JOSEPHI LAURENTII MARIÆ

DE CASAREGIS

J. C. GENUENSIS COLLEGIATI

Rotæ Florentinæ Auditoris, & pro S. Reg. Celſ. Conſiliarii Juſtitiæ,

167

DISCURSUS LEGALES DE COMMERCIO,

In quibus fuſiſſimè tractantur Materiæ concernentes

Aſſecurationes.
Naves, Naula, & Naulizationes.
Jactus, Avarias, ſeu Contributiones.
Prædas, & Prædationes.
Societates, & Decoctiones.
Accommendas, & Implicitas.
Cambia Nundinaria, & Maritima.
Giratas literarum Cambii, & Chirographor.
Et alia ad Univerſam Mercaturam pertinentia.

TRACTATUS DE AVARIIS QUINTINI WEYTSEN in novam methodum ab Auctore noſtro ad faciliorem uſum accommodatus: nec non tractatus ipſius, IL CAMBISTA ISTRUITO; CONSULATUS MARIS, *cum ejuſdem explicatione. Et Elucubrationes, ac Reſolutiones ad Statuta Januæ de Decretis, ac de Succeſſionibus ab Inteſtato.*

QUIBUS OMNIBUS IN HAC SECUNDA EDITIONE à pluribus præli mendis expurgata, acceſſere primæ ditiſſimæ Additiones, & aliæ plurimæ Additiones, & Adnotationes ejuſdem celeberrimi Auctoris nunc primùm editæ.

UNA CUM LOCUPLETISSIMIS INDICIBUS, ET SUMMARIIS denuò correctis, & ampliatis, Argumenta, Materias omnes Diſcurſuum de Commercio, Tractatus de Avariis, Cambiſtæ Inſtructi, Conſulatus Maris, & Elucubrationum, ac Reſolutionum ad Statuta Januæ &c. continentibus.

TOMUS TERTIUS.

Bibliothèque de l'Ecole de Droit

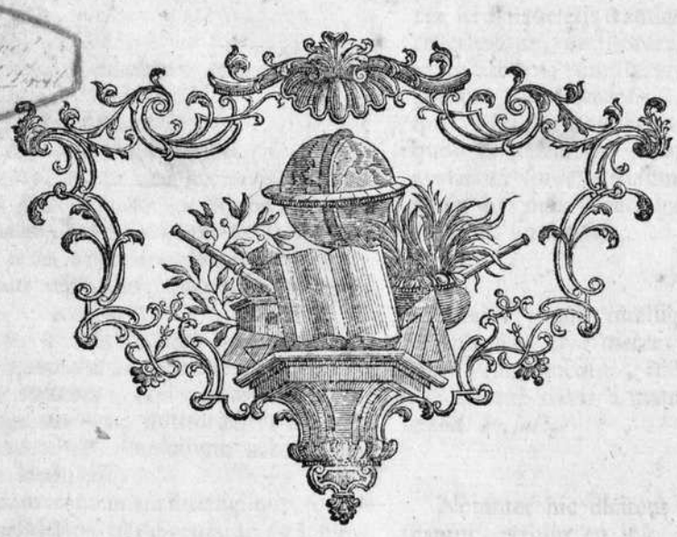

VENETIIS, MDCCXL.
Ex Typographia Balleoniana.
SUPERIORUM PERMISSU, AC PRIVILEGIIS.

Source : BIU Cujas

Source : BIU Cujas

QUINTINI WEYTSEN

TRACTATUS

DE AVARIIS,

CUM OBSERVATIONIBUS

SIMONIS A LEEWEN, ET MATTHÆI DE VICQ,

In novam Methodum ad faciliorem uſum ab eodem JOSEPH MARIA DE CASAREGIS accommodatus.

§. I.

AVaria eſt (1) communis contributio rerum in navi repertarum, ad farciendum damnum bonis quorundam mercatorum ſive naucleorum eum in finem ſponte illatum, ut vita, navis & reliqua bona (2) ſalva evadant.

§. II.

Conſiderandum eſt, hoc vocabulum (3) Avaria, apud omnes Chriſtiani nominis gentes, qualeſcumque illæ ſint, paſſim pro vernaculo (4) tritum, & uſitatum, originem habere (5) à Græcis, apud quos olim magna, & copioſa negotiatio, & mercatura exercebatur, nimirum à verbo βάρος quod ſignificat onus, & adjectione privativa α quaſi ſine onere, unde ἄβαρις & inde communi lingua, Avaria: etenim Avariæ fit locus, ſi quando navis jactu facto appellit plenum onus non vehens.

§. III.

(6) Avaria duplex eſt; nimirum communis, & groſſa.

§. IV.

Avariæ communis nomine venit pecunia (7) in fundi exploratores impenſa, quam magiſter navis incidens in oras ignotas ſolvit piſcatoribus, aut aliis perſonis locorum gnaris, ut navem una cum mercibus ſalvam in tuto conſtituant: qua in parte mercatores ferè fidem habent nauclero jurato affirmanti, quantum eo nomine expenderit.

Cæterum nauclerus, ſi adſit ſuſpicio perjurii, legitime probare debet, quantum eo nomine dederit, ſolveritque, aut ſaltem ductores, exploratoreſque vadorum ſiſtere coram mercatoribus, inſtitoribuſve eorum, ſiquidem prædicti mercatores domicilium habeant in loco, ad quem navis appulerit.

Item (8) per avariam communem intelligimus, quod naucleri dant claſſis præfecto, ut ſubveniatur (9) ſumptibus ad ignes, quæſitoreſque, & δεσμοφύλακας ſive commentarienſes: videlicet ſi juſſu mandatoque Regiæ Majeſtatis, ejuſve Archithalaſſi quæſitores, aut commentarienſes in navem receperint: uti factum, quum nuper anno 1553. & 1554. Wackenius cum claſſe in Hiſpaniam tenderet.

Similiter avariæ communi imputatur, quod naucleri ſolvunt dum prætervehuntur arces, ſive in fluminibus, ſive in portubus; quemadmodum in flumine Ulyſſipponenſi, & ſinu Danico.

Item quod erogatur pro navibus hujuſmodi è prænominatis fluminibus aut portubus educendis. Atque hæ impenſæ avariæ communis farciuntur communi contributione mercium, [quarum catalogus conficitur] pro rata valoris cujuſque: navis autem ipſa ad hanc contributionem non vocatur.

§. V.

Quamvis autem ſuperius relatum ſit, pecuniam in (10) exploratores vadorum erogatam imputari avariæ communi; illud tamen intelligendum eſt, modo ſumma non excedat ſex libras Flandricas; cæteroquin adſcribitur avariæ groſſæ, adeoque farcitur collatione navis, & mercium pro rata (11) valoris cujuſque.

Britones tamen, Normanni, aliique Regni Galliarum naucleri trientem ferunt ejuſmodi expenſarum, quæ in vadorum exploratorem erogantur, etiamſi ne Aureum quidem excedant; ſed nihilominus mercatores ferè naucleris tranſmarinis permiſerunt, (12) conceſſeruntque, ut illorum impenſis conducerent fundi exploratores, ſimulatque appropinquarent Flandriæ, aliiſque oris ſalebroſis, ad præcavendum, evitandumque multiplex navigiorum, merciumque diſpendium, quod ut plurimum incurrebant, cum nauclerus per avaritiam ſordeſque ſumptibus parceret in ductorem navis faciendis, adeoque mercatori inferret jacturam omnium bonorum.

§. VI.

Avaria groſſa intelligitur (13) generaliter cum res quædam ſive merces (14) jaciuntur, aut cæduntur: veluti ancoræ, rudentes, mali, funes, remulca, aliaque navis armamenta, *leg.* 1. *&* 3. *D. ad l. Rhod. de jact.*

§. VII.

Notanter hic dicimus, quæ cæduntur id eſt, reſecantur; etenim eo ipſo excipimus, quod orta tempeſtate rumpitur, aut comminuitur, cujus ratio haberi non debet, (15) ſeu paratum utendi cauſa *l.* 2. §. *ſi conſervatis D. ad l. Rhod. ad jactu.* Si igitur nauta ancoram, & rudentem perdat propter tempeſtatem, vel ſalebritatem fundi petroſi, id genus detrimenti contributione non farcitur, & ne quidem ſi juſſu, aut contemplatione mercatoris ex fundo fabuloſo veniſſet in fundum petroſum, hoc damnum reparatur (16) per modum avariæ, utpote quod factum non eſt ultro, nec ejus voluntate, nec mercatorum. Interim tamen præfa-

Source : BIU Cujas

to nauclero nonnihil pensationis nomine debetur: nam, & si nauta circa oram, quam navigantes, Tras, vocant, necessariò ancoram jaciens, illa rudente fracto amittatur, eo casu solet illi ex gratia pro fideli opera hostimentum dari, non verò per modum avariæ damnum sarciri.

Similiter in collationem non venit, quod per incuriam, aut cæteroqui tempestate oborta (17) è navi delabitur.

Neque item quod effluit,

Sed nec quod (18) madefit aut corrumpitur in navi.

Cum enim hæc damna fortuitò contingant, neque evitari possint, suum quisque (19) ferre debet.

§. VIII.

Memini tamen observatum, ut si tempestate incrudescente vis aquarum navem premat cæque in foris stantes commode ad sentinam defluere nequeant, atque adeo magister coactus sit illum in finem foros perforare, eo casu si merces quædam circa sentinam collocatæ corrumpantur, ratio quoque earum haberi debet, quemadmodum, & navis, quanto nimirum jam perforata deterior facta sit.

Ex quibus inferre liceat, quælibet damna voluntarie navi, aut rebus illata, majoris, & verisimilioris detrimenti evitandi causa, Avariæ grossæ imputanda esse.

Quæ sententia videtur probabilis; nam, & contributionis æquitatem admitti placuit, si peregrè agens magister, & stationem habens videat universam quidem classem vela pandere, ipse tamen, utut pacato, & tranquillo mari, ancoram subducere nequeat, si, inquam, metuens ne solus hæreat, cædat rudentem, faciatque ancoræ jacturam: quippe cum præstet ancoram, & rudentem perdere, quam solum se periculosę navigationi committere à sociis derelictum. Atque id factum intelligitur navis merciumque conservandarum gratia, quum ea cum mercibus notabili, ac verisimili periculo eripitur, quamvis verè periculum non fuisset, neque contigisset. *l. habitatores. §. fin. ff. Locat.*

§. IX.

Jactus autem, & incitio committitur arbitrio opinioni, & (20) judicio naucleri cæterorumque præfectorum, quibus ex (21) justa causa, & timore, quamvis verè periculum non fuisset, jacturam facere, vel cædere pro sua discretione liberum est, neque tenentur expectare donec alii ex sociis jaciant, aut incidant, sed ejus, quod navi, quam regunt, conducibile est, rationem habere debent: cum præstet [22] in tempore jactus remedio navi consulere, quam simul cum rebus interire.

§. X.

Et licet superius relatum est, damnum effluxarum, madefactarum, & corruptarum mercium collationis consortio non sarciri, sed suum quemque ferre detrimentum; Jus Civile tamen in *l. Navis* 4. §. *Cum autem jactus in fin. D. ad l. Rhod.* contrarium decidit; utique si multo plus sit in damno quam in collatione, ut puta mercator si merces trajiciat vicenum, quæ decem deteriores factæ sunt, quinque autem jactarum mercium nomine à singulis sint conferenda; ille non debet duplici damno onerari, & jacturæ decem, & collationis quinque, hoc enim modo perderet quindecim, & consequenter sexdecim de centum. Igitur ut conciliemus textum in *d. l. Navis* 4. §. *Cum autem jactus D. eod.* cum consuetudine supra memorata, quod scilicet effluxæ, madefactæ, & corruptæ merces in collationem non veniant, id intelligere debemus, nisi jactus in causa fuerit ejus detrimenti, quo merces effluxæ, madefactæ, & corruptæ sunt: quo casu ejus, cujus interest jacturam, & damnum factum non esse, communi collatione ratio (23) haberi debet, atque ita quoque accipiendus videtur textus in *dicto* §. *Cum autem jactus*, ibi; *propter jactum*, neque enim interesse debet, qui jactatas res amiserit, (25) an nudatas deteriores habere, cœperit; & sicut illi subvenitur communi contributione, utique ratio suadet, ut & huic subveniri oporteat, eo magis quod, & eo jure utamur, ut si merces vi tempestatis, aut procellæ madidæ, aut corruptæ fuerint, inde teneantur assecuratores, vel aversores periculi; extra tempestatem vero si madefiant, aut corrumpantur, periculo sint mercatoris, aut magistri si navis vitio damnum obtigerit, quod tum mercator ex vectura (25) deducit.

§. XI.

Quæritur jam an scapha, quam magister (26) in tempestate resecata, avariæ imputanda sit? Communis conclusio est, quod si modo nauclerus scapham commodè in navim recipere, cogere, inibique condere possit ea refecta omnino in avariam grossam venire debeat; non ventura si magister navem usque adeo repleat, obruatque, nullus ut ibidem commodus locus scaphæ vacet. Ratio est, quia tum lucraturus plus vecturæ: fieri autem non debet, ut insignis avaritia lucrum illi, & compendium afferat. Nam, & si magister in scapha, quam in navem recipit, cogeret oleum, vina, aliasve merces, & postea scapham tempestate obortа resecaret, aut dejiceret, ejus tamen ratio haberi non deberet, sed ipse propter avaritiam mercatori damnum prædictum sarcire, & refundere teneretur, etenim scapha in navi impedire non debet, sed subsidio esse iis, qui sunt in navi, ut, si ingruat necessitas, ejus beneficio salutem sibi procurent.

§. XII.

(27) Circa æstimationem damni jactarum mercium unumquemque meminisse oportet, quod si quidem naves mediam partem itineris sint emensæ, merces tum jactæ æstimentur taxenturque in catalogo, eo pretio quo in loco destinato venire potuissent; cæterum si prædictæ merces jactæ sint dimidia itineris parte nondum confecta, pluris non æstimentur, quam quanti emptæ sunt in loco, ubi immissæ in navem, atque ita cape textum in *l. 2. §. Portio autem 4. vers. Sed in his rebus, D. ad l. Rhod.*

Quum autem res superato dimidio itinere jactæ æstimantur, quanti in loco, quo exponendæ erant, venditæ fuissent, detrahendæ, & defalcandæ sunt indictiones vectigalium, consuetudinum, portoriorum, aliæque impensæ, quas mercator in prædictas res erogare debuisset.

§. XIII.

Quæstionis est, an pecunia in navi reperta debeat hanc contributionem? Hac de re memini produci, (28) per modum turbæ diversa (29) testimonia mercatorum, Bursam sive Basilicam, tam Anturpiensem, quam aliorum emporiorum, frequentantium: sed quorum alia ab aliis dissentiebant. Etenim Antuerpiensibus, utut non meminissent in judicio contradictorio unquam definiri, videbatur tamen, quando res quædam propter tempestatem, & procellam in mare dejectæ erant, navis merciumque servandarum gratia, omnia tum, nullis exceptis, pecuniam quoque numeratam, margaritas, & gemmas conferre oportere, quod convenit textui in *dict. l. 2. §. Cum in eadem nave D. ad l. Rhod. de jact.* ubi, & annuli mercatorum, quos in digitis habent, detrimentum præstare debent jactarum mercium, utpote remedio jacturæ conservati, (30) secundum *Bart. ibi*, atque illis consequenter memini judicatum, ipseque interfui quum definiretur, pecuniam numeratam collationem debere, attamen illa sententia jussu Regis paulo post anno 1558. abolita est.

Rationes, & momenta aliorum mercatorum, qui negabant pecuniam collationi obnoxiam, fuerunt hæc. Primò, quia pecunia (31) navem non onerat. Secundò, quia pecuniæ nomine non debetur vectura: si quid enim nauclero detur, pro custodia videri debet. Tertiò, quia pecunia præstationi vectigalium non subjicitur; utique si signata sit, cæterum non signata munis est, præstatque unciam centesimam, generaliter autem quæ non pendunt vectigal, ea nec contributionem debent. Denique quia si adversitate fortunæ jactus, aut detrimentum obtingat, pecunia numerata magnum affert compendium: siquidem nauclero permissum est illam [ceu rem minimo dispendio obnoxiam] insumere atque expendere in reparationem navis, & mercimoniorum, ut navis adversa tempestate depressa denuo instruatur, & res simul, ac merces in ordinem redigantur, iisdemque ut oportet, prospiciatur.

Igitur quum navis, & bona effugiant hujusmodi damnum,

Source : BIU Cujas

num, quod paſſura erant vili pretio vendita aliis in locis, quam ad quæ deſtinata erant, meritò ratio poſtulat, ut merces una cum navi [quæ cæteroqui nauticum fœnus contrahere neceſſe haberent] prædictam pecuniam immunem ſervent à contributione, id quod diligenter obſervandum eſt.

Cæterum ut liqueat de vera cauſa, propter quam obtinuit pecuniam contributioni eximi, ſciendum eſt non licere ex Hiſpania, & Luſitania pecuniam exportare; atque exportantibus publicationem pecuniæ imminere, & gravem corporis coercitionem, & quamvis mercator nihilominus clanculum pecuniam exportaret, arbitri tamen ad computandam avariam electi, nullam unquam pecuniam in catalogum retulerunt, ne tranſgreſſio memorata patefieret, & mercator incurreret pœnas prædictas. Quum autem Cæſarea Majeſtas anno 1553. magnam pecuniæ vim ex Hiſpania trajici juſſiſſet, & in itinere multum jacturæ fieret, contendebant quidem mercatores Cæſarem quoque prædictæ pecuniæ nomine conferre debere, ſed, quod Cæſar negabat ullo unquam tempore pecuniam contribuiſſe, veritati conſonans repertum fuit, nihilominus ratio ſuadet, ut pecunia collationi (32) ſubjiciatur, utpote quæ jactus remedio ſalva vecturam quoque debet, & cujus receptæ nomine magiſter chirographum dare ſolet: quæcumque autem res vecturam debent, etiam ſunt intributioni obnoxiæ, & chirographa quidem, quibus nauta pecuniam in navem immiſſam profitetur, & concipiuntur ea forma, qua ſolent literæ cambii, nimirum ut hac ratione evectio pecuniæ occultetur.

§. XIV.

Ulterius quæritur, ſi navis præſidiaria, aut (33) piratica adoriatur onerariam, utut tempore pacis, indeque violenter diripiat varia mercium genera, an earum in contributione ratio habenda ſit? eſt receptum, eoque jure utimur, ut ſi hoſtis, aut prædo propria authoritate prædictas merces arripiat, nullo habito reſpectu obtuituve, cujus ſint, quove poſita loco, illarum nomine contributio non debeatur, ſed ſuum quiſque ferat detrimentum. *l. 2. §. ſi navis D. ad l. Rhod.* quippe quod voluntarium non ſit, *ut not. gloſſ. ibid.* Sed ſi magiſter hoſtem inducat, ut his potius, illiſve rebus contentus, cæteris abſtineat, eo caſu ablatorum jactura collationis conſortio ſarcienda ſit: quum illius demonſtrationis, & (34) perſuaſionis remedio reliquæ merces ſint conſervatæ, & præſumendum ſit magiſtrum levius damnum mercatoris præ graviori elegiſſe; accedit, quod merces in parte navis ſuperiore collocatæ hujuſmodi direptioni obnoxiæ ſunt, quemadmodum quæ in imo navis poſitæ, effluxioni propter onus impoſitum, pluraque alia infortunia, quum autem effluxio non faciat locum avariæ, ſed quiſque ſuum damnum ſuſtinere debeat, ideo nec hujuſmodi direptionis ratio habetur: eo magis, quod merces in ſuperiore navis parte collocatæ gaudeant diverſis prærogativis, atque inter cæteras quod citius exonerari, venum exponi, & vendi poſſint, cum reliquas ſæpius magno cum mercatoris incommodo diu in navi manere oporteat.

§. XV.

Conſequens eſt ex prædictis, ut neceſſario avariæ groſſæ imputandum ſit, quod magiſter dedit, vel promiſit prædoni, ut navem una cum mercibus (35) redimeret, *d. l. 2. §. ſi navis*, quod verò prædones abſtulerint, quemadmodum ſupra dictum eſt, non veniat in avariam, ſed perdat is cujus fuerat *dicto §. ſi navis, verſic. (36) quod vero prædones*. Igitur ſi magiſter captus à piratis navem redimat promiſſa pecuniæ ſumma, pro qua ipſe maneat captivus, liberandus erit ab omnibus mercatoribus, pro rata, & æſtimatione mercium cujuſque, atque ipſius quoque navis *dicto §. ſi navis*. Sed nec ab hac contributione pecunia numerata immunis, & exempta foret, quoniam magiſter ſciens ſe nummos quoque vehere, tanto carius navem redemit.

§. XVI.

Ulterius obſervatum ſcio anno 1545. quum (37) non obſtante pace mutua inter Cæſaream Majeſtatem, & Regem Galliarum inita, navis præſidiaria Gallorum, in perniciem Anglorum inſtructa, onerariam navem Ziriczeeſem adoritetur, vel à dimittere jubente, illa verò id recuſante, tormentis hinc inde exploſis vulnerati quidam, & occiſi quam plurimi in nave oneraria reperirentur, ut damna vulneratorum, & mutilatorum navis, & mercium contributione per modum avariæ groſſæ reficerentur. iſtud eſt contra text. *l. 2. §. Cum in eadem nave D. ad l. Rhod.* Sed, & perſonarum occiſarum, unaque earumdem ſepulturæ, in viduarum hæredumve commodum, æſtimatio facta, arbitrio, & opinione bonorum virorum ejus rei peritorum: videlicet quia propter damnum hujuſmodi, navis cum mercibus ſalva evaſiſſet, quod quum poſtea Majeſtati Cæſareæ juris rationi conſonans videretur. anno 1551. die 19. Julii lata lege idem (38) ſancivit, nimirum art. 28. juris maritimi.

§. XVII.

Porro quæritur, navis onuſta ex Occidente appellens Sluſam, vel in alium quem portum, quum (39) intrare flumen, vel portum non auderet pleno cum onere, trajecit quaſdam merces in barcas ſive ſcaphas, ille autem cum barcis ſummerſæ ſunt vel corruptæ; quæritur, inquam, an reliquæ merces, quæ in navi manſerunt, ſint obnoxiæ collationi, ut detrimentum pro portione communicetur? Textus in *l. navis onuſte ad l. Rhod.* definit, rationem haberi debere inter eos, qui in nave merces ſalvas habent, cum iis, qui in ſcapha perdiderunt, (40) proinde tanquam ſi jactura facta eſſet, nam quum magiſter communium mercium ſervandarum cauſa navem levarit, merceſque in ſcapham trajectas periculo, & diſcrimini expoſuerit, eæque poſtea ſummerſæ, aut corruptæ ſint, utique ratio facit, ut communi contributione eorum, quibus iſto remedio conſultum eſt, damnum datum ſarciri debeat *l. 2. §. æquiſſimam D. ad l. Rhod.* maxime ſi transjectio iſta facta ſit non obluctante, aut invito mercatore, & quo debuit tempore, inque navem idoneam, ut expreſſe not. text. in *l. Item quæritur §. ſi navicularius. D. locat.* (41) alias enim mercator haberet ex locato actionem cum naviculario *d. §. ſi navicularius verſ. cæterum*. Sed damnum duntaxat mercium in ſcapham immiſſarum collationis conſortio ſarcitur, non etiam ipſius navis ſive barcæ, in quam trajectæ ſunt: quod detrimentum (42) dominus barcæ, vel ſcaphæ ferre debet.

§. XVIII.

Unde animadvertendum eſt non tantum rationem haberi ejus, quod cæditur, aut dejicitur, ſed (43) quodcumque ſit, pro conſervatione navis mercimoniorumque, & quo omiſſo navis cum mercibus in periculum incurrere potuiſſet, ut in caſu (44) memorato.

§. XIX.

Contra ſi merces trajectæ in prædictas barcas, vel ſcaphas ſalvæ ſunt, navis cum bonis mercibuſque reliquis depreſſa, quæritur an hoc caſu contributioni ſit locus? Reſponſum eſt in *d. l. navis onuſtæ. §. contra ſi ſcapha D. ad l. Rhod.* rationem eorum (45) non haberi: quoniam æquitatem contributionis tum demum admitti placuit, quum jactus, detrimentique remedio navis ſervata, & (46) ſalva evaſit, non item nave amiſſa; quo caſu mercatoribus integrum eſt, merces ſuas in littus ejectas, aut etiamnum undis innatantes ſibi ſervare, & nemo ad contributionem vocatur *d. §. contra ſi ſcapha junct. l. amiſſæ navis. D. ad l. Rhod.* ſed quo plura quis collegerit, eo minus feret detrimenti, haud ſecus, ac ſi ex incendio cæteroqui peritura ſervaſſet *l. cum depreſſa ad l. Rhod.*

§. XX.

Nihilominus ſi periculum ſit ne navis pereat, ideoque ejus levandæ gratia jactus quarundam mercium factus ſit, navis tamen (47) poſtea perierit, eo caſu non obſtantibus ſupradictis, domini ſervatarum, aut extractarum mercium contribuere tenentur his, quorum merces abjectæ, propterea quod harum jactura facta eſt ea mente atque intentione, ut navis cum mercibus reliquis ſalva evaderet; ac niſi jactæ fuiſſent, eandem mercator

Source : BIU Cujas

fortè fortuna habuiſſet occaſionem prædictas ſuas merces, humectatas ſive ſiccas, aut utique partem earum ſervandi, & recuperandi, quæ ſcilicet reliquis mercatoribus oblata fuit, quamque illi jactura ademit, atque id quotidiano uſu (48) obſervatur.

Item nauta Gadibus Arnemudam petens tempeſtate orta circa oſtia Tagi, quorundam mercatorum merces in mare projecit; quo jactu navis levata curſum continuavit, ſed ubi venit prope Weſtcapellam, oppidum Zelandiæ, illa cum mercibus periit. Nihilominus per natatores, & urinatores Weſcapellenſes magna rerum copia merciumque extracta, & recuperata eſt: quæritur igitur, an Domini extractarum mercium teneantur collationis conſortio ſarcire damnum mercium projectarum circa oram Ulyſſiponenſem, aut locis memoratis? Jus ſcriptum in *dicta l. Navis*, §. *Sed ſi navis*. *D. ad l. Rhod.* definit, ab his qui poſteà ſua per urinatores ſervaverunt, rationem haberi debere eorum, quorum merces in navigatione jactæ ſunt, propterea quod jactus ille factus eſt navis, merciumque ſervandarum (49) gratia.

Quid autem ſi res jactæ circa Ulyſſipponem (50) extractæ fuerint, naufragio verò perditarum nihil, aut parum recuperatum? Domini jactarum mercium non tenentur præſtare detrimentum mercium ſummerſarum hoc enim non poteſt videri ſervandæ navis cauſa factum eſſe, quæ una cum mercibus (51) periit, *dicto* §. *ſed ſi navis*.

§. XXI.

Porro quæritur, an domini jactarum mercium etiam pro rata ferre debeant (52) damni dati portionem? V. G. Mercator in Portu Ulyſſipponis immiſit in navem viginti cados olei, quorum decem circa oram Angliæ ejecti ſunt; ſinguli autem æſtimati eo pretio, quo loco exonerationi deſtinato vendi potuiſſent, valebant decem libris Flandricis, ſimul omnes centum libris. Quæritur, inquam, utrum mercator illas centum libras puras putas recipiat, an vero, & damnum ſuſtineat pro ratione centum librarum Flandricarum?

Uſu ferè obtinuit prædictos cados olei etiam pati debere onus collationis, haud ſecus, ac reliqua bona quæ ſalva ſunt: (53) nimirum ſi ratione uniuſcujuſque maſſæ mercimoniorum, quæ in navi reperta valeant centum libris Flandricis, conferenda ſint quinque; mercator etiam pro rata decem cadorum olei, quinque ſibi imputabit, adeoque nonaginta quinque recipiet pro eo quod centum valebat.

Etenim lex Rhodia de jactu mercatoribus damnum paſſis, quorum merces jactu periere, conſultum ac proviſum voluit per modum contributionis, ne ſcilicet illi ſoli ſufferrent jam dictum detrimentum, ſed omnium mercatorum bona in navi reperta ſimul jacturam reficerent, ac repararent, & ſic proſpectum eſt illis de damno vitando, non de lucro captando. Jam vero ſi cadi olei ante memorati portionem damni non ſuſtinerent, conditio ejus, cujus res projectæ ſunt, melior foret, quam ejus, cujus res ſalvæ, & ſanæ; quod abſonans foret à juris ratione, contraque mentem, intentionem, & ſcopum legis Rhodiæ: (54) frueretur enim [uti ſupra memoratum] ſummo pretio rerum jactarum, puro, & immuni, à quibuſcunque impenſis; qua prærogativa domini ſervatarum mercium non gaudent; æquiſſimum igitur eſt commune onus & detrimentum fieri eorum, qui commune periculum ſubierunt, pro valore, atque æſtimatione bonorum cujuſque.

§. XXII.

Supradicta autem intelligi debent de rebus jactis dimidio itinere jam ſuperato: etenim quoniam ille tum æſtimantur, quanti venire potuiſſent in loco expoſitioni deſtinato, ratio poſtulat, ut & ipſæ portionem damni ferant; & vero cum res jactæ, antequam dimidium iter confectum ſit, ſolummodo taxentur, & æſtimentur, quanti emptæ ſunt, non ſuſtinent portionem damni dati, ſed domino earum refundendum eſt, quantum pro illis (55) ſolvit, una cum omnibus, quæ in ſumptus portoriorum, conſuetudinum, cæterorumque expendit, antequam merces in navem immiſſæ eſſent: præſumitur enim ſatis jacturæ damnique pati, eo quod merces ſuas non potuit cariſſimo vendere in loco deſtinato, in quem aliorum mercatorum res jactus remedio delatæ ſunt; ut mercatores ſæpius res ſuas viliori pretio diſtrahant, quam ipſi (56) comparaverunt: quod hic non attenditur.

§. XXIII.

Quamvis autem hac in re arbitri (57) bonique viri ad computandam avariam electi nauclero nihil adjudicent vecturæ, ſi res jactæ ſint medio itinere necdum ſuperato; id tamen ratione caret: cum utique congrua portio vecturæ illi (58) addicenda foret, minimum pro rata miliariorum; quæ emenſus eſt, ut & illa vectura cum mercibus projectis catalogo adſcribatur.

§. XXIV.

Ita ferè uſu obtinuit in avaria (59) groſsa, ut (60) in magiſtri arbitrio ſit atque optione, pretium navis ſuæ conferre malit, an totius itineris vecturam: quod ſi verò magiſter navem vili nimis pretio æſtimaverit, mercatoribus liceat illam ſibi eodem pretio addicere, idque intra ſpatium ſex horarum, quo elapſo illam facultatem ulterius non habeant. Spatium vero ſex horarum currere incipit ab eo tempore, quo mercatores ad locum, ubi navis conſiſtit, venire potuerunt, [nimirum ut diſpiciant an illam ſibi pretio à magiſtro conſtituto emptam velint] quod vocatur tempus utile.

Sed quonim illa conſuetudo odio non caret, quippe qua tertius, [nimirum exercitores] (61) invitus bonis ſuis privetur, ideo quotidiano uſu receptum eſt, ut æquo, ac mediocri pretio valor dimidiæ navis, & dimidii nauli æſtimetur.

Quamvis tamen ratio, & æquitas poſtulent, ut pretium totius navis, una cum toto naulo iſtius itineris in contributionem veniant, quippe cum utrumque beneficio jacturæ ſalvum, & (62) ſervatum ſit: ita tamen ut ſi magiſtro mercimonia quædam relinquantur pro naulo, eorum ratione contribuere non teneatur, ſed illorum tantummodo, pro quibus naulum accipit, quo jure ſi uteremur, plus ſane curæ magiſter impenderet, neque adeo temere procederet ad jactum.

§. XXV.

Navicularii Gallis generaliter in uſu eſt, ut omnium avariarum tam groſſarum, quàm communium beſſem ferant res, merceſque in navi repertæ, trientem verò navicularius; quæ conſuetudo in cauſa eſt, cur navicularii Galli raro avariam imputent, aut utique quæ ſit minoris momenti: indeque tempore pacis merces illis potius vehendæ locantur, quam iis, qui quotidie avarias comminiſci atque excogitare ſolent, quemadmodum in uſu eſt Biſcajenſibus, iiſque qui (63) Holcadibus merces vehendas conducunt.

§. XXVI.

Navicularius, antequam jactum faciat, aut cædat, (64) convocare debet mercatores eorumve inſtitores, ſi qui in navi ſint, iiſque ob oculos ponere periculum, & neceſſitatem, quod ſi mercator, ejuſve inſtitor renuat jacturam facere, eique conſentire nolit, poteſt nihilominus navicularius merces projicere de conſilio Celeuſtæ, Gubernatoris, & Proretæ, ut certiorem hujuſmodi rerum ſcientiam, & experientiam habentium: unicuique enim creditur in (65) arte ſua *l. certi juris*, *C. de judic.*

§. XXVII.

Socii autem navales, ſi, quod in navi habent, unius vaſis vecturam excedat, portionem damni jactarum mercium ſolido pro libra præſtare debent, niſi forſitan nave laborante ſtrenuè ſe geſſerint; tunc enim immunes ſunt: atque hac in parte magiſtri teſtimonio ſtari ſolet, id quod mercatores [qui non nimis rigidè in (66) vectibilia hujuſmodi nautarum inquirere ſolent] magis ex liberalitate, quam ſtricto jure illis concedunt: ſi enim ſe gerant uti ſupradictum eſt, nihil fecerunt, niſi quod debitum officii eorum requirit, tam in conſervando res mercatorum, ad quod ſe ſtipulata mercede obſtrinxerunt, quam etiam in tuitione bonorum, vectibiliumque ſuorum: ut adeo ſi præfata vectibilia notabiliter excedunt taxam, quæ nautis

vulgò

vulgò concedi ſolet, illi pro mercatoribus haberi debeant, unaque cum aliis ad contributionem (67) vocari.

§. XXVIII.

Quamvis autem (68) ſuperius dictum ſit, ejus, quod rumpitur in navi, rationem haberi non debere, ſeu paratum utendi cauſa; cum & id quod frangitur pejoris, ac (69) deterioris notæ fuiſſe videtur: ſi tamen periculum ſit, ne fractæ res navi impedimentum, aut damnum afferant, ille etiam in catalogum referuntur, & in contributionem veniunt. Verbi gratia, frangitur malus, & cum corbe atque antenna dejicitur: ſi magiſter, amovendi fruſti arboris fractæ cauſa, ne ventis agitata navem impediant, funes, aliaque erecta navis armamenta cædat, ut inquam, à fracti mali fruſto ſe expediat; eo caſu non tantum fruſtum arboris, cum corbe, velis, & antenna, ſed omnia etiam adhærentia venient in contributionem, haud ſecus atque erecta armamenta, cum alterum ſine altero amoveri nequeat, idque factum ſit evitandi periculi cauſa, quod inde navi imminebat. Fruſtum autem arboris æſtimabitur ſecundum analogiam pretii, quo reſiduum, quod in navi remanſit, venire poteſt.

§. XXIX.

Porro (70) quæritur ſi magiſter navis ex Hiſpania Arnemudam petens, multo minus juſto onere receperit, ut loci plurimum in nave vacet, ubi verò appulit ad oram Dubris in Anglia, receperit copiam pretioſorum pannorum Anglicorum, aut ſimilium mercium magni valoris, quas tempeſtate orta circa oram Flandriæ neceſſario in mare projecit, quæritur, inquam, an merces in Hiſpania in navem immiſſæ, quibus nihil commune fuit cum prædictis pannis Anglicanis poſtmodum receptis, teneantur portionem damni præſtare?

Reſpondemus teneri, propterea quod nauta recipiendo pannos Anglicanos, illos inter, & reliquas res merceſque, quæ in navi erant, invicem (71) tacitam contraxerit ſocietatem communionemque, & fœdus eorum quæ his illiſve in itinere (72) occurrere poſſint, neque tamen mercatores, qui res ſuas in Hiſpania in navem immiſere, magiſtrum eo nomine convenire poterunt; etenim nautis conceſſum eſt, dummodo non deflectant extra curſum, donec plenum onus ferant, merces in navem recipere, quamvis etiam mercatores in Hiſpania proteſtati eſſent de damno extra curſum dato; cum enim magiſtri recipientes in navem alias merces, modo curſum non mutent, quæſiverint commodum, utilitatemque exercitoris, hìc etiam tenetur illis refundere, ſi quid detrimenti capiant, per conſequens caſum fortuitum præſtare non tenentur. Sed ſi magiſtri (73) de curſu deflectant, regredi poteſt mercator adverſus eos, non ſolum ejus nomine, quod contulit ad damnum ſarciendum, ſed & damni quod paſſus eſt, quoniam ejus merces tardius in forum delatæ ſunt, ut jam emptorem vix reperiant.

§. XXX.

Contrarium uſu receptum eſt in cauſis eorum, qui periculum in ſe ſuſcipiunt, ſive aſſecuratorum: quamvis enim aſſecurator ſecundum tenorem inſtrumenti aſſecurationis ſe conſtituat loco eorum, quibus cavit, obligans ſe (74) ad omnia pericula (75) cogitata, vel non cogitata, ſecundum conſuetudinem Londinenſem, vel burſæ (76) Antuerpienſis, ſi tamen magiſter navis extra directum curſum proprio conſilio, non compulſus tempeſtate, aut procella deflectens jactum fecerit, ejus averſor periculi, qui ubique gaudet pupilli privilegiis, rationem habere non tenetur: non enim ſe obſtrinxit ad pericula extra viam ordinariam contingentia, atque ideo mercator regreſſum habebit ad (77) magiſtrum.

§. XXXI.

Quamobrem magiſtri probe meminiſſe debent ut ſi mercatores plenum onus non immittant in navem; juxta tenorem inſtrumenti nautici, tum teſtato denuncient illis eorumve inſtitoribus per ſe non ſtare, quo minus plenum onus recipiant, atque ita redeant domum cum iis, quæ in navem immiſſa ſunt.

Quod ſi mercator nihil in navem immittat, licebit magiſtro (poſt denunciationem modo memoratam) via deflectere vecturæ quærendæ cauſa: atque illam deminuet ſummam, quam magiſter à mercatore ſtipulatus erat: ſi verò navis in itinere pereat, mercator nullo modo obligatus eſt, tametſi per eum ſtetit, quo minus magiſtro onus vehendum traderet.

§. XXXII.

Atque ex ſupra dictis pendet definitio quæſtionis, ſi mercator totam navem conduxit ea conditione, ne magiſter alias merces recipiat, quam ipſius, & mercator, pro tenore inſtrumenti nautici, magiſtro plenum onus dedit, nihilominus tamen magiſter quaſdam ſarcinas ab aliis mercatoribus receptas in foris collocavit, eaſque poſtea tempeſtate, procellaque orta projecit in mare, quæritur, inquam, an mercator, qui totam navem conduxit, & oneravit, jacturam ſarcinarum præſtare teneatur?

Reſpondeo, dominum ſarcinarum acturum in reliquas merces in navem (78) immiſſas, ut ex iis ſibi damnum reparetur, quæ propter amiſſas ſarcinas ſalvæ ſunt, & tamen in communi periculo (79) fuerunt: (80) haud ſecus, ac duo compotores hoſpitæ ſolvere tenentur ſumptus ſympoſii, non obſtante contractu, aut pacto inter eos inito.

Atque hujuſmodi mercator habet actionem in rem (81) adverſus dominos mercium, quos ad damnum ſarciendum conferre oportet: quibus tamen datur regreſſus adverſus magiſtrum; qui licet navim totam locarit, tamen contra contractum nauticum alias merces recepit.

Propter has autem, ſimileſque cauſas rectè magiſtrum (82) Galli vocant *Maiſtre du nauire*, quamvis enim totam navem obligarit priori mercatori, tamen ſeu magiſter navis, poteſt, licet ſuo periculo, adverſus contractum mauticum venire: at verò tertio, cum habet jus commune pro ſe, ut hic, aliis contractibus, & conventionibus præjudicium, aut damnum inferre (83) non poteſt.

§. XXXIII.

Quæritur tempeſtate gravi oborta jacta eſt ciſta, in qua mercator aſſerit (84) pretioſa cimelia, margaritas, & baccas fuiſſe, quomodo inde æſtimatio, & contributio facienda ſit.

Inſpiciendæ erunt rationes ſcribæ, quantum pro ciſta vecturæ ſolutum ſit, & qua mercede illam vehendam locarit, quoque loco collocata ſit, à quo pretioſa illa emerit, item quantum portorii nomine ſolverit, cum ſimilibus circumſtantiis; quantum autem portorii, & locati nomine ſolutum eſt, in tanti ciſta æſtimabitur in catalogo, utut alinde liqueret, cimelia, aliave pretioſa in ea fuiſſe, quorum nulla habebitur ratio: propterea quod ea ſeparari oportuit, neque cum vilibus miſceri: atque ita quidem conſervata fuiſſent, cæteroqui malum conſilium conſultori, (85) peſſimum.

§. XXXIV.

Magiſtri ſibi caveant, ne merces mercatorum collocent (86) in fortis, ſed commode eas condant, cogantque ſub valvis fororum: alioqui ſi merces aſperſæ, corruptæ, aut jactæ fuerint, mercatori damnum refundere tenentur; præſumitur enim navis onere depreſſa, adeoque hujuſmodi damnum culpa magiſtri eveniſſe, quod cum hodie minus obſervetur, multum inde detrimenti, atque infortunii oritur; quippe cum holcades ferè tantum mercimoniorum in foris collocent, quantum Britannica, ordinariæ capacitatis, univerſa capere poteſt.

Source : BIU Cujas

OBSERVATIONES
SIMONIS A LEEWEN, ET MATTHÆI DE VICQ
Ad Tractatulum QUINTINI WEYTSEN
DE AVARIIS.

DE VICQ.

1 *Communis contributio*] Usus est eadem voce *Julius Paulus receptarum sententiarum lib. 2. tit. 7. §. 1.* [unde desumpta est *l. 1. ff. de lege Rhodia de jactu*] §. 3. *& lib. 34. ad Edictum, l. si laborante 2. §. si res 7. ff. d. tit. Papinianus l. Cum arbor. 3. ff. eod. Hermogenianus l. Amissæ 5. §. Arbore 1. ff. d. tit.* Dicitur alias intributio, *Paulus d. tit. 7. §. 4. & seq.* tributum *l. si laborante 2. §. cum in eadem 2. ff. h. t.* collatio, *d. l. 2. §. si conservatis 1., §. si res 7. l. Navis 4. §. Cum jactus, 2. ff. eod.* Græcis συμβολὴ *Jus navale Rhodiorum cap. 9. 22. 27. 31. 43.* συνεισφορὰ Basilicῶν *lib. 53. tit. 3. cap. 2. c. 5. Constantinus Harmenopolus* προχείρου τῶν νόμων *l. 2. tit. 11. §. 11. & seqq. Michael Attaliata synopseos tit. 48. §. 11.* Est autem contributio rerum in navi repertarum: adde, & ipsius etiam navis. Namque placuit omnes quorum interfuisset jacturam fieri conferre oportere: itaque dominum navis etiam pro portione obligatum esse. *l. si laborante 2. §. Cum in eadem, 2. ff. h. tit.* Fortè ipsis Julii Pauli verbis definire, aut utique describere poterimus, ut sit contributio, sive collatio eorum, qui propter amissas res aliorum suas merces salvas habent, ut detrimentum pro portione communicetur, *d. l. 2. princ.*

VAN LEEWEN.

2 *Salva evadant*] *arg. l. 1. l. 2. §. 1. in fin. D. de lege Rhod. de jact.*

DE VICQ.

3 *Avaria*] Veneti dicunt, *Varea, Pratica sommaria dello Statuto Veneto, tit. Varea,* Cæterum hodie uno ubique nomine vocatur Avaria, *Vocabolario degli Accademici della Crusca. Ger. Rooseboom syllog. jur. Amstelod. tit. 30. §. 37. & seqq.* vel Avaria *Statut. Fris. libr. 1. tit. 21. art. 2. 5. & seqq. Jus marit. Hanseaticum tit. 8. Jo: Locennius de jur. marit. libr. 2. cap. 8. §. 1.* qua ratione etiamnum incertum. Sunt qui vocem corruptam putant ex Græca βάρις qua Jones navem denotabant. *Antonius Mornacius ad l. Navis 4. §. Cum autem 2. ff. de lege Rhodia de jactu. Suidas* βάρεις πλοῖα Sane βάρις genus erat navium onerariarum apud Ægyptios, *Herodotus in Euterpe, libr. 2., capit. 96.* Alii derivant à Cymbrica voce, *Haffuet,* mare. Vide *Antonium Matthæum in disputatione de lege Rhodia th. 24. Jo. Jac. VVissenbach. ad tit. C. de nautico fœnore.* Nec desunt, qui deducant, vel à Gallico, *Havre,* vel à Teutonico, *Haven, Jo: Loccenius d. §. 1. Henricus Hahnius ad Matthæum VVesenbecium ff. h. t. num. 1. Reinoldus Kuricke ad d. tit. 8., rubr.* Novissime *Taco van Glins ad Placitum Philippi II. ult. Octob. 1563. tit. van Schiphreekinge, Zeeuuerpinge, ende Haverijen, pag. 63.* derivat à verbo, *have,* quod Latinè dicas peculium. [Vox, *have,* quid significet vide *Antonium Matthæum de auctionibus libr. 1. cap. 6. num. 4.*] Quid ni verò, ut à prima origine res arcessatur, dicamus vocem oriundam ab Hebræo, *habar,* consociari: nam, & damnum rerum jactatarum *collationis consortio* sarcitur per eos, quibus jactus remedio in communi periculo consultum est *l. Amissæ 5. ff. de lege Rhodia de jactu,* & Galli suum, *havre,* ab eodem, *habar,* derivant. *P. Borel. dans son tresor de recherces, & antiquitez Gauloises, & Francoises, au mot, Aberhaure. Menage dans ses origines de la langue Francoise, au mot, havre,* & quod est argumentum Quintini nostri, negotiatio transmarina fuit Hebræis familiaris *Genes. 49. 13. Deuteron. 33. 19. 1. Reg. 9. 26. & seqq. Ezechiel. 27. Paulus Merula in dissertatione de Maribus cap. 1. pag. mihi 112. & seqq.* usque adeo rationes etymologiarum variæ sunt, & incertæ, neque temere quisquam auctor isthic notandus, & rejiciendus. *Albericus Gentilis lectionis Virgilianæ cap. 9.* De originibus verborum qui multa dixerit commodè, potius boni consulendum, quam qui aliquid nequiverit, reprehendendum. Præsertim cum dicat etymologice, non omnium verborum posse dici causas. *M. Terentius Varro de lingua Latina libr. 6. pag. m. 71. Adde Isidorum Hispalensem originum lib. 1. cap. 28.*

VAN LEEWEN.

4 *Tritum, & usitatum*] vide *Boxhorn. in differt. sua ad Arnold. Vinn. super addit. ad Petr. Pech. de re Nautica.*

5 *A Græcis:*] Alii autumant ab Arabica, aut Schytica lingua oriundum. Vide *Boxhorn. loco supra citato.*

DE VICQ.

6 *Avaria duplex*] Hæc divisio, si licet decantatissima, & calculum meruerit Imperatoris Caroli V. *in ordinatione super jure maritimo anno 1551. 19. Julii art. 41. Hugonis Grotii in manuductione ad jus Hollandicum libr. 3. part. 29 num. 11. num. 21. & sequentibus Arnoldi Vinnii ad l. 1. ff. ad legem Rhodiam de jactu lit. C. Henr. Hahnii d. num. 1. Simonis Van Leeuven Censuræ forensis libr. 4. capit. 29. num. 9. juris Romano-Hollandici libr. 4. part. 31. num. 1. Jo: Loccenii dicto cap. 8. §. 3. Joannis Marquardi de jure mercatorum libr. 3. cap. 4. numer. 10. & seqq.* non videtur tamen divisio generis in suas species, sed potius generis æquivoci in plura æquivocata. Etenim si ipsam naturam avariæ penitius introspiciamus, ea nihil aliud est, quam collationis consortium, quo detrimentum pro portione communicatur, & damnum sarcitur per eos, qui propter amissas res aliorum consecuti sunt, ut merces suas salvas haberent, *l. si laborante 2. l. Amissæ 5. ff. h. t.* sarcitur, inquam, detrimentum, quod voluntate vectorum, vel propter aliquem metum, removendi communis periculi causa sponte, si minus respectu tempestatis, utique voluntatis respectu, factum est *d. l. 2. §. si conservatis, 1. l. Cum arbor. 3. ff. eodem. Aristoteles Ethicorum Nicomachiorum libr. 3. cap. 1. Joannes Casus speculi quæstionum moralium lib. 3. cap. 1.* Cæterumsi conservatis mercibus deterior facta sit navis, aut si ictu fulminis deustis armamentis alia magister comparaverit, nulla facienda est collatio. *d. §. 1. l. Navis 6. d. t.* & qui igitur huc referri possint impensæ, non eæ, inquam quibus ultima discriminis,

Præsidia afferimus, navem factura minorem.

Junius Juvenalis Satyr. 12. pag. m. 119. sed quæ, vel portorii speciem habent, vel eum in finem erogantur, ut tutius navigetur. Quamvis autem placuerit hujusmodi inpensas à mercatoribus, qui merces suas in eadem nave congerunt, sarciri oportere; illæ tamen inde non magis avariæ proprie dictæ adscribi debent, quam vel ipsa vectura, vel sumptus instruendæ navis gratia factus, *dicto §. 1. d. l. 6.* Alia sane ratio est avariæ grossæ; alia communis, quam vocant. In illa, si quis ex vectoribus solvendo non sit, hoc detrimentum commune erit omnium, qui in nave fuerunt, & ex lege Rhodia ad contributionem vocantur.

l. si

Source : BIU Cujas

l. ſi laborante, 2. §. *ſi quis* 6. *ff. de lege Rhodia de jactu*. In hac verò damnum erit ſolius magiſtri navis, qui hac in parte tenetur vectorum merces retinere, donec portionem impenſarum præſtent, vel fortunas cujuſque excutere. Quibus argumentis addas licet, quod, tametſi definitio debet eſſe adæquata ſuo definito, & neque latior, neque item anguſtior. *Hieron. Cagnolus ad l. Omnis* 203. *al.* 202. *de R. J. nn.* 35. *D. Præcept. Cyprianus Regneri in Logica verè Juridica num.* 69. *pag.* 81. *Adamus Pelonius, ſive Arnoldus Senguerdius Logicæ Peripateticæ part.* 2. *cap.* 4. *Franc. Euſtachius Logicæ part.* 1. *tract.* 4. *quæſt.* 4. nemo tamen, quod ſciam, definitionem formaverit, qua communis quoque avaria comprehendatur. Et qui igitur Dialecticorum cenſuram effugere vellet, eum ante omnia oportuit removere vocabuli ambiguitatem. *D. Cypr. Regneri d. p. Franco Burgerſdicius Inſtitutionum Logicarum lib.* 2. *cap.* 5. *theorem.* 3. *Adrianus Heereboord ἐρωτικὰς Logicæ lib.* 2. *cap.* 5. *quæſt.* 1. *& ſeqq. & Logicæ erotematicæ, quam in Juriſprudentiæ Studioſorum gratiam adornavit, cap.* 17. *quæſt.* 10. *& ſeqq.* neque enim ὅσων αἱ ἐκφωνήσεις αἱ αὐταὶ τοῦτα καὶ τὰ σημαινόμενα ἤδη ταυτά. *ea ſemper ſignificato ſunt eadem, quorum eædem ſunt appellationes. Baſilius adverſus Eunomium lib.* 2. *pag. m.* 322. atque ita diſtingui poterit avaria in propriam, & minus propriam. Et minus propria, ſive communis erit, quam merces tantum; propria verò, groſſam vocant, quam navis, & merces præſtare ſolent. *Reinoldus Kuricke ad jus maritimum Hanſeaticum tit.* 8. *in rubr.*

VAN LEEWEN.

7 *In fundi exploratores impenſa*] Scilicet explorator vadorum, dum nauclero inſervit, cibum, & potum percipit impenſis naucleri, cæterum pacta merces rationibus mercatorum imputari ſolet. *VVisbuiſche. Zeerechten. art.* 60. *Placcaet van den laetſten. Octob.* 1563. *tit. van Schipbreeckinge art.* 9.

DE VICQ.

8 *Per avariam communem*] Hodie quadrans centeſimæ, quam in Admiralitate, ſive ſocietate navali, inermes naves armatis pendunt, præſtari debet ab omnibus, quorum intereſt ſocietatem contrahi. Et cum dominus etiam navis pro portione obligatus ſit, ſequitur, ut hæc non amplius communi, ſed groſſæ avariæ debeant imputari. *Ordinantiæ van de Staten van Hollandt, van Admiraelſchappen, in't boeck der Zeerechten, pag. m.* 77. *in verb. vvelcke voorſchreven. gemonteer de ſchepen ſullen genietem tot ſubſidie van hare oncoſten een balue quart pour cento, van de ongemonteer de ſcheepen ende goederen in de vlote vveſende. Item, ſullen betaelen aenden Admirael, na de vvaerde van ſchip ende goet een quart pour cento, al eer zyuytzeylen, 't vvelckzy ſullen mogen brengen in haverye, mits leverende quitantie van den Admirael, &c. Simon Van Leevven Cenſuræ Forenſis lib.* 4. *cap.* 9. *num.* 9. Apud Hamburgenſes pro mercibus exportandis, & importandis ſolvitur ſemis centeſimæ: inermium vero navium domini pro ſingulis amphoris, ſive vehibus, quarum ſunt capaces, dimidium pendunt thalerum Imperialem, quod ſi navis tormentis quatuor inſtructa ſit, thaleri quadrantem: & denique ſextantem, ſi ſex tormenta fuſilia vehat. *Admiralſchaft Ordnung. der Stadt Hamburg. art.* 6. *& ſeq.*

VAN LEEWEN.

9 *Sumptibus*] Ordinatione Procerum Hollandiæ, ſub titulo de Admiralitatibus, poſtea introductum eſt, ut in quacunque Admiralitate, niſi aliud convenit, in ſubſidium, & refectionem expenſarum, quæ in armatas naves fieri ſolent, ab inermibus ſolvatur quadrans centeſimæ, pro valore navis, & mercium computanda. Huic conſequens erit, ut illa quadrans, una cum damno ab hoſtibus aut piratis navi, vel mercibus extra culpam nautarum illato, adſcribatur groſſæ avariæ, quam navis, & merces præſtare debent, non verò communi. Vide *Grot. manuductionis lib.* 3. *tit.* 22. *num.* 3. 4. *& ibi notat.*

DE VICQ.

10 *Exploratores vadorum*] Si navigantes incidant in loca ſicca, aut latentibus ſcopulis vadoſa, neque ea cognoſcat, vel magiſter navis, vel gubernator; quum ex malis eligere minima oporteat, præſtabit utique mediocri mercede vadorum exploratorem conducere, quam navis, merciumve periculum adire. Circa mercedem autem leges VVisbujenſes *art.* 59. *& ſeqq.* (ſi quidem ſatis intelligo idioma Germanicum: nam Belgica verſio mihi ſuſpecta eſt.) ita diſtinguere videntur, ut ſi laborante nave neceſſe fuerit fundi exploratorem advocare, qui eam in portum deducat, data merces, haud ſecus, ac detrimentum jacturæ, domino navis, cæteriſque vectoribus imputetur: fortè, quia illius remedio omnibus in communi periculo ſalva navi conſultum eſt, arg. *l. Amiſſæ* 5. *ff. de lege Rhodia de Jactu*. Quod ſi verò ductor adhibitus ſit, qui navem è portu educat, cibaria quidem magiſter navis, vectores autem, vel qui merces vehendas locaverunt, mercedem ductori præſtare debeant. Ut ut ſit de jure VVisbuienſi hodie magiſter navis ubique locorum, in quibus vel neceſſitas, vel conſuetudo id efflagitaverit, exploratorem vadorum conducere tenetur. Id ſi neglexerit, datur in eum quinquaginta aureorum Regalium judicium, (Alibi marca auri mulctatur. Jus maritimum *Hanſeaticum tit.* 3. *art.* 18.) præter refuſionem expenſarum, damni, ejuſque quod intereſt: ubi, & lucri ceſſantis ratio haberi debet; arg. *l. Arbitraria.* 2. §. *Nunc de officio*, 8. *ff. de eo quod certo loco dari oportet. Jaſon Maynus ad d.* §. *qui illi cum Italis eſt l.* 3. *numer.* 8. *Joſephus Maſcardus de probationibns vol.* 2. *concl.* 935. *Rotæ Genuæ deciſion.* 166. *num.* 8. *Andreas Caill practicarum obſervationum lib.* 2. *cap.* 6. *num.* 3. *Petrus Coſtalius ad l. ult. ff. de periculo, & commodo rei venditæ. Paulus Buſius ad rubr. ff. de uſuris, &c. num.* 8. *& ſeq. Placaet van Coningh Philips ult. Octob.* 1563. *tit. van Schipbreeckinge, &c. art.* 9. *Jureconſulti Batavi part.* 1. *conſil.* 310. *Statuta Friſiæ lib.* 1. *tit.* 21. *art.* 9. *Hugo Grotius Iſagoges ad jus Hollandicum lib.* 3. *part.* 20. *num.* 16. atque ille quidem mercedem percipiet ab iis, quorum merces in nave ſunt coactæ; cibaria verò à magiſtro navis. Cæterum ſi merces ſex libris Flandricis major ſit, tam cibaria, quàm ipſa merces contributione omnium, quorum intereſt navem tutò navigare, præſtari debent. *Placitum Philippi II. d. art.* 9. *Statuta Friſiæ d. art.* 9. *Hugo Grotius manuductionis ad jus Hollandicum lib.* 3. *part.* 29. *n.* 21. *& ſeq. Taco van Glins ad d. art.* 9. *verb. Ouer ſchip en goet.* Cæteroquin nauticorum, (id eſt, naviculariorum, *l. Nautici* 1. *C. de Canone frumentario Urbis Romæ lib.* 11. *tit.* 22. *l.* 2. *C. Theodoſ. eod. lib.* 14. *tit.* 15. *Godeſchalcus Stevvechius pag. m.* 294. *& ſeq.*) gubernatorumque ſolertia eſt, loca, in quibus navigatur, portuſque cognoſcere: ut infeſta prominentibus, vel latentibus ſcopulis vadoſa, ac ſicca vitentur. Sed & turbinum ſigna debent ante prænoſcere; in qua parte naturalis Philoſophiæ tota eſt adhibenda ſolertia, qua ventorum, tempeſtatumque cœleſti ratione natura colligitur. Nam ſecundo ſpiramine optatos claſſis invenit portus, adverſo ſtare, vel regredi, aut diſcrimen ſuſtinere compellitur. Et ideo difficile naufragium pertulit, qui ventorum rationem diligenter inſpexit. Hæc gubernatores ſe ſcire profitentur, ſed eatenus quatenus eos imperitiæ uſus inſtruit, quam altior doctrina formavit. *Flavius Vegetius de re militari lib.* 5. *cap.* 8. *& ſeqq. Girolamo Fracchetta nel ſeminario de' governi di Stato, e di guerra, cap.* 51. *num.* 14. *& ſeq.*

VAN LEEWEN.

11 *Valoris cujuſque*] *Placc. van den laetſten Octob.* 1563. *tit. vanſchip-breeckinge art.* 9. *in fin.*

12 *Conceſſeruntque*] Immo vero quoties neceſſitas, vel conſuetudo efflagitat, vadorum exploratorem conducere tenentur. Quod ſi neglexerint, quinquaginta aureorum Regalium judicio obnoxii fiunt, obligati inſuper mercatoribus ad refuſionem expenſarum, damni, ejuſque quod intereſt, *dicto tit. van ſchipbreecking.*

DE

Source : BIU Cujas

DE VICQ.

13 *Generaliter*] Quod lege Rhodia nominatim cautum erat de jactu, id JCtorum interpretatione extensum est ad quodvis damnum, quomodocunque factum, modo navis levandæ, servandæ, communisve periculi removendi causa; quippe illud in primis inspiciendum, an damnum omnium causa datum sit, an eorum interfit, cum quæritur, an contributioni sit locus. *Azo in summa. Franciscus Duarenus in tit. ad legem Rhodiam de jactu cap.* 3. *pag. m.* 971. *& seq.* atque ex eo *Arnoldus Vinnius ad l. si laborante* 2. §. *si conservatis* 1. *lit.* A. *&* §. *si navis* 3. *lit.* B. *ff. eod.* Hinc jam admittitur æquitas contributionis, non tantum jactu facto, *l.* 1. *ff. dict.* 1. Sed & si voluntate, consensu, decreto vectorum communi, vel propter aliquem metum, naufragii scilicet, quem in mari variæ causæ concitant, deterior facta sit navis. *d. l.* 2. §. 1. & si arbor, sive malus, aut aliud navis instrumentum dejectum sit, ut navis cum mercibus liberetur, *l. cum arbor.* 3. *l. amissæ*, 5. §. *Arbore cæsa* 1. *ff. eod.* (nam, & hoc sæpenumero magno periculo navem liberat, juxta illud *Lucani Pharsaliæ lib.* 9. *pag. m.* 256. *vers.* 331. *& seq.*

Quæcumque levatæ

Arboribus cæsis statum effudere prementem, [*al. frementem*] *Julius Paulus receptarum sententiarum lib.* 2. *tit.* 7. §. 3. *Constantinus Harmenopulus promptuarii juris civilis lib.* 2. *tit.* 11. §. 12. *Michael Attaliata synopsis tit.* 48. §. 11. *VVisbuysche Zee-rechten art.* 12. 21. 39. quibus consentiunt *Jus maritimum Hanseaticum tit.* 8. *art.* 2. *Jus Lubecense lib.* 6. *tit.* 2. *artic.* 5. *Pruthenicum lib.* 4. *tit.* 19. *artic.* 2. §. 4. *Danicum cap.* 51. *Statuta Hamburgensia part.* 2. *tit.* 16. *art.* 2. *Joh. Gibalinus de universa rerum Humanarum negotiatione tom.* 1. *lib.* 2. *cap.* 1. *art.* 9. *numer.* 19. *Ivan de Hevia Bolano Cur. Filip. part.* 2. *lib.* 3. *cap.* 13. *num.* 10. *H. Grotius d. part.* 29. *numer.* 14. *Reinoldus Kuricke ad dict. tit.* 8. *art.* 2. E diverso cessante ratione legis Rhodiæ, non debetur contributio, si navis adversa tempestate depressa deterior facta sit, aut si quid exarmaverit, *dict. l.* 2. §. 1. id est, si quid exarmatum fuerit: ut verbum transitivum patiendi significatione capiamus. *Glossa in verb. Exarmaverit. Arnoldus Vinnius lit.* D, *ad dict.* §. 1. *Justus Lipsius in L. Annæi Senecæ epist.* 30. *numer.* 5. Hoc verbum *Accursius* (verba sunt *Gulielmi Budæi ad eund.* §. *pag. m.* 251.) inscitè interpretatur. Exarmare ea forma dicitur qua excalciare, hoc est armis dispoliare, ut Cæsar locutus est. A Græcis ἐξοπλίζειν dicitur. Exarmare navem, est armamentis suis spoliare, ut malo, rostro, antenna, carchesio, clavo, pede, anchora, & reliquis. Budæo accedunt *Benevenutus Stracha de nautis part.* 3. *num.* 39. *Petrus Peckius n.* 5. *Ludovicus Charondas*, *Dionysius Gothofredus ad dict.* §. 1. Igitur si in navigatione arbor, antenna, aliave armamenta ictu fulminis deusta, aut vi tempestatis amissa sint, vectores ad contributionem non tenentur *l. Navis* 6. *ff. eod. Jul. Paulus d.* §. 3. *Placitum Philippi II. tit. van Schipbreeckinge*, *&c. art.* 8. *Ordinatio Frisica lib.* 1. *tit.* 21. *art.* 8. *H. Grotius dict. part.* 29. *num.* 20. discrepat jus navale Rhodiorum *cap.* 31. 35. 43. *& seq.* Enim vero similis (sic legendum, non, dissimilis, probabiliter docet *Jacobus Cujacius ad d. l.* 2. §. 1.) earum rerum causa est quæ navis gratia parentur, & earum, pro quibus mercedem aliquis acceperit: Nam & si faber incudem, aut malleum fregerit, non imputaretur ei, qui locaverit opus, *d.* §. 1. *Glossographus ad l. Quoniam* 11. *C. de testibus verb. sumptus. Bartolus in antiquæ lectura ad d. l. num.* 8. *Joannes Brunnemannus ad d.* §. 1. *& l. Navis adversa* 6. *eod. Jason. ad l.* 26. §. *Libertus* 12. *ff. de condictione indebiti*, *numer.* 30. *& seq.* Nec mutat, si deustis armamentis, alia, & tumultuaria, (id est, subitanea, & ex tempore conquisita, *Guli. Budæus ad l.* 1. §. 1. *ff. depositi*, *vel contra pag. m.* 259. *B. Stracha d. par.* 3. *numer.* 40.) in itinere magister comparaverit; hic enim sumptus instruendæ magis navis, quam conservandarum mercium gratia factus est, *d. l. Navis* 6. *Const. Harmenopulus dict. tit.* 11. §. 13. tum, & ipse magister tales deteriorationes tacitè in se suscepisse videtur. *D. Præceptor Cyprianus Regneri ad l.* 2. §. 1. *h. t.*

VAN LEEWEN.

14 *Jaciuntur*, *aut cæduntur* :] Non tantum si quid cæditur, aut dejicitur, sed quicquid sit navis, merciumque conservandarum gratia. Vide *VVeitsen* §. 18. *& ibi notat.*

VAN LEEWEN.

15 *Ceu paratum*] Convenit artic. 12. Juris maritimi Wisbujensis, quod eleganter, & in terminis disp. *Pecc. ad d. l.* 2. §. 1. nisi periculum sit, ne rupta armamenta navi damnum inferant. Vide *VVeitsen paulò post* §. 18.

16 *Per modum avariæ*] Sed tantum magistro, exercitoribus, & domino navis imputari debet *Placc.* 1563. *tit. van Schipbreeck art.* 8. *VVisbuys Zeerecht art.* 12. *l.* 6. *D. ad l. Rhod.* Vide *Pecch. ad l.* 2. §. 1. *D. eod.*

17 *E navi delabitur*] *VVisbuys. Zeerecht. d. art.* 12. *Junct. l.* 6. *ad D. l. Rhod.*

18 *Madefit*] Quod, si culpa, aut negligentia magistri, sociorumve navalium fiat, mercatori magister resarcire debebit. *Placitum Caroli Imperatoris anno* 1551. *art.* 43. *Philipp.* 1563. *tit. van Schippers en koopl. art.* 1. *& tit. Schipbreeck art.* 1. nisi propter jacturam damnum secutum sit, vide *VVeitsen.* §. 10. *& ibi notat.*

19 *Ferre debet*] *l.* 2. §. 1. *l.* 5. *D. de leg. Rhod. de jact. art.* 8. *d. t. van Schipbreeck*, *& artic.* 9. *tit. van Schippers ende Kooplieden.* Et vide ea quæ super hic eadem *gloss.* mox infra tradit *de Vic.*

DE VICQ.

Ferre debet] Ante omnia magister navis curare debet, ut sit ipse irreprehensibilis, & culpa vacet, vel levissima, *l. Et ita* 3. §. *ait Prætor.* 1. *ff. nautæ*, *caupones*, *&c. l. si merces* 25. §. *Qui columnam. 7. ff. locati*, *conducti Glossographus in verb. Etiamsi sine culpa*, *ad dictum* §. *ait Prætor* 1. *Franciscus Duarenus eod. tit. pag. m.* 152. *col.* 1. *Bertrandus Argentræus ad consuetudines Britanniæ tit.* 1. *art.* 34. *not.* 1. *num.* 25. *Reinbardus Bachovius ad τὰ πρῶτα in l.* 1. §. 1. *ff. nautæ*, *&c. Arnoldus Vinnius ad eund.* §. *ait Prætor*, 1. *vers. Miratur igitur*, *lit.* D, Navem præstare debet probè picatam, & stipatam (quod verbo nautico, *Kalefaten*, vocant, Itali, *calafatare*, *Consolato del Mare cap.* 51. *& seq.* Sive, *calefatare*, *Accademici della Crusca nel Vocabolario.* Galli, *calfeutrer* : à Græco καλαφατεῖν. καλαφατίζειν. *Joannes Meursius in glossario Græco Barbaro. Menage*, *dans ses origines de la lengue Francoise aut mot Calfeutrer*) & si lintea vehat, aut vestes διφθέρας καλὰς *bona segestra*, involucra, integumenta nautica (*Cyrillus in Lexico Græco-Latino* διφθέρα πλοίε *Segestrum*, vide tamen *Svidam in verb.* Διφθέρα) præbere: namque si navis vitium fecerit dolo malo, aut culpa nautæ, tenebitur in id quod interest, quantum abfuit mercatori, quantumque lucrari potuit, *l. si commissa* 13. *ff. rem ratam haberi.* Ut in mercibus corruptis æstimatio debeat haberi, non quanti emptæ sint, sed quanti in loco destinato venire potuissent, *l. si vehenda* 10. §. *si ea.* 1. *in fin. ff. de lege Rhodia de jactu. Jus navale Rhodiorum cap.* 34. *Ordonnantie van Keiser. Carel opde. Zee rechten art.* 42. *& seq. van Koningh Philips tit. van Schippers ende Kooplieden art.* 6. 8. *Statuta Frisiæ lib.* 1. *tit.* 19. *art.* 6. 8. *tit.* 21. *art.* 1. *Zeereechten van Vvestcapelle art.* 12. *'t Boeckder Zeerechten pag. m.* 138. *Consolato del Mare*, *cap.* 61. *& seqq. cap.* 246. *Benevenutus Straccha de nautis par.* 3. *num.* 11. *num.* 51. *part.* 4. *Hugo Grotius manuductionis ad jus Hollandicum lib.* 3. *part.* 20. *num.* 7. *part.* 29. *num.* 3. *num.* 20. Quod si nautis frustra luctantibus cum tempestate, navis lacera undas combibat, merceisque fluctuum inundatione corrumpantur, securus erit magister: quippe qui eam diligentiam exhibere debe-

debebit, ut fatale damnum, vel vis magna, quam Græci Θεῖ βίαν appellant, vis tempeſtatis calamitoſæ, cui reſiſti non poteſt; ſit excuſata, *perchè a impedimento di Dio, nè di mare, nè di vento neſſuno può niente dire, nè contraſtare*, d. §. *ſi ea*, 1. *in fin. l. contractus*, 23. *in fi. ff. de Reg. J. l. Quæ fortuitis* 6. *C. de pignoratitia actione. Conſolato del Mare, cap.* 63. ut tamen ipſe cum duobus tribuſve ſociis navalibus, mercatoris judicio ad teſtimonium vocatis, & electis, jurejurando teſtetur de ſumma diligentia undequaque adhibita *dict. tit. van Schippers &c. art.* 6. *Statuta Friſiæ dict. art.* 6. *H. Grotius d. part.* 20. *num.* 8. *Rota Genuæ deciſ.* 205. Igitur quum non ſoleat locatio dominium mutare, *l. non ſolet* 39. *ff. locati conducti* neque ſit, cui culpa imputari queat, quique inde teneatur, ſed nec merces ultro, & removendi communis periculi cauſa detteriores factæ ſint; relinquitur, ut mercator, idemque dominus ſibi ipſi mercium ſuarum interitum imputare debeat. *l. Pignus* 9. *C. de pignoratitia actione. Taco van Glins ad placitum Philippi II. tit. van Schipbreeckinge, &c. art.* 8. *verb. Bedoruen ofie verlooren.*

VAN LEEWEN.

20 *Judicio naucleri*] Sed tamen nec jacturam facere, neque incidere licet, mercatore, ejuſve inſtitore inconſulto. Vide *Quintin.* §. 26. *& ibi not.* vide ſis *d. tit. van Schipbreeck. art.* 4. *VVisbuyſche Zeerecthen. art.* 20. 38. 39. Sed, & nauta attendere debet, ut de illis jacturam faciat, quæ pretii minimi ſunt, & ponderis majoris *dict. tit. van Schipbreeck. art.* 5. Quod ſi vel merces projicere, vel impingere in littus, aut cædere, aliudve damnum ſuſtinere ne ceſſe ſit, quia majore onere navis premitur, vel merces collocatæ ſunt in foris, acatio, aut utique ſecus quam oportuit, hoc detrimentum conſervatæ res non præſtabunt, ſed magiſtro tantum, exercitoribus, & navi imputandum erit *dict. tit. van Schipbreeck. art.* 8. *& tit. van Schippers ende Koopluyden. art.* 6. *Vvisb. Zeer. art.* 12. *lib.* 6. *D. ad l. Rhod. Strach. tract. de naut. nav. & navig. part.* 3. *num.* 11. 13. facit *l.* 27. §. 23. *D. ad l. Aquil. l.* 30. §. *mulas D. locat.* Plura hujus generis vide apud *Strach. ubi ſupra, & Tholoſan. Syntagm. l.* 29. *cap.* 11.

DE VICQ.

21 *Juſta cauſa, & timore,*] Si ſerena in procellas mutentur, ſi ventis Euroclydonibus, montibus aquarum, fluctibus decumanis reſiſti amplius nequeat, ſi periculum ſit, ne navis illiſa ſcopulis, ſyrtibus, aut brevibus ſolvatur, omnino æquum eſt, ne omnes cum ipſa navi pereant, ad jacturam, ceu ancoram ſacram & ἐχάτων βοηθείαν jubente ita neceſſitate, confugere, *l. ſi laborante* 2. *princ. in verb. laborante nave* §. *Cum in eadem* 2. *verb. tempeſtate gravi oborta neceſſario, &c. ff. de lege Rhodia de jactu, Jonæ cap.* 1. *verſ.* 4. *Actorum cap.* 27. *verſ.* 14. *& ſeqq. M. Annæi Senecæ excerpta controverſiarum lib.* 4. *cap.* 4. *Antonius Mornacius, Petrus Peckius num.* 3. *ad l.* 1. *ff. d. t. D. Eraſmus in colloquio, quod, naufragium, inſcribitur.* Sed ne tum quidem hæc poteſtas uſquequaque libera, nec promiſcue quarumcumque rerum jactum facere licet. Fortem nauta agere debet, non ἀνάλγητον *doloris expertem*, audacem, qui nihil metuat, neque terræ motum, neque procellas, καθάπερ φασὶ τοὺς Κελτοὺς *quales ajunt eſſe Celtas*. E diverſo nec timidus ſit, neque ignavus, qui metuendo modum ſuperat, qui omnem ſtatum adverſæ fotunæ timet, qui metuit ἃ μὴ δεῖ, ὡς οὐ δεῖ *Ariſtoteles Ethicorum Nicomachiorum lib.* 3. *c.* 7. *Conimbricenſes in d. tract. diſp.* 9. *quæſt.* 2. *Joannes Caſus ſpeculi moralium quæſtionum lib.* 3. *cap.* 7. *Franco Burgerſdicius Philoſophiæ moralis cap.* 14. *num.* 6. *num.* 13. *& ſeqq. num.* 21. *& ſeqq. Fr. Euſtachius Ethicæ tract.* 3. *diſp.* 2. §. 3. Etenim magiſter, ſi ſine juſta cauſa, vel juſto metu, nullo imminente periculo, alienas merces in mare projecit, actione in factum Prætoria tenebitur, *l. Qui ſervandarum* 14. *ff. de præſcriptis verbis, & in factum actionibus. Jacobus Cujacius ad l. Juris gentium* 7. *ff. de pactis pag. m.* 943. *Emundus Merillius variantium ex Cujacio l.* 1. *cap.* 30. neque ante ſecurus erit, quam probet juſtum metum, qui in virum fortiſſimum, & conſtantiſſimum cadere queat, *d. l.* 2. §. *Si conſervatis* 1. *in verb. propter aliquem metum l. Vani timoris* 184. *ff. de R. J. l. Metum accipiendum* 5. *& ſeq. ff. Quod metus cauſa geſtum erit. Cap. ad audientiam* 4. *extr. eod. libr.* 1. *tit.* 40. *A. Gellius noctium Atticarum lib.* 19. *cap.* 1. *Gloſſa in verb. Exarmaverit, Bartolus, Paulus Caſtrenſis ad d.* §. *ſi conſervatis* 1. *Joſephus Maſcardus de probationibus vol.* 3. *concluſ.* 1056. *num.* 54. *Petrus Pekius ad l. cum arbor.* 3. *ff. de l. Rhodia num.* 3. *& ſeqq. Henricus Zoeſius eod. num.* 2. Modus probandi, ut ipſe cum parte ſociorum navalium Jurejurando, ſi id exigant domini jactarum mercium, teſtetur de præſenti periculo, & ſumma neceſſitate, *Vvisbuyſche Zee rechten placit.* 20. 38. *& ſeq. Placitum Philippi II. ult. Octobr.* 1563. *tit. van Schipbreeckinge, Zee vverpinge, &c. art.* 4. *Statuta Friſiæ lib.* 1. *tit.* 21. *art.* 4. *Zee rechten van Vveſt. capelle art.* 9. (Jus maritimum Weſtcapellenſe, aut utique reliquias ſive partem illius, vel indicem, *een Stuck extract* typis evulgavit *M. Zuerius Boxhornius Chronici Zelandiæ part.* 1. *in deſcriptione VVeſtcapellæ pag. m.* 276. *& ſeqq.*) *Antonius Mornacius ad dict.* §. *ſi conſervatis* 1. *ad l. Amiſſæ.* 5. §. *Arbore* 1. *ff. h. t. Hugo Grotius manuductionis ad jus Hollandicum lib.* 3. *part.* 29. *num.* 12. *Joannes Loccennius de jure maritimo lib.* 2. *cap.* 7. §. 3. Ulterius merces non projiciendæ paſſim, & ſine ullo delectu, ſed ut verum jactus finem aſſequantur, qui eſt levandæ Navis διὰ τὸ κεφαλλῶσαι τὸ πλοῖον Baſilicῶν *lib.* 53. *tit.* 3. *cap.* 1. *Michael Attaliata Synopſeos tit.* 48. §. 9. & ne extra neceſſitatem mercatores onerentur, de illis potiſſimum jacturam facient, quæ pretii minimi ſunt, & ponderis gravioris. *arg. l.* 1. *& tot tit. de l. Rhodia de Jactu, C. Salluſtius ad C. Cæſarem de Republica ordinanda pag. m.* 547. *& ſequent. Placitum Philippi II. d. t. art.* 5. *Statuta Friſiæ d. tit.* 21. *art.* 5. *Hugo Grotius d. part. numer.* 13. *Simon van Leevven Cenſuræ forenſis lib.* 4. *cap.* 29. *numer.* 10. *Juris Romano-Hollandici libr.* 4. *part.* 31. *numer.* 3. Poſtremo non dubitabunt humanitatem, id eſt, cognationem, quam inter nos natura conſtituit *l. ut vim* 3. *ff. de Juſtitia, & Jure* præferre rei familiari, adeoque potius equi pretioſi, quam ſervuli vilis, qui tamen homo, *l. Quod attinet* 32. *de regulis juris, Jobi cap.* 31. *verſ.* 13. *& ſeqq. L. Annæus Seneca de clementia lib.* 1. *cap.* 18. *& epiſt.* 47. *Trimalcio* apud Petronium in fragmento, quod cum in Italia peregrinarer, Tragurii repertum primo Patavii anno 1664. publici juris factum eſt, *pag. m.* 60. & ad imaginem Dei conditus *D. Paulus ad Titum cap.* 2. *verſ.* 9. *& ſeqq. ad Epheſios cap.* 6, *verſ.* 5. *& ſeqq.* jacturam facere, quo de impiè olim ambigit Hecato, *teſte Cicerone de officiis lib.* 3. *pag. m.* 144. cæterum hominum inter ſe invicem eo caſu capitationem aliquam inſtituere durum quidem eſt, ſed longè durius, ut ne pars vectorum pereat, omnibus pereundum eſſe. *Cicero d. l. Antonius Matthæus diſputat. de l. Rhodia th.* 22. *Samuel de Lublino Summulæ caſuum part.* 2. *tit. Homicidium numer.* 12. *Reinoldus Kurick quæſt. illuſtr.* 30. Exempla habemus *Jonæ cap.* 1. *verſ.* 12. *& ſequent. Linſchot in itinerario cap.* 92. *ad annum MDLXXXV.*

VAN LEEWEN.

22 *In tempore*] Juxta Regulam: Abundans cautela non nocet.

23 *Haberi debet*] *leg.* 4. §. 2. *verſ. an ex priore cauſa.* Ita tamen, ut mercibus corruptis præſente prætio æſtimatis, illarum dominus partem quoque detrimenti ferat pro rata, & proportione factæ æſtimationis, *arg. d. l.* 4. §. 2. *in pr. D. ad l. Rhod.*

DE VICQ.

24 *An nudatas*] Hæc ἀπόδοσις ſive ἐκ διαμέτρου *redditio contraria*, interprete *Quintiliano inſtitutionum oratoriarum lib.* 8. *cap.* 3. *pag. m.* 411. *& ſeq.* deeſt in omnibus codicibus, qui ad manus noſtras pervenerunt, ut merito dubites utrum operarum incuriæ, an *Quin-*

Source : BIU Cujas

an *Quintini* βραχυλογία hunc hiatum adſcribas. Sed ad rem. Si merces quorundam aſpergine, vel ſalſugine maris deteriores factæ ſint, eo caſu collatio nequaquam exoneratur: ſed & ipſi pro portione æſtimationis rerum, quæ fuit antequam fierent deteriores, contribuere debent *l. Navis* 4. §. *Cum autem* 2. *verſ. Poteſt tamen dici ff. h. t.* tunc utique, quum iis conſultum ſit actioni locati, vel conducti adverſus magiſtrum navis, quod merces poſuerint in angulo aliquo, loco non idoneo; quod navem non bene ſtiparit, & picarit, illiuſque commiſſuras, rimaſve muſci coma non probè ferruminarit, ſolidarit, vel denique quod non habuerit commoda integumenta *d.* §. *Cum autem* 2. & quæ plena manu adduximus *ſupra ad num.* 19. *in gloſſ. Ferre debet*. Vide tamen diſſentientes *Accurſium in verb. Conferre debebit*. *Paulum de Caſtro*, *Antonium Fabrum in rationalibus*. *Arnoldum Vinnium Joh. Brunnemannum*, *n.* 2. *ad d.* §. *Cum autem lit.* D. Cæterum debetur collatio rerum vitiatarum, niſi ſit juſta ratio deteriorationis; niſi, inquam, propter jacta nudatis rebus damnum ſecutum ſit: tantum enim abeſt, quo minus à dominis eo caſu debeatur contributio, ut & ipſis, ab iis, qui res ſuas ſalvas habent, damnum illud collationis conſortio ſarciri oporteat. Quippe cum nihil interſit, jactatas res amiſerint, an nudatas deteriores habere cœperint, & ſicut ei qui perdiderit, ſubvenitur, ita & ei ſubveniri oporteat, qui deteriores propter jactum res habere cœperit. Quomodo etiam *Papirius Fronto* (ita legendum. *Jacobus Curtius* εἰκασθὲν *libr.* 1. *cap.* 25. *Ludovicus Charondas h. l.*) reſpondit *d.* §. *Cum autem* 2. *Paulus de Caſtro ad d.* §. *Franciſcus Duarenus eod. tit. cap.* 3. *pag. m.* 972. *Antonius Matthæus d. tit. th.* 7. Illos quod attinet, qui accepto pretio ſecuros periculi jubent eſſe mercatores res ſuas in navem immittentes, ſic ferè res ſe habet; ut præſtare teneantur damnum quodcumque mercibus extrinſecus adveniens, videlicet ſi merces aſpergine marina corruptæ ſint, & deteriores factæ, aut tempeſtate gravi oborta, vi ventorum, naufragio, ſive incendio perierint: nec diſtinguemus ſcelere, & dolo malo, an culpa, & negligentia nautarum, aliorumve damnum datum ſit, cæterum ſi merces proprio, & intrinſeco vitio corruptæ, & vitiatæ ſint, illæ ſuo domino peribunt, neque illud damnum aſſecuratores ſarcire, reſicere, reparare tenebuntur: extra quam ſi hujuſmodi quoque periculum ſpecialiter in ſe receperint. *Ordonnantie op't ſtuck vande aſſeurantie van Amſterdam art.* 27. *Rotterdam art.* 17. *Coſtamen van Antuerpen. tit.* 54. *art.* 15. *Hugo Grotius manuductionis ad jus Hollandicum lib.* 3. *part.* 24. *num.* 21. & 31. *Petrus Santerna de aſſecurationibus part.* 4. *num.* 13. *num.* 16. & *ſeqq. num.* 31. *Benevenutus Stracha eod. tit. gloſſ.* 19. *num.* 2. *gloſſ.* 20. *num.* 3. *Antonius Perezius Cod. lib.* 11. *tit.* 5. *num.* 22. *Simon van Leevven Juris Romano-Hollandici lib.* 4. *part.* 9. *num.* 5. *Reinaldus Kuricke de aſſecurationibus pag.* 6. Igitur detrimentum, quod dolo, vel culpa nautarum, aliorumve contingit, ſequitur ſuſceptores periculi: His verò non alia ratione conſultum eſt, quam ut regreſſum habeant adverſus illos, qui occaſionem damni dederunt, nec mutat ſi ſolvendo non fuerint, quorum dolus, vel culpa arguitur, adeoque propter inopiam adverſarii actio ſit inanis, hoc enim aſſecuratos non onerat, ſed aſſecuratores ſibi imputare debent: quomodo enim non fuerit iniquiſſimum actionem reſtitutoriam competere adverſus aſſecuratos, qui ideo averſorem periculi acceperunt, ut diligentius ſibi in omnem eventum cautum, & proſpectum foret, *P. Santerna d. part.* 4. *n.* 19. & *ſeqq. B. Stracha dict. gloſ.* 20. *n.* 3. & *ſeq.* Qui autem res trans mare vehendas ſalvas fore promiſerunt, quamvis mercium jactarum detrimentum dominis præſtare teneantur, ad communem tamen contributionem, quæ ex lege Rhodia deſcendit, vocari non debent. Intereſt quidem eorum navem cum mercibus ſalvam eſſe, ſed tamen collationis onus pati non debent, nec duplici damno onerari, qui non niſi ſimplex receperunt, *arg. l. Navis* 4. §. *Cum autem* 2. *ff. de lege Rhodia de jactu*. *Ant. Matthæus dict. t. th.* 14. *Joh. Jac. VViſſembach dict. t. th.* 6.

VAN LEEWEN.

25 *Deducit.*] *Placc.* 1563. *tit. van Schipbreuck artic.* 8.

DE VICQ.

26 *In tempeſtate reſecat*. Cum arbor, aut aliud navis inſtrumentum, removendi communis periculi cauſa dejectum eſt, contributio debetur, *l. Cum arbor* 3. *ff. h. t.* vide quæ diximus *ſupra ad num.* 13. *gloſſ. generaliter*. Quid ergo ſi communi conſilio præciſo fune ſcapha amiſſa ſit, nonne æquitas contributionis locum habebit? Tametſi ſcapha ſecundum quoſdam non eſt inſtrumentum navis, nec quicquam cum ea conjunctum habet, quippe quæ mediocritate, non genere ab ea differt; nam & ſcapha ipſa per ſe parva navicula eſt, *l. Scapham* 44. *ff. de evictionibus &c. l. ſi navem* 29. *ff. de inſtructo, vel inſtrumento legato*, nihilominus tamen *Jus navale Rhodiorum cap.* 43. & *ſeq.* præſcribit, ut ſcaphæ, vel ὑπὲρ ζάλης *in tempeſtate* fractæ, vel perditæ etiam in contributionem venire debeant. Verum enimvero illas leges Rhodias quod attinet, ſive ſint vetuſtiſſimæ illæ, ſive noviſſimæ quædam à Græcis effictæ, ut autumant *Jacobus Cujacius ad l.* 2. *ff. h. t. operum poſthumorum tom.* 2. *pag. m.* 561. *Antonius Auguſtinus de legibus*, & *Senatuſconſultis pag. m.* 131. *Jacobus Gothofredus ad l.* Ἀξίωσις. 9. *ff. eod. cap.* 1. adde *Claude Colomber dans ſon abrege de la Juriſprudence Romaine part.* 5. *tit.* 33. hac in parte rationi Juris civilis ἐκ διαμέτρου adverſantur, *leg. ſi laborante* 2. §. *ſi conſervatis* 1. *leg. Navis* 6. *ff. dict. t.* neque ſunt ἀνεπίληπτοι *irreprehenſibiles*: quod de antiquiſſimis Rhodiorum legibus teſtatur *Docimius in libro de jure*, cujus fragmentum exſtat *Juris Græco-Romani tom.* 2. *pag. m.* 278. Tutius igitur adhærebimus diſtinctioni, quam ſuppeditat Quintinus noſter, & probant *Taco van Clins ad Conſtitutionem van Schipbreeckinge*, *&c. art.* 8. *in verb. In deen boot*. *Reinoldus Kuricke ad jus maritimum Hanſeaticum tit.* 8. *art.* 4. *pag.* 200. nam & hodie ſcapha ferè pro acceſſione utimur, & cum majori navi inſerviat, pro inſtrumento ejus habetur. *Antonius Matthæus ad digeſt. lib.* 48. *tit.* 2. *cap.* 5. *nu.* 18. & *de auctionibus lib.* 2. *cap.* 7. *num.* 13. *eſſareia come ſono anchore*, *gumine*, *o barche*, *o alcune altre eſſarcie*, id eſt ἐξαρτία inſtrumentum, quo nomine veniunt anchoræ, rudentes, ſive ſcaphæ, ſive alia quæcumque armamenta. *Conſolato del Mare cap.* 281. adde quod refectio ſcaphæ facta ſit, navis levandæ, ſervandæ, communiſque periculi removendi cauſa: ut hoc pacto cum mari, & ventis deciderent, uti loquuntur Juvenalis *Satyr.* 12. *Eraſmus R. in Naufragio*. Scapha autem ſive barca cuncta navis commercia ad litus portat. (Scaphæ ſunt naviculæ, quæ majores naves conſequuntur. *Nonius Marcellus*, *pag. m.* 559.) Hanc naves in pelago propter nimias undas ſuo ſuſcipiunt gremio. Ubi autem appropinquaverit portui reddit vicem barca, navi, quam accepit in pelago. *Iſidorus Hiſpalenſis originum lib.* 19. *cap.* 1. Sed & ſi navem frangi contigerit, nauclerus ante omnia homines ſuo acatio, ſcapha, aut cymba ad litus vehere, deinde funes, rudentes, & armamenta navis ſervare, & ſi tunc vectores naufragium ſuum colligere poſſunt, cymbam, & nautas commodare debet. *Jus maritimum Hanſeaticum tit.* 9. *arg.* 4. *Jus Lubecenſe lib.* 6. *tit.* 9. *art.* 5. & *ſeq. Statuta Hamburgenſia part.* 2. *tit.* 17. *art.* 1.

VAN LEEWEN.

27 *Circa æſtimationem*] In contributione damni jactarum mercium duplex æſtimatio conſideranda eſt. Primo. Rerum amiſſarum & jactarum. Secundo. Servatarum ſalvarumque. Res amiſſæ, & jactæ æſtimabantur, quanti veriſimiliter emptæ erant, ſalvæ quanti veniri poſſent. *l.* 2. §. 2. & 4. *D. ad l. Rhod.* Verum *art.* 6. *ſupra laudati tit. van Schipbreech & art.* 20. *Juris maritimi Visbujenſis*, *contra dict. l.* 2. §. 2. & 4. conſtitutum erat, ut & jactæ res, & conſervatæ ſine diſcrimine de libra in libram æſtimarentur eo pretio, quo ſalvæ vendi poſſent, deducta vectura, aliiſque impenſis, additaque vera ipſius æſtimatione

Source : BIU Cujas

matione facienda à nautis, & mercatoribus hujus rei peritis, neutrique parti addictis, aut tota vecturæ mercede nautæ promissa, utramlibet elegerit mercator. Cæterum id nunquam nisi sub distinctione, quæ est in textu, receptum, & observatum videtur: *Coren. decis. supr. cur. Holl. 41. num. 4. in marg. & Neostad. supr. cur. decis. 86.* usque adeo ut ex jactatis rebus illæ, quæ jactæ dimidia itineris parte nondum peracta, in contributionem non veniant, sed eæ tantum quæ jactæ sunt posteaquam naves mediam partem suscepti itineris confecissent, tradit *VVeitsen §. 23. & ibi notata, & vide etiam, quæ tradit mox infra super hac eadem glossa De Vicq.*

DE VICQ.

Circa æstimationem] Contributio commodè fieri nequit, nisi æstimatis ante mercibus, quæ salvæ sunt, & quæ amissæ. Æstimatio autem, & computatio fieri debet per navicularios, & mercatores hujus rei peritos, & neutri parti faventes, vel addictos. Juxta edictum Philippi II. *tit. van Schipbreeckinge, &c. art. 6. Ordinationem Frisicam lib. 1. tit. 21. art. 6. Hugonem Grotium manuductionis lib. 3. part. 29. numer. 16. Edit de Blois touchant la Justice art. 162. Jacques Corbin dans sons Code Louys XIII. tom. 1. pag. 299. Recveildes edits, &c. des Rois de France pag.* 487. Cæterum Amstelodami judices delegati ad causas assecurationum nostratibus, *Asseurantie. Meesters*, vel *Commissarissen van de Kamer van asseurantie*, arbitrorum, sive æstimatorum vice ut plurimum fungi solent *Gerard Rooseboom Sylloge consuetudinum Amstelodamensium tit. 30. art. 40.* adde *Rotæ Genuæ decision. 141.* Quid autem si ex tribus arbitris, sive judicibus, (totidem namque tam Roterodami, quam Amstelodami, ad prædictas causas delegari consueverunt) unus quindecim, alius decem, tertius quinque condemnent, cui sententiæ stetur? & Julianus scribit, quinque debere præstari: quia in hanc summam omnes consenserunt *l. Diem proferre 27. §. si plures 3. ff. de receptis, qui arbitrium receperunt, &c. cap. 1. de arbitris. Sexti Decretalium lib. 1. tit. 23. Bartholomæus Socinus reg. Sententia lata per plures 457. pag. m. 754. Antonius Faber Cod. libr. 1. tit. 7. def. 3.* Imo maxima hic subest æquivocationis fallacia, & nullo modo in quinque consensisse videri debet, qui quindecim condemnavit. Oportet igitur ut vel omnes in unam summam concordent, vel tertius alterutri sententiæ accedat. *Abrahamus à VVesel ad novellas Constitutiones Ultrajectinas art. 11. num. 55. & sequent. Franciscus Zypæus in notitia juris Belgici libr. 1. tit. de arbitris pag. m. 58.* Hodie si tale quid eveniat, expediendarum litium causa mediæ sententiæ statur, utpote in qua omnes minus dissentiunt, magis conveniunt. *D. Cyprianus Regneri in censura, & disputatione, Hugo Grotius in florum sparsione, Simon à Groenevvegen ad d. §. si plures 3. Philippus Matthæus num. 22. Joannes a Sande pag. m. 60. ad l. semper 9. ff. de regulis juris.* Quoties autem rerum collatio fit τὰ μὴ ἀποβληθέντα (sic corrige veteres *glossas* Basilicῶν *in verb.* Κοντριβεντίονι ubi perperam legitur τὰ ἀγοραζόμενα sensu prorsus absurdo, quod miror fugisse Carolum Labbæum, qui illas glossas notis illustravit.) objecta quidem, merces projectæ æstimantur eo pretio, quo emptæ sunt, (nisi fortè tempore jactus minus valeant, *Accursius in verb. Non lucri, Bartholomæus de Salyceto ad l. si laborante 2. §. Portio 4. ff. h. t.* damnum enim reficitur, non lucrum; detrimenti, non lucri, non emolumenti fit præstatio *dict. §. 4.*) servatæ verò quanti venire possunt, *eod. §. Portio 4.* Basilicῶν *lib. 53. tit. 3. cap. 2. §. 4. Glossæ* Basilicῶν *dict. verb.* Κοντριβεντίονι. *Constantinus Harmenopolus promptuarii juris civilis lib. 2. tit. 11. §. 17.* æstimantur autem secundum rei veritatem, nec quicquam earum formali pretio æstimandum esse sciendum est, *arg. l. In lege Falcidia 62. §. 1. & l. seq. ff. ad legem Falcidiam. Petrus Peckius. Arnoldus Vinnius lit. D, ad dict. §. 4. Henricus Zoesius ff. h. t. numer. 8. Antonius Perezius C. lib. 11. tit. 5. n. 25.* Sed cur tam varie? Cur aliter æstimantur merces salvæ, aliter amissæ? Rationem reddit *Harmenopulus dict. t. §. 11.* ἵνα ἡ ζημία ἐπ' ὀλίγον συνάδῃ. καὶ τὸ κέρδος ἁπλέον ἐκτάδῃ. *ut damnum,* (ex parte illorum, quorum merces dejectæ) *quantum fieri potest, minuatur, & lucrum,* (ex parte cæterorum) *amplius propagetur:* ut quam minimum graventur contributores. *Reinhardus Bacovius ad M. VVesenbecium ff. h. t. num. 4.* atque ita quidem de jure civili, cujus majestatem Proceres nostri sic comiter conservant, ut tamen illi nihil in se licere patiantur, nisi quod ejus rationi & æquitati, non authoritati, & sanctioni concedunt, quemadmodum igitur Jure Romano, in his rebus quarum nomine conferendum est, ita & hodie in iis, quæ amissæ, quæ in mare projectæ sunt, æstimatio debet haberi, non quanti emptæ sint, sed quanti similes destinato loco venire possunt. Verumenimvero quamvis id indistinctè obtinere voluerint *VVisbuysche Zee rechten placit. 20. Constitutio Philippi II. dict. art. 6. Ordinatio Frisica dict. l. Jus maritimum Hanseaticum tit. 8. art. 1. Jus Lubecense lib. 6. tit. 2. art. 1. Jus Pruthenicum lib. 4. tit. 19. art. 2. §. 1. H. Grotius dict. part. 29. num. 15. Simon à Groenevvegen ad d. §. 4. Joannes Loccenius de jur. maritimo lib. 2. cap. 8. §. 1.* illæ tamen sanctiones non alias receptæ videntur, quam si jactus fiat, cum mediam partem itineris jam prospero cursu essent emensi. *Consolato del Mare, cap. 95. Jacobus Coren rerum judicatarum observat. 41. num. 4. in notis ad marginem adjectis,* ubi observat usum videri introduxisse hanc distinctionem. *Arn. Vinnius dict. lit. D, Simon van Leevven censura forensis lib. 4. c. 29. num. 4. Juris Romano-Hollandici lib. 4. part. 31. numer. 4.* ut ut si non ausim, aut jus Romanum præferre hodierno, aut contra hodiernum Romano, cum utrumque sua quadam, ac peculiari videatur niti ratione. Quod autem Weitsenius eandem distinctionem subaudiri vult in *dicto §. Portio 4.* à mente JCti alienum est, verba sunt *Antonii Matthæi h. t. th. 15.*

DE VICQ.

28 *Per modum turbæ,*] Obiter atque παρόδῳ tractemus de ratione probandæ consuetudinis. Probari enim eam, non tantum allegari convenit, *l. si quis 4. ff. de custodia, & exhibitione reorum. Paulus de Castro ad l. unic. C. Ut quæ desunt advocatis, &c. numer. 2.* quum per actus, qui facti sunt, inducta, facti etiam judicetur, & in facto consistere: facta autem, quorum interpretatio plerumque etiam prudentissimos fallit, *l. in omni 2. ff. de juris, & facti ignorantia,* non præsumuntur, sed probari debent, facta adseverantibus incumbit probationis necessitas, *l. sive possidetis 16. C. de probationibus. l. Adseveratio 10. C. de non numerata pecunia, Abbas Panormitanus part. 2. consil. 53. num. 4. Matthæus VVesenbecius ff. de legibus, &c. num. 9. Andreas Gail. practicarum observationum lib. 2. cap. 31. numer. 14.* Cæterum, quot modis consuetudo probetur, dispicere non est hujus loci, nec temporis, ne longius ab instituto divertamur: de uno probationis modo, qui fit per testes, pauca delibasse contenti erimus. Probari autem consuetudinem per testes nemo facile fuerit, qui in dubium vocet: sed de numero testium, qui ad eam probandam requiritur, non omnes idem sentiunt. Quidam duorum numero contenti sunt, duosque sufficere opinantur ad plenam consuetudinis probationem, *arg. l. ubi num. 12. ff. de testibus. Bartolus ad l. consuetudinis 2. C. Quæ sit longa consuetudo num. 30. & seq. Josephus Mascardus de probationibus vol. 1. conclus. 424. num. 4. num. 13. Jacobus Coren dict. observat. 41. num. 6. in notis.* Sed frequentius per decem testes probari volunt, quæ probatio dicitur fieri per turbam, sive quod decem homines turbam faciant, *l. Prætor ait 4. §. Turbam 3. ff. Vi bonorum raptorum, & de turba,* vide *Dionysium Gothofredum praxis civilis lib. 1. tit. 5. pag. m.* 373. sive quod testes non secreto, ut alias, sed palam in illa turba, & multitudine examinentur, *Henricus Hahnius ad M. VVesenbecium d. l. in verb. Testibus saltem duobus,* atque hæc sententia in Galliis, & Belgio prævaluisse videtur. *Joannes Faber ad §. Ex hon scripto. Inst. de Jure naturali, &c. num. 14. Ant. d' Espeisses 10. pract. 2. art. 3. n. 60. Mascardus dict.*

Source : BIU Cujas

dict. l. num. 5. *Ph. VVielandt praxis civilis temp.* 6. *cap.* 10 *Jod. Damhouder dict. tit.* 164. *Paulus Merula eod. tit. lib.* 4. *tit.* 65. *cap.* 13. *num.* 4. Meritò autem obſervatur, ut, ſi controverſia de finibus orta ſit, menſores mittantur, & per eos dirimatur ipſa finium quæſtio, *l. ſi irruptione*, 8. §. 1. *ff. Finium regundorum*. Si agatur de jure prædiatorio, (id eſt, de conditionibus, & ſervitutibus prædiorum, de aquæductibus, de limitibus, & ejus generis aliis quæſtionibus, *Franciſcus Balduinus de juriſprudentia Muciana pag. m.* 14. *& ſequent.*) conſultores ad Furium, & Cæſellium, vel Caſſelium, prædiatores rejiciantur. *Cicero pro L. Cornelio Balbo, pag. m.* 158. *Valerius Maximus lib.* 8. *cap.* 12. *ſect.* 1. *num.* 1. nam aſſiduus uſus uni rei deditus, & ingenium, & artem ſæpe vincit, & cum ſuæ artis unuſquiſque & actor, & diſputator optimus ſit, rectiſſime Q. Scævola legum clariſſimus, & certiſſimus vates judicabat ab is unumquodque negotium aptius explicari poſſe, qui quotidiano ejus uſu callebant. *Cicero*, *Valerius dd. ll.* Ex Hieronis Regis Syracuſarum decreto nauticis delictis, & controverſiis dijudicandis conſtituebantur, ναύκληρος, κυβερνήτης, καὶ πρωρεύς. *nauclerus*, *gubernator*, *& proreta*. *Athenæus* δειπνοσοφιστῶν *lib.* 5. *cap.* 7. Haud ſecus, ac hodie ipſi quoque judices, qui tribunalibus præſunt, non raro negotia nautica, ad expertos nautas, ſive illos, qui ad medium Janum ſedent, delegare conſueverunt: *in potere de' ſavii uomini, degni di fede, che ſiano, e ſappino bene, e diligentemente dell' arte del Mare. Conſolato del Mare cap.* 192. 197. 199. 260. 263. & paſſim *Arnoldus Vinnius in dedicatoria*, *& ad l.* 2. §. *Portio*, 4. *ff. de lege Rhodia de jactu lit.* D. Etſi autem plerique cenſeant, ad validitatem conſuetudinis etiam requiri, ut contradicto aliquando judicio firmata ſit *arg. l. cum de* 34. *ff. de legibus*, *&c.* quibus adſtipulari videntur *Leo*, *& Conſtantinus AA.* ἐκλογῆς τῶν νόμων. *tit.* 2. §. 12. *Conſtantinus Harmenopulus* προχείρου *lib.* 1. *tit.* 1. §. 25. frequentius tamen, & rectè receptum eſt, etiam ſine contradictione judiciali conſuetudinem introduci. Revera enim ſententia declarat potius conſuetudinem, quæ eſt, quam faciat eam, quæ non eſt: & quum conſuetudo à lege non differat, niſi tanquam tacitum ab expreſſo, non minus conſuetudo, quam lex abſque actu judiciario conſiſtere poteſt, nam quid intereſt Judicis ſuffragio conſuetudo declaretur, an rebus ipſis, & factis, tacito conſenſu omnium, judicio populi probetur, *l. de quibus* 32. §. 1. *ff. dict. tit. Bartolus numer.* 13. *Jaſon Maynus num.* 51. & 84. *Paulus Buſius num.* 5. *Simon à Groenevvegen. ad dict. l. Nicolaus Siculus Abbas Panormitanus ad cap. cum tanto ult. extr. de conſuetudine*, *num.* 16. *Jacobus Cujacius obſervationum lib.* 20. *cap.* 1. *Joachimus Mynſingerus obſervationum cent.* 6. *cap.* 41. *num.* 15. *& ſequent. Arthur Duck de authoritate juris Civilis lib.* 1. *cap.* 8. §. 8. *Johannes Schneidevvinus num.* 6. *Arnoldus Vinnius num.* 4. *ad d.* §. *Ex non ſcripto*.

VAN LEEWEN.

Teſtimonia mercatorum.] No. Quod controverſiarum nauticarum, de quibus nihil certi, aut ſcripto jure cautum, aut conſuetudine receptum, deciſio, ac judicium permitti ſoleat prudentiæ Mercatorum, aut nautarum negotiationibus maritimis aſſuetorum. *Strach. tractat. de Navig. num.* 25. *Mornac. obſerv. ad leg.* 9. *D. ad leg. Rhod. de jact. Vvisb. Zee-rechten. art.* 38.

DE VICQ.

30 *Secundum Bart.*] Bartoli teſtimonium advocant quoque *Antonius Matthæus diſputat. de l. Rhodia th.* 11. *Joh. Jac. VViſſenbach eod. tit. th.* 6. Ego habeo Bartoli opera excuſa Baſileæ anno MDXXCIIX. atque in meo quidem codice nihil reperio, quod vel per milleſimam conſequentiam huc trahi poſſit, niſi fortè hæc verba: Iſte textus eſt argumentum, quod annulorum quos quis portat in digito, & veſtimentorum pretioſorum, tranſiens debeat ſolvere gabellam.

31 *Non onerat*.] Verba Quintini vernaculè ſic ſonant: *om dat gelt 't ſchip niet enverlaet*. Miror autem quid in mentem venerit viro cætera doctiſſimo, & qui Belgicum idioma ſatis probè callere videtur, Reinoldo Kuricke, qui ad jus maritimum Hanſeaticum *tit.* 8. *art.* 4. *pag.* 192. illam Quintini periodum convertit hoc modo; quia pecunia navim non deſerit: ſiquidem manifeſtum eſt hic proponi illud argumentum, quod JCtus Paulus diluit, & refutat in *l.* 2. §. *Cum in eadem* 2. *ff. h. t.* quamquam eidem *Reinoldo* τὸ ὦ ἀρχῇ λαμβάνειν. *ſumere quod ab initio quæſitum fuit*, petere principium videtur: quod vix eſt, ut admitti debeat, nam Julius Paulum non concludit, illos jacturam præſtare oportere, qui tales merces impoſuiſſent, quibus navis non oneraretur, ea ſolummodo adducta ratione, *quia id tributum obſervatæ res deberent*: ſed vel maximè ob hanc cauſam, quia placuit, & meritò placuit, omnes, quorum interfuiſſet jacturam fieri, conferre oportere, ſive quia, ut ait idem *Paulus in fin. princ. ejuſdem l.* 2. æquiſſimum eſt, commune detrimentum fieri eorum, qui propter amiſſas res aliorum conſecuti ſunt, ut merces ſuas ſalvas haberent. Ratio, quæ ſequitur in textu apud Quintinum manifeſtè falſa eſt: nunquam enim nauta, vel caupo, vel ſtabularius mercedem accipiunt pro cuſtodia: ſed nauta, ut trajiciat vectores: caupo, ut viatores manere in caupona patiatur: ſtabularius, ut permittat jumenta apud eum ſtabulari, *l. Nauta* 5. *ff. nautæ*, *caupones*, *&c.* Ejuſdem ponderis, & momenti ſunt cæteræ quoque rationes dubitandi, quas adducit Quintinus, & meritò igitur concludit pecuniam quoque numeratam collationi obnoxiam eſſe: nam hujus æquitatem toties admitti placuit, quoties jactus remedio cæteris in communi periculo conſultum eſt, *l. Amiſſæ*, 5. *ff. de l. Rhodia*, *&c. Jus navale Rhodiorum cap.* 9. *c.* 30. *Capitoli del Rè Don Pietro, pag. m.* 201. *Edictum Philippi II. tit. van Schipbreec Kinge*, *&c. art.* 7. *Statuta Friſiæ lib.* 1. *tit.* 21. *art.* 7. *Simon van Leevven cenſuræ forenſis lib.* 4. *cap.* 29. *num.* 2. Excipiunt leges *VVisbujenſes art.* 38. pecuniam, quam vectores tempore jactus è ciſtis depromptam in folliculum, crumenam, loculos, zonam, & bulgam (bulga quid ſit vide apud *Nonium Marcellum pag. m.* 105.) recondunt. Bonitas autem monetæ dividi ſolet in intrinſecam, & extrinſecam. Intrinſecam vocant, quæ eſt in materia. Extrinſecam, quæ eſt in valore. *Antonius Matthæus extraordinaria diſputat* 5. *th.* 8. atque hic quidem pecunia æſtimari debet ſecundum intrinſecam bonitatem, non verò ſecundum impoſititium valorem, *dd. art.* 7. *Hugo Grotius manuductionis ad jus Hollandicum lib.* 3. *part.* 29. *num.* 17. Itidem agitatum eſt, an etiam veſtimentorum cujuſque, & annulorum æſtimationem fieri oporteat, & omnium viſum eſt (excipe tamen, de moribus, veſtimenta, quæ ordinaro cultui, & amictui corporis inſerviunt. *Capitoli del Rè Don Pietro d. p.* ſæpius allegatis *art.* 7. *H. Grotius d. l. num.* 18. *& ſeq. Simon à Groenevvegen ad l.* 2. §. 2. *ff. h. t.*) niſi ſi qua conſumendi, aut utendi cauſa in navem impoſita forent, quo in numero eſſent cibaria τὰ τῆς παρκίας nova ratione, quia, ſi quando ea defecerint in navigatione, quod quiſque haberet in commune conferret, *l.* 2. §. *Cum in eadem* 2. *ff. h. t.* συνεισάγεται γὰρ αὐτὰ τοῖς ἐν τῷ πλοίῳ μὴ ἔχουσι δαπάνῃ. Baſilicῶν *lib.* 53. *tit.* 3. *cap.* 2. §. 2. Unde originem traxiſſe videtur proverbium navigantium, qui dicunt, ſe quum in altum provecti ſint, vulgò, *vuanneer ſy buyten Duyns ſijn*, omnes æque divites eſſe. *Arnoldus Vinnius ad d.* §. 2. *lit.* H. Similiter nec liberi homines, quamvis beneficio jacturæ præſens mortis periculum effugerint, pro ſe contribuere tenentur: quia placuit corporum liberorum æſtimationem nullam fieri poſſe, *dict.* §. 2. *l. Ex hac lege* 3. *ff. Si quadrupes pauperiem*, *&c. leg.* 1. §. *ſed cum* 5. *l. Cum liberi*, 7. *ff. de his qui effuderint*, *&c. Conſtantinus Harmenopulus* προχείρου *lib.* 6. *tit.* 1. §. 5. nec contemplationem ſalutis certo modo æſtimari, *l. ſi pater.* 34. §. 1. *ff. de donationibus. Julius Paulus receptarum ſententiarum lib.* 5. *tit.* 10. §. 7. neque vitæ præmium ulla æſtimatione pretii penſari. *Anianus ad Paulum d. l.* Ratio ſpecioſa magis, quam vera, & adæquata, uti notat ingenuus juris interpres D. Præceptor meus *Cyprianus Regneri*

in

Source : BIU Cujas

in cenſura ad d. §. 2. fac. leges Longobardorum lib. 1. tit. de Homicidiis liberorum hominum 9. l. 1. l. ſi quis hominem 17. & paſſim eod. tit.

VAN LEEVVEN.

32 *Subjiciatur*) Atque ita præjudiciis tribunalium, uſuque forenſi obtinuit, ut gemmæ, baccæ, aurum, argentum, pecunia numerata, &c. etſi illis navis non oneretur, nihilominus tamen tributum debeant: & pecunia ſignata æſtimetur ſecundum intrinſecum valorem *l. 2. §. 2. D. de leg. Rhod. Placc.* 1563. *tit. van Schip. art. 7.* cæterum veſtimenta, & quæ amictui inſerviunt, cimeliis, baccis, & gemmis exceptis, collationi exempta ſunt. *contr. dict. l. 2. §. 2. in verb. itidem d. tit. van ſchiphr. art. 7.* ut & commeatus, cibariaque *l. 2. §. 3. in fin. D. ad l. Rhod. & ibi Arn. Vinn. in addit. ad Pecc.*

DE VICQ.

33 *Piratica*) Myoparonem Latini vocant *Nonius Marcellus pag. mih.* 558. *& ſequent.* Olim autem rudi ſeculo, & inter barbaros, prædari, virtutis militaris ab otioſis exercendæ materia quædam, & maris gloria habita fuit. Jus in viribus habebant, adeo ut nec latrocinii quidem eos puderet οὐκ ἄδοξον λῶν παρὰ τοῖς παλαιοῖς τὸ λῃστεύειν, ἀλλ' ἔνδοξον. *Non turpe, non inglorium erat apud antiquos prædari, ſed glorioſum. Scholiaſtes ad Homeri Odyſſ. I. verſ.* 73. Quamobrem Neſtor nihil veritus eſt Telemachum cum ſuis hoſpitio exceptum, & cibo ante ſaturatum, hoc modo compellare.

Ὦ ξεῖνοι, τίνες ἐστε; πόθεν πλεῖθ' ὑγρὰ κέλευθα.
Ἦ τί κατὰ πρῆξιν; ἢ μαψιδίως ἀλάλησθε
Οἷά τε λῃστῆρες ὑπεὶρ ἅλα. . . . .

O hoſpites, quinam eſtis? unde navigatis humidas vias?
An ob aliquod negotium, aut temere erratis.
Tanquam prædones per mare?
Homerus d. l. verſ. 71. *& ſeqq.*

Hinc non tantum Ariſtoteles *Politicorum lib. 1. cap. 5. pag. mih.* 46. aliique latrocinium inter θήρας, *venationis* genera poſuerunt: ſed etiam legibus Solonis latrocinandi cauſa ſocietatem jure contrahi potuiſſe planum fit ex *l. Sodales 4. ff. de collegiis, & corporibus.* ubi omnino legendum οἱ ὅπως λείαν οἰχόμενοι vel ἐρχόμενοι, uti habent *Scholia Baſilic. lib.* 60. *tit.* 32. *c.* 4. *lit.* I. Id eſt, *qui prædatum eunt. Joannes Bodinus de Republica lib. 2. cap. 2. pag. mih.* 189. *lib. 3. cap. 7. pag.* 328. *& ſeqq. Jacobus Cujacius obſervationum lib. 7. c.* 30. *in fin.* Ne exemplis res egeat, paucis agam. Tauri vivebant ἀπὸ λείης τε καὶ πολέμου, *è rapto, & ex bello. Herodotus in Melpomene lib. 4. cap.* 103. Phocenſes, qui & Maſſiliam propè oſtia Rhodani amnis condiderunt, *Jodocus Sincerus in itinerario Galliæ pag. mih.* 139. *& ſeq.* exiguitate, ac macie terræ coacti, ſtudioſius mare, quam terras exercuere: piſcando, mercando, plerumque etiam latrocinio maris, quod illis temporibus gloriæ habebatur, vitam tolerabant. *Juſtinus hiſtoriarum lib.* 43. *cap.* 3. Ex Cilicia pecunioſi etiam, natalibus clari, viri prudentia præcellere exiſtimari naves prædatorias conſcendebant, & ſocietati nomina dabant, quaſi ea res laudem adderet, & gloriam, ſceleribus geſtiebant gloriabanturque. *Plutarchus in Pompejo pag. mihi* 63. *Julius Cæſar de bello Gallico lib. 6. cap.* 23. de veteribus Germanis: Latrocinia nullam habent infamiam, quæ extra fines cujuſque civitatis fiunt, atque ea juventutis exercendæ, ac deſidiæ minuendæ cauſa fieri prædicant. Verum enimverò quum maritimi prædones ſint communes hoſtes gentium, nationumque omnium, *Cicero in Verrem lib. 1. orat.* 10. *pag. mihi* 536. meritiſſimo navigia, quæ piraticam exercent pravitatem, Imperatoribus, ſunt & Chriſtiano nomini inimica. *Auth. Navigia. C. de furtis, & ſervo corrupto,* uſque adeo, ut quamvis cæteroqui leges hominem quantumvis ſceleſtum non ſinant affici ſupplicio, niſi prius damnatum ex ſententia Judicum, *Flavius Joſephus antiquitatum Judaicarum lib.* 14. *cap.* 17. *pag. mihi* 394. *b. R. Moſes Ægyptius præcepto negant.* 296. *Samuel de Lublino ſummula caſuum part. 2. verb. Homicidium n.* 17. 33. 35. tamen adverſus piratas, ceu publicos hoſtes, omnis homo miles ſit, uti loquitur *Tertullianus apologetici cap.* 2. Nimirum piratis, haud ſecus, ac feris, nullum territorium præbet ſecuritatem: prædones illi impune offenduntur ab omnibus, quibus pro quiete communi exercendæ publicæ ultionis authoritas facta eſt, *Can. ſi quis 6. cauſ. 23. q. 3. Benevenutus Stracha de nautis part. 3. n. 29. & ſeqq. Albericus Gentis Hiſpanica advocationis lib. 1. cap. 4. pag. mih.* 15. nam & qui propter communem utilitatem piratas interfecit, præmiis quoque dignus eſt, ut qui multorum animas à morte liberaverit, & locum, qui Illorum inſidiis, tanquam ſpinis quibuſdam, & tribulis, ſuffocabatur, manſuefecerit. *Conſtantinus Chliarenus juris Græco-Romani tom. 1. lib. 3. pag. mihi* 210. nec mirum, comparantur enim hoſtibus piratæ, & ſunt ipſo jure diffidati. *Paulus de Caſtro ad dict. Auth. Navigia numer.* 4. diffidare nihil aliud eſt, quam bellum, & extremas inimicitias denuntiare. *Udalricus Zaſius ad §. ſic itaque diſcretis* 14. *Juſt. de actionibus numer.* 15. *Matthæus de Afflictis de pace tenenda, & ejus violatoribus §. Si quis hominem n.* 57. & deſcendit ab antiquo Gallico, & adhuc uſitatiſſimo, *deffier*, ſi fides *Conrado Scleiffio in Martinum Laudenſem de bello quæſt. 9. n. 9.* Sed contra, & rectius *Menage dans les origines de la langue Françoiſe, Deffier*, deducit à diffidare. Memini me anno MDCLXIV. pridie Paraſceves *Giovedì Santo* Italis, *Girolamo Lunadoro nella relazione della Corte di Roma pag. mih.* 73. Romæ intereſſe promulgationi Bullæ, quàm vocitant Cœnæ Domini, & ſecurum excipere brutum fulmen in Hæreticos ſcilicet vibratum: ſimul autem excommunicabantur, & anathematizabantur omnes piratæ, curſarii, ac latrunculi maritimi, diſcurrentes per Mare Eccleſiæ à Monte Argentario, uſque ad Tarracinam, & eorum quoque fautores, receptatores, & defenſores. *Joannes Seldenus de dominio Maris lib. 1. cap. 16. pag. mih. 59. S. de Lublino d. tract. part. 1. tit. Bullæ Cœnæ caſ.* 3. Sed hæc alibi pluribus perſecuti ſumus. Piratæ autem maria pervagantur, ut in navigantes impetum faciant, inſulas, & loca maritima deprædantur: unde, & πειρατὰι ὡ ὕδατι vocantur *Heſychio in verb. πειρατὰι* Ego arbitror latrones, quiqui eorum recte ſapiunt, nihil anteferre lucro debere ſuo, inquiebat *Lepolemus apud L. Apulejum Metamorphoſeon lib. 7. pag. mih.* 264. Igitur ſi ab hoſtibus, vel latronibus, vel piratis pecuniæ cum iis, quæ ad nautas in commune ſpectant, diripiantur, hoc detrimentum pro portione communicari debebit, juxta *Jus navale Rhodiorum cap. 9.* quod ſequi videntur *Statuta Veneta lib. 6. cap.* 68. *& excerpta ex authenticis conſil.* 43. & præjudicio confirmaſſe *Gedanenſes, teſte Reinoldo Kurick ad art. 4. mox allegandum pag.* 190. cæterum Jure civili R. diſtinctio adhibenda eſt, ut ſi in conflictu fortè prædones merces alicujus abſtulerint; iſque numerato pretio redemerit eas, nulla quidem contributio debeatur, *l. 2. §. ſi navis 3. ff. de lege Rhodia de jactu.* Hic enim rem ſuam tantum egit, non communem: & nec voluntate aliorum amiſit, nec ipſe volens. *Accurſius in verb. Conferendum. Antonius Mornacius. Jacobus Cujacius ad d. §. P. Gregorius Tholoſanus Syntagmatis lib. 29. cap. 10. n. 19. Jus maritimum Hanſeaticum tit. 8. art. 4. Jus Lubecenſe lib. 6. tit. 5. art. 1. Jus Pruthenicum lib. 4. tit. 19. art. 5. §. 1.* Sed ſi navis cum ſuo onere, cum mercibus vectorum, & mercatorum omnium, à piratis redempta ſit, eo caſu illi, qui merces ſuas ſalvas habent, ad contributionem vocentur, & portionem damni præſtare cogantur, *eod. §. ſi navis 3. Accurſius in verb. ſi navis. Petrus Peckius num. 1. Reverendus Præceptor D. Cyprianus Regneri in diſputatione, Simon à Groenvvegen. ad dict. §. Conſolato del Mare cap. 227. & ſeqq. Statuta Hamburgenſia part. 2. tit. 19. artic. 1. Joannes Marquardus de Jure mercatorum lib. 3. cap. 4. numer. 38.* Idem dicendum, ſi Princeps manum in navem injecerit, dataque pecunia redempta fuerit: ut, & ſi, quum Præſes provinciæ merces inferri prohibitas fiſco vindicare vellet, magiſter partem indicaverit, quo ulteriorem inquiſitionem effugeret, cæteraſque mer-

ces

ces dominis conſervaret. *Paulus de Caſtro ad l. 1. ff. h.t. n. 5. Benevenutus Stracha de nautis part. 5. ſect. Sed nec eſt n. 1. Antonius Matthæus ff. h.t. th. 8.* Incurrit, & illa quæſtio: cum à piratis magiſter cum cæteris vectoribus captus eſſet, omneſque ea conditione dimiſſi, ut redemptionis pretium afferrent, pro quo magiſter interim captivus maneret, eâ tamen lege, ut niſi pecuniam intuliſſent, magiſter pro omnibus redemptionem exſolveret: ſi magiſter pro reliquis etiam fidem datam inſuper habentibus pecuniam ſolviſſet, æquum erit, Prætorem in eos reddere judicium id eſt actionem negotiorum geſtorum, ut recipiat pretium redemptionis, quod pro iis perſolvit *l. Nam, & Servius 21. ff. de negotiis geſtis. Jac. Cujacius ad d. leg. operum poſthumorum tom. 2. pag. m. 139. Joannes Loccenius de Jure maritimo lib. 2. cap. 3. §. 3.*

VAN LEEVVEN.

Perſuaſionis.) Totum contributionis fundamentum in eo conſiſtit, & pro regula eſt, commune detrimentum fieri eorum, qui propter amiſſas res aliorum conſecuti ſunt, ut ſuas ſalvas haberent, *arg. l. 2. in fin. pr. & §. 2. in fin. D. ad l. Rh. Zoeſ. ibid. n. 6.* ita ut ſemper inſpiciendum ſit, an damnum omnium cauſa datum ſit, an eorum interfit, cum quæritur, an contributioni ſit locus. Quo percepto non erit difficile de quæſtionibus, quæ hìc incidunt judicare, ut rectè notat *Strach. tract. de Nav. par. 2. numer. 19.*

Redimeret.) Unde ſequitur, in tributum venire non tantum detrimentum, quod propter jacturam ſecutum eſt, ſed quicquid factum eſt navis, merciumque conſervandarum gratia.

Verſic. quod verò prædones.) Ratio eſt quia illud non fit reliquarum mercium conſervandarum gratia. Adde quod hujuſmodi damnum non ſit voluntarium, ſed caſui fortuito adſcribendum, quod ab aliis ſarciri non debet, ſed ſuum quemque ſequitur. Ut rectè notat *Accurſ. ad dict. §. ſi Navis.*

DE VICQ.

Non obſtante pace. Uſque adeo inter arma ſilent leges, &

Nulla fides pietaſque viris, qui caſtra ſequuntur.

Τοσοῦτον μὲν δὴ ἡ τῆς στάσεων καὶ τῆς πολέμων παρέλογον ὅτι. δίκαια μὲν οὐδὲν τῆς τὰ πράγματα ἐχόντων νομιζόντων· πρὸς δὲ δὴ τὰς τε αἰεὶ χρείας καὶ τὰ συμφέροντα σφῶν τότε φίλιον καὶ τὸ πολέμιον ἐξεταζόντων καὶ δία τοῦτο καὶ τοῖς αὐτοῖς, ποτὲ μὲν ἐχθροὺς. ποτὲ δὲ ὁπηνδεύσις σφίσι πρὸς τὸ κοινὸν ἡγεμόνων.

Adeo in ſeditionibus, & bellis omnia præter rationem eveniunt, ubi non jure, ſed utilitate ſua, ac neceſſitate amicos inimicoſque ſuos ii, qui rerum potiuntur, æſtimant; ac pro opportunitate temporis eoſdem, & hoſtes & neceſſarios ſuos judicant. Dion Caſſius Hiſtoriæ R. lib. 48. pag. 374. & meritò igitur Præfecti navium, quibus DD. Ordines Generales poteſtatem faciunt prædarum ex hoſte agendarum, datis idoneis fidejuſſoribus in concilio Admiralitatis utiliter cavere debent, nullis civibus, aut amicorum populorum ſubditis damnum ſe illaturos. *Commentariolus de ſtatu Fœderati Belgii Provinciarum cap. 3. num. 15.* neque novum eſt, ut fœdus icturi ad hujuſmodi cautionis exactionem ſe mutuò obligent. Tractatus mutui commercii inter Henricum Regem Angliæ, & Philippum Ducem Burgundiæ *Anno* MCDXCV. *24. Februarii, artic. 17.* inter Regem Galliarum, Ordineſque Generales, *27. April. 1662. art. 38.* inter eoſdem, & Rempublicam Angliæ, *5. April. 1654. art. 25. &* $\frac{4}{14}$ *Septembr. 1662. art. 14.* ac denique *ann. 1667. 31. Julii art. 23.* atque eo caſu ſi alterius ſubditi, remiſſa forte cautione, ſubditos alterius ſpoliaverint, aut damnificaverint, tunc per eundem ſic licentiantem plena ſatisfactio fiet partibus ſic damnificatis; verba ſunt *d. art. 17.* Citra hujuſmodi vinculum cautionem exigere Magiſtratus non tenetur. Hinc quum Ordines Generales poteſtatem prædarum in mari ex hoſte agendarum per codicillos plurimis dediſſent, & eorum nonnulli res amicorum rapuiſſent, defertaque patria mari vagarentur, ac ne revocati quidem domum redirent, quærebatur an rectores eo nomine tenerentur: aut quod malorum hominum uſi eſſent opera, aut quod cautionem non egiſſent. Reſponſum eſt, eos in nihil amplius teneri, quam ut noxios, ſi reperiri poſſent, punirent, aut dederent: præterea in bona raptorum jus reddi curarent. Sed hæc pluribus alibi perſecuti ſumus. Vide *Hugonem Grotium de jure belli, & pacis lib. 2. cap. 17. §. 20.* Reſponſa *JCtorum Batavorum part. 5. conſil. 1.* Quemadmodum autem Ziriczeenſes tum temporis negarunt, ſe vela, vel apluſtre demiſſuros, (*dat ſy ſonden ſtriicken.* ſic ſonant verba Quintini) ita non multis annis poſt Philippus II. Hiſpaniarum Rex edicto diſerte cavit, ne quis ſubditorum in mari naves aliorum habens obvias, vel portui ſe inſinuans, aut propugnacula, arces, aliave loca munita amicorum fœderatorumve prætervehens, loco moveret, aut demitteret apluſtre, Regis arma ſive inſignia præferens, cæterum ſigna ſalutationis, & amicitiæ exhibere permiſit ſubmiſſione inſignium loci, aut Civitatis, in qua exercitores degebant, vel ſummi veli, aliove modo, qui navigantibus opportunus videretur. Quod ſi verò exteri Regium apluſtre demittere recuſantibus vim intentaſſent, eam vi repellere pro re nata licebat. *Placitum ult. Octobr. 1563. van toeruſtinge van ſchepen. art. 23.* Auctor tractatus MS. *des ſaluts de mer art. 8.* Intolerabilius eſt Anglorum ſupercilium. Siquidem Angliæ Rex Joannes anno Chriſti MCC. ex Procerum aſſenſu ſancivit, ſi Præfectus Regiæ claſſis in expeditionibus navalibus obvias habuerit in mari naves qualeſcunque, quæ vela ſua, juſſu ſive Præfecti Regii, ſive Admiralii ejuſve legati, demittere noluerint, & naves eorum, & bona, velut hoſtium, fiſco applicanda. Perduellio habita eſt, ſi navis qualiſcumque, velorum demiſſione imperium Angli in ſuo mari non agnoviſſet *Joannes Seldenus de dominio maris lib. 2. cap. 26. pag. m. 215.* Aliis tamen contra juſtitiam, & æquitatem eſſe videtur, ſub capturæ navis periculo velorum ſubmiſſionem extraneis imperare velle, *Ludovicus Servinus in Placit. tom. 2. placit. 11. Joh. Marquardo de jure mercatorum lib. 2. cap. 5. num. 45.* Sed ne ſemper in incerto res eſſet, ſub certi pacti modo definiri ſolet. Ita quum inter Regem Galliarum, atque Ordines Generales anno 1635. 8. Februarii placuiſſet, ut tutando Oceano Germanico, & Britannico freto partium unaquæque naves quindecim ad belli uſum inſtructas haberet, ſimul conventum eſt, ut ſi illæ claſſes ſibi mutuo obviæ fierent, Archithalaſſus ordinum apluſtre de majori malo demitteret, tormentiſque diſploſis ſalutaret Gallorum claſſi Præfectum: qui & tum reſpondere neceſſe haberet, quemadmodum antea temporis idem ab Archicuberno ex claſſe Britannica factitatum erat. *Handelinge van verbondt ende aliantie tuſſchen de Coningh van Vranckriick, en de Staten Generael art. 12.* Similiter Hanſeatici apluſtre demittere tenentur, ſimulatque navem Gallicam præſidiariam appropinquare cognoverint; aut tormenti, ſed ſolo pulvere inſtructi, diſpoſitione commonefacti fuerint. *Zeetractaet tuſſchen den Coningh van Vranckriick ende de Hanſeeſteden, anno 1655. 10. Maii art. 7.* Sed & ſæpius conventum eſt, ut ſi naves Fœderatarum Belgi Provinciarum, non minus ad bellum, & hoſtilem vim repellandam inſtructæ, quam aliæ quævis, præſidiariis Anglorum navibus in Britannico mari occurrant, apluſtre ſummo malo demittere, & vela deducere teneantur, quemadmodum ab ævo uſurpatum, & factitatum fuit: *Tractaet, van vrede, 5. April. 1654. art. 13. van Confœderantiæ ende vrientſchap.* $\frac{4}{14}$ *Septemb. 1662. art. 10. van vrede 31. Julii 1667. art. 19. Rab. Herm. Schelius de cauſis belli Angli i primi, pag. m. 29. & ſeq.* Verum enim vero quamvis Angli id ſibi deberi contendant non in honorem ſolum, ſed & in recognitionem imperii, & dominii, quod ſcilicet in toto fere mari habent, & exercent, Ordines tamen Generales, ut ut profeſſi, nihil ſeſe honori Anglis alias delato derogatum velle, quicquid eſt quod

hic

Source : BIU Cujas

hic prætendant dominii, agnoſcere omnino renuerunt. *Manifeſt vande Republiicke van Engelandt*, 28. *Julii* MDCLII. *Declaratie van de Staten Generael ſecunda Auguſti* MDCLII. Illud inquirere, cum mundus ſit σύσαμα τῆς γῆς ὑ θαλάσσης. Imperator autem Mundi dominus, *l.* Ἄξιον. *9. ff. de lege Rhodia de jactu*. an Pontus quoque ſerviat illi, an verò ipſa vaſti maris natura dominio, & proprietati repugnet, neque leges ſibi compedeſve imponi ſinat, nec hujus loci eſt, neque hujus temporis: videri poterunt, *Janitam Cluſivii, quam Patulcii. Hugo Grotius de mari libero cap.* 1. 8. 12. *de jure belli, & pacis lib.* 2. *cap.* 3. *&* §. 8. *& ſeq. hiſtoriarum de rebus Belgicis lib.* 17. *ad annum* 1608. *Jo: Iſac. Pontanus diſcuſſionum hiſtoricarum lib.* 2. *Arnoldus Vinnius ad* §. *Et quidem* 1. *Inſtit. de rerum diviſione, &c. nu.* 1. *& ſeq. Jo: Seldenus Maris clauſi libr.* 1. *Albericus Gentilis advocationis Hiſpanicæ libr.* 1. *capite* 8. *lectionis Virgilianæ cap.* 8. *pagin. m.* 68. *Bartholomæus Capolla de ſervitutibus ruſticorum prædiorum capite* 26. *numer.* 4. *& ſequenti. Julius Pacius de dominio Maris Hadriatici. Chriſtophorus Beſoldus de jure rerum cap.* 1. *numer.* 7. *& ſeq. Jacobus Gothofredus ad l.* 9. *de lege Rhodia, capite* 7. *Thomas Rivius hiſtoriæ navalis mediæ lib.* 3. *capite* 37. *& ſequ.* ut ut ſit, Iſocrates certè oratione de pace *pagin. m.* 341. coram ſuis Athenienſibus aſſerere non dubitavit, dominium maris eſſe ἁπάντων τῶν κακῶν αἴτιον ὄν, inquit, αὐτοί τε ἔχομεν ὑ τοῖς ἄλλοις παρέχομεν. *omnium malorum quæ, & ipſi ferimus, & aliis inferimus, cauſam:* atque in eadem oratione negat, vel ultro oblatum maris imperium accipiendum fore, quippe, quod Iliada malorum in Rempublicam inducat, & quod ſi concupiſcere deſtitiſſent Athenienſes tranquilliorem Rempublicam eorum, & ipſos meliores futuros, & incrementa rerum ſuarum viſuros fuiſſe, quod an in adverſarios quadret, non dicam, neque vulnerum cicatrices, utinam ſat duro callo obductas, refricabo; nam, & animus meminiſſe horret, luctumque refugit. Cæterùm ſi titulus, quo dominium maris uſurpant, non alibi inveniatur, quam in tergo donationis Conſtantini Magni, juxta Venetorum Oratoris ad Pontificem reſponſum; *Anton. Matth. extraordinar. diſp.* 10. *th.* 13. *Thom. Rivius dict. libr.* 3. *capite* 36. *pagin. m.* 281. utique redacta in pulverem pagina, jus ſimul privilegii in pulverem abiit, *Laurentius Valla de ementita Conſtantini Magni donatione, pagin. m.* 73. Quæ porro in textu habet Quintinus confirmari atque illuſtrari poterunt *Statutis Friſiæ libr.* 1. *tit.* 21. *artic.* 2. *Jure Danico capite* 20. *Statut. Hamburgenſibus part.* 2. *tit.* 14. *artic.* 42. *Jure maritimo Hanſeatico tit.* 14. *artic.* 3. adde *H. Grotium manuductionis ad Jus Hollandicum lib.* 3. *part.* 22. *num.* 4. *Gerard. van Waſſenaer Praxis Notariorum capit.* 8. §. 14. Armamenta tamen navis in conflictu fracta, vel deuſta collationi locum non faciunt, ſed nauclero, & exercitoribus imputantur, uti viſum judicibus Gedanenſibus, notante *Reinoldo Kuricke ad dict. artic.* 3. Sed quemadmodum Athenienſes mutilatos in bello publicis ſumptibus alebant, extra quam ſi illis divitiæ domi ſuppeterent; *Leges Atticæ libr.* 8. *tit.* 3. *pagin. m.* 54. *Samuel Petitus ad dict. leg. pagin.* 558. *Plutarchus in Solone pagin. m.* 96. *Svidas in verb.* Ἀδύνατος ita, & hodie in conflictu mutilatis, incurabilibus, qui victum amplius quærere non poſſunt, collationis conſortio honeſtè proſpici ſolet. *Jus Hanſeaticum dict. artic. H. Grotius, G. Waſſenaer dd. ll.* Supereſt ναυφραγος, quod altiorem indaginem mereri videtur. Alibi enim *Philippus Secundus tit. van Schipluyden. en hare officien. artic.* 17. diſertè cavit, ut hæredes illorum, qui mortem naturalem, aut violentam, *ſijn natuerliicke doodt., ofte in dienſt ende defenſie van den Schepe*, obierunt, funeris impenſam præſtare debeant. Sed, & illis demum, ſive illorum hæredibus plenam mercedem, & vectibilia conceſſit, qui in reditu occubuerunt: iis vero qui in itu non niſi ſemiſſem, adde *Statuta Friſiæ lib.* 1. *tit.* 20. *artic.* 17. *H. Grotium manuductionis libr.* 3. *part.* 20. *numer.* 57. Quid ad hæc dicemus? Reſpondet *Taco van Glins ad tit. van Schipbreeckinge, &c. artic.* 2. *in verb. Indien de Schipper. dict. artic.* 17. referri quidquid juris ſit, quidve hæredes nautæ defuncti in judicio obtinere poſſent: articulum verò ſecundum loqui de eo caſu, quo nautæ pro fideli opera, cum ne vitæ quidem pepercerint, funeris ſumptus donati ſunt, ut ſcilicet tum vectoribus, & mercatoribus, ac domino quoque navis pro portione imputari debeant, quæ tametſi non ſatisfaciunt, nihil enim de diſtinctione loquitur, qua nunc plena merces, nunc verò ſemis tantum peti poteſt, ſequenda tamen videntur, donec meliora invenerimus. Mihi ſanè nimium feſtinanti nihil impræſentiarum occurrit, quod in medium afferre poſſim: quapropter ἀσύμβολος abeo. Utinam verò omnium, quæ à majoribus conſtituta ſunt, ratio reddi poſſet.

VAN LEEWEN.

38 *Sancivit*] Sed, & Rex Philippus Secundus *ultim. Octobr.* 1563. *tit. van Schipbr. artic.* 2. edicto præcepit, ut ſi quis in navis miniſterio, aut conflictu cum hoſtibus, vel piratis læſus, vulneratus, mutilatus, debilitatus, aut etiam occiſus fuerit, hujus detrimenti reparatio una cum plena mercede, vectibilibus, ſumptibuſque ſepulturæ computetur per modum Avariæ groſſæ, ut, & dominus navis pro portione obligatus ſit, idque arbitrio bonorum virorum, atque illud quidem convenit cum artic. 35. Juris maritimi veterum civitatum Hanſeaticarum. Vide porro *Grot. manud. lib.* 3. *tit.* 20. *circa fin. verſ. Een Schipſ-geſel, & ibi notat.* Dolorum, & deformationis corporis (quamvis propriè pecunia farciri nequeant, & Juri Romano id non conveniat, *l.* 3. *D. ſi quadrup. & l. ultim. D. de his qui effud. vel dejec.*) apud nos etiam fit æſtimatio, ſi quando id petitur. *Grot. manud. lib.* 3. *part.* 34.

DE VICQ.

39 *Intrare portum*] Magna navigia portibus ſe gravatim inſinuant. *Petronius Arbiter in Satyrico, pagin. m.* 117. Si igitur dum navis cum onere flumen, aut portum ſubire nequeat, neceſſariò, (nam ſi extra neceſſitatem, tenebitur ipſe nauta, *leg. ſi vehenda* 10. §. *Si ea conditione* 1. *ff. de lege Rhodia de jactu, leg. Item quæritur* 13. §. *Si navicularius*, 1. *ff. locati, conducti. Conſtantinus Harmenopolus* προχείρου τῶν νόμων, *libr.* 2. *tit.* 11. §. 22. *P. Gregorius Tholoſanus Syntagmatis juris univerſi lib.* 29. *cap.* 10. *numer.* 10.) unius mercatoris merces transjectæ ſint in ſcapham (quod extendi poteſt ad id navigii genus, quod in idiotiſmo *Lichter* appellamus. *Hugo Grotius iſagoges ad jus Hollandicum lib.* 3. *part.* 29. *numer.* 23. *Arnoldus Vinnius ad leg. navis onuſtæ* 4. *pr. h. t. litt.* A, tametſi de eo in Patria Urbe aliquando dubitatum à mercatoribus quibuſdam accepi,) eaque ſubmerſa ſit ſalva nave, perinde, ac ſi jactura mercium illius mercatoris facta fuiſſet, cujus merces in ſcapham transjectæ ſunt, ac poſtea ſubmerſæ, cæteros pro rata conferre oportet. *Julius Paulus receptarum ſententiarum libr.* 2. *tit.* 7. §. 4. *leg. Navis onuſtæ* 4. *pr. h. t.* quam legem mercatores non ignorent: verba ſunt *Benevenuti Strachæ de navibus p.* 2. *num.* 19. *Zee-rechten van Weſt Capelle artic.* 4. *Hugo Grotius dict. leg.* Frequens autem noſtris poteſt eſſe hujus reſponſi uſus, tum propter notiſſimum illud vadum, quod vulgo *Pamphuys* vocitant.

VAN LEEWEN.

40 *Proinde tamquam*] *Ordonn. van Keyſer Karel. op. de Zee-rechten. artic.* 50. *dict. tit. van Schipbr. art.* 10. *Wisbuyſch Zee-recht. art.* 55. 56.

41 *Alias enim*] Adde *dict. artic.* 50. *van de Ordonn. van Keyſer. Karel.*

42 *Dominus barcæ*] Qui pro hoc periculo mercedem ſtipulatus eſt, arg. *leg. ex conducto* 15. §. 1. *D. locat.* Vide *Peck. ad l.* 2. §. 1. *D. ad leg. Rhod.* illius autem mercedis beſſem pendet nauta, trientem domini mercium. *Grot. manud. lib.* 3. *tit.* 29. *verſ. een. ſchip. in medio.*

Source : BIU Cujas

DE VICQ.

43 *Quodcumque ſit*,] Tantum ſententiæ, ac rationi legis Rhodiæ tributum, ut tantum non ad quoſvis caſus, qui modo ſimile quippiam videntur habere DD. eam producant. Vide *Baldum ad l. 1. l. 2. h. t. Antonium Mornacium ad l. 4. eod. Gaſparem Klockium de contributione capit. 17. numer. 286. & ſeq. B. Stracham de nautis part. 5. ſect. Sed nec eſt num. 2. Joſ. Gibalinum de univerſa rerum humanarum negotiatione tom. 1. libr. 2. capit. 1. artic. 9. numer. 18. Henric. Hahnium ad M. Weſembecium ff. h. t. numer. 1.* Unus eſt, de quo meritò dubitari poteſt, videlicet, ſi domus alicujus incendii arcendi cauſa, ne longius evagetur, demolita fuerit, id quod damni datum eſt, an collatione eorum, ad quos veriſimiliter incendium perventurum fuiſſet, debeat ſarciri. Etenim haud deeſt ratio diverſitatis: quippe mercium jactarum non erat præſentius periculum, quam quæ in navi remanſerunt, domus verò incendio proxima utique magis periclitatur, quam quæ longius ab eo remotæ; ut adeo collationis æquitas non obtineat, niſi cum ignis ad ædes dirutas non pervenerit, vel facile potuerit extingui, neque plus ex ruina, quam ex incendio ædium dominus, ſervaturus fuerit, arg. *leg. ſi alius 7. §. Eſt & alia 4. ff. Quod vi aut clam. Bartolus ad d. §. Albericus Paul. de Caſtro ad l. 1. h. t. num. 4. Jac. Cujacius ad l. 2. pr. eod. Jodocus Damhouder Praxis civilis capit. 14. Jo: Bernardus Diazius regul. incendii 331. Bertrandus Argentræus ad conſuetudines Britanniæ titul. ultim. articul. 600. Diodorus Tuldenus C. de l. Aquilia numer. 3. Hieron. Treutlerus d. t. th. 8. lit. B, Ant. Matthæus h. t. th. 23. Jo: Jac. Wiſſenbach h. t. th. 6. Jo: Brunnemannus ad l. 1. ff. h. t. num. 3.* Diſſentiunt *Baldus, Fulgoſius ad l. 2. h. t. numer. 2. Proſper Farinacius quæſt. criminal. 110. numer. 151. & ſeq. Andreas Gaill, practicarum obſervationum lib. 2. cap. 22. Stephanus Gratianus diſceptationum forenſium tom. 2. capit. 354. numer. 38. & ſeq. Reinhardus Bachovius ad H. Treutlerum d. l. Paulus Buſius ad l. 49. §. 1. ff. ad leg. Aquiliam. Antonius Perezius C. dict. t. numer. 7. Joannes à Sande deciſionum Friſicarum lib. 5. tit. 6. definit. 3. Petrus Peckius, Arnoldus Vinnius ad leg. 1. h. t. lit. B.*

VAN LEEWEN.

44 *Memorato.*] Arg. *l. in fin. pr. & §. 2. in fin.* Vide *Arnold. Vinn. in addit. ad Peck. de re naut. l. 2. §. 1. D. eod. litera A, in fin.*

DE VICQ.

45 *Non haberi.*] In totum ceſſat contributio, quamvis, cum navis perierit, ſcapha, in quam ante levandæ navis cauſa merces trajectæ, ſit incolumis? quia jactus in tributum nave ſalva venit, *l. navis levandæ 4. pr. ff. h. t. Julius Paulus receptarum ſententiarum lib. 2. tit. 7. §. 4. Conſulato del Mare capit. 194. Jus Danicum capitul. 70. Statuta Hamburgenſia part. 2. tit. 16. art. 9. Simon Groenewegen ad H. Grot. manud. libr. 3. part. 29. numer. 23.* Æquitatem contributionis tunc admitti placuit, ſi vexatam fluctibus navem jactura defendit, verba ſunt *l. 4. Cod. Theodos. de naufragiis*, cæterum ſi navis fluctibus quaſſata ſubmerſa fuerit, non jam amplius locus contributioni: ſiquidem cum depreſſa navis, aut dejecta eſt, quod quiſque ex ea ſuum ſervavit, ſibi ſervat, tamquam ex incendio, neque amiſſæ navis damnum collationis conſortio ſarcitur per eos, qui merces ſuas naufragio liberaverunt *l. Amiſſæ 5. l. Cum depreſſa 7. ff. h. t.* Basilicῶν *libr. 53. tit. 3. capit. 5. capit. 7.* Sed hoc non eſt perpetuum. Quid enim, ſi nave vado implicita, magiſter, cum jactus remedio eam poſſet ſervare, nihilominus maluerit ſervare merces, atque ita navis perierit? An non eo caſu, quemadmodum, jactis mercibus, collationi ſubjaceret navis *l. 2. §. Cum in eadem 2. ff. eod.* ſic ea fracta contribuere debent ii, quorum merces ſunt incolumes? Utique hic navis periit, ut merces ſalvarentur. Cur igitur non erit æquiſſimum pro rata conferre eos, quibus in communi periculo remedio tam ſalutari conſultum eſt: *d. l. 2. pr. l. 3. eod.* Reſponſa *JCtorum Batavorum part. 2. conſil. 153.* Ex his, opinor, jam liquet, cui adjudicanda ſunt bona naufragorum, vel per urinatores extracta, vel ad littus expulſa, vel quoquo modo recuperata. Videlicet non inventori, neque etiam fiſco, cujus alias mala cauſa numquam eſt, niſi ſub bono Principe. *Cod. Plinius Secundus in panegyrico ad Trajanum, pagin. m. 65. Le Maiſtre plaidoy 5. pagin. m. 80.* Sed domino, qui prius ea habuit, qui ἐαν ἐκβληθῶσιν ἀπὸ τῆς θαλάσσης εἰς τὴν ξηρὰν. δύναται ἀναλαβεῖν αὐτὰ. *Si maris æſtu in terram ejecta fuerint, poteſt ea vindicare.* Baſilicῶν *dict. tit. capit. 8.* adde *l. Pomponius 44. ff. de acquirendo rerum dominio, leg. interdum 21. §. Quod eſt naufragio 1. ff. de acquirenda, vel amittenda poſſeſſione. Conſtantinus Harmenopulus* προχείρου τῶν νόμων. *libr. 2. tit. 11. §. 19. Petrus Ærodius rerum judicatarum lib. 6. tit. 4. cap. 7.* Non igitur jam, quod volebat Palphurius, & Armillatus delatores ſub Domitiano.

Quidquid conſpicuum, pulchrumque ex æquore toto eſt,
Rex fiſci eſt ubicunque natat.

Junius Juvenalis Satyr. 4. pagin. m. 37. Cæterum de jure τῶν δημοσίων, *in leg. Aſiæ 9. ff. h. t.* id eſt, *publicanorum*, ut habet verſio vetus, quam probat *Andreas Alciatus diſpunctionum libr. 2. capit. 5. Jacobus Cujacius in Papiniano libr. 19. reſponſorum ad l. Cum arbor. 3. ff. eod. Ludovicus Charondas. Hugo Grotius in ſparſione florum ad lib. 9.* vel ſervorum publicorum, uti vult *Jacobus Gothofredus ad eand. libr. 9. capit. 4. & ſequent.* quo Eudæmonem naufragum ſpoliarunt, certi nihil aut ſolidi definiri poteſt. Leges Rhodiæ, quas nos quidem habemus, tormentis ejuſmodi prætiones ſubjici, damnumque in duplum ſarciri jubent. *Jus navale Rhodiorum capit. 1.* Interim illud certum eſt naufragorum διαρπαγὴν *depræda tionem*, atrox ſemper crimen, facinus ἀνόσιον καὶ πονηρὸν habitum fuiſſe; & inter publica latrocinia cenſitum, ſi quis prædam ex naufragio, deque naufragis, quod genus ἀσύλητον, rectè dixit antiquitas, reportaverit. *leg. Quo naufragium 3. §. Labeo 2. l. Pedius 4. pr. & §. 1. l. Ne quid 7. ff. de incendio, ruina, naufragio, rate, nave expugnata*, nam, & ad pœnam legis Juliæ de vi publica, & de vi privata redigitur, & videlicet ſpolians, omni honore quaſi infamis ex ſenatuſconſulto carebit, & Divus Pius reſcripſit, nullam vim nautis fieri debere, & ſi quis fecerit, ut ſeveriſſimè puniatur *l. In eadem 3. §. Item tenetur 3. ff. ad l. Juliam de vi publica. l. 1. pr. & §. 1. 2. ff. ad l. Juliam de vi privata. Antonius Matthæus ff. libr. 48. titul. 4. capitul. 3. numer. 1. & ſeq.* Laudandus igitur Hadrianus, qui malebat ampliari imperium hominum adjectione potius, quam pecuniarum copia, *l. Cum ratio 7. §. Si plures 3. ff. de bonis damnatorum. Ut, & Antoninus* ὁ τῆς εὐσεβείας ἐπώνυμος *Pius cognominatus*, ſive, *qui ex pietate cognomentum habuit*, ut interpretatur *Gregorius Haloander, Nov. 78. capit. 5.* ejus per adoptionem filius. *Julius Capitolinus in Antonino Pio capitul. 4. Aurelius Victor de Cæſaribus capit. 14. Paulus Diaconus hiſtoriæ miſcellæ libr. 10. capit. 11.* qui cum Patre reſcripſit, unicuique naufragium ſuum impune colligere licere, *lege Licere 12. ff. de incendio, ruina, &c.* Quod enim, ut graviter idem Antoninus, (non Conſtantinus, tametſi in editis codicibus ejus nomen præfigitur, Vide *Antonium Contium, Jacobum Cujacium, Ludovicum Charondam, Dionyſium Gothofredum, Arnoldum Vinnium ad l. 1. Cod. de naufragiis libr. 11. tit. 5. Joannem Seldenum de dominio maris lib. 1. capit. 25. pagin. m. 91. Joann. Iſac Pontanum diſcuſſionum hiſtoricarum libr. 2. capit. 15.*) Jus habet fiſcus in aliena calamitate, ut de re tam luctuoſa compendium ſectetur? *dict. l. 1.* Quid ergo dicendum de ea conſuetudine, qua

Quæſtus naufragio petitur, corpuſque profundo
Immiſſum pariter cum præda exquiritur ipſa?

Manilius Aſtron. libr. 5. Sanè, ſiquidem credimus *Annæ Mommorantio*, apud *Joannem Bodinum de Republica libr. 1. capit. 10. pagin. m. 171.* dicendum erit, Ea quæ ad littus fuiſſent ejecta, gentium omnium jure ad Principes eorum pertinere. At verò, ſi audimus *Cajetanum in ſumma verb. Furtum*, nulla

alia

Source : BIU Cujas

alia juſtitia id fiet, niſi qua (contra quam par eſt, *Can. Cum percuſſio 2. cauſ. 7. quæſt. 1. Jaſon Maynus ad leg. Ex facto 43. ff. de vulgari, & pupillari ſubſtitutione, numer. 30. & ſequ. Andreas Gaill. practicarum obſervationum, lib. 1. cap. 18. numer. 5. & ſequenti, Petrus Broſſæus ad l. Divus Marcus 14. ff. de officio Præſidis. Sim. Vaz Barboſa in locis communibus litt. A, numer. 72.*) afflictio additur afflicto. *Guilielmus Ameſius de conſcientia lib. 5. capit. 41. numer. 25.* Quæ enim injuria eſt ſine ulla juſta cauſa ſuum cuiquam auferre? *leg. ſi dominus, 2. ff. §. Sed hoc tempore, 2. Inſtitut. de his, qui ſui, vel alieni juris ſunt*, quæ iniquitas, crudelitas, barbaries, ultra naufragium velle deſævire, & illos ad diſpendia cogere, quibus inopem vitam probantur immania elementa dediſſe? *Caſſiodorus variarum epiſtolarum lib. 4. epiſtol. 7.* Μὴ εἴη ποτὲ, ὦ Ζεῦ, λαβεῖν μηδὲ κρᾶσαι κέρδος τοιοῦτον ἐπ' ἀνθρώπων δυσυχίαις. *Abſit, o Jupiter, ut lucrum captemus tale ex hominum infortunio. Dionyſ. Pruſæenſis oration. 7. Hugo Grotius de jure belli, & pacis libr. 2. cap. 7. §. 1.* Jure igitur Fridericus Secundus obviam ivit id genus execrandæ rapacitati, & ferali prorſus, ac corvino generi acquiſitionis, ſublata penitus omnium locorum conſuetudine contraria: ita quidem, ut tranſgreſſores bonorum publicatione muctentur, & ſi res exegerit, eorum audacia, prout ei viſum fuerit, aliis modis compeſcatur. *Auth. Navigia C. de furtis, & ſervo corrupto.* Quin, & jura Canonica debita ſeveritate in odioſum hoc crimen inſurgunt, & eos, qui naufragium patientes, (quibus ſecundum regulam fidei auxilio eſſe tenentur, fac. *Leon Novell. 64. L. Annæus Seneca de beneficiis libr. 4. capite 11. Tertullianus in apologetico adverſus gentes capit. 39. pagin. m. 577. & ſeq.*) damnata cupiditate ſpoliant rebus ſuis, niſi ablata reddiderint, ipſo jure excommunicatos volunt. *Capit. Excommunicationi, 3. extr. de raptoribus, incendiariis, & violatoribus Eccleſiarum, lib. 5. tit. 17. Cap. Innovamus, 2. extr. de tregua, & pace, libr. 1. tit. 34. Can. ſi quis Romipetas, 23. cauſ. 24. quæſt. 3. Abbas Panormitanus ad dict. cap. Excommunicationis, 3. numer. 1. Andr. Gaill. dict. obſervat. 18. numer. 3. Petrus Peckius ad leg. Pedius 4. §. Divus 1. ff. de incendio, ruina, naufragio, &c. numer. 2. Joannes Seldenus de dominio maris lib. 1. cap. 24. pagin. m. 85. Arthur. Duck de authoritate juris Civilis lib. 2. capit. 2. §. 18. Samuel de Lublino in ſummula caſuum, part. 1. verb. Bulla Cœnæ caſ. 4.* Ut mirum ſit crudele illud genus compendii, quod non minus iniquum eſt, quam ipſa iniquitas, conſenſu pene orbis totius provinciarum, & regnorum obtinuiſſe. Tam latè regnat inclementia animi! qua de multorum juſtiſſima querela eſt. Vide *D. Eraſmum R. in Principis Chriſtiani inſtitutione pag. m. 178. & ſequenti. Bertrandum Argentræum ad conſuetudines Britanniæ titul. 2. artic. 56. not. 1. numer. 44. Gryphriandrum de Inſulis capit. 31. numer. 118. Arniſæum de jure majeſtatis, libr. 3. capit. 6. numer. 19. Chryſtofor. Beſoldum de juribus Majeſtatis politicis capit. 7. numer. 7. & de jure, & diviſione rerum capit. 1. numer. 7. Paulum Chriſtinæum volum. 5. deciſ. 64. numer. 4. Guil. Ameſium dict. capit. 41. numer. 23. & ſequ. Joan: Heemskerk Bataviſche Arcadia pagin. 288. & ſequ. Henricum Zoeſium ad leg. Rhodiam de jactu num. 11. & ſequent. Arnoldum Vinnium ad §. ultim. Inſtitut. de rerum diviſione, &c. numer. 5.* Interim mirum eſt, quantopere hic varient gentium mores, atque illi ſanè meritiſſimo è mari nati, Neptuni ſive maris filii, (ut eſt in proverbio, Vetus Scholiaſtes, qui ſub Didymi nomine editus eſt, judice *Ægidio Menagio amænitatum juris civilis capit. 33. pag. 133. Tanaquillo Fabro dans ſes vies des anciens Poetes Grecs part. 1. pagin. 7. ad Homeri Iliad. II. verſ. 34.*) dicendi ſunt, Tauri ſcilicet, qui Virginii Iphigeniæ, Agamemnonis filiæ, naufragos immolabant. *Herodotus in Melpomene libr. 4. capit. 103.* quibus adde paulo mitiores Stadenſes, & Rheni, aliorumque Germaniæ amnium accolas, qui olim contra fas juſque navigia in ripas impacta, una cum mercibus impoſitis diripiebant, & in corpora naufragorum jus ſibi uſurpabant, ipſo etiam nauta in periculum capitis tracto. *Joan; Sichardus in Auth. navigia, Cod. de furtis, &c. num. 2. Chriſtophorus Beſoldus de jure, & diviſione rerum capit. 1. numer. 7. Reinoldus Kuricke ad jus maritimum Nauſeaticum titul. 9. ad rubr. pagin. 205. & ſequent.* Alii minus barbari ſcilicet, bona tantum, & miſerandas naufragii reliquias fiſco addicunt, eamque crudelitatem, tum in cives, tum in peregrinos exequuntur, quales olim ſe geſſerunt Reges Daniæ, Duces Holſatiæ, Comites Oldemburgici, & Emdani. Et quod hodienum uſurpare dicuntur Britannia Aremorica, & cætera littora Gallica, ſed, & Anglia, Romania, Scicilia, & Neapolis, *Joannes Faber ad §. qua ratione. Inſt. de rerum diviſione, &c. numer. 2. Gryphiander de Inſulis capit. 31. numer. 112. B. Agentræus ad conſuetudines Brittanniæ tit. 2. artic. 56. not. 1. num. 45. P. Rebuffus ad conſtitutiones Regias in proœmio gloſſ. 5. numer. 74. Joannes Bodinus de Republica libr. 1. capit. 10. pagin. m. 171. Philib. Bugnyon. legum abrogat. 1. libr. 2. Satyr. 131.* Sunt qui ſex hebdomadarum ſpatium concedant dominis, intra quod poſſint naufragium ſuum colligere, aut vindicare. Quam Normannorum conſuetudinem defendit *P. Gregorius Tholoſanus de Republica libr. 9. capite 1. numer. 29.* Alii duos menſes largiuntur. Quo jure Gallos uti teſtis eſt *Antonius Mornacius ad l. 2. §. Res autem jactæ 8. ff. de leg. Rhodia de jactu*, quod bimeſtre ſpatium Daventrienſibus quoque placere videtur. *Rechten van Deventer part. 3. tit. 16. artic. 6.* Id tamen ceu breve nimis improbat *Joan. Jac. Wiſſenbach, ad tit. ff. de incendio, ruina, &c. th. 9.* Nec longe hinc abludit Henrici III. Angliæ Regis edictum anno MCCXXVI. conditum, quo cavetur, ut ſi de navi periclitata aliquis homo evaſerit, & ad terram venerit, omnia bona, & Catalla (Catalla vox Guaſconica, Vaſconica eſt idem quod bona, ſive merces mercantiles ſignificans) in navi iſta contenta, remaneant, & ſint illorum, quorum prius fuerant, & eis non depereant nomine Electi. Si vero, nullo vivo homine evadente contingat qualemcumque beſtiam vivam evadere, vel in navi illa vivam reperiri, tunc bona illa quatuor probis hominibus cuſtodienda deponi debeant, ad terminum trium menſium, ut ſi illi, quorum Catalla illa fuerunt, intra terminum illum venerint ad exigenda Catalla illa, & probare poſſint illa ſua eſſe, eis reſtituantur: ſin minus, tunc nomine Electi, Regis ſint, vel ejus qui libertatem habet Electum habendi, id quod etiam juris eſſe debeat, quando nec homo aliquis vivus, nec beſtia viva evaſerit. *Stephanus Clairacus in tractatu, quem us, & coutumes de la mer, inſcripſit, pagin. 97. Reinoldus Kuricke ad dict. rub. pagin. 211.* Progredimur ad populos humaniores, & prædæ minus intentos, Friſios occidentales; à quibus cum jam ab Anno MCCCCXXI. Joannes Bavarus, tutorio nomine Hollandiæ Præfectus, pactus erat trientem rerum naufragarum, earum tantum conceſſus fuit triens, quarum intra annum nullus compareret dominus. *Gryphiander de Inſulis cap. 31. numer. 115.* Idem fere lege municipali Normannorum cautum; qua ejuſmodi res etiam à fundi patronalis dominis iis aſſervantur, qui eas intra annum aſſeruerint, *ar. 584. art. 581. Lib. Franc. Chriſtyn. apud Bugnyon dict. leg.* Cui planè conſentit Ordinatio Friſica, *Reglement van de geſtrande goderen van den 22. Februarii 1656. Novus appendix Statutorum Friſicorum, pagin. m. 57. & ſequent. & Conſtitutiones Gallicæ latæ anno Domini* MDXVII. & MDXLIII. *artic. 11. du faict de la marine*, ſi fides *P. Gregor. Tholoſano ſyntagmatis Juris univerſi libr. 3. capit. 14. numer. 8.* Junge *le Code du Roy Henry IV. lib. 7. titul. 1. cap. 4. num. 85. Anton. Mornacius ad leg. navis 4. §. Sed ſi navis 1. ff. ad l. Rhodiam de jactu. Joſ. Gibalinus de univerſa rerum humanarum negotiatione tom. 1. lib. 2. cap. 1. artic. 9. num. 16.* ex Terieno veteris Normanniæ conſuetudinis Interprete, referunt, annum, & diem repetentibus res naufragas quondam præſtitutum fuiſſe. *La giuſtizia la debba tenere manifeſta ad ognuno un' anno, ed un giorno. Conſolato del Mare, capite 249.* quam definitionem, ut valdè æquitabilem commendat *Ludovic. Servinus, plaidoy des droits de l' amiraute pag. 72.* atque inde videtur profluxiſſe jus Anglicum, idem tempo-

Source : BIU Cujas

ris ſpatium præfiniens, modo vel navigantium aliquis, vel canis, aut felis e navi littus vivus appulerit, *Statuta Alexandri II. capit. de Wrecto maris 25. numer. 1. Welwod in compend. lege naut. tit. 24. Additionator Jo: Heemskerck Bat. Arcadia, pag. 292.* illam tamen conditionem, ſive limitationem Henricus VII. Rex Angliæ, & Philippus Archidux Auſtriæ, ſibi mutuo remiſerunt, in tractatu pacis, & mutui commercii concluſo Londini anno MCDXCV. 24. Februarii, *articul.* 24. Sed nec deſunt gentes, apud quas id quod ex naufragio expulſum eſt, quo ſcilicet non eſt in derelicto, ſed in deperdito uſucapi non poteſt, *l. Interdum 21. §. Quod ex naufragio 1. ff. de acquirenda, vel amittenda poſſeſſione, l. ſi quis 7. ff. pro derelicto. Jacobus Cujacius ad d. §. 1. operum poſthumorum tom. 4. part. poſter.* Verum quod eſt juris communis, & ſecundum rectæ rationis dictamen omnibus univerſaliter tribuendum erat, quædam ex illis venditant pro jure ſingulari, quod ſcilicet contra tenorem rationis propter aliquam utilitatem concedunt, adeo ut privilegium putent, ſi miſerrimas naufragorum reliquias non diripiant, & deprædentur. Ita Hanſeaticis naufragium ſuum impune colligere licere conceſſit Rex Hiſpaniarum. *Privilegios para los Hanſeaticos. En Munſter articol. 3. de Mayo 1648. Inſtrument. 1. articol. 31. pagin. 70. Inſtrument. 2. articol. 38. pagin. & ſeq. Inſtrument. 3. articol. 39. pagin. 95.* Eduardus IV. Rex Angliæ, anno Domini, ſecundum curſum, & computationem Eccleſiæ R. MCDLXXIV. Eccleſiæ verò Angliçanæ anno MCDLXXIII. ultimo die Menſis Februarii. Dummodo aliquod vivum animal ex nave hujuſmodi periclitante, ſit homo, canis, gallus, catus, aliud animal ad terram ſalvus adveniat, *artic. 21. pagin. 177.* Ita, & naufragia ſua ſibi ſervari ſtipulati ſunt Hanſeatici ab Antuerpienſibus *anno M. D. LXVII. 15. Januarii pagin. 298. & ſeq.* & Magnus Sveciæ Rex univerſis Civitatem Lubecenſem inhabitantibus gratioſè indulſit, & conceſſit, ut bona naufraga debeant prioribus dominis, vel eorum proximioribus hæredibus integrè conſervari, & reddi anno MCCCXXXVI. feria ſecunda poſt Octavas Beati Laurentii Martyris, 247. *& ſeq. Idem Belgis largitus eſt Rex Daniæ 17. Octob. 1631. articul. 5. pagin.* 353. Et Amburgenſes promiſerunt Anglorum ſocietati adventuriariæ. Contractus Senatus Hamburgenſis cum ibidem reſidentibus mercatoribus Anglicanis initus 28. *Jun. 1611. articul. 39. pagin.* 203. Tandem Juris Civilis æquitas magis magiſque invaluit, publiceque intereſſe viſum, nihil rapi ex hujuſmodi caſibus; & maritimis ad humaniores mores aſſuefactis diſplicuit injuriosè lucrum capere ex hominum infortunio, adeoque ut quibuslibet naufragis ſua rederentur obtinuit, vel conventione publica, *Tractaet van commercie, ende Marine tuſſchen Uranckriicken-de Stacten Generael van 27. April. 1662. artic. 43.* vel tacito conſenſu populi, vel lege ſuffragio legislatoris lata de Viſigothis id teſtatur *Lindenbrogius in ſuo Codice lib. 7. tit. 2. capitul. 18. de Siculis, ſive Neapolitanis, Idem lib. 1. tit. 58. cap. 2. de Hiſpanis Ivan de Hevia Bolano del commercio naval. lib. 3. capit. 13. numer. 17.* de Caſimiro, Sigiſmundo I. D. Stephano, Poloniæ Regibus, & Gedanenſibus Rein *Kuricke ad d. rubr. pag. 209. & ſeq.* de Boreæ Regibus, ac nationibus, Danis, Schleſuvicenſibus, Holſatis, Pomeranis, *Joann. Marquardus de jure mercator. lib. 2. cap. 4. num. 11. & ſeq.* Apud Romanos, idem Statuto cautum. *Statuta urbis Romæ libr. 3. cap. 85. Joannes Seldenus maris clauſi libr. 1. cap. 24. pag. m. 85.* ut, & Venetos. *Statuta Veneta, tit. leggi civili, editionis noviſſimæ anno 1665. pagin. 309. & ſeq.* Atque inconſideratius igitur publicationem naufragorum toti Italiæ imputant *Joann. Marquardus d. cap. 4. num. 10. Simon van Leevven Cenſuræ forenſis lib. 2. cap. 3. num. 15. Joſ. Gibalinus dict. num. 16. Paulus Voet ad §. alia ſane 47. Inſt. de rerum diviſione &c. num. 2.* Sed, & conſtitutio Friderici II. Imperatoris, ſive inde deſumpta *Authentica Navigia Cod. de furtis, & ſervo corrupto*, poſtmodum repetita eſt, & confirmata à Carolo V. in ſanctionibus criminalibus, *articul. penultim. Andreas Gail. libr. 1. pract. obſervat. 18. Chriſt. Beſoldus d. num. 7. Henricus Hahnius ad Matth. Weſenbecium de l. Rhodia de jactu num. 5. Henr. Zoeſius d. tit. num. 12. Jo: Jac. Wiſſenbach ad dict. auth. navigia.* Illud interim memoratu dignum, quod Cornelius Schepperus, homo Flander, Chriſtierni ejus nominis II. Daniæ Regis Vicecancellarius, refert, audiviſſe non ſemel ex ipſo Rege ſe, ex lege de naufragorum bonis confiſcandi abrogata deperiſſe ipſi ſupra centum aureorum millia annui naufragii. *Jo: Iſac. Pontanus diſcuſſionum hiſtoricarum lib. 2. cap. 15. pag. 226. & ſeq. Hugo Grotius de jure belli, ac pacis lib. 2. capit. 7. §. 1. in annotatis.* Nihilominus tamen omnis acerbitas in miſerrimis hiſce miſerorum caſibus eſt mitiganda, & conſuetudines, conſtitutiones, ac ſtatuta, in eorum favorem benigniori interpretatione mollienda. *Franciſcus Zypæus in notitia Juris Belgici lib. 11. tit. de navicullariis, &c. 1. pag. m. 292.* Cæterum εὑρετρα, μλώντρα, & σῶτρα *mercedulas pro inventionis, indicinæ, & conſervationis præmio* præſtari impenſaſque refundi, æquitatis, & juris civilis ratio omnino exigere videtur. *Pontanus dict. pag. 226. Code Henry. dict. numer. 85. Julien Peleus Hiſtoire de France tom. 1. lib. 4. pagin. 323. pag. 334. Tractatus commercii inter Gallos Belgaſque Fœderatos dict. artic. 43. P. Gregor. Tholoſ. d. num. 8. Guilielmus Ameſius de conſcientia, &c. lib. 5. cap. 41. num. 25. Rein. Kuricke ad tit. 9. art. 3. pag. 216. & ſeq.* Et, ut litibus prævortatur, quantitatem earum definiverunt *Conſolato del Mare cap. 149. Veneti in Statutis dict. pag.* 310. In hiſce regionibus de rebus in tempeſtate ejectis, aut naufragio perditis, inque litore inventis, aut extractis è mari, antiquitus jus fuit, fiſco ſtatim ut vindicarentur: adeoque ipſa etiam fragmenta, & tabulas quaſſatarum ſcopuliſque illiſarum navium occuparet Præfectus ipſo mari intimitior. Nam quod tempeſtas reliquum fecerat miſeris, id ille velut altera tempeſtas recipiebat. Cæterum aucta navigatione, inque dies magis magiſque increſcente, occaſione Hanſeaticæ navis, circa Schevening pagi litora fractæ, jam inde ab anno MCDXLIII. mitius cum naufragis agi cæpit, & Carolus quidem, Dux Burgundiæ, Friſiis Occidentalibus, & Hollandis Aquilonaribus, jus naufragii, anno MCDLXIX. 1. Januarii ad tempus vitæ ſuæ remiſit. Maria verò Burgundiaca, ejus filia, anno MCDLXXVI. 14. Martii, eandem immunitatem expreſſo diplomate, Hollandis, Zelandis, ac Friſiis Occidentalibus univerſis in perpetuum conceſſit. *Het groot Privilegie van Urow Maria van Burgonien. art. Item ſoowanneer eenige Schepen, &c.* 24. atque ex eo ferè tempore ſemper obtinuit, ut ſuas cuique res ruptas deperditaſque repetere liceret. Tantum enim abeſt, quo minus illæ fierent inventoris, ut protinus eas deferre debuerit ad quæſtorem, qui noſtris vocatur, *Rentmeeſter Generael van d' Eſpargne* (quo de vocabulo videri poterit *Monſr. Meſnage Origines de la langue Francoiſe, verb. Eſpargner*) ejus autem eſt naufragia cuſtodire, & ſervare mercatoribus, & dominis, ſi forte compareant ſua vindicaturi: & quæ mora deteriora futura ſunt haſtæ ſubjicere, & pretium domino, aut fiſco ſervare. Illi quidem intra annum, & ſex ſeptimanas venienti, fiſco autem eo elapſo acquiſita cenſentur, qui tamen facilè patitur eas redimi, quinimmò, quemadmodum *D. Cyprian. Regneri ad §. ultim. Inſtitut. de rerum divin. & Anton. Matthæus, ff. lib. 48. tit. 1. cap. 4. numer. 4. in fin.* cenſent etiam poſt memoratum terminum elapſum domino rem ſuam reſtituendam, ita non deeſt, qui eo jure nos uti atteſtetur, exceptis, ait, eorum bonis, qui oriundi, ubi Hollandorum bona naufraga contraria conſuetudine etiamnum fiſco cedunt. *Simon van Leewen dict. num. 15. Lib. Chriſtyn dict. leg.* ut ut ſit, planè iniquum eſt, damnoſum cuique eſſe officium ſuum; ideoque in Friſia Orientali jam olim obtinuit, ut res naufragæ, ex undis ſervatæ, pro beſſe reſtituerentur dominis, triens ſervatoribus cederet. Hodie verò, præter illum trientem, Prætoribus ſive Grietmannis, aut magiſtratibus Urbanis inventarii conficiendi, cuſtodiæ, aliarumque expenſarum nomine debentur decem in ſingula centena, bonis ſervatis arbitrio quatuor virorum neutri parti addictorum æſtimandis. *Novus appendix Ordinationis Friſicæ dict. pagin. 57. & ſeqn.* In Hollandia autem diſtinguitur, ut ſi reliquiæ naufrago-

Source : BIU Cujas

fragorum impensis deductis centum aureis non antistent, semis, si verò plus centenis, minus quadringenis valeant, quadrans urinatoribus, vel piscatoribus cedat. Et si fortè illo semisse, vel quadrante non sint contenti, Curia arbitrabitur, quantum domini rerum servatarum illis debeant hostimenti nomine. Vide *Privilegium magnum Mariæ Burgundiacæ dict. articol.* 24. *Placaet van Koningh Philips vande Zee-dristen.* 15. *Maji* 1574. *Statuten van Frienslandt. lib.* 4. *tit.* 8. *articol.* 1. *Gerard Rooseboom recueil van keuren van Amsterdam tit.* 56. *artic.* 39. *Hug. Grotium manud. ad jus Hollandicum lib.* 3. *part.* 27. *numer.* 11. *Gryphiandr. dict. cap.* 31. *n.* 115. *Joann. van Heemskerck Batavische Archadia pag. m.* 288. *& seq. Franc. Zypæum in notitia juris Belgici lib.* 10. *tit. de jure fisci* 1. *pag. m.* 286. *Ger. Tuniggium, Arnold. Vinnium ad §. Alia sanè* 47. *Inst. de rerum divisione, &r. numer.* 5. *ad l. Qui levandæ* 8. *ff. h. t. lit. D, Jo: Jac. VVissenbach ad d. Auth. navigia. Paulum Voet ad d. §. Alia sane num.* 2.

VAN LEEWEN.

46 *Salva evasit*,] Ad quod mercatores animadvertere oportere monet *Strach. tractat. de Nav. part.* 2. *num.* 19. ut supra (*ad vers. num.* 16. *de quæst. num.* 1.) quoque notavimus. Et ad hanc legem ferè ventilari solet quæstio, an cum navis alteram contra se venientem casu obruit, id damni in tributum venire debeat, & communis opinio est, contributionem hic locum non habere, quum ob communem utilitatem naufragium factum non sit. Cæterum nauta navem alterius obruens, si in potestate ejus fuit, ne id accideret, aut culpa ejus factum sit, solus totum damnum feret: at si impetu procellarum, & tempestatis, aut alias sine ejus culpa contigisset, damnum utrimque erit commune nautarum exercitorumque *Placc. van K. Car.* 1551. *artic.* 46. *van Philipp. tit. van schepen die malkanderen beschadigen. Wisb. Zeereht. art.* 27. 48. 49. 50. 71. *Van Wesicappel. art.* 16. Vide *Vinn. in add. ad Petr. Pecc. l.* 5. *in pr. D. ad l. Rhod. litt.* B, *Neostad. supr. Holl. cur. decis.* 48. 49. *Coren obser.* 40. 41.

DE VICQ.

47 *Postea perierit*;] Si navis uno in loco jactu levata, alibi depressa, submersa est, contributio nihilominus peti potest: utique si ex naufragio quidam per urinatores, per natatores subaquatiles κολυμβητὰς ὑφύδρους, vel ἐφύδρους uti legitur apud *Dionem Cassium Historiæ R. libr.* 42. *pagin.* 190. *Gulielmus Budæus ad l.* 2. §. 1. *ff. h. t.* merces suas servaverunt *lege navis levandæ* 4. §. 1. *ff. h. t. Julius Paulus receptarum sententiarum libr.* 2. *tit.* 7. §. 2. *Matthæus Wesenbecius h. t. nu.* 5. Quod igitur Callistratus ait, jactum in tributum nave salva venire *d. l.* 4. *pr. eod. & Paulus d. t.* §. 5. ita intelligendum est, ut nihil referre putemus, quamvis alio loco postea perierit. *Fulgosius, Bartholomæus de Salyceto, Paulus Castrensis ad d. l.* 4. §. 1. quum enim jactu mercium navis levata, & præsenti naufragii periculo erepta, adeoque jactus utiliter factus sit, ex eo, quod navis alio loco postea submersa est, atque ex post facto semel quæsitam contribuendi obligationem tolli iniquissimum erit, arg. *leg. Sed an ultro* 10. §. *Is autem* 1. *ff. de negotiis gestis. leg. Si servus* 31. *ff. Familiæ erciscundæ, leg. Justissime* 44. §. *In redhibitoria* 2. *ff. de Ædilitio edicto, &c. leg. In ambiguis* 85. §. *Non est novum* 1. *ff. de regulis juris. Cap. Factum legitimè* 73. *eodem lib.* 6. *Simon Groenewegen ad d. l.* 4. §. 1. *Henricus Zoesius eod. num.* 9. *Joannes Loccenius de jure maritimo lib.* 2. *cap.* 8. §. 6. Contra, si quædam ex mercibus in navigatione jactis per urinatores extractæ sunt, nihil verò reliquiarum ex naufragio postea facto servatum, illius rationem haberi non debet ab eo, qui in navigatione jactum fecit, *dicta l. Navis* 4. §. *Sed si navis* 1. *ff. eod.* nam & ejus nihil interest naufragium factum esse, neque ideò est consecutus, ut merces suas salvas haberet, *leg.* 2. *princ. & §. Cum in eadem* 2. *ff. h. t. Paulus de Castro ad l.* 4. *h. t. num.* 1.

VAN LEEWEN.

48 *Observatur*.] *l.* 2. §. 1. *l.* 4. §. 1. *D. ad leg. Casareg. de Commerc. Tom. III. Rhod.* Atque huic usui consentanea videntur quæ ibi habet *Paulus Castrens. num.* 1. quod non ita intelligendum est absurdè, ut ad minimi spatii locum referatur, sed si & tempus, & loci diversitas inter jacturam, & naufragium rectè intercedat: quod planum fiet sequenti exemplo, ut eleganter notat *Fecc. ad d. l.* 4. §. *Sed si navis*, 1. *D. ad l. Rhod.*

49 *Gratia*.] Sufficit enim semel negotium utiliter esse gestum *l. sed an ultro* 10. §. 1. *D. de negot. gest.*

DE VICQ.

50 *Extractæ fuerint*.] Collatio exoneratur, si res jactæ apparuerint, fortè fluctibus ad littus expulsæ, vel extractæ per urinatores, *l. si laborante* 2. §. *si res jactæ* 7. *ff. h. t.* ac dominus eas recuperaverit, non ante, ut notat *Fulgosius, P. Peckius ad d. l.* nam, ut habet versus ille. παροιμιώδης.

Πολλὰ μεταξὺ πέλει κύλικος καὶ χείλεος ἄκρου.

Multa cadunt inter calicem supremaque labra.

A. Gellius noctium Atticarum lib. 13. *cap.* 16. *fac.* §. *Illud quæsitum Instit. de rerum divisione, &c.* ubi DD. Quod si jam contributio facta sit, qui contulerunt, agent ex locato, si scilicet merces vehendas locaverunt, cum nauta, ut is ex conducto experiatur, & quod exegerit, reddat, *d. l.* 2. §. 7. *h. t.* Si verò per sententiam, per rem judicatam, solutum fuerit; quamvis id regulariter repeti nequeat, propter rei judicatæ authoritatem: *leg. Si fidejussor* 29. §. *In omnibus* 5. *ff. mandati l.* 1. *C. de condictione indebiti*, illa tamen regula fallit, si cesset ratio, ob quam solvendi necessitas à judice imposita est: quare, & hic condictioni sine causa locus erit, arg. *l.* 1. §. *Sive ab* 2. *ff. de conditione sine causa. Bartolus nu.* 1. *Barth. de Salyceto num.* 1. *Jason Maynus numer.* 2. *Paul. de Castro num.* 8. *& seq. ad l.* 2. *ff. dict. t. P. Peckius, Arnold. Vinnius ad dict. l.* 2. §. 7. *litt.* B, *Jul. Pacius ναυτιοφυῶν cent.* 4. *cap.* 10. Quum enim res jactæ dominorum maneant, neque fiant apprehendentis, *d. l.* 2. §. *Res autem* 8. *l. Qui levandæ* 8. *ff. h. t.* §. *Alia* 47. *Instit. de rerum divisione, &c. Michael Attaliata synopsis tit.* 48. §. 10. *Const. Harmenopulus προχείρου τῶν νόμων lib.* 2. *tit.* 11. §. 19. nisi fortè Aristippus quidam, aut Crates Thebanus, aut quisquis tandem Diogeni πειρόμῳ sponte, animo derelinquendi, eas jactaverit. *Diogenes Laertius, Suidas in Aristippo. Plutarchus περὶ τοῦ μὴ δεῖν δανείζειν, sub fin. pagin. m.* 831. *Lucianus in victarum auctione oper. tom.* 1. *pag. m.* 365. *& seq. Cicero de inventione libr.* 2. *pagin. m.* 295. *Joann: Calvinus Institutionum Christianæ religionis. lib.* 3. *cap.* 10. *sect.* 1. *H. Grotius de veritate religionis Christianæ lib.* 2. §. 14. *litt.* K, quo de casu accipi potest *l. Falsus* 43. §. *si jactum* 11. *ff. de furtis. Jac. Cujacius operum posthumorum tom.* 4. *part.* 2. *Matth. Wesenbecius num.* 2. *Arnold. Vinnius num.* 1. *ad d. §. Alia*. Idem *ad l. Qui levandæ* 8. *litt.* B, *P. Greg. Tholosanus syntagmatis lib.* 29. *cap.* 11. *num.* 10. *Ant. Perezius Cod. lib.* 11. *tit.* 5. *num.* 26. *Samt. de Lublino Summulæ casuum part.* 1. *verb. Navis cas.* 3. *& 5. diff. Nic. Genoa in conciliatione legum, pag. m.* 146. *& sequ. Reinh. Bachovius ad dict. §. Alia* manifestè iniquum esset, & rem habere, & alieno detrimento pretium consequi, *l. Nam hoc* 14. *leg. Eleganter* 23. *si quis* 3. *ff. de condictione indebiti, leg. Jure naturæ* 206. *ff. de R. J. l.* 2. §. *Portio* 4. *vers. quoniam detrimenti h. t.*

VAN LEEWEN.

51 *Periit*.] Adde *Accurs. Alberic. Bartol. Castrens. & alios.*

DE VICQ.

52 *Damni dati portionem*] Nobilis hìc oritur controversia: & in qua cardo totius rei vertitur. Videlicet anne etiam domino jactarum mercium contributionis ratione aliquid decidendum sit, an verò jactura reficienda in solidum, ita ut ipse nihil damni sentiat? Prius visum *Accursio in verb. Sarciatur, Fulgosio ad l.* 1. *ff. h. t. Matthæo Wesenbecio eodem numer.* 4. *Arnoldo Vinnio ad l. si laborante* 2. §. *Portio* 4. *dict. t. litt.* D, *Joanni Loccennio de jure maritimo libr.* 2. *cap.* 8. §. 8. *Jo: Jac. Wissenbach ff. dict. t. th.* 7. & ipsi etiam *Jacobo Cujacio ad l.* 2. *pr. h. t.*

Source : BIU Cujas

pag. m. 562. eum ut ipſe ait *pag.* 569. id non diligentius excuſſiſſet. Poſterius eidem *Cujacio ad dict. l.* 2. §. 4. *pagin.* 468. *& ſeq. Antonio Matthæo h. t. th.* 16. *Simoni Van Leewen cenſuræ forenſis lib.* 4. *capit.* 29. *numer.* 5. quorum ſententiæ propius accedimus, verum tamen non ſine aliquali temperamento. Scilicet, ut ait Paulus, id tributum, eam intributionem, qua reparatur damnum jacturæ, obſervatæ res debent *l.* 2. §. *Cum in eadem* 2. *h. t.* res inquit, obſervatæ, id eſt, ſalvæ, & ſanæ; non perditæ, jactatæ, amiſſæ. Præterea æquiſſimum eſt commune detrimentum fieri, at quorum? eorum, inquit, qui propter amiſſas res aliorum conſecuti ſunt, ut merces ſuas ſalvas haberent, *l.* 3. *pr. eod.* eorum qui merces ſuas ſalvas haberent; non eorum, atque etiam illius, cujus merces jactæ: quamvis ne hic quidem eo modo ſit planè indemnis; ſiquidem damnum eſt carere ſperato lucro, neque merces deſtinato loco vendere poſſe. Namque meminiſſe debemus, amiſſarum rerum æſtimationem haberi, quanti emptæ ſunt, neque ad rem pertinere, ſi pluris venire potuerint, *l.* 2. §. *Portio* 4. *ff. h. t.* Porro accidit ſæpè, ut alter in tempeſtatæ ſuarum mercium ſervandarum cauſa, merces alterius in mare projiciat: quod quoniam ipſi conceſſum eſt, *l. Qui ſervandarum* 14. *ff. de præſcriptis verbis, &c. Emundus Merillius variantium ex Cujacio lib.* 1. *cap.* 30. utique æquitas flagitat, totum damnum alteri viciſſim reparari. Quippe loquimur de eo caſu, quomodo Cujacii, & cæterorum ſententia temperanda videtur, quando qui merces ſuas habent incolumes, reſpectu pretii, quo eas emerunt, etiam poſt contributionem nullum ſentiunt detrimentum, cæteroquin ea erit iniquiſſima. Fac enim, quo ferè exemplo utitur *M. Weſenbecius dict. l.* duos Mercatores merces ſuas in eadem nave coegiſſe, Titium, & Sempronium: Titii merces jactas eſſe, quæ emptæ erant ducentis, merces verò Sempronii hodie venire poſſe centum, item navem cum armamentis centum, quis æquus rerum æſtimator dicat hoc caſu Titio ſolidum reddendum eſſe? ut ille quidem ſit indemnis, reliqui autem, cujus merces propter jactum ſalvæ, totum amittant? Quamobrem, uti diximus, ſolidum quidem damnum ei, cujus merces jactæ, reficiendum eſt, ſed non niſi eo caſu, quo domini mercium ſervatarum, ratione pretii, quo ſuas merces emerunt, indemnes poſſunt contribuere, hoc æquitas ſuggerit, etſi jure deficiamur. De moribus res expedita eſt, quibus dominis jactarum mercium ἀναλόγῳ etiam portio aliqua defalcari ſolet. *Simon van Leewen dict. numer.* 5. *& Juris Romano-Hollandici lib.* 4. *part.* 31. *numer.* 4. Sed hoc ideo quia hodie jactæ merces æſtimantur eo pretio, quo ſimiles deſtinato loco venduntur, uti jam obſervare occupavimus ſupra *ad* §. 12. *gloſſ. circa æſtimationem.*

VAN LEEWEN.

53 *Nimirum*] *l.* 2. §. 2. *&* 4. *D. ad l. Rhod.* Vide in ſuperioribus, §. 12. *gloſſ. Circa æſtimationem, & ibi notata.*

54 *Frueretur.*] Secundum naturam enim eſt commoda cujuſque rei eum ſequi, quem ſequuntur incommoda *l.* 10. *D. de reg. jur. junct. l. unic.* §. *pro ſecundo C. de caduc. tollend.* Nec alteri per alterum iniqua conditio inferri debet *leg.* 74. *D. eod.*

55 *Solvit.*] Atque ita videtur communi quadam conſuetudine hac in parte receſſum à diſtinctione *l.* 2. §. *ſi navis* 3. *verſ. portio autem D. ad l. Rhod.* niſi textus eodem modo temperetur, & ad uſum communem accommodetur. Conjunge *adnotata in dict.* §. 12. *gloſſ. Circa æſtimationem.*

DE VICQ.

56 *Comparaverunt.*] Hic eſt animus omnium, ut velint vili emere, caro vendere, & mercandi præceps cupiditas circa omnes terras, omnia maria, ſpe lucri mercatores ducit *Leg. Annæus Seneca de brevitate vitæ capit.* 2. etenim hæc eſt emptionis, atque venditionis ſubſtantia, quod emtor viliore comparandi, venditor cariore diſtrahendi votum gerentes, ad hunc contractum accedant, vixque poſt multas contentiones, paulatim venditore de eo quod petierat detrahente, emptore autem huic quod obtulerat addente, ad certum conſentiant pretium *leg. ſi voluntate* 8. *Codic. de reſcindenda venditione.* Mercatura autem magna, & copioſa, multa undique apportans, multiſque ſine vanitate impertiens, non eſt admodum vituperanda: atque etiam ſi ſatiata quæſtu, vel contenta potius, videtur de jure optimo poſſe laudari. *Cicero de officiis lib.* 1. *pag. m.* 68. *Bernardo Morando della Roſalinda libr.* 2. *capite* 76. *& ſequenti.* Ita quidem ſolent mercatores: Hodie, vel cras proficiſcemur in illam urbem, & agemus ibi annum unum καὶ ἐμπορευόμεθα καὶ κερδήσομεν, *& mercabimur, & lucrabimur.* Interim miſeri ignorant τὸ τῆς αὔριον *quid futurum ſit poſtero die. Jacob IV.* 13. 14. namque contingere poteſt, ut voto non reſpondeat eventus, ut vilius vendant, quam emerint, vel quia ſtultè emerunt, vel quia poſtea mutata eſt mercium æſtimatio. Sed hoc in propoſito conſiderationem non meretur, tum quia jure naturæ æquum eſt, ut jactura ſequatur eum qui ſpe lucri gaudebat, (*perchè gli è ragione, che chi parte vuole avere del guadagno, parte debba avere della perdita. Conſolato del Mare capit.* 236. *pagin. m.* 106. *cap.* 245. *fin.*) tum quia legislatores ea præterire ſolent, quæ ἐκ παραλόγου *ex inopinato accidunt*, ad ea jus aptantes, quæ & frequenter, & facilè, & ut plurimum eventura videntur *leg. Jura conſtitui* 3. *& ſequent. ff. de legibus, & SCtis &c. Conſtantinus Harmenopulus promptuarii juris civilis libr.* 1. *tit.* 1. §. 28. *Leo, & Conſtantinus Auguſti* ἐκλογῶν τῶν νόμων. *tit.* 1. §. 2.

VAN LEEWEN.

37 *Bonique viri.*] Nota: quod controverſiarum nauticarum, de quibus nihil certi, aut ſcripto jure cautum, aut conſuetudine receptum, deciſio, ac judicium permitti ſoleat prudentiæ virorum hujus rei peritorum, & neutri parti faventium. *Strach. de Nav. numer.* 25. *Mornac. ad l.* 9. *D. ad leg. Rhod. Wisb. Zee-recht. artic.* 38.

DE VICQ.

58 *Addicenda foret.*] Cum quidam nave amiſſa τῷ πλοίῳ γαυαγήσαντος, vecturam, quam pro mutua ὑπ' προχειρίᾳ acceperat, vecturam nautæ prorogatam, & repræſentatam repeteret, reſcriptum eſt ab Antonino Auguſto, non immeritò Procuratorem Cæſaris ab eo vecturam repetere, cum munere vehendi functus non ſit, quod in omnibus perſonis ſimiliter obſervandum eſt. *leg. Ex conducto* 15. §. *Item cum quidam* 6. *ff. Locati conducti. Conſtantin. Harmenopulus* προχείρου *libr.* 2. *tit.* 11. §. 21. *Jacobus Cujacius obſervationum lib.* 3. *cap.* 1. *Julius Pacius* ἀνατιφρασῶν *cent.* 5. *cap.* 18. qui textus nos dubitare non ſinit, quin ubi navem frangi contigerit, omnimodo actio ad vecturam pereat ei, cui ipſa navis perit, aut utique qui eam locavit. Interim tamen non deſunt, qui JCti verba neſcio quam Judaicè accipientes, contendant partem vecturæ ſaltem deberi, ſi modo munere vehendi in parte, ſic loquuntur, functus ſit; ut eo caſu pro parte itineris, quod nauta emenſus erat, analogicè pars quoque vecturæ debeatur; pro ea verò, quæ conficienda ſupererat, fiat exoneratio vecturæ, arg. *dict. l.* §. *Ubicumque* 7. *Gloſſa in verb. Perſonis, Bartolus numer.* 1. *Paulus de Caſtro numer.* 1. *ad d.* §. *Item cum quidam. Benevenutus Stracha de navibus part.* 3. *numer.* 24. *Reſponſa JCtorum Batavorum part.* 2. *conſ.* 153. *pag. m.* 313. *part.* 4. *conſ.* 147. ut ut ſit, tametſi fortè illi hac in parte conditi juris minus boni ſunt interpretes, optimi tamen condendi juris fuerunt auctores: quippe cum hanc gloſſam ferè hodierna legislatio comprobaverit. Sanè Carol. V. lege lata ſancivit, ut, ſive in itu, ſive in reditu navis rumpitur, aut ſolvitur, pro rata confecti itineris vecturam præſtent merces ex naufragio ſervatæ. *Ordonantie op de Zee-rechten artic.* 40. *Statuta Hamburgenſia part.* 2. *tit.* 17. *art.* 2. quod non malè quidam bonorum virorum arbitrio committunt. *Jus Danicum capite* 52. Jure maritimo Hanſeatic. *tit.* 9. *artic.* 1. ſtatutum eſt, ut ſi navis in mari naufragium faciat, ita ut itineri perficiendo inidonea ſit, conductores non amplius dimidia vectura de ſervatis bonis perſolvere teneantur, quod neſcio an debeant Jure navali Rhodiorum *capite* 27. *&* 32. Idem tamen placuit Lubecenſibus *libr.* 6. *tit.* 3. *artic.* 1. & Pruthenis *libr.* 3. *tit.* 19. *artic.* 3. §. 1. Auctores Conſulatus

maris

Source : BIU Cujas

matis (*gli ſapienti, e buoni uomini i quali prima furono, e cominciarono andare per il Mondo in diverſi luoghi, e parti*, ſic paſſim indigitantur) nauclero optionem reliquerunt, velletne vecturam pro rebus in mare jactatis, an non: ita quidem, ut ſi vecturam percipiat, illam etiam conferre cogendus ſit; ſin minus, nullo quoque modo ratione vecturæ ad contributionem vocetur, *Conſolato del mare cap. 96. cap. 293.*

VAN LEEWEN.

59 *Groſſa.*] *Wiſp. Zee-rechten art. 38. & Placc. anno 1563. art. 6.*

DE VICQ.

60 *In magiſtri arbitrio.*] Contra electionem, atque optionem mercatoribus diſerte concedunt *Leges Wibujenſes placit. 20. 38. Statuta Friſiæ lib. 1. t. 21. art. 6. Placitum Philippi II. tit. van Schipbreeckinge, Zeevverpinge, &c. art. 6.* Junge *Conſolato del Mare cap. 96. & ſeq. cap. 281. 293. Jus maritimum Hanſeaticum tit. 8. art. 3. Statuta Hamburgenſia part. 2. tit. 16. art. 2. Jus Pruthenicum lib. 4. tit. 19. art. 2. §. 2. Jus Lubecenſe lib. 6. tit. 2. art. 3. Jacobum Coren rerum judicatarum obſervat. 41. n. 2. Reſponſa JCtorum Batavorum part. 2. conſil. 153. pag. 313.*

VAN LEEWEN.

61 *Invitus.*] *l. Id quod noſtrum 11. D. de R. J. junct. l. In re mandata 21. C. Mandat.*

62 *Servatum ſit.*] *Arg. l. 2. in fin. pr. & §. 2. in fin. D. ad l. Rhod.*

DE VICQ.

63 *Holcadibus.*] Etſi nobis opuſculi parum elimati editionem, neſcio quam temere, præcipitantibus, non ea ubique in vertendo accuratione uti licuit, ut omnium rationem reddere velimus, aut poſſimus, hic tamen paululum à via deflectere libet, mox è diverticulo in viam redituri. Igitur verbo, *Hulcken*, quo Quintinus tum hic, tum alibi utitur, eo libentius reddidimus verbum, Horcades, Græcum re verat; quod inter doctos ferè conveniat à Græco ὁλκὰς noſtrum *Hulck* derivatum eſſe. *Lazarus Bayſius de re navali pag. m. 82. Lævinus Lemnius de occultis naturæ miraculis lib. 4. capit. 2. pag. m. 358.* quod caput fuæ Bataviæ illuſtratæ inſeruit *Petrus Scriverius pagin. m. 166. Menage dans ſes origines de la lengue Francoiſe, au mot, Heuſ. pag.* 801. Eſt autem ὁλκὰς παρὰ Θουκυδίδῃ ἡ ἐμπορικὴ νεῦς, *apud Thucydidem, oneraria navis. Svidas.* Lexicon Græco-Latinum Cyrilli, ut volunt ὁλκὰς navis oneraria, Holcas genus navigii vaſtum, (quod vel ex *Quintino infra numer. 34.* liquere poteſt,) *L. Lemnius dd. ll.* cujus hæc quoque ſunt verba: Sic Zirizæa, noſtra etiam memoria numeroſa claſſe inſtructa, non ſolum onerariis navibus, ſed roſtratis, & quæ ex Homeri appellatione Holcades voce Belgis uſitata nominantur, præter Hiſpaniarum, ac Mauritaniæ oras, longinquas verſus Aquilonem regiones frequentabat, &c. Hæc quidem ὡς ἐκ παρόδου.

64 *Convocare debet mercatores.*] Si exercitor (neſcio quid in mentem venerit interpreti, cui ναύκληρος eſt exercitor, perpetuo ſed manifeſto errore.) *Cyrillus in Lexico Græco-Lat.* ναύκληρος Navicularius. Svidæ interpres: ναύκληρος Navis gubernator, qui vulgò Navis patronus vocatur. Navicularius, & Naviculator Ciceroni. Gloſſæ Baſilicῶν μάγιστρος, ὁ ναύκληρος τῆς νηός. Nec me latet alibi in iiſdem gloſſis *pag. m. 31.* legi Ἐξδικίτωρ. ὁ ναύκληρος Hoc enim ita accipiendum videtur, ut nauclerus, ſive magiſter tum etiam dicatur exercitor, quum, & totius navis curam gerit, & ſimul navem exercet: atque illam interpretationem ſuadere videtur alius locus in Gloſſis Baſilicῶν qui ita habet *pagin. m. 33.* ἐξδικίτωρ λέγεται κυρίως τῆς νηὸς ὁ ναύκληρος. ὕγιν ὁ πιστικὸς, πρὸς ὃν ὁ καθημεριανὸς πόρος τῆς νηὸς διαπρέχει, καὶ πᾶσαν, ὁπηνίκα θέλειν τὸ πλοῖα ὑπηρεσίας. Verte igitur, ſi nauclerus de jactu conſultaverit, interroget vectores, quibus in navi pecuniæ ſunt. Ita ex Græco ſonant verba *Juris navalis Rhodiorum capit. 9.* Quum autem jactus in mare faciendus eſt, mercator primus jacito, atque ita nautæ rem aggrediuntur. *Ibid. capitol. 38.* Ipſe mercator, idemque dominus, præire debebat.

Fundite quæ mea ſunt dicebat cuncta Catullus.
Præcipitare volens etiam pulcherrima.

Juvenalis Satyr. 12. quod & auctoribus *Conſulatus maris capit. 97.* placuiſſe video, & (verba ſunt *Cujacii ad l. 2. §. ſi conſervatis pagin. m. 565.*) audio hodie ſervari inter nautas, ut ut ſit, ſciendum nec merces projiciendas, nec navem exarmandam, neve impingendam in littus, niſi voluntate, conſenſu, decreto vectorum prius explorato *l. 2. §. Si conſervatis 1. in verbor. voluntate vectorum ff. de lege Rhodia de jactu.* Haud ſecus, ac apud *Demoſthenem adverſus Lacriti exceptionem pag. m. 949.* excipitur jactura, non quævis ſive quomodocumque facta, ſed ὡς ἂν οἱ σύμπλοι ψηφισάμενοι κοινῇ ἐκβάλωνται. *Si quam vectores de communi decreto fecerint.* Quod ſi mercatores, animati quemadmodum Italus ille apud Eraſmum *R. in colloquio, quod Naufragium, inſcribitur*, malint aut perire cum amicis opibus ſuis, aut ſimul cum illis ſervari; meritò negabit magiſter æquum eſſe ut omnes illorum cauſa periclitentur, tantumdem ſi non adſint vectores, aut mercatores: utroque enim caſu *il Padrone della nave debba, e può eſſer Mercante*, magiſter mercatorum vicem ſupplebit, ſtatuetque quod ipſi cum parte ſociorum navalium pro re nata conſultum videbitur. *Wisbuyſche Zee-rechten placit 20. 21. 38. 39. Placitum Philippi II. tit. van Schipbreeckinge, &c. art. 4. Zee-rechten van Weſtcapelle art. 9. & ſeq. Conſolato del mare cap. 97. cap. 192. cap. 281. Capitoli del Re Don Pietro pagin. m. 201. Ordonnantie van Frieslandt libr. 1. tit. 21. art. 4.* Et meritò plurimum hic nautis defertur, nam ne quidem Centurio *Actorum cap. 27.* reprehenditur, quod gubernatorem, & nauclerum potius audierit, quam Paulum. Quid enim egiſſet? Nam ut Pauli conſilio aliis in rebus plurimum deferret, ſciebat tamen navigandi artem non tenere. Ergo quod prudentis, & modeſti eſt hominis, à peritis, & exercitatis regi ſe patitur. *Jo: Calvinus in d. cap. 27. verſ. 11.* Uſque adeo translatitium eſt, artifici perito credendum in ſua arte, quam profitetur, (cujus imperitia ipſi, & turpis eſt *l. 2. §. Servius 43. ff. de origine juris, &c.* & culpæ annumeratur §. *Imperitia 7. Inſt. de lege Aquilia, l. Imperitia 132. ff. de regulis juris*] *Petrus Ærodius rerum Judicatarum libr. 6. tit. 8. capit. 3. libr. 10. tit. 19. capitol. 7. Bartholomæus Socinus reg. Perito 362. pag. m. 666. Joachimus Mynſingerus ſingularium obſervationum centur. 6. obſ. 34. & ſeq. Joſephus Maſcardus de probationibus volum. 3. concluſ. 1175. Rotæ Genuæ deciſ. 196. numer. 4. Angelus Monoſinius floris Italicæ linguæ libr. 3. numer. 260. Franco Burgerſdicius Inſtitutionum Logicarum libr. 2. cap. 18. theorem. 23.* Ita Phyſico credendum eſt in rebus naturalibus. *Dionyſius Gothofredus praxis civilis libr. 1. tit. 5. pagin. m. 373.* In Oratione Grammatico. *Maſcardus dict. concluſ. numer. 31. & ſeq. Gothofredus d. l.* In divinis Theologo. *Paulus Voet Juriſprudentiæ Sacræ cap. 1. ſection. 3. numer. 3. Samuel Mareſius ad confeſſionis Eccleſiarum Belgicarum artic. 36. num. 18. & ſequ.* In morbis, & vulneribus Medico, & Chirurgo. *Bartolus ad leg. In eo 2. ff. Qui teſtamenta facere poſſunt &c. numer. 3. Petr. Ærodius dict. tractat. lib. 2. tit. 4. cap. 4. Maſcardus concluſ. 1039. & concluſ. 1175. numer. 40. Nicolaus Everardus loc. ab effectu 21. numer. 3. litt. A, Antonius Matthæus ff. lib. 48. tit. 5. cap. 3. numer. 17. Andreas Gaill practicarum obſervationum lib. 2. capit. 111. Joh. Beverwiicks Heel. konſte lib. 3. cap. 2.* Sic ubi de gravida muliere agitur, creditur obſtetricibus *l. 1. ff. de inſpiciendo ventre, &c. Maſcardus concluſ. 1215.* ubi de finium modo, menſori *leg. ſi irruptione 8. §. 1. ff. finium regundorum l. 1. ff. ſi menſor falſum modum dixerit. Bartholomæus Cæpolla de ſervitutibus ruſticorum prædiorum cap. de inſula 115. al 33. numer. 13.* Hinc Plato conductores ſacræ arcis (al. aræ) de modo, & forma ejus ſecum ſermonem conferre conatos, ad Euclidem Geometram ire juſſit, ſcientiæ ejus cedens, imò profeſſioni. Mirificè, & ille artifex, (Apelles. *Plinius 35. cap. 10.*) qui in opere ſuo moneri ſe à ſutore de crepida, & anſulis paſſus: de crure etiam diſputa-

Source : BIU Cujas

re incipientem, ſupra plantam aſcendere vetuit. *Valerius Maximus libr. 8. cap. 12. ſect. 2. num. 1. & 3.* & Alexandro Severo conſuetudo fuit, ut ſi de jure aut de negotiis tractaret, ſolos doctos, & diſertos adhiberet: ſi verò de re militari, milites veteres, & ſenes, ac benemeritos, & locorum peritos, ac bellorum, & caſtrorum, & omnes litteratos: & maximè eos qui hiſtoriam norant, &c. *Ælius Lampridius in ejus vita cap. 16.* Quid quod ipſe Aſſuerus, quem Græci Artaxerxem nominant non ante Vaſchthin repudiaverit, quam convocaſſet ſeptem viros illos, qui noſcebant tempora, jus, & judicia, & penes quos legum erat interpretatio, illique reginam repudiandam cenſuiſſent. *Eſtheræ capit. 1. verſ. 13. & ſeqq. Flavius Joſephus antiquitatum Judaicarum libr. 11. cap. 6.*

VAN LEEWEN.

65 *Arte ſua.*] Ut tamen ipſe, & ſocii navales ex itinere reverſi jurejurando aſſeverare teneantur factum id eſſe urgenti neceſſitate, & conſilio communi, *dict. placit. ultim. Octobr. 1563. tit. Van Schipbreeck art. 4. Wisb. Zeer. artic. 20. 38. 39.* Quibus convenit Gallorum, aliarumque nationum leges nauticæ. Vide *Vinn. in addit. ad Pecc. l. 2. in pr. D. ad l. Rhod. litt. A, in fin.*

DE VICQ.

66 *Vectibilia.*] Navium exercitium ad ſummam Rempublicam pertinet *l. 1. §. Licet autem 20. ff. de exercitoria actione. Ariſtoteles Politicorum lib. 7. capit. 6. Joannes Caſus Sphæræ Civitatis lib. 7. capite 6. Jacobus Cujacius obſervationum lib. 12. capite 32.* & commercia, atque navigationes ipſa hujus Reipublicæ anima, atque fulcrum dicuntur DD. Ordinibus Hollandiæ *in deductione ann. 1654. 4. Maji, part. 2. capite 1. §. 2.* adde *Statuta Veneta, quæ poſt librum Conſulatus Maris comparent, pag. m. 29.* Hinc videmus illud paſſim quamplurimis curæ fuiſſe, ut rem navalem, quoad ejus fieri potuit, promoverent, nam, & remuneranda pericula navicularium, quin etiam adhortanda præmiis, meritò placuit, *leg. Semper 5. §. Negotiatores 3. ff. de jure immunitatis. M. Zuerius Boxhorn Chronici Zelandiæ part. 1. poſt pag. 167. Statuta Veneta dict. leg. pagin. 25. & ſequ. pagin. 32. & ſequent.* Quamobrem ut, & qui jam ſe Neptuno devoverant, magis confirmarentur, & alii quoque ad navigationis ſtudium capeſſendum provocarentur, antiquitus in hiſce regionibus, nautis quibuslibet permiſſum fuit, minutulas quaſdam merces, (in idiomate, *voeringe*; Italis, Venetis utique, *portada,*) coemere; eaſque ἀνωλεὶ *ſine naulo*, & vectigalibus immunes, ſecum tranſvehere. *Hugo Grotius manuductionis ad jus Hollandicum libr. 3. part. 20. §. Om de jonge &c. Placitum Ordinum Generalium ann. 1597. 26. Julii in præfat. & §. 1. Statuta Veneta dict. leg. pag. m. 27. p. 29.* Quantum verò tam navium magiſtris, quàm gubernatoribus, & ſociis navalibus eo nomine conceſſum ſit, accuratè, juxta normam placiti Ordinum Generalium, recenſet poſt *Hugonem Grotium dict. l. Taco van Glins ad Edictum Philippi II. tit. van Schipluiden, ende hare officien. art. 15.* Cæterum illud admonendi ſumus, id genus mercimoniorum vectibilium redeuntibus tantummodo conceſſum eſſe, abeuntibus non item, adeoque cum navis appulit ad locum, ubi exoneranda eſt, nautis à magiſtro electio datur, utrum, ſecundum analogiam portionis ſibi debitæ, in toto onere participare, an verò ſua vectibilia ſibi comparare, reſque ſuas ſibi habere malint: quo caſu magiſter locum cuique aſſignabit, qui & merces capiat, & præterea vas aquæ aſſervandæ. Curent tamen nautæ, dum vectibilia conquirunt, in ſe nihil ut ſit moræ, vel impedimenti: etenim ſi tandem voti minus fiant compotes, fruſtrati ſpe mercium nanciſcendarum, damnum hoc ſibi, non magiſtro imputare debebunt, fac. *l. ultim. §. Sin autem 14. Codic. de jure deliberandi, &c.* Vide præter modo laudatos, *Wisbuyſche Zee-rechten artic. 30. Zee-rechten van Weſtcapelle art. 20. Ordonantie Frieſtandt libr. 1. tit. 20. artic. 15. H. Grotium d. part. numer. 39.* atque illo caſu magiſtro integrum erit aſſignata ſpatia occupare; atque in exercitorum uſum convertere. *Plebiſcita Gedanenſia part. 1. cap. 4. artic. 13. Reinoldus Kuricke ad jus maritimum Hanſeaticum tit. 13. artic. 6.* cujus diligentiæ multum nos debere ultro ingenue profitemur. Hæc autem vectibilia ſpeciem videntur habere peculii, quod pater, vel dominus filium ſuum, vel ſervum pro ſuo tractare arbitrio patiebatur. *Iſidorus Hiſpalenſis originum lib. 5. capite 25.* hoc peculium dicebatur, quaſi puſilla pecunia, ſive patrimonium puſillum, *leg. Depoſiti 5. §. Peculium dictum eſt 3. ff. de peculio* ὡσανεὶ μικρὸν ὑπάδιον *Gloſſæ* Baſilicῶν *in verb.* Πεκούλιον. & conſiſtebat ex eo, quod parſimonia ſua quis paraverat, quod unciatim, (uti eſt apud *Terentium Phormionis act. 1. ſc. 1. verſ. 9. & ſequent.*) vix de demenſo ſuo, ſuum defraudans genium, comparſerat miſer, vel officio meruerat à quolibet ſibi donari, permiſſuque patris, vel domini, veluti proprium patrimonium, ſeparatum à rationibus paternis, vel dominicis, habebat. *d. l. 3. §. ultim. leg. Peculium 39. ff. eodem Gloſſ.* Baſilicῶν *in verb.* τὰ πεκούλια *Leo*, & *Conſtantinus* AA, ἐκλογῆς *tit. 17. §. 10. Conſtantinus Harmenopulus* προχείρου τῶν νόμων, *libr. 5. tit. 2. §. 2. & ſequ. §. 10. 12. 14. & ſequ.* ταῦτα ἔχε ὡς ὑπόδειγμα. Igitur, quemadmodum admonere jam antevertimus, nautarum favore legumlatores multa etiam contra communes regulas ſtatuiſſe manifeſtum eſt. Et ſiquidem vas illud, quod aquæ colligendæ, & ſervandæ nautarum unicuique concedi diximus, propter tempeſtatem in mare projiciatur, non conſiderabimus, quanti vas emptum ſit, aut quanti loco deſtinato venire potuiſſet, ſed loco vini, vel aliarum rerum æſtimari debebit. *Leges Wisbujenſes, & Weſtcapellenſes dd. ll.* Contra ſi aliorum merces in mare projectæ ſint, nautarum vectibilia conſervata, nautæ tamen ad contributionem cogi non debent, utut propter amiſſas res aliorum conſecuti ſint, ut merces ſuas ſalvas haberent, in quo benignius cum nautis agitur quod, & pauperculi ſint, & merces illorum tam puſillæ, ut conſiderationem non mereantur, cæterùm ſi vectibilia quantitatem jure definitam longè excedant, ut momenti nonnihil ad damni refectionem allatura videantur, eo caſu non niſi inquiſſimè nauta immunitatem prærendet. *Jus Lubecenſe libr. 6. tit. 2. artic. 2. Statuta Hamburgenſia part. 2. tit. 16. artic. 7.* præſertim cum conniventia, qua nautis, qui probè, & laudabiliter ſe geſſerunt, intributio condonari ſolet, magis videatur fundari ſuper liberalitate, ſeu gratia, quam ſtricto jure, uti etiam obſervavit *Jacobus Coren rerum Judicatarum obſervat. 41. pag. m. 273.* quo pertinet parabola D. N. Jeſu Chriſti: interrogat enim, quam gratiam habituri ſimus ſervo, ubi tota die vario labore exercitatus ad nos veſperi rediit. Atqui fieri poteſt ut majori induſtria incubuerit, quam auſi fuiſſemus exigere. Eſto: nihil tamen fecit, quod non ex conditione ſervitutis deberet. *Lucæ cap. 17. verſ. 7. & ſequ. Joannes Calvinus Inſtitutionum Chriſtianæ Religionis lib. 3. cap. 14. ſect. 15.*

VAN LEEWEN.

67 *Vocari.*] *Wisb. Zee-recht. artic. 20. Coren deciſ. 41. numer. 3. in marg. Scheepſrecht. van Weſtcappel. artic. 9.*

68 *Superius.*] *Verſ. notanter, & ibi notata.* Vide *ſupra Quintin. in §. 7. & ibi per me notata.*

DE VICQ.

69 *Deterioris notæ*] Qui navem exercet, ipſo exercitio quaſi profitetur, ſe ſuamque navim idoneam eſſe, cui res tutò credantur. *Matthæus Weſenbecius ff. nautæ, caupones, ſtabularii, &c. numer. 5.* Si verò non præſtet navim integram, idoneam, probiſque armamentis inſtructam, tantum abeſt, ut vectores nautæ pro damno inſtrumentorum fractorum conferre debeant, ut, & ipſe teneatur ad id quod conductorum intereſt, & damnum mercibus fortè illatum præſtare debeat. Finge enim obortam tempeſtatem, cui validioribus quidem rudentibus reſiſti potuiſſet, ſed funium vitio navi quid accidiſſe: quis hic neget, nautam amiſſarum mercium detrimentum dominis ſarcire debere, quod non ex marinæ tempeſtatis diſcrimine, ſed ex præcipiti avaritia, aut ſumma negligentia, incuriave accidiſſe adſeveratur? arg. *l. Tenetur 6. §. ſi vas 4. ff. de actio-*

nibus

Source : BIU Cujas

nibus empti, & venditi l. Item quæritur 13. §. *Si navicularius* 1. *l. Sed addes* 19. §. *Si quis dolia* 1. *& ſeq. ff. locati conducti l. Cum proponas* 3. *C. de nautico fœnore. Conſolato del mare cap.* 224. 268. 292. *Benevenutus Stracha de nautis part.* 3. *num.* 11. *num.* 41. *Hugo Grotius manuductionis ad jus Hollandicum lib.* 3. *part.* 20. *num.* 7. Sed quia præſtat in tempore vigilare, quam poſt cauſam vulneratam remedium quærere, *l. Sancimus* 5. *C. In quibus cauſis in integrum reſtitutio neceſſaria non eſt. Terentius Eunuchi act.* 4. *ſc. verſ.* 23. *& ſeq.* & cæteroquin non rarò propter inopiam adverſarii actio eſſet inanis; *l. Nam is* 6. *ff. de dolo malo*, optima ratione ad navicularium collegium neminem admitti placuit, niſi qui navem haberet idoneam probeque inſtructam ancoris, funibus, velis, cæteriſque neceſſariis armamentis *'t Boeck der Zee-rechten, pag. m.* 126. Junge legem Venetis latam in Concilio Rogatorum *parte preſa nel Conſeglio di Pregadi* ſubnexam libro *Conſulatus maris, pag. m.* 16. *& ſeq.* Uſque adeo tamen nautæ ratio haberi ſolet, ut ſi ex antenna fecerit aliud quodcumque inſtrumentum magis neceſſarium, damnum antennæ communi contributione ſarciri oporteat. *Conſolato del Mare cap.* 187.

70 *Quæritur.*] Videat, cui lubet, *Joannem Loccennium de jure maritimo lib.* 2. *cap.* 8. §. 10. *Taconem Glins ad Edictum Philippi II. tit. van Schipbreeckinge, &c. art.* 8. *in verb. Haddeoverladen. Reinoldum Kuricke ad jus maritimum Hanſeaticum tit.* 8. *articol.* 4. *pag.* 200. qui Quintino ſunt, ὁμοψηφοι, & pro confirmatione eſſe poſſunt eorum, quæ hoc loco dicuntur, nos enim jam navibus, atque quadrigis ad metam properamus.

71 *Tacitam Societatem*] Quamvis hic aliqua expreſſa conventio inter eos qui in eadem navi ſunt, interceſſiſſe dici non poteſt: neceſſitate tamen (qua urgente omnia communia ſunt) tacita quædam contractæ ſocietatis conventio conſtituta cenſetur. *Can. ſicut ii* 8. *diſt.* 47. *Gloſſ. in Can. Jus autem diſt.* 1. Quapropter quemadmodum ſi quid naufragio perierit, toti id ſocietati perire *Ulpianus ſcripſit l. cum duobus* 52. §. *Quidam* 4. *ff. pro ſocio.* ita quoque quod jactu amiſſum eſt, ad tacitam ſocietatis conventionem communeque damnum pertinere exiſtimandum erit. *Petrus Peckius ad lib.* 2. *verſic. Quid enim in verb. Æquiſſimum ff. h. t. Vinnius notat:* Imo non ſatis ſubtiliter dicitur, jure aliquo ſocietatis peti hanc contributionem: nulla enim ſocietas eſſe poteſt, ſine communione lucri: & alias domini jactarum mercium, qui cum aliis vectoribus directo agere non poſſunt, actione pro ſocio experiri cum his poſſent. Quid igitur conſilii ad conſequendum factæ jacturæ hoſtimentum? Proditæ ſunt, pro modo negotii geſti, variæ actiones. Competit, vel actio locati, vel conducti, vel præſcriptis verbis. Locati, ſi vectores merces vehendas locaverunt. Conducti, ſi partem navis, loca quædam in nave conduxerunt. *l.* 2. *pr. h. tit. l. Et ita de facto* 3. §. *Ait Prætor* 1. *ff. nautæ, caupones, &c. Fulgoſius ad d. pr.* Hoc percepto difficile haud erit ad difficultates, quæ *in d. l.* 2. occurrunt, reſpondere. Quamvis, & probabiliter dici poſſit, Paulum, vel Pandectarum conſutarios non ſatis accuratè hæc diſtinxiſſe, & vocum locati, & conducti una pro altera fuiſſe uſos. Junge *d. l.* 2. *prin. cum* §. 2. §. *ſi res* 7. *Paulus de Caſtro ad l.* 1. *h. t. num.* 1. *Franciſcus Duarenus cap.* 4. *Henricus Zoeſius num.* 1. *d. t.* Quod ſi autem dubium ſit, & incertum, hoc an illo modo negotium geſſerint, id eſt, merces vehendas locaverint, an navem conduxerint: ſi neſciatur, quemadmodum contraxerint cum magiſtro navis, civilem actionem in factum, id eſt, præſcriptis verbis dandam eſſe Labeo ait, *l.* 1. §. 1. *ff. de præſcriptis verbis, & in factum actionibus, ubi Jacobus Cujacius ad Papinianum libr.* 8. *quæſtionum.* Idem *obſervationum libr.* 2. *capitol.* 28. *libr.* 3. *capitol.* 2. & latiſſimè *ad l.* 2. *pr. h. t. Benevenutus Stracha de navibus part. ultim. numer.* 6. *& ſeq. Joann. Jac. VViſſenbach eod. tit. theſ.* 8. Sed hæc ſunt contemplationes Academicæ. Nam cum jure Canonico, *capit.* 6. *extr. de judiciis*, quod mores ſequuntur, non ita ſubtiliter attendatur, cujuſmodi actio intentetur, & ſatis ſit ſimpliciter, & pure factum ipſum ac rei veritatem narrare, adeoque agere δικηματικῶς uti loquitur *Theophilus ad* §. 1. *Inſt. de exceptionibus*, vix eſt, ut illius ſcrupuloſitatis hodie ullus poſſit eſſe uſus. *Jacobus Cujacius ad d. cap.* 6. *Abbas Panormitanus Practicæ cap.* 41. *n.* 16. *Dioniſius Gothofredus Praxis civilis libr.* 2. *tit.* 13. *pag. m.* 1386. *Petrus Coſtalius ad l.* 6. *ff. de R. V. n.* 9. *Paulus Buſius ad rubr. ff. de edendo n.* 24. *& ſeq. Petrus Gudelinus de jure noviſſimo lib.* 4. *cap.* 5. *verſ. Tertium D. Præceptor Cyprianus Regneri ad Inſt. diſp. de locatione, & conductione th.* 4. *Val. Andr. Deſſelius apud Henr. Zoeſium ad* §. 3. *d. t. n.* 12. *Everhardus Bronchorſt miſcellanearum controverſiarum lib.* 1. *cap.* 43. *Simon à Groenevvegen ad pr. Inſt. de actionibus. Arnoldus Vinnius Juriſprudentiæ contractæ lib.* 4. *cap.* 2. *lit. K, Antonius Matthæus de judiciis diſp. ult. th.* 41. *Simon Van Leevven juris Romano-Hollandici lib.* 5. *part.* 13. *n.* 4. *Hieroſme Mercier dans ſes remarques ſur les Inſtituts tit. de actionibus pagin. m.* 459. *Claude. Colombet dans ſon abregè de la Juriſprudence R. part.* 1. *titr.* 18. *pag. m.* 43. *& ſequ. Antoine d'Eſpeiſſes dans ſa practique titr.* 1. *num.* 30.

VAN LEEWEN.

72 *Occurrere.*] *Arg. l.* 31. *in verb. communiter autem D. pro ſocio.*

DE VICQ.

73 *De curſu.*] *Modeſtinus in l. Nonſolum* 10. §. *Annus* 3. *ff. de excuſationibus*, meminit τῆς ὀρθῆς ἀφ' ἧς ἐκκλίσεως, *viæ rectæ, & ejus, quæ eſt ex circuitibus:* atque hanc illi opponit, & contra diſtinguit, & recta quidem via eſt, non tantum illa, quæ recta quaſi linea ducta, & ad amuſſim domum ducit, ſed ea etiam quæ per obliquum, & per ambages. At περίοδος ſive circuitio eſt circularis per longos receſſus hinc inde quæſita deviatio. Ideoque Modeſtinus rectam, & obliquam viam non opponit, ſed pro eodem accipit: at circuitionem, & deviationem ſtudioſe quæſitam rectæ opponit viæ. Neque enim tam viæ rectitudinem, & obliqui curſus qualitatem conſiderat, quam ſimul proficiſcentis animum intuetur, quo videlicet conſilio circuitus, & orbiculares ambages quæſierit. Uſitatas itineris ambages non reprehendit: inuſitatas, & maligno conſilio quæſitas improbat, & devia quidem inuſitata fiunt arbitrio privato per longos receſſus: obliqua verò itinera, & per ambages circumducentia uſitata, non conſtituuntur cujuſque utentis opinione, ac voluntate, ſed populi totius conſuetudine. *Joannes Goeddæus ad l. itinere* 3. *ff. de V. S. nu.* 15. *& ſeq.* Eadem diſtinctio huc applicari poteſt, quis enim à nauclero (cujus curſus ſæpiſſimè eſt, non quo ille vult, ſed quo flatus impellit) exigat curſum tam rectum, ut nullibi quaſi à recta linea declinare, vel obliquum, & uſitatas ambages vela dirigere, & proficiſci videatur? Ille verò culpa minimè caret, qui recta navigatione contempta, littora devia, per multos circuitus inuſitatos ſtudioſè ſectatur, *l. Qui fiſcales* 7. *C. de navicularii*s, *&c. lib.* 11. *tit.* 1. imò dolus præſumitur in eo, qui præter conſuetum quid agit, aut non recta via, ſed per devia incedit. *Everardus conſil.* 45. *Elbertus Leonin. conſil.* 23. *n.* 5. *Antonius Perezius C. lib.* 12. *tit.* 51. *n.* 9. adeoque amiſſarum mercium detrimentum adſcribetur nautæ, ſi ſcilicet inde contigerit, quod in uſitatis circuitionibus divagatus, aut adverſus pacta, ut certa regione, & certo mari navigaret, loco navigii non ſervato vela alio direxerit, itaque cauſam, vel occaſionem damni dederit, *l.* 1. §. *Igitur* 12. *ff. de exercitoria actione l. Cum proponas* 3. *C. de nautico fœnore. Bartolus in antiqua lectura d. l. n.* 3. *Elb. Leonius conſil.* 17. *n.* 5. *& ſeq.* Cæterum ſi propter neceſſitatem adverſæ tempeſtatis, vel navis reficiendæ, armamentorumque comparandorum cauſa, vel metu piratarum prædonumve, alio ſponte proram direxerit, vel invitus delatus eſt, ibique damnum paſſus, id condonabimus neceſſitati, cui ne Dii quidem reſiſtere dicuntur, arg. *l. Cæſar.* 15. *l. Interdum* 16. §. *Si propter.* 8. *ff. de publicanis, &c. Benevenutus Stracha de nautis part.* 3. *n.* 6. *& ſeq. Joſ. Gibalinus de univerſa rerum humanarum negotiatione, tom.* 1. *lib.* 2. *cap.* 1. *art.* 9. *num.* 4. etenim quem ventus aliquo detulerit, is per vim agitur, cujus principium extra eſt, & ejuſmodi, nihil ut ὁ πάσχων *qui patitur* adferat adjumenti, & cui nec renitendo poteſt obſiſtere; quippe qui Æolum ſuperare non poteſt. *Ariſtoteles Ethicorum Nicomachiorum lib.* 3. *capit.* 1. *pag. m.* 93. *Joannes Caſus Speculi quæſtionum moralium libr.* 3. *cap.* 1. Unde DD. inferre ſolent, ne quidem portorium deberi ab iis, qui non ſua ſponte, ſed vel tempeſtatis magni-

magnitudine, vel hoſtium piratarumve metu perterriti in alium, quam quo tendebant, portum fuerint delati, arg. *dd. ll. Bartolus ad l. 1. C. de naufragiis lib. 11. tit. 5. n. 1. & ſeq. Paulus Caſtrenſis, Ludovicus Romanus n. 3. ad d. §. Si propter 8. B. Stracha de navibus par. 2. n. 26. Petrus Peckius ad d. l. Qui fiſcales, ipſi l. 5. nu. 2. Antonius Matthæus de auctionibus lib. 2. cap. 7. n. 27. Tractatus inter Anglos Belgaſque concluſi anno 1654. 5. April. art. 18.* item *anno 1662. 4/14 Septembr. art. 17.* & denique *ann. 1667. 31. Julii, art. 25. Tractatus mutui commercii inter Galliarum Regem, & Belgas Fœderatos ann. 1662. 27. April. art. 23. Joh. Brunnemannus ad l. Si quando 1. C. de naufragiis lib. 11. tit. 5.*

74 *Ad omnia)* Qui accepto pretio ſecuros periculi jubent eſſe mercatores res ſuas per mare trajicientes, præſtare tenentur quodcumque damnum obveniens in mari, ſive propter tempeſtatem, incendium, vim hoſtilem, prædonum maritimorum incurſum, & repræſalias, ſive per fraudem, dolum malum, aut culpam negligentiamque nautarum aliorumve quorumlibet, navi mercibuſve illatum: nec diſtinguemus, an caſus occurrat ſolitus, & qui prævideri, aut præcogitari potuit, an inſolitus, contra conſuetudinem, & improviſus, inopinatus, quem nullum humanum conſilium providere poteſt, uti habet *l. 2. §. Si eo tempore 7. ff. de adminiſtratione rerum ad Civitates pertinentium. Petrus Santerna de aſſecurationibus par. 3. n. 61. & ſeq. Benevenutus Stracha d. t. gloſſ. 15. gl. 10. nu. 2. gl. 22. H. Grotius manuductionis ad jus Hollandicum lib. 3. par. 24. n. 21. Antonius Perezius Cod. lib. 11. tit. 5. n. 22.* uſque adeo ut nihil referre putemus, quamvis magiſter citra mandatum, aut neceſſitatem ſponte, & proprio motu ad portus devios, quorum in inſtrumento aſſecurationis mentio non fit, temere deflexerit, cæterum ſi conſenſu, aut mandato ejus, cui rem ſalvam fore cautum eſt, deſtinatum iter mutaverit, appellendo ad alias oras, quam de quibus conventum, ſolvitur obligatio aſſecuratoris, neque ille ad damnum ſarciendum amplius conveniri poteſt. *Ordinatio Philippi II. ult. Octobr. 1563. de aſſecurationibus artic. 6. & ſeq. Ordonnantie van Aſſeurantie der Stadt Rotterdam art. 11. B. Stracha d. t. gloſſ. 14. n. 3. Gerard Roſeboom Sylloges conſuetudinum Amſtelodamenſium tit. 30. art. 7. H. Grotius d. par. n. 25. & ſeq. par. 29. nu. 27. Simon van Leevven juris Romano-Hollandici lib. 4. par. 9. n. 9.* nec mutat, quod ex tenore inſtrumenti magiſtro poteſtas fit, navigandi prorſum, retrorſum, flectendi dextrorſum, lævorſum, & ab omni latere: atque ex neceſſitate, vel ſponte divertendi ad eos portus, qui magiſtro opportuni videbuntur. Hoc namque accipiendum eſt, *il viaggio non mutato*, modo non mutet deſtinatum iter, uti diſertè exprimit formula Anconitana, quæ clauſula ad dirimendas lites, & cavillationes aſſecurantium neceſſaria eſt, Judice *B. Stracha d. gl. 14. in pr.* utcumque vero non expreſſa, ſubintelligi tamen debet, neque aſſecurator, qui unum onus ſuſcepit, duplici onere gravandus eſt. Liberalitatem enim captioſam interpretatio prudentium fregit, *l. Cum Aquiliana 5. ff. de tranſactionibus. Rotæ Genuæ dec. 63. Joannes Wameſius cent. 4. conſil. 24. nu. 5. & ſeq. conſil. 25. Elbertus Leonnius conſil. 23.*

VAN LEEWEN.

75 *Cogitata*) De definitione aſſecuratorum, & aſſecurationis, vide *Strach. in tract. de aſſecurationibus in præfat. num. 46.*

76 *Antuerpienſis.*) Vide *Conſuetudines Antuerpienſes tit. 54.*

77 *Magiſtrum*,] Vide *Ordinationem de Aſſecurationibus art. 7. Conſuetud. Antuerp. tit. 54. art. 12. Grot. manud. lib. 3. tit. 24. num. 26.*

78 *Immiſſas.*] *Arg. d. l. 31. in verb. Communiter autem D. pro ſocio.*

79 *Fuerunt.*) *Arg. d. l. 2. in fin. pr. & §. 2. in fin. D. ad l. Rhod.*

DE VICQ.

80 *Haud ſecus ac.*) Hoc exemplum non ſatis appoſitum videtur. *Joannes Loccenius de jure maritimo lib. 2. c. 8. §. 10.* cætera Quintino accedit: quemadmodum, & *Taco Glins ad Edictum de naufragio, jactu, & avaria, art. 8. in verb. Allenliick Komen ten laſte. Jus navale Rhodiorum cap. 22.* ſic habet: Exercitor [ὁ ναύκληρος] pudet erroris, quem & nuper notavimus, & confutavimus] nihil ſecum ferat præter aquam, & commeatus, & funes, quorum in navibus uſus eſt, & cætera navibus neceſſaria ἀφήκοντα, ſi quidem mercator navim totam ſecundum conventiones inſtrumentorum oneraverit. Sin nauclerus alias poſtea merces inferre voluerit, ſi quidem ipſa navis earum capax eſt, imponat: ſin autem mercator coram tribus teſtibus nauclero, & nautis ſemet opponat, ac ſi jactus ſequutus fuerit, damno nauclerі erit. Sin mercator haud prohibuerit, in contributionem veniant: adde *leges Wiſbuenſes art. 42.*

81 *Adverſus dominos.*] Jure R. illi, qui communis utilitatis gratia, communis periculi amovendi cauſa διὰ τὴν κοινὴν σωτηρίαν *Michael Attaliata Synopſis tit. 48. §. 11.* damnum paſſi ſunt, agere debent cum magiſtro navis, quocum contractus locati, aut conducti initus eſt: *l. 2. pr. ff. de lege Rhodia de jactu. Rotæ Genuæ dec. 109.* Vectores quod attinet, quorum ſimul cum nave merces ſervatæ, quoniam domini jactarum mercium nullum cum illis negotium contraxerunt, nullam etiam actionem adverſus eos habere poſſunt §. *Omnium 1. Inſt. de actionibus. Franciſcus Duarenus h. t. cap. 2.* Melius tamen eſſet, ut via recta agerent damnum paſſi ſublato circuitu, arg. *l. Dominus teſtamento 52. ff. de condictione indebiti*, verba ſunt *Accurſii ad d. l. 2. in verb. Agere poteſt*, quem ſequuntur *Antonius Matthæus h. t. th. 18. Jo: Jac. Wiſſenbach. C. ut nemo invitus agere, &c.* Contra quibuſdam iniquum videtur, in plures adverſarios, non tantum ignotos, ſed & qui ſæpe alio properent, ac nave egreſſi diffluant, & diffugiant, diſtringi eum, qui cum uno contraxit *l. Et ancillarum 27. §. Si quis 8. ff. de peculio l. 2. ff. de exercitoria actione. l. Jam tamen 5. §. Si tamen 7. ff. judicatum ſolvi. Petrus Peckius ad l. 2. pr. h. t. n. 4. Joſ. Gibalinus de univerſ. rerum humanarum negotiatione tom. 1. lib. 2. cap. 1. art. 9. n. 16.* utut ſit, domini projectarum mercium intendunt, ut magiſter navis, niſi malit actionem præſtare, arg. *l. Quod debetur 51. ff. de peculio l. Quodſi 16. §. Idem Julianus 7. ff. de hereditatis petitione, l. ſi ut certo 5. § Rem tibi dedi 12. ff. Commodati, vel contra l. 2. §. Perveniſſe 3. ff. de hæreditate, vel actione vendita. Antonius Faber C. Ut nemo invitus, &c. def. 1. n. 1. Antonius Perezius eod. n. 3. Arnoldus Vinnius ad l. 2. pr. h. t. lit. C. & ad §. ult. lit. A.* agat cum omnibus, quorum interfuit jacturam fieri *l. 2. pr. & §. Cum in eadem 2. h. t. Albericus Gentilis advocationis Hiſpanicæ lib. 1. cap. 14. pag. m. 64.* Quamvis enim conſtitutum ſit, neminem invitum agere cogendum *l. unic. C. ut nemo invitus agere, vel accuſare cogatur*, calumniatoris tamen notam effugere non poterit, qui huic negotio illam Conſtitutionem præſumat applicare. Nimirum ſenſus illius eſt, interprete ipſo legum parente, (ita vocatur *Iſidoro Hiſpalenſi de geſtis Longobardorum lib. 1. cap. 25. Thomæ Rivio in defenſione Juſtiniani, pag. m. 3.*] *Juſtiniano* Μηδένα τὰς ἰδίας πράγματα ἀναγκάζεσθαι ἄκοντα ἐγγυμνάζειν. *neminem actiones ſuas proprias, exercere nolentem compelli. Nov. 112. cap. 3. pr. & §. in fin.* neminem, inquam, cui in aliquem actio eſt, ab eo cogi poſſe, ut ea experiatur: extraquam ſi cogentis, & provocantis interſit *l. Pupillus 4 C. de uſuris pupillaribus. Gloſſographus, in verb. Invitus, Paulus de Caſtro n. 1. Fulgoſius, Salicetus, Tuldenus n. 3. Cujacius in paratit. d. t. C. ut nemo invitus &c. Dionyſius Gothofredus praxis Civilis lib. 2. tit. 4. pag. m. 514.* At verò ne in poteſtate magiſtri ſit, jure ſuo cæteros privare; cum illi nulla alia via ſibi debitum conſequi queant, merito magiſter procurare tenetur, ut dominis jactarum mercium, ab iis, qui res ſuas habent incolumes, ſatisfiat. *Paulus de Caſtro d. t. nu. 4.* Id obtinere poterit, eos quidem, qui nullas habent ſarcinas, ſed habent tamen gemmas, aut veſtes pretioſas, aut margaritas, aut annulos ultro actione locati pulſando: *Matthæus Weſenbecius h. t. n. 3.* cæterorum autem, qui ſarcinas in navem intulere, etiam ſarcinas retinendo *l. 2. pr. & §. 2. h. t.* atque hoc quidem utilius eſt, & commodius; tum quia plus cautionis in re eſt, quam in perſona *l. Plus cautionis 25. ff. de R. J. l. Itaque 12. §. Sed & ſi 2. ff. de furtis §. Unde conſtat 14. Inſt. de obligationibus, quæ ex delicto naſcuntur*, tum quia favorabiliores rei, quam actores habentur, *l. Favorabiliores 125. ff. de R. J. Wisbuyſche Zee-rechten placit. 57. Edictum Philippi II. tit. van den Schippers ende cooplieden art. 3. Zee-rechten*

van

van Weſtcapelle art. 10. Ordinatio Friſica lib. 1. tit. 19. art. 13. tit. 20. art. 19. Conſolato del Mare cap. 96. c. 267. cap. 272. Rotæ Genuæ dec. 109. Hugo Grotius manuductionis ad jus Hollandicum lib. 3. par. 20. nu. 23. Joannes Marquardus de jure mercatorum lib. 3. cap. 4. n. 16. nu. 39. ſi qui ſint nullas quidem habentes ſarcinas, & quos magiſter vexit gratis, qui tamen habeant gemmas, aliave pretioſa, quorum nomine in damni contributionem venire debent l. 2. §. Cum in eadem 2. h. t. licet nullus hic contractus initus ſit, adeoque non competat actio locati, illi tamen ad contributionem compelli poterunt actione in factum Prætoria, ſubſidiaria, quæ omnium actionum eſt extrema, & quando æquum eſt actionem dari nunquam non ſuppetit l. Quia actionum 11. ff. de præſcriptis verbis, & in factum actionibus. Accurſius ad rubr. & l. Quoties 21. ff. eod. Jacobus Cujacius ad l. 2. pr. h. t. Cæterum ex eo, quod diximus, licere magiſtro illata in navem retinere pro contributione, cave putes ea magiſtro jure taciti pignoris, id eſt, hypothecæ eſſe obligata. Etenim pignoris jure, ὡς ὑπόχειρον quaſi pignus, ut Græci ad l. 5. ff. ad exhibendum, quid teneri poſſe, longe diverſum eſt à vero jure pignoris, & hypothecæ, arg. l. Julianus 13. §. Offerri 8. ff. de actionibus empti & venditi. l. Hæreditatis 22. ff. de hæreditate, vel actione vendita l. Quod ſi 31. §. Idem Marcellus 8. ff. de ædilitio edicto, &c. l. Si 15. 11. §. Si αὐ τίχηται 1. l. ff. de pignoribus, &c. l. In rebus 18. §. Quod autem 4. ff. Commodati, vel contra l. Creditoris 15. §. Sed eum 2. ff. de furtis, quod non tantum retentionem, ſed etiam rei perſecutionem tribuit. §. Item ſerviana 7. Inſt. de actionibus: Reinhardus Bachovius de pignoribus lib. 1. cap. 13. n. 7. Jam verò nec actionis hypothecariæ, quaſi Servianæ, nec tacitæ hypothecæ conceſſæ magiſtro ulla lex meminit: convenit autem inter omnes ſine expreſſa lege tacitam, legalem hypothecam non competere. Arnoldus Vinnius ad l. 2. pr. verſ. Quid enim lit. E. & ad §. Si quis 6. lit. A. & B. h. t. Jo: Loccenius de jure maritimo lib. 3. cap. 4. Simon van Leewen cenſura forenſis lib. 4. cap. 29. n. 8. Jo: Marquardus de jure mercatorum lib. 2. cap. 10. n. 37. & ſeq. Reinoldus Kuricke illuſtr. q. 11. Diſſ. gloſſ. Bartolus, & DD. ad leg. Interdum 5. & ſeq. ff. Qui potiores in pignore, &c. Baldus ad l. 5. C. de locato, & conducto qu. 4. Antonius Neguſantius de pignoribus par. 2. memb. 4. n. 140. & ſeq. Benevenutus Stracha de navibus par. 3. n. 29. & ſeq. Petrus Coſtalius ad l. 2. h. t. Petrus Peckius ad d. verſ. Quid enim, & ad d. §. Si quis 6. quorum ſententiam uſus comprobavit. Gerard Rooſeboom Sylloges juris Amſtelodamenſis tit. 37. §. 22. Hugo Grotius manuductionis ad jus Hollandicum lib. 2. par. 48. n. 24. lib. 3. par. 29. n. 9. Antonius Matthæus de auctionibus lib. 1. cap. 19. n. 35.

VAN LEEWEN.

82 *Galli vocant.*] Noſtro idiomate, *Schipper*, quaſi *Schip. Herr*, *Schipperen Schip Heeren* per contractionem: prout etiamnum ex antiquis ſcripturis liquere poteſt. Ita nec ii, quorum merces jactæ ullam actionem habent adverſus reliquos, quorum merces ſervatæ ſunt, ut detrimentum pro portione communicetur; ſed nauclerus, ut magiſter navis, cum illis agere debet: qui etiam ſi recuſet, aut non ſatis vigilet, conſtringi, & cogi poteſt ut merces retineat, donec damnum datum collationis conſortio ſarcitum ſit l. 2. in pr. D. ad leg. Rhod. quæ agendi ratio, & alias uſitata eſt l. Cum in plures annos 60. §. Meſſem 5. ff. locati l. Julianus 13. §. pen. D. de act. empt. l. 75. §. ult. D. de leg. 1. & d. l. 2. in pr. & §. pen. D. ad l. Rhod.

83 *Non poteſt.*] Res enim inter alios acta aliis præjudicare non poteſt, l. 63. D. de re jud. & tot. tit. C. Res inter al. act. vel jud. al. non noc.

DE VICQ.

84 *Pretioſa cimelia.*] Si vector navim ingreſſus, aurum vel aliud quid habeat, id apud nauclerum deponito. Sin re non depoſita dixerit, aurum vel argentum ſe perdidiſſe, irrita ſunto, quæ ab ipſo dicuntur: nauclerus tamen & nautæ, cum iis, qui ſimul navigant, juſjurandum præſtent. Jus navale Rhodiorum cap. 13. Planè ſi manticularius coactor ſacculum, aut follem depoſuerit, lupinos potius in eo, quam uniones fuiſſe, credendum eſt. Sed hæc δευτέρας φροντίδας requirunt; interim remittimus lectorem ad Conſolato del mare c. 254. Leges Wisbujenſes art. 38. Hugonem Grotium manuductionis ad jus Hollandicum lib. 3. par. 29. n. 13. Simon van Leewen juris Romano-Hollandici lib. 4. par. 31. num. 4. Cenſuræ forenſis lib. 4. cap. 29. n. 6. Reinoldum Kuricke illuſtr. quæſt. 32.

VAN LEEWEN.

85 *Peſſimum.*) Convenienter huic conſuetudini placito ult. Octobr. 1563. tit. van Schipbr. art. 5. cautum eſt, ut ſi quis in navi ſit, qui in ciſtis ſuis aut ſarcinis, nummos, aurum, gemmas, aliaſve res pretioſas habeat, teneatur in tempore, antequam jactus fiat, id indicare magiſtro navis: alioqui in putanda contributione, earum rerum non alia ratio habebitur, quam ſi tales ciſtæ, & ſarcinæ fuerint, quales extrinſecus apparebant.

DE VICQ.

86 *In foris.*) Poſt hæc, Athenienſes, illo Boſphori relicto, Lampis in altum provectus, naufragium fecit, non procul à mercatu. Completa enim jam navi, ut audivimus, ultra quam oportebat, etiam mille coria ὅπερ τὸ κατάστρωμα *in tabulatum* Italis *ſopra la coperta*, accepit: unde contigit, ut navis interiret. *Demoſthenes adverſus Phormionem pag. m.* 941. & ſeq. Quamobrem ut ut quis non laceret veſtimenta more furioſorum.

Parat tunicis licet atque lacernis,
Curatoris eget, qui navem mercibus implet
Ad ſummum latus, &c.

Juvenalis Sat. 14. *pag. m.* 139. Scilicet attendere debet magiſter, ne navis minus, vel plus æquo, neve in foris, vel prætoriolo, *in der Cajute*, omnino oneretur, ſed ita mercibus, & ſaburra illi proſpectum ſit, ne vel ob levitatem periclitetur, vel propter nimium onus jactum facere neceſſe ſit. *Jus maritimum Hanſeaticum tit.* 3. *art.* 2. Quemadmodum enim qui oneri publico ſarcinam privatam imponit, non in diſpendium ſolum, atque naufragii damnum tenebitur obligatus, verum etiam publicæ coercitionis experietur vigorem *l. un. C. Ne quid oneri publico imponatur, lib.* 11. *tit.* 4. Baſilicῶν *lib.* 53. *tit.* 8. §. 49. *Jus Græco-Romanum tom.* 2. *pag. m.* 277. ita nec impune ferent mercatores, ſive nautæ, qui navem plus æquo onerant, vecturæ duplicationi, & ut copioſiſſime merces abducant, intenti: tantum abeſt, ut eo caſu jacturæ damnum communi tributo ſarciatur, reparetur. Si enim nave ultra modum onerata merces perierint, aut deteriores factæ ſint, damnum præſtare tenentur: quia fuit in eorum arbitrio ita navem non onerare: & culpa eſt, quod cum à diligente provideri potuit, non eſt proviſum; argum. *l. Qua actione 7. §. Sed ſi quis 2. l. Si ſervus 27. §. Si mulier. 23. l. Si putator* 31. *ff. ad legem Aquiliam, l. Qui inſulam* 30. §. *Qui mulas 2. ff. locati conducti. Accurſius ad d. §. Sed ſi quis, in verb. fuit, Conſolato del Mare capit.* 183. *Wisbuyſche Zee-rechten art.* 42. *Placaet vam Coningh Philips ult. Octob.* 1563. *tit. van Schipbreeckinge, &c. art.* 8. *Statuta Veneta tit. Leggi civili pag. m.* 302. & *ſeq. pag.* 311. item ea, quæ poſt Conſulatum maris comparent, *pagin. m.* 12. *p.* 16. & *ſeq. p.* 22. & *ſeq. Statuta Friſiæ libr.* 1. *tit.* 21. *art.* 8. *Benevenutus Stracha de nautis part.* 3. *num.* 13. & *ſeq. Antonius Perezius C. lib.* 11. *tit.* 4. *n.* 2. & *ſeq.* Rectè autem Veneti *d. pag.* 302. obſervant, ex duabus præcipuè cauſis contingere, quod naves ſæpiſſimè fluctibus quaſſæ deprimantur, aut diripiantur à prædonibus: videlicet quod, foris impeditis, impediatur, & tormentorum uſus, adeoque neceſſaria defenſio: (id quod, & Hamburgenſes agnoſcunt. *Admiralſchaft Ordonung der Stadt Hamburg. art.* 8.) & quod nautæ ſpreto marinæ tempeſtatis diſcrimine non minus audacter hyberno, quam æſtivo tempore maria frequentent. Quæ verba nos monent, ut licet ſit minus πρὸς Διόνυσον, tamen ne charta relinquatur inanis pro corollario adjiciamus quædam de tempeſtivo, & intempeſtivo ad navigandum mari. Utinam verò nemo expertus eſſet, quam tempore hyemis navigatio ſæpe periculoſa ſit, & ſemper incerta, *l. Civitas 6. C. de officio Rectoris provinciæ.*

Εὖτ' ἂν Πλειάδες σθένος ὄβριμον Ὠρίωνος.
Φεύγουσαι πίπτωσιν ἐς ἠερόεντα πόντον,
Δὴ τότε παντοίων ἀνέμων θύεται αἶσα
Καὶ τότε μηκετῆ νῆας ἔχειν ἐπὶ οἴνοπι πόντῳ.

Quando Plejades robur validum Orionis
Fugientes occiderint in obſcurum pontum,

Va-

Source : BIU Cujas

Variorum ventorum ſtrident flamina,
Tunc ne amplius naves habe in nigro ponto.
Heſiodus ἔργων καὶ ἡμερῶν. *lib. 2. verſ. 617. & ſeq.* ὁ δὲ πλόος ἀκέτι κώπαις ὡραῖος.
Navigatio enim non amplius remis tempeſtiva eſt. Aratus in φαινομένοις pag. m. 208. Sed
Ἥματα πεντήκοντα μετὰ τροπὰς ἠελίοιο
Εἰς τέλος ἐλθόντος θέρεος καματώδεος ὥρης
Ὡραῖος πέλεται θνητοῖς πλόος.
Dies quinquaginta poſt verſiones ſolis,
Ad finem progreſſa æſtate laborioſi temporis,
Tempeſtiva eſt mortalibus navigatio.
Heſiodus d. lib. verſ. 661. & ſeq. tunc enim
Solvitur acris hyemis grata vice veris, & Favoni,
Trahuntque ſiccas machinæ carinas,
Horatius carminum lib. 1. od. 4. Scilicet culpæ reus eſt, qui navem adverſo, vel quo non debuit tempore, navigatum miſit, ſi ea naufragio perempta eſt, *l. Utique 16. §. Culpa 1. l. Qui petitorio 36. §. Qui in rem 1. ff. de rei vindicatione l. Item quæritur 13. §. Si navicularius 1. ff. locati, conducti. Gulielmus Budæus ad d. §. Culpa 1. pag. m. 205. Petr. Greg. Tholoſanus Syntagmatis lib. 29. cap. 10. n. 10. & ſeq. Jo: Brunnemannus ad l. Quotiens 3. C. de naufragiis lib. 11. tit. 5.* Navigationis autem opportunæ tempus ex Calendis Aprilis in diem Calendarum Octobris ſervabitur, *d. l. Quotiens 3.* Reliquo ferè temporis ſpatio maria clauſa videbantur: nam, & Gentium Apoſtolus D. Paulus navigationem diſſuaſit διὰ τὸ καὶ τὴν νηστείαν ἤδη παρεληλυθέναι *Actor. XXVII. 9.* quam lectionem à Caſtellione depravatam confirmat, & Maximus Calliopolita hiſce verbis, διατὶ καὶ ἡ νηστεία τότε ἦν παρεληλυθυῖα. id eſt, *quod jam etiam jejunium præteriiſſet.* Jejunium intellige Judæorum, quod expreſſit Syrus Interpres feſtum ἐξιλασμοῦ *expiationis*, quo jubebat Dominus animas affligi, abſtinendo ab omni cibo, & potu. *Levit. XVI. 29. & cap. XXIII. 27. Numeror. XXIX. 7. Flavius Joſephus antiquitatum Judaicarum lib. 3. cap. 10. pag. m. 78. Emmanuel Tremellius, Franciſcus Junius ad d. verſ. 29.* Incidit autem hoc feſtum in ſeptimum menſem, quem Macedones Hyperberetæum vocant, *Joſephus d. l.* & qui aliqua ex parte noſtro Octobri reſpondet. *Svidas in verb.* ὑπερβερεταῖος *Juris Græco-Romani tom. 1. lib. 1. pag. m. 13. Joannes Calvinus, Theodorus Beza ad d. verſ. 9.* Quid quod, & Dido Æneam à navigandi propoſito revocare tentaverit hiſce verbis:
Quo fugis? obſtat hyems: hyemis mihi gratia proſit:
Aſpice ut adverſas concitet Eurus aquas.
Ovidius Heroidum epiſt. 7. & alibi:
Quin etiam hyberno molirix ſidere claſſem,
Et mediis properas Aquilonibus ire per altum.
Virgilius Æneidos lib. 4. verſ. 309. & ſequ. Illis monitoribus qui obediunt, injuriam, & damnum evitant: qui non credunt, haud rarò jacturam navis merciumque, & niſi fortè Paulus adſit, cui Deus vectores gratificetur, vitæ quoque ſuſtinent. *Actor. XXVII. verſ. 21. & ſeq. verſ. 41.* Neque enim integro anno vis atque acerbitas maris patitur navigantes, ſed quidam menſes aptiſſimi, quidam dubii, reliqui claſſibus intractabiles ſunt lege naturæ, & quidem ex die tertio Iduum Novembris, uſque in diem ſextum Iduum Martiarum maria clauduntur, nam lux minima, noxque prolixa, nubium denſitas, aeris obſcuritas, ventorum imbri, vel nivibus geminata ſævitia non ſolum claſſes à pelago, ſed etiam commeantes à terreſtri itinere deturbat. *Flavius Vegetius de re militari lib. 4. cap. 39.* vel ſecundum diſtinctionem mei codicis, *lib. 5. cap. 9.* Lubecenſibus quidem quanti conſtiterit neglecta temporis opportunæ navigationis ratio, hiſtoria notabilis, etſi luctuoſa, docet, quam commemorare hoc loco, ſed verbis ipſius auctoris, id eſt, *Alberti Krantzii Wandaliæ lib. 12. cap. 40.* non pigebit. Periclitabatur eo tempore, inquit, navis oneraria, mercibus onuſta, in faucibus ſcopulorum Sveciæ, & Phinniæ, quæ de Lubica Revaliam peteret: vectabat innumerum in mercibus theſaurum, ſed majorem in mercatoribus, & filiis honeſtorum Lubicæ civium. Adoleſcentes, fœminæ, virgines, mercatores, nautæ, numero ducenti mortales, lachrymabiliter perierunt, magno ſuorum luctu. Inde conſtitutum eſt, (anno 1478.) ut poſt Martini feſta nulla navis in Livoniam ſolvat ex portu Lubicenſi. *Nicolaus Henelius Otii Uratislavienſis cap. 29. in fin.* Veneti à medio Novembri ad diem 20. Januarii mare tentantibus infligunt mulctam, navium magiſtris quidem quingentorum; exercitoribus verò ſi iter capeſſere juſſerint, mille ducatorum *d. pag. 302.* & ſi nauta operas locaverit, æſtivo tempore præſtandas, uſque ad diem D. Martino dicatum, qui incidit in tertium ante Idus Novembris, diem ſcilicet undecimum illius menſis, obligatus tenetur. *Wisbuyſche Zee-rechten art. 7. Hugo de Groot inleydinge tot de Hollandſche regts-geleertheyt. lib. 3. par. 20. nu. 18. Jus Lubecenſe lib. 6. tit. 4. art. 4.* utcunque ſit, illa navigationis prohitio urgente cauſa publica exceptionem habet. Etenim arctiore annona Claudius Cæſar nihil non excogitavit ad invehendos etiam in tempore hiberno commeatus. *Suetonius Tranquillus de xii. Cæſaribus lib. 5. cap. 18.* & cum proſperior flatus invitat, ſub prætextu hyemis, publicas ſpecies tranſportantes nullo in loco immorari permittuntur, *l. Judices 8. C. de navicullariis, &c. libr. 11. tit. 1. Jacobus Cujacius, Petrus Pechius n. 4. ad d. l. Quotiens.* Hodie verò totum annum ſub carinis mare nigreſcit. *Aratus d. tract. pag. 213.* nec ſævitia tempeſtatum concludi mare. Piratæ primum coegere mortis periculo in mortem ruere, & hiberna experiri maria: nunc idem avaritia cogit. *Plinius naturalis Hiſtoriæ lib. 2. cap. 47.* Nam avara mens opum gratia vitam negligit, & pauper vivit, ut dives moriatur. In hoc puto ſtandum conſuetudini. Si enim fecit, quod diligens nauta feciſſet, non tenetur; alias ſecus, non enim ſervatur iſta lex in tempore, ut liquet in iſtis Civitatibus maritimis, verba ſunt *Bartoli à Saxoferrato add. l. Quotiens nu. 7.* Hodie in omnes ferè terrarum oras & omni tempore velis ventiſque ferimur: nihil tempeſtatum horretur, nequid relinquatur intactum. Veneti omni tempore navigant, teſte *Bartholomæo Cæpolla de ſervitutibus ruſticorum prædiorum cap. de navi III. al. 29. n. 6.* ego etiam Anconæ eandem legem in tempore non ſervari affirmo, inquit *Benevenutus Stracha de nautis par. 3. nu. 1.* nec modo memoratum Statutum Lubecæ hodie obſervatur, *Jo: Marquardus de jure mercatorum lib. 1. cap. 4. n. 14. Rein. Kuricke ill. qu. 2. pag. 37.* nunquam clauduntur maria: ſervent non minus hyeme, quam æſtate. Audaces hic omnia perpeti Belgæ, & inter eos loci Principis Batavi; quibus in hac difficultate nihil difficile, nihil fere contra infida incertaque maris arduum, ita eleganter *Paulus Merula in diſſertatione de maribus c. 1. pag. m. 112. 114. Arnoldus Vinnius ad d. l. Quotiens lit. E. D. Cyprianus Regneri ad l. 6. Jo: Jacobus Wiſſenbach C. de officio Rectoris Provinciæ.* Cæterum hibernæ tempeſtatis, quæ navigationi impedimento eſt, uſque adeo rationem habere judicem oportet, ut etiamſi rei nomine nemo appareat, cauſas abſentiæ allegaturus, jubeat tamen diem judicii eſſe diffiſum, *l. Non exigimus, 2. §. Si quis judicio 3. §. Quod diximus 6. ff. Si quis cautionibus in judicio ſiſtendi cauſa factis non obtemperaverit*, id eſt, dilatum prolatum, *l. Diem proferre 27. l. Arbiter 33. ff. de receptis, qui arbitrium receperunt, &c.* τὸ γὰρ δικαστήριον ὑπερτίθεται. *judicium enim differtur.* Baſilicῶν, *libr. 7. tit. 16. c. 2. §. 2. A. Gellius noctium Atticarum lib. 14. cap. 2. Jacobus Cujacius obſervationum lib. 3. cap. 40. lib. 12. cap. 18. Antonius Auguſtus de legibus, & Senatuſconſultis, pag. m. 188. Dionyſius Gothofredus, Petrus Broſſæus ac d. §. 3.* adde *Paulum de Caſtro n. 2. & ſeq. Jaſonem Maynum n. 10. Ludovicum Romanum n. 16. & ſeq. ad d. l. §. 3. Paulum Merulam praxeos civilis lib. 4. tit. 34. cap. 3. n. 4.* Qua ratione meritò placuit, ne ex Kalendis Novembris uſque ad Kalendas Februarii ulla Zelandis nocent contumaciæ ſpecies, qua aut reus defectus diceretur, aut defenſione litigantium alter excluſus videri poſſet, *geene de faulten mogen gegeeven, oft verſteecken gedecreteert vvorden.* Tractatus inter Ordines Hollandiæ, & Ordines Zelandiæ Deputatus ſubnexus Inſtructioni ſupremæ Curiæ *art. 4. pag. m. 83. P. Merula d. cap. 3. n. 5. & lib. 1. tit. 5. cap. 2. n. 3. Cornelius Neoſtadius Supremæ Curiæ deciſ. 16. Willem van Alphen Papegaey pag. m. 27. editionis noviſſimæ anno 1668. pag. 28.*

IN-

Source : BIU Cujas

INDICES, SIVE SUMMARIA RERUM NOTABILIUM,

Quæ in hoc Tractatulo de Avariis Quintini Weytsen, & Additionibus de Vicq, & Van Leewen continentur.

Opera, & ſtudio ejuſdem Joseph Mariæ de Casaregis.

INDEX, SIVE SUMMARIUM AD QUINTINUM.

Avariæ definitio §. 1.
De vocabulo Avariæ, §. 2.
Quid ſit Avaria communis, & quid ejus nomine veniat, §. 4. & §. 5.
In Avaria communi Navis non venit ad contributionem, ſed tantum merces, §. 4.
Avaria groſſa quid ſit, & quid ejus nomine veniat, §. 6.
Quod cæditur, rumpitur, reſecatur, vel comminuitur, aut madefit, aut corrumpitur ob tempeſtatem, vel fundum maris petroſum, aut per incuriam magiſtri, ſeu nautarum, non venit in collatione, §. 7.
Si vis aquarum navim premat, & illæ ad ſentinam defluere nequeant, & ideo magiſter coactus ſit foros perforare, ex quo aliquæ circa ſentinam merces collocatæ corrumpantur, pro hoc damno fieri debet communis contributio, §. 8.
Navarchus, ſi ad effectum ſe aſſociandi cum aliis navibus, cædat rudentem, & ancoræ jacturam faciat, hujus damni pariter avaria ab omnibus ferri debet, cum magis præſtet ancoram, & rudentem perdere, quam ſe periculoſæ navigationi committere à ſociis derelictum, dicto §. 8.
Jactus, & inciſio committitur arbitrio, & judicio nauclerì, cæterorumque Præfectorum, §. 9.
Merces, quando corruptæ ſunt ob occaſionem alicujus jactus, in contributionem veniunt, §. 10.
Aſſecuratores ſolum tenentur, quando merces ob tempeſtatem corrumpuntur, ſecus ſi illæ vitio proprio, & intrinſeco, aut ex culpa magiſtri navis, extra tempeſtatem, dereriores factæ fuerint, dicto §. 10.
Scapha quam magiſter reſecat, aut dejicit, an in Avariam veniat, & quando, §. 11.
Merces jactæ, media parte itineris à navi ſuperata, æſtimantur eo pretio, quo in loco deſtinato vendi potuiſſent, alias media parte itineris non completa, quanti emptæ fuerunt; ſed in primo caſu deducuntur omnes impenſæ factæ circa merces, ſcilicet vectigalium, conſuetudinum, portorii, & hujuſmodi, §. 12.
Pecunia etiam in Avaria computanda eſt, ſicuti cæteræ res, & merces, & ſic etiam gemmæ, Margaritæ, Annuli, & hujuſmodi, §. 13.
Si aliquæ merces à Piratis, vel hoſtibus ablatæ ſint, nulla contributio eo caſu debetur, ſecus ſi magiſter hoſtem induxerit, ut illis potiùs contentus cæteris aliis rebus abſtineat, §. 14. & §. 15.
Quod Magiſter navis dedit, aut promiſit prædonibus pro redemptione navis cum mercibus, imputandum eſt in Avariam, ſecus ſi aliquid diripuerint hi prædones, §. 15.
Ad eandem quoque Avariam tenentur mercatores, ſi magiſter navis captus ab hoſtibus, ſeu piratis pro ſe liberando aliquid impendit, aut promiſit, dicto §. 15.
Damna ex conflictu aliquo in navi, & mercibus facta debent refici per modum Avariæ, & aliquid in commodum etiam occiſorum ratione ſepulturæ, & in eorum viduarum, ac hæredum æſtimari debet, §. 16.
Si navis ad finem intrandi portum, ſeu flumen, aliquas merces in ſcapham trajiciat, & hæc ſubmergatur, contributioni locus erit per reliquas merces, & res in navi ſervatas, §. 17.
Secus dicendum in caſu contrario, ſi navis nempe periret, & ſcapha maneret incolumis, §. 19.
Non ſolum in Avariam venit id, quod cæditur, aut dejicitur, ſed & quodcumque fit pro conſervatione navis, & mercimoniorum, §. 18.
Poſt jactum aliquarum mercium, ſi navis nihilominus naufragium paſſa fuerit, merces ex naufragio recuperatæ, vel extractæ pro jactu contribuere tenentur, §. 20.
Et hoc procedit, ſive naufragium navis in eodem loco, vel longè poſt jactum, ſecutum fuerit, dicto §. 20.
Secus dicendum in caſu contrario, ubi nempe aliquæ merces jactæ recuperatæ fuiſſent, & nihil ex naufragatis recuperatum, dicto §. 20. in fin.
Domini mercium amiſſarum, vel jactarum ſuam quoque damni portionem in ipſa contributione, ſive Avaria facienda pro rata ferre debent, §. 21.
Sed hoc procedit in caſu, quo merces jactæ, vel amiſſæ eſſent poſt dimidiam itineris partem à navi ſuperatam, ſecus ſi dimidio itinere nondum peracto jactus ſecutus fuerit, §. 22.
Et aſſignatur ratio hujus differentiæ, ibidem.
Pro rata itineris vectura, ſeu naula ſemper debentur nauclero ſuper rebus jactatis, atque illa ſimul cum rebus jactatis ad computum Avariæ adſcribenda ſunt, §. 23.
Alias in uſu erat, quod magiſter navis in caſu Avariæ haberet optionem, aut pretium navis, aut totius itineris vecturam conferendi. Hodie verò ubique fere receptum, ut navarchus valorem tantum dimidiæ navis, & dimidii nauli conferat, §. 24.
Apud Naviculatios Gallos in uſu eſt, quod in caſu cujuſcunque Avariæ ſive groſſæ, ſive communis, res, & merces in navi repertæ conferant beſſem, & navicularius trientem, & ideo ſequitur, quod Navarchi Galli rarò Avariam imputent, aut ſaltem, quæ ſit minoris momenti, unde illis potius merces vehendæ locantur, quam iis, qui quotidie Avarias excogitare ſolent, §. 25.
Navarcus pro jactu faciendo conſulere prius debet mercatores, ſeu inſtitores, ſi in navi ſint, & eis recuſantibus ad jactum conſenſum præſtare, navarchus cum facere poterit de conſilio nautarum magis peritorum, §. 26.
Nautæ, ſive ſocii navales, ſi quod in navi habent, unius vaſi vecturam excedat, portionem damni jactarum mercium ſolido pro libra præſtare debent, niſi forſan navi laborante ſtrenuè ſe geſſerint, quia tunc immunes erunt, ſi verò eorum vectibilia notabiliter excederent taxam, quæ nautis ex liberalitate quadam concedi ſolet, pro mercatoribus haberi debebunt, unaque cum aliis ad contributionem venient, §. 27.
Quamvis id, quod rumpitur in navi ob tempeſtatem, non veniat in Avariæ computo, tamen ſi expediret rupta, fractaque navis armamenta ad periculum evitandum poſtea cædere, & in mare projicere, hoc damnum veniet in contributionem, §. 28.
Si navis in uno loco aliquas merces oneravit, & alias in alio à primo longè diſtanti, nihilominus ſi de primis mercibus jactus fiat, cæteræ omnes licet in alio loco oneratæ, tenentur etiam portionem damni per modum Avariæ præſtare, §. 29.
Magiſter navis, dummodo viaggium non mutet, poteſt quaſcumque oras, ſeu loca appellere pro onerandis aliis mercibus, donec plenum onus ferat, dicto §. 29.
Sed ſi ab itinere ſolito deflecteret, mercatores contra eum pro quocumque damno, vel caſu ſiniſtro actionem habebunt, ibid.

Neque

Source : BIU Cujas

Neque aſſecuratores hoc caſu tenerentur erga mercatores, quia mutato itinere eorum obligatio evaneſcit, dicto §. 29. in fin. & §. 30.

Magiſter navis, quando à mercatoribus juxtà inſtrumenti nautici tenorem obligatis non immittatur in navi plenum onus, facta eis denunciatione, quod per ſe non ſtat, quo minus onus totum recipiat, poterit domum redire cum iis ſolum, quæ in navim immiſſa ſunt, vel curſum ad ſui libitum deflectere vecturæ quærendæ cauſa, §. 31.

Si mercator totam navim conduxit, & eam oneravit ſub conditione, ne magiſter alias merces excipiat, nihilominus tamen magiſter quaſdam ſarcinas ab aliis receptas in foris collocavit, eaſque poſtea ob tempeſtatem projecit, in hoc caſu Dominus jactarum ſarcinarum habebit actionem pro contributione adverſus alias merces ſervatas, ſive earum Dominos, & iſti actionem pro refectione hujus damni adverſus magiſtrum, §. 32.

Si aliqua ciſta jacta fuerit, in qua mercator dicat adfuiſſe gemmas, Margaritas, aliaque pretioſa, quomodo in hoc caſu procedendum ſit hìc advertitur, §. 33.

Sed quomodocumque appareat prædicta pretioſa adfuiſſe, nulla de eis in contributione ratio habebitur, nam ea cum aliis vilibus miſceri non debebant, vel ſaltem ab iſtis ſeparari poterant, dicto §. 33.

Magiſtri navis tenentur merces commodè in navi collocare, alias in caſu madoris, corruptionis, vel jactus mercatoribus damnum refundere debebunt, §. 34.

INDEX, SIVE SUMMARIUM

SUPER ADDITIONIBUS DE VICQ, ET VAN LEEWEN AD QUINTINUM.

Littera V. de Vicq, & littera L. Van Leeuwen ſignificat.

DEfinitio vocabuli Avariæ V. num. 1. & nu. 3. L. num. 4. & 5.

Definitio ſubſtantiæ Avariæ V. dicto n. 1.

Navis etiam contribuere debet, ibid.

Avaria in groſſam, & communem dividitur, V. n. 6.

Groſſa propria eſt Avaria, ibid.

Nulla Avaria debetur, ſi navis deterior facta ſit ex ſe, vel ictu fulminis, ibid.

Avaria communis non eſt propriè Avaria, ibid.

In Avaria groſſa ſi aliquis ex vectoribus ſolvendo non ſit, hoc detrimentum commune erit omnium, ſecus in Avaria communi, quia magiſter tenetur portiones impenſarum ab omnibus vectoribus exigere antequam merces eis reſtituat, ibid.

Avaria groſſa eſt propria, Communis impropria, in ea navis, & merces concurrunt ad contributionem, in iſta ſolum merces, ibid. in fin.

Exploratoribus vadorum per Nauclerum debetur ſolum cibus, & potus, & per mercatores merces, ſive præmium pactionatum L. num. 7.

Avariæ groſſæ imputatur omne id, quod impenditur pro Convojo, ſcilicet pro illis armatis navibus, qui conſociant naves onerarias V. num. 8.

Et hoc procedit quando per Statutum aliquod etiam ipſæ naves, vel Domini navium pro ſua rata contribuere debent, nam quoties naves contribuere non debent, non poteſt dici Avaria groſſa V. ibid. & L. num. 9.

Si ob periculum, in quo laborat navis, neceſſe ſit exploratorem vadorum advocare, ad hanc impenſam tàm navis, quàm mercatores concurrere debent. V. num. 10.

Si verò pro cautela adhibitus ſit ductor, qui navim è Portu educat, Dominus navis cibaria præſtabit, mercatores mercedem, ibid.

Limita, quando merces eſſet major ſex libris Flandricis, quia tunc omnes, ſcilicet navis, & mercatores contribuere debent ad ipſam mercedem reficiendam, ibid.

De communi conſuetudine quilibet magiſter navis tenetur ſemper, ac indiſtinctè, vel neceſſitate urgente, vel ſola conſuetudine attenta, Ductorem, ſeu *Piloto di Terra* advocare, & ſi id neglexerit, non ſolum tenebitur ad pœnam ſecundum reſpectivè leges regionum, ſed etiam ad refuſionem expenſarum, damnorum, ac intereſſe erga mercatores, ibid.

Navarchi debent eſſe periti in cognoſcendis locis, in quibus navigant, & portubus, ut infeſta prominentibus, vel latentibus ſcopulis vadoſa, ac ſicca vitentur loca, ibid.

Item turbinum ſigna prænoſcere tenentur cum ea naturalis philoſophiæ ratione, qua ventorum, tempeſtatumque natura colligitur, ibid.

Lex Rhodia, licet loquatur de contributione ad reficiendum per mercatores res jactas aliorum mercatorum, extenſa fuit per Doctorum interpretationem ad omne damnum datum, ſeu factum cauſa levandæ, vel ſervandæ navis, communiſque periculi removendi, V. num. 13.

Jactus debet ſemper fieri cum conſenſu vectorum, ibid.

Si arbor navis, ſive aliud illius inſtrumentum dejectum ſit, ut navis cum mercibus liberetur, ad hoc damnum contribuere omnes debent, ibid.

Sed ſi navis adverſa tempeſtate deterior facta ſit, aut exarmaverit aliquod, nulla debetur contributio, ibidem.

Et nulla datur contributio ſi in navigatione malus, vel antenna, aliave armamenta ictu fulminis, aut vi tempeſtatis amiſſa ſint, ibid.

Sumptus pro inſtruenda magis navi, quàm conſervandis mercibus, refici non debent à vectoribus, ibid.

Quidquid ſit navis conſervandæ gratia in Avaria ponitur, L. num. 4.

Quod in navi rumpitur non venit in Avaria, niſi ruptum dejiciatur, ne damnum navi inferat, L. numer. 15.

Nauta ſi ancoram perdit ob ſalebritatem fundi petroſi, non debetur Avaria, licet juſſu mercatoris in fundum petroſum venerit, ſed Domino navis id imputatur, L. num. 16.

Si culpa magiſtri aliquid in navi madefit, ille mercatoribus reſarcire debet, ſecus ſi propter jactum mador ſecutus fuerit, L. num. 18.

Nauta præſtare debet navim benè piccatam, & ſtipatam, & ſi vehat lintea, & veſtes præbere debet involucra, ſeu integumenta nautica, V. num. 19.

Navis, ſi patitur aliquod vitium ob dolum, aut culpam nautæ, tenebitur ad omne intereſſe erga mercatores, ibid.

Et in mercibus corruptis æſtimatio debet haberi non quanti emptæ ſint, ſed quanti in loco deſtinato vendi potuiſſent. ibid.

Si nauta nullam habet culpam, non tenetur pro damno mercibus obvento, ibid.

Nauta ad probandum omnem diligentiam fuiſſe adhibitam, tenetur jurare cum duobus, aut tribus ſociis navalibus ad teſtimonium vocatis à mercatoribus de ſumma diligentia undequaque adhibita, ibid,

Secluſa culpa Capitanei, & cauſa communis periculi removendi, ſi merces deteriores factæ ſunt, damnum imputabitur ſolis mercium Dominis, ibid. in fin.

Nauta non poteſt jactum, neque inciſionem aliquam facere mercatoribus, ſive inſtitoribus inconſultis, L. numer. 20.

Jactus debet fieri de eis, quæ pretii minimi ſunt, & majoris ponderis, ibid.

Si jactus, inciſio, vel hujuſmodi facta ſit, quia majori onere navis premebatur, nulla Avaria debetur, ſed magiſtro navis omne damnum imputandum, ibid.

Idem dicendum, quando merces malè collocatæ fuerunt in navi, ſcilicet in foris, vel Acatio, ibid.

Explicatur juſtus timor, & cauſa, per quam jactum fieri æquum eſt, V. num. 21.

Nauta, ſi ſine juſto metu, nullo imminente periculo merces

Source : BIU Cujas

merces projiciat, actione in factum prætoria tenebitur, ibid.
Et justus metus tunc dicitur, quando in virum fortissimum, & constantissimum cadere potest, ibid.
Metus justus probatur si per nautam cum parte sociorum navalium testetur cum juramento de præsenti periculo, & summa necessitate ad instantiam Dominorum mercium jactarum, ibid.
Jactus solum fieri debet ad finem levandæ navis, ibid.
Jactus debet potissimum fieri de rebus, quæ pretii minimi sunt, & ponderis gravioris, ibid.
Jactus debet fieri potius de Equo pretioso, quam de vili servo, ibid.
Hominum etiam aliquorum jactus fieri potest, ne omnes pereant, & hoc sorte vicissim inter omnes data faciendum est, ibid.
Merces corruptæ, seu deterioratæ debent etiam contribuere pro jactu ad ratam secundum præsentem æstimationem, deducto damno deteriorationis. L. numer. 23.
Merces deterioratæ ob asperginem Maris, & hujusmodi, debent contribuere pro pretio, quod valebant ante deteriorationem, & pro damno deteriorationis actionem habebunt Domini earum adversus navarchum, V. num. 24.
Secus verò si deterioratio sequuta fuerit propter jactum, nam tunc nulla debetur contributio super eo, quo fuerunt deterioratæ, imo Dominis earum mercium deterioratarum pro hoc damno contributio ab aliis fieri debet, ibid.
Assecuratores tenentur de omni damno, quod extrinsecus ex aliquo casu, vel culpa, aut dolo navarchi obvenit, secus de illo damno, quod intrinsecè, seu ex vitio intrinseco merces passæ fuerint, veluti si aliquæ ex vitio proprio corruptæ fuerint, ibid.
Assecuratores tenentur damnum reficere, licet ob culpam, aut dolum navarchi sequutum fuerit, & illi actionem habent contra eum, qui causam damni dedit, ibid.
Assecuratores, qui promiserunt merces vehendas salvas fore, non tenentur ad Avariam super mercibus causatam, ibidem.
Avaria debetur, quando arbor, aut aliud navis instrumentum dejectum fuit communis removendi periculi causa, V. num. 26.
Et idem dicendum, si scapha amissa sit ob eam causam, ibid.
Scapha navis ad quid inservire debeat, & an veniat sub appellatione instrumenti navis, ibid.
In contributione facienda de Jure Civili Romanorum res amissæ æstimantur, quanti emptæ fuerunt, res servatæ quanti vendi possunt in loco destinato, L. num. 17.
De consuetudine tamen communi hoc servatur, quod tàm salvæ, quàm amissæ deductis impensis æstimantur quanti vendi possunt in loco destinato, ibid.
Et hoc procedit si jam medium iter à navi superatum fuit, si verò jactus secutus fuit antequam dimidium itineris navis peregerit, res jactæ æstimari debebunt solum quanti emptæ fuerint, L. ibid. & V. sub eod. num. 27.
Limita, nisi fortè de tempore jactus minus valerent, V. ibid.
Consuetudo probari debet, & quot modis, V. n. 28.
Judices solent delegare negotia nautica ad expertos nautas, ibid.
Judicio prudentum Mercatorum; sive nautarum causas nauticas, sive controversias decidere solent Judices, L. num. 29. & infra num. 57.
Pecunia venit etiam in contributione, & in calculo Avariæ, V. num. 31.
Item vestimenta, & annuli, exceptis vestimentis, quæ cultui ordinario corporis inserviunt, & cibariis, ibid.
Nec veniunt liberi homines, ibid.
In contributione veniunt gemmæ, baccæ, Aurum, & Argentum exceptis vestimentis ordinario corporis amictui insevientibus, L. num. 32.
Prædari antiquitus inter barbaros erat glorioſum, & inter virtutes militares connumerabatur, V. n. 33.
Prædones maritimi sunt hostes communes, & qua pœna puniantur, & ab omnibus occidi possunt, ibid.
Prædones maritimi sunt excommunicati, & sic eorum fautores, receptatores, & defensores, ibidem.
Nulla Avaria debetur pro mercibus, quas Prædones abstulerunt ab aliquo Mercatore, ibid. & infra n. 36.
Secus si navis cum suo onere redempta fuit à Piratis; nam tunc omnes ad contributionem tenentur, ibid.
Item si Princeps manum in navim injecerit, dataque pecunia redempta fuit, vel si, cum Præses Provinciæ merces inferri prohibitas Fisco vindicare vellet, navarchus partem indicaverit, ut ulteriorem inquisitionem effugeret, ibid.
Si navarchus cum vectoribus captus esset, omnesque ea conditione dimissi, ut redemptionis pretium afferrent, pro quo Magister interim captivus maneret, omnes contribuere debent pro pretio redemptionis navarchi, ibid.
Avaria regulariter debetur, quando ob salvandas res aliorum damnum datum est, & alii propter res amissas consecuti sunt ut suas salvas haberent, L. n. 34.
Omne id, quod factum est navis, merciumque conservandarum gratia, in tributum quoque venit, num. 35.
Armamenta navis in conflictu fracta, vel deusta Avariæ locum non faciunt, V. num. 37.
Per Avariam contribui debet hominibus in conflictu vulneratis, & incurabilibus factis, qui victum amplius quærere non possunt, ibid. & infra n. 38.
Idem pro funeris impensa erga occisos in conflictu, ibid. & infra num. 38.
Si navis Portum, aut flumen subire nequeat, & ideo in scapham merces unius Mercatoris transjectæ fuerint, & illa submersa fuit salva navi, omnes pro hoc detrimento ad Avariam tenentur, V. num. 39.
Si domus alicujus, ob incendii arcendi causam ne longius evagetur, dirupta fuit, an sarciri oporteat per vicinos, V. num. 43.
Si merces aliquæ in scapham transjectæ fuerint navis levandæ causa, & navis periit, sed non scapha, nulla contributio debetur, num. 45.
Ex naufragio navis facto, quod quisque ex ea suum servat, sibi servat, & nulla Avaria debetur pro amissis mercibus, & navi submersa, ibid.
Secus, si navi vado implicita Magister cum jactus remedio eam posset servare, nihilominus maluerit servare merces, atque ita navis perierit, quia tunc contributioni erit locus, ibid.
Bona ex naufragio quoquo modo recuperata priori Domino restitui debent, & non sunt adjudicanda Fisco, aut inventori, & multa de pœnis, ac aliis circa eos, qui res naufragatas subripiunt, ibid.
Si navis alteram obruat, & damnum inferat, nullus contributioni locus est, L. num. 46.
Nauta, si navim alterius obruat, & in ejus potestate fuit, ne id accideret, aut ejus culpa factum sit, solum nauta damnum feret; Si procellarum, & tempestatis, aut alias sine ejus culpa contigisset, damnum erit commune exercitoribus navis, ibid.
Si navis in uno loco per jactum aliquarum mercium levata fuit, & postea in alio submersa fuit, quidquid ex naufragio per natatores, aut urinatores recuperatum fuerit, collationi obnoxium erit pro mercibus jactatis, V. num. 47. & infra num. 48. & 49.
Contrarium dicendum, si merces jactatæ per urinatores extractæ fuerint, reliquæ verò ex naufragio fuerint amissæ, ibid. & infra num. 50.
Si merces jactæ recuperantur, collatio non habet amplius locum, V. num. 50.
Sed si contributio jam facta fuisset, repeti potest ab his, qui contribuerunt, ibid.
Damnum amissarum, sive jactarum mercium in solidum per Dominos rerum servatarum refici debet, cum è contra Domini jactarum amittant lucrum illud, quod ex earum venditione in loco destinato rettahere potuissent, V. nu. 52.
Verum hæc conclusio procedit, quando mercatoribus, illud damnum licet in solidum reficientibus, remaneat tantum, quod valere possit pretium, quo merces eorum emptæ fuerunt, & datur exemplum, ibid.
Hodie verò, sicuti de communi consuetudine merces jactæ post dimidium itineris factum æstimantur quanti vendi possunt in loco destinato, damnum eo casu amissarum, vel jactarum mercium in solidum refici

Source : BIU Cujas

refici non debebit, ſed imo Domini jactarum ſuam quoque damni dati portionem ferent, V. dicto docet & L. num. 55.

Mercatores ſolent ſemper vili emere, & caro vendere, & in hoc conſiſtit commercium, V. num. 56.

An navi amiſsa pro rata itineris naula debeantur, V. num. 58.

Nullus jactus eſt faciendus niſi voluntate, & conſenſu vectorum, ſeu mercatorum, V. num. 64.

Quid agendum ſi mercatores denegarent eorum conſenſum ad jactum, vel mercatores non adeſsent in navi, magiſter utroque caſu mercatorum vices ſupplebit, & ſtatuet quod ſibi cum aliis nautis conſulendum videbitur, V. dicto num. 64.

Verum ipſe magiſter, & alii nautæ ex itinere reverſi juramento aſseverare tenebuntur factum id fuiſse urgenti aliqua neceſsitate, & communi conſilio, V. dicto loco, & L. num. 65.

Peritis, ac in arte exercitatis hominibus ſtari debet, & ſic nautis in ſua arte deferendum, V. dicto n. 64.

Phiſico credendum eſt in rebus naturalibus, Grammatico in Oratione, Theologo in Divinis, in morbis, & vulneribus Medico, & Chirurgo, in gravidis obſtetricibus, & ſic de cæteris, V. num. 64.

Navigatio, ſeu navium exercitium ad ſummam Reipublicæ utilitatem pertinet, & multa de commodo navigationis, V. num. 66.

Nautis antiquitus conceſsum erat minutulas merces emere, eaſque ſine naulo ſecum in navi tranſvehere, V. dicto loco.

Nautis conceditur vectibilia ſua in navi imponere, & tenetur magiſter locum eis aſſignare, & quando ad id ille teneatur, & ſi ſpatia ſibi à magiſtro aſſignata non occupaverint, in uſum exercitorum tunc magiſter ea convertere poterit, V. dicto loco.

Vectibilia nautarum conſervata, immunia ſunt à contributione, & hoc favore nautarum, niſi longè excederent quantitatem à jure definitam, V. dicto loco.

Per conniventiam potius, quam de ſtricto jure remittitur nautis, qui probè, & laudabiliter ſe geſserunt in navis exercitio, contributio ſuper eorum mercibus, V. dicto loco.

Navis debet eſse omnibus neceſsariis inſtructa, bene apta ad navigandum, alias magiſter tenebitur ad omne damnum erga mercatores; V. num. 69.

Iter rectum quale dicatur, & quale iter obliquum, V. num. 73.

Nauta eſt in culpa, ſi deviat à recta navigatione per circuitus inuſitatos, imò dolus præſumitur in eo, & tenebitur ad omne damnum mercatoribus cauſatum, V. dicto loco.

Secus, ſi deflexerit à recta navigatione conſenſu Dominorum mercium, V. dicto loco, & num. 74. in medio.

Vel ſecus, ſi id fecerit aliqua neceſſitate urgente, vel cauſis legitimis, quæ enumerantur, V. dicto n. 73.

Aſſecuratores tenentur de quolibet damno ſecuto in mercibus ex qualibet cauſa, quando ipſi in genere omne, & quodcumque periculum in ſe ſuſceperunt, & enumerantur quamplures cauſæ, ex quibus caſus ſiniſter ſequi poteſt, pro quibus omnibus ſtante prædicta obligatione aſſecuratores tenentur, V. n. 74.

Verba *di poter navigare a deſtra, e a ſiniſtra, e da ogni lato*, quid importent, V. num. 74.

Mercator ſi navim totam ſecundum conventa cum magiſtro oneravit, ſi tamen navis de aliis mercibus capax ſit, magiſter alias poteſt onerare, niſi ad id ſe oppoſuerit mercator, quia tunc jactu ſecuto tenebitur ad damnum magiſter, ſi vero id non prohibuerit mercator, omnes illius mercatoris merces in contributionem venient, V. n. 80.

Quam actionem intentare poſſint Domini jactarum mercium late hic oſtenditur, & an ea contra Dominus ſervatarum, an vero contra magiſtrum navis, & quæ actio competat magiſtro contra contribuere debentes ad Avariam, & an poſſit retinere merces ſervatas uſque ad contributionem per Dominos faciendam, & an competat hypotheca ſuper illis mercibus ſervatis, V. num. 81.

Vector, quando navim ingreditur, benè ageret, ſi Aurum, vel aliud, quod habet, apud nauclerum deponeret, quia alias ſi dixerit Aurum, & Argentum ſe perdidiſse, ei non erit credendum, niſi juramento nautarum, vel aliorum vectorum verum id eſse probaverit, V. num. 84.

Et in Saculo, aut ſolle alicujus vilis perſonæ præſumitur potius adfuiſſe lupinos, quàm Margaritas, & ſic credendum, ibid.

Si quis ex vectoribus in navi ſit, qui in ciſtis ſuis, & ſarcinis nummos, aurum, gemmas, aliave pretioſa habeat, debet in tempore, antequam jactus fiat, ea magiſtro navis indicare, alioquin in putanda contributione earum rerum non alia ratio habebitur, quam ſi tales ciſtæ, & ſarcinæ fuerint, quales extrinſecus apparebant, L. num. 85.

Magiſter navis non debet merces in foris collocare, ſed eas condere ſub valvis fororum, V. num. 86.

Item non debet nimio onere navim prægravare, alias ſi damnum aliquod ab aſpergine Maris mercibus *ſopra coperta* collocatis obvenerit, ille emendare tenebitur, itaque etiam ſi jactum facere cauſa nimii oneris neceſse fuerit, neque eo caſu ulla Avaria per Mercatores, aut Dominos ſervatarum rerum debebitur, ſed ſolùm damni emendatio ad magiſtrum pertinebit, V. dicto loco.

Multa latè notantur circa tempora, quibus navigatio fieri debeat, & de jure permiſsa ſit, ac etiam adnotatur culpæ reum eſse, qui navim adverſo, aut quo non debuit tempore navigatum miſit, vel cum ea navigationis iter ſuſcepit, ſi naufragio navis poſtquam periit, V. dicto loco.

Finis Tractatus de Avariis.

Source : BIU Cujas

IL CAMBISTA
INSTRUITO
PER OGNI CASO DE' FALLIMENTI,
O SIA
INSTRUZIONE PER LE PIAZZE MERCANTILI,

Colla quale si può giugnere facilmente alla Decisione di tutti i dubbj, che possono occorrere nelle Lettere di Cambio, loro Girate, e Accettazioni, per li Fallimenti tanto occulti, o prossimi, che attuali de' Mercanti.

OPERA PRATICA, E LEGALE

DI GIUSEPPE MARIA CASAREGI

Auditore di Ruota, e Consigliere di Giustizia di S. A. R. il GRANDUCA DI TOSCANA.

Source : BIU Cujas

IL CAMBISTA

INSTRUITO

PER OGNI CASO DI FALLIMENTI,

O SIA

INSTRUZIONE PER LE PIAZZE MERCANTILI;

Colla quale si può giudicare facilmente alla Decisione di tutti i dubbj che possono occorrere nelle Lettere di Cambio, loro Girate, e Accettazioni, per il Fallimento tanto occulti, o profimi; che attuali de' Mercanti.

OPERA PRATICA, E LEGALE

DI GIUSEPPE MARIA

CASAREGI

Auditore di Rota, e Consigliere di Giustizia di S. A. R. il GRAN DUCA DI TOSCANA.

INDICE
DEGLI ARGOMENTI
DE' CAPITOLI.

CAPITOLO I.

SI discorre della validità, e invalidità de' contratti, e pagamenti fatti col Fallito, o prossimo al fallimento, così in termini di ragion comune, come di alcuni Statuti municipali annullanti li contratti fatti dentro un certo tempo prima del fallimento: Indi si esamina l'istessa materia, rispetto a' contratti fatti dall' Institore, Procuratore, o Amministratore decotto, o prossimo alla decozione, e si risolve, quando tali contratti pregiudichino, e quando nò, a' Principali, e Padroni. E altre materie confacienti si toccano, delle quali in Sommario.

CAPITOLO II.

L' Accettante quando sia tenuto, e quando nò a pagare la lettera di cambio, tanto nel caso del fallimento attuale, o prossimo dello Scrivente, quanto del Presentante; E si risolve l'articolo, rigettata la distinzione, che alcuni Dottori fanno tra la lettera per valuta compensata, o riscontrata, e tra la lettera per valuta pagata in contanti dal Presentante, o Ricevitore della lettera.

Fallimento attuale qual dicasi? E quali prove si ricerchino per concludere il fallimento prossimo, o sia latente, dimostrandosi essere questione inutile l'investigare dentro qual brevità di giorni s' abbia a presumere, che il Mercante fosse in stato di prossima decozione; siccome non essere sufficiente, che il Mercante al tempo del contratto fosse non solvendo, se nella Piazza era in credito, tuttochè appresso alcuno suo Confidente fosse sospetto di prossima decozione.

CAPITOLO III.

Si figurano quì per dichiarazione della materia molti casi speciali di negozj, e lettere di cambio, e girate col fallimento seguito, ora per parte d'uno, ed ora per parte dell' altro.

Si tratta anche se si può pagare dall' Accettante la lettera di cambio innanzi la scadenza del pagamento, e se il fallimento del Presentatore della lettera, a cui è stata pagata anticipatamente, a danno di chi deve andare.

E similmente, se in caso di fallimento siano il Traente, il Remittente, e li Giranti, e l' Accettante, obbligati in solidum, e in quali casi.

CAPITOLO IV.

Si tratta delle girate delle lettere di cambio fatte dal Girante ad un' altro, in tempo, che il medesimo Girante era in stato di prossima, o attuale decozione, e de' loro diversi effetti, che partoriscono, tanto in riguardo de' Giranti, e Giratarj, quanto dello Scrivente, ed Accettanre le dette lettere, e parimente delle girate fatte ad un Giratario, il quale era in istato di prossima, o attuale decozione, e de' loro effetti, in riguardo di tutte le dette Persone, ed in oltre de' diversi modi di girare le lettere di cambio, e loro diversi effetti.

CAPITOLO V.

Si esamina diffusamente, se ritornata la lettera in protesto per difetto d'accettazione, o pagamento, possa lo Scrivente pagare il ritorno al Ricevitore della detta sua lettera, e non al Giratario; E parimente quando il pagamento, o pegno, o altro assegnamento dato dallo Scrivente al Ricevitore della sua lettera, dipoi fallito: pregiudichi al Giratario, dimanierachè questi non possa più agire contro dello Scrivente, o altri, che fossero obbligati per la tratta.

CAPITOLO VI.

All'effetto di conoscere a danno di chi deve andare il fallimento, si tratta del tempo in cui si deve presentare al Trattario la lettera di cambio per la di lei accettazione, e dell'obbligo, che corre al Presentatore della lettera cambiale, nel caso, che gli sia denegata, o ritardata la di lei accettazione, o pagamento, di dare avviso di ciò, per mezzo anche de' protesti a tutti quelli, che vi hanno interesse; Di poi si assegnano molti casi, ne' quali il difetto di non aver mandati i protesti, non nuoce al detto Presentatore per la decozione altrui; E finalmente si spiega come si debba intendere l'oppinione di coloro, che asseriscono, che il Presentatore, benchè negligente in levare i protesti, non debba perdere il capitale, ma solamente il lucro del cambio, e li futuri interessi.

CAPITOLO VII.

Trattasi se la poziorità, o ipoteca acquistata fuori da alcun Creditore sopra qualche sorta di Beni mobili, o danari del Fallito, in vigore solamente di qualche Statuto, o consuetudine del Luogo, dove si trovano i suddetti mobili, o danari, giovi al detto Creditore, dimanierachè nel Giudizio del

Source : BIU Cujas

Concorso introdotto nel Luogo, o Patria del detto Fallito, nella quale sono stati trasportati poi i suddetti mobili, o danari, possa detto Creditore servirsi della detta poziorità, che averebbe goduto fuori nel luogo, dove erano prima detti mobili del Fallito in pregiudizio degli altri Creditori comparsi nel Giudizio universale del Concorso. E se il Datore della Lettera di Cambio data a uno, che poi ha fallito, possa esser preferito agli altri Creditori, sopra il danaro rimesso con detta lettera, la quale si trovasse ancora esistente.

Si dimostra ancora, che cosa operi l' avuta fede del prezzo, e quando la medesima fede si debba avere per non avuta; e si riprovano l' opinioni diverse de' Dottori circa la prossima, o latente decozione, e quale sia il modo di conoscerla.

CAPITOLO VIII.

Si disputa se il Traente, o Datore della cedola di cambio possa esser poziore ad ogni altro Creditore sopra la rimessa, o danaro della medesima lettera pagata dal Trattario, o sia Accettante, al Giratario, o Proccuratore immediato, o mediato del Remittente, nel caso, che questi dopo la ricevuta lettera di cambio avesse fallito; E si tratta ancora quando il danaro sia consunto, o commisso, e quando nò, benchè sia pagato.

IL CAMBISTA
INSTRUITO
PER OGNI CASO DE' FALLIMENTI.

ARGOMENTO.

Si discorre della validità, e invalidità de' contratti, e pagamenti fatti col Fallito, o prossimo al fallimento, così in termini di Ragion comune, come di alcuni Statuti Municipali annullanti li contratti fatti dentro un certo tempo prima del fallimento: Indi si esamina l'istessa materia, rispetto a' contratti fatti dall'Institore, Procuratore, o Amministratore decotto, o prossimo alla decozione, e si risolve, quando tali contratti pregiudichino, e quando nò, a' Principali, e Padroni. E altre materie confacenti si toccano, delle quali in Sommario.

SOMMARIO.

1 OGgetto della presente Opera quale sia stato?
2 *Fallito, o prossimo al Fallimento, nessun atto può fare in pregiudizio de' suoi Creditori, e facendolo è invalido.*
3 *Dichiara, se l'altro Contraente è consapevole del cattivo stato di colui, col quale contratta.*
4 *Pagamento fatto dal Fallito, o al Fallito, senza scienza del fallimento in colui, che lo fa, o lo riceve, è validissimo, e al num.* 11.
5 *Contratti fatti dal Fallito dentro il tempo prefisso da alcuni Statuti, si presumono fraudolenti, e perciò sono nulli.*
6 *Tal presunzione degli Statuti però cede alla verità in contrario.*
7 *Perciò non ostante tali Statuti, il contratto sarà valido, ogni volta, che il fallimento è proceduto da causa posteriore al contratto.*
8 *L'istesso si deve dire, se al tempo del contratto il Mercante era in buon credito, quantunque intrinsecamente non solvendo.*
9 *Contratto fatto dal prossimo a fallire è nullo, benchè seguito prima del tempo prefisso dallo Statuto.*
10 *Statuti annullanti li Contratti seguiti dentro certo tempo prima del fallimento, comprendono solamente quei Contratti, ne' quali vi concorre la frode d'ambi li Contraenti, e al num.* 14.
11 *Girata di lettera di Cambio è valida, se il Giratario ne ha pagata la valuta, e non è consapevole del fallimento attuale, o prossimo del Girante.*
12 *E se ne dà la ragione.*
13 *Creditore ipotecario anteriore, quando avochi, e quando nò, il denaro esatto, e consumato dal Creditore posteriore.*
15 *Scienza del fallimento attuale, o prossimo, si prova nel Contraente per via anche di conghietture, e si portano alcune conghietture, num.* 19. *& seq.*
16 *Non basterebbe però il provare, che il Contraente dubitava della futura decozione.*
17 *E perchè?*
18 *Scienza della prossima decozione, si prova del Contraente colle conghietture.*
19 *Scienza del fallimento altrui resulta nel Contraente dalla scienza, e opinione comune degli altri Mercanti.*
20 *Molto più, se fossero seguiti atti giudiciali, e pubblici intorno alla decozione.*
21 *E chi abita in una Città, si presume, che sappia ciò che in quella è pubblicamente succeduto.*
22 *La scienza suddetta, più facilmente si proverebbe, se il fallimento fosse seguito subito dopo il contratto.*
23 *Contraente non può regolarmente allegare l'ignoranza della prossima, o attuale decozione altrui.*
24 *Limita primieramente quando il Contraente non poteva averne scienza, attesa la distanza de' Luoghi, ec.*
25 *Limita in secondo luogo ne' pagamenti fatti dal Debitore al Creditore; benchè il pagamento sia fatto ad un Creditore, che ha ceduto a' Beni, e a cui è stato formato il Concorso, num.* 26.
27 *Avverti, che provata nel Contraente l'ignoranza della decozione, non solo il pagamento, ma qualunque altro contratto fatto col Decotto si sostiene.*
28 *Se ne assegna la ragione.*
29 *Tra i Mercanti s'attende l'equità nel rigore della Legge.*
30 *Venditore non ostante la fede avuta del prezzo, può vendicare la sua Mercanzia esistente appresso il Compratore, il quale al tempo del Contratto era in istato prossimo alla decozione.*
31 *Dichiara se il Venditore non aveva scienza della prossima decozione, altrimenti cessa la reivindicazione.*
32 *Decotto, e prossimo alla decozione è differente dall'essere non solvendo.*
33 *Pagamento ottenuto dal Creditore, il quale conosceva il Debitore suo essere non solvendo, è valido, se il Debitore era in credito appresso la Piazza.*
34 *Ciò non procederebbe, se il Debitore avesse dato al di fuora segni convincenti la di lui prossima decozione, e l'Esigente ne fosse stato consapevole.*
35 *Contratto fatto dall'Institore decotto, o prossimo alla decozione è valido anche in pregiudizio del Principale, se l'altro Contraente non aveva scienza di tal decozione.*
Il contrario procederebbe, se il Contraente fosse stato consapevole del cattivo stato dell'Institore, o fosse dovuto esserlo per i segni, che precederono la decozione, num. 36.
37 *All'Institore decotto mal paga chi scienza ha della di lui decozione.*
38 *Contratto fatto coll'Institore decotto, o prossimo alla decozione, quando si sostenga, e quando nò, in pregiudizio del Principale, non ostante, che il Contraente sia in colpa per non avere investigata la condizione dell'Institore, e al num.* 39.

Source : BIU Cujas

CAPITOLO PRIMO.

QUantunque molti de' noſtri Dottori trattata abbiano la materia delle Decozioni de' Mercadanti, tuttavia per le occaſioni da me, tanto nel conſultare, che nel giudicare, avuteſi di ripaſſarla più volte, io non hò trovato, che in riguardo alle lettere di cambio, loro girate, ed accettazioni, ſia ſtata ella mai, quanto parmi, che convenevol foſſe, eſaminata, e in quella luce poſta, che richiedeva il biſogno, il che ha dato, e ognora dà luogo a varie, e continove diſpute in pregiudizio di quella buona fede, che nel Mondo Mercantile eſſer dee il primo mobile del commercio. *Marquard. de mercat. lib. 2. cap. 11. num. 93.*

1 Unico intendimento adunque ſarà di queſta breve fatica, qualunque ella ſiaſi, di proporre alle Piazze Mercantili una ſuccinta Inſtruzione, con la quale ſi poſſa giungere facilmente allo ſcioglimento di tutti quei dubbj, e difficoltà, che occorrer poſſono nelle lettere di cambio, loro gitate, ed accettazioni, a cagione de' fallimenti tanto occulti, o proſſimi, quanto attuali, ed eſpreſſi de' Mercadanti; ma quando non corriſpondeſſe l'Opera al mio deſiderio, non diſpero di trovare appreſſo i più intendenti, benigno compatimento.

E primieramente in queſto primo Capitolo accennerò alcune generali concluſioni, che potranno nel progreſſo dell'Opera opportunamente molto giovare al fine, che mi ſon principalmente propoſto.

Paſſa per propoſizione indubitata tra' Dottori, che il Decotto, o Fallito, o il proſſimo al fallimento, non
2 può regolarmente fare alcun' atto, alienazione, confeſſione, tranſazione, pagamento, o qualunque altro contratto, o diſtratto, che ſia in pregiudizio de' ſuoi Creditori, e facendoli, rimangono come nulli, ed invalidi, poichè ſi preſumono fatti con dolo, e frode de' medeſimi ſui Creditori, per l'autorità allegate nel mio *diſcur. 75. tom. 2. de commerc.* a' quali aggiungo la Ruota *coram Penna deciſ. 338. num. 3. & 7. & dec. 636.* il *Capon. diſcept. 100. tom. 2. lo Scacc. de commerc. §. 2. gloſſ. 5. num. 445. poſt Venturin. conſ. 10. num. 211. de Luc. de regal. diſc. 11. num. 5. & de cred. diſc. 2. num. 11.* e pienamente *l'Urceol. de tranſact. quæſt. 34. Valeron. cod. tract. tit. 4. quæſt. 8. Salgad. labyrint. cred. part. 1. cap. 14. num. 20. & ſeqq. Rot. deciſ. 102. num. 36. & 37. poſt Conſtant. Senat. Mant.* appreſſo il *Palm. Nep. alleg. 74. num. 56. cum ſeq. & Conſtantin. ad Stat. Urb. annot. 26. artic. 1. num. 1. & ſeq. & artic. 2. num. 56. 57. 58. & ſeq. nu-num. 89. 95. 96. & ſeq.*

Ciò però s'intende, quando chi contratta col Decotto, o proſſimo alla decozione, era conſapevole del
3 di lui cattivo ſtato, altrimenti ſenza il concorſo di tal ſcienza, tutti gli atti, o contratti ſi terranno talmente validi, come foſſero ſtati fatti con una Perſona idonea *egregie Rot. coram Millin. deciſ. 147. per tot. Senat. Mantuan.* appreſſo il *Palm. dict. alleg. 74. num. 58. Merlin. de pignorib. lib. 4. quæſt. 135. num. 8. Tondut. reſol. civil. part. 1. cap. 72. num. 18. Gratian. cap. 391. num. 22. & ſeqq.* ed ivi, *de Luc. num. 19. Gob. conſult. 87. num. 62. Gio: Hevia de commerc. lib. 2. cap. 26. num. 46. Rocc. de decoctor. not. 40. numer. 115. & not. 48. num. 146. & 147. & 148. Conſtant. d. annot. 26. art. 2. num. 89. 90. 91. Manſ. conſult. 179. num. 41. Rot. Januen. deciſ. 184. num. 18. Rot. poſt Cenc. de cenſib. deciſ. 85. num. 34. Urceol. de tranſact. d. quæſt. 34. num. 4. & ſeq.* ove dice altresì, che il pagamento fatto al decotto, o dal decotto, quando non vi era in chi reſpettivamente l'ha fatto, o ricevuto, la ſcienza della decozione, è validiſſimo,
4 e ciò vien confermato dal *Senato Mantovano* appreſſo il *Palm. allegat. 74. numer. 58. Stracc. de decoctor. par. 3. num. 51. 52. Rocc. de decoct. merçat. not. 48. num. 146. & ſeqq. il Veſcovo Rocca cap. 144. num. 21. Olea de ceſſ. tit. 1. quæſt. 1. num. 41. & 42. Gob. conſult. 87. num. 63. Jo. Hevia de commerc. lib. 2. cap. 26. num. 44. & ſeqq.*

Onde tutta la diſputa de jure ſi riſtringe alla prova di queſta ſcienza in colui, che ha contrattato col Decotto, o proſſimo alla decozione; Ho detto de jure, perchè per alcuni Statuti ſuol'eſſere provviſto, che gli atti, o contratti del Decotto, o proſſimo alla decozione fra un certo tempo da loro ſtabilito, ſi debbano riputare, o preſumere fatti con frode, o dolo, ſenz'altra prova, e per conſeguenza ipſo jure nulli, ed inſuſſiſtenti, come conſidera la *Ruota* do- 5
po il *Cenc. de cenſib. alla deciſ. 85. ſotto il num. 6. verſ. accedat prædictis.*

Conviene però quì avvertire, che queſti Statuti altro non intendono operare, che una prova preſuntiva contro del Debitore fallito, dimanierachè, ſe un Mercadante falliſſe dentro il termine da eſſi ſtabilito fra il negozio, o contratto da lui precedentemente fatto, e il ſuſſeguente fallimento, ſi doverà certamente tal contratto, o negozio in virtù di tali Statuti preſumere fraudolento, e doloſo, e così fatto in
tempo della di lui proſſima decozione; ma ſiccome 6
la preſunzione legale deve ſempre cedere il luogo alla verità *Fontanell. deciſ. 124. num. 13. 14. Surd. dec. 231. n. 24. Manſ. conſul. 209. num. 30.* perciò quando altrimenti coſtaſſe in fatto, cioè che veramente il Mercadante al tempo del precedente negozio, o contratto 7
non era in proſſimo ſtato di fallire, ma che tale ſua diſgrazia ſia proceduta poi da altro caſo improvviſo, e ſimilmente ſi provaſſe, ch'egli ſin'allora dal fatto negozio, o contratto, foſſe ſtato appreſſo la Piazza ſempre in buon credito, benchè intrinſecamente non foſſe ſolvendo, come meglio diſtingueremo in altro 8
luogo, e così per lo contrario ſe dal fatto appariſſe, ch'egli prima anche del tempo prefiſſo dalli ſuddetti Statuti era in proſſimo ſtato di fallire, in ciaſcuno 9
di queſti caſi non averebbe luogo la loro diſpoſizione, conforme oſſerva la *Ruota Rom. alla deciſ. 118. dopo il ſecondo tomo de' Conſigli di Farinacc., e coram Benincaſa deciſ. 115.* e Noi pienamente nel *diſc. 75. num. 7. 8. & ſeq. tom. 2. de commerc.* e meglio in appreſſo nel *Cap. 5.* della preſente Opera.

Di più tali Statuti annullanti i contratti de' Mercadanti, che falliſcono fra un certo termine da loro prefiſſo, debbono intenderſi ſecondo l'jus comune, in virtù della paſſiva interpretazione, che da eſſo ſempre ricevono, e così non poſſono comprendere, ſe non quei contratti, ne' quali vi concorre, o ſi può preſumere la frode, e colluſione d'ambi li Contraen- 10
ti, e non giammai quelli contratti, che per la buona fede, almeno di chi ha contrattato col fallito, o col proſſimo al fallimento, ſarebbono de jure validi, puntualmente la *Ruota di Roma alla dec. 118. dopo il ſecondo tomo de' Conſigli di Farinacc.* confermata *coram Sacrato* ivi, *alla deciſ. 157. il Veſcovo Rocc. diſp. ſelect. cap. 134. num. 22.* come per modo d'eſempio; ſe un Mercadante già fallito, o proſſimo al fallimento aveſſe venduto delle Mercanzie, o fatta qualche girata di lettere cambiali, ed il Compratore, o Giratario ignorante del di lui fallimento attuale, o proſſimo gliene aveſſe pagato il prezzo, o la valuta in contanti, nel qual caſo la compra, e girata ſa- 11
rebbe indubitatamente de jure valida, come moſtra il *Card. de Luc. de camb. diſc. 25. num. 16. & 17.* optimè *Amat. reſol. 75. num. 6. in fin.* e Noi ſopra in queſto Capitolo *num. 3. e 4. e al cap. 4. numer. 3. e ſeqq.* e in altro luogo di queſto trattato più diffuſamente, e la ragione di ciò parmi aſſai manifeſta, poichè, ſiccome per verità tali Statuti intanto annullano li 12
ſuddetti contratti fatti dentro un certo termine da loro prefiſſo, in quanto preſumono dentro tal termine fatti in tempo di proſſima, ed imminente decozione, e con frode, e colluſione de' Contraenti, così ogni qual volta conſta in fatto, che tal frode, e colluſione non è intieramente intervenuta, almeno per parte, come ſi è moſtrato nel predetto eſempio, di chi ha pagato in contanti il prezzo della roba, o la valuta della lettera, deve anche ceſſare, come poco fa diceva, la diſpoſizione de' ſuddetti Statuti; E molto conferiſce a queſto propoſito ciocchè affermano li Dottori in ſimili Leggi, o Statuti, li quali benchè ſemplicemente diſpongano, che il denaro eſatto, e conſunto dal Creditore, quantunque poſteriore, non ſi poſſa avocare dal Creditore ipotecario anteriore, ſi debbono intendere colla paſſiva interpretazione dell'jus comune, nel ca- 13
ſo ſolamente, che il denaro ſia eſatto, e conſumato con buona fede, e non mai nel caſo, che ſia eſatto, e conſumato con mala fede del Creditore poſteriore *Surd. conſ. 4. n. 48. §. Secundo reſpondeo, & numer. 49. Fontanell.*

Source : BIU Cujas

Fontanell. de pact. nuptial. clauſ. 5. gloſſ. 8, part. 6. n. 46. Amat. reſolut. 51. num. 19. in fin., e così appunto *à contrario ſenſu* deveſi conchiudere ne' ſuddetti Statuti annullanti li contratti de' Mercadanti, cioè, che dovendoſi eſſi interpretare ſecondo l'jus comune, hanno ſolamente luogo ne' contratti fatti
14 con mala fede, e non in quelli fatti con buona fede, almeno per parte di chi paga la roba, o la girata.

Ritornando ora a' termini dell'jus comune, convien di più ſapere, che quando non ſi può avere una certa, e conchiudente prova di tale ſcienza, ſi ammette, come in materia per lo più difficile a provarſi, anche quella per via di conghietture, e così in tal caſo ri-
15 ducendoſi la queſtione a coſa più di fatto, che di ragione, non ſi può per deciſione d'ogni caſo contingibile dare da principio una regola certa, imperocchè è d'uopo laſciarla al retto arbitrio del Giudice, come tutte le altre materie conjetturali.

Avverto però, che non baſta il provare, che il Contraente col Decotto aveſſe qualche dubbio della di lui futura decozione, perchè ove ſi ricerca la ſcienza non
16 baſta la dubbietà, così *Surd. al conſ. 528. num. 42. Gratian. cap. 391. num. 22.* con li ſeguenti, ed ivi *De Luc. num. 19. Manſ. conſult. 179. num. 41. Senat. Mant.* appreſſo il *Palma allegat. 74. num. 58. Rocc. de decoct. mercat. not. 40. num. 118. & ſeq. Conſtant. ad Statut. Urb. annot. 26. artic. 2. nu. 91. Nos diſc. 152. n. 40. tom. 3. de commerc.* perchè molto diverſa coſa è l'aver dubbio, o ſoſpetto, che alcuno non
17 ſia pronto, o difficile al pagamento, dal riputarlo per fallito, o decotto, come pondera *la Ruota Noſtra Fiorentina appreſſo il Manſ. conſult. 343. num. 74.*

Moltiſſime conghietture per far preſumere una tal ſcienza del Contraente col Decotto, ſi trovano con-
18 ſiderate da' noſtri Dottori, e particolarmente ne viene riferita una gran mano dal *Conſtantin. ad Statut. Urb. annot. 26. art. 2. num. 73. ſino al num. 86.* alle quali potrà ricorrere chi nelle contingenze de' caſi ne averà biſogno.

19 Additerò quì ſolamente, che ſe il Mercadante ſi foſſe paleſato colla ſua fuga, o latitanza per fallito, o foſſe appreſſo la Piazza notoriamente tenuto per decotto, o proſſimo alla decozione per li ſegni, e indizj, che pubblicamente ne aveſſe dati, allora reſterebbe con ciò provata la ſcienza di tal decozione, o attuale, o proſſima in chi con eſſo lui aveſſe contrattato, perchè dalla ſcienza, che ſi ha communemente dagli altri Mercadanti della Piazza, ſi deve anche preſumere la medeſima in quello, che ha col ſuddetto Decotto, o proſſimo alla decozione nego-
20 ziato, e molto più, ſe foſſero ſeguiti atti giudiciali, o pubblici intorno alla ſua decozione *Rocc. de decoct. not. 49. num. 149. & ſeq. Rot. Rom. poſt Cenc. de cenſib. deciſ. 85. num. 5. 6. Conſtantin. ad Statut. Urb. annot. 26. num. 92.* pienamente *il Caſanatt. conſ. 39. num. 33. con molti ſeguenti. Rot. cor. Bich. dec. 191. num. 2.* ſeguitata dal *Palm. Nep. alleg. 74. n. 60. & coram Sanctiſſimo D. Alex. VIII. deciſ. 16. & n. 16. & Rot. Avenionen. appreſſo il Laurent. dec. 28. nu. 8. Rot. Jan. dec. 14. num. 4. verſ. nam probatum fuit, & num. 5. & 6. de Luc. ad Golin. de procurat. part. 3. cap. 5. numer. 10. verſ. aliter concurrente*, e Noi nel *diſc. 63. num. 8. 9. tom. 2. de commerc. Jo: Hevia de commerc. lib. 2. cap. 26. num. 46. Rot. port. 9. recent.*
21 *deciſ. 283. num. 6.* ove dice, che l'Abitante in una Città ſi deve preſumere, che ſappia ciò che in quella notoriamente ſuccede, *& Rot. dec. 193. num. 22. & 23. part. 8. recent. & coram Caprara deciſ. 659.*
22 *num. 11.* e quando ſi foſſe contrattato con uno, che in breviſſimo tempo, o nel giorno ſeguente falliſſe, tanto più ſi deve preſumere, che il Contraente ſapeſſe, che egli foſſe per fallire *Surd. dec. 23. nu. 11. verſ. ſed ubi caſus, & num. 12.* ſeguitato dallo *Scaccia de commerc. §. 2. gloſſ. 5. n. 299. in fin. Rocc. reſponſ. 10. num. 17. 18. 19. lim. 2. Magon. dec. Florent. 39. numer. 10. Beroj conſ. 197. n. 7. 8. lib. 1. Maſtill. dec. 177. num. 10.*

Sò molto bene intorno a queſta materia, che mol-
23 ti de' Dottori, ancorchè claſſici, affermano, che quantunque dalle prove poteſſe veramente riſultare in chi ha contrattato l'ignoranza della proſſima, o attuale decozione altrui, nulladimeno non gli potreb-

be eſſa giovare. *Vide limitationes ad iſtam regulam penes Saminiat. controv. 143. num. 21. cum ſeq.* poichè ſiccome ſe egli aveſſe prima di contrattare ricercato d'intendere, come è obbligato, la condizione di colui, con cui ha contrattato, l'averebbe riſaputa, così dee imputare a ſe, e a danno proprio queſta ſua 24
negligenza, e traſcuraggine (a riſerva ſempre del caſo in cui ſi provaſſe l'ignoranza per l'impoſſibilità di ſcienza a cagione della molta diſtanza del luogo, o altra ſimile, che concorreſſe nel Contraente) per il teſto nella *l. qui cum alio. ff. de reg. jur.* puntualmente inſegnano lo *Scacc. de commerc. §. 1. gloſſ. 2. num. 329. & 330. Amat. reſol. 47. num. 23. Rot. part. 5. rec. deciſ. 345. num. 13. Merlin. Pignattell. contr. 11, numer. 10. & 18. Centur. 2. & ibi Scopp. num. 13. Rocc. reſponſ. 10. num. 24. tom. 1. Saminiat. contr. 178. num. 18. Caſtill. lib. 4. contr. cap. 42. num. 100. & 102. Giurb. obſervat. 112. num. 25.* e pienamente *l'Olea de ceſs. tit. 1. queſt. 1. num. 43.* il quale però ſi dichiara eſpreſſamente, che la diſpoſizione della ſuddetta *l. qui cum alio*, procede ſolamente nel- 25
li Contratti, e non già ne' pagamenti fatti dal Debitore al Creditore decotto, o proſſimo alla decozione, poichè ſiccome eſſi procedono da un'atto di mera neceſſità, meritano almeno per equità di eſſere più ſcuſati, e compatiti, purchè dal Debitore venga allegata qualche veriſimile, o probabile cauſa dell' ignoranza da lui avuta della decozione del Creditore, e con queſto principio di ragione va ciò lungamente ſoſtenendo ſino al numero 49. in più dubitabili termini d'un pagamento fatto al Creditore, non ſolo decotto, ma che aveva di più fatta la ceſſione de' Beni, e formatone il concorſo, allegando fra gli 26
altri *il Salgad. labyrint. Creditor. part. 1. cap. 28. numer. 31. Amat. reſol. 57. num. 6. in fin.*

Ma deeſi in contrario riflettere, che queſta diſpoſizione della *l. qui cum alio*, non ſolo non ha luogo ne' pagamenti, come poco ſopra ſi è detto, a cui aggiungo il *Gob. conſult. 87. numer. 63.* ma nè meno nelli Contratti, quando il Contraente aſſegna una giuſta, o veriſimile, e probabile cauſa della ſua ignoranza, e perciò ogni volta, che ſarà da chi ha contrattato col Decotto, o proſſimo alla decozione, data giuſtificazione della ſua ignoranza, o credulità con qualche giuſta, o veriſimile, o probabile cauſa, qualunque contratto, negozio, o cambio, che averà 27
egli fatto col ſuddetto Decotto, ſi doverà tenere per fermo, e valido, così limitando benignamente l'aſpra intelligenza della detta *l. qui cum alio*, in noſtri puntuali termini dopo il *Dec. Cagnol.* ed altri più antichi inſegnano *Gait. de credit. cap. 2. tit. 7. num. 2404. Menoch. de præſumpt. lib. 3. præſumpt. 88. num. 15. & ſeq. la Ruota* appreſſo *il Manſ. conſult. 258. num. 14.* ottimamente *Capyc. Galeot. alla contr. 32. n. 23. 24. 25. & 26. lib. 1. Merlin. Pignattell. contr. 11. numer. 19. centur. 2.* ed ivi *l'Addente Scopp. al nu. 13.* e diffuſamente, e dottamente il *Carlev. de judic. tit. 1. diſp. 2. quæſt. 4. num. 244. 245. e 246. & tit. 3. diſp. 6. num. 38. Caſar. in ſpecul. peregr. quæſt. lib. 1. quæſt. 41. num. 15. per tot. ſino al fine, Card. De Luca de camb. diſc. 25. numer. 15.* e particolarmente al *verſ. quoties ſit juſta*, ove ſeguita il *Merlin. Pignattello* ſopra citato, la *Ruota Fiorentina* appreſſo il *Manſ. conſult. 343. num. 71. & 78.* ove adduce diverſe probabilità, e veriſimilitudini perſuadenti l'ignoranza della decozione altrui a favore di chi avea contrattato col Decotto.

In ogni caſo l'opinione contraria non ſi fonda, che nella detta *l. qui cum alio*, la quale, ſecondo il ſentimento comune de' noſtri Dottori, procede per mero rigore legale, ma non ſecondo l'equità, che non permette, che alcuno poſſa arricchirſi con jattura, e danno del Proſſimo, come ſeguirebbe nel noſtro caſo, poichè i Creditori del Decotto, i quali non potendo ricavare da lui, ſe non quello, che era ne' ſuoi Beni, 28
al tempo della di lui proſſima, o attuale decozione, verrebbero per certo a locupletarſi con quello, che poi da altri poveri Mercadanti ignoranti della di lui decozione, gli è ſtato con eſuberanza di buona fede dato, e fidato, come mirabilmente avviſano *Claud. Seiſſell. nella l. 2. C. de pact.* ed il *Cagnol. nella d. l. qui cum alio, n. 6.* e pienamente dopo loro il *Capyc. Gal.*

Source : BIU Cujas

alla contr. 32. *num.* 24. 25. 26. 27. *e* 28. *Merl. Pign. cent.* 2. *contr.* 11. *num.* 19. *e Cafar. in ſpecul. peregrin. quæſt. lib.* 1. *quæſt.* 41. *n.* 15. *verſ. pergit. D. Merlinus.*

E queſta lodevoliſſima equità deve ſenz'alcun dub-
29 bio aver luogo ne' Mercadanti, perchè tra loro ſempre ſi ha ad attendere l'equità, e non il rigore della Legge, puntualmente il *Pariſ. al conſ.* 69. *numer.* 17. *lib.* 4. e come ho diffuſamente provato nel mio *diſc.* 76. *tom.* 2. *de commerc.*

E di fatto, come potrebbe ſenza il fondamento di
30 queſta equità procedere quella comune opinione de' Dottori, la quale concede la prelazione, o reivindicazione al Venditore contro la roba, o mercanzia ancora eſiſtente appreſſo il Compratore, il quale al tempo della fatta vendita era in iſtato di proſſima, o attuale decozione, non oſtante, che il Venditore per l'ignoranza, che ne aveva, gliel'aveſſe venduta eziandio con fede del prezzo, come ſi puo vedere dalla *Ruota Fiorentina, appreſſo il Manſ. alla conſult.* 343. *num.* 57. *& ſeq. & num.* 67. *Amat. reſol.* 3. *num.* 45. e dal mio *diſc.* 38. *num.* 55. *tom.* 1. *& diſc.* 75. *num.* 15. *&* 25. *tom.* 2. *de commerc.* e dall'infraſcritto *cap.* 3. *nu.* 47. *&* 48. *& cap.* 7. *num.* 18. altrimente biſognerebbe recedere da queſta opinione come falſa, ed inſuſſiſtente, ſe in vigore della detta *l. qui cum alio*, debbono andare del pari, e chi ha venduto al Decotto con ſcienza della di lui decozione, come chi ha venduto con ignoranza della medeſima, perchè doveſſe averla, e pure a queſta obbiezione riſpondendo ſpecialmente la *Ruota di Firenze, appreſſo il Manſ. alla detta conſ.* 343. *n.* 69. dice, che eſſa non procede, ſe non quando appariſce
31 in fatto, che il Venditore aveſſe avuta ſcienza della proſſima, o attuale decozione del Mercadante, a cui ha venduta, e conſegnata con fede del prezzo la ſua roba.

Per non equivocare, convien quì brevemente toccare, come abbiamo provato più diffuſamente nel Capitolo ſeguente, che altra coſa è l'eſſer decotto, e proſſimo alla decozione, altro è l'eſſer non ſolvendo,
32 onde chi ſapeſſe per particolari ſuoi giudizj, o ſegreti indizj, che un Mercadante non foſſe ſolvendo, ma foſſe ancora in credito appreſſo la Piazza, col qual credito poteva ſperarſi, che egli rimetter ſi poteſſe anche in buono ſtato, ed aveſſe per queſta ſua particolare, o ſegreta ſcienza procurato d'eſigere dal ſuddetto Mercadante ancora accreditato appreſſo la Piazza il ſuo credito, io credo per certo, che tale eſigenza, non oſtante la ſcienza ſuddetta, da lui fatta, debba avere
33 il ſuo vigore, e ſi debba riputare per valida, come provano ottimamente il *Tondut. reſol. civil.* 72. *numer.* 7. *&* 15. *libr.* 1. ed il *Veſcovo Rocc. capitol.* 144. *num.* 18. *& ſeq. Rot. coram Millin. dec.* 147. *per tot. Surd. conſ.* 528. *nu.* 35. *Conſtantin. ad Stat. Urb. annot.* 26. *art.* 2. *n.* 108. *Manſ. conſ.* 179. *n.* 41. *&* 42. *Rocc. de decoction. cap.* 40. *n.* 118. *&* 120. *&* 121. *Gratian. cap.* 391. *num.* 26. *Nos diſc.* 152. *num.* 40.

Per lo contrario, ſe la decozione foſſe ſeguita, o foſſero preceduti molti ſegni convincenti chiaramente la proſſima decozione, e ne foſſe il Mercadante eſigente conſapevole, il pagamento certamente non var-
34 rebbe, *Tondut. d. quæſt.* 72. *numer.* 18. *Mareſcott. var. reſolut. capitul.* 36. *numer.* 4. *libr.* 2. *Surd. conſult.* 528. *numer.* 38. *&* 39. *Conſtantin. ad Statut. Urb. annotat.* 26. *artic.* 2. *numer.* 105. 106. 107. *&* 108. ove così egli dichiara la dottrina del *Veſcovo Rocca. Merlin. de pignor. libr.* 4. *quæſt.* 135. *numer.* 8. *verſic. declaratur tamen juncto numer.* 9. ed in ſimili termino lo *Scacc. de commerc.* §. 2. *gloſſ.* 5. *numer.* 401. con altri ſeguenti.

Abbiamo finora inteſo di parlare degli atti, negozj, e contratti fatti in proprio nome dal Mercadante decotto, o proſſimo al fallimento; che doverà ora dirſi intorno a quelli fatti da lui in nome altrui, cioè o come Inſtitore Procuratore, o Amminiſtratore, o in altro ſimile nome? Parmi invero, e fuor d'ogni dubbio, che anche in riguardo a queſti ultimi ſi debba procedere con quella medeſima diſtinzione, che è ſtata da me ſegnata negli altri, cioè, o colui il quale ha contrattato coll'inſtitore, Procuratore, Amminiſtratore, non aveva ſcienza della di lui attuale, o proſſima decozione, e in queſto caſo tutti gli atti, e contratti, e pagamenti fatti col ſuddeto Procuratore, Inſtitore, o Amminiſtratore decotto, o proſſimo alla decozione, ſi doveranno tenere per efficaci, e validi in pregiu-
dizio eziandio de' loro Principali, o Padroni, ma ſe 35
per lo contrario chi ha contrattato aveſſe avuta tale ſcienza del cattivo ſtato del ſuddetto Procuratore, Inſtitore, o Amminiſtratore, o per una craſſa, ed ineſcuſabile ſua negligenza aveſſe laſciato di averla, allora tutti gli atti da lui fatti col ſuddetto Procuratore, o Amminiſtratore, decotto, o proſſimo alla decozione, non averanno alcuna ſuſſiſtenza, e validità in pregiudizio de' loro Principali, o Padroni, come pun- 36
tualmente, così diſtinguendo, inſegnano il *Rocc. de decoct. mercat. not.* 48. *num.* 144. con molti ſeguenti *De Luc. ad Gulin. de procurat. part.* 3. *cap.* 5. *num.* 9. *e* 10. *Gio: de Hevia de commerc. lib.* 2. *cap.* 26. *num.* 44. *Stracch. de decoctor. part.* 3. *num.* 52. *Pegaz. var. reſol. cap.* 3. *num.* 717. *verſ. atque ita tom.* 1. *& Card. De Luc. de ſociet. offic. diſc.* 1. *num.* 6. ove dice, che non ſi può più pagare al Procuratore d'un'altro, 37
quando queſto Procuratore ha fallito, e ciò è a ſcienza di chi dovea pagare, e lo ſteſſo comprova nel *tit. de credit. diſc.* 51. *num.* 4. *& de regal. diſc.* 115. *num.* 12.

Ciò però ha luogo ſolamente nel caſo, che l'Inſtituente, o Mandante non aveſſero avuta alcuna colpa nell'elezione del Procuratore, o Inſtitore, cioè ſe nel tempo della loro elezione eglino non foſſero ſtati decoti, o proſſimi alla decozione, o pure non poteva per cauſe forſe di aſſenza, o lontananza del luogo la cattiva qualità del loro ſtato, e condizione eſſere allora a notizia del ſuddetto Inſtituente, o Mandante, ma ſe fin dal tempo della loro elezione il ſuddetto Inſtitore, Procuratore, o Amminiſtratore 38
foſſero ſtati decotti, o proſſimi alla decozione, e foſſero ſtati eletti al ſuddetto ufizio per mera inavvertenza, e negligenza craſſa del Mandante, o Inſtituente, il quale abbia tralaſciato, potendo, d'inveſtigare, e ſapere la qualità de' ſoſtituti, in queſto caſo tutti gli atti, o contratti fatti dal terzo col Procuratore, o Amminiſtratore, ſaranno validiſſimi in pregiudizio del Principale Mandante, o Inſtituente, benchè ſi poteſſe attribuire al Terzo, che ha contrattato col Procuratore, o Amminiſtratore, qualche colpa, o negligenza in non avere inveſtigato prima di contrattare, com'era obbligato, la loro mala qualità, e condizione, poichè in tale concorſo di colpa, o negligenza merita eſſere più ſcuſato, e compatito il Terzo, come più innocente, che il Principale Mandante, o Soſtituente * ottimamente a noſtro propoſito *Dec. conſ.* 241. *numer.* 4. *verſ. & quia major*, e perchè ancora la colpa, o negligenza del Terzo reſta compenſata, o ſoffogata dalla pari, anzi maggior colpa, o negligenza del detto Mandante, o Soſtituente, come in puntuali termini ragionano il *Card. De Luc. de regal. diſc.* 115. *num.* 11. *verſ. primo caſu*, ſeguitato *dall' Urceol. de tranſact. quæſt.* 34. *num.* 9. 10. *Epiſcop. Rocc. diſput. jur. cap.* 134. *numer.* 23. *lib.* 2. *& Rot. Rom. deciſ.* 374. *num.* 41. *&* 42. *part.* 5. *rec.* e Noi in ſimili termini al *diſc.* 54. *num.* 41. *tom.* 2. *de commerc.* tantopiù queſto procede nel caſo, che il Mandante aveſſe avuta ſcienza della decozione, o proſſima, o attuale del Procuratore, o 39
Amminiſtratore, *Rot. Gen. dec.* 168. *num.* 9. *&* 10. *&* *num.* 21. *verſ. & ſibi imputaret*, *Maſtrill. deciſ.* 59. *num.* 14., e come più diffuſamente diremo a ſuo luogo.

ARGOMENTO.

L'accettante quando ſia tenuto, e quando nò a pagare la lettera di cambio, tanto nel caſo del fallimento attuale, o proſſimo dello Scrivente, quanto del Preſentante; E ſi riſolve l'articolo, rigettata la diſtinzione, che alcuni Dottori fanno trà la lettera per valuta compenſata, o riſcontrata, e tra la lettera per valuta pagata in contanti dal Preſentante, o Ricevitore della lettera.

Fallimento attuale qual dicaſi? E quali prove ſi ricerchino per concludere il fallimento proſſimo, o ſia latente, dimoſtrandoſi eſſere quiſtione innutile l'inveſtigare dentro

qual

Source : BIU Cujas

qual brevità di giorni s' abbia a preſumere, che il Mercadante foſſe in iſtato di proſſima decozione: ſiccome non eſſere ſufficiente, che il Mercadante al tempo del Contratto foſſe non ſolvendo, ſe nella Pizaza era in credito, tuttochè appreſſo alcun ſuo confidente foſſe ſoſpetto di proſſima decozione.

SOMMARIO.

1 *Accettante, a cui notizia per la diſtanza de' Luoghi non poteva eſſere il fallimento dello Scrivente, non è tenuto pagare la lettera accettata.*
Prima ragione di ciò, num. 2.
Seconda ragione, num. 3.
4 *Accettazione delle lettere di Cambio, induce a favore del Preſentante l' obbligazione* de conſtituta pecunia.
5 *Lettera di Cambio non ſi deve pagare, quando chi deve eſigerla è fallito, o proſſimo al fallimento.*
6 *Dichiara quando il Trattario era conſapevole del cattivo ſtato del Preſentante.*
7 *Debitore non può pagare al Creditore, che sà eſſere fallito.*
8 *Trattario, il quale sà eſſere il Traente fallito, non può pagare nè accettare la lettera, quantunque foſſe debitore della ſomma trattali.*
Se ne aſſegna la ragione, num. 9.
10 *Accettante, ſe al tempo dell' accettazione ha avuta, o poruta avere ſcienza del fallimento dello Scrivente, è tenuto a pagar la lettera.*
11 *Accettante è tenuto a pagar la lettera accettata, e ſe il fallimento dello Scrivente ſarà ſeguito dopo l' accettazione.*
12 *Fallimento ſi dice ſeguito per la latitanza, e molto più per la fuga del Mercante, anche ſenza dichiarazione di Giudice.*
13 *Fallimento, quanto alle pene, non diceſi ſeguito, ſenza la dichiarazione del Giudice.*
14 *Al fallimento proſſimo, ed occulto, ſi adattano le iſteſſe regole, che all' attuale.*
15 *Accettazione di lettera di Cambio fatta dopo il proſſimo fallimento dello Scrivente, è ugualmente invalida, che ſe fatta foſſe dopo il Fallimento attuale.*
16 *Contratto, diceſi fatto dal Mercante in iſtato di proſſima decozione, quando trà breviſſimo tempo falliſce, e al num.* 22.
17 *Vicinità degli atti ſerve in jure di valevole preſunzione.*
18 *Vicinità degli atti fa arguire il dolo, e la correſpettività degli atti.*
19 *Decozione ſi equipara alla morte naturale.*
20 *Ferita, ſi preſume mortale dalla vicina morte ſeguita.*
21 *Animale, ſi preſume mortalmente morboſo nel tempo della vendita, ſe muore, fra due, o tre giorni.*
22 *Decozione proſſima, reſulta dalla brevità del tempo, trà il contratto, e la decozione attuale.*
Queſta brevità di tempo alcuni Dottori la riſtringono a pochi giorni, altri l' eſtendono fino all' anno, num. 23.
I più moderni la rimettono all' arbitrio del Giudice num. 24.
25 *Decozione occulta del tempo del contratto, ſe ſi pretende arguire dalla ſola brevità del tempo ſcorſo fra eſſo, e la decozione attuale, quella non ſi deve eſtendere a più di due, o tre giorni.*
26 *Decozione occulta ſi prova con argomenti, e conghietture, anche per ſettimane, e meſi, prima della decozione attuale.*
27 *Decozione occulta non reſta provata dal fallimento attuale, benchè ſeguito l' iſteſſo giorno del contratto, quando il Mercante è ſtato ſino all'ultimo in buono ſtato, e credito.*
28 *Per la decozione occulta, è quiſtione affatto eſtranea l' inveſtigare qual brevità di giorni ſi ricerchi, dentro cui ſi poſſa preſumere, che il Mercante fuſſe in iſtato di dovere fallire, e al numer.* 31.
29 *Per la decozione occulta non baſta, che il Mercante foſſe oppreſſo da gran mole di debiti, ma deveſi inoltre provare, che aveſſe dati ſegni pubblici di dover fallire, e al numer.* 30. 35. e 53.
32 *In decozione proſſima, o latente, diceſi quel Mercante, il quale al tempo del contratto aveva dati pubblici, e non pochi ſegni del ſuo cattivo ſtato.*
Amplia non oſtante, che abbia praticata la Piazza, ſino all' attual decozione, num. 33.
34 *Contratto fatto col Mercante proſſimo al fallimento, è valido, ſe il Contraente ignorava il di lui ſtato proſſimo a fallire.*
36 *Contraente con chi aveva dati pubblici ſegni di dover fallire, imputi a ſe medeſimo il danno, che ne riceve.*
37 *Mercante non ſi dice in iſtato di proſſima decozione, per eſſerli ſtate proteſtate le ſue lettere, o rilaſciato contro un mandato di ſoſpetto di fuga, o per avere impetrato ſalvo condotto.*
Se ne aſſegna la ragione, num. 38.
Perciò vi vogliono atti più ſpeciali, o molti aſſieme, num. 39.
40 *Contratti fatti col Mercante, benchè in cattivo ſtato, ſono validi, ſe non aveva dati ſegni ſufficienti della futura decozione.*
41 *Accettante è tenuto al pagamento della lettera, ſe il Ricevitore della medeſima ne ha pagata in contanti la valuta, benchè lo Scrivente aveſſe già dati indizj ſufficienti della ſua proſſima decozione.*
A differenza del caſo, nel quale il Ricevitore aveſſe compenſata la valuta con alcun ſuo credito, num. 42.
Si rigetta queſta diſtinzione, e ſi ſoſtiene, che l' Accettante ignorante della proſſima decozione dello Scrivente, non è tenuto a pagare la lettera, tanto nel caſo di valuta compenſata, quanto nell' altro di valuta pagata in contanti, n. 43. *e* 45.
44 Card. De Luc. de camb. diſc. 25. num. 12. & diſc. 33. num. 4. in ſupplemen. *ſi ſpiega.*
46 *Alla decozione proſſima ſerve di conghiettura, che il Mercante ſino dal tal tempo era, ſecondo gli ſteſſi ſuoi Libri, non ſolvendo.*
Tal conghiettura però non ſarebbe ſufficiente, ſe il Mercante era in credito appreſſo la Piazza, num. 47. *e* 53.
Amplia, benchè appreſſo qualche ſuo Confidente foſſe ſtato ſoſpetto di proſſima decozione, numer. 48.
49 *Fallito e non ſolvendo, è coſa molto diverſa.*
50 *Fallito, non diceſi chiunque è non ſolvendo, ma ſolamente quello, che notoriamente è non ſolvendo.*
51 *Fallito non ſi può dire, chi tuttavia è in credito, pratica la Piazza, e negozia, benchè veramente ſia impotente a pagare i ſuoi debiti, e abbia frà ſe premeditata la fuga.*
52 *Nel Mercante ſi deve valutare per un gran capitale il credito, e la ſtima.*

CAPITOLO II.

SOgliono communemente i Dottori procedere in oggi con queſta diſtinzione; o l'accettazione delle lettere è ſeguita poco prima, o dopo la decozione, o fallimento del Dator delle lettere, dimodochè del di lui fallimento non poteva, per la diſtanza del luogo, aver notizia l' Accettante, e allora non ſarà l'Accettante tenuto a pagarle, e ciò per più ragioni; Primieramente, perchè per la mutazione dello ſtato nel Mandante, rimaſe ſubito *ipſo jure* rivocato il mandato, e per conſeguenza cade a terra anche l' accettazione dell' iſteſſo mandato, ſeguita dopo la ſuddetta rivocazione; In ſecondo luogo, perchè l'accettazione delle lettere s' intende ſempre fatta col ſuppoſto, o con condizione, che le coſe durino nel medeſimo ſtato in 1 2

Source : BIU Cujas

in cui erano, quando fu dal Datore delle lettere dato l'ordine di pagare, e ſiccome al tempo della accettazione della lettera, lo Scrivente non era più nel medeſimo ſtato d'idoneità al pagamento, come dall'Accettante, da giuſte cauſe d'ignoranza ingannato, ſi ſupponeva, ma decotto, o fallito, cioè civilmente
3 morto, così anche per difetto di conſenſo nell'Accettante ceſſa l'accettazione delle lettere, e per queſta ſteſſa ragione ceſſa parimente l'altra obbligazione *de conſtituta pecunia*, (che come abbiamo veduto nel mio *diſc.* 53. *de Commerc. tom.* 2. porta ſeco l'accettazio-
4 ne delle lettere a favore di chi doveva riſcuotere) così rigettati i contrarj, afferma *Fab. de Anna* Anteſignano di queſta commune opinione, *nel conſ.* 82. *Capyc. Latr. conſ.* 42. *numer.* 10. *Manſ. conſ.* 126. *n.* 14. *Card. De Luc. de Camb. diſc.* 20. *numer.* 2. *verſ. ſuper ſecunda*, & *diſc.* 25. *numer.* 4. e latamente *de ſociet. offic. diſc.* 1. *num.* 7. *Carleval. de judic. tom.* 2. *tit.* 3. *diſp.* 6. *numer.* 37. *Torr. de Cambiis diſput.* 2. *quæſt.* 9. *num.* 30. *Scacc. de commerc.* §. 2. *quæſt.* 11. *numer.* 339. *Gait. de credit. cap.* 2. *tit.* 7. *num.* 2406. & 2417. *Paſchal. de patr. poteſt. part.* 1. *cap.* 8. *num.* 7. *Caffar. in ſpecul. Peregr. qq. quæſt.* 41. *Rocc. reſponſ.* 10. *num.* 12. & *ſeq. tom.* 1. *Epiſcop. Rocc. cap.* 94. *num.* 21. *Carol. Anton. De Luc. ad Franch. obſerv.* 303. *n.* 6. *in fin.* e più latamente *Gratian. capit.* 569. *ſub numer.* 7. *verſ. clariùs dicitur*, & *ſeq. Torr. de pact. futur. ſucceſ. lib.* 3. *cap.* 11. *numer.* 116. *Merlin. Pignattell. contr.* 11. *num.* 11. & *ſeq. cenſur.* 2. e con moltiſſimi allegati dallo *Scopp. ad Merlin. Pignattell. nella dict. contr.* 11. *num.* 10. 11. 12. & *ſeqq. Rot. Genuen. deciſ.* 2. *numer.* 31. *Rot. Rom. deciſ.* 345. *numer.* 9. *p.* 5. *recent.* & *apud de Marin. reſol.* 258. *num.* 12. & *deciſ.* 219. *part.* 15. *recent.* & *Rota coram Dunozzet. Jun. dec.* 940. & *Conſtantin. ad Statut. Urb. annot.* 26. *num.* 232. dove riporta molte altre Deciſioni della Ruota Romana, e pienamente il *Saminiat. alla controv.* 178. *numer.* 2. *cum ſeq.* & *num.* 13. 14. 15. & *ſeq.* & *contr.* 179. *num.* 8. 9. 10. & *ſeq. contr.* 181. *numer.* 3. e magiſtralmente la *Ruota di Roma in Romana Literarum Cambii* 4. *April.* 1718. *coram R. P. M. Rovault De Gamaches* quale è il *diſc.* 152. *tom.* 3. *de Commerc.*

E ſimilmente per le ſteſſe ragioni, quanto ſi è detto per la decozione dello Scrivente, o Mandante, milita ancora della decozione del Mandatario, cioè a dire, che il mandato, o ordine di pagare dato dallo Scrivente, ceſsi, e s'intenda de jure rivocato, ſe al
5 tempo del pagamento chi doveva eſigere foſſe fallito, o in proſſimo ſtato di fallimento: *Rot. Genuen. deciſ.* 2. *numer.* 31. 32. *Scacc. de commerc.* §. 2. *gloſſ.* 5. *numer.* 401. 402. & *ſeq. Stracc. de decoct. part.* 3. *num.* 50. 51. *Rocc. de decoct. Mercator. not.* 47. 48. & *tit. de mandat. not.* 99. *num.* 239. *il Veſcovo Rocc. diſput. jur. cap.* 94. *numer.* 24. *Card. de Luc. de ſociet. offic. diſc.* 1. *numer.* 6. lo che però ſi deve intendere, quan-
6 do il Mandatario a pagare era conſapevole del cattivo ſtato di chi doveva eſigere *Scacc.* nel luogo citato *num.* 405. e *Stracc.* pure nel ſuddetto luogo *num.* 51. *in med.* & *numer.* 52. ed altri citati ſopra al *cap.* 1. §. *Abbiamo fin' ora*, e come più diffuſamente dirò nel diſcorſo ſeguente; E così nè meno può il Debitore pagare al ſuo Creditore, quando sà, che il ſuo
7 Creditore è fallito, lo comprova il *Manſ. conſultat.* 536. *num.* 1. e ſimilmente, ſe un Mercante foſſe debitore, e gli veniſſe fatta tratta per l'importare del ſuo debito dal ſuo Creditore, il quale al tempo del-
8 la tratta foſſe fallito, non può detto Mercante, quantunque debitore del Traente, accettare le lettere, nè pagarle, come beniſſimo oſſervano *Scacc. de commercio*, §. 2. *gloſſ.* 5. *numer.* 391. *De Puy de liter. Cam-*
9 *bii cap.* 9. *num.* 16. *verſ. poſtquam de fallimento*, e la ragione è, perchè non può pregiudicare alli Creditori del Traente, quando sà il Debitore dello ſteſſo Traente il di lui fallimento.

10 Ma quando ſi foſſe nel caſo, che l'Accettante aveſſe avuta tal notizia, o l'aveſſe potuta avere, ſenza che egli allegar poſſa alcuna giuſta, e probabile cauſa della ſua ignoranza, allora ſarà ſenza dubbio tenuto al pagamento della lettera da lui accettata, poichè deve ſolo a ſe imputare il danno procedente dalla ſua accettazione, ſe egli, non oſtante la ſcienza da lui avuta del fallimento del Dator delle lettere, le ha volute accettare, *il Veſcovo Rocc. cap.* 94. *num.* 27. *Cardin. De Luc. de Cambiis diſc.* 20. *ſub num.* 2. *verſ. ſuper ſecunda*, & *diſc.* 25. *num.* 15. *Merlin. Pignattell. centur.* 2. *contr.* 11. *numer.* 17. 18. ed ivi meglio *Scopp. num.* 10. *Rot. deciſ.* 345. *num.* 13. 14. 15. *part.* 5. *recentior*, & *Rocc. reſponſ.* 20. *num.* 24. *Conſtantin. ad Statut. Urb. dict. annot.* 26. *n.* 37. *Saminiat. controv.* 178. *num.* 6. & 18.

O pure la decozione è ſeguita dopo l'accettazione, e allora ſarà ſenza dubbio tenuto l'Accettante al pa- 11
gamento della lettera, ſiccome ſeguitando communemente il *Fab. de Anna conſ.* 82. *num.* 21. 22. inſegnano il *Franc. deciſ.* 303. ed ivi, *il De Luc. numer.* 1. *Altimar. ad Rovit. conſ.* 71. *numer.* 11. *tom.* 2. *Manſ. conſult.* 126. *num.* 21. *libr.* 2. *Rocc. reſponſ.* 4. *num.* 3. & *reſponſ.* 12. *numer.* 5. *tom.* 1. & *de literis Cambii not.* 25. *num.* 58. *Carleval. de judic. tit.* 3. *diſp.* 6. *n.* 35. *Alderiſ. de contractibus tit.* 1. *quæſt.* 15. *num.* 61. *Borgia libr.* 17. *inveſtigat. cap.* 14. *numer.* 11. *Capyc. Latr. deciſ.* 20. *num.* 5. & *deciſ.* 196. *num.* 24. & *conſult.* 42. *num.* 11. & *Manfrell. ad Capyc. Latr. dict. obſerv.* 296. *num.* 20. *libr.* 2. *Card. de Luca de Camb. diſc.* 20. *numer.* 2. & *diſc.* 25. *num.* 6. *Marin. ad Reventer. obſervat.* 431. *num.* 2. & *reſolut. libr.* 1. *capit.* 258. *num.* 2. *Epiſcop. Rocca cap.* 94. *uum.* 26. *Rot. dec.* 345. *part.* 5. *recentior.* & *deciſ.* 219. *part.* 15. *recent. Merlin. Pignattell. contr.* 11. *libr.* 2. *numer.* 7. & ibi pleniſſimè *Scopp. num.* 8. *Conſtant. ad Statut. Urb. annot.* 26. *artic.* 3. *num.* 131. e pienamente la *Ruota in Romana liter. Cambii* 4. *April.* 1718. *coram R. P. D. Rovault de Gamaches*, quale è il *diſc.* 152. *tom.* 3. *de Commerc.*

Quanto ſi è detto fin quì dell'attuale, ed eſpreſſa decozione, o fallimento de' Mandanti, il quale ſecondo la più vera, e commune opinione de' Dottori, in- 12
tendeſi ſeguito, allorchè il Mercante ritiraſi dalla Piazza, e ſi rende a lei latitante, e molto più fuggendo dallo Stato, ſenza che dal Giudice ne ſia fatta la dichiarazione, la quale è neceſſaria ſolamente ad altri effetti, e particolarmente riſpetto alle pene, come provano magiſtralmente il *Caball. reſolut. crimin. caſ.* 105. 13
Rot. poſt Rodriquez de Credit. deciſ. 43. *num.* 18. 19. *Sabell. reſol.* 14. *numer.* 16. *Gratian. cap.* 391. *numer.* 19. *Rot. coram Coccin. deciſ.* 2326. *numer.* 7. 8. & 9. *Noguerol. allegat.* 16. *num.* 105. *in fin. Scacc. in reſp. numer.* 61. *poſt tractat. de ſent.* & *re judic. Rocc. de decoctor. part.* 2. *numer.* 1. *Urceol. deciſ.* 7. *num.* 1. *Pigant. ad Stat. Ferrar. rubr.* 24. *num.* 3. *verſ. benè facit. Rot. Romana deciſ.* 14. *num.* 2. *part.* 2. *recentior. Urceol. de tranſact. quæſt.* 34. *numer.* 11. *Conſtantin. ad Statut. Urb. annot.* 26. *art.* 1. *numer.* 13. & 15. *Rot. Florent. in Liburnen. acceptationis literar. Camb.* 16. *Auguſt.* 1685. §. *Quis enim*, & §. *Nec eſt*, *libr. motiv. fol.* 565. Non ha dubbio, che abbia eziandio luo- 14
go nel caſo, che ella non foſſe ancora attualmente ſeguita, purchè foſſe proſſima a ſcuoprirſi, o renderſi all'atto colla fuga, o ritiro dalla Piazza del Mercadante.

Poichè in jure, tanto ſi conſidera il Mercadante decotto, o fallito, quanto chi era proſſimo al fallimento, e così non meno ſono invalide l'accettazioni del- 15
le lettere fatte dopo l'attuale fallimento del Dator delle Lettere, che quelle fatte dopo, che il Mercante era proſſimo a fallire: *Rot. coram Buratt. deciſ.* 9. *numer.* 23. & *deciſ.* 10. *numer.* 1. & *coram Coccin. deciſ.* 2326. & *coram Dunozzet. deciſ.* 940. *num.* 9. *Valeron. de tranſact. quæſt.* 8. *numer.* 37. *Card. De Luc. de regal. diſc.* 115. *num.* 10. & *de Credit.* & *debit. diſcurſ.* 10. *num.* 12. & *de Cambiis diſc.* 25. *Anſald. de Commerc. diſc.* 5. *num.* 22. *Rot. deciſ.* 219. *part.* 15. *recentior.* & *Epiſcop. Rocc. cap.* 94. *num.* 19. & 20. E noi nel *diſcurſ.* 75. *numer.* 1. & *ſequenti*, *tom.* 2. *de Commercio.*

Tutta la difficultà rimane in accertar bene il tempo di queſta proſſima, o ſia latente decozione, cioè in ſaper ben giudicare quando il Mercadante ſi debba dire, che egli ſia in proſſima, o latente decozione, lo che parmi non eſſere ſtato finora ben diſcuſſo da' noſtri Dottori, anzi li trovo frà di loro non poco intrigati, e diſcordanti, e ciò proviene dall'eſſer materia più di fatto, che di ragione, nella quale

perciò

Source : BIU Cujas

perciò è facile l'equivocare a chi non oſſerva bene le circoſtanze de' caſi per applicarvi bene quelle concluſioni di ragione, che ad eſſi meglio ſi adattano.

Procurerò adunque, per quanto mi permette la mia debolezza, di diſtinguere queſta materia in modo, che rieſca più agevole a chi giudica il regolare il ſuo arbitrio.

E primiaramente convien ſapere, che dai Dottori
16 ſi ſuole bensì preſumere l'atto, o contratto del Mercante, fatto in iſtato della di lui proſſima decozione, quando tra breviſſimo tempo egli falliſce, poichè la
17 vicinità del tempo in jure ſerve in tutti gli atti di valevole preſunzione, come inſegnano infiniti allegati dal *Tiraquell. de retract. lignag. §. Primo, gloſſ. 7. numer. 77.*

18 Così dalla brevità del tempo ſi arguiſce il dolo, la frode, la correſpettività degli atti, e per meglio ac-
19 coſtarmi alla materia della decozione, giacchè ella viene equiparata alla morte naturale, *Anſald. de Comm.*
20 *merc. diſc. 4. num. 7.* dalla brevità del tempo tra la morte, e la ferita, ſi arguiſce, che queſta foſſe totalmente mortale *Farinacc. de homicid. quæſt. 127. à numer. 27. uſque ad 50. Menoch. de arbitr. caſ. 275. Guazzin. ad defenſ. Reor. defenſ. 4. cap. 10. ſub numer. 19. verſ. & pro complemento, Conciol. reſol. crimin. verb. vulnus, reſp. 1. numer. 12. Addentes ad Caitel. expedit. 88. numer. 5. & ſeq.* e con moltiſſimi allegati dal *Sabello in verbo mors numer. 9. verſ. quod mortuus*; e ſimilmente, ſe una beſtia muore fra due, o tre giorni dalla vendita fattane, ſi deve preſumere, che foſſe infetta di morbo mortale, *Boer. dec. 323. numer. 12.*
21 *Surd. deciſ. 146. num. 18. Maſcard. de prob. concluſ. 92. Riminald. conſ. 360. num. 11. Ludovic. dec. Peruſ. 118. Paul. Chriſtin. deciſ. Belgic. 97. num. 11. vol. 3. Cavall. conſ. dec. 179. per tot. lib. 1. Hermoſil. ad LL. Partit. L. 66. gloſſ. 1. n. 16. & ſeq. fol. mihi 861. Sabell. in prax. criminal. §. Bovi num. 5.* ed in termini puntuali, che dalla brevità del tempo ſi arguiſce la
22 proſſima precedente decozione *Strac. de decoct. part. 3. num. 31.* e meglio al *num. 32. Il Veſcovo Rocca capit. 94. num. 20. Merlin. Pignat. contr. 21. num. 16. Surd. deciſ. 23. num. 11. 12. Maſtrill. deciſ. 177. numer. 9. Rocc. reſponſ. 10. numer. 17. 18. 19. tom. 2. Rot. coram Dunoz. jun. dec. 940. num. 13. Valeron. de tranſact. libr. 4. quæſt. 8. numer. 39. * Add. ad deciſ. 16. numer. 196. & 197.* con li ſeguenti *part. 8. rec.*
☞ e Noi pienamente nell'infraſcritto *Cap. 7.*

Ma non ſi accordano fra di loro i Dottori ſuddetti, qual ſia queſto breve tempo, da cui ſi poſſa con ragione dedurre queſta preſunzione, perchè altri lo vogliono di pochiſſimi giorni, altri l'eſtendono a ſettimane, altri a meſi, ed alcuni anco all'anno, come
23 ho dimoſtrato pienamente quì ſotto al *Capit. 7.* onde non ſapendo i più moderni a quale opinione appigliarſi, l'hanno rimeſſa in tutto, e per tutto all' arbitrio
24 del Giudice, come pure abbiamo fermato al detto *Capit. 7.*

Per dilucidazione dunque di queſto punto, è neceſſario premettere, che i termini della queſtione, che ſi fa da i Dottori, cioè dentro a qual tempo, abbia luogo queſta preſunzione, non procedono, ſe non nel caſo, in cui fuor dell'attual decozione del Mercante, altro non apparendo in fatto, ſi voleſſe dalla brevità ſolamente del tempo corſo dal contratto fatto innanzi dal Mercadante, fino all'attual decozione, dedurre la preſunzione, che egli foſſe al tempo del ſuddetto contratto in iſtato di proſſima decozione; Io crederei certamente in tal caſo, che non ſi poteſſe e-
25 ſtendere, che a pochiſſimi giorni, cioè a uno, due, o a tre giorni precedenti all' attual decozione, o fallimento, ſeguitando non la più ſtretta, e rigoroſa opinione di quegli, che eſigono una decozione immediatamente, o poco dopo ſucceduta, ma quella di mezzo, che ſempre è più ragionevole, e più equa, ſiccome in termini puntuali il *Bald. al conſ. 382. num. 8. & conſ. 394. num. 1. & ſeq. lib. 5.* riferito benchè erroneamente per il 400. e ſeguitato dallo *Stracc. de decoctor. part. 3. numer. 30. Gratian. capit. 391. num. 10. 11. Caſtill. deciſ. 22. numer. 37. Ciroch. diſceptat. 77. num. 56. in fin.* ed altri da me citati al detto *Capit 7.* Nella quale molto più per neceſſaria conſeguenza concorrono tutti quelli, che l'hanno eſteſa con poca ragione a ſettimane, e a maggior tempo. E per verità, la *Ruota di Roma* ultimamente in *Romana literarum cambii 4. Aprilis 1718. coram Rovault*, confermata con altra de' 17. Giugno 1720. *coram eod.* è ſtata di ſentimento, che dalla ſola brevità di quattro, o cinque giorni precedenti, ſenza altre circoſtanze, e conjetture, non ſi debba preſumere la decozione latente per la viva ragione, perchè ciò può eſſere ſeguito per qualche accidente improvviſo, a cui ſogliono ſoggiacere i Mercadanti; Se poi dal fatto appariſſero altre circoſtanze, dalle quali ſi poſſa preſumere, o giudicare diverſamente, come ſe da varj argomenti, e conjetture coſtaſſe, che il Debitore fallito era in iſtato di fallire, prima anche di molte ſettimane, e me- 26
ſi, o pure tutto il contrario, cioè, che il giorno innanzi, nell' iſteſſo giorno, che mancò, era poco avanti in buono ſtato, e credito, ma per un mero accidente, o di naufragio di Nave, o di fallimento al- 27
trui, o altre diſgrazie, gli ſia convenuto ritirarſi dalla Piazza; In ciaſcuno di queſti caſi, non ha per verità niente che fare la ſuddetta queſtione, poichè in eſſi il giudizio dell' Uomo dipende da tutt'altro, che dalla miſura del tempo, come ho avvertito ſotto il *Cap. 7.* e in queſti termini ſi debbono intendere tutti quei Dottori, che per le molte, e diverſe circoſtanze di tanti caſi tra ſe diſſimili, per cui non ſi può dare da principio una regola certa, hanno rimeſſo queſto punto all'arbitrio del Giudice.

Ma con buona pace di tutti i Dottori, che hanno ſcritto fin' ora ſu queſto punto, parmi del tutto inu- 28
tile, e fuori di propoſito queſta queſtione, perchè ammeſſo eziandio, che dalla brevità del tempo ſi doveſſe preſumere, che il Mercadante foſſe ſtato in vero due, o tre giorni innanzi in ſtato di dover fallire, ciò poco importerebbe, perchè non dovendoſi in queſte materie, come per lo più nell'altre, cercare, e provare ſolamente la pura verità del fatto, cioè quando il Mercante ſi foſſe veramente ritrovato per la gran mole de' debiti in ſtato di dover fallire, ne' quali termini potrebbe ella aver luogo, e così l'Attore allora con la preſunzione legale riſultante dalla molta brevità del tempo, potrebbe pretendere di averla baſtantemente provata, ma dovendoſi, oltre tal verità di fatto, provare ancora, che il Mercante abbia dati fuori di ſe pub- 29
blici ſegni di queſta ſua proſſima decozione, come moſtreremo più a baſſo, qual vantaggio dunque a queſto effetto ſi può mai ricavare dalla deciſione, e ſtabilimento di tal quiſtione?

Ed in vero, coſa più irragionevole, e più pregiudiciale al pubblico commercio, ed alla buona fede, che debbe eſſere l'anima, e il buon regolamento del medeſimo, non ſi potrebbe giammai trovare, ſe dato oggi il fallimento di un Mercadante, che ha viſſuto ſempre con buon credito appreſſo a tutta la Piazza, ſino al giorno della ſua diſgrazia, ſi voleſſe ammettere per le prove poſitive, che ſi poteſſero fare del ſuo peſſimo ſtato, in cui ſi trovava egli per verità un'anno, o maggior tempo anche prima, ſi doveſſe, dico ammettere, ch'egli foſſe ſin d'allora in ſtato di proſſima decozione, e pure quando ſi doveſſe ſtare alla mera verità del fatto, biſognerebbe concederlo.

Ma ſiccome ciò non baſta, come io dicea, perchè a far dichiarare un Mercadante in proſſimo ſtato di decozione, non ſolo ſi ricerca all' effetto di cui trattiamo, cioè all' effetto, ch' egli ſi reputi in tutto, e 30
per tutto, come foſſe già attualmente fallito, non ſolo ſi ricerca, dico, che egli foſſe veramente in alcun tempo prima in iſtato di dover fallire, ma ſi ricerca ancora, che egli ne abbia dati fuori a notizia delle Piazze, alcuni ſegni ſufficienti a farlo credere in tal cattivo ſtato, come più ſotto diremo, così pure nulla giova il provare con la preſunzione legale, riſultante dalla brevità di ſoli due, o tre giorni, che egli foſſe veramente in tale ſtato, ſe non ſi moſtra inſieme, che egli ne aveſſe, prima della ſua attuale, e ſcoperta decozione, dati pubblici ſegni, laonde ſi deve, tanto nell' uno, che nell' altro caſo, a forza concludere, che quando il Mercante è viſſuto fino all' ultimo giorno del ſuo attuale fallimento in buon credito appreſſo la Piazza, ſia queſtione del tutto eſtranea, quantunque 31
tanto controverſa fra' Dottori, l'inveſtigare ſolamente qual brevità di tempo, o giorni ſi ricerchi, dentro di

cui

Source : BIU Cujas

cui ſi poſſa preſumere, che il Mercante foſſe in iſtato di dover fallire, come nel caſo, ove mancaſſe tal brevità di pochi giorni, ſarebbe fatica del tutto inutile a chi ſi accingeſſe di moſtrare colle prove poſitive il vero, e più lontano tempo, in cui foſſe ſtato il Mercadante in tale ſtato, ſe non ſi provaſſe inſieme, che egli ne aveſſe dati alla Piazza pubblici ſegni.

Reſta ora a vedere qual regola debbaſi tenere, per ben giudicare, in qual tempo foſſe il Mercante in iſtato di proſſima decozione, innanzi che egli attualmente aveſſe fallito.

Miglior regola non ſaprei accennare in queſto particolare, che di conſiderare ben bene le circoſtanze del caſo, che occorre in pratica, e trovando, che al tempo del contratto, o cambio, o altro negozio da lui fatto, egli avea già dati pubblicamente non pochi, e forti ſegni del ſuo cattivo ſtato, o della ſua impotenza al pagamento, i quali dal retto arbitrio del Giudice poſſano eſſere ſtimati ſufficienti a far credere ſin d'allora imminente la di lui proſſima, e futura decozione, ſi dovrà giudicare, che egli foſſe, fin di quel tempo, in una proſſima, o latente decozione, benchè egli aveſſe ancora di fatto praticato ſino all'attual de-
32 cozione la Piazza, e in queſti termini parlano le Deciſioni della *Ruota Romana*, cioè, la *deciſ.* 219. *num.* 9. *part.* 15. *rec.* & *coram Dunozz. dec.* 940. *numer.* 2. *uſque ad fin. Buratt. deciſ.* 9. & *deciſ.* 104. & *coram Cocciu. deciſ.* 2326. *Anſald diſc.* 3. *numer.* 12. 13. *de Mercat. Conſtant. ad Statut. Urb. annot.* 26. *artic.* 3. *num.* 140. 141. & *ſeq. Pignatell. dict. contr.* 11. *cent.* 2. & *Card. De Luc. diſc.* 25. *numer.* 7. & *ſeq. Carol. Ant. De Luc. ad Franc. deciſ.* 303. *num.* 5. e così pure ſe ne dichiara il *Rev. Mazzi nel ſuo Compendio de' Cambj part.* 2. *cap.* 12. *verſo il fine*, e la *Ruota di Roma in dicta Romana Literarum Cambii* 4. *Aprilis* 1718. *coram R. P. D. Rovault.* §. *Minuſque officit*, *cum ſeq.* quale è il *diſc.* 152. del preſente *Tom.* 3.

Che queſti forti, e pubblici ſegni, e indizj del cattivo ſtato, ſiano neceſſarj, perchè il Mercadante poſſa dirſi in iſtato di proſſima decozione, oltre le autorità poco fa citate, ſi comprova con queſto vivo, e valevoliſſimo argomento. E' certiſſimo in jure, che ogni contratto, o negozio fatto col Mercante proſſimo alla decozione, allora ſolamente è nullo, ed invalido
33 quando da chi ha contrattato con eſſo lui ſi foſſe avuta ſcienza della di lui proſſima decozione, altrimenti, ſenza tale ſcienza, averebbe tutta la ſua ſuſſiſtenza: *Gob. conſult.* 87. *num.* 62. *Manſ. conſult.* 179. *num.* 42. & *Card. de Luc. de Camb. diſc.* 25. *num.* 15. con altri da me citati al *Cap.* 1. e ſiccome queſta ſcienza non ſi può avere dalla Piazza, ſenza che il Mercadante non abbia dati fuori di ſe ſufficienti ſegni, da cui ſi poſſa argomentare il ſuo cattivo ſtato, ed inſieme ſoſpettare, e prevedere la di lui futura decozione, ſi deve per
34 conſeguenza, conchiudere, che non poſſa mai dirſi a queſto effetto il Mercadante proſſimo alla decozione,
35 innanzi, che non ſiano preceduti tali ſegni notorj alla Piazza, altrimenti ne reſulterebbe un ſconvoglimento troppo pregiudiciale alla fede pubblica, ed al commercio, come individualmente così ragiona la *Ruota Romana in Romana Literarum Cambii*, §. *Nam decoctiones*, & *ſeq.* 4. *Aprilis* 1718. *Rovault de Gamaches*, confermata ſotto *li* 17. *Giugno* 1720. *cor. eod.* quali ſono il *diſc.* 152. del preſente *Tom.* 3.

E perciò quelli Mercanti, che avranno contrattati
36 con eſſo lui negozj, o lettere di Cambj, doveranno imputare alla loro propria negligenza, e colpa, il danno, che loro ſarà accaduto: *Gait. de credit. cap.* 2. *tit.* 7. *num.* 2401. & 2407. *Manſ. conſult.* 179. *numer.* 3. *Scacc. de Commerc.* §. 2. *gloſſ.* 5. *num.* 401. & *ſeq. De Luc. de Cambiis diſc.* 25. *num.* 15. e come più diffuſamente ho moſtrato ſopra nel *Cap.* 1. ed altri luoghi.

37 Intorno però a queſti ſegni, devo avvertire, che non baſtano ſolamente le lettere proteſtate, nè ſolamente qualche licenza, o mandato di ſoſpetto di fuga, che ſi foſſe da alcuno ottenuto contro del Debitore, nè tampoco il ſalvo condotto, che aveſſe il medeſimo Debitore per ſuo riguardo impetrato, per ciaſcuna delle quali cauſe, o altra ſimile, aveſſe patita appreſſo la Piazza qualche diminuzione del primiero ſuo credito, il che, ſiccome può procedere dalla ſtrettezza,
38 o mancanza del pronto contante, ſenza cui non può il Mercante in quel cempo riparare all' urgenza de' ſuoi Creditori, ma non già dall'impotenza, che egli veramente abbia di ſoddisfarli con gli altri ſuoi Beni, non è atto perciò a farlo giudicare in iſtato di proſſima decozione * puntualmente *Rot. penes Gob. conſult.* 9. *num.* 67. e di fatto ſi vede, che ſimili accidenti ſuccedono, e poſſono ſuccedere anche alli Ricchi di Mercanzie, o Beni per la ſcarſezza, come ſi diceva, del pronto contante, in cui alcune volte poſſono trovarſi, perciò vi vogliono, per conchiudere la proſſima decozione de' Mercanti, altri atti più ſpeciali, o molti inſieme, i quali, a giudizio del prudente Giudice, ſiano ſufficienti a farla preſumere, in conformità di quanto viene puntualmente in queſto pun- 39
to oſſervato dallo *Scopp. ad Merlin. cent.* 2. *cap.* 11. *num.* 8. *verſ. nec aliud erit*, *Anſald. de Commerc. diſc.* 94. *num.* 7. 17. 18. 19. *Card. De Luca de Camb. d. diſc.* 25. *numer.* 8. e l'altro *De Luc. ad Franc. deciſ.* 303. *num.* 5. & *ad Gratian. cap.* 569. *ſub numer.* 7. §. *Cæterum*, *verſ. aliter*, *Rot. Rom. deciſ.* 85. *numer.* 18. *part.* 15. *recent.* & *poſt Albit. de inconſtant. in judic. deciſ.* 16. *num.* 15.

Per lo contrario, ſe al tempo del contratto, o del- 40
le lettere cambiali non aveva dati baſtanti ſegni della ſua futura decozione, ma continovava a comparire alla Piazza, e far negozj, coprendo deſtramente, ſino a quel tempo, che potegli riuſcire, il ſuo cattivo ſtato, col farſi communemente credere da' Mercanti diverſo da quello, che veramente egli era, in queſto caſo pare del tutto ragionevole, che ſi debbano ſoſtenere, ed eſſer validi quei Cambj, contratti, o negozj, che da lui ſono ſtati fatti nel tempo, che era communemente tenuto in buon credito, e che ciaſcuno probabilmente averebbe con eſſo lui contrattato, come puntualmente nel caſo noſtro così ragionano lo *Scacc. de Commerc.* §. 2. *gloſſ.* 5. *num.* 405. & *ſeq. Rot. poſt Salgad. deciſ.* 210. *num.* 8. *Gait. de credit. cap.* 2. *tit.* 7. *num.* 2442. *Gratian. cap.* 391. *ſub num.* 18. *Rot. Rom. Bononien. Fideicom.* 7. *Maji* 1666. appreſſo il *Gob. conſult.* 9. *num.* 65. & *conſult.* 87. *num.* 60. *Surd. conſ.* 528. *num.* 38. e dopo loro mirabilmente *la Ruota di Roma in dict. Romana Literar. Camb.* 4. *Aprilis* 1718. §. *Ut etiam*, *coram Rovault*, confermata ſotto li 17. Giugno 1720. *coram eodem* quali ſono il *diſcurſ.* 152. del preſente *Tom.* 3.

Non potendoſi per verità, come nel primo caſo, imputare al Mercante, che ha con lui negoziato, la negligenza di non avere inveſtigato la di lui mala qualità, perchè eſſendo ſtata da lui con tutta induſtria, e diſinvoltura ſempre occultata, non era facile il poterla penetrare, come in ſimili termini diſcorre la *Rot. Rom. diverſ. tom.* 2. *deciſ.* 281. *num.* 25. & *ſeq. Molin. de primog. libr.* 2. *cap.* 13. *num.* 29. *Caſtill. contr. lib.* 4. *cap.* 42. *num.* 99. e tale è il ſentimento, e la modificazione, che hanno voluto inſinuarci nelli noſtri preciſi termini il *Cardin. De Luc. de Camb. dict. diſc.* 25. *num.* 8. e particolarmente *al num.* 11. *ſino al* 14. & *in ſuplement. eod. tit. dif.* 33. *numer.* 4. *Carol. Anton. de Luc. ad de Franc. dict. dec.* 303. *n.* 5. *Scacc. de comm.* §. 2. *gloſſ.* 5. *n.* 401. giunto il *n.* 405. *Scopp. ad Merlin. Pignatt. cent.* 2. *contr.* 11. *n.* 8. *verſ. etenim etſi Rotæ Romanæ*, *Anſald. de comm. diſc.* 3. *n.* 5. & *diſc.* 5. *n.* 12. 13. e meglio ancora, e più diffuſamente il *Saminiat. contr.* 178. *num.* 12. *la Ruota di Roma in dict. Romana literarum Cambii* 4. *Aprilis* 1718. *coram Rovault.* §. *Tale autem*, & §. *Ut etiam*.

Sò, che qualche Autore, e l'iſteſſo *Card. de Luca nel diſc.* 25. *n.* 12. & *in fine de Camb.* & *diſc.* 33. *in ſupplement. ad eumdem titul. num.* 4. riferito anche a queſto propoſito da *Monſignor Anſald. de comm. diſc.* 5. *ſotto il num.* 13. *verſ. ubi poſt egregie*, ha ſtimato, che quando dal Ricevitore delle lettere è ſtata effettuatamente pagata con buona fede allo Scrivente la loro 41
valuta, reſti obbligato quello, che le ha accettate a pagarle, benchè appariſſe, che prima dell' accettazione, lo Scrivente aveſſe dati indizj ſufficienti della ſua proſſima decozione, e che perciò eſſi ſiano ſolamente conſiderabili nel caſo di rimeſſa fatta dallo Scrivente 42
a favore di qualche ſuo Creditore, il quale prevedendo dalli medeſimi indizj il caſo della futura decozione del ſuddetto Scrivente, abbia procurato, come ſi deve ſoſpettare, di rimborſare il ſuo Credito, col

mezzo

Source : BIU Cujas

mezzo di qualche lettera di Cambio, dello ſteſſo Scrivente, in pregiudizio di colui a cui è ſtata diretta la tratta, e da cui è ſtata ignorantemente accettata.

Ma queſto particolare ſentimento di pochiſſimi non ha alcuna aſſiſtenza di ragione, non ſolo perchè è contrario alla commune opinione de' Dottori ſopraccitati, i quali indiſtintamente parlano nell' uno, e nell'altro caſo, ma perchè tutti i motivi da eſſi addotti per la Deciſione di un caſo, all' altro, per l' appunto ſi addattano; E di vero, qual differenza di ragione, in riguardo al povero Accettante, ſi può mai aſſegnare tra il caſo della valuta realmente pagata, e
43 quella della valuta compenſata, o riſcontrata? Poichè ſe egli è ſcuſato nel ſecondo caſo, non per altra ragione, ſe non che egli al tempo dell' accettazione non poteva ſapere la mutazione dello ſtato dello Scrivente, per la diſtanza del luogo, come non doveva eſſerlo nel primo caſo, ove per lui milita la medeſima ragione, ed equità, la quale per lo contrario non può aver luogo nel Ricevitore della Lettera di Cambio, il quale eſſendo preſente nel luogo del contratto può, o deve ſapere non meno l' attuale fallimento del Mercante, con cui fece il negozio, che i di lui molti indizj già dati per addietro della ſua proſſima decozione, e ſe ciò non oſtante ha volſuto con eſſo lui contrattare, deve in buona pace ſofferire quel danno, che gli è provenuto dalla ſua propria colpa, e negligenza, e non farlo ſentire all'Accettante, del tutto ignorante, o almeno più innocente, come per il Teſto nella *L. qui cum alio ff. de regulis juris*, affermano tutti i Dottori da Noi citati per la noſtra opinione, e particolarmente lo *Stopp. ad Merlin. Pignatell. dict. contr. 11. numer. 13.* ed il *Card. De Luc. de regal. diſc. 115. num. 12. & 13. Merl. Pignatell. cent. 2. contr. 11. numer. 10. 11. 18. Amat. reſol. 47. numer. 23.* per le ragioni da me ſegnate ſopra al *Cap. 1. §. Abbiamo finora inteſo.*

E benchè ancor io confeſſi, che aſſai maggiore ſoſpetto di frode, e colluſione concorre nel caſo della valuta compenſata, o rincontrata, che nel caſo della valuta realmente pagata in contanti, (e ciò è quello, che a mio credere ha voluto dire il *Cardin. de Luca* nel luogo ſopraccitato, mentre ſarebbe negli
44 altri luoghi a ſe contrario) non ſi potrà però negare, che nel caſo anche della valuta realmente paga-
45 ta, non ſi debba tenere l'opinione favorevole all' Accettante, perchè quantunque allora paja, che ceſſi il ſoſpetto di frode, e colluſione in chi pagò realmante la valuta, non ceſſa però tal ſoſpetto nel Datore della Lettera, che era in ſtato di proſſima decoztone, e così inabile a potere contrattare in pregiudizio altrui; onde ſe il Ricevitore delle lettere, non oſtante la ſcienza del di lui cattivo ſtato, ed inabilità di contrattare, che aveva, come ſi deve preſumere, o doveva avere, ha voluto con eſſo lui contrattare il Cambio, con pagarne realmente la valuta, deve ſopra di ſe andare il danno, e non ſopra l' Accettante, ignorante di tuttociò per la diſtanza del luogo, come di ſopra ſi è accennato.

Dal detto ſin quì, ſi conoſce manifeſtamente l' errore anche di quelli riportati da *Monſig. Anſald. al diſc. 5. numer. 16. & 18.* che vogliono, che i Mercanti ſi debbano dire proſſimi alla decozione, ſino
46 di quel tempo, in cui veramente erano non ſolvendo, cioè, di quel tempo, in cui dalli loro Libri appariſce, che foſſe maggiore il loro debito del loro Patrimonio, poichè queſta circoſtanza, benchè ſia valevoliſſima conghiettura a provare la proſſima decozione, non è però per ſe ſola ſofficiente, mentre può
47 ſtare bene inſieme, che un Mercante in un tempo non abbia tanto di Patrimonio, o ſoſtanza capace a pagare tutto il ſuo debito, ma che ſia totalmente in credito e ſtima appreſſo la Piazza, come ſe egli foſſe ſolvendo; dico appreſſo la Piazza, poichè niente opererebbe in contrario, quando ſi provaſſe, che apreſſo ad alcuno più intimo della di lui Caſa, e per conſeguenza più informato foſſe ſtato in qualche ſoſpetto
48 di proſſima decozione, come bene avverte la *Ruota di Roma in dict. literarum Cambii 4. Aprilis 1718. §. Ut etiam, verſ. ea valida ratione, coram Rovault*, la quale è il *Diſc. 152.* del preſente *Tom. 3.* E pe-
49 rò molto diverſa coſa è l' eſſere non ſolvendo dall' eſſer fallito, come bene oſſerva il *Tondut. quæſt. civ. capit. 72. numer. 6. & ſequenti libr. 1.* e l'opinione di quei Dottori, che ammettono per decotti, e falliti tutti quelli, che non ſono ſolvendo, non procede in quelli, che ſono ancora in credito, benchè non ſiano ſolvendo, ma ſolamente riſpetto a quelli, che ſono notoriamente non ſolvendo appreſſo la Piazza, 50
o ſuoi Creditori, come ſi ricava dall' autorità puntuale del medeſimo *Tondut. al d. cap. 72. numer. 8. & ſeq.* ſeguitato dal *Conſtantin. ad Stat. Urb. annot. 26. artic. 1. numer. 10. & artic. 2. numer. 107. 108.* e dal *Gob. conſultat. 34. numer. 6.* e a queſto propoſito molto conferiſcono il *Surd. al conſult. 528. numer. 38. 39. 40. Gratian. capit. 391. numer. 18. 21. 22. Rota Rom.* appreſſo il *Gob. conſult. 9. num. 65.* e lo ſteſſo *Gob. alla conſult. 87. numer. 60.* quali ci avviſano che non ſi può mai dire un Mercadante in proſſimo ſtato di fallire, quando tuttavia è in credito, pratica
alla Piazza, e fa negozj, e ciò procede anche nel 51
caſo, che egli veramente foſſe impotente a pagare li ſuoi Creditori, ed aveſſe perciò anche dentro di ſe premeditata la fuga, e il ſuo ritiro dal Foro Mercantile, e la ragione di ciò è quello, che ho di ſopra accennato, cioè, perchè in queſta materia della proſſima decozione, non ſi deve attendere la pura, ed occulta verità del fatto, ma il credito, e riputazione, con cui pubblicamente vive, o nò alla Piazza il Mercante; il che viene anche meglio confermato da quanto và ponderando in queſti termini il *Manſ. alla conſult. 497. num. 10. verſ. & quidem profecto, & numer. 11.* coll' autorità del Sacro Conſiglio di Napoli, riportata dal *Thor. nel compen. delle deciſ. part. 2. pag. 117.* e per la ragione ancora, che la ſtima, ed il credito ſi deve valutare nel Mercante per un gran Capitale: bene è puntualmente *Pacian. conſ. 50. num. 17.* 52
egregiamente *Zaul. ad Statut. Favent. libr. 6. rubric. 1. numer. 9. & ſeq. tom. 2. & Andreol. controv. 266. numer. 7. e 8.*, anzi ſpeſſe volte è il maggior ſoſtentamento del negozio, perchè col di lui favore può il Mercante, benchè occultamente ſia non ſolvendo, rimetterſi in buono, ed opulento ſtato *Pacian. d. conſ. 50. numer. 17. Amat. reſolut. 27. num. 31. verſ. & ex hoc poſſent*, e però a queſto propoſito cade ora in acconcio il ricordare ciò, che ho avvertito nel mio *diſc. 76. num. 7. 8. tom. 2. de Commerc.* che li Mercanti per lo più vivono col credito, puntualmente, *Pacian. conſ. 50. num. 17.* aggiungendo a queſto propoſito il *Zaul. ad Stat. Favent. tom. 2. lib. 6. rubr. 1. num. 8. 9. 10. Andr. dict. contr. 266. numer. 7. 8. 9.* ſicchè è forza conchiudere, che ſe oltre il gran debito, che ha il Mercante, non vi concorrono altre conghietture, indicanti al di fuori a notizia degli altri Marcanti della Piazza la di lui proſſima decozione, non ſi può dire all'effetto, di cui ſi tratta, eſſer
egli in ſtato di proſſima decozione, e così civilmen- 53
te morto: meravigliosamente la *Ruota di Roma in Roman. Liter. Camb. 4. Aprilis 1718. §. Ut etiam, coram Rovault*, e nell'altra confermatoria de' *17. Giugno 1720. §. Abſque eo quod, & ſeq. cor. eod.* le quali ſono il *Diſcorſo 152.* del preſente *Tom. 3.*

ARGOMENTO.

Si figurano quì per dichiarazione della materia molti caſi ſpeciali di Negozj, e Lettere di Cambio, e girate col fallimento ſeguito, ora per parte di uno, ed ora per parte dell' altro.

Si tratta anche ſe ſi può pagare dall' Accettante la Lettera di Cambio, innanzi la ſcadenza del pagamento, e ſe il fallimento del Preſentatore della Lettera, a cui è ſtata pagata anticipatamente, a danno di chi deve andare.

E ſimilmente, ſe in caſo di fallimento ſiano il Traente, il Remittente, e li Giranti, e l' Accetante, obbligati in ſolidum, e in quali caſi.

SOM-

Source : BIU Cujas

SOMMARIO.

1 *Chi trae per conto d' altri non ſi conſidera come Traente, ma come Procuratore di quello, che ha ordinato la tratta, onde caſo che falliſce poi chi ha ordinata la tratta, il Trattario non può rivalerſi contro colui, che ha fatta la tratta, e num. 2.*

3 *Molto più, ſe il Trattario riceve dal Traente la tratta, colla clauſula* ſopra di ſe, *cioè, a dire a riſico dell' iſteſſo Trattario.*

4 *Chi ordina la rimeſſa colle clauſule* ſopra di ſe, o ſopra di voi, *intende, che il pericolo del danno delle lettere ſia a pericolo di chi dovrà far la rimeſſa.*

Qual forza abbia la clauſula ſopra di ſe, *o* ſopra di voi, *o* ſopra di noi, *tra' Mercanti, al* num. ſudd.

5 *Chi trae per un' altro colla clauſula* ſopra di noi, *intende di correre il riſico per colui, per conto del quale egli fa la tratta.*

6 *Il Traente ſempre rimane obbligato, ſe il Trattario accetta la tratta, colla clauſula S. P.* cioè, ſopra proteſto, *o colla clauſula S. P. C.* cioè, ſopra proteſto per mettere a conto.

7 *Qual differenza ſia tra l' accettazione fatta colla clauſula S. P. e la S. P. C.* num. 8. 9.

10 *Se ſi trae colla clauſula* ſopra di ſe medeſimo, *il Trattario ha ſempre per obbligato il Traente, benchè non foſſe accettata la tratta colla detta clauſula S. P.*

11 *Chi averà promeſſo ad uno di pagare le tratte, che egli farà per conto di un' altro, ſarà obbligato a pagarle, benchè colui per il di cui conto furono fatte poi le dette tratte, al tempo delle medeſime, o della loro accettazione foſſe fallito.*

12 *Fatta la tratta da uno per conto di un altro, ſe queſti al tempo della tratta era fallito, o proſſimo al fallimento, non ſarà tenuto a pagarla, benchè l' aveſſe accettata.*

13 *E ſe dal medeſimo Trattario ſarà ſtata pagata, in caſo che nello Scrivente ſia concorſo alcun dolo, o ſcienza dell' attuale, o proſſima decozione di quello, per ordine del quale fece la tratta, il medeſimo Scrivente ſarà obbligato a rimborſare il ſuddetto Trattario, che con buona fede la pagò.*

14 *Se foſſe ſtata fatta da uno la tratta ad un' altro, con ordinargli di prendere il ſuo rimborſo da un Terzo, ed il Trattario l' aveſſe compita, con aver tratto per il ſuo rimborſo dal ſuddetto Terzo, da cui foſſe accettato, ſarà tenuto queſto Terzo al pagamento, benchè il primo Traente aveſſe fallito dopo la ſuddetta accettazione del Terzo.*

15 *Lo ſteſſo ſi doverà dire anche, quando il fallimento del primo Traente foſſe ſeguito innanzi l' accettazione del Terzo, da cui doveva prendere il ſuo rimborſo il Trattario, ſe il Terzo, prima del fallimento del primo Traente, ſi foſſe obbligato al rimborſo del detto Trattario.*

16 *Il contrario deve tenerſi, quando non foſſe ſeguita tale obbligazione del Terzo, da cui ſi deve rivalere il Trattario,* e num. 17.

E quando al tempo dell' accettazione, o pagamento fatto dal detto Trattario, il primo Traente era già fallito, num. 18.

Dichiaraſi al num. 19.

20 *Se il Creditore farà tratta al ſuo Debitore con Lettere di Cambio pagabili ad un ſuo Creditore, benchè il Traente foſſe fallito, o in proſſimo ſtato di fallire al tempo dell' accettazione delle ſuddette lettere, nientedimeno il Debitore accettante ſarà tenuto a pagarle al detto Creditore del Traente.*

21 *Ciò procede, ſe il Debitore accettante, e il Creditore del Traente ſaranno in buona fede, cioè, ſenza la ſcienza del Fallimento del Traente,*

22 *Ma ſe il Debitore accettante ha la ſcienza del fallimento del Creditore traente, non può, nè deve pagare le tratte in pregiudizio degli altri Creditori del Traente.*

Ed avendole l' Accettante in tal caſo pagate, il Creditore le doverà reſtituire alla maſſa de i Creditori del Traente, o l' Accettante le doverà pagare un' altra volta, num. 23.

24 *Accettata da uno la tratta reſpettivamente alla rimeſſa, che nell' iſteſſo tempo gli vien fatta; ſe mancando al Trattario accettante per qualche fallimento la rimeſſa, ſia obbligato a pagar la tratta, che accettò,* e num. 25. 26. e ſeq.

26 *La rimeſſa fatta per compire la tratta è un' atto correſpettivo alla tratta, onde ſe ceſſa la rimeſſa, deve ceſſare la tratta quantunque accettata.*

27 *Si diſtingue queſta propoſizione,* e num. 28. 29. e ſeq. e num. 33.

28 *Non ha luogo l' argomento della correſpettività degli atti, ſe non fra i medeſimi Contraenti, fra i quali gli atti correſpettivi ſeguirono, ma non già in pregiudizio del Terzo.*

29 *La proteſta, o dichiarazione fatta dal Trattario al Traente di volere accettare la ſua Tratta, a contemplazione della ſua rimeſſa, non nuoce a quello, in favor del quale furono liberamente accettate le Lettere di Cambio.*

30 *Le Lettere di Cambio, benchè date correſpettivamente alla valuta di chi le riceve, pure ſe ſaranno accettate, non ſi può opporre dall' Accettante a nome, nè pure dello Scrivente, contro di quello, al di cui favore furono accettate, l' eccezione della valuta non pagata.*

31 *Se alcuno ſi obbliga come ſuppoſto debitore di un altro a favore di un Terzo, è tenuto al pagamento verſo del Terzo, benchè in vero non ſia debitore.*

E ciò procede, benchè il Terzo ſapeſſe, che colui, il quale ſi è obbligato a ſuo favore, non era debitore dell' altro, num. 32.

33 *L' Accettante non è tenuto a pagar le Lettere, che egli accettò, quando quello, a favor del quale furono accettate, non è creditor del Traente, ma ſemplice adjetto, o Procuratore.*

35 *Procuratore, o adjetto al pagamento, rappreſenta la Perſona del ſuo Principale.*

36 *Chi averà data una Lettera all' ordine S. P. con aver avuta fede della valuta, ſe il Ricevitore della detta Lettera, benchè l' abbia fatta accettare, era fallito, o proſſimo al fallimento al tempo della data Lettera, ſarà anteriore, o poziore ad ogni altro, ſopra la rimeſſa fatta con detta Lettera,* e num. 41. e ſeq. e num. 45.

E ciò ha molto più luogo, quando dal Datore della Lettera non ſi è avuta fede del prezzo, numer. 45. e ſeq.

37 *Per conſuetudine de' Mercanti, non ſi ricerca per indurre la tradizione, o conſegna delle Mercanzie, ciò che ſarebbe neceſſario de jure.*

38 *Per ragion d' equità, e del pubblico commercio fra' Mercanti, s' ammettono alcune coſe, benchè repugnanti alle Leggi, e Regole di ragion commune.*

39 *Le Cedole, ovvero* Pagherò, *fra i medeſimi Mercanti hanno forza di danaro attualmente pagato.*

40 *Sono molto nel commercio privilegiate le Lettere di Cambio.*

41 *Il dominio del danaro della Lettera accettata, non ſi dice eſcito di mano del Traente benchè egli abbia avuta fede del prezzo, purchè il detto danaro ſia appreſſo l' Accettante non per anche conſunto, o commiſto da quello, a favor del quale fù accettata la ſuddetta Lettera di Cambio.*

42 *Si preſume non avuta fede del prezzo, ſe il Compratore al tempo della compra aveva in animo di frodare il Venditore.*

43 *Per trasferire il dominio, vi ſi ricerca la fede*

del

Source : BIU Cujas

del prezzo, oltre la conſegna, e tradizion della roba.

44 Non ſi preſume, che il Compratore aveſſe in animo di frodare il Venditore, ſe ciò concludentemente non ſi prova.

45 E per provar ciò, ſi ricercano conjetture valevoli.

46 Si aſſegnano quali ſiano queſte conjetture.

48 Se il Traente averà avuta fede della valuta al Ricevitore della Lettera, e queſto ſarà ſtato in buon ſtato al tempo della fede avuta, la Lettera accettata apparterrà alla maſſa de' Creditori, in caſo, che il Rimettente, o Ricevitore della detta Lettera poſcia falliſſe.

49 Avuta fede del prezzo, le Lettere di Cambio, o robe, ſopra le quali n'ebbe la ſuddetta fede, paſſano nel dominio del Ricevitore, ed in conſeguenza in maſſa de' ſuoi Creditori, dovendo in tal caſo il proprio Padrone venire cogli altri Creditori in Concorſo.

50 Nel vero contratto di Cambio ſi vende non le Lettere di Cambio, ma bensì il danaro aſſente.

51 Le Lettere di Cambio ſervono ſolamente di mezzo, ed organo, per far dare eſecuzione al Cambio contrattato.

52 L'accettazione delle Lettere di Cambio, per ſtile introdotto da i Mercanti, ha forza di tradizione e pagamento, all'effetto di cui ſi tratta.

Ma ciò non è vero a molt' altri effetti, numer. 53.

54 Lo Scrivente non è mai liberato dal debito, ſe non dopo, che l'Accettante abbia effettivamente pagato la rimeſſa al Preſentator della Lettera di Cambio.

55 Se il debitore dà per pagamento ad un ſuo Creditore qualche Lettera di Cambio tratta ſopra un ſuo Debitore, intende di trasferire il nome del ſuo Debitore nel detto Creditore.

56 Se uno rimette al ſuo corriſpondente di ſuo ordine, con Lettere di terza Perſona girate dal detto remittente al detto ſuo Corriſpondente, non è tenuto al Remittente per il fallimento del Dator della Lettera, e num. 59. e 60.

Si vipravano i Dottori, che hanno ſoſtenuto il contrario, num. 61.

Ciò ha luogo, quando il Remittente ha fatto figura di puro Procuratore, ma non in certi altri caſi, che ſi portano quì per limitazione, num. 60.

Altra limitazione, e dichiarazione, num. 63.

57 L'atto, o contratto fatto da un Procuratore, ſi preſume fatto in virtù del mandato precedente, benchè in farlo non abbia eſpreſſo il mandato.

E ciò procede molto più fra' Mercanti, numer. 58.

58 I Mercanti, nel contrattare per i loro Corriſpondenti, non ſogliono mai ſpiegare il loro nome, o mandato.

59 Il Procuratore non deve patire alcun danno nell'eſeguire l'ordine del ſuo Principale, ma deve eſſer di queſto tutto il ſiniſtro, o caſo averſo.

64 Se uno avendo ordine di rimettere l'avanzo al ſuo Corriſpondente, aveſſe girate le Lettere di un Terzo all'ordine S. P. del detto ſuo Corriſpondente, e queſti le giraſſe ad altra Perſona, ſe il Datore delle lettere fallirà, ſarà obbligato il Remittente verſo dell'ultimo Giratario.

Dichiaraſi, come al num. 65.

66 Chi gira le Lettere è ſempre obbligato, in virtù della ſua girata, benchè poi coſtaſſe, che la girata foſſe ſimulata, e foſſe per impreſtanza di puro nome.

67 Chi ſimula una coſa, o qualche atto, da cui il Terzo è rimaſto ingannato, è obbligato al refacimento del danno ſeguito al Terzo.

68 L'Accettante può pagare la Lettera accettata al Giratario, innanzi la ſcadenza del pagamento, e tal pagamento fatto da lui pendente ancora il termine, è valido, benchè gli ſia in tempo giunto l'ordine della revocazione dello Scrivente, o del Girante.

Dichiara, e limita ne' caſi, de' quali al n. 73. 74. e ſeq. e n. 79. col ſeq.

69 La Clauſula S. P. nelle Lettere di Cambio opera, che ſi poſſano quelle liberamente negoziare, come più piace.

70 Girata la Lettera di Cambio all'ordine S. P. in altro per la valuta avuta, il Datore della ſuddetta Lettera non ha facoltà di rivocare l'ordine del pagamento.

71 La dilazione, ſecondo l'uſo delle Piazze, data al pagamento, ſi deve intendere, che ſia conceſſa, o in grazia, e favore del Debitore, o di chi deve pagare la Lettera, e perciò ſi può avanti la ſcadenza del tempo pagare.

72 Benchè la dilazione, o ſia uſo delle Piazze dato al pagamento, ſia poſto in grazia del Creditore, o pure in grazia del Debitore, e Creditore inſieme, può nientedimeno anticipatamente il Debitore pagare, purchè vi concorra l'eſpreſſa, o tacita volontà dell'iſteſſo Creditore.

73 In quelle Lettere, o girate, nelle quali non corſe la valuta, pendente il termine al pagamento, ſi può rivocar l'ordine di pagare.

Dichiara, come al num. 75. e ſeq.

76 L'adjetto al pagamento, e Giratario, che non ha alcuno intereſſe nella rimeſſa, non è altro, che un puro Procuratore del Remittente, o del Girante.

77 E a queſto tale ſi può ſempre apporre l'eccezione della valuta non pagata.

78 L'accettante di una Lettera di Cambio deve ſenza eccezione alcuna pagarla al Preſentatore, quando queſti è Creditore, o intereſſato nella rimeſſa.

79 Se ſi può pagare la Lettera dall'Accettante innanzi la ſcadenza del pagamento, e dato tal pagamento anticipato, ſe il fallimento di chi l'ha riſcoſſa, và a danno dell'Accettante, e num. ſeq. e num. 90.

80 Il Debitore non può anticipatamente pagare al Procuratore, e ſe paga lo fa a ſuo riſico.

81 Ciò procede quando la dilazione è poſta a favore del Creditore, o del Debitore, e Creditore inſieme, e num. 82.

Il contrario ſi deve dire quando la dilazione è poſta ſolamente a favore del Debitore, num. 85. 86. e ſeq.

82 Il Procuratore ad exigendum non può riſcuotere avanti del tempo il pagamento.

83 Il pagamento fatto avanti il tempo dal Debitore al Procuratore del Creditore è malamente fatto.

Dichiara, num. 84. 87. 88. e 89.

86 La dilazione al pagamento in dubbio, in grazia del Debitore ſi preſume appoſta.

87 Quando la dilazione a pagare è ſolamente poſta in grazia del Debitore, allora il Debitore avanti la ſcadenza del tempo può validamente pagare al ſuo Creditore, o al di lui Procuratore.

88 Il Debitore renunziar puote ad ogni dilazione introdotta per comodo ſuo.

89 Validamente paga il Debitore al Procuratore del ſuo Creditore, benchè paghi anticipatamente, purchè ſi tratti di un Procuratore conſtituito cum libera, o con molta ampiezza di parole, e facoltà.

90 Se nella Lettera di Cambio la dilazione a pagare è ſtata data per comodo del Creditore, non ſi può dall'Accettante pagare anticipatamente la Lettera accettata.

91 Il contrario, ſe la dilazione, o l'uſo delle Piazze è poſto a favore del Debitore.

92 Il pagamento anticipato fatto con mala fede a fine di portar pregiudizio al Creditore è ſempre nullo, nè ſi può fare, benchè la dilazione ſia appoſta a favore del Debitore.

Se ne apportano gli eſempj al n. 93. 94.

95 Il contrario ſi deve dire, quando è ſtato fatto il pagamento con buona fede, cioè, con ignoranza

ranza del danno, che poſſa accadere al Creditore.

96 *L'accettante è obbligato ancora a favor di quello, che ha pagato poi la Lettera* ſopra proteſto, *cioè, per onor della firma dello Scrivente, o del Girante, e* num. 98.

97 *Tanto il Traente, che il Remittente, come ancora tutti i Giranti, e l'Accettante ſono obbligati* in ſolidum *verſo il Creditore, o Preſentatore della Lettera accettata.*

98 *E ſe ne aſſegna la ragione.*

99 *Limita nel caſo, che un Terzo paghi la Lettera per onor del Traente, perchè in tal caſo non averà obbligato il Girante, ed altri, ma il ſolo Traente, e quelli, che ſaranno obbligati per la medeſima tratta al ſuddetto Traente.*

100 *Il Preſentatore della Lettera di Cambio ha per obbligati il Traente, i Giranti, e l'Accettante, quando tanto la Lettera del Traente, quanto le girate, ſono ſtate fatte per valuta avuta, o all'ordine S. P. del Remittente, o de' Giratarj.*

101 *Quando il Traente ha data fuori la Lettera pagabile ſemplicemente al Remittente, ſenza aver da lui ricevuta la valuta, o gli precedenti Giranti hanno fatto porre ſemplicemente le girate pagabili a' loro reſpettivamente Giratarj, ſenza il rimborſo della valuta, il Preſentatore della Lettera di Cambio non averà per obbligato, ſe non l'Accettante.*

102 *Il Preſentator della Lettera di Cambio, quando coloro, che ſono* in ſolidum *a lui obbligati, ſono tutti falliti, può intervenire a ciaſcheduno degli accordi, che ognuno de' falliti in proprio faceſſe.*

103 *Modo, che deve tenere il medeſimo Preſentatore delle Lettere di Cambio, quando è ammeſſo all'accordo, che fa con alcuno de' ſuoi Creditori* in ſolidum *a lui obbligati, per non pregiudicarſi con gli altri,* e num. 104. 105.

CAPITOLO III.

PEr compimento della materia debbo ora in queſto Capitolo ſoggiungere alcuni caſi, che non paſſano fra' Dottori ſenza molta difficoltà.

Il primo, quando un Mercante, cioè, Sejo faceſſe la Tratta a Cajo, per ordine, e conto di Sempronio, e la Tratta foſſe accettata liberamente ſenza alcuna proteſta a favore di Tizio, ſe ſucceduta la decozione di Sempronio, Cajo ſia obbligato a pagare la Tratta a Tizio da lui accettata, e quì convie-
1 ne così diſtinguere; o al tempo dell'accettazione della Tratta Sempronio non era fallito, nè in proſſimo ſtato di fallire, e allora la decozione ſeguita dopo l'accettazione và a pericolo, e danno di Cajo,
2 il quale ha accettato liberamente la tratta, per ordine, e conto di Sempronio, dimanierachè non può più competere a Cajo alcun regreſſo contro di Sejo, perchè queſti non ſi conſidera in tal caſo come Traente, ma come inſtrumento, e organo di Sempronio, a cui ſi attribuiſce, come Mandante, la tratta da lui ordinata a Sejo per conto di Sempronio, come ho fermato nel mio *diſc.* 44. *in addit. num.* 61. *tom.* 1. *& diſc.* 57. *tom.* 2. *de Comm.* colle autorità in eſſo allegate, alle quali aggiungo l'*Anſald. de Comm. diſ.* 5. *numer.* 35. *Rocc. de liter. Camb. numer.* 206. *&* 207. *Saminiat. controver.* 180. *numer.* 1. *&* 2. *& controv.* 181. *num.* 9. 10. 11. *tom.* 2. *Manſ. conſult.* 497. *num.* 1. *& ſub num.* 15. §. *Nam prima ratio verſ. unde licet, & Senat. Mantuan. cor. Manent. dec.* 72.
3 *num.* 2. 3. 4. 5. e ciò molto più procede nel caſo, che da Sejo foſſe ſtata fatta la Lettera, o tratta *ſopra di ſe*, cioè, a riſico dello ſteſſo Cajo, perchè Cajo coll'accettazione libera della tratta a favore di Tizio, viene a prendere eſpreſſamente ſopra di ſe tutto il riſico del fallimento di Sempronio, e a liberare totalmente Sejo *Burſatt. conſ.* 39. *numer.* 5. 6. *& ſub num.* 17. *Gait. de credit. cap.* 2. *tit.* 7. *num.* 2390. *& ſeq. Card. De Luc. de Camb. diſ.* 20. *num.* 4. *Saminiat. controv.* 179. *num.* 6. e Noi nel *diſc.* 44. *in addit. num.* 63. *tom.* 1. *de Commerc.* e come in ſimili termini, ſe il Mercante dà ordine ad un' altro di rimettergli qualche ſomma *ſopra di ſe*, cioè ſopra il Mandatario, la decozione di quello, con cui il Mandatario contratta il Cambio per la rimeſſa da farſi al Mandante, che l'ha ordinata, và a pericolo, e danno dello ſteſſo Mandatario, perchè la clauſula *ſopra di ſe*, o *ſopra di voi*, uſitata tra i Mercanti, 4
vale a fare, che l'ordine della tratta, o della rimeſſa corra a danno, e pericolo di chi l'accetta liberamente, *Scacc. de Comm.* §. 2. *gloſs.* 5. *numer.* 401. *&* §. 3. *gloſs.* 2. *num.* 1. *Burſatt. dict. conſ.* 39. *num.* 5. 6. *Gait. dict. loco num.* 2390. *& num.* 2440. e Noi nel *d. diſc.* 44. *num.* 61. *tom.* 1. e medeſimamente, ſe la tratta è fatta per lo contrario *ſopra di noi*, cioè, ſopra dello ſteſſo, che ordina, o fa la tratta *per conto di un' altro*, da cui poi non veniſſe rim- 5
borſato il Trattario, ſarà obbligato colui, che ha ordinata la tratta *ſopra di noi*, a rimborſare il Trattario di tutto ciò, che ha pagato. *Surd. conſ.* 528. *num.* 18. *Rocc. de liter. Camb. num.* 207. Noi nel *d. diſc.* 44. *num.* 62. *tom.* 1.

Ma ſe la tratta fatta per conto, e ordine di un al- 6
tro è accettata *ſopra proteſto*, ovvero *ſopra proteſto per mettere a conto*, ambe formule introdotte da' Mercanti, per tenere obbligato il Traente per il loro rimborſo, il *Veſcovo Rocc. cap.* 94. *num.* 13. *&* 15. *Saminiat. dict. contr.* 27. *numer.* 50. 51. *Monſig. Anſald. de Comm. diſc.* 79. *num.* 5. 6. *& ſeq.* con queſta ſola differenza tra loro, che nella prima di ſemplice proteſto, che ſi ſcrive da' Mercanti colle due Lettere S. P. s'intende aſſolutamente riſervata la riva- 7
lenza ſubito contro del datore delle Lettere, nella ſeconda, che ſi ſcrive colla ſteſſa brevità da' Mercanti colle Lettere S. P. C. tal rivalenza s'intende riſervata contro il Dator delle Lettere ſolamente nel caſo, che la partita non foſſe compita dal Debitore, per di cui 8
conto fu tratto: *Carlo Mazzi nel ſuo Compend. de' Cambj cap.* 14. ed avendo l'Accettante in mano effetti del Traente, la detta clauſula S. P. C. ſignifica allora, che l'Accettante non trarrà per il ſuo rimborſo, ma che ſi contenta di mettere il pagamento a conto del Traente, di cui ha le Mercanzie in mano *Du Puy de lit. camb. cap.* 9. *num.* 13. in ciaſcun de' ſuddetti caſi la decozione di colui, per di cui conto, ed 9
ordine era ſtata fatta la tratta, non deve andare a danno dell'Accettante, poichè accettandola con proteſto, o per porla a conto, ſi viene a riſervare il regreſſo contro del Traente, o Scrivente. *Burſat. d. conſ.* 39. *num.* 17. *verſ. his ſuppoſitis, Saminiat. contr.* 180. *num.* 2. *& numer.* 16. *& ſeqq. Gait. de Credit. cap.* 2. *tit.* 7. *num.* 2390. *& ſeq. Scacc. de Commerc.* §. 2. *gloſs. quinta num.* 358. *& gloſs.* 9. *num.* 5. *Merlin. de pignorib. lib.* 3. *tit.* 1. *quæſt.* 16. *num. fin. Manſ. conſult.* 497. *num.* 16.

E lo ſteſſo ha luogo, quando il Traente ordinaſſe la Tratta a conto, bensì di un altro, ma colla clauſula *ſopra di ſe medeſimo*, poichè allora chi accetta 10
ſimil tratta, benchè ſemplicemente, ſi deve intendere, che l'abbia accettata ſopra dello ſteſſo Traente *Saminiat. contr.* 179. *num.* 7.

Per ſpiegazione però del ſuddetto primo caſo, debbo avvertire, che ſe Cajo aveſſe accettato l'ordine di Sempronio di pagare quelle Tratte, che gli ſaranno in appreſſo fatte da Sejo, per conto di detto Sempronio, e nel tempo dell'accettazione di tal ordine, Sempronio non era ancora fallito, nè in 11
proſſimo ſtato di fallire, ma che poi al tempo dell'accettazione delle Lettere, o tratte fatte da Sejo, aveſſe detto Sempronio fallito, nientedimeno Cajo ſarà ſenza dubbio tenuto a pagare le tratte da eſſo accettate, poichè lo ſtato, e condizione buona, o mala di Sempronio deve conſiderarſi del tempo, in cui fu accettato da Cajo il di lui ordine di pagare le tratte, che gli verranno fatte da Sejo, e non del tempo, che Sejo fece le tratte, o che furono queſte accettate da Cajo, come pienamente ferma il *Manſ. alla conſult.* 496. e meglio nella *Conſult.* 497. *per tot.* ove riſponde a tutte le objezioni contrarie dell'*Anſald.* e ſecondo l'opinione del *Manſ.* così fu deciſo, e la Parte ſoccombente ſi accheto al giudicato, come riferiſce il *Manſ.* in fine della ſuddetta conſultazione.

Il

Il ſecondo caſo, cioè, quando al tempo della tratta ordinata per conto, e ordine di Sempronio (ritenuta la figurazione nel reſto del primo caſo) eſso Sempronio era decotto, o proſſimo al fallimento, allora l' accettazione non tiene, ſecondo le regole date ſopra a ſuo luogo in queſta materia della decozione, e però non è obbligato l'accettante a pagar-
12 la, e in queſti termini puntuali, oltre le autorità citate ſopra al *cap.* 2. pienamente ferma il *Saminiat. nelle controv.* 178. 179. 180. 181. ſecondo le quali così ancora fu deciſo; E quando mai l'aveſſe paga-
13 ta, e vi foſſe ſtato nello Scrivente alcun dolo, o ſcienza dell' attuale, o proſſima decozione di quello, per di cui conto ha egli ordinata la tratta, ſarebbe nulladimeno tenuto lo Scrivente a reintegrare di tutta la ſomma chi l' ha con buona fede accettata, e pagata. *Gait. de credit. cap.* 2. *tit.* 7. *num.* 2373.

Il terzo caſo è, quando Tizio ha fatto la tratta a Sejo, con ordinarli il rimborſo da Cajo *ſopra di ſe*,
14 cioè, a riſico di detto Tizio, Sejo compita la tratta, volendoſene rimborſare, fa ſecondo l' ordine di Tizio la tratta a Cajo, da cui viene accettata a favore del Corriſpondente di detto Sejo, e mentre pende ancora il tempo del pagamento, ſopravviene a Cajo accettante la notizia del fallimento di Tizio, ſi cerca ſe Cajo, che ha accettata la ſuddetta tratta di Sejo, ſia obbligato a ſoddisfarla, non oſtante la decozione di Tizio.

E quì pure biſogna procedere con queſta diſtinzione; o la decozione di Tizio è ſeguita dopo l' accettazione di Cajo, ed allora doverà Cajo pagarla in virtù della ſua accettazione, per la ragione già detta di ſopra al *cap.* 1. o al tempo dell' accettazione di Cajo era Tizio fallito, o in proſſimo ſtato di fallire, e in queſto caſo ſi doveranno conſiderare due tempi, ne i quali può eſſere ſeguito il di lui fallimento.

Il primo tempo è, quando il fallimento è ſeguito nel tempo di mezzo tra il pagamento fatto da Sejo, e l'accettazione di Cajo, cioè, dopo l'accettazione, e pagamento di Sejo, ma innanzi all'accettazione di Cajo, in queſto caſo ſi doverà vedere ſe Sejo avrà accettata, e pagata la tratta di Tizio per eſſere ſtato affidato, o aſſicurato prima da Cajo della ſua rivalenza, o rimborſo colla tratta, che eſſo era per fargli per ordine di Tizio, e allora Cajo ſarebbe tenu-
15 to a pagarla, benchè al tempo dell' accettazione di Cajo Tizio foſſe fallito, perchè Sejo avendo ſeguita la fede di Cajo nell' accettazione della tratta fattagli da Tizio, è dovere, che Cajo gliela mantenga, eziandio nel caſo, che non aveſſe ancora Cajo accettata la Lettera di Sejo, ſecondo ciò, che ho fermato ſopra nel primo caſo al §. *Per ſpiegazione*, e al §. *Il ſecondo caſo, nel fine*, coll' autorità di Gaito; Dunque molto più quando l'aveſſe accettata, ſecondo altresì, che ho moſtrato ſopra nel primo caſo al detto §. *Per ſpiegazione*, coll'autorità di *Manſio*; ma ſe tra Sejo, e Cajo, prima dell' accettazione fatta dallo ſteſſo Cajo non vi ſarà corſo per Lettere alcun ob-
16 bligo, in queſto caſo quando ſia ſtata accettata da Cajo la tratta di Sejo in tempo, che non aveſſe avuto, o potuto avere detto Cajo notizia del fallimento di Tizio, Cajo non ſarà certamente tenuto a ſoddisfarla, come appunto nel caſo che dallo ſteſſo Tizio foſſe ſtata immediatamente fatta a Cajo la tratta, perchè la tratta, che fa quì Sejo a Cajo non ſi
17 dee conſiderare come tratta propria di Sejo, ma di Tizio, in di cui nome, e per di cui ordine Sejo fa la tratta a Cajo, come avvertono il *Card. de Luc. de Camb. diſc.* 20. *ſotto il n.* 4. *verſ. & hoc ſtante dicebam. Anſald. de Commerc. diſc.* 5. *n.* 35. 36. e pienamente il *Saminiat. alla controv.* 179. *n.* 5. 6. *& ſeq. & contr.* 180. *n.* 1. *fin al n.* 19. *Manſ. conſult.* 497. *num.* 1. *&* 2.

Il ſecondo tempo è, quando il fallimento di Tizio
18 foſſe ſeguito ſin dal tempo dell' accettazione di Sejo, il quale tanto al tempo della ſuddetta ſua accettazione, quanto al tempo del pagamento delle Lettere, da lui fatto, non ſapeva la decozione di Tizio, e in queſto caſo Cajo ſarà tenuto al compimento della ſuddetta tratta di Sejo, ſe Sejo averà corſa, come ſi è detto ſopra, la fede di Cajo. Ma ſe tra Sejo, e Cajo non vi ſarà corſo obbligo alcuno, Cajo non ſarà tenuto, perchè a Cajo baſta, che al tempo della ſua propria accettazione il fallimento di Tizio foſſe ſeguito, per le ragioni, ed autorità poco fà citate, e molto più dunque Cajo non ſarà obbligato, ſe il pagamento di Sejo ſarà ſucceduto nel tempo, che egli poteva, e doveva ſapere la decozione di Tizio, poichè ſiccome Sejo non era obbligato in tal caſo a ſoddisfare la tratta da lui accettata in tempo, che non ſapeva, o non poteva ſapere la di lui decozione, deve imputare alla ſua colpa, e traſcuraggine il danno, che gli proviene da tal pagamento, e così lo ſteſſo deve dirſi nel caſo, che al tempo della ſua accettazione Sejo ſapeva, o doveva ſapere la decozione di Tizio, mentre però Cajo al tempo della ſua 19
non l' aveſſe ſaputa, o dovuta ſapere, il che è molto difficile a darſi in pratica, perchè ſe al tempo della ſua accettazione Sejo ſapeva, o poteva, e doveva ſapere la decozione di Tizio, tanto più la poteva, o doveva ſapere Cajo al tempo della ſua propria fatta molto tempo dopo.

Quarto caſo, Tizio fa Tratta a Cajo ſuo Debitore, il quale accetta la Lettera Cambiale pagabile a Sejo creditore di detto Tizio, ma poi ſi ſcorſe, che al tempo dell' accettazione della Lettera fatta da Cajo, era Tizio fallito, o in proſſimo ſtato di fallire.

Sopra queſto caſo ſi riſponde, eſſere obbligato Cajo a pagare a Sejo la Lettera da lui accettata, non oſtante la ſuddetta decozione dello Scrivente, poichè in riguardo all' Accettante, ſiccome egli è debito- 20
re dello Scrivente, e non ha perciò biſogno di rivalerſi contro di lui, così la detta decozione non ſi deve avere in alcuna conſiderazione: pienamente lo *Scopp. ad Merlin. Pignattell. centur.* 2. *capit.* 11. *numer.* 14. *Roſa conſult.* 67. *numer.* 27. *ad* 29. *Conſtant. ad Stat. Urb. annot.* 26. *art.* 3. *num.* 139. con altri da lui citati, ed in riguardo a Sejo, a cui era fatta la rimeſſa, l'accettazione di Cajo è valida, atteſa la buona fede 21
di detto Sejo, e Cajo, li quali non ſapevano al tempo dell' accettazione la decozione di Tizio, per ciò, che ho fermato al *cap.* 1.

Ma ſe al tempo dell' accettazione della tratta, Ca- 22
jo sà il fallimento di Tizio Traente, non deve in alcun modo accettare, nè pagare la Tratta di Tizio, perchè ſarebbe in frode, e pregiudizio de' Creditori di detto Tizio, il che non ſi può fare, come avvertono lo *Scacc. de Commerc.* §. 2. *gloſſ.* 5. *numer.* 391. *Du Puy de lit. Camb. cap.* 9. *num.* 16. *verſ. poſtquam* 23
de fallimento, e ſe Sejo l'aveſſe riſcoſſa, può eſſere obbligato dagli altri Creditori a metterla in maſſa, e a concorrere con loro nel giudizio univerſale del concorſo, come ſoggiungono i ſuddetti Autori, o pure Cajo, che l'ha pagata, può coſtringerſi a ripagarla un' altra volta alli ſteſſi Creditori dovendo imputare a ſe il danno, che ne riceve, mentre non oſtante la ſcienza del fallimento di Tizio, ha volſuto indebitamente pagare la tratta.

Quinto caſo. Debbo anche quì aggiungere un ca- 24
ſo aſſai notabile, e di molta conſeguenza, per utilità di queſta materia, cioè per eſempio. Tizio con ſue Lettere rimette a Cajo una ſomma ſopra Sempronio, Cajo gira le Lettere della rimeſſa fattagli da Tizio a Tullio, a cui nello ſteſſo tempo fa tratta di altra ſomma pagabile allo ſteſſo Sempronio, Tullio accetta le Lettere di Cajo pagabili a Sempronio, e ſimilmente Sempronio accetta le Lettere di Tizio pagabili a detto Tullio, come giratario di Cajo. Pervenuta poi a Sempronio la notizia del fallimento di Tizio, ſeguito appunto nel tempo della ſua accettazione, o poco innanzi, Sempronio ricuſa di pagare, o compenſare per la concorrente quantità a Tullio la valuta delle Lettere da lui accettate, ſi cerca ſe può egli giuſtamente ricuſare tal pagamento.

In favore di Tullio par che aſſiſta la regola della 25
correſpettività, perchè Tullio in tanto accettò la tratta di Cajo pagabile a Sempronio, in quanto Cajo nello ſteſſo tempo gli rimette altra ſomma colla girata delle Lettere di Tizio pagabili dallo ſteſſo Sempronio, e così non avendo luogo la rimeſſa fatta a 26
Tullio, deve anche ceſſare la tratta, come và diſcorrendo il *Manſ. alla conſ.* 179. *num.* 43. *& Rot. Florent. coram Monac. deciſ.* 70.

Source : BIU Cujas

27 Per la Deciſione però di queſto caſo, conviene così diſtinguere; O Sempronio è creditore di Cajo, o non è creditore, ma un ſemplice adjetto, o Procuratore ad eſigere la ſomma rimeſſagli da Cajo; Nel primo caſo Tullio ſarà ſenza dubio, a mio credere, obbligato a pagare le Lettere accettate a favore di Sempronio in forza della ſua accettazione, ſecondo ciò che ho fermato nel mio Trattato *de commercio*
28 *al diſc. 53. tom. 2.* Nè vale quì l'argomento della correſpettività, perchè eſſo procede ſolamente fra i medeſimi Contraenti, tra' quali ſono ſeguiti gli atti correſpettivi, ma non giammai in pregiudizio del Terzo; Onde ammeſſo anche, che Tullio ſi foſſe con Lettere eſpreſſamente dichiarato, e proteſtato con Cajo di accettar la ſua tratta, atteſa la di lui rimeſſa, e così l'accettazione della tratta di Cajo foſſe ſenza dubbio correſpettiva alla rimeſſa dello ſteſſo Cajo; Que-
29 ſta correſpettività potrà bensì partorire il ſuo effetto tra Cajo, e Tullio, ma non mai in danno di Sempronio, e ciò per la ragione, che la volontà, o dichiarazione, o proteſtazione di Tullio fatta a Cajo di volere accettare la ſua tratta a contemplazione della ſua rimeſſa, non eſſendo ſtata nota, nè intimata a Sempronio, non gli può mai cauſare alcun pregiudizio, e perciò non può egli rimanere privo, e defraudato di quella azione, e jus, che gli è nato da un contratto diverſo, paſſato tra lui, e Tullio, che è l'accettazione libera delle Lettere fattagli da Tullio per il rimborſo di quanto andava creditore di Cajo, come inſegnano il *Card. De Luc. de Empt. & vendit. diſc. 3. numer. 7. 8. Urceol. de tranſact. quæſt. 8. numer. 12. & 13.* e ciò ha luogo particolarmente nelle Lettere di Cambio, dove vediamo, che quantunque
30 lo Scrivente dia le Lettere correſpettivamente alla valuta da pagarſi da chi le riceve, pure ſe le Lettere ſaranno accettate, non ſi potrà opporre dall'Accettante a nome tampoco dello Scrivente contro colui, a di cui favore furono accettate, l'eccezione della valuta non pagata, che non è altro in vero, che opporre il difetto di un atto molto più correſpettivo, anzi finale delle Lettere date dallo Scrivente, come ho provato pienamente nel mio *diſcorſ. 53. numer. 8. & ſeqq. tom. 2. de Commerc.* per l'autorità ivi allegate, a cui aggiungo il *Reverter. deciſ. 431.* ed ivi *Marin. in fin. Rota poſt Conſtantin. ad Stat. Urb. deciſ. 58. per tot.* e di queſto argomento a noſtro propoſito in ſimili termini di correſpettività di mandato, ſi vale la Ruota di Roma per eſcludere il pregiudizio del Terzo, a di cui favore è ſtata accettata la Lettera nella detta *Romana Literarum Cambii 4. Aprilis 1718. §. Fin. cor. Rovault.*

31 E in ſimili, anzi più dubitabili termini, cioè, quando Pietro (per eſempio) col falſo ſuppoſto di eſſere debitore di Antonio, promette, e ſi obbliga di pagare ad un Terzo, che ſia creditore di detto Antonio, non oſtante, che Pietro non ſia poi debitore di Antonio, nulladimeno in virtù della propria ſua obbligazione, egli è tenuto a ſoddisfare ſuddetto Terzo creditore di Antonio, perchè ſiccome queſto Terzo non può ſapere ciò che ſia paſſato tra Pietro, e Antonio, non è perciò ragionevole, che egli rimanga pregiudicato, e deluſo per la traſcuraggine, ed inavvertenza di Pietro, come per li Teſti eſpreſſi nella *L. doli 19. l. ſi Titius 33. l. ſi quis delegaverit, l. ſi non debitorem*, ed in ogni luogo di eſſi *Bart. de novat. & delegat. & l. 2. C. de condit. indebit.* inſegnano *Cancer var. lib. 1. cap. 2. num. 68. & ſeq. Coſt. de fact. ſcient. & ignor. cent. 1. diſtinct. 86. num. 10. 11. de Ponte conſ. 86. n. 3. & conſ. 87. n. 4. lib. 2. Schett. ad l. 3. C. de novat. c. 4. n. 8. De Luc. in ſpicileg. de ceſſ. jur. quæſt. 86. n. 1. & ſeq. Cæſar. de Afflict. contr. 35. n. 1.* con molti ſeguenti, *& contr. 37. n. 17. 18. Scopp. ad Merl. Pignat. cap. 91. n. 7. 8. Theſaur. quæſt. forenſ. 111. n. 1. & 2. Rot. Rom. coram. Bich. dec. 511. n. 12. & ſeq.* e ne' proprj termini noſtri di Lettere accettate a favore di un Terzo *Card. De Luc. de hæred.*
32 *diſc. 34. num. 8. §. Primus, & §. Delegatio autem.* E quando anche il Terzo aveſſe ſaputo ciò che ſia paſſato tra Pietro, ed Antonio, ha potuto diſſimulare di non ſaperlo, poichè egli non deve entrare ne' fatti altrui, ma badare a ſe, e al ſuo negozio, come per la prudentiſſima diſpoſizione del Teſto nella *d. l. doli 19.* avvertono il *Leotard. de uſur. quæſt. 94. ſotto il n. 77. Cyriac. controv. 427. n. 21. Cæſar. afflict. controv. 35. num. 8. & Card. de Luc. diſc. 154. num. 34. de Dot.* ed a queſto propoſito ſi veda altresì ciò che ho fermato quì ſotto al *num. 66. 67.* Il che molto più procede fra' Mercanti, tra' quali ha tanta parte la buona fede, e tanta mira, o riguardo ſi deve avere a non ſconvolgere, e turbare il Commercio, per ciò, che ho ſuggerito in ſimili contingenze nel *diſc. 76. de Commerc.* e altrove, e meglio di me il *Card. de Luc. de regal. diſc. 115. n. 5. 6. & num. 9. §. Et hoc etiam, & diſc. 129. num. 4. 5.*

Da tutto ciò ſi deve dunque conchiudere nel noſtro caſo, che la correſpettività della tratta, e rimeſſa fatta da Tullio a Cajo, non può apportare alcun pregiudizio a Sempronio, come Terzo, il quale non ha potuto ſapere la ſuddetta correſpettività, nè ciò che ſia paſsato fra Tullio, e Cajo.

Nell'altro caſo poi, cioè, quando Sempronio non è creditore, ma ſemplice adjetto, o procuratore di Cajo, ha luogo allora l'obbjezione della ſuddetta correſpettività, dimanierachè non avendo il ſuo effetto 33
la rimeſsa, deve altresì ceſsare l'accettazione della tratta, e in queſti termini parla la *Ruota di Firenze* appreſso il *Monaco* ſopraccitata, e ſpiegata da me diffuſamente nel mio *diſc. 56. num. 70. ſino al fin. tom. 2. de Commerc.* perchè in tal caſo la correſpetti- 34
vità viene a partorire il ſuo effetto tra i medeſimi Contraenti, mentre Sempronio, come procuratore, o adjetto rappreſenta la perſona dello ſteſso Cajo *Manſ.* 35
conſult. 497. num. 16. verſ. prout etiam, & num. 17. §. Nam ex ſupra recenſita.

Sesto Caſo. Giovanni dà una Lettera di Cambio all'ordine S. P. di Pietro, con avergli fede della valuta, Pietro ſi fa accettare la Lettera, o direttamente, o per mezzo di altra perſona, a cui l'ha girata per ſuo proprio conto, ed intereſse, dimanierachè il Giratario non vi fa altra figura, che di procuratore di Pietro, e poi ſi ſcuopre il di lui fallimento colla ſua fuga, o latitanza, ſi cerca ſe ſopra la ſomma della Lettera accettata, Giovanni ſia poziore a tutti gli altri Creditori di Pietro.

Per riſpondere adeguatamente al queſito, debbo così diſtinguere; o al tempo della data Lettera Pietro 36
era veramente in iſtato di dover fallire, benchè ciò non ſi ſapeſse, e in queſto caſo ſtante la mala fede, frode, e dolo interno di Pietro, il contratto di Cambio con eſso fatto da Giovanni rimane di niun valore, per conſeguenza anche l'accettazione, come parte del primo contratto, ſecondo la ſpiegazione da me fatta nel *diſc. 59. num. 8. 9.* aggiuti li numeri 17. 18. *& ſeq. tom. 2. de Commerc.* anzi quando ſi po- 37
teſſe dire, che fra' Mercanti l'accettazione abbia forza di tradizione, e pagamento, come ho notato al *diſc. 53. num. 12. tom. 2. de Commerc.* o ſia perchè per lo ſtile da loro introdotto per la maggiore facilità, e buona fede del Commercio, non ſi ricerchi in alcuni caſi l'oſservanza di quanto vi vorrebbe de jure per indurre la tradizione, e conſegna delle Robe, o Mercanzie, e per conſeguenza la traslazione del loro Dominio in altri, beniſſimo avverte il *Card. De Luc. de Credit. diſc. 23.* o ſia perchè generalmente tra' Merçanti per equità, e bene del pubblico Commercio ſi ammettino molte coſe da loro introdotte, e coſtumate, benchè ſiano ripugnanti alle noſtre Leggi, e alle Regole di ragione comune, lo atteſta 38
mirabilmente il *Card. de Luc. de regal. diſc. 115. nu. 5. 6. & 7. & ſeq. & diſc. 129. numer. 4. & 5.* e Noi pienamente al *diſc. 76. tom. 2. de Commerc.* o perchè, ſiccome vogliono molti, che le Cedole de' Mercanti, o la girata loro, come quelle, che ſono volgarmente dette *Pagherò* per lo ſteſso comodo, e facilità 39
del Commercio abbiano lo ſteſso effetto, come ſe il danaro foſse attualmente pagato *De Luc. ad Gratian. cap. 500. num. 1. §. Inceptis, & num. 11. Anſald. de Commerc. diſc. ult. general. n. 172. & ſeq. Card. de Luc. de credit. diſc. 25. num. 2. & diſc. 78. n. 8. 9. D. mens Audit. de Comitibus dec. Senen. 47. num. 12. 13. Capyc. Latr. dec. 196. n. 14. & ſeq. Scopp. ad Merlin. Pignatell. cap. 82. n. 11. Reverter. dec. 74. n. 2. & ſeq. & ibi de Marin. Mart. vot. Piſ. 83. per tot.* (circa la qual propoſizione mi rimetto a quanto ho detto in altro Capitolo) così mol-

Source : BIU Cujas

sì molto più ciò deve ammetterſi nell' accettazione delle Lettere di Cambio, le quali ſono nel Commercio tanto privilegiate.

40 Anzi quando (come io diceva) ſi poteſse dire fra' Mercanti, che l' accettazione abbia forza di tradizione, e pagamento del danaro, nientedimeno per trovarſi eſso ancora eſiſtente appreſso l'Accettante,
41 e non conſunto, o commiſto da Pietro, non ſi potrà mai dire, che il danaro della Lettera accettata ſia uſcito dal dominio di Giovanni, e paſsato in quello di Pietro, non oſtante la fede avuta da Giovanni a Pietro della valuta di detta Lettera, poichè quando il Compratore al tempo della compra aveva animo di fraudare il Venditore, e di prendere la di
42 lui roba ſenza intenzione di pagarla, allora la fede del prezzo avuta dal Venditore, la quale è neceſsaria, oltre la conſegna, e tradizione della roba, a trasferirne il dominio *Noi nel diſc.* 38. *num.* 6. *tom.* 1.
43 *de commerc.* comecchè ſi conſidera eſtorta doloſamente e ſenza il conſenſo del Venditore, niente opera, nè debbeſi attendere, come ſe eſsa fede non ſi foſse avuta *Gratian. cap.* 967. *num.* 2. *& ſeq.* ed ivi *De Luc. ad dict. num.* 5. *& ſeq.* e pienamente il *Gizzarell. dec.* 59. *per tot.* ed ivi *l' Add. Manſ. conſult.* 10. *& conſult.* 343. *nu.* 57. *& ſeq. Mangil. de evict. quæſt.* 41. *per tot. & Veſpignan. de empt. & vendit. conſult.* 2. *per tot.* e Noi nel *diſc.* 38. *& diſc.* 56. *& 75. de Commerc.* e nell' infraſcritto penultimo Cap. * *late Adden. ad deciſ.* 16. *n.* 182. *& ſeqq. par.* 8. *rec.*

Queſto dolo però, e frode del Compratore biſogna, che reſti concludentemente provato, non baſtando il ſuſseguente di lui fallimento, e fuga, o latitanza, non ſolo perchè eſso può eſser ſeguito per qualche improvviſa diſgrazia, come oſserva la *Ruota di Roma* nelle due Deciſioni che ſono il *diſc.* 152. del mio *Tom.* 3. e Noi in più luoghi, ma perchè il Compratore non aveſse invero tal animo di fraudare, e togliere dal Venditore doloſamente la di lui roba, ma che egli credeſse di poter continuare a ſoſtenere il ſuo credito alla Piazza, e con eſso aveſse ſperanza di rimetterſi in migliore ſtato, e fortuna, e renderſi capace alla ſoddisfazione di tutto il ſuo groſso debito, onde vi vogliono conjetture valevoli a preſumere tal do-
45 lo e frode nell'animo del Compratore, come ſarebbero, ſe egli ſi foſse ritrovato in tale cattivo ſtato, che gli era inevitabile il fallimento, ed aveſse premeditata la fuga, o fatti negozj, con grave ſua jattura
46 affine di ammaſsare roba, o danari, o ne aveſse trafugata, ed occultata gran parte, e mandatane fuori del dominio, o poco dopo la compra ſe ne fuſſe fuggito, come inſegnano pienamente li ſeguenti Autori, a' quali mi rimetto, cioè, il *Gratian. cap.* 967. *Mangill. de evict. quæſt.* 41. *Cirocch. diſcept.* 67. *dal n.* 54. *ſino al* 58. *Veſpignan. de emption. conſult.* 2. *n.* 7. *& ſeq. Manſ. d. conſult.* 10. *& conſult.* 343. *Giovanni Evia de Commerc. Terreſt. lib.* 2. *cap.* 26. *n.* 23. *&* 27. *Ambrogin. dec.* 35. *n.* 20. *par.* 2. *Rocc. de decoct. Marcat. n.* 18. *& ſeq.* e Noi nel *diſc.* 75. *de Commerc.* e pienamente *il Veſpignan. de empt. & vendit. conſult.* 2. *per tot.* * e *l' add. alla dec.* 16. *nu.* 184. con moltiſſimi ſeguenti.

Quanto ho detto ſopra contro di Pietro, caſo che
47 Giovanni gli abbia data la Lettera con avergli fede della valuta, molto più averebbe luogo, quando Giovanni glie l' aveſse data ſenza aver fede della valuta, perchè allora non eſſendoſi potuto, per difetto della detta fede del prezzo, paſsare in modo alcuno il dominio della Lettera in Pietro, quantunque accettata, o del danaro in eſſa contenuto, ſarà ſenza dubbio Giovanni, per ragion del dominio, poziore ſopra la partita della detta Lettera accettata a qualunque Creditore di Pietro *De Luc. ad Gratian. cap.* 967. *n.* 2. 3. e Noi nel *diſc.* 38. *n.* 6. *& ſeq. &* n. 28. 29.

Nel caſo poi, che Pietro al tempo della Lettera datagli da Giovanni con fede del prezzo, era ancora in buono ſtato, credito, e in grado, che non ſi poteſse
48 dubitare della di lui frode, e dolo, allora la ſomma della Lettera accettata doverà ſpettare alla maſsa de' Creditori di Pietro fallito, e la ragione, che ſuole aſsegnarſi particolarmente da' Mercanti è, perchè colla fede avuta del prezzo, la proprietà della Lettera eſsendo paſsata in dominio di Pietro, deve ſpettare alli Creditori del medeſimo, e Giovanni deve con altri venire in concorſo, come appunto ciò ſuccede nelle Mercanzie vendute, quando il loro dominio è paſsa- 49
to nel Compratore per la fede del prezzo avuta dal Venditore, il quale non ha più alcuna poziorità ſopra di eſse, ma deve come Creditore del prezzo venire al concorſo con gli altri Creditori *Amat. reſol.* 3. *num.* 44 ottimamente il *Veſpignan. de emption. & vendit. conſult.* 2. *per tot.* e come ho pienamente fermato nel *diſc.* 56. *num.* 53. *& ſeq.* e in termini puntuali di Lettere di Cambio il *Du Puy de arte liter. Camb. c.* 5. *num.* 22. Queſta ragione però conſiderata delle Lettere di Cambio, date per l' eſecuzione di qualche Cambio contratto con qualche Mercante, non pare, che poſsa aver luogo, perchè come ho avvertito nell' addizione al mio *diſc.* 48. *num.* 34. e io confeſsa anche lo ſteſso *Du Puy* in altro luogo al *cap.* 5. *in princip.* 50
nel vero contratto di Cambio ſi vende il danaro aſsente, e non le Lettere di Cambio, e perchè queſte ſervono ſolamente di mezzo, e organo per far dare eſe- 51
cuzione alla vendita colla tradizione del danaro venduto, come ſe ſi vendeſsero le Mercanzie aſsenti, e il Venditore deſse con una Lettera ordine al Corriſpondente, che conſegnaſse le ſuddette Mercanzie al Compratore, o al di lui ordine.

Perciò la ragione più vera per farmi concorrere in queſto caſo nel medeſimo ſentimento a favore dei Creditori, crederei, che foſse l' altra poco anzi toccata nel ſeſto caſo, cioè, che l' accettazione delle Lettere per ſtile, e conſuetudine de' Mercanti abbia forza di tradizione, e pagamento al riferire del *Ho-* 52
diern. al Surd. deciſ. 187. *in fin. e di Monſignor. Anſald. de Commerc. diſc.* 3. *num.* 12. *& diſc.* 17. *nu.* 15. 16. e come ho notato al *diſc.* 53. *num.* 12. *tom.* 2. *de Commerc.* il che particolarmente a queſto effetto, di cui ſi tratta, è certiſſimo, benchè non ſi debba ciò ammettere a molti altri effetti, a' quali hanno eſteſa inav- 53
vertentemente i noſtri Dottori la ſuddetta conſuetudine, e ſtile introdotto da' Mercanti in alcuni certi caſi ſolamente in maggior benefizio, e comodo del Commercio, come meglio dimoſtra la pratica de' medeſimi Mercanti, con cio che è ſtato da me dedotto in molti de' miei diſcorſi *de Commercio*, dove ho fatto 54
vedere, che lo Scrivente non è mai liberato dal debito ſe non dopo, che l' Accettante abbia effettivamente pagato al Preſentatore della Lettera la rimeſſa, e così in queſto caſo non ſi può mai dire, che l' accettazione abbia forza di pagamento, e quella ragione, che viene aſsegnata dal *Du Puy* parmi che ella poſsa più facilmente procedere, o nel caſo di qualche Lettera data dal Debitore per pagamento di qualche debito al ſuo Creditore, ottimamente la *Ruo-* 55
ta Rom. coram Falconer. tom. 3. *de rebus creditis deciſ.* 17. *nu.* 4. *& ſeq.* ne' quali termini non è inveriſimile, nè fuor di propoſito, che abbia inteſo il Datore, mediante la detta Lettera, di cedere, e trasferire la proprietà del nome del ſuo Deditore nel Creditore, o pure nel caſo delle girate, come vedremo a ſuo luogo.

Settimo caſo. Tizio ordina a Cajo di fargli rimeſ- 56
ſa del ſuo avanzo, o di qualche altra ſomma; che aveſse di biſogno, Cajo volendo eſeguire tal ordine, rimette l'avanzo, o altra ſomma a Tizio con Lettera di Antonio pagabile all'ordine di detto Cajo S. P. per valuta avuta, cioè con girare la ſteſsa Lettera all' ordine S. P. di detto Tizio; ſuccede in appreſso il fallimento di Antonio datore della detta lettera. Si cerca ſopra queſto caſo, ſe il fallimento di Antonio debba andare a danno di Tizio, o pure di Cajo.

Per riſpondere adeguatamente al queſito, conviene procedere con queſta diſtinzione; o Cajo nel prendere la Lettera di cambio da Antonio, per far la rimeſſa a Tizio, ha fatto figura ſolamente di Procuratore, come ſi deve ſempre preſumere, quando non conſta altro in contrario, per la regola di ragione, che ogni atto, o contratto fatto dal Procurattore ſi 57
deve ſempre intendere eſsere ſtato da lui fatto in virtù del precedente mandato ricevuto a fare il medeſimo atto, o contratto, quantunque nell'agire, o contrattare il Procuratore non aveſse ſpiegato il nome di Procuratore a colui, con cui ha contrattato *Golin. de procurat. part.* 2. *cap.* 5. *numer.* 209. *& Rot. Gen. de mercat. deciſ.* 67. *numer.* 2. e Noi pienamente

Source : BIU Cujas

nel *diſc.* 3. *numer.* 14. *&* *diſc.* 56. *num.* 21. 22. *&* 23. *de commerc.* il che procede molto più fra' Mer-
58 canti, i quali non ſon mai ſoliti nel contrattare per li Corriſpondenti, o Ricorrenti di eſprimere il loro mandato, affine di non rivalere i negozj altrui, come ho notato nel mio *diſc.* 76. *n.* 5. 6. *de comm. tom.* 2. ed altrove; e allora in queſto caſo tutto il pericolo,
59 e danno della decozione di Antonio non può, nè deve ſpettare a Cajo, ma a Tizio mandante, per li Teſti aſſai chiari nella *l. idemque l. ex mandato ff. mandati*, *& l. a procuratore C. mandati*, *Rot. Gen. de mercat. dec.* 76. *num.* 5. *Gob. conſult.* 90. *num.* 10. *Pariſ. conſ.* 90. *num.* 39. *lib.* 1. *Anſald. de commerc. diſc.* 61. *num.* 24. *Rot. coram Carill. dec.* 156. *num.* 2. 3. e Noi pienamente al *diſc.* 56. *dal numer.* 5. *ſino al num.* 14. *tom.* 2. *de commerc.* ed in puntualiſſimi termini
60 di rimeſſa ordinata, ed eſeguita con lettera d' altri *Scacc. de commerc.* §. 2. *gloſſ.* 5. *numer.* 400. *con molti ſeguenti*, *Savary* nel ſuo Trattato in lingua Franceſe intitolato *Le parfait negociant. libr.* 3. *cap.* 4. §. *Fracois Marchand. con altri* §§. *ſeguenti*, e Noi nel *dict. diſc.* 51. *numer.* 21. *&* *diſc.* 56. *numer.* 9. 10. *&*
61 *numer.* 16. 17. checchè ſia dell' opinione contraria del *Du Puy de arte liter. camb.* tradotto dalla lingua Franceſe alla Latina al *cap.* 16. *num.* 8. e del giudicato da lui riferito; Poichè la di lui opinione non ha alcun fondamento di ragione; ma ſe bene ſi conſidera il *Du Puy*, ſi deve intendere nel caſo, ove in fatto appariſſe, che il Procuratore nel prendere la lettera, non l' aveſſe fatto come Procuratore del Mandante, ma per acquiſtarla in proprio, per potere arbitrare poi nella girata a di lui prò, come ſegnerò ora quì ſotto nell' altra parte della diſtinzione.

62 O Cajo per lo contrario nel prendere la lettera da Antonio non ha fatta figura di Procuratore, come ſarebbe, ſe egli l' aveſſe avuta, o acquiſtata prima dell' ordine della rimeſſa datogli da Tizio, o benchè l' aveſſe preſa dopo tal' ordine, conſtaſſe dal fatto, che l'aveſſe voluta acquiſtare per ſe, come per modo d'eſempio, ſe l'aveſſe girata a Tizio, non per il medeſimo prezzo, o cambio, ma per prezzo, e cambio diverſo con qualche ſuo maggior utile, in tali caſi il fallimento di Antonio datore della lettera, deve andare a pericolo, e danno di Cajo, e ſarà queſti come girante, cioè obbligato in virtù della propria ſua girata a far compire la rimeſſa, o ſia a pagare a Tizio il ritorno come avverte il *Savary* nel luogo ſopraccitato, ed in queſti termini ne' quali deve eſſere inteſo, ha fermato beniſſimo il *Du Puy de arte liter. camb. dict. cap.* 16. *num.* 8. *&* *ſeq.*

63 Debbo però ſoggiungere, che eziandio nel caſo, che Cajo aveſſe fatta figura di ſolo Procuratore nel prendere da Antonio la lettera, ſe egli aveſſe contata a Tizio quella provviſione, che è ſolita contarſi in quella Piazza per ſtar del credere, ſarà all'iſteſſo modo tenuto a pagare a Tizio il ritorno, e ciò molto più procede ne' caſi, che ſaranno corſe le lettere oblatorie, nelle quali vien dato l' obbligo di ſtare del credere per li Debitori de' cambj, come accenna il *Peri nel ſuo Negoziante part.* 1. *cap.* 14.

64 Rimane inoltre ad avvertire, che quantunque Cajo nel prendere la Lettera da Antonio abbia fatta figura di ſolo Procuratore, o Commiſſionario, ſe però egli averà girata la Lettera a Tizio non ſemplicemente, ma al di lui ordine S. P. e Tizio l'averà girata ad altri per valuta avuta, ſarà Cajo ſenza dubbio tenuto a pagarla al Giratario di detto Tizio, perchè il Giratario di Tizio l'ha negoziata a buona fede, non potendo eſſere conſapevole di ciò, che è paſſato tra Cajo, e Tizio, e perciò non può egli reſtare pregiudicato dall'intelligenza, e negozio tra loro paſſato ſegretamente, perciò che ho dedotto ſopra al *numer.* 29. coll'autorità del *Card. de Luc. de empt. diſc.* 3. *numer.* 8. *&* *Urceol. de tranſact. quæſt.* 8. *num.* 12. 13. anzi deve Cajo imputare alla ſola ſua traſcuraggine, ed inavvertenza il danno, che riceve, poichè non dovea egli fare la girata della lettera all'ordine S. P. di Tizio, e così eſponerſi al pericolo, che il ſuo ricapito poteſſe eſſere liberamente contrattato, ma dovea far la girata ſemplicemente a Tizio,
65 come ſu ciò ho diffuſamente detto ſopra, e ſotto al *num.* 55. in queſto Capitolo a' ſuoi luoghi; è però vero, che in tal caſo, ſe Cajo ſarà ſtato obbligato a pagare il ritorno al Giratario di Tizio, averà il ſuo regreſſo contro dello ſteſſo Tizio per il ſuo rimborſo.

Ottavo caſo. Tizio ha una lettera pagabile al 66
ſuo ordine S. P. ma dubitando di non trovar credito nel girarla a Cajo per avere da lui la valuta in contanti, la gira prima a Vincenzio ſuo amico, non perchè egli intenda di negoziare la ſua lettera con Vincenzio, ma perchè queſti gli faccia piacere d'impreſtargli il ſuo nome con girarla a Cajo, da cui Tizio deſidera di prendere il danaro. Vincenzio non intendendo in vero far altro, che d'impreſtare il ſuo nome a Tizio per fargli tal piacere, fa la girata della detta lettera a Cajo, dal quale è pagata la valuta, falliſce poi Tizio; ſi cerca ſe Vincenzio ſia obbligato a pagare la detta lettera, o ſia il ritorno di eſsa.

Si riſponde, che quantunque ſia finta, e ſimulata la girata di Vincenzio, il quale non ha avuto in tal negozio altro, che il puro nome, affine di giovare, e far piacere a Tizio, acciò poteſſe avere il danaro da Cajo, nulladimeno Vincenzio ſarà obbligato a pagare il ritorno a Cajo giratario per le ragioni, che ho già ſegnate nel mio *diſc.* 51. *num.* 22. *&* *diſc.* 54. *num.* 63. 64. *&* *ſeq. tom.* 2. *de commerc.* dove ho ragionato di un ſimile caſo occorſo in pratica, e in puntuali termini aggiungo il *Du Puy de arte liter. camb. cap.* 16. *numer.* 8. e regolarmente 67
chiunque ſimula una coſa, o un'atto, da cui il Terzo reſta ingannato, è obbligato al rifacimento del di lui danno *Scopp. ad Merlin. Pignatell. cap.* 58. *num.* 8. *cent.* 2. * ottimamente a queſto propoſito il *Mant. de tacit. & ambig. lib.* 11. *tit.* 3. *n.* 27. ove dice, *quod licet ex parte unius deficiat conſenſus, attamen propter ejus dolum vel culpam contractus ex ſolo conſenſu alterius valet in odium decipientis, & ad favorem ejus, qui fuit circumventus. Morot. conſ.* 78. *fere per tot Cyriac. controv.* 379. *num.* 22. *optime Veſpignan. de emption. conſult.* 58. *num.* 19. *&* 20. e ſi può vedere a queſto propoſito anche ciò, che ho fermato ſopra al *numer.* 28. 29.

Nono caſo. Pietro dà una lettera di cambio a 68
Paolo al di lui ordine S. P. ma da queſto non è pagata la valuta. Paolo la gira ad Antonio, da cui ne riceve la valuta, o viene compenſata col ſuo credito. Tizio, ſopra di cui è ſtata fatta la tratta, accetta, e paga innanzi la ſcadenza del pagamento la lettera ad Antonio giratario, e innanzi altresì la ſcadenza del pagamento ſiegue il fallimento di Paolo girante; Pietro ſentita la decozione di Paolo revoca ſubito l'ordine del pagamento a Tizio, qual rivocazione, benchè giunga innanzi la ſcadenza del pagamento, non è più in tempo, perchè Tizio avea anticipatamente, cioè prima della ſcadenza del pagamento, pagata la lettera. Si cerca ſe Tizio ha il regreſſo per il ſuo rimborſo contro del Datore della lettera, non oſtante, che egli l'abbia anticipatamente pagata al Giratario, con qual pagamento anticipato ha fatto, che la rivocazione dell' ordine dello Scrivente non ſia più in tempo.

Si riſponde affirmativamente nel caſo preſente, perchè la lettera all' ordine S. P. (qual clauſula, ſecondo la ſpiegazione, e intendimento de' Mercanti ha virtù di trasferire nel Ricevitore della lettera la 69
libera facultà di poterla contrattare, e negoziare con altri) ogni qualvolta è ſtata girata in Antonio, per la valuta da lui avuta, il Datore della medeſima non 70
ha più facultà di rivocare l' ordine del pagamento al Giratario *De Luc. de camb. in ſupplem. diſc.* 33. *e Monſig. Anſald. de mercat. diſc.* 2. *numer.* 37. *&* *ſeq.* e per tuttociò, che è ſtato pienamente da me dedotto ſopra queſta materia nel *diſc.* 48. ed ivi nell' *Addizione in fin. tom.* 1. *diſc.* 51. 52. *&* 53. *&* *diſc.* 58. *numer.* 7. *tom.* 2. *de commer.* e nel Capitolo ſeguente.

Se così è, nulla giova dunque a Pietro, che la rivocazione del ſuo ordine ſia giunta a Tizio innanzi la ſcadenza del pagamento, nè nuoce a Tizio l' aver pagata la lettera anticipatamente, perchè quantunque gli foſſe pervenuta la rivocazione dell' ordine prima, che l' aveſſe pagata, la doveva nulladimeno

paga-

Source : BIU Cujas

pagare al Giratario, il quale l'avea, mediante la valuta pagata, legittimamente, ed irrevocabilmente acquiſtata dal Girante, e così l'anticipato pagamento di Tizio non potendo punto riguardare, nè ferire alcun'intereſſe dello Scrivente, ma ſolamente l'intereſſe di Antonio giratario, e di Tizio accettante, ogni volta, che Tizio vuol pagare anticipatamente il Giratario vero creditore, lo può fare ſenza alcun dubbio, poichè o dicaſi, che la dilazione al pagamento ſia in grazia, o favore del Debitore, o di chi deve pagare la lettera, e in queſto caſo lo può fare, perchè è ſempre in di lui libero arbitrio il poter rinunziare alla ſuddetta dilazione, come beniſſimo oſſerva la *Ruota di Roma alla dec.* 253. *num.* 5. *&* 7. *part.* 1. *rec. Pacion. de locat. cap.* 37. *n.* 43. o pure dicaſi, che ella ſia in grazia del Creditore, o del Creditore, e Debitore inſieme, e in queſti caſi lo può ſimilmente fare, quando vi concorre la volontà del Creditore, o eſpreſſa, o tacita con ricevere ſenza contradizione il pagamento, per li Teſti nella *L. qui Romæ* 122. *L. ſtipulatio iſta*, §. *Inter certam*, *ff. de verb. oblig. L. quod certa die*, *ff. de ſolut. Card. Thuſ. lit. D. concluſ.* 51. *Rot. d. dec.* 253. *num.* 5. *verſ. verum etiam*, *part.* 1. *rec. Pacion. de locat. cap.* 37. *num.* 43. *Cenc. de cenſib. quæſt.* 84. *num.* 4. 5. 6. *&* *ſeqq.* e pienamente il *Salgad. labyrint. credit. part.* 2. *cap.* 29. *numer.* 35. 38. *&* 45. *Du Puy de lit. camb. cap.* 12. *num.* 5. e puntualmente nel noſtro caſo di lettera all'ordine S. P. anticipatamente pagata al Giratario, non oſtante la rivocazione dell'ordine dello Scrivente arrivata al Trattario innanzi la ſcadenza del pagamento, lo ſteſſo ſoſtiene *Monſig. Anſald. al diſc.* 79. *dal num.* 15. *ſino alla fine*.

71

72

In tutti gli altri caſi però, ne i quali ſi poteſſe pregiudicare all'intereſſe dello Scrivente, o del Girante, come per modo di eſempio, ſe la lettera non foſſe ſtata data all'ordine S. P. ma ſemplicemente pagabile a Paolo, da cui non ne foſſe pagata la valuta, o la girata foſſe ſtata fatta nel medeſimo modo, ſenza l'imborſo altresì della valuta, dimanierachè competeſſe allo Scrivente, o al Girante il jus di rivocare al Trattario il mandato di pagare per l'inadempimento del Remittente, o ſia del Giratario, come ho moſtrato nel *diſc.* 48. ed ivi nell' *addizione tom.* 1. *&* *diſc.* 51. 52. *&* 53. *tom.* 2. *de commerc.* In queſti caſi, o ſimili, certamente non può il Trattario, quando sà non eſser corſa la valuta, pagare anticipatamente al Preſentatore la lettera per il pregiudizio, che ne può ricevere il Terzo, o quello il quale, pendente il termine del pagamento, può giuſtamente rivocargli l'ordine di pagare *Amat. reſol.* 29. *num.* 6. *Salgad. labyrint. cred. p.* 2. *cap.* 29. *num.* 46. e diffuſamente il *Valeron. de tranſact. tit.* 3. *quæſt.* 3. *n.* 14. 15. dove allega moltiſſimi altri.

73

74

Ciò però ſi deve intendere quando la lettera è accettata ad uno, che non ſia creditore del Remittente, o de Girante, o che non abbia alcun'intereſſe nella rimeſsa, o girata, cioè, che egli ſia un ſemplice adjetto al pagamento, il quale non è altro, che un ſemplice procuratore a ricevere, e riſcuotere la lettera di cambio, poichè ſiccome allora queſti rappreſenta del tutto la perſona del Remittente, o del Girante *Anſald. de commerc. diſc.* 2. *num.* 39. *Manſ. conſult.* 497. *n.* 15. *verſ. nam prima ratio*, *&* *num.* 16. *ac* 17. *verſ. tertia tandem ratione*. * *Marin. ad Revert. dec.* 431. *num.* 3. così gli ſi può opponere l'eccezione della valuta non pagata, Noi pienamente nel *diſc.* 48. *tom.* 1. *&* *diſc.* 53. *tom.* 2. *de commerc.* * *Marin. ad Revert. dec.* 431. *n.* 3. Il contrario ſi deve dire nel caſo, che il Preſentatore, a cui è ſtata la lettera accettata, foſſe creditore del Remittente, o Girante, o aveſſe intereſſe nella rimeſsa, perchè ſiccome l'Accettante la deve aſsolutamente pagare al Preſentatore, ſenza poterſi da lui opporre alcuna eccezione *Card. de Luc. de camb. in ſupplement. diſc.* 33. *Monſig. Anſald. diſc.* 2. *num.* 35. *&* *ſeqq. de mercat.* e ne' ſuddetti noſtri *diſc.* 48. 51. *&* 53. aggiungendo ora il *Du Puy al cap.* 5. *dal num.* 15. e li ſeguenti *de lit. camb.* così in queſto caſo entrano tutte le conſiderazioni dette di ſopra nella lettera data all'ordine S. P.

75

76

77

78

Intorno a queſta materia dell'anticipato pagamento debbo avvertire un'altro caſo, ed è. Se Tizio ſopra di cui è fatta la tratta, pagaſse anticipatamente al Preſentatore la valuta della lettera, e poi nel tempo della ſcadenza il Preſentatore falliſse, dimodochè per l'anticipato pagamento ſi foſse portato pregiudizio alli Creditori del medeſimo Preſentatore, quando la rimeſsa foſse veramente ſua propria, o quando non foſse ſua, ma ſpettante ad altri, perchè egli non fuſse, che un ſemplice adjetto al pagamento, o Procuratore del Remittente, ſi foſse pregiudicato a coloro, a' quali veramente ſpettava. Come ſi dovrà riſolvere?

79

La deciſione di queſto caſo, o caſi, dipende dalla riſoluzione di quella quiſtione, ſe il Debitore innanzi, che ſia venuto il tempo del pagamento, può pagare la ſomma da lui dovuta al Procuratore del ſuo Creditore, dimanierachè ſeguito poi il fallimento del Procuratore, rimanga egli libero dal debito, e non poſſa eſserne più riconvenuto dal ſuo Creditore.

Altri hanno ſoſtenuto l'opinione negativa, come il *Munoz. de ratiocin. cap.* 23. *num.* 51. *Amot. reſolut.* 29. *num.* 12. e più d'ogni altro il *Merend. nelle ſue controv. lib.* 24. *cap.* 26. *num.* 20. ſeguitato da *Carlo Ant. de Luc. ad Gratian. cap.* 127. *num.* 9. Altri per lo contrario l'affirmativa, come *il Gratian. cap.* 127. *num.* 33. *&* *cap.* 505. *num.* 30. 31. *Cæval. comun. opin. quæſt.* 790. *dal num.* 43. in appreſso *Rot. Romana deciſ.* 253. *num.* 4. 5. *part.* 1. *rec. &* *dec.* 374. *dal num.* 32. *con li ſeguenti part.* 5. *rec. Anſald. de commerc. diſc.* 79. *num.* 22. *&* 23.

80

In queſta queſtione parmi in vero di dover diſtinguere; o la dilazione al pagamento è poſta a favore del Creditore, o del Creditore, e Debitore inſieme, purchè dal contratto appariſca, che ſiaſi conſiderata tal dilazione per qualche comodo, utilità, o profitto del Creditore, o del Creditore, e Debitore inſieme, e in queſto caſo non può il Debitore pagare anticipatamente al Procuratore, il quale non avendo, che il mandato a ricevere il pagamento, non può pregiudicare al Principale colla rinunzia alla dilazione appoſta a ſuo comodo, e vantaggio, quando per altro a tal'effetto vi ſi ricerca per neceſſità l'eſpreſso conſenſo del Creditore, come pienamente il *Salgad. labyrint. cred. p.* 2. *cap.* 29. *num.* 35. *Valeron. de tranſact. tit.* 3. *quæſt.* 3. *n.* 14. *&* 15. e in queſti termini procede beniſſimo l'opinione di quelli, che ſoſtengono la negativa contro del Debitore, a cui per conſeguenza doverà ſpettare il pericolo, ed ogni danno, che da queſto anticipato pagamento foſse prodotto, perciò che ferma il *Salgad. labyr. credit. part.* 2. *cap.* 29. *num.* 66. 67. *&* 68. è però vero, che ſe il Debitore nell'atto dell'anticipato pagamento, che vuol fare al Creditore, voleſse pagare ancora tutto l'intereſse, o l'utilità, che egli potrebbe avere nel tempo proprio, in cui dovea cadere il pagamento, allora gli ſarà lecito di poter pagare anticipatamente, tanto al Creditore, che al di lui Procuratore, come riprovando il *Salgad.* dottamente, e con vive ragioni ſtabiliſce *l'Olea de ceſs. jur. tit.* 1. *quæſt.* 6. *nu.* 60. *&* 61.

81

82

83

84

Per lo contrario, ſe la dilazione al pagamento è poſta ſolamente a comodo, e in grazia del Debitore, come ſi deve in dubbio ſempre preſumere *Cenc. de cenſib. quæſt.* 84. *num.* 3. *Gratian. cap.* 505. *numer.* 31. *Salgad. labyrint. credit. part.* 2. *cap.* 29. *numer.* 35. allora in queſto caſo, ſi può dal Debitore anticipatamente pagare al Procuratore, e la ragione è aſsai convincente, perchè il Debitore, come ſi diceva, può rinunziare ad ogni ſuo favore, e così alla dilazione poſta a ſuo comodo, e fatta tale rinunzia (il che s'intende dall'atto ſteſso del pagamento, che egli fa) non ſi può dire mai, che egli paghi anticipatamente, così mirabilmente la *Ruota di Roma alla detta dec.* 253. *num.* 4. 5. *&* 7. *in fin. part.* 1. *recent. &* *deciſ.* 374. *num.* 37. *part.* 5. *rec.* e in queſti termini parlano in vero tutti gli altri citati ſopra per l'opinione affirmativa a favore del Debitore.

85

86

87

88

Tantopiù ciò procede nel Procuratore *cum libera*, o con altra ſimile ampiezza di facultà, mentre quei medeſimi, i quali ſoſtengono l'opinione contro del Debitore, cioè che egli pagando anticipatamente al Procuratore, paghi malamente, la limitano nel pagamento fatto al Procuratore *cum libera*, o che foſse

89

Source : BIU Cujas

conſtituito con molta ampiezza di parole, e facultà, come ſi può vedere dall' *Amat. dict. reſol. 29. numer. 12. 13. Munoz. de ratiocin. capit. 23. numer. 5. & ſeq.* e con altri citati dalla *Ruota alla d. deciſ. 374. numer. 37. & ſeq. part. 5. rec.* benchè queſta limitazione venga ſenza ragione ſufficiente impugnata dal *Merend. dict. lib. 24. cap. 26. num. 20.*

90 Venendo ora alla deciſione del noſtro caſo, debbo conchiudere, che ſe appariſſe in fatto per qualchè particolare circoſtanza, che la dilazione al pagamento della lettera cambiale ſia ſtata volſuta dal Creditore a ſuo favore, o ſia per ſuo comodo, e profitto, allora non ſi potrebbe ſoſtenere per valido il pagamento fatto anticipatamente dal Debitore al Preſentatore della lettera, ma in tutti gli altri caſi, ne i quali regolarmente la dilazione al pagamento delle lettere è poſta a favore del Debitore, cioè per il di lui comodo a preparare il danaro, come oſſervano lo *Scacc. de commerc. §. 5. gloſſ. 1. numer. 1. appreſſo il fin. Du Puy de liter. camb. cap. 4. numer. 26. Anſald. de commerc. diſc. 3. numer. 10. & 11.* come così ancora nel dubbio ſi deve preſumere, come ho detto ſopra, in tutti gli altri caſi, dico, il pagamento quantunque fatto anticipatamente dal Trattario al Procuratore, o
91 ſia al Preſentatore della lettera cambiale, de jure è validiſſimo, dimanierachè il caſo della diminuzione delle monete, o della decozione del Procuratore dipoi ſeguito, debbe andare a danno del Creditore, per le ragioni, ed autorità riportate ſopra.

92 Debbo qui ſolamente avvertire, che anche in queſti caſi della dilazione, poſta a favore ſolamente del Debitore, ſe al tempo dell'anticipato pagamento, che vuol fare il Debitore, averà il Creditore cominciato ad avere qualche intereſſe nella ſuddetta dilazione, come per modo di eſempio, ſe foſſe imminente l' e-
93 ditto della mutazione delle monete, o del loro valore, o pure ſe il Procuratore, o Preſentatore, a cui
94 ſi dovea pagare, fuſſe divenuto decotto, o non ſolvendo, o in ſtato di proſſima decozione, o ſi fuſſe dato altro ſimile caſo, che il pagamento anticipato fuſſe di pregiudizio, e danno al Creditore, non ſi può dal Debitore pagare anticipatamente, come dottamente, e diffuſamente il *Larrea alla deciſ. 15. per tot.* ſeguitato con altri dal *Salgad. labyr. credit. part. 2. cap. 29. nu. 41. 42. 43. & ſeq. Valeron. de tranſact. tit. 3. quæſt. 3. num. 15. Cenc. de cenſibus quæſt. 84. numer. 7. Olea de ceſſ. tit. 1. quæſt. 6. num. 61.*

95 Ma ciò ſi deve intendere quando il pagamento anticipato fuſſe ſtato fatto dal Trattario con ſcienza dell' imminente variazione delle monete, o del fallimento, o altro danno, che dovea ſuccedere al Creditore, e così con dolo, e frode del ſuddetto Trattario, come ſi ſcorge dalla lettura de' ſuddetti Autori, e non già nel caſo dell' anticipato pagamento fatto ignorantemente, e con buona fede dal Debitore, o ſia dall' Accettante, come meglio ſpiega la *Ruota di Roma alla detta dec. 374. num. 40. 41. 42.* ed ho altrove in queſto Trattato fermato.

96 Decimo caſo. Pietro, ſopra di cui è ſtata fatta la tratta, accetta una lettera di cambio, ma eſſa vien pagata da un' altro ſopra proteſto per onore della medeſima lettera, o pure della girata. Falliſce poi il Datore della lettera, ſi cerca ſe il Terzo, il quale l' ha pagata, abbia il ſuo regreſſo, o rivalenza contro di Pietro, che l' ha accettata?

97 Si riſponde affirmativamente, perchè ſiccome tanto il Traente, quanto chi ha data la valuta della lettera, o ſia il Remittente, quando fa la rimeſſa ſopra di ſe, o ſtà del credere, come anche tutti li Giranti, e l' Accettante ſono obbligati *in ſolidum* alla ſoddisfazione, e compimento della lettera verſo colui, che l' ha preſentata, e fatta accettare, come pienamente prova il *Du Puy de liter. camb. al cap. 16.* e Noi al
98 *diſcurſ. 58. tom. 2. de commerc.* Il contrario però pare che fermi la *Ruot. Roman. coram Lancett. deciſ. 192.* ma non è vera la ſua opinione, nè i Dottori da eſſa citati provano il ſuo aſſunto, poichè parlano in termini diverſi; anzi alcuno di loro, particolarmente il *Torr.* prova il contrario, e perciò lui ho citato per la mia opinione: così colui, che l' ha pagata ſopra proteſto, avendo fatto negozio utile per tutti li ſuddetti obbligati, acquiſta per conſeguenza contro ciaſcun di loro l' azione *negotiorum geſtor*um, conforme dimoſtrano dottamente *Monſign. Anſa*ld. *de commerc. al diſc. 79. numer. 8. & ſeq. il Du* Puy *al capitol. 16. numer. 11. e al capitol. 9. numer.* 11. & 12. e pienamente il *Torr. de camb. diſputat*. 2. *quæſt. 13. dal numer. 24. quaſi ſino alla fine*. Ove dichiara 99 in oltre ciò non procedere, quando ſi fuſſe pagata la lettera ſotto proteſto per onore del Traente, perchè in tal caſo chi l' ha pagata avere bbe ſolamente obbligati il Traente, e coloro, che fi ſſero obbligati per la medeſima tratta allo ſteſſo Trae nte, e non li Giranti, e gli altri, a' quali ſarebbe competuto il regreſſo, o la rivalenza contro del me deſimo Traente, ſe per onor di lui ſolo non foſſe ſtata la lettera compita.

Ho detto, che il Preſentatore de lla lettera di cambio ha per obbligati il Traente, i l Remittente, tutti gli Giranti, e l' Accettante, n ia ciò ſi deve intendere ne' ſuoi termini, cioè quando tanto la let- 100 tera del Traente, quanto le girate, ſo no ſtate fatte tutte per valuta avuta, o all' ordine de l Remittente, e de' Giratarj, e non quando il Traente ha data fuori la lettera pagabile ſemplicemente al Remi ttente, ſenza averne da lui ricevuta la valuta, o li pre cedenti Giran- 101 ti hanno fatte porre ſemplicemente le gir ate pagabili a' loro reſpettivamente Giratarj, ſenza il r imborſo della valuta, come per modo di eſempio:

Tizio dà una lettera ſopra Tullio pa gabile a Pietro per valuta cambiata, Pietro la gi a a Sempronio per valuta inteſa, Sempronio la gira a Paolo per la valuta inteſa, Paolo la gira a Cajo per la valuta avuta. Cajo preſenta la lettera, e gli viene accettata da Tullio. In queſto caſo non re ſteranno obbligati a Cajo ultimo Giratario, ſe non l' Accettante, perchè in virtù della ſua accettazione vie ne ſolamente obbligato al pagamento della lettera, c he non può per qualunque eccezione liberarſene, come ho fermato in queſto Trattato, e in più diſcorſi del mio Trattato *de commercio*, e Paolo, il quale ha imborſato da Cajo la valuta della girata. Per lo contrario Tizio Traente, e gli altri, cioè Pietro, e Sempronio primi giratarj, non potranno eſſere obbligati al pagamento da detto Cajo preſentatore della detta lettera, poichè neſſuno di loro ha ricevuta la valuta, e così ſe Cajo voleſſe agire contro di loro, gli verrebbe giuſtamente impedito da ciaſcuno di loro con l' eccezione della valuta non pagata, la quale eccezione, ſiccome potevaſi opporre, tanto dal Traente, come dalli primi Giratarj contro di Paolo, così ella ſi può certamente opporre contro di Cajo ſucceſſore ſingolare, o ſia ceſſionario immediato di Paolo, e mediato degli altri Autori di Paolo, nè punto giova a Cajo ultimo giratario l'aver pagata la valuta della lettera, o girata a Paolo, perchè Paolo con cedere la lettera non può pregiudicare all' eccezioni, che competono al Traente, e alli primi Giranti, cioè all' eccezione della valuta non pagata, che ha Tizio contro di Pietro, e Pietro contro Sempronio, e Sempronio contro Paolo, il tutto come reſta comprovato dalle ragioni da me addotte al *diſc. 48.* e ſue addizioni, e in altri del mio Trattato *de commercio*, ed in altro luogo del preſente Trattato, e dal *Du Puy de art. lit. camb. cap. 5. per totum.*

Premeſſo tutto ciò, ne ſiegue ſenza dubbio, che ſe Tullio accettante aveſſe fallito, dimodochè detto Cajo ultimo giratario non aveſſe potuto trovare il ſuo pagamento de' di lui Beni, non potrebbe in modo alcuno moleſtare gli altri per le ragioni di ſopra addotte.

E' neceſſario però l' avvertire, che nel caſo, ove 102 tutti, cioè tanto il Traente, quanto il Remittente, e Giranti fuſſero *in ſolidum* obbligati verſo il Preſentatore della lettera, e tutti aveſſero fallito, il Preſentatore può entrare, ed eſſere ammeſſo in tutti gli accordi, e compoſizioni, che ciaſcun di loro faceſſe reſpettivamente con li ſuoi Creditori, purchè il Preſentatore entrando in un accordo ſappia ben premunirſi dell' opportuna, e neceſſaria riſerva delle 103 ſue ragioni, e azioni contro tutti gli altri obbligati per quello, che non eſigeſſe, o non poteſſe eſigere da quelli accordi, in cui egli ſarà entrato, o 104 ſarà ſtato ammeſſo, e per di lui maggior cautela ſarà bene,

Source : BIU Cujas

bene, che egli non ſi laſci indurre a ſottoſcrivere alcuno accordo ſenza il conſenſo degli altri obbligati, e quando veniſſe neceſſitato a concorrervi per via di lite, o Giudizio, faccia notificare, ed intimare la lite, o Giudizio moſsogli contro, a' ſuddetti altri obbligati colle proteſte, e riſerve ſolite, quali ſi doveranno anche in ogni atto giudiciario replicare, e laſci, che
105 il Giudice da ſe lo includa nell' accordo, altrimenti ſottoſcrivendoſi ad un' accordo ſenza le ſue proteſte, e riſerve neceſsarie, non potrebbe più agire contro gli altri obbligati, come viene tuttociò diffuſamente inſegnato dal *Du Puy al cap. 16. per tot. de art. lit. camb.* ove riporta *ad literam* tre Conſulti diſteſi da diverſi Dottori Franceſi, * oltre il Teſto ſopra ciò eſpreſso della *l. ſi præced. 5. 8. §. Lutius ff. mand. & ibi DD. & egregie Brunem. Rot. cor. Mellin. dec. 343. & late Berlich. dec. 235. num. 15. cum pluribus ab eo citatis & Strach. de decoctor. part. 6. num. 14. & 15.* il che procede anche nel caſo, che il Preſentatore aveſſe ſolo tacitamente accettato l'accordo fatto dagli altri, per il *Bald.* nella *d. l. ſi præcedente §. Lutius* ed altri Dottori ſopraccitati, e vedi ciò che ho detto diffuſamente ſupra queſta materia nel *diſc. 172. tom. 3. de Commerc.*

ARGOMENTO.

Si tratta delle girate delle lettere di cambio fatte dal Girante ad un' altro, in tempo, che il medeſimo Girante era in iſtato di proſſima, o attuale decozione, e de' loro diverſi effetti, che partoriſcono, tanto in riguardo de' Giranti, e Giratarj, quanto dello Scrivente, ed Accettante le dette lettere, e parimente delle girate fatte ad un Giratario, il quale era in iſtato di proſſima, o attuale decozione, e de' loro effetti in riguardo di tutte le dette Perſone, ed in oltre de' diverſi modi di girare le lettere di cambio, e loro diverſi effetti.

SOMMARIO.

1 *La girata fatta dal Fallito, o proſſimo al fallimento, è validiſſima, purchè il Giratario non ſapeſſe, nè poteſſe ſapere lo ſtato del Girante.*
E così ogni altro contratto num. 2.

3 *E perciò in tal caſo lo Scrivente ſarà tenuto verſo del Giratario.*

4 *E molto più tal contratto ſarebbe validiſſimo, ſe al tempo della girata il Girante foſſe ſtato in buono ſtato, o credito appreſſo la Piazza.*

5 *Ciò ha ſolamente luogo, ſe la lettera ſarà data all' ordine S. P. o per valuta avuta, benchè la valuta non foſſe corſa, ma non già negli altri caſi.*

6 *Il Traente non è tenuto a far pagare la lettera al Giratario, quando il Giratario non ha pagata la valuta al Girante, nè il Remittente al Traente, non oſtante, che la lettera foſſe ſtata data all' ordine S. P. del Remittente.*

7 *Quando il Giratario ſapeva, o doveva ſapere l' attuale, o proſſimo fallimento del Girante, allora lo Scrivente non è in modo alcuno tenuto, non potendo il Girante in tal caſo pregiudicare nè allo Scrivente, nè a' Creditori dell' iſteſſo Girante.*

8 *Se la lettera girata di chi era in proſſima, ed attual decozione ſarà accettata, l' Accettante ſarà obbligato a pagarla al Giratario, ne' caſi però, che la girata foſſe ſtata fatta validamente, e* num. 9.

10 *In queſti caſi però all' Accettante competerebbe il regreſſo, o l' azione di rivalerſene contro dello Scrivente.*

11 *Se la ſuddetta lettera è girata in tempo, che il Girante ſia già fallito, o proſſimo a fallire, in queſto caſo ſarà l' Accettante tenuto a pagarla, ſe ciò aveſſe ſaputo, o dovuto ſapere al tempo dell' accettazione.*

12 *Lo che anche ſuccede quando ſi accetta la lettera dello Scrivente, del quale ſi ſapeva, o doveva ſaperſi il proſſimo, o attual fallimento.*

13 *Ed in tal caſo non le compete nè pure il regreſſo contro l' iſteſſo Scrivente.*

14 *Tutto queſto però non ha luogo, quando l' Accettante era inconſapevole dello ſtato del Girante, o pure dello Scrivente.*

15 *L' Accettante non ha regreſſo alcuno contro lo Scrivente ſe volſe pagare la lettera di cambio, contuttochè le foſſe pervenuta avanti la ſcadenza del pagamento la notizia del cattivo ſtato, in cui ſi ritrovava il Girante; queſto però non ha luogo, ſe tal notizia le perverrà dopo l' accettazione, e il ſeguito pagamento.*

16 *Se il Girante girerà la lettera ſcientemente ad uno, che foſſe fallito, o proſſimo al fallimento nel tempo della girata, la detta girata ſarà validiſſima, e ſe ne acquiſterà l' jus a i Creditori dell' iſteſſo Giratario.*

17 *Se però la valuta di detta lettera non ſarà ſtata dal Ricevitore pagata allo Scrivente, nè tampoco dal Giratario al Girante, potraſſi dall' uno, e dall' altro revocare l' ordine d' accettare la tratta a coloro, a' quali la medeſima fu diretta.*

18 *E ciò molto più ha luogo quando il Giratario non è altro, che un ſemplice adjetto al pagamento.*

19 *Semplice adjetto al pagamento altro non ſignifica, ſe non che chi deve riſcuotere la rimeſſa, non vi ha alcuno intereſſe, e perciò nella riſcoſſione queſto non fa altra figura, che di mero Procuratore del Girante, o Ricevitore della lettera.*

20 *Regolarmente ſi deve preſumere, che quello, a cui ſi fa la rimeſſa colla lettera di cambio, o colla girata della medeſima, ſia ſemplice adjetto del Remittente, o del Girante, ſe il contrario dall' iſteſſo adjetto non venga provato.*

21 *Il pagamento fatto al Preſentatore della lettera dall' Accettante è ſempre ben fatto, benchè il Preſentatore ſia un ſemplice adjetto, o Procuratore, purchè non ſia ſtato prima del pagamanto rivocato l' ordine di pagare all' Accettante.*

22 *Nelle lettere di cambio l' adjetto al pagamento due Perſone rappreſenta, cioè di ſemplice adjetto al pagamento, e di Procuratore* ad exigendum *in virtù di preſunto mandato.*

23 *Quando rappreſenta la prima Perſona, altro il ſuo mandato operare non puote, ſe non che la ſola facoltà di ricevere il pagamento della rimeſſa, non potendo per altro convenire l' Accettante al pagamento.*

24 *Queſto per altro non procede quando è Procuratore* ad exigendum, *giacchè allora in virtù del preſunto mandato può agire, e convenire l' Accettante della lettera di cambio.*

25 *Quando il Giratario non è ſemplice adjetto, ma bensì è creditore del Girante, o pure ha qualche intereſſe nella ſuddetta lettera, in tal caſo benchè il detto Giratario foſſe ſtato al tempo della girata fallito, o proſſimo al fallimento, l' Accettante doverà pagare al medeſimo la lettera accettata, non meno in pregiudizio dello Scrivente, che del Girante.*

26 *Se il Girante non averà avuta fede della valuta al Giratario, ſempre ſopra la lettera, benchè accettata, ſarà poziore ad ogni altro Creditore del Giratario, perchè la lettera in tal caſo non s' intende eſcita dal dominio del Girante.*

27 *L' Accettante ſe è tenuto a pagare la tratta, o girata al Giratario per il ſuo rimborſo, ha l' azione di convenire lo Scrivente, e queſto può farſi pagare la valuta dal Ricevitor della lettera, che la medeſima girò.*

28 *Queſto procede ſe il Girante al tempo della girata ſapeva, o doveva ſapere eſsere il Giratario decotto, o proſſimo alla decozione.*
Ma non già nel caſo, che il Girante non aveſſe avuta, nè potuta avere tal notizia, num. 29.

30 *La girata fatta ad uno, che foſſe fallito, o proſſimo alla decozione è valida, ſe egli ſarà creditore del Girante, perchè allora la girata partorirebbe il ſuo effetto a favore de' Creditori del Giratario.*

31 *Quando è invalida la girata, benchè ſia ſeguita l' ac-*

l' accettazione della lettera di cambio, l' Accettante non è tenuto al pagamento, e ſe averà pagato ſenza ſapere l' invalidità della medeſima girata a cagione della decozione attuale, o proſſima del Giratario, tal pagamento ſarà ſeguito a danno dello Scrivente, e del Girante.

32 *Ciò ſi limita ſe l' Accettante pagò detta lettera in tempo, nel quale a lui foſſe nota l' invalidità di detta girata, e il danno in tal caſo a lui ſolo, e non allo Scrivente, e Girante s' appartiene.*

33 *Data una lettera all' ordine S. P. da uno, con fede della valuta, ſe da queſto ſarà ſtata girata ad un' altro per la valuta avuta, il danno di tal lettera accettata ſarà dell' ultimo Giratario, e non del Datore della lettera.*

34 *E tale è il parere univerſale de i Mercanti.*

35 *Se lo Scrivente in dare la lettera non averà avuta fede della valuta, ſarà pozziore ad ogni altro nel danaro rimeſſo, benchè la lettera ſia ſtata girata ad un Terzo per valuta avuta, ed accettata dal Trattario,* e n. 36. e ſeg.

E lo ſteſſo ha luogo, quando la fede avuta dallo Scrivente non ſi deve de jure *preſumere per avuta* d. num.

Si ferma però il contrario, al num. 41. 42. 43. e ſeg.

37 *Se il nome del Debitore girato, o ceduto ſi ritrova ancora eſiſtente, e non riſcoſſo dal Ceſſionario, o Giratario, compete al Padrone originario di tal nome ceduto o al Creditore anteriore, ed ipotecario dell' iſteſſo Padrone originario l' jus di vindicarlo, o avocarlo, e di eſſere ſopra di eſſo ad ogni altro preferito,* e n. 38.

39 *Lo che parimente ſi oſſerva nel danaro pagato, e nella mercanzia venduta, e conſegnata, quale ſi trovaſſe ancora eſiſtente.*

40 *Il caſo del finto pagamento non può più operare del caſo, nel quale ſegue il vero pagamento.*

44 *Se chi averà comperata qualche mercanzia, benchè egli non ne ſia divenuto padrone per eſſergli ſtata venduta ſenza fede del prezzo, o pure per averla comperata in tempo del ſuo proſſimo fallimento, o da chi non ne era padrone, ſe egli l' averà rivenduta ad un' altro, il Padrone vero non averà alcuno jus di vendicarla dall' ultimo Compratore.*

Lo ſteſſo ha luogo nelle lettere di cambio, e loro girate d. n. 44. e ſeg.

45 *Le girate come le lettere di cambio in due maniere ſi fanno, cioè ſemplicemente pagabili alla Perſona, a cui quelle ſi girano, ed all' ordine S. P. del Giratario,* e num. 51.

E partoriſcono queſti due modi diverſi effetti, come le lettere di cambio num. 46. e 54.

47 *La ratione conſiderata nelle lettere di cambio, milita appunto nelle girate.*

48 *La clauſula S. P. per ſtile de i Mercanti ha la medeſima forza nelle lettere di cambio, che nelle loro girate.*

49 *Non pagata al Girante la valuta della girata, al medeſimo competono, o nò contro i ſecondi, ed ulteriori Giratarj quelle ragioni, ed eccezioni, quali competono, o nò al Datore della lettera, quando non gli è ſtata pagata la valuta dal Ricevitore della medeſima lettera.*

50 *Tra il Girante, e il Traente non vi è differenza alcuna, facendo il Girante in riguardo al ſuo Giratario la figura di Traente.*

51 *Le girate in due maniere ſi poſſono fare, cioè con far la girata pagabile ſemplicemente alla Perſona a cui ella ſi gira, o pure all' ordine di chi ſi gira.*

52 *Le lettere di cambio benchè non fatte all' ordine, contuttociò ſi poſſono girare.*

53 *E ſimilmente le girate rigirar ſi poſſono ad altri, benchè non ſiano ſtate fatte all' ordine di quelli, a i quali ſi rigirano.*

54 *Differenza, che paſſa fra la girata fatta in un modo, o in uno altro con gli effetti diverſi, che partoriſce.*

CAPITOLO IV.

DAlle teoriche, e concluſioni di ragione premeſſe ne' Capitoli precedenti, ſi poſſono riſolvere più caſi contingibili nelle girate delle lettere, dove ſeguiſſe tanto per parte del Girante, quanto del Giratario la decozione, ma per rendere più facile la cognizione, e pratica anche di queſta materia, ne accennerò quì alcuni più difficili, li quali ſerviranno per regola nel decidere gli altri ſimili, o meno dubbioſi.

Il primo è quando il Ricevitore della lettera di 1
cambio, o ſia il Remittente, fa la di lei girata nel tempo che egli è decotto, o proſſimo al fallimento, ma il Giratario non ſapeva, o non poteva ſapere la mala qualità, e ſtato del Girante, e allora ſtimo per certo, che la girata ſia valida, poichè il contratto quantunque fatto col Fallito de jure ſi ſoſtiene, quan- 2
do chi ha con eſſo lui contrattato, non era conſapevole della di lui attuale, o proſſima decozione, come ho provato nel *cap.* 1. e per conſeguenza il Giratario, che averà pagata la valuta della girata, averà altresì per obbligato lo Scrivente, o Datore del- 3
la lettera, puntualmente *Manſ. conſult.* 179. *num.* 41. e ſecondo ciò che ho fermato nel *diſc.* 48. *numer.* 1. *& diſc.* 51. *numer.* 8. *tom.* 2. *de commerc.* e ſopra al *cap.* 1. e molto più ciò ha luogo, quando dal tempo della girata il Girante era in credito appreſſo alla Piazza, e così ancora in buono ſtato da contrattare, co- 4
me in termini di girata fatta in tempo buono, benchè il Girante poi falliſſe; ferma la *Ruota Rom. alla deciſ.* 16. *num.* 14. *poſt Card. Albit. de incoſtant.* e appreſſo il *De Luc. de uſur. & camb. deciſ.* 20. *num.* 8. *verſ. etenim adducta.*

Il tutto ſin quì detto però procede, quando la let- 5
tera dello Scrivente foſſe concepita all' ordine S. P. o per valuta avuta, benchè in vero ella non foſſe corſa ſecondo i termini, e dichiarazioni, che ho dato nel ſuddetto mio *diſc.* 48. e ſue addizioni, qual mio diſcorſo con tutto ciò, che ho ivi detto nell' addizione, viene mirabilmente comprovato dal *Du Puy de lit. camb. al cap.* 5. *numer.* 18. con li ſeguenti ſino alla fine; ma ſe la lettera dello Scrivente non foſſe con tali formule concepita, ma ſolo pagabile a chi da principio la riceve, o a Perſona da principio da lui determinata, e così a Perſona certa, e diceſſe per valuta cambiata, o inteſa, o altre ſimili formule non indicanti il pagamento della valuta, allora lo Scrivente non reſterebbe obbligato, perchè gli competerebbono contro del Giratario tutte quelle eccezioni, e particolarmente della valuta non pagata, che gli poſſono competere contro il Ricevitore della ſua lettera, il quale l' ha girata: Noi nel detto *diſc.* 48. *ed il Du Puy* nel luogo poco fa citato, il quale al *numer.* 21. di più ſoggiunge, che le ſteſſe eccezioni 6
competerebbero al Datore della lettera contro il Giratario, anche nel caſo, che la lettera foſſe data all' ordine S. P. o diceſſe per valuta avuta, quando il Giratario non aveſſe pagata al Girante la valuta.

Nel capo poi, che il Giratario ſapeva, o doveva ſapere l' attuale, o proſſimo fallimento del Girante, pare aſſolutamente, che lo Scrivente non ſia tenuto, perchè il Giratario non poteva in quel tempo con- 7
trattare, nè fare alcun negozio col Girante, non ſolo in pregiudizio dello Scrivente, ma nè meno de' ſuoi Creditori, come nel *Cap.* 1.

L' altro caſo è, quando la lettera dello Scrivente girata, come ſopra ſi è detto, dal Girante, in tempo della ſua proſſima, o attuale decozione foſſe accettata da quello, a cui era diretta la tratta, e in queſto dobbiamo vedere ſe l' Accettante ſia tenuto a pagarla.

E quì pure conviene procedere con queſta diſtin- 8
zione, o ſiamo ne i caſi ſuddetti, in cui il Giratario abbia potuto validamente contrattare col Girante fallito, o proſſimo al fallimento, dimodochè la girata de jure ſia valida, e allora l' Accettante ſarà tenuto a pagarla, come ſarebbe lo Scrivente obbligato a 9
farla pagare, quando eziandio non foſſe ſtata accettata, ma in tali caſi competerebbe all' Accettante il regreſſo, o l' azione di rivalerſene contro lo Scrivente, o ſiamo negli altri caſi, che la girata non ſi poſſa de 10
jure ſoſtenere, perchè non ſi poteſſe fare dal Girante

già

già fallito, o proſſimo al fallimento, e allora ſe l'Accettante ciò ſapeva, o doveva ſapere, ſarà obbligato a pagarla, come egli ſarebbe nel caſo, che accetta la lettera dello Scrivente, quando sà, o deve ſapere, che egli è decotto, o proſſimo alla decozione, come ho di ſopra fermato al *cap.* 1. *e* 2. e nè meno gli potrà competere il regreſso contro dello Scrivente; ma ſe l'Accettante non ſapeva, o non poteva ſapere, che il Girante foſſe decotto, o proſſimo alla decozione, e così, che la girata foſſe invalida, in queſto caſo non ſarà l'Accettante obbligato a pagarla, come egli non ſarebbe tenuto nel caſo, che accetta la lettera dello Scrivente, quando non ha ſcienza, che al tempo della ſua accettazione lo Scrivente foſſe fallito, o proſſimo al fallimento conforme ho moſtrato ſopra al *capitol.* 2. e ſe mai tale ſcienza da lui non avuta al tempo dell'accettazione, gli foſſe giunta poi innanzi la ſcadenza del pagamento, e l'aveſſe ciò non oſtante voluta pagare, non gli doverà tampoco in queſto caſo competere il regreſſo contro lo Scrivente, dovendo imputare alla ſua traſcuraggine, o colpa l'aver pagata la lettera, a cui non era obbligato, la qual colpa, o negligenza non può ad altri pregiudicare, ma ſe innanzi tale ſcienza l'aveſſe non ſolo accettata, ma ancora pagata, allora non ſe gli potrebbe negare tal regreſſo contro lo Scrivente, per la buona fede, con cui ha accettata la lettera dello Scrivente, e per le ragioni addotte in ſimili termini dallo *Scacc. de commerc.* §. 2. *gloſſ.* 5. *num.* 405. & 406. con li ſeguenti, e da me ſopra al *cap.* 3.

Abbiamo ſino a quì trattato della girata fatta dal Girante al Giratario, nel tempo, che il Girante era decotto, o proſſimo alla decozione. Facciamo adeſſo qualche parola del caſo oppoſto, cioè della girata fatta dal Girante al Giratario, quando queſti fuſſe al tempo della Girata fallito, o proſſimo ad fallimento.

Ed anche in queſto caſo conviene così diſtinguere, o al tempo della girata il Girante ſapeva, o doveva ſapere la decozione attuale, o proſſima del Giratario, e allora la girata ſarà valida, per la ragione poco fa detta di ſopra, dimanierachè ſe ne acquiſterà l'jus alli Creditori del Giratario, Noi nel *diſc.* 53. *num.* 13. aggiungendo lo *Spad. al conſ.* 161. *num.* 8.

E' però vero, che ſe la valuta della lettera non ſarà ſtata pagata allo Scrivente dal Ricevitore della medeſima lettera, nè tampoco dal Giratario al Girante, potrà l'uno, e l'altro rivocare a chi và diretta la tratta, l'ordine di accettarla, per ciò che ho fermato nel *diſc.* 48. *e addizione tom.* 1. *de commerc. Du Puy de liter. camb. cap.* 5. *num.* 21. tanto più ciò procede, quando il Giratario non foſſe, come dicono i Dottori, che un ſemplice adjetto al pagamento, il quale non ſignifica altro, che chi deve riſcuotere la rimeſſa, non vi ha alcuno intereſſe, e perciò non fa egli nella riſcoſſione, che figura di mero Procuratore del Girante, o Ricevitore della lettera, che ſono reſpettivamente i Remittenti *Spad. conſ.* 222. *num.* 5. & 6. e Noi nel *capitolo precedente, caſo* 6. *num.*...§. *Ciò però ſi deve* e pienamente nel *diſc.* 33. & *diſc.* 53. *num.* 16. 17. Dovendo quì avvertire per regola, che quello, a cui ſi fa la rimeſſa con la lettera di cambio, o con la girata della medeſima, ſi deve preſumere ſempre come ſemplice adjetto del Remittente, o del Girante, il quale è lo ſteſſo, che il Remittente, ſe non ſi prova dall'adjetto l'intereſſe, che egli ha nella rimeſſa *Spad. conſ.* 222. *num.* 5. *Monac. dec. Florent.* 70. *num.* 24.

Quando poi la lettera foſſe accettata, ſi doverà altresì reflettere alla qualità della Perſona rappreſentata dal Giratario, il quale deve eſigere la ſuddetta rimeſſa, dimanierachè ſe egli fa figura di ſemplice adjetto al pagamento, cioè, come abbiamo poco fa detto, di ſemplice Procuratore del Girante a ricevere la ſomma rimeſſa nella lettera di cambio, e non avendo innanzi della ſcadenza del pagamento ricevuto alcun' ordine rivocatorio dal Girante, l'Accettante l'aveſſe poi, o volontariamente, o in forza di giudizio per ordine del Giudice anche pagata, in tal caſo egli averà il ſuo regreſſo contro dello Scrivente, e queſti contro del Girante, poichè deve il Girante imputare a ſe ſteſſo, ed alla propria ſua colpa, l'avere eletta ſcientemente una Perſona decotta, e fallita a ricevere, o ad eſigere la rimeſſa, dico a ricevere, o ad eſigere, perchè l'adjetto al pagamento nelle lettere di cambio rappreſenta due Perſone, una di ſemplice adjetto al pagamento, e l'altra di Procuratore *ad exigendum* in virtù di mandato preſunto. Se egli ſi conſidera come Rappreſentante la Perſona di ſemplice adjetto, il ſuo mandato non può eſtenderſi, che a ricevere il pagamento della rimeſſa, dimodochè egli non può agire contro dell'Accettante, nè convenirlo per il ſuddetto pagamento, come ho pienamente moſtrato ne' ſuddetti miei *diſc.* 33. & 53. & 56. *num.* 61. *con li ſeguenti de commerc.* ma come Procuratore *ad exigendum* in virtù del preſunto mandato può eziandio agire, e convenire l'Accettante al pagamento, Noi nel *detto diſc.* 33. *numer.*.... & *in addit. num.* 57. 58. & *diſc.* 56. *num.* 65.

Ma ſe il Giratario non foſſe un ſemplice adjetto al pagamento, perchè foſſe creditore del Girante, o aveſſe da queſto comprata, o in altro modo negoziata, o contrattata col Girante la girata della lettera, dimodoche per qualche titolo ne aveſſe acquiſtato qualche jus, o intereſſe, ſecondo alcuni caſi da me eſpoſti ne' miei *diſc.* 33. 51. 52. 53. & 56. *dal numer.* 66. *de commerc.* in tutti queſti caſi l'Accettante ſarà tenuto a pagare la lettera per le ſteſſe ragioni riportate alli ſuddetti *diſc.* 33. *numer.* 11. & *diſc.* 53. *numer.* 6. 7. 8. & *ſeqq.* & *diſc.* 56. in pregiudizio non meno dello Scrivente, che del Girante, il quale doverà imputare alla propria colpa l'avere voluto contrattare la girata con uno, che al tempo della girata contrattata ſapeva, o doveva egli ſapere eſſere decotto, o proſſimo al fallimento *Gizzarell. deciſ.* 59. *numer.* 14. & *Manſ. conſultat.* 343. *numer.* 69. a riſerva però del caſo ove conſtaſſe, che il Girante non ha avuta fede del prezzo della girata, o perchè il Girante aveſſe con eſso lui convenuto, che il ſuddetto prezzo gli doveſſe eſſere ſubito ſborſato, o in altra qualunque maniera; Imperciocchè allora non eſſendo la ſomma girata uſcita dal dominio del Girante per la fede del prezzo da lui non avuta, come ho fermato nel *diſc.* 38. *numer.* 6. & *ſeq.* & *numer.* 28. 29. *De Luc. ad Gratian. capitol.* 967. *numer.* 3. & *ſeq.* e ſopra al *capit.* 1. e ſotto al *cap.* 7. & 8. gli competerebbe ſempre ſopra la detta partita girata, in virtù del dominio non ancora paſsato nel Giratario, l'jus di vendicarla ad eſcluſione di qualunque altro Creditore, quantunque poziore, o anteriore, ed ipotecario, in conformità di ciò, che ho più volte ſtabilito nel mio Trattato *de commercio*, e particolarmente nel ſuddetto *Capitolo* 1. & *cap.* 7. & 8.

Non debbo tralaſciare di avvertire, che ne' caſi poco fa accennati, in cui l'Accettante è tenuto a pagare la tratta, o ſia lettera al Giratario, gli compete di ragione l'azione di rivalerſene contro dello Scrivente, e a queſto l'azione di farſene pagare la valuta dal Ricevitore della lettera, che l'ha girata, e perciò diſſi, e diſſi bene, eſſere ne' ſuddetti caſi obbligato l'Accettante a pagarla, a danno tanto dello Scrivente, quanto del Girante.

Tutto ciò procede, come ho detto, quando al tempo della girata il Girante ſapeva, o doveva ſapere, che il Giratario era decotto, o proſſimo al fallimento, ma per lo contrario, ſe al tempo della girata il Girante non ſapeva, o non poteva ſapere, che il Giratario foſſe decotto, o proſſimo al fallimento, in queſto caſo la girata non ſi potrà dir valida, a riſerva del caſo, che il Giratario foſſe creditore del Girante, poichè allora la girata averà tutta la ſua fermezza, e validità, e così doverà partorire il ſuo pieno effetto a favore de' Creditori del Giratario, ſecondo che ho fermato nel *diſcorſ.* 53. *numer.* 13. & *diſcorſ.* 56. *num.* 47. e puntualmente *Spad. al conſult.* 161. *numer.* 8.

In oltre nel primo caſo della girata nulla, ed invalida, ſe foſſe ſeguita l'accettazione della lettera cambiale, l'Accettante non ſarà tenuto tampoco a pagarla, perchè eſſendo inſuſſiſtente la girata, rimane per conſeguenza anche nulla l'accettazione della lettera, e della girata, in virtù della quale debbeſi pagare la rimeſſa al Giratario, e ſe mai l'Accettante l'aveſſe già ſoddisfatta, ſenza ſapere, o poter ſapere, l'invalidità della ſuddetta girata a cagione della decozione attuale, o proſſima del Giratario, il pagamento fattone dall'Accettante dovrà cedere a danno

dello

dello Scrivente, e del Girante, dimanierachè l'Accettante potrà giuſtamente rivalerſene contro dello Scrivente, e queſti contro del Girante ricevitore della lettera, e ſe per lo contrario l'Accettante foſſe ſtato
32 ſciente dell'invalidità della ſuddetta girata, tal pagamento dovrà allora cedere in ſuo proprio danno, e non dello Scrivente, e Girante.

A maggior luce di queſta materia, giova molto ſoggiugnere quì un'altro caſo aſſai frequente in pratica.

Antonio dà una lettera all'ordine S. P. di Paolo, con avergli fede della valuta; Paolo la gira ſubito a Giovanni, e ne riſcuote da lui immediatamente la va-
33 luta; Giovanni ſe la fa accettare, e poi ſi ſcuopre il fallimento di Paolo con la ſua fuga, o latitanza, ſi cerca, ſe il danaro della lettera accettata a favore di Giovanni, ſpetti, e ſpettar debba a lui, o pure ad Antonio, il quale non ha ricevuta da Paolo la valuta?

Debbo certamente riſpondere in favore di Giovanni giratario, per le ragioni già ſegnate nel *Capitolo precedente, caſo ſeſto §. Nel caſo poi*, e lo ſteſſo vien confermato in queſti medeſimi termini dal *Du Puy de art.*
34 *lit. camb. cap. 5. numer. 22.* e tale è l'univerſale parere de' Mercanti.

La maggior difficoltà averebbe luogo, quando da Antonio datore della lettera non ſi fuſſe avuta fede del prezzo, o che la fede da lui avutane non ſi doveſſe de jure riputare per avuta, come nel caſo che egli aveſſe fidata la lettera a Paolo, con crederlo allora in buono ſtato, e grado, benchè fuſſe veramente in iſtato di dover fra poco fallire, ed aveſſe premeditato la fuga, o il ſuo ritiro.

Poichè parrebbe in queſti caſi a prima giunta, che
35 Antonio datore della Lettera, doveſſe eſſere preferito a Giovanni giratario, mentre ceſſando la fede del prezzo, o dovendoſi eſſa riputare per non avuta, non ſi può mai dire, che la proprietà della Lettera, o il nome del Debitore, che dovea pagarla, o il danaro rimeſſo ſia paſſato in dominio di Paolo rimettente, e da eſſo in Giovanni giratario, come ho accennato ſopra nel Capitolo precedente, e per conſeguenza in ragione di tal dominio rimaſto ſempre appreſſo di Antonio doverà queſti, come Padrone, eſſere ſempre preferito, e poziore al Giratario, e a qualunque altro ſopra il danaro della Lettera, o rimeſſa, come che non ancora conſunto, nè confuſo dal Giratario, ma tuttavia eſiſtente in mano dell'Accettante, come ſotto ho pienamente fermato nell'ultimo Capitolo, e ciò procederebbe eziandio, che non ſi voleſſe conſiderare la Lettera,
36 o la rimeſſa, ma l'Accettante ſolamente come nome di debitore girato, o ceduto, poichè ogni volta, che il nome di debitore girato, o ceduto ſi trova ancora eſiſtente, purchè non ſia ſtato innanzi riſcoſſo dal Ceſſio-
37 nario, o Giratario, non ſi può negare al Padrone originario di tal nome, come nè pure ad ogni altro ſuo Creditore anteriore con ipoteca, l'jus di vindicarlo, o avvocarlo, e di eſſere ſopra di eſſo, o l'uno, o l'altro preferito, o in ragione reſpettivamente di dominio, o
38 d'ipoteca. Noi nel *diſc. 44. num. 29. tom. 1. de Commerc.* in guiſa appunto del danaro pagato, e della mercanzia venduta, e conſegnata, la quale ſi trovaſſe ancora eſiſtente, ſecondo la più vera opinione in termini di nome ceduto, ſeguitata dall'*Amat. reſolut. 51. num. 19. Surd. conſ. 4. numer. 48. & 436. numer. 11. Noguerol. allegat. 35. per tot. Card. de Luc. de credit. diſc. 10. num. 36. * Olea de ceſſ. tit. 6. quæſt. 6. numer. 29. 30. & quæſt. 8. num. 38. & in addit. per tot.* ove allega moltiſſimi. *Merlin. de pignor. lib. 2. tit. 1. quæſt. 29. num. 43. Salgad. labyrint. credit. lib. 1. cap. 10. num. 55. Pacific. de Salvian. cap. 2. numer. 198. Cyriac. controv. 338. num. 18. 19. & ſeq. & controv. 339.* e ciò ha indubitatamente luogo, benchè ſia ſeguita l'accettazione del Debitore a favore del Giratario, e ancorchè la ſteſ-
39 ſa accettazione della Lettera poteſſe aver forza, e vigore di danaro pagato, come oſſervano mirabilmente il *Surd. al conſ. 436. num. 11. Cardin. de Luc. de credit. diſc. 10. num. 36. Poſth. reſol. 122. num. 40. 41. Noguerol. alleg. 35. num. 10. Pacific. de Salvian. inſpect. 3. cap. 2. num. 202.* per la ragione aſſai convincente, che ſiccome nel caſo del pagamento vero, ſe il danaro ſi trova ancora eſiſtente appreſſo di quello, a cui è ſtato pagato, compete l'jus di vindicarlo, o di avvocarlo,
40 così il caſo del finto pagamento in forza dell'accettazione non può operare più del caſo vero, come ponderano i ſuddetti Autori.

Ma tutto ciò non oſtante per buona regola particolarmente, e maggior comodo, e favore del pubblico Commercio, deveſi riſolvere in contrario, cioè, a favore di Giovanni Giratario, perchè quantunque veramente ſenza fede del prezzo, il dominio della Lettera, o della rimeſſa, o del nome del Debitore non ſia potuto paſſare in Paolo, nulladimeno per ovviare alli ſconcerti, che potrebbono darſi in grande pregiudizio della publica fede, e del Commercio, l'equità legale, e molto più la mercantile non sà, nè deve ammettere, che un Terzo, come il Giratario, che con buona fede ha sborſata la valuta al Girante, ne reſti perdente, come in ſimili termini, e più dubbioſi di un Mercante, o di altra terza Perſona di roba, o di mercanzia riven- 43
duta ad un Terzo compratore, da chi prima l'aveva comprata ſenza fede avutagli del prezzo dal primo Venditore, o con dolo, e frode, atteſo il di lui inevitabile futuro fallimento, o pure di roba, o mercanzia venduta ad un Terzo da un Mercante, che non avea ancora l'ordine dal ſuo Corriſpondente di venderla, o avendolo, l'aveſſe eccceduto, che non debba queſto terzo Compratore, il quale ha con buona fede contrattato, e pagato il prezzo della roba, benchè non fuſſe entrata ancora in dominio di chi glie l'ha venduta, o rivenduta, non debba, dico, eſſere aſtretto, nè moleſtato a reſtituirla a chi pretende di eſſerne il Padrone originario, affermano il *Cardin. de Luc. de regal. diſc. 115. num. 5. 6. 7. 8. 9. & diſc. 129. num. 4. in fin. & num. 5. & de credit. diſc. 51. nu. 4. Sabell. in ſumm. lit. E, verb. emptio num. 57. Veſpignan. de empt. & vendit. conſult. 4. num. 12. verſ. ſexto limitatur * Targa nelle ponderazioni Maritime capite 74. verſ. al contrario ſe uno fol.* 306., e in termini puntuali di Lettera di Cambio girata da uno, che l'aveva preſa in tempo della ſua proſſima decozione, ſoſtiene il *Sur. al conſ. 528. ſub num. 27. verſ. quid ergo dicemus, & num. 28. & numer. 32. verſ. removetur etiam.* Vedi la Ruota di Roma coram *Falconer. deciſ. 17. num. 4. & ſeq. tom. 3. tit. de rebus creditis*, & ſupra *cap. 3. num. 55.* 44

Debbo per ultimo avvertire, che le girate ſi ſoglio- 45
no fare in due maniere, come ſi fanno le Lettere di Cambio; La prima con girare la Lettera pagabile alla Perſona, a cui ella ſi gira, l'altra all'ordine S. P. del Giratario, e ſiccome queſti due modi nelle Lettere di Cambio partoriſcono alcuni diverſi effetti, come abbiamo notato ſopra in queſto Capitolo, così parimente gl'iſteſſi diverſi effetti producono nelle loro girate; 46
poichè la ſteſſa ragione, che ſi è conſiderata nelle Lettere di Cambio, milita anche nelle girate, e la forza 47
della clauſula S. P. per lo ſtile de' Mercanti, è la medeſima nelle Lettere, che nelle loro girate; Laonde nel 48
caſo, che non ſia ſtata pagata al Girante la valuta del- 49
la girata gli competeranno contro li ſecondi, e ulteriori Giratarj, o nò, quelle ragioni, ed eccezioni, quali, come abbiamo di ſopra veduto, ſecondo le diſtinzioni de' caſi poſſono competere, o nò al Datore della Lettera, quando gli è ſtata pagata la valuta dal Ricevitore della medeſima Lettera, non parendomi, che a queſto effetto vi poſſa eſſere alcuna differenza tra lo Scrivente, e il Girante, perchè in ſoſtanza il Giran- 50
te in riguardo al ſuo Giratario viene a fare la figura dello Scrivente, o datore della Lettera.

Da quanto ho fin quì diſcorſo nel Capitolo precedente intorno alla prima girata, ſi può dedurre la riſoluzione di quei caſi, ne' quali ſeguiſſero più girate nelle Lettere di Cambio, avvertendo ſolamente, che le girate ſi poſſono fare in due maniere, cioè, con far la girata pagabile ſemplicemente alla perſona, a cui ella ſi gira, e l'altre con farle all'ordine di chi ſi gira, co- 51
me appunto ſi ſogliono dare le Lettere di Cambio dal Traente, o Scrivente, e ſiccome una Lettera di Cambio, benchè non ſia fatta all'ordine, ſi può girare, co- 52
me bene avviſa il *Du Puy al cap. 5. num.*... così le girate ſi poſſono rigirare ad altri, benchè non ſiano 53
fatte all'ordine, la differenza poi, che verte tra la girata fatta in un modo più che nell'altro, con gli effetti 54
diverſi, che partoriſce, l'ho notato ſopra, e nel Capitolo terzo in fine.

AR-

Source : BIU Cujas

ARGOMENTO.

Si eſamina diffuſamente, ſe ritornata la Lettera in proteſto per diffetto di accettazione, o pagamento, poſſa lo Scrivente pagare il Ritorno al Ricevitore della detta ſua Lettera, e non al Giratario; E parimente quando il pagamento, o pegno, o altro aſſegnamento dato dallo Scrivente al Ricevitore della ſua Lettera, dipoi fallito, pregiudichi al Giratario, dimanierachè queſti non poſſa più agire contro dello Scrivente, o altri, che fuſſero obbligati per la tratta.

SOMMARIO.

1 *Due ſorti di ceſſioni ſi danno, una a comodo del Ceſſionario, e l'altra a comodo del Cedente. Quali eſſe ſiano*, num. 2.

3 *Le girate delle Lettere di Cambio ſ' intendono fatte* pro ſolvendo, *e non* pro ſoluto, *e perciò ſono ceſſioni a comodo del Girante.*

4 *Il Debitore ceduto può pagare al Creditore cedente, benchè egli abbia ſcienza della ceſſione.*

5 *Il Datore della Lettera cambiale tornata in proteſto può pagare il di lei ritorno al Girante, benchè abbia ſcienza della girata di eſſa Lettera in altri.*

Si difende il contrario, eziandio, che il Datore della Lettera non abbia avuta ſcienza della girata, e tanto nelle Lettere fatte all' ordine S. P. quanto nell' altre fatte ſemplicemente, num. 5. 6. 7. e ſeq. e n. 11. 14. 15. e 16. con i ſeg.

Amplia ancora nel caſo, che il Datore della Lettera aveſſe pagato per ordine del Giudice, num. 9.

8 *La clauſula* all' ordine S. P. *quale effetto operi nelle Lettere di Cambio.*

10 *Il Mallevadore, benchè abbia pagato per ordine, o ſentenza di Giudice, non averà regreſſo contro del Debitore principale, ſe il pagamento non ſarà giuſto, e non averà fatte tutte le poſſibili difeſe per non pagare.*

12 *In colpa ſi dice colui, il quale non fa ciò che è ſolito farſi dagli altri prudenti Mercanti, e ſarà tenuto ad ogni danno, benchè non vi abbia avuto alcun dolo.*

13 *In colpa ſi dice anche colui, il quale non prevede ciò, che ſi ſarebbe previſto, o penſato dagli altri Uomini prudenti.*

17 *Per il favore del pubblico Commercio ſi dee recedere dalle regole dell' jus commune, quando la buona fede mercantile, e il Commercio doveſſe patire qualche pregiudizio.*

18 *Quando dal Creditore è ſtato reſtituito al Debitore il recapito del ſuo credito, ſi deve preſumere eſſere ſtato il Creditore ſoddisfatto.*

E così ne' termini di Lettera cambiale reſtituita a chi dovea pagarla, n. 19.

20 *Se il ricapito del credito ſi trova reſtituito a un Debitore, ſi deve intendere liberato ſolamente colui, a cui è ſtato reſtituito, e a queſto ceduto il credito, e l'azione contro gli altri ſuoi Condebitori.*

21 *Ma ſe il ricapito è reſtituito a uno de' Debitori, il quale ha il regreſſo contro dell' altro Condebitore, allora tal reſtituzione, non può importare, che mandato.*

Lo ſteſſo ſi dee dire, quando il Giratario rimette al Girante la Lettera di Cambio proteſtata, il quale ha il regreſſo contro dello Scrivente, d. num. 21.

22 *Il Cedente, o Girante ſempre può agire per la Lettera proteſtata, quando vi concorre il conſenſo tacito, o eſpreſſo delli Giratarj*, e n. 33.

24 *Se il Debitore pagando a uno, ha giuſta cauſa di credere di pagar bene, reſta liberato, benchè colui, al quale ha pagato, non aveſſe facultà di eſigere, o non foſſe il vero Creditore.*

25 *Le Lettere di Cambio non debbono rimandarſi colli proteſti al Debitore, ma debbono reſtare appreſſo del Creditore, ſino a tanto, che ſiano ſoddisfatte.*

26 *Il pagamento fatto dal Debitore a colui, che ha in mano la Lettera, o ricapito del credito, è fatto validamente ſecondo l' uſo d' alcune Piazze.*

27 *L' uſo, o ſtile de' Mercanti prevale all' jus comune.*

28 *Le partite ſcritte da un Mercante ne' ſuoi Libri, o a credito, o a debito di qualche Corriſpondente con qualche qualità ſi preſumono, ſecondo lo ſtile univerſale de' Mercanti, ſcritturate d' ordine, intelligenza, e conſenſo del Corriſpondente.*

29 *Il Debitore non può eſſere convenuto, ſenza che dal Creditore gli venga prima offerto, e depoſitato il pegno datogli per cautela.*

30 *Il Procuratore rappreſenta il Principale.*

31 *Il pagamento fatto al Procuratore del Creditore, è validamente fatto, benchè il Procuratore mandi a male il danaro ricevuto.*

32 *L' eccezioni reali, che competono al Debitore contro del Creditore, ſi poſſono anche opporre da i Mallevadori, o Correi contro dello ſteſſo Creditore.*

E ciò procede, benchè tali eccezioni foſſero nate al Debitor Principale dopo la fatta mallevadoria, num. 33.

34 *Il Mallevadore può opporre contro del Creditore, che gli ſia reſtituito il pegno avuto dal Debitore principale.*

E ciò procede anche, che il pegno non foſſe ſtato nato a principio dal Debitore al Creditore, ma dopo l' obbligazione del Mallevadore, numer. 35.

36 *Il Girante, o altro Creditore, ſe averà reſtituito il pegno al Datore della Lettera con mala intenzione di far pagare i Mallevadori, o altri obbligati per la tratta, perde il ſuo credito, e non ha azione contro di eſſi.*

E la ſteſſa reſtituzione del pegno, fatta dal Girante, pregiudica al Giratario, quando ha queſti rimeſſi i ricapiti al Girante, n. 37. e 56.

38 *Il dolo, o la colpa del Procuratore, pregiudica al Principale.*

39 *L' eccezione del dolo ſi può opporre contro le Lettere di Cambio, benchè eſſe abbiano l' eſecuzione parata.*

40 *Due generi di pegno ſi danno, uno per pura cauzione, l' altro come aſſegnamento per la ſodisfazione del Creditore.*

41 *Il pegno ſe ſarà reſtituito dal Creditore al Debitore, ſi preſume, che ſia ſtato il Creditore ſoddisfatto, nè potrà più in tal caſo il Creditore moleſtare i Mallevadori*, num. 42.

Si dichiara tale concluſione al numer. 43. 44. e ſegu.

44 *Se il Creditore averà reſtituito il pegno al Debitore, non può più agire contro de' Mallevadori*, e num. 45. e 47.

Si riprovano l' Eringio, *e il* Mangil. *quali fermano il contrario*, num. 50.

46 *Il Creditore può eſsere ributtato coll' eccezione* cedendarum *dal Mallevadore, quando egli per colpa ſua non può cedere il pegno, o le ipoteche al Mallevadore.*

48 *L' eccezione acquiſtata al Mallevadore da un fatto, quantunque ſuſseguente, ſeguito tra il Creditore, e il Debitore, non ſi può più dal medeſimo Creditore togliere.*

49 *L' eccezione del pegno reſtituito dal Creditore al Debitore, ſi acquiſta* ipſo jure *a i Mallevadori contro dello ſteſso Creditore.*

51 *Il Creditore quando per ſua negligenza, e traſcuraggine ha laſciato di conſeguire il pagamento dal Debitore, non può più agire contro de' Mallevadori.*

Si dichiara queſta concluſione al n. 52. e 54.

Si limita al num. 53.

55 *Se il Debitore averà fatto il depoſito di quanto dee al ſuo Creditore, e queſti avrà permeſso per ſua negligenza, che ritorni in mano del Debitore, non ha il Creditore più azione contro de i Mallevadori.*

Source : BIU Cujas

56 *Il Giratario non avrà più regreſso contro i Mallevadori per la tratta, ſe il Girante, a cui ſono ſtati rimeſſi dal Giratario i ricapiti, avrà reſtituito il pegno al Datore della Lettera di Cambio.*

CAPITOLO V.

UN caſo aſſai ſingolare ſucceduto ultimamente in pratica, che quì ſotto riporterò, mi ha dato motivo di trattar diſtintamente in queſto Capitolo, ſe lo Scrivente, o ſia Datore della Cedola di Cambio, poſſa pagare leggittimamente il ritorno dell'iſteſſa ſua Lettera proteſtata per difetto di accettazione, o di pagamento a quello, a cui da principio fu data, benchè la Lettera ſia ſtata, da chi la preſe, girata ad altri.

Il caſo è queſto. Tizio diede ſua Lettera a Sempronio pagabile al di lui ordine S. P. Sempronio girò la Lettera a Tullio, per la valuta avuta da lui in contanti, Tullio preſenta la Lettera, ma non gli fu accettata, onde egli fatti, e levati i proteſti, rimandò l'iſteſſa Lettera, con i proteſti a Sempronio girante, dandogli debito del ritorno. Sempronio ricevuta la Lettera, e li proteſti ne procurò il pagamento da Tizio ſcrivente: Dopo qualche tempo ſegue il fallimento di Sempronio girante, onde Tullio giratario perſa la ſperanza dell'intero ſuo rimborſo da detto Sempronio, preteſe di potere aſtringere il detto Scrivente al pagamento del ritorno, con allegare, che per il pagamento fatto a Sempronio non l'aveva liberato, mentre egli ſapeva, che la ſua Lettera era paſſata per la girata in potere, e dominio di detto Tullio giratario.

Per utilità della materia non eſaminerò ſolamente la queſtione a' termini delle Lettere date all' ordine S. P. ma ancora delle Lettere fatte ſemplicemente pagabili a certa, e determinata Perſona, le quali come ho moſtrato in altro Capitolo, poſſono, e ſogliono altresì girarſi ad altri.

Venendo ora al punto della noſtra queſtione. Con-
1 vengo in primo luogo colla più comune opinione de' Dottori, che ſi diano *in jure* due ſorti di ceſſioni, una detta a comodo del Ceſſionario, e l'altra a comodo del Cedente, la prima, è quando il Cedente per
2 mezzo della ceſſione, reſta ſubito libero, ed aſſoluto dal debito, l'altra quando il Cedente non è aſſolutamente libero, ſe non dopo, che il Ceſſionario averà ottenuto il ſuo pagamento, e ſoddisfazione intera dal Debitor ceduto, dimanierachè non potendo da queſto avere il Ceſſionario la ſua ſoddisfazione, ha ſempre il regreſſo contro del Cedente. Di queſte due ſorti di ceſſione ne trattano diffuſamente lo *Schettin. ad l.* 3. *Codic. de novat. nel cap.* 8. 9. 10. lo *Scopp. ad Merlin. Pignatell. centur.* 2. *cap.* 31. *Altimar. ad Rovit. deciſ.* 13. *num.* 5. *uſque ad* 6. *Urceol. de tranſact. quæſt.* 31. e pienamente la *Ruota di Roma coram Buratt. deciſ.* 470. *per tot.* ed ivi l' *Addente*.

Debbeſi altresì ammettere, che le girate delle Let-
3 tere di Cambio regolarmente s'intendono fatte *pro ſolvendo*, e non *pro ſoluto*, come l'iſteſſe Lettere di Cambio, e per conſeguenza eſſe girate ſiano ceſſioni dell' ultima ſorta, cioè, a comodo del Girante, come ho fermato in più luoghi del mio Trattato *de Commerc.* e lo affermano con molti citati *Monſign. Anſald. de Commerc. diſc.* 2. *num.* 27. 28. *Schettin. ad l.* 3. *Cod. de novat. d. cap.* 8. *num.* 6.

Pare dunque da ciò doverſi concludere, che ſiccome nelle ceſſioni a comodo del Cedente, può il Cedente eſigere dal Debitore ceduto il ſuo Credito, ben-
4 chè il Debitore ceduto abbia ſcienza della ceſſione del credito fatta dal ſuo Creditore ad altri, purchè non vi ſia intervenuto alcuno de' requiſiti della *l.* 3. *Cod. de novat.* cioè, l'intimazione della ceſſione fatta dal Ceſſionario al Debitore ceduto, o la conteſtazione della lite fra loro, o il pagamento in qualche parte fatto dal Debitor ceduto al Ceſſionario, o finalmente la delegazione, come magiſtralmente eſaminata da' ſuoi principii la materia, e confutate molte altre opinioni in contrario, ſoſtiene con un infinito numero de' Commentatori, trattanti, e decidenti lo *Schettin. alla ſuddetta l.* 3. *Cod. de novat. cap.* 7. *per tot.* e particolarmente dal *numer.* 30. *ſino al fine*, e innanzi lui lo *Scopp. ad Merlin. Pignat. cap.* 31. *per tot. Urceol.*
5 *de tranſact. quæſt.* 31. *num.* 21. 22. così ancora il Girante può chiedere dallo Scrivente il pagamento per il ritorno delle Lettere non accettate, e non pagate, e con tal pagamento lo Scrivente rimarrà del tutto libero, benchè egli aveſſe avuta la ſcienza delle medeſime Lettere girate in altri, puntualmente in queſti termini preciſi così la diſcorre il *Laganar. ad Rovit. alla pragmatica* 63. *de officio Procurat. Cæſar. litt. A, verſ. primus itaque*, ſeguitato dal ſuddetto *Schettin. alla detta l.* 3. *de novat. cap.* 8. *n.* 6. *in fine*.

Ciò non oſtante io penſo, che il ritorno della 6
Lettera di Cambio non accettata, o non pagata, quando è ſtata girata, non ſi poſſa pagare la medeſima dallo Scrivente a colui, che da principio la preſe, o ſappia, o non ſappia lo Scrivente la girata, o ſia la Lettera, o nò all'ordine S. P.

Poichè in quanto alla Lettera data all' ordine S. 7
P. pare ciò indubitato, non ſolo per ragion del bene, e libertà del pubblico commercio, a cui non vi è coſa, che più disdica, che violare la buona fede, e dar luogo agl' inganni, come ſeguirebbe certamente, mentre i primi Giratarj, i quali quantunque aveſſero in mano gli ricapiti, reſterebbero deluſi dall' azione, che a loro compete contro lo Scrivente, o altri obbligati per la tratta, ſe lo Scrivente poteſſe pagare il ritorno al Girante, ma molto più dal rifletterſi, che ſiccome in virtù della ſuddetta clauſula S. P. viene conceduta dallo Scrivente al Remittente, o Ricevitore della Lettera piena facoltà di negoziarla, e diſporne, e girarla in chi ſi ſia: fermano pienamente *Monſign. Anſald. de Commerc. al diſc.* 79. *nu-* 8
mer. 17. *& ſeq. Du Puy de arte litter. camb. cap.* 5. *numer.* 22. e Noi nel *diſc.* 48. *in addit. numer.* 36. così lo Scrivente in virtù di tal clauſula venendo a conſtituirſi fin da principio debitore a favore di qualunque Terzo, in cui foſſe girata la ſua Lettera, è tenuto indiſpenſabilmente a pagarla al Giratario, conforme in ſimili termini di ricapiti, o cedole di pagare, date da qualcheduno, colla facoltà di poterle girare, e diſporne con altri *Rovit. deciſ.* 13. *per tot.* ed ivi *Altimar. numer.* 27. e 28. *Montan. de regal.* §. *Argentariæ numer.* 27. *fino al numer.* 32. *fol.* 284. *Rocc. de litter. camb. not.* 38. *numer.* 102. *verſo il fine Carol. Anton. de Luc. ad Franc. deciſ.* 498. *numer.* 3. *Caſar. quæſt. peregr. quæſt.* 3. *numer.* 30. 31. i quali Dottori unitamente vogliono, che ciò proce- 9
da, ancorchè lo Scrivente aveſſe pagato per Decreto, e ordine del Giudice, quando però lo Scrivente non abbia fatto tutto lo sforzo poſſibile per non pagare, con dedurre tutte le ragioni, con appellare, e ricorrere inſino all' imminente ſua carcerazione, lo che parimente procede ne' Mallevadori, altrimenti ſe 10
non averanno fatto ogni sforzo fino all'ultimo di sfuggire il pagamento ingiuſtamente domandato, non averanno alcun regreſſo contro il Debitore principale, benchè aveſſero pagato per Decreto, o Sentenza del Giudice *Cardin. de Luc. de credit. diſc.* 92. *numer.* 5. *Anſald. de mercat. diſc.* 39. *num.* 27. *Rot. deciſ.* 106. *num.* 7. *deciſ.* 206. *num.* 8. *part.* 4. *rec. tom.* 2. *Amat. deciſ. Ferr.* 16. *num.* 14. * egregiamente ſopra queſta materia *il Roſa conſult.* 25.

Nè potrebbe mai eſſer buona ſcuſa, ſe il Dator 11
della Lettera allegaſſe di non aver ſaputa la girata della ſua Lettera in altri; Poichè ogni quavolta egli sà, o deve ſapere, che la ſua Lettera poteva eſſer girata, non doveva alla ſola viſta de' proteſti, pagare il ritorno al Ricevitore della Lettera, ma doveva farſi moſtrare il ſuo ricapito, ſotto di cui averebbe viſta la girata in altri, onde ſe egli non ha penſato alla poſſibilità delle girate, nè procurate le diligenze di vedere, e ritirare il recapito, coſe uſate da qualunque prudente Mercante, ſi doverà certamente reputare per negligente, e colpoſo, e come tale non ſolo non merita alcuna ſcuſa, ma deve egli ſolo ſubire di più tutto il danno riſultato per tale ſua 12
colpa, e negligenza, eſſendo propoſizione di eterna verità, che chi non fa ciò, che è ſolito farſi da buono, e diligente Mercante, benchè non vi ſia intervenuto alcun dolo, o cattivo animo, viene giudicato dalla Legge per negligente, e colpoſo, e però deve ſopportare tutto il danno, che per colpa ſua è proceduto *L. lata culpa* 223. *L. cedere diem* 213. §. *Fin. ff. de ver. ſignif. L. ſi procuratorem* 9. §. *Fin. ff. man-*

Source : BIU Cujas

ff. mandat. beniſſimo il *Parlador. quotid. differ. diff.* 132. *numer.* 4. 5. 6. e 9. *Cyriac. controv.* 166. *nu.* 32. e *controv.* 358. *numer.* 28. e 37. e *controv.* 433. *numer.* 11. *Staiban. Jun. reſolut.* 89. *numer.* 6. e *ſeg.* e con moltiſſimi allegati dal *Pegaz. reſolut. for. capit.* 3. *numer.* 74. 75. *tom.* 1. *Tor. de Camb. diſput.* 3. *quæſt.* 10. *numer.* 44. e Noi nel *diſc.* 23. *num.* 39. *de Commerc. Anſald. eodem tract. diſc.* 39. *num.* 19. 20. 21. e lo ſteſſo altresì procede in chi non penſa, o prevede
13 ciò, che ſi ſarebbe penſato, o previſto dagli altri Uomini prudenti *Alex. conſ.* 41. *lib.* 3. *Bald. conſ.* 295. *lib.* 2. *Cyriac. controv.* 166. *numer.* 30. Noi nel *diſc.*
14 23. *numer.* 35. 36. 37. e in termini puntuali al noſtro caſo della poſſibilità delle girate, a cui doveva penſare lo Scrivente, o ſia il Debitore del recapito *Rovit. deciſ.* 13. *numer.* 13. *verſ. il fin. De Luc. ad Franc. deciſ.* 498. *num.* 3. *in med. Scacc. de Commerc.* §. 2. *gloſſ.* 5. *num.* 343. *verſ. cum enim Mercatores.*

Riſpetto poi alle Lettere di Cambio fatte ſenza la
15 clauſula *all' ordine S. P.* cioè pagabili non all' ordine di chi le riceve, ma a quella ſteſſa Perſona, che le riceve, la difficoltà è molto maggiore, anzi dovendoſi ſtare alle regole di ragion comune, biſognerebbe ammettere, che il pagamento fatto dallo Scrivente al Ricevitore della Lettera, ſia valido, e legittimamente fatto, quantunque la Lettera foſſe ſtata dal Ricevitore girata in altri, ed anche ciò foſſe a notizia dello Scrivente, come ho moſtrato ſopra al §. *Pare dunque* dove anche ho allegate le autorità puntuali del *Laganar. Schettin. Rocch.*

Nulladimeno anche in queſta ſorta di Lettere di Cambio io credo doverſi tenere il medeſimo ſenti-
16 mento, che ho fermato ſopra, in quelle date all'ordine S. P. baſtando a queſto effetto la prima ragione della buona fede, e libertà del pubblico commercio, conſiderata nel caſo delle ſuddette Lettere all'ordine S. P. benchè non vi concorra l' altra più particolare, che naſce da tal clauſula, ed è tanto vale-
17 vole il favor del pubblico commercio, che in tutti li caſi delle contrattazioni mercantili, ove la buona fede, o la libertà del medeſimo, doverebbe reſtare intaccata, come ſeguirebbe nel noſtro, ſi deve recedere da tutte le regole dell'jus comune come per caſi del tutto proſſimi, e più dubitabili ci và inſegnando dottamente al ſolito il *Cardin. de Luc. de regal. diſc.* 115. *num.* 5. 6. 7. 8. 9. *verſic. quo verò*, e *diſc.* 129. *num.* 4. 5. *Anſald. de Commerc. e mercat. diſc.* 25. *nu.* 37. e per altri parimente del tutto ſimili, Noi per tutto il *diſc.* 76. *tom.* 2. *de Commerc.*

Venendo ora alla reſoluzione del caſo accaduto in pratica, e riportato da me ſul bel principio di queſto Capitolo, nel quale il Giratario aveva, oltre i proteſti, rimandata anche la Lettera di Cambio al Girante, ſuppoſto anche, che conſtaſſe in fatto, che il Giratario non abbia avuta intenzione di liberare lo Scrivente, e ogni altro, il quale foſſe obbligato per la tratta, in queſto caſo io ſtimo ſenza dubbio, che lo Scrivente abbia potuto legittimamente pagare il ritorno della ſua lettera al Girante, perchè dal veder rimeſſo, e reſtituito a queſto il ſuo recapito della Lettera Cambiale, ha potuto credere lo Scrivente, o che il Giratario ſia ſtato ſoddisfatto dal Girante, o convenuto con eſſo lui qualche aſſegnamento, o in altra forma la ſua revalenza; o che finalmente il Girante abbia avuto il Mandato dal Giratario di potere eſige-
18 re; Poichè ogni qualvolta ſi trova reſtituito dal Creditore al ſuo Debitore il recapito del credito, può preſumerſi con ragione, che il Creditore ſia ſtato ſoddisfatto, o abbia liberato il Debitore, come inſegnano il *Mandell. conſ.* 462. *num.* 13. ed ivi l' *Addente. Olea de ceſſ. jur. tit.* 1. *quæſt.* 3. *numer.* 28. 29. con moltiſſimi da lui citati *Salgad. labyrint. credit. part.* 1. *capite* 29. *numer.* 9. e puntualmente in termini di Lettera di Cambio *Rocc. reſp.* 7. *numer.* 5. *libr.* 1. e nel
19 caſo di più Debitori, ove veramente ſiamo, o ſi devono intendere tutti liberati dal Creditore, o liberato
20 almeno il Debitore, a cui fu reſtituito il recapito, e a queſto ceduto tacitamente il credito, e l'azione di agire contro degli altri Condebitori. *Salgad. labyrint. credit. part.* 1. *cap.* 29. *numer.* 12. *Olea de ceſſ. tit.* 1. *quæſt.* 3. *numer.* 31. 32. *Cyriac. controv.* 338. *numer.* 14. e in puntuali termini di Lettera di Cambio, il *Rocc. reſponſ.* 7. *numer.* 6. *lib.* 1. o pure ſi deve preſumere nel caſo di cui ſi tratta, ove ſi vede rimandato 21
il recapito al Girante, il quale è bensì obbligato al Giratario, ma nello ſteſſo tempo ha il regreſſo contro dello Scrivente, ſi deve preſumere dico, che tal reſtituzione di recapito fatta al Girante, ſia una procura, o mandato conferito al Girante a potere agire, ed eſigere contro dello Scrivente, comune debitore del Girante, e del Giratario, come inſegnano *Trentacinq. variar. reſolut. lib.* 3. *tit. de ſolut. reſol.* 17. *num.* 11. *Salgad. labyrint. credit. part.* 1. *cap.* 29. *num.* 17. 18. *Olea de ceſſ. tit.* 1. *quæſt.* 3. *numer.* 32. 33., o finalmente un tacito conſenſo, e permiſſione a poterſi va- 22
lere del recapito contro dello Scrivente, il che baſta a render l' efficacia all' azione diretta del Girante, rimaſta a lui inutile per la girata fatta in altri, come ho moſtrato nel *diſc.* 44. *numer.* 41. 42. *tom.* 1. *de Commerc.* E tutto ciò molto più procederebbe, ſe dalla Lettera di avviſo conſtaſſe, che il Giratario aveſſe rimandati i re- 23
capiti al Girante, ad effetto di eſigere, il che importa ſenza dubbio il mandato, come puntualmente il *Rocc. de mandat. num.* 14. o aveſſe inteſo di operare in alcuno de' ſuddetti modi. Perciò non laſcio di avvertire, che ſeguendo ſimili caſi, per togliere le diſpute, lo Scrivente eſibire ſi faccia dal Giratario il carteggio tenuto col Girante.

Se dunque lo Scrivente ha potuto credere in alcuno 24
de' ſuddetti modi, non può negarſi, che il pagamento da lui fatto al Girante non ſia valido, e non rimanga perciò libero affatto dal debito, ſenza che i Giratarj poſſano inferirgli alcuna moleſtia, anzi debbono eſſi imputare a ſe medeſimi ogni pregiudizio, ſe coll' eſſere ſtati troppo ineſperti, e corrivi a privarſi dei recapiti, e mandargli al Girante, ſenza le premunizioni neceſſarie, hanno data occaſione di far credere allo ſcrivente diverſamente da quello, che forſe veramente era, come avvertono a queſto medeſimo propoſito *l'Olea de ceſſ. tit.* 5. *quæſt.* 9. *num.* 24. *Altimar. ad Rovit. deciſ.* 13. *num.* 26. *verſ. limita tamen. Rota Romana deciſ.* 566. *num.* 2. *part.* 2. *rec. Pacion. de locat. cap.* 36. *num.* 19. 21. *Rot. coram Ubald. deciſ.* 214. *numer.* 2. * *Rot. part.* 10. *rec. deciſ.* 151. *num.* 20. *& ſeq. & Torr. de pact. fut. ſucceſſ. lib.* 3. *cap.* 10. *num.* 58. *Ciarlin. controv. lib.* 1. *cap.* 113. *num.* 13. *Monſignor. Anſald. de Commerc. diſc.* 25. *num.* 33. e più diffuſamente nel *diſc.* 39. *dal num.* 8. *fino al num.* 21. e perciò ſaviamen- 25
te avviſa il *Veſcovo Rocca al cap.* 93. *nu.* 16. 17. che le Lettere di Cambio debbano cuſtodirſi dal Creditore, altrimenti ſe ſi trovaſſero reſtituite al Debitore, ſarebbe perſo il credito per la preſunta eſtinzione, o pagamento delle medeſime.

Molto anche più ſarebbe ſcuſato lo Scrivente, ſe a- 26
veſſe pagato al Girante in una Piazza, dove foſſe l'uſo, o conſuetudine di pagare a quello, che porta, ed ha in mano il recapito, come oſſerva il *Mandell. al conſ.* 462. *num.* 12. ſeguitato dalla *Ruota coram Ubald. dec.* 214. *num.* 2. *in fin.* Poichè qualunque uſo, o ſtile de' 27
Mercanti deve prevalere all'jus commune *Anſald. de Mercat. diſc. ultimo gener. numer.* 41. e Noi nel medeſimo Trattato in più luoghi *Manent. deciſ.* 72. *nu.* 19. 20. 21. 22. ove dice una coſa molto notabile, e giove- 28
vole per i Mercanti, cioè che le partite notate ne' Libri de' Mercanti a debito, o credito di alcun ſuo Corriſpondente, ſi preſumono ſcritte di volontà, e ordine, o mandato del Corriſpondente. Vedi il mio *diſc.* 35. *n.* 55. e ciò atteſa la conſuetudine, e ſtile de' Mercanti, e però dette partite ſi devono accettare in quel conto, o cauſa, e nella conformità, che ſi trovano ſcritte, nè ſi preſume in contrario.

Che coſa deveſi ora dire ſul medeſimo caſo eſpoſto da principio di queſto Capitolo, ſe lo Scrivente non aveſſe veramente ancora pagato al Ricevitore della lettera, o ſia Girante il ritorno, ma gli aveſſe dato qualche pegno, o aſſegnamento in mano? Io credo certamente, che nè pure il Giratario potrebbe agire contro lo Scrivente, nè contro altri, che foſſero obbligati per la tratta dello ſteſſo Scrivente, ſenza, che prima dal Girante non foſſe reſtituito, o almeno nello ſteſſo tempo offerto, e depoſitato realmente il pegno, o l'aſſegnamento allo Scrivente, o a chi foſſe tenuto, e convenuto pagare per lo ſteſſo Scrivente.

E in quanto allo Scrivente debitor principale, pa-

re,

Source : BIU Cujas

re, che militi la medeſima ragione già detta nel caſo, che aveſſe egli effettivamente pagato, ed in vero ſiccome nel caſo di pagamento non può eſſer più moleſtato dal Giratario, mentre gli giova tal pagamento fatto al Girante, come ſe foſſe ſtato legittimamente fatto al Giratario, così gli deve giovare il pegno, o l' aſſegnamento dato, come foſſe ſtato legittima-
29 mente dato; Laonde ſe è vero, come è veriſſimo, che il Debitore, il quale ha dato il pegno, non può eſſer moleſtato, ſenza che gli ſia reſtituito, o offerto, e depoſitato nell'iſteſſo tempo il ſuo pegno, altrimenti eſſendo convenuto a pagare, gli competerebbe contro del Creditore l' eccezione del pegno non offerito *Bald. de feud. tit. de contentione inter domin. & feud. de inveſtit. feud. numer. 9. fol. mihi 21. Beroj. conſ. 160. numer. 3. verſ. & optimè facit Textus lib. 3. Neguzant. de pignorib. part. 7. membr. 3. numer. 10. Merlin. de pignor. lib. 4. quæſt. 105. num. 15. Hering. de fidejuſſor. capit. 26. numer. 110.* così ſe lo Scrivente averà dato qualche pegno, o pagamento nelle mani al Girante, non potrà eſſer convenuto dal Giratario, ſe dal Girante non gli verrà prima reſtituito, o offerto il ſuo pegno, e ciò procederà ſenza alcun dubbio, ſe ſi doverà preſumere, e molto più ſe conſtaſſe in fatti, che il Giratario nel reſtituire il recapito al Girante aveſſe inteſo di conſtituire Procuratore lo ſteſſo Girante, o dargli permiſſione d' agire, ed eſigere il ritorno dallo Scrivente, perchè in
30 tal caſo il pegno dato al Girante ſi doverebbe riputare, come ſe foſſe ſtato dato allo ſteſſo Giratario, per la regola, che il Procuratore rappreſenta il principale, e che ciò che fa il Procuratore, s' intende come ſe foſſe fatto dal Principale, applicata a queſto ſimil propoſito dal *Rocc. reſp. 21. num. 9. 10. tom. 1.* e dal *Golin. de procurat. part. 1. cap. 31. num. 4. 5.* e
31 per altra regola ancora, che *actus attribuitur mandanti, & non exequenti*, nulla importando, che il Procuratore del Creditore mandi a male il danaro, o la roba avuta, perchè il Debitore, o altri, il quale contratta col Procuratore di un' altro, non deve eſſere ſollecito, che il Procuratore reſtituiſca ciò, che ha da altri ricevuto, al ſuo Principale *Anſald. de mercat. diſc. 30. num. 6. e diſc. 35. num. 39.*

In riguardo poi agli altri obbligati per la tratta, perchè ſi foſſero obbligati, e ſtati mallevadori per le lettere di cambio da darſi dallo Scrivente, la ragione di così decidere a ſuo favore reſta appoggiata al-
32 la concluſione indubitata di ragione, che tutte l' eccezioni, le quali non riguardano la pura Perſona del Debitore principale, ma *principaliter inhærent rei, cauſæ, vel obligationi*, e perciò ſi dicono reali, ſi poſſono opporre da' Mallevadori, o Correi contro del Creditore nello ſteſſo modo, che ſi poſſono opporre dal Debitor principale, *Olea de ceſſ. titul. 6. quæſt. 2. numer. 20. Coſt. de re integr. diſtinct. 92. numer. 12. & ſeq. Altimar. ad Rovit. conſ. 50. numer. 1. libr. 3. & de nullitat. contract. quæſt. 30. numer. 414. Hering. de fidejuſſor. cap. 27. part. 4. num. 1.* con molti ſeguenti *Conciol. alleg. 23. num. 5. e ſeq. e num. 55. e ſeq. Guzman. de evict. quæſt. 10. num. 1.* quantunque
33 tali eccezioni foſſero ſopravvenute al Debitor principale dopo l' obbligazione aſsunta da' Mallevadori *Conciol. allegat. 23. numer. 7. Altimar. ad Rovit. conſ. 50. numer. 20. libr. 3. Guzman. de evict. quæſt. 10. num. 10.* e per conſeguenza eſsendo l' eccezione dell' offerta, e depoſito del pegno, che compete allo Scrivente debitor principale contro del Giratario creditore un' eccezione reale, perchè *inhæret rei, & non perſonæ debitoris*, giova anche agli altri Obbligati, o Mallevado-
34 ri delle tratte, il che ſi conferma col Teſto eſpreſso nella *L. creditori 2. Codic. de fidejuſſor.* ed ivi *Bruneman. Salicet. Hering. de fidejuſſ. cap. 26. numer. 110. Aryas de Meſ. libr. 1. var. capit. 9. numer. 18. Olea de ceſſ. titol. 5. quæſt. 2. numer. 13. Carocc. de oblat.*
35 *part. 2. quæſt. 21. numer. 2.* e tale eccezione ha luogo, benchè il pegno ſia ſtato dato dal detto Scrivente debitor principale al Girante, non ſolo dopo la ſua propria obbligazione, ma anchè dopo quelle de' Mallevadori obbligati per la tratta: così ampliando la detta *L. creditori 2. Cod. de fidejuſſ.* puntualmente affermano il *Neguzant. de pignor. nella part. 1. del 3. membr. della 5. part. princip. num. 33. & 37. Salyc. in d. l. 2. Brunem. eadem l. 2. verſ. ſecundo licet creditor, Carocc. de oblat. part. 2. quæſtion. 21. num. 3. Morot.* dopo i ſuoi Conſigli nel *Tratt. de jur. offer. num. 62. Merlin. de pignorib. lib. 4. quæſt. 70. num. 12.*

Supponendo in oltre per eſame ancora di una maggior difficoltà, che può occorrere, che il Girante, il quale ha ricevuto il pegno, o qualche aſſegnamento dallo Scrivente, l' abbia poi reſtituito al medeſimo Scrivente, in queſto caſo ſi cerca ora, ſe il Girante, o il Giratario potrà agire contro de Mallevadori obbligati per la tratta.

Per riſpondere a queſta difficoltà adeguatamente, convien diſtinguere, o la reſtituzione del pegno è ſtata fatta doloſamente dal Girante con animo depra- 36
vato, affine di far ſolamente pagare i Mallevadori, allora io credo indubitatamente, che egli non poſſa più agire contro delli Mallevadori, perchè contro del Girante vi oſta l' eccezione del dolo, come ha pie- 37
namente fermato la *Ruota Fiorentina in Liburnen. liter. camb. 2. Junii 1722. coram me*, dopo *l' Hering. de fidejuſſor. capit. 20. §. 15. numer. 19. ſino al 21.* e la ſteſſa eccezione del dolo potrebbeſi anche opporre dalli Mallevadori contro del Giratario, il quale ben- 38
chè non ſia partecipe di tal dolo, nulladimeno reſta pregiudicato dal dolo, e fatto del Girante per il conſenſo, o mandato datogli in virtù della tranſmiſſione de' recapiti ad agire, ed eſigere il ritorno contro dello Scrivente, *L. Procuratoris 5. ff. de tribut. action.* ed ivi *Bald. Bart. in L. 3. §. Si ſervus Pupilli ff. eod. tit. & Angel. in l. 1. §. Si ſervus eod. tit.* e pienamente il *Cepoll. de ædilict. edict. nella L. cum mancipium numer. 20. 21. & ſeq. Rot. Genuen. de mercator. deciſ. 14. numer. 16. 17.* ed è di tal potenza l' 39
eccezione del dolo, che ella ha luogo eziandio indubitatamente contro le lettere di cambio, benchè abbiano eſſe l' eſecuzione prontiſſima, e parata contro del Debitore *Marquard. de mercator. libr. 3. capitol. 11. numer. 43.*

Ma ſe la reſtituzione del pegno fatta dal Girante non ſarà ſtata con dolo, in tal caſo, parlando però del ſolo intereſſe, e Perſona del ſuddetto Girante, 40
biſogna avvertire, che due generi di pegno ſi danno, uno è, quando ſi dà il pegno per pura cauzione, e ſicurezza del Creditore, l' altro quando ſi dà il pegno, perchè da eſſo ſi poſſa prendere la di lui ſoddisfazione *Cenc. de cenſib. quæſt. 107. numer. 13. 14. 16. e ſeq. Salgad. labyr. credit. part. 1. capit. 18. e 29. numer. 7. e ſeq.* ſe il pegno dunque reſtituito 41
dal Girante allo Scrivente principal debitore, ſarà di queſta ultima ſorte, allora il Girante reſterà pregiudicato, dimanierachè non potrà più domandare dallo Scrivente il ritorno, mentre colla reſtituzione di tal pegno ſi preſume, che egli ſia ſtato ſoddisfatto, o abbia rimeſso il debito, *Salgad. labyr. credit. part. 1. cap. 29. num. 7. cum ſeq.* nè tampoco moleſtare i Mallevadori della tratta, perchè con tale reſtituzio- 42
ne del pegno, la quale fa preſumere, o ſoddisfazione, o remiſſione, rimangono altresì liberati li ſuddetti Mallevadori, *Pyrr. Maur. de fidejuſſor. part. 2. princip. ſect. 10. cap. 12. per tot. Salg.* nel luogo citato, e particolarmente al *num. 11. 14. 15. Anſald. de commerc. diſc. 39. num. 25. & ſeq.* ma ſe il pegno ſa- 43
rà della prima ſorte, non ſi può allora intendere, che il Girante ſiaſi pregiudicato all' effetto di potere agire, e convenire al pagamento lo Scrivente debitor principale, perchè non ſi può preſumere da tal reſtituzione di pegno, nè la ſoddisfazione, nè remiſſione del debito, come pienamente prova il *Salgad. part. 1. dict. cap. 29. num. 1. & ſeq.* con moltiſſimi da lui citati, ma bensì ne riceverà pregiudizio, all' effetto di non potere più convenire li Mallevadori, come moſtrerò in appreſſo.

In riguardo poi alli Mallevadori della tratta, io credo indiſtintamente, che per la reſtituzione del pegno, o ſia dato per cauzione ſolamente, o per ſoddisfarſi, fatta dal Creditore al Debitore, rimangano detti Mallevadori liberati, e ciò per più ragioni.

Primieramente, perchè ſiccome il Creditore ricevuto da principio del contratto, o dopo, il pegno 44
dal debitore, contrae l' obbligazione di reſtituirlo, o al Debitore, o al Mallevadore, cioè, ad uno di lo-

ro,

Source : BIU Cujas

ro, che vorrà egli conſtringere al pagamento, così non potendo per la reſtituzione già fattane al Debitore reſtituirlo, come è tenuto al Mallevadore da lui convenuto, verrà rigettato meritamente dallo ſteſſo Mallevadore, coll'eccezione della reſtituzione del pegno, che non potrà fare, per li Teſti puntuali nella *Leg. cum eorum 5. de Sentent. & interlocut. omn. Judic.* ed ivi li Commentatori, e nella *L. 2. & L. 21. C. de fidejuſs.* e mirabilmente *Bartol. in Leg. ſi ſtipulatus 16. §. Si ex duobus n. 5. ff. de fidejuſſ. Bartazol. de clauſ. clauſ. 40. n. 8.* e pienamente, e dottamente tutti gli Auditori della *Ruota Romana* nel loro Conſiglio deciſivo, dimandato in ſenſo di verità dalla Sereniſſima Chriſtina Granduchеſſa di Toſcana, in cauſa propria, qual Conſiglio è la *deciſ. 373. num. 83. ſino all' 84. e num. 91. 92. 93. e ſeg. part. 4. recent. Anſald. de Commerc. diſc. 39. n. 25. e 27.* e in più fortiſſimi termini d'un Creditore, che a-
45 veva permeſſo, che il Conduttore de' Beni del Debitore rinunziaſſe all'affitto aſſegnato per il pagamento del ſuo
46 credito, *Rot. Rom. coram Anſald. dec. 26. n. 17.* nello ſteſſo modo, che ſi ributta il Creditore dal Fidejuſſore, quantunque obbligato *in ſolidum*, e come principale coll'eccezione *cedendarum*, quando il Creditore per ſuo fatto, e colpa non può più cedere le ragioni, ed ipoteca al Mallevadore, e pienamente il *Merlin. de pignor. & hypothec. lib. 4 quæſt. 72. per tot. l'Olea de ceſſ. tit. 5. quæſt. 2. per tot. Anſald. de Commerc. diſc. 16. n. 6. e diſc. 21. num. 18.* e in proſſimi termini della remiſſio-
47 ne del pegno, per la quale non ſi poſſa più dal Creditore trasferire, e cedere al Mallevadore il medeſimo pegno, ottimamente i Teſti nella *Leg. 2. & L. 21. C. de fidejuſſ. Bruneman. d. L. 2 Bald. & Angel. dict. l. 21. Rota Romana dict. deciſ. 373. n. 84. & ſeq. par. 4. rec. Merlin. de pignor. lib. 4. quæſt. 72. num. 3. verſic. & in creditore qui, Neguzant. de pignor. nella part. 1. del 3. membr. della 5. part. principal. numer. 33.* aggiunti li *num. 36. e 37. verſ. ſed ſi creditor. Graſſ. de exceptionibus excep. 10. num. 20. Gratian. cap. 409. num. 10. 11. & ſequent.*

Che il Creditore ſia tenuto a reſtituire al Mallevadore il pegno anche preſo dopo il contratto, e la mallevadoria dal Debitore, non ſe ne può dubitare, per il Teſto nella *L. 2. Cod. de fidejuſſ.* il quale viene, come abbiamo viſto ſopra, ampliato comunemente al pegno, eziandio dato dopo la contratta mallevadoria dal Debitore, al Creditore; Ogniqualvolta adunque, che l'ec-
48 cezione è acquiſtata al Mallevadore da qualche fatto ſeguito fra il Debitore principale, e il Creditore, non ſi può più dal Debitore torre al Mallevadore per un fatto ſucceſſivo contrario del medeſimo Debitore *L. fin. L. ſi cum Hermes Cod. locat. L. novatione Cod. de fidejuſſor. Gomez. var. part. 2. cap. 13. num. 20. verſ. quarto pacto*, il *Veſcovo Rocc. diſp. jur. cap. 128. num. 23.* con molti da lui citati al *num. 25. Vela diſſert. 37. num. 12. Merlin. Pignatell. cap. 59. numer. 7. 8. 9. lib 1. Torr. de pact. lib. 3. cap. 2. numer. 90. de Alex. ad Marin. allegat. meliorat. 46. num. 9.* il quale dice, che tale ec-
49 cezione s'acquiſta *ipſo jure* al Mallevadore, ſenza che da lui ſia accettata, o ratificata, e in termini puntuali dell'eccezione nata al Mallevadore per la reſtituzione del pegno fatta dal Creditore al Debitore *Anſald. de Commerc. diſc. 39. num. 25. e 27.*

50 Nè punto a tutto ciò può fare alcuna forza l'autorità dell' *Heringio de fidejuſſor. cap. 20. §. 13. num. 29. & 30.* delle di cui ſteſſiſſime parole, ed argomenti, ſenza citarlo ſi è valſo il *Mangil. de ſubhaſt. alla qu. 62. num. 11. & ſeq.*

Poichè l'*Heringio*, il quale vuole, che quantunque il Creditore abbia reſtituito grazioſamente il pegno al ſuo Debitore, ricevuto da lui da principio inſieme colla mallevadoria, poſſa nulladimeno agire contro del Mallevadore, ſenza che da queſto poſſa eſſerne eſcluſo coll'eccezione della ceſſione, o reſtituzione del pegno, poichè l'*Heringio*, come diceva, parla non ſolo contro li Teſti, ed Autorità da me ſopra riportate, ma di più egli non allega altro in prova del di lui aſſunto, che due argomenti, quali ſono per verità del tutto falſi, ed inſuſſiſtenti.

Il primo de' quali è, che ſiccome il Creditore può convenire, eziandio *omiſſo pignore* il Mallevadore, cioè, ſenza ch'egli ſia sforzato a vendere il pegno per ſoddisfarſi col di lui ritratto, per il Teſto nella *L. inter eos §. Creditor, ff. de fidejuſſor.* perciò può convenire il Mallevadore, benchè abbia reſtituito il pegno al ſuo Debitore.

L'altro è, che ſiccome la perdita del pegno, che aveſſe fatta il Creditore, non libera il Fidejuſſore, *L. amiſſi 53. ff. de fidejuſſor.* Così non può giovare, nè liberare il Mallevadore la reſtituzione del pegno fatta dal Creditore al Debitore.

Imperciocchè riſpetto al primo argomento, ſi riſponde, che ammeſſo ancora, che dal Creditore ſi poſſa *omiſſo pignore* convenire il Mallevadore (il che *de jure noviſſimo* però non procede, ſecondo l'avvertimento di *Bartol.* nell' *Auth. de fidejuſſ. numer. 14.* dove dice eſſere ſtata corretta la detta *L. inter eos §. Creditor*, citata dall' *Hering.* e lo comprovano il *Maur. de fidejuſſ. part. 2. ſect. 4. c. 19. fol. mihi 204. Marſil. de fidejuſſ. numer. 16.*) non ne ſegue perciò, che volendo il Creditore agire *omiſſo pignore*, contro del Mallevadore, non ſia egli obbligato ad offerirglielo, quando coll'eſibizione del pagamento il Fidejuſſore gliel'aveſſe richieſto; Anzi eſſendo in queſto caſo obbligato ad offerirlo, e cederlo al Mallevadore da lui convenuto, come ho moſtrato ſopra colli Teſti, ed Autorità puntuali, ne ſegue indubitatamente, che non potendo più il Creditore per ſua colpa, atteſa la rinunzia, e reſtituzione fattane al Debitore, rimettere il pegno nelle mani del Mallevadore, debba egli ſolo ſoffrire quel danno, che da tale ſua colpa gli deriva, cioè, di eſſere ributtato dal Mallevadore coll'eccezione della detta reſtituzione del pegno, che in di lui pregiudizio non poteva farſi.

In riguardo poi all'altro argomento contrario, è veriſſimo, che ſe il Creditore averà per qualche accidente, o ſiniſtro meramente caſuale, perſo il pegno, non perde perciò l'azione contro del Mallevadore, ma per lo contrario, ſe la perdita ſarà ſeguita per ſuo fatto, e colpa, allora il Creditore, non ſolo non può agire contro del Mallevadore, come prova lo ſteſſo Teſto nella *d. l. amiſſi 53.* ed ivi la *Chioſa in verb. ruina*, e tutti li *Comentatori ff. de fidejuſſ.* ma nè meno contro del Principale debitore, e per il Teſto eſpreſſo nella *L. 4. §. Item quæritur ſi uniones ff. doli mali except. Merlin. de pignor. libr. 4. quæſt. 130. & 131.* Laonde, ſiccome nel caſo noſtro il Creditore ha laſciato di avere, e poſſedere il pegno non per qualche ſiniſtro caſuale, ma per ſuo fatto, e colpa, cioè per averlo rimeſſo volontariamente nelle mani del Debitore, perciò reſta inapplicabile la diſpoſizione della detta *L. amiſſi* in quella parte, dove ha preteſo l'*Heringio* comprovare il ſuo aſſunto.

In ſecondo luogo, perche quando il Creditore po- 51
teva con tutta facilità conſeguire il ſuo pagamento, e ſoddisfazione dal ſuo Debitore, mentre egli era idoneiſſimo al pagamento, e ſolamente per ſua traſcuraggine, e negligenza ha laſciato di averlo, non può moleſtar più li Mallevadori, come affermano il *Barz. deciſ. 72. num. 10. & ſeq. & nu. 18. Cyriac. controv. 103. n. 28. Rovit. deciſ. 43. nu. 11. Balducc. ad Ramon. conſ. 1. num. 75. Dexart. deciſ. 30. per tot. Rot. cor. Royas deciſ. 168. n. 15. & ſeq. repetit. in part. 9. rec. deciſ. 478. la pr. n. 18. Card. de Luc. de credit. diſc. 94. nu. 6. & de fideicomm. diſc. 161. n. 4. Anſal. de Commerc. diſc. 16. num. 21. e diſc. 39. num. 26.* la 52
quale opinione, benchè non abbia luogo quando per parte del Mallevadore non ſia ſtata fatta al Creditore negligente alcuna denunziazione, o intimazione, come eſaminata la materia, ferma, e ſpiega il *Merlin. de pignor. lib. 5. quæſt. 57. per tot. Caſtald. conſult. 8. num. 6. 7. part. 1. Cancer var. lib. 2. cap. 5. num. 46.* pienamente *Hering. de fidejuſſ. cap. 20. §. 15. numer. 28. Pyrr. Maur. de fidejuſſor. part. 2 ſect. 11. c. 23. per tot. fol. mihi 489.* ed ivi dopo il detto *cap. 23. il Sig. Sen. Bonſi nel ſuo Conſigl. ivi inſerto fol. mihi 494. Altimar. ad Rovit. d. deciſ. 13. a num. 11. Marin. reſol. 133. n. 13. Jo: de Hevia l. 2. Commerc. Terreſt. cap. 12. nu. 48. Gomez var. part. 2. cap. 13. nu. 9. verſic. dubium tamen*, ed ivi con molti *Ayllon. Adden. Motron.* dopo il *Palm. tom. 3. alleg. num. 92. Pegaz. reſol. cap. 3. num. 345.* e nè meno ſia ammeſſa 53
quando il Mallevadore è obbligato, o come principale, o almeno ha rinunziato all' *Auth. preſente Cod. de fidejuſſ.* cioè, al benefizio dell'eſcuſſione, *Merlin. d. loco*

Source : BIU Cujas

*d. loco n.*13.14. *Altimar. d. loco Noguerol. allegat.* 2. *num.* 124. *Rot. Rom. deciſ.* 57. *num.* 1. *&* 2. dopo il *Pacific. de Salvian. Urceol. de tranſact. quæſt.* 74. *ſotto il num.*65. *verſic. rurſus*, *Rocc. reſp.* 50. *num.*151. *libr.* 2. *Gomez Aillon. Addent. Marin. Hering. & Maur.* ne' luoghi ſopraccitati, come nel caſo noſtro de' Mercanti, fra i quali non vi ha luogo l'eſcuſſione,

54 come ho fermato nel mio Trattato *de Commerc.* Pure quando oltre la negligenza vi concorre un'altra colpa poſitiva, e maggiore, cioè, che il Creditore non ſolo è ſtato negligente a convenire il Debitore, ma di più ha avuta la roba in mano del Debitore, da poterſi ſenza alcuno impedimento ſoddisfare a ogni ſuo arbitrio, e volontà del ſuo credito, e non l'ha fatto, e il danaro, o roba del Debitore non ſi poteſſe più reſtituire dal Creditore al Debitore, perchè foſſe per qualche caſo, o ſiniſtro mancato, ſiccome in tal caſo il Creditore perderebbe per la negligenza, e colpa di non eſſerſi ſoddisfatto dalla roba, o danaro, che aveva in mano, l'azione del ſuo credito contro dell'iſteſſo Debitore, come per il Teſto nella *Leg. debitor* 14. *ff. de negot. geſt.* provano il *Surd. nel conſ.* 290. *num.* 23. *verſ. & ſi caſu aliquo*, *Barz. deciſ. Bonon.* 72. *num.* 22. *Noguerol. alleg.* 40. *num.* 30. *Rot. Rom. cor. Royas dec.* 168. *n.* 17. *& add. ad deciſ.* 6. *part.* 3. *rec. n.* 137. e Noi nel *diſc.* 120. *n.* 24. *tom.* 2. e in termini d'aſſegnamenti fatti al Creditore per ſoddisfarſi, egregiamente il *Salgad. part.* 1. *c.* 18. *num.* 16. *& ſeq.* * e per quello, che ferma la Ruota di Roma dopo il *Torr. de Camb. deciſ.* 36. *n.* 17. *& deciſ.* 35. *num.* 13. così nella ſteſſa maniera, anzi a più forte ragione il Creditore, che averà il pegno in mano da poterſi ſoddisfare ad ogni ſuo arbitrio, ſe egli l'ha reſo indebitamente al Debitore principale, e così l'ha perduto per ſua colpa, e traſcuraggine, di modochè non poſſa più reſtituirlo al Mallevadore, come è tenuto quando vuole agire contro di lui, deve perdere indubitatamente ogni azione contro il Mallevadore.

55 E ciò ſi comprova vivamente coll'altra ſimile deciſione de' Dottori, che ſe il Debitore averà fatto il depoſito di quanto egli deve al ſuo Creditore, ed il Creditore averà permeſſo per ſua traſcuraggine, o negligenza, o colpa, che il danaro depoſitato ritorni in mano del Debitore, averà perſa totalmente l'azione contro li Mallevadori, come ſe in riguardo a loro foſſe ſtato ritirato il depoſito, e ſeguito l'attual pagamento, benchè il Creditore non la perda contro il Debitore principale, o contro il Depoſitario. *Surd. conſ.* 145. *numer.* 22. *Chartar. deciſ. Gen.* 89. *per tot. Hering. de fidejuſſ. cap.* 20. §. 1. *n.* 35. il *Veſc. Rocc. cap.* 128. *n.* 26. e così per il Teſto nella *L.* 19. *Cod. de uſur.* ferma lo ſteſſo *Monſ. Anſald. al diſ.* 78. *num.*9. *de Comm. Contr. diſcept. forenſ. cauſ.* 31. *per tot. Urceol. de tranſact. quæſt.* 74. *n.* 11. 12.

56 Se da tutto ciò dunque riſulta, che il Girante non può avere alcun regreſſo contro de' Mallevadori della tratta per aver reſtituito il pegno allo Scrivente debitore principale, così nè meno il medeſimo regreſſo può competere al Giratario, il quale ha traſmeſſi i recapiti al Girante, per valerſene contro dello Scrivente, poichè, come ho abbaſtanza dimoſtrato ſopra, il fatto, e colpa del Girante in queſto caſo, come Mandatario, pregiudica al Giratario, come Mandante.

ARGOMENTO.

All'effetto di conoſcere a danno di chi deve andare il fallimento, ſi tratta del tempo, in cui ſi deve preſentare al Trattario la Lettera di Cambio per la di lei accettazione, e dell'obbligo, che corre al Preſentatore della Lettera Cambiale, nel caſo, che gli ſia denegata, o ritardata la di lei accettazione, o pagamento, di dare avviſo di ciò, per mezzo anche de' Proteſti a tutti quelli, che vi hanno intereſſe; Di poi ſi aſſegnano molti caſi, ne' quali il difetto di non aver mandati i proteſti, non nuoce al detto preſentatore per la decozione altrui; E finalmente ſi ſpiega come ſi debba intendere l'opinione di coloro, che aſſeriſcono, che il preſentatore, benche negligente in levare i proteſti, non debba perdere il capitale, ma ſolamente il lucro del Cambio, e li futuri intereſſi.

SOMMARIO.

1 *La preſentazione della Lettera Cambiale ſi deve fare ſubito, che ſi può.*
Altrimenti chi deve preſentarla ſi dirà moroſo, num. 2. 3. 7.

3 *Il mandato deve eſequirſi ſubito, che ſi può, benchè al Mandante non ſia ſtato limitato alcun tempo*, e num. 7.

4 *Il tempo tacito, o ſia legale, coſtituiſce in mora, come il tempo preſiſſo dalle parti.*

5 *Chi deve fare, o adempire qualche coſa, deve farla ſubito, che può*, e num. 6.

8 *Il Trattario è tenuto ad accettare la Lettera, ſubito che gli è preſentata.*

9 *La preſentazione delle Lettere date per negozio, ſi può fare dentro il tempo di due poſte ordinarie, e quella delle Lettere date per ſolo comodo di chi viaggia, ſerve che ſia fatta dentro il doppio de' giorni neceſſarj per arrivare al deſtinato luogo.*
Si ferma il contrario, con riprovare gli Autori della prima opinione, num. 10.

11 *La preſentazione delle Lettere di Cambio, tanto più preſto ſi deve fare, quando dal Traente foſſe ſtata fatta qualche agevolezza nel Cambio, affinchè il Remittente aveſſe tutta la ſollecitudine in preſentarle.*
Lo ſteſſo ſi deve dire, quando il Remittente foſſe ſtato interpellato a far detta preſentazione con tutta preſtezza, num. 12.

13 *Se il preſentatore di una Lettera non averà ſubito, che ha potuto, preſentata la medeſima, come moroſo dovrà tutto il danno patire, che per cauſa della ſua negligenza il Traente ſofferſe.*

14 *Il Preſentator di una Lettera, o ſia egli l'immediato Creditor del Cambio, o procuratore, o adjetto al pagamento, o pure ceſſionario, o giratario, ſempre è tenuto a notificare allo Scrivente, o Remittente la denegata accettazione, o pagamento; di più è tenuto a fare il ſolito proteſto, ed inviare il medeſimo allo Scrivente, o al detto Creditore, acciocchè queſti lo poſſino fare avere allo Scrivente, ed ambedue poſſino alle coſe loro provvedere.*
E queſto non facendo, il detto preſentatore ſarà a tutti i danni tenuto, d. n. 14.
Ciò come praticato comunemente da' Mercanti, devesi inviolabilmente oſſervare, n. 15.

16 *E ſe ſaranno più intereſſati nella detta Lettera di Cambio, quel che ſi è detto di ſopra, con tutti ſi deve oſſervare.*

17 *Si riprovano quei Dottori, e le loro ragioni, colle quali eſſi hanno preteſo ſoſtenere, che il Preſentatore non è tenuto a levare, o mandare i proteſti, nè tampoco a porgere la notizia della denegata accettazione, o pagamento.*

18 *Il preſentator di una Lettera, è tenuto ad uſar diligenza, acciò la Lettera, che egli preſentò venga accettata.*

19 *E però è neceſſario, che egli oltre la notizia della denegata accettazione, o pagamento, moſtri di aver adempito alla detta diligenza per mezzo de' proteſti.*
Anzi fra' Mercanti, per ſtile da loro indotto, i proteſti ſono l'unico mezzo per moſtrare di avere adempito alla diligenza neceſſaria, d. n. 19.

20 *I proteſti ſervono per render ſicuro il Preſentatore della Lettera, e gli altri, a' quali ſi devono dal Preſentatore mandare, acciocchè anche queſti, moſtrando le diligenze da loro fatte poſſano agire per la loro indennità contro agli altri obbligati in loro favore.*
E tali proteſti in oggi ſono anche neceſſarj per gl'Intereſſati, giacchè ſenza quelli nè ſarebbero ſentiti, nè da altri potrebbero avere il loro rimborſo, n. 21.

Source : BIU Cujas

22 *Lo Scrivente, o Girante, non è mai libero, ſe non quando le Lettere ſono ſtate accettate, e realmente ſoddisfatte.*

23 *Il Preſentatore, o Creditore di una Lettera, è tenuto ad avviſare al Datore della medeſima, o ad altro Intereſſato, la non ſeguita accettazione, o pagamento della medeſima Lettera.*

24 *Per maggior cautela il Traente, o altri Debitori ſogliono ſcrivere al Corriſpondente le Lettere di avviſo, quando gli mandano qualche Lettera di Cambio.*

25 *E perciò quando non l' aveſſero fatto, o avendolo fatto, non aveſſero ricevuto alcuno avviſo, o riſpoſta dal Trattario, a nulla ſarebbero obbligati ſe il Creditore, o Preſentatore della Lettera non averà levato, e mandato il proteſto.*

26 *Si devono mandare i proteſti dentro il tempo, nel quale cadeva l'accettazione, o pagamento delle Lettere di Cambio, che non furono accettate, o non pagate.*

27 *I proteſti ſi devono levare, e mandare, dentro il termine coſtituito dalli Statuti locali.*

28 *Si aſſegna la diverſità del proteſto levato per mancanza di accettazione, e il proteſto levato per mancanza di pagamento.*

29 *Nelle Fiere il proteſto levato per mancanza di accettazione, opera il medeſimo effetto, che il proteſto levato nelle Piazze per mancanza di pagamento.*

30 *Quando il Preſentatore della Lettera di Cambio è negligente in mandare i Proteſti, tutto il danno, che da queſta ſua negligenza agl'Intereſſati poteſſe accadere, al medeſimo ſi apparterrà.*

Ma ciò non ha luogo, quando ſi tratta di poca negligenza, o mora, come al num. 31.

Giacchè piccola negligenza, o mora non s' attende, n. 32. 35. 36. 37. 38. e ſeg.

Si riprova per altro tutto queſto al n. 34.

33 *Il tempo di venti, o di ventiſette giorni addimandaſi breve mora.*

Si ferma il contrario al num. ſeg.

37 *Le Lettere di Cambio ſono differentiſſime dalle ceſſioni, e mandati.*

38 *I proteſti ſi devono levare, e mandare ſubito, che ſi può.*

39 *I Mercanti ſono ſempre in riſico di fallire.*

40 *Dove è maggiore il pericolo, con maggiore, e più eſatta cautela proceder ſi deve.*

41 *Ne' negozj de' Mercanti, e ſpecialmente nelle Lettere di Cambio adoprar ſi deve tutta la poſſibile diligenza.*

42 *Dove il pericolo può eſſer ſempre imminente, non ſi deve concedere dilazione alcuna.*

43 *Si aſſegnano molti caſi, ne' quali la mancanza del proteſto, o della certiorazione della denegata accettazione, o pagamento, non pregiudica al Preſentatore della Lettera.*

44 *Quando il Traente non ha alcun obbligato per la Lettera, e non è creditore del Trattario, ſi poranno dal Preſentatore tralaſciare i proteſti, perchè tale omiſſione non può nuocere allo Scrivente.*

45 *L' omiſſione de' proteſti non pregiudica al Preſentatore, quando dal Remittente, o Girante, o da qualunque altro Intereſſato non è ſtata pagata la valuta.*

46 *La ſteſſa omiſſione de' proteſti, parimente non pregiudica, quando eſſi ſarebbero ſtati inutili, o perchè non ſi foſſero potuti mandare, o perchè mandati, non foſſero potuti arrivare in tempo, o per altro ſimile accidente.*

47 *E ſimilmente non pregiudica detta omiſſione, ſe al tempo, che giunſe la Lettera, o poco dopo, foſſe morto, o fallito quello, che doveva pagarla.*

48 *Il difetto de' proteſti non ſi deve avere in conſiderazione, quando il Datore della Lettera, o altro intereſſato, a cui ſi dovevano mandare i ſud-*

detti proteſti, ſi foſſero per mezzo delle loro reſponſive pregiudicati, con accettare la ſola certiorazione ſenza tali proteſti, o di accettarla anche fuori di tempo, ſenza alcuna contradizione.

49 *Se il Preſentatore della Lettera averà mancato di notificare, e levare i proteſti, può perdere il lucro del Cambio, e li futuri intereſſi, ma non già il capitale.*

Si ſpiega, e ſi diſtingue in quali termini ſi deva ciò intendere, o poſſa procedere, n. 50. 53.

51 *Il proteſto ſerve per far debitore anche per gl' intereſſi, chi deve accettare, o pagare la Lettera.*

Ma tal proteſto contro chi deve accettare la Lettera, non è neceſſario, n. 52.

CAPITOLO VI.

PAſſiamo ora a vedere a carico di chi và la decozione, o fallimento dell' Accettante, quando vi è qualche negligenza, o mora per parte di chi deve preſentare, e farſi accettare la lettera di cambio, e di farſela poi pagare, o cavarne il proteſto in caſo di non accettazione, o pagamento.

Per maggiore ſpiegazione di queſto punto, dobbiamo prima vedere dentro qual tempo deveſi preſentare la lettera al Trattario, per farſela da lui ac- 1
cettare, intorno a che vuolſi ſtabilire, che la lettera dee eſſere preſentata ſubito, che ſi può da chi la dee 2
preſentare, altrimenti indugiando a farlo dopo, ſi dovrà dire moroſo, e negligente, perchè quando uno è tenuto a fare qualche coſa, o ad eſeguire qualche 3
ordine, o mandato, benchè non gli ſia ſtato preſiſſo alcun termine, o tempo, lo dee fare, ed eſeguire ſubito che egli può per il *Teſto nella L. ſi quis alicui* 27. §. *Qui ff. mandati Cyriac. contr.* 165. *numer.* 11. *&* 12. *& controv.* 437. *numer.* 9. *Surd. deciſ.* 226. *numer.* 10. *Saminiat. controv.* 185. *numer.* 25. *libr.* 2. con altri citati da me nel *diſc.* 119. *numer.* 15. e in puntuali termini di preſentazione della lettera cambiale, Noi nel *diſc.* 54. *numer.* 2. *tom.* 2. *de Commercio*, *J. Phoonſen. Olandeſe* nel ſuo Trattato, o ſia pratica, intitolato *Les Loix, & les Coutumes du Change*, tradotto dal *Ricard.* in lingua Franceſe al *capit.* 10. §. 1. *&* 3. *&* 21. E non dee ciò parere ſtrano, poichè ſiccome il giorno, o termine eſpreſſamente preſiſſo dalle Parti, conſtituiſce in mora colui, che den- 4
tro quel termine doveva adempire alla ſua obbligazione, così il giorno, o termine tacitamente preſiſſo, cioè, quello che in virtù della Legge, o per natura del negozio ſi deve intendere, come nelle obbligazioni di qualche fatto promeſſo, nelle quali s' intende doverſi eſſo fare, o adempire ſubito che ſi può, e non reſtando fatto nel giorno, che ſi è potuto fare, viene riputato moroſo colui, che lo doveva fare *Mantic. de tacit. lib.* 14. *tit.* 34. *num.* 5. *verſ. in ſecundo autem caſu, Leotard. de uſur. quæſt.* 81. *numer.* 27. ed altri da me citati nel *diſc.* 41. *numer.* 4. 5. *de Commerc.* e così ſe uno doveſſe agire ſubito che può, non agiſſe, ſarebbe in mora *Pelagat.* appreſſo l'*Otter.* 6
de paſc. cap. 50. *num.* 28. *Staiban. Jun. reſolut.* 190. *n.* 77. *& ſeq. libr.* 2. *il Veſcovo Rocc. cap.* 151. *numer.* 1. *verſic. firmans*, ottimamente, e dottamente il *Bonſ.* appreſſo il *Maur. de fideiuſs. part.* 2. *ſect.* 10. *capit.* 7
23. *fol. mihi* 499. e ne' proſſimi termini di un Mandatario, come è colui, che dee preſentare la lettera, il quale è come un Procuratore, o *in rem propriam*. o ſemplice a riſcuotere la lettera, ſecondo che ho moſtrato ne' miei *diſcorſi de Commercio*, ha deciſo la *Ruota di Genova de mercat. deciſ.* 68. *num.* 7. e come per le ſteſſe ragioni il Trattario debitore in virtù del man- 8
dato, che riceve di pagare, è tenuto ad accettare ſubito le dette lettere *Spad. conſ.* 162. con altri conſulti poſti in fine dello ſteſſo conſiglio. E benchè il *Du Puy de art. lit. camb. cap.* 6. *num.* 18. abbia creduto, che la preſentazione della lettera nel caſo di puro negozio tra' Mercanti, ſia fatta in tempo, allorachè eſſa non trapaſſi il termine di due poſte ordinarie, e nel caſo, che le lettere ſiano date ad uno, che le riceve per negozio, ma affine di portarle ſeco nel viag- 9

Source : BIU Cujas

gio, per servirsene nel luogo dove deve andare, la presentazione sia fatta in tempo, allorchè non trapassi il doppio de i giorni, che vi vogliono per arrivare al destinato luogo; questa sua oppinione non si deve attendere, poichè il detto Autore non allega alcuna ragione, nè autorità, che la comprovi * anzi contra il *Du Puy* egregiamente conferma la nostra opinione *il Franck Instit. Cambiales libr. 1. sect. 2. tit. 6. num. 3. & 4.*

E ciò maggiormente procede, quando il Traente ha fatta qualche agevolezza nel cambio, cioè, con ricevere meno di quello, che fa la Piazza, affinchè il detto Remittente faccia più presto, che può la presentazione della lettera, e anche nel caso, che il Remittente fosse stato interpellato a farla con tutta prestezza, e celerità, *Du Puy al detto Tract. capit. 6. numer. 19. & 20.*

Di quì ne segue, che ogni volta che il Presentatore non averà presentato in tempo, cioè subito, che ha potuto, la Lettera Cambiale, come moroso dovrà egli subire tutto quel danno, che da tale sua negligenza, e mora ne fosse risultato al Traente, puntualmente *Du Puy de art. lit. camb. cap. 6. num. 14. & sequenti.*

Il maggiore imbarazzo si suole incontrare nell' altro punto, che riguarda i protesti, e perciò in questo converrà, che io più mi diffonda per varie distinzioni, che debbonsi avvertire.

E primieramente si deve sapere che la più commune, e più vera opinione de' Dottori, vuole, che il Presentatore della Lettera, o sia egli l' immediato Creditore del Cambio, o sia Procuratore, o adjetto al pagamento, o sì vero Cessionario, o Giratario, sia tenuto non solo a rendere notificato lo Scrivente, o il Remittente, tanto della denegata accettazione della Lettera, e del denegato pagamento, quanto ancora a fare il solito protesto, ed inviarlo allo stesso Scrivente, o al detto Creditore, acciocchè questi lo possa fare avere allo Scrivente, ed ambedue possano provvedere in tempo al loro interesse, ed agire per il loro rilievo, altrimenti se in ciò mancasse, il detto Presentatore sarà per questa sua negligenza, o mora tenuto a subire tutto il danno, che per la deteriorazione, o decozione susseguente di colui, al quale sarebbe spettato il debito, ed obbligo di pagare la Lettera, o compire al rilievo, fosse occorso al Remittente, o al Traente, e per conseguenza verrebbe a perdere tutto il Cambio, o sia la valuta delle Lettere *Scacc. de Commercio*, §. 2. *gloss. 5. num. 246. 316. 317. 325. & 326. Turr. de Camb. disput. 2. quæst. 2. numer. 22. & 23. & quæst. 10. num. 29. & 30. Novar. quæst. for. libr. 1. quæst. 33. numer. 7. Rocc. respons. 5. numer. 3. Rot. Rom. decis. 213. num. 8. & seq. part. 16. recent. Rot. Januen. decis. 6. numer. 5.* pienamente il *Mans. alla consult. 127. numer. 5. 6. 7. Castald. consult. 156. numer. 5. & consult. 208. numer. 3. Merlin. de pignor. libr. 4. quæst. 150. n. 66. Venturin. cons. 10. numer. 208. 209. & 212. Add. ad Ludovis. decis. 217. Pereir. dec. 126. num. 4. Fontanell. dec. 125. num. 3. 4. De Luc. ad Franch. decis. 303. num. 7. in fin.* latè *Franc. de protestat. considerat. 12. numer. 15. 16. 17. & 18.* e pienamente *Thor. in compend. decis. part. 2. verb. periculum decoctionis*, Peri *nel suo Negoziante part. 3. cap. 13. vers. già nella prima, e part. 4. cap. 38. Du Puy de art. liter. camb. cap. 7. & cap. 14.* e Noi nel *disc. 54. tom. 2. de Commerc.* * *Strik. de cautel. contr. section. 3. capit. 5. de Camb.* §. 16. 17. 18. e che tale anche sia la pratica universale de' Mercanti, lo attesta il detto *Du Puy al detto capit. 14. numer. 21. e Turr. de Camb. disput. 2. quæst. 13. num. 38.* la qual pratica si deve inviolabilmente osservare, come ho notato al *detto mio disc. 54. num. 23.* e nel caso, che vi fossero più interessati nella Lettera di Cambio, o sia perchè la tratta fosse stata fatta per ordine di un altro, o fossero seguite le girate, allora tal protesto devesi notificare ancora a tutti gl'Interessati, che si volessero convenire, affinchè ciascun di loro possa gradatamente dall' altro procurare in tempo la sua sicurezza, o il suo rilievo, come osserva il *Du Puy dict. trattato capit. 14. num. 22. Turr. de Camb. disp. 2. dict. quæst. 13. n. 38.*

Ho detto, che questa è non solo la più commune opinione de' Dottori praticata anche universalmente da tutti i Mercanti, ma ancora che essa è la più vera; Poichè se consideriamo, tanto le ragioni di coloro, i quali vogliono, che *de jure* non sia il Presentatore delle lettere cambiali astretto a levare, e mandare tali protesti, ma solamente a dare la notizia della denegata accettazione, e pagamento al Traente, o altri Interessati, quanto, le ragioni degli altri, i quali tampoco ammettono nel Presentatore l' obbligo di porgere tale notizia; Autori delle quali opinioni sono il *Salgad. labyr. credit. par. 1. cap. 3. numer. 53. cum seq. il Vesc. Rocc. cap. 93. num. 15. 18. 19. Constantin. ad Stat. Urb. annot. 26. num. 154. & seqq. Rocc. respons. 8. libr. 1. & Torr. var. quæst. libr. 2. tit. 11. qu. 3. num. 34. & seq. Saminiat. contr. 182. numer. 8. 9. 10. & 13. Rot. Rom. d. dec. 213. numer. 11. part. 16. rec.* non pajono in modo alcuno sussistenti; mentre i primi suppongono, che il Presentatore della lettera non sia obbligato a fare alcuna diligenza per fare accettare, e pagare la lettera, e ciò è falsissimo, come benissimo, e puntualmente mostrano il *Fontanel. dec. 125. num. 6. & 7. De Luc. ad Franc. dec. 203. num. 7. Mans. consult. 127. num. 17. 18. & seq. Card. De Luc. de cens. dis. 26. n. 6. 7. 8. Turr. de Camb. disp. 2. quæst. 10. num. 29. & 30.* e pienamente il *Thor. in compend. dec. part. 2. verb. periculum decoctionis*, *Castill. decis. 46. num. 6. & seq. Schettin. de novat. cap. 8. numer. 14. & 16. & seq. Urceol. consult. 2. numer. 25. Du Puy al cap. 7. & 14. de art. lit. camb.* e Noi al *disc. 52. num. 11. & 12.* e infiniti altri, che si possono allegare.

Essendo ora dunque il Presentatore tenuto a far le suddette diligenze, non basta, che egli porga solamente la pura notizia della denegata accettazione, e pagamento, ma si richiede, che egli mostri ancora l' adempimento di tali diligenze, per le quali fra li Mercanti suppliscono, e servono solamente i suddetti protesti, *Pereir. dec. Lusit. 126. De Luc. ad Franch. dec. 303. numer. 7. Fontanell. decis. 125. numer. 3. & seq. Mans. consult. 127. numer. 8.* anzi fra i Mercanti, secondo il loro universale stile, la prova di tali diligenze si dee mostrare solo per mezzo de' suddetti protesti *Du Puy. dict. cap. 14. num. 21. * Franck Instit. camb. libr. 1. section. 4. tit. 1. de protest. literar. camb. num. 2. fol. mihi 357. Strikius de cautel. contract. section. 3. capit. 5. de camb. §. 16. 17. 18.* i quali non pur debbono servire per indennizzare il Presentatore della lettera, ma gli altri ancora, a' quali si devono mandare, perchè eglino co' medesimi protesti facciano costare di tali diligenze, affine di potere agire per la loro sicurezza, o rilievo contro gli altri obbligati a loro favore, e perciò anche per questo riflesso sono in oggi necessarj, poichè senza tali protesti non sarebbero sentiti, nè potrebbono dagli altri avere il loro rilievo, Noi nel *d. disc. 54. num. 47.*

Rispetto poi alli secondi, quantunque sia verissimo, che lo Scrivente, e qualunque Girante non resti disobbligato se non dopo, che le Lettere sono state accettate, e realmente soddisfatte, da ciò non si può inferire, che egli abbia l' obbligo, e il pensiere d' intendere, e sapere se sono accettate, o pagate, anzi, *de jure* il Creditore, o Presentatore delle Lettere ha preciso obbligo di avvisare il Datore della lettera, o altro Interessato, che le lettere non sono state accettate, nè pagate; e sebbene il Traente, o altri Debitori sogliono scrivere le lettere di avviso al loro Corrispondente, ciò però è una loro maggior cautela, ed esuberanza, dimanierachè se essi tralasciassero di farlo, o pure avendolo fatto, non fossero stati per negligenza maliziosa, e affettata, o casuale del Corrispondente, o per altri accidenti non avvisati, non potrebbono patire danno alcuno, ma tutto il danno sarebbe del Presentatore, il quale ha l' obbligo preciso di avvisare, o protestare, come pienamente ho provato al detto mio *disc. 54. num. 18. & num. 30. 31. 32. & 53.*

Questi protesti si debbono *de jure* levare, e mandare subito in quei medesimi tempi respettivamente, che le lettere si doveano accettare, o pagare, e non furono accettate, nè pagate per le ragioni

Source : BIU Cujas

26 ni dette di ſopra nel caſo dalla preſentazione, e come ho fermato nel mio *diſc.* 54. *tom.* 2. *de Commercio* e puntualmente il *Lup. cap. naviganti de uſur.* §. 2. *numer.* 62. *verſ. verum ſi decoqueret*, *Scacc. de Commerc.* §. 2. *gloſſ.* 5. *num.* 246. & 326. *Manſ. conſult.* 127. *n.*

27 28. In quelle Piazze però ove ſono gli Statuti particolari, ſi doveranno attendere le loro diſpoſizioni, come ho altresì pienamente moſtrato nel detto mio *diſc.* 54. *numer.* 51. 52. nel qual luogo ſi è ſtabilito, che ſi debbano intorno alla forma, e tempo di tali proteſti attendere gli Statuti di quei Luoghi, dove ſi debbono pagare le Lettere, *Du Puy de art. lit. camb. capit.* 7. *num.* 3. & *cap.* 14. *num.* 2.

28 L'effetto del proteſto per mancanza di accettazione della Lettera, è diverſo da quello del denegato pagamento, poichè il primo proteſto ſerve ſolamente, affinchè il Datore delle Lettere, o Remittente, o altro Intereſſato, poſſa in tempo farſi aſſicurare il ſuo credito, il ſecondo ſerve per poter agire aſſolutamente per il ſuo rilievo, come ho notato nel detto mio *diſcorſ.* 54. *numer.* 43. e lo ſteſſo inſegna il *Du Puy de art. lit. camb. capit.* 7. *numer.* 7. ove precedentemente al *numer.* 3. avverte, che nelle Fie-

29 re il proteſto per mancanza di accettazione opera il medeſimo effetto, come nelle Piazze il proteſto per mancanza di pagamento, cioè, che con tal proteſto ſi può ritrarre, ed agire per il pagamento.

La maggiore difficoltà a' termini dell'jus comune rimane intorno a queſti proteſti, cioè, che molti Dottori ſogliono procedere con queſta diſtinzione, che ſe il Preſentatore della Lettera è ſtato molto ne-

30 gligente, e moroſo in levare ſuddetti proteſti, tutto il danno, che ne può indi ſuccedere per la decozione del Trattario, o di altro Debitore, deve andare ſopra di lui, e non ſopra il Datore della Lettera, o altro Intereſſato; ſe per lo contrario la di lui mora,

31 o negligenza ſarà poca, non gli ſi dovrà far ſubire alcun danno, poichè una piccola negligenza, e mora non ſi dee in jure attendere, così il *Rocc. de*

32 *liter. camb. notab.* 51. *ſotto il numer.* 142. *verſo il fine*, & *reſp.* 8. *num. fin. tom.* 1. *Manſ. conſult.* 127. *num.* 29. & 30. e pienamente il *Veſcovo Rocc. cap.* 93. *num.* 24. & 25. e per poca mora ſi reputano non ſolo giorni venti traſcorſi, ſecondo il *Manſ. alla detta con-*

33 *ſult.* 127. *num.* 29. & 30. ma anche giorni ventiſette, ſecondo il ſentimento della *Rot. Rom. alla deciſ. ſuddetta* 213. *part.* 10. *recent.*

Ma io ho creduto ſempre, come tuttavia credo, eſſere falſiſſima queſta opinione del *Manſi*, e della

34 *Ruota di Roma*, poichè ſarebbe troppo irragionevole, e pregiudiciale al commercio, mentre ſi dilaterebbe troppo il tempo a levare, e mandare i proteſti, con molto pericolo de' Mercanti; E di fatto riſvegliataſi in Parigi tal quiſtione, fu deciſo per un ar-

35 reſto del Parlamento, che non ſi poſſa ſtare più di dieci giorni a levare, e mandare i proteſti, altrimenti ſi debba dir moroſo, e negligente, chi paſſati i giorni dieci, gli aveſſe levati, come riferiſce il *Du Puy de art. literarum Cambii capit.* 6. *numer.* 21.

36 Nè ſtimo tampoco vera l'opinione del ſuddetto Parlamento di Parigi, perchè ancor eſſo pare, che abbia voluto abbracciare la diſtinzione, che hanno fatta i Dottori tra la magna, e poca mora, ricavata, come da loro ſi vede, dalla materia delle ſemplici ceſ-

37 ſioni, e mandati, e malamente applicata al caſo delle Lettere di Cambio differentiſſime dalle ſuddette ceſſioni, e mandati, come ho moſtrato nel detto mio *diſc.* 54. *num.* 34. & *ſeq.* dove perciò ho pienamente fermato, che i proteſti ſi deono levare, e mandare ſubito

38 che ſi può, così avviſa anche *Monſieur J. Phoonſen. Olandeſe*, nella ſua pratica intitolata *Les Loix & les coutumes du Change*, tradotta in Franceſe da *Monſ. Ricard. cap.* 11. & *capit.* 17. e particolarmente perchè i Negozj de i Mercanti ſono aſſai più pericoloſi, mentre ſtanno ſempre a riſchio di fallire, e ſecondo la fra-

39 ſe de' Dottori, *hodie ſunt ſolvendo*, *cras verò non*, *Rocc. de decoct. not.* 40. *nu.* 119. *De Luc. ad Gratian. cap.* 391. *num.* 19. onde ſiccome dove è maggiore, ed imminente il pericolo, ſi dee procedere con maggior cautela, e diligenza più eſatta *Cepparel. reſol.* 47. *n.*

40 11. *Vel. diſſert.* 36. *numer.* 55. così ne' Negozj de' Mer-

canti, e particolarmente nelle materie delle Lettere di Cambio, ſi deve adoperare tutta la poſſibile diligenza 41
Rocc. conſ. 17. *numer.* 2. & 3. e puntualmente *Bonſius* appreſſo il *Maur. de fidejuſſ.* nel luogo citato *numer.* 26. & *ſeqq.* „ ivi „ & *maximè in caſu noſtro*, *quia Mercatores ſunt in continuo periculo*, & *in diem labi poſſunt*, & *ideo quamprimum ab eis exigendum eſt*. E regolarmente dove il pericolo può eſſere ſempre imminente, non ſi deve concedere alcuna dilazione *Gail. obſervat.* 102. *numer.* 4. *Gaſpar Manz. in* 42
ſuis ſpecialibus verb. periculum in mora, *Bonſ. loco citato numer.* 26. & 27. *cum ſequenti*, e per non replicare quanto intorno a queſto punto ho con altre ragioni, e dottrine ſcritto nel detto mio *diſc.* 54. a quel mi rimetto.

Debbo però avvertire, che ſi poſſono dare più caſi, ne' quali la mancanza della certiorazione della de- 43
negata accettazione, o pagamento del proteſto, non pregiudica al Preſentatore della Lettera.

Il primo è quando il Traente non ha alcuni obligati per la lettera, e non è creditore del Trattario, dimanierachè eſſo non può ricevere alcun pregiudizio della decozione del ſuddetto Trattario, benchè ſia ſta- 44
to il Preſentatore moroſo, e negligente in preſentare la lettera, e farla accettare, o in notificare il Traente, o nel proteſtare, o nella traſmiſſione de' proteſti, ſecondo le autorità da me riportate nel mio *diſc.* 54. *num.* 38. alle quali aggiungo il *Du Puy delle lettere di cambio* nell' idioma volgare *capit.* 14. *numer.* 25. *verſ. e ſe l' altro*, e nell'idioma latino nello ſteſſo luogo *verſ.* & *ſi traſmiſſio*, e nell' idioma Franceſe originale al detto *cap.* 14. *num.* 38. *verſ.* & *ſi l' autre qui eſt le Tireur*, dopo il Negoziante perfetto di *Giovan. Savery*.

Secondariamente tal difetto di notificazioni, e proteſti non ſi può allegare da qualunque Remittente, o Girante, nè da qualunque altro Intereſſato contro del Giratario, o Preſentatore della lettera, quando eſſi 45
non hanno pagata la valuta, e per conſeguenza non competendo loro alcun rilievo, o regreſſo contro alcun altro de' loro Autori, a cui non hanno pagata la valuta, non poſſono ſentire alcun danno, *Du Puy de art. lit. camb. cap.* 14. *num.* 25.

Il terzo, quando le certiorazioni, e proteſti ſe foſſero ſtati fatti, ſarebbero ſtati inutili, o perchè non ſi foſſero potuti mandare per l' incaglio delle Poſte, 46
o perchè non potevano arrivare in tempo da poterſene valere, o per altro ſimile accidente, come ho fermato nel detto *diſc.* 54. *n.* 49.

Il quarto, quando al tempo, che giunſe la lettera, o poco dopo, o al tempo di fare il proteſto, 47
foſſe morto, o decotto colui, che doveva pagar la lettera di cambio, *Manſ. conſult.* 127. *numer.* 21. & *ſeq.* Noi nel detto *diſc.* 54. *num.* 42.

Il quinto, quando il Datore della lettera, o altro Intereſſato, a cui ſi doveano mandare i proteſti, ſi 48
foſſero pregiudicati per mezzo delle lettere reſponſive, con accettare la ſola certiorazione, ſenza i proteſti, e di accettarla eziandio fuori di tempo, ſenza contradizione alcuna, come puntualmente *Salgad. part.* 4. *cap.* 3. *numer.* 51. e in ſimili termini *Duran. deciſ.* 416. *numer.* 6. 7. 20. *Sabell. in verb. cautela numer.* 5. e Noi pienamente nel *diſc.* 30. *numer.* 63. *cum ſequenti*, & *Rot. Florent. in Liburnen. pretii* 30. *Martii* 1722. *coram me*.

Rimane ora a ſoggiungere, come da molti Dottori vien preteſo, che il Preſentatore della Lettera, o 49
ſia il Creditore del cambio, non debba perdere il capitale, ma ſolo il lucro del cambio, e i futuri intereſſi, benchè egli abbia mancato di notificare lo Scrivente, e levare i proteſti, e perciò gli competa ſempre per il capitale il regreſſo contra il Datore della lettera, come ſi può vedere dallo *Scaccia* [il quale è anteſignano di queſta propoſizione] *de commercio*, §. 2. *gloſſ.* 5. *numer.* 398. & 319. *Gait. de credit. cap.* 2. *tit.* 7. *numer.* 2493. *Manſ. conſult.* 127. *numer.* 29. e il *Veſcov. Rocc. capit.* 93. *numer.* 20. Ma perchè non 50
ſia luogo ad equivocare, convien ſapere, che ciò procede ſolamente, quando l' ommiſſione, o tardanza non ha potuto in alcun modo pregiudicare il Datore della lettera intorno al capitale, ma ſolo riſpetto al lucro del cambio, e intereſſi, come per modo

Source : BIU Cujas

di eſempio, ſe il Trattario non foſſe ſtato debitore dello Scrivente, o ſe foſſero inutili, riſpetto al capitale, le certiorazioni, ed i proteſti, benchè foſſero ſtati fatti, perchè il Trattario, quantunque debitore dello Scrivente, quando giunſe la lettera cambiale, o poco dopo, foſſe morto, o decotto, come ho ſpiegato al detto mio *diſc.* 54. *num.* 42. con ricavare la ſpiegazione dallo ſteſſo *Scaccia al detto* §. 2. *gloſſ.* 5. *numer.* 325. & 326. e in queſti termini ſolamente intendono di parlare i ſuddetti Autori, e di fatto il *Manſ.* al luogo citato in contrario, parla preciſamente nel caſo, che il Trattario era morto, o decotto al tempo, che giunſe la lettera cambiale, e il *Rocc.* poi citato in contrario parla in un caſo del tutto diverſo, cioè, ſe il Preſentatore di una lettera accetta-
51 ta può convenire l' Accettante, benchè nel termine, che cadeva il pagamento non abbia proteſtato, e conchiude, che può beniſſimo convenirlo per il capitale, e non per gl' intereſſi, per la mancanza del proteſto, il quale ſerve per far debitore l'Accettante anche degl' intereſſi, la qual opinione nè pur mi piace, perchè l'Accettante eſſendo per l'accettazione già in mora di pagare, i proteſti in riguardo a lui ſono inutili per far correre contro di lui gl' intereſſi, come ho fermato a ſuo luogo nel mio Trattato *de Com-*
52 *mercio.*

Per lo contrario nel caſo, ove l' ommiſſione, e tardanza di levare, e mandare i proteſti ha potuto apportare pregiudizio allo Scrivente, o ad altri, che
53 poſſono avere il ſuo rilievo in riguardo anche al capitale, il Preſentatore della lettera perde anche il capitale, come ho fermato pienamente ſopra ſul principio di queſto Capitolo.

ARGOMENTO.

Trattaſi ſe la poziorità, o ipoteca acquiſtata fuori da alcun Creditore ſopra qualche ſorte di Beni, mobili, o danari del Fallito, in vigore ſolamente di qualche Statuto, o conſuetudine del Luogo, dove ſi trovano i ſuddetti mobili, o danari, giovi al detto Creditore, dimanierachè nel Giudizio del Concorſo introdotto nel Luogo, o Patria del detto Fallito, nella quale ſono ſtati traſportati poi i ſuddetti mobili, o danari, poſſa detto Creditore ſervirſi della detta poziorità, che averebbe goduto fuori nel luogo dove erano prima detti mobili del Fallito, in pregiudizio degli altri Creditori comparſi nel giudizio univerſale del concorſo. E ſe il Datore della lettera di Cambio data a uno, che poi ha fallito, poſſa eſſere preferito agli altri Creditori, ſopra il danaro rimeſſo con detta lettera, la quale ſi trovaſſe ancora eſiſtente.

Si dimoſtra ancora, che coſa operi l'avuta fede del prezzo, e quando la medeſima fede ſi debba avere per non avuta; e ſi riprovano l'opinioni diverſe de' Dottori circa la proſſima, o latente decozione, e quale ſia il modo di conoſcerla.

SOMMARIO.

1 *Quelli Statuti devono oſſervarſi, nella giuriſdizione de' quali ſono i Beni controverſi.*

2 *Gli Statuti riſpetto alle coſe nella loro giuriſdizione eſiſtenti, anche i Foreſtieri comprendono.*

3 *Ciò regolarmente ha luogo nè ſoli Beni ſtabili, e non ne' Beni mobili. Può anche aver luogo ne i Beni mobili, ſe la pratica, e conſuetudine de' Paeſi, o le Leggi, o Statuti de' Principi averanno in contrario eſpreſſamente, o tacitamente ſtabilito,* come al n. 5. 8. 9.

4 *I Beni mobili ſecondo l' jus commune non ſi circonſcrivono ne' luoghi ove ſi trovano, ma ſeguitano la Perſona del loro Padrone.*

Dichiara, e limita, num. 5. e ſeq.

6 *I Principi poſſono rendere i Foreſtieri ſimili a' Sudditi, circa la roba, che ſi trova ne' loro Stati; e ciò con diſporre ſopra la medeſima roba.*

7 *I Beni anche mobili, e danari de' Foreſtieri ſi poſſono ſequeſtrare ad iſtanza de' Creditori eziandio Foreſtieri. E ciò anche vien fermato per gli Statuti di Breſcia, e di tutto il Dominio di Venezia, da' quali Statuti di più vien conceſſo a' primi Sequeſtranti il privilegio della poziorità, o prelazione fra tutti gli altri Creditori.*

9 *Quando gli Statuenti hanno diſpoſto de' Beni mobili de' Foreſtieri nel loro Dominio eſiſtenti, è ſegno, che hanno voluto derogare all' jus commune, e rendere i medeſimi Beni del loro proprio Territorio.*

10 *La confiſcazione de' Beni fatta da un Principe ad un ſuo Suddito, comprende anche i Beni mobili del Suddito, eſiſtenti in Territorio foreſtiero, purchè non ſia ſtato dal Principe del Territorio foreſtiero derogato all' jus commune in contrario.*

11 *L' ipoteca, o poziorità acquiſtata ſulla roba, danari, ec. per qualche Legge municipale del Territorio, in cui la roba, danari, ec. ſi ritrovano, dura, benchè la roba, ec. ſia fuora del ſuddetto Territorio trasferita nel luogo, ove ſi fa il Concorſo univerſale,* e numer. 15.

Si ſpiega il Salgad. *che a ciò pare, che ſia contrario,* num. 14.

Nello ſteſſo luogo, ove ſi agita il Giudizio, ſi dee giudicare alcune volte ſecondo la Legge di un altro Territorio detto num.

12 *La poziorità, che ſi acquiſta da i primi Sequeſtranti ſulla robba del Debitore, è un jus reale ſull' iſteſſa roba,* e num. 13.

16 *Lo Statuto di Genova obbliga i Creditori, che hanno fuori ſequeſtrato gli effetti del Debitore, a far venire in Genova gli detti effetti, o il netto loro ritratto.*

17 *Avuta fede del prezzo, il Dominio della roba venduta paſſa nel Compratore in guiſa tale, che non meno il Creditore del Compratore, che il Venditore concorrer poſſono nella medeſima roba venduta.*

Si limita però queſto al num. 18.

19 *La proſſima, o latente decozione dentro qual giorno, o tempo deva giudicarſi, intorno al che ſi rapportano diverſe opinioni de i Dottori,* e num. 20. 21. 22.

E quale opinione debbaſi ritenere nelle lettere di cambio accettate num. 23.

24 *Molti Statuti d' Italia, e di Europa, per fuggir la diſputa di quando uno devaſi giudicare in proſſima, o latente decozione, hanno ſopra a ciò fiſſato il preciſo tempo.*

25 *La preſunzione della proſſima decozione, che ſi fonda ſulla brevità del tempo per provare, che uno ſia in proſſima, o latente decozione, ſerve ſolamente in quei caſi, dove niente in fatto apparisce in contrario.*

26 *E perciò non averebbe luogo, ſe appariſſe in fatto, che il Mercante falliſſe nell' iſteſſo giorno, che ſi aſſentò dalla Piazza per cauſa di una improvviſa diſgrazia, ſopravvenutagli in quel punto medeſimo, e non prima.*

27 *La decozione ſe ſia ſtata proſſima, o nò, è materia più conjetturale, e di fatto, che di ragione, quando il fallimento attuale non è ſeguito dentro a pochiſſimi giorni.*

E ſi rimette all' arbitrio del Giudice, ſecondo le circoſtanze del fatto, e n. 28. 29.

30 *La proſſima decozione ſi argomenta dalla miſſione degli effetti fuora di ſtato, dalle compre a credenza di mercanzie, e per prezzi eccedenti, e dalla premeditata fuga.*

31 *Il danaro ſurrogato in altro danaro, ſi conſidera ſempre per l' iſteſſo danaro.*

E così fu deciſo in Firenze, come al n. 32.

CA-

Source : BIU Cujas

CAPITOLO VII.

PEr materia del preſente Capitolo, e dell' altro ſeguente ſerviranno due miei Diſcorſi fatti ultimamente in una Cauſa di Lucca, che quì ſi rapportano.

Il Signor Pietro Talenti di Lucca li 13. Settembre dell' Anno 1719. diede lettera di Cambio al Signor Gio: Franceſco Lagori, parimente Mercante della ſteſſa Città, per Venezia, di Ducati tremila Banco, pagabile da' Signori Betti, e Antonetti in detta Piazza di Venezia a loro medeſimi, come mandatarj del Lagori, per riceverne detto Signor Pietro la valuta di Ducati mille prontamente, come in fatti la ricevette, e Ducati duemila per tutto Dicembre dello ſteſſo Anno. Si partì il Lagori, nel ſuſſeguente Ottobre dalla Città, e Stato di Lucca, ſotto colore, o preteſto di andare in Piazze mercantili a far eſito, e reſpettivamente provviſta di mercanzie; In queſto mentre il Signor Talenti dubitando, che il Lagori non foſſe per pagare alla ſcadenza del pagamento li detti Ducati duemila, valuta reſiduale della ſteſſa lettera, e per aſſicurare ancora altri crediti, che teneva col detto Signor Lagori, ſi riſolvè il giorno 11. di Novembre di fare ſpedizione a Venezia diretta a Mercante ſuo amico, con ordine di far ſequeſtrare appreſſo detti Signori Betti, e Antonetti li detti ducati tremila, in caſo non foſſero ſtati pagati al Lagori, ovvero appreſſo chi foſſero andati. L' Amico del Talenti ebbe notizia, che detto effetto ſi trovava in Breſcia, in mano de' Signori Eredi Tavelli, Mercanti di quella Piazza, rimeſſo loro da' detti Betti, e Compagni di ordine del Lagori, e perciò fece ſequeſtrarlo per conto di eſſo Talenti in mano de' medeſimi Eredi Tavelli. Pochi giorni dopo fatta la ſuddetta ſpedizione, il Tribunale della Corte de' Mercanti di Lucca dichiarò fallito il ſuddetto Lagori.

Sopra il premeſſo fatto, tre ſono preſentemente gli articoli, che ſi ſono eccittati tra il ſuddetto Signor Talenti, e gli altri Creditori comparſi nel Giudizio del Concorſo univerſale fermatoſi in Lucca, cioè.

In primo luogo, ſe eſſo Signor Talenti abbia acquiſtato ſopra detti Ducati tremila, fatti da lui ſequeſtrare in Breſcia in mano de i ſuddetti Signori Eredi Tavelli, la poziorità, che dalle Leggi, o Statuti di Breſcia vien conceſſa a i primi Sequeſtranti.

Secondariamente in caſo, che la predetta poziorità foſſe acquiſtata, ſe ella duri, e ſi conſervi eziandio dopo, che li detti Ducati tremila furono in vigore degli ordini della Corte di Lucca traſportati, e rimeſſi nuovamente in detta Città, dove ſi forma il ſopraddetto Giudizio univerſale di Concorſo.

Terzo finalmente, ſe ſopra la detta ſomma ſequeſtrata ſi debba preferire a qualunque Creditore il detto Signor Talenti, almeno per Ducati duemila, come effetto ſuo proprio, per non averne mai perduta la proprietà, e dominio.

Per dilucidazione del primo punto, convien premettere, che in jure reſta per coſa indubitata ſtabilito, doverſi attendere le diſpoſizioni di quei Statuti, nella di cui giuriſdizione ſono i beni controverſi, come pienamente per tutti inſegna il *Bellon. al conſ.* 1 74. *n.* 81. *& ſeq.* e nel ſuo dottiſſimo Trattato *de jure accreſc. cap.* 10. *qu.* 2. *n.* 145. *&* 147. *& qu.* 3. *n.* 114. con moltiſſimi da lui citati, e cento altri, che allegar ſi potrebbono; E che gli Statuti comprendano ancora i Foreſtieri in ragione delle coſe eſiſtenti nella loro Giuriſdizione, o Territorio, intorno alle 2 quali le loro diſpoſizioni ſono ſtate fatte, lo provano a maraviglia il *Maſcard. de Statut. interpretat. concluſ.* 6. *numer.* 180. *& ſequenti*, *Raudenſ. var. capit.* 11. *numer.* 16. *&* 17. *Altograd. Jun. controv.* 100. *num.* 14. 15. *Rota diverſ. deciſ.* 304. *numer.* 8. *tom.* 1. *Manſ. conſult.* 310. *num.* 3.

E benchè queſta concluſione proceda regolarmente 3 ne' Beni ſtabili, e non già ne' Beni mobili, cioè, danari, mercanzie, e nomi di Debitori, e ſimili, poichè ſecondo l' jus commune non ſi circoſcrivono ne i luoghi ove ſi trovano, ma ſeguitano la perſona del loro Padrone, come ſpiegando ſoggiunge lo ſteſſo *Bellon.* ne' luoghi citati; nientedimeno ella non ha 4 luogo, quando o dalla pratica, e conſuetudine de i Paeſi, o dalle Leggi, o Statuti de' loro Principi ve- 5 niſſe derogato all' jus commune eſpreſſamente, o tacitamente, con diſporre intorno ad eſſi a quell' effetto da loro voluto; ed allora certamente i mobili non ſeguitano più la perſona del loro Padrone, ma diventano a guiſa degli ſtabili del Luogo, e Territorio, ove attualmente ſi trovano, conforme mirabilmente prova con altri citati il mentovato *Bellon. de jur. accreſcen. capit.* 10. *quæſt.* 3. *numer.* 118. *&* 119. per la ragione che i Principi intorno a' Be- 6 ni, che hanno ſotto la loro Giuriſdizione, poſſono, ogni volta, che vogliono, rendere i Foreſtieri ſimili a i Sudditi, con diſporre ſopra i medeſimi Beni, *Redenaſc. conſ.* 69. *numer.* 9. 18. *libr.* 1. *Mart. de jur. part.* 4. *centur.* 1. *caſ.* 4. *numer.* 20. *& Abb. in capit. poſtulaſti de for. compet.* ed in termini, che lo Statuto di qualche Principe poſſa obbligare i Foreſtieri alle di lui diſpoſizioni, quando aveſſe così ordinato, l' affermano *Bart. in Leg. unic. Codic. de aur. coronar. libr.* 10. *Alex. in addit. ad Bart. in Leg.* 1. *Codic. qui profeſſ. vel atat. excuſ. libr.* 11. *& Bart. in Leg.* 1. *Codic. de mult. & Bald. in Leg. etiam Codic. de execut. rei judic. Alex. conſ.* 101. *vol.* 1. *& Aretin. conſ.* 132. ſeguitati dal *Dec. tract. crimin. libr.* 2. *cap.* 35. *numer.* 29.

Ora dunque, ſe nel caſo noſtro dalla pratica non ſolo univerſale di ogni Paeſe, come vogliono il *Re-* 7 *buff. in conſtit. Gall. tom.* 1. *tit. de lit. obligat. artic.* 6. *gloſſ.* 3. *numer.* 40. 41. *& ſequenti*, *Cancer. variar. part.* 2. *capit.* 4. *numer.* 6. 8. 9. *Leo deciſ. valen.* 5. *numer.* 7. *tom.* 1. *Ab. Eccleſ. obſervat.* 101. *numer.* 11. e molti altri citati dalla *Ruota Fiorentina nella deciſ.* 349. *numer.* 7. fra quelle di Lucca raccolte dal *Sign. Palm. nep. tom.* 4. ma dagli Statuti di Breſcia, e di tutto lo Stato della Sereniſſima Repubblica di Venezia, viene eſpreſſamente diſpoſto di poterſi ſequeſtrare danari, mercanzie, e altra ſotte di Beni mobili de i Foreſtieri eſiſtenti nel di lei Territorio, col privilegio della poziorità, o prelazione de i primi Sequeſtranti fra tutti gli altri Creditori, ne ſegue certamente, che in virtù di tali diſpoſizioni fatte da detti Statuti intorno a' Beni mobili, divengono eſſi del luogo, e Territorio di Breſcia, o di Venezia; poi- 8 chè repugna che eſſi ſieno in un iſteſſo tempo, ſecondo l' jus commune, del luogo del loro proprierario, e che gli Statuenti poſſano de i medeſimi, o circa i medeſimi diſporre, imperciocchè in tal caſo la loro diſpoſizione caderebbe ſopra i Beni, che a' termini dell' jus commune non ſarebbono della loro Giuriſdizione, onde quando gli Statuenti diſpongono ſopra i ſuddetti Beni, convien dire per neceſſità, che eſſi abbiano voluto derogare al detto jus commune, e reſi i ſuddetti mobili del loro proprio Territo- 9 rio, e tutto ciò per verità è quello, che dottamente inſegna il *Bellon.* nel detto *capit.* 10. *quæſt.* 3. *numer.* 118. *&* 119. dove cercando ſe la confiſcazione de i Beni promulgata dal fiſco di qualche Principe, contro di un Reo ſuo ſuddito, comprenda i mobili, che ſi trovano fuori del ſuo Territorio in quello di un altro Principe foreſtiere, ſoſtiene bensì l' affirmati- 10 va per la ragione commune, in vigore della quale i Beni mobili ſono di quel luogo, e di quel Principe d'onde è il Suddito; lo ſteſſo vien comprovato dalla Ruota Fiorentina nella raccolta delle deciſioni di Lucca al *tom.* 4. *deciſ.* 349. *numer.* 22. ma poi il ſopraccitato *Bellon.* ferma diverſamente, quando per lo Statuto, o conſuetudine del Principe foreſtiere ove ſi trovano, vien derogato all' jus commune, con diſporre intorno a' detti mobili il contrario.

Reſtando da tutto ciò baſtantemente provato, che gli effetti ſequeſtrati, in vigor dello Statuto di Breſcia, ſi debbano avere come circoſcritti nel di lei Territorio, nel qual caſo, come io diceva da principio, ſi debbe attendere la diſpoſizione del medeſimo Statuto, intorno alla poziorità compartita a i primi Sequeſtranti; Paſſiamo ora a vedere ſe li ſuddetti effetti, o danari ſequeſtrati in Breſcia, per eſſere ſtati poſcia traſportati in Lucca,

Source : BIU Cujas

in forza degli ordini di quella Corte, o del Giudizio univerſale del Concorſo, che colà è ſtato inſtituito fra tutti i Creditori del ſuddetto Lagori, abbia il Signor Talenti perduta la ſuddetta poziorità.

Queſta difficoltà per l'appunto fu altresì eccitata nella famoſa Cauſa, molti Anni ſono, agitata in Genova mia Patria, tra il Re di Spagna, ed i Signori Pincetti, nella quale fu dopo lunga diſcuſſione deciſo, che l'ipoteca, o qualunque altro jus reale acquiſtato ſulla roba, danari, ed altro in un Luogo, o Territorio, per privilegio particolare del Principe, di
11 cui è quello ſteſſo Territorio, ſi conſervi, e duri ſempre, benchè la roba, e danari foſſero poi traſportati in un altro Territorio di Principe foreſtiero, per le dottrine citate nel mio *diſc.* 43. *num.* 20. *& ſeq. uſque ad* 27. *tom.* 1. qual diſcorſo è la Deciſione fatta in ſuddetta Cauſa * e pienamente il *Roſiner de libris Mercat. capit.* 12. *numer.* 24. *& ſequenti, & numer.* 32. dove prova queſta concluſione in varj ſomiglianti caſi.

Che la poziorità, o prelazione conceſſa dallo Statuto di Breſcia a' primi, che ſequeſtrano, ſia un jus
12 reale, non ſe ne può dubitare, perchè ella è un privilegio non dato principalmente alla Perſona, ma alla cauſa del ſequeſtro, o ſia alla Perſona per cauſa della roba ſequeſtrata, come parimente ſi avverte in detto mio *diſcorſ.* 43. *num.* 14. *& ſeq.* E generalmente, che l'jus della poziorità, o prelazione conceſſa a qualche Perſona, non in riguardo di lei, ma per cauſa della roba, come nel noſtro caſo ſequeſtrata, o perchè ſia ceſſibile, o traſmiſſibile il jus reale, lo
13 ferma diffuſamente l' *Eminentiſſimo Corradin. de prælat. quæſt.* 10. *num.* 3.

Nè a tutto ciò può fare alcuno oſtacolo la dottrina del *Salgad. labyr. credit. part.* 1. *cap.* 11. ove in ſoſtanza ferma, che la roba ſequeſtrata deve entrare nella maſſa, o corpo de' Beni del Concorſo di tutti i Creditori, e che il Giudizio univerſale fa ceſſare la cauſa particolare del ſequeſtro, e che queſta aſſume la natura di quello; Poichè *Salgado* non intende ne'
14 ſuoi termini di parlar di altro, che della forza del ſuddetto Giudizio univerſale di Concorſo, il quale tentato che ſia, o prima, o dopo, tira a ſe tutti gli altri Giudizj particolari, quantunque foſſero privilegiati, o per eſſere ſommarj, o eſecutivi, e gli aſſorbiſce, e confonde in modo tale, che li rende tutti di una ſteſſa natura, cioè, ordinarj, a ſolo fine, che in un medeſimo Giudizio ſi poſſano riconoſcere le ragioni di tutti i Creditori ivi concorſi; ma non dice, nè ſi ſognò mai di dire il *Salgado*, che ſe uno aveſſe già acquiſtato legittimamente qualche jus, poziorità, ipoteca, o prelazione ſopra qualche genere di roba del ſuo Debitore, in vigore di qualche Statuto, o Legge, o in altra forma, colla ſola mutazione del Giudizio la debba perdere, o reſti in alcun modo pregiudicato. Anzi ſe ben ſi conſidera il detto *Salgad. al numer.* 3. eſpreſſamente dice il contrario ivi, *Tamen cum hoc univerſale judicium ad hunc finem, & effectum dumtaxat firmetur indiviſibiliter ad ſolvendum, & ſatisfaciendum Creditoribus juxta uniuſcujuſque gradum, & prælationem in unum corpus omnia Debitoris communis bona deponenda ſunt, ut ex eis venditis quilibet ſolvatur attenta gradus prærogativa, quæ in nihilo Creditoribus diminuitur ex hac collatione in concurſum, imò omnino integra, & præſervata, & illæſa manet, ſed potius eam retinet.*

Poichè non è già coſa nuova in jure, che nello ſteſſo luogo della lite, o Giudizio, ſi debba giudicare in ciò, che riguarda l'jus, o intereſſe deciſorio delle parti, ſecondo le diſpoſizioni, e Leggi di un altro Territorio, come avverte il *Mantic. de tacit. libr.* 3. *tit.* 14. *in fin.* e pienamente il *Gobio alla conſult.* 27. *num.* 8. 9. 10. *tom.* 2.

E così in queſti preciſi termini a favore de' Creditori, che aveano prevenuto gli altri in far ſequeſtrare i Beni del ſuo commune Debitore in Venezia,
15 fu per due volte con gran diſcuſſione di cauſa deciſo in Genova.

La prima nella cauſa del fallimento del Signor Pietro Paolo Bellando, a favore de' Signori Giovambatiſta, e Gio: Giacomo Fratelli Ferrarj, dal Senato Sereniſſimo, col precedente parere, del celebre Juriſconſulto Giulio Ceſare Baldiſſone, Segretario in quel tempo di quella Repubblica, commiſſionato a riferire, e l'altra volta nella cauſa del fallimento de' Signori Granelli, a favore pure de' primi Sequeſtranti in Venezia, non oſtante, che foſsero tanto nell'uno, che nell'altro caſo obbligati per le Leggi municipali di Genova i Sequeſtranti a far venire in detta Città i Be- 16
ni ſequeſtrati da loro in Venezia, o il loro netto ritratto.

In ordine al terzo punto per dir breve; quanto è certo, ſecondo la più vera, e comune opinione 17
de' Dottori, che il dominio della roba, o mercanzie vendute, paſſi nel Compratore, quando il Venditore gli ha avuta fede del prezzo, dimanierachè tutti gli altri Creditori del Compratore, non meno, che il Venditore ſteſso poſsono concorrere nella medeſima roba da lui venduta, conforme pienamente ho moſtrato nel mio *diſc.* 43. *numer.* 47. *tom.* 1. *& diſc.* 56. *numer.* 53. *tom.* 2. *de commerc.* a i quali aggiungo l' *Amat. alla reſolut.* 3. *numer.* 44. con moltiſſimi da lui citati; Altrettanto è però vera, e indubitata in ju- 18
re la limitazione alla ſuddetta concluſione, che ſe al tempo della vendita il Compratore era decotto, o proſſimo alla decozione, la fede avuta del prezzo ſi reputa come ſe non ſi foſse avuta, e perciò ella non partoriſce in tal caſo alcuno effetto in pregiudizio del Venditore, come diffuſamente ha fermato la *Ruota di Firenze* appreſso il *Manſ. conſult.* 343. *numer.* 57. 58. *Rubr. ad deciſ.* 16. *numer.* 116. *& plurib. ſeq. part.* 8. *rec. Amat. reſol.* 3. *num.* 45. *il Senato di Dola* appreſſo il *Grivell. deciſ.* 56. *num.* 9. *Gail. obſervat.* 15. *numer.* 8. *lib.* 2. *Caſtald. conſult.* 93. *num.* 6. *lib.* 2. *Vela diſſert.* 30. *numer.* 48. *De Luc. de emption. diſc.* 5. *numer.* 3. *Giurb. obſervat.* 94. *num.* 30. 31. *& ſeq. uſque ad fin. Gio: de Hevia de commerc. Terreſtr. libr.* 2. *cap.* 26. *num.* 13. *&* 27. *Anſald. de commerc. diſc.* 1. *num.* 21. da me ſeguitato nel *diſc.* 38. *numer.* 55. *tom.* 1. *& diſcurſ.* 75. *numer.* 15. *&* 25. *tom.* 2. e la ſteſsa propoſizione viene da me ammeſsa nell'altro mio *diſc.* 56. *numer.* 73. *in fin. tom.* 2. benchè in eſso ſcriveſſi contro di chi aveva date fuori le lettere di cambio, avuta la fede della loro valuta.

Rimarrà ora ſolamente a vederſi, ſe nel noſtro caſo il Signor Lagori foſse al tempo delle date lettere in una latente, o proſſima decozione.

Intorno a queſta inſpezione, sò che alcuni Dottori hanno preſa la miſura dalla brevità del tempo, come prova efficaciſſima a far preſumere il dolo, fraude, o machinazione precedente, o premeditata, come con 19
lunga mano di autorità dimoſtra il *Tiraquel. de retract. lignager.* §. 1. *gloſſ.* 7. *numer.* 77. ſeguitato dal *Veſcovo d' Iſchia diſputat. ſelect. capit.* 94. *numer.* 19. *verſ. ex brevitate libr.* 2. *Carleval. de judic. tit.* 3. *diſputat.* 6. *numer.* 29. *verſic. addò præſumi Maſcard. de probat. concl.* 815. *numer.* 4. ma non ſi accordano poi tra 20
loro in fermare a qual termine ſi poſsa eſtendere queſto breve tempo. Altri vogliono, che egli ſia, quando immediatamente, o poco dopo il contratto il Mercante falliſse; altri di uno, due, o tre giorni; alcuni di otto, o dieci, ed altri di quindici, come ſi 21
può vedere dal *Carleval. de judic. tit.* 3. *diſp.* 6. *num.* 30. *& ſeq. Gob. conſult.* 87. *num.* 59. 60. 61. *Urceol.* 22
de tranſact. quæſt. 34. *num.* 5. 6. *& ſeq. De Luc. ad Gratian. cap.* 391. *num.* 14. 15. 16. *Rot. Florent.* appreſſo il *Manſ. conſult.* 343. *num.* 59. 60. 61. *Noguerol. alleg.* 16. *numer.* 17. *Rocc. de decoct. num.* 110. & 111. *Rota Rom. ad Card. De Luc. de uſur. dec.* 19. *in fin. & deciſ.* 20. *numer.* 7. avvertendo di più il *Card. De Luc. de camb. al diſc.* 25. *num.* 9. 10. che nelle accettazioni delle lettere di cambio a favore di chi ſono ſtate accettate per minor ſconcerto del commercio ſi 23
ſuole procedere in pratica con maggior rigore, e ſtrettezza. Onde per evitare queſta diſputa, da moltiſſimi Statuti d' Italia, e di Europa è ſtato prudentemente fiſsato il termine, dentro del quale ſe ſaranno fatti i contratti, o negozj dal Mercante avanti il ſuo falli- 24
mento, ſi debbono preſumere fraudolenti, e fatti in iſtato di proſſima, e latente decozione, come riferiſce il *Carleval. dict. diſputat.* 6. *numer.* 30. *& ſeq. Carol. Anton. De Luc. ad Gratian. cap.* 391. *num.* 14. *& ſeq. Card. De Luc. diſc.* 115. *num.* 9. *& ſeq. de regal.* ed altri da me ſopra citati. Ma checchè ſia di queſta

propo-

Source : BIU Cujas

25 propoſizione, la quale ſiccome ella ſi fonda ſolamente ſulla preſunzione della premeditata frode, dedotta dalla brevità del tempo; non può giammai ſervire, ſe non per giudicare in quei caſi, dove nulla di più appariſce in fatto, come ho detto nel *Capit.* 2. ove ho moſtrato ancora eſſere tal quiſtione inutile ed eſtranea dal noſtro propoſito, per le ragioni ivi ad-
26 dotte. E tanto è ciò vero, che la medeſima preſunzione non averebbe certamente luogo, quando per lo contrario ſi faceſſe apparire, che per una improviſa diſgrazia ſucceduta al Mercante nello ſteſſo giorno, o il giorno innanzi al contratto, foſſe ſtato egli obbligato al fallimento, *De Luc. de regal. diſc.* 115., *numer.* 11. §. *Primo caſu, verſ. multoties vero*, e Noi nel *diſc.* 75. *numer.* 6. *tom.* 2. *de commerc.* ma per li caſi, ne i quali mancaſſe queſta particolarità di pochi
27 giorni, ſolo valevole per ſe ſteſſa ad indurre una tal preſunzione, la quiſtione ſarebbe più di fatto, che di ragione, conforme ſaggiamente inſegnano *Card. De Luc. de credit. diſc.* 10. *numer.* 13. *& de regal. diſc.* 115. *numer.* 11. *Carleval. de judic. lib.* 2. *tit.* 3. *diſput.* 6. *numer.* 34. *Valeron. de tranſact. quæſt.* 8. *num.* 39. *Gratian. capit.* 768. *numer.* 10. & ibi *De Luca Addition. numer.* 9. *&* 10. *Urceol. de tranſact. quæſt.* 34. *numer.* 9. *Gizzarell. deciſ.* 62. *numer.* 13. *la Ruota Fiorentina* appreſſo il *Manſ. conſult.* 343. *numer.* 62. *&* 63. *Conſtantin. ad Statut. Urb. annot.* 26. *artic.* 1. *numer.* 32. *&* 33. Noi nel *diſc.* 75. *numer.* 6. *in fin.* I quali perciò affermano, che la decozione proſſima
28 può giudicarſi dall'arbitrio del Giudice, ſecondo le circoſtanze del fatto per più meſi innanzi del contratto, o delle date lettere di Cambio, e lo ſteſſo confeſſai io medeſimo nel mio *diſc.* 56. *numer.* 73. *in fin. tom.* 2. non oſtante, che mi giovaſſe allora di poter ſoſtenere il contrario a vantaggio de i miei Clienti; Onde è neceſſario riconoſcere dalle circoſtanze del noſtro fatto, in quale ſtato foſſe il Lagori, al tempo delle lettere di Cambio dategli dal Signor Talenti, il che meglio non ſi può azzeccare, che in Lucca,
29 dove è fermato il proceſſo, e ſerve il civile cimento, come avviſai nel detto mio *diſc.* 56. *in fin.*

Pure venendomi ſuppoſto, che il Lagori al tempo delle date lettere di cambio, era aggravato di moltiſſimi debiti, dimodochè lo rendevano allora del tutto incapace a poter corriſpondere a' ſuoi Creditori, che però andava deſtramente procurando di comprare delle Mercanzie a credenza, e a prezzi eccedenti, le quali ammaſſate ſe ne fuggì poco dopo da Lucca, e
30 dallo Stato, avendo parte degli effetti traſmeſſa fuori del medeſimo Stato, innanzi alla ſua fuga, e gran parte traſportandone ſeco nel tempo ſteſſo di ſua partenza; ſembra in queſti termini fuori di ogni dubbio, che egli al tempo delle ſuddette lettere foſſe proſſimo alla decozione, anzi in una decozione occulta, per cui doveva certamente, ſe non vogliamo crederlo inſenſato, premeditare la fuga, per non ſoggiacere all' eſecuzioni, tanto reali, che perſonali, per le quali averebbe perduta co' beni anche la libertà della Perſona, come va diſcorendo la *Ruota Fiorentina* appreſſo il *Manſ. alla conſultat.* 143. *numer.* 63. *verſ. quæ non*, ed il tutto vien comprovato dall' *Hevia de commerc. libr.* 2. *cap.* 26. *numer.* 25. 27. *Rocc. de decoct. mercat. num* 18.

Potrebbeſi forſe a quanto ſi è detto opporre dagli Avverſarj, che il denaro appreſſo li Signori Eredi Tavelli, non ſia più quello ſteſſo del ſuddetto Sig. Talenti, ſequeſtrato poi dal medeſimo, per averne ordinato il Lagori la rimeſſa da Venezia in Breſcia.

Ma queſta difficoltà ceſſa in un tratto, perchè tanto i Signori Betti, ec. di Venezia, quanto i Signori Eredi Tavelli, non avevano in mano altri effetti del Lagori, che la di lui rimeſſa fatta loro, per lettera del Signor Talenti, e benchè altro ſia veramente il denaro della rimeſſa fatta in Venezia, e altro quello della rimeſſa fatta in Breſcia, ciò però non toglie, che non ſi debba riputare per il medeſimo, perchè quel denaro di Breſcia è ſurrogato, e depen-
31 dente da quello di Venezia, come in termini afferma *Thor. in compend. deciſ. tom.* 2. *verſ. creditor licet poſterior*, *Tondut. quæſt. civil.* 29. *numer.* 23. *in fin. Rocc. reſponſ.* 25. *lib.* 1. * e Noi nel *diſcurſ.* 43. *numer.* 42. *tom.* 1. *de commercia*, ed in termini di prezzo non ancora conſunto ricavato dalle Mercanzie date da un Mercadante ad uno, ch'era in proſſima decozione, che ſopra tal prezzo, come ſorrogato in luogo delle Mercanzie ſi debba preferire il Padrone di dette Mercanzie *Mangil. de eviction. quæſt.* 41. *numer.* 2. * *Rot. coram Celſ. deciſ.* 340. *numer. fin.* con altri Dottori da me allegati nel *diſc.* 180. dove magiſtralmente hò trattato la materia della ſurrogazione. E così in queſti termini noſtri preciſi, fu deciſo in Firenze tra li Signori Cambiagio, e Piuma da una parte, e gli altri Creditori della Ragion Guadagni, che fallì, nella qual Cauſa, mentre io ero in Genova, 32 ſcriſſi già come Avvocato. Intorno però a queſto ultimo punto, vedi quanto ho più diffuſamente ſcritto nel ſeguente Capitolo.

ARGOMENTO.

Si diſputa ſe il Traente, o Datore della cedola di cambio poſſa eſſer poziore ad ogni altro Creditore ſopra la rimeſſa, o denaro della medeſima lettera pagata dal Trattario, o ſia Accettante, al Giratario, o Procuratore immediato, o mediato del Remittente, nel caſo che queſti dopo la ricevuta lettera di cambio aveſſe fallito; E ſi tratta ancora quando il denaro ſia conſunto, o commiſto, e quando nò, benchè ſia pagato.

SOMMARIO.

1 *Nel denaro, che ſi paga da uno per ordine di un altro al Terzo, ſi finge, che il denaro paſſi nel Mandante a titolo di mutuo, e dal Mandante nel Terzo, per mezzo del Mandatario*, e num. 4. 5. 6. 7. 8.

2 *Le mercanzie comprate per ordine di un Mercante paſſano ſubito nel Dominio del Mandante, per mezzo del Commiſſionario, che l' ha comprate per ordine del Mercante*, e num. 3.

9 *Quando ſi paga la tratta da uno che non è creditore del Traente, ſi finge, che il Trattario impreſti il danaro al Traente, per pagarſi al preſentatore della lettera di cambio.*

10 *La numerazione del denaro può in ogni contratto ſeguire virtualmente, benchè non ſi veda realmente ſeguita, nè tutte le Perſone ſian preſenti.*

11 *In virtù degli ordini, o biglietti, gli aſſenti ſi hanno come foſſero preſenti.*

12 *Il denaro pagato al Procuratore ſi reputa come foſſe pagato al Principale.*

13 *Ma tal denaro non ſi ha ancora per commiſto, e conſunto, ma ſempre eſiſtente nel ſuo primo eſſere*, e num. 34. 35. 36.

14 *Il denaro pagato al Procuratore di un Creditore poſteriore, ſi può come ancora eſiſtente, e non commiſto, o conſunto avocare dal primo Creditore.*

15 *Il denaro pagato al Creditore poſteriore con promeſſa di reſtituirlo in tutto, o in parte ad altri, ſi può dalli Creditori anteriori, o eguali avocare, come foſſe eſtante, e non conſunto*, e num. 16. 18. 19.

17 *Il denaro ricevuto da chi non ha alcun titolo di ritenerlo, non ſi confonde mai coll'altro di chi l' ha ricevuto, ma ſi ha ſempre per eſiſtente*, e n. 19.

20 *Il denaro ſiccome ammette* functionem in genere *ſuo, così ſi reputa ſempre come eſiſtente, e per lo ſteſſo denaro, benchè ſia ſtato confuſo da chi non aveva titolo.*

E perciò la commiſtione, e conſunzione di tal denaro non può mai ſeguire in chi lo deve reſtituire, e num. 21.

22 *Il denaro che ſi è ricevuto in una ſorte di moneta per doverſi reſtituire, benchè ſi reſtituiſca in altra ſorte di moneta, ſi reputa ſempre per il medeſimo denaro.*

24 *Il denaro pagato ad un Creditore, per la commiſtione da lui fattane, ſi dice conſunto, e non più in eſſere.*

Ciò non procede quando è pagato al Procuratore del Creditore, e num. 25. 26.

Source : BIU Cujas

27 *Il denaro, che ſi paga ad un Creditore poſteriore per mezzo di qualche Banco pubblico, o privato non ſi può avocare dalli Creditori anteriori, perchè ſi reputa come commiſto, e conſunto.*

Si ſpiega quando, ed in quali termini poſſa tale propoſizione procedere, e numer. 28. 29. e ſeguenti.

30 *Il denaro, che ſi tiene in qualche Banco pubblico, o privato, ſi dice depoſito irregolare, e paſſa in dominio del Banco depoſitario.*

31 *La girata di qualche credito di Banco, o di qualche cedola Bancaria, ha forza di pagamento, e il denaro, o credito girato paſſa in dominio del Giratario.*

E ſe ne aſſegna la ragione al num. 32.

33 *Se il Banco di qualche Mercante, o Ragione riceve, e paga il denaro per ordine di un altro, non fa figura di Depoſitario, ma di Mandatario.*

34 *La confuſione del denaro fatta da chi non era di tal denaro padrone, non può operare l'effetto della conſunzione.*

36 *Se il denaro, o roba è data ad uno, che era in proſſimo ſtato di fallire, il Padrone originario di detta roba, o danaro, che ſi trova ancora in eſſere, e non conſunto, ha la prelazione a tutti gli altri Creditori.*

37 *Al parere de' Mercanti molto ſi deve deferire.*

CAPITOLO VIII.

LA maggiore difficoltà, o dubbio promoſſo nella Cauſa precedente, ſi reſtringeva in vedere ſe al Signor Talenti poteva più competere la reivendicazione ſopra la valuta della ſua lettera cambiale, dopo che li Signori Betti, e Antonetti, a' quali ne fu diretta la lettera, l'aveano già pagata a ſe medeſimi, come mandatarj del Lagori remittente, colla direzione della ſcrittura, cioè, dandone credito al Lagori ne' ſuoi Libri della giuſta valuta delli Ducati tremilla Banco, in tanti Ducati correnti, e debito al Signor Talenti, e dopo ancora, che li ſuddetti Betti, e Antonetti di ordine del Lagori gli aveano rimeſſi alli Signori Tavelli di Breſcia, per mezzo de' Signori Archetti, e Ballino.

Fermandoci dunque ſu queſto fatto a conſiderare bene la quiddità, ed intrinſeca ſoſtanza di tutti queſti atti, o paſſaggi ſeguiti intorno alli ſuddetti Ducati tremila, rimeſſi dal Signor Talenti, toccheremo con mano lo giuſtizia, che a lui aſſiſte.

Si ſcorge indubitatamente dalla ſerie tutta degli atti ſuddetti, che li Signori Betti, e Antonetti non avendo in mano denari del Signor Talenti, meſſero per lui fuora il proprio contante per eſeguire l' ordine della di lui tratta, che vuol dire gl' impreſtarono tutta la ſomma del denaro, che vi voleva per compimento della tratta ſuddetta, e la pagarono al Lagori, o per dir meglio a ſe ſteſſi, come Procuratori dello ſteſſo Lagori.

Poſto ciò, ceſſa il primo ſuppoſto portato in contrario, che il denaro sborſato da' Signori Betti, e Antonetti non ſia mai ſtato proprio, ne in dominio del Signor Talenti, poichè ſe in virtù, e per natura de' ſuddetti atti ſi dee ammettere, che li Signori Betti, e Antonetti, e per eſecuzione della tratta, impreſtaſſero il denaro al Signor Talenti, e per
1 eſſo a ſe medeſimi, come di lui Procuratori, affine di pagarlo al Lagori, e per eſſo parimente a loro medeſimi, come Procuratori pure dello ſteſſo Lagori, non ſi potrà certamente negare, che il ſuddetto denaro *brevi manu* non diveniſſe proprio, e in dominio del Signor Talenti, per mezzo de' Signori Betti, e Antonetti ſuoi Procuratori nella ſteſſa maniera, che ſegue delle merci, le quali ſubito, che ſono ſtate per ordine di quel Mercante comprate dal ſuo
2 Corriſpondente, paſſano nel dominio del Mercante, che ne ha ordinata la compra, poichè colla pluralità di più Perſone rappreſentate dal Corriſpondente, ſi finge, che il Corriſpondente, come Procuratore, com-
3 prì da ſe, o da altri le mercanzie ordinate, e ne riceva al medeſimo nome la conſegna, o tradizione, per mezzo della quale certamente acquiſta la proprietà, e dominio al Mercante, per di cui ordine ſono ſtate comprate, come ſe foſſero ſtate a lui medeſimo date, e conſegnate; Noi pienamente nel *diſcurſ.* 38. *numer.* 51. *de commerc. tom.* 1. e meglio a noſtro propoſito al *diſcurſ.* 56. *numer.* 21. 22. *&* 23. *&* *Rota Januen. deciſ.* 67. *numer.* 2. E chi non sà, che quando uno paga il danaro per ordine di un altro, in virtù della *L. ſingularia ff. de reb. cred.* ſi finge, o ſi deve intendere, che il danaro ſia pagato al Mandante, e che il Mandante per mezzo del ſuo Procuratore lo paghi a quello, a cui ſe ne fa lo sborſo? Puntualmente *Natta conſil.* 543. *numer.* 4. *Rota Genuenſis deciſ.* 123. *numer.* 2. *Cyriac. controv.* 334. *numer.* 27. e mirabilmente *Cephal. conſul.* 425. *numer.* 11. 12. 13. *&* *ſequenti*, *Surd. conſ.* 528. *numer.* 23. ed il *Turr. de Camb. diſputat.* 3. *quæſt.* 5. *numer.* 21. e la *Ruota di Roma alla deciſ.* 361. *numer.* 79. *part.* 11. *recentior. Manent. deciſ.* 72. *numer.* 35. e 36. i quali eſpreſſamente dicono, che il danaro pagato per ordine di un Mercante, s' intenda prima paſſato *brevi manu* per cauſa di mutuo in dominio del Mandante, il che ſi comprova anche puntualmente col Teſto nella *L. certi conditio* 9. §. *Si nummos*, ed ivi, *Caſtrenſ. numer.* 2. ed altri *ff. ſi cert. petat. Bart. nella detta L. ſingularia numer.* 2. *eod. tit.* ed ivi *L' Adden. nella Lettera* B. 4 5

E chi non sà ancora, che il danaro pagato da altri, per ordine di qualche Perſona, s' intende come ſe eſſo foſſe ſtato immediatamente pagato dallo ſteſſo Mandante, e non da chi lo sborſa, per il Teſto della *L. qui mandat* 56. *ff. de ſolut.* riferito dal *Turr. de Camb.* nel luogo citato, *Rot. deciſ.* 386. *numer.* 49. *tom.* 4. *libr.* 2. *recentior. Gob. conſ.* 88. *numer.* 10. *& Anſald. de commerc. diſcurſ.* 65. *numer.* 54. e ciò non potrebbe aver luogo, ſe non ſi fingeſſe per la *L. ſingularia*, che quel danaro, che ſi paga per altrui ordine ad un Terzo non foſſe impreſtato, e pagato prima al Mandante, e per mezzo di un tal atto diveniſſe ſuo proprio, ſecondo il Teſto aſſai puntuale nel- 6 7
la *L. quod juſſu* 141. *ff. de regul. jur. & Fab. in eod. lib.* 2. *tit.* 25. *definit.* 4. *ſub num.* 4. *Scacc. de Commerc.* §. 2. *gloſſ.* 7. *numer.* 37. dove riporta altri conteſti *Coler. de proceſſ. execut. part.* 2. *capit.* 2. *numer.* 79. *Cyriac. controv.* 334. *numer.* 27. ed il *Turr. de Camb. dict. diſput.* 5. *quæſt.* 5. *num.* 21. ove per l' altro Teſto nella *L. qui mandat* 56. *ff de ſolut.* conſi- 8
dera, che il denaro, che ſi paga per ordine altrui, s' intende prima paſſato in dominio di chi ha ordinato un tal pagamento: e perchè li Signori Betti, e Antonetti diedero poi credito al Signor Lagori della rimeſſa, queſt' atto dimoſtra, che la medeſima ſomma da loro impreſtata al Signor Talenti, ſia ſtata *brevi manu* immediatamente pagata da eſſi, come Procura- 9
tori del Talenti, al Lagori, e per eſſo alli ſteſſi Signori Betti, e Compagni, parimente Procuratori dello ſteſſo Lagori; E benchè non ſia realmente ſeguita in alcuno di queſti atti la numerazione vera del denaro, nulladimeno baſtando de jure la virtuale, per 10
la ſuddeta *l. ſingularia*, la quale ha luogo in ogni ſorta di contratto, Noi nel *diſcurſ.* 49. *numer.* 22., *tom.* 1. *de commerc.* ſi debbono tutti queſti atti conſiderare, come ſe in ciſcuno di eſſi foſſe ſeguita reſpettivamente *brevi manu* la vera numerazione, e tradi- 11
zione del denaro, ottimamente il *Senato di Mantova* appreſſo il *Manent. deciſ.* 72. *numer.* 35. *e* 36. e la *Ruota di Roma coram Emerix. Jun. deciſ.* 808. *numer.* 11. *e* 12. e come le Perſone fuſſero tutte preſenti agli atti, benchè veramente ſiano aſſenti, poichè in virtù delle lettere, ordini, o biglietti, gli Aſſenti ſi rendono, o fingono di eſſere preſenti, *Manent. dict. deciſ.* 72. *numer.* 36. *e* 37.

Paſſando a vedere qual fine abbia avuto queſto denaro riſcoſſo da' Betti, e Antonetti, come Procuratori del Lagori, non ſi può negare per verità, che per ordine del medeſimo Lagori, il ſuddetto denaro non foſſe ſtato rimeſſo, e pagato per mano de' Signori Archetti, e Ballino a' Signori Tavelli di Breſcia, come altresì ſemplici Mandatarj, o Procuratori del Lagori, e così lo ſteſſo denaro non paſſaſſe da' Procuratori in altri Procuratori del Medeſimo Lagori, e che appreſſo de' ſuddetti Signori Tavelli non ſia

ſtato

Source : BIU Cujas

stato subito sequestrato dal Signor Talenti, innanzi che fosse pervenuto in mano del Lagori.

E quì cessa l'altro supposto contrario, che il de-
12 naro del Signor Talenti fosse di già consumato per la commistione seguita non solo quando passò nelle mani de' Signori Betti, e Antonetti, come Procuratori del Lagori, ma quando dalli Signori Betti, e Antonetti fu rimesso in Brescia alli Signori Tavelli, come Procuratori parimente dello stesso Lagori nello stesso modo, come se il denaro suddetto fosse stato pagato a lui medesimo.

Poichè in quanto all'effetto della consunzione del denaro (checchessia ad altri effetti) è cosa molto diversa il pagarlo al Principale, e pagarlo al di lui Procuratore, perchè pagandosi al Principale colla commistione da lui fattane con altro suo, si dice subito consunto, e in ciò volentieri concorro nel sentimento contrario; ma quando il denaro vien pagato al Procuratore, il quale non ha alcun titolo di ritenerlo per se, ma dee restituirlo, benchè ne sia
13 seguita la commistione coll'altro dello stesso Procuratore, si reputa sempre per denaro ancora in suo essere, e inconsunto, come se non fosse seguita la commistione, a maraviglia il *Surd. al cons. 4. sub numer. 41. §. Similiter non adversatur. Fontanell. de pact. nupt. claus. 5. gloss. 8. part. 8. numer. 32. Novar. quæst. forens. quæst. 139. num. 15. & 16. Guttierez. pract. quæst. part. 3. quæst. 101. num. 13. Giurb. observat. 94. numer. 22. §. Primo extare autem*, Noi nel *disc. 44. num. 29. in fin. tom. 1. de Commerc. & Rot. coram Dunoz. jun. decis. 832. numer. 5. 6. & 7.* ove seguita il *Surd.* poco fa citato, i quali però unitamente affermano, che si può avocare dal primo Creditore il denaro pagato al Procuratore del secon-
14 do Creditore, benchè da lui mescolato col proprio, come se il danaro pagato fosse ancora in suo essere, ed inconsunto.

15 E similmente nel caso del denaro pagato ad un Creditore con la mallevadoria, o promessa di restituirlo, o farne parte respettivamente alli Creditori anteriori, o agli uguali, a proporzione delle rate de' loro crediti, ogni volta, che essi compariscano, possono da lui giustamente vendicarlo, poichè atteso l'obbligo, che ha il Creditore posteriore, a cui fu pagato, di restituirlo, il denaro si reputa come estante, e non consunto. *Salgad. Labyrint. Credit. part. 1. cap. 10. numer. 68. & seq.* e più diffusamente nella *part. 2. cap. 6. ferè per tot. Rot. post Pacific. dec. 133. & coram Coccin. dec. 1855. num. 27. & coram Merlin. dec. 514. num. 4. Noguerol. allegat. 7. num. 4. & seq. & allegat. 25. num. 23. & 24. Rot. dec. 155. numer. 25. part. 12. rec. & dec. 95. num. 10. part. 13. dec. 255. num. 1. part. 18. & decis. 481. numer. 16. part. 19.* e la ragion principale di questa proposizio-
16 ne è, perchè non essendo liberamente passato il denaro nel Creditore posteriore, ma revocabilmente, e sotto la condizione resolutiva, verificandosi perciò il caso di tale condizione, viene subito a risolversi il pagamento a lui fattone, e per conseguenza quel dominio, che n'ebbe da principio nell'atto del pagamento, in guisa tale, come s'egli non l'avesse mai avuto, e siccome la confusione del denaro fatta da
17 chi lo riceve senza alcun titolo atto a trasferirne il dominio, non opera in jure l'effetto della consunzione, ma il denaro, non ostante qualunque confusione, o consunzione, che ne sia seguita, si reputa come fosse ancora in essere, così fingendosi nel Credi-
18 tore posteriore in virtù della condizione resolutiva di non aver mai egli avuto il denaro con titolo di dominio, nulla gli giova poi l'allegare la confusione, o consunzione da lui fattane, pienamente il *Salgad. al detto cap. 6. n. 4. 5. & 9.* fino al 30. e dal *n. 55.* fino al fine. Tanto più dunque ciò deve aver luogo nel caso nostro, dove tanto i Signori Betti, e Antonetti, quanto i Signori Tavelli, come Procuratori del Lagori, non
19 ebbero tampoco da principio il dominio revocabile, o condizionale delli scudi tremila, ma con l'obbligo assoluto, e positivo di doverli restituire al detto Lagori loro Padrone.

In oltre deesi riflettere, che siccome il denaro *recipit*
20 *functionem in genere suo* secondo la frase del Testo in *L. 2. §. Mutui datio ff. si certum petatur*, e di fatto considerato nel suo genere e sempre lo stesso denaro, così non 21
ostante la commistione di un denaro coll'altro, fatta da chi era tenuto a restituirlo, sempre si considera in jure per lo stessissimo denaro: puntualmente al nostro proposito la *Ruota di Roma cor. Duran. dec. 207. la 2. sub n. 5.* confermata dall'altra *dec. 392. n. 5. par. 5. rec. tom. 1. Incertus Auctor inter divers. in tract. de monet. quæst. 3. n. 30. Gob. de monet. quæst. 7. n. 31. Guttierez. de compens. lib. 1. quæst. 8. num. 18. 19. & 45.* e Noi nel *disc. 43. n. 42. de commerc. tom. 1.* dimanierachè restituendosi il denaro avuto in altra moneta, non si può dire, che 22
si restituisca un'altro denaro diverso dal ricevuto, *Scacc. de commerc. §. 2. gloss. 5. num. 101.* e più diffusamente il *Guttierez. de compens. lib. 1. quæst. 8. num. 18. 19. & 45.* onde il denaro, che si trova ancora appresso i Procuratori del Lagori, è lo stesso denaro, 23
che fu pagato dal Sig. Talenti per mezzo de' Sign. Betti, e Antonetti, non ostante la commistione seguitane in mano de' sudetti Procuratori.

Non ostando punto, che il denaro pagato al Creditore per la commistione, che ne segue coll'altro 24
suo, si dica consunto, e passato in dominio di chi lo riceve, per l'autorità della *Ruota post Cenc. de censib. dec. 187. num. 2. Fontanell. de pact. nupt. claus. 5. gloss. 8. part. 7. n. 5.* citati in contrario, e infiniti altri, che si possono allegare. Poichè quanto è vera questa proposizione, altrettanto è inapplicabile al caso nostro, perchè non siamo noi ne' termini del denaro pagato al Creditore, ma al Procuratore; e benchè in quanto ad altri effetti la Legge finga, che il denaro pagato al Procuratore, o Mandatario dal Creditore, si 25
abbia come pagato allo stesso Creditore, pure all'effetto di cui si tratta, cioè se pagato al Mandatario, o Procuratore, il denaro si abbia per consunto, o nò, è costante opinione tra i Dottori, che tal finzione non ha luogo, ma il denaro si dee considerare secondo la verità del fatto, esistente ancora in mano del Procuratore, e soggetto per conseguenza all'avocazione per l'ipoteca, prelazioni, o poziorità, che possono a ciaf- 26
cheduno competere, come ho mostrato sopra con molte dottrine, e particolarmente colla stessa autorità del *Fontanell.* citata in contrario al *num. 32.* dove così limita la conclusione contraria.

Vanno studiando gli Oppositori di provare, che non solo il dominio del denaro fosse passato nel Lagori per mezzo de' suoi Procuratori, ma che altresì fosse consunto per la confusione, o commistione seguita con gli altri propri degli stessi Procuratori, con addurre per il loro intento quella proposizione, che pare in oggi communemente ammessa, cioè, che quando il Debitore soddisfa, e paga un suo Creditore posteriore, per mezzo di qualche Banco pubblico, o privato, o sia 27
con girare al Creditore suddetto la Cedola Bancaria, o con far passare ne' Libri del Banco in di lui credito la Partita, il denaro, che ha il Debitore nel suddetto Banco, non solo passa in dominio del Creditor posteriore, ma si dice consunto per la confusione, o commistione, che ne fanno i Banchieri con gli altri denari del Banco; e perciò i Creditori anteriori quantunque ipotecarj, non possono sopra tal denaro già consunto, esercitare la loro ipoteca. *Reverter. decis. 74. n. 2. & seq. & ibi de Marin. Addit. Fontanell. de pact. claus. 5. gloss. 8. part. 7. a num. 17. usque ad 19. Novar. quæst. 166. per tot.* citati in contrario, a' quali aggiungo io di più *Mart. vot. 83. ferè per tot. Scopp. ad Merlin. Pignatrell. cap. 82. n. 11. Manfrell. ad Capyc. Latr. decis. 196. n. 14. Card. De Luc. de benefic. disc. 81. n. 14. e 15. Merlin. de Pignor. lib. 4. quæst. 27. n. 5. & D. Audit. de Comit. dec. Senen. 47. n. 12.* volendo dedursi dalla suddetta conclusione, che essendo stata pagata al Lagori la rimessa per mezzo del Banco de' Signori Betti, e Antonetti, e da questi poi rimessane la valuta in Brescia a' Signori Tavelli per conto, e ordine del suddetto Lagori, il denaro della detta rimessa, benchè da principio fosse stato proprio del Sig. Talenti, sia passato non solo in dominio del Lagori, ma di più stato consunto per la confusione seguita con gli altri denari degli accennati Banchi, e per conseguenza non possa sopra di tal denaro già consunto, competere alcuna poziorità al detto Sig. Talenti.

Per rispondere con maggior chiarezza a questa obbjezione, e far vedere l'inapplicabilità di queste pro-

posi-

Source : BIU Cujas

poſizioni, convien conſiderare ben bene i termini, in cui la fermano i ſopraddetti Dottori. Parlano eſſi di un Debitore, che gira il ſuo credito, che ha nel Banco, o pubblico, o privato, per cauſa di denaro numerato, e ripoſto nel medeſimo Banco per via, o cauſa di depoſito irregolare, e ſiccome nel depoſito irregolare il Dependente nel fare un tal depoſito di
28 denaro numerato, intende di concederne al Depoſitario l'uſo libero, ed aſſoluto, così eſſo denaro paſſa ſubito in dominio dello ſteſſo Depoſitario, e così poi per la confuſione, o commiſtione, che ne fa egli
29 con altri del ſuo Banco, diceſi non più eſiſtente, e conſunto, dimanierachè altro non rimane al Deponente, che un puro credito, o azione di repetere la valuta di ſimil partita, e ciò è tanto vero, che i Dottori medeſimi vogliono, che queſta ſorta di depoſito irregolare ſia bensì un depoſito improprio, ma
30 in ſoſtanza un cotratto di mutuo, come ſi può riconoſcere dal *Novar. alla detta quæſt. 166. numer. 7. verſ. imò ſi Doctorum, Fontanell. d. clauſ. 5. gloſſ. 8. part. 7. n. 5. Roderic. de ann. redd. lib. 3. quæſt. 11. n. 37. Caſtill. lib. 3. contr. cap. 16. num. 32.* pienamente l' *Amat. alla reſol. 20. num. 2. & 5.* con infiniti da lui citati *Capyc. Latr. deciſ. 48. num. 12. e 13. cum ſeq. De Luc. ad Gratian. cap. 174. num. 7. & Card. De Luc. de credit. diſc. 68. num. 7.* e intanto li medeſimi Dottori ammettono, che la gitata di un tal cre-
31 dito di Banco, o di qualche Cedola bancaria abbia forza di vero pagamento, e che i Creditori anteriori non poſſano avocare il denaro, che in virtù di tal girata foſſe paſſato in credito del Creditore poſteriore, benchè da queſti non foſſe ſtato ancora riſcoſſo, in quanto per la *l. ſingularia, ff. de reb. credit.* ſi finge, che il Banchiere, che ha il denaro altrui ſotto depoſito irregolare, lo paghi al Giratario, e
32 che il Giratario continovando a laſciarlo nello ſteſſo modo di prima nel ſuo Banco, in cui fu da principio depoſitato, s'intenda ch'egli voglia contrarre, o continovare collo ſteſſo Banco depoſitario il medeſimo depoſito irregolare, e così ſi finge di nuovo paſſato in di lui dominio, e di nuovo da lui colla commiſtione degli altri ſuoi denari conſunto *Reverter. d. deciſ. 74.* & ibi *de Marin. add. Card. De Luc. de benefic. diſc. 81. num. 15. e 16.* con altri tra li citati di ſopra.

Premeſſa ora dunque tale ſpiegazione, può ciaſcuno da ſe ſolo comprendere quanto ſiano inapplicabili al caſo noſtro le concluſioni predette; Poichè il Sig. Talenti non avea alcun depoſito irregolare di denaro nel Banco de' Signori Betti, e Antonetti, onde non ſi può mai dire nel caſo noſtro, che il Sig. Talenti nel Banco de' Signori Betti, e Antonetti giraſſe il credito di alcun depoſito irregolare in faccia del Lagori, e così molto meno, ceſſando tal credito di depoſito irregolare, ſi può fingere, che li Signori Betti, e Antonetti, come Depoſitarj del Talenti, pagaſſero al Lagori, e che il Lagori continovando a tenere il medeſimo denaro in lui girato appreſſo li Signori Betti, &c. intendeſſe di tenerlo ſotto lo ſteſſo depoſito irregolare, come era ſtato da principio depoſitato nel loro Banco dal Sig. Talenti, ed in virtù di tal depoſito irregolare ne paſſaſſe, non ſolo di nuovo il dominio ne' Signori Betti, &c. ma ne ſeguiſſe la conſunzione per la nuova finta commiſtione con gli altri denari del Banco de' ſuddetti Signori Betti, &c. e per la medeſima ragione ceſſa altresì la ſteſſa finzione riſpetto alli Signori Tavelli di Breſcia, perchè ſe li Signori Betti, e Antonetti, come ſi è detto, non aveano ſimilmente alcun depoſito irregolare di denaro nel Banco de' Signori Tavelli, e impoſſibile il fingere, che li Signori Tavelli, come depoſitarj de' Signori Betti, &c. giraſſero in faccia del Lagori un tal credito, e che li Signori Tavelli lo pagaſſero al Lagori, e che il Lagori continovando a tenere lo ſteſſo denaro in lui girato appreſſo li medeſimi Signori Tavelli, intendeſſe di tenerlo ſotto lo ſteſſo depoſito irregolare, come lo tenevano li Sign. Betti, &c. da principio nel loro Banco. Ma bensì nel caſo noſtro ſi dovrà per lo contrario dire, che per l'ordine, o mandato dato dal Sig. Talenti alli Signori Betti, &c. di compire la di lui tratta, e pagarla a loro ſteſſi per conto, e ordine del Lagori, 33
e che per un ſimile ordine, o mandato dato anche dal Lagori alli ſuddetti Signori Betti, &c. di far pagare alli Signori Tavelli di Breſcia la valuta della rimeſſa, tanto li detti Signori Betti, &c. in riſcuotere, e far pagare al Lagori, quanto li Signori Tavelli in riſcuotere, abbiano veramente fatta figura di veri Mandatarj del Lagori, e non di Depoſitarj del di lui denaro, che reſpettivamente pervenne in loro mani, come puntualmente per il Teſto nella *l. 1. §. Quod ſi rem, & §. Idem Pomponius, & §. Et ſi rogavero, ff. depoſiti*, inſegnano la *Ruota Romana cor. Seraphin. deciſ. 1158. per tot. Mantic. de tacit. & ambig. lib. 10. tit. 3. num. 8. Gratian. diſcept. cap. 174. numer. 9. & cap. 273. num. 7. Card. De Luc. diſc. 25. num. 5. de credit. & D. Anſald. de Commerc. diſc. 90. num. 32. & Rot. coram Dunozet. Jun. deciſ. 832. numer. 5. 6. 7.*

Se da quanto fin' ora ho detto reſta pienamente, e fuor d'ogni dubbio provato, che il denaro pagato in Venezia da' Signori Betti, e Compagni, era proprio del Sig. Talenti, come a lui impreſtato dalli ſteſſi Signori Betti, e Antonetti per compimento della tratta, e che parimente la confuſione, o commiſtione di tal denaro fatta da' Procuratori del Lagori, non è ſtata atta in jure a partorire quell'effetto di conſunzione, che averebbe operato ſe foſſe ſtato pagato in mano propria del Lagori, o ſia perchè il denaro *recipit functionem in genere ſuo*, o perchè ſecondo il *Sordo*, ed altri da me citati, la confuſione ſo- 34
la del denaro non baſta a produrre la conſunzione, ma vi vuole, che chi lo confonde, ne ſia divenuto padrone per qualche titolo atto a trasferirgliene il dominio: onde la confuſione, che ne fà il Procuratore, che non è Padrone, anzi, che è obbligato a 35
reſtituirlo, non ſi ha in conſiderazione, come appunto ſeguita non foſſe.

Così più non occorre, che io quì mi diffonda in altro, e particolarmente in provare, che il Sig. Talenti è poziore, e deve preferirſi ad ogni altro Creditore ſopra il denaro da lui ſequeſtrato in Breſcia, poi- 36
chè è propoſizione tra' Dottori ſenza contraſto, che il Mercante ſopra il denaro, o roba conſegnata a chi dal tempo del denaro, o roba data era in proſſima, anzi occulta decozione, particolarmente concorrendovi la premeditazione della fuga, ha la poziorità ad eſcluſione di qualunque altro Creditore del Fallito, purchè il denaro, o roba non ſia ancora conſunta, e come già abbiamo pienamente provato nel Capitolo precedente, con infinite Dottrine, a cui aggiungo il *Giurb. obſerv. 94. num. 30. 31. & ſeq. uſque in fin.* e puntualmente il *Mangil. de evict. quæſt. 41. num. 2.* e reſta confermato anche altrove: E tutto ciò debbeſi ſenza dubbio ammettere nel noſtro caſo, concorrendovi a favore 37
del Signor Talenti l'univerſale parere de' Mercanti, a' quali ſi dee molto deferire, ſecondo le note regole di ragione.

INDI-

Source : BIU Cujas

INDICE DELLE MATERIE,

Che si contengono in questo Cambista Instruito.

A

ACCETTANTE.

Vedi ancora Accettazione.

Accettante, a cui notizia, per la distanza de' luoghi non poteva essere il fallimento dello Scrivente, non è tenuto pagare la lettera accettata. cap. 2. num. 1.

Prima ragione dell' affermato. d. capit. 2. num. 2.

Seconda ragione. d. cap. num. 3.

Accettante, se al tempo dell'accettazione ha avuta, o potuta avere scienza del fallimento dello Scrivente, è tenuto a pagare la lettera. d. capit. 2. num. 10.

Accettante è tenuto a pagar la lettera accettata, se il fallimento dello Scrivente sarà seguito dopo l' accettazione. d. cap. 2. num. 11.

Accettante è tenuto al pagamento della lettera, se il Ricevitore della medesima, ne ha pagata in contanti la valuta, benchè lo Scrivente avesse già dati indizj sufficienti della sua prossima decozione. capit. 2. num. 41.

A differenza del caso, nel quale il Ricevitore avesse compensata la valuta con alcun suo credito. d. cap. 2. num. 42.

Si rigetta questa distinzione, e si sostiene, che l'Accettante ignorante della prossima decozione dello Scrivente, non è tenuto a pagare la lettera, tanto nel caso di valuta compensata, quanto nell' altro di valuta pagata in contanti. d. capit. 2. num. 43.45.

Se il Debitore farà tratta al suo Debitore con lettere di Cambio pagabile ad un suo Creditore, benchè il Traente fosse fallito, o in prossimo stato di fallire al tempo delle suddette lettere, nientedimeno il Debitore accettante sarà tenuto a pagarle al detto Creditore del Traente. cap. 3. num. 20.

Ciò procede se il Debitore accettante, e il Creditor del Traente saranno in buona fede, cioè senza la scienza del fallimento del Traente. cap. 3. num. 21.

Ma se il Debitore accettante ha la scienza del fallimento del Creditore Traente, non può, nè deve pagare le tratte in pregiudizio degli altri Creditori del Traente. cap. 3. num. 22.

Ed avendole l'Accettante in tal caso pagate, il Creditore le doverà restituire alla massa de' Creditori, o l'Accettante le doverà pagare un'altra volta. d. cap. 3. num. 23.

Accettata da uno la tratta respettivamente alla rimessa, che nell'istesso tempo gli vien fatta; se mancando al Trattario accettante per qualche fallimento la rimessa, sia obbligato a pagar la tratta, che accettò. capit. 3. num. 24. 25. 26. e seguenti.

L' Accettante non è tenuto a pagar le lettere, che egli accettò, quando quello a favor del quale furono accettate, non è creditor del Traente, ma semplice adjetto, o Procuratore. cap. 3. n. 33.

Il dominio del denaro della lettera accettata, non si dice escito di mano del Traente, benchè il Traente abbia avuta fede del prezzo, purchè il detto denaro sia appresso l' Accettante non per anche consunto, o commisto da quello, a favor del quale fu accettata la suddetta lettera di cambio. capit. 2. num. 41.

Lo Scrivente non è mai liberato dal debito, se non dopo, che l'Accettante abbia effettivamente pagato la rimessa al Presentatore della lettera di cambio. capit. 3. num. 54.

L'Accettante può pagare la lettera accettata al Giratario, innanzi la scadenza del pagamento, e tal pagamento fatto da lui, pendente ancora il termine, è valido, benchè gli sia in tempo giunto l' ordine della revocazione dello Scrivente, o del Girante. cap. 3. num. 68.

Dichiara, e limita ne' casi de' quali al num. 73. 74. e seguenti, e num. 79. col seg.

L'Accettante d'una lettera di cambio deve senza eccezione alcuna pagarla al Presentatore, quando questi è creditore, o interessato nella rimessa. capit. 3. num. 78.

Se si può pagare la lettera dall'Accettante innanzi la scadenza del pagamento, e dato tal pagamento anticipato, se il fallimento di chi l'ha riscossa và a danno dell'Accettante. d. cap. 3. num. 79. e seguenti, e num. 90.

Se nella lettera di cambio la dilazione a pagare è stata data per comodo del Creditore, non si può dall' Accettante pagare anticipatamente la lettera accettata. cap. 3. num. 90.

Il contrario, se la dilazione, o l'uso delle Piazze è posto a favore del Debitore. d. cap. 3. n. 91.

L' Accettante è obbligato ancora a favor di quello, che ha pagato poi la lettera *sopra protesto*, cioè per onor della firma dello Scrivente, o del Girante. d. cap. 3. num. 96. 98.

Tanto il Traente, che il Remittente, come ancora tutti i Giranti, e l' Accettante sono obbligati *in solidum* verso il Creditore, o Presentatore della lettera accettata. d. cap. 3. num. 97.

E se ne assegna la ragione. numero 98. nel suddetto capit. 3.

Limita nel caso, che un Terzo paghi la lettera per onor del Traente, perchè in tal caso non averà obbligato il Girante, ed altri, ma il solo Traente, e quelli, che saranno obbligati per la medesima Tratta al suddetto Traente. detto capit. 3. numero 99.

Il Presentatore della lettera di cambio ha per obbligati il Traente, i Giranti, e l'Accettante, quando tanto la lettera del Traente, quanto le girate sono state fatte per valuta avuta, o all'ordine S. P. del Remittente, o de' Giratarj. d. capit. 3. num. 100.

Quando il Traente ha data fuori la lettera pagabile semplicemente al Remittente, senz'aver da lui ricevuta la valuta, o gli precedenti Giranti hanno fatto porre semplicemente le girate pagabili a' loro respettivamente Giratarj, senza il rimborso della valuta; Il Presentatore della lettera di cambio, non averà per obbligato se non l'Accettante. capilo 3. num. 101.

Obbligazione dell'Accettante. Vedi *Girata*. cap. 4. num. 8. 9.

In questi casi però all'Accettante competerebbe il regresso, o l'azione di rivalersene contro dello Scrivente. cap. 4. num. 10.

Quando sia tenuto l'Accettante a pagare la lettera accettata. Vedi *Girante*. cap. 4. num. 11.

L'Accettante non ha regresso alcuno contro lo Scrivente, se volse pagare la lettera di cambio, contuttochè le fosse pervenuta avanti la scadenza del pagamento la notizia del cattivo stato, in cui si trovava il Girante; questo però non ha luogo, se tal notizia le perverrà dopo l'accettazione, e il seguito pagamento. cap. 4. num. 15.

Non revocato l'ordine di pagare avanti, che dall' Accettante sia fatto il pagamento, il detto pagamento

Source : BIU Cujas

mento è ſempre ben fatto, benchè il Preſentatore della lettera, a cui ſi paga, ſia ſemplice adjetto, o Procuratore. cap. 4. num. 21.

L'Adjetto al pagamento può rappreſentare nelle lettere di cambio due perſone, e quando poſſa, o nò convenire l'Accettante al detto pagamento. cap. 4. num. 22. 23. 24.

Si ſpiega quando l'Accettante ſia tenuto al pagamento della lettera accettata. cap. 4. num. 25.

L'Accettante ſe è tenuto a pagar la tratta, o girata al Giratario, per il ſuo rimborſo ha l'azione di convenire lo Scrivente, e queſti può farſi pagare la valuta dal Ricevitor della lettera, che la medeſima girò. capit. 4. num. 27.

S'inſegna quando queſta abbia luogo, o nò. detto cap. 4. num. 28. 29.

Quando è invalida la girata, benchè ſia ſeguita l'accettazione della lettera, l'Accettante non è tenuto al pagamento, e ſe averà pagato ſenza ſapere l'invalidità della girata a cagione della decozione attuale, o proſſima del Giratario, tal pagamento ſarà ſeguito a danno dello Scrivente, e del Girante. cap. 4. num. 31.

Limita nel caſo, che all'Accettante foſſe nota l'invalidità della detta Girata. cap. 4. num. 32.

ACCETTAZIONE.

Vedi ancora Accettante.

Accettazione delle lettere di cambio induce a favore del Preſentante l'obbligazione *de conſtituta pecunia*. cap. 2. num. 4.

Accettazione di lettera di cambio fatta dopo il proſſimo fallimento dello Scrivente, è egualmente invalida, che ſe fatta foſſe dopo il fallimento attuale. cap. 2. num. 15.

Fatta la tratta da uno per conto d'un'altro, ſe queſti al tempo della tratta era fallito, o proſſimo al fallimento, non ſarà tenuto a pagarla, benchè l'aveſſe accettata. cap. 3. num. 12.

Se foſſe ſtata fatta da uno la tratta ad un'altro, con ordinargli di prendere il ſuo rimborſo da un Terzo, ed il Trattario l'aveſſe compita, con aver tratto per il ſuo rimborſo dal ſnddetto Terzo, da cui foſſe accettata la tratta, ſarà tenuto queſto Terzo al pagamento, benchè il primo Traente aveſſe fallito dopo la ſuddetta accettazione del Terzo. cap. 3. num. 14.

Lo ſteſſo ſi doverà dire anchè quando il fallimento del primo Traente foſſe ſeguito innanzi l'accettazione del Terzo, da cui doveva prendere il ſuo rimborſo il Trattario, ſe il Terzo prima del fallimento del primo Traente, ſi foſſe obbligato al rimborſo del detto Trattario. cap. 3. num. 15.

Il contrario deve tenerſi quando non foſſe ſeguita tale obbligazione del Terzo, da cui ſi deve rivalere il Trattario. cap. 3. num. 16. 17.

E quando al tempo dell'accettazione, o pagamento fatto dal detto Trattario, il primo Traente era già fallito. cap. 3. num. 18.

Dichiaraſi al num. 19. d. cap. 3.

La rimeſſa fatta per compire la tratta, è un atto correſpettivo alla tratta, onde ſe ceſſa la rimeſſa, deve ceſſare la tratta, quantunque accettata. capit. 3. num. 26.

Si diſtingue queſta propoſizione. detto capit. num. 28. 29. e ſeg. e num. 33.

La proteſta, o dichiarazione fatta dal Trattario al Traente di volere accettare la ſua tratta a contemplazione della ſua rimeſſa, non nuoce a quello, in favor del quale furono liberamente accettate le lettere di cambio. d. cap. 3. num. 29.

Le lettere di cambio, benchè date correſpettivamente alla valuta di chi le riceve, pure ſe ſaranno accettate, non ſi può opporre dall'Accettante a nome, nè pure dallo Scrivente contro di quello, al di cui favore furono accettate, l'eccezioni della valuta non pagata. cap. 3. num. 30.

Chi averà data una lettera all'ordine S. P. con avere avuta fede della valuta, ſe il Ricevitore della detta lettera, benchè l'abbia fatta accettare, era fallito, o proſſimo al fallimento al tempo della data lettera, ſarà anteriore, o poziore ad ogn'altro ſopra la rimeſſa fatta con detta lettera. cap. 3. num. 36. 41. e ſeg. e num. 45.

E ciò ha molto più luogo, quando dal Dator della lettera non ſi è avuta fede del prezzo. detto cap. 3. num. 44. e ſeguenti.

Quando l'accettazione nuoca all'Accettante. Vedi *Lettera di Cambio*, cap. 4. num. 11. 12.

Quando gli nuoce l'accettazione, non ha l'Accettante, nè pure il regreſſo contro l'iſteſſo Scrivente. cap. 4. num. 13.

A che ſia tenuto il Preſentatore, acciò la lettera, che egli preſentò, venga accettata. cap. 6. numero 18. 19.

Accettate le lettere, e realmente ſoddisfatte reſta liberato lo Scrivente, o Girante. cap. 6. num. 22.

Non ſeguita l'accettazione a che ſia tenuto il Preſentatore della lettera di cambio, cap. 6. n. 23.

Dentro il tempo nel quale cadeva l'accettazione delle lettere di cambio, che non furono accettate, ſi devono mandare i proteſti. cap. 6. num. 26.

S'aſſegna la diverſità del proteſto levato per difetto d'accettazione, e il proteſto levato per mancanza di pagamento. cap. 6. num. 28.

Che coſa operi nelle Fiere il proteſto levato per mancanza d'accettazione. cap. 6. num. 29.

ACCORDO.

Il Preſentatore della lettera di Cambio, quando il Traente, Remittente, e Giranti a lui *in ſolidum* obbligati, ſono tutti falliti, può intervenire in ogni accordo, ò compoſizione, che ciaſcheduno de' Falliti faccia con i ſuoi Creditori. cap. 3. n. 102.

Ma per non pregiudicarſi del reſto del ſuo credito doverà nell'accordo, che farà con uno de' falliti, riſervarſi le ragioni contra qualunque altro obbligato. detto cap. 3. num. 103.

O pure ſoſcriverà tale accordo col conſenſo degli altri obbligati *in ſolidum*. detto cap. n. 104.

Ed eſſendo convenuto per via di Giudizio a concorrere nell'accordo di uno colli altri Creditori del medeſimo doverà per non pregiudicarſi con gli altri *in ſolidum* a ſuo favore obbligati far le ſue neceſſarie proteſte in atti. detto cap. n. 105.

Altrimenti ſottoſcrivendoſi liberamente all'accordo, o laſciandoſi condannare ſenza le opportune proteſte a concorrere detto accordo, reſterebbe pregiudicato. detto num. 105.

E lo ſteſſo gli ſuccederebbe anche quando ſolo tacitamente aveſſe accettato liberamente l'accordo. detto num. 105.

ADJETTO AL PAGAMENTO.

Vedi Procuratore.

ANIMALE.

Animale ſi preſume mortalmente morboſo al tempo della vendita, ſe muore nel tempo di due, o tre giorni. cap. 2. num. 11.

B

BANCO.

CHe coſa operi il pagamento fatto ad un Creditor poſteriore per mezzo di qualche Banco pubblico, o privato, cap. 8. num. 27.

E ſi ſpiega quando il di ſopra fermato proceda. cap. 8. num. 28. 29. e ſeguenti.

Il denaro, che ſi tiene in qualche Banco pubblico, o privato, ſi dice depoſito irregolare, e paſſa in dominio del Banco depoſitario, cap. 8. n. 30.

La Girata di qualche credito di Banco, o di qualche Cedola Bancaria ha forza di pagamento, e il denaro, o credito girato paſſa in dominio del Giratario. cap. 8. num. 31.

E ſe ne aſſegna la ragione al numero 32. del detto capitolo 8.

Se il Banco di qualche Mercante, o Ragione, riceve,

Source : BIU Cujas

ève, e paga il denaro per ordine d'un'altro, non fa figura di Depoſitatio, ma di Mandatario, cap. 8. num. 33.

BENI.

Si devono oſſervare quelli Statuti, nella giuriſdizione de' quali ſono i Beni. cap. 7. num. 1.
Regolarmente i ſoli Beni ſtabili, e non i Beni mobili nella giuriſdizione delli Statuti eſiſtenti ſi comprendono. cap. 7. num. 3.
E quando comprendano i detti Statuti anche i Beni mobili. detto cap. 7. num. 5. 8. 9.
Se i Beni mobili ſi circoſcrivino ne' luoghi ove ſi trovano. cap. 7. num. 4.
Ciò ſi dichiara, e limita al detto capit. 7. num. 5. e ſeguenti.
Se i Beni mobili de' Foreſtieri ſi poſſano ſequeſtrare ad inſtanza de' Creditori. cap. 7. num. 7.
Che importi l'aver gli Statuenti diſpoſto de' Beni mobili nella loro Giuriſdizione eſiſtenti. capit. 7. num. 9.
Fatta da un Principe la confiſcazione de' Beni del Suddito, quali Beni in detta confiſcazione ſi comprendano. cap. 7. num. 10.

BIGLIETTI.

In virtù de' Biglietti gli Aſſenti ſi hanno come foſſero preſenti. capit. 8. num. 11.

C

CAPITALE.

NEl Mercante ſi deve valutare per un gran capitale il credito, e la ſtima. cap. 2. n. 32.
Il Preſentatore della lettera per non aver levati i proteſti può perdere il lucro del cambio, e li futuri intereſſi, ma non già il capitale. cap. 6. n. 49.
Si ſpiega, e ſi diſtingue in quali termini ſi deva ciò intendere, o poſſa procedere. capit. 6. numero 50. e 53.

CAUTELA.

Con maggiore, e più eſatta cautela proceder ſi deve, dove è maggior il pericolo. cap. 6. n. 40.

CEDOLE.

Vedi ancora *Pagherò*.
Le Cedole, ovvero Pagherò fra' Mercanti hanno forza di denaro attualmente pagato. cap. 3. n. 39.
La girata di qualche Cedola Bancaria ha forza di pagamento, e il denaro, o credito girato paſſa in dominio del Giratario. cap. 8. num. 31.
Se ne dà la ragione. cap. 8. num. 32.

CEDENTE.

Vedi ancora *Ceſſione*, e *Ceſſionario*.
Il Cedente ſempre può agire per la lettera proteſtata, quando vi concorre il conſenſo tacito, o eſpreſſo delli Giratarj. cap. 5. num. 23.
Il Cedente, o Girante ſempre può agire per la lettera proteſtata, quando vi concorre il conſenſo tacito, o eſpreſſo delli Giratarj. cap. 5. n. 22. 23.

CESSIONE.

Vedi ancora *Ceſſionario*, e *Cedente*.
Se il recapito del credito ſi trova reſtituito a un Debitore, ſi deve intendere ſolamente liberato colui, a cui è ſtato reſtituito, e a queſto ceduto il credito, e l'azione contro gli altri ſuoi Condebitori. cap. 5. num. 20.
Le ceſſioni ſono differentiſſime dalle lettere di cambio. cap. 6. num. 37.

CESSIONARIO.

Vedi ancora *Ceſſione*, e *Cedente*.
Se il nome del Debitore ceduto ſi ritrova ancora eſiſtente, e non riſcoſſo dal Ceſſionario, compete al Padrone originario di tal nome ceduto, o al di lui Creditore anteriore, ed ipotecario l'jus di vindicarlo, o d'avocarlo, e di eſſere ſopra di eſſo ad ogni altro preferito. cap. 4. num. 37. 38.
Vi ſono due ſorti di ceſſioni, una a comodo del Ceſſionario, e l'altra a comodo del Cedente. capitolo 5. num. 1.
Quali eſſi ſiano. d. cap. 5. num. 2.
Il Debitore ceduto può pagare al Creditore cedente, benchè egli abbia ſcienza della ceſſione. capitolo 5. num. 4.

CITTA'.

Chi abita in una Città, ſi preſume, che ſappia ciò, che in quella è pubblicamente ſucceduto. cap. 1. num. 21.

CLAUSULA.

Vedi ancora *Parola*.
Clauſula *ſopra di ſe* denota eſſer fatta la tratta a riſico dell'iſteſſo Trattario. cap. 3. num. 3.
Chi ordina la rimeſſa con la clauſula *ſopra di ſe*, o *ſopra di voi* intende, che il pericolo del danno delle lettere ſia a pericolo di chi doverà far la rimeſſa. cap. 3. num. 4.
Qual forza abbia la clauſula *ſopra di ſe*, o *ſopra di voi*, o *ſopra di noi* tra' Mercanti. d. cap. 3. n. 4.
Chi trae per un'altro con la clauſula *ſopra di noi* intende di correre il riſico per colui, per conto del quale egli fa la tratta. detto cap. 3. num. 5.
Il Traente ſempre rimane obbligato, ſe il Trattario accetta la tratta con la clauſula S. P., cioè ſopra proteſto, o con la clauſula S. P. C. cioè ſopra proteſto per mettere a conto. d. cap. 3. num. 6.
Qual differenza ſia fra l'accettazione fatta con la clauſula S. P. e la clauſula S. P. C. d. cap. 3. num. 7. 8. 9.
Se ſi trae con la clauſula *ſopra di ſe medeſimo* il Trattario ha ſempre per obbligato il Traente, benchè non foſſe accettata la tratta con la detta clauſula S. P. d. cap. 3. num. 10.
La clauſula S. P. nelle lettere di cambio, opera, che ſi poſſano quelle liberamente negoziare, come più piace. cap. 3. num. 69.
La clauſula S. P. per ſtile de' Mercanti ha la medeſima forza nelle lettere di cambio, che nelle loro girate. cap. 4. num. 48.
La clauſula all'ordine S. P. qual'effetto operi nelle lettere di cambio. cap. 5. num. 7.

COLPA.

Contratto fatto coll'Inſtitore decotto, o proſſimo alla decozione, quando ſi ſoſtenga, e quando nò, in pregiudizio del Principale, non oſtante, che il Contraente ſia in colpa, per non avere inveſtigata la condizione dell'Inſtitore. cap. 1. num. 38. 39.
In colpa ſi dice colui, il quale non fà ciò, che è ſolito farſi dagli altri prudenti Mercanti, e ſarà tenuto ad ogni danno, benchè non habbia avuto alcun dolo. cap. 5. num. 12.
In colpa ſi dice anche colui, il quale non provvede ciò, che ſi ſarebbe provviſto, o penſato dagli altri Uomini prudenti. cap. 5. num. 13.
La colpa del Procuratore pregiudica al Principale. cap. 5. num. 38.
La colpa del Creditore di non poter cedere il pegno, o l'ipoteche al Mallevadore opera, che il Mallevadore poſſa rigettarlo con l'eccezione *cedendarum*. capit. 5. num. 46.

COMMERCIO.

Che coſa operi il favore del pubblico commercio capitolo 5. num. 17.

COMMISTIONE.

Non può mai ſeguire la commiſtione, e conſunzione del denaro in quello il quale lo deve reſtituire. capitolo 8. num. 20. 21.
Il denaro pagato da un Creditore, per la commiſtione da lui fattane, ſi dice conſunto, e non più in eſſere. cap. 8. num. 24.
E quando ciò non proceda. d. cap. num. 25. 26.
Quando il denaro ſi reputi commiſto. cap. 8. n. 27.
Si ſpiega quando, ed in quali termini poſſa detta propoſizione procedere. cap. 8. num. 28. 29. e ſeg.

COMMISSIONARIO.

Vedi ancora *Committente*, e *Commiſſione*.
Quando per mezzo del Commiſſionario, che ha comprate le Mercanzie per ordine d'un Mercante,

le

Source : BIU Cujas

le medeſime paſſino ſubito nel dominio del Mandante. cap. 8. num. 2. 3.

COMPRATORE.

Vedi diffuſamente ſotto la parola *Venditore*.

Contraente può allegare l'ignoranza della proſſima, o attuale decozione altrui ne' pagamenti fatti dal Debitore al Creditore, benchè il pagamento ſia fatto ad un Creditore, che ha ceduto a' Beni, e a cui è ſtato formato il concorſo. cap. 1. n. 25. 26.

Avuta fede del prezzo, le lettere di cambio, o robe paſſano nel dominio del Ricevitore, ed in conſeguenza in maſſa de' ſuoi Creditori, dovendo in tal caſo il proprio Padrone venire con gli altri Creditori in concorſo. cap. 3. num. 49.

CONFISCAZIONE.

La confiſcazione de' Beni mobili del Suddito, quali Beni mobili comprenda. cap. 7. num. 10.

CONFUSIONE.

Non oſtante la confuſione, quando il denaro ſi reputi ſempre eſiſtente, è lo ſteſſo denaro. cap. 8. n. 20.

La confuſione del denaro fatta da chi non era di tal denaro padrone, non può operare l'effetto della conſunzione. cap. 8. num. 34.

CONJETTURA.

Scienza del fallimento attuale, o proſſimo ſi prova nel Contraente per via anche di conjetture, e ſi portano alcune conjetture. capit. 1. num. 15. 18 19. e ſeguenti.

Non baſterebbe però il provare, che il Contraente dubitava della futura decozione. d. cap. num. 16.

E perchè? detto cap. num. 17.

Decozione occulta ſi prova con argomenti, e conjetture anche per ſettimane, e meſi, prima della decozione attuale. cap. 2. num. 26.

Alla decozione proſſima ſerve di conjettura, che il Mercante ſino del tal tempo era, ſecondo gli ſteſſi ſuoi Libri, non ſolvendo. cap. 2. num. 46.

Tal conjettura però non ſarebbe ſufficiente, ſe il Mercante era in credito appreſſo la Piazza. detto cap. 2. num. 47. 53.

Amplia, benchè appreſſo qualche ſuo confidente foſſe ſtato ſoſpetto di proſſima decozione. cap. 2. n. 48.

Per provare, che il Compratore aveſſe in animo di frodare il Venditore, ſi ricercano conjetture valevoli. capit. 3. num. 44. 45.

S'aſſegnano quali ſiano queſte conjetture. detto capitolo 3. num. 46.

CONSENSO.

Il conſenſo tacito, o eſpreſſo de' Giratarj, opera che il Girante poſſa agire per la lettera proteſtata. cap. 5. num. 22. 23.

CORREI.

Quando al Debitore s'intenda dal Creditore ceduto il credito, e l'azione contro gli altri ſuoi Correi. cap. 5. num. 20.

Se il recapito è reſtituito a uno de' Debitori, il quale ha il regreſſo contro dell'altro Correo, allora tal reſtituzione non può importare, che mandato. cap. 5. num. 21.

CORRISPONDENTE.

Se uno rimette al ſuo Corriſpondente di ſuo ordine con lettere di terza Perſona, girate dal detto Remittente al detto ſuo Corriſpondente, non è tenuto il Remittente per il fallimento del Dator della lettera. cap. 3. num. 56. 59. 60.

Si riprovano i Dottori, che hanno ſoſtenuto il contrario. cap. 3. num. 61.

Ciò ha luogo quando il Remittente ha fatto figura di puro Procuratore, ma non in certi altri caſi, che ſi portano quì per limitazione. cap. 3. n. 60.

Altra limitazione, e dichiarazione. d. cap. 3. n. 63.

I Mercanti nel contrattare per i loro Corriſpondenti, non ſogliono mai ſpiegare il loro nome, o mandato. detto cap. 3. num. 58.

Se uno avendo l'ordine di rimetter l'avanzo al ſuo Corriſpondente, aveſſe girate le lettere di un Terzo all'ordine S. P. del detto ſuo Corriſpondente, e queſti le giraſſe ad altra Perſona, ſe il Dator delle lettere fallirà, ſarà obbligato il Remittente verſo dell'ultimo Giratario. cap. 3. num. 64.

Dichiaraſi come al num. 65. del detto cap. 3.

Che preſunzione operino le partite ſcritte, o a debito, o a credito ne' Libri di un Mercante circa il ſuo Corriſpondente. cap. 5. num. 28.

Tutti i danni, che poteſſe patire il Corriſpondente, doverà ſubirli il Preſentatore, che non ha data per colpa ſua la notizia al detto Corriſpondente della lettera non accettata, o non pagata. capitolo 6. num. 25.

Per maggior cautela il Traente, o altri Debitori ſogliono ſcrivere al Corriſpondente le lettere d'avviſo, quando gli mandano qualche lettera di cambio, cap. 6. num. 24.

CONSUNZIONE.

Mai non ſegue la conſunzione, o commiſtione del denaro, benchè il detto denaro ſia ſtato cofuſo, ſe ciò ſarà ſtato fatto da chi doveva quello reſtituire. cap. 8. num. 20. 21.

Quando ſi dica, o nò il denaro conſunto. cap. 8. num. 24. 25. 26. 27.

Si ſpiega quando, ed in quali termini poſſa detta propoſizione procedere. cap. 8. num. 28. 29. e ſeg.

Quando la confuſione del denaro non operi l'effetto della conſunzione. cap. 8. num. 34.

CONTRAENTE.

Vedi ancora Contratto.

Contraente non può regolarmente allegare l'ignoranza della proſſima, o attuale decozione altrui. capitolo 1. num. 23.

Limita primieramente quando il Contraente non poteva averne ſcienza, atteſa la diſtanza de' luoghi. detto cap. 1. num. 24.

Limita in ſecondo luogo ne' pagamenti fatti dal Debitore al Creditore; benchè il pagamento ſia fatto ad un Creditore, che ha ceduto a' Beni, e a cui è ſtato formato il concorſo. d. cap. 1. num. 25. 26.

Provata nel Contraente l'ignoranza della decozione, non ſolo il pagamento, ma qualunque altro contratto fatto col decotto ſi ſoſtiene. d. cap. 1. n. 27.

Se ne aſſegna la ragione. cap. 1. num. 28.

Contraente con chi aveva dati pubblici ſegni di dover fallire, imputi a ſe medeſimo il danno, che ne riceve. cap. 2. num. 36.

Quando chi contrae col Fallito è conſapevole del cattivo ſtato del medeſimo Fallito, non ſono validi tali contratti. cap. 1. num. 3.

Scienza del fallimento attuale, o proſſimo, ſi prova nel Contraente, per via anche di conjetture, e ſi portano alcune conjetture. cap. 1. num. 19. e ſeg.

Non baſterebbe però il provare, che il Contraente dubitava della futura decozione. d. cap. 1. n. 16.

E perchè? num. 17. del detto capitolo.

Scienza della proſſima decozione, ſi prova nel Contraente colle conjetture. detto cap. 1. num. 18.

Scienza del fallimento altrui reſulta nel Contraente della ſcienza, e opinione comune degli altri Mercanti. cap. 1. num. 19.

Molto più ſe foſſero ſeguiti atti giudiciali, e pubblici intorno alla decozione. cap. 1. num. 20.

Chi abita in una Città ſi preſume che ſappia ciò, che in quella è pubblicamente ſucceduto. cap. 1. num. 21.

La ſcienza ſuddetta più facilmente ſi proverebbe, ſe il fallimento foſſe ſeguito ſubito dopo il contratto. cap. 1. num. 22.

Non ha luogo l'argomento della correſpettività degli atti, ſe non fra i medeſimi Contraenti, fra i quali gli atti correſpettivi ſeguirono, ma non già in pregiudizio del Terzo. cap. 3. num. 28.

I Mercanti nel contrattare per i loro Corriſpondenti non ſogliono mai ſpiegare il loro nome, o mandato. cap. 3. num. 58.

L'atto, o contratto fatto da un Procuratore, ſi preſume fatto in virtù del mandato, benchè in farlo non abbia eſpreſſo il mandato. cap. 3. num. 37.

E ciò

E ciò procede molto più fra' Mercanti, cap. 3. n. 58.

CONTRATTO.

Vedi ancora *Contraente*.

Contratti fatti dal Fallito dentro il tempo prefisso da alcuni Statuti si presumono fraudolenti, e perciò sono nulli. cap. 1. num. 5.

Tal presunzione delli Statuti però cede alla verità in contrario. cap. 1. num. 6.

Perciò non ostante tali Statuti il contratto sarà valido, ogni volta, che il fallimento è proceduto da causa posteriore al contratto, detto cap. 1. num. 7.

L'istesso si deve dire, se al tempo del contratto il Mercante era in buon credito, quantunque intrinsecamente non solvendo. d. cap. 1, num. 8.

Contratto fatto dal prossimo a fallire è nullo, benchè seguito prima del tempo prefisso dallo Statuto. d. cap. 1. n. 9.

Statuti annullanti li contratti seguiti dentro certo tempo, prima del fallimento, comprendono solamente quei contratti, ne' quali vi concorre la frode d'ambi li Contraenti. d. cap. 1. num. 10. 14.

Contratto fatto dall'Institore decotto, o prossimo alla decozione è valido anche in pregiudizio del Principale, se l'altro Contraente non aveva scienza di tal decozione. d. cap. 1. num. 35.

Il contrario procederebbe, se il Contraente fosse stato consapevole del cattivo stato dell'Institore, o fosse dovuto esserlo per i segni, che precederono la decozione. detto cap. 1. num. 36.

Contratto fatto coll'Institore decotto, quando si sostenga, e quando nò in pregiudizio del Principale, non ostante, che il Contraente sia in colpa per non avere investigata la condizione dell'Institore, detto cap. 1. num. 38. 39.

Contraente non può regolarmente allegare l'ignoranza della prossima, o attual decozione altrui. cap. 1. n. 23.

Limita primieramente quando il Contraente non poteva averne scienza, attesa la distanza de' luoghi. cap. 1. n. 24.

Limita ancora ne' pagamenti fatti dal Debitore al Creditore. cap. 1. num. 25. 26.

Provata nel contraente l'ignoranza della decozione, non solo il pagamento, ma qualunque altro contratto fatto col Decotto si sostiene. cap. 1. n. 27.

Se ne assegna la ragione. cap. 1. num. 28.

Contratto dicesi fatto dal Mercante in istato di prossima decozione, quando tra brevissimo tempo fallisce. cap. 2. num. 16. e 22.

Vicinità degli atti serve in jure di valevole presunzione. detto cap. 2. num. 17.

Vicinità degli atti fa arguire il dolo, e la correspettività degli atti, detto cap. 2. num. 18.

Contratto fatto col Mercante prossimo al fallimento, è valido se il contraente ignorava il di lui stato prossimo a fallire. cap. 2. num. 34.

Contratti fatti col Mercante, benchè in cattivo stato, sono validi se non aveva dati segni sufficienti della futura decozione. cap. 2. num. 40.

Nel vero contratto di cambio si vende non le lettere di cambio, ma bensì il denaro assente. cap. 3. n. 50.

La decozione occulta non resta provata dal fallimento attuale, benchè seguito l'istesso giorno del contratto, quando il Mercante è stato fino all'ultimo in buono stato, e credito. cap. 2. n. 27.

Decozione occulta del tempo del contratto, se si pretende arguire dalla sola brevità del tempo scorso fra esso, e la decozione attuale, quella non si deve estendere a più di due, o tre giorni. cap. 2. n. 25.

Ogni contratto fatto col Fallito, o prossimo al fallimento è valido, purchè chi con quello contratta non sappia, nè abbia potuto sapere il cattivo stato di quello, col quale contrattò. cap. 4. num. 2.

E molto più ciò procederebbe, se al tempo del contratto il contraente fosse stato in buono stato, e credito appresso la Piazza. cap. 4. num. 4.

Quando virtualmente possa seguire la numerazione del denaro in ogni contratto. cap. 8. num. 20.

CREDITORE, E CREDITO.

Vedi anche sotto la parola *Debitore*.

Creditore ipotecario anteriore, quando avochi, e quando nò il denaro esatto, e consumato dal creditore posteriore. cap. 1. num. 13.

Creditori del Girante. Vedi *Giratario*, e cap. 4. n. 7.

I creditori del Giratario quando acquistino l'jus sopra la lettera di cambio girata al Fallito, o prossimo al fallimento. cap. 4. num. 16.

Quando il Girante sia poziore ad ogni altro creditore del Giratario. cap. 4. num. 26.

La girata fatta ad uno, che fosse fallito, o prossimo alla decozione è valida, se egli sarà creditore del Girante, perchè allora la girata partorirebbe il suo effetto a favore de' creditori del Giratario. cap. 4. n. 30.

Quando dal creditore è stato restituito al debitore il recapito del suo credito, si può presumere essere stato il creditore soddisfatto. cap. 5. num. 18.

E così in termini di lettera restituita a chi doveva pagarla. detto cap. 5. num. 19.

Quando il creditore non possa ripetere il pagamento dal debitore. cap. 5. num. 31.

Se il creditore averà restituito il pegno al dator della lettera con mala intenzione di far pagar gli altri obbligati per la tratta, perde il suo credito, e non ha azione contro di essi. cap. 5. num. 36.

Due generi di pegno si danno, uno per pura cauzione, l'altro come assegnamento per la soddisfazione del creditore. cap. 5. num. 40.

Il creditore dopo aver restituito il pegno al debitore non può più molestare i Mallevadori. capit. 5. num. 41. 42. 45. 47.

Si dichiara tal conclusione a num. 43. 44. e seguenti del detto cap. 5.

Si riprova *l'Heringio*, e il *Mangilio*, che fermano il contrario. detto cap. 5. num. 50.

Il creditore può esser ributtato coll'eccezione *eedendarum* dal Mallevadore, quando egli per colpa sua non può cedere il pegno, o l'ipoteca al Mallevadore. cap. 5. num. 46.

Dal creditore non si può più torre l'eccezione acquistata al Mallevadore da un fatto, quantunque susseguente, seguito tra esso creditore, e il di lui debitore. cap. 5. num. 46.

L'eccezione del pegno restituito dal creditore al debitore s'acquista *ipso jure* a' Mallevadori contro dello stesso creditore. cap. 5. num. 49.

Il creditore quando per sua negligenza, e trascuraggine ha lasciato di conseguire il pagamento dal debitore, non può più agire contro de' Mallevadori. cap. 5. num. 51.

Si dichiara questa conclusione al detto capitolo numero 52. 54.

Si limita al detto capit. num. 53.

Ad instanza de' creditori eziandio forestieri si possono sequestrare i Beni mobili, o denari de' Forestieri, e dà che Statuti venga ciò anche confermato, e che cosa di più concedano a detti creditori i medesimi Statuti. cap. 7. num. 7.

Quale obbligazione imponga lo Statuto di Genova a' creditori, che hanno fuori sequestrati gli effetti del debitore. cap. 7. num 16.

Se si paga la tratta ad uno, che non è creditore del Traente, che cosa si finga. cap. 8. num. 9.

Quando il denaro pagato al Procuratore del creditore posteriore, si possa dal primo creditore avocare. cap. 8. num. 14.

Il denaro pagato al creditore posteriore, con promessa di restituirlo, o farne parte ad altri, si può dalli creditori anteriori, o eguali avocare, come fosse estante, e non consunto. cap. 8. num. 15. 16. 18. 19.

Il denaro pagato ad un creditore per la commistione fattane, si dice consunto, e non più in essere. cap. 8. n. 24.

E quando ciò non abbia luogo. cap. 8. num. 25. 26.

Il denaro, che si paga ad un creditore posteriore per mezzo di qualche Banco pubblico, o privato, non si può avocare dalli creditori anteriori, perchè si reputa come commisto, e consunto. cap. 8. num. 27.

Si spiega quando, ed in quali termini possa tale proposizione procedere. cap. 8. num. 28. 29. e seg.

Quando il Padrone originario del denaro, o roba abbia la prelazione o tutti gli altri creditori. cap. 8. n. 36.

La girata di qualche credito di Banco, o di qualche cedola bancaria, ha forza di pagamento, e il denaro, o credito girato passa in dominio del Giratario. cap. 8. num. 31.

E se ne assegna la ragione al num. 32.

DA-

Source : BIU Cujas

D

DANARO.

Il denaro surrogato in altro denaro si considera sempre per l' istesso denaro. cap. 7. num. 31.

E così fu deciso in Firenze. cap. 7. num. 32.

Nel denaro, che si paga da uno per ordine d' un' altro al Terzo, si finge, che il denaro passi nel Mandante a titolo di mutuo, e dal Mandante nel Terzo, per mezzo del Mandatario. cap. 8. num. 1. 4. 5. 6. 7. 8.

Quando si finga, che il Trattario impresti il denaro al Traente per pagarsi al Presentatore della lettera di cambio. cap. 8. num. 9.

La numerazione del denaro può in ogni contratto seguire virtualmente, benchè non si veda realmente seguita, nè tutte le Persone siano presenti. capitolo 8. num. 10.

Il denaro pagato al Procuratore, si reputa come fosse pagato al Principale. cap. 8. num. 12.

Ma tal denaro non si ha ancora per commisto, e consunto, ma sempre esistente nel suo primo essere. cap. 8. num. 13. e num. 34. 35. 36.

Il denaro pagato al Procuratore, si può come ancora esistente, e non commisto, o consunto avocare dal primo Creditore. cap. 8. num. 14.

Denaro pagato al Creditore posteriore, con promessa di restituirlo, o constituirne parte ad altri, si può dalli Creditori anteriori, o eguali avocare, come fosse estante, e non consunto. capit. 8. numer. 15. 16. 18. 19.

Il denaro ricevuto da chi non ha alcun titolo di ritenerlo, non si confonde mai coll' altro di chi l' ha ricevuto, ma si ha sempre per esistente. capit. 8. num. 17. 19.

Il denaro siccome ammette *functionem in genere suo*, così si reputa sempre come esistente, e per lo stesso denaro, benchè sia stato confuso da chi non aveva titolo. cap. 8. num. 20.

Quando non possa seguire la commistione, o consunzione di tal denaro. cap. 8. num. 21.

Il denaro, che si è ricevuto in una sorta di moneta per doversi restituire, benchè si restituisça in altra sorta di moneta, si reputa sempre per la medesima sorta di denaro. cap. 8. num. 22.

Il denaro pagato ad un Creditore per la commistione da lui fattane, si dice consunto, e non più in essere. cap. 8. num. 24.

Ciò non procede, quando è pagato al Procuratore del Creditore. cap. 8. num. 25. 26.

Il denaro, che si paga ad un Creditore posteriore per mezzo di qualche Banco pubblico, o privato, non si può avocare dalli Creditori anteriori, perchè si reputa come commisto, e consunto. cap. 8. n. 27.

Si spiega quando, ed in quali termini possa tale propositione procedere. cap. 8. num. 28. 29. e seg.

Il denaro, che si tiene in qualche Banco pubblico, o privato, si dice deposito irregolare, e passa in dominio del Banco depositario. cap. 8. num. 30.

Il denaro girato passa in dominio del Giratario. capitolo 8. num. 31.

E se ne assegna la ragione al detto cap. 8. n. 32.

Che figura faccia il Banco, o Ragione sopra di qualche Mercante, se riceve, e paga il denaro per ordine d' un' altro. cap. 8. num. 33.

Quando la confusione del denaro non operi l' effetto della consunzione. cap. 8. num. 34.

Se il denaro, o roba è data ad uno, che è in prossimo stato di fallire, il Padrone originario di detta roba, o denaro, che si trova ancora in essere, e non consunto, ha la prelazione a tutti gli altri Creditori. cap. 8. num. 36.

DATOR DELLA LETTERA DI CAMBIO.

Data una lettera all'ordine S. P. da uno, con fede della valuta, se da questo sarà stata girata ad un' altro per la valuta avuta, il denaro di tal lettera accettata sarà dell'ultimo Giratario, e non del Datore della lettera. cap. 4. num. 33.

E tale è il parere universale de' Mercanti. detto cap. 4. num. 34.

Quali eccezioni competano, o nò al Datore della lettera, al quale non è stata pagata dal Ricevitore la valuta della medesima lettera. cap. 4. n. 49.

Il Dator della lettera cambiale tornata in protesto può pagare il di lei ritorno al Girante, benchè abbia scienza della girata di essa lettera in altri. cap. 5. num. 5.

Restituito il pegno al Dator della lettera con mala intenzione di poter convenire gli altri obbligati per la tratta, si perde il credito, e non si possono quelli più convenire. cap. 5. num. 36.

Il Giratario non averà più regresso contro i Mallevadori per la tratta, se il Girante, a cui sono stati dal Giratario i recapiti rimessi, averà restituito il pegno al Dator della lettera di cambio. cap. 5. num. 56.

Il Dator della lettera di cambio deve essere avvisato dal Presentator della lettera della conseguita accettazione, o pagamento della medesima lettera. capit. 6. num. 23.

E che danni al medesimo s'aspettino non ricevendo per colpa sua il suddetto Datore della lettera tale avviso. cap. 6. num. 25.

Se il Datore della lettera, a cui i protesti si devon mandare, si sarà pregiudicato per mezzo delle sue responsive, con accettare la sola cerziorazione senza i protesti, o d'accettarla anche fuori di tempo, senz' alcuna contradizione, in tal caso il difetto de' protesti non si deve avere in considerazione. capit. 6. num. 48.

DEBITORE, E DEBITO.

Debitore non può pagare al Creditore, che sà esser fallito. cap. 2. num. 7.

Se il Creditore farà tratta al suo Debitore con lettere di cambio pagabili ad un suo Creditore, benchè il Traente fosse fallito, o in prossimo stato di fallire al tempo dell' accettazione delle suddette lettere, nientedimeno il Debitore accettante sarà tenuto a pagarle al detto Creditore del Traente. cap. 3. num. 20.

Ciò procede se il Debitore accettante, e il Creditore del Traente saranno in buona fede, cioè senza la scienza del fallimento del Traente. detto cap. 3. num. 21.

Ma se il Debitore accettante ha la scienza del fallimento del Creditore traente, non può, nè deve pagare le tratte in pregiudizio degli altri Creditori del Traente. cap. 3. num. 22.

Se il Debitore dà per pagamento ad un suo Creditore qualche lettera di cambio tratta sopra un suo Debitore, intende di trasferire il nome del suo Debitore nel detto Creditore. detto cap. 3. num. 55.

La dilazione, secondo l'uso delle Piazze, data al pagamento, si deve intendere, che sia concessa, o in grazia, e favore del Debitore, o di chi deve pagar la lettera, e perciò si può avanti la scadenza del tempo pagare. cap. 3. num. 71.

Benchè la dilazione, o sia uso delle Piazze dato al pagamento sia posto in grazia del Creditore, o pure in grazia del Debitore, e Creditore insieme, può nientedimeno anticipatamente il Debitore pagare, purchè vi concorra l'espressa, o tacita volontà dell'istesso Creditore. cap. 3. num. 72.

Il Debitore non può anticipatamente pagare al Procuratore, e se paga lo fa a suo risico. cap. 3. num. 80.

Ciò procede quando la dilazione è posta a favore del Creditore, o del Debitore, e Creditore insieme. capit. 3. num. 81. 82.

Il contrario si deve dire quando la dilazione è posta solamente a favore del Debitore. cap. 3. num. 85. 86. e seg.

Il pagamento fatto avanti il tempo dal Debitore al Procuratore del Creditore è malamente fatto. cap. 3. n. 83.

Dichiara come al cap. 3. num. 84. 87. 88. e 89.

La dilazione al pagamento in dubbio in grazia del Debitore si presume apposta. cap. 3. num. 86.

Quando la dilazione a pagare è solamente posta in grazia del Debitore, allora il Debitore avanti la scadenza del tempo, può validamente pagare al suo Creditore, o al di lui Procuratore. detto capitolo 3. num. 87.

Il

Source : BIU Cujas

Il Debitore può rinunziare ad ogni dilazione introdotta per comodo suo. cap. 3. num. 88.
Validamente paga il Debitore al Procuratore del suo Creditore, benchè paghi anticipatamente, purchè si tratti di un Procuratore constituito *cum libera*, e con molta ampiezza di parole, e facoltà.
Se nelle lettere di cambio la dilazione a pagare è stata data per comodo del Creditore, non si può dall'Accettante pagare anticipatamente la lettera accettata. d. cap. 3. num. 90.
Il contrario, se la dilazione, o l'uso delle Piazze è posto a favore del Debitore. d. cap. 3. n. 91.
Il pagamento anticipato fatto con mala fede affine di portar pregiudizio al Creditore, è sempre nullo, nè si può fare, benchè la dilazione sia apposta a favore del Debitore. cap. 3. n. 92.
Se ne apportano gli esempj al detto cap. 3. n. 93. 94.
Il contrario si deve dire, quando è stato fatto il pagamento con buona fede, cioè con ignoranza del danno, che possa accadere al Creditore. capit. 3. numer. 95.
Tanto il Traente, che il Remittente, come ancora tutti i Giranti, e l'Accettante sono obbligati *in solidum* verso il Creditore, o Presentatore della lettera accettata. cap. 5. num. 97.
E se ne assegna la ragione. cap. 3. num. 98.
Limita nel caso, che un Terzo paghi la lettera per onor del Traente, perchè in tal caso non averà obbligato il Girante, ed altri, ma il solo Traente, e quelli, che saranno obbligati per la medesima tratta al suddetto Traente. cap. 3. n. 99.
Modo che deve tenere il medesimo Presentatore, quando è ammesso all'accordo, che fa con alcuno de' suoi Creditori *in solidum* a lui obbligati per non pregiudicarsi con altri, detto cap. 3. num. 103. 104. 105. e seg.
Avuta fede del prezzo le lettere di cambio, o robe sopra le quali s'ebbe la suddetta fede, passano nel dominio del Ricevitore, ed in conseguenza in massa de' suoi Creditori, dovendo in tal caso il proprio Padrone venire con gli altri Creditori in concorso. cap. 3. n. 49.
Se il nome del Debitore girato, o ceduto si ritrova ancora esistente, e non riscosso dal Cessionario, o Giratario, compete al Padrone originario di tal nome ceduto, o al Creditore anteriore, ed ipotecario dell'istesso Padrone originario l'jus di vindicarlo, o avocarlo, e di essere sopra di esso ad ogn'altro preferito. cap. 4. num. 37. 38.
Lo che parimente s'osserva nel denaro pagato, e nella mercanzia venduta, e consegnata, quale si ritrovasse ancora esistente. d. cap. 4. n. 39.
Il Debitor ceduto può pagare al Creditore cedente, benchè egli abbia scienza della cessione. cap. 5. numer. 4.
Quando il Mallevadore non abbia regresso contro del Debitore. cap. 5. num. 10.
Che cosa deva presumersi, quando si trova restituito a un Debitore il recapito. cap. 5. n. 20.
Se il recapito si trova restituito a uno de' Debitori, il quale ha il regresso contro dell'altro Condebitore, allora tal restituzione non può importare, che mandato. cap. 5. num. 21.
Se il Debitore pagando a uno hà giusta causa di credere di pagar bene, resta liberato, benchè colui al quale ha pagato non avesse facoltà di esigere, o non fosse il vero Creditore. cap. 5. n. 24.
Le lettere di cambio non debbono rimandarsi con i protesti al Debitore, ma debbono restare appresso il Creditore, fino a tanto, che siano sodisfatte. cap. 5. numer. 25.
Il pagamento fatto dal Debitore a colui, che ha in mano la lettera, o recapito del credito, è fatto validamente, secondo l'uso d'alcune Piazze. c. 5. n. 26.
Il Debitore non può essere convenuto, senza che dal Creditore gli venga prima offerto, e depositato il pegno datogli per cautela. cap. 5. n. 29.
L'eccezioni reali, che competono al Debitore contro del Creditore, si possono anche opporre da' Mallevadori, o Correi contro dello stesso Creditore. capit. 5. num. 32.
E ciò procede, benchè tali eccezioni fossero nate al Debitor principale dopo la fatta mallevadoria. capit. 5. num. 33.
Se il Debitore averà fatto il deposito di quanto dee al suo Creditore, e questi averà permesso per sua negligenza, che ritorni in mano del Debitore, non ha il Creditore più azione contro de' Mallevadori. capit. 5. num. 55.
Che modo tengano il Traente, o altri Debitori, quando mandano qualche lettera di cambio al Corrispondente. cap. 6. num. 24.

DECOZIONE.

Vedi Fallimento.

DEPOSITARIO.

Quando un Banco, o Ragione di qualche Mercante non faccia figura di Depositario, ma di Mandatario. cap. 8. num. 33.
Il denaro, che si tiene in qualche Banco pubblico, o privato passa in dominio del Banco depositario. capit. 8. numer. 30.

DEPOSITO IRREGOLARE.

Quale addimandisi deposito irregolare. c. 8. n. 30.

DILAZIONE.

La dilazione secondo l'uso delle Piazze, data al pagamento, si deve intendere, che sia concessa, o in grazia, e favore del Debitore, o di chi deve pagare la lettera, e perciò si deve avanti la scadenza del tempo pagare. cap. 3. num. 71.
Benchè la dilazione, o sia uso delle Piazze dato al pagamento sia posto in grazia del Creditore, o pure in grazia del Debitore, e Creditore insieme, può nientedimeno anticipatamente il Debitore pagare, purchè vi concorra l'espressa, o tacita volontà dell'istesso Creditore. cap. 3. num. 72.
Quando la dilazione è posta a favore del Creditore, o del Debitore, e Creditore insieme, il Debitore non può anticipatamente pagare al Procuratore, e se paga, lo fa a suo rischio. cap. 3. n. 80. 81.
Il contrario si deve dire, quando la dilazione è posta solamente a favore del Debitore. cap. 3. numer. 85. 86. e seq.
La dilazione al pagamento, in dubbio in grazia del Debitore si presume apposta. cap. 3. n. 86.
Quando la dilazione a pagare è solamente posta in grazia del Debitore avanti la scadenza del tempo può validamente pagare al suo Creditore, o al di lui Procuratore. cap. 3. num. 87.
Se nella lettera di cambio la dilazione a pagare è stata data per comodo del Creditore, non si può dall'Accettante pagare anticipatamente la lettera accettata. cap. 3. num. 90.
Il contrario, se la dilazione, o uso delle Piazze è posto a favore del Debitore. cap. 3. num. 91.
Il pagamento anticipato fatto con mala fede, affine di portar pregiudizio al Creditore, è sempre nullo, nè si può fare, benchè la dilazione sia apposta a favore del Debitore. cap. 3. num. 92.
Se ne apportano gli esempj al d. cap. 3. n. 93. 94.
Il contrario si deve dire, quando è stato fatto il pagamento con buona fede, cioè con ignoranza del danno, che possa accadere al Creditore. cap. 3. numer. 95.
Dove il pericolo può esser sempre imminente non si deve concedere dilazione alcuna. cap. 6. n. 42.

DILIGENZA.

La diligenza si ricerca nel Presentatore della lettera di cambio. cap. 6. num. 18.
E per mezzo de' protesti è necessario, che egli mostri d'avere adempito a questa diligenza. capit. 6. numer. 19.
Anzi fra' Mercanti con i soli protesti si dimostra d'avere adempito alla diligenza necessaria. cap. 6. d. numer. 19.

Source : BIU Cujas

Mostrato di aver fatte le diligenze necessarie, si può agire contro gli altri obbligati cap. 6. n. 20.
Ne' negozj de' Mercanti, e particolarmente nelle lettere di cambio adoperar si deve tutta la possibile diligenza. cap. 6. numer. 41.

D O L O.

Il dolo del Procuratore pregiudica al Principale. capit. 5. num. 38.
L'eccezione del dolo si può opporre contro le lettere di cambio. cap. 5. num. 39.

D O M I N I O.

La lettera non esce dal dominio del Girante, non avuta fede del prezzo, benchè sia stata la medesima accettata, ed in conseguenza il Girante è poziore ad ogn'altro sulla detta lettera. cap. 4. num. 26.
Il Dominio di Venezia ha determinato che si possano sequestrare i Beni mobili, o denari de' Forestieri ad instanza de' Creditori eziandio forestieri, e di più ha concesso a' primi Sequestranti il privilegio della poziorità, o prelazione fra tutti gli altri Creditori. capit. 7. num. 7.
Quando gli Statuenti hanno disposto de' Beni mobili de' Forestieri nel loro dominio esistenti, è segno che hanno volsuto derogare all'jus comune, e rendere i medesimi Beni del loro proprio Territorio. cap. 7. numer. 9.
In che guisa il dominio della roba venduta, nella quale s' ebbe fede del prezzo, passi nel Compratore. cap. 7. num. 17.
Si limita però il di sopra fermato. cap. 7. n. 18.
Quando le mercanzie comprate per ordine d'un Mercante passino subito nel dominio del Mandante per mezzo del Commissionario, che l'ha comprate per ordine del Mercante. cap. 8. n. 2. 3.
Quando il denaro, o credito girato passi in dominio del Giratario. cap. 8. n. 31.
E se ne assegna la ragione. cap. 8. num. 32.

D O T T O R I.

Alcuni Dottori ristringono la brevità del tempo, dal quale s'arguisce la prossima decozione, a pochi giorni, altri poi l'estendono fino all'Anno, e i più moderni la rimettono all'arbitrio del Giudice. capit. 2. numer. 23. 24.
Si spiega il *Cardin. de Luc. de Camb. disc. 25. n. 12. & disc. 33. n. 4. in supplem.*
Si riprovano i Dottori, che hanno sostenuto, che se uno rimette al suo Corrispondente di suo ordine con lettere di terza Persona, girate dal detto Remittente al detto suo Corrispondente, sia tenuto il Remittente per il fallimento del Datore della lettera. capit. 3. num. 56. 59. 60. 61.
Si riprovano l'*Heringio*, e il *Mangilio*. c. 5. n. 50.
Si riprovano alcuni Dottori circa il tempo della presentazione delle lettere di cambio. cap. 6. n. 10.
Si spiega il *Salgad.* cap. 7. num. 14.
Si riportano diverse opinioni di Dottori, circa il tempo, in cui deve giudicarsi la prossima, o latente decozione. cap. 7. num. 19. 20. 21. 22.
E quale opinione si debba ritenere circa le lettere di cambio accettate. cap. 7. num. 23.

E

E C C E Z I O N I.

L'Eccezioni reali, che competono al Debitore contro del Creditore, si possono anche opporre da' Mallevadori, o Correi contro dello stesso Creditore. cap. 5. numer. 32.
E ciò procede, benchè tali eccezioni fossero nate al Debitore principale dopo la fatta mallevadoria. capit. 5. num. 33.
L'eccezione del dolo si può opporre contro le lettere di cambio. cap. 5. num. 39.
L'eccezione *cedendarum* può essere opposta dal Mallevadore al Creditore, che per sua colpa non può più cedere il pegno, o l'ipoteca. cap. 5. n. 46.
L'eccezione acquistata al Mallevadore da un fatto quantunque susseguente seguito tra i Debitori, e il Creditore, non si può più dal medesimo Creditore togliere. cap. 5. num. 48.
L'eccezione del pegno restituito dal Creditore al Debitore, s' acquista *ipso jure* a i Mallevadori contro dell'istesso Creditore. cap. 5. n. 49.

E S I G E N T E.

Quando l'Esigente ha saputo, che il Debitore aveva dati segni convincenti della di lui prossima decozione, benchè il Debitore avesse praticato alla Piazza, contuttociò non è valido tal pagamento. c. 1. n. 33. 34.

F

F A L L I M E N T O.

Vedi ancora Fallito.

IL Fallito, o prossimo al fallimento nessun' atto può fare in pregiudizio de' suoi Creditori, e facendolo è invalido. cap. 1. num. 2.
Dichiara se l'altro Contraente è consapevole del cattivo stato di colui col qual contratta. cap. 1. n. 3.
Pagamento fatto dal Fallito, o al Fallito, senza scienza del fallimento in colui, che lo fa, o lo riceve, è validissimo. d. cap. 1. num. 4. e 11.
Contratti fatti dal Fallito dentro al tempo prefisso da alcuni Statuti, si presumono fraudolenti, e perciò sono nulli. cap. 1. n. 5.
Tal presunzione delli Statuti però cede alla verità in contrario. d. cap. 1. num. 6.
Perciò non ostante tali Statuti il contratto sarà valido, ogni volta, che il fallimento è proceduto da causa posteriore al contratto. d. cap. 1. n. 7.
L'istesso si deve dire, se al tempo del contratto il Mercante era in buon credito, quantunque intrinsecamente non solvendo. d. cap. 1. n. 8.
Statuti annullanti li contratti seguiti dentro certo tempo prima del fallimento, comprendono solamente quei contratti, ne' quali vi concorre la frode d'ambi li Contraenti. d. cap. 1. n. 10. 14.
Girata di lettera di cambio è valida, se il Giratario ne ha pagata la valuta, e non è consapevole del fallimento attuale, o prossimo del Girante. detto cap. 1. numer. 11.
E se ne dà la ragione. d. cap. 1. num. 12.
Scienza del fallimento attuale, o prossimo, si prova nel Contraente per via anche di conjetture, e si portano alcune conjetture. d. cap. 1. n. 15. 19. e seg.
Non basterebbe però il provare, che il Contraente dubitava della futura decozione. d. cap. 1. n. 16.
E perchè. cap. 1. num. 17.
Contraente non può allegare l'ignoranza della prossima, o attuale decozione altrui. cap. 1. n. 23.
Limita come al n. 24. 25. e 26. *E vedi* Contraente.
Provata nel Contraente l'ignoranza della decozione, ogni contratto, e pagamento fatto si sostiene. capit. 1. num. 27. e 28.
Il venditore, non ostante la fede avuta del prezzo, può vendicare la sua Mercanzia esistente appresso il Compratore, il quale al tempo del contratto era in istato prossimo di fallire. cap. 1. n. 30.
Dichiara se il venditore non aveva scienza della prossima decozione del Compratore. d. cap. 1. n. 31.
Decotto, o prossimo al fallimento è differente dall'essere non solvendo. cap. 1. num. 32.
Pagamento ottenuto dal Creditore, il quale conosceva il suo Debitore non solvendo, è valido, se il Debitore era ancora in credito appresso alla Piazza. cap. 1. n. 33.
Dichiara come al num. 34.
Contratto fatto dall'Institore fallito, o prossimo alla decozione, è valido, in danno anche del Principale, se l'altro Contraente non aveva scienza della di lui decozione. cap. 1. num. 35.
Dichiara, e limita come al num. 36.
All'Institore fallito si paga malamente da chi ha scienza del di lui fallimento. cap. 1. num. 37.

Con-

Source : BIU Cujas

Contratto fatto coll' Inſtitore decotto, o proſſimo alla decozione, quando ſi ſoſtenga, o nò. cap. 1. num. 38. e 39.
Accettante le lettere di cambio, quando ſia tenuto, o nò al pagamento di quelle, dato il fallimento dello Scrivente: Vedi *Accettazione*, *Accettante lettere di Cambio*, *Scrivente*, *Trattario*, *Traente*, *Girata*, *Girante*, e *Giratario*.
Circa il fallimento dello Scrivente, del Girante, del Giratario, e dell' Accettante: Vedi *Accettazione*, *Accettante*, *Scrivente*, *Trattario*, *Traente*, *Girata*, *Girante*, e *Giratario*.
Fallimento ſi dice ſeguito per la latitanza, e molto più per la fuga del Mercante, anche ſenza dichiarazione di Giudice. cap. 2. num. 12.
Fallimento, quanto alle pene non diceſi ſeguito ſenza la dichiarazione del Giudice. cap. 2. num. 13.
Al fallimento proſſimo, ed occulto s' adattano le ſteſſe regole, che all' attuale. detto cap. 2. num. 14.
Decozione ſi equipara alla morte naturale. capit. 2. num. 19.
Decozione proſſima reſultata dalla brevità del tempo tra il contratto, e la decozione attuale. cap. 2. num. 22.
Queſta brevità di tempo alcuni Dottori la riſtringono a pochi giorni, altri l'eſtendono fino all' Anno, detto cap. 2. num. 23.
I più moderni la rimettono all'arbitrio del Giudice. d. cap. 2. num. 24.
Decozione occulta del tempo del contratto, ſe ſi pretende arguire dalla ſola brevità del tempo ſcorſo fra eſſo, e la decozione attuale, quella non ſi deve eſtendere a più di due, o tre giorni. detto cap. 2. num. 25.
Decozione occulta ſi prova con argomenti, e conjetture, anche per ſettimane, e meſi, prima della decozione attuale. d. cap. 2. num. 26.
Decozione occulta non reſta provata dal fallimento attuale, benchè ſeguito l'iſteſſo giorno del contratto, quando il Mercante è ſtato fino all' ultimo in buono ſtato, e credito. cap. 2. num. 27.
Per la decozione occulta è quiſtione affatto eſtranea l'inveſtigare qual brevità di giorni ſi ricerchi, dentro cui ſi poſſa preſumere, che il Mercante foſſe in iſtato di dover fallire. detto capit. 2. numer. 28. e 31.
Per la decozione occulta non baſta, che il Mercante foſſe oppreſſo da gran mole di debiti, ma deveſi in oltre provare, che aveſſe dati ſegni pubblici di dover fallire. detto cap. 2. n. 29. 30. 35. 53.
In decozione proſſima, o latente diceſi quel Mercante, il quale al tempo del contratto aveva dati pubblici, e non pochi ſegni del ſuo cattivo ſtato. detto cap. 2. num. 32.
Amplia non oſtante, che abbia praticato la Piazza fino all'attual decozione. d. cap. 2. num. 33.
Alla decozione proſſima ſerve di conjettura, che il Mercante fino del tal tempo era, ſecondo gli ſteſſi ſuoi Libri, non ſolvendo. detto cap. 2. num. 46.
Tal conjettura però non ſarebbe ſufficiente, ſe il Mercante era in credito appreſſo la Piazza, detto cap. 2. num. 47. 53.
Amplia benchè appreſſo qualche ſuo Confidente foſſe ſtato ſoſpetto di proſſima decozione. cap. 2. n. 48.
Contratto fatto col Mercante proſſimo a fallire, è valido, ſe il Contraente ignorava il di lui ſtato, cap. 2. num. 34.
Il Contrante con chi aveva dati pubblici ſegni di dover fallire, imputi a ſe il danno, che ne riceve. cap. 2. num. 36.
Non ſi dice in iſtato di proſſima decozione per le lettere proteſtate, nè per il mandato di ſoſpetto di fuga, o per il ſalvo condotto ottenuto dal Mercante. cap. 2. num. 37.
Se ne aſſegna la ragione. d. capit. 2. num. 38. e 39.
Li contratti fatti col Mercante, benchè non ſolvendo, ſono validi, ſe non aveva dati ſegni ſufficienti della proſſima ſua decozione. cap. 2. num. 40.
Accettante, a cui notizia per la diſtanza de' luoghi non poteva eſſere il fallimento dello Scrivente, non è tenuto pagare la lettera accettata. capit. 2. numer. 1.
Prima ragione di ciò. detto capit. 2. numer. 2.
Seconda ragione. cap. 2. num. 3.
Lettera di cambio non ſi deve pagare, quando chi deve eſigerla è fallito, o proſſimo al fallimento. c. 2. n. 5.
Dichiara quando il Trattario era conſapevole del cattivo ſtato del Preſentatore. d. cap. 2. num. 6.
Accettante, ſe al tempo dell' accettazione ha avuta, o potuta avere ſcienza del fallimento dello Scrivente, è tenuto pagare la lettera. cap. 2. num. 10.
Accettante è tenuto a pagar la lettera accettata, ſe il fallimento dello Scrivente ſarà ſeguito dopo l' accettazione. detto cap. 2. num. 11.
Accettazione di lettera di cambio dopo il proſſimo fallimento dello Scrivente è egualmente invalida, che ſe fatta foſſe dopo il fallimento attuale. capit. 2. num. 15.
Contratto diceſi fatto dal Mercante in iſtato di proſſima decozione, quando tra breviſſimo tempo falliſce. cap. 2. num. 16. 22.
Vicinità degli atti ſerve in jure di valevole preſunzione. cap. 2. num. 17.
Vicinità degli atti fa arguire il dolo, e la correſpettività degli atti. d. cap. 2. num. 18.
Accettante è tenuto al pagamento della lettera, ſe il Ricevitore della medeſima ne ha pagata in contanti la valuta, benchè lo Scrivente aveſſe già dati indizj ſufficienti della ſua proſſima decozione. detto cap. 2. num. 41.
A differenza del caſo, nel quale il Ricevitore aveſſe compenſata la valuta con alcun ſuo credito. cap. 2. num. 42.
Si rigetta queſta diſtinzione, e ſi ſoſtiene, che l' Accettante inconſapevole della proſſima decozione dello Scrivente, non è tenuto a pagar la lettera, tanto nel caſo di valuta compenſata, quanto nell' altro di valuta pagata in contanti. detto capit. 2. numer. 43. 45.
Accettata da uno la tratta reſpettivamente alla rimeſſa, che nell' iſteſſo tempo gli vien fatta, ſe mancando al Trattario accettante per qualche fallimento la rimeſſa, ſia obbligato a pagare la tratta, che accettò. cap. 3. num. 24. 25. 26. e ſeguenti.
Se uno rimette al ſuo Corriſpondente di ſuo ordine, con lettere di terza Perſona, girate dal detto Remittente al detto ſuo Corriſpondente, non è tenuto il Remittente per il fallimento del Datore della lettera. cap. 3. num. 56. 59. 60.
Si riprovano i Dottori, che hanno ſoſtenuto il contrario. cap. 3. num. 61.
Ciò ha luogo, quando il Remittente ha fatto figura di puro Procuratore, ma non in certi altri caſi, che ſi portano quì per limitazione. detto cap. num. 60.
Altra limitazione, e dichiarazione. detto capit. 3. num. 63.
Se ſi può pagare la lettera dall' Accettante innanzi la ſcadenza del pagamento? e dato tal pagamento anticipato, ſe il fallimento di chi l' ha riſcoſſa và a danno dell' Accettante? detto cap. 3. num. 79. e ſeg. e num. 90.
Il Preſentatore della lettera di cambio, quando coloro, che ſono *in ſolidum* a lui obbligati, ſono tutti falliti, può intervenire a ciaſcheduno degli Accordi, che ognuno de' Falliti in proprio faceſſe. cap. 3 n. 102.
Fallimento del Giratario, o del Girante. cap. 4. E vedi *Giratario*, *Girante*, e *Girata*.
L' Accettante è tenuto a pagare la lettera di un Fallito, o girata del Girante fallito, quando egli al tempo dell' accettazione ſapeva il fallimento dello Scrivente, o Girante. cap. 4. num. 11. 12.
Ed in tal caſo non gli compete nè pure il regreſſo contro l'iſteſſo Scrivente. cap. 4. num. 13.
Tutto queſto però non ha luogo, quando l' Accettante era inconſapevole dello ſtato del Girante, o pure dello Scrivente. cap. 4. num. 15.
Se il Girante al tempo della girata ſapeva, o doveva ſapere eſſere il Giratario decotto, o proſſimo alla decozione, l' Accettante è tenuto a pagar la lettera, ed ha l' azione di convenire lo Scrivente, e queſti di convenire il Ricevitore della medeſima lettera, per la valuta non pagata. capit. 4. numer. 28.
Ma non già procede ciò, quando il Girante non aveſſe avuta,

Source : BIU Cujas

avuta, nè potuta avere tal notizia, capit. 4. numer. 29.

Comprata da uno qualche Mercanzia in tempo del suo prossimo fallimento, se da questo sarà stata ad altri venduta, il Padrone originario non ha jus di vindicare la medesima mercanzia dall'ultimo Compratore, cap. 4. num. 44.

Lo stesso ha luogo nelle lettere di cambio. capit. 4. d. num. 44. e seg.

La prossima, o latente decozione dentro qual giorno, o tempo deve giudicarsi, intorno al che si rapportano diverse opinioni de' Dottori. capit. 7. numer. 19. 20. 21. 22.

E quale opinione debba ritenersi nelle lettere di cambio accettate. cap. 7. num. 23.

Molti Statuti d'Italia, e di Europa per fuggire la disputa di quando uno devasi giudicare in prossima, o latente decozione, hanno sopra ciò fissato il preciso tempo. cap. 7. num. 24.

La presunzione della prossima decozione, che si fonda sulla brevità del tempo per provare, che uno sia in prossima, o latente decozione, serve solamente in quei casi, dove niente in fatto appariscе in contrario. cap. 7. num. 25.

E quando non ha luogo tal presunzione. capit. 7. numer. 26.

La decozione se sia stata prossima, o nò, è materia più conjetturale, e di fatto, che di ragione, quando il fallimento attuale non è seguito dentro a pochissimi giorni. cap. 7. num. 27.

E si rimette all'arbitrio del Giudice, secondo le circostanze del fatto. cap. 7. n. 28. 29.

La prossima decozione s'argomenta dalla missione degli effetti fuori di Stato, dalle compre a credenza di Mercanzie, e per prezzi eccedenti, e dalla premeditata fuga. cap. 7. num. 30.

FALLITO.

Vedi ancora *Fallimento*.

Fallito, e non solvendo è cosa molto diversa. capit. 2. numer. 49.

Fallito non dicesi chiunque è non solvendo, ma solamente quello, che notoriamente è non solvendo. cap. 2. num. 50.

Fallito non si può dire chi tuttavia è in credito, pratica la Piazza, e negozia, benchè veramente sia impotente a pagare i suoi debiti, ed abbia fra se premeditata la fuga. d. cap. 2. n. 51.

Lettera di cambio non si deve pagare, quando chi deve esigerla è fallito, o prossimo al fallimento. capit. 2. num. 5.

Dichiara quando il Trattario era consapevole del cattivo stato del Presentante. cap. 2. n. 6.

Debitore non può pagare al Creditore, che sà esser fallito. cap. 2. n. 7.

Trattario, il quale sà essere il Traente fallito, non può pagare, nè accettare la lettera, quantunque fosse debitore della somma trattali. cap. 2. n. 8.

Se ne assegna la ragione. d. cap. 2. n. 9.

Chi averà promesso a uno di pagare le tratte, che egli farà per conto d'un'altro, sarà obbligato a pagarle, benchè colui, per il di cui conto furono fatte poi le dette tratte, al tempo delle medesime, e della loro accettazione fosse fallito. cap. 3. n. 11.

Fatta la tratta da uno per conto di un'altro, se questi al tempo della tratta era fallito, o prossimo al fallimento, non sarà tenuto a pagarla, benchè l'avesse accettata. cap. 3. n. 12.

E se dal medesimo Trattario sarà stata pagata, in caso che nello Scrivente sia concorso alcun dolo, o scienza dell'attuale, o prossima decozione di quello, per ordine del quale fece la tratta, il medesimo Scrivente sarà obbligato a rimborsare il suddetto Trattario, che con buona fede la pagò. cap. 3. n. 13.

Se fosse stata fatta da uno la tratta ad un'altro, con ordinargli di prendere il suo rimborso da un Terzo, ed il Trattario l'avesse compita, con aver tratto per il suo rimborso dal suddetto Terzo, da cui fosse accettata la tratta, sarà tenuto questo Terzo, al pagamento, benchè il primo Traente avesse fallito, dopo la suddetta accettazione del Terzo. cap. 3. n. 14.

Lo stesso si doverà dire anche, quando il fallimento del primo Traente fosse seguito innanzi l'accettazione, da cui doveva prendere il suo rimborso il Trattario, se il Terzo prima del fallimento del primo Traente si fosse obbligato al rimborso del detto Trattario. cap. 3. num. 15.

Il contrario deve tenersi, quando non fosse seguita tale obbligazione del Terzo, da cui si deve rivalere il Trattario. d. cap. 3. n. 16. 17.

E quando al tempo dell'accettazione, o pagamento fatto dal detto Trattario, il primo Traente era già fallito. cap. 3. num. 18.

Dichiarasi al detto cap. 3. n. 19.

Se il Creditore farà tratta al suo Debitore, con lettere di cambio pagabili ad un suo Creditore, benchè il Traente fosse fallito, o in prossimo stato di fallire al tempo dell'accettazione delle suddette lettere, nientedimeno il Debitore accettante sarà tenuto a pagarle al detto Creditore de Traente. detto capit. 3. numer. 20.

Ciò procede, se il Debitore accettante, e il Creditore del Traente saranno in buona fede, cioè, senza scienza del fallimento del Traente. cap. 3. n. 21.

Ma se il Debitore accettante ha la scienza del fallimento del Creditore traente, non può, nè deve pagar le tratte in pregiudizio degli altri Creditori del Traente. cap. 3. num. 22.

Ed avendole l'Accettante in tal caso pagate, il Creditore le doverà restituire alla massa de' Creditori del Traente, o l'Accettante le doverà pagare un' altra volta. cap. 3. num. 23.

Chi averà data una lettera all'ordine S. P. con avere avuta fede della valuta, se il Ricevitore della detta lettera, benchè l'abbia fatta accettare, era fallito, o prossimo al fallimento al tempo della data lettera, sarà anteriore, o poziore ad ogni altro sopra la rimessa fatta con detta lettera. cap. 3. n. 36. 41. e seg. e num. 45.

E ciò ha molto più luogo, quando dal Datore della lettera non si è avuta fede del prezzo. capit. 3. num. 45. e seg.

Se il Traente averà avuta fede della valuta al Ricevitore della lettera, e questi sarà stato in buono stato al tempo della fede avuta, la lettera accettata apparterrà alla massa de' Creditori, in caso che il Remittente, o Ricevitore della detta lettera poscia fallisse. cap. 3. num. 48.

Se uno avendo ordine di rimettere l'avanzo al suo Corrispondente, avesse girate le lettere di un Terzo all'ordine S. P. del detto suo Corrispondente, e questi le girasse ad altra Persona, se il Datore delle lettere fallirà, sarà tenuto il Remittente verso dell'ultimo Giratario. cap. 3. num. 64.

Dichiara come al detto cap. 3. n. 65.

La girata fatta dal Fallito, o prossimo al fallimento è validissima, purchè il Giratario non sapesse, nè potesse sapere lo stato del Girante. capit. 4. numer. 1.

E così ogni altro contratto. cap. 4. num. 2.

E perciò in tal caso lo Scrivente sarà tenuto verso del Giratario. cap. 4. n. 3.

E molto più tal contratto sarebbe validissimo, se al tempo della girata il Girante fosse stato in buono stato, e credito appresso la Piazza. cap. 3. n. 4.

Ciò ha solamente luogo, se la lettera sarà data all'ordine S. P. o per valuta avuta, benchè la valuta non fosse corsa, ma non già negli altri casi. cap. 4. num. 5.

Il Girante fallito, o prossimo a fallire; Vedi *Girante*. e cap. 4. num. 11.

Girata di lettera fatta al Fallito, o prossimo al fallimento, quando sussista; Vedi *Girante*. e cap. 4. numer. 16.

Se si possa revocar l'ordine d'accettar la tratta a coloro, a' quali la medesima fu diretta, non ostante la girata fatta in favor del Fallito, o prossimo al fallimento. cap. 4. num. 17.

E quando molto più il sopraddetto possa aver luogo. cap. 4. num. 18.

Quando l'Accettante deva pagare la lettera al Giratario, benchè il medesimo fosse al tempo della girata fallito, o prossimo al fallimento. cap. 4. n. 25.

La

La girata fatta a uno, che foſſe fallito, o proſſimo alla decozione, è valida, ſe egli ſarà creditore del Girante; e ſe ne dà la ragione. cap. 4. n. 30.
Quando l'Accettante non ſia tenuto al pagamento per la decozione proſſima, o attuale del Giratario, ed in caſo che abbia fatto il pagamento, a danno di chi il medeſimo vada. cap. 4. n. 31.
In che caſo il pagamento fatto dall'Accettante vada a ſuo ſolo danno. cap. 4. num. 32.
I Mercanti ſono ſempre in riſico di fallire. capit. 6. numer. 39.
Quando non pregiudichi l'omiſſione de' Proteſti. capit. 6. num. 47.

F E D E.

Venditore non oſtante la fede avuta del prezzo può vindicare la ſua mercanzia eſiſtente appreſſo il Compratore, il quale al tempo del contratto era in iſtato proſſimo alla decozione. cap. 1. n. 30.
Dichiara ſe il Venditore non aveva ſcienza della proſſima decozione, altrimenti ceſſa la reivindicazione. cap. 1. num. 31.
Se dal Trattario ſarà ſtata pagata la lettera di cambio, in caſo che nello ſcrivente ſia concorſo alcun dolo, o ſcienza dell'attuale, o proſſima decozione di quello, per ordine del quale fece la tratta, il medeſimo Scrivente ſarà obbligato a rimborſare il ſuddetto Trattario, che con buona fede la pagò. cap. 3. n. 13.
Chi averà data una lettera all'ordine S. P. con avere avuta fede della valuta, ſe il Ricevitore della detta lettera, benchè l'abbia fatta accettare, era fallito, o proſſimo al fallimento al tempo della data lettera, ſarà anteriore, o poziore ad ogni altro ſopra la rimeſſa fatta con detta lettera. cap. 3. numer. 36. 41. e ſeg. e numer. 45.
E ciò ha molto più luogo, quando dal Datore della lettera non ſi è avuta fede del prezzo. capit. 3. num. 45. e ſeg.
Il dominio del danaro della lettera accettata non ſi dice eſcito di mano del Traente, benchè il Traente abbia avuta fede del prezzo, purchè il detto danaro ſia appreſſo l'Accettante non per anche conſunto, o commiſto da quello, a favor del quale fu accettata la ſuddetta lettera di cambio. capit. 3. numer. 41.
Si preſume non avuta fede del prezzo, ſe il Compratore al tempo della compra aveva in animo di frodare il Venditore. cap. 3. n. 42.
Per trasferire il dominio vi ſi ricerca la fede del prezzo, oltre la conſegna, e tradizione della roba. capit. 3. num. 43.
Se il Traente averà avuta fede della valuta al Ricevitore della lettera, e queſti ſarà ſtato in buono ſtato al tempo della fede avuta, la lettera accettata apparterrà alla maſſa de' Creditori, in caſo che il Remittente, o Ricevitore della detta lettera poſcia falliſſe. cap. 3. num. 48.
Avuta fede del prezzo le lettere di cambio, o robe, ſopra le quali s'ebbe la ſuddetta fede, paſſano nel dominio del Ricevitore, ed in conſeguenza in maſſa de' ſuoi Creditori, dovendo in tal caſo il proprio Padrone venire con gli altri Creditori in concorſo. capit. 3. num. 49.
Il pagamento anticipato fatto con mala fede, affine di portar pregiudizio al Creditore, è ſempre nullo, nè ſi può fare, benchè la dilazione ſia appoſta a favore del Debitore. cap. 3. n. 92.
Se ne apportano gli eſempj al d. c. 3. n. 93. 94.
Il contrario ſi deve dire, quando il pagamento è ſtato fatto con buona fede, cioè con ignoranza del danno, che poſſa accadere al Creditore. cap. 3. numer. 95.
Non avuta fede della valuta, ſempre il Dator della lettera è poziore ad ogni altro, benchè la lettera foſſe ſtata accettata; e ſe ne aſſegna la ragione. capit. 4. numer. 26.
Data una lettera all'ordine S. P. da uno, con fede della valuta, ſe da queſto ſarà ſtata girata ad un'altro per valuta avuta, il danno di tal lettera accettata ſarà dell'ultimo Giratario, e non del Datore della lettera. cap. 4. n. 33.
E ciò è il parere de' Mercanti. cap. 4. n. 34.
Se lo Scrivente in dare la lettera non aveva avuta fede della valuta, ſarà poziore ad ogni altro nel danaro rimeſſo, benchè la lettera ſia ſtata girata ad un Terzo per valuta avuta, ed accettata dal Trattario. cap. 4. n. 35. 36. e ſeq.
E lo ſteſſo ha luogo quando la fede avuta dallo ſcrivente non ſi dee preſumere de jure per avuta. cap. 4. detto numero.
Si ferma però il contrario al detto cap. 4. num. 41. 42. 43. e ſeg.
Comprata qualche mercanzia ſenza fede del prezzo, non oſtante ſe dal Compratore ſarà la medeſima ad altri venduta, il vero Padrone non potrà quella dall'ultimo Compratore vindicare. cap. 4. n. 44.
Lo ſteſſo ha luogo nelle lettere di cambio. cap. 4. detto num. 44. e ſeg.
Se la buona fede, ed il favore del pubblico commercio doveſſe patire qualche pregiudizio, perchè ciò non ſegua, ſi deve recedere dalle regole dell'jus comune. cap. 5. num. 17.
Avuta fede del prezzo, il dominio della roba venduta paſſa nel Compratore in guiſa tale, che non meno il Creditore del Compratore, che il Venditore concorrer poſſono nella medeſima roba venduta. cap. 7. num. 17.
Si limita però queſto al detto cap. 7. num. 18.

F E R I T A.

Ferita ſi preſume mortale dalla vicinità della morte ſeguita. cap. 2. num. 20.

F I E R E.

Nelle Fiere opera l'iſteſſo il proteſto levato per mancanza di accettazione, che nelle Piazze il proteſto levato per mancanza di pagamento. c. 6. n. 29.

F O R E S T I E R I.

Anche i Foreſtieri ſono legati dalli Statuti, riſpetto alle coſe nella loro giurisdizione eſiſtenti. capit. 7. numer. 2.
In che caſi ciò abbia, e poſſa aver luogo. cap. 7. numer. 3. 5. 8. e 9.
I Foreſtieri come poſſano eſſere reſi ſimili a' Sudditi. cap. 7. num. 6.
Se i beni mobili, o danari de' Foreſtieri ſi poſſano ſequeſtrare ad inſtanza de' Creditori eziandio Foreſtieri. cap. 7. num. 7.
Che coſa ſignifica quando gli Statuenti hanno diſpoſto de' Beni mobili nel loro dominio eſiſtenti. capit. 7. numer. 9.

F R O D E.

Contratti fatti dal Fallito dentro il tempo prefiſſo da alcuni Statuti, ſi preſumono fraudolenti, e perciò ſono nulli. cap. 1. num. 5.
Statuti annullanti li contratti ſeguiti dentro certo tempo, prima del fallimento, comprendono ſolamente quei contratti, ne' quali vi concorre la frode d'ambi li Contraenti. cap. 1. num. 10.
Si preſume non avuta fede del prezzo, ſe il Compratore al tempo della compra aveva in animo di frodare il Venditore. cap. 3. num. 42.
Non ſi preſume, che il Compratore aveſſe in animo di frodare il Venditore, ſe ciò concludentemente non ſi prova. cap. 3. num. 40.
E per provar ciò, ſi ricercano conjetture valevoli. d. cap. 3. num. 45.
Si aſſegnano quali ſiano queſte conjetture. capit. 3. numer. 46.
Quando tanto il Debitore accettante, che il Debitore traente ſono in buona fede, cioè ſenza la ſcienza del fallimento del Traente, il Debitore è tenuto a pagare la tratta accettata, benchè al tempo dell'accettazione il detto Traente foſſe fallito, o in proſſimo ſtato di fallire. cap. 3. numer. 21.

F U G A.

Mercante non ſi dice in ſtato di proſſima decozione, per eſſergli ſtate proteſtate le ſue lettere, o rilaſciato

Source : BIU Cujas

contro un mandato di ſoſpetto di fuga, o per avere impetrato ſalvocondotto. cap. 2. n. 37.
E ſe ne aſſegna la ragione. d. cap. 2. n. 38.
Fallito non ſi può dire chi tuttavia è in credito, pratica la Piazza, e negozia, benchè veramente ſia impotente a pagare i ſuoi debiti, e abbia fra ſe premeditata la fuga. cap. 2. n. 51.
Fallimento ſi dice ſeguito per la latitanza, e molto più per la fuga del Mercante, anche ſenza dichiarazione di Giudice. cap. 2. n. 12.
La premeditata fuga è indizio di proſſima decozione. capit. 7. numer. 30.

G

GIRANTE.

Vedi anche Girata, *e* Giratario.

CHi gira le lettere è ſempre obbligato in virtù della ſua girata, benchè poi conſtaſſe, che la girata foſſe ſimulata, e foſſe per impreſtanza di puro nome. cap. 3. num. 66.
L'Accettante è obbligato ancora a favor di quello, che ha pagato poi la lettera *ſopra proteſto*, cioè per onor della firma dello Scrivente, o del Girante. capit. 3. num. 96. 98.
Tanto il Traente, che il Remittente, come ancora tutti i Giranti, e l'Accettante ſono obbligati *in ſolidum* verſo il Creditore, o preſentatore della lettera accettata. cap. 3. num. 97.
E ſe ne aſſegna la ragione. cap. 3. num. 98.
Limita nel caſo, che un Terzo paghi la lettera per onor del Traente, perchè in tal caſo non averà obbligato il Girante, ed altri, ma il ſolo Traente, e quelli che ſaranno obbligati per la medeſima tratta al ſuddetto Traente. cap. 3. num. 99.
Il Preſentatore della lettera di cambio ha per obbligati il Traente, i Giranti, e l'Accettante, quando tanto la lettera del Traente, quanto le girate ſono ſtate fatte per valuta avuta, o all'ordine S. P. del Remittente, o de' Giratarj. cap. 3. num. 100.
Quando il Traente ha data fuori la lettera pagabile ſemplicemente al Remittente, ſenza aver da lui ricevuta la valuta, o gli precedenti Giranti hanno fatto porre ſemplicemente le girate pagabili a' loro reſpettivamente Giratarj, ſenza il rimborſo della valuta; Il Preſentatore della lettera di cambio, non averà per obbligato ſe non l' Accettante. cap. 3. n. 101.
Quando la lettera di cambio è girata in tempo, che il Girante ſia già fallito, o proſſimo a fallire, in queſto caſo ſarà l'Accettante tenuto a pagarla, ſe ciò aveſſe ſaputo, o dovuto ſapere al tempo dell'accettazione. cap. 4. n. 11.
Il che anche ſuccede, quando s' accetta la lettera dello Scrivente, del quale ſi ſapeva, o doveva ſaperſi il proſſimo, o attuale fallimento. cap. 4. numer. 12.
Ed in tal caſo non gli competerebbe nè pure il regreſſo contro l' iſteſſo Scrivente. detto cap. 4. numer. 13.
Tutto queſto però non ha luogo, quando l'Accettante era inconſapevole dello ſtato del Girante, o pure dello Scrivente. cap. 4. n. 14.
Il cattivo ſtato del Girante quando pregiudichi, o nò all' Accettante: Vedi *Accettante*. e capit. 4. numer. 15.
Se il Girante girerà la lettera ſcientemente a uno, che foſſe fallito, o proſſimo al fallimento nel tempo della girata, la detta girata ſarà validiſſima, e ſe ne acquiſterà l' jus a' Creditori dell' iſteſſo Giratario. cap. 4. num. 16.
Se il Girante non averà avuta fede della valuta al Giratario, ſempre ſopra la lettera, benchè accettata, ſarà poziore ad ogni altro Creditore del Giratario, perchè la lettera in tal caſo non s' intende eſcita del dominio del Girante. cap. 4. n. 26.
Tra il Girante, e il Traente non vi è differenza alcuna, facendo il Girante in riguardo al ſuo Giratario la figura di Traente. cap. 4. n. 50.
Il Cedente, o Girante ſempre può agire per la lettera proteſtata, quando vi concorre il conſenſo tacito, o eſpreſſo delli Giratarj. capit. 5. numer. 22. 23.
Quando il Girante non poſſa convenire i Mallevadori, o altri obbligati per la tratta. cap. 5. n. 36.
La reſtituzione del pegno fatta dal Girante pregiudica al Giratario, ed in che caſo. cap. 5. n. 37. 56.
Quando reſti liberato il Girante. cap. 6. n. 22.

GIRATA.

Vedi ancora *Girante*, e *Giratario*.
Girata di lettera di cambio è valida, ſe il Giratario ne ha pagata la valuta, e non è conſapevole del fallimento attuale, o proſſimo del Girante. detto cap. 1. num. 11.
E ſe ne dà la ragione. d. cap. 1. n. 12.
Girata la lettera di cambio all'ordine S. P. in altro, per la valuta avuta, il Dator della ſuddetta lettera non ha facoltà di rivocare l'ordine del pagamento. cap. 3. num. 70.
In quelle lettere, o girate, nelle quali non corſe la valuta, pendente il termine al pagamento, ſi può rivocar l'ordine di pagare. cap. 3. n. 73.
Dichiara come al d. cap. 3. num. 75. e ſeg.
La girata fatta dal Fallito, o proſſimo al fallimento è validiſſima, purchè il Giratario non ſapeſſe, nè poteſſe ſapere lo ſtato del Girante. cap. 4. n. 1.
E così ogni altro contratto. cap. 4. n. 2.
E molto più queſto procederebbe, ſe al tempo della girata il Girante foſſe ſtato in buono ſtato, o credito appreſſo la Piazza. cap. 4. n. 4.
Ciò ha ſolamente luogo, ſe la lettera ſarà data all' ordine S. P., o per valuta avuta, benchè la valuta non foſſe corſa, ma non già negli altri caſi. cap. 4. num. 5.
La lettera girata da chi era in proſſima, ed attual decozione ſe ſarà accettata, l'Accettante ſarà obbligato a pagarla al Giratario ne' caſi però, che la girata foſſe ſtata fatta validamente. capit. 4. numer. 8. 9.
E per ciò in tal caſo lo Scrivente ſarà tenuto verſo del Giratario. d. cap. 4. n. 3.
Regolarmente ſi deve preſumere, che quello, al quale ſi fa la rimeſſa colla girata della lettera di cambio, ſia ſemplice adjetto del Remittente, o del Girante, ſe il contrario dall'iſteſſo adjetto non venga provato. cap. 4. num. 20.
L'Accettante chi abbia per obbligati per il ſuo rimborſo, quando è tenuto a pagare la girata al Giratario. cap. 4. num. 27.
E quando il di ſopra fermato proceda, o nò, ſi addita al d. cap. 4. n. 28. e 29.
La girata fatta a uno, che foſſe fallito, o proſſimo alla decozione, è valida, ſe egli ſarà creditore del Girante, perchè allora la girata partorirebbe il ſuo effetto a favore de' Creditori del Giratario. capit. 4. numer. 30.
Che effetti operi l'invalidità della girata. capit. 4. numer. 31.
Non hanno per altro luogo queſti effetti, ſe l'Accettante pagò quando a lui era nota l'invalidità di detta girata, e il danno in tal caſo a lui ſolo, e non allo Scrivente, o Girante s'appartiene. cap. 4. numer. 32.
Avutaſi fede del prezzo della lettera data all' ordine S. P. ſe da quello, al quale fu avuta la ſuddetta fede, ſarà la lettera girata a un'altro per valuta avuta, il danno della lettera accettata ſarà dell' ultimo Giratario, e non del Datore della lettera. cap. 4. numer. 33.
E tale è il parere univerſale de' Mercanti. detto capit. num. 34.
Non oſtante, che la lettera ſia ſtata girata ad un Terzo per valuta avuta, ed accettata la medeſima lettera dal Trattario, contuttociò ſe lo Scrivente non averà avuta fede della valuta, ſarà poziore ad ogn'altro nel danaro rimeſſo. cap. 4. num. 35.
E lo ſteſſo ha luogo, quando la fede avuta ſi deve *de jure* preſumere per non avuta. cap. 4. n. 36.
Si ferma il contrario al n. 41. 42. 43. e ſeguenti.
Se il nome del Debitore girato, o ceduto ſi trova ancora eſiſtente, e non riſcoſſo dal Ceſſionario, o Giratario,

Source : BIU Cujas

ratario, compete al Padrone originario l'jus di vindicarlo, o avocarlo, e d'eſſere ſopra di eſſo ad ogn'altro preferito. detto cap. 4. num. 37. 38.

S'inſegna dove abbia il medeſimo luogo. capitol. 4. num. 39.

Girata la lettera di cambio, benchè il Girante non ne ſia divenuto padrone per eſſergli ſtata data ſenza fede del prezzo, o pure per averla avuta in tempo del ſuo proſſimo fallimento, o per eſſergli ſtata data da chi non era padrone, ſe egli l'averà rigirata ad un'altro, il vero Padrone non averà alcuno jus di vindicarla dall'ultimo Giratario. capit. 4. num. 44.

Le girate, come le lettere di cambio, in due maniere ſi fanno, cioè ſemplicemente pagabili alla Perſona, a cui quelle ſi girano, o all'ordine S. P. del Giratario. cap. 4. num. 45. e 51.

E partoriſcono queſti due modi diverſi effetti, come le lettere di cambio. cap 4. num. 46. e 54.

La ragione conſiderata nelle lettere di cambio, milita appunto nelle girate. cap. 4. num. 47.

La clauſula S. P. per ſtile de' Mercanti ha la medeſima forza nelle lettere di cambio, che nelle loro girate. cap. 4. num. 48.

Non pagata al Girante la valuta della girata, al medeſimo competono, o nò contro i ſecondi, ed ulteriori Giratarj quelle ragioni, ed eccezioni, quali competono, o nò al Datore della lettera, quando non gli è ſtata pagata la valuta dal Ricevitore della medeſima lettera. cap. 4. num. 49.

Le girate in due maniere far ſi poſſono, cioè con far la girata pagabile ſemplicemente alla Perſona, a cui ella ſi gira, o pure all'ordine di chi ſi gira. detto cap. 4. num. 51.

Le lettere di cambio, benchè non fatte all'ordine, contuttociò ſi poſſono girare. cap. 4. num. 52.

E ſimilmente le girate rigirar ſi poſſono ad altri, benchè non ſiano ſtate fatte all'ordine di quelli, a i quali ſi rigirano. cap. 4. num. 53.

Differenza che paſſa fra la girata fatta in un modo, o in un'altro, con gli effetti diverſi, che partoriſce, cap. 4. num. 54.

Le girate delle lettere di cambio s'intendono fatte *pro ſolvendo*, e non *pro ſoluto*, e perciò ſon ceſſioni a comodo del Girante. cap. 5. num. 3.

Il Datore della lettera cambiale tornata in proteſto, può pagare il di lei ritorno al Girante, benchè abbia ſcienza della girata di eſſa lettera in altri. capit. 5. num. 5.

Si difende il contrario in molti caſi, come al num. 5. 6. 7. e ſeg. e num. 11. 14. 15. 16. e ſeg.

Amplia ancora nel caſo, che il Datore della lettera aveſſe pagato per ordine del Giudice. cap. 5. num. 9.

Quando dal Girante non è ſtata pagata la valuta della lettera, che poſſa farſi dal Preſentatore di quella, ſenza ſuo danno? cap. 6. num. 45.

La girata di qualche credito di Banco, o di qualche cedola Bancaria, ha forza di pagamento, e il danaro, o credito girato paſſa in dominio del Giratario, cap. 8. num. 31.

E ſe ne aſſegna la ragione. cap. 8. num. 32.

GIRATARIO.

Vedi anche *Girata*, *e Girante*.

Se uno avendo ordine di pagare l'avanzo al ſuo Corriſpondente aveſſe girate le lettere d'un Terzo all'ordine S. P. del detto ſuo Corriſpondente, e queſti le giraſſe ad altra Perſona, ſe il Datore delle lettere fallirà, ſarà obbligato il Remittente verſo dell'ultimo Giratario. cap. 3. num. 64.

Dichiaraſi come al detto cap. 3. num. 65.

L'Accettante può pagare la lettera accettata al Giratario innanzi la ſcadenza del pagamento, e tal pagamento fatto da lui pendente ancora il termine, è valido, benchè gli ſia in tempo giunto l'ordine della revocazione dello Scrivente, o del Girante. capit. 3. num. 68.

Dichiara, e limita ne' caſi, de' quali al detto capit. 3. num. 73. 74. e ſeg. e num. 79. e ſeg.

L'Adjetto al pagamento, o Giratario, che non ha alcuno intereſſe nella rimeſſa, non è altro che un puro Procuratore del Remittente, o del Girante. cap. 3. num. 76.

E a queſto tale ſi può ſempre opporre l'eccezione della valuta non pagata. cap. 3. num. 77.

Lo Scrivente ſarà tenuto verſo del Giratario, in caſo che il Giratario foſſe inconſapevole dello ſtato del Girante, benchè foſſe ciò ſeguito, quando il detto Girante era fallito, o proſſimo al fallimento. cap. 4. num. 1. 3.

Il Traente non è tenuto a far pagare la lettera al Giratario, quando il Giratario non ha pagata la valuta al Girante, nè il Remittente al Traente, non oſtante, che la lettera foſſe ſtata data all'ordine S. P. del Remittente. cap. 4. num. 6.

Quando il Giratario ſapeva, o doveva ſapere l'attuale, o proſſimo fallimento del Girante, allora lo Scrivente non è in modo alcuno tenuto, non potendo in tal caſo pregiudicare il Girante nè allo Scrivente, nè a' Creditori dell'iſteſſo Girante. cap. 4. num. 7.

Non pagata dal Giratario al Girante la valuta della lettera, ſi potrà revocar l'ordine d'accettar la tratta a coloro, a' quali la medeſima fu diretta. cap. 4. num. 17.

E ciò molto più ha luogo, quando il Giratario non è altro, che un ſemplice adjetto al pagamento. detto cap. 4. num. 18.

Quando il Giratario non è ſemplice adjetto, ma benſì è creditore del Girante, o ha qualche intereſſe nella ſuddetta lettera, in tal caſo, benchè il detto Giratario foſſe ſtato al tempo della girata fallito, o proſſimo al fallimento, l'Accettante doverà pagare al medeſimo la lettera accettata, non meno in pregiudizio dello Scrivente, che del Girante. cap. 4. num. 25.

Il Giratario non avrà più regreſſo contro i Mallevadori per la tratta, ſe il Girante, a cui ſono ſtati rimeſſi dal Giratario i recapiti, averà reſtituito il pegno al Dator della lettera. cap. 5. num. 55.

GIUDICE.

Fallimento ſi dice ſeguito per la latitanza, e molto più per la fuga del Mercante, anche ſenza dichiarazione del Giudice. cap. 2. num. 12.

Fallimento, quanto alle pene non diceſi ſeguito, ſenza la dichiarazione del Giudice. cap. 2. num. 13.

I Dottori più moderni rimettono la brevità del tempo, dalla quale ſi può arguire la proſſima decozione, all'arbitrio del Giudice. cap. 2. num. 24.

Il Decreto del Giudice non può render valido il pagamento fatto al Girante dal Dator della lettera, quando eſſa doveva pagarſi al Giratario. capit. 5. num. 9.

E ciò in quanti caſi poſſa aver luogo. detto cap. 5. num. 6. 7. e ſeg. e num. 11. 14. 15. 16. con li ſeg.

Quando abbia, o nò il Mallevadore, che per ordine, o Sentenza del Giudice pagò il rigreſſo contro del Debitore. cap. 5. num. 10.

La decozione ſe ſia ſtata proſſima, o nò, ſi rimette all'arbitrio del Giudice, ſecondo le circoſtanze del fatto. cap. 8. num. 27. 28. 29.

GIUDIZIO.

Quando non ſi deva giudicare ſecondo la Legge di dove ſi agita il Giudizio. cap. 7. num. 14.

GIURISDIZIONE.

Quelli Statuti devono oſſervarſi nella Giurisdizione, de' quali ſono i Beni. cap. 7. num. 1.

Gli Statuti riſpetto alle coſe nella loro Giurisdizione eſiſtenti, anche i Foreſtieri comprendono. cap. 7. num. 2.

I

IGNORANZA.

Vedi ancora *Scienza*.

COntraente non può regolarmente allegare l'ignoranza della proſſima, o attuale decozione altrui. cap. 1. num. 23.

Source : BIU Cujas

Limita primieramente quando il Contraente non poteva averne ſcienza, atteſa la diſtanza de' luoghi. cap. 1. n. 24.

Limita anche ne' pagamenti fatti dal Debitore al Creditore, benchè il pagamento ſia fatto a un Creditore, che ha ceduto a' Beni, ed a cui è ſtato formato il concorſo. cap. 1. n. 25. 26.

E provata nel Contraente l'ignoranza della decozione, non ſolo il pagamento, ma qualunque altro contratto fatto col Decotto ſi ſoſtiene. cap. 1. numer. 27.

Se ne aſſegna la ragione. d. cap. 1. n. 28.

Se il Mercante non aveva ſcienza della proſſima decozione del Compratore, benchè abbia al medeſimo avuta fede del prezzo, può intentare la reivindicazione, a differenza di quando ha ſaputo la decozione del medeſimo Compratore. cap. 1. n. 30. 31.

Quando il pagamento è ſtato fatto con ignoranza del danno, che poſſa accadere al Creditore per tal pagamento, il medeſimo pagamento è validiſſimo. cap. 3. num. 95.

INSTITORE.

All' Inſtitore decotto mal paga chi ha ſcienza della di lui decozione. cap. 1. n. 37.

Contratto fatto dall' Inſtitore decotto, o proſſimo alla decozione, è valido anche in pregiudizio del Principale, ſe l'altro Contraente non aveva ſcienza di tal decozione. cap. 1. n. 35.

Il contrario procederebbe, ſe il Contraente foſſe ſtato conſapevole del cattivo ſtato dell' Inſtitore, o foſſe dovuto eſſerlo per i ſegni, che precederono la decozione. d. cap. 1. n. 36.

Contratto fatto coll'Inſtitore decotto, o proſſimo alla decozione, quando ſi ſoſtenga, e quando nò, in pregiudizio del Principale, non oſtante, che il Contraente ſia in colpa per non avere inveſtigata la condizione dell'Inſtitore. d. cap. 1. n. 38. 39.

INTERESSATI.

I proteſti in oggi ſono neceſſarj per gl' Intereſſati, giacchè ſenza quelli nè ſarebbero ſentiti, nè da altri potrebbero avere il loro rimborſo. c. 6. n. 21.

L'Intereſſato nella lettera deve eſſere avviſato dal Preſentatore della medeſima della non ſeguita accettazione, o pagamento della medeſima lettera. cap. 6. numer. 23.

E non ſeguendo queſto per colpa del Preſentatore, non deve ſentire alcun danno. cap. 6. n. 24.

Non eſſendo pagata la valuta della lettera dagl' Intereſſati non pregiudica al Preſentatore della lettera l'omiſſione de' proteſti. cap. 6. n. 45.

Quando gl' Intereſſati nella lettera di cambio, a cui ſi dovevano mandare i proteſti, ſi foſſero pregiudicati per mezzo delle loro reſponſive con accettare la ſola cerziorazione, ſenza i proteſti, o di accettarla anche fuori di tempo, ſenza alcuna contradizione, in tal caſo il difetto de' proteſti non ſi deve avere in conſiderazione. cap. 6. n. 48.

IPOTECA.

Vedi anche *Pegno*.

L'Ipoteca, o poziorità acquiſtata ſulla roba, danari, &c. per qualche Legge municipale del Territorio, in cui la roba, danari, &c. ſi ritrovano, dura, benchè la roba, &c. ſia fuori del ſuddetto Territorio trasferita nel luogo, ove ſi fa il concorſo univerſale. capit. 7. num. 11. 15.

Si ſpiega il *Salgad.* che a ciò pare, che ſia contrario. cap. 7. num. 14.

L

LATITANZA.

FAllimento ſi dice ſeguito per la latitanza, e molto più per la fuga del Mercante, anche ſenza dichiarazione del Giudice. cap. 2. n. 12.

LEGGE.

Alle volte deve giudicarſi ſecondo la Legge d'un' altro Territorio, nello ſteſſo luogo, ove ſi agita il Giudizio. cap. 7. num. 14.

LETTERA DI CAMBIO.

Lettera di cambio non ſi deve pagare, quando chi deve eſigerla è fallito, o proſſimo al fallimento. cap. 2. num. 5.

Dichiara quando il Trattario era conſapevole del cattivo ſtato del Preſentante. d. cap. 2. n. 6.

L'accettazione delle lettere di cambio quale obbligazione induca nell'Accettante. Vedi *Accettazione*.

Accettante è tenuto al pagamento della lettera, ſe il Ricevitore della medeſima ne ha pagata in contanti la valuta, benchè lo Scrivente aveſſe già dati indizj ſufficienti della ſua proſſima decozione. cap. 2. numer. 41.

A differenza del caſo, nel quale il Ricevitore aveſſe compenſata la valuta con alcun ſuo credito. d. cap. 2. num. 42.

Si rigetta queſta diſtinzione, e ſi ſoſtiene, che l'Accettante inconſapevole della proſſima decozione dello Scrivente, non è tenuto a pagare la lettera, tanto nel caſo di valuta compenſata, quanto nell' altro di valuta pagata in contanti. capit. 2. numer. 43. 45.

Le lettere di cambio, benchè date correſpettivamente alla valuta di chi le riceve, pure ſe ſaranno accettate, non ſi può opporre dall' Accettante a nome nè pure dello Scrivente contro di quello, al di cui favore furono accettate, l' eccezione della valuta non pagata. cap. 3. num. 30.

L'Accettante non è tenuto a pagare le lettere, che egli accettò, quando quello, a favor del quale furono accettate, non è creditore del Traente, ma ſemplice adjetto, o procuratore. cap. 3. n. 33.

Chi averà data una lettera all' ordine S. P. con avere avuta fede della valuta, ſe il Ricevitore della detta lettera, benchè l'abbia fatta accettare, era fallito, o proſſimo al fallimento al tempo della data lettera, ſarà anteriore, o poziore ad ogn' altro ſopra la rimeſſa fatta con detta lettera. cap. 3. num. 36. 41. e ſeg. e num. 45.

E ciò hà molto più luogo, quando dal Dator della lettera non ſi è avuta fede del prezzo. cap. 3. n. 45. e ſeguenti.

Il dominio del danaro della lettera accettata non ſi dice eſcito di mano del Traente, benchè il Traente abbia avuta fede del prezzo, purchè il ſuddetto danaro ſia appreſſo l'Accettante non per anche conſunto, o commiſto da quello, a favor del quale fu accettata la ſuddetta lettera di cambio. cap. 3. n. 41.

Se il Traente averà avuta fede della valuta al Ricevitore della lettera, e queſti ſarà ſtato in buono ſtato al tempo della fede avuta, la lettera accettata apparterrà alla maſſa de' Creditori, in caſo che il Remittente, o Ricevitore della detta lettera poſcia falliſſe. cap. 3. num. 48.

Avuta fede del prezzo le lettere di cambio, o robe, ſopra le quali s'ebbe la ſuddetta fede, paſſano nel dominio del Ricevitore, ed in conſeguenza in maſſa de' ſuoi Creditori, dovendo in tal caſo il proprio Padrone venire con gli altri Creditori in concorſo. d. cap. 3. n. 49.

Nel vero contratto di cambio ſi vende non le lettere di cambio, ma bensì il danaro aſſente. cap. 3. n. 50.

Le lettere di cambio ſervono ſolamente di mezzo, ed organo per far dare eſecuzione al cambio contrattato. cap. 3. n. 51.

L'accettazione delle lettere di cambio, per ſtile introdotto da i Mercanti, ha forza di tradizione, e pagamento, all'effetto di cui ſi tratta. cap. 3. n. 52.

Ma ciò non è vero a molti altri effetti. d. c. 3. n. 53.

Lo Scrivente non è mai liberato dal debito, ſe non dopo, che l'Accettante abbia effettivamente pagato la rimeſſa al Preſentatore della lettera di cambio. cap. 3. num. 54.

Sono molto nel commercio privilegiate le lettere di cambio. cap. 4. num. 40.

Se il Debitore dà per pagamento ad un ſuo Creditore qualche

qualche lettera di cambio tratta ſopra un ſuo Debitore, intende di trasferire il nome del ſuo Debitore nel detto Creditore. cap. 3. num. 55.

Se uno rimette al ſuo Corriſpondente di ſuo ordine, con lettere di terza Perſona, girate dal detto Remittente al detto ſuo Corriſpondente, non è tenuto il Remittente per il fallimento del Dator della lettera. cap. 3. num. 56. 59. 60.

Si riprovano i Dottori, che hanno ſoſtenuto il contrario. cap. 3. n. 61.

Ciò ha luogo, quando il Remittente ha fatto figura di puro Procuratore, ma non in certi altri caſi, che ſi portano quì per limitazione. detto cap. 3. num. 60.

Altra limitazione, e dichiarazione. detto cap. 3. num. 63.

Se uno avendo ordine di rimetter l' avanzo al ſuo Corriſpondente, aveſſe girate le lettere di un Terzo all'ordine S. P. del detto ſuo Corriſpondente, e queſti le giraſſe ad altra Perſona, ſe il Datore delle lettere fallirà, ſarà obbligato il Remittente verſo dell'ultimo Giratario. d. cap. 3. num. 64.

Dichiara come al detto cap. 3. num. 65.

Chi gira le lettere è ſempre obbligato in virtù della ſua girata, benchè poi conſtaſſe che la girata foſſe ſimulata, o foſſe per impreſtanza di puro nome. d. cap. 3. num. 66.

La clauſula S. P. nelle lettere di cambio opera, che ſi poſſano quelle negoziare come più piace. cap. 3. num. 69.

Girata la lettera di cambio all'ordine S. P. in altro, per la valuta avuta, il Datore della ſuddetta lettera non ha facoltà di rivocare l' ordine del pagamento. detto cap. 3. num. 70.

La dilazione ſecondo l' uſo delle Piazze, data al pagamento, ſi deve intendere, che ſia conceſſa, o in grazia, e favore del Debitore, o di chi deve pagare la lettera, e perciò ſi può avanti la ſcadenza del tempo pagare. d. cap. 3. num. 71.

In quelle lettere, o girate, nelle quali non corſe la valuta, pendente il termine al pagamento, ſi può rivocar l'ordine di pagare. d. cap. 3. num. 73.

Dichiara come al d. cap. 3. num. 75. e ſeg.

L' Accettante di una lettera di cambio, deve ſenza eccezione alcuna pagarla al Preſentatore, quando queſti è creditore intereſſato nella rimeſſa. d. cap. 3. num. 78.

Se ſi può pagare la lettera dall' Accettante innanzi la ſcadenza del pagamento, e dato tal pagamento anticipato, ſe il fallimento di chi l' ha riſcoſſa và a danno dell' Accettante? d. cap. 3. num. 79. e ſeg. e num. 90.

Se nella lettera di cambio la dilazione a pagare è ſtata data per comodo del Creditore, non ſi può dall' Accettante pagare anticipatamente la lettera accettata. cap. 3. num. 90.

Il contrario, ſe la dilazione, o l'uſo delle Piazze è poſto a favore del Debitore. d. cap. 3. num. 91.

Tanto il Traente, che il Remittente, come ancora tutti i Giranti, e l' Accettante ſono obbligati *in ſolidum* verſo il Creditore, o Preſentatore della lettera accettata. cap. 3. num. 97.

E ſe ne aſſegna la ragione. d. cap. 3. num. 98.

Limita nel caſo, che un Terzo paghi la lettera per onor del Traente, perchè in tal caſo non averà obbligato il Girante, ed altri, ma il ſolo Traente, e quelli, che ſaranno obbligati per la medeſima tratta al ſuddetto Traente. cap. 3. num. 99.

Il Preſentatore della lettera di cambio ha per obbligati il Traente, Giranti, e l'Accettante, quando tanto la lettera del Traente, quanto le girate ſono ſtate fatte per valuta avuta, o all'ordine S. P. del Remittente, o de' Giratarj. d. cap. 3. n. 100.

Quando il Traente ha data fuori la lettera pagabile ſemplicemente al Remittente, ſenza aver da lui ricevuta la valuta, o gli precedenti Giratarj hanno fatto porre ſemplicemente le girate pagabili a' loro reſpettivamente Giratarj, ſenza il rimborſo della valuta; il Preſentatore della lettera di cambio non averà per obbligato ſe non l'Accettante. d. cap. 3. num. 101.

Il Preſentatore della lettera di cambio, quando coloro, che ſono *in ſolidum* a lui obbligati ſono tutti falliti, può intervenire a ciaſcheduno degli accordi, che ognuno de' Falliti in proprio faceſſe. d. cap. 3. num. 102.

Modo che deve tenere il ſuddetto Preſentatore delle lettere di cambio, quando è ammeſſo all' accordo, che fa con alcuno de' ſuoi Debitori *in ſolidum* a lui obbligati, per non pregiudicarſi con gli altri. d. cap. 3. n. 103. 104. 105.

Lettera di cambio: Vedi *Girata*. e cap. 4. num. 5.

Il Traente non è tenuto a pagare la lettera al Giratario, quando il Giratario non ha pagata la valuta al Girante, nè il Remittente al Traente, non oſtante, che la lettera foſſe ſtata data all' ordine S. P. del Remittente. cap. 4. num. 6.

Se la lettera girata da chi era in proſſima, ed attual decozione ſarà accettata, l' Accettante ſarà obbligato a pagarla al Giratario, ne' caſi però, che la girata foſſe ſtata fatta validamente. cap. 4. numer. 8. 9.

In queſti caſi però all' Accettante competerebbe il regreſſo, e l'azione di rivalerſene contro dello Scrivente. cap. 4. num. 10.

Se la ſuddetta lettera è girata in tempo, che il Girante ſia già fallito, o proſſimo a fallire, in queſto caſo ſarà l' Accettante tenuto a pagarla, ſe ciò aveſſe ſaputo, o dovuto ſapere al tempo dell' accettazione. cap. 4. num. 11.

Il che anche ſuccede, quando s' accetta la lettera dello Scrivente, del quale ſi ſapeva, o doveva ſaperſi il proſſimo, o attuale fallimento. d. cap. 4. num. 12.

Ed in tal caſo non gli compete nè pure il regreſſo contro l'iſteſſo Scrivente. cap. 4. num. 13.

Tutto queſto però non ha luogo, quando l' Accettante era inconſapevole dello ſtato del Girante, oppure dello Scrivente. cap. 4. n. 14.

Pagate le lettere di cambio, quando l' Accettante poſſa, o nò rivalerſi contro lo Scrivente: Vedi *Pagamento*. e cap. 4. num. 15.

Se il Girante girerà la lettera ſcientemente a uno, che foſſe fallito, o proſſimo al fallimento nel tempo della girata, la detta girata ſarà validiſſima, e ſe ne acquiſterà l'jus a' Creditori dello ſteſso Giratario. cap. 4. num. 16.

Quando ſi poſſa revocar l'ordine d'accettar la tratta a coloro, a' quali la medeſima fu diretta. cap. 4. num. 17. 18.

Regolarmente ſi deve preſumere, che quello a cui ſi fa la rimeſſa colla lettera di cambio, o colla girata della medeſima, ſia ſemplice adjetto del Remittente, o del Girante, ſe il contrario dall' iſteſſo adjetto non venga provato. cap. 4. n. 20.

Quando ſia ben fatto il pagamento al Preſentatore della lettera di cambio. cap. 4. num. 21.

Nelle lettere di cambio l' adjetto al pagamento due perſone rappreſenta, cioè di ſemplice adjetto al pagamento, e di procuratore *ad exigendum* in virtù di preſunto mandato. cap. 4. num. 22.

Che coſa operar poſſa l' adjetto al pagamento, quando rappreſenta l'una, o l'altra Perſona di ſopra additata. cap. 4. nnm. 23. 24.

Quando l' Accettante deva pagare la lettera accettata al Giratario. d. cap. 4. num. 25.

Se il Girante non averà avuta fede della valuta al Giratario, ſempre ſopra la lettera, benchè accettata, ſarà poziore ad ogni altro Creditore del Giratario, perchè la lettera in tal caſo non s' intende eſcita dal dominio del Girante. cap. 4. num. 26.

Chi poſſa convenire per il ſuo rimborſo l' Accettante, quando è aſtretto a pagare la lettera al Giratario, e contro di chi poſſa rivalerſi quello, che dall' Accettante vien forzato al pagamento. capit. 4. num. 27.

Si moſtra quando il ſopraccennato abbia, o nò luogo. cap. 4. num. 28. 29.

Quando l' Accettante della lettera di cambio non ſia tenuto al pagamento della medeſima, e ſe l'averà pagata a danno di chi in tal caſo vada il pagamento. cap. 4. num. 31.

Limita queſto al d. cap. 4. num. 32.

Data una lettera all' ordine S. P. da uno, con fede della valuta, ſe da queſto ſarà ſtata girata ad

un

Source : BIU Cujas

un' altro per la valuta avuta, il danno di tal lettera accettata ſarà dell'ultimo Giratario, e non del Datore della lettera. cap. 4. num. 33.
E tale è il parere de' Mercanti. detto cap. num. 34.
Non avuta dallo Scrivente fede della valuta della lettera di cambio, ſarà poziore ad ogni altro nel danaro rimeſſo, benchè la lettera ſia ſtata girata ad un Terzo per valuta avuta, ed accettata dal Trattario. cap. 4. n. 35. 36. e ſeg.
E lo ſteſso ha luogo, quando la fede avuta dallo Scrivente non ſi deve *de jure* preſumere per avuta, cap. 4. al numero predetto.
Si ferma il contrario al num. 41. 42. 43. e ſeg.
Avuta fede del prezzo della lettera di cambio, o ſua girata, ſe da quello, al quale fu avuta fede del prezzo, ſarà ſtata la detta lettera, o girata in altri trasferita, in tal caſo chi ebbe la ſuddetta fede del prezzo, non può operare di non eſſer tenuto all'importare delle lettere, o girate. cap. 4. numer. 44. e ſeg.
Le lettere di cambio in quanti modi ſi facciano. cap. 4. num. 45.
Le lettere di cambio diverſamente fatte, partoriſcono diverſi effetti. cap. 4. num. 46. e 54.
La ragione conſiderata nelle lettere di cambio, milita appunto nelle girate. cap. 4. num. 47.
La clauſula S. P. per ſtile de' Mercanti ha la medeſima forza nelle lettere di cambio, che nelle loro girate. cap. 4. n. 48.
Quali eccezioni competano, o nò al Dator della lettera, quando non gli è ſtata pagata la valuta dal Ricevitore della medeſima lettera. cap. 4. num. 49.
Le lettere di cambio, benchè non fatte all'ordine, contuttociò ſi poſſono girare. cap. 4. num. 52.
Come s'intendano fatte le girate delle lettere di cambio, ed a comodo di chi ſiano queſte ceſſioni. cap. 5. num. 3.
Il Dator della lettera cambiale tornata in proteſto, può pagare il di lei ritorno al Girante, benchè abbia ſcienza della girata di eſſa lettera in altri. cap. 4. num. 5.
Si difende il contrario, eziandio che il Dator della lettera non abbia avuta ſcienza della girata, e tanto nelle lettere fatte all'ordine S. P. quanto nell'altre fatte ſemplicemente. cap. 5. detto num. 5. 6. 7. e ſeg. e n. 11. 14. 15. 16. con li ſeg.
Amplia ancora nel caſo, che il Dator della lettera aveſſe pagato per ordine del Giudice. capit. 5. numer. 9.
La clauſula *all'ordine S. P.* qual'effetto operi nelle lettere di cambio. cap. 5. num. 7.
Se ſi vede reſtituita la lettera di cambio a chi doveva pagarla, ſi preſume eſsere ſtato il Creditore di quella ſoddisfatto. cap. 5. n. 19.
Se il Giratario rimette al Girante la lettera di cambio proteſtata, il quale ha il regreſſo contro dello Scrivente, in tal caſo la rimeſsa di detta lettera non può importare, che mandato. cap. 5. n. 21.
Proteſtata la lettera di cambio, quando il Cedente, o Girante poſsa agire. cap. 5. num. 22.
Le lettere di cambio non debbono rimandarſi con li proteſti al Debitore, ma debbono reſtare appreſso il Creditore, ſino a tanto, che non ſiano ſoddisfatte. cap. 5. num. 25.
Il pagamento fatto dal Debitore a colui, che ha in mano la lettera, o recapito del credito, è fatto validamente, ſecondo l'uſo d' alcune Piazze. cap. 5. num. 26.
L'eccezione del dolo ſi può opporre contro le lettere di cambio, benchè eſse abbiano l'eſecuzion parata. cap. 5. num. 39.
La lettera cambiale ſi deve preſentare ſubito, che ſi può. cap. 6. num. 1.
Altrimenti chi deve preſentarla ſi dirà moroſo. cap. 6. num. 2. 3. 7.
La lettera di cambio deve dal Trattario accettarſi ſubito, che gli vien la medeſima preſentata. capit. 6. num. 8.
La preſentazione delle lettere date per negozio, ſi può fare dentro il tempo di due poſte ordinarie, e quella delle lettere date per ſolo comodo di chi viaggia, ſerve che ſia fatta dentro il doppio de' giorni per arrivare al deſtinato luogo. cap. 6. numer. 9.
A che coſa ſia tenuto il Preſentatore della lettera di cambio: Vedi *Preſentatore*. e capit. 6. numer. 13.
Che obblighi abbia il Preſentatore della lettera di cambio, ed a che ſia tenuto ſe non adempiſce a' medeſimi: Vedi *Preſentatore*. e capit. 6. numer. 14. 15. 16.
Il Preſentatore di una lettera è tenuto ad uſar diligenza, acciò la lettera, che egli preſentò, venga accettata. cap. 6. num. 18.
E però è neceſsario, che egli, oltre la notizia della denegata accettazione, o pagamento, moſtri d' avere adempito alla detta diligenza, per mezzo de' proteſti. cap. 6. num. 19.
Lo Scrivente, o Girante non è mai libero, ſe non quando le lettere ſono ſtate accettate, e realmente ſoddisfatte. cap. 6. num. 23.
Le quali coſe non facendo per malizioſa, ed affettata negligenza, o caſuale, o per altre ragioni, quali danni a lui competano. cap. 6. num. 25.
Per maggior cautela il Traente, o altri Debitori ſogliono ſcrivere al Corriſpondente le lettere d'avviſo, quando gli mandano qualche lettera di cambio. cap. 6. num. 24.
Che deva operarſi quando le lettere di cambio non ſono accettate. cap. 6. num. 26.
A chi s'appartenga il danno, quando il Preſentatore della lettera è negligente in mandare i proteſti. cap. 6. num. 30.
Si ſpiega quando il fermato di ſopra non abbia luogo. d. cap. 6. num. 31.
E ſe ne dà la ragione a' numer. 32. 35. 36. 37. 38. e ſeg.
Si riprova per altro tutto queſto al num. 34.
Le lettere di cambio ſono differentiſſime dalle ceſſioni, o mandati. cap. 6. num. 37.
Nelle lettere di cambio adoprar ſi deve tutta la poſſibile diligenza. cap. 6. num. 41.
Se al tempo, che giunſe la lettera di cambio, o poco dopo foſse morto, o fallito quello, che doveva pagarla, in tal caſo non pregiudica l'omiſſione de' proteſti. cap. 6. num. 47.
Se ſia neceſsario il proteſto contro di quello, che deve accettare la lettera di cambio. capit. 6. numer. 52.
Si nota quale opinione de' Dottori ſi debba ritenere circa il determinare il tempo della proſſima, o latente decozione, intorno alle lettere di cambio accettate. cap. 7. num. 23.

M

MALLEVADORE, o CORREO.

IL Mallevadore, benchè abbia pagato per ordine, o Sentenza del Giudice, non averà regreſso contro del Debitore principale, ſe il pagamento non ſarà giuſto, e non averà fatte tutte le poſſibili difeſe per non pagare. cap. 5. num. 10.
L'eccezioni reali, che competono al Debitore contro del Creditore, ſi poſsono anche opporre da' Mallevadori, o Correi contro dello ſteſso Creditore. cap. 5. num. 32.
E ciò procede, benchè tali eccezioni foſsero nate al Debitor principale dopo la fatta mallevadoria. cap. 5. num. 33.
Il Mallevadore può opporre contro del Creditore, che gli ſia reſtituito il pegno avuto dal Debitor principale. cap. 5. num. 34.
E ciò procede anche, che il pegno non foſse ſtato dato a principio dal Debitore al Creditore, ma dopo l'obbligazione del Mallevadore. capit. 5. numer. 35.
Si fa paleſe, quando i Mallevadori non poſsano eſser convenuti dal Creditore. cap. 5. num. 36.
Reſtituito il pegno al Debitore, non può più eſser moleſtato il Mallevadore. capit. 4. numer. 41. 42. 45. 47.
Si dichiara ciò al d. cap. 5. num. 43. 44. e ſeg.
E ſi riprovano l'*Heringio*, e il *Mangilio*, quali fermano

mano il contrario. detto capit. 5. numer. 50.
Il Mallevadore coll'eccezione *cedendarum* può rigettare il Creditore, che per ſua colpa non gli può più cedere il pegno, o l' ipoteca. cap. 5. num. 46.
L'eccezione acquiſtata al Mallevadore da un fatto, quantunque ſuſſeguente, ſeguito tra il Creditore, e il Debitore, non ſi può più dal medeſimo Creditore togliere. cap. 5. num. 48.
L'eccezione del pegno reſtituito dal Creditore al Debitore, ſi acquiſta *ipſo jure* a' Mallevadori contro dell' iſteſſo Creditore. cap. 5. n. 49.
Il Creditore quando per ſua negligenza, e traſcuraggine ha laſciato di conſeguire il pagamento dal Debitore, non può più agire contro de' Mallevadori. cap. 5. num. 51.
Si dichiara queſta concluſione al detto cap. 5. n. 52. 54.
Si limita al d. cap. 5. num. 53.
Se il Debitore averà fatto il depoſito di quanto dee al ſuo Creditore, e queſti averà permeſſo per ſua negligenza, che ritorni in mano del Debitore, non ha il Creditore più azione contro i Mallevadori, cap. 5. num. 55.
Il Giratario non averà più regreſſo contro i Mallevadori per la tratta, ſe il Girante a cui ſono ſtati rimeſſi dal Giratario i recapiti averà reſtituito il pegno al Dator della lettera di cambio. capit. 5. num. 56.

MANDANTE.

Vedi ancora *Mandatario*, e *Mandato*.
Nel denaro, che ſi paga da uno per ordine d'un altro al Terzo, ſi finge, che il denaro paſſi nel Mandante, a titolo di mutuo, e dal Mandante nel Terzo, per mezzo del Mandatario. cap. 8. num. 1. 4. 5. 6. 7. 8.
Quando le mercanzie paſſino ſubito nel Mandante, e per qual mezzo. cap. 8. num. 23.

MANDATO.

Vedi anche *Mandante*, e *Mandatario*.
Mercante non ſi dice in iſtato di proſſima decozione, per eſſegli ſtate proteſtate le ſue lettere, o rilaſciato contro un mandato di ſoſpetto di fuga, o per avere impetrato ſalvo condotto. cap. 2. n. 37.
E ſe ne aſſegna la ragione. cap. 2. num. 38.
L'atto, o contratto fatto da un Procuratore, ſi preſume fatto in virtù del mandato precedente, benchè in farlo non abbia eſpreſſo il mandato. capit. 3. num. 57.
E ciò procede molto più fra' Mercanti. cap. 3. nu. 58.
I Mercanti nel contrattare per i loro Corriſpondenti non ſogliono mai ſpiegare il loro nome, o mandato. cap. 3. num. 58.
Nelle lettere di cambio l' adjetto al pagamento due Perſone rappreſenta, cioè di ſemplice adjetto al pagamento, e di procuratore *ad exigendum* in virtù di preſunto mandato. cap. 4. num. 22.
S'inſegna la diverſità dell' operazione del mandato, quando il Procuratore rappreſenta la perſona di puro adjetto al pagamento, e quando rappreſenta la perſona di Procuratore *ad exigendum*. d. capit. 4. num. 23. 24.
Quando la reſtituzione de' recapiti reſtituiti a uno de' Debitori importi mandato. cap. 5. num. 21. 22.
Il mandato deve eſeguirſi ſubito, che ſi può, benchè al Mandante non ſia ſtato limitato alcun tempo. cap. 6. num. 7.
I Mandati ſono differentiſſimi dalle lettere di cambio. cap. 6. num. 37.

MANDATARIO.

Vedi *Mandato*, e anche *Mandante*.
Quando un Banco, o Ragione di un Mercante faccia figura di Mandatario. cap. 8. num. 33.

MERCANTI.

Fra' Mercanti s'attende l'equità, e non il rigore della Legge. cap. 1. num. 29.
Mercante non ſi dice in iſtato di proſſima decozione per eſſergli ſtate proteſtate le ſue lettere, o rilaſciato contro un mandato di ſoſpetto di fuga, o per avere impetrato ſalvo condoto. cap. 2. n. 37.
Se ne aſſegna la ragione. d. cap. 2. num. 38.
Perciò vi vogliono atti più ſpeciali, e molti aſſieme. d. cap. 2. num. 39.
Nel Mercante ſi deve valutare per un gran capitale il credito, e la ſtima. d. cap. 2. num. 52.
Mercante fallito, o proſſimo al fallimento: Vedi *Fallimento*, e *Fallito*.
L'accettazione delle lettere di cambio, per ſtile introdotto da' Mercanti, ha forza di tradizione, e pagamento all'effetto di cui ſi tratta. cap. 3. num. 52.
Ma ciò non è vero a molti altri effetti. d. cap. 3. num. 53.
Per conſuetudine de' Mercanti non ſi ricerca per indurre la tradizione, e conſegna delle mercanzie, ciò che ſarebbe neceſſario *de jure*. cap. 3. num. 37.
Per ragion d'equità, e del pubblico commercio fra' Mercanti s' ammettono alcune coſe, benchè repugnanti alle Leggi, e regole di ragion comune. cap. 3. num. 38.
Le cedole, ovvero pagherò, fra' medeſimi Mercanti hanno forza di denaro attualmente pagato. d. cap. 3. num. 39.
I Mercanti nel contrattare per i loro Corriſpondenti non ſogliono mai ſpiegare il loro nome, o mandato. cap. 3. num. 58.
L'atto, o contratto fatto da un Procuratore, ſi preſume fatto in virtù del mandato precedente, benchè in farlo non abbia eſpreſſo il mandato, e maſſime fra' Mercanti. d. cap. 3. num. 57. 58.
Tra' Mercanti qual forza abbia la clauſula *ſopra di ſe*, o *ſopra di voi*, o *ſopra di noi*. d. capit. 3. numer. 3.
Sarà valido il contratto, ſe al tempo del medeſimo contratto il Mercante era in buon credito, benchè intrinſecamente non ſolvendo. cap. 1. num. 8.
Scienza del fallimento altrui reſulta nel Contraente dalla ſcienza, e opinione comune degli altri Mercanti. cap. 1. num. 19.
Fallimento ſi dice ſeguito per la latitanza, e molto più per la fuga del Mercante anche ſenza dichiarazione del Giudice. cap. 2. num. 12.
Decozione occulta non reſta provata dal fallimento attuale, benchè ſeguito l'iſteſſo giorno del contratto, quando il Mercante è ſtato ſino all' ultimo in buono ſtato, e credito. cap. 2. num. 27.
Per la decozione occulta è queſtione affatto eſtranea l'inveſtigare qual brevità di giorni ſi ricerchi, dentro cui ſi poſſa preſumere, che il Mercante foſſe in iſtato di dover fallire. cap. 2. num. 28.
Per la decozione occulta non baſta, che il Mercante foſſe oppreſſo da gran mole di debiti, ma deveſi inoltre provare, che aveſſe dati ſegni pubblici di dover fallire. cap. 2. n. 29. 30. 33. 35.
In decozione proſſima, o latente diceſi quel Mercante, il quale al tempo del contratto aveva dati pubblici, e non pochi ſegni del ſuo cattivo ſtato. cap. 2. num. 32.
Amplia non oſtante, che abbia praticata la Piazza ſino all'attual decozione. cap. 2. num. 33.
Contratto fatto col Mercante proſſimo al fallimento è valido, ſe il Contraente ignorava il di lui ſtato proſſimo a fallire. cap. 2. num. 34.
Contratti fatti col Mercante, benchè in cattivo ſtato, ſono validi, ſe non aveva dati ſegni ſufficienti della futura decozione. cap. 2. num. 40.
Alla decozione proſſima ſerve di conjettura, che il Mercante ſino dal tal tempo era, ſecondo gli ſteſſi ſuoi Libri, non ſolvendo. cap. 2. num, 46.
Tal conjettura però non ſarebbe ſufficiente, ſe il Mercante era in credito appreſſo la Piazza. cap. 2. num. 47. 53.
Amplia benchè appreſſo qualche ſuo Confidente foſſe ſtato ſoſpetto di proſſima decozione. cap. 2. num. 48.
Per parere univerſale de' Mercanti, data una lettera all'ordine S. P. da uno, con fede della valuta, ſe da queſto ſarà girata ad un'altro per la valuta avuta, il danno di tal lettera accettata ſpetta all'ultimo

timo Giratario, e non al Datore della lettera. cap. 4. num. 33. 34.

La clauſula S. P. per ſtile de' Mercanti ha la medeſima forza nelle lettere di cambio, che nelle loro girate. cap. 4. num. 48.

Quando non ſi fa da alcuno quello, che è ſolito farſi dagli altri prudenti Mercanti, queſto tale ſi dice eſſere in colpa. cap. 5. num. 12.

L' uſo, o ſtile de' Mercanti prevale all' jus comune. cap. 5. num. 27.

Le partite ſcritte da un Mercante ne' ſuoi Libri, o a credito, o a debito di qualche Corriſpondente, con qualche qualità, ſi preſumono, ſecondo l' uſo univerſale de i Mercanti, ſcritturate d' ordine, intelligenza, e conſenſo del Corriſpondente. cap. 5. num. 28.

Il praticato da' Mercanti deveſi inviolabilmente oſſervare. cap. 6. num. 15.

Fra' Mercanti per ſtile da loro introdotto, i proteſti ſono l' unico mezzo per moſtrare d' avere adempito alla diligenza neceſſaria. cap. 6. num. 19.

I Mercanti ſono ſempre in riſico di fallire. cap. 6. num. 39.

Ne' negozj de' Mercanti, e ſpecialmente nelle lettere di cambio adoperar ſi deve tutta la poſſibile diligenza. cap. 6. num. 41.

Quando appariſce in fatto, che il Mercante falliſſe nell' iſteſſo giorno, che ſi aſſentò dalla Piazza per cauſa di una improvviſa diſgrazia ſopravvenutagli in quel punto medeſimo, e non prima, in tal caſo non averebbe luogo la preſunzione, che ſi fonda ſulla brevità del tempo, per provare la proſſima, o latente decozione. cap. 8. num. 25. 26.

Le mercanzie comprate per ordine di un Mercante, paſſano ſubito nel dominio del Mandante, per mezzo del Commiſſionario, che l' ha comprate per ordine del Mercante. cap. 8. n. 23.

Al parere de' Mercanti molto ſi deve deferire. cap. 8. num. 37.

MERCANZIA.

Venditore non oſtante la fede avuta del prezzo, può vendere la ſua mercanzia eſiſtente appreſſo il Compratore, il quale al tempo del contratto era in iſtato proſſimo alla decozione. cap. 1. n. 30.

Per conſuetudine de' Mercanti, non ſi ricerca per indurre la tradizione, o conſegna delle mercanzie, ciò che ſarebbe neceſſario *de jure* cap. 3. num. 37.

Se ſarà eſiſtente la mercanzia venduta, e conſegnata, compete al Padrone originario, o al Creditore anteriore, ed ipotecario dell' iſteſſo Padrone originario l' jus di vindicarla, e avocarla, e di eſſere ſopra di eſſa ad ogni altro preferito. cap. 4. n. 37. 38. 39.

Se chi averà comprata qualche mercanzia, benchè egli non ne ſia divenuto Padrone, per eſſergli ſtata venduta ſenza fede del prezzo, o pure per averla comprata in tempo del ſuo proſſimo fallimento, o da chi non ne era Padrone, ſe egli l' averà rivenduta ad un altro, il Padrone vero non averà alcuno jus di vindicarla dall' ultimo Compratore. cap. 4. num. 44.

La compra delle mercanzie a credenza, e a prezzi eccedenti, fa conjettura, che il Compratore al tempo della compra foſſe in iſtato di proſſima decozione. cap. 7. num. 30.

Le mercanzie comprate per ordine d' un Mercante, paſſano ſubito nel dominio del Mandante, per mezzo del Commiſſionario, che l' ha comprate per ordine del Mercante. cap. 8. num. 2. 3.

MORA.

Se non ſi preſenta la lettera ſubito, che ſi può, nella mora s' incorre. cap. 6. num. 1. 2. 3. 7.

Il tempo tacito, o ſia legale conſtituiſce in mora, come il tempo prefiſſo dalle Parti. capit. 6. numer. 4.

Chi deve fare, o adempire qualche coſa, deve farla ſubito, che può. cap. 6. num. 5.

Quando il Preſentatore della lettera, come moroſo, deva ſoffrir tutto il danno, che ſofferſe il Traente. cap. 6. num. 13.

La poca mora non nuoce al Preſentatore della lettera. cap. 6. num. 31.

Se ne dà la ragione. d. cap. 6. num. 31. 35. 36. 37. 38. e ſeg.

Si riprova per altro tutto queſto al d. cap. 6. numer. 34.

Il tempo di venti, o ventiſette giorni addimandaſi breve mora. cap. 6. num. 33.

Si ferma il contrario al detto cap. 6. num. ſeg.

MORTE NATURALE.

La decozione s' equipara alla morte naturale. cap. 2. num. 19.

MUTUO, e MUTUANTE.

Quando il denaro, che ſi paga da uno per ordine d' un altro al Terzo, ſi finge, che paſſi nel Mandante a titolo di mutuo, e dal Mandante nel Terzo per mezzo del Mandatario. cap. 8. num. 1. 4. 5. 6. 7. 8.

N

NEGLIGENZA.

LA negligenza, che danno apporti al Preſentatore della lettera. cap. 6. num. 13. 25. 30.

Ma ciò non ha luogo, quando ſi tratta di poca negligenza. d. cap. 6. num. 31.

E ſe ne aſſegna la ragione. d. cap. 6. num. 32. 35. 36. 37. 38. e ſeg.

Si riprova per altro tutto queſto al detto cap. 6. nnm. 34.

NOME.

Nome di debitore ceduto, quando ſi poſsa avvocare. Vedi *Ceſſionario*.

NUMERAZIONE.

Vedi anche *Danaro*.

Quando, e dove poſsa virtualmente ſeguire la numerazione del denaro. cap. 8. num. 10.

O

ORDINE.

S' Inſegna quando non poſsa dal Mallevadore richiederſi al Debitore il pagamento, benchè fatto per ordine del Giudice. cap. 5. n. 10.

In virtù degli ordini gli Aſsenti ſi hanno come foſſero preſenti. cap. 8. num. 11.

P

PADRONE.

AVuta fede del prezzo, le lettere di cambio, o roba ſopra le quali s' ebbe la ſuddetta fede, paſſano nel dominio del Ricevitore, ed in conſeguenza in maſsa de' ſuoi Creditori, dovendo in tal caſo il proprio Padrone venire con gli altri Creditori in concorſo. cap. 3. n. 49.

Se il nome del Debitore girato, o ceduto ſi ritrova ancora eſiſtente, e non riſcoſſo dal Ceſſionario, o Giratario, compete al Padrone originario di tal nome ceduto, o al Creditore dello ſteſſo Padrone originario l' jus di eſſere ad ogni altro preferito. cap. 4. num. 37. 38.

Il che ſi oſserva anche nel denaro pagato, e nella mercanzia venduta, e conſegnata, quale ſi trovaſse per anche eſiſtente. cap. 4. num. 39.

Il Padrone non ha jus di vendicare la mercanzia ven-

Source : BIU Cujas

venduta, ſe dal compratore è ſtata rivenduta ad un' altro, benchè il primo Compratore non ne foſse divenuto Padrone. cap. 4. num. 44.

E l' iſteſſo ha luogo nelle lettere di cambio. detto cap. 4. num. 44. e ſeg.

Quando i Beni mobili ſeguitino la perſona del loro Padrone. cap. 7. num. 4.

Dichiara, e limita al detto cap. 7. num. 5. e ſeg.

La confuſione del denaro fatta da chi non era di tal denaro padrone, non può operare l' effetto della conſunzione. cap. 8. num. 34.

Se il denaro, o roba ſarà data a uno, che era in proſſimo ſtato di fallire, il Padrone originario di detta roba, o denaro, che ſi trova ancora in eſſere, e non conſunto, ha la prelazione a tutti gli altri Creditori. cap. 8. num. 36.

PAGAMENTO.

Pagamento ottenuto dal Creditore, il quale conoſceva il Debitor ſuo eſſere non ſolvendo, è valido, ſe il Debitore era in credito appreſſo la Piazza. cap. 1. num. 33.

Ciò non procederebbe, ſe il Debitore aveſſe dato al di fuora ſegni convincenti la di lui proſſima decozione, e l' Eſigente ne foſſe ſtato conſapevole. detto cap. 1. num. 34.

Chi averà promeſſo a uno di pagare le tratte, che egli farà per conto d' un' altro, ſarà obbligato a pagarle, benchè colui, per il di cui conto furon fatte poi le dette tratte, al tempo delle medeſime, o della loro accettazione foſſe fallito. cap. 3. n. 11.

Fatta la tratta da uno per conto d' un altro, ſe queſti al tempo della tratta era fallito, o proſſimo al fallimento, non ſarà tenuto a pagarla, benchè l' aveſſe accettata. detto cap. 3. num. 12.

E ſe dal medeſimo Trattario ſarà ſtata pagata, in caſo che nello Scrivente ſia concorſo alcun dolo, o ſcienza dell' attuale, o proſſima decozione di quello, per ordine del quale fece la tratta, il medeſimo Scrivente ſarà obbligato a rimborſare il ſuddetto Trattario, che con buona fede la pagò. d. cap. 3. n. 13.

Se foſſe ſtata fatta da uno la tratta a un' altro, con ordinargli di prendere il ſuo rimborſo da un Terzo, ed il Trattario l' aveſſe compita, con aver tratto per il ſuo rimborſo dal ſuddetto Terzo, da cui foſſe accettato, ſarà tenuto queſto Terzo al pagamento, benchè il primo Traente aveſſe fallito dopo la ſuddetta accettazione del Terzo. detto cap. 3. num. 14.

Lo ſteſſo ſi doverà dire, anche quando il fallimento del primo Traente foſſe ſeguito innanzi l' accettazione del Terzo, da coi doveva prendere il ſuo rimborſo il trattario, ſe il Terzo prima del fallimento del primo Traente ſi foſſe obbligato al rimborſo del detto Trattario. detto cap. 3. num. 15.

Il contrario deve tenerſi, quando non foſſe ſeguita tale obbligazione del Terzo, da cui ſi deve rivalere il Trattario. cap. 3. num. 16. e 17.

E quando al tempo dell' accettazione, o pagamento fatto dal detto Trattario, il primo Traente era già fallito. detto cap. 3. num. 18.

Dichiaraſi al detto cap. 3. num. 19.

Se il Creditore farà tratta al ſuo Debitore, con lettere di cambio pagabili ad un ſuo Creditore, benchè il Traente foſſe fallito, o in proſſimo ſtato di fallire, al tempo dell' accettazione delle ſuddette lettere, nientedimeno il Debitore accettante ſarà tenuto a pagarla al detto Creditore del Traente. detto cap. 3. num. 20.

Ciò procede, ſe il debitore accettante, e il Creditore del Traente ſaranno in buona fede, cioè ſenza la ſcienza del fallimento del Traente. detto cap. num. 21.

Ma ſe il Debitore accettante ha la ſcienza del fallimento del Creditore Traente non può, nè deve pagare le tratte in pregiudizio degli altri Creditori del Traente. d. cap. 3. num. 22.

Ed avendole l' Accettante in tal caſo pagate, il Creditore le doverà reſtituire alla maſſa de' Creditori del Traente, o l' accettante le doverà pagare un' altra volta. d. cap. 3. num. 23.

Accettata da uno la tratta reſpettivamente alla rimeſſa, che nell' iſteſſo tempo gli vien fatta, ſe mancando al Trattario accettante per qualche fallimento la rimeſſa, ſia obbligato a pagare la tratta, che accettò? detto cap. 3. num. 24. 25. 26. e ſeg.

Le lettere di cambio, benchè date correſpettivamente alla valuta di chi le riceve, pure ſe ſaranno accettate, non ſi può opporre dall' Accettante a nome nè pure dello Scrivente contro di quello, al di cui favore furono accettate, l' eccezione della valuta non pagata. cap. 3. num. 30.

Se alcuno ſi obbliga come ſuppoſto debitore d' un altro a favore d' un Terzo, è tenuto al pagamento verſo del Terzo, benchè in vero non ſia debitore. d. cap. 3. num. 31.

E ciò procede, benchè il Terzo ſapeſſe, che colui, il quale ſi è obbligato a ſuo favore, non era debitore dell' altro. detto cap. 3. num. 32.

L' Accettante non è tenuto a pagare le lettere, che egli accettò, quando quello, a favor del quale furon accettate, non è creditore del Traente, ma ſemplice adjetto, o procuratore. detto cap. 3. num. 33.

Le Cedole, ovvero *Pagherò* fra' Mercanti hanno forza di denaro attualmente pagato. d. cap. 3. numer. 39.

L' Accettazione delle lettere di cambio, per ſtile introdotto da' Mercanti, ha forza di tradizione, e pagamento. detto cap. 3. num. 52.

Lo Scrivente non è mai liberato dal debito, ſe non dopo, che l' Accettante abbia effettivamente pagato la rimeſſa al Preſentatore della lettera di cambio. detto cap. 3. num. 54.

Se il Debitore dà per pagamento ad un ſuo Creditore qualche lettera di cambio tratta ſopra un ſuo Debitore, intende di trasferire il nome del ſuo Debitore nel detto Creditore. detto cap. 3. num. 55.

L' Accettante può pagare la lettera accettata al Giratario innanzi la ſcadenza del pagamento, e tal pagamento fatto da lui, pendente ancora il termine, è valido, benchè gli ſia in tempo giunto l' ordine della revocazione dello Scrivente, o del Girante. detto cap. 3. num. 68.

Dichiara, e limita ne' caſi, de' quali al detto cap. 3. num. 73. 74. e ſeg. e num. 79. col ſeg.

Girata la lettera di cambio all' ordine S. P. in altro per la valuta avuta, il Datore della ſuddetta lettera non ha facoltà di rivocare l' ordine del pagamento. cap. 3. num. 70.

La dilazione, ſecondo l' uſo delle Piazze, data al pagamento, ſi deve intendere, che ſia conceſſa, o in grazia, e favore del Debitore, o di chi deve pagare la lettera; e perciò ſi può avanti la ſcadenza del tempo pagare. d. cap. 3. num. 71.

Benchè la dilazione, o ſia uſo delle Piazze, dato al pagamento, ſia poſto in grazia del Creditore, o pure in grazia del Debitore, e Creditore inſieme, può nientedimeno anticipatamente il Debitore pagare, purchè vi concorra l' eſpreſſa, o tacita volontà dell' iſteſſo Creditore. cap. 3. num. 72.

In quelle lettere, o girate, nelle quali non corſe la valuta, pendente il termine al pagamento, ſi può rivocar l' ordine di pagare. detto cap. 3. num. 73.

Dichiara come al detto cap. 3. num. 75. e ſeguenti.

L' adjetto al pagamento, o Giratario, che non ha alcuno intereſſe nella rimeſſa, non è altro, che un puro procuratore del Remittente, o del Girante. detto cap. 3. num. 76.

E a queſto tale ſi può ſempre opporre l' eccezione della valuta non pagata. detto cap. 3. num. 77.

L' Accettante d' una lettera di cambio, deve ſenza eccezione alcuna pagarla al Preſentatore, quando queſti è creditore, o intereſſato nella rimeſſa. detto capit. 3. num. 78.

Se ſi può pagare la lettera dall' Accettante innanzi la ſcadenza del pagamento, e dato tal pagamento anticipato, ſe il fallimento di chi l' ha riſcoſſa va a danno dell' Accettante? detto cap. 3. num. 79. e ſeg. e num. 90.

Il Debitore non può anticipatamente pagare, e ſe paga lo fa a ſuo riſico. cap. 3. num. 80.

Ciò procede, quando la dilazione è poſta a favore del Creditore, o del Debitore, e Creditore inſieme. capit. 3. num. 81. 82.

Source : BIU Cujas

Il contrario ſi deve dire, quando la dilazione è poſta ſolamente a favore del Debitore. detto cap. 3. num. 85. 86. e ſeg.
Il Procuratore *ad exigendum* non può riſcuotere avanti del tempo il pagamento. cap. 3. num. 82.
Il pagamento fatto avanti il tempo dal Debitore al Procuratore del Creditore, è malamente fatto. cap. 3. num. 83.
Dichiara al detto cap. 3. num. 84. 87. 88. 89.
La dilazione al pagamento, in dubbio, in grazia del Debitore ſi preſume appoſta, cap. 3. num. 86.
Quando la dilazione a pagare è ſolamente poſta in grazia del Debitore, allora il Debitore può avanti la ſcadenza del tempo validamente pagare al ſuo Creditore, o al ſuo Procuratore. cap. 3. num. 87.
Validamente paga il Debitore al Procuratore del ſuo Creditore, benchè paghi anticipatamente, purchè ſi tratti d'un Procuratore coſtituito *cum libera*, o con molta ampiezza di parole, facoltà. detto cap. 3. num. 89.
Se nelle lettere di cambio la dilazione a pagare è ſtata data per comodo del Creditore, non ſi può dall'Accettante pagare anticipatamente la lettera accettata. cap. 3. num. 90.
Il contrario, ſe la dilazione, o l'uſo delle Piazze è poſto a favore del Debitore. detto cap. 3. num. 92.
Se ne apportano gli eſempj al detto cap. 3. numer. 93. 94.
Il contrario ſi deve dire, quando è ſtato fatto il pagamento con buona fede, cioè con ignoranza del danno, che poſſa accadere al Creditore. cap. 3. num. 95.
L'Accettante è tenuto ancora a favor di quello, che ha pagato poi la lettera *ſopra proteſto*, cioè per onor del Traente, e in tal caſo non ha obbligato il Girante, ed altri, ma il ſolo Traente, e quelli, che ſaranno obbligati per la medeſima tratta al ſuddetto Traente. cap. 3. num. 99.
L'Accettante non ha regreſſo alcuno contro lo Scrivente, ſe volſe pagare la lettera di cambio, contuttochè gli foſſe pervenuta avanti la ſcadenza del pagamento la notizia del cattivo ſtato, in cui ſi ritrovava il Girante, queſto però non ha luogo, ſe tal notizia gli perverrà dopo l'accettazione, e il ſeguito pagamento. cap. 4. num. 15.
Il pagamento fatto al Preſentatore della lettera dall'Accettante, è ſempre ben fatto, benchè il Preſentatore ſia un ſemplice adjetto, o Procuratore, purchè non ſia ſtato prima del pagamento revocato l'ordine di pagare all'Accettante. cap. 4. num. 21.
Nelle lettere di cambio l'adjetto al pagamento due perſone rappreſenta, cioè di ſemplice adjetto al pagamento, e di procuratore *ad exigendum*, in virtù di preſunto mandato. cap. 4. num. 22.
Si ſpiega che coſa operar poſſa il Procuratore circa il detto pagamento, quando rappreſenta la perſona di ſemplice adjetto, e quando rappreſenta la perſona di procuratore *ad exigendum*. detto cap. 4. numer. 23. 24.
Quando l'Accettante deva pagare la lettera accettata, detto cap. 4. num. 25.
L'Accettante ſe è tenuto a pagare la tratta, o girata al Giratario per il ſuo rimborſo, ha l'azione di convenire lo Scrivente, e queſto può farſi pagare la valuta dal Ricevitore della lettera, che la medeſima girò. cap. 4. num. 27.
E quando queſto abbia luogo. d. cap. n. 28. 29.
Quando l'Accettante di una lettera non ſia tenuto al pagamento della medeſima. cap. 4. num. 31. 32.
Se il denaro pagato ſi ritrova ancora eſiſtente, e non per anche riſcoſſo dal Ceſſionario, o Giratario, compete al Padrone originario di tal denaro, o al Creditore anteriore, ed ipotecario dell'iſteſſo Padrone originario di tal denaro, o al Creditore anteriore, ed ipotecario dell'iſteſſo Padrone originario, l'jus di vindicarlo, e d'eſſere ſopra di eſſo ad ogni altro preferito. cap. 4. num. 37. 38.
Il caſo del finto pagamento non può più operare del caſo, nel quale ſegue il vero pagamento. cap. 4. numer. 40.
Non pagata al Girante la valuta della girata, al medeſimo competono, o nò contro i ſecondi, ed ulteriori Giratarj quelle ragioni, ed eccezioni, quali competono, o nò al Datore della lettera, quando non gli è ſtata pagata la valuta dal Ricevitore della medeſima lettera. detto cap. 4. num. 49.
Il Mallevadore benchè abbia pagato per ordine, o Sentenza del Giudice, non averà regreſſo contro del Debitore principale, ſe il pagamento non ſarà giuſto, e non averà fatte tutte le poſſibili difeſe per non pagare. cap. 5. num. 10.
Il pagamento fatto dal Debitore a colui, che ha in mano la lettera, o recapito del credito, è fatto validamente, ſecondo l'uſo di alcune Piazze. cap. 5. num. 26.
Il pagamento fatto al Procuratore del Creditore, è validamente fatto, benchè il Procuratore mandi a male il denaro ricevuto. cap. 5. num. 31.
Quando il Creditore non poſſa più convenire per il pagamento i Mallevadori. cap. 5. num. 51.
Non ſeguito il pagamento della lettera di cambio, che obblighi ſpettino al Preſentatore della medeſima lettera. cap. 6. num. 23.
Non ſeguito il pagamento delle lettere di cambio, che deva farſi dal Preſentatore. cap. 6. num. 26.
Si aſſegna la diverſità del proteſto levato per mancanza d'accettazione, e il proteſto levato per mancanza di pagamento. cap. 6. num. 28.
Nelle Fiere opera il medeſimo il proteſto levato per mancanza d'accettazione, che nelle Piazze il proteſto levato per mancanza di pagamento. cap. 6. nu. 29.
La girata di qualche credito di bancho, o di qualche cedola bancaria, ha forza di pagamento. c. 8. n. 31.
Se ne dà la ragione. detto cap. 8. num. 32.

PAGHERO'.

Vedi *Cedole*.

PAROLE.

Vedi *Clauſula*.

PEGNO.

Vedi anche *Ipoteca*.
Il Creditore ſenza prima offerire, e depoſitare il pegno datogli per cautela, non può convenire il Debitore. cap. 5. num. 29.
Il Mallevadore può opporre contro del Creditore, che gli ſia reſtituito il pegno avuto dal Debitore principale. cap. 5. num. 34.
E in che caſi abbia queſto anche luogo. cap. 5. numer. 35.
Reſtituito il pegno al Datore della lettera con mala intenzione di far pagare i Mallavadori, o altri obbligati, ſi perde il credito, e non ſi ha azione contro di eſſi. cap. 5. num. 36.
La reſtituzione del pegno fatta dal Girante, pregiudica al Giratario, quando ha queſti rimeſſi i recapiti al Girante. cap. 5. num. 27. 56.
Due generi di pegni ſi danno, uno per pura cauzione, l'altro come aſſegnamento per la ſodisfazione del Creditore. cap. 5. num. 40.
Il pegno ſe ſarà reſtituito dal Creditore al Debitore, ſi preſume, che ſia ſtato il Creditore ſoddisfatto, nè potrà più in tal caſo il Creditore moleſtare i Mallevadori. cap. 5. num. 41. 42.
Si dichiara tal concluſione al detto cap. 5. a' num. 43. 44. e ſeg.
Se il Creditore averà reſtituito il pegno al Debitore, non può più agire contro de' Mallevadori. cap. 5. num. 44. 45. 47.
Si riprova l'*Heringio*, e il *Mangilio*, che fermano diverſamente. cap. 5. num. 50.
Non potendo più il Creditore per ſua colpa cedere a' Mallevadori il pegno, può da quelli eſſer rigettato coll'eccezione *cedendarum*. cap. 5. num. 46.
L'eccezione del pegno reſtituito dal Creditore al Debitore, ſi acquiſta *ipſo jure* a i Mallevadori contro dell'iſteſſo Creditore. cap. 5. num. 49.
Il Giratario non averà più regreſſo contro i Mallevadori per la tratta, ſe il Girante, a cui ſono ſtati dal Giratario rimeſſi i recapiti, averà reſtituito il

Source : BIU Cujas

to il pegno al Datore della lettera. capitolo 5. numer. 56.

PERICOLO.

Dove è maggiore il pericolo, con maggiore, e più eſatta cautela proceder ſi deve. cap. 6. num. 40.
Dove il pericolo può eſſer ſempre imminente, non ſi deve concedere dilazione alcuna. capit. 6. num. 42.

PERSONA.

Nelle lettere di cambio due Perſone il Procuratore rappreſenta. cap. 4. num. 22.
Si addita la differenza, che corre nel rappreſentare il ſuddetto Procuratore le diverſe Perſone, detto cap. num. 23. 24.
Le girate in due maniere ſi fanno, cioè ſemplicemente pagabili alla perſona, a cui quelle ſi girano; e all' ordine S. P. del Giratario, capit. 4. numer. 45. 51.
I Beni mobili, ſecondo l'jus comune, non ſi circoſcrivono ne' luoghi ove ſi trovano, ma ſeguitano la Perſona del loro Padrone. cap. 7. num. 4.
Dichiara, e limita al detto cap. 7. num. 5. e ſeg.
Benchè tutte le Perſone non ſian preſenti, la numerazione del denaro può realmente ſeguire in ogni contratto, benchè non ſi veda realmente ſeguita, cap. 8. num. 10.

PIAZZA.

Pagamento ottenuto dal Creditore il quale conoſceva il Debitor ſuo eſſer non ſolvendo, è valido, ſe il Debitore era in credito appreſſo alla Piazza. cap. 1. num. 33.
In decozione proſſima, o latente diceſi quel Mercante, il quale al tempo del contratto aveva dati pubblici, e non pochi ſegni del ſuo cattivo ſtato, benchè abbia praticata la Piazza fino all'attual decozione. cap. 2. num. 32. 33.
La conjettura, che il Mercante appariſſe per gli ſteſſi ſuoi Libri *non ſolvendo*, fino dal giorno del fatto contratto, per ſe ſola non ſervirebbe per provare la di lui proſſima decozione, ſe egli foſſe ſtato in credito appreſſo alla Piazza. cap. 2. n. 46. 47. 53.
Fallito non ſi può dire, chi tuttavia è in credito, pratica la Piazza, e negozia, benchè veramente ſia impotente a pagare i ſuoi debiti, e abbia fra ſe premeditata la fuga. cap. 2. num. 51.
La dilazione, ſecondo l'uſo delle Piazze, data al pagamento, ſi deve intendere, che ſia conceſſa in grazia, e a favore del Debitore, o di chi deve pagare la lettera, e perciò ſi può avanti la ſcadenza del tempo pagare. cap. 3. num. 71.
Benchè la dilazione, o ſia uſo delle Piazze, dato al pagamento, ſia poſto in grazia del Creditore, o pure in grazia del Debitore, e Creditore inſieme, può nientedimeno anticipatamente il Debitore pagare, purchè vi concorra l'eſpreſſa, o tacita volontà dell' iſteſſo Creditore. cap. 3. num. 72.
Se la dilazione, o uſo delle Piazze è poſto a favore del Debitore, l'Accettante può anticipatamente pagare. cap. 3. num. 91.
Il contratto fatto col fallito, o proſſimo al fallimento, è ſempre valido, quando nel Contraente non vi è, nè vi è potuta eſſere notizia del cattivo ſtato di quello, col quale contrattò, e molto più ciò procederebbe, ſe quello, con cui contrattò, foſſe ſtato al tempo del contratto in credito appreſſo la Piazza. cap. 4. num. 1. 4.
Se ſia valido il pagamento fatto dal Debitore a colui, che ha in mano la lettera, o recapito del credito, ſecondo l'uſo di alcune Piazze. cap. 5. num. 26.
Nelle piazze il proteſto levato per mancanza d' accettazione, opera il medeſimo, che nelle Fiere il proteſto levato per mancanza di pagamento. cap. 6. num. 29.
Seguito il fallimento per una improvviſa diſgrazia, nell' iſteſſo giorno, che il Mercante ſi eſentò dalla Piazza, in tal caſo ceſſa la preſunzione della proſſima decozione. cap. 7. num. 26.

POZIORITA'.

La poziorità, che ſi acquiſta da' primi Sequeſtranti ſulla roba del debitore, è uno jus reale ſull'iſteſſa roba. cap. 7. num. 12. 13.

PRELAZIONE.

Se il denaro, o roba è data a uno che era in proſſimo ſtato di fallire, il Padrone originario di detta roba, o denaro, che ſi ritrova ancora in eſſere, e non conſunto, ha la prelazione a tutti gli altri Creditori. cap. 8. num. 36.

PRESENTANTE, o PRESENTATORE, e PRESENTAZIONE della lettera di cambio.

Accettazione delle lettere di cambio induce a favore del Preſentante l'obbligazione *de conſtituta pecunia*. cap. 2. num. 4.
Quando il Trattario era conſapevole del cattivo ſtato del Preſentante, e nientedimeno accettò la di lui lettera, in queſto caſo è tenuto a pagarla. capit. 2. num. 6.
Lo Scrivente non è mai liberato dal debito, ſe non dopo, che l'Accettante abbia effettivamente pagato al Preſentatore della lettera di cambio. capit. 3. numer. 54.
Tanto il Traente, che il Remittente, come ancora tutti i Giranti, e l'Accettante ſono obbligati *in ſolidum* verſo il Creditore, o Preſentatore della lettera accettata. cap. 3. num. 97.
Il Preſentatore della lettera di cambio ha per obbligati il Traente, i Giranti, e l'Accettante, quando tanto la lettera del Traente, quanto le girate, ſono ſtate fatte per valuta avuta, o all'ordine S. P. del Remittente, o de' Giratarj. cap. 3. num. 100.
Quando il Traente ha data fuori la lettera pagabile ſemplicemente al Remittente, ſenza aver da lui ricevuta la valuta, o gli precedenti Giranti hanno fatto porre ſemplicemente la girate pagabili a' loro reſpettivamente Giratarj, ſenza il rimborſo della valuta; Il Preſentatore della lettera di cambio non averà per obbligato ſe non l'Accettante. capit. 3. nume. 101.
Il Preſentatore della lettera di cambio, quando coloro, che ſono a lui *in ſolidum* obbligati, ſono tutti falliti, può intervenire a ciaſcheduno degli accordi, che ognuno de' falliti in proprio faceſſe. cap. 3. num. 102.
Modo, che deve tenere il medeſimo Preſentatore delle lettere di cambio, quando è ammeſſo all'accordo, che fa con alcuno de' ſuoi Creditori *in ſolidum* a lui obbligati, per non pregiudicarſi con gli altri. capit. 3. num. 103. 104. 105. e vedi *Accordo*.
Il pagamento fatto al Preſentatore della lettera dall' Accettante, è ſempre ben fatto, benchè il Preſentatore ſia un ſemplice adjetto, o procuratore, purchè non ſia ſtato prima del pagamento rivocato l'ordine di pagare all'Accettante. cap. 4. num. 21.
Se il Preſentatore d' una lettera non averà ſubito, che ha potuto, preſentata la medeſima, come moroſo doverà tutto il danno patire, che per cauſa della ſua negligenza il Traente ſofferſe. cap. 6. numer. 13.
La preſentazione della lettera cambiale ſi deve far ſubito, che ſi può. cap. 6. num. 1.
Altrimenti chi deve preſentarla ſi dirà moroſo. capit. 6. num. 2. 3. 7.
Preſentata la lettera, ſubito il Trattario deve accettarla. detto cap. 6. num. 8. & 10.
Quando deva farſi la preſentazione della lettera data per negozio, e la lettera data per ſolo comodo di chi viaggia. cap. 6. num. 9.
Si riprova il di ſopra fermato, e ſi rigettano gli Autori, che fermano il contrario. cap. 6. num. 10.
In che caſo la preſentazione della lettera ſi deva fare con maggior celerità. cap. 6. num. 11. 12.
Il Preſentatore d'una lettera di cambio, o ſia egli l'immediato creditore del cambio, o procuratore, o ad-

Source : BIU Cujas

o adjetto al pagamento, o pure cessionario, o giratario, sempre è tenuto a notificare allo Scrivente, o Remittente la denegata accettazione, o pagamento; di più è tenuto a fare il solito protesto, ed inviare il medesimo allo Scrivente, o al detto Creditore, acciocchè questi lo possano fare avere allo Scrivente, ed ambedue possano alle cose loro provvedere. cap. 6. num. 14.

E questo non facendo, il detto Presentatore sarà a tutti i danni tenuto. detto cap. 6. num. 14.

Ciò come praticato da' Mercanti, devesi inviolabilmente osservare. cap. 6. num. 15.

E se saranno più interessati nella detta lettera di cambio, quel che si è detto di sopra con tutti si deve osservare. cap. 6. num. 16.

Si riprovano i Dottori, e le loro ragioni, con le quali hanno preteso non avere il Presentatore i sopraccennati obblighi. detto cap. 6. num. 17.

Il Presentatore d'una lettera è tenuto ad usar diligenza, acciò la lettera, che egli presentò, venga accettata. cap. 6. num. 18.

E però è necessario, che egli, oltre la notizia della denegata accettazione, o pagamento, mostri d'avere adempito alla detta diligenza, per mezzo de' protesti. cap. 6. num. 19.

I protesti servono per render sicuro il Presentatore della lettera, e gli altri, a' quali si devono dal Presentatore mandare, acciocchè anche questi mostrando le diligenze da loro fatte, possano agire per la loro indennità contro gli altri obbligati in loro favore. cap. 6. num. 20.

E tali protesti in oggi sono anche necessarj per gl' interessati, giacchè senza quelli nè sarebbero sentiti, nè da altri potrebbero avere il loro rimborso. cap. 6. num. 21.

Il Presentatore, o Creditore d'una lettera, è tenuto ad avvisare al Datore della medesima, o ad altro interessato, la non seguita accettazione, o pagamento della medesima lettera. cap. 6. num. 23.

E se tralascerà di far ciò per maliziosa, ed affettata negligenza, o casuale, o per altre ragioni, sarà tenuto a tutti i danni, che per causa sua potessero al Corrispondente venirne. cap. 6. num. 25.

Quando il Presentatore delle lettere di cambio è negligente in mandare i protesti, tutto il danno, che da questa sua negligenza agl' Interessati potesse accadere, al medesimo s'apparterrà. cap. 6. num. 30.

Ma ciò non ha luogo, quando si tratta di poca negligenza, o mora. cap. 6. num. 31.

E se ne dà la ragione, detto cap. 6. num. 32. 35. 36. 37. 38. e seg.

Si riprova per altro tutto questo al detto cap. 6. num. 34.

Si assegnano molti casi, ne' quali la mancanza del protesto della cerziorazione della denegata accettazione, o pagamento, non pregiudica al Presentatore della lettera. cap. 6. num. 43.

Quando il Presentatore possa senza suo danno tralasciare di levare, e mandare i protesti. cap. 6. num. 44. 45. 46. 47.

Se il Presentatore della lettera averà mancato di notificare, e levare i protesti, può perdere il lucro del cambio, e gli futuri interessi, ma non già il capitale. cap. 6. num. 49.

Si spiega, e si distingue in quali termini si deva ciò intendere, e possa procedere. cap. 6. n. 50. 53.

Nella tratta fatta a uno, che è creditore del Traente, si finge, che il Trattario impresti il denaro al Traente, per pagarsi al Presentatore della lettera di cambio. cap. 8. num. 9.

PRESUNZIONE.

Quando un Animale si presuma mortalmente morboso. cap. 2. num. 21.

Che presunzione inducano le partite scritte ne' Libri da un Mercante, o a debito, o a credito, rispetto al Corrispondente. cap. 5. num. 28.

Che presunzione induca il recapito restituito al Debitore. cap. 5. num. 18. 19.

La presunzione della prossima decozione, che si fonda sulla brevità del tempo per provare, che uno sia in prossima, o latente decozione, serve solamente in quei casi, dove niente in fatto apparisce in contrario. cap. 7. num. 25.

E dove non averebbe luogo tal presunzione. cap. 7. num. 26.

PRINCIPALE.

Il Principale riceve pregiudizio dal dolo, o colpa del Procuratore. cap. 5. num. 38.

Il denaro pagato al Procuratore, si reputa come pagato al Principale. cap. 8. num. 12.

PRINCIPI.

Principi possono espressamente, o tacitamente determinare, che anche i Beni mobili de' Forestieri restino compresi dalle loro leggi. cap. 7. num. 5. 8. 9.

I Principi possono rendere i Forestieri simili a' Sudditi, e ciò con disporre sopra la loro roba. capit. 7. num. 6.

La confiscazione de' Beni fatta da un Principe ad un suo Suddito, comprende anche i Beni mobili del suddetto, esistenti in Territorio forestiero, purchè non sia stato dal Principe del Territorio forestiero derogato all'jus comune in contrario. cap. 7. numer. 10.

PROCURATORE.

Vedi anche *Adjetto*.

Chi trae per conto d'altri non si considera come Traente, ma come Procuratore di quello, che ha ordinata la tratta, onde in caso, che fallisse poi chi ha ordinata la tratta, il trattario non può rivalersi contro colui, che ha fatto la tratta. cap. 3. num. 1. 2.

L'Accettante non è tenuto a pagar le lettere, che egli accettò, quando quello, a favor del quale furono accettate, non è creditore del Traente, ma semplice adjetto, o procuratore. cap. 3. num. 33.

Procuratore, o adjetto al pagamento, rappresenta la Persona del suo Principale. cap. 3. num. 35. e cap. 5. num. 30.

Quando il Remittente ha fatto figura di puro procuratore, non è tenuto per il fallimento del Datore della lettera, ma bensì in certi casi, che si portano quì per limitazione. cap. 3. n. 60.

Altra limitazione, e dichiarazione. detto cap. 3. numer. 63.

L'atto, e contratto fatto da un Procuratore, si presume fatto in virtù del mandato precedente, benchè in farlo non abbia espresso il mandato. cap. 3. num. 57.

E ciò procede molto più fra' Mercanti. capit. 3. numer. 58.

Il Procuratore non deve patire alcun danno nell'eseguire l'ordine del suo principale, ma deve esser di questo tutto il sinistro, o caso avverso. detto cap. 3. num. 59.

Il Debitore non può anticipatamente pagare al Procuratore, e se paga lo fa a suo rischio. detto cap. 3. num. 80.

Ciò procede, quando la dilazione è posta a favore del Creditore, o del Debitore, e Creditore insieme. cap. 3. num. 81. 82.

Il contrario si deve dire, quando la dilazione è posta solamente a favore del Debitore. detto cap. 3. n. 85. 86. e seg.

Il Procuratore *ad exigendum* non può riscuotere avanti del tempo il pagamento. detto cap. 3. num. 82.

Il pagamento fatto avanti il tempo dal Debitore al Procuratore del Creditore, è malamente fatto. detto cap. 3. num. 83.

Dichiara al detto cap. 3. num. 84. 87. 88. 89.

Quando la dilazione al pagamento è solamente posta in grazia del Debitore, allora il Debitore avanti la scadenza del tempo può validamente pagare al suo Creditore, o al di lui Procuratore. cap. 3. numer. 87.

Validamente paga il Debitore al Procuratore del suo Creditore, benchè paghi anticipatamente, purchè si

tratti

Source : BIU Cujas

tratti di un Procuratore conſtituito *cum libera*, o con molta ampiezza di parole, e facoltà. capitolo 3. num. 89.
Adjetto al pagamento, altro non ſignifica, ſe non che chi deve riſcuotere la rimeſſa, non vi ha alcuno intereſſe, e perciò nella riſcoſſione queſto non fa altra figura, che di mero Procuratore del Girante, o Ricevitor della lettera. cap. 4. n. 19.
Regolarmente ſi deve preſumere, che quello, a cui ſi fa la rimeſſa con la lettera di cambio, o con la girata della medeſima, ſia ſemplice adjetto del Remittente, o del Girante, ſe il contrario dall' iſteſſo adjetto non venga provato. capitolo 4. numero 20.
Nelle lettere di cambio l'adjetto al pagamento due perſone rappreſenta, cioè di ſemplice adjetto al pagamento, e di procuratore *ad exigendum*, in virtù di preſunto mandato. cap. 4. num. 22.
Si aſſegna, che coſa operi il ſuo mandato, quando rappreſenta la prima Perſona. cap. 4. num. 23.
Si moſtra, che coſa operi il predetto mandato, quando l'adjetto rappreſenta la ſeconda Perſona, cioè di procuratore *ad exigendum*. detto capit. 4. num. 24.
Il pagamento fatto al procuratore del Creditore, è validamente fatto, benchè il Procuratore mandi a male il denaro ricevuto. cap. 5. num. 31.
Il dolo, e la colpa del procuratore pregiudica al principale. cap. 5. num. 38.
Il denaro pagato al Procuratore, ſi reputa come foſſe pagato al Principale. cap. 8. num. 12.
Ma tal denaro non ſi ha ancora per commiſto, e conſunto. cap. 8. num. 13. 34. 35. e 36.
Quando il denaro pagato al Procuratore del Creditore poſteriore ſi poſſa avocare dal primo Creditore. cap. 8. num. 14.
Per la commiſtione fatta del denaro dal Procuratore del Creditore, il denaro non ſi dice conſunto, ma eſiſtente. cap. 8. num. 24. 25. 26.

PROTESTI.

Se le lettere di cambio ſi debbano rimandare al Debitore con i proteſti. cap. 5. num. 25.
Il Preſentatore della letteta è tenuto a levare i proteſti, in caſo che la lettera non gli venga accettata, o pagata. capit. 6. num. 14. 17. dove ſi riprovano i contrarj.
Per mezzo de' proteſti ſi moſtra d'avere adempito alla diligenza, la quale ſi doveva dimoſtrare. capitolo 6. num. 19.
Anzi fra' Mercanti i proteſti ſono l'unico mezzo per dimoſtrare d'avere adempito alla diligenza neceſſaria. cap. 6. detto num. 19.
A che ſervino i proteſti, e a che ſiano in oggi anche neceſſarj. cap. 6. num. 20. 21.
Dentro a che tempo ſi debbano mandare i proteſti. cap. 6. num. 26. 27.
Si aſſegna la diverſità del proteſto levato per mancanza d'accettazione, e il proteſto levato per mancanza di pagamento. capit. 6. num. 28.
Nelle fiere il proteſto levato per mancanza d'accettazione, opera il medeſimo effetto, che il proteſto levato nelle Piazze per mancanza di pagamento. cap. 6. num. 29.
La negligenza del Preſentatore delle lettere in mandare i proteſti, cagiona, che tutti i danni s'appartengano al detto Preſentatore. capitolo 6. numero 30.
Ciò non ha luogo, quando ſi tratta di poca negligenza, o mora. detto cap. 6. num. 31.
Se ne aſſegna la ragione. detto cap. 6. num. 32. 35. 36. 37. e 38. e ſeg.
Si riprova per altro tutto queſto al num. 34.
I proteſti ſi devono levare, e mandare ſubito, che ſi può. cap. 6. num. 38.
Quando non pregiudichi al Preſentatore il non aver mandati i proteſti della cerziorazione della denegata accettazione, o pagamento della lettera di cambio. cap. 6. num. 43. 44. 45. 46. 47.
Il difetto de' proteſti non dee averſi in conſiderazione, quando il Datore della lettera, o altro intereſſato, a cui ſi dovevano mandare i ſuddetti proteſti, ſi foſſero per mezzo delle loro reſponſive pregiudicati, con accettare la ſola cerziorazione, ſenza tali proteſti, o di accettarla anche fuori di tempo, ſenza alcuna contradizione. capitolo 6. num. 48.
Che coſa perda il Preſentatore della lettera, quando ha mancato di notificare, e levare i proteſti. cap. 6. num. 49.
Si ſpiega, e ſi diſtingue in quali termini ſi deva ciò intendere, o poſſa procedere. capitolo 9. numero 50. 53.
Il proteſto ſerve per far debitore anche per gl'intereſſi chi deve accettare, o pagare la lettera. capitolo 6. num. 51.
Ma tal proteſto contro chi deve accettare la lettera, non è neceſſario. cap. 6. num. 52.

R

RECAPITO.

CHe coſa ſi deva preſumere, quando ſi vede reſtituito il recapito al Debitore. capitolo 5. numeri 18. 19.
Se il recapito del Creditore ſi trova reſtituito a un Debitore, ſi deve intendere liberato ſolamente colui, a cui è ſtato reſtituito, e a queſto ceduto il credito, e l'azione contro gli altri ſuoi Condebitori. capit. 5. num. 20.
Ma ſe il recapito è reſtituito a uno de' Debitori, il quale ha il regreſſo contro dell'altro Condebitore, allora tal reſtituzione non può importare altro, che mandato. cap. 5. num. 21.
Lo ſteſſo ſi deve dire, quando il Giratario rimette al Girante la lettera di cambio proteſtata, il quale ha il regreſſo contro dello Scrivente. capit. 5. detto num. 21.
Il pagamento fatto dal Debitore a colui, che ha in mano il recapito del Credito, è fatto validamente, ſecondo l'uſo di alcune Piazze. capit. 5. num. 26.
Rimeſſi dal Giratario al Girante i recapiti, nuoce al medeſimo Giratario la reſtituzione del pegno fatta dal Girante. cap. 5. num. 37. 56.
Quando nuoca al Creditore l'aver reſtituito il recapito. cap. 5. num. 36.
Il Giratario non averà più regreſſo contro i Mallevadori per la tratta, ſe il Girante, a cui ſono ſtati rimeſſi dal Giratario i recapiti, averà reſtituito il pegno al Datore della lettera. capitolo 5. num. 56.

REMITTENTE.

Vedi ancora *Ricevitore*, e *Rimeſſa*.
Se uno avendo ordine di rimetter l'avanzo al ſuo Corriſpondente, aveſſe girate le lettere d'un Terzo all'ordine S. P. del detto ſuo Corriſpondente, e queſti le giraſſe ad altra perſona, ſe il Datore delle lettere fallirà, ſarà obbligato il Remittente verſo dell'ultimo Giratario. capitolo 3. numero 64.
Dichiaraſi come al detto cap. 3. num. 65.
L'adjetto al pagamento, o Giratario, che non ha alcuno intereſſe nella rimeſſa, non è altro, che un puro Procuratore del Remittente, o del Girante. cap. 3. num. 76.
E a queſto tale ſi può ſempre opporre l'eccezione della valuta non pagata. cap. 3. num. 77.
Tanto il Traente, che il Remittente, come ancora tutti i Giranti, e l'Accettante, ſono obbligati *in ſolidum* verſo il Creditore, e Preſentatore della lettera accettata. cap. 3. num. 97.
Se ne aſſegna la ragione al detto capitolo 3. numero 98.
Limita nel caſo, che un Terzo paghi la lettera per onor del Traente, perchè in tal caſo non averà obbligato il Girante, ed altri, ma il ſolo Traente, e quelli, che ſaranno obbligati per la medeſima tratta al ſuddetto Traente. cap. 3. n. 99.

Source : BIU Cujas

Il Preſentatore della lettera di cambio, ha per obbligati il Traente, i Giranti, e l'Accettante, quando tanto la lettera del Traente, quanto le girate, ſono ſtate fatte per valuta avuta, o all'ordine S. P. del Remittente, o de' Giratarj. cap. 3. n. 100.

Quando il Traente ha data fuori la lettera pagabile ſemplicemente al Remittente, ſenza avere da lui ricevuta la valuta, o gli precedenti Giranti hanno fatto porre ſemplicemente le girate pagabili a' loro reſpettivamente Giratarj, ſenza il rimborſo della valuta; Il Preſentatore della lettera di cambio non averà per obbligato, ſe non l'Accettante, cap. 3. num. 101.

Il Remittente. Vedi ſotto la parola *Traente*. capit. 4. num. 6.

Quando il Remittente deva avere ogni ſollecitudine in fare la preſentazione della lettera, capit. 6. num. 11, 12.

Non pagata dal Remittente la valuta della lettera, non nuoce al Preſentatore della medeſima l'ommiſſione de' proteſti. cap. 6. num. 45.

RESTITUZIONE.

Che coſa operi la reſtituzione fatta dal Creditore al Debitore del recapito, o della lettera di cambio rimeſſa dal Giratario al Girante, capitolo 5. numeri 20. 21.

Che coſa operi la reſtituzione del pegno, capit. 5. num. 36. 37. e 56.

RICEVITORE delle lettere.

Vedi ancora *Remittente*, e *Rimeſſa*.

Accettante è tenuto al pagamento della lettera, ſe il Ricevitore della medeſima ne ha pagata in contanti la valuta, benchè lo Scrivente aveſſe già dati indizj ſufficienti della ſua proſſima decozione. cap. 2. num. 41.

A differenza del caſo, nel quale il Ricevitore aveſſe compenſata la valuta con alcun ſuo credito. detto cap. 2. num. 42.

Si rigetta queſta diſtinzione, e ſi ſoſtiene, che l'Accettante inconſapevole della proſſima decozione dello Scrivente, non è tenuto a pagare la lettera, tanto nel caſo di valuta compenſata, quanto nell'altro di valuta pagata in contanti. capitolo 2. num. 43. 45.

Se il Traente averà avuta fede della valuta al Ricevitore della lettera, e queſti ſarà ſtato in buono ſtato al tempo della fede avuta, la lettera accettata apparterrà alla maſſa de' Creditori, in caſo, che il Remittente, o Ricevitore della detta lettera poſcia falliſſe. cap. 3. num. 48.

Avuta fede del prezzo, le lettere di cambio, o robe ſopra le quali ſi ebbe la ſuddetta fede, paſſano nel dominio del Ricevitore, ed in conſeguenza in maſſa de' ſuoi Creditori, dovendo in tal caſo il proprio Padrone venire con gli altri Creditori in concorſo. capit. 3. num. 49.

Chi averà data una lettera all'ordine S. P. con avere avuta fede della valuta, ſe il Ricevitore della detta lettera, benchè l'abbia fatta accettare, era fallito, o proſſimo al fallimento, al tempo della data lettera, ſarà anteriore, o poziore ad ogni altro ſopra la rimeſſa fatta con detta lettera. cap. 3. num. 36. 41. e ſeg. e num. 45.

E ciò ha molto più luogo, quando dal Datore della lettera non ſi è avuta fede del prezzo. cap. 3. num. 45. e ſeguenti.

Se dal Ricevitore non ſarà ſtata pagata allo Scrivente la valuta di una lettera di cambio, nè tampoco dal Giratario al Girante, potraſſi dall'uno, e dall'altro rivocar l'ordine di accettare la tratta a coloro, a i quali la medeſima fu diretta. capitolo 4. num. 17.

E ciò molto più ha luogo quando il Giratario non è altro, che un ſemplice adjetto al pagamento. cap. 4. num. 17.

Quando il Ricevitore della lettera debba pagare la medeſima lettera da lui girata. capitolo 4. numero 27.

Si ſpiega, quando queſto abbia, o non abbia luogo. cap. 4. num. 28. 29.

Quando il Ricevitore non paga la valuta della lettera, quali eccezioni competano, o nò al Girante contro i ſecondi, ed ulteriori Giratarj. detto capitolo 4. num. 49.

RIMBORSO.

Mancando i proteſti agl'Intereſſati della lettera, non poſſono quelli conſeguire il loro rimborſo. capitolo 6. num. 21.

RIMESSA.

Vedi anche *Ricevitore*, e *Remittente*.

Chi ordina la rimeſſa con le clauſule *ſopra di ſe*, o *ſopra di voi*, intende, che il pericolo del danno delle lettere ſia pericolo di chi doverà fare la rimeſſa. cap. 3. num. 4.

Accettata da uno la tratta reſpettivamente alla rimeſſa, che nell'iſteſſo tempo gli vien fatta, ſe mancando al Trattario accettante per qualche fallimento la rimeſſa, ſia obbligato a pagare la tratta, che accettò. capitolo 3. numeri 24. 25. 26. e ſeguenti.

La rimeſſa fatta per compire la tratta, è un'atto correſpettivo alla tratta, onde ſe ceſſa la rimeſſa, deve ceſſare la tratta, quantunque accettata. cap. 3. num. 26.

Si diſtingue queſta propoſizione al detto capit. 3. num. 27. 28. 29. e ſeg. e num. 33.

La proteſta, o dichiatazione fatta dal Trattario al Traente di volere accettare la ſua tratta a contemplazione della ſua rimeſſa, non nuoce a quello, in favor del quale furono liberamente accettate le lettere di cambio. detto cap. 3. num. 29.

Lo Scrivente non è mai liberato dal debito, ſe non dopo che l'Accettante abbia effettivamante pagato la rimeſſa al Preſentatore della lettera di cambio, cap. 3. num. 54.

Se uno rimette al ſuo Corriſpondente di ſuo ordine, con lettere di Terza perſona, girate dal detto Remittente al detto ſuo Corriſpondente, non è tenuto il Remittente per il fallimento del Datore della lettera. d. cap. 3. num. 56. 59. 60.

Si riprovano i Dottori, che hanno ſoſtenuto il contrario. detto cap. 3. num. 61.

Ciò ha luogo, quando il Remittente ha fatto figura di puro Procuratore, ma non in certi altri caſi, che ſi portano quì per limitazione. capitolo 3. num. 60.

Altra limitazione, e dichiarazione. detto capit. 3. num. 63.

L'Accettante d'una lettera di cambio, deve ſenza eccezione alcuna pagarla al Preſentatore, quando queſti è creditore, o intereſſato nella rimeſſa. capit. 3. num. 78.

Fatta la rimeſſa a uno con lettera di cambio, regolarmente ſi giudica, che quello al quale è ſtata fatta la rimeſſa, ſia ſemplice adjetto del Remittente, o del Girante, ſe il contrario dall'iſteſſo adjetto non venga provato. cap. 4. num. 20.

Se lo Scrivente nel dare la lettera non averà avuta fede della valuta, ſarà poziore ad ogni altro nel denaro rimeſſo, benchè la lettera ſia ſtata girata ad un Terzo per valuta avuta, ed accettata dal Trattario. cap. 4. num. 35. 36. e ſeg.

E lo ſteſſo ha luogo, quando la fede avuta dallo Scrivente non ſi deve *de jure* preſumere per avuta. detto cap. 4. d. num.

Si ferma però il contrario al num. 41. 42. 43. e ſeguenti.

Rimeſſa dal Giratario al Girante la lettera di cambio proteſtata, il quale ha il regreſſo contro dello Scrivente, in tal caſo detta rimeſſa di lettera non può importare, che mandato. capitolo 5. numero 21.

RIMITTENTE.

Vedi *Remittente*.

SAL-

S

SALVO CONDOTTO.

MErcante non ſi dice in iſtato di proſſima decozione, per eſſergli ſtate proteſtate le ſue lettere, o rilaſciato contro un mandato di ſoſpetto di fuga, o per avere impetrato Salvo condotto. capit. 2. num. 37.

Se ne aſſegna la ragione. detto capitolo 2. numero 38.

SCIENZA.

Scienza del fallimento attuale, o proſſimo, ſi prova nel Contraente, per via anche di conjetture, e ſi portano alcune conjetture. cap. 1. num. 15. 19. e ſeguenti.

Non baſterebbe però il provare, che il Contraente dubitava della futura decozione. detto capitolo 1. num. 16.

E perchè? cap. 1. num. 17.

Scienza della proſſima decozione ſi prova nel Contraente, colle conjetture. detto capitolo 1. numero 10.

Scienza del Fallimento altrui, reſulta nel Contraente dalla ſcienza, e opinione comune degli altri Mercanti. detto cap. 1. num. 18.

Molto più ſe foſſero ſeguiti atti giudiciali, e pubblici intorno alla decozione. cap. 1. num. 20.

E chi abita in una Città, ſi preſume, che ſappia ciò che in quella è pubblicamente ſeguito. capitolo 1. num. 21.

La ſcienza ſuddetta più facilmente ſi proverebbe, ſe il fallimento foſſe ſeguito ſubito dopo il contratto. detto cap. 1. num. 22.

Se il Girante girerà ſcientemente la lettera a uno, che foſſe fallito, o proſſimo al fallimento nel tempo della girata, la detta girata ſarà validiſſima, e ſe ne acquiſterà l'jus a' Creditori dell' iſteſſo Giratario. cap. 4. num. 16.

Benchè il Debitore ceduto abbia ſcienza della ceſſione, può pagare al Creditore cedente. capit. 5. num. 4.

Il Datore della lettera cambiale tornata in proteſto, può pagare il di lei ritorno al Girante, benchè abbia ſcienza della girata di eſſa lettera in altri. capit. 4. num. 5.

Si difende il contrario in diverſi caſi. cap. 5. num. 6. 7. 8. e ſeguenti, e num. 11. 14. 15. e 16. con i ſeguenti.

Amplia ancora nel caſo, che il Datore della lettera aveſſe pagato per ordine del Giudice. detto capitolo 5. num. 9.

SCRIVENTE.

Vedi anche *Traente*, e *Tratta*.

Accettante è tenuto al pagamento della lettera, ſe il Ricevitore della medeſima ne ha pagata in contanti la valuta, benchè lo Scrivente aveſſe già dati indizj ſufficienti della ſua proſſima decozione. capitolo 2. num. 41.

A differenza del caſo, nel quale il Ricevitore aveſſe compenſata la valuta con alcun ſuo credito. detto cap. 2. num. 42.

Si rigetta queſta diſtinzione, e ſi ſoſtiene, che l'Accettante inconſapevole della proſſima decozione dello Scrivente, non è tenuto a pagare la lettera, tanto nel caſo di valuta compenſata, quanto nell' altro di valuta pagata in contanti. capitolo 2. numeri 43. 45.

Se dal Trattario ſarà ſtata pagata la lettera, in caſo che nello Scrivente ſia concorſo alcun dolo, o ſcienza dell'attuale, o proſſima decozione di quello, per ordine del quale fece la tratta, il medeſimo Scrivente ſarà tenuto a rimborſare il ſuddetto Trattario, che con buona fede la pagò. cap. 3. num. 13.

Le lettere di cambio, benchè date correſpettivamente alla valuta di chi le riceve, pure ſe ſaranno accettate, non ſi può opporre dall' Accettante a nome nè pure dello Scrivente, contro di quello, al di cui favore furono accettate, l'eccezione della valuta non pagata. cap. 3. num. 30.

L'Accettante può pagare la lettera accettata al Giratario innanzi la ſcadenza del pagamento, e tal pagamento fatto da lui, pendente ancora il termine, è valido, benchè gli ſia in tempo giunto l'ordine della revocazione dello Scrivente, o del Girante. cap. 3. num. 68.

Dichiara, e limita ne' caſi, de' quali al detto cap. 3. a' num. 73. 44. e ſeg. e num. 79. col ſeg.

L'Accettante è obbligato ancora a favor di quello, che ha pagato poi la lettera *ſopra proteſto*, cioè per onor della firma dello Scrivente, o del Girante. cap. 3. num. 96. 98.

Lo Scrivente ſarà tenuto verſo del Giratario, benchè la girata ſia ſtata fatta dal Fallito, o proſſimo a fallire, in caſo però, che il detto Giratario ſia ſtato inconſapevole dello ſtato del Girante. capitolo 4. num. 1. 3.

Lo Scrivente quando non è tenuto al Giratario. Vedi *Giratario*. e cap. 4. num. 7.

Quando lo Scrivente deva rimborſare l'Accettante: Vedi *Accettante*. e cap. 4. num. 10.

Si ferma il contrario per altre circoſtanze al detto capitolo 4. num. 11.

Quando il detto Scrivente non poſſa eſſer convenuto dall'Accettante, e quando sì: Vedi *Lettera di Cambio*. e cap. 4. num. 13. 14. 15.

Non pagata dal Ricevitore la valuta della lettera allo Scrivente, potraſſi dall' uno, e dall'altro revocar l'ordine di accettare la tratta. capit. 4. numero 17.

E ciò ha molto più luogo, quando il Giratario non è altro, che un ſemplice adjetto al pagamento. cap. 4. num. 18.

Quando l'Accettante in pregiudizio dello Scrivente paghi bene, o nò la lettera accettata. capitolo 4. num. 25. e 31.

E quando il pagamento dell' Accettante non nuoca allo Scrivente. detto cap. 4. num. 32.

Se lo Scrivente in dare la lettera non ha avuta fede della valuta, ſarà poziore ad ogni altro nel denaro rimeſſo, benchè la lettera ſia ſtata girata ad un Terzo per valuta avuta, ed accettata dal Trattario. cap. 4. num. 35. 36. e ſeg.

E lo ſteſſo ha luogo, quando la fede avuta dallo Scrivente non ſi deve *de jure* preſumere per avuta. detto cap. 4. al num. ſuddetto.

Si ferma però il contrario al detto cap. 4. a' numeri 41. 42. 43. e ſeg.

Quando ſia libero lo Scrivente. cap. 6. num. 22.

Quando lo Scrivente non riceva danno alcuno dall' ommiſſione de' proteſti. cap. 6. num. 44.

SEQUESTRO.

Se i Beni mobili de' Foreſtieri ſi poſſano ſequeſtrare eziandio ad inſtanza de' Foreſtieri; e che privilegj per gli Statuti di tutto il dominio di Venezia ſiano conceſſi a' primi Sequeſtranti. cap. 7. num. 7.

Che coſa ſia la poziorità, che s'acquiſta da' primi Sequeſtranti ſulla roba del Debitore. capitolo 7. numeri 12. 13.

A che coſa obblighi lo Statuto di Genova i Creditori, che a' Beni del Debitore hanno fatto fuori il ſequeſtro. cap. 7. num. 16.

SENTENZA.

Il pagamento fatto per Sentenza del Giudice, quando poſſa al Debitore repeterſi dal Mallevadore. capitolo 5. num. 10.

STATUTI.

Contratti fatti dal Fallito dentro il tempo prefiſſo dalli Statuti, ſi preſumono fraudolenti. capitolo 1. numero 5.

Tal preſunzione Statutaria però cede alla verità in contrario. capit. 1. num. 6.

Perciò non oſtante tali Statuti, il contratto ſarà valido, ogni volta, che il fallimento è proceduto da

Source : BIU Cujas

causa posteriore al contratto. capitolo 1. numero 7.

Lo stesso si deve dire, se al tempo del contratto il Mercante era in buon credito, quantunque intrinsecamente non solvendo. cap. 1. num. 8.

Contratto del Prossimo al fallimento è nullo, benchè seguito prima del tempo prefisso dallo Statuto. cap. 1. num. 9.

Statuti annullanti li contratti seguiti dentro certo tempo prima del fallimento, comprendono solamente quei contratti, ne' quali vi concorre la frode d'ambi li Contraenti. capit. 1. num. 10. e num. 14.

I protesti si devono levare, e mandare, dentro il termine constituito dalli Statuti locali. capit. 6. num. 27.

Quelli Statuti devono osservarsi, nella giurisdizione de' quali sono i Beni controversi. cap. 7. num. 1.

Gli Statuti, rispetto alle cose nella loro giurisdizione esistenti, anche i Forestieri comprendono. cap. 7. num. 2.

Ciò regolarmente ha luogo ne' soli Beni stabili, e non ne' Beni mobili. Può anche aver luogo ne' Beni mobili, se la pratica, e consuetudine dei Paesi, o le Leggi, o Statuti dei Principi averanno ciò espressamente, o tacitamente stabilito, come al detto cap. num. 3. 5. 8. 9.

Gli Statuti di Brescia, e di tutto il dominio Veneziano, concedono, che i Creditori, anche Forestieri, possano sequestrare i Beni mobili dei Forestieri, e di più per detti Statuti vien concesso a' primi Sequestranti il privilegio, o prelazione fra tutti gli altri Creditori. cap. 7. num. 7.

Quando gli Statuenti hanno disposto de' Beni mobili de' Forestieri nel loro Dominio esistenti, è segno, che hanno voluto derogare all'jus comune, e rendere i medesimi Beni del loro proprio Territorio. cap. 7. num. 9.

Lo Statuto di Genova obbliga i Creditori, che hanno fuori sequestrato gli effetti del Debitore, a far venire in Genova i detti effetti, o il netto loro ritratto. cap. 7. num. 16.

Molti Statuti d'Italia, e d'Europa, per fuggire la disputa di quando uno deva giudicarsi in prossima, o latente decozione, hanno sopra ciò fissato il preciso tempo. cap. 7. num. 24.

SUDDITO.

Confiscati i Beni al Suddito, quali Beni si comprendano in detta confiscazione. cap. 7. n. 10.

T

TEMPO.

IL tempo di venti, o ventisette giorni, breve mora addimandasi. cap. 6. num. 33.

Si ferma il contratto al detto cap. 6. al num. seg.

TERRITORIO.

Quando i Beni mobili de' Forestieri dire si debbono del Territorio, nel quale si ritrovano. cap. 7. num. 9.

La confiscazione fatta da un Principe de' Beni mobili del Suddito, comprende anche i Beni mobili del Suddito esistenti in Territorio forestiero, purchè non sia stato dal Principe del Territorio forestiero derogato all'jus comune in contrario. cap. 7. num. 10.

L'ipoteca, o poziorità acquistata sulla roba, denari, ec. per qualche Legge municipale del Territorio, in cui la roba, denari, ec. si ritrovano, dura, benchè la roba, denari, ec. sia fuora del suddetto Territorio trasferita nel luogo ove si fa il concorso universale. cap. 7. num. 11. 15.

Si spiega il *Salgad.* che a ciò pare, che sia contrario. cap. 7. num. 14.

Quando deva giudicarsi non secondo la Legge, ove si agita il Giudizio, ma secondo la Legge d'altro Territorio. cap. 7. num. 14.

TERZO.

Se fosse stata fatta da uno la tratta a un'altro, con ordinargli di prendere il suo rimborso da un Terzo, ed il Trattario l'avesse compita, con aver tratto per il suo rimborso dal suddetto Terzo, da cui fosse accettata la tratta, sarà tenuto questo Terzo al pagamento, benchè il primo Traente avesse fallito dopo la suddetta accettazione del Terzo. cap. 3. num. 14.

Lo stesso si doverà dire anche quando il fallimento del primo Traente fosse seguito innanzi l'accettazione del Terzo, da cui doveva prendere il suo rimborso il Trattario, se il Terzo prima del fallimento del primo Traente, si fosse obbligato al rimborso del detto Trattario. cap. 3. num. 15.

Il contrario deve tenersi, quando non fosse seguita tale obbligazione del Terzo, da cui si deve rivalere il Trattario. cap. 3. num. 16. 17.

E parimente quando al tempo dell'accettazione, o pagamento fatto dal detto Trattario, il primo Traente era già fallito. cap. 3. num. 18.

Dichiarasi al detto cap. 3. num. 19.

Non ha luogo l'argomento della corrispettività degli atti, se non fra i medesimi Contraenti, fra i quali gli atti corrispettivi seguirono, ma non già in pregiudizio del Terzo. cap. 3. num. 28.

Se alcuno si obbliga, come supposto Debitore d'un'altro a favore d'un Terzo, è tenuto al pagamento verso del Terzo, benchè in vero non sia debitore. cap. 3. num. 31.

E ciò procede, benchè il Terzo sapesse, che colui, il quale si è obbligato a suo favore, non era debitore dell'altro. cap. 3. num. 32.

Se uno avendo ordine di rimettere l'avanzo al suo Corrispondente, avesse girate le lettere di un Terzo all'ordine S. P. del detto suo Corrispondente, e questi le girasse ad altra Persona, se il Datore della lettera fallirà, sarà obbligato il Remittente verso dell'ultimo Giratario. capitolo 3. numero 64.

Dichiarasi come al detto cap. 3. num. 65.

Chi simula una cosa, o qualche atto, da cui il Terzo è rimasto ingannato, è obbligato al rifacimento del danno seguito al Terzo. capit. 3. numero 67.

Se lo Scrivente in dare la lettera non averà avuta fede della valuta, sarà poziore ad ogni altro nel denaro rimesso, benchè la lettera sia stata girata ad un Terzo per valuta avuta, ed accettata dal Trattario. cap. 4. num. 35. 36. e seg.

E l'istesso ha luogo, quando la fede avuta dallo Scrivente si deve *de jure* presumere per non avuta. detto cap. 4. al num. predetto.

Si ferma il contrario a' numeri 41. 42. 43. e seguenti.

Nel denaro, che si paga da uno per ordine d'un'altro al Terzo, si finge, che il denaro passi nel Mandante, a titolo di mutuo, e dal Mandante nel Terzo, per mezzo del Mandatario. capit. 8. num. 1. 4. 5. 6. 7. 8.

TRAENTE.

Vedi anche *Tratta*, e *Trattario*.

Chi trae per conto d'altri, non si considera come Traente, ma come Procuratore di quello, che ha ordinata la tratta, onde caso, che fallisse poi chi ha ordinata la tratta, il Trattario non può rivalersi contro colui, che ha fatta la Tratta. capit. 1. 2. 3.

Molto più se il Trattario riceve dal Traente la Tratta, colla clausula *sopra di se*, *o sopra di voi*, cioè a rischio dell'istesso Trattario, detto capit. 3. num. 3.

Chi trae per un'altro colla clausula *sopra di noi*, intende di correre il rischio per colui, per conto del quale egli fa la Tratta, detto capitolo 3. numero 5.

Source : BIU Cujas

Il Traente ſempre rimane obbligato, ſe il Trattario accetta la tratta colla clauſula S. P. cioè *ſopra proteſto*, o colla clauſula S. P. C. cioè *ſopra proteſto per mettere a conto*. detto cap. 3. num. 6.

Se ſi trae colla clauſula *ſopra di ſe medeſimo*, il Trattario ha ſempre per obbligato il Traente, benchè non foſſe accettata la tratta colla detta clauſula S. P. cap. 3. num. 10.

Il dominio del denaro della lettera accettata, non ſi dice eſcito di mano del Traente, benchè il Traente abbia avuta fede del prezzo, purchè il detto denaro ſia appreſſo l'Accettante, e non ancora conſunto, o commiſto da quello, in favor del quale fu accettata la ſuddetta lettera di cambio. cap. 3. num. 41.

Se il Traente averà avuta fede della valuta al Ricevitore della lettera, e queſti ſarà ſtato in buono ſtato, in tempo della fede avuta, la lettera accettata apparterrà alla maſſa de' ſuoi Creditori, in caſo che detto Remittente, o Ricevitore della lettera poſcia falliſſe. cap. 3. num. 48.

Tanto il traente, che il Remittente, come ancora tutti i Giranti, e l'Accettante, ſono obbligati *in ſolidum* verſo il Creditore, o Preſentatore della lettera accettata. cap. 3. num. 97.

E ſe ne aſſegna la ragione. detto capitolo numero 98.

Limita nel caſo, che un Terzo paghi la lettera per onor del Traente, perchè in tal caſo non averà obbligato il Girante, ed altri, ma il ſolo Traente, e quelli, che ſaranno obbligati per la medeſima tratta al ſuddetto Traente. capitolo 3. numero 99.

Il Preſentatore della lettera di Cambio ha per obbligati il Traente, i Giranti, e l'Accettante, quando tanto la lettera del Traente, quanto le girate, ſono ſtate fatte per valuta avuta, o all'ordine S. P. del Remittente, o de' Giratarj. detto capitolo 3. num. 100.

Quando il Traente ha data fuori la lettera pagabile ſemplicemente al Remittente, ſenza aver da lui ricevuta la valuta, o gli precedenti Giranti hanno fatto porre ſemplicemente le girate pagabili a' loro reſpettivamente Giratarj, ſenza il rimborſo della valuta; Il Preſentatore della lettera di cambio non averà per obbligato, ſe non l'Accettante. cap. 3. num. 101.

Il Traente non è tenuto a far pagare la lettera al Giratario, quando il Giratario non ha pagata la valuta al Girante, nè il Remittente al Traente, non oſtante, che la lettera foſſe ſtata data all'ordine S. P. del Remittente. cap. 4. num. 6.

Fra il Girante, e il Traente non vi è differenza alcuna, facendo il Girante, in riguardo al ſuo Giratario, la figura di Traente. capitolo 4. numero 50.

Fatta dal Traente qualche agevolezza nel cambio, affinchè il Remittente aveſſe tutta la ſollecitudine in preſentare la lettera, in tal caſo la preſentazione ſi deve fare con ogni preſtezza. cap. 6. n. 11.

Lo ſteſſo ſi deve dire, quando il Remittente foſſe ſtato interpellato a far detta preſentazione con tutta preſtezza. cap. 6. num. 12.

A chi s'aſpetti il danno, che ſoffrì il Traente, per la negligenza del Preſentatore della lettera. capitolo 6. num. 13.

Per maggiore cautela il Traente ſuole ſcrivere al Corriſpondente le lettere di avviſo, quando gli manda qualche lettera di cambio. capitolo 6. numero 24.

Non avendo il Traente alcuno obbligato per la lettera, e non eſſendo creditore del Trattario, ſi poſſono dal Preſentatore della lettera tralaſciare i proteſti, per non poter nuocere tale ommiſſione allo Scrivente. cap. 6. num. 44.

TRATTA.

Chi averà promeſſo a uno di pagare le Tratte, che egli farà per conto d'un'altro, ſarà obbligato a pagarle, benchè colui, per il di cui conto furono fatte poi le dette Tratte, al tempo delle medeſime, o della loro accettazione foſſe fallito. capit. 3. num. 11.

Fatta la tratta da uno per conto d'un' altro, ſe queſti al tempo della tratta era fallito, o proſſimo al fallimento, non ſarà tenuto a pagarla, benchè l'aveſſe accettata. detto cap. 3. num. 12.

E ſe dal medeſimo Trattario ſarà ſtata pagata, in caſo che nello Scrivente ſia concorſo alcun dolo, o ſcienza dell'attuale, o proſſima decozione di quello, per ordine del quale fece la Tratta, il medeſimo Scrivente ſarà obbligato a rimborſare il ſuddetto Trattario, che con buona fede la pagò. detto capit. 3. num. 13.

Se foſſe ſtata fatta da uno la Tratta ad un'altro, con ordinargli di prendere il ſuo rimborſo da un Terzo, ed il Trattario l'aveſſe compita, con aver tratto per il ſuo riborſo dal ſuddetto Terzo, da cui foſſe accettato, ſarà tenuto queſto Terzo al pagamento, benchè il primo Traente aveſſe fallito dopo la ſuddetta accettazione del Terzo. detto cap. 3. num. 14.

Lo ſteſſo ſi doverà dire anche quando il fallimento del primo Traente foſſe ſeguito innanzi l'accettazione del Terzo, da cui doveva prendere il ſuo rimborſo il Trattario, ſe il Terzo prima del fallimento del primo Traente ſi foſſe obbligato al rimborſo del detto Trattario. detto capitolo 3. numero 15.

Il contrario deve tenerſi, quando non foſſe ſeguita tale obbligazione del Terzo, da cui ſi deve rivalere il Trattario. cap. 3. num. 16. 17.

E quando al tempo dell'accettazione, o pagamento fatto dal detto Trattario, il primo Traente era già fallito. cap. 3. num. 18.

Dichiaraſi al num. 19.

Se il Creditore farà Tratta al ſuo Debitore, con lettere di cambio pagabili ad un ſuo Creditore, benchè il Traente foſſe fallito, o in proſſimo ſtato di fallire al tempo dell'accettazione delle ſuddette lettere, nientedimeno il Debitore accettante farà tenuto a pagarle al detto Creditore del Traente. detto cap. 3. num. 20.

Ciò procede, ſe il Debitore accettante, e il Creditore del Traente ſaranno in buona fede, cioè ſenza la ſcienza del fallimento del Traente. capit. 3. num. 21.

Ma ſe il Debitore accettante ha la ſcienza del Creditore traente, non può, nè deve pagare le tratte in pregiudizio degli altri Creditori del Traente. cap. 3. num. 22.

E avendole in tal caſo l'Accettante pagate, il Creditore le doverà reſtituire alla maſſa de' Creditori del Traente, o l'Accettante le doverà pagare un' altra volta. detto cap. 3. num. 23.

Accettata da uno la Tratta reſpettivamente alla rimeſſa, che nell'iſteſſo tempo gli vien fatta, ſe mancando al Trattario accettante per qualche fallimento la rimeſſa, ſia obbligato a pagare la Tratta, che accettò, detto capit. 3. num. 24. 25. 26. e ſeguenti.

La rimeſſa fatta per compire la Tratta, è un'atto correſpettivo alla Tratta, onde ſe ceſſa la rimeſſa, deve ceſſare la Tratta, quantunque accettata. capit. 3. num. 26.

Si diſtingue queſta propoſizione. cap. 3. num. 27. 28. 29. e ſeg. e num. 33.

La proteſta, o dichiarazione fatta dal Trattario al Traente di volere accettare la ſua Tratta, a contemplazione della ſua rimeſſa, non nuoce a quello, in favor del quale furono liberamente accettate le lettere di cambio. detto cap. 3. num. 29.

Se il Debitore dà per pagamento ad un ſuo Creditore qualche lettera di cambio tratta ſopra un ſuo Debitore, intende di trasferire il nome del ſuo Debitore nel detto Creditore. cap. 3. num. 55.

L'Accettante ſe è tenuto a pagare la Tratta, o girata al Giratario per il ſuo rimborſo, ha l'azione di convenire lo Scrivente, e queſti può farſi pagare la valuta dal Ricevitore della lettera, che la medeſima girò. cap. 4. num. 27.

S'inſegna quando queſto abbia, o nò luogo, a i numeri 28. 29.

Source : BIU Cujas

Quando è ſtato reſtituito il pegno con animo di far pagare gli altri obbligati per la tratta, in tal caſo ſi perde il credito, e l'azione contro de' medeſimi. cap. 5. num. 36.
Quando il Giratario non abbia più regreſſo contro de' Mallevadori per la tratta. cap. 5. num. 56.
Quando ſi paga la tratta da uno, che non è debitore del Traente, ſi finge, che il Trattario impreſti il denaro al Traente, per pagarſi al Preſentatore della lettera di cambio. cap. 8. num. 9.

TRATTARIO.

Vedi ancora *Tratta*, e *Traente*.
Trattario, il quale sà eſſere il Traente fallito, non può pagare, nè accettare la lettera, quantunque foſſe debitore della ſomma trattali. cap. 2. n. 8.
Se ne aſſegna la ragione. detto cap. 2. num. 9.
Se lo Scrivente in dare la lettera non averà avuta fede della valuta, farà poziore ad ogni altro nel denaro rimeſſo, benchè la lettera ſia ſtata girata a un Terzo per valuta avuta, ed accettata dal Trattario. cap. 4. num. 35. 36. e ſeg.
E l'iſteſſo ha luogo, quando la fede avuta dallo Scrivente non ſi deve *de jure* preſumere per avuta. detto cap. 4. e detti num.
Si ferma però il contrario a' num. 41. 42. 43. e ſeg. del ſuddetto cap. 4.
Il Trattario è tenuto ad accettare la lettera ſubito, che gli è preſentata. capitolo 6. numero 8. e numero 10.

V

VENDITORE.

VEnditore, non oſtante la fede avuta del prezzo, può vendicare la ſua mercanzia eſiſtente appreſſo il Compratore, il quale al tempo del contratto era in iſtato proſſimo alla decozione. capitolo 1. num. 30.
Dichiara ſe il Venditore non aveva ſcienza della proſſima decozione, altrimenti ceſſa la reivindicazione. detto cap. 1. num. 31.
Si preſume non avuta fede del prezzo, ſe il Compratore al tempo della compra aveva in animo di frodare il Venditore. cap. 3. num. 42.
Non ſi preſume, che il Compratore aveſſe animo di frodare il Venditore, ſe ciò concludentemente non ſi prova. cap. 3. num. 44.
E per provar ciò, ſi ricercano conjetture valevoli. cap. 3. num. 45.
Si aſſegnano quali ſiano queſte conjetture. cap. 3. num. 46.
Se chi averà comprata qualche Mercanzia, benchè egli non ne ſia divenuto padrone, per eſſergli ſtata venduta ſenza fede del prezzo, o pure per averla comprata in tempo del ſuo proſſimo fallimento, o da chi non era padrone, ſe egli l'averà rivenduta ad un'altro, il Padrone vero non averà alcuno jus di vendicarla dall'ultimo Compratore. cap. 4. num. 44.
Lo ſteſſo ha luogo nelle lettere di cambio, o loro girate. detto cap. 4. num. 40. e ſeg.
Avuta fede del prezzo, il dominio della roba venduta paſſa nel Compratore in guiſa tale, che non meno il Creditore del Compratore, che il Venditore, concorrer poſſono nella medeſima roba venduta. cap. 7. num. 17.
Si limita però queſto al detto cap. 7. num. 18.

VICINITA'.

Vicinità degli atti ſerve *in jure* di valevole preſunzione. cap. 2. num. 17.
Vicinità degli atti, fa arguire il dolo, e la correſpettività degli atti. cap. 2. num. 18.

UOMINI.

Chi non prevede ciò, che ſi ſarebbe previſto, o penſato dagli altri Uomini prudenti, ſi dice in colpa. cap. 5. num. 13.

Il fine del Cambiſta Inſtruito.

IL

IL
CONSOLATO
DEL MARE
COLLA SPIEGAZIONE
DI
GIUSEPPE MARIA
CASAREGI

Auditore di Ruota, e Consigliere di Giustizia di S. A. R.
il GRANDUCA DI TOSCANA.

Source : BIU Cujas

IL

CONSOLATO

DEL MARE

DI

GIUSEPPE MARIA CASAREGI

Source : BIU Cujas

DICHIARAZIONE NECESSARIA DELL' OPERA

a chiunque Legge.

DA che io cominciai con qualche applicazione maggiore a darmi allo ſtudio delle materie mercantili, e marittime, le quali da una parte per la vaſtità, e varietà loro, e dall'altra per la rarità degli Autori, che di eſſe finora, particolarmente nella noſtra Italia, hanno trattato, ſecondochè a me ne parea, di più profondo, ed eſatto eſame abbiſognavano, mi cadde toſto in penſiero di unire a' miei diſcorſi di commercio una chiara, e puntuale non meno, che ſuccinta ſpiegazione del celebre Conſolato del mare.

A così plauſibile inſieme ed utile impreſa mi confortavano di continuo a dar opera diverſi Amici, e tutti coloro, i quali per proprio uſo, e giovamento avean vaghezza di giugnere alla cognizione più ſicura, ed ingenua di alcuni oſcuri, ed intralciati Capitoli del ſopraddetto libro. Quando finì di farmi riſolvere ad imprendere sì nojoſa, e dura fatica il vedere, (mentre in Genova mia Patria ancor dimorava in qualità di Avvocato, prima che all'alto onor mi chiamaſſe di ſuo Auditore, e Conſiglier di Giuſtizia nella Ruota di Siena, e poco dopo di Firenze, la Reale beneficenza del Sereniſſimo Gran Duca mio Signor Clementiſſimo) il veder, dico, da alcuni Procuratori, e Cauſidici, non molto intendenti delle coſe alla mercatura ſpettanti, nel Magiſtrato de' Conſervatori del mare di quella Città, adulterato frequentemente, e dirò così, ſtraziato lo ſchietto ſentimento di alcuni de' mentovati Capitoli, come degli oracoli ſi coſtuma, ciaſcuno facendola da Indovino, e in quella parte traendoli, che più gli torna, con notabile pregiudizio de' troppo creduli, ed ineſperti Clientoli.

Ora l'importanza, e neceſſità di queſto libro non è d'uopo che io ſtia quì al preſente ad amplificare, mentre da ſe ſteſſo può conoſcerla ciaſcheduno, purchè conſideri da eſſo prendere in gran parte il ſuo regolamento tutta quella vaſta quantità di Mondo, che al mare commette ſe ſteſſo, e le coſe ſue. Baſti il dire, che appena fù egli in quella lor lingua per ordine degli antichi Re d' Aragona compilato la prima volta, che, come fondamento, e norma della contrattazione marittima, abbracciato venne tra pochi anni da tutte le nazioni d' Europa più eſercitate nel traffico, nel ſuo proprio idioma ciaſcheduno traſportandolo, e di mano in mano poi per più d' otto ſecoli ſeguitato ſino a' dì noſtri, ne' quali in vigore eziandio ſi mantiene generalmente.

Ma quanto per un verſo viene egli ad eſſere conſiderabile per le ſavie ordinazioni, che in ſe contiene, altrettanto diſpregievole compariſce per l'altro, atteſa l' idiotaggine, e confuſione, con cui vengon eſſe diſpoſte. Certamente in leggendo il Teſto rimarrà chicchefia di leggieri perſuaſo della difficoltà, e degl' imbarazzi incontrati nell'operare. Concioſſiachè per lo più ſi veggono i ſenſi, per un certo ſtrano, e ſcompigliato ravvolgimento di parole, tanto ſcommeſſi, e per così dire, erranti, che a colpirne il vero ſignificato vi abbia voluto una ben profonda, e dirò quaſi etica ſpecolazione. Senza che talora le diſpoſizioni di un Capitolo a quelle di un altro contrarie ſi trovano, o repugnanti: Per non far menzione delle aſſai ſpeſſe, e ſtucchevoli repetizioni di coſe già dette, e fermate, e di molte altre del tutto inutili, e per poco ridicoloſe, le quali ad altro non ſervono, che ad annebbiare, e confondere l' intelletto dell'impaziente Lettore.

A così cattiva derrata una più infelice giunta vi hanno accoppiata poi e il Traduttore nella noſtra volgar lingua, nel tempo forſe allora di ſua minoranza, recandolo, e i traſcurati Stampatori con dimolte ſcorrezioni ſformando il libro, come agevolmente veder ſi può: dove laſciando o virgole, o punti, dove, e ben ſovente, aggiugnendone, o fuor di luogo collocandone; e oltre a ciò ſcambiando aſſai parole, e alcune togliendone via, fino all'intere linee, con tanta alterazione di varj Capitoli, che è gran pena ſpeſſe fiate il voler di eſſi trar ſenſo, che bene ſtia; onde non più umano diſcorſo, ma un caſuale accozzamento di termini, che a nulla mirino, alcuni talvolta credendolo, per ben giuſta diſperazione l'hanno quaſi traſandato, e diſ-

meſſo,

Source : BIU Cujas

meſſo, qual coſa inutile, con ricorrere ſemplicemente nelle occorrenti controverſie all'uſo, qualunque egli ſi ſia, di mano in mano introdotto.

Or ecco finalmente, ſavio e benigno Lettore, ridotta l'opera a quel ſegno, che per me ſi è potuto il migliore; e ſe troverai, che al mio deſiderio non ſempre abbia corriſpoſto l'effetto, di amorevol compatimento potrà farmi degno il merito dell' eſſer io ſtato il primo, dopo tanto tempo, a tentare di dar qualche luce alla tenebroſa, e per dir così, indigeſta dettatura de' ſemplici uomini di quella età inlitterata, ed incolta.

Alla mia ſpiegazione ho creduto ben fatto, che andaſſe ancora congiunto il Teſto, non tanto affine di rendere più commune un libro, che cominciava a farſi raro, quanto per riſparmiare a colui, che avrà vaghezza, o neceſſità di attignere alla ſorgente iſteſſa, tuttochè torbida, il penſiero, e l'incomodo di andarne altrove in cerca.

Vero è che gli errori, e le mancanze talora de' ſenſi interi, che, come dianzi ſi diſſe, perentro al Conſolato ſi trovano, io ho ſtimato non doverſi da me, nè correggere, nè ſupplire in niuna minima parte, ma ho voluto che egli tale quale con tutti i ſuoi luoghi errati fedelmente ſi riſtampaſſe; e ciò principalmente per due ragioni. In primo luogo, perchè ho creduto eſſere peravventura men male, che altri poco avveduto, reputando a prima giunta la mia ſpiegazione non affatto accertata, e ſicura, venga a tacciarmi di corto intendimento piuttoſto, che di poco fedele nella riſtampa del Teſto. Secondariamente, affinchè non creda il Leggitore, che io abbia voluto colle mie emendazioni preoccupare il ſuo intelletto, e riſtrignergli la libertà di giudicarne da ſe ſolo, e a ſuo modo. Oltre a che confrontando egli a un'ora il Teſto intatto, e la mia dichiarazione, verrà con ciò a ſcoprire, ſe non tutti, almen molti de' luoghi ſcorretti, e mancanti; Tanto più ſe vorrà egli pigliarſi la briga, a chiarirſene, di ricorrere al fonte, che è il conſolato di Aragona, o alle traduzioni di eſſo più diligenti fatte dipoi in altri linguaggi.

E quì ingenuamente confeſſo, che non poco lume a me pure ha recato per lo ſtralciamento, e la dilucidazione di ſimili paſſi l'attenta lettura, e il confronto via via minutamente fatto di più Conſolati di varie lingue, e ſingolarmente del Franzeſe, e dello Spagnuolo, col noſtro Italiano riſcontrandoli ſempre, e con accurato ſtudio inſieme conciliandoli, per trarre da tutti la più propria, e più convenevole intelligenza, che per me ſi è ſaputo. E non ſolo da queſti, ma da altri libri ancora, che trattano di navigazione, ſi è procurato di cavare la dichiarazione di tutti que' termini, e forme di dire marinareſchi, di cui il Conſolato ſi è pieno, ponendola a' debiti luoghi.

Sempre che alcun Capitolo ſi troverà ſpiegato in più brevi, e ſugoſe parole, non ſoſpetti chi legge, eſſerſi laſciata, per quanto almeno ſi è potuto ſcorgere, veruna coſa neceſſaria, ma creda che ciò fatto ſi ſia, riſecando ſolo quel che ſi è creduto ſoverchio, a puro riguardo di minorargli la noja, e fargli godere con più ſpeditezza quello ſteſſo vantaggio di cognizioni, che dopo anche molto diſpendio di reiterate ſpecolazioni penato avrebbe peravventura da per ſe a ricavare.

Perchè poi più profittevole foſſe l'uſo di tutta l'opera, ho formato, e poſto alla fine di eſſa un copioſo alfabetico Indice delle materie, che perentro al Conſolato vengono eſpoſte, così ravviluppate però, e fuor d'ordine, che ſovente in un Capitolo ſolo diſpoſte vengono tre, o quattro, e più coſe fra di loro differenti, e ſconneſſe; Tanto che ſenza l'ajuto di chi altrui in qualche modo le additi, e diſtingua, reſta quaſi che impoſſibile il ripeſcarle.

Finalmente ſappia il Lettore, che il Conſolato del mare conſiſte ſolamente in dugento novantaquattro Capitoli, che per l'appunto ſon que' medeſimi, che quì vengono da me ſpiegati, e che, come dianzi ſi diſſe, quai leggi univerſali, accettati furono communemente, poichè gli altri che a i ſuddetti vanno congiunti, non ſono che diſpoſizioni particolari di Barcellona, fatte ne' tempi appreſſo, le quali ſendo ſtampate tutte in un libro, han data occaſione a molti di crederle per una continuazione del Conſolato del mare, come nel mio diſcorſo quarto del primo tomo ho dimoſtrato.

Di tanto ho ſtimato dover io fare avvertito chiunque a queſto lavoro volgerà corteſe lo ſguardo, rimettendo il di più al diſcreto giudizio di lui, e pregandolo a voler riconoſcere in me, ſe non altro, un vementiſſimo deſiderio di agevolare altrui lo ſtudio, e la cognizione delle mercanteſche materie, quanto univerſali, e neceſſarie, altrettanto, a dir vero, ne' noſtri Paeſi, o molto ignorate, o poco diſcuſſe, e con equivoci ſpeſſe volte dal mal uſo introdotti, confuſamente trattate.

Source : BIU Cujas

OVE, E QUANDO
FURONO CONCESSI LI PRESENTI CAPITOLI, ED ORDINAZIONI.

ROMA.

L'Anno d'Incarnazion di Criſto 1075. a Cal. di Marzo fur conceſſi in Roma in S. Gio: Laterano, e giurati da Romani d' oſſervargli ſempre.

ACRI.

L'anno 1111. a Cal. di Settembre fur conceſſi in Acri nel paſſaggio di Geruſalem per il Rè Ludovico, e per il Conte di Toloſa, e giurorno oſſervarli ſempre.

MAJORICA.

L'anno 1112. fur conceſſi in Majorica per i Piſani, e giurorono d' oſſervarli ſempre.

PISA.

L'anno 1118. fur conceſſi in Piſa in S. Pietro del Mare in poteſtà d' Ambroſio Migliari, e giurò oſſervarli.

MARSILIA.

L'anno 1162. il Meſe d'Agoſto fur conceſſi in Marſilia nell' Oſpitale, nelle poteſtà di ſer Gauſre Antoix, e giurò d'oſſervarli ſempre.

ALMERIA.

L'anno 1174. fur conceſsi in Almeria per il Conte di Barcellona, e per i Genoeſi, e giurò oſſervarli ſempre.

GENOVA.

L'anno 1186. fur conceſsi in Genova nella poteſtà di ſer Pinel Miglers, ſer Pier Ambroſi, e ſer Giov. di San Donato, e ſer Gulielmo di Caimoſino, ſer Baldoni, e ſer Pier d' Arenes, i quai giurorno al capo del Molo oſſervarli ſempre.

BRANDI.

L'anno 1187. a Cal. di Febraro fur conceſsi in Brandi per il Re Guglielmo, e giurò oſſervargli ſempre.

RODI.

L'anno 1190. fur conceſsi in Rodi per il Galeta, e giurò di oſſervarli ſempre.

MOREA.

L'anno 1200. fur conceſsi per il Principe della Morea, e giurò di oſſervarli ſempre.

COSTANTINOPOLI.

L'anno 1215. fur conceſsi per il commun di Venezia in Coſtantinopoli, nella Chieſa di S. Soffia per il Re Giovanni incontinente che fur cacciati i Greci, e giurò d' oſſervarli ſempre.

ALAMANIA.

L'Anno 1224. fur conceſſi in Alamania per il Conte, e giurò oſſervarli ſempre.

MESSINA.

L'anno 1225. fur conceſsi in Meſsina nella Chieſa di S. Maria Nuova in preſentia del Veſcovo di Catania per Federico Imperator d'Alamania, e giurò di oſſervarli.

PARISI.

L'anno 1250. fur conceſsi per Giovanni di Belmonte ſopra l'anima del Re di Francia, che in quel tempo non era ben ſano in preſentia de i Cavalieri dell'Oſt, e de i Templieri, e de i Spedaleri, e dell' Amiraglio di Levante, per oſſervarli ſempre.

COSTANTINOPOLI.

L'anno 1262. fur conceſsi in Coſtantinopoli in S. Angelo per Paleogo Imperatore, e giurò oſſervarli ſempre.

SORIA, E COSTANTINOPOLI.

L'anno 1270. fur conceſsi in Soria per Federico Re di Cipro, ed in Coſtantinopoli per l' Imperatore Coſtantino, e giurorno oſſervarli ſempre.

MAJORICA.

L'anno 1270. fur conceſsi per lo Re Jacobo d'Aragona, in Majorica, e giurò farli oſſervar ſempre.

Source : BIU Cujas

INDICE DE' CAPITOLI DEL CONSOLATO DEL MARE.

A

Acconcio, e di Esarcia necessaria a Nave noleggiata. cap. 185.
Acconcio di Nave. cap. 242.
Accordo fatto in golfo, o in mare de libera. cap. 250.
Accordo tra Padrone, e Mercante per roba noleggiata. cap. 278.
Accordo fatto per comandatario di Nave. cap. 286.
A che son tenuti, o non tenuti li Marinari nel caricare. cap. 72.
A che è obbligato il Marinaro. cap. 132.
Arme del Marinaro, cap. 175.

B

Barchiero che piglierà a precio certo caricare, o scaricare. cap. 196.

C

Canterate di Marinari. cap. 130.
Carico di Vino. cap. 202.
Carico di grano ricevuto senza misura. cap. 266.
Carico di legname. cap. 288.
Che cosa sia Pellegrino, e chi s'intende esser Pellegrino. cap. 111.
Chi debba aver Patrone di quello che muore in Nave. cap. 116.
Che il Patrone deve far la sicurtà per i Marinari. cap. 138.
Ciò che è tenuto il Patrone al Mercante. cap. 81.
Come il Giudice delle appellazioni è presentato. cap. 3.
Come i Consoli ricevono per se, e per il Giudice delle appellazioni scrivano. cap. 4.
Come i Consoli possono substituire in suo luogo chi gli piace. cap. 7.
Come si dà sentenzia alla domanda in scriptis. cap. 10.
Come deve procedere il Giudice delle appellazioni. cap. 12.
Come nelle appellazioni non si può mettere, nè si può provare niente di nuovo. cap. 13.
Come e quando s'ha da procedere nell'appellazione. cap. 14.
Come si dà la sentenzia delle appellazioni. cap. 15.
Come debbino essere terminate le liti per i Consoli. cap. 35.
Come debbe esser fatto solaro. cap. 66.
Dichiarazione del sopradetto capitolo 69.
Come il Mercante debba aver piazza nella Nave. cap. 74.
Come debba essere salvata la roba al Mercante che teme. cap. 80.
Come deve esser pagata roba gettata. cap. 96.
Come il Mercante deve prestar vettovaglia alla Nave, cap. 106.
Come si paghino spese straordinarie. cap. 110.
Come si debbe pagare il salario a' Marinari. capit. 135.
Come, e di qual moneta debbano essere pagati i Marinari. cap. 136.
Come il Marinaro non si debba partire quando la Nave comincia a caricare. cap. 168.
Come il Marinaro non debba dormire in terra, cap. 171.
Come che il Marinaro è obbligato andar al molino. cap. 174.
Come il Marinaro non debba lasciar la Nave. cap. 176.
Come i Marinari sono obbligati a por le lastre, e dislastrare la Nave, e caricare, e discaricare, cap. 177.
Come la roba può esser ricevuta, o lassata per il nolo. cap. 272.
Come debbe pagar nolo in caso di gietto. cap. 293.
Comandita a viaggio certo. cap. 207.
Comandita ricevuta come cosa propria. cap. 210.
Comandita promessa. cap. 212.
Comandita in danari. cap. 214.
Comandita di Nave. cap. 215.
Comandita di Nave senza licenzia delli compagni. cap. 216.
Comandita che alcuno piglierà in comune, o in parte. cap. 217.
Comandita che si perderà, e il comandatario fallirà. cap. 218.
Comandita che il Comandatario debba portare a se. cap. 276.
Compartimento di Marinari. cap. 133.
Condizione di nolo. cap. 267.
Costumi di Patrone a Marinaro. cap. 158.

D

Danno ricevuto per mancamento di ormeggiare, cap. 224.
Del modo di eleggere i Consoli, e Giudici delle appellazioni per ciascun'anno. cap. 1.
Del giuramento che fanno i Consoli. cap. 2.
Della forma del sigillo de' Consoli. cap. 5.
Delle appellazioni. cap. 11.
D'eccezione declinatoria del foro. cap. 16.
Delle spese fatte nella prima lite, cap. 19.
Delle spese fatte nella seconda lite. cap. 20.
Delli atti che si possono agitar avanti uno de i Consoli. cap. 21.
Dell'esecuzion delle sentenzie. cap. 23.
Dell'esecuzion de' beni mobili del condannato. cap. 24.
Del creditore se non può dar fidejussione. cap. 25.
Del Patrone che domanda il suo nolo. cap. 27.
Della mercede o salario del Marinaro. cap. 28.
Della esecuzione che si fa contro il Patrone, che habbia debito per imprestante. cap. 29.
Della sicurtà del Giudicio. cap. 30.
Dell'autorità de' Consoli. cap. 31.
Del salario che pigliano i Consoli da litiganti. cap. 36.
Del Salario del Giudice delle appellazioni. cap. 37.
Delle misure d'Alessandria. cap. 43.
Del Compagno, che non potrà far la parte che promette. cap. 46.
Del compagno qual morirà dopo che avrà cominciato o promesso di far parte. cap. 47.
Del maestro d'Ascia se crescerà la misura. cap. 50.
Del Patron d'Ascia, e Calafatto in che sono tenuti al Patrone, e il Patrone a loro. cap. 51.
Del maestro d'Ascia e Calafato che faran lavoro a scarso. cap. 52.
Del compagno, che vorrà vender la parte ch'avrà in Nave. cap. 53.
Del porer, e del carico del Scrivano. cap. 56.
Del giuramento, che deve fare il Nocchiero. cap. 60.
Del comperare le Vettovaglie alla Nave. cap. 236.
De orbare Ancore. cap. 243.
De accordo tra Patrone, Mercanti e Marinari. cap. 251.
Del caricare e discaricare le robe. cap. 71.
Del loco, e de Servitori de' Mercanti. cap. 75.
Dichiarazione del sopradetto. cap. 76.
Della robba caricata, che il Patron non sappia. cap. 85.
Del caso di gietto. cap. 93.
Del Mercante che vorrà scaricar la robba della Nave. cap. 101.
Della Vettovaglia e Passaggieri, i quali moriranno in Nave. cap. 118.
Del caricare robba de' Marinari. cap. 134.
Delle Vettovaglie, che dee dare il Patrone a' Marinari, cap. 142.

Del

Source : BIU Cujas

Del Marinaro che fuggirà. cap. 154.
Della emendazione del precedente. cap. 155.
Del Barchiere. cap. 173.
Del tempo che ſteſſe la Nave noleggiata a prezio certo. cap. 186.
Diſtivatori, e di Vettovaglia, che metterà il Mercante. cap. 73.
Di retrattare i teſtimonj. cap. 9.
Di appellazione della ſentenzia da bocca. cap. 18.
Di guardia del Cartolario. cap. 57.
Di che è tenuto Patron a Mercante ed a Pellegrino. cap. 59.
Di robba che piglierà danno. cap. 61.
Di robba bagnata. cap. 62.
Dichiarazione del capitolo ſopradetto. cap. 63.
Di robba bagnata. cap. 64.
Di robba guaſta per topi, o che altramente ſi perda. cap. 65.
Di robba guaſta per topi per non eſſer gatti in Nave. cap. 66.
Di robba che ſi bagnerà nel caricare, o ſcaricare. cap. 70.
Di vettovaglia robata. cap. 77.
D'impedimento di Mercante. cap. 78.
Di paura di Mercante. cap. 79.
Di Mercante che noleggiarà, e dopo ſe eſtraerà. c. 82.
Di Mercante ch'avrà noleggiato roba, e dopo la vende. cap. 83.
Di Canterate. cap. 84.
Di poco nolo, e aſſai nolo. cap. 86.
Di Patrone che laſcierà robba noleggiata. cap. 88.
Di Conſerva. cap. 91.
Di dar capo ad altra Nave. cap. 92.
Di robba gettata. cap. 94.
Di manifeſtar robba al Scrivano. cap. 98.
Di entrar nel Porto. cap. 99.
Di promeſſa di Mercante al Padrone. cap. 100.
Di Patrone che averà aſpettato il Mercante. cap. 103.
Di ancora, o eſarcia laſciata alli Mercanti. cap. 107.
Di barca laſciata. cap. 108.
Di Gietto fatto in abſentia de' Mercanti. cap. 109.
Di robba meſſa ſenza licenzia del Patrone, e del Scrivano. cap. 112.
Di robba non manifeſtata. cap. 113.
Di che è tenuto il Patrone al Pellegrino. cap. 114.
Di dar piazza a Pellegrino, e ſe morirà in Nave. c. 115.
Di nolo pagato ſe Pellegrino rimane, e di nolo di robba. cap. 119.
Di che è tenuto il Peregrino. cap. 120.
Di che è tenuto Patrone a Marinaro. cap. 121.
Di cavar Marinaro di Nave. cap. 122.
Di Canterate noleggiate. cap. 131.
Di marcare robba nella Nave. cap. 132.
Di Marinaro che piatirà con il Patrone. cap. 140.
Dichiarazione del ſopradd. Cap. cap. 141.
Di preſtar Marinari ad altra Nave. cap. 145.
Di Marinaro che aveſſe paura. cap. 150.
Di rimorchiare altra Nave. cap. 156.
Di robba trovata in Mare. cap. 157.
Di Marinaro che farà riſſa contro il ſuo Patrone. cap. 160.
Di Marinaro che toccherà iratamente il ſuo Patrone. cap. 161.
Di ormeggiare. cap. 200.
Di comando. cap. 213.
Di Piloto. cap. 247.
Di robba trovata. cap. 249.
Di comandita fatta ad uſo di mare. cap. 252.
Di Patrone, che venderà la Nave ſenza licenzia. cap. 253.
Di Mercante che noleggierà Nave, e morirà. c. 260.
Di Nave che ſtando nel caricare venga fortuna. cap. 268.
Di Maeſtro d'Aſcia, e Calafato. cap. 269.
Di ſervitore, e di Patrone. cap. 270.
Di Nave che averà a diſcaricar per caſo fortuito. cap. 274.
Di che ſono tenuti i compagni al Patrone. cap. 280.
Di Nave che getta. Cap. 281.
Di Nave che per caſo fortuito ſi avrà a partire. cap. 282.
Di conſerva. cap. 283.
Di Nave pigliata, e ricuperata. cap. 287.
Di promeſſa, o accordo. cap. 289.
Di Mercanzia falſa. cap. 290.
Domanda propoſta a bocca, e della ſentenzia. c. 17.
Dritto de Barchiero, e Guardiano di Pellegrino che muore nella Nave. cap. 117.

E

ERrore di conto, allegato per i compagni contra gli Eredi del Padrone. cap. 291.
Eſarcia tolta per Navilj armati. Cap. 245.
Eſarcia pigliata, o preſtata. Cap. 206.
Eſarcia trovata in Marina per neceſſità può eſſer pigliata. cap. 205.
Eſarcia impreſtata. cap. 204.
Eſarcia appigionata. cap. 203.
Eſarcia de' Marinari, e nocchiero, e da far mettere la robba. cap. 90.
Eſpedizione di Nave promeſſa a giorno certo. c. 232.
Eſſecuzione contra i Beni ſtabili del condannato. c. 26.

F

FAtto il viaggio il Marinaro è libero. cap. 147.
Fattore debba eſſere creduto per ſuo giuramento. cap. 277.

G

GUardia di Nave. cap. 248.

I

IConſoli danno ſententie ſecondo i coſtumi del Mare. cap. 40.
I Marinari debbano ajutar a tirare fuor la Nave. c. 178.
Il Mercante deve preſtare al Patrone in caſo di neceſſità. cap. 104.
Il Marinaro dopo che s'è accordato a che è obbligato. cap. 151.
Impedimento di Comandita. cap. 208.
Dichiarazione del ſopradd. Cap. cap. 209.
Impedimento di Signoria venuto a Nave noleggiata. cap. 279.
In che modo ſi può vender fra il Patron, e Compagni. cap. 54.
In che modo ſi debba contare la robba gettata. c. 95.
Item de Comandita. cap. 211.

L

LA cerimonia che ſi debba fare in caſo di gietto. cap. 97.
La Moglie del Patrone è prima in tempo, e miglior in jure. cap. 34.
Le cauſe che appartengono alla giurisdition de' Conſoli. cap. 22.

M

MArinaro non ſi può cavar per altro di manco ſalario. cap. 123.
Marinaro che morrà nella Nave. cap. 125.
Marinaro accordato, e morrà innanzi. cap. 126.
Marinaro che anderà a meſi. cap. 127.
Marinaro non è tenuto d'andar in loco pericoloſo. c. 144.
Marinaro come dee fare il comandamento del Signore. cap. 159.
Marinaro come debbe comportare il ſuo Patrone. c. 162.
Marinaro che ſcenderà in terra. cap. 163.
Marinaro che rubberà. cap. 164.
Marinaro che getterà vettovaglia accordatamente. c. 165.
Marinaro che ſi ſpoglierà. cap. 167.
Marinaro che vende le ſue armi. cap. 169.
Marinaro non debba trar niente di Nave ſenza licenzia. cap. 170.

Mari-

Source : BIU Cujas

Marinaro che dee dar esarcia dinanzi Nave, ed ormeggiare. cap. 172.
Marinaro mandato per il Patrone se fosse pigliato. cap. 179.
Marinaro non dee uscir di Nave per parole del Patrone. cap. 264.
Marinaro che fuggirà. cap. 265.
Mercante in contrasto di Patrone, e Marinaro. c. 221.
Mercante dee prestar al Patrone per spacciamento di Nave, cap. 105.
Mercanti che vorranno discaricar parte delle mercanzie. cap. 102.

N

NAve o Navilio appigionato a prezio certo, a che sono tenuti li Marinari. cap. 180.
Nave noleggiata a canterate se gli mancheranno esarcie. cap. 187.
Nave, che non potrà far il viaggio promesso per impedimento di Signoria. cap. 188.
Nave che per fortuna ha da dar traverso in terra. cap. 192.
Nave caricata che darà a traverso in terra. cap. 193.
Navi ormeggiate prime o ultime. cap. 197.
Navi ormeggiate prime o ultime. cap. 198.
Nave o Navilio ormeggiato. cap. 199.
Nave che si perderà in terra d'infedeli. cap. 225.
Nave che stiverà di vettine. cap. 233.
Nave che anderà a parte. cap. 244.
Nave noleggiata per andar in altro loco. cap. 257.
Nave noleggiata, e il Patrone morirà innanzi, cap. 261.
Nave noleggiata senza tempo determinato. cap. 262.
Nave noleggiata che non può far viaggio. cap. 263.
Nave di Mercanzia pigliata per armata. cap. 273.
Nave comandata per compagno ad alcuno. cap. 284.
Nave che mancherà d'esarcia dopo che averà caricato, cap. 292.

P

PAlanche, Vasi, Argani pigliati. cap. 230.
Patron non può cavar Marinaro per parente. capit. 124.
Patrone o Marinaro sopra fatto di Canterate. capit. 128.
Dichiarazione del sopradd. Cap. cap. 129.
Patrone non è tenuto dar da mangiare a Marinaro che non dorma in Nave. cap. 143.
Patrone che promette di portare ciò che non può, cap. 181.
Patrone che promette di portare ciò che non può, cap. 182.
Patrone che noleggierà a pretio certo. cap. 190.
Patrone che vorrà cresser Nave. cap. 241.
Patrone non debba andar in viaggio se non per certi casi. cap. 191.
Patrone che lascierà la Nave per sue faccende proprie. cap. 219.
Patron deve domandar i compagni per noleggiare, cap. 226.
Patrone che prometterà aspettare i Mercanti. c. 231.
Patron debba dar conto ai compagni di ciascun viaggio. cap. 237.
Patrone deve dar conto, e se si muore senza contare. cap. 238.
Dichiarazione del sopradd. Cap. cap. 239.
Patrone che vorrà cresser la sua Nave. cap. 240.
Patron che tirerà ragio trovato senza voler de' Mercanti. cap. 256.
Patron che sarà impedito nella partita per debito, cap. 275.
Patrone, e Marinari che non vorranno andar in viaggio. cap. 294.
Pena del Marinaro che scenderà in terra senza licenzia. cap. 166.
Perchè causa il Marinaro si può partir dalla Nave dopo che si è accordato col Patrone. cap. 153.
Prerogative del Patrone, scrivano, e de i compagni, e della fede, e credito, che è dato al Cartolario. cap. 58.
Provvedimento del Re don Jacobbo. cap. 42.

Q

QUali possono essere i Consoli, e quali Giudici. cap. 6.
Quando il Patrone vorrà cominciar Nave che debba dichiarar a i compagni. cap. 45.
Quando la Nave si venderà in terra di Cristiani. cap. 148.
Quando la Nave si venderà in terra d' Infedeli. capit. 149.
Quel che avrà il Patron da' Mercanti per scaricare, cap. 146.
Quì cominciano i buoni costumi del Mare. cap. 44.

R

RIscatto o accordo con Nave armata. cap. 227.
Riscatto con Navilj armati de i nemici. c. 228.
Robba noleggiata per alcun loco saputo se piglierà danno. Cap. 89.
Robba che si guasterà sopra coperta. cap. 183.
Robba messa in fraude, che debba esser di essa in caso di getto. cap. 184.
Robba bagnata per colpa di Barchieri. cap. 195.
Robba che si bagnerà in Navilio scoperto. cap. 246.
Robba di nascosto messa nella Nave. cap. 254.
Robbe pigliate. cap. 229.

S

SAlario de' Marinari, se la Nave si vendesse sotto mano. cap. 137.
Salario del Marinaro come si deve investire. c. 139.
Salario di Nocchiero, ovvero Marinaro che anderanno a discrezione. cap. 223.
Scaricar parte con bonaccia, e parte con fortuna, cap. 194.
Scrivano in che modo debba essere messo, e del giuramento, e della fidelta di quello. cap. 55.
Segue la forma che usano i Consoli nel suo offizio. cap. 8.
Se sarà fatta l'essecuzione d' alcun credito contra alcun vaso nuovo. cap. 32.
Se il prezio non bastasse a i detti creditori. cap. 33.
Se sarà alcuna sospizione de i Consoli. cap. 38.
Se sarà sospizione del Giudice delle appellationi. c. 39.
Se il Patrone vorrà fare maggior Nave, che non avrà detto. cap. 48.
Se il Patron vorrà accresser la Nave, i Compagni di che gli sono tenuti. cap. 49.
Se robba piglierà danno per essere stivata in verdo, cap. 67.
Se il Patrone lascierà robba noleggiata. cap. 87.
Se Nave per impedimento di Signoria non caricherà, e anderà in altra parte. cap. 189.
Se vettine si romperanno in Nave. cap. 234.
Se Marinari porteranno la Nave senza volontà del Patrone. cap. 235.
Se il Patrone darà il suo loco ad altri per noleggiare. cap. 255.
Se il Mercante noleggierà in loco forestiero, e morrà. cap. 258.
Se a Mercante che noleggierà Nave venisse infirmità, cap. 259.
Se Nave di mercanzie si riscontrasse con Nave de' Nemici. cap. 285.
Sopra qual sorte di robbe sequestrate è liberato il sequestro. cap. 41.
Stiva di botte. cap. 201.
Stiva di vettine, o botte vote. cap. 261.

T

TEstimonj di Marinari in contrasto di Patrone tra Mercanti. cap. 220.
Testimonj de i Marinari. cap. 222.

CON-

Source : BIU Cujas

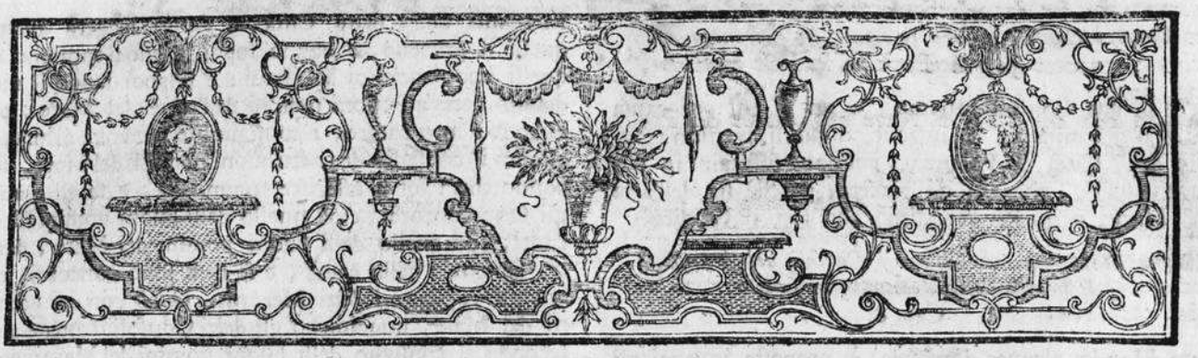

IL CONSOLATO DEL MARE COLLA SPIEGAZIONE DI GIUSEPPE MARIA CASAREGI.

Del modo di eleggere gli Consoli, e Giudici delle appellazioni, per ciascun' anno. Cap. 1.

SOgliono ogn' anno il dì del Natale del noſtro Signore, all'ora del Veſpero gli uomini da bene naviganti, e Padroni, Marinari, o tutti, o maggiore parte di quelli ragunarſi in conſiglio, in un luogo da loro eletto, e deputato, come per uſanza hanno nella Città di Valenza; e quivi per elettione, e non per ſorte, tutti inſieme raccolti, o la maggior parte di loro eleggono due uomini da bene, dell' arte del Mare per loro Conſoli, e per Giudice (1) un' altro della medeſima fazione del Mare, e non d' altro qual ſi ſia uffizio, o arte; e queſto eleggono per Giudice delle appellazioni, le quali appellazioni ſi fanno delle ſentenzie date per i predetti Conſoli. E le ſopradette elezioni ſi fanno per vigore de' privilegj ottenuti dal Re, e dagli anteceſſori di quello, quali privilegj hanno gli uomini da bene della ſopradetta arte del Mare.

SPIEGAZIONE.

SI tralaſcia la ſpiegazione di queſto Capitolo, ſiccome degli altri ſeguenti ſino al Capitolo 26. perchè queſti non appartengono ſe non a' riti, ed ordini giudiciarj de' Conſoli del Mare di Valenza.

Del Giuramento, che fanno i Conſoli. Cap. 2.

IL giorno di Natale gli ſopradetti Conſoli giurano al coſpetto della Giuſtizia civile della detta Città, dentro alla Chieſa maggiore; come ſi coſtuma nella ſopradetta Città di Valenza, che bene, e realmente uſeranno il detto uffizio del Conſolato, e che daranno il giuſto tanto al maggiore, quanto al minore, oſſervando continuamente la fedeltà, e realtà al ſuo Principe ovvero Re.

Come il Giudice delle appellazioni è preſentato, e come giura. Cap. 3.

PAſſata la ſopradetta feſta del Natale, i Conſoli con alcuni uomini buoni del Mare preſentano il detto Giudice già eletto dinanzi al Governatore, e Procuratore nel Regno di Valenza, ovvero al ſuo Luogotenente, e giura in mano di quello, che bene, e fedelmente ſi porterà nel detto uffizio. E quello, che da i ſopradetti Conſoli è preſentato al ſopradetto Governator per Giudice delle già dette appellazioni, quel tale così preſentato accetta il detto Governatore, over Procuratore per Giudice delle già dette appellazioni; e così è uſanza di fare, non oſtante, che nel ſopradetto privilegio conceſſo per il Re alli ſopradetti buoni uomini del Mare ſopra elezione del detto Giudice, è contenuto, come il detto Giudice ogni anno ſia eletto per il ſopradetto Signor Re, o per il ſuo Procuratore; come di queſto il detto Sig. Re, nè il ſuo Procuratore dapoi della data del detto privilegio non abbino mai uſato, e così ſerve come di ſopra è detto.

Come i Conſoli ricevono per ſe, e per il Giudice delle Appellazioni il Scrivano. Cap. 4.

RIcevono i Conſoli per ſe il Scrivano, che conſideratamente pare a loro, e ſe colui dell' anno paſſato a loro par ſufficiente, lo confermano nella detta ſcrivania per l'anno ſeguente, e dapoi gli altri Conſoli nuovamente eletti, nel detto uffizio, ſe quello tengono per ſufficiente, l' accettano, e il detto Giudice ſi debbe ſervire nel ſuo uffizio del detto Scrivano, eletto da eſſi Conſoli; di modo che l'operazioni del detto Giudice ſeguino dopo di quelle de i detti Conſoli. Ma i detti Conſoli infra l'anno, e da ogn' hora, che bene pareſſe a loro, poſſono rimuovere il detto Scrivano della detta ſcrivania, e dar quella a chi parrà a loro: alla qual remozione, e privazione il detto Scrivano non poſſi, nè debba contradire.

Della forma del Sigillo de' Conſoli. Cap. 5.

HAnno gli Conſoli il Sigillo della ſua corte di forma rotonda: nel quale è un ſcudo, che ha in due parti il ſegno regale, e la terza parte alla fin del detto ſcudo certe onde del mare; e intorno di eſſo ſcudo è ſcritto, *Sigillum Conſulatus maris, Valentiæ pro domino Rege.* Con queſto medeſimo ſigillo ſigilla il detto Giudice quello, che occorre ſigillare; il qual ſigillo ſta appreſſo del Scrivano della ſua corte.

Quali poſſono eſſer i Conſoli, e quali Giudici. Cap. 6.

QUelli, che ſono Conſoli per un' anno, non poſſono eſſer l'anno ſeguente, ma ſi mutano altri Conſoli, e così il Giudice ſi muta ogn' anno, ma poſſono eſſere eletti il terzo anno. E di più, che quello, che ſarà ſtato Conſolo poſſa eſſer eletto Giudice, e così il Giudice poſſa eſſer eletto Conſolo per l'anno ſeguente.

Come

(1) Vide *Targam cap. 96. §. ordina.* De his Conſulibus agit *Cumia ad Rit. M. C. cap. 92.* ubi late, & *Sanz. de Regim. Valent. cap. 4. §. 10. per tot.*

Source : BIU Cujas

Come i Conſoli poſſono ſuſtituir in ſuo luogo chi gli piace. Cap. 7.

GLi due Conſoli inſieme, o un di eſſi per cauſa d'infirmità, o de' negozj, o che ſi aveſſino a partire dalla Città di Valenza, poſſono ſuſtituir in ſuo luogo quello, che più gli piacerà, purchè ſia dell'arte del Mare, e queſto medeſimo può fare il Giudice.

Segue la forma, che uſano i Conſoli nel ſuo offizio. E prima della domanda in ſcritto. Cap. 8.

(1) QUando alcuna domanda è propoſta innanzi gli Conſoli in ſcritto ſopra alcuno negozio, il qual apparteneſſe a conoſcere, e terminar al Conſolato, ſecondo gli coſtumi del Mare, debbino mandar la copia di eſſa domanda per il ſuo nunzio alla parte adverſa, e la parte adverſa ha da riſponder alla detta domanda infra il termine aſſegnato per il detto nunzio di comandamento delli detti Conſoli: e il reo nella detta ſua riſpoſta pone le ragioni per difenſione ſua, e così ſe ha alcuna pretenſione di reconvenzione, la pone in detta riſpoſta, alle quali ragioni di difenſione, e di reconvenzione (ſi ſaran poſte) il primo domandante è obbligato di riſpondere, e inſieme con la riſpoſta metter la ragione (ſe l'ha) in ſua difeſa contra la detta domanda di reconvenzione: alle quali ragioni di difenſione, colui che ha fatta la reconvenzione, è obbligato a riſpondere, e alli detti procedimenti ſono aſſignati termini da i Conſoli, di tre dì in tre dì, o più, o meno, ſecondo che a i detti Conſoli pare. Fatte queſte riſpoſte, ſe è domandato per le parti in altra forma, il proceſſo è nullo: dopo deve eſſer giurato di calumnia, e di verità, e dire, e riſpondere dalle dette parti alle ragioni nelle loro domande, e riſpoſte, *hinc inde*, poſte, e ſopra quello, che negato ſarà, debbe eſſer conceſſo termine, per provar alle parti (ſe per quelle ſarà domandato) cioè giorni dieci per il primo termine, e poſſono avere quattro termini ſimili, giurando però, che 'l quarto termine non è domandato per malitia, nè per allongar la lite: e ſe per caſo fuſſe, ch' abbino da produr teſtimonj, che foſſero lontani, è conceſſo termine conveniente alla diſtanzia del luoco, dove la parte affermerà, che ſi trovi gli detti teſtimonj: e in ciaſchedun termine è intimato alla parte, che ſia preſente continuamente, per veder giurare i teſtimonj, che 'l ricercante infra il detto termine vuol produrre. Altrimente in ſua abſentia ſarà ricevuto il lor giuramento. Queſti termini ſpirati, e gli teſtimonj pubblicati a requiſizione delle parti, immediate gli Conſoli aſſegnano il giorno alle parti, a udir ſentenzia, ſenza che ſia neceſſario, che le parti renunziano a voler dire, e allegar altro, nè per queſta ragione il proceſſo può eſſer nullo; ma avanti della pubblicazion de i detti teſtimonj, o dapoi, ogn'una delle parti litiganti poſſono produr lettere, e altre ſcritture pubbliche in lor favore.

Di Retrattare i Teſtimonj. Cap. 9.

GLi teſtimonj pubblicati, non ſi permette ad alcuno delle parti, che ponghino ragioni in ſcritto contra gli teſtimonj, che nella cauſa ſaranno ricevuti, nè altra retrattazione di teſtimonj nè in ſcritto, nè a bocca è ricevuta. Ma ſe alcuno delle parti allega a bocca, che gli detti teſtimonj, ovver alcun di loro ſono parenti di quello, che gli averà prodotti, o nemici di quello, contra del qual prodotti ſaranno, o ſono perſone di qualche vitio notate, queſto riman a conoſcere alli detti Conſoli, ed a quelli con chi hanno ſuo conſiglio ſopra della detta cauſa, avuta ſcienzia, e cognizione delle perſone de i detti teſtimonj, e la lor fama, e condizione.

Come ſi dà Sentenzia alla domanda in ſcriptis. Cap. 10.

ASſignato già il giorno per li detti Conſoli alle parti per udir ſentenzia, gli detti Conſoli inſieme con il lor ſcrivano vanno a gli buoni uomini Mercanti della detta Città, e fanno leggere avanti quelli il proceſſo, e hanno ſopra di eſſo il conſiglio di quelli buoni uomini Mercanti: e doppoi fanno il medeſimo con gli buoni uomini dell' arte del Mare, pigliando il loro parere, e conſiglio, e più volte prima pigliano il conſiglio de i detti buoni uomini del Mare, ſecondo che a lor ſi offeriſce commodità, e ſe gli conſigli ſono concordi, cioè quello delli buoni uomini Mercanti, con quello delli buoni uomini del Mare, danno ſentenzia nella cauſa, e ſe non ſono concordi, nè ancora vogliano i detti Mercanti ridurſi con gli uomini del Mare; nondimeno gli detti Conſoli ſentenziano ſecondo il conſiglio delli buoni uomini del Mare: perchè ſecondo il lor conſiglio ſi hanno a terminar gli contratti, e non ſecondo il conſiglio delli buoni uomini Mercanti: (ſe non voleno) perchè non ſono coſtretti per privilegio del Signor Re: ma ſi coſtuma far così da certo tempo in quà.

Delle Appellazioni. Cap. 11.

DA queſta ſentenzia quel che ſi ſentirà aggravato, (2) ſe ne può appellare infra dieci giorni ſubſeguenti dopo del dì della pubblicazion di eſſa, e la detta appellazione è ricevuta, e rimeſſa al Giudice delle appellazioni del Conſolato, inſieme con il proceſſo innanzi a gli detti Conſoli agitato, per allegar in luogo de' teſtimonj littere remiſſorie, nella quale appellazione ſe ha de mettere gli gravammini, ed ingiuſtizie, per le quali dalla detta ſentenzia ſi ſentirà gravato.

Come procede il Giudice delle Appellazioni. Cap. 12.

QUello, che ſi arà appellato, è tenuto produr (3) innanzi al Giudice inſieme con lo Scrivano della Corte del Conſolato il detto proceſſo, e appellazione richiedendo a quello che révoca i emmendi, e corregga la detta ſentenzia delli detti Conſoli, e il Giudice avuta la preſentazione del detto proceſſo, aſſigna il giorno, a udir la ſentenzia nella appellazione; e il qual giorno cita la parte appellata per udir quella, ſe infra detti giorni il condannato non arà appellato a bocca, o in ſcritto la ſentenzia paſſa in coſa giudicata.

Come nella Appellazion non ſi può mettere, nè ſi può provar niente di nuovo. Cap. 13.

NElla tale lite di Appellazione non ſi può metter, nè provare alcuna coſa di nuovo per alcuna delle parti, ma il Giudice con il proceſſo principale innanzi agli Conſoli già allegato, e con la detta appellazione, e gravami, ha da dire il ſuo parere, e dare la ſentenzia nella detta lite d'appellazione, di queſto gli uomini del Mare hanno inſtrumento del Signor Re.

Come, e quanto s'ha da proceder nell' Appellazione. Cap. 14.

QUeſta lite di appellazione ſe ha da ſeguitare continuamente per l'appellante, e ſi paſſano trenta giorni continui, o diviſi, cioè intermedj, doppo del dì della appellazione, nelli quali non ſeguita la ſua lite, l'appellazione è disfatta, e non ha più luogo, e la ſentenzia delli Conſoli paſſa in coſa giudicata.

Come ſi dà la ſentenzia dell' Appellazione. Cap. 15.

IL Giudice, inſieme con lo Scrivano hanno ſuo conſiglio ſopra la detta lite d'appellazione, sì con gli buoni uomini Mercanti, come del Mare, non con quelli, che nella lite principale hanno dato il ſuo conſiglio, ma nondimeno con altri ſervata la forma ſopra dichiarata, e ſe trovi per il ſuo conſiglio, la ſentenzia delli detti Conſoli eſſere bene, e giuſtamente pronunziata confirma quella, e ſe male, la rivocha, o la corregge ſecondo il detto conſiglio, e della ſentenzia del Giudice Appoſtolico, qualunque ſi ſia, niſſuno delle parti può appellare, e queſto per privilegio, che hanno gli buoni uomini ottenuto dal Sig. Rege.

D'ec-

(1) Vide *Targ. cap. 97. §. concluſo.*

(2) Vid. *Targ. cap. 98. §. ultimo.*

(3) Vid. *Targam eod. loc.*

Source : BIU Cujas

D' eccezione declinatoria del foro. Cap. 16.

QUando in alcuna cauſa doppo la domanda è propoſta per il reo Eccezion declinatoria di giudicio, gli Conſoli avanti ch'in altro ſi proceda, cognoſcano di quella Eccezion, e ſi trovano per conſiglio, che il cognoſcere della detta cauſa appartenga a loro, aſtringono il detto reo, acciochè riſponda a quello, che è proceſſo nella cauſa, ſecondo, che di ſopra è dichiarato, ma ſe trovano per conſiglio, che la tal cauſa non appartiene a loro, rimettino le parte a quello Giudice, a chi appartiene.

Domanda propoſta a bocca, e della ſentenzia. Cap. 17.

(1) QUando la domanda è propoſta innanzi gli Conſoli a bocca, udite le ragioni d'ogn'uno delle parti, e ricevuti li teſtimonj a bocca per gli detti Conſoli, ancor inſtrumenti, o vero altre informazioni, gli detti Conſoli inſieme con le parti, vanno innanzi gli buoni uomini Mercanti, per pigliare conſiglio, e le parti diſputano, e contraſtano innanzi quelli la loro cauſa, e queſto ſi fà perchè le parti non poſſino dire, che la loro cauſa non era data a intendere per li Conſoli, ſecondo che loro l'avevano propoſta agli buoni uomini, co i quali avevano avuto il ſuo conſiglio ſopra la detta cauſa, e i Conſoli dicono quello, che gli teſtimonj hanno teſtificato, e moſtrano gli inſtrumenti, o altre informazioni, che le parti avevano produtte, eſcano fuora dell'audienzia, e i buoni uomini Mercanti danno conſiglio a i ſopraddetti Conſoli ſopra il detto negozio, e medeſimamente nella forma ſopradetta, i detti Conſoli vanno a domandar conſiglio a i buoni uomini del Mare ſopra il detto negozio, e avuto il detto conſiglio da bocca, danno ſentenzia nella cauſa. Ma ſi per alcuno de le parti ſi richiede, che la detta ſentenzia gli ſia poſta in forma publica, e che gli ſia fatta carta di teſtimonio, ſi deve fare così, ſenza dare termine de probazione, e altra ſolennità di giudicio.

D' Appellazione de la ſentenzia da bocca. Cap. 18.

DA queſta ſentenzia ſarà appellato di bocca infra dieci giorni per quello, che ſi ſentirà gravato, e il Giudice in tal caſo venne innanzi gli Conſoli, e preſenti le parte ſi certifica di eſſi Conſoli, perchè ragione ſiano ſtati moſſi a dire la detta ſentenzia, e dopo inſieme colla parte và a gli detti buoni uomini Mercanti del Mare a domandar conſiglio ſopra della detta cauſa nella forma di ſopra dichiarata, e non con quelli del primo conſiglio, ma con altri, e dopo ſecondo che trova per conſiglio, dà ſentenzia nella detta cauſa, la quale ha da dare in ſcritti, e queſto ſecondo la carta del Sig. Re. E queſta lite d'appellazione ſi ha a terminare infra trenta giorni. Altrimente la ſentenzia paſſa in coſa giudicata, ſecondo che di ſopra ſi contenne.

De le ſpeſe fatte nella prima lite. Cap. 19.

(2) GLi Conſoli nella prima lite, cioè nel principale non condannano alcuno nelle ſpeſe della detta lite.

De le ſpeſe fatte ne la ſeconda lite. Cap. 20.

SE'l Giudice confirma la ſentenzia de i Conſoli, condanna per la ſua ſentenzia quello che s'appellò, nelle ſpeſe fatte per quello, che fù appellato innanzi il detto Giudice, e ſi rivoca la ſentenzia delli Conſoli, over la corregge, non condanna l'appellante nelle ditte ſpeſe, eſſendo ſtata fatta l'appellazione giuſtamente, ne manco condanna l'appellato.

De li atti, che ſi poſſono agitar avanti uno de i Conſoli. Cap. 21.

(3) QUando alcuno delli detti Conſoli ſarà abſente, occupato d'alcuni altri negozj, innanzi l'altro ſi poſſono dare le domande, agitare, e proſeguire fin a la ſentenzia, la qual ſentenzia, o veramente altra interlocutoria non ſi può dar, ſe non per amendua gli Conſoli.

(1) Vide *Targ. Ponderat. maritim. cap.* 52. *not.* 24.
(2) Vide *Targ. Ponderat. marit. cap.* 55. *in princ.*
(3) Vid. *Rot. Rom. part.* 19. *deciſ.* 369.

Le cauſe ch' appartengono alla giuriſdizion de i Conſoli. Cap. 22.

LI Conſoli determinano tutte le controverſie, che (4) ſono delli noli, e danno di robbe, che ſiano caricate in nave; di parte della nave per farla mettere all' incanto, di gietto, di commiſſioni fatt' a patron, over a marinaro, del debito, che il patrone della nave aveſſe fatto per biſogno del ſuo Vaſello, di promeſſa fatta per patron, o mercante alli patroni; de robba trovata in Mare libero, o in ſpiaggia, d'armamenti di Navigli, Gallere, o Vaſelli, e generalmente de tutti gli altri contratti, gli quali con gli coſtumi di Mare ſono dechiarati.

Dell' eſſecuzion delle ſentenzie. Cap. 23.

LI Conſoli danno le eſſecuzioni dalle loro ſentenzie contra li beni mobili del condannato, ſi in Vaſello di Mare, come in altri ſuoi beni, e così delle ſentenzie del Giudice di appellazione in queſta forma, che fà un comandamento alla parte condannata ad inſtanzia di quello, che ha ottenuto la ſentenzia, che infrà dieci giorni ſubſequenti doppo dal detto commandamento abbia pagato la ſumma della quale è condannato, o aſſignato beni mobili, chiari, e liberi, nella quale la detta ſentenzia ſia ſatisfatta. Altrimenti che eſſequiranno la detta ſentenzia contra quelli beni mobili, che per la parte gli ſaranno moſtrati.

Dell' eſſecuzion de i beni mobili del condannato. Cap. 24.

FAtta l'aſſignazone de i beni mobili, ſi Navilj, co- (5) me altre per il condannato, o ver per la parte, in abſenzia di quello: Quelli beni ſiano poſti en prezio perciò per il publico trombetta della Città per diece giorni, e paſſati li diece giorni, ſe ne fà vendita di quelli beni al più offerente publicamente. E del prezio di queſti beni è ſatisfatta la parte di quello, che ſarà giudicato, e nelle ſpeſe per eſſe parte nella detta eſſecuzione, dando fidejuſſione de reſtituir a quello, che ſarà primo in tempo, e meglior in jure, s'alcuno s'offerirà.

Del creditore, ſe non può dare fidejuſſione. Cap. 25.

SE è foraſtiero, o veramente della Città, e giura non potere avere la detta fidejuſſione, ſe fà publica grida per la Città per il publico Trombetta con ſuono di tromba, che come li detti Conſoli abbino da proveder il prezio delli detti beni, e quello non poſſi per ſuo giuramento avere fidejuſſione de reſtituzione, ſe alcuno ſia, che abbia, o pretenda avere azione nella detta coſa venduta o nel prezio di quella, ch'infra trenta giorni compariſca innanzi li detti Conſoli, per moſtrare la ſua azione. Altrimente, il detto prezio gli ſarà dato ſenza fidejuſſione de reſtituzione.

Eſſecuzion contro i beni ſtabili del condannato. Cap. 26.

SI caſo fuſſe, che'l condannato non arà beni alcuni (6) mobili, come Vaſi, e altre coſe, e arà beni, allora li Conſoli ſcriveno alla Giuſtizia della terra, dove quelli beni ſono, che come eſſi Conſoli abbiano data ſentenzia contra tal perſona in tanta quantità, la quale ſi è confirmata per il ſuo Giudice doppo della appellazione, (ſe è ſtata fatta) e non abbia beni mobili, contro di quali li detti Conſoli poſſono eſſequir la detta ſentenzia, rechiedino alla detta Guſtizia, che in luogo di quelli beni mobili, diano la Eſſecuzione della detta ſentenzia contra li beni ſtabili del detto condannato, in caſo, che li detti Conſoli non vogliano impaciarſi, e intrometterſi nella vendita di quelli beni ſtabili, nè mai lo abbiano di coſtume fare: e così il detto Giudice della tal terra dà la Eſſecuzione delle ſentenzie delli detti Conſoli contra i detti beni ſtabili, ſecondo la forma del foro della Città, o coſtume del luogo dove ſono gli beni.

(4) Vid. *Targ. cap.* 97. §. *Le cauſe di pratica.*
(5) Vid. *Targ. cap.* 97. §. *Le cauſe di aſſicurazioni. De Luc. diſc.* 106. *num.* 5.
(6) Vide *Targ. Ponderat. marit. cap.* 26. *ſub n.* 32.

Source : BIU Cujas

Del patrone, che domanda il ſuo nolo, e il Mercante ſi lo contraſta per robba, che gli manca, o perche ſarà bagnata. Cap. 27.

(1) S'Alcun Patrone di nave, o di altro qual ſi ſia Vaſo ſi ricchiama del ſuo Mercante, per non darli il nolo della robba, che arà portato, e quello Mercante allega, che non à tenuto a pagarli il detto nolo, inſino che'l detto Patron li abbia conſignato certa robba, la quale affirma mancargli ſecondo la littera del ſuo compagno, o altro modo dirà che gli fu caricata, o inſino che gli abbia emmendato il danno, ch'affirmarà per colpa del Patrone avere ricevuto nelle ſue robbe, nondimeno il Mercante è tenuto pagare al detto Patrone il nolo della roba, che gli arà portato sì della aſciutta, come della bagnata, o guaſta, dando prima fidejuſſione in man de' detti Conſoli, acciochè del tutto ſatisfarà al detto Mercante la robba, che affirmarà mancargli, o il danno che ſarà ſtato fattogli a cauſa del detto Patrone, e queſto ſi fa quando per il detto Patrone non ſono conceſſe queſte ſopradette domande del Mercante, e queſta domanda di nolo, non biſogna farla in ſcriptis, purche il nolo ſia chiaro, e manifeſto, per ſcritture, e confeſſione del detto Mercante, o per altro modo.

SPIEGAZIONE.

SE alcun Padrone di Nave, o di qualſiſia altra ſorta di Vaſcello reclama contro al ſuo Mercante, perchè non gli paga il nolo della roba, che avrà portata; quantunque il Mercante alleghi non eſſer tenuto a pagargliello, ſino a tanto che il detto Padrone non gli abbia conſegnata certa roba, che afferma mancargli ſecondo la lettera di carico del ſuo corriſpondente, o in altro modo dimoſtra, che fu caricata, ovvero inſino che non gli abbia riſtorati i danni, che aſſerirà per colpa del Padrone aver ricevuto nelle ſue robe, pur nondimeno è tenuto il Mercante a pagargli il nolo della roba, che gli avrà portata, ſi dell'aſciutta, come della bagnata, o guaſta. Dovrà però prima il Padrone dar ſiccurtà in mano de'ſuddetti Conſoli di aver a ſoddisfare il Mercante di tutta la roba, che ſi trovaſſe aver patito danno, o a mancare per colpa ſua, ma tuttociò procede, quando il Padrone non acconſentiſſe, e non menaſſe buone le dimande del Mercante.

La ſopraddetta domanda del nolo non è neceſſario farla in inſcritto, ma baſta che ſia verbale, purchè il nolo chiaramente coſti per iſcritture, e confeſſione del detto Mercante, o per altro modo.

Della mercede, o ſalario del Marinaro, Cap. 28.

LA domanda, che fa il Marinaro per il ſuo ſalario, che domandarà al Patrone, non accade metterla in ſcriptis.

SPIEGAZIONE.

LA domanda, che fa il Marinaro pel ſuo ſalario dovutogli dal Padrone, non accade metterla in iſcritto, ma baſta che ſia verbalmente propoſta.

Della eſecuzion che ſi fa contra patron, che abbia debito per impreſtante. Cap. 29.

IL debito d'alcun Patrone, quale appare per ſcrittura, e confeſſion ſua, non biſogna por la domanda in ſcriptis, ma ſolo el debitore preſenta il ſcritto della confeſſione del debito all'offizio delli Conſoli, e ſi recchiama del ſuo debitore, e ſe ſarà paſſato il termine, che per il detto ſcritto era obligato pagar, gli Conſoli comandano al detto Patrone debitore, che infra tre, o quattro giorni fin a diece, avendo riſpetto alla quantità, abbia pagato il creditor, o aſſignato tanti beni mobili chiari, e liberi per ſegurtà, e pagamento del debito contenuto nella detta ſcrittura. Altrimenteche ſarà fatta l'eſſecuzione nelli beni mobili, che per il detto creditor gli ſaran moſtrati, e il retrattò ſi dà al creditor fin a l'integro pagamento nella forma di ſopra dechiarata, dove ſe ne fa la eſſecuzion delle ſentenzie date per li detti Conſoli.

SPIEGAZIONE.

CONtro al Padrone, che appare debitore per iſcritura, e confeſſion ſua, non è neceſſario dar domanda in iſcritto; Ma baſta che il creditore davanti all'ufizio de' Conſoli preſenti la ſcritta della confeſſione del debito, e domandi verbalmente d'eſſer pagato: E ſe ſarà paſſato il termine, dentro il quale era il Padrone debitore obbligato in vigore di detta ſcritta a pagare, i Conſoli gli ordineranno, che fra lo ſpazio di tre, o quattro giorni ſino a dieci, avendo riſpetto alla quantità del debito, debba aver pagato, o aſſegnato tanti beni mobili liberi per ſicurtà, e pagamento del debito contenuto nella detta ſcrittura. Altrimenti ſi procederà all'eſecuzione ſu quei beni mobili, che ſaranno indicati dal creditore, al quale ſi darà il ricavato da eſſi ſino all'intero pagamento, nella forma dichiarata di ſopra nel Capitolo dell'eſecuzione delle ſentenze date da' Conſoli.

Della ſicurtà del giudizio. Cap. 30.

SE per l'attore è domandato a bocca, o in ſcritto, che quello a chi lui domanda, dia fidejuſſione di ſtar a ragione ſopra la ſua domanda, e non la dà, ſi debbe contra quello procedere. Se è foreſtiero, incontinente debbe dar la detta fidejuſſione, altramente debbe eſſer incarcerato nella pregione del comun, e in quella ſtare durante la lite, e ſe giura, non aver di che pagare quella ſumma in che fu condannato, debbe eſſer cavato fuori di prigione, eccetto ſe non fuſſe preſo per alcuni caſi contenuti nelli coſtumi del Mare, per i quali meritaſſe ſtar ſempre mai preſo con ferri a i piedi, inſino che abbia ſatisfatto quello, in che ſarà condannato, ma ſe quello, che è domandato è della detta Città, e i Conſoli ſaperanno, quello aver beni, che baſtano a pagar quello, che domandato gli ſarà, in tal caſo ſe gli aſſigna termine, infra il quale dia la detta fidejuſſione de jure, e ſe gli Conſoli, doppo che rechieſti ſaranno, non aſtringerano il domandato. accioche dia la detta fidejuſſione de jure, e quello ſcamparà via, di modo, che non ſi poſſa trovar, ne ſiano alcuni beni, nelli quali ſarà condannato, di chi ſi paghe quello domandante, li detti Conſoli, e loro beni reſtano obligati pagar la coſa giudicata.

De l'autorità de i Conſoli. Cap. 31.

LI Conſoli del Mare hanno tutto il potere ordinario in tutti li contratti, che per uſo, e coſtume del Mare s'hanno a terminare, e ne i coſtumi de Mare ſono dechiarati caſi ſpecificati.

SPIEGAZIONE.

SI tralaſcia la ſpiegazione de' ſuddetti due Capit. 30. *e* 31. *per la ragione addotta al Cap.* 1.

Se ſarà fatta l'eſecuzion d'alcun credito contra alcun Vaſo nuovo. Cap. 32.

SE alcuna Nave, o Navilio, o qualunque altro Vaſello, che di nuovo ſarà fabricato, innanzi che ſia varato, o innanzi che abbia fatto alcun viaggio, ſarà venduto a inſtanzia de' creditori, nel prezio di quello ſono preferiti, e anziani gli lavoranti, e quelli, a chi ſe ſon debitori de ligname pecce, chiodi, o altre ſarte comprate per il fabricar, e il biſogno del detto Vaſo, non oſtante, che ſiano ſcritture, o non ſcritture di alcun' altro creditore del fabricatore del detto Navilio, o che abbia dato a impreſtito per far tal Vaſo. (2)

SPIEGAZIONE.

SE ad iſtanza de' Creditori ſi venderà qualche Nave, o qualunque altro Vaſcello fabbricato di nuovo, avanti che ſia varato, o abbia fatto alcun viaggio, nel prezzo da quello ricavatoſi, ſono preferiti, ed hanno la prelazione i Maeſtri d'Aſcia, Calafati, ed altri lavoranti, come pure coloro, che hanno provveduto legname, pece, chiodi, ſarte, e ſimili coſe per la fabbrica, e biſogno di detta Nave, o Vaſcello; Non oſtante, che altri Cre-

(1) Vid. *Targ. Ponderat. Marit. cap.* 84. §. 20. *Rocc. reſp.* 24. *num.* 2.

(2) Vid. *Targ. Ponderat. Marit. cap.* 6. *nu.* 14. *& cap.* 14. *n.* 8. *Cleirac. Juriſd. de la Marine* §. 18. *n.* 4.

Source : BIU Cujas

Creditori abbiano obbligazioni, e cedole di colui, a chi la detta Nave appartiene, dichiaranti avergli dato danari in preſtito per la coſtruzione dello ſteſſo Vaſcello.

Se'l prezio non baſtaſſi a i detti creditori. Cap. 33.

(1) SE la detta Nave, o altro Vaſcello, doppo che abbia fatto alcun viaggio, ſarà venduta a inſtanzia delli creditori, del prezio avuto per il tal vaſo ſono pagati prima li ſervitori, e Marinari del detto Vaſo della lor mercede, e queſto ſenza fidejuſſione de reſtituzione, e ſono anziani ad ogn' altra ſorte di credito. E doppo queſti ſono pagati quelli, che ſono anteriori dì tempo de detti crediti, ſervato l' ordine del tempo, e ogn' un di loro darà fidejuſſione de reſtituzione, o ſi farà il bando delli trenta giorni ſubſequenti, ſecondo che nel Capitolo 25. è ſtato detto, ſe giurarà non potere avere la detta fidejuſſione de reſtituzione: dico però, che ſe il detto Navilio arà fatto viaggio, e alcuna coſa ſi deve alli laboranti, e quelli, che hanno dato legno, pece, ſtoppa, o altro per il detto Navilio, ſe non aranno ſcrittura o polizza di tal debito non debino eſſer antepoſti a quei creditori, che preſentaranno ſcritture, o polizze del debito, e ſe non ſarà ſufficiente la porzione, che ha in detto Navilio il Patrone, che ha fatto il debito, le altre porzioni del detto Navilio attenenti ad altri compagni ſono obligate al detto debito, ma li detti compagni, nè altri lor beni non ſono obligati, ſe il detto Patrone non ha avuto procura, o altro poder ſufficiente de obligarli.

SPIEGAZIONE

MA ſe la detta Nave, o Vaſcello, dopo aver fatto qualche viaggio, ſarà venduta ad iſtanza de' Creditori, del prezzo ricavatone ſaran primieramente pagati gli Ufficiali, e Marinari di eſſa per quanto importano le loro mercedi, ſenza eſſere queſti tenuti a dar ſicurtà di dover reſtituire, poichè ſono anteriori ad ogni altra ſorta di credito. Dopo queſti ſaranno preferiti coloro, che ſaranno in detti crediti anteriori di tempo, ſervato l' ordine della data, ed ognun d' eſſi darà cauzione di avere a reſtituire, o ſi farà il bando de' trenta giorni ſuſſeguenti, ſecondo che nel Cap. 25. *è ſtato detto, s' ei giurerà non poter trovare la detta mallevadoria.*

Nel preſente caſo poi, cioè della vendita della Nave dopo qualche viaggio, ſe alcuna coſa ſi dovrà ancora a' lavoranti della ſteſſa Nave, o a quelli, che hanno ſomminiſtrato, come nell' antecedente capitolo, legname, pece, ſtoppa, o altro per la fabbrica di detto Vaſcello, non debbono eſſere preferiti a que' Creditori, che preſenteranno ſcritture, e polizze del debito, ſe eſſi non avran pure ſcritture, e polizze di tal debito.

Ma ſe a pagare i ſuddetti Creditori non ſarà ſufficiente la porzione, che ha in detta Nave il Padrone, che ha fatto il debito, ſono obbligate le porzioni eziandio, che ſpettano a gli altri Partecipi. Non ſono però eſſi, nè altri lor beni obbligati per tal debito, quando il Padrone ſuddetto non abbia avuta proccura, o facoltà ſufficiente d' obbligarli.

Come la moglie del Patrone è prima in tempo, e meglior in jure. Cap. 34.

SE il Patrone del detto Vaſo ha moglie, e quella arà ottenuto ſentenzia contra li beni del ſuo marito, d' aver la ſua dote, e il meglioramento di quella per alcuna giuſta cauſa, e il marito non ha alcuni altri beni, delli quali la detta moglie poſſi avere la ſua dote, e il meglioramento d' eſſa, e arà fatta eſperienzia di trovar altri beni, e la detta moglie ſe preferirà al detto prezio avuto del detto Vaſo, e la data di ſua carta dotale apparirà prima in tempo che li altri creditori nelli beni del detto ſuo marito, in tal caſo la detta moglie è prima in tempo, e meglior in jure nella portione, che il detto ſuo marito aveva in quello Vaſo, che gli altri creditori.

Caſareg. de Commerc. Tom. III.

(1) Vid. *Cleirac. ad* §. 8. *num.* 31. *Jugement d' Oleron ab eo citatus pro cap.* 34. *ſecundum editionem Gallicam Conſulatus.*

SPIEGAZIONE.

SE avrà la moglie del Padrone giuſtamente ottenuta ſentenza contro a i beni del marito per la ſua dote, augumento, e intereſſi di eſſa, e non avendo il marito altri beni, nè trovando ella, fatta l' eſcuſſione, dove pagarſi per la ſuddetta ſua dote, augumento, e intereſſi, vorrà anche concorrere nel prezzo ricavato dalla Nave venduta ad iſtanza de' Creditori, purchè appariſca che l' iſtrumento, o carta della ſua dote ſia anteriore di tempo agli altri Creditori di detto ſuo marito, in tal caſo la detta moglie come anteriore di tempo, ſarà poziore in Giure agli altri Creditori nella porzione, che il detto ſuo marito aveva ſulla medeſima Nave.

Come debbino eſſer terminate le liti per i Conſoli. Cap. 35.

LI Conſoli per grazia, che hanno ottenuta dal Sig. Re, hanno autorità, accioche le liti, e queſtioni, che innanzi loro ſe fanno, le odino, e quelle per ſe debitamente brieve, e ſummariamente terminino de plano, ſenza ſtrepito, e figura de giudizio, ſola facti veritate attenta, dico ſola la verità del fatto conſiderata, ſecondo che di uſanza, e coſtume del Mare ſi ſuole fare.

SPIEGAZIONE.

SI tralaſcia la ſpiegazione del preſente Capitolo, ſicome degli altri ſuſſeguenti ſino al Cap. 40. *per la ragione detta al Cap.* 1.

Del Salario, che pigliano i Conſoli da i Litiganti. Cap. 36.

DElle domande, che ſono poſte innanzi li Conſoli, ſi abocha, come in ſcritto, ſopra delle quali, danno ſentenzia, pigliano tutti dui i Conſoli per la lor mercede tre danari per lira d' ogni uno delle parti, queſto s' intende, che ſe ſi porrà domanda de cento lire, e i Conſoli terminano per ſentenzia, che quello, che domanda le cento lire, non debbe avere ſi non vinti o niente, di tutte le cento lire, li Conſoli anno tre danari per lira de ogniuno delle parti litiganti, e così ſecondo più, o meno.

Del Salario del Giudice delle Appellazioni. Cap. 37.

IL Giudice piglia per ſuo ſalario della lite, che li Conſoli hanno giudicato, della quale ſi arà appellato tre danari per lira da ogniuno delle parti, e queſto, quando della cauſa ſarà appellato, altramenti nò. (1)

Se ſarà alcuna ſuſpizione de i Conſoli. Cap. 38.

QUando l' uno delli Conſoli è avuto per ſoſpetto per alcuna delle parti litiganti, e le ragioni de ſuſpizione ſaranno apparenti, in tal caſo hanno da pigliare per loro compagno un' altro uomo dell' arte del Mare, e ſe tutti dui Conſoli ſono avuti per ſuſpetti, hanno da pigliare dui uomini dell' arte del Mare, che non ſiano ſuſpetti alle parte, e tutti inſieme fanno il ſuo proceſſo nella ditta cauſa, e non hanno di ſalario più delli detti tre danari per lira da ogniuno delle parti, li quali tre danari ſe divideno in tra quelli dui.

Se ſarà ſuſpizion del Giudice delle Appellazioni. Cap. 39.

IL Giudice per il medeſimo, ſe è retrattato per ſuſpetto, in tal caſo gli danno per compagno un' altro uomo del Mare non ſuſpetto alle parte, e inſieme con quello ha a terminare la lite della Appellazione, e divider intra loro il ſuo ſalario.

Come i Conſoli, e il Giudice danno ſentenzie ſecondo i coſtumi del Mare, o ſuo conſiglio. Cap. 40.

LE ſentenzie, che per li detti Conſoli, o per Giudice ſi danno, ſono ſecondo li coſtumi, e ſtatuti del Mare, e ſecondo che in diverſi capitoli delli ſuoi ſtatuti è dechiarato, e quando li loro coſtumi, e capitoli non baſtano, pigliano il conſiglio de buoni uomini

(2) Vide *Targ. Ponderat. Maritim. cap.* 90. §. 1.

Source : BIU Cujas

Mercanti, e del Mare, cioè ſecondo gli più voti di quelli, che daranno il conſiglio.

Sopra qual ſorte di robbe ſequeſtrate è liberato il ſequeſtro dando fidejuſſione di ſtar a ragione. Cap. 41.

OGni ſequeſtro, che ſia fatto, ſi libera, ſe ſarà data fidejuſſione de ſtar a ragione: eccetto il ſequeſtro fatto delle robbe, delle quali ſarà dovuto il nolo, ſopra del qual ſequeſtro non è ricevuta fidejuſſione.

SPIEGAZIONE.

QUando le robbe foſſero ſequeſtrate, reſtano libere, ogni qual volta ſia data ſicurtà di ſtare a ragione. Eccetto però ſe il ſequeſtro foſſe fatto ſulle robe, delle quali è dovuto il nolo, che allora la ſicurtà non dee eſſere ricevuta, ne atteſa.

Provedimento del Re Don Jacobo ſopra il giuramento de gli advocati. Cap. 42.

SAppiano tutti, come Noi il Re don Jacobo per la grazia de Iddio Re di Aragona, e de Majorica e de Valenza, e Conte di Barcellona, e d'Urgel, e Signor de Mompolier volendo provedere a utilità della città, e Regno di Majorica, ſtabilimo per noi e per li noſtri, in perpetuum, che li advocati giurino in queſta forma, Io N. giuro, che fedelmente mi porterò nello offizio d'advocazion, ne alcuna coſa malizioſamente farò, ne dirò in niſſuna lite, ricevuta ſotto la mia advocazion; e ſe nel principio, e nel mezzo, o nel fin della tal lite mi parerà non eſſere giuſta, ſubito lo dirò al mio cliente, e niente allegarò contra la mia conſcienzia, ne farò alcuna convenzion contra quel, che defenderò ſopra alcuna parte della coſa che ſi litiga, nè inſtruirò, ne informarò alle parte ſe non a dir la verità.

Qui finiſſe l'ordine giudicario della corte de i Conſoli.

Delle miſure d'Aleſſandria. Cap. 43.

SI come anno di multiplicare le quintalate d'Aleſſandria: li uomini, come li mercanti fanno nolo a i patroni delle navi, o qual ſi voglia legno, biſogna ſapere le miſure d'Aleſſandria, e prima è ubligato il patron di portar dua quintali, e mezzo di bambagia per miſura, in fino alla terza parte, e ſe il mercante vorrà caricare più della terza parte, è ubligato alla terza parte, e ſi vorrà caricare di bambagia, etiam è ubligato il patron della nave, a ricevere duo quintali per miſura, e ſe ſarà pope el quarto anchora di incenſo, e daca, e gengene, che ſumano cinque quintali per ſporta, e de braſile quattro quintali, e d'olio tre, de lintidaſti, cioè coſe di caſſe, e di barili un quintale per duo quintali per ſportata. Item il quintale, che ſi chiama forfori, e di canella tre quintali per ſporta, e di bambagia filata tre quintali, per ſportata, e duo quintali genoveſi, diſtoppa, e tre quintali per ſportata di lixandera, e di porcellane gobbe dodici quintali per ſportata, e de bagadeli ſei quintali, e mezzo per ſportata, e de indo groſſo tre quintali, e mezzo forfori per ſportata, e di zuccaro fino tre quintali genoveſi, e per denti di elefanti, e mezzo forfori per ſportata, e di lana da capelli tre quintali, il quarto forfori per ſportata da lume, del primo tre quintali genoveſi per ſportata, e del ſecondo due quintali e mezzo per ſportata.

SPIEGAZIONE.

SI tralaſcia la ſpiegazione de' ſuddetti due Capitoli per la ragione addotta al Capitolo 1.

Qui cominciano i buoni coſtumi del Mare. Cap. 44.

QUeſti ſono li boni ſtabilimenti, e buoni coſtumi che appartengono al mare, i quali gli ſapienti uomini, che vanno per il mondo cominciarono dare alli noſtri antepaſſati, li quali ſono fatti ſecondo li libri della ſapienzia delli buoni coſtumi, dove nel progreſſo di queſto libro ſi trovarà, come ſi debbe portar il patron della nave con i mercanti, marinari, pellegrini, e altra ſorte d'uomini, che vanno nella nave, e ancora come ſi debba portare il mercante ec. appreſſo il patron della nave, e come il peregrino, perchè peregrino ſi dice ogni uomo, che debba pagare nolo per la ſua perſona oltra la ſua mercanzia.

SPIEGAZIONE.

SIn quì li Capitoli del Conſolato appartengono, come ſi è veduto, per lo più al modo Giudiziario praticato dalla Corte, e Conſoli di Valenza; ma da queſto Capitolo in appreſſo ſi cominceranno a vedere le buone leggi, che ſono ſtate ſtabilite da Uomini pratici, e prudenti intorno al buon regolamento della Navigazione, ſeguendo il dettame della Ragione, e del buon coſtume. Si vedrà in ſomma nel progreſſo di queſto libro, come debbaſi portare il Padrone di Nave verſo i Marinari, Mercanti, Paſſeggieri, e qualunque altra ſorta di gente, che naviga. E così i Marinari, Mercanti, Paſſeggieri, ed altri verſo il Padrone di Nave.

Quando il patron vorrà cominciar nave, che debba dichiarar a i Compagni. Cap. 45.

COminciamo come il Patrone della nave, o navilio comincierà a fare nave, e voleſſe fare parte: lui debba dire, e fare intendere alli compagni di quante parti la faccia: e di che grandezza: e quanto arà per piano: e quanto arà per ſentina: e quanto aprirà: e quanto arà per charena. (1)

SPIEGAZIONE.

CHiunque vorrà fabbricare qualche Nave, o Navilio a participazione con altri, ſarà tenuto a ſignificare a i Compagni di quante parti, o Carati vuol farla, perchè ciaſcun de' Partecipi non ſolo ſappia la ſua, ma l'altra parte ancora de' ſuoi Compartecipi, ed è tenuto altresì a dir loro in qual modo, forma, e qualità vuol fabbricarla, cioè, di qual grandezza, lunghezza, e larghezza, e quanto avrà di piano, e di ſentina, e quale finalmente ſarà nelle altre ſimili parti eſsenziali, cioè negli Alberi, Attrezzi, o ſia Corredi, e coſe ſimili neceſsarie.

Del Compagno, che non vorrà, o non potrà far la parte che promette. Cap. 46.

ESe quello, che di ſopra è detto farà intendere a i compagni e gli compagni gli prometteranno di fare parte; quella parte, quale gli prometteranno di fare, quella gli debbano attendere, e ſe gli compagni o uno di loro non poteſſe attendere, o non voleſſe fare quello che gli arà promeſſo: il patrone dalla nave, o navilio lo può coſtringere per la giuſtizia, e può pigliare ſopra quella parte, che gli aveva promeſſo fare, danari impreſtito. Poniamo caſo che detto compagno doveſſe far una ſedecima parte, e non aveſſe fatto compimento ſe non per la metà, ſe lui gli doveva fare la detta parte, e non la farà, il patrone della nave o navilio può impegnare la parte compiuta per fare compimento alla parte che gli aveva promeſſo fare, e fu fatto perciò queſto capitolo: perchè colui il quale cominzia la nave, o navilio, non la comincierà ſe penſaſſe, che li compagni gli doveſſero mancare, o non la poteſſero fare. (2)

SPIEGAZIONE.

DAppoichè avrà oſservato il Padrone, che vorrà mettere in piedi Vaſcello, o Nave, tuttocio, che è diſpoſto nel Capitolo precedente a favore de' Compagni, ſe queſti gli prometteranno di entrare partecipi, ſaranno obbligati ad oſservargli inviolabilmente la promeſsa per quella parte, che vi ſaranno entrati partecipi; e in caſo che uno de' Compagni non poteſ-

(1) Vid. *Kurik ad tit.* 1. *art.* 8. *de Jur. Marit. Hanſeat. & Targ. cap.* 7. *& cap.* 9. *num.* 1. *Jugem. d'Oleron.* §. 1. *num.* 3. *& ad Ordonnanc. & reglement. de la Hance Theuton. artic.* 1. *citat. pro cap.* 47. *ſecundum Editionem Gallicam Conſulatus.*

(2) Vide *Targ. Ponderat. Marit. cap.* 6. *num.* 18. *& cap.* 7. *&* 9. *num.* 1.

Source : BIU Cujas

poteſse, o non voleſse più ſtare al pattuito, potrà eſſervi coſtretto dal Padrone per giuſtizia, e potrà Queſti di più prendere a mutuo, o a cambio, o in altro modo per conto di lui ſino a quella ſomma, che potrà importare la ſpeſa, che vi vorrà per quella parte da lui promeſsa. E nel caſo che il Partecipe aveſse già contribuita qualche ſomma di danaro, ma non aveſse compito in tutto all' obbligo ſuo, e che perciò il Padrone non aveſse potuto finire tutta la di lui parte, potrà altresì il Padrone prendere ad impreſtito ſopra quella, che ſarà già ſtata fatta, quel danaro, che ſarà neceſsario per terminarla tutta. E la ragione principale di queſta diſpoſizione ſi è, perche colui, che intraprende a fabbricar la nave, o vaſcello, non l'avrebbe principiata, ſe aveſse penſato, che i ſuoi Compagni doveſsero mancare, o non poteſsero compire alla loro obbligazione.

Del Compagno qual morirà dapoi, che avrà cominciato o promeſso di far parte.
Cap. 47.

(1) SE alcuno prometterà di fare parte ad alcuno, in nave, o in navilio: ſe colui, il quale la parte avrà promeſſo di fare, morirà innanzi che quella nave o navilio, nella quale avrà promeſſo di fare parte, non ſarà fatto nè finito: gli eredi o gli tenitori delli beni di quello che morto ſarà: non ſono tenuti di coſa alcuna a quello, il quale, quello che morto ſarà, avea promeſſo di far parte quando vivo era. Salvo imperò ſe al ſuo teſtamento lui non ne aveſſe fatta menzione: e ſe quello che morto ſarà, arà pagati alcuni denari a quello per conto della parte, che arà promeſſo di fare con eſſo lui: e ſe li danari ſaranno tanti, che baſtaſsero a fornire tutta la parte, che haveſse promeſso di fare: quella parte debba eſſer venduta innanzi che la nave, o navilio parta, o ſalga di quello luoco, dove ſarà ſtata fatta: non obſtante quello capitolo, che dice, che nave o navilio non ſi può vendere nè bandire per inſino a tanto che abbia fatto viaggio: per qual ragione? Per queſta. Perchè huomo morto non è tenuto tenere ragione, nè legge, nè coſtumi, ſalvo debito, e comando, e coſa iniuſta ſe nè arà. Anchora per altra ragione, perchè il giorno che alcuno muore, quello giorno è finita ogni compagnia che con alcuni aveſse: perchè huomo che morto è non ha compagno. E ſe per ſorte quelli danari, che lui ha dati a colui, non baſtaſſino in alcuna parte finire, il Patrone della nave è tenuto cercare chi faccia compimento in quella parte, che colui morto gli aveva promeſso fare. Ancora è tenuto il detto Patrone della nave di reſtituire quelli denari, che ricevuto aveſse alli eredi o a gli attenitori delli beni di colui che li denari gli dette. Salvo imperò ſe colui, che ſignor ſarà, ne arà a fare alcuna laſciata a quello, il quale fornirà quella parte che colui che morto, e gli aveva promeſso di fornire, quella tale grazia: debba eſsere dedutta di quelli denari che lui aveſse recevuti. Imperò che tutte queſte coſe ſieno fatte come di ſopra è detto ſenza alcuna fraude, e per le ragioni di ſopra dette fu fatto queſto capitolo. Ora riſpondiamo che ſe lo voleſse fare lui non faria tanto grande navilio, e farialo manco ſe lui ſapeſſi, che quello compagno aveſse potere di mancharli di niente che concordati fuſſino.

SPIEGAZIONE.

SE alcun de' Partecipi, dappoichè avrà preſa qualche parte ſulla fabbrica della nave, morrà innanzi la perfezione della medeſima, non ſaranno più tenuti gli eredi del Defunto a ciò, che ſarebbe egli tenuto in virtù del precedente Capitolo, ſe foſſe ſopravviſsuto alla perfezione della nave, fuorchè ſe il Defunto aveſse diſpoſto altrimenti nel ſuo Teſtamento.
Caſareg. de Commerc. Tom. III.

E quando il Defunto aveſse già pagata in contanti al Padrone della nave la ſua parte, per cui era entrato Partecipe, ſi dovrà, terminata che ſarà la nave, vendere quella parte, innanzi che la detta nave parta dal luogo, dove ſarà fabbricata, reſtando derogato in queſto caſo alla diſpoſizione di quel Capitolo, ovo dice, che non ſi può incantare, nè vendere alcun Vaſcello prima, che abbia fatto viaggio. Ma quando il danaro provveduto in vita dal Defunto non foſſe ſtato ſufficiente a finire la ſua parte, il Padrone avrà incumbenza di cercar altri, che entrino Partecipi per quella parte del Defunto per poterla finire, ed agli eredi ſarà tenuto a reſtituire quel danaro, che avrà avuto dal Defunto, eccetto quello, che dal medeſimo foſſe ſtato laſciato al Padrone, o veramente per grazia gli foſſe rimeſso dagli eredi.

Per due ragioni è ſtata fatta queſta diſpoſizione; La prima perchè il morto reſta libero da ogni legge, ragione, e coſtume, fuori del debito, e della roba altrui, che ingiuſtamente poſſedeſſe; La ſeconda, perchè per la morte reſta finita la compagnia.

Se il Patron vorrà far maggior Nave, che non avrà detto a i compagni.
Cap. 48.

PArliamo adeſso del patron di nave o di navilio, il (2) quale comincierà la nave in forma poca, e darà più in ſentina, e in charena e in piano, e farà quella maggiore un terzo, un quarto, o la metà innanzi che l' abbi fatto intendere alli compagni, ſappiate che il compagno non gli è tenuto di niente creſcere, ſe non in quel modo che lui gli ha fatto intendere al principio: e ſe lui lo accreſce dapoi, il compagno ci debbe haver la ſua parte, come ſe egli aveſse meſso Parte nel creſcimento che averà fatto: ſalvo una coſa, che il Maeſtro la faceſse di maggior miſura, che il patrone della nave gli aveſſi detto, e accordato con gli compagni, però ſe il patrone della nave la voleſse creſcere, lui debba andar da ciaſcun compagno, e dimandare loro ſe detti compagni ſono contenti che creſchino le parti; e veder quelli, i quali ſaranno contenti, e quali nò. Facciamo conto che ſiano quattro o ſei: gli ſei vincono gli quattro, e gli dieci gli otto: e per queſto, per due, nè per tre, nè per quattro, nè per cinque compagni poi ſieno gli manco, non debba ſtare di creſcer la nave: e gli compagni che contradiranno ſono tenuti far al patrone di nave la parte che promeſsa aranno in quel modo, che la più parte de' compagni faranno, e debba far venire alla dimanda tutti i compagni inſieme.

SPIEGAZIONE.

DA queſto Capitolo vien diſpoſto, che ſe ſarà accordata una fabbrica di tale, e tal nave tra il Padrone, e varj Compagni, e Partecipi, il Padrone non potrà farla di maggior grandezza ſenza il conſenſo de' Compagni, e facendola di maggior grandezza tutto l' aumento cederà ad utile degli altri intereſſati, ſenza che queſti ſieno tenuti a contribuire all' accreſcimento del vaſcello, ſalvo però ſe l' accreſcimento non foſſe venuto per colpa, o volontà del detto Padrone, ma ſolamente dal Maeſtro, ed Operai. E così ſe il Padrone vorrà accreſcere le miſure del vaſcello, e farla di maggior grandezza, gli conviene prender l' aſſenſo degli altri, e concorrendovi la maggior parte de' Compagni, gli altri, che ſaranno contrarj, nientedimeno reſteranno obbligati, come ſe vi foſsero anco eſſi concorſi.

Se il Patron vorrà creſcer la Nave, i Compagni di che gli ſono tenuti. Cap. 49.

COme che nel capitolo ſopradetto è contenuto, (3) dice, che ſe patron di nave o di navilio vorrà

(1) Vide *Targ. Ponderat. Marit. cap. 7. & 9. nu. 1. Cleirac. ad Ordonnanc. & reglement. de la Hance Theut. artic. 2. ab eo citat. pro cap. 49. Conſulatus ſecundum editionem Gallicam.*

(2) Vid. *Targ. Ponderat. Marit. c. 7. & 9. n. 1. Cleirac. Jugemen. d' Oleron. §. 1. num. 3. ab eo citat. pro cap. 50. Conſulatus ſecundum Edit. Gallic.*

(3) Targ. *Ponderat. Marit. cap. 7. & 9. num. 1.*

Source : BIU Cujas

creſcere la nave o navilio che lui lo debbe fare a ſapere: e dira tutti gli compagni, & ſe tutti gli compagni vorranno, lui la può creſcere, e in queſto non vi è contraſto neſſuno. Imperò dove dice, che ſe la più parte ſi concorderanno, che lui la creſca, lui lo può fare: che per quattro o cinque compagni, che in queſto contradiranno di quanto gli ſono tenuti, e di quanto nò, e in queſto potria eſſere alcuna queſtione. E per queſta ragione, che queſtione niuna non poſſa eſſere, gli noſtri anteceſſori feceno queſta correzione, e diſſeno e dichiarirono, che vero è la Nave o navilio ſi può creſcere, ſe la più parte delli compagni ſaranno contenti. Imperò è da intendere in queſto modo, che debba eſſere veduto e riguardato la poſſibilità di quelli compagni quali contradiranno; perchè per ventura ci ſarà alcuno di quei, che contradiranno, che ſe lui haveſſe a preſtare o metter in quelle Navi più di quello, che loro in principio comprenderono, quando la Nave ſi cominciò, faria forza a quello tale pigliare a intereſſe, o vender, o barattar alcuna volta, alcuno huomo che farà parte in nave o in navilio lo fa per grande amicizia, che avrà con colui, il quale nave o navilio vorrà fare, piùche per riſpetto di guadagno, che lui aſpetti avere; e per queſta ragione ſaria mal fatto che colui fuſſe dannificato, e per le ragioni di ſopra dette; li noſtri antichi, li quali andorno prima per il mondo vederono, e cognoſcerono che ſeria mal fatto. E per queſto dicono e dichiarano, che ſe alcuno compagno di quelli che contradiranno, che la nave o navilio non ſi debba creſcere per non potere, ſe aranno promeſſo di fare uno ottavo, che non ſiano tenuti di fare più; e il patrone della nave non li poſſa di niente altro sforzare, perche è colpa del patrone della nave o navilio, come lui non ſerva quello che promeſſo aveva, perche lui creſce la nave o navilio ſenza volontà di loro: e per queſta ragione il patrone di nave non gli può fare niente, e per tanto il patrone della nave debba cercare altri compagni, quali gli faccino compimento in quelle parti che quelli non potrano compire. Ancora faccino grazia alli patroni di Nave o di navilio, perchè del tutto non abſolverono detti compagni. Imperò feciono queſto; percioche li patroni di Nave o di Navili non fuſſino del tutto disfatti, che per niente non è ragione, che neſſuno debba nè poſſa havere potere nelli beni di altri ſe non tanto quanto quelli, di chi ſaranno, gli vorranno conſentire. Imperò ſe quelli compagni, quali contradiranno, ſaranno i manco, e ſaranno ſufficienti, e aranno poter di compir quella parte che promeſſa aranno di fare ſenza loro danno: il Patron della nave o navilio, a chi promeſſa le aranno, gli può forzare in quel modo, che nel capitolo di ſopra è dichiarato e certificato: perche in ogni coſa è ragione, che la più parte tenghi più potere che la minore: e per le ragioni di ſopra dette ogni patron di nave o navilio, che facci in forma, e maniera con quelli, che parte prometteranno di fare, che infra l'uno, e l'altro non poſſa eſſere alcuna contrarietà per alcuna ragione e per la dichiarazione della ragione ſopradetta fu fatto queſto correggimento.

SPIEGAZIONE.

NEl Capitolo precedente del Conſolato viene diſpoſto che, il Padrone poſſa accreſcere la nave, cioè fabbricarla di maggior grandezza di quella, che non era convenuta fra lui, e i Compagni, purchè vi concorreſſe l' aſſenſo della maggior parte de' medeſimi, nel qual caſo gli altri compagni, quantunque a ciò repugnanti, reſtavano obbligati, come ſe vi aveſſero ancor eſſi acconſentito. Ma ſiccome queſta diſpoſizione in qualche parte pareva irragionevole, fu perciò nel preſente Capitolo limitata nel caſo, quando i Compagni repugnanti non poteſſero concorrere all' accreſcimento della nave ſenza loro diſpendio, e grave pregiudizio, come ſarebbe, ſe foſſero neceſſitati a far qualche debito, con prendere a cambio, o ad intereſſe qualche ſomma, nel qual caſo ha voluto il preſente Capitolo, che reſtino ſcuſati, ed il Padrone abbia il carico di trovare altri Partecipi, che poſſano compire all' accreſcimento della nave, perchè non era dovere in tal caſo obbligare gli altri Compagni, che erano entrati partecipi per una tal porzione, a concorrere all' accreſcimento della nave con ſuo danno, e pregiudizio. Per lo contrario pare del tutto ragionevole, che lo facciano, quando poſſono comodamente farlo, per conformarſi alla volontà della maggior parte de' Compagni, che hanno voluto l' accreſcimento della nave.

Del Maeſtro d' Aſcia, ſe creſcerà la miſura. Cap. 50.

SÈ alcuno maeſtro di Aſcia farà più grandi le miſure, che il patron della nave non avrà accordato con eſſo lui, di tutte le ſpeſe del creſcimento debbe pagare la metà, e perdere il ſalario di tante giornate quante lavorerà. Ancora il maeſtro di Aſcia è tenuto dire à tutti li compagni tutte le miſure, le quali avrà accordate col patron della nave. E ancora è tenuto dir che lavoro fù, ſe è forte o fiacho. (1)

SPIEGAZIONE

SE il Maeſtro d' Aſcia farà più grandi le miſure del Vaſcello di quelle, che gli foſſero ſtate ordinate dal Padrone, ſarà quello obbligato a ſubire la metà della ſpeſa, che vi vorrà per l' accreſcimento della Nave, o Vaſcello, e non gli ſarà dovuto il ſalario, o mercede di tutte quelle giornate, in cui egli lavorerà per il ſuddetto accreſcimento della Nave. E' anche tenuto detto Maeſtro a manifeſtare a' Compagni tutte le miſure della Nave, che avrà accordate col Padrone, e paleſar loro altresì, ſe il lavoro, che và facendo, ſia forte, o debole.

Del Patron d' Aſcia, e Chalafato, in che ſono tenuti al Patron e il Patron a loro. Cap. 51.

SE 'l maeſtro di Aſcia o chalafato lavoreranno con alcuno patrone di nave, o di navilio: loro ſono tenuti di fare buono lavoro e ſtabile; e per niente non debbino fiachare, o manchare, e ſe i maeſtri d' Aſcia, e chalafati fanno buono lavoro; e che ſiano maeſtri per quello lavoro, o maggiore o migliore fuſſino ſufficienti fare e tener a lor potere: ſe il Patron di nave o navilio il quale arà dato detta opera e con volontà di lui medeſimo la aranno imparata, e cominciata, e ſtando nel lavoro accada diſcordia delli ſopradetti maeſtri: loro lavorando bene e diligentemente ogni coſa che al lavoro biſogna. Se il patrone della nave gli vorrà cavare per diſpiacer che per ventura di loro arà, o che per caſo troverà altri che la faranno per miglior mercato, il patron della nave o navilio non gli può cavare, nè loro non ſi poſſono partire di detto lavoro, poichè aranno cominciato detto lavoro per inſino ſia fornito. Che detti maeſtri ſiano buoni, e ſufficienti in quello lavoro; e ancora a più maggiore e migliore che quello non è, e ſe 'l patrone della nave li caverà, poi che loro ſiano buoni e ſufficienti, e faranno bene e diligentemente ogni coſa, che in quello lavoro biſogna: neſſuno maeſtro di Aſcia nè Chalafato non ſi debba mettere a fare quello lavoro. Se imperò il patrone della nave o navilio non ſi accordaſſe, o non ſi fuſſe accordato con quelli maeſtri, ch' il lavoro avevano incominciato; per niente quelli non ſi debbano partire per la parola del Patrone di nave o di navilio, anzi debbono dare la fatica a quelli maeſtri, che quello lavoro aranno incominciato, e ſe loro ſono contenti è renunciano a loro: loro poſſono cominciare di fare e lavorare in quello lavoro, e innanzi nò, perchè ſe innanzi che loro non aveſſino (2)

---

(1) Vid. *Targ. Ponderat. marit. not. 7. capit. 6. ſub numer. 17.*

(2) Vid. *Targ. Ponderat. Marit. cap. 6. not. 7. ſub num. 17. De Vicq. ad Weitſen. de avariis verb. Ferre debet.*

Source : BIU Cujas

aveſſino la fatica di quelli che avevano lavorato; faria veriſſimile che quelli, li quali queſto comincioro-no a fare, aveſsero diſgrazia e malivolenzia di quelli maeſtri, che quello lavoro haveſſero cominciato o faceſſero. Ancora faria veriſſimile che ſi lamentaſſero del lavoro: per queſto ogn' uno ſi debba guardare di male e di fatica tanto quanto può, perche di male e di poco la perſona ne ha aſſai, e per conſeguente il patron della Nave, o Navilio ſi debba guardare di fare diſpiacere a quelli maeſtri, che lui medeſimo haverà pigliati, e con ſua volontà aranno incominciato il ſuo lavoro, purche loro faccino bene, & diligentemente ciò che biſogna in quel lavoro, debba laſciare loro finire. Imperoche ſe quelli maeſtri di Aſcia o Calafati, quali aranno cominciato il lavoro, non ſaranno ſufficienti a fare, il Patrone della Nave o Navilio li può cavare, e metterci altri Maeſtri, che ſappino fare quel lavoro, e quelli maeſtri, che lo lavoro ſappiano fare, non ſono tenuti dimandar licenzia a quelli Maeſtri ch' aranno incominciato, dipoi che loro non lo ſapevano fare, ne uſcirne a capo: anzi ſono tenuti quelli, li quali ſi faranno Maeſtri di Aſcia e Calafati, che comincieranno alcuno lavoro a fare, e non lo ſapranno fare, ſe non che gabbano le genti, debbano rifare a quello, di chi quel lavoro ſarà, tutta la ſpeſa, e tutto il danno, che per colpa di loro aveſſe patito; e perciò ogni Maeſtro di Aſcia e Calafato ſi guardi e debba guardare quale lavoro debba fare, e quale nò; che ſe per colpa del lavoro, che lui arà fatto, il Patrone della Nave o Navilio, ne arà a rifare alli Mercanti, o patirà alcuno danno, li ſopradetti Maeſtri che quel cattivo lavoro aranno fatto, ſono tenuti di reſtituire e rifare quelli intereſſi, che il Patrone della Nave arà avuto a fare a detti mercanti; e ancora ogni danno, che il Patrone della Nave ne arà patito per colpa del cattivo lavoro che li Maeſtri gli aranno fatto: e ſe quelli Maeſtri non aranno di che pagare, debbano eſſere pigliati e meſſi in potere della giuſtizia, e ſtare tanto per inſino che abbino ſatisfatto, e integrato il Patron della Nave d' ogni danno, che per colpa di loro aveſſe patito, che a tanto ſono tenuti, come ſe lo aveſsero rubbato, o cavato della caſsa con inganno: e il Patrone della Nave è tenuto dare a ogni Maeſtro, che nella ſua opera lavorerà per ogni giorno tre danari per pane, e per bere, e ancora il ſalario che promeſso gli avrà; ſe imperò gli detti Maeſtri non gli voleſsero fare grazia di aſpettarlo da uno ſabbato all'altro, e queſto ſia volontà delli Maeſtri, ſe lo faranno o nò; che il Patrone della Nave o Navilio non li può altrimente ſforzare, ſe non tanto quanto ſarà di ſuo volere; e ſe gli Maeſtri lavoreranno col Patrone della Nave a diſcrezione, che alcuno prezio non ſarà infra loro, il Patrone della Nave è tenuto a dare tanto quanto gli altri Maeſtri piglieranno nelli altri lavori, e come in quel tempo ſi dà, e giuſta la commodità della Terra: perche ogni Maeſtro di Aſcia e Calafato ſia, che faccia lavoro a prezzo fatto o a giornate, debba attendere di fare buono lavoro, e ſtabile, acciochè la pena di ſopra detta non gli veniſse di ſopra, e fu fatto per ciò queſto capitolo, perchè molti Maeſtri di Aſcia, e molti Calafati farianno molto cattivo lavoro, ſe loro ſapeſsero di non patire neſsuna fatica, ne neſsuno danno: e per queſta è meſsa la pena ſopradetta, a fine che ognuno ſi guardi quale lavoro farà, e quale nò.

SPIEGAZIONE.

Queſto Capitolo obbliga benſì il Maeſtro d' Aſcia, e il Calafato, come gli altri manifattori a far buon lavoro, e ſtabile, importando aſſai che la Nave ſia forte per il pericolo della navigazione, ma dall' altra parte ordina, e proibiſce al Padrone della fabbrica del Vaſcello il rimoverli dall' opera già cominciata, quando il loro lavoro riuſciſſe buono, e ben fatto, ne vuole che ciò poſſa farſi dal Padrone per avverſione, o per qualche diſcordia ſeguita fra loro, o ſia per aver trovato da altri miglior partito, o mercato. Anzi, ſiccome ponno eſſi, eziandio contra voglia del Padrone, purchè ſeguitino a lavorar bene, e diligentemente, continovare ſino alla fine, nè alcun altro maeſtro vi ſi può intromettere così al contrario, ſono ancor tenuti verſo il Patrone di ſtare a lavoro, ſino a tanto che ſia terminata la Nave, o Vaſcello. Tuttociò procede, quando tra loro non ſi accordaſse altrimente, poichè di loro vicendevole conſenſo, tanto il Padrone potrà prender altri in vece de' primi maeſtri, quanto i maeſtri partirſi dal lavoro. Nel caſo però che il Padrone non ſi foſse ancora accordato co' maeſtri, li quali aveſsero già cominciata la fabbrica della Nave, allora non potendoſi con eſso loro aggiuſtare ne' prezzi, ed altre coſe, ſarà in balìa del Padrone di poter prendere altri maeſtri, e con eſſi convenirſi.

Ma ſe mai ſenza il conſentimento, o con diſpiacere de' primi maeſtri, che avranno cominciato il lavoro, alcun' altro maeſtro vorrà il Padrone intromettere nella fabbrica, ſarà tenuto a dare a i primi il guadagno del lavoro.

Li maeſtri, che intraprendono qualche fabbrica di Nave, o Vaſcello, debbono eſſere molto cauti, perchè ſe non ſapranno far bene il lavoro, o per avidità del guadagno aveſſero preſa la fabbrica, quando non ſono ſufficienti a farla bene, ſarano tenuti a rifare tutte le ſpeſe, e danno al Padrone, ed anche quelle ſpeſe, danno, ed intereſſe, che il Padrone medeſimo ſarà coſtretto a rifare a i Mercanti, a cauſa della Nave malamente fatta, e lavorata.

Il Padrone della fabbrica è tenuto a dare puntualmente ogni giorno a i Maeſtri tre danari per pane, e vino, e di più il loro ſalario pattuito, nè può il Padrone procraſtinarne il pagamento ſenza il loro conſenſo. E quando intorno al ſalario, o mercede non ſia ſeguito alcun accordo tra il Padrone, e li Maeſtri, il Padrone ſarà obbligato dar loro per mercede, o ſalario quello, che ſogliono prendere gli altri Maeſtri degli altri Padroni per ſimili lavori, conſiderata la circoſtanza del luogo, e del tempo.

Di Maeſtro d' Aſcia e Calafato che faranno lavoro a eſcarſo, cioè a tempo, e pretio ſaputo. Cap. 52.

SE alcuno Maeſtro di Aſcia o Calafato piglierà o farà alcuno lavoro per uno tanto; lui è tenuto di pagare tutti li Maeſtri, che con lui lavoreranno in quel lavoro, il quale lui averà pigliato di fare, e promeſſo fare a quello di che farà per prezio ſaputo: e ſe gli Maeſtri che con lui lavoreranno non ſanno che lui abbi pigliato quello lavoro ſopra di lui, il Patrone del lavoro è tenuto dire, e dimoſtrare a quelli: perciochè ſe quello Maeſtro fuſſe barattiere o ingannatore: o che non aveſſe di che pagare queſti Maeſtri, quali con lui aveſſero lavorato: non reſtaſſero gabbati, non ſapendo che lui faceſſe quello lavoro ſopra di ſe: e ſe il Patrone della opera non dirà, nè dimoſtrerà a loro, quando comincieranno a lavorare in quella ſua opera; ſe quello Maeſtro, quale farà quella opera ſopra di ſe, non voleſſe pagare, o non aveſſe di che pagare, quelli altri Maeſtri, che con lui aranno lavorato, poſsono ſequeſtrare quel lavoro quale aveſsero fatto: e quel lavoro debba ſtare tanto ſequeſtrato per inſino che detti Maeſtri ſieno ſatisfatti di tutte loro fatiche. E ancora di ogni danno, e di ogni ſconcio, e d' ogni ſpeſa che loro patito aveſsero; imperò ſe il Patrone di detta opera averà a loro detto, e dimoſtrato che quello Maeſtro gli fa quella ſua opera a prezio, fatto ſopra di ſe: e li detti Maeſtri aveſsero queſto udito, o li pagaſse quello Maeſtro o nò: quelli ſopradetti Maeſtri non poſſono ſequeſtrare quello lavoro, che fatto aranno poi che il Patrone della opera arà detto a loro quando incominciorno a lavorare, che lui aveva data quella opera ſopra di quello Maeſtro. Imperò ſe il Patrone della opera dirà a quelli Maeſtri che attendino a lavorare che lui gli pagherà bene li lavori loro, e ſe lavoreranno a fede del Signore della opera, e per le (1)

(1) *Vid. Targ. Ponderat. Marit. cap. 6. not. 7. numer. 17.*

Source : BIU Cujas

parole, che lui averà dette: ſe lui aveſſe pagato il Maeſtro di quanto promeſſo gli aveſſe o non fuſſe pagato; ſe il detto Maeſtro non pagherà quelli altri Maeſtri, o non aveſſe di che pagare: il Signore della opera è tenuto pagare, perciochè promeſſo ha; abbi coſa alcuna di quello Maeſtro o non abbi, è di biſogno, che quelli Maeſtri ſieno pagati, perche hanno lavorato a fede del Signore. E per lui promeſſe a loro pagamento, che ſe per ventura lui promeſſo non aveſſe, gli ſopradetti Maeſtri non averiano lavorato, e averiano fatto loro utile in altro luoco, perche ogni Signore di opera chi ſi ſia, che la faccia fare a prezio ſaputo, oa giornate, guardiſi, o prometta, o nò, è biſogno che tutto quello che prometterà abbi ad oſſervare, voglia o non voglia: e ſe li Maeſtri di Aſcia, e Calafati quali faranno lavoro a prezio fatto, e ſaranno d'accordo col Patron di chi il lavoro ſarà, che loro gli lo daranno finito a giorno certo, e tempo deputato, e infra loro ſarà meſſa o poſta pena certa, ſe li detti Maeſtri non finiranno detto lavoro nel modo, che promeſſo averanno, il Signor del lavoro può domandare la pena che infra lui, e detti Maeſtri poſta ſarà, e li detti Maeſtri ſono tenuti quella pagare ſenza contraſto neſsuno, & ſe infra loro pena alcuna poſta nè meſsa non ſarà, gli detti Maeſtri ſono tenuti di dare al Signore della opera ogni danno, ogni ſconzio, e ogni pena chè lui aveſse fatta, o faceſse, e debbe eſsere creduto per ſuo giuramento. Imperò è da intendere che detto danno foſse fatto per colpa, o per negligenzia delli detti Maeſtri, e ſe nè per colpa, nè per negligenzia non ſarà fatto quello danno, nè quello ſconcio, non è ragione, che loro lo abbiano a mendare, nè ancora la pena, ſe meſsa ci ſarà, poiche per colpa di loro non ſarà fatto; percioche ſpeſse volte accade impedimento di Dio, o di Signoria; & ad impedimento di Dio, ne di Signoria non può neſsuno altro dire nè fare, nè è ragione che poſsa. Imperò ſe il Signore dell' opera non farà gli pagamenti con li Maeſtri nel modo che accordato ſarà, e detti Maeſtri ne averanno a fare alcune ſpeſe, o patiranno alcuno danno, tanto è tenuto il Patron alli Maeſtri, come li Maeſtri al Patrone; & queſto è ragione.

SPIEGAZIONE.

SE il Padrone avrà dato a fabbricare a qualche Maeſtro d' aſcia, o calafato una Nave per un prezzo accordato, queſti ſolo ſarà tenuto a pagare tutti gli altri Maeſtri, e Lavoranti, ſenza che eſſi abbiano alcun regreſſo contro del Padrone della Nave, e ſuoi beni. Il Padrone però in tal caſo ſarà obbligato a far intendere a tutti i Maeſtri, e Lavoranti di aver fatto un tale accordo col Maeſtro d' aſcia, o calafato, o con chi cheſia altro; altrimenti ſe quel Maeſtro, con cui ſarà ſtato fatto ſimile accordo non pagherà i Lavoranti, queſti potranno aver azione contro del Padrone, e ſequeſtrare anche il Vaſcello, ſino a tanto, che ſieno pagati delle loro fatiche, danni, e ſpeſe; ma avendolo prima il detto Padrone fatto loro ſapere, non avranno alcuna azione nè reale, nè perſonale, contro di lui, nè contra la Nave, ne altri ſuoi beni.

Ma quantunque il Padrone aveſſe ciò ſignificato a' Lavoranti, nulladimeno ſe aveſſe loro moſtrata intenzione, o fatta promeſſa di volerli eſso pagare, con dir loro, per eſempio, attendete a lavorare, che vi pagherò bene i voſtri lavori, ſarà allora tenuto il Padrone al pagamento, ſe non ſaranno pagati da chi avea preſo ſopra di ſe la fabbrica, perchè in tal caſo i Lavoranti ſi ſono fidati della parola del Padrone, ſenza la quale non avrebbono tirato più innanzi il lavoro.

Se il Maeſtro non darà al Padrone al tempo convenuto la Nave finita, ſarà obbligato a pagare la pena, che foſse ſtata convenuta per tal mancanza, altrimenti ſara tenuto a tutti i danni, ſpeſe, ed intereſſe, che aveſse patito il Padrone, per non aver la ſua Nave fornita nel tempo convenuto, e per la liquidazione de' danni, e ſpeſe ſi dovrà ſtare al giuramento del detto Padrone.

Tutto ciò averà però ſolamente luogo, quando la tardanza foſse ſeguita per colpa, e negligenza del Maeſtro, perchè ſenza di eſsa il Maeſtro allora non ſarà in modo alcuno tenuto all' ammenda de' ſuddetti danni, nè tampoco alla pena convenuta. Nello ſteſso modo il Padrone, ſe non pagherà a' ſuoi dovuti, e convenuti tempi il Maeſtro, che ha preſo ſopra di ſe la fabbrica, ſarà tenuto parimente verſo di lui, oltre il ſuo debito, alle ſpeſe, e danni, che per tal mancanza avrà patiti il detto Maeſtro.

Del compagno che vorrà vender la parte che averà nella Nave. Cap. 53.

ANcora debba ogniuno ſapere, che ſe alcuno compagno vorrà vendere la parte, che averà cominciato a far della Nave, lui lo debba fare a ſapere il Patrone della Nave, e in quel modo è tenuto fare l' altro; e ſe il Patron della Nave non vorrà che ci entri, non ci può entrare, infino che abbia fatto viaggio la Nave, perciò è da intendere che quello, che la compreria, lo potria cavare per malevolenzia. E per queſta ragione non poſsono far bandire li compagni con il Patrone della Nave, per infino che la Nave abbi fatto viaggio; e quando la Nave averà fatto viaggio, ſi può bandire dalli compagni al Patrone, e dal Patrone alli compagni. Imperò gli compagni debbono dare al Patrone della Nave vantaggio di dare o di pigliare: ſe imperò bandimento publico non ci fuſse e per queſto fu fatto queſto capitolo; perche il Patrone della Nave ci avrà aſsai fatica, e ſtento, e avrà cominciata la Nave, che ſe lui non fuſse, non ſaria fatta. (1)

SPIEGAZIONE.

SE un Partecipe vorrà vendere la ſua parte, che ha nella Nave, ſin da quando ſi è cominciata a fabbricare dal Padrone, è tenuto quel Partecipe a farne conſapevole il Padrone, e così deve oſſervare il Padrone verſo i Compagni; ma ſe egli non avrà caro, che ſia da alcun Partecipe venduta la ſua parte, non potrà il Partecipe venderla, e ciò s' intende ſino a che la Nave non abbia fatto alcun viaggio, mentre eſsa, innanzi che abbia viaggiato, non ſi può mettere all' incanto, nè da' compagni, nè dal Padrone. Dopo però aver fatto viaggio, ſi potrà incantare, tanto da' Compagni al Padrone, quanto dal Padrone a' Compagni, ma i Compagni nell' uno, e l' altro caſo d' incantar la Nave, dovranno ſempre far partito al Padrone, o di vendere a lui la loro parte, o di comprare quella del Padrone per quel prezzo, patti, e modi, con cui avranno eſibita la ſua al Patrone, al qual partito dovrà eſso ſtare, nè potrà ricuſarlo, come ſi vedrà nel ſeguente Capitolo. Queſto partito però ceſserà, quando ſarà luogo all' incanto pubblico, di cui ſi parlerà nel Capitolo ſuſseguente.

In che modo ſi può e ſi debbe vender Nave infra il Patron, e i compagni. Cap. 54.

SEcondo che dice, e dimoſtra il capitolo detto di ſopra, che Nave, o Navilio non ſi può vendere infino non abbia fatto viaggio: ed è vero con queſto quando ſia Nave, o Navilio, che di nuovo ſi faccia, o che alcuno lo abbia comperato, con volontà e conſentimento di tutti quanti li compagni, o della maggior parte, e in quello luoco dove dice, che il compagno debba dare vantaggio al Patrone della Nave, o Navilio di dare o pigliare, ſe imperò incanto publico non ci fuſse, in quello modo ſi debba ſeguire, e comprendere, perche non è, nè ancora faria giuſta ragione, che eſſendo uno compagno, o dui: che per loro mancamento di ſenno, o per vantaggio di danari, che loro aveſſero, debbino, nè poſſino portare alcuno Patrone di Nave o Navilio, nel quale loro aveſſero alcuna parte ad incanto publico: ſe imperò il detto (2)

Pa-

(1) *Vid. Targ. Ponderat. Marit. cap. 89. §. 1.*

(2) *Vid. Targ. Ponderat. Marit. cap. 10. num. 17. & cap. 89. §. 1. Cleirac. §. 1. Jugement. d' Oleron nu. 3. ab eo citat. pro cap. 56. Conſulatus ſecundum Editionem Gallicam.*

Source : BIU Cujas

Patrone di Nave o Navilio non voleſſe, è ragione che non ſi debba fare; perchè? Per queſta ragione; Perciochè alcune volte le più parti delli Patroni delle Nave o Navili hanno a voler fare alcune ſpeſe, le quali non vorranno mettere in conto alli compagni, per reſtare in grazia di loro, hanno fede che poſſano guadagnar in molti modi, e molte vie, le quali non biſogna al preſente dire nè replicare, e per ventura alcuna volta li detti Patroni di Nave o Navili hanno a fornire nelle Navi o Navili, che loro fanno fare, più parte che loro non penſano fare quando la detta Nave o Navilio incominciorno. E per queſto li detti Patroni di Nave o Navili ſono poſti in tale neceſſità, che non averanno danari, ne hanno di che poterne fare alle volte. E ancora per altre ragioni, perciocchè il detto Patrone di Nave o Navilio averà avuta aſſai fatica, e aſſai ſtento, ed affanno, perchè non faria, nè è di ragione, che per ſtizza uno compagno, nè dui, o per malivolenzia, che loro aveſſero verſo del detto Patrone di Nave o di Navilio, la poteſſero mettere a incanto publico, che per le ragioni di ſopra dette lo potriano cavare a grandiſſimo mancamento di lui medeſimo. Ed in tal modo il Patrone di Nave o di Navilio reſteria disfatto, o gran parte conſumato del ſuo, e li detti compagni non guadagneranno niente in queſto: perchè non è ragione che uno nè dui compagni poſſino mettere a incanto publico, ſe detto Patrone di Nave o Navilio harà fatto viaggio come di ſopra è detto. Se tutti li compagni, ò la più parte vorranno incantare o mettere a incanto la detta Nave o Navilio a detto Patrone, loro lo poſſono fare, che detto Patrone non può, ne debbe per niente contradire: ſe imperò infra il detto Patrone, e gli compagni alcuno accordo, o promeſſione non fuſſe ſtata fatta, ſe detto accordo, o promeſſione di ſopra detta infra di loro fatta non ſarà, la detta Nave o Navilio ſi può incantare. E' da intendere, che li detti compagni hanno potere di ſpignere, e forzare per la giuſtizia detto Patrone di Nave a fare detto incanto publico, perciocchè giuſta ragione, ed equalità, e coſtume è di qualunque coſa che ſia fatto o moſſo alcuno contraſto, tuttavia hanno forza e debbe eſſere ſeguito tutto quello che le più parti, o potere vorranno, e quelle ſi debbe ſeguire, e non altro, e perciò ſe tutti li compagni o la più parte vorranno incantare col detto Patrone di Nave o Navilio; il detto Patrone di Nave o Navilio debba fare incanto con li detti compagni in queſto modo, che chi più ci darà quello lo debba avere. Imperò ſe tutti li compagni o la più parte de' compagni non incanteranno, o non vorranno incantare, detto Patrone di Nave non è tenuto d'incantare con quelli compagni ſe lui non vorrà. Salvo imperocchè ſe uno compagno, o dui, o tre vogliono incantare o mettere a incanto, il detto Patrone di Nave o Navilio, li detti compagni o compagno debbino dire allo detto Patrone della Nave o Navilio: o voi ci date a ragione de uno tanto delle noſtre parti, o noi daremo a ragione de uno tanto della voſtra: e di queſto di ſopra detto poſſono forzare li detti compagni il Patrone della Nave o Navilio, voglia il detto Patrone della nave, e navilio, o nò: ed a queſto modo il detto Patrone di nave tiene avantaggio di dare, o pigliare. Salvo imperò li patti, o promeſſioni, o comandamenti fatti infra loro di tutte le coſe: e così il detto Patrone di Nave o Navilio può forzare detti compagni in tutti que' modi e maniere, che gli detti compagni poſſono e debbono forzare detto Patrone di Nave: imperò ſe infra il detto Patrone di Nave e detti compagni incanto publico ſi farà, incanto publico non ha, nè debba avere ſignoria neſſuna, che tutti debbono eſſer compagni ſemplici. Se imperò infra loro non fuſſe alcuno accordo fatto, che alcuno di loro debba avere alcuno onore, o alcuna ſignoria. Imperocchè ſe quando loro vorranno incantare ſi accorderanno infra loro che ſia dato alcuno vantaggio a quello che primo ci dirà, gli debba eſſer dato; e ſe infra loro alcuno accordo per ragione dello avantaggio di ſopra detto fatto non ſarà, l'uno non è tenuto dare all'altro detto avantaggio ſe non vorrà, e per le ragioni di ſopra dette fu fatto queſto Capitolo.

SPIEGAZIONE.

NEl Capitolo precedente vien diſpoſto dal conſolato, che non ſi può vendere la Nave, nè alcun Compagno la ſua porzione ad altri, ſino a tanto che eſsa non abbia fatto alcun viaggio; Il che ſi deve intendere d'una Nave nuova fabbricata a conto di molti Compagni, o d'una Nave, che in vece di farla fabbricare, ſia ſtata comprata da principio di conſenſo di tutti i Compagni, o maggior parte di eſsi. In eſso viene anche diſpoſto che i compagni, dappoicchè la Nave avrà fatto viaggio, debbano fare partito al Padrone della Nave, o di vendere, o di comprare, in tutto come ſi è detto ſopra. Queſto però s'intende quando vi foſse ſolamente uno, o due Compagni, che voleſsero vender la Nave, e vi aveſsero la minor parte, perchè non è di ragione, che a loro iſtanza ſi debba mettere la Nave al pubblico incanto. Ma ſe tutti i Compagni, o la maggior parte di eſſi vorranno farla mettere al pubblico incanto, allora il Padrone non potrà pretendere il detto partito da' Compagni, e non potrà impedire il detto pubblico incanto, anzi vi potrà eſsere sforzato giuridicamente. Si può bensì queſto pubblico incanto far ancora tra il Padrone, e i Compagni, ſe così ſi accorderà fra di loro, o dalla maggior parte, e ſi farà in tal caſo nella maniera ſeguente: cioè; chi di eſſi offerirà più, avrà la Nave, nè in tali caſi di pubblico incanto il Padrone potrà godere, o pretendere alcuna migliore condizione, o vantaggio, ma ſarà conſiderato egualmente come ciaſcun' altro de' ſuoi Compagni, fuorchè ſe tra loro foſse ſtato accordato, che al primo, che offerirà all'incanto, gli ſia dato, o fatto qualche miglior partito, o vantaggio. Tutte le coſe però diſpoſte tanto in queſto, come nel precedente Capitolo hanno luogo ſolamente, quando fra il Padrone, e i Compagni non ſi foſsero fatti altri accordi, o convenzioni.

Scrivano in che modo debba eſsere meſso, e del Giuramento, e della Fidelta di quello, e della Pena del contrario facendo.

Cap. 55.

IL Patrone della Nave può metter ſcrivano nella nave con conſentimento de i compagni, e lo debbe far giurare con teſtimoni de' marinari, e Mercanti, e de i compagni, ſe nel loco ne ſarà, che debba eſſer umile, e fedele tanto al Mercante, quanto al Patrone di Nave, e marinari, e paſſeggieri, ed a ogni perſona che vadi in nave, e che abbia a tenere il cartolario, che non ci ſcriva niente ſe non il vero, e quello che udirà di ciaſcuna delle arti e che lui dia il ſuo diritto ad ogn' uno e ſe il cartolario aveſſe tenuto alcuno ſenza il ſcrivano, non ſarà creduto niente che ci fuſſe ſcritto; e ſe il ſcrivano ſcriveſſe quello che non debbe, debbe perder la man dritta, e debba eſſer marcato nella fronte con uno ferro caldo, e debba perdere ogni coſa che habbi, nè più, nè manco come ſe lui ſcriveſſe, o altri aveſſe ſcritto. (1)

SPIEGAZIONE.

IL Padrone nella Nave può eleggere lo Scrivano col conſenſo de' Compagni, purchè non ſia ſuo Parente, e lo dovrà far giurare di aver ad eſercitare il meſtiere ſuo fedelmente. Il ſuddetto ſcrivano dovrà tenere il Cartolario, che è un libro, volgarmente detto Manifeſto, in cui non ſcriverà ſe non il vero, e non vi ſcriveranno altri fuorchè eſſo, altrimenti non gli ſarà dato alcun credito. E ſe lo Scrivano vi ſcriveſse quel che non è di dovere, o pure il falſo, gli ſarà troncata la mano deſtra, e fatto un marchio in fronte, e perderà quanto egli avrà in Nave. La qual pena eziandio incorrerà, quando aveſse laſciato, o permeſſo, che altri il falſo vi aveſse ſcritto.

Del poter, e del Carico del Scrivano. Cap. 56.

IL ſcrivano ha tal potere, che il Patron della Nave non debbe niente caricar alla nave, ſe non in preſentia (2)

(1) *V. Targ. Ponderat. marit. cap. 14. n. 1. & 4.*

(2) *Vid. Targ. Ponderat. marit. cap. 17. ſub num. 7. De Luc. diſc. 106. de credit. n. 16.*

Source : BIU Cujas

senzia del scrivano, nè nessuno marinaro non debbe trarre robba, nè gittare in terra, nè destibare senza licenzia del scrivano, e se niente si perderà in nave (cioè a sapere) balla, o fardello o altre mercanzie, o alcuna altra robba, che lo scrivano abbia scritta, o fusse stato al caricare, lo scrivano la debba pagare, e se lo scrivano non ha di che pagare, lo debba pagare la nave, se dovesse esserne venduta, riservato gli salari alli marinari, e il scrivano può comperare, e vendere tutte le cose, cioè, ferrementa, vettovaglie, e tanto acconcio di nave senza licenzia del Patrone della nave. Imperochè di essarcire debba farlo a sapere al patron della nave, e il patron della nave alli compagni, che andaranno con lui; e se loro non vorranno, la può comperare, poi che sia necessario alla nave.

SPIEGAZIONE.

IL Padron della Nave non può caricare cosa alcuna senza la presenza dello Scrivano, nè alcun de' Marina ri può trar roba, nè metterla a terra, nè distivarla senza licenza dello Scrivano, e se alcuna cosa si perderà, lo Scrivano dovrà pagarla, o la Nave, quando si venga a vendere, se lo Scrivano non fosse solvendo, *riservati sempre prima i salarj de' Marinari.*

Lo Scrivano può vendere i ferramenti, vettovaglie, e qualunque altra cosa vecchia ed inutile, e altre comprarne per usa della Nave, ma quanto a comprar esarcia, o arnesi per la Nave, non può farlo senza saputa del Padrone, il quale avrà obbligo di participarlo a i compagni; che se essi non vorranno, tuttavia potrà comprarli, quando abbisognino alla Nave.

Di guardia del Cartolario. Cap. 57.

(1) IL Patrone della nave debba far giurar il scrivano, che lui non dorma in terra senza le chiavi della cassa, nella quale sarà il cartolario, e mai non debba lasciare la cassa aperta, nella quale terrà il cartolario sotto la pena di sopra detta.

SPIEGAZIONE.

LO Scrivano dee giurare di non dover dormire in terra senza le chiavi della cassa, dove è riposto il Cartolario, e di non dover lasciare mai aperta la detta cassa, sotto le pene già dette al Cap. 55.

Prorogativa del Patron, del Scrivano, e de i Compagni, e della fede, e credito ch'è dato al Cartolario. Cap. 58.

(2) TUtte le spese, come è mangiare, e bere; debbe pagar la nave al Patrone, e al scrivano ancora debbe pagar scarpe, e inchiostro, e carta, e pergameno, e il Patrone della nave debba aver tanto salario come uno delli altri nochieri, che vanno in nave, e tante canterate, come del salario, nella forma dal salario, e debbeglilo dare il scrivano: e scriver così bene come de gli altri, che saranno marinari, e se alcuno compagno anderà con lui nella nave, lui debba far giurar il nocchiero, che gli dica la verità, che fatica può pigliar quel compagno, e che lui gli dia quello che merita, e se il Patrone lo vorrà migliorare d'alcuna cosa, lo può fare, e se il scrivano anderà a discrezione, lui gli debba dare di salario come a uno di quelli di prova communali che vi sia, e se il patrone lo vorrà migliorare, lo può fare: il patrone della nave può tuttavia domandare conto al scrivano, sia parente suo, o altro. Imperò patrone di di nave non vi può parente suo mettere per scrivano: se non con volontà de' compagni, o mercanti; e se alcuno scrivano fusse stato in biasmo di alcuna scrivania, o di alcuno furto che avesse fatto, non può pigliare tale scrivano parente suo, nè altro. Ancora più: il scrivano è tenuto a dare conto a i compagni ogni volta che gli sarà dimandato, benchè fusse uscito della scrivania, o che fusse nella nave. Ancora più, è tenuto rendere conto a ogni compagno di tutto quello, che avrà ricevuto di nolo e speso, e venduto, e comprato: e il scrivano può pigliare da ogni mercante pegno che vaglia il nolo, tanto de' compagni, quanto de gli altri, e del pellegrino, e di marinaro, e di ogni persona, che debba dar nolo, o spese, e devensi dare i salari, e spese in presenzia del cartolario della nave; cartolario è più creduto che non è l'instrumento, perche l'instrumento si può revocare, e il cartolario nò, e tutto quello che al cartolario è posto, debba esser creduto e fermato, con questo, che la Nave abbia proisso, o capo in terra, o il scrivano fosse in terra che lo scriva.

SPIEGAZIONE.

LA Nave dee pagare il vitto, e salario al Capitano, come pure allo Scrivano, a cui similmente dee pagare scarpe, carta, inchiostro, e pergamena. E il Padrone della Nave dee avere tanto salario, quanto ha ciascun de' Nocchieri, e tanta quantità di propria mercanzia franca di nolo. Il che tutto noterà, e gli pagherà lo Scrivano. Parimente se un Compagno vorrà andar col Padrone, gli si darà quello, che avrà giurato il Nocchiero poter meritare la sua fatica. E il Padrone gli potrà dare qualche cosa di più, come ancora allo Scrivano, che anderà a discrezione, il quale non avrà di salario più d'un Prodiere, cioè di colui, che ha cura, e governo della Prora.

Il Padrone puo sempre dimandar conto allo Scrivano, o sia suo parente, o straniero. Non può però egli mettere per Scrivano un suo parente senza licenza de' compagni, e mercadanti. E se alcuno Scrivano avesse già fallito nell' uffizio, o fatto qualche mancamento, non può sostituire veruno de' suoi parenti, o altri chi che sia.

Lo Scrivano è tenuto dar conto a' compagni, ogni qual volta sarà richiesto, benchè fosse uscito dall' uffizio, de' noli, e di tutte le spese.

Lo Scrivano può prender pegno da ogni Mercante, marinaro, o passeggiere per li noli.

Si dà più fede al Cartolario dello Scrivano, che ad un' istromento pubblico; il che s' intende intorno a tuttocio, che avrà scritto lo Scrivano al Cartolario in tempo, che egli era in terra, o che la Nave avea il proisso in terra, cioè il cavo.

Di che è tenuto il Patron di Nave, a Mercante, ed a Pellegrino. Cap. 59.

SE tu vuoi sapere di che è tenuto Patrone di nave o navilio a mercanti, lo potrai quì sapere. Il patro- (3)
ne della nave è tenuto servare, e guardare a mercanti, e pellegrini, e a tutte le persone che vadino in nave tanto al minore quanto al maggiore, e di ajutargli contra tutti gli uomini, e tenergli nascosti da' Corsari, e contra tutte le persone, che male li volessino fare. E ancora il Patrone di nave è tenuto di nascondere tutta la robba loro, e di salvare e guardare come di sopra è detto. Ancora debbe far giurare il nocchiero, consiglieri di poppa, e i compagni, e marinari, e tutti quelli, che vi andranno, e saranno, e tutti quelli che piglieranno salario della nave, che ajutano a salvare, e guardare e gli mercanti, e loro beni, e di tutti quelli, che nella nave vanno di loro potere. Ancora più, che non gli scoprino, nè faccino fraude, nè latrocinio, nè romore, contra alcono di quelli, che di sopra sono detti. Ancora più, che non traghino nè mettino niente nella nave senza licenzia del scrivano, o del nochiero, nè mettere, nè trarre di notte, nè di giorno, che nochiero, o guardiano non lo sappia, sotto la pena di perdere tutto quello, che ci metteranno, o che averanno messo, o stare a mercede del patrone.

SPIEGAZIONE.

IL Padrone della Nave è tenuto a salvare, e guardare, i mercanti, e passeggieri, tenerli nascosti da' Corsari, e ajutarli contra tutti quelli, che volessero far loro male, e il simile far in ordine alle loro robe. Inoltre è obbligato ordinare a tutti gli uffiziali di Nave, e Marinari, che facciano lo stesso, nè usino loro alcuna fraude, furto, od ingiuria.

Di più, nè verun marinaro, nè qualsivoglia altro di Nave può caricare, nè scaricare alcuna cosa senza saputa

(1) *Vid. Targ. ponder. marit. cap.* 14. *num.* 7.
(2) *Vid. Targ. cap.* 12. *n.* 40. *& cap.* 13. *n.* 13. *& cap.* 14. *num.* 2. 5. 9. *&* 10. *De Casareg. disc.* 10. *numer.* 27. *& disc.* 72. *num.* 7.
(3) *Vid. Targ. Ponderat. marit. cap.* 49. *num.* 4.

Source : BIU Cujas

saputa dello Scrivano, o del Nocchiero, sotto pena di perder tutto, o di stare a discrezion del Padrone.

Del Giuramento, che debba far il Nocchiero. Cap. 60.

(1) ANcora più, debbe fare giurare il nochiero per quelle ragioni, che averanno giurato gli marinari e più ancora, che lui dica la verità a i mercanti quanto loro gli domanderanno; e che non salghi del porto, nè entri senza volontà delli mercanti. Imperò il nochiero ha potere di tutte altre cose fare con consiglio de consiglieri di poppa, di tagliare arbori e torre delle vele, e aggiugnere alle vele, e di pigliare una volta, e di fare tutto quello che appartenga alla nave. Salvo imperò che lui sia sufficiente a nochiero, che sappia compassare, tagliar vele e stivare a pieno, e dare lato, e conoscere la volta con che guadagnerà al suo contrario: e se questo non sa fare, e in nave saranno consiglieri di poppa o prueri che sapranno fare, detto nochiero debbe esser cavato di quel loco, e messo quel consigliere, o quello di prua: e se detto nochiero saprà fare tutto quello che l'uomo ha detto, se gli debbe observare, e se il patrone della nave lo vorrà cavare per malivolenzia, e il nochiero sarà pagato al suo salario, lui ne può andare; e se non sarà pagato, il patrone della nave lo debba pagare, e se questo che promesso arà come di sopra in questo capitolo è scritto, non sa fare, nè può fare; ogni danno e spesa che farà, e patirà la nave, detto nochiero debbe ogni cosa pagare. E il nochiero non debba dormire spogliato che sia sano, e debba ajutare a ormeggiare a salvamento la nave, e fare il più presto può il servitio della nave: e se tutto lo può fare in uno dì: non ci debba mettere termine: e debbasi portare leale tanto con gli mercanti: quanto con il patrone di nave, e con gli marinari, e peregrini, e con tutti communemente.

SPIEGAZIONE.

IL Nocchiero è obbligato a dire la verità a i Mercanti su tuttociò di che sarà dimandato, nè potrà entrare, e sortire dal porto senza loro consentimento. Nel resto il Nocchiero può fare ogni cosa per direzione della Nave col consiglio di Poppa, tagliare alberi, levar delle vele, aggiungerne, dar una volta, e fare tutto quel che appartiene alla Nave. Che se non fosse capace, dee esser levato dal posto, e in suo luogo metterssi qualche Consigliero di Poppa, o di Prua, atto al mestiere: e sarà tenuto lo stesso Nocchiero a tutti i danni, spese, ed interessi, che per sua imperizia avrà patiti la Nave. Ma quando il Padrone per malevoglienza, tutto che perito, lo volesse levare, se ne potrà andare, pagato che venga del suo salario.

Non può il Nocchiero dormire spogliato, affine d'esser pronto alla buona navigazione, e servizio della Nave, cercando i mezzi più spediti alla terminazione del viaggio; E con tutti di Nave dee mostrarsi fedele.

Di robba che piglierà danno per male stiva o per altra negligenzia. Cap. 61.

(2) PAtrone di nave, ne nochiero non debba stivare, ne debbe far stivar in verdo, ne stivare nessuno fascio che l'uomo dubita, nè balla, nè fardello che danno ci pigliassi, appresso di arbori, nè di timoniera, nè di sentina, nè di porta, nè in nessuno altro loco, dove danno potesse pigliare. Ancora il patrone di navè è tenuto di molte altre cose a mercanti, robba che sia messa in nave se si bagnasse per Coperta: o per Murate, o per Arbori: o per Sentina; o per Timoneta; o per Imbrunali: o per porta; o per mettere in loco dubbioso; o per poco postame; il patrone debba rifare tutto il danno, che li mercanti piglieranno in quelle robbe, che saranno bagnate, con che il Patrone della nave sia sufficiente, e se non è sufficiente, debbasi vendere la nave, perchè compagno, ne prestatore non possono niente avere, salvo li marinari, che non perdono li salari loro.

SPIEGAZIONE.

NOn si può fare stivare in verde, cioè far mettere la roba in luogo umido, o stivar roba umida, nè porla in alcun luogo, o maniera, in cui possa patire, altrimenti il Padrone sarà tenuto a rifare tutto il danno a' mercanti. E s'egli non è solvendo, *si dovrà vender la Nave, e pagarli con prelazione a qualunque compagno, o mutuante, salvi prima i salarj de' marinari.*

Di Robba Bagnata. Cap. 62.

RObba che sarà trovata bagnata in nave o navilio, e sarà bagnata per acqua di coperta: o per murata: ed ancora per mancamento di postame, il patrone della nave deve patire tutto il danno, e se si bagnerà per acqua del piano, che la nave o navilio faccia, e fusse sufficientemente impostata, e per murate, nè per coperta non facèsse acqua, il patrone della nave non è tenuto niente rifare. (3)

SPIEGAZIONE.

BEnchè il Padrone sia tenuto a i danni, quando la roba si bagna per suo mancamento, o perchè i lati, o coverta, non son bene calefatati, contuttociò non è obbligato, se si bagna per acqua, che faccia il piano, cioè carena della Nave.

Dichiaratione del Capitolo di sopra. Cap. 63.

HA chiarito e certificato il capitolo sopradetto; che se nave o navilio farà aqua per Murata o per coperta, se si bagnerà robba, o guasterà, che il patrone della nave è tenuto rifare alli mercanti, delli quali quella robba fusse, tutto il danno che loro averanno o patiranno; è da intendere che se la nave o navilio correrà o patirà tanto grande fortuna di mal tempo, che gli farà gittare la stoppa delle murate, o della coperta, e se per questa ragione che di sopra è detta, la robba, che nella nave, o navilio sarà, si bagnerà, o guasterà, il patrone della nave non è tenuto di niente a rifare a gli mercanti di chi quella robba bagnata o guastata sarà: poichè non è fatto per sua colpa, e fu fatto per ciò questo capitolo, perchè a impedimento di Dio, nè di mare, nè di vento, nè di signoria, nessuno può niente dire, nè contrastare, e per quella ragione medesima, nave, o navilio, chè per fortuna di mal tempo perderà alcune essarcie, come sono timoniere, arbori, o antenne, o vele, o alcuna altra essarcia, e se per conto di qualunque essarcia, che la nave o navilio per fortuna di cattivo tempo perderà, e nella nave o navilio si bagnerà o guasterà alcuna robba, il patrone della nave non sia tenuto di menda fare, poichè per sua colpa non sarà bagnata, nè guasta. (4)

SPIEGAZIONE.

NEllo stesso modo non è tenuto, se per cattivo tempo, o violenza di burrasca si fosse bagnata, e guasta la robba, levandosi la stoppa delle murate, cioè lati, o della coverta, o perdendosi qualche esarcie, o qualunque altra cosa del corredo della Nave.

Di Robba Bagnata. Cap. 64.

COme che di sopra è detto, è dichiarato nave o navilio che farà acqua per murate o per coperta, per qual ragione è assolto il patrone della nave o navilio, che non sia tenuto di menda fare di robba, che si bagnerà o si guasterà per bagnatura. Ed in questa menda li nostri antecessori volsero chiarire quello, che dice: Navilio che farà aqua per piano, pur che sia sufficiente (5)

---

(1) Vid. *Targ. Ponderat. marit. cap.* 13. *numer.* 6. *&* 9. *& Cepparell. tom.* 2. *resol.* 160. *n.* 9. *&* 10.

(2) Vid. *Targ. Ponderat. marit. cap.* 27. *num.* 2. *& cap.* 28. *numer.* 6. *& cap.* 83. §. *In Terzo luogo de Casareg. disc.* 46. *num.* 6.

(3) *De Casareg. disc.* 46. *num.* 4. *Vinn. ad Peckium ad l. Rhodiam Verb. nullum dubium fol. mihi* 259.

(4) Vid. *Targ. Ponderat. marit. cap.* 27. *numer.* 5. *Vinn. ad Peckium tit. ad l. Rhodiam Verb. nullum dubium fol. mihi* 259.

(5) Vid. *Targa ponderat. marit. cap.* 26. *numer.* 17. *& cap.* 27. *numer.* 6. 7. *Vinn. ad Peckium tit. ad l. Rhodiam Verb. nullum dubium fol. mihi* 259. *Cleirac. jugement d'Oleron* §. 10. *num.* 3. *ab eo citat. pro cap.* 66. *Consolat. secundum Gallic. version.*

Source : BIU Cujas

ciente impoſtato, il Patrone della nave o navilio non ſia tenuto di menda rifare di robba, che per acqua di piano ſarà bagnata, vogliamo chiarire quello che dice ſufficiente impoſtato, come debbe eſſer inteſo, perciochè infra li Patroni delle nave o navili, e li mercanti non poſſa eſſer alcuno contraſto in queſto modo, che ogni nave o navilio, nel quale il poſtame ſarà più alto che il parangiale, o che ſia pari pare del parangiale, e che ſia per tutta la nave o navilio groſſo, e per tutto communale per inſino alle ſcoe, per acqua che faccia per lo piano non ſia tenuto di robba che ſi bagni o guaſti di menda fare il Patrone della nave o navilio alli mercanti, di chi ſarà quella robba bagnata o guaſta; per qual ragione? Perciochè quando li mercanti noleggiorno quella nave o quello navilio, dovevano guardare ſe faceva acqua o nò, e ſe loro lo vederono, e non lo diſſero al patrone, lui non gli è di niente tenuto, imperò ſe li detti mercanti l'avevano detto, qual ſi voglia coſa o qualunque promiſſione che il detto patrone aveſſe promeſſa, è biſogno che oſſervi. Imperò ſe il poſtame è più baſſo che lo paramigiale, ſe la nave o navilio farà acqua per il piano, il patrone della nave o navilio è tenuto mendare ogni danno che per acqua di piano foſſe intervenuto, per ciò poſto che lo paramigiale vi ſia meſſo e poſto per tenere forte, o per dare fortezza alla nave, o navilio per il ſimile v' è poſto per il poſtame che venga pari pari del paramigiale, e per le ragioni di ſopra dette feciono queſta menda li noſtri anteceſſori, acciochè contraſto non poſſa eſſere intra li mercanti e li buoni uomini, che vanno per il mare, quali ſono ſignori di nave o di navilio.

SPIEGAZIONE.

CHe il Padrone non ſia tenuto, come ſi diſſe di ſopra, a pagare i danni, ſe la robba ſi bagna per acqua, che faccia il piano della Nave, ſi dee intendere, quando il detto piano della nave ſia ſufficientemente impoſtato, cioè fornito di legname proporzionato, e che il detto poſtame ſia più alto, o al pari del Parangiale, o Paramigiale, (il quale è quella trave lunga, che incatena direttamente da poppa a prora nel piano della nave e collega i traverſi del medeſimo piano) e per tutto groſſo communemente inſino alle ſcoe, che ſono que' traverſi, che tengon le tavole. Che ſe i mercanti aveſſero detto al Padrone, che il piano non era bene impoſtato, e il Padrone aveſſe promeſſo di farlo, allora egli è tenuto a' danni, come pure ſe il poſtame è più baſſo del detto Paramigiale.

Di Robba guaſta per Topi o che altramente ſi perda. Cap. 65.

SE robba ſtata guaſta per Topi nella nave, e in nave non vi è gatto, il patrone della nave è tenuto menda fare della robba che ſarà meſſa in nave, e foſſe ſcritta nel cartolario, ſe ſi perda in nave il Patrone della nave è tenuto.

SPIEGAZIONE.

SE la robba ſi trova guaſta da' Topi per mancanza di Gatti in Nave, il Padrone è tenuto a' danni, ſiccome della robba perduta, che era deſcritta nel Cartolario.

Di Robba guaſta per Topi per non eſſer Gatti in nave. Cap. 66.

SE robba guaſta per Topi, e in Nave non vi ſarà Gatto, il Patrone n'è tenuto, imperò non dichiara, ſe nella detta Nave avrà Gatto, quando comincia a caricare, e quando ſaranno partiti di quel loco, li detti Gatti moranno o ſaranno morti, e Topi aranno guaſta alcuna robba innanzi che ſiano in loco, che Gatti poſſano avere, ſe il Patron della Nave comprerà Gatti incontinente, che ne potrà avere per danari, o come che faccia, li metterà in Nave, non è tenuto di reſtituire li danni, poichè per colpa di lui non ſaranno intervenuti.

SPIEGAZIONE.

MA ſe i Gatti veniſſero a morire, e i Topi intanto guaſtaſſero la robba, prima che il Capitano foſſe in luogo da poterne avere, s' egli appena giunto vi farà diligenza per avergli, e li metterà in Nave, non ſarà tenuto al riſarcimento de' danni.

Se Robba piglierà danno per eſſer ſtibata in verdo. Cap. 67.

ANcora ſe il Patron della Nave farà metter alcuna (1)
coſa in canto, che ha da intender in verdo, tutto il danno è tenuto rifare.

SPIEGAZIONE.

IL Padrone è tenuto a i danni per le mercanzie fatte ſtivare in verdo, cioè in luogo umido, o ſoſpetto di umido, come è ſtato detto ſul principio del Cap. 61.

Come debbe eſſer fatto Solare. Cap. 68.

PAtron di Nave o Navilio non debba fare di robba (2)
di alcuno mercante ſolaro a robba d'altro mercante, e ſe lo farà, e la robba che farà nel ſolaro riceverà danno per quella, che va di ſopra, il Patrone della Nave è tenuto reſtituire il danno.

SPIEGAZIONE.
Vedi al Cap. 70.

Dichiarazion del ſopradetto. Cap. 69.

COme che nel Capitolo di ſopra detto, dice Patrone di nave o navilio non debba fare di robba di uno mercante ſolaro, e ſe lo fa, e la robba, che nello ſolaro ſarà, riceverà danno, lui è tenuto del tutto mendare, imperò non dice, nè dimoſtra come debbe eſſere inteſo, nè per qual ragione, e perciochè infra li mercanti, e li Patroni delle Navi non poſſa avere alcun contraſto, li noſtri anteceſſori, i quali in prima furono, e cominciorno andare per il mondo, volſero chiarire queſto modo, che ſe li mercanti che nella Nave o Navilio metteranno robba, ſe tutti o parte averanno robba di peſo, ſe il Patrone della Nave farà ſolaro ſolamente delle robbe di un mercante alla robba degli altri, ſe quella robba della quale lui avrà fatto ſolaro, come è detto, riceverà alcuno danno, è tenuto del tutto reſtituire: imperò ſe nelle navi non vi ſarà robba di peſo ſe non di uno Mercante, che tutta la robba delli altri mercanti ſarà di viluppo, ſe quella robba che nel ſolaro a baſſo ſarà meſſa, riceverà alcun danno, pur che quella Nave o Navilio ſia ſufficiente impoſtato, e che non faccia acqua per coperta nè per murate, non è tenuto di alcuna menda rifare, perchè è ragione, ed è ſempre ſtato in uſo, che tuttavia debbe eſſer fatto il ſolaro abbaſſo della robba del peſo, perchè? Per dare meglio governo alla Nave o Navilio che contrario ſaria, ed è coſa pericoloſa che ſi metteſſe la coſa del viluppo al ſolaro abaſſo, e la robba del peſo al ſolaro di ſopra, perchè ſaria la Nave o Navilio a riſico di perderſi, perciocchè non ſi potria reggere; imperò ſe tutti li mercanti, o parte vi metteranno robba di peſo, il Patrone della Nave o Navilio debba mettere e far mettere di tutto communale nel ſolaro a baſſo, perciocchè danno non ſi poſſa venire, come è detto, e per le ragioni di ſopra dette ferono queſta menda, e queſto chiarimento li noſtri anteceſſori, perciocchè contraſto, nè fatica, nè male non poſſa eſſer infra li Patroni delle Navi o Navilij, e li mercanti, che vanno per il mondo.

SPIEGAZIONE
De' ſopraddetti due Capitoli.

IL Padrone della Nave non può fare ſolajo della robba ſolamente di un Mercante a quella dell' altro, ma dovrà nel primo ſuolo porre tutta la robba di maggior peſo, ſia d'uno, o più Mercanti, e di ſopra quella men grave, altrimenti ſarà obbligato a pagare il danno.

Di robba che ſi bagnerà nel caricare, o ſcaricare. Cap. 70.

DEi ſapere che uno fardello, o balla, o altra robba, che ſi bagnerà al caricare, o diſcaricare il Patrone della Nave non è tenuto, tutti li danni che ſono di ſopra detti, e ſi diranno alli capitoli di mare, che

(1) Vid. *Targ. Ponderat. marit. cap.* 27. *n.* 2.
(2) Vid. *Targ. Ponderat. marit. cap.* 28. *num.* 6.

Source : BIU Cujas

che paga la nave, o patrone, vi mette la ſua parte, e ciaſcuno compagno per ſe, perchè ogni coſa paga la nave.

SPIEGAZIONE.

PEr roba bagnata nel caricare, o ſcaricare il Padrone della Nave non è tenuto. Per tutti gli altri danni già detti, e che ſi diranno in appreſſo ne' capitoli del mare, i quali ſi devono pagare dalla Nave, il Capitano, e ciaſcuno de' compagni concorre per la ſua parte.

Del caricar e diſcaricar le robbe. Cap. 71.

ANcora dovete ſaper, che il patrone della Nave debbe fare ſcaricar e caricare la robba, ſe li mercanti ſe ne accordano, e ſe non fuſſe uſanza, li mercanti ſi debbano accordar, ed è da intender che fuſſino in loco ſterile con li marinari di caricare e diſcaricare.

SPIEGAZIONE.

E' Tenuto il Padrone a far caricare, e ſcaricare la roba, e mercanzie, ſe così è ſtato accordato tra i mercanti. Che ſe non vi è accordo veruno, o pure uſo, i mercanti devono accordarſi co' marinari, e valerſi di loro, ſe ſi ſarà in luogo ſterile, cioè ſcarſo di gente, e facchini.

A che ſono tenuti, o non tenuti gli marinari del caricare. Cap. 72.

I Marinari ſono tenuti di ricever la robba alla porta, ma di ſtivare non ſono tenuti, ſe il patrone della nave non aveſſe promeſſo alli mercanti, e ſe aveſſe promeſſo, il patrone della nave, ſi debba accordar con li marinari, ſe li marinari vogliono, ma ſe il patrone del navilio è in loco ſterile, e loro non trovano facchini o uomini, che facciano per danari, li marinari ſono tenuti di caricar, e ſcaricare, e debbano eſſer pagati, come il nocchiero conoſcerà che meritano quelli, ch' aranno caricato o ſcaricato, e queſto ſù fatto, perchè il patrone della nave non poteſſe perdere ſuo viaggio, nè li mercanti; ma ſe uomini fuſſino, che per moneta ſcaricaſſino o caricaſſino, non ſono tenuti li marinari.

SPIEGAZIONE.

(1) *I Marinari ſono ſolamente tenuti a ricever la roba alla porta, o ſia boccaporto (che è quella Cateratta, o apertura, per dove ſi ſcendono nella ſtiva le mercanzie) ma non ſono tenuti a ſtivarla, ſe il Padrone non aveſſe ciò promeſſo a' Mercanti; E in queſto caſo debbe convenirſi co' Marinari, ſe però eſſi vorranno. Ma ſe il Padrone ſi troverà in luogo ſterile, cioè dove non ſieno Uomini, o Facchini da poterſi valere, i Marinari ſono obbligati a caricare, e ſcaricare, mediante la mercede, che dovrà eſſer loro ſtabilita dal Nocchiero a proporzione della loro fatica.*

Di Stivatori, e di vettovaglia che il mercante metterà in nave. Cap. 73.

(2) ANcora è tenuto il patron agli mercanti di dare uomini, che ſappino la Nave ſtivare, ſe la nave ſtiva Atrau, e li mercanti li debbono pagare, e il patrone di nave è tenuto a li mercanti di portare gli ſuoi panni da veſtire e dormire, caſſe e vettovaglia di mangiare, tanto che ſia baſtante al mercante, imperochè ſe il mercante vi vorrà mettere vettovaglia per rivendere o altre coſe in la compagnia o uomo per lui, è tenuto pagare nolo alla nave.

SPIEGAZIONE.

E' Tenuto anche il Padrone a provvedere i Mercanti di Uomini atti a ſtivare la loro roba, ſe la Nave ſtiva in trave, cioè dire balle di lana, cotone, e ſimili, e i Mercanti ſono tenuti a pagarli.

Di più è tenuto a portare a i Mercanti i loro panni da veſtire, e dormire, caſſe, e comeſtibili baſtanti al Mercante. Ma per il ſoprappiù, e per vettovaglie da rivendere, è tenuto il Mercante a pagare il nolo.

Come il mercante debba aver piazza nella Nave. Cap. 74.

IL patron della nave, debba dare piazza a mercanti, (3) il Nocchiero debbe fare venire il Scrivano, il mercante, e a quello mercante debba dare più piazza, che dà più nolo, e guadagno alla nave.

SPIEGAZIONE.

IL Nocchiero dee far venire lo Scrivano, e il Mercante in Nave, cioè farli avviſare, acciocchè vengano. E il Padrone dee dar piazza, cioè luogo, e poſto conveniente a i Mercanti, e maggiore a quelli, che pagano più nolo, e danno più vantaggio alla Nave.

Del luogo, e de Servitori de mercanti. Cap. 75.

PAtron di nave è tenuto a mercanti di portare la (4) caſſa, e letto e ſuo ſervitore e compagno ſufficiente nel viaggio, dove andar debbe, e debbali dare loco dove dorma, e ſe gli mercanti daranno tanto poco nolo, cioè a ſapere ſe anderà in Acri, in Aleſſandria, in Armenia, in Barbaria, o in Spagna, o nelle bande di quelle parti, o nè verrà, ſe darà li dieci ducati d' oro larghi in giù di nolo, non gli debba eſſere tenuto il patron di nave portare caſſa, nè ſervitore, nè compagni ſenza nolo, nè debba avere loco di mercanti.

SPIEGAZIONE.

Vedi al Cap. 76.

Dichiarazion del ſopradetto. Cap. 76.

SE nave, o altro legno và in Barbaria, o in Spa- (5) gna, o che venghi, il mercante non dà venti peſanti di nolo per la medeſima ragione di ſopra.

SPIEGAZIONE
De' ſopradd. due Capitoli.

IL Padron della Nave, è tenuto a portar la Caſſa, Letto, Servitore, e compagno del Mercante, e darli luogo, ove dormire. Se però i Mercanti non avranno caricate tante mercanzie per il prezzo almeno di venti peſanti, o dieci ducati d' oro, cioè venti ſcudi d' oro per la Nave, che và in Barbaria, Aleſſandria, Acri, Armenia, o in Spagna, non è tenuto il Padrone a quanto ſopra, nè a darli luogo da Mercante ſenza nolo.

Nota, che il Targa al cap. 84. verſ. ſi ha da notare, aſſeriſce praticarſi ora diverſamente.

Di vettovaglia rubbata. Cap. 77.

IL Patrone di nave debba reſtituire ogni vettovaglia che fuſſe rubbata, per mano di marinaro in nave.

SPIEGAZIONE.

DEve il Padrone reſtituire a i Mercanti ogni vettovaglia, che foſſe rubata loro da' Marinari.

Di impedimento di mercante. Cap. 78.

PAtron di nave debbe aſpettare li mercanti, ſe im- (6) pedimento ſi ſarà, e ſe il patrone della nave è ſtato pagato del nolo dal mercante, e il mercante caverà la robba per paura o per impedimento, il patrone non è tenuto reſtituire il nolo, imperochè tutta volta che abbia buone nuove, è tenuto andare, e portar la robba o mercanzia dove li avrà promeſſo, ſe non paſſerà termine di due meſi.

SPIE-

(1) Vide *cap. Conſulat.* 133. & 148.
(2) Vid. *Targ. Ponderat. marit. cap.* 27. *num.* 1. & *cap.* 49. *num.* 5.
(3) Vid. *Targ. Ponderat. marit. cap.* 49. *num.* 5.
(4) Vid. *Targ. ponderat. marit. cap.* 49. *num.* 5. & *Cafar. in ſpecul. peregr. quaſt. quaſt.* 3. *num.* 1.
(5) Vid. *Targ. Ponderat. marit. cap.* 49. *num.* 5.
(6) Vid. *Targ. Ponderat. marit. cap.* 45. *num.* 9.

Source : BIU Cujas

SPIEGAZIONE.

IL Padrone dee aſpettare i Mercanti, ſe avranno qualche giuſto impedimento; e ſe il Mercante avrà pagato il nolo, e vorrà levar la robba per paura, o per impedimento ch' egli abbia, non vorrà proſeguire il viaggio, non è tenuto il Padrone a reſtituirgli il nolo. Al contrario, il Padrone non può fermarſi, che per cattivo tempo, o per male nuove, e come buone le riceva, è tenuto a partire, e portare le mercanzie, dove aveva promeſſo a i Mercanti: E queſto ſuo obbligo dura ſino a due meſi, quali paſsati, non ſarà più tenuto, ma potra ſcaricare, continuando il pericolo.

Di paura di mercante. Cap. 79.

SE il Mercante ha meſſa ſua mercantia in nave, e per paura che avrà di ſuoi inimici la vorrà cavare, cioè per armata o per corſari, la può cavare, o perchè ſia certo, o non certo che li altri Mercanti la cavano. Imperò ſe ſarà uno Mercante, che abbia paura, e per altra ragione che altri Mercanti, o la più parte non la caveranno, abbia pagare nolo o accordarſi col Patrone della Nave, in tal modo che ſi tenga il Patrone della Nave per pagato, perchè il Patrone ne fa ogni giorno ſpeſa e ſalari a marinari, e conſuma la Nave, e ſe medeſimo.

SPIEGAZIONE.

IL Mercante, ſe avrà paura di nemici, o Corſari può cavar la ſua robba ſenza pagar nolo, purchè gli altri ancora la cavino. Ma ſe gli altri Mercanti, o la maggior parte di eſſi, non vorranno eſtrarla, dee pagare il nolo, o accordarſi collo ſteſſo Padrone.

Come debbe eſſer ſalvata la robba al Mercante che teme. Cap. 80.

IL Patron debba dare, e reſtituire tutta la robba al Mercante, eſſendo certo che lui abbia pagato, o no, ſolo ſappia ch' egli abbia paura di qualche Nave, o altro legno armato, e quando il detto Mercante non ſi tema, il Patron della Nave volendo, può farlo tornar nella Nave, e ſe non vuole ſi debba convenir col Patron della Nave, per il medeſimo prezzo di prima, e ſe mette altra robba a riſpetto di quintalate, perchè il Patron ha ricevuto danno in dar mangiare e bere a marinari, e la paga, e di molte altre ſpeſe.

SPIEGAZIONE.

ANzi è tenuto il Padrone in caſo, che ſappia, che il Mercante abbia tale timore, a reſtituirgli la ſua robba, pagato, o no che ſia del ſuo nolo. Che quando il Mercante non abbia più un tal timore, può il Padrone riceverlo nella Nave colle medeſime mercanzie, o altre in lor luogo, per lo ſteſſo prezzo di prima, e a proporzione del carico.

Di che è tenuto il Patron al Mercante che noleggierà a canterate. Cap. 81.

(1) MErcante che noleggierà Nave o Navilio a canterate, cioè a ſapere che il Mercante debba dare quantità di canterate, alla Nave o Navilio, il Patrone della Nave o Navilio, ſia tenuto al mercante di portare più il quarto delle canterate. In queſto modo che ſe noleggierà trecento canterate, e il mercante ne averà quattrocento; il Patrone gli debba portare, ma in tal forma, che detto Mercante ſi debba accordar con il Patron del Navilio, di quella parte delle canterate a un tempo che ſia ſufficiente; e ſe in quel tempo promeſſo il Mercante non ci le vorrà mettere, che il detto Patrone poſſa noleggiare ad altri Mercanti a compimento di ſuo carico, e ſe il detto Mercante ſi vorrà aſtenere di andare nel detto viaggio: il quale arà promeſſo a certa quantità di canterate, e ſarà la promeſſa fatta con carta, o con teſtimonj, o ſcritto nel libro di Nave o Navilio per ſcrivano giurato: il detto Mercante debbe rifare tutte le ſpeſe, che il Patrone aveſſe fatte per ragione di quel viaggio, ſe inanzi che niente abbi caricato s' eſtraerà, e ſe di poi che arà alcuna coſa caricata, il Mercante ſi eſtraerà del viaggio, debba dare la metà del nolo, il quale averà promeſſo alla nave o al Navilio ſenza contraſto, e il Patrone del navilio debbe pagare la metà del ſalario alli marinari, ſe la Nave o Navilio arà tanta quantità di nolo, che fuſſe la metà di quello che potria avere, quando aveſſe ſuo carico compiuto, il Patrone della Nave debbe mettere in ordine la Nave di eſſarcie, e di altre coſe neceſſarie, e in quel modo che arà promeſſo alli Mercanti, e debba eſſer in ordine in quel tempo, che ſarà d' accordo infra loro, e il Mercante debba avere eſpedito la Nave o Navilio al tempo accordato infra loro, e il Mercante debbe pagare il nolo ſenza contraſto, e il Patron di Nave o di Navilio ſi può ritener pegno per ragione del nolo tanta di robba, che vaglia quattro tanto come il nolo, che deve avere.

SPIEGAZIONE.

SE il Mercante avrà noleggiata la Nave a canterate, cioè a un tal numero di peſi, o quantità di cantàri, il Padrone ſarà obbligato al Mercante di portare il quarto più delle canterate. Per eſempio ſe ſi foſse noleggiata la Nave per 300. *canterate, e il Mercante ſe ne troverà avere* 400. *il Padrone le dovrà portar tutte, con queſto però, che il Mercante debba avviſare in tempo il Padrone, e convenir ſeco di dargli le dette canterate di più fra un certo tempo congruo, dentro di cui ſe il Mercante non le vorrà più caricare, potrà il Padrone noleggiare ad altri la Nave per il compimento del carico.*

Se il Mercante, che avrà noleggiata la Nave in certa quantità di canterate vorrà recedere dal noleggio, dovrà pagare, o ſia rifare al Padrone della Nave tutte le ſpeſe, ch' egli avrà fatte per il tal viaggio. E cio procede, quando il Mercante vuol recedere dal noleggio innanzi di aver caricato coſa alcuna, ma ſe averà di già caricato qualche mercanzia, dovrà pagare la metà di tutto il nolo, che aveva promeſſo, ed il Padrone ſarà tenuto pagare in tal caſo la metà del ſalario a i Marinari, ſe la Nave però avrà pur guadagnata la metà di quel nolo, che avrebbe fatto, quando aveſſe il ſuo carico compito.

Il Padron della Nave è tenuto a metterla in ordine, cioè fornirla d' eſarcie, o ſia di tutto il corredo, e di altre coſe neceſſarie in quel modo, e tempo, che avrà promeſſo a i Mercanti, ed il Mercante dal ſuo canto deve avere ſpedita la Nave noleggiata nel tempo accordato, e pagare il ſuo nolo ſenza contraſto, per il quale il Padrone può ritenerſi tanta robba per pegno, che vaglia quattro volte il ſuo nolo.

Di Mercante che noleggerà e di poi ſi eſtraerà. Cap. 82.

MErcanti che noleggieranno quantità di robba, o canterate, e averanno a dare tutto il ſuo carico ad alcuna Nave, o ad alcun Navilio, e ſe li Mercanti ſi eſtraeranno di dare, e conſegnare quella robba, o quella quantità di canterate, o tutto quello carico, che noleggiato averanno innanzi non lo abbino fatto portare a mare tutto, o la più parte: non ſono tenuti di dare a quel Patrone di quella Nave, o di quello Navilio, di che loro averanno noleggiato ſe non ſolamente la ſpeſa, che il Patrone della Nave o di Navilio averà fatto per quello viaggio; ſe per ventura li Mercanti averanno fatto portare al mare tutta quella robba, o la più parte, che loro noleggiata averanno; e gli detti Mercanti ſi eſtraeranno di andare al viaggio loro, ſono tenuti pagare il Patrone della Nave o Navilio, che loro averanno noleggiato il terzo del nolo, che loro averanno promeſſo dare quando loro noleggiorno. Imperò ſe li detti Mercanti ſi eſtraeranno del viaggio, di poi che averanno alcuna coſa caricata, loro ſono tenuti di dare al Patrone della Nave o navilio la metà del nolo, che promeſſo averanno: e ſe loro averanno caricato tutto quello, che avevano a caricare, e la Nave o Navilio non avrà fatto vela, e loro ſi vorranno eſtraere (2)

del

(1) Vid. *Cleirac. Jugement. d' Oleron* §. 21. *num.* 4. *ab eo citat. pro cap.* 83. *conſulat. ſecund. edit. Gallic.*

(2) Vid. *Targ. Ponderat. marit. cap.* 26. *num.* 11.

Source : BIU Cujas

del viaggio, ſono tenuti pagare la metà del nolo, che promeſſo averanno. E ſe per caſo la nave o navilio, dove loro averanno meſſo la robba, aveſſe fatto vela, e loro ſi voleſſero eſtraere di detto viaggio, ſono tenuti di dar al Patrone della nave o navilio tutto il nolo, che promeſſo averanno, e tutto queſto che di ſopra è detto, debba eſſer fatto ſenza contraſto; Imperò è da intendere che per qualunque di queſte ragioni di ſopra dette, che li detti Mercanti ſi vorranno eſtraere del viaggio, nel quale averanno promeſſo quantità di canterate, o averanno noleggiato del tutto alcuna nave o navilio, che ſia ſenza fraude, e ſe il Patrone della nave o del navilio potrà provare o moſtrare alcuna fraude o ſcuſa, che non fuſſe giuſta, quei Mercanti ſono tenuti dare e conſegnare tutto quello che noleggiato li averanno, o che ſi accordino con lui, ſe lui vorrà, perchè è ragione, che come il Padrone di nave o di navilio è tenuto, e obbligato a' Mercanti; che li Mercanti ſieno, e debbino eſſer tenuti al patrone di nave o navilio. Se però per giuſta ragione non ſi potranno ſcuſare, come di ſopra è detto.

SPIEGAZIONE.

QUel Mercante, o Mercanti, che noleggieranno una Nave, o per quavtità di canterate, o per tutto il ſuo carico, ſe vorranno recedere dal noleggio, innanzi che le merci da caricarſi ſieno in tutto, o in parte portate al mare, cioè che la Nave ſia in pronto per caricarle tutte, o la più parte, devono ſolo rifare le ſpeſe, che il Padron della Nave avrà fatte per quel viaggio, che ſi dovea fare. Ma ſe i Mercanti aveſſero fatta portare al mare la ſuddetta robba, o la maggior parte di eſſa, cioè ſe il Padrone ſarà per ricevere detto carico, o la più parte, devono eſſi, quando voglian recedere dal noleggio, pagarli il terzo del nolo convenuto. Se poi avranno i Mercanti cominciato a caricar qualche coſa, dovranno pagare al Padrone la metà del nolo ſuddetto. E ſe finalmente avranno caricato il tutto, e la Nave non abbia fatto ancor vela, ſono pur tenuti alla metà del nolo, e a tutto intero il nolo, ſe avrà fatto vela, ſempre intendendoſi, quando eſſi vogliano ritirarſi dal noleggio. Che ſe non aveſſero alcuna giuſta ragione di recedere, o lo faceſſero con qualche fraude, in tutti i caſi detti di ſopra ſono ſempre tenuti all' intero pagamento del nolo.

Di Mercante ch' averà noleggiato robba, e dapoi la vende. Cap. 83.

(1) SE alcuni Mercanti noleggieranno Nave, o Navilio del tutto, o in parte, o che li debbino dare quantità di canterate, ſe gli detti Mercanti ſi rimarranno di andare al viaggio per cauſa di vendita, che loro averanno fatto delle robbe loro, la qual robba, o mercantia loro averanno noleggiata ad alcuno Patrone di Nave, o di Navilio, loro ſono tenuti pagare quel nolo, che averanno promeſſo. Per qual ragione? perciocchè è da intendere che quelli Mercanti, li quali quelle robbe che avevano noleggiate, che nella vendita che loro ne fanno; loro ci guadagnano: e ancora più il guadagno che loro ci fanno, che ci entra quel nolo, che loro avevano promeſſo di dare a quel Patrone di Nave, o di Navilio, che loro avevano noleggiato; Ed è ragione, che poiche li Mercadanti guadagnano, e fanno loro fatto, che li Patroni della nave, o navilio non debbano aver danno. Imperò è da intendere in queſto modo, che ſe la Nave, o Navilio, che noleggiato ſarà, doveva caricare in quel loco dove il contratto del nolo ſarà ſtato fatto, debbe eſſer meſſo in potere de' due buoni uomini dell' arte del mare, che ſieno degni di fede, e quella coſa che loro ne diranno, quello debba eſſere ſeguito; Che il Patrone della Nave, nè gli Mercanti non debbano nè poſſano in niente contradire, e quel patto che il Patrone della nave o navilio farà con gli Mercanti, in quello patto debbano eſſer li Marinari. Imperò ſe quella Nave o Navilio, che noleggiato ſarà doveva andare a caricare in alcun altro loco, e la Nave, o Navilio ſarà giunto dove doveva caricare e i Mercanti averanno vendute quelle robbe, che noleggiate avevano, e i Mercanti non le potranno conſegnare, loro ſono tenuti dare, e pagare tutto quello nolo, che promeſſo avevano di dare a quello Patrone di Nave, di quel Navilio, che loro noleggiorno ſenza contraſto, perche è ragione, che gli Mercanti ſiano tenuti, e obbligati alli Patroni delle Navi tutto, e in tanto come li Patroni delle Navi ſono a Mercanti, che dura coſa faria, ſe li Mercanti non fuſſero tenuti a Patroni delle Navi, come loro ſono tenuti a Mercanti, che potria eſſere gran danno, e non ſaria ben fatto, nè giuſta ragione che li Mercanti faceſſero il fatto loro; e li Patroni delle Navi fuſſero disfatti a fede de' Mercanti. Imperò ſe quella Nave, o quel Navilio che noleggiato ſarà debba andare a caricare in alcun loco, e li Mercanti li faranno a ſapere innanzi che la detta Nave parte di quel loco, dove ſarà ſtata noleggiata, nè ancora averà fatto vela; Quel tale contraſto debba eſſere meſſo in potere di due buoni uomini, come è di ſopra detto, e per la ragione di ſopra detta fu fatto queſto Capitolo.

SPIEGAZIONE.

SE i Mercanti ſi ritiraſſero dal noleggio per aver vendute quelle merci, per occaſion delle quali aveano noleggiata la Nave, in quel caſo, ſe la Nave dovea caricare nel luogo del contratto di noleggio, dovranno al Padrone quel nolo, che giudicheranno due periti. Ma ſe doveva andare a caricare in altro luogo, e in quello ſarà già pervenuta la Nave, gli devono tutto il nolo. Quando però abbiano intimato al Padrone, prima che la detta Nave parta da quel luogo, di non voler più caricare, per aver vendute le merci, nè la Nave abbia fatta ancor vela, allora il contraſto dee rimetterſi, come ſopra, a due uomini dabbene, e in queſti caſi ſecondo il nolo, che riceverà il Padrone da' Mercanti, dovrà regolarſi il ſalario de' Marinari.

Di canterate. Cap. 84.

IL Patrone della Nave è tenuto al Mercante di portare le canterate, che averà noleggiate del Mercante e il Mercante debbe pagare il nolo in quel modo, che ſi accorderà con il Patrone della Nave.

SPIEGAZIONE.

STipulato, che ſarà il noleggio, è tenuto il Padrone portar tutta la quantità di canterate, che ſarà patuita, e il Mercante pagare il nolo convenuto.

Della robba caricata, che il Patron non ſappia. Cap. 85.

SE il Mercante metterà più robba in Nave di quello, che averà noleggiato col Patrone: il detto Patrone può pigliare di quelle il nolo che vuole. (2)

SPIEGAZIONE.

Vedi al Cap. ſeguente.

Di poco Nolo, e aſſai Nolo. Cap. 86.

FAcciamo conto che uno Mercante dia al Patrone della Nave un ducato, per cantàro; e ha aſſicurato tanti cantàri, come ſaranno, e di poi verrà un' altro Mercante, e gli darà del cantàro tre o quattro ducati, il Patron della Nave debba portare, e mettere tanto l' uno come l' altro in buon loco, e e guardiſi il Patrone della Nave, che tanto refarà all' uno come all'altro, ſe danno pigliaſſe. E non debba laſciare di portare la robba di quello di prima, per inſino che abbia ſuo carico: Ed è tenuto il Patrone della Nave di portare le robbe inſino a compimento. Imperò cavato quello compimento delle dette canterate, il Patrone della Nave li può domandare tanto, quanto vorrà per cantàro, ſe il Mercante non ſi farà accordato con lui, che per quella ragione li dia (3)

quello

(1) Vid. *Targ. Ponderat. marit. cap.* 26. *num.* 11.

(2) *De Caſareg. diſc.* 10. *n.* 111. *Galeot. contr.* 47. *part.* 1.

(3) Vid. *Targ. Ponderat. marit. cap.* 26. *num.* 18.

Source : BIU Cujas

quello che ci metterà di più, e lo debbe far ſapere nel termine, che ſi accordorno inſieme.

SPIEGAZIONE.

NE può il Padron della Nave, accordato che abbia con un Mercante il nolo, ſottrarſi dal noleggio, per trovar poi maggior nolo da un' altro, o uſare maggior cura, o mettere in miglior poſto le robe del ſecondo Mercante, che quelle del primo. Ma quando il primo Mercante voleſſe caricare più canterate della quantità convenuta, dee farlo ſapere al Padrone dentro il termine ſtabilito, e può il Padron della Nave pretendere quel nolo, che li piace, purchè prima non abbia accordato lo ſteſſo nolo per la porzione di quel ſoprappiù che caricaſſe.

Se il Patrone laſcierà robba noleggiata. Cap. 87.

(1) SE alcuno Patrone di Nave o Navilio, noleggierà, o averà noleggiato alcuna robba di mercanti, o ſcrivano per lui con carta o con teſtimonj, o in frà loro ſarà data la fede, o fuſſe ſcritto al cartolario di Nave o Navilio. Il Patrone della Nave o Navilio è neceſſario che carichi detta robba, che noleggiata arà, e ſe lui non la potrà portare, e la laſcierà tutta, e che li mercanti li diranno, che ſe lui non la porta, rimanerà per ſua: ſe il Patron della Nave o Navilio non ſi accorderà con i detti mercanti innanzi che ſi parti, quella robba, che come di ſopra è detto, laſcierà, o arà laſciata debba rimanere per ſua, e il detto Patrone di Nave o di Navilio è tenuto di dare a detti mercanti altra tanta di robba quanto fuſſe quella che lui avrà laſciata, o tanti danari, come vale, o valerà ſimigliante robba di quella in quello loco dove lui ſarà porto, per ſcaricare, o in quello loco dove lui la doveva portare. Et ſe la detta robba che rimaſa ſarà, ſi perderà, o ſi guaſterà in tutto o in parte, debba eſſer preſa a detto Patrone di Nave o Navilio che ſopra la condizione di ſopra detta la arà laſciata: e ſe per caſo tutto quello che il Patrone della Nave o Navilio porterà nella ſua Nave o Navilio, è da intender quella robba o quella Mercanzia che lui porterà, ſi perderà del tutto per alcuno caſo di ventura: e ſe quella che rimaſa ſarà, ſi ſalverà: debba eſſere ſalvata a detto Patrone della Nave o Navilio, e eſſer perſa a Mercanti di chi ſtata fuſſe. Ed è ragione, che come il detto Patrone della nave o navilio era tenuto di reſtituire a detto Mercante o Mercanti tanta di robba, come quella che rimaſa era, o tanti danari come ſimigliante robba di quella valeva, o valeſſe in quel luoco, dove lui la doveva portare. E ſe per quella robba che rimaſta ſarà, doveva, e debbe eſſer perſa a detto Patrone di nave o di navilio: e coſi è ragione, che ſe tutta la robba, che il detto Patrone di nave o di navilio porterà, ſi perderà per alcuno caſo di ventura e quella che rimaſa ſarà ſi ſalverà, debba eſſer ſalvata a detto Patrone di nave, o di navilio, e perſa a detto Mercante, o Mercanti. Per qual ragione? Perciò che non ſaria ragione nè equità, che li Patroni delle navi, o delli navilj, foſſero ne debbino eſser di peggior conditione che li detti Mercanti. E ſe per ventura la robba ch' il Patrone della nave porterà nella ſua nave o nel ſuo navilio ſi ſalverà, e quella che rimaſta ſarà ſi perderà: il patrone della nave o navilio è tenuto di dare come di ſopra è detto a Mercanti. E ſe la robba che rimaſa ſarà ſi perderà, debba eſſer perſa al detto Patron di nave, e ſe quella che nella nave o navilio porterà ſi perderà in tutto per alcuno caſo di ſventura e quella che rimaſta ſarà ſi ſalverà, debba eſſere del patrone della nave, e il detto Patrone non è tenuto dare niente a detti Mercanti, e ſe la detta Robba che nella nave porterà ſi ſalverà, il detto patrone della nave è tenuto a dare a detti mercanti, tanto come di ſopra è detto. Salvo imperò che li detti mercanti ſono tenuti eſtraere di quel pretio, che detto patrone di nave darà o debba dare, tutte quante le ſpeſe che loro fariano o ariano a fare, ſe il detto patrone di nave aveſſe portata quella Robba, che rimaſa fuſſe, ſalvo che le vettovaglie, non ſono tenuti li detti Mercanti di eſtraere per ciò; come li detti Mercanti per il ſimile tengano a fare ſpeſa di vettovaglia, come ſe la robba aveſſino portata. E perciò non è ragione che la vettovaglia ſe ne chavi: e ſe per ventura la Robba che detto patrone di nave porterà nella ſua nave o navilio, non ſi perderà in tutto, ma in parte, quella perdita tale debba eſſer contata e cavata di quella Robba che rimaſa ſarà per ſoldo, e per lira del prezio, che il patrone della nave è tenuto dare a detti Mercanti per la Robba che rimaſa ſarà. Ancora più, ſe la nave, e navilio getterà per alcun caſo di ſventura, quello gietto debbe eſſer contato e cavato di quella Robba che ſarà rimaſa per ſoldo e per lira, del prezio di ſopra detto, e ſe per ventura il patrone della nave porterà una quantità della Robba, che noleggiata avrà, e laſcierà l' altra quantità, ſe li detti Mercanti li diranno come di ſopra è detto, il patrone della nave è tenuto come di ſopra è detto in queſto capitolo medeſimo. Imperò ſe li detti Mercanti vederanno che la loro Robba rimane del tutto, o in parte, e loro non diranno, ne metteranno al detto patrone di Nave la condizione di ſopra detta, nè altro contraſto li faranno, o per ventura il patrone della nave dirà o farà dire che Robba rimane, che è di loro. Se ſopra queſto di ſopra detto li detti Mercanti niente non diranno, nè contraſteranno, nè la condizione di ſopra detta non metteranno, ſe la ſopra detta robba rimane e ſi perde, debba eſſere perſa a detti Mercanti; Per qual ragione? Per ciò, come li detti mercanti non diſſero nè contraſtorono nè metterono contraſto quando loro videro, che la robba loro rimanea del tutto, o in parte al detto Patrone di Nave la condizione di ſopra detta, che ſe lo aveſſero fatto ſe la robba rimaneſſe e ſi perdeſſe non ſaria nè fora perſa per detti Mercanti anzi fora perſa al detto patrone di nave. Ancora più che ſe loro aveſſero detto, e meſſa la condizione di ſopra detta al detto patron della Nave: il Patrone della Nave l' averia laſciata in buon ricapito, ſe lui vedeſſe o ſapeſſe che rimaneva per ſua. Ancora più, per altra ragione che come il patrone della Nave vedeva che la Robba rimaneva che era di loro, e li detti Mercanti a niente non contraſtorono, nè la condizione di ſopra detta non li diſſero, appare che è ſimigliante, e di ragione che li detti Mercanti non ſi curarono ſe la loro Robba rimaneva, quando loro al detto patrone della nave a niente non contraſtorono, e la condizione di ſopra detta non gli metterono, e per ciò è ragione che la robba che rimanerà, come di ſopra è detto, ſia che ſi perda o non ſi perda, ſia e debba eſſere de detti Mercanti, e ſe per aventura gli detti Mercanti diranno al detto patrone di Nave, che lui faccia nolo di quella Robba che rimanerà ad altra Nave o ad altro Navilio, e ſe il patrone della nave la noleggierà, come di ſopra è detto, ſe la detta Robba ſi perderà del tutto, o in parte, o ſi conſumerà o piglierà alcun danno, il Patrone della Nave è di niente tenuto, poi che con licenzia e volontà de detti Mercanti l' averà noleggiata. Imperò ſe il detto Patrone della Nave o di Navilio la noleggierà o la metterà in altra Nave, o Navilio ſenza licenzia, e volontà de detti Mercanti, di chi la detta Robba ſarà. Se la detta Robba ſi perderà del tutto o in parte, o piglierà alcuno conſumamento, o alcuno danno; Il detto Patrone di Nave o di Navilio è tenuto del tutto a reſtituire: perciocchè come di ſopra è detto l'averà meſſa e noleggiata in altra Nave o in altro Vaſcello ſenza volontà e licenza di detti Mercanti, ed è ragione, perciocchè neſſuno non hà, nè debba avere potere in altro, ſe non tanto come quelli di chi ſarà gli vorranno dare o gli averanno dato. E ſe per ventura ſaranno alcuni Mercanti, che averanno noleggiata la ſua Robba a detto Patrone di Nave o di Navilio, e il detto Mercante averà noleggiata e moſtrata detta Robba; ſe il detto Mercante dirà a detto Patrone di Nave o di Navilio che lui ſi ha da partire e per niente non può rimanere, che il detto Patrone di Nave dia ricapito a quella ſua Robba. Se il detto Mercan-

(1) Vid. *Targ. Ponderat. marit. cap.* 14. *numer.* 13. *& cap.* 26. *ſub num.* 19.

Source : BIU Cujas

Mercante dirà come di ſopra è detto patrone di nave o di navilio concederà, ſe ſopra queſto di ſopra detto il detto Mercante ſe ne anderà con licenzia, e con volontà e detto patrone di nave o di navilio ſopra le ragioni, e condizioni di ſopra dette e accordate infra detto Mercante, e detto Patrone o nave, o navilio, il detto Patrone di nave gli è tenuto di portare la ſopradetta Robba, che lui come di ſopra è detto avrà avuta, e ricevuta nella ſua racomandità: ſalvo caſo di ventura, ſe ci interveniſſe avanti che lui la abbia caricato o dipoi. Il detto patrone della nave del caſo di ſopra detto non gli è tenuto; perchè? per ciò come neſſuno riceve raccomandità a danno ſuo, e per ventura il detto patrone della nave o di navilio la laſcierà, è tenuto di reſtituire e di dare a detto Mercante tanta robba, come quella era, o tanti danari come valeva o valeſſe ſimigliante Robba di quella, dove il detto patrone della nave doveva, e debba far porto per ſcaricare, o in quel loco dove la detta Robba avrà promeſſa di ſcaricare: e la Robba che rimaſa ſarà debba eſſere del patrone della nave o del navilio, o fuſſe perſa o riſtorata, poi che come di ſopra è detto, la averà avuta e ricevuta a ſua raccomandità, e in ſua guardia. Salvo in caſo di ſopra detto ſe intervenuto ci ſarà innanzi, che lui l'abbia caricata o dipoi. Imperò ſe alcuno mercante averà noleggiata la ſua robba ad alcuno patrone di nave o di navilio: e come la detta Robba ſarà noleggiata il detto mercante ſe ne andarà, poniamo ſe ne vada con licenzia del patrone della nave o ſenza, con che il detto patrone della nave o del navilio non le riceva ſotto ſua guardia o ſotto ſua raccomandità, come di ſopra è detto. Quando il detto patron della nave o navilio doverà o vorrà caricare: ſe il detto patron della nave o navilio, conoſcerà o troverà la ſopradetta robba o uomo per lui, lui la debbe far caricare, e metter nella nave: e ſe lui o uomo per lui la detta robba non conoſcerà, nè troverà, quando il detto patrone della nave farà caricare? ſe la detta robba rimarrà ſi perda, o non ſi perda, il detto patron della nave o navilio non è tenuto di niente al detto mercante, che come di ſopra è detto, ſe ne ſarà andato, di menda fare della detta robba, che come ſopra è detto rimaſa ſarà. Salvo imperò ſe il detto mercante, che ſe ne ſarà andato come di ſopra è detto, e il detto mercante laſcierà o avrà laſciato alcuno per moſtrar la detta robba al patrone della nave, o a uomo per lui, o al ſcrivano, quando lui caricherà o farà caricare, ſe quello il quale il detto mercante avrà laſciato per dimoſtrar, e per conſegnare la ſopra detta robba, e lui moſtrerà, e la farà conſegnare quando il detto patron nella nave caricherà o uomo per lui; s'il detto patron della nave, o quello che per lui farà caricare non la porterà, o non la farà caricare, e metter nella nave o navilio, ſe la detta robba rimarrà ſia che ſi perda, o non ſi perda, che il detto patrone della nave è tenuto tutto, e in tanto come ſe il detto mercante ſi fuſſe preſente poi che avea, o avrà uomo in loco di detto mercante che la detta robba conſegnerà o vorrà conſegnare. In queſto modo: imperochè ſe il ſopradetto mercante o quello che in loco di detto mercante ſarà rimaſo per conſegnare la detta robba, lo poſſi provare, e ſe il detto mercante, o quello che per lui ſarà rimaſto, per conſegnare la detta robba quello che ſopra è detto provare potrà, il detto patrone di nave è tenuto di reſtituire, e di dare al detto mercante tutto, e tanto come di ſopra è detto nelle altre condizioni di ſopra dette, e per quella ragione medeſima. Imperò ſe detto mercante provare non potrà quello che nel ſuo loco ſarà rimaſto per conſegnare la detta robba, non la avrà moſtrata, nè conſegnata, ſe ſopra queſto che diſopra è detto ſia che ſi perda, o non ſi perda, il detto patrone della nave, o di navilio, non è tenuto di neſſuna coſa rifare al detto mercante, poichè detto mercante l'avrà laſciata a mal ricapito, ed è ragione, che per il detto male ricapito, che debba eſſere, e ſia del detto mercante, poichè lui medeſimo ſe lo merita. Salvo imperò tutte le ſpeſe, e tutte le coſe, in che il detto patrone della nave ſia tenuto rifare, e reſtituire a detti Mercanti in tutte le coſe e per tutte: ſalvo della vettovaglia. E ſe per ventura quando il detto mercante ſe ne ſarà andato, e il detto patrone della nave averà ricevuto nella ſua guardia, o nella ſua recomandità la robba dello detto mercante, ſe il detto patrone della nave la noleggierà, o la metterà in altra nave, o in altro navilio, ſe la detta robba ſi perderà in tutto, o in parte, o piglierà alcuno danno, o quella nave, o navilio, nel quale l'averà meſſa, o noleggiata, non ſarà così preſto in quel loco, dove la detta robba ſi debbe ſcaricare, come lui ſarà con quella ſua nave, o navilio, e quando la detta nave, o navilio, verrà con la detta robba, non valerà tanto, come faceva quando lui venne con quella ſua nave, o navilio: di tutto quello danno, che la detta robba averà, il detto patrone della nave, o navilio è tenuto del tutto a reſtituire, perciochè lui l'averà meſſa, e noleggiata in altra nave, o navilio ſenza licenzia di quello, di chi la robba ſarà. Imperò ſe quando detto mercante ſi partì dal detto patrone della nave, o navilio, ſe infra loro fuſſe accordato, che ſe il detto patron della nave, o navilio portar non la poteva, che il detto patrone della nave o navilio la poteſſe noleggiare in altra nave, o navilio, e ſe infra loro tali patti, come di ſopra è detto, accordati ſaranno, ſe il detto patrone della nave o navilio la noleggierà ſotto la condizione di ſopra detta, perdaſi la robba, o non ſi perda, o pigli danno, o nò: o venga quella nave, o quello navilio piu preſto, o piu tardo, nella quale lui l'averà noleggiata, che il detto patrone della nave, o navilio, non è tenuto di niente a rifare: poi che lui ſi è accordato con il detto mercante, quando da lui ſi partì, che ſe lui portare non la poteva, che noleggiaſſe altra nave, o altro navilio. Se imperò il detto patrone della nave non l'averà laſciata in quello loco, dove il detto patrone della nave caricò; e ſe il detto Patrone della nave la noleggierà ad altra nave, o altro navilio, ſe quello Patrone di quella nave o di quello navilio, che la detta robba li averà noleggiata, la laſcierà, vuol tanto dire, che la detta robba rimarrà in quel loco, dove lui caricherà, lui è tenuto rifare al detto mercante di chi la robba ſarà tutto, e in tanto come ſe fuſſe quel patrone di quella nave, nella quale il detto mercante l'aveva noleggiata ſe portare non la potrà, e in tutte quelle condizioni obbligato, che era il primo, al quale lui l'aveva noleggiata. Salvo imperò tutti patti, e concordie infra il patron della nave, e gli mercanti fatti, e promeſſi per alcuna ragione, e in tutte coſe, e per tutte, e per la ragion di ſopra detta fu fatto queſto capitolo.

SPIEGAZIONE.

Vedi al Cap. ſeguente.

Del Patrone che laſcierà robba noleggiata. Cap. 88.

IL Patrone della Nave, o navilio, che noleggierà Robba con carta, o con teſtimonj, o che fuſſe (1) ſcritta in libro, o che fuſſe data la fede infra loro, è tenuto portare quella Robba, e ſe la Robba rimarrà, che il Patrone del navilio non la porterà, o non la poſſa portare, lui è tenuto di dare, e di reſtituire al Mercante la ſua Robba, la quale gli aveva noleggiato, o vale tanti danari come valerà in quel loco, nel quale il navilio farà porto per ſcaricare. Se imperò il patrone del navilio non ſi farà accordato con li mercanti innanzi che il navilio parta di quel loco, dove la robba averà noleggiata, e ſe la robba rimarrà, e ſi perderà, che il patrone del navilio non ſi fuſſe accordato con il mercante, debba eſſere perſa al patrone del navilio, e il patrone del navilio è tenuto di dare al mercante come di ſopra è detto; e perciò ſù fatto queſto capitolo, che molti patroni di navilj al principio, che pigliano viaggio, fanno gran mercato del nolo, e quando il viaggio è pigliato, trovano robba, di che l'uomo paga grande nolo, e ſe queſta condizione non ſi fuſſe, la robba rimaneria di poco nolo, e porteriano quella, della quale aveſſino aſſai nolo.

I SPIE-

(1) Vid. *Targ. Ponderat. marit. capit.* 26. *num.* 19. *Rocc. reſponſ.* 20. *num.* 6. & 8.

Source : BIU Cujas

SPIEGAZIONE
De' sopradd. due Capitoli.

NOleggiata, che avranno i Mercanti una Nave, se poi ricuserà il Padrone di quella di caricare le merci de' medesimi, e caricando altre robbe si partirà, le merci da lui lasciate in terra rimarranno per suo conto, purchè ciò gli abbiano protestato i Mercanti, a' quali dovrà restituire altrettante mercanzie nel luogo, dove avea a portar quelle, che avrà lasciate, o il prezzo, che varranno simili merci in detto luogo. E ciò sempre procede, o si perdano, o si salvino le merci da lui lasciate. Ma se si perdessero, o si gettassero, o patissero altro danno le robbe caricate in vece delle lasciate, dovrà la perdita essere de' Mercanti, e il danno dedursi da essi per soldo, e per lira dal prezzo, di cui saranno creditori per le robbe rimaste in terra, sminuendosi a proporzione del danno, che patirà la robba caricata, il prezzo della robba rimasta. Oltrechè debbono sempre dedurre i detti Mercanti tutte le spese, che avrebbero fatte, se le lor robbe fossero state caricate, eccetto la spesa delle vettovaglie. Nè a schivar questo può il detto Padrone caricar le dette merci sopra altro Vascello senza il consenso di detti Mercanti, sotto pena di rifar tutto il danno, che quelle merci patissero. Il simigliante s' osservi, se i detti Mercanti dopo aver noleggiata la Nave, prima però che sia in istato di caricare, partissero per altri paesi, con lasciar le loro merci in consegna al Padrone, o ad altri, da cui le possa avere al tempo del carico, perchè allora lasciandole il detto Padrone in terra per colpa sua, e non per sinistro avvenimento, resteranno, come sopra, per suo conto, e dovrà restituire loro altrettante robbe, o il lor prezzo alla forma suddetta. Ma se i detti Mercanti partendosi le avran lasciate in mal ricapito, o in luogo, dove il detto Padrone non le possa avere al tempo del carico, restando esse in terra, saranno per loro conto, nè dovrà il Padrone restituire loro cosa veruna, fuorchè le spese fatte per la Nave, ed altro, che avesse avuto, e che loro dovesse restituire, eccetto le vettovaglie. E se il detto Padrone senza il consenso de' Mercanti le caricherà sopra un' altro Vascello, se quel Vascello arriverà nel luogo destinato dopo di lui, perlochè le robbe vagliano meno, che quando ei vi pervenne, tutto il detrimento, che vi avranno i Mercanti dovrà da lui pagarsi, salvo se di loro consenso l' avesse sopra quel Vascello caricate; E in questo caso, se l' altro Padrone del Vascello noleggiato dal primo Padrone per portar le merci di detti Mercanti, le lascerà parimente in terra, sarà obbligato il Padrone di quello novamente noleggiato, come sopra si è detto, a restituire altrettanta robba, o il prezzo in quella forma, che era obbligato a restituire il primo Padrone a' suddetti Mercanti.

Di robba nolleggiata per alcun loco saputo se piglierà danno. Cap. 89.

(1) PAtrone di nave o di navilio, che fusse in alcun loco, e noleggiasse robba di Mercanti per portar in altro loco, il qual loco sarà già accordato infra loro: è bisogno che detto patrone di nave la porti in quel loco, dove avesse accordato, e promesso a mercanti con quella sua nave. E se il patrone della nave la metterà in altra nave o navilio senza licenzia de' Mercanti, se quella nave o navilio, nel quale lui messa l' averà, fusse maggiore o miglior, ch' il suo navilio: se quella robba si perderà, o guasterà, o quello di chi la robba sarà, nè patirà alcun danno, o averà a far alcune spese. Il patrone della nave è tenuto restituire tutta quella robba, che persa sarà, e tutto lo interesse, che quello di chi sarà la Robba, averà avuto, e debba esser creduto per suo Sacramento. Imperò se il patrone della nave farà sapere a i mercanti, che non vorrà andare in quel loco, nel quale lui aveva promesso a i mercanti di portare la robba loro, e lui dirà a i mercanti, che lui la vuole metter in tale navilio, se gli mercanti lo concederanno il patron della nave la può ben mettere, ma se li mercanti non vorranno, lui non ce la debba metter, e se ce la mette, è tenuto come di sopra è detto. Imperò se li mercanti lo concederanno, e la robba si perderà, o si guasterà il patrone della nave non è tenuto di nessuna cosa a rifare, poi che con volontà, e licenzia lo averà fatto, o della più parte delli mercanti.

(1) Vid. *Jacob. Galea penes Balducc. tit.* 1. *de assecurat. decis.* 5. *ante num.* 1.

SPIEGAZIONE.

DEve il Padrone portar le merci caricate nel luogo accordato, nè può senza licenza de' Mercanti caricarle sopra altro Vascello, altramente se si perdessero, o patissero qualche detrimento, sarà obbligato a tutti i danni, spese, ed interessi, che giurerà il Mercante aver patiti.

Di esarcia de' Marinari, e Nocchiero, e da far mettere la robba.
Cap. 90.

IL Patrone della Nave è tenuto a mercanti d' aver (2)
l' essarcia, che lui l' averà detta, e mostrata per scritto, o tutto, e in tanto come averà detto in presenzia del nochiero, e de' marinari: e non può gettare nochiero nè marinati senza licenzia de' mercanti, se non a capo del viaggio, nè vendere ne dare essarcie nè niente che appartenga alla nave, e il patrone della nave è tenuto di far mettere la robba alli suoi marinari.

SPIEGAZIONE.

IN oltre è obbligato d' avere tutta l' esarcia, cioè attrezzi, e instrumenti necessarj alla navigazione, in quella forma, che in iscritto, o alla presenza del Nocchiero, e de' Marinari avrà asserito a' Mercanti di avere, nè può venderla, o pure licenziar Marinaro, nè Nocchiero, senza il consenso d' Mercanti, sino alla fine del viaggio.

E' tenuto altresì a far mettere le robbe nella stiva da' suoi Marinari.

Di Conserva. Cap. 91.

PAtrone di Nave debba fare conserva con navilio (3)
piccolo, o con grande, se li mercanti della nave vorranno: e ancora sono tenuti li mercanti se il patrone della nave vuol fare conserva, con nave, o navilio grande, o piccolo, e farlo con conseglio delli marinari, o nochieri, e consiglieri, lui lo può far, li Mercanti lo debbono concedere, cio è a sapere, per paura de cattivi navilj non debbano contrastare, nè possono. Se imperò non si conoscevano danno per loro o per nave, o navilio.

SPIEGAZIONE.

I Mercanti ponno costrignere il Padron della Nave, ad andar di conserva, cioè di compagnia con altro Vascello, e quando il Padrone ciò conoscesse spediente, può da se farlo, col consiglio di poppa, e sono obbligati i Mercanti a concederglielo, quando non ne conoscano danno, o a se stessi, o al Vascello.

Di dare capo ad altra nave.
Cap. 92.

SE alcuna Nave, o Navilio fusse in alcun loco: e a- (4)
vesse o debba avere viaggio per andare in alcun altro loco.

(2) Vid. *Jo: Lauuent. ad ll. Rhod. penes Peckium cum Vinnio.*

(3) Vid. *Targ. Ponderat. maritim. cap.* 12. *num.* 30. *De Casareg. disc.* 46. *num.* 47.

(4) Vid. *Targ. Ponderat. maritim. cap.* 12. *numer.* 30. *& cap.* 48. *numer.* 15.

Source : BIU Cujas

loco. Se in quello loco aveſſe alcun Navilio minore o maggior di lui, o ſimigliante di lui, il quale aveſſe andar in quel medeſimo viaggio, e per paura che lui averà de' ſuoi nimici, o di cattivi Navilj, lui dubiterà andare da per lui nel detto viaggio, e il Patrone del Navilio che la paura averà, dirà a quell' altro Patron di quella Nave o di quel Navilio, ſe gli vorrà tenere capo, ſe il detto Patrone della Nave lo concederà, e prometterà, lui li è tenuto di oſſervar: ſe imperò fortuna di mal tempo non lo vietaſſe: e ſe li detti Navilj del loco, dove lo accordo ſarà fatto, ſi partiranno inſieme, e il Patrone della Nave, che averà promeſſo di tenere capo al detto Patrone del Navilio il quale averà la detta paura, non lo vorrà tenere: ne lo terrà, ſe' l detto Patrone del detto Navilio, che averà la detta paura, piglierà alcun danno innanzi che ſia giunto in quel loco, il quale il detto Patrone di Nave avea promeſſo di tenere capo per cattiva gente, e per ſuoi nimici, quel Patrone di quella Nave, che la detta promiſſione gli aveva fatta, li è tenuto di tutto il danno a reſtituire ſenza contraſto, per quale ragione? perciochè ſe detto Patrone della Nave non li aveſſe fatta la detta promeſſa, il detto Patrone del detto Navilio, che la detta paura aveva, e ha, non ſi ſarebbe partito dal detto loco; ſe non fuſſe per fede della detta promeſſa che il detto Patrone della Nave li aveva fatta. E ſe il detto Navilio ſi partirà, che il detto Patrone della Nave non gli abbi promeſſo di tenere capo, ſe il detto Navilio piglierà alcuno danno, il detto Patrone della Nave non ſarà di niente tenuto reſtituire: e ſe per ventura il detto Patrone della Nave che la detta promeſſa averà fatta, terrà il detto capo al detto Navilio, come che di ſopra aveva promeſſo, e cattive genti, o inimici, o fortuna di tempo, per forza lo terranno, il detto Patrone della Nave, che la detta promeſſa averà fatta, e per lui non ſarà rimaſto, che non abbia oſſervata, lui nè la Nave, nè altro, che nella nave fuſſe, non è tenuto reſtituire, perciochè per colpa ſua non ſarà rimaſto quello, che promeſſo avea, poichè attendere non può per la ragione di ſopra detta. Imperò ſe il detto Patrone della Nave, che averà promeſſo di tener capo ad alcuno Navilio, ſe lui ne piglierà o averà pigliato ſalario o ſervizio: Se il detto Navilio del quale lui ſalario, o ſervizio averà avuto, ſi perderà di tutto o in parte, il detto Patrone della Nave è tenuto reſtituire tutto il danno, che quello Navilio, del quale lui averà pigliato ſalario, o ſervizio averà ſoſtenuto o avuto: e la Robba che nella detta Nave ſarà per ſoldo o per lira. Se imperò il detto Patrone della Nave, che il detto ſalario, o ſervizio averà avuto, non ſi accorderà, o non ſi ſarà accordato, dipoi, o innanzi, o quando il detto ſalario, o ſervizio, ebbe da detto patrone di Navilio, che la detta paura averà: che ſe alcuno caſo di ventura ſi veniſſe, che lui, nè la nave, nè niente ch' in quella fuſſe non fuſſe di niente tenuto di reſtituire: il caſo di ventura è da intender, che lui aveſſe a laſciare detto capo di detto Navilio per fortuna di mal tempo, o per forza di cattivi navilj, o per forza di loro inimici, o per forza di male genti; e ſe il detto patrone della nave ch' il detto ſalario, e ſervizio averà avuto, dirà o aveſſe detto come di ſopra è detto, con il detto patrone di navilio, che la detta paura aveva, il patrone della nave, nè la nave, nè niente, che nella nave fuſſe, non ſono tenuti di reſtituire per la ragione di ſopra detta, e poichè con il detto patrone del navilio, il quale il detto ſalario, o ſervizio li avea dato, o li è tenuto di dare, o aveſſe accordato, quando il detto ſalario o ſervizio ebbe, o dipoi, o innanzi. Imperò ogni patrone di nave, o di navilio ſi guardi, e ſi debba guardare quando accordo, o promeſſa farà con alcuno o con alcuni, ſia che il detto patrone della nave non abbia ſalario o ſervizio, o che ne abbia: che il detto patrone della nave farà la detta ptomeſſa ſenza licenzia, e volontà de mercanti, che nella nave ſaranno, o robba ſi metteranno o averanno meſſo, ſe caſo alcuno ſi interveniſſe, li detti mercanti non ſono di niente tenuti, anzi ſe li detti mercanti danno, o ingiuria, o inſconcio ne patiranno alcuni per la detta promeſſione, che detto patrone della nave averà fatta, o farà con alcuno, o con alcuni ſenza licenzia, e volontà di detti mercanti, il detto patron della nave è tenuto di tutto reſtituire, ſe la nave ne doveſſe eſſer venduta. E ancora li beni del detto patrone della nave ſe trovati ſaranno: e per la ragione di ſopra detta fu fatto queſto capitolo.

SPIEGAZIONE.

Promeſſo ch' abbia il Padrone ad altro Vaſcello di tenergli capo, cioè compagnia, è obbligato ad oſſervar la promeſſa. E ſe partendoſi di conſerva con quello lo laſciaſſe nel viaggio, ſarà tenuto a rifargli tutto quel danno, che patirà ſino all' arrivo in quel luogo, ove avea promeſſo di andar di conſerva: Eccetto ſe l' aveſſe laſciato per qualche accidente forzoſo, cioè per tempeſta, forza di nemici, o Pirati. Ma quando per fargli compagnia prendeſſe ſalario, o altro premio, deve oltre il fargli conſerva, ſoccombere a tutti que' danni per ſoldo, e lira, che quel Vaſcello, e le ſue merci in quel viaggio patiſſero, quando non abbia altrimenti convenuto; E in queſto caſo non ſolo non può coſa alcuna pretendere da' Mercanti, che nella ſua Nave aveſſero caricato, delle mercauzie, ſe ſenza loro conſenſo avrà accordato d' andar di conſerva, ma è in obbligo a quelli di rifare que' danni, che per cagione di detto accordo patiſſero.

Del caſo di Getto. Cap. 93.

IL Patrone della Nave è tenuto che non getti ne facci gettare per inſino che il Mercante habbia gettato alcuna coſa, e di poi può fare gettare fino a ſalvamento, e in quel punto può l' accordo ſcrivere il ſcrivano tanto quanto ſe fuſſe in terra, e il Patrone ſi debbe mettere per tanto quanto vale la metà della nave. (1)

SPIEGAZIONE.

IL Padrone non può far getto ſino a tanto che dal Mercante non ſia ſtato cominciato, dopo di che può continuarlo ſinchè ne conoſca il biſogno; E lo Scrivano di tutto dee tener conto per iſcritto, come s' ei foſſe in porto. Il Padrone contribuiſce per quel getto per tanto quanto vale la metà della Nave.

Nota che in oggi non è in uſo, che il getto ſi debba cominciar dal Mercante al parere di Kurich de Jur. marit. Hanſ. tit. 8. art. 1.

Di robba Gettata. Cap. 94.

TUtta la Robba che ſarà Gettata di Nave, o di Navilio, per cattivo tempo, o per paura di Navilj armati, debba eſſere contata per ſoldo, e per lira di tutta la Robba, e la nave o navilio debba pagare in quello Getto per la metà di quello che vale. (2)

SPIEGAZIONE.

IN caſo di getto ſi deve far contribuzione del ſalvato col perduto per ſoldo, e per lira, e la Nave deve pagare per cagion di quel getto per la metà di quel, che eſſa vale.

In che modo ſi debba contare la robba Gettata. Cap. 95.

LA nave, o navilio che getterà Robba, come di ſopra è detto: ſi debbe contare in queſto modo, cioè che ſe Getterà innanzi che ſia mezzo viaggio, dove abbia andare, debba eſſere contata come coſtava in quel loco, dove ſi partì la Nave o Navilio: (3)

(1) Vid. *Targ. Ponderat. maritim. cap.* 58. *in princ. & §. ora. De Caſareg. diſc.* 45. *numer.* 10. 28. *& 29. infin.*

(2) Vid. *Targ. Ponder. maritim. cap.* 58. *in princip. & capit.* 77. *§. per fare. De Caſareg. diſcurſ.* 45. *numer.* 10.

(3) Vid. *Targ. Ponderat. maritim. capit.* 58. *in princip. De Caſareg. diſcurſ.* 45. *numer.* 10. *Vinn. ad Peck. tit. ad l. Rhodiam verb. nihilominus fol. mihi* 220. *Cleirac. contract. maritim. capit.* 2. *§.* 12. *& capit.* 58. *in princip. ab eo citat. pro cap.* 97.

Source : BIU Cujas

e se averà passato mezzo viaggio, debba essere contata come valerà in quel loco dove la nave o navilio farà porto: la detta mercanzia gettata a quella che rimasta sarà.

SPIEGAZIONE.

LA robba gettata, se sarà occorso il caso del getto innanzi la metà del viaggio, si valuta al prezzo, che valea nel luogo, da cui è partita la Nave. Se poi è seguito di là dalla mettà del viaggio, si valuta al prezzo, che varrà la salvata nel luogo, ove era diretta.

Come debba esser pagata robba Gettata.
Cap. 96.

(1) SE alcuno Patrone di Nave o Navilio averà caricato il suo Navilio di Robba di Mercanti, per andare a caricare in altro loco, il quale loco, sarà accordato infra il Patrone della Nave o Navilio, e li Mercanti, e andando in quel viaggio, interverrà caso di ventura, che per cattivo tempo o per Navilj armati d'inimici o qual si vuole altra ventura; lui averà a gettare di quella Robba che porterà una quantità: quando il Patrone della Nave o del Navilio, sarà gionto in quel loco, nel quale doveva scaricare con la Nave o col Navilio, e con quella Robba che rimasta sarà: il Patrone della Nave o del Navilio debba fare in questo modo: che innanzi che lui consegni niente di quella Robba, che restaurata sarà a que' Mercanti, che la debbono ricevere o di chi sarà, lui debbe, e può ritenere a se tanta di quella Robba, che restaurata sarà, e che lui averà portato col suo Navilio di ciascuno Mercante, che gli sia bastante, e che li basti a quel Getto, che fatto sarà. E ancora più, perciochè il Patrone della Nave o del Navilio ne alli Mercanti di chi sarà quella Robba che sarà Gittata, non possa tornare a danno nè a perdita, nè a ingiuria, perciochè assai si perde ciascuno. Ancora piu acciochè loro non avessero andare dietro a quelli Mercanti, nè a pregare quelli, di chi quella Robba fusse che sarà restaurata; e quel Getto debba essere contato come che Getterà, e il Patrone della Nave o del Navilio è tenuto metterci per la metà, cioè per la metà di quello che verrà la nave, o navilio. Ancora piu se lo patrone della nave o navilio dimanderà tutto il nolo della Robba Gettata, come di quella che sarà restaurata, gli debbe essere pagato, come se tutta la robba fusse salvata, e il Patrone della nave o del navilio è tenuto mettere in quello Getto che fatto sarà per tutto quello nolo che riceverà per soldo, e per lira come sarà quella Robba che sarà restaurata; Per qual ragione? perciocchè il Patron della nave o del navilio averà avuto nolo di quella Robba che sarà Gettata, come di quella, che sarà salvata; ed è ragione di poi che lui vuole nolo tanto della Robba Gettata, come di qnella che sarà restaurata, che lui si ajuti a rifare, e per le ragioni di sopra dette si debba pagare tutto il nolo in detto getto. Imperò se lo patrone della nave o del navilio non dimanderà, nè averà nolo, se non della Robba che restaurata sarà, di quello nolo tale il patrone della nave o navilio non è tenuto mettere parte al Getto, che assai si perde poichè perde tutto quello nolo della Robba che sarà gettata.

SPIEGAZIONE.

ARrivato il Patron della Nave al luogo, dove ha a scaricare, se nel viaggio avrà fatto getto di robba, si può ritenere in pegno tanta robba della salvata, che basti alla compensazione del getto seguito, e la Nave dee contribuire per la metà di quello, che essa vale. Se il Padrone riscuoterà tutto il nolo tanto della robba salvata, come della gettata dovrà contribuire per soldo, e lira: nulla però dee al contrario contribuire, se solo il nolo dimanderà, e riscuoterà della robba salvata.

La cerimonia, che si debba fare in caso di Getto.
Cap. 97.

NAve o navilio, che correrà, o sosterrà fortuna di (2) cattivo tempo: se il Patrone della Nave, o del Navilio vede, o conosce che loro sono in ventura, e condizione di perdersi, se loro non Gettano. Il Patrone della nave debba dire, e manifestare a tutti li Mercanti, e in presenzia del nocchiero, e di tutti quelli che nella nave saranno: dicendo, Signori mercanti se noi non Gettiamo, siamo a grande ventura, e condizione di perdere le persone, e la Robba, e ogni cosa che è quì, e se voi altri Signori Mercanti volete che Gettiamo con la volontà di Dio, potremo salvare le persone, e gran parte della Robba; e se noi non Gettiamo, siamo a ventura, e condizione di perdere noi medesimi, e tutta la Robba, e se li Mercanti si accorderanno del Gettare tutti, o la piu parte: allora loro possono gettare. Imperò l'uno de' Mercanti, se tutti non possono, debba cominciare a gettare; e di poi che il Mercante, o Mercanti averanno gettato qualche cosa, dipoi può Gettare, o fare Gettare il Patrone della Nave per insino a salvamento: in quel caso, e in quel punto può il scrivano l'accordo scrivere come se la Nave tenesse proisso in terra: e se il scrivano non potesse scrivere, li marinari possono far testimonio di tutte le concordie, e promissioni, che fussino fatte infra il Patrone della Nave, e li Mercanti, poichè il scrivano non averà potuto scrivere al cartolario, perciochè fraude nissuna non possa essere infra il Patrone della Nave, e li Mercanti delle concordie, e promissioni, che infra loro saranno fatte, e se per avventura nella Nave non si saranno Mercanti, in quel caso, e in quel punto il Patrone della Nave debba, e può esser Mercante, e quello che lui farà, debbelo fare con consiglio del nocchiero, e de' compagni, e di tutto lo communale della nave, e se lui lo farà con consiglio di tutti quelli, che di sopra sono detti, e il detto patron della nave farà gettare, debba esser tanto tenuto per fermo, come se tutti li mercanti si fussino, o in tanto come se tutta la robba fusse del patron della nave: e il patron della nave è tenuto mettere in quel getto per quello che valerà la mittà della nave, e li mercanti di chi quella robba sarà, non debbono contrastar in quel Getto, per quella raggion che di sopra è detta, sarà fatto, e quello Getto si debba pagare per soldo, e per lira, in quel modo che la Robba sarà Gettata, e fu fatto per ciò questo capitolo, che il Patrone della Nave, o del Navilio può esser Mercante in quel caso, e in quel punto, che Mercanti non si saranno, che se il Patrone della Nave non avesse poter in quel caso di esser Mercante, le piu volte si perderiano le persone, e la Nave, e le mercanzie, e per questo debbe, e può essere il patrone della nave mercante in quello caso, e in quel punto, che li mercanti non si saranno, e vale più gettar una quantità di robba, che se perdessero le persone, e la nave, e tutta la robba.

SPIEGAZIONE.

PRima di far getto dee il Padron della Nave ricercare il consenso de' Mercanti, alla presenza del Nocchiero, e d'altri; e intervenendovi detto consenso, debbono cominciare a gettare uno, o più Mercanti, dopo di che può gettare, o far gettare dagli altri il Padrone sino a salvamento della Nave. Lo Scrivano può allora scrivere l'accordo fatto tra loro di gettare, come se la Nave avesse il proisso, cioè il cavo in terra, e non potendo, basta il testimonio de' Marinari.

Quan-

(1) Vid. *Targ. Ponderat. maritim. cap.* 58. *in princ. & capit.* 77. §. *toccante, & cap.* 79. §. *ultimo. De Casareg. disc.* 45. *num.* 10. *De Vicq. ad* Weitsen *de Avariis, verb. addicenda foret, & verb. in Magistri arbitrio, & verb. adversus dominos. Cleirac. Jugem. d'Oleron.* §. 8. *num.* 15. 16. 18. *citat. ab eo pro cap.* 98. *secundum edit. Gallic. Consulatus.*

(2) Vid. *De Casareg. disc.* 19. *n.* 2. 6. 8. *&* 13. *& disc.* 45. *n.* 28. *de Vicq. ad* Weitsen *de Avariis, verb. in magistri arbitrio, & verb. holcadibus. Vinn. ad Peck. tit. ad l. Rhodiam, verb. diserte, fol. mihi* 196. *Cleirac. Jugem. d'Oleron.* §. 2. *numer.* 1. *&* §. 8. *num.* 2. 6. 12. *citat. ab eo pro cap.* 99. *Consulat. secundum edit. Gallic.*

Source : BIU Cujas

Quando poi non vi ſieno Mercanti in Nave, il Padrone può far da Mercante, e cominciare a gettare, o far gettare col conſenſo però del Nocchiero, e di tutto il comunale, o della maggior parte della gente di Nave. Qual getto dovrà pagarſi per ſoldo e per lira, e la Nave contribuiſce per la metà di quel che vale. Vedi il cap. 93. *e* 94.

Di manifeſtare Robba al Scrivano.
Cap. 98.

(1) MErcanti debbano manifeſtar la Robba al ſcrivano, quando la nave averà fatto vela ſe niente ci averanno meſſo che non fuſſe ſcritto, e ſe ſi troverà alcuna coſa, che loro non aveſſero manifeſtato; loro debbono pagar il maggior nolo moltiplicando per canterata, che nella detta nave ſi paghi: perciò come di naſcoſto ce l' averanno meſſa; e ſe per ventura loro non la aveſſero manifeſtata, quando la nave aveſſe fatto vela, ſe ſi getterà o ſi bagnarà, o ſi perderà, non li ſaranno tenuti reſtituire, poichè manifeſtata non l' averanno.

SPIEGAZIONE.

DEbbano i Mercanti, quando la Nave avrà fatto vela, manifeſtare allo Scrivano quella roba, che di naſcoſto aveſſero meſſa in Nave, altrimenti ſe ſi perdeſſe, gettaſſe, o bagnaſſe non potranno pretenderne la reſtituzione. E ſe ſi troverà qualche roba, che non aveſſero manifeſtata, ſaranno obbligati a pagarne il nolo raddoppiato.

Di entrar nel Porto. Cap. 99.

IL Patrone della nave o del Navilio non può, nè debbe entrare nel porto ſenza volontà de' mercanti, e ſe ci entrarà, che il mercante fuſſe dubitoſo di alcuna coſa, tutto il danno che aveſſe il Mercante, li debba reſtituire la Nave, e queſto debba ſcrivere il ſcrivano, ancora che la nave non aveſſe proiſſo in terra. Imperò ſe il Patrone della Nave aveva alcuno biſogno, debbalo dire a' Mercanti, che lui non può navigare che di exarcia ha di biſogno, o in ſortire, o acconciare: e allora il Mercante debba entrare in porto con queſto, che il nochiero per ſuo giuramento e li marinari ci hanno conſentito. Imperò ſe alcuno corſale o galere ci farà, che faceſſe paura al mercante, il patrone della nave non ci può entrare ſenza volontà di mercanti, e ſe il mercante o piglierà ſopra di ſe, o che non abbia riſguardo, e diça, io non voglio entrare in queſto porto, del danno, che ne ſeguiterà, il mercante è tenuto di rifare.

SPIEGAZIONE.

NOn può la Nave entrare in neſſun porto ſenza il conſenſo de' Mercanti, che vi ſaranno, altrimenti riſultandone a quelli qualche danno, ſarà obbligata la Nave a pagarlo, e ciò deve notare lo Scrivano, ancorchè la Nave non abbia proiſſo in terra. Debbono però i Mercanti conſentirvi, quando il Padron della Nave biſognaſſe di qualche eſarcia, o altro neceſſario alla navigazione, ed il Nocchiero, e i Marinari col loro giuramento vi conſentiſſero. Ma ſe per timore di Corſari, o altri nemici, che foſſero in quel porto, ripugnaſſero i Mercanti ad entrarvi, non può allora in verun modo entrarvi il Padron della Nave, a cui però ſaran tenuti i Mercanti a rifare quel danno, che per queſta cazione patiſſe.

Di promeſsa di mercante al Patrone.
Cap. 100.

(2) TUtto l' accordo, che il Mercante prometterà al Patrone; è biſogno che li attenda, poichè al cartolario ſarà meſſo, poniamo che il Mercante averà fatto carta o al cartolario fuſſe ſcritto, il Mercante gli debba tutto attendere, e il Mercante prometterà al Patrone della Nave canterate. Poniamo, che il Mercante fuſſe nella Nave o di fuora, e non potrà mettere le canterate, o che non li baſtino gli danari di tante canterate quante li promeſſe, di tante gli averà a dare nolo, metta, o non metta di quello che promeſſo averà per cantàro.

SPIEGAZIONE.

DEve il Mercante oſſervare al Padrone ciò che gli avrà promeſſo, quando ne coſti dal Cartolario, cioè dal libro dello Scrivano della Nave, o altra Scrittura. Onde ſe avrà convenuto di caricare una certa qnantità di merci, caricandole tutte, o no, dee ſempre ad ogni modo per tutto il carico accordato pagare il nolo al Padrone.

Del Mercante che vorrà ſcaricar la Robba della nave. Cap. 101.

SE la maggior parte di mercanti ſcaricano, ſopradetto Mercante può ſcaricar, e non pagar niente, e ſe il Patrone della Nave non è pagato, non gli può domandar niente; ma gli è obbligato aſpettargli per un tanto tempo di caricare, e portare la Robba, e riportarla, queſto s'intende della mercanzia, e robba del ſopradetto mercante.

SPIEGAZIONE.

MA ſe avendo già caricato, la maggior parte degli altri Mercanti per qualche accidente ſcaricaſſero, può ancora il detto Mercante ſcaricare, nè il Padrone può chiedergli il nolo; ma è tenuto ad aſpettarlo per un certo tempo per di nuovo caricare, e riportar le ſue merci.

Di mercanti che vorranno diſcaricar parte delle Mercanzie. Cap. 102.

NAve o Navilio, che anderà in viaggio, e per (3) ventura la più parte di mercanti o della robba vorranno ſcaricare, e fare porto dove che ſiano in quel loco dove il detto viaggio ſarà incominciato, che li mercanti poſſono ſcaricare quella maggiore parte della robba, e il Patrone della Nave poſſa forzar l'altra parte, cioè la minor parte, che non vorranno ſcaricare, aver tutto il nolo; e ſe il Patrone della nave averà fatto grazia di quel nolo a detti Mercanti che averanno ſcaricata la maggior parte, che il patrone debba fare grazia del nolo all'altra parte, e per quel prezio, e in quel modo di quelli primi ſiano poſti tutti li altri mercanti, e de' marinari ſi debba cavare de ſalari loro in quel modo, che la nave farà grazia del nolo.

SPIEGAZIONE.

SE nel decorſo del viaggio la maggior parte de' Mercanti deliberaſſe di prender porto, e ſcaricare in qualche luogo, può il Padrone della Nave coſtringere anche la minor parte a ſcaricare, e pagargli tutto il nolo. Ma ſe avrà fatto qualche rilaſcio nel nolo alla detta maggior parte, deve farlo anche alla minore, ſminuendo in quel caſo per quello, che avrà rilaſciato di nolo, anche pro rata i ſalarj de' Marinari.

Di patrone che averà aſpettato il Mercante.
Cap. 103.

SE non averà pagato il nolo al patrone della na- (4) ve, quando lo averà aſpettato in quel tempo, che averà con lui accordato, il mercante debba caricare la ſua robba, e ſe non la vorrà caricare, debba pagar tutto il nolo al patrone della nave.

(1) *De Caſareg. diſc. 72. n. 1. in fin. Cleirac. Jugem. d' oleron §. 8. n. 21. & 24. ab eo citat. pro cap. 100. Conſulat. ſecundum Gallic. edition.*

(2) *Vid. Targ. Ponderat. maritim. cap. 26. num. 13. & Cepparell. tom. 2. reſolut. 159. num. 15. & 16.*

(3) Vid. *Cleirac. Jugem. d'Oleron. §. 18. num. 5. uſque ad fin. ab eo citat. pro cap. 104. Conſulat. ſecund. Gallic. edit.*

(4) Vid. *Targ. Ponderat. maritim. capit. 26. ſub numer. 32.*

Source : BIU Cujas

SPIEGAZIONE.

DEve ii Mercante paſsato il tempo accordato caricar la ſua roba, e non volendo più caricare, pagar tutto il nolo al Padrone della Nave, che l' avrà aſpettato.

Come il mercante debba preſtar al Patrone in caſo di neceſſità. Cap. 104.

(1) ANcora è tenuto il Mercante al Patrone della Nave, che ſe il mercante averà danari, e che fuſſero in loco, che il Patrone della nave aveſſe biſogno di exarcie o alcuna coſa, che neceſſaria fuſſe alla Nave, il Mercante gli debba preſtare in quel modo, che il nochiero, e gli altri mercanti conoſceranno che ſi debbia fare, e per tale ragione tutti li compagni, e preſtatori, che nella nave ſaranno, ſi debbano tutti obbligare al detto mercante, e ſe il patrone della nave, o gli compagni, o li preſtatori trovaſſino alcun uomo, che li preſtaſſe, il ſopradetto mercante non è tenuto di niente al loro preſtare.

SPIEGAZIONE.

TRovandoſi il Padrone nel decorſo del viaggio in luogo, ove abbia biſogno di eſarcia, o di comprare altre provviſioni neceſſarie alla Nave, quando non poſsa trovar in preſtito da altri i denari, che gli biſogneranno, deve quel Mercante, che avrà danari, impreſtarglieli in quel modo, che il Nocchiero, e gli altri Mercanti giudicheranno; con queſto però, che tutti i Compagni, e preſtatori, che ſaran ſulla Nave, debbano obbligarſi al ſuddetto Mercante.

Come il mercante debba preſtar al Patrone per ſpacciamento della Nave. Cap. 105.

(2) SE il Patrone della nave ha biſogno di danari, e non ne trova; come di ſopra è detto, e che fuſſino in loco ſterile, e che quelli denari aveſſe dibiſogno per ſpacciamento della Nave, e ſe gli detti Mercanti non hanno denari, loro debbono vender della loro Mercanzia per ſpacciare la Nave, e neſſuno preſtatore, nè compagno non poſſono dir niente, nè contraſtare, inſino che que' Mercanti ſieno pagati, ſalvo che gli ſalari de' marinari. Imperò è da intender, che il mercante veda, e conoſca che quello che lui preſterà, ſia per ſpacciamento della Nave, e neceſſario nella nave.

SPIEGAZIONE.

AVendo il Padron della Nave biſogno di denari per l' ultima ſpedizione della Nave, e non ne trovando per eſsere in luogo penurioſo, quando pur niuno de' Mercanti ne aveſse, debbono eſſi vender tanto della lor mercanzia, che baſti allo ſpacciamento, o ſia ſpedizione della Nave. E in quel caſo neſsuno de' Compagni può opporſi, che detti Mercanti non ſieno pagati, e rimborſati prima d' ogni altro di quella ſomma impreſtata, eccetto che i Marinari per li loro ſalarj. Con queſto però che i Mercanti ſuddetti ſappiano, che quel che impreſtano ſervir deve per la ſpedizione, e neceſſità della Nave.

Come il Mercante debbe preſtare vettovaglia alla nave. Cap. 106.

IL Mercante è tenuto, che ſe lui ha vettovaglia, (3) e la vettovaglia manchi a gli marinari, o ad altri che nella nave fuſſero, lui la debba mettere in commune, e il patrone della nave la debba partire per tutti communalmente, e il mercante non ſe ne può ritenere più che un' altro uomo, e quando il patron della nave ſarà in alcun loco di poter avere vettovaglia, il mercante li può dimandare tutto quello, che li avranno tolto, e il patrone della nave è tenuto di reſtituirlo.

SPIEGAZIONE.

SImilmente quando il Mercante aveſse della vettovaglia, e ne penuriaſse la Nave, dee metterla in commune, e il Padrone partirla fra tutti, nè il Mercante può ritenerſene maggior porzione, che un' altro, a condizione però che al primo porto, che arriverà la Nave, debba il Padrone reſtituirgliela.

Di anchora, o eſarcia laſciata, o renunciata a gli mercanti. Cap. 107.

IMercanti ſono tenuti, che ſe il patrone della Na- (4) ve vorrà ſurgere in coſta, o in porto, o in altro loco, dove ſi dubita: e queſto faccia con volontà, e conſentimento de' mercanti, e ſe gli Mercanti, o vorranno, e il patrone della nave renunzierà, che ſe anchora o eſſarcie rimanerà, gli detti Mercanti debbano tutto pagare, poi che il patrone o uomo tenente ſuo loco renunziato averà. Ancora più ſono tenuti, che ſe nave o navilio laſcierà anchora, in uno capo, o in altro loco, dove ſaranno ſurte, e le laſcieranno con volontà de' Mercanti, ſiano pagati di commune per tutta la Robba della nave, lo corpo della nave non paghi niente, e ſe laſcierà per paura di navilj armati la ſia pagata di commune per tutta la robba, e la nave ci debba mettere la metà di quello che valerà: e ſe laſcierà barca o uomini in alcun luoco con volontà de' mercanti, la robba de' mercanti paghi la barca, e faccia la ſpeſa de gli uomini inſino che ſiano in quel loco, dove la nave, o navilio averà fatto parto, e il corpo della nave paghi niente.

SPIEGAZIONE.

SE il Padron della Nave vorrà ſorgere in coſta, cioè entrare in qualche porto, o in altro luogo di riparo, ma non del tutto ſicuro, e ciò faccia col conſenſo de' Mercanti; o pure lo vorranno i Mercanti, e il Padrone, o ſuo Luogotenente dinunzierà, o intimerà loro il pericolo che v' è di perdere qualche Ancora, o eſercia, in queſti caſi ſono tenuti i Mercanti a pagare tutta la perdita, che veniſſe a farſi. E così ſe la Nave laſciaſse qualche Ancora in qualche Cavo, o ſia punta di terra, che ſporge in mare, o altro luogo di volontà de' Mercanti, dovrà pagarſi da tutte le robe, che ſaranno in Nave, non entrando in contribuzione il corpo della Nave. Ma ſe l' avrà laſciata per timor di Corſari, o altri Vaſcelli armati, contribuirà ancora il corpo della Nave per la metà di quel, che vale.

Similmente ſe il Padrone laſcierà la barca, o uomini in qualche luogo di conſenſo de' Mercanti, dovranno le loro robbe pagar la barca, e la ſpeſa a quegli uomini, finchè arrivino dove la Nave avrà fatto porto, cioè ſino a quel porto, dove ſi ſarà fermata la Nave, non dovendo il corpo della Nave pagar coſa alcuna.

Di

(1) Vid. *Targ. Ponderat. maritim. cap. 26. num. 27. & cap. 44. num. 5. & cap. 49. num. 11. & cap. 54. in fin. De Caſareg. diſc. 72. numer. 10. Cleirac. Jugement. d' Oleron. §. 22. uum. 1. & in Contract. maritim. cap. 5. §. 35. ab eo citat. pro cap. 106. Conſulat. ſecundum edit. Gallic.*

(2) Vid. *Targ. Ponderat. maritim. capit. 26. numer. 27. & capit. 44. numer. 5. & cap. 54. in fin. & capit. 74. §. queſta. De Caſareg. diſcurſ. 71. numer. 10.*

(3) Vid. *Targ. Ponderat. maritim. cap. 26. numer. 27. & cap. 44. numer. 5. De Caſareg. diſc. 46. numer. 28.*

(4) Ved. *Targ. Ponder. marit. cap. 77. num. 6. De Caſareg. diſc. 46. num. 28. Cepparell. tom. 2. reſolut. 159. numer. 16. Clairac. Jugem. d' Oleron. §. 9. numer. 8. ab eo citat. pro cap. 109. Conſulat. ſecund. edit. Gallic.*

Source : BIU Cujas

Di Barca laſciata. Cap. 108.

(1) SE Nave o Navilio tirerà barca, e empierà, e la tirerà piena, e ſe li Mercanti vorranno che la laſcino andare, la barca ſia laſciata, e pagata per tutta la robba, e lo corpo della nave non paghi niente: e ſe ſi rompe lo capo ſenza laſciarla andare, che non fuſſe volontà de' mercanti, li mercanti non ſiano tenuti niente a pagare.

SPIEGAZIONE.

SE la Nave rimorchiaſſe, o ſtraſcinaſse dopo ſe la barca, e queſta ſi riempieſſe d' acqua, onde biſognaſſe tirarla piena, ſe i Mercanti ordineranno, che ſi laſci andare, ſi deve abbandonare; e allora toccherà ſolamente alle merci, che ſaranno in Nave, e non al corpo della Nave pagarla. Ma ſe a caſo, e ſenza volontà de' Mercanti ſi rompeſſe il Cavo, o ſia Canapo, che la tirava, non ſono allora tenuti a coſa alcuna.

Di Getto fatto in abſenzia de' mercanti.
Cap. 109

(2) SE alcuno Patrone di Nave o di Navilio avrà caricata la ſua Nave, o il ſuo Navilio in alcun loco, ſe ſtando ſurto in altro loco, o in quello medeſimo dove avrà caricato, e tutti li Mercanti ſaranno in terra e nella nave o navilio non ci ſarà alcuno rimaſto, ſe non il patrone della nave con li marinari, ſe in quel loco veniranno Navili armati dì nimici, o ſi metterà fortuna di mare, di ſubito che il Patrone della Nave o del Navilio non potrà far montar in Nave li Mercanti; per qualunque di queſte conditioni di ſopra dette, il Patrone della Nave, o del navilio ſe averà a partire, e li mercanti rimarranno in terra: ſe al patrone della nave o del navilio accaderà gettare o fuſſe che gettaſſe per paura di que' Navili armati acciochè meglio poſſa fuggire, e che meglio ſi poſſa da loro diffendere, o fuſſe che fortuna di mare il faccia gettare per qualunche delle condizioni di ſopra dette, che lui getti o facci gettare, vale tanto, come ſe tutti i mercanti ci fuſſino. In queſto modo imperò che quello che lui farà, che lo faccia con conſiglio, e con volontà di tutto il communale della Nave o del Navilio, e ancora il ſcrivano debba ſcrivere tutti gli patti, che ſi faranno in preſenzia di tutto il communale della nave o del navilio, ſe il ſcrivano in quell' hora, o in quel punto non poteſſe ſcrivere, debbalo ſcrivere incontinente che la nave o navilio tenerà proiſo in terra: e ſe per ventura il ſcrivano ſarà rimaſto in terra con que' mercanti, e nella nave o navilio aveſſe alcun ſervitore di que' mercanti: il patrone della nave, o del navilio debba fare congregare tutta la compagnia della nave, e que' ſervitori de' mercanti e con tutti tenere conſiglio, e il patrone della nave o del navilio debba dire o far dire in preſenzia di que' ſervitori, e di tutto il commune della nave tante volte li patti, che lui con loro farà, che ognuno ſe ne poſſa ricordare, perciochè come il patrone della nave ſi riſcontrerà con quelli mercanti, che rimaſti ſaranno, non ci poſsa eſsere alcun contraſto, nè alcuni di quelli li quali nel conſiglio furono, non poſſino dire, che lui non aveva inteſo nè lo aveva perſona dimandato, e ſe il patrone della nave o del navilio farà come di ſopra è detto, debba avere valore, come ſe tutti li mercanti ci fuſsero ſtati, o la maggior parte. Ancora più ſe a quella nave o quel navilio interveneſſi caſo di ſventura, che per conto de navili armati di ſopra detti, o per conto della fortuna di mare aveſse andare a traverſo in terra, il patrone di nave o di navilio farà o averà fatto come di ſopra è detto, con conſiglio di tutti quelli che di ſopra ſono detti, con loro licenzia e con loro volontà, tutto accordo o patto che il patron della nave o navilio averà fatto con tutti quelli che di ſopra ſono detti, e in quel modo e forma, che di ſopra è detto, mercante neſsuno, nè alcuno altro ci può mettere contraſto, e ſe ce ne metterà, ha da ſtar a ogni danno, e ogni ſconcio, e ogni injuria, e ogni ſpeſa, che il patrone della nave o navilio, al quale tale caſo, come di ſopra è detto, ſarà intervenuto, ne aveſſe da patire per colpa del contraſto che alcun di quelli che di ſopra ſon detti li averanno meſſo o li metteranno, e tutto queſto che di ſopra è detto, debba eſſer fatto ſenza inganno, e ſenza fraude: e ſe alcuno di quelli, che di ſopra ſono detti, fraude alcuna moſtrare o provare potranno per alcuna giuſta ragione, quello o quelli, contra il quale quella fraude provata ſarà, debba rifare ogni danno, e ogni intereſse a quella parte, che quella fraude proverà contra di ſe eſſere fatta. Imperò che la prova di quella fraude ſopradetta ſia provata per uomini che ſiano di gran fede, e fuora di ſoſpetto. Ancora che ſiano uomini che ſappino, e debbino ſapere dell' arte, e del fatto, nel quale ſaranno dimandati per teſtimonj. Per qual ragione? perciochè ſe vorrete dire che fachini o uomini vili che la perſona poteſſi rivoltare per danari, aveſſe valore la teſtimonianza che loro fariano, faria cattiva coſa; perciochè con triſti uomini, che il patrone della nave deſſe per teſtimonj contro a mercante, ſe fuſſino creduti, il patrone della nave potria rovinar gli mercanti, perchè teſtimonio che cattivo uomo faccia, che l'uomo poſſa rivoltare per danari, non vale, nè debbe avere valore per neſſuna ragione.

SPIEGAZIONE.

SE trovandoſi una Nave carica ancorata in qualche luogo, ed eſſendo i Mercanti in terra „ ſopravveniſſe qualche accidente o di fortuna di mare, o di Vaſcelli nemici, per cui doveſſe ſarpare ſenza poter aſpettare i Mercanti, in caſo poi, che per alleggerire la Nave, o per combattere foſſe d' uopo far getto, può il Padrone farlo col conſiglio di tutto il Communale del Vaſcello, e dee lo Scrivano ſcriver tuttociò o allora, o ſubito, che la Nave avrà proiſo, cioè il cavo in terra. E quando anche foſſe rimaſto in terra lo Scrivano, dovranno acquietarſi i Mercanti alla teſtimonianza de' Marinari, e de' loro Servitori, ſe ve ne ſaranno ſtati in Nave, quando non provino frode, o baratteria. Lo ſteſso procede, ſe colla ſteſsa cautela del Padrone detta di ſopra, ſarà ſtata la Nave forzata d' andare a traverſo. E ſe i Mercanti non vorranno contuttociò acquietarſi, ſaranno tenuti ad ogni danno, ſpeſe, e intereſſi, che per tal contraſto avrà patito il Padrone.

Come ſi paghino ſpeſe ſtraordinarie.
Cap. 110.

TUtte le ſpeſe, o accordo che di mercanzie fuſſe fatto ſtraordinario, ſi debbe pagare per ſoldo, e per lira per li mercanti, ſalvo di caricare. Se imperò non ſi aveva a partire per fortuna di cattivo tempo o per altro caſo, che ſi interveniſſe, cioè per entrare in porto, o in loco, dove ſi poteſſe ſalvare la detta mercanzia, o la detta nave o navilio: in tal caſo debba rifare l'una robba l'altra per ſoldo, e per lira, e ſe nella nave non ſi fuſſe mercante, che abbia tanto come l' altro di mercanzia, o fuſſino cinque dell'una parte, e dui o tre dell'altra, che quelli due mercanti che aveſſero tanta o più mercanzia che quei cinque, tutto quello che accorderanno per pagare di ſtraordinario ſi debba pagare per commune, tanto della poca mercanzia, come dell'aſſai. Imperò che ſia fatto realmente, e ſenza fraude, e che non ſi facci niente per volontà, e queſto debbono giurare tutti li mercanti che lo faccino ſenza fraude. Imperò queſto capitolo va alla menda della nave di queſto che gli prometteranno reſtituire: perchè la nave ha queſto privilegio, che ſe li mercanti gli prometteranno alcuna coſa in emendare, è di biſogno, che le attendino ancora che non fuſſe ſcritto, ſolo, che il ſcrivano ſi fuſſe o che lo aveſſe inteſo, e il ſcrivano lo debba ſcrivere quando la nave terrà proiſo in terra, che allora andava per mare quando la promeſſa fu fatta.

---

(1) *Vide Targ. Ponderat. marit. cap. 77. num. 6.*

(2) *Vid. Cleirac. Jugem. d' oleron §. 2. num. 1. ab eo citat. pro cap. 111. Conſulat. ſecundum Gallis. edition.*

Source : BIU Cujas

SPIEGAZIONE.

SE i Mercanti avranno promoſſo di pagare tutte le ſpeſe ſtraordinarie, che poteſſero occorrere per occaſione delle lor mercanzie, ſaranno obbligati a pagarle a ſoldo, e lira egualmente, ſalvo quelle ſtraordinarie, che occorreſſero nel caricare, e ſalvo ancora le ſpeſe ſtraordinarie, che biſognaſſe fare per ſalvare la roba, o Nave; come ſarebbe, ſe la nave foſſe forzata a partire da qualche luogo, ove foſſe al carico, a cagione del tempo cattivo, o altro accidente, per entrare in porto, o in altra parte di ſicurezza, nel qual caſo queſte ſpeſe ſi dovranno pagare, o rifarſi parimente per ſoldo e lira, non già da' Mercanti, ma dalle mercanzie ſolamente, che ſaranno in nave ſalvate. E ſe le robe di un Mercante ſaran minori dell' altro, cioè, ſe cinque aveſſero tanta roba, come due, o tre, o ne aveſſero meno, ſi dovranno pagare dette ſpeſe ſtraordinarie promeſſe per egual porzione, e in commune, tanto dalla minor roba d' un Mercante, quanto dalla maggiore dell' altro, purchè l' accordo, e convenzione ſia ſeguita ſenza fraude, ſopra di che dovranno giurare i Mercanti. E il privilegio anche, che ha la Nave per queſto Capitolo, procede per la promeſſa egualmente fatta da' Mercanti di pagare tutto il danno, e ſpeſe ſtraordinarie, la quale devono oſſervare, non oſtante che non ſia per iſcritto, baſtando, che ſia fatta alla preſenza dello Scrivano, il quale dovrà ſcriverla, non potendo in alto mare, allorchè ſarà in terra la Nave.

Che coſa ſia peregrino, e chi s' intende eſſere peregrino. Cap. 111.

(1) QUi dobbiamo parlare che coſa debba fare il patrone della nave, o altro legno con il pellegrino, e il pellegrino con il patrone. Quello che farà un Navilio, faravvi tutti gli altri, ogni uomo ſi chiama pellegrino, qual paga nolo della ſua perſona, e della Robba. Biſogna ſapere, che non è mercantia quella qual è manco di dieci quintalate, ogni uomo debba pagare nolo della ſua perſona, e neſſuno può eſſer mercante, pagando manco di venti peſanti di nolo, il patron della nave non è obbligato a quello che porterà manco di dieci quintali, di portargli caſſe, nè compagnia, ſe prima non fa patto con il patrone, e ſe mette robba nella nave, che lui nol ſappia il ſcrivano, o il ſuo luogotenente trovandogliela, gli poſſan far pagare il nolo, che vogliano moltiplicando il frodo, e l' inganno con tutta l' altra robba, ſimilmente s' intende di colui, che entra in nave ſenza licenzia del patrone, o del ſcrivano. Allora è in arbitrio loro pigliare il nolo, che gli piacerà.

SPIEGAZIONE.

PEllegrino, o ſia Paſſeggiero, s' intende quello, che paga il nolo di ſua perſona, e della ſua robba, la quale non ſi conſidera per mercanzia qualora è meno di dieci quintalate, nè può chiamarſi Mercante chi paga meno di 20. peſanti, o ſia ſcudi d' oro di nolo. A quello, che porterà meno di dieci quintali (ciaſcun de' quali importa il peſo di cento libre) non è tenuto il Padrone a portar caſſe, nè altro, quando non lo pattuiſca, e caricando qualcheduno robba ſenza licenza del Padrone, o Scrivano, o Luogotenente, gli poſſono eſſi far pagare il nolo, che vogliono, con raddoppiar per l' inganno il nolo, che pagano l' altre robbe, e a chi s' imbarcherà ſenza tal licenza gli potranno pure far pagare il nolo che vorranno.

Di robba meſſa ſenza licenzia del Padrone, o del Scrivano. Cap. 112.

(2) E ſe ſarà tanto, che la Nave fuſſe troppo carica, o il Patrone della Nave non la vorrà portare: il ſcrivano la debba far gettare in terra, e a neſſuno danno che aveſſe la robba il patron della Nave non è tenuto, poichè al cartolario non fuſſe ſcritta, è da intendere, quando la Nave aveſſe fatto vela, e fuſſe fuora del porto, gli Mercanti, e marinari, e pellegrini, e ogni perſona che nella nave aveſſe meſſo robba, debba venire, e manifeſtare al ſcrivano la robba, che nella nave averanno meſſa, e ſe non lo farà, di neſſun danno che aveſſe la robba, o mercanzia, non è tenuto il Patrone, nè il ſcrivano, nè la Nave.

SPIEGAZIONE.

SE ſarà tanta la robba, che la Nave ne foſſe troppo carica, e però il Padrone non la voleſſe portare, lo Scrivano dovrà farla mettere in terra, al danno della qual robba non ſarà tenuto il Padrone, purchè al Cartolario non ſi trovi ſcritta. Che però, quando la Nave avrà fatto vela, e ſarà fuori del porto, dovranno i Mercanti, Paſſeggieri, ed ogni altro manifeſtare allo Scrivano la robba, che aveſſero meſſa in Nave, altrimenti al danno di eſſa non è tenuto nè il Padrone, nè lo Scrivano, nè la Nave, come ſi diſſe più ſopra al Cap. 98.

Di robba non manifeſtata. Cap. 113.

(3) SE Nave getterà per fortuna di mare, o per altro caſo che intraveniſſe, e gettaſſe la robba in preſenzia di alcun di quelli Mercanti, o peregrini, o marinari, o di altra qualunque perſona, che non foſſe ſcritta nel libro, o in tavola, o al ſcrivano, o Patrone non fuſſe manifeſtata, o a quello che il Patrone, o il ſcrivano ſi aveſſe meſſo in loco di loro, e la robba ſi gettaſſe, o ſi perdeſſe, o ſi bagnaſſe, il Patrone della nave non è tenuto reſtituire per teſtimonj, che ſi fuſſero che l' aveſſino veduta caricare, e ſe la robba fuſſe trovata al diſcaricare, ſia a libertà del Patron di avere il nolo che vorrà, e il detto Mercante li debba pagare ſenza contraſto. Imperò ſe il ſcrivano l' aveſſe ſcritta dinanzi, o dipoi, che la detta Nave aveſſe fatto vela, tutto il danno che la robba avrà, debba eſſere tenuto il patrone della nave reſtituire ſenza contraſto.

SPIEGAZIONE.

NOn eſſendo ſcritta la robba al Cartolario, o manifeſtata al Padrone, o Scrivano, o Luogotenente, ſe ſi perdeſſe, o bagnaſſe, o ſi gettaſſe anche alla preſenza de' Mercanti, o di altri, che poteſſero teſtimoniare eſſer robba di coloro, non è tenuto il Padrone a reſtituire coſa veruna. Al contrario, ſe innanzi, o dappoichè la Nave avrà fatto vela, lo Scrivano l' avrà ſcritta al Cartolario, di tutto il danno è tenuto il Padrone.

Di che è tenuto il Patrone al Peregrino. Cap. 114.

(4) PAtrone di Nave, o di Navilio è tenuto a peregrino di dargli loco, e aqua, e portarlo, o far portare dove averà promeſſo, e ſe lui aveſſe pigliato caparra, lui debba attender quello che averà promeſſo. Imperò il peregrino ſi debba preſentar il terzo giorno, dinanzi al Patrone, o ſcrivano, e il peregrino debba domandare licenzia al Patrone, e ſe il Patrone gli darà termine più che non debbe, e il peregrino rimane, tutto il nolo debba reſtituire, tutto il danno che quel peregrino aveſſe ricevuto, in tutto è tenuto reſtituire il Patrone della nave, e ſe il peregrino ſe ne anderà ſenza licenzia, o non verrà nel tempo, che la nave farà vela, ſe il peregrino aveſſe dato mille marche d' oro di caparra, o che aveſſe pagato tutto il nolo, il patrone non gli è tenuto niente reſtituire.

SPIE-

(1) Vid. *Targ. cap.* 84. §. *ſi ha da notare.*

(2) Vid *Targ. Ponder. marit. capit.* 29. *num.* 1. *De Caſareg. diſc.* 72. *num.* 1. *in fin. Cleirac. Jugem. d' Oleron.* §. 8. *num.* 21. *ab eo citat. pro cap.* 114 *Conſulat. ſecund. edit. Gallic.*

(3) Vid. *Targ. Ponder. marit. cap.* 29. *num.* 1. & *cap.* 49. *num.* 5. *De Caſareg. diſc.* 72. *num.* 1. *in fin. Cleirac. Jugem. d' Oleron.* §. 8. *num.* 22. *ab eo citat. pro cap.* 115. *Conſulat. ſecundum Gallic. edit.*

(4) Vid. *Targ. Ponder. maritim. cap.* 49. *num.* 9.

Source : BIU Cujas

SPIEGAZIONE.

IL Padron della Nave dee provvedere il Pellegrino, o ſia Paſſeggiere di luogo, e d' acqua, e portarlo, o farlo portare dove gli avrà promeſſo, tanto più ſe avrà preſa caparra. Dee però il Paſſeggiere preſentarſi il terzo giorno al Padrone, o Scrivano, e domandargli quando debba venire; E ſe il Padrone gli aſſegnerà un termine più lungo a montare in Nave di quel che egli ſia per fermarſi, onde il Paſſeggiere venga a reſtare in terra, gli dee reſtituire tutto il nolo, e pagare tutti i danni, che gliene proveniſſero. Al contrario ſe il Paſſagiere ſe ne partirà ſenza licenza del Padrone, nè ſi troverà in nave nel tempo, che farà vela, non gli è tenuto il Padrone a reſtituire nè caparra, nè nolo, quando anche glielo aveſſe pagato tutto.

Di dar piazza a peregrino, e ſe morirà in Nave. Cap. 115.

(1) PAtrone di nave debbe dare loco a peregrino, o il nochiero per lui, e il peregrino debba aver quello loco che l'uomo gli averà dato, e conſegnato, e ſe il peregrino muore, lui può laſciare a chi vorrà, e la miglior veſta ch'egli abbia ſia del nochiero; e i danari, ſe non ci ſarà parente, gli debbe avere il patrone, e il patrone li debba ſervare e tenere per inſino che ſia in loco che li fuſſino dimandati per tre anni, e in capo di tre anni ſe non li ſaranno dimandati, lui gli debba dare per l'anima di quello, in preſenzia del Veſcovo della terra, e il ſcrivano è tenuto manifeſtar al Veſcovo, o al ſignor della città, e ſcrivere li detti danari, e tutte le coſe del morto, e lui debbe tener un ſcritto, e un' altro li mercanti, e un'altro il patrone della nave, e quando ſaranno tornati nella patria, il ſcrivano debba moſtrare quello ſcritto, o al Luocotenente, o al Capellano, che tenga carico di quello loco, e il Capellano debba mettere in ſcritto al libro della Chieſa, e ſe il patrone della nave non fuſſe ſufficiente di tenere quelli danari, che lui fuſſe triſto mercante, o cattivo barro, lui li debba aſſicurare: e gli debba mettere in loco, che ſe ci veniſſe dimandatore per inſino al termine delli detti tre anni, che gli poſſa avere, e ſe il patrone della nave moriſſe, li danari ſiano meſſi in loco ſicuro.

SPIEGAZIONE.
Vedi al Cap. 118.

Che debba aver patrone di quello che muore in Nave. Cap. 116.

(2) SE quelli, che andranno in Nave per loro trafico, ſaranno detti peregrini, ſe moriranno, il Patrone, nè nochiero, nè neſſuno non debba aver niente: perche molti uomini vanno di uno viaggio in altro con poca Mercanzia, o vanno in alcun luogo per mutarſi, e ſono detti peregrini, di queſti tali non debba avere niente. Imperò ſe ſarà peregrino che anderà oltra mare, o in altro viaggio, e morirà, il patrone debba avere il letto, e una delle ſue veſte, riſervata quella che debbe aver il nochiero; ſe Conſolo non ci ſatà nella nave, e che alcuno uomo vi muora, lui è tenuto di guardar la robba del morto: ſe il morto non aveſſe fatto teſtamento, o non aveſſe fatto alcun procuratore, o tutore nella nave, o ſuo erede, e ſe non ci fuſſe parente ſuo: Il Patrone della Nave debba guardare la robba, e debbela reſtituire a' ſuoi parenti, o ſua moglie, o ſuoi figliuoli, o a quelli alli quali meglio doveſſe eſſere data, e il ſcrivano debba tutto queſto ſcrivere, e tenere a ſe un ſcritto; e il patrone un'altro, e fare come di ſopra è detto, e ordinato. Imperò tutta vettovaglia che rimanerà di qualunque perſona che morrà, debbe eſſer del patrone.

(1) *Vide Targ. Ponderat. Marit. cap. 16. num. 2. in fin. & cap. 49. num. 9.*
(2) *Vid. Targ. Ponder. Marit. cap. 49. num. 9.*

SPIEGAZIONE.
Vedi al Cap. 118.

Dritto de Barchiero, e Guardiano di peregrino che muore nella Nave. Cap. 117.

(3) BArchiere nella Nave debbe avere del peregrino che morirà, le ſcarpe, il coltello, e la cinta, e il guardiano della nave debba avere le calze, e il barchiere e il guardiano tutti due inſieme lo debbono ſepellire in terra, o in altro loco, o gettarlo in mare.

SPIEGAZIONE.
Vedi al Cap. 118.

Della Vettovaglia e paſſaggieri li quali moriranno in Nave. Cap. 118.

LA vettovaglia de paſſaggieri morti debba eſſer data al Patrone, e queſto s'intende di quelli, che vanno da un loco all'altro, come è detto di ſopra.

SPIEGAZIONE
de' ſopraddetti quattro Capitoli.

IL Paſſaggiere avrà quel luogo in Nave, che gli dovrà eſſere aſſegnato dal Padrone, o per lui dal Nocchiero.

Se poi egli moriſſe in Nave, potrà diſporre come vorrà della ſua roba, e non ne diſponendo deve lo Scrivano notar tutte le robe, e denari del Defunto, dando una copia della nota al Padrone, e l'altra a' Mercanti, che vi ſaranno: E ritornato che ſarà alla Patria dee moſtrare quello ſcritto al Veſcovo, o Signore di quella Città, o luogo, o al ſuo Luogotenente, o al Piovano, o Curato di quel luogo, acciocchè ne faccia nota al libro della Chieſa.

Della roba del Pellegrino la miglior veſte tocca al Nocchiero, il letto, e un' altra delle ſue veſti al Padrone; le ſcarpe, il coltello, e la cintola al Barchiere, e le calze al Guardiano della Nave, quali due però debbono o ſeppelirlo in terra, o gettarlo in mare. Il reſtante della roba, e i denari del ſuddetto Paſſeggiere, o Pellegrino, ſe non vi ſarà in Nave neſſuno parente di quello, gli debba avere in conſegna il Padrone, il quale li dee tenere per inſino al luogo, dove gli poſſano eſſere addimandati, per lo ſpazio di tre anni, terminati i quali, ſenza che gli ſia fatta richieſta veruna da quelli, a' quali ſpettaſſero, ſi debbano diſtribuire a' Poveri in ſuffragio di quell' anima in preſenza del Veſcovo della Terra. E quando il Padrone non foſſe perſona fedele, o pure moriſſe, ſi debbano mettere in luogo ſicuro per inſino a detto termine di tre anni. Però ſe qualcheduno viaggiando per ſuo traffico foſſe detto Pellegrino, forſe per portare poche mercanzie, morendo in Nave, non ſpetta al Padrone, o al Nocchiero, o ad altri coſa veruna delle ſue robe; eccetto che le vettovaglie, quali di qualunque perſona (cioè di quelli, che vanno da un luogo all' altro) che morrà in Nave, reſtano al Padrone.

Ma la roba di qualſiſia perſona, che morrà in Nave, ſe non avrà fatto teſtamento, o non avrà alcun Proccuratore, Tutore, o Erede, o Parente in Nave, non vi eſſendo altresì Conſole veruno, dovrà reſtare in conſegna appreſſo il Padrone, per doverla reſtituire alla ſua Moglie, o Figliuoli, o a quelli, a' quali de jure apparterrà.

Di nolo pagato ſe peregrino rimane, e di nolo di Robba. Cap. 119.

(4) SE alcuni di queſti aveſſe dato nolo al Patrone della Nave, e voleſſe reſtare, non è tenuto di reſtituire il nolo: e ſe alcun peregrino, o Mercante, o altra perſona noleggierà al Patrone della Nave, e quando ſaranno in terra, o in altro loco, vorranno vender la robba, e quella robba non baſta di pagar il nolo, ognuno è tenuto pagare il nolo vaglia, o non vaglia quella robba, la quale doverà pagare nolo, e ſe il mercante aveſſe altra robba che fuſſe migliore, quella migliore non fa danno alla piu triſta:

e per

(3) Vid. *Targ. Ponderat. maritim. cap. 49. num. 9.*
(4) Vid. *Targ. Ponderat. maritim. cap. 26. num. 25. & cap. 84. §. Per li noli.*

Source : BIU Cujas

e per così ſi paga il nolo a patroni di Nave o di Navili. E per queſto fu fatto il preſente capitolo, che li mercanti non poteſſino l'uno l'altro ingannare, ne impreſtare ſopra di quello, che non valeva ſe non nella principale robba.

SPIEGAZIONE.

SE alcun Paſsaggiere avendo già pagato il nolo al Padrone voleſse reſtar in terra, non può pretendere, che glielo reſtituiſca,

Qualunque Mercante, che avrà caricate delle mercanzie, ſe giunto al luogo deſtinato, quelle non valeſſero il prezzo del nolo, è nientedimeno tenuto a pagarlo, nè baſta che egli lo paghi per le buone merci ſolamente, ma dee pagarlo anche per le cattive.

Di che è tenuto il Peregrino.
Cap. 120.

PEregrino, e ogn'un che nella Nave vada, è tenuto di agiutare, e ſalvare e guardare il Patrone, e non laſciare la Nave, per inſino a capo del viaggio: Salvo con licenzia dal Patrone della Nave, perciò fu fatto queſto capitolo, che molti Patroni di Nave o di Navilj portino artigiani per peregrini, e uomini d'arme, e lui fa meglior mercato, che non faria ſe ſapeva che ſi voleſſino partire, e molti mercanti non ci caricheriano ſe non che ſanno che molti uomini d'arme ci vanno. Ancora ſono tenuti gli peregrini, e tutti gli altri, che nella nave vanno eſſere e ſtare al conſiglio e a tutti li coſtumi, che ſaranno meſſi e ordinati nella nave.

SPIEGAZIONE.

CIaſcuno, che viaggi ſu qualche Nave dee ajutare, e difendere il Patrone, nè può laſciar la Nave ſenza licenza di quello ſino alla fine del viaggio. Poichè molti Padroni portano Artigiani, e Soldati per Paſseggieri o Pellegrini, e fanno loro miglior mercato, perchè ſanno di poterſene ſervire alle occaſioni, e i Mercanti vi caricano però più volentieri. Il che nè il Padrone, nè i Mercanti farebbero, ſe ſapeſsero che coloro ſe ne doveſsero partire. E' tenuto altresì ognuno ſtare al conſiglio, e a tutti i coſtumi ed ordini, che troverà ſulla Nave.

Di che è tenuto patrone a marinaro.
Cap. 121.

(1) SE Patrone di nave accorderà marinaro ſia cattivo, o buono, o che ſappia e che non ſappia, il ſuo ſalario gli debba eſſer pagato. Imperò ſe il marinaro prometterà eſſer calafato, o Maeſtro d'aſcia, o nochiero, e il patrone della nave lo averà pigliato per quel conto, e non ne averà avuto altro per fidanza di lui, e lui non ſaprà niente. Il patrone della nave, o del navilio non li debba dare ſe non quello, che dirà il nochiero, o il ſcrivano per giuramento dato loro.

SPIEGAZIONE.

ACcordando il Padrone un Marinaro, benchè poi lo trovi ignorante, e ineſperto gli dee pagare il ſuo ſalario. Ma s'egli aſserì di eſsere o Nocchiere, o Maeſtro d'aſcia, o altro, e il Padrone a queſto riguardo l'avrà pigliato ſenza provvederſi d'alcun altro, fidandoſi di lui, il quale in effetto non ſarà poi trovato tale, gli ſi dee ſolo per ſalario ciò, che il Nocchiero, o lo Scrivano col loro giuramento giudicheranno.

Di cavar marinaro di nave.
Cap. 122.

(2) PAtrone di Nave non può cavar marinaro della nave per inſino che il viaggio non abbi fatto. Salvo per tre coſe. La prima per ladro. La ſeconda per ereſia. La terza, ſe non fa il comandamento del nochiero. Imperò il nochiero non debbe comandare coſa, che non gli abbia da comandare: e non ſi debba cavare per una volta inſino a cinque volte, e ſe non fa dapoi il comandamento del nochiero, o di quello, che aveſſe il carico del comandamento nella nave, lui lo debba cavare. Imperò tu guardi bene a quel marinaro, che lo comanda, o l'altro ſe lo ſa fare. Ancora per un'altra coſa lo può cavar della nave, cioè ſe ſi ſpergiurerà di giuramento che faccia, perciochè gli mercanti non averiano più fede.

SPIEGAZIONE.

NOn può il Padrone licenziar dalla Nave un Marinaro prima che ſia finito il viaggio, ſe non per quattro cagioni: cioè, o perchè egli è ladro, o eretico, o ſpergiuro, o diſubbidiente al Nocchiero, o a qualſivoglia altro, che dee comandarlo, quando però i ſuoi comandi ſieno ragionevoli, e giuſti, ed abbia il Marinaro traſgredito inſino a cinque volte.

Marinaro non ſi può cavare per altro di manco ſalario. Cap. 123.

IL Patrone della Nave è tenuto al Marinaro, che (3) ſe il Marinaro ſi ſarà accordato per grande ſalario, e il Patrone della Nave ne troverà altro per manco ſalario, non lo può cavare della Nave, poi che nel dare la fede fuſſero reſtati d'accordo l'uno con l'altro, e tanto debba eſſer tenuto, come ſe fuſſe ſcritto nel cartolario.

SPIEGAZIONE.

IL Padrone non può licenziare un Marinaro accordato con groſso ſalario per prenderne in ſua vece un' altro con meno: E l'accordo fatto tra loro ſulla fede propria vale, come ſe foſse ſcritto al Cartolario.

Patrone non può cavar marinaro per parente.
Cap. 124.

PAtrone di Nave è tenuto a marinaro, che ſe lui (4) ſi ſarà accordato con lo Patrone, non lo può gittare per parente, nè per altro uomo, poi che fuſſe ſcritto nel cartolario, o che fuſſe data la fede, ancora che non fuſſe entrato nella Nave, e ſe gettare lo vorrà, è tenuto pagar il ſuo ſalario, come ſe aveſſe ſervito per tutto il viaggio, ancora è tenuto il patron della nave, che ſe averà lavorato tre giorni, e poi piglierà infirmità, li debba pagar la metà del ſalario, e ſe non può entrar nella nave, lo debba laſciare, ſe li marinari conoſceranno che non poſſa andare, e ſe ſaranno in luoco fuora della patria, il patrone della nave li debba dare la mità di ſuo ſalario, abbi, o nò: e ſe non lo averà, che ſe'l faccia impreſtare, perche è dibiſogno che il marinaro l'abbia, e ſe il patrone morirà, li tutori del patrone debbono queſto oſſervare.

SPIEGAZIONE.

NE' meno il Padrone di Nave può licenziare un Marinaro, a cui già aveſſe data la parola, o foſſe ſcitto a ruolo, per pigliare un ſuo Parente o altro, benchè non foſse entrato ancora in Nave, o ſia a ſuo ſervizio; altrimenti è obbligato a pagargli il ſalario, come ſe aveſse ſervito tutto il viaggio. Parimente ſe il Marinaro avrà lavorato tre giorni, e gli ſopravveniſse una infermità, il Padron della Nave gli dee pagare la metà del ſalario, e trovandoſi in iſtato di non poter viaggiare, a cognizione degli altri Marinari, il Padrone dovrà laſciarlo in terra. Il ſimile ſi oſservi ſe il Marinaro s'ammalerà per viaggio, talchè ſe non avrà il Padrone i denari per dargli la ſuddetta metà del ſalario, dee prendergli in preſtito, e morendo il Padrone ſono a ciò obbligati i ſuoi Tutori, cioè Eſecutori teſtamentarj.

Di

(1) V. *Targ. Ponderat. marit. cap.* 13. *num.* 13.
(2) V. *Targ. Ponder. marit. cap.* 17. *ſub numer.* 5. *Cleirac. Jugem. d' Oleron* §. 5. *num.* 25. 26. *ab eo citat. pro cap.* 125. *Conſul. ſecund. edit. Gallic.*

(3) V. *Targ. Ponder. marit. cap.* 13. *num.* 13. *&* 14. *& cap.* 62. *not.* 2. *Cleirac. Jugem. d' Oleron* §. 5. *nnm.* 19. *ab eo cit. pro cap.* 126. *Conſul. ſecund. Edit. Gallic. Rocc. de navib. & naul. not.* 41. *num.* 110.
(4) V. *Targ. Ponderat. marit. cap.* 17. *ſub num.* 5. *Rocc. de navib. & naul. not.* 41. *num.* 110. *Cleirac. Jugem. d' Oleron* §. 5. *num.* 19. *ab eo citat. pro cap.* 127. *Conſulat. ſecund. Edit. Gallic.*

Source : BIU Cujas

Di marinaro, che morrà nella nave.
Cap. 125.

(1) SE marinaro che ſarà amalato, e morirà nella nave, debba eſſere pagato di tutto il ſuo ſalario, e ſe ci fuſſe alcuno parente ſuo, a quello ſieno date le coſe di colui, e ſe quello che morto ſarà, aveſſe detto o non aveſſe detto ſia dato alli figliuoli o alla mugliera, ſe con lui ſtava lei quando il marito era vivo, e ſe la mogliera non fuſſe leale, o non ſteſſe con lui quando ſi partì dalla patria, o che fuſſe fuggita, dapoi che il marito ſi partì, il patrone della nave, e ſcrivano con licenzia della corte alli parenti più ſtretti lo debba dare.

SPIEGAZIONE.

AL Marinaro, che morrà in Nave, ſarà dovuto tutto il ſuo ſalario, e le ſue robe ſi conſegneranno a quel Parente, che per avventura ſi ritrovaſſe in Nave al tempo della ſua morte. Il ſuo ſalario, o l'abbia egli ordinato, o nò, ſi dovrà pagare a i Figli, o alla Moglie, ſe abitava col Marito, mentre era vivo. Ma ſe non gli foſſe ſtata fedele, o non abitava con lui al tempo, che ſi partì, o dopo la ſua partenza ſe ne foſſe fuggita, il Padrone, o Scrivano col conſenſo del Giudice dovrà dare il ſuddetto ſalario a' parenti più ſtretti del Defunto.

Di marinaro accordato, e che morirà innanzi, o dapoi di aver fatto vela. Cap. 126.

(2) MArinaro che ſarà accordato in viaggio, e per volontà di Dio muore innanzi di aver fatto vela, debba avere il quarto del ſalario, e ſia conſignato e dato a gli eredi, e ſe morirà dipoi che aveſſe fatto vela, e innanzi che fuſſe dove la Nave farà porto, la metà del ſalario debba eſſere del morto, e debbaſi dar alli ſuoi eredi; e ſe aveſſe ricevuto tutto il ſalario innanzi che moriſſe tutto debba eſſer ſuo, e dato a i ſuoi eredi, che patrone di Nave, nè di Navilio non può niente contraſtare ne dimandare.

SPIEGAZIONE.
Vedi al Cap. ſeguente.

Di marinaro che anderà a meſi.
Cap. 127.

(3) SE il marinaro è accordato a meſi, e morirà, ſia pagato e dato alli ſuoi eredi per quello che aveſſe ſervito.

SPIEGAZIONE
de' ſopradd. due Capitoli.

AL Marinaro ſuddetto, che morrà in Nave, è dovuto il ſuo ſalario, colle diſtinzioni però del preſente Capitolo; cioè, ſe ſarà morto innanzi che la Nave abbia fatto vela gli ſi dee il quarto ſolamente del ſalario pattuito, il quale ſarà conſegnato, e dato agli Eredi ſuoi. Se morrà dopo aver la Nave fatto vela, prima però che giugneſſe al luogo deſtinato, gli ſi dovrà la metà, la qual ſi darà pure a' ſuoi Eredi. E ſe aveſſe ricevuto tutto il ſalario innanzi che moriſſe, tutto debba eſſer ſuo, e dato agli Eredi ciò che gliene ſarà rimaſto. Se il Marinaro poi ſarà ſtato accordato a meſate, il ſalario di quel tempo, che avrà ſervito innanzi alla ſua morte, ſia pagato, e dato a' ſui Eredi.

Nota, che queſti due ultimi Capitoli pare certamente, che abbiano derogato al Cap. precedente 125. *in quella parte, ove parla, e diſpone a chi ſi debba dare, e pagare dopo la morte del Marinaro il ſalario da lui guadagnato, avendo ordinato il Conſolato in queſti due Capitoli, che indiſtintamente ſi paghi a' ſuoi Eredi.*

Di Patrone, o Marinaro ſopra fatto di canterate.
Cap. 128.

PAtron di Nave è tenuto pagar il ſalario al Marinaro in quello loco dove le Mercanzie pagheranno il nolo, e ſe il marinaro anderà alle ſue ſpeſe medeſime, il Patrone gli è tenuto dire ſe vuole tornar al viaggio, che averà fato, o nò, in capo di otto giorni. Ancora è tenuto il Patrone della Nave al Marinàro, che ſe il Marinaro metterà le ſue canterate, che le può mettere in qual ſi voglia loco che li piace, pur che non fuſſe ſtivato, e che le canterate delli Marinari non ſi mettino in getto. Però le canterate debbono eſſere di tanto come è il prezio del ſalario di cinquanta biſanti in giù comperato, ciò è da intendere che ſe aveva cento lire di ſalario, non pagherà delle cinquanta, e delle cinquanta in sù e pagherà: e ſe aveſſe quaranta, o trenta, o venti ducati, e aveſſe tanto come deve aver di ſalario delli cinquanta in giu non paga lo getto, nè ſpeſe, e può mettere quelle canterate in qual ſi voglia loco, e ſe ſi bagnano o ſi guaſtano, il Patrone della Nave non gli è tenuto, e il Marinaro è tenuto di metterle, che il ſcrivano lo ſappia, e che ſia ſcritto, e ſe non è ſcritto, le debba perdere tutte e non debba dire ſe non quello che fuſſe, e ſe dirà altro; e fuſſe trovato che non fuſſe quello che averà detto: tutto debba eſſer perſo, e debba eſſer della corte dove fuſſero, e il Patrone della Nave ne debbe aver il terzo. (4)

SPIEGAZIONE.
Vedi al Cap. ſeguente.

Dichiarazione del ſopradetto Capitolo.
Cap. 129.

COme che al capitolo di ſopra detto dice, che canterate di Marinari non paghino nè debbino pagare il getto. Imperò niente non dimoſtra, nè dichiara in che modo debba eſſer inteſo, o in che nò, e per la ragione di ſopra detta gli buoni uomini, quali primi andorno per il mondo volſero in queſto modo chiarire, e dichiararono in queſto. Che ſe alcuno Marinaro comperaſſe canterate del ſuo proprio, ciò è da comprendere che lui non aveſſe ancora ricevuto il ſuo ſalario, ſe in caſo di ſventura intervenirà alla Nave o al Navilio, nella quale lui anderà, e ci averà meſſe le canterate come di ſopra è detto, e fuſſero comperate come di ſopra è detto, li detti Marinari ſono tenuti di metter nel getto che fatto ſarà per ſoldo e per lira come le canterate valeranno, o averanno coſtato, cioè in quel modo che il getto ſarà ſtato fatto. Imperò ſe il Patron della Nave o Navilio aveſſe fatto grazia, ciò è che aveſſe impreſtato o pagato a' detti Marinari avanti che nel viaggio intraſſino il ſalario, che loro aveſſero aver in quello viaggio, nel quale fuſſino accordati, e doveſſino andare, gli detti Marinari non ſono tenuti di mettere nel getto che fatto ſarà, per tanto come la metà di quel ſalario fuſſe. Imperò ſe le dette canterate coſteranno piu che la metà del ſalario non fuſſe, gli Marinari non ſono tenuti pagar in quel getto che fatto ſarà, per tanto come quello di piu ſarà che le portate coſtaſſino o valeſſino piu della metà del ſalario che loro avuto averanno: e ſe per ventura il patrone della Nave o del Navilio non farà la grazia che di ſopra è detta, e li marinari compreranno le canterate di ſopra dette, loro ſono tenuti di mettere nel getto che fatto ſarà tutto, e in tanto come è di ſopra detto. Imperò qual ſi vuole hora che il patron della Nave o Navilio darà o pagherà il ſalario a' detti marinari, non ſono tenuti delle canterate ſe non come la metà del ſalario baſterà che fuſſino ſtate comperate. E per la ragione di ſopra detta fu fatto queſto capitolo. (5)

SPIE-

(1) V. *Cleirac. Jugem. d'Oleron.* §. 7. *num.* 4. *ab eo citat. pro cap.* 128. *ſecund. Edit. Gallic.*

(2) V. *Targ. Pond. marit. cap.* 62. *not.* 2. *Cleirac. Jugem. d'Oleron* §. 7. *numer.* 4. *ab eo citat. pro cap.* 129. *Conſul. ſecund. Edit. Gallic.*

(3) V. *Targ. Ponder. marit. cap.* 85. §. *finalmente. Cleirac. Jugem. d'Oleron* §. 7. *num.* 4. *ab eo citat. pro cap.* 130. *ſecundum Edit. Gallic.*

(4) V. *Cleirac. Jugem. d'Oleron* §. 7. *num.* 4. *ab eo citat. pro cap.* 131. *ſecundum Edit. Gallic.*

(5) V. *Cleirac.* §. 8. *Jugem. d'Oleron ſub numer.* 34. *citat. ab eo pro cap.* 132. *Conſulat. ſecund. Edit. Gallic.*

Source : BIU Cujas

SPIEGAZIONE
de' sopraddetti due Capitoli.

IL salario de' Marinari si dee pagar dal Padrone in quel luogo, dove per le merci gli si pagherà il nolo. E se il Marinaro andrà a spese sue proprie, e il Padrone dee interrogarlo in termine d'otto giorni, se egli vuole ritornare al viaggio, che avrà fatto.

Oltre al salario è permesso a' Marinari di mettere in Nave in quel luogo, dove più lor piace, purchè non sia stivato, la sua Canterata, o sia Portata (che è quella quantità di mercanzie che si permette a un Marinaro di portare senza pagarne il nolo) cioè tanto, quanto è il valsente del salario, che avran guadagnato, la qual Portata in caso di getto non entra in contribuzione per quanto importa la metà del loro salario, quando però suddetta loro Portata sia stata comperata de' denari dello stesso salario, o perchè il Padrone glielo abbia pagato anticipatamente, o pure impreſtato; altrimenti comprandola d'altri denari contribuisce come l'altre merci.

In qualsivoglia tempo però che il Padrone dia, o paghi loro il salario, se seguirà getto, non mettono i Marinari in contribuzione la lor Canterata, che pel sopraprìù che varrà della metà del loro salario; E se questa si bagnasse, o guastasse, non è tenuto il Padrone a rifar ad essi cosa veruna, è in obbligo però il Marinaro di manifestarla allo Scrivano, altrimenti se non sarà scritta, o si troverà diversa da quella, che avrà manifestata, cadrà tutta in mano del Fisco del luogo, dove saranno, eccetto il terzo, che toccherà al Padrone.

Di canterate di marinari. Cap. 130.

(1) PAtrone di Nave debba portar al Marinaro le canterate, che li averà promesso portare, e il Marinaro le debba mettere innanzi che la Nave abbi tutto suo pieno: e se la Nave averà tutto il carico, e lui ce la vorrà mettere, il Patrone non è tenuto di portarle. Imperò se il Marinaro ce le vorrà mettere innanzi che la Nave abbia suo pieno, e il Patrone non vorrà: il patrone è tenuto di dare al Marinaro tanto come avesse di nolo di tanta Robba, come il Marinaro doveva mettere, per le canterate, e per tanto il Marinaro non ce le debba mettere.

SPIEGAZIONE.

INoltre dee il Marinaro caricar la sua Canterata avanti che la Nave abbia tutto il carico, altrimenti non sarà più tenuto il Padrone a portarla. Ma se ne anche, innanzi che abbia tutto il carico, il Padrone la volesse portare, è in obbligo di dare in vece al Marinaro tutto quel nolo, che quella roba pagherebbe.

Di canterate noleggiate. Cap. 131.

(2) MArinaro non può, nè debbe noleggiare le sue canterate a mercante, o marinaro, che fusse della nave obligato nè noleggiato, e se lo farà, il patrone della nave può avere il nolo che il mercante aveva promesso al marinaro per conto di quelle canterate.

SPIEGAZIONE.

NOn può il Marinaro in luogo della sua Canterata caricar roba d'altro Mercante, o Marinaro per prenderne il nolo, e caricandola, quel nolo, che avrà convenuto con quel Mercante, può prenderselo il Padrone della Nave.

Di marchare roba nella nave. Cap. 132.

MArinaro nè mercante nè altra persona non debba fare marcha in balla, nè in altra robba, dipoi, che sarà caricata in nave: e se lo facessino, il patrone della nave la può tutta pigliare, e debba perdere tutto quello che avesse marchato.

SPIEGAZIONE.

NE' Marinaro, nè Mercante può far marchio veruno nella roba, che è in Nave, sotto pena di perder la roba marchiata, potendo il Padrone pigliarsela tutta.

Compartimento di marinari. Cap. 133.

IL patrone della nave è tenuto a' marinari quando averanno stivata la nave di quello che li debba (3) pagare: e si è navilio la metà, e debba dare a loro termine per comperare le loro canterate sei giorni, e debbino venire alla marina uno giorno il terzo delli marinari, e l'altro giorno il terzo, e gli altri debbano far il servizio che si fa nella nave.

SPIEGAZIONE.

IL Padron della Nave è tenuto pagare a' Marinari, dappoi che avranno stivata la Nave, quello che è solito pagarsi, e se è piccolo Bastimento è tenuto della metà. Dee altresì dar loro tempo di comprare le loro mercanzie, e Portata per lo spazio di sei giorni, e i Marinari devono venire alla marina a vicenda, cioè un giorno un terzo di loro, e l'altro giorno un' altro terzo, e convenirsi talmente fra loro, che que' che restano, possano servire alla Nave comodamente.

Del caricare robba de' marinari. Cap. 134.

MArinaro può caricare e scaricare le sue canterate con la barca della nave, e debbonlo ajutare li altri marinari.

SPIEGAZIONE.

PUo il Marinaro nel caricare, e scaricare le sue Canterate servirsi della Barca della Nave, e son tenuti gli altri Marinari ad ajutargli.

Come si debbe pagare il salario a' marinari. Cap. 135.

PAtrone di Nave è tenuto a marinari, che del nolo che li sarà pagato, lui debba pagare a detti (4) marinari, e se il nolo non basta, lui se ne debbi fare impreſtare, e se non troverà chi ne gli presti, la Nave si debba vendere, e che si paghino li marinari innanzi che persona vi sia, nè prestatore, nè altra persona. Perche il marinaro se non ci fusse se non un chiodo di che si potesse pagare si debba pagare. Salvo imperò che la detta Nave non fusse andata a traverso in terra, quello viaggio ch'averà incominciato, e se il Patron della Nave avesse con amor fattosi impreſtar in alcun viaggio li salarj di marinari, fusse che li salarj multiplicassino al guadagno, e dipoi che altro viaggio aves's'incominciato, la Nave si rompesse, il salario del primo viaggio si debba pagar in fora al guadagno di tanto come la Nave si restaurerà, e se non si restaurasse se non un solo chiodo, debba essere per pagar li salarj alli marinari, che prestatore, nè altro non ci può niente dire, perchè gli marinari debbono esser pagati di quello, che ci sarà, dipoi che hanno così fatto.

SPIEGAZIONE.

IL Padrone della Nave è tenuto del nolo, che riscuoterà, pagarne i salarj a' Marinari, e se il nolo non è sufficiente, dee torre il danaro ad impreſtito, nè trovandolo, si dee vender la Nave, e pagarsene i Marinari con prelazione ad ogni altro creditore. Eccetto però in caso che la Nave nel decorso del viaggio fosse andata a traverso in terra.

Inoltre se il Padrone dopo aver fatto un viaggio volesse intraprenderne un' altro, e per farlo si facesse impreſtare gratis i salarj del primo viaggio da' Marinari per

(1) Vid. *Targ. Ponderat. maritim. cap.* 17. *sub n.* 5. *Cleirac. Jugem. d'Oleron.* §. 8. *sub num.* 34. *ab eo citat. pro cap.* 133. *Consulat. secund edit. Gallic.*

(2) Vid. *Cleirac. Jugem. d'Oleron* §. 16. *num.* 4. *citat. ab eo pro cap.* 134. *Consulat. secundum edit. Gallic.*

(3) Vid. *Targ. Ponderat. marit. rap.* 16. *num.* 3. *& cap.* 17. *sub num.* 3. *& cap.* 85. §. *il secondo.*

(4) Vid. *Targ. Ponderat. marit. cap.* 86. §. *rispetto & cap.* 99. §. *una cosa. Rocc. de navib. & naul. not.* 41. *num.* 110. *Cleirac. Jugem. d'Oleron* §. 8. *numer.* 31. *ab eo citat. pro cap.* 138. *secund. Edit. Gallic.*

Source : BIU Cujas

per trafficarli, e in queſto ſecondo viaggio la Nave pur ſi rompeſſe, devono i ſalarj del primo viaggio, fuora del guadagno, eſſere pagati di quello, che ſi ſarà ſalvato.

Dove, e come, e di qual moneta debbono eſſer pagati li marinari. Cap. 136.

(1) OGni patron di nave o di navilio è tenuto pagar gli ſalarj alli marinari in quel loco, dove lui riceverà il nolo, come è al capitolo di ſopra detto. Imperò è da intender che non ci fuſſe alcun accordo o patto, che il marinaro aveſſe con il Patron della Nave o del Navilio, che non fuſſe tenuto pagar per inſino che non fuſſino tornati in quel loco, dove incominciorno a fare il viaggio: e ſe queſto accordo o patto fuſſe infra loro, li marinari non poſſono, nè debbono domandare gli ſalari, per inſino che loro non ſiano tornati in quel loco, dove loro feciono l'accordo con il Patron della Nave o del Navilio. Se imperò il Patron della Nave non gli voleſſe far alcuna grazia: e il patron della nave o del navilio debba pagar li marinari incontinente che loro ſaranno tornati in quel loco che loro feciono l'accordo, e queſto debbe far ſenza dilazione, e ſenza contraſto, e ſe alcuni di quelli marinari patiranno alcun danno o alcuna ſpeſa per cauſa del loro ſalario ricuperare, il patron della nave è tenuto di tutto quel danno, e quelle ſpeſe, che quel marinaro aveſſe avuto per colpa, ch'il Patron della Nave non li aveſſe voluto pagar il ſalario, e ſe infra il Patron della Nave e li marinari non fuſſe accordo o patto di aſpettare, il patron della nave è tenuto pagar li loro ſalarj, li quali infra loro avevano accordati incontinente ch'il Patrone della Nave riceverà il nolo, e di quella moneta medeſima, che il Patrone della Nave riceverà da mercanti: e ſe per ſventura li mercanti fuſſino ingannatori, o la robba che loro averanno portata non valerà il nolo, che gli mercanti debbano dare al Patron della Nave: e li detti mercanti laſcieranno la Robba per il nolo. Vaglia la robba il nolo, o non vaglia, dibiſogno è che li detti marinari abbino li loro ſalarj ſe la detta Nave ſi doveſſe vendere: ancora che ſi doveſſe dar per quel prezio che gli detti marinari debbano aver per li loro ſalarj, nè preſtator nè alcuna altra perſona, non può niente dir, nè contraſtar per neſſuna ragione, che neceſſario è che gli marinari ſiano pagati de' loro ſalarj in quel loco, dove il Patrone della Nave averà promeſſo di pagarli, ſe già li detti marinari non voranno fare grazia al patrone della Nave di volerlo aſpettare per inſino che ſia al luoco, dove trovi ajuto di moneta che loro fuſſino pagati de' ſalarj, e fu fatto perciò queſto capitolo, che ogni Patrone di Nave ſi debba guardar come noleggierà, e come nò, a chi, e a chi nò, quale Robba, e quale nò. Perciochè abbia il nolo, o non lo abbia, neceſſario è che li marinari ſiano pagati de' loro ſalarj.

SPIEGAZIONE.

E' tenuto il Padron della Nave a pagare il ſalario a' Marinari ſubito in quel luogo, dove egli riceverà il nolo, o dove avrà promeſſo di pagarli, e in quella moneta, che riſcuoterà da' Mercanti. Salvo però ſe trà il Padrone, e i Marinari vi foſſero patti in contrario; E non pagandoli, ſarà tenuto a tutti i danni, e ſpeſe, che per queſta cagione eſſi patiſſero. E non baſtando pel loro pagamento il nolo, ſi dee, come ſi è detto nel Cap. *precedente vender la Nave, s' eglino altrimenti non ſi contentaſſero, ancora che dar ſi doveſſe per quel ſolo prezzo, che importano i loro ſalarj.*

Di ſalario di marinari in caſo che la nave ſi vendeſſe ſotto mano. Cap. 137.

(2) IL Patron della Nave è tenuto che ſe lui fuſſe pigliato per rapreſalio di Signoria, o di altri huomini, e li mercanti e il patrone faranno vender la Nave ſotto mano e dipoi la riterranno a' loro biſogni, e la faranno comperare ad altri, perche la Signoria non lo conoſca, o per altra cauſa; il marinaro non debba perdere il ſuo ſalario, dipoi che al Patrone rimanga la nave, e il nolo, o il noleggiato che il Patrone non può cavare il marinaro ſe non lo paga: Imperò il marinaro ha di mettere il terzo del ſuo ſalario per le ſpeſe che ſaranno fatte, e di quello che averà avuto di ſalario debba mettere come faranno li mercanti, per ſoldo, e per lira. Salvo imperò ſe il patrone della Nave voleſſe ſtare tutto l'inverno in porto, lo può fare, che mercante non ci può niente dire, e ſe il Patrone rimanerà, il quale ſe ne potria tornare, o aſpettaſſe il nolo, e infra tanto al patrone della nave veniſſe impedimento di rappreſaglia, che averà a vendere la nave come di ſopra è detto; il patrone deve pagare li marinari di tutto, e li marinari non ci hanno niente a mettere del ſalario alle ſpeſe, e per ciò fu fatto queſto capitolo, che il marinaro non può niente fare ſe non tanto come il patron della nave vuole, perche lui perde ogni giorno il ſuo tempo ſtando lui quel inverno. e non gli debbe l'uomo niente creſcere di ſuo ſalario, che lui mette la ſua perſona, e gli ſuoi veſtimenti a conſumare: e il patron ſtarà a ſperanza e averà fermato il ſuo viaggio, e ſtarà a ſperanza di guadagnare: perciò tutto il ſalario debba eſſer pagato a' marinari ſenza contraſto, e ſenza ſpeſa; Salvo imperò che il patron non aveſſe detto, e accordato per patto o per accordo, che ſi doveſſino creſcere gli ſalarj, e che doveſſino eſſer pagati per lo aſpettare che li marinari faranno, e ſe ci fuſſe alcun accordo che li marinari aveſſino conceſſo di loro volontà, il patrone non è tenuto ſe non tanto come ſe loro fuſſino communali, la nave e li ſalarj riſà l'uno l'altro, tutte coſe multiplicando la nave con gli ſalarj. Imperò ſe non ci fuſſe alcun'accordo, ſi debba pagare come di ſopra è detto, ancora è tenuto il patron della nave al marinaro di pagar per lui come che per molte parti hanno ſpeſe, che a chi tocca uno quattrino, o uno picciolo per lo communale, che il patron della nave lo debba tutto pagare.

SPIEGAZIONE.

ARreſtata per rappreſaglia di Signoria, o di Corſari qualche Nave, ſe il Padrone, e i Mercanti proccurino che ſi venda, e vengano eſſi a comperarla per ſe ſottomano, il Marinaro non dee perdere il ſuo ſalario, poichè al Padrone reſta la Nave, e il nolo. Dee però il Marinaro per le ſpeſe fatte per occaſione di detta rappreſaglia mettere il terzo del ſuo ſalario non eſatto, e di quello, che avrà già avuto contribuire a ſoldo, e lira, come i Mercanti. Quando però il Padrone aveſſe voluto ſvernare in qualche Porto, il che può fare ſenza che i Mercanti poſſano opporſi, o pure vi ſi foſſe fermato per aſpettare il nolo, e frattanto foſſe ſopraggiunto l'impedimento di ſignoria, o rappreſaglia, e ſeguiſſe la vendita della Nave, come ſopra, al Padrone ſuddetto, i Marinari debbono eſſere pagati intieramente del loro ſalario, che avranno guadagnato in quel viaggio, nè ſono tenuti di alcuna avaria, perchè per lo ſpazio, che ſi ferma detto Padrone, o per iſvernare, o per aſpettare il nolo, i Marinari perdono frattanto il loro tempo, ſenza tirare maggior ſalario con incomodo, e conſumamento della propria perſona, e veſtimenti. Se però il Padrone aveſſe convenuto co' Marinari per il tempo, che ſi fermerà, come ſopra, di doverli pagare, o dar loro maggior ſalario, allora ſaranno obbligati mettere tutti i ſalarj, tanto guadagnati prima, quanto dopo, pel ſuddetto ritardo in comune colla Nave, e così contribuire inſieme con tutta la ſuddetta Nave a ſoldo e lira alle ſpeſe fatte per occaſione di detta rappreſaglia, o impedimento di Signoria.

Il Padrone è poi anche tenuto a pagare per li Marinari quelle piccole ſpeſe, o avarie, che in alcune parti ſi coſtuma far pagare da tutto il Comunale della Nave, cioè da chi un qualtrino, e da chi un picciolo, che è un quarto di quattrino.

Come

(1) Vid. *Targ. Ponderat. marit. cap.* 17. *ſub n.* 7. & *cap.* 85. §. *inquanto. Cleirac. Jugem. d' Oleron* §. 18. *n.* 2. *ab eo cit. pro cap.* 139. *Conſul. ſecund. Edit. Gallic.*

(2) V. *Cleirac. Jugem. d' Oleron* §. 18. *num.* 2. *ab eo citat. pro cap.* 140. *Conſolat. ſecund. Gallic. Edition.*

Source : BIU Cujas

Come il Patron debba fare la securtà per marinari.
Cap. 138.

IL Patron della Nave è tenuto di far securtà per lui per tanto come il suo salariò valerà, se non avesse avuto e di tanto come faccia conto che vaglia la robba che avesse nella nave, e debbali ajutar di suo potere, salvo che per lui non si metta in rumore, nè in perdizione del suo, nè delli antichi che nella nave fussino.

SPIEGAZIONE.

E' tenuto il Padron della Nave di far sicurtà a i Marinari per tutto quello, che potrà importare il loro salario, se non l'avessero riscosso, e il valore della roba, che hanno seco in Nave, e dee il Padrone ajutargli in tutto quello, che può, senza però prender briga con alcuno per loro, e senza discapito proprio, o degli Antichi di Nave, cioè Consiglieri, ed altri Ufiziali.

Salario di marinaro come si debba investire.
Cap. 139.

IL Patrone del navilio è tenuto al marinaro d'investire i suoi danari quando l'avesse pagato, dove conoscerà il Patrone della Nave che faccia fare. Salvo, che il Patrone non ne avesse danno, e se il Patrone della Nave fusse in alcun luoco da presso o di longi, che il marinaro andasse per investire il suo salario, il patrone li è tenuto di dare mangiare della nave per due giorni, e non più se non vorrà.

SPIEGAZIONE.

DOpo aver ricevuto il suo salario, se il Marinaro vorrà impiegarlo, è tenuto il Padrone, senza però alcun suo pregiudizio, a contrattarglielo; E stando il Padrone in alcun luogo, o lontano, o vicino, andando il Marinaro a contrattare, o impiegare il suo salario, per due giorni solamente, e non più, s'ei non vuole, è tenuto il Padrone a provvederlo di vitto della medesima Nave.

Di marinaro che piatirà con il patrone.
Cap. 140.

(1) PAtrone di nave o di navilio è tenuto dar da mangiare a marinari stando nel viaggio, se con lui piatiranno.

SPIEGAZIONE.
Vedi il Cap. seguente.

Dichiarazion del sopradetto Capitolo.
Cap. 141.

(2) COme che nel capitolo di sopra è detto, che marinari che piatiranno con il patrone della Nave o del Navilio, che il patrone di quella nave o di quello Navilio, è tenuto dare da mangiare tanto, come che con lui piatiranno. Imperò non dimostra come, e come nò, nè per qual ragione e perciochè nel capitolo di sopra detto non dichiara, potria essere tornasse a danno del patrone della nave, o del navilio, e per la ragione di sopra detta, li buoni uomini, li quali questi costumi, e ordinazione fecero, videro e conobbero che gran danno potria seguire, e perciochè danno ne fatica non possa seguire sopra il capitolo di sopra detto dicono e dichiarano, che li patroni delle Nave o de' Navili sono tenuti dare a mangiare a marinari, che con loro piatiranno: ciò è a sapere per certi casi. Il primo caso è, se il patrone della nave o del navilio non darà vettovaglia a' suoi marinari sufficiente, e come è accostumato ad un capitolo di sopra detto chiarito e certificato. Il secondo caso, se lui non attenderà li patti, che con loro fece il giorno che con lui si accordorono. Il terzo caso si è, se lui si voltasse in alcun loco dove sagli di suo viaggio, se con loro non si accordasse o nò, l'avesse fatto intendere quando con lui si accordarono. Il quarto caso è, se lui volesse cambiare viaggio senza loro licenzia. E per ogni caso che giusto fusse che non avesse atteso tutto quello che promesso avea, quando con lui si accordorono, per tali cose come di sopra sono dette, il patrone della nave con chi loro saranno gli è tenuto dare da mangiare, se con lui averanno a piatire. Imperò il mutare viaggio è da intendere, che il patrone della Nave o Navilio fusse in loco dove trovasse marinari, se quelli li quali con lui fussino non volessero andare, se lui gli voleva forzare. Imperò se lui aveva mutato viaggio per alcuna condizione, o per impaccio di Signorie, che lui non vi osasse andare scaricare in quel luoco, doveva discaricare, e promesso aveva con quelli mercanti, li quali caricorono la nave, li marinari sono tenuti di andarci. Imperò è da intendere secondo che il patrone della nave si miglioraſſe del nolo per quel mutamento di viaggio, che in quel modo sia tenuto lui migliorare li marinari de' loro salari, e per le ragioni di sopra dette feciono questa menda li antichi, che in prima andarono per il mondo; perciochè assai danno e male saria che qualunque tempo o qualunque hora o in qual si voglia loco che la nave o navilio prendesse terra, per qualunque ragione che la pigliasse, che li marinari potessino mettere in piato il patrone della nave o del navilio, con il quale loro fussino senza giusta causa: percioche alle volte ci sono marinari, che solo che loro potessero saziare l'appetito loro, e compire la loro volontà, non si cureriano, se il patrone della nave o del navilio, con il quale loro fussino, consumasse la nave o navilio, questo piaceria loro, perche assai cattivi uomini vanno per il mondo, li quali sono tristi e disperati, che quando vedono alcuno far bene, e attendere a bene, perciò come lui è scigurato e tristo, vorria che in tal modo fussino tutti gli altri, e quel modo tale è modo di cattivo uomo. Ancora più che chi è cattivo uomo non vorria per nessuno tempo trovare chi fusse meglio di lui per nessuna via del mondo, e per questo modo gli nostri antichi antecessori volsono, e dichiarirono gli casi e la ragione, perche gli patroni di nave o di navilio fussino tenuti dare da mangiare a' detti marinari, che con gli detti patroni piatissino: percioche di qua innanzi nessuno cattivo uomo non possa fare consumare nessun altro di ciò che avesse, e per la ragione di sopra detta fu fatto questo capitolo. E se marinaro metterà il patrone della nave o del navilio in alcun piato senza giusta causa o giusta ragione, lui è tenuto a quel patrone di quella nave o di quel navilio con chi lui si sarà accordato, e che lui avesse messo in alcuno piato restituire, e di dare tutti gli danni e sconci, che lui ne portasse o ne avesse avuto; percioche lui ingiustamente averà fatto patire il detto patrone della nave, o del navilio, e fatto consumare il suo, e se lui non avese di che il posa pagare, restituire e dare, lui debbe esser pigliato, e essere portato e meso in potere della giustizia, e stare per insino che abbia satisfatto quelli danni, li quali quel patrone di quella nave o di quel navilio con il quale lui si sarà accordato, avesse avuto per colpa di lui, poiche come non doveva, l'averà meso in piato e in danno: perche ognuno si debba guardare di fare alcun danno ad altri senza ragione percioche sopra se medesimo non li posa tornare quel danno, che lui pensava fare ad altri senza giusta ragione: perciò è giusta cosa che di sopra di se medesimo torni.

SPIEGAZIONE
de' sopradd. due Capitoli.

E' tenuto il Padrone della Nave alimentare i Marinari, che con esso lui piatiranno, ed avranno qualche pretensione ne' seguenti casi: cioè, se non dà loro viveri a sufficienza, e secondo il solito, come si è dichiarato in un Capitolo di sopra; Se non attiene i patti, che loro fece, ed ogni cosa che lor promise quando si accordarono al servizio; s'egli si voltasse in qualche parte con uscire dal suo viaggio fuori d'ogni

(1) Vide *Targ. Ponderat. marit. cap.* 13. *num.* 5.
(2) Vide *Targ. Ponderat. maritim. cap.* 17. *num.* 5.

Source : BIU Cujas

d' ogni accordo, e voleſſe cambiarlo ſenza loro ſaputa, o permiſſione, e forzarli ad andare, quando egli è in luogo, che può trovare altri Marinari; Eccetto però s' egli aveſſe voluto cambiare viaggio per convenzione fattane, o per impedimento di Signoria, poichè allora i Marinari ſono tenuti a ſeguirlo. E ſe il Padrone per tal mutazione di viaggio veniſſe a migliorare di nolo, è tenuto ad accreſcere altresì i ſalarj a' Marinari.

Che ſe il Marinaro farà litigare il Padrone ſenza giuſta cauſa, è tenuto al Padrone ſuddetto di tutti i danni, e ſpeſe, che da tal lite gli riſultaſſero, e ſe non aveſſe con che pagare, può il Padrone farlo carcerare, e tener prigione fino a tanto, che abbia ſoddisfatto.

Delle Vettovaglie, che debbe dar il patron a' marinari. Cap. 142.

(1) IL Patrone della Nave o del Navilio che fuſſe coperto, debba dare da mangiare a tutti li marinari tre giorni della ſettimana carne, ciò è ſapere, la domenica, il martedì, e il giovedì; e nelli altri giorni della ſettimana mineſtra, e ogni notte di ogni giorno lo companaggio. Ancora tre volte per ogni mattina, e tre volte per ogni ſera li debba far dare vino, e il companaggio debba eſſere tale come ſeguita, cioè formagio, o cipolle, o ſarde ſalate, o altro peſce ſecco. Ancora il Patrone è tenuto dare vino per infino che il vino vaglia quattro ducati d' oro la botta, e ancora ſe ſi trova fichore, lui ne debba fare vino, e ſe non trova fichore, che coſtaſſino a piu precio, il Patron della Nave o del Navilio non è tenuto di dare vino: ancora più è tenuto il Patrone della Nave o del Navilio di raddoppiare la razione alli marinari ogni feſta principale; ancora debba avere ſervitori che acconcino da mangiare a' marinari.

SPIEGAZIONE.

IL Padron di Nave, o d' altro baſtimento, che abbia coverta, dee provvedere tre giorni della ſettimana, cioè la Domenica, Martedì, e Giovedì tutti i Marinari di carne; negli altri giorni dee dar loro mineſtra, e ogni ſera il loro companatico conſiſtente o in Cacio, o Cipolle, o Sardelle ſalate, o altro peſce ſecco. Tre volte la mattina, ed altrettante la ſera è tenuto pure dar loro vino, quando non coſti più di quattro ducati d' oro la botte, e in mancanza di queſto, ſe truova fichi, che non importino più del ſuddetto prezzo, dee farne vino, altrimenti non è obbligato; Ed ogni Feſta principale, e ſolenne dee raddoppiare la razione, o pietanza a' marinari, con aver Cuochi, e Servitori, che appreſtino, ed aſſettino loro il mangiare.

Patrone non è tenuto dar mangiare a marinaro, che non dorma in Nave. Cap. 143.

(2) PAtrone di nave, o di navilio non è tenuto di dar a mangiare alli marinari, poiche non dormono nella nave o navilio.

SPIEGAZIONE.

A Marinaro, che non dorme in Nave, non è tenuto il Padrone dar da mangiare.

Marinaro non è tenuto di andare in loco pericoloſo. Cap. 144.

PAtrone di nave non debbe mandar marinaro in loco pericoloſo, ſe il marinaro non ci vuole andare, però detto patrone non lo può forzare.

SPIEGAZIONE.

NOn può il Padron della Nave forzare il Marinaro, acciocchè vada in qualche luogo pericoloſo, quando egli non vuole andarvi.

Di preſtar marinaro ad altra Nave. Cap. 145.

PAtrone di Nave non può preſtar marinari ad altra Nave o Navilio ſenza volontà del marinaro. Salvo imperò ſe il Patron della nave aveſſe dibiſogno di un Maeſtro, o d' un marinaro, che ſapeſſe far coſa che fuſſe dibiſogno alla Nave: ſe quelli non lo ſapeſſino fare, li quali in quella nave, o in quel Navilio ſaranno, quel marinaro ci debbe andare. Imperò non in terra, ſe non fuſſe al ſervizio di quella nave nella qual lui fuſſe, dice ſalvo che quel marinaro non fachinaſſe, nè che portaſſe faſcio neſſuno, nè alcun carico al ſuo collo, nè niente che lui fare non doveſſe. (3)

SPIEGAZIONE.

NOn può il Padrone di Nave impreſtare ad altra Nave alcun de' ſuoi Marinari ſenza il loro conſenſo, ſe non ſe in caſo che quella Nave aveſſe biſogno di un Maeſtro, o Marinaro, che l' ajutaſſe in ciò, che que' ſuoi non ſapeſſero fare, perchè allora il detto Padrone potrà forzarlo ad andarvi, fuorchè quando le Navi foſſero in terra, nel qual caſo non potrà obbligarvelo, ſe il Marinaro non ſi trovaſſe però ſopra la medeſima Nave, in cui attualmente ſerve. Vero è che non può mai eſſere obbligato a fare il facchino, nè altra coſa, che come al ſuo ufizio non appartenente, non ſarebbe tenuto ne meno a fare per la ſua Nave.

Di quello, che averà il Patrone degli mercanti per ſcaricare. Cap. 146.

PAtron di Nave è tenuto al marinaro che quel patto che farà con il Mercante ſi debba ſcaricare in alcun loco, in quel modo, che averà da' mercanti, debba dare a gli marinari.

SPIEGAZIONE.

DEve il Padrone oſservare co' Marinari, e dar loro per lo ſcaricamento delle mercanzie, tuttociò, e in quella maniera, che avrà accordato co' Mercadanti.

Fatto il viaggio, il marinaro è libero. Cap. 147.

SE Patrone di Nave piglia altro viaggio, dove la Nave averà ſcaricato, e il marinaro non ci vorrà andare il Patrone non lo può forzare, ſalvo che fuſſe in loco che trovaſſe marinari, e ſe non trovaſſe marinari, è tenuto creſcere al viaggio in quel modo che ſarà conoſciuto per il nochiero, e per il ſcrivano di creſcere, che la perſona guadagnerà piu in quello, che in altro. Imperò il Patrone non può diſminuire a neſsuno del ſuo ſalario, e ſe un uomo valeſſe piu, che il Patrone non credeva al principio, lo debbe migliorare, perche molti uomini da bene ſi vogliono uſcire di una terra percioche non ci ſarà conoſciuto, e a fine che poſſa uſcire, farà gran mercato di ſua perſona. (4)

SPIEGAZIONE.

SE il Padrone giunto nel luogo deſtinato prende, dopo avere ſcaricata la ſua Nave, altro viaggio, e il Marinaro non vorrà andarvi, non lo può il Pa-

(1) Vide *Targ. Ponderat. maritim. cap.* 17. *ſub numer.* 5.

(2) Vide *Targ. Ponderat. maritim. cap.* 17. *ſub numer.* 3.

(3) Vide *Targ. Ponderat. maritim. cap.* 17. *ſub numer.* 2. *& num.* 8.

(4) Vid. *Targ. Ponderat. maritim. cap.* 17. *ſub numer.* 8. *Cleirac. Jugem. d' Oleron §.* 5. *numer.* 18. *ab eo citat. pro cap.* 150. *ſecund. Edit. Gallic.*

Source : BIU Cujas

Padrone forzare, quando però ei trovaſſe altri Marinari da ſervirſi, che non trovandoli, può obbligarlo ad andare, ma è tenuto a creſcergli il ſalario a giudizio del Nocchiero, e dello Scrivano, nè il Padrone può dipoi ſminuirglielo, anzi ſe nel progreſſo conoſcerà, che un'uomo merita più di quello, che non credea da principio, dee accreſcerglielo.

Quando la Nave ſi venderà in terra di Chriſtiani. Cap. 148.

(1) SE patrone di nave venderà la nave o altro, che la poteſſe vender ad alcuno, che non ci aveſſe parte, tutto il ſalario ſi debbe pagare a i marinari e ſono liberi, e ſe li marinari ſono in loco, che non voleſſino navicare, il pàtrone, o quello che la nave averà venduta è tenuto di fare le ſpeſe a' marinari infino che ſieno tornati in quel loco di dove ſi partirono.

SPIEGAZIONE.
Vedi il Cap. ſeguente.

Quando la nave ſi venderà in terra d'infideli. Cap. 149.

(2) SE nave o navilio ſi venderà in terra d'infideli, il patron del navilio debba dar navilio, e vettovaglia a' marinari infino che ſiano in terra de' Chriſtiani, dove poſſino avere ricapito.

SPIEGAZIONE
de' ſopraddetti due Capitoli.

VEndendoſi la Nave a qualcheduno, che non foſſe Partecipe, ſi dee tutto il ſalario a' Marinari, e reſtano eſſi liberi dal ſervizio. Che ſe non voleſſero andar colla Nave, il venditore è tenuto a far loro le ſpeſe inſin che ſieno tornati al luogo, donde prima partirono. E ſe la Nave ſi venderà in luogo d'Infedeli, il ſuddetto Padrone, o Venditore dee provvedere i Marinari di Baſtimento, e Vettovaglie finchè ſieno in terra di Criſtiani, ove poſſano aver ricapito.

Di marinaro che aveſſe paura. Cap. 150.

SE per ventura ſarà accordato marinaro in forma di Cartolario, che diceſſe nell'accordo che ci fuſſe fatto alcun patto ſecondo che il patrone della nave, o aveſſe fatto ſcrivere con volontà del Marinaro, che ſe lui fuſſe timido in alcun loco, e che il detto Marinaro dubitaſſe d'andarci, il patrone della Nave debba dare la metà del ſuo ſalario, e li debba dare vettovaglia infino che ſia in loco ſicuro. Imperò ſe ſarà accordato ſenza tal patto, il Marinaro è renuto d'andare in quel luoco, dove il patrone della Nave o del Navilio è tenuto d'andare con gli Mercanti.

SPIEGAZIONE.

SE il Marinaro ſi foſſe accordato con patto di non dover andare in alcun luogo, per dove aveſſe qualche timore, s'ei non vorrà andarvi, il Padrone dee dargli la metà del ſalario, e vettovaglia, per finche ſia in luogo ſicuro. Ma non eſſendoci tal patto, il Marinaro è tenuto ad andare in quel luogo, dove avrà co' Mercanti accordato d'andare il Padrone.

Il marinaro dapoi che s'è accordato col Patrone a che è obligato. Cap. 151.

(3) DIpoi che 'l ſi è accordato, è obligato a ogni ſegno, come ſe gli aveſſe fatto carta per man di notaro, e da quel dì che s'accordò col Patrone è tenuto in ogni loco che vorrà andare chieder licenzia a quello, e s'egli anderà fuora della terra dove ſtarà il tetzo giorno, debba aver raunata la ſua Robba, e la Nave è in ſtrano paeſe, ed è obligato anche di giurare, eſſer fidele al patrone e leale ſi come è ſcritto nel capitolo, che i mercanti al patrone domandano.

SPIEGAZIONE.

DA che ſi ſarà il Marinaro accordato dee onninamente obbedire al Padrone, come ſe foſſe obbligato per man di Notajo, e dimandargli licenza ogni qual volta voglia andare in qualche luogo. E ſe anderà fuori di quella Terra, dove ſarà colla Nave, il terzo giorno debba eſſere ritornato, ſe la Nave ſuddetta ſarà in Paeſe ſtraniero. E di più dee giurare d'eſſer fedele al Padrone.

A che è obligato il marinaro. Cap. 152.

E' Obligato in queſto, che non ſi duò partire della Nave per niſſuna coſa ſe non per tre, una delle quali per eſſere patron di Nave, o piloto, per convenzione, e ſi muore il patrone, o con chi lui averà fatto patto, i beni quali ſaranno ſopra la Nave, o altro legno, i patroni di quelli ſon obligati pagare a i marinari al tempo convenevole la loro mercede, e di più è obbligato il marinaro a tutte le coſe che ſon neceſſarie alla nave, verbi gratia andare al boſco, ſegare legne, a far eſarcia, ajutare a barchegiar, a riporre e lavare la robba, andare ſempre per acqua, quando lo comandarà il nochiero, e menare da nave tutte le compagnie de' mercanti, a dare lato alla nave, e finalmente a tutti gli eſſercizj in utilità della nave ſono obligati. (4)

SPIEGAZIONE.

IL Marinaro non può partirſi dalla Nave, cioè laſciare il ſervigio, che per tre ſole cagioni. La prima per entrare Padrone di altra Nave, o Piloto, la ſeconda per eſſerſi così convenuto, e la terza ſe muore il Padrone, o colui con chi ſi ſarà accordato: De' beni del quale eſiſtenti ſulla Nave, o ſovra altro legno deeſi da' Padroni di quelli pagare a' Marinari al tempo convenevole la lor mercede.

Dee di più il Marinaro far tutte quelle coſe, che ſon neceſſarie per la Nave; cioè andare al Boſco, ſegar legna, far eſarcia, ajutare a traſportare, a ſtivare, e diſtivare la roba, andare per acqua ogni volta che lo comandi il Nocchiero, portare i Mercanti a bordo, ajutare a piegare da un lato, o dare alla banda la Nave, e finalmente a tutti gli altri eſercizj, che ridondano in utilità della ſteſſa.

Perchè cauſa il marinaro ſi può partir della nave dopo che 'l ſi è accordato col patrone. Cap. 153.

IL marinaro che averà fatto patto col patron della nave, o altro legno, e ſarà ſcritto e averà dato palmata al patrone o al ſcrivano, non ſi può ſcuſare di non andar in viaggio, ſe non per queſte cauſe, per pigliar moglie, per andar in pellegrinaggio, o ſe ha fatto il voto avanti che lui ſi accordaſſe, ſe è marinaro di prua per eſſere peneſe, o pilotto per eſſer patron di nave, con queſto, che niente ſi faccia per fraude, o inganno veruno ma lealmente. (5)

SPIEGAZIONE.

DOpo eſſere ſcritto, o aver toccata la mano al Padrone, cioè di eſſerſi con eſso lui accordato il Marinaro, o con lo Scrivano, non ſi può ſcuſare dall'andare in viaggio, ſe non per le cauſe ſeguenti; Per prender moglie, per andare in pellegrinaggio, o per avere fatto voto innanzi, che ſi accordaſſe. S'egli è Marinaro di prua può ricuſare di andare al ſuddetto viag-

(1) Vid. *Targ. Ponder. marit. cap.* 17. *ſub numer.* 8. *& cap.* 22. *numer.* 10.
(2) Vid. *Targ. Ponder. marit. cap.* 17. *ſub num.* 9. *& de Vicq. ad Weitſen de Avariis verb. non haberi.*
(3) Vid. *Targ. Ponderat. marit. cap.* 17. *ſub n.* 3. *Cleirac. Jugem. d'Oleron §.* 5. *n.* 2. 6. *& ſub num.* 17. *& §.* 8. *n.* 23. *ab eo cit. pro cap.* 154. *Conſul. ſecund. Edit. Gallic.*
(4) *Rocc. de navib. & naul. not.* 43. *Cleirac. Jugem. d'Oleron §.* 5. *n.* 2. 6. *& ſub n.* 17. *ab eo citat. pro cap.* 155. *Conſulat. ſecund. Gallic. Edit.*
(5) Vid. *Targ. Ponder. marit. cap.* 12. *num.* 25. *& cap.* 17. *ſub num.* 3. *Rocc. de navib. & naul. not.* 43. *Cleirac. Jugem. d'Oleron §.* 5. *ſub num.* 17. *ab eo citat. pro cap.* 156. *Gallic. Edition.*

Source : BIU Cujas

viaggio per ſalir di grado, come per eſser fatto Peneſe (la cui cura è di ſtivare, e diſtivare la roba in nave) ſe è Piloto, per eſser fatto Padrone di nave, con queſto che il tutto faccia ſenza fraude ed inganno.

Del Marinaro che fuggirà. Cap. 154.

(1) SE accaſca che il Marinaro ſi fugga dopo l'accordo, e averà giurato di ſervire, è obligato a pagare un' altro Marinaro ſimile a lui ancora che quello ſi accordi con maggiore ſalario.

SPIEGAZIONE.

Vedi il Cap. ſeguente.

Della emendazione del precedente. Cap. 155.

(2) SI com'è detto nel ſopradetto Capitolo quel Marinaro, che fuggirà, dapoi fatto l'accordo è obbligato ſe ſarà preſo ſatisfar quello, che ſarà in ſuo luogo ſtato preſo per il danno che averà ricevuto il Patrone, intendeſi quando che 'l Marinaro ſi fuggirà nel medeſimo luogo dove s'accordò, ma non parla il ſopradetto, che quando un Marinaro ſi fugge a quel ch'egli è obbligato, però gli antichi che furono per il mondo l'han voluto dichiarare, e aggiugnere, perche non ne naſchi queſtione. In prima, qualunque Marinaro che fuggirà, in qualche paeſe incognito s'egli è trovato, lo poſſa pigliar, ed è obbligato a tutti i danni che per la ſua partita averà ricevuto la Nave, e ſia il patrone creduto per ſua ſemplice parola, e ſe quel Marinaro non aveſſe il modo della ſatisfazione, ſia dato in mano della Giuſtizia, e ivi tanto ſtia, che intieramente abbia ſatisfatto.

SPIEGAZIONE

De' ſopraddetti due Capitoli.

SE dopo l'accordo fatto, e il giuramento dato di ſervire, in quel medeſimo luogo, dove ſi è accordato, il Marinaro ſe ne fugga, è tenuto a pagare, e ſoddisfare il ſoprappiù, che poteſſe importare il ſalario di un' altro Marinaro meſso ed accordato in ſuo luogo. Ma ſe fuggirà in Paeſe ſtraniero, lo potrà il Padrone far arreſtare, ed obbligarlo a pagar tutti i danni, che per la ſua fuga avrà patiti la Nave, nel che ſi dovrà ſtare alla ſemplice aſſerzione dello ſteſso Padrone. E ſe quel Marinaro non aveſſe il modo di ſoddisfarli, lo potrà far mettere in prigione, e trattenervelo fintanto che abbia ſoddisfatto interamente.

Di rimorchiare altra Nave. Cap. 156.

(3) MArinaro è tenuto, che vadi a trarre nave o navilio per entrar in porto, ſe il Nocchiero lo comanda; ſalvo che non fuſſero loro nimici.

SPIEGAZIONE.

QUando il Nocchiero il comandi, è obbligato il Marinaro ad andare a rimorchiare una Nave, che voglia entrar in porto, purche non ſia di nemici.

Di robba trovata in mare, e di Marinaro, che vadi a miglia. Cap. 157.

(4) MArinaro è tenuto, che ſe trovaſſe alcuna coſa, poiche ſarà obligato nella nave che la nave ne abbia tre parti, e i Marinari una, ſiano aſſai marinari o pochi, e ſe ſono nel Mare, e vedendo alcuna coſa fuſſe Mercanzia, o altra coſa ſenza mercanzia loro, ci debbono andare, ſe il patrone della nave lo comanda, e debbano avere la parte, come di ſopra è detto: il Patrone piglia le tre parti, perche loro mangiano e ſtanno a ſuo ſalario, e ſe alcun patrone di navilio appigionaſſe il ſuo navilio ad altri, quello che ha appigionato il navilio, e fa la ſpeſa debba avere le tre parti: e ſe quello morirà avanti al termine, che fuſſe nel navilio, le coſe ſi debbono pagare a quello. Ancora è tenuto il marinaro alla nave ſe anderà a ragione di miglio, che la debba ſeguire per inſino in capo del Mondo; e ſe per ventura la nave fuſſe tornata in quel luoco, dove ſi partì fatto viaggio, e che non ci tornerà con quelle mercantie, e che abbia ſcaricato in altra parte, non è tenuto: Imperò ſe la nave non aveſſe ſcaricato il marinaro è tenuto andar per miglio, e perciò fu fatto queſto Capitolo, che molti patroni di nave o di navili ſono in debiti, e hanno vergogna di tornare nella patria, e perciocchè averanno paura che non incantino la nave, in queſto modo teneriano ſempre li marinari.

SPIEGAZIONE.

SE il Marinaro troverà qualche coſa, o mercanzia in mare, dappoichè ſarà accordato, tre parti di eſſa toccano alla nave, e la quarta a' marinari, ſieno pochi o molti, e debbono andarla a prendere vedendola, ſe il Padrone il comanda loro, dividendola come ſopra. Che ſe il Padrone deſſe ad affitto la Nave ad un' altro, al Conduttore, poichè fa la ſpeſa per la Nave, ſpettano le tre parti ſuddette della roba trovata; come pure ſe moriſſe, eſſendo in Nave, avanti il termine della ſua locazione.

Di più è tenuto il Marinaro accordato a ragione di tanto per miglio a ſeguitar per tutto la Nave; Non però allora quando terminato il viaggio, e ſcaricato altrove, foſſe queſta tornata non più con quelle mercanzie medeſime nel luogo, o porto, donde già ſi partì. Che ſe la Nave non aveſſe ſcaricato, il Marinaro è tenuto ad andare tanto per miglio.

Il preſente Capitolo fu ſtabilito affine che molti Padroni, i quali ſono indebitati, e ſi vergognano di ritornare alla Patria per paura, che non ſia loro incantata la Nave, non tengano ſempre i Marinari.

Coſtumi di Patrone a marinaro. Cap. 158.

(5) IL Marinaro è tenuto, che ſe anderà in viaggio, che non debba andare ſe non in quel loco, dove il Patrone gli averà fatto intendere al principio del viaggio, e ſe il Patrone vendeſſe la nave, è tenuto dare nave al Marinaro, con che ſi poſſa tornare a fare gli ſuoi biſogni, e ſe piglierà viaggio, come ſarà andato in quel loco, dove doveva andare, e lui averà ſcaricato, o deſorrato e il Patrone della Nave averà pigliato viaggio, o partito, e ſarà in loco, che potrà avere marinari. Il Marinaro non gli è tenuto, e il Patrone della nave non lo può forzare, e ſe la nave non ſarà in loco, che poſſa avere Marinari, lo debbono ſeguire, e che ſiano pagati, come l'altro viaggio, e per ragione dell'altro moltiplicando quanto può portare, e quanto fu l'altro. Queſto Capitolo fu fatto, perche la nave perderia ſuo viaggio, e perciò Nave non può perdere il ſuo viaggio per Marinari. Imperò ſe il Patrone della Nave, o del Navilio metterà altro uomo ſopra di ſe, l'accordo non è tenuto da Marinaro a Patrone di Nave, poiche lui ſi ſarà uſcito della ſignoria.

SPIEGAZIONE.

IN quel luogo ſolamente è tenuto il Marinaro d'andare, che gli avrà fatto intendere al principio del viaggio il Padrone, il quale, ſe vendeſſe la Nave, è obbligato a provvedere il Marinaro d'altra Nave, con cui poſſa tornarſene. Che ſe il Padrone, giunto colà dove avea ad andare, dopo avere ſcaricato, e deſſorata, cioè diſtivata la Nave, prenderà nuovo viaggio, o partito, e ſarà in luogo, ove potrà provvederſi d'altri Marinari, i primi Marinari non ſon tenuti d'andare, nè il Padron può forzarli. Non trovandone però altri in lor vece, queſti debbon ſeguirlo, con che ſieno pagati come nel paſſato viaggio, a proporzione però del carico, e del nuovo viaggio. Ma ſe il Padrone darà il comando della Nave ad un' altro, l'accordo fatto tra lui, e il Marinaro non tiene.

(1) Vid. *Cleirac. Jugem. d'Oleron* §. 8. *num.* 22. & 24. & *Juriſd. de la Marine* §. 60. *ab eo cit. pro cap.* 157. *Rocc. de Navib. & Naul. not.* 43.

(2) *Cleirac. Juriſd. de la Marine* §. 60. *ab eo citat. pro cap.* 158. *ſecund. Edit. Gallic.*

(3) Vid. *Targ. Ponderat. marit. cap.* 17. *ſub n.* 2.

(4) Vid. *Targ. Ponderat. marit. cap.* 46. *nu.* 11. *Cleirac. Jugem. d'Oleron* §. 8. *num.* 34. *citat. ab eo pro cap.* 160. *Conſul. Gallic. Edit.*

(5) Vid. *Targ. Ponderat. marit. cap.* 17. *ſub num.* 8. & *cap.* 49. *num.* 10.

Source : BIU Cujas

Marinaro come è tenuto fare il comandamento del Signore e del Nocchiero. Cap. 159.

IL Marinaro è tenuto fare tutto commandamento di Patrone di Nave, o di Navilio o del Nocchiero con che non fuſſe in ſervizio d'altra Nave, nè d'altro Navilio. Imperò tutto ſervizio che appartenga alla Nave è tenuto di fare.

SPIEGAZIONE.

IL Marinaro è tenuto a fare, ed eſeguire i comandi del Padrone, o del Nocchiero della Nave in tuttociò, che ad eſſa appartiene, non così per ſervizio d'altra Nave.

Di Marinaro che farà riſſa contro il ſuo Patrone. Cap. 160.

(1) IL Marinaro che farà riſſa contro il ſuo Patrone di Nave o Navilio, debba perdere la mità del ſuo ſalario, e la Robba che aveſſe nella nave, e debba eſſere cavato della nave, e ſe piglierà arme contro il ſuo Patrone, tutti li Marinari lo debbano pigliare, e ligare, e mettere in carcere e portarlo alla giuſtizia, e quelli che pigliare non lo vorranno, debbano perdere la robba e il ſalario, che averanno, o aver doveranno per quel viaggio.

SPIEGAZIONE
Vedi al Cap. ſeguente.

Di Marinaro che tocherà iratamente il ſuo Patrone. Cap. 161.

(2) IL Marinaro che tocherà per ira il ſuo Patrone, è ſpergiuro, e disleale; e debba eſſere pigliato in perſona e perdere quanto aveſſe.

SPIEGAZIONE,
Dei ſopraddetti due Capitoli.

IL Marinaro, che verrà a quiſtione col ſuo Padrone, oltre al perdere la metà del ſalario, e la roba, che aveſſe in Nave, dee eſsere ſcacciato dal ſervizio. E ſe piglierà l'armi contra l'iſteſso, tutti gli altri Marinari lo debbon legare, e carcerare, per poi conſegnarlo nelle mani della Giuſtizia; E quelli, che non vorran prenderlo, perderanno la robba, e il ſalario, che avranno, o aver dovranno per quel viaggio. Che ſe il Marinaro ardiſse per collera di dare al ſuo Padrone, ſarà dichiarato come ſpergiuro, e disleale, e dee eſsere carcerato, e perdere quanto ha in Nave.

Di Marinaro come debbe comportare il ſuo Patrone. Cap. 162.

(3) IL Marinaro è tenuto comportare il ſuo Patrone di Nave, ſe li dice villania e ſe gli correrà di ſopra il Marinaro lo debba fuggire inſino a prua: e debbaſi mettere dal lato della catena, e ſe il Patrone vi paſſa, lui lo debba fuggire dall'altra parte, e ſe il Patrone lo ſeguita dall'altra parte, il Marinaro ſi può diffendere, pigliando teſtimonj come il Patrone l'ha ſeguito, perche il Patrone non può paſſare la catena.

SPIEGAZIONE.

DEe il Marinaro comportare il Padrone, quando anche lo ingiurj. E ſe queſti gli correrà addoſso, dee il Marinaro fuggir da lui, inſino alla prua, e metterſi allato alla catena, e ſeguendolo il Padrone, dee quegli fuggire dall'altra parte. Che ſe pur tuttavia il Capitano l'inſeguiſse, allora il Marinaro può metterſi in difeſa, pigliando teſtimonj come il Padrone l'ha ſeguitato, mercechè queſti non può paſſar la catena.

Del Marinaro che ſcenderà in terra. Cap. 163.

SEnza eſpreſſa licenzia del Piloto, o del Scrivano quando che non ci è il Patrone, il Marinaro non può diſcendere in terra.

SPIEGAZIONE.

SEnza eſpreſsa licenza del Piloto, o dello Scrivano, quando non vi ſia il Padrone, il Marinaro non può ſcendere in terra, ed è gaſtigato nella maniera, che ſi nota qui ſotto al Cap. 166.

Di Marinaro che ruberà. Cap. 164.

MArinaro che ruberà Robba, o exarzia, o Mercanzia che fuſſe nella Nave, debbe perdere il ſuo ſalario, e la Robba che aveſſe nella Nave, e il Patrone lo può pigliare, e mettere in un cieppo, e tenerlo tutto quel viaggio impregionato, e dapoi ſe lo vorrà mettere in potere della corte, lo può fare. (4)

SPIEGAZIONE.

IL Marinaro, che ruberà in Nave, o roba, o Eſarcia, o Mercanzia, dovrà perdere il ſuo ſalario, e la roba, che aveſse in Nave; E di più il Padrone, può metterlo ne' ceppi, e tenerlo tutto quel viaggio imprigionato, e dipoi conſegnarlo, volendo nelle mani della Giuſtizia.

Marinaro che getterà vettovaglia accordatamente. Cap. 165.

SE il Marinaro getterà vettovaglia, o vino accordatamente, debbe perdere il ſalario e la robba che aveſse nella nave: e ſtare a mercede del Patrone della Nave. (5)

SPIEGAZIONE.

SE il Marinaro getterà vino, o vettovaglia appoſtatamente, e di ſua volontà, debba pur perdere il ſuo ſalario, e la robba, che avrà in Nave, e ſtare a diſcrezione del Padrone.

Della pena del Marinaro, che ſcenderà in terra ſenza licenzia. Cap. 166.

SI come è ſtato ditto il Marinaro non può ſcendere in terra ſenza licenzia; ma acciò non ne naſchi contenzioni, ſcendendone, i noſtri anteceſſori hanno voluto dichiarare il ſopradetto; e porgli la pena, qual ſarà, che lui abbia a ſatisfare tutto il danno, che per la ſua ſceſa, la nave averà patito, e non avendo il modo, ſia preſo, e poſto nelle mani della giuſtizia, per inſino che non averà ſatisfatto il tutto a di chi è il legno, e ſe per ſorte il Marinaro ſarà ſceſo quivi dove che è il Patrone, per ricevere il ſuo nolo, o per noleggiar la ſua nave, o altra cauſa che ſia il Patron eſſendo in terra, e ſe per quella ſceſa che averà fatto, ſenza licenzia del Patrone, o del ſuo luocotenente, averà ricevuto danno il detto Patrone, colui è obbligato a pagar il tutto, e non avendo il modo, come è detto averà da eſſere punito e caſtigato. Queſto fu fatto perche ſono alcuni marinari, li quali troppo ſi preſumeno, e pare loro d'eſſere da più del Patrone, o d'altro primato: quel che fanno, ſi penſano ſia ben fatto, e acciò tutti ſi guardino, fu ordinato queſto, e chi farà fallo, ſarà ſopra di lui, sì che tutti cercaranno ſempre d'avere buona licenzia: perche poſſi ognuno vivere in pace, e in carità. (6)

SPIEGAZIONE.

NOn può il Marinaro, come ſi è detto al Cap. 163. *ſcendere in terra ſenza licenza, e traſgredendo, è obbligato a ſoddisfare tutto il danno, che perciò aveſse patito la nave, nè avendone il modo, ſia preſo, e poſto nelle mani della Giuſtiza, fin tanto che abbia ſoddisfatto in tutto al Padrone: E ſarà egli punito pur colle medeſime pene, ancora che ſia ſceſo, dove ſi trova il Padrone per qualche ſuo affare.*

---

(1) Vid. *Targ. Ponderat. marit. cap. 12. numer. 24. Cleirac. Jugem. d'Oleron §. 12. num. 6. & Juriſd. de la Marine §. 62. ab eo citat. pro cap. 163. Conſul. ſecund. Edit. Gallic.*

(2) Vid. *Targ. Ponderat. marit. cap. 12. n. 24.*

(3) Vid. *Targ. Ponderat. marit. cap. 17. ſub num. 3. Cleirac. Jugem. d'Oleron §. 12. n. 2. ab eo citat. pro cap. 165. ſecund. Gallic. Edit.*

(4) Vid. *Targ. Ponderat. marit. cap. 17. nu. 4. Cleirac. Juriſd. de la marine §. 62. ab eo citat. pro cap. 167. Conſul. Edit. Gallic.*

(5) Vid. *Targ. Ponderat. marit. cap. 17. n. 4.*

(6) Vid. *Cleirac. Jugem. d'Oleron §. 5. num. 1. cit. ab eo pro cap. 169. Conſul. Gallic. Edit.*

Di

Source : BIU Cujas

Di marinaro che ſi ſpoglierà. Cap. 167.

(1) ANcora Marinaro non ſi debba ſpogliare, ſe non in porto ſopraſtando l'inverno: e ſe lo farà per ciaſcuna volta debba eſſere ſurto in mare con una funa per tre volte, e da tre volte in sù debba perdere il ſalario, e la Robba, che aveſſe nella nave.

SPIEGAZIONE.

NOn dee il *Marinaro ſpogliarſi, ſe non in porto ſvernando, e facendolo, debba eſſere per ciaſcuna volta, legato ad una fune, per tre volte collato in mare. Incorrendo però in queſto fallo più di tre volte, dee perdere il ſalario, e la roba che aveſſe in Nave.*

Come il marinaro ſi debba partire, quando la nave comincia a caricare. Cap. 168.

(2) ANcora è obligato il Marinaro, che quando il legno cominciarà caricare, a ſtare quivi, e non ſi partire, e ſtando in luoco pericoloſo il legno ſenza licenzia del patrone. o del pilotto, non ſi può partire, e partendoſi, tutti i danni che patirà la nave è obligato a ſatisfare.

SPIEGAZIONE.

QUando *la Nave comincia a caricare dee ſtarvi il Marinaro, e non partirſene, ſiccome ne meno ſtando il legno in luogo pericoloſo, ſenza licenza del Padrone, o del Piloto, e partendoſi, tutti i danni, che patirà la Nave, è obbligato a ſoddisfarli.*

Del Marinaro che vende le ſue armi. Cap. 169.

(3) E'Non può vender le ſue armi il Marinaro per in fin tanto, che la Nave non averà fornito il ſuo viaggio, e vendendole, la pena ſta in arbitrio del patrone.

SPIEGAZIONE.

NOn *può vendere il Marinaro le ſue armi fino a tanto, che la Nave non avrà terminato il ſuo viaggio, e vendendole, è in arbitrio del Padrone dargli la pena, che merita.*

Come il marinaro non debba trar niente di nave ſenza licenzia. Cap. 170.

(4) ANcora Marinaro non può niente trarre di nave ſe non lo moſtra al guardiano, o al ſcrivano, o al nochiere, e ſe lo fa, debbali eſſere dimandato per furto.

SPIEGAZIONE.

NE *può eſtrarre nulla dalla Nave ſenza farlo vedere al Guardiano, o allo Scrivano, o al Nocchiero, altrimenti ſi procederà contro di lui, come ſe aveſſe rubato.*

Come marinaro non debba dormir in terra. Cap. 171

(5) MArinaro non debba dormire in terra ſenza licenzia del patrone della nave, e ſe lo fa è ſpergiuro.

SPIEGAZIONE.

NE *dee dormire a terra ſenza licenza del Padrone, e facendolo, è reputato ſpergiuro.*

Del marinaro che debba dare exarcia dinanzi nave e ormeggiare. Cap. 172.

(6) E'Tenuto il marinaro di dare exarcia dinanzi nave, e ormeggiare, o ci ſia nochiero, o non ci ſia. Imperò non la può cavare ſe non gli fuſſe comandato.

Caſareg. de Commerc. Tom. III.

(1) Vid. *Targ. Ponder. marit. cap.* 17. *ſub numer.* 9. *Cleirac. Jug. d'Oleron* §. 5. *numer.* 5. *citat. ab eo pro cap.* 170. *Conſulat. Gallic. edit.*

(2) Vid. *Targ. Ponder. marit. cap.* 17. *ſub num.* 3. *Cleirac. Jugem. d'Oleron* §. 5. *num.* 7. *cit. ab eo pro cap.* 171. *Conſul. Gallic. edit.*

(3) Vid. *Targ. Ponder. marit. cap.* 17. *ſub numer.* 3.

(4) Vid. *Targ. Ponderat. marit. cap.* 17. *ſub num.* 3.

(5) Vid. *Cleirac.* §. 5. *Jugem. d'Oleron num.* 3. *ab eo citat. pro cap. Conſulat.* 174. *Gallic. edit.*

(6) Vid. *Targ. Ponder. marit. cap.* 17. *ſub numer.* 3.

SPIEGAZIONE.

E'*Obbligato il Marinaro a dar eſarcia avanti la Nave, cioè aſſicurarla, ancorarla, e ormeggiarla, ſiavi, o no il Nocchiero. Non può però diſancorarla, e levarla d'ormeggio, ſenza che egli ſia comandato.*

Del Barchiere. Cap. 173.

ANcora è tenuto marinaro ſe fuſſe barchiere di mettere tutti li uomini in terra, e che vada ſcalzo, e ſe non lo fa, o non vuole fare, debba pagar tutte le ſpeſe, che l'uomo ne faccia.

SPIEGAZIONE.

E'*Se il Marinaro foſſe Barchiere, cioè Barcajuolo, e capo di Caicco, è obbligato a mettere tutti gli Uomini in terra, e andare ſcalzo. E ſe non lo fa, o non lo vuol fare, biſogna che paghi tutte le ſpeſe, che altri perciò verrà a fare.*

Come che il marinaro è obligato andare al molino. Cap. 174.

QUando che il Patron del legno, o lo ſcrivano vorrà mandare il marinaro al molino, quello ſenza far parole, è obbligato, e a tutti i ſervitj, quali ſi convengono alla nave.

SPIEGAZIONE.

QUando *il Padrone, o lo Scrivano vorrà mandare il Marinaro al Mulino, è tenuto ad andarvi, e far tutto quello che ſi richiede al buon ſervizio della Nave.*

Delle arme di marinaro. Cap. 175.

MArinaro è tenuto di mettere tutte le arme, che averà promeſſo al patrone nella nave, e ſe non lo fa, il patrone della nave le può comperare ſopra del ſuo ſalario, ſenza volontà del marinaro, e il ſcrivano ci debba eſſere preſente: e non può vender le ſue arme inſino che abbia fatto il viaggio: e ſe lo fa, debbe ſtar a mercede del patrone di nave.

PPIEGAZIONE.

E'*Obbligato altresì il marinaro di mettere in Nave tutte le arme, che avrà promeſſo al Padrone, e non facendolo, il Padrone le può comprare a conto del ſuo ſalario ſenza la di lui volontà, alla preſenza però dello Scrivano. Nè può venderle ſe non terminato il viaggio, altrimenti ſta egli a diſcrezion del Padrone, come ſi è detto nell' antecedente* Cap. 169.

Come il marinaro non debba laſciar la nave. Cap. 176.

IMarinari non debbano laſciar la nave ſtando in viaggio, e ſi come il legno guadagnerà nel nolo, coſi i marinari nelle loro paghe. (7)

SPIEGAZIONE.

I*Marinari non debbano laſciar la Nave nel tempo che ella ſi trova in viaggio: che ſiccome la Nave guadagna il nolo, così eſſi debbono guadagnar le lor paghe.*

Come i marinari ſono obligati a porre le laſtre, e diſlaſtrare della nave, e caricare, e diſcaricare. Cap. 177.

SOn obligati i marinari a laſtrare e diſlaſtrare la nave, e forare, e diſforare in quel luoco, donde ſi partirà la nave, e ogni altra coſa opportuna, e neceſſaria, e dipoi in quel luogo ella piglierà porto, ſcaricare le robbe de mercanti tutte, forare e diſforare la nave, e caricare e riporre tutte le mercanzie, che ſono noleggiate, e diſcaricare la nave in quel luoco, dove che loro debbano eſſer ſcapoli, non ſiano obligati a diſcaricare nè diſlaſtrare la nave armeggiare; per il comandamento del patrone, levare l'antenne, il Timone in terra, e in mare, dipoi che ſieno liberi; fatto tutti queſti ſervitj. (8)

(7) Vid. *Targ. Ponderat. marit. cap.* 17. *ſub num.* 3.

(8) Vid. *Targ. Ponder. marit. cap.* 17. *ſub numer.* 3. *Cleirac. Jugem. d'Oleron* §. 5. *numer.* 7. *ab eo citat. pro cap.* 180. *ſecund. edit. Gallic.*

Source : BIU Cujas

SPIEGAZIONE.

Sono obbligati i Marinari a laſtrare, e dislaſtrare, ſorare, deſſorare la Nave, (che è mettere a ſuolo a ſuolo le merçanzie e ſtivare la Nave, e diſtivarla) in quel luogo, donde eſsa ſi partirà, e fare ogni altra coſa neceſſaria. Giunti che ſaranno dipoi in quel luogo, ove prenderà porto, ſono pur obbligati a ſcaricare tutte le robbe de' Mercanti, ormeggiar la ſuddetta Nave, levar l'antenne, e il timone, gettar l'ancore, e ſimili coſe; dopo di che reſteranno ſcapoli, cioè liberi dal ſervizio, nè ſono più ad altro tenuti.

Come gli Marinari debbano ajutar a tirar fuora la Nave, o altro legno. Cap. 178.

(1) E Più il Marinaro è obbligato, che ſe il Patron della Nave vorrà mettere in terra il legno, non ſe partirà per inſino che non è in terra, e ſe non vorrà ajutar a porlo in ſecco, debba ajutare a ormeggiare, e non facendolo debba pagare tutta la ſpeſa che per ſua colpa ſarà fatta.

SPIEGAZIONE.

DI più volendo il Padrone mettere in terra il legno, ſono tenuti i Marinari a non partirſi, finchè non vi ſia. E ſe non vorranno ajutargli a metterlo in ſecco, cioè tirarlo a terra, ſono però ſempre obbligati a dargli ajuto per ormeggiarlo; E non facendolo, devono pagare i danni, che non avendo voluto ajutare, avran cauſati.

Marinaro mandato per il Patrone ſe fuſſe pigliato. Cap. 179.

(2) SE alcun Marinaro, che il Patrone della Nave lo mandi in alcun loco, lui ci debba andare, e ſe ſarà pigliato, o ne aveſſe alcun danno, il Patrone li è tenuto: e ſe fuſſe pigliato, il patrone lo debba riſcattare. Imperò ſalvo non lo mandi lontano più di mezzo miglio della Nave, e che fuſse in loco manco pericoloſo, e ſarà pigliato da corſali per forza. Il Marinaro deve aver il ſalario, come ſe aveſse fatto ſuo viaggio, ancora è tenuto fare il Marinaro tutto in commandamento d'ogni uomo che il Patrone della Nave o del Navilio abbia meſso in ſuo loco, fin che dura quel viaggio.

SPIEGAZIONE.

DEe andare il Marinaro, ove il Padrone lo manderà: ſe egli ne aveſse alcun danno, il Padrone è obbligato a riſarcirnelo, e ſe foſse pigliato, anche a riſcattarlo; eccetto ſe l'aveſse mandato non più di mezzo miglio lontano dalla Nave, e in luogo meno pericoloſo: che ſe il Marinaro vien preſo da' Corſari per forza, allora il Padrone dee dargli il ſuo ſalario, come ſe aveſse ſervito tutto il viaggio.

Di più il Marinaro deve obbedire chiunque il Padrone avrà meſso in ſuo luogo durante il viaggio.

Di navilio appigionato a prezio certo, a che ſono tenuti gli Marinari. Cap. 180.

SE Patrone di Nave, o di Navilio appigionerà la ſua Nave, o Navilio a prezio certo, quello che lui averà moſtrato al pigionante, quello gli averà da dare per accordo, e ſe il pigionante è ingannatore, e li Marinari ſi accorderanno con lui, e lui non li potrà pagare, il Patrone è tenuto. Guardiſi il Patrone del Navilio a chi averà appigionato, e ſe il Patrone del Navilio noleggierà il Navilio a ſcarſo a prezio certo ad alcuno Mercante, e il Patrone ſi ſarà uſcito della ſpeſa, e quello, che l'averà noleggiata, la farà, tanto è tenuto il Marinaro a quello che lo Navilio averà noleggiato propriamente, come ſe fuſſe patrone: poi che lui paga il ſalario al Patrone, e a' marinari, e fa le ſpeſe, e ſe il Marinaro aveva alcun accordo con il Patrone del Navilio, di altro viaggio per andare e per tornare, il marinaro non gl'è tenuto. E perciò fu fatto queſto Capitolo; che molti buoni uomini vanno per Marinari, e ſono Mercanti e onorevoli perſone, e venirà alcun'uomo, il quale ſarà villano, e averà danari, e il buono uomo non vorrà navicare con lui, e per queſta ragione il Patrone del Navilio è uſcito del Marinaro, e il Marinaro di lui, poi averà noleggiato il Navilio quando ſarà noleggiato a ſcarſo, tutti li uomini che dovevano ſervire il Patrone, debbono ſervire il noleggiatore, per quello capo medeſimo, e ſe niente perde per tempo, che non potranno recuperare, il noleggiatore, che il Navilio averà noleggiato, non li è tenuto di niente. Imperò che ſi ajuterà di quello che nel Navilio ſarà, ſe può; e ſe comprerà alcuna coſa che biſogno fuſſe al Navilio, al capo del viaggio lo può recuperare, ſia exarcia o vettovaglia che gli avanzi, perchè il Patrone del Navilio non li è tenuto neſſuna coſa comperare, ſe non quello che moſtrato li averà.

SPIEGAZIONE.

APpigionando il Padrone la ſua Nave a prezzo certo, dovrà conſegnarla al Conduttore in quello ſtato, che glie l'avrà moſtrata; e non potendo queſti pagare i Marinari accordatiſi con lui, il Padrone è tenuto a farlo: A cui il Marinaro non è obbligato oſſervare quell'accordo, che poteſſe aver fatto con lui avanti per altro viaggio, dovendo obbedire, e ſeguire il noleggiatore, come ſe foſſe propriamente Padrone, quando egli, e non chi diede la Nave a nolo, faccia le ſpeſe.

Se avviene che per burraſca qualche coſa ſi perda della Nave, il noleggiatore non è di niente tenuto al Padrone; anzi ſe alcuna coſa avrà comprata neceſſaria alla Nave, ſia eſarcia, o vettovaglia, che avanzi, a capo del viaggio può il detto noleggiatore ripigliarſela, non eſsendo il Padrone della Nave tenuto a dargli, o provvederlo d'altra coſa, ſe non quanto al principio gli avrà moſtrato eſsere ſulla Nave.

Di Patrone che promette di portare ciò che non può. Cap. 181.

PAtrone di Nave o di Navilio, che prometterà a' (3) Mercanti di portare quantità di robba o canterate, e non potrà; il Patrone della Nave è tenuto di dare alli Mercanti Navilio, che vaglia tanto e più che il ſuo; e ſe coſtaſſe più del nolo lo debba pagare, e queſto è a libertà delli Mercanti, ſe lo piglieranno o nò, e il Patrone della Nave ſi debba accordare con li Mercanti di quello che promeſſo averà. E fu fatto queſto Capitolo, perche molti Patroni di Nave fanno di parola la ſua Nave o il ſuo Navilio maggiore un terzo, o un quarto, che non ſarà.

SPIEGAZIONE.
Vedi al Cap. ſeguente.

Del Patrone, che promette di portare quello, che non può. Cap. 182.

IL Patrone della Nave, che prometterà di portare più (4) robba a Mercanti, e non può, è obbligato alli Mercanti, coſi come nel Capitolo di ſopra è detto, i Mercanti debbano tor del prezzo, che ſi ſaranno convenuti col Patrone, multiplicando quella Robba che non potran portare, il preſente fu fatto per la medeſima ragione di ſopra.

SPIEGAZIONE
De' ſopraddetti due Capitoli.

SE il Padrone avrà promeſſo a' Mercanti di portare una certa quantità di robba, o canterate, e non potrà, è tenuto a provvedere i Mercanti di una Nave capace quanto la ſua, e maggiore. E ſe importerà più nolo di quello, che avevano già pateggiato con lui, egli debba pagare il ſoprapiù ad arbitrio degli ſteſſi Mercanti, co' quali ſi accorderà pure per quello, che avrà promeſſo.

(1) Vid. *Targ. Ponderat. marit. cap.* 17. *ſub n.* 3.
(2) Vid. *Targ. Ponderat. marit. cap.* 17. *ſub numer.* 3. *Cleirac. Jugem. d'Oleron* §. 6. *num.* 2. *cit. ab eo pro cap.* 182. *edit. Gallic.*

(3) Vid. *Targ. Ponderat. marit. cap.* 26. *ſub num.* 19. *& cap.* 58. *in princ. Rocc. reſponſ.* 20. *num.* 6. 8.
(4) Vid. *Targ. Ponderat. marit. cap.* 26. *ſub n.* 19. *Cleirac. Jugem. d'Oleron* §. 8. *num.* 23. *ab eo citat. pro cap.* 185. *ſecund. edit. Gallic.*

Source : BIU Cujas

promeſſo. E nel caſo che i Mercanti non accettino l' altra Nave più capace, poſſono ſcemare il nolo prima ſtabilito col Padrone della mercanzia gia imbarcata, pel danno, ed intereſſe di quella, che reſterà in terra.

Di robba, che ſi guaſterà ſopra coperta. Cap. 183.

(1) PAtrone di Nave, che noleggierà la ſua Nave a Mercanti a ſcarſo, o a canterate: ſe il Patron della Nave metterà o porterà Robba ſopra coperta ſenza volontà e licenzia de' Mercanti, ſe quella Robba che ſarà meſſa, e portata ſenza volontà, e licenzia de' Mercanti, ſe ſi perderà o ſi guaſterà, ancora che fuſſe ſcritta nel cartolario; gli detti Mercanti non ſono tenuti della robba che ſopra coperta ſarà, di far menda a quella robba, che per tale raggione fuſſe perſa o guaſta. Imperò il Patrone della Nave è tenuto di reſtituire, e di dare tutta quella Robba, che per la ragione di ſopra detta foſſe perſa o guaſta, o il valore di quella, al Mercante di chi ſarà, e ſe il Patrone della Nave non averà di che pagare, debbaſi vender la Nave, che compagno, nè preſtatore, nè neſſun' altro non ci poſſono contraſtare, nè debbano per neſſuna ragione, ſalvo gli Marinari per loro ſalario, e ſe la Nave non baſtaſſe, e il Patrone della Nave aveſſe beni in altro loco, debbanſi vendere tanti, che il mercante ſia ſatisfatto. Però gli compagni non ſieno tenuti ſe non di quello che valerà la parte, che aveſſero nella Nave, e ſe il Mercante di chi la robba ſarà, averà detto o accordato con il Patrone della Nave, che ſolamente che lui gli porti quella robba da ſtima, ſe la mette in qualſivoglia loco, che vorrà e queſto fuſſe ſcritto in libro, o per teſtimonj, pur che li teſtimonj non fuſſino tenuti, ne aveſſero ſalario nella Nave. Però il cartolario debbe eſſere creduto tutta volta, e ſe il Patrone della Nave porterà la robba ſotto quella condizione o patto e quella robba ſi perderà, o ſi guaſterà, debba eſſere perſa a quello di chi ſarà, che il Patrone della Nave, nè gli Mercanti, che dentro la Nave ſaranno, non ſono tenuti fare alcuna emenda a quel Mercante, che la ſua Robba averà meſſa nella Nave, ſopra la condizione di ſopra detta. Imperò quel Mercante è tenuto al Patrone della nave pagare il nolo, che con lui averà accordato, e tutte le ſpeſe, che per quella robba fuſſino fatte, e queſto Capitolo fu fatto, perche Patrone di Nave o di Navilio non debba mettere niente ſopra coperta, ſe non ſolamente la exarcia, e la ſua compagnia, che abbia biſogno, e neceſſario a ſervizio della Nave.

SPIEGAZIONE.

DAta che avrà a nolo il Padrone la ſua Nave a' Mercanti a ſcarſo, cioè a certo prezzo, o a canterate, ſe metterà, o porterà robba ſopra coverta ſenza volontà e licenza di quelli, perdendoſi, o guaſtandoſi, ancora che foſse ſcritta al Cartolario, la ſalvata non entra in contribuzione per la perduta o guaſta, ma è tenuto ſolo il Padrone a pagarla a quel Mercante, a cui ella ſpetta. E ſe egli non avrà di che pagare, ſi dovrà vender la Nave, ſenza che alcuno poſſa contraſtarlo, ſalvo i Marinari per li loro ſalarj: nè baſtando la Nave, ſi vendano tanti altri beni del Padrone, che il ſuddetto Mercante ſia ſoddisfatto, non eſſendo i Partecipi tenuti, che per quella porzione, che aveano nella Nave.

Ma quando il Padrone d' accordo col detto Mercante aveſſe caricate le ſudette robbe ſopra coverta, e di queſto ne coſti o dal Cartolario della Nave, o da teſtimonj degni di fede, ſe ſi perdeſſero o guaſtaſſero, ſono a conto di quel Mercante, il quale nientedimeno dovrà pagarli il nolo interamente, e le ſpeſe, che per quella robba foſſero ſtate fatte.

Di robba meſſa in fraude che debba eſſere di eſſa in caſo di Getto. Cap. 184.

MErcante, o Mercanti, che noleggieranno quantità di Robba ad alcun Patrone di Nave o di Navilio, e quella quantità di Robba fuſſe noleggiata con carta o con teſtimonj, o in forma di Cartolario. Il Patrone della Nave è tenuto portare quella quantità di robba che noleggiata averà, e ſe portare non la può, è tenuto, e obligato a quelli Mercanti, che noleggiata la averanno, come al Capitolo 180. è dichiarito, e ſe il Mercante, o li Mercanti aveſſino noleggiato con il Patrone della Nave o del Navilio, mille canterate, e loro ne metteranno 1500. o più, o manco, e ſe con il Patrone della Nave, o del Navilio non aveſſino accordato, nè nella carta ſarà contenuto, ne nel Cartolario della Nave, o del Navilio fuſſe ſcritto, e li teſtimonj non aveſſino udito ſe non di mille canterate, ſe quella Nave o Navilio gettaſſe o gli interveniſſe altro caſo di ſventura, ſe il Patrone della Nave potrà provare o moſtrare che quelli Mercanti abbino meſſa più robba nella Nave o nel Navilio, che con lui avevano noleggiata, nè nel Cartolario fuſſe ſcritta ſe la nave getterà o patirà alcun danno per conto di quella robba, che con inganno o fraude ſarà meſſa nella Nave o nel Navilio, quel Mercante o Mercanti, che con inganno ci aveſſino meſſa quella robba, come di ſopra è detto, ſono tenuti reſtituire a quelli altri Mercanti, di chi la robba gettata fuſſe, o il pretio di quella, e al Patron della Nave o del Navilio, che per colpa di loro aveſſe avuto, e ſe quella robba di quelli Mercanti, che tale coſa come di ſopra è detto, fatta averanno, non baſtaſſe fare emenda a quelli Mercanti di chi la robba gettata fuſſe, e ancora il danno reſtituire, che il Patrone della Nave aveſſe avuto, e que' Mercanti aveſſino alcuni beni in alcun loco, quei beni debbono eſſer venduti per fare emenda a que' Mercanti di chi quella robba che gettata ſarà fuſſe, e per emenda fare al Patrone della Nave, o del Navilio che per colpa di loro aveſſe avuto; e ſe li beni di quelli Mercanti che tal coſa aveſſino fatto, come di ſopra è detto, non baſtaſſino a rifare quelli altri Mercanti di quella robba che gettata fuſſe, e ancora per reſtituire il danno, che il Patrone della Nave o del Navilio ne aveſſe avuto, ſe loro ſono giunti, debbono eſſere pigliati, e meſſi in potere della giuſtizia, e ſtargli tanto per inſino che loro abbino ſatisfatto a quelli Mercanti, e al Patrone della Nave o del Navilio tutto il danno, che per colpa di loro aveſſino avuto e ſoſtenuto, e ſia a libertà di que' Mercanti, e del Patrone, li quali qual danno aveſſino ſoſtenuto per conto di quelli, che tale coſa, come di ſopra è detto, aveſſino fatto, di fare dimanda contra di loro tutto e in tanto, come quelli li quali ſotto colore di amicizia portano alcuno a giudizio di morte, e ſe per ventura la Nave, o Navilio gettaſſe, nè aveſſe alcun danno, e il patrone della nave o del navilio troverà quella robba che noleggiata non averanno, ſia in ſua libertà che la poſſa mettere in poter della giuſtizia dove fuſſe, e ſe la metterà in poter della giuſtizia, debbe eſſere in queſto modo partita, che il terzo di quella robba debbe eſſere del Patrone della Nave, o del Navilio, e gli compagni debbano aver in quel terzo la parte loro in quel modo, che aveſſino parte nella Nave o nel Navilio, e l' altro terzo debba eſſere della giuſtizia, e altro terzo debba eſſere dato per l'amor di Dio a uomini prigioni, che ſiano in mano d'infedeli, e ſe il Patrone della Nave o del Navilio vorrà far grazia a quei Mercanti di chi la robba ſarà, che non la metta in potere della Giuſtizia, ſia in libertà del Patrone della Nave, o del Navilio pigliare quel nolo, che egli vorrà, ſiccome in un Capitolo di ſopra è ſtato detto, perche ogni Mercante ſi debbe guardare, che non metta robba in Nave, nè in Navilio ſe già non l'aveva noleggiata, perciocchè per la condizione, che di ſopra è detta, non ſi poſſa di ſopra eſſer poſta.

(1) Vid. *Targ. Ponderat. marit. cap. 28. n. 2. 4. & 6. De Vicq. ad Weitſen de Avariis verb. in foris.*

(2) Vid. *Targ. Ponderat. marit. cap. 29. num. 3. & cap. 72. not. 2. Rocc. reſponſ. 26. num. 4. 5.*

Source : BIU Cujas

SPIEGAZIONE

NOleggiata che avranno i Mercanti per via di scritta, o con testimonj, o in forma di Cartolario una Nave, per caricarvi una certa quantità di roba, il Padrone è tenuto a portarla, e non potendo, è obbligato a' Mercanti in quella guisa, che si dichiara sopra al Cap. 181. Che se i Mercanti l'avranno noleggiata E. G. per mille canterate, e ne caricassero mille cinquecento, cioè una quantità maggiore di quella che si fosse accordata, o notata al Cartolario, in caso, che quella Nave per sinistra fortuna facesse getto, o incontrasse altra sventura, quando il Padrone possa provare aver qualche Mercante caricata più roba dell'accordato, sarà questi tenuto a rifare al Padrone della Nave tutti i danni, che per conto della suddetta roba avrà patiti, e agli altri Mercanti, se ve ne saranno, restituire le loro robe pericolate, o sia il suo prezzo.

Se la roba del suddetto Mercante, che sarà in Nave, non bastasse a pagar tutti i danni, si debbon vendere i suoi beni, ne trovandosi pur essi sufficienti, deve esser consegnato in mano della Giustizia, e starvi sin tanto che abbia soddisfatto.

Non occorrendo poi alcun sinistro alla detta Nave, se nello scaricare, o in altro modo s'accorgerà il Padrone esservi più roba della noleggiata, sarà in suo arbitrio manifestar quella roba al Fisco, a cui ne spetta un terzo, un' altro terzo al Padrone, e a' Partecipi, a proporzione della parte, che avranno sulla Nave, e l'altro terzo al riscatto de' poveri Schiavi, o pure non manifestandola, sarà in libertà del Padrone di prendersene quel nolo che egli vorrà.

Di acconcio e di exarcia necessaria a nave noleggiata a precio certo. Cap. 185.

(1) NAve o Navilio che sia noleggiata a scarso a precio certo per Mercanti, debba seguire il viaggio come che nella scritta sarà contenuto, e se per ventura la Nave o Navilio stesse tanto nel viaggio, che egli sia bisogno dare acconcio, o che abbia bisono di più exarcia, o che la sua fusse consumata del tutto o in parte, il patrone della nave non è tenuto di dare acconcio ne di rifrescare exarcia, poi che a sufficienzia aveva fatto compimento di exarcia, o di acconcio; e il detto patrone della nave stando nel viaggio non debba niente fare, pur che non avesse mancato di quello che avesse promesso a mercanti, come di exarcia, o di acconcio, perchè già ne aveva fatto compimento il detto patrone; e se alcune cose come sono exarcie, e altre cose necessarie nella nave ci fussino dibisogno, e li mercanti le volessino comperare, loro lo possino fare, e dapoi fatto il viaggio li mercanti possono recuperare quelle cose, le quali saranno nella nave, o nel Navilio per loro comprate, e il patron della nave, o del Navilio non la può ritenere.

SPIEGAZIONE.

LA Nave, che sarà noleggiata da' Mercanti a scarso, cioè per un prezzo certo, dee far quel viaggio, che nella scritta sarà stato convenuto. E se questa durasse tanto nel viaggio, che avesse bisogno di rassettamento, o di esarcia, o di altre provvisioni, non è tenuto il Padrone a provvedernela, benchè fosse egli ancora in Nave, purchè non avesse mancato, secondo la promessa di fornirnela per l'avanti. Possono bensì i noleggiatori comperarne, e terminato il viaggio ripigliarsele, come sopra al Cap. 180. si è stabilito.

Del tempo, che stesse la Nave noleggiata a precio certo. Cap. 186.

SE Nave o Navilio sarà noleggiatto a scarso, e a tempo deputato, se li detti mercanti la terranno, stando in quel viaggio passato il tempo, li mercanti debbano dare per quel conto alla Nave o Navilio, del tempo che lo terranno più, e se vorrano incominciar altro viaggio, gli mercanti si debbono accordare col Patrone della nave.

(1) Vid. *Jo: Laurent. ad ll. Rhod. penes Peckium cum Vinn.*

SPIEGAZIONE.

ESe la Nave sarà noleggiata parimente a certo prezzo, e tempo determinato, e i Mercanti la terranno in quel viaggio più del tempo convenuto, debbono accrescere il nolo a proporzione di quel tempo di più, che avranno speso nel viaggio.

Di nave noleggiata a canterate, se li mancheranno exarcie. Cap. 187.

NAve o Navilio che sia noleggiato a canterate, se (2) li mancherà exarcia, come sono arbori, o anchore, o timoni, il patrone ne debba comprare, se sarà in loco dove ne possa comperare a precio communale; ciò è sapere, che è tenuto di dare il detto Patrone della nave infino a due precj, che nella terra dove lui si partì costavano, e se per il detto precio non si potesse avere, ciò è sapere, per due tanti, che nella sua terra valeva, non è tenuto di comprare, e se la comprerà, e costasse più delli detti precj, li detti mercanti debbono pagare del loro il sopra più per soldo, e per lira di tutta la robba, e se caso fusse che innanzi, che avessino comperate le dette exarcie avessino tagliata l'antenna per fare timone, o timoniera, o altro legname necessario alla nave per mancamento di exarcie, li mercanti sono tenuti di pagar la detta antenna, e il patrone della Nave debba comperare altra antenna per emenda di quella.

SPIEGAZIONE.

MA se al contrario quella Nave sarà stata noleggiata a tanto per canterate, mancandole nel viaggio esarcia, come alberi, timone, e cose simili, dee il Padrone comperarne insino a doppio prezzo di quel che valeano nel luogo, donde si partì. Che se ne meno con questo si potessero avere, il Padrone non è tenuto a compenarle, ma comprandole, e pagandole anche a maggior prezzo del doppio, il soprappiù di quel doppio prezzo dee pagarsi da' Mercanti a soldo, e lira di tutta la roba, che avranno in Nave. E se innanzi di comprar detta esarcia si fosse tagliata un antenna per fare un timone, o altra cosa necesarsaria alla Nave, i Mercanti deono pagar quell'antenna, e il Padron della Nave comperarne un' altra in luogo di quella.

Di nave che non potrà fare il viaggio promesso per impedimento di Signoria. Cap. 188.

SE Nave o Navilio di alcuna condizione fusse impe- (3) dito da Signorie, e non potrà andare in quel loco, dove il viaggio fusse fatto: se il Patrone della nave con li mercanti troverà altro loco per far porto; se il detto luoco fusse più lontano, che il luoco dove lo impedimento sarà, nel quale volevano andare di cento cinquanta miglia, li Marinari debbano seguire detto viaggio senza gionta a loro salario. Imperò se la Nave crescerà del nolo per le dette cento cinquanta miglia, che li Marinari siano cresciuti di loro salario in quel modo che la Nave crescerà di nolo, e se la Nave non cresce del nolo, nè li detti Marinari di loro salario. Ancora più, se la Nave per il detto impedimento avesse a rimanere in uno loco, e scaricare, il quel modo che la nave guadagnerà il nolo, li Marinari guadagneranno di loro salario in quella forma medesima.

SPIEGAZIONE.

ESe la detta Nave fosse impedita da Signoria, cioè forza di Principe, o altro, d'andar nel luogo, dove era indirizzata, se il Padrone co' Mercanti troveranno a far porto, cioè d'andare a trattenersi in altro luogo non lontano di più di 150. miglia, devono i Marinari seguirli senza pretendere aumento alcuno de' loro salarj; Eccetto se la Nave per dette 150. miglia guadagnasse più di nolo, dovendo allora accre-

(2) Vid. *De Vicq. ad Weitsen de avariis verb. deterioris notæ. Jo: Laurent. ad ll. Rhod. penes Peckium cum Vinn.*

(3) Vid. *Targ. Ponderat. marit. cap. 26. num. 28. & sub numer. 32. Vinn. ad Peckium tit. ad l. Rhodiam verb. ait Jurisconsultus fol. mihi 291.*

Source : BIU Cujas

accreſcere ancora a quegli i ſalarj. Così ſe per ſimile impedimento la Nave aveſſe a rimanere in un porto, e ſcaricare, in quella forma, che ella guadagnerà di nolo, ſi regoleranno i ſalarj de' Marinari.

Se la nave per impedimento di Signoria non caricherà, e anderà in altra parte. Cap. 189.

(1) SE Mercanti noleggieranno Nave o Navilio per andare a caricare in alcun loco, e quando loro ſaranno giunti con la Nave o Navilio dove dovevano caricare, ci ſarà impedimento di ſignoria, che neſſuno non può caricare nè niente trarre della terra, ſe gli Mercanti con il Patrone della Nave ſaperanno altro loco, dove non ci fuſſe impedimento di Signoria che loro poteſſino caricare, ſe il patrone della Nave e gli Mercanti ſi accordano, il Patrone ci può andare, che marinaro non gli può contraſtare, come nel capitolo ſopradetto è contenuto: e ſe gli mercanti non faranno avantaggio per il nolo al Patrone della nave; il patrone della Nave non è tenuto fare vantaggio a gli marinari del loro ſalario, e quando loro ſaranno giunti in quel loco, dove loro crederanno poter caricare, e inanzi che gli Mercanti ſiano ſpacciati, o la Nave fuſſe caricata tutta o parte, veniſſe il detto impedimento, come di ſopra è detto, e gli mercanti non potranno fare che loro poteſſino trarre di quel loco quelle mercantie che loro comperate aveſſino, e ancora delle altre, che loro voleſſino comprare, il Patrone della Nave ſtimolerà gli mercanti che loro lo ſpaccino, e il Patrone della Nave vederà, e conoſcerà, che loro non lo poſſono ſpacciare per cauſa dell' impedimento, che ci ſarà, e il Patrone della Nave dimanderà a quelli mercanti il nolo e la ſpeſa che lui ci farà, o che lo ſpaccino, gli Mercanti non ſono tenuti al patrone della nave pagare il nolo in tutto, nè in parte: perciocchè non è colpa di loro, che impedimento è di Signore: perche a impedimento di Dio e di Signoria non può neſſuno niente dire, nè contraſtare: e ſe gli Marinari dimanderanno il ſalario al Patrone della nave, non è tenuto dare, perchè lui non guadagna il nolo ancorchè gli Marinari ci abbino aſſai fatica avuto, perche il patrone ci ne ha meſſa più di loro, che non conſumano che loro medeſimi, e la nave ſi conſuma, per le ſpeſe grande che fa. Imperò li mercanti ſono tenuti al patrone della Nave di pagare la metà di tutte le ſpeſe, che lui aveſſe fatte, e ſia creduto per ſuo giuramento, e li mercanti ſono tenuti pagare ſenza contraſto, e niente altro non ſon tenuti di dare, ſe non come di ſopra è detto: ſe già loro non gli voleſſino fare alcuna gratia, per riſpetto della fatica, che il patrone aveſſe ſoſtenuta. Salvo imperò ſe quando li mercanti noleggiarono la detta nave, il Patrone della Nave, e gli Mercanti ſapeva quel impedimento, avanti che la Nave ſi noleggiaſſe, e perciochè loro ſaranno volonteroſi di andare a guadagnare, e crederanno far tanto, che lor ci potranno caricare con alcun preſente che loro faranno alla Signoria, e quando ſaranno in quel loco, che infra loro ſarà accordato dove loro doveranno caricare, e per neſſuna ragione potranno far che ci poſſono caricare, nè niente trarre di quel loco, li Mercanti non ſono tenuti niente dar al Patrone della Nave per le ſpeſe che fatte aveſſe, nè di emenda fare de' danni, nè delli ſconci, che ne aveſſe ſoſtenuti, perciochè il Patrone della nave ſapeva quello impedimento, come li mercanti, e per queſta ragione li mercanti non ſono tenuti pagar nolo, nè ſpeſa, nè danno, che il patrone aveſſe fatto, o ſoſtenuto. Ma ſe li Mercanti ſapevano quell' impedimento innanzi che loro noleggiaſſino la Nave, e il Patrone della Nave non lo ſapeſſe, ſe il Patrone può provare, e mettere in vero che li mercanti ſapevano quell' impedimento innanzi che loro noleggiaſſino la Nave, li Mercanti ſono tenuti dare e pagare al patrone della Nave tutto il nolo, e tutta la ſpeſa, che infra loro fuſſe accordato e che il patrone della Nave ne aveſſe fatta, e il patrone è tenuto a marinari di dar tutto il ſalario, che promeſſo li avea, come s'aveſſino fatto il ſervizio di tutto il viaggio; e che il patrone ne aveſſe tutto il ſuo nolo. Imperò qualunque patto che il patrone della Nave faceſſe con gli Mercanti, in quel patto debbano eſſere gli marinari. Ancora più, ſe il patrone della nave ſapeva quell'impedimento innanzi che lui noleggiaſſe la Nave a quelli Mercanti, e li Mercanti non lo ſapeſſino, ſe gli Mercanti lo potranno provare, e in vero mettere, il Patrone della Nave è tenuto a Mercanti reſtituire e dare tutto il danno, e tutta la ſpeſa, e intereſſi, che li Mercanti aveſſero ſoſtenuto per colpa del Patrone della Nave, che ſapeva l'impedimento, e non l'aveva detto, nè dimoſttato. Ancora è tenuto il Patrone della Nave alli Marinari pagare il ſalario, che lui promeſſo avea. Se però li detti marinari non ſapeſſino quell' impedimento innanzi che col Patrone s' accordaſſino, e ſe li marinari ſapevano quell' impedimento, il Patrone della Nave non è tenuto niente dare, nè pagare di loro ſalario: e tutto queſto che di ſopra è detto debba eſſer fatto ſenza fraude e ſenza inganno.

Casareg. de Commerc. Tom. III.

(1) Vid. *Cepparell. tom. 2. reſol. 159. ſub numer. 2. 4. & 11. Vinn. ad Peckium tit. ad l. Rhodiam verb. ait Juriſconſultus fol. mihi 291.*

SPIEGAZIONE.

SE arrivata nel luogo deſtinato non poteſſe la Nave per qualche impedimento di Signoria caricare, e i Mercanti col Padrone ſi accordaſſero di andare in altro luogo, ove un tale impedimento non foſſe, i Marinari non poſſono contraſtarlo, nè il Padrone è tenuto ad accreſcere perciò loro il ſalario, ſe i Mercanti non accreſcono a lui il nolo. Ma ſe innanzi che i Mercanti foſſero sbrigati, o la Nave foſſe in tutto, o in parte carica, ſopravveniſſe il detto impedimento, e i Mercanti procuraſſero di sbrigare il Padrone, e non poteſſero, ſiccome non ſono tenuti eſſi a pagargli il nolo, nè in tutto, nè in parte, così egli non è tenuto a pagare il ſalario a' Marinari. Debbono però i Mercanti pagare al Padrone la metà delle ſpeſe, che col ſuo giuramento affermerà aver fatte in queſto viaggio, e poſſono riconoſcerlo anche di qualche coſa di più.

Se al tempo però del contratto del noleggio tanto il Padrone, come i Mercanti ſapevano queſto impedimento, non ſono tenuti a pagare al Padrone nè nolo, nè ſpeſa veruna. Se però il ſapevano ſolo i Mercanti innanzi del noleggiamento, e il Padrone lo provi, debbon pagar tutto il nolo accordato, e le ſpeſe fatte, e il Padrone dee dare il ſalario a' Marinari, come ſe detto impedimento non ci foſſe ſtato: ma a qualunque patto, che faccia il Padrone co' Mercanti, ſi debbono acquietare i Marinari.

Che ſe ſi proveraſſe che ſolo il Padrone lo ſapeva, è tenuto queſti a rifare a' Mercanti tutti i danni, ſpeſe, e intereſſi, che aveſſero per detta ragione ſofferti, e pagare i lor ſalarj a' Marinari, ſe eſſi non ſapeano un tale impedimento innanzi che col Padrone ſi accordaſſero.

Se poi ſi proverà finalmente, che lo ſapeſſero ſolo i Marinari, non potranno eglino in pena pretendere ſalario veruno. E tuttociò, che ſi è detto, debba eſſer fatto ſenza fraude, ed inganno.

Di patrone che nolleggierà a pretio certo, come è tenuto a Marinari. Cap. 190.

PAtrone di Nave o Navilio che averà noleggiato il Navilio a pretio certo ad alcun uomo, il Patrone della Nave debba guardare a chi lo noleggierà, che ſe quello non può pagare: i Marinari perderiano i loro ſalarj: che uno barattiere o ingannatore ſi trova più toſto con un' altro, che non fa con uno uomo da bene: perche il Patrone del Navilio ci potria trovare barattiere, che noleggierà il ſuo Navilio ad alcun' uomo, e dipoi ci metterà un ingannatore, che quando il Marinaro aveſſe ſervito il ſuo tempo, o aſſai, faria quello naſcondere o fuggire, e il Marinaro perderia il ſuo tempo per il patrone della Nave, che ſaria in debito del Navilio, e perciò per quello che fuggirà, o morirà, il Navilio ſia tenuto pagare i Marinari per quello che loro aveſſino ſervito: e il Navilio è in quel modo delli Marinari: e ſe l' uomo non trovaſſe beni del ſopra detto nolleggiatore, il quale ſarà fuggito, o morto, o naſcoſto, e ſe caſo ſarà che il Patrone della Nave o del Navilio, aveſſe

Source : BIU Cujas

fatto fare per inganno a quello che ſi aveſse preſtato o che non fuſse in debito, o che moriſse il patrone della Nave, quello che la Nave comanderà, debba pagare li marinari, perchè il marinaro non può perdere il ſuo ſalario, per fuggitore, nè ingannatore, nè per preſtatore, nè per morte di patrone.

SPIEGAZIONE

Avendo il Padrone data a nolo a prezzo certo la Nave, come per eſempio, a mille ducati per viaggio, ſe il noleggiatore, che ſi ſarà preſo l' aſſunto di far le ſpeſe, fuggirà, o morrà ſenza aver pagato i Marinari, non vi reſtando beni di quello, dee pagarli la Nave; Perciò o fuggendo il noleggiatore, o morendo il Padrone, ſempre quegli, che comanderà la Nave, dovrà pagare i Marinari, come ſopra al Cap. 180. *ſi è ſtabilito.*

Come patrone debba andare nel viaggio, ſe non per certi caſi. Cap. 191.

PAtrone di Nave o di Navilio che aveſse nolleggiato la ſua nave, o navilio a Mercanti o ad altri, non ſi può eſtrahere di andare al viaggio in perſona: ſe già non fuſse accordato nel cominciamento quando noleggiò la nave alli Mercanti, e ſe rimarrà del viaggio ſenza volontà de mercanti, lui è tenuto di emendare, e reſtituire tutto il danno che gli detti Mercanti ne ſoſterrano in quello viaggio, il quale loro aveſſino ſoſtenuto per colpa del patrone, che rimaſto ſarà: e ſe il patrone della Nave rimarrà del viaggio con volontà de' Mercanti, il patrone non è tenuto di tutto il danno che loro ne aveſsero. Imperò lui è tenuto mettere nella nave un' uomo in luoco di lui, che ſia tenuto a detti mercanti a tutti gli patti che lui foſse obligato, e quell' uomo che lui ci metterà, ſia a volontà del nochiero, e il nochiero è tenuto a Mercanti per giuramento che fatto ha, di dire verità, ſe quello uomo ſarà ſufficiente di tener luoco di patrone, e ſe ſufficiente non fuſse, il patrone della Nave è tenuto metterci altro, che ſia ſufficiente in loco di lui. Imperochè il patrone di Nave può ſtare d' andare in viaggio per quattro coſe, cioè per infermità; per pigliare moglie: per andare in peregrinaggio, ma che ne aveſse fatto voto innanzi che noleggiaſse il Navilio: o per impedimento di Signoria. E ogni una di queſte coſe di ſopra dette ſiano fatte ſenza fraude, e nientedimeno per tutte queſte coſe diſopra dette non debba reſtare, che non abbia a mettere un' uomo, come diſopra è detto. E queſto capitolo fu fatto, perciochè molti merçanti noleggiano la ſua robba a quello patrone di nave, per amicizia che averanno con lui: o per gran bontà che l' uomo glie ne averà detta, e ſe il mercante ſapeva che il patrone della nave doveſse rimanere del viaggio, lui non li averia noleggiata la ſua robba, nè meſsa nella Nave: ſe lui li ſapeſse tornargli più che non gli doveva dare di nolo.

SPIEGAZIONE.

IL Padrone dopo aver data a nolo la ſua Nave a' Mercanti, o ad altri, non può ritirarſi dall' andare al viaggio in perſona, ſe quando ſi fece il noleggiamento, non ſi foſse altrimenti accordato; e ſe ſi rimarrà contra la volontà de' Mercanti, dee rifar loro tutto il danno, che in quel viaggio, per lo ſuo trattenerſi, eglino aveſsero ſoſtenuto: non così però ſe di lor conſenſo ſi foſse fermato. Ma in queſto caſo è tenuto il Padrone a mettere un uomo in ſuo luogo ſulla Nave, il quale ſarà obbligato co' Mercanti a tutti que' patti, a' quali ſarebbe obbligato il Padrone andando egli ſteſso. Ed un tal uomo ſi metta di conſenſo del Nocchiere, il quale per ſuo giuramento dee affermare ch' egli è ſufficiente, poichè non eſsendo tale, dovrà provvederne d' un' altro.

E benchè il Padrone poſsa, rimoſsa ogni fraude, per quattro cagioni ſcuſarſi d' andare al viaggio, cioè, per infermità, per prender moglie, per andare in Pellegrinaggio, quando però ne abbia fatto voto innanzi di noleggiare la Nave, e per impedimento finalmente di Signoria, contuttociò è ſempre obbligato a porre in ſua vece un' altro come ſopra.

Di nave che per fortuna o per altro caſo ha da dare a traverſo in terra. Cap. 192.

NAve o Navilio che abbia a dare a traverſo in terra per fortuna di mal tempo, o per qual ſi voglia altro caſo, il patrone della Nave o del Navilio debba dire e manifeſtare in quel ponto, e in quell' hora a merçanti in preſenzia del ſcrivano, del nochiere, e de Marinari. Signori non ci potiamo naſconderе che noi non abbiamo a dare in terra, e io diria in queſto modo, che la Nave andaſſe ſopra la robba, e la robba ſopra la nave; ſe gli Mercanti lo concederanno tutti, o la maggior parte, e la Nave anderà a traverſo in terra, e ſi rompa, o pigli alcun danno, quella Nave o Navilio, al quale queſto caſo o queſta ſventura ſarà intervenuta, debba eſſere ſtimato e poſto in prezio di quanto valea innanzi che detta Nave o Navilio andaſſe in terra, infra i Mercanti di chi la Robba ſarà che ſi fuſse ſalvata, e il patrone della Nave o Navilio: ſe infra loro ſi potranno accordare, ſe non debba eſsere meſso quel contraſto, che infra loro fuſse per conto della ſtima o valore della Nave o Navilio, al quale tale caſo come di ſopra è detto, fuſse intervenuto in potere di due buoni uomini, che ſappino e ſiano dell' arte del Mare: e qual ſi vuole coſa che quelli ne diranno o faranno: quello ne debba eſsere fatto e detto, e ſe la Nave o Navilio ſi romperà, debba la Robba che riſtorata ſarà dare al patrone del Navilio tutto quel prezio che infra loro ſarà accordato, o quello che quelli due uomini buoni in potere de quali ſi fuſse meſso ne aveſsero detto, o ne diranno, o dechiareranno. Imperò tutta la exarcia e tutto quello che ſi reſtaurerà della nave o Navilio, al quale tale caſo fuſse intervenuto, debba eſsere ſtimato, e meſso in prezio, e quello prezio debba eſser cavato di quel prezio di quella nave o navilio, che rotto ſi ſarà: cioè del prezio che infra li merçanti di chi la robba riſtorata ſarà, e il patrone della nave, o navilio fuſse accordato, o tutto, e in tanto come quelli due buoni uomini aveſſino detto, e il patrone della Nave debba riceverlo per quel pretio, che della nave debba avere, e ſe lui pigliare non la vorrà, ſia meſſa ad incanto chi più ci darà quello l'abbia. Imperò tutta via debba avere il Patrone della nave quel pretio che meſſo ſarà alla nave, e ſe per ventura la nave non ſi romperà, ma patirà o piglierà alcun danno, il Patrone della nave è tenuto di mettere parte in quel patimento, o in quello danno, che la nave e navilio ne aveſſe avuto per tutto quel pretio, che la nave o navilio fuſse ſtimata per ſoldo o per lira, come la robba che riſtorata ſarà, e in tutta la ſpeſa che coſtaſſe quel conſumamento, o quel danno che la nave o navilio aveſſe avuto. Imperò ſe il Patrone della nave dirà, che la nave vadi ſopra la Robba che ſi reſtaurerà, e gli mercanti lo concederanno, e il Patrone della nave non agerminerà o unirà la nave con la robba, ſe la nave anderà in terra, e piglierà alcun danno, tutto il danno, che la nave piglierà, debba mendare quella robba che ſi ſalverà, che il Patrone della nave non è tenuto metterci niente, perciocchè la nave non ſi ſarà germinata con la Robba, e perciocchè li Mercanti lo averanno conceſſo, e ſe la nave ſi romperà, queſto non biſogna dire, nè capitolare, perciocchè nel Capitolo di ſopra detto è dichiarito, e certificato. Imperò ſe li Mercanti diranno e manifeſteranno al Patrone della nave o del navilio, che le robbe per ſe rifaccino a quelle che ſi riſtoreranno, e al Patrone della nave lo concederanno tutti o la maggior parte, la Robba perſa debba eſſer contata ſopra la riſtorata, per ſoldo e per lira, e il Patrone della nave è tenuto metterci tutto il pretio che aveſſe avuto in emenda della nave alla robba perſa, come fa la Robba riſtorata per ſoldo e per lira, e ſe per ventura nella Nave non fuſſe mercante alcuno, il Patrone debba e può eſſere Merçante in quel caſo e in quel punto, e tutto quello che farà: che lo faccia con conſiglio del nochiere, del ſcrivano, e de' Mari-

(1)

(1) Vid. *Targ. Ponderat. marit. cap.* 76. §. *il caſo. De Caſareg. diſc.* 19. *n.* 2. 6. 8. *&* 13. *&* 18. *Rocc. de navib. & naul. not.* 60. *de Vicq. ad Weitſen verb. per modum turba, & verb. holcadibus de Avariis.*

Source : BIU Cujas

Marinari, e ſe il patrone della Nave ſarà come è detto, debba eſſere tenuto per fermo, come ſe tutti li mercanti ci fuſſino, o come ſe tutte le Robbe fuſſino le ſue.

SPIEGAZIONE.

Giudicando il Padrone, per evitare un male maggiore, che ſia bene far dare la Nave in terra a traverſo, è tenuto darne avviſo a' Mercanti, ſe vi ſaranno, alla preſenza dello Scrivano, e del Nocchiero; e ſe tutti, o la maggior parte di loro vi concorreranno, e la Nave ſarà fatta dare in terra, e ſi rompa, o abbia alcun danno, debba eſſere ſtimato, quando non ſi accordin fra loro, da due Periti (al giudizio de' quali ſi dovrà ſtare) e rifatto ſuddetto danno al Padrone ſulla roba ſalvata. Con dichiarazione però che tutta l' eſarcia, e tuttocio che ſi ſarà della Nave ſalvato, e che ſarà rimaſto, debbaſi pure eſtimare, e dedurſi da quel prezzo, che ſarà eſtimata la Nave, ſecondo quel che valeva avanti che ſi rompeſſe, e ſe il Padrone non vorrà riceverla in ſuddetto conto di deduzione, ſi dovrà detta eſarcia, e il rimanente della Nave ſalvato incantare, e deliberare al più offerente. Nel caſo però che la Nave non ſi foſſe rotta, ma aveſſe avuto ſolamente qualche danno, il Padrone vi dovrà concorrere per la ſua parte, cioè a ſoldo e lira, per quanto importerà la Nave ſalvata, conforme dee contribuire la roba parimente ſalvata.

Però ſe il Padrone, quando col conſenſo de' Mercanti avrà mandata la Nave a traverſo, ſi ſarà ſpiegato, che la Nave vada ſopra la roba, cioè che il danno della Nave vada a conto di tutta la roba che ſi ſalverà, e non avrà aggerminata la Nave colla roba, cioè non avrà anche detto, che il danno, che avrà la Nave vada a conto tanto della Nave, come della roba, e a ciò non avranno diſſentito i Mercanti, allora in tal caſo tutto il danno della Nave lo dovrà rifare la roba, ed il Padrone non è tenuto per la Nave a contribuzione veruna. La roba altresì che ſarà ſalvata dovrà contribuire per ſoldo, e lira al danno della roba perduta, ed il Padrone ſarà tenuto ancora a contribuirvi per tutto il prezzo, che aveſſe avuto, o doveſſe avere per rifacimento dello danno della ſua Nave, nello ſteſſo modo, che de contribuire la roba ſalvata.

E in tutti i caſi, che ſi è parlato de' Mercanti, che foſſero in Nave, s' intende che, quando queſti non vi foſſero, il Padrone debba, e poſſa ſupplire in vece di eſſi aſſenti, e rappreſentare la loro perſona, purchè tutto quello, che dovrà fare, il faccia ſempre con germinamento, cioè col conſiglio del Nocchiero, dello Scrivano, e de' Marinari, e tuttocio, che in queſta guiſa farà, debba eſſer tenuto per valido, come ſe vi foſſero in Nave tutti i Mercanti, e come le robbe foſſero ſue.

Di nave caricata, che darà a traverſo in terra.
Cap. 193.

(1) SE alcun patrone di Nave o di Navilio aveſſe caricata la ſua Nave o il ſuo Navilio di Robba di mercanti, per andare a ſcaricare in alcun loco, il qual loco ſarà già accordato infra lui e li mercanti di chi quella Robba fuſſe, e andando in quel viaggio li intervenirà caſo di ſventura, che ne anderà in terra, e ſe la Nave o Navilio ſi romperà o piglierà alcun danno, debbali eſſere fatta emenda come infra lui e li Mercanti fuſſe accordato inanzi che la Nave o Navilio andaſſe in terra, e ſe il Patrone della Nave o Navilio domanderà il nolo, debbali eſſere dato ſe quantità di Robba ſi fuſſe riſtorata, e ſe non ſi ſarà niente riſtorato, neſſuno non è tenuto niente pagare, poiche tutta la Robba ſi ſarà perſa, e ſe quantità di Robba ſi riſtorerà, e lui dimanderà il nolo della Robba riſtorata come della perſa, debbali eſſere pagato in quel modo che la Robba aveſſe portata, e lui è tenuto ajutare di emendare quella Robba che ſarà perſa per tanto come aveſſe ricevuto di nolo, per ſoldo e per lira, come farà quella Robba che ſarà riſtorata, e ſe il Patrone della Nave non dimanderà nolo ſe non della Robba che ſarà riſtorata, ne lui piglierà, lui non è tenuto agiutare di emendare quella Robba, che ſarà perſa, poi che nolo alcuno non averà avuto; ciò è da intendere per il nolo, e ſe per ventura infrà il Patrone della Nave o Navilio e li mercanti non fuſſe accordo, ne patto alcuno, quando la Nave o Navilio darà in terra, ſe la Nave o Navilio ſi rompe o piglia danno, li mercanti non gli ſono tenuti di emenda fare, poi che neſſuno patto nè accordo non fuſſe fatto infra loro: ſe già gli mercanti non gli voleſſino fare alcuna grazia. Imperò ſono tenuti di pagare il nolo della Robba che ſi ſarà riſtorata, per tanto come lui portata l' aveſſe: e ſe per ventura infra il Patrone della Nave o Navilio e li mercanti aveſſe accordo o patto alcuno; gli Mercanti ſono tenuti di emenda fare in quel modo che l' accordo o patto fuſſe fatto infra loro, e il patrone della Nave o Navilio può, e debba ritenere di quella Robba di quelli Mercanti tanta, inſino che li ſia baſtante a quella emenda, che li mercanti li fuſſino tenuti fare, e ancora di più, percioche lui non abbia andare dietro loro per il ſuo medeſimo, e queſto non gli può neſſuno nè debba contraſtare, e il patron della Nave o Navilio non è tenuto pigliar ſicurtà, o pegno di altra Robba ſalvo di quel proprio che lui averà portato: ſe lui non vuole, nè Signoria, nè neſſuno altro lo debbe forzare nè può ſe lui non ſe ne contentaſſe.

SPIEGAZIONE.

PEr cotendo per qualche ſiniſtro in terra la Nave, la roba riſtorata, o ſalvata non è tenuta a pagare il danno della Nave, quando ciò non ſia ſtato convenuto, come di ſopra è detto. E ſe tutta la roba è perduta, neſſuno de' Mercanti è tenuto a pagare il nolo al Padrone. Debbono benſì pagargli il nolo della roba ſalvata, ed ancora, quando il pretenda, della perduta, purchè allora metta in contribuzione tutto il nolo per pagare la detta roba perduta. Ma ſe vi foſſe alcun patto tra loro, i Mercanti ſono obbligati, ſecondo l' accordo fatto, a rifare i danni al ſuddetto Padrone, il quale può ritenerſi, ſinchè ſia pagato, parte della roba ſalvata, nè può eſſere aſtretto da verun Giudice a prendere altro pegno, che queſto.

Di ſcaricare parte con bonaccia, e parte con fortuna. Cap. 194.

(2) SE alcuna Nave veniſſe a ſcaricare in alcun loco, e verrà con bonaccia o con fortuna, ſe la Nave o Navilio veniſſe con bonaccia, e ſcaricherà quel giorno una quantità di Robba a buona derata, e la notte, e il giorno ſi metterà fortuna: e l' altro giorno coſteranno di ſcaricare la metà più o le due parte, che non faceva il giorno che lui incominciò a ſcaricare, que' Mercanti di chi fuſſe quella robba, che ſarà ſcaricata a buona derata, non ſono tenuti di niente mendare a quelli Mercanti, di chi ſarà la Robba che ſe ſcaricherà più cara, ſe già infra loro non fuſſe fatto accordo quando cominciorno a ſcaricar chè l' una Robba ajutaſſe all' altra ſe più coſtaſſe di ſcaricare: percioche interviene a ogn' uno di aver mercato o careſtia. Ancora più ſi come la Nave o Navilio aveſſe ſcaricato una quantità di Robba che avea portata, ſi metteſſe fortuna di mare tanto grande, che la Robba che ſarà rimaſta per ſcaricar, ſi perderà, quella Robba che ſarà ſcaricata non è tenuta di niente emendare a quella, che è perſa, ſe già gli mercanti di chi quella Robba fuſſe non fuſſero accordati che l'una Robba ajutaſſi l' altra, e ſe nella Nave Mercante alcuno non ci fuſſe, e il patrone della nave o del Navilio, germinerà, o unirà l' una Robba con l' altra, debba eſſer tenuto per fermo come ſe tutti li Mercanti ci fuſſino, o come ſe tutta la Robba fuſſe la ſua, che ſua è, poichè la tiene in comando, e ſe la Nave o Navilio, ſi perderà o piglierà alcun danno, e il patrone della Nave o Navilio, e li mercanti la germineranno o uniranno la Robba con la nave o Navi-

(1) Vide *Targ. Ponderat. Marit. cap.* 54. *in princ.* & *cap.* 55. *in princ. De Caſareg. diſc.* 19. *num.* 2. 6. 8. & 13. & *diſc.* 22. *num.* 44. 45. & 49. *Rocc. de navib.* & *naul. not.* 60. & *de aſſecurat. not.* 70. *Idem reſponſ.* 24. *nu.* 10. *Capyc. Galeot. controv.* 69. *par.* 2.

(2) Vid. *Targ. Ponderat. Marit. cap.* 17. *ſub num.* 7. & *cap.* 76. *in princ.* & *cap.* 80. *notab.* 1. *De Vicq. ad Weitſen de Avariis verb. non haberi.*

Source : BIU Cujas

Navilio, e la nave o navilio con la Roba ſi perderà; quella Robba che ſi reſtaurerà debba ajutare a emendare la Nave o Navilio, in quel modo che li patti ſaranno infra loro accordati, e ſe patto, ne accordo alcuno non ci fuſse, chi perſo ſe averà, perſo ſi abbia, ſe nella Nave o navilio non fuſſe mercante neſsuno, il patrone della Nave la germinerà o unirà la Nave o navilio, e la Robba, con conſiglio di tutto il communale della nave o della maggior parte, debba eſser tenuto per fermo come ſe tutti ci fuſſino, come di ſopra è detto. Imperò ſe il patrone della nave o navilio non lo farà con conſiglio di tutto lo communale della nave, o la maggiore parte, non debba avere valore, perche ogni patrone di nave o di navilio ſi debbe guardare come farà ſue facende, e come nò, perciochè quello che lui farà, che lo facci in forma che ſia tenuto per fermo.

SPIEGAZIONE.

Caricando una Nave in bonaccia parte delle robe con poca ſpeſa, ſe poi per cauſa di cattivo tempo doveſſe ſcaricar l'altre con maggiore ſpeſa; la roba prima ſcaricata non contribuiſce alla ſpeſa della ſeconda, non eſſendo pattuito in contrario.

Parimente, ſe ſcaricata parte delle merci la Nave per ſimil diſgrazia ſi perdeſſe, la roba ſcaricata non contribuiſce a pagare la perduta; eccetto ſe il Padrone col conſenſo de' Mercanti, o di tutto il Comunale della Nave, aveſſe per innanzi aggerminata una roba coll'altra, e tutta la roba colla Nave, nel qual caſo la roba ſalvata contribuiſce a pagar la perduta, e il danno ancor del Vaſcella.

Di robba bagnata per colpa di barchieri. Cap. 195.

BArchieri o uomini di marina, che caricheranno o ſcaricheranno nave o navili loro, debbono caricare, e diſcaricare bene, e diligentemente, perche la Robba non ſi poſſa bagnare, nè guaſtar, nè perder per colpa di loro, e ſe la Robba ſi bagnaſſe, o guaſtaſſe, o ſi perdeſſe ſenza colpa di loro, non ſono tenuti a neſsuna emenda fare a quelli Mercanti, di chi quella Robba bagnata guaſta, o perſa fuſse: poiche per colpa di loro non ſi ſarà bagnata, o guaſta, o perſa. Ancora più ſe loro caricheranno Robba o ſcaricheranno, e le Manile, cioè le corde di quello faſcio, o balla, o fardello, che loro caricheranno o ſcaricheranno li rimanerà nelle mani, e loro moſtrare o provare lo potranno, ſe quel faſcio, o balla, o fardello, o qual ſi voglia Robba che fuſse, a chi le corde ſaranno mancate, ſi bagnerà, o guaſterà, o ſi perderà, loro non ſono tenuti di alcuna emenda fare a quel di chi quella Robba fuſſe, alla quale le corde fuſſero mancate. Imperò ſe al caricare, o al ſcaricare ſi bagnerà alcuna Robba, o ſi guaſterà, o ſi perderà per colpa di loro, ſono tenuti di tutta queſta Robba emendare a quello, di chi fuſse, e ſe loro non averanno di che lo poſſino emendare, il barchiere di chi la barca ſarà ne è tenuto ſe aveſse alcuni beni di chi lo poſsa fare, ſe non debba eſser pigliato, e meſso in prigione e ſtare inſino ch'abbia ſatisfatto a quelli Mercanti di chi quella Robba fuſse che per colpa ſua o de uomini, ch'egli averà meſso nella ſua barca, o che per lui ci ſaranno, ſe ſarà bagnata, o guaſta, o perſa perciochè lui piglia tanta buona parte del guadagno che quelli uomini fanno con la ſua barcha, come loro medeſimi, e ancora aſsai più, ed è ragione che chi parte vuole dello guadagno, parte debba avere della perdita. Perchè ogni barchiere ſi guardi ſi debba guardar che uomini metterà nella ſua barca, e quali nò, che ſe quelli uomini faranno bene lui ne averà la ſua parte, e ſe gli detti uomini faranno male, tutto tornerà ſopra di ſe, che ſarà Signore. Percioche neſsuno non fida niente a quelli uomini, ſe non ſolamente a lui che è Signore, perciò come neſsuno non ſa quelli uomini chi ſono, ne chi nò, perchè ogni barchiere ſi guardi come è di ſopra detto.

SPIEGAZIONE.

Vedi il Cap. ſeguente.

Di barchiere che piglierà a prezio certo caricare o ſcaricare. Cap. 196.

SE alcun barchiere, o giovane di marina, piglierà a caricare o ſcaricar a pretio certo, loro ſono tenuti caricare, e ſcaricare bene e diligentemente, come più preſto potranno, e ſe loro faranno bene, e diligentemente come di ſopra è detto, gli Mercanti, o il Patrone della Nave per li Mercanti, ſono tenuti pagare tutto quello che promeſso averanno, che in niente non debbono contraſtare, e ſe loro contraſto alcuno ci metteranno, e li barchieri e giovani ſopradetti ne aveſſino a fare ſpeſa, o ſoſteranno alcun danno, li Mercanti, o il Patron della Nave per li Mercanti ſono tenuti reſtituire e dare tutta quella ſpeſa o danno o ſconzio, che per colpa di loro aveſſino avuto, e queſto ſono tenuti di fare li ſopradetti Mercanti, o il Patrone della Nave o Navilio per loro ſenza contraſto ſe tutti loro averanno fatto il ſervizio, come di ſopra è detto. Imperò ſe li detti mercanti, o il Patrone della Nave o del Navilio, ne patirà alcun danno, o ne averanno a fare alcune ſpeſe per colpa delli ſopradetti barchieri. Perciochè loro non averanno caricato come promeſso aveano: tutto quel danno, e quel ſconzio e quelle ſpeſe che quelli Mercanti o il Patrone della nave o del navilio per loro aveſſino avuto, e per colpa delli detti barchieri fuſse ſtato: ſono tenuti dare e reſtituire a quelli Mercanti, o al Patrone della nave o navilio tutto il danno e ſpeſe, che per colpa di loro aveſsero fatto ſenza contraſto, e ſe loro non hanno di che poſſino reſtituire, ne emendare, e ſono giunti, debbono eſser pigliati, e meſſi in potere della Signoria, e ſtare tanto in prigione, inſino che abbino ſatisfatto a quelli mercanti, e al patrone della nave o navilio, tutto quel danno, che aveſſino patito per colpa di loro, o che s' accordino con detti mercanti, o con il detto patrone della nave o navilio per loro.

(1)

SPIEGAZIONE

De' ſopradd. due Capitoli.

SE caricando, o ſcaricando il Barchiere, o Barcajuolo, cioè Capo di caicco, la Nave, la roba ſi bagnaſſe, o perdeſſe, non è tenuto a rifar danno veruno a' Mercanti, quando ciò non ſia avvenuto per colpa ſua, o di quelli, che condurrà ſeco a ſuo ſervizio nel ſuo caicco; E. G. ſe ſi foſſero ſtrappate le manile, cioè ammagliature, o corde della balla, o fardello, e foſſe queſto caduto in mare, o guaſtato, allora non è tenuto a danno veruno. Se poi ſi bagnerà per colpa loro, ſono obbligati al danno, e non avendo eſſi con che ſoddisfarlo, a tutto è obbligato il ſuddetto Barchiere, il quale può eſſer meſſo in mano della Giuſtizia in ſin che paghi. Ma uſando il Barcajuolo ogni diligenza co' ſuoi uomini in caricare, e diſcaricare, devon poi i Mercanti, o il Padron del Vaſcello dargli la mercede pattuita ſenza contraſto; che ſe per averla, patiſſero il Barchiere, e i ſuoi Giovani qualche danno, o ſpeſa, ſarà obbligo di quegli il rifarneli.

Di nave ormeggiate prime, o ultime. Cap. 197.

NAve o Navilio che primo fuſſe ormeggiato in porto, in piaggia o in coſta o in altro loco, ogni Nave o ogni Navilio che dipoi di quelli venirà; quella ancora ſi debba ormeggiare per modo e forma, che non faccia alcun danno a quello, che in prima fuſse ormeggiato: e ſe danno li farà, è tenuto mendare, e reſtituire ſenza neſsuno contraſto. Salvo imperò ſe lo Navilio, o la Nave, che dipoi di quelle entraſse, veniſse con fortuna di mal tempo, che non ſi poteſse ormeggiare, e

(2)

faceſ-

---

(1) Vide *Targ. Ponderat. Marit. cap. 16. num. 3. & Ramon. conſ. 39. num. 15.*

(2) Vide *De Vicq. ad Weitſen. de Avariis verb. per modum turbæ. Cleirac. Jugem. d' Oleron. §. 15. num. 4. citat. ab eo pro cap. 200. Conſul. ſecund. Gallic. edit.*

Source : BIU Cujas

faceſse alcun danno alla detta Nave, che in prima ci ſarà, non è tenuto di mendare lo danno, che in quell' ora, o per tal caſo li aveſse fatto, percioche non è colpa di lui, e perciò queſto tale danno che per ſimil cauſa fuſse fatto debba eſser meſso in mano di due buoni uomini, che ſiano e ſappino dell' arte del mare.

SPIEGAZIONE.

ENtrando una Nave in qualche porto, o altro luogo, ove ne trovaſse qualche altra già ormeggiata, ſe, nell' ormeggiarſi anch' eſsa, le apporterà qualche danno, eſtimato che ſarà da due Periti, dovrà rifarlo: Eccetto, ſe foſse ivi ſpinta da ſiniſtra fortuna, e non potendoſi ormeggiare le apportaſse quel danno.

Delle navi ormeggiate prime, e ultime.
Cap. 198.

QUel legno, che prima ſarà ormeggiato, o in porto, o in ſpiaggia, o in golfo, o in altro loco: ſe farà danno all' altra, che dopo gli è venuta, non ſia tenuta, di rifare il danno per queſta ragione, che ſe la Nave, qual prima ſarà ormeggiata gli mancarà le ſarte, o non abbi altra coſa, con la quale gli poſſino nuocere, ſe non quel che gli è dinanzi, e che abbi fatto tutto il ſuo potere, o che la ſia in parte, che non poſſi trovare in preſtito ſarte, ne manco a nolo, e venghi tanto preſto il mal temporale, che la non ſi ſia potuta ormeggiare per la ſimigliante occaſione diſopra, e faragli il danno, non è ubligata di nulla, ma ſe la troverà ſarte, o catar in preſtito, o da nolo che la fuſse in loco dove che il patron la trovaſse da comprar, o gli fuſse ſtato aviſato da gli altri marinari la fortuna, e il triſto tempo, che loro anche ſi vogliano ormeggiare e che la prima Nave ricuſi: e in queſt' mezo venghi la fortuna, e facci qualche danno all' altra, di tutto il danno e ubligata ſatisfare per la ragione detta: ma ſe la Nave, che prima ſarà giunta avrà dato tutta ſua forza, e averà fatto tutto il ſuo potere: non è ubligata niente a ſatisfare facendogli danno, ma ſe il danno ſarà come detto di ſopra, o per altra cauſa, ne per volontà del Patrone, a tutto è ubligato queſto è dichiarato per il ſopradetto capitolo.

SPIEGAZIONE.

AL contrario, ſe una Nave già ormeggiata apporterà danno ad un' altra ſopravvenuta dipoi, non lo dee rifare, quando ciò ſegua per mancanza di ſarte, quali o non truovi a comprare, o a prender in preſto, o a nolo, o l'improvviſa fortuna le tolga il tempo di averle, e meglio ormeggiarſi. Ma potendo in qualche forma provvederſene, ed eſſendo avviſata della tempeſta, che le ſovraſta, ſe ricuſerà di farlo, dovrà pagare ogni danno, che per ſua colpa all' altri Navi apportaſse.

Nave, o Navilio ormeggiato.
Cap. 199.

(1) NAve o Navilio che prima fuſse ormeggiato in alcun loco, e quella Nave o Navilio, che dipoi venirà, o entrerà, ſi debbe ormeggiare per modo e forma, che non li faccia danno, e ſe danno li farà è tenuto del tutto a reſtituire. Imperò è da intendere, che quella Nave o Navilio che in prima ſi farà ormeggiata, non mutaſse anchora, o proiſso, che aveſſe di dentro, ne di fuora, poiche la Nave o Navilio che dipoi di lei fuſse entrata, ſi fuſse ormeggiata, e ſe lui la muterà, o la cambierà dipoi, che quella Nave, ultima ſarà ormeggiata, e quella Nave che prima ſarà ormeggiata piglierà alcun danno, quella Nave che dipoi di lei ſarà entrata, non li è tenuta di tutto il danno emendare, ſe non di parte, percioche lei averà mutato anchore e proiſse di dentro, e di fuora, e quel danno, che quella nave, che ultima ſi ſarà ormeggiata, aveſse fatto a quella, che prima ſi fuſse ormeggiata, debba eſser meſso in potere de ſavii uomini, che ſiano e ſappino bene e diligentemente dell' arte del mare, e loro giuſta la loro coſcienzia e giuſto conſiglio che averanno dalli antichi del mare loro ſono tenuti che lo debbono partir bene e diligentemente. Percioche danno ne fatica non poſsa eſsere, ne creſcere infra li Signori delle Nave o de' Navili. Imperò ſe la nave, che prima ſi ſarà ormeggiata, non muterà, ne cambierà dentro, ne di fuora anchora o proiſso; quella Nave che ultima ſarà entrata, li è tenuta di tutto lo danno che gli aveſse fatto. Imperò ſe quella nave, che ultima entrata e ormeggiata ſarà, e poi che quella ormeggiata ſarà, muterà anchora o proiſso, ſe per colpa di quelle anchore o proiſso, che mutati o cambiati ſaranno, quella Nave, che prima è entrata, e ormeggiata ſarà, ſoſtenirà alcuno danno, la nave che dipoi ſarà entrata, e ormeggiata li è tenuta di tutto quanto il danno, che fatto li aveſse perciò che averà mutato e cambiato le anchore e proiſso. Imperò ſe non cambierà anchora, ne proiſso, e quella Nave o Navilio che prima ſarà ormeggiata la cambierà o la muterà più dentro o più in fuora, e quella Nave che ultimamente entrata, e ormeggiata ſarà, non muterà, non li è tenuta di emenda fare. Imperò ſe quella nave, che prima ſarà entrata e ormeggiata, pigliera alcun danno ſenza colpa di quella che dipoi ſarà entrata, e ormeggiata, non gli è tenuta di neſsuna emenda fare per danno che lei ne aveſse, poiche ſenza colpa di quella nave, che dipoi di lei fuſse entrata, e ormeggiata, l' aveſſi avuto. E fu fatto perciò queſto capitolo, che ognuno ſi guardi quel che fa, e come ſi ormeggierà, che come lui farà, e ſi ormeggierà quello merito che ſopra è detto nelli toccarà, perche ognuno adverta, che faccia quel che ha a fare bene e ſaviamente percioche infra loro e altri non poſsa avere alcuno contraſto per loro colpa.

SPIEGAZIONE.

LA Nave, che arriverà dipoi in porto, dovrà rifare a quella, che ivi troverà dapprima ancorata, ogni danno, che nell' ormeggiarſi le apportaſse come ſopra ſi è detto. Ma ſe, dopo eſſer anche ormeggiata la ſeconda, la prima mutaſse Ancora, o proiſso, cioè Cavi di dentro, o di fuora, non può queſta più pretendere dalla ſeconda, ſe non il rifacimento in parte del danno, che da quella le foſse recato, a giudizio di due Periti. E ſe finalmente la ſeconda, dopo eſsere ormeggiata aveſſe mutato anch' eſsa Ancora, o proiſso, come la prima, dovrà allora pagare a queſta tutto il danno, che per ſua cagione patiſse.

Di ormeggiare. Cap. 200.

SE una nave o due o quantità di Nave o di Navili entreranno in porto o in piaggia o in altro loco e entreranno inſieme: e ſi ormeggieranno, ogn' uno di loro ſi debba tanto di longo ormeggiare dall' altro, che per niente non poſſino fare alcuno danno l'uno all'altro. Imperò ſe per ventura ſtando loro in alcuni lochi ſopradetti ſi metta cattivo tempo, ogn' uno di loro ſi debba ormeggiare bene e forte, e fare tutto il ſuo potere, percioche neſſuno di loro non poſsa pigliare alcun danno: e perciò neſsuno di loro poſsa fare danno all' altro, e ſe per ventura ſtante quel cattivo tempo ad alcuna delle Navi o Navili mancherà exarcie, e anderà ſopra l' altre, e ſarà alcun danno, ſe quello Navilio, a chi la exarcia ſarà mancata, averà fatto tutto il ſuo potere di ormeggiarſe, e la exarcia che lui aveva fuſse buona e ſufficiente a quella Nave o Navilio: e ancora a maggiore di quello: quel danno che fuſse fatto non debba eſsere emendato a quella, che avuto l'aveſse: poiche per colpa di quello di chi la Nave o Navilio fuſſe, al quale la exarcia era mancata, non farà fatto. Ancora più per altra ragione, percioche lui averà fatto tutte le ſue forze, e tutto il ſuo potere di ormeggiarſe. Ancora più che quella exarcia che mancata li farà, era buona e ſufficiente a quella nave o navilio e a maggiore di quello, e per la ragione di ſopra detta non è tenuto (2)

(1) Vid. *Targ. Ponderat. Marit. cap. 79. §. diſpone. De Vicq. ad Weitſen de Avariis verb. per modum turbæ.*

(2) Vide *Targ. Ponderat. Marit. cap. 79. §. gli ormeggi.*

nuto emenda fare di quel danno, che fatto avesse ad alcuno. Imperò se quel patrone di quella nave o navilio, al quale la exarcia fusse mancata; non avesse fatto le sue forze come fare doveva e poteva, e la exarcia che lui averà, non era sufficiente a quella nave o navilio nè anchora minore di quella, se per queste ragioni di sopra dette quella sua Nave o Navilio farà danno a nessuno, lui è tenuto tutto quel danno restituire e mendare a quello, che sostenuto lo averà per colpa di mancamento o negligenzia di mala exarcia, che con lui portasse, perchè ogni patrone di Nave o Navilio si guardi e si debba guardare che non manchi per negligenzia d'ormeggiarsi: e che non porti con se exarcie, che non siano sufficienti, perciochè la pena e condizione che disopra è detta non gli possa essere disopra posta.

SPIEGAZIONE.

ENtrando più Navi in un porto, o altro luogo, dovrà ormeggiarsi ognuna di loro in tal distanza, che non arrechi danno all'altra, e occorrendo qualche tempesta impiegar tutte le sue forze per ben assicurarsi. Perocchè se durante quella tempesta, alcuna di esse per mancanza di esarcia, cioè Gomene, Ancore, e cose simili, urtasse nelle altre, e le danneggiasse, dovrà pagare tutti i danni, che avesse loro apportati. Ma se avrà proccurato di ben ormeggiarsi, e quell'esarcia, che avea, era perfetta, e sufficiente ad una Nave, anche maggior di quella, non sarà obbligata a rifacimento veruno.

Di stiva di botte. Cap. 201.

(1) PAtrone di Nave o Navilio, che appigionerà stiva di botte a viaggio certo o a tempo deputato, e il pigionante dice al patrone della Nave, che lui non porti nè facci portare, nè pigli, nè facci pigliare quella stiva, se già non gli paga salario, e se la piglia che vadi a risico e a ventura del Patrone della Nave, e se sopra questa condizione che il pigionante li averà detta se la porterà, la stiva si perderà, il Patrone della Nave è tenuto pagare la stiva, o il precio di quella, e lo salario che aveva accordato col pigionante. Ancora più se il Patrone della Nave terrà più tempo la stiva, che non aveva accordato col pigionante, o la porterà in altro viaggio, il quale non sarà accordato infra il pigionante e il patrone della Nave, se la stiva si perde in quel tempo o in quel viaggio, il quale infra loro accordato non sarà, il patrone della Nave, è tenuto pagare la stiva delle botte al sopradetto pigionante, o il precio di quelle, e tutta la pigione di quelle multiplicando di viaggio certo, o del tempo accordato al viaggio, o al tempo che infra loro non fusse stato accordato. Ancora più, se il patrone della Nave la giocava, o barattava, o la vendeva, o si perdesse per colpa sua, per quella ragione che disopra è detta. Imperò se il pigionante non metterà questa condizione, chedi sopra è detta al patrone della nave, quando la pigionerà, o piglierà la stiva e la stiva si perdesse, debba essere persa al detto pigionante, e paghi la pigione, o nolo al detto patrone della nave, con che non si perda per colpa sua, come di sopra è detto li avesse posta lo pigionante. Salvo imperò la pigione, perdasi la stiva o non si perda, tutta via sia salva la pigione al pignonante: e se la stiva si perderà per le condizioni sopradette: il patrone della Nave è tenuto di mendare la detta stiva e se il patrone della nave, e il pigionante non si possino accordare, debba essere messo in potere di due buoni uomini maestri di botte, e che avessino visto quella stiva e che fussino bene nell'offizio pratichi, e qual si vuole cosa che loro ne diranno per loro giuramento, quello sia tenuto di mendar il Signore della Nave al detto pigionante. Salvo imperochè la pigione della stiva debba tuttavia esser pagata.

SPIEGAZIONE.

QUando il Padrone di qualche Vascello prenda a pigione una stiva di botti a certo viaggio, o a tempo determinato, se la stiva si perderà, non sarà tenuto pagare al Locatore se non la pigione convenuta, purchè non sia per colpa sua, o il Locatore abbia accordato di non avere a correr rischio veruno; ne' quali casi dovrà il Conduttore pagargli anche la stiva, secondo la stima di due periti. Ma se avrà tenuta detta stiva più tempo dell' accordato, o se ne sarà servito per altro viaggio, quando si perda nel tempo, e viaggio non pattuito, oltre al prezzo della stiva, dovrà pagargli, a ragguaglio del primo viaggio o tempo accordato, la pigione di quel nuovo viaggio o tempo di più, che se ne sarà servito, e inoltre s'intenderà ch' egli sia, dopo il primo viaggio o tempo, entrato subito nell' obbligazione di un' altra simile nuova pigione.

Di carico di vino. Cap. 202.

SE alcun Patrone avesse noleggiato la sua Nave (2) o Navilio ad alcuni mercanti, se quella Nave o Navilio doveva o aveva a caricare di vino, e se il Patrone della nave o Navilio fusse tenuto dare la stiva a mercanti per tutto il carico della Nave o del Navilio, debba fare in questo modo, che debba fare nettare le stive, e le debba fare empire alli suoi marinari, o a chi vorrà innanzi che la metta nella sua nave o nel suo navilio, e così piena di acqua la debba mostrare a' Mercanti o a uomo per loro, e dire o far dire a quelli mercanti che ci sono o saranno, già se a loro appare quella stiva esser buona, e se sarà sincera, e se vogliono che lui la metta nella nave e se li mercanti o uomo per loro diranno che la tengono per buona, e che non faccia danno, e che la metta o la faccia metter nella nave, o nel navilio: se gli mercanti la impieranno o la faranno empire di vino poichè stivata sarà nella nave, se di quelle stive si uscirà, o verserà alcuna quantità di vino, che loro messo ci averanno, o fatto mettere il patrone della nave, o navilio non è tenuto nessuna menda fare, perciochè non è colpa sua. E ancora più perciochè lui la mostrò piena di acqua e con volontà di loro o di uomo per loro la mise nella nave, e loro o huomo per loro la tennero per buona: e ben condizionata. Imperò li mercanti sono tenuti pagare tutto il nolo che promesso gli averanno, tanto del vino che versato si sarà, come di quello che si sarà ristorato, poichè per colpa di lui non si sarà versato ne perso. Imperò se lo patrone di nave doveva dare a' Mercanti la stiva, come di sopra è detto, se lui, nè uomo per lui non la mostrerà a mercanti, nè a uomo per loro, e senza volontà di loro, o di uomo per loro, lui la metterà nella nave o nel navilio, o lo farà mettere, se li mercanti sosteneranno danno alcuno per conto di quella stiva, che lui mostrata non averà, il patrone della nave, o del navilio è tenuto emenda fare, e li mercanti non sono tenuti pagare nolo di quel vino, che versato sarà, perciochè lui non mostrò la stiva se era buona o no. Imperò se il patrone della nave o navilio, non darà, ne sarà di stiva tenuto dare a quelli mercanti, che noleggiato hanno, e gli mercanti averanno aver la stiva sia buona o non sia buona, che versi il vino tutto, o in parte, gli mercanti sono tenuti il nolo pagar di tanto come nella nave sua o suo navilio avesse messo, di quello che si saranno accordati senza contrasto. E per quello che di sopra è detto, fù fatto questo capitolo.

SPIEGAZIONE.

ESsendo noleggiato qualche Vascello per caricar vino, il Padrone di quello, se fosse tenuto a provvedere i Mercanti delle stive, o sia botti, prima di caricarle, dee farle nettare, ed empiere d' acqua, e mostrarle loro, da' quali se saranno approvate, in caso che poi versassero, il danno sarà de' Mercanti, e si dovrà nè più nè meno al Padrone il nolo di tutto il vino si salvato, che perduto. Ma non usando il Padrone le antidette cautele, dovrà pagare il danno, nè potrà pretendere altro, che il nolo del vino salvato. Questo però cessa, quando i Mercanti avessero essi provveduta la stiva, dovendosi in quel caso imputar loro il danno, e pagarsi da loro tutto il nolo al Padrone secondo l' accordo.

Di exarcia appigionata. Cap. 203.

PAtrone di nave o di navilio che appigionerà exarcia per andar in viaggio, e quelle exarcie che appigionate averà si perderanno senza colpa di lui, non è tenuto niente emendar a quello che appigionate gli l'averà, se non solamente la pigione che infra loro accor-

(1) Vid. *Targ. Ponderat. maritim. cap. 43. num. 5.*

(2) Vid. *Targ. Ponderat. maritim. cap. 43. numer. 5.*

Source : BIU Cujas

accordata sarà. Imperò se la exarcia si perderà per colpa del patrone della nave, è tenuto di fare menda a quello a chi appigionata l' averà tanto, come la exarcia valea in quel tempo che lui la appigionò, o di dare tanta exarcia coma quella era in quel tempo che la pigliò. Ancora più se quella exarcia si romperà o guasterà per colpa del patrone della nave, è tenuto di menda fare come di sopra è detto. Imperò se si romperà o si guasterà senza colpa di lui, non è tenuto niente mendare se non come di sopra è detto. Salvo però se quello che la exarcia appigionerà, metterà prezio o condizione alcuna, e il patrone della nave riceverà quella exarcia sotto la condizione, che quello gli metterà, il patrone della nave è tenuto dare tutto quel prezio, che lo pigionante detto gli averà o di restituire tanta exarcia come quella, e che vaglia tanto come quella. Imperò sia in libertà dell'appigionante pigliar denari, o exarcie. Però se il Patrone della Nave porterà quelle exarcie in altro viaggio e non solamente in quello, che intra loro sarà accordato, e la exarcia si perderà in quel viaggio, che fra loro non saranno accordati, per qual si vuol modo che la exarcia si perda o si guasti, il Patrone della Nave è tenuto di dare, e restituire tanta exarcia, come quella al prezio che quella valea nel tempo che l'ebbe, o che mesa ci fusse, e la pigione sia pagata per lo viaggio accordato multiplicando a quello che con sarà accordato, o in qual si vuole modo che fusse della exarcia tuttavia debba essere pagata la pigione.

SPIEGAZIONE.

Vedi al Cap. seguente.

De exarcia impreſtata. Cap. 204.

PAtrone di nave o navilio che si fa prestare exarcia, e si perderà o si guasterà il Patron della nave che tolta la averà, è tenuto restituire tanta di exarcia come quella che tolta averà in prestito il prezio che quella valeva nel tempo che lui la ebbe e sia in voluntà di quello che prestata l'averà di pigliare exarcia, o denari. Imperò in qual si vuole modo che la exarcia si perdesse o guastase, debba esser restituita a quello, che prestata l'averà, e il Patron della Nave che avuta l'ha, non ci può metter nesun contrasto. E fu fatto perciò questo capitolo, che molti Patroni di Nave, o di Navilio si fanno prestare exarcia, che si perde o si guasta, e quando quello che prestata l'averà, la dimanderà, lui metterà contrasto, e per queste ragioni di sopra dette, Patrone di Nave non debbe, ne può contrastare a quello, che la exarcia gli avesse prestata.

SPIEGAZIONE.

PRendendo un Padron di Nave a pigione esarcia, se senza colpa di esso Conduttore si perderà, non dee al locatore altro che la pigione pattuita: eccetto se avesero fatto patto, che il rischio di fortuito avvenimento spettasse al Conduttore, nel qual caso, se non avranno pattuito prezzo veruno, dee il Conduttore restituire altrettanta esarcia di quella condizione, che gli sarà stata appigionata, o il prezzo, che essa in quel tempo valea, e sarà in arbitrio del Locatore il prendere l'una, o l'altro.

Similmente se il Conduttore se ne fosse servito per altro viaggio, o per più tempo dell' accordato, comunque ella si guasti, o perda, dee egli restituire altrettanta esarcia al prezzo, che valea nel tempo, che l' ebbe, o che gli fu stimata, e pagarne la pigione anche per lo viaggio secondo, a proporzione del primo.

Ma se la detta esarcia gli sarà stata impreſtata, e non appigionata, in qualunque modo il Comodatario la perda, la dee restituire, o in altrettanta esarcia, o nel prezzo, come sopra, ad arbitrio del Comodante.

Come exarcia trovata in marina per neceſſità può eſser pigliata. Cap. 205.

PAtrone di Nave o Navilio può pigliar exarcia, che trova nella marina con che l'abbia dibisogno per ormeggiare la sua Nave o Navilio, che avesse paura di cattivo tempo, o che fusse in loco pericoloso, con che quella exarcia, che nella marina sarà, non fusse dibisogno a quelli di chi fusse, che ancora lui ne avesse necessità a ormeggiare il suo Navilio; e se il patrone della exarcia ci fusse debbagli essere dimandata; e se il Patrone della exarcia non ci è, si può pigliare, con questo avuta che l' averà, lo facci sapere a quello di chi sarà o a uomo per lui, e se ne vorrà aver salario, che gli debbe esser dato, percioche averà pigliata la sua exarcia senza volontà sua, che per altro nò. Imperò il Patrone della Nave, che la exarcia averà avuta, la debba tornare in quel loco che l'averà tolta incontinente che lo cattivo tempo fusse passato, e se quello di chi la exarcia sarà, ne sostenerà danno o spesa, il Patrone della Nave, che avuta l' averà, debba tutto pagare. Ancora più se la exarcia si perdesse o si guastase per qual si vuole conto, il patrone della Nave debba restituire, e dare tanta di exarcia, come quella che tolta averà, o il prezio che quella valeva nel tempo che lui l' ebbe, a quello di chi la exercia sarà, e questo debba fare senza contrasto, e se quello di chi la exarcia sarà non volesse recuperare la exarcia per quella, che persa sarà, e vorrà aver danari se tutti due si potranno accordare, se non debba esser messo in poter di due buoni uomini di mare che avessino visto quelle exarcie, e quello che fusse detto per quelli due buoni uomini, si debbe seguir che l' una parte l'altra, ne non ci può contrastare, e fu fatto questo capitolo, percioche il Patron della Nave o del Navilio si può pigliar exarcia senza licenzia di chi sarà per ormeggiare la sua nave o suo Navilio, che se il patron della Nave avesse a cercare il signor della exarcia, per ventura si saria mosso tanto cattivo tempo, che tutto quello che dentro fusse saria a risico di perdersi innanzi che lui avese trovato il Signor. E per questa ragione di sopra detta, patron di nave si può servir di exarcie, che in marina fusse senza licenzia, quando ne abbi dibisogno per le condizioni che di sopra sono dette.

SPIEGAZIONE.

PUò il Padrone di un Vascello prender quella esarcia, che troverà in mare, quando ne abbia bisogno per ormeggiarsi, temendo di qualche tempesta, o essendo in luogo pericoloso: Eccetto che, se il Padrone di quella esarcia ne avesse anch' egli bisogno. Perciò se v' è il Padrone di essa, dee il Padrone di Nave prenderne licenza o da lui, o dal suo ministro, e quando non vi sia, dappoichè avrà presa l' esarcia, avvisarnelo, e pretendendo egli salario per quella, pagargliele. Passata però la fortuna di mare dee riporla subito, dove l' ha presa, e pagare al Padrone que' danni, e spese, che gli avesse causati; e in caso che si perda, o si guasti, dee restituirgli altrettanta esarcia, o il prezzo di quella, come ne' suddetti Capitoli, secondochè valea nel tempo, che l' ebbe, in arbitrio del Padron della esarcia. Nel che non potendosi accordare, si metterà la differenza in mano di due Periti.

Di exarcia pigliata o preſtata. Cap. 206.

PAtrone di nave o navilio che si farà prestar, o pigliar exarcia di marina per ormeggiare la sua Nave o il suo Navilio, se lui la porterà in viaggio o in viaggi senza licenzia, e volontà di quello di chi sarà, se quello di chi la exarcia sarà, ne sostenerà alcun danno, o che avesse ad appigionare altra exarcia per bisogno della sua Nave o suo Navilio, percioche se ne averanno portata la sua, quello che portata l' averà debba pagar tutto il danno, e tutta la spesa e ingiuria, che quello ne avesse, e debba pagare il salario di quella exarcia a quello, di chi sarà, e sia a suo piacere pigliare quel salario o pigione che vorrà, e quello li debba dare senza contrasto, e se volesse riavere la exarcia o il prezio che quella valeva, sia a suo piacere, e sia creduto per suo giuramento, che quello il quale quella exercia avesse portata, non ci può contrastare, ne uomo per lui; e ancora più sia a volontà di quello di chi la exarcia sarà, che lo può mettere in potere della giustizia e dimandar per furto. E fu fatto perciò questo capitolo, che molti patroni di nave si porteriano exarcie de' altri se queste condizioni, che disopra sono dette, non ci fussino messe, e per giustizia delle parti.

SPIE-

Source : BIU Cujas

SPIEGAZIONE.

MA se il detto Padrone di Nave si farà imprestare, o prenderà esarcia per ormeggiar la sua Nave, e la porterà in viaggio senza licenza del Padrone di quella, dovrà rifargli tutti i danni, e spese che perciò avesse questi patito, e di più quel salario pagargli, ch' egli vorrà; restando in arbitrio del medesimo Padron dell' esarcia o di ripigliarsela, o di farsi pagare il prezzo di essa, che valea al tempo dell' imprestito, dovendosi stare al suo giuramento, e inoltre può accusare il Padron della Nave criminalmente di furto.

Di comanda a viaggio certo.
Cap. 207.

(1) MErcante, ne marinaro, ne nessuno altro che piglierà commanda a viaggio certo a loco deputato, se in quel viaggio o in quello loco diputato si perderà tutta la comanda, con che non fusse colpa dello comandatario, non è tenuto niente restituire, ne di emendare a quello, che la comanda li averà fatto. Imperò se lo detto comandatario la porterà in altro loco fuora quello che accordato avesse con quello, che la comandità li averà fatta, se si perderà la comandità, il comandatario è tenuto a restituire a quello, che la comandità li averà fatta, poichè lui l' averà portata in altro loco o in altro viaggio, il quale non aveva rimasto con lui. Ancora più se il detto comandatario porterà la detta comandità in viaggio, o in loco dove non avesse accordato con quello, che la comandità li avea fatta, e se guadagnerà, tutto il guadagno che con la detta comandità farà, debba dare a quel che la detta comandità li avesse fatta, e non si debba niente ritenere, se non quello che promesso li aveva con il sopradetto che glie le racomandò per la fatica, e se altro ne ritenerà, è tenuto come se lo rubasse della casa, e se la comandità o il guadagno fatto con quella si perdesse in quelli lochi, ne quali lo comandatario è tenuto restituire, e dare a quello, che la comandità li avese fatta tanto è tenuto del guadagno, come della comandità che pigliata avese se si perdesse.

SPIEGAZIONE.

ACcadendo, che l' Accomandatario per fortuito accidente, e non per sua colpa, perda le robe prese in Accomandita, non è tenuto restituir cosa veruna all' Accomandante, eccetto se mutasse il viaggio, o il luogo determinato; nel qual caso se farà più guadagno, sarà ad utile dell' Accomandante, ne si può ritenere che quel tanto, che per la sua fatica gli sarà stato promesso: E perdendo il ricavato dall' Accomandita, sarà a danno suo, e dovrà restituire all' Accomandante, oltre al capitale dell' Accomandita, anche il guadagno.

D' impedimento di comandità.
Cap. 208.

COmandatarii che porteranno comandi in viaggio, o in luoco deputato, e saranno partiti di quel loco, dove la comandità averanno ricevuta e saranno in quel luoco dove erano rimasti con quelli, che le comande averanno fatte, e stando in quel loco, venisse occasione di ripresagli, o impedimento di Signorie, o ci venissino Navili armati di nemici, e se per qual si voglia di queste condizioni che di sopra sono dette, si perdesse la comandità, il comandatario non è tenuto di niente a quelli che la comandità gli avessino fatta. Imperò se stanno nel viaggio inanzi che il quello loco fussino, nel quale andare doveano, avessino notizia di quelle cose, che di sopra sono dette, e loro ne fussino certi, che vero fusse, e loro ci entrassino, e la comandità si perdesse, li comandatarii sono tenuti di restituire, e di emendare tutta la comandità, che quelli gli avessino fatta, e se per ventura stando nel detto viaggio inanzi che loro fussino nel sopradetto loco, aveano certezza de' casi sopradetti, e gli comandatarii si potessino accordare con il Patrone della nave, o del Navilio, nel qual loro fariano per andare in altro loco dove non avessino paura de' casi disopra detti, perche comandatarii sono detti mercanti infra li Patroni delle Navi, o Navili, e Patron della Nave si accorderà con li detti Mercanti: ancora che quello loco del quale si accorderanno infra il Patrone della Nave, e li mandatarii, non fusse accordato con quelli li quali avevano fatta la comandità; perciò per le tre ragioni di sopra dette ogni comandatario può portar la comandità in altro loco, poi che fusse per salvar le comande, che seco portasse, e non per nessun' altra ragione, e questo debba esser fatto senza fraude, e incontinente che loro averan fatto porto in quel loco, nel qual avessino accordato stando nel viaggio con il Patron della Nave, li detti comandatarii debbano vender e smaltire tutte le dette comande, che loro averanno, e tornare, e restituire a quelli di chi saranno, e se in quel loco dove per tal ragione come disopra è detto fusse, che si perdesse la detta comandità: ancora che quel loco non fusse accordato con quelli, che la comandità averanno fatta, li comandatarii non sono tenuti restituire ne emendare le comande. Imperò se loro le porteranno in altro loco o in altro viaggio, dipoi che loro avessino fatto porto come disopra è detto, inanzi che avessino contato con quelli che la comandità avessino fatta, e la comandità si perdesse, gli comandatarii sariano tenuti restituire tutta la comandità, e lo guadagno se ce ne fusse, come nel capitolo di sopra è contenuto.

SPIEGAZIONE

SE stando l' Accomandatario nel luogo, dove è stato diretto dall' Accomandante, perdesse per forzoso accidente l' Accomandita, va il danno a conto dell' Accomandante. Ma se, innanzi di entrare in quel luogo, avrà l' accomandatario avuta notizia de' pericoli, che vi sono, entrandovi poi è tenuto a rifare all' Accomandante tutti i danni, che perciò ne seguissero all' Accomandita. Se però, avuta egli notizia del pericolo, risolverà col Padron della Nave di far porto, o sia scala in altro luogo, perdendosi ivi l' Accomandita, sarà la perdita a danno dell' Accomandante. Eccetto se dopo essere pervenuto in quel luogo, in vece di vendervi le merci, e ritornarsene all' Accomandante, si partirà di nuovo senza ordine di quello per altro Paese, e luogo, nel qual caso dovrà restituire l' Accomandita, e il guadagno eziandio, se ce ne fosse.

Dichiarazione del sopradetto capitolo.
Cap. 209.

COme che il capitolo di sopra detto dimostra, e dichiara, che ogni comandatario, il quale porterà comande a viaggio overo a loco certo, e deputato, se in quel luoco, dove loro dovevano portare quelle comande ci fusseno quelle condizioni, che nel capitolo sopradetto sono dichiarate, e che lui dubitasse di entrarci: e se lui si potrà accordare con il Patrone della Nave, o del Navilio, col quale lui sarà per andare in altro luoco, dove quelle condizioni, che di sopra sono dette non ci fusseno, che lui ci può andare, ancora che quel luoco, il quale lui si accorderà col patrone della Nave, o Navilio non fusse accordato con quello, che le comande avese fatte. Imperò nel capitolo di sopra detto non dice, ne dichiara, se il patrone della nave, o del navilio portasse mercanzie sue, e avese comande d' altri, o d' altro, se potrà fare come li comandatarii vorranno, o se fusse di peggio condizione, che altro comandatario, e perciò, i nostri anteceſsori vederono, e cognoscerono che i patroni delle navi, e de' navilii, i quali portano Mercanzie loro, e pigliano comandità di altro, o che portino Mercanzie loro o solamente che portino comande di altri, non debbono per questo esser di peggior condizione, che un' altro comandatario, per qual ragione? percioche molti comandatarii, o fattori vanno per il mondo, i quali a tutto quello che portano, non hanno nessuna cosa. Ancora più, se quelle comande si perdesseno, loro non perderiano niente, percioche non costano niente a loro. Imperò il Patrone della Nave o Navilio sia che porti Mercanzia sua, o nò, tuttavia val più ciò che lui ha nella Nave, o nel Navilio che non fa quasi parte della comandità che lui porta, o che lui averà pigliata a se, e perciò il Patrone della

(1) Vid. *Targ. Ponderat. Marit. cap.* 35. *num.* 13.

Source : BIU Cujas

della Nave, o del Navilio non può, ne debbe eſſere di peggior condizione, che un'altro comandatario. Imperò è da intendere, che ſe nella ſua Nave, o nel Navilio aveva alcuni altri comandatarj, ſe le condizioni che ſono dette ſaranno in quel loco, dove loro dovevanno ſcaricare, e andare, e il Patrone della Nave ſi debba conſigliare, e avere conſiglio con loro, e quella coſa che lui con loro tegniranno per bene, loro lo poſſano fare, che neſſuno ci può niente. Imperò ſe nella Nave, o Navilio ci fuſſe Robba di Merçanti, e ſopra quella Robba non ci fuſſe neſſuno, ne lo Patrone della Nave, o Navilio l'aveſse in comandità, ſolamente che lui l'aveſſe a conſignare ad alcuno in alcun luoco, dove aveſse a ſcaricare, ſe le condizioni di ſopra dette ci ſaranno, che lui non ardiſca intrare il patrone della nave non debba portare per niente in altro loco, poichè a lui non ſaranno accomandate, che lui le poteſſe perdere inanzi le debba tornare a quei Mercanti di chi ſaranno, ſe il patrone della nave le porterà in altro loco, e quella Robba ſi perderà, il patrone della nave è tenuto reſtituire e amendare. Ancora più, ſe lui le porterà in altro luoco, e le venderà, e in quella Robba guadagnerà, il patrone della nave, o navilio è tenuto di dare e reſtituire a quei Mercanti di chi la Robba ſarà il capitale, e tutto il guadagno, che in quella aveſſe fatto, e i detti Mercanti non ſono tenuti dare e reſtituire a quei patroni di nave, o navilj danno, nè ſpeſa, che lui ne aveſſe fatta, ſe i detti mercanti non vorranno. Imperò ſe il patrone della nave, o navilio aveſſe Merçanzia ſua, e aveſſe tutta la Robba che nella nave, o nel navilio fuſſe in comandità, che lui la poteſſe vendere, ancora che lui non ci abbia Robba ſua, ſolamente che tenga tutta la Robba o Merçanzia, che nella ſua nave, o navilio fuſſe in comandità, che lui la poteſſe vendere, e che ne fuſse Mercante, ſe il detto patrone della nave o navilio dubitaſſe intrare in quel loco, dove le comande doveva vendere, che lui ſe ne averà a reſtare per le condizioni che nel capitolo ſopra detto ſono già chiarite, e certificate, lui può mutare viaggio per andare in altro loco, dove non ci fuſſe riſguardo delle condizioni, che diſopra ſono dette in queſto. Imperò che ciò che lui farà, lo facci con conſiglio di tutto il commune della nave, o della maggior parte: e ſe tutto il commune della nave, o del navilio ſi accorderà di andare in quel loco, dove lui dirà, e farà certo, e darà ad intendere alla maggior parte, lui ci può andare, e in queſto modo può cambiare il viaggio. Imperò ſe tutto il communale, o la più parte della nave o navilio ſi accorderanno più preſto del ritornare in quel loco, del quale faranno partita, che mutare viaggio per andare in altro loco, il patrone della nave ſe ne debba ritornare, e ſe non vorrà ritornare, e lui per ſua autorità il viaggio, e le comande ſi perderanno in tutto o in parte, lui è tenuto reſtituire a quelli, che le comande li averanno fatte tutto quello, che le comande coſtaſſino, e il guadagno che loro diranno per loro giuramento che potevano aver fatto, ſe lui ſe ne fuſſe ritornato come il commuunale della nave, o la maggior parte lo conſigliava. Imperò ſe il patrone della nave ci anderà col conſiglio di tutto il communale della nave, o della maggior parte, ſe le comande ſi perderanno in tutto o in parte, il patrone della nave non è tenuto di mendar a quelli, che la commandità gli aveſſino fatta, poi che con conſiglio di tutto il comunale della nave ci ſarà andato, che è ragione che il patron della nave poſſa cambiar viaggio, ſe lui ſarà Mercante di tutta la Robba che lui porterà, perchè lui la può gittare in mare, ſe mercante non ci fuſſe con conſiglio di tutti li marinari per certi caſi, e per le ragioni di ſopra dette li noſtri anteceſſori hanno fatta queſta emenda per li contraſti, che ci poſſano intervenire, e ogni coſa che di ſopra è detta debba eſſer fatta ſenza fraude, e ſe fraude alcuna provar ſi potrà, la parte, contra la qual provato ſarà, debba ſatisfar tutto il danno alla parte, che avuto l'aveſſe ſenza malizia, e ſenza refugio.

SPIEGAZIONE.

IL Padrone di Nave o abbia Accomandite, o porti ſolo merçanzie d' altri, o ſue, non può eſsere di peggior condizione, che qualſivoglia altro Accomandatario, onde ſe nella ſua Nave vi ſaranno altri Accomandatarj, ſi dovrà egli con eſso loro conſigliare ne' caſi detti ne' Capitoli precedenti, e quel che inſieme delibereranno, ſi terrà per ben fatto. Ma ſe nella Nave vi foſse ſolamente roba di Mercanti, non accomandata ne al Padrone, ne ad altri, ed egli l' aveſse puramente a conſegnare in qualche luogo determinato a qualcheduno, dove preſentiſse eſservi ſuddetti pericoli, non può portarla in altro luogo, ma la dee ritornare a' Mercanti, da chi la preſe; e ſe ve la porti, e ſi perda, il Padrone è tenuto a reſtituirla, e rifare il danno. Che ſe ivi vendendola veniſse a ricavarne guadagno, è obbligato reſtituire a Mercanti il capitale con tutto il lucro, ſenza poter pretendere verun bonificamento de' danni, o ſpeſa, che aveſſe fatta.

Però ſe il Padron della Nave aveſse tutta la roba in accomandita, può col conſenſo di tutto il Comunale della Nave, o maggior parte, portarla in altro luogo. (Poichè queſto conſiglio val tanto, che con eſso ſolo, non eſsendovi in Nave Mercanti, il Padrone e può mutar viaggio, e buttar la roba in mare in certi caſi già nel Conſolato ſpiegati) Ma ſe non acconſentendovi il ſuddetto Comunale, o deliberando piuttoſto di tornare addietro, egli paſserà tuttavia in altro luogo, è in obbligo in caſo di perdita a reſtituire tutto il valſente dell' Accomandita coll' intereſse e lucro, che giurerà l' Accomandante aver potuto da quella roba ricavare. Il tutto però debba eſser fatto ſenza fraude, perchè, queſta provandoſi, è obbligato il fraudolente a ſoddisfar tutto il danno alla parte.

Di comandità ricevuta come coſa propria. Cap. 210.

SE alcuni fattori, quali porteranno comande a viaggio, o a loco deputato, e loro accorderanno con quelli che comande faranno, che loro poſſino fare delle comande come di ſua coſa propria, e quelli che le comande faranno lo concederanno, in qual ſi vuole loco andando in quel viaggio che loro laſcieranno la comandità, percioche non l' averanno potuta vendere, e loro giureranno che ſe loro propria fuſse non ci averiano fatto altro, quelli che in tal forma hanno fatto comandità, non poſsono di niente altro conſtringer quelli tali fattori, ſe non che quando gli ſopradetti fattori la riſcuoteranno, che l' abbiano a reſtituir, e dare a quelli che la comandità aveſſino fatta ſalvo la fatica loro, di quello che aveſſino accordato con quelli, che le comande aveſſino fatte. Imperò li predetti fattori debbano ricuperar quella Robba, che laſciata aveſſino, e reſtituire, e dare a quelli che comandata l'averanno, e queſto ſia fatto ſenza fraude, e debbono riſcuotere quello, che della comandità ſi fuſse avuto, come più preſto potranno. (1)

SPIEGAZIONE.

QUando però l' Accomandante dia facoltà all' Accomandatario di fare delle merci avute in Accomandita, come farebbe delle ſue proprie, potrà queſti, non trovando a eſitarle, laſciarle in qualche luogo, purchè affermi con ſuo giuramento d' aver uſate in quelle tutta la diligenza, che avrebbe uſata, ſe foſsero ſtate ſue proprie; ne ad altro è tenuto che a ricuperare più preſto che potrà quelle robe, che avrà laſciate, o il lor prezzo, e reſtituirlo all' Accomandante, ſalva la propria loro mercede pattuita.

Item de comandità. Cap. 211.

MErcante o altro, che farà comandita ad alcuno in queſta forma, che quello che la comandita riceverà, che la poſſa portare tuttavia con ſe in ogni loco dove la ſua perſona anderà, e ſe la comandita ſi perderà, debba eſser perſa a quella che fatta l'averà. Imperò ſe quello che la comandita porterà, la givocaſſe, o la barattaſse, o la perdeſse per ſua colpa, o ſe lui la raccomandava ad altri, e ſi perdeſse lui è tenuto reſtituire a quella, che la comandita gli averà fatto ſenza contraſto.

SPIE-

(1) Vid. *Targ. Ponderat. Marit. cap.* 35. *num.* 15.

Source : BIU Cujas

SPIEGAZIONE.

Avendo l' Accomandante pattuito coll' Accomandatario, che poſſa portar le robe ſeco dell' Accomadita in qualſiſia luogo, dove anderà egli ſteſſo, ſe l' accomandita verrà a perderſi, la perdita ſarà a conto dell' Accomandante. Ma ſe l' Accomandatario la giucaſſe, barattaſse, o ad altri la deſſe in Accomandita, o in ogni altra maniera la perdeſſe per ſua colpa, è tenuto rifare i danni all' Accomandante.

Di comandita promeſsa. Cap. 212.

MErcante che prometterà di fare comandita ad alcuno con carta o teſtimonii, non ſi può eſtrahere, che non abbia a far la comandita a quello che promeſsa l' averà, e ſe lui vorrà eſtrahare di non fare la comandita a quello, al quale promeſsa l' averà, e ſe quella ne aveſse fatta ſpeſa alcuna, o ne aveſse noleggiata nave o navilio per riſpetto della comandita, che li avea promeſsa, è tenuto del tutto emendare. E fu fatto queſto capitolo, che ſe quello non li aveſse promeſsa quella comandita, lui non averia noleggiato tanta gran nave, ſe non percioche quello gli avea promeſso, e averia fatto gli ſuoi fatti e il ſuo viaggio.

SPIEGAZIONE.

QUegli, il quale avrà promeſso o in iſcritto, o con teſtimonii di dar robe in Accomandita, dee oſſervar la promeſsa. E ſe a queſto effetto il Promeſsario avrà noleggiata qualche Nave, o fatte altre ſpeſe, dovrannogli eſser pagate dal Promettente.

Di comandita. Cap. 213.

(1) SE alcun fattore riceverà comandita, ſe quel detto fattore aveſse alcuni denari, e in quel loco dove riceverà la comandita, lui ſmaltirà la comandita, e li ſuoi denari, e quando ſarà in quel loco dove andare doveva, con la comandita, lui ſmaltirà li denari ſuoi e non ſmaltirà la comandita, ſe lui guadagnerà con li ſuoi denari, è tenuto di dare a quello che la comandita gli averà fatto andando al viaggio tanto quanto lui guadagnerà con li ſuoi denari per ſoldo e per lira, e ſe lui perdeſſe con gli ſuoi denari, tutta la perdita debba eſſer ſua, ſe già quella che la comandita li averà fatta non li avea detto che non li ſmaltiſſe ſe non in coſe certe, e ſe quello detto non lo avea, e lui ſmaltirà la comandita con gli ſuoi denari inſieme, lo guadagno, e la perdita ſi debba partire per ſoldo e per lira.

SPIEGAZIONE.

QUando l' Accomandatario impieghi in qualche genere di merci i ſuoi denari, e quelli dell' Accomandita, e arrivato al luogo deſtinato venda le ſue merci, e non quelle dell' Accomandita, ſe vi ſarà guadagno, dovrà dividerlo coll' Accomandante per la porzione di quelle merci, che avrà in Accomandita, ſalvo però ſe l' Accomandante non gli aveſſe dato ordine di eſitare l' Accomandita in certi generi di mercanzie, perchè in quel caſo, tanto la perdita, quanto il guadagno, che avrà ricavato l' Accomandatario dall' eſito delle ſue proprie mercanzie, ſarà ſolamente per ſuo conto. Ma in caſo che non aveſſe tale ordine, vendendo egli le merci inſieme dell' Accomandita, e le proprie, divideraſſi allora la perdita, e il guadagno.

Comandita in denari. Cap. 214.

(2) SE alcuno comanderà a neſſuno denari, ſe quello che la comandita farà, accorderà con quello che la comandita riceverà, che non li ſmaltiſca quelli ſuoi denari, ſe non in coſa certa e nominata, ſe quello che la comandita averà ricevuta, non troverà di quello che lui gli averà detto: lui ne debba avere teſtimonj, come lui non trova di quella coſa che lui gli avea detto che comperaſſe, percioche ſe ci fuſſe in quel loco medeſimo alcuni mercanti, che aveſſino comperato di quella mercanzia, nella quale lui doveva ſmaltire quelli denari, che lui aveva ricevuti in comandita, ſe quelli ci guadagnaſſino alcuna coſa, e quello il quale gli aveva i denari comandati li faceſſe dimanda, lui poſſa moſtrare e mettere in vero per quelli teſtimonii che lui non aveva trovata di quella mercanzia, della quale gli aveva detto inveſtiſſe gli ſuoi denari, ſe per ventura provare non potrà, che lui di quello doveva, e aveva carica ſmaltire quelli denari, che in comandita aveva ricevuti, che lui non aveſſe trovato, lui è tenuto reſtituire e di dare a quello che li denari gli avrà comandati tanto come quelli mercanti ci averanno guadagnato per ſoldo e per lira, e ſe per ventura lui ſmaltiſſe quelli danari in altre coſe ſenza volontà di quello, che li denari li aveva comandati, ſe in quella mercanzia ſi guadagnerà, lui è tenuto a quello, il quale gli denari li comandò, reſtituire, e di tutto lo guadagno, e ſe in quelle mercanzie che lui aveſſe comperate ſenza volontà di quello che gli denari li comandò, ſi perderà in tutto o in parte, tutta la perdita debba eſſer la ſua, percioche lui gli ſmaltì in quello, che lui non aveva carico ſmaltirgli. E ancora più, perche neſſuno non ha potere in quello d'altri, ſe non tanto come quello di chi gli dà, e ſe per ventura lui fuſſe in loco, che poteſse reſtituire quelli danari a quello che comandati gli aveva, e lui non reſtituirà, anzi gli porterà con ſe, ſe in quelli danari interveniſse caſo di ſventura, che ſi perdeſſino del tutto, o in parte, tutta la perdita debba eſser ſua. Imperò ſe lui non fuſse in loco che lui poſsa reſtituire quelli danari a quello, che comandati gli aveva, lui gli può portare con ſe, e ſe a quelli danari interveniſse alcun caſo di ſventura che ſi perdeſſino in tutto o in parte, debbano eſſere perſi a quello, che li comandò, perche non è colpa del comandatario. Imperò ſe il detto comandatario li givocaſse, o ſi perdeſſino per alcuna cauſa che fuſſe ſua colpa, lui è tenuto del tutto reſtituire, e tutto in quella forma che di ſopra è detto della comandità in danari, in tal modo debba eſsere fatto della robba o mercanzia, che alcuno comandaſse ad altri ſotto certe condizioni, e per le ragioni diſopra dette fu fatto queſto capitolo.

SPIEGAZIONE.

COnſegnando l' Accomandante una quantità di danari all' Accomandatario per comprare un certo genere di merci, ſe queſti, giunto al luogo deſtinato, non troverà a comperarne, lo deve giuſtificare con atteſtati degni di fede; altrimenti è tenuto pagare all' Accomandante l' intereſſe a proporzione di quel guadagno, che avran fatto gli altri Mercanti in ſimil ſorta di mercanzie: e ſe l' impiegherà in altro genere di merci, in caſo di perdita, il danno ſarà ſuo, e l' utile, in evento di lucro, dell' Accomandante.

Avendo l' Accomandatario vendute le merci nel luogo deſtinato, ſe nel riportare, all' Accomandante i danari per fortuito avvenimento, e non per ſua colpa ſi perdeſſero, ſarà il danno dell' Accomandante: Eccetto ſe foſſe giunto in luogo, dove gli potea reſtituire all' Accomandante, e nulladimeno gli aveſſe voluti portar ſeco.

Di comandità di nave. Cap. 215.

PAtrone di Nave, o Navilio, che comanderà la ſua Nave ad alcuno per andare in viaggio ſaputo, ſe andando, o ſtando, o tornando in quel viaggio la Nave ſi rompeſse o pigliaſse alcun danno, quel che la Nave o Navilio aveſse ricevuto in comandità, non è tenuto di niente mendare al Patrone della Nave che comandata l'averà. Imperò ſe lui la porterà in altro loco o in altro viaggio fuora di quel luoco, che col Patrone della Nave aveva accordato o con quello che comandata gli l' aveſse, ſe la Nave ſi perdeſse o aveſse alcun danno, quello al quale il Navilio fuſse comandato, è tenuto di mendare la nave o navilio a quello, che comandato l' averà, o il prezio di quella, e il danno, che avuto

ne

(1) Vid. *Targ. Ponderat. Maritim. cap.* 35. *num.* 16.
(2) Vid. *Targ. Ponderat. Maritim. cap.* 35. *num.* 17. & 20.

Source : BIU Cujas

ne aveſſe, e ſe non aveſſe di che pagare, debba ſtare in prigione, inſino che abbi ſatisfatto a quello, che comandato ne l'aveva, e abbi di che pagare o nò, e il Patrone della Nave, che comandato li aveva, è tenuto di dar alli compagni la parte, che avevano nella nave, e il guadagno di quello. Imperò ſe il Patrone della Nave la comanderà con volontà di tutti li compagni, o della maggior parte, e ſe la Nave ſi perdeſſe, come è detto, il Patrone della Nave non è tenuto di far menda a' compagni perche ogni Patrone di Nave debbe dimandare a' compagni quando vorrà comandare la ſua Nave ad altri, ſe in loco fuſſe che li compagni ci fuſſino tutti o in parte, e ſe lui fuſſe in loco dove non ci fuſſe alcun compagno, lui non la debba comandare a neſſuno, ſe non per condizione certa, ciò è a ſapere, per infirmità, o che la Nave fuſſe noleggiata per andare in loco dove lui aveſſe paura di Signoria, o che aveſſe promeſſo pigliar moglie inanzi che la Nave noleggiaſſe e che li amici lo sforzaſſino la pigliaſſe inanzi che andaſſe nel viaggio o per andare in peregrinaggio, e che ne aveſſe fatto voto inanzi che la Nave noleggiaſſe, e tutte queſte condizioni di ſopra dette che ſiano ſenza fraude.

SPIEGAZIONE.

Vedi il Cap. ſeguente.

Di comandita di Nave ſenza licenzia de i compagni. Cap. 216.

SE alcun Patrone di Nave averà comandata la ſua Nave ad alcuno ſenza licenzia de' compagni; ſe quello, al quale la Nave fuſſe comandata, veniſſe alcun viaggio o viaggi, e donaſſe conto a quello che la Nave li aveſſe comandata, e quello il quale Patrone fuſſe. Ancora ſe aveſſe comandata la Nave ad alcuno, ſe lui darà conto, e parte a ciaſcuno de' ſuoi compagni tutto, e tanto come a ciaſcuno appartenga per conto della parte, che nella nave averanno del guadagno, che quello al quale lui aveſſe comandata la Nave averà fatto con quella Nave, che lui comandata li averà, ſe li detti compagni piglieranno la loro parte del guadagno, che a ciaſcuno per la parte, che nella Nave averà, ſi appartenga, ſe li detti compagni tutti o parte diranno a quello il quale loro di quella Nave averanno fatto Patrone, che loro non vogliono che lui la comandi a neſſuno ſenza loro volontà, e ſe lui lo farà, e la Nave pigliaſſe alcun danno, o farà alcuna perdita, o conſumamento, che tutto ſia e ſtia ſopra di lui, e ſe ſopra le dette condizioni di ſopra dette per gli compagni a quello, il quale loro di quella Nave, nella quale hanno la loro parte, averanno meſſo o fatto Patron: ſe lui ſenza volontà di tutti i compagni o della maggior parte ad alcuno la comandaſſe, ſe quello il quale la comanderà, guadagnerà, lui è tenuto dare a ciaſcun compagno la parte del guadagno, che per la ſua parte li toccaſſe; e ſe per ventura quello, il quale lui averà comandata la Nave, ſotto le condizioni ſopradette, perderà la Nave o piglierà alcun danno, o farà alcuno conſumamento, il Patrone della Nave è tenuto del tutto reſtituire ed emendare alli compagni ſenza contraſto. Imperò ſe li detti compagni vederanno e ſapranno, che quello che loro hanno fatto Patrone, non và, nè anderà nella Nave, inanzi ſanno loro, e ſono certi che la comanderà ad altro; ſe li compagni piglieranno parte del guadagno, che quello con quella Nave, che comandata gli ſarà, fatto aveſſe, e li compagni non diranno niente a quello che loro averanno fatto Patrone: anzi li piace, e ſatisfa il guadagno che lui gli dà, e ſe ſopra queſte ragioni di ſopra dette la Nave ſi perdeſſe o pigliaſſe alcun danno, il patrone della Nave non è di niente tenuto, percioche li compagni ſapevano che lui non andava nella Nave, anzi la comandava ad altro che conduceva per lui. E ancora percioche li compagni riceverono ciaſcun viaggio che la Nave faceva la parte, che a ciaſcuno toccava per conto della ſua parte che nella Nave aveano, ed è ragione che poi loro ricevino parte del guadagno, ed erano certi che quello che avevano fatto Patrone, non ci andava, anzi la faceva condurre ad altro, e li compagni non dicevano niente a quello, che loro aveano fatto Patrone, anzi li piaceva il guadagno che lui li dava. Per ciò è ragione, che come li piaceva il guadagno tutto, e in tanto è ragione che debbino patire il danno e la perdita e il conſumamento, che quando quello che loro avevano fatto Patrone li dava. E per le ragioni dette fu fatto queſto capitolo. Imperò è da intendere che il Patrone della Nave, fuſſe in loco con li compagni inſieme con tutti o con parte: perche altrimenti non la può, nè debbe comandare, ſe non per le condizioni, che ſono già in uno capitolo di ſopra detto, chiarite e certificate.

SPIEGAZIONE

de' ſopraddetti due Capitoli.

DAndo in Accomandita un Padrone la ſua Nave, ſe ſervendoſene l' Accomandatario nel viaggio, o luogo accordato, ſi perderà, la perdita ſarà dell' Accomandante, ma ſe l' Accomandatario muterà viaggio, e luogo, in caſo di ſiniſtro dovrà rifare ogni danno all' Accomandante, il quale può farlo anche catturare, e tener prigione infinchè paghi; e lo ſteſſo danno ſarà tenuto il Padrone a rifare a' Compagni, o ſia Partecipi, con pagare a ciaſcun la ſua parte, e di più il guadagno, che la Nave poteva fare, ſe non ſi foſſe perduta, quando il Padrone l' aveſſe data in Accomandita ſenza precedente licenza, o conſenſo de' Partecipi, o della maggior parte di eſſi, il quale è ſempre neceſſario, ſieno eglino preſenti, o aſſenti.

Vero è che ſe il Padrone ſarà in luogo, dove non ſieno ſuddetti Partecipi, potrà ſenza il loro conſenſo dar la Nave in Accomandita in certi caſi, cioe, per infermità, o perchè la Nave foſſe noleggiata per un luogo, dove egli temeſſe di poter aver qualche incontro, o che aveſſe a prender moglie, o andare in Pellegrinaggio, per voto fatto innanzi che la Nave foſſe noleggiata.

Nel caſo però che i Partecipi aveſſero proteſtato eſpreſſamente al Padrone, che non vogliono che dia la Nave in Accomandita a neſſuno, o pure con queſta condizione l' aveſſero eletto, non potrà mai darla nè meno ne' caſi ſuddetti, poichè in qualunque modo ſi perda la Nave data in Accomandita, dovranno ſempre i Partecipi eſſer pagati, oltre alla loro porzione, del guadagno pure, che aveſſe fatto la Nave.

Ma ogni volta che il Padrone l' abbia data in Accomandita di conſenſo di tutti, o della maggior parte, o con loro ſcienza, e pazienza; o quando aveſſero accettato il guadagno fatto dalla Nave ſteſſa data in Accomandita ſenza il loro conſenſo negli altri antecedenti viaggi, in evento di perdita non è egli tenuto rifar loro danno veruno.

Di comandita che alcuno piglierà in comune, o a parte. Cap. 217.

SE il Patrone di Nave o Navilio o altro, porta in commune e lui piglierà da alcuno Mercante comandita a parte di Robba o di danari, e ſe quello che la comandita riceverà, non farà intendere che quella comandita che lei riceve, che lui la meſcolerà al commune, nè nella ſcritta che infra loro ſarà fatta non ſi comprenderà, che quella comandita che lui riceve la debba meſcolare con quel commune, che porterà con ſe, lui è tenuto di dare conto a quello che la comandita li averà fatta, e ſe li farà comandita di Robba, li debban dar conto di quello, che della Robba aveſſe avuto. Ancora piu quelli denari che averà avuto, debba ſmaltire in qual ſi vuole coſa, che al detto comandatario parerà, ſe già quello, che la comandita li aveva fatta non aveſſe accordato con lui che non li ſmaltiſſe quelli denari di quella Robba, che lui comandata li aveva, o che non comperaſſe, ſe non coſa certa come infra loro fuſſe accordato, e ſe li comandaſſe danari, e lui compraſſe Robba, lui è tenuto di dare conto di quello, che averà avuto della Robba, che con li denari che lui li comandò aveva comprata e venduta, e di quello che ſmaltirà di quella Robba, che con li ſuoi denari averà comprata, e mettere in ordine gli conti per (1)

L quell'

(1) Vid. *Targ. Ponderat. marit. cap.* 35. *num.* 17. & 20.

Source : BIU Cujas

quell'hora, che lui fuſſe tornato del viaggio, e dare in ſuo potere il capitale, e il guadagno che con la detta comandita fuſſe fatto: Salvo ſua fatica, come infra loro fuſſe accordato, e ſe il commune perde, o guadagna, quello, che la comandita gli averà fatto, non ci è niente tenuto, nè quello che la comandita averà ricevuta non è tenuto ſe non della comandita a reſtituire, e ſe guadagna o perde con la detta comandita tutto li debbe dare e mettere in ſuo potere tanto il guadagno come la perdita: perche lui non è tenuto a quelli, di chi il commune fuſſe, per cauſa di quella comàndita, che lui da alcuno ricevuta averà. Se imperò lui non aveva fatto intendere che al commune andava quella comandita, che aveva ricevuta. Imperò quello che la comandita averà fatta, non è tenuto di niente a quelli di chi lo commune fuſſe, ſia che perdeſſino, o guadagnaſſino, ne quelli di chi il commune ſarà a quello che la comandita averà fatta, che ſe perde o guadagna debba eſſere ſuo il guadagno come la perdita: e ſe per ventura quello, il quale porta il commune, e averà ricevuta la comandita, meſcolerà quella con il commune ſenza licenzia di quello, che la comandita li aveva fatta, e il detto comandatario conto dare non gli potrà per ciò che l'averà meſcolata con il commune, ſia in libertà di quello, che la comandita li averà fatta di avere il maggior prezio della robba, che averà avuto, in quel loco, dove la comandita averà venduta. E il maggior prezio della robba che lui averà portata, o il maggior guadagno che nella robba ſi farà fatto, li è tenuto di dare quello, che la comandita averà ricevuto a quello che fatta gli averà, percioche lui l'averà meſcolata con lo comune ſenza volontà ſua: e queſto li è tenuto dare e reſtituire ſenza contraſto.

SPIEGAZIONE.

QUel Padron di Vaſcello, che porterà merci per vendere in commune, cioè a conto della Colonna (così chiamaſi ora comunemente quella ſocietà, che ſi fa tra Padrone, Marinari, e Mercanti, ſecondo che ſpiega il Targa al Cap. 36.) *prendendo altre merci in Accomandita, non può confonderle, quando non vi ſia patto, con quelle del comune, o ſia Colonna, ma dovrà ſeparatamente venderle, e prendendo in Accomandita danari, pur ſeparatamente impiegargli in quella ſorta di merci, che ſtimerà meglio, quando non abbia, circa queſto, ordine preciſo dall' Accomandante; e poi render gli deve i conti diſtinti con pagargli il netto ritratto, ſalvo la ſua mercede ſecondo l'accordo. Così, o guadagni, o perda la Colonna, non ſpetta alcun danno o utile all' Accomandita, la quale ſe il Padrone Accomandatario ſenza licenza confonderà, nè potrà però dare all' Accomandante diſtinto conto, ſarà tenuto di pagargli il valſente delle robbe preſe in Accomandita, valutate al maggior prezzo, che valeſſero in quel luogo, dove confuſe coll' altre ſaranno ſtate vendute.*

Di comandita che ſi perderà, e lo Comandatario fallirà. Cap. 218.

OGni comandatario che porterà o riceverà comande, ſe le comande ſi riceveranno per le ragioni, che nelli Capitoli di ſopra dette ſono, lui non è tenuto della comandita a reſtituire. Imperò ſe le comande ſi perderanno per altra ragione e non per quelle che nelli capitoli di ſopra ſono dette, lui è tenuto di reſtituire e di dare tutte le comande, e il guadagno con quelle fatto a quelli, che le comande gli averanno fatte. Se imperò lui non può moſtrare giuſte ragioni, perche quelle comande ſi ſieno perſe, e ſe lui moſtrare, ne provare non può, ne le comande reſtituire non potrà a quelli di chi ſaranno, e il detto comandatario fallirà, ſe lui fallirà, e fuſſe giunto debba eſſer pigliato e meſſo in ferri, e ſtare per inſino che quelli di chi comande ſaranno ſi ſiano accordati con il detto comandatario. E fu fatto perciò queſto capitolo, che molti comandatarj falliriano, ſe ſapeſſino che neſſuno male, nè neſſuno danno, nè ingiuria li poteſſe intervenire, e ſi ſono meſſe per ciò le condizioni, che di ſopra ſono dette.

SPIEGAZIONE.

RIcevuta che l' Accomandatario avrà l' Accomandita ſecondo le condizioni, e ragioni addotte, e diſtinte ne' precedenti Capitoli, s'ella ſi perde, dovrà, o non dovrà reſpettivamente reſtituire il capitale, e il guadagno. Che ſe l' Accomandatario falliſſe, dee eſſere carcerato inſinchè paghi.

Di Patrone che laſcierà la nave per facende ſue proprie. Cap. 219.

SÈ alcun Patrone di nave, o navilio porterà mercanzie ſue o comande e lui ſarà in quel loco, dove la nave averà fatto porto, e la nave ſarà ſpedita che non reſta ſe non per lui, che non è ſpedito, e non può vendere le ſue mercanzie, ſe la nave ne farà ſpeſa, lui la debba pagare del ſuo proprio, e ſe lui rimane per la ſua mercanzia a vendere, e lui ne manderà la nave: ſe la nave piglierà alcun danno lui è tenuto di fare menda alli compagni: ſe già lui non avea accordato con li compagni quando lui ſi partì di quel loco, dove la nave avea caricato, e ſe lui l'avea accordato con li compagni con tutti o con parte, e loro l'avevano conceſſo, che lui poteſſe rimanere, e rimaneva, e mandava la nave, ſe la nave pigliaſſe alcun danno, lui non è tenuto di emenda alli compagni. Imperò ſe il Patrone della nave rimanerà, percioche non potrà aver il nolo, e non rimanerà per niente che lui ci abbia a fare, ſe non per il nolo riſcuotere, e lui ne manderà la nave, percioche non faccia ſpeſa, e la nave piglierà alcun danno, il Patron della nave non è tenuto di far menda a compagni, poiche per profitto de la Nave ſarà rimaſto, e non per niente che aveſſe a fare: e queſto debba eſſer ſenza fraude.

SPIEGAZIONE.

SE alcuna Nave nel porto dove ſi ſarà fermata, foſſe ſpedita dal ſuo carico, e nientedimeno il Padrone ſi tratteneſſe per vendere mercanzie proprie, la ſpeſa che farà in quel tempo la Nave, dovrà da lui pagarſi; E quando rimandaſſe la Nave, reſtando eſſo al ſuddetto effetto in quel luogo, dovrà ſoccombere a tutti i danni, che quella patiſſe: Eccetto ſe reſtaſſe nel detto luogo per farſi pagare il nolo non ancora riſcoſso, o aveſſene fatto accordo co' Partecipi.

Di teſtimoni di marinari in contraſto di patron con Mercanti. Cap. 220.

PAtrone di Nave o Navilio, che averà contraſto con (1)
Mercanti, li marinari della Nave, non poſſono far teſtimonio al Patron della Nave nè alli Mercanti a loro utile, nè a loro danno dell' uno nè dell' altro ſtando nel viaggio. Imperò il cartolario debbe far teſtimonio, e eſſer mezzano infra loro. Ma quando la Nave averà fatto viaggio, e li marinari ſaranno liberi, che non ſaranno obligati al Patron della Nave, all' hora poſſono far teſtimonio infra il Patron della Nave, e li Mercanti, con che loro non abbino intereſſe nè contraſto, nel quale ſaranno dimandati per teſtimoni, nè che ne aſpettaſſino aver danno nè utile, che ſe aſpettaſſino aver danno, o utile niente che diriano non averia valore, e ſariano tenuti per falſarj.

SPIEGAZIONE.

NAſcendo controverſie fra il Padrone e i Mercanti, non poſſono i Marinari, finchè ſono a ſoldo, teſtimoniare nè a favore, nè a danno dell' uno, o degli altri, ma ſolo fa allora fede il Cartolario, cioè libro dello Scrivano. Sciolti però, che ſaranno eglino, per eſſer finito il viaggio, da ogni obbligazione, poſſon far fede, purchè non abbiano intereſſe in quel litigio.

Di teſtimonio di Mercante in contraſto di Patron e Marinari. Cap. 221.

MArinari che averanno contraſti con il Patron del- (2)
la Nave, di alcune coſe che non fuſſino ſcritte nel

(1) Vid. *Targ. Ponderat. marit. cap. 39. n. 7. & Cepparell. tom. 2. reſol. 160. num. 9. Rocc. Epiſc. cap. 98. num. 4.*

(2) Vid. *Cepparell. tom. 2. reſol. 160. num. 9.*

Source : BIU Cujas

nel cartolario, li Mercanti, che ſaranno nella nave, poſſono fare teſtimonio nel viaggio ſtando, o che ne fuſſino uſciti tanto al Patrone della nave come alli marinari, con che loro non fuſſino intereſſati nel contraſto che infra loro fuſſe, nè che ne aſpettaſſino avere danno, nè utile, e ſe li marinari aveſſino contraſto con li mercanti, il Patrone della Nave può fare teſtimonio, poi ſiano uſciti del viaggio. Imperò ſtando nel viaggio, e che non ſia intereſſato nel contraſto che fuſſe infra loro. Ancora piu un marinaro può fare teſtimonio all'altro poi ſiano uſciti del viaggio, con che non fuſſe intereſſato nel contraſto, nel quale ſarà dato per teſtimonio, nè che ne ſpettaſſino danno, nè utile. Imperò li marinari poſſono fare teſtimonio ſtante nel viaggio al Patrone della Nave e alli mercanti, per queſta ragione: ciò è ſapere per fatto di gietto; ſe per cattivo tempo, o per altro caſo la Nave aveſſe a dare traverſo in terra, che in quel caſo, o in quel punto il ſcrivano non poteſſe mettere gli accordi nel cartolario. E perciò fu fatto queſto capitolo, perche ſe in quel caſo li marinari non poteſſino fare teſtimonj, nè lo ſcrivano non aveſſe poſſuto ſcrivere nel cartolario: il Patrone della Nave potria negare tutti li patti, che averà accordati con li Mercanti, che a lui doveſſe tornare a danno, e diria tutto quello che a ſe medeſimo tornaſſe a profitto, e li Mercanti fariano il ſimile al Patrone della Nave, per queſta ragione poſſono fare teſtimonio gli marinari in tal caſo ſtante nel viaggio, percioche fraude alcuna non poſſa eſſere. Imperò per altra ragione non poſſono fare teſtimonio ſtando nel viaggio a utile, nè a danno del patrone, nè delli Mercanti per contraſto che infra loro fuſſe.

SPIEGAZIONE.

AL contrario naſcendo litigj fra' Marinari, e il Padrone per coſe non iſcritte al Cartolario, poſſono i Mercanti, che ſaranno in Nave, o terminato, o durante il viaggio, ſervir all'uno, o agli altri di teſtimonio, quando non abbiano alcun intereſſe nella controverſia.

Similmente, vertendo contraſti tra Mercanti, e Marinari, può far fede il Padrone, dappoiche avranno eſſi terminato il viaggio, nè egli vi abbia pure, come ſopra intereſſe; ed un Marinaro terminato il viaggio può teſtificare per l'altro.

Speciali però ſono i caſi del getto, e dell'aver per fortuna di tempo dato a traverſo in terra la Nave, ne' quali, quando lo Scrivano in quel punto non abbia potuto ſcrivere, poſſono i Marinari, anche ſtando nel viaggio, teſtificare a favore, o a danno del Padrone, o de' Mercanti, per evitare tutte le fraudi, che poteſſero eſſervi per parte degli ſteſſi Mercanti, o del Padrone.

Teſtimonj de' marinari. Cap. 222.

SE Mercanti che ſaranno in Nave aveſſino alcun contraſto infra loro, e daranno li Marinari per teſtimonj, gli Marinari poſſono fare quel teſtimonio, nel quale ſaranno dimandati ſia che loro fuſſino nel viaggio, o che fuſſino uſciti, con che non aſpettaſſino danno, nè utile avere, ne voleſſino l'utile piu di una parte che dell'altra, nè aveſſino avuto neſſuna coſa, che ſe loro ſtimaſſino piu il profitto di una parte che dell'altra: o ſe ne aveſſino ricevuto ſervizio, ſe provato poteva eſſere; loro ſariano tenuti reſtituire tutto il danno, e tutta la ingiuria e tutto l'intereſſo, che quella parte ne aveſſe ſoſtenuto per colpa di quel teſtimonio, che quelli aveſſino fatto. Ancora piu che li potria mettere e coſtringere in potere della giuſtizia. E piu che non ſariano per neſſun tempo creduti di coſa che loro diceſſino, e ſe alcuni li chiamaſſe falſari, o ſpergiuri, neſſuna giuſtizia non li daria alcuna pena per teſtimoni che loro ne deſſino, che anzi caſcheriano loro in pena doppia chi tale teſtimonio falſo averia fatto. E fu fatto per ciò queſto capitolo, che ſpeſſe volte li Mercanti ſono in alcuni lochi, e non hanno con loro ſe non ſolamente li marinari, e in preſenzia de' marinari fanno alcuni patti o accordi infra loro mercanti, e per ventura l'uno o l'altro ſi pentiria di quello che averà fatto, e come quell'altro Mercante li domanderia la promeſſa che infra loro fu fatta, quello ne potria negare e ſe quello la negaſſe, quell'altro mercante ne ſoſteneria gran danno, e per quella ragione debbano fare teſtimonio li marinari delli contraſti che ſaranno infra li Mercanti, percioche non ſia fraude fra loro.

SPIEGAZIONE.

COsì ſe naſceſſero contraſti fra' Mercanti, poſſono i Marinari richieſti, o durante, o finito il viaggio far fede, purchè ſempre non vi abbiano nè intereſſe, nè premio: Che quando ciò ſi provaſſe, oltre all'eſſere obbligati alla reſtituzione, e ad ogni danno, potrebbono eſſer puniti dalla Giuſtizia.

Di ſalario di nochiero o marinaro che anderanno a diſcrezione. Cap. 223.

PAtrone di Nave o Navilio, che porterà con ſe in viaggio o in viaggi, il nochiere a diſcrezione, lo Patrone della Nave debba dare di ſalario al nochiere, tanto quanto averà miglior pruere della Nave, o altro delli communali. Ancora piu giuſta la bontà e valore che il nochiere averà, e ſe per ventura li Marinari anderanno a diſcrezione del Patrone della Nave: il patrone della Nave è tenuto di dar ſalario giuſta, che loro ſi affaticheranno, e averanno affaticato, e giuſta la bontà che loro averanno nel ſervizio che faranno, e queſto debba eſſer a diſcrezione del nochiere, e del ſcrivano, che lo debbino dir per lo giuramento che loro fatto hanno al Patrone della Nave bene e fidelmente; circa quelli marinari, che vanno a diſcrezione che ſalario meritano, e qual no: e che loro non dicano per volontà, nè per malivolenzia, nè per ſervizio che loro gli aveſſino promeſſo, nè per male che loro voleſſino ad alcuno di quelli marinari, che nella Nave andaranno a diſcrezione; e queſto debbono loro dire, ſotto pena del giuramento bene, e fidelmente, il Patrone della Nave è tenuto di dare quel ſalario, che il nochiere e il ſcrivano gli averanno detto, per loro giuramento: e non ci debba niente contraſtare. (1)

SPIEGAZIONE.

QUando un Padrone meni ſeco un Nochiere a diſcrezione, cioè ſenza aver pattuito ſalario veruno, dovrà dargli quanto averà di ſalario il miglior Prodiere della Nave, o altro de' Comunali, e ancora di piu, a proporzione della ſua abilità. Ma conducendo in queſta forma i Marinari, ſarà in obbligo di pagar loro ciò, che lo Scrivano, e il Nocchiere col ſuo giuramento affermeranno doverſi loro.

Di danno ricevuto per mancamento d'ormeggiare. Cap. 224.

PAtrone di Nave o Navilio che ſarà in piaggia, o in porto, o in altro loco con la ſua Nave, e li Mercanti che conduranno, li diranno, e nunzieranno che lui ſi ormeggi, e il Patrone della Nave non ſi ormeggierà, o per ventura non averà tutte le eſarcie, che promeſſe averà, e per queſte ragioni diſopra dette li Mercanti ne ſoſterranno danno, il Patrone della Nave è tenuto reſtituire quel danno, che li mercanti averanno ſoſtenuto per tale cauſa, e ſe il Patrone della Nave non ha di che pagare, debbaſi vendere la Nave, e ſe la Nave non baſta, e il Patrone della Nave aveſſe alcuni beni, quelli ſi debbono vendere per fare compimento a quelli Mercanti. Salvo li marinari, che non perdano li loro ſalarj, ma li compagni noa ſono tenuti di niente mendare, ſe non la parte che averanno nella Nave, ma altri beni nò, e fu fatto queſto capitolo, perche molti Patroni di Nave piangono la eſarcia; e non ſi poſſono ormeggiare, e per queſto la Nave o navilio ſi perde, e la robba delli Mercanti. (2)

SPIEGAZIONE.

STando ancorata in qualche ſpiaggia, o porto una Nave, quando i Mercanti avviſino il Padrone che ſi

L 2 *ormeg-*

(1) Vid. *Targ. Ponderat. marit. cap.* 17. *num.* 10. *& cap.* 79. §. *gli Ormeggi. Rocc. de navib. & naul. not.* 93.

(2) Vid. *De Vicq. ad Weitſen de Avariis verb. deterioris notæ.*

Source : BIU Cujas

ormeggi, se questi trascurerà di farlo, o non avrà tutte l' esarcie, che promise a' Mercanti d' avere, seguendone qualche danno, dovrà il Padrone pagarlo, e non essendo solvendo, *si venderà la Nave anche colle porzioni de' Partecipi, i quali per esse solamente sono tenuti a tal rifacimento. Che in quanto al Padrone, se la suddetta vendita di tutta la Nave non basta al pagamento del danno, si venderanno inoltre degli altri suoi beni, quando ne abbia. I Marinari però non perderanno mai i loro salarj.*

Di nave che si perderà in terra d' infideli. Cap. 225.

PAtrone di Nave o di Navilio che sarà o navicherà in terra d' infideli, e li interveniſſe a caso di sventura che per cattivo tempo o per Navili armati de' inimici perderà la Nave o Navilio, se lui perde la Nave o Navilio, per la ragione disopradetta, non è tenuto di dare niente a marinari, se già lui non la perdesse in loco, dove lui avesse tutto il suo nolo, che se lui averà tutto il suo nolo è tenuto dare tutto il salario a' marinari. Imperò qualsivuole patto che il patrone della nave o navilio farà con li mercanti, in quel patto medesimo debbano esser li marinari. Imperò se il patrone della nave o navilio doveva dare salario a' marinari per altri viaggj, lui è tenuto pagare come nel capitolo di sopra si contiene. Imperò patrone di nave o navilio che per tale ragione, come disopra è detto, si perderà la sua nave o navilio, non è tenuto dare nave o vettovaglia a' marinari per ritornare in terra di Cristiani: perciochè lui ha preso ciò che aveva, e per ventura più che lui non aveva. Fu fatto perciò questo capitolo, che dopoi che il patrone della nave ha persa la sua nave, non è tenuto di dare navilio, nè vettovaglia alli marinari per ritornare in terra di Cristiani, poi che non ne ha per lui.

SPIEGAZIONE.

ESsendo, o viaggiando in terra d' Infedeli una Nave, e per cattivo tempo, o forza di nemici si perda, non è tenuto il Padrone di dare a' Marinari salario, nè Nave, nè vettovaglia per tornare in Paese di Cristiani. Eccetto se fosse in luogo dove avesse tutto il suo nolo, perchè allora deve ad essi tutto il loro salario: ma a quel patto, qualunque siasi, che farà il Padrone co' Mercanti, debbono stare ancora i Marinari; a' quali però s' egli dee il salario per altri antecedenti viaggi, è tenuto sempre a pagarlo, come nel capitolo di sopra si è detto.

Casi perche il patrone debba domandare li compagni per lo noleggiare. Cap. 226.

(1) SE Patrone di Nave o Navilio noleggierà la sua Nave per andare in terra d' infideli, o in loco pericoloso, se lui fusse in loco dove ci fussino compagni, lui li debbe domandare inanzi che fermi il viaggio, e se lui ne dimanderà, e li compagni vorranno, lui può noleggiare, che compagno alcuno non può contrastare: e se lui noleggierà che non ne dimandi gli compagni, gli possono contrastare, e possono incantare con lui, perciochè non li averà dimandati, e se dimandati li avesse, li compagni non potriano incantare insino che fusse ritornato del viaggio, e se li compagni incanteranno con il patron della nave o navilio, che noleggiato averà senza loro licenzia; e lui uscirà della nave o del Navilio per incanto, o per qual si vuole conto, e li compagni ritegniranno la nave, o navilio, quella nave o navilio debba seguir quel viaggio a quel mercante che noleggiato l' averà per quel prezio o nolo, che il mercante avea accordato con quello, che in quel tempo era patrone quando lui noleggiò; perche ognuno si guardi che quando farà parte in nave o navilio, qual si vuole cosa che quello farà, o accorderà con mercanti, quello si doverà seguire. Imperò se il patrone della nave sarà in loco, che non ci sarà compagno nessuno, lui può noleggiare e andar in ogni loco dove lui vorrà, e se la nave o navilio piglierà alcun danno, compagno nessuno non li può far dimanda per quella ragione. Imperò se lui giocasse, o barattasse, o perdesse per alcuna ragione, che fusse colpa sua, li compagni li possano fare domanda. Imperò patrone di nave che noleggierà per andare in terra de' Cristiani, non è tenuto dimandare a compagni se non vuole, ne compagno non la può incantare, poiche lui non l' averà noleggiata insino al ritorno del viaggio. Imperò patrone di nave o navilio debba dare sicurtà al compagno, se gli la domanda, che lui non muti viaggio insino lui abbia tornata la nave o navilio in potere de' compagni, e la sicurtà che darà, non sia tenuto se non a uso e costume di mare, e se per ventura il patrone della nave noleggierà per andare nelli lochi di sopra detti, e li compagni saranno nel detto loco, e sapranno che averà noleggiato o non lo sapranno, e il patrone della nave non l' averà detto nè loro a lui niente contrasto e in quello viaggio la nave o navilio si perderà o piglierà alcuno danno, li compagni non possono fare nessuna dimanda, e il patrone della nave non è tenuto rispondere a loro.

SPIEGAZIONE.

QUel Padrone; che vorrà dare a nolo la sua Nave per qualche luogo d' Infedeli, o pericoloso, se si troverà dove fossero Partecipi, deve ricercarne il loro consenso, e contravvenendo, potranno i Partecipi vender la Nave all' incanto, innanzi che faccia vela pel luogo accordato col noleggiatore: Che se avrà ricercato il detto consenso, non possono essi mettere la Nave all' incanto come sopra, sino a tanto, che non sia ritornata dal viaggio accordato.

Se la Nave poi venduta all' incanto resterà in potere degli stessi Partecipi, benchè resti escluso il Padrone, dovrà essa andare per quel viaggio accordato, e per quel prezzo che fosse già stata data a nolo, in tempo che egli la comandava.

Se però i Partecipi, sapendo che la Nave sia stata noleggiata per quel luogo pericoloso, non contrasteranno, nè protesteranno al Padrone il danno, che ne potesse seguire, non ponno in caso di sinistro pretender da lui cosa veruna.

Il simile sarebbe, se il Padrone non fosse in un luogo, dove non fossero Partecipi, o anche essendovi, la desse a nolo per un Paese amico; ne' quali casi non è tenuto richiedergli del loro consenso, nè, accadendo qualche sinistro, che non sia per sua colpa, a rifar loro il danno. E' tenuto però di dar sicurtà a' Partecipi a uso e costume di mare, se gli vien ricercata, di non dover cambiar quel viaggio.

Di riscatto o accordo con Nave armata. Cap. 227.

IL Patrone di Nave o navilio, il quale in mare li- (2)
bero, o in porto, o in piaggia, o in altro loco si riscontrerà in navili armati di nemici, il Patrone della nave può parlare, e fare accordo con li Comiti, e con l' armiraglio per quantità di moneta, acciochè loro non faccino male a lui, nè a niente della sua nave; e se in quella nave o navilio fussero mercanti, lui debba dire il patto che farà o averà fatto con quelli, cioè con li Comiti e Armiraglio di quell' armata, e tutti insieme si debbono accordare a pagare quel riscatto, il quale il patrone della nave o navilio averà accordato con li Comiti o Armiraglio di quella armata, e debbasi pagare dello communale per soldo e per lira: e il patrone della nave debbaci mettere per la metà di quello che valerà la nave, o navilio, e se nella nave o navilio non ci saranno mercanti, il patrone della nave si debba consigliare con li Marinari di poppa, e con il nochiero, e con li marinari di prua, e se il patrone della nave paga quel riscatto, che di sopra avemo detto con consiglio, e volontà di quelli che di sopra sono detti, li Mercanti non debbono, nè possono niente contrastare, con che il patrone della nave paghi la metà di quello, che valerà la nave. Imperò se il patrone della nave o navilio si riscontrerà con navili armati, che non siano d' inimici, e lui li vorrà dare mancia o beveraggio, se nella nave averà mercanti, lui lo debbe dire, e dimandare alli mercanti se sono contenti, il patrone della nave deve dirlo e far-

(1) Vid. *Targ. Ponderat. maritim. cap. 26. num. 33.*

(2) Vid. *De Vicq. ad Weitsen de Avariis verb. Piratica.*

Source : BIU Cujas

e farlo con conſiglio di tutti quelli, che di ſopra ſono detti, e ſe il patron della nave fa queſto, debbaſi pagare, come di ſopra è detto. Imperò ſe il patrone della nave non lo farà con volontà de' Mercanti o con conſiglio di quelli che di ſopra ſono detti, e lui per ſua volontà farà patto, e darà beveraggio ſenza licenzia de' mercanti e ſenza conſiglio di quelli che di ſopra ſono detti, il patrone della nave lo debba pagare del ſuo proprio, che gli mercanti non li ſono tenuti niente dare, nè reſtituire delle ſpeſe o del patto del beveraggio, che lui averà dato a quei navili armati.

SPIEGAZIONE.

NEl decorſo del viaggio incontrandoſi una Nave in qualche armata di nemici, può il Padrone col conſenſo de' Mercanti, ſe ſaranno in Nave, o in luogo dove poſſa farlo intender loro, o pure col conſiglio del Comunale della Nave (cioè co' Marinari di poppa, con quei di prora, e il Nocchiere) accordarne coll' Ammiraglio, o con altri Capi de' nemici il riſcatto per una certa quantità di danari, che ſi dee poi a ſoldo, e lira pagare da tutti i Mercanti, contribuendo ancora il corpo della Nave per la metà di quel che vale.

Il ſimile s' oſſervi, ſe incontraſſe in qualche Armata, benchè non nemica, e ſtimaſſe a propoſito farle un donativo; ma non intervenendovi il conſenſo de' ſopraddetti, toccherà al Padrone, che avrà fatti da ſe ſolo ſimili accordi, il ſoddisfarli.

Di riſcatto, o accordo con navili armati d' inimici. Cap. 228.

SE alcuna Nave, o alcun Navilio ſarà in terra d' inimici, e in loco ſoſpettoſo ſtante caricato del tutto o in parte, veniſſino Navili armati de inimici, e il patrone della nave, o del navilio parlerà patto, o farà parlare a quelli navili armati, percioche loro non faccino danno a neſſuna coſa, che nella nave, o navilio fuſſe, e quel patto che lui parlerà o farà parlare, lui lo debba dire, ſe li mercanti ſaranno nella nave, o navilio tutti, o la maggior parte, quel patto che lui ha fatto con quelli Comiti di quelli navili armati, e con conſiglio, e volontà de' mercanti lui lo debbe dare, e li mercanti ſono tenuti pagare per ſoldo e per lira per quello, che averanno robba nella nave o navilio, e ſe per ventura li mercanti non fuſſino nella nave, o navilio tutti, nè parte, e fuſſino in loco che il patrone della nave, o navilio aveſſe tempo, che lui poteſſe fare a ſapere quel patto, che lui averà fatto fare con quelli navili armati per ſalvar ſe, e tutta la robba, lui è tenuto farlo ſapere: e ſe lui non aveva tempo di poterlo fare a ſapere a' mercanti, il Patrone della nave debba fare in queſto modo, che tutto quello che farà lo faccia con conſiglio di tutto il communale della nave, e ſe lui lo fa in queſto modo, gli Mercanti ſono tenuti di mettere, e pagare tutto e in tanto come ſe tutti loro ci fuſſero ſtati, che in niente non debbono, ne poſſono contraſtar. Imperò ſe il Patrone della nave farà alcun patto con quelli navilj armati, e gli Mercanti ſaranno nella nave tutti o la maggior parte, o ſaranno in loco che lui potrà fare ſapere, e non lo faceſſe, quel patto che averà fatto fare, e non l' averà fatto a ſapere a mercanti, poiche loro fuſſero in quel loco che lui fare lo potea; a quel tale patto che lui averà fatto gli mercanti non ſono tenuti niente a mettere. Poſto che la robba foſſe nella nave o navilio, tutta o parte, percioche non gli averà dimandati. Imperò ſe loro ſaranno in loco, che non li poſſa dimandare, e il Patrone della nave farà quel patto con conſiglio di tutti quelli, che di ſopra ſono detti, li mercanti ſono tenuti pagare come di ſopra è detto, e ſe per ventura il patrone della nave farà quel patto ſenza licenzia de Mercanti, e ſenza conſiglio di quelli, che di ſopra ſono detti, quel patto che averà fatto di ſua volontà, e ſenza licenzia di neſſuno, il patrone della nave lo debba pagare del ſuo proprio, che neſſuno non ci è tenuto niente mettere, percioche lui l' averà fatto ſenza licenzia di tutti quelli che di ſopra ſono detti. Imperò ſe la nave o navilio fuſſe in alcun de ſopra detti lochi, e aveſſe ſcaricato, e infra gli Mercanti e il patrone della nave fuſſe accordato, che il Patrone della nave debba aſpettare gli mercanti, e gli mercanti che debbino avere ſpedito il Patrone della nave, ſe in quel tempo veniſſino navili armati, e il Patrone della nave farà patto con loro, acciò che non gli faccino danno, o ancora ſe gl' intervenirà caſo di ſventura, che perdeſſe la nave o navilio, in quel patto, o in quella perdita, che infra in quel tempo, che il Patrone della nave li debba aſpettare, fuſſe fatta, li Mercanti non ci ſono tenuti niente mettere, poichè loro averanno ſcaricato, ſe già non li voleſſino fare alcuna grazia, e ſe per caſo li detti Mercanti non averanno ſpedita quella nave o navilio in quel tempo, che promeſſo avevano, e ſe paſſato quel tempo veniſſino navili armati, e il Patrone della nave aveſſe a far patto o perdeſſe la nave, li detti Mercanti ſono tenuti pagare quel patto o quella perdita che il Patrone della nave o navilio aveſſe fatto per colpa di loro, che non averanno ſpedito di quel tempo che infra lui e li mercanti era accordato.

SPIEGAZIONE.

TRovandoſi una Nave in luogo di ſoſpetto, o de' nemici, carica in tutto, o in parte, e capitando ivi Vaſcelli armati degli ſteſſi nemici, quando il Padrone ſtimi bene di dover patteggiare con loro, e fare qualche donativo per ſalvar ſe, e la Nave, il tutto dee fare col conſenſo o de' Mercanti, o del Comunale, coll' ordine detto nel capitolo precedente, altrimenti ſarà tenuto pagare del proprio.

Ma, ſe trovandoſi nel ſuddetto luogo, la Nave avrà ſcaricate le merci, che avea, con patto reciproco tra' Mercanti, e il Padrone, che per un certo tempo debba egli aſpettare il carico, ed eſſi ſpedirlo, quando in queſto mentre ſopravveniſſero Navi nemiche, colle quali il Padrone mediante qualche ſomma accordaſſe di non eſſere moleſtato, o perdeſſe la Nave, non può ripetere da' Mercanti, la roba de' quali ſarà ſcaricata, coſa veruna: Eccetto, ſe quelli non l' aveſſero ſpedito nel tempo pattuito, paſſato il quale foſſero ſopravvenute le ſuddette Navi nemiche, nel qual caſo ſon tenuti i Mercanti a rifargli ogni danno.

Di robbe pigliate. Cap. 229.

SE alcun Patrone di Nave, o di Navilio averà caricato in alcun luoco di robbe di Mercanti, o che tutta fuſſe di un Mercante particolare, per andare a ſcaricare in alcun' altro loco, il qual loco dove lui ſcaricare doverà ſi fuſſe accordato infra lui, e gli detti Mercanti o Mercante, ſe fuſſe caſo di ſventura, che quella nave o navilio ſi riſcontraſſe con alcuni Navilii armati o non armati d' inimici, ſe quelle cattive genti, che quelli in Navili armati o non armati ſaranno gli piglieranno, o ci porteranno la terza parte della Robba, o le due parti, o le tre, e non gli laſcieranno ſe non la quarta, o piu o manco, ſe quando il Patrone della Nave, o del Navilio ſarà gionto in quel luoco, dove doveva ſcaricare quella Robba che rimaſta ſarà, e ancora quella che tolta gli fu, ſe il Patrone della Nave ſi ritegnirà quella Robba, che rimaſta li ſarà, e non la voglia dare a quelli Mercanti o Mercante che ricevere la doverà, ſe lui a loro non gli pagano il nolo di quella Robba che tolta gli fu, come di quella che ſarà rimaſta, e che lui averà portata, il Patrone della Nave non lo può, nè lo debba fare con giuſta ragione. Per qual ragione? percioche alcun Mercante non è tenuto pagar nolo ſe non di tanta Robba, come il Patron della nave, o navilio li conſegnerà nel caſo di ſopra detto. Salvo imperò che ſe li Mercanti come di ſopra è detto averanno meſſo quella roba in quella detta nave o navilio, ſe loro la germineranno, e ſe li detti Mercanti erano in quella nave o navilio, quando vederono quelli Navilj armati, la germinarono, che ſe alcuno caſo interveniſſe, la una Robba faceſſe l' altra, ſe lo germinamento di ſopra (1)

(1) Vid. *Targ. Ponderat. Marit. cap. 76. in princ. & cap. 85. §. 4. & 5. De Caſareg. diſc. 22. n. 45. Rocc. reſponſ. 22. num. 7. & reſponſ. 26. num. 1. Jacob Galea penes Balducc. tit. 1. de aſſecurat. deciſ. 5. num. 16.*

Source : BIU Cujas

detto ſarà fatto come di ſopra ſi contiene, quella Robba che riſtorata ſarà, debba eſſer contata con quella che perſa ſarà per ſoldo, e per lira: e ſe il detto Patrone della Nave o Navilio, e li detti Mercanti, o Mercante di chi ſarà quella Robba di ſopra detta fuſſino in guerra, o di guerra con quella cattiva gente che quelle Robbe averanno tolte, il corpo di quella Nave o di quello Navilio; che riſtorato o rimaſto ſarà, debba eſſer contato per ſoldo e per lira con quella Robba che perſa ſarà, e con quella che ſarà riſtorata, e il Patrone della Nave o navilio debba aver tanto di nolo come per ſoldo, per lira gli toccherà, e di niente altro li detti Mercanti o Mercante non gli ſono tenuti. Imperò ſe la Robba non fuſſe agerminata come di ſopra è detto, la Robba che riſtorata ſarà, non è tenuta ajutar a mendar a quella che perſa ſarà, nè ancora li Mercanti, che la Robba averanno perſa, non ſono tenuti niente dare a quel Patrone di quella Nave, o di quel navilio, al quale loro quella Robba che perſa ſarà, avevano noleggiata, nè il Patron della Nave a loro. Imperò ſe gli detti Mercanti provar, nè moſtrar non potranno, che per colpa, o con intenzione, o con volontà di lui fuſſe fatta quella tolta, o quella ruberia, e ſe li detti Mercanti provar, nè moſtrar lo potranno, il detto patron della Nave è tenuto reſtituir, e mendare ſenza contraſto; e ſe gli detti Mercanti provare, nè moſtrar giuſtamente non potranno, il patron della Nave, o Navilio non è di niente tenuto. Imperò gli detti Mercanti, o Mercante di chi fuſſe quella Robba, che riſtorata ſarà, ſono tenuti dare, e pagare tutto il nolo di quella Robba che riſtorata ſarà e niente altro. Imperò ſe gli detti Mercanti ſaranno in guerra con quella cattiva gente, che la Robba averanno tolta, e il patron della Nave, o Navilio con le dette genti in guerra non ſarà, il corpo della nave o navilio non debba eſſere contato per ſoldo, nè per lira con quella Robba che perſa ſarà. Se imperò come diſopra è detto agerminata non fuſſe, che l'una Robba ajutaſſe all'altra, ſe caſo di ſventura ci interveniſſe, e li detti Mercanti non ſiano tenuti di pagar nolo ſe non della Robba, che rimaſta ſarà, come diſopra è detto. Imperò ſe il Patron della Nave o Navilio ſarà con quelle genti in guerra, e gli detti Mercanti con loro in guerra non ſaranno, il corpo della Nave o di Navilio ſia tenuto di metterci per ſoldo, e per lira emenda in quella Robba, che perſa ſarà, e il nolo ſia contato per ſoldo, e per lira, come il corpo della Nave o del Navilio tanto alla Robba riſtorata come alla perſa, ſe alcuno germinamento ci fuſſe fatto, come di ſopra è detto: e ſe infra loro germinamento fatto non ſarà, la una Robba non debba eſſer tenuta all'altra di emenda fare, ſe non chi male averà, male rimarrà, e il Patrone della nave non debba avere nolo ſe non della Robba che riſtorata ſarà; e ſe il patron della nave o del navilio porterà gli marinari a viaggio, non è tenuto niente dare delli loro ſalarj, ſe non in quel modo, che lui guadagnerà di nolo, e ſe per ventura gli marinari andaranno a meſi, il Patron della nave non è tenuto pagar, ſe non in quella forma che lui guadagnerà di nolo; per qual ragione? percioche a impedimento di cattive genti non ci ſta neſſuno ſicuro. Imperò ſe li detti marinari, che a meſi ſaranno accordati, averanno accordato con il detto Patrone della nave o navilio che li debba pagare ogni meſe quello che lui li promeſſe lo giorno che lui li accordò, il patron della nave o navilio è tenuto pagar per tanti meſi, come loro avevano ſervito innanzi che quella ruberia foſſe fatta, abbia lui lo nolo o non l'abbia: per quale ragione? percioche accordo legge vince: e ſe per ventura alcun Patrone di nave o navilio ſarà ritenuto per Signoria o per cattiva gente in alcun loco, ſe quel loco dove lui ritenuto ſarà fuſſe loco, che lui poſſa dare licenzia alli Marinari, ſia che gli detti Marinari vadino a viaggio, o che ſiano accordati a meſe, lo Patrone della nave lo debba fare; e non è tenuto niente dare di tutto quel tempo che lui ſarà ſtato per cauſa di quel retenimento che fatto li ſarà, Accioche per colpa di lui non rimane, che lui non andaſſe a guadagnare, ſe vietato non gli fuſſe. Ancora piu che il Patrone della nave o navilio, aſſai ci perde la vettovaglia, e conſuma la ſua nave o il ſuo navilio. Imperò ſe il Patrone della nave o navilio fuſſe retenuto per impedimento di Signoria o di cattive genti, ſe lui ſarà in loco dove poſſa dare licenzia a' Marinari, e lui non lo farà, innanzi gli ritegnirà con ſe, lui è tenuto pagare per tanto come con lui ſtaranno. Percioche ſe lui voleva, gli poteva aver dato licenzia: e poiche lui far non lo volſe, è ragione che gli debba pagare per tanto, come con lui ſtaranno. Salvo imperò tutti patti, o accordi che lui aveſſe fatto con loro, quando con lui ſi accordorno, e loro con lui, e per la ragione diſopra detta fu fatto queſto capitolo.

SPIEGAZIONE.

QUando nel progreſſo del viaggio foſſe rubata, o preſa qualche Nave alcuna parte di Mercanzie, giunta che quella ſarà al luogo deſtinato, il Padrone non può pretendere ſe non il nolo della roba rimaſa; eccetto che, ſe foſſe ſtato fatto germinamento tra il Padrone, e i Mercanti; cioè che in caſo di alcun ſiniſtro, o incontro tutto il danno, che ſi patiſſe dall'una, o dall'altra parte, venga ripartito in comune: nel qual caſo ſi dovranno computare i noli tanto della roba rimaſa, come della perduta.

E così ſe il Padrone ſolamente, o i Mercanti, o tanto l'uno, quanto gli altri erano in guerra con que' Vaſcelli, che loro avranno tolta parte della roba, ed avran fatto germinamento come ſopra tra loro, ſi deve allora valutare a ſoldo e lira la roba rimaſa, e la perduta col corpo della Nave, e col nolo tanto della roba ſalvata, quanto della perduta, o predata, e ripartirſi il danno pro rata.

Che ſe non foſſe ſtato fatto germinamento, non tocca al Padrone che il nolo, come ſopra ſi è detto, della roba ſalvata, o rimaſa, nè vi è luogo ad alcuna contribuzione tra Mercanti, e Mercanti, e tra queſti, e il Padrone per la roba perduta, o danno patito da alcuno di loro, nè può pretendere l'uno dall'altro alcun rifacimento: Ma ſe i Mercanti provaſſero l'incontro, o ſiniſtro eſſere ſucceduto per colpa del Padrone, è tenuto queſti a rifare loro tutto il danno ſofferto.

Inoltre ſe il Padrone menerà i Marinari accordati a tanto per tutto il viaggio, non è loro obbligato a pagare il ſalario, ſe non a proporzione del nolo avuto, e il ſimile quando vanno a meſi: Eccetto ſe aveſſero accordato d'eſſere pagati ogni meſe, perchè allora abbia, o no egli il nolo, dee pagar loro tanti meſi, per quanti avranno ſervito avanti quella ruberia. Che ſe il Padrone ſarà ritenuto per Signoria, o per Corſali, o nemici in alcun luogo, ove poſſa dar licenza a' Marinari, vadano eſſi a meſe, o a viaggio, dee farlo, nè è tenuto dar loro alcuna coſa pel tempo della ritenzione. Ma ſe potendoli licenziare, li tratterrà ſeco, dovrà pagarli per tutto il tempo che gli avrà trattenuti. Salvo ſempre tutti i patti ed accordi, che fra loro aveſſero fatti.

Di palanche, vaſi, argani pigliati o appigionati. Cap. 230.

PAtrone di Nave o Navilio, che piglierà o appigionerà palanche, vaſi, o argani per biſogno della ſua Nave o ſuo Navilio a trahere, o a varare, ſe le palanche, o gli vaſi ſi romperanno, ſe lui li averà appigionati, non è tenuto di emenda fare ſe non ſolamente la pigione che con lui averà accordato, quando gli appigionò al Patrone della Nave o del Navilio, Imperò è tenuto di emenda a quelli vaſi, o a quelle palanche, o a quelli argani, che a ſervizio ſuo ſi ſaranno rotte a quello di chi ſaranno ſenza contraſto, ſe lui li averà pigliati ſenza volontà di quelli di chi ſono, e rompinſi o non ſi rompino, tuttavia debba eſſere pagata la pigione, che accordata ſarà infra loro ſenza contraſto o refugio.

SPIEGAZIONE.

PRendendo a pigione un Padrone di Nave palanche, vaſi, o argani per tirarla, o vararla, ſe nel ſervirſene, ſi rompeſſero, o ſi guaſtaſſero, non è tenuto ad altro, che a pagare la pigione accordata. Ma ſe ſenza licenza de' Padroni ſe ne foſſe ſervito, dovrà rifar loro ogni danno.

Di

Di Patrone che prometterà aſpettare li Mercanti a giorno certo. Cap. 231.

PAtrone di Nave o Navilio che noleggierà la ſua nave o il ſuo Navilio a i Mercanti, e il Patrone della Nave prometterà a i mercanti di aſpettare certo tempo in quel loco dove la Nave o Navilio farà porto, lui è tenuto di aſpettare lo detto tempo, che alli Mercanti averà promeſſo, e ſe lui ſi partiſſe con la Nave o Navilio inanzi di quel tempo, che infra il Patrone, e li Mercanti ſarà accordato, ſe gli detti Mercanti ſoſterranno alcun danno, il Patron della Nave o Navilio è tenuto emenda fare a gli Mercanti di tutto quel danno, che per colpa di lui hanno ſoſtenuto: e ſe gli mercanti non ſpaccieranno lo Patrone della Neve o del Navilio, nel tempo che loro averanno accordato con lui, ſe il Patron della Nave alcun danno riceverà, o farà più ſpeſa, gli Mercanti ſono tenuti reſtituire tutto il danno, e tutta la ſpeſa, che per colpa di loro aveſſe fatta. Salvo imperò ſe il Patrone della Nave dubitaſſe d'impedimento di Signoria, o de' Navili armati d'inimici, o fuſſe in loco, che gli fuſſe forza partirſi per cattivo tempo. Se per queſte condizioni che di ſopra ſono dette ſi partirà innanzi del tempo, che infra loro ſarà accordato, il Patron della Nave, o navilio non è tenuto a' Mercanti de' danni che loro ne aveſſino, perciochè non fu colpa ſua, nè li mercanti a lui, per quella medeſima ragione.

SPIEGAZIONE.

PRomettendo un Padrone a' Mercanti di andare a caricare iu qualche luogo, ed ivi aſpettare per un certo tempo il carico, ſe innanzi di quel tempo ſi partirà, eccetto che per timore di Corſari, o altri nemici, o forza di Principe, o fortuna di mare, dovrà pagare tutti i danni, ſpeſe, e intereſſi, che quelli patiſſero per la ſua anticipata partenza. E lo ſteſſo ſon tenuti i Mercanti a pagare al Padrone, quando lo faceſſero aſpettare più del tempo convenuto.

Di ſpedizione di Nave promeſſa a giorno certo. Cap. 232.

(1) MErcanti, che noleggieranno Nave e prometteranno al Patrone della Nave o Navilio, che loro lo averanno ſpedito a tal giorno, e quella promeſſa ſarà fatta con quattro buoni teſtimoni, o ſarà ſcritta nel cartolario della Nave o Navilio, o data la fede infra il Patrone della Nave, e gli Mercanti, o ſarà meſſa alcuna pena, ſe gli detti Mercanti in quel tempo non averanno ſpedito la Nave, o navilio, ſe il Patrone della Nave vuole gli può dimandare quella pena, che infra loro meſſa ſarà: e ſe infra il Patrone della Nave e li mercanti pena alcuna poſta non ſarà, il patrone della Nave può dimandare a Mercanti tutta la ſpeſa, che per colpa di loro aveſſe fatta. Salvo imperò ſe a Mercanti fuſſe intervenuto impedimento di Dio, o di Mare, e che per colpa di loro non fuſſe rimaſto, loro non ſono tenuti pagar al Patrone della Nave quella pena, che di ſopra è detta, e che infra loro fuſſe meſſa, nè ancora ſpeſa, che il Patrone della Nave aveſſe fatta in quella medeſima forma. Se già in quel tempo, che ſarà accordato infra il Patrone della Nave, e li Mercanti, veniſſe impedimento di Signoria, che loro non poteſſino caricare, nè andare in alcun loco, nè trahere neſſuna coſa della Terra gli Mercanti non ſono tenuti al Patrone della Nave di coſa alcuna, poiche non è colpa di loro. Imperò ſe finito il detto tempo che gli Mercanti averanno accordato con il Patrone della Nave, veniſſe impedimento di Signoria, e gli Mercanti per loro colpa non aveſſino ſpedito il Patrone della Nave, gli Mercanti ſono tenuti pagare la pena, che infra loro fuſſe meſſa: e ſe infra loro pena alcuna meſſa nè poſta non ſarà, li Mercanti ſono tenuti reſtituire, e dare tutta la ſpeſa, che il Patrone della Nave aveſſe fatto per colpa di loro. E ancora più tutto il danno, e tutto l'intereſſe, che il Patron della Nave aveſſe ſopportato, e ſoppòrtaſſe. Salvo imperò che quel danno, e quel intereſſe debba eſſer meſſo a diſcrezione e cognoſcenzia di due uomini, che ſiano, e ſappino dell'arte del mare, e quelli due buoni uomini debbano moderare per modo che quel danno e quell'intereſſe che il Patrone della Nave averà ſoſtenuto per colpa delli Mercanti, in modo e forma che il Patrone della Nave e li Mercanti rimanghino in amicizia e benivolenzia; e ſe il Patrone della Nave guadagnaſſe niente di nolo, lui è tenuto di dare a' marinari per li loro ſalarj in quella forma, che guadagnerà di nolo. Imperò qual ſi voglia patto che il Patrone della Nave farà con gli Mercanti, in quel patto debbano eſſer li marinari, e in quel modo medeſimo che di ſopra è detto, il Patrone della Nave è tenuto e obligato a' Mercanti, che li prometterà eſſer ſpedito a giorno certo, e per colpa di lui rimarrà; e ſe li marinari vanno a ſalario, il Patrone della Nave non è tenuto niente dare, percioche il Patrone della nave, non averà accordato con loro quando fuſſe ſpedito, nè quando nò. Imperò ſe gli marinari ſaranno accordati a meſi, il Patrone della nave è tenuto tutto, e in tanto come che infra lui, e gli marinari fuſſe accordato il giorno che lui gli accordò, e gli noſtri anteceſſori che in prima cominciarono andare per il mondo, videro, e conobbero, che quel danno che infra il patrone della Nave, e gli Mercanti potria eſſere, che ſia meſſo a diſcrezione, e moderazione, per li buoni uomini del mare, perciochè neſſuno sà, nè può ſapere già quel danno o quel ſconcio, o quell'impedimento: ſe farà per ſuo utile, o per ſuo danno, perche è buona la moderazione e temperamento de' buoni uomini. E fu fatto perciò queſto capitolo, perche ſe Mercanti non fuſſino, non biſogneria far nave, nè navilio, nè ſe le navi non fuſſino non ſariano tanti buoni uomini mercanti, come ſono, perche li mercanti debbono ſofferire, e comportare il patrone della nave, e li Patroni delle navi ſono ancora piu tenuti ſofferire, e comportare li mercanti, che gli mercanti non ſono alli patroni delle navi, per molte ragioni, le quali non biſogna a noi hora dire, nè recapitular, perciochè ogni uno è tanto certo, e tanto ſavio, che le vede, e conoſce, e ſe per ventura ci fuſſe alcuno che fuſſe tanto negligente, che non le ſappia, dimandine a quelli, che gli parerà, che le ſappino meglio di lui.

SPIEGAZIONE.

AI Mercanti noleggiatori, che prometteranno al Padrone di doverlo ſpedire in tal giorno, e tal promeſſa ſarà fatta con quattro Teſtimoni, o ſcritta nel Cartolario, o ſulla loro fede, potrà il Padrone domandar tutta la ſpeſa, che aveſſe fatta; E ſe nella promeſsa vi foſſe poſta qualche pena può pretenderne il pagamento: ſalvo però ſe dentro il tempo accordato foſſe ſopraggiunto qualche forzoſo impedimento, pel quale i Mercanti non aveſſero potuto mantener la promeſsa. Ma ſe tale impedimento veniſse dopo il tempo accordato, talchè i Mercanti non aveſſero per colpa loro ſpedito il Padrone, debbono pagare la pena pattuita, o reſtituire, e pagare tutta la ſpeſa, non eſsendovi poſta tal pena, oltre a tutto il danno ed intereſse, a giudizio di due Periti.

Intanto ſe i Marinari di quella Nave andranno a viaggio, non è tenuto il Padrone per quel tempo, in cui per colpa de' Mercanti non ſarà sbrigato, dar loro ſalario veruno; ma ſe quelli ſi ſono arrolati per tanto il meſe, dee pagarli per tutto il tempo paſsato dal giorno, che gli accordò.

Di Nave che ſtiverà di Vettine. Cap. 233.

NAve o Navilio che ſtiverà di vettine, o altri vaſi (2) di terra, ſono tenuti dar uomini che ſtivino la nave o navilio con che fuſſino in loco, nè poteſſino aver per danari, e ſe ſaranno in loco, che non poſſino trovare per danari, li mercanti ſi debbano accordare con li marinari, e li marinari lo debbano fare, e gli Mercanti li debbano pagare a diſcrezione del nochiere, e il nochiere debba fare in modo e forma, che gli Marinari ſiano bene pagati di loro fatica per tale modo, che li Mercanti non ne fuſſino mal contenti, e queſto debba eſſere meſso in fede del nochiere,

Caſareg. de Commerc. Tom. III.

(1) Vid. *Ceparell. tom. 2. reſol. 159. num. 6.*

(2) Vid. *Cepparell. tom. 2. reſol. 160. num. 9. & 10.*

Source : BIU Cujas

che il nochiere è messo, come una bilancia, di dire verità, e fare diritto tanto alli Mercanti, come al patrone della nave, e ad ognuno che nella nave vadi, che non debba tenere piu dall'uno che dall'altro, e se lo fa è pergiuro; e se provato li fusse, lui non saria creduto per nessuno tempo di giuramento che facesse. Imperò se il patrone della nave prometterà o accorderà con gli mercanti che farà stivare la nave, li Mercanti non sono tenuti di appigionare stivatori: Ma il Patrone della nave si debba accordare con li marinari, e pagarli come disopra è detto.

SPIEGAZIONE.

QUel Mercante, che vorrà caricare Vettine, o sia Orci, e altri vasi di terra, dee provveder di persone da stivare il Vascello, e non trovandone, può servirsi de' Marinari, con che li paghi a giudizio del Nocchiere. Ma promettendo a' Mercanti il Padron del Vascello di farlo esso stivare, a lui spetta l'accordarsi co' Marinari, e il pagarli.

Se Vettine si romperanno in nave.
Cap. 234.

SE alcun patrone di nave o navilio averà noleggiato la sua nave o navilio ad alcuni Mercanti, e gli Mercanti caricheranno quella nave o navilio, che loro noleggiato averanno se loro caricheranno di vettine, o altri vasi di terra, e gli detti Mercanti averanno li stivatori, che per loro stivano quella nave, o navilio, che hanno noleggiata, sia che quelli stivatori, che per loro stiveranno, e loro ci averanno posti per le loro vettine e vasi di terra a stivare, posito che quelli tali stivino bene o nò se nessuna vettina o altro vaso si romperà o si consentirà, il patrone della nave non è tenuto di nessuna menda fare, poiche per colpa di lui non sarà fatto. Imperò li Mercanti di chi quelle vettine saranno, sono tenuti di dare a quello patron di nave o navilio tutto quel nolo, che promesso li averanno per ciascuna vettina. Imperò è da intendere che il Patrone della nave possa restituire o mostrare gli pezzi in testimonio di quella vettina, o vettine, che rotte si saranno senza contrasto. Ma se il patron della nave o navilio farà stivare quelle vettine, e li stivatori, che ci metterà stiveranno bene sufficientemente: e senza colpa dello stivare che loro averanno fatto vettina o vettine si romperanno, il patron della nave non è tenuto fare menda a quel Mercante di chi saranno, se non che non debba avere nolo. E per quale ragione non li è tenuto, che li mendi il danno, che il Mercante ne sosterrà? Per questa, che nessuno non debba credere, nè in vero potria mettere nessuno Patrone di nave o di navilio fusse pagato che niuno Mercante perda, nè facci il suo danno nella sua nave, e navilio, che per colpa di lui, nè per niente che lui far ci possa interveniſſe. Imperò se gli detti mercanti provare o mostrare lo potranno, che per colpa del Patron della nave o delli stivatori, che lui ci averà messi, lui è tenuto di emenda fare a quelli Mercanti, di chi saranno; perche patrone di nave o di navilio non debbe stivare nè fare stivare la nave o navilio di vettine o altri vasi di creta, se li Mercanti o huomo per loro non ci fussino presenti allo stivare, perlochè danno non gli possa tornare. Imperò se allo stivare delle vettine ci saranno mercanti o uomo per loro, che guardi allo stivare, se vettina o vettine si romperanno, il patrone della Nave non è tenuto nessuna menda fare, nè ancora gli Mercanti non possono, nè debbono il nolo pigliare per nessuna ragione, poiche loro o uomo per loro ci furono allo stivare. Imperò se al caricare o stivare si romperà vettina nessuna, gli mercanti non sono tenuti di dare nolo al Patrone della Nave. Ma se si romperanno allo scaricare, gli detti Mercanti sono tenuti di dare nolo al Patrone della nave o navilio. E per quello che è di sopra detto fu fatto questo capitolo.

SPIEGAZIONE.

ESsendo il detto Vascello stivato dai stivatori mandati da' Mercanti, o provvisti dal Padrone alla presenza però de' Mercanti, o de' loro sostituti, se poi si trovassero de' vasi rotti, o screpolati saranno a danno de' Mercanti, e dovrassi nientedimeno tutto il nolo al Padron del Vascello, purchè possa mostrare i rottami o frammenti di essi. Ma se sarà stato stivato per ordine del Padrone da stivatori pratici, e sufficienti, non vi essendo quelli presenti, il danno, in evento di rottura, sarà de' Mercanti, ma non dovranno pagargli il nolo se non de' vasi interi, quando non pruovino esser seguita quella rottura per colpa del Padrone, o de' suoi stivatori.

Se al caricare però, o stivare, si romperà orcio alcuno, i Mercanti non sono tenuti di pagar nolo alcuno al Padrone de' rotti, ma bensì rompendosi allo scaricare.

Se marinari se ne porteranno la Nave senza volontà del Patrone.
Cap. 235.

PAtrone di Nave, o navilio che averà noleggiata la sua nave per andare a scaricare in alcun loco, e quando il Patrone della Nave sarà in detto loco, dove lui doveva scaricare lui debbe scaricar la sua nave, e quando la nave sarà scaricata, lui si debba spedire, e cercare l'utile della Nave, come meglio potrà, accioche lui possa dar guadagno a se medesimo e alli compagni, gli marinari lo debbano aspettar, che non lo debbano stimulare, lui pagando a loro quel salario, che con loro averà accordato per insino che sia spedito. E se gli marinari per dispregio che avessino del Patrone della Nave, si partiranno di quel loco, dove averanno scaricato, o porteransi la Nave o Navilio senza volontà, e licenzia del Patrone, che in terra sarà rimasto, gli marinari, che questo commetteranno, o faranno, non debbano avere diritto in beni, nè in persona, nè in nessuna cosa che loro abbino, e il Patrone della Nave gli può metter in ferri, e dar in poter della giustizia, e far dimanda contra loro tutto, e in tanto come quelli che disubbidiscono il Signore, e lo cavano di Signoria: è da intendere che la Nave fusse in terra di amici in loco fuora di pericolo. Ancora sono tenuti li marinari, che questo faranno o consentiranno, di restituire tutto il danno e l'ingiuria e tutti gl'interessi, che il patrone della nave avesse sostenuto, e il patron della nave sia creduto per sua semplice parola, e li marinari che questo averanno fatto o consentito, debbano tanto star nella prigione, insino che abbino satisfatto lo patron della nave, o che si siano accordati con lui alla sua volontà. E fu fatto per ciò questo capitolo, che marinari non si debbano portare nave, nè navilio, ancora che il patrone della nave li faccia alcun torto, ma debbano andare alla giustizia, dove saranno, e dimanderanno giustizia della sua ragione, che non saria ben fatto che qualunque hora che fusse simigliante alli marinari, che lo patrone della nave facesse loro alcuna ingiustizia, che loro se ne potessino la Nave o Navilio portare, e per questa ragione ci è messa la pena di sopra detta.

SPIEGAZIONE.

SCaricata la Nave, e scendendo il Padrone in terra, dee spedir le cose sue, e cercar l'utile della Nave, e non deono i Marinari stimolarlo a pagar loro il salario accordato, ma aspettarlo insino che sia spedito. E se questi intanto per qualche torto avuto da quello portassero via la Nave, lasciandolo in terra; oltrechè issofatto perdono ogni roba, che avessero in Nave, ed ogni diritto, e azione, che contra qualsivoglia persona lor competesse, può il Padrone farli mettere in ceppi, e consegnargli alla Giustizia, e dopo esserſi fatto pagare tutti i danni, spese, e interessi, che col suo semplice detto affermerà perciò aver patito, agire contro di loro criminalmente, come contra persone, che deponessero il suo Principe dal comando.

Tuttociò si dee intender però, quando avessero portata via la Nave, essendo essa in terra amica, e fuora di pericolo.

Del

Source : BIU Cujas

Del comperare delle vettovaglie, e coſe neceſſarie alla Nave. Cap. 236.

(1) PAtron di Nave o di navilio, che averà noleggiata la ſua nave, o il ſuo navilio, per andar a guadagnare in alcune parti, lui debba far comperare al ſcrivano vettovaglie, e altre coſe che ſieno neceſſarie alla Nave o Navilio. Salvo imperò che ſe la Nave o navilio aveſſe biſogno di exarcia, il patrone della Nave la debba comperare con il detto ſcrivano, e quando averà comperato, e fatto compimento di vettovaglia, e di tutte coſe che ſiano neceſſarie nella Nave: e il Patrone aveſſe comperata quell' exarcia che neceſſaria fuſſe nella Nave. Imperò ſe il patrone della nave ſarà in loco che vi ſiano compagni, li debba dimandare di quella exarcia innanzi che la compri, e ſe gli compagni non lo vorranno, e il Patrone della nave conoſcerà, che quella exarcia è dibiſogno alla Nave, lui la può comprare, che non debba ſtare per li compagni: perciochè li compagni rimangono per ventura ſicuri in terra: e poichè loro aveſſino danari, vadi che ſi vuole a ventura del mare: e per queſta ragione li compagni o partecipi non debbano contraſtare a quella exarcia, che non ſi comperi, poi che il patrone della nave vede che alla nave è di neceſſità, e biſogno che ſe la nave fuſſe ſenza di quella exarcia, navicheria a gran pericolo: il patrone della nave potria eſſere accuſato da' mercanti: e per queſta ragione non poſſono contraſtare, e ſe il patrone della nave terrà alcuni danari del commune della nave: lui debba pagare la gente, e la exarcia che lui averà comprata: e ſe il patrone della nave non tiene neſſun danaro del commune della nave: lui debbe contare, e ſummare con il ſcrivano tutto quanto monta il ſalario, o ſoldo della gente: e tutto quello che il ſcrivano averà comperato, e quello coſtaſſe la exarcia, che il patrone della nave averà comperato: e quando il patrone della nave, e il ſcrivano averanno ſummato, il ſcrivano debba andare a ciaſcun compagno, e dire che gli paghi tutto quello, che a ciaſcuno tocherà per la ſua parte, e ſe li compagni voleſſino vedere il conto, il ſcrivano è tenuto moſtrarlo. E quando li compagni averanno viſto il conto dallo ſcrivano, loro ſono tenuti di dare al ſcrivano tutto quello, che a ciaſcuno toccherà per la parte, che averanno nella nave, e ſe ci fuſſe alcun compagno, che non voleſſe pagare quello che a lui toccaſſe per la parte ſua, e contraſtaſſe, e il patrone della nave gli piglierà a intereſſe, perciochè quel compagno non averà voluta pagare della parte, che quel compagno avea nella Nave, ſi debba pagare quel debito, e tutto il guadagno che il Patrone ha promeſſo a quello che preſtato li ha, ſe tutta quella parte ſi ſapea conſumarſi che quel compagno aveva nella Nave, perciochè per colpa di lui ſi ſarà fatto quel credito; e ſe interveniſſe che la Nave ſi perdeſſe; e che il credito non fuſſe pagato, gli beni di quel compagno averanno a pagare quel debito, perciochè con licenzia, e per colpa di lui ſi faria fatto tal debito. Imperò ſe il Patrone della Nave fuſſe in loco, che non aveſſe compagni, nè il Patrone della Nave teneſſe danari del commune della nave, e lui pigliaſſe ad intereſſe per le ragioni, che diſopra ſono dette: tutto il communale, cioè participi della Nave, lo debbano pagare: che compagno neſſuno può contraſtare. Imperò ſe innanzi che quel credito di ſopra detto fuſſe pagato, la nave ſi perdeſſe, compagno neſſuno non è tenuto a reſtituire a quello, che preſtato gli aveſſe, poichè la nave ſi ſarà rotta, e perſa, guardiſi quello già come preſtava, e come nò: che il compagno aſſai ſi perde, e per la ragione di ſopra detta il preſtatore non può dimandare niente a quelli che avevano parte nella nave, e che lui ſi guardi come lui preſterà la ſua moneta, e come nò: che quando la nave fuſſe rotta, li compagni non ſono tenuti neſſuna coſa mettere in quella nave. Imperò ſe la nave fuſſe in alcun loco, e quel preſtatore ſi voleſſe pagare di quel credito che lui fatto aveſſe, ſe il patrone della nave, o del navilio averà denari ſuoi, o d'altri, o lui terrà alcuni danari del commune della nave, o del navilio lui è tenuto dare a quel preſtatore, e incontinente tornare la nave a' compagni, e contare loro del guadagno, o della perdita che lui fatta averà, e ſe guadagna, lui è tenuto dare parte di quel guadagno a ciaſcuno compagno come che ſarà la ſua parte, e debba eſſere partito il guadagno per il communale de' compagni; e ſe guadagno non ſi ſarà e ſi fuſſe perdita, ciaſcun compagno è tenuto reſtituire, e di dare al patrone della Nave tanto come gli toccherà per la ſua parte, perchè glie ragione, che chi parte vuole aver del guadagno, parte debba avere della perdita, e ſe il patrone della Nave non aveſſe danari ſuoi, nè di alcuni altri, nè la Nave non ne aveſſe guadagnato: nè lui non ne portaſſe neſſuni danari del commune della nave o navilio, ſe ſarà caſo che il preſtatore, o altri, che per alcuna giuſta cauſa faranno vendere la Nave, quando la Nave, o navilio ſarà venduto, e quelli tali creditori ſaranno pagati del tutto, ſe della vendita della nave o navilio avanzaſſe alcuna coſa, il Patron della Nave o di Navilio è tenuto, e obbligato andare in quel loco dove ſaranno gli compagni, e di dare la loro parte di tutto quello che della Nave o navilio averà avanzato, e ſe il Patrone della nave averà avuto a vendere la Nave per le ragioni che di ſopra ſono dette, compagno neſſuno non gli può fare dimanda. Se imperò gli compagni non gli poteſſino provare il contrario, che quel debito, per il quale la Nave fuſſe venduta che lui l'aveſſe fatto per giuoco o per altre barattarie che lui portaſſe o faceſſe; e ſe gli compagni queſto provare gli potranno, il Patrone della Nave è tenuto reſtituire; e di dare a' compagni tutte le parti, che nella Nave avevano, o il prezio di quelle; e ſe il Patrone della Nave non aveſſe di che pagare, debba eſſere pigliato, e meſſo in ferri, e ſtare tanto inſino che lui ſia accordato con gli compagni, o che gli abbia ſatisfatto il danno, che fatto gli aveſſe, e ſe quando il Patrone della Nave averà venduta la Nave, come diſopra è detto: ſe con quello che della Nave gli ſarà avanzato, non ritornerà alli compagni per dare conto, e la parte che a loro toccherà di tutto qaello, che della Nave gli ſarà avanzato, e lui ſe n'andarà in altra parte, ſe quello, che della vendita della Nave gli ſarà avanzato, ſi perderà, lui è tenuto di emenda fare a' compagni: come di ſopra è ſtato detto: ſe lui ſe ne anderà in altra parte con quello, che della Nave gli ſarà rimaſto, e lui ne guadagnaſſe, tutto il guadagno che lui ne farà è tenuto di dare a' compagni a ciaſcuno per quel modo, che avevano parte nella nave ſenza fraude e contraſto.

(1) Vid. *Targ. Ponderat. maritim. cap.* 10. *numer.* 6. & 9. *De Caſareg. diſcurſ.* 71. *numer.* 24. & 28. *penes finem*, & *numer.* 30. *De Vicq. ad Weitſen de Avariis verb. comparaverunt.*

SPIEGAZIONE.

DAppoi che ſarà ſtata noleggiata una Nave, dee il Padrone di quella farla provvedere dallo Scrivano di vettovaglie, e d' altre coſe neceſsarie. E ſe biſognaſse d' eſarcia, eſsendo in luogo dove ſiano i Partecipi, deve avviſarli del ſuo biſogno, e non eſsendovi, o non volendo acconſentire a comprarne, quando il Padrone abbia in mano danari del Commune, può di quelli in compagnia dello Scrivano comperarla; nè avendone, deve inſieme collo ſteſſo Scrivano guardare a che ſomma aſcende il prezzo di quell' eſarcia, che gli biſogna, e portar poi il conto a ciaſchedun de' Partecipi per la ſua porzione; che ſe alcun di loro ricuſaſſe pagarla, può il Padrone prender quella porzione a cambio, e pagarne gl' intereſſi, ſpettando poi a quel Partecipe il pagare quel Preſtatore, cioè creditore del capitale, e gl' intereſſi convenuti; E quando ſi perda la Nave prima che quel Creditor ſia pagato, toccherà ſempre a quel Partecipe, o ſuoi beni, il pagare tal debito ſolamente per ſua colpa contratto.

Ma non eſsendo il Padrone in luogo, dove foſſero Partecipi, nè avendo danari del commune, ſe a queſto effetto prenderà a cambio qualche partita, dovranno allora tutti i Partecipi pagarla inſieme cogl' intereſſi pattuiti, quando non provaſſero che quel debito foſſe ſtato contratto per colpa del Padrone, ſcialaquando al giuoco, o per ſimili baratterie, nel qual caſo non avendo egli con che pagare, debba eſſere carcerato, inſinchè paghi. Che ſe innanzi, che ſi paghi quel Creditore ſi perdeſ-

Source : BIU Cujas

perdeſſe la Nave, neſſun de' Partecipi ſarà più tenuto a coſa veruna.

Ma ſe, trovandoſi il Padrone della Nave in qualche luogo, quel Creditore faceſſe iſtanza di voler eſſer pagato, dee il Padrone, avendo denari proprj, o del Commune, o d' altri pagarlo, e tornar colla Nave a' Partecipi per dar loro conto della ſpeſa, perdita, o guadagno; E non avendo di che pagare, ſe quel Creditore farà vender la Nave, dee il Padrone portare il reſtante del prezzo a' Partecipi, e dividerlo fra tutti per la loro porzione; e quando, in cambio di ritornare a' Partecipi, andaſſe in altro luogo per trafficar que' danari, che avrà di reſtante del prezzo della Nave venduta, in evento di guadagno dovrà darlo tutto a' Partecipi, e in caſo di perdita ſoffrirne egli il danno.

Come Patrone debba dare conto alli compagni di ciaſcuno viaggio. Cap. 237.

(1) OGni Patrone di Nave o di Navilio è tenuto dare conto alli ſuoi compagni di ciaſcun viaggio, che lui farà, e ſe il Patrone della Nave non darà conto alli ſuoi compagni di ciaſcun viaggio, che lui farà: ſe la Nave o il Navilio ſi perderà o piglierà alcun danno: il Patrone della Nave o del Navilio è tenuto reſtituire, e di dare tutto il gadagno, che lui fatto averà a compagni che per cauſa della nave che perſa averà o del navilio, eſſo patrone di nave o di navilio non ſi debba ſcuſare, nè può, che non abbia a reſtituire e dare tutto il guadagno, che lui con quella nave o quello navilio averà fatto, e ſe il Patrone della nave o navilio non averà di che poſſa reſtituire, ſe lui fuſſe gionto, debba eſſere pigliato, e meſſo in ferri, tutto, e in tanto come nel capitolo ſopra detto ſi contiene. E fu fatto perciò queſto capitolo, che molti patroni di nave o di navilj ritardano, che non vogliono fare conti, nè contare con gli ſuoi compagni, perchè quando interveniſſe, che lui perdeſſe la nave o il navilio, lui dirà e farà intendere a gli ſuoi compagni che ogni coſa li è perſo; ſia che ſi perdeſſe o che non ſi perdeſſe il patrone della nave è tenuto come di ſopra è detto. Perchè ogni Patrone di Nave, o di Navilio doverà, e debba contare ciaſcun viaggio, che farà, con li ſuoi compagni di quel guadagno, e di quella perdita che fatta averà: perciochè la pena di ſopra detta non li poſſa venire diſopra. Ancora è di più tenuto il Patrone del Navilio alli compagni, che ſe il Patrone della Nave, o del Navilio guadagnerà con quelli danari del commune, che delli compagni averà o tenirà, lui è tenuto di dare la loro parte di tutto quel guadagno, che fatto ne averà: e ſe lui per ventura ſi averà perſo, compagno neſſuno non gli è tenuto di perdita, che lui fatta ne abbia; perciochè lui tenirà quelli danari delli participi a diſpetto de' compagni diſopra detti, perchè ogni patrone di nave o di navilio ſi debba guardare, e fare per modo, che quando loro hanno danari di commune, che non tardino di contare, a fine che non gli interveniſſe danno, nè ſpeſa come di ſopra è detto.

SPIEGAZIONE.
Vedi al Cap. 239.

Come patrone debba dare conto, e ſe ſi muore ſenza contare. Cap. 238.

(2) SE alcun patrone di nave, o di navilio navicherà un viaggio, o molti, ſe lui navicherà, o tornerà alcuna volta, o volte in quel loco, dove ſaranno con tutti gli ſuoi compagni, o la maggior parte, lui è tenuto di dare conto di ciaſcun viaggio che lui farà, e ſe non lo fa, lui è tenuto tutto, e in tanto come nel capitolo di ſopra detto ſi contiene. Imperò ſe il patrone della nave o navilio navicherà come diſopra è detto, e lui non renderà conto a' compagni, nè ancora non li darà neſſuna coſa, che guadagnerà, li detti compagni gli debbano dimandare; e ſe per ventura lui ſemplicemente, e ſenza malitia fare non lo vorrà, gli ſopradetti compagni lo poſſano forzare; e ſe gli detti compagni ne lo dimandano, o nò, e forza neſſuna, ſe lui fare non lo vorrà, non li faranno: ſe al Patrone della nave, o del navilio intervenirà caſo di ſventura, che ſi morirà: ſe gli detti compagni, dopo la morte ſua lo dimanderanno a gli eredi di quello che morto ſarà, o alli tutori delli ſuoi beni conto, o parte del guadagno, che quello che morto ſarà avea fatto con quella nave o navilio, gli detti eredi, o li tutori di quelli ſuoi beni non ſono tenuti di rendere conto, nè di niente a dare di guadagno, che quello aveſſe fatto. Se imperò gli detti compagni provar non potranno, o quello che morto ſarà non l' aveva detto nel ſuo teſtamento, e ſe per ventura quello che morto è, fuſſe morto inteſtato, gli eredi di quello, o li tutori delli ſuoi beni, non ſono di niente altro tenuti a quelli ſopradetti compagni, ſe non ſolamente di quello che nel cartolario di quello che morto ſarà ſi troverà ſcritto, e ſe loro troveranno nel ſopradetto cartolario alcun guadagno, li detti eredi o tutori de beni di quello che morto ſarà ſono tenuti reſtituire a ciaſcuno de' detti compagni la parte, che gli toccherà di quel guadagno, che loro averanno trovato ſcritto, ſe tutti gli beni di quello che morto ſarà, ne ſapeano eſſere venduti. E ſe per ventura nel cartolario di quello che morto ſarà neſſuno guadagno ſcritto non ſarà trovato, ſe alcuno conſumamento ſcritto trovato ſarà, che alla Nave o Navilio aveſſe a tornare di quello che morto ſarà, o ad alcuni da chi lui l' aveſſe ricevuto per cauſa di conſumamento, che la Nave o il Navilio aveſſe fatto, li detti compagni ci ſono tenuti di pagare loro parte. Imperò è da intendere che quel conſumamento non fuſſe fatto per colpa di quello che morto ſarà, che allora in tempo della vita ſua era patrone di quella Nave o Navilio, che quello conſumamento di ſopra detto averà fatto, e ſe il detto conſumamento potranno provare gli detti compagni, che per colpa di quello che morto ſarà, che in quel tempo della vita ſua era Signore, fuſſe fatto, loro non ſono tenuti niente mettere, poichè loro proveranno, che per colpa di quello che morto ſarà, fuſſe fatto il conſumamento ſopradetto, altrimenti li detti compagni ſono tenuti di dare, e pagare a quello conſumamento per ſoldo, e per lira, per la parte che averà ciaſcuno. Ed è ragione che come loro riceveriano parte del guadagno ſi gli ne fuſſe, così è di dovere, che paghino parte del detto conſumamento. Ancora per altra ragione, perciochè quello che morto ſarà, che in tempo della vita ſua era Signore di quella Nave o di quello Navilio, andava, e navicava, e ſtava infra loro: perchè loro non lo ſforzavano che contaſſe con loro, o che gli deſſe parte di quello che guadagnava, e ſe per caſo quello che morto ſarà inteſtato, cartolario neſſuno non aveva fatto, nè ſcritto, gli ſopra detti compagni non poſſono addimandare alli eredi di quello, che morto ſarà, neſſuna coſa, ne li eredi, o tutori di quel morto non poſſono addimandare niente a' compagni di conſumamento, che la Nave o Navilio aveſſe fatto, per teſtimonj che loro ne deſſino, poichè nel cartolario non ſarà ſcritto, perchè ciaſcuno ſi guardi quello che fa, come lo fa, e come nò, perciochè danno non gli poſſa tornare, e per la ragione di ſopra detta fu fatto queſto capitolo. Salvo imperò tutti patti, e accordi, che il patrone della Nave o del Navilio aveſſe fatto alli ſopradetti compagni per alcuna cauſa, e gli compagni a lui: e ſalvo ancora ſe il patrone della nave o del navilio aveſſe contato con gli compagni, con tutti, o con la piu parte; ſe in quel conto li aveſſe a dare alcun guadagno, ſe lui per caſo dare non lo potrà, e li detti compagni gli faranno grazia che aſpetteranno, ſe lui, innanzi che pagati gli abbia, morirà, li detti compagni debbano eſſere pagati de' ſuoi beni ſe tutti ne ſapeano eſſere venduti.

SPIEGAZIONE.
Vedi il Cap. ſeguente.

Dichiarazione del ſopradetto Capitolo. Cap. 239.

COme nel capitolo di ſopra detto ſi dichiara, e dimoſtra ogni Patrone di nave o di Navilio è tenuto rendere conto a ſuoi compagni di ciaſcuno viaggio, (3) che

(1) Vid. *Targ. Ponder. maritim. cap.* 12. *num.* 15.
(2) Vid. *Targ. Ponderat. maritim. cap.* 12. *num.* 15.
(3) Vid. *Targ. Ponderat. marit. capit.* 12. *num.* 15.

Source : BIU Cujas

che lui farà, e ſe non lo fa, è tenuto, e obbligato tutto, e in tanto come nel capitolo diſopra detto ſi contiene. Imperò è da intendere ſe il Patrone della Nave o del Navilio fuſſe o veniſſe ciaſcun viaggio o alcuni viaggi che lui farà in quel loco, dove fuſſino tutti li compagni o la maggior parte; e ſe il Patrone della Nave o del Navilio farà porto in alcun loco, dove non ſi fuſſe compagno neſſuno; ancora che lui navicaſſe o faceſſe viaggio o viaggi in molte parte, dove compagno neſſuno non ſi fuſſe; ſe al Patrone della Nave o del Navilio intervenirà alcuno caſo di ſventura, che lui perderà tutto o in parte di quello, che con la nave, o il Navilio averà guadagnato, ſe per colpa di lui non ſi perderà, non è tenuto di niente mendare alli ſopradetti compagni, poichè per colpa di lui non ſarà perſo. Imperò ſe gli detti compagni accorderanno con il Patrone della Nave o Navilio, quando lui ſi parte da loro, o li diranno che ſe lui per caſo ſi fermaſſe in alcuna parte per navicare, che lui li debbe mendare ciaſcun viaggio che farà tutto quello che appartenerà a loro del guadagno, che lui fatto averà, lo detto Patrone della Nave, o Navilio lo debba fare, e ſe non lo fa; e ſe gli ritenirà appreſſo di ſe, e lui lo perderà, in qual ſi vuol modo che lui lo perdeſſe, è tenuto del tutto reſtituire, e ſe lui non ha di che, è tenuto tutto, e in tanto come nello capitolo diſopra detto ſi contiene. Imperò ſe gli detti compagni acconcio neſſuno non faranno con il Patrone della Nave o del navilio, quando lui ſi partì da loro, non è tenuto di emendare niente a loro, e ſe gli mendaſſe, e ſi perdeſſe, ſaria molto bene perſo al Patrone della nave o del navilio, che ſenza loro volontà gli averia mandato. Imperò quale ſi vuole patto o accordo che il patrone della nave o del navilio farà con gli compagni quando da loro ſi partirà, quello è dibiſogno che gli oſſervi; e ſe per caſo lui non lo oſſervaſſe, e per ſua colpa rimaneranno, è tenuto tutto il danno reſtituire che gli detti compagni ſoſteneranno o averanno ſoſtenuto. Imperò ſe il patrone della nave o del navilio o tollerà, o impedirà impedimento di Dio, o di Mare, o di Signoria, o di cattiva gente, che lui non oſſerva quello che a compagni promeſſo averà, e per colpa di lui non rimanerà, non è di niente tenuto a ſuoi partecipi. Perciò come a impedimento di Dio, o di Mare, o di cattiva gente non può neſſuno niente dire nè contraſtare. Imperò tutto quello che diſopra detto che fuſſe, e debba eſſere ſenza fraude, e ſe fraude alcuna ſi potrà provare, la parte contra la quale provato ſarà, è tenuta di dare, e reſtituire tutto il danno a quella parte, che ſoſtenuto lo averà ſenza contraſto, e ſenza malizia. E per la ragione di ſopra detta fu fatto queſto capitolo.

SPIEGAZIONE.
De' ſopradd. tre Cap.

Dee inoltre il Padron della Nave dar conto a' Partecipi del guadagno, o perdita di ciaſcun viaggio, e differendo più viaggi a darlo, ſe a caſo ſi perdeſſe la Nave, non può ricuſare di reſtituire il guadagno degli altri viaggi, quando però alla fine di ciaſcun viaggio tornaſſe nel luogo, dove ſono i Partecipi, o la maggior parte. Che ſe, facendo più viaggi in luoghi, dove non foſſero partecipi, perdeſſe a caſo, e non per ſua colpa la Nave, non dee reſtituire il lucro degli altri viaggi: Eccetto che ſe aveſſe pattuito co' Partecipi, o aveſſe da quegli ordine d' inviar loro alla fine d' ogni viaggio il guadagno: ma ſe non avendo queſto accordo, o ordine l' inviaſſe, e ſi perdeſſe, dee di nuovo pagarlo loro. Quando però differiſſe di pagare il lucro d' ogni viaggio per trafficarlo, l' utile, che ne riſulterà, lo dovrà partir co' partecipi, e il danno ſarà tutto per conto ſuo.

E ſe i partecipi tralaſciaſſero per più viaggi di coſtrignere il Padrone a dar conto, in caſo ch' ei muoja, non potranno da' ſuoi Eredi, Tutori, o Eſecutori Teſtamentarj dimandar conto veruno del guadagno di que' viaggi, quando eſſi provar nol poſſano, o il Padrone defunto non abbia diſpoſto altrimenti nel ſuo teſtamento. Ma morendo ab inteſtato, o non diſponendo di coſa veruna circa queſto, gli Eredi, o Eſecutori teſtamentarj di lui non ſaranno a Partecipi tenuti d' altro (benchè ſi provaſſe con teſtimonj) che di quello, che ſcritto ſi troverà nel Cartolario del defunto Padrone, in cui ſe ſi troverà ſcritto qualche guadagno, dovranno pagarlo a' Partecipi. Ma ſe al contrario vi ſi trovaſſe ſcritta qualche ſpeſa, che doveſſe da' Partecipi pagarſi al Padrone, poſſono altresì in vigor di quello chiederla gli Eredi a' Partecipi, quando queſti non provaſſero eſſere ſtata fatta quella ſpeſa per colpa, o baratteria del defunto.

Salvo però tutti i patti, che aveſſero fatto i Partecipi, o la maggior parte di eſſi, col Padrone defunto, e ſalvo ancora ſe il defunto, dopo aver reſo conto del guadagno, aveſſe dimandato a' Partecipi qualche tempo a pagarlo, eſſendo allora, come di debito liquido, obbligata dopo la morte del Padrone la ſua eredità.

Del Patrone, che vorrà creſcer la nave.
Cap. 240.

S'Egli è in luoco dove ſiano tutti i compagni, o la maggior parte, il patrone del legno glie lo debba dire: e ſe tutti o la maggior parte ſe ne contentano, la può creſcere, e tutti ſon obbligati pagare la lor parte, e ſe alcuno compagno voleſſe contendere, non può, avendo il Patrone avuto il conſentimento della maggior parte, e ſe il Patrone piglierà i danari in preſto per qualche compagno, è ubbligato a ſatisfare; e ſe gli compagni non vengano, e che la nave ſi creſca, il Patrone non gli può sforzare, ma gli puo sforzare in tutto quello che nel ſopradetto capitolo s'è detto, e ſe fa il creſcimento ſenza la volontà de' ſuoi compagni, non ſono tenuti a niente, ſi come è detto di ſopra; ſe il patrone ſarà in qualche luoco dove non abbia compagni, può creſcer la nave, ſi come è detto di ſopra. Il patron della nave è obbligato alli ſuoi compagni, come nel capitolo del concio è detto.

SPIEGAZIONE.
Vedi al Cap. ſeguente.

Di Patrone che vorrà creſcer la nave.
Cap. 241.

COme che dice, e dimoſtra in un capitolo di ſopra detto, che ſe Patrone di nave vuole creſcere o fare alcuno accreſcimento nella ſua Nave o navilio: ſe il Patrone della nave è in loco dove ſi ſiano tutti gli compagni o la maggior parte, il Patrone della nave o del navilio ne gli debba dimandare del detto accreſcimento, che lui vuole fare nella detta nave o navilio, e ſe li detti compagni tutti o la maggior parte non vorranno, che il detto accreſcimento ſi faccia, il detto Patrone della nave non lo debba fare, nè non gli può forzare. Imperò il detto Patrone della nave può forzare li detti compagni di quello che è detto nel capitolo detto cioè d' incantare, e li detti compagni al Patrone della nave, o del navilio per quella ragione medeſima, ed è vero, e in queſto modo è coſtumato fare. Imperò ſecondo che in quanto debba eſſer fatto. E in quel loco dove dice, e dimoſtra, che ſe il Patrone della nave o del navilio fuſſe in loco, dove non fuſſino tutti li detti compagni inſieme o la maggior parte che ſe il detto Patrone della nave o del navilio vorrà creſcere la detta nave o navilio, lo potrà fare, che compagno neſſuno non gli può contraſtare, ſe non come nel capitolo di ſopra detto ſi contiene. Ed è vero. Imperò è da intendere che il Patrone della nave, o del navilio non la creſca ſe non per due ragioni, ciò è ſapere, per gran nolo o gran viaggio che lui trovaſſe, o per gran paſsaggio: e che vi fuſse mancamento d' altre navi, o d' altri navilj, che alcuni Mercanti non trovaſſino; e ſe il detto Patrone dalla nave o navilio farà creſcimento per le due ragioni di ſopra dette gli detti compagni gli ſono tenuti pigliare in conto tutte le ſpeſe, che il detto Patrone della nave o del navilio aveſſe fatto per lo detto creſcimento. Se imperò li detti compagni il contrario provare non potranno. E ſe il contrario provare non li potranno, ſia che il detto Patrone della nave o del navilio li portaſſe guadagno o conſumamento tutto gli debba eſſere ricevuto in conto: e ſe il Pa-

(1) Vid. *Targ. Ponder. marit. cap. 7. & 8. in princ.*

Source : BIU Cujas

il Patrone della Nave gli porterà alcun guadagno, gli detti compagni ne debbano avere e ricevere loro parte: e ſe il Patrone della nave o del navilio portaſſe alcuno conſumamento, detti compagni ſono tenuti pagare a ciaſcuno di loro per la parte, che nella nave averanno, ed è ragione che come ciaſcuno riceverà parte del detto guadagno, ſe il Patrone della nave, o del navilio ne aveſſe portato, che ciaſcuno di detti compagni paghi la ſua parte del detto conſumamento, ſe interveniſſe per alcun caſo, poiche il detto Patrone della nave o del navilio aveſſe fatto detto accreſcimento a buon fine. Imperò ſe li detti compagni potranno provare il contrario a detto patrone, e il detto Patrone non averà fatto il detto accreſcimento per la detta ragione: anzi lo averà fatto per ſua autorità o per pompa, acciò che le perſone dicano, che il tale è Patrone di gran nave o di gran Navilio, quella ſpeſa tale, che per quelle ragioni come di ſopra è detto, ſarà fatta, gli detti compagni non ſono tenuti riceverla in conto. Ma debba eſsere meſsa in potere di due buoni uomini, e quello che loro ne diranno, e cognoſceranno, ſono tenuti gli detti compagni ricevere in conto al detto Patrone della Nave o del Navilio, per modo che l'una parte nè altra non poſsa in niente contraſtare al detto, e cognoſcenzia di quelli ſopra detti uomini: in queſta forma, imperò, che ſe li detti compagni non incanteranno la detta nave o navilio, e il detto Patrone della nave o del navilio rimanerà nella ſua Signoria, tutto e in tanto come ſe fuſse con gli ſopradetti compagni, non ſono tenuti niente dare al detto Patrone della nave o del navilio delle dette ſpeſe, che come diſopra è detto fuſsero fatte, ne ancora per gli detti buoni uomini fuſse giudicato o ſentenziato. Se non in queſto modo, che quando il detto Patrone della nave o del navilio guadagnerà con la detta nave o navilio, che ſe ne paghi della detta ſpeſa. E ancora gli fanno aſsai grazia che lui rimane in Signoria della detta nave o navilio, e che del tutto la detta ſpeſa non lo cavino del conto, che come di ſopra è detto averà fatto contra ragione. Imperò ſi è fatto, e facci per queſta ragione, che in tutte coſe, e in tutti caſi è buono l'accordo de' buoni uomini. Adunque ſe gli detti compagni incanteranno la detta nave o navilio al detto Patrone, e lo caveranno al tutto della Signoria, gli detti compagni ſono tenuti dare, e pagare al detto Patrone tutte le ſpeſe, che per li detti buoni uomini fuſse ſtato giudicato, e ſentenziato, incontinente, che li detti compagni averanno la detta nave o navilio incantata, e che il Patrone nè averanno cavato. Imperò ſe quello, che era Patrone della nave o navilio ſi aveſse fatto impreſtare alcuni denari per cauſa del detto accreſcimento, che lui come di ſopra è detto avea fatto non ragionevolmente, ſe lui ne deſse intereſso, o ne aveſse dato gli detti compagni non ſono tenuti mettere, nè pagare parte del detto intereſso, ſe già li detti compagni fare non lo vorranno. Imperò ſe il Patrone della nave o del navilio aveſse fatto detto accreſcimento per la ragione diſopra detta, ſe il Patrone della nave o del navilio averà tolti danari in preſtito per cauſa del detto creſcimento, ſe il detto Patrone ne pagaſse intereſso, o ne aveſse pagato, gli compagni ſono tenuti di mettere, e pagare per quello, che a ciaſcuni di loro toccherà, per la parte che nella detta nave o navilio averanno ſenza contraſto. Imperò poſto che nel capitolo di ſopra detto dica, e dimoſtra che creſcimento che l'uomo faccia ad alcuna nave o navilio, che ſi giudichi per acconcio, vero è. Ma per tal modo ſi può l'uomo reſtare di creſcimento, che non ſi debbe nè ſi può ſtare di acconcio che averà biſogno la detta nave o navilio. E per queſto gli detti patroni di nave o navilio ſi debbano guardare quando ſaranno in alcun loco, o ſe lor vorranno fare alcun opera, o alcun accreſcimento nella lor nave o navilio, che loro lo faccino con giuſta ragione, perciochè quelli caſi ſopradetti non li poſſino eſser ſopra. Salvo imperò tutti i patti, o accordi fatti tra loro, e in tutte, e per tutte le coſe, per queſto, e per la ragione detta fù fatto queſto capitolo.

SPIEGAZIONE
De' ſopradd. due Capitoli.

Volendo il Padrone accreſcere la ſua Nave, ſe ſarà in luogo dove ſono i Partecipi, dee richiederne il loro conſenſo, e acconſentendovi la maggior parte, quando alcun di loro ricuſi di pagare la ſua porzione di ſpeſa, può il Padrone prenderla a cambio, toccando poi a quello pagare il debito fatto, come ſopra ſi è ſtabilito. Ma trovandoſi in luogo, dove non ſiano Partecipi, lo può far da ſe ſolo, per due ſole cagioni però, cioè, che trovandoſi in luogo dove ſia careſtia di Vaſcelli, trovi a far più gran nolo, o a caricar di molti Paſſeggieri, e debbono allora i Partecipi, ciaſcuno per la ſua porzione pagarli la ſpeſa, ed anco l'intereſſe, quando aveſſe preſo danari a cambio, purchè non provino il contrario; con queſto però che di tutto il guadagno, o perdita, che farà la Nave, ciaſcun de' Partecipi dovrà ſentirne la parte ſua.

Ma ſe ſol per capriccio, e non per le due ſuddette cagioni, avrà il Padrone fatto accreſcer la Nave, dee allora rimetterſi al giudizio di due periti la ſpeſa, e giudicato, che avranno, ſe i Partecipi ſaran contenti di laſciare il Padrone nel ſuo poſto, debbon ſolo permettergli, che ſi rimborſi la ſpeſa da' Periti giudicata, con quello, che colla Nave guadagnerà; ma ſe vorranno vendere all'incanto la Nave, o levare in altra forma di comando il Padrone, debbon pagargli tutta la ſpeſa giudicata, non però gl'intereſſi, quando per fare queſto accreſcimento irragionevole aveſſe preſo danari a cambio. Salvo però ſempre i patti, ed accordi che foſſero fra di loro.

Di acconcio di nave. Cap. 242.

PAtron di nave o di navilio che la ſua nave averà biſogno di acconcio, ſe il Patrone della nave è in loco dove ſiano ſuoi compagni tutti o parte, il Patrone della nave debba dire, e dimoſtrare a' compagni quello acconcio, che la nave o navilio averà biſogno, e ſe gli compagni lo vogliono lui la debba acconciare, e gli compagni ſono tenuti mettere nell'aconcio ciaſcuno tanto, come gli toccherà alla ſua parte, e ſe ci fuſſe alcuno di quelli compagni che non voleſſe pagare quello, che a lui toccaſſe, e il Patrone della nave ſe lo farà impreſtare, il compagno è tenuto, e obligato come nel capitolo di ſopra è detto, e ſe gli compagni non vorranno, che la nave o navili ſi acconci, perciochè per ventura coſteria più da conciare, che non valerà; e ancora più, che quando la nave o il navilio fuſse acconciato, e loro la voleſſino vendere, forſe non troveriano tanto, come coſtaſse di acconciare, e perciò il Patron della nave o navilio non debbe acconciare la ſua nave o navilio ſenza volontà de' compagni ſe fuſse in uno loco con loro, nè gli può forzare. Imperò il Patrone della nave può forzare di vendere, e d'incantare a' compagni, poichè loro non vogliono, che la nave, o navilio ſi acconci, e gli compagni poſsono forzare il patrone della nave o navilio, che a incanto non v'è neſsuno Signore, che tutti ſono e debbano eſser compagni ſemplici. Se imperò alcuni patti non fuſse infra loro, che alcuni de' compagni doveſse avere alcuna Signoria, e ſe il Patrone acconcierà la nave o navilio ſenza volontà de' compagni, compagno neſsuno non gli è tenuto di niente dare di quello che coſtaſse quello acconcio, il quale ſenza licenzia di loro fuſſe fatto. Imperò il patron della nave ſe ne può pagare del guadagno, che la nave o navilio farà, che in queſto compagno neſsuno non ci può niente contraſtare. E ſe la nave o navilio ſi perdeſse inanzi, che il Patrone fuſse pagato di quello, che averà preſtato in quell'acconcio, compagno neſsuno non gli è tenuto di fare menda. Imperò quando la nave o navilio ſi perderà, ſe exarcia alcuna ſi riſtoraſse, il patron della nave ſi debba reintegrare, che compagno neſsuno non gli può contraſtare, e ſe ci avanzaſse alcuna coſa, il patron della nave lo debba reſtituire a ciaſcun compagno, per quello che gli toccaſse per la ſua parte: e ſe alcuni de' compagni vorranno vendere quella parte, che averanno nella nave, che fuſse acconcia, ſi debba dare in prima la libertà a quello che ſignore ne ſarà: perchè il Signore ci averà avuta di molta fatica, e averà ſborſato tutto quello acconcio: e ſe

quel

Source : BIU Cujas

quel compagno non ſi può accordare con il Signore, debba eſſere meſſo in potere di due buoni uomini di Mare, che vedino quello acconcio quanto può coſtare: perciochè ſe quel compagno vendeſſe la ſua parte ad altro, che infra il Patrone della nave, e quello che quella parte compraſſe non poſſa eſſere contraſto; e tutto quello che quelli due buoni uomini ne diranno, o faranno, quello ne debba eſſere ſeguito; acciochè il patrone della nave, nè quel compagno per chi lo contraſto fuſſe, non ſi poſſino contraſtare. Imperò tutto quello che quelli ne diranno con conſiglio di uomini di mare, quello ne debba eſſere ſeguito. Salvo imperò ſe il patrone della nave fuſſe in loco, dove non aveſſe neſſuno compagno, e la nave o navilio aveſſe gran biſogno di acconcio, che ſenza di acconcio non poteſſe navicare, il patrone della nave debba guardare il profitto di ſe, e delli compagni: e per ciò debbe ſtimare piu il profitto de' compagni, quando loro non ſi faranno. Ancora perciochè loro lo averanno fatto Signore perchè lui debba guardare ſe medeſimo di biaſimo, e di danno, e quelli che in lui ſi fidano; e ſe il Patrone della nave vede, e conoſce che quello acconcio che la Nave ha dibiſogno fuſſe, o debbi eſſer piu a profitto de' compagni, che denno ſecondo ſua conoſcienzia, e conſcienzia, quello che a loro ne pare, quello debbe fare per ſua intenzione, e qual ſi vuole coſa che lui ne faccia fuſſe che l' acconcio che la venda, tutto gli debba eſſere ricevuto per bene: poichè lui l'averà fatto per buona intenzione: e gli compagni non poſſono niente contraſtar di quello che lui ne faccia, perchè ognuno ſi guardi con chi farà parte. Se già non fuſſe accordato infra il Patrone della nave, e li compagni, che lui non doveſſe acconciare o vendere la nave o navilio ſe non lo faceva con volontà di tutti li compagni o della maggior parte. Imperò ſe quell' accordo non fuſſe infra loro, quella coſa che il Patrone della nave ne farà, quella ne averanno a ſeguire li compagni, ſalvo che ſe lui la giuocaſſe, o la perdeſſe per ſua colpa, quello gli è tenuto di emendare, come nel capitolo di ſopra è detto. E queſto capitolo fu fatto che guardaſſe ogn' uno con chi farà parte, e a chi comanderà il ſuo, e a chi nò, e come lo accomanderà, che gli patti che infra loro ſaranno fatti, quelli ſi averanno a ſeguire.

SPIEGAZIONE.

IL ſimile ſi oſſervi, quando voleſſe il Padrone far acconciare, raſſettare, e dar carena alla Nave; Imperciocchè eſſendo in luogo, dove ſono i Partecipi, dee ricercarne il conſenſo almeno della maggior parte, e ricuſando qualcheduno di contribuire, può allora il Padrone prendere a cambio la porzione di quello come ſopra, Ma quando ricuſino tutti, o la maggior parte, può lo ſteſſo coſtrignere i Partecipi, e i Partecipi il Padrone a vender la Nave all' incanto. Se però ſenza loro conſenſo faceſſe accomodare la Nave, non può da quelli pretender la ſpeſa, ma ſolo può ritenerſela di quello, che colla Nave come ſopra guadagnerà; E ſe la Nave ſi perderà innanzi che ſia pagato, può reintegrarſi con quella eſarcia, o altro che ſi riſtoraſſe, cioè ſi ſalvaſſe, della Nave perduta ſino all' intero ſuo pagamento, non avendo mai azione alcuna contra i Partecipi, a' quali dovrà reſtituire l' avanzo pro rata. In caſo però, che qualcheduno di loro voglia vender la ſua porzione, deve prima ricercare il Padrone, che avrà fatta la ſpeſa, e preferirlo a tutti gli altri compratori; E ſe egli non vorrà comprarla, ſi debba allora da due Periti fare ſtimare quanto poſſa aſcendere la ſpeſa fatta dal Padrone nell' acconciamento della Nave, per togliere i litigi, che poteſſero poi naſcere tra lui, e il compratore di quella porzione.

Tutto queſto ceſſa, quando ſi trovaſſe in luogo dove non foſſero Partecipi, potendo allora da ſe ſolo il Padrone farla acconciare, o venderla, come meglio ſtimerà: Eccetto ſe aveſſe pattuito di non innovare coſa alcuna ſenza il loro conſenſo.

Di Orbare Anchore. Cap. 243.

(1) PAtrone di Nave, che piglierà o farà pigliare ſegnali, gajatelli o raſe d' anchore di alcuna nave o navilio, che appreſſo di lui ſarà ormeggiato, ſe quelle anchore ſi perderanno, quel patrone di quella nave, che averà orbate quelle anchore, o fatte orbare, è tenuto emendare a quel patrone di quella nave di chi quelle anchore ſaranno tutto quello che lui dirà per ſuo giuramento che valeſſino: ancora egli è tenuto far menda di tutto lo ſconcio che lui ne abbia. Ancora piu, ſe il Patrone, di cui quelle anchore ſaranno, ſi vuole quel Patrone di quella Nave o Navilio che tale coſa averà fatta, o fatta fare, può domandarglielo per giuſtizia, e cauſarla per furto. Ancora ſe Marinaro alcuno orberà anchore ſenza volontà, e licenzia di quel Patrone di Nave, con chi lui ſtarà, ſe il Marinaro lo farà di ſua volontà, e ſenza ordine: lui è in quella pena che il Patrone della nave doveria eſſere, ſe comandamento ne li aveſſe fatto, e ſe loro non poſſono integrare il danno, e ſpeſe che il patrone di quella nave ne averà ſoſtenuto, quelli marinari debbano eſſere pigliati, e meſſi in carcere, e ſtarei tanto inſino che abbino ſatisfatto a quel Patrone di quelle navi di tutto il danno, e intereſſo, che lui per ſuo giuramento dirà che per colpa di loro averà ſoſtenuto. Se imperò quel Patrone di quella nave non li voleſſe fare grazia di aſpettarli alcun tempo, o che voleſſe che loro guadagnaſſino con lui tutto quello che averiano a dare in emenda del danno, che per colpa di loro aveſſe ſoſtenuto; e queſto debba eſſere in volontà di quel Patrone di Nave che tale danno averà ſoſtenuto, cioè di aſpettargli o mettergli in carcere, o che lui gli voleſſe fare grazia che lo guadagnaſſino con lui. E fu fatto queſto capitolo, che ſe quella pena di ſopra detta non ſi fuſſe meſſa, aſſai danno, e fatiche ne ſeguiteria. Ancora ſe alcuna nave tenirà proiſſo, e perciochè lo proiſſo non raſchi, nè s' incaſta ci averà meſſi ſegnali, che lo ſoſpendano, chi quelli ſegnali ne caverà o farà cavare, in quella pena medeſima debba eſſer meſſo che diſopra è detto.

(1) V. *Targ. Ponder. marit. cap.* 22. *n.* 6. *& c.* 90. §. 2.

SPIEGAZIONE.

QUel Padrone di Nave, che leverà, o farà levare ſegnali, Gajatelli, o raſe di Ancore (cioè quei pezzi di legno, o di ſughero gallegianti ſopr' acqua, che moſtrano dove ſta l' Ancora) o altri ſegni, che tengono ſollevato il Cavo di prua di qualche Nave vicino a lui ormeggiata, ſe quelle Ancore ſi perderanno, o la Nave avrà qualche detrimento, dee rifare al Padrone della Nave danneggiata, e il prezzo, che col ſuo giuramento affermerà valere quelle Ancore, e tutto il danno, che quella Nave patiſſe; oltrechè può eſſere accuſato criminalmente di furto.

Il ſimile s' intende del Marinaro, che torrà i detti ſegnali di ſua volontà, e ſenza licenza del ſuo Padrone, poichè egli cade nella ſoprammentovata pena, in cui dovrebbe incorrere il ſuo Padrone, quando glielo aveſſe comandato, e non potendo rifare i danni, debba eſſere carcerato inſinchè paghi, ſe non gli vuol far la grazia il Padrone dannificato.

Di nave che anderà a parte. Cap. 244.

(2) PAtrone di Nave o Navilio che porterà la ſua nave a parte, lui è tenuto di fare ſcriver tutti li accordi e patti che lui farà o averà fatti con tutti quelli marinari, che con lui averanno d' andare a parte, e farli ſcrivere in preſenzia di tutti li marinari, o della maggior parte, e per quante parte piglierà la nave, e quante parte faranno per tutte, e a chi debba far miglior parte, e a chi nò; e quanto, e quanto nò, perciochè alla partizione infra li marinari, e il Patrone della nave non poſſa eſſere alcun contraſto. E ancora piu è tenuto il Patrone della nave, che lui debba moſtrare tutte le exarcie, che la Nave averà a tutti gli Marinari inſieme, o alla piu parte, ſe tutti non ſi poſſono eſſere, perciochè ſe li marinari conoſcano con il Patrone della Nave inſieme, che ſi fuſſe exarcia che aveſſe biſogno o di acconcio, o infortimento, che il Patron della nave lo doveſſe far fare al ſcrivano, e acciò non ſi poſſa eſſere infra loro alcun contra-

(2) Vid. *Targ. Ponderat. maritim. capit.* 14. *num.* 14. *& cap.* 36. *num.* 1. *& 9. & cap.* 85. §. *quando.*

Source : BIU Cujas

contraſto che ſe alcuna exarcia ſi perdeſſe, li marinari non vi poſſino mettere alcun contraſto, nè che poteſſino dire che loro non aveano viſta quella exarcia, che perſa fuſſe, perciocchè di commune ſi ha da emendare; e ſe il Patrone della nave farà queſto che diſopra è detto, gli marinari ſono tenuti a ſervire tutto, e in tanto come ſe andaſſino a ſalario, e per neſſuna ragione non poſſano contraſtare, ſalvo per quelle condizioni che nelli capitoli di ſopra detti ſono già certificate, e chiarite, e perciò il Patrone della nave, o navilio, quando Iddio gli averà dato guadagno, lui debba dare le parti bene, e leali che a ciaſcuno tocchino tutto, e in tanto, come infra il Patrone della nave fuſſe accordato, e tanto come nel cartolario della nave ſarà ſcritto, e il nochiere è tenuto ſotto pena del giuramento, che lui fatto ha di guardare tutto il profitto di quelli Marinari. E loro bene, e integramente habbino tutto quello, che il Patrone della nave, li avea promeſſo quel giorno che loro ſi accordarono con lui, e lo ſcrivano è tenuto guardare il profitto della nave ſotto quella medeſima pena, che al nochiere è poſta, che lui non ſi facci niente d'inganno per la Nave, nè per gli marinari, ſe non che dia bene, e fidelmente la parte che nella Nave toccherà, e alli Marinari altrettanto, e il nochiere, e il ſcrivano ne debbono aver avvantaggio, per quello che infra loro fuſſe accordato, quando la nave cominciò accordare gli marinari, e ſe per caſo infra loro non fuſſe accordato, loro ne debbano avere ciaſcuno una parte d'avantaggio, per cauſa della fatica, che loro ne averanno per tutto lo communale della nave, e quelle due parti ſi debbano cavare di tutto lo commune inſieme. Ma parliamo della condizione ſe per caſo di ſventura ci veniſſe. Se Nave o Navilio anderà con vele, e andando con le vele, perderà arboro, o antene, o vela alcuna, li marinari non ſono tenuti di menda fare. Se imperò il patrone della nave o il nochiere non aveva detto a loro innanzi che l'arboro, o l'antenna, o le vele ſi perdeſſino, che mainaſſino, e ſe il Patrone della nave aveva detto loro che mainaſſino, e loro non aveano voluto mainare: ſe quella exarcia, che diſopra è detta ſi perdeſſe, gli marinari ſono tenuti di tutta quella exarcia mendare, è da intendere che tutto lo communale della nave lo debbe pagare, e ſe il Patrone di Nave o Navilio, o il nochiere farà ſurgere anchore in qualunque loco, che loro fuſſino, e li marinari diranno che quella exarcia, con la quale loro vanno a ſurgere quelle anchore, non è ſufficiente: e ſe le anchore ſi perderanno ſopra quello che gli marinari hanno detto al patrone della nave o al nochiere, e loro non faranno mutare la exarcia nè le anchore che averanno fatto ſorgere, li detti marinari non ſono tenuti alcuna menda fare: poi che loro lo averanno detto al Patrone della Nave, e dimoſtrato al nochiere: e ſe gli marinari non lo diranno, nè lo dimoſtreranno al Patrone della nave o al nochiere, e quelle anchore ſi perderanno, loro ſono tenuti di menda fare, per ciò che loro ſurgerono quelle anchore, e non hanno detto, nè denunziato che quella exarcia non fuſſe buona. Ancora piu ſe alla Nave intervenirà caſo di ſventura che vadi a traverſo in terra, e ſi rompa, ſe il guadagno che la nave aveva fatto fuſſe tanto, che baſtaſſe quella Nave a rifare, il patrone della nave la può rifare, e ſe lui refare non la voleſſe, quella nave debba eſſere meſſa in prezio infra lo patrone della Nave e gli marinari, già quanto valeva quella nave quando dette a traverſo in terra, e ſe infra loro non ſi potranno accordare, debba eſſere meſſo quel contraſto che infra loro fuſſe in potere di due buoni uomini, che ſiano, e ſappino bene dell'arte del mare, e qual ſi vuole coſa che quelli ne diranno, quello ne debba eſſere fatto, e ſeguito, e ſe exarcie ſi riſtauraſſero, tutto quello che reſtaurato ſarà, debba eſſere meſſo in prezio al patrone della Nave, e quando il patrone della nave ſi ſarà pagato, ſe alcuna coſa di quel guadagno che loro fatto averanno rimaneſſe, debba eſſere partito per tutti communalmente come infra loro fuſſe accordato, e ſe per caſo il guadagno che loro fatto averanno, non baſtaſſe a emenda fare a quella Nave, che del tutto rotta ſi ſarà o in parte, gli Marinari non li ſono tenuti di alcuna emenda fare, perciochè il marinaro aſsai ſi perde poi che ſi perde il ſuo tempo, e averacci conſumata la perſona. Imperò li Marinari ſono tenuti al Patrone della Nave ajutare a riſtorare tutto quello che loro potranno bene, e fidelmente, e reſtituire, e dare tutto quello che loro potranno riſtorare al Patrone della nave. Ancora più ſe per ventura la Nave non aveſſe guadagnato niente, li Marinari ſono tenuti reſtituire, e dare al Patrone della nave tutto quello che aveſſe ſpeſo in vettovaglia da quel giorno, che loro ſi accordorono per inſino che loro ſi partirono della nave, e queſto debbano li marinari pagare ſenza contraſto, che il Patrone della nave aſsai ſi perde, poi che ſi conſuma la nave, e ſe medeſimo, e il Patrone della Nave può a quel Marinaro che contraſto ſi metterà per quello che li toccaſſe pagare per la ſua parte domandargli come ſe gli fuſſe obbligato con carta, e lo può mettere in potere della giuſtizia, e quel marinaro debba ſtare tanto in carcere, per inſino che abbia ſatisfatto di tutto quello, che doveſſe dare a quel Patrone della Nave o che ſi fuſſe accordato con lui. Imperò ſe il Patrone della Nave vederà, e conoſcerà che quel Marinaro che gli contraſta non lo fa per neſſuna malitia, ſe non che non ha di che pagare, nè integrare; il Patrone della nave è tenuto aſpettarlo alcun tempo, per inſino che lui lo poſſa aver guadagnato. Imperò il Marinaro è tenuto al Patrone della Nave aſſicurare con ſicurtà, e obbligarſe in potere di notaro, acciochè il Patrone della Nave non poſſi perdere, nè li ſuoi eredi. Ancora piu ſe alcuno delli marinari perdeſſe alcuna Robba a ſervizio della Nave, ſe la nave guadagna, quella Robba debba eſſer ſatisfatta a quel marinaro, che quella Robba averà perſa, ſe lui provare lo può, e ſe lui provare non lo può, non gli è tenuto di emenda fare, e ſe la Nave non guadagnaſſe non gli è tenuto di quella Robba, che lui perſa averà, di menda fare per teſtimonj che lui ne deſſe, che aſsai ſi perde ciaſcuno, poichè ſi perde il tempo, e conſuma la perſona. E fu fatto per ciò queſto capitolo che molti patroni di nave o navilj averanno la loro nave vecchia, e fracida, e ſe ſapeſſino che li marinari, che con loro andaranno a parte, che ſe lui rompeſſe la nave, gli fuſſino tenuti quella mendare, per poca di fortuna che faceſſe, loro fariano per forma, e modo che perderiano la nave, perciochè loro ne poteſſino avere di menda piu che non valeſſino due navi tali come quella, e per queſta ragione li marinari che vanno a parte non ſono tenuti menda fare alla nave che rotta ſi ſarà, ſe non ſolamente il guadagno, che con la nave averanno fatto, tutto, e in tanto come nel capitolo diſopra detto è chiarito, e certificato.

SPIEGAZIONE.

Vedi al Cap. ſeguente.

Di eſſarcia tolta per navilj armati. Cap. 245.

SE alcuna Nave o Navilio anderà a parte, e ſarà caſo di ſventura che quella Nave o Navilio, che a parte anderà, ſi riſcontrerà con Navilj armati, ſe quelli Navilj armati gli torranno o porteranno vela, o vele; gomina, o gomine; anchora, o anchore; o alcuna altra eſsarcia, quella eſsarcia debba eſsere mendata per tutto il communale della Nave; e da intendere che ciaſcuno è tenuto di mettere nella menda, che per quella eſsarcia che tolta gli ſarà ſe aveſse a fare, per tante parti come ricever deve. Imperò è da intendere, che la Nave o Navilio aveſse guadagnato, e quel guadagno, che quella Nave o Navilio aveſse fatto, che foſse emendata quella eſsarcia, che quelli Navilj armati ſe ne aveſſino portata; e ſe per caſo il guadagno, che quella Nave o Navilio averà fatto, non baſtaſse a quella eſsarcia mendare, li marinari, che andaranno a parte, non ſiano tenuti di alcun'altra menda fare, perciochè il ſopradetto marinaro, nè neſsuno altro quando ſi parte di ſua caſa, e anderà con alcuno a guadagnare, non lo fa con intenzione che ſe alcun caſo di ſventura interveniſse alla nave, nella qual lui debbe andar a guadagnare, che la robba che (1)

(1) Vid. *Targ. Ponder. marit. cap.* 36. *numer.* 9. & *cap.* 90. §. 3.

Source : BIU Cujas

che laſcia in caſa aveſſe a mendare lo danno che ſe l' aveſſe a fare, ſaria meglio che rimaneſſe. Ancora per altra ragione che il marinaro aſſai ſi perde; poi ſi perde lo tempo, e conſuma le veſti, e la perſona. Imperò ſe il guadagno, che la nave o navilio ch'averà fatto, baſtaſſe a quella eſsarcia mendare, che tolta gli fu, lo patrone della nave, o navilio, che quella menda averà ricevuta, debba giurare in preſenzia di tutto il communale della nave o navilio, che lui la debba ricuperare quanto più preſto poſſa, e che ſi faccia tutto il ſuo potere; e ſe lui ricuperare la può, è tenuto reſtituire tutto quello che aveſſe ricevuto dalli ſopradetti Marinari per menda di quella eſſarcia, che quelli navilj armati gl' aveano tolta ſenza contraſto, e ſe per ventura nella nave o navilio fuſſino alcuni delli Marinari, che contraſteranno di quella eſſarcia, che quelli navilj armati averanno tolta, che non debbi eſſere mendata del guadagno che il navilio fatto averà, perciochè è caſo di ſventura, non lo debbano fare, nè poſſano, perchè ſe alli ſopradetti marinari, o ad altri ſtando loro nella nave o navilio interveniſſe caſo di ventura, che riſcontraſſino alcuna caſſa dove fuſſe moneta, o altra Robba che valeſſe aſſai denari, o trovaſſino alcuna balla o altra Robba, che a loro tornaſſe a profitto, non ſi ſaria neſſuno che non voleſſe aver bene, e integramente la ſua parte, che gli ſpettaſſe, e ancora aſſai più che non gli toccaſſe, ſe lui fare lo poteſſe, e perciò è giuſta ragione come ciaſcuno vuole, e dimanda bene, e integramente la parte del guadagno, che per caſo di ventura ſarà intervenuto, tutto e in tanto, è ragione che ciaſcuno ſia tenuto di fare menda a quella perdita, che per caſo di ſventura fuſſe intervenuta del guadagno che loro fatto averanno. E per la ragione di ſopra detta fu fatto queſto capitolo.

SPIEGAZIONE
De' ſopradd. due Cap.

Quel Padrone, che arrolerà Marinari a parte, cioè, che in vece di ſalario comunicherà con quelli il guadagno, deve in loro preſenza, o della maggior parte, fare ſcrivere dallo Scrivano tutti gli accordi, e patti, che farà con quelli, e moſtrar loro tutte l' eſarcie, acciocchè conoſcendoſi aver biſogno d' acconcio, o di eſſere rinforzate, il Padrone le faccia accomodare, affine di evitar le conteſe, che poteſſero inſurgere, perocchè, ſe poi alcuna di loro ſi perdeſſe, dovrà pagarſi in commune.

Così ſe nel decorſo del viaggio il Padrone, o Nocchiero comandaſſe a' Marinari, che ammainaſſero, ed eſſi ricuſaſſero di farlo, ſe ſi perderà o Vela, o Antena toccherà loro il pagarla. E quando comandaſſe a quelli di far ſurgere i o ſia gettar ancore, ſe queſte per l' inſufficienza de' Canapi, o Gomene ſi perdeſſero, non avendo i Marinari avviſato innanzi il Padrone, che que' Canapi, o Gomene non baſtavano, dovranno pagarle inſieme col Commune della Nave.

In caſo poi che la Nave percoteſſe in terra, e ſi rompeſſe, ſe il guadagno fatto da quella baſterà a rifarla, la può il Padrone rifare, e ciò non volendo, debba farſi la ſtima da due periti di ciò che valea la Nave, quando urtò in terra, e computarſi tutte l' eſarcie, legni, o altro, che ſi recuperaſſe, e dopo che il Padrone ſi ſarà pagato, avanzando qualche porzione del guadagno fatto dalla Nave, ſi ripartirà fra tutti, ſecondo i loro accordi. Ma non baſtando quello al rifacimento della predetta Nave, non ſono tenuti i Marinari ad altro, che ad ajutar il Padrone a riacquiſtare tutte le reliquie della Nave infranta, e reſtituire il ricuperato.

Il ſimile ſi oſſervi, ſe foſſero tolte da' Corſari, o altri Ancore, o Gomene, o altra eſarcia alla Nave, dovendo ſolo per quanto importa il guadagno pagarla i Marinari; Con che allora giuri il Padrone di fare i ſuoi ſforzi per ricuperarla, e reſtituire loro ciò che ricupererà. Così perdendo alcun de' Marinari in ſervigio della Nave qualche robba, debbono gli altri ſolamente uſque ad vires *del guadagno pagarla.*

Terminato poi il viaggio dovrà dividerſi il guadagno ſecondo i loro accordi ſcritti al Cartolario procurando il Nocchiere la parte de' marinari, e lo Scrivano quella della Nave.

Finalmente ſe il Nocchiero, e lo Scrivano non avranno pattuita la loro mercede, debbano avere una parte di più di quello, che toccherà agli altri, cavandoſi quelle due parti da tutta la maſſa commune. Ma in caſo, che la Nave non faccia guadagno veruno, ſono tenuti i Marinari rifare al Padrone tuttociò che avrà ſpeſo in quel viaggio di vettovaglia, e non avendo di che pagare dovrà il Padrone aſpettarli per un tempo congruo, purchè gli diano un mallevadore, e ſi obblighino in atti di Notajo.

De robba che ſi bagnarà in navilio ſcoperto.
Cap. 246.

MErcanti, che noleggiaranno, o metteranno robba in alcun navilio ſcoperto, ſe quella Robba che in quel navilio ſcoperto ſarà meſſa, ſi bagnaſſi, o guaſtaſſe per acqua di mare, che nel navilio entra, o per acqua di pioggia, il Patrone di quello navilio non è tenuto di menda fare a quelli Mercanti di chi quella Robba ſarà, perciocchè non è colpa ſua, che già ſanno li mercanti che quel Navilio, dove loro mettono la loro robba, è ſcoperto. Imperò ſe il Patrone del navilio ſcoperto fuſse in loco, che lui ſi poteſſe fare tenda, e che non fuſſe tanto cattivo tempo, che lui la poteſſe tenere fatta, e non lo farà, ſe li Mercanti provare lo potranno, lui è tenuto di menda fare a quelli mercanti per quella Robba, che bagnata o guaſta ſi farà per colpa di lui che non volſe tenere la tenda fatta. Imperò ſe quel Patrone del navilio o barca ſcoperta fuſse in alcun loco, e faceſse tanto di vento che non la poteſse tenere, e pioveſse tanto che la tenda non aveſse facultà di tenere, e la Robba ſi bagnaſse o guaſtaſse, per queſte ragioni che diſopra ſono dette, lo patrone del navilio, o barca, non è tenuto di menda fare. Ancora più ſe quel navilio farà acqua per murata, e per colpa di quell' acqua che farà per le murate, quella Robba ſi bagnaſſe o guaſtaſse, il Patrone di quel navilio è tenuto di menda fare a quelli mercanti di chi la Robba fuſſe, e ſe il navilio non faceſse acqua per murate, e faralla per lo piano, ſe quello fuſse buono, e ſufficiente bene impoſtato, ſe per quel acqua, che per lo piano farà, ſi bagnaſse Robba, o guaſtaſse, pur che il navilio fuſse bene, e ſufficiente impoſtato, il patrone del navilio non è tenuto fare menda a quelli mercanti di chi quella Robba fuſse, che per acqua di piano ſi fuſse bagnata, purchè il navilio fuſse bene, e ſufficiente impoſtato. Imperò ſe il Patrone del navilio prometterà ad alcun mercante che li metterà, e porterà la ſua Robba ſotto buono talamo, e il patrone del navilio non ce la metterà, innanzi la metterà in altro loco, ſe quella robba, che il patron del navilio averà promeſso di portare ſotto lo talamo, e non l' averà meſsa, nè portata, e quella Robba ſi bagnerà, e guaſterà, il Patrone del navilio è tenuto di fare menda a quelli mercanti di chi quella Robba farà, perciochè non l'averà meſsa ſotto il talamo, come lui aveva promeſso a quel mercante, che quella robba gli aveva conſegnata per quella promeſsa che fatta gli aveva, e ſe robba ſi bagnaſse o ſi guaſtaſse ſotto lo talamo, il patrone del navilio non è tenuto fare menda, pur che non fuſse colpa ſua, perche ogni patrone di navilio ſi guardi che coſa prometterà alli mercanti, che neceſsario è gli oſservi. E per queſta ragione fu fatto queſto capitolo. (1)

SPIEGAZIONE.

CAricando un Mercante le ſue robbe in Vaſcello ſcoperto, ſe quelle bagnandoſi patiranno alcun detrimento, non può pretendere dal Padrone di quello rifacimento veruno, purchè non foſse in luogo, dove col fare o metter la tenda aveſſe potuto ripararle: Che ſe pel tempo cattivo aveſſe laſciato di farla, o pur facendola, non aveſſe la medeſima potuto reggere all' impeto della pioggia, e del vento, reſta il Padrone come ſopra, libero da ogni obbligo di riſarcimento.

Così

(1) Vid. *De Caſarez. diſcurſ.* 46. *numer.* 6. *Cleirac. Jugement. d'Oleron* §. 8. *numer.* 16. & §. 9. *numer.* 5. *citat. ab eo pro capit.* 248. *Conſulat. ſecundum Gallic. edit.*

Source : BIU Cujas

Così ſe il Vaſcello farà acqua per piano, eſſendo per altro a ſufficienza impoſtato, o ſia fornito di buon legname, ſe da ciò ne verrà pregiudizio alle mercanzie, ſarà a danno de' Mercanti. Eccetto ſe il Padrone aveſſe loro promeſſo di metterle ſotto buon talamo, o ſia riparo, e non ve l' aveſſe poſte: che ſe ponendovele pure ſi bagneranno, avendo fatto il ſuo obbligo, non ſarà ad altro tenuto. Ma ſe il Vaſcello farà acqua per marate, cioè da' lati, o dalle bande, il detrimento, che ne ſeguirà alla robba, ſi dovrà riſarcire dal Patrone della Nave.

Di Piloto. Cap. 247.

(1) PAtron di nave o di navilio che noleggierà, o ſarà noleggiato, per andare ad alcune parti nelle quali lui, nè uomo che nella nave ſia non ſi riſolverà, che lui ſi ſappia andare, e il patrone della nave, o navilio doverà appigionare piloto, che li ſappia andare, e quel piloto prometterà, e dirà al patron della nave o navilio che lui ſa, ed è pratico in quelle parti, dove il patrone della nave vuole andare, e ſe quel piloto dirà che non ci è luoco in verſo di quelle parti, dove il patrone della Nave vuole andare, o ſarà noleggiato che lui tutti non gli ſappi, e ſe quel piloto oſſerverà al patrone della nave o navilio tutto quello, che promeſſo gli averà bene, e diligentemente, il patrone della nave o navilio gli è tenuto di dare tutto lo ſalario, che infra loro ſarà accordato ſenza contraſto, e piu che promeſſo non gli averà, viſto la bontà, e valore che in quello piloto ſarà, perciochè quel piloto averà oſſervato al Patrone della nave tutto quello, che promeſſo gli aveva. Imperò tutti li patti che infra il patrone della nave o navilio, e quel piloto faranno fatti, debbano eſſere tutti meſſi, e ſcritti nel cartolario della nave o navilio; perciochè infra il patrone della nave o navilio, e quel piloto non poſſa eſſere alcun contraſto: e ſe per ventura quello, che per piloto ſi ſarà accordato, non ſapeià in quelle parti, dove lui detto, e promeſſo, e accordato avea, quel piloto che queſto al patron della nave o navilio averà promeſſo, e neſſuna coſa non gli potrà oſſervare di quelle che promeſſe aveva, quello tale piloto debba perdere la teſta incontinente ſenza rimedio, e ſenza mercede, e il patrone della nave o navilio la può fare tagliare, o far fare che non è tenuto dimandarne alla giuſtizia ſe non vuole: perciochè quello l' averà ingannato, e meſſo a giudizio di perdere ſe, e tutti quanti quelli che con lui ſono, e ancora la nave: e la robba. Imperò non ſia ſolamente à volontà del patron della nave o navilio già, ſe quel piloto debba perdere lo capo o nò, anzi debba eſſere in volontà del nochiere, e delli mercanti, e di tutto il communale della nave, e ſe tutti quelli, che diſopra ſono detti, o la maggior parte vederanno, e conoſceranno che quello debbe perdere il capo, lui lo debba perdere, e ſe a loro non pare che lo perdi, che non lo perda. Imperochè ne ſia fatto tutto quello, che loro ne conoſceranno, che quello ne debba eſſer fatto, e altro nò, perciochè ſe per ventura alle volte l' uomo andaſſe alla volontà di alcuni patroni di nave o navilj, loro voriano bene che alcun, che loro aveſſino in diſgrazia, che perdeſſe il capo, e perciochè gli remaneſſe il ſalario che gli promeſſe, e dar gli avea, che ancora ſi ſono Patroni di nave o di navilj, che tengono poco cervello come altri uomini. E ancora molti Patroni di di nave o di navilj ſono, che non ſanno che debba andare dinanzi, e che dirieto, nè ſanno, che ſi vuole dire mare, nè che nò, e perciò ſaria mal fatto, che l' uomo faceſſe morte per volontà ſolamente del patron della nave o del navilio, perchè ogni uomo, che ſi accorda per piloto, ſi debba guardare, innanzi ſi accordi che poſſa, e ſappia oſſervar tutto quello, che prometterà, perciochè la pena che diſopra è detta non gli poſſa intervenire, nè altro danno.

SPIEGAZIONE.

QUando una Nave foſſe noleggiata per un Paeſe, dove nè il Padrone, nè altri di quella Nave ſapeſſero andare, dovrà arrolare un Piloto, che ne ſia pratico. E promettendo queſti al Padrone d' eſſere verſatiſſimo di quelle parti, e luoghi, ſe ciò diligentemente atterrà, debba, oltre al ſalario pattuito, eſſer premiato: Procurandoſi che tutti i patti ed accordi, che ſi faranno tra loro, ſieno ſcritti al Cartolario, per evitare i contraſti, che poi ne poteſſero naſcere. Ma ſe non ſi troverà in effetto tale, quale ſi era ſpacciato, e niuna coſa potrà oſſervare delle promeſſe, è in arbitrio allora del Padrone col conſenſo del Nocchiero, e de' Mercanti, e del Communale della Nave, o della maggior parte, di farli in pena della ſua temerità tagliar la teſta ſenza intervento di Giudice veruno.

Nota, che il Cleirac. ad jugem. d'Oleron 24. *ſoggiugne alla fine, che queſta così ſubita eſecuzione non ſarebbe approvata a' noſtri tempi.*

Di Guardie di nave. Cap. 248.

OGni Patrone di Nave o Navilio è tenuto che incontinente che ſi parte di quel loco, dove averà incominciato viaggio, e averà fatta vela: lui debba compartire le ſue guardie che guardino nella Nave o Navilj, tanto andando alle vele come ſtando in porto o in piaggia, o in altro loco, e tanto in terra di amici, come inimici in queſto modo, che quelli che guardano andando a vele, ſe ſi adormano nella guardia, in tutto quello giorno non debano bever vino, e ſe quelli che guardano in piaggia, o in porto, o in altro loco che fuſſe in terra di amici, ſe nella guardia ſi adormenteranno, in tutto quel giorno non debbano bevere vino, nè avere altro che biſcotto, e ſe per ventura fuſſe in terra de nemici, quelli che nella guardia ſi adormenteranno ſe ſarà marinaro di prora debba perdere il vino, e non mangiare altro che biſcotto in tutto queſto giorno, e ancora debba eſſer fruſtato tutto nudo per tutta la nave, o debba eſſer furto in mare tre volte con una corda, e queſto ſia in volontà del Patron della Nave, e del nocchiero di dargli qual ſi vuole di quelle due pene, che diſopra ſono dette, e ſe fuſſe di poppa debba perdere il vino, e non mangiare ſe non biſcotto di tutto quel giorno, e debbagli eſſere gittato uno caldaro d' acqua per lo capo in giu, e ſe alcuni di queſti che diſopra ſono detti ſaranno trovati dormendo alla guardia da tre volte in ſu, debba perdere tutto il ſalario che avere dovea in tutto quel viaggio dove ſaranno, e ſe lo aveſſe avuto debbanlo reſtituire, e debbano eſſere gittati in mare, e ſia in libertà del Patrone della Nave, e del communale o la maggior parte di dare di queſte due pene quella che vorranno, perciochè loro mettono a giudizio, e ventura di perdere ſe medeſimi, e tutti quelli che nella Nave, o Navilio ſono, e perciò fu fatto queſto capitolo. (2)

SPIEGAZIONE.

VIaggiando, o fermandoſi in qualche porto, o ſpiaggia d' Amici, o Nemici, deve ſempre il Padrone di Nave diſtribuire le Guardie, o ſia Sentinelle, le quali ſe ſi addormenteranno andando la Nave a vela, avranno per pena di non ber vino in quel giorno, ma eſſendo fermata la Nave in qualche porto, o ſpiaggia d' Amici, oltre a queſto, non mangeranno per quel dì che biſcotto; E ſe ſarà in paeſe de' Nemici, allora addormentandoſi una guardia, che ſia Marinaro di proda, dovrà in pena, oltre il non bere come ſopra vino, eſſer fruſtato, o collato per tre volte legato ad una fune in mare, in arbitrio del Padrone, e Nocchiero, ed eſſendo Marinaro di Poppa, oltre la ſteſſa privazione del vino, gli ſarà verſato in teſta un caldajo d' acqua; Delinquendo però più di tre volte, ſarà la lor pena, o di perdere tutto il ſalario, e avendolo avuto, reſtituirlo, o di eſſere gettati in mare ad arbitrio del Padrone, e Communal della Nave, o maggior parte di eſſo.

Di

(1) Vid. *Targ. Ponderat. marit. capit.* 15. *num.* 5. *& cap.* 90. §. 1.

(2) Vid. *Targ. Ponderat. maritim. capit.* 13. *num.* 14. *& cap.* 16. *num.* 6. *Cleirac. Jugem. d' Oler.* §. 24. *n.* 7. *citat. ab eo pro cap.* 250. *Conſul. Gallic. edit.*

Source : BIU Cujas

Di Robba trovata. Cap. 249.

(1) RObba che fuſſe trovata in piaggia, o in porto, o in marina che vada ſopra acqua, o che il mare l' aveſſe tratta in terra, quello che troverà quella Robba in piaggia, o in porto, o in marina, o che il mare non l'aveſſe meſſa in terra, ne debba avere la metà: in queſto modo che lui la debba preſentare alla giuſtizia, e la giuſtizia la debba tenere manifeſta ad ognuno un anno, e un giorno, e ſe fuſſe Robba che guaſtare ſi poteſſe, debba eſſer venduta, e il prezio, che di quella Robba ſi averà avuto: debba eſſere manifeſtato come diſopra è detto, e ſe finito quel tempo di Robba che per tal modo ſi ſarà trovata, o del prezio che di quella ſi averà avuto, e Signor neſſuno non ſi moſtrerà, allora la giuſtizia debba dare a quello che trovata averà la metà per ſuo beveraggio, e della metà che rimanerà debba fare la giuſtizia due parti, e può pigliarne lui una parte, e l'altra che rimane debbela dare per amor di Dio dove a lui piace, per l'anima di quello di chi ſarà ſtata, e ſe per ventura quella Robba che trovata ſarà il mare l' averà meſſa in terra, quello che trovata l'averà, ne debba avere parte ragionevole, come quelli buoni uomini di quel loco, dove fuſſe trovata, diranno. Imperò debba eſſere tanto fatto di queſta, che ſarà in queſto modo trovata, come è già detto diſopra di quell' altra, e farne parte di quello che alla giuſtizia rimanerà. Imperò ſe alcuna Robba fuſſe trovata in golfo o in mare di libera, quella debba eſſere partita, come nel capitolo altro è già detto, o ſe per ventura Robba fuſſe trovata che giaccia a fondo, quella tale che ſopra acqua non anderà ne potrà andare, quella non debba eſſere venduta, nè ſpartita, percioche giaccia al fondo, e ſempre aſpetta ſuo Signore, e debbano dare beveraggio ragionevole a quello che trovata l'aveſſe a diſcrezione della giuſtizia, e di due buoni uomini del mare che ſiano di fede, e la giuſtizia debba tener tutta quella Robba manifeſtata, o il prezio di quella ſe fuſſe Robba che ſi poteſſe guaſtare, e ſe nel tempo della pratica o coſtumi che lo Signore averà conceſſo in quel loco, dove quella Robba ſarà trovata, dimandatore, o Signore non ſi ſarà venuto, la detta giuſtizia debbe fare bando pubblico per trenta dì, e ſe Signore alcuno ſarà venuto di quella Robba, li debba eſſere conſignata, ſe non debba eſſere partita, come diſopra è detto in quel capitolo medeſimo, di Robba che anderà ſopra acqua, tanto debba eſſer fatto di queſta, come di quella, poichè lo tempo ſarà finito, che la giuſtizia ſi averà meſſo. Imperò è da intendere che quello o quelli che la ſopradetta Robba troveranno, e l'averanno trovata, che la debbino avere manifeſtata alla Signoria di quel loco, dove la detta Robba ſarà trovata infra tre giorni, ſe in tal loco ne ſaranno, ſe infra tre giorni non l' averanno preſentara debbano fare infra ſei giorni, e ſe infra ſei giorni non la potranno avere preſentata alla Signoria, debba fare in queſto modo per captività vincere, e per danni, e per ingiuria, e per ſpeſe fuggire a quello, o a quelli che la detta Robba averanno trovata che l'abbino manifeſtata, e preſentata infra dieci dì, e ſe iufra gli dieci dì non l' averanno preſentata, nè ſi ſarà venuto quello di chi la Robba ſarà la Signoria, per lui dimandi, e poſſa dimandare la detta Robba, che come diſopra è detto ſarà trovata, a quelli che trovata l' averanno per furto, o ſtare a mercede della Signoria, e ancora debbano perdere tutto il diritto, che della detta Robba dovevano avere per loro beveraggio. Salvo imperò che ſe quello o quelli che la detta Robba averanno trovata, come diſopra è detto, e infra dieci giorni non l'averanno preſentata alla detta Signoria come diſopra è detto, ſe loro giuſti caſi o giuſta ragione moſtrare potranno, perche loro detta Robba non aveſſino poſſuta preſentare, o manifeſtare alla detta Signoria infra li dieci giorni, devano eſſergli riceputi. Imperò ſe gli caſi, e le ragioni di ſopra dette, e poſto loro in vero mettere le potranno, ſe non che la Signoria poſſa procedere contra di loro nella forma detta di ſopra. Imperò ſe la detta Robba, che ſarà ſtata trovata, fuſſe ſtata perſa un' anno, e un giorno, e finito l'anno, e il giorno la detta Robba ſarà ſtata trovata, quella di chi era detta Robba non può niente dimandare, anzi debba eſſere di quello o di quelli che l'averanno trovata: ed è ragione, che non è robba al mondo che ſia ſtata uno anno ſotto l'acqua, o preſſo dell' acqua, o ſopra acqua per lo detto tempo che quello di chi ſtata fuſſe, poſſa giuſtamente conoſcere alcun ſegno, perche poſſi dire che la detta Robba fuſſe la ſua, ſe già non lo faceva per arbitrio. Salvo ferro, acciaro, o altro metallo, e in tanto la detta Robba, come diſopra è detto, fuſſe trovata, debba eſſer di quello che trovata l'aveſſe. Imperò ſe quello dirà che la detta Robba eſſere la ſua, farà fede che ſua è, e ſua fu, debbagli eſſere conſignata. Lui imperò facendo ſatisfazione a quello che trovata l'averà a ſua volontà: ſe quello che trovata l'averà a fare lo voleſſe, che in altro modo Signoria non lo debba forzare: Se imperò quello che la detta Robba domanderà provare, o in vero mettere non potrà per teſtimonj degni di fede, che la detta Robba fuſſe la ſua, e ſi come di ſopra è detto, in vero mettere potrà la detta Robba eſſere la ſua, e di tutto in tutto la detta Robba lui riavere vorrà, è tenuto di dare, e pagare a quello che trovata l' averà tutti li danni, e ſconci, e intereſſi che in vero mettere potrà, che per colpa della Robba di ſopra detta gli fuſſino intervenuti, e ne aveſſe avuto a ſoſtenere a diſcrezione della detta Signoria, e due buoni uomini che ſiano degni di fede, e ſe della detta Robba che trovata ſarà quello o quelli che trovata la averanno, ſe ne ſerviranno o faranno alcun guadagno, ſe loro dimanderanno lo beveraggio, debbali eſſere dato come è coſtumato, e il detto guadagno o ſervizio, che la detta Robba aveſſe fatto gli debba eſſere ricevuto in conto del detto beveraggio. E per la ragione diſopra detta fu fatto queſto capitolo.

SPIEGAZIONE.

CHiunque ritroverà coſa alcuna, o in porto, o in ſulla ſpiaggia, o in mare a galla, o a fondo, dee fra tre giorni per inſino a dieci conſegnarla, ſalvo legitimo impedimento, alla Giuſtizia di quel Paeſe, ove l' ha ritrovata; altrimenti non ſolo perde il premio, che come in appreſſo gli ſi dee, ma può eſſere ancora proceſsato per ladro. Pervenuta poi in mano della Giuſtizia quella robba, ſe ſarà ſtata nel fondo del mare un' anno, e un giorno a tal ſegno, che non ſia più riconoſcibile dal Padrone di cui era, a giudizio di quel Tribunale, reſta in premio all' Inventore: e volendo il Padrone di quella provar che ſia ſua, dovrà convenirſi, e tranſiger coll' Inventore, non potendo in quel caſo forzarlo quel Tribunale a reſtituirgliela. Ma ſe ſarà raffigurabile, debba la Giuſtizia di quel luogo eſporla in pubblico per un termine congruo, paſſato il quale la farà pubblicare ne' luoghi conſueti, e comparendo, chi giuſtifichi eſſer ſua quella robba, dovrà dargliela, con che paghi le ſpeſe, e faccia un donativo a giudizio di perſone dabbene all' Inventore, e non comparendo verruno, dovrà allora la ſuddetta Giuſtizia, dopo aver tenuta la robba, ſe era conſervabile, o il prezzo di eſſa per un' anno e un giorno, dividerla, e darne all' Inventore la metà, o trattandoſi di robba rigettata dal mare ſul lido, dargliene una porzione ragionevole, a giudizio d' uomini dabbene; Del reſto poi potrà ritenerſene la Giuſtizia una parte, e diſtribuir l' altra a' poveri. E ſe la robba trovata foſſe in golfo, o in mare di libera, cioè in alto mare, debba partirſi, come ſi è diſpoſto in altro Capitolo.

Di accordo fatto in golfo o in mare de libera. Cap. 250.

(2) SE alcun' accordo, o promiſſione, o obbligazione fuſſe fatta da uno ad altro in golfo, o in mare de libera, o in

(1) Vid. *Targ. Ponderat. marit. capit.* 46. *num.* 11. *& cap.* 47. *num.* 1. *De Vicq. ad Weitſen. de Avariis verb. non haberi.*

(2) Vid. *Targ. Ponder. marit. capit.* 50. *numer.* 2. *Cleirac. Jugem. d' Oleron* §. 29. *numer.* 2. *&* §. 30. *numer.* 1. *&* 6. *citat. ab eo pro cap.* 252.

Source : BIU Cujas

o in altro loco di mare. Salvo che la Nave o navilio non fuſſe in loco che aveſſe proiſſo in terra, per qual ſi vuole conto che fuſſe fatto lo accordo, o promiſſione non debba aver valore, perche alcuna volta vanno nelle Navi o Navilj Mercanti, e uomini di condizione, e aſſai di altri, alli quali fa male il mare, o hanno alcun difetto in ſe medeſimi, e ſe loro poteſſino uſcire in terra, o poteſſino eſſer liberi di quelli difetti, o di quel faſtidio, che loro hanno in ſe medeſimi, ſe loro aveſſino mille marche d'argento, tutti mille le prometteriano ad alcuno che gli metteſſe in terra, e per queſta ragione non debba aver valore; ancora più ſe per caſo ſi riſcontraſſino con alcuni Navilj armati, ſe per promiſſione, o per accordo, o per obbligazione che loro gli faceſſino, ſe ſi poteſſino torre da quelli navilj, loro fariano accordo o promeſſa, purchè loro non gli faceſſino danno di piu, che per ventura non li potriano oſſervare: e per queſta ragione, promeſſa, nè accordo fatto per paura, o per forza non vale, nè debba valere per niuna ragione. Imperò, ſe Nave o navilio tenirà proiſſo in terra, tutto accordo che fuſſe fatto da uno ad altro, in qual ſi vuol modo che ſia fatto, vale, e debba valere. Però ſe la detta nave o navilio fuſſe in golfo, o in qualche altro loco di mare, e che aveſſe proiſſo in terra, o nò: e quei, che nella nave ſaranno, faranno alcuno accordo, o promeſſa, debba aver valore, per queſti quattro caſi, cioè a ſapere, per fatto di getto, o ſe per fortuna di cattivo tempo, o per altro caſo o ſventura foſſe, che la nave o navilio deſſe a traverſo in terra, o per qualunque promeſſa, che gli mercanti faranno di fare menda a Nave o navilio per alcuna ragione, o per viaggio mutare, e che lo ſcrivano fuſſe preſente, incontinente che la nave, o navilio aveſſe proiſſo in terra, le debba ſcrivere nel cartolario. E ſe nave o navilio fuſſe in foſſo, o in fiumara, tutta promeſſa che quei faranno, che ſaranno nella nave, o navilio, debba eſſer tenuta per ferma abbino proiſſo in terra, o nò: perciochè chi è in foſſo, o in ſtagno, o in fiumara tanto vale, come ſe fuſſe in terra, che aſſai è in terra, poi che cattivo tempo non gli può fare alcun danno.

SPIEGAZIONE.

QUalunque accordo, promeſſa, ed obbligazione fatta in Nave da' Paſseggieri, o Mercanti per faſtidio del mare, o paura di Vaſcelli armati nemici, che s'incontraſsero, affine di eſser meſſi in terra, quando la detta Nave è in golfo, o in alto mare, non debba avere valore alcuno; E ſolamente quelle promeſſe, ed accordi ſaranno validi, che ſi faranno quando la Nave avrà proiſso in terra, ovvero quegli, eſsendo in golfo, o in qualche altro luogo di mare, abbia eſsa proiſso in terra, o no, che ſi faranno ne' quattro caſi ſeguenti, cioè, per far getto, per dare a traverſo in terra, per riſarcire per qualche ragione la Nave, e per mutar viaggio. Con che ſia preſente lo Scrivano, e ciò ſcriva ſubito che la Nave avrà proiſso in terra. In queſti caſi dunque eſſi avran vigore, come ancora ſe ſi trovaſse la Nave in foſso, o in Fiumara, dove, per eſser luogo fuor di timore, può farſi validamente ogni accordo, promeſsa, ed obbligazione, abbia, o no la Nave proiſso in terra.

Di accordo infra patrone, mercanti, e marinari. Cap. 251.

QUalunque accordo che patron di nave o di navilio faccia, o aveſse fatto a Mercanti, o alli ſuoi marinari, o ad alcuni che ſiano o fuſſino tenuti della ſua nave o navilio, quello è neceſsario che lo oſservi ſenza contraſto, e ſe per ventura lo detto patrone della nave, o del nvilio, lo detto accordo oſservare non vorrà, lui è tenuto reſtituire tutto il danno, che li ſopradetti ne averanno o aveſſino avuto, o aſpettaſſino avere ſenza contraſto, ſe la detta nave o navilio ne ſapeſse eſsere venduta. Salvo imperò tutto impedimento, che per giuſta cauſa intervenire ſi poteſse, o ſi fuſse intervenuto, per il quale il detto Patron della nave o del navilio non aveſse oſservato, o non aveſse potuto oſservar il detto accordo, o promeſsa a tutti li ſopradetti, e ſimilmente li detti mercanti, e marinari, e tutti quelli che nella detta nave o nel navilio ſaranno, ſono tenuti, e obbligati oſservare a detto Patrone della nave o del navilio, tutto accordo, o promeſsa che con loro aveſſino fatto ſenza contraſto, e ſe per ventura lo detto accordo o promeſsa oſservar non vorranno, ſe hanno alcuni beni debbano eſser venduti per reſtitnire il danno, che per il detto accordo o promeſsa avuto, o aver poteſſino ſenza contraſto, e ſe gli detti beni al detto danno, che per il detto accordo o promeſsa avuto, o avere aveſſino reſtituire, non baſtaſſino: ſe gli detti ſono giunti, debbano eſsere pigliati, e meſsi in potere della giuſtizia, e ſtarci tanto nel detto carcere, per inſino che abbiano reintegrato il detto patrone della nave del danno diſopra detto, o che ſi ſiano accordati con il detto patrone della Nave o navilio. Salvo imperò ch'il ſopradetto giuſto impedimento, per il quale loro non aveſſino poſsuto oſservare il detto accordo, o promeſsa al detto Patrone della Nave: che per colpa di loro non fuſse rimaſto. E per le ragion diſopra dette fu fatto queſto capitolo.

SPIEGAZIONE.

TUtti i patti, e gli accordi che farà il Padrone co' Marinari, Mercanti, o altri di Nave, debba oſservarli ſotto pena di dover rifare ogni danno, che dalla inoſservanza ne proveniſſe, ancorachè ſi doveſſe vender la Nave: Salvo però legittimo impedimento, pel quale non aveſſe potuto, o non poteſse mantenere l' accordo. Così nello ſteſſo modo debbono i detti Mercanti, Marinari, e qualſivoglia altro di Nave oſservare i patti fatti col Padrone di eſsa; ſalvo però il ſuddetto giuſto impedimento. Che ſe ricuſaſsero di oſservarli debbono riſarcir tutti i danni, anche colla vendita de' loro beni, i quali non baſtando, poſsono i promettenti eſsere carcerati inſinchè paghino.

Di comandità fatta ad uſo di mare. Cap. 252.

SE alcuno comanderà ad altro Robba amichevolmente, o mercanzia con inſtrumento, o ſenza ſcritta, o ſenza accordo neſsuno, che non farà infra loro fatto, ſe non che quello che la comandita riceve, che la riceva ad uſo, e coſtumi di mare, e a riſico di mare, e di cattive genti, e lui debba vendere in qualunque loco che farà porto, con la detta mercanzia in quel preſente viaggio, nel quale lui averà ricevuta la comandita, e vendere quella come meglio potrà, e come infra loro ſarà accordato. Imperò ſe infra loro non fuſse accordato quello che la comandita porterà quanto debba avere per la ſua fatica, e quanto no, quello che la comandita averà ricevuta, non ſe ne debba niente ritenere poi che infra loro accordato non ſarà, anzi è tenuto di dare, e reſtituire tutto quel che della Robba aveſse avuto incontinente che tornato fuſse di quel viaggio. Imperò quello, di chi la comandita ſarà, è tenuto di dare al comandatario, che la ſua comandita averà portata, e venduta per la ſua fatica come che aveſse guadagnato, e come la fatica che lui ſi aveſse avuto, e queſto debba eſsere a ſua diſcrezione, e il comandatario non lo può d' altro forzare: perche ogni comandatario ſi guardi, e ſi debba guardare quando riceve comandità ad alcuno, come la riceva, e come nò: perciochè non abbia a venire a diſcrezione di quelli, che la comandità gli faranno per conto della ſua fatica, e quelli che ricevono comandità di danari, debbano eſsere in quel conto.

SPIEGAZIONE.

QUando l' Accomandatario non pattuiſca coll' Accomandante mercede alcuna per ſe, ſia Accomandita di Mercanzie, o di denari, dee reſtituire tutto il ricavato, e guadagno dell' Accomandita all' Accomandante ſubito ritornato dal viaggio; nè può pretender altra mercede, che a proporzione del guadagno, e della fatica avuta in vendere l' Accomandita, e ciò ſia a diſcrezione dell' Accomandante.

Di

Di Patrone che venderà la nave ſenza licenzia de' Compagni. Cap. 253.

SE alcun Patrone di Nave o navilio venderà la ſua nave o navilio, ſenza volontà, e ſenza licenzia delli compagni, lui è tenuto incontinente che venduta l'averà, di dare, e rendere conto alli ſuoi compagni, e di reſtituire, e dare tutto quel che a ciaſcuno toccaſſe per la ſua parte, ſe loro ricevere lo vorranno, e ſe gli compagni ricevere non lo vorranno, lui è tenuto reſtituire, e rendere in loro potere quella nave, o quel Navilio, che lui venduto averà ſenza volontà, e ſenza licenzia di loro, e ſe quella nave o quel navilio non gli poteſſe reſtituire, lui è tenuto rendere, e dare una nave, o navilio tanto buono, come era quello, e il guadagno che poteſſe aver fatto con quel navilio, o che ſi accordi con loro il meglio che poſſa, e ſe infra loro non ſi potranno accordare, debbano mettere due buoni uomini che ſiano degni di fede, e quale ſi vuole coſa che quelli diranno, o conoſceranno, quello debba eſſer ſeguito. Imperò ſe quando il patron della Nave o Navilio aveſſe fatto la vendita come diſopra è detto, e alla maggior parte de' compagni piaceſſe quella vendita, il patron della Nave o del Navilio non è di niente altro tenuto, ſe non di dare quello che a ciaſcuno toccaſſe: poichè la piu parte de' compagni ſi accorderanno, e ſe per ventura il Patrone della nave o del navilio non renderà conto a' ſuoi compagni, nè ancora darà la parte a ciaſcuno di quello che della vendita della Nave, o del Navilio gli toccaſſe, e lui ſe ne anderà in altre parti, ſe lui è gionto, è tenuto reſtituire, e dare a quelli compagni tutto quello, che della vendita della nave, o del navilio gli toccaſſe, e ancora tutto, e tanto come gli compagni diranno per loro giuramento, che quella Nave o quel Navilio poteſſe aver guadagnato, e ſe lui non ha di che poſſa ſatisfare, nè integrare, debba eſſer pigliato, e meſſo in potere della giuſtizia, e ſtare tanto in carcere per inſino che abbi ſatisfatto quelli ſuoi compagni di quelle domandite che loro gli fanno, o che ſi fuſſe accordato con loro, e ſe per ventura quello che la nave averà venduta non fuſſe trovato, e gli compagni troveranno quella nave, o quel navilio che a loro ſarà ſtato tolto, loro lo poſſano pigliare, e domandare per giuſtizia, e la giuſtizia ce la debba conſegnare, e dare. Imperò moſtrando loro che quella fuſſe per teſtimonj, o per ſcritture. Se imperò quello che comperata l'averà, non poſſa moſtrare inſtrumento che quello che la datta nave e navilio gli averà venduta, aveſſe dalli compagni potere, e luoco, che la poteſſe vendere, e farne a ſua volontà: perche ciaſcuno ſi guardi, e debba guardare, come comprarà nave, e come nò: perciochè danno alcuno non gli poſſa intervenire. Imperò ſe lui la vendeſſe per vecchiezza, che la nave, o il navilio aveſſe, o impreſtatori la faranno vendere per preſtito, che quelli ſi aveſſero fatto per neceſſità di coſe che fuſſero neceſſarie alla nave o navilio, quello che patrone fuſſe non è tenuto ſe non in tanto, come nel capitolo già detto di ſopra.

SPIEGAZIONE.

VEndendo il Padrone la Nave ſenza licenza de' Partecipi, o della maggior parte, dee rendere a quelli il prezzo, dando a ciaſcuno la ſua porzione, ed eſſi ricuſando di riceverla, dee reſtituir loro la Nave venduta, o un' altra dell' iſteſſa valuta col guadagno, che la Nave venduta potrebbe aver fatto, e non potendoſi accordare fra loro, ſarà rimeſſa la differenza al giudizio di due uomini dabbene. Ma vendendola come ſopra, e alla maggior parte de' ſuddetti Partecipi piacendo poi tal vendita, dovrà il Padrone reſtituir a ciaſcuno di loro ſolamente il prezzo ricavato, ſecondo la loro porzione,

Se dopo venduta la Nave, in vece di renderne conto a' Partecipi, andrà il Padrone in altre parti, ritornato che ſarà, dee reſtituir loro oltre le porzioni, che aveſſero nella Nave, anche tutto il guadagno, che col loro giuramento affermeranno aver potuto in quel tempo guadagnar quella Nave; e non avendo di che pagare debba il Padrone eſſere carcerato infinchè paghi,

Caſareg. de Commerc. Tom. III.

In caſo poi che non ſia trovato il Padrone, che avrà venduta la Nave, poſſono i Partecipi pigliarſi, e domandare dalla Giuſtizia, che dee conſegnarla loro, la Nave venduta, ancora eſiſtente, con che provino per teſtimonj, o ſcritture, che ſia lor propria, e il Compratore non faccia per ſua parte coſtare, che quel Padrone avea facoltà di venderla: Eccetto ſempre, ſe foſſe ſtata venduta per eſſer vecchia, o fatta incantare da' Creditori di ſomme impreſtate al Padrone per provvedere a' biſogni della ſteſſa Nave, come da precedenti capitoli ſi ricava.

Di Robba di naſcoſto meſſa nella nave. Cap. 254.

SE alcun Mercante, o mercanti noleggieranno ad (1)
alcun Patron di nave, o di navilio, balle, fardelli, o quale ſi vuole altra coſa, e i mercanti metteranno, o faranno mettere in quei faſci, balle, fardelli, o caſſe, o altra Robba che fuſſe nel mezzo di uno di quei, o di tutti alcuna coſa di naſcoſto, come è oro, argento, moneta, perle, ſeta, o altra robba nobile, o mercanzie quale ſi vuol coſa che loro vorranno, e quello che dentro quel faſcio, o balla, o fardello, caſſa, o qual ſi voglia altra robba, che loro di naſcoſto dentro quei faſci averanno meſſa che non lo diranno, ne averanno dimoſtrato quando noleggiorno al Patrone della nave, o al nocchiero, o al ſcrivano di quella nave, nella quale loro la metteranno, ſia che la nave, o il navilio aveſſe a gittare, o gli interveniſſe caſo di ſventura, che deſſe a traverſo in terra, e ſi rompeſſe, ſe quel faſcio, o balla, o fardello, o altra robba, nella quale quello che diſopra è detto fuſſe ſi gettaſſe, in quel getto che fatto ſarà non ſi debba eſſere contata ſe non quella robba che lui averà noleggiata per teſtimonj che non deſſe: ancora che diceſſero i teſtimonj, che l'aveſſero viſta a mettere; poichè al patrone, o al nocchiero, o al ſcrivano, o al guardiano, non l'averanno moſtrata, nè detto, ne nel cartolario ſarà ſcritto, e ſe la nave, o navilio deſſe a traverſo in terra, e quella robba ſi perdeſſe, non li debba eſſer fatta menda, ſe non per quello che lui aveva fatto intendere quando lui la noleggiò già che robba, era, e che nò, e ſe per ventura quella balla, o faſcio, dove alcune coſe ſaranno meſſe di naſcoſto, come diſopra è detto, non ſi perdeſſe nè ſi gettaſſe, e in quella balla, o faſcio fuſſe trovato quel che diſopra è detto che di naſcoſto ſi fuſſe meſſo, debba metter per tutto quello che valerà in quel getto, o naufragio, che ſi farà fatto. Ancora piu, ſe quella Robba o mercanzia diſopra è detto ſi perdeſſe per colpa del patron della nave, o del ſcrivano, non ſiano tenuti di menda fare a quello di chi ſarà, ſe non di quello che lui gli aveva fatto intendere quando la noleggiò; perciò che ſpeſſe volte ſi ſono alcuni mercanti, che ſe l'uomo li credeſſe tutto quello che loro diranno, o giureranno, ſe perdeſſero alcun faſcio per alcune delle ragioni ſopradette, diriano, che in quel faſcio avevano piu di mille marche d'oro, o d'argento di valore, e per queſta ragione non è neſſuno tenuto, ſe non di quello che al noleggiar farà intendere ad alcuni di quei che diſopra ſono detti; perche ogni mercante ſi guardi, e ſi debba guardar quando noleggierà la ſua Robba ad alcuno, che dichiari, e facci intender quello che ſarà, perciochè non gli poſſa tornar danno, come diſopra è detto.

SPIEGAZIONE.

CAricando un Mercante balle, caſſe, o altri fardelli di robbe, ne' quali ponga oro, gioje, ſeta, e coſe ſimili prezioſe, in caſo che ſi gettaſſero, o urtando la Nave in terra ſi perdeſſero, non debbon' eſſer pagati dalla robba ſalvata, o poſti in contribuzione, ſe non per quel prezzo, o per quella robba, che quel Mercante caricando avrà aſſerito al Padron della Nave, o Scrivano, che valeſſero, o foſſero; E queſto anche quando il Mercante provaſſe con teſtimonj di viſta ciò, che valeano, o erano que' fardelli. Anzichè, ſe ſi perdeſſero per colpa del Padrone, o Scrivano,

M 2 *non*

(1) Vid. *Targ. Ponderat. marit. capit. 29. num. 1. Rocc. reſponſ. 26. num. 4. 5.*

Source : BIU Cujas

non saranno questi tenuti a rifarli se non ciò, che egli avrà manifestato, o sarà peravventura scritto al Cartolario, valore suddetta robba. Ma al contrario, in caso di getto, o altro sinistro se que' fardelli si salvassero, e si scoprisse ciò che dentro di essi si nascondea, debbono entrare in contribuzione, e pagar la robba perduta per tuttociò, che realmente si troveranno valere, e non per quello, che solamente saranno scritti al Cartolario.

Se lo patrone darà il suo luogo ad altri per noleggiare. Cap. 255.

(1) SE alcun Patrone di nave o navilio darà il suo luogo ad alcuno, che lui possa noleggiar quella sua nave o Navilio del tutto, o in parte, e intra il Patrone della Nave, o Navilio, e quello, al quale averà dato il suo loco per noleggiare, fusse accordato giorno certo, e tempo deputato; se infra quel tempo quello noleggierà come che infra lui, e il Patrone della nave sarà accordato, vale quel nolo; che quello, il quale il Patrone della nave si averà messo per noleggiare, avesse fatto con alcun Mercante, o Mercanti, e debba aver valore tutto, e in tanto come se lui fusse Patrone della Nave o navilio che Patrone nè poi che quello gli averà dato il suo loco quanto a quello noleggiamento, che quello, che averà loco di noleggiare infra quel tempo certo, che con il Patrone della nave averà accordato, intervenga, nè abbia tristo nolo, o buono, debba avere valore; e se il Patron della Nave, o Navilio noleggierà infra quel tempo che lui aveva dato il suo loco ad alcuno che potesse noleggiare di tutto o di quantità determinata tanta di Robba che lui non potrà portare quella, che quell' uomo averà noleggiata a fede di lui, e per sua volontà: il Patrone della Nave è tenuto lasciar quella, che lui averà noleggiata infra quel tempo accordato con quello, il quale lui aveva messo in suo loco per noleggiare, o che si accordi con gli Mercanti, di chi la robba fusse, che necessario è, che quello il quale lui averà messo per noleggiare sia fuora di danno, se la nave ne sapesse essere venduta. Ancora piu se il Patrone della nave o del navilio darà il luoco suo ad alcuno per noleggiare, e il detto Patrone della nave o navilio, non li darà giorno certo, o tempo deputato, se il Patron della Nave o Navilio lo noleggierà innanzi, che non abbia avuto avviso, o nuova certa di quello che lui averà lasciato per noleggiare, tutto, e in tanto è tenuto come disopra è detto. Imperò se il Patrone della nave, o del navilio manderà a dire a quello, il quale lui aveva lasciato in alcun loco per noleggiare, che lui non noleggi nessuna cosa: se quello non aveva niente noleggiato, quando il Patrone della nave ce lo mandò a dire, lui non debbe piu noleggiare, e se il fa, il Patrone della nave o del navilio, non gli è tenuto di danno che gli interveniſse, ne ancora non è tenuto a quelli mercanti che con lui noleggiorno, poichè lui gli aveva mandato a dire, che non noleggiasse, perciò che nessuno non ha potere in quello d'altri, se non quanto quello di chi è, gli vuole dare. Imperò se quello avesse noleggiato innanzi che sapesse lo avviso del Patrone della nave, debba aver valore come disopra è detto. Ma il patrone della nave non debba del tutto fermamente noleggiare, poichè averà dato il suo luoco ad altri per noleggiare, per insino che sappia la certezza di quello che averà noleggiato, o nò: perciochè il danno che disopra è detto, non gli possa intervenire.

SPIEGAZIONE.

QUando un Padrone dia facoltà, o mandato ad alcuno di dare a nolo fra un tempo determinato o in tutto, o in parte la sua Nave, se il detto Mandatario, o Procuratore dentro il tempo, in cui ha la detta facoltà, dia a nolo la Nave ad un Mercante, e il Padrone mandante la dia pur a nolo ad un' altro, sarà preferito il Mercante, che l'avrà avuta a nolo dal Mandatario, e dovrà il Padrone lasciare indietro le merci del Mercante, a cui egli stesso avea data a nolo la Nave, o accordarsi in altro modo con lui, essendo ragionevole, che soggiaccia alle pene d' inosservante al noleggio il mandante, e non il Mandatario, che l' avrà data a nolo sulla fede di lui. Anzi che quando gli abbia dato un simil mandato senza determinargli il tempo, non potrà mai il Padrone dare a nolo la sua Nave prima di sapere ciò, che abbia operato il Mandatario; eccetto se gli rivocasse l'ordine, o mandato, purchè gli faccia pervenire la notizia di questa revocazione re integra, *cioè prima che abbia il Mandatario accordato con alcuno di dare a nolo la medesima Nave; E in questo caso, quando il Mandatario tuttavolta la dia, non è tenuto il Padrone a rifar alcun danno, che interveniſse, nè a lui, nè a quei Mercanti, che avessero dopo la revocazione noleggiata dal mandatario la Nave.*

Di patron che tirerà ragio trovato senza volontà delli Mercanti. Cap. 256.

SE alcun Patron di Nave, o Navilio avesse carilcato in alcun luoco di robba di Mercanti, e andando a vela, o che fusse sorto in alcun loco, e si riscontrasse con alcuno ragio di fusta; come sono, arbori, antene, o vele, o di qual si voglia altro legname: se il Patrone della Nave o del Navilio gli darà capo, o gli farà dare, perciochè lui lo tiri, se gli mercanti che nella Nave, o navilio saranno, diranno al Patrone della Nave, o Navilio che lo lasci andare, e che non lo tiri, se il Patrone della nave non lo vuole lasciar per detto de' mercanti, se gli mercanti diranno, e gli dichiareranno che se lui non lo lascia andare, che tutto danno, che a loro intervenga, o alla loro Robba, che tutto vadi sopra di lui; e se il Patrone della nave, o Navilio, non lo lascierà andare sopra di quello, che gli Mercanti gli averanno detto, se a' Mercanti, o alla loro Robba interverrà alcun danno, il Patrone della Nave, o Navilio è tenuto di tutto quel danno, che loro per colpa di lui averanno sostenuto, e se lui non avesse di che possa mendare, debbasi vendere la Nave o navilio, che niuno può per niente contrastare, salvo gli marinari per li loro salarj, e se la nave, o navilio non bastasse, e il Patrone della Nave, o Navilio avesse alcuni beni, debbano essere venduti per fare menda a quelli Mercanti di tutto il danno, che per colpa di lui averanno sostenuto, e se quelli beni non bastassino, se lui è gionto, debba essere pigliato, a messo in carcere, e starci tanto per insino che quelli Mercanti siano reintegrati, o che lui si accordi con loro: e se per ventura il Patron della Nave, o del Navilio ne vorrà portare alcuni di quelli fusti, che in quel ragio saranno, lui lo può fare, se li Mercanti lo vorranno, e se lui lo porterà a dispetto di Mercanti, lui ne è tenuto come disopra è detto, e se per ventura nella Nave, o Navilio non fusse Mercante nessuno, e il Patrone della nave, o navilio si riscontrerà con alcun ragio, e se lui pigliasse, o portasse alcun fusto, se gli Mercanti, o la Robba di loro riceverà danno, se loro in vero mettere lo potranno, che per colpa del ragio, che il Patron della Nave, o Navilio tirava, o per colpa di quel fusto, o fusti che lui averà pigliati, gli fusse intervenuto quel danno, il Patrone della Nave, o Navilio ne è tenuto, e obbligato come disopra è detto; perchè ogni Patrone di Nave o navilio debba fare per tale modo quello che ha da fare, che non gli possa tornare a danno quello che lui farà.

SPIEGAZIONE.

SE viaggiando a vela, o pur anche stando surta, cioè ancorata in qualche luogo, s'incontrerà una Nave in alcun ragio di Fusta, come sono Alberi, Antenne, o Vele, o qualsivoglia altro legno, se il Padrone gli farà dar capo, cioè attacar qualche cavo, o gomena per tirarlo, ovvero ne vorrà mettere, e portar sulla Nave, repugnando, e protestando d' ogni danno i Mercanti, qualunque sinistro, o pregindizio, che perciò segua, si dovrà ammendare dal Padron della Nave. E se egli non ha di che pagare, debbesi vender la Nave, e bastando questa, anco i beni del Padrone, nè essendo pur questi sufficienti, deve star carcerato insino a tanto che paghi. Salvo sempre i salari de' Marinari.

In

(1) *Rocc. respons. 20. num. 6. 8.*

In caso poi, che non vi siano Mercanti in Nave, e il Padrone abbia voluto tirare, o portare i mentovati ragj, purchè essi provino esser quel danno avvenuto per la sopradetta cagione, dovrà altresì risarcirlo.

Di Nave noleggiata per andare a caricare in alcun luogo. Cap. 257.

(1) SE Mercante, o Mercanti andaranno in alcun luoco forestiero per noleggiare nave, o navilio, e che quella Nave o navilio debba andare a caricare in quel luoco, che infra il Patrone della Nave, o Navilio, e gli Mercanti fusse accordato a giorno certo, ed a tempo deputato, e quella Nave o navilio che noleggiata sarà, non fusse venuta in quel loco, dove doveva caricare quel giorno, o in quel tempo, che il detto Patrone della nave, o navilio aveva accordato con gli Mercanti, che noleggiato lo avevano, se gli Mercanti ne sosterranno danno, o spesa, il Patrone della nave, o navilio è tenuto del tutto restituire: e se per ventura gli detti Mercanti noleggieranno altra Nave, o Navilio per mancamento di quello, che loro avevano noleggiato che non sarà venuto in quel giorno, o in quel tempo, che infra il Patrone della Nave, o Navilio fusse accordato, se quella detta nave, o quel detto navilio che averanno noleggiato per colpa di quello, che loro già avevano noleggiato, che non sarà venuto come infra loro era accordato, se costasse piu di nolo, che non davano a quello, che loro già avevano noleggiato: il patrone di quella nave, o di quel navilio, che in prima sarà stato noleggiato, è tenuto restituire quel piu, che costasse: perciochè non sarà venuto in quel tempo, che lui aveva promesso a gli Mercanti, quando loro il noleggiorno, e se per ventura fornito il detto tempo infra loro accordato quella nave, o quel navilio venisse in quel loco, dove caricare doveva, se gli detti Mercanti ne averanno altro noleggiato, non gli sono di niente tenuti, poichè non sarà venuto in quel tempo, che infra lui, e li Mercanti fu accordato, quando loro il noleggiorno. Imperò se quella Nave o quel Navilio che loro avevano noleggiato venisse oltra il detto tempo, che infra loro accordato fu, e quelli Mercanti non avessino noleggiato ancora altra Nave, o altro Navilio, gli detti Mercanti sono tenuti dare a quello quel carico, che noleggiato gli avevano. Imperò è da intendere che il Patrone della Nave, o Navilio è tenuto dare a quelli mercanti tutto il danno, e il sconcio, e la spesa, che per colpa di lui avessino fatto, e sostenuto, per avere tanto tardato; se gli mercanti dimandarne gli vorranno, e siano creduti per loro semplice sacramento. Impero è da intender, che se il Patrone di quella nave, o di quel navilio, che loro in prima aveano noleggiato fusse intervenuto impedimento di Dio, o di mare, o di vento, o di Signoria, e per colpa di lui non sarà rimasto che non fusse venuto in quel tempo, che lui promesso, e accordato aveva con li sopradetti Mercanti: in tale caso il patrone della nave, o del navilio, che loro noleggiato aveano, non è tenuto alli Mercanti di danno, nè sconcio che loro ne avessino fatto, poichè per colpa di lui non sarà rimasto, e se gli mercanti avessino noleggiato altra Nave, o altro Navilio, loro sono tenuti a questo patrone di questa Nave, o di questo navilio, che loro in prima avevano noleggiato di dare, e consegnare il carico, che loro noleggiato gli aveano, debbanlo avere spedito in quel tempo, che infra loro fu accordato, quando lo nollegiorno, e se gli detti mercanti carico dare non gli potranno, loro sono tenuti pagare quel nolo, che infra loro fu accordato, quando loro noleggiorono, o che se ne accordino con lui, se il Patron della Nave, o Navilio ne vuole fare accordo; se non nessuno non lo può forzare: Ancora più, che se il Patrone della Nave, o Navilio avesse a sostenere danno o spesa per colpa delli Mercanti, che non averanno spedito, o non il vorranno spedire in quel tempo, che loro promesso li avevano, li detti Mercanti sono tenuti del tutto mendare, e restituire, e il patrone della nave sia creduto per suo giuramento. E fu fatto perciò questo capitolo, che a impedimento di Dio, nè di mare, nè di vento, nè di Signoria nessuno può niente dire, nè contrastare, nè è ragione che lo possa fare, perchè ciascuno si guardi, e si debba guardare che faccia in tal modo tutto quello che farà, che non gli possa tornar alcun danno, se lui far lo può.

Casareg. de Commerc. Tom. III.

(1) Vid. *Targ. Ponder. marit. capit.* 45. *numer.* 8.

SPIEGAZIONE.

NOleggiando un Mercante in Paese forestiero qualche Vascello, con esprimere nell'accordo, che fra certo tempo debba il Padrone con quello trovarsi in luogo determinato, per levar ivi le merci a questo effetto provviste, se dentro quel tempo, accordato trà'l Mercante e il Padrone, non si troverà egli nel detto luogo, dovrà pagare a quel Mercante tutti i danni e le spese, alle quali perciò soccombesse; onde in caso che per la di lui tardanza noleggi il Mercante un' altra Nave a maggior nolo, quel soprappiù di nolo dovrà pagarsi dal Padrone di quella Nave, che ha tardato a portarsi nel convenuto luogo.

Pervenendovi poi, anche dopo il tempo stabilito, se quel Mercante non avrà noleggiata altra Nave, dovrà dare al Padrone il carico già promessogli, purchè questi gli paghi ogni danno e spesa, che giurerà il detto Mercante aver per sua tardanza sofferto: Eccetto però quando questa tardanza fosse stata causata da forzoso avvenimento, in qual caso non dee pagare ammenda veruna, ma è tenuto il Mercante, anco se avesse noleggiata altra Nave, dargli il carico promessogli, o pagargli il nolo accordato, e sbrigarlo fra'l tempo nel contratto di noleggio determinato, altrimentti dovrà pagargli i danni, e le spese, che giurerà il Padrone di quella Nave aver patito per non essere nel detto tempo stato sbrigato.

Se mercante noleggiarà Nave in loco forestiero, e morirà. Cap. 258.

SE alcun Mercante avesse noleggiato nave o navilio in alcun loco forestiero, e che quella nave o quel navilio debba andare a caricare in quel loco, nel quale il detto Mercante avesse accordato con il detto Patrone della nave, o del navilio a giorno certo, se quel Mercante morirà stando in quel loco, dove la nave, o navilio avea noleggiato, se quel Mercante morirà intestato, o che il detto mercante abbi fatto testamento; il patrone della nave o del Navilio, che noleggiato sarà innanzi, che lui parta di quel sopradetto loco, dove sara noleggiato, e dove quel Mercante si farà morto, che noleggiato lo avea, innanzi che lui faccia spesa, lui debba mandare al compagno, che quel sopradetto Mercante, che morto sarà, avea in quel loco dove praticava, ed era vicino, e che ci mandi un uomo a posta con una lettera sua, a domandargli se vorrà che quella nave o navilio che il suo detto compagno avea noleggiata in quel tempo, che era vivo, che faccia il viaggio, e se quello sopra detto compagno vuole che il sopradetto nolo, e accordo, che il morto aveva fatto, vaglia, e abbia valore, e che quella nave, o quel navilio venga, che lui è presto, e in ordine di compire tutto quello, che quel morto aveva promesso, a quel Patrone di quella nave, o di quel navilio il giorno che lui noleggiò: e se per aventura il Patrone della nave, o navilio, che noleggiato farà, verrà in quel luogo dove dovea caricare innanzi che risposta non avesse avuta dal compagno di quel Mercante, che morto sarà, quel compagno, che vivo rimasto sarà, non gl'è di niente tenuto, se non vuole, perciochè quando l'uomo è morto, non ha compagno, che il giorno che uomo muore, è partita ogni compagnia. Salvo imperò che se quel sopradetto Mercante, che morto sarà avesse obligato quel suo compagno nella sua vita con carta, che lui avesse fatta a quel Patrone della nave, o del navilio per conto del nolo, e di tutto lo accordo che lui attendere gli avea; quel compagno è tenuto che gli attenda. In questo modo è da intendere, che in quel compagno, il quale sarà morto, avesse loco, e potere del suo compagno, che potesse noleggiare per lui, ciò è da intendere, che lui ne avesse procura, o che ne avesse testimonj, che qual si voglia cosa che lui ne facesse, che lui l'averia

Source : BIU Cujas

per fermo, ſe queſti teſtimonj, o procura il Patrone della nave, o navilio, che noleggiaro ſarà potrà moſtrare; quel compagno, che vivo ſarà, gl'è tenuto, in tutto, e tanto, come quello il quale mentre era vivo aveva noleggiato: e ſe il Patron della nave, o navilio moſtrare procura, nè teſtimonj non potrà, quel compagno che vivo ſarà rimaſto, non gli è di niente tenuto. Ancora che quel morto l'aveſse meſſo nella ſcritta dell'obbligo del nolo, che lui fatto aveva con quel patrone della nave, o del navilio, che avea noleggiato, poi che con volontà di quello non fu fatto, che dura coſa ſeria, che ſe alcun uomo obbligaſſe l'altro per ſua autorità, e ſenza licenzia di quello, il quale lui obbligaſſe, valea, o aveſſe valore, ſaria mala coſa che ognuno potria disfare l'altro: non è dritto, nè ragione che neſſuno poſſa obbligare altro per neſſuna cagione. Se imperò giuſte ragioni non ſi fuſſino, come già diſopra ſon dette, e ſe per avventura quel Mercante che morto ſarà, che la nave o navilio aveva noleggiato, aveſſe fatto teſtamento, e nel ſuo teſtamento averà partiti gli ſuoi beni alli ſuoi figliuoli, o alli propinqui, o a quale ſi vuole, e l'uno di quello averà fatto erede, e il Patrone della nave che noleggiato ſarà, ſaprà che quel mercante che noleggiato lo aveva, è infermo, e averà fatto tutti gli ſuoi ordini: ſe il patrone della nave ſaperà certo che lui è infermo: ſe il patrone della nave ſi aveva tempo innanzi che lui morirà lui gli debbe dir in preſenzia di buoni uomini, che ſe Dio faceſſe la ſua volontà di lui, che coſa ſi debba fare di quel nolo, che lui gli avea promeſſo, e che lui faccia per modo che ſe Dio faceſſe la ſua volontà, che lui non doveſſe avere danno, e ſe quel mercante, che noleggiato lo averà, e che infermo ſarà, gli dirà che lui penſi di ſpedirſi preſto, che con lo ajuto di Dio, lui lo caverà di ogni danno, e che per la ſua infirmità non debba ſtare, che lui non gli attenda quello, che gli aveva promeſſo, che lui è in ordine di oſſervare tutto quello, che ha promeſſo, e ſe il Patrone della nave o navilio ſi partirà da lui con la ſua volontà, e lo infermo farà una littera ſigillata col ſuo ſigillo al ſuo compagno, ſe l'aveſſe, o a uomo che per lui fuſſe in quel luoco, che lui debba ſpedire quella nave o navilio, che gli debbino conſignare quel carico, perche lui noleggiato aveva la nave, ſe quella nave o quel navilio fuſſe venuta in quel luoco dove dovea caricare, e ſtando la nave, o navilio in quel luoco, quel Mercante, che l'aveva noleggiata, ſarà morto, e alla morte ſua verrà a ſapere al ſuo compagno ſe lo aveſſe, o a quello che in luoco di lui ſarà, ſe quelli ſi eſtraeranno che non lo vorranno caricare, nè ſpedire, gli beni di quello che morto ſarà, ſi ſono tenuti, poichè il Patrone della nave, o del navilio innanzi che voleſſe partire di quel luoco, dove fu noleggiato con volontà, e licenzia di quello che noleggiato lo aveva, e con lettera ſua, ſi partì: nella qual lettera diceva al ſuo compagno, ſe lo aveva, o ad altri, che nel ſuo luoco fuſſero, che loro lo doveſſino ſpedire tutto, e in tanto come gli aveva promeſſo; e ſe per ventura il Patrone della Nave o del Navilio non ſi fuſſe partito di quel luoco, dove lui fu noleggiato, innanzi che fuſſe morto quel Mercante che lui noleggiato aveva, non ſi debba partire inſino che abbia mandato le lettere, o uomo ſuo al detto compagno, o a quello che aveva fatto erede, quel Mercante, che morto ſarà, e aveva noleggiato, che vadi per portare quel carico, che lui noleggiato gli aveva; e ſe loro, o l'uno di loro li oſſerveranno tutti quelli patti: che quello gli avea promeſſo, quando lo noleggiò, e ſe loro manderanno a dire per lettera loro ſigillata con loro ſigillo, o per uomo a poſta, che la Nave o Navilio ſi metta di ordine per venire, che loro, o uno di loro ſono in ordine di oſſervare tutto quello, che quello noleggiato lo avea, li avea promeſſo, e nella ſcritta del nolo che infra loro ſarà fatto, e contenuto, allora ſi può partire con la Nave, e ſe lui ne aveſſe danno, o ſpeſe per colpa di quelli, che la lettera, o uomo a poſta gli averanno mandato, loro gli ſono tenuti reſtituire integramente, e ancora quel carico a dare, poichè per comandamento di loro ſi ſarà venuto, o con loro licenzia. Imperò ſe il Patron della nave o del navilio veniſſe in quel luoco, dove dovea caricare, o ſi partiſſe di quel luoco dove fuſſe noleggiato, dipoi che quel Mercante fuſſe morto: E' da intendere che quel Mercante, che morto ſarà, avea fatto teſtamento, e nel teſtamento aveſſe fatto alcuno ſuo erede, ſe il Patrone della nave o del Navilio veniſſe in quel luoco, dove doveva caricare a quel giorno, o tempo, nel quale lui aveva promeſſo a quello che noleggiò, e nella ſcritta del noleggiato fuſſe contenuto, ſe quello il quale il noleggiò che morto ſarà, aveſſe fatta alcuna menzione che quel ſuo erede debba dare quel carico, che lui avea noleggiato, e promeſſo a quella Nave, o Navilio, quello, che erede ſarà rimaſto, gli è tenuto di dare, e ſe non lo voleſſe fare, la giuſtizia lo debba forzare, che biſogno è, che il comandamento del defunto ſia compito. Imperò ſe il defunto non aveva fatto menzione, nè detto aveva in quella ſua ultima volontà, quello il quale lui averà laſciato per ſuo erede nel ſuo teſtamento, ſe non vuole, non è tenuto. Imperò è da intendere che quello erede, non voleſſe portarlo in alcune parti ſe non che lo voleſſe vendere egli proprio per ſeguir l'ordine di quello che morto ſarà, come lui ne aveſſe fatta menzione nella ſua ultima volontà. Ancora piu, perciochè quel Patrone di quella nave, o di quel navilio ſi ſarà venuto ſenza licenzia, e volontà di quello, che erede ſarà rimaſto. Imperò ſe quello che erede ſarà rimaſto, non la vorrà in quel loco vendere, anzi vorrà mandare, o portare detta robba, o carico a quella parte, nella quale quello che morto ſarà avea intenzione di portare ſe vivo fuſſe, e aveva noleggiata, ſe quello erede non la vorrà mettere in quella nave, che quello che morto ſarà aveva noleggiata, e per fede di quello che morto ſarà, ſi ſarà venuto, ſe lui la metterà in altra nave, e non in quella: li beni di quel defunto ſaranno obbligati a quel Patrone della nave, che lui aveva noleggiato nella ſua vita, ſe il Patrone di quella nave aveva oſſervato tutto quello, che promeſſo aveva a quello che lo noleggiò. Imperò ſe lui oſſervato non lo aveſſe quello erede, nè gli beni del defunto, che noleggiato lo avea, non li ſono di niente tenuti nè obbligati. Se imperò il Patrone della nave non poteſſe moſtrare o provare giuſta ſcuſa, o giuſto impedimento che per colpa di lui non è rimaſto, che non oſſervaſſe, e ſe lui provare, nè dimoſtrar non lo potrà: quello erede nè gli beni del defunto non li ſono di niente tenuti, poichè lui non averà oſſervato quello che avea promeſſo. Imperò ſe il patrone della nave provare, o moſtrare lo potrà, quello che erede ſarà, e ancora li beni del defunto, gli ſono obbligati come è detto.

SPIEGAZIONE.

VEnendo a morte un Mercante, che in Paeſe foreſtiero avrà noleggiata qualche Nave, acciocchè ella vada a caricar mercanzie in un luogo determinato, dee il Padrone portarſi al letto di quello innanzi, che muoja, e richiedergli in preſenza d'uomini dabbene, ſe voglia, anche in caſo che Dio a ſe lo chiamaſſe, proſeguire il noleggio. E quando vi conſenta l'infermo, e gli dia perciò una lettera diretta al ſuo corriſpondente con ordine di provvedere il carico a quella Nave, ſe il Padrone ſi partirà innanzi che muoja, e pervenuto al luogo deſtinato ricuſerà il Corriſpondente, attenta la morte poi ſeguita di quel Mercante, di dargli il carico accordato, ſarà obbligata l'eredità del Defunto a ſoddisfarlo.

Ma morendo il Mercante innanzi alla partenza della Nave, allora, quando il defunto nel contratto del noleggio abbia ancora obbligato il Corriſpondente in virtù di procura, o altra facoltà che aveſſe; o pure nel ſuo teſtamento abbia ordinato all'Erede di provvedergli il carico, e continuare il noleggio, può il Padrone ſenz'altro partirſi, ed arrivando al luogo ſtabilito dee il Corriſpondente, o pur l'Erede provvedergli il detto carico convenuto. Ceſſando però queſt'obbligo del Corriſpondente, o dell'Erede, è tenuto il Padrone innanzi di partire avviſare il Corriſpondente, o l'Erede, e richiederli, ſe voglion continuare il noleggio, e acconſentendovi quelli, può portarſi a quel luogo, ove dovranno provvedergli il carico, e pagargli ogni danno, e ſpeſa, che per colpa loro avrà patito.

Se però ſenza loro licenza ſi ſarà in quel luogo portato,

il Cor-

Source : BIU Cujas

il Corriſpondente non ha obbligo veruno ; ma l' Erede , quando non voglia vendere in quel medeſimo luogo le merci, e mandarle nel paeſe deſtinato dal Defunto, dee caricarle ſopra quella Nave, o pagare al Padrone tutto il nolo accordato dallo ſteſſo Defunto, quando quegli non abbia per ſua colpa laſciato di adempir ciò , che dalla parte ſua ei doveva.

Se a mercanti che noleggiaranno Nave veniſſe infirmità. Cap. 259.

(1) SE alcun Mercante noleggiarà nave , o navilio , e quando lui averà quella Nave o quel Navilio noleggiato, intervenirà caſo di ſventura , che li veniſſe infirmità, ſe lui aveva promeſſo al Patron della nave, o navilio , che lui aveva noleggiato ; di averlo ſpedito a giorno certo , e ſe quel mercante che infermo ſarà , dirà , o farà dire a quel Patrone di quella nave o di quel navilio che lui aveva noleggiato , che cerchi di fare gli fatti ſuoi dove far gli poſſa, perciochè quel mercante non gli può attender quello , che promeſſo gli aveva, perciò ch' è amalato che ſe lui fuſſe ſano , volentieri gli oſſerveria , e ſe il patrone della nave gli dimandaſſe la ſpeſa che fece per lui, il mercante non gli è tenuto, poichè non è colpa ſua, e perciochè gli averà fatto ſapere infra il termine, che lui doveva avere ſpedito . E ancora è in quella medeſima volontà de oſſervargli tutto quello che gli promeſſe , ſe quel patrone di quella nave o di quel navilio vuole aſpettare che lui fuſſe guarito . E ancora per altra ragione non gli è tenuto , perciochè a impedimento di Dio neſſuno non può niente dire , nè contraſtare. Imperò ſe il detto mercante caſcherà in infirmità, di poi che la nave o navilio aveva noleggiato, e lui non lo farà a ſapere a quel Patrone della nave, o navilio infra quel tempo , che lui la doveva aſpettare: e dapoi che quel tempo ſarà paſſato , il detto mercante il farà a ſapere, e gli darà licenzia o gli la farà dare, che lui cerchi di fare i ſuoi fatti, dove gli poſſa fare, ſe quel Patrone della nave, o navilio, ne averà fatto ſpeſa. Perciò come quel mercante non l'averà fatto a ſapere come dovea fare infra quel tempo che lo dovea avere ſpedito, quel mercante è tenuto di reſtituire . Imperò ſe il Patrone della nave o del navilio ne aveſſe ſoſtenuto alcun danno , quel mercante non gli è tenuto ; poichè lui non rimane del viaggio per ſua volontà, nè per fraude alcuna che lui voleſſe far: ma ſolo per la infirmità che lui ebbe. Imperò ſe il detto mercante fuſſe già infermo, quando la nave o navilio noleggiò, ſe lui ſi vorrà eſtraere di andare in quel viaggio , che lui aveva accordato , che doveſſe avere ſpedita quella nave , o quel navilio: è da intendere che quella infirmità, che lui aveva gli fuſſe creſciuta , purchè per altra fraude non lo faceſſe , lui è tenuto di dare , e reſtituire a quel Patrone di quella nave, o quel navilio, che lui aveva noleggiato , tutte le ſpeſe che averà fatte per colpa di lui, e ſia creduto per ſuo giuramento, che la colpa è del mercante, poichè infermo era, perchè noleggiava nave o navilio, nè s'impacciava con alcuno per fatto di noleggiare. Ancora più ſe il detto mercante non lo farà ſapere a quel Patrone di quella nave , o di quel navilio , che lui ſi vuole aſtraere di andare in quel viaggio infra quel tempo , che lui lo dovea avere ſpedito , e dipuoi finito quel tempo , che infra loro fu accordato , che lo dovea avere ſpedito , ne gli faceſſe a ſapere , è tenuto di dare , e reſtituire a quel Patrone di quella nave , o navilio, di tutto il danno , e intereſſo che ne abbia avuto. Imperò quel danno, e quell'intereſſo debba eſſere meſſo in potere di due buoni uomini di mare , che acconcino quell'intereſſo, e danno, che per cauſa del creſcimento dell'infirmità che lui aveva , che per altra cauſa nò, perche ſe a quel mercante non fuſſe creſciuta la infirmità, ſe non che ſi ſteſſe in quel modo, che era quando la nave o navilio noleggiò, non debba eſſer meſſo in potere di neſſuno, ſe non che è tenuto di dare, e reſtituire a quel patron di nave o navilio, che lui avea noleggiato, tutto l'intereſſo che lui aveſſe ſoſtenuto ſenza contraſto, perciochè per colpa di lui lo averà ſoſtenuto, e in modo , che diſopra è detto, è tenuto , e obbligato il Patrone della nave o navilio a mercanti , alli quali lui noleggiò la ſua nave , o navilio , come nel capitolo diſopra detto ſi contiene.

(1) Vid. *Ceparell. tom. 2. reſol. 159. num. 4.*

SPIEGAZIONE.

QUando però il Mercante, che avrà promeſſo di ſpedire fra certo tempo la Nave da lui noleggiata , infermaſſe, non è obbligato a proſeguire il noleggio, nè a rifacimento di ſpeſe, che il Padrone aveſſe fatte, purchè ne lo avviſi infra 'l tempo accordato a sbrigarlo ; ed avviſandolo, paſſato già quel tempo, dovrà ſolo pagarli le ſpeſe , e non il danno , che ſofferto ne aveſſe : Eccetto ſempre quando quel Padrone ſi contentaſſe d' aſpettare che riſani , dovendo il Mercante allora attenere tuttociò, che gli avrà promeſſo.

Ma ſe era già infermo , quando noleggiò la Nave , ſottraendoſi dal noleggio , dee pagare al Padrone tutti i danni, ſpeſe, e intereſſi , dovendoſi ſtare in ciò al ſuo giuramento: quando però ciò non ſegua per eſſergli creſciuta l'infirmità, dovendo ſolo in quel caſo pagargli le ſpeſe per ſua colpa fatte ; purchè l' avviſi nel tempo, come ſopra, determinato, poichè avviſandolo paſſato quel tempo, gli dee anche pagare tutto il danno , e intereſſe a giudizio di due uomini dabbene.

Coſi nel modo ſuddetto è obbligato il Padrone a pagare ogni danno, e intereſſe a' Mercanti , ſottraendoſi egli dal noleggio.

Di Mercante che neleggierà Nave e morirà innanzi che ſia caricato. Cap. 260.

(2) SE alcun Mercante averà noleggiato alcuna nave , ò navilio, ſe quel mercante, che quella nave , o navilio averà noleggiata, morirà innanzi che fuſſe caricata la nave del tutto , o in parte ; lui , nè li beni ſuoi non ſono tenuti di niente a quel Patrone , di chi quella nave o navilio fuſſe che lui avea noleggiata , perchè a uomo che morto è, accordo che abbia fatto non gli nuoce. Salvo imperò credito, o torto che lui abbia, debbano eſſere pagati delli ſuoi beni , ſe alcuni ne aveſſe in qual ſi vuole loco fuſſino trovati. Imperò di poi che quel mercante averà caricata quella nave o quel navilio, che lui noleggiato avea del tutto o in parte , ſe lui morirà , e lui l' aveſſe caricata infra il tempo , che lui la dovea avere ſpedita , non è tenuto al Patrone della nave di ſpeſa che lui abbia fatto per tale conto , perciochè è da credere che ſe lui fuſſe vivo, averia intenzione di oſſervare tutto quello, che promeſſo avea, e poi che la morte l' ha tolto non è colpa ſua, che a morte non ſi può contraſtare neſſuno. Imperò ſe oltre il detto tempo l'aveſſe del tutto caricata , ſe il detto mercante morirà , gli beni di quello ſono tenuti ſatisfar la ſpeſa , che quel Patrone di quella nave aveſſe fatta per ſua colpa , che non lo averà ſpedito in quel tempo che doveva, e non gli averà dato licenzia che cercaſſe fare li fatti ſuoi in altre parti, che lui non era in caſo, nè in modo che gli poſſa attendere quello, che promeſſo gli ha . Imperò ſe il mercante aveſſe caricato la nave o navilio, e la nave o navilio averà fatto vela, e il mercante da poi morirà, in qual ſi vuole loco che mora, il Patrone della nave ſe ne debba tornare in quel luoco, dove aveva caricata quella Robba , e rendere, e dare alli ſuoi propinqui, ſe in quel loco dove aveano caricato ſaranno , e ſe in quel loco dove avevano caricato propinqui o fattori non ſi ſaranno , il Patrone della nave, o navilio debbe fare ſcaricar quella Robba di quel mercante che morto ſarà , e farla mettere in terra in loco ſicuro , e quando la Robba ſarà in terra in loco ſicuro, il Patrone della nave o navilio debba mandare una lettera con un uomo a poſta in quel loco, dove ſappia che ſiano, e debbino eſſere gli ſuoi propinqui , o a quelli per chi lui teneva la comandità . Imperò tutte le ſpeſe che farà per conto di quella Robba

(2) Vid. *de Vicq. ad Weitſen de Avariis verb. per modum turbæ.*

Source : BIU Cujas

à diſcaricare, debba pagare la Robba. Ancora più, che quando alcun propinquo o alcun di quelli che le comande avevano fatte, a quello che morto ſarà, faranno giorti in quel loco dove il Patrone della nave, o navilio avea fatto ſcaricare quella Robba di quel mercante che morto ſarà, loro ſono tenuti ſatisfare tutto il danno, e ſpeſa, che il Patrone della nave o navilio aveſſe ſoſtenuto per cauſa di quella tornata, che averà avuta a fare, e ſe il patrone della nave, o navilio, e quelli propinqui o quelli che la comandita aveano fatta a quel Mercante che morto ſarà, non ſi potranno accordare, debba eſſer meſſo quel contraſto in due buoni uomini degni di fede, che ſiano, e ſappino dell'arte del mare, quale ſi voglia coſa che quelli buoni uomini ne diranno, quello ne debba eſſere ſeguito: e ſe il Patrone di nave o del navilio aveſſe alcuna coſa del nolo, è tenuto di dare a' Marinari per gli loro ſalarj in quella forma che lui guadagnerà di nolo. Imperò ſe gli propinqui, e quelli che le comande aveano fatte fuſſino in quel loco dove quel Patron della nave, o navilio avea caricato: e ancora ritornato a diſcaricare: ſe que' propinqui, e quegli che le comande aveano fatte ſi accorderanno, che quella nave o navilio, che quel mercante, che morto ſarà, aveva caricato che vadi, e che faccia quel viaggio, nel quale dovea andare con quel Mercante ſe vivo fuſſe: il Patrone della nave è tenuto di andarci, loro pagando ogni ſconcio, e ogni ſpeſa, che lui aveſſe fatta per cauſa di quella tornata, che lui averà avuta far per cauſa della morte di detto mercante: e ancora che gli faccino ſcritta, che loro, o uno di loro gli oſſerveranno tutto ciò, che quel mercante, che morto ſarà gli era tenuto oſſervare ſe vivo fuſſe, e ſe loro o uno di loro gli oſſerveranno tutto quello che diſopra è detto, il patrone della Nave o del navilio è tenuto di andar, e in altra maniera nò. Imperò ſe quel mercante, che morto ſarà aveſſe caricata quella nave, o quel navilio in terra d'infideli, o in loco pericoloſo per andare a ſcaricare in terra di amici: il Patrone della nave non è tenuto di ritornare in quel luogo dove aveva caricato, anzi debba andare a diſcaricare in quel luogo, dove avea accordato con quel mercante quando vivea, e in quel loco diſcaricare: e innanzi che lui diſcarichi, lui lo debba fare a ſapere alla giuſtizia, e con teſtimonj di mercanti della giuſtizia lui debba fare mettere le robbe ne' fondachi; e in loco che fuſſe ſicure a quelli di chi eſſer debba: e la giuſtizia con conſiglio di mercanti debba far vendere di quella Robba tanta, inſino che abbia integrato il Patrone della nave o del Navilio di tutto quel nolo, che lui avere debbe, e ancora piu per inſino, che ſiano tutte le ſpeſe pagate che per cauſa di quella Robba ſi faranno fatte. Imperò è da intendere ſe in quel luoco non fuſſino gli propinqui, o quelli che la comandità avevano fatta a quel mercante, che morto ſarà: ſe in quel luoco non ſaranno, la giuſtizia con il Patrone della nave, o navilio debba mandare una lettera in quel luoco, dove ſanno che ſiano, e la giuſtizia con conſentimento delli buoni uomini di quel loco, dove la Robba ſi ſarà diſcaricata, debbalo tener in ſequeſtro per inſino che gli propinqui, ovvero quelli che la comandità aveano fatta a quel mercante, che morto ſarà, ſiano venuti in quel loco, o uomo per loro. Imperò ſe fuſſe Robba di che l'uomo aveſſe dubbio, che ſi poteſſe guaſtare, debba eſſere venduta, e la moneta che l'uomo ne averà, debba eſſer meſſa in loco, che ogni ora che veniſſino quelli che aver la debbono, la poſſino aver loro, o uomo per loro ſenza contraſto alcuno, però ſia certo che quelli che aver la debbano, o uomo per loro, foſſero loro venuti, che la dimandino. E per queſta ragione di ſopra detta fu fatto queſto capitolo.

SPIEGAZIONE.

MA ſe, oltre all'infermarſi, moriſſe il Mercante, innanzi che ſia terminato il tempo accordato per caricare la Nave, o ſia quella già caricata in tutto o in parte, o nò, non è tenuta l'eredità nè a continuare il noleggio, nè a ſpeſa, o danno veruno; Ma ſe, paſſato il detto tempo, morrà ſenz'avere infra quello caricato, o avviſato il Padrone di non poter continuare il noleggio, o con aver caricato, ma terminato già il tempo, dovrà l'eredità pagar tutta la ſpeſa, che quel Padrone per colpa del Defunto avrà fatta.

Quando però muoja, avendo già fatto vela la Nave, deve tornare addietro, e rendere a' Propinqui del Defunto le robbe, e non eſſendo eſſi in quel luogo, o i loro fattori, dee ſcaricare la robba, e metterla in luogo ſicuro, e poi avviſarli con lettere o meſſaggi, ed arrivati che ſiano conſegnarla loro; con che paghino, oltre la ſpeſa dello ſcaricare, tutto il danno e la ſpeſa pure, che per occaſione di quel ritorno avrà avuto a patire, a giudizio di due periti, quando non ſi poſſano tra loro accordare, e a proporzione del nolo, che ſarà pagato al Padrone, egli poi pagherà i ſalarj de' Marinari.

Ma ſe innanzi di ſcaricare, gli faranno intendere i ſuddetti propinqui, o congiunti, che vogliono che proſeguiſca il viaggio accordato col Defunto, dee proſeguirlo; Con che gli paghino i danni, e le ſpeſe, che per cagione di quel ritorno avrà come ſopra ſofferti, e ſi obblighino tutti, o alcun d'eſſi per iſcrittura d'oſſervargli tuttociò che dovea oſſervare il Defunto.

Quando però il Defunto Mercante aveſſe caricata quella Nave in terra d'Infedeli, o in luogo pericoloſo per doverla poi ſcaricare in paeſe amico, non dee il Padrone per la morte di quello ritornare nel luogo, dove avrà caricato, ma proſeguire il viaggio, e portarſi in quel luogo, ove avea da ſcaricare, ed iviginto, innanzi di ſcaricare, è tenuto darne avviſo alla Giuſtizia di quel luogo, e poi alla preſenza de' Mercanti, da quella deputati, fare ſcaricare le robbe, e metterle in luogo ſicuro. Il che adempito, dovrà la Giuſtizia coll'intervento di que' Mercanti vender parte di quella robba, che baſti a pagare al Padrone il nolo convenuto, e le ſpeſe fatte per quella robba, e fatti avviſare i ſoprammenzionati Propinqui, quando non ſieno in quel luogo, dovrà appreſſo di ſe ritenere il reſto della robba, o quando non ſia conſervabile, il ſuo prezzo, per darlo a chi ſpetta.

Di nave noleggiata, e il Patrone morirà innanzi che ſia caricata. Cap. 261.

SE alcun Patrone di nave o navilio averà noleggiata la ſua nave o navilio ad alcun Mercante, ſe il Patrone della nave o navilio morirà, innanzi che la nave o navilio ſia caricato del tutto o in parte, che quella nave alla quale al Patrone fuſſe intervenuto tale caſo, come diſopra è detto, non è tenuta di andare al viaggio, ſe già li compagni con li propinqui di quello che morto ſarà non ſi accordaſſero, che la detta nave o navilio ſi andaſſe, o tutti li compagni, o la maggior parte non furno al noleggiare, e che tutti, ò uno di quelli fuſſe ubbligeto a quel Mercante, che quella nave o quel navilio avea noleggiato, perche uomo morto non ha ne può avere Signoria in niente di queſto mondo, ſalvo in tanto che tutti gli ſuoi torti, e le ſue ingiurie, che debbano eſſere pagate, ſe l'uomo trova beni ſuoi, di che ſi poſſino pagare. Imperò ſe la nave o il navilio fuſſe caricata del tutto, o la maggior parte, innanzi che il Patrone della nave moriſſe, è tenuto di andare, e ſeguire il viaggio a quel Mercante che noleggiata l'averà, perciochè li compagni, che nella nave o navilio tengono parte, nè ancora li propinqui di quel Patrone, che morto ſarà, non ſi averanno meſſo alcun contraſto, quando caricava; e per queſta ragione che diſopra è detta la nave o il navilio è tenuto di ſeguir il viaggio, e ancora li compagni ſono tenuti di mettere con li propinqui di quello, che morto ſarà, uno uomo, che ſia o abbia loco di patrone, e ſia ubbligato a quel Mercante di tutti gli accordi, e patti, che quello che morto è, fora, ed era, ſe vivo fuſſe, percioche loro vedeano, che quello che era Patron della detta nave era infermo, e pericoloſo, e loro non contraſtorono in niente quando la Nave, o Navilio caricava. Imperò ſe li propinqui di quello, che morto ſarà, o li compagni di quello, che era Patrone di quella Nave, o Navilio, diranno, e contraſtaranno a quel Mercante, che la Nave, o Navilio avea noleggiato, che lui non caricaſſe nè faceſſe niente caricare, percio-

(1) Vid. *Targ. Ponder. marit. capit.* 26. *numer.* 32.

Source : BIU Cujas

percioche loro aveano dubbio che quel Patron, che amalato era, moriſſe; e ſe lui moriva che quella navè o navilio andaſſe in quel viaggio; ſe quel Mercante non ſi vorrà ſtare di caricare per lo detto di loro, ſe il Patrone di quella nave o navilio morirà, quella nave o navilio non è tenuta, nè debba andare in quel viaggio, nè ancora li compagni, nè li propinqui o eredi di quel Patrone, che morto ſarà, non ſono di niente tenuti di menda fare a quel Mercante, che la nave o navilio aveva noleggiata, e caricato per danno che lui ne aveſſe, poiche per detto, nè per renunziamento che loro gli avevano fatto, non ſe n'era voluto ſtare. Imperò ſe la Nave o navilio avea caricato, e aveſſe fatta vela, e partita fuſſe di quel loco, dove avea caricato; è da intender che il Patron della nave fuſſe con loro ſia che fuſſe ſano o infermo, ſe il Patron della nave o del navilio morirà, per la ſua morte non debba reſtare che la nave o il navilio non debba ſeguire il viaggio. In queſto modo imperò che ſe in nella nave o navilio ci fuſſe compagno alcuno, o alcuno che foſſe propinquo di quel Patrone che morto ſarà, quello debba eſſere fatto Patrone, ſe li Mercanti, e il nochiere, e il ſcrivano vedranno, e conoſceranno con tutto il communale della nave che ſufficiente fuſſe alcuno di quelli per Patrone, e ſe vederanno che neſſuno di quelli non fuſſe ſufficiente, e nella nave aveſſe alcun Marinaro di poppa, o di prua che ſufficiente fuſſe, l'uno di quelli debba eſſere meſſo per luocotenente del Patrone. Imperò per quel viaggio ſolo, lo quale quello che morto ſarà avea fermato a quel Mercante, e non per piu, e incontinente fatto quel viaggio, debbano tornare quella Nave o quel Navilio in potere de' compagni, e de' propinqui di quello che morto ſarà, e il ſcrivano è tenuto di render conto loro tanto dello guadagno, come della perdita tutto, e in tanto, come ſe fuſſe vivo quel patron, quando la nave o navilio ſi partì di quel loco, dove avea caricato, e erano ſuoi propinqui, e partecipi. Imperò ſe la nave aveva caricato in alcun loco, dove propinquo, nè compagno non ci fuſſe, loro la debbano tornare fatto il viaggio in quel loco, dove incominciorno, ſe quel loco ſicuro fuſſe, e ſe quel luoco ſicuro non fuſſe, loro la debbano metter, e tornare in loco ſicuro, e il ſcrivano con il nochiere inſieme debbano fare una lettera, e mandare in quel luoco dove ſappino che ſiano o debbano eſſere li ſuoi propinqui, e li ſuoi compagni di quello che morto ſarà, per uomo a poſta che loro venghino a ricevere quella Nave o quel Navilio percioche quello che era Patron, è morto, e il ſcrivano, e il nochiere non la debbino laſciare, nè abandonare, per inſino recapito non abbino avuto da' compagni e da' propinqui. E ancora piu che quelli ſiano ſatisfatti, e integrati di tutte le loro fatiche che loro avute aveſſino per conto di quella Nave, o navilio a riſtorare. Per la ragione di ſopra detta fu fatto queſto capitolo.

SPIEGAZIONE.

Morendo al contrario il Padrone dopo aver data a nolo la ſua Nave a qualche Mercante, e prima, che la Nave ſia caricata o in tutto, o in parte, non è più queſta tenuta di andare al viaggio deſtinato; eccetto ſe i Partecipi, e i Congiunti del morto vi acconſentiſſero, o tutti, o la maggior parte foſſero intervenuti al noleggio, o tutti, o alcun di loro ſi foſſero obbligati al ſuddetto Mercante noleggiatore.

Ma ſe morrà dopo che la Nave ſarà carica in tutto, o in parte, dovrà quella proſeguire il viaggio, e debbono i Partecipi inſieme co' Propinqui del Defunto ſoſtituire un' altro Padrone in luogo di quello; purchè mentre il Mercante caricava, i Partecipi, o Propinqui del Defunto non gli abbiano proteſtato, per eſſere allora infermo il Padrone, che in caſo, ch' ei muoja, non intendono che la Nave proſeguiſca il viaggio.

Quando poi, fatto vela la Nave, muoja in quella il Padrone, debbono i Mercanti, egli Ufficiali, e Comunale della Nave eleggere, per quel viaggio ſolo, un' altro in luogo del Defunto, con preferir però ſempre, ſe vi ſarà, qualche Partecipe, o Propinquo del Defunto, purchè ſia abile, e proſeguire il viaggio. Terminato il quale debbon tornar la Nave a' Partecipi, e a' Congiunti del morto nel luogo, da cui ſono partiti, quando ſia ſicuro, altrimenti andar debbono in altro luogo ſicuro e di là avviſarli, che vengano a prendere la lor Nave, non potendo il Nocchiero, o Scrivano abbandonarla, ſinchè a quelli non l'abbiano conſegnata. Con che però ſiano dagli ſteſſi ſoddisfatti delle loro fatiche e ſpeſe, che percio aveſſero fatte, e dee loro render conto lo Scrivano della perdita, o guadagno di quel viaggio, come ſe viveſſe il Padrone.

Di Nave noleggiata ſenza tempo determinato. Cap. 262.

SE alcun Mercante, o Mercanti noleggieranno nave o navilio con ſcritta o con teſtimonj, e non averanno inteſo che quelli Mercanti debbino dare ſpedito quella nave, o navilio che loro averanno noleggiato a giorno certo, o a tempo deputato, ſe li Mercanti prolongheranno che loro non ſpediranno quella Nave, o Navilio, che noleggiata hanno in quel modo che il Patrone della nave vorria, con che per colpa delli detti Mercanti non rimaneſſe, li Mercanti non ſono tenuti al patrone della Nave, o Navilio, che loro in quel modo averanno noleggiato di ſpeſa che lui ne faccia di neſſuna menda fare; perche ogni patrone di Nave, o Navilio debba guardare in che modo noleggia la ſua nave o il ſuo navilio, percioche a danno non gli poſſa tornare. Imperò ſe gli detti mercanti noleggieranno alcuna Nave, o Navilio come di ſopra è detto, e loro non ſpediranno il meglio che potranno, e per colpa di loro rimarrà; ſe il patrone della nave o navilio potrà moſtrare che per colpa di loro averà ſoſtenuto alcun danno: gli mercanti gli ſono tenuti di mendare e reſtituire; poi che per colpa di loro l'averà ſoſtenuto. E ancora più, ſe fuſſe che quella nave o quel navilio, che ſarà noleggiato, debba caricare in quel luoco dove il contratto fu fatto: o fuſſe che doveſſe andare a caricare in altro luoco: ſe gli mercanti ſi potranno ſcuſare per giuſta cauſa, o per giuſto impedimento, che loro non poſſono dare, nè conſegnare quel carico in quel viaggio, che promeſſo gli aveano a dare, poi che per colpa di loro non fuſſe, loro non gli ſono di niente tenuti. Imperò ſe gli detti Mercanti troveranno miglior mercato di nolo, che non aveano di quella Nave o Navilio che loro noleggiata avevano, e loro noleggieranno altra Nave o Navilio per cauſa di migliore mercato, che troveranno, loro ſono tenuti reſtituire tutto il danno, e tutte le ſpeſe, che per colpa di loro aveſſe fatte, e ſoſtenute il Patrone della Nave, o del Navilio, che loro in prima aveano noleggiato: ancora di dare quel carico che gli aveano promeſſo, e ſe dare non lo vorranno, ſono tenuti di dare, e pagare tutto quel nolo, che loro gli prometterono quando lo noleggiorno, poiche per colpa di loro ſarà rimaſto: e per cauſa del miglior mercato, che averanno trovato con altro, che per altro nò; e perciò è ragione che chi con inganno e fraude và, che tutto gli torni ſopra; e in quel medeſimo modo che è diſopra detto è tenuto il Patrone della nave, o del navilio, che aveſſe noleggiato la ſua nave o navilio a Mercante, ſe lui la noleggiaſſe ad altri Mercanti per cauſa di miglior nolo, che loro gli deſſino piu che quelli che in prima l'aveano noleggiato; ſe ne aveſſino a fare alcuna ſpeſa, o ne aveſſino alcun danno, per colpa di quel patrone di quella nave o navilio, che loro noleggiata aveano, e lui è tenuto del tutto reſtituire, poi che per colpa di lui lo averanno ſoſtenuto: e ancora debbe portare quel carico, che avea da loro noleggiato, ſe la nave o navilio ne doveſſe eſsere venduta, percioche egli è ragione che gli patroni delle navi o navilj ſiano e debbano eſsere tenuti, e obligati a' mercanti in tutte, e per tutte le coſe, ſi come all'incontro gli detti mercanti ſono tenuti a loro. E per quello che di ſopra è detto fu fatto queſto capitolo.

SPIE-

(1) Vid. *Targ. Ponderat. marit. cap. 26. ſub numer. 32.*

SPIEGAZIONE.

Dando a nolo un Padrone la ſua Nave a' Mercanti ſenza determinare il tempo, dentro il quale debbano ſpedirla, quando quelli prolunghino il caricarla, non ſon tenuti di pagare al Padrone danni, o ſpeſe verune, purchè ei non pruovi avvenir ciò per lor colpa; Anzichè, quando ne abbiano giuſto motivo, poſſono ſottrarſi dal noleggio. Se però ciò faceſſero per noleggiare altra Nave a miglior mercato, debbono al Padrone di queſta pagare tutti i danni e le ſpeſe, che per loro colpa avrà fatte, e tutto il nolo accordato.

Così al contrario, quando il Padrone ſi ritiri dal noleggio per dare la ſua Nave per maggior nolo ad altri Mercanti, dovrà a' primi pagare altresì, come ſopra, tutti i danni e le ſpeſe, quando anche ſi doveſſe per pagarli vender la Nave: E di più è tenuto a portare il carico già accordato con eſſo loro.

Di Nave noleggiata, che per impedimento non può fare il viaggio. Cap. 263.

(1) SE alcun mercante o mercanti noleggiaranno nave o navilio in alcun loco, ſia che la nave o navilio, che loro nolleggiato averanno, debba caricare in quel luoco medeſimo dove il contratto del nolo ſarà ſtato fatto, o fuſſe che doveſſe andare a caricare in alcun altro loco, ſe ſtando in quel loco, dove ſarà ſtato noleggiato, veniſſe impedimento di Signoria. Poniamo, che quella nave o navilio che noleggiato arà debba caricare in quel luoco, dove il contratto ſarà ſtato fatto; ſe il patrone di quella nave o navilio che que' mercanti averanno noleggiato, gli dirà e dimoſtrerà, che loro ſcancellino, e rompino quella ſcritta, che infra loro per cauſa di quel nolo ſarà ſtata fatta, e che lo aſſolvino che lui poſſa andare a fare gli ſuoi fatti in alcun altro loco, con altri mercanti, ſe que' mercanti, che noleggiato l'averanno, non vorranno, che quella ſcrittura, che infra loro fu fatta per cauſa di quel nolo, ſi ſcancelli, nè ſi disfaccia, nè ancora loro non lo vorranno aſſolvere, anzi gli diranno che lui non ſi dia faſtidio che loro credono finire e ſono certi che loro gli diranno il carico che noleggiato gli hanno, ſe loro finire potranno di dare quel carico che noleggiato hanno, gli detti mercanti non ſono tenuti a quel patrone di quella nave o navilio, che loro noleggiata aveano di niente altro, ſe non di mendare tutta la ſpeſa che lui aveſſe fatta di quel giorno che lui gli domandò che l'aſſolveſſino; e queſto ſono tenuti fare ſenza contraſto, perciochè non è colpa di loro che impedimento è di Signoria; e ancora, perciochè loro gli conſignorono il carico che noleggiato gli avevano, imperò ſe loro quel carico, o altro in luoco di quello dare non gli potranno, loro gli ſono tenuti di fare tutte le ſpeſe; e tutto il danno, e tutto lo ſconcio che lui ne ſoſteneſſe, e ſoſtenuto ne aveſſe. Imperò quel danno, e quel ſconcio debba eſſere meſso in potere di buoni uomini, che ſappino dell'arte del mare, perciochè gli detti mercanti ſono ſtati volonteroſi di dare quel carico, che loro noleggiato gli aveano, e per niente che loro ci abbino poſsuto fare non ſarà rimaſto, e quale ſi voglia patto, che il Patrone della Nave o del Navilio farà con gli mercanti, in quel patto medeſimo debbano eſsere gli marinari. Imperò ſe la nave o navilio doveſſe andare a caricare in alcun loco, innanzi che il Patrone della Nave o Navilio ſi parti di quel luogo dove il contratto del nolo ſarà ſtato fatto, e innanzi che lui ſi partì di quel loco, l'impedimento ci ſarà venuto: ſe gli mercanti diranno a quel patrone della nave o navilio che loro noleggiata averanno, che lui non ſtia per paura di quell'impedimento di andare in quel loco, dove debbe caricare, che loro ſono certi, e non hanno paura, nè dubio che per quell'impedimento lui, nè niente di loro fuſse ritenuto, nè ritardato: ſe ſopra queſte ragioni di ſopra dette il Patrone della Nave, o Navilio, che loro noleggiata hanno, anderà con quella ſua nave, o navilio in quel loco, dove il Patrone è con loro accordato, e a tempo debito, ſe i detti Mercanti quel carico dar non gli potranno, loro ſono tenuti mendar tutte le ſpeſe, che per colpa di loro ebbe per l'impedimento, e pagar tutto quel nolo, il quale gli erano tenuti di dare, ſe il carico aveſſe portato, che non è colpa di lui ſe portato non l'ha: e queſto non debba eſſer meſso in poter di buoni uomini, ſe il Patrone della Nave o Navilio non vuole: perciochè in uno capitolo è contenuto, che tutta nave o navilio, dapoi che averà fatta vela, debba avere tutto il ſuo nolo ſenza contraſto. Imperò ſe il Patrone della Nave o Navilio ne voleſſe fare alcun' accordo, lui lo può fare, e debbano eſſerci i marinari. Imperò ſe quando i detti mercanti noleggiorono quella Nave o Navilio fuſſe già impedimento in quel luoco: e il Patrone della Nave o navilio avea detto a quelli mercanti, perche noleggiavano, poi che impedimento ci avea, e loro gli reſpoſino, che attendeſſe a noleggiare: e che non ſteſſe per paura dell' impedimento, che loro caveriano di danno: ſe ſopra le dette parole loro noleggiorono, ſono tenuti a quel patrone di quella nave, o navilio di dare e reſtituire ogni danno, e ogni ſconcio, che lui aveſſe fatto, e ſoſtenuto per colpa di loro, che in quel modo che di ſopra è detto lo noleggiorono: e il Patrone nella Nave o Navilio è tenuto a detti Mercanti in tutti e in tanti modi come i mercanti ſono a' Patroni delle navi o navili; e ancora piu che i mercanti non ſono a Patrone delle Navi. E per la ragione di ſopra detta fu fatto queſto capitolo.

SPIEGAZIONE.

NOn potendo un Mercante, per impedimento ſopravvenuto, caricar la Nave da lui a queſto effetto noleggiata, ſe facendogli iſtanza il Padrone di quella di eſſere ſciolto da quel noleggio, per poter andare a trafficare in altre parti, eſſo ricuſerà di farlo, ſperando, tolto via l'impedimento, di dargli il promeſſo carico, in caſo poi, che il Mercante gli dia il detto carico, non ſarà tenuto che alle ſpeſe fatte dal Padrone dal giorno, che l'avrà richieſto d'eſſere ſciolto dal contratto del noleggio. Ma ſe durando l'impedimento non potrà provvedergli il carico, dovrà rifarli tutte le ſpeſe, e i danni, che aveſſe patito, a giudizio di due Periti. E a qualunque patto, che farà il Padrone co' Mercanti, debbano ſtare pure i Marinari.

Quando però ſia dal detto Mercante noleggiata quella Nave per andare a caricare in altro luogo, e avanti della partenza venga avviſo, che ſia ſopravvenuto in quel luogo qualche impedimento, come, per eſempio, proibita l'eſtrazione, ſe nientedimeno quel Mercante obbligherà il Padron della Nave ad andarvi, promettendo di dargli il carico, non oſtante quello impedimento ſaputoſi, o dallo ſteſſo Padrone notificato al Mercante ſuddetto, ove pervenuto a tempo debito, non potrà il Mercante oſſervargli la promeſſa, è obbligato a pagargli oltre le ſpeſe, anche tutto il nolo convenuto. Imperocchè, come in altro Capitolo ſi contiene, qualunque Nave dappoichè avrà fatto vela, debbe avere tutto il ſuo nolo ſenza contraſto.

Come il Marinaro debba uſcir di Nave per parola del Patrone. Cap. 264.

SE alcun patrone della nave o navilio darà licenzia ad alcun Marinaro per alcuna cauſa, non ſe ne debba uſcire ſolamente per il detto del patrone della nave, o navilio, per inſino che il Patrone della nave o del navilio gli abbi tolto o fatto torre il pane, o le vettovaglie dinanzi; e ſe il marinaro ſi parte della nave, o navilio, ſolamente per la parola che il Patrone della nave o navilio gli avea detta, ſenza che non gli averà tolta la vettovaglia: il patrone della nave non gli è tenuto di niente a riſpondere per dimanda che gli faccia. Imperò ſe il patrone della nave, o navilio darà licenzia ad alcun marinaro, la licenzia s'intende che gli toglia la vettovaglia, o la faccia torre innanzi che il viaggio

(1) Vid. *Targ. Ponder. marit. cap. 26. ſub num. 32. & cap. 45. num. 1. Rocc. de navib. & naul. not. 89. De Vicq. ad Weitſen de avariis verb. per modum turbæ.*

Source : BIU Cujas

gio fuſse finito, nè fatto ſenza giuſta cauſa, lui gl' è tenuto di pagar tutto il ſalario, che promeſſo gli fu al tempo che lui ſi accordò; e ſe il Marinaro andaſſe a diſcrezione: il Patrone della Nave o Navilio gli è tenuto di dare, e pagar tutto quel ſalario, che il nochiero, e il ſcrivano diranno per loro giuramento, che quel marinaro averia meritato, ſe quel viaggio compiſſe: ancora più, ſe il patron della nave lo laſcierà in loco foraſtiero, ſe il marinaro rimanere non ci vorrà, il patrone nella nave o navilio è tenuto di darli nave, o navilio, e vettovaglia, per inſino che quel Marinaro ſia ritornato in quel loco dove il Patron della Nave lo cavò, o che ſe ne fuſse accordato con lui, ſe il marinato ne voleſſe far accordo. Imperò ſe il Patrone della nave, o navilio gli deſſe licenzia per alcuna giuſta cauſa, o per le condizioni dette, come in un capitolo di ſopra appare, non gli è tenuto pagar il ſalario, nè dar nave, nè vettovaglia: e per le ragioni ſopradette, ogni Patron di nave guardi in che modo dà licenzia ad alcun marinaro, che glie la dia con giuſta ragione: percioche a danno non gli poſſa tornare, e li marinari debbano fare altrettanto come pigliano licenzia, e come nò, perciochè alcuna giuſta cauſa non li poſſa eſſere meſſa di ſopra che gli poteſſe tornare danno. E perciò fu fatto queſto capitolo.

SPIEGAZIONE.

SE qualche Marinaro congedato in verbis, *o ſia per ſemplice parola, dal Padrone per qualche cauſa, uſcirà dalla Nave, prima che il ſuddetto Padrone gli abbia tolto il pane, e la vettovaglia, non può pretendere da lui nè ſalario, nè altro: E privandolo il Padrone delle Vettovaglie ſenza giuſto motivo, dee pagarli tutto il ſalario accordato.*

Andando poi il Marinaro a diſcrezione, cioè, non eſſendo accordato a certo ſalario, gli dovrà pagar il Padrone quello, che con loro giuramento giudicheranno il Nocchiere, e lo Scrivano; E di più dovrà prowederlo di Vettovaglia, e d'imbarco, ſinchè arrivi al luogo, da cui ſi era partito, ſe non vorrà rimanere in quel paeſe foreſtiero, dove ſi troverà allora la Nave. Tutto queſto però ceſſa quando abbia il Padrone giuſto motivo di licenziarlo.

Del Marinaro che fuggirà. Cap. 265.

(1) SE neſſun marinaro ſi fuggirà della nave, dipoi ch' egli averà avuto la ſua paga, e non abbi fatto quello che aveva promeſſo al Patrone, quando s'accordò, e ſe ne fugge avanti che la nave abbia fornito il viaggio, in tutti modi è obligato attendere la paga al Patrone, nè manco deve avere ſoldo di neſſun ſervizio eſſendoſi fuggito, anzi dove ſarà trovato, può eſſere preſo, e ſtare tanto in prigione, per fino che gli averà ſatisfatto il tutto de danni, che il patrone per il ſuo fuggire averà ricevuto, e ſia il detto patrone creduto per ſue ſemplici parole, ſenza altri teſtimonj: e per le ragioni ſopradette fu fatto queſto capitolo.

SPIEGAZIONE.

MA al contrario ſe fuggirà il Marinaro, dopo aver avuta la paga, avanti, che ſia fornito il viaggio, ſenza aver fatto cio che avea promeſſo al Padrone, quando ſi accordò, è tenuto reſtituire la paga, nè gli ſi dee alcun ſoldo per lo ſervizio preſtato, anzi può eſſere ritenuto in carcere, infinch' ei paghi, e ſoddisfaccia tutti i danni, che dirà il Padrone, alla cui ſemplice aſſerzione dee ſtarſi, aver dalla ſua fuga patiti.

Di carico di grano ricevuto ſenza miſura. Cap. 266.

(2) SE alcuni mercanti noleggieranno alcuna nave, o navilio ad alcuno, e li detti Mercanti caricheranno quella nave o quel navilio che loro noleggiato averanno di grano, e ſe il Patrone della nave, o del navilio che loro noleggiato averanno come diſopra è detto, non riceverà a miſura lui, nè uomo per lui, quel grano, che quelli Mercanti metteranno in quella ſua nave o navilio, ſe non che lui ſe ne fiderà nella parola che li Mercanti o uomo per loro gli diranno; ſe quel Patrone della nave o navilio vorrà miſurare, o fare miſurare quel grano, che nella nave o navilio ſarà ſtato meſſo: e lui averà portato in quel luoco dove aveva a ſcaricare, lui lo può fare, che mercante neſſuno non gli può contraſtare, e quando il detto patrone della nave o navilio averà miſurato, o fatto miſurare, o perche gli detti Mercanti gli voleſſino fraudare il nolo, che lui ne doveva avere, o fuſse che il grano aveſſe fatto alcun creſcimento per alcuna cauſa, per quale ſi vuole delle ragioni di ſopra dette, che il creſcimento fuſse fatto, il patrone della nave o del navilio debba avere il ſuo nolo tanto del creſcimento come di quello, che li mercanti li aveano manifeſtato, o uomo per loro, che il creſcimento che in quel grano ſarà trovato ſi debba partire per equale parte infra tutti gli mercanti, e debbino avere la ſua parte, ſecondo la quantità del grano, che nella nave o navilio averanno meſſo: e ciaſcuno di detti mercanti è tenuto di pagare nolo al patrone della nave o del navilio tanto del creſcimento, come di quello che noleggiato aveva: percioche è ragione, che poi li Mercanti fanno li loro fatti, che il Patrone della nave o del navilio non facci il ſuo danno. E perciò come il Patrone della nave o del navilio, o uomo per lui non ne riceva conto. Imperò ſe il Patrone della nave o del navilio, o uomo per lui lo aveſſe miſurato, o fatto miſurare, e averà ricevuto conto, ſe alcun creſcimento ci ſarà trovato, di quel creſcimento non ſono tenuti li Mercanti pagare niente di nolo, percioche il Patrone della nave, o del navilio non ſe ne volſe fidare nel detto, nè nella fede de' Mercanti, e ſe Dio gli fa alcuna grazia, o alcun bene che ſia loro tutto, e in tanto come ſe il Patron della nave o del navilio ſe ne fuſſe fidato nella fede de' Mercanti averia parte nel profitto che Dio ci aveſſe dato. In tanto giuſta ragione non è, che quel guadagno che Dio ci ha dato, che debba eſſere de' Mercanti, poiche il Patrone della Nave non ſe ne volſe in lor fidare. Imperò ſe il Patrone della Nave lo farà miſurare, e ne riceverà conto, ſe li Mercanti alcun fallo ci troveranno, il Patrone della nave o del navilio, è tenuto di menda fare. Imperò è da intendere che debba eſſere guardata la natura di quel grano: perciò come ci è natura di grano che mai non torna alla miſura, che l'uomo lo riceve: Imperò ſe detto Patrone della nave o del navilio, o uomo per lui non ſarà al miſurare, nè lo miſureranno a conto, anzi ſi fideranno in fede de i detti Mercanti, in quel creſcimento tale debbe aver il detto Patrone della nave o del navilio tutto il ſuo nolo. Ancora più, ſe mancamento ci fuſſe, non poſsa ne debba eſſere tenuto, poiche lui, ne uomo per lui non lo averà miſurato, nè fatto miſurare, nè l'avea ricevuto a conto. E per la ragione di ſopra detta fu fatto queſto capitolo.

SPIEGAZIONE.

CAricando più Mercanti una Nave di grano, ſenza che il Padrone di quella lo faccia miſurare, ſe poi nello ſcaricare, miſurar facendolo, troveraſſi a creſcere, quello aumento ſarà ripartito reſpettivamente fra tutti i Mercanti per le loro porzioni, con che paghino al Padrone il nolo, tanto per quella quantità, che avranno manifeſtato, quanto per l'aumento. Ma quando al contrario ſi trovi a mancare, ſarà parimente a danno de' Mercanti.

Se però caricandolo, l'avrà il Padrone ricevuto a miſura, o l'avrà fatto miſurare, trovandolo poi i Mercanti a mancare, purchè ciò non provvenga dalla natura di quel grano, dovrà pagarſi dal Padrone il mancamento, e trovandolo a creſcere, l'utile ſarà de' Mercanti, non dovendoſi a quello nè anche il nolo dell'aumento.

Condi-

(1) Vid. *Cleirac. Jugem. d'Oleron* §. 13. *n.* 7. *citat. ab eo pro cap.* 267.

(2) Vid. *Targ. Ponderat. marit. cap.* 41. *n.* 2. *Cleirac. Juriſd. de la Marine* §. 60. *citat. ab eo pro cap.* 268. *Gallic. Edition.*

Source : BIU Cujas

Condizione di nolo. Cap. 267.

(1) SE alcun Patrone di nave o navilio noleggierà la ſua nave o il ſuo navilio ad alcun Mercante, o Mercanti, e quando il Patrone della Nave o del Navilio ſarà gionto in quel luoco dove loro debbono diſcaricare, ſe infra lui e i Mercanti non averà accordato a giorno certo, e tempo deputato, che li detti Mercanti gli debbano avere pagato il nolo che con lui averanno accordato, il Patrone della nave, o navilio ſi può ritenere tutta quanta la Robba: e che non facci diſcaricare, per inſino che gli Mercanti gli abbino raſſicurato di pagare quel nolo, che con lui averanno accordato il giorno, che loro noleggiorno, ancora a giorno certo, o a tempo deputato. Imperò ſe infra il Patrone della Nave o del Navilio, e gli Mercanti aveva accordato giorno certo e tempo deputato, che loro doveſſino avere diſcaricato, e pagato quel nolo che loro gli promiſſono di dare; il Patrone della nave o del navilio non debba, nè può contraſtare che loro non ſcarichino la loro Robba. Salvo imperò che il Patrone della nave o del navilio dubitaſſe, o aveſſe dubbio che que' Mercanti fuſſino ingannatori o piatitori, e che dubitaſſe che non gli metteſſino il ſuo nolo in piato, che lui lo poteſſe perdere. Imperò ſe gli detti Mercanti daranno una ſicurtà che lui ſia ſicuro per il ſuo nolo: lui gli debba laſciare diſcaricare tutta la Robba: e ſe per ventura gli detti Mercanti diranno al Patrone della nave o navilio, lui ſe vuole pigliare di quella Robba medeſima che lui averà portato a quel prezio che loro la potriano vendere, o che vale in quel loco, dove lui la debbe diſcaricare: tanto debbe di ſcaricare, per inſino che lui abbia compimento di paga al nolo che loro gli promiſſeno di dare, ſe il Patrone della nave o del navilio così vuole: ma li detti Mercanti non lo poſſono forzare: e ſe il Patrone della nave o del navilio la pigliaſſe per ſua auttorità, lui lo può fare: e ſe lui ci guadagna, tutto il guadagno debba eſſere ſuo, e ſe lui ci perde, tutta la perdita debba eſſer ſua, che compagno, non li è di niente tenuto; ma il Patrone della nave è tenuto dar parte alli ſuoi compagni di tanto come lui aveva di nolo. Imperò ſe gli Mercanti laſcieranno quella Robba al Patrone della nave o del navilio, che lui aveva portato per il nolo che loro gli dovevano dare il Patrone della nave o del navilio l'ha a ricever, e di niente altro non gli può forzare: e ſe per tale ragione, come diſopra è detto, il Patrone della nave o del navilio ha a ricevere quella Robba di ſopra detta, compagno alcuno non può niente dire, ne contraſtare che lui abbia a ricevere parte della perdita come del guadagno, ſe lui gli deſſe, e ſe per ventura il Patrone della nave o del navilio averà a ricevere di quella Robba, che lui averà portata quantità, per il nolo che lui ne debba avere: e queſto averà a fare per comandamento e per forza della giuſtizia di quel loco dove lui ſarà, ſe in quella Robba, come di ſopra è detto, averà avuto a ricevere, ſe perderà, o guadagnerà, compagno alcuno non può, nè ſi debba ſtar che lui non abbia a pigliare la parte del guadagno, come della perdita. Ancora piu, ſe gli compagni diranno, e accorderanno con il Patrone della nave o del navilio, che lui in quale ſi voglia parte che vadi, o venga che lui tutta volta poſſa ſmaltire tutto quello, che gli avanzerà, e ſe gli compagni tutti, o la maggior parte diranno, e accorderanno con il Patrone della nave o del navilio quello che di ſopra è detto; ſe loro guadagnano, o perdono di quello che il Patrone della nave o del navilio averà comperato, quello che del nolo li ſarà avanzato debbano pigliare loro parte tanto della perdita come del guadagno, ſe Dio ce ne deſſe, e in niente gli detti compagni non poſſono contraſtare al Patrone della nave, poiche per volontà di tutti, o della maggior parte l'averà fatto. Ancora più, ſe il Patrone della nave o del navilio aveſſe ſmaltito alcune volte quello che del nolo gli fuſſe avanzato ſenza licenzia de' ſuoi compagni: ſe lui ci guadagnaſſe, e loro piglieranno la loro parte di quel guadagno; ſe gli detti compagni non gli diranno, nè faranno comandamento che lui non ſmaltiſca quello, che del nolo gli avanzerà, e ſe lui lo fa, che loro pigliano volentieri del guadagno, ſe Dio ne gli deſſe, e ſe perdita ci l'interveniſſe che fuſſe tutta ſua: e ſe gli compagni queſto che diſopra è detto gli diranno, e gli comanderanno; e oltra il comandamento che loro gli averanno fatto, lui non reſterà che non ſmaltiſca quello che del nolo gli avanzerà: ſe in quello che lui averà ſmaltito, Dio guadagno li darà, lui è tenuto di dar la parte alli compagni di tutto quel guadagno, e ſe lui perde, tutta la perdita debba eſſer ſua, e ſe per ventura il detto Patrone della nave, o del navilio ſmaltiſſe alcuni viaggi quello, che del nolo gli avanzaſſe, e gli compagni riceveranno parte di quello che Dio ci deſſe e loro non diranno ne faranno il comandamento di ſopra detto, il Patrone della nave o navilio, ſe lui ſmaltirà come di ſopra è detto, li detti compagni ſono tenuti di pigliare parte della perdita, come fariano del guadagno ſe Dio ne deſſe, per inſino che gli aveſſino detto, o fatto il comandamento, come di ſopra è detto. E per la ragione di ſopra detta fu fatto queſto capitolo.

(1) Vid. *De Vicq. ad Weitſen de Avariis verb. adverſus Dominos.*

SPIEGAZIONE.

Noleggiata, e caricata da' Mercanti una Nave per andare a ſcaricare nel luogo convenuto, ſenz' aver però determinato il tempo, in cui debbano pagare il nolo, pervenuta, che ſarà in quel luogo la Nave, non poſſono i Mercanti ſforzare il Padrone a ſcaricare, ſinchè con quello non convengano del tempo, nel quale li debbano pagare il nolo. E ſe il Padrone temeſſe, che que' Mercanti foſſero ingannatori, e ſedizioſi, debbono eſſi darli mallevadore per quella ſomma, che li devono di nolo; potendo di ſua autorità, quando voglia, prenderſi per pagamento di queſto una porzione di quella roba, che ſarà in Nave al prezzo, che varrà in quel luogo, e guadagnandovi, o perdendovi ſarà ſuo così il guadagno, come la perdita, dovendo ſempre dar conto a' Partecipi della ſomma di tutto quel nolo, per cui ſarà ſtata noleggiata la Nave. Ma ſe avrà preſa ſuddetta porzione per mandato di Giudice, o che i Mercanti medeſimi gli laſcino tutto il carico per pagamento del nolo, non potendo allora ricuſarlo il Padrone, la perdita, o guadagno, che ne ſegua, dovrà fra Partecipi ripartirſi.

Similmente ſe da tutti quelli, o dalla maggior parte aveſſe il Padrone facoltà d'impiegare, e negoziare quel tanto, che riceverà di nolo, o pur tacitamente vi conſentiſſero, accettando ogni viaggio il lucro riſultatone, ſenza proteſtare al Padrone, che in caſo di perdita non intendono eſſer tenuti, poiche ſenza loro licenza fà quel negozio, allora ſarà comune e il lucro, e la perdita: proteſtandoſi però quelli in queſta forma, ſarà loro comune il guadagno, e non la perdita.

Di Nave o Navilio che ſtando nel caricare ſopravenga fortuna. Cap. 268.

(2) SE alcun Patrone di nave o navilio caricare doveſſe in alcun loco, e ſtando nel luogo dove debba caricare, innanzi che lui abbia caricato ſi metterà ſegno di cattivo tempo, e lui averà dubbio che cattivo tempo ſi metta: ſe il detto Patrone della nave o navilio, farà alcuna ſpeſa, come appigionare eſſarcia per mettere nella nave o navilio a ormeggiare gli mercanti, che noleggiata la averanno non ſono tenuti pagare niente, poiche non averanno niente caricato. Se imperò il patrone della nave o navilio non l'aveſſe accordato il giorno che lo noleggiorono, che in tutta ſpeſa che lui aveſſe a fare per biſogno della nave o navilio, ſe gl'interveniſſe per caſo di ſventura, che loro ci doveſſino mettere la loro parte, e ſe per ventura il Patrone della nave o navilio aveſſe caricato alcuna quantità della Robba che lui portare doveva, quella quantità che caricata ſarà, debba pagare in tutto le ſpeſe, che il patrone della nave o navilio averia a fare per il caſo di ſventura, che di ſopra è detto per ſoldo, e per lira con la na-

(2) Vid. *De Vicq. ad Weitſen de Avariis verb. deterioris notæ.*

Source : BIU Cujas

nave o navilio inſieme. Se imperò infra gli Mercanti, o la maggior parte non fuſſe accordato, che ſe il caſo di ſopra detto interveniſse, quella Robba che fuſse rimaſta in terra ajutaſſe a quella che fuſſe caricata, e ſe la nave o navilio fuſſe caricato del tutto, ſe interveniſſe caſo di ſopra detto, tutto il corpo della nave o del navilio debbe pagare con la Robba inſieme per ſoldo, e per lira. Imperò è da intendere che quella Nave o Navilio fuſſe bene, e ſufficiente eſſarciato, e la eſſarcia che lei aveſſe, che fuſſe baſtante, e ſufficiente: e ſe la eſſarcia che quella Nave o Navilio porterà, o averà a ſe non gli ſarà ſufficiente, nè a minore di lui, ſe il caſo di ſopra detto li interveniſſe, li detti Mercanti, nè la Robba di loro non ſono tenuti niente mettere a quella ſpeſa, che quel Patrone di quella Nave, o Navilio aveſſe a fare per il caſo di ſopra detto, anzi il Patrone della nave o navilio è tenuto a' mercanti, che ſe loro ſoſteneranno alcun danno, o alcun ſconcio per cauſa di quella eſſarcia che lui con ſeco portaſſe, a reſtituire. Imperò debba eſſere a queſto modo inteſo, che li detti Mercanti non ſiano creduti per loro ſemplice parola, anzi debba eſſere meſſo in poter di due buoni uomini del mare che loro conoſchino ſe quella eſſarcia era ſufficiente a quella nave o navilio, o nò, e quale ſi vuole coſa che loro ne diranno, quello ne debba eſſere ſeguito, percioche alle volte e tutte le piu volte ſe alcun caſo di ſventura interveniſſe ad alcuna nave o navilio, fuſſe meſſo in fede di alcuni Mercanti, tutta volta diriano loro che per colpa della eſſarcia, che la nave o navilio avea, che non era ſufficiente, ſaria intervenuto quel caſo, che loro aveano ſoſtenuto, e per ciò ſe la conoſcenzia, e diſcrezione delli buoni uomini non fuſſe tutta via ſariano condennati gli Patroni delle navi o navilj. Per le ragioni di ſopra dette fu fatto queſto capitolo.

SPIEGAZIONE.

STando una Nave ben eſarciata, e corredata in porto, o ſpiaggia, aſpettando il carico, ſe prima di aver caricato in tutto, o in parte, ſopravverrà qualche ſiniſtro di mala fortuna, per cui ſi abbia a prendere a pigione eſarcia, o far altra ſpeſa, non poſſono coſtringerſi i Mercanti, che non hanno ancora caricato, a contribuire a quella; ſalvo i patti in contrario. Ma ſe ne avrà già caricata parte, quella parte ſolamente dovrà inſieme colla nave pagare la ſpeſa, fuorchè ſe aveſſero aggerminata la roba caricata con quella da caricarſi. Quando poi finalmente ſia la Nave carica del tutto, dovrà ripartirſi la ſpeſa a ſoldo, e lira fra tutta la roba, e la Nave: Eccetto ſe proveniſſe quella ſpeſa dall' eſſere la Nave mal in arneſe, non dovendo allora contribuire i Mercanti. Non ſi dee però ſtare alla loro aſſerzione, ma di due Periti, i quali deono conoſcere, ſe la Nave era ſufficientemente eſarciata.

Di Maeſtro d' Aſcia, e Calafato. Cap. 269.

(1) COme che in un capitolo di ſopra detto ſi dichiara, e dimoſtra delli maeſtri di aſcia, e delli calafati, che averanno alcun' opera da fare, come ſono tenuti e obligati a quel Patrone di chi l' opera ſarà, e chi in potere ne li averà meſſa, e del Patrone che l' opera averà conſegnata, di che è tenuto a gli maeſtri di aſcia, e di che nò. Ma niente un capitolo di ſopra già detto non dichiariſce, ſe alcuno delli detti maeſtri prometteranno di lavorare con alcun Patrone di nave o navilio, ſe quello che promeſſo averanno, non voleſſino attendere, di che ſaranno tenuti, e di che nò. E per la ragione di ſopra detta gli noſtri antichi, che in prima cominciarono andare per il mondo fecero queſta menda, percioche infra gli Patroni delle navi, e gli maeſtri ſopradetti non poſſa avere alcun contraſto, e diſſero, e dichiararono, che ogni maeſtro di aſcia e calafato che prometterà di lavorare ad alcun Patrone di navilio, ſia, che faccia prezio, o nò con lui, è neceſſario, che gli oſſervi, poi che promeſſo gli averà, e ſe lui fare non lo vorrà, è tenuto reſtituire, e mendare tutto il danno, e ſconcio, che quel patrone di quella nave o navilio, al quale lui avea promeſſo di lavorare, potrà mettere in vero, che ſoſtenuto ne abbia, e aſpettaſſe ſoſtenere. Salvo imperò che alli ſopradetti maeſtri non lo aveſſe tolto impedimento di Dio, nè di Signoria, e per quella ragione medeſima ogni Patrone di nave o di navilio, che prometterà di conſegnare alcun lavoro, ad alcuno, o alcuni delli ſopradetti Maeſtri, e non lo oſſervaſſe, lui è tenuto di dare il loro ſalario, il quale con loro aveva accordato, e ſe per ventura infra loro prezio alcuno fatto non ſarà, il Patrone della nave, o navilio che quel mancamento averà fatto, è tenuto di dare tutto e in tanto come altri maeſtri piglieranno nelli lavori, che loro averanno: ancora è tenuto di piu il patrone della nave o navilio, che quel mancamento averà fatto alli ſopradetti maeſtri di reſtituire tutto il danno, e tutto il ſconcio che gli ſopradetti maeſtri potranno in vero moſtrare, che loro ne aveſſino ſoſtenuto, e ne aſpettaſſino ſoſtenere. Riſguardato imperò quel lavoro che quel Patrone avea promeſſo di conſegnare ſia poco, o aſsai, e riſguardato ancora che a quel Patrone di quella nave o di quel navilio non l' aveſſe tolto impedimento di Dio, o di Signoria, e riſguardato il valore, e bontà delli ſopradetti maeſtri. E per la ragione di ſopra detta fu fatto queſto capitolo.

SPIEGAZIONE.

AVendo promeſſo un Maeſtro d' Aſcia, o Calefato, ſia il prezzo accordato o nò, di far qualche lavoro a un Padrone di Nave, quando poi non gliel' oſſervi per colpa ſua, e non per impedimento forzoſo, pagherà tutti i danni, e le ſpeſe, che proverà quel Padrone d' aver perciò ſoſtenuto, o che avrà a ſoſtenere. Promettendo al contrario il Padron della Nave di dargli alcun lavoro, quando ei non oſſervi la promeſſa, dovrà pagare al Maeſtro la mercede convenuta, e non eſſendo accordata, quel tanto, che guadagnano gli altri di quella profeſſione in ſimili lavori, e di più tutto il danno, che ne aveſſe patito, avuto riſpetto alla quantità del lavoro promeſſo, e alla perizia di quel Maeſtro.

Di Servitore, e di Patrone. Cap. 270.

(2) SE alcun Patrone di nave o di navilio tenirà alcun ſervitore per tempo deputato, neceſſario è che il detto ſervitore oſſervi tutti li patti, che con il Patrone della nave averà accordato: ed è ragione, che come il ſervitore è tenuto oſſervar gli patti, che con il Patrone della nave averà accordati, che il detto Patrone ſia tenuto oſſervare tutto quello, che al detto ſervitore averà promeſſo, e ſe il detto ſervitore moriſse innanzi del tempo, che lui aveva accordato ſervire il detto Patrone della nave o del navilio, è tenuto e obligato di dare, e pagare a gli propinqui del detto ſervitore, per tutto e in tanto come lui averà ſervito ſenza contraſto: e ſe per ventura il Patrone della nave o del navilio moriſse, il detto ſervitore è tenuto di ſervir alli eredi, e propinqui del Patrone che morto ſarà per tanto tempo, come lui promeſse il giorno che ſi accordò ſenza contraſto: e li eredi, o propinqui ſono tenuti oſservare al detto ſervitore tutto quello, che quello gli aveva promeſso in tempo della vita ſua. Imperò è da intender, che il detto ſervitore non ſia tenuto di ſervire alli detti propinqui, o eredi, ſe non per tanto come quella nave o quel navilio andaſse e ſteſse per comandamento, e per biſogno de gli detti eredi, o propinqui di quello che morto ſarà, e ſe gli detti eredi, o propinqui venderanno, o diſtribuiranno quella nave o quel navilio, innanzi che il detto ſervitore abbia finito il detto tempo, che con quello che morſe aveva accordato, il detto ſervitore debba eſsere libero nel tempo che quella nave o quel navilio ſarà ſtato venduto, e li detti propinqui, o eredi ſono tenuti pagare il detto ſervitore per tanto, come averà ſervito a loro, ed al morto ſenza niun contraſto: e ſe per ventura gli detti propinqui, o eredi non aveſſino di che pagare, il detto ſervitore debba eſsere pagato nel prezio, che di quella nave o di quel navilio ſi ſarà avuto; e ſe li detti propinqui, o eredi del prezio che della detta nave o navilio ſi ſarà avuto, non lo vorranno pagare: il detto ſervitore ſe ne può e ſe ne debba ritornare a quella nave o a quel navilio che lui ſervito avea: perciò come è ra-

(1) Vid. *Targ. Ponderat. marit. cap.* 16. *num.* 11. & *cap.* 26. *num.* 31.

(2) Vid. *Targ. Ponderat. marit. cap.* 26. *num.* 31.

Source : BIU Cujas

è ragione che in qual ſi vuole coſa che l'uomo faccia ſervizio, o alcun lavoro, che quel lavoro lo debba pagare, perche quello, il quale comprerà tale nave, guardiſi, e ſi debba guardare come la comprerà: perciochè danno, o faſtidio non li poſſa intervenire. E per la ragione di ſopra detta fu fatto queſto capitolo.

SPIEGAZIONE.

ACcordando a ſuo ſervizio un Padrone di Nave qualche Servitore per tempo determinato, devonſi l' un l' altro reciprocamente oſſervare i patti fra loro ſtabiliti; onde morendo il Servitore innanzi che ſia terminato quel tempo, dee il Padrone pagare a' di lui Eredi, o Congiunti il ſuo ſalario a proporzione di quel tempo, che avrà ſervito; E morendo al contrario il Padrone, dee il ſervitore terminare il tempo ſtabilito in ſervizio degli Eredi, o Propinqui di quello, ſinchè però ſtia in lor potere la Nave, che vendendola, o alienandola reſta libero, e debbongli quelli, o del proprio, o del prezzo ricavato pagare la ſua mercede pel tempo, che avrà ſervito sì loro, come il Defunto, e non pagandolo, avrà ſempre quel Servitore il regreſſo contra la Nave, benchè queſta paſſi in potere d' altrui.

Di ſtiva di Vettine, o Botte vote. Cap. 271.

(1) SE alcun Patrone di nave o di navilio navicherà in Barberia o in Iſpagna, o in alcun'altra parte; ſe alcuni Mercanti metteranno nella nave o nel navilio, ſtiva di botte, o vettine vote per portare ad alcuna parte, ſe la ſtiva anderà integra, e ſe li mercanti non aveſſino fatto prezio di nolo per cauſa di quella robba, o ſtiva, o vettine con il Patrone della nave, quando il patrone di quella nave o di quel navilio ſarà giunto a quel luoco, dove quella ſtiva, o vettine debba diſcaricare, ſia in libertà del patrone della nave o navilio di ricevere quel nolo, che gli piacerà, o di avere la metà di quella ſtiva che lui portata averà: poiche prezio alcuno non ci ſarà fatto di nolo. Imperò ſe il Patrone della nave o del navilio aveſſe fatto alcun patto, o alcun' accordo per conto del nolo per la detta ſtiva, o vettine, quell' accordo, o patto, è neceſſario che lui oſſervi. Imperò ſe la ſtiva ſopradetta non andaſſe integra, anzi anderà disfatta: ſe disfatta anderà, il Patrone della nave o del navilio non debba avere la metà, ſia che ne abbia fatto prezio di nolo, o nò: ma puonne pigliare nolo che ſia ſufficiente. Per quale ragione non debba avere la metà delle botte disfatte, come integre, ſe neſſuno prezio non ci fuſſe fatto? percioche quando il Patrone della nave o navilio era in quel luoco, o ad alcun'altro dove trovaſſe robba che voleſſe portar a nolo, lui lo potria fare, e lui per portare la ſtiva intiera non la potria portare; e perciò averia a perdere quel nolo. E ancora per altra ragione che ſe lui la disfaceva per ventura, li coſtava piu di conciare, e dirizzar, che lui non averia della robba che lui potria portare a nolo: perciò è ragione che abbia, e debba avere la metà della ſtiva, che andarà integra, e non di quella che andarà disfatta: e ancora per altra ragion, che per avventura ſe lui portaſſe la ſtiva disfatta: e fuſſe in loco dove lui trovaſſe robba, lui la può portar ſenza ſuo danno, e può metter quella ſtiva, che disfatta andarà poſtame. E per la ragione diſopra detta non debba aver la metà della ſtiva che porterà disfatta, come di quella che porterà integra.

SPIEGAZIONE.

CAricata una Nave di ſtiva di Botti, o vettine vote, cioè orci, ſenza pattuire il nolo, ſe detta ſtiva ſarà caricata intera, cioè meſſa all' ordine, e in piedi, pervenuto che ſia il Padrone, dove ha da ſcaricarla, ſarà in arbitrio ſuo di pretender quel nolo di eſſa, che egli vorrà, o ritenerſi la metà della ſtiva, o vettine da lui caricate. Se però la ſtiva non ſarà caricata intera, ma disfatta, quando anche non ſiaſi pattuito nolo, non dee il Padrone averne la metà, ma può prenderne ſolamente il ſuo convenevol nolo, per alcune ragioni notate in queſto ſteſſo Capitolo.

(1) Vid. *Targ. Ponderat. marit. cap. 26. ſub num. 32.*

Come la Robba può eſſer ritenuta, o laſciata per il nolo. Cap. 272.

SE alcun Patron di nave o di navilio, che averà noleggiata la ſua nave o navilio ad alcuno, o alcuni per andar oltra il mare, o in Aleſſandria, o in Armenia, o in alcune altre parti, li mercanti ſono tenuti pagare il nolo al Patrone della nave o navilio in quel modo, che con lui averanno accordato, e ſe gli detti mercanti pagare non lo vorranno, lui ſi può ritenere tante di robbe, che vaglia il ſuo nolo, o piu, o lo ſcrivano per lui, come che in un capitolo diſopra è detto. Imperò ſe i detti Mercanti gli vorranno laſciare la Robba che lui portata averà per il nolo, che loro promiſſeno di dare, lui la debba ricevere, che in altro modo non può contraſtare. Salvo imperò tutti i patti, e accordi di lui che a loro fuſſino fatti. Imperò è da intendere, che ſe la nave o navilio fuſſe noleggiata a prezio certo, cioè a ſcarſo, e la Robba non fuſſe tutta una, cioè che quelli Mercanti che averanno noleggiato la nave o navilio a prezio certo averanno alcun faſcio o faſci di ſeta, o di zafferano, o di grana, o di alcun'altra coſa, che fuſſe nobile mercanzia, e tutta l'altra Robba che loro per il nolo laſciare vorranno, non valeſſe il nolo: il Patrone della nave non è tenuto pigliarla, ſe non vuole, che biſogno è, che il patrone della nave, ſia pagato del nolo, poiche robba ci ſarà che gli baſti. Salvo imperò tutto accordo, che di lui a loro fuſſe ſtato fatto. Imperò ſe gli detti Mercanti fuſſino in luoco, dove non poteſſino vendere quella detta Robba, nè avere moneta, e loro l'averanno con alcuna altra Robba a barattare, gli detti mercanti ſono tenuti di dare tanto di Robba al Patrone della Nave, che ſia baſtante al ſuo nolo, ſe lui ricevere la vorrà, e ſe il detto Patrone della nave o navilio ricevere non la vorrà, gli detti Mercanti ſono tenuti pagare il nolo, ſe la mercanzia loro ſe ne ſapeſſi conſumare, che biſogno è, che il Patrone della Nave ſia pagato, ſalvo che debba eſſere inteſo a buon' uſo, e a buon'intenzione, e ſe il Patrone della nave voleſſe fare grazia a detti Mercanti di aſpettargli per il nolo che ha da avere per inſino che loro ſiano ritornati in quel loco, dove ſi partirono, o in altro dove loro poſſino far vendetta di quella Robba, che loro averanno ricevuta a baratto, lui lo può fare, che Marinaro, o altri non gli può contraſtare, ne lo debba fare. Salvo imperò alli Marinari ogni promeſſa, che il Patrone della nave o navilio, gli aveſſe fatto, e ſe il patron della nave o navilio farà la gtazia di ſopra detta, gli detti Mercanti ſono tenuti di dare al Patron della nave guadagno per ſoldo e per lira in quel modo, che lor guadagneranno di tutto quello, che loro dar doveranno di nolo, e ſe loro per ventura non guadagnaſſino, loro ſono tenuti di dare al patrone della nave tutto il ſuo nolo, che è dibiſogno, che per fare ſervizio loro lui ne abbia danno, e perciò come non rimane per lui, ſe loro non guadagnano, nè per colpa ſua, e il Patrone della nave è tenuto di dare a marinari guadagno, per li loro ſalarj in quel modo, che lui lo riceverà da Mercanti. Salvo imperò tutti patti, e accordi che fuſſino fatti intra il Patrone della Nave e il mercante e ancora li marinari. Imperò ſe la nave o navilio fuſſe noleggiata a canterata, ſe li mercanti non obligheranno l'una Robba per l'altra al Patrone della Nave, il detto Patrone della Nave non può nè debba ritenere l'una Robba per l'altra, poi che al noleggiar non ſi accordò, perchè ogni Patron di nave o navilio ſi guardi, e ſi debba guardare già come noleggierà, e come nò: percioche danno non li poſſa intervenire, e guardiſi il Patron della Nave a chi noleggierà, e a chi nò: che biſogno è che il marinaro ſia pagato del ſuo ſalario abbia il patron della nave il ſuo nolo, o nò: poiche il marinaro averà fatto il ſuo ſervizio nel viaggio. Per la ragion diſopra detta fu fatto queſto capitolo.

SPIE-

(2) Vid. *Targ. Ponder. marit. cap. 26. ſub num. 32. & cap. 84. §. 1. & §. per li noli. De Vicq. ad Weitſen de Avariis verb. adverſus Dominos. Vinn. ad Peck. tit. ad l. Rhodiam verb. quod hic pro certo fol. mihi 232.*

Source : BIU Cujas

SPIEGAZIONE.

Noleggiata che ſarà una Nave a ſcarſo, o ſia a prezzo certo, non pagando i Mercanti il nolo accordato, può per quello il Padrone, o lo ſcrivano per lui, ritenerſi tanta parte, o più delle lor robe, che vaglia il nolo, e poſſono quelli al contrario laſciargli pel nolo le robe caricate ſopra la nave, non dovendo però eſſi ſcegliere due, o tre fardelli di roba più preziosa, e laſciar l'altra, che non valeſse il nolo, la quale il Padrone può ricuſar di pigliare: Salvo tutti i patti ed accordi; ma debbono, o laſciar tutta la roba, o pagargli il nolo, benchè foſsero in luogo, dove non trovaſſero a venderla a giuſto prezzo, dovendo in quel caſo venderla anche con lor diſcapito: Eccetto ſe foſse contento il Padrone di ricevere per ſuo nolo una parte di quelle robe, o pur ſi compiaceſse di aſpettare ad avere il nolo, ſinchè i Mercanti arrivino al luogo, donde ſono partiti, o in altro, dove poteſſero venderle a lor piacere; Ed allora, ſe i Mercanti faran guadagno in quelle robe, dovran poi dividerlo col Padrone per la porzione, ch'ei reſterà creditore di nolo, e il Padrone dovrà dividerlo pure co' Marinari per le porzioni, che ſaran creditori de' loro ſalarj.

Ma quando la Nave ſia ſtata noleggiata a canterate, ſe i Mercanti non avranno obbligato pel nolo una roba per l'altra, non può il Padrone ritenerſi la roba d'un Mercante pel nolo dovutogli per la roba d'un altro, e benchè perda in quel caſo il nolo di qualche porzione di robe, dee nulladimeno tutto il ſalario d' Marinari

Di Nave di Mercanzia pigliata per Nave armata.
Cap. 273.

(1) SE alcuna Nave o Navilio armato, o altra fuſta che entrerà in corſo, o ne uſcirà, o ci ſarà, ſi riſcontrerà con alcuna Nave, o Navilio di Mercanzia, ſe quella Nave, o Navilio di mercanzia, ſarà d'inimici, e il carico fuſſe d'inimici, in queſto non biſogna altro dire, percioche ciaſcuno è tanto ſavio, che già sà quello che ſe ne ha da fare, perciò non biſogna mettere alcuna ragione in tal caſo. Imperò ſe la nave, o navilio, che pigliato ſarà, fuſſe di amici, e le mercanzie che lui porterà ſaranno d'inimici, lo armiraglio della Nave o del Navilio armato può forzare e coſtringere quel Patrone di quella nave o di quel navilio che lui pigliato averà, che lui con quella ſua nave gli debba portare quello, che di ſuoi inimici ſarà. Ancora che lo tenga in quella nave o navilio per inſino l'Armiraglio, o uomo per lui l'abbia a ſe, in luoco che non abbia paura che inimici non ne li poſſono torre, l'Armiraglio imperò pagando a quel Patrone di quella nave o navilio tutto il nolo, che lui avere dovea, ſe la portaſſe in loco dove ſcaricare la doveva, come nel cartolario ſarà trovato ſcritto; e ſe per ventura cartolario alcuno non ſi ſarà trovato, il Pattone della nave debba eſſere creduto per ſuo giuramento per conto del detto nolo. Ancora piu ſe per ventura quando l'Armiraglio, o uomo per lui ſarà in luoco, dove che quel guadagnato averà, potrà ſalvare, ſe lui vuole che quella Nave o Navilio che pigliata averà li porti quello che guadagnato averà lui, ne gli debba portare al detto armiraglio, o a quello che per lui ci ſarà. Imperò debbaſi accordare con lui, e quale ſi vuole accordo o patto che infra loro fatto ſarà, il detto armiraglio o quello che per lui ci faria, è dibiſogno che ſi oſſervi, e ſe per aventura infra loro accordo, o patto alcuno per conto del nolo fatto non ſarà, il detto armiraglio, o quello che per lui ci ſarà è tenuto a pagare il nolo a quel Patron della Nave o Navilio che quel guadagno portato averà in quel loco, dove che loro averanno voluto tutto, e in tanto come altra Nave o altro Navilio ne doveſſe avere di nolo per ſimigliante Robba, e ancora più ſenza contraſto, e ſia inteſo, poiche quella Nave o Navilio ſarà gionta in quel loco, dove il detto Armiraglio, o quel che per lui ci ſarà, potrà riſtorar quello, che guadagnato averà, e da intendere che fuſſe in loco di amici, per inſino in quello loco, dove lui vorrà la porti, e ſe per ventura quel Patrone di quella Nave o Navilio che loro pigliato averanno, o alcuni delli ſopradetti marinari, che con lui ſaranno, diranno, che hanno alcuna Robba, che è la loro, e in quella nave o navilio ſi è mercanzia, loro non debbano eſſere creduti per loro ſemplice parola, anzi debba eſſere viſto e riguardato il cartolario della nave ſe ritrovata ci fuſse, e ſe per ventura cartolario neſſuno ritrovato non ci ſarà, il Patrone della nave, o li derti marinari debbano fare giuramenro, e ſe loro per loro giuramento diranno, che quella Robba è la loro, il detto armiraglio, o quello che per lui ſarà nè gli debba dare ſenza contraſto, riſguardato imperò la fama di quelli, che giuramento faranno, e chi la robba dimanderanno: e ſe per ventura il patrone di quella nave o di quel navilio di Mercanzia che pigliato ſarà, contraſterà, che non vorrà portare quella mercanzia, che nella ſua nave, o ſuo navilio ſarà, e ancora ſarà d'inimici, per inſino che quelli che guadagnata l'averanno la tenghino in loco ſicuro, per comandamento che il detto armiraglio ſi faccia, il detto armiraglio lo può mettere a fondo, o far mettere, ſe lui fare lo vorrà. Salvo che debba riſtorar le perſone che ci ſaranno, e neſſuna Signoria non lo può coſtringere de dimanda che gli fuſſe fatta. Imperò è da intendere che tutto il carico, che in quella nave o navilio ſarà, o la maggior parte foſse d'inimici, e ſe per ventura la detta naye o navilio fuſse d'inimici, e il carico, che nella detta nave ſarà, fuſse di amici, li Mercanti che nella detta nave ſaranno, e delli quali il detto carico fuſſe, tutto o in parte, ſi debbano accordar per conto della detta nave, che di buona guerra è con il detto armiraglio per alcun prezio ragionevole, come che loro potranno, e il detto armiraglio debba fare tutto accordo, o patto che ragionevole fuſse, e lui ſopportare poſſa alla giuſta ragione. Imperò ſe li detti mercanti con il detto armiraglio accordo o patto fare non vorranno, il detto armiraglio può e debba admarinare la detta nave o navilio, e mandare in quel loco, dove armato fuſſe, e li detti Mercanti ſono tenuti pagare il nolo alla detta nave o navilio del tutto e in tanto, come ſe aveſſe portato il detto carico in quel loco, dove portare lo doveva, e altro nò: e ſe per aventura li detti Mercanti ſaranno dannificati per cauſa di quella forza, che il detto armiraglio li averà fatta, il detto armiraglio non è di niente tenuto, percioche gli detti Mercanti non volſono fare il detto accordo o patto con il detto armiraglio, per conto della nave, o navilio che di buona guerra ſarà. E ancora per altra ragione, percioche alle volte valerà piu la nave, o navilio, che non valeran le Mercanzie che porta. Imperò ſe li detti Mercanti ſaranno volonteroſi di far il detto accordo, o patto con il detto armiraglio, come che diſopra è già detto, e il detto armiraglio patto o accordo fare non vorrà per ſuperbia che averà, e come di ſopra è detto forzevolmente con li detti Mercanti ſe ne porterà il carico diſopra detto nel quale diritto alcuno non ci averà, gli detti mercanti non ſono tenuti pagare il nolo in tutto o in parte alla detta nave o navilio, nè ancora il detto armiraglio, anzi il detto armiraglio è tenuto rendere, e reſtituir tutto il danno, che li Mercanti diſopra detti per la forza ſopra detta ſoſterranno o aſpettano ſoſtenere per alcuna ragione. Imperò ſe fuſſe caſo che la detta nave o navilio armato diſopra detto ſi riſcontraſse con la detta nave o navilio di Mercanzia in tale loco, che li detti Mercanti, il detto accordo o patto aver non poteſſino: ſe li detti Mercanti ſaranno uomini conoſciuti, e tali, che il detto accordo o patto fuſſe in loco ſecuro ſopra di loro, il detto armiraglio non li debbe fare la detta forza, e ſe la fa, è tenuto reſtituire il danno di ſopra detto: ſe li detti mercanti lo ſoſteneranno, e ſe per ventura li detti Mercanti uomini conoſciuti non ſaranno, o il patto ſopradetto pagare non potranno, il detto armiraglio li può fare la forza diſopra detta.

SPIEGAZIONE.

Incontrando un' armata di mare alcun Vaſcello mercantile, ſe la mercanzia caricata ſarà di nemici, e il

(1) Vid. *Targ. Ponderat. marit. cap.* 45. *num.* 1. *& num.* 10. *De Caſareg. diſc.* 24. *num.* 19. *Jacob Galea penes Balducc. tit.* 1. *de aſſecurat. dec.* 4.

Source : BIU Cujas

il Vascello d' amici, può l' Ammiraglio costrignere il Padrone di quello a portargli quelle mercanzie in luogo sicuro, dove la preda non possa più essergli tolta, purchè gli paghi il nolo, che il detto Padrone avea accordato co' Mercanti, intorno al quale, non trovandosi scritto al Cartolario, sarà creduto col suo giuramento. Ma ricusando quel Padrone di ciò fare, può l' Ammiraglio far mettere a fondo il Vascello, cioè affondarlo, o mandarlo in fondo, se tutto il carico, o la maggior parte di esso fosse d' inimici; con salvar però le persone, che sopra quella Nave saranno.

Quando però l' Ammiraglio avesse fatta quella preda in luogo sicuro, e volesse nientedimeno servirsi del Vascello predato per trasportar quelle robe in altro luogo, però d' amici, può costringere il Padrone a portarle, con pagarli quel nolo, che pattuirà, e non pattuendolo, pagargli quello, che un' altra Nave per simil carico, e viaggio aver dovrebbe di nolo. Quando però il Padrone, o i Marinari abbiano in quella mercanzia qualche porzione di robe proprie, e ciò si trovi scritto al Cartolario, o l' affermino essi col suo giuramento, purchè sieno persone degne di fede, dee l' Ammiraglio restituirle loro.

Se poi al contrario il Vascello fosse d' inimici, e la mercanzia d' amici, dovranno i Mercanti, che saranno in quel Vascello accordarsi coll' Ammiraglio, con pagargli un certo prezzo per conto della Nave, e non volendo far detto accordo, o non avendo denari in pronto, nè essendo persone conosciute, sulla fede delle quali debba fidarsi l' Ammiraglio, può questi inviar quel Vascello nel luogo dell' armamento, ove giunti dovranno i Mercanti pagare al Vascello il nolo, che avevano accordato col Padrone, come se fossero stati portati al luogo destinato, e soccombendo perciò a qualche danno, o sinistro, non ponno ripetere dall' Ammiraglio cosa veruna. Ma se sarà mancato per parte dell' Ammiraglio il non far detto accordo, allora conducendoli al luogo dell' armamento, non solo non può pretender nolo veruno, ma dee pagar loro ogni danno, che perciò avesser patito.

Di nave che averà a discaricare per caso fortuito.
Cap. 274.

(1) SE alcun Patrone di nave o navilio averà caricato del tutto, o in parte, in porto o in piaggia, o in altro loco, se stando in quel loco dove averà caricato, o in altro loco gli venisse caso di sventura che lui averà a scaricare tutto, o parte il caso di sventura è da intendere che li sortisse stoppa, o alcuna catena, o catene, o perdesse alcuna essarcia, per la quale fusse in pericolo, o per Navilj armati d'inimici, se quel loco dove il caso di sventura gl' interverrà, fussino barche da scaricare che lui possa avere per denari, lui le debba appigionare, e fare discaricare insino che sia a salvamento, il salvamento è da intendere per insino che abbiano trovato tale fallo, o che il dubbio sia passato, e se per ventura lui non trovasse barche per denari, se ci fussino alcune nave o navilio che non avessino viaggio, il patrone della nave, o navilio, al qual il caso disopra detto sarà intervenuto, debba dire e dimostrare a quelli, che saranno patrone, o teneranno in comandita le dette nave, o navilj, che a lui è intervenuto il caso disopra detto, e che loro gli debbino dare soccorso, e ajuto, perche lui possa ristorare quella Nave o navilio, e quella Robba che in quella è, e se gli detti Patroni, o quelli che in comandita le terrano, li vorranno far ajuto e soccorso senza pagamento lui lo debba ricevere, e debbali guardare di tutto danno, e se gli detti Signori, o quelli che in comandita teniranno le dette navi, o navilj, nè vorranno avere paga o salario, lui è tenuto di dare in quel modo, che con loro si potrà accordare. Imperò se gli detti li averanno dimandato troppo, e lui l' averà concesso, e promesso, loro non ne debbano avere tutto quello, che lui averà promesso, anzi debba essere messo in poter di buoni uomini: per quale ragione debba esser messo in potere de buoni uomini, poi che con loro si sarà accordato? perciochè se quelli gli avessino dimandato la mità della Robba, e della nave lui li averia concessa, non per ragione che loro ci avessino, ne ce la debbano avere, e perciò è buono la discrezion delli buoni uomini. Imperò se quella nave o navilio, il quale il pagamento averà ricevuto pigliasse alcun danno, quello il qual il servizio averà promesso e dato, non li è tenuto di nessuna menda fare, e se per ventura nella detta nave o navilio non ci fusse alcuno, che servire lo volesse, lui se ne debba andare alla Signoria del loco, dove quel caso li fusse intervenuto, e con consentimento della Signoria, lui se ne può, e se ne debba servire cavando quella nave o navilio di chi lui se ne sarà servito di tutto danno: e ancora li debba dar pagamento, se quello lo vorrà a discrezione, e risguardo della detta Signoria: e se per ventura il caso sopradetto l' interveniisse in alcun loco, dove lui non trovasse tanto presto la Signoria, anzi saria piu tosto a condizion di perdersi del tutto, lui se ne può servir, cavando però lui di tutto danno, e sconcio colui del quale sarà quella nave o quel navilio da chi lui si sarà servito, e ancora dandogli servizio o salario, se ne dimanderà a discrezione di buoni uomini di nave. E per la ragion di sopra detta fu fatto questo capitolo,

SPIEGAZIONE.

OCcorrendo a una Nave carica qualche sventura, cioè, o distoppamento, o scommetticura, o perdita di esarcia, onde sia costretta a scaricare, se in quel luogo vi saranno Barche, o Bastimenti atti a questo effetto, dovrà il Padrone prendergli a pigione a qualsisia prezzo, e scaricarvi sopra le merci, sinchè abbia rimediato al pericolo; E non vi essendo simil sorta di legni, allora, se troverassi in quel luogo alcun Vascello voto, dovrà richiederne il Padrone, acciocchè glielo impresti, o per congrua mercede glielo appigioni: con questa differenza che prendendolo ad imprestito gratis *dovrà reintegrare il Padrone di quel Vascello d' ogni danno, che per questa cagione patisse; ma prendendolo a pigione per certo prezzo non sarà tenuto ad ammenda veruna.*

Oltre a ciò, se il Padrone di quel Vascello, servendosi della disgrazia di questo, glielo darà a pigione a prezzo eccessivo, dovrà questo essere moderato dall' arbitrio d' uomini dabbene. Quando poi ricusi d' appigionarglielo, o imprestarglielo, può ricorrere dalla Signoria del luogo, e col suo consenso servirsene, con pagarli la dovuta mercede a giudizio di quella, o non permettendolo l' urgenza del pericolo, può farlo di propria autorità, con pagargli altresì la mercede a giudizio di due Periti, e in tutti e due i casi reintegrarlo, oltre questo, del danno, che per tal motivo patisse.

Di Patrone che sarà impedito nella partita per debito.
Cap. 275.

SE alcun Patrone di nave o di navilio dovesse dar (2) ad alcuno, o ad alcuni alcuna quantità di denari; il Patron della nave sarà stato in quel loco dove il debito averà da pagare, con quelli a quali il debito doverà dare insieme uno mese, o due, o quantità di tempo, se quello, o quelli alli quali lui doverà dare non gli domanderanno, e con la giustizia non lo costringeranno intra tanto che lui stia con loro insieme, per insino, che lui si sarà spedito del tutto per andar a guadagnare in alcune parti: e quando loro vederanno che lui è spedito per partirsi della terra, li detti creditori se ne andranno alla giustizia, e lamenterannosi di lui: quelli creditori tali non li debba ascoltar, ne udir là giustizia, nè a quello che lo credito averà da pagare, constringere, nè sconciare di suo viaggio, poiche lui sarà stato con li detti creditori come di sopra è detto, se non che se lui è uomo che possa aver sicurtà, gli debbe far dare. In questo modo però che quella sicurtà, che lui darà, non fusse costretta per la giustizia insino che lui fusse tornato in quel loco, dove il credito debbe dar, e sarà stato pregato: se già la sicurtà per tutto obligare non si volesse; e ancora piu, che la sicurtà, che per tale conto sarà data non sia costretta per gli detti creditori, nè ancora per la giustizia, per insino che

(1) Vid. *Targ. Ponderat. marit. cap. 45. num. 1.*

(2) Vid. *Targ. Ponderat. marit. cap. 78. §. nota che quando.*

Source : BIU Cujas

che li detti creditori con la giuſtizia inſieme abbino fatta la eſſecuzione ſopra il principale, o ſopra il bene di quello: e ſe li beni di quel principale non baſtaſſino a quel credito, o crediti pagare: all'hora gli detti creditori con la giuſtizia inſieme debbano e poſſano proſeguire contro di quello, che ſicurtà farà, e contro gli ſuoi beni. Imperò ſe gli beni di quel principale baſtaſſino, la detta ſicurtà, nè gli beni di quello non debbano eſſer venduti per neſſuna ragione, ſe già quella ſicurtà per il tutto non ſi obligaſſe. Imperò ſe il detto Patrone della nave o del navilio non trovaſſe ſicurtà, la giuſtizia non lo può ſconciare di ſuo viaggio, ſe non in tanto che lo debba fare giurare che lui non ha ſicurtà, nè la può trovare, e piu, gli debba far giurare quando lui ſarà tornato in quel loco, dove il credito debbe dare, che lui ſi debba accordare con quelli, alli quali lui il credito debba dare; percioche quella giuſtizia non lo debba ſconciare di quel viaggio, ſe il detto Patrone della nave o navilio ſicurtà non averà: perche quelli, alli quali il credito debba dare non lo averanno coſtretto per la giuſtizia quando con loro ſtava, come diſopra è detto, anzi lo averanno aſpettato inſino all'ultimo giorno, che loro ſapeano che lui doveva eſſere ſpedito della terra. Ancora per altra ragione, che faria mal fatto, che li Mercanti, che la loro robba hanno meſſa, o caricata in quella nave o navilio, fuſſino ritenuti, e teneſſino la loro robba a pericolo e condizione di perderſi per la pigrizia di quelli creditori, che innanzi che quella nave o navilio fuſſe ſpedita, non lo dimandarono, perche ciaſcuno ſi guardi e ſi debba guardare, che quando averà a avere da alcuno alcuna coſa, che non aſpetti l'ultimo giorno, che ſe lo farà, gl'interverrà come diſopra è detto, per la ragione di ſopra detta fu fatto queſto capitolo: e ſe per ventura quel patrone di quella nave o navilio moriſſe innanzi che fuſſe tornato in quel loco, dove la ſicurtà averà data: ſe la ſicurtà ſi ſarà obligata per il tutto, che del tutto, o il certo del viaggio lui pagherà: o venga, o nò; o muora, o nò: che la ſicurtà è tenuta pagare ſe come di ſopra è detto ſi ſarà obligato. Salvo imperò tutti i accordi, e obligazioni, che da lui alli altri fuſſino fatti e accordati per alcuna giuſta ragione.

SPIEGAZIONE.

ESſendo un Padrone di Nave debitore di qualche ſomma, ſe dopo eſſere ſtato qualche tempo nel luogo, dove ſono i Creditori, appreſteraſſi per far qualche viaggio, non poſſono i Creditori, quando ſarà già ſpedito per viaggiare, coſtringerlo per giuſtizia al pagamento, ma ſolo ponno forzarlo a dar mallevadore, il qual però, oltre il beneficio dell'eſcuſſione, che li compete, non può eſſer coſtretto a pagare, ſinchè quel Padrone non ritorni dal viaggio, che ſarà per fare; ma non trovando mallevadore può ſolo eſſer coſtretto a giurare, che non trova mallevadore, e che ritornato da quel viaggio ſoddisfarà i ſuoi Creditori: Salvo ſempre patti, ed accordi in contrario. E ſe il Padrone moriſſe avanti di ritornar dal viaggio, la ſicurtà è tenuta pagare il di lui debito, ſecondo l'obbligo contratto co' di lui Creditori.

Di comandita, che il comandatario debba portare a ſe.
Cap. 276.

(1) SE alcun comanderà o averà comandato ad alcuno, alcuna robba per conto di Mercanzia, ſe quello che la comandita farà, o averà fatta accorderà, o averà accordato con quello, il quale lui fa, o averà fatta la detta comandita, che lui debba portare a ſe la detta comandita in quel loco, o lochi, o viaggio, o viaggi, che infra lui e quello che la detta comandita gli averà fatta ſaranno ſtati accordati; il detto comandatario è tenuto oſſervare tutti li patti fatti infra lui e quello, che fa la comandita, o ſiano fatti con ſcritta, o ſenza ſcritta, vagliano e debbano avere valore, con che in vero poſſino eſſere meſſi ſe biſogno fuſſe: e ſe per ventura li detti patti ſaranno fatti come diſopra è detto, e ſotto le condizioni diſopra dette; ſe quello, che la comandita averà ricevuta la conſegnaſſe ad altri, o li mandaſſe la detta comandita ſenza licenzia di quello che fatta averà, ſe la detta comandita ſi perderà del tutto o in parte, il detto comandatario è tenuto di rendere e dare tutta la detta comandita, e il guadagno, che in quella robba potria eſſere fatta a quello che ne gli comandò, percioche lui non li oſſervò gli patti, che infra loro furono ordinati quando lui ricevè la detta comandita, e ſe per ventura la detta comandita non ſi perderà del tutto, nè in parte, anzi andrà a ſalvamento in quel loco, dove il detto comandatario l'averà mandata, ſe la detta comandita ſteſſe in quel loco ſopradetto tanto di tempo, che la detta comandita receveſſe alcun danno, o alcun mancamento per colpa, o per negligenzia del detto comandatario, lui è tenuto di reſtituire tutto il danno, e mancamento a quello, che la comandita gli averà fatta, o ſe per ventura quello, al quale il detto comandatario l'averà mandata, la vendeſſe a manco prezio per ſua negligenzia, o percioche lui farà triſto mercante, che vuole tanto dire che quello al quale il detto comandatario l'averà mandata, che non ſe ne impacci, nè procuri come il detto comandatario faria, ſe la detta comandita portata aveſſe a ſe, come era accordato infra lui, e quello che la detta comandita li fece: ſe quello, al quale il detto comandatario l'averà mandata non la vendeſſe o non l'averà venduta come che ſimile robba di quella valeva in quel loco dove il detto comandatario li mandò: e in quel tempo che la detta comandita ci fu gionta, ſe la detta comandita ſarà venduta a manco prezio, il detto comandatario è tenuto render e dar a quello, che la comandita li fece o li averà fatta, tutto, e in tanto, come quello, che la comandita li fece, potrà provar, e in vero metter, che ſimili robbe, o mercanzie, o pari di quelle valevano, o averanno valuto in quel loco, dove il detto comandatario averà mandato. Imperò è da intendere che quel loco, dove il detto comandatario averà mandata la detta comandita che fuſſe ſtato accordato infra lui, e quello che la comandita li averà fatta, e ſe il detto comandatario averà mandato la detta comandita in altro loco, il quale non ſarà ſtato accordato infra il detto comandatario, e quello che la detta comandita li averà fatta, ſia e debba eſſer in libertà e volontà di quello, che la comandita li averà fatta, di ricever e diputar delli detti lochi, nelli quali la detta robba o comandita, o ſimile, o pari di quella piu valerà, o averà valuto in quel tempo, che la detta comandita ci fu gionta e venduta, e queſto di ſopra detto debba eſſer ſenza fraude, e ſenza contraſto, e tutto queſto di ſopra detto è tenuto il detto comandatario di dar, e conſignar a quello, che la comandita li averà fatta ſenza contraſto, percioche lui non fece, nè oſſervò quello, che la comandita gli fece, li patti, che da lui furono accordati, quando lui la detta comandita ricevè, anzi averà fatto il contrario; perche è ragione, che ogni danno torni ſopra il detto comandatario, perche non è ragione debba eſſer che alcuno abbia, nè debba aver potere in quello d'altri, ſe non ſolamente tanto, come quello di chi, o nel darà, o ne l'averà dato, e quel tale non debba eſſer detto Mercante, nè comandatario, anzi debba eſſer detto publicamente rubatore, e di quel tale debba eſſere fatto come di rubatore, e in quelle pene poſto che rubator debba avere, che aſſai debba eſſere detto rubatore, poi che lui ſe ne vuol portar la robba d'altri ſenza volontà e licenzia di quello di chi ſarà. Salvo imperò al detto comandatario ragioni giuſte, ſe metter le vorrà, e in vero metter le potrà, debbano eſſerli ricevute, e ſalvo ancora tutti li patti e accordi che infra loro fuſſino ſtati, o accordati, o fatti, che giuſta gli detti accordi o patti di qualunque caſo che fuſſe debba eſſer dichiarato, e ſentenziato. Se imperò l'una parte, o l'altra giuſte eſcuſazioni, o giuſta ragione o giuſti impedimenti moſtrare non potrà, perche li patti o accordi infra loro fatti nocere non li poſſano. E per la ragione diſopra detta fu fatto queſto capitolo.

Caſareg. de Commerc. Tom. III.

(1) Vid. *Targ. Ponderat. maritim. cap.* 35. *numer.* 21.

SPIEGAZIONE.

TUtti i patti, e gli accordi fatti fra l'Accomandante, e l'Accomandatario, ſieno ridotti in iſcritta, o nò,

purchè ſi poſſan provare, debbono oſservarſi. Onde ſe l' Accomandante ordinerà all' Accomandatario, che debba ſeco portar l' Accomandita in un luogo determinato, e queſti la manderà con altri, in caſo che ſi perda in tutto, o in parte, dovrà l' Accomandatario reſtituire, oltre il capitale di quella, anche il lucro, che l' Accomandante ricavato ne avrebbe.

Quando poi l' Accomandita giunta a ſalvamento in detto luogo, patiſca ivi alcun danno per colpa, o negligenza dell' Accomandatario; o pure ſi venda meno, per colpa, o negligenza del correſponſale dell' Accomandatario, di quello, che in quel luogo valea, tutto il danno emergente, o lucro ceſſante, che per queſte cagioni ſi proverà ſofferto dall' Accomandante, dovrà pagarſi dall' Accomandatario: E quando queſti inviaſſe le robe avute in Accomandita in altro luogo, e non in quello preſcrittogli dall' Accomandante, ſarà in libertà di queſto d' eſigere dall' Accomandatario il maggior prezzo, che al tempo della Vendita valevano quelle robe, o nel luogo preſcrittogli, o nel luogo dove ſaranno ſtate vendute, e dee incorrere nelle pene dovute a ladro. Salvo tutto quello di rilevante, che in contrario ſi adduceſſe dall' Accomandatario, e ſalvo anche i patti, ed accordi contratti fra loro.

Come Fattore debba eſſere creduto per ſuo giuramento. Cap. 277.

(1) SE alcuno o alcuni faranno o averanno fatta comandita ad alcun di nave o navilj di denari, o di robba, ſia che il detto comandatario porti, o renda conto di guadagno, o conſumamento, il detto conto li debba eſſer ritenuto. Salvo imperò che ſe quelli, che la comandita li averanno fatta, hanno dubbio che il detto conto che lui rende ſia giuſto. Gli detti che la comandita li averanno fatto, lo poſſano far giurar, e aver dal detto comandatario un giuramento di quel conto che lui rende ſe è giuſto, e ſe è in quel modo che lui dice. Se il detto comandatario dirà per il giuramento che lui ha fatto, che il detto conto che lui dà, e rende, è giuſto e leale. Gli detti, che la detta comandita averanno fatto, non lo poſſono di niente altro forzare, nè coſtringere. Se già il contrario provar non li potranno. E loro hanno e debbano ricever il detto conto, ſia che al detto conto ſi trovaſſe guadagno, o conſumamento. Ed è ragione che altra prova non ci debba eſſere che pare quando alcuno comanda il ſuo ad altri, che fede ha in lui, che ſe lui fede non aveſſe in lui, non li comanderia o non li averia comandato il ſuo, perchè è ragione, che quelli, che fanno le comandite, abbino fede a quelli che ricevono le comandite, ſia che loro le rendino con guadagno, o con conſumamento tutto e in tanto, come ne lo avevano, quando le comandite li ferono. Se imperò il contrario come diſopra è detto, provare non li potranno. E ſe il contrario, come diſopra è detto, provare non gli potranno, ogni comandatario debba eſſer creduto per ſuo giuramento ſenza neſſuna altra prova; e queſto è uſo di mercanzia piana in qual ſi vuole modo che la comandita ſia ſtata fatta, perche ciaſcun ſi guardi a chi comanderà il ſuo: e a chi nò, e come, e come nò. Per la ragione diſopra detta fu fatto queſto capitolo.

SPIEGAZIONE.

DEbba però l' Accomandante ſtarſene al conto, che li darà il ſuddetto Accomandatario, purchè giuri eſſer quel conto vero, e leale. Eccetto però, ſe vi foſſero prove in contrario.

Di accordo infra Patrone e Mercanti per Robba noleggiata. Cap. 278.

(2) SE Mercanti noleggieranno alcuna robba ad alcun Patrone di nave o navilio con carta con teſtimonj, biſogno è, che il detto Patrone di nave o navilio oſſervi a gli detti Mercanti tutto quello, che nella detta ſcritta ſarà contenuto, o tutto quello che li detti teſtimonj averanno udito quando il detto noleggiamento ſi fece. Salvo imperò che ſe il Patrone della nave non averà veduta la detta robba quando lui la noleggiò, nè ancora nella detta ſcritta ſarà, o li detti teſtimonj non l' averanno udito ſe non ſolamente che ſe ne fiderà, o ſe ne ſarà fidato nella parola del Mercante, ſe il Mercante dirà al Patrone della nave avere meſſa una robba, e lui ne averà meſſa un' altra, è da intendere che ſe il detto Mercante noleggierà a faſci, o a balle, o a fardelli, e lui dirà, o farà intendere al Patrone della nave o navilio, che in quelli balloni, o balle, o fardelli non v'è ſe non tanto, cioè ſapere quantità certa di canterate, e ſe al detto patrone della nave o navilio ſarà ſimile che più ve ne ſono, che detto Mercante non li averà fatto intendere, quando la detta robba noleggiò e il detto Patrone della nave li feçe la detta ſcritta, o averanno udito li detti teſtimonj il detto Patrone della nave la può far peſare, e ſe lui ci trovaſſe più, che il detto Mercante non gli fece intendere quando la noleggiò, il Patrone della nave può dimandare di quello piu che ci trovaſſe tanto nolo come lui vorrà. E ancora ſe il Patrone della nave farà, o averà a fare alcune ſpeſe per quella robba peſare, ſe lui ci trovaſſe più, che il Mercante, gli averà fatto intendere quando lo noleggiò, la detta ſpeſa la debba pagare il Mercante, e ſe il Patrone della nave non trovaſſe ſe non come il detto Mercante gli averà detto quando la detta robba noleggiò, ſe lui ne fa ſpeſa, la debba pagare del ſuo proprio, e ſe il detto Mercante aveva fatta la detta ſpeſa, il patrone della nave gli debba rendere ſenza contraſto, poiche piu non ci averà trovato. Imperò il detto Patrone della nave può far peſare la robba innanzi che ſi carichi, o in quel loco dove farà porto per ſcaricare. Imperò ſe il detto Patrone della nave averà veduta la detta robba innanzi che lui la noleggiò, e innanzi che lui faceſſe la detta ſcritta, una o due volte in quel tale noleggiamento il detto patrone della nave non può mettere contraſto ſalvo in tanto che ſe a lui, è, o ſarà ſimile, che ſe il detto Mercante aveſſe alcuna coſa meſſa nelli detti balloni, o balle, o fardelli, dapoi che lui li ebbe noleggiati, e fatta tale cautela, il detto Patrone della nave può far giurare il detto Mercante, che lui non ci ha niente altro meſſo nella detta robba, e poiche il Patrone della nave la può fare peſare. In queſto modo imperò, che ſe il detto Mercante aveva detto, che non ci avea ſe non quantità certa di canterate. Ma ſe il detto Mercante non dirà, nè averà detto al Patrone della nave o del navilio, ſe non per quanto porterà il faſcio, o balla, o balloni, o fardelli ſe certa quantità lui non gli dirà, nè eſſo non gli dimanderà quante canterate ci ſarà nel faſcio, o nella balla, o balloni, o fardelli, il detto Patrone della nave non lo debba far peſare per niuno conto. Imperò ſe aveſſe dubbio, che il detto Mercante ci aveſſe meſſo alcuna coſa di poi che lui gli abbi veduti, e noleggiati, lui può coſtringere il detto Mercante del detto giuramento, e debbane eſſer creduto, ſe il contrario non gli fuſſe provato, e ſe il contrario provato gli ſarà, il detto Mercante è tenuto di doppiare il nolo al detto Patron della nave o navilio. Imperò è da intendere che lui li debba adoppiare il nolo di quel piu, che lui meſſo ci aveſſe, ſe provato li farà, o di quel piu, che delle canterate ſe trovate ci ſaranno piu, che il detto Mercante non aveva fatto intendere al detto Patrone della nave quando lui la noleggiò. E ancora ſtare a mercede della Giuſtizia per cauſa del falſo giuramento, che lui fatto averà. Imperò ſe la detta robba ſarà noleggiata a canterate, e di ciaſcuno cantaro ſarà ſtato fatto prezio, in queſto non biſogna altro dire, ciaſcuno è tenuto tanto eſperto che già ſa che ne ha a fare, e che nò: E per le ragioni diſopra dette fu fatto queſto capitolo.

SPIEGAZIONE.

TUtto ciò che per iſcritture, o teſtimoni ſi patteggierà tra' Mercanti, e il Padrone, deeſi oſservare. Se però il Padrone fidandoſi de' Mercanti pattuirà il nolo per una quantità di Fardelli, o Balle di robe ſenza averle vedute, e vedendole poi li ſembreranno di maggior peſo di quello, che gli avranno manifeſtato i Mercanti, le può far peſare o avanti di caricarle, o dove le

(1) Vid. *Targ. Ponderat. marit. cap.* 35. *num.* 15. *& cap.* 94. §. *in terzo luogo.*

(2) Vid. *Targ. Ponder. marit. cap.* 80. *not. ult.*

Source : BIU Cujas

le ſcaricherà, e trovandole di maggior peſo, per quel ſoprappiù può pretender quel nolo, che gli piace, con far anche pagare a' Mercanti la ſpeſa di peſarle, ma trovandole eſſere quella quantità di canterate, che avran detto i Mercanti, deve egli fare la detta ſpeſa, o quando l' aveſſero fatta i Mercanti, reſtituirla loro.

Se però innanzi al contratto di noleggio aveſſe più volte vedute le ſuddette Balle, e poi temeſſe che vi foſſe ſtata aggiunta qualche coſa dopo del noleggio, può coſtringere i Mercanti a giurare di non avervi aggiunta coſa veruna, e può ancora farle peſare, e trovandole di maggior peſo, raddoppiarne per quel ſoprappiù il nolo.

Ma ſe i detti Mercanti non avran manifeſtati i mentovati fardelli, o Balle per certa quantità di canterate, ma tali e quali ſono, non può il Padrone peſarli, e temendo, che vi abbiano aggiunta qualche coſa, dee, come ſopra, ſtarſene al loro giuramento; Salvo ſe provaſſe il contrario, nel qual caſo, oltre il doppio nolo, che, come ſopra, dovranno pagare, ſaran puniti, come ſpergiuri.

Di impedimento di Signoria ſopravenuto a Nave noleggiata. Cap. 279.

SE Mercanti noleggieranno o averanno noleggiata Nave, o Navilio in alcun loco ſe quando li detti Mercanti averanno noleggiato la detta nave o navilio, veniſſe in quel loco impedimento di Signoria, il Patrone della nave o navilio è tenuto aſpettare li detti Mercanti per tanto tempo come infra lui, e li detti Mercanti lo doveſſino avere ſpedito, e ſe a quel giorno, che li detti Mercanti lo debbano avere ſpedito, il detto impedimento ſarà uſcito di quel loco, dove loro dovevano, o debbano caricare, il detto Patrone della nave o navilio è tenuto di caricare ſenza avantaggio, che li detti Mercanti ſono tenuti di ajutare a pagare la ſpeſa, che detto Patron della nave averà fatta per cauſa dell' aſpettare, che il detto Patrone della nave averà fatto alli detti Mercanti, per modo, e forma che il detto Patrone della nave o navilio non fuſſe aggravato, nè li detti Mercanti, e ſe per aventura il detto impedimento non ſarà uſcito di quel loco, dove loro doveano caricare, anzi ſarà paſſato quel giorno, che il detto Patrone della nave o navilio era tenuto di aſpettare, e li detti Mercanti e il detto Patrone della nave a ſpedire, il detto Patrone della nave non è tenuto di piu aſpettare alli detti Mercanti ſe lui non vorrà, nè li detti Mercanti al detto Patrone della nave o navilio, ſe loro non vorranno. Imperò li detti Mercanti ſono tenuti di pagar la ſpeſa, che il Patron della nave averà fatta per aſpettar li detti Mercanti a conoſcenzia di due buoni uomini, e fatto queſto può fare ciaſcuno li fatti ſuoi. Se imperò infra loro qualche accordo non fuſſe ſtato fatto, che l'uno doveſſe eſſere tenuto aſpettare l'altro, e ſe accordo neſſuno infra loro non ſarà fatto, che l'uno doveſſe aſpettare l'altro, e il detto impedimento ſarà fuora di quel loco, dove loro caricare doveano, ſe li detti Mercanti diranno a quel Patrone della nave o navilio che averanno noleggiato, che lui ſi metta in ordine per caricare, il detto Patrone della nave o navilio non è tenuto ſe non vuole ſe già li detti Mercanti con il detto Patron della nave o navilio non ſi accordaſſero, nè li detti Mercanti a lui: ſe non di pagare la ſpeſa: come diſopra è detto, e ſe li detti Mercanti al detto Patron della nave o navilio promeſſo non l'avevano. Se per aventura gli detti Mercanti noleggieranno o averanno noleggiato nave o navilio, e infra il Patrone della nave o navilio: e li Mercanti giorno certo, o tempo deputato accordato non ſarà, che il detto Patron della nave o navilio debba aſpettare li detti Mercanti, nè li detti Mercanti debbano avere ſpedito il Patron della nave: ſe il detto impedimento in quel loco venirà, il detto Patrone della nave non è tenuto di aſpettar li detti Mercanti, ſe non vuole, nè li detti Mercanti al Patrone della nave, ſe infra loro accordato non ſarà, ſalvo delle ſpeſe come diſopra è detto: e ſe quando li detti Mercanti averanno finito quel che averanno a fare per cauſa del detto impedimento, e il detto impedimento ſarà fuora della terra, ſe li detti Mercanti diranno al detto Patrone della nave, o navilio che ſi metta in ordine per caricare, non è tenuto, ſe lui non vuole, ſe già li detti Mercanti con lui non ſi accorderanno, o alcun accordo infra loro fatto o promeſſo non fuſſe, tutto e in tanto come già diſopra è detto di nave o navilio che debba aſpettare, e loro a lui e ſpedire a giorno certo, e tempo deputato, che di dritto e di ragione non ſi debbe fare, perche ſe nave o navilio fuſſe tenuta di aſpettare li Mercanti tanto per infino che quell' impedimento fuſſe uſcito, non faria bene fatto che tanto potria durare il detto impedimento che la nave, o navilio ſi potria del tutto conſumare, ſe già li detti Mercanti con il detto Patrone della nave, o navilio, accordati non ſi ſaranno. Imperò ſe li detti Mercanti diranno al detto Patrone della nave, o navilio, che lui gli aſpetti, che loro gli ſaranno tenuti di tutto danno e ſpeſa e ſconcio, che lui ne aveſſe, ſe gli detti Mercanti diranno queſto, come di ſopra è detto, il Patrone della nave li può e li debba aſpettare ſopra la parola, e le condizioni di ſopra dette, e ſe il Patrone della nave o navilio l'aſpetterà ſopra le parole, e le condizioni già diſopra dette, ſe vi fuſſe quell' impedimento, o nò, o carichino li Mercanti la nave, o nò: li detti Mercanti ſono tenuti al detto Patrone della nave o navilio di tutto il danno e ſpeſe, e ſconcio che lui ne aveſſe avuto, o aſpettaſſe avere del tutto a reſtituire ſenza contraſto, e ſe li detti Mercanti nelle parole, e condizioni di ſopra dette alcun contraſto mettere ci vorranno, loro ſono tenuti reſtituir tutto il danno, e ſpeſe, e ſconcio e intereſſi, che il detto Patrone della nave, o navilio per colpa del contraſto che ci metteranno ne aveſſe, o aſpettaſſe avere: e ſe il detto Patron della nave o navilio metteſſe alcun contraſto alli detti Mercanti per accordo o per patto che lui li aveſſe fatto, e non li voleſſe oſſervar; ſe li detti Mercanti ne ſoſteranno danno o ſpeſa, il Patron della nave è tenuto reſtituir, ſe la nave, o navilio ne ſapeſſe eſſer venduta. E queſto capitolo ſia inteſo per nave o navilio, che ancora non fuſſe caricata del tutto o in parte, perche di nave, o navilio che ha caricato già ce ne ſono capitoli, che dichiarano di che ſono tenuti il Mercante, e il Patrone della nave. Imperò debba eſſere inteſo, che ſe li Mercanti diranno alli Patroni di nave che li debbano aſpettare, che li detti Mercanti li ſono tenuti di tutto quello che di ſopra è detto a intendere a compire che infra loro debba avere giorno certo, o tempo deputato, che li detti Mercanti debbano avere ſpedito il Patrone della nave, percioche infra loro contraſto, nè fatica non poſſa intervenire, nè creſcere. E per la ragione diſopra detta fu fatto queſto capitolo.

SPIEGAZIONE.

SE dopo aver noleggiata i Mercanti una Nave con condizione, che debba aſpettare il carico per certo tempo, ſopravverrà in queſto mezzo qualche impedimento, per cui non poſſano i Mercanti caricarla, dee il Padrone aſpettare per tutto il tempo, come ſopra convenuto, e ceſſando l' impedimento prima che paſſi quel tempo, è obbligato a caricare le merci accordate, e i Mercanti debbono ajutarlo a pagar le ſpeſe fatte nella dimora in modo, che non ſieno del tutto aggravati ne i Mercanti, nè il Padrone. Ma non ceſſando l' impedimento paſſato il tempo pattuito, non ſon più tenuti ad aſpettare ne i Mercanti, nè il Padrone, a cui però debbon quelli pagare le ſpeſe fatte per aſpettare il carico, a giudizio d' uomini dabbene, ſalvo patti ed accordi, che foſſero fra di loro.

Se però avran noleggiata quella Nave ſenza determinare il tempo, in cui deve il Padrone aſpettare, ſopravvenendo l' impedimento, reſtano ſubito liberi, e ſciolti dal noleggio tanto il Padrone, quanto i Mercanti; Salvo le ſpeſe come ſopra. Quando però ordinaſſero a quello i Mercanti che aſpetti, ſinche ceſſi l' impedimento, promettendo eſſi di pagarli tutte le ſpeſe, e i danni che perciò patiſſe, dee il Padrone aſpettare. E non volendo egli, o contraſtando, è tenuto a pagar tutti i danni e le ſpeſe, ancorchè la Nave doveſſe a tal fine eſſer venduta. Ma facendolo i Mercanti aſpettare, come ſopra, debbono queſti caricando,

Source : BIU Cujas

o nò, pagare al Padrone tutte le ſpeſe e i danni ſecondo l' accordo.

Di che ſono tenuti tutti gli compagni a Patrone che vuole fare Barca.
Cap. 280.

(1) SE alcuno aveſſe in volontà di fare barca, e averà domandati alcuni buoni uomini, che li faccino parte, e detti buoni uomini concederanno, o averanno conceſſo di fare la detta parte, è dibiſogno che gli detti buoni uomini oſſervano la parte, che averanno promeſſo fare, e ſe quello che la detta barca vorrà fare, al quale gli detti buoni uomini averanno promeſſo di fare la detta parte, ſe quello, che la barca farà, o farà fare, non farà intendere a quelli buoni uomini; che promeſſo gli averanno di fare parte, ſe la barca ſarà piccola o grande, nè quelli che la parte gli averanno promeſſa di fare non gli dimanderanno ſe ſarà grande, o piccola, nè quanto potrà coſtare, nè quanto nò: nè di qual miſura, nè di che porto, ſe quello di ſopra detto farà, o farà fare la detta barca, ſia che la faccia grande o piccola gli detti buoni uomini che le parti averanno promeſſo di fare, è dibiſogno, che gli oſſervino, ſenza contraſto. Imperò ſe quello, che la detta barca farà o farà fare, averà detto o fatto intendere quello, che diſopra è detto, a quelli, che la detta parte gli averanno promeſſo di fare; ſe lui farà maggior barca, che a loro non aveva fatto intendere; e di maggior miſura, gli detti buoni uomini non gli ſono tenuti di fare giunta alcuna, ſe non in quel modo che lui gli fece intendere: e ſe la detta barca fuſſe maggiore, e che coſtaſſe piu che non aveſſe fatto intendere, gli detti buoni uomini vi debbano avere la detta parte, tutto e in tanto come ſe ci aveſſino fatto compimento in tutto quel creſcimento, che lui fatto averà ſenza contraſto, poiche ſenza licenzia e ſenza volontà di detti buoni uomini, che la parte li promettono di fare, l'averà fatto. Imperò ſe lui l' averà fatto con conſentimento, e volontà di tutti li ſopradetti, o della maggior parte di loro, li ſono tenuti di fare compimento, come che in un capitolo già è detto. Imperò ſe alcuno, che barca vorrà fare, dirà, o farà intendere a quelli, che parte li prometteranno, che lui farà barca, e dopo lui non farà la detta barca, innanzi lui farà o farà fare Navilio, ſe lui farà fare Navilio ſenza licenzia e volontà di quelli, che parte prometteranno di fare nella detta barca, loro non gli ſono tenuti oſſervare alcuna coſa che promeſſa gli abbino, percioche lui non li averà oſſervato quello, che con loro aveva accordato, ed è ragione che come lui non oſserva niente, che promeſſo aveſſe, che loro non li oſſervino niente che promeſſo li aveſſino. Imperò ſe lui farà il navilio di ſopra detto con licenzia, e con volontà delli compagni, o della maggior parte: li detti compagni ſono tenuti di fare compimento della detta parte, che promeſſa gli averanno di fare, poiche con volontà di tutti, o della maggior parte l'averà fatto, e ſe per ventura lui farà intendere a quelli che gli promiſſono di far parte, che lui farà navilio, e lui non farà navilio: anzi farà nave, ſe lui la farà ſenza volontà di quelli, loro non li ſono tenuti di oſſervare quello, che promeſſo li avevano, ſe non in tal modo, e forma che ſe lui farà del Navilio Nave ſenza volontà delli detti compagni: che li detti compagni abbino tanto nella detta nave come dovevano avere nel detto navilio, e per tanti danari, come la parte che loro avevano promeſſo di fare nel detto navilio coſtaſſe, o aveſſe coſtato, o doveria coſtare, ſe non farà fatto come nel capitolo già è detto, e dichiarato. E ancora che ſia oſservata la menda che ſopra il detto capitolo è ſtato fatto; e quello ſia inteſo di tutta nave o navilio, che ſi faccia di nuovo nel ſcaro, o innanzi che ſia uſcito del loco, dove ſarà ſtato fatto di nuovo. E per le ragioni diſopra dette fu fatto queſto capitolo.

(1) Vid. *Targ. Ponderat. marit. cap. 7. & 8. in princ.*

SPIEGAZIONE.

VOlendo alcuno fabbricare una Barca in compagnia d' altri Partecipi, ſe non avrà accordato con quelli di che grandezza, o portata debba eſſere, la può fare a ſuo modo, dovendo quelli contribuire alla ſpeſa, ciaſcuno per la ſua porzione. Ma ſe l' avrà accordato, e ſenza loro conſenſo la farà fabbricare più grande, non ſon tenuti i Partecipi a contribuire a quello aumento, benchè nulladimeno debba ognuno di loro aver la ſua porzione in quello aumento, come ſe vi aveſſero contribuito.

Similmente, ſe avendo quegli accordato di fare un Vaſcelletto, farà una Nave, debbono i Partecipi aver l' iſteſſa porzione nella Nave, che avrebbero avuta nel minor baſtimento, benchè contribuiſcano ſolo alla ſpeſa, che ſi ſarebbe fatta fabbricando un baſtimento più piccolo, e non una Nave: Intendendoſi però della Nave, o baſtimento che ſi faccia di nuovo nello ſcaro, o ſcalo, cioè non ancor meſſo in mare, o che ſia ancor nel luogo, dove ſarà ſtato fabbricato. Ma ſe avendo accordato di fare una Barca, farà una Nave, recedendo allora il Padrone in tutto dal contratto, reſta ancora per li Partecipi ſciolto ogni accordo.

Di Nave che gietta.
Cap. 281.

SE alcun Patrone di Nave o Navilio ſurgerà in alcun loco, o averà ſurto con volontà de' Mercanti, ſe in quel loco dove la Nave o il Navilio che ſurto ſarà, ſi metterà tanto forte tempeſta, che ſolamente la detta nave o navilio di quel loco partire non ſi potrà; anzi averà a gettare gran parte della robba, che nella nave, o nel navilio ſarà, o quaſi tutta ſia che li Mercanti giettino o faccino giettare ſenza che non lo faranno a ſapere, nè lo diranno al patrone della nave o navilio: o fuſse che il Patrone della nave o del navilio giettaſse, o faceſse giettare ſenza che non lo dirà a Mercanti, che nella detta nave o navilio ſaranno, di queſto gietto, che per tale conto, come diſopra già è detto, ſarà ſtato fatto, e per il caſo diſopra già detto gli detti Mercanti non poſſono fare dimanda al detto Patrone della nave o del navilio, nè il detto Patrone alli detti Mercanti, perciochè gietto, che per tale conto ſia ſtato fatto, intervenuto non ſi debbe, nè ſi può giudicare per diritto, nè per piano gietto, anzi ſi debbe, e ſi può giudicare quaſi per ſimile di naufragio, e piu per ſimile di naufragio che di gietto; e per la ragione di ſopra detta non poſſano fare domanda l'uno l'altro per conto del caſo, e della ragione di ſopra detta: e perciò il gietto di ſopra detto debba eſſere contato per ſoldo e per lira ſecondo che giettato ſarà, e la Nave, o il Navilio è tenuta metterci le due parti di quello che valerà, percioche ſe fuſse gietto piano non ſarebbe tenuta metterci ſe non per la metà di quello che valeva, e percioche non è naufragio, interamente ci mette per le due parti; che ſe fuſſe naufragio interamente, la detta nave o il detto navilio pagheria nel detto naufragio per tutto quello che valeva; per quale ragione paga le due parti? perciochè non è naufragio, nè gietto piano, anzi è quaſi ſimigliante di naufragio, ed è più naufragio, che gietto, e ſe per ventura la detta nave o il detto navilio perdeſſe eſsarcia come ſono anchore, gumine, o barche, o alcune altre eſsarcie, nel caſo di ſopra detto debbano eſsere contate tutte per ſoldo, e per lira, percioche non è gietto piano; anzi è piu ſimile di naufragio che di gietto, che ſe gietto piano fuſse, e le barche fuſſino ormeggiate di poppa, o di lato della Nave o del Navilio, e mancaſſino li cappi, o impieſſino, e ſe perdeſſino, fariano perſe al detto Patrone della Nave, o del Navilio: guardiſi lui che cappo li dà, o li farà dare: e ſe fuſse gietto piano, e li mancaſſino gumine, e le anchore ſi perdeſſino dove erano ormeggiate, le dette gumine debbano eſsere perſe

alla

(2) Vid. *Targ. Ponder. marit. cap. 58. §. de Gettiti, & cap. 59. not. 5. & cap. 77. §. ma non ſempre, De Caſa reg. diſc. 45. num. 29. De Rocc. de navib. & naul. not. 96. De Vicq. ad Weitſen. verb. in tempeſtate reſecat. & verb. in Magiſtri arbitrio, & verb. holcadibus.*

Source : BIU Cujas

alla nave o al navilio, che Mercante non è tenuto niente mettere, nè ancora la ſua Robba, che rimaſta ſarà. Imperò ſe alcun Mercante o Mercanti gietteranno, o faranno gettare ſenza che non lo faranno ſapere al Patrone della nave o del navilio, nè con volontà del detto Patrone della nave o navilio, e li detti Mercanti gietteranno o faranno giettare, e che quella nave, o navilio ſtia ſurto o vadi alla vela, e quello che loro gietteranno o faranno gettare, potrà eſſere detto, e in vero meſſo che poſſa eſſere gietto piano, il Patrone della nave o del navilio in quel gietto tale non è tenuto di mettere parte per ſe, nè per la nave o navilio, ſe lui non vuole, e ſe per ventura Mercante o Mercanti ſaranno nella nave o nel navilio, e il Patrone della nave o navilio giettaſſe ſenza licenzia de detti Mercanti o Mercante, il detto Patrone della nave o del navilio è tenuto di rendere a detti Mercanti quella Robba, o il prezio che lui in quello modo, che diſopra è già detto, averà giettata o fatta giettare. Imperò è da intendere ſe quel gietto fuſſe o poteſſe eſſere detto, che fuſſe gietto piano, che gietto piano vuole tanto dire che non li ſuperchiaſſe la fortuna, o tempeſta che non vi poteſſino avere conſiglio di altri. Imperò ſe nella nave o nel navilio Mercante alcuno non ci ſarà, il Patrone della nave o del navilio può fare giettare con conſiglio di tutto il comunale della nave o del navilio, o della maggiore parte, ſe tempo ne averà. Imperò ſe in un ſubito fortuna o tempeſta li ſoperchiaſſe, e il Patrone della nave o del navilio gietterà o farà giettare, ſenza che con li ſopradetti conſiglj aver non potrà, ſia tenuto per tanto fermo, come ſe a loro ne aveſſe dimandato, e per tanto fermo come ſe tutti gli Mercanti ci fuſſino, e per tanto fermo come ſe tutta Robba fuſſe la ſua, che ſua è, poi che in comandita la tiene. Imperò ſe quando il gietto ſarà ſtato fatto, e la fortuna diſopra detta ſarà mancata del tutto, o in parte, o nò, e la nave, o il navilio ſi partirà del detto loco, dove il caſo diſopra detto gli ſarà intervenuto, ſe la detta nave o navilio ſi partirà con volontà de' detti Mercanti, e laſcierà in quel luoco alcuna eſſarcia con volontà di loro, ſia che nella detta nave, o navilio, abbi rimaſta eſſarcia, con che poſſa andare e navicare ſicuramente in quel loco, dove doveva ſcaricare, o nò, la detta eſſarcia, che rimaſta ſarà come diſopra è già detto, ſe ſi perde debba eſſere contata ſopra la Robba che rimaſta ſarà, e il corpo della nave, o del navilio debbaci mettere per la metà di quello che valerà, ſe per ventura la detta eſſarcia che rimaſta ſarà non ſi perderà, anzi ſi riaverà con alcune ſpeſe che l'uomo ne averà a fare, quelle ſpeſe ne debbono eſſere contate come diſopra è detto della eſſarcia ſe perſa fuſſe. Imperò è da intendere che il detto gietto non fuſſe gietto piano, anzi debba eſſere inteſo che fuſſe gietto ſimile a naufragio, e ſe per ventura il gietto ſarà piano, e non ſarà ſimile a naufragio, e la detta eſſarcia rimanerà come diſopra è detto con volontà di detti Mercanti, ſia che la detta eſſarcia ſi perda del tutto o in parte, e che l'uomo ne abbia a fare ſpeſa per riaver quella eſſarcia, debba eſſer contata per ſoldo e per lira ſopra la Robba che riſtorata ſarà, e il corpo della nave, o del navilio non debba pagare niente, perciochè ſi parte del luoco diſoprà detto, e ſi mette a riſchio di navicare con volontà de gli detti Mercanti in quel luoco, dove loro vorranno, e al communale della nave, o del navilio ſarà paruto che ſia da fare: e ſe per ventura nella nave, o nel navilio, non ci ſarà, ne rimanerà eſſarcia, con che la detta nave, o detto navilio poſſa andare, nè navicare in quel luoco, dove ſcaricare doveva, anzi averà a ritornare in quel luoco, dove il viaggio incominciò, e la detta nave o navilio averà caricato, il detto gietto o contraſto che infra il Patrone della nave, o del navilio, e gli detti Mercanti ſarà per il caſo diſopra detto e intervenuto ſarà, debba eſſer chiarito e determinato in quel loco, dove la detta nave, o detto navilio caricò, e ſarà ritornato per il caſo di ſopra detto. Imperò è da intendere che ſe il detto caſo di ventura fuſſe intervenuto fatto mezza via avanti, debba eſſere chiarito e determinato in quel loco, dove la detta nave, o navilio dovea ſcaricare, ancora che la detta nave, o il detto navilio ſia o fuſſe ritornata in quel luoco, dove caricò o aveva caricato. Imperò ſe il detto caſo ſarà intervenuto innanzi di mezza via di quel luoco, dove dovevano ſcaricare, debba eſſere chiarito, e determinato in quel luoco, dove la detta nave, o il detto navilio caricò, ſe con quello che rimaſto ſarà, ci ſarà tornata, e ſe il detto patrone della nave, o del navilio dimanderà nolo tanto della robba perſa, come della riſtorata, debbagli eſſere dato, e lui per quel nolo debba ajutare alla Robba, che perſa, e giettata ſarà, e ſe lui non lo dimanderà, ne ricevere non lo vorrà, per quel nolo, lui non è tenuto niente mettere nel detto caſo, e ſe il detto Patrone della nave o del navilio vorrà nolo avere della robba, che riſtorata ſarà, lui è tenuto di compire il viaggio con quella robba, che riſtorata ſarà, e della quale lui dimanderà nolo alli detti Mercanti, e ſe il detto Patrone della nave o del navilio non vorrà nolo della robba perſa, nè di quella, che riſtorata ſarà, il detto Patrone della nave non è tenuto di compire il detto viaggio alli detti Mercanti; perciochè il Patrone della nave, o del navilio, aſſai ci perde, poiche conſumata la ſua perſona, averà perſo il ſuo tempo, e la ſua vettovaglia, e la nave, o il navilio in parte conſumato. Salvo imperoche ſia in queſto modo inteſo, che gli detti Mercanti fuſſino, o ſiano in loco fuora di pericolo, e in terra di amici, e che fuſſino in loco dove trovaſſino navi, o navilio, che la robba, che rimaſta ſarà, voleſſe portare per gli loro denari: quel patto, che il Patron della nave, o del navilio, ſarà con gli Mercanti, in quel patto medeſimo debbano eſſere li Marinari. Per ragione diſopra detta fu fatto queſto capitolo.

SPIEGAZIONE.

IL Getto è di due ſorte; altro ſi dice piano, o ſia regolare, altro ſimile a naufragio, che ſi chiama irregolare: Piano ſi dice quello, in cui ſi oſſervano tutte le ſolennità preſcritte dal cap. 97. *l'irregolare ſimile a naufragio ſi è quello, in cui l'urgenza del pericolo toglie il tempo di uſarle; Perciò nel getto ſimile a naufragio i Mercanti poſſon far gettare ſenza il conſenſo del Padrone, e al medeſimo modo il Padrone ſenza quello de' Mercanti, o Marinari, dovendo poi tutto il getto pagarſi dalla roba ſalvata, e dal corpo della Nave, la quale nel getto ſimile a naufragio contribuiſce per due terzi di quel che vale. Similmente ſe in queſto caſo ſi perderanno eſarcie, come Gomene, Ancore, o la Barca, o ſia Battello, debbon pagarſi a ſoldo e lira come ſopra.*

Così ſtando ſurta in qualche luogo, o ſia ſulle Ancore una Nave, ſe avendo per qualche ſiniſtro a partire, laſcerà in quel luogo con volontà de' Mercanti qualche eſarcia, che ſi perda, o richiegga qualche ſpeſa a ricuperarla, quel danno, o ſpeſa ſi pagherà, come dianzi ſi è detto dell'altra eſarcia.

Al contrario nel getto piano facendo gettare i Mercanti ſenza il conſenſo del Padrone, non è queſti, nè la Nave tenuto a contribuirvi, e gettando il Padrone ſenza il conſenſo de' Mercanti, o in loro aſſenza, del Comunal della Nave, ſarà tenuto a reſtituir loro la roba gettata, o il ſuo prezzo. Oltre che nel getto piano perdendoſi lo Schifo, o Battello, per mancanza di Cavi, o le Ancore, per mancanza di Gomene, ſarà il danno del Padron della Nave. Ma laſciando, per partirſi da qualche luogo, alcuna eſarcia di conſenſo de' Mercanti, come ſopra, la quale ſi perda, o richieda qualche ſpeſa a ricuperarla, quel danno, o ſpeſa ſi pagherà dalla roba ſalvata, non entrando in contribuzione la Nave.

Se poi per occaſione di ſimili getti, mancando eſarcia alla Nave, fuſse queſta coſtretta a ritornare al luogo, dove avea caricato, dovrà ivi quel contraſto, che vi ſarà per cauſa del detto getto, chiarirſi, e deciderſi, quando però ſia ſtato fatto innanzi alla metà del viaggio. Ma ſe ſarà ſtato fatto dopo la metà del viaggio, deve chiarirſi, e determinarſi nel luogo, a cui era indirizzata la Nave, benchè, come ſopra, ritorni al luogo, dove ha caricato. Può bensì il Padrone dopo il getto ricuſar di compire il viaggio, ſcaricando le robe ſalvate

Source : BIU Cujas

in qualche luogo amico, ove poſſano i Mercanti trovar altro Vaſcello, ſu cui caricar le lor merci, non eſigendo però nolo veruno. Che ſe vorrà il nolo della roba ſalvata, dee compire il viaggio, e volendo anche quello della roba perduta, dee oltre ciò, metter quel nolo in contribuzione coll' altra roba.

Intendendoſi ancora compreſi i Marinari in ogni accordo, che faceſſe il Padrone co' Mercanti,

Di Nave che per caſo fortuito ſi averà a partire.

Cap. 282.

(1) SE alcuna nave o navilio ſarà noleggiato, che debba andare a caricare in alcun loco, ſe quando quella nave, o navilio ſarà gionta in quel luoco dove doveva caricare, e ſtando quella nave o navilio in quel luoco ſi metterà fortuna tanto grande, che la nave o il navilio ſi averà a partire innanzi che non abbia avuto il carico, che avere doveva, o per ventura ci veniranno navilj armati d'inimici, o verrà nuova certa, che ci debbano venire, ſe quella nave, o navilio ſi averà a partir per alcune delle ragioni di ſopra dette innanzi che non abbia ricevuto il carico, per il quale ci era venuto, e ſtato noleggiato per avventura ſe ne averà a ritornare in quel loco dove ſi partì, e fu noleggiato, ſe il detto patrone della nave, o del navilio contraſtaſſe con quelli, che lo noleggiarono, che lui non vorrà ritornare inſino che non abbia buone nuove, o il mal tempo paſſato, anzi dimanderà il nolo che loro gli promeſſono di dare, quando lo noleggiorno, il detto patrone della nave, o del navilio è tenuto di ritornare: e ſe per ventura tornare non voleſſe, la giuſtizia lo debba forzare, che ci torni, e ſe lui per nulla ragione tornare non vorrà, gli detti Mercanti poſſono noleggiare alcuna nave, o navilio, ſimile a quello, e ſe coſtaſſe piu, che quello non facea, quel Patrone di quella nave, o navilio, che loro in prima avevano noleggiato, debba pagare quel piu, che alli detti Mercanti coſtaſſe, e ſe lui ſemplicemente pagare non vorrà, la giuſtizia lo debba coſtringere, ſe la nave o navilio ne ſapeſſe eſſere venduto: ancora piu gli detti Mercanti non gli ſono tenuti dare il nolo, poi che lui non averà portato quella loro robba, che loro avevano noleggiata, nè è rimaſto per loro colpa. Salvo imperò ſia inteſo, che ſe quelli, che l'avevano noleggiato, non avevano oſſervato quello, che con lui aveano accordato quando lo noleggiorno, e per colpa, e per pigrizia de' detti Mercanti, ſe ne ſarà avuto a ritornare ſenza la loro robba, il detto Patrone della nave, o del navilio, non è tenuto di ritornare, anzi li ſono tenuti di pagare il nolo, poichè per colpa de' detti Mercanti, ſe ne ſarà avuto a tornare ſenza la loro robba; ſe per aventura non ſarà colpa delli detti Mercanti, e il patron della nave, o navilio vorrà ritornare, non lo poſſano fare, ne debbano per alcuna giuſta ragione, poichè per colpa non ſarà ſtato del Patrone della nave, o del navilio, nè per colpa de' Mercanti, ſe non ſolamente per li caſi diſopra detti. Salvo imperò che ſe la nave o il navilio, averà laſciata effarcia alcuna o alcuni uomini in terra in quel loco, dove ſi avevano a partire per li caſi diſopra detti, il patrone della nave o del navilio è tenuto di mettere effarcia a menda di quella, che laſciata averà, e ancora di mettere uomini per menda di quelli, che in quel loco ſaranno rimaſti, e ſe per ventura il patron della nave o del navilio fare non lo vorrà, gli detti Mercanti non ſono tenuti di ritornare ſe non vorranno, nè il patron della nave, o del navilio non gli può conſtringere, per alcuna ragione, poiche lui non vorrà fare compimento a quello, che diſopra è detto. E perciò fu fatto queſto capitolo.

SPIEGAZIONE.

ESſendo noleggiato un Vaſcello per andare a caricare in un luogo, ſe ſtando in quel luogo foſſe per ſiniſtri ſopravvenuti o di fortuna grande di mare, o per Navi armate, che debbono giungere, coſtretto a partire, e tornare, prima che abbia avuto il carico, al luogo, dove fu noleggiato, non può il Padrone di quello pretender nolo veruno, anzi può eſſere da' Mercanti obbligato per mezzo della giuſtizia a ritornare nel luogo del carico, nè volendo tornare, ponno quelli noleggiare un altro Vaſcello dell' iſteſſa portata, e ſpendendo più di nolo, farſi pagare, anche colla Vendita della Nave quando biſogni, quel ſoprappiù dal Padrone, che non vorrà, come ſopra, ritornare.

Che ſe per inoſſervanza, o colpa, o pigrizia de' Mercanti avrà avuto il Padrone a tornarſene da quel luogo ſenza la loro roba, non è tenuto a ritornarvi, anzi i Mercanti devono pagargli il nolo. E non eſſendo il Padrone tornato da quel luogo del carico nè per colpa de' Mercanti, nè ſua, ſe vorrà ritornarvi, non poſſono i Mercanti contradirglielo, ſe non in caſo, che avendo il Padrone laſciata colà per li ſiniſtri ſuddetti eſarcie, ed uomini in terra non voleſſe in luogo di eſſi e di eſſe, provvederne degli altri, e dell' altre.

Di Conſerva. Cap. 283.

SE Patrone di Nave, o di Navilio farà o averà fatto conſervaggio con alcuno, o alcuni Patroni di Nave o di Navilj, ſia che ſiano aſſai, o puochi, o maggiori, o minori, o ſimili alla ſua Nave, o Navilio, tutto quello che nel detto accordo fatto ſarà per cauſa del detto conſervaggio, debba eſſere oſſervato, e compito, ſia che il detto accordo fatto per cauſa del detto conſervaggio fuſſe ſcritto o ſia che fuſſe fatto di parola. Imperò ſia in queſto modo inteſo che il detto accordo fatto per cauſa del detto conſervaggio ſia, e poſſa eſſere in vero meſſo per teſtimoni, o per ſcritto, che fuſſe fatto per mano di ſcrivano giurato, o per polizza fatta con volontà delle parti, nella quale polizza debba avere anno, giorno, e ora, e ſpecificato il luoco dove la detta polizza ſia ſtata fatta, e nel fine della detta polizza li ſigilli delle parti, le quali il detto conſervaggio faranno, o accorderanno, o averanno fatto, ſe in loco ne ſaranno. Imperò ſe le parti ſopradette nel luoco dove ſaranno, quando faranno, o accorderanno il detto conſervaggio, e tutto quel che diſopra è detto, non potranno fare ſe non ſolamente per parole, ſe quelle ſaranno conceſſe per tutte le parti, che il detto conſervaggio faranno, o accorderanno, vagliano e debbano avere valore tutto, e in tanto, come ſe fuſſino ſcritte per mano del ſcrivano giurato, e meſſe in polizze, o in cartolario di Nave o Navilio, con che per teſtimoni poſſano le dette parole accordate in vero eſſere meſſe, ſe alcun contraſto ci interveniſſe, e ſe per aventura alcuna delle dette parti veniſſe contra li detti patti, o accordo contra alcuni di quelli per cauſa del detto conſervaggio, fatti, o accordati, ſia che fuſſino fatti per ſcritta, o di parola, ſiano tenuti di reſtituire ogni danno e ogni intereſſo, che quella parte, alla quale ſaranno rotti li detti patti, ne ſoſteneſſe. In queſto modo però, che il detto danno, e intereſſo ſia e poſſa eſſere in vero meſſo. Salvo imperò in tutte coſe e per tutte ogni giuſto impedimento, per il quale il detto accordo o patto per cauſa del detto conſervaggio fatto, o accordato non potrà eſſere oſſervato, nè compito, e ſotto tale condizione, che il detto impedimento ſia e poſſa eſſere meſſo, non potrà quello, o quelli, che il detto impedimento diranno, avere avuto, e in vero mettere non lo potranno, ſiano tenuti di fare tutto quel, che diſopra è detto ſenza contraſto a quello, o quelli, li quali detto intereſſo, e danno averanno ſoſtenuto per colpa de' ſopradetti. Per la ragione diſopra detta fu fatto queſto capitolo.

SPIEGAZIONE.

ACcordatiſi varj Padroni di Nave di andare in conſerva, tutti i patti, che fra loro ſaranno ſtabiliti, debbono oſſervarſi, purchè ſieno ridotti in iſcritto per mano di Scrivano giurato, o in polizza fatta con volontà delle parti, che contenga però anno, giorno, ed ora, e ſpe-

(1) Vid. *Targ. Ponderat. Maritim. ca.* 45. *num.* 6. *& cap.* 80. *not. ult.*

Source : BIU Cujas

e ſpecifichi il luogo, dove ſarà ſtata fatta, e nel fine ſia ſegnata co' ſigilli delle parti; ed eſſendo in luogo, dove non poſſano far tutto queſto, baſterà che i patti ſuddetti ſian fatti alla preſenza di teſtimoni, che ne poſſano all' occaſione far fede. Così recedendo qualcheduna delle parti dall' accordato, dovrà reſtituire all' altra ogni danno e intereſſe, che proverà d' aver perciò ſoſtenuto. Eccettuato, ſe ſi metteſſe in chiaro eſſere quel mancamento provvenuto da forzoſo impedimento.

Di Nave comandata per compagno ad alcuno.
Cap. 284.

SE alcuni buoni uomini, o alcuni Mercanti averanno fatto parte ad alcuno in alcuna nave o navilio, e quando la detta parte, o parti averanno fatte e compiute, li detti buoni uomini, o Mercanti comanderanno, o faranno comandita a quello, col quale loro hanno fatte le dette parti, che nella nave o navilio lui per loro navica, ſe quello, al quale la detta nave ſarà ſtata comandata, ci averà parte o nò, lui è tenuto di navicare con la detta nave o navilio, e di guadagnare dove, e in tutte parti lui guadagnare ne potrà. Salvo imperò tutto accordo a comandamento che dalli detti buoni uomini, o Mercanti li ſarà ſtato fatto il giorno che la detta nave li comandarono, o di poi: e ſe il detto, al quale la detta nave ſarà ſtata comandata, guadagnerà, lui è tenuto di rendere e di dare alli detti buoni uomini, o Mercanti tutto il guadagno, che la detta nave o navilio averà fatto. Salvo il diritto, che lui avere ne debba, o avere ne doverà per la parte che lui ci aveſſe, e ſe parte alcuna non ci averà, o lui ce ne può ritenere tutto quello, che a lui ne appartenga per la ſua perſona tutto e in tanto, come tocca a Patrone di nave o di navilio: e ſe il detto Patrone, o comandatario non porterà guadagno, anzi porterà conſumamento, li detti buoni uomini, che la detta nave li comandorno, o li ferono parte e lo ferno Signore del loro, debbano ricever a conto il detto conſumamento, ſe già provare non li potranno, che il detto conſumamento fuſſe ſtato per colpa ſua. E' da intendere, che lui lo aveſſe givocato, o rubato, o male procurato, e ſe queſto provato li ſarà, il detto Signore comandatario della detta nave o navilio è tenuto di tutto il detto conſumamento a reſtituire ſenza contraſto a conoſcenzia, e volontà de' detti buoni uomini che la detta nave comandorono, o li ferono parte: e ſe la detta colpa provata non li ſarà, e lui bene, e ſollecito averà fatto tutto quello, che averà poſſuto, e per colpa di lui non ſarà rimaſto, che non abbia portato guadagno a quelli, che la detta nave o navilio li comandorono, o li ferono parte, e il contrario provato non li ſarà; tutto li debba eſſere ricevuto in conto, e ſe il detto Patrone, o comandatario porterà a ſe ſcrivano giurato, ſe il detto ſcrivano averà giurato quando ricevè la ſcrivania, ſe non, li detti compagni lo poſſono fare giurare e dimandare ſotto pena del giuramento, già quelle ſpeſe, o conſumamento che lui mette a conto, ſe non in quel modo che lui ha ſcritto, e meſſo a conto, e ſopra di queſto il detto ſcrivano debba eſſere creduto, ſe il contrario provato non li ſarà: e ſe il detto contrario provato li ſarà, il detto ſcrivano debba avere la pena che è poſta nel capitolo già detto di ſopra, e il detto Patrone o comandatario della detta nave o navilio è tenuto reſtituire il detto conſumamento a i detti buoni uomini, che la detta nave o navilio li comandorono: ſe il detto ſcrivano non ha di che poſſa reſtituire, ſia che fuſſe fatto il detto conſumamento per colpa del detto ſcrivano, o per colpa del detto patrone, o comandatario percioche il detto patrone averà portato tal ſcrivano come diſopra è detto; e ſe il detto contrario a detto ſcrivano provato non ſarà, il detto ſcrivano non debba ſoſtenere la pena ſopradetta, nè il detto Patrone non è tenuto niente reſtituire a i detti compagni del detto conſumamento, ſe trovato ci ſarà, poichè per colpa di loro non ſarà intervenuto, e ſe per ventura al detto patrone mancaſſe il ſcrivano, o non averà portato ſcrivano giurato, e il detto patrone ſcriverà, o farà ſcriver alcune ſpeſe, che lui averà fatte, ſe li detti compagni che la detta nave, o navilio li averanno comandata, lo teneranno in ſoſpetto, loro ne poſſono avere un giuramento, che lui dica ſe ſono vere quelle ſpeſe, e che ſia in quel modo come lui ha ſcritto, o fatto ſctivere, e come lui le mette a conto, ſe lui dirà che ſiano giuſte, e vere, per lo giuramento che lui fa, debba eſſere creduto, ſe il contrario non li ſarà provato, e ſe provato li è, debba reſtituire tutto il detto conſumamento, che trovato ci ſarà a conſcienzia, e volontà de' ſopradetti, e ſe il contrario provato non li potrà eſſer, lui debba eſſer creduto, e accettato il detto conto, ſia che porti guadagno, o perdita; poiche per colpa di lui non ſarà rimaſto, ed è ragione che come li detti compagni ebbono fede in lui quando li ferono parte nella detta nave o navilio, ragione è, che l'abbino nel rendere de' conti, ſe il contrario non li potranno provare, come è detto, ſia che abbi portato ſcrivano giurato, o no: non li debba nuocere per la ragione diſopra detta. Imperò tuttavia che patrone di nave porti, o poſſa portare ſcrivano giurato a ſe, è aſſai diſcarico, che ogni patrone di nave o di navilio lo debba portar, ſe fare lo può. Per la ragione di ſopra detta fu fatto queſto capitolo.

SPIEGAZIONE.

QUando i Partecipi d'una Nave conſtituiſcano un Padrone, ſia Partecipe o nò, dee queſti navigare colla detta Nave, e proccurar l' utile di quelli, oſſervando però ſempre gli ordini da loro avuti. Facendo alcun guadagno, dee reſtituirlo a' Partecipi, ſalva però la mercede, che come a Padrone gli ſpetta, e la ſua porzione, s' egli è anch' eſſo Partecipe, e facendo qualche perdita, deono a proprio conto riceverla i Partecipi; Quando però non poſſano provar colpa alcuna nel Padrone, che in tal caſo ſarà tenuto al rifacimento di tutta la perdita.

Quando poi conduca ſeco per iſcrivano qualcuno, che non ſia del numero de' Notai giurati, ponno i Partecipi coſtrigner coſtui a giurare d' eſercitar fedelmente la ſua carica, poichè ſcrivendo egli al libro della Nave le ſpeſe, o le perdite, deve eſſer creduto, purchè non gli ſia provato il contrario, nel qual caſo, oltre la pena altrove ſtabilita, dovrà eſſo pagare tutte quelle ſpeſe, o perdite, che a conto de' Partecipi falſamente avrà ſcritte, e non avendo di che pagare, ſarà per lui tenuto il Padrone.

Non conducendo però ſeco alcuno Scrivano, ſarà ſopra tuttociò l' iſteſſo Padrone creduto per ſuo giuramento; quando non venga provato il contrario.

Se Nave di Mercanzie ſi riſcontraſſe con Nave de inimici.
Cap. 285.

SE alcuna nave, o navilio di Mercanzia ſi riſcontrerà con alcun' altra nave, o navilio d' inimici, ſe nella nave, o navilio di ſopra detto della Mercanzia averà Mercante o Mercanti, il detto Patrone della nave, o del navilio li debba dimandare già loro ſe vorranno, o vogliono, che loro afferrino, e combattino e piglino quella nave, o navilio d' inimici, e ſe il detto Mercante, o Mercanti lo concederanno tutti, o la maggior parte, il detto Patron della nave lo può ben far, che per danno, nè ſconcio, che li detti Mercanti ne ſoſtenghino, il detto patrone della nave o navilio non è tenuto di alcuna menda fare, nè di niente reſtituire del ſopra detto danno, ſe li Mercanti lo ſoſteneſſino, poiche loro lo conceſſono, e con loro volontà ſarà ſtato fatto. Imperò ſe il detto patrone della nave, o del navilio farà queſto, che diſopra è detto ſenza licenzia, e volontà de' detti Mercanti di tutti, o della maggior parte, ſe li detti Mercanti ne ſoſteneſſino, o aveſſino a ſoſtenere danno, e intereſſo alcuno, il detto Patrone della nave, o del navilio è tenuto di tutto il detto danno, che li detti Mercanti ne ſoſteneſſino, o aſpettaſſino ſoſtenere, a reſtituire ſenza contraſto, ſe la nave o navilio ne doveſſe eſſere venduta, o li beni tutti del Patrone, ſe tro-

(1) Vid. *Targ. Ponderat. maritim. cap. 64. §. a propoſito.*

Source : BIU Cujas

trovati ſaranno in alcune parti: percioche il detto patrone della nave averà fatto, e cominciato quello, che di ſopra è detto ſenza licenzia de gli detti Mercanti di tutti o della maggior parte: e ſe per aventura il detto Patrone della nave o del navilio averà queſto cominciato con volontà de' detti mercanti, o della maggior parte, per cauſa del detto guadagno, che fanno, o intenderanno della Nave o Navilio, attenda tutto ſenza contraſto, e ſe per ventura infra il detto Patrone della nave o del navilio, e li detti mercanti di tutti, o della maggior parte accordo, nè patto alcuno infra loro fatto non ſarà per cauſa del guadagno, che loro faranno, o aſpettaranno fare, e quel guadagno tale, che per tal ragione, come di ſopra è detto, ſarà ſtato fatto, o ſi farà, debba eſſere partito in queſto modo, che il detto Patrone della nave o del navilio con il corpo della nave, o del navilio ne debba avere e ricevere un terzo, e li detti Mercanti con le loro robbe inſieme ne debbono ricevere l'altro terzo: e il nochiere, e gli Marinari, e tutti quelli che ſono obligati, e ricevono ſalario della nave, o del navilio l'altro terzo. Imperò debba eſſere cavato de' detti tre terzi quello di che debbano eſſere onorati, e migliorati quelli, che della nave o navilio ſono obligati: e il detto miglioramento debba eſſere dato a conoſcenzia de datti Mercanti: e del ſcrivano della nave o navilio, e del nochiere, e di un Marinaro di poppa, e due di prua. Imperò è da intendere che ſecondo il guadagno aſſai, o poco ſi debba eſſere partito. Imperò ſia il detto guadagno aſſai, o poco, tuttavia ne debba avere il corpo della nave, o del navilio con il detto Patrone inſieme il terzo, e il rimanente del detto guadagno debba eſſere partito per capi a conoſcenzia de ſopradetti, e ſe il Patrone della nave, o navilio farà, o comincierà quello che di ſopra è detto ſenza licenzia, e ſenza volontà de' mercanti, o della maggior parte, ſe danno alcuno non ſoſterranno gli detti Mercanti, il detto Patrone della nave o del navilio non è tenuto di dare il terzo, ma è tenuto di dar quello che gli ſarà ſimile a conoſcenzia del nochiere, e del ſcrivano, e di dui prueri, e queſti debbano partire quello che il detto Patrone doverà dare alli detti mercanti ſecondo la Robba, e ſecondo il valore, e la bontà che ciaſcuno de' detti Mercanti averà a ſe, che aſſai è ſimile a ragione che aſſai ne abbino di quello, che il detto Patrone della nave o del navilio darà a detti mercanti a conoſcenzia de ſopradetti: percioche il detto patrone della nave o navilio era tenuto, e ſaria obligato a' detti mercanti di tutto danno reſtituire, che loro ſoſteneſſero, e aſpettaſſero ſoſtenere, ſe gli detti Mercanti avuto lo aveſſino, e ſe per ventura nella detta nave o navilio Mercante alcuno non ci ſarà; ſe il detto Patrone della nave o navilio vorrà incomenzar a far quello, che diſopra è detto, lui non debba fare, nè può, che non ha potere di fare, e di arrificare, in queſto non biſogna altro dire, che ſe il Patrone di nave o di navilio arrifichiava ſe bene gli ne pigliaſſe, ſaria bontà, e valore ſuo, ſe ne remuneraſſe gli detti Mercanti che la detta robba, o mercanzia averanno nella ſua nave o navilio di alcuna coſa. Imperò ſarà a ſua volontà di volerlo fare, o nò: Ma ſe il contrario gli interveniſſe in queſto, che il detto Patrone della nave averà arrificato, e cominciato, il detto Patrone della nave o navilio, e ancora gli beni di lui ſono obligati alli detti Mercanti, ſe alcun danno riceveranno, o ſoſterranno, o aſpettano ſoſtenere, come che diſopra è detto, percioche nella detta nave non erano i detti Mercanti: ancora per altra ragione, percioche il Patrone della nave o del navilio a tal caſo, come diſopra è detto, non ha potere ſenza licenzia de' detti Mercanti, nè è ragione che ne debbi avere, che aſſai ha potere nella robba del Mercante ogni Patrone di nave, o di navilio, poi che ha potere in caſo di gietto, e di naufragio, ſe già li detti Mercanti non fuſſino preſenti nella nave ſe caſo di gietto, o di naufragio ci interveniſſe. Imperò ſe il detto Patrone della nave o navilio potrà moſtrare, e in vero mettere quello che di ſopra è detto, e per caſo di ſventura li ſarà intervenuto, il caſo di ſventura è tale che il detto Patrone della nave o del navilio non lo poteſſe fuggire, ed è da intendere che la detta nave, o navilio d'inimici li veniſſe di ſopra, e che ſi affetraſſe con lui, e ſe per la ragione di ſopra detta i Mercanti danno alcuno ſoſteneranno, il detto Patrone della nave o del navilio non è tenuto di alcuna menda fare, poiche il detto danno per colpa di lui non ſarà intervenuto, ſia che gli detti Mercanti ſiano nella nave, o nò, e per altra ragione che a caſo di ſventura non può l'uomo niente dire. E perciò fu fatto queſto capitolo.

SPIEGAZIONE.

INcontrando un Padrone di Nave mercantile qualche legno nemico, ſe vorrà combatterlo, deve chiederne licenza a' Mercanti, e acconſentendovi queſti, o la maggior parte, può farlo; Riuſcendoli poi d'eſpugnarlo, della preda dovran prima premiarſi quei, che ſi ſaranno valoroſamente portati nel combattimento, a giudizio de' Mercanti, dello Scrivano, del Nocchiere, e d'un Marinaro di Poppa, e due di Proda, e del rimanente ne dee avere un terzo il Padrone, tanto per ſe, quanto pel corpo della Nave; un' altro terzo i Mercanti per ſe parimente, e per le loro robe, e l'altro terzo finalmente dovrà ripartirſi tra'l Nocchiero, e i Marinari, e tutti quelli, che in Nave tiran ſalario. Ma combattendo ſenza loro licenza dovrà pagar loro egni danno, che perciò ne patiſſero, eſſendo per queſto obbligata la Nave, oltre a' beni del Padrone. Quando però non ſoſtengano danno veruno, anzi riuſcendo al Padrone di ſoggiogare il legno nemico, non poſſono pretendere il terzo della preda, ma ſolamente quello, che giudicheranno il Nocchiere, Scrivano, e due Prodieri, avuto riguardo al valore da ciaſcun di loro moſtrato nel combattimento.

Se poi non ſaran Mercanti in Nave, non può arriſchiarſi il Padrone a combattere, e combattendo dovrà loro pagare tutti i danni, che perciò ſoſteneſſero, non eſſendo però tenuto, fatta qualche preda, a darne loro parte veruna. Eccettuato ſempre, ſianvi Mercanti, o nò, s'egli combatteſſe forzatamente, con eſſere da' legni nemici ſenza rimedio di fuga aſſalito.

Di accordo fatto per comandatario di Nave. Cap. 286.

SE alcun darà in comandita, o averà comandata la (1) ſua nave, o navilio ad alcun'altro, ſe quello, al quale la detta comandita ſarà fatta della nave o del navilio, farà con alcuno, o con alcuni, alcun' accordo, o promeſſa per cauſa di alcuna coſa che appartenga alla detta nave o navilio, ſe quello, al quale la detta nave o navilio ſarà ſtato comandato, e il detto accordo, o promeſſa averà fatta, ſe lui non oſſerverà quello, che accordato e promeſſo averà ad alcuno, o alcuni, ſe quelli, alli quali il detto accordo, o promeſſa fatta ſarà, ne ſoſtenerà danno alcuno; quello, che la detta nave, o navilio li averà comandato, è tenuto di tutto il danno a reſtituire ſe la detta nave, o vavilio ne ſapeſſe eſſere venduta, con che per colpa di quello, al quale lui averà la detta nave o navilio comandata, li fuſſe intervenuto il detto danno. In tanto imperò che il detto accordo, o promeſſa fuſſe fatta per cauſa di conto, che appartenga, o appartenere debba alla nave, o navilio. Imperò ſe quello, che la detta nave o navilio averà comandata, ne ſoſtenerà, o ne averà a ſoſtenere alcun danno per colpa di quello, al quale lui averà comandata la detta nave o navilio, ſe quello aveſſe alcuni beni, lui è tenuto di tutto quel danno a reſtituire, che per colpa di lui averà ſoſtenuto: e ſe quello, al quale la detta nave, o navilio ſarà ſtata comandata, non aveſſe di che pagare, e fuſſe aggiunto, e il danno di ſopra detto pagare, nè reſtituire non potrà, lui debba eſſer meſſo in potere della giuſtizia, e ſtarci tanto tempo in quel loco per inſino che abbia ſatisfatto, e pagato tutto il detto danno, o che ſi ſia accordato con quello, che il detto danno averà ſoſtenuto per colpa di lui, e queſto diſopra detto ſia fatto ſenza fraude.

Impe-

(1) Vid. *Targ. Ponderat. maritim. cap.* 10. *num.* 6. & 9.

Imperò ſe quello, al quale alcuno averà comandata la ſua nave, o navilio, farà alcun'accordo, o promeſſa con alcuni, e per colpa di lui non rimarrà, che lui non l'oſſervai; lui, nè quello, che la detta nave o navilio li averà comandata, non ſono tenuti di alcuna menda fare a quelli, alli quali la detta promeſſa ſarà ſtata fatta, poichè per colpa di lui non rimanerà, nè ſarà rimaſto che lui non l'abbia oſſervato, perchè ciaſcuno ſi guardi a chi comanderà il ſuo vaſcello, e come, e come nò, perciochè danno alcuno non gli poſſa intervenire. Per la ragione diſopra detta fu fatto queſto capitolo.

SPIEGAZIONE.

Accomandamento alcuno la ſua Nave, ſe l' Accomandatario, per coſe appartenenti alla Nave, farà con altri alcun Contratto, o accordo, che poi ricuſi di oſſervare, occorrendo all' altro contraente alcun danno da quella inoſſervanza procedente però per colpa dell' Accomandatario, ha egli l' azione per farſi reintegrare di quel danno contra l' Accomandante, il quale poi può ripetere dall' Accomandatario ogni danno, e ſpeſa, che per ſua colpa patiſſe, e farlo anche ſtar prigione inſinchè abbia pagato. Che ſe l' inoſſervanza del contratto non procedeſſe per colpa dell' Accomandatario, nè egli, nè l' Accomandante non ſono di alcuna coſa tenuti.

Di Nave pigliata, e recuperata. Cap. 287.

(1) NAve, o navilio, che ſarà ſtato pigliato per ſuoi inimici, ſe alcun'altra nave di amici ſi riſcontrerà con gli detti inimici, che la detta nave, o navilio pigliato averanno, ſe la detta nave, o navilio, che con li detti inimici, che ſi riſcontrerà, torrà, o potrà torre per quale ſi vuole conto la detta nave, o navilio alli detti inimici, che come diſopra è detto pigliata l'averanno: la detta nave, o navilio, e tutto quello, che in quella ſarà, debba eſſere riſtorato a quello, o quelli di chi ſarà, ed eſſere debbe, ſe alcuno vivo ci ſarà. Quello imperò dando a quelli, che a gli detti inimici tolta l'averanno beveraggio conveniente, ſecondo la fatica, che ne averanno avuta, e ſecondo il danno, che ne averanno ſofferto. Imperò ſia, e debba eſſere in queſto modo inteſo, che ſe li detti amici l'averanno tolta alli detti inimici dentro la Signoria, e il mare di dove la detta nave, o navilio ſarà, o in luoco dove gli detti inimici non le aveſſino ad ſe, ciò è da intendere in loco ſicuro, loro ne debbono avere come di ſopra è detto. Imperò ſe gli detti amici torranno, o averanno tolta la detta nave, o navilio alli detti inimici in loco, dove loro la teneſſino a ſe, e in luoco ſicuro, non ne debba eſſere dato beveraggio ſe loro vorranno: anzi debba eſſere del tutto di loro ſenza contraſto, che Signoria, nè neſſuna altra perſona non debbe, nè può per neſſuna giuſta ragione mettere contraſto. Ancora più ſe alcuni inimici averanno tolta alcuna nave, o navilio ad alcuno, o alcuni, e ſe per aventura vederanno, o averanno viſta di alcuna nave, o alcun navilio, di che li detti inimici aveſſino dubbio, o paura, e per il detto dubbio, o paura gli detti inimici, laſcieranno la detta nave, o navilio, che loro pigliata averanno, come di ſopra è detto, ſe la detta nave, o navilio, di che gli detti inimici averanno il detto dubbio, o paura, piglieranno, o amaineranno, o ſe ne porteranno la detta nave, o navilio, che gli detti inimici averanno laſciata per la detta paura, la detta nave, o navilio debba eſſere reſtituita a quello di chi ſarà, o debba eſſere, ſe loro vivi ſaranno, o alli propinqui di quella ſenza contraſto. Loro imperò dando a quelli; che la detta nave, o navilio, o la robba, o mercanzia, che nella detta nave o navilio ſarà, averanno pigliata, beveraggio ragionevole, come di ſopra è detto, ſe infra loro accordare ſi potranno, e ſe infra loro accordare non ſi potranno: ſia meſſo il contraſto in potere di buoni uomini. Imperò ſe alcuno, o alcuni laſcieranno loro nave o navilj per dubbio, o per paura di ſuoi inimici, e alcun'altra nave o navilio, ſi riſcontrerà con la detta nave o navilio che come di ſopra è detto, averanno laſciata, e l' amaineranno, e porteranno quello in luoco ſicuro: E' da intendere, che quelli, che la detta nave o navilio ſe ne porteranno, non l'abbino tolta all'inimici, e l' inimici non l'abbino avuta a ſe, nè appreſſo di ſe. E' da intendere che li detti inimici non l'aveſſino tolta a quello di chi è, e di chi debba eſſere quella nave, o navilio, e la mercanzia, che dentro è, non debba eſſere di quello, o di quelli che come di ſopra è detto l' averanno trovata, ma ſecondo uſo di mare ne poſſono dimandare beveraggio ragionevole, e ſe infra loro accordare non ſi potranno, ſia, e debbe eſſere meſſo il contraſto in potere di buoni uomini, perciochè neſſuno non debbe fare, nè cercare tanto di danno ad altri, come per ventura fare potria, perciochè neſſuno non sà, ne può ſapere, ne è certo dove è il ſuo danno, nè il ſuo pericolo, perchè ciaſcuno doveria mettere ogni contraſto che aveſſe con alcuno a conoſcenzia di buoni uomini, e maſſime ſopra tutto per gli caſi di ſopra detti, o ſimili di quelli, perciochè Dio nè gli uomini non lo poſſano riprendere per alcuna ragione. Imperò è da intendere che tutto queſto che di ſopra è detto che ſia, e debba eſſere fatto ſenza fraude, perciochè alle volte tale penſa ingannare, e far danno ad altri, che lo fa a ſe medeſimo; perciochè neſſun uomo non sà, nè è certo che li ha a intervenire a ſe medeſimo, ne alli ſuoi, nè che no, perchè neſſuno non debba andare a danno; nè inganno, nè a perdizione di altri per alcuna ragione, poichè non sà, dove è il ſuo. Imperò ſe alcun ſapeſſe, che alcuna nave o navilio doveva andare, o ſarà andata il alcun luoco, dove averà dubbio, o paura di ſuoi inimici, e quello, o quelli di ſopra detti armeranno loro nave o navilio per far danno a detta nave, o navilio, o ad altri, perciochè poſſano guadagnare il detto beveraggio, o perciochè abbino, o poſſino avere la detta nave, o navilio, o la Robba che in quella ſarà, o l' altra per cagione alcuna: ſe quelli che come diſopra è detto, averanno armato, e ſarà provato loro, che loro abbino, o aveſſino armato, per le ragioni, e condizioni di ſopra dette, quello, o quelli tali non debbono avere il detto beveraggio, nella detta nave o navilio, del tutto, nè in parte, nella Robba che nella detta nave ſarà, ancora che quelli, di chi è, o debba eſsere, l'abbino laſciata, e ancora che gli inimici l'aveſſino tolta. Se imperò i detti, che armato averanno, in vero non potranno mettere, che loro non aveſſino armato per le cagioni di ſopra dette. Imperò ſe provato ſarà che loro aveſſino armato per fare danno ad alcuno; o ad alcuni, o ad ognuno con chi loro ſi ſcontreranno in forma, o maniera di inimici, o come inimici fanno, per quale ſi vuole ragione, o cauſa loro alcuna nave, o navilio porteranno, ſia che la portino con robba, o ſenza di robba, o ſia che l' abbino tolta a inimici, o trovata come diſopra è detto, non debbano avere alcuna coſa, anzi debbe eſsere riſtorata a quello, o a quelli di chi è, o di chi debba eſsere, e quelli, che in quel modo come diſopra è detto averanno armato, debbano eſsere pigliati, e meſſi in potere della giuſtizia, e debba eſsere fatto di loro, come di rubatori, ſe quello che diſopra è detto provato ſarà. Imperò ſe provato non ſarà, che loro aveſſino armato per la cagione di ſopra detta, ſe loro alcuna nave, o navilio averanno tolta a inimici, o l'averanno trovata, come che di ſopra è detto, debbagli eſsere dato e ſervato tutto il diritto, che loro avere ne debbano, o avere ne doveranno per alcune delle ragioni di ſopra dette. Imperò ſe dubbio ſarà, che loro aveſſino armato per la cagion di ſopra detta, ſe per ventura ſarà caſo che gli ſopradetti abbino a riprovare le ragioni ſopra loro dette, e poſte, gli detti, nè alcuno che con loro fuſse, nè ancora alcuna perſona, che danno, o utile ne aſpettaſse avere nella ragione e condizione ſopra loro detta, e poſta, non poſsa a loro fare teſtimonio per loro utile per neſsuna ragione; ne ancora alcuna perſona che fuſse avara, o che l'uomo aveſse dubbio, che ſi voltaſse per danari. Imperò ſe per avventura quando li detti inimici averanno pigliato alcuna nave, o navilio, o alcun'altra robba, ſe gli detti inimici, la detta nave, o navilio, o robba che pigliata averanno, laſcieranno, o averanno laſciata per loro vo-

(1) Vid. *Targ. Ponderat. maritim. cap.* 46. *num.* 4. *& cap.* 47. *num.* 5. *De Caſareg. diſc.* 24. *numer.* 33.

volontà, e non per paura che aveſſino, ne abbino avuto di alcuna nave, o navilio, di che loro aveſſino avuta viſta, nè aveſſino dubbio, ne paura che diſopra gli poteſſe venire, ſe alcuno, o alcuni la detta nave, o navilio, o robba che gli detti inimici averanno laſciata come diſopra e detto troveranno, o averanno trovata, e in luoco ſicuro la metterano, o la porteranno, non debba eſſere loro del tutto, ſe Signore trovato gli ſarà, ma debba eſſergli dato beveraggio ragionevole a conoſcenzia de gli buoni uomini di quel luoco, dove la detta nave, o navilio, o la detta robba ſarà ſtata portata, ſotto le ragioni, e condizioni diſopra dette. Imperò ſe alla detta nave, o navilio, o robba infra tempo conveniente Signore uſcito, nè venuto non ſi ſarà gli detti, che la detta nave, o navilio, o la detta robba trovata averanno, debbano avere per loro beveraggio la mità di quello che valerà, e dell'altra mità debba eſſer fatto come dimoſtra, e dichiara in un capitolo già diſopra detto: e ſe per avventura gli detti inimici ſe ne porteranno alcuna nave o navilio, o robba, e gli detti iuimici non laſcieranno la detta nave, o navilio, o robba per loro volontà, anzi la averanno a laſciare per fortuna di mare, o per alcuna nave o navilio di che averanno dubbio, o paura, di quella nave o navilio, o la robba che gli detti inimici come diſopra è detto averano avuto a laſciare, debbe eſſere fatto come di quella, che li inimici averanno laſciata andare per loro autorità, e in quella medeſima forma. E tutto queſto debba eſſere fatto ſenza fraude, e ſe per avventura li detti inimici veranno, o ſtaranno in alcun loco, nel quale loro redimeranno alcuna nave o navilio, o alcuna robba che loro averanno pigliata, ſe quello, o quelli di chi la detta nave o navilio, o Robba ſtata ſarà; vorranno riavere detta nave, o navilio, o Robba, quello, o quelli, che redimirà, o riſcoſſa l'averanno ſono tenuti di renderla a quello, o quelli di chi ſtata ſarà. Loro imperò dando, e pagando la detta redenzione, o riſcatto, e ancora dando a loro guadagno ſe ricevere ne vorranno; e per avventura quando gli detti inimici averanno pigliata alcuna nave o navilio, o robba, ſe loro ne faranno, o ne averanno fatto donazione ad alcuno, quella donazione non vale, nè debba valere per alcuna ragione. Imperò ſe gli detti inimici la daranno, o renderanno a quelli, di chi ſtata ſarà ſenza alcuna redenzione, quella donazion tale vale, e debba valere; e in quella donazione tale non ha, nè può avere alcun contraſto: ma ſe per avventura li detti inimici diranno al detto patrone della nave o navilio, al quale faranno la grazia, in queſto modo. Noi ti rendiamo la tua nave o navilio libera, e franca di tutte redenzioni, ma vogliamo avere redenzione della Robba, che nella detta nave, e queſta donatione non vale, perciochè gli detti inimici non la tengono in luoco ſicuro, che poteſſino dire, e eſſere certi che innanzi, che l'aveſſino in luoco ſicuro, non la poteſſino avere perſa per alcuna ragione, poſto che abbino potere di abbruciarla, o metterla al fondo ſe loro vorranno. Imperò nave o navilio o Robba, poi che abbruciata, e guaſta è, non è buona a neſſuno, nè ad alcuno non può fare bene, ne a amici nè inimici, che tanto è perſa a lui, come a gli altri, e ſia inteſo queſto, che diſopra è detto di nave o navilio tanto della detta Robba, o Mercanzia, come di nave o navilio: e ſe per avventura la detta robba, che nella nave o navilio ſarà, redimeranno li Mercanti, o li amici di quelli delli detti inimici, il patrone della nave, o gli amici di quello ſono tenuti di mettere nella detta redenzione per ſoldo, e per lira, per tanto, come la nave, o navilio valerà, e queſto debba eſſere fatto ſenza altro contraſto, e debba eſſere tutto queſto, che diſopra è detto, inteſo tanto della nave, o navilio, come della Mercanzia, e della mercanzia, come della nave, o navilio. Impero ſe li detti inimici teneranno, o averanno tenuta la detta nave, o navilio in loco ſicuro ciò è da intendere, che l'abbino cavata del mare de' ſuoi inimici, e che loro poſſino avere ricovero di ſuoi amici, ſe quando li detti nemici terranno, o averanno a ſe, o a ſuo dominio la detta nave, o navilio, o Robba, che a ſuoi inimici averanno tolto, come diſopra è detto: daranno o faranno donatione, o vendita ad alcuno della detta nave o navilio, o robba vale, e debba valere ſenza contraſto, che Signoria, nè altra perſona non ſi può mettere contraſto, ſe già quello, al quale la detta donazione averanno fatto, non vorrà fare alcuna grazia a quello di chi la detta nave o navilio ſtata ſarà, lui lo può fare, ſe fare vorrà, che in altro modo Signoria nè alcun'altra perſona non lo può forzare, nè conſtringere per alcun'altra giuſta ragione, ſe già quello, di chi la detta nave o navilio, o robba ſtata ſarà fraude alcuna per alcuna giuſta ragione non potrà, e ſe la detta fraude in vero meſſa eſſere potrà, la detta donazione non debba valere per alcuna ragione, anzi può, e potria eſſere in tale modo, e condizione la detta fraude, che quello al quale la donazione ſarà ſtata fatta, debba eſſere pigliato per la Signoria, e debbali eſſere data pena in beni, e in perſona, ſecondo la condizione: e in caſo, che nel detto frodo trovato ſarà ſenza mercede, e in tal caſo la detta nave o navilio, o robba debba eſſere reſtituita a quello, o a quelli, di chi ſtata ſarà ſenza contraſto. E ſe per avventura li detti inimici faranno o averanno fatta vendita ad alcuno, o ad alcuni di alcuna nave o navilio, o robba che loro pigliata averanno, la detta vendita vale, e debba valere in queſto modo che quelli che la detta nave, o navilio, o robba averanno comprata poſſano moſtrare che la detta vendita ſia ſtata fatta dalli detti inimici in loco ſicuro, ciò è che la teneſſino in ſuo dominio: E ſe per avventura, quelli diranno avere comprata quella robba per giuſto caſo, o per giuſta ragione, e moſtrare, nè in vero mettere non potranno, la vendita, che diranno a loro eſſere fatta, non debbe valere, anzi ſe nella detta robba nella detta nave o navilio domandatore, o Patrone alcuno uſcirà, che in vero mettere potrà la detta nave o navilio eſſere ſua, debbagli eſſere reſtituita, in queſto modo che il detto contraſto ſia meſſo in potere di buoni uomini, o della Signoria in quel loco, dove ſarà fatto, e che ſia ſenza fraude, e ſe la detta fraude provata ſarà, la parte contra la quale provato ſarà, ſia, e debba eſſere tenuta a reſtituire alla parte, la quale la detta fraude ſoſtenuta averà, tutte le ſpeſe, e danno, e intereſſi. Ancora la parte che nella detta fraude conſentirà debba eſſer meſſa in potere della Signoria. Imperò ſe il detto patron della nave, o uomo per lui riaverà la detta nave, o navilio o robba per quale ſi vuole conto, che ſi ricupererà, loro ſono tenuti di riconoſcere a tutti quelli, che parte ſi averanno la parte, che loro in quel tempo ſi aveano, quando li detti inimici la pigliorono. Quelli imperò dando a lui tutto quello, che la loro parte coſtato averà per ſoldo e per lirá ſecondo che a ciaſcun appartenirà. Ma imperò ſe il Patrone della nave o navilio, riaverà alcuna robba, e farà alcun patto, o alcun accordo, perciochè lui poſſa riavere la detta nave, o navilio, o robba con volontà di tutti li compagni, o della maggior parte, il detto Patrone della nave li può forzare, e conſtringere per la giuſtizia, ſe la vorrà, che in tanto li ſono tenuti, e obbligati, come ſe li aveſſero promeſſo di fare parte in nave o navilio che lui voleſſe fare di nuovo, o che la compraſſe di nuovo. Imperò ſe il detto Patrone della nave o navilio accordo o patto alcuno farà ſenza di tutti li compagni, o della maggior parte, non li ſono tenuti di niente ſe loro non vorranno, nè il detto patrone della nave, o navilio a loro riſpondere ne riconoſcere delle parti, o dritto che loro ſi avevano, quando li detti inimici ne li tolſono, ſalvo di conto, ſe infra il detto patrone della nave, o navilio, o robba, e li detti compagni ne avea rimaſto per conto delle dette parti, che loro avevano nella detta nave o navilio o robba, quando li detti inimici ne li tolſeno. Imperò ſe loro vorranno riavere le dette parti, e il detto Patrone, alcun contraſto ſi metterà, o vorrà mettere, Signoria lo può e debba conſtringere, che per alcuna giuſta ragione, il detto Patrone della nave, o navilio, o robba non ſe ne può, nè debba ſcuſare, nè difendere, poichè li detti compagni pageranno o pagare vorranno tutto quello, che a loro toccaſſe per ſoldo, e per lira ſecondo le dette loro parti ſaranno, che non ſaria ragione, nè equalità, che alcuno debba o abbi potere di ſpogliare alcuni del loro per alcuna ragione. Loro imperò facendo quello che fare debbano, nel caſo di ſopra detto. Imperò debba eſſere in queſto modo inteſo:

Source : BIU Cujas

teſo: che ſe il Patrone della nave, o navilio, o robba comprerà, o redimerà, o uomo per lui, la nave, o navilio, o Robba che già era, o fu ſua de detti inimici o altri, che detti inimici l' aveſſino avuta per giuſta ragione: ſe quelli che parte ſi averanno non vorranno pagar come diſopra è detto: il detto patrone che recuperata la averà, o uomo per lui, debba fare intendere a detti compagni una, e piu volte ſe pagar vorranno: e ſe li detti compagni pagare non vorranno: lui la debba dare al ſenſale, ſe lui vorrà, con conſenſo della Signoria: e chi più ſi darà, quello la debba avere: e ſe per ventura delle parti, che li detti compagni aveano nella detta nave, o navilio, o robba ſua ſarà trovato piu che coſtato non averà della detta vendita o redenzione: quello piu debba eſſere dato, e renduto a ciaſcuno de' detti compagni, ſecondo che gli toccaſse. In queſto modo imperò ſia, e debba eſſere inteſo: ſe il detto patrone per ſua grazia fare lo vorrà, che in altro modo non è tenuto, ſe lui non vorrà: e il detto Patron della nave, o navilio, o robba, o quello che per lui averà comprato o recuperato, ne debba avere avantaggio, che ſe la poſſa ritener per tanto come altri dare ſi vorrà, o ſi darà: ſe il detto patron o ſenſale dare la vorrà, e ſe per ventura non trovarà tanto della detta nave o navilio, o robba, come di compra, o a redenzione coſtato averà: ſe il detto patron, o uomo per lui ſenza volontà, e conſenſo de' detti compagni la comprerà o la recupererà, li detti compagni non li ſon tenuti del detto mancamento ſe vi ſarà, ſe già loro per alcuna grazia fare lo vorranno: e per tanto è ragione che il detto patron, o quel che per lui l' averà comprata o recuperata, ne abbia, e debba avere avantaggio di ritenerla per il prezio che altri dare ſi vorrà, tutto, e in tanto come ha avantagio del conſumamento che è, e debba eſſer ſuo. Salvo imperò che alcuni di quelli, che parte ſi averanno, retenere la vorranno, loro ſono tenuti pagare il detto conſumamento ſecondo che a loro ſpettaſſe, e tutte le ragioni che diſopra ſono dette, e tutti li caſi, e condizioni di ſopra dette ſiano inteſe a buona intenzione, che li detti inimici l' aveſſino tenuto in luoco ſicuro, eccetto ſe la detta redenzione o compra, ſe ſenza fraude ſarà ſtata fatta. E perciò fu fatto queſto capitolo.

SPIEGAZIONE.

Preſa che ſia una Nave da' nemici, non eſtratta ancora da' limiti di quel mare, o Paeſe dove la depredarono, nè l' abbiano eſſi ancora in luogo ſicuro, ſe altra Nave amica, incontrandoſi in eſſa, la ritorrà in qualche modo a' nemici, la detta Nave liberata, e le mercanzie ſaranno cuſtodite per quello, o quelli, cui ſpettano, e a colui che l' avrà ritolta ſarà data convenevole ricompenſa, e proporzionata al danno, e fatica ſofferta. Ma ſe gli Amici la ritogliеſſero a' nemici in mare di giuriſdizione ſtraniera, e in luogo a' detti nemici ſicuro, poſſono ritenerſi il tutto legittimamente.

Inoltre, ſe i nemici dopo aver preſa una Nave l' abbandonaſſero per paura d' altra Nave veduta, o per fortuna di mare, e queſta pigliaſſe poi la Nave laſciata da' nemici, dee eſſere reſtituita a quelli, a' quali ſpetta, con che le diano però come ſopra un beveraggio, o ſia regalo, nel quale non accordandoſi tra di loro, ſi dovrà ſtare al giudizio di due uomini dabbene. Ma ſe i liberatori aveſſero armata a queſto effetto, e l' incontro foſſe fatto in fraudem *per guadagnare il beveraggio, e la ricompenſa, o tutta la Nave e le mercanzie, non avranno nè l' uno, nè l' altro. Anzi ſaranno carcerati come ladri, quando non provino altrimenti, e ſe ſarà dubbioſa la loro intenzione, ed abbiano a provare il contrario, niuno di loro, o chi utile ed intereſſe può averci, non può fare teſtimonianza.*

Se poi i nemici laſceranno la Nave preſa, non già per paura, ma di lor volontà, ed alcuni trovandola, in luogo ſicuro la riporranno, debbe ella darſi a chi ſpetta, e a loro un regalo come ſopra ad arbitrio d' uomini dabbene. Che ſe fra un termine conveniente non ſi troverà a chi appartenga, metà di eſſa ſarà de' ſuddetti ritrovatori, e dell' altra metà ſi farà ſecondo quello che ſi è dichiarato in un Capitolo di ſopra. Eſcluſa però ſempre in ogni coſa la fraude.

Chi avrà riſcattata qualche robba o Nave da' nemici, dee renderla al primo Padrone mediante il pagamento del riſcatto al redimente; e ſe i nemici la doneranno a qualcheduno, tal donazione non vale, fuorchè donandola al Padrone legittimo, o quando la doneranno, o venderanno, eſſendone già Padroni aſſoluti, e trovandoſi in luogo ſicuro, cioè fuori del mare de' ſuoi nemici, purchè dal primo Padrone della robba, o Nave non ſi provi alcuna fraude eſſervi intervenuta, nel qual caſo la detta donazione non vale, e il donatario, ſecondo la qualità della frode, può eſſer punito ne' beni, e nella perſona, dovendoſi il tutto reſtituire al ſuo antico Padrone.

Quando la Nave venga riſcattata dal Padrone, o da altri per lui, ciaſcuno de' Partecipi, rientrando nelle ſue prime porzioni, dovrà contribuire per ſoldo e lira a proporzione. E ſe per redimere la Nave o robba avrà fatto il Padrone qualche patto, ed accordo col conſenſo di tutti i Compagni, o la maggior parte di eſſi, li può coſtrignere all' adempimento: Che ſe lo fa ſenza loro ſaputa, eſſi non ſono tenuti a concorrere, nè il Padrone a riconoſcerli per le porzioni, che aveano nella Nave prima che foſſe preſa, ſalvo altri conti antecedenti fra loro. Ma quando vogliano rientrare nelle loro prime parti, il Padrone non glielo può contraſtare, mediante però il pagamento di quello, che loro ſpetta, a ſoldo, e lira.

Richieſti però che ſaranno ſtati i Compagni dal Padrone una, o più volte, ſe vogliono partecipare, quando non vogliano, può fare incantare la Nave, con eſſer eſſo preferito, o colui, che l' avrà riſcattata. Se ne troverà più di quello, che importi la ſpeſa del riſcatto, o compera fattane da' nemici, egli potrà ritenerſelo, ſe meno, quando la compera o redenzione ſuddetta ſia ſtata fatta ſenza il conſenſo de' Compagni, eſſi non ſono obbligati a riſarcirnelo, eccettuati quelli, che vorranno ritenere nella Nave la porzione, che già vi aveano.

Di Carico di legname.
Cap. 288.

SE alcuna nave, o navilio caricherà, o averà caricato in alcun loco di legname, per portare in alcun altro loco; ſe infra il patrone della nave o navilio, e li mercanti, di chi il legname ſarà: prezio alcuno di nolo infra loro non averà del detto legname: il detto patrone della nave o navilio può pigliare la metà del detto legname, ſe lui vorrà per il ſuo nolo, che mercante, nè alcun' altra perſona, nè ancora Signoria non lo può vietare per alcuna ragione: perciochè in queſto modo è; e fu ſtabilito, e ordinato, ed è uſo, e coſtume dal cominciamento che li antichi cominciorono andare per il mondo, e ſtabilirono, e ordinorono come diſopra è detto, e in queſto modo debba eſſere ſeguito, come ab antiquo fu ordinato: e non in altro modo per alcuna ragione. Salvo imperò che ſe li detti Mercanti di chi il detto legname ſarà, diranno, o averanno detto al detto patron della nave, o navilio innanzi che il detto legname caricaſſino, che loro volevano far prezio del nolo per il detto legname, e ſe il detto patrone della nave, o navilio dirà, o averà detto alli detti Mercanti, che non biſogna far prezio di nolo per il detto legname, che lui ne farà tutto quello che loro vorranno, e ſe li detti mercanti caricheranno ſopra le parole, e condizione, che il detto patrone della nave averà dette, li detti mercanti non ſono tenuti di dare la metà del legname, poi che loro ſopra le parole, e condizioni diſopra deette caricorono: nè il patrone della nave non può, nè debbe niente dimandare per le condizioni diſopra dette, che ſaranno ſtate accordate. Imperò li detti mercanti ſono tenuti di dare nolo convenevole al detto Patron della nave, o navilio del detto legname ſecondo che noli ſi daranno in quel loco, dove ſaranno, o ſecondo che col detto Patrone accordare ſi potranno; e ſe per ventura gli detti mercanti, col detto Patrone della nave, o navilio accordare non ſi potranno del detto nolo debba eſſere meſſo in potere di buoni uomini: e quello che loro ne diranno, quello ne debba eſſer ſeguito: e altro nò. Salvo però, che li detti mercanti poſſino, o poteſſino in vero mettere le dette parole o condizioni diſopra dette; che con il Patrone della nave furono accordate per ſcritta o per teſtimonj, e ſe in vero

mettere

mettere non potranno: li detti mercanti sono tenuti di dare la mità del legname per il nolo. E perciò fu fatto questo capitolo.

SPIEGAZIONE.

SE tra il Padrone di Nave, che avrà caricato del legname, e i Mercanti non si sarà fatto accordo, o stabilito prezzo alcuno di nolo, il Padrone in luogo di esso può ritenersi la metà del legname. Ma quando i Mercanti provar potessero per polizza, o per testimonj, che se ne fosse parlato in genere senza stabilirsene il quanto, allora non sono essi obbligati, che a pagargli un nolo conveniente ad arbitrio d' uomini dabbene, qualora il Padrone, e i Mercanti non si potessero tra di loro accordare.

Di promessa, o Accordo. Cap. 289.

SE alcuna promessa sarà stata fatta infra alcuni per quale si vuole ragione, che con la detta promessa sia stata fatta a buona intenzione debba essere osservata, e tenuta infra quelli, li quali sarà stata fatta in loco convenevole, e se la detta promessa sarà stata fatta in luoco convenevole, e con giusta ragione, e con buona intenzione debba essere offervata, e tenuta infra quelli li quali fatta sarà, se per avventurà alcuno di quelli, infra li quali la detta promessa sarà stata fatta, non osserverà la detta promessa: e quello o quelli alli quali la detta promessa osservata o atteſa non sarà, ne sostenerà alcun danno, quello, che la detta promessa osservata non ha, è tenuto del tutto restituire senza contrasto. Salvo imperò che quello che detta promessa non averà attenuta, nè osservata, non li avesse tolto, o vietato alcun giusto impedimento, il quale se in vero messo esser potrà, quello, alquale il detto impedimento giusto intervenuto sarà; per il quale averà avuto a rompere la detta promessa non sia tenuto di menda fare a quelli, alli quali lui la detta promessa a avuto rompere per causa del detto impedimento se per avventura il detto impedimento invero mettere non potrà, è tenuto di restituire come disopra è detto. Ma imperò se quello averà avuto a rompere, non averà osservata la detta promessa a quello, o a quelli alli quali fatta l' averà per colpa, e pigrizia loro, se lui la detta colpa in vero mettere potrà, e per la detta colpa alcuno danno sostenuto averà, quello, o quelli, contra li quali la detta colpa provata sarà sono tenuti del tutto restituire senza contrasto: e tutto questo che disopra è detto debba essere fatto senza fraude. Salvo imperò ogni giusto impedimento a ciascuna delle parti. E per tali ragioni fu fatto questo capitolo.

SPIEGAZIONE.

QUalunque promessa fatta da chicchesia con giusta ragione, dovrà essere osservata, quando giusto impedimento di romperla non intervenga, e tale impedimento si possa provare; altrimenti l' inosservante sarà tenuto a rifar tutti i danni. Ma se il Promettente avrà avuto a rompere la promessa per colpa di que' medesimi, a' quali avea promesso, e potrà provare tal colpa, tutto il danno a lui provenutone dovran eglino risarcire. Il tutto però s' intenda fatto senza alcuna fraude.

Di mercanzia falsa. Cap. 290.

SE alcun mercante venderà o averà venduto ad alcun altro mercante, alcuna mercanzia in questo modo, che se il detto mercante, che la detta robba o mercanzia comprerà, non la vederà nè l' averà vista, o non la vorrà vedere, anzi se ne fiderà nella fede del mercante, che la detta vendita gli farà, o li averà fatta, che dirà o farà intendere al detto mercante, al quale lui vende la sua robba o mercanzia, che gli la vende per buona, e per fina, se il detto mercante, che la detta robba comprerà, o averà comprata, l' averà ricevuta sopra la condizione disopra detta, se la detta robba o Mercanzia non sarà tanto buona, e fina come quello, che venduta gli averà, li dava ad intendere, anzi sarà trovata cattiva, e falsa in qualche luoco, dove quello la detta robba o mercanzia porterà, o farà portare, se sarà trovato come disopra è detto, il detto mercante, che la detta mercanzia averà venduta sotto la condizione disopra detta, è tenuto di rendere, e di dare a quel mercante, che la detta robba averà da lui comprata, tutto, e tanto come altre robbe simili di quella o di simile natura di quella, che lui venduta averà, valeva in quel luoco, dove detto mercante la portò, e ancora li è tenuto, che se per causa della falsità danno, o spesa ne averà sostenuta alcuna, del tutto restituire, e rendere senza contrasto. Ancora li è tenuto che se il detto mercante, che la detta robba averà comprata, riceverà alcun mancamento, che lui non potrà avere, nè riscuotere li suoi danari per causa della falsità di sopra detta, il detto mercante, che la detta robba averà venduta, sotto la condizione detta, li è tenuto di dar per soldo, e per lira per causa della detta falsità, perciochè lui non averà potuto riavere gli danari tutto, e in tanto, come lui dirà per suo giuramento che averà guadagnato, se gli danari potesse avere avuti, secondo il prezio che lui averà venduta la detta robba se la detta falsità non si fusse stata trovata, e tutto questo disopra detto, che sia e debba essere senza fraude. Imperò se quello, che la detta robba venderà o averà venduta, dirà a quel che la detta Robba comprerà che lui gli la vende per tale come è, e che la veda o che la faccia vedere, e se gli piace che la pigli, se non che la lasci stare: se quello che la detta robba comprerà sia che la veda o la faccia vedere, o nò, se lui la riceverà, sia che lui si guadagni, o perda, in questo modo non gli è tenuto, se non vorrà, poichè la detta vendita sarà fatta, come disopra è detto. Imperò se bisogno sarà che la detta condizione in vero possi esser messa. E per la ragione disopra detta fu fatto questo capitolo.

SPIEGAZIONE.

QUando il Compratore avrà comprata la robba sulla fede del Venditore, che per buona, e mercantile gliela vende, senza pigliarsene altra cognizione, se tale non sarà poi ritrovata, dee il Venditore dargliene altrettanta buona della simile qualità, e al prezzo, che valeva nel luogo, dove detta mercanzia sarà stata portata; e dee pur risarcirlo di tutto il danno, che per la falsità gliene sarà risultato, standosi al giuramento del medesimo Compratore. Ma se gli sarà stata venduta tale quale ella è, o se ne prenda il Compratore cognizione, o no, il Venditore a nulla è tenuto. Tuttavia bisognando, dovrà provarsi detta convenzione.

Di errore di conto allegato per compagni contra gli heredi del patrone. Cap. 291.

SE alcun Patrone di nave, o di navilio averà reso conto, o il scrivano per lui a tutti gli suoi compagni, o la maggior parte del guadagno che lui fatto averà, o del consummamento, se intervenuto si sarà, o da qualunque cosa che il detto Patrone della nave o navilio sia o debba essere tenuto di rendere conto a detti compagni, o la maggior parte riceveranno, o intenderanno il detto conto, e terransi per pagati, se il detto patron della nave, o navilio viverà assai tempo, o poco dipoi, e stando con li detti compagni insieme in un luoco, o nò, e navicherà e ciascuno viaggio o alcuni lui verrà in quel loco, dove saranno li detti compagni alcuni, o per avventura quando il detto conto averà renduto a capo di tempo o incontinente, il detto patrone della nave, a navilio andarà a viaggio, e per volontà di Dio andando al viaggio, lui morirà, e quando la detta nave, o navilio sarà venuto del detto viaggio, dove il detto patron sarà morto, li detti compagni tutti o in parte diranno che loro trovano o hanno trovato alcun errore o fallo nel conto che lui renduto aveva, e li detti compagni tutti o parte faranno, o faranno fare domanda del detto errore alli beni del detto defunto, o a suoi eredi, o a quelli che teniranno li beni di quello, se lo detto defunto averà fatto testamento, dipoi che il detto conto ebbe reso alli compagni, se nel detto testamento sarà trovato che il detto morto abbia conosciuto il detto errore o averà riconosciuto alcun torto, che lui tenesse a detti compagni, il detto errore, e torto debba essere restituito a detti compagni

(1) V. *Targ. Ponderat. maritim. cap. 83. not. 4. & cap. 95. in princ.*

pagni ſenza contraſto, ſe tutti li beni del detto defunto ne ſapeſſino eſſer venduti, che erede ne altra perſona non può per niente contraſtare. Salvo li marinari, ſe del loro ſalario non ſaranno ſtati pagati, ſe per avventura il detto defunto averà fatto teſtamento, come diſopra è detto, e non averà riconoſciuto l'errore, li detti eredi non ſono tenuti di niente a detti compagni di menda fare, ſalvo che ſe nel cartolario dove il detto defunto reſe conto, quando vivo era a detti compagni, ſarà trovato il detto errore, e che il detto cartolario fuſſe quello, per quello, e non altro, e ancora il ſcrivano che il detto cartolario ſcriſſe, che ſia preſente ſe vivo ſarà, per vedere il detto errore ſe ſarà vero, o nò, e neſſun'altro ſcritto non ſia, nè debba eſſere creduto, ſalvo che ſe il detto cartolario, dove il detto defunto reſe conto quando vivo era a detti compagni, non fuſſe trovato, ſe li detti compagni potranno moſtrare copia del detto cartolario, che fuſſe copiato da quel ſcrivano medeſimo, e non altro ſe vivo era o vivo ſarà, ſe gli detti compagni queſto diſopra detto in vero mettere potranno, e ſe nella detta copia, il detto errore trovato ſarà: li beni del detto defunto, e gli eredi ſono tenuti di tanto, come li detti beni baſteranno di reſtituire alli detti compagni il detto errore, ſe trovato ſi ſarà, e ſe per avventura il detto defunto non averà fatto teſtamento dipoi che il detto conto reſe, ſe il detto cartolario o copia trovato ſarà, e il detto errore trovato ſarà, debba eſſere reſtituito come diſopra è detto, e ſe non aveſſe fatto reſtamento e nel cartolario non ſi trovaſſe, ſi è aſſai fatica, e contraſto. Imperò il contraſto debba eſſere meſſo in potere di uomini, che tenghino cura di anime, e debba eſſere ricercato ſe il detto defunto aveſſe confeſſore in quel loco, con il quale lui ſi confeſſaſſe, o ſi fuſſe confeſſato, e ſe trovato ſarà debbe eſſere meſſo in potere del detto Confeſſore il detto contraſto, e ſe per avventura Confeſſore trovato non ſi ſarà, il contraſto debba eſſere meſſo in potere d' uomini che temino Dio, e che ſiano religioſi, e uomini oneſti, e di buona fama, e quando li detti buoni uomini averanno ricevuto il contraſto in lor potere, loro debbono avere tutti li detti compagni, e debbano avere da claſcun di loro un giuramento che dichino il vero del detto errore già come è, e come nò, e come è intervenuto il detto errore, e li detti buoni uomini debbano guardare la fama, e condizione de' detti compagni. Imperò li detti buoni uomini non debbano creder alli detti compagni anzi gli detti compagni debbano dare teſtimonj ſopra il detto contraſto che ſiano fuora di ſoſpetto, e che non eſpettino avere danno, nè utile del detto contraſto, perchè ſecondo ragione neſſun' uomo può fare, nè debbe far teſtiſtimonio a neſſun contraſto, che n'aſpettaſſe danno, ne utile avere per neſſuna ragione, ſe già le parti non ſi accordaſſino, e quale ſi vuole coſa che li detti buoni uomini diranno o pronunzieranno ſopra il contraſto, quello ne debba eſſere ſeguito altro nò? E perciò fu fatto queſto capitolo.

SPIEGAZIONE.

Contuttochè il conto, reſo dal Padron della Nave, del guadagno, della perdita, e di ogni altra coſa, venga accettato da' Mercanti, o maggior parte di eſſi, ſe dopo la morte del detto Padrone ſarà in eſſo da' Mercanti allegato errore, e nel ſuo teſtamento ſarà ſtato il detto errore da lui riconoſciuto, gli eredi, e poſſeſſori ſaran tenuti a tuttociò, di che ſi troverà il morto eſſere debitore. E benchè biſognaſſe vendere tutti i beni del detto Defunto, niuno può contradire, ſalvo i Marinari, ſe non ſaranno ſtati pagati del lor ſalario.

Ma ſe il Padrone ſuddetto non avrà fatto teſtamento, o nel teſtamento non avrà fatto menzione d' errore, gli eredi non ſono tenuti, che nel caſo, che ſi trovaſſe l' errore del Cartolario, o in una copia di eſſo ſcritta di mano dello ſteſſo Scrivano. E quando il detto errore non appariſse nè dal teſtamento, nè dal Cartolario, ſi dee rimettere la differenza in mano del Confeſſore del morto, o di altri Religioſi, avanti il quale debbono i Mercanti giurare di dover dire il vero, e produrre teſtimonj non ſoſpetti.

Di nave che mancherà di eſſarcia dapoi che averà caricato. Cap. 292.

(1) SE alcun Patrone di nave o navilio che averà caricato in alcun loco, e averà caricato alcuna robba di mercanti, ſe il patrone della detta nave o navilio in quello loco medeſimo dove averà caricato o in altro loco caverà o farà cavare vele, o anchora, o alcuna altra exarcia, per quale ſi vuole ragione innanzi che la detta nave o navilio ſia diſcaricata, e la detta nave o navilio verrà, o ſoſtenerà alcun danno o perdita o conſumamento, ſe al detto Patrone provato ſarà che per colpa di lui o della exarcia che cavata ne averà, ſarà intervenuto il detto danno, il detto Patrone è tenuto di tutto lo detto dano mendare, e reſtituire ſenza contraſto, e ſe al detto Patrone trovati non ſaranno alcuni beni, nè averà di che poſſa pagare, e reſtituire il detto danno alli detti mercanti, ſe è giunto, debba eſſere pigliato, e meſſo in poter della giuſtizia come a comandatario, perchè ogni patrone di nave o navilio è, e debbe eſſer detto e ricevuto per mercante, e per comandatario, e in tutte le facende che lui averà a fare con mercanti per conto della ſua nave o navilio, e queſto per molte cagioni, le quali non biſogna dire. E perciò fu fatto queſto capitolo.

SPIEGAZIONE.

DA che il Padrone avrà caricato non può più dalla Nave levar eſarcia veruna, o ſia attrezzi, poichè ſe le ſeguiſſe qualche ſiniſtro, e ſi provaſſe eſſere ſucceduto, per aver egli levato alcuna di dette eſarcie, è tenuto a riſarcire il danno, e può eſsere carcerato.

Come debbe pagar nolo in caſo di Getto. Cap. 293.

COme la opinion di molti ſia in molti modi del nolo, come debbe pagar in caſo di gietto, e come nò: opinione è di alcuni di tutto il nolo, ch'il patron della nave, o navilio riceverà da mercanti, che ſe la nave o navilio averà gettato in quel viaggio, che per tutto quel nolo debba pagare il Patrone della nave o navilio in quel gietto. Ancora è opinione d' altri, che ſe il Patrone della nave o navilio riceve nolo tanto della Robba gettata, come della riſtorata, che debbe pagare nel getto ſolamente per quel nolo, che lui riceve della Robba gettata. Ancora è opinione di alcuni altri, che ſe il Patrone della nave o navilio non riceve nolo della Robba gettata, che lui non debba pagare di quel nolo che ricevuto averà nel getto, e ciaſcuno de' Mercanti o altre perſone, che le dette opinioni hanno, o ſe le penſano avere, e dire a buona intenzione, e quella gli debba eſſere ricevuta. E per ciò gli antichi anteceſſori noſtri, che in prima andorono per il mondo in diverſi luochi e parti, loro vedendo, e intendendo le opinioni diſopra dette, ebbono conſiglio infra loro, come loro potriano torre, e rimovere le dette opinioni, e queſto per levare gli contraſti, e fatiche, che poſſono eſſere, e intervenire infra gli patroni delle navi, e navilj, e gli mercanti, e ancora con altre perſone, che con loro aveſſino a fare per alcun conto, perciò loro non piangendo le loro fatiche, non lo gettarono a pigrizia per avere merito di Dio, e amore, e grazia delle perſone, e per levare gli contraſti, e le opinioni diſopra dette, dichiararono, e pronunciarono in queſto modo; Che ogni nolo che promeſſo ſarà di dare per mercanti o per altre Perſone al Patrone della nave, o navilio, o altro legno, che li debba eſſere dato, e pagato ſenza contraſto. Secondo imperò gli accordi, e patti; che ſaranno fatti, e accordati infra li mercanti, e tutte altre perſone con gli patroni di nave o navilj, e gli patroni delle nave, o navilj ſono tenuti di pagare in caſo di getto per tutto e tanto, come gli avanzaſſe di nolo, che loro ricevuto averanno delli detti mercanti, e di altre perſone per il detto viaggio. Imperò è da intendere che gli patroni delle navi o navilj debbono abbattere, e cavar da' detti noli il ſalario delli marinari, e la vettovaglia, e tutte le ſpeſe che aveſſero fatte per il detto viaggio, che giuſte ſiano, e di tutto queſto diſopra detto debbano contare gli patroni delle navi, o navilj, o uomo per loro con gli mercanti, o con chi loro vorranno, e ſe lo vorranno laſciare in loro fede, queſto ſia in volontà degli mercanti; e per tanto gli patroni delle navi, e navilj ſono tenuti di mettere, e pagare in getto per tutto quello, che netto gli avanzaſſe del nolo, che loro ricevuto averanno da detti mercanti per il detto viaggio, dove il detto getto ſarà ſtato fatto per ſoldo, e per lira, come farà la robba riſtorata alla gettata: e ſe per avventura ſi averà alcuni de mercanti o tut-

(1) Vid. *Targ. Pondet. marit. cap.* 44. *num.* 4. *& capit.* 90. §. 1. *& de Vicq. ad Weitſen de Avariis verb. deterioris nota.*

(2) Vid. *Targ. Ponderat. maritim. cap.* 58. *in princip. De Vicq. ad Weitſen de Avariis verb. in magiſtri arbitrio.*

Source : BIU Cujas

o tutti, che diranno, che il patrone della nave o del navilio, o altro legno, metta, e paghi nel detto getto per il ritorno che lui averà, ciò è ſapere del nolo, che il detto Patrone averà di altri mercanti, o di quelli medeſimi, ſe con lui ſe ne ritorneranno, gli Patroni delle navi, o navilj non ne ſono tenuti per neſsuna ragione, poichè lo getto ſarà già contato dell'altro viaggio: e perciochè la Robba, che la nave o navilio porta al ritorno del viaggio, non è quella, nè di quelli mercanti, nè è obligata a quella, nè è ragione che ſia, nè debba eſsere per alcuna ragione: e perciò per le ragioni diſopra dette, e ancora per molte altre non è tenuto nel getto che fatto ſarà, nel primo viaggio del nolo, che averà del ritorno. E per le ragioni contenute fu fatto queſto capitolo, non contraſtando alcune ragioni in alcuni altri capitoli contenute.

SPIEGAZIONE.

DOpo aver queſto Capitolo riferite varie opinioni nel caſo, che foſſe ſeguito getto di roba, ſe il Padrone debba reſtituire a' Mercanti il nolo ricevuto per le medeſime robe gettate, ſtabiliſce finalmente, e dichiara come in appreſſo.

Primieramente coſtituiſce la regola, che il nolo promeſſo dee eſſer pagato ſenza contraſto, ſecondo i patti, ed accordo. Indi venendo al caſo di ſopra controverſo diſpone, che il Padrone, il quale avrà ricevuto già il nolo da' Mercanti, in caſo di getto delle loro mercanzie, ſia tenuto a mettere in contributo per cauſa del getto ſolamente quel tanto del nolo ricevuto che gli avanzerà, dedotte le ſpeſe, cioè ſalario de' Marinari, conſumamento di vettovaglie, e altre ſpeſe, che avrà fatte giuſte e ragionevoli nel viaggio, intorno alle quali potranno ſtarſene alla ſua fede, ſe vorranno, gli ſteſſi Mercanti. Il tutto ſempre pro rata, come ſi farà tra la roba gettata, e ſalvata. E ſe alcun de' Mercanti pretendeſſe, che il Padrone doveſſe pagare, e mettere in contributo pel detto getto d' andata, il nolo fatto nel ritorno delle mercanzie d' altri Mercanti, o de' medeſimi, non è tenuto.

Del patrone, e de marinari che non vorranno andare in viaggio. Cap. 294.

SE alcun Patron di nave, o di navilio, o di legno farà o averà fatto convenzione con gli marinari, per andare in alcun viaggio, il quale viaggio, infra loro ſarà dichiarato, e certificato, quando s' accordarono, gli marinari ſono obligati andare e ſeguire il detto viaggio, ſecondo la forma e maniera dell' accordo col Signor della nave o navilio, o altro legno, ſe già gli marinari non ſi voleſseno partir dell' accordo, e non andar in viaggio per alcune ragioni, già di ſopra dette nel cap. dove ſi parla delle condizioni. E queſto che è detto, ſi debba fare ſenza fraude, o inganno; e ſe accadeſse, quando che il Patrone del vaſo ſarà accordato con gli marinari, e il medeſimo vorrà reſtare, o non andare al detto viaggio, e ſolamente per ſua volontà, che coſi gli piace, e non per altra cagione, per la qual poſsa ragionevolmente eſcuſarſi dal detto viaggio, ma perchè gli piace coſi, che il detto viaggio, dove il detto Signore averà noleggiata la nave o navilio, o altro legno, e che ſarà accordato con gli detti marinari ſarà perigliоſo, e di danno, e il detto Signore non vorrà andare nel detto viaggio, ſi come è detto; in tal caſo eſſi poſsono, ſe coſi pare a loro reſtare, e non andare in quel viaggio, ma ſe il detto Patrone per alcuna giuſta, e lecita cauſa, che aſpettarà nel detto accordo, vorrà rimanere, allora può: e gli marinari non poſsono eſcuſarſi, ma ſe il Patron rimanerà o vorrà rimanere, o per giuſta, o per ingiuſta cauſa, e gli marinari vorranno andare al detto loro viaggio, il Patron è obligato dare, e ſoſtentare il legno nel viaggio, mettendovi per Patrone in ſuo luogo uomo ſufficiente, il quale ſia tenuto di ſatisfare a marinari tutto quello, che nel viaggio s' è ſpeſo, e quanto fu tra loro, e il patrone accordato. E il detto impedimento ſi deve fare manifeſto in præſenzia de i marinari, e di eſso patrone della nave, o del navilio, o altro legno; d' altro modo i marinari non poſsono niente, ma ſono obligati eſser ubidienti, e compire tutti i comandamenti giuſti di quello, che per patrone gli ſarà conceſso, e dato, e accordarſi così lui fidelmente ſervendolo, come averiano fatto al detto patrone. E ſe il patrone comandarà alli marinari in queſta forma, io comando a N. la mia nave o altro vaſello, e eſso vi dò patrone al quale ubbidirete, e conoſcerete come a me nel detto viaggio, ſe il detto patrone dirà le ſopradette parole a gli marinari ſenza veruna contradizione, e ſi partirà da detti marinari, e gli marinari da lui con queſta obbligazione, e convenzione che con lui aveſſino, i detti marinari reſtano ubbligati al ſuſtituito a ſtare quanto erano obbligati con il vero patrone: ma non volendo i detti marinari poi oſſervare al detto patrone ſoſtituto, quanto fu accordato, e convenuto col detto primo patrone nel viaggio, il patrone o il ſuo ſoſtituto poſsono ſtringere i detti marinari alla oſſervazione dell' accordo, ſecondo che a loro parerà, e ſe per caſo gli detti marinari oſſervaranno, e compiranno tutto quello, che nel detto accordo fu convenuto a colui che gli ſarà ſtato aſſignato per patrone per il detto viaggio, ſe ſtando nella detta nave o navilio, o altro legno, il ſoſtituto farà con gli marinari alcun contratto, per cambiamento di viaggio, o per alcun'altra cagione, e ſe fra loro, e quello a cui ſarà comendata la nave o navilio, o altro legno per cauſa del detto contraſto nuovo, naſcerà niſſuna queſtione, o domanda, e già ſe ſarà il patrone principale della nave o navilio, o altro legno, ſpogliato del dominio, e meſſo in poſſeſſione del legno il detto ſoſtituto, il primo patrone non può domandare in ſuo proprio nome o particolare autorità in modo alcuno a marinari per cauſa del detto nuovo contratto, nè marinari ſono ubbligati a riſpondere al patrone, nè ubbidirgli, nè il ſoſtituto può domandare per cauſa di queſto nuovo contratto in nome del patrone maggior, ma nel ſuo proprio, e così facendo come è detto, e gli marinari gli ſono ubbligati a riſpondere, e ubbidirgli circa queſto nuovo contratto; e ſe il detto ſoſtituto farà coſa alcuna in detrimento della nave, per qual ſi voglia cauſa, il patrone maggiore della nave, o navilio, o altro legno debba eſſer da lui riffatto quanto per pareredi uomini eſperti ſarà giudicato, nè poſſa queſto ſoſtituito muovere contraſto con ragione alcuna apparendo in vero il conſumamento, e poſſa domandargli il ſuo danno ſenza riſpetto alcuno. Della qual coſa non accade altro dire, nè ricapitolare, perchè ognuno ſa troppo bene quello che ſi ha da fare, e del ſuo proprio: e che nò, e per le ragioni di ſopra dette fu fatto il preſente capitolo.

SPIEGAZIONE.

I Marinari, che avranno convenuto col Padrone di Nave di andare a viaggio certo, e dichiarato, quando ſi accordarono, ſono obbligati d' andarvi, ſecondo i patti, e l' accordo fatto, quando però veramente non aveſſero, per non farlo, le ragioni addotte già nel ſopradetto Capitolo delle condizioni.

E ſe il patrone della Nave non vorrà andare, ſenza apportare alcuna ragione, o ſcuſa legittima, o per paura del viaggio pericoloſo, o di proprio pregiudizio, i Marinari potranno rimanerſi, e ſcuſarſi ancor eſſi da tal viaggio. Ma ſe il Padrone per alcuna giuſta, e lecita cauſa che avrà ſignificata nell' accordo fatto co' Marinari, vorrà eſimerſene, allora potrà farlo liberamente, nè i Marinari potranno ricuſare di far detto viaggio. Quando però i Marinari vogliano, e perſiſtano di fare il viaggio accordato, qualunque cauſa apporti il Padrone, o giuſta, o ingiuſta che ſia, per non andare, egli è tenuto dar loro un uomo ſufficiente por Padrone in ſua vece, il quale ſarà obbligato di mantenere ad eſſi tutto quello, che ſarà loro ſtato promeſſo.

L' elezione di queſto tal ſoſtituto dovrà farſi eſpreſſamente alla preſenza de' Marinari, i quali perciò ſaranno obbligati ad ubbidirlo in tutto, e per tutto, come erano obbligati ed accordati a fare collo ſteſſo Padrone ſoſtituente, e vi poſſono eſſere aſtretti tanto dall' uno, quanto dall' altro Padrone. Che ſe poi il ſoſtituto, poſto già in poſſeſſo della Nave farà co' Marinari alcun contratto, o naſcerà fra loro qualche differenza, il Padron principale ſpogliato già del comando, non può dimandare in modo alcuno a ſuo proprio nome, o particolare autorità a' Marinari l' oſservanza di tal contratto, ed eſſi non ſono obbligati a mantenerglierla, o ad obbedirlo, nè il ſoſtituto può pretenderla per cauſa di queſto nuovo contratto in nome del Padrone maggiore, o ſoſtituente, ma bensì in ſuo proprio, e i Marinari ſono tenuti a lui ſolo per queſto ſteſso nuovo contratto.

Ma ſe il detto ſoſtituto farà coſa alcuna in detrimento della Nave per qualſivoglia cauſa, il Padrone principale dee rifare ſenza contaſto veruno, a giudizio d'uomini periti, il ſuddetto danno, quando cſso veramente ſi provi.

INDI-

Source : BIU Cujas

INDICE

Di alcuni termini di navigazione men noti, ſparſi per entro al Conſolato, e in eſſo ſpiegati.

A

Aggerminare, Cap. 192.
Andar Robba ſopra Nave, e Nave ſopra Robba. Cap. 192.
Andare a diſcrezione. Cap. 264.
Antichi di Nave. Cap. 198.
Arrolare Marinari a parte. Cap. 244.

B

Barchiere. Cap. 173. e 195.
Boccaporto. Cap. 72.

C

Dar Capo. p. 256.
Tener Capo. Cap. 92.
Canterate. Cap. 81. 129.
Cartolario. Cap. 100.
Capo. Cap. 107. e 108.
Colonna. Cap. 217.
Communale di Nave. Cap. 227.
Sorgere in Coſta, Cap. 107.

D

Dar Eſarcia. Cap. 172.
Dar Palmata. Cap. 153.
Dar piazza. Cap. 74. e 115.
Deſſorato. Cap. 158.
Deſſorare. Cap. 177.
Andare a diſcrezione. Cap. 264.
Portare a Diſcrezione. Cap. 223.
Dislaſtrare la Nave. Cap. 177.

E

Esarcia. Cap. 187. e 200.
Dar Eſarcia. Cap. 172.

F

Far Porto. Cap. 107. 188. 208.
Far ſurgere. Cap. 245.
Fagio di Fuſta. Cap. 256.

G

Germinare, Germinamento. Cap. 192. e 229.
Gajatelli. Cap. 243.

I

Imbrunali. Fori, o Aperture dalle bande della Nave per dove ſi vota l'acqua, che entra coll'ondate, e per le pioggie. *Aggiungi la ſpiegazione di queſto termine* al Cap. 61.
Impoſtato. Cap. 64. e 246.

L

Laſtrare la Nave. Cap. 177.
Luogo ſterile. Cap. 71. e 72.

M

Manile, Cap. 195. e 196.
Mettere in ſecco. Cap. 178.
Murate. Cap. 63. e 264.

N

Nave nello ſcaro, o ſcalo. Cap. 280.
Star ſurta una Nave. Cap. 281.
Noleggiare a ſcarſo. Cap. 183. e 185.

O

Ormeggiare la Nave. Cap. 172.

P

Parangiale, e Paramigiale. Cap. 64.
Arrolar Marinari a parte. Cap. 244.
Peneſe. Cap. 153.
Peſanti. Cap. 75. 76. e 111.
Dar Piazza. Cap. 74.
Portata di Marinaro. Cap. 128.
Poſtame. Cap. 64. e 246.
Prodiere. Cap. 58.
Proiſſo. Cap. 58. 97. e 199.

Q

Quintale. Cap. 111.

R

Ragio di fuſta. Cap. 256.
Raſe d'Ancore. Cap. 243.
Robba riſtorata. Cap. 193.

S

Marinaro Scapolo. Cap. 177.
Nave nello Scaro, o Scalo. Cap. 280.
Noleggiare a Scarſo. Cap. 183. 185. e 272.
Scoe. Cap. 64.
Mettere in Secco. Cap. 178.
Sorare, e Deſſorare. Cap. 177.
Spacciamento. Cap. 105.
Luogo ſterile. Cap. 71. e 72.
Stivare in verde. Cap. 61. e 67.
Stivare in trave. Cap. 73.
Surgere in coſta. Cap. 107.
Far ſurgere. Cap. 245.
Star ſurta una Nave. Cap. 256. e 287.

T

Talamo. Cap. 246.
Tener Capo. Cap. 92.
Stivare in Trave. Cap. 73.

V

Stivare in Verde. Cap. 61. e 67.
Vettine. Cap. 233. e 271.
Unir la robba coll'altra robba, e la robba colla Nave. Cap. 194. e *vedi ancora* aggerminare.

INDI-

Source : BIU Cujas

INDICE
DEL CONSOLATO DEL MARE.

A

ACCOMANDITA. ACCOMANDANTE. ACCOMANDATARIO.

ACcomandatario, che per fortuito accidente perde la robba presa in Accomandita. cap. 207. e 208.
Quando ha la facoltà dall'Accomandante di disporre delle merci come sue proprie, in che modo debba regolarsi nell'esitarle. cap. 210.
Pattegiato che avrà coll'Accomandante di dover portar le robbe dell'Accomandita in quel luogo dove anderà egli stesso, se queste per sua colpa si perderanno, o le consegnerà ad un'altro. cap. 211.
Se venderà le sue proprie merci, e non quelle dell'Accomandita. cap. 213.
Pattuito che avrà coll'Accomandante di comprar certo genere di merci, se in vece di quelle ne comprerà dell'altre. cap. 214.
Se perderà il danaro delle merci vendute per fortuito avvenimento. ivi.
Se fallisce, deve essere carcerato insin che paghi. cap. 218.
Se non avrà pattuita coll'Accomandante mercede veruna per se, che cosa possa in tal caso pretendere per ricompensa di sua fatica. cap. 252.
Tutti i patti, ed accordi seguiti tra lui, e l'Accomandante devono osservarsi, e se alcuno a questi contravverrà. cap. 276.
Alle di lui istanze non deve il Padron della Nave portare le merci in altro luogo, quando ha avviso essere de pericoli in quel luogo, dove le dovea consegnare, ma come debba in tal caso regolarsi. cap. 209.
Se la nave accomandata si perderà innanzi che sia finito il viaggio, a chi ne spetti il danno. cap. 215. e 216.
Il Padron della Nave in che casi possa accomandar la sua Nave senza il consenso de Partecipi. ivi.
Se il Padron della Nave portando merci per vendere in commune, o sia in colonna, ne prenderà dell'altre in Accomandita, non potrà confonderle, ma dovrà venderle separatamente. cap. 217.
L'istesso devesi osservare, quando prenderà denari in Accomandita, acciò possa rendere distintamente i conti, e se sarà diversamente. ivi. Limita però come ivi.
Spedito che sarà del suo carico, se si fermerà per motivo di vendere merci proprie, o d'Accomandita, dovrà rifare tutta la spesa fatta in quel tempo dalla nave. c. 219.
E quando rimandasse la Nave, restando egli a quest'effetto in quel luogo, dovrà soccombere a tutti i danni, che quella patisse. ivi. Limita però come ivi.
Accomandando alcun la sua nave per cose appartenenti ad essa, se l'Accomandatario farà alcun contratto, o accordo, qual poi ricusi osservare, l'altro contraente contro di chi abbia l'azione. cap. 186.
L'Accomandante dovrà dare in Accomandita la robba promessa, e dovrà pagare all'Accomandatario tutte le spese da esso fatte per aver a tale effetto noleggiata qualche nave. cap. 217.
Deve starsene al conto dell'Accomandatario, purchè egli giuri essere quel conto vero, e leale. cap. 277.

ACCORDO. Vedi PROMESSA.

AGGERMINAMENTO.
Vedi ancora GETTO, e PADRON DI NAVE.

Aggerminamento che cosa sia. cap. 192. 229.
Deve farsi in caso di Getto, e come si deve fare. cap. 97. e 109.
Si deve fare per far dare a traverso la nave in terra, affin di schivare un male maggiore. cap. 192.
Fatto l'aggerminamento tra Mercanti, e Padrone, o tra Mercanti, e Mercanti in caso di qualche imminente sinistro, o incontro, è luogo alla contribuzione. c. 229.

ARMATA DI MARE.

Se viaggiando il Padrone incontrerà in qualche armata de' nemici, o pure d'amici. cap. 227. e 228.
Se un'Armata di mare incontrerà alcuna nave Mercantile d'amici, e le merci caricate saranno de' nemici. cap. 273. vedi ancora Sinistro.

ATTREZZI DI NAVE. Vedi ESARCIA.

AVARIA. Vedi CONTRIBUZIONE.

B

BAGNAMENTO DI ROBBE.
Vedi ancora SCARICARE.

Il Padron della Nave quando sia tenuto, o nò, per le robbe bagnate in Nave. cap. 246.
Non è tenuto a rifare cosa veruna a' Marinari, quando le loro canterate si bagneranno. cap. 128.

BARCHIERE.

Come sia tenuto a rifare il danno delle robbe bagnate nel caricarle, o scaricarle. cap. 195. e 196.
Deve avere da i Mercanti, o dal Padron della Nave la mercede pattuita per caricare, o scaricare le merci, altrimenti deve essere reintegrato d'ogni danno, e spesa. ivi.

C

CAPITANO. Vedi PADRON DI NAVE.

CARICARE.
Vedi SCARICARE, e ancora PADRON DI NAVE.

CARTOLARIO DI NAVE.
Vedi ancora SCRIVANO.

IL Cartolario fa prova. cap. 97. 99. 100.
Il Padron della Nave è tenuto a rifare i danni della robba perduta descritta nel Cartolario. Cap. 65. e 113.
Il Padron della nave non è tenuto a rifare i danni della robba perduta, o bagnata, o gettata, che non sarà stata scritta al Cartolario, o pure non sarà stata manifestata a lui, o allo Scrivano. cap. 113.
Nascendo controversie fra i Mercanti, e il Padrone, dovrà far fede il Cartolario, finchè i Marinari saranno a soldo. cap. 220.
Gli eredi del Padrone defunto non sono tenuti verso de' Partecipi d'altro, che di quello si troverà scritto al Cartolario. cap. 237. 238. e 239.
E i Partecipi al contrario non saranno tenuti d'altro verso gli eredi del Padrone, se non per quelle spese da esso fatte, quali si troveranno scritte al Cartolario. ivi. Limita però come ivi.

COLONNA.

Che contratto sia, e che obblighi porti. c. 217. 244. 245.

COMPAGNO. Vedi PARTEGIPE.

COMPRATORE.

Come sia tenuto il venditore di merci verso del compratore. cap. 290.
Quando la robba non sarà di quella qualità accordata, dal compratore col venditore, o quando sarà venduta tale, e quale. cap. 290.

CONSERVA.

Il Padron della nave può essere obbligato da' Mercanti ad andar di conserva con altri Vascelli. cap. 91.
E se conoscerà essere ciò espediente, può farlo da se col solo consiglio di Poppa. ivi.
Se avrà promesso di andare di conserva deve osservarlo, eccetto il caso forzoso. cap. 92. e non facendolo sarà tenuto a tutti li danni de' Mercanti. ivi.
Il Padrone andando di conserva con altri senza licenza de' Mercanti non può pretendere da essi cosa alcuna. ivi.
Il Padrone, che faccia conserva con altri, quando debba ridurre in scrittura i patti, che fra loro saranno accordati. ccp. 283.
Quali patti devono poi osservarsi, e chi recederà dall'accordato, come debba essere punito. ivi.

Source : BIU Cujas

CONTRIBUZIONE.

Il ſalvato in caſo di Getto deve contribuire alla perdita. cap. 94.

E la Nave contribuiſce ſolamente per metà. ivi.

La roba ſalvata come ſi deve valutare nel calcolo della contribuzione. Vedi GETTO.

Il nolo deve contribuire al perduto, quando il Padron lo vuole tanto per il ſalvato, come per il perduto. cap. 96.

Il Padrone ſe per volontà de' Mercanti entrerà in qualche porto, o luogo, e per tal cauſa o entrando, o ſtando, o volendo partire da detto luogo, perderà qualche Ancora, o eſarcie, i Mercanti dovranno riſarcire la perdita, ſenza che la Nave entri in contribuzione, quando dal Padrone ſia ſtato intimato a' Mercanti per ſuo conto il danno. cap. 107.

Ma ſe ciò ſarà ſeguito per timor de' Corſari, o altri Vaſcelli armati, la Nave dovrà contribuire per metà. ivi.

Stando una Nave ben corredata in porto, o ſpiaggia aſpettando il carico, ſe in caſo di ſiniſtro dovrà prender a pigione eſarcie, o far altra ſpeſa, chi debba a queſta contribuire. cap. 268.

Se la Nave rimorchiaſſe, o tiraſſe qualche barca carica, e li Mercanti ordinaſſero, che ſi laſciaſſe, il danno della barca deve eſſere ſolamente pagato da' Mercanti, e non dalla Nave. cap. 108.

Ciò non ha luogo, quando il cavo, che la tira, ſi rompeſſe. ivi.

Se il Padrone laſcierà la barca, o uomini in qualche luogo di conſenſo de' Mercanti, le loro robe devono pagare la barca, e la ſpeſa a quegli uomini, finchè arrivino dove la Nave avrà fatto porto. cap. 107.

Le ſpeſe ſtraordinarie fatte per ſalvare la roba, o Nave, devono ſolamente rifarſi dalle Mercanzie ſalvate. cap. 110.

Canterata, o ſia Portata de' Marinari, quando ſarà ſtata comprata co' danari del ſalario, in caſo di getto non entra in contribuzione, che per metà del loro ſalario. cap. 128. e 129.

E ſe l'avranno comprata con altri danari, contribuiſce come l'altre merci. detti cap. di ſopra.

In qualſivoglia ora, che il Padrone paghi il ſalario al Marinaro, in caſo di getto la di lui canterata non contribuiſce, che per il ſoprappiù, che varrà della metà del ſuo ſalario. ivi.

La roba ſalvata come contribuiſca al danno della Nave, che ſarà ſtata obbligata andare a traverſo. cap. 192. e 193.

La roba già ſcaricata come contribuiſca alla perdita dell'altra roba, e della Nave, mentre ſcaricava. cap. 194.

La Nave, e i Noli, e la roba de' Mercanti vengono in contribuzione, quando è ſtato fatto tra loro Aggerminamento, e come ſi debba fare. capitolo 229.

Come debba contribuirſi il danno delle merci rubate da' Nemici alla Nave nel decorſo del viaggio. cap. 229.

Il Padrone della Nave in caſo di Getto come debba mettere in contributo il nolo avuto delle merci. cap. 293.

CORREDI DI NAVE.
Vedi ESARCIA,

CORSARI.
Vedi ancora NEMICI.

Nave arreſtata per rappreſaglia de' Corſari, e poi venduta ſotto mano al Padrone, o a' Mercanti. cap. 137.

Se per forza di Signoria, o de' Corſari il Padrone ſarà trattenuto in qualche luogo. cap. 229.

CREDITORI DELLA NAVE.
Vedi ancora NAVE.

Creditori quali debbano eſſere preferiti ſopra il prezzo della Nave, che ſarà venduta avanti che ſia varata, o abbia fatto alcun viaggio. cap. 32.

Quali dovranno eſſere preferiti ſopra il prezzo della Nave venduta, dopo che avrà fatto qualche viaggio. cap. 33.

D

DANNO.

IL Padrone della Nave nel viaggiare non può entrare in alcun porto ſenza licenza de' Marcanti, altrimenti ſarà tenuto ad ogni danno. cap. 99. Limita però come ivi.

Se entrerà in qualche Porto per volontà de' Mercanti, eſſi ſono tenuti ad ogni danno, che gliene ſopravveniſſe, ſe però il Padrone gliel' avrà intimato per loro conto. cap. 107.

Se manderà in qualche luogo il Marinaro è obbligato a riſarcirgli ogni danno, che gliene ſopravveniſſe, come pure a riſcattarlo, ſe foſſe pigliato. cap. 179. Limita però come ivi.

Data che avrà la nave a ſcarſo a Mercanti, ſe il Padrone porta robba ſenza loro licenza, perdendoſi o guaſtandoſi è tenuto a pagarla. cap. 183.

Se non pagherà a' ſuoi dovuti tempi il Maeſtro, che avrà preſo ſopra di ſe la fabbrica della Nave, ſarà tenuto verſo di eſſo, oltre il ſuo debito, alle ſpeſe, e danni, che avrà patiti. cap. 52.

Se farà ſtivare robba umida, o robba in luogo umido, deve rifare il danno a mercanti. cap. 61.

E' tenuto a' danni, quando la robba ſi bagna a cagione della coverta, o delle bande non ben calefatate. cap. 61.

Non è però tenuto, ſe ſi bagna per burraſca. cap. 63.

Nè meno è tenuto, perdendoſi per cattivo tempo qualunque coſa del corredo della Nave. cap. 63.

E nè meno è tenuto, ſe la robba ſi bagna per acqua, che faccia il Piano, o Carena della Nave. cap. 62. Limita come nel cap. 64.

E' tenuto a danni, quando la robba ſi trova guaſta da' Topi per mancanza de' Gatti in Nave. cap. 65.

Come pure della robba perduta, che ſi troverà deſcritta al Cartolario. ivi.

Morti che ſaranno i Gatti in nave, e la robba frattanto ſi guaſterà da' Topi, avanti, che egli poſſa provvederſene, non ſarà tenuto a' danni. cap. 68. 69.

Non è tenuto a rifare il danno della robba, che nel caricare, o ſcaricare ſi ſarà bagnata. cap. 70.

Deve rifare il danno, che il di lui ſoſtituto avrà cagionato alla Nave. cap. 294.

Non può caricare le robbe de' Mercanti ſopra d' altro Vaſcello, altrimenti tutto il danno, o pericolo ſarà per ſuo conto. cap. 89.

In caſo di getto, o d' altro danno può ritenerſi per pegno tanta robba del ſalvato, quanto baſti per l' ammenda del danno, finchè ſia fatta l' avaria, o contribuzione. cap. 96.

Non è tenuto pagare la robba perduta, quando non gli ſia ſtata manifeſtata da' mercanti. cap. 98.

Non può caricare le merci laſciate in terra in altra Nave ſenza il conſenſo del noleggiatore. capitolo 87. 88. 89.

E facendolo, il danno reſta per ſuo conto. ivi.

E ſe le robbe caricate ſi perdeſſero, o ſi gettaſſero, o patiſſero, queſto danno ſi deve dedurre dalla valuta di quelle laſciate in terra, oltre le ſpeſe, eccetto quelle delle vettovaglie. ivi.

Non è tenuto a rifare il danno a' Marinari, ſe le loro Canterate ſi bagneranno. cap. 128. e 129.

Data a nolo che avrà la ſua Nave, non è tenuto di niente, ſe per burraſca ſi perdeſſe qualche coſa. cap. 180.

Non è tenuto rifare il danno della robba de' Paſſeggieri, quando eſſi non l' avranno manifeſtata allo Scrivano. cap. 111.

Deve reſtituire tutto il nolo al Paſſeggiere, e pagargli tutti i danni, quando partiſſe avanti del termine aſſegnatoli a montare in Nave, e perciò il paſſeggiere, foſſe reſtato in terra. cap. 114.

Se venderà la nave è tenuto far le ſpeſe a' Marinari quando non vogliano andar colla nave, ſintanto che ſiano

Source : BIU Cujas

tornati al luogo, donde prima partirono, capitolo 148. e 149.
Deve rifare il danno di quelle merci bagnate, o perdute, che fussero state scritte al Cartolario, capitolo 113.
Se avrà promesso di andar di conserva, e non lo farà, eccetto il caso forzoso, sarà tenuto a tutti i danni de' Mercanti. cap. 92.
Data a nolo la sua Nave per caricar Vino, come sia tenuto rifarne il danno. cap. 202.
Se spedito dal suo viaggio si fermerà per vendere merci proprie, o d' Accomandita, dovrà rifare la spesa fatta in quel tempo dalla Nave. cap. 219.
E quando rimandasse la Nave, restando esso a quest' effetto in quel luogo, dovrà rifare tutti i danni. detto cap. Limita però come ivi.
Come debba rifare il danno, che succederà alla Nave, quando non sia ben ormeggiata, stando egli ancorato in qualche spiaggia, o Porto, cap. 224.
Quando sia tenuto pagare il danno di palanche, e argani presi a pigione per tirare, o varare la Nave, cap. 230.
Dovrà pagare tutti i danni, spese, e interesse a Mercanti, quando si partirà da quel luogo innanzi del tempo con loro accordato per caricare la Nave, eccetto se non fosse stato sforzato a ciò fare. cap. 231.
Se leverà, o farà levare segnali, Gajatelli, o rase d' Ancore, se queste si perderanno, o la Nave avrà qualche danno, come dovrà rifarlo. cap. 243.
Il noleggiatore se caricherà più merci dell' accordato, in caso di getto, o altro sinistro è tenuto rifare al Padrone tutti i danni, e a' Mercanti restituire il prezzo delle robbe pericolate. cap. 184.
E se non avrà con che soddisfare tutto il danno, dovrà essere consegnato alla giustizia, e star in carcere fintanto che abbia pagato ivi.
Il noleggiatore noleggiata che avrà una Nave in certa quantità di Canterate, se vorrà recedere dal noleggio, dovrà pagare al Padrone tutte le spese, che avrà fatte per il viaggio da farsi. cap. 81.
I Mercanti, come debbano, e quando sieno tenuti a pagare le spese straordinarie per occasione delle loro Mercanzie. cap. 110.
Quando la Nave, per salvare, o se, o la robba, dovrà ritirarsi in qualche parte di sicurezza, tutte le spese dovranno rifarsi per *as, & libram* dalle merci salvate. cap. 110.
E se le merci d'un Mercante saranno minori dell'altro, come debbano pagarsi dette spese. ivi. Limita però come ivi.
I Mercanti sono obbligati pagare al Padrone tutti i danni, spese, ed interessi, quando lo facessero aspettare per caricare le merci più del tempo convenuto. cap. 231.
Se si romperanno vettine, o vasi di terra caricati in nave da qualche Mercante, a chi spetti rifare il danno. cap. 234.
A chi spetti rifare il danno delle merci bagnate. cap. 246.
Se stando ancorata la Nave in porto, o spiaggia per aspettare il carico converrà prendere a pigione esarcia, o far altre spese, da chi debbano essere pagate. cap. 266.
Come debba rifarsi il danno delle Mercanzie state rubate alla Nave nel decorso del viaggio. cap. 229.
Il Nocchiero è tenuto a rifare tutti i danni occorsi per sua imperizia, non essendo egli capace del suo mestiere. cap. 60.
Il Maestro d' Ascia, se fa più grande il Vascello di quello gli è stato ordinato dal Padrone, subisce la metà delle spese dovute per l'accrescimento di esso. cap. 50.
Deve rifare tutte le spese, danni, e interesse pagato dal Padrone a' Mercanti, quando per sua imperizia riuscisse mal fatta la Nave. cap. 51.
Se nel tempo convenuto non finisce la Nave, deve rifare al Padrone tutti i danni, che per ciò avrà patiti, per la liquidazione de' quali si deve stare al giuramento del Padrone. cap. 52.
Quando v' intervenga però la colpa di esso. ivi.
La robba salvata come contribuisca al danno della nave, che sarà stata obbligata andare a traverso. cap. 192. e 193.
Come debba rifarsi il danno, che sarà apportato da una Nave entrando in Porto, nell' ormeggiarsi, a qualche altra Nave già ormeggiata. cap. 197.
E se una nave ormeggiata in Porto apporterà danno ad un' altra sopravvenuta di poi. cap. 198. e 199.
E se per burrasca sopravvenuta per mancanza di gomene, o ancore urtasse, e danneggiasse le altre. cap. 200.

E

Erede.

D'Un Partecipe defunto di qualche Nave da fabbricarsi non è tenuto alla perfezione di essa, purchè il defunto non abbia disposto diversamente nel suo testamento. cap. 47.
Gli eredi del Padrone della Nave devono risarcire tutti quegli errori allegati da' Mercanti, de' quali però se ne faccia menzione nel di lui testamento. capitolo 291.
Non ostante ch' essi avessero di già accettato il conto reso loro dal Padrone ancora vivente. ivi.
E se detto Padrone non avrà fatto testamento, o avendolo fatto non avrà fatto menzione de' suddetti errori. ivi.
Gli eredi del Padrone defunto innanzi d' aver reso il conto de' viaggi fatti a' Partecipi, a che sieno tenuti verso di essi. cap. 237. 238. e 239.
Gli eredi d'un Mercante defunto, quale vivendo avesse noleggiata una Nave, a che siano tenuti verso del Padrone di essa. cap. 258. 259. e 260.
Accordato dal Padron della Nave un Servitore per tempo determinato, se l'uno all'altro premorrà, a che siano tenuti gli eredi respettivamente dell'uno, e dell'altro. cap. 270.

Errore.

Gli eredi del Padrone della Nave devono risarcire tutti quegli errori allegati da' Mercanti, de' quali però se ne faccia menzione nel di lui testamento. cap. 291.
Non ostante ch' essi avessero di già accettato il conto reso loro dal Padrone ancora vivente. ivi.
E se detto Padrone non avrà fatto testamento, o avendolo fatto non avrà fatto menzione de' suddetti errori. ivi.

Esarcia.

Abbisognando d'esarcie la Nave, deve il Padrone avvisarne i Partecipi, e se questi non vorranno acconsentire a simile compra, come debba esso regolarsi in tal caso. cap. 236.
In caso di fortuna di mare, per ormeggiarsi, come debba servirsi d'esarcia trovata in mare d'altro Padrone. cap. 205.
E se la porterà via in viaggio senza licenza del Padrone di quella. cap. 206.
Se perderà l' esarcia da lui presa a pigione. capitolo 203. e 204.
E se lui se ne servirà per altro viaggio, o per più tempo dell'accordato. ivi.
Il Padron della Nave è obbligato a mettere in ordine la nave, e provvederla di esarcie, e di altre cose necessarie. cap. 81.
Se alla Nave, che starà aspettando il carico, in caso di sinistro abbisognerà prendere a pigione esarcie. cap. 268.

F

Forza di Principe.

Vedi Principe.

G

Gastigo.

Vedi Pene.

Gatti.

Vedi Merci, e Vedi ancora Danno.

Source : BIU Cujas

GERMINAMENTO.
Vedi AGGERMINAMENTO.

GETTO.
Vedi ancora CONTRIBUZIONE.

NOn ſi può fare dal Padrone ſino a tanto, che non ſia principiato dal Mercante, o ſopraccarico. cap. 93. e 97.

In caſo di Getto ſi deve far la contribuzione ſopra il ſalvato, e la nave entra per metà. cap. 94.

La robba gettata, ſe ſarà occorſo il Getto innanzi la metà del viaggio, ſi valuta al prezzo, che valeva nel luogo, in cui è ſtata caricata. E ſe ſarà occorſo il Getto dopo la metà del viaggio, ſi valuta al prezzo, che vale nel luogo, dove era deſtinata. cap. 95.

Il Padrone di nave ſi può ritenere in pegno tanta robba ſalvata, che baſti all'ammenda del danno patito nel Getto, o altro caſo occorſo, e facendoſi poi la contribuzione, deve il Padrone contribuire anche per li noli, quando pretendeſſe il nolo tanto per il ſalvato, come per il perduto. cap. 96.

Prima di far Getto è tenuto il Padrone a ricercare il conſenſo de' Mercanti; e non eſſendovi eſſi, deve farlo col conſenſo del Nocchiero, e di tutto il Communale della Nave, o della maggior parte. capit. 97. e 109.

E il Getto deve eſſere principiato da uno de' Mercadanti, ſe ſaranno in Nave, e non eſſendovene, dal Padrone, e poi tutti gli altri ponno continuare a gettare ſino che ſarà neceſſario, detto capitolo, e capitolo 97.

Il Getto ſi può provare coll' atteſtazione de' Marinati nel caſo, che lo Scrivano non aveſſe potuto notarlo. cap. 97. e 109.

Il Padrone di Nave come ſia tenuto in caſo di Getto a mettere in contributo il nolo avuto delle mercanzie. cap. 293.

Getto di quante ſorte ſia, e quale ſia il regolare, e quale l'irregolare. cap. 281.

Seguendo Getto, per aver il noleggiatore caricato più robba dell' accordato, è tenuto al danno verſo il Padrone della Nave. cap. 184. Vedi NOLEGGIATORE, e DANNO.

L

LITI.

NAſcendo litigj fra il Padrone, e Mercanti, i Marinari non ponno teſtimoniare nè a favore, nè a danno dell' uno, o degl' altri, ſe non finito il viaggio. cap. 220.

E ſe naſceranno controverſie fra il Padrone, e Marinari, o pure fra Marinari, e Mercanti per coſe non iſcritte al Cartolario, chi poſſa teſtimoniare. cap. 121.

E ſe naſceranno fra' Mercanti. cap. 222.

M

MAESTRO D' ASCIA.

NOn può fare il Vaſcello più grande di quello ch' è ſtato ordinato, altrimenti deve pagare la metà delle ſpeſe fatte per l' accreſcimento di eſſo, e perde il ſalario delle giornate, in cui egli avrà lavorato per il ſuddetto accreſcimento. cap. 50.

Deve manifeſtare a' Partecipi le miſure della Nave, che avrà accordata col Padrone, e loro paleſare, ſe il lavoro ſia debole, o forte. detto cap.

E' obbligato come tutti gli altri manifattori, e Calefati a far buon lavoro, ſtabile, e forte, acciò la Nave non pericoli nella navigazione. cap. 51.

Se per un prezzo accordato dovrà fabbricare una nave, ſarà egli ſolo tenuto a pagare tutti gli altri lavoratori, nè eſſi hanno alcun regreſſo contro del Padrone, e di lui beni. cap. 52.

In tal caſo però è obbligato il Padrone a far intendere a tutti i maeſtri un tale accordo col maeſtro d' Aſcia, altrimenti in caſo che da queſto non vengano pagati, potranno agire contro del Padrone, e ſequeſtrare anco il Vaſcello. ivi.

Preſa che avrà ſopra di ſe la fabbrica d' una Nave, deve finirla nel tempo convenuto, altrimenti dovrà rifare i danni al Padrone, e per la liquidazione di queſti dovrà ſtarſi al giuramento del detto Padrone. ivi.

Queſto però procede ſolamente, quando v' intervenga la colpa del Maeſtro d' Aſcia. ivi.

Se il lavoro da lui promeſſo al Padrone non ſarà per colpa ſua terminato. cap. 269.

Se la Nave innanzi che ſia varata, o abbia fatto alcun viaggio, ſi venderà, il maeſtro d' Aſcia deve eſſere preferito nel prezzo di eſſa. cap. 32.

MANIFATTORI.

Se faranno bene il ſuo lavoro, dovranno continuare ſino alla fine, eziandio contra la volontà del Padrone, nè alcun altro maeſtro vi ſi potrà intromettere. cap. 51.

Devono continuare il lavoro ſino a tanto che ſia terminata la Nave. ivi.

Deveſi loro pagare il guadagno del lavoro, quando ſenza il loro conſenſo s' intrometteranno nella fabbrica della Nave altri maeſtri. ivi.

Se per imperizia loro riuſcirà la Nave mal fatta, dovranno rifare al Padrone tutte le ſpeſe, e danni pagati da eſſo a' mercadanti per detta cauſa. ivi.

Devono fare buon lavoro, ſtabile, e forte, acciò la nave non pericoli nella navigazione. ivi.

Se il lavoro promeſſo al Padrone non ſarà per loro colpa terminato. cap. 269.

Devono eſſere preferiti nel prezzo della Nave, venduta innanzi che ſia varata, o abbia fatto alcun viaggio. cap. 32.

MANIFESTO.
Vedi CARTOLARIO DELLA NAVE.

MARINARI. Vedi ancora SALARIO.

Ponno far fede del Getto, e aggerminamento, in caſo che lo Scrivano non l'abbia potuto ſcrivere. cap. 97.

Se la maggior parte de' Mercanti ſcaricaſſe in qualche luogo, e il Padrone faceſſe loro qualche rilaſcio ſopra i noli, i Marinari per il detto rilaſcio devono patire pro rata la diminuzione ſopra i ſalarj. cap. 102.

Non ponno trar robba, nè metterla in terra, nè deſtivarla ſenza licenza dello Scrivano. cap. 56.

Non ponno caricare, nè ſcaricare alcuna coſa ſenza ſaputa dello Scrivano, o del Nocchiero. cap. 59.

Non ſono obbligati a ſtivare la robba, ma ſolamente riceverla al boccaporto. cap. 72.

E ſe il Padrone avrà promeſſo ai Mercanti di farla ſtivare da loro, devono prima convenirſi co i Marinari, quando però eſſi vogliano. ivi.

Devono caricare, e ſcaricare la robba in caſo, che non vi foſſero facchini, e devono eſſere pagati a giudizio del Nocchiero. ivi.

Se non ſaranno ſtati ſoddisfatti de' loro ſalarj, ponno contraddire alla vendita de' beni del Padrone defunto. cap. 191.

Sono obbligati ad andare col Padrone ſecondo i patti, ed accordo fatto. cap. 294.

Ponno ricuſare di fare il viaggio accordato, ſe il Padrone ſenza recare alcuna legittima ſcuſa non vorrà fare il detto viaggio. ivi. Limita però quando foſſe giuſtamente, e legittimamente impedito. ivi.

E quando perſiſtino di fare il viaggio accordato, voglia, o non voglia andare il Padrone per qualſivoglia cauſa, deve dar loro in ſua vece un Uomo ſufficiente. ivi.

L'elezione di queſto ſoſtituto dovrà farſi alla preſenza de' Marinari. ivi.

E ſaranno tenuti ubbidirlo, come dovevano l'iſteſſo Padrone. ivi.

Se il ſoſtituto ſarà con eſſi qualche contratto, o pure naſcerà fra loro qualche differenza, ſaranno eſſi obbligati ſolamente verſo del ſoſtituto. ivi.

Benchè in appreſſo ſiano trovati ignoranti devono avere il ſalario del Padrone. cap. 121.

Source : BIU Cujas

Ma se un Marinaro si fosse accordato per Maestro d' Ascia, o altro, ed in effetto non sarà trovato tale, dovrà avere solamente quel salario, che giudicheranno lo Scrivano, o pure il Nocchiere col loro giuramento. ivi.

Per quali cagioni possa essere licenziato innanzi che sia terminato il viaggio. cap. 122.

Il Padrone non può licenziare un Marinaro accordato con grosso salario, per prenderne in sua vece un' altro con meno. cap. 123.

Non può licenziare il Marinaro accordato per pigliare in sua vece un suo parente, o altro, benchè non fosse entrato ancora a servizio, altrimenti deve pagarli tutto il salario, come se avesse servito tutto il viaggio. cap. 124.

E quando il Marinaro s' ammalasse a che sia obbligato il Padrone. detto cap.

Morto il Marinaro in Nave a chi debba pagarsi il suo salario, e come li sia dovuto. capitolo 125. 126. e 127.

Se il Marinaro anderà a sue proprie spese, deve il Padrone in termine di otto giorni interrogarlo, se vuole ritornare al viaggio. cap. 128. e 129.

E' permesso a' Marinari mettere in nave nel luogo, dove vorranno, la sua Portata, o Canterata, purchè quel luogo non fosse già stivato. ivi.

In qualsivoglia ora che il Padrone paghi il salario a' Marinari, in caso di getto le Canterate de' Marinari non contribuiscono, che per il soprappiù che varranno della metà del loro salario. ivi.

E se queste si bagneranno, o si guasteranno, il Padrone non è tenuto rifar loro cosa veruna. ivi.

Li Marinari devono manifestare le loro canterate allo Scrivano, altrimenti andranno al fisco di quel luogo, dove saranno, eccetto il terzo, che toccherà al Padrone. ivi.

Devono caricare le loro canterate innanzi, che la nave sia carica, altrimenti il Padrone non è più tenuto a portarle. cap. 130.

E se ne anche il Padrone le vorrà portare innanzi, che la Nave abbia tutto il carico, dovrà pagar loro tutto quel nolo, che quella robba pagherebbe. ivi.

Non può il Marinaro, in vece della sua Canterata, caricar robba d'altri per prenderne il nolo, e caricandola il Padrone può prendersi quel nolo, che il Marinaro avrà convenuto. cap. 131.

Non può far Marco veruno alla robba, che è in nave sotto pena di perderla. cap. 132.

Dopo stivata la Nave deve il Padrone pagare a Marinari quello, che è solito pagarsi anticipatamente, e se è piccolo Bastimento, è tenuto pagar loro la metà. cap. 133.

Deve altresì dar loro tempo da comprare le loro mercanzie per lo spazio di sei giorni. ivi.

Li Marinari devono andare alla marina, cioè un giorno il terzo di loro, l'altro giorno un' altro terzo, e convenirsi talmente tra di loro, che quelli, che restano, possano servire alla nave comodamente. ivi.

Può il Marinaro nel caricare, e scaricare le sue canterate servirsi della barca della nave, e gli altri Marinari sono tenuti ad ajutarlo. cap. 134.

Il Padrone della nave deve ajutare i Marinari in tutto quello, che può, senza però prender briga con alcuno per causa loro, o senza discapito proprio, e de' Consiglieri, ed Ufficiali di nave cap. 138.

Se il Marinaro farà litigare il Padrone senza giusta causa, è tenuto al Padrone di tutti i danni. capit. 140. e 141.

E se non avesse con che pagarlo, lo può far carcerare, e stare in prigione fino a che l' abbia sodisfatto. ivi.

Al Marinaro, che non dorme in nave, non è tenuto il Padrone dar da mangiare. ivi.

Non può essere sforzato dal Padrone ad andare in luogo pericoloso. cap. 144.

Non deve fare il facchino, ne altra cosa, che non appartenga al suo uffizio. cap. 145.

In quali casi il Padrone possa imprestare alcun de' suoi Marinari ad altra nave. ivi.

Il Padrone per lo scarico delle merci deve dare a' Marinari tutto ciò, che avrà accordato co' Mercanti. cap. 146.

Li Marinari, vendendosi la Nave, restano liberi dal servizio, e si deve loro tutto il salario. capitolo 148. e 149.

E quando non vogliano andar colla nave è tenuto il Venditore far loro le spese fino a che giungano al luogo, donde prima partirono. ivi.

E se la Nave si vendesse in luogo d' Infedeli dovrà il Venditore provvederli di bastimento, e vettovaglie, finchè siano in terra di Cristiani, ove possano avere ricapito. ivi.

Se il Marinaro si fosse accordato con patto di non dover andare in alcun luogo pericoloso, e deve avesse qualche timore, non volendo andarvi, il Padrone dovrà darli la metà del salario, e vettovaglie per finchè sia in luogo sicuro. cap. 150.

Ma non essendovi tal patto è tenuto ad andarvi. ivi.

Il Marinaro accordato deve onninamente ubbidire al Padrone, e dimandarli licenza ogni qualvolta voglia andare in qualche luogo. cap. 151.

E se anderà fuori, deve ritornare il terzo giorno, se la nave sarà in paese straniero. ivi.

Deve giurare di essere fedele al Padrone. ivi.

Per quali cagioni sia lecito al Marinaro lasciare il servizio della Nave. cap. 152.

Deve il Marinaro far tutte quelle cose necessarie per la nave. ivi.

Accordato che sia non si può scusare di andare in viaggio, se non per le cause descritte nel capitolo 153.

Se dopo di essersi accordato se ne fuggirà. capitolo 144. e 155.

Se il Nocchiero comanderà, che il Marinaro ajuti a rimorchiare qualche nave, che voglia entrare in porto, lo deve fare, purchè non sia Nave de' nemici. cap. 156.

Il Marinaro, che sarà accordato a ragione di tanto per miglio, a che cosa sia obbligato. cap. 157.

A chi spetti la robba, o mercanzia trovata in mare dal Marinaro accordato. ivi.

E' obbligato il Marinaro d' andare solamente in quel luogo, che gli avrà detto al principio del viaggio il Padrone. cap. 158.

Il Padrone se vende la Nave deve provvedere il Marinaro d' altra Nave, con cui possa tornarsene. ivi.

Giunto il Padrone nel luogo, dove dovea andare, e scaricata la nave, se prenderà nuovo viaggio, e sarà in luogo, ove potrà avere altri Marinari, i primi Marinari non sono tenuti andare, ne il Padrone a ciò può sforzarli. ivi.

E se non trovasse altri Marinari, devono seguirlo. ivi.

E qual debba essere il loro salario per questo secondo viaggio. ivi.

Il Padrone però non deve dare il comando ad un' altro, altrimenti l'accordo fatto tra lui, e il Marinaro non tiene. ivi.

Il Marinaro deve ubbidire il Padrone, o il Nocchiero in tutto ciò, che appartiene alla nave, non così in ciò, che sia in servizio d'altra Nave. cap. 159.

Se prenderà questione, o armi contra il Padrone, o per collera ardirà di dare allo stesso, come debba essere gastigato. cap. 160. e 161.

Se sarà ingiuriato dal Padrone come debba contenersi, e quando anche lo stesso Padrone li corresse addosso. cap. 162.

Se anderà in terra senza licenza del Piloto, o dello Scrivano, non essendo in nave il Padrone, come debba essere gastigato. cap. 166.

Se ruberà in Nave, come debba essere punito. capitolo 164.

Se appostatamente, o di sua volontà getterà in mare vino, o vettovaglia, come debba essere gastigato. cap. 165.

Non può spogliarsi, se non in porto svernando, e facendolo come si punisca. cap. 267.

Cominciando la Nave a caricare, o pure stando in luogo pericoloso, non si può partire senza licenza del Padrone, o del Piloto, e partendosi è tenuto ai danni. cap. 168.

Deve ormeggiare la nave, trovandosi in essa il Nocchiero, o nò. cap. 172.

Non

Non può però cavarla fuori, ſe non gli vien comandato. ivi.
Deve andare al Mulino, quando il Padrone, o Scrivano glielo comandino. cap. 174.
Non può abbandonare la Nave nel tempo che ſi trova in viaggio. cap. 176.
Deve laſtrare, e dilaſtrare la Nave, ſorare, e diſorarare in quel luogo, donde ſi partirà, e giunta che ſarà in porto, ormeggiarla, levar le Antenne, ec. cap. 177.
Non può partirſi, ſinchè non abbi ajutato il Padrone, che vorrà tirare a terra il Baſtimento. capitolo 178.
Deve andare ovunque il Padrone lo mandi, e ubbidire a chiunque il Padrone avrà meſſo in ſuo luogo durante il viaggio. cap. 179.
Deve ubbidire, e ſeguire colui, che avrà preſo a pigione la Nave del Padrone, come ſe propriamente foſſe egli ſteſſo, quando egli faccia le ſpeſe. capitolo 180.
Come debba contribuire alle ſpeſe fatte in occaſione della Nave, che ſarà arreſtata per rappreſaglia di Signoria, o di Corſari. cap. 137.
I Marinari, ſinchè ſono a ſoldo, non ponno teſtimoniare circa le controverſie inſorte tra il Padrone, e mercanti, nè a favore, nè a danno dell' uno, o degli altri. cap. 220.
Finito però il viaggio potranno far fede, purchè non abbino intereſſe in quel litigio. ivi.
E ſe naſceranno litigj tra' Marinari, e il Padrone per coſe non iſcritte al Cartolario, o pure tra Mercanti, e Marinari chi poſſa, e debba intorno a ciò teſtimoniare. cap. 221.
E ſe naſceranno litigj ſolamente tra Mercanti, come poſſano i Marinari far fede. cap. 222.
Qual debba eſſere il ſalario de' Marinari, che vadano a diſcrezione col Padrone, cioè ſenza aver pattuito mercede veruna. cap. 223.
Li Marinari non perdono mai i loro ſalarj. capitolo 224.
Se la Nave per cattivo tempo, o forza de' Nemici ſi perderà in paeſe d' Infedeli, quale ſalario dovranno avere i Marinari dal Padrone, o vettovaglie per tornarſene in paeſe de' Criſtiani. cap. 225.
Scaricata che ſarà la nave, e il Capitano ſcenderà in terra, li Marinari non potranno ſtimolarlo a pagar loro il ſalario accordato, ma dovranno aſpettarlo ſino che ſarà ſpedito. cap. 235.
E ſe queſti in tanto per qualche torto da eſſo ricevuto porteranno via la nave, laſciandolo in terra, come debbano eſſere puniti. ivi.
Come debbano rifare il danno ſucceduto alla Nave, per aver eſſi levati di ſua propria volontà ſegnali, o raſe d' ancore, quali poi ſi ſaranno perdute. capitolo 243.
Quando li Marinari ſaranno ſtati arrolati a parte, cioè che in vece di ſalario dovranno participare del guadagno, cap. 244. e 245.
Marinaro licenziato dal Padrone ſenza giuſto motivo di eſſere licenziato. cap. 264.
Se ricevuta che avrà la paga ſe ne fuggirà. capitolo 265.
Li Marinari guadagnano la metà del ſuo ſalario, ſe il Padrone avrà guadagnata la metà del nolo dal Mercante, che ſi ſarà ritirato dal noleggio. capitolo 81.

Mercanti.

Vedi ancora Noleggiatori, e Padrone di Nave.

Non ponno pretendere dal Padrone della nave l' ammenda della robba perduta, quando non fu manifeſtata nel tempo del carico. cap. 98.
Sono tenuti al doppio nolo, quando la robba caricata non fu manifeſtata al Padrone. cap. 98.
Ponno impedire al Padrone nel viaggiare di pretendere alcun porto, e come ciò proceda. cap. 99. Vedi ancora Porto.
Devono oſſervare al Padrone quello, che gli hanno promeſſo per il carico delle Mercanzie. cap. 100.
E ſono tenuti a pagare tutto il nolo delle robbe, che hanno promeſſo di caricare, benchè non caricate. ivi. Vedi ancora Nolo.
Se la maggior parte de' Mercanti ſcaricherà le Mercanzie, gli altri potranno ancora ſcaricare, e in tal caſo non ſaranno tenuti a pagare il nolo. cap. 101. Vedi ancora Scaricare. Nolo.
Se paſſato il tempo accordato non vorranno caricare la ſua robba, dovranno pagare tutto il nolo al Padrone. cap. 103.
Deve il Mercante impreſtare danari al Padrone, quando nel viaggio gliene faceſſe biſogno per proviſione della Nave, e non ne poteſſe trovar dagli altri, e in tal caſo tutti gli altri compagni, e mercanti ſi dovranno obbligare verſo chi impreſterà il detto danaro. cap. 104.
E quando non vi foſſe alcuno in Nave, che aveſſe danaro, il Mercante è tenuto a vendere tanta robba. cap. 105.
E in tal caſo il mercante, che avrà impreſtato il detto danaro ſarà anteriore a tutti, eccetto che a' Marinari per li loro ſalarj. ivi.
Similmente il Mercante, che aveſſe vettovaglie in nave, è tenuto in caſo di biſogno metterle in commune. cap. 106.
Ma ſubito devonſi dette vettovaglie reſtituire al primo porto, che tocchi la nave. ivi.
Li Mercanti come devono contribuire in tutto alla perdita di qualche ancora, o eſarcia della nave, quando per loro volere il Padrone ſarà entrato in qualche Porto, o luogo. cap. 107. Vedi Contribuzione.
Se la Nave rimorchierà, o tirerà qualche barca, e li Mercanti ordinaſſero, che ſi laſci andare, ſarà detta barca pagata dalla robba de' Mercanti, ſenza che la Nave entri in contribuzione. capitolo 108.
Ciò non ha luogo, quando il cavo, o canapo, che la tira, ſi rompeſſe. ivi.
Li Mercanti devono avere poſto conveniente in Nave, e maggiore lo devono avere quelli, che pagano più di nolo. cap. 74.
Non ponno aver luogo da Mercante in nave, ſe non avranno caricate tante mercanzie per il nolo almeno di venti ſcudi d' oro. cap. 75. e 76.
Se avranno pagato il nolo, e vorranno levar la robba per paura, che il Padrone non proſeguiſca il viaggio, il Padrone non è tenuto a reſtituirglielo. cap. 78.
Il Mercante può levar la ſua robba di Nave per paura de' nemici, o Corſari ſenza pagarne il nolo, purchè gli altri Mercanti cavino ancora la ſua. cap. 79.
Se avrà timore de' Corſari, gli ſi deve reſtituire la ſua robba pagato che abbia, o nò, il nolo, e non avendo più paura deve eſſere ricevuto in Nave dal Padrone colle iſteſſe merci, o pure con altre in loro luogo per lo ſteſſo prezzo. capitolo 80.
Noleggiata che abbia la nave a Canterate, deve il Padrone portargli il quarto di più di dette Canterate. cap. 81. Limita però come ivi.
Noleggiata che avrà la Nave in certa quantità di Canterate, ſe vorrà recedere dal noleggio, dovrà pagare al Padrone tutte le ſpeſe, che avrà fatte per il tal viaggio. ivi.
E ſe di già aveſſe caricato qualche mercanzia deve pagare la metà di tutto il nolo, che aveva promeſſo. ivi.
Dovrà ſpedire la nave noleggiata nel tempo accordato, e pagare il nolo ſenza contraſto. ivi.
Se caricherà una nave di legname ſenza averne accordato il nolo, potrà il Padrone ritenerſene la metà in conto del nolo. cap. 288. Limita però come ivi.
Se dopo la morte del Padrone i Mercanti allegheranno un' errore, di cui ne coſti nel di lui teſtamento, non oſtante che aveſſero accettato il conto reſo da eſſo ancora vivente, gli eredi ſaranno tenuti al rifacimento. cap. 291.
E ſe il Padrone non avrà fatto teſtamento, o avendolo fatto, non avrà fatto menzione di quell' errore. ivi.

Source : BIU Cujas

Non ponno pretendere, che il Padrone in caso di getto fatto nel viaggio d'andata, metta in contributo il nolo fatto nel viaggio di ritorno delle merci d'altri Mercanti, o de' medesimi. cap. 293.

Quando si trovassero in terra, e alla Nave ancorata in qualche luogo sopravvenisse qualche accidente, o di combattere contra Navi nemiche, o di far getto per burrasca di Mare, il Padrone in questo caso può farlo senza il loro consenso, intervenendovi però quello di tutto il Communale della Nave. capit. 109.

E devono starsene alla testimonianza de' Marinari, o de' loro servitori, quando lo Scrivano fosse rimasto in terra. ivi. Limita quando li Mercanti provassero frode, o baratteria. ivi.

L'istesso procede, se colle medesime cautele del Padrone la nave farà andata a traverso. ivi.

E quando non vogliano acquietarsi sono tenuti ad ogni spesa, e danno, che il Padrone avrà fatto per simil contrasto. ivi.

Come debbano, e quando sieno obbligati a pagare le spese straordinarie per occasione delle loro mercanzie. cap. 110.

Non può chiamarsi Mercante chi paga meno di 20. scudi d'oro di nolo. cap. 112.

Non ponno far marco veruno alla robba, che è in Nave sotto pena di perdere la robba marcata. capit. 132.

Tutto ciò che si pattuirà tra i Mercanti, e il Padrone dovrà osservarsi. cap. 278.

Se li Mercanti caricheranno robba, quale sia di maggior peso dell'accordato. ivi.

Noleggiata che avranno una Nave con condizione, che debba aspettare il carico per certo tempo, se poi sopravverrà qualche impedimento, per cui non possano più caricarla dentro di quel tempo. cap. 279.

E se non avranno determinato il tempo. ivi.

Come debbano contribuire al danno della Nave che sarà stata obbligata andare a traverso. capitolo 192. e 193.

Se caricheranno Vettine, o altri vasi di terra, dovranno provvedere di persone da stivare la Nave, e non trovandone, potranno servirsi de' Marinari. cap. 233.

E come perciò debbano pagarli. ivi.

Se poi, stivata che sarà la Nave, tali vasi di terra si rompessero, come, e da chi debba rifarsene il danno. cap. 234.

O pure se debbano in tal caso pagarne il nolo al Padrone. ivi.

Il Mercante, che avrà caricato Balle, Casse, o altri fardelli di robba, ne quali nascostamente avrà posto Oro, Gemme, o cose simili preziose, se questi in caso di getto, o altro sinistro si gettassero, o si perdessero. cap. 254.

Noleggiata che avrà una Nave con patto, che fra certo tempo debba trovarsi in luogo determinato per caricare ivi le merci, se infra quel tempo la Nave non vi si troverà. cap. 257.

Se noleggiata la Nave il Mercante morrà, o s'ammalerà, a che sia tenuta la di lui eredità, e altresì a che sia tenuto il Padrone della nave. capitolo. 258. 259. e 260.

Se il Mercante per impedimento sopravvenuto non potrà caricar la nave da lui noleggiata. cap. 263.

Caricando più Mercanti una nave di Grano, se questo nello scaricarsi troverassi a crescere, o a mancare, a chi spetti l'aumento, o mancanza di esso, e come del soprappiù debba pagarsi il nolo al Padrone. cap. 266.

Se, noleggiata una nave, non pagheranno il nolo accordato. cap. 272.

Se ricuseranno di pagare il nolo per qualche motivo al Padrone. cap. 27.

Il Mercante, noleggiata la nave, deve spedirla nel tempo accordato. cap. 81.

Deve pagare la metà del nolo al Padrone, se si ritira dal noleggio. cap. 81.

Merci.

Vedi ancora Noleggio.

Non si ponno metter le merci del secondo noleggiatore con quelle del primo. cap. 85. e 86.

Ne devonsi mettere le robbe del secondo Mercante in miglior posto, che quelle del primo, per aver trovato dal secondo maggiore nolo. ivi.

Il Padrone che ricuserà di caricare le merci del noleggiatore, per caricarne altre. cap. 87. 88. Vedi ancora Noleggiatore.

Non si ponno senza licenza de' Mercanti caricare sopra altra Nave, altrimenti tutto il danno, e pericolo sarà per conto del Padrone. cap. 89.

Quelle che non saranno manifestate al Padrone della Nave dovranno pagare il nolo doppio. capitolo 98.

E se si perderanno il Padrone, non sarà tenuto pagarle. ivi.

Il Padrone deve aspettare il Mercante, acciò carichi le sue robbe, benchè le avesse prima caricate, e poi scaricate. cap. 101.

Trovandosi guaste da' Topi le merci in Nave per mancanza de' Gatti, è tenuto il Padrone a rifarne i danni. capitolo 65. Limita però come nel cap. 66.

Le merci di maggior peso devono porsi nel primo suolo, e quelle di minor peso devonsi porre di sopra. cap. 68. 69.

Lasciando la Nave qualche Ancora in qualche luogo di volontà de' Mercanti, dovrà rifarsi il danno da tutte le merci esistenti in Nave. capitolo 107.

Abbisognando alla nave ritirarsi in qualche parte di sicurezza per salvare, o se, o le merci, tutte le spese in tal caso dovranno pagarsi *per æs*, *& libram* dalle mercanzie salvate. cap. 110.

E quando le merci d'un Mercante fossero in quantità minori dell'altro, come allora debbano pagarsi dette spese. ivi. Limita però come dal detto capitolo.

Il Padrone della nave non è tenuto a pagare il danno di quelle merci, che non essendo state scritte al Cartolario, o pure manifestate allo scrivano si saranno perdute, bagnate, e gettate. capitolo 113.

Le merci salvate come debbano contribuire al danno della nave, per essere stata sforzata andare a traverso, cap. 192. e 193.

Se le merci saranno rubate in nave nel decorso del viaggio. cap. 229.

Merci, che si portano da vendere in Commune, o sia in Colonna non possono confondersi con quelle dell'Accomandita. cap. 117.

N

Nave.

IN caso di getto la Nave contribuisce solamente per metà. capitolo. 94. Vedi ancora Contribuzione, Getto.

La nave, se nel decorso del viaggio avrà bisogno di provvisione, sarcie, o vettovaglie come debba esserne provveduta da i Mercanti. capitolo 104. 105. e 106. Vedi ancora Mercanti, Padrone di Nave.

La Nave quando debba contribuire, o nò, vedi Contribuzione.

La Nave, o barca, che sarà rimorchiata da altra Nave. Vedi Contribuzione.

La Nave può partire senza li Mercanti quando ciò segua per qualche accidente forzoso. cap. 109

Il Padrone, che vorrà fabbricare a participazione una Nave, è tenuto a significare ai partecipi l'intera struttura della medesima. cap. 45.

Li partecipi d'una Nave da fabbricarsi, sono obbligati ad osservare la promessa al Padrone alla rata della loro porzione capit. 46. Vedi ancora Partecipi.

Source : BIU Cujas

Quando, e in che maniera debba farſi l'incanto, o partito della Nave tra li partecipi, ed il Padrone. cap. 53. e 54.

La Nave è tenuta a pagare il danno di tutta quella roba, che dentro di eſſa ſi foſſe perduta, quando lo Scrivano non foſſe *ſolvendo*. cap. 56.

La Nave deve pagare il vitto, e ſalario al Padrone, come pure allo ſcrivano, a cui ſimilmente paga ſcarpe, carta, inchioſtro, e pergamena. cap. 58.

Il Padrone, che farà ſtivare la roba in luogo umido, è tenuto a rifare tutto il danno perciò cagionato, e ſe egli non ſarà *ſolvendo*, ſi deve in tal caſo vendere la Nave con prelazione a' compagni, o mutuanti, ſalvo prima i ſalarj de' Marinari. capitolo 61.

Nave preſa da nemici, e poi ricuperata da Nave amica. cap. 287.

Se alcuno riſcatterà qualche Nave, o roba da' nemici, è tenuto venderla al primo Padrone mediante il pagamento del riſcatto al redimente. detto cap.

Se li nemici doneranno la Nave, o roba da eſſi preſa ad alcuno, tal donazione non vale, fuorchè donandola al Padrone legittimo. ivi.

Riſcattata la Nave dal Padrone, o da altri per lui, ciaſcuno rientra nelle ſue prime porzioni, e deve contribuire *per as, & libram* a proporzione. ivi.

Vendendo alcuno la ſua Nave, a che ſia tenuto verſo de' Marinari. cap. 148. e 149.

La Nave, che ſarà ſtata noleggiata a ſcarſo, cioè per un prezzo certo, deve fare il viaggio convenuto. cap. 185.

Se ad inſtanza de' creditori ſi venderà la Nave dopo aver fatto qualche viaggio, chi debba eſſere preferito nel prezzo ricavatone. cap. 32. e 33.

Se la Nave nel viaggio avrà biſogno di raſſettamento, o d'altre provigioni, il Padrone non è tenuto a provvedernela, quando però l'abbia fornita per l'addietro ſecondo la promeſſa da eſſo fatta. ivi.

Nave, che per forza di Principe ſarà impedita d' andare nel luogo, dov'era indirizzata. capitolo 188.

O pure per forza di Signoria, o di Principe non potrà caricare nel luogo deſtinato. cap. 189.

Se il Padrone, o Mercanti compreranno ſotto mano la Nave, che ſarà ſtata arreſtata per rappreſaglia di Signoria, o de' Corſari, come ſieno tenuti a pagare i ſalarj a' Marinari. cap. 137.

E per le ſpeſe di detta rappreſaglia come debbano contribuire i Marinari. ivi.

Nave che ſarà ſtata sforzata andare a traverſo. capitolo 192. e 193.

Nave che ſi perderà nello ſcaricare. cap. 194.

Nave, che entrando in porto, nell'ormeggiarſi apporterà danno a qualche altra già ormeggiata. capitolo 197.

Nave che già ormeggiata apporterà danno ad un'altra ſopravvenuta di poi. cap. 198. e 199.

Se ſopravvenendo una burraſca per mancanza di gomene danneggiaſſe, o urtaſſe nell'altre. cap. 200.

Perdendoſi la Nave accomandata innanzi che ſia finito il viaggio, a chi ne ſpetti il danno. capit. 215. e 216.

Come debba contribuirſi il danno della roba rubata alla Nave nel decorſo del viaggio. cap. 229.

Perduta la Nave per qualche ſiniſtro, come debba il Padron della Nave reſtituire a' Partecipi il guadagno degl'altri viaggi, di cui non aveſſe reſo conto per l'addietro. cap. 237. 238. e 239.

Se il Padrone vorrà aggiuſtare, acconciare, o accreſcere la Nave. cap. 240. 241. e 242.

Stando la Nave ben corredata in Porto, o ſpiaggia, aſpettando il carico, ſe in caſo di ſiniſtro dovrà prendere a pigione eſarcie, o far altre ſpeſe, chi debba a queſte contribuire. capitolo 268.

Nave che ſarà caricata di ſtiva di botte. capitolo 271.

Se ſi venderà la Nave innanzi che ſia varata, o abbia fatto alcun viaggio, chi debba eſſere preferito nel prezzo ricavatone. cap. 32.

NAVICELLAJO.

Vedi BARCHIERE.

NEMICI.

Vedi ancora SINISTRO.

Nave preſa da nemici, e poi ricuperata da Nave amica. cap. 287.

Incontrando un Padrone di Nave mercantile qualche legno nemico, ſe vorrà combatterlo, e nel caſo che gli riuſciſſe d'eſpugnarlo, come debba dividerſi la preda. cap. 285.

Il Padrone della Nave come poſſa combattere per qualche accidente ſopravvenuto di Navi nemiche. cap. 109.

Il Padrone, che viaggiando in terra d'Infedeli, per cattivo tempo, o forza de' nemici perderà la nave. cap. 225.

Se nel decorſo del viaggio incontrerà in qualche armata de' nemici. cap. 227. e 228.

Il Marinaro non è tenuto ubbidire al Nocchiero, quando li comandi di andare a rimorchiare una Nave de' nemici, che voglia entrare in Porto. cap. 156.

Se per timore de' Corſari, o nemici, li Mercanti non vorranno entrare in qualche Porto, il Padrone non potrà entrarvi, e li Mercanti in tal caſo dovranno rifare il danno, che ne ſeguiſſe alla Nave. cap. 99.

Se li Mercanti avranno paura de' Corſari, dovrà il Padrone reſtituire loro le ſue merci, pagato, o no che ſia del ſuo nolo. E quando non abbiano più un tal timore, li può di nuovo ricevere colle medeſime merci, o altre in ſuo luogo per lo ſteſſo nolo. capitolo 80.

Se alcuno riſcatterà qualche Nave, o roba da' nemici, è tenuto venderla al primo Padrone mediante il pagamento del riſcatto al redimente. cap. 287.

Se li nemici doneranno la Nave, o roba ad alcuno da eſſi preſa, tal donazione non vale, fuorchè ſe ſarà donata al legittimo Padrone. ivi.

Se il Padrone noleggierà la ſua Nave per qualche luogo nemico ſenza il conſenſo de' Partecipi, capitolo 226.

NOCHIERO.

Deve giurare quanto poſſa meritare la fatica di quel Partecipe della Nave, che voleſſe andare col Padrone della medeſima. cap. 58.

Senza ſua ſaputa, o pure dello Scrivano, neſſun Marinaro, ne qualſivoglia altra perſona può ſcaricare, o caricare coſa alcuna. cap. 59.

E' obbligato a dire la verità alli Mercanti ſu tutto ciò di che ſarà dimandato, ne potrà entrare, o ſortire dal Porto ſenza loro conſentimento. capit. 60.

Col conſiglio di poppa può fare tutto ciò, che importa per buona direzione della Nave. ivi.

Se non è capace, ſi deve levare dal poſto, con eſſere di più obbligato a rifare i danni, che per ſua imperizia avrà patiti la Nave, ed in ſuo luogo ſi ſoſtituiſce qualche Conſigliero di Poppa, o di Prua atto al meſtiere. ivi.

Se il Padrone per malevoglienza lo vorrà mandar via, non oſtante che ſia perito, lo potrà fare con pagargli però il ſuo ſalario. ivi.

Il Marinaro non è tenuto ubbidire al Nocchiero, quando li comandi di andare a rimorchiare una Nave de' nemici, che voglia entrare in porto. cap. 156.

Non può dormire ſpogliato, acciò ſia pronto alla navigazione. ivi.

Deve cercare i mezzi per terminare più preſto il viaggio. ivi.

Deve moſtrarſi fedele con tutti quelli di Nave. ivi.

Deve far avviſare lo Scrivano, ed il Mercante, acciò vengano in Nave. cap. 74.

Il Nocchiere, o lo Scrivano devono giudicare col loro giuramento quale ſalario dovrà darſi a quel Marinaro, che eſſendoſi accordato per maeſtro d'aſcia, o altro, non ſarà trovato tale. cap. 121.

Devono altresì giudicare quale ſalario debba darſi a quel Marinaro, che foſſe ſtato obbligato dal Padrone a fare il ſecondo viaggio. cap. 147.

Source : BIU Cujas

Può comandare al Marinaro, che vada a rimorchiare una Nave, che voglia entrare in porto, purchè non ſia de' nemici, e il Marinaro dovrà ubbidirlo. cap. 156.
I di lui ordini devono eſeguirſi dal Marinaro riſpetto a tutto ciò, che appartiene alla Nave, non così per ſervizio d'altra cap. 159.
Il Nocchiero, che vada a diſcrezione con qualche padrone di Nave, cioè ſenza aver pattuito con lui ſalario veruno, che debba averè per ſua mercede. cap. 223.

Nolleggiatore, Nolleggio.
Vedi ancora Mercanti, Nolo, Padrone di Nave.

Eſſendoſi noleggiata la Nave a canterate, il Padrone ſarà obbligato di portare anco il quarto di più delle canterate noleggiate, quando il Mercante ſi trova avere più robba di quello, che ſi credeva, con che il Mercante avviſi il Padrone in tempo. cap. 81.
Se il Mercante vorrà recedere dal noleggio, dovrà pagare al Padrone della Nave tutte le ſpeſe. ivi.
E ciò procede innanzi d' aver caricata coſa alcuna. ivi.
E quando aveſſe caricata qualche mercanzia ſarà obbligato a pagare il nolo per metà. detto cap.
Li Marinari guadagnano la metà del ſuo ſalario, ſe il Padrone avrà guadagnata la metà del nolo dal Mercante, che ſi ſarà ritirato dal noleggio. ivi.
Il noleggiatore può recedere dal noleggio innanzi che la Nave ſia in tutto pronta a caricar le merci, ed al Padrone ſono dovute le ſpeſe fatte. cap. 82.
Ma ſe la Nave ſarà in pronto per ricevere le mercanzie, o la maggior parte di eſſe, gli ſarà dovuto il terzo del nolo. ivi.
E ſe averà cominciato a caricar qualche coſa, gli ſarà dovuta la metà del nolo. ivi.
E ſe averà ricevuto tutto il carico, ed averà di già fatto vela, ſarà tenuto il noleggiatore a tutto il nolo. ivi.
E ſe non averà ancora fatto vela, ſolo alla metà. ivi.
E tuttociò procede concorrendovi giuſta cauſa da recedere dal noleggio, altrimenti è tenuto il Padrone a pagare tutto il nolo. ivi.
Il noleggiatore, ſe ſi ritira dal noleggio per la vendita delle merci, che dovea caricare, dovrà pagare al Padrone quel nolo, che ſarà giudicato da due periti, ſe la Nave dovea caricare nel luogo del noleggio. cap. 83.
Ma ſe dovea andar altrove per caricare, ed ivi ſarà di già pervenuta, dovrà pagare al Padrone tutto il nolo. ivi. Limita ſe al Padrone ſarà ſtato intimato che non vada, e in queſti caſi, ſecondo il nolo, che riceverà il Padrone, dovrà regolarſi il ſalario de' Marinari. ivi.
Il Padrone è tenuto a portare tutta la quantità, per cui è ſtato noleggiato, ed il Mercante pagare il nolo convenuto. cap. 84. e 100.
Il Padrone non può recedere dal noleggio, per aver trovato maggior nolo. cap. 85. 86.
Nè deve mettere in miglior poſto le robbe del ſecondo Mercante, che quelle del primo, per aver trovato dal ſecondo maggiore nolo. detti cap.
Se il Padrone ricuſerà di caricare le merci del noleggiatore, per caricarne altre, le merci di quello reſteranno per ſuo conto, e ſarà tenuto a dargli altrettante merci nel luogo deſtinato allo ſcarico, o pure la giuſta valuta. cap. 87. e 88.
Con che però vi ſia intervenuto il proteſto del noleggiatore. ivi.
E ſe le robbe caricate ſi perdeſſero, o ſi gettaſſero, o patiſſero altro danno, ſi doverà dedurre queſto danno dalla valuta di quelle laſciate in terra, oltre le ſpeſe, eccetto quelle delle vettovaglie. ivi.
Non può il Padrone caricare le merci laſciate in terra in altra Nave ſenza il conſenſo del noleggiatore. cap. 89.
E ciò facendo tutto il detrimento, che vi ſarà, è per ſuo conto. ivi.
E tutto ciò procede ancora nel caſo, che i Mercanti dopo del noleggio ſi foſſero partiti dal luogo, purchè abbiano laſciate le robbe in conſegna al Padrone, o altri, da cui il Padrone le poſſa avere. ivi.
Limita ſe li Mercanti non le averanno laſciate in buon recapito da poterle avere il Padrone al tempo del carico, nel qual caſo non ſarà tenuto il Padrone a coſa alcuna, fuorchè a reſtituire a' Mercanti le ſpeſe fatte per la Nave, e ciò che aveſſe avuto, eccetto quelle delle vettovaglie. ivi.
E' tenuto il Padrone a portare nel luogo accordato le merci del noleggiatore. cap. 89.
Ne può caricarle ſopra altro baſtimento, e ciò facendo, tutto il danno, e pericolo deve andare a conto del Padrone. ivi.
Se avrà convenuto il noleggiatore di caricare una certa quantità di merci, caricandole tutte, o non caricandole, dovrà ad ogni modo per tutto il carico accordato pagare il nolo al Padrone. capitolo. 100.
Il noleggiatore può ſcaricare le ſue robbe in quel luogo, dove gli parrà. cap. 102.
Il noleggiatore, che prenderà a pigione una Nave, ſe per burraſca ſi perdeſſe quache coſa della Nave, non ſarà tenuto di niente al Padrone. capitolo. 180.
E ſe avrà comprato alcuna coſa neceſſaria alla Nave, che avanzi, a capo del viaggio può ripigliarſela. ivi.
Il Padrone di Nave, noleggiata che ha la Nave a i Mercanti a ſcarſo, ſe porta robba ſopra coverta ſenza licenza di quegli, perdendoſi, o guaſtandoſi, è tenuto a pagarla, ancorchè foſſe ſcritta al Cartolario. cap. 183.
Se caricherà più robba dell'accordato, in caſo di getto, o altro ſiniſtro, è tenuto a rifare al Padrone tutti i danni, ed a i Mercanti pagare il prezzo delle robbe pericolate. cap. 184.
E ſe non avrà con che ſoddisfare, dovrà conſegnarſi alla Giuſtizia, e ſtar prigione fintanto che abbia pagato. ivi.
Noleggiata che avrà la Nave per certo prezzo, o tempo determinato, ſe la tratterrà in quel viaggio più del tempo convenuto, dovrà accreſcere il nolo a proporzione di quel tempo di più ſpeſo nel viaggio. cap. 186.
E ſe dopo noleggiata la Nave a prezzo certo fuggiſſe, e moriſſe. cap. 190.
Deve ſpedire il Padrone nel tempo convenuto, altrimenti è tenuto a rifargli tutte le ſpeſe fatte per queſta cagione. cap. 232. Limita ſe ciò non foſſe ſeguito per ſua colpa. ivi.
Se i noleggiatori caricheranno in Nave vettine, o altri vaſi di terra, e queſti ſi romperanno, a chi ne ſpetti il danno, o pure ſe ſiano obbligati a pagarne il nolo. cap. 234.
Se avranno caricata la Nave ſenza determinare il tempo, in cui debbano pagare il nolo, non poſſono sforzare il Padrone a ſcaricare, ſin che non l' abbiano determinato. cap. 267.
E come in tal caſo debba il Padrone procedere per il pagamento del ſuo nolo. ivi.

Nolo.
Vedi ancora Noleggiatore, Padrone.

Deve pagarſi nella conformità, che è ſtato pattuito dal Noleggiatore. cap. 84.
Non ſi può pretendere maggiore del convenuto. capitolo. 85. 86.
S'intende per le robbe, e canterate convenute. ivi.
Ma ſe il Mercante voleſſe caricare più canterate delle convenute, può il Padrone pretendere per queſte maggior nolo. ivi.
Purchè non oſti qualche patto in contrario. ivi.
Il nolo come debba contribuire alla robba perduta.
Vedi Contribuzione.
Deve eſſere pagato doppiamente per quella robba, che non ſarà ſtata manifeſtata al Padrone. capit. 98. e 111.
Deve eſſere pagato interamente per le robbe, o quantità di canterate, che ha promeſſo il Mercante di cari-

Source : BIU Cujas

caricare, benchè poi non le abbia caricate. cap. 100.
Se la maggior parte de' Mercani ſcaricherà, gli altri Mercanti potranno ſcaricare, e in tal caſo non ſaranno tenuti a pagare nolo alcuno. cap. 101.
Il Padrone guadagna la metà del nolo dal Mercante, per eſſerſi ritirato dal noleggio. cap. 81.
Viaggiando la Nave, ſe la maggior parte de' Mercanti vorrà ſcaricare, e far porto in qualche luogo, il Padrone può obbligare gli altri allo ſcarico delle robe, e al pagamento di tutto il nolo. cap. 102.
Se il Padrone farà qualche rilaſcio ad alcuno ſopra il nolo, dovrà farlo a tutti gli altri. ivi.
Se il Mercante, paſſato il tempo accordato, non vorrà caricare la ſua roba, ſarà tenuto a pagare tutto il nolo al Padrone. cap. 103.
Il Mercante dovrà pagare il nolo al Padrone per il ſoprappiù, che aveſſe caricato di quello gli è neceſſario per veſtire, e dormire. cap. 73.
Il nolo promeſſo deve eſſere pagato ſenza contraſto ſecondo i patti, ed accordi. cap. 293.
Il Padrone non è obbligato a reſtituire il nolo al Paſſeggiere da lui già pagato, quando voleſſe reſtare in terra. cap. 119.
Il Mercante deve pagare il nolo delle merci al Padrone, non oſtante che queſte non valeſſero il prezzo del nolo. d. cap.
E lo deve pagare tanto per le buone, come per le cattive. d. cap.
I Mercanti come debbano pagare il nolo della roba perduta, o ſalvata in caſo che la Nave foſſe andata a traverſo. cap. 193.
Non è neceſſario fare la domanda del nolo in iſcritto, ma baſta che ſia verbale. cap. 27.
Il Padrone che riceverà il nolo con facoltà o tacita, o eſpreſſa d'impiegarlo, o negoziarlo. capitolo 267.

P

Padrone della Nave.

Vedi ancora, Nolo, Marinari, Getto, Scarico, Nave, Partecipi, e Accomandita.

E' Obbligato a mettere in ordine la Nave, e provvederla di eſarcie, e di altre coſe neceſſarie. cap. 81.
Non deve uſar maggior cura, o mettere in miglior poſto le robe del ſecondo Mercante, che quelle del primo. cap. 85. 86.
Non può caricare le robe de' mercanti ſopra altro Vaſcello, altrimenti tutto il danno, e pericolo farà per ſuo conto. cap. 89.
E' tenuto ad avere tutte l'eſarcie, ordigni, e inſtrumenti neceſſarj, che averà aſserito a' Mercanti. cap. 90.
Non può vendere alcun'attrezzo, o licenziar alcun Marinaro dopo del noleggio, ſino alla fine del viaggio. cap. 90.
E' tenuto a far mettere nella ſtiva le robe de' ſuoi marinari. d. cap.
Può eſſere obbligato ad andar di conſerva con altri Vaſcelli. cap. 91. Vedi Conserva.
In caſo di getto, o altro danno può titenerſi per pegno tanta roba del ſalvato, quanto baſti per l'ammenda del danno, ſino che ſia fatta l'avaria, o contribuzione. cap. 96.
Non è tenuto pagare la roba perduta, quando non gli foſse ſtata manifeſtata da' Mercanti. capitolo 98.
Non può, viaggiando, entrare in alcun Porto ſenza licenza de' Mercanti, altrimenti è tenuto ad ogni danno. cap. 99.
Ma eſigendolo il biſogno della Nave devono i Mercanti acconſentirvi, purchè il Nocchiero, e i Marinari vi abbiano ancora acconſentito. detto capitolo.
Ma ſe per timore de' Corſari, o nemici i Mercanti vi ripugnaſſero, nè meno il Padrone in tal caſo può entrarvi; e i Mercanti ſaranno tenuti a rifare il danno, che ne ſeguiſſe alla Nave. ivi.
E' tenuto ad aſpettare il Mercante per ricevere il carico, benchè aveſſe prima caricate, e poi ſcaricate le merci. cap. 101.
Può obbligare gli altri Mercanti a ſcaricare, quando la maggior parte de' Mercanti voleſſe ſcaricare in qualche luogo la ſua roba, e in tal caſo gli ſarà dovuto tutto il nolo. cap. 102.
Ma ſe il Padrone averà fatto qualche rilaſcio ſopra il nolo ad alcuno, dovrà farlo a tutti gli altri. detto capitolo.
Viaggiando il Padrone della Nave può obbligare i Mercanti ad impreſtargli denari, in caſo che ne aveſſe biſogno per uſo della Nave, e come ciò proceda. cap. 104. Vedi ancora Mercanti.
E parimente in caſo di biſogno può obbligare i Mercanti a mettere a mezzo le vettovaglie, che aveſſero in Nave, quali però dovranſi reſtituire al primo Porto che tocchi la Nave. cap. 106.
Il Padrone d'una Nave da fabbricarſi è tenuto a ſignificare a' Partecipi tutta l'intera ſtruttura della medeſima. cap. 45.
Può prendere a cambio per conto de' Partecipi, che non voleſſero, o non poteſsero contribuire la ſua rata, il denaro da loro dovuto per terminare la fabbrica della Nave. cap. 46. Vedi Partecipe.
Morendo qualche Partecipe deve il Padrone della Nave da fabbricarſi cercare altri Partecipi per quella parte del Defunto per poterla finire, quando il danaro provveduto in vita del Defunto non foſſe ſtato ſufficiente a finire la ſua parte, e deve conſegnare agli eredi del ſuddetto morto tutto ciò che avrà avuto dal medeſimo. cap. 47. Limita come ivi.
Non può far la Nave di maggior grandezza di quella, che egli avrà accordata co' Partecipi, ſenza il loro conſenſo, e facendola, tutta l'aumento cede in utile degl'intereſsati, nè ſono obbligati a contribuire all'accreſcimento del Vaſcello. cap. 48. Limita però come ivi.
Può accreſcere la Nave col conſenſo degli altri Partecipi, e può ancora farlo, intervenendovi ſolamente quello della maggior parte. cap. 48. Limita però come dal cap. 49.
Non può rimuovere i manifattori dall'opera già cominciata, quando il loro lavoro ſia ben fatto. cap. 51.
Nè meno lo può fare per qualche diſcordia ſeguita tra di loro, nè per aver trovato da altri miglior partito, ivi. Limita però come ivi.
Non può ſenza il loro conſenſo intromettere altri maeſtri nella fabbrica della Nave, altrimenti è tenuto a dare a' primi maeſtri il guadagno del lavoro. d. cap.
Il Padrone della fabbrica d'una Nave deve ogni giorno dare puntualmente a' maeſtri tre danari per pane, e vino, e di più il ſalario pattuito ſenza dilazione veruna. cap. 51.
E ſe il Padrone non avrà accordato con loro il ſalario, è obbligato a dar loro per mercede quant'è ſolito darſi agli altri maeſtri per ſimili lavori, atteſe le circoſtanze del luogo, e del tempo. detto cap.
Se avrà dato a fabbricare a qualche maeſtro d'aſcia una Nave per un prezzo accordato, devono in tal caſo i lavoranti eſſere pagati dal maeſtro d'aſcia. cap. 52.
E' tenuto però a far intendere a tutti i maeſtri un tale accordo, altrimenti queſti potranno aver regreſso contro di eſso, quando non foſsero pagati dal Maeſtro d'aſcia. d. cap.
E ſe il Padrone, non oſtante che aveſse ciò ſignificato a' lavoranti, avrà dato loro intenzione di volergli eſſo pagare, potranno avere regreſso contro di lui in caſo, che non foſsero ſoddisfatti dal maeſtro d'aſcia. ivi.
Se non pagherà a ſuoi dovuti tempi il maeſtro, che ha preſo ſopra di ſe la fabbrica della Nave, ſarà tenuto verſo di lui, oltre il ſuo debito, alle ſpeſe, e danni da eſso perciò patiti. ivi.
Se vorrà vendere la ſua parte, che ha nella Nave, è tenuto farne conſapevoli i compagni. cap. 53.
Se un Partecipe vorrà vendere la ſua parte della Nave, non può farlo ſenza il conſenſo del Padrone. cap. 53. Limita però come ivi.

Può

Può eleggere lo Scrivano della Nave col conſenſo de' compagni, purchè non ſia ſuo parente. capit. 55. e 58.
Non può fare coſa alcuna ſenza la preſenza dello Scrivano. Cap. 56.
Abbiſognando comprare del ſartiame, deve prima il Padrone participarlo a' compagni; e quando eſſi non vogliano, tuttavia può comprarlo. cap. 56.
Deve avere il vitto, e ſalario dalla Nave, e tanto, quanto ha ciaſcun de' nocchieri. cap. 58.
Deve avere tanta quantità di Mercanzia propria franca di nolo. cap. 58.
E ciò deve eſſere tutto notato, e pagato dallo Scrivano. detto cap.
E' in ſuo arbitro di dare a quel compagno, che voleſſe andar ſeco, qualche coſa di più, che poteſſe meritare la ſua fatica. cap. 58.
L'iſteſſo può fare collo ſcrivano, tutto però con diſcrezione. ivi.
Può ſempre dimandar conto allo Scrivano, o ſia ſuo parente, o eſtraneo. ivi.
Se lo Srivano commetterà qualche mancamento nel ſuo uffizio, non può il Padrone ſoſtituire veruno de' parenti dello Scrivano, o altri, chi che ſia. ivi.
Deve ſalvare i Mercanti, e Paſſeggieri, e tenerli naſcoſti da' Corſari, e deve proccurare, che loro non ſia fatto alcun male, come ancora nè meno alle loro robbe, che tutti gl' uffiziali, e Marinari faccian lo ſteſſo. cap. 59.
Se per malevoglienza vorrà mandar via il Nocchiero tutto che perito, potrà farlo con pagarli prima però il ſuo ſalario. cap. 60.
Se fa ſtivare robba umida, o robba in luogo umido, deve rifare tutto il danno a' Mercanti, che ne riſultaſſe. cap. 61.
E ſe non è *ſolvendo*, ſi vende la Nave con prelazione a' Compagni, o mutuanti, ſalvo prima i ſalarj de' Marinari. detto cap.
E' tenuto a' danni, quando la robba ſi bagna a cagione delle bande, o coverta non ben calefatate. cap. 62.
Non è però tenuto quando ſi bagna per burraſca. capit. 63.
Non è altresì tenuto perdendoſi per cattivo tempo qualche attrezzo della Nave. cap. 63.
Nè meno è obbligato quando la robba ſi bagna per acqua, che faccia il Piano, o carena della Nave. cap. 62.
Quando però detto Piano della Nave ſia ſufficientemente fornito di legname proporzionato. capitolo. 64.
E' obbligato a rifare i danni della robba, che ſi troverà guaſta da' Topi per mancanza di gatti in Nave, cap. 65. Limita come dal cap. 66.
Come pure di quella perduta, che farà deſcritta nel Cartolario, ivi.
Deve riporre nel primo ſuolo tutta la robba di maggior peſo, e di ſopra quella men grave, altrimenti è obbligato a pagare il danno. capitolo. 68. e 69.
Se la robba ſi bagnerà nello ſcaricarſi, o caricarſi, non è tenuto. cap. 70.
Deve far caricare, o ſcaricare la robba, ſe così avrà accordato co' Mercanti. cap. 71.
E ſe non vi ſarà accordo, o pure uſo, trovandoſi in luogo ſcarſo de' facchini, devono i Mercanti accordarſi co' Marinari, e valerſi di loro. ivi.
Stivando la Nave in trave deve il Padrone provvedere i Mercanti d'uomini atti a ſtivare la loro robba. cap. 73.
Deve portare a' Mercanti i loro panni da veſtire, e dormire, Caſſe, e commeſtibili baſtanti. capitolo. 73.
Deve dargli poſto conveniente, e maggiore a quelli, che pagano più di nolo. cap. 74.
Deve altresì portar loro il ſuo letto, caſſa, ſervitore, e compagno, e dar loro luogo ove dormire. cap. 75. 76.
Non è però tenuto a dar luogo conveniente in Nave a quelli Mercanti, che aveſſero caricate tante merci per il nolo, che foſſe meno di venti ſcudi d' oro, detti cap.
Deve reſtituire ai Mercanti ogni vettovaglia rubbata loro da Marinari. cap. 77.
Deve aſpettare i Mercanti, quando ſieno trattenuti da qualche giuſto impedimento. cap. 78.
Non è obbligato reſtituire il nolo ai Mercanti, quando eſſi voleſſero levare la robba per paura, ch' egli non proſeguiſca il viaggio. ivi.
Deve ſubito portare le merci in quel luogo, dove ha promeſſo ai Mercanti, ne può fermarſi che per tempo cattivo, o per male nuove, E queſto ſuo obbligo dura ſino a due meſi. ivi.
Se ſaprà che il Mercante abbia paura de' Corſari, deve reſtituirgli la ſua robba pagato, o nò che ſia del ſuo nolo; E quando non abbia più un tal timore, lo può di nuovo ricevere colle medeſime merci, o altre in ſuo luogo per lo ſteſſo nolo. cap. 80.
E' obbligato di portare il quarto più delle canterate a quel Mercante, che avrà noleggiato la Nave a canterate. cap. 81.
Vedi NOLLEGIATORE.
Guadagna la metà del nolo dal Mercante, che ſi farà ritirato dal noleggio. ivi.
Deve fornir la Nave d' ogni coſa neceſſaria in quel modo, e tempo, che avrà promeſſo ai Mercanti. cap. 81.
Può ritenerſi tanta robba de' Mercanti per pegno, che vaglia quattro volte il ſuo nolo. cap. 81.
Può obbligare i Partecipi all' adempimento di qualche patto fatto col loro conſenſo per redimere la Nave, o robba preſa da' nemici. cap. 287. Limita però come ivi.
Può incantare la nave riſcattata con eſſere egli preferito, o colui, che l'avrà riſcattata. ivi.
E ſe la redenzione ſarà ſtata fatta ſenza il conſenſo de' Partecipi, il ſoprappiù del riſcatto, che troverà, potrà ritenerſelo. ivi.
E ſe ne troverà meno del riſcatto, dovrà il mancamento riſarcirſi ſolamente da quelli Partecipi, che vorranno ritenere la porzione nella nave, che già vi avevano. ivi.
Se caricherà legname, e non avrà fatto co' Mercanti accordo veruno di nolo, in luogo di eſſo porrà ritenerſi la mettà del legname. cap. 288.
Caricato che abbia, non può più levare alcun attrezzo dalla nave. cap. 292.
In caſo di getto come debba mettere in contributo il nolo avuto delle merci. cap. 293.
Se per qualche cauſa giuſta, o ingiuſta che ſia, non vorrà fare il viaggio accordato, quando i Marinari perſiſtino di andare, è tenuto dar loro un ſoſtituto. cap. 294.
Non può prètendere da' Marinari l' oſſervanza di quelli contratti, ch' eſſi di nuovo aveſſero fatto col ſoſtituto. ivi.
Deve eſſere rifatto del danno cagionato alla nave dal ſoſtituto. ivi.
Quando la nave carica ſi trovaſſe ancorata in qualche luogo, e li Mercanti ſi trovaſſero in terra, potrà il Padrone alleggerire la nave col ſolo conſiglio di tutto il communale della nave, e combattere, e far getto ſe foſſe d' uopo per qualche accidente che ſopravveniſſe, o di burraſca, o di navi nemiche. cap. 109.
Non è obbligato di portare Caſſe, o compagni a chi porterà meno di dieci quintali. cap. 111.
A chi imbarcherà robba ſenza ſua licenza, o dello Scrivano, può, trovandogliela, farli pagare il nolo, che vuole, con raddoppiare per l'inganno il nolo, che pagano l'altre robbe, detto cap.
Non è tenuto rifare coſa veruna a' Marinari, ſe le loro canterate ſi bagneranno. cap. 128. e 129.
In che caſi dovrà alimentare i Marinari, che contro di lui avranno qualche pretenſione. capitolo. 140. e 141.
Come debba provvedere di vitto i Marinari. capitolo. 142.
Scaricata che avrà la nave, ſe vorrà fare altro viaggio, potrà obbligare i Marinari al ſecondo viaggio, nel caſo però che non trovaſſe altri Marinari da ſervirſi. cap. 147.
Dovrà però in tal caſo accreſcergli il ſalario a giudicio del nocchiero, e dello Scrivano. ivi.

Nè

Source : BIU Cujas

Nè può in appreſſo ſminuirlo. ivi.
Anzi lo dovrà aumentare, ſe nel progreſſo conoſcerà che li marinari meritino più di quello, che non credea da principio. ivi.
Può a conto del ſalario del Marinaro comprare, alla preſenza però dello Scrivano, tutte quelle armi, che il Marinaro avrà promeſſo di mettere in nave. cap. 175.
E' obbligato riſarcire ogni danno occorſo al Marinaro, per averlo mandato in qualche luogo, come pure a riſcattarlo, ſe foſſe preſo. capit. 179. Limita però come ivi.
Se appigionerà la ſua Nave, a che ſarà tenuto verſo del conduttore, e viceverſa. cap. 180.
E in queſto caſo, a che ſarà ancora il Padrone tenuto verſo de' Marinari accordatiſi con lui. ivi.
Quando avrà promeſſo ai Mercanti di portare una certa quantità di roba, e poi non potrà portarla, a che ſarà obbligato. cap. 181. e 182.
Noleggiata che ha la Nave a i Mercanti a ſcarſo, ſe porta roba ſopra coverta ſenza licenza di quelli, perdendoſi, o guaſtandoſi, è tenuto a pagarla, ancorchè foſſe ſcritta al Cartolario. cap. 183.
Se nello ſcaricare, o in altro modo s'accorgerà eſſere nella Nave più roba della noleggiata, è in ſua libertà di prenderne quel nolo, che egli vorrà, o pure manifeſtarla al Fiſco. cap. 184.
Noleggiata la ſua nave a tanto per Canterate, ſe nel viaggio gli mancheranno eſarcie, alberi, timone, e coſe ſimili, dovrà comprarle infino al doppio prezzo di quel che valeano nel luogo, donde ſi partì; e ſe gli coſteranno più del doppio, queſto ſoprappiù dovrà pagarſi dalli Mercanti per ſoldo, e lira della roba, che avranno in nave. cap. 187.
Se taglierà un'antenna per fare un timone, o altra coſa, devono i Mercanti pagarla, e il Padrone deve comprarne un'altra in luogo di quella. ivi.
Noleggiata che avrà la nave ſe non vorrà andare al viaggio, a che ſia tenuto. cap. 191.
Per quali motivi poſſa ſcuſarſi d'andare al viaggio. ivi.
Se la nave ſarà arreſtata per rappreſaglia di Signoria, o di Corſari, come debba il Padrone in tal caſo pagare i ſalarj a' Marinari. cap. 137.
Se per evitare un male maggiore ſtimerà bene di far dare la nave a traverſo, come poſſa farlo. capitolo 192.
Se preſa che avrà a pigione una ſtiva di botte a certo viaggio, o a tempo determinato ſia tenuto a pagarla, quando queſta ſi perda. cap. 201.
Noleggiato il Baſtimento per caricar vino, ſe le botti verſeranno, come ſia tenuto il Padrone a rifarne il danno. cap. 202.
Il Padrone che avrà biſogno d'eſarcia. Vedi ESARCIA.
Se ſtando egli ancorato in qualche Porto, o ſpiaggia non ſi ormeggierà, e perciò ſuccederà qualche danno alla nave, come debba rifarlo. cap. 224.
Se viaggiando in terra d'Infedeli, per cattivo tempo, o forza de' nemici perderà la nave, come ſia tenuto a dare il ſalario, o vettovaglie a i Marinari per tornare in paeſe de' Cattolici. cap. 225.
Se nel decorſo del viaggio gli ſaranno ſtate rubate, o preſe in nave le Mercanzie, come poſſa pretenderne il nolo. cap. 229.
E come in queſto caſo debba pagare il ſalario a' Marinari. ivi.
Se non ſarà ſpedito nel tempo convenuto da' noleggiatori, come dovrà pagare il ſalario a' Marinari per quel tempo che non ſarà ſtato sbrigato dalli Mercanti. cap. 232.
Scaricata la nave deve ſubito ſpedirſi, e cercar l'utile di quella. cap. 235.
Deve dar conto a' Partecipi del guadagno, o perdita di ciaſchedun viaggio. cap. 237. 238. e 239.
E differendo più viaggi a darlo, ſe la nave a caſo ſi perderà. ivi.
E ſe innanzi di darlo moriſſe. ivi.
La moglie del Padrone per la ſua dote quando debba eſſere preferita nella porzione del marito, ch' eſſo avrà nella nave. cap. 34.
Se vorrà accreſcere la nave, deve richiederne il conſenſo de' Partecipi, e ſe queſti ricuſaſſero, o foſſero aſſenti. cap. 240. e 241.
Per quali cagioni poſſa accreſcere la nave. ivi.
E ſe ciò vorrà fare per capriccio. ivi.
Se vorrà far acconciare, o raggiuſtare la nave. capitolo 242.
Se leverà, o farà levare ſegnali, Gajatelli, o raſe d' ancore, e queſte ſi perderanno, o la nave perciò avrà qualche detrimento. cap. 243.
Se arrolerà Marinari a parte, cioè che in vece di ſalario comunicherà con quelli il guadagno. cap. 244. e 245.
Noleggiata la nave per un paeſe dove nè il Padrone, nè altri ſapeſſero andare, dovrà il Padrone arrolare un Piloto, che ne ſia pratico, e ſe queſti arrolato che ſarà non ſi troverà pratico. capitolo 247.
Viaggiando, e fermandoſi in qualche Porto è tenuto il Capitano diſtribuire le guardie o ſia ſentinelle, e ſe queſte ſi addormenteranno. cap. 248.
Se il Padrone venderà la nave ſenza il conſenſo de' Partecipi. cap. 253.
Se il Padrone, dato che avrà facoltà, o mandato ad alcuno di dar a nolo la ſua nave, la noleggierà frattanto ad un altro, chi debba in tal caſo preferirſi. cap. 255.
Incontrandoſi il Padrone nel decorſo del ſuo viaggio in alcun raggio di fuſta, come ſono alberi, antenne, vele, o di qualſivoglia altro legno, s'egli li darà capo, cioè qualche fune, o gomena per tirarlo ſeco, o pure vorrà mettere, o portar nella nave alcuno di quei fuſti, e da ciò ne riſulterà qualche danno. cap. 256.
Se dopo aver noleggiata la nave il Padrone morrà. cap. 261.
Noleggiando il Padrone la ſua nave, ſenza determinare il tempo, ſe li Mercanti prolongheranno di caricarla, o s'apparterranno dal noleggio, o pure il Padrone ſi ritirerà da eſſo. cap. 262.
Se licenzierà il Marinaro ſenza giuſto motivo. capitolo 264.
Caricata che avrà la nave ſenza aver prima determinato il tempo co' Mercanti, in cui debbano pagare il nolo, ſe temerà che queſti ſieno ingannatori, o litigioſi, come debba in tal caſo innanzi di ſcaricare la nave regolarſi. cap. 267.
E come debba altresì regolarſi ricevendo il nolo con facoltà eſpreſſa, o tacita d'impiegarlo. d. cap.
Se non darà il lavoro a quel maeſtro d'aſcia, o Calefato, a cui l'avrà promeſſo. cap. 269.
Accordato che avrà il Padrone un ſervitore per tempo determinato, e l'uno all'altro premorrà. capitolo 270.
Se caricherà nella nave ſtiva di botte. cap. 271.
Come dovrà regolarſi con quelli Mercanti, che non li pagheranno il nolo delle merci. cap. 272.
Se ſortirà fuora alla nave la ſtoppa, o pure perderà eſarcia, o altro, per cui il Padrone ſarà coſtretto a ſcaricare. cap. 274.
Se ſarà debitore di qualche ſomma, e vorrà fare qualche viaggio, è tenuto dar ſicurtà a' ſuoi creditori. cap. 275.
Tutto ciò, che pattuiraſſi trà il Padrone, e Mercanti, dovrà oſſervarſi. cap. 278.
Se la roba caricata da' Mercanti ſembrerà al Padrone di maggior peſo dell'accordato potrà eſſo farla peſare a ſpeſe de' Mercanti, e del ſoprappiù pretenderne il nolo. ivi.
Stando la Nave nel luogo, dove dovea caricare, ſe il Padrone per qualche ſiniſtro, o di mare, o di Navi armate ſarà obbligato a partire, e tornare al luogo, dove fu noleggiato, non potrà pretendere nolo veruno. cap. 282.
Il Padrone di Nave deve procurare l'utile de' Partecipi. cap. 284.
E' tenuto verſo de' Partecipi per lo Scrivano, che non avrà di che pagare quelle ſpeſe, o altre perdite, che egli falſamente avrà ſcritte a conto de' Partecipi. ivi.
Se il Padrone non porterà ſeco Notajo. detto capitolo.
Incontrando un Padrone di Nave Mercantile qualche

Source : BIU Cujas

che legno nemico, ſe vorrà combatterlo, come poſſa farlo, e nel caſo che gli riuſciſse d'eſpugnarlo, come debba dividerſi la preda. cap. 285.
Se noleggierà la ſua Nave per qualche luogo nemico, o pericoloſo ſenza il conſenſo de' Partecipi. cap. 226.
Come ſi debba convenire il Padrone, che apparirà debitore per ſcrittura, e confeſſion ſua. capitolo 29.

Partecipe.

Il Partecipe d'una Nave da fabbricarſi è obbligato ad oſſervare la promeſſa al Padrone alla rata della ſua porzione. cap. 46.
E ſe non voleſſe, o non poteſſe ſtare al pattuito, potrà eſſervi coſtretto per Giuſtizia. ivi.
Anzi il Padrone in tali caſi potrà prendere a mutuo, o a cambio, o in altra maniera per conto del Partecipe quella partita, o ſomma da lui dovuta per ſua porzione. ivi.
Se il Partecipe morrà innanzi la perfezione della Nave, l'erede di eſſo non è tenuto a continuarla, fuor che ſe il defunto non aveſſe diſpoſto diverſamente nel ſuo teſtamento. cap. 47.
E ſe il morto Partecipe aveſſe già pagata in contanti la ſua parte, queſta dovrà venderſi, terminata che ſarà la Nave, innanzi ch'eſſa parta dal luogo, dove ſarà ſtata fabbricata. ivi.
Se un Partecipe vorrà vendere la ſua parte che ha nella Nave, lo deve dire al Padrone, e così deve oſſervare il Padrone verſo de' Partecipi. cap. 53.
Non può vendere la ſua parte contro la volontà del Padrone. d. cap.
Limita però come ivi.
Se il Partecipe vorrà andare col Padrone ſe li dovrà dare per mercede ciò, che il Nocchiere giurerà poter meritare la ſua fatica. cap. 58.
Ciaſcuno de' Partecipi rientra nelle ſue prime porzioni, quando la Nave preſa da' nemici vien riſcattata dal Padrone, o da altri per lui, contribuendo però *per as*, *& libram* a proporzione. cap. 287.
Ponno eſſere ſforzati dal Padrone all'adempimento di qualche patto fatto col loro conſenſo per redimer la Nave, o roba; non così quando l'aveſſe fatto ſenza loro ſaputa. ivi.
Quelli Partecipi, che vorranno ritenere la porzione nella Nave riſcattata, che già vi avevano, devono riſarcire il Padrone, che avrà trovato minor prezzo della Nave, incantandola, di quello li ſarà importato il riſcatto, e non ſaranno tenuti a ciò fare quelli, ſenza il conſenſo de' quali il Padrone avrà riſcattata la Nave. ivi.
Quale azione competa a i Partecipi contro il Padrone, che ſenza il loro conſenſo noleggierà la Nave per qualche luogo nemico, o pericoloſo. capitolo 226.
Se i Partecipi tralaſcieranno per più viaggj di coſtringere il Padrone a render conto, e poi egli moriſſe. Vedi i cap. 237. 238. e 239.
Il Padrone, che vorrà accreſcere la Nave dovrà richiederne il conſenſo de' Partecipi, e ſe queſti ricuſeranno, o ſaranno aſſenti. cap. 240. e 241.
Li Partecipi d'una Nave da fabbricarſi non dovranno contribuire alla ſpeſa, ſe la Nave ſi farà più grande, e di maggior portata dell'accordato. capitolo 280.
Ma ſe non ſi ſarà accordata la grandezza, o portata di eſſa. ivi.
E ſe eſſendoſi accordato di fare una Barca, o Vaſcelletto, il Padrone in vece avrà fatto una Nave. ivi.
Le porzioni de' Partecipi ſono obbligate per li debiti del Padrone fatti per la Nave. cap. 33.
Non ſono però eſſi, nè altri ſuoi beni obbligati, quando il Padrone non abbia procura, o facoltà ſufficiente d'obbligarli. d. cap.

Partito.

Quando, e in che maniera debba farſi l'incanto, o partito della Nave tra li Partecipi, ed il Padrone. cap. 53. e 54.

Passeggiere, o ſia Pellegrino.

S'intende quello, che paga nolo di ſua perſona, e della ſua roba, quale non ſi conſidera per Mercanzia, qualora è meno di dieci quintalate. capitolo 111.
Se non manifeſterà allo Scrivano la ſua roba, non ſarà tenuto al danno di eſſa nè il Padrone, ne lo Scrivano, nè la Nave. d. cap.
Deve eſſere provviſto dal Padrone di luogo, e d'acqua, e deve eſſere portato, o fatto portare dal Padrone dove gli avrà promeſſo. cap. 114.
Deve tre giorni innanzi alla partenza domandare al Padrone, o allo Scrivano quando debba venire in Nave. d. cap.
Il Padrone deve reſtituirgli tutto il nolo, quando partiſſe innanzi del termine aſſegnatoli a montare in Nave, e perciò foſſe reſtato in terra. detto capitolo.
Se il Paſſeggiere non ſi troverà in Nave, quando farà vela, non potrà pretendere dal Padrone nè caparra, nè nolo. ivi.
Se veniſſe a morire in Nave può diſporre della ſua roba come vuole, e non diſponendone, lo Scrivano dovrà notare tutte le robe del defunto, e come queſte dovranno diſtribuirſi, e conſervarſi il danaro da lui laſciato. capit. 115. 116. 117. e 118.
Se vorrà reſtar in terra non può pretendere la reſtituzione del nolo dal Padrone, quando già gliel' aveſſe pagato. cap. 119.
Deve difendere il Padrone, nè può laſciare la Nave ſenza licenza di lui ſino alla fine del viaggio. capitolo 120.
E' tenuto ſtare al conſiglio, e a tutti i coſtumi, e ordini, che troverà ſulla Nave. d. cap.

Pene.

Dovute al Marinaro, ſe marcherà la roba, che è in Nave. cap. 132.
Se farà litigare il Padrone di Nave ſenza giuſta cauſa. cap. 140. e 141.
Se non dormirà in Nave. cap. 143.
Se dopo fatto l'accordo ſe ne fuggirà. capit. 144. 155.
Se prenderà armi, o queſtione contro del Padrone. cap. 160. e 161.
Se calerà in terra ſenza licenza dello Scrivano, o del Piloto non eſſendovi il Padrone. cap. 166.
Se ruberà in Nave. cap. 164.
Se appoſtatamente, o di ſua volontà getterà vino, e vettovaglia. cap. 165.
Se ſi ſpoglierà in Nave. cap. 167.
Se ſi partirà quando la Nave comincierà a caricare, o quando ſtarà in luogo pericoloſo ſenza licenza del Padrone, o del Piloto. cap. 168.
Se venderà le ſue armi innanzi che la Nave finiſca il viaggio. cap. 169.
Se eſtrarrà roba ſenza licenza del Guardiano, del Nocchiere, o dello Scrivano. cap. 170.
Se dormirà in terra ſenza licenza del Padrone. capitolo 171.
Se non vorrà mettere gli Uomini in terra eſſendo egli barchiere. cap. 173.
Se non metterà in Nave tutte le armi, che avrà promeſſe al Padrone. cap. 175.
Se non ajuterà al Padrone a tirare il legno a terra. cap. 178.
Se condurrà via la Nave laſciando il Padrone in terra. cap. 235.
Pene dovute a' Marinari di poppa, o di proda, ſe ſi addormenteranno, come pure alle ſentinelle della Nave. cap. 248.
Se fuggirà dopo aver ricevuta la paga. cap. 265.
Se non oſſerverà i patti fatti tra il Padrone, e i Mercanti. cap. 251.
Pene dovute al Padrone della Nave, ſe caricherà le robe de' Mercanti ſopra altro Vaſcello. cap. 89.

Se

Source : BIU Cujas

Se farà la Nave di maggior grandezza di quello ſarà ſtato accordato tra eſſo, e i Partecipi ſenza il conſenſo di eſſi. cap. 48.
Se intrometterà nella fabbrica della Nave altri maeſtri ſenza il conſenſo de' primi. cap. 51.
Se non pagherà a ſuoi dovuti tempi il Maeſtro, che ha preſo ſopra di ſe la fabbrica della Nave. capitolo 52.
Se farà ſtivare roba umida, o roba in luogo umido. cap. 61.
Se la roba ſi bagnerà a cagione delle bande, o coverte non ben calefatate. cap. 62.
Se la roba ſi guaſterà da' Topi per mancanza de' Gatti in Nave. cap. 65.
Se la roba ſi perderà. d. cap.
Se non riporrà nel primo ſuolo tutta la roba di maggior peſo, e di ſopra quella men grave. cap. 68. e 69.
Se entrerà in qualche porto ſenza licenza de' Mercanti. cap. 99.
Se ricuſerà di caricare le merci del noleggiatore per caricarne delle altre. cap. 87. e 88.
Se caricherà le merci laſciate in terra in altra Nave ſenza il conſenſo del Noleggiatore. detto capit. e cap. 89.
Se non anderà di conſerva avendo promeſſo d'andarvi. cap. 91.
Se noleggiata che avrà la ſua Nave a ſcarſo a' Mercanti, porterà roba ſopra coverta ſenza volontà, e licenza di quelli. cap. 183.
Se noleggierà la ſua Nave per qualche luogo nemico, o pericoloſo ſenza il conſenſo de' Partecipi. cap. 226.
Se avrà accreſciuta la Nave ſolo per capriccio ſenza giuſte cagioni, e ſenza il conſenſo de' Partecipi. cap. 240. e 241.
Se non oſſerverà i patti fatti tra Mercanti, e Marinari. cap. 251.
Se non darà il lavoro promeſſo al maeſtro d'aſcia, o al Calefato. cap. 269.
Pene dovute al maeſtro d'aſcia ſe fa più grande il Vaſcello di quello gli è ſtato ordinato dal Padrone. cap. 50.
Se nel tempo convenuto non finirà la Nave. cap. 52. e cap. 269.
Pene dovute a' Manifattori, ſe per loro imperizia riuſciſſe mal fatta la Nave. cap. 51.
Pene dovute allo Scrivano, ſe ſcriverà il falſo nel Cartolario. cap. 55.
O pure permetterà ch'altri il falſo vi ſcriva. ivi.
Se ſi perderà qualche coſa in Nave. cap. 56.
Pene dovute al Nocchiero, quando non è capace del ſuo meſtiere. cap. 60.
Pene dovute al Noleggiatore, ſe non manifeſterà la roba caricata al Padrone. cap. 98.
Se caricherà più roba dell'accordato. cap. 184.
Pene dovute a' Mercanti, ſe non oſſerveranno i patti fatti fra il Padrone, e i Marinari. cap. 251.
Pene dovute al Paſſeggiere, che non avrà manifeſtato la ſua roba allo Scrivano. cap. 111.

Porto.

Nel viaggiare non può il Padrone entrare in alcun Porto ſenza licenza de' Mercanti, altrimenti ſarà tenuto ad ogni danno. cap. 99.
Limita però, come dal d. cap.
Il Nocchiero non può ſortire, nè entrare in porto ſenza il conſenſo de' Mercanti. cap. 60.
Entrando una Nave in porto è tenuto il Marinaro ajutare a rimorchiarla comandandolo il Nocchiero, purchè non ſia Nave nemica. cap. 156.
Entrando il Padrone in qualche porto per volontà de' Mercanti, dovranno queſti riſarcire ogni danno, che gliene ſopravveniſſe, con che però detto danno ſia loro ſtato intimato per ſuo conto dallo ſteſſo Padrone. cap. 107.
Entrandro una Nave in porto ſe apporterà danno a qualche altra Nave già ormeggiata. cap. 197.
E ſe una Nave già ormeggiata in porto apporterà danno ad un'altra ſopravvenuta di poi. capitolo 198. e 199.
E ſe per burraſca ſoppravvenuta, a mancanza di ancore, o gomene, urtaſſe, e danneggiaſſe le altre già ormeggiate in porto. cap. 200.

Preda.

Vedi Nemici, e Navi.

Principe.

Vedi ancora Signoria.

Nave, che per forza di Principe ſarà impedita d'andare nel luogo, dove era indirizzata. capitolo 188.
O pure per forza di Signoria, o di Principe non potrà caricare nel luogo deſtinato. cap. 189.

Promeſſa.

Deve oſſervarſi. cap. 289. e 250.
L'inoſſervante è tenuto a rifare i danni. ivi.
Limita come ivi.
Promeſſe fatte in Nave, o con altri Vaſcelli armati, che s'incontraſſero, ſia in Golfo, o in alto Mare, o avendo proiſſo in terra. cap. 250.
Accordi, o promeſſe per far Getto, o Agerminamento. detto cap.
Patti, ed accordi fatti dal Capitano co' Marinari, o altri di Nave, o Mercanti, e viceverſa fatti da' Mercanti col Capitano. cap. 251.

R

Rappreſaglia.

Nave arreſtata per rappreſaglia de' Corſari, o di Signoria, e poi comprata ſotto mano dal Padrone, o da' Mercanti. cap. 137.

Ritrovamento di Roba.

Roba, e Mercanzia trovata in Mare dal Marinaro accordato. cap. 157.
Roba trovata in porto, in ſpiaggia, in Mare, a galla, o a fondo. cap. 249.

Roba.

Vedi Merci, e Vedi Ritrovamento di Roba.

S

Salario.

Quale ſia il ſalario de' Marinari, quando il Noleggiatore ſi ritira dal Noleggio. cap. 81. 83. Vedi Noleggio, Noleggiatore.
Salarj de' Marinari ſono preferiti a qualunque creditore, e Partecipe della Nave. cap. 105.
Li Marinari devono patire pro rata la diminuzione de' ſuoi ſalarj, quando il Padrone fa qualche rilaſcio a i Mercanti ſopra i noli. cap. 102.
Se ſi doveſſe vendere la Nave per pagare quella roba, che ſi foſſe perduta dentro di eſſa, devono prima riſervarſi i ſalarj de' Marinari. capitolo 56.
Il Padrone della Nave deve avere tanto ſalario, quanto ne ha ciaſcun de' Nocchieri. cap. 58.
Se il Padrone per malevoglienza vorrà levare il Nocchiero, tutto che perito, deve prima pagargli il ſuo ſalario. cap. 60.
A' Marinari, che morranno in Nave, come ſia dovuto il ſuo ſalario, e a chi debba pagarſi. capit. 125. 126. e 127.
I Marinari guadagnano la metà del ſuo ſalario, ſe il Padrone avrà guadagnata la metà del nolo dal Mercante, per eſſerſi ritirato dal noleggio. capitolo 81.
Il Padrone dovrà pagare il ſalario a' Marinari nel luogo, dove le merci pagheranno il nolo. capit. 128. e 129.
Il Padrone è tenuto del nolo, che riſcuoterà, pagare i ſalarj a' Marinari, e ſe il nolo non foſſe ba-

Source : BIU Cujas

baſtante, deve torre il danaro ad impreſtito, e non trovandolo, ſi deve vendere la Nave per pagare i Marinari, coll'eſſere preferiti ad ogn'altro creditore. cap. 135.

Limita però come ivi.

Vedi ancora intorno a ciò il cap. 136.

Se il Padrone per intraprendere un'altro viaggio ſi farà impreſtare da' Marinari i ſalarj del primo viaggio per trafficarli, e la Nave in queſto ſecondo viaggio ſi romperà, dovranno i ſalarj del primo viaggio, fuori del guadagno, eſſere pagati di quello, che ſi ſarà ſalvato. ivi.

Deve il Padrone far ſicurtà a i Marinari per l'importare del loro ſalario, o roba che hanno in Nave. cap. 138.

Se il Marinaro ricevuto che avrà il ſuo ſalario vorrà impiegarlo, deve il Padrone impiegarglielo ſenza però alcun ſuo pregiudizio. cap. 139.

E ſe il Marinaro andaſſe in qualche luogo per impiegare il ſuo ſalario, dovrà eſſere provviſto dal Padrone di vitto per due giorni ſolamente. ivi.

Se il Padrone per mutazione di viaggio miglioraſſe di nolo, dovrà altresì accreſcere i ſalarj a' Marinari. cap. 140. e 141.

I Marinari non devono mai perdere i loro ſalarj. cap. 224.

Volendo il padrone di Nave terminato il primo viaggio intraprenderne un'altro, dovranno i Marinari ſeguirlo, quando però eſſo non trovi altri Marinari da ſervirſi, ma in queſto caſo dovrà loro accreſcerſi il ſalario a giudizio del Nocchiero, e dello Scrivano. cap. 147.

Nè il Padrone potrà in appreſſo ſminuirglielo, anzi dovrà aumentarglielo, ſe nel progreſſo conoſcerà, ch'eſſi meritino più di quello, che non credeva da principio. ivi.

Vendendoſi la Nave deve pagarſi tutto il ſalario a' Marinari, e reſtano liberi dal ſervizio. cap. 148. e 149.

Morto il Padrone, o colui, che avrà accordato i Marinari, dovrà loro pagarſi a tempo convenevole il ſalario de' beni del Padrone eſiſtenti ſulla Nave, o ſopra altro legno. cap. 152.

Non potendo la Nave per forza di Principe andare nel luogo, dove era indrizzata, e perciò ſarà ſtata sforzata a far porto, o ſcaricare in altro luogo più lontano, come in tal caſo dovranno regolarſi i ſalarj de Marinari. cap. 188.

Se arreſtata la Nave per rappreſaglia de' Corſari, o di Signoria, il Padrone, o Mercanti la compraſſero ſotto mano, come in queſto caſo dovrà pagarſi il ſalario a' Marinari. cap. 137.

Li Marinari ponno proporre la domanda del ſuo ſalario verbalmente. cap. 28.

Scaricare, Caricare.

Scaricando la maggior parte de' Mercanti le ſue merci, ponno gli altri ancor eſſi ſcaricare, e queſti in tal caſo non dovranno pagare niente di nolo, ma di più il Padrone dovrà aſpettarli, quando di nuovo voleſſero caricare le ſue robe. capitolo 101.

Volendo nel decorſo del viaggio la maggior parte de' Mercanti far porto in qualche luogo, e ivi ſcaricar le ſue robe, può il Padrone obbligar gli altri a ſcaricar anche le ſue, e a pagarli tutto il nolo. cap. 102.

Ma avendo fatto il Padrone qualche rilaſcio del nolo a i primi, dovrà ancora farlo a tutti gli altri. ivi.

Bagnandoſi le merci nel caricarſi, o ſcaricarſi, il Padrone non è tenuto a rifarne il danno. capitolo 70.

Se il Padrone avrà accordato co' Mercanti di far loro caricare, e ſcaricare la roba, lo dovrà fare. cap. 71.

E non eſſendovi accordo veruno, o pur uſo, dovranno i Mercanti accordarſi co' Marinari, e valerſi di loro, trovandoſi in luogo ſcarſo di facchini. ivi.

Deve il Padrone per lo ſcarico delle merci pagare a' Marinari tutto ciò, ch'eſſo avrà accordato co' Mercanti. cap. 146.

Nave, che per forza di Principe ſarà ſtata obbligata a ſcaricare in altro porto diverſo da quello, dove era deſtinata. cap. 188.

La roba, che ſarà ſtata ſcaricata con poca ſpeſa in bonaccia, non dovrà rifare quelle ſpeſe maggiori fatte per colpa di cattivo tempo in iſcaricare l'altra roba. cap. 194.

La roba ſcaricata quando debba contribuire alla perdita della Nave, e dell'altra roba. detto cap.

Bagnandoſi, o perdendoſi la roba nel caricarſi, o ſcaricarſi, come debba il Barchiere rifarne il danno. cap. 195. 196.

Come biſogni al Padrone ſcaricare le Mercanzie in caſo che ſortiſſe fuori alla Nave la ſtoppa. capitolo 274.

Non eſſendo preſente lo Scrivano, il Padrone non può caricare coſa alcuna. cap. 56.

E ſenza la di lui ſaputa, o pure ſenza quella del Nocchiero alcuno de' marinari, o altri, non può caricare, nè ſcaricare coſa alcuna. cap. 59.

Scrivano.

Deve giurare d'eſercitare il ſuo meſtiere fedelmente. cap. 55.

Deve tenere il Cartolario, in cui deve ſcrivere il vero, e neſſun'altro vi può ſcrivere, altrimenti non gli ſi dà credito. ivi.

Come debba gaſtigarſi ſe vi ſcrive il falſo. ivi.

E ſe permette ch'altri ancora vi ſcriva il falſo. ivi.

Senza la ſua preſenza non può il Padrone caricare coſa alcuna, ne alcun de' Marinari può trar roba, nè metterla ſenza la ſua licenza. cap. 56.

Se ſi perderà alcuna coſa in Nave la dovrà pagare. ivi.

E ſe non foſſe *ſolvendo* ſi dovrà vendere la Nave, riſervati prima i ſalarj a' Marinari. ivi.

Può vendere i ferramenti, vettovaglie, e qualunque altra coſa vècchia, e comprarne dell'altre per uſo della Nave; Ma quanto a comprar eſarcie, o ſartiame non può farlo ſenza ſaputa del Padrone. ivi.

Deve giurare di non dormire in terra ſenza le chiavi della caſſa, dove è riposto il Cartolario, e di non laſciarla mai aperta. cap. 57.

Deve eſſere provviſto dalla Nave di vitto, ſalario, ſcarpe, carta, inchioſtro, e pergamena. capitolo 58.

Deve far nota dell'aggerminamento, quando potrà farla. cap. 97. e 109.

Ciò che ſcrive al Cartolario fa prova. capit. 97. 99. e 100.

Deve avere tanto di ſalario, quanto ha un Prodiere. cap. 58.

Se farà qualche mancamento, o fallirà nel ſuo ufizio, non potranno ſoſtituirſi in ſuo luogo i di lui Parenti, o altri. ivi.

Deve dar conto a' Partecipi, eziandio uſcito dal ſuo ufizio, de' noli, e di tutte le ſpeſe ad ogni loro richieſta. ivi.

Può prendere il pegno da ogni Mercante, Paſſeggiere, o Marinaro per li noli. ivi.

Si deve dar più fede al di lui Cartolario, che ad un Inſtrumento pubblico. ivi.

Senza la di lui ſaputa, o pure ſenza quella del Nocchiero, alcun de' Marinari, o altri non può caricare, nè ſcaricare coſa alcuna. cap. 59.

In caſo di Getto deve tener conto di tutto in iſcritto, come ſe fuſſe in porto. cap. 93. e 109.

Deve far mettere in terra tutta quella Roba, che non ſi troverà ſcritta al Cartolario, quando il Padrone non voleſſe portarla, per eſſere la Nave troppo carica. cap. 112.

Nè il Padrone, nè la Nave, nè lo Scrivano ſono tenuti a riſarcire il danno di quella roba, che non ſarà ſtata manifeſtata allo ſteſſo Scrivano. detto capitolo.

Morendo de' Paſſeggieri in Nave ſenza aver diſpoſto delle loro robe, deve lo Scrivano notarle tutte, e darne una copia al Padrone, ed un' altra a' Mercanti. cap. 115.

Accor-

Source : BIU Cujas

Accordandoſi un Marinaro per maeſtro d'aſcia, o altro, ſe nel decorſo del viaggio non ſarà trovato tale, lo Scrivano, o pure il Nocchiero dovranno giudicare col loro giuramento quale ſalario gli ſi dovrà dare. cap. 121.
Li Marinari devono manifeſtare le loro Canterate allo Scrivano, altrimenti anderanno al fiſco di quel luogo, eccetto il terzo, che toccherà al Padrone. cap. 128. e 129.
Obbligando il Padrone il Marinaro a fare il ſecondo viaggio, dovrà avere per il ſalario ciò, che giudicheranno lo Scrivano, o il Nocchiero. capitolo 147.
Venendo ſcritte dallo Scrivano al libro della Nave ſpeſe, o altre perdite, dovrà eſſere creduto, purchè non gli venga provato il contrario, nel qual caſo dovrà pagare tutte quelle ſpeſe, o perdite, che falſamente avrà ſcritte a conto de' Partecipi. cap. 184.
Se non ſarà del numero de' notai giurati, potrà eſſere coſtretto da' Partecipi a giurare di dover eſercitare fedelmente la ſua carica. ivi.

SEQUESTRO.

Robe ſequeſtrate. Vedi il Cap. 41.

SIGNORIA.
Vedi ancora PRINCIPE.

Nave arreſtata per rappreſaglia di Signoria, o de Corſari, e poi comprata ſotto mano dal Padrone, o da' Mercanti. cap. 137.
Il Padrone, che per impedimento di Signoria ſarà ſforzato a cambiare il viaggio. cap. 140. 141.

SINISTRO.

Nave che darà a traverſo per qualche ſiniſtro. cap. 192. 193.
Perduta la Nave per qualche ſiniſtro come debba il Padron della Nave reſtituire a' Partecipi il guadagno degl'altri viaggi, di cui non aveſſe reſo conto per l'addietro. cap. 237. 238. e 239.
Stando una Nave ben corredata in porto, o ſpiaggia, ſe in caſo di ſiniſtro dovrà prendere a pigione eſarcie, o far altra ſpeſa, chi debba a queſta contribuire. cap. 268.
Stando la Nave nel luogo, dove dovea caricare, ſe il Padrone per qualche ſiniſtro o di Mare, o di Navi armate ſarà obbligato a partire, e tornare al luogo, dove fu noleggiato, non potrà pretendere nolo veruno. cap. 282.

SPESE. Vedi DANNO.

STIVA. STIVARE.

Le robe devono eſſere meſſe in Stiva da' Marinari per ordine del Padrone. cap. 90.
Il Padrone non può ſtivare roba umida, o roba in luogo umido. cap. 61.

T

TOPI. Vedi MERCI.

V

VENDITA DI NAVE.

SE il Padrone venderà la Nave ſenza il conſenſo de' Partecipi. cap. 253.
Vendendo alcuno la ſua Nave a che ſia tenuto verſo de' Marinari. cap. 148. 149.
Se ad inſtanza de' creditori ſi venderà la Nave innanzi, o dopo aver fatto qualche viaggio, chi debba eſſere preferito nel prezzo ricavatone. capit. 32. 33.
Se alcuno riſcatterà qualche Nave, o roba preſa da' nemici, è tenuto venderla al primo Padrone, mediante il pagamento del riſcatto al redimente. cap. 287.
Il Padrone ſe vorrà vendere la ſua parte, che ha nella Nave, è tenuto farne conſapevoli i compagni. cap. 53.
Come ancora un compagno non può vendere la ſua porzione ſenza il conſenſo del Padrone. ivi.
Limita però come ivi.
Vendita di Nave quando ſi poſſa fare dal Padrone, o dalla maggior parte de' compagni. cap. 253.

VENDITORE.
Vedi COMPRATORE, e Vedi NAVE, e PADRONE.

VIAGGIO.
Vedi ancora SALARIO, NAVE, MARINARI, e PADRONE.

Chiunque viaggia ſu qualche Nave deve ajutare, e difendere il Padrone, nè può laſciar la Nave ſenza licenza di eſſo, ma deve ſeguitarlo ſino alla fine del viaggio. cap. 120.
E deve altresì ſtare al conſiglio, e a tutti li coſtumi, e ordini, che troverà ſulla Nave. ivi.
Se volendo il Padrone intraprendere un'altro viaggio, ſi farà impreſtare da' Marinari i ſalarj del primo viaggio per trafficarli, e la Nave in queſto ſecondo viaggio ſi romperà, i ſalarj del primo viaggio dovranno, fuori del guadagno, eſſere pagati di quello, che ſi ſarà ſalvato. cap. 135.
Se il Padrone per impedimento di Signoria ſarà ſforzato a cambiare il viaggio, o pure vorrà ciò fare per accordo fattone co' Marinari, eſſi ſaranno tenuti ſeguirlo. cap. 140. e 141.
Non può però cambiare il viaggio fuori d'ogni accordo, altrimenti dovrà alimentare i Marinari, quando per tal cauſa litigaſſero contro di lui. ivi.
E ſe per mutazione di viaggio miglioraſſe di nolo, deve altresì accreſcere i ſalarj a' Marinari. ivi.
Volendo il Padrone, ſcaricata la Nave, fare un'altro viaggio, può ſervirſi degli ſteſſi Marinari, quando non ne trovaſſe altri. cap. 147. e 158.
Il Marinaro accordato che ſia, non può ſcuſarſi di andare in viaggio, ſe non per le cauſe deſcritte nel cap. 153.
Il Marinaro non può abbandonare la Nave nel tempo che ſi trova in viaggio. cap. 176.
Il Padrone a richieſta de' Partecipi deve dar ſicurtà di non dover cambiar il viaggio. cap. 226.
Deve dar conto a' Partecipi della perdita, o guadagno di ciaſcun viaggio. cap. 237. 238. e 239.
E ſe differirà più viaggi a dar detto conto, e frattanto ſi perderà la Nave, o pure egli morrà. detti cap.

IL FINE.

Source : BIU Cujas

Accordandosi un Mariniero per maggiore soldo, o altro, se nel decorso del viaggio non sarà trovato, o sarà, lo Scrivano, o pure il Padrone dovranno giudicare col loro giuramento ciò che gli si dovrà dare. cap. 124. [illegible]

Li Marinari devono manicarsi le loro cautene allo Scrivano, altrimenti andando al lido di quel luogo, cacciato il tizzo, che toccherà al Padrone. cap. 138. e 139.

Obbligando il Padrone il Mariniero a fare il seconda viaggio, dovrà avere per il salario ciò, che giudicheranno lo Scrivano, o li Nocchiero. cap. 140.

Venendo fuore dallo Scrivano al libro della Nave prefo, o altre partite, dovrà offere creduto, purche non gli venga provato il contrario, nel qual caso dovrà pagare tutte quelle fpefe, o partite, che fi ritroveranno aver fcritte a conto de' Partecipi. cap. 184.

Se non fara del numero de' notai giurati, potrà effere rifiutato da' Partecipi a giudizio di dover giurare fedelmente la fua carica. 194.

S e g u i s t r o.

Nave fequeftrare. Vedi il Cap. 42.

S i g n o r i a.

Vedi ancora P r i n c i p e.

Nave arrefata per rappresaglia di Signoria, o de' Principi, e per cui parte loro mano dal Padrone, o da' Mercanti. cap. 137.

Il Padrone, che per impedimento di Signoria farà ritirato a cambiare il viaggio. cap. 140. 141.

S i n i s t r o.

Nave che darà a travolo per qualche finiftro. cap. 190. 193.

Padrone della Nave per qualche finiftro come debba il Padron della Nave raffimare a Partecipi il guadagno degl'altri viaggi, di cui non avelle refo conto per l'addietro. cap. 137. 138. e 139.

Stando una Nave ben corredata in porto, o fpiaggia, fe in cafo di finiftro dovrà prendere a pigione chiarore, o far altra fpefa, ch debba a quella contribuire. cap. 168.

Quando la Nave nel luogo, dove dovea caricare, fe il Padrone per qualche finiftro fofi Mare, o di Navi armate farà obbligato a partire, e tornare al luogo, dove fi noleggiato, non potrà pretendere nolo veruno. cap. 183.

S p e s e. Vedi D a n n o.

S t i v a. S t i v a r e.

Le robe devono effere meffe in Stiva da' Marinari per ordine del Padrone. cap. 90.

Il Padrone non può rivare roba umida, o roba in fuono umido. cap. 61.

T

T o r r i. Vedi M i s e r i.

V

V e n d i t a di N a v e.

SE il Padrone vendrà la Nave fenza il confenfo de' Partecipi. cap. 135.

Se il Padrone vendendo alcuno fa Nave, o parte di quella, fe nel decorfo del viaggio non farà trovato ricco, fe ne dovrà dare. cap. 148. 149.

Se ad inftanza de' creditori fi venderà la Nave in mare, o dopo aver fatto qualche viaggio, chi debba effere preferito nel prezzo ricavatone. cap. 33.

Se alcuno rifcatterà qualche Nave, o roba predata, nemici, a quello vendera al primo Padrone, mediante il pagamento del rifcatto al redimente. cap. 187.

Il Padrone fe vorrà vendere la fua parte, che la nella Nave, a fenfo fiano tenuti avere i compagni. cap. 55.

Come ancora un compagno non può vendere la fua portione fenza il confenfo del Padrone. ivi.

Limita però come ivi.

Vendita di Nave quando fi poffa fare dal Padrone, o dalla maggior parte de' compagni. cap. 135.

V e n d i t o r i.

Vedi Compratori, e Vedi Nave, e Padrone.

V i a g g i o.

Vedi ancora Salario, Nave, Marinari, e Padrone.

Chiunque viaggia fi quelle Nave deve ajutare, e difendere il Padrone, nè può lafciare la detta Nave per alcuna fua licenza di effo, ma deve feguitare fino alla fine del viaggio. cap. 120.

E deve almeno ftare al comando, e a fenfi il collano, e ordini, che trovera nella Nave. ivi.

Se volendo il Padrone intraprendere un altro viaggio, fi fara imperfetto ne' Marinari a fatti del primo viaggio fi trafferiti, e la Nave in quello fecondo viaggio fi rompera, i falari del primo viaggio dovranno, fenon del guadagno, effere pagati di quello, che fi fara in effo. cap. 137.

Se il Padrone per impedimento di ftagione cercherà a cambiare il viaggio, e pure vorra ciò fare per accordo fattone co' Marinari, effi fiano tenuti figurito. cap. 140. e 141.

Non può però cambiare il viaggio fenza il confenfo de' Partecipi, altrimenti dovrà alimentare i Marinari, quando per tal cauta fi partirà contro di lui. ivi.

E fe per mutazione di viaggio mifurarfi di nolo, deve almeno accrefcere i falari a Marinari. ivi.

Volendo il Padrone, feguita la Nave, fare un altro viaggio, può fervirfi degli detti Marinari, quando non ne trovaffe altri. cap. 147. e 150.

Il Marinaro accordato che fia, non può fcufarfi di andare in viaggio, fe non per le cauce defcritte nel cap. 153.

Il Marinaro non può abbandonare la Nave nel retorno che fi trova in viaggio. cap. 178.

Il Padrone a richiefta de' Partecipi deve dar ficurtà di non dover cambiar il viaggio, o guadagno di ciafcun viaggio. cap. 137. 138. e 139.

E fe diffenta più viaggi a dar detto conto, e feguito il perderà la Nave, o pure egli morirà. dettocap.

JOSEPHI LAURENTII MARIÆ

DE CASAREGIS

J. C. GENUENSIS COLLEGIATI, &c.

TOMUS QUARTUS

CONTINENS

ELUCUBRATIONES

AC RESOLUTIONES

in aliquot, & ad integra

STATUTA

DE DECRETIS,

AC DE SUCCESSIONIBUS

AB INTESTATO

SERENISSIMÆ REIPUBLICÆ GENUENSIS

Iterùm editæ, cum Additionibus, & Adnotationibus nunc primùm in lucem datis.

QUIBUS NON SOLUM EA, QUÆ AD MATERIAM prædictorum Statutorum, ſed ad aliarum ferè omnium Civitatum interpretationem quodam ordine, ac ſtudio enucleantur, ac ſolidè reſolvuntur.

OPUS TAM IN PRAXI, QUAM IN THEORICA omnibus legum profeſſoribus apprimè utile, ac neceſſarium.

CUM TRIPLICI INDICE, VIDELICET PARAGRAPHORUM, Quæſtionum, ac Rerum Notabilium.



VENETIIS, MDCCXL.

Ex Typographia Balleoniana.

SUPERIORUM PERMISSU, AC PRIVILEGIIS.

Source : BIU Cujas

JOSEPHI LAURENTII MARIÆ

DE CASAREGIS

I. C. GENUENSIS COLLEGIATI, &c.

TOMUS QUARTUS

CONTINENS

ELUCUBRATIONES

AC RESOLUTIONES

in aliquot, & ad integra

STATUTA

DE DECRETIS,

AC DE SUCCESSIONIBUS

AB INTESTATO

SERENISSIMÆ REIPUBLICÆ GENUENSIS

Iterum editæ, cum Additionibus, & Adnotationibus nunc primùm in lucem datis.

QUIBUS NON SOLUM EA, QUÆ AD MATERIAM præfectorum Statutorum, sed ad aliarum ferè omnium Civitatum interpretationem quodam ordine, ac studio enucleantur, ac solidè resolvuntur.

OPUS TAM IN PRAXI, QUAM IN THEORICA *omnibus legum professoribus apprimè utile, ac necessarium.*

CUM TRIPLICI INDICE, VIDELICET PARAGRAPHORUM, Quæstionum, ac Rerum Notabilium.

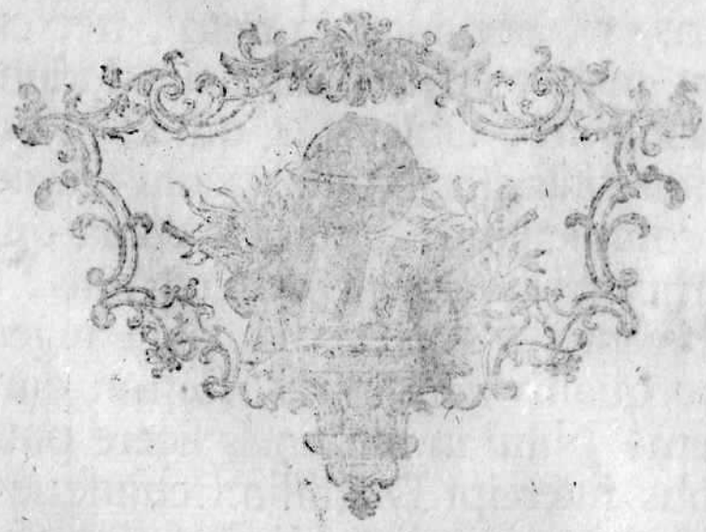

VENETIIS, MDCCXL.

Ex Typographia Balleoniana.

SUPERIORUM PERMISSU, AC PRIVILEGIIS.

Source : BIU Cujas

VENERANDO JURISPERITORUM, AC JUDICUM COLLEGIO CIVITATIS JANUÆ.

JOSEPH LAURENTIUS MARIA DE CASAREGIS.

VOBIS hæc ſcribo, Viri clariſſimi, quos præſentes intueor, non, ut cæteri ſolent, Poſteritati. Hanc ego tenebris involutam nondum agnovi ſatis. Quæ ſuis aliquando è latebris prodeuntis futura ſit indoles, quis erga literas amor, quanta in judicando ſeveritas, divinare faciliùs poſſum, quàm ſcire. Studeant proindè alii, melior quibus obtigit cauſa, Judicem quantumvis ignotum laceſſere, nec ab una duntaxat ætate (quos jure omnes benevolos ſperant) advocent ſpectatores. Notis mihi Judicibus opus eſt, nec ingenio freto, nec cauſa: Iis dare ſpectaculum malim, quos de facie dudum notos benigniſſimos noverim. Obſcurum quiddam, adeoque magnificum poſteritas eſt. Nullum cum illa nobis, niſi temporis ope commercium, cujus optima quæque abolentis vim perhorreſcere ſolent vehementius, qui minùs debuerant, ſapientes. An ego in tanta ingenii tenuitate, obſtetricante quamvis induſtria, fœtum diù victurum aliquem ſperem? Nihil in me tineis licere putem, nihil cæteris, quibus intercipi Doctiſſimi cujuſque lucubrationes quotidiè videmus, injuriis? Minùs ſanè deſipio, quam ut hæc ſperare citrà riſum poſſim. Veſtrum igitur opus hoc eſt, quotquot coævos habeo, Juriſconſulti Genuenſes; Vobis inſcribitor, veſtris in manibus fortaſsè ſeriùs, cer-

Source : BIU Cujas

tè honeſtiſſimè periturum. Vos ego Lectores, vos Judices velim. Veſtram diù benignitatem expertus, tum maximè, cum in veſtrum me Collegium cooptaſtis. Neminem unum inter vos video, qui injuriam putet non timeri. Quò in veſtra ſeveriùs inquiritis, excipere ſoletis mitiùs aliena. Si quæ dubium habeant ſenſum, in deteriorem deflectitis numquam: nec ſapientiam (quod aliqui faciunt) putatis peſſima ſuſpicari. Non ab alieno contemptu captanda laus eſt, neque à ſupercilio majeſtas, ſatis utramque conciliat magnitudo. Neque verò in laudum veſtrarum ſubſidium præterita mihi tempora revocanda: non qui ex Collegio hoc veſtro Pontifices maximi prodierunt, non qui, aut domeſticis, iiſque ſupremis, honorum gradibus, apud nos, aut apud exteros clari, quod à vobis ornamentum acceperant, cum fœnore reddiderunt. Petant hoc ſibi decus à vetuſtate, qui ſæculo diffidunt ſuo: provocent ad judicia mortuorum, qui vivorum ſententiam reformidant. Habet, habet in præſens cætus iſte clariſſimus, quo videri magnus nobis, videri exteris poſſit: habet, cur audeat quilibet, citrà ſuſpicionem contemptus, munera ei vel tenuiſſima ſiſtere. Pergite igitur literas fovere, ut facitis; adoleſcentium animos pulchrum quiddam minantium exigite. Opuſculum hoc meum, ſi boni faventeſque exceperitis, erit, cur audeant juvenes noſtri ſapientes videri. Licere putabunt omnibus, quod mihi impunè licuerit. Dedi ego, quod ſapientiæ veſtræ ſeveritas condonaret, dabunt mox cæteri, quod laudetis.

Source : BIU Cujas

AD LECTOREM.

STatutorum Genuenſium duo præſertim capita, quorum alterum eſt *de Decretis à Senatu impetrandis*, alterum *de Succeſſionibus ab inteſtato*, frequenter perlegeram: cumque ea plurimis ſubeſſe ambagibus reperiiſſem, dubiiſque implexa, nonnullis adnotationibus, ad clariorem eorum intelligentiam diſtinguere ſtatui. Primis meis adhuc ſtudiis improbus ſanè labor videbatur; creſcebat enim cum ſtudio nova ſemper diluenda materies. Sed juvenili ætate hac mea, ne inutili otio tempus deperderem, per immenſas Juris ambiguitates temerario quaſi conatu procedebam, placebatque nova ſemper inquirere; neſcio quid namque voluptatis erat, difficultates inveſtigare, quas ſolverem. Plures intereà mihi familiares meas hujuſmodi adnotationes audiebant libenter, optabantque, quæ ſecretò conſcripſeram, propiùs ipſi pertractare: Inter quos clariſſimus ille Julius Cæſar Baldiſonus Juriſprudentia, & ingenio vir planè admirabilis, ſi minus magna cum ſui voluptate (ut ipſe fatebatur) ſaltem non rarò opus, quod in aliquam jam molem excreverat, evolvebat, ſuadebatque continuo in lucem proferre quæ ſcripſeram. Sed arduum erat hujuſmodi conſiliis aſſentiri, & typis mandare, quæ privato meo tantùm commodo laboraveram: mihi nempè par crimen videbatur, aut laudes quærere, aut præſumere labores meos cæteris profuturos: Imò notam quandam ſtatim præſeferre temeritatis libros dicebam, qui auderent prodire vulgaris adhuc, aut ignoti Auctoris nomine inſcripti, undè ipſimet præjudicium ſibi ferrent in fronte. Hinc mihi neceſsarium arbitrabar, aut adnotationes iſtas ſupprimere, aut ſaltem ne immaturæ nimium ætatis opus deſpiceretur, Auctoris nomen reticere; Tunc enim vigeſimum annum vix expleveram, quando hæc agebantur. At ille inſtabat moleſtius, ut typis omninò mandarem: Crimen jam eſſe, adnotationes tam felici ſtudio conquiſitas publicæ ulterius negare utilitati. Suaſori optimo acquievi tamdem, ut vides; & opus quodcumque illud ſit, in lucem dedi. Ne tu dedigneris, humaniſſime Lector, parva hæc laborum meorum exordia, hæc enim ſunt publico commodo, votiſque plurimorum addictiſſimi animi ſtudia, & prima in patrias leges obſequia: Nec eſt cur Scriptoris immaturam ætatem operi objicias; operis potius, ſi quæ eſt, ſoliditatem expende: Imò, cum adoleſcentiæ meæ, ut ità dixerim, flores ſint, non omninò quærenda eſt in flore maturitas; Hanc ſaltem præſeferunt venuſtatem, quia primi. Si qui autem impreſſorum incuria errores ſubrepſerint, fac, ut ignoſcas libenter. Vale.

Source : BIU Cujas

INDEX TITULORUM, PARAGRAPHORUM, & VERSICULORUM.

Titulus de Decretis à Senatu impetrandis.

Verſ. DEcretis. 2
A Senatu. 5
Impetrandis. 9
In Principio Statuti de Decretis à Senatu impetrandis. 14
Verſ. Decreta. 15
Non niſi parte. 15
Cujus principaliter intereſt. 18
Alioquin ſubreptitia. 19
Et nullius momenti. 19
Niſi aliter per Senatum. 19
Verbis claris. 19

§. I.

Quando porrectis. 20
Verſ. Cancellarius de eo. 20
Quotieſcumque. 21
De illis precibus. 21
Iterum tractaretur. 21
Det notitiam Senatui. 21
Et re ter tentata. 21
Super eadem ſupplicatione. 21
Niſi exacto ſemeſtre. 21
Interim. 22
Minori numero decem votorum. 22
Niſi aliter. 22
Verbis expreſſis. 22
Eodem votorum numero. 22

§. II.

Qui preces. 22
Verſ. Semel obtulerit. 23
Per tres vices, ut ſupra. 23
Intra annum. 23
Teneatur in ſecundis precibus. 23
Expreſſam mentionem. 23
De primis. 23
Eodem votorum numero. 24
Verbis expreſſis. 24

§. III.

Hæc omnia. 24
Verſ. Citrà. 24
Priorum legum. 24
De ſententiarum. 24
Teſtamentorum. 25
Et Inſtrumentorum. 25
Subjaceant etiam regulis, & ordinibus de quibus ſuprà. 26

§. IV.

Si ſupplicatio. 26
Verſ. Verbis claris. 26

§. V.

Si quis. 26
Verſ. Negotio jam propoſito. 27
Expreſſam mentionem. 27
Aliter. 27
Nullum. 27

§. VI.

De rebus verò. 28

§. VII.

Si aliqua reviſio. 28
Verſ. Per Senatum. 28
Teneatur quilibet comparere. 29
Sive delegationis. 29
Sive ſubrogationis. 29
Sub modis, & in omnibus ut ſuprà. 29

§. VIII.

In iis. 30
Verſ. Habentes intereſſe. 31
Et affines. 31
Uſque in ſecundum gradum. 31
Intelligitur durare affinitas. 32
Etiam poſt mortem. 32

§. IX.

Verum ut. 32
Verſ. Fuerint monitæ. 33
Habere impedimentum aliquod. 33
Non oppoſuerint. 36
Non tamen ad favorem illius. 36
Qui ſciens. 36
Tacuerit. 36

§. X.

Non poſſint. 36
Verſ. Niſi priùs. 36
Admittatur à Sindicatoribus Supremis. 36

§. XI.

Debeant. 36
Verſ. Librum ſpeculi. 36

INDEX TITULORUM, PARAGRAPHORUM, & VERSICULORUM.

Titulus de Succeſſionibus ab inteſtato.

Verſ. DE ſucceſſionibus. 40
Ab inteſtato. 48
In Principio Statuti de ſucceſſionibus ab inteſtato. 48
Verſ. Inteſtato decedenti. 48
Sive maſculo, ſive fœmina. 49
Succedant. 49
Soli. 52
Maſculi liberi. 62
Per maſculinum ſexum deſcendentes. 67
Vel earum deſcendentes. 68
Et tota hæreditas. 68

§. I.

Habeant tamen dictæ filiæ. 70
Verſ. Vel maſculi ex fœminis. 75

§. II.

Source : BIU Cujas

§. II.
Si ex defuncto. 75
Verſ. Non aderunt deſcendentes maſculi ex maſculino ſexu. 75
Succedant filiæ fœminæ. 76
Collatione dotis. 76

§. III.
Sed ſi non. 77
Verſ. Vel ſaltem ex parte conjuncti. 78
Deſcendentes maſculi. 78
Cum dictis. 78
Neptibus, vel nepotibus. 78

§. IV.
Quod ſi non. 78
Verſ. Cum fratribus. 78
Liberis maſculis. 79
Si fuerit minoris exiſtimationis. 79
Reſiduum. 79

§. V.
Si verò. 79

§. VI.
Si cum. 79
Verſ. Sive ex Patre tantùm. 79
Sive. 79
Sive ex patre tantum conjunctis. 79
Cum dictis fratribus. 79
In ſtirpe, & non in capita. 79

§. VII.
Et non exiſtentibus. 79

§. VIII.
Matri decedenti. 80
Verſ. Tam fœminæ, quàm maſculi. 86
Prout de jure communi. 86

§. IX.
In omnibus. 89
Verſ. Si Pater. 89
Succedant. 90
Reſpectivè. 90
In uſufructu tantùm. 90
Pater excludat avum. 90

§. X.
Quatenus verò. 90
Verſ. Dicti aſcendentes. 90
Etiam. 91
Ut ſuprà. 91

§. XI.
Non extantibus. 91
Verſ. Sorores. 91
Vel ex patre. 91
Et filiæ, ſeu deſcendentes ex filiabus fratris præmortui. 93
Seu deſcendentes ex filiabus fratris. 93
Et filii, ſive filiæ. 93

§. XII.
Et in defectu. 94
Verſ. Deſcendentes ex fratribus, & à ſororibus ultrà ſuperius vocatos. 95
Et Patrui defuncti. 95
Et liberi maſculi deſcendentes per lineam maſculinam. 102
Ex hujuſmodi. 102
Vel illi, qui fuerint. 102

§. XIII.
Maſculus, & fœmina. 103
Verſ. Dedicatus. 105
Sive antè, ſive poſt. 109
In bonis paternis, maternis, & aſcendentium. 110
Non poſſit petere, nec habere. 112
Niſi illud, quod fuiſſet ei legatum. 112
Niſi pro ſubſtentatione vitæ. 115
Cognoſcenda arbitrio Magiſtratus. 116
Sed omnia bona prædicta pervenire debeant ad alios fratres, vel ſorores. 117
Ad alios fratres, & ſorores, & eorum liberos. 126
Secundùm formam præſentis ſtatuti. 127

§. XIV.
Quod habeat locum. 127

§. XV.
Omnibus caſibus. 128
Verſ. In omnibus autem bonis. 128
In bonis maternis. 129
Præferantur primò fratres utrinque conjuncti. 129
Et eis non extantibus ſorores. 131
Fratres ex matre tantùm. 136

§. XVI.
In omnibus verò. 137
Verſ. Vel deſcendentes ex linea patris defuncti. 137
Ex linea patris. 140
Mater. 140
Etiam debita jure naturali. 140
Imò prædicti omnes. 141
Omnibus aliis penitus excluſis. 141

§. XVII.
Quibus omnibus. 141
Verſ. Agnatus maſculus proximior, 143
Uſque in quartum gradum incluſivè. 143

§. XVIII.
Et ipſis omnibus. 144
Verſ. Quibus omnibus deficientibus. 144
Succedat ille, vel illa. 144
De jure communi. 144
Succeſſio defertur. 145

§. XIX.
Omnes, & ſingulæ. 149
Verſ. Intelligantur. 149
De natis. 151
Repetitum in qualibet parte ejuſdem ſtatuti. 151

§. XX.
Inteſtati intelliguntur. 152

Source : BIU Cujas

INDEX QUÆSTIONUM

Ad Statutum de Decretis à Senatu impetrandis.

AN, & quando ad impetrandum reſcriptum requiratur mandatum, num. 40. fol. 3

An decreta ſint temporalia, vel perpetua, num. 49. 3

An in judicando licitum ſit recedere à Principis deciſione emanata in cauſis ſimilibus, num. 12. 5

An, & quando coram Senatu currat inſtantia cauſarum, num. 17. 5

An, & quando Senatus dicatur Judex ordinarius, num. 40. 6

Ad revocandum decretum Senatus ubi in confectione interveniſſent plura vota, quam octo, utrum requirantur eadem numero, num. 53. 7

Quo ordine debeant Senatores ſua vota dare in Senatu, num. 55. 7

Quando decretum dicatur ſubreptitium, vel obreptitium, & quid ſit obreptio, vel ſubreptio, num. 5. 9

Quæ ſint qualitates exprimendæ in Decretis juſtitiæ, quàm gratiæ, num. 30. 10

An valeat decretum impetratum ex duabus cauſis, altera vera, altera falſa, quarum quælibet erat ſufficiens ad movendum Principem, num. 58. 11

An, & quando Princeps poſſit de plenitudine poteſtatis derogare legibus, num. 63. 12

An Princeps poſſit concedere Decretum, quod prius agatur in petitorio, quàm poſſeſſorio, vel ſpolii Judicio, num. 69. 12

An Princeps poſſit legitimare ſpurios in præjudicium legitimorum, & naturalium, num. 79. 13

An, & quando dicatur factum fuiſſe decretum commune partibus, num. 88. 13

An, & quando poſſit Princeps immutare ultimas defunctorum voluntates, num. 82. 13

An Princeps poſſit concedere Judæis facultatem exercendi uſuras, num. 85. 13

An præſentia partium ſuppleat defectum citationis, num. 19. 15

An poſſit ferri ſententia in termino cadentis citationis ab actore impetratæ inſtante reo in contumaciam actoris, num. 29. 16

An Statuto requirente citationem partis ſufficiat citatio ejus procuratoris, num. 4. 18

An valeat decretum Senatus ſub precibus ſecundò oblatis, ſi de priori oblatione Senatus certioratus non fuerit, num. 13 21

An Princeps, & quando poſſit derogare fideicommiſſis, vel teſtamentis, num. 11. 25

An in ſtatutis appellatione inſtrumenti veniat contractus, num. 25. 25

An, & quando Princeps poſſit infringere contractus, num. 33. 25

An Princeps poſſit ſententiis derogare, n. 8. 24

An de jure communi decretum impetratum a Principe non certiorato de denegatione habita ſuper illo negotio à Judice inferiori ſit ſubreptitium, num. 12. 27

An per ſolam porrectionem libelli ſupplicationis intelligatur inchoatum negotium, numer. 3. 27

An remaneat ſuſpenſa cauſa per decretum factum à Senatu, quod MM. Cancellarii videant, & referant, vel ſtudeant componere partes, ſin minus referant, & notatur differentia inter hæc decreta, num. 12. 29

An valeat decretum factum à Sereniſſimo Senatu non conſtito, an Senator non valens dicere in cauſa fuerit tunc temporis præſens, vel abſens, num. 5. 30

An Senator æqualiter affinis, vel conjunctus ambarum partium debeat abſtinere à voto, num. 17. 31

An appellatione affinium in ſtatutis veniant vir, & uxor, num. 38. 32

An per ſtatutum noſtrum poſſit Senator allegari ſuſpectus præter impedimenta expreſſa à ſtatuentibus, num. 19. 34

An Magiſtratus, cui delegata eſt cauſa aliqua, poſſit in ea allegari ſuſpectus, num. 21. 34

An decretum cujus confectioni interfir Senator habens intereſſe in cauſa valeat, ſi pars nominata ad allegandum impedimentum nihil oppoſuerit, num. 42. 35

De Succeſſionibus ab inteſtato.

AN ſtatuta laicorum comprehendant perſonas clericorum, num. 6. & ſeq. fol. 40

An ſtatutum de ſucceſs. ab inteſt. comprehendat hæreditatem Clerici defuncti, num. 16. & ſeqq. 41

An in materia ſucceſſionum forenſes ligentur ſtatutis loci, ubi bona defuncti ſita ſunt, num. 45. 44

An, & quando detur caſus mixtus perſonarum in ſucceſſ. ab inteſt. num. 46. 44

Quæ bona comprehendat ſtatutum de ſucceſſ. ab inteſt. num. 55. 45

Inteſtabiles an veniant ſub diſpoſitione ſtatuti, num. 2. 49

An ſtatutum de ſucceſſ. ab inteſt. habeat locum in iis, qui ingreſſi ſunt religionem incapacem, num. 7. 49

An ſtatutum excluſivum fœminarum comprehendat perſonas Eccleſiaſticas, num. 3. & ſeq. 52

An furioſus, ſeu mentecaptus excludat vigore ſtatuti fœminas, num. 6. 52

An fœmina excluſa ab univerſali ſucceſſione excludatur à lucro *l. hac edictali C. de ſecund. nupt.* num. 19. 53

Perpenditur ſtatutum noſtrum de *Teſtam.* §. *omnis autem diſpoſitio*, numque per iſtud intelligantur excluſa vitia præteritionis, exhæreda-

Source : BIU Cujas

redationis, inofficioſi teſtamenti, ac aliorum, num. 25. 53. & alibi.
An Pater vigore Statuti noſtri de teſtam. quomodocumque poſſit filio legitimam relinquere, etiam per legatum certæ rei, n. 31. 53
An per ſtatutum noſtrum de teſtam. conferri poſſit voluntas, ſeu inſtitutio in arbitrium tertii, num. 42. 54
An *auth. res quæ C. commun. de leg.* habeat locum in ſtatuto noſtro de ſucceſſion. ab inteſt. num. 46. 54
An legatum factum filiæ de centum ſi nupſerit, & de 50. ſi monachaverit, ſit contra bonos mores, num. 68. 56
An legatum factum filiæ ſi non ingredietur in Monaſterium valeat, licet poſteà ingrederetur, num. 70. 56
An fœmina per ſtatutum noſtrum ſuccedat in antefacto, num. 71. 56. num. 80. 57
An filii maſculi ſuccedant in antefacto uti filii, an uti hæredes, num. 80. & ſeqq. 57
An emphyteuſis Eccleſiaſtica per clauſulam *in perpetuum* fiat hæreditaria, & ad extraneos hæredes tranſitoria, num. 98. 58
An ſtatutum de ſucceſſ. fœminarum excluſivum habeat locum in emphyteuſi, num. 113. 59
An prædictum ſtatutum habeat locum in bonis feudalibus, num. 125. 60
An locum habeat jus accreſcendi in ſtatuto noſtro excluſivo fœminarum, n. 129. 60
An, & quando partus maſculus excludat fœminas, num. 16. 63
An Hermaphroditus excludat fœminas, n. 30. 64
An bannitus, deportatus, rebellis, excludant fœminas, num. 32. 64
An, & quando banniti capitales habeant tam activam, quam paſſivam teſtamenti factionem, num. 36. 64
An damnati perpetuò ad remigandum habeant utramque factionem teſtamenti, num. 49. 65
An ſi maſculus natus admiſſus ad ſucceſſionem illico moriatur, num. 67. 66
An tranſmiſſio hæreditatis non aditæ, ſeu juris deliberandi, quæ in certis caſibus fit providentia, militet etiam contrà fœminas à ſtatuto excluſas, ſub num. 73. 66
An, & quando fœminæ dicantur reintegratæ ad ſucceſſionem non obſtante ſtatuto, numer. 80. 67
An dos ſuccedat loco legitimæ in ſtatuto noſtro, num. 1. 68
Quomodo filiabus taxari debeant dotes vigore ſtatuti noſtri de fœmin. dotand. num. 2. 70
An dotes debeant ſolvi in pecunia, vel in ſpeciebus, num. 35. 74
An filia nupta cum matrimonio putativo tranſmittat ad hæredes dotem, num. 8. 75
An maſculi poſſint in præjudicium creditorum repudiare hæreditatem, num. 2. 76
An ſtatutum præferens filias fratribus poſſit dici factum contemplatione agnationis, numer. 1 76
An femina teneatur conferre dotem inofficioſam, num. 10. 77
An fœmina teneatur conferre dotem inofficioſam, num. 10. 77
An fœmina teneatur conferre dotem, quam maritus dilapidaverit, num. 13. 77
An conſanguinei ſemel admiſſi cum fratribus utrinque per ſtatutum cenſeantur ſemper admiſſi, licèt ſtatutum eos expreſsè non vocet, num. 1. 78
An filii Fratrum exiſtente patruo defuncto ſuccedant in capita cum patruo, an per repræſentationem excluſo Patruo, num. 2. 80
An ſtatutum ſe referens ad jus commune, vel juxta illud diſponens, ſit verè jus commune, num. 1. 81
Quomodo filii ex pluribus matrimoniis, & in quibus bonis matri, vel patri ſuccedant, num. 8. 82
An uſusfructus, quem habebat Pater in bonis adventitiis filiæ ſuæ, poſt mortem filiæ ſuæ decedentis cum filiis apud patrem dictæ filiæ remaneat, vel extinguatur, & ad Patrem filiorum hæredum tranſeat, num. 5. 87
An dos à Patre profecta ad patrem redire debeat non obſtante ſtatuto noſtro, num. 3. 89
An conſuetudo Martiniana locum habeat in ſtatuto noſtro, num. 8. 90
An dictio, *vel*, importet ſimultaneam vocationem in ſtatutis, num. 3. 91
An collaterales ſuccedant uſquè in decimum gradum, vel in infinitum, num. 2. 94
An, & quando maſculinum concipiat fœminum, num. 1. 95
An appellatione Patrui veniat Amita, numer. 11. 96
An ſtatutum excludens à ſucceſſione patris, matris, & aſcendentium dicatos, vel dicatas alicui Monaſterio ſit validum, num. 1. 103
An Jeſuitæ comprehendantur ſub diſpoſitione Statuti noſtri excludentis dicatos alicui Monaſterio à ſucceſſione bonorum paternorum, maternorum, ac aſcendentium, n. 5. 105
An equites Hieroſolymitani includantur ſub diſpoſitione dicti §. *Maſculus, & fœmina*, num. 28. 107
Item an equites S. Jacobi Hiſpaniæ, Calatrabæ, Alcantaræ, & ſimiles, num. 29. 107
Item an regulares facti Cardinales, vel Epiſcopi, num. 30. 107
Quæ bona recuperet Jeſuita trium votorum à Societate emiſſus, num. 32. 107
An dedicatus, vel dicata alicui Monaſterio poſſit habere omne id quod relictum eſt à Teſtatore, vel per inſtitutionem, vel ſubſtitutionem, & quamlibet diſpoſitionem, licet ſtatutum noſtrum dicat quod habeant ſolum, quod eis legatum eſſet, num. 3 112
An Trebellianica, vel falcidia poſſit detrahi à legatis piis, affirmativè reſolvitur, num. 17. 113
An dicatus, vel dicata poſſit habere ſubſtentationem vitæ in bonis paternis, maternis, & aſcendentium, quando ſubſtentatione non indiget, num. 2. 115
Et utrum poſſit petere duas ſubſtentationes, num. 16. 116
An mortuo teſtatore, ſive teſtatrice relictis poſt ſe filia dicata Monaſterio, ac nepotibus ex altera filia cum fratre laico ipſius teſtatoris, cui hæreditas deferatur, vel ſolis nepotibus ex filia, vel fratri dicti teſtatoris, ſive teſtatricis, num. 1. 117
An ſtatutum vocans fratres ad excluſionem dicatorum, vel dicatarum alicui monaſterio, intelligat de fratribus excluſorum, vel defuncti, num. 1. 126
An ſucceſſio in bonis maternis fiat per noſtrum ſtatutum jure particulari, vel univerſali, num. 7. 128
An filii fratrum in bonis maternis per noſtrum ſtatutum excludant ſorores, num. 1. 129
An appellatione fratris in ſtatuto noſtro veniant filii fratris, n. 13. f. 130. n. 48. 136
An ſuccedat in bonis maternis pater, vel ſoror, num. 1. 131

An

An filiæ fororis veniant sub fororis appellatione, num. 48. 136
An patruus defuncti excludere debeat per nostrum statutum matrem à successione, n. 4. 138
Qualis legitima matri, & quando debeatur, & quando non, num. 1. 140
An existentibus consanguineis pro legitima matris per nostrum statutum debeatur portio tertiæ, an tertia totius, n. 7. 141
An agnati usque in quartum gradum excludant à successione matrem, num. 1. 142
Quomodo, & quando computandi sunt gradus per nostrum statutum, an secundum jus civile, vel canonicum, num. 1. 143
An sub statuto se referente ad jus commune includantur Clerici cum laicis, & simul succedant prout de jure communi relato, numer. 1. 145
An statutum se referens ad jus commune dicatur specialiter providere de Clericis, numer. 2. f. 145 & num. 18. 147
An in statuto relativo ad jus commune debeant computari gradus secundum jus Canonicum, vel Civile, num. 28. 148
An filius naturalis tantum excludat fœminas vigore statuti fœminarum exclusivè, num. 2. 149
An filius natus ex matrimonio putativo includatur sub statuto fœminarum exclusivo, num. 5. 149
An legitimatus per subsequens matrimonium comprehendatur sub statuto exclusivo fœminarum, num. 6. 149
An legitimatus per rescriptum Principis includatur sub statuto exclusivo fœminarum, numer. 7. 149
Item de adoptivo, num. 9. 149
An filius conceptus sine matrimonio, & postea natus cum matrimonio comprehendatur sub statuto nostro exclusivo fœminarum, n. 1. 151
Intestati, vel non qui dicantur, num. 1. 152

Source : BIU Cujas

INDEX ARGUMENTORUM RESOLUTIONUM.

RESOL. I.

AN ſucceſſio paſſiva Clericorum locum habeat in ſtatuto noſtro *de ſucceſſionibus*, latè diſcutitur materia. fol. 155

RESOL. II.

An, & quando per adhæſionem factam appellationi, licet limitatè, intelligatur etiam appellatum per adhærentem, & tractatur ſucceſſivè de ſeparatione, individuitate, ac connexione capitulorum. Materia ſubtilis, ac utiliſſima. 163

RESOL. III.

Quæ ſint interlocutoriæ habentes vim deffinitivæ, & de earum vi, an ab iſtis appellari poſſit vigore Statuti noſtri prohibentis ab interlocutoriis appellationem. Explicatur Statutum *de cauſ. ordinar.* §. *in quibus*, §. *declarato*, & §. *probationes*. 166

RESOL. IV.

Inſtantia debet incipi à die purgatæ contumaciæ, & non à die pronunciationis ſuper dilatoriis, ſi intentatum fuit ſtatutum *de contumac.* Et quando intentatum iſtud dicatur, & non ſtatutum *de cauſa ordinar.* Explicantur Statuta *de cauſ. ordinar. & de contumac.* 169

RESOL. V.

Sententia reviſionis facit conformitatem cum prima ſententia, cui reviſio conceſſa fuit, adeout ſtante tali conformitate non poſſit amplius appellari ad formam ſtatuti noſtri *de appellat.* 171

RESOL. VI.

Correſponſalis, ſive mandatarius in nihilo tenetur contra mandantem, ſi de rebus illius ſibi tranſmiſſis diſpoſuerit prudenter ſecundum boni viri judicium, nam de malo eventu tunc redargui non poteſt, latè tractatur, & multum utilis materia inter mercatores. 173

RESOL. VII.

Quando dementes excluſi ſunt à Teſtatore qualis dementiæ qualitas attendenda ſit, naturalis, vel accidentalis, item illa reperta de tempore aperti fideicommiſſi, vel ſuperventa poſt illius ingreſſum. 177

RESOL. VIII.

An Dominium rei venditæ non præſoluto ab emptore pretio tranſeat in emptorem. Quando dicatur habuiſſe venditor fidem de pretio. Item ſi venditor ſtipulatus fuit pretium ad ſui voluntatem, vel requiſitionem, non inducit hæc ſtipulatio dilationem ad favorem debitoris. Emptor fundi emphyteutici ad quantos, & quales fructus recompenſativos teneatur. Materia ſingulariſſima. 181

RESOL. IX.

An prohibitio alienationis inducat fideicommiſſum in caſu mortis, vel ratio, ſeu cauſalis id faciat. Item quando ſtat prohibitio acceſſoriè, vel de per ſe. Quomodo, & quando habere poſſit locum ſubſidiaria ſucceſſio fœminarum in defectu lineæ maſculinæ. Super his magiſtralis deciſio. 185

RESOL. X.

An primi legati ademptio fiat, quando eadem res iiſdem perſonis denuò legatur, etiam in eodem teſtamento, vel diverſis perſonis, cum mutatione conditionum, vel onerum, ſeu perſonarum in primo legato appoſitarum.

Fideicommiſſum reciprocum linearum numquam extenditur ultra perſonas in ſubſtitutione comprehenſas.

Clauſula *ut ſupra*, poſita in fine vocationis refert ſolum modum activum ſuccedendi, ſecus ſubſtitutiones, aliaque onera, & conditiones. 194

RESOL.

Source : BIU Cujas

RESOL. XI.

An per prohibitionem alienandi à Teſtatore ordinatam inducatur fideicommiſſum in caſum mortis, & quando illa ſtet famulativè, ac conſequutivè, & quid operetur etiam cum clauſulis perpetuitatis. 196

RESOL. XII.

Dotis confeſſio omiſſa conſtante matrimonio quando dicatur facta in fraudem legis, vel tertii, ſivè oſtentationis cauſa. De exceptione non numeratæ Dotis, de conjecturis, tam ad favorem dotis confeſſatæ, quàm contrà eam. Latiſſimè in hac reſolutione tractatur. 199

RESOL. XIII.

Utrum licentia ad Clerici inſtantiam à Notario relaxata in vim debiti confeſſi valida ſit, & ejus exequutio ſubſtineri poſſit ad intellectum ſtatuti noſtri *de confitentibus debitum*. 204

RESOL. XIV.

A qua die incipiat decennium, intra quod inſtrumenta exequutioni mandantur ad intellectum Statuti noſtri *de cauſ. executiv. in princip. in verb. a die quo advenit tempus petendi, ſeu conſequendi*; Explicatur quoque §. *acta, & geſta* ſtatuti noſtri *de curat. general.* 207

RESOL. XV.

Latè tractatur de conjecturis præſumptæ ſolutionis. De intellectu *l. proculus ff. de probat.* 212

RESOL. XVI.

Quando committatur, vel non, vitium litigioſi, vel dicatur in fraudem paratæ executionis alienatio fuiſſe facta, & quando non.

Quomodò dicatur alienatio voluntaria, vel neceſſaria. Explicatur ſtatutum noſtrum *de elevatione Canellæ*, §. *non poſſit*. 214

IN RUBRICAM STATUTI CIVILIS GENUÆ

DE DECRETIS A SENATU IMPETRANDIS.

SUMMARIUM.

1 *Decreti definitio.*
2 *Omne id quod à Principe ſtatuitur decretum dicitur.*
3 *Appellatione Decreti veniunt reſcriptum, edictum, mandatum, & literæ.*
4 *Decretum continens individuum actum debet omnino obſervari nec pro parte valere poteſt, ſecus quando eſt dividuum, & num. 58. & 60. Idem dicendum eſt de ſententiis num. 59.*
5 *Si Princeps reſcribat mulieri, ut poſſit dare pro dote omnia bona, ſi partem ſolum tradat, contractus dotis erit nullus ſecundum Surd.*
6 *Contrarium, & Surd. impugnatur.*
7 *Regula, quod in majori ineſt minor, adaptatur pariter in Decretis.*
8 *Regula, conceſſo majori intelligitur conceſſum minus, explicatur.*
9 *Conceſſa à Principe una ſpecie non videtur altera conceſſa.*
10 *Minus intelligitur conceſſum quando iſtud continetur in majori.*
11 *Decreta habent vim legis.*
12 *Decreta ſunt ſtricti juris, & ſolum ea veniunt, quæ expreſſa ſunt.*
13 *Et non poteſt argui à majoritate rationis.*
14 *Neque extendi de caſu ad caſum.*
15 *Nam Decretum reſtringitur ad ſupplicata, & ab eis recipit interpretationem, & num. 63.*
16 *Intelligitur in dubio conceſſum in Decreto id quod fuit petitum.*
17 *Et intelligitur delegata tam cauſa petitorii quàm poſſeſſorii, ſi in precibus poſtulatæ ambæ fuerint.*
18 *In Decretis venit etiam id quod tacitè ab eiſdem neceſſariè reſultat.*
19 *Et potius attenditur reſcripti ſubſtantia, & diſpoſitio, quam expoſitio ſupplicationum. Intellige ut num. 62.*
20 *In Decretis attenditur mens, & intentio recta Senatus.*
21 *Decreta debent interpretari ſecundum jus commune.*
22 *Licet verba a jure diſſonare videantur.*
23 *Et debent intelligi cum ratione, & legum convenientia.*
24 *Item ne lædant jus tertii.*
25 *Decreta debent interpretari ne injuſtitia, ac improprietas induceretur quamvis verba aliud affirmare videantur.*
26 *Principem non præſumitur præjudicaſſe rei judicatæ per commiſſionem reviſionis.*
27 *Præſumitur voluiſſe principem delegare cauſam tam in petitorio, quàm in poſſeſſorio.*
28 *In cauſa coram Principe introducta non ſuſpenditur petitorium, ſed utraque ſimul cognoſcitur.*
29 *Decretum interpretandum eſt, ut quantò minus fieri poſſit tertio præjudicet.*
30 *Et ſatis eſt quod aliquid modicum operetur in præjudicium tertii.*
31 *Licet verba ſtarent ſuperflua, vel aliud dicere videantur.*
32 *Numquam præſumitur Principem privare aliquem de jure ſuo ſine cauſa.*
33 *Præcipuè quando in reſcripto non fuit appoſita clauſula motu proprio, vel de plenitudine poteſtatis.*
34 *Niſi fuiſſent appoſitæ cum cauſæ diſcuſſione, & cognitione.*
35 *Nec poteſt extendi decretum ad perſonas in illo non nominatas.*
36 *Decretum impetratum ex ſocio non prodeſt alteri conſocio.*
37 *Neque à conſorte litis alteri conſorti.*
38 *Ad intelligentiam decretorum multum facit conſuetudo, & praxis Civitatis.*
39 *Practica eſt in jure legum Decretorum, & Statutorum intelletrix.*
40 *Per quamlibet perſonam etiam non habentem mandatum impetrari poſſunt decreta.*
41 *Exceptis tribus caſibus præcipuè ſi fuerit in actis oppoſitum.*
42 *Declaratur l. univerſis C. de precib. Imperat. offer.*
43 *Preces indiſtinctè poſſunt ab omnibus offerri.*
44 *Notatur differentia inter oblationem, & impetrationem.*
45 *Decreta in dubio præſumuntur conceſſa ad poſtulationem partis, & ad cujus favorem ſunt facta.*
46 *In Decretis ſemper requiritur ſpeciale mandatum ſi contrà aliquem, vel ad lites reſcribendum eſt.*
47 *Secus de ſtylo, ut in noſtra Civitate Genuæ.*
48 *Aſſignatur ratio dictæ praxis.*
49 *De Jure Canonico reſcripta ſunt annalia.*
50 *Secus de Jure Civili, quia ſunt perpetua.*
51 *Sed nulla adeſt in hoc differentia inter Jus Canonicum, & Civile.*
52 *Jus Civile, & Canonicum eſt inter ſe conciliandum.*
53 *Cujacii opinio reprobatur.*
54 *Sententia Rebuffi diſtinguentis admittitur.*
55. De-

Source : BIU Cujas

55 *Decreta beneficialia ſunt perennia.*
56 *Secus decreta Juſtitiæ, & ad lites.*
57 *Plura de decretis remiſſivè.*
61 *Reſcripta ad lites quoad virtutem extenſivam ſtrictè interpretantur, ſecus quoad comprehenſivam.*
64 *Decretum ſi contineat aliquod injuſtum & irrationabile, Princeps dicitur circumventus a Miniſtris.*

1  ECRETIS) Decretum propriè dicitur conſtitutio ſub perſonæ, aliarumque circumſtantiarum determinatione facta *Cujac. in Paratitl. tit. de diverſ. reſcript.* quem ſequitur *Alth. in dialog. c. 14. n. 19. lib. 1.* vel latius dici poteſt illud omne quod à Principe ſtatuitur, & de-
2 terminatur *l. jus autem Civile de juſt. & jur. Hunn.* 3 *tit. 5. de reſcript. p. 1. Surd. deciſ. 268. n. 23.* & ſic decretum, edictum, reſcriptum, mandatum, literæ inter ſe confunduntur, ſed melius, ne tempus in nomine fruſtrà impendam vide de definitione Decreti *Abb. in rubr. de reſcript.* & ibi *Felin. ac Doctores.*
4 Decretum autem individuum continens actum debet omnino obſervari, nec valere poteſt pro parte, & pro parte non, aliàs corrueret in totum juxta notata per *Bart. & Bald. & Paul. de Caſtr. l. ſi non ſortem §. ſi centum ff. de condict. indeb. & Bald. in l. certi conditio §. quoniam ff. ſi cert. pet.* latè *de Roſa de Execut. lit. Apoſt. par. 1. cap. 6. n. 66. Natt. conſ. 631. n. 37. Gratian. diſcept. 162. n. 18. & ſeq. & diſcept. 671. n. 22. & 692. n. 33. & 926. n. 26. Cyriac. contr. 303. n. 67. Actolin. reſol. 10. n. 68. Put. dec. 323. lib. 1.* & plures cumulat *Altimar. de nullit. rubr. 4. q. 20. n. 41.* Quænam dicantur dividua, & individua plenè per *Gomeſ. par. 2. c. 10.* & ibi addent. *Piccard. §. finium regundorum Inſtit. de off. Judic.* Vide addiriones in
5 fin. hujus capitis. Quando verò reſcriptum, ſeu decretum ex re ipſa, vel ex verbis eſt dividuum, quæruntDoctores an obſervari debeat quoad omnes partes, ut ſi Princeps reſcripſerit mulieri minori omnia bona poſſe dari in dotem, dummodò extimentur, itaut ſi partem ipſorum dederit contractus dotis evaderet nullus, & hanc opinionem ſequutus fuit *Surd.*
6 *d. dec. 268.* Sed adverſus dictum auctorem deciſum fuit per *Manent. deciſ. Mantuan. 43.* ubi rationibus,
7 & auctoritatibus collatis à *Surd.* affabrè reſpondit, regulamque, quòd in majori ſubſit minùs ab eodem Auctore negatam in decretis poſſe procedere in integrum reſtituit, & opinioni *Manent.* adhæſit *Hodiern. ad Surd. d. dec. 268.* & mihi videtur omnino admittenda, & non cavillanda, quia *Surd.* deceptus præſertim fuit ab illo *textu in cap. cui de præbendis in 6.* ubi verum eſt, quòd ſi Papa mandat provideri aliquem de præbenda A, quæ reddit uſque ad centum ſcuta non poteſt provideri de præbenda B. quæ minorem ſummam ſcilicet quinquaginta reddit, ut benè inquit *Tex.* mandata ſunt diligenter cuſtodien-
8 da, neque in hoc loco videtur adaptari poſſe regula, quod conceſſo majori intelligatur conceſſum minus, nam hoc militat in caſu ejuſdem ſpeciei conceſſæ, ſed verè hic non ſumus in eadem ſpecie, ut ſcilicet ſi Papa mandaverit provideri aliquem de Præbenda A. quæ reditus ſcutorum centum habet, negari non poteſt quod hoc in caſu quinquaginta ſcuta de hac Præbenda venirent conceſſa, ſed Text. loquitur in
9 diverſis præbendis una ab alia, & conceſſa una ſpecie non videtur conceſſa alia, ut benè diſtinguendo ſcripſit *Dec. l. ſi pupillorum §. ſi Prætor ff. de reb. eorum qui ſub tut. & in l. non debet n. 5. & ibi Cagnol. n. 8. Borgnin. dec. 8. n. 10. lib. 2. & Rip. in l. ſi conſtante*
10 *n. 74. ff. ſolut. matr.* ubi quod conceſſo, quod eſt plus dicitur conceſſum, quod eſt minus quando illud minus continetur in illo majori; cæteris verò non reſpondeo auctoritatibus dicti *Surd.* quia benè diluuntur dictis à *Manent. d. dec. 43.*
11 Hujuſmodi reſcripta impetrata à Principe habent vim legis *l. divus Severus ff. de adim. legat. Angel. in l. item veniunt §. cæterum ff. de petit. hæred.* Et ſunt ſtri-
12 cti juris, ideòque in iſtis ea veniunt, quæ expreſſa ſunt *Andreol. contr. 191. n. 7. Gratian. deciſ. 44. n. 2. Cyriac. controv. 219. n. 7. Beroi. conſ. 148. n. 37. vol. 3.*
13 & non extenditur ad ea Decretum de quibus non fuit facta mentio *Caball. conſ. 174. n. 7.* neque poteſt argui à majoritate rationis *Andreol. d. contr. 191. Monac. deciſ. Bononienſ. 14. n. 4.* tantoque minùs poteſt 14 extendi de caſu ad caſum *Andreol. d. loc. num. 15. & Calderin. conſ. 234. alias 13. de Præbend.* & ſic reſcri- 15 ptum reſtringitur ad ſupplicata, & ab eis recipit interpretationem *l. 1. ubi Jaſon. n. 7. C. de diverſ. reſcript. Alex. conſ. 84. ſub n. 7. vol. 1. Ruin. conſ. 37. n. 1. vol. 5. Altograd. conſ. 71. n. 36. lib. 2. Caſtill. de Conjectur. lib. 4. cap. 41. n. 53. 56. 64. 68. Oſaſc. deciſ. 169. Surd. dec. 268. & deciſ. 261. utrobique n. 15. Pariſ. conſ. 3. n. 156. vol. 4. Gratian. diſcept. 567. n. 6. Cyriac. contr. 219. n. 11. Rocc. reſponſ. lib. 1. reſponſ. 1. in princip. per tot. Dec. conſ.* 10. *n. 8. Manſ. conſult. 174. num. 1.* Et intelligitur in 16 dubio conceſſum totum id, quod fuit petitum *Oſaſch. deciſ. 88. n. 9. Manſi dicta conſult. 174. n. 2. D. Palm. Nep. alleg. 302. n. 10.* præcipue quando decretum factum fuit juxta petita. *Medic. dec. 40. n. 16.* Itaque 17 intelligitur delegata tam cauſa poſſeſſorii quam petitorii ſi in precibus poſtulatæ ambæ fuerint *D. Manſ. dicta conſult. 174. n. 1. & 2.* Immo etiam delegatione ſimpliciter facta, cenſeri delegatum tam poſſeſſorium, quàm petitorium dixerunt *Boich. in cap. in litteris de Offic. & poteſt. Judic. delegat. n. 32. Vantin. de nullit. tit. quibus mod. ſentent. null. defen. n. 68. Rot. dec. 9. aliàs 369. n. 3. de cauſ. poſſeſſ. & propriet. in nov. Cornazzan. deciſ. 137. n. 2.* attamen in decretis venit etiam id quod 18 tacitè ab eodem neceſſario reſultat *Rot. coram Sanctiſs. Alex. VIII. Octobono dec. 44. n. 10.* Et ſic potius at- 19 tenditur reſcripti ſubſtantia, & diſpoſitio quam ſupplicationes expoſitæ *D. Palm. Nep. alleg. 303. n. 3. Rot. deciſ. 536. n. 87. par. 14. rec.*

Nec non in omnibus Decretis attenditur mens, 20 voluntas, & intentio recta Senatus, ut conſuluit de noſtro Senatu Sereniſſimo *Dec. conſ. 456. num. 7.* Ideoque reſcripta debent interpretari ſecundum jus 21 commune, & ſemper ad mentem juris, ut dicit *Ant. de Butr. in cap. cauſam quæ de reſcript.* etiamſi eo- 22 rum verba à jure diſſonare videantur *Venturin. conſ. 4. num. 122. Mart. Medic. deciſ. 40. num. 18.* & ſe- 23 cundum juris convenientiam, & rationis conſonantiam *Tex. in l. ex facto 43. in princip. ff. de vulg. & Pupil. Menoch. lib. 2. de Præſumpt. præſumpt. 9. per tot.* & quòd legibus non repugnent *Rot. deciſ. 126. num. 7. 8. par. 13. rec. Gratian. cap. 868. num. 18. Peregr. deciſ. 98. num. 6. Medic. dicta deciſ. 40. num. 18.* Item ne lædant 24 jus tertii *Medic. d. deciſ. num. 19. & l. 2. §. Marito, & §. ſi quis à Principe ff. ne quid in loc. publ. vel itin. Marant. par. 5. Tit. Judic. lis, & inſtant. num. 33. & Rot. deciſ. 614. num. 7. coram Bich. t. 2. Ricc. collect. 1010.* & vid. infra in verb. impetrandis *a num. 63. uſque a 69.* Et per prædictas omninò rationes concludebam in caſu cujuſdam decreti facti à Sereniſſimo Senatu noſtro, coram quo fuit ſupplicatum de committenda appellatione ad illum de jure devoluta à quadam ſententia facta ab Illuſtriſſimis DD. Supremis Syndicatoribus ſuper judicio poſſeſſorio ſtructo ad formam Statuti noſtri *de cauſ. ordin.* ſuper quibus precibus à Sereniſſimo Throno fuit reſcriptum committenda eſſe jura reſervata in judicio ordinario, dicebam nempè in caſu prædicti Decreti prudenter interpretandam eſſe mentem Senatus ſecundum juris convenientiam, & rectam illius inten- 25 tionem, ne injuſtitia, ac improprietas induceretur, licet verba dicti Decreti aliud videantur affirmare *Boſc.* in una allegatione *poſita ibi in ord. allegat. 15. num. 15. & 16. inſerta in celebri cauſa Romana pretii officior. poſt de Luc. in tract. de offic. venal. & vacab. fol. mihi 276. Merlin. deciſ. 537. num. 4. Manſ. conſult. 171. per tot. Palm. Nep. alleg. 302. num. 4.* ubi ſi jam cauſa terminata eſſet per rem judicatam, 26 etiamſi à Principe eſſet commiſſa reviſio abſoluta cauſæ, non cenſetur rei judicatæ præjudicaſſe niſi expreſsè hoc dixiſſet *Sacc. conſ. 74. numer. 4. 5. Dec. conſ. 198. num. 3. Burſat. conſ. 78. num. 7. Bellon. conſ. 19. num. 1.* & ſic mentem Senatus fuiſſe dele- 27 gandi omnia jura partium cumulativè tam in poſſeſſorio, quàm petitorio inter eas competentia, ut id 28 bene de jure procedit; Nam cauſa coram Principe actitata, vel introducta non ſuſpenditur petitorium, ſed utrumque ſimul cognoſcitur, & terminatur, & unica ſententia definitur. *Cyriac. controverſ. 10.*

num. 57.

Source : BIU Cujas

num. 57. *&* 58. *Menoch. conſ.* 2. *num.* 184. *&* 190. *Dec. conſ.* 449. *num.* 21. *Honded. conſ.* 94. *num.* 63. *lib.* 1. late *Manſ. conſult.* 385. *num.* 30. *& ſeq. t.* 5. & attenta hac interpretatione ſanabatur primò ægritudo illa, quæ intolerabilis erat, nempè quod ſine cauſa Sereniſs. Senatus voluiſſet denegare appellationem appellanti ex omni jure debitam, & ſolùm committere jura in petitorio, interimque appellantem ſpoliare per prædictam appellationis denegationem ſua poſſeſſione, ſecundò ſanabatur etiam abſurditas Decreti, quod committebat, vel delegabat jura ſupplicantis reſervata in judicio ordinario, quod erat impoſſibile, quia primum judicium poſſeſſorium ſtructum fuerat in ordinario judicio ad formam *Statuti noſtri de cauſ. ordin.* & non ad formam *Statuti de cauſ. executivis*, ſecundum quod *in* §. *in omnibus autem* reſervata intelliguntur jura in judicio ordinario.

29 Et licèt quandoque conſtet Principem voluiſſe præjudicare tertio; eſt tamen facienda interpretatio, ut quantò minus fieri poſſit tertio præjudicare voluerit *Pariſ. conſ.* 6. *num.* 16. *vol.* 2. *Ventur. in d. conſ.* 14.

30 *num.* 120. Et ſatis eſt ſi decretum aliquid modicum operetur in præjudicium tertii *Cancer. var. reſol. c.* 3.

31 *n.* 104. *&* 105. *par.* 3. Vel etiam verba ſtarent ſuperflua, vel aliud dicerent, *Ventur. in d. conſ.* 4. *n.* 121.

32 *&* 122. Et ita numquam præſumitur privare aliquem de jure ſuo ſine cauſa *Cyn. in l. reſcriptum C. de Prec. Imper. offerend. Bald. in l. fin. C. de ſent. reſcind. in princ. Angel. conſ.* 135. *Gabriel. Tit. de Jur. quæſit.*

33 *non toll. concluſ.* 1. *n.* 1. Maximè quando in reſcripto non fuit appoſita clauſula motu proprio, de certa ſcientia, vel de plenitudine poteſtatis *Angel. in l. item verberatum* §. 1. *ff. de rei vendic. Bald. in l.* 2. *C. de*

34 *Quadrig. præſcript.* Et licet fuiſſent appoſitæ clauſulæ prædictæ, & aliæ ſimiles, numquam dicendum eſt Principem voluiſſe præjudicare tertio, niſi poſitæ fuiſſent cum cauſæ diſcuſſione, ac cognitione, ut latè per *Venturin. conſ.* 4. *à num.* 127. *ad* 144. *Pilaja inſtit. pontific. lib.* 4. *deciſ.* 5. *de reſcript. num.* 13. ubi

35 neque ſanat defectus ſubſtantiales, nec ullo modo poteſt extendi decretum ad perſonas in illo non no-

36 minatas *cap. ſignificaſti de reſcript.* Ideòque reſcriptum quod unus ex ſociis ſuo nomine impetravit aliis con-

37 ſociis non prodeſt *Fachin. controv. lib.* 8. *cap.* 66. *Anguiſol. lib.* 2. *conſ.* 43. *n.* 1. *&* 2. idem de conſorte litis.

38 Circa intelligentiam, & interpetrationem decretorum multum facit conſuetudo, & praxis regionis, ſeu Civitatis *Guid. Pap. dec.* 402. *num.* 2. *in med. uſque*

39 *ad* 3. practica enim eſt in Jure legum, decretorum, & Statutorum intelletrix *Urceol. de tranſact. q.* 56. *n.* 51.

40 Per quem impetrari hæc Decreta poſſint, videamus, reſpondeo per omnem perſonam etiam ſine mandato *l. univerſis C. de prec. Imper. offer.* exceptis

41 tribus caſibus, præcipuè ſi fuerit in actis oppoſitum per *Jaſ. in d. l. n.* 1. adverte tamen quod prædicta

42 lex ſolum habet locum in Decretis mere gratioſis, & non ad lites, & in præjudicium tertii *Bald. in l.* 1. *C. de prec. imperat. offer. & doctiſſime Anguiſol. lib.* 2. *conſ.* 44. *n.* 2. *&* 3. *de Roſ. de exec. lit. Apoſt. par.* 1. *c.* 1. *in*

43 *addit. num.* 18. Verum quidem eſt quod generaliter, ac indiſtinctè preces ab omnibus poſſunt offerri, nec quærendum ſit à quo præſententur, & in iſtis terminis videtur loqui apertè *tex. in d. l. univerſis, & declarat Rot. deciſ.* 61. *alias* 430. *in fin. de appellat.*

44 *Gratian. cap.* 573. *num.* 5. Et eſt magna differentia inter oblationem, & impetrationem, ut benè explicat *Anguiſol. d. conſ.* 44. *num.* 5.

45 In dubio tamen præſumuntur conceſſa ad poſtulationem partis, & ad cujus favorem ſunt facta Decreta *l. ſi quis iniquum ff. quod quiſque jur. Vivius dec.* 60. *n.* 6. *lib.* 1. *& Capyc. dec.* 4. *num.* 19. *& ſeq. Ubald. deciſ.* 158. *per tot. optime Scopp. ad Merlin. cent.* 2. *cap.* 88. *num.* 3. *&* 4. Ubi etiam dicit, quod ſi appareret Decretum fuiſſe obtentum ad inſtantiam alterius, nihilominus præſumitur id actum fuiſſe de mandato ejus cujus intereſt. *Ludoviſ. deciſ.* 331. *n.* 19. *de Roſ. de execut. liter. apoſtol. lib.* 1. *cap.* 1. *num.* 82. Secus vero in odioſis, quia tunc probari debet quod ſupplicatio fuerit porrecta per oratorem in ea nominatum *de Roſ. d. loco, & Ubaldo d. dec. per tot.*

46 Et licet pro indubitato eſt quod ad obtinendum Decretum, vel ad lites, vel contrà aliquem, ſeu in

præjudicium alicujus requiratur ſemper mandatum, & ſpeciale per *cap. nonnulli* §. *ſint & alii cap. ex parte Decani in fin. de reſcript.* & ita ſervandum foret de jure civili *Anguiſiol. lib.* 2. *d. conſ.* 44. *num.* 1. *Gratian. cap.* 573. *num.* 41. Secus de ſtylo *Gratian.* 47 *diſcept. c.* 90. *n.* 1. *&* 2. Optimè ad hæc *Scopp. ad Merl. cent.* 2. *cap.* 88. *n.* 3. & præſertim Genuæ, ubi nihil omnino refert à quo ſit impetratum Decretum, dummodo ſit conceſſum, ut ſemper, & quotidie practicatur, & eſt optima praxis, quia nunquam præſu- 48 mi debet, coram tanto Tribunali Principem repræſentante, neminem voluiſſe deludere, & reſcriptum impetrare, niſi præcedente mandato ſaltem verbali Domini.

Quandiu durent hæc Principis decreta, cognoſcere non eſt omittendum, & cum diſtinctione procedam, de Jure Canonico contendunt quidam reſcri- 49 pta eſſe annalia, ut refert *Fachin. contr. juris lib.* 8. *c.* 65. *& Menoch. de arb. Judic. caſ.* 202. *n.* 76. *& conſ.* 100. *per cap. plerumque de reſcript.* & de jure Civili 50 eſſe perpetua, ita referunt dicti Auctores per *l.* 2. *C. de diverſ. reſcript.* hanc verò diſtinctionem inter Jus 51 Canonicum, & Civile intimius inſpiciendo non eſt invenire, nam Jus Canonicum *in præcit. cap. Plerumque* non dicit, quòd reſcripta durent per anni ſpatium, ſed ſolum ſtatuit, quòd ſi quis literas, ſive decretum impetravit, & intra annum, poſtquam copiam Judicum habuerit, ex malitia, vel negligentia poſtpoſuerit eo uti, poſteriorum literarum valet auctoritate conveniri, licet in ipſis nulla de precibus 52 mentio habeatur. Ergo prima diſtinctio nullo modo eſt admittenda, præcipuè, quia Jus Civile cum Canonico ſemper eſt conciliandum, nec eſt inter ea inducenda diſcordia, niſi apertè expreſſum ſit *Fach. d. cap.* 65. *lib.* 8. *verſ. non placet quamvis Cujac.* illam diſtinctionem ſecutus fuerit innixus *d. cap. plerumque de* 53 *reſcript. ut ſentit idem Fachin. loc. cit. verſ. quarè puto*, placet mihi igitur Doctrina *Rebuffi in commentar. ad* 54 *conſt. reg. tom.* 2. *tit. de reſcript. in præfat. num.* 4. qui tenet quod reſcripta concedentia jus Parti, & jus 55 Partium reſpicientia quæ ſunt reſcripta beneficialia, ſive Gratiæ, ut ſi Princeps concedat quod quis conveniatur coram Rectore, tunc decreta dicuntur, & cenſentur perennia, ratio quia decet Principis beneficium eſſe manſurum *cap. beneficium de Reg. jur. in* 6. ſecus in reſcriptis Juſtitiæ, quæ comprobatione Judicis, & ejus copia indigent, quia hæc ferè anno pereunt *Fachin. d. c.* 65. *verſ.* 2. *facit Menoch. de arbitr. Judic. caſ.* 202. *num.* 77.

Reſcripta verò ad lites ſine aliqua diſputatione eſſe 56 de ſui natura perennia tenuit idem *Fachin. cap.* 65. *lib.* 8. *in fin.* Verum ne jus adverſarii lædatur, contrà quem reſcriptum fuit impetratum, hoc fuit inductum, ut qui primum reſcriptum obtinuit, illo uti debeat intra annum, quod ſi non facit, adverſarius poteſt impetrare ſecundum reſcriptum nulla facta mentione primi, ita conſtitutum eſt *d. cap. plerumque ibid. Abb. & Felin. de reſcript.* & benè conſuluit *Menoch. conſ.* 100. *n.* 34. Etiamque adnota reſcriptum ad lites elapſo anno perire, cum impetrans vel dolo, vel negligentia uſus non eſt *Menoch. d. conſ. n.* 35. ideòque reſcripta dici non debent annalia, quia hoc conceſſum eſt, & datum in pœnam ſolius negligentiæ, ſive doli commiſſi: plura alia de Decretis, & reſcriptis 57 videbis infrà proximè *in verb. impetrandis, & in verb. decreta in princ. hujus Statuti*, & per conſequens hìc multa prætermitto.

Item de decretis latè tractat *Vigel. in Meth. jur. Civilisp.* 1. *lib.* 1. *c.* 5. *Pandolphin. de Supr. Princ. Poteſt.* quamplura docet *Bened. Capr. in tract. concluſ. regul.* quando decreta falſa, & vitioſa dici poſſunt *in Sintagm. opin. comm. Tit. de Magiſtr. univerſ. Princ. moder. tit.* 5. *c.* 1. Item quando reſcripta ſubreptitia ſint, quandove per ſubreptionem impetrata cenſeantur vel non, *in ead. Sintagm. eod. loc. c.* 2. *&* 3. pluraque etiam ſcripſit *Menoch. de arbitr. Judic. caſ.* 201. 202. 203. *Felin. in cap. in noſtra, & cap. Cæterum de reſcript. ibique Abbas Decius, Rutr. Ger. Spin. conſ.* 16. & in ſpecie diverſarum precum *Riminald. Sen. conſ.* 204. *n.* 9. & decreti ætatis veniæ *Cyriac. controv.* 219. Item de Decretis latè egit *Hunn. in ſua Encicloped. Jur. univerſ. tit.* 5. *de reſcript. p.* 1. *Pilaia inſtit. deciſ. pontific. lib.* 4. *deciſ.* 3. *de reſcript. Capr. reg.* 39. *per plures ſequentes*, & latiſſim m

Source : BIU Cujas

tractatum de Decretis seu rescriptis edidit *Joseph. Oldrad.* J. C. Mediolanen.

ADDITIO.

Ad num. 4.

58 Dividua dicuntur quando respiciunt diversas personas, & tunc possunt quoad unam personam valere, & quoad aliam non *Bald. in l. Ordo num.* 11. *vers. quaro de duobus C. de Execut. rei judic. Alex. in l. justè possidet num.* 22. *ff. de acqir. possess. Ursell. ad Afflict. dec.* 218. *num.* 2. 3. *Mut. in decis.* 55. *n.* 10. 11. *& in fin.* & ratio est, quia tot dicuntur Decreta, quot sunt personæ, & ideo cum una nihil habeat commune, cum altera, unum per aliud non
59 vitiatur *Alex. & Mut.* supracitati, & hoc idem procedit in sententia, nam respectu plurium personarum est dividua quamobrem si quoad unum personam non valet, quoad aliam subsistineri potest, & valida est, *ad text. in l. hoc judicio respondendo*, tradit *Vermigliol. cons.* 436. *n.* 4. *& seq. Gabriel. cons.* 56. *n.* 16. *cum plur. seqq. lib.* 1. *Capyc. latr. decis.* 83. *num.* 15. *Rot. decis.* 108. *num.* 7. *& decis.* 148. *ibique adden. n.* 9. *in fin. cor. Pamphil. Ludovis. decis.* 319. *ibique adden. num.* 7. *& decis.* 451. *num.* 7. *par.* 2. *decis.* 602. *n.* 14. *& seq. par.* 4. *tom.* 3. *recent. Rubeus de validit. legal. cap.* 52. *num.* 13. 66. 82. *& ibi latissime & decis.* 104. *num.* 3. *& seq. ubi num.* 6. dicit, tot censeri capita, quot sunt personæ, quæ decisio fuit confirmata *in decis.* 341. *num.* 7. *& seq. par.* 14. *recen.* & ita *Gabr. d. cons.* 56. *num.* 19.

Verum superioribus annis, scilicet de anno 1696. 26. Aprilis in una nullitatis ac excessus causa fuit redditum votum Illustrissimis supremis Syndicatoribus a Jo. Baptista Grita J. C. Doctissimo, in quo
60 resolutum fuit, quod Decretum cujusdam curæ datæ bonis, & hæreditati jacenti erat individuum, non obstante quod adessent plures hæredes, quorum duo adiverunt, reliqui autem nondum adiverunt hæreditatem, & sicuti respectu eorum qui jam adiverunt Decretum curæ erat nullum, ita aliorum respectu, attenta individuitate: & quidem in hoc casu fuit optime responsum per D. meum, nam Decretum Curæ fuit factum pro bonis, ac hæreditate jacente, & non pro hæredibus: unde Decretum cum respiceret bona ac hæreditatem jacentem quæ repræsentat solam personam defuncti, & non hæredes est individuum. Per *Cost. de Retractat. cap.* 8. *cas.* 2. *num.* 1. Post. *de manut. observ.* 55. *num.* 50. *De Luc. de plural. hom. cap.* 158. *num.* 4. 5. *Afflict. dec.* 318. *& Bald. supra citatus.*

Ad num. 12. & seqq.

61 Distinguendum est in rescriptis ad lites; Etenim vel intelligenda sunt quoad virtutem extensivam, & tunc stricte interpretantur, secus quoad comprehensivam *Felin. in proœm. de rescript. num.* 5. *& seq. Abb. in cas. cum olim num.* 7. *de Offic. & potest. Jud. deleg. Vant. de nullit. notit. quibus modis sentent. nulla defend. num.* 65. *in fin. addit. ad Decis. Sanfelic.* 368. *vers. quando verba rescripti, & vers. nec suprad. is Obstat Mans. consult.* 174. *n.* 7. *usque ad* 11.

Ad num. 19.

62 Si vero Decretum est diversum a precibus, non attenditur, nisi pars impetrans se acquieverit *Spinol. cons.* 15. & in casu quo Decretum attendi deberet illud præcise observandum erit, & non petitio, quæ effet ab eo difformis *Oldrad. de Rescript. prælud.* 19. *num.* 8. nam Decretum quando ampliat supplicationem, illud, & non supplicatio attendendum est *Palm. sen. cons.* 38. *num.* 7. 8. *Monac. Decis. Lucen.* 62. *num.* 15. 16. *& post Torr. de Pact. futur. succes. decis.* 155. *num.* 3.

63 Decretum censetur concessum juxta petitionem, & supplicationem *Rot. dec.* 335. *num.* 17. *par.* 18. *recen. Caren. resolut.* 75. *num.* 1. *Dunozet. jun. decis.* 604. *num.* 7. licet in Decreto non adsit illud quod est in supplicatione. *De Luc. ad Gratian. cap.* 567. *num* 3. Et semper ad mentem Juris tradendum, licet aliud verba sonare videantur. *Peregrin. decis.* 98. *num.* 13. Limita tamen prout ex *Menoch. cons.* 1194. *n.* 21.

Decretum si contineret aliquod injustum, & irrationabile, tunc dici potius debet quod Princeps 64
fuit circumventus a Ministris *Mart. vot.* 217. *& Rovit. ad pragm. Reg. de renov. & suspens. gratiar.*

SUMMARIUM.

1 *Senatus Januensis constat de Serenissimo Duce, & duodecim Excellentissimis Gubernatoribus.*
2 *Et habet jurisdictionem cumulativam cum omnibus aliis Magistratibus.*
3 *Senatus dicitur Supremus Rector.*
4 *Et Principem repræsentat.*
5 *Et quod de Principe, & Imperatore, idem de Senatu dicendum est.*
6 *Coram Senatu omittitur omnis juris rigor, & veritas solum attenditur.*
7 *Senatus non habet indistincte authoritatem leges condendi.*
8 *Senatus noster non potest leges condere nisi coacto majori, vel minori consilio.*
9 *Absoluta potestas leges condendi residet penes majus consilium, quod verè in omnibus Rempublicam repræsentat.*
10 *Senatus in eo toto, quod à lege, vel Principe authoritatis habuit, Principem repræsentat.*
11 *Præsertim circa causarum decisionem.*
12 *Sententiis Senatus standum est in decisione similium causarum.*
13 *Etiamsi de jure contraria opinio esset verior.*
14 *Impugnantur Vallasc. & Antunnez.*
15 *Sententiis Senatus standum est si ipsemet de causa cognovit sine Consultorum voto.*
16 *Et à sententiis illius non datur appellatio, secùs si de relatione alterius decidit.*
17 *Coram Principe, & in ejus aula non currit instantia.*
18 *Contraria sententia est in jure verior, & communior, & 58.*
19 *Ita coram Senatu.*
Contra prædictam conclusionem num. 59.
20 *Non currere instantiam intellige dummodò pars non omiserit diligentias ad faciendum committi causam.*
21 *Hæc diligentiarum cognitio remittitur arbitrio Judicis secundum circumstantias.*
22 *Instantia coram Senatu currit quando constat de negligentia partis, licet Senatus esset occupatissimus.*
23 *Qui tenetur aliquid facere, debet adimplere quantum in se, licet crederet suum opus nihil profuturum.*
24 *Contraria opinio est verior.*
25 *Judex ordinatus à Statuto, vel lege est ordinarius.*
26 *Judices appellationis assignati à Magistratu nostro Extraordinariorum vigore Statuti nostri remanent ordinarii.*
27 *Coram quocumque Judice ordinario etiam Senatu debet currere instantia, contrà tamen, ut infrà dicam.*
28 *Omnes Senatus, Concilia, & Judices Supremi sunt Judices ordinarii.*
29 *Et similiter Princeps à quo derivat jurisdictio ordinaria.*
30 *Jurisdictio Principis est data à populo.*
31 *Ideo est ordinarius.*
32 *Non providente Statuto de judice appellationis de jure Princeps remanet Judex.*
33 *Princeps absolutè dicitur ordinarius.*
34 *Et ordinarius ordinariorum, vel ordinarius major.*
35 *Princeps, vel Senatus, aut suprema Curia potest delegare cum clausula remota appellatione.*
36 *Coram Principe, vel Senatu nostro licet judice ordinario non currit instantia.*
37 *Expenduntur textus in authent. sed & lis, & l. cum anterioribus, §. si tamen C. de tempor. & reparat. appellat.*
38 *Princeps non tenetur formalitatibus legum.*
39 *Instantia currit coram Principe si ex negligentia appellantis non committatur.*

40. *Se-*

Source : BIU Cujas

40 *Senatus noſter non eſt Judex ordinarius in cauſis appellationum à ſententiis ejus delegatorum.*
41 *Explicatur Statutum de appellation. §. à ſententiis lib. 3.*
42 *Reſervatio nihil de novo tribuit.*
43 *Quando lex concedit juriſdictionem ei, qui eam habet non fit ordinarius, ſed remanet judex prout erat antè legis conceſſionem.*
44 *Qua veneratione ſit proſequendus Senatus, & qua pœna puniendus qui non debitè illum honorat.*
45 *Quæ Senatoris munera ſint remiſſivè.*
46 *Senator debet eſſe ſecretus de geſtis in Senatu antequam publicentur.*
47 *Princeps duplicem poteſtatem habet abſolutam, & ordinariam.*
48 *Quot Senatorum vota requiruntur in decretis noſtri Senatus.*
49 *Quot in decretis Excellentiſſimæ Cameræ ſive Procuratorum, & num. 52.*
50 *Pro derogatione, ſeu diſpenſatione inſtrumentorum, teſtamentorum, ſententiarum undecim ſuffragia requiruntur.*
51 *Item in derogatione columnarum S. Ædis S. Georgii accedente executione Illuſtriſſimi Officii ejuſdem.*
52 *Explicatur qualis votorum numerus intervenire debeat in decretis Excell. Collegii Procuratorum.*
53 *Ad revocandum reſcriptum eadem ſufficiunt vota, quæ ad confectionem dumtaxat requirerentur quamvis in confectione plura intervenerint.*
54 *De votis quæ intervenerint, in decretis debet fieri expreſſio.*
55 *Quo ordine Senatores debeant dare vota diverſimodè explicatur.*
56 *Exprimitur modus Sereniſs. Senatus in dando vota.*
57 *De Senatu, & Senatoribus remiſſivè.*

1 A SENATU) Senatus Genuenſis conſtat de Sereniſſimo Duce, & duodecim Excellentiſſimis Gu-
2 bernatoribus, & habet juriſdictionem cumulativam cum omnibus aliis Magiſtratibus *Cartar. dec. 67. n. 32.*
3 & eſt Supremus Rector *per ll. ann. 1528. ut in cap. de Duc. conſtituend. verſ. & qui pariter, & in §. 1. dicti cap. & in cap. immunit. Duc. & Gubernat. & per ll. quoque*
4 *ann. 1576.* & ſic repræſentat de jure Principem *Albit. de Inconſt. q. 37. n. 310. l. quominus ff. de flum. & ibi gloſſ. in verb. non permittitur verſ. item ad hoc, Vulpian. in l. 1. §. cæterum de poſtuland. l. jus Senatorum C. de dignit. lib. 12. l. quiſquis C. ad l. Juliam Majeſtatem, & gloſſ. in l. Nemo Verb. Curiam C. de dignit. lib. 12. Annibal. in addit. ad conſ. Alb. 375. lit. F. & conſ. 240. lit. O.*
5 *utrobique in verb. Senatus*, ubi idem de Senatu quod
6 de Principe, ac Imperatore dicitur, & coram illo omittitur omnis juris rigor, & veritas ſolùm rei attenditur *idem Author in citatis locis*, quæ omnia de Senatibus minorem authoritatem, ac dignitatem habentibus affirmaverunt *Antunnez. de donat. reg. lib. 2. c. 8. n. 47. cum Salgad. Oſaſch. in proœm. deciſionum n. 1. & ſeqq. Stephan. Garron. in comment. ad tit. de Senator. conſtit. Mediol. lib. 1. tit. 4. cap. 7. n. 7. Roland. conſ. 76. n. 35. & ſeqq. lib. 2. Scacc. de appellat. q. 7. num. 114. verſ. declara hanc ampliationem Hieronym. Molin. y Guzman. de veritat. jur. verit. 36. n. 66. & perbellè alter Guzman. de eviction. q. 3. n. 48.* de Camera Imperiali loquitur *Gail. obſerv. 141. in fin. lib. 1.* de curia Delphinatus *Guid. Pap. in tract. de appellat. q. 101. n. 67.* de Senatu, aut conſilio Placentino *Andreol. controv. 243. n. 2.* de Senatu Dolano *Grivel. dec. 72.* de Senatu Pariſienſi *Jo. Himbertus Rupellon. lib. 2. inſtit. forenſ. cap. 2.* de Senatu Montisferrati *Natt. conſ. 383. Jaſon. conſ. 16. ſub n. 1. & 2. Rolland. conſ. 15. ſub n. 1. & 11. vol. 2.* de Senatu Pedemontano *Theſaur. dec. 10. n. 3. ab Eccleſ. obſerv. 8. n. 13.* de Senatu, ſeu conſilio Matritenſi *Alphonſ. Guzman. de eviction. q. 3. n. 47. & 48.*
7 Et licet hujuſmodi Senatus non habeant authoritatem leges condendi, ut inſinuat *Valaſc. conſult. 148. n. 26. 27. & Antunnez. de donat. reg. par. 1. c. 10. n. 43.*
8 & de noſtro Senatu, qui non poſſit leges condere niſi coacto majori, vel minori conſilio reſpectivè ſecundum qualitates legum uti habetur *in ll. 1576. c. 47. &*

declarationibus ibi adjunctis: Sed hæc abſoluta poteſtas reſidet penes majus conſilium, quod verè Principem, vel Rempublicam repræſentat, uti habetur in dictis novis *ll. c. 10. de Majori Concilio*, & adnotatum reliquit *Cartar. dec. 67. num. 6. 7.* 9

Id tamen nihil penitus operatur, quin verè Principem non repræſentet Senatus in eo toto quod à Principe, vel à lege authoritatis habuit ut benè, & notabiliter explicat *Antunnez. de donat. reg. in d. c. 8. n. 46. & 47. Arnizer. de jur. Magiſtrat. lib. 2. c. 4. n. 7. Petr. de poteſt. Princip. c. 29. n. 1. & ſeq.* & præcipuè circa cauſarum deciſionem *Antunnez. d. loco n. 47. Bart. in l. non ambigitur ff. de l. Theſaur. dec. 232. n. 2. Surd. in dec. 91. n. 4. Rolland. in conſ. 70. n. 17. & ſeq. Menoch. de arbitr. lib. 2. centur. 1. caſ. 68. n. 33. Oldrad. de reſcript. prælud. 1. tit. de lit. Princ. n. 30. Afflict. d. dec. 120. n. 6.* 10 11

Hinc evenit quod ſententiis Senatus ſtandum eſt in deciſione ſimilium cauſarum *Afflict. dec. 45. n. 4. in fin. l. filius ff. ad l. Corneliam de falſ. Gamm. deciſ. 228. n. 2. & deciſ. 33. in fin. Cabed. deciſ. 212. par. 1. Afflict. dec. 169. n. 7. Rovit. dec. 22. n. 17. & 18. Vincent. de Franch. dec. 238. n. 3. in med.* ubi etiamſi de jure contraria opinio eſſet verior, ut plenè *Guzman. de evictionibus q. 3. n. 48. 49. Bonden. Colluct. legal. par. 2. colluct. 31. n. 176. Andreol. controv. 243. n. 2.* & optimè probat *Arias de Meza c. 45. lib. 3. n. 6.* Non obſtante quidquid dixerit in contrarium *Vallaſc. conſult. 148. n. 27. & Antunnez. de donat. reg. c. 10. n. 43. lib. 1.* qui tamen ipſemet *in cap. 8. n. 45.* tenuit contrarium fatendo, quòd Senatus in judicando eamdem authoritatem habet quam Princeps, quam concluſionem ſequitur *Andreol. dicta controv. 243. num. 2.* 12 13 14

Hæc verùm intellige procedere quando Senatus ipſemet de cauſa cognovit, & per ſe ipſum examinavit, & decidit nullo conſultorum voto præhabito, nec ex mente alicujus commiſſionati ita tradiderunt per *tex. in l. fin. C. de legib. Menoch. de arbitr. q. 7. n. 53. Tiraquell. de primogen. q. 40. n. 162. Peregr. lib. 2. conſ. 5. n. 7. relati per Antunnez. de donat. reg. lib. 1. c. 10. num. 41. Vallaſc. conſult. 148. n. 28.* ita etiam à ſententiis Senatus, ſive Principis non datur appellatio, ſecus verò ſi Princeps ſententiam fecerat de conſilio, ſeu ſuper relatione alterius *l. 1. in princ. ff. quan. appell. Roman. conſ. 521. Scacc. de appellat. quæſt. 16. limit. 1. num. 130. Rugginel. de appellat. §. 2. cap. 2. n. 2. Maſtrill. dec. 32. Pac. Jord. tom. 3. lib. 14. tit. 28. n. 186. de appellat. Farinac. q. 101. n. 75. Capic. deciſ. 111.* latiſſime *Altimar. de nullitat. rubr. 5. quæſt. 37. n. 64. cum ſeq. tom. 1.* Sed debet ſtatim exequi, quia appellatio datur ſolum ad effectum devolutivum. *Scacc. de appellat. quæſt. 16. limit. prima num. 135. Altimar. de nullit. dict. loco num. 68.* 15 16

His præcognitis, ac firmatis videndum eſt, an inſtantia cauſarum coram Sereniſſimo Senatu noſtro currat nec ne, ſive ſuſpenſa remaneat donec cauſa, ſive appellatio committatur, illamque etiam in Principis aula currere tenuit Rota noſtra *de mercat. dec. 179. num. 4. & Caroc. de except. exception. 127. numer. 18. Afflict. deciſ. 283. num. 4.* & ratio eorum eſt quia lites neque in conciſtorio Principis fieri debent immortales. 17

Contraria tamen ſententia eſt in jure verior, & longè communior, & pro ea ſunt aperti *textus in auth. ſed & lis, & l. cum anterioribus §. ſi tamen C. de tempor. appellat. & ibi Bald. & Salyc. Jaſon. conſ. 15. num. 2. vol. 3. Roland. conſ. 15. num. 5. & pluribus ſeqq. vol. 2. Ruin. conſ. 172. num. 11. vol. 4. Aſin. in prax. in prælud. cap. 3. numer. 28. & §. 2. cap. 6. numer. 5. Carpan. ad Stat. Mediol. cap. 131. num. 461. Guid. Pap. deciſ. 135. in fin. Afflict. deciſ. 78. num. 3. & ibi Urſill. additionator num. 4. Odd. de reſtitution. in integr. quæſt. 70. num. 12. Scacc. de appellat. quæſt. 15. num. 131. Ridulphin. in prax. par. 1. cap. 13. numer. 558. Anton. ab Eccleſ. obſerv. forenſ. tit. 6. art. 1. Rot. coram Seraphin. deciſ. 184. num. 3. & ſeq. Carleval. de Judic. diſput. 2. quæſt. 7. ſect. 3. num. 943. Gratian. diſcept. for. cap. 569. num. 15. & cap. 403. num. 9.* & in puncto Senatus coram quo tanquam in conciſtorio Principis non currere inſtantiam cauſarum, vel appellationum tradiderunt *Roland. conſ. 15. num. 1. & 11. lib. 2. Scacc. de appelat. quæſt. 7. num. 114. verſ. Declara hanc ampliat. Fabr. in* 18 19

Source : BIU Cujas

ſuo Cod. de tempor. appell. defin. 15. *n.* 4. *Theſaur. deciſ.* 10. *n.* 3. *Natt. conſ.* 383. *Anton. ab Eccleſ. obſerv.* 8. *n.* 13. *Jo. Himbertus Rupellan. lib.* 2. *inſtit. forenſ. cap.* 2. *Jaſon. conſ.* 16. *n.* 1. *&* 2. *Grivel. deciſ.* 72. *n.* 9. 10. *Gail. obſer.* 141. *in fin. Guid. Pap. in tract. de appell. q.* 101. *n.* 67.

20 Ad fautores contrariæ opinionis reſpondetur quod eorum ſententia procedit ſolum quando appellans introducta cauſa coram Principe nullo modo curavit eam committi, ommiſitque debitas diligentias. Ita concludendo dixit poſt *Alex. conſ.* 19. *n.* 3. *lib.* 1. *Theſaur. dicta deciſ.* 10. *num.* 3. *& in fin.* & quando non apparet de negligentia litigantis, ſed per Senatum, ſivè Principem dilatio procedit quia iſta ei nullo modo eſt redarguenda *Lancellott. de attent. par.* 2. *c.* 12. *n.* 43. *Guaz. ad defenſ. reorum def.* 36. *cap.* 21. *n.* 6. *Conciol. ad Stat. Eugub. lib.* 3. *rub.* 9. *n.* 13. *Grivell. deciſ.* 72.

21 *n.* 28. *&* 29. Circa verò has diligentias remittitur arbitrio Judicis, qui conſiderare debet in appellante qualitatem perſonæ, cauſæ, temporis circumſtantias, & loci diſtantias, aliaque impedimenta ſecundum facti contingentias *Alex. conſ.* 19. *lib.* 1. *num.* 5.

22 Quid autem reſolvendum ſi non appareret de diligentiis litigantis, appareret tamen de inceſſantibus occupationibus Senatus, vel Principis per quas difficillimum, ac ferè impoſſibile fuiſſet cognoſcere de cauſis privatorum, utrum in hoc caſu inſtantia coram Principe curreret, videtur quod ſic, ex eo quod litigans numquam excuſatur ab allegando, quod diligentiæ

23 profuturæ non erant, quia qui tenetur aliquid facere debet adimplere, quantum in ſe, quamvis crederet ſuum opus nihil profuturum. *Surd. dec.* 182. *n.* 13. *Salgad. Labyrint. credit. fol.* 726. *n.* 34. *Cravet. conſ.* 64. *n.* 6. *Becc. conſ.* 37. *num.* 5. *& Cyriac. controv.* 229. *n.* 14. *&* 15.

24 Verius tamen eſt, quòd ſi verè, ac certè appareret diligentias litigantis nihil profuturas fuiſſe propter cumulum occupationum præcipuè publicarum, adhuc ſentio non currere inſtantiam, licet diligentiæ prædictæ fuiſſent omiſſæ à litigante *Rot. deciſ.* 37. *n.* 10. *& deciſ.* 457. *n.* 6. *coram Pœn. & deciſ.* 567. *n.* 6. *par.* 1. *rec. Barboſ. axiom.* 159. *n.* 3. *Latro conſult.* 37. *n.* 26. 27. *l. fin.* §. *ſi ea conditione ff. ad l. Rhod. de Jact. l.* 2. §. *penult. ff. ad Tertyl. Surd. dec.* 87. *n.* 9. 10. *Altograd. contr.* 2. *n.* 19. *&* 20. *Barboſ. axiom.* 62. *n.* 4. & bene *Ramon. conſ.* 39. *n.* 4. 5. *& ibi Balducc. Rocc. c.* 129. *n.* 13. *&* 151. *n.* 11.

25 Verum ſi eſſemus in dubio an profuturæ erant diligentiæ, tunc dicendum contra omittentem, per ea quæ late deduxi in *Liburnen. avariæ* & in terminis noſtris ferè individualibus ſcilicet ommiſſionis diligentiarum D. Jo. Baptiſta Arrigus in una allegatione inſerta apud *Emin. de Luc. in Celebri Roman. pretii ſecretariatuum Apoſtolic. n.* 71. *fol. mihi* 118. *penes tract. de offic. venal. & vacab.*

Majus quidem inſurgit dubium, an coram noſtro Sereniſſimo Senatu quando ipſe remanet tanquam Judex à Statuto aſſignatus currat nec ne: ex. gr. Statutum noſtrum *de appellat.* aſſignat in Judicem appellationis à ſententiis delegatorum ipſum delegantem qui poteſt eſſe Sereniſſimus Senatus, ſi ipſe cauſam delegavit, ſecus verò ſi Magiſtratus Extraordinariorum, vel Terræfirmæ delegavit quia ad eos recurri debet pro ap-

25 pellatione tanquam ad delegantes. Cum igitur Statutum, ſive lex aſſignat in prædicto caſu Sereniſſimum Senatum pro Judice dictarum appellationum, ille judex remanet ordinarius ex traditis per *Caſtrenſ. in l. à Judice n.* 10. *C. de judic. Dec. in cap. caterum num.* 2. *extr. de Judic. Marant. in prax. par.* 4. *diſt.* 5. *tit. an ſit judicium ordinarium n.* 23. & ſic etiam quando delegans com-

26 mittit cauſam vigore facultatis à Statuto datæ, ut Magiſtratus noſter Extraordinariorum committit cauſas appellationum ſibi devolutas à Sententiis M. Rotæ noſtræ, hujuſmodi Judices ſunt ordinarii probat *Bald. de feud. tit. de allod. n.* 12. *& conſ.* 90. *lib.* 1. ideòque

27 tali caſu debeat currere inſtantia, ſic etiam reſponderunt MM. Opicius Spinula, & Jo. Baptiſta Raggius JJ. CC. quorum votum eſt idem relatum à *Maſſol. in Ratiocin.* 74. *n.* 26. & in conſimilibus terminis eſt aliud votum redditum ſub die 4. Maji ann. 1643. per MM. Bartholomæum de Turri, & Auguſtinum Salynerium in cauſa appellationis inter Jo: Baptiſtam Columbum, & Bartholomæum Graſſum vertentis coram Sereniſſimo Senatu ad eum tanquam delegantem ex forma prædicti Statuti devolutæ.

Sed quidem fateor meam imbecilitatem nunquam enim benè percipere potui quomodo in hoc caſu debeat currere inſtantia etiam dato quod Sereniſſimus Senatus ſit Judex ordinarius tanquam à Statuto aſſignatus, nam omnes Senatus, concilia, & Curiæ 28 ſupremæ ſunt Judices ordinarii, quia dati ſunt à Principe *Marant. in prax. par.* 4. *diſt.* 5. *tit. an ſit Judex ord. vel delegatus n.* 2. *&* n. 23. *Scacc. de Judic. par.* 1. *c.* 16. *n.* 5. *Sabell. in verb. Judex n.* 1. Imò ipſe Princeps eſt Ju- 29 dex ordinarius, quia cum det juriſdictionem ordinariam eam habere debet, itaque tam ordinaria quàm quælibet alia deſcendit ab eo ſicut à mare rivuli *Marant. d. loco n.* 3. *Scacc. & Sabell. iiſdem loc. ſupra laudatis Anſald. de juriſd. par.* 3. *tit. unic. c.* 1. Principi 30 enim à populo juriſdictio conceſſa eſt *Bart. in l. more majorum ff. de juriſd. omn. judic. n.* 3. *&* 4. ibique alii 31 Doctores, item Princeps eſt Judex ordinarius, quia à populo, & Republica datus eſt *Bart. dicta l. more majorum n.* 9. *Marant. dicto loco n.* 23. *Angel. conſ.* 327. *n.* 1. *verſ. hinc eſt, Phæb. deciſ.* 80. *n.* 8. *par.* 1. & ſic 32 quando appellatur ad Principem non providente Statuto de judice appellationis Princeps de jure remanet Judex *ex trad. per Franch. de appellat. in præfat. n.* 35. *Scacc. de appellat. q.* 8. *n.* 120. *per tot.* Ergo tunc Princeps remanet Judex ordinarius, tanquam à legibus conſultus, ſic in terminis affirmat *Mart. de juriſd. par.* 1. *cap.* 29. *n.* 19. Hinc eſt, quod Princeps, Impe- 33 rator, vel Papa abſolutè dicitur ordinarius omnium *Mantic. dec.* 322. *ſub n.* 9. *& pius Rubeus ad dec.* 2. *par.* 3. *recenſ. n.* 190. *&* 196. & dicitur ordinarius ordinario- 34 rum, ſcilicet ordinarius major *dictus Rubeus ad dictam dec. & ad dec.* 217. *par.* 9. *rec. n.* 165. Attamen Doctores omnes, quos tranſcripſimus ſupra, affirmant coram Senatu, conciliis, & curiis ſupremis, tanto magis coram Principe non currere inſtantiam, cum non benè inferatur, ex eo quod ſint Judices ordinarii non debeat coram eis currere inſtantia, inſpiciendum primo eſt quis eſt hic Judex ordinarius ſi Princeps, vel Senatus, ſeu alius Judex inferior, ut in ſimili advertit *Marant. d. loco num.* 76. ibi ſi ordinarius eſt Prin- 35 ceps, vel Senatus, aut Supremus Magiſtratus poteſt delegare cum clauſula remota appellatione, ſecus verò ſi ordinarius eſt inferior, ita concludendum eſt in noſtro caſu cum ſit ordinarius Sereniſſimus Senatus, coram quo non debet currere inſtantia, ſecus verò coram alio Judice ordinario inferiori.

Ulterius hoc beneficium conceſſum Principi non eſt 36 ei conceſſum uti Supremo Principi, ſcilicet ob dignitatem Principatus, vel ſuperioritatis, ſed favore privatorum, eorumque cauſarum, ne pereant perempta inſtantia propter occupationes ipſius Principis per ex- 37 preſſos *tex. in auth. ſed & lis, & l. cum anterioribus* §. *ſi tamen C. de tempor. & reparat. appell.* ibi *cum iniquum ſit propter occupationes florentiſſimi ordinis cauſas hominum deperire*, cum hæc enim ratio ſemper vigeat tam coram Principe, uti Principe, quam uti ordinario, ideoque indiſtincte inſtantia perire non debet. Quinimò cum ex hac ratione deſumatur quod inſtantiæ cauſarum privatorum perire non debeant propter occupationes Principis cognoſcitur, quod textus loquitur de Principe conſiderato tanquam Judice ordinario, nam ſolum propter occupationes ipſius Principis non pereunt inſtantiæ alias perituræ, quod ſi verè textus loqueretur de Principe uti Principe hoc ſupponendum non eſſet, nam Princeps uti talis eſt 38 ſuperior omnibus legibus, & nullis tenetur formalitatibus *l. Princeps ff. de legib. & dixi infr. verb. impetrandis num.*

Quod confirmatur ex eo quod ſi ex Principis occu- 39 pationibus id non procedat, ſed ex negligentia ejuſdem appellantis provenerit tunc concordant DD. non amplius obdormire inſtantiam, ſed currere *Alex. conſ.* 19. *num.* 3. *lib.* 1. *Theſaur. dec.* 10. *num.* 3. *Grivel. dec.* 72. *num.* 28. 29. *& alii quos mox ſupra congeſſi ſub num.* 20.

Sed quid amplius in his immoramur? conſideran- 40 dum eſt in noſtro caſu Sereniſſimum Senatum non eſſe datum pro Judice à Statuto in cauſis appellationum à ſententiis ejus Delegatorum, neque aſſignatum pro Judice, ut loquuntur authoritates contrariæ ſcilicet *Caſtreſ. Dec. & Bald.* affirmantium dumtaxat, quod quando Statutum diſponat, quod talis

ſit

Source : BIU Cujas

ſit cognitor de tali cauſa, iſte eſt ordinarius, quia iſte creatur Judex à Statuto; ſed ſolum Statutum noſtrum concedit facultatem ſuccumbentibus poſſe ad-
41 ire delegantem ut colligitur ex *cap.* 3. §. *à Sententiis definitivis lib.* 3. ibi *à ſententiis definitivis latis per Delegatos jure peritos ſeu per delegatos de conſilio Juriſperitorum poſſit appellari ad delegantem*, qui eſt Sereniſſimus Senatus, & ſic Statutum hic non tribuit juriſdictionem Senatui quam pleniſſimam habet, ut probavimus ſupra, ſed ſolùm facultatem concedere intendit hujuſmodi ſuccumbentibus appellandi, quæ à noſtro Statuto regulariter negata erat *ſub rub. de delegatis* §. *à ſententiis delegatorum.*

42 Quemadmodum ſi Statutum provideret quod in tali caſu ad Principem ſolùm recurratur, illa lex ſeu Statutum non tribueret juriſdictionem Principi, quam Generalem habet ex ſe, & in ſe, ſed reſervaret tantùm cognitionem ad ipſum Principem, quod nihil de novo tribuit *Rot. deciſ.* 411. *p.* 13. *rec. num.* 17. *& deciſ.* 418. *num.* 5. *&* 8. & in puncto quando
43 lex dat juriſdictionum ei, qui eam habet, tunc dici non poteſt ordinarius, ſed remanet judex, prout erat ante legis conceſſionem, nec lex eo caſu facit eum ordinarium *Bart. in l. more majorum num.* 5. *ff. de juriſdict. omn. judic.* Quid enim abſurdius, ac monſtruoſius excogitari poteſt, quàm quod ſi aliqua cauſa introduceretur coram aliquo Principe, cujus inſtantia tanquam in conciſtorio Principis non curreret, ſi verò ea committeretur à Principe, & poſtea ad eum tanquam delegantem denuo rediret, Princeps tunc in judicio appellationis naturam ſuam perderet, & privilegia Principis, & de Principe fieret ordinarius non habens amplius conciſtorium, coram quo obdormire potuiſſet inſtantia; quid igitur monſtruoſius? & hæc ſufficiant.

44 Quantum autem ſit venerandus Senatus, & qua pœna puniendus ille, qui non debitè illum honorat, latè tractat de more ſuo *Giurb. conſ.* 38. *ferè per tot.*
45 *Gratian. diſcept. cap.* 284. quæ Senatoris munera ſint eruditè deſcripſit *Oſaſch. deciſ.* 1. *per tot.* debet
46 eſſe præcipuè ſecretus de geſtis in Senatu antequam publicentur *Annibal. in addit. ad conſ. Alb.* 375. *lit. F. & conſ.* 240. *lit. O. utrobique in verb. Senatus.*

47 Princeps enim duplicem habet poteſtatem, abſolutam ſcilicet, & ordinariam, quando abſoluta dicatur Tyrannis, vel à jure regulata planè examinat *Theſaur. deciſ. Pedemont. deciſ.* 91. *per tot.* & quæ poſſit facere Princeps de plenitudine poteſtatis ſcripſit luculenter *Ridulphin. de ſuprem. Principis poteſtat. cap.* 6. *& latè Rub. in addit. ad deciſ. Rot. p.* 9. *rec. deciſ.* 217.

48 In Decretis Senatus Sereniſſimæ noſtræ Reipubli-
49 cæ octo vota requiruntur; In illis verò Exc. Procuratorum Erarii publici ſex, ut per *ll. anni* 1628. *cap.* 21. *&* 1576. *cap.* 19. *& in addit. ad dictum cap.* 19. niſi in caſibus in quibus Statutum majorem numerum expreſſis verbis in Decretis exigeret, & ſic etiam priſcis temporibus uſque de anno 1413. octo vota antianorum requirebantur, quorum locum hodie ſubjerunt Excellentiſſimi Gubernatores, ut videre eſt *in Reg. Domin. Syndic. tit. in quibus conſiſtit bailia Ser. Du-*
50 *cis*; Animadvertendum tamen eſt quod in Decretis à Senatu impetrandis pro diſpenſatione inſtrumentorum, ſententiarum, & teſtamentorum octo vota non ſufficiunt, ſed requiruntur, & intervenire debent ex tredecim undecim ſaltem ſuffragia, ita diſpoſitum legitur per *addit. ad dictum cap.* 19. *ll. anni* 1576. ita
51 pariter in derogatione columnarum Sacræ ædis S. Georgii undecim vota requiruntur, ſed hæc poſtrema Decreta executionem habere debent, per Illuſtriſſimos Protectores S. Georgii.

52 Dixi quod in Decretis ab Excellentiſſimo Procuratorum Collegio impetrandis, ſex vota neceſſaria ſunt, verùm quia poſſunt dari caſus, quod plura vota requirantur, ſcire debemus de quo procuratorum numero conſtat Collegium, & dico certè, ac determinatè conſtare de octo Excell. Procuratoribus, aliquando de majori numero, nam cum omnes, qui Regali Corona exornati ſemel fuerint functi munere Ducis, dignitatem hanc Procuratoris ſucceſſivè in perpetuum acquirunt, & ſubingrediuntur in illud Collegium, & dicuntur Procuratores perpetui, & ſupranumerales, & ſicut majores, vel minores numero dari poſ-

ſunt, ideò determinari non poteſt certus votorum numerus regulariter, tamen duæ tertiæ partes congregatorum in decretando intervenire debent ut ſcilicet ex 12. 8. ex 15. 10. Et tenendam pariter eſt pro certo, ac indubitato, quod ſex Procuratores, vel ſint perpetui, vel biennales (qui dicuntur illi qui ab urna extracti, & electi declarantur à minori conſilio quorum munus per biennium durat) congregati poſſunt conſtituere Collegium, ſed omnia eorum vota nemine excluſo, tali caſu intervenire debebunt, nam minori numero Collegium conſtans non dicitur Collegium legitimum, neque Collegii nomen meretur, & ſic uſque adhuc ſemper obſervatum vidi.

Quæro modò ad revocandum decretum noſtri Se- 53
natus, ubi in confectione interveniſſent plura vota quam octo, utrum requirantur eadem numero, eſto, quòd Decretum fieri potuiſſet octo dumtaxat ſuffragiis intervenientibus. Negativè reſolvitur *ex Doctrina Decii in l. nihil tam naturale* 35. *nu.* 5. *de reg. jur.* ubi non requiri niſi ſolemnitates, quæ de neceſſitate requiruntur in confectione. *Gratian. cap.* 168 & 54
ibi melius additionator *de Luc. Simoncel. de Decret. in præfat. n.* 91. 93. *cum ſeq.* Contrarium Regens *de Marin. ad deciſ. obſerv.* 386. *in fin.* & per conſequens de votis, quæ intervenerint in Decretis, debet fieri expreſſio, nam non præſumuntur interveniſſe *Bald. in cap. in præſentia col. ultim. verſ. & iſtud de reſtit. imò de renunciat. & conſ.* 184. *lib.* 2. *Felin. in cap. quoniam contrà col.* 20. *verſ. limita ſeu declara n.* 38. *in* 7. *Concluſ. de probat. & ibi Dec. num.* 42. *Pariſ. conſ.* 12. *n.* 58. *lib.* 2. *& conſ.* 85. *num.* 39. *lib.* 3.

Quo autem ordine vota Senatores dicere debeant 55
variè ſcripſerunt Doctores plerique à dignioribus inchoandum ſcilicet à ſenioribus, & prudentioribus ita *Bald. in c.* 1. *de controv. feud. appar. cur. termi. n.* 1. *Tiraquell. de Jur. Primogen. in præfat. n.* 108. *&* 109. *ſed Nicol. de Lyr. ſuper exod. cap.* 23. *in gloſſ. in verſ. nec judicio*, dicit quod debet incipi ab illis qui ſunt Juniores, ut non formident declinare à majorum ſive ſeniorum ſententia, & liberè votum ſuum proferant, quoniam illic timor nullus ſubeſſe debet, quia pro cultu Juſtitiæ quilibet votum ſuum confidenter proferre debeat *Specul. in tit. de advoc.* §. *jam nunc*, *verſ. Juniores n.* 11. *Afflict. verò in ſuo conſilio Neapol. deciſ.* 1. *n.* 7. *verſ. ego dicebam*, *& Oſaſc. in deciſ.* 1. pro ſuo Senatu concluſerunt, quod qui ultimo loco ingreſſus eſt in conſilium, ille debet incipere, & ſic debet proſequi, & hoc ordine qui prior ingreditur major nominatur, & de hac practica in pluribus regionibus teſtatur *Rever. D. Jacob Voragin. Archiepiſc. Januenſ. relatus ab ipſomet Afflict.* ſed quidquid ſit in aliis Provinciis in no- 56
ſtro Sereniſſimo Gubernatoruum Senatu hic mos hactenus in Decretis obſervatur, ut videlicet a Sereniſſimo Duce proponente inchoetur deinde à ſeniori Senatore in gyrum Throni quouſque vota expleta ſint, & ſic obſervatur etiam in noſtro Excellentiſſimo Procuratorum Collegio.

De Senatu, & Senatoribus latiſſimè ponit *Cagnol.* 57
in l. 2. *n.* 148. *cum ſeqq. ff. de orig. Jur.*

ADDITIO.

Ad num. 18.

Vide *Capyc. Latr. deciſ.* 68. *a num.* 1. *uſque ad fin.* 58
Sanfelic. in prax. ſect. 35. *n.* 18. *Scanarol. de Viſit. carcerat. cap.... Staiban. t.* 2. *reſol.* 134. *& ibi adden.* Hæc ſententia procedit non ſolum in Principe, ſed etiam in ſupremis Magiſtratibus, ut videre eſt ex Doctoribus hic a me *ſub n.* 18. citatis, quibus addo in puncto ſupremorum Magiſtratuum *Rub. de Confuſ. jur. cap.* 3. *num.* 162. *&* 163. *Sabell. verb. inſtantia num.* 18. *Staiban. tom.* 2. *reſol.* 134.

Ad num. 19.

In hac quæſtione opponi poteſt quod quando pars po- 59
tuerit obtinere prorogationes, inſtantia curſum habuit etiam coram Principe quia talis negligentia imputanda eſt Actori qui eas obtinere neglexit, ad tradita in puncto per *Giurb. deciſ.* 116. *n.* 14. *& Cravet. conſ.* 270. *n.....* *& deciſ.* 263. *num.* 12. *par.* 17. *rec.* Sed reſponderi poteſt quod cum lex provideat inſtantiam non currere, non tenetur Actor eſſe de hoc ſollicitus; nam ubi jus providet, fruſtra excogitat homo, ut in ter-

Source : BIU Cujas

minis similibus docet *Altimar. de nullitat. rubr.* 10. *quæst.* 14. *num.* 54. *vers. contra vero*, & contra *Giurbam* defendit *Staiban. tom.* 2. *resol.* 134. *in addit. num.* 30. 31.

SUMMARIUM.

1 *IN impetratione Decreti sunt exponenda ea quæ retrahere possent Principem ad concedendam Gratiam.*
2 *A mala Principis informatione appellari potest.*
3 *Quæ narrari debent qualitates in impetratione diversorum decretorum, remissivè. & n.* 101.
4 *Duo genera Decretorum inveniuntur, scilicet Gratiæ, & alterum ad lites.*
5 *Principales differentiæ inter decreta Gratiæ, & lites assignantur, & num.* 7. & 104.
6 *Jasonis inconstantia circa obreptionem in decretis gratiæ.*
8 *Quid sit obreptio, & subreptio, & num.* 9.
10 *Sufficit in precibus quædam talis narratio ad evitandam subreptionem, per quam implicitè continetur id quod narrari debuisset.*
11 *Item satis est quod narrata in precibus verificentur per æquipollens.*
12 *Præsumitur Principem scire, quæ Minister scivit, & num.* 105.
13 *Et omne factum officialis dicitur scientia ipsius Principis.*
14 *Si Princeps tacitè poterat excogitare quod omissum fuerat à supplicantibus, decretum non dicitur subreptitium.*
15 *Hæc conclusio non procedit in decretis tertio præjudicialibus.*
16 *Subreptio facta ab uno impetrante Decretum nomine alterius, illud non vitiat.*
17 *Itaque si à rudi persona, vel imperita.*
18 *Intellige si Decretum esset in favorem impetrantis, non vero in præjudicium tertii.*
19 *Si supplicatio est formata à perito, vel Curiali, tunc non excusat personam rudem à vitio subreptionis.*
20 *Ad vitandam subreptionem sufficit quod tempore dictarum precum veritas sic se haberet, & 106.*
21 *Supplicans dicitur fateri ea quæ continentur in precibus assertivè non enunciativè narratis.*
22 *Præsertim quando talia verba non essent necessaria ad actum de quo in precibus.*
23 *In Decreto legitimationis non est necesse exponere partum natum fuisse ex conjugata.*
24 *Contraria sententia est de jure verior.*
25 *Debet etiam exprimi quod fuerit partus natus ex conjugata cohabitante cum viro.*
26 *Contrà.*
27 *Filius præsumitur mariti, & non adulteri.*
28 *Princeps non potest legitimare filium, qui præsumitur mariti per l. miles §. defuncto de adult.*
29 *Supplicans non videtur fateri ea quæ narrativè posita fuere à Principe in suo Decreto, eo licet utatur.*
30 *Tria genera qualitatum referuntur, quæ si expressa non sunt, decreta, vel obreptitia, vel subreptitia dici possunt.*
31 *Debent exprimi qualitates, quæ in jure reperiuntur.*
32 *Etiam illæ quæ de stylo curiæ, vel Cancellariæ.*
33 *Item illæ, quæ non sunt de jure, neque de stylo determinatæ, sed poterunt retrahere Principem, vel saltem eum reddere difficiliorem ad concedendum.*
34 *Et hoc relinquitur arbitrio Judicis.*
35 *Ex triplici capite, scilicet ratione impetrantis, secundò qualitatis beneficii, tertiò ratione juris, quod in beneficio impetrando alteri competit possunt dari qualitates exprimendæ in Decretis gratiæ.*
36 *Impetrans narrare debet se esse clericum.*
37 *Vitium illegitimationis, crimen in quo est, aliasque dispensationes propter defectus, item suam dignitatem, vel beneficium, quod jam obtinuit.*
38 *Narrare debet qualitatem beneficii, scilicet si beneficium est cum cura animarum.*
39 *Si beneficium est juris Patronatus, vel si est beneficium Ecclesiæ Cathedralis.*
40 *Si beneficium residentiam habet.*
41 *Valor etiam exprimi debet si ex stylo introductum est.*
42 *Si beneficium est electivum, vel regulare hospitale, vel non, vel sit simplex, vel alteri annexum, si monoculare.*
43 *Exprimi debet causa vacationis ipsius beneficii, vel per obitum, aut per resignationem.*
44 *Vel si beneficium sit affectum per Papam, aut impetrans intrusus est in possessionem, aut Statutum juratum beneficio obstet.*
45 *Item debent exponi omnes qualitates alienationis, vel prohibitionis à testatore in sua dispositione ordinatæ.*
46 *Itaque omnes qualitates aggravantes debent exprimi à supplicante.*
47 *Debent etiam exponi qualitates ratione juris, quod alteri competit, scilicet possessionem licet coloratam quam alter habet, & quamcumque detentionem, & num.* 48. & 49.
50 *Denique quodlibet jus alteri jam acquisitum, vel omne id per quod præjudicium inferretur alicui.*
51 *Exprimi debet in precibus si lis cæpta est per citationem, vel totus processus, & substantia.*
52 *Vel coram quo lis pendeat, an Judice Ecclesiastico, vel laico, ordinario, vel delegato.*
53 *Item conditio personæ privilegiatæ, veluti si est miserabilis.*
54 *Si lata sit sententia in causa, vel appellatio interposita, vel in judicatum transiverit.*
55 *Si causa finita est cum laudo, vel pacto, seu transactione.*
56 *Decretum impetratum ex falsa causa est ipso jure nullum.*
57 *Item est ipso jure nullum si partim ex vera causa partim ex falsa sit impetratum.*
58 *Quando adsunt diversæ causæ proceditur cum distinctione, sed hic indistinctè concluditur.*
59 *Clausula, si preces veritati nitantur, tacitè inest in decretis.*
60 *Una causa vera sufficit ad salvandum decretum.*
61 *Et sic de una causa finali etiamsi altera sit falsa.*
62 *Secus vero si causa finalis esset unica.*
63 *Princeps non potest rescribere contra legem neque de plenitudine potestatis.*
64 *Ea quæ honestè fieri non possunt impossibilia sunt.*
65 *Derogare potest Princeps legibus tantum positivis, & non illis à naturali dictamine constitutis, & num.* 68.
66 *Quid sit plenitudo potestatis.*
67 *Qualis debeat esse mens Principis, & quantum valeat favor publicus.*
69 *Decretum Principis, quod prius agatur super petitorio, quam possessorio valet.*
70 *In modico Princeps potest præjudicare.*
71 *Decretum quod prius agatur super petitorio est levis præjudicii.*
72 *Tantò magis si Princeps mandaret, quod simul possessorium, & petitorium cognoscatur.*
73 *Quando petitorium absorbet possessorium non potest terminari possessorium, nisi cum petitorio.*
74 *Maximè quando causa agitatur coram eodem Principe.*
75 *In curia Romana causa Possessorii est magni præjudicii.*
76 *Decreta quæ jus partis non tollunt sed dilatant omnia servanda sunt.*
77 *Princeps non obligatur juri solemnitatis.*
78 *Princeps non potest concedere impuberi factionem testamenti si non sit proximus pubertati.*
79 *Legitimatio à Principe fieri potest in præjudicium legitimorum.*
80 *Secus si non fuerit à Parte petita.*
81 *Legitimati per dispensationem in radice matrimonii æquiparantur legitimatis per subsequens.*
82 *Non potest Princeps remittere conditionem à Testatore relictam.*
83 *Neque potest Testatoris voluntatem inanem reddere.*
84 *Expenditur l. facta §. si verò nominis ff. ad Trebell.*
85 *Princeps non potest concedere Judæis usuras.*

86 *Se-*

Source : BIU Cujas

86 *Secùs ſi moderatas aliquas permittat.*

87 *Intellige dicta de non poteſtate Principis quando ſcilicet non adſit juſta cauſa, ſecus ſi ea reperiatur, nam tunc poteſt lædere tertium, immutare teſtamentum, contractus &c.*

88 *Decretum poteſt lacerare impetrans ſi illo uſus numquam fuit, quia dicitur privatum impetrantis.*

89 *Decretum licet Judici præſentatum, ſine citatione non dicitur commune utrique parti.*

90 *Impetrantem poteſt pœnitere, antequam decretum ſit commune.*

91 *Etiamſi decretum non ſolum contineat favorem impetrantis, ſed tertii.*

92 *Impetrans decretum contra contractum juratum, quamvis non ſit pars citata, neque illo uſus, attamen per ſolam impetrationem, vel præſentationem committit perjurium.*

93 *Decretum efficitur commune per citationem.*

94 *Vel quando fuerint facti plures actus ex quibus conſtat impetrantem uſum fuiſſe decreto.*

95 *Poſtquam impetrans uſus fuerit decreto non poteſt eum amplius pœnitere, & pars adverſa illo uti poteſt, quia effectum eſt commune.*

96 *Non ſolum decretum fit commune per citationem, & actus factos, ſed etiam quando fuit impetratum audita parte. Intellige ut n.* 107.

97 *Decretum fit commune quando impetrans uſus fuerit etiam ſine citatione partis. Amplia ut num.* 108.

98 *Impetrans producens decretum non poteſt impugnare verba decreti quamvis illud produxerit in parte, & paſſibus.*

99 *Secus quando pars adverſa, quia benè poteſt iſta contradicere decreto contra eum producto, ſed cum ſublimitatione.*

100 *Si quis duo decreta ſuper eadem re obtinuerit à diverſis Judicibus, & illis uſus fuerit, perdit impetrans beneficium utriuſque reſcripti.*

1 IMPETRANDIS) In impetratione cujuſcumque Decreti Principis exponenda ſunt omnia, quæ in gratia concedenda illum retrahere aut difficiliorem reddere poſſunt, generaliter traditum eſt *in cap. poſtulaſti de reſcript. Fachin. controv. lib.* 3. *c.* 60. & ita *Menoch. de arbitr. Judic. caſ.* 201. *n.* 21. *Rot. coram*
2 *Ludoviſ. deciſ.* 150. *& ibi addent. in fin. Salgad. labyr. credit. cap.* 37. *num.* 6. 7. *& num.* 12. *part.* 1. itaut à mala Principis informatione appellari poſſit pulchrè arguit *German. in tit. de reſcript. col.* 3. *Ruginell. de appell.* §. 2. *cap.* 2. *num.* 12. *Decian. reſponſ.* 14. *n.* 124. *lib.* 3. ubi quod ad Principem meliùs informatum appellari poteſt *Dec. in cap. cum omnes de conſtitut. in* 2. *lection.* Verùm quia non omnes qualita-
3 tes illæ quæ poſſunt dari à Jure determinatæ comperiuntur, ob id Judicis arbitrio multæ remittuntur *Felin. in c. cæterum num.* 2. *&* 4. *de reſcript. Dec. c. ſuper literis num.* 9. *eod. Ludoviſ. dec.* 150. *num.* 4. *& ſeq. & ibi add. Pilaja deciſ. pontific. lib.* 4. *deciſ.* 5. *de reſcript. num.* 17. & multas qualitates pulchro ordine, & longa ſerie, quæ exprimendæ ſunt in diverſis reſcriptis congregat *Felin. in cap. in noſtra de reſcript. Menoch. de arbitr. Judic. lib.* 2. *cent.* 3. *caſ.* 202. *& caſ.* 203. aliaſque qualitates exprimendas in impetratione diſpenſationis ab onere fideicommiſſi latè *Salgad. labyr. credit. part.* 1. *cap.* 37. *per tot.* legitimationis, diſpenſationis, matrimonii, ſalvi conductus, ac gratiæ à pœna perpetrati Criminis, & quibus non expreſſis, quæ decreta ſubreptitia dicuntur vide apud *eumd. Menoch. latiſſimè in caſ.* 201. *Decian. reſponſ.* 1. *num.* 148. *& ſeq. lib.* 3.

4 Hactenus de reſcriptis in genere diximus, modo vero, ut clarius dicenda percipiantur diſtinguendum eſt. Sciendum igitur eſt duo Decretorum genera dari, unum Juſtitiæ ſcilicet ad lites, alterum Gratiæ, ideſt ad beneficia, de Decretis Juſtitiæ meminit *text. in l. & ſi legibus Cod. ſi contra Jus, vel util. publ. ubi Bart. & Bald. aliique, & c. Paſtoralis, c. ſciſcitans, & c. ſuper literis de reſcript. de Decretis Gratiæ meminit text. in cap. gratiæ de reſcript. in* 6. *& Clem. Gratiæ eod.*

Plures inter ſe hæc reſcripta habent differentias, quas enumerat *Rebuff. in prax. benefic. in tit. de differ-*
5 *ent.* Unam verò principalem differentiam dico quod ſcilicet Decretum Gratiæ facilius irritatur, quàm Juſtitiæ, nam reſcriptum Gratiæ ob vitium obreptionis, & ſubreptionis ipſo jure vitiatur, ita latiſſimè firmavit *Socin. ſen. conſ.* 13. *lib.* 1. *conſ.* 164. *col.* 2. *conſ.* 169. *in princ. lib.* 1. ſed clarius *Felin. in cap. ad audientiam el.* 2. *num.* 22. *de reſcript. Socin. Jun. conſ.* 77. *n.* 83. 84. *lib.* 1. *Cravet. conſ.* 68. *n.* 2. *Pariſ. conſ.* 31. *num.* 22. *lib.* 1.

Reſcripta verò Juſtitiæ ob vitium ſubreptionis, imò & obreptionis non ipſo jure, ſed ope exceptionis ir-
6 ritantur, ita ſcriptum reliquerunt *Jaſon. in l. præſcriptionum n.* 3. *C. ſi contr. jus, vel util. publ. Pariſ. conſ.* 51. *num.* 27. *lib.* 4. *Vant. in tract. de nullit. ex defect. Juriſd. delegat. num.* 60. Quamquam *Jaſ. in conſ.* 2. *num.* 1. *lib.* 1. cecinit Palinodiam, ſed malè, quia citat pro contraria opinione *Baldum in l. ultim. num.* 4. *in fin. C. ſentent. reſcind. non poſs.* ſed verè Bald. hoc in loco non putavit loqui de reſcriptis Juſtitiæ, ſed Gratiæ.

Alia differentia adnotari poteſt, quia reſcripta Ju-
7 ſtitiæ faciliùs, & veriùs præſumuntur conceſſa, quàm reſcripta gratiæ ita *Gemin. in c. ſi cui nulla col.* 1. *de præbend. in* 6. *& conſ.* 65 *col.* 6. *verſ. in contrarium videtur Gomeſ. in rubr. de reſcript. ita Jac. Menoch. de arbitr. Judic. caſ.* 201. *num.* 5. ubi aſſignat rationem utriuſque differentiæ.

Præſciendum quoque eſt quid importent hæc ver-
8 ba obreptio, & ſubreptio. Obreptio illa eſt, quæ per falſi narrationem committitur, ſubreptio, quæ per veri ſilentium, ac etiam per confuſam, & dubioſam veri expoſitionem, ita doctrinaliter tradidit *Abb. in cap. cum dilecta num.* 15. *de reſcript. & eſt Doctrina ſingularis Innoc. noſtri in dicto c. num.* 3. *Beroi in cap. ſuper literis lect.* 1. *n.* 1. *in fin. lect.* 2. *n.* 1. *quibus accedunt Bald. conſ.* 252. *col.* 2. *lib.* 1. *Gemin. conſ.* 128. *& alii relati per Alex. conſ.* 6. *in fin. lib.* 2. *& Ruin. conſ* 28. *num.* 8. *lib.* 1. *Salgad. cum pluribus ab eo allegatis in cap.* 37. *n.* 16. 17. 18. *part.* 1. *in ſuo tract. de Labyr. credit. lib.* 1. aliaſque differen-
9 tias ſive effectus horum verborum lege apud *Menoch. de arbitr. Judic. cit. caſ.* 201.

Adverte tamen quod precibus ſufficit talis narrati-
10 va ad evitandam quamcumque ſubreptionem, vel obreptionem, per quam virtualiter, ac implicitè contineatur id quod narrari debuiſſet *Rot. Rom. poſt noſtrum Maſſol. de ratiocin. deciſ.* 26. *num.* 4. item ſa-
11 tis eſt quod narrata in precibus verificentur per æquipollens *Caſſad. deciſ.* 12. *de præbend. num.* 4. 5. 6. *& num.* 10. *verſ. non obſtat, Menoch. conſ.* 316. *num.* 4. *lib.* 4. *Bald. conſ.* 341. *num.* 2. *lib.* 5. quos ſequitur *Ger. Spin. conſ.* 16. *num.* 19.

Ea quoque quæ probabiliter præſumitur ſciviſſe
12 Principem, vel ſuos Miniſtros, quorum mediante perſona Princeps ſciviſſe dicitur *Surd. conſ.* 429. *n.* 14. *& deciſ.* 4. *num.* 6. *ibique Hodiern. num.* 19. *Capyc. Galeot. controv.* 122. *n.* 28. *lib.* 1. *Cyriac. controv.* 532. *num.* 29. *Rot. deciſ.* 387. *num.* 6. *part.* 3. *rec. &* om-
13 ne factum officialis dicitur ſcientia ipſius Principis præponentis *l.* 1. *ff. de inſtitut. act. Mandel. conſ.* 104. *num.* 5. 6. & in ſimili *Gaſpar Turchus in una allegat. ibi in ordine allegat.* 4. *n.* 13. *inſerta in Rom. pretii ſecretariat. poſt de Luc. in tract. de offic. ven. & vacab. fol. mihi* 142. *Rom. impreſ.* vel ea quæ
14 Princeps tacitè excogitare poterat ex tota ſerie, ac generalitate verborum ſupplicationis *Urceol. deciſ. flor.* 3. *num.* 12. vel facto narrato, vel alio modo licet taceantur non inducunt decretum ſubreptitium *Menoch. conſ.* 270 *num.* 7. *Spin. conſ.* 16. *n.* 25. *Cravet. conſ.* 2. *num.* 15. *Buratt. deciſ.* 833. *num.* 6.

Hæc concluſio admittenda tamen non eſt in De-
15 cretis tertio præjudicialibus niſi talis ſit narrativa, per quam inferantur per neceſſe, quæ ſpecialiter non fuerunt expreſſa, quod aliàs ex hujuſmodi verborum involucro, ac generalitate, quæ pariunt obſcuritatem, Princeps undequaque occupatus de facili poſſet circumveniri. Ita *Rot. Rom. part.* 10. *recent. dec.* 363. *num.* 25. 26. & latè *Salgad. labyr. credit. part.* 1. *cap.* 37. *num.* 16. *&* 17. 18. *& optimè Oter. de paſcuis cap.* 44. *n.* 49.

Neque ſubreptio facta ab alio impetrante decreti m
16 nomi-

Source : BIU Cujas

nomine alterius illud vitiat, quia præsumitur tanquam non benè informatus ignoraviſſe ea, quæ dedebunt Principi exponi, & ſic per ignorantiam ſu-
17 ſtinetur decretum; ita etiam ſi à rudi perſona, vel imperita propoſita coram Principe fuiſſet ſupplicatio, quia ignorantia, ac imperitia pariter excuſaret de-
18 cretum à vitio ſubreptionis; Intellige tamen prædicta dummodò non eſſet decretum in præjudicium alicujus tertii, ſed in favorem ſupplicantis *Aymon. Cravett. conſ.* 2. *num.* 15. *&* 32. 33. *Bartholom. Socin. conſ.* 270. *in fin. lib.* 2. Quando verò tertii præjudicium eſt leve, decretum non ſubjacet vitio ſubreptionis ſi illud præjudicium non fuit expreſſum in precibus. *Paulut. diſſert.* 33. *num.* 26.

19 Si verò ſupplicatio eſſet formata à perito, vel curiali tunc decretum obtentum à rudi, vel ignorante perſona eſſet ſubreptitium, quia tunc non poſſet iſte allegare ſuam ignorantiam, per quam neſciverit ſupplicationes ſuas benè conficere confert ad hæc *Rota deciſ.* 359. *part.* 19. *rec. num.* 10. 11. cum doctrinis ibi fusè tranſcriptis *&* *Medices examin.* 43. *num.* 36.

20 Item ad ſubreptionem excludendam ſufficit, quod tempore porrectarum precum veritas ſic ſe haberet prout fuit in eis narratum, quamvis ex aliquo futuro eventu deſinere poſſet *Gabriel. conſ.* 191. *num.* 13. *lib.* 1. *&* *Spin. d. conſ.* 16. *num.* 14.

21 Nota ampliùs ad majorem notitiam hujus materiæ, quod quamvis regulariter dicatur ſupplicantem fateri omnia contenta in precibus id ſolum procedere ad ea, quæ aſſertivè, non autem enunciativè, & narrativè continentur in dictis precibus *Bald. in l. prædia C. de præd. min. Felin. in cap. cum venerabilis num.* 23. *&* *ibi Dec. num.* 22. *de except. Spin.*
22 *conſ.* 64. *num.* 2. ubi præſertim procedere quando talia verba narrativa non ſunt neceſſaria ad actum, de quo in precibus agitur, ut in decreto legitima-
23 tionis, in cujus precibus porrigendis non erat opus exponere, quod filius fuiſſet natus ex muliere conjugata per *Dec. in l.* 2. *num.* 9. *&* *in cap. cum venerabilis num.* 22. *de exception.*

24 Sed hæc ſententia non eſt vera, quia ſi non exprimeret ſupplicans qualitatem adulterii, non tenebitur tanquam ſubreptitia legitimatio *Decian. reſp.* 1. *num.* 148. *lib.* 3. *Nevizan. conſ.* 99. *n.* 12. *&* *Anell. Amat. conſ.* 4. *n.* 18.

25 Qui num. 21. etiam tenet neceſſarium eſſe exprimere, quod conjugata convivebat cum viro, ſed
26 non puto verum, quia ut verè legitimandus eſt filius adulteri, qui talis præſumitur ex confeſſione patris adulteri *Decian. reſp.* 1. *num.* 143. *verſ. non obſtat & num.* 151. *lib.* 3. præcipuè quando concurrunt aliæ conjecturæ, vel probationes, & tunc Decretum legitimationis debet eſſe validum, licet non fuerit expreſſa cohabitatio mulieris cum viro, quia ſupplicans fatendo habuiſſe filium ex conjugata, veritatem to-
27 tam expreſſit, aut eſt filius mariti, qui talis præſumitur quando eſt conceptus cohabitante muliere cum
28 viro *per l. miles* §. *defuncto de adult.* & tunc tanquam filius mariti nunquam poſſet legitimari à Principe, niſi de facto, & plenitudine id feciſſet *Decian. d. reſponſ.* 1. *num.* 88. *&* 89. *lib.* 3. *Nevizan. conſ.* 99. *num.* 12.

29 Tantò minùs ſupplicans non videtur fateri ea, quæ enunciativè, vel narrativè poſita fuerunt in ipſo decreto à Principe, ſeu illius miniſtris, ideòque ſupplicanti, licet utatur decreto, non præjudicant *Ger. Spin. conſ.* 64. *num.* 5. *verſ. Secundo dicimus*, præcipuè quando enunciativa, ſive proœmialia decreti eſſent extenſa ad favorem ſupplicantis, quia quod in favorem alicujus introductum eſt contra eum retorqueri non debet.

30 Tria Genera qualitatum notant ſcribentes, quæ ſi expreſſa non ſunt, Decreta, vel obreptitia, vel ſubreptitia dici poſſunt.

31 Et primum Genus continet illas qualitates jam claras, & expreſſas, in jureque determinatas, & iſtæ procul dubio exprimendæ ſunt in Decreto, & in precibus narrandæ cum ſolita claritate, alioqui irritantur reſcripta Principis, nec aliqua negligentiæ exceptio, & ſimplicitatis allegari poteſt, nam ſemper hoc in caſu annullatur Decretum, quin ſi per dolum omiſſæ fuerint dictæ qualitates ita intelligit *Felin. cap. ſuper litteris num.* 2. *verſ. limita primò Gemin. conſ.* 105. *in fin. Socin. ſen. conſ.* 174. *poſt Princ. & conſ.* 273. *col. ultim. lib.* 2. *Ruin. conſ.* 3. *n.* 16. *lib.* 1. *Cravett. conſ.* 68. *num.* 11. *Socin. Jun. conſ.* 77. *n.* 83. *lib.* 1. *Menoch. d. caſ.* 201. *ſequitur Manſ. conſult.* 505. *num.* 7. 8.

32 Secundum Genus comprehendit omnes qualitates, quæ in jure expreſſæ non reperiuntur, ſed ex ſtylo Curiæ, vel Cancellariæ, vel ex conſuetudine Principis, & iſtæ pariter narrandæ ſunt, aliter reſcriptum vitiatur *Lap. Alleg.* 89. quem ſequutus eſt *Dec. d. cap. ſuper literis n.* 9. *de reſcript. Manſ. conſult.* 505. *num.* 7. 8.

33 Tertium Genus comprehendit illas qualitates, quæ nullo jure definitæ, atque determinatæ ſunt, ſed ſi aliquam illarum quis impetrando Decretum ſubticuit, quam ſi noviſſet Princeps non conceſſiſſet Decretum, hoc in caſu advertendum eſt quod tali modo impetrans Decretum verè ſubreptor dici non poteſt, quoniam ex parte ſua nullum vitium excogitari poteſt, & per conſequens ſua inſpecta perſona illud Decretum vim habet, & non continet ſubreptionis vitium, & ſic in hoc caſu procedit, & intelligenda eſt opinio *gloſſ. in Clem.* 1. *de Præbend. in verb. alteri*, ſed inſpecta perſona concedentis ſubreptitium Decretum dici poteſt, quia ſi fortè concedens omnia illa, quæ nunc cognoſcit, tempore dati decreti cognoviſſet, illud non conceſſiſſet, & in hoc Judicis arbitrium operabitur ita procedit *Abbatis*, *Decii*, *&* *aliorum ſententia*, *Manſ. d. conſult.* 505. *num.* 7. 8. *&* *Rot. deciſ.* 21. *ſuppoſito facto num.* 5. *de Præbend. in nov. quam ſequitur dictus Menoch. caſ.* 201. *n.* 29. *&* 30. & cum iſto obſervare debes praxim quam docet; ſcilicet, quod ille contra quem fuit decretum obtentum in primis dicat Decretum ſubreptitium eſſe ob qualitatem ex juris communis, vel municipalis conſtitutione, vel ex ſtylo Curiæ, vel ex conſuetudine, quæ narrata non fuit Principi, exindè ſi hæc non adeſſent opponat qualitatem, quæ veroſimiliter movere potuiſſet Principem ad non concedendum tale reſcriptum, & hæc arbitrio Judicis relinquenda ſem- 34
per eſt, ut dixi ſuprà, & tenet *Didac. d. lib.* 1. *var. reſol. cap. ult. num.* 5. *verſ. falſitas*, *Tiraquell. tract. quod ceſſante cauſa ceſſat effectus limit.* 1. *n.* 15.

Utque melius facile tibi fiat agnoſcere, aliquas 35
qualitates hìc annectam, ut ex iſtis etiam alias quæ debeant in impetratione decretorum exprimi addiſcas.

Et primò de reſcriptis Gratiæ videamus, ſeu de earum qualitatum expreſſione, quæ ſub triplici capite claudi poſſunt, ſcilicet ratione impetrantis; ſecundò ratione qualitatis beneficii; tertiò ratione juris quod in beneficio impetrando alteri competit.

Exemplificando primum caput ſcilicet ratione im- 36
petrantis dicendum eſt, quod impetrans narrare debet ſe eſſe *Clericum Dec. in cap. cum adeò num.* 3. *de reſcript. Beroi c. ſuper literis num.* 72. *verſ.* 22. *eod.* Narrare etiam debet vitium illegitimationis, Cri- 37
men in quo eſt, alias diſpenſationes ſi pluries diſpenſatum fuit ratione plurium defectuum, dignitatem ſuam, vel aliud beneficium, quod obtinuit etiamſi eſſet tenue quæ omnia, & alia vide latiùs apud *Menoch. d. caſ.* 201. *&* *Felin. in cap. noſtra de reſcription. Joan. de Sylv. tract. de benefic. part.* 2. *q.* 11.

Quoad ſecundum caput ſcilicet ratione qualitatis 38
beneficii veluti ſi beneficium eſt cum animarum cura ita firmant omnes in *cap. noſtra* ibi *Felin. Corrolar.* 10. *de reſcript. Rot. deciſ.* 1. *num.* 3. *de offic. Archipresbyt. in antiq. Ceraſ. de Sacerdot. quæſt.* 4. *cap.* 4. *n.* 56. Narrari etiam debet, ſi beneficium eſt 39
juris patronatus, latè *Cravet. conſ.* 68. vel ſi eſt beneficium Eccleſiæ Cathedralis *Felin. in cap. in noſtra num.* 40. *de reſcript.* ſi beneficium reſidentiam habeat 40
Abb. in cap. ad aures num. 3. *&* *ibi Dec. n.* 7. Valorem quoque beneficii debet exprimere impetrans, ſi 41
tamen ex ſtylo Curiæ introductum eſt *Dec. d. cap. ad aures Menoch. d. caſ.* 201. *num.* 78. ſecùs ſi non ex ſtylo, vel Princeps reſcripſit cum clauſula motu proprio *Menoch. d. loc. num.* 79. Si beneficium eſt 42
electivum, vel regulare, hoſpitale, vel non ſimplex, ſed alteri annexum, ſi eſt monoculare, ſcilicet unicum, vel ſi ſpectat ad ordinarium collatorem, exprimi etiam debet qualitas vacationis ipſius beneficii, 43

vel

Source : BIU Cujas

vel per obitum, vel per reſignationem, vel aliquid
44 aliud, etiamque per ejus obitum; Tum ſi beneficium eſt affectum, ſcilicet per Papam ſemel datum in commendam, ſi ipſe impetrans intruſus fuit in poſſeſſionem, ſi beneficium unitum eſt cum alio, ſi Statutum juratum obſtet, item debent exponi omnes qua-
45 litates alienationis, vel prohibitionis à teſtatore in ſuo fideicommiſſo, vel majoratu, feudo, vel qualibet diſpoſitione ordinatæ *Salgad. labyr. credit. part. 1.*
46 *cap. 37. num. 25. & 26.* & denique breviùs dicendo omnes qualitates aggravantes exponi debent *Salgad. dicto loco num. 43.* hæc omnia eruditè, & meliùs leges apud Doctores cum ſuis declarationibus, & limitationibus, & præcipuè apud *Felin. in d. c. noſtra, & Menoch. de arbitr. Judic. caſ. 201. à n. 84. ad 137.*

47 Quoad tertii capitis extenſionem ſcilicet ratione juris, quod in beneficio impetrando alteri competit, generaliter firmo, quod ab impetrante narrandum eſt omne, & quodlibet jus, quod alter in beneficio impetrato obtinuit, & debet omni modo, & clarè collationem alteri factam exprimere, alias decretum eſſet ſubreptitium ita ſenſit *gloſſ. in cap. gratia in verb. ignoranti de reſcript. in 6. ibi Felin. cap. in*
48 *noſtra num. 5.* item narrare debet coloratam quoque poſſeſſionem, quam habet alter, quamvis hæc de jure non ſubſiſtat, nec valeat, ſed ſolùm facto ita decidit *text. c. cum noſtris de conceſs. Præbend. & Fe-*
49 *lin. d. c. in noſtra num. 32.* item detentionem, ſive poſſeſſionem per alterum factam *Felin. d. loc. n. 33.* item narranda eſt lis qualis, qualis ſit, vel proceſſus
50 pendens *Felin. c. cæterum n. 2. 4. de reſcript.* & denique quodlibet aliud jus alteri jam acquiſitum, vel omne id, per quod præjudicium inferretur alicui, ut in pluribus caſibus ſignavit *Rot. coram Ludoviſ. deciſ. 150. num. 4. cum ſuis addent. Othobon. deciſ. 239. num. 8. Buratt. deciſ. 435. num. 8. Rot. Lucenſ. in noviſſime recollectis per D. Palm. Nep. alleg. 3. n. 37. lib. 1. dec. 418. num. 1. part. 1. rec. deciſ. 83. n. 24. part. 7. deciſ. 363. num. 24. part. 10. deciſ. 73. num. 1. part. 14.*

Nonnullas hactenus qualitates exprimendas in impetratione Decreti gratioſi ſub oculis veſtris expoſui, ut faciliùs ab illis ſubreptionem aliorum Decretorum poſſitis agnoſcere; modò aliquas qualitates in impetrando decreto Juſtitiæ ſubjiciam, ut pari facilitate vobis evadat ſcire ea omnia, quæ illud ſubreptionis, vel obreptionis cauſa vitiant.

Reſcripta igitur Juſtitiæ, quæ ad lites vocare ſolemus, cum in precibus non ſint narratæ illæ qualitates, quæ Principem ad non concedendum movere poterant irrita ſunt, verum quia non omnes qualitates, quæ habere poſſunt talem effectum in jure reperiuntur, ideoque (ſicut ſuperiùs generaliter docui in reſcriptis gratiæ) arbitrio Judicis earum cognitio remittitur, & ſicut conjecturæ, & hujuſmodi qualitates ex facto emanant, ita Judicis arbitrio indigent.

51 Primò enim dico quod in hujuſmodi reſcripto ſi lis cœpta eſt etiam per ſolam citationem narranda eſt *gloſſ. in c. ſuper literis in verb. literas de reſcript. & apud Menoch. de arbitr. caſ. 202. num. 6. Afflict. deciſ. 220. num. 14.* ubi videre eſt ſuas ampliationes, & declarationes ab eo elegantiſſimè ſcriptas; Totus etiam proceſſus, & ſubſtantia narranda eſt *Menoch.*
52 *d. loc. num. 29.* Item coram quo lis pendeat an Eccleſiaſtico, laico, ordinario, vel delegato ita decidit *gloſſ. in cap. prudentiam §. 6. de offic. delegat.* & ibi *Abb. num. 5. Barbat. conſ. 20. col. 3. conſ. 46. col. 2.*
53 *lib. 3.* Item an ſit concluſum in cauſa, conditio item perſonæ privilegiatæ, contra quam Decretum impetratur, putà ſi eſt miſerabilis *Menoch. d. caſ. 202.*
54 *num. 39. & 40.* Item ſi lata fuit ſententia in cauſa, vel appellatio interpoſita fuit, & non ſit deſerta, vel in judicatum tranſitum ſententia fecit *Menoch. cum innumeris ab eo laudatis dicto caſ. 202.*
55 *num. 42. 44. & ſeq.* Exponendum pariter eſt ſi cauſa, vel laudo arbitri, & arbitratoris, vel aliquo pacto, tranſactione terminata, & finita ſit in totum, vel in parte, alioquin ſubreptitium dicetur Decretum, ſic reſpondit ingenioſiſſimus *Bald. conſ. 319. incipiens proponitur col. 2. verſ. item conſiderata, & conſ. 345. ad evidentiam col. 1. & conſ. 347. quidam nobilis lib. 1. d. gloſſ. in cap. ſuper literis in verb. literas de reſcript.* & latiſſimè apud *Menoch. d. loc. à num. 55. ad 82.*

Opportunè hic notandum eſt, & declarandum, an 56
Decretum interpoſitum ex falſa cauſa eſt ipſo jure nullum, reſpondeo affirmativè per *Bart. in l. Seia num. 3. ff. de Tut. & Curat. dat. ab his Afflict. deciſ. 218. num. 4. Rot. part. 2. diverſ. deciſ. 33. num. 16. Pic. ad Stat. Urb. Gloſſ. 21. num. 35. Gratian. diſcept. for. cap. 122. num. 5. cap. 691. num. 31. & cap. 961. num. 24. & 25. Tuſch. lit. D. concluſ. 124. Chriſtin. deciſ. 175. num. 11. lib. 3. Ricc. collect. 3164. Rota part. 16. recent. deciſ. 312. num. 22. & ſeq.* ubi etiam quod Judex debet certior fieri de veritate cauſæ aliundè quam ex aſſertione contrahentium, *& part. 17. deciſ. 331. num. 14.* Decretum verò partim ex vera 57
partim ex falſa eadem cauſa pariter eſt nullum in totum *Bart. in l. Fulcimus §. Prætor ait ff. ex quib. cauſ. in poſſeſs. eat. Scapucin. de Salvian. lib. 3. q. 12. num. 7. Gratian. diſcept. forenſ. cap. 126. n. 19. Duen. de reg. 185 ampliat. 4. Capyc. deciſ. 51. num. 1. & ſeqq. ad 8. Odd. de reſtit. in integrum quæſt. 77. num. 48. Rot. part. 12. recent. deciſ. 63. num. 5. & ſeq.* ubi quod eſt nullum in totum, *& deciſ. 109. n. 9. & deciſ. 200. per tot. deciſ. 340. num. 9. part. 13. deciſ. 479. num. 8. part. 14. deciſ. 358. num. 9.*

Nunc verò reſtat videndum quando decretum in- 58
terpoſitum ex duabus cauſis diverſis quarum quælibet erat ſufficiens ad movendum Principem exiſtente una falſa, an valeat Decretum, & non ſit obreptitium; ſed videtur in hoc procedendum cum diſtinctione, aut loquimur de reſcripto Juſtitiæ, & ſine dubio non vitiari decretum ſubſtineo per *c. inter cæteras, & c. olim ex literis ubi gloſs. in verb. ad omnia, & in c. 2. in verb. ex perpetuo de reſcript. lap. alleg. 24. & 54. Put. deciſ. 70. & Pelycion. Illuſtr. quæſt. 25. §. & reſcriptum* apud quem vide rationes hujus concluſionis cum aliis Doctrinis ab eo cumulatis *Menoch. conſ. 385. num. 1. Seraphin. deciſ. 1432. num. 9. Gob. conſult. 21. num. 14. 15.* Aut loquimur de Decretis gratioſis, & videretur primò quod hujuſmodi decreta Gratiæ in in quibus totum dependet à voluntate concedentis, & ignoratur ob quam cauſam concedens moveatur, & ex juris diſpoſitione diſpenſatio abſque cauſæ expreſſione facta, cenſetur ex pluribus cauſis facta ex vulgata regula, quod ubi non eſt expreſſa ratio non unam tantum præſumitur interveniſſe ſed plures *Salycet. in l. ſervi veſtri num. 31. C. de noxal. action.* & dicenti plures adfuiſſe rationes creditur, & aſſerenti unam tantum onus incumbit probandi *Corn. conſ. 253. lib. 4. Pariſ. conſ. 41. lib. 3. Cravett. conſ. 73. Maſcard. de Probat. in verb. diſpenſationem concluſ. 523.* igitur videretur omnes cauſas in decretis gratioſis verificandas eſſe, & hanc opinionem amplexa fuit *Rota deciſ. 17. in recollectis ab Acorombano Mandoſ. ad allegat. 23. Lapii Guttierez. quæſt. Canon. lib. 2. cap. 15. num. 68. & 108. Maſcard. de probat. concluſ. 325.*

Confirmari etiam poſſet hæc opinio ex clauſula *ſi* 59
preces veritati nitantur, quæ tacite ineſt in Decretis *Cyriac. controv. 219. num. 29.* nam hæc clauſula omnes preces, & narrata omnia comprehendit, ergo omnia verificanda, & una deficiente actus corruere debet, ſed hæc meo ſenſu non tolleret dubium, nam etiam in decretis Juſtitiæ ſubintelligitur.

Sed contrarium mihi placuit, nam cum plures alle- 60
gentur in reſcripto gratioſo cauſæ quarum quælibet ſufficiens eſt ad movendum Principem, vel ſolita ſit ſecundum ſtylum Curiæ qui magis attenditur; Tunc eo caſu ſufficit unam eſſe veram *Navarr. d. cap. 17. num. 107. & conſ. 7. de reſcript. Melchior. Palaez. de majorat. part. 1. quæſt. 8. Sanchez de matrim. lib. 8. diſput. 22. num. 44. Ger. Spin. conſ. 16. num. 31. Rot. deciſ. 221. num. 3. part. 14. Sabell. ſumm. in verb. decretum num. 7. verſ. ſi tamen Decian. conſ. 22. n. 88. lib. 4. Covarr. reſol. part. 3. cap. 3. num. 200. Rot. deciſ. 733. num. 8. part. 2. recent. Burat. deciſ. 12. n. 12. Gobb. conſult. 21. num. 16.* Et ſic quando adſunt duo 61
cauſæ finales ſi una deficiat altera ſufficit §. *affinitatis inſtit. de nupt.* §. *ſi plures inſtit. de excuſ. Tut. & late Guttier. quæſt. Canon. lib. 2. cap. 15. num. 129.* Secùs verò eſſet ſi una tantum finalis cauſa reperiretur, 62
nam ſi hæc deficiat totum decretum vitiatur, ut l-

gitur

Source : BIU Cujas

gitur disposítum *in cap. dudum in verb. de ipsa de Præbend. in 6. & in cap. ex parte el. 2. in verb. falsò de Conversion. Conjug. Specul. in tit. de dispensat. §. dicendum restat. num. 12. Innocent. in d. cap. dudum el. 2. num. 15. de election. & in cap. super literis de transact. in fin. Sanchez de matrim. lib. 8. disput. 22. num. 11. & 32. Lap. allegat. 89. & Demum Pelycion. Illustr. quæst. q. 25. cap. 2. §. in contrarium, & seqq.* ubi etiam contrariis rationibus supra expositis luculenter respondet, ad quem ne tempus inaniter teramus, recurre pro ingenii tui satisfactione. Advertendum tamen est quod si decretum est individuum, vel unicum, falsa causa, sive subreptio vitiat illud in totum, secus si decretum est dividuum, vel partes illius essent separatæ, quia tunc in ea tantum, ubi est subreptio, decretum vitietur. *De Rosa de execut. lit. A. post part. 1. cap. 6. n. 66. & 71.*

63 Multa de irritatione decretorum, quæ procedit ex non voluntate Principis, sive cujuscumque concedentis ob non narrata, vel falsè narrata, modo aliqua ex non potentia Principis quamvis ille velit inferiùs referam.

Princeps justus non potest in primis rescribere contra legem saltem de potestate ordinaria *l. digna vox, C. de legib. l. ex imperfecto C. de Testam. cap. quem in Ecclesiarum*, ubi omnes Canonistæ, imò nec etiam de plenitudine potestatis, quia re vera non possumus, nisi quod justè, & licitè possumus *cap. faciat homo 22. quæst. 2. l. nepos proculo ff. de verb. signific.*

64 quia ea quæ honestè fieri non possunt impossibilia sunt in Principe *Mart. Ventur. cons. 4. n. 115. & 116.* quamvis Princeps dicatur solutus legibus *l. hostes ff. de captivis, & postliminium reversis cum similibus*;

65 quia intelligendum est hoc dictum in legibus solùm positivis, secùs ab illis ratione, & naturali dictamine constitutis, ut doctè advertit *Fulgos. cons. 143. quem sequitur Rub. ad decis. 217. part. 9. rec. n. 74. & 195. 196.* Itaque potest dici Principi cur ita fa-

66 ciat idem *Rub. d. loc. num. 78. & 79.* Eaque potestas absoluta, seu plenitudo potestatis, potiùs tempestatis dicenda, & Christiani Principis non est, sed barbarorum, & Turcarum *Sot. de Justit. & Jur. q. 4. art. 1. Torr. de major. cap. 32. num. 44. & 45. lib. 1.* & hanc plenitudinis clausulam inventam fuisse ab adulatoribus perbellè, & latissimè demonstrat pius *Rub. ad dictam decis. 217. part. 9. recentior. num. 283. 284. & seqq.* cum pluribus ab eo laudatis *Sabell. in summ.*

67 *diverss. §. Princeps*, Principum enim mens talis esse debet qualis est legum candor, & integritas rationis naturalis, ut scribit *Bald. in l. 1. col. 2. C. si contra jus, vel util. publ.* & hinc Sanctè cecinit Claud.

Nec tibi quid liceat, sed quid feciſſe decebit
Occurrat, mentemque domet respectus honesti.

Nec potest rem uni auferre, & alteri dare, unumque altare discooperire, & alterum cooperire, ut dicit *Osasch. decis. 169. num. 21. post Bald. ibi allegatum*, quia esset contra Juris præcepta, in quibus cavetur honestè vivere, alterum non lædere, & jus suum cuique tribuere, & contra ipsius definitionem Justitiæ *in l. Justitia ff. de Instit. & Jur.* neque naturale Jus offendere potest Princeps *Thesaur. decis. 87. num. 6.* Et ideo non potest Princeps tollere, vel lædere jus Tertii *Cyriac. controv. for. 341. num. 32. Valenzuol. cons. 69. n. 102. Larrea allegat. fiscal. 50. num. 54. 55. lib. 1. & allegat. 115. num. 5. lib. 2. De Philippis dissert. fiscal. 40. num. 33. & 40. Nisi ex aliqua causa publica, & non privata. Staiban resol. for. centur. 2. resol. 200. num. 36. & seq. & Schadr. de Feud. part. 4. cap. 1. numer. 30. lib. 1. Mastrill. de Magistr. lib. 3. cap. 4. num. 326. Antonez de Donat. reg. lib. 2. cap. 2. n. 20. de Philippis dissert. fiscal. 40. num 53.* sed in hoc casu semper à Principe fieri debet compensatio damni privatis illati. *Bruneman. ad l. rescripta C. de precibus Imper. offer. Chassan. ad consuet. Burg. Rub. 1. §. 5. n. 165. Thusc. conclus. 685. & seq. lit. P. Gail. lib. 2. observat. 56. & seq.* ideoque ex his omnibus rescriptum illud tanquam contra jus elicitum refutandum esse ex facultate Judicibus concessa per *l. rescripta C. de prec. Imper. offer. & ibi DD. & Bruneman*, & juxta rectam opinionem *Grammat. in cons. Civili 84. num. 3. quem sequitur Gabriel. conclus. tit. de restit. spoliat. conclus. 1. num. 14.* Salvo semper si non interveniat Favor publicus *Thesaur. decis. 91. num. 4. penè in fin.*

Animadvertendum verò est, quod Princeps, ut te- 68
tigi suprà num. 65. non tenetur observare ea, quæ de jure positivo introducta sunt, ita sensit *Afflict. decis. 283. n. 6. Osasch. decis. 1. num. 28. Brun. cons. 19. col. 2.* ratio est, quia in his positivis sola voluntate Princeps moveri potest, ut post *Innoc. Imol. Abb. & alios scribit Grammat. cons. Civili 100. num. 54. & cons. 83. num. 2.* neque dicendum est Principem contra jus rescribere, sed suprà Jus dispensare ut in *cap. proposuit extra. de concess. Præbend.* quia Summus Princeps suprà Jus positivum est *Natt. cons. 367. num. 8. libr. 2.*

Et ex his quæri potest, utrum Princeps possit con- 69
cedere rescriptum, quod prius agatur de petitorio ante cognitionem spolii, & possessorii, videretur quod non, quia rescriberet contra jus scilicet contra *l. 2. C. de Interd. l. si de vi ff. de Judic. & l. ordinarii C. de rei vindicat. cum similibus ab Aecurs. cumulatis, & cap. reintegranda 3. quæstion. 1. & cap. concurrente c. gravis de restit. spoliat.* & læderet jus tertii quod non potest.

Sed verior contraria sententia, communiorque est, 70
nam licet Princeps non potest lædere tertium, ut dixi, intellige si læsio esset gravis, nam in modico potest & in hoc casu argumentatur *Alex. cons. 54. n. 3. lib. 5.* etiam sine causa, ut aliqui voluerunt post *Bart. Jason.* quos refert & sequitur *Sebast. Medic. in tract. regul. regul. 5. in verb. Princeps, Grammat. cons. Civil. 103. in fin. Natt. cons. 340. n. 23. lib. 2.* & ita communiter tenent *DD. in d. cap. quæ in Ecclesiarum*, & testatur *Rocc. Curt. de consuetud. sess. 5. num. 19.* Cum 71
ergo hìc de re modica tractetur, cum ipsa causa possessorii levis præjudicii dicatur, ita firmat *Bursat. d. cons. 129. num. 19. in fin.* Tantò magis potest Prin- 72
ceps facere, & mandare, ut simul, & semel cognoscatur Possessorium, & petitorium *Fachin. controv. lib. 8. cap. 7. Rot. divers. decis. 99. num. 6. part. 1. Cyriac. controv. 10. num. 63. & seq. Posth. de manutent. observ. 7. num. 48. Cutell. de donat. disc. 2. partic. 6. num. 189.* ex ea ratione quod possessorium 73
sit modici præjudicii, & in hoc casu, quando petitorium absorbet possessorium, vel utrumque judicium cumulatum fuerit, non potest finiri possessorium, nisi eo ipso cognoscatur petitorium, ac finiatur *Cyriac. controv. 178. num. 34. & seq.* Maximè quando causa 74
agitatur coram eodem Principe, quia non tunc suspenditur Petitorium. Per possessorium, & coram eo non potest allegari Judicium præjudiciale possessorii, sed utrumque definiri potest à Principe *Cyriac. controv. 10. num. 57. & 58. Menoch. cons. 2. num. 184. & 190. Dec. cons. 449. num. 21. Honded. cons. 94. num. 63. lib. 1. Menoch. cons. 2. num. 184. & 190.*

Quamvis contrarium sit in Curia Romana ubi de 75
stylo, & practica possessorii causa magni præjudicii est, ut testatur *Æmil. Verell. inter novissi. dec. Rot. decis. 741. part. 2. in lit. P.* & hic stylus antiquissimus est, mihique summè placet, nam ex causa Possessorii sæpiùs vidi etiam pro domo propria excitari rixas, bella domestica, jurgiaque inextinguibilia, ideòque semper de possessione priùs agi deberet, & Possessor manutenendus esset quamvis injustè possideret.

Alia ratio pro hac conclusione adduci potest, & 76
ea est quod rescripta Principum, quæ aliquod jus partis non tollunt, sed dilationem dumtaxat interponunt ad suum recuperandum omnia servanda sunt *l. quoties C. de prec. Imper. offer. per quem Text. DD.* concludunt dilatoriam exceptionem posse à Principe rescribente concedi. Ergo hìc cum de sola dilatoria agatur, donec super petitorio cognitum fuit rescriptum suum robur tenebit; ex quibus rationibus cessant contraria in tantum quia procederet objectio in quantum Princeps in totum jus parti vellet auferre, quia justè hoc facere non potest si justus dici vult, secùs verò si differat, & dilationem permittat maximè cum regulæ *l. ordinarii, & c. reintegranda*, cum aliis suprà relatis, solùm inductæ sunt pro solemnitate Judiciorum, & in favorem spoliati, & non firmo ju- 77
re constitutæ, istis enim solemnitatibus non obligatur Princeps, ut omnes assentiuntur in *l. Princeps ff. de leg. & in d. c. quæ in Ecclesiarum Menoch. de arbitr.*

Source : BIU Cujas

arbitr. lib. 1. quæſt. 7. num. 30. Alex. conſ. 54. lib. 5. Capyc. deciſ. 69. num. 13. Nevizan. conſ. 97. num. 13. Cravett. in reſponſ. pro Genero num. 239. Menoch. de recup. poſſeſs. remed. 15. n. 371. & 372. neque ab hac opinione receſſit *Grammat. d. conſ. 84. num....* licet illum pro contraria alleget *Gabriel.* nam ibi ſolum negat licere Viceregi, & alicui Principi ſecundario, ſed expreſsè concedit Supremo Principi, & etiam tenuit *Brun. conſ. 108. col. 4. circa finem.*

78 Item ex ſuprapoſitis non poteſt Princeps concedere impuberi teſtamenti factionem, ſi verò impubes non ſit proximus pubertati, vel non habeat aliquem tam conjunctum ſanguine, ad quem ſucceſſio certa ratione deferri poſſe ſperetur, vel ejus pater pro illo teſtamentum condiderat, vel ſubſtitutionem pupillarem fecerat, quibus caſibus eſſet diverſa ratio, ita deciſum refert *Theſaur. deciſ. 87. per tot.*

79 Diſputatur pariter, an legitimatio naturalium fieri poſſit à Principe in præjudicium legitimorum, ſed affirmativè concludendo ſi à Patre fuerit petita dicit *Merlin. Pignatell. controv. 1. lib. 1. & eſt Text. in l. in tempus ff. de hæred. Inſtit.* & latiſſimè *Antunnez de donat. regiis lib. 1. part. 2. cap. 16. n. 40.*

80 Secus verò ſi non fuerit à Patre petita, nam tunc Princeps non poteſt legitimare in præjudicium venientium ab inteſtato, & legitimorum *Barthol. Thomaſ. de legitim. tit. 13. cap. 4. num. 130. Gam. deciſ. 278. num. 6. Paſchal. de vir. Patr. Poteſt. par. 2. cap. 4. num. 122. Antunn. de donat. reg. d. cap. 16. num. 41.* Hæc omnia intellige de legitimatione per ſolum reſcriptum Principis, & non de legitimatione per ſubſequens matrimonium, vel de legitima-

81 tione facta per Papam in conſequentiam, ſcilicet per diſpenſationem in radice matrimonii, & ſic cum faciat Summus Pontifex valere matrimonium in conſequentiam, ſpurios legitimat, & hujuſmodi legitimati habentur, ac ſi eſſent legitimati per ſubſequens matrimonium *Garc. de benefic. part. 7. cap. 2. n. 42. Antunn. latè in d. tract. de donat. reg. d. cap. 16. à num. 35. ad 38. Cutell. de donat. diſcurſ. 2. partic. 6. num. 164.*

82 Neque pariter poteſt Princeps remittere conditionem à Teſtatore relictam, puta quod hæres nomen, & arma ſua deferat: nam cum illa conditio ſit ex contractu, vel ex teſtamento, quæ ſunt juriſgentium, interſitque Reipublicæ familiarum nomina conſervari, & defunctorum mentes obſervari §. *diſponat*

83 *in auth. de Nupt.* ideoque non poterit Princeps Teſtatoris voluntatem inanem reddere *l. ſi teſtamentum C. de teſtam. & per ea quæ tradit Cravett. conſ. 592. num. 55. & conſ. 669. num. 7. & conſ. 745. num. 45. Didac. var. reſol. libr. 3. cap. 6.* alioſque latè cumulat *Molin. de primogen. Hiſpan. libr. 1. cap. 8. num. 28.*

84 Nec obſtare poteſt *Text. in l. facta §. Si verò nominis ad Trebell.* ubi quod ſi gravetur nomen ſuum, ſeu Teſtatoris aſſumere hæres, poterit non ſolum à Principe, ſed à Prætore remiſſionem impetrare, quia ille textus loquitur, quando talis conditio impoſita ei, qui in alterius favorem inſtitutus eſt hæres, ut puta fideicommiſſarius, qui alteri fideicommiſſum, & hæreditatem reſtituere debet, ita hunc textum intellexerunt *Bart. Goffred. Salign.* quos ſequutus fuit *Theſaur. deciſ. 270. num. 6. verſ. nec obſtat*, qui etiam refert ſecundum hanc opinionem judicaſſe Senatum in cauſa D. Claudii Malopere Cunienſis 15. Novembris 1554. referente D. Senatore Bobba poſtea Cardinali, & etiam aliis in cauſis.

85 Concedere neque poteſt Princeps Judæis uſuras, ita tenuerunt *gloſſ. in cap. quanto de uſur. in verb. immoderatas Alex. conſ. 49. num. 6. lib. 4. Marquard. in tract. de Jud. part. 1. cap. 11. num. 11.* ubi dicit hanc opinionem magis piam *Jaſ. in l. cunctos populos in prima lect. num. 56. C. de Summ. Trinitat.* dicit hanc opinionem veriorem eſſe, & ſemper ſibi placuiſſe.

86 Attamen mihi his non obſtantibus placuit illa ſententia media, quod Princeps aliquas moderatas uſuras permittere poſſit, quam opinionem etiam latè ſequitur, & rationibus, & multorum Doctorum authoritatibus comprobat *Excell. D. Amad. Primus Præſes Senatus Pedemont. in ſuo conſ. relato, & inſerto in volumine deciſionum Theſaur. deciſ. 57. §. in tanta varietate.*

Hæc omnia, quæ dixi de poteſtate Principis pro- 87
cedunt in caſu, quo nulla adſit juſta cauſa lædendi tertium, immutandi teſtamenta, & contractus, & reſolvendi ſententias, & cum hac moderatione intelligenda eſſe docet *Theſaur. deciſ. 91. num. 1. & 4. Andreol. controv. 277. num. 56. Joan. Torr. de Majorat. Ital. cap. 32. num. 50. & 135. lib. 1. & Paul. de Caſtr. lib. 3. num..... ff. de teſtam.* & ſic etiam Sereniſs. Senatus noſter poteſt, ut ſupra dixi undecim votis concurrentibus annullare, immutare ultimas voluntates, & contractus, ac ſententias irritas declarare ſemper ex juſta cauſa, quæ in Principe præſumitur.

Plura, & ſatis pro neceſſitate noſtra diximus de Principis poteſtate in reſcribendo, & ſi vis alia plura agnoſcere, facile tibi erit videre apud *Rub. in addit. ad deciſ. 217. part. 9. recent. Andreol. controv. 277. Sabell. in Summ. diverſ. §. Princeps*, & circa contractus, ultimas voluntates, nec non prorogationem, ſeu vivificationem inſtantiæ peremptæ, reviſionem ſententiæ, cum ejus executionis retardatione late *Cutell. de donat. diſc. 2. partic. 6. per tot. & præcipuè à num. 139. & pluribus ſeqq.*

Vidimus de impetratione Decretorum, modo im- 88
petratis quomodo uti debeatur videndum eſt; Quilibet enim Decretum impetratum, ſi nunquam eo uſus fuit, poteſt lacerare, quia illud dicitur jus privatum ipſiuſmet impetrantis *Coſt. de remed. ſubſid. remed. 24. Meſſin. de confiſcat. quæſt. 36. num. 109. Rot. dec. 138. num. 2. coram Buratt. & deciſ. 524. num. 11. Marcheſ. de Commiſ. part. 1. cap. 3. num. 37. fol. 154. de commiſ. in particul. Albit. de inconſt. q. 1. n. 1. 2. & ſeq. Magon. deciſ. Luc. 52. num. 1. & ſeq.* late de hac materia vide *Salgad. de ſupplicat. ad Sanctiſs. part. 1. cap. 13. à num. 73.*

Et licet Commiſſio, ſive quodcumque Decretum 89
Judici præſentatum ſit, nihilominus antequam pars citetur ad dicendum, illud non fit commune utrique parti, neque dici poteſt impetrantem uſum fuiſſe *Butr. in cap. ſuper literis num. 22. verſ. quia adverte de reſcript. Rot. deciſ. 705. num. 8. part. 3. & deciſ. 30. n. 20. part. 5. & deciſ. 343. num. 4. part. 6. recent. Buratt. deciſ. 138. num. 4. & deciſ. 405. num. 2. & ſeq. & ibi Ferentil. num. 23. & deciſ. 524. num. 11. Caval. deciſ. 509. num. 1. Beltram. ad Gregor. XV. deciſ. 552. num. 7. Albit. d. loco num. 20. Dunozet. Jun. dec. 574. num. 4.* & ſic Decretum, vel commiſſio antequam ſit 90
effecta communis, impetrans poteſt pœnitere, & illa non uti *Felin. in rubr. de reſcript. num. 3. Butr. in dicto cap. ſuper litteris num. 22. verſ. quia adverte eod. Egid. dec. 456. Rot. apud Marcheſ. de commiſs. part. 1. cap. 3. in particul. num. 77. fol. 154. & ibi deciſ. 4. & 5. num. 1. fol. 172.* unde adverſarius invito impetrante, eo uti non poteſt *Alex. in l. ſi quis major. num. 4. & ibi Jaſ. num. 14. & Alciat. num. 38. C. de tranſact. Alex. conſ. 34. num. 3. lib. 1. Rot. apud Marcheſ. dicta part. 1. de commiſ. in particul. deciſ. 4. num. 1. & deciſ. 5. num. 1. fol. 172. Buratt. deciſ. 138. num. 4.*

Hæc etiam procedunt quamvis Decretum contineat 91
favorem non ſolùm ipſius impetrantis, ſed etiam tertii ita notant *Felin. Abb. Jaſ.* & alii cumulati per *Marcheſan. dicto cap. 3. part. 1. num. 38. & 39.* non ratione quia conceſſum ad favorem impetrantis non debet contra eum retorqueri, ſed quia ex ſola reſcripti impetratione alteri parti, nec alicui jus quæri- 92
tur, verum equidem hæc non habent locum in impetrante Decretum contra contractum juratum, quia tunc per ſolam impetrationem, vel præſentationem reſcripti quis efficitur perjurus, licet non ſit uſus reſcripto, neque citata ſit pars *Seraphin. de privileg. juram. privil. 174. num. 2. & ibi addit.* Alias limitationes vide *per Albit. de inconſt. Judic. quæſt. 1. per tot.*

Efficitur verò commune quodlibet Decretum per citationem utrique parti *Buratt. loco proximè citato*, 93
Rot. deciſ. 705. num. 8. part. 3. & deciſ. 20. num. 20. part. 5. recent.

Adverte tamen quod quando fuerint facti plures 94
actus, ex quibus conſtat impetrantem uſum fuiſſe com-

Source : BIU Cujas

commiſſione impetrata, ut conciliando contrarias opiniones, ſeu deciſiones dixit *Rot. in Hiſpalen. præeminentiar. 16. Decembris 1618. coram Ubald. relata per Beltramin. ad Gregor. dicta deciſ. 552. n. 7. Albit. de inconſt. Judic. quæſt. 1. num. 27.* & ita poſt-
95 quam quis uſus fuit Decreto, vel adverſarium ad opponendum contra citari fecerit, nullus pœnitentiæ locus relinquitur, cum illud jam effectum fuit commune, & ob id pars adverſa etiam invito impetrante illo uti poteſt *cap. 1. & 2. de mutuis petit. Staphil. de liter. grat. verſ. advertendum tamen, ubi ſtante iſta commiſſione fol. 143. & Rot. deciſ. 17. num. 4. & ſeq. de dol. & contumac. in Nov.* & contra illum ad ulteriora citando procedere etiam poteſt per contradictas *Rot. apud Marcheſan. de Commiſ. Avoc. cauſ. part. 2. §. 2. deciſ. 1. num. 3. fol. 194. Papazon. ad Rot. deciſ. 34. num. 2. de reſcript. in noviſ. Beltramin. ad Gregor. XV. dicta deciſ. 552. num. 8. quos ſequitur Ridulphin. in prax. part. 1. cap. 13. n. 521.*

Non ſolùm Decretum ſit commune per citatio-
96 nem, & actus factos in vim illius, ſed etiam quando illud fuit impetratum audita parte, ita decidit *Marcheſan. poſt opinionem contrariam relatam d. cap. 3.*
97 *part. 1. num. 41. & ſeq. fol. 155.* & etiam, quando pars impetrans eo uſa fuit non citata parte, fit commune Decretum, & altera pars poteſt illo uti proſequendo ſuper dicto Decreto citare faciendo impetrantem ad effectum firmandæ juriſdictionis Judicis, ita ſenſit *Coccin. deciſ. 695. num. 15. & ſeq.*

98 Inter hæc omnia non omittam quod aliquis haud poteſt impugnare verba decreti, vel reſcripti, quod produxit, etiamſi produxerit cum proteſtatione quatenus faciunt pro ſe, & in parte, & paſſibus pro ſe *c. cum venerabilis de exception. Paul. de Caſtr. in conſ. 331. col. 2. ante medium lib. 1. Rot. deciſ. 264. quem ſequitur Aymon. Cravett. conſ. 201. n. 5.* neque talis proteſtatio relevat producentem, quamvis pars contraria hujuſmodi productionem acceptet *Cravett. d. loco*, & aliis ab eo relatis, cum quibus etiam firmat quod confeſſio, de qua fit mentio in reſcripto producto, præjudicat, licet illud erat ſubreptitium, & omnino
99 nullum: è contra verò pars adverſa, contra quam producitur, poteſt illud impugnare, & contradicere, ut diximus ſupra, ſed obſerva quod ſi pars hoc faciat negando narrata prout narrantur in dicto reſcripto producto, eo quidem minime uti poteſt *Bald. conſ. 15. verſ. ſecundo patet col. 1. part. 2. Cravett. d. conſ. 201. num. 7.*

Evenire poteſt etiam caſus, quod quis poſtquam impetraverit Decretum ſuper una re ad unum Judicem, & deinde ſuper eadem ad diverſum Judicem,
100 aliud impetret, hoc enim caſu impetrans perdit beneficium utriuſque reſcripti, dummodo vero de illis uſus fuerit ita apertè decidit *text. in cap. 16. de reſcript.* & nullo amplius modo illis uti poterit, quia fraus nemini debet patrocinari; aliaſque rationes vide ibi per *Gloſſ. adductas, & Doctores.*

ADDITIO.

Ad num. 1. 2. 3.

101 Niſi hæc omnia fuerint expreſſa Decretum eſt ſubreptitium. Latiſſime *Oler. de Paſcuis cap. 44. num. 50. & ſeq.*

102 De Decretis, ac de ſubreptione & obreptione decreti late agit *Jovius de ſolemnit. contract. Minor. ac Mulier. tom. 2. gloſſ. 24. §. 10. & 11.*

103 Decretum non eſt ſubreptitium licet non fuerit expreſſum præjudicium alterius, quod erat valdè remotum, vel eventuale. *Benincaſ. dec. 314. num. 7.*

Ad num. 5.

104 In Decretis gratioſis ſemper intelligitur clauſula *ſi impetrans decretis uti voluerit, vel placuerit.* Latè *Paſſerin. problem. 7. 247. & 258. 267. & 276. in med.*

Ad num. 12.

105 Reſcripta non ſunt ſubretitia licet omiſſum ſit narrare aliquid, quod erat Principi notum, vel in ejus Curia. *Sabell. in praxi Criminal. verb. Reſcripti n. 13.* Et etiam ceſſat ſubreptio quotieſcumque Princeps concedens fuit informatus de eo quod in preces non fuerit narratum, vel expreſſum. *Paulut. diſſert. 33. num. 25.* vel Reſcriptum condidit ad relationem alicujus, quia ſufficit quod Princeps extra preces habuerit debitam informationem facti. *Urceol. deciſ. flor. 3. num. 11. 12.* latè *Rot. Senen. coram Audit. de Comitibus deciſ. 12. numer. 13. 16. Amat. conſ. 72. per tot.*

Ad num. 20.

Subreptionis vitium, ſeu defectus allegari non po- 106
teſt ab eo, qui illius fuit cauſa, vel habebat onus obtinendi *Pamphil. deciſ. 63. num. 20.*

Ad num. 96.

Non ſolum alteri parti efficitur commune Decre- 107
tum, ſed poteſt coram delegato impetrantem reconvenire pro ſuis juribus. Cæterum ſi impetrans obtinuerit Decretum Commiſſionis cum clauſula *Remota appellatione*, eadem clauſula poteſt uti pars adverſa pro ſua Reconventione, ut bene tradit *Magon. dec. Lucenſ. deciſ. 52. num. 12. & ſeq.*

Ad num. 97.

Item Decretum efficitur commune quando non im- 108
petrans, ſed altera pars uſa fuit dicto decreto Commiſſionis citato impetrante, qui nihil oppoſuit contra productionem decreti, quod non poterat aliàs præſentari niſi per ipſum impetrantem *Magon. dicta deciſ. Lucenſ. 52. per totam præcipue num. 19.*

AD PRINCIPIUM STATUTI DE DECRETIS.

DEcreta ſive Juſtitiæ, ſive gratiæ nonniſi parte, aut illo, cujus principaliter intereſt citato impetrentur, alioquin ſubreptitia, & nullius momenti cenſeantur, niſi aliter per Senatum verbis claris diſpenſatum eſſet.

SUMMARIUM.

1 *Citatio in omni actu eſt neceſſaria tam de jure divino, & naturali, quàm Civili.*
2 *Ideoque non poteſt à Principe tolli.*
3 *Niſi ageretur de jure quærendo ex lege ſolum civili, quia tunc Princeps poteſt.*
4 *Citatio quoque in Decretis gratiæ, tantò magis juſtitia impetrandis requiritur.*
5 *Si in Decretis non fuit citata pars, illa remanent nulla.*
6 *Decretum factum ſine citatione non præſumitur habere inſertam cauſam per quam Princeps velit privare partem de jure ſuo.*
7 *In Decretis, quæ partem non læderent, non eſt neceſſaria citatio, & 35.*
8 *Ita etiam omitti poteſt citatio, ſi eſſet de minimo, vel levi præjudicio partis.*
9 *Interloquutoria poteſt revocari ſine citatione, ubi de levi præjudicio agitur.*
10 *Citatio invalida non vitiat actum, quando non erat neceſſaria.*
11 *Quando proceditur per viam gratificationis non requiritur citatio.*
12 *Statutum noſtrum tam in Decretis gratiæ, quàm Juſtitiæ ſemper requirit citationem.*
13 *Statutum quod non diſtinguit, nec nos diſtinguere debemus.*
14 *Statutum indefinitè loquens de Decretis comprehendit quæcumque genera Decretorum.*
15 *Requiritur præcipuè citatio, quando ageretur de removenda quacumque ſuſpicione fraudis.*
16 *Citatio in Decretis gratiæ, quam Juſtitiæ fuit à Statuto noſtro impoſita cauſa potius evitandi dolos, ac malitias.*
17 *Pars præſens habetur pro citata, & citatio tunc omitti poteſt.*
18 *Pars præſens præſumitur citata.*
19 *Licet Statutum requirat citationem, actus poteſt expediri partibus præſentibus, contra numeris ſequent.*
20 *Secus in noſtro Statuto per verba negativa niſi.*

21 *Ver-*

Source : BIU Cujas

21 *Verba annullativa in Statutis non patiuntur adimpleri actum per æquipollens.*

22 *Et talia verba important formam.*

23 *Præcipuè in forma reſcripti, quæ præcisè ſervanda eſt.*

24 *Statuto requirente aliquid pro forma, conſenſu partium tolli non poteſt.*

25 *Citatio quando eſt de forma, præſentia eam non ſupplet.*

26 *Attento præſertim Statuto noſtro diſponente, quod Statuta intelligi debeant ad litteram.*

27 *Præſentia eſt ſupplementum citationis, non propria citatio.*

28 *Non ſolum requiritur citatio ad impetrandum Decretum, ſed etiam ſi ageretur de illo interpretando, vel declarando.*

29 *Ad inſtantiam ſolum citati Decretum fieri non poteſt, niſi inſtante etiam citato.*

30 *Qui impetravit citationem, & non comparet in termino dicitur contumax.*

31 *Differentia inter jus Digeſtorum, Codicis, & Authentic. in procedendo contra actorem abſentem, & contumacem.*

32 *Reus non poteſt inſtare pro abſolutione ab inſtantia Judicii, ſeu ab impetitione contra Actorem contumacem, niſi iſte à reo ad hunc effectum citetur.*

33 *Citatio impetrata, & exequuta efficitur communis ad hoc ſolum, ut ſub citatione per unam partem facta, judex poſſit pronunciare pro altera.*

34 *In impetratione Decretorum temporis vivi non requiritur citatio.*

DECRETA) ad cognitionem decretorum Juſtitiæ, ſive gratiæ vide ſupra, quæ dixi *in verb. impetrandis à num.* 4. *& ſeqq.* & ibi eorum differentias, quas hìc ſuperfluitatis evitando vitio omitto.

NON NISI PARTE &c. Nullus locus eſt am-
1 bigendi, quod citatio in omni actu, prout neceſſaria tam de Jure divino, naturali, & civili omitti non poteſt latè circa hoc diſcurrit *Baron. de citat.*
2 *quæſt.* 1. Ideoque non poteſt per Principem tolli *Cu-*
3 *tell. de donat. diſc.* 2. *partic.* 6. *num.* 166. niſi ageretur de jure quærendo ex lege ſolum civili, quia Princeps eo caſu poterit *Gratian. diſcept. cap.* 673. *n.* 3. *& ſeq. Menoch. de arbitr. lib.* 1. *quæſt.* 17. *num.* 5. *& ſeqq. Baron. de citat. quæſt.* 15. *num.* 60. *& ſeqq. &*
4 *quæſt.* 18. *num.* 82. Et per conſequens etiam in reſcriptis tam Gratiæ, potiuſque Juſtitiæ impetrandis requiri debet citatio *l. Patrono, l. interdum, l. nec filio*
5 *ff. de natal. reſtit.* alioquin nullius momenti cenſeri debent *l. divus Commodus* 3. *ff. de jur. aureor. l. meminerint* 6. *C. unde vi.* aliique text. faciunt cumulati *per eruditiſs. Joſeph Bottinum in collat. Pontific. &*
6 *Cæſar. Jur. ad hoc noſtrum Statut. hoc tit.* Et decretum Principis non citatis his quorum intereſt nunquam præſumitur habere inſertam cauſam, per quam velit eos privare jure ſuo *Socin. conſ.* 164. *lib.* 1. *& conſ.* 62. *lib.* 4. *Jaſon. conſ.* 233. *n.* 2. *Cravett. conſ.* 50. *num.* 2. *&* 5. *Abb. in cap.* 1. *de cauſ. Poſſeſs. & propriet. Curt. Sen. conſ.* 20. *Curt. Jun. conſ.* 170. *n.* 25.

Non ſemper verum eſt quod in decretis impetrandis
7 partis citatio requiratur, quia in caſu, quo literæ, quæ à Principe impetrantur, parrem non læderent non eſt neceſſaria citatio *l. tempora* 2. *§. quod ſi ita C. de tempor. & repar. l. libertus* 15. *ff. de in jus voc. Aſin. in prax. §.* 7. *cap.* 5. *limit.* 43. *Roland. Cavagnol. ad conſ.* 2. *Menoch. num.* 117. *& ſeqq.* ubi inquit quod quando nullum adeſt intereſſe non procedit lex, citatio namque partis non requiritur quando actus, qui geritur ipſi præjudicium non facit, nec ipſa pars inde damnum patitur *Novar. in pragm. Regn. Neap. de citation. collectan.* 1. *n.* 76. *Brun. à ſol. in Compend. reſol. verb. Citatio Port. concluſ.* 43. *limit.* 17. *lib.* 1. *Gallup. in prax. part.* 2. *cap.* 2. *num.* 47. & quod citatio omitti poteſt ubi non ſolum de nullo, ſed etiam de minimo aut levi præjudicio partis agitur *Rot. Bonon. deciſ.* 16. *num.* 6. *& coram Buratt. deciſ.* 606. *num.* 3. *Gratian. cap.* 714. *num.* 7. *&* 13. *& Giurb. conſ.* 39. *num.* 58. *Peregrin. de fideicomm.*
9 *artic.* 48. *num.* 26. & ſic interloquutoria poteſt revocari abſque citatione, ubi de nullius præjudicio agitur *Buratt. deciſ.* 606. *n.* 5. *Riminald. ſen. conſ.* 282. *num.* 10. *Decian. conſ.* 18. *num.* 217. *lib.* 1. ubi citatio invalida non vitiat proceſſum, ſive actum, quando non erat neceſſaria *Farinac. in fragm. poſt repert. Judic. verb. citatio num.* 30. ubi etiam non requiritur citatio quando proceditur per viam gratificationis *Lotter. de re benefic. lib.* 2. *quæſt.* 51. *n.* 44. *tom.* 1.

Sed per Præſens Statutum noſtrum ſemper requiritur citatio, & in omni genere Decretorum, & in omni actu, nam ejus verba ſunt ſimplicia, & indiſtincta abſoluraque, & quod Statutum non diſtinguit nec nos diſtinguere debemus *Bart. in l. de pretio Crott. in l. omnes populi num.* 166. *ff. de Juſtit. & Jur. Cephal. conſ.* 573. *num.* 1. *lib.* 4. *Rot. deciſ.* 330. *num.* 4. *part.* 2. *diverſ.* Statutum enim indefinitè loquens generaliter venit accipiendum, & comprehendit quæcumque genera decretorum, *Bart. in l. ſi pluribus ff. de leg.* 2. *Bald. conſ.* 52. *lib.* 1. *& conſ.* 180. *col.* 1. *lib.* 2. *Alexandr. conſ.* 26. *num.* 3. *lib.* 4. & præcipuum habet locum concluſio ſi ageretur de removenda quacumque cauſa fraudis, quæ fieri poſſet in præjudicium alterius *Dec. conſ.* 5. *in fin. per text. in l.* 1. §. *pecuniam ff. de Calumn. & in l. Julianus in princ. &* §. *mutui datio ff. ad Macedon. Oinot. Inſtit. de Authent. Tut.* §. *tutor autem num.* 1. 2. ut in noſtro caſu nam ſtatuentes aliam non habuere intentionem, quam evitandi quoslibet dolos, & malitias, ut in terminis Statuti noſtri firmat *Alder. Maſcard. de gener. Statut. interpret. concluſ.* 5. *n.* 23.

Regulare etiam eſt, quod citatio non eſt neceſſaria ubicumque pars, quæ citari debet eſt præſens *Manſuer. ad Pap. in form Reſponſ. Rei Convent. gloſs.* 1. *verſ. demum el.* 1. *Minſign. cent.* 6. *obſerv.* 6. *num.* 8. *Cavaller. deciſ.* 117. *num.* 1. *Barboſ. in cap. ſuſceptis n.* 14. *de cauſ. poſſeſſ. Ricc. collect.* 2412. intellige tamen, niſi ſit præſens pro alia cauſa *Minſing. d. loc. num.* 9. *Ricc. collect.* 203. *Sfort. de reſtit. in integr. quæſt.* 34. *num.* 45. *Gratian. cap.* 797. *num.* 1. *& cap.* 738. *num.* 20. ubi quod præſentia ſupplet defectum citationis, & ratio concluſionis eſt, quia pars præſumitur citata *Giurb. conſ.* 39. *num.* 65. *Odd. conſ.* 20. *num.* 33. *Carpan. ad Stat. Mediol. cap.* 164. *num.* 15. *& cap.* 147. *num.* 2. *Baron. de citat. quæſt.* 21. *num.* 1. 2. & præcipuè *Aſin. in prax.* §. 7. *limit.* 90. *num.* 4. *&* 5. ubi quod quamvis Statutum exigat citationem in aliquo actu, illum expediri poſſe partibus præſentibus ita etiam ſenſit *Bald. in Auth. ſi omnes creditores ſub num.* 9. 10. *C. ſi min. ad hæred. ſe abſtin.* ubi ſtatutum præcipiens, quod à ſequuta citatione Judex poſſit facere talem actum, habet etiam locum à ſequuta partis præſentia *Jaſon. in l.* 1. *ff. de in jus voc. uum.* 3.

Attamen his omnibus non obſtantibus contrarium ſentio in noſtro Statuto per ejus verba, quæ verè formam important, & primò per verba negativa illa, *non impetrentur niſi parte citata*, per quæ in ſimili caſu decidit *Carpan. ad Stat. cap.* 479. *lit. B. num.* 2. *part.* 2. *&* 464. *num.* 23. *lib.* 1. & per verba annullativa *alioquin ſubreptitia & nullius momenti*, quæ non patiuntur actum impleri per æquipollens *Carpan. cap.* 324. *num.* 177. tamquam importantia formam *Alder. Maſcard. de Gener. Stat. interpetr. concluſ.* 9. *num.* 19. *&* 62. Maximè cum agatur de forma reſcripti, quæ præcisè ſervanda ſit *cap. cum dilecta de reſcript. cap. cui de Præbend. in* 6. ubi etiam quod Statutum requirit pro forma, non poteſt conſenſu partium tolli *Bart. in l. de his ff. de Teſtam. Borgnin. deciſ.* 21. *num.* 66. & ita quando citatio requiritur pro forma actus, præſentia partis non ſupplet *Baron. de citat. quæſt.* 18. *num.* 23. *& in ſuis addit. ad dictam quæſtionem* ubi multos congerit, *& Jaſon paulò ſuprà allegatus in contrarium in d. l.* 1. *ff. de in jus voc. num.* 13. *Gabriel. concluſ.* 1. *num.* 414. *de citat. Aſin. de execut.* §. 2. *c.* 20. *num.* 6. Maximè hæc omnia habent locum in Statuto noſtro *de extrinſ. Intell.* quod diſponit prout litera jacet Statura noſtra accipienda eſſe, quod benè ampliat, & declarat *Maſch. d. tract. concluſ.* 4. *num.* 102. *& ſeqq.* Itaque ſi Statutum dicit, quod pars citari debeat, ad unguem debet obſervari, & propriè citatio eſt ſumenda, non

æqui-

æquipollens, nam præſentia eſt ſupplementum citationis, non propria, & vera citatio ut per *Giurb. Odd. Carpan. Baron. ſupra laudat.* & ita judicatum fuit à Joſeph Maria Spinula collega noſtro Doctiſſimo in cauſa vertente inter M. Jo: Franciſcum Spinulam, & M. Paulum Mariam Cattaneum in ejus voto typis edito *pag. 11. verſ. reſpondetur* poſt hæc ſcripta viſo.

28 Et non ſolùm debet citari pars ad videndum fieri Decretum, ſed etiam poſt factum, ſi vellet tractare de illius interpretatione *Grammat. conſ. 5. ſeu deciſ. 5. Guid. Pap. deciſ. 70. quem ſequitur Novar. in pragmat. Regn. Neapol. ſub rubr. de citation. collect. 1. num. 43.*

29 Quærendum principaliter eſt, utrum ad inſtantiam partis citatæ non comparente citante, & in ejus contumacia, Decretum fieri poſſit, iſte caſus remanet in diſpoſitione juris communis, nam Statutum in hoc non providet, & de jure fuit deciſus per Supremos Syndicatores hujus Sereniſſimæ Reipublicæ de voto M. Jo: Baptiſtæ Grittæ J. C. Celeberrimi, qui poſt diſcuſſionem, ac maturum, & ſubtile examen conſuluit non poſſe Judicem ad inſtantiam citati deffinitivè providere non comparente, & inſtante citante; Tenor enim prædicti conſilii ſequitur prout infra.

Celebris eſt articulus, ſuper quo placuit DD. VV. Illuſtriſs. explorare ſententiam meam, utrum ſcilicet ſuper citatione emanata ad actoris inſtantiam, ipſo in termino non comparente, liceat reo inſtare, ut pronuncietur melioratio, quaſi prædicta citatio utrique parti communis efficiatur. Super quo contraria emanarunt vota ab Juriſperitis ab hoc Illuſtriſſimo Tribunali ad conſulendum deputatis, Primum ſcilicet M. Baliani Ravaſcheri J. C. de anno 1649. in cauſa M. Liviæ Centurionæ dicentis de nullitate meliorationis latæ per M. Jo: Gregorium Juſtinianum de voto M. Jo: Franciſci Scaliæ J. C. in quo firmavit non potuiſſe ferri dictam meliorationem ad inſtantiam M. Nicolai Spinulæ, qui ad eam fuerat citatus inſtante dicta M. Livia, quæ in termino non comparuit, & proinde evanuerit, & circumſcripta fuerit citatio, perinde, ac ſi facta non fuiſſet, ad quod probandum allegavit jura, & auctoritates, ſed jejunè nimis, & non diſcuſſo (prout par erat) articulo. Contrarium verò reſpondit M. Nicolaus Dolera J. C. uſque de anno 1669. in cauſa Hieronymi Grafigna, cum Benedicto Contri, ubi voluit poſſe hodie de jure Codicis ſententiam ferri ad inſtantiam rei citati, etiam abſente citante, maximè ſi agatur, & conſtet Judici de meritis, & negotio jam inter partes liquidato. Verùm, & ipſe ſuam ſententiam protulit ſummis ut ita dicam, labiis deguſtata quæſtione, in qua ego obtemperando benignis mandatis DD. VV. Illuſtriſſim. in cauſa nullitatis, & exceſſus propoſita per q. Bapteſtinam Ghillionam Uxorem Donati Rinaldi, contra M. Mariam Catharinam Raggiam Uxorem D. Alberici Coſtæ à meliorationc lata per M. Raphaelem Juſtinianum Judicem Delegatum, ut muneri meo pleniùs ſatisfacerem, neceſſarium duxi concluſionem hanc pro virium tenuitate diſcutere, ut in frequentibus controverſiis, quæ quotidie ſuper re hac oriuntur, quid jura diſponunt, & Doctorum auctoritas firmaverit facilè ſciri poſſit.

Auditis itaque partibus prædictis una cum earum MM. Advocatis, excitatis pluries dubiis, eorumque reſolutionibus pluries, atque pluries maturè, ac diligenter ponderatis, Divina illuſtratione ex corde prius implorata cenſui partes DD. VV. Illuſtriſſim. (ſalva ſemper earum benigna cenſura) fore, & eſſe pronunciandi, & ſententiandi in omnibus prout infra.

Videlicet dictam meliorationem fuiſſe, & eſſe nullam, & ratio eſt, quia illa fuit prolata ſine citatione dictæ Bateſtinæ, quæ licet partem adverſam citari feciſſet, nihilominus nullam fecit inſtantiam pro illius prolatione, ſine qua ſententia eſt nulla.

Non obſtat, quod in termino cadentis citationis, ſi actor non comparet, poſſit reus uti eadem citatione pro obtinenda ſententia ea ratione, quod citatio efficiatur communis *Juxta Doctrinam Bald. in l. & poſt edictum* 73. §. *Quod ſi is numer.* 1. 2. *ff. de judic.* ubi *quod qui impetrat citationem, & non* 30
comparet in termino dicitur contumax, quia lex monet eum, quod in eodem termino debeat comparere, & in odium citantis, & non comparentis remanet citationis effectus, & reputatur contumax, ut poſſit contra eum procedi, tanquam contra contumacem, omnis enim citatio eſt peremptoria illi, qui fecit citari adverſarium, quia citans, ad eumdem terminum eſt monitus à jure, ut totidem verbis inquit *Socin. in tract. de citat. artic.* 27. *num.* 28. quem refert, & ſequitur *Ant. Nicell. de concord. gloſſ. n.* 348. *in tractatib. univerſal. tom.* 16. *fol.* 211. ubi id ampliat procedere, ſi citans eſſet præſens.

Pro vera etenim objecti reſolutione diſtinguendum 31
eſt juxta caſuum variationem, & noſtrarum legum diverſitatem, nam ſecundum jus Digeſtorum ſi actor poſt litem conteſtatam ſe abſentabat, circumducebatur citatio, ideſt edictum peremptorium, non poterat autem perveniri ad ſententiam deffinitivam, neque ad liquidationem cauſæ, neque reus abſolvi ab inſtantia Judicii, niſi ipſo petente judex expreſſim id concederet. De jure codicis ſi actor abſentaret ſe à Judicio poſt litem conteſtatam, poſtquam tamen conſtabat de meritis cauſæ, tunc contra abſentem, & contumacem perveniebatur ad ſententiam deffinitivam, aliàs tantùm reus abſolvebatur ab inſtantia Judicii, & actor condemnabatur ad expenſas. De Jure verò Authenticorum per *Auth. qui ſemel Cod. quomodo, & quand. Jud.* conſtitutum eſt, quod petente reo indiſtinctè procedatur ad liquidationem cauſæ, & ſententiam deffinitivam *Petr. Barboſ. ad l. peremptorium* 68. *num.* 26. *cum quotuor ſeq. ff. de Judic.* ubi *num.* 35. *verſ. nam in remedio*, ſubdit quod in remedio §. *& ſi quidem l. properandum Cod. de Judic.* quod providet ſecundum Jus Codicis caſui ſuperius conſiderato, quando ſcilicet conſtat de meritis cauſæ, debet citari actor abſens, & ei debet aſſignari dilatio ad comparendum in judicio, ſi verò petatur circumduci edictum, non eſt neceſſaria citatio actoris abſentis, quod ante omnes originaliter docuit *Innocent. in cap. conſuluit ante num.* 1. *verſ. & poteſt etiam, & num.* 1. *verſ. tamen credimus extra de offic. deleg.* ubi habet hæc formalia 32
verba.

Poteſt etiam abſolvi ab inſtantia Judicii, ſed debet fieri cum majori ſolemnitate, quia tunc pereunt acta Judicii, tamen credimus neceſſe eum citari, ut prædicta abſolutio fiat argum. prædict. ll. & quia nunquam ſuper hoc, ut abſolvatur adverſarius ab inſtantia Judicii citatus fuit, abſolutio, quæ fit à termino fiet ſine ulla citatione.

Et Innocent. ſequitur *Bart. in l. & poſt edictum numer.* 3. *verſ. oppone, & videtur ff. de Judic.* ubi *quod Judex poteſt actore non comparente in termino citationis non ſolùm circumducere edictum, imò abſolvere à tota inſtantia, tamen in hoc eſt differentia, quia quando circumducitur edictum tantùm, non eſt neceſſaria nova citatio, ſed hoc poteſt facere eo ipſo, quod de actoris contumacia conſtat, ſed quando vellet abſolvere ab inſtantia tota, tunc eſt neceſſaria nova citatio. Abb. d. cap. Conſuluit num.* 8. *verſ. ſecundum remedium de offic. deleg.* ubi *quod Reus præſens poteſt facere ſe abſolvi ab inſtantia Judicii, ut autem abſolvatur à termino non requiritur alia citatio, nec pereunt alia acta litis, ſed ſolum tollitur ille terminus præfixus, ſed ubi abſolvitur ab inſtantia, requiritur citatio; debet enim abſens iterum citari.*

Salycet. *in dict. l. properandum §. & ſi quidem num.* 14. *verſ. aut ſe abſentavit poſt dilationes:* ubi *quod ſi actor ſe abſentavit poſt dilationes datas ad probandum, ſi nihil probavit, Reus eſt abſolvendus deffinitivè, intelligendo ſemper, quod legitimè citetur ad ſententiam audiendam.*

Optimè *Rot. deciſ.* 7. *num.* 2. *cum ſeqq. de verb. ſignific. in antiq.* ubi ſuper hac materia ſolidam dat Doctrinam his verbis.

Si Reus comparet, & actor non, aut libellus eſt oblatus, & Reus vult abſolvi ab impetitione, & tunc non ſufficit, quod actor ſolùm fuerit contumax, ſed oportet, ut iteratò citetur ad videndum abſolvi eum ab impetitione, & tunc etiam habet locum concluſio,

quod

Source : BIU Cujas

quod actore non probante Reus absolvitur, si autem pro contumacia actoris petat condemnari in expensis, istud est faciendum, & tunc non admittitur ulteriùs ad agendum, nisi præstita sufficienti cautione, si autem non fuit porrectus libellus per Actorem, qui est contumax Reo comparente, & tunc aut Reus vult solum condemnationem in expensis, & dabitur, aut vult absolvi ab instantia Judicii, & tunc illa sibi locum vindicat, sed oportet, quod iteratò tunc ad istum actum citetur actor ad instantiam Rei ad videndum ipsum absolvi ab instantia Judicii, & ad hoc allegat Innoc. loco superiùs citatum, & hujus decisionis authoritate idem firmavit *Vestr. in prax. lib. 4. cap. 4. numer. 2. vers. & ubi causa sit talis*: ubi *quod si causa sit talis, quæ litis contestationem desideret, & Reus non reperiat libellum oblatum, dabitur Reo condemnatio expensarum adversùs Actorem non comparentem absque alia citatione, ac etiam si voluerit, absolutoria ab instantia Judicii, sed nova erit opus ad hoc actoris citatione, at si Reus reperiat libellum oblatum, & dabitur condemnatio expensarum, ut suprà absque alia citatione, non etiam absolutoria ab impetitis, nisi actore rursus ad hoc citato.*

Anton. Faber in Rationalibus *ad dict. l. & post edictum* §. *quod si is in ratione decidendi, vers. quod ergo, & vers. ut verò, & in* §. *circumducto in ratione dubit. vers. ex quo apparet*: ubi *quod si is adversum quem edictum impetratum fuit, urgeat cognitionem, nec velit diutius rem indecisam relinquere debebit ille ab eodem Judice impetrare non ex integro tria edicta, sed unum pro omnibus, & peremptorium, & si ad diem cognitionis actor non respondet, condemnatur, ut verò condemnetur, illud præterea exigitur, ut postulante adversario citetur ex novo peremptorio, & tunc si perseveret non venire, ab actione, vel petitione sua in pœnam contumaciæ submoveatur.*

Ex his igitur firmata remanet conclusio super citatione cadente ad instantiam actoris non posse pronunciari instante reo dumtaxat, nisi ipse actorem citari fecerit: Super citatione tamen impetrata, & exequuta postulante Reo sententiam definitivam ferri posse.

Nec contrarium probant *Bald. Socin. & Nicell.* in objecto allegati: siquidem *Bald.* nil aliud dicit, nisi quòd impetrans citationem, & non comparens in termino, dicatur contumax, ut possit contra eum procedi tanquam contra contumacem, non verò, quod citante non comparente possit absque alia citatione pronunciari definitivè ad instantiam citati. *Socin. & Nicell.* dicunt citantem ad eumdem actum, & terminum videri citatum à Jure absque alia citatione. An autem instante citato possit definitivè
33 pronunciari, ne verbum quidem, unde intelligendi sunt in hunc modum, scilicet, ut firmare voluerint, quod post executionem citationis, ea efficiatur communis ad hoc, ut sub citatione facta per unam partem judex possit pronunciare pro altera, ut per *Bald. in l. properandum*, §. *& si quidem num. 9. Cod. de Judic.* profitetur *Ubert. Gratios. in tract. de Citat. cap. 12. numer. 39.* ubi *quod Judex debet sequi id quod probatum est, non autem, id quod petitur per eum, qui petit pronunciari, citans enim suum adversarium censetur se ipsum citare, videlicet tam actor ad effectum agendi, quam Reus ad effectum excipiendi, & sic Judex pronunciabit prout juris esse cognoverit, citatum condemnando, vel absolvendo.*

Similique modo respondetur ad *gloss. in dict. l. & post edictum*, §. *quod si is verb. circumducendum*, quæ inquit hodie deberi etiam actore absente definitivam dari, quia ibidem non firmat id posse fieri super citatione cadente ad instantiam Actoris, sine interventu aliæ citationis, quia hoc esset contrarium expressæ dispositioni *dict. l. properandum*, §. *& si quidem*, sed hoc subjicere voluit ad demonstrandum, quod licet per *dict. l. & post edictum* Actore non comparente in termino citationis, nil aliud fieri posset, quàm illam circumducere, hodie tamen secundùm jus novum Codicis, & authent. potest ad instantiam Rei definitiva dari:

Utrum autem requiratur nova citatio, nec ne, Glosa non aperit, & sic ad hoc allegari non meretur.

Eademque facilitate removetur objectum *ex Innocent. in dict. cap. consuluit in princip.* dicente quod Actore non veniente Reus absolvitur ab instantia edicti, nisi ex gestis liqueret causam posse decidi, quasi subintelligendum sit super eadem citatione, quod tamen nedum Innoc. non dixit, sed contrarium apertè docuit, ut suismet verbis relatis superiùs probatum est, & ita eum intellexerunt *Abb. Bart. Rot.* & alii superius citati.

Eademque responsione submovetur objectum ex *Gloss. in cap. Christianis, verb. contempserunt* 11. *quæst.* 1. nam ibi firmatur in optione Rei esse, an velit, ut circumducatur edictum, vel quod admittantur probationes suæ, non etiam quod possit ferri sententia sine nova citatione, de qua etiam nullam mentionem facit *Text. in l. divi fratres ff. de liberal. caus.* cujus Textus dispositio locum habebat de Jure Digestorum favore libertatis, ut notavit *Gloss. ibidem verb. non videri, vers. & sic contrahitur, & vers. in aliis autem*, cum in cæteris causis locum haberet regula *l. post edictum* superius ponderata.

Nec vis fieri potest super absurdo, quòd nempè in facultate Actoris esset malitiosè adversarium citari facere, qui propterà omittens partis citationem confisus citationi Adversarii, isto non comparente melioratio amplius obtineri non posset.

Respondetur enim in praxi sollicitos litigatores in hujusmodi errores non prolabi, sed frequenter cum uterque de causæ expeditione sollicitus est se invicem citari facere, ut facultas ferendæ sententiæ altero tantùm citante, & non comparente in dubium revocari non possit.

Nec omitti potuit citatio, quia ageretur de pronuncianda melioratione, ad quod fuit allegatus *Scacc. de sentent. & re judic. Gloss. 9. numer. 26. cum seqq.* quia ipse de melioratione non loquitur, ad quam ferendam citatio omninò requiritur ex regula §. *probationes, & sententiæ sub rubr. Statuti de caus. ordin.*

Ex quibus ita de jure censui referendum repetita semper DD. VV. Illustris. benigna censura.

Excipiuntur verò à supradicta regula Statuti no- 34
stri decreta temporis vivi, in quibus non requiritur citatio, ut in declaratione facta anno 1592. 26. Februarii à minori Consilio, & licèt illa declaratio loquatur solùm de temporibus vivis factis à Senatu, habet etiam locum in illis, quæ fiunt ab Illustrissimis Magistratibus Extraordinariorum, & Terræfirmæ, ut diuturna observantia interpretativa legum docet.

ADDITIO

Ad num. 7.

Quando Principi notoria est justitia impetrantis, 35
& injustitia partis adversæ, potest omissa citatione decernere contra absentem. *Barbosa in cap. olim 12. num. 5. de Sentent. & re judic.*

Ad num. 27.

Contrarium *Saminiat. controv. 182. n. 10. lib. 2.* 36

SUMMARIUM.

1 *QUi sunt principaliter vel secundario interessati remissivè.*
2 *Omnes citandi sunt interessati, ut omnibus præjudicet, secus, ut actus valeat.*
3 *Quando secundario interessati citandi sunt, ut eis noceat, remissivè.*
4 *Si Statutum jubet citari Principalem, non potest citari Procurator.*
5 *Secus in nostro Statuto, ubi non requiritur citari principalem personam, quia factum procuratoris propriè, ac verè est factum Principalis.*
6 *Procurator potest citari in rebus levis præjudicii,*

Source : BIU Cujas

vel quando Principalis eſt abſens, ſecus quando eſſet magni.

7 *Coram Sereniſſimo Senatu poteſt citari ſine ſcriptis, & in mane pro veſperis, excluſa tamen prima vice.*

8 *Attenditur aſſertio potius Notarii in actis redacta, quam relatio Nuncii.*

9 *Subreptitium eſt id, quod tacetur. Obreptitium, quod falsè narratur.*

10 *Subreptio, & Obreptio eumdem operantur effectum in Decretis juſtitiæ, & ad lites, nam eodem modo, ſcilicet ope exceptionis, vitiant Decreta.*

11 *In Decretis gratiæ pari modo operantur effectum, licet contrarium, quia in eis vitiant ipſo jure.*

12 *Secus verò quoad alios effectus, ac terminos præterquam irritationis.*

13 *Per hoc Statutum Decreta indiſtinctè ſunt ſemper nulla ipſo jure.*

14 *Defectus actus præcepti à Statuto reddit illum nullum ipſo jure.*

15 *Subreptio in Curia Romana non operatur tantum nullitatis effectum, attento quia facilis habetur recurſus ad ſignaturam pro reformatione.*

16 *Quando opponitur exceptio ſubreptionis, aut obreptionis contra Principis Decretum ſubito ſuperſedendum eſt quouſque per ſententiam hæc exceptio terminetur.*

17 *Obreptio non doloſa non nocet in illis, quæ demonſtrationis cauſa expreſſa ſunt in reſcriptis gratiæ, ſecus quando taxationis cauſa.*

18 *Si ſubreptio non fuit commiſſa cum dolo, ſed per ſolam ſimplicitatem, Decretum ſolùm remanet vitiatum in illa parte, qua commiſſa fuit ſubreptio, & non in totum.*

19 *Plura de obreptione, & ſubreptione remiſſivè.*

20 *Ex præjudicio tertii præſumitur ſubreptio.*

21 *Conjecturæ, quibus cognoſcuntur decreta ſubreptitia fuiſſe, vel non remiſſivè.*

22 *Verba* nullius momenti *inducunt ipſo jure nullitatem.*

23 *Licet actus ſit ipſo jure nullus requiritur ſententia illius declaratoria.*

24 *Per clauſulam*, vel non citatis citandis *Decretum valet ſine citatione.*

25 *Hæc clauſula in Decretis noſtri Senatus debet apponi ſeparatim ab ipſo Decreto.*

26 *Si quis ſe oppoſuerit in actis citari pro quolibet Decreto à parte impetrando, non poteſt provideri, niſi citetur vel Senatus decretando apponat clauſulam* non obſtantibus opponentibus. *Exemplum habes num. 29.*

27 *Decreta prorogationum inſtantiæ cauſarum cum apocha Judicis, Approbationum inſtrumentorum, Salvi conductus, tam Criminalis, quàm Civilis, Approbationum fidejuſſorum, & Aſſeuratorum, Decreta quoque privilegiorum conceſſa alicui utendi beneficio noſtrorum Statutorum ſolent fieri omnia prædicta ſine citatione cum clauſula*, vel non, *& hæc erunt valida reſpectu eorum, qui non ſe oppoſuerunt, ſecus eorum, qui ſe oppoſuerunt per clauſulam inſertam* excluſis opponentibus.

28 *Verba clara dicuntur quando intellectus non laborat intelligendo, & ſenſu corporeo ſolum percipitur.*

CUJUS PRINCIPALITER INTEREST) Multi poſſunt eſſe intereſſati, ſed inter eos adeſt
1 differentia. Aliqui enim dicuntur principaliter intereſſati, & de his loquitur Statutum noſtrum. Aliqui verò in conſequentiam, & ſecundario. Qui dicantur principaliter, & ſecundario intereſſati videantur *Baron. de citat. quæſt.* 23. *num.* 2. *& ſeqq. & præcipuè num.* 37. *cum aliis ſeqq. Tuſch. concluſ.* 661. *verb. Principales, & Cardin. de Luc. diſcurſ.* 9. *ex num.* 34. *& diſc.* 17. *num.* 10. *de Judic. Giurb. deciſ.* 1. *num.* 51. *& 52.*

Quæro, ſi ſunt multi principaliter intereſſati, ci-
2 tari debeant, reſpondetur, ut omnes præjudicentur, omnes citari debent, non quidem, ut actus valeat, quia ſufficeret citatio aliquorum intereſſatorum *De Franch. deciſ.* 523. *num.* 18. *Tuſch. concluſ.* 256. *n.* 42. *verb. citatio, Gait. de Cred. cap.* 2. *tit.* 3. *num.* 386. *& ſeqq. &* 621. *cum ſeqq. Coſt. Sicul. conſ.* 2. *num.* 42. *Pac. Jord. lucubr. vol.* 3. *lib.* 14. *tit.* 1. *num.* 146. Et ſic de jure tantum citandi ſunt quorum principaliter intereſt, & non illi quorum ſecundario. *Antunez de Donat. lib.* 1. *part.* 2. *cap.* 18. *num.* 111.

Advertendum tamen eſt, quod quamvis hoc noſtrum Statutum requirat citari illos, qui principaliter habent intereſſe, non tollit ideo diſpoſitionem, ſeu leges juris communis exigentes quoque citationem in ſecundario intereſſatis, nam adimpletur Statutum citando principaliter intereſſatos, ſed non jus commune requirens aliam citationem in ſecundario.

Quando verò citandi ſunt ſecundario intereſſati, ut 3
eis noceat notat *Baron. de citat. quæſt.* 23. *à num.* 27. *& ſeq.* vel quando citato principali non noceat ſecundario intereſſato *dict. quæſt.* 23. *num.* 25. *&* 26. qui poſt multas opiniones relatas firmat cum diſtinctione.

Utrum ſtante hoc Statuto requirente Partem cita- 4
ri, ſeu illum cujus principaliter intereſt debeat omnino, ac ſemper citari Principalis, videtur, quòd ſic; nam partis appellatione venit propriè pars principalis, & non procurator. *Barboſ. appellativ.* 187. & quia quando Statutum requirit citari perſonam principalem non poteſt citari ejus procurator, ſed ipſemet Principalis, ita *Carpan. ad Stat. Mediol. cap.* 5. *num.* 42. *lib.* 1. *& Dec. conſ.* 460. *num.* 30. *Paſeth. conſ.* 128. *n.* 19. ubi Statutum requirens citari Principalem non ſufficit citare procuratorem per *Text. ac Doctores*, ab eo laudatos, *Chaſſen. in conſuetud. Burgund. Giurb. deciſ.* 118. *num.* 29. *verſ. non obſtat Rub.* 9. §. 9. *in verb. à l' homme de main morte num.* 3. ubi in Statuto diſponente, quod citari debeat perſona propria, non verificantur illius verba niſi Principalis citetur.

Attamen in noſtro caſu Statuti, ſi benè attenda- 5
tur, non eſt inſerta hæc forma, quia verbum principaliter non cadit ſuper perſona citanda, ut in caſibus Doctorum allegatorum, ſed ſuper verbum intereſt, unde dictum verbum qualificare debet, & ſenſus ſit, ſcilicet eo, qui principale habet intereſſe citato, unde hæc forma, ſeu ligamen citandi ipſum Principalem non adeſt in noſtro Statuto, ſufficit er- 6
go quod procurator citetur ad adimplendum Statutum noſtrum, quia procurator in eis, quæ agit procuratorio nomine verè, ac propriè, & non per fictionem repræſentat perſonam Principalis *Jaſ. l.* 1. *ff. de acquir. poſſeſſ.* §. *item acquirimus num.* 10. *verſ. tamen contrarium*, ubi quod mulier verè contrahit per procuratorem, & contractus non valet ob prohibitionem Statuti mulierum contractus annullantis *Chaſſen.* in loco contra nos citato, ubi quod Statutum exigens citationem verificatur propriè & verè, nec per fictionem, ſecus ſi pro forma requireret expreſſam citationem exequendam in perſona propria, & eſt concluſio magis communior, quod quæ fiunt à procuratore verè, & propriè, & non per fictionem facta dicuntur ab ipſo Principali per Theoricam mirabilem *Bart. in l. ſed ſi unius* 17. §. *Servus meus num.* 2. *&* 3. *ff. de injur. Rot. deciſ.* 392. *num.* 2. *junctо num.* 10. *part.* 5. *recent. Rot. deciſ.* 285. *num.* 6. *part.* 6. *rec. & Rot. Gen. de Mercat. deciſ.* 67. *n.* 2. *Rota deciſ.* 154. *num.* 6. *part.* 8. ubi in eo qui ratum habuit *Rot. noſtra de mercat. deciſ.* 67. *num.* 2. *& Nuperrime Tabor ad axiomat. Barboſ. tit.* 6. *cap.* 3. *n.* 16. *verſ. ubi ait Gob. conſult.* 16. *num.* 8. ideoque ſi Principalis ſit abſens, vel res eſt modici præjudicii citari poteſt procurator, ſecus ſi ſit magni præjudicii, ut notat *Dec. conſ.* 460. *num.* 30. *& ſeqq. Baron. de citat. quæſt.* 26. *num.* 5. *& num.* 9.

Coram Sereniſſimo Senatu poteſt poſt citari ſine 7
ſcriptis, & in mane pro veſperis, ſic practica ſe habuit ob excellentiam tanti Tribunalis, cui major obedientia ſervari debet excepta tamen prima vice, pro qua ſemper in ſcriptis citatio requiritur.

Si citatio fit in ſcriptis, & appareat poſtea in actis 8
Notarii de relatione Nuncii, attenditur aſſertio ſcripta Notarii, quàm Nuncii contrarium affirmantis *Rot. dec.* 535. *n.* 2. *part.* 1. *rec. Mart. vot. piſ.* 131. *per tot.*

ALIO-

Source : BIU Cujas

9 ALIOQUIN SUBREPTITIA. Differentia inter ſubreptionem, & obreptionem eſt quod ſubreptitium dicitur illud in quo vera tacentur, obreptitium in quo falſa narrantur *Menoch. de arbitr. caſ.* 201. *num.* 9. *Pilaja deciſ. Pontific. lib.* 4. *deciſ.* 5. *de reſcript.* Eumdem enim habent effectum reſpectu irritandi Decreta ſubreptio, & obreptio.

10 Nam tam ſubreptio, quàm obreptio in Decretis Juſtitiæ, & ad lites non vitiant ipſo jure decretum, ſed ope exceptionis, ideòque neceſſe eſt illas opponere *Jaſon. in l. præſcriptionum num.* 3. *Cod. ſi contr. Jus, vel util. Pariſ. conſ.* 5. *num.* 27. *libr.* 4. *Rot. coram Buratt. deciſ.* 226. *numer.* 13. *Foler. ad Marant. diſtinct.* 16. *part.* 4. *num.* 73. ubi tamen limitat, quando eſſet reſcriptum avocationis cauſæ ab alio Judice, quia tali caſu dicit, quod ipſo Jure vitiaretur, alioſque plures caſus limitat, apud quem videbis.

11 In Decretis verò gratiæ obreptio, & ſubreptio eumdem operantur effectum licet diverſum ab illo, quem operantur in Decretis Juſtitiæ, & ad lites, nam in iſtis Decretis gratioſis vitiant ipſo jure Decretum *Mart. vot.* 74. *num.* 21. *Salgad. labyr. credit. part.* 1. *cap.* 37. *numer.* 4. 5. & 13. *Menoch. dict. caſ.* 201. *num.* 20. & promiſcuè in jure accipiuntur ſubreptio, & obreptio ad effectum annullandi decre-
12 tum, ut dixit *Surd. deciſ.* 308. *num.* 17. ibique *Hodiern.* ſecus verò quoad alios effectus ac terminos *Menoch. dicto caſ.* 201. *num.* 21.

13 Sed ſtante noſtro Statuto in pœnam ejus non adimplementi ſemper, & indiſtinctè decreta ſunt nulla ipſo jure non ope exceptionis. Primò quia Statutum procedit per verba nullativa *nullius momenti*.
14 Secundò quia hæc ſubreptio procedens ex defectu citationis, & per conſequens ex defectu actus præcepti à Statuto, reddit actum nullum *Alder. Maſc. de Gener. Stat. interpr. concluſ.* 9. *num.* 56. & 57. & *num.* 61. ubi etiam omiſſio levis ſolemnitatis; Subre-
15 ptio verò in Curia Romana non tantùm operatur nullitatis vitium, & quaſi non attenditur ob facilem recurſum ad ſignaturam pro reformatione *Ridulph. in*
16 *prax. cap.* 5. *part.* 3. *num.* 289. & denique adverte, quod ſi opponatur exceptio ſubreptionis, aut obreptionis contra Principis Decretum ſubito ſuperſedendum eſt in ejus effectu, quouſque dicta exceptio per ſententiam terminetur *Phæb. deciſ.* 41. & *deciſ.* 65. *part.* 1. *Oliv. de for. Eccleſ. part.* 1. *quæſt.* 22. *n.* 4. *Auguſtin. Barboſ. in repert. pag.* 132. *lit. E. Pegaz. reſol. cap.* 18. *num.* 50. *Altimar. de nullitat. rub.* 10. *quæſt.* 6. *num.* 80.

17 Item Obreptio non doloſa non nocet in illis, quæ demonſtrationis cauſa expreſſa ſunt in reſcriptis gratioſis, ſi apparet, quòd Princeps omninò conceſſiſſet præſuppoſita bona ſpecificatione qualitatum, cum ſecus ſit quando eſſent expreſſæ cauſa taxationis, & limitationis; quamvis enim expreſſio falſitatis vitiet literas in beneficialibus etiam in eo, quod Princeps non moverit, tamen illud intelligitur ubi eſſet expreſſa falſitas gratia taxationis, vel limitationis alicujus rei, vel modi latè declarat *Rota deciſ.* 19. *de Præbend. in antiq. alias eſt deciſ.* 4. & 70. *de reſcript.* quos ſequitur notabiliter *Gratian. diſcept.* 256. *num.* 30. & 31.

18 Item licet ſubreptio vitiet Decretum, attamen ſi non fuit commiſſa cum dolo, ſed per ſolam ſimplicitatem, ac ignorantiam, Decretum ſolum remanet vitiatum in illa parte, qua commiſſa fuit ſubreptio, & non in totum *Pilaja deciſ. Pontific. lib.* 4. *dec.* 5. *num.* 14.

19 Plura de obreptione, & ſubreptione tractat *Larr.*
20 *alleg.* 91. *tom.* 2. *fol.* 123. *per tot.* & quod ex præjudicio tertii præſumatur ſubreptio dictus Author *alleg.* 50. *num.* 50. *tom.* 1. *Altimar. de nullit. Rub.* 10. *num.* 79. *Bonden. colluct.* 26. *num.* 35. & 36. *Hond. conſ.* 27. *à num.* 49. *Dom. Pegaz. cap.* 18. *num.* 45. &
21 *ſeq.* Et quando gratia Principis cenſeatur ſubreptitia ex eo, quod aliquid non fuerit narratum, vel quando cenſeatur Principem conceſſurum fuiſſe etiamſi ſciviſſet id quod ei fuit ſubreptum latè de hujuſmodi conjecturis *Palm. Nep. libr.* 3. *allegat.* 201. *num.* 202.

22 ET NULLIUS MOMENTI. Verba *nullius momenti, vel roboris* inducunt in Statutis ipſo Jure nullitatem *Feder. conſ.* 137. *col.* 1. *poſt med. verſ. ſonant enim illa verba, l. ſi quis ſempronium ff. de hæred. inſtitut. Sperell. deciſ.* 155. *num.* 17. *Gratian. diſceptat.* 691. *num.* 3. 4. 5. *Barboſ. diction. nullius momenti, Altograd. Joſeph. controv.* 96. *num.* 81. & 82. ſed verum eſt quod licet actus ſit ipſo jure nul- 23
lus requirit ſententiam declaratoriam nullitatis *Carpan. ad Statut. Mediolan. cap.* 8. *num.* 92. & 93. *libr.* 1.

NISI ALITER PER SENATUM. Ideoque ſo- 24
let Sereniſſimus Senatus in fine decretorum apponere clauſulam, *vel non citatis citandis*, quod importat validitatem decreti, etiamſi non fuerint citati citandi, & ſic uſus obtinuit quod valeant dicta decreta per dictam clauſulam, quæ alias non valerent ad tradita per *Ridulph. tract. de ſuprem. Princ. poteſt. cap.* 60. *num.* 44. *Gratian. cap.* 673. *num.* 9. Sed 25
quia anno 1659. 13. Aprilis dubitatum fuit quod dicta clauſula, quæ potiùs de ſtylo Cancellariæ ponebatur, non benè adimplere valuiſſet diſpoſitionem Statutariam, quæ verbis claris fieri debet, ut hic in Statuto, tunc Sereniſſim. Senatus decrevit, & prohibuit MM. Cancellariis poſſe in quocumque reſcriptorum, ſive Gratiæ, ſive Juſtitiæ genere dictam clauſulam ponere niſi prius per Sereniſſimum Senatum verbis expreſſis decretum fuiſſet velle providere ſuper ſupplicationibus abſque citatione partis.

Uno eodemque tempore proviſum fuit per di- 26
ctum Sereniſſimum Senatum ſuper oppoſitionibus, quæ fieri ſolebant à ſecundario intereſſatis, nam ſicuti hujuſmodi oppoſitiones non redigebantur in ſcriptis, ſed ſolùm fidei Cancellariæ mandabantur, ideòque multa ipſis opponentibus, vel per malitiam, vel negligentiam, vel oblivionem alterius damna proveniebant. Itaque Sereniſſimus Senatus mandavit fieri in Cancellariis librum Oppoſitionum pro decretis impetrandis, in quo nomina Opponentis, & illius, cui opponit deſcribi debeant; atque etiam proviſum fuit, quod ſi aliquis præſentare voluerit ſuas ſupplicationes ſub his notam facere debeant de omnibus oppoſitionibus, & ſi nulla inveniatur oppoſitio, ſignare, quod nemo oppoſuit, & ſi quis extantibus oppoſitionibus ſupplicare voluerit, prius citare faciat Opponentes, vel poſſit Sereniſſimus Senatus ad inſtantiam partis prius, quàm provideat ſuper precibus, declarare velle procedere cum clauſula *non obſtantibus oppoſitionibus*, quod poteſt facere Princeps, & ſic nulla requiritur citatio, ut in terminis *Gratian. diſceptat.* 458. *num.* 28.

Hæc omnia decreta fuerunt dicto anno 1659. 13. Aprilis, excluſis tamen à ſupradictis ordinibus de- 27
cretis prorogationum temporis inſtantiæ una cum precibus judicis cauſæ, Approbationum inſtrumentorum, quibus partes conſenſæ fuerunt, dummodò infra annum decretum ſuper eis fiat ad formam Statuti, exceptis etiam Salvis conductibus, tam Criminalibus, quàm Civilibus, Approbationibus Fidejuſſorum, vel Aſſecuratorum, & omnibus aliis proviſionibus, quæ de ſtylo fieri ſolent cum clauſula *excluſis opponentibus*.

Deinde anno 1660. 18. Julii excluſa etiam fuere Privilegia, ſive facultates, quæ conceduntur per Sereniſſimum Senatum poſſe uti, & fruiſci beneficio Statutorum, hac tamen non omiſſa ſolita clauſula *vel non* cui etiam immediatè annectatur clauſula *excluſis his qui oppoſuiſſent*, & teneatur M. Cancellarius ſub hujuſmodi decretis nomina oppoſitorum ſubſcribere, ut obſervatur in Salvis Conductibus, ut ſic illi, qui hujuſmodi privilegia obtinuere, illis uti poterunt contra quoſvis alios, & non adversùs opponentes deſcriptos ſub pedibus dictorum Privilegiorum.

VERBIS CLARIS: Quod autem dicatur cla- 28
rum dicit *Alciat. in l. palam ff. de verbor. ſignific. & Carpan. ad Stat. Mediolan. cap.* 1. *numer.* 110. & ſolùm dicuntur verba clara, quando intellectus non laborat intelligendo *Bald. in authent. Hoc inter liberos in princ. de teſtament. Socin. Jun. conſ.* 122. *num.* 23. *volum.* 1. *Mantic. de conject. lib.* 3. *tit.* 4. *numer.* 7. *Souſ. deciſ. Luſit.* 6. *numer.* 15. & quæ nullam recipiunt interpretationem *Maſcard. de probat.*

Source : BIU Cujas

probat. concluſ. 1016. *num.* 15. *vol.* 2. & clarum dicitur quod ſolo ſenſu corporeo percipitur abſque aliqua impropriatione, ratiocinio, & alia operatione intellectus, aliàs ſecus *Rot. apud Bicch. deciſ.* 612. *num.* 16. *part.* 2. *& Conciol. in una allegat. inſerta in Celebri Roman. pretii offic. penes de Luc. in tract. de offic. venal. & vacab. num.* 11. *&* 12. *fol. mihi* 281.

ADDITIO

Ad num. 26.

29 Anno 1697. die 2. Septembris Sereniſſimus Senatus inhærendo diſpoſitioni Statuti Civilis *de Decretis à Senat. impetr.* præſertim §. 1. ad majorem cautelam decernit ac declarat quod decreta in poſterum condenda per DD. ſuas Sereniſſimas non citatis iis, qui ſeſe oppoſuiſſent in ſcriptis in libro oppoſitionum, licet renovata cum clauſula *vel non &c.* intelligantur, & ſint ipſo jure, & facto nulla, nullius momenti, & contra mentem ipſius Senatus reſpectu opponentium, & circa eos nullius ſint capaces exequutionis, & ſi eam forte obtinuerint, etiam exequutio ſit nulla, itaut omnia ejuſdem habeantur perinde ac ſi facta numquam fuiſſent, niſi habita fuiſſet in dictis Decretis expreſſa mentio dictarum oppoſitionum, & Senatus decreverit eis non obſtantibus. Et præſens Decretum publicetur in locis ſolitis & conſuetis; Ad calculos decem &c. & ultra favorabiliter concurrentibus &c.

---

§. I.

QUando porrectis per aliquem precibus, & eis ſub calculorum judicio deductis, ſupplicata obtinere non potuerit, Cancellarius de eo ſub ſupplicatione ſcripturam faciat; & quotieſcumque de illis precibus iterum tractaretur, det notitiam Senatui, & re ter tentata, & non obtenta ſupplicans non audiatur ulteriùs ſuper eadem ſupplicatione, niſi exacto ſemeſtre, & quicquid interim obtentum eſſet minori numero decem votorum ſit ſubreptitium, niſi aliter Senatus verbis expreſſis, & eodem votorum numero mandaret.

SUMMARIUM.

1 *ANtiquitus ſubſcribebantur ſupplicationes porrigendæ Sereniſſimo Senatui.*
2 *Decretum eſt ſemper gratioſum ideoque remedium extraordinarium.*
3 *A precibus ſemper interpretantur decreta.*
4 *Ad Principis Cancellarium ſpectat dictare, & ſubſcribere decreta.*
5 *Recipere, & colligere ſupplicationes ad Referendarios ſpectat.*
6 *Qui habet facultatem ſignandi ſupplicationes, & cognoſcendi, habet juriſdictionem ordinariam, ſecus ſi Statutum diceret, quod ea faceret authoritate concedentis, quia tunc eſſet delegatus.*
7 *Dictio* quotieſcumque *plures vices ſignificat.*
8 *De Jure ſemel tantùm licet ſupplicare.*
9 *Et ſic una reviſio poteſt obtineri tantùm à Principe, & non reviſio reviſionis.*
10 *Secus verò ſi numquam ſupplicatum obtinuerit, quia tunc poteſt pluries ad obtinendum ſupplicare.*
11 *Decretum impetratum per importunitatem ſuper re irrationabili eſt nullum.*
12 *Non ſunt eædem Preces, ſi petatur res eadem ex diverſa cauſa.*
13 *Supplicationes licet eædem ſint, ſi mittantur ex altera parte non cenſentur eædem, ſed diverſæ.*
14 *Si Cancellarius omittit dare notitiam Senatui de precibus ſemel tentatis, ut munus ejus eſt, nihilominus remanet decretum validum.*
15 *Culpa imputari non poteſt ei, qui non facit id, quod facere non tenebatur.*
16 *Ex negligentia unius alteri noceri non debet.*
17 *Sic etiam ſi aliquis actus omittatur ex negligentia Notarii, non obſtat parti producenti.*
18 *Nemini per alterum debet inferri iniqua conditio.*
19 *Dominus non tenetur de dolo, neque facto Procuratoris.*
20 *Statutum dirigens verba in indicem, ſi judex omittit aliquid, non facit nullitatem actus reſpectu partium.*
21 *Actus nullus non conſideratur tanquam actus, quia ſtatutum reſtringitur ad actum validum. Unde reiterandus eſt actus num.* 43.
22 *Non inducitur obreptio, vel ſubreptio per ſilentium, vel expreſſionem actus nulli.*
23 *Ex alienatione nulla emphyteuſis in nullam pœnam incurrit alienans.*
24 *Dictio* eadem *repetit omnes qualitates ſupra expreſſas.*
25 *Tempus in Statuto præfixum eſt continuum.*
26 *Et menſis de diebus triginta intelligitur.*
27 *Dictio* interim *eſt limitativa temporis intermedii.*
28 *Decretum eſt ſubreptitium in noſtro Statuto, ſi interveniat minor numerus decem votorum, ſecus ſi decem.*
29 *Solemnitas extrinſeca non præſumitur.*
30 *Secus, ſi eſſemus in antiquis.*
31 *Præcipuè quando eſt enunciata in aliqua ſcriptura, vel inſtrumento.*
32 *Solemnitas extrinſeca non præſumitur etiam in antiquis, ſi apparerent omnes actus ex quibus conſtaret illam non adfuiſſe.*
33 *Dictio* niſi *ſtat limitativè tantùm.*
34 *Qualis expreſſio requiratur, ſi ea fuit ordinata à Statuto remiſſivè.*
35 *Expreſſum dicitur etiam quod tacitè colligitur ex mente, & conjecturis.*
36 *Item quod ex ſignis, vel nutu colligi poteſt.*
37 *Et quod venit à contrario ſenſu expreſſum dicitur.*
38 *Item quod virtualiter ineſt.*
39 *Expreſſum etiam dicitur, quod verbis generalibus exponitur.*
40 *Prædicta genera expreſſionum non ſufficiunt in Statutis tanquam non propria.*
41 *Decretum non eſt ſubreptitium ſi Senatus expreſsè deroget Statuto requirenti ſolemnitatem.*
42 *In numero majori ineſt minor.*

QUANDO PORRECTIS PER ALIQUEM PRECIBUS) Supplicationes, quæ antiquitus 1
porrigebantur Senatui, ſubſcribi ſolebant ab ipſis ſupplicantibus, aliter non acceptabantur à Cancellariis, vel Subcancellariis, ut ex Decreto 1561. 10. Junii in 2. Decret. car. 78. & hoc conſentaneum erat Juri communi, quia alioquin de jure Decreta non præſumuntur impetrata à nominato in eis, niſi abundè probetur *Ubald. dec.* 300. *n.* 19. ſed hodie formam hanc, & practicam non vigere video, ſeu potiùs abuſus ex negligentia inolevit.

Supplicationes, ſive preces ſemper concernunt gratiam, & eſt remedium extraordinarium, conceditur 2
enim Decretum ex mera benignitate, & Gratia Principis, ut colligitur per *notat. in Abbat. in c. ex literis in ultim. notat. de in integr. reſtit.* itaque ſemper à preci- 3
bus interpretantur decreta *Cyriac. latè in Contr.* 219. *n.* 11. *& Rot. poſt Cenc. de cenſib. dec.* 124. *n.* 1.

CANCELLARIUS DE EO SUB SUPPLICATIONE SCRIPTURAM FACIAT: Ad Principis 4
Cancellarium, qui S. Palatii Quæſtori aſſimilatur, ſpectat diligens cura, ne contra id, quod oportet, reſcripta impetrentur, & legitimè impetrata dictare, & ſubſcribere *l. univerſo 7. Cod. de diverſ. reſcript. c. dicenti* §. *univerſa* 25. *quæſt.* 2. *D. meus Bottin. Collat. Pont. & Cæſ. Jur. ad hoc Stat. hoc tit.* Preces autem tractare, annotationes conficere, eaſque Principi re- 5
ferre ad officium Cancellarii non ſpectat, ſed ad Scriniorum, Magiſtros nempè libellorum, & memoriæ, & referendarios, ut in *tot. tit. C. de prox. Sacr. Scrin. & de Magiſtr. Sacr. Scrin. lib.* 12. *& in auth. referend. S. Palat. Tuſch. in lit. R. concluſ.* 79. *n.* 1. qui tamen *n.* 3. 4. declarat, quod ſi haberent etiam 6

facul-

Source : BIU Cujas

facultatem ſignandi ſupplicationes, & cauſas committendi, & per ſe ipſos diſponendi dicerentur habere juriſdictionem ordinariam, ſecus ſi in Statuto, vel delegatione Princeps diceret, quod facerent prædicta authoritate concedentis, quia tunc eſſent delegati per *Angel. conſ.* 327. *verſ. quatenus autem.*

7 QUOTIESCUMQUE: Hæc dictio ſignificat plures vices, & reiterationem caſuum, ut in *l. uxore §. teſtamentum ff. de leg.* 3. *& in l.* 1. *ff. de vac. mun. & in l. ſi tibi Decem §. Pignore de Pact. Menoch. conſ.* 143. *num.* 15.

DE ILLIS PRECIBUS: Scilicet de eiſdemmet precibus, & melius ſe explicat Statutum hìc inferiùs *in verb. ſuper eadem ſupplicatione*, nam ſi ſupplicans vellet ex diverſa cauſa ſupplicare ſuper eadem re, non dicerentur eædem preces, ut probabo paulò infra in verbo: *det notitiam.*

ITERUM TRACTARETUR: Intellige per eamdem partem, vel ad ejus inſtantiam, vide quæ in ſequenti verbo dicam.

8 Et de jure ſemel tantum licet quemlibet ſupplicare *Gamm. deciſ.* 110. *num.* 10. *Specul. in tit. de ſupplicat. §.* 1. *in princ. Donat. Ant. Marin. alleg.* 7. *num.* 1. *&* 2. ubi allegat *text. in l. ſi quis adversus C. de prec. Imper. offer. Guid. Pap. deciſ.* 345. & ſic
9 unam reviſionem poteſt obtinere tantùm à Principe *Giurb. deciſ.* 66. *num.* 1. *Amat. reſol.* 6. *num.* 1. *Berlich. concluſ.* 6. *num.* 12. 13. 14. ubi reviſio reviſionis non conceditur *Vallaſc. conſult.* 51. ubi cenſetur litigator importunus, & indignus *Pereir. de reviſ. cap.* 98. *num.* 1. 2. *Mart. Mut. deciſ.* 17. *n.* 1. *Larr. deciſ.* 39. *num.* 3. Sed hæc omnia Jura, & Doctores loquuntur in caſu, quo ſupplicans ſemel ſupplicata obtinuit, vel reviſionem, in qua ſuccubuit, & iterum ſupplicare vellet per dictos authores ſuprà allatos,
10 ſed quando ſupplicans obtinere nunquam potuerit, hoc caſu admittitur frequens, ac etiam inverecunda petitio, & importunitate ſupplicantium conſtringitur Princeps ad ea concedenda, quæ aliter non eſſet conceſſurus, ut in *l.* 1. *C. de Petit. bon. ſubl. lib.* 10. cum eis quæ cumulat *D. Bottin. d. tract. hoc tit.*
11 *in §. & re ter tentata*, ubi etiam hanc limitat regulam in caſu, quo fuiſſet impetrata conceſſio per importunitatem precum in his, quæ poſtulari prohibentur, vel concedenda non ſunt *cap. ſi quando de reſcript.* & ibi *gloſſ. in verb. qualitatem negotii Tuſch. concl.* 221. *num.* 12. *in lit. R. Altimar. de nullitat. Rub.* 10. *part.* 6. *num.* 81. 82. Et preces importunæ quæ dicantur *Altograd. conſ.* 5. *num.* 70. *lib.* 1.

12 DET NOTITIAM SENATUI. Non tenetur dare notitiam Senatui in caſu, quo de illis eiſdem precibus non ageretur, ut ſi ex diverſa cauſa ſuper eadem re ſupplicaretur, quia hoc modo poteſt ſupplicari quamvis non poſſet ex eadem cauſa, ita decidit *Joan. Imol. conſ.* 146. *num.* 10. *verſ. item*
13 *non obſtat*, & etiam non tenetur ſi in caſu, altera pars ſuper illis eiſdem precibus ſupplicaret *Guid. Pap. deciſ.* 345. *num.* 2. ubi firmat, quod licet non poſſit iterum ſupplicare per *Text. in l. ſi quis adverſus C. de prec. Imper. offer.* declarat tamen hanc diſpoſitionem, & limitat in caſu, quo ab eadem parte emitteretur iterum ſupplicatio, ſeu petitio, ſtante hac deciſione reor, quod Cancellarius non teneretur dare notitiam Senatui de prima vice, & de primis precibus ſi illæ emitterentur ab altera parte, ſecus ſi ab eadem. Contrarium tenet *de Roſa de execut. liter. Apoſtol. part.* 2. *cap.* 2. *numer.* 34. quod etiam procedit, ipſe dicit, in caſu quo primum decretum fuerit impetratum mutuo partium conſenſu *num.* 35. Sed de Roſa loquitur de decreto obtento ab altera parte; ſed nos ſumus in caſu, quo decretum non fuit impetratum, & iterum ſupplicatio eadem ab altera parte porrigeretur. Ad quod vide firmata *in §. ſeq. num.* 5. *cum ſeq.*

Modo quæro ſi Cancellarius non dedit notitiam Sereniſſimo Senatui precibus ſemel tentatis, & Pars ſecunda vice eas obtinuit, utrum reſcriptum diceretur ſubreptitium, & videretur quod ſic, nam forma Statuti non eſt integrè adimpleta, & forſan ſi Sereniſſimus Senatus habuiſſet notitiam de primo tentamento lentiùs, & maturiùs decretum emiſiſſet, & id eſt quod ſufficit ad illud reddendum ſubrepti-

tium, ut dixi ſuprà in *Rubr. in verb. impetrandis in princ.*

Sed his non obſtantibus contrarium exiſtimo, & 14
dico, quod nullo modo Decretum diceretur ſubreptitium, nam pro parte impetrantis nihil fuit tacitum, aut falsè narratum, neque obſiſtit deficientia notitiæ, quam Senatus, per diſpoſitionem hujus Statuti habere debet: Primò, quia hoc munus pertinet ſolum ad Cancellarium, & non ad impetrantem, & ſi iſte negligit facere ea, ad quæ tenetur, non nocet impetranti, Culpa non poteſt imputari ei, 15
qui non fecit id, quod facere non tenebatur *Surd. conſ.* 345. *num.* 31. *Burat. deciſ.* 10. *num.* 10. 11. 12. 16
Merlin. deciſ. Lucenſ. 68. *num.* 10. & melius in terminis *Canaver. deciſ.* 54. *per tot. & conſ.* 6. *per tot. Mareſcott. var. reſol. lib.* 2. *cap.* 29. *num.* 4. & negligentia unius alteri nocere non debet *l. rem hæreditariam in fin. ff. de eviction. l.* 3. *ff. de tranſact. l. non debet ff. de regul. jur.* & ſic in dubitabilioribus terminis, ſi aliquis actus omittatur ex negligentia Notarii, non obeſt parti producenti *Rot. coram Seraphin. deciſ.* 1115. *num.* 5. & coram *Burat. deciſ.* 780. *num.* 3. *&* 4. & in terminis citationis *Rot. recent. part.* 13. *deciſ.* 15. *num.* 4. & ſi quis fecerit quicquid pro adimplemento facere debebat, tunc ille adimpleviſſe omne cenſetur, quia non eſt conveniens, quod quis ex facto, & culpa aliena in pœnam, ſive damnum incurrat; Cum nemini per al- 18
terum inferri debeat iniqua conditio *l. arbiter ff. de arbitr. in l. fin. ff. de leg. commiſ. l. uter ex fratribus ff. de cond. inſtit. l. jure civili ff. de condit. & demonſtrat. l. in jure ff. de regul. jur. Rot. rec. part.* 1. *dec.* 507. *n.* 1. *Gratian. diſcept. for. cap.* 851. *n.* 2. *&* 10. *lib.* 5. *& cap.* 726. *num.* 6. *&* 7. *& cap.* 786. *num..... lib.* 4. Cum quibus etiam Doctrinis firma- 19
tur, quod Dominus nullo modo tenetur ex facto ſui procuratoris *l.* 17. *de damn. infect. l. ſi pater ff. quæ in fraud. Roman. conſ.* 74. *de Luc. de credit. diſc.* 57. *num.* 3. *&* 4.

Ulterius Statutum noſtrum dirigit verba in ipſum 20
Cancellarium, ideoque ejus eſt obligatio, *Merlin. deciſ. Lucenſ.* 68. *num.* 10. & nullo modo debet hæc omiſſio nullitatem facere, & cauſare præjudicium partis *Marant. prax. part.* 5. *in tit. & omnia fiant durant. inſtant. num.* 58. *Alex. conſ.* 181. *num.* 14. *lib.* 6. *Sabell. reſol.* 88.

ET RE TER TENTATA, ET NON OBTENTA: Intellige quod ſi res per tres vices validè, ritè, & rectè tentata fuiſſet, nam qui nulliter agit ni- 21
hil agit, & Statutum reſtringitur ad actum validè ritè, & rectè factum *l.* 4. *§. condemnatum ff. de re Judic. l. non imputavit §. non quævis ff. de bonor. Poſſeſſ. contra tab. l.* 2. *in fin. ff. quemadmodum teſtam. aperiant. Calderin. de extinct. emphyt. lib.* 4. *cap.* 16. *num.* 67. *Valenzuol. conſ.* 32. *num.* 49. *Pereir. de reviſ. cap.* 97. *num.* 12. ex hinc infero, quod ſi obtenta non fuiſſet res per tres vices ob non voluntatem concedentis, ſcilicet Sereniſſimi Senatus, ſed ob aliquam nullitatem commiſſam, ſeu formam omiſſam non diceretur res ter tentata *Pereir. de reviſ. cap.* 97. *n.* 13. ubi docet, quod ex non expreſſo actu nullo, qui 22
aliàs exprimi deberet Principi, non inducitur obreptio, neque ſubreptio, & citat *Felin. in c. ex tenore de reſcr. n.* 2. *Nigr. de laudem. q.* 38. *n.* 45. *Valenzuol. conſ.* 32. *n.* 56. *Salgad. labyr. cred. cap.* 37. *n.* 25. 26. *tom.* 1. *de Roſa de execut. lit. Apoſt. part.* 2. *cap.* 3. *n.* 37. & ſimiliter ex 23
alienatione nulla Emphyteuſis irrequiſito Domino in pœnam commiſſi non offenditur *Calderin. de Emphyt. d. lib.* 4. *cap.* 7. *num.* 10. *Burgoſ. de Paz. conſ.* 44. *n.* 4. *Tiraquell. de ll. Conub. tit.* 15. *§.* 1. *gloſſ.* 6. *q.* 24. *n.* 205. *Theſaur. lib.* 2. *q.* 23. *n.* 21. *Mart. dec.* 196. *n.* 5. *Corbull. de Emphyt. Cauſ. privat. ob alien. limit.* 22. *Nigr. de laudem. quæſt.* 38. *num.* 41.

SUPER EADEM SUPPLICATIONE: Vide quæ dixi paulò ſupra in *verb. de illis precibus.* Et hæc dictio repetit omnes qualitates præcedentes 24
per tradita à *Paul. de Caſtr. in l. idem ſi duobus in princ. ff. de pact. quem ſequitur Carpan. in cap.* 306. *&* 311. *utroque loco ſub num.* 1. *lib.* 1.

NISI EXACTO SEMESTRE: A die ultimi tentamenti, & tale tempus de jure eſt continuum *Cravett. conſ.* 271. *n.* 5. *Socin. conſ.* 108. *vol.* 4. quia omne 25

Source : BIU Cujas

tempus à Statuto, seu à Jure communi præfixum ad aliquid præscribendum censetur continuum *Gloss. Bart. & DD. in rubr. de diverſ. tempor. præſcript. Surd. deciſ.* 203. & quod Statuti tempora sint continua *Tiraquell. de retractat. lignag.* §. 1. *gloſſ.* 2. *num.* 21. *Carpan. cap.* 82. *num.* 158. *& cap.* 112. *lib.* 1. *nu-*
26 *mer.* 57. *& cap.* 487. *lib.* 2. *num.* 70. & isti menses sex singulatim de diebus triginta intelliguntur, ita notat cum aliis *d. Carpan. cap.* 102. *num.* 69. 70. *lib.* 1.

INTERIM: Hæc dictio est limitativa temporis
27 intermedii, & importat pendentiam in casu nostro totius semestris, veluti, ac si dictum esset, & quicquid medio tempore hujus semestris obtentum esset *l. ſi chorus in fin. ff. de leg.* 3. *l. libertus*, §. *in quæſtionibus*, *ff. ad munic. Surd. conſ.* 460. *num.* 68. & quos latè citat *Barboſ. in dict. interim* 173.

MINORI NUMERO DECEM VOTORUM:
28 Quamvis concurrerent octo vota, vel novem, Decretum est subreptitium, secùs verò si decem, qui numerus est extraordinarius, & quia generaliter in decretis impetrandis 8. vota ex 13. requiruntur, ut dixi suprà in *rubr. verb. Senatus*, & vota requisita de jure non præsumuntur interveniſſe nisi exprimantur, unde invaluit Genuæ Practica, quod ubi requiritur in Decretis numerus extraordinarius votorum, Cancellarj faciunt de illis mentionem specia-
29 lem, quia solemnitas extrinseca non præsumitur *l. quæcumque* §. *fin. ff. de publ. Judic. l. ſciendum ubi DD. ff. de verb. obligat. Bald. in l. geſta ff. de re judic. Abb. in cap. tenor extr. de ſentent. & re judic. Alex. in conſ.* 106. *lib.* 5. *Vant. de nullit. ex deff. citat. n.* 13. *Inſtit. de fidejuſſ.* §. *fin. & gloſſ. ibi*, *Decian. conſ.* 105. *num.* 4. *verſ. & ſi ſex teſtes*, exclusis decretis temporum vivorum, ut in cap. 80. quia hæc fieri possunt sine prædicta solemnitate, & expressione suffra-
30 giorum. Secus verò si essemus in antiquis, nam tunc præsumi deberet solemnitas extrinseca, & etiam citatio *Gratian. cap.* 859. *num.* 15. 16. *& cap.* 867. *num.* 53. *Staib. Jun. reſol.* 2. *in addit. ab eod. factis*,
31 maximè quando solemnitas reperitur enunciata in aliqua scriptura, vel instrumento *Gratian. cap.* 153.
32 *num.* 20. *& cap.* 883. *num.* 9. nisi tamen videretur, ac appareret ex omnibus actis, vel totali eorum serie illam solemnitatem numquam adfuisse, neque præsumi posse *Palm. Nep. alleg.* 3. *n.* 78. *& ſeq.*

33 NISI ALITER: Dictio *niſi* stat, & interpretatur diversimodè, sed hoc in loco stat exceptivè, & limitativè *l. actione C. de tranſact. ubi Bart. & Jaſ. & cæteri*, *Surd. deciſ.* 225. *num.* 19. *& dec.* 264. *n.* 17. *& conſ.* 71. *n.* 6. *Flamin. de reſign. lib.* 5. *q.* 6. *num.* 183. *Menoch. conſ.* 3. *num.* 16. *Gratian. diſcept. cap.* 9. *n.* 26. & dictio *aliter* non hic inducit formam, neque conditionem, sed significat contrarium *Barboſ. de diction. diction. aliter num.* 3.

34 VERBIS EXPRESSIS: Expressum quodammodo, & qualiter dicatur notat latè *Jaſon. in l. Prætor in princ. ff. de oper. nov. nunc. Tiraquell. in l. con-*
35 *nub. gloſſ.* 7. *Exprez. n.* 19. *cum ſeq. & n.* 81. Expressum dicitur etiam, quod tacitè colligitur ex mente, & conjecturis ut notat *Felin. in cap.* 3. *n.* 4. *de probat. Tiraquell. d. tract. ll. connub. d. gloſſ.* 7. *Exprez. n.* 162. *& 171. Borgnin. Cavalcan. tract. de uſufruct.*
36 *n.* 84. *ad fin.* Expressum pariter dicitur quod potest signis, vel nutu colligi *Tiraquell. d. gloſſ.* 7. *num.* 160.
37 & etiam dicitur, quod venit à contrario sensu per argumentum *Borgnin. tract. de tutor. n.* 85. & pariter
38 dicitur expressum quod virtualiter inest, & tacitè ut per *Alex. conſ.* 126. *n.* 3. *vol.* 6. *Tiraquell. d. gloſſ.* 7.
39 *n.* 76. *& n.* 118. *cum ſeq.* firmat quod etiam dicitur expressum, quod verbis generalibus expressum sit, sed
40 fallit in Statutis, quia hæc genera expressionis non sufficiunt *Tiraquell. d. gloſſ.* 7. *n.* 145. *Gabriel. in ſuis commun. tit. de clauſ. concluſ.* 5. *num.* 23. *& 24. Neviz. conſ.* 2. *n.* 22. *Dec. in conſ.* 142. *col. fin. verſ. præterea*, & vide quæ dixi infra *in* §. 5. *verb. expreſſam mentionem*.

EODEM VOTORUM NUMERO MANDA-
41 RET: Sicuti dixi supra, quod si minori numero decem votorum, scilicet si novem, aut octo solùm concurrerent, esset subreptitium Decretum, nunc verò Statutum limitationem ponit, & hæc est, quod si eodem votorum numero (scilicet novem, si novem, aut octo, si hæc intervenerint) Senatus in contrarium mandaret cum clausula derogatoria Decretum amplius non diceretur subreptitium. Et etiam adverte, quod si non eodem, sed majori numero contrarium idem Senatus mandaret nihil operaretur, quin intraret dispositio præsentis Statuti, & ratio evidens est, & nulla indiget speculatione, nam in numero majori inest minor in *l.* 1. §. *ſi ſtipulanti ff.* 42
de verb. ſignific. Carpan. ad Stat. Mediol. cap. 433. *num.* 104. *lib.* 1.

ADDITIO.

Ad num. 21.

Et sic ex secunda supplicatione arguitur primam 43
non habuisse effectum. *Ubald. deciſ.* 300. *num.* 44.

---

§. II.

QUi preces semel obtulerit, & supplicata obtinere non potuerit per tres vices, ut suprà, & intra annum iterum super eadem re supplicare voluerit, teneatur in secundis precibus expressam mentionem facere de primis, & de eo, quod sequutum est super eis, & obtinere concurrentibus decem votis, aliter quicquid impetrasset censeatur subreptitium, nisi eodem votorum numero Senatus aliter mandaret verbis expressis.

SUMMARIUM.

1 *Explicatur contrarietas Statuti.*
2 *Statuta potiùs conſiſtunt in ſic volo, & ſic jubeo, ideoque ſunt magis facti, quàm juris.*
3 *Verbum offerre ſignificat præſentare.*
4 *Tentare eſt tanquam rem aggredi.*
5 *Reprobatur D. Bottinus aſſerens non eſſe neceſſarium exprimere Principi de precibus ab eo jam denegatis.*
6 *Non eſt abſurdum admittere oblivionem in Principe ob multitudinem negotiorum.*
7 *Princeps denegando Decretum præſumitur ſemper facere id ex juſta cauſa.*
8 *Non debet Principi inconſtantia, & variatio, & Princeps revocans ordinata eſt inimicus bonis moribus.*
9 *De primis precibus, ſeu Decretis debet fieri in novis precibus expreſſa mentio.*
10 *De primis reſcriptis debet fieri ſpecialis, & non generalis mentio Senatui.*
11 *Non eſt neceſſaria mentio de primo decreto nullo, ſeu elidibili per exceptionem, ſi ea reſultet ex propriis literis Decreti, limita prout num.* 15.
12 *Item neque eſt neceſſaria mentio de tranſactione nulla.*
13 *Neque de ea, quando Decretum continet illud idem, quod ipſa tranſactio.*
14 *Non eſt neceſſaria mentio de primo decreto, quando ſecundum tendit ad eumdem effectum.*
15 *Debet etiam fieri mentio de primo decreto nullo ab eodem impetrante in ſecundis precibus, ſecus ab adverſario.*

QUI PRECES) Hic Paragraphus si benè non 1
expenditur videtur contrariare proximè antecedenti, ideòque aliqua indiget declaratione. Contrarietas sive absurditas, quæ objici posset consistit in eo, quòd per paragraphum huic antecedentem disponitur, scilicet, quod si quis per tres vices tentaverit obtinere Decretum, & non obtinuit, ulterius, nisi exacto semestre, audiatur, & quicquid intra tempus hujus semestris obtentum fuerit minori numero decem votorum sit subreptitium; nisi aliter eodem numero votorum Senatus mandaret.

Præsens è contra paragraphus Statuti disponit, quod si quis per tres vices tentaverit decretum, & non obtinuerit, ut dictum est supra, & voluerit intrà annum (sub quo etiam comprehenditur dictum

seme-

Source : BIU Cujas

ſemeſtre) denuò ſupplicare ſuper eadem re, teneatur primò facere mentionem de primis precibus, & de eo quod ſequutum fuerit ſuper eis, & teneatur referre decem vota, aliàs omnia obtenta ſint ſubreptitia, niſi aliter eodem votorum numero Senatus expreſsè mandaret.

Ergo patere videtur contrarietas, quia ſtatuentes ſuper uno, & eodem caſu diverſa diſponunt, nam in §. antecedenti non requirunt ab eo, qui per tres vices tentaverit ſupplicationem mentionem fieri de primis precibus, neque de eo, quod ſuper eis ſecutum fuit, neque interventum decem votorum ad derogationem ejus diſpoſitionis, & è contra in præſenti paragrapho hæc omnia concurrere præcipiunt ſub pœna ſubreptionis.

Animadvertendum tamen eſt pro reſponſione, quod caſus ſtatutorum diverſi ſunt inter ſe, eorum enim differentia conſiſtit in diverſitate temporum, & ſic benè applicatur dicterium; diſtinguamus tempora, & concordabimus ſcripturas, nam ſtatuentes in primo caſu loquuntur de eo qui voluerit tentare aliquid intra ſemeſtre, & ibi ponit, quomodo valeant obtenta intra illud tempus, in ſecundo de eo qui intra annum voluerit tentare, & ibi pariter ponit quomodo valeant obtenta.

Nec obſtat ſi dicatur, quod ſemeſtre includitur in anno, quia noſtrum Statutum intellexit hoc verbum *intrà annum* ſolùm reſpectu tertiæ, ſive ultimæ vicis porrectæ ſupplicationis, vel tentamenti, non autem includere voluerit intra annum, de quo loquitur tempus illius ſemeſtris ſuper quo jam diſpoſuit in proximè procedenti §. ideòque ex hac diſtinctione, & intellectu remota remanet omnis abſurditas, & ſi rationem quæris, cur Statuentes in primo ſemeſtre contenti fuerint ſupplicantem non teneri ad faciendam mentionem de primis precibus prout requiritur in ſecundo ſemeſtre.

Reſpondeo, quod bene actum fuit per Statuentes, nam cum res ſupplicata fuerit intra primum ſemeſtre, faciliùs imò facillimè evenire poteſt, quod Senatus recordetur de primis precibus, & de earum ſequuta repulſa, ſecùs ſi exacto primò ſemeſtre, ſed ſi hæc ratio tibi non ſatis placebit, aliam hic meliorem ſubjicies, vel in margine quam ad hunc effectum, ut mendis purgares, adeò largam reliqui,
2 dum mihi demum ſufficit legiſſe, quod Statuta conſiſtunt potius in ſto volo, ſic jubeo, quam in meditari eorum rationem *Bald. in uſib. feud. tit. de alien. feud. in fin. Jaſ. in l. Gallus §. ſi ejus n. 15. ff. de lib. & Poſth.* & quod illa ſunt magis facti quam juris *not. Brun. tract. fœmin. exclud. art. 1. q. 5. num. 4. ad fin.*

3 SEMEL OBTULERIT: Ideſt præſentaverit, ſeu porrexerit, ſed non tentaverit, ut infra proximè dicam in verba *per tres vices*.

4 PER TRES VICES, UT SUPRA: Non incluſa vice oblationis, ut aliqui dicebant, quia offerri poteſt centies ſupplicatio, & non quidem diceretur res neque per unam vicem tentata, nam tentare propriè dicitur qui rem aggreditur, & vi omni experitur habere *Cicer. in paradox. & in orat. pro C. Rabirio Poſthumo Vulp. in l. his conſequenter §. ſed cum ff. de famil. Erciſc.*

INTRA ANNUM: Sed exacto primo ſemeſtre, ut declaravi hic ſupra in *verb. qui preces*.

TENEATUR IN SECUNDIS PRECIBUS: Utrum is qui ſemel aliquid à Principe petiit nec obtinuit, & velit iterum ſupplicare teneatur in ultimis precibus facere mentionem de primis porrectis, & non obtentis.

5 Hæc Quæſtio non levis eſt, & quamvis hic illam tetigit *Eruditiſſim. D. Bottin. in ſuis Collat.* & pro negativa concluſerit ex ratione, quod quamvis Principi mentio fieret de primis precibus rejectis, non ideò iterùm negaret imò præſumi debeat Principem denuò rogatum, quod antea negaverat, conceſſurum, vel quia velit rigorem antea in denegando adhibitum temperare, vel ob novam ſubditi ſupplicationem, quæ conceſſionis neceſſitatem importet.

Sed tamen contrarium ſentirem, quamvis multos DD. perlegi, & non inveni caſum, quia ſi Prin-
6 ceps recordaretur prioris denegationis (nam abſurdum non eſt in Principe admittere oblivionem propter multitudinem negotiorum *cap. cum olim de re Judic. Carol. in l. ſi mihi, & tibi §. in legatis lect. 54. in fin. de legat. 1. Reyger. in verb. Princeps num. 73.* perbelle *Gonzales in cap. olim 12. de ſent. & re Judic. Rot. coram Caprar. deciſ. 344. num. 22. & deciſ. 386. num. 18. Larrea alleg. Fiſc. 92. num. 17. & ſeq.* ubi quod procedit in omnibus etiam Miniſtris occupatis in pluribus) denuò requiſitus iterum denegaret, quia Princeps denegando præſumitur facere 7
ſemper ex aliqua juſta cauſa *gloſſ. in l. relegati Cod. de Pœnis cap. cum à nobis in fin. de teſtam. Cyn. in in l. reſcripta Cod. de prec. Imper. offer. Roman. in conſ. 369. num. 28. & conſ. 436. num. 19.* ubi dicit hanc probationem de Jure *Grammat. conſ. 100. n. 17. Anſald. de Juriſd. part. 5. tit. 4. cap 1. num. 90. 91. fol. mihi 555. Reyger. in verb. Princeps*, & ſic cum recordaretur denegationis primarum precum, recordaretur etiam juſtæ cauſæ, per quam denegavit, & ſic iterum denegaret, vel ſaltem difficilior redderetur ad concedendum. Quoties igitur non exprimitur Principi, quod ſi eſſet expreſſum ille non conceſſiſſet, vel ſaltem redderetur difficilior, ut hic rectè conſideraverunt noſtri ſtatuentes, reſcripta dicentur ſubreptitia *cap. dudum Eccleſia 54. de elect. & cap. ſuper literis c. ceterum de reſcript. ibique Panormit. & Felin.*

Ulterius cùm non conveniat Principi variatio, & 8
inconſtantia, ſed debeat eſſe conſtans, & immobilis *Bald. conſ. 327. lib. 1. per tot. numer. 4. Zabarell. conſ. 142. num. 3. Rub. ad deciſ. 217. num. 471. par. 9. rec. tom. 1.* ideoque reprehendit Cœleſtinus Pontif. qui manè concedebat, & ſerò revocabat gratiam, vel denegabat poſtea concedebat *Joan. Andr. cap. 1. de renunciat. in 6. latè Marta vot. 23. Rovit. ad pragmat. Regni de revocat. & ſuſpenſ. gratiar.* & debet ſemper eſſe immotus, & invariabilis in ſuis Decretis, beneficiis, & gratiis etiamque in illis ſui prædeceſſoris niſi ex aliqua juſta cauſa ſupervenienti id faciat *Cutell. de donat. diſc. 2. part. 6. à num. 193. ad 199. incluſivè Boſcol. in una allegat. inſerta apud de Luc. in Roman. pretii officior. ibi in ordine allegat. 15. num. 31. & 32. poſt tractat. de offic. Venal. & Vacab.* ubi quod Princeps revocans ordinata à ſe, vel ſuo prædeceſſore eſt inimicus bonis moribus.

His igitur firmatis dicendum eſt quod facilius Princeps iterum ſe confirmaret in eadem opinione, & ſic denuò denegationem eliceret cum ejus mens quod ſemel voluerit de honeſtate revocare non debet *Roland. conſ. 13. num. 52. & ſeq.*

EXPRESSAM MENTIONEM. Vide ea, quæ dixi ſuprà *in §. præced. in verb. verbis expreſſis*, & quid importent hæc verba *vide not. apud Abb. cap. in noſtro 32. num. 4. de reſcript.* & vide quæ dixi infra *in §. 5. in eod. verb.*

DE PRIMIS: Scilicet non obtentis: Quid di- 9
cendum modo eſſet ſi obtentæ fuiſſent preces? dico quod de primis decretis etiam debet fieri mentio expreſſa imò expreſſiſſima, ut docet *Felin. in cap. ceterum 3. num. 2. cum Concordant. & pulchrè Abb. cap. in noſtro 32. num. 4 & ſeqent. de reſcript. & ſintegm. comm. opinion. de Magiſtrat. univ. Princ. moder. tit. 5. cap. 2. col. 3. verſ. reſcriptum*, ſecundum aliter eſſet ſubreptitium Decretum, ita firmant ſupradicti
DD. & non ſufficit generalis expreſſio, ſed ſpe- 10
cialis, ut dicit *Abb. d. cap. 32. num. 4.* Adverte ta- 11
men quod non eſt neceſſaria mentio de primo decreto nullo, vel edilibili per exceptionem *Gloſſ. penult. in cap. ex tenore de reſcript. cap. bonæ de confirm. util. vel inutil. Alex. conſ. 43. num. 5. in 4. vol. Pereir. de reviſ. cap. 97. num. 13. Salgad. labyr. cred. cap. 37. num. 25. & 26. part. 1. Abb. in cap. in noſtro 32. num. 9.* ubi dicit hoc procedere quando nullitas, vel exceptio ex propriis literis inſurgit *Rot. deciſ. 178. in antiq. tit. de reſcript. Abb. conſ. 38. num. 5. vol. 1. Felin. in cap. ex tenore de reſcript. num. 2. Nigr. de laudem. quæſt. 38. tom. 2. num. 45. Valenzuel. conſ. 32. num. 56. Menoch. de arbitr. caſ. 202. num. 56. 57. 58. & 81.* ubi quod non tene- 12
tur fieri mentio de tranſactione nulla, vel elidibili per exceptionem quoniam quod nullum eſt nullum præſtat impedimentum.

Neque debet fieri mentio de tranſactione in de- 13

Source : BIU Cujas

creto quando iſtud continet illud idem quod ipſa
14 tranſactio *Menoch. d. loto num. 59.* neque eſt menti) neceſſaria de primo quando novæ preces tendunt ad eumdem effectum *Corn. conſ. 107. lib. 1. & ſintegm. comm. opin. de Magiſtr. univ. Prin. moder. tit. 5. cap. 2. col. 3. verſ. reſcriptum 2.*

15 Declara verò per eumdem *Menoch. dict. caſ. 202. num. 81.* quod dixi videlicet quod non tenetur facere mentionem de primo decreto nullo id procedere in caſu ſi ſecundum decretum impetravit adverſarius, nam ſi idemmet primus impetrans velit ſecundum decretum impetrare tunc in impetratione ſecunda eſt facienda mentio de primo *Gemin. conſ. 141. caſus talis eſt col. 3. verſ. in contrarium.*

EODEM VOTORUM NUMERO: Scilicet decem verbis.

VERBIS EXPRESSIS: Vide ea quæ dixi in §. primo quando porrectis in ſimili verbo.

---

§. III.

HÆc omnia diſpoſita intelligantur citra derogationem priorum legum de ſententiarum, teſtamentorum, & inſtrumentorum infrictione diſponentium, ſed ſupplicationes occaſione prædicta faciendæ ſubjaceant etiam regulis, & ordinibus de quibus ſupra.

SUMMARIUM.

1 *Dictio* Hæc omnia *eſt univerſalis, & nihil excludit.*
2 Citrà *idem ſignificat, ac* præter.
3 *Sacrilegium eſt de poteſtate Principis diſputare.*
4 *Poteſtas Principi non fuit à Deo data in deſtructionem, ſed in ædificationem populi ejuſque gubernationem.*
5 *Principes creati ſunt tanquam tutores, & patres ſtatus publici.*
6 *Diſputatio fieri poteſt de poteſtate Principis eam metiendo à jure non verò ab effrænata voluntate.*
7 *Princeps facere poteſt ſolùm ea quæ ſecundum legem, & juſtitiam fieri admittuntur.*
8 *Princeps non poteſt de poteſtate ordinaria ſententias infringere.*
9 *Secus de abſoluta aliquo juſto ſuadente motivo.*
10 *Sententiæ ſunt de jure civili licet per eas dominia transferantur quia hoc venit conſecutivè.*
11 *Item Princeps non poteſt de ordinaria poteſtate tollere, immutare, evertere ultimas voluntates.*
12 *Neque tollere poteſt jus in ſpe ſolum acquiſitum.*
13 *Jus diſponendi de rebus propriis fuit introductum de jure gentium.*
14 *Differentia notabiliſſima inter immutare leges de teſtamentis, & jus quæſitum ex teſtamento; in primo caſu Princeps poteſt facere, in ſecundo non.*
15 *Non poteſt Princeps de abſolutæ poteſtate immutare ultimas voluntates, quia habent ſubſtantiam de jure gentium.*
16 *Secus quando adeſt legitima cauſa, & num. 37. & 38.*
17 *Ex juſta cauſa poteſt Princeps alterare majoratus ubi notantur cauſæ remiſſivè.*
18 *Princeps ſæcularis nunquam poteſt immutare voluntates defuncti ad pias cauſas, ſecus verò quoad prophana.*
Limita, & declara num. 39.
19 *Inſtrumentum eſt ſcriptura continens conventionem, & contractum partium.*
Diſtingue inter contractum, & inſtrumentum n. 40.
20 *Si annullatur inſtrumentum, non annullatur contractus in eo contentus.*
21 *Appellatione inſtrumenti veniunt teſtimonia.*
22 *Lauda, vel ſententiæ propriè ſunt inſtrumenta.*
23 *Item acta judicialia, vel extrajudicialia, etiam in materia Statuti.*
24 *Omne id quod in ſcriptura continetur inſtrumentum eſt.*
25 *In Statutis appellatione inſtrumenti veniunt ſolum inſtrumenta publica.*
26 *Sæpiſſime inſtrumentum accipitur pro contractu.*
27 *Et in Statutis contractus pro inſtrumento accipi poteſt contra num. 29.*
28 *Ideoque ſi Statutum annullat inſtrumentum, annullari videtur contractus, vel obligatio.*
29 *In ſtatutis contractus non venit inſtrumenti appellatione.*
30 *Quia in Statutis venit ſolùm id quod propriè ex verbi aut vocabuli ſignificatione derivat, maximè ſtante noſtro Statuto, quod verba intelligi debeant ad literam.*
31 *Annullato inſtrumento non annullatur illud, quod continetur in eo ratione ſubſtantiæ, ſed gradus probationis.*
32 *Et ſubſtantia contractus etiam annullato inſtrumento poteſt probari per ipſum Notarium, vel teſtes.*
33 *Princeps non poteſt infringere contractus.*
34 *Neque de plenitudine poteſtatis.*
35 *Poteſt tamen ex juſta, vel legitima cauſa.*
36 *Princeps derogando inſtrumentis, vel contractibus, ſententiis, ac ultimis voluntatibus ſi ſubreptio, vel obreptio fuiſſet commiſſa non valuerit derogatio.*

HÆC OMNIA) Includit omnia diſpoſita in 1
præcedentibus capitulis, quia hæc eſt dictio univerſalis, & nihil excludit *Carpan. ad Statut. Mediol. cap. 38. num. 1. lib. 1. Rot. deciſ. 169. n. 9. tom. 5. rec. Ruin. conſ. 61. num. 15. vol. 5.*

CITRA: Hæc dictio plures ſignificationes ha- 2
bet, ſed hìc ſtat pro excluſiva, & poſita pro dictione præter, ut in *l. ſi bonæ fidei ff. de petit. hæredit. l. poſt rem ff. de tranſact. l. nec filius ff. de reb. cred.*

PRIORUM LEGUM: Videlicet *cap. 19. ll.* 1576. *fol. mihi* 34. ubi declaratur, quod pro diſpenſatione inſtrumentorum, ſententiarum, & teſtamentorum undecim vota à Sereniſſimo Senatu requiruntur, nota tamen quod reſpectu columnarum Sancti Georgii non admittuntur diſpenſationes prædictæ niſi quoque exequi mandentur per Illuſtriſſimos Protectores Sancti Georgii ut ex ejus legibus.

DE SENTENTIARUM: Sacrilegium licet 3
multi affirment de poteſtate Principis diſputare, & de 4
ejus authoritate per *l. diſputare Cod. de Crim. ſacril. l. 5. Cod. de diverſ. reſcript.* quam allegat *Hier. à Laur. deciſ. Aven. 133. num. 18. Peregrin. conſ. 12. n. 12. lib. 6. Rox. de incompat. in append. ad part. 8. cap. 10. num. 11.* Attamen quia poteſtas non fuit à 4
Deo Principibus attributa in deſtructionem, ſed ædificationem gentium, & ſuorum ſubditorum eorum- 5
que gubernationem protectionemque *Abb. in cap. ſignificaſti 2. notab. de præſumpt. Guid. Pap. deciſ. 551. Maſtrill. de Magiſtr. lib. 1. cap. 3. num. 5. 9.* & re- 5
ges de hoc ſolùm creatos eſſe videmus, ut Tutores ſint, & Patres Status Publici *Senec. lib. 1. de Clem. cap. 14. Jo: Torr. de Major. Ital. tap. 32. §. 1. num. 3. lib. 1. Rub. ad deciſ. 217. num. 317. & ſeq. part. 9. recent.* ideòque diſputatio jure meritò fieri poteſt de 6
Poteſtate Principis eam metiendo à Juſtitia, & Jure non verò ab effrænata voluntate ad *text. in l. digna vox Cod. de legib. l. ex imperfecto ff. de leg. 3. & l. 3. Cod. de Teſtament. Piccard. ſuper inſtitut. lib. 2. tit. 17. §. ultim. num. 3. D. Bottin. in ſuis Collat. hoc loc. Rox. de incompatib. in append. part. 8. cap. 10. num. 1.* In his itaque terminis poteſt de Principis poteſtate diſputari *Aldobr. conſ. 1. num. 110. & ſeqq.* quia hoc eſt dicere Principem ſolum ea, quæ 7
ſecundum legem, & Juſtitiam fieri admittuntur facere poſſe *Fachin. controv. cap. 2. lib. 1. Seſſe dec. 74. num. 41.*

Pro qua diſputatione ad noſtrum propoſitum quærendum eſt utrum Princeps poteſt derogare ſententiis, ultimis voluntatibus, & inſtrumentis de quibus ordinatim ſecundum verba præſentis Statuti modò dicam.

Quamvis de rigore Juris Princeps non poteſt de- 8
rogare, & reſcindere ſententias, quia faceret contra leges, & primò contra legem finalem *Cod. ſententiæ reſcindi non poſſ. l. admonendi in fin. ff. de Jur.*

jur.

Source : BIU Cujas

jur. l. cauſas, vel lites, C. de tranſact. Bald. in conſ. 252. *num.* 1. *lib.* 1. *Amat. reſol.* 6. *n.* 8. *Giurb. dec.* 7.
9 *num.* 1. *in med.* tamen de plenitudine poteſtatis aliquo motivo ſuadente poteſt ſententias, arbitramenta, & arbitria infringere *l. div. ff. de Pœn. Bald. d. conſ.* 252. *n.* 1. *Curt. Jun. conſ.* 1. *n.* 21. *Bald. c. ſent. reſc. non poſs. l. fin. n.* 11. *&* 12. *Amat. reſol.* 6. *n.* 9. *Abb. conſ.* 109. *col. penult. lib.* 1. *Giurb. dec.* 7. *numer.* 8.
10 & ratio eſt quia ſententia, ac Judicia ſunt de Jure Civili ſuper quo Princeps poteſt diſpenſare, & ſuperior legibus Civilibus eſt. Neque obſtat quod ſententiæ transferant Dominia, quæ ſunt de Jure Gentium, quod Princeps tollere non poteſt, quia hoc Dominium venit conſecutivè ad ſententiam *Bald. d. l. fin. C. ſent. reſc. poſſ. & Cunt. d. conſ.* 1. *num.* 26.

11 TESTAMENTORUM: Indubitata eſt Juris deciſio, quod Princeps Fideicommiſſa, ſucceſſiones, teſtamenta, & omnes ultimas voluntates evertere de poteſtate ordinaria, tollere, vel immutare non poteſt *Peregr. de fideicom. art.* 52. *num.* 116. *Roman. conſ.* 34. *num.* 52. *Merez. de majorat. par.* 1. *quæſt.* 24. *n.* 15. *& in ſecundæ partis initio num.* 545. *& latiùs Antunnez. de Reg. donat. in par.* 2. *lib.* 1. *cap.* 1. *num.* 64. qui infinitos cumulat, & non poteſt tollere claram teſtatoris mentem *l. teſtamentum C. de Teſtam. Menoch. lib.* 4. *Præſumpt.* 79. *numer.* 24. & quod Prin-
12 ceps auferre non poſſit jus etiam in ſpe quæſitum, quia tale Jus non dicitur obvenire de jure Civili *l. obvenire ff. de verb. ſignif. Paul. Rub. ad deciſ.* 217. *numer.* 451. *& ſeq. par.* 9. *recent.* nam jus
13 diſponendi de rebus propriis, quoad primævam inventionem fuit introductum de jure gentium, nam eo ipſo quod gentes eſſe cæperunt, de rebus ſuis diſponere voluerunt, ut habetur in *Geneſ.* 27. *&* 3. *Reg. Palaez. Merez. in dicta* 2. *part. init. num.* 527. 528. *Caſtill. quotid. controv. cap.* 28. *in princ.* adver-
14 te tamen quod multum differt inter ſe immutare, alterare, vel tollere leges de teſtamentis, & Jus quæſitum ex teſtamentis in primo caſu poteſt Princeps facere, nam immutare, tollere, & alterare leges de teſtamentis loquentes hoc ſolùm tangit ſolemnia teſtamentorum, & tamquam provenientia de Jure Civili poteſt hoc facere, ſecùs verò Jus quæſitum ex teſtamento ſcilicet diſpoſitione teſtatoris, qua voluit bona ſua ad illum pervenire quia hujuſmodi poteſtas transferendi rem ſuam poſt mortem, ac uſus teſtandi a jure Gentium provenit. Hanc diſtinctionem edocet *Ricch. de union. Prol. cap.* 3. *num.* 44. *quem ſequitur Jo: Torr. de Major. cap.* 32. §. 8. *num.* 90. 92. cum qua multæ opiniones diſſidentes conciliantur.

15 Hæc dicta cum moderatione intelligenda ſunt, nam Princeps non poteſt derogare etiam de abſoluta poteſtate ultimis voluntatibus Teſtatorum, ubi juſta, atque legitima cauſa deficiat, & ratio jam reddita fuit, quia Teſtamenta, & contractus habent de Jure Civili formam, & modum, ſubſtantiam verò de Jure Gentium *Fulgoſ. conſ.* 61. *num.* 4. *Peregr. de fideic. art.* 52. *num.* 127.

16 Sed è contrà quando accedat aliqua juſta cauſa poteſt hujuſmodi voluntates Princeps alterare, & infringere quæcumque teſtamenta, tam antè, quàm poſt aditam hæreditatem *Duran. tract. de condit. & mod. impoſs. par.* 2. *c.* 1. *num.* 116. & luculenter docet *Antunnez. de donat. Reg. c.* 1. *in* 2. *p. lib.* 1. *n.* 66. *Cancer. var. lib.* 3. *cap.* 3. *num.* 66. *Mart. de Juriſd. par.* 4. *Centur.* 1. *caſ.* 74. *num.* 15. *Paul. Caſtr. l.* 3. *num.* 4. *ff. de teſt. Natt. conſ.* 470. *num.* 24. 25. *Merez. de Majorat. d.* 2. *part. Initio num.* 550. & ſic ex ju-
17 ſta cauſa poteſt princeps alterare majoratus, & quamcumque ſimilem ſucceſſionem *Altogr. Jun. contr.* 1. *num.* 64. *& latè tenet Torr. de ſucceſſ. in primogenit. cap.* 32. *tom.* 1. §. 10. *num.* 133. *& ſeq. Cyriac. contr.* 364. *num.* 26. *& ſeqq.* ubi notantur plures juſtæ cauſæ, propter quas Princeps poteſt commutare ultimas voluntates de hac materia plenè tractat *Peregrin. de fideicom. dicto art.* 52. *à num.* 116. *& pluribus aliis ſeqq. Caſtill. quotid. controv. lib.* 3. *cap.* 28. ubi latiſſimè de poteſtate Principis circa teſtamenta.

18 Et hæc intellige, quoad prophana tantùm, ſecus in relictis ad pias cauſas, quia tunc ad ſummum Pontificem ſpectat commutare voluntatem defuncti *Cyriac. controv.* 364. *n.* 27. 28. *junctis n.* 48. *&* 49.

ET INSTRUMENTORUM: Inſtrumentum propriè dicitur ſcriptura continens conventionem, vel 19
contractum partium, & differt à contractu, vel conventione tanquam continens à contento *Bertaz. de clauſ. in rubr. num.* 1. *Bald. conſ.* 175. *in princ. verſ. evidentiam lib.* 1. *Alex. conſ.* 44. *in fin. lib.* 7. *l. eum qui ædes ff. de uſu. l. contrahitur* 4. *ff. de Pignor. Sabell. in ſumm. verb. Inſtrumentum num.* 16. *multoſque tex. hìc cumulat D. Bottinus in ſuis Collation. &* ita dif- 20
ferunt quod ſi annullatur, vel amittatur inſtrumentum non annullatur contractus ſi aliàs, vel per teſtes, vel quomodocumque probari poſſit *Natt. conſ.* 609. *num.* 23. *l. cum Inſtrumentis C. de fid. Inſtr. Caſtr. conſ.* 75. *num.* 2. *lib.* 2. *Tiraquell. de retr. lignag. gloſſ. prima* §. 2. *num.* 2. *& ſeq. l. cum res de C. de probat. l. pactum* 17. *C. de pact. Signaroll. conſ.* 145. *num.* 4. & appellatione inſtrumenti veniunt etiam teſtimonia 21
l. 1. *C. de fid. inſtrum. Bertaz. de clauſ. in rub. n.* 2. etiam teſtamenta, & Codicilli *Barboſ. appell.* 119. *num.* 6. Item lauda, & ſententiæ propriè ſunt inſtru- 22
menta *Tuſch. concluſ.* 235. *lit. I. num.* 8. Item acta 23
Judicialia, vel extrajudicialia etiam in materia Statuti *Angel. conſ.* 49. *num.* 2. *Caſtr. conſ.* 430. *n.* 3. *lib.* 1. & omne id quod in ſcriptura aliqua contine- 24
tur *Abb. conſ.* 64. *lib.* 1. Quicquid ſit quod in ma- 25
teria ſtatutaria appellatione Inſtrumentorum veniant ſolum inſtrumenta publica *Carpan. c.* 76. *numer.* 16. *lib.* 1. *Fenzon. ad Stat. Urb. cap.* 70. *num.* 3. *Tort. ad Stat. Pap. ſtat.* 117. *in Civil. numer.* 4. *fol. mihi* 584. *Et in ſtat.* 1. *pariter in Civil. num.* 551. *& ſeqq.*

Adverte tamen quod ſæpiſſimè inſtrumentum ac 26
cipitur pro contractu *l. ſolent in princ. junct. gloſs. ff. de off. Proconſ. l. Divus de fer. Tuſch. concluſ.* 236. *num.* 36. *& pluries hic per Eruditiſs. Bottinum Dominum meum in ſuis Collat. num.* 8.

Hoc præmiſſo poteſt enim dubitari ſi in Statutis veniat contractus pro inſtrumento, & videtur primo ſic, nam hæc interpretatio eſt paſſiva à Jure 27
communi, & recipitur etiam in Statutis *Maſcar. de gener. Stat. Interp. concl.* 2. *nn.* 1. & continens pro 28
contento, & viceverſa etiam accipitur apud Grammaticos: Item quando Statutum annullat Inſtrumentum videtur annullare contractum vel obligationem *Bald. in l. hujuſmodi* §. *ſi ità circà fin. ff. de leg.* 1. *& in l. ſervuum Filii* §. *eum qui ff. eod. in fin.*

Sed his non obſtantibus in Statuto maximè in 29
noſtro non venit contractus pro Inſtrumento, quia Inſtrumentum eſt diverſum à contractu per jura ſuprà allegata *Bart. in l. ſi quis legatum col. fin. in princ. ff. de falſ. inſtr. Dec. conſ.* 17. *num.* 3. & in Statuto 30
venit ſolum id quod propriè ex verbi, aut vocabuli ſignificatione derivat præcipuè ſtante noſtro Statuto, quod verba intelligi debeant ad literam, ut in ſimili *Carpan. ad Stat. Mediol. c.* 122. *num.* 2. *lib.* 1. *& per DD. in l. omnes populi ff. de Juſt. & Jur. Maſc. de Gener. Stat. inter. concluſ.* 4. *num.* 38.

Et verum non eſt quod dixit *Bald. in loc. ſup. cit.* videlicet ſi Statutum annullat Inſtrumentum cenſetur etiam annullare contractum, nam in hoc communiter reprobatur *Dec. conſ.* 17. *num.* 3. Imò idem *Bal. in l. fin. de falſſ. adim. leg.* quod Statutum quando loquitur de contractu non habet locum in Inſtrumento, nec ſi loquatur de Inſtrumento habet locum in contractu *Dec. d. conſ.* 17. *num.* 7. Ex quibus omnibus infertur quod nomine Inſtrumenti non venit contractus. Obſerva tamen quod ſi contractus 31
non poſſit probari aliundè, vel per teſtes, vel quomodocumque alio modo contractus ille qui continetur ſub Inſtrumento annullato non valeret non ratione propriæ annullationis, ſed Inſtrumenti, quod non eſſet amplius capax facere probationem de illo contractu *Paul. de Caſtr. conſ.* 99. *& Dec. d. conſ.* 17. *num.* 4. ubi etiam vult quod contractus probari poſ- 32
ſit per ipſum Notarium, qui rogavit Inſtrumentum, & per ipſos teſtes, qui in eo interfuerunt.

Attingo etiam hìc quæſtionem utrum Princeps in- 33
fringere poſſit contractus, & breviter reſpondeo, ſed negativè ob rationes appoſitas ſuprà in *verb. teſtamentorum*, ſed appropriando modo textus, ac authoritates huic præmiſſæ quæſtioni adduco *tex. in l. ſi à te C. de pact. inter emptor.* ibi *Remitti hanc conventionem reſcripto noſtro non jure petis, l. ſi donatio-*

num.

Source : BIU Cujas

num 3. *de revoc. donat.* ibi *ſi donationem jure feciſti hanc autoritate reſcripti noſtri reſcindi non oportet*, & faciunt *tex. in l. reſcripta l. nec damnoſa C. de prec. Imper. offer. l. jubemus, C. de Sacroſ. Eccleſ. l. omnes C. ſi contra jus, vel util.*

34 Major enim diſputatio eſt : utrum Princeps hoc facere poſſit ex plenitudine poteſtatis, dic quod non, quia ex jure gentium proveniunt cui non poteſt derogare *l. ex hoc jure ff. de juſt. & jur. Pinel. in rubr. C. de reſcind. vendit. 1. par. cap. 3. num. 4. cum ſexcentum aliis, Rub. ad deciſ. 217. numer. 451. & ſequent. par. 9. rec.*

35 Non abſolute procedit hæc concluſio, & limita in caſu quo Princeps tolleret contractus ex juſta aliqua cauſa *Peregr. de fidei. art. 52. n. 127. Menoch. conſ. 995. Cancer. var. lib. 3. c. 3. n. 66. Antunnez.* cum infinitis per eum coacervatis de more ſuo *in par. 2. lib. 1. cap. 11. num. 66. de donat. Reg.*

SUBJACEANT ETIAM REGULIS, ET ORDINIBUS DE QUIBUS SUPRA : Hæc depoſitio conformatur etiam cum jure communi, quia quamvis Princeps poſſit infringere ſententias, Teſtamenta, ac inſtrumenta ex plenitudine poteſtatis, aliquo 36 motivo ſuadente, ut dixi ſupra, tamen ſi aliqua obreptio, vel ſubreptio committeretur, & probaretur ſequutam illam fuiſſe, non valeret reſcriptum *Bald. conſ. 252. num. 1. & ſeqq. lib. 1.* & ita in noſtro Statuto deciditur, quamvis Sereniſſimus Senatus undecim votis poſſit ſupradictis derogare, tamen non valerent diſpenſationes, derogationes, & annullationes, ſi ſequeretur aliqua ſubreptio, vel obreptio ex nominatis à Statuto, vel omiſſis, ſed diſpoſitis à jure communi.

ADDITIO.

Ad num. 11.

37 Princeps non ſolum ex cauſa publica poteſt derogare fideicommiſſis, ac ultimis voluntatibus, ſed etiam ex cauſa privata; Et quæ ſint cauſæ vide *Urceol. deciſ. Florent. 3. num. 1. 3. 9. & ſeq.*

38 Commutatio voluntatis eſt ſemper ex juſta cauſa, quando facta eſt in æquale aliud, vel melius *Piton. diſcept. Eccl. tom. 3. diſcept. 69. num. 5. cum ſeq.* Et circa hanc materiam vide *Emerix. deciſ.* 806. & 898.

Ad num. 18.

39 Vide tamen limitationes, & declarationes penes ipſum *Cyriac. d. controv.* 364. *num.* 49. *& ſeq.*

Ad num. 19.

40 Aliud eſt contractus, aliud Inſtrumentum. *Manſ. conſ. 529. num. 14. & 15. Egregiè Olea de Ceſſion. rit. 8. quæſt. 3. num. 29. 30. 31.*

---

§. IV.

SI ſupplicatio fuerit reprobata, ita ut concurrerint in concedendo tot vota, quot fuiſſent neceſſaria ad conceſſionem, ſupplicans non audiatur ſuper eadem re intra annum, niſi Senatus ſaltem decem votis aliter diſponeret verbis claris.

SUMMARIUM.

1 *Reprobatio à Judice facta ſemper parit exceptionem rei judicatæ.*
2 *Coram Sereniſſimo Senatu, & Supremis Tribunalibus nunquam obſtat exceptio rei judicatæ, & poſſunt iterum de cauſis cognoſcere, & ſic deciſum eſt Genuæ.*
3 *Quid importet verbum clarè in Statuto.*

1 FUERIT REPROBATA) Reprobatio a Judice facta ſemper parit exceptionem rei judicatæ, ita ut nunquam de ea re reprobata conſideratio haberi poteſt, textus ſunt expreſſi in *l. quod in diem §. ſi rationem, ff. de compenſat. & in l. ſi autem 8. §. ſi quocumque modo ff. de negot. geſtis.*

2 Coram verò ſupremis Tribunalibus, & præcipuè in noſtro Sereniſſimo Senatu, qui vices Principis ſubſtinet, nunquam obſtat exceptio rei judicatæ, latiſſime *Albit. de Inconſtant. Judic. q. 37. num. 308. & pluribus ſeqq. & bene Altimar. de nullit. rub. 9. quæſt. 34. num. 4. 5. optime Creſp. Valdaur. par. 2. obſervat. 91. num. 92. & ſeq.* nam ſolent ſuprema Tribunalia, ubi de injuſtitia conſtat ſententias revocare, nec ſunt ligatæ manus Supremi Tribunalis, quin poſſit iterum de cauſis cognoſcere, *Carol. de Graſ. de ſentent. & re judic. num. 13. Gratian. diſcept. 499. num. 22. Ludoviſ. deciſ. 317. num. 1. & 2. Seraphin. deciſ. 251. num. 3. & pulchrè Venturin. conſ. 33. num. 15. 16. 17.* & ita fuit reſponſum anno 163... inter M. Stephanum Centurionum, & Alexandrum ejus Patruum Illuſtriſſimo Officio S. Georgii à M. Inſigni J. U. D. Caſanova, & ſecundum ejus votum pronunciatum : Idem fuit reſponſum anno 1631. eidem officio in cauſa M. Liviæ Stratæ à M. Jacobo Tiſcornia in cauſa M. Franciſci Scarellæ.

VERBIS CLARIS : Vide ſupra in principio hujus capituli in ſimili verbo, & etiam adde *Carpan. ad Stat. Mediol. lib. 1. cap. 73. in verb. clare*, ubi multa annotat de hoc verbo, & quid importet. 3

---

§. V.

SI quis Decretum aliquod obtineret à Senatu De, aut ſuper negotio jam propoſito coram Extraordinariis, ſeu Magiſtratu Terræfirmæ, teneatur expreſſam mentionem fieri facere de dicta propoſitione, aliter decretum obtentum ſit ſubreptitium, & nullum non obſtante quod intervenerit numerus votorum alioquin requiſitus.

SUMMARIUM.

1 *Dictio De de ejus natura importat cauſam proximam, & immediatam.*
2 *Hic vero in Statuto ſtat pro dictione ſuper.*
3 *Per ſolam precum oblationem, ſeu libelli non dicitur aliquid petere, ſed petere velle.*
4 *Quæcumque petitio antè partis citationem non dicitur de proceſſu, ſed de præparatoriis Judicii.*
5 *Per præparatoria res non deſinit eſſe integra.*
6 *Judicium ſumit ſolùm initium à citatione.*
7 *Antè citationem non dicitur præventa neque præoccupata juriſdictio, neque ſuſpenditur, & n. 22.*
8 *Poſt citationem non dicitur amplius res integra.*
9 *In ſecundis precibus debet fieri mentio de primo actu geſto cum citatione partis.*
10 *Licet citatio ſolùm impetrata fuerit, & non exequuta.*
11 *In ſecundis precibus debemus facere mentionem de negotio propoſito antè primum Judicem licet negotium ceſſatum eſſet ex aliqua cauſa præcipue, quando in ſtatuentibus conſideratur ratio removendi fraudes.*
12 *Secùs de jure communi.*
13 *Decretum impetratum à Principe ſine mentione denegationis ipſius factæ à Judice inferiori per noſtrum Statutum eſt ſubreptitium.*
14 *Idem firmatur de jure communi reprobato D. Bottino.*
15 *Officium Principis eſt eligere optimates ſpectatæ prudentiæ, ut eum poſſint ſublevare.*
16 *Princeps contrarium faciendo ejus, quod fecit Judex inferior, vel ſuus delegatus, cum injuria afficit.*
17 *Mentio primi decreti debet fieri expreſſa, & ſpecifica, nec per relationem pro adimplenda forma Statuti noſtri.*
18 *Statutum quando procedit ad actus annullationem tunc dicitur, omnia diſpoſita per illud eſſe pro forma.*
19 *Clauſula nullius roboris, vel nullius momenti importat ipſo jure nullitatem.*
20 *Ipſo jure nulla nil aliud expectant, quam declarationem Judicis.*

21 *Se-*

Source : BIU Cujas

21 *Secus si ipso facto.*

23 *Libellus supplex an, & quando habeat vim litis contestationis, & quando confessionem inducat.*

1 DE) Varios tenet significatus hæc clausula, quos recenset *Barbos. de diction. dict.* 76. & de ejus natura importat causam proximam, & immediatam *Cardinal. Mantic. de conject. ultim. vol. lib.* 11. *tit.* 12. *num.* 17. *Paris. cons.* 9. *n.* 44. *vol.* 1.

2 Sed hic in Statuto nostro non aliam importare potest significationem, quam illam eandem dictionis *super* ut *in l.* 3. *in princ. ff. si à non comp. jud.* quam allegat cum dicto *Ciceronis idem Barbos. dict.* 76. *num.* 16. & benè videtur hæc dictio *De* declarata per ipsum in verbis immediate sequentibus, ly aut super.

NEGOTIO JAM PROPOSITO: Multæ hic cadunt considerationes, & in primis pro earum enucleatione, solita indigemus distinctione, ut verè agnosci possit quomodo intelligatur negotium, jam propositum coram Judice inferiori, seu jam inchoatum, ad hoc ut de eo fieri debeat mentio in secundo rescripto impetrando à Principe.

3 Et primo videndum est, an per solam porrectionem libelli supplicatorii, sine partis citatione, & sine aliqua expositione Judici facta intelligatur inchoatum negotium: respondeo negativè, quia per solam libelli, seu precum oblationem quis non dicitur petere, sed petere velle vulgata *l. amplius* 15. *ff. rem rat. haber. & ibi gloss. & DD. omnes, & l. unic. C. de lit. contest. Vel. dissert.* 26. *num.* 86. *ad med. Asin. de execut.* §. 4. *cap.* 113. *num.* 2. *fol.* 126. *quem sequitur Posth. de Manut. observ.* 78. *num.* 32. *Cyriac. controv.* 327. *num.* 50. *Leo de præparat. par.* 1. *præparat.* 2. *nu-*
4 *m.* 48. *& 49.* Hinc quæcumque petitio ante partis citationem non dicitur de processu, sed de præparatoriis Judicii *Lanfrac. de Arsad. tract. de libell. lib.* 17. *num.* 22. *Bald. in Auth. Clericus col.* 2. *C. de Episc. & Cleric. Muscatell. in prax. par.* 2. *gloss. præsentatæ à num.* 8. *fol.* 20. *Leo de præparat. judic. par.* 1. *præparat.* 6. *num.* 5. *& antea in præparat.* 2. *num.* 35. *&*
5 *56. ac præparat.* 26. *num.* 9. *Alex. l.* 1. *num.* 2. *ff. de in jus voc. & in rubr. C. de edend.* per quæ sanè præparatoria res non desinit esse integra, idem author *præparat.* 6. *num.* 2. *&* 3. *Altimar. de nullit. rub.* 10. *quæst.* 16. *num.* 9. *cum pluribus seqq.* neque lis introducta dicitur *decis.* 431. *par.* 4. *rec. tom.* 1. omne enim judicium initium sumit solum ab ipsa citatione *Guzman. verit. jur.* 4. *num.* 25. *Gratian. cap.* 389. *n.* 11. *Asin. in prax.* §. 1. *num.* 14. *Burat. decis.* 138. *n.* 2.
7 *&* 3. Et sic ante citationem neque dicitur præventa, neque præoccupata jurisdictio *l. si quis postea ff. de judic. c. proposuisti de for. competent. l. non videtur ff. de re judic.* ibique omnes *Marant. in prax.* 4. *par. distinct.* 12. *num.* 11. *Carleval. de Judic. disp.* 2. *q.* 8. *n.* 997. Item neque per præsentationem Decreti factam Judici res non desinit esse integra, nisi essemus in casu decreti gratiosi. *Altimar. de nullit. rub.* 10. *q.* 16. *num.* 13. *Albit. de inconst. q.* 1. *num.* 11.

8 Sed, si citatio exequuta fuerit, non dicitur am-
9 pliùs res integra, & non inchoata, & tunc debet fieri in secundis precibus mentio de primo actu facto cum citatione partis, quæ rem proposuit coram primo Judice, ut sensit *Felin. in cap. super literis n.* 12. *prope princ.* quem sequitur *Menoch. de arbitr. cas.* 202. *num.* 7. *Altimar. de nullitat. rub.* 10. *q.* 16. *num.* 9.
10 etiamsi sola citatio impetrata fuerit, & non exequuta *d. cas. num.* 8. *Altimar. d. loco citato, & albit. d. loco citato, & num.* 12. Quæ magis omnia habent locum in nostro Statuto, quòd indistinctè determinat de negotio solùm proposito coram Magistratu Extraordinariorum, seu Terræfirmæ mentionem expressam fieri debere.

11 Qua regula generali Statuti attenta semper, & indistinctè debemus facere mentionem de negotio jam proposito coram dictis Magistratibus, licet negotium jam propositum cessatum esset ex longo temporis intervallo, vel ei renunciatum, præcipuè quando in statuentibus considerari potest ratio removendi frau-
12 des *Mascard. de Stat. concluf.* 5. *num.* 31. Secus verò esset de jure communi *Cravet. cons.* 182. *n.* 4. *& cons.* 293. *Menoch. de arbitr. judic. cas.* 202. *n.* 14. 15. 16.

Nec omittam (dum apte hic cadit) disputationem, an scilicet Decretum impetratum à Summo Principe posteaquam à judice inferiori illud denegatum fuerit, reddatur subreptitium, si mentionem non fecerit impetrans de prima denegatione Judicis inferioris in secundis precibus porrectis Supremo Principi. Su- 13
perflua est, ut videtis per nostrum Statutum, hæc quæstio, dum eam expressis verbis determinavit. Non tamen de jure, & licet hoc dubium excitavit hic 14
Eruditissimus D. meus Bottinus, & secundum eum concludendum negativè videatur, scilicet nullo subreptionis vitio subjacere Decretum obtentum à Judice, vel superiori Principe, si ab impetrante de prima Decreti, vel propositi negotii denegatione ab inferiori Judice facta, mentio in secundis precibus facta non fuerit.

Sed mihi hæc sententia non benè arridet, nam 15
sicut Princeps, & ejus officium est eligere aliquot administratores status sui, ut in tanta negotiorum mole, & multitudine ei succurrant, vel optimates spectatæ prudentiæ assumere, ut eum possint sublevare *Reiger. in suo Thesaur. jur. in verb. Princeps n.* 14. ideoque ex his dicendum est, quod si hujusmodi à Principe electi, in quibus omninò confidit, aliquid ejus nomine agerent, vel rescribendo, concedendo, vel denegando, certè si Princeps de gestis à suo delegato mentionem habuisset, & sic de prima denegatione, non diversimodè facturum fuisse credendum 16
est, quia alias injuria eos afficeret, quæ est sufficiens causa ad reddendum rescriptum subreptitium, ut benè concludit *Felin. cap. cæterum de rescriptis, & est tex. in l. litigatores ff. de arbitr. quem allegat Menoch. de arbitr. d. cas.* 202. *num.* 62.

Præterea ad confirmationem prædictæ conclusionis efferri potest, quod sicut tenetur in secundis precibus impetrans narrare primum rescriptum obtentum, ut sentiunt Doctores communiter in *cap. Cæterum de rescript.* ita à pari denegationem primi rescripti, nam contrariorum eadem est disciplina.

EXPRESSAM MENTIONEM: Hic debet fieri 17
expressa, & specifica mentio, neque sufficit per relationem ad scripturas forsan productas, sivè processum coram Senatu Serenissimo exhibitum *Carpan. ad Stat. Mediol. cap.* 445. *num.* 50. *lib.* 1. *& cap.* 319. *num.* 38. *Riminald. Sen. cons.* 307. *n.... lib.* 2. *Alder. Mascard. de Stat. interpretat. concluf.* 9. *num.* 62. *Osasch. decis.* 128. *num.* 15. quia Statutum videtur hic requirere pro forma hanc expressionem, ut clarum nobis reddetur ex verbis infra declarandis, ut benè fraudes evitentur, quæ ratio potissima est. 18

ALITER: Statutum, quando procedit ad actus annullationem, tunc dicitur omnia disposita per illud esse pro forma *Carpan. ad Stat. Mediol. cap.* 319. *num.* 41. *lib.* 1. *Felin. in cap. cum dilecta* 22. *sub n.* 6. *Paset. cons.* 172. *num.* 2. & in simili verbo etiam docuit *Fenzon. ad Stat. Urb. in c.* 71. *in verb. alias lit. L. num.* 22. *& in puncto de diction. aliter idem sensit Scayn. decis. Bonon. decis.* 67. *num.* 5. *&* 6.

NULLUM: Verba nullius roboris, vel momenti 19
inducunt in Statutis ipso jure nullitatem *Feder. Sen. cons.* 137. *col.* 1. *post med. vers. sonant enim illa verba l. si quis Sempronium ff. de hæred. instituend. Sperell. decis.* 155. *num.* 17. *Gratian. discept.* 691. *num.* 3. 4. 5. *Altimar. de nullit. rubr.* 4. *quæst.* 1. *num.* 4. & quæ 20
sunt ipso jure nulla nil aliud requirunt nisi sententiam declaratoriam *Carpan. ad Stat. Mediol. cap.* 8. *num.* 92. *&* 93. *lib.* 1. Secus verò si dixisset nullum 21
ipso facto *Peregr. cons.* 6. *num.* 11. *lib.* 2.

ADDITIO.

Ad num. 7.

Per porrectionem libelli non suspenditur Jurisdictio 22
ordinarii *l. ejus* 4. *ff. de appellat. recip. & ibi Cuman. Cyriac. controv.* 413. *num.* 40. *& vide hic Bottin. n.* 4. *& leges ab eo citatas.*

Libellus supplex Principi oblatus an, & quando 23
habeat vim litis contestationis, itaut perpetuet actionem, & producat alios effectus litis contestationis, *Sabell. verb. libellus n.* 7. Et quando inducat confessionem, vel non, *Sabell. d. loco n.* 7. *vers. quando*

§. VI.

Source : BIU Cujas

§. VI.

DE rebus verò aut negotiis cadentibus ſub juriſdictione Extraordinariorum, ſeu Officii Terræfirmæ teneatur quilibet qui Decretum obtinere voluerit à Senatu, impetrare intervenientibus ſaltem decem votis favorabilibus, aliter Decreta obtenta ſint obreptitia, & ſubreptitia.

SUMMARIUM.

1 *FRuſtra recurritur ad Principem circa id, quod valet ordinario remedio reparari.*
2 *Senatus nunquam ſolet apponere manus ad ea, quæ poſſunt expediri remedio ordinario, neque cauſas inferiorum judicum cognoſcere, niſi ex juſta aliqua cauſa.*

DEcem vota requirit hoc Statutum ſuper rebus, ac negotiis, quæ cadere poſſunt ſub authoritate conceſſa Illuſtriſſimis Magiſtratibus Extraordinariorum, & Terræfirmæ, cum aliter octo ſufficerent, & hoc in pœnam eorum, qui ſine neceſſitate ſupremum Judicem moleſtant circa ea, quæ à Judice ordinario reparari poſſunt, fruſtra enim recurritur ad Principem circa id, quod valet ordinario remedio reparari *l. unica C. de Theſaur. lib.* 10. *l. Imperatores* 30. *ff. de reb. author. Jud. poſſid. l. cum interdicta C. arbitr. tutel. Amaya in d. l. unica verſ. ut ſuperfluum C. de Theſaur. n.* 53. ideoque benè Princeps poteſt rejicere ſupplicantem *Aluarez. Velaſc. conſult.* 51. *num.* 11. *Card. de Luc. de Judic. diſcur.* 38. *n.* 2. & 3. quia Senatus non ſolet apponere manus ad ea, quæ poſſunt expediri remedio ordinario, neque cauſas aliorum judicum cognoſcere, niſi aliqua evidens cauſa requirat *Alb. conſ.* 641. *num.* 6. *& conſ.* 240. *num.* 37. *ibi addens lit. O. & conſ.* 375. *num.* 20. *& ibi add. lit. F.*

1
2

---

§. VII.

SI aliqua reviſio ſententiæ delegatorum data eſſet per Senatum, ſeu conceſſa, & propterea deberent, vel conſtitui, vel ſubrogari aliqui Delegati pro electione, nihilominus teneatur quilibet comparere coram Extraordinariis, vel Officio Terræfirmæ, cui reſpectivè ſpectaret illud negotium ex forma Statutorum, & ſi Decretum aliquod, ſive delegationis, ſive ſubrogationis impetraret à Senatu, teneatur illud impetrare ſub modis, & in omnibus ut ſuprà, aliàs ſit obreptitium, & ſubreptitium.

SUMMARIUM.

1 *QUæ ſit reviſio gratioſa, vel Juſtitiæ, & per quas cauſas conceditur.*
2 *Reviſio Juſtitiæ & gratiæ de jure differunt inter ſe.*
3 *Reviſio ex gratia requirit aliquam cauſam per quam a Principe concedatur.*
4 *Quæ ſint cauſæ concedendi reviſionem remiſſivè.*
5 *Sententia facta coram Judice ſuſpecto meretur reviſionem.*
6 *Reviſio nunquam impedit reviſionem ſententiæ.*
7 *In dubio præſumitur potius Principem reſcripſiſſe an ſententia revidenda ſit, quam quod ſimpliciter revideatur.*
8 *Reviſio pertinet ad Principem Supremum non recognoſcentem ſuperiorem.*
9 *Solus Supremus Princeps poteſt jus à ſententia deductum alterare.*
10 *Cauſa ſemel in Principis aula introducta numquam ab ea exire poteſt, niſi à Principe rurſus remittatur.*
11 *Ita in cauſa reviſionis.*
12 *Per decretum factum à Principe alicui ad referendum Princeps ſe interpoſuiſſe dicitur in cauſa.*
13 *Referendarius nullam habet juriſdictionem, & num.* 32.
14 *In noſtro Senatu per Decreta ab eo facta ad referendum non dicitur revocata cauſa.*
15 *Secus verò in decretis mixtis videlicet quod reſidentes in Regali Palatio ſtudeant componere partes ſin minus referant, & num.* 33.
16 *Tractatus compoſitionis ſuſpendit cauſam, & tempus inſtantiæ licet ſtatutariæ.*
17 *Princeps apponendo manus in aliqua cauſa facit ceſſare juriſdictionem ordinarii.*
18 *Statutum noſtrum procedere ſolùm declaratur in delegatione reviſionum à ſententiis delegatorum.*
19 *Actio ad exhibendum eſt diverſa à rei vendicatione, & ſunt diverſa Judicia.*
20 *Actio ad exhibendum eſt præparatoria rei vendicationis ſine tamen ullo ordine à lege præfixo.*
21 *Reprobatur D. Bottinus.*
22 *Subrogatio devolvitur ad primum eligentem.*
23 *Subrogatus eſt ſemper idem cum primo, & ejuſdem naturæ.*
24 *Clauſula ſub modis, & in omnibus ut ſuprà repetit qualitates ſupra expreſſas.*
25 *Natura relationis eſt ad proxima ſe referre.*
26 *Relatio ad omnia præcedentia non refertur quando ratio aſſignari poteſt, quod potiùs ad unum, quam ad aliud referatur.*
27 *Vel quando facta relatione ad omnia reſtringeretur diſpoſitio favorabilis.*
28 *Vel quando ſequeretur aliquod abſonum, & abſurdum.*
29 *Relatio ſemper facienda eſt quibus commodè, & æque convenit.*
30 *An per recurſum ad Principem pendente lite ſuſpendatur juriſdictio ordinarii.*
31 *Juriſdictio Judicis inferioris neque de conſenſu partium prorogari poteſt.*

SI ALIQUA REVISIO) Reviſio ſententiæ multipliciter concedi poteſt nempè ex juſtitia quæ ſolùm conceditur ob falſitatem probationum, vel corruptionem judicum, vel ex gratia, ſeu ex ſpeciali Principis gratia, quæ conceditur ex omnibus aliis cauſis præter duas ſupradictas, ut notat *Pereyr. de reviſ. cap.* 8. *num.* 1. *& ſeq.* 1

Hi duo modi reviſionum ſcilicet Juſtitiæ, ac gratiæ de jure differunt inter ſe, ut oſtendit idem *Pereyr. in cap.* 7. *&* 8. Tamen in noſtro Statuto indiſtinctè accipienda eſt reviſio ex regulis generalibus traditis per *Alderan. Maſchard. de Stat. interpret. concluſ.* 5. & licet hujuſmodi reviſio ex gratia, & benignitate Principis proveniat, & ob id gratioſa dicatur, requirit tamen aliquas cauſas, à quibus fundamentum, & motivum capiat ipſemet Principis indulgentia *Valaſc. conſult.* 51. *numer.* 7. *Pereyr. dicto tractat. cap.* 8. *num.* 3. *&* 4. *& ſeq. & cap.* 14. *n.* 7. quibus locis enumerat cauſas, per quas poſſit Princeps concedere reviſionem, inter quas multum operatur ad concedendam reviſionem, ſi coram aliquo Judice ſuſpecto cauſa cognita fuit *Giurb. deciſ.* 48. *num.* 1. *Pereyr. dicto cap.* 8. *num.* 4. *&* 22. 2 3 4 5

Regulariter tamen eſt, quod reviſio nunquam impedit executionem ſententiæ *Burſat. conſ.* 74. *num.* 9. *Vant. de nullit. tit.* 14. *qual. & quib. mod. ſent. & proceſ. num.* 30. *&* 31. *Pereyr. de Souſ. tract. de reviſ. cap.* 40. *num.* 5. *& tribus ſeqq. Scacc. de appellat. quæſt.* 19. *remed.* 3. *num.* 27. *verſ. ſed ſupplicatio*, & in dubio potiùs præſumitur Principem reſcripſiſſe, an ſententia revidenda ſit, quam quod ſimpliciter revideatur *Menoch. de arbitr. quæſt.* 52. *num.* 15. 6 7

PER SENATUM : Qui repræſentat perſonam totius Reipublicæ, ut plenè diximus ſuprà, & ideò tanquam Princeps poteſt reviſionem quamlibet concedere, nec alicui licet rei judicatæ reviſionem concedere, niſi ſolis Principibus Supremis ſuperiorem non recognoſcentibus *l. Divi* 27. *ibi gloſſ. ff. de pœn. l.* 1. *§. fin. ff. de quæſtion. Auth. Quæ ſupplicatio C. de precibus Imper. offer. l. unic. C. de ſent. præfect. l.* 1. *& 2. C. de ſent. reſcind.* Solus enim Princeps Supremus poteſt jus à ſententia deductum alterare, & ei derogare *Scacc. de appellat. q.* 19. *remed.* 3. *n.* 21. 8 9

Paz.

Source : BIU Cujas

Paz. in ſua prax. tom. 1. *quæſt.* 7. *cap. unic. num.* 121. *Pont. de Poteſt. Proregis tit.* 10. *de diverſ. proviſion.* §. 1.

10 TENEATUR QUILIBET COMPARERE : Secus de jure communi (quamvis contrarium ſuſtineri poſſe aſſeruit hic Eruditiſſimus Bottinus) procedit, nam cauſa ſemel in aulam Principis introducta nuſquam ab ea exire poteſt niſi à Principe rurſus remittatur *Bald. in l. ſi ut proponis col. penult. C. quomodo, & quand. Judex Dec. conſ.* 137. *num.* 3. *Jaſ. in l. filius familias* §. *Divi num.* 58. *ff. de leg.* 1. *& in conſ.* 98. *col.* 1. *lib.* 4. *latè Pegaz. reſol. cap.* 18. *num.* 44. vel illam deleget, textus eſt ſingularis in *c. paſtoralis* §. *præterea de off. ord. Bald. in dicta l. ſi ut proponis num.* 25. ibi nota, quod cauſa, quæ ſemel eſt in Curia Romana, nunquam exibit de curia, niſi Princeps deleget, vel cauſam remittat ad ordinarium, quem ſequitur libenter *Covarr. practic. quæſt. lib. unic. cap.* 9. *num.* 5. *uſque ad verſ. Quin & illud. Mazon. deciſ.* 90. *num.* 17. *Figuer. de jur. adhærend. cap.* 54. *num.* 34. *Coſta de Remed. ſubſid. remed.*

11 24. *num.* 1. *Pegaz. reſol. cap.* 18. *num.* 44. & juxtà terminos reviſionis idem ſenſit *Pereyr. de reviſion. c.* 83. *num.* 26. quia reviſione pendente cenſetur ad Principem evocata cauſa, & ſic cum Principis aulam ſemel ingreſſa ſit, nunquam exit *Coſt. dicto remed.* 24.

12 *num.* 3. Utrum verò per Decretum factum à Principe alicui de ſuis Cancellariis ad referendum, vel cuilibet alio in aliqua cauſa dici poſſit, Principem ſe

13 interpoſuiſſe in dicta cauſa, reſpondeo ſic per ea, quæ adducit *Scacc. de appellat. quæſt.* 15. *num.* 269. Vide *Lancellot. de attent. par.* 2. *cap.* 20. *ampl.* 11. *Rot. in nov. de reſcr. dec.* 6. *Altimar. de nullit. rub.* 9. *Gonzales ad c.* 8. *de offic. Legati* licet ſimplex referendarius nullam habeat authoritatem, ac juriſdictionem niſi referendi, ita ut ſi pronunciaret, quælibet ejus pronunciatio eſſet ipſo jure nulla *Alex. conſ.* 108. *n.* 5. *lib.* 6. *Angel. conſ.* 327. *num.* 1. *verſ. Contrarium eſt verum. Thuſc. concluſ.* 79. *lit. R. num.* 1.

14 *Palm. Sen. conſ.* 54. *numer.* 24. Sciendum tamen eſt, per quod hujuſmodi Decreta ad referendum in noſtro ſtatu non dicitur Sereniſſimus Senatus ſe intromiſiſſe in cauſa propter declarationes ab eodem Ser. Senatu factas anno 1662. 5. Januarii, & 1663. 14. Maji.

15 Adverte pariter quod iſtæ declarationes loquuntur ſolum circa decreta ſimpliciter facta à Senatu Cancellariis ad referendum, & non poſſunt comprehendere illa decreta mixta, quæ fieri ſolent quandoque à Sereniſſimo Senatu, videlicet, quod Excellentiſſimi Reſidentes in Regali Palatio ſtudeant componere partes, ſin minus referant, iſtud enim Decretum continet prius tractatum compoſitionis, qua non ſequuta relatio facienda eſt, ideoque tanquam mixtum non comprehenditur ſub Decretis ad referendum emanatis, & ſic ſuſpenderet cauſam coram ordinario

16 prout introducta coram Principe, item quia continens tractatum compoſitionis debet cauſam, & tempus inſtantiæ etiam ſtatutariæ ſuſpendere *Mandoſ. ad Reg.* 34. *q.* 41. *num.* 6. *in fin. Gratian. deciſ.* 173. *in addit. num.* 1. *& ibi Carol. Ant. de Luc. num.* 3. non obſtante in contrarium *Caball. conſ.* 49. *Alex. conſ.* 72. *num.... lib.* 3. *Rot. deciſ.* 665. *coram Rich.* & ita in facto obtinui à M. Joſepho Maria Spinula J. C. magni nominis, & collega noſtro.

Idcircò prudenter hoc Statutum noſtrum non obſtante pendentia reviſionis voluit, quod Magiſtratus Extraordinariorum, vel Terræfirmæ poſſint committere hujuſmodi delegationes, & ſubrogationes, quæ ſolùm Principi concedenti reviſionem de jure perti-

17 nent, quia generaliter, ut dixi, Princeps apponendo manus in aliqua cauſa facit ceſſare juriſdictionem ordinarii, ſivè inferioris, & intelligitur avocata ejus juriſdictio *cap.* 1. *& 2. de confirmat. util. vel inutil. Coſt. de remed. ſubſid. dicto loc. num.* 1. *& Rot. Ge-*

18 *nuenſ. de mercat. deciſ.* 21. *numer.* 13. Ex his enim quoque concludendum eſt, quod ſupradictum Statutum noſtrum loquitur ſolum, & habet locum tantum in delegatione ob conceſſam reviſionem ſententiæ delegatorum, nam ſi reviſio per Senatum eſſet conceſſa ſententiæ aliorum judicum ordinariorum, ſive M. Rotæ Civilis, ſive cujuſcumque Magiſtratus, ille, qui pro delegatione ejuſdem inſtaret, nullo modo tenetur coram Magiſtratibus Extraordinariorum, vel Terræfirmæ comparere, ſed coram ipſo Principe concedente ex juribus ſupra deductis, & ſic Statutum noſtrum, quod in hoc caſu contrarium voluit, illud declaravit, & ſtatuit expreſſis verbis.

Reſpondendo modo contrariis, quæ objicit hic D. meus Bottinus num. 5. ſcilicet, quod quamvis Præſes Provinciæ fuerit Judex in actione ad exhibendum, tamen de cauſa principali, ſcilicet de rei vindicatione, inferior Judex poteſt cognoſcere, reſpondendo dico, quod bene id procedit, nam actio ad exhiben- 19
dum eſt diverſa, & nihil habet cum actione rei vindicatoria, & ſunt diverſa judicia, & ſic illa poteſt poſtponi, & petitorio prius agere *Jaſ. in rub. C. de edend. verſ.* 1. *quia non eſt de neceſſitate. Gratian. diſcept.* 262. *num.* 6. & quamvis actio ad exhibendum 20
dicatur præparatorium rei vindicationis, attamen iſtud præparatorium eſt ſimpliciter, & ſine ullo ordine à lege præfixo *Leo de præparat. præparat.* 5. *num.* 7. ideoque cum ſint diverſæ hæ actiones, poteſt unus Judex cognoſcere de una, & non de alia, & ſic benè applicatur Doctrina allata per eundem D. meum hìc, 21
quod appoſitio manus Principis ad unum finem, & effectum non ligat manus inferioris, quoad diverſum finem, & effectum, ſiquidem limitata cauſa limitatum effectum producit *l. cum ſervo* 63. *ff. de contrah. emption.* & alii contextus allegati per D. meum.

SIVE DELEGATIONIS : Intellige ſemper pro reviſione ſententiæ delegatorum conceſſa à Senatu, nam iiſdem terminis ſemper retenta intelligitur diſpoſitio.

SIVE SUBROGATIONIS : Electus ad aliquod 22
officium, quando excuſatur, vel removetur, ſemper ſubrogatio loco illius devolvitur ad ipſum removentem, vel excuſantem, licet ea electio etiam ad alios pertineret *l.* 1. §. *ſolent ff. quando appellandum ſit l.* 2. *ff. ad municipal.* & ſubrogatus eſt ſemper idem cum 23
primo, & ejuſdem naturæ *l. qui eum* §. *qui injuriarum ff. ſi quis caut. Menoch. de arbitr. q.* 54. *n.* 29.

SUB MODIS, ET IN OMNIBUS, UT SU- 24
PRA : Hæc clauſula, ſive dictio repetit omnes qualitates ſuprà expreſſas, & facit relationem omnium, quæ dicta ſuperius ſunt *Bertazol. de clauſ. clauſ.* 21. *gloſſ.* 27. *Altograd. Jun. controv.* 38. *num.* 49. & latè de hac tractat *Scayn. in deciſ. Bononien.* 81. *num.* 11. *& ſeqq.* & vide apud eum quas operationes illa faciat *Carpan. ad Stat. Mediol. cap.* 417. *nnm.* 647. *lib.* 1. item de natura relationis eſt ad proxima re- 25
ferre *argum. l. fin. & ibi Bart. de rebus dub. Rot. deciſ.* 158. *num. ...par.* 5. *recent. Peregr. conſ.* 51. *n.* 5. *tom.* 5. *& Rot. deciſ.* 300. *coram Duran.* item ad om- 26
nia præcedentia non refertur, quando ſpecialis ratio aſſignari poteſt, ut ad unum, & non ad aliud referatur *Bart. in l. talis ſcriptura* §. *fin. de leg.* 1. *Caſtr. l.* 1. *C. de liber. præter. Socin. jun. conſ.* 158. *num.* 49. *lib.* 2. *& conſ.* 160. *num.* 61. *dicto lib.* 2. vel quando 27
facta relatione ad omnia reſtringeretur diſpoſitio favorabilis *Grat. conſ.* 16. *num.* 9. *lib.* 1. *Ruin. conſ.* 64. *ſub num.* 8. *verſ. & pro hac parte lib.* 2. *Alex. conſ.* 48. *num.* 6. *Fenzon. ad Stat. Urb. cap.* 151. *inſpect.* 2. *num.* 30. *par.* 2. *fol.* 379. vel quando ſequeretur aliquod 28
abſonum, & abſurdum *Scayn. in deciſ. Bonon.* 81. *num.* 13. *& 14. & ſeq. Pariſ. conſ.* 79. *col.* 5. *vol.* 2. *Grat. conſ.* 112. *col.* 3. *vol.* 2. *Socin. Jun. conſ.* 160. *numer.* 61. *lib.* 2. *Manſ. conſult.* 358. *num.* 22. *& Rot. deciſ.* 536. *par.* 14. *rec.* Nam abſurda ſunt evitanda *l. nam abſurdum ff. de bon. liber.* & ſic relatio ſem- 29
per facienda, quibus commodè, & æquè convenit *l.* 1. *in fin. C. de liber. præter. Cæphal. conſ.* 117. *nu.* 4. *lib.* 1. *Fenzon. ad Stat. Urb. dicta inſpect.* 2. *par.* 2. *num.* 46. *fol.* 380. *Gabriel. de clauſ. concluſ.* 9. *num.* 16. apud quem latiſſimè cum ſuis limitationibus vide hanc concluſionem.

ADDITIO

Ad num. 10.

An per recurſum factum Principi pendente lite ſuſ- 30
pendatur juriſdictio ordinarii, *Cyriac. controv.* 413. *fere per tot. Nevizan. conſ.* 44. *n.* 10. *& ſeq. & vid. Textum in l. ejus* 4. *ff. de appell. recip. Salgad. de reg. protect.*

Source : BIU Cujas

protect. par. 1. cap. 7. fere per tot. & de supplicat. par. 1. cap. 9. num. 84.

Ad num. 11.

31 Neque de consensu partium potest prorogari jurisdictio Judicis inferioris, *Rota Lucens. divers. coram Lepid. decis. 55. Pegaz. resolut. 18. num. 44.* Et hoc procedit sive causa fuerit avocata à Principe ad instantiam partis, sive ex motu proprio, dicta *Rot. Luc. coram Lepid. d. decis. 55. §. & differentia.*

Ad num. 12. 13.

32 Relatione pendente nihil potest innovari, *Galeot. respons. Fiscal. 30. num. 73.* & in puncto *Merlin. dec. lucens. 72. num. 3.* ubi dicit quod pendente relatione deputatorum à Principe, & tractatu compositionis ab eo demandatæ civibus aliquibus, ordinarius non potest se intromittere in causa, propter manum ab eo positam *Gratian. decis. 144. num. 35. Sabell. in prax. crimin. verb. causa num. 19.*

Ad num. 15.

33 De hujusmodi decretis *Studeant componere partes, sin minus cognoscant*, Vide *Riminald. Jun. cons. 205.*

---

§. VIII.

IN iis quæ per Senatum providenda erunt abstineant à voto, & recedant à loco habentes interesse, & agnati cognati, & affines usque in secundum gradum inclusivè, sivè alicujus partium, sivè habentium interesse, alioquin nullum sit, quod fuisset Decretum, & intelligitur durare affinitas etiam post mortem ejus, qui causam daret affinitatis.

SUMMARIUM.

1 *Relativum qui, quæ, quod, aliquando est declarativum, aliquando restrictivum.*
2 *Serenissimus Dux debet se abstinere à voto, tam in rebus civilibus, & publicis, quàm in Criminalibus, & privatis, quando habet aliquod impedimentum.*
3 *Senator non potest ex se ipso abstinere à voto, absque quod à partibus formiter recusetur.*
4 *Senator in omnibus causis votum suum tenetur dare.*
5 *Secus verò quando lex mandaret, quod in tali casu à voto se abstineat, nam tunc licet non interpellatus se abstinere debet.*
6 *Actus præsumitur ex eo capite factus per quod subsistineri possit.*
7 *Negotia præsumuntur tractata ab eo, qui ea pertractare debebat.*
8 *Decreta temporum vivorum, valent etiamsi Senator non se abstinuerit à voto, aliàs abstinendus.*
9 *Senatores habentes interesse principaliter, vel secundario debent abstinere à voto.*
10 *Qualitas adjecta verbo, secundum tempus verbi requiritur.*
11 *Si hæres nondum adiverit hæreditatem non potest dici confinis.*
12 *Qui dolo desinit possidere habetur pro possessore.*
13 *Differentia de jure inter agnatos, & cognatos.*
14 *In Statutis consanguineorum nomine veniunt omnes sanguine conjuncti.*
15 *Quando Statutum loquitur de agnatis, & cognatis, habet solùm locum in legitimis, & naturalibus.*
16 *Secus verò quando continet dispositionem favorabilem, ne fraus sequi possit.*
17 *Quando Senator est æqualiter affinis cognatus, vel agnatus non potest ab aliqua partium recusari, cum limitatione num. 19.*
18 *Secus quando esset æquè ambarum partium inimicus.*
20 *Qui habet causam Judicem recusandi, & non eum recusat, ex hac confidentia oritur alteri parti suspicio, & causa eum allegandi.*
21 *Judices proclives esse debent in admittendis recusationibus.*
22 *Quid sit affinitas, & quot generibus constat.*
23 *Affinitas secundi, & tertii ganeris non venit in Statutis.*
24 *Neque affines per fornicationem considerantur de jure civili.*
25 *Secus de jure Canonico.*
26 *Gradus cognationis, vel agnationis in nostro Statuto computantur secundum jus Canonicum.*
27 *Cognatorum, vel agnatorum vocatio usque ad 10. gradum extenditur.*
28 *Sub appellatione affinium veniunt affines usque ad decimum gradum ad effectum recusandi Judicem.*
29 *Id tamen arbitrio Judicis remittitur, secundum circumstantias.*
30 *Affinitate per mortem resoluta non resolvitur causa suspicionis in causis motis ante eam dissolutam, secus in movendis.*
31 *Reprobatur, ac declaratur Gratian.*
32 *In hoc nostro Statuto etiam post mortem durat affinitas, tam in causis motis ante resolutionem, quam post eam movendis.*
33 *Affinitas finitur post mortem illius, qui causam dedit affinitati.*
34 *Et sic non est amplius locus Statuto jubenti inter affines fieri compromissum.*
35 *Dissoluta per mortem affinitate, dissoluitur causa suspicionis ad recusandum Judicem.*
36 *Secus tamen si remanerent reliquiæ affectionis, veluti filii, vel descendentes.*
37 *De Jure Canonico affinitas etiam durat post mortem illius, qui causam dedit affinitatis.*
38 *Sub nomine affinium in Statutis veniunt vir, & uxor, & num. 40.*
39 *Propter unum quodque tale, & illud magis.*
41 *Sub appellatione affinium in nostro etiam Statuto comprehenditur vir, & uxor.*
42 *Explicatur Statutum nostrum de extrinsec. intellect. prohibens argumentum à majoritate rationis.*

IN IIS QUÆ) Relativum qui, quæ, aliquando restringit, aliquando declarat, ad agnoscendum enim quomodo se habeat, considerandum est, si qualitas conveniat omnibus relatis, videlicet, si dico omnes Genuenses, qui vivunt sub Reipublicæ Gubernio, hoc loco relativum stat causa declarationis, quia illa qualitas relata per relativum Qui, convenit omnibus Genuensibus, secus verò si dicerem omnes Genuenses, qui Nobiles sunt, quia tunc relativum Qui restringit, ut patens est, & hanc Doctrinam nobis probat *Mysinger. instit. de jur. natur. gentium §. jus authorit. civile 1. in vers. qui legibus*, & tene menti, quia quandoque in multis casibus juvat ad cognoscendum, & distinguendum plura æquivoca. 1

ABSTINEANT A VOTO: Serenissimus Dux quoque admonendus est, si tractatur de rebus tam civilibus, quàm criminalibus, vel publicis, vel privatis, in quibus esset admonendus pro aliquo impedimento ne assistat, ex Decreto Colleg. ann. 1551. mense Jan. in 2. Decretor. car. 36. 2

Senator non potest se ipsum ex se recusare, & abstinere à cognitione, vel interventu alicujus causæ, absque quod à partibus formiter recusetur *Fontanell. decis. 1. num. 6. & 7. & decis. 2. num. 6.* idcirco quilibet Senator tenetur votum suum in omnibus causis, quæ à Serenissimo nostro Duce proponuntur, præbere, absque quod allegari possit dubietas *Fontanell. d. dec. 1. num. 13. 14.* 3 4

Secus verò si lex, seu constitutio, quemadmodum hujus nostri Statuti dispositio, mandaret, quod Senatores à voto abstineant, tunc ipso facto poterunt recedere, imò debent à voto abstinere, licet à parte non fuerit oppositum, aliàs Decretum erit nullum, facit in terminis nostris similibus *Fontanel. d. decis. 2. num. 1. Cravet. cons. 240.* 5

Olim coram M. Rota nostra orta fuerat controversia de validitate Decreti obtenti à Serenissimo Se-

natu

natu undecim tantùm calculis intervenientibus ad actum neceſſariis, quia tunc in Senatu aderat aliquis affinis non valens dicere in cauſa, nec conſtabat, an iſte præſens, vel abſens fuerat, & M. Caſanova J. C. celeberrimus coram eadem Rota ſubſtinuit pro validitate illius Decreti, & obtinuit in facto anno 1604. menſe Maji, in actis Jo. Franciſci Valetarii.

Fundamenta hujus opinionis, excluſis illis, quæ habes *in conſ.* 16. *ejuſd. Caſanovæ* manuſcripto, quod mihi adhuc ignotum extat, ſunt hæc, primò, quia
6 poſitis duobus poſſibilibus, unum, quod ſuadeat conſtructum valere, aliud ſecus, ſumendum eſt primum nullitatem excludens, *Pacian. de probat. cap.* 17. *n.* 11. *lib.* 2. & quando actus poteſt ex duplici jure fieri geſtus, ex eo dicitur per quod ſubſtinetur *l. quoties de rebus dub. Seraphin. dec.* 599. *n.* 1. *&* 2. & ſemper ſumenda eſt interpretatio, quæ actus firmitati aſſiſtit *Mantic. de conject. ultim. vol. lib.* 12. *tit.* 17. *n.* 13. & in terminis proximioribus noſtris docuit *Menoch. de præ-*
7 *ſumption. lib.* 6. *præſumpt.* 4. *n.* 16. ubi quod negotia Reipublicæ, quæ ad unam partem Civium pertractare pertinebat, dicuntur tractata ab illa, & non ab altera parte, ita ut actus valeat, itaque concludendum eſt in noſtro caſu, & onus probandi adfuiſſe affinem, & dediſſe votum ſpectat ad partem hoc aſſerentem. Sed optime ad hanc materiam pro ſubſtentatione decreti *Altograd. conſ.* 28. *n.* 49. 50. *lib.* 1.

Advertendum tamen eſt, quod ſi adverſarius probaverit adfuiſſe eo tempore confecti decreti in Senatu affinem, vel agnatum, ſeu cognatum, & dediſſe votum concurrentibus ſolum votis neceſſariis, tunc non poſſet præſumi pro validitate actus, nam præcisè obſtant verba Statuti noſtri jubentis, quod ſi affinis, vel cognatus aliquis adeſſet, abſtineat, & recedat à loco, alioquin Decretum ſit nullum.

Item ad ſcientiam curialium noſtrorum notandum eſt, quod quando oritur dubium, & hæſitatur, an aliquis Excellentiſſimus Senator poſſit dare votum, nec ne, ſolet à Senatu Sereniſſimo inſtari fieri Decretum cum clauſula *amoto, vel non amoto*, prout clauſula *citata, vel non citata*, & ſic introducta fuit hæc praxis ad tollendas omnino controverſias,
8 quæ dietim exſurgebant. In Decretis verò temporum vivorum, hæc cautela non requiritur, quia benè ſine ea poſſunt fieri, ex Decreto Minoris Conſilii 23. Febr. in actis M. Cancellar. Coſtæ.

HABENTES INTERESSE: Vide quæ dixi ſupra in principio hujus capituli in verb. *cujus principaliter intereſt*, hic tamen, cum Statutum indiſtinctè
9 loquatur, comprehendit omnes habentes intereſſe, vel principaliter, vel ſecundariò, & qui ſunt principaliter, vel ſecundariò intereſſati, vide *Baron. de citat. q.* 23. *num.* 37. *Giurb. deciſ.* 1. *num.* 51. & 52.

Quid dicendum putares, ſi aliquis Senator inſtitutus eſſet hæres, & nondum adiviſſet hæreditatem, forſan crederes, quod abſtinere debeat à voto, ego verò de rigore, cum intereſſatus adhuc dici non poſſit, in negativam deſcenderem, quia quod talis habeat intereſſe, tempore confectionis Decreti debet ve-
10 rificari. Nam qualitas adjecta verbo ſecundum tempus verbi requiritur *l. in delictis* §. *ſi extraneus ff. de noxa*, & fere in ſimili caſu ſenſit *Bartholom. de*
11 *Boſch. conſ.* 546. *n.* 4. ubi decidit, quod cum aliquis tempore venditionis factæ ab alio de aliqua re nondum adiverat hæreditatem, dici non poterat confinis.

Sed ſi hoc dolo factum ſit, ſubreptitium, & nullum Decretum ſine dubio arbitrarer, quia dolus, & ſecunda intentio nemini debet eſſe proficua, & ha-
12 betur pro intereſſato, ſicut, qui dolo deſiit poſſidere, perinde habetur, ac ſi poſſideret *l. qui dolo, & l. panem de reg. jur. l. ſin autem* §. *ſed & ſi quis, & l. is qui dolo de rei vindicat. Myſinger. inſt. de action.* §. *omnium num.* 22. *&* 23. *Bruneman. ff. ad exhibendum l. Julianus* 9.

13 ET AGNATI, COGNATI: Agnati, & cognati inter ſe differunt, nam agnati dicuntur qui per virilem ſexum, cognati qui per fœmineum conjunguntur *inſtit. de legit. Agnat. tut. in princ. verſ. ſunt autem, & inſtit. de legitim. Agnat. ſucceſs.* §. *ſunt autem*, & circa hanc declarationem verborum vide latè *Curt. Jun. conſ.* 5. *Tort. ad Stat. Pap. ſtat.* 25. *num.* 149. *&* *ſeq.* &
14 conſanguineorum nomine in Statutis veniunt omnes ſanguine juncti *Tort. ad Stat. Pap. ſtat.* 96. *num.* 51.

Animadvertendum verò eſt, quod quando Statutum loquitur de agnatis, & cognatis, habet ſolum locum in agnatis, cognatis legitimis, & naturalibus *Dec. conſ.* 316. *num.* 1. *Caſtrenſ. conſ.* 138. *verſ. ut confirmantur lib.* 2. *Cæphal. conſ.* 278. *num.* 31. *lib.* 2. *Maſchard. de general. ſtat. interpretat. concl.* 4. *num.* 34. Sed hæc limitatio non intrat in præſenti 16
Statuto, nam hic etiam comprehenduntur legitimi tantum, propter diſpoſitionem favorabilem omnibus ne fraus ſequi poſſit *Carpan. ad Stat. Mediol. c.* 115. *num.* 93. *lib.* 1. & ſic concludendum, nam aliter dari contingeret adoptantem pro adoptato in Senatu Sereniſſimo votum dare poſſe.

Quid verò dicendum, ſi aliquis eſſet æqualiter af- 17
finis, cognatus, & agnatus ambarum partium, & collitigantium, dico, quod non tenetur ille affinis, vel cognatus, vel agnatus abſtinere ſe à voto, nec à loco recedere, & iſtam pulchram quæſtionem tetigit in terminis etiam hujus noſtri Statuti *Maſcard. de General. Stat. interpretat. concluſ.* 5. *n.* 91. 92. *&* 93. *Franc. in cap. poſtremo num.* 18. *de appellat. quem ſequitur Gratian. diſcept. for. cap.* 100. *num.* 16. *Menoch. de arbitr. caſ.* 152. *num.* 8. Ratio quia cum hoc Statutum factum fuerit ratione ſuſpicionis, & quando Judex pariter eſt conſanguineus utrique parti, & affinis, tunc affectionis, & æqualis gradus ratio omnem ſuſpicionem excludit *l. non ſolum* §. 1. *de ritu nuptiar. Bald. in l.* 1. *ad fin. verſ. ex quo nota ff. ubi pupill. & edict. deb. Gratian. cap.* 100. *num.* 18. & ità Judex, ſi æqualis amicus eſt partibus, affinis, & conſanguineus, non poteſt removeri, neque recuſari *De Pont. deciſ.* 30. *num.* 15. *Tuſch. concluſ. lit. S. concluſ.* 908. *num.* 35. *Milan. deciſ.* 15. *par.* 1. *Menoch. de arbitr. lib.* 2. *cent.* 2. *caſ.* 152. *num.* 8. *Giurb. conſ.* 95. *num.* 10. *&* 11. non verò hoc procedit, 18
quando eſt æqualis inimicus utrique parti, ad differentiam vide *Barboſ. in cap. ſecundo requiris* §. 3. *num.* 7. *de appellat. Rebuff. d. artic.* 9. *gloſſ. unic. n.* 18. *Baron. de effect. inimicit. effect.* 116. *num.* 100.

Verùm quia magis propenſum animum habere po- 19
teſt Senator, licet in gradu æqualis ad unum, quàm ad alium, hoc in caſu (dicit idem *Maſcard. dicto loco*, cui profecto aſſentior, & aſſentitur *Menoch. de arbitr. caſ.* 152. *num.* 8.) ſtabitur arbitrio Sereniſſimi Senatus, niſi partes aliùd conſiderabile expreſsè in contrarium allegarent, & opponerent.

Ex his tantò magis dicendum eſt, ſi pars, cui competit allegare cauſam remotionis, ſeu amotionis à dando voto, conſentiretur in illum Senatorem affinem, ſeu agnatum, vel cognatum, non ſolùm tacitè, ſed expreſsè, ex hac tamen, & tanta confi- 20
dentia, quam habet ille, qui habet cauſam judicem allegandi ſuſpectum, dat cauſam ſufficientiſſimam alteri collitiganti illum allegandi talem, licet aliàs non poſſet, *Theodor. allegat.* 3. *num.* 3. & eſt doctrina notatu digna, quia multoties in praxi occurrit eam ſcire, ut evitari poſſit duritiès Judicis ſuſpecti, coram quo litigare non ſolùm durum, ſed inhumanum quidem eſt, ideoque Judices proclives eſſe de- 21
bent in dubio in admittendo cauſas ſuſpicionis, ut admonet *Fontanell. dec.* 17. *num.* 17.

ET AFFINES: Quid ſit affinitas habetur in §. 22
affinitatis inſtit. de nupt. & qui veniant appellatione affinium, *Aret. in* §. *hæc quidem inſtit. de jure natur. gentium*, & tria ſunt genera affinitatis, quæ videbis apud *Oinot. inſtit. de nupt. in ſuo ſpecial. tit. de arbore affinitatis num.* 5. *&* *ſeq.* affinitas tamen ſecundi, 23
& tertii generis non venit in Statutis, quia hæ affinitates non conſiderantur amplius de jure civili *Fenzon. ad Stat. Urb. cap.* 100. *de compromiſs. in verb. inter alios affines num.* 24. nec affines per fornicatio- 24
nem comprehenduntur *Maſc. de Stat. interpret. concluſ.* 4. *num.* 23. *&* 24. *Carpan. ad Stat. Mediol. cap.* 115. *num.* 108. *lib.* 1. *Cæphal. conſ.* 480. *n.* 29. *lib.* 4. quia nulla affinitas de jure civili contrahitur, ſed 25
tantùm de jure canonico, per quod per quemcunque coitum affinitas contrahitur, ſatis præ cæteris *Oinot. inſtit. de nuptiis de arbor. affinitatis num.* 3. 5. *&* *ſeqq.* & ibi omnes inſtitutiſtæ.

USQUE IN SECUNDUM GRADUM: Gradus 26
cognationis, agnationis, & affinitatis in noſtris Statutis computantur ſecundum jus Canonicum per diſpoſitionem Statuti noſtri *de jur. reddend.* §. *declarato tamen*

& vi-

Source : BIU Cujas

& vide ea, quæ dixi infrà inſtit. de ſucceſſ. ab inteſt. §. Quibus omnibus in verb. uſque in quartum gradum.

Item conſidera, quod ſi Statutum noſtrum non poſuiſſet hæc verba *uſque in ſecundum gradum*, venirent, & comprehenderentur affines tertii, & quarti gradus,
27 & deinceps, nam ſicut vocatio cognatorum, & agnatorum de jure novellarum uſque ad decimum gradum extenditur, ita etiam affinitas, quæ juxta illorum terminos, & gradus regulatur, ut benè explicat *Oinot. inſtit. de nuptiis in ſpecial. arbor. affinitatis n.* 10. *&* 11. *&*
28 *ſeq.* & in puncto, quod de jure conſanguinitates, & affinitates ad effectum recuſandi Judices poſſint extendi uſque ad ſeptimum, octavum, & decimum gradum, dixit *Menoch. de arbitr. caſ.* 152. *Fontanel. deciſ.* 11.
29 *numer.* 7. Sed hæc concluſio non eſt abſolutè vera, & non poteſt tradi certa regula, cum qua poſſit determinari ad quem gradum poſſint extendi conſanguinitates, & affinitates ad prædictum effectum, ſed ſecundum circumſtantias caſus relinquendum eſt arbitrio judicis, ut benè conſideravit *Fontanel. d. deciſ.* 11. *num.* 18. *&* 19. *Menoch. de arbitr. caſ.* 152. *n.* 6.

30 INTELLIGITUR DURARE AFFINITAS: Iſta diſpoſitio concipienda eſſe tantum videtur ſecundum terminos Juris, videlicet, quod in cauſis motis ante mortem illius, qui erat cauſa affinitatis durare debeat affinitas etiam poſt mortem, itaut Senator ſemel excluſus antè diſſolutam affinitatem per mortem, non debeat poſt eam diſſolutam admitti ad votandum, ſecus verò in cauſis movendis, quia per affinitatem diſſolutam reſolvitur cauſa ſuſpicionis, ut in puncto decidit *Fonta-*
31 *nell. deciſ.* 13. *n.* 12. licet contrarium affirmare videatur *Grat. diſcept. c.* 100. *n.* 14. *lib.* 1. abſolutè, ac indiſtinctè aſſerendo, quod poſt diſſolutam affinitatem adhuc non reſolvatur ſuſpicionis cauſa, ſed non obſtat illius dictum, quia contraria opinio eſt communior, ac verior (prout infrà mox dicam ſub n. 35.) ſecundo, authoritates ab eo citatæ non probant illius dictum, tertiò, intelligendus eſt dictus *Gratian. ſecundum dictum Fontanell. in d. dec.* 13. *n.* 14. quarto, & eſt melior conſideratio, quod opinio *Gratian.* procedit ſolùm de jure Canonico, ut dicam infrà num. 37.

32 Quidquid tamen ſit de jure, in noſtro Statuto indiſtinctè loquente accipienda eſt indiſtinctè diſpoſitio, videlicet tam in cauſis motis ante affinitatem diſſolutam, quàm in movendis poſt eam diſſolutam, præcipuè cum aliquid operari debeat præter jus commune, ut per repetitas regulas ſparſim in hoc opere firmatas, & omnibus notas.

33 ETIAM POST MORTEM: Verum eſt, quòd in omnibus aliis rebus generaliter de jure communi affinitas poſt mortem mariti, vel uxoris, qui cauſam dant affinitatis, finitur, *Vulpianus in l. cui eorum §. affinitates ff. de poſtuland.* ibi *affinitates non eas accipere debemus quæ quondam fuerunt, ſed præſentes:* ibi *Bald. Bart. Angel. Alex. in l. rei judic. in princ. n.* 11. *ſolut. matrim. Carpan. ad Stat. Mediol. cap.* 115. *n.* 109. *lib.* 1. *Tort.*
34 *ad Stat. Pap. ſtat.* 25. *n.* 161. & ea ceſſante non eſſet locus Statuto jubenti compromiſſum fieri inter affines *Alex. conſ.* 207. *n.* 8. *lib.* 7. *Fenzon. ad Stat. Urb. c.* 100. *num.* 22. *in verb. affinitate durante.*

35 Et in puncto diſſolutæ affinitatis per mortem, quod eo caſu non duret cauſa allegandi Judicem pro ſuſpecto *Chartar. dec. Genuæ* 23. *per tot. Seſs. deciſ.* 41. *n.* 20. *vol.*
36 4. *Fontanell. deciſ.* 13. *num.* 1. 2. 3. Secus tamen ſi poſt diſſolutam affinitatem remanerent reliquiæ affectionis, ſcilicet filii, vel deſcendentes uxoris præmortuæ, quia tunc remaneret adhuc cauſa ſuſpicionis, rejectis contrariæ fautoribus defendit idem *Fontanell. d. dec.* 13. *num.* 5. *uſque ad fin.*

37 De Jure verò Can. aliter dicendum eſt, quia quoad impedimentum matrimonii affinitas durat etiam poſt mortem illius, qui cauſavit affinitatem *Marant. in ſpecul. ſuo Aureo prax. par.* 6. *act.* 2. *n.* 16. *Alex. conſ.* 207. *n.* 7. *lib.* 7. *Fenzon. ad Stat. Urb. d. cap.* 100. *n.* 23.

38 Quærunt Doctores, & non eſt vana quæſtio, an ſub nomine affinium comprehendantur uxor, & maritus, *Carpan. in cap.* 115. *n.* 104. *lib.* 1. tenet quod ſic, imò ſponſus, & ſponſa, ſed in caſu Carpani agebatur de Statuto favorabili, ſcilicet quod cauſæ affinium compromittantur.

Ego verò ſecluſo modò Statuto noſtro (de quo dicam infrà) Puto, quod quamvis Statutum loquens de affinibus non verificetur in viro, & uxore ſecundum proprietatem verborum, quia vir, & uxor non ſunt verè affines, ſed cauſa affinitatis, & effectus non eſt verè cauſa, niſi eminentialiter, ut dicunt Philoſophi, ſeu Theologi, tamen verificatur ex ratione legali pro- 39
pter unum quodque tale, & illud magis ut eſt *tex. in propoſito in l.* 1. *C. unde vir, & uxor.* ubi declarat eam *Caſtrenſ. & latius Alex. in princ. & ut in ultim. addit. ad gloſſ. primam in §. affinitatis inſtit. de nuptiis*, & quod 40
Statutum loquens de affinibus habeat locum in marito, & uxore, tenuit *Fenzon.* expreſsè, & extrà dentes *ad Stat. Urb. cap.* 100. *num.* 26. *de compromiſſ.*

In caſu verò Statuti noſtri præmiſſa quæſtio dubita- 41
bilior mihi eſt (quamvis hæc articuli diſcuſſio hoc loco parùm intereſt, quia ſi maritus non veniret appellatione affinis, tamen comprehenderetur ſub verbis *habentes intereſſe*) in caſu verò Statuti noſtri, ut inquam præmiſſa quæſtio dubitabilior mihi eſt, nam cùm extat aliud Statutum prohibens omnem extrinſecum intellectum ex identitate, vel majoritate rationis, & quod diſpoſitiones ſtatutariæ intelligi debeant ad literam, videtur enim ex hac clara prohibitione, quod nullo modo ſub nomine affinium comprehendi poſſit uxor, vel maritus.

Sed pro majori declaratione reſolutionis hujus quæ- 42
ſtionis, quæ ſatis utilis eſt, præcipuè Genuæ ad intellectum noſtrorum Statutor. diſtinguendum eſſe arbitror.

Aut agimus de identitate rationis, & hoc in caſu non poteſt intrare hæc rationis identitas, per diſpoſitionem noſtri Statuti ſatis expreſſam, & ſic docuit punctualiter in terminis Statuti noſtri *Maſcard. de Gener. Stat. interpret. concl.* 4. *num.* 102. *&* 103.

Aut agimus ex majoritate rationis, & hic ſubdiſtinguam, vel hæc majoritas rationis eſt præſumpta, & allegata ex arbitrio hominis, quæ cum ſit imaginaria, & argumentalis, ut exempli gr. ſi adeſſet aliquod Statutum concedens minori vendere uſque ad valorem centum ſcutorum, & non ultra, ex majoritate rationis præſumpta, vel argumentali dici poſſet, quod emere uſque ad dictam ſummam poſſit, vel ſi tibi lego meam bibliothecam ex majoritate rationis præſumpta, & argumentali dicendum eſt etiam legatos fuiſſe aliquos libros, qui extra bibliothecam extarent, hoc modo majoritas rationis non comprehenditur in Statutis. Sin autem ageretur de majoritate rationis ſurgente ex juris diſpoſitione, ut quia talem majoritatem rationis lex in caſu occurrenti aliàs approbaſſet, ut quia ſi adeſſet Statutum excludens proximiorem, tantò magis remotiorem, vel quia verba Statuti etiam ex latiſſima ſignificatione importarent ex juris interpretatione illud, ad quod ex majoritate rationis allegantur, & declarantur, hoc enim caſu rationis majoritas eſt attendenda, & Statutum illam prohibens non eſt tam judaicè accipiendum, ut de tota etiam ſentiat, ſed ſolùm de prima majoritate rationis præſumpta, ita perbellè diſtinxit, & ſenſit *Maſcard. præciſe in noſtr. Statut. Januæ d. concluſ.* 4. *num.* 113.

Ex quibus igitur concludendum eſt in noſtro Statuto comprehendi etiam debere ſub appellatione affinium uxorem, vel maritum ex majoritate rationis non præſumpta, ſed ex juris diſpoſitione, nempè propter unum quodque tale, & illud magis, ut dixi ſuprà.

---

§. IX.

VErùm ut negotia breviori via expediantur, ſi partes à Cancellario, ſive mandato Senatus, ſive inſtante aliqua ex ipſis partibus fuerint monitæ, ut nominent, ſi quos noverint in Senatu habere impedimentum aliquod, ne in cauſa dicere poſſint, & intra terminum comminatum non oppoſuerint, ſeu non manifeſtaverint ſub actis, ſit ratum, quod fuerit Decretum non obſtante aliquo impedimento agnationis, cognationis, & affinitatis, non tamen ad favorem illius qui ſciens habere propinquum in Senatu tacuerit, ſed benè valeat ad ejus damnum.

SUMMARIUM.

1 E*Xtenſio hujus §. ad omnes Magiſtratus.*
2 *Pars citata ad aliquid opponendum, ſi illud intra tempus non opponit, videtur ei conſenſiſſe.*
3 *Tacens in judiciis pro conſentiente habetur.*

4 *Et*

Source : BIU Cujas

4 *Et idem operatur tacitus, quàm expreſſus conſenſus.*
5 *Item circa modum procedendi in judiciis.*
6 *Plures cauſæ ad recuſandum Judicem pro ſuſpecto remiſſivè.*
7 *Judex non ſolùm poteſt à principio recuſari, ſed etiam in medio proceſſus, vel poſt litem conteſtatam ex cauſa de novo emergenti.*
8 *Idem ſi cauſa non de novo evenerit, ſed nova fuit ad notitiam partis.*
9 *Paria ſunt quid de novo emergere, & de novo ad notitiam pervenire.*
10 *Conſultor electus de conſenſu partium poteſt recuſari, ex cauſa ſuperveniente.*
11 *Item Aſſeſſor, Arbiter, Notarius, Procurator, & num. 51.*
Contrarium num. 52.
12 *Quando dicatur nova cauſa ſuſpicionis.*
13 *Juramentum ſufficit ad probandum ſuſpicionem ortam fuiſse ad notitiam partis de præſenti.*
14 *Si cauſa recuſationis Judicis proceſſit ex facto partis, non attenditur.*
15 *Secus verò ſi cauſa ſuſpicionis eſſet inimicitia.*
16 *Lis mota contra Judicem, quia parit inimicitiam, eſt cauſa recuſandi Judicem, licèt ex facto partis lis proceſſerit.*
17 *Quælibet cauſa ſuſpicionis probari debet ab opponente, ſecus ſi eſſet ſcandaloſa, & præjudicialis tertio.*
18 *Cognitio cauſæ ſuſpicionis ad recuſandum Senatores ſpectat ad totum Senatum.*
19 *Quælibet cauſa legitima recuſandi Senatorem poteſt allegari.*
20 *Senatus non poteſt allegari ſuſpectus.*
21 *Secus verò alii Magiſtratus Genuæ, qui non ſunt ordinarii.*
22 *Quilibet Delegatus à Principe uti ſuſpectus poteſt recuſari.*
23 *Dignitas allegari poteſt pro ſuſpecta.*
24 *Dicto unius Doctoris ſtandum eſt, licèt loquatur ſine lege, ac authoritate, quando ab aliis non impugnatur.*
25 *Statutum, cum de materia diſponat, recurſum ad jus commune impedire videtur.*
26 *Judex abſque lege ex arbitrio ſuo judicare non debet.*
27 *Sub appellatione perſonæ non venit Magiſtratus in Statutis.*
28 *Explicatur Statutum de Delegat. §. allegatio, & jur.*
29 *Statutum non diſponit in eo, quod præſupponit.*
30 *Neque probat, quod præſupponit.*
31 *Ubi non verificatur ſuppoſitum Statuti, neque illius diſpoſitio locum habere debet.*
32 *Judex ante litis conteſtationem quandocumque poteſt recuſari.*
33 *Ad Judicem non ſpectat legem genericè interpretari, niſi in caſu ſibi ſpecialiter ad judicandum commiſſo.*
34 *Explicatur Statutum de jure reddend. §. ultim.*
35 *Identitas materiæ non impedit diverſitatem rei procedentem, ex diverſitate formarum.*
36 *Ordinaria, & delegata juriſdictio ſunt inter ſe incompatibilia.*
37 *An cauſa ſit ſufficiens ad recuſandum Judicem nec ne, ad arbitrium ejuſdemmet judicis ſpectat.*
38 *Levis etiam cauſa eſt ſufficiens, quia materia eſt favorabilis.*
39 *Subrogata alia Judicis perſona ceſſat ſuſpicionis cauſa, quæ erat in primo Judice.*
40 *Quando cauſa ſuſpicionis eſt ſcandaloſa, allegans illam probare non debet, ſed ſuperior extrajudicialiter informatus poteſt judicem removere.*
41 *Legibus, & non exemplis eſt judicandum.*
42 *Senator habens intereſſe in cauſa debet ſe abſtinere à voto, aliàs Decretum erit nullum, non obſtante, quod pars monita ad allegandum impedimentum nihil oppoſuerit.*
43 *Nemo in cauſa propria eſt Judex, etiamſi adverſarius conſenſerit.*
44 *Si poſt oppoſitionem aliquam factam, denùo reus in judicio compareat, ſine replicatione primæ oppoſitionis, ab iſta præſumitur receſſiſſe.*
45 *Actus nullus contra facientem illum per dolum valet.*
46 *Nemo ex dolo, vel delicto debet lucrum reportare.*
47 *Quiſque præſumitur ſcire ſuos agnatos, & cognatos, & etiam facta vicini.*
48 *Matrimonium contractum palam, & in faciem Eccleſiæ inter conjunctos, præſumitur factum fuiſſe cum ignorantia.*
49 *Præſumptio validior tollit alteram præſumptionem debiliorem.*
50 *Taciturnitas conjuncta cum dolo, parit effectum conſenſus.*

HIc Paragraphus extenſus fuit ad omnes Magiſtratus, vel Judices, tam delegatos, quàm ordinarios Sereniſſimæ Reipublicæ per legem conditam ab utroque Majori, & Minori Conſilio de anno 1623. quam regiſtratam habes poſt *D. Bottinum ad Collat. Jur. Pont. & Cæſar. in tit.* ne quis in cauſa propria incipientem *Signori, come le Signorie voſtre in fin. dictæ leg.* 1

FUERINT MONITÆ: Citata parte ad aliquod opponendum, ſi illud intrà tempus non opponit, dicitur conſenſiſſe in id, & nolle contradicere, *Amat. reſ. 93. n. 8. 12. 13. Salgad. labyrinth. credit. par. 3. c. 2. n. 67. cum pluribus ſeqq. Staiban. Jun. reſol. 180. à n. 12. uſque ad 36.* latiſſime *Pegaz. de fideic. cap. 7. num. 210. & 212.* 2

Quia in Judiciis tacens pro conſentiente habetur, *l. cum oſtendimus §. fin. de Fidejuſs. Tutor. Amat. reſ. 36. num. 19.* & per ea quæ hìc dixit D. meus Bottinus, quod ſi partes monitæ, ut intrà certum tempus opponant contrà perſonam Judicis, & nihil intra terminum oppoſuerint, intelligantur tacitè conſentire per *tex. in c. inſinuante 25. de offic. & poteſt. Judic. deleg. c. inter Monaſterium 20. de ſent. & re jud. Conciol. ad Stat. Eugub. rubr. 5. n. 12. lib. 2.* & idem operatur tacitus, quam expreſſus conſenſus, *Jaſon. in l. quæ dotis n. 77. ff. ſolut. matrim. Menoch. de recup. poſſeſs. remed... q. 15. n. 161. 174.* item in Judiciis ſufficit conſenſus præſumptus ex taciturnitate, *Tiraquell. de legib. connub. gloſs. 7. n. 23. 30. 37. Giurb. dec. 14. n. 9. circa finem & dec. 99. n. 3. 4. Surd. conſ. 288.* & circa modum procedendi taciturnitas eodem modo præjudicat, *Imol. in l. 2. n. 4. in princ. & ff. à quibus appellare non licet Rald. in l. ſi non ſortem §. 1. ff. de condict. indeb.* 3 4 5

HABERE IMPEDIMENTUM ALIQUOD: Plura impedimenta, ſeu cauſæ recuſationis Judicis dari poſſunt, quas uſque ad 40. enumerat *Marant. in ſua prax. par. 6. Princ. ultim. p. Judic. 2. Act. n. 27. cum ſeqq. Franch. in cap. Poſtremò num. 20. de appell. aliquas notat Myſing. ſuis obſerv. in obſerv. 59. centur. 4. Gratian. diſcept. Forenſ. cap. 100. an. 22. & ſeq. Urſel. concluſ. 128. n. 642. & ſeqq. in verb. appellatio, Fontanell. deciſ. 13. cum ſeqq. Graſſ. de except. except. 24. Menoch. de arbitr. lib. 1. q. 89. n. 54.* Multiſſimas refert *Petr. adrit. M. C. 265. tom. 2. & rit. 265.* repetito in *tom. 3.* & cur, quomodo, qui, quibus cauſis recuſentur judices, & alia tractat *Fontanell. à deciſ. 13. ad deciſ. 31. ad deciſ. 13. Pegaz. reſ. for. c. 18. n. 36. Borgnin. dec. 28. n. 114. & ſeqq.* pulchre & latiſſimè *Fermoſin. de for. compet. cap. ſi quis circà*, etiam poteſt recuſari Judex non ſolùm à principio, ſed etiam ex cauſa de novo emergenti poſt litem conteſtatam *Farinac. Fragment. par. 2. n. 906. & ſeqq.* Idemque, quando ſuſpicionis cauſa non de novo veniens, ſed nova ad notitiam partis n. 908. nam paria ſunt, quid de novo emergere, vel de novo ad notitiam pervenire, *Caccialup. §. 6. n. 3. fol. 463. Leotard. de uſur. q. 76. n. 25.* amplia poſt concluſum in cauſa poteſt opponi ſuſpicio, ſi ea ſupervenerit *Farinac. eod. loc. n. 910. & 913.* & ſic conſultor etiam electus de conſenſu partium poteſt recuſari pro ſuſpecto ex cauſa ſuperveniente, vel ſaltem ad notitiam partis *Laur. de Jud. ſuſpect. c. 10. n. 12.* Item Aſſeſſor, Conſultor, Arbiter, Notarius, Procurator, *Capyc. Galeot. lib. 1. controv. 39. n. 6, 7. 8. 9. Pacian. de probat. cap. 45. num. 53. lib. 2.* Quando dicatur nova cauſa ſuſpicionis, *Caſtill. deciſ. 75. Fontanell. dec. 17. num. 5. & ſeq. & deciſ. 18. n. 1. & per tot.* Ubi quod juramentum ſolum ſufficit ad probandam ſuſpicionem poſt tempus ortam ad notitiam non deveniſſe, niſi ex præſenti. Sed juramentum debet præſtari a judice, nam allegans non poteſt ex ſe ipſo jurare *Fontanell. d. dec. 18. n. 3.* In praxi hoc tamen Genuæ non ſervatur. 6 7 8 9 10 11 12 13

Declara tamen, quod ſi cauſa recuſationis Judicis proceſſit ex facto partis, non attenditur, *Scacc. de appellat. q. 11. n. 52. verſ. ſubreſtringe ſecundo, Farinac. par. 2. fragment. Criminal. n. 914. Baron. de effect. Inimicitiæ effect. 116. n. 44. Matthæus Sen. de re crim. controv. 65. n. 29.* Secus verò ſi cauſa ſuſpicionis eſſet inimicitia, quia tunc etiamſi ex facto partis proceſſerit, poteſt recuſari Judex ab eadem parte, *Farinac. dicta par. 2.* 14 15

Source : BIU Cujas

fragm. n. 863. & 879. Scacc. de appell. q. 17. limit. 47. Membr. 1. num. 18. Barron. de effect. inimic. effect. 116. num. 43. Sanfelic. dec. 81. n. 1. 2. ubi distinguit.

16 Hinc est, quod lis mota contrà Judicem ab uno de Collitigantibus, quia parit inimicitiam, & omnes aliæ causæ, quæ inimicitiam pariunt, sunt aptæ ad allegandum Judicem suspectum, quamvis ex facto, & dolo partis processerit, *Prat. discept. cap. 52. n. 15. & seq. & præcipuè n. 19. Fontanel. dec. 14. n. 14. & per tot. præcipuè n. 25. & seqq. Rot. decis. 165. n. 10. par. 6. Farinac. par. 2. fragm. Criminal. n. 863. Conciol. alleg. 91. n. 13.*

17 Quælibet enim causa suspicionis probari debet ab opponente, secus verò si causa exprimenda esset scandalosa, & cum præjudicio tertii, tunc præstito juramento ab opponente ei creditur, & hæc est æquior opinio, quam dicit *Fontanel. dec. 2. n. 11. 12. 13. Giurb. decis. 48. n. 6.*

18 & cognitio causæ suspicionis, vel recusationis spectat ad totum Senatum *Fontanell. dec. 7. num. 14.*

19 Videtur hìc per Statutum nostrum dubitandum fore, an possent alia impedimenta præter expressa hìc à statuentibus in proximè præcedenti paragrapho allegari ad recusandum aliquem Excellentissimum ex Senatoribus nostris Serenissimi Senatus, & Respondeo affirmativè, quod bene possunt allegari aliæ Causæ præter eas affinitatis, agnationis, cognationis, ac habentis interesse, ut docuit *Fontanell. dec. 14. n. 4. & seqq. & n. 26. & dec. 13. n. 7. Mastrill. dec. 234. n. 14. lib. 3. Ramon. cons. 3. n. 23. & 24.* quia superius Statutum non se restringit ad illas tantùm, neque alias excludit, sed providere voluit, quod in illis casibus supra expressis Decretum sit ipso jure nullum, sine aliquo facto, vel allegatione illarum causarum, secus in aliis causis, quæ allegari possunt à partibus, ne arguantur ipsas in judicem ex taciturnitate consensisse, ut dixi supra in verb. *fuerint monitæ*, maximè si ad eas nominandas præcisè esset citata pars, vel monita, quam cautelam tradere voluit Statutum nostrum. Vide late tradita à *Cresp. Valdaur. observ. 9. n. 48. & seq.*

20 Dixi quod Senatores possint allegari suspecti, secus verò Senatus, qui Principem (ut dixi suprà in rubr. in verb. *Senatus*) repræsentat *Fontanell. dec. 6. n. 2.* Alii

21 verò Magistratus nostræ Civitatis possunt allegari suspecti, dummodo non sint Judices ordinarii ob prohibitionem nobis impositam à statuentibus sub rubr. *de jur. reddend. § ultim.*

Et quod possint tanquam delegati allegari suspecti, seu tales recusari, probatur in doctissimo voto M. Jo: Baptistæ Grittæ Domini mei Colendissimi, & Collegæ nostri, cujus tenor mox sequitur.

Præceperunt mihi DD. VV. Serenissimæ earum benigno decreto diei 9. Septembris proximè elapsi, ut cum Jurium expressione referrem, an attendenda sit allegatio, & juratio suspecti facta à M. Gregorio Garbarino de Præstantissimo Magistratu Cambiorum, & singulis personis ipsum constituentibus Judice delegato à DD. VV. Serenis. in causa, quam cum eo habent MM. Fideic. filiorum minorum q. M. Jo: Stephani Spinulæ, q. M. Jo: Baptistæ, quibus ut ea, qua par est, reverentia obtemperarem, vidi, ac attente perlegi scripturam dictæ allegationis, votum redditum Illustrissimis Supremis Syndicatoribus sub decreto diei 22. Maji 1651. à MM. Jo: Francisco Insula, & Carolo Antonio Paggi Jurisconsultis Collegiatis, exempla diversorum Tribunalium hujus Serenissimæ Reipublicæ in utramque partem adducta, partes pluries audivi, una cum earum MM. Advocatis, quamplures juris allegationes, & præcipuè pro dubiorum per me pluries utrinque excitatorum resolutione præstitas, qua potui maturitate, ac diligentia consideravi, & demum visis videndis, & consideratis considerandis Christi nomine invocato, in eam tandè inclinavi sententiam referendi DD. VV. Serenis. in omnibus, ut infrà.

Videlicet licuisse dicto M. Gregorio Garbarino allegare, & jurare suspectum, tàm dictum Præstantissimum Magistratum Cambiorum Judicem Delegatum, quàm omnes, & singulas personas dicti Præstantissimi Magistratus: an autem adsit causa saltem levis removendi tam dictum Præstantissimum Magistratum, quàm personas illum constituentes arbitrio DD. VV. Serenissimarum relinquendum duxi rationibus inferius allegandis.

22 Motus fui respectu primæ partis meæ consultationis ad sic referendum ex trita regula Juris communis, secundum quam quilibet delegatus etiam à Principe potest uti suspectus recusari, juxtà *Text. in l. apertissimi, ubi DD. communiter C. de Judic.* quia in materia suspicionis regula est affirmativa, *Roland. cons. 29. n. 16. vers. secundo non obstat. lib. 3. Papiens. in form. libell. in action. real. de declin. Jurisdict. alio. Judic. de allegat. suspic. in Glos. Judicem suspectum num. 3.*

Non obstat quod incongruè videatur allegari suspicio in Magistratu considerato, uti dignitate in abstracto, quæ neque amoris, neque odii capax est, à quibus veluti fontibus manare traduntur causæ Judicū suspicionis.

Quandoquidem ista limitatio nullo Jure, aut auctoritate comprobatur, imò in contrarium stat auctoritas *Capyc. in dec. 138. n. 6.* qui decidit successorem in dignitate, posse suspectum allegari, quando suspicio inhæsisset dignitati, & non personis, quasi sola dignitas in abstracto sumpta suspecta considerari possit. 23

Et licet objectum fuerit Capyc. sine lege, aut authoritate aliqua id affirmare, cum locus *Alex. in c. cum speciali de appell.* ab ipso ad hoc allegatus inventus non fuerit, & forsan inveniri non possit.

Attamen ex hoc Capycii doctrina non labefactatur, 24
tum quia dicto Doctoris rem in terminis decidentis etiam sine aliqua authoritate standum est, quando illud ab aliis non impugnatur, & ad instar legis observandum est, *Venturin. cons. 10. n. 8. 9.* etiamsi nihil alleget, *Menoch. cons. 73. n. 17. vers. revocantur in dubium, Gratian. cap. 282. n. 19. Marta vot. 6. n. 7. & vot. 56. num. 3. Rub. ad dec. 20. n. 42. par. 3. recent.* & dicitur casus legis, donec alius allegetur, qui contradicat, *Rub. idem n. 43.* tum etiam, quia decis. Capycii sunt maximæ auctoritatis, & in Regno Neapolitano pro legibus allegari solent, ut testatur *Muscatell. in prax. lib. 2. par. 1. Glos. 1. n. 111.*

Hæc modo cessant, quia iste *Alex.* post hæc scripta à me inventus fuit, & quia communiter citatur pro *Præposit. Alexandr.* ideoque non fuit tam facilè M. Consultori eum reperire sub nomine *Alex.*

Nec evitari potest prædicta regula Juris communis, 25
quasi obstante Statuto Genuæ duobus in locis, nimirum sub rubr. *de jure redden. §. final.* & sub rubr. *de delegat. §. allegatio, & juratio*, quod cum de materia disponat, recursum ad Jus commune impedire videtur, ad celebre *cons. Morot. 89. per tot. & præcipue sub n. 7. & seqq.*

Placuit enim responsio, dictum consilium *Morot.* casui nostro non applicari, cum illud decidat extante Statuto loci inferioris disponente in deficientia suorum Statutorum recurri debere ad Statutum loci superioris, illud locum non habere, quando Statutum loci inferioris aliquo modo disponit de materia, quasi tunc verè non dicetur deficere: quæ tamen doctrina nostram speciem non attingit, cum in ea non agatur de recursu ad aliud Statutum, sed ad jus commune, ad quod ex sui natura, & ex nostri Statuti dispositione Statuta in casibus omissis recurrunt, alias si objectum procederet, inde sequeretur maximum absurdum, nempè quod in dictis casibus à Sta- 26
tuto omissis Judex absque ulla lege ex arbitrio judicare deberet, quod nullatenus est admittendum *argum. tex. in l. illicitas §. veritas ff. de offic. Præsid.* & docet eleganter *D. Thomas 2. 2. q. 67. art. 2.* in ratione decidendi per hæc verba, *Bonus Judex nihil ex arbitrio suo facit, sed secundùm leges, & jura pronunciat*, unde cum adsit dispar ratio inter recursum ad aliud Statutum, de quo loquitur Morotius, & recursum ad jus commune, de quo hic agitur, ab uno ad alterum rectè non infertur, vulgaribus juribus.

Nec evitari potest regula jam dicta sub prætextu quod Statutum in *§. allegatio sub rub. de deleg.* videatur suspicionem in Judicibus restringere ad personas delegatorum tantùm, exclusivè quoad Magistratus, qui uti persona 27
ficta nomine personæ simpliciter à Statuto prolatæ venire non possunt ex *Rom. & aliis*, ex adverso allegatis, quibus addo *Rot. dec. 353. num. 17. par. 6. recent.*

Siquidem si rectè legantur verba præcitati Statuti evi- 28
denter apparebit illud non disponere circa Judices, qui possint, vel non, suspecti allegari, sed tantum super tempore, intra quod allegatio fieri debet, verbum etenim *fiat*, quod est determinativum hujus dispositionis, cadit solummodo super tempore cui annexum est, ibi *fiat saltem intra dies quatuor*, reliqua verò verba, ibi *allegatio, & juratio suspecti de personis delegatorum*, non stant dispositivè, sed per modum simplicis enunciationis, & sic dicta verba de personis delegatorum non disponunt ipsas tantummodo posse allegari suspectas, sed ad summum id supponunt, quod suppositum, vel ab alio Statuto, vel ab aliqua juris communis dispositione probari debet, quamobrem cum illud à neutro comprobe-

tur,

Source : BIU Cujas

29 tur, ſequitur non ſolùm perſonas, ſed etiam Magiſtratus ipſos ſuſpectos allegari poſſe; Statutum enim, dum præſupponit, non diſponit circa ſuppoſitum, ſed illud aliundè verificari debet, *Alex. conſ. 17. n. 8. verſ. & quia verba vol. 2. Caroc. in reg. cum quid par. 2. limit. 1. n. 8. de reg. jur. in 6. Surd. deciſ. 195. n. 8. Rot. dec. 300. n. 2. in crimin. collect. per. Farin. Cyriac. contr. 67. num. 28. & contr. 709. n. 8. 9.* & ratio eſt, quia præſupponens non videtur aliquid de novo diſponere circa præſuppoſita, *Rot. dec. 244. n. 5. par. 4. tom. 2. & dec. 681. n. 13. par. 4.*

30 *tom. 3. recentior.* nec Statutum aliquid præſupponens, illud probat *Seraphin. dec. 404. num. 5.*

Nec pro abſurdo ponderandum eſt, quod Statutum prædictum ſecundum hunc intellectum videatur præfigere tempus dierum quatuor, quando delegatio perſo-

31 nis tantum facta eſſet, non Magiſtratibus, in quibus ſuppoſitum Statuti, nempè delegationis perſonis factæ non verificatur, & conſequenter, neque ejus diſpoſitio, *Rot. deciſ. 589. n. 1. par. 1. diverſ. deciſ. 600. n. 4. par. 1. tom. 1. & deciſ. 590. n. 2. par. 4 tom. 1. recent. Seraph. dec. 829. n. 6. deciſ. 1175. n. 2. Altograd. conſ. 95. n. 66. lib. 1.* & ſic facta delegatione perſonis ipſarum ſuſpicio allegari deberet intra dies quatuor, facta autem de-

32 legatione Magiſtratibus ipſorum recuſatio poſſet quandocumque ante litis conteſtationem proponi, dummodo inter declinatorias omnium prima proponeretur. *Fontanell. dec. 17. n. 1. 2. 3. Rot. dec. 638. n. 3. par. 4. tom. 3. recent.* contra ſtylum hactenus ſervatum, ſecundum quem utroque caſu allegatio ſuſpecti intra dictos dies quatuor fieri debet.

Cum enim Statutum non comprehendat caſum delegationis factæ Magiſtratibus, quia ad illos verba ejuſdem non porriguntur, nullum reſultaret abſurdum, quamvis in ipſis dictus terminus non ſervaretur, de quo tamen ſtylo legitimè non conſtat, & in caſus con-

33 tingentia de eo eſſet particulariter videndum, cum ad Judicem non ſpectet legem interpretari, niſi in ſpecie ſibi ad judicandum commiſſa, ut eleganter docet *Weſemb. in Parat. ff. lib. 1. tit. 3. n. 3. in fin.*

34 Nec obſtare pariter mihi viſa eſt diſpoſitio alterius Statuti, ſub rub. *de Jur. redd. in §. finali*, ſecundùm quam Judices, & Magiſtratus Ordinarii non poſſunt allegari, neque jurari ſuſpecti, aliquo modo, neque aliqua ratione, à qua per conſequens deducebatur Præſtantiſs. Magiſtratum Cambiorum, qui Genuæ eſt Judex ordinarius, non poſſe allegari ſuſpectum, nec ratione delegationis quaſi illa ſit una ex rationibus, quæ à Statuto excluduntur, ſub illis verbis, *neque aliqua ratione*, cum per delegationem fieri non poſſit, quin ſubjectum ipſius Juriſdictionis delegatæ, ſit ipſe Judex ordinarius, licet eidem qualitas delegationis accedat.

Pro reſponſione etenim eſt advertendum, Statutum prædictum, per illa verba *neque aliqua ratione* diſponere retento themate, quod nempè Judex, vel Magiſtratus ſit ordinarius, quarè ſi ſupponimus ejus Juriſdictionem in contingenti eſſe ſimpliciter delegatam, Statutum prædictum amplius intrare non poteſt, quia ejus verba non verificantur; quod autem dictus Præſtantiſſimus Magiſtratus ſit merè delegatus oſtenditur, vel ex eo, quod in hac cauſa nullam habet ordinariam juriſdictionem ſecundùm Doctrinam *Marant. in ſpec. p. 4. ſub tit. An ſit Judic. ordin. vel delegat. num. 77.*

Nec turbat, quod ex hoc non videatur removeri objectum, quod dictus Præſtantiſſimus Magiſtratus ſaltem materialiter ſit Judex ordinarius, ita ut eo ſuppreſſo corruat etiam delegatio, uti forma illi adhærens.

35 Subtilis namque ponderatio corruit, advertendo identitatem materiæ non impedire diverſitatem rei, quæ oritur ex diverſitate formæ, quæ dat eſſe rei, *l. Julianus §. Si quis rem*, ibi, *mutata forma propè interimit ſubſtantia rei, ubi ſingularis Gloſſ. marginalis in verbo ſi quis rem, ff. ad exhibendum, optimus text. in l. Si convenerit 18. §. Si quis caverit, & ibi gloſſ. in verbo aliud navis in fin. ff. de pignorat. action.* quare, etiamſi ſupponeretur dictum Præſtantiſſimum Magiſtratum materialiter eſſe Judicem ordinarium, tamen formaliter eſt delegatus, cum uti ordinarius nullam in hac cauſa habeat Juriſdictionem, ut ſuprà probavi.

36 Corruit ſecundò, quia termini ordinarius, & delegatus non ſe invicem compatiuntur, delegata enim juriſdictio derogat ordinariæ *c. ſanè il 2. de offic. delegat. Marant. in ſpecul. par. 4. ſub tit. An ſit Judic. ordinar. vel deleg. n. 38.* cum ergo in præſenti cauſa dictus Præſtantiſſimus Magiſtratus poſſit eſſe Judex uti delegatus tantùm, ſequitur ipſum appellari poſſe Magiſtratum, dempto tamen termino ordinarii, qui Magiſtratui Delegato convenire non poteſt.

Corruit tertiò, quia delegatio non eſt ratio, ob quam quis poſſit allegari ſuſpectus, ſed eſt modus tribuendæ juriſdictionis, & ideò ſub illis verbis, *neque aliqua ratione*, reſcriptum delegatorium comprehendi nequit, aliàs ſequeretur poſſe allegari Judicem ſuſpectum, ea tantùm ratione, quod ſit delegatus, quæ cauſa in omnibus delegatorum perſonis perpetua eſſet, quod nimium à recta Juris ratione aberrat.

Hinc tollitur combinatio prædictorum Statutorum ex adverſo allata, ad oſtendendum ex Statutorum diſpoſitione allegationem de ſuſpecto fieri tantum poſſe de perſonis delegatorum; cum ex prædictis pateat Statutum, *in §. allegatio, ſub rub. de delegat.* non diſponere circa illos, qui poſſunt, vel non allegari ſuſpecti, ſed aſſumptum tantum ſupponere, à quo ſuppoſito nulla inducitur diſpoſitio, ut ſuprà oſtenſum fuit: aliud verò Statutum ſub rub. *de Jure redd. in §. final.* ex proximè dictis in caſu noſtro locum non habere.

Reſpectu verò ſecundæ partis meæ conſultationis defi- 37
niendum dixi arbitrio DD. VV. Sereniſſimarum, an in præſenti allegatione adſit cauſa ſaltem levis ad removendum dictum Præſtantiſſimum Magiſtratum à judicio ferendo in hac cauſa, ea motus ratione, quod res hæc ſit ſatis arbitraria, *Fontanell. dec. 11. num. 32.* & ſuperior juxtà ſuum arbitrium (in quo certa regula tradi nequit) determinare poſſit, an cauſa, quæ affertur ſibi ſufficiens videatur ad Judicem removendum, *Giurb. dec. 54. n. 9.* in qua tamen materia pro regula generali traditur, quã- 38
libet cauſam, licèt levem, & modicam ſufficere pro illius recuſatione, cum ſit materia favorabilis, *Rot. dec. 165. n. 7. par. 6. recent.* & janua defenſionis appelletur, *Capyc. Latr. conſult. 102. n. 6. lib. 2. Gizz. ad deciſ. 81. dicti Capyc. Latr. num. 1. lib. 1.*

Ratio autem eſt, quia cauſæ ſuſpicionis non ſunt omnes in jure expreſſæ, quia de facili hoc fieri nequit, ſed ſecundùm expreſſas in jure Judex arbitrabitur illam juſtam, vel injuſtam, quæ ſimilis, vel efficacior erit expreſſa; cum de ſimilibus ad ſimilia ſit procedendum, juxtà doctrinam *Abb. in cap. cum ſpecialin. 7. de appellat.*

Et licet pro concludenti cauſa allegatum fuerit, prædeceſſores præſentium Officialium dicti Præſtantiſſimi Magiſtratus gravaſſe dictum M. Gregorium, cum contra illum ſententiam in hac cauſa aliàs tulerint, ex doctrina *Capyc. in dicta dec. 138. n. 6.* tamen illa aliquam patitur difficultatem, dum *Intrigliol. dec. 49. n. 18.* & eo relato *Fontanel. dec. 16. n. 10.* dixerunt cauſam ſuſpicio- 39
nis ceſſare, quando perſona Judicis fuit mutata, & *Giurb. dec. 27. n. 3.* docuit non poſſe Tribunal pro ſuſpecto allegari ratione ſuſpicionis alicujus Judicis in eo exiſtentis, quando alius in locum ſuſpecti ſubrogari poteſt, ut Genuæ ſit ex diſpoſitione novarum legum anni 1576. ſub rubr. *de Subrogat. Magiſtr.*

Reliquas verò cauſas pro parte dicti M. Gregorii adductas referre non curavi, cum ad ſuperioris arbitrium omninò ſpectet, ut ſuprà dixi, illas admittere, vel rejicere, & ſi inter illas aliqua adeſſet, quæ ſine ſcandalo probari non poſſet, tunc ſuperior ſumpta ſuper illa extra- 40
judiciali informatione poſſet Judicem ſuſpectum removere, *Giurb. dec. 48. n. 6. Capyc. latr. dec. 85. n. 1. lib. 1.*

Super exemplis autem utrinque allatis inſiſtendum 41
non duxi, quia legibus, & non exemplis Judices in ferendis ſententiis moveri debent, juxtà *text. in l. nemo C. de ſent. & interlocut.* præſertim cum coram me producta ſint invicem contraria, quo caſu ad ſtylum interpretativum inducendum non conducunt, *l. nam Imperator*, ibi, *in ambiguitatibus, quæ ex legibus proficiſcuntur conſuetudinem aut rerum perpetuo ſimiliter judicatarum auctoritatem vim legis obtinere debere ff. de legibus Gaiaverr. dec. 29. n. 25.* & ideo quicquid aliàs diverſimodè judicatum fuerit exiſtimavi prædicta de jure procedere DD. VV. Sereniſſimarum benigna cenſura ſemper ſalva, &c.

Alia quæſtio incidere poteſt in hoc paragrapho videli- 42
cet, quod poſtquam pars comminata ad dicendum, ſeu allegandum ejus impedimentum cognitum in aliquo ex Senatoribus, & intrà terminum non oppoſuerit, utrum ſit firmum, ac ratum decretum, ſi in illius confectione aderat aliquis Senator habens in cauſa intereſſe, videtur affirmativè dicendum, per præſentem diſpoſitionem Statuti noſtri, ſed veriùs, quod dictum decretum eſſet

Source : BIU Cujas

ipso jure nullum : ratio consistit ex eo, quod paragraphus proximè præcedens illud annullat, nec hìc præsens dispositio contrarium ponit, quia licet voluit, quod ratum sit decretum in casu, quo sit sequuta citatio ad allegandum impedimentum, & non fuerit in actis deductum non includitur impedimentum illius, qui habet interesse, neque de hoc intellexerunt statuentes, ut benè se se declaraverunt ibi sit ratum, quod fuerit decretum non obstante aliquo impedimento agnationis, cognationis, & affinitatis : Et sic quoque intelligendum est Statutũ, ut minus corrigat jus commune, illique magis con-
43 forme sit, nam de Jure Civili prohibetur, quod nemo in causa propria sit Judex etiamsi adversarius in eum consentiret per *tex. in l. unica cum sua rubr. C. ne quis in sua caus. judic. & l. si quis de re sua 56. ff. de recept. arbitr.*

44 NON OPPOSUERINT : Idem si opposuerint, sed postea denuò comparuerint, sine replicatione dictæ oppositionis tunc intelligeretur renunciasse oppositioni recusationis *Arg. c. gratum de offic. deleg. Alex. cons. 81. vis. proces. num. 5. lib. 2. Gratian. c. 100. num. 27.*

45 NON TAMEN AD FAVOREM ILLIUS : Sic etiam actus nullus, licet nullum habeat effectum ad favorem facientis illum per dolum, contra eum bene valet *Jason. in §. præterea instit. quibus modis jus patr. potest. solv. in primis addit. incip. circa hunc §. & est Text. in l. transactione 30. C. de transact. Rot. dec. 8. de testam. in antiq. n. 10. Ancheran. cons. 211. n. 2. Cephal. cons. 133. lib. 1. n. 125. Rot. dec. 356. n. 15. in novis.* ubi limitat,
46 quia nemo ex dolo, vel delicto suo debet commodum, vel lucrum reportare *Angel. Aretin. cons. 4. quoad primam n. 30. vers. alias autem Castrens. cons. 52. n. 3. lib. 2. vers. concludo ergo.*

47 QUI SCIENS : Hujusmodi scientia præsumi debet, quia non solùm suos agnatos, cognatos, & affines quisque cognoscere præsumitur, sed etiam facta conjuncti
48 *Menoch. de præsumpt. q. 77. lib. 1. n. 7. & præsumpt. 24. lib. 6. n. 42. Jason. in cons. 156. col. 1. vol. 4.* qui licet voluit præsumi ignorantia inter duos affines, vel conjunctos contrahentes in faciem Ecclesiæ matrimonium hoc non officit, sed facit ad nostram Conclusionem, nam iste Doctor hujusmodi præsumptionem eruit à modo, & forma contrahendi matrimonium palàm populo, quæ verè facit præsumere contrahentes inter se suam affinitatem,
49 vel conjunctionem ignorasse, & sic hæc præsumptio tollit alteram præsumptionem *Gabriel. concl. 6. de præsumpt. n. 36.* quia præsumptio urgentiori præsumptione auferetur, & sic quamvis præsumatur quemque suos agnatos, & conjunctos scire, attamen si ex conjecturis, ut in casu præmisso Jasonis deduci possit contrarium, pro contrario standum est.

50 TACUERIT : Taciturnitas conjuncta cum dolo parit effectum consensus *Menoch. de præsumpt. præsumpt. 99. lib. 6. n. 39. Jas. in addit. ad Port. instit. quib. mod. jus Patr. Potest. solv. §. præterea num. 7. vers. & unum nota. Pacific. de Salvian. inspect. 3. cap. 5. num. 76.*

ADDITIO

Ad num. 10. & 11.

51 Aliæ Personæ enumerantur à *Petr. ad Rit. M.C. 265. n. 91.* ubi de Curatore ad lites, Advocato, & Procuratore partis contrariæ, & aliis qui allegari possunt suspecti.

52 Contrarium tenet *Ursell. verb. Assessor n. 8.* ubi dicit quod Assessor assumptus à Judice pro sui instructione, vel informatione, non potest allegari suspectus.

---

§. X.

NOn possint expediri, neque tradi per Cancellarios literæ alicui Officiali, Jusdicenti, aut Ministro, nisi priùs recepta apodixia, seu admittatur à Syndicatoribus Supremis, & ab aliis Magistratibus, etiam Comperarum Sancti Georgii, juxta decreta Senatus sub pena librarum centum pro qualibet vice, & graviori arbitrio Senatus.

SUMMARIUM.

1 *VErbum possit cum negativa præposita tollit omnimodo potestatem, & inducit formam.*

2 *Natura dictionis nisi est ponere contrarium orationis præambulæ.*

3 *In dignitatibus debent eligi viri probi, graves, divites, ac peritissimi.*

4 *Debitores Reipublicæ, vel Civitatis honorem aliquem habere non possunt.*

NON POSSINT : Verbum hoc *possint*, cum negativa præposita tollit omnimodò potestatem, & in- 1
ducit formam *Carpan. ad Statut. Mediol. c. 21. lib. 1. in verb. non duret, nec durare possit, & c. 279. in verb. non possint lib. 2. Socin. Sen. cons. 283. n. 2. vol. 2. Jas. cons. 42. vers. sed his non obstant. vol. 3.*

NISI PRIUS : Natura hujus dictionis est ponere con- 2
trarium orationis præambulæ *l. actione ubi Bart. & Doct. C. de transact. Alex. cons. 83. n. 3. lib. 1.* & hìc verò cum huic dictioni præcedat negativa, concludit, & affirmat nempè expediri, & tradi literas *Rot. in dec. 197. n. 2. in fin. & decis. 639. n. 2. par. 1. divers. in recent. Fenzon. ad Stat. Urb. cap. 171. num. 13.*

ADMITTATUR A SYNDICATORIBUS SUPREMIS, &c. Hoc benè actum fuit per statuentes, 3
ut semper probi viri in dignitatibus collocentur. Idem est de jure communi, ut eligi debeant viri probi, graves, divites, experti, & peritissimi *Conrad. Lauden. in sua prax. lib. 1. c. 10. de decur. n. 6.* Et qui non reperitur hujusmodi probitatis ad honores promoveri non potest *l. Cassius ff. de Senator. idem Conrad. d. loc. n. 14.* latè confirmat *Capyc. dec. 121. n. 17. 18. Lancellot. tract. de attent. lit. pend. n. 20. Carpan. ad Stat. Mediol. c. 1. n. 25. lib. 2.* neque debitores Reipublicæ, vel Civitatis hono- 4
rem aliquem habere possunt *Conrad. d. loc. paulo supra laudatus n. 18. vers. debitores, idem Carpan. ad Stat. dicto cap. 1. n. 41. lib. 2. Capiblanc. de Baronib. in singul. num. 94. & seq.*

---

§. XI.

DEbeant Cancellarii, & præcipuè ille, qui curam habet negotiorum Civilium tenere in Cancellaria librum Speculi, & in eo saltem omni anno antè collationem officiorum annotare nomina eorum, qui fuissent declarati ponendi in dicto libro, & ideo requirere, & habere à Supremis Syndicatoribus, & eorum Cancellario dicta nomina ad hoc, ut semper in collatione officiorum liber Speculi Senatus conformetur libro Speculi Supremorum.

SUMMARIUM.

1 *VErbum debeat importat necessitatem parendi Statuto.*

2 *Judex ex Syndicatu condemnatus non potest habere aliam dignitatem, & officium.*

3 *Officiales culpabiles in officio, ad aliud promoveri non possunt.*

DEBEANT : Hoc verbum importat necessitatem pa- 1
rendi Statuto, *Merlin. dec. 432. n. 5. tom. 1. Decian. tom. 3. resp. 19. num. 147. Felin. cap. exceptionum in 3. col. de except.*

LIBRUM SPECULI : In hoc libro adnotantur nomina, & cognomina Syndicatorum, ob aliquod crimen commissum, ne ex Syndicatu condemnatus um- 2
quam habere possit dignitatem, sive aliud officium, ita etiam notat *Carpan. ad Stat. Mediol. lib. 2. cap. 45. in verb. habere aliquod officium, & sic olim (ut observavit D. meus Bottinus in Collat. ad Statutum nostrum c. 15. lib. 1. vers. & qui inter alia)* nomina scelestorum Judicum describebantur in albo, quod dicebatur Pyctatium *l. actuarii 5. & l. jubemus 16. §. Super iis C. de rogat. milit. annon. lib. 12.* & officiales semel culpabiles in officio 3
ad officium amplius promoveri non poterant *l. Cassius ff. de Senator. l. nullus Thesaurien sis 2. C. de Palatin. Sacrar. largit. lib. 12. l. quicumque C. de diversis offic. lib. 12.* Nec non accusati tantum non possunt ad novos honores promoveri. *Altimar. de nullit. rub. 10. q. 6. n. 43.*

FINIS.

Source : BIU Cujas

JOSEPHI LAURENTII MARIÆ

DE CASAREGIS

AD STATUTUM

DE SUCCESSIONIBUS AB INTESTATO.

Source : BIU Cujas

JOSEPHI LAURENTII MARIÆ

DE CASAREGIS

AD STATUTUM

PER SUCCESSIONIBUS AB INTESTATO.

Source : BIU Cujas

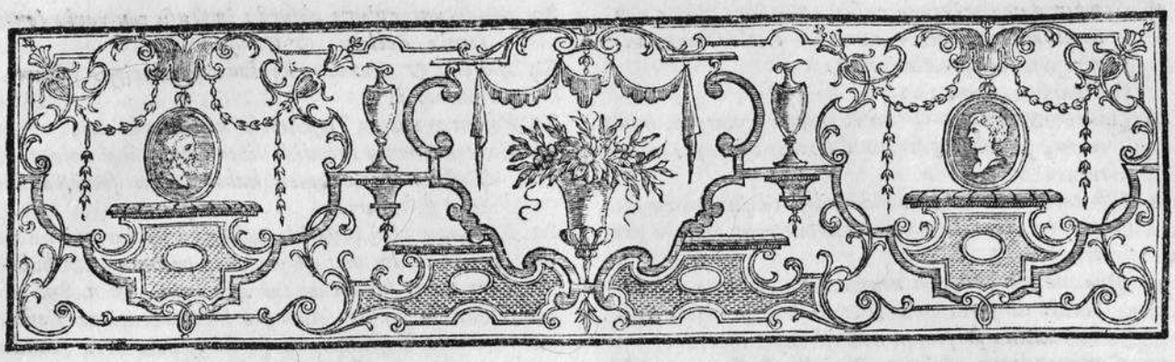

IN RUBRICAM STATUTI CIVILIS GENUÆ

DE SUCCESSIONIBUS AB INTESTATO.

SUMMARIUM.

1 *STatutum loquitur solum de subditis.*
2 *Statutum licet favorabile de subditis tantum loquitur.*
3 *Statutum de successionibus comprehendit solum subditos.*
4 *Statutum non potèst exercere suam jurisdictionem in non subditos, ideoque metitur eorum voluntas ab eorum potestate.*
5 *Statutum in ordinatoriis judicii observatur contrà forenses.*
6 *Statutum neque comprehendit Clericos.*
7 *Neque potest Clericos comprehendere, quia in specie eos comprehendere nequit.*
8 *Statutum de succes. non comprehendit Clericos.*
9 *Statutum licet favorabile non comprehendit Clericos.*
10 *Statutum favorabile quando est arctativum, & imperativo modo conceptum non comprehendit Clericos.*
11 *Doctores qui affirmant Statutum favorabile comprehendere Clericos intelliguntur, ut tali Statuto uti possint si velint, sed non comprehenduntur.*
12 *Statutum de privileg. Cleric. Genuæ tollit omne beneficium Statutorum Clericis.*
13 *Statuentes rite, & rectè possunt tollere eorum Statuti beneficium Clericis.*
14 *Statuentes possunt, & in nostro Statuto voluerunt tollere quæcumque beneficia eorum Statuti, sive conformis, sive non cum jure communi.*
15 *Explicatur Statutum nostrum de privileg. Cler.*
16 *In successione passiva Clerici Statutum nostrum de succes. habet locum.*
17 *Statutum de succes. solum respicit bona, & non personam Clerici Defuncti.*
18 *Quando Statutum est factum favore, & commodo publico ligat Clericos.*
19 *Statutum disponens, ne Monachus, seu Monialis succedat, validum est.*
20 *Statutum disponens, ne immobilia alienentur in forenses, valet, & comprehendit bona Clericorum.*
21 *Statutum, ne immobilia in forenses alienentur, respicit principaliter bona, & non personas.*
22 *Statutum privans filios familias hæreditate paterna nubentes contrà patris voluntatem substinetur ob bonum publicum.*
23 *Res Clericorum extrahi tentatæ contra prohibitionem legis annonæ cadunt in commissum.*
24 *Statutum ligat etiam Clericos de illis non facta speciali mentione.*
25 *Statutum licet loquatur de personis, attamen principaliter respicit bona, quia attenditur potiùs intentio quam verba, & num. 26.*
27 *Quando personæ habilitantur, & inhabilitantur, arctantur &c. sunt personalia statuta.*
28 *Bona patrimonialia Clericorum sunt laicalia.*
29 *Super bonis Clericorum imponuntur collectæ, & ita Genuæ.*
30 *Omne privilegium Clericorum cessat post eorum mortem.*
31 *Post mortem Clerici, ejus bona fiunt laicalia.*
32 *De bonis Clerici defuncti possunt Statuentes disponere.*
33 *In successionibus attenditur qualitas præsens bonorum, & non antiqua.*
34 *Declaratur regula, quando hæreditas defunctum repræsentat.*
35 *Hæres non repræsentat defunctum in his, quæ factum hominis requirunt.*
36 *Super impossibili lex non fingit.*
37 *Post mortem Testatoris acquiritur unico actu dominium succedenti.*
38 *Licet aliquando suspendatur dominium actuale hæreditatis, habituale est subitò in succedere debente.*
39 *Statutum conditum favore familiarum, & agnationis comprehendit etiam Clerici bona, & hæreditatem.*
40 *Clericus intestatus decedens videtur voluisse eos, quos vocat Statutum patriæ suæ.*
41 *Reprobatur Alderan. Mascard. contrarium tenens.*
42 *Adducitur Cathalogus Doctorum, qui affirmaverunt Statutum de succes. habere locum in hæreditate Clerici.*
Et Constiturio SS. Papæ Innocentii XI. n. 102.
43 *Reprobantur Doctores contrariæ opinionis.*
44 *Bona omnino Ecclesiastica sunt exempta à jurisdictione laicali.*
45 *Forenses ligantur Statutis illius loci, in quibus bona sita sunt.*
46 *Casus mixtus est, quando adest alia tertia persona non nominata in Statuto, quæ excludit personam excludentem vigore Statuti aliam sui proximiorem.*
47 *Casus mixtus etiam est, quando persona tertia non nominata à Statuto excludit de jure communi excludentem vigore Statuti aliam personam, quæ de jure communi succederet cum non nominata.*

Source : BIU Cujas

48 *Semper datur mixtura caſus, quando perſona non nominata à Statuto excludit excludentem vigore Statuti proximiorem.*
Contrarium num. 103.
49 *Quando Statutum excludit propter agnatum, matrem, ſi adſit patruus Clericus eſt caſus mixtus.*
50 *Eſt caſus mixtus, quando adeſt conſanguinea ſoror in Statuto excludente matrem propter patruum.*
51 *Quando perſona non nominata à Statuto non excludit de jure communi excludentem vigore Statuti aliam perſonam non eſt caſus mixtus.*
52 *Commendatur Ariotus Benielli J. C. Genuenſis Celeberrimus.*
53 *Aſſignatur alter caſus, qui non habet mixturam.*
54 *Reprobatur Sabell.*
55 *Statutum non poteſt diſponere de rebus in alieno territorio ſitis.*
56 *Statutum loquens in rem, ſeu in perſonam non extenditur extra Territorium.*
57 *Statutum excludens fœminas non comprehendit bona extra territorium ſita.*
58 *Et hoc habet locum etiamſi fœmina, & maſculus de ſucceſſione contendentes, ambo ſubjecti ſint ſtatuentibus.*
59 *Idem, licèt defunctus ſit forenſis.*
60 *Pariter dicendum eſt ſi ſuccedentes ſolùm ſint forenſes.*
61 *Et ſi omnes ſuccedentes, & teſtator ſint forenſes.*
62 *Contrà tamen in hoc ultimo caſu concludendum, cui obſtat Rota Genuenſis num.* 104.
63 *In mobilibus, ac pecunia non attenditur Statutum loci, ubi reperitur, ſed Teſtatoris defuncti.*
64 *Actiones, jura, nomina debitorum ſunt tertia ſpecies bonorum, & dicuntur incorporalia.*
65 *In nominibus debitorum attenditur pro ſucceſſione Statutum Teſtatoris defuncti, & non illius cui debitores ſubjecti ſunt.*
Contrarium num. 105.
66 *Reprobatur contraria opinio, & ejus ſequacium.*
67 *Annui introitus cenſentur pro immobilibus.*
68 *Cenſus, loca montium pecuniæ ad montes, ſeu bancum perpetuò collocatæ, vel credita perpetua habentur pro immobilibus.*
69 *Item hæc genera bonorum poſſunt pro immobilibus permutari.*
70 *Quando utrumque Statutum ſcilicet defuncti, & loci bonorum eſt ejuſdem Principis, attenditur in ſucceſſione Statutum Teſtatoris defuncti, non verò loci in quo bona ſita ſunt.*
71 *Declaratur hæc limitatio.*
72 *Limitatur quoque, quando in loco, ubi adeſt defunctus, reperiuntur major bonorum pars, quia tunc illud Statutum ſe trahit etiam ad alia loca, ubi minor bonorum pars ſita eſt, nam major trahit minorem partem.*
73 *Contrarium firmatur.*
74 *Si Statuta tam loci, ubi moritur Teſtator, quàm illius quo bona reperiuntur ſunt uniformia in excluſione fœminarum propter maſculos, attenditur ſolum Statutum loci Teſtatoris defuncti.*
75 *Contraria opinio firmatur veris rationibus.*
76 *Ex conformitate Statutorum diverſi Principis non poteſt naſci juriſdictio unius contrà alium.*
77 *Declaratur Bellon. Jun.*
78 *Ex duobus actibus imperfectis ſemel junctis nihil perfectum naſci poteſt.*
79 *DD. Card. de Luc. & Jo: Anton. Bellon. reprobantur.*
80 *Semper prævalere debet Statutum loci, ubi res ſitæ ſunt, quam aliud.*
81 *Licet Statuta, tam loci Teſtatoris ubi defunctus eſt, quàm illius, in quo bona ſita ſunt, reperiantur conformia, attamen ſi uni Statuto renuncio, non intelligitur alteri renunciatum.*
82 *Si renunciatur Statuto conformi juri communi, non intelligitur jure communi renunciatum.*
83 *Adducuntur plura abſurda in ſenſu contrariæ ſententiæ Belloni, & Card. de Luc.*
84 *Bellon. & Cardin. de Luc. ſibimetipſis fuerunt contrarii.*
85 *Voluntas tacita Teſtatoris non attenditur.*
86 *Ex teſtamento invalido licet cognoſcatur voluntas Teſtatoris, attamen habet locum ſucceſſio de jure ſtatutario.*
87 *Ex omni actu invalido voluntas declaratur.*
88 *Adminiculum non eſt probatio probata, & habere debet ſubjectum cui adhæreat, & n.* 89.
90 *Statutum ſervit ſolum pro interpretatione Teſtamenti Teſtatoris defuncti, non verò quando nulla expreſſa fuerit ejus voluntas.*
91 *Statutum inhabilitans fœminam ad ſuccedendum habet ſolum locum intra fines ejus Territorii, & non ultra.*
92 *Item habilitatio, ſeu inhabilitatio, vel legitimatio perſonæ habet ſolum locum intra fines Sereniſſimi Dominii Genuenſis.*
93 *In omnem caſum requireretur expreſſa habilitatio, ſeu legitimatio pro bonis etiam extra territorium ſitis.*
94 *Princeps poteſt habilitare ubique terrarum perſonam tantum.*
95 *Secus verò pro bonis extra territorium ſuæ juriſdictionis ſitis.*
96 *Tutor qui principaliter datur perſonæ ubique etiam extrà juriſdictionem Principis eſt Tutor, ſecus verò curator, qui datur rebus.*
97 *Voluntas præſumi debet Teſtatoris fuiſſe, quod Statutum Patriæ ſuæ non habeat locum extrà fines ejus.*
98 *Teſtator præſumitur habere tot patrimonia quot ſunt loca in quibus ejus bona reperiuntur.*
99 *Teſtator tot perſonas repræſentat, quot loca ſunt, in quibus bona habet.*
100 *Laudatur D. Julius Cæſar Baldiſonus.*
101 *Verbum* ab inteſtato *licèt non fuiſſet expreſſum in noſtro Statuto adhuc illud ſubintelligeretur.*



E SUCCESSIONIBUS : Perutiles, ac utiliſſimæ omnibus evadent præſentes annotationes, quas ad hujus Statuti intelligentiam non mediocri labore, & vigiliis elaboratus ſui, cum frequenter de ſucceſſionibus quæſtiones ſuper Statutorum diſpoſitionibus ubique contingere exaudiuntur.

Primò enim ne tempus in verbis impendamus, quærendum ante omne mihi propoſui quales perſonas comprehendat Statutum noſtrum de ſucceſſionibus ab inteſtato, & hìc facilis occurrit reſponſio, nam ſemper Statutum, & præcipuè hujuſmodi ſolùm comprehendit ſubditos, & de ſubditis ſolum loquitur *Maſcard. de general. Stat. interpretat. concluſ. 6. num. 1. 2. 3. & ſeq.* etiamſi ſit favorabile *Burſat. conſ. 198. num. 35. vol. 2. Carpan. ad Stat. Mediol. in prælud. num. 657.* & in terminis Statuti de ſucceſſionibus, quod comprehendat ſolùm ſubditos docuit *Rot. deciſ. 24. poſt Merlin. de legit. n. 4. 7. 8. 9.* quia Statuta in non ſubditos juriſdictioni Statuentium diſponere non poſſunt, ideoque metitur ex eorum poteſtate voluntas *Bart. in l. omnes populi ff. de juſt. & jur. num. 36. & in l. cunctos populos C. de ſumm. Trinit. Vincent. de Franch. deciſ. 545. num. 7. 8. Honded. conſ. 3. lib. 1. num. 16. & 17. Curt. Sen. conſ. 72. num. 13. Curt. Jun. conſ. 306. num. 63. lib. 3. Butr. conſ. 40. numer. 1. Rot. coram Celſ. deciſ. 258. num. 10. Merlin. deciſ. 414. num. 15. Tort. ad Stat. Papiæ in prælud. num. 153.* ſecus ſi de civilibus, quæ reſpiciunt ſolemnitatem contractus, vel litis ordinationem idem *Tort. in d. loco num. 152. & Maſcard. de Stat. concluſ. 6. num. 22. & Carpan. ad Stat. Mediol. in prælud. num. 666.* Sic igitur cum non ſubditos comprehendat Statutum, neque Clericos, & Eccleſiaſticos *cap. Eccleſia S. Mariæ de conſtitut. Bart. in repet. in l. de quibus in 5. quæſt. num. 30. ff. de legibus. Loſæus in ſuo tract. univerſ. par. 3. cap. 15. num. 15. uſque ad 22. Surd. conſ. 301.* nec eos vult com-

1 2 3 4 5 6

comprehendere optimè *Pacion. de locat. & conduct. cap.* 63. *num.* 60. 61. *&* 62. 63. & etiamſi generaliter eſſet condictum perſonas clericorum non com-
7 prehendit, cum in ſpecie eas comprehendere non poſſit *Honded. dict. conſ.* 3. *num.* 17. *Mart. in ſumm. leg. ſucceſſ. part.* 1. *quæſt.* 13. *artic.* 13. *num.* 13. *Surd. deciſ.* 2. *num.* 45. *Rot. deciſ.* 264. *part.* 12. *recent. n.* 3. *Sabell. reſol.* 27. *num.* 12. & hoc procedi regulariter dicunt cum innumeris ab utroque allegatis *Tort. ad Stat. Papiæ in prælud. num.* 1. *& Carpan. ad Stat. Mediolan. in prælud. num.... Maſcard. de General. Statut. interpret. concluſ.* 1. *n.* 1. *& ſeq. Rot. deciſ.* 364. *num.* 1. *&* 2. *& Rot. deciſ.* 38. *num.* 10. *part.* 19. *rec.*
8 ubi in puncto Statuti de Succeſs. quod non comprehendit clericos, quod etiam dicit *Bichius deciſ.* 625. *num.* 17. *& ſeq. Gabriel. conſ.* 37. *num.* 12. *lib.* 2.
9 Quæ concluſio procedit etiam in Statutis merè favorabilibus, & utilibus idem *Carpan. & Tort. locis*
10 *ſupra laudatis, & Surd. conſ.* 301. *num.* 24. Quapropter, ſi qui unquam Doctores poſſent aſſignari in favorabilibus ligare etiam Clericos affirmantes, non loquuntur primò in terminis Statuti coarctantis, & imperantis, ut conſtanter aſſerunt *Abbas in cap. Eccleſia S. Mariæ* 10. *num.* 25. *de conſtitut. cui ſubſcribunt Barbat. conſ.* 50. *lib.* 3. *Theſaur. quæſt.* 2. *ſub n.* 7. *lib.* 2. *Mart. Medic. dec.* 53. *num.* 17. *Alex. conſ.* 111. *num.* 6. *in fin. lib.* 7.
11 Secundò ſemper intelligendi eſſe debent cum magiſtrali diſtinctione *Surd. conſ.* 2. *num.* 38. *& d. conſ.* 301. *num.* 14. ubi dicit eos, qui affirmant legem favorabilem ligare clericos intelligi debere quoad hoc, ut ſi velint, poſſint ea uti non quod comprehendantur ſub Statuto, & cogantur huic parere, illudque recipere, quam diſtinctionem ſequuti fuere *Ciarlin. cap.* 35. *num.* 5. *& ſeq. Rot. deciſ.* 392. *n.* 20. *part.* 18. *Theſaur. quæſt. for.* 1. *lib.* 2. *numer.* 6. 7. *Sperell. deciſ.* 11. *num.* 27. *Lap. allegat.* 101. *n.* 6. *& ſeq. Alex. conſ.* 111. *num.* 5. *lib.* 7.

Igitur ex his non amplius hæſitandum mihi videtur quod Statuta ſucceſſionum perſonas Eccleſiaſticas non comprehendat, quamvis de iſtis tanquam favorabilibus poſſint uti, ut dixi ſupra per authoritatem Surdi, Ciarlini, & Rotæ, quibus addo *Theſaur. qq. for.* 1. *lib.* 2. *num.* 4. *& ſeq. Oliv. de for. Eccleſiaſtic. part.* 1. *quæſt.* 33. *num.* 14. *circa finem, & Rocc. Epiſcop. Iſolan. cap.* 63. *num.* 51.
12 Advertant verò noſtrates, quod in Statuto Genuenſi hæc non habent locum, nam per illud ſub rubr. *de privileg. Clericor.* tollitur perſonis Eccleſiaſticis omne beneficium quorumcumque Statutorum, ideoque noſtris Statutis uti non poſſunt, qua diſpoſitione attenta nihil refert quærere, an Statutum noſtrum ſit favorabile nec ne, ut in puncto Statuti noſtri admonuit *Maſcard. de General. Statut. interpretatione concluſ.* 1. *num.* 194. cum ab eo relatis, neque hoc abſonum, & injurioſum clericis fateri debemus.

Primò, quia nobis ſub gravi cenſura vetitum eſt ſub *Stat. de extrinſec. intell. prohib.* §. *nullus Magiſtratus.*
13 Secundò, quia rectè Statutum laicale poteſt tollere clericis quodcumque beneficium ſui Statuti *Carpan. in prælud. ad Stat. Mediolan. n.* 585. *& cap.* 180. *num.* 20. 21. ſuum privilegium, auxilium, protectionem *Tiraquell. de retract. lignag. gloſſ.* 8. §. 1. *n.* 42. *Dec. conſ.* 114. *in princ. Ciarlin. controv.* 45. *num.* 10. *& ſeq. vol.* 1. *Dom. Manſ. conſult.* 468. *num.* 4. *D. Palm. conſult.* 29. *per tot. Rot. poſt Merlin. de legitim. deciſ.* 50. *Pereir. de man. Reg. part.* 2. *cap.* 67. *num.* 15. & in terminis Statuti noſtri *Rot. Januenſ. legitimæ veneris* 14. *Junii* 1680. *coram Mathæjo Oliv. de for. Eccleſ. part.* 1. *quæſt.* 33. *n.* 11. *Cott. in memor. verb. Clerici ligantur Bald. conſ.* 270. *&* 262. *&* 260. *lib.* 3. *& in l. ſi quis Curialis n.... C. de Epiſc. & Cleric.* ubi dicit quod diſpoſitio legis, vel Statuti non prodeſt Clericis, ſi lex, vel Statutum non vult, quod proſit, & licet per Statutum non poſſit auferri Clerico beneficium proveniens ex diſpoſitione juris communis, tamen auferri protectio, & privilegium, ſeu beneficium proveniens ab ipſo Statuto, quæ ſimilia adducit *Pap. conſ.* 60. *num.* 15. *&* 18. *Surd. conſ.* 2. *numer.* 43. *lib.* 1. *Socin. Sen. conſ.* 97. *num.* 4. *lib.* 1. nec non in ſimilibus terminis loquitur *Riminald. Sen. conſ.* 268. *lib.* 2. *n.* 39. qui firmat etiam dato, quod perſonæ Eccleſiaſticæ poſſint uti Statuto privilegiativo, & generaliter loquente, tamen de mente ſtatuentium eſſe poteſt, quod illud Statutum non proſit Clericis, quando idem eos privat à forma Statutorum, vel ſuo privilegio, beneficio, & protectione, *& ab eodem num.* 39. *verſ. nec prædictis obſtat ad num.* 42. eleganter reſpondit quibuſdam objectionibus in contrarium adductis, quibus dicebatur, quod illa privatio formæ, ſeu beneficii Statutorum à Statuentibus præcepta referri debeat ad Statuta exorbitantia, ſive arctativa, non verò ad Statuta merè privilegiativa, & favorabilia, & concludit denique, & benè, 14
quod cum ibi Statutum privabat ſimpliciter Clericos, & abſque ulla diſtinctione Statutorum, vel exorbitantium à jure, vel merè favorabilium, comprehendebat tam Statuta arctativa, vel exorbitantia, vel privilegiativa, vel quocumque alio modo.

Altera enim ratio, quam adducit idem Riminald. ea eſt, quia in principio Statuti illius Civitatis excludentis Clericos erant aliqua verba, ex quibus clara Statuentium voluntas colligebatur; ibi *cum eis legem imponere non liceat*, quæ ratio etiamſi videbatur concludi in Statutis ſolummodo arctativis, præceptivis, & exorbitantibus à jure communi, tamen inferri poteſt ſub ea ratione comprehendi Statuta merè privilegiativa, quia Statuentes propter id quod 15
non poſſunt eis legem imponere, & ſic per Statuta præceptiva, voluerunt, quod non gaudeant Clerici beneficiis Statutorum ſuorum merè privilegiativorum, itaque concludendum eſt in noſtro Statuto, quia etiam ibi ſimilis colligitur mens, & intentio ſtatuentium ex verbis dictæ rubricæ *de privileg. Cleric.* ibi *quæ ratione cujuſvis profeſſionis, & religionis non eſſent ſuppoſitæ juriſdictioni Magiſtratuum ordinariorum Reipublicæ.*

Quæſtio verò quæ difficilius quotidie exagitatur inter Doctores illa eſt: Utrum Statutum de ſucceſſionibus, ut ſæpius contingit in noſtro, comprehendat hæreditatem, ſive ſucceſſionem paſſivam Clerici, ſive cujuſcumque perſonæ Eccleſiaſticæ, & fateor quidem me hæſitantem diu animum habuiſſe ob authoritates Sacrorum Tribunalium, & rationes, ac fundamenta hinc inde deducta, ſed denique opinionem favorabilem laicis, ſcilicet, quod ſub eorum Sta- 16
tutis de ſucceſſionibus hæreditas Clericorum comprehendatur, & uti veriorem, & magis receptam præcipuè in noſtro Sereniſſimo Statu amplexus ſui, & ita judicavit Jo: Dominicus Pater meus amatiſſimus *in Clavarenſ. paſſivæ ſucceſſionis anno* 1656. 3. *Maji. Conſtantin. ad Stat. Urb..... Jo: Torr. var. quæſt. lib.* 3. *in Miſcellan. part.* 2. *quæſt.* 37. *fol.* 10. & antea *lib.* 2. *quæſt.* 6. *num.* 37. *&* 38. *fol.* 298. Et hanc meam opinionem me citato ſequitur *Palm. dec.* 247. *num.* 9. 10. *tom.* 3.

Fundamenta enim hujus concluſionis plura ſunt, & Primum, quod in Statuto de ſucceſſionibus ab 17
inteſtato conſiderantur perſonæ ſuccedentium, non autem perſona Clerici defuncti, ut tradunt eleganter *Theſaur. quæſt. for. quæſt.* 2. *&* 4. *numer.* 20. *libr.* 2. *Peregrin. conſ.* 90. *numer.* 25. *libr.* 1. *& deciſ.* 117. *num.* 12. *Rot. Rom. diverſ. deciſ.* 295. *num.* 6. 9. 10. *lib.* 1. *& deciſ.* 304. *part.* 1. *recent.* ac deciſum refert *Chriſtophorus Mart. Medic. deciſ. Sen.* 53. *num.* 19. *ac per tot. Surd. qui receſſit à deciſ.* 20. ubi contrarium tenuerat *conſ.* 560. *lib.* 4. & ſecundum ipſum fuit judicatum teſte *Theſaur. dicta quæſt.* 4. *ad etiam tradita per Merlin. de legitim. lib.* 3. *tit.* 1. *q.* 19. *Caval. deciſ.* 33. *part.* 3. *num.* 15. *& deciſ.* 20. *lib.* 4. *num.* 4. *Graſſ. de effect. Cleric. effect.* 2. *n.* 276. *Tort. ad Stat. Pap. in Civil. Stat.* 95. *Mangil. de imputat. & detract. quæſt.* 56. *num.* 34.

Secunda ratio decidendi ea fuit, quod Statutum noſtrum de ſucceſſionibus ab inteſtato diſponit circa bona temporalia Clericorum, ac reſpicit juſtam vivendi rationem pro tali approbatam in ipſius Reipublicæ conſervationem, quapropter cum ſubjectum illius Sta- 18
tuti ſit quid reale, ac publicum commodum concurrat, nec directè opponatur Clericorum immunitati, ejuſque diſpoſitio ſit generalis, non prohibitiva, aut arctativa, nulla ſubeſt ratio quin ſibi locum non obtineat

etiam

Source : BIU Cujas

etiam in hæreditate Clerici, ut ex *Merlin.* & copiosè per eum citatis *in dict. tract. de legitim. lib. 3. tit. 1. quæst. 19. num. 7. quibus additur Rot. Senensis apud Medic. decis. 53. num. 19. & ex num. 22. 23. cum*
19 *seqq.* Sic Statutum, ne Monialis, seu Monachus succedat, quamvis aliàs ligare nequiret personas Ecclesiasticas, quia disponit super rebus, vel bonis, & factum est favore publico, validum esse nemo adhuc dubitavit, *Rot. coram Ubaldo decis. 466. & 550.* ut
20 dicam infrà in §. *Masculus, seu fœmina*, & sic pariter aliud Statutum, ne immobilia alienentur in forenses, quod utique est in fortioribus terminis comprehendit etiam bona patrimonialia Clericorum *Balb. de præscription. part. 5. quæst. princ. num. 2. Carocc. cons. 127. num. 7. Gips. in addit. ad decis. Bonon. 133. vers. sed in aliquibus*, ea solùm ratione, quia disponit super re statuentibus subjecta.

Nec est restrictio libertatis considerabilis alienandi rem suam in forenses cum inter subditos possit pro libito eam exercere Statutum, neque sit id principa-
21 le in intentione statuentium, quæ non est directa ad personas, sed ad res ne in extraneos deveniant *Federic. de Sen. cons. 85. col. penult. vers. non obstat. Surd. cons. 2. num. 40.* neque ita est immunitati Clericorum inhærendum, ut bonum Reipublicæ regimen
22 negligatur, vel offendatur, sic rursus Statutum, quod imponeret pœnam privationis hæreditatis paternæ filiisfamilias nubentibus sine consensu patris, licèt videatur contrarium libertati matrimonii, subsistinetur, quia præponderat intentio principalis, quæ movet Statuentes, nimirum, ut reprimantur mali mores, nec disponit super matrimonii substantia, sed de re statuentibus suppositа *Cancer. cap. 24. num. 6. Vasquez de success. creat. libr. 1. §. 10. numer. 628. Borrel. in summ. decis. part. 3. cap. 1. num. 292. Peregrin. cons. 6. num. 4. lib. 2. & ad Stat. Urb. tit. de Stat. Urb. præ-*
23 *script. gloss. 19. n. 208.* Sic denique cadunt in commissum res Clericorum extrahi tentatæ contra prohibitionem extractionis annonæ, ex quo ob bonum Reipublicæ, & salutem condita dicitur *Mauson. de contrabann.*

Neque obstare potest *Surd. cons. 301. numer. 24. Tort. ad Stat. Pap. in prælud. num. 1. & Carpan. in prælud. num.*..... asserentes Statuta laicorum non posse ligare Clericos, etiamsi forent eis favorabilia, quia prædicti DD. loquuntur de Statuto arctante personam jubendo, ac prohibendo, & quando in eo Clerici sunt nominati, ut fatetur idem *Surd. n. 25. vers. quinto, & num. 33. 34. juncto fine dicti consil. 2.*
24 Secus ubi de bonis agitur, nec de Ecclesiasticis mentionem faciat, ut videre est apud eundem *Surd. d. cons. 301. num. 66.* & tradit eleganter *Gipsius in addit. ad decis. Bonon. 133. vers. sed in aliquibus, & Mart. Medices decis. 53. num. 40.*

Et dubitari quidem non potest, quod verba Statuti nostri concepta sint in rem, & non in personam, quia ad cognoscendum, utrum Statuta sint personalia, vel realia, seu potiùs disponant de bonis, vel arctent personas Clericorum, non attenditur, quomodo verba sint concepta, cum hæc distinctio sit magis verbalis, quàm essentialis, nec lex sit im-
25 posita verbis ad tradita per *Thesaur. dicta quæst. 2. num. 5. lib. 2. & Medices decis. 53. num. 23.* & ante eos per *Bosc. cons. 269. num. 2.* attenditur autem, ut supra resolutum fuit, quænam fuit principalis intentio Statuentium, utrum scilicet directa ad personas, vel res, & in hoc secundo casu, licèt expressè
26 personas nominet, non proinde Statutum dici potest personale, quia personæ non considerantur de per se, sed in consequentiam rerum, ut latè per eundem *Thesaur. & Medic. in locis mox laudatis, & Surd. cons. 343. numer. 9. 10. sequutus à Cardin. de Luc. de successionib. ab intestat. disc. 5. numer. 120. vers. Postremò Natt. cons. 148. in primo dubio*; dicitur autem Statutum in personam, quando per-
27 sonæ ipsæ habilitantur, vel inhabilitantur, arctantur, & coercentur aliquid facere, vel non, alias quomodocumque demum sit conceptum, semper de bonis censetur disponere *Surd. cons. ubi supra Rot. decis. 295. numer. 10. 11. part. 1. divers. Marc. Anton. var. resolut. libr. 2. resol. 59. cas. 10. Cyriac. controv. 177. num. 45.*

Tertia ratio est quia bona patrimonialia Clericorum sunt merè laicalia, & subjecta jurisdictioni Principis sæcularis, Clerici enim in his non gaudent privilegiis Ecclesiæ extra casus à jure expressos *Balb. de præscript. part. 1. quæst. 5. princip. num. 2. Gipsius in addit. ad decis. Bononiens. 133. vers. sed in aliquibus, Odd. apud Flav. Tort. ad Stat. Pap. Tomat. de Collect. Paris. Surd. Carocc. & alii quamplures congesti per Medic. dicta decis. 53. num. 19. & 20.* 29
quod usque adeo recognitum est in dominio hujus Serenissimæ Reipublicæ, ut quotidiè super bonis patrimonialibus Clericorum tanquam laicalibus imponantur collectæ, *Rot. Lucens. inter recol. à D. Palm. tom. 3. decis. 248. num. 59. & 60.* quæ *avariæ* materna lingua vocantur, tam ordinariæ, quàm extraordinariæ, prout collectantur cætera omnia bona laicorum, quo casu ut inquit *Thesaur.* statutum laicorum, maximè coram Judice laico, servandum erit absque eo, quòd dicatur ponere falcem in messem alienam cum disponat de re sibi subjecta.

Quarta ratio est, & potentissima, quia in omnem casum Statutum nostrum disponit de bonis eo tempore, quo desierunt esse Clerici, nimirum post mortem illius, quo casu esto etiam millies, quod eo vivente ex persona ipsius essent aliquo privilegio val- 30
lata, illud cessat, cum mors omnia solvat §. *deinceps auth. de nuptiis l. Paulus respondit 89. §. 1. ff. de acquir. hæredit.* & in terminis, quod bona, quæ vivo Clerico erant affecta aliquo privilegio eo defuncto desinunt Ecclesiastica dici, & sequuntur condi- 31
tionem hæredis *Guid. Pap. quæst. 261. Petr. Gregor. in Syntegm. univers. jur. lib. 46. cap. 3. num. 8.* undè 32
possunt statuentes, & fortiùs absque difficultate de eis disponere, quo magis tunc temporis, absque difficultate eorum jurisdictioni subsunt ad tradita per *Barbos. cap. quod Clericis de for. compet. Gabriel. Sacraji in addit. ad Mathæs. sing. 110. num. 86. Brun. de Stat. fœmin. exclus. artic. 8. n. 4. Bursat. cons. 93. num. 36. vol. 1. Surd. cons. 560. num. 11.* & post prædictos, & alios quos pleno calamo congerit *Mart. Medic. dicta decis. 53. n. 5. & 6.* Quibus addo *Cardin. de Luc. disc. 6. de success. ab intest. num. 13.* ibi 33
dicendum est in præsenti, ut non debeat attendi status, seu qualitas antiqua bonorum, sed illa de præsenti quando successionis quæstio agitur, de quo tempore ob annihilationem prioris possessoris amplius in rerum natura non extantis bona sunt in statu laicali, cui sane rationi observat idem *Medices per Surd. in decis. 20.* responsum non fuisse etiamque *num. 9.* Subdit à nemine fuisse evacuatam, sed ulterius *dicta Surdi decisio fuit reprobata à D. de Luc. dicto disc. 6. de success. ab intest. num. 13. in fin. & ab Hodiern.* in addit. ad prædictum Authorem, quem citat idem *Hodiern.* in duobus locis ejus consiliorum palinodiam canentem.

Neque obstare potest regula illa, quod hæreditas 34
defunctum repræsentat, ideoque personam Clerici, & illius vicem substinere dicatur *l. hæreditas 34. ff. de acquir. rer. dom.* per alia adducta à *Bart. Bosc. cons. 269. num. 2.*

Quia respondetur primo hanc regulam non proce- 35
dere in his quæ requirunt factum hominis, ut sunt textus expresè *in dict. l. hæreditas ff. de acquir. rer. domin. l. ususfructus 26. ff. de stipulat. servor.* & sic solùm repræsentat ea onera realia scilicet hypothecas, & similia, sive privilegia realia, ut jus servitutis &c. quæ factum hominis, sive defuncti non exigunt quia hoc non potest repræsentari, nam impos- 36
sibile est quod mortuus vivat, & Dominus sit, ideoque super impossibili natura lex non fingit, ut docet *Bart. in l. si quis pro empt. ff. de usucap.*

Secundò respondetur, quod quando quis intesta- 37
tus decedit, acquiritur Dominium subito unico, & eodem tempore venientibus ab intestato, ut dicunt Philosophi in forma nova, quæ est simul, & semel exclusio veteris, & vice versa. Et quamvis aliquan- 38
do suspenditur actuale dominium habituale, tamen delatum dicitur laicis, dum judicis subsequens declaratio super pertinentia nihil de novo inducit, sed quod à principio exitit, declarat, ut punctualiter tradidit *de Luc. disc. 6. numer. 13. vers. item quia de successione.* ibi etiam subdens, quod si prioris

possessio-

Source : BIU Cujas

poſſeſſionis, ſcilicet Clerici exemptionem retinerent bona, ita ſequeretur, quod deberent eſſe exempta defuncto Clerico etiam ab oneribus laicalibus, atque à Judicis laici juriſdictione, cujus contrarium verius eſt, atque quotidiana praxis Tribunalium omnium docet, itaque de manifeſto errore convinci videtur ratio plenè expenſa per *Surd. deciſ. 20. numer. 10. & ſeq.* quoniam replicat idem *De Luc.* & elegantiùs *ibidem in fin.* quia eo defuncto, & annihilato, ejuſque Dominio reſoluto, quoties ejus voluntas non reſiſtat, nil Defuncto intereſt, an una, vel alia lex in ſucceſſione ſervetur.

39 Quinta ratio fuit, quia eo magis Statutum comprehendere debet hæreditatem Clerici, quo favorabile eſt, nempe conditum ad conſervanda bona in familia, & agnatione *Rot. Rom. in deciſ. 563. num. 2. part. 2. in rec. Theſaur. deciſ. 375. num. 52. Medices deciſ. 53. num. 10. 11. & Joſeph. de Ruſtic. de liber. in condit. lib. 2. cap. 2. numer. 5. Alex. Trentacinq. var. reſolut. lib. 1. tit. de Stat. concluſ. 1. numer. 1. verſ. minor probatur latiſſimè Cavagn. ad decret. 73. Montisferati §. 1. & 2. per tot.* ſunt etiam pro hac opinione *Rot. deciſ. 104. part. 1. recent. & deciſ. 644. numer. 2. in 2. part. recent.* per quam revocata fuit deciſio ejuſdem *Rotæ deciſ.* 780. ubi concluſum fuit hujuſmodi Statutum odioſum eſſe, & ſic argumentati ſunt *Merlin. de legitim. lib. 3. tit. 1. quæſt. 19. Graſſ. de effect. Cleric. effect. 2. num. 276. Caval. deciſ. 33. part. 3. numer. 15. Tort. ad Statut. Pap. in Civil. ſtat. 95.*

40 Sexta, quia cum Statuto concurrit etiam voluntas ipſiuſmet Clerici, qui dum inteſtatus deceſſit, & teſtando potuiſſet de bonis ſuis diſponere, cenſetur ad ejus hæreditatem invitare quos lex ſuæ Patriæ vocat, & velle id quod Statuta volunt *Peregrin. de fideicommiſſ. artic. 25. num. 15. de Ruſticis dicto lib. 2. cap. 3. numer. 5. & lib. 6. cap. 8. numer. 23. Mantic. de conjectur. ultim. vol. lib. 6. tit. 7. per tot.* & vide ea, quæ dixi pluribus locis inferius ex hoc etiamſi ſimus in perſonis Statuto non ſuppoſitis *Rot. deciſ. 295. & 304. part. 1. diverſ.* ut de Clercis tradit *Pic. in l. Titia §. Titia cum nuberet num. 78.* & de Principe qui Statuto non ligatur *Vaſquez qq. illuſtrium controv. 45. numer. 16. & 17.* & eo magis Clericorum voluntatem non contrariam, ſed conformem Statutis præſumere debemus, quo non minus eos appetere familiæ propriæ conſervationem, quam laicos in diem experimur, ac tradit *Surd. dict. conſ. 560. n. 10. Medices dicta deciſ. 53. n. 13. De Luc. d. diſc. 6. n. 13. & 14. tit. de ſucceſſionibus verſ. urget etiam.*

41 Neque officit Doctrina *Alderan. Maſcard. de general. Stat. interpretat. concluſ. 1. num. 43.* ubi poſt contrariam opinionem tenentem aſſerit hoc indubitatum eſſe in Dominio noſtro Januenſi, in quo vigore Statuti ſub *rubr. Cleric. lib. 6. cap. 4.* Non poſſunt Clerici uti Statutis, & eorum diſpoſitione pro ſe, unde ceſſat fundamentum ſuper quo potiſſimum fundatur ſententia contrarium affirmantium, videlicet, quod ex quo Clerici excludunt fœminas ſtante Statuto, quod extantibus maſculis fœmina non ſuccedat, ita, & in eorum hæreditate jus idem quoad laicos ſervari debet.

Quia Maſcard. erravit in ſuppoſito, & hoc patet ex fundamentis, & rationibus ſupra à me deductis, quæ ſunt omnino diverſæ à ratione prædicti Maſcardi, quæ omnium minima eſt, & parum excogitata à Doctoribus. Nam melioribus, & ſolidioribus argumentis noſtra concluſio firmata fuit, & majori, ac inſigniori calculo Doctorum, quorum hìc inferius Cathalogum ſubjicio.

42 *Theſaur. quæſt. forenſ. q. 2. & 4. lib. 2.*
Medic. deciſ. 53.
Surd. conſ. 560.
Merlin. de legitim. lib. 3. tit. 1. q. 19.
Caval. deciſ. 33. part. 3. numer. 15. & deciſ. 20. lib. 4.
Graſſ. de effect. Cleric. effect. 2. num. 276.
Tort. ad Stat. Pap. in Civil. Stat. 95. à n. 76.
Gabriel. conſ. 93. n. 36.
Carpan. ad Statut. Mediol. cap. 278. num. 21. & cap. 311. num. 20. & in prælud. n. 609.
Lel. Caput. ad conſuetud. Neapol. in prælud. §. 3. num. 22.
Cott. in ſuis memorab. in verb. Clericus verſ. & idem.
Barbat. conſ. 50. col. 4. vol. 3. & in cap. quod Clericus de for. compet. num. 128.
Tiraquell. de jur. Primogen. q. 45. num. 2.
Calcan. conſ. 7. num. 14.
Mod. Paſis ad Del. in dicto cap. Eccleſia S. Mariæ de Conſtit. num. 53. in verb. Clerici.
Pariſ. conſ. 40. num. 26. vol. 3. poſt Card. Bald. per eum citatos.
Anchar. in repetit. cap. 1. quæſt. 11. in princip. de conſtitut.
Lap. alleg. 101.
Felin. in dict. cap. Eccleſia S. Mariæ num. 8. in fin.
Roman. ſingul. 443.
Garoll. Mazz. conſ. 87. num. 30.
Honded. conſ. 3. num. 29.
Urſill. ad Afflict. deciſ. 301. num. 11. in fin.
Carocc. deciſ. 127. per tot.
Alb. conſ. 761. num. 60. lib. 4.
Hodiern. ad Surd. deciſ. 20. num. 2. & ab eo plures allegati.
Cardinal. de Luc. diſc. 6. de ſucceſſ. ab inteſtat. num. 12. & 13.
Innoc. de ſucceſſ. quæſt. 8.
Latiſſimè Bottiler. de ſucceſſion. Theorem. 12. cap. 1.
Capr. in Reg. 15. n. 47.
Cavagnol. in obſerv. ad Decret. Montisferrati 73. §. 1. quæſt. 7. fol. 79.
Squillant. de privileg. Cleric. cap. 7. num. 97.
Mart. conſ. 118. num. 14.
Rot. apud Puteum deciſ. 191. n. 2. lib. 2.
Borgnin. deciſ. 9. num. 81. par. 2. & deciſ. 20. n. 14. part. 4.
Neapod. in Conſuet. Neapol. tit. de ſucceſſion. ab inteſtato num. 247.
Socin. Sen. conſ. 230. n. 8. lib. 2.
Plot. conſ. 93. per tot.
Raudens conſ. 14. num. 111. & ſeq. lib. 2. & var. reſol. 11. num. 10.
Sfort. Odd. in conſ. impreſſ. apud Tort. ad Stat. Pap. rub. 95. num. 76.
Signoroll. conſ. 166. col. 2. verſ. ſed in bonis.
Gobb. de ſucceſſ. obſervat. 9. per tot. latiſſimè *Mart. Venturin. conſ. 25. per tot. tom. 2.*

Neque obſtare poſſunt authoritates, & DD. con- 43
trariam opinionem firmantes, quia in confeſſo eſt, ut obſervant *Theſaur. dict. quæſt. 2. & Medic. dec. 53. n. 4. verſ. aggredientes*, omnes illos ab uno pendere Imola, qui malè inducens de caſu Statuti pœnalis loquentis in perſonam, & arctantis modum teſtandi, & ſic contra perſonam Eccleſiaſticam, ad caſum Statuti *de ſucceſſ. ab inteſt.* nihil concludit, vel ſaltem pendere ab Alex. & Ruin. Imolæ ſequacibus, qui inſuper in eo errore fuerunt, & exiſtimaverunt ſucceſſionem non ſubditi, etiam pro bonis Statuto ſuppoſitis inter ſubditos non determinari, cujus contrarium verius eſt.

Secundò, quia falſis, vel levioribus fundamentis innituntur, vel ab aliis reprobati, vel ſibi ipſis contrarii reperiuntur, & ut facilius ſit vobis eos ſingulos revidere dato ſtudio referre volui, & tales ſunt ſcilicet.

Guglielm. de Benedict. in cap. Rainutius verſ. duas habens filias num. 145. de teſtam.
Dec. cap. Eccleſia Sanctæ Mariæ numer. 218. de conſtitut.
Conciol. alleg. 70. num. 28. & allegat. 71. num. 35. & ad Stat. Eugub. lib. 2. Rub. 62. num. 39. 40. & cæteri ab eo allegati. *Panimol. deciſ. 99.*
Maſcard. de General. Stat. interpretat. concluſ. 1. num. 43. qui errat in ſuppoſito, *ut dixi ſupra n. 41.*
Fachin. controv. jur. cap. 29. lib. 12. qui pariter errat in altero ſuppoſito.
Mart. de ſucceſſ. leg. part. 1. quæſt. 13. artic. 13.
Bellett. Diſquiſ. Cleric. tit. de exception. Cleric. à Stat. laical. §. 4. num. 24.
Surd. dec. 20. n. 7. qui ſibi fuit contrarius *in conſ. 2. n. 26. & ſeq. &* contra hanc deciſ. ipſemet *conſ. 560. lib. 4. in tertia oppoſitione, ut obſervavit Hodiern. ibi*

Source : BIU Cujas

ibi addenſ. quì dictum Authorem in dicta deciſione reprobavit.

Octobon. deciſ. 149. *num.* 4. reprobatus à D. Card. de Luc. *diſc.* 6. *de ſucceſſ. numer.* 12. §. *rerum imò*, qui obſervat, quod idem Othobon. fatetur contrariam opinionem eſſe majori Doctorum calculo confirmatam.

Urceol. conſult. for. cap. 50. *& in ejus appendic.* ubi refert per extenſum tres deciſiones Rot. Romanæ.

Et Rot. deciſ. 38. *par.* 19. *num.* 2. *ubi allegat deciſ.* 258. *num.* 7. *coram Celſ. & dictam deciſ. Octobon.* 149.

Et deciſ. 625. *coram Bich.*

Nec miror quidem hoc Sacrum Romanum Tribunal huic opinioni magis adhærere, quamvis minùs receptæ, minuſque fundamentali, ut ſuprà ex deductis à me latè dignoſcitur, quia id procedit ex nimio zelo Eccleſiaſticæ immunitatis, qui tamen in animo *D. Card. de Luc. ſupr. laudati non prævaluit.*

44 Pro coronide tandem hujus concluſionis obſerva benè, quod dixi bona ſolum patrimonialia Clerici eſſe ſubjecta Statutis laicalibus, ſecus verò ea, quæ habuit ab Eccleſia, vel à beneficiis Eccleſiaſticis, ut benè diſtinxit *Carpan. ad Stat. Mediol. cap.* 278. *num.* 22. *Burſat. conſ.* 132. *num.* 7. *vol.* 2. *Hieron. Rocc. Epiſc. Iſclan. diſp. cap.* 63. *n.* 36. *in fin.*

45 Modo verò reſtat videndum, an forenſes ligentur Statutis de ſucceſſionibus, quorum locis adſunt, & reperiuntur bona Defuncti, reſpondendum affirmativè arbitror, nam cum Statutum reſpiciat principaliter rem, quia diſponit de modo ſuccedendi eſt magis communis Doctorum Concluſio, quod tale Statutum eſt indiſtinctè ſervandum nulla habita diſtinctione perſonarum, *vel ſint Eccleſiaſticæ* (quia firmavimus latè ſuprà non obſtare Clericatum) vel laicæ an ſint ſubditæ, vel forenſes, an verba dirigantur in rem, vel in perſonam, quando ſcilicet certum eſt, quod effectus ipſe dirigatur in rem *Alb. conſ.* 50. *num.* 5. 6. *Carpan. ad Stat. Mediol. c.* 278. *numer.* 24. *Cæphal. conſ.* 309. *num.* 60. *vol.* 3. *Burſat. conſ.* 198. *num.* 42. *&* 43. *vol.* 2. Si igitur tale Statutum, ut noſtrum diſponens principaliter de ſucceſſione, ſeu de qualibet alia re ſita in territorio valet indiſtinctè in præjudicium forenſium cujuſcumque generis ſint, quia ſcilicet non conſiderantur perſonæ, ſed res, certè videtur idem dicendum eadem ratione, quod tale Statutum debeat prodeſſe forenſibus: Quinimò facilius debeat admitti interpretatio, quod proſit, quam quod noceat, ita diſcurrit, & rectè idem *Mandell. Alb. d. conſ.* 50. *n.* 6.

Antequam verò veniamus ad conſiderandum, quæ bona comprehendat Statutum noſtrum, aliquid præponere debemus de materia caſuum mixtorum, qui dari poſſunt, quique ſub Statuto noſtro non comprehenduntur tanquam non præmeditati, ideoque ad ſucceſſionem inteſtati de jure communi ſemper recurrere eo caſu debebimus, & advertendum primò eſt, quod tunc ſolum datur caſus mixturæ in hujuſmo-
46 di ſucceſſionibus Statutariis, quando perſona tertia non nominata à Statuto excludit perſonam privilegiatam excludentem vigore Statuti aliam perſonam, quæ ſit de jure communi proximior illius excludentis vigore dicti Statuti, exempl. grat. ſi adeſſent tres perſonæ ſcilicet Mater, Agnatus in quarto gradu, & Patruus Clauſtralis, hic eſt caſus mixtus, quia de jure communi Patruus, qui eſt perſona non nominata à Statuto excludit de jure communi agnatum, quæ eſt perſona privilegiata à Statuto excludens Matrem de jure communi proximiorem.

47 Alter caſus mixtus eſt etiam, quando perſona non nominata de jure communi excluderet excludentem aliam vigore Statuti, quæ tamen de jure communi admittitur ſimul cum perſona à Statuto non nominata, exempl. grat. ſi adeſſet Patruus, Soror, & Pater, hic caſus diceretur mixtus, nam pater non nominatus à Statuto excludit de jure communi Patruum excludentem vigore Statuti Sororem, quæ tamen admittitur de jure communi cum ipſo Patre:

48 Adverte igitur, quod caſus mixturæ datur ſolum, quando perſona non nominata à Statuto excludit eum, qui excludit vigore Statuti aliam perſonam ſui proximiorem; nec relevat poſtea ſi iſta excluſa à Statuto poſtea de jure communi ſit admiſſa propter æqualitatem gradus cum perſona non nominata, & cum ea concurrat *Brun. de Stat. excluſ. fœminar. artic.* 6. *num.* 136. *Ruin. conſ.* 39. *num.* 2. *lib.* 3. *Surd. conſ.* 100. *num.* 19. *&* 20. *in fin. Giovagnon. conſ.* 2. *num.* 22. *&* 23. *& conſ.* 3. *per tot. lib.* 1. *Mart. de ſucceſſ. legal. par.* 2. *quæſt.* 4. *artic.* 6. *num.* 38. *&* 63. plene *Card. de Luc. de ſucceſſ. diſc.* 45. *num.* 5. *& ſeq. Giovagnon. reſponſ.* 3. *lib.* 1. *à num.* 2. *cum ſeq. quos* refert, & ſequitur *Armenz. deciſ. Januenſ. dec.* 3. *n.* 7. & ſub num. 8. plures caſus mixtos enumerat à multis Doctoribus relatos, ſecundum quos ſucceſſio de jure communi devolvi debebat.

Et in ſpecie ſtante Statuto excludente matrem pro- 49
pter agnatos, ſi aderat Patruus clauſtralis, qui non comprehenditur in Statuto, iſte facit venire ſucceſſionem ad jus commune excludendo agnatos remotiores, & aperit viam ſuccedendi Matri *Rot. dec.* 2. *apud Marcheſ. de commiſſ. deſert. cauſ. par.* 2. §. 1. *fol. mihi* 78. *quæ eſt deciſio* 59. *par.* 1. *rec.*

Item ſtante alio Statuto excludente matrem pro- 50
pter patruum, ſi aderat conſanguinea ſoror non nominata à Statuto, iſta facit ſuccedere de jure communi, & ſic aperit viam matri tollendo impedimentum Statuti ad ſucceſſionem filii *Rot. deciſ.* 43. *par.* 7. *recent.*

Secus autem quando perſona non nominata à 51
Statuto non excluderet de jure communi eum, qui excludit vigore Statuti perſonam ſui proximiorem, puta ſi adeſſent duo Patrui, unus Laicus, & alter Clericus, & ſimul mater, hic caſus non diceretur mixtus, quia Clericus perſona non nominata à Statuto non exeludit patruum laicum excludentem vigore Statuti matrem, ideoque iſte caſus ſolum decideretur vigore Statuti, & admitteretur ad ſucceſſionem ſolum Patrui, Clericus, & laicus, qui impediendo, ne mater ſuccedat, ſucceſſionem ſibi totam acquirit trahendo ſecum fratrem Clericum, ut
in cauſa Sauli ab Armenz. & ab Arioto Benielli J. 52
C. Genuenſi ſemper recolendæ memoriæ latè, & ſtudioſè deciſum fuit, quæ eſt *deciſ.* 2. *à num.* 36. *& ſeq. & deciſ.* 3. *à num.* 6. *& ſeq. ac præcipuè n.* 14. *cum ſeq. coram eod. Armenz.*

Alter etiam caſus dari poteſt, qui non habet mix- 53
turam, puta ſi darentur duo fratres, quorum unus ſit Clericus, & ſimul una ſoror, hic caſus neque dici poteſt mixtus, quia frater Clericus, qui eſt perſona omiſſa à Statuto de jure communi non excludit alterum fratrem laicum, qui de jure Statutorum excludit ſororem, & ſic ſucceſſio regulanda foret juxtà ſucceſſionem Statuti, ſed laicus hoc caſu trahet ſecum Clericum, & ex perſona laici communicabitur hoc beneficium excluſionis Statutariæ, ut defendit *Ciarlin. controv. for. cap.* 45. *num.* 18. 19. 20. *lib.* 1. *& alii quam plures allegati à dicta deciſ.* 2. *numer.* 48. *coram Armenzano.*

Hac diſtinctione ſervata videmus, quantum aber- 54
ravit *Sabell. in ſua reſol.* 27. *num.* 12. *&* 13. Dum in caſu exiſtentiæ duarum ſororum, quarum una erat monialis, & ſimul fratris, affirmavit, quod per exiſtentiam monialis, quæ non eſt incluſa in Statuto excluſivo fœminarum debebat regulari ſucceſſio ſecundum jus commune per Doctrinam *Rot. Romana deciſ.* 43. *par.* 7. *rec. num.* 8. *& ſeq.* Aberravit enim.

Primò, quia ſoror quamvis Eccleſiaſtica venit in Statuto excluſivo fœminarum non ut monialis, ſed uti fœmina, & hæc eſt communis Doctorum ſententia, & verior quam firmavi infrà *in principio verb. Soli* pluribus authoritatibus, & in §. *Maſculus*, ideoque cum Statutum etiam eam includat, ac excludat per maſculum, non eſt regulanda ſucceſſio de jure communi, ſed per Statutum.

Secundò, quia ſi non eſſet comprehenſa in Statuto attamen non faceret caſum omiſſum, ſeu mixtum, quia retenta noſtra vera diſtinctione, hæc ſoror de jure communi non excluderet fratrem ſuum excludentem vigore Statuti aliam ſororem laicam, ut dixi, & firmavi paulò ſuprà.

Rota enim, in qua ſe fundavit ſine ponderatione Sabellus, loquitur in caſu quando perſona non nominata à Statuto, & omiſſa eſt proximior perſona excludente alteram vigore dicti Statuti, & ſic caſus

erat

erat mixtus, & per conſequens omiſſus, ideoque regulandus ſecundum jus commune, ut explicavi ſuprà, & magiſtraliter advertit *Giovagnon. reſp.* 3. *à numer.* 2. *cum pluribus ſeq. lib.* 1. *& Rot. coram Armenz. deciſ.* 2. *à num.* 40. *cum pluribus pariter ſeqq.*

Vidimus quas perſonas comprehendat, vel non comprehendat Statutum noſtrum de ſucceſſionibus. Modò verò circa bona ſtatuendum aliquid eſt, & pari ratione decidenda eſt quæſtio, quamvis plures, ut demonſtravimus, ſecum evolvat, nam ſicuti Statutum non diſponit de forenſibus, quia nullum jus
55 ſuper eis habet, ita de bonis, quæ in aliis Territoriis ſunt, diſponere non poteſt, quia alienæ juriſdictionis extant, nami n Statutis de ſucceſſionibus loquentibus ſemper habetur ratio ſituationis bonorum *Graſſ. de Statut. quæſt.* 11. *& in tertio caſu, & quæſt.* 16. & ſuper bonis extra Territorium nullum jus habent Statuentes *Brun. de Statut. fœmin. excluſ. artic.* 8. *quæſt.* 25. *Roland. conſ.* 80. *numer.* 23. *lib.* 4. *Put. deciſ.* 351. *lib.* 1. *Magon. deciſ. flor.* 107. *num.* 8. *Oſaſc. conſ.* 76. *num.* 19. *Theſaur. quæſt. for. lib.* 2. *quæſt.* 5. *num.* 4. & conſuetudo non extendit vires ſuas extra Territorium *Lap. allegat.* 91. *num.* 7. *Cacheran. deciſ.* 100. *in fin.* latè *Bellon. de Jur. accreſc. cap.* 2. *per tot. Manſ. conſult.* 676. *num.* 72. *&*
56 *ſeq.* Nam ſive Statutum loquatur in rem, ſive in perſonam non porrigit vires ſuas extra Territorium *Alex. conſ.* 16. *vol.* 1. *& latè Mart. de ſucceſſ. legal. part.* 1. *quæſt.* 13. *artic.* 12. *num.* 4. *Hodiern. ad Surd. deciſ.* 20. *num.* 8.

Hac ab omnibus indubitata Concluſione multæ di-
57 luuntur difficultates, quæ valdè à Doctoribus agitantur, & ſic Statutum excluſivum fœminarum non comprehendit bona extra Territorium ſita, ita poſt reprobatam concluſionem contrariam tenuit dictus *Theſaur. quæſt.* 5. *numer.* 4. & de communi teſtatur *Mart. de ſucceſſ. legal. part.* 1. *quæſt.* 13. *artic.* 12. *latè Merlin. deciſ.* 353. *per tot. &* 526. *Buratt. deciſ.* 188. *num.* 2. *& ibi infiniti per addent. adducti, & deciſ.* 262. *& deciſ.* 228. *part.* 8. *recent. Donded.*
58 *conſult.* 1. *num.* 18. ibi quamvis fœmina, & maſculus de ſucceſſione contendentes ſint ambo ſubjecti Statuentibus *Alex. conſ.* 78. *n.* 1. *vol.* 1. *Menoch. conſ.* 875. quod quidem accideret, non quia Statuta ſint odioſa, ſed quia Statuentes non poſſunt extra Territorium ſtatuere *idem Donded. conſult.* 1. *num.* 18. *Rot. Rom. apud Put. deciſ.* 351. *in fin. Mart. de ſucceſſ. part.* 1. *quæſt.* 13. *artic.* 12. *num.* 16. *Hodiern. ad Surd. dec.* 20.
59 *num.* 8. & ita fortiùs dicendum eſt ſi ſuccedentes, & bona defuncti ſint ejuſdem Civitatis, licèt defunctus ſit forenſis, nam illi Cives debebunt ſuccedere ſecundùm formam Statuti illius Civitatis, & non ſecundum Statùti loci, in quo Teſtator mortuus eſt, nam in hac re ſemper ſunt conſideranda bona, & non perſona, & vellem hanc concluſionem intellectam fuiſſe, ut eam in terminis noſtris docet *Theſaur. dicta quæſt.* 4. *num.* 20. & in puncto Statuti
60 noſtri firmat *Boſc. conſ.* 269. idem dicendum ſi Teſtator defunctus, & bona ſint in Patria ipſius Teſtatoris, & ſuccedentes ſint forenſes, nam ratione bonorum in patria ſitorum debent forenſes ſuccedere ſecundum Statutum illius patriæ Teſtatoris, ſic cum innumeris ab eo allegatis concludit *Martha de ſucceſſ. leg. part.* 1. *quæſt.* 13. *artic.* 12. *num.* 31. & ratio ſemper illa eſt, quia Statutum rerum acquirendarum ſervari debet, & in terminis Genuenſis, qui poteſt obtinere hæreditatem bonorum exiſtentium in Hiſpania vigore legum Hiſpaniæ *Port. Imol. in conſ.* 86. & cum hac opinione in ſimilibus proceditur in pra-
61 xi, idem denique videretur dicendum, ſi omnes ſuccedentes Teſtatori ſint forenſes, & bona in altera juriſdictione ſita *Mart. in d. loco num.* 38. latiſſime *Rot. Lucenſ. inter recoll. à Palm. tom.* 3. *deciſ.* 247. 248. & 249. Rationem noſtram fundamus in ſituatione bonorum, & ubi reperiuntur, itaque Statutum illius loci ligat forenſes, cum in Statuto ſemper reſpicimus ſubjectivum bonorum nulla habita ratione perſonarum, vel ſint ſubjectæ, vel forenſes *Innocent. ad Stat. de ſucceſſ. quæſt.* 7. *num.* 7. & 8. *& alii per eum cumulati.*

62 Sed verè in hoc ultimo caſu aliud dicerem non ex defectu poteſtatis Principis in bonis ſui Territorii, ſed voluntatis, ut noluerit providère familiis omninò extraneis, qui tam ex parte defuncti, quàm ſuccedentium dicuntur, & ſunt forenſes, & in hoc caſu jus commune ſervandum fore, & neutrum Statutum ſcilicet loci in quo bona extant ob dictum defectum voluntatis Statuentium, neque loci, ubi Teſtator eſt defunctus ob defectum juriſdictionis, quam non habet in bonis extrà ejus Territorium ſitis, ita firmavit luculenter, & doctiſſimè *Merlin. deciſ.* 353. *num.* 40. cum innumeris ab ea relatis, & *Buratt. deciſ.* 188. *num.* 4. *&* 7. & late *Rot. in deciſ.* 412. *num.* 9. 10. *& part.* 16. *rec.* in terminis Genuenſ. & plures aliæ deciſiones citatæ *à Palm. Nep. inter recoll. tom.* 3. *deciſ.* 247. *num.* 1. in ordine, qui Palma ſub num. ſeq. tenet contra hanc meam opinionem, & etiam *in deciſ.* 248. *num.* .... *&* 249. *num.* 2. 3. 4.

Præmiſſam noſtram generalem concluſionem video abſolutè procedere, licèt aliqui exiſtiment eam limitare, ſed potiùs ab ea declinant, ut eſt illa limi- 63
tatio, quæ fit in mobilibus, & pecunia, quæ à defuncto poſſidebantur extra Territorium Statuentium, nam in iſtis ſervanda quoque eſt ſucceſſio Statuti localis ipſius Teſtatoris, & non illius Territorii, quo dicta mobilia, & pecunia reperiuntur, voluerunt omnes, quos refert *Surd. conſ.* 343. *num.* 18. *& conſ.* 346. *per tot.* & in hoc caſu ſervanda eſſe Statuta loci decedentis, de cujus ſucceſſione contenditur *Magon. deciſ. flor.* 107. *num.* 8. *Bellon. de jur. accreſc. cap.* 10. *quæſt.* 2. *num.* 147. *& ſeq.* & quidem id non deciditur ex ſola ratione poteſtatis Statuentium, ſed ex animo, & intentione, quam habere præſumitur Teſtator illa bona mobilia remittendi in Patriam.

An ita dicendum de nominibus debitorum, actio- 64
nibus, ac juribus, quæ bona neque dicuntur mobilia, neque immobilia, ſed tertiam ſpeciem bonorum componunt, & dicuntur incorporalia *Tiraquell. de jur. Primog. quæſt.* 49. *num.* 3. & reſpondeo affirma- 65
tivè, nam Statutum benè comprehendit nomina debitorum, licèt forenſium, quia eorum obligationes non circumſcribuntur locis, ideoque attenditur Statutum, cui ſubjectus eſt Teſtator *Salycet. in l. cunctos populos num.* 15. *verſ. ſin autem eſſent, Magon. deciſ. flor.* 107. *num.* 8. *Merlin. de legit. lib.* 3. *tit.* 1. *quæſt.* 18. *num.* 95. *De Comitibus deciſ.* 73. *num.* 16. *tom.* 2. *Morot. reſponſ.* 53. *num.* 15. *Fanut. de Lucr. dot. gloſſ.* 9. *n.* 33. *Alb. conſ.* 17. *num.* 17. *conſ.* 23. *num.* 9. *&* 10. *conſ.* 26. *num.* 3. *& conſ.* 595. *Honded. conſ.* 13. *n.* 20. *Burſat. conſ.* 427. *n.* 15. & hæc verior eſt ſententia, nam debitorum nomina tanquam perſonæ cohærentia *l.* 3. *in princ. ff. pro ſoc. l. qui ergo* 17. *in fin. & l. ſi ſticho* 54. *ff. de pecul.* debent regulari ſecundum Statuta loci, cui creditor eſt ſubjectus, uti cenſuerunt *Angel. de Gamb. conſ.* 75. *& ſeq. Alex. conſ.* 31. *n.* 4. *Tiraquell. de jur. primogen. q.* 49. *n.* 10. *Alb. conſ.* 23. *n.* 9. & innumeri ſequuti per *Bellon. conſ.* 74. *num.* 133. *&* 134.

Neque obſtare poſſunt *Thæſaur. quæſt. for. quæſt.* 5. 66
num. 15. *& de Franch. deciſ.* 93. *numer.* 8. *Lap. allegat.* 81. *numer.* 8. aliique hujus contrariæ aſſeclæ, quia ultra, quod eorum opinio eſt minus recepta, & ſequuta, innituntur invalido fundamento, & illud eſt, quod ratione, vel effectu exactionis dicuntur illa nomina circumſcripta loco, & per effectum exactionis, ac ſolutionis deſtinata dicuntur in loco, hæc enim ratio non officit, quod jus ſuccedendi, ſcilicet quod in hiſce nominibus non debeat ſuccedi ſecundum formam Statuti, cui ſubjecta eſt perſona creditoris, nam benè admitto, quod in ordinatoriis Judicii ſcilicet ob effectum exactionis cenſentur de loco, ubi exactio fieri debet, ſed diverſo jure judicatur ſucceſſio, quia hæres ſuccedit perſonæ, quæ habet ſibi annexas actiones, ideòque debet ſuccedere juxtà Statutum loci, ubi ipſa perſona invenitur *Tiraquell. de jur. primogen. d. q.* 49. *n.* 4. *&* 10. *& melius in quæſt.* 48. *numer.* 1. *in fin. Merlin. de legitim. lib.* 3. *tit.* 1. *quæſt.* 18. *num.* 95.

Hoc itaque firmato multum poſtea cadere poteſt difficultas in certis bonis, an debeant cenſeri immobilia, ideòque hic multa enumerabo, cenſentur enim pro immobilibus annui introitus *Gratian. diſcept.* 67
cap. 196. *numer.* 11. *Bich. deciſ.* 261. *num* 1. *&* 2.

An-

Source : BIU Cujas

Andreol. controv. 406. *num.* 1. *&* 2. *Carol. Ant. de Luc. in addit. ad Gratian. cap.* 45. *num.* 13. *Magon. decis. flor.* 107. *num.* 8. *Peregrin. conf.* 90. *num.* 29. *lib.* 1. *Thesaur. quæst. for. quæst.* 5. *lib.* 2. *num.* 16.

68 item census, loca montium, pecuniæ, quæ ad bancum sunt repositæ, aut apud montes sunt collocatæ, credita perpetua, *Gratian. cap.* 585. *num.* 4. *& seq. Thesaur. d. quæst.* 5. *num.* 16. *lib.* 2. *Alex. conf.* 19. *num.* 9. *vol.* 6. *Cravet. conf.* 934. *à num.* 14. *Peregrin. conf.* 90. *num.* 29. *lib.* 1. *Bellon. de jur. accresc.*

69 *cap.* 10. *quæst.* 2. *num.* 138. *& seq.* & sic prædicti census, annui reditus, & quicumque perpetui introitus pro immobilibus permutantur *Rot. part.* 13. *rec. decis.* 384. *num.* 12. *& Gratian. cap.* 885. *num.* 20. *&* 27. *De Luc. disc.* 73. *num.* 4. *de servit. Carol. Anton. de Luc. ad Franch. decis.* 392. *num.* 6. 7. *& Episcop. Isclanus cap.* 164. *num.* 12. *lib.* 2.

70 Limitatur quoque prædicta generalis conclusio, quod Statutum vires non porrigat extra territorium, quando utrumque territorium scilicet tam illud in quo succedentes, & defunctus commorantur, quàm illud in quo bona sita reperiuntur, est ejusdem Principis, hoc in casu non potest obstare defectus jurisdictionis, dummodo Statutum locale defuncti sit confirmatum ab ipso Principe, potest tunc se extendi ad bona extra territorium, tamen subjectum eidem Principi, ut absque difficultate scriptum reliquit *Thesaur. dict. quæst.* 5. *num.* 13. *lib.* 2. & cum ista opinione residet *D. de Put. ab eod. relatus & Campeg. de dot. part. ultim. quæst.* 64.

71 Adverte tamen, quod si utrumque Statutum Civitatum subjectarum eidem Principi est ab eo confirmatum, non procedit hæc limitatio, sed prima conclusio, & Statuta singularum Civitatum observari debebunt respectivè in suis locis, & ultra earum fines non valebunt, ita sensit *Rot. apud Merlin. decis.* 753. *num.* 52. & plerique per eam adducti, & *Merlin. de legitim. libr.* 3. *tit.* 1. *quæst.* 18. *num.* 67. *Rot. Lucens. inter recoll. à Palma tom.* 3. *decis.* 247. *num.* 40. *& decis.* 248. *num.* 4.

72 Limitatur etiam dicta principalis conclusio, quando in Statuto loci, ubi defunctus est Testator adest major pars bonorum, quia tunc se extendit ad bona etiam extra territorium sita, quia major pars trahit ad se minorem, ut voluit *Bellon. cons.* 74.

73 *num.* 129. *&* 130. sed veriorem, & communiorem tenendo debemus recedere ab opinione Belloni, & aliorum ab eo laudatorum, nam nostra Conclusio consistit solùm in defectu jurisdictionis, quam non habent Statuentes extra territorium, ideòque non video, quòd major pars debeat in hoc casu minorem trahere, nam hæc pars minor bonorum est totaliter diversa à majori, & subjacet alienæ Jurisdictioni *Thesaur. jur. qq. Forens. quæst.* 5. *num.* 12. *Manescot. var. resol. lib.* 1. *cap.* 9. *num.* 11. *&* 12. *Merlin. de legitim. quæst.* 110. *n.* 29. *Gabriel. tit. de Stat. conclus.* 8. *num.* 32. *Roland. cons.* 80. *num.* 40. 41. *lib.* 4. *Merlin. decis.* 353. *num.* 37. *Burat. decis.* 188. *num.* 16. *&* 17. *& idem Bellon. de jur. accresc. cap.* 10. *quæst.* 2. *num.* 105. *contrarium firmavit.*

74 Limitatur ultimò dicta conclusio, quando tamen in loco ubi testator defunctus est, quam in loco ubi bona sita sunt adest Statutum uniforme in excludendo fœminas propter masculos, quia hoc in casu videtur posse ingredi combinatio horum Statutorum, qua combinatione facta videtur suppleri defectus jurisdictionis, itaut Statutum loci Testatoris possit se extendi etiam ad bona extra territorium sita, ubi simile Statutum reperitur, ita *Bellon. cons.* 74. *n.* 99. & quem sequitur *De Luc. disc.* 4. *n.* 8. 9. *de successionibus ab intestato*, qui loquuntur in casu ubi tam Testator, quàm succedentes sint forenses, quo casu firmavimus suprà attendi debere jus commune, & non Statutarium rei sitæ, non quidem ex defectu potestatis, quia Statuentes ratione rei sitæ benè possunt ligare Forenses, quia principaliter disponunt in rem, sed ex voluntatis defectu non providendi in hac successione penitùs ex omnibus partibus extraneorum, in quibus nulla poterit cadere intentio Statuentium, & minùs attendi debere Statutum Patriæ eorum, quia illud non porrigere potest vires extra Territorium per authoritates suprà plena manu adductas.

Sed contraria opinio mihi semper placuit, & pro- 75
ut hanc veriorem amplexa fuit Rota Romana, & perpetuò, ita quoque testatur idem *De Luc. disc.* 4. *num.* 2. citatus pro contraria, & in alio *disc.* 80. *de feud. num.* 2. canit palinodiam, & ratio principalis hujus nostræ conclusionis contrariæ pariter fundatur in defectu potestatis, quo non potest fieri hæc combinatio Statutorum, sive conjunctio ad exclusionem fœminarum, ad quam faciendam non minùs exigitur potestas, quam si non adesset conformitas cum Statuto loci rei sitæ, nam ridiculum esset ex hac 76
conformitate Statutorum diversi territorii constitui posse jurisdictionem, & nasci potestatem in Statuto, cui subjicitur Testator ad bona etiam extra territorium sita *Rot. Lucens. inter Recoll. à D. Palma tom.* 3. *decis.* 248. *num.* 3. *Gratian. cap.* 431. *num.* 17. *& seq. Merlin. de legitim. lib.* 3. *tit.* 1. *quæst.* 18. *num.* 61. *&* 62. *& Rot. coram Ludovis. decis.* 255. *num.* 2. *& seq. & ibi add. lit. C. & Merlin. decis.* 353. *n.* 47. *&* 48. *& seq. qui reprobat eumdem Bellon. d. cons.* 74. & respondet omnibus authoritatibus per eum allatis, dicendo non procedere in nostro casu, sed in casu, ubi utrumque Statutum repe- 77
riatur in Civitatibus eidem jurisdictioni subjectis, & ita etiam confirmat *Ludovic. dicta decis.* 255. *n.* 345. *Ursel. conclus.* 42. *n.* 129. & denique idem *De Luc. disc. tamen* 6. *de succeff. n.* 5. testatur quod temerarium esset ab hac opinione recedere in Curia.

Altera ratio, quam assignant isti authores est, 78
quia unum quandoque Statutum sit imperfectum, & de per se nihil operatur & conjunctio nihil prodest *Bald in l. si quis ex Argentariis n.* 3. *ff. de edend. Jason. in l. centurio num.* 57. *in fin. & cum seq. ff. de vulgar. Gratian. cap.* 431. *num.* 16. *Rot. Lucens. dicta decis.* 248. *num.* 4.

Et quidem hoc in casu tam Bellon. quàm Card. 79
de Luc. contrarii, licet in legali scientia peritissimi, quorum ingenii perspicacitate non solum ego, sed totus orbis multum admiratur, æquivocum acceperunt, vel forsan ex genio proprio, ut fatetur ipse de Luc. vel ex clientis requisitione importuna demanaverit, nam si retineretur eorum opinio darentur evidentissima absurda, scilicet, aut Statuta sunt solùm uniformia in exclusione fœminarum, secùs verò in vocatione dispositiva, nam tunc dari possent duæ combinationes una ex parte Statuti loci, ubi moritur Testator, & altera Statuti loci rei sitæ, hoc enim casu, quæ combinatio debebit prævalere incertum esset: 80
Imò deberet semper illa combinatio facta ex parte Statuti loci rei sitæ, nam in successione ut diximus principaliter attenduntur res, bona &c. quamvis loquatur Statutum in personam, cum cortex verborum nullius roboris est, sed intentio loquentis, & effectus Statuti solùm attenditur.

Aut sunt omninò conformia, tam in exclusione fœminarum, quàm in dispositiva vacatione filiorum masculorum, hoc semper in casu malè loquerentur DD. contrarii, nam semper potiùs deberetur succedere vigore Statuti loci rei sitæ, quàm vigore Statuti Patriæ Testatoris, & succedentium, & licèt in utroque casu idem sequeretur effectus, vel si admit- 81
teretur secundum unum, vel secundum alterum Statutum, attamen diversa esset actio, ideòque si renunciavissem Statuto de successione. Patriæ, non intelligeretur renunciasse Statuto loci rei sitæ, quamvis conformi alteri, & ita in terminis ferè similibus dicunt DD. si adesset Statutum conforme juri com- 82
muni possum renunciare juri communi, sed agere postea ex Statuto, & sic versa vice *Gallin. de verb. signific. lib.* 8. *cap.* 1. *num.* 6. *&* 17. *Bald. in l.* 2. *§. post tres Imol. in l.* 1. *ff. ad l. falcid. num.* 3. *& seqq. Aldovin. cons.* 83. *num.* 25 *Cæphal. cons.* 104. *num.* 24. *lib.* 1. *Menoch. cons.* 928. *num.* 84. *Socin. Jun. cons.* 131. *num.* 38. *lib.* 1. *Cyriac. controv.* 531. *num.* 58. *Castrens. cons.* 376. *Carpan. ad Stat. Mediolan. in prælud. n.* 63. *Dec. cons.* 37. *sub num.* 11. *Bertaz. in Crim. cons.* 201. *num.* 24. *lib.* 1. *& Riminald. Sen. in cons.* 371. *n.* 14. *lib.* 2. *Alex. in l.* 1. *in princ. num.* 15. *ff. ad l. falcid.* neque idem sequitur effectus, sed diversus, ut in præsenti casu Bellon. & de Luc. nam successio devolvi debet secundum dispositionem juris communis, ut jam dixi.

Item

Source : BIU Cujas

83 Item tam abſonum eſt, quod ex data totali conformitate Statutorum oriretur juriſdictio, quod etiam Statutum unius Civitatis in omnibus ejus diſpoſitionibus, ſive loquentibus in perſonam, tum prohibendo, tum imperando, tum puniendo poſſet exercere ſuam juriſdictionem in forenſes, eoſque punire ſecundum ejus formam. Dummodò reperiretur hoc Statutum conforme alteri Patriæ forenſis, quia hac ex combinatione, & conjunctione in ſenſu contrariorum oriretur juriſdictio, item ex hac combinatione Statutorum oriretur competentia fori, videlicet ſi adeſſet Genuenſis debitor, & Romanus, vel Regnicola creditor, Statutumque utriuſque Civitatis eſſet conforme in ordinatoriis Judicii, tam Romæ, quàm Neapoli, poſſet conveniri Genuenſis, quia tam Reus, quàm Actor eſſent ſubjecti per combinationem eidem juriſdictioni Romanæ, vel Neapolitanæ.

Cum ex his fortè rationibus, & Doctrinis D. Cardin. de Luc. viderat ſubſtentari non poſſe hanc concluſionem, voluit itaque ſe totum inniti duabus aliis rationibus, ſcilicet ex inhabilitatione perſonæ ipſius fœminæ, quæ non poteſt ubique ſuccedere, & potiſſimum ex voluntatis veriſimilitudine, qua Teſtator videtur voluiſſe ſuam hæreditatem pervenire ad eos, quos vocat Statutum patriæ ſuæ, & in hac ratione anchoram jacit idem *Bellon. d. conſ.* 74. *num.* 125.

Sed tu benè ex hac adverte, quod incautè incideremus in primam noſtram principalem quæſtionem, videlicet attendendum eſſe Territorium rei ſitæ, & ejus Statutum, illamque ex his contrariis rationibus pœnitus deſtrueremus, etiamſi in loco ubi ſita ſunt bona, extarent ſuccedentes, quia ſemper deberetur in ſenſu adverſo ſucceſſio ſecundum Statutum de ſucceſſionibus Patriæ Teſtatoris decedentis ab inteſtato propter ejus voluntatis veriſimilitudinem, ſed hæc eſſet contra communiſſimam ſententiam à me ſupra relatam, ut talem canonizat *Theſaur. dicta quæſt.* 5. *lib.* 2. *num.* 4. *& Purpurat. conſ.* 320. *num.* 12. aſſerentes contra opinionem hanc tenere, eſſe contra ſtimulum calcitrare.

Et adeò verum eſt, quòd deſtrueremus prædictam concluſionem, ut ipſemet *De Luc. in dicto diſc.* 4. *num.* 5. *de ſucceſſ. & Bellon. dicto conſ.* 74. *num.* 125. neceſſitati fuere ad id admittendum ſequendo in eorum caſu opinionem contrariam ex genio, & ex
84 proprio ſenſu, & idemmet Bellon. rem verius agendo *in cap.* 10. *quæſt.* 2. *lib.* 3. *numer.* 31. *& ſeq. & n.* 72. 73. *de jur. accreſc.* quam *in ſuprad. conſ.* 74. contrarium firmando docet.

Nos modo verò noſtram communiſſimam opinionem inſequentes, & in praxi ubique ſervatam, dicere debemus hujuſmodi inhabilitationem fœminæ, & veriſimilitudinem voluntatis Teſtatoris objectas nullo modo ſuffragari, nam præſumptiones ſemper regulantur à jure, & jus in hoc caſu noluit præſu-
85 mere hujuſmodi Teſtatoris veriſimilem voluntatem, & adhuc ſi iſta veriſimilitudo voluntatis eam tamquam omninò tacitam attendere noluerunt Statuentes, cum ei ſatis ſufficiat Teſtatorem obiiſſe ſine expreſſa, videlicet, ſine teſtamento, ut poſſint, cui velint hæreditatem tradere, & ut ſicut de jure, per voluntatem omninò tacitam, nec adimitur, nec transfertur hæreditas *Bellon. de jure accreſc. cap.* 5. *quæſt.* 13. *numer.* 65. *& 66. Rot. Rom. deciſ.* 491. *num.* 6. *& 22. verſ. nec prædictis juncto numer.* 23. *coram Dunoz. impreſſ. inter rec. part.* 8. *deciſ.* 32. & tacita voluntas nullatenus ſuffragatur, *l. ex facto, & l. hæreditas ff. de hæred. inſtitut. Menoch. conſ.* 1020. *numer.* 32. cum nemo ex conjecturis ſcriptus hæres intelligatur *l. unic. ff. ſi tab. teſtam. ex tab.* Itaque ſemper verificatur eorum Statutum *de ſucceſs. ab inteſt.* licèt Teſtamentum ſit factum, ſed nulliter vel ruptum, *Imperator* in *inſtit. in princ. de hæredit. quæ ab inteſt. ibi Oinot. num.* 14. *Brun. de Stat. fœmin. excluſ. artic.* 8. *quæſt.* 10. *&* 11. Itaut ſolùm attendatur effectus *Socin. Jun. conſ.* 3. *numer.* 27. 28. *& ſeqq.* præcipuè in præſenti noſtro Statuto, ubi id etiam expreſsè diſponitur *in* §. *fin.* & ſic ſem-
86 per obſervatur Statutum, licèt ex teſtamento invalido cognoſcatur voluntas Teſtatoris, à Statuto diverſa *l. fin. ff. de reb. eorum Curt. Jun. conſ.* 124. *& conſ.* 134. *Noal. de tranſmiſſion. cap.* 1. *num.* 51. *Rot. deciſ.* 369. *num.* 2. *part.* 1. *recent. Merlin. deciſ.* 447. *num.* 16. *De Luc. diſc.* 6. *num.* 12. *Hunn. part.* 4. *tit.* 25. *de legat. cap.* 4. *num.* 14. ubi etiam ex omni actu in- 87
valido omnis voluntas declaratur, & ſic etiam faciunt adducta per *Menoch. de præſumpt. lib.* 4. *præſumpt.* 15. *per tot. Altogr. conſ.* 65. *num.* 125. *tom.* 2. *Sabell. in ſumm. verb. voluntas num.* 2. *verſ. an & quando.*

Et ita benè eſt conſiderandum, quod hujuſmodi præſumptio, ſeu veriſimilitudo voluntatis inducta à lege eſt adminiculum ad interpretandum aliquem 88
actum dubium, vel Teſtatoris, vel contrahentis, ſed non poteſt ex ſe ſola eſſe probatio probata, & ubi non adeſt, cui adhæreat, non eſt curandum *Ruin. conſ.* 46. *numer.* 10. *lib.* 4. Nam ad- 89
minicula nequeunt fungi vice adminiculorum, ubi non adeſt aliquis actus exiſtens, cui adhæreant, ex regula, quod non entium nullæ ſunt qualitates, *Rot. deciſ.* 465. *num.* 38. *part.* 19. *tom.* 2. & in puncto *Rot. coram Merlin. allegata ab eodem Cardin. de Luc. in deciſ.* 447. *num.* 16. *& ſub num.* 17. Di- 90
cit quod Statutum ſervit pro ſimplici interpretatione teſtamenti defuncti, & in iſtis terminis benè admitto hanc præſumptionem, quam idem *De Luc. in alio diſc.* 6. *numer.* 5. agnovit, & melius *Innocent. de ſucceſſion. quæſt.* 8. ubi in terminis reſpondendo huic præſumptæ voluntati, ſeu veriſimilitudini Teſtatoris voluntatis dicit, quòd in præſenti caſu non agitur de interpretatione voluntatis diſpoſitivæ, vel expreſſæ defuncti, ſed Statuti diſponentis ab inteſtato in locis, ubi bona ſita ſunt.

Reſpondendo modo dictis duabus rationibus in contrarium allatis à Cardin. *de Luc. & Bellon.* uti dicitur, ad hominem, & dialectici in forma. Dico 91
primò, quod illa inhabilitatio fœminæ poteſt ſolùm habere locum intra fines Territorii, ubi poteſtas Principis veneratur, & reſtringitur, ità communiter tradiderunt *Mart. in ſumm. ſucceſs. leg. part.* 1. *q.* 13. *artic.* 12. *numer.* 22. *& ſeq. Tiraquel. de primogen. quæſt.* 46. *num.* 23. *Alex. conſ.* 128. *lib.* 1. *Merlin. deciſ.* 353. *num.* 18. *& Rot. deciſ.* 304. *part.* 1. *diverſ. & Donded. in ſua doctiſſima conſult.* 1. *num.* 18. *& per tot.* ubi defendit ad partes in caſu legitimationis 92
factæ Genuæ à Sereniſſim. noſtro Senatu, quod illa non habeat locum in bonis extrà territorium ſitis, quamvis loquatur in perſonam idem, dicendum de inhabilitatione.

Secundò, reſpondeo quod licèt ratio in contra- 93
rium adducta ſubſiſteret, eſſet ſemper intelligenda in caſu, quando Statutum inhabilitando fœminas expreſsè etiam inhabilitaret pro bonis extra Territorium ſitis mentionem ſpecialem de illis faciendo ita per *Ruin. conſ.* 39. *num.* 6. *in fin. lib.* 1. *Burſat. conſ.* 13. *n.* 35. *Rot. Lucenſ. inter Recoll. à Palm. Nep. tom.* 3. *deciſ.* 247. *num.* 41. *& Bellon. de Jur. accreſc. tom.* 3. *cap.* 10. *quæſt.* 2. *num.* 34. . . . . & in puncto Statuti noſtri *Jo: Torr. var. quæſt. tom.* 3. *Miſcellan. part.* 2. *quæſt.* 57. *num.* 12. *fol. mihi* 115. *num.* 40. *uſque in fin. Surd. conſ.* 435. *num.* 18. *quem ſequitur Rot. coram Merlin. deciſ.* 353. *n.* 18. *& latè ſcripſit Mercur. Merlin. de legitim. lib.* 3. *tit.* 1. *quæſt.* 18. *n.* 104. & per eum DD. pleno calamo cumulati.

Tertiò in omnem eventum (& hæc eſt melior, 94
& verior reſponſio quæ mihi placet) prædicta concluſio contraria, ſive ratio temperari deberet, ut Statutum inhabilitare quidem poſſet perſonam ſubditam, & quod hæc inhabilitas adhæreat perſonæ quocumque in loco reperiatur etiam in alieno Territorio, ut in illis actibus qui perſonæ principaliter hærent, ut in obligationibus, depoſitionibus, pœnis perſonalibus, ac ſimilibus, ſecus verò reſpectu actuum, 95
quorum effectus principaliter oritur, in rebus, & ipſas afficit, ut eſt vocatio maſculorum, & excluſio fœminarum in ſucceſſione bonorum, in qua materia, ut dixi agitur principaliter de ipſis bonis, ſicque Statutum inhabilitare poſſe concludimus, & ſolùm admittere maſculos ad bona intra territorium exiſtentia, quia aliter Statutum exerceret juriſdictionem principaliter in re, & materia, quæ illi ſubjecta non eſt, quæ omnia comprobat egregiè *Merlin. dict. deciſ* 353. *num.* 25. 26. 27. *ad* 30. *& Roland.*

Source : BIU Cujas

land. Papon. Rom. Alder. Masc. & Brun. adducti per eundem fruſtrà à me tranſcribendi quibus addo etiam *Donded. dict. conſult. 1. num. 16.* latè *Antonell. de loco legal. lib. 2. cap. 15. num. 12. 13. 14. & Bellon. d.*
96 *cap. 10. quæſt. 2. num. 71. 72. de Jur. accreſc.* ſic etiam facit quod Tutor datus in uno loco trahatur etiam extra Territorium, quia perſonæ principaliter conceditur, ſecus tamen eſt in Curatore, qui principaliter datur bonis, vel in Tutore, cui facta eſt in decreto etiam principaliter mentio bonorum *Brun. de Stat. excluſ. fœmin. artic. 8. num. 13. & 131. Donded. dict. conſult. 1. num. 18. §. præterea quamvis* in terminis Genuenſis.

Ad alteram rationem ſcilicet præſumptionis voluntatis reſpondendum modo procedo; Concedo enim tacitam voluntatem Teſtatoris eſſe ſe conformandi ſolum Statuto Patriæ pro bonis, quæ ibi ſita ſunt, ſe-
97 cus pro illis, quæ extra ſunt, nam pro iſtis defuncti etiam voluntas videtur Statutum Patriæ ſuæ non extendi debere ultrà ſuos limites, ut Teſtator ſcire præſumitur, ſed potius illius mentem fuiſſe, quod ubi bona extant ibi ſucceſſio ſecundum reſpectivè loci Statutum reguletur *Merlin. de legit. dicta quæſt. 18. Tit. 1. lib. 3. num. 8. 9. & 44 Tiraquell. de Jur. Primogen. quæſt. 46. n. 23. verſ. ideoque, Alex. conſ. 128. num. 2. verſ. & licèt videatur, propè literam L. Natt. conſ. 148. Burſat. conſ. 198. & tandem idem Cardin. de Luc. diſc. 6. num. 5. de ſucceſſ. ab inteſt. & dec. 46. num. 20. Rot. Rom. impreſſa poſt Torr. de major. Ital.*
98 *in terminis Genuenſis*, quia tot dicitur habere patrimonia Teſtator, quot bona in diverſis locis poſſidet, & bona defuncti ſeparationes plures recipere poteſt, itaut in quolibet Territorio, ubi bona ſita ſunt, propria ſervari debeant Statuta *Merlin. de legit. dicta quæſt. 18. lib. 3. tit. 1. num. 93. Cancer. var. cap. 5. n. 71. cum ſeq. lib. 1.* & ſic abſonum non eſt, quod diverſo Jure judicentur, quoties bona in pluribus Territoriis reperiuntur, *Manſ. conſult. 676. num. 72.* & in hac ſpecie hujuſmodi bona, per Territorium
99 ſeparata plures hæreditates cenſentur, & ob eas defunctus tot repræſentat perſonas, quot ſunt loca, ubi bona habet *Alex. conſ. 16. num. 2. & conſ. 128. num. .... verſ. allegabat. Ruin. conſ. 48. Burſat. conſ. 8. num. 35. Cancer. dicto cap. 5. num. 72. Menoch. conſ. 1021. Brun. de Stat. art. 8. num. 124. & Merlin. deciſ. 353. num. 34. & 37.* Ideòque ex his poteſt benè dici, quod reſpectu unius loci voluit Teſtator ſe conformare cum ejus Statuto, & reſpectu alterius loci conformare cum alterius Statuto, quia lex fingit Teſtatorem multiplicem hominem, alium in uno, & alium in altero loco *Rot. deciſ. 228. n. 28. & 29. & 31. 32. part. 8. recent. deciſ. 828. num. 19. coram Merlin. deciſ. 46. poſt Turr. de Majorat. Ital. n. 28. & 30.* In caſu cujuſdam Genuenſis, & eruditè *Bellon. cap. 10. quæſt. 2. num. 97. 98. cum ſeqq. de Luc. de plural. hom. cap. 148. num. 9. Carpan. ad Stat. lib. 1. cap. 272. n. 83. Capyc. latro num. 137. num. 20. lib. 2. Rot. deciſ. 110. num. 4. part. 8. recent. Franc. Rocc. reſponſ. 25. num. 4. 7. tom. 1. Salgad. labyrint. credit. part. 1. cap. 9. num. 50.* & ita judicavit D. Julius Cæ-
100 ſar Baldiſonus Inſignis, ac commendabilis Ingenii acumine Genuenſis Advocatus.

101 AB INTESTATO: Si hoc verbum non fuiſſet expreſſum, nullatenus Statutum ſimpliciter loquens de ſucceſſione intelligeretur de ſucceſſionibus ab inteſtato, ut notat *Caſtr. conſ. 279. num. 1. ad fin. & Carpan. ad Stat. Mediolan. cap. 278. ſub rubr. n. 17. Brun. in tract. de Stat. fœminarum excluſiv. art. 8. q. 8.*

ADDITIO

Ad num. 42.

102 Videnda eſt Conſtitutio edita à SS. Papa Innocentio XI. anno 1680. 16. Kalendas Octobris, de qua teſtatur *Jovius in tract. de ſolemnit. in contract. Min. Parmæ impreſſ. anno 1694. Gloſs. 117. §. 4. ſub n. 129.*

Ad num. 48.

103 Exiſtentia Perſonæ nolentis ſuccedere, ſeu recuſantis, vel non aſpirantis, quæ aliàs ſi vellet ſuccedere mixturam caſus induceret, non facit mixturam. *Card. de Luc. diſc. 45. num. 2. 3. 4.* De caſuum mixtura agit *Card. de Lue. de Stat. ſucceſſ. §. 12. fol. 107. Torr. var. quæſt. lib. 2. fol. 295. num. 14. & ſeq.*

Ad num. 62.

Per Rotam Genuenſem contrarium deciſum fuit 104
anno 1698. in cauſa M. Gherardi Spinulæ cum.... patrocinante eum D. Carolo Maſcardi ex ea ratione quia Statutum noſtrum dicat totam hæreditatem pertinere ad maſculos, & *in tit. de fœminis dotand.* juſſit fœminas dotandas eſſe in tota hæreditate, quæ dividi non debet in diverſis patrimoniis per diverſas ſituationes; & eo fortius hanc opinionem ſervare debemus, ex eo quod Bulla Innoc. XI. pro hac opinione ſanciverit. Et ſi dicatur quod Statutum non potuit vires ſuas extendere extra Territorium, obſtaret aliud ſtatutum *de jur. redd.* quod prohibet id opponi poſſe; & quod poſſit extendere vires ſuas extra Territorium firmat *deciſ. 247. num. 41. & ſeq. inter Recoll. Lucenſ. à D. Palm. Nep. tom. 3.* Contra hanc deciſionem Rotæ noſtræ Januen. videtur obſtare *Giurb. ad conſuet. Meſſin. cap. 1. verb. omnia bona gloſs. 2. num. 120. fol. mihi 41. Bellon. de Jur. accreſc. cap. 10. quæſt. 2. per tot. & num. 92. & ſeq.* Vide etiam *Manſ. conſult. 676. à num. 68. & Palm. allegat. 196. tom. 2. Rot. deciſ. 412. num. 9. 10. 11. part. 16. recent.*

Ad num. 66.

Contrarium tenent *Giurb. de ſucceſſ. ab inteſt. ob-* 105
ſervat. 2. num. 54. Rot. Lucenſ. deciſ. 248. num. 62. & ſeq. inter recoll. à D. Palma tom. 3. Bellon. de Jur. accreſc. cap. 10. quæſt. 3. numer. 122. & in præcedenti quæſt. 2. num. 150. uſque in fin. Et vide *Michalor. de Fratribus part. 3. cap. 7. à num. 33. uſque ad fin.*

IN PRINCIPIO.

INteſtato decedenti, ſive maſculo, ſive fœminæ ſuccedant ſoli maſculi liberi per maſculinum ſexum deſcendentes, etiamſi adeſſent filiæ fœminæ, vel earum deſcendentes ex dicto defuncto, aut deſcendentes maſculi, ſeu fœminæ ex filiabus prædefunctis, vel fœminæ ex deſcendente maſculo prædefuncto, qui, vel quæ de jure communi deberent admitti ad ſucceſſionem cum dictis liberis maſculis, ſed dictæ fœminæ, & deſcendentes ex eis intelligantur, & ſint, ac remaneant excluſæ, & excluſi, & tota hæreditas dicti inteſtati differatur ad dictos liberos maſculos ſuperſtites, qui in ea ſuccedant in ſtirpem, & non in capita.

SUMMARIUM.

1 *SEmper dicitur mori inteſtatus in Statutis, licèt Ruptum ſit ejus teſtamentum vel nulliter declaretur.*
2 *Inteſtabiles in Statutis de ſucceſſionibus ab inteſtato non veniunt, videlicet pupillus, demens, &c.*
3 *Contraria ſententia eſt verior.*
4 *Idem eſt dicere inteſtatus decedere, ac ab inteſtato.*
5 *Mors violenta non poteſt dici naturalis, ideoque non veniunt in Statutis ii, qui interfecti ſunt.*
6 *Contrarium.*
7 *Statutum de ſucceſſionibus ab inteſtato habet locum etiam in ingrediente religionem incapacem.*
8 *Mors civilis æquiparatur naturali, quando operatur omnino eumdem effectum.*
9 *Legiſtæ ad differentiam mortis civilis à naturali, ponunt qualitatem naturalitatis.*

INTESTATO DECEDENTI: Hoc verbum inteſtatus eſt legale, ideòque recipit interpretationem paſſivam à jure communi, quod illud explicat in caſu, quo quis moritur realiter ſine teſtamento, & ſumitur cum effectu, neque attenditur, an quis fe- 1
cerit teſtamentum validum, & poſtea ruptum, vel nulli-

Source : BIU Cujas

nulliter factum declaretur, ita apertè *Text. in princip. inſtit. de hæredit. quæ ab inteſt. defer.* ibique omnes Inſtituriſtæ, ideòque benè firmaverunt Doctores in Statutis hoc verbum intelligi cum effectu, cumt ota intentio Statuentium ea ſit, & per conſequens tam is qui moritur ſine teſtamento, vel facto illud rumpatur, vel cum teſtamento invalido, ſemper dicitur inteſtatus, quamvis verbum inteſtatus adhæreat verbo importanti tempus mortis, ut in noſtro Statuto, nam ut dixi Statuentes ſolùm conſideraverunt effectum ut explicat *Brun. de Statut. artic.* 8. *quæſt.* 10. *&* *quæſt.* 11. *Bald. conſ.* 246. *lib.* 1. *n.* 4.

2 Inteſtabiles verò in Statutis non veniunt, ut pupillus, demens, prodigus ita ſcripſerunt *Alexan. conſ.* 153. *n.* 6. *lib.* 7. ubi teſtatur de communi, & ita in judicando ab hac opinione non eſſe recedendum *Roman. conſ.* 32. *Honded. conſ.* 5. *n.* 50. *&* *ſeq. &* *n.* 56. *Surd. conſ.* 255. *n.* 20. *Tort. ad Stat. Pap. ſtat.* 97. *Redenaſc. conſ.* 43. *num.* 8. *Brun. de Stat. fœmin. excluſ. quæſt.* 11. *artic.* 8.

3 Contraria ſententia tamen mihi ſemper placuit tum ex ratione, quia ſuper conſimili Statuto reſpiciente non qualitatem perſonæ decedentis, ut pluries diximus, ſed ipſum actum ſuccedendi, tum ex uſu ſolito ſic loquendi in Statutis, & eſt communior, ut tradunt *Gratian. cap.* 309. *n.* 28. *Socin. Jun. conſ.* 28. *n.* 5. *lib.* 3. ubi affirmat quod eſt merè ſubtilitas contrarium dicere *Fachin. controv. lib.* 4. *cap.* 74. *Gabriel. concluſ.* 1. *de Stat. Bald. conſ.* 108. *lib.* 2. *Cancer. var. de ſucceſſ. cap.* 5. *n.* 48. *lib.* 1. & ſic examinando ad partes cum authoritatibus innumeris adductis concludit idem *Redenaſc.* canens palinodiam *conſ.* 23. *per tot. & conſ.* 24. *per tot.* in hoc tamen concludunt Doctores, quod ſi ex uſu loquendi in loco intelligeretur inteſtabilis pro inteſtato, inteſtabilis diceretur ab inteſtato decedere *Maſcard. de gener. Stat. interpretat. concluſ.* 3. *num.* 3. *Alex. d. conſ.* 153. *lib.* 7. *num.* 6.

4 Item nulla adeſt differentia ſi Statutum dicat, an ſi quis decedat inteſtatus ab eo ſi dicat, ſi decedat ab inteſtato *Cyn. in l.* 2. *C. qui teſtam. fac. poſſunt Card. conſ.* 111. *col. fin. Bart. in l.* 1. *ff. de ſuis, & legitim. latè Albertus Brun. de Statut. excluſ. fœmin. artic.* 8. *numer.* 49. *verſ. contrarium, Dec. conſ.* 466. *num.* 5. *Beroi conſ.* 18. *numer.* 11. *adducti per Honded. conſ.* 5. *num.* 53. *lib.* 1.

Sed omne dubium tollit hoc Statutum noſtrum §. *fin.* ubi ſtatuit, tam inteſtabiles, quàm qui nullum fecerint teſtamentum, vel factum rumpatur, omnes inteſtati intelligantur, ut videbimus ſuo loco.

Modo quæri poteſt an ſub hoc verbo decedentium
5 veniunt, qui interfecti ſunt, & videretur, quod non quia mors violenta non poteſt dici naturalis, ſed à cauſa extrinſeca producta per *Ciarlin. controverſ. cap.* 226. *numer.* 37. ideoque non videtur hic propriè decedere.

6 Contrarium in Statuto noſtro, nam mors dicitur ſeparatio animæ à corpore *l. ſi mater*, ibi vel aliter defunctus ibique *gloſſ. C. de inſtit. & ſubſtit. & l.* 4. §. *diſſociamus, & l. verum*, §. *ultim. cum ibi ſuis gloſſ. in verb. morte ff. pro ſoc. Guglielm. de Bened. in rep. cap. Raynutius, verſ. mortuo itaque Teſtatore n.* 19. *de teſtam. Natt. conſ.* 282. *Riminald. Jun. conſ.* 415. *n.* 3. *& Rot. deciſ. crim.* 368. *apud Farinac. & apud Marcheſ. de commiſs. part.* 1. §. 2. *num.* 2. *fol.* 917. *Seraphin. in ſuis vot. apud Zachi. in tract. de ſociet. offic. vot.* 46. *num.* 5. *& Ciarlin. controv.* 88. *n.* 4. 7. Undè hæc mors comprehendit omnes ſpecies mortis, & ſic etiam ille, qui interfectus, vel alio modo violenter occiſus eſt, dicitur decedere propriè mori dum nihil aliud eſt mors, quam finis, & terminus vitæ noſtræ §. *his omnibus, verſ. nullus, ibi gloſſ. in Auth. de hæred. & falcid.* §. *deinceps in auth. de Nupt.* & benè in Statutis etiam comprehendi hujuſmodi mortuos dixit *Bald. conſ.* 8. *n.* 2. *vol.* 4. *ſequutus à Carpan. ad Stat. Mediol. cap.* 291. *n.* 7. *lib.* 1.

Neque obſtat *Ciarlin. dicta controv.* 226. quia ibi quærebatur an ſub nomine mortis veniret mors violenta, & ibi concluditur negativè, quia clarè videbatur Teſtatorem feciſſe diſtinctionem expreſſam inter mortem naturalem, & violentam, ut benè perpendas dictum authorem in ſpecie facti.

Item utilis eſt quæſtio, an hoc Statutum noſtrum habeat locum in ingrediente in Religionem incapacem, per quam dicitur decedere civiliter, & reſ- 7
pondeo affirmativè, nam magis communis Doctorum concluſio eſt, quod lex, ſeu Statutum procedat etiam in caſu mortis civilis, ita habet *deciſio* 92. *num.* 9. *part.* 1. *diverſ. per text. in l. Deo nobis in fine princip. & ibi gloſſ. in verb. legitimè Cod. de Epiſcop. & Cleric. ubi Bart. numer.* 1. *Caſtrenſ. in ſummar. Fulgoſ. n.* 8. *& punctualiter Fenzon. ad Stat. Urb. cap.* 130. *num.* 21. *& Carpan. cap.* 291. *n.* 9. *lib.* 1. 8
Sicquidem mors civilis æquipollet naturali, quando operatur eumdem effectum quem mors naturalis circa rem de qua agitur, adeò quod fruſtra expectaretur caſus mortis naturalis, tuncque appellatione mortis non ſolùm venit naturalis, ſed etiam Civilis ita per dictos *Carpan. Fenzon. ibid. Ciarlin. controv.* 88. *num.* 9. ideoque legiſtæ ad differentiam unius mortis 9
ad aliam apponunt ſæpè verbum *naturalis*, & dicunt, ſi decedat morte naturali, vel naturaliter moriatur, ita *Ciarlin. controv.* 88. *num.* 4. *&* 7. *& controv.* 226. *num.* 22.

SUMMARIUM.

1 *VErbum decedens ab inteſtato comprehendit, tam maſculum, quàm fœminam tanquam verbum univocum.*

2 *Hæreditas matris non venit ſub Statuto excludente fœminas ab hæreditate Patris, ſecùs in Statuto noſtro.*

3 *In paſſiva ſucceſſione Clerici habet locum Statutum noſtrum de ſucceſs.*

4 *In paſſiva ſucceſſione forenſis an habeat locum Statutum noſtrum.*

SIVE MASCULO SIVE FOEMINÆ: Neceſſaria non erant hæc verba, ſed poſita fuere ad majorem declarationem, nam ſub verbo decedenti ab in- 1
teſtato, tam benè comprehendebatur maſculus, & fœmina, quia eſt verbum univocum æquè adaptabile, & congruum utrique ſexui *l. ſi quis ita ff. de de teſtam. tut. Capr. conſ.* 62. *n.* 9. *De Marin. var. lib.* 2. *reſol.* 212. *num.* 9. *& Rocc. Epiſc. Iſclan. cap.* 37. *n.* 24. *Surd. conſ.* 402. *num.* 11. *&* 12. *Menoch. conſ.* 101. & ſic voluit etiam tollere omninò illam quæſtionem, an ſub Statuto excluſivo fœminarum ab hæreditate Patris, hæreditas matris comprehendatur, quam diſputationem benè agitat, & reſolvit dictus *Rocc. in cap.* 37. *per tot.* ubi concludit tamen non venire hæ- 2
reditatem matris ſecùs in noſtro primò, quia hic ſtatuentes rectè expreſſerunt etiam fœminas, ſecundò quia ut dixi Statutum procedit per verbum adaptabile utrique aſcendenti, ideoque matrem etiam comprehenderet *Carpan. cap.* 278. *num.* 32. *lib.* 1.

Hic etiam poteſt cadere aliud dubium an compre- 3
hendatur Clericus, ſed ex deductis ſupra in Rubricam hujus tituli decidimus Clericum comprehendi in ſucceſſione paſſiva ad quæ vos remitto ne fruſtra tranſcribamus ea quæ jam diſcuſſa fuerant.

Item alterum dubium, an comprehendantur foren- 4
ſes, decidimus negativè paulò ſupra in Rubricam, niſi adeſſent bona in territorio ſtatuentium, cum ſuis limitationibus, & extenſionibus, ad quæ pariter vos remitto.

SUMMARIUM.

1 *VErbum ſuccedant videtur importare præceptivam diſpoſitionem.*

2 *Contrarium firmatur.*

SUCCEDANT: Hoc verbum videtur importare 1
præceptivam, & neceſſariam diſpoſitionem, ut ſenſit *Rot. coram Merlin. deciſ.* 432. *num.* 5. Sed hoc 2
non eſt verum, nam ſucceſſionis delatio nullam coactionem fert ſecum, atque relinquit beneficiatum in ſtatu acceptandi, vel non acceptandi ſucceſſionem *Tot. tit. de acquir. vel omitt. hæredit.* propterea judiciosè Theſaur. Jun. *quæſt. forenſ. lib.* 2. *quæſt.* 1. *verſ. illud enim pariter* à Rot. *deciſ.* 625. *num.* 50. *apud*

Source : BIU Cujas

Bich. & decis. 438. *part.* 4. *tom.* 2. *recent.* inductus notavit Statutum favorabiliter disponens in materia successionis comprehendere etiam religiosos.

SUMMARIUM.

1 *Dictio* soli *est exclusiva omnium aliarum personarum.*

2 *Statutum exclusivum fœminarum partim est favorabile, partim odiosum.*

3 *Statutum exclusivum fœminarum in parte favorabili includit Ecclesiasticos.*

4 *Moniales comprehenduntur sub Statuto exclusivo fœminarum.*

5 *Clerici uti possunt Statutis favorabilibus.*

6 *An furiosus vel mentecaptus stante Statuto exclusivo fœminarum excludat fœminas.*

Intellige de eo, qui non habet lucida intervalla, quia iste non est propriè demens.

Idem dic de Castratis, senibus, frigidis, ac maleficiatis num. 140.

7 *Contrarium firmatur ad favorem mentecapti.*

8 *Ubi verba conveniunt, ipsa quoque dispositio convenire debet.*

9 *Statutum de success.* debet intelligi *secundum leges juris communis de ultima voluntate loquentes.*

10 *De jure communi admittuntur ad fideicommissa, primogenituras familiarum dementes, & furiosi.*

11 *Secus verò esset, si deberet succedi in feudo, ac regno vel fideicommisso habente annexam jurisdictionem.*

12 *Effectus Statuti exclusivi fœminarum est solùm, ut masculus præferatur filiæ propter agnationem.*

13 *Ratio probabilis non limitat, neque restringit Statutum.*

14 *Quando ratio legis cessat, ipsa lex cessat.*

15 *Statutum defert hæreditatem, tam masculo inepto, quàm apto ad prolem.*

16 *Ecclesiastici comprehenduntur, ac uti possunt Statuto exclusivo fœminarum.*

17 *Clerici adhuc retinent agnationem.*

18 *Privilegia dotis etiam habent locum in muliere sterili.*

19 *Fœmina non excluditur per Statutum exclusivum à lucro ei delato ex providentia l. hac edictali.*

20 *Statutum de successionibus restringitur ad jus universale tantum, & non particulare filiationis includit.*

21 *Lucrum l. hac edictali defertur jure particulari filiationis, & in pœnam parentis transeuntis ad secundas nuptias.*

22 *Filii primi matrimonii debent, exclusa semper eorum legitima, dividere æqualiter cum filiis secundi matrimonii hæreditatem parentis binubi.*

Contrarium num. 141.

23 *Non solum hoc lucrum competit fœminæ, sed etiam ejus iberis.*

24 *Dispositio l. hac edictali non habet locum in nostro Statuto.*

Contrarium num. 142.

25 *Declaratur* §. omnis autem dispositio *Statuti nostri sub rubr. de testam.*

26 *Statutum nostrum prohibet omnem extraneum intellectum à Statutis.*

27 *In dispositionibus Testatorum non potest Genuæ vigore dicti Statuti opponi præteritionis, exhæredationis ac inofficiosi Testamenti vitium, nec non omissio institutionis hæredis.*

28 *Statutum nostrum* de testam. *generaliter loquitur, & omnes defectus comprehendit, & num.* 143.

29 *Potest per nostrum Statutum fieri hæres ad tempus.*

30 *Potest decedere partim testatus, partim non.*

31 *Pater potest vigore hujus Statuti quomodocumque relinquere legitimam filio.*

32 *Licet certa res legetur filio, habetur pro institutione.*

33 *Ex alia parte Statuti declaratur* §. omnis autem *supra expressus.*

34 *Exceptio firmat magis regulam, & omnes alii casus non excepti comprehenduntur sub regula.*

35 *Etiam in Statuto nostro nativitate posthumi rumpitur Testamentum.*

36 *Reprobatur decisio Rotæ Romanæ tenentis contrarium, videlicet vitium præteritionis non includi sub Statuto nostro.*

37 *Parum creditur decisioni in illis rationibus, quæ non sunt illius Principales, & Doctores perfunctoriè loquentes parum curandi sunt.*

38 *Doctoribus, qui breviter tangunt articulum, & decidunt per verbum videretur, minimè insistendum est.*

39 *In casibus propriæ patriæ, potiùs credendum est nostratibus, quàm forensibus Doctoribus.*

40 *Ruin. nihil contra nos firmat.*

41 *Facultas tam liberè disponendi concessa à statuentibus Genuæ, restringitur intra limites ejus Territorii.*

42 *Non potest Genuæ etiam stante nostro Statuto de testam. instituere in alienam voluntatem, seu arbitrium.*

43 *Anima unius non est anima alterius.*

44 *Si in Statuto adsunt duo conceptus, est recipienda illa interpretatio, per quam minus deroget juri communi.*

45 *Voluntas delata in alterius, est id contra bonos mores, ideoque etiam prohibitum per Statutum nostrum de Testam.*

46 *An* auth. res quæ *habeat locum in nostro Statuto de testam.*

47 *Refertur dispositio* auth. res quæ.

48 Auth. res quæ *habet locum solùm in fideicommisso ab ascendente pro descendentibus instituto.*

Limitationes, ampliationes, & declarationes hujus authenticæ, num. 144.

49 *Successor fideicommissi potest non obstante generali prohibitione alienandi alienare pro dote bona fideicommissi, tam pro ejus constitutione, quàm restitutione.*

50 *Item in casu, quo testator specialiter, ac expressè prohibuerit alienationem bonorum fideicommissi ex causa tam constitutionis, quam restitutionis dotis.*

51 *Ascendentes habent onus dotandi suas descendentes ob sanguinem, & pudicitiæ causam.*

52 *Pater tenetur assecurare dotem filio, & hæc obligatio est personalis* 53.

54 *Avus, vel proavus non habent obligationem assecurandi dotem suis nepotibus, vel pronepotibus.*

55 *Ascendentes tam ex parte patris, quàm matris tenentur assecurare dotes receptas per suos filios, vel nepotes pro restitutione.*

56 *Prohibitio non alienandi fideicommissum ex causa restitutionis, vel constitutionis dotis, est contra bonos mores.*

57 *Prohibitio specialis facta à testatore non alienandi bona fideicommissi ex causa dotis, non est attendenda tanquam contraria facto.*

58 *Ascendens etiam per consensum tacitum obligatur ad restituendas dotes acceptas à suis descendentibus non obstante expressa prohibitione non alienandi bona ex causa dotis.*

59 *Licet extent alia bona non subjecta fideicommisso, nihilominus possunt bona fideicommissi alienari pro dote, dummodo tamen alia bona non subjecta sint intricata, & litigiosa.*

Quomodo hæc probentur, num. 145.

60 *Et hæc procedunt etiam in fideicommisso facto filiis primi gradus, & non perpetuò.*

61 *Legitima est onus diversum à dotatione, & in isto sunt melioris conditionis fœminæ, quam masculi.*

62 *Præter patrem alii conjuncti secundum ordinem habent etiam onus dotandi suas conjunctas fœminas.*

63 *Et hoc onus est semper in subsidium, dummodo non adsint ascendentes ex parte patris, vel ex parte matris.*

64 Auth. res quæ *habet solum locum in casu quo alia bona libera non adessent.*

65 *Respondetur Card. de Luc. & redarguitur.*

66 *Tri-*

Source : BIU Cujas

66 *Tribus modis dicitur fieri contra bonos mores, videlicet natura, facto, & cenſura.*
Et quando de jure Civili, naturali, vel Canonico contra bonos mores poſſit renunciari, numer. 148.
67 *Inſtituere ſpurium eſt contra bonos mores.*
68 *Legare filiæ centum ſi nupſerit, & 50. ſi monachaverit eſt contra bonos mores.*
69 *Contrarium.*
70 *Legatum librarum mille factum filiæ ſi non ingredietur Monaſterium, valet, licet conditio non adimpleatur, quia ea eſt contra bonos mores.*
71 *Fœmina ſtante noſtro Statuto non ſuccedit in antefacto.*
72 *De jure communi antefactum non debetur, niſi ſit conſtitutum.*
73 *Item niſi dos ſoluta fuerit, & conſummatum matrimonium, & niſi fuerit tranſducta mulier ad domum viri, neque ab ea aufugerit ſine cauſa.*
74 *Si pars dotis ſoluta fuerit, partem tantùm antefacti lucrabitur conjux.*
75 *Si filii non extant, integrum debetur pleno jure ſuperviventi.*
76 *Si mulier ad ſecundas nuptias tranſiverit, perdit proprietatem antefacti, ſecus ſi in viduitate cum filiis permanſerit.*
77 *Mulier poſt mortem omnium filiorum acquirit totum antefactum, & non virilem.*
78 *Si mater, aut pater prædecedat filiis, filii acquirunt partem antefacti debitum matri, ſive patri, dum tamen de ea non diſpoſuiſſent expreſsè.*
79 *Antefactum per Statutum noſtrum lucratur indiſtinctè quoad uſumfructum tantùm.*
80 *Fœmina excluſa à ſucceſſione non excluditur ab antefacto, quia defertur titulo particulari filiationis, & non hæreditario.*
81 *Antefactum licet non ſit aditum, tranſmittitur ad ſuos hæredes.*
82 *Secùs in noſtro Sereniſſimo Statu per Statutum de antefacto, quod hic explicatur.*
83 *Quando proprietas antefacti non diſceſſerit à patrimonio prædecedentis, ut in Regno, tunc revertitur ad filios jure hæreditario, & non filiationis. Contra tamen num.* 88.
84 *Et ſic ad hæredes ipſorum filiorum, ſi per ſuperventiam alicujus ex filiis operatum fuit, ne conſolidetur proprietas cum uſufructu ad favorem matris uſufructuariæ.*
85 *Secùs verò ſi filii ſuccederent uti filii, & non uti hæredes in dicto antefacto, quia tunc alter frater, & non hæres filii prædefuncti, ſuccederet.*
86 *In Regno filii ſuccedunt in antefacto uti hæredes, non uti filii.*
87 *Non ſic in noſtro Statuto.*
88 *Licet mulier acquirat ſolùm uſumfructum antefacti, non adhuc remanet proprietas antefacti in hæreditate Patris, itaut in iſto antefacto poſteà ſuccedi debeat tanquam hæres, & non uti filius.*
89 *Ita in noſtro Statuto de antefacto, in quo proprietas antefacti non remanet in hæreditate paterna, ſed penes lucrantem.*
90 *Per Statutum noſtrum fœminæ non ſuccedunt in antefacto, ſed filii maſculi tantùm.*
91 *Iſti tamen filii ſuccedunt uti filii non uti hæredes.*
92 *Tria genera emphyteuſis, videlicet hæreditaria, pactionata, & mixta ex utraque.*
93 *Quando non fuit expreſſa aliqua mentio hæredum, vel deſcendentium, tunc emphyteuſis eſt hæreditaria.*
94 *Tantò magis ſi ſtipulata fuit pro ſe, & hæredibus.*
95 *Limita in emphyteuſi Eccleſiaſtica, quæ de ſui natura non eſt tranſitoria ad hæredes extraneos.*
96 *In dubio verbum* hæredibus *debet intelligi de hæredibus ſanguinis, & deſcendentibus, itaut emphyteuſis Eccleſiaſtica non judicetur hæreditaria, ſed ex pacto & providentia.*
97 *Limita niſi ex aliqua clauſula, ſeu toto tenore inveſtituræ hæreditaria judicari poſſet.*
98 *Clauſula* in perpetuum *ſæpè in emphyteuſi repetita, eam reddit hæreditariam, & ad extraneos hæredes tranſitoria. Contra num. ſeqq.*
99 *Doctores more ovium, vel avium opinionem alterius inſequuntur.*
100 *Clauſula* in perpetuum *per ſe non mutat naturam emphyteuſis, neque eam alterat.*
101 *Clauſula* in perpetuum *poſita in fine ſubſtitutionum fideicommiſſariarum, non illas mutat, extendit, neque variat.*
102 *Clauſula* æquis portionibus æqualiter, *vel* in capita *appoſita in fideicommiſſo perpetuo facto pluribus perſonis operatur ſolum intra deſcendentes cujuslibet lineæ, & non ultra.*
103 *Clauſula* ut ſupra *ſatis habet ſuum effectum, ſi in una qualitate operetur.*
104 *Clauſula* in ſtirpem *ſatis operatur, ſi qualem, qualem effectum obtineat.*
105 *Præcipuè quando inducerentur, per ipſam nova fideicommiſſa.*
106 *Quando diſpoſitionis verba poſſunt duplicem effectum parere, ſolùm ille contra multiplicitatem fideicommiſſi retinendus eſt.*
107 *Itaque clauſula,* ut ſupra *referre debet actum ſolùm, & modum ſuccedendi, non verò ſubſtitutiones, vel alia onera in prima diſpoſitione poſita à Teſtatore.*
108 *Emphyteuſis Eccleſiaſtica ſit naturæ hæreditariæ, quando in ea adeſt pactum alienandi cum exceptione aliquarum perſonarum.*
109 *Item quando adeſt clauſula* pro ſe, & quibus dederit, *& ſimiles, & numer.* 110. *ubi remiſſivè.*
111 *Emphyteuſis pactionata dicitur quando eſt ſtipulata* pro ſe, filiis, ſeu deſcendentibus, *nulla expreſſa qualitate hæreditaria.*
112 *Emphyteuſis mixta eſt quando eſt ſtipulata* pro ſe, filiis, & hæredibus.
113 *In emphyteuſi hæreditaria, vel mixta fœmina ſuccedere non poteſt, niſi poſt mortem maſculorum illa reintegrata fuiſſet ad ſucceſſionem.*
114 *In emphyteuſi hæreditaria, vel mixta jam diviſa inter duos fratres licèt unus præmoriatur cum filiabus, filiæ iſtæ in ea non ſuccederent, ſed alter frater.*
115 *In emphyteuſi ſemper ſucceditur primo acquirenti, & non ultimo defuncto.*
116 *Intentio primi acquirentis præſumitur, quod voluerit in emphyteuſi præferri maſculos fœminis juxta formam Statuti de ſucceſſion.*
117 *Secùs ſi fuit à duobus acquiſita emphyteuſis, quia tunc filiæ unius lineæ non excluduntur à maſculis alterius lineæ.*
118 *Fœmina redintegrata per Statutum ad Succeſſionem, & ſic in potentia ſuccedendi, tunc non excluditur à maſculo.*
119 *In emphyteuſi pactionata, & ſtipulata pro filiis maſculis, & fœminis, vel verbis communibus admittuntur ſimul fœminæ cum maſculis.*
120 *Contra tamen, quia præſumitur primum acquirentem ſe conformare voluiſſe Statuto excludenti fœminas propter maſculos.*
121 *Secus ſi adeſſent conjecturæ, & præſumptiones ad favorem fœminarum.*
122 *Statutum de ſucceſſion. ab inteſt. diſponit præter, & non contra voluntatem Teſtatoris.*
123 *Fœmina excluditur à jure Patronatus, quia acquiritur ſolum ei qui actualiter eſt hæres, quia eſt hæreditarium de ſui natura.*
124 *Secus ſi ex conjecturis appareat eſſe gentilitium.*
125 *Feuda reguntur regulis emphyteuſis, niſi diverſimode in jure expreſſe cautum ſit.*
126 *Statutum de ſucceſs. non habet locum in feudis, quia in iſtis ſucceditur ex voluntate primi acquirentis.*
127 *In feudi ſucceſſione ſolùm tenor inveſtituræ attendendus eſt.*
128 *In firmandis concluſionibus debent prius purgari à malis, ac falſis opinionibus, prout farinæ flos liquatur per cribra.*
129 *Jus accreſcendi non habet locum in Statuto noſtro, ſed portio maſculi non ſuccedentis accreſcit alteri maſculo ſuccedenti.*

Source : BIU Cujas

130 *Natura juris accrescendi realis est, ideo portio accrescit rei, & non personæ.*

131 *Si bona fratris præmorientis sita essent in Territorio extraneo, ubi non adesset Statutum exclusivum fœminarum, portio illius pro medietate accresceret etiam fœminæ.*

132 *Si in aliqua portione instituta est fœmina, & in reliquo masculus, tunc si masculus prædecedat, tota hæreditas accrescit fœminæ, intellige tamen prout n.* 134.

133 *Ex qua ratione procedit jus accrescendi.*

135 *Jus accrescendi etiam habet locum in nostro Statuto, quamvis essemus in casu quo illud processerit ex mera potestate juris, ne quis partim testatus, & partim non succedat. Contra num.* 137.

136 *Præsumitur potiùs Testatorem velle uti jure communi, quam jure singulari.*

138 *Jus accrescendi non habet locum in testamento militis, quia iste potest decedere partim testatus, & partim non.*

139 *Voluntas coacta est voluntas abusiva.*

146 *Mulier non tenetur excutere bona Mariti pœnes tertios, ante quam agat contra bona fideicommissi.*

147 *Possidens bona fideicommissaria nequit constringi ad dotandum fœminam alterius columnelli, licet hæc fœmina descendat à fideicommittente.*

1 SOLI) Hæc dictio est exclusiva omnium aliorum, ut in *l.* 2. *ff. de usu, & habitat, & in l.* 1. *ibi soli Domino ff. de condict. furtiv. & in l.* 3. *ibi solus Princeps C. si adversus rem judicat. & Seraph. decis.* 820. *num.* 6. & per latè deducta per *Barbos. dict.* 380. *num.* 1. & sic cum Statutum hoc sit exclusivum fœminarum partim est favorabile, partim odiosum, favorabile in parte inclusionis, & odiosum in parte exclusionis, ita distinxit Magistraliter *Bald. in l. venia* 2. *num.* 4. *& ibi Alex. num.* 5. *Jas. num.* 4. *C. de in jus voc. Jas. in l. qui exceptionem* 40. *num.* 1. *vers. breviter ff. de condit. indeb. Bursat. cons.* 208. *n.* 5. *Bellon. de jur. accresc. cap.* 10. *quæst.* 2. *n.* 86. *Carpan. ad Stat. Mediol. cap.* 78. *n.* 7. 8. qui conciliat opiniones contrarias, & docuit *Rot. Roman. apud Bich. decis.* 625. *num.* 50. *& in recent. part.* 4. 2 *tom.* 2. *decis* 438. *num.* .... ideòque dicunt ibid. decisiones comprehendere Ecclesiasticos in illa parte favorabili, secùs in parte odiosa.

Sed hic adverte, quamvis dixi modo Clericos non comprehendi sub parte exclusiva Statuti tanquam odiosi; nullo modo procedere in Statuto exclusivo fœ- 4 minarum, quia etiam hic moniales benè comprehenduntur sub hoc Statuto, & dicuntur exclusæ sicut laicæ, & hoc ex rationibus, & centum triginta authoritatibus, quas per extensum cumulat *Cardinal. de Luc. disc.* 5. *de succes. ab intestat.* Respondendo quoque Doctoribus contrariis, ideoque fruens alieno labore nihil aliud super hoc puncto amplius dicere volo neque possum, addam solùm authoritatem *Bich. decis.* 625. *num.* 49. ubi idem determinat *Rocc. cap.* 38. *num.* 11. licet contrarium teneat *Redenasc. cons.* 45. *num.* 14. *&* 46. *num.* 21. & vide ea, quæ dixi infrà in §. *Masculus, vel fœmina*, sicut in parte exclusionis comprehendi moniales certè firmavimus in nostro Statuto, an idem dicendum sit in parte inclusionis, ut videlicet Ecclesiastici comprehendantur sub hoc Statuto.

Affirmativè quoque respondendum esse arbitror, 5 nam ut dixi suprà, quod benè Clerici uti possunt Statutis favorabilibus, ut est hoc, in inclusione ad eorum favorem, *Andreol. controvers.* 340. *per tot.* & ita in puncto decidit *Rot. decis.* 438. *per tot. part.* 4. *recent. tom.* 2. *Innoc. de succes. quæst.* 15. *& Carpan. ad Statut. Mediolan. cap.* 278. *num.* 67. sed contrarium dic in nostro Statuto per idem Statutum sub *rubr. de privil. Cleric.* ut dixi supra prohibens omnibus Clericis posse uti beneficio suorum Statutorum.

6 Pulchra in hoc Statuto fœminarum exclusivo accedere potest quæstio, an scilicet furiosus, vel mente captus (qui verò non habeat lucida intervalla, quia tunc propriè non dicitur demens *rub. in suis resol. practic.* 117. *n.* 503.) possit excludere fœminas in vim hujus Statuti? Parum enim à Doctoribus disputatum inveni hunc articulum nisi ab *Andr. Barbat. in cap. quod Clericus col.* 28. *& quatuor seq. de for. competenti*, quem secutus fuit *Paris. cons.* 100. qui affirmativam renuerunt sententiam, ratio enim principalis eorum ea fuit, quia cum Statutum exclusivum fœminarum factum fuit per conservationem dignitatis, & nominis familiarum non potest hujusmodi Statutum habere locum in mentecapto furioso &c. per quos isti nullo modo conservatur splendor, & nomen familiæ.

Sed his non obstantibus puta verius contrarium, 7 cum enim Statutum nostrum vocat solos masculos, hæc verba etiam appropriantur mentecaptis, ideoque etiam concepti sunt sub illa vocatione masculorum, nam ubi verba conveniunt ipsa quoque dispositio con- 8 venire debet *l.* 4. §. *toties ff. de damn. infect. l. si servum* §. *non dixit ff. de acquir. hæred. Surd. cons.* 333. & præcipuè in Statuto nostro ubi habemus expressam prohibitionem non posse arguere à ratione identitatis, neque ab ejus majoritate, sed intelligi debet ad literam, ut verba ipsa sonant.

Ulteriùs Statutum loquens de succes. intelligitur 9 secundùm leges loquentes de ultima voluntate *Honded. cons.* 6. *n.* 8. *lib.* 1. quæ successionum leges benè 10 admittunt ad hæreditates, vel ejus Fideicommissa familiarum, vel progenituras, dementes, furiosos &c. *Knipschild. de fideicommiss. fam. cap.* 8. *n.* 123. *Molin. de primogen. lib.* 1. *cap.* 13. *n.* 22. *Tiraquell. de Primogen. quæst.* 23. *n.* 5. Secùs verò esset, si deberet succe- 11 dere in feudo Regno, aliisque principatibus, quia exigunt necessario intellectus perfectionem ob munus jurisdictionis exercendæ, ut nuperrimè docuit *Torr. de Majorat. Ital. cap.* 28. §. 2. *lib.* 1.

Neque obstat prædicta contraria opinio, quia principaliter fundatur in præsumpta ratione Statuti pro conservatione dignitatis familiæ, & bonorum, & hæreditatum in illa: Primò quia effectus hujusmodi Sta- 12 tutorum non est, ut agnatus ditetur, & propagatio Prolis, sed ut ipse præferatur filiæ, & descendentibus ex ea propter qualitatem agnatitiam, quia effectus cadit ita in hæreditate damnosa sicut in lucrosa, & ita in personam sterilem, sicut in personam aptam ad generandum, quia non requiritur hæc aptitudo, ut quis possit esse hæres *ff. de lib. & Posth. l. quod dicitur*, nec exigitur quod bona sint solvendo ut privatus possit in eis succedere, quia speciale est in fisco, quod non quæratur ei hæreditas nisi sit lucrosa ut *l.* 1. §. *an bona de Jure Fisci*, ergo est ratio fallax (concludit *Lap. alleg.* 101. *n.* 15. *lib.* 4.) quia non est generalis.

Tantumque abest, quod Filius mentecaptus, vel 13 agnatus non debeat excludere à successione filiam, vel aliam fœminam ex defectu prædictæ rationis militantis in Statuto, scilicet conservationis dignitatis per acquisitionem scilicet divitiarum, & propagationis prolis, quod videtur expressè hanc rationem non esse necessariam, à cujus cessatione argui possit, sed potiùs est quædam suasio, sive ratio probabilis, quæ non limitat, neque restringit legem, sive dispositionem Statutariam, ut *l. si cum excepit.* §. *post annum ad fin. & ibi not. in gloss. super verb. & rei habet ff. quod met. caus.* quod ostenditur evidenter ab hoc argumento, quia ut ratio sit talis, à cujus cessatione argui posset, debet esse causa necessaria, non solùm probabilis, videlicet sine qua numquam possit dari, quod lex sortiatur effectum, ideò quandocumque ratio ipsius legis cessat, ipsa lex cessat, ut in 14 *l. non omnium ff. de leg.* sed hæc ratio non est hujusmodi, quia hujusmodi Statutum sortitur effectum in multis casibus, in quibus dicta ratio cessat, quia per ipsum defertur omnis hæreditas, tam quæ solvendo est, quam quæ non, & cuique Fratri, tam 15 apto productioni prolis, quam inepto ad prolis productionem *Lap. dicta allegat.* 101. *propè num.* 16. Item Ecclesiasticis cum hi sub Statuto exclusivo fœ- 16 minarum benè comprehenduntur, itaut illo uti possunt *Rot. apud Bich. decis.* 625. *numer.* 50. *& decis.* 438. *part.* 4. *tom.* 2. *recentior.* Quia verè sunt agna- 17 ti, & retinent agnationem *Cyriac. controvers.* 476. *numer.* 22. *& seq. Rot. recent. decis.* 438. *num.* 8. *& seq. par.* 4. *tom.* 2. *Innoc. de succes. q.* 3. *num.* 19. Item 18

privi-

Source : BIU Cujas

privilegia Dotis etiam habet locum in muliere ſterili *Lap. dicta allegat.* 101. *numer.* 17. *& Theodor. allegat.* 99. *num.* 19.

Ex his igitur puto benè reſponſum eſſe dictis authoritatibus contrariis, & firmatam eſſe concluſionem noſtram, & opinionem veriorem juri communi magis congruam.

Ad intelligentiam verò hujus Statuti excluſivi fœ-
19 minarum ſcire debes, an fœmina, vel filia quamvis excluſa ſit ab univerſali ſucceſſione, vel legitima, excludatur à potentia acquirendi lucrum ipſis delatum ex providentia *l. hac edictali C. de ſecundis nupt.* Tu dic generaliter, quod non, quia ſic communiter receptum eſt *Merlin. de legitim. libr.* 3. *tit.* 1. *quæſt.* 21. late *Berſan. de Viduis cap.* 3. *quæſt.* 12. *Mart. de ſucceſſ. part.* 1. *quæſt.* 13. *art.* 11. *Hodiern. ad Surd. deciſ.* 8. *num.* 4. *Bottiler. de ſucceſſ. Theorem.* 14. *n.* 17. *Molpheſ. ad conſuet. Neapol. part.* 3. *de ſucceſſ. teſtament. quæſt.* 23. *Merlin. deciſ.* 38. *numer.* 19. *Carpan.*
20 *cap.* 278. *num.* 27. *lib.* 1. quia excluſio Statutaria reſtringitur ad ſucceſſionem univerſalem, & ita remanet ſalvum dictum lucrum tanquam diviſum, & ſeparatum ab hujuſmodi ſucceſſione, & delatum jure particulari filiationis, & ſanguinis *d. l. hac edictali §. fin. in fin. Rot. diverſ. deciſ.* 255. *n.* 7. *part.* 4. *& in Romana ſucceſſionis* 14. *Junii* 1647. *coram Corrado, & in Bononienſi ſucceſſionis* 5. *Maji* 1653. *coram Meltio. Berſand. de Viduis loco citato.*

Secundo, quia dictum lucrum non defertur liberis
21 propter favorem agnationis, ſed in pœnam tranſitus Parentis ad ſecunda, vel ulteriora vota, & in ſolatium, vel recompenſationem injuriæ ipſis illatæ per binubatum *Merlin. deciſ.* 828. *n.* 2. *& n.* 6. quod motivum eſt indifferens utrique ſexui, & tantùm eſt diſtinctum dictum lucrum à jure univerſali ſucceſſionis, quod non confunditur cum legitima, itaut ſi Pater, vel mater æqualiter reliquerat tum filiæ, vel filio primi matrimonii, quam filio, vel filiæ ſecun-
22 di, nihilominus filius, vel filia primi matrimonii poterit ſeparare ſuam legitimam, & deinde dividere inter filios ſecundi matrimonii, & ſe ſe bona materna, quia lex hac edictali prohibet hujuſmodi Conjugi tranſienti ad ſecunda vota non poſſe relinquere plus filio ſecundi, quàm alteri primi matrimoni excluſa legitima, quæ debet ſemper priùs detrahi à filiis primi matrimonii, & non confundi *Rot. coram Merlin. dec.* 828. *& Hodiern. in l. hac edictali q.* 7. *n.* 14. *&* 15. *Berſan. de Viduis cap.* 3. *q.* 10. *n.* 17. 18. *& q.* 11. *n.* 2. *& n.* 13. *cum ſeq.* concludit quod dicta lex militat etiam in caſu, quando fuit relictum plus filiis ſecundi viri, quinimo ibid. *ſub n.* 14. dicit quod in illud omne ſupra plus dividitur ſolum inter filios primi matrimonii.

Et non ſolùm jus acquirendi dictum lucrum com-
23 petit fœminæ excluſæ, ſed etiam ubi ipſa prædecedat, competit ejus liberis primum gradum ſucceſſionis habentibus, & quidem ex eorum perſonis propriis, ſcilicet in capita, & non in ſtirpes tanquam in legali diſpoſitione explicitè comprehenſis dicta *l. hac edictali verſ. quam obſervationem, & in auth. de nupt. §. optimè Caren. reſol.* 69. *n.* 28. *Rot. Rom. dotis* 18. *Junii* 1649. *§. quia, & ſeq. coram Cerro.*

24 Et hæc procedunt generaliter: ſecùs dicendum in noſtro Statuto per diſpoſitionem §. *Omnis autem diſpoſitio ſub rubr. de Teſtam. & in §. fœminæ ſub rubr. de fœmin. dotand.* in quibus expreſsè diſponitur, quod quævis Teſtatoris, & ultima voluntas etiam facta contra leges, dummodo non ſit contra bonos mores, valeat, & vigorem retineat: Item quod Filiæ non poſſint plus petere, ac habere ultra dotes acceptas (niſi eis aliquid ex teſtamento relinquatur) vel habere, nec rumpere, nec aliter quomodolibet irritare Teſtamentum, ſeu ultimam voluntatem nec dicere nullum, & in his ſimilibus Statuti terminis conſuluit *Bald. conſ.* 444. etiam quando Statutum non deroget expreſsè dictæ l. hac edictali, ſed tacitè ex verbis *Roland. à Val. de lucr. dot. q.* 25. *num.* 3. *Belmont. dec.* 22. *n.* 31. *& ſeq. De Luc. ad Gratian. cap.* 197. *num.* 4. 5. *Berſan. de Viduis capit.* 3. *q.* 10. *n.* 6. 9. *& quæſt.* 12. *De l. hac edictali vid. Sabell. cap.* 46. *per tot. Caſtald. conſult.* 196. Contrarium *Conciol. ad Stat. Eugub. libr.* 2. *num.* 6. *& num.* 20. 21. Latiſſimè tradit *Tort. ad Stat. Pap. Rubr.* 121. *numer.* 82. 83. *cum pluribus ſeqq. Manſ. conſult.* 170. *num.* 19. 20. 23. 24. *Idem conſult.* 747. *ubi latè Anſald. deciſ.* 19. *numer.* 24.

Hac enim occaſione, qua attingimus prædictum 25
paragraphum omnis autem diſpoſitio ſub rubr. *de teſtament. ac ultim. volunt.* circa hujus intelligentiam nonnulla ad cognitionem exponam ad evitandum plura in Curia æquivoca, quæ fiunt præſertim à Curialibus, qui legum, & Statutorum verè ſuperficiarii dicuntur tum etiam quia neceſſarium mihi eſt pro reſolutione aliorum dubiorum, quæ paſſim nobis in aliis quæſtionibus occurrent.

Dixi igitur, quod Statutum noſtrum ſub dicto §. *Omnis autem* jubet diſpoſitiones, & ultimas voluntates, quamvis ſint contra leges, valere ac validas remanere, fierique etiam jubet præciſe id, quod voluerit teſtator, ſeu quilibet poſtremò diſponens, dummodò non ſit contra bonos mores, ex hac enim diſpoſitione adeò clara corroborata etiam à Statuto noſtro *de extrinſ. intell.* rigoroſè prohibente omnem 26
intellectum extraneum à verbis Statutorum, ſed cum juſſu præciſo ſtandi literali, & propriæ ſignificationi, ſine ulla identitate rationis, vel majoritate, quam intellige, ut dixi ſupra in *tit. de decret.* §. 8. *num.* 42. & in ſimili Statuti diſpoſitione prohibente omnem extraneum intellectum tradit *Surd. conſ.* 455. *num.* 6. ex hac enim dixi clara diſpoſitione ſtatuta- 27
ria dubitari non poteſt, quin valeat omnis ultima voluntas facta cum præteritione, vel abſque inſtitutione hæredis, vel exhæredatione ſequuta ſine nota inofficioſi teſtamenti, vel ſi teſtator partim fuit teſtatus, & partim non, vel hæredem fecerat ad tempus, & ſimilia, nam cum hic Statutum noſtrum loquatur generaliter, generaliter accipiendum eſt *Rot.* 28
deciſ. 54. *n.* 2. *part.* 9. *rec. Surd. conſ.* 352. *n.* 19. & ubi lex non diſtinguit &c. *l. non diſtinguemus* 37. *ff. de recept. arbitr. & Conciol. allegat.* 81. *num.* 29. & in terminis hujus noſtri Statuti diſpoſitionis firmavit *Boſc. conſ.* 160. *per tot. & conſ.* 552. *num.* 7. *& Rot. poſt Torr. de Majorat. Ital. deciſ.* 59. *num.* 29.

Neque abſonum eſt, quod attenta diſpoſitione Sta- 29
tuti quis poſſit facere hæredem ad tempus, ut notavit *Menoch. de adipiſc. poſſeſſ. remed.* 4. *n.* 136. *Altograd. conſ.* 87. *num.* 46. 47. *lib.* 2. & poteſt decedere cum duobus teſtamentis *Beniell. conſ.* 21. *numer.* 2. 3. & per latè deducta in allegationibus typis editis in Cauſa Salvatoris Maſſolæ, & etiam nulla inſtitutione facta de hærede, ut in dictis allegationibus, ubi plura etiam videbis ad materiam hujus §. *Omnis autem diſpoſitio*. Et quod teſtator poſſit decede- 30
re partim inteſtatus, & pro parte non *Bart. in l.* 1. *num.* 3. 35. 37. *Cod. de ſumm. Trinit.* in puncto Statuti noſtri *Altograd. Sen. conſ.* 87. *num.* 46. *& conſ.* 88. *num.* 26. *lib.* 2. *Baniell. conſ.* 21. *num.* 3. 4. 5. Et quod ſtante diſpoſitione Statuti noſtri poſſit quis partim teſtatus, & partim non, decedere tenuit votum Joſephi Mariæ Spinulæ & Bartholomæi de Ruſticis in cauſa R. Octaviæ Felicis Lomellinæ Monialis S. Andreæ contra D. Equitem Thomam Lomellinum, ſed cum limitatione; nempe quando ita proteſtatus fuit, ut in dicto voto in fine §. *tertio quia*, quam limitationem ego non approbo, ſed cogitandam cenſeo. Pro voto dicti Spinulæ facit *Molin. de Primogen. lib.* 2. *cap.* 2. *num.* 13. *cum ſeq.* & ideò quamvis Pater legitimam filiam relinqueret non 31
jure hæreditario, ſed per legatum per quodcumque verbum factum, nihilominus ob diſpoſitionem hujus Statuti pro inſtitutione habebitur *Alex. conſ.* 105. *à numer.* 18. *libr.* 4. *Gobb. conſult.* 1. *num.* 81. *Rot. deciſ.* 568. *numer. ..... part.* 1. *recent. Buratt. deciſ.* 847. *à num.* 3. *Rot. apud Torr. de Majorat. par.* 3. *deciſ.* 59. *numer.* 33. *& part.* 14. *recent. deciſ.* 254. *numer.* 10. *Hodiern. ad Surd. deciſ.* 293. *numer.* 1. & in ſimilibus Statuti terminis *Fachin. conſ.* 100. *num.* 10. *lib.* 1. & ita judicavit Rota noſtra Genuenſ. *in Januenſi emphyteuſis die .... Januarii* 1690. §. *non obſtante*, ubi dicit quod quamvis Pater legitimam filio non reliquerit jure hæreditario, quod fieri ab hoc Statuto permittitur abſque eo quod poſſit de nullitate redargui, quia Pater cum uſus fuerit verbo *laſcio* id ſufficit pro inſtitutione cum verbum *laſcio* præſertim 32

Source : BIU Cujas

quando refertur ad filium, licet certæ rei adjiciatur, hæredis nihilominùs inſtitutionem importat, ut poſt *Gloſſ. Bald. & alios probat Alex. dict. conſ.* 105. *Bertrand. conſ.* 167. *num.* 1. *in* 4. *Jacob. Schult. quæſt.* 22. *num.* 12. quos laudat, & ſequitur *Gobb. d. conſult.* 1. *num.* 81.

33 Ulterius hæc Paragraphi diſpoſitio ſatis meo, & cujuſcumque Judicio enucleata fuit à ſtatuentibus in §. inferiori ejuſdem rubr. ibi *Salvis ſemper falcidiis debitis Jure naturæ illis, quibus debentur ſecundum formam Juris, & Statutorum, quæ falcidia locum etiam habeat in caſu præteritionis, vel inſtitutionis non factæ, vel exhæredationis, vel inofficioſi teſtamenti, & in aliis quibuſvis caſibus, ex quibus teſtamentum, & ultima voluntas, & diſpoſitio ut ſupra nullo modo poſſint dici nullæ, ſed in omnibus ſuccedat falcidia loco cujuſvis nullitatis.* Ex qua igitur hujus ſecundi Paragraphi diſpoſitione ablata eſt omnis difficultas, cum ex illis verbis *& in aliis quibuſvis caſibus ex quibus teſtamentum, vel ultima voluntas, ut ſupra &c.* præſupponunt ſtatuentes, quod in primo paragrapho *omnis autem* etiam incluſæ fuerunt exhæredationes, præteritiones, cauſæ inofficioſi teſtamenti, & aliæ quælibet, per quas dici poſſent nullæ ultimæ voluntates, tantòque magis id apparet ex eo, quia hic ſecundus paragraphus appoſitus fuit per modum limitationis ad regulam firmatam in præcedenti paragrapho *omnis autem* in quo dum diſponebatur valere quamlibet diſpoſitionem etiam contra leges, voluit tamen Statutum ſalvam remanere falcidiam debitam illis de jure naturæ. Ergo in primo paragrapho comprehendebantur præteritiones, exhæredationes, aliæque omnes cauſæ, cum quibus poſſent dici nullæ, ultimæ voluntates, quia caſus
34 non exceptuatus relinquitur ſub regula, & exceptio magis firmat regulam in omnibus caſibus non exceptis *ff. de legat.* 1. *l. Titiæ textores ff. de fund. inſtr. l. quæſitum* §. *idem reſpondit ff. de legib. l. in his Boſc. conſ.* 184. *numer.* 1. *verſ. ab hac totali*, & magis urget, ac explicat regulam *Altogr. Sen. conſ.* 35. *numer.* 19. *Pariſ. conſ.* 119. *num.* 3. *Cyriac. controv.* 196. *num.* 119. *Vela diſert.* 49. *num.* 67.

35 Intellige tamen hæc, quod locum non habeant in nativitate Poſthumi per Statutum in rubr. *quod teſtam. occaſ. Poſth. rumpant.* §. *ſed ſi tempore, &* §. *ſequent.*

36 Neque obſtare poteſt *deciſio Roman. ſeu Januenſ. ſucceſs. Lunæ* 11. *Januarii* 1683. *coram Mathæjo*, quæ eſt regiſtrata apud *Torr. de Majorat. deciſ.* 46. *numer.* 29. §. *ſicuti*, quæ videtur firmare in terminis prædicti Statuti noſtri contrarium, videlicet vitium præteritionis non includi in dicto paragrapho *omnis autem*, quia hic paragraphus debet ſolùm intelligi quoad ſolemnitates, & ſic non comprehendit præteritionem, quæ eſt defectus ſubſtantiæ, ac mutatio ſucceſſionis teſtamentariæ à lege præſcripta, & non ſolemnitatis. Non officere igitur dico dictam deciſionem, quia ex proprio marte proceſſit, & diſtinctionem admiſit in diſpoſitione generaliter prolata à Statuentibus noſtris contra Juris, & Statuti noſtri *de exterinſ. intell.* regulas ſupra expoſitas. Inſuper dicta deciſio parum immorata fuit ſuper hoc pun-
37 cto, ſed perfunctorie illum tetigit, quia non erat id principalis ratio ſuæ deciſionis: Ideoque Doctori perfunctoriè loquenti non eſt inſiſtendum *Caren. reſo-*
38 *lut.* 91. *num.* 19. & Doctores ob brevitatem tangentes cauſam maximè per verbum *videretur* decidentes, obiterque agentes materiam, quando indigeret lunga diſputatione omninò attendendi non ſunt *Souſ.*
39 *deciſ. Luſit.* 22. *num.* 30. 31. Tantò magis cum hæc Rota non legerit, neque conſideraverit alterum paragraphum *ſalvis ſemper* mox à me ſupra expoſitum, & id forrè procedit ex defectu advocatorum noſtrorum, qui illum in ſuis conſultationibus non expreſſerint, quod omninò facere debebant præcipuè illis Judicibus legum forenſium ignaris, cujus paragraphi diſpoſitio ſi fuiſſet à Rota obſervata, non ita de facili, imò numquam prædictam diſtinctionem in caſu noſtro admiſiſſet.

40 Neque pariter obſtare poteſt *Ruin. in conſ.* 21. *lib.* 2. *numer.* 10. loquens in ſimili caſu Statuti noſtri, & volens ſolùm referre ad ſolemnitatem illa verba *contra leges*, & non ad ſubſtantiam, quia ibi per ſeriem illius Statuti patet evidens differentia à caſu noſtri expreſsè loquentis, & diſponentis circa ſubſtantiam.

Denique in terminis dicti noſtri Statuti contrarium ſenſum Rotæ tenuit *Boſc. dicto conſ.* 160. §. *item de Jure, & conſ.* 552. *num.* 7. & vide infra in princ. verb. *vel earum deſcendentes num.* 3.

Adverte tu verò, quod hæc facultas ita liberè diſponendi etiam contra leges, ut ſupra dixi, reſtrin- 41
gitur, ſcilicet habet locum dumtaxat in bonis intra territorium Genuenſe ſitis, & ejus voluntas, tam effrænata obſervabitur intra ejuſdem limites, per latè tradita à me ſupra in verb. *de ſucceſſionibus*, quibus addo in terminis præcisè punctualibus hujus Statuti *Rot. Rom. d. deciſ.* 46. *poſt Turr. de Major. n.* 31. *&* 32. alioſque quos ad hoc congerit Doctores fruſtrà tranſcribendos.

Item prædicta diſpoſitio Statuti in dicto paragra- 42
pho *omnis autem* non ita abſolutè procedit, quod non indigeat aliqua declaratione, ideoque non habet locum, neque habere poteſt in caſu Teſtatoris conferentis voluntatem ſuam in aliud arbitrium, quia hæc non poteſt dici propriè ultima voluntas Teſtatoris, de qua loquitur præfatum Statutum, cum impoſſibile ſit, quod voluntas Titii, ſit voluntas mea, nam voluntas non eſt aliud, quam anima volens, unde ſicut anima Titii, non eſt anima mea, 43
ſic nec ejus voluntas, ut inquit *Bald. in l. Captatorias* 11. *C. de teſtam. milit. n.* 7. *ibique tradit Angel. Pariſ. conſ.* 38. *num.* 4. *lib.* 3. *Roderic. Suarez. in tract. de captat. volunt. num.* 21. *Menoch. conſ.* 408. *n.* 9. 10. *& ita in hoc caſu ſenſit Rot. noſtra Genuenſ. in cauſa Januenſ. Fideicom. die* 11. *Julii* 1691. tum ex rationibus etiam, quod Statutum intelligendum eſt, ut minus lædat jus commune, & magis ſit recipienda interpretatio, quæ Juris regulis magis conformatur *l. quoties* 13. *ff. de reb. dub. l. ſi prætor* 75. *de Judic. Menoch. conſ.* 696. *numer.* 39. *Cephal. conſ.* 25. *lib.* 1. *numer.* 22. *&* 24. *Maſcard. de Statut. interpretat. concluſ.* 3. *numer.* 7. 8. & quando Statutum poteſt operari unum, vel duo, ea ſumenda erit interpretatio, per quam unum tantùm, non autem illa, 44
per quam contra jus Statutum operetur, ut voluit *Roland. à Val. conſ.* 74. *num.* 19. *lib.* 3. *quem ſequutus Maſcard. dict. concl.* 12. *num.* 2. *de Stat.*

Inſuper dicta diſpoſitio collata in arbitrium alte- 45
rius eſſet captatoria, ideſt deceptoria ſecundùm *gloſſ. in l. captatorias de hæred. inſtit.* ideoque contra bonos mores, quæ voluntas contra bonos mores non ſubſtinetur neque per Statutum noſtrum dicto paragrapho *omnis autem diſpoſitio:* ibi *dummodò non ſit contra bonos mores*, & ita in ſimili Statuto conſuluit *Ruin. in dict. conſ.* 21. *num.* 12. *libr.* 2.

Quæro modo, & eſt difficilior quæſtio an *Auth.* 46
res quæ C. comm. de leg. deſumpta per Irner. à §. *quamobrem auth. de reſtit.* & ea, quæ parit, habeat locum in noſtro Statuto prohibente cuilibet non eſſe recedendum à qualibet Teſtatoris voluntate, ut ſuprà diximus.

Hæc enim Auth. nihil aliud diſponit quàm quod 47
detracta priùs ex bonis fideicommittentis legitima, ſi hæc ad dotis congruæ, vel antenuptialis donationis oblationem non ſufficiat, id ex reliqua ſubſtantia fideicommiſſo non obſtante detrahi poſſit.

Et ut materiam clarè tractemus diſtinguendum eſt. Primò, an Teſtator fideicommiſſum induxit ſine expreſſa, vel expreſſa ſolùm generali prohibitione alienandi bona fideicommiſſo ſuppoſita, & in hoc caſu nulla eſſet diſputatio, & dubium, quia benè fi-
decommiſſarius deſcendens (cui dicta auth. locum 48
habeat ſolùm in fideicommiſſo deſcendentibus ab aſcendente ordinato, ut latè per *Cardin. de Luc. de dot. diſc.* 146. *num.* 60.) poterit bona fideicommiſſi 49
alienare tam pro ſupplemento dotationis congruæ, ſive paragio (ſic à Regnicolis appellatur dos congrua) quàm ob reſtitutionem datis habitæ, cum in hoc caſu concurrit tacita voluntas fideicommittentis, ita communiter tradiderunt cum innumeris ab utroque exaratis Doctiſſimus *Redenaſc. conſ.* 72. *numer.* 6. *& Fuſar. quæſt.* 531. *numer.* 6. *de ſubſtitut. quibus addo modernè Card. de Luc. de dot. diſc.* 145. *num.* 5.

Source : BIU Cujas

num. 5. §. *alii verò*, qui licèt hanc approbat in prædicto noſtro caſu; ubi nulla expreſſio facta eſt prohibitionis alienationis, vel expreſſa tantùm generalis prohibitio, ſub qua cadere poteſt dubium, an teſtator voluit intelligere de prohibitione dotis conſtituendæ, vel reſtitutionis cauſa, in quo dubium Doctores firmant non venire, neque comprehendi dotis cauſam ex præſumpta mente Teſtatoris *Redenaſc. d. conſ.* 72. *n.* 29. *&* 30. *Caſtil. de alim. tom.* 8. *cap.* 36. *n.* 8. *& num.* 11. §. *ſi ita*, *&* §. *ſeq.*

50 Aut Teſtator ſpecialem prohibitionem circa dotis conſtitutionem, vel reſtitutionem fecerit, major igitur dubitatio in hoc puncto conſiſtit, & licèt de jure apud omnes practicos retenta eſt opinio indiſtinctè, ut tam pro conſtituenda dotæ fœminis à fideicommittente deſcendentibus, quàm reſtituenda uxoribus eorum, qui ab eodem fideicommittente deſcendunt, & ſive deſcendentes ſint immediati, ſive mediati uſque ad milleſimum gradum, ac ſive nati, vel concepti ſint ante obitum Teſtatoris, vel poſtea, quandocumque bona fideicommiſſaria validè diſtrahi, & obligari poſſunt, ut latè uſque ad nauſeam cumulant *Fuſar. de ſubſtitut. quæſt.* 531. *&* 532. *utrobique in princip. Redenaſc. conſ.* 72. *numer.* 8. *&* 14. *&* 18. *& per tot. Giurb. obſerv.* 89. *n.* 1. *Hodiern. ad Surd. deciſ.* 62. *Burat. deciſ.* 641. *num.* 27. *Caſtill. de alim. tom.* 8. *cap.* 36. *Rot. Lucenſ. tom.* 3. *deciſ.* 263. *num.* 152. *Rojas deciſ.* 117. quos, & alios refert *Cardinal. de Luc. diſc.* 145. *num.* 3. §. *ideoque de Dot.* etiam hæc concluſio communiter procedit, quando adſit expreſſa prohibitio alienationis à teſtatore ordinata tam cauſa conſtitutionis, quàm reſtitutionis dotis, ita docuerunt latiſſimè dicti *Redenaſc. conſ.* 72. *n.* 33. *&* *ſeq.* *&* *conſ.* 73. *per tot. Hodiern. ad dictam deciſ.* 62. *per tot. Caſtill. dicto loco num.* 54. *&* *Emin. de Luc. dicto diſc.* 145. *n.* 18.

Ad reſolutionem verò noſtri dubii, an ſcilicet quando Teſtator prohibuit alienari etiam ex prædictis dotis cauſis bona fideicommiſſaria, obſervari debeat hæc voluntas ob vigorem Statuti noſtri, ad reſolutionem igitur replico: Scire debemus, ex qua ratione proceſſit dicta anth. *res*, *quæ*, nam ſi iſta emanaverit ex ſolo jure poſitivo eſſet excluſa à Statuto noſtro per dictum §. *Omnis autem*, & per ea ſupra ad ejus confirmationem adducta, ſecus ſi emanaverit ex cauſa rationabili, vel neceſſaria, contra quam diſponere eſſet contra bonos mores ordinare; Quo enim caſu Statutum noſtro obſervari neque voluit juſſa Teſtatoris: ibi *dummodo non ſit contra bonos mores.*

Et hìc pariter diſtinguendum eſt, aut ſumus in conſtitutione dotis facienda deſcendentibus, & in hoc caſu non intelligitur excluſa dicta auth. à noſtro Statuto, quia ratio hujus auth. fundatur in obligatione aſcendentium dotandi ſuas deſcendentes, dummodo proximiores aſcendentes non habeant, qui illas dotare poſſint, vel ſi adſint hi proximiores dummodo non habeant ſufficientia bona ad dotem conſtituendam, itaut ſi fideicommittens aſcendens eſſet dives, teneretur dotare hanc deſcendentem, cum hoc
51 onus aſcendentium ſit in hæredes tranſitorium, idcirco non poteſt Teſtator facto ſuo ab hac legali obligatione inducta ex ratione ſanguinis, & favore pudicitiæ conſervandæ in ſuis deſcendentibus ſe, ſuoſque hæredes eximere, ut diſcurrit *Cardinal. de Luc. diſc.* 144. *de dot. num.* 36. *&* 145. *n.* 19. *Hodiern. ad Surd. deciſ.* 62. *n.* 10. in qua opinione remanet poſt alias rationes allatas *Redenaſc. conſ.* 72. *num.* 32.

Aut agimus de reſtitutione, & in hac parte majus dubium inſurgeret, quia licet omnium Doctorum opinio idem voluerint in reſtitutione, quam in conſtitutione, attamen quia non videtur in reſtitutione dotis militare eadem ratio, quæ eſt in conſtitutione ſcilicet obligationis aſcendentium dotandi ſuas deſcendentes filias cum omnis æquitas, & ratio tam naturalis civilis, quam divina hoc expoſcat, contra quam aliud Statuere eſſet contra jus naturale, & quam-
52 vis dato quod Pater teneatur aſſecurare dotem receptam per filium juxta terminos *legis fin. Cod. de*
53 *dot. promiſſ.* tamen hæc obligatio perſonalis erit, & non tranſit ad hæredes, ſed cum ipſo patre extin-
54 guitur, ut *Hodiern. ad Surd. deciſ.* 62. *n.* 42. tanto magis dicendum eſt in fideicommiſſo avito, ſive materno, & aliorum aſcendentium, quibus certum eſt nullam obligationem intrare de dote aſſecuranda pro reſtitutione, ut ſenſit *Emin. de Luc. dict. diſc.* 145. *numer.* 19. *ad* 20. ubi quamvis concludat dicta auth. habere etiam locum in reſtitutione dotis, tam in fideicommiſſo paterno mortuo patre, quam avito, & materno, & quorumlibet aſcendentium, quia moderna Doctorum caterva ſic voluit, non verò quia ille ex proprio genio hanc retineret, quia dicta ratione, quæ in conſtitutione dotis, & omni alia eſt deſtituta, ideoque concludendum videretur in hac parte dictam *auth. res quæ* eſſe excluſam à noſtro Statuto, quia ſolùm eſt inducta à jure poſitivo ſine ulla lege naturali, morali ratione præcedente.

Sed his non oſtantibus contraria ſententia mihi vi- 55
ſa fuit tenenda, ſeu amplectenda, quia eadem militat ratio obligationis, tam ex parte patris, quàm ex parte matris, & eorum aſcendentium, reſtitutionis dotium per filios, ſive eorum deſcendentes receptarum, ita concludit *Redenaſc. conſ.* 72. *num.* 6. *&* *Hodiern. dicta deciſ.* 62. *numer.* 53. *&* *ſeq. ad numer.* 64. in quibus reſpondet rationibus in contrarium allegatis *ſub numer.* 41. *&* 42. & in Avo quod teneatur ad reſtitutionem dotis habitæ per nepotem firmarunt infiniti allati per *Intrigliol. in deciſ.* 4. *num.* 18. & hanc eſſe interpretum ſententiam affirmat *Menoch. lib.* 4. *præſumpt.* 190. *num.* 12. *&* *de Judic. Arbitr. lib.* 2. *caſ.* 182. *num.* 169. & in matre idem eſſe reſpectu dotis receptæ, per filium poſt ejus abitum, ubi filius nil haberet, ex profeſſo probat *Anchar. lib.* 2. *qq. famil. quæſt.* 64. quem ſequitur *Hodiern. ad Surd. dicta deciſ.* 62. *num.* 64. *Et Rot. deciſ.* 232. *num.*..... *poſt Zach. de obligat. Cameral.* & latè tractat *Caſtald. in conſult.* 144. *num.* 1. *&* 2. Ubi quod procedit illa conſtitutio, tam in conſtitutione, quàm in reſtitutione Dotis.

Et quod hæc prohibitio non alienandi ex cauſa reſti- 56
tutionis eſſet contra bonos mores dicit *Mart. de ſucceſſ. leg. part.* 4. *q.* 21. *art.* 10. *n.* 55. quem ſequitur examinando ad partes *Redenaſc. conſ.* 72. *n.* 3. *per tot. Simon. Petr. de interpret. ult. vol. lib.* 2. *interpr.* 2. *dub.* 2. *ſolut.* 2. *n.* 81. *fol.* 136. *Grat. cap.* 832. *n.* 38. tum ex obligatione, & ex bono publico, tum ex cauſa pudicitiæ ſervandæ, & in terminis Genuenſis, ita judicavit Papyrius Cattaneus J. C. & Senator Mediolanenſis inter conſilia ejuſdem *Redenaſc. conſ.* 73. *ubi n.* 20. concludit nil officere Statutum noſtrum, quia in hac parte voluit etiam ſe conformare cum jure communi, itaque etiam fuit anno 1687. die 13. Septembris in actis Notarii Benedicti Steneri nuperrimè judicatum inter M. Paulam Mariam mulierem ſecundo loco Illuſtriſſimi Jacobi Juſtiniani q. Laurentii contra Illuſtriſſimum Ignatium Pallavicinum à M. Iſidoro Paradiſi Judice Delegato, & M. Joſeph Maria Spinula Judice ſecundæ inſtantiæ anno 1688. die 26. Aprilis in actis ejuſdem Notarii. Et anno 1698. die 20. Martii in actis cæptis anno 1697. diei 11. Martii in actis notarii Laurentii Axereti idem fuit judicatum a MM. Jo: Baptiſta Carantia, & Angelo Maria Gibbono J. J. C. C. & Judicibus arbitris inter D. Franciſcam Maſſolam ex una & D. Laurentium Chriſtiani ex altera.

Idem in cauſa mota per Sindicum Officii Miſericordiæ anno 1598. pro M. Brigidina uxore quondam M. Juliani Marocelli juxta votum M. M. Malfantis, & Bartholomæi Mainerii; & Sententia fuit lata anno 1612. 3. Septembris, ut in actis Cancellariæ.

Idem deciſum fuit anno 1713. per Rotam Civilem Genuenſem in cauſa R. Laurentii Spinulæ contra M. Elianettam Gentilem, ut ex illius deciſione impreſſa.

Ultimo tandem dico, quod quamvis in fideicom- 57
miſſo adeſſet hæc prohibitio expreſſa non alienandi etiam ex cauſa reſtitutionis dotis bona fideicommiſſaria, hæc prohibitio nihil obſtaret, quia cenſeretur appoſita potiùs ex ſtylo, vel extenſione formæ fideicommiſſi, quam ex mente Teſtatoris aſcendentis, nam mens Teſtatoris facto contraria eſt, quia ſi Teſtator ordinat fideicommiſſum perpetuum in ſuis deſcendentibus per neceſſe conſenſit, quod deſcendentes poſſint ſe nubere, & dotes accipere, ut familiam, ac agnationem perpetuò conſervent, 58
quo conſenſu aſcendentium præſtito, etiam tacito

Source : BIU Cujas

obligantur ſubito ad reſtituendum dictas dotes *Socin. Sen. conſ. 269. num. 3.* & ita ratiocinatur doctiſſimè *Redenaſc. conſ. 72. num. 57.* Optime, & latè *Rub. de Valid. legal. cap. 63. num. 32. cum ſeq. Surd. deciſ. 62. num. 33.* etiamſi concurrat expreſſa prohibitio alienationis ex cauſa dotis facta à fideicommittente etiam dixerunt prædicti authores, & ita ſenſit *Rot. diverſ. deciſ. 49. num. 33. & 35. part. 2. coram Merlin. deciſ. 657. ſub n. 15. & 16. Rot. coram Octobono nunc verò Sanctiſſimo Alex. VIII. deciſ. 43. num. 8. 9.* cum allegatis, & alii apud *Fuſar. de ſubſtitut. quæſt. 532. ſub num. 21. & ſeq. & demum Rot. deciſ. 40. num. 3. poſt Maſſol. de ratiocin.*

59 Et hæc etiam procedunt ſi extarent bona Teſtatoris extra fideicommiſſum, quæ tamen ſint taliter ex quibus cum lite, & controverſia Dos haberi debet, quia tunc etiam poſſunt alienari ex cauſa dotis etiam bona fideicommiſſi, ita dixit *Rot. coram d. B. Memor. Alex. VIII. deciſ. 43. num. 2. & deciſ. 78. num. 15. & dicta deciſ. 40. poſt Maſſol. num. 4.*

60 Sed hoc, dices, poteſt ſolùm militare in fideicommiſſo perpetuo, ſecus in eo facto filiis primi gradus.

Reſpondetur tamen, quod eſſet id contra bonos mores, quia ſic Pater juberet filium non poſſe matrimonium contrahere ob non alienanda bona fideicommiſſaria, quæ eſſent è contra obligata, ſi matrimonium contraheretur per Filium, ut notat latè idem *Redenaſc. dicto conſ. 72. num. 20.* & filius poteſt etiam invito Patre ducendo uxorem condignam illum poſſe cogi ad obligandum pro reſtitutione dotis: ita ſcripſit *Hodiern. dict. deciſ. 32. num. 57. poſt Dijn. in l. ſi cum dotem §. tranſgrediamur ff. ſolut. matrimon.*

Hæc dum ſcribebam quidam ex meis diſcipulis me longè ætate majoribus, quibus legebam domeſticè inſtitutiones, dubium ſuper concluſionibus expoſitis mihi propoſuerant, & quidem non leve; dicebant enim hanc *auth. res quæ* eſſe contra principales juriſprudentiæ regulas inductam, quia cum Pater ſolùm teneatur ad legitimam filiorum, de reliquo poteſt in mare projicere, vel ad ſuam quamlibet diſpoſitionem, & legem relinquere, igitur poteſt Pater, præter legitimam, alia bona relinquere perpetuo fideicommiſſo prædicto oneri prohibitionis annexo.

In hoc enim æquivocum ſumebant prædicti Tyrones, quod multi ſeniores, qui ſuperficiem juriſprudentiæ intuerunt, ſolent interdum accipere, nam
61 diverſa eſt cauſa legitimæ, & dotis, itaut Pater ultrà legitimam tenetur etiam, ſi illa non ſufficiat ad dotationem, illam augere non cauſa legitimæ, ſed ratione congruæ dotis, ad quam eſt obligatus, hinc proindè videtur hoc onus dotis eſſe diverſum à legitima, atque in hoc melioris videntur conditionis fœminæ, quam maſculi, ita eleganter diſcurrit more ſuo *De Luc. diſc. 144. num. 15. num. 34. ad 37. de Dot.* Adverte etiam cum dicto authore, quod congrua dotatio non debet excedere virilem ipſius filiæ, tantumque eſt diverſum onus dotandi à legiti-
62 ma, quod illud habent etiam fratres, aliique conjuncti, qui ad legitimam non tenerentur.

Dixi obligatos remanere omnes aſcendentes, tam pro dotis conſtitutione ſuorum deſcendentium, quàm pro reſtitutione, ſed hoc intellige ſemper in ſubſidium, quòd proximiores non adſint, vel ſi adſint non habeant unde filias dotare, ut oſtendi, & ſi concurrerent aſcendentes paterni cum maternis, obliga-
63 tionem prius habent illi ex parte Patris, & his non extantibus, vel impotentibus ad dotem conſtituendam, vel obligandam, tenentur illi ex parte matris, ita declarat *De Luc. in diſc. 142. à num. 49. & per tot. de Dot.* qui ad extenſum monſtrat cum
64 ſuo ordine obligatos ad dotis conſtitutionem, & ita etiam hæc *auth. res quæ* eſt ſemper in ſubſidium, dummodo non extent alia bona libera, vel alia bona unde filiæ poſſint dotari *Eminent. de Luc. dicto diſc. 145. num. 64. & diſc. 144. & diſc. 35. ad 53.* ad quos vos omninò remitto nolens amplius ſuper hac diſputatione modo me divertere à Statuto noſtro *de ſucceſſ.*

65 Omittebam enim reſpondere authoritati *Cardin. de Luc. allegati in contrarium ſuprà num. ....* affirmantis benè eſſe obligatum Patrem, vel avum, ſe matrem, vel eorum deſcendentes pro conſtitutione dotis, ſecus in reſtitutione dotis, quia id dixit ex authoritate *Hodiern. ad Surd. dicta deciſ. 62. citata dicto num. 41. & 42.* in quibus numeris ſolum pauſavit præcitatus *Cardin. de Luc.* nam ſi totum perlegiſſet dictum authorem, præcipuè *à num. 53. ad* 64. ubi contrarium concludit, ut ſuprà oſtendimus, opinionem in contrariam iviſſet, ideòque nihil obſtat dicta Doctrina tanquam erronea authoritate, & ratione deſtituta.

Omittebam enim quoque vobis oſtendere, quid poſſint importare illa verba limitationis dicti paragraphi *omnis autem*: ibi *dummodo non ſit contra bonos mores*, & ne intactam hanc partem relinquam plura remiſſimè potiùs ſubdam, ad quæ cum opus fuerit, poſſit lector recurrere.

Tripliciter dicitur fieri contra bonos mores, primò 66
natura, ſeu quaſi, ut obedire Deo, vel Eccleſiæ in ſpiritualibus, nolle alere filios, ſecundò facto, ideſt aliquid turpe, & ſic contra legem, tertiò cenſura hoc eſt juris artificio hæc *Bald. in l. pactum 3. n. 22. quæſt. 19. Cod. de collat.* Item contra bonos mores dicit dupliciter fieri *Cepol. cautel. 112. numer. 4.* & multipliciter *Capon. tract. de Pact. quæſt. 65. fol. 553.* Item quomodò intelligatur aliquid eſſe contra bonos mores etiam notat *Bal. in repetit. l. 2. de jur. jurand. Socin. Jun. conſ. 44. num. 44. vol. 2.* & ad eleganter tradita per *Fortun. Garc. in tract. de ultim. fin. Jur. Civ. & Can. à n. 360.* Item contra bonos 67
mores eſt ſpurium inſtituere *Bald. conſ. 105. vol. 2.* Quid ſi Teſtator leget filiæ centum ſi nupſerit, quin- 68
quaginta ſi ingrediatur Monaſterium, an ſi Monacha fiat, centum illi debeantur. Reſpondeo abſolutè 69
non, quia id non eſt contra bonos mores, nam Teſtator poteſt voluntatem ſuam in hoc regulare, & relinquere nubenti centum, & ingredienti Religionem quinquaginta *Durand. de Art. Teſt. tit. de leg. caut. 64. num. 2. Jaſ. in auth. ſi qua mulier Cod. de Sacroſ. Eccl. Bar. in l. 2. ff. de his quæ pœn. nom.* quamvis contrarium dixit *Soc. Sen. conſ. 269. in princip.* Secùs verò eſſet ſi teſtator dixit, lego centum fi- 70
liæ ſi non ingrediatur Monaſterium, etiam quod dixit in tale Monaſterium, nam illud legatum valeret, quamvis ingrediatur Filia in Monaſterium, quia illa conditio haberetur pro non appoſita, tanquam contra bonos mores repugnans, ita diſputando articulum firmat *Boſſ. de contract. matrim. cap. 11. n. 647. uſque ad fin.* ubi enucleantur omnes hujuſmodi quæſtiones, quæ in ultimis voluntatibus, & Statutis oriri poſſunt.

Redeamus modò ad Statutum noſtrum excluſivum 71
fœminarum, per quod diximus fœminas etiam excludi à lucro *l. hac edictali*, ut probatum fuit ſuprà. Modo videndum cenſeo, an illud habeat etiam locum in lucro nuptiali, ſive donatione propter nuptias, vel largitate ſponſalitia, ſive Dotario, ſive Quarta, ſive Tertiaria, ſive Antipherna, ſive tandem, ut dicimus Genuæ, Antefacto, ſive alio ſecundùm regionis morem nuncupetur nomine, & negativè reſolvam ad favorem fœminarum, ſed priùs quid de jure diſponatur præmittam, ut poſſit etiam ſervire iis, qui noſtrum Statutum non agnoſcunt.

De jure autem communi certum eſt, quòd hoc 72
antefactum non debetur niſi ſit conſtitutum, vel ſaltem conſtitui promiſſum, ſic enim uno ore fatentur *gloſſ. in verb. exactio*, & communiter omnes *in auth. Dos data Cod. de donat. ante nupt. Grammat. deciſ. 97. num. 4. Afflict. deciſ. 242. num. 1.* Et niſi Dos 73
eſſet ſoluta, & conſummatum matrimonium *Marin. reſolut. 24. num. 1. lib. 2.* Et ſic ad terminos etiam Statuti noſtri *de antefact. §. & hæc locum.* Mulier ſi poſt contractum matrimonium non fuerit traducta ad domum viri, vir non poteſt antefactum prætendere, quia Statutum præſupponit ſemper mulierem traductam fuiſſe ad viri domum *Abb. in 1. volum. conſ. 1. & in 2. volum. conſ. 79. Salyc. in l. cum in te C. de donat. ante nupt.* item ſi mulier negavit præſtare obſequia matimonialia, & per longum tempus abſentavit ſe à marito ſine aliqua cauſa morando in domo parentum, tunc perdit antefactum *Mazz. de afflict. in annot. ad conſuet. Neapol. in conſuetud.*

quar-

Source : BIU Cujas

quartam autem gloſſ. à quodam viro ſuo, poſt Anton. de Marin. in allegation. diverſ. ab eo collect. Et ſi
74 partem dotis ſolvit partem tantùm lucretur de ante facto expreſſis verbis decidit *Text. in §. illud auth.*
75 *de non elig. ſecund. nuben.* Item de jure communi ſi filii non extent, debetur illud antefactum pleno jure mulieri §. *ſi igitur ſive filio auth. de nupt.* ſi au-
76 tem ſuperſtitibus filiis ad ſecundas nuptias mater tranſiverit, quoad uſumfructum tantùm acquirit lucrum nuptiale *l. fœminæ C. de ſecund. nupt. §. ſi verò expectet Auth. de nupt.* ſi verò mater in viduitate permanſerit ſuperſtitibus Filiis ejuſdem matrimonii ultra uſumfructum antefacti lucratur etiam in proprietate virilem illius portionem pro numero liberorum *auth. uxore & auth. ſi tamen C. de ſecund. nupt. ubi Bald.*
77 *Marin. reſol. 25. lib. 2. num. 1.* ea tamen lege quod ſi filii prædecedant matri ſuperſtiti ipſa lucratur etiam eorum portiones, & ſic reſiduum antefacti *l. fœminæ §. illud C. de ſecund. nupt. Anton. Fab. C. eod.*
78 *definit. 16.* ſi è contrà mater prædeceſſerit liberis, & de dicta ejus virili portione expreſsè non diſpoſuerit, acquiritur ipſis æqualiter ex legis providentia, hoc intellecto, ut non intelligatur per ipſam matrem, vel patrem diſpoſitum de dicta virili portione, niſi expreſſa, & ſpecialis mentio de ea facta fuerit in dicta inſtitutione, alias præſumitur filiis ſemper conſervata per *auth. nunc autem C. de ſecund. nupt. & auth. de nupt. §. ſoluto verſ. ſi verò, Merlin. Pign. controv. 14. num. 16. centur. 2.*

79 Verùm plura ex his apud nos ceſſant ex noſtro Statuto ſuper rubr. *de antefacto*, quo cautum eſt mulierem, vel maritum ſoluto matrimonio quoad uſumfructum tantum antefactum lucrari, & hoc indiſtinctè, ſive lucrans tranſiverit ad ſecundas nuptias, ſive filii ſuperſint, itaut mortuo lucrante revertatur antefactum, ſive hoc lucrum nuptiale ad filios ex eodem matrimonio natos, qui ab inteſtato remanſiſſent hæredes.

Et pro majori declaratione, tam noſtri Statuti, quàm alterius Territorii, generaliter ſciendum eſt, an ſtante Statuto excluſivo fœminarum in ſucceſſionibus fœmina excluſa ſit ab hoc lucro dotali, ſive
80 nuptiali, ſuper hoc dic, quod fœmina non eſſet excluſa, quia lucrum nuptiale non defertur liberis titulo hæreditario, ſed jure particulari filiationis, & ſanguinis, à quo fœmina non excluditur *Auth. hæres C. de ſecund. nupt. Dec. conſ. 396. Afflict. dec. 314. Pont. de Poteſt. Proreg. de ſucceſſ. mul. tit. 9. num. 25. Borell. ſumm. deciſ. tom. 3. tit. 8. num. 100. & ſeqq. Marin. reſol. 68. num. 15. lib. 2. Gizar. ad deciſ. Capyc. Latr. obſerv. 63. & obſerv. 98. Hodier. ad Surd. deciſ. 8. num. 3. De Luc. ad Franch. deciſ.*
81 *106. num. 3. §. Verùm enim.* Ideoque quamvis non ſit aditum per maritum tranſmittitur ad ſuos hæredes, quia non eſt jus hæreditarium, ſeu univerſale, ſed particulare, & ex ſolo titulo particulari derivato nihil commune habenti cum ſucceſſione univerſali *Alex. conſ. 150. in fin. vol. 2. Capyc. deciſ. 176. numer. 27. Roland. à Val. de Lucr. Dot. q. 47. n. 7. uſque ad fin. & præſertim num. 13. Altograd. Sen. conſ. 29. num. 14. lib. 2.*

82 Secùs verò omninò dicendum in noſtro Statuto, nam antefactum mortuo lucrante integrum reverti debet ex ejus diſpoſitione ſub rubr. *de antefacto*, ad filios, qui ab inteſtato remanſiſſent hæredes, & eis deficientibus remaneat hæredibus lucrantis.

83 Hìc tamen videtur, quod proprietas illius antefacti non diſceſſerit à Patrimonio prædecentis ex conjugibus, & remanſerit in ejus hæreditate, itaut poſt mortem lucrantis revertatur ad filios natos ab eodem matrimonio non uti filios, ſed uti hæredes, ut facit *Martian. diſp. 93. num. 13. Papon. lib. 22. tit. 1. Arreſt. 7. Franch. deciſ. 106. num. 6. latè Martian.*
84 *conſ. 53. num. 7. lib. 2.* & ſic etiam ad filiorum hæredes, ſi per aliquem filium ſuperviventem matri operatum fuit, ne conſolidetur proprietas cum uſufructu ad favorem matris uſufructuariæ, ut tradit *De Franch. dicta deciſ. 106. n. 2. & 3.* ſecus verò
85 in caſu quo filii ſuccederent prout de jure communi, ut filii non uti hæredes patris in dicto antefacto, nam tunc non ſuccederet ſuper eo hæres filii prædefuncti, ſed frater prædefuncti ex jure accreſcendi, per tradita à *D. de Luc. ad Franch. dicta deciſ. 106. num. 3. verſ. verum enim verò*, aſſerens, quod 86
opinio *Reg. de Franch.* in prædicta deciſione habet ſolum locum in Regno, ubi in antefacto filii ſuccedunt uti hæredes, & per conſequens, ſi præmoriatur frater matri exiſtente alio fratre, per cujus ſuperviventiam impeditur, ne in matre conſolidetur proprietas, in illa portione proprietatis antefacti debita fratri præmortuo alter frater ſuccedit, ſed uti hæres, non ex perſona filii, quia ipſemet frater ſecundum ſtylum illius Regni ſucceſſit uti hæres, & non uti filius patris ſui.

Sed hæc dicta non habent locum, neque poſſunt 87
concludere ad propoſitum Statuti noſtri, quia loquuntur ſuper conſuetudine Neapolitana, ſcilicet in terminis Statuti, ſeu conſuetudinis jubentis, quod ſtantibus liberis vidua non acquirat aliquam portionem antefacti, & in hujuſmodi caſu dubitari poſſet, quod Statuentes voluerint antefactum numquam diſcedere circa proprietatem à patrimonio conjugis prædecedentis, videlicet mariti, & ſic ſemper remanſit paternum, itaut ad illud admittatur, oportet eſſe hæres patris, ut concludunt prædicti authores, con- 88
trà quos tamen tenuerunt *Afflict. deciſ. 314. Pont. de poteſt. Proreg. de ſucceſſ. mul. tit. 9. num. 25. Borell. ſumm. deciſ. tom. 3. tit. 8. num. 100. & ſeqq. Marin. reſol. 68. num. 15. lib. 2. Gizz. ad dec. Capyc. Latr. obſerv. 63 & obſerv. 98. Montan. controv. 10. n. 16. Novarr. ſuper pragmat. de antefact. num. 1. & 2.* & in hanc partem veriorem inclino, quia licèt Statutum auferat à muliere omninò proprietatem, itaut ſolùm diſponat eam ſuccedere in uſufructu, non tamen remanet illa proprietas in hæreditate patris, ſed ſeparata ab illa, itaut ipſis filiis à principio dicta proprietas ex legis providentia acquiſita fuit.

Quicquid autem ſit in aliis Statutis, in noſtro 89
autem non poteſt dici, quod proprietas antefacti remanſerit in hæreditate paterna, ſeu prædecedentis conjugis, quia antefactum tranſit abſolutè in lucrantem per verba ibi *lucretur ipſo facto*, quæ important dominium ex titulo lucrativo, ea tamen lege lucratur, ut ſi extent liberi ex eodem matrimonio, ad eos reverti debeat. Ulterius id confirmatur ex eo etiam, quod Statutum dicit, quod deficientibus filiis remaneat antefactum hæredibus ipſius lucrantis, quod id ſequi non poſſet, niſi prius eſſet in Dominio lucrantis.

Ex his tamen nondum remanet reſoluta principa- 90
lis quæſtio in noſtro Statuto, an in hoc antefacto poſt mortem lucrantis ſuccedant fœminæ, vel maſculi tantùm, breviter dico, quod ſolùm maſculi attenta noſtra expreſſa diſpoſitione ſuccedere debent, cum qua voluerunt Statuentes antefactum ſolùm reverti ad filios ex eodem matrimonio natos, qui ab inteſtato remanſiſſent hæredes, fœminæ autem ubi ſunt excluſæ per maſculos non poſſunt remanere hæredes ab inteſtato, ergo fœminæ, ſive filiæ ab hoc nuptiali lucro remanent excluſæ.

Adverte tamen, ne æquivocum accipias, quod 91
non ideo ſuccedunt maſculi ad hoc lucrum jure hæreditario, vel univerſali, ſed ſemper jure particulari filiationis, & ſanguinis cum excluſione fœminarum per ea, quæ dixi ſuprà, nam poteſt dari caſus, quod hi maſculi ſuccedant ſolùm in lucro, & extraneus in hæreditate lucrantis.

Altera non inferioris applicationis ſuccedit quæſtio an hoc Statutum noſtrum excluſivum fœminarum habeat locum in emphyteuſi.

Et ad reſolutionem neceſſe eſt præſcire, quot em- 92
phyteuſis genera reperiuntur, quæ tria ſunt, ſcilicet ſimplex hæreditaria, ſimplex pactionata, & mixta ex utraque.

Prima dicitur, quando emphyteuſis fuit formata 93
abſque mentione hæredum, ſeu deſcendentium, quia inter contrahentes id actum intelligitur, ut hæredibus tantum conſultum eſſe debeat *l. tale pactum 41. §. fin. ff. de pact. Noal. de tranſmiſſ. caſ. 64. ſub n. 1. Amat. reſol. 84. numer. 57. & ſeq. Monach. de feud. cap. 30. num. 12. & facit tex. in l. juriſgentium §. pactorum ff. eo*, tanto magis quando emphyteuſis fuit 94
expreſsè ſtipulata pro ſe, & hæredibus *Cald. de nomin. emphyt. quæſt. 22. num. 24. Fallit* in emphyteuſi

Eccle-

Source : BIU Cujas

Eccleſiaſtica, quæ ſui natura non eſt tranſitoria ad extraneos hæredes *Auth. de non alien. §. emphyteuſim*
96 *Scaglion. allegat. 27. num. 12.* Nam in dubio verbum *hæredibus*, debet intelligi de hæredibus ſanguinis, & deſcendentibus, itaut emphyteuſis non judicetur hæreditaria, ſed ex pacto, & providentia *Clar. dicto §. emphyteuſis quæſt. 28. Amat. reſol. 84. numer. 74. & ſeqq. Merlin. deciſ. 872. num. 6. Rot. recent. deciſ. 211. num. 3. & 13. par. 6. & deciſ. 79. poſt Salgad. in la-*
97 *byr. cred.* Niſi tamen ex tenore inveſtituræ, ſeu ex ejus clauſulis mutata fuit natura, & converſa in hæreditariam, quod diverſimodè fit, & in occurrenti caſu potes ad citatos authores recurrere, & ad *Caren. reſol. 152. Gamm. dec. 50. Rot. rec. deciſ. 74. n. 15. & ſeq. par. 4. tom. 2. & deciſ. 35. num. 3. poſt Salgad. d. tract.*

98 Plerique enim affirmant ad mutandam naturam emphyteuſis Eccleſiaſticæ, quod ſufficiat clauſula *in perpetuum* ſæpè repetita, ut emphyteuſis fiat hæreditaria, & ad extraneos hæredes tranſeat, qui ſunt *Grilenzon. conſ. 144. num. 1. & ſeq. Mart. conſ. 57. à num. 21. Gargiar. conſ. 7. num. 20. & conſ. 44. num. 8. lib. 2. Gabriel. conſ. 76. ſub num. 7. 12. lib. 2. Spad. conſ. 182. num. 2. lib. 3. Altograd. conſ. 22. ex num. 6. lib. 1. Severin. poſt Scalion. ad pragmat. Regn. alleg. 26. num. 10. Mel. alleg. 14. num. 6. lib. 1. & alleg. 71. num. 6. ac alleg. 72. num. 3. lib. 2. Manſ. conſult. 156. num. 26. lib. 2. Palm. conſult. 68. num. 1. Tranchedin. conſult. 21. ex num. 24. & conſult. 95. num. 13. Urceol. conſult. 32. num. 23. lib. 1. Gobb. conſult. 51. num. 13. & conſult. 91. num. 7. Caren. reſolut. 152. num. 3. Faria ad Covarr. reſol. 17. num. 70. lib. 2. Sabel. ref. 58. num. 13. Cyriac. controv. 146. num. 10. Ciarlin. controv. 180. num. 24. lib. 2. Bonden. colluct. 34. num. 7. vol. 1. Boſcol. penes Torr. de Major. reſp. 2. num. 92. tom. 2. De Luc. tit. de emphyt. diſc. 32. num. 5. verſ. tertio quia,* & hanc ſententiam pluries, ac pluries admiſit Sacrum Tribunal Rotæ Romanæ coram *Zarat. deciſ. 95. num. 22. Merlin. deciſ. 506. & deciſ. 872. num. 8. coram Priol. dec. 218. num. 4. Caval. dec. 193. num. 3. Dunnozet. Jun. deciſ. 748. num. 20. tom. 2. Royas deciſ. 444. num. 1. Carill. deciſ. 246. num. 3. & in annot. ad deciſ. 26. num. 15. par. 3. recent. deciſ. 286. num. 4. par. 4. tom. 3. deciſ. 548. num. 9. par. 5. deciſ. 381. num. 6. & num. 8. par. 9. deciſ. 54. num. 24. par. 16. deciſ. 225. num. 1. 2. 22. par. 17. & deciſ. 332. num. 9. par. 19.*

His Doctorum authoritatibus non obſtantibus, qui
99 parum, aut nihil perpenderunt rationem, ſed more avium, vel ovium, ut inquit *Cardin. de Luc. de dot. diſc. 145. num. 2.* aliorum volatum inſequentium in alterius opinionem inconſultò deſcenderunt. Con-
100 trariam ſequor opinionem, quia dicta clauſula *in perpetuum* non debet abſtractivè ſumi, ſed ſecundùm ſubjectam materiam diſpoſitionis, cui cohæret, & ita bene poteſt operari in perpetuando conceſſionem ſuæ naturæ temporalem in perſonis admiſſibilibus, abſque eo, quòd mutet naturam ſuæ diſpoſitionis, quæ mutatio, in quantùm fieri poteſt, fugienda eſt, prout firmavit *Rot. in Cajetan. bonorum 3. Decembris 1646. §. hinc etiam coram Cerr. & poſt Salgad. tract. in labyr. credit. deciſ. 79. num. 2. & deciſ. 74. n. 13. & ſeq. par. 6. rec. & deciſ. 15. num. 17. & ſeq. par. 7. Cæphal. conſ. 400. num. 21. & 22. Manſ. conſult. 166. num. 19. lib. 2. Mart. vot. 38. num. 7. Magon. deciſ. Lucenſ. 12. num. 12. & Rot. poſt Salgad. labyr. credit. deciſ. 18. num. 20. 21. & coram Cerr. deciſ. 226. à num. 23. tom. 1. & in deciſ. 381. num. 3. & ſeq. par. 5. recent.* itaque judicavit *Rota noſtra Genuenſis in em-*
101 *phyteuſi die . . . . 1690.* & quando iſta clauſula reperitur in fine aliquarum ſubſtitutionum non alterat diſpoſitionem extendendo ad alias perſonas, ſive gradus ſubſtitutionis fideicommiſſarios, ſed regulari debet ſecundum ſubjectum diſpoſitionis, cui inhæret, & juxta illud operari, & non amplius *Torr. de Majorat. Ital. cap. 9. num. 84. lib. 1. & in quæſt. 17. numer. 46. Cancer. var. reſol. cap. 1. lib. 1. num. 265. in*
102 *fin. &* 170. & ſic clauſulæ *æquis portionibus, æqualiter, in capita*, appoſitæ fideicommiſſo perpetuo relicto pluribus inſtitutis, dum poſſunt operari effectum ſuum in qualibet linea ſingulorum inſtitutorum non debent ullo modo mutare ordinem, ſeu naturam ſucceſſionis, eum ſufficiat aliquem effectum operari, ne dicantur fruſtra poſitæ, ita docuerunt *Peregr. de fideicom. artic. 13. num. 74. Cæphal. conſ. 18. num. 4. Alex. conſ. 167. & Jaſon. conſ. 143. Dec. conſ. 186. Rojas deciſ. 4. num. 5.* ibi nimirum, quia ſic eſt natura ordinis ſucceſſivi cum plures ſub nomine collectivo vocentur *l. cum ita §. in fideicomm. l. peto §. fratre ff. de leg. 2.* etiam ſatis eſt quod ver- 103
bum *prout ſuprà* habeat ſuum effectum in una qualitate, ne videatur ſuperfluum *Rot. deciſ. 581. num. 11. & 12. par. 5.* & ita in terminis clauſulæ *in ſtirpem,* 104
& non in capita aſſerunt, quod pro ejus exitu qualem qualem effectum operari *De Luc. de fideicomm. diſc. 18. num. . . . . Altograd. Sen. conſ. 60. num. 60. lib. 2.* præſertim id procedere debet, quando induce- 105
rentur nova fideicommiſſa, quia iſta ſunt de materia odioſa *l. cohæredi §. filiæ ff. de vulg. Menoch. conſ. 81. num. 29.* item ſi diſpoſitionis verba poſſint pare- 106
re duplicem effectum, ſolùm ille contrà multiplicitatem fideicommiſſi attendendus eſt *l. cum pater §. ultim. ff. de leg. 3. & Rot. coram Seraphin. deciſ. 1023.* Tantumque verum eſt, quod hujuſmodi clauſula ope- 107
rari minus debet, ne forma ſucceſſionis mutetur, vel majora gravamina inducantur, quod ſi reperietur in fine alterius diſpoſitionis, ſolùm importabit, ac referet actum ſolum ſuccedendi, & eum ordinem quo ſunt vocati primi hæredes, vel legatarii, nunquam verò dari debet interpretatio, quæ referre poſſit gravamina, conditiones, & ſubſtitutiones reciprocas inſolitas, ut doctiſſimè conſideravit, & decidit *Rot. Rom. deciſ. 172. num. 12. par. 14. rec. & dec. 158. par. 5. tom. 1. & deciſ. 513. num. 28. par. 5. tom. 2.*

Mutari enim voluerunt naturam emphyteuſis Ec- 108
cleſiaſticæ multi, quando in ipſamet emphyteuſi adſit pactum tradens facultatem alienandi, in quo excipiuntur nonnullæ perſonæ, & loca (præter perſonas, ſeu loca à jure prohibita, ſcilicet nobilem, Eccleſiam, Potentem, Hoſpitale, aut univerſitarem) Hæc enim exceptio, ſeu limitatio in certis caſibus conſtituit emphyteuſim merè alienabilem, conſequenter hæreditariam, ac ad extraneos tranſitoriam *Bertazol. conſ. civil. 5. ſub num. 15. Siduagnon. conſ. 44. num. 78. lib. 2. Boſcol. reſponſ. 2. num. 130. & ſeq. inſerto poſt Torr. de Majorat. tom. 2. Card. de Luc. diſc. 29. de emphyt. numer. 3. verſ. & tertio clarius, Pacian. de locat. cap. 53. num. 88. & 89. Rot. in recent. deciſ. 16. num. 3. & deciſ. 26. num. 6. 7. par. 3. ac poſt Torr. de pact. futur. ſucceſſ. deciſ. 81. ſub numer. 34. & ſeq.*

Item mutari dicunt alii, quando reperitur clauſu- 109
la *pro ſe, & quibus dederit,* & huic ſimiles *Menoch. conſ. 111. num. 65. verſ. tertium eſt caput num. 66. lib. 2. & Boſc. d. reſp. 2. num. 104. in fin. ad num. 110. Laderch. conſ. 1. num. 16. Spad. conſ. 358. numer. 56. in fin. & num. ſeq. lib. 2.* & in terminis *Curt. Jun. conſ. 4. & conſ. 110. num. 27. Roland. conſ. 42. num. 10. lib. 1. & conſ. 55. num. 33. lib. 3. Tranchedin. conſult. 95. num. 14. Motaquil. poſt Scalion. ad pragm. alleg. 28. Mel. alleg. 8. num. 24. lib. 1.* ubi quod tranſit abſque hæſitatione *Rocc. diſp. 66. num. 17. 18. in fin. lib. 1. Vela. diſert. 15. num. 37. Boſcol. reſponſ. 2. numer. 81.* ubi præter iſtos addit *Barboſ. clauſ. 57. numer. 4. Mart. par. 1. elauſ. 126. & par. 2. clauſ. 558. num. 1. & conſ. 57. num. 2. 3. Mantic. de tac. lib. 2. tit. 19. num. 24. Monauz. de feud. cap. 39. Gobb. de permiſ. feud. alien. quæſt. 2. num. 42. deciſ. Sicil. apud Card. de Luc. de feud. num. 8. Rot. penes Mel. obſerv. for. deciſ. 6. num. 6. & coram Merlin. deciſ. 860. num. 15. tom. 2. in recent. deciſ. 26. in annot. Rub. num. 11. 12. par. 3. deciſ. 448. num. 8. par. 4. tom. 3. deciſ. 76. num. 20. & 30. par. 12.*

Alias denique conjecturas, & præſumptiones vi- 110
de latè per *Boſcol. d. reſp. 2. poſt Torr. de Major. per tot. & Urceol. conſult. for. conſult. 32. à num. 22. & ſequent.*

Secundum genus inveſtituræ eſt ſimplex pactio- 111
nata, & illa dicitur quando emphyteuſis fuit ſtipulata pro ſe, filiis, ſeu deſcendentibus, nulla expreſſa qualitate hæreditaria, & tunc judicatur eſſe ex pacto, & providentia *Clar. §. emphyteuſis quæſt. 37. Amat. reſolut. 84. num. 60. & ſeq. Capyc. Latr. deciſ. 70. ubi Gizz. ſub numer. 1. Merlin. deciſ. 532.*

num. 2.

Source : BIU Cujas

num. 2. *Rot. poſt Salgad. in labyr. credit. deciſ.* 35. *num.* 1. *&* 5.

112 Tertium, & ultimum genus emphyteuſis, eſt emphyteuſis mixta, ſcilicet quando eſt ſtipulata pro ſe, filiis, & hæredibus, quia illud adjectivum hæredibus copulatur cum ſuo ſubſtantivo filiis ad inducendum mixturam per modum complexi, & pro verificatione requiritur utrumque ſimul, itaut non ſufficiat, quod ſit filius, niſi ſit hæres, nec quod ſit hæres, niſi ſit de liberis *Rot. in Sarſinatenſ. feud.* 20. *Decembr.* 1638. §. 1. *&* 1. *Julii* 1639. §. *etenim coram Coccino Bellon. de jur. accreſc. cap.* 10. *quæſt.* 30. *num.* 23. *& conſ.* 48. *num.* 13. *Capyc. Latr. conſult.* 75. *num.* 107. *Rot. deciſ.* 265. *num.* 1. *par.* 4. *rec. coram Merlin. deciſ.* 150. *numer.* 2. *coram Dunnozet. Jun. deciſ.* 748. *numer.* 2. *& deciſ.* 482. *num.* 5. *& ſeq. par.* 5. *tom.* 2. *Belmont. deciſ.* 31. *num.* 5. *& Palm. alleg.* 237. *num.* 15. *Gobb. latè de permiſſ. feud. quæſt.* 2. *num.* 60. Et in hoc caſu filii non ſuccedunt uti hæredes, ſed quia hæredes, & ſic jure proprio, & ex vocatione propria ad emphyteuſim mixtam, unde non tenentur ſervare factum defuncti, *Torr. ſive Boſcol. penes Torr. de Majorat. par.* 2. *reſp.* 2. *num.* 13. 14. *& Bellon. de Jur. accreſc. cap.* 10. *num.* 23. *uſque ad* 40.

Præmiſſis his omnibus ad cognitionem, poſſumus modo procedere ad reſolutionem noſtræ quæſtionis,
113 & ſic diſtinguere, aut ſumus in caſu emphyteuſis hæreditariæ, vel mixtæ, utique excluditur ab inteſtato per maſculum, quia fœmina, cum careat potentia ſuccedendi, utique non poteſt eſſe hæres, quod tamen intelligendum cum temperamento, quatenus durat excluſio, ſecus ſi poſt mortem maſculorum fœmina reintegretur ad ſucceſſionem, ſeu admittatur ad ſuccedendum cum maſculo in defectu aliorum maſculorum prout vigore hujus Statuti noſtri, nam tunc fœmina admittitur. *Hodiern. ad Surd. deciſ.* 95. *numer.* 3. *& ſeq. Cyriac. controv.* 128. *num.* 3. *Carpan. ad Stat. Mediol. cap.* 278. *num.* 30.

Dubium tamen hìc magnum inſurgit, & illud eſt, an ſtante noſtro Statuto diſponente, ut deficientibus maſculis liberis ſuccedant filiæ, contingat, quod aſcendens primus acquirens decedat cum duobus filiis, & hæreditas inter hos duos fratres diviſa fuerit, & per conſequens emphyteuſis mixta, ſi poſtea decedat unus ex filiis relictis filiabus, filiæ ne debebunt excludere Patruum in parte emphyteuſis obventa Patri ſuo? videtur, quod ſic, quia Statutum noſtrum vult, quod illæ ſuccedant non extantibus filiis maſculis, & ſic cum ſint hæredes, & deſcendentes habent utramque qualitatem requiſitam ab inveſtitura, & per conſequens debebunt admitti.

114 Sed contrarium tenuit *Læl. Altogr. conſ.* 25. *n.* 33. 34. *lib.* 1. & benè meo Judicio, nam in emphyteuſi debebit ſuccedere alter frater, & eo non extante ejus filii, nepoteſve, & deinceps quia ambo filii, à quibus duæ ſucceſſorum propagines emanarunt, ab uno ſtipite (cui ſufficit ſuccedere volentes eſſe hæredes) deſcendunt, quo fit ut non ſecus, ac ſi ageretur de ſuccedendo eidemmet primo acquirenti in hæreditate, in qua Statutum noſtrum præferret deſcendentes maſculos deſcendentibus fœminis, ſic etiam præferendi ſunt in his bonis emphyteuticis *Bart. in l. Jurisjurandi* §. *ſi liberi num.* 5. *in fin. ff. de oper. libert. Corn. conſ.* 131. *num.* 7. *lib.* 2. *Decian. conſ.* 45. *num.* 12. 13. *lib.* 2. *Beroi conſ.* 65. *num.* 13. *& ſeq. lib.* 2. *Honded. conſ.* 13. *num.* 28. 29. *lib.* 1. ubi id habere locum ait in emphyteuſi hæreditaria *Gratian. diſcept. forenſ. c.* 447. *num.* 8. *&* 13. *& ſeq. & cap.* 813. *num.* 31. 32. & ut indubitatum admiſit *Salycet. in l.* 2. *C. de Jur. emphyt.* quos, & alios plures ſequitur *Altogr. d. conſ.* 25. *num.* 33.

Item ratio bona videtur hujus concluſionis, quia dicta emphyteuſis defertur principaliter Jure, & titulo contractus, & non hæreditatis, & licet in hoc caſu requiratur ſimul qualitas hæreditaria, attamen hæc ſe habet, ut conditio, & non ut titulus, quo-
115 circa aperta via per mortem alicujus ille, qui ſubintrat ſuccedit ſtipiti primo acquirenti, non autem ultimo morienti, & ſufficit, quod ſit hæres ſtipitis, & non noviſſimi *C. unic. de eo qui ſub vel hæred. ſu. in feud. Clar.* §. *feudum q.* 9. *num.* 5. *Roſentald. de feud. cap.* 2. *concluſ.* 33. *num.* 37. *Intrigliol. conſ.* 2. *num.* 60. *Rot. recent. deciſ.* 482. *num.* 11. *& deciſ.* 499. *num.* 6. *pas.* 5. *tom.* 2.

Ulterius noſtra concluſio fundatur, ut inquit idem 116
Altograd. dicto conſ. 25. *num.* 34. in præſumpta voluntate primi acquirentis præferendi maſculos deſcendentes fœminis, ſe ſe ita conformando cum diſpoſitione Statuti. Hæc verum habent locum in emphyteuſi acquiſita ab uno tantum, ſecus ſi à duobus, vel pluri- 117
bus, ut declarat *ibid. Altograd.* nam fœminæ unius lineæ poterunt excludere in ſua parte maſculos alterius.

Adhuc contrà prædicta obſtare poteſt, ſi quis dicat, quod per hoc Statutum noſtrum excludens fœminas propter maſculos, non ſit ſimpliciter excluſa fœmina à ſucceſſione Patris, ſeu aſcendentis, ſed ſolùm ſuſpenſivè, & ad tempus, ſuppoſito, quod vigore hujus Statuti noſtri ſit reintegrata in deficientia illorum maſculorum, qui præferuntur ad ſucceſſionem paternam, prout latè ſcripſit *Redenaſc. conſ.* 1. *num.* 160. *& ſeqq.* videretur eſſe admittenda ad dictam emphyteuſim in prædicto caſu ob reſtituram ipſi potentiam ſuccedendi Patri, & in ejus virili maſ- 118
culus deſineret eſſe hæres, quod poteſtate Statutorum fieri poteſt *Merlin. de legit. lib.* 3. *tit.* 1. *quæſt.* 3. *numer.* 15. *& ſeq. q.* 14. *num.* 22. *& ſeq.*

Sed replicatur, & parùm in reſpondendo ſtudii impendo, dum ex prædictis replicatio elicitur, ſemper enim verum eſt fœminam eſſe ſimpliciter excluſam à dicta ſucceſſione, & quod vigore Statuti noſtri admittitur filia ad ſucceſſionem Patris quoad bona aſcendentis, ſed non reintegratur ad ſucceſſionem aſcendentis, prout obſervat *Carpan. cap.* 286. *num.* 13. & in terminis *Redenaſch. conſ.* 3. *num.* 35.

Quid autem, ſi caſus eſt de emphyteuſi ſimplici pactionata ſtipulata ſpecificè pro filiis maſculis, & fœminis, vel per verba communia ſignificantia ſecundùm eorum proprietatem utrumque ſexum, veluti ſi ſit concepta, pro deſcendentibus poſteris, liberis, progenie, generatione, & aliis ſimilibus, ſed ſi ſtipulata eſt pro filio, an comprehendatur fœmina, in hoc caſu augeri difficultatem obſervat *Rot. deciſ.* 125. *num.* 34. *par.* 1. *diverſ.*

His igitur in caſibus videtur admitti debere fœ- 119
minam ſimul cum maſculis, ita tenuerunt apertè *Brun. de Stat. excluſ. artic.* 8. *num.* 104. *Gratian. diſcept.* 813. *num.* 32. *Altograd. conſ.* 22. *num.* 24. *lib.* 1. *Rot. poſt Fenzon. dec.* 119. Ratio eſt quia ſicuti ſunt ſimul, & conjunctim vocati, ita etiam debent ſimul & æqualiter ſuccedere *Bellon. de Jur. accreſc. cap.* 5. *quæſt.* 26. *num.* 92.

Contraria tamen opinio magis certa, & verior eſt, 120
ut fœmina excludatur, donec ſuperſunt maſculi ſtante Statuto excluſivo, ratio eſt, quia ſtipulator præſumitur ſe conformare cum mente Statuti, & ſicut Statutum excludit fœminas propter maſculos à ſucceſſione aſcendentis favore agnationis, ita etiam ipſe aſcendens ſtipulando favore filiorum de his, quæ licet deferantur per contractum, tamen non acquiruntur filiis, niſi poſt ejus mortem, & ſic de tempore quo acquiritur ejus hæreditas, intendit propter eamdem rationem, ut pariter ſuccedatur in caſu dictæ ſtipulationis à ſe factæ, prout ſibi ſuccedendum erit in ejus hæreditate, quodque ſicut voluntate permiſſiva concurrit cum diſpoſitione dicti Statuti circa ejus ſucceſſionem ab inteſtato, dum de ea aliter non diſponit, ita etiam concurrit voluntate poſitiva per dictam ſtipulationem, & hanc opinionem amplexi fuerunt *Carpan. ad Stat. Mediol. cap.* 278. *num.* 29. *par.* 1. *Marin. reſol.* 68. *num.* 17. *& ſeq. lib.* 2. *Molfeſ. ad conſuet. Neap. par.* 4. *de ſucceſſ. ab inteſt. quæſt.* 33. *n.* 5. *& ſeq. Borell. Summ. deciſ. tom.* 1. *tit.* 33. *num.* 30. *Capyc. Latr. deciſ.* 3. *& ibi Gizzar. obſerv.* 3. *& obſerv.* 70. *num.* 5. *Coccin. deciſ.* 32. *num.* 3. *Cavaler. deciſ.* 583. *Buratt. deciſ.* 838. *Rot. recent. deciſ.* 355. *num.* 20. *& ſeq. par.* 5. *& Merlin. deciſ.* 447. *n.* 21. *Beroi conſ.* 65. *num.* 13. *& ſeq. lib.* 2. *& vid. infra fol.* 257. *num.* 8. 9. *& ſeq.*

Adverte verùm, quod ſi adeſſent conjecturæ, & 121
præſumptiones contrarium expreſsè indicantes, contrarium quoque reſpondendum eſt *Coccin. deciſ.* 32. *num.* 21. *& dec.* 137. *Cavaler. deciſ.* 583. *ſub num.* 11. quia hæc quæſtio non eſt poteſtatis, nam bene

teſta-

Source : BIU Cujas

122 Testator per ejus provisionem tollere potest illam Statuti exclusivi, quod disponit ab intestato, seu præter voluntatem ascendentis, non autem contra ejus voluntatem *Mart. de succeſſ. par.* 1. *quæſt.* 13. *artic.* 1. *Marescott. resol.* 28. *num.* 8. *lib.* 1. *Cyriac. controv.* 536. *num.* 14. *& seq. Rot. rec. decis.* 514. *num.* 6. *& seq. par.* 5. *tom.* 2.

123 Item fœmina a jure patronatus excluditur, quia de sui natura est hæreditarium, & acquiritur ei solùm, qui actualiter est hæres, & qui est successor in universum jus defuncti per *Tex. in Clem. plures de jur. patronatus Ricc. decis.* 126. *par.* 1. *& decis.* 72. *par.* 2. *Merlin. decis.* 145. *num.* 9. *& decis.* 539. *n.* 1. *&* 16. *decis.* 870. excluditur fœmina, quæ non potest esse hæres *Carpan. ad Stat. Mediol. cap.* 278. *num.* 25. *par.* 1. *Vivian. de jure patron. lib.* 4. *cap.* 2. *num.* 48. *Noal. de transmiſſ. cap.* 62. *ſub num.* 6. *Bottiler. de ſucceſſ. Theor.* 14. *num.* 7. *Marant. reſp.* 82.

124 *num.* 27. *par.* 3. *Ricc. deciſ.* 72. *num.* 5. Secus verò si ex conjecturis, & præsumptionibus comprehenderetur esse gentilitium, ut advertit *Merlin. dec.* 870.

Vidimus igitur si locum habeat hujusmodi Statutum in bonis emphyteuticis. Modo an in feudalibus & cum emphyteusis, ac feudum assimilantur, & fra-

125 ternizant, eisdemque reguntur regulis, nisi expressè in jure aliter cautum reperiatur *Boscol. art.* 2. *n.* 113. *& seq.* insertus post *Cardin. de Luc. in tract. de feud.* ideoque idem resolvendum puto, & dico nullo modo comprehendi bona feudalia, quia in istis succeditur non titulo universali, & hæreditario, quamvis aliquando requirunt qualitatem hæreditariam (ut diximus supra de emphyteusi) ad potestatem succedendi, ista qualitas tamen non servit pro titulo, sed pro conditione apposita à primo acquirente: Igitur in illis succeditur ex contractu, & ex pacto, sive vo-

126 luntate expressa primi acquirentis, & ob id non habet locum Statutum nostrum *de ſucceſſ. ab inteſt.* ut in simili Statuto exclusivo fœminarum scripsit *Carpan. ad Stat. Mediol. cap.* 278. *num.* 26. *par.* 1. quia

127 in feudis tantummodo tenorem investituræ, & formam ejus attendendam esse clamant omnia Jura, & Textus, & Doctores relati per *Boscol. responſ.* 1. *pro amico in primo Special. num.* 13. 14. *& seqq. Insertus post Torr. de Major. par.* 2. ubi latè de hac materia, & melius *artic.* 2. *&* 3. *& seqq. post Card. de Luc. in tract. de feud.*

Pulcherrima, & difficillima eodem tempore succedit quæstio, an locum habeat jus accrescendi in Statuto nostro exclusivo fœminarum, & quidem ne ingenium vestrum variis conclusionibus malo ordine positis confundatur, ut solent quidam scriptores, qui ob materiam male dispositam potiùs obtenebrant quam instruunt mentes lectorum, & id procedit quamplurimum ex indigesta Doctrinarum mole, quam habent in confuso, & ita bene eis potest accommodari dicterium, inopem me copia fecit, debent Authores secernere bonas doctrinas, & conclusiones à reprobatis, & non admissis, ut eorum munus rigorosè expostulat, ut conqueritur *Merend. c.* 26. *lib.*

128 22. *num.* 2. & benè, quia in firmandis Doctrinis priùs debet benè exagitari quæstio, itaut rejectis falsis opinionibus solùm recta, & purgata exire possit conclusio, quemadmodum de farina fit juxta insignia Poetæ carmina.

Transfert inde manus fuſas in Cribra farinas,
Et quatit, ac remanent ſummo purgamina Dorſo.
Subſidit ſincera, foraminibuſque liquatur
Emundata ceres.

Et etiam facit aliud ejusdem Poetæ.

Singula tum capitum numeroſa cortice nudat,
Et ſummis ſpoliat coriis contemptaque paſſim
Spargit humi, atque abjicit.

Itaque more nostro distinguendi sunt in prædicta

129 quæstione casus, & primus est, an portio masculi non succedentis accrescat favore masculi succedentis, & non fœminæ exclusæ? affirmativam sententiam favore masculi retine, ut tenuerunt *Tort. ad Stat. Pap. ſtat. civil.* 95. *num.* 177. *Capyc. Latr. deciſ.* 61. *num.* 7. *Buratt. deciſ.* 838. *num.* 10. *& seq. Rot. deciſ.*

130 192. *num.* 17. *par.* 4. *tom.* 2. Quia natura juris accrescendi realis est, & sic portio accrescit portioni, & non personæ *l. ſi Titio* 40. §. 1. *ff. de uſufr. & quem;* Cumque fœmina excluſa non habeat portionem successionis, non potest portio vacans accrescere ei, quod non est *Bellon. de Jur. accreſc. cap.* 7. *quæſt.* 61. *num.* 20. *& seq. Honded. conſ.* 6. *num.* 10. *lib.* 1. Secus 131 dicendum si bona fratris præmorientis essent in Territorio extraneo, ubi non adesset simile Statutum, quia tunc fœmina habebit medietatem bonorum per jus accrescendi, *nt notavit Tort. ad Stat. Pap. dicto ſtat.* 95. *num.* 178.

Alter casus difficilior est, & evenire potest, quan- 132 do in aliqua portione est instituta fœmina, & in reliquo institutus est masculus, tunc si masculus prædecedat, tota hæreditas accrescit fœminæ non obstante Statuto exclusivo fœminarum, quia hic non agitur de successione ab intestato, ut declarat *Brun. de Stat. excluſ. fœmin. art.* 8. *quæſt.* 9. *quem ſequitur Carpan. ad Stat. Mediol. cap.* 278. *num.* 46.

Hæc tamen non sunt omninò, & indistinctè vera in terminis Statuti nostri, per cujus vigorem, ut diximus supra à *num.* 26. *& seq.* potest aliquis decedere partim testatus, & partim intestatus. Præmit- 133 tendum igitur est pro bona resolutione, ex quo verè descendit jus accrescendi, & quamvis Doctores in hoc multum se torquerunt, quamplures enim tenuerunt emanare à tacita voluntate Testatoris, alii ex sola dispositione juris, scilicet ne quis moriatur partim testatus, & partim intestatus, sed has conclusiones ex diametro contrarias conciliavit *Doctiſs. Jo: Ant. Bellon. in cap.* 2. *quæſt.* 2. *num.* 46. ubi concludit, quod interdùm jus accrescendi procedit ex mera potestate juris, interdùm etiam ex judicio Testatoris, & regulariter assignat numeris 47. 48. 49. procedere ex voluntate Testatoris, quando scilicet adest conjunctio, tam in fideicommissis legatis, quam in hæreditatibus Testamentariis, & tunc similiter verum est ex tacita defuncti voluntate provenire, & id probat multis auctoritatibus, & Doctrinis ab eo allegatis, ad quas vos omninò remitto, ut elegantius in illo legetis, quam si essent à me transcriptæ.

Interdum dixi ex mera potestate juris provenire jus accrescendi, & hoc locum habet in hæreditatibus testamentariis, quando non adest conjunctio, quia tunc jus accrescendi emanat à mera potentia legis, ne quis decedat partim testatus, & partim intestatus, ut examinat cum laudatis idem *Bellon. dicto cap.* 2. *quæſt.* 2. *num.* 51. *& seq.*

His præmissis venio ad resolutionem meæ con- 134 clusionis, & sic distinguo, aut interceſſit aliqua inter hæredes conjunctio, ex qua provenit tacita voluntas testatoris, & ejus Judicium, tunc habet locum jus accrescendi in nostro Statuto, ut dixi paulò suprà.

Aut nulla reperitur conjunctio, ex qua possit ar- 135 gui mens, & voluntas Testatoris, tum quia cohæredes omninò sint disjuncti, tum quia testator fœminam hæredem instituit in semisse, & de residuo nihil dixisset, & in his casibus dicere etiam videtur jus accrescendi habere locum in Statuto nostro, quamvis illud concedat facultatem decedendi partim testatus, & partim non, ex eo quia præsumitur, quod Testator voluerit tacitè sequi jus commune, & secundùm ejus leges, & normam regulari suam voluntatem secundùm *Caſtr. in dicta l. ſi Titio* 63. §. *Julianus num.* 2. *ff. de legat.* 2. *quem ſequitur Bellon. de Jur. accreſc. c.* 2. *quæſt.* 2. *num.* 20. & etiam potiùs 136 censetur Testator velle uti jure communi, quàm Jure singulari, & in dubio censeri velle in totum testatum decedere idem *Bellon. cap.* 10. *quæſt.* 24. *numer.* 95. 96. *Mantic. de conject. ult. volunt. lib.* 6. *tit.* 1. *num.* 22.

Contrarium verius existimo, motus ex resolutio- 137 ne similis quæstionis quam movit idem *Bellon. dicto cap.* 10. *quæſt.* 24. *num.* 98. *&* 102. & quæstio illa est an in testamento militis habeant locum accrescendi jura, & ad partes tractando dubium, concludit ne- 138 gativè, scilicet nullum locum habere jus accrescendi, sive testator de tota hæreditate disposuerit, & unus institutus defecerit, sive de una parte tantùm, & de residuo non disposuerit, sed succedunt in parte vacante venientes ab intestato, ita enim ante dictum *Bellon. dicto loc. num.* 97. *& seq. & num.* 102. *tenuerunt Soc. Sen. in l. ſi mihi, & tibi* 12. *in fin. princ.*

Source : BIU Cujas

princ. ff. de leg. 1. Jaſ. in dicta l. 1. num. 5. C. de Teſtam. milit. Mantic. de conject. ultim. vol. lib. 6. tit. 1. num. 4. Ruſtic. ad l. cum avus 101. proœm. cap. 2. numer. 87. aliique quos allegat dictis numeris Eruditiſs. Bellon.

Neque obſtant jura allegata in contrarium, quibus etiam reſpondet in ſua quæſtione dictus *Bellon. in dicto loco num. 115. 116. & 117.* dicendo, quia miles habet facultatem decedendi partim teſtatus, partim inteſtatus, præſumi debere ita deceſſiſſe per *text. punctualem D. Vulpiani in l. ſi miles unum 6. ff. de milit. teſt.*

Ulterius illa voluntas, quæ prætenditur deſumi ex eo quod præſumatur Teſtator voluiſſe ſequi jus commune, & ideo habere locum jus accreſcendi in ſuo
139 teſtamento, non eſt voluntas, niſi abuſiva, quia eſt voluntas coacta, ideoque non voluntas, ut elegantер tradidit *Bellon. in alio capitulo 2. quæſt. 2. n. 62. 63.* & ita reſolvitur noſtrum dubium Statutarium, cum ex hoc noſtro Statuto habeant Teſtatores liberam poteſtatem teſtandi quoquo modo ſibipſis placeret.

ADDITIO

Ad num. 6.

140 Statutum excluſivum fœminarum comprehendit etiam caſtratos, ſenes, frigidos, ac maleficiatos licet inhabiles ad contrahendum Matrimonium *Andreol. controv. 340. num. 8.*

Ad num. 22.

141 Ponderanda eſt hæc doctrina, quia non inveni doctores loqui in his terminis, & vide præ ceteris *Berſan. de Viduis cap. 3. quæſt. 10. 11. & ſeq.*

Ad num. 24.

142 Contra hanc meam opinionem videtur dicendum & firmandum argumento alterius ſtatuti noſtri *de Fid. danda per mulier. extra Domin. nupt.* ubi tenetur mulier ſecundo nubens præſtare fidejuſſorem de omni eo quod maritus ei legaſſet, & omnibus his, de quibus mater non poteſt ſecundum leges filios privare, ita deciſum fuit a Rota noſtra; ſed hæc deciſio mihi non videtur probabilis, quia illius fundamenta nullam habent ſubſiſtentiam, & ſtatutum *de fidejuſſione danda* procedit contra mulieres nubentes extra Territorium, & hoc apparet ex eo, quia ipſe tenentur cavere de reſtituendo omne id quod legatum fuerit eis à primo marito, ad quod non tenentur aliæ mulieres nubentes in Territorio.

Ad num. 26. 27. 28.

143 Statutum *de Teſtam. & ultim. volunt. §. omnis autem*, explicatur à *Samminiat. controv. 33. numer. 84. lib. 1. Palm. allegat. 210. per tot.* & poteſt adimi ſtante hoc ſtatuto inſtitutio directa in codicillis, *Card. de Luc. de Fideicom. diſc. 127. num. 10.* Non habet autem locus *hic* §. ſi in teſtamento ordinatum fuerit poſſe mulierem abſque conſenſu contrahere *ex Beniell. conſ. 99. num. 25. & ſeq.* Et valet prælegatum factum unico hæredi univerſali, *Altograd. conſ. 87. num. 53. & ſeq. & conſ. 88. num. 26. cum ſeq. tom. 2.* Et ſic in terminis noſtri ſtatuti, teſtamentum valet ſine hæredis inſtitutione *Marlian. deciſ. 47. num. 8.* & poteſt hæres inſtitui ex die, & in diem, latè *Beniel l. conſ. 21. num. 4. 5. 6.*

Ad num. 48. & ſeqq.

144 Non habet locum *Auth. Res quæ* in aliis Bonis per aſcendentem libere relictis, ſed ſolum in bonis relictis filiis onere fideicommiſſi gravatis, *Peregrin. de Fideicommiſſ. artic. 42. numer. 55. Andreol. controv. 259. numer. 26.* habet etiam locum in dote, vel augmento dotis facto a Marito Sponſæ, quando hæc duxit in virum, ſenem, vel ignobilem, quia tunc illa dos videtur fuiſſe neceſſario conſtituta, *Faber. in Cod. Commun. de Legat. titul. 23. lib. 6. defin. 5. Boſſ. de Dot. cap. 8. num. 25. & 26. Fontanell. de Pact. nupt. lib. 2. clauſ. 5. gloſſ. 1. par. 2. n. 85. uſque ad 88. Scopp. ad Merlin. cap. 46. à num. 5. uſque ad fin.* habet locum in aſſignationibus factis à viro muliere, vulgo appellatis *per li Spilli, Rot. cor. Lancett. deciſ....* Item habet locum in donatione facta per virum Sponſæ *Dijn. deciſ. 99.* & ejus privilegium tranſit in hæredes, vel ſingulares ſucceſſores mulieris, *Dijn. d. loco & Emerix deciſ. 1227.* Non habet locum quando mulier neglexit ſolutionem conſequi etiam vivente viro, *Motron. penes Palm. nep. in fin. tom. 3. allegat. num. 93. Salgad. labyr. cred. par. 3. cap. 11. à num. 50.* Denique plura de hac Auth. vide in eodem *Dijn. dec. 91. 92. 93. 94. & 99.* & apud *Rub. de validit. legal. cap. 70. num. 333. & ſeq. & in num. præcedent.*

Ad num. 59.

Quomodo probetur non eſſe alia bona in hæredi- 145
tate ut ſubſidiariæ detractioni ex fideicommiſſo pro dote locus ſit *Palm. alleg. 170.*

Mulier non tenetur excutere bona Mariti penes ter- 146
tios, antequam agat contrà bona fideicommiſſi *Cerr. deciſ. 564.* & vide *deciſ. Gen. in cauſa Gentili, & R. Spinula.*

Licet fideicommiſſum ſit aſcendentis non poteſt 147
unus poſſidens bona fideicommiſſaria conſtringi ad dotandum fœminam alterius Columnelli, quamvis hæc fœmina deſcendat à fideicommittente *Rot. Lucenſ. tom. 3. deciſ. 263. à num. 154.*

Ad num. 66.

Contra bonos mores de jure Civili poteſt renun- 148
ciari, ſecus contrà bonos mores de jure naturali, vel Canonico, *Caſtagn. deducto ne egeat in proœm. ſecundæ par.*

SUMMARIUM.

1 VErbum Maſculi *verificatur etiam in Statutis in numero ſingulari.*
2 *Sub appellatione liberorum veniunt ex propria ſignificatione deſcendentes in infinitum.*
3 *Præcipuè in Statuto noſtro ubi adeſt clauſula in ſtirpem, & non in capita.*
4 *Maſculi debent exiſtere tempore ſucceſſionis eis delatæ à Statuto, adhoc ut fœminas excludere poſſint.*
5 *Quando maſculi non extant, ceſſat excluſio fœminarum.*
6 *Qualitas admiſſiva, vel excluſiva attenditur ſolum tempore apertæ ſucceſſionis.*
7 *Non obſtante, quod filia fuerit dotata, attamen continuat in hæreditate patris, ſi dotatio evenerit poſt ſucceſſionem ad hæreditatem paternam, à qua Statutum excludit dotatam.*
8 *Maſculus adhuc in utero excludit fœminas interim admiſſas.*
9 *Exiſtentia ſolum maſculorum, licèt iſti non poſſent, nec vellent ſuccedere, impedit fœminis ſucceſſionem.*
10 *Contrà, & num. 11.*
12 *Excluſio fœminarum inducta eſt à Statuto, ut bona remaneant in agnatione.*
13 *Ceſſante ratione Statuti, ceſſat etiam illius finis.*
14 *Excluſio fœminarum non inducitur earum odio, ſed favore maſculorum.*
15 *Si Statutum non poteſt juvare maſculis vocatis, non debet nocere fœminis.*
16 *Si partus eſt perfectus, vel maturus, licet illicò moriatur, excludit fœminas, ſecus ſi monſtruoſus, vel imperfectus, quia tunc habetur pro non nato, & num. 19. 20.*
17 *Perfectio partus conſiſtit in potentia vivendi, & ſic non attenditur perfectio integralis, ſed ſubſtantialis.*
18 *Quoad perfectionem partus non intereſt, an propria virtute, vel violenter inciſo ventre natus fuerit.*
21 *Ad cognoſcendam perfectionem, vel maturitatem partus ſtatur judicio medicorum, vel dicto obſtetricum.*
22 *Licet partus fuerit perfectus, ac maturus, attamen ſi natus ſit mortuus, habetur pro non nato.*
23 *Item ſi partus eſt monſtruoſus, vel prodigioſus.*

24 *In*

Source : BIU Cujas

24 *In dubio partus præsumitur perfectus.*
25 *Partus septimester, & nonomester, decimester præsumitur perfectus.*
26 *Partus quinquemester, vel semester non præsumitur maturus.*
27 *Partus octomester non præsumitur vitalis.*
28 *Tanto magis, si partus octomester illicò decesserit.*
29 *Partus undecimester præsumitur imperfectus.*
30 *Hermaphroditus, si in eo sexus masculinus prævalet, tanquam masculus fœminas excludit.*
31 *Secus si non prævaleret, sed esset æqualis potentia.*
32 *Bannitus capitalis, Deportatus, Rebellis non excludunt fœminas ex dispositione nostri Statuti.*
33 *Item omnes alii incapaces successionis.*
34 *Demens, Mentecaptus, Furiosus non excludit fœminas.*
35 *Contrà.*
36 *Bannitus capitalis non gaudet beneficio Statuti nostri de successione, neque aliis Statutis, ac privilegiis.*
37 *Item non potest succedere ab intestato, neque ex testamento secundum Statuti formam.*
38 *Secus verò de jure communi.*
39 *Contrà, quia neque de jure communi possunt succedere in bonis in Territorio Bannientis sitis.*
40 *Vituperantur Doctores illi, qui nimis confusè materiam tradunt, & dicuntur legum dolores.*
41 *Bannitus capitalis nullam habet factionem testamenti.*
42 *Licet bannitus non sit simpliciter ex delicto, sed per contumaciam.*
43 *Tanto magis si sententia contumacialis lata fuit prævia compilatione processus.*
44 *Et hæc sententia procedit, licèt non fuerint bannito confiscata bona.*
45 *Assignantur rationes hujus conclusionis, & n. 46. & 47.*
48 *In bonis extra territorium Bannientis sitis potest Bannitus succedere.*
49 *Damnati perpetuò ad triremes non possunt succedere secundum Statuti nostri formam, neque ex testamento, neque ab intestato.*
50 *Reprobatur votum MM. DD. Hieronymi Rodini, & Hieronymi Bargalii JJ. CC. asserentium hosce damnatos posse succedere.*
51 *Damnati perpetuò ad remigandum possunt succedere secundum jus commune ad bona, & habent utramque testamenti factionem, & n. 54.*
52 *Nemo de jure auth. efficitur servus pœnæ.*
53 *Limita in damnatione capitali, quæ non fuit correcta per Auth.*
54 *Deportati, Damnati ad perpetuos carceres, vel ad perpetuo remigandum utramque habent factionem testamenti.*
55 *Contraria sententia firmatur.*
56 *Nemo hodie efficitur servus pœnæ quoad libertatem tantùm.*
57 *Qui retinet libertatem non amittit, quæ sunt juris gentium, ut sunt contractus.*
58 *Qui amittit Civitatem, amittit omnia privilegia à jure communi civibus concessa, quod sufficit ad amittendam utramque testamenti factionem, licet retineat libertatem.*
59 *Notatur error Vasquez tenentis contrarium.*
60 *Clerici sic damnati retinent ex æquitate utramque factionem testamenti.*
61 *Doctores, qui scripserunt per modum repertorii, nullam authoritatem habent.*
62 *Damnati ad tempus ad remigandum habent utramque testamenti factionem, quia comparantur Relegatis.*
63 *Advertitur Thusc. non benè loquutum fuisse.*
64 *Bona ab hujusmudi damnatis acquisita per contractus factos post eorum damnationem, debebunt post eorum mortem pervenire in Fiscum.*
65 *Secus si aderunt ascendentes, vel descendentes, vel cognati usque in tertium gradum, vel uxor juxtà* auth. bona damnatorum.
Amplia hanc conclusionem ut num. 88.
66 *Masculi legitimati per subsequens matrimonium vel in radice matrimonii non excludunt per nostrum Statutum fœminas.*
67 *Fœmina semper exclusa remanet, si semel fuit exclusa à masculo, licèt subito mortuus sit.*
68 *Fœminæ non excluduntur à Statuto, si masculi consentiunt, ut simul cum eis succedant.*
69 *Masculi possunt renunciare Statuti privilegio excludentis propter eos fœminas.*
70 *Si masculi consentiunt fœminas simul cum eis succedere, non tenentur ampilus eas dotare.*
71 *Fœmina semel admissa à masculo ad succedendum simul cum eo, non potest amplius ille se pœnitere.*
72 *Si fœmina dederit in dotem partem bonorum paternorum cum consensu fratris, tunc censetur à fratre approbata, uti hæres, & diceretur fratrem renunciasse Statuto.*
73 *Statutum exclusivum fœminarum non habet locum, nisi masculus Statuti beneficio utatur.*
74 *Transmissio hæreditatis, quæ fit providentia juris, non habet locum contrà fœminas exclusas, & num. 89.*
75 *Contrarium firmatur.*
76 *Pari passu ambulant transmissio hæreditatis verè aditæ, quam per providentiam juris aditæ, & num. 77.*
78 *Paria sunt in jure nostro, quod quis sit hæres, & quod alium faciat hæredem.*
79 *Transmissarius personam transmittentis repræsentat.*
80 *Filia, vel ejus descendentes numquam reintegratur ad successionem Statutariam, si simpliciter à Statuto exclusa est.*
81 *Secus si temporaliter est exclusa.*
82 *Pater, vel avus potest reintegrare ad successionem Statutariam filiam suam, vel neptem.*
Intellige, & declara hanc conclusionem ut numer. 90.
83 *In dubio non præsumitur filia, vel neptis reintegrata ad successionem.*
84 *Si relicta fuit à Patre dos filiæ suæ pro legitima dicitur filia reintegrata ad successionem.*
85 *Item dicitur reintegrata filia, si instituitur hæres universalis in quota una cum masculis.*
Item si masculus adivit hæreditatem cum fœmina sine contradictione aut oppositione fratris, num. 91.
86 *Filia dicitur reintegrata ad successionem Patris, si cum Patre pacta fuerit ei posse succedere.*
87 *Filia censetur solùm reintegrata ad successionem Patris reintegrantis, non autem quoad alias transversalium successiones.*

MASCULI LIBERI) Hoc verbum *Masculi* verificatur etiam in singulari, ut adnotavit *Tiraquell. in l. si unquam in verb. susceperit liberos nu. 290. cum seq. C. de revoc. donat. Brun. tract. Statut. fœmin. exclus. artic. 12. quæst. 13. quos sequitur in simili verbo Carpan. ad Stat. Mediol. c. 278. num. 47.* & in puncto nostri Statuti *Altogr. Sen. cons. 59. num. 8. §. non obstat*, & sub appellatione liberorum masculorum veniunt omnes descendentes masculi in infinitum ex propria significatione *l. liberorum ff. de verb. signif. Fusar. de subst. quæst. 327. num. 1. & decis. 258. n. 1. coram Cels. & plures cumulat Barbos. de appellat. verb. appellat. 130. num. 4. Mynsing. instit. de nupt. §. ergo non num. 3. Pegaz. resol. for. cap. 4. num. 181.* præcipuè in Statuto nostro ubi adest clausula *in stirpem, & non in capita*, quæ, ob id quod verificari non potest in primo gradu, operatur, ut veniant omnes descendentes *Decian. cons. 88. n. 71. lib. 2. Socin. Jun. lib. 3. cons. 89. num. 14. Fusar. q. 320. num. 19. & 40. Bellon. cons. 26. num. 22. & seq.*

Hi verum descendentes masculi debent existere tempore successionis, ut possint fœminas excludere, ita notat *Brun. in tract. Stat. exclus. fœmin. art. 12. q. 32. Alb. cons. 106. num. 10. quos sequitur Carpan. ad Statutum Mediol. d. cap. 278. num. 50. & 81. & benè Tort. ad Stat. Pap. stat. 95. num. 133.* & quando non extant cessat exclusio fœminarum *Dec. cons. 364. num. 3. & cons. 451. num. 4. cum seq. Menoch. cons. 111. num. 61. vol. 2. Honded. cons. 6. lib. 1. num. 15.* nam qualitas ad-

Source : BIU Cujas

admiſſiva, vel excluſiva attenditur ſolùm tempore apertæ ſucceſſionis *l. ſi alienum*, §. *in extraneis de hær. inſtit.* §. *in extraneis inſtit. de hæred. qualit. Abb. conſ.* 107. *in fin. lib.* 2. *Dec. conſ.* 265. *n.* 2. *Roman. conſ.* 442. *Caſtr. conſ.* 111. *Soccin. Sen. conſ.* 42. *numer.* 2. *lib.* 4. *Corn. conſ.* 314. *num.* 5. & attendi debet tempus actualis ſucceſſionis, vel acquiſitionis latè tradit *Meſ. re-*
7 *ſol. cap.* 28. *num.* 15. *lib.* 2. Adverte verum, quod ſufficit maſculum eſſe in utero apertæ ſucceſſionis tempore, & mortis de cujus hæreditate agitur, ut declaravit *Carpan. ad Stat. Mediol. dicto c.* 278. *n.* 51. *& Tort. ad Stat. Pap. ſtat.* 95. *num.* 134. & excludit
8 fœminas etiam interim admiſſas. Quam Doctrinam comprobat *Bart. in ſuo eleganti conſ.* 31. ubi decidit, quod non obſtante Statuto excludente ab hæreditate Patris filiam dotatam, ſi tamen illa fuiſſet dotata poſt ejus mortem, & ſucceſſionem, nihilominus continuaret in poſſeſſione dictæ hæreditatis paternæ, quia illa qualitas dotationis ſequuta poſt tempus admiſſionis non conſideratur.

9 Majus enim dubium oriri poteſt, ex eo quod ſi adeſſent maſculi, nollent, vel non poſſent ſuccedere, nam aliquando viſum fuit eſſe locum excluſioni fœminarum per ſolam exiſtentiam maſculorum, etiamſi non ſuccedant per *Text. in l. filius fam.* 117. §. *cum quis ff. de leg.* 1. *Clar.* §. *Teſtamentum quæſt.* 42. *num. fin. Rot. in Ravennat. hæredit.* 28. *Martii* 1650.

Sed hic Textus rectè procedit in diſpoſitione hominis, quia in conditionibus voluntariis merum factum attenditur, licèt non ſequatur juris effectus,
10 ſecus verò in diſpoſitione legali facta favore alicujus. Providentia enim legis debet intelligi moraliter cum ratione, quatenus ei, cujus favore condita eſt, proſit, & tertio ſit minùs præjudicialis, ita more ſuo loquutus fuit *Doctiſs. Peregr. de fideicommiſ. art.* 28. *num.* 55. *& ſequitur ibi Cenſal. Fuſar. de ſubſtit. qu.* 421. *num.* 26. *Marcian. diſput.* 87. *num.* 36. Et ita con-
11 cludendum eſt cum communi opinione, ut fœminæ non excludantur, quoties maſculi nolunt, vel non poſſunt ſuccedere *Rot. Lucen. deciſ.* 298. *num.* 10. 11. *tom.* 3. *inter recoll. a D. Palm.* Ratio eſt, tum quia
12 finis, & objectum hujus Statuti dumtaxat illud eſt, ut bona permanere poſſint in agnatione mediante ſucceſſione maſculorum *Carpan. ad cap.* 278. *n.* 10. *Merlin. dicta quæſt.* 2. *num.* 2. *& ſeq. Tort. ad Stat. Pap. ſtat.* 95. *num.* 181. *Tamburin. de Jur. Abbat. diſp.* 8. *quæſt.* 10. *num.* 15. *Cyriac. controv.* 135. *num.* 15. *Bellon. Jun. conſ.* 54. *n.* 73. *& ſeq. Redenaſc. conſ.* 61. *num.* 9. *Altogr. conſ.* 86. *num.* 25. *lib.* 1. *Merlin. deciſ.* 353. *num.* 5. *& ſeq. & deciſ.* 405. *num.* 30. *& nu.* 43.
13 *par.* 5. ea autem ceſſante ratione, quæ eſt medium neceſſarium Statuti ad ipſum finem, utique etiam
14 ceſſat finis, & conſequenter Statutum. Tùm etiam quia excluſio non inducitur odio fœminarum, ſed favore maſculorum *Merlin. de legit. lib.* 3. *tit.* 1. *q.* 2. *num.* 71. *Knipshilt. de fideic. cap.* 8. *num.* 136. *& ſeq. Merlin deciſ.* 581. *num.* 24. quare excluſio inducitur principaliter favore aliorum *Theodor. alleg.* 99. *n.* 1. *Rot. recent. deciſ.* 177. *num.* 7. *par.* 5. itaut ceſſante eorum favore, dum non ſuccedunt, illa etiam ceſ-
15 ſare debeat, utque ſi Statutum non poteſt prodeſſe ipſis maſculis vocatis, non debeat nocere fœminis, *Argum. l.* 2. §. *ſed ſi ſint ff. ad Tertyl.* ibi *ut tum ei obſtent quoties rem habent, ne nudum nomen ſui hæredis noceat matri*, quæ ſententia æquior eſt *Carpan. ad cap.* 278. *num.* 73. *& ſeqq. Merlin. de legit. lib.* 3. *tit.* 1. *quæſt.* 2. *num.* 56. *& ſeq. Mart. tract. de ſucceſſ. leg. par.* 1. *quæſt.* 12. *artic.* 4. *& par.* 2. *quæſt.* 4. *artic.* 7. *num.* 1. *& ſeq. Molfeſ. ad conſuet. Neap. par.* 4. *quæſt.* 57. *num.* 6. *Bellon. de Jur. accreſc. cap.* 5. *qu.* 49. *num.* 13. *& ſeq. Provenzal. ad conſuet. ſi moriatur obſerv.* 26. *num.* 5. *& ſeq. Cenſal. ad Peregr. de Fideicommiſſ. artic.* 26. *quæſt.* 140. *Altogr. conſ.* 82. *lib.* 1. *Fenzon. ad Stat. Urb. cap.* 145. *num.* 31. *& ſeq. Merlin. deciſ.* 22. *numer.* 10. *Rot. recent. deciſ.* 518. *numer.* 4. *par.* 3. *& deciſ.* 368. *num.* 10. *par.* 4. *& deciſ.* 223. *in fin. par.* 5. *& deciſ.* 514. *numer.* 8. *par.* 5. *tom.* 2.

Exiſtentia igitur maſculorum debet percutere tempus admiſſionis, ut diximus. Hoc enim præmiſſo, modo quærendum ſuccedat, an partus perfectus, & illicò mortuus, vel imperfectus, vel illico, vel poſt aliquos dies mortuus faciat exiſtentiam, itaut excludat fœminas.

Et reſpondeo, quod quando partus eſt perfectus, 16
utique eſt legitimus, & capax ſucceſſionis, etiamſi illico decedat, dummodo partus non ſit monſtruoſus, vel abortivus, ſi verò non eſt perfectus, non eſt legitimus, nec capax, quia caret vitalitate, & à Jure habetur pro non nato *l.* 2. *& l.* 3. *C. de poſth. hæred. Inſtit. Molfeſ. ad conſuet. Neap. par.* 4. *de ſucceſs. ab inteſt. q.* 59. *Barbob. de fil. fam. q.* 1. *num.* 32. *& ſeqq. Giurb. ad Stat. Meſſan. cap.* 1. *gloſs.* 4. *n.* 11. *& cap.* 10. *gloſs.* 1. *n.* 3. *Cenſal. ad Peregr. de fideic. art.* 29. *ſub num.* 22. *& artic.* 43. *verſ. tertiò obſervo, Tort. ad Stat. Pap. ſtat.* 94. *Civil. n.* 154. *&* 155.

Perfectio ſanè hujus partus ſumitur à potentia, 17
& à propriis principiis vitæ, non autem à conſervatione ipſius potentiæ, & actus vivendi, quæ per accidens poteſt diverſis eventibus impediri, & ſic non attenditur perfectio integralis partus, ſed ejus perfectio civiliter ſubſtantialis, nempe ut ei inſit potentia vivendi, itaut licet in ratione integra ſit imperfectus, ſufficit eſſe perfectum in ratione, qua eſt maturus, & vitalis *l. quod dicitur ff. de liber. & poſth. Barbob. dicta quæſt.* 1. *ſub num.* 46. *lib.* 2. *Caranz. de part. cap.* 6. *num.* 3. *& ſeq. & numer.* 8. *& cap.* 9. *numer.* 25. quamvis diſſentiat *Calvin. de æquit. cap.* 128. *numer.* 7.

Et pariter quoad perfectionem partus nihil inter- 18
ſit, quod magis propria virtute, vel ope naturæ naſcatur, quam quod violenter inciſo ventre matris extrahatur, quia in hoc caſu nihil additur, vel diminuitur partui, ejuſque perfectioni, ſed ſolùm variatur modus, quo prodit in lucem, quod intellige quoties partus avulſus ab utero ſit maturus, & vitalis, ne ſit melioris conditionis, quam ſponte natus, dicta *l. quod dicitur l. Poſthumus verſ. ſimili modo ff. de inoffic. teſtam. Giurb. ad Stat. Meſſan. c.* 1. *gloſs.* 4 *num.* 25. *Caranz. dicto cap.* 6. *ſect.* 1. Hinc Cæſar dictus à cæſo ventre matris, alia jura citat *Tiraquell. de jur. primog. quæſt.* 8. *num.* 2. undè ſatis 19
eſt partum vivum, & maturum naſci, licet exinde ſubitò moriatur *l. quod certarum C. de poſth. hæred. Burſat. conſ.* 63. *num.* 20. *Menoch. conſ.* 284. *num.* 7. & 39. *Peregrin. de fideicom. artic.* 43. *num.* 27. & filium, ſeu deſcendentem ſufficit haberi pro momen- 20
to *l. uxoris abortu C. de poſthum. hæred. l.* 3. *C. eod. l. quod dicitur ff. de liber. & poſthum.*

Qualiter autem cognoſcatur perfectio, & maturitas partus notat *Caranz. d. cap.* 6. *num.* 4. *& c.* 11. *num.* 54. *& cap.* 12. *&* 13. *& Molfeſ. dicta quæſt.* 59. *num.* 8. & in hoc ſemper eſt deferendum judicio 21
medicorum *Cenſal. ad Peregrin. d. artic.* 43. vel dicto obſtetricum *Bart. in l.* 1. *ff. de ventr. inſpic. Boſs. in tit. de homicid. n.* 115. *Pariſ. conſ.* 56. *n.* 11. *lib.* 2. *& num.* 22.

Adverte verò quod *Tort. ad Stat. Pap. Stat. Ci-* 22
vil. 93. *num.* 156. ponit unum dictum, quod eſt veriſſimum, ſcilicet quod quando partus eſt perfectus, & maturus, ſed natus eſt mortuus, tunc habetur pro non nato *l. qui mortui ff. de verb. ſignif. l.* 2. *C. de poſth. hæred. inſtit.* ſimile eſt, inquit dictus *Tort. num.* 157. in partu monſtruoſo, vel prodigioſo *per* 23
tex. in l. non ſunt liberi ff. de Stat. homin. l. quæreret aliquis ff. de verb. ſignificat. l. quod certarum C. de poſth. hæred. Doctores in l. quod dicitur ff. de liber. poſthum. & plura tradit Menoch. conſ. 284. *lib.* 3. In dubio enim, an partus ſit perfectus, an imperfectus 24
& tunc ſi non apparet quorum menſem attingit, præſumitur perfectus, quia regulariter natura ſolet omnes fructus tempore congruo, & maturo producere, & vitales, ac perfectos fœtus edere *Fuſar. de ſubſtit. quæſt.* 418. *num.* 13. *Giurb. ad Stat. Meſſan. gloſs.* 1. *num.* 5. *Carenz. dicto cap.* 6. *num.* 11. *& cap.* 11. *num.* 92. *& cap.* 16. *num.* 18. *Grivell. deciſ.* 19. *numer.* 12.

De Partu ſeptimeſtri, nonomeſtri, decimomeſtri 25
quod præſumatur perfectus *Molfeſ. dicta quæſt.* 59. *num.* 8. *Carenz. dicto tract. de part. cap.* 10. *& c.* 12. & 13. & de Partu quinquemeſtri, vel ſemeſtri, 26
quod non præſumatur maturus tradit *Rot. recent. deciſ.* 223. *par.* 4. *tom.* 2. *num.* 22. *& num.* 14. quamvis contrarium tenuit *Carenz. dicto tract. cap.* 9. *n.* 7.

& num.

Source : BIU Cujas

27 *& num.* 50. & de partu octomeſtri, quod non præſumatur vitalis docuerunt *(contrà Carenz. d. cap.* 11.*) Fuſar. dicta quæſt.* 418. *de ſubſtit. num.* 8. *& ſeq. Amat. reſolut.* 48. *numer.* 6. *Marin. reſol.* 258. *lib.* 1. *Ramon.*
28 *conſ.* 63. *Afflict. deciſ.* 236. *num.*..... tanto magis ſi partus octomeſter, qui illico deceſſit, vel fuit extractus inciſo ventre matris *Barbob. dicta q.* 1. *Rammon.*
29 *d. conſ.* 63. De partu undecimeſtri quod præſumatur imperfectus tradit idem *Tort. d. Stat.* 94. *num.* 158. cum juribus ab eo laudatis, & abundè *Tiraquel. in l. ſi unquam in verbo ſuſceperit liberos num.* 290.

30 Quid de Hermaphroditis, reſpondeo breviter, ſi ſexus maſculinus prævalet, tunc excludit Hermaphroditus tamquam maſculus fœminas *Bald. in l. quæritur ff. de Stat. homin. Riminald. jun. conſ.* 136. *num.* 8. *lib.* 2. *quem ſequitur Tort. ad Stat. Pap. Stat. Civil.* 95. *num.* 144. *& Carpan. ad Stat. Mediol. cap.* 278. *n.* 66. *Roxas de incompatib. par.* 2. *cap.* 3. *Carol. Ant. de Luc.*
31 *de plural. hom. cap.* 41. *num.* 7. ſecus ſi non prævaleret ſexus maſculinus, ſed eſſet æqualis potentia per dictos authores *Roxas d. loco num.* 27. *& De Luc. n.* 1. *& ſequent.*

32 Item Bannitus, Deportatus, Rebellis non excludunt fœminas ex diſpoſitione noſtri Statuti, itaque ex ſimili diſpoſitione ſuorum Statutorum concludunt *Tort. ad Stat. Pap. Stat. Civil.* 93. *num.* 46. *& Stat. Civil.* 95. *num.* 145. *&* 179. *&* 180. *Carpan. ad Stat. Me-*
33 *diol. cap.* 278. *num.* 73. *lib.* 1. quæ Concluſio procedit in omnibus aliis maſculis, qui ſunt incapaces ſucceſſionis, quia tunc habentur pro mortuis, & non exiſtentibus *Dec. conſ.* 96. *num.* 5. *& conſ.* 505. *num.* 4. *Natt. conſ.* 94. *col. fin.* quos & alios latè citant dictus
34 *Tort. & Carpan.* in locis ſupra laudatis, item demens, mentecaptus, furioſus non excludit fœminam *Pariſ.*
35 *conſ.* 100. *numer.* 15. *lib.* 2. ſed hoc non eſt verum, ut dixi ſuprà in *verb. ſoli à n.* 6. *cum ſeqq.*

Dixi quod Banniti capitaliter, qui offendi poſſunt in perſona, & in rebus, excluduntur à beneficio
36 hujus Statuti *de ſucceſſion.* & hoc indubitatum eſt, quia tanquam hoſtes Principis bannientis non poſſunt illius privilegiis conceſſis bonis ſubditis gaudere. Vide *Redenaſc. conſ.* 39. *& Contard. ad l. diffamari in limit. à num.* 83. *ad* 93. ideoque jure merito neganda ſunt beneficia omnium, & quorumcumque
37 Statutorum, itaut neque ab inteſtato, neque ex teſtamento ſecundum Statuti formam conditum ſuccedere poſſint *Bart. in quæſt. incipient. Lucanæ Civitatis, Aretin. inſtit. quib. mod. jus patr. poteſt. ſolvit.* §. *Cum autem n.* 13. *Farinac. de var. ac diverſ. quæſt. q.* 102. *n.* 76. *Altograd. conſ.* 98. *num.* 1. *Rot. deciſ.* 103. *num.* 9. 10. *par.* 6. *rec. Gratian. cap.* 309. *num.* 16. *& cap.* 462. *n.* 14. *Ciarlin. controv.* 161. *nu.* 25. *Jo: Ant. Bellon. de jur. accreſcend. cap.* 7. *q.* 52. *n.* 105. 106. *& ſeq.*

38 Secus verò de jure communi, quia illius beneficia non amittunt, & propter illud habent actionem activam, & paſſivam teſtamenti etiam ad bona in territorio Bannientis ſita, ut aſſerunt prædicti *Tort. & Carpan.* locis jam laudatis, etiamſi hujuſmodi Banniti capitaliter impunè offendi poſſent, & eſſent illorum bona omnia fiſco publicata *Michalor. de fratr. par.* 3. *cap.* 17. *num.* 13. *Magon. deciſ. Florent.* 99. *n.* 5. *& ſeq. Farinac. de var. ac diverſ. quæſt. q.* 102. *num.* 1. *Gratian. dicto cap.* 309. *n.* 16. *& cap.* 462. *num.* 14. *Bellon. de jur. accreſc. cap.* 7. *q.* 52. *num.* 105. *&* 110. ac plures allegati longo ordine per *Altograd. Sen. in objectis conſ.* 98. *lib.* 1. *num.* 3. *& Ciarlin. controverſ. ibi num.* 25. *Rot. deciſ.* 103. *num.* 6. *par.* 6. *rec. & deciſ.* 714. *num.* 11. *par.* 4. *tom.* 3. *rec.*

39 Sed contraria opinio eſt verior, ac communior, & melioribus firmata rationibus, ut plenè videndæ ſunt penes dictum Altograd. & Ciarlin. quibus hoc beneficium debemus ex eo, quia multum elaborati ſunt ad hujus controverſiæ adeò intricatæ reſolutionem, ſuper qua breviter reaſſumo illorum dicta, ut faciliùs ad aliorum intellectu percipiantur, clariuſque appareant, cui ſummoperè ſtudere debet Scribens,
40 aliter execrandi ſunt quidam Doctores, ac Tractantes, qui adeo inordinatim, ac confusè materiam exponunt, itaut eorum ſtylus ad obſcurandam potiùs materiam, quam ad illam aperiendam inſervit, & tales jure merito vituperat *Rub. in diſcurſ. ad ſcientiar. amatores num.* 276. *inſerto in princip. par.* 4. *tom.* 3. *recent.* eos appellando legum dolores, atque adverſatores.

Bannitus igitur capitaliter ex delicto cum confiſ- 41
catione bonorum, & qui impunè occidi poteſt (ut ferè per totum orbem hodie practicatur) exutus remanet etiam beneficio juris communis quoad bona ſita in territorio bannientis, neque ullam habet factionem, vel activam, vel paſſivam teſtamenti, & in tali caſu hæc opinio magis recepta comperitur apud Doctores, & hodiè in judicando ab ea, abſque injuſtitiæ labe, recedere non poſſumus, ut plenè per elaboratiſſimum *Conſ. Altogr.* 98. *n.* 34. *lib.* 1. ubi ſeptuaginta Doctores in fonte perpenſos accumulat, & per *Ciarlin. d. controverſ.* 161. *num.* 8. *&* 25. in quibus pluſquam octuaginta per extenſum tranſcribit, quibus addo *Rot. deciſ.* 486. *n.* 2. *par.* 14. *rec. & deciſ.* 512. *n.* 8. *par.* 18. *rec. Andreol. controverſ.* 57. *num.* 17. 18. 19. Imò ipſemet *Aretin. inſtit. quib. mod. jus patr. poteſt. ſolvit.* §. *Cum autem num.* 14. nobis contrarius, in fine ejuſdem numeri fatendo veritatem, dicit hanc noſtram ſententiam eſſe de jure veriorem, *Seraphin. deciſ.* 354. *num.* 3. *& deciſ.* 808. *numer.* 1.

Eadem ſententia communiter approbatur in caſu, 42
etiam quo eſſent banniti non ſimpliciter ex delicto, ſed per ſententiam contumacialem, quæ poſt terminum à Statuto aſſignatum in judicatum tranſiverit, abſque eo quod comparendo illam purgare poſſit Reus ſic damnatus, ſed poſt dictum terminum elapſum habeatur pro firma, ac valida, & Contumaces pro confeſſis, & convictis, prout ſi lata fuiſſet ſententia in præſentes, ut habetur in noſtro Statuto Crimin. cap. 32. de mod. procedend. contrà Accuſat. vel Inquiſit. Contumac. *Altograd. d. conſ.* 98. *numer.* 24. *&* 25. 31. *&* 32. *Ciarlin. dicta controverſ.* 161. *num.* 14. *& ſeq. Rot. deciſ.* 486. *par.* 14. *n.* 7. *Mart. de ſucceſſ. legal. par.* 4. *quæſt.* 1. *artic.* 5. *num.* 41. *&* 42. & hanc opinionem in Statibus totius Hetruriæ abſque dubitatione ſervari teſtatur *Caball. reſolut. criminal. caſ.* 264. *num.* 27. *& ſeq. &* num. 43. Tantò magis ſi 43
ſententia contumacialis facta fuerit ſuper prævia compilatione proceſſus, & probationibus à fiſco deductis ſuper delicto prætenſo *Altograd. d. conſ.* 98. *num.* 27. 28. 29. 30. quem ſequitur *Rot. Rom. in dicta dec.* 512. *numer.* 7. 8. 9. *par.* 18. *rec. Ciarlin. d. controverſ.* 161. *numer.* 74. *&* 75.

Dubium quidem majus datur in caſu, quo Ban- 44
nito capitaliter ut ſupra non fuiſſent confiſcata bona, ſed nihilominus id me non potuit movere ad recedendum à prædicta concluſione, præſertim ratione, quia ſi bona non confiſcantur Bannito, non eſt hoc inductum in ipſius Banniti capitaliter favorem, & utilitatem, *Raynald. obſerv. crimin. in proœm.* §. 12. *n.* 25. *tom.* 1. ſed eorum principaliter, qui ab inteſtato ſuccedere debent, ideoque hæc circumſtantia non eſt apta ad faciendum ſententiam mutare, ſine qua eamdem ſemper retinet idem *Altograd. dicto conſ.* 98. *num.* 31. quia ſic Bannitus capitaliter, qui occidi impunè poſſit, eſt effectus ſervus pœnæ, prout eſſet ſi fuiſſet in poteſtate Judicis, ideoque civiliter mortuus etiam dicitur, itaque in puncto *Ciarlin. dicta controv.* 161. *num.* 114. *Pacian. conſ.* 61. *numer.* 49.

Rationes autem, quæ in hac opinione me con- 45
firmant, præcipuæ inter alias ſunt duæ, quarum Prima eſt potentiſſima, videlicet quod ſi Banniens, tam in perſona, quam in rebus impunè offendere Bannitos permittat, quod eſt contrà ipſum primævum jus naturale, eò magis negare illis intendit in bonis in ſuo Territorio ſitis factionem activam, vel paſſivam teſtamenti de jure communi, & per hanc rationem exagerat *Altograd. in dicto conſ.* 98. *num.* 36. *&* 37. *Ciarlin. d. controv.* 161. *n.* 81. 82.

Altera ratio eſt quia multum implicat, & ratio- 46
nis lumen offendit, quod Princeps Banniendo aliquem capitaliter, qui offendi poſſit in perſona, & in rebus, non intendat voluiſſe eum privare de beneficio juris communis circa bona in ſuo territorio ſita, & ſic vitioſo, ac inutili circulo permittere ei voluiſſe ſucceſſionem in dictis bonis, quæ poſtea non prohibet, imò concedit ab eo auferri, ac deprædari, quod in ſubſtantia idem eſt, ac ſi diceretur Princi-

pem

Source : BIU Cujas

pem velle id, quod nollebat, vel concedere id quod auferri deſiderabat, hoc enim abſonum penitus viſum fuit, neque concipi poteſt ſedato ſupercilio.

47 In omnem caſum quotieſcumque, & quandocumque bona à proximioribus agnatis, vel cognatis occuparentur, & in poſſeſſionem hæreditatis ſe immitterent, quæ ad dictum Bannitum pervenire debebat, qualis actio, quale judicium ei competeret ad effectum dictos proximiores jam immiſſos repellendi à dicta ſucceſſione? nulla penitus. Primò, quia Judex illi tanquam Principis, & Patriæ hoſti denegare debet omnem audientiam. Secundò quia bona ab iſtis proximioribus agnita facta fuere ſua propria ob occupationem ſaltem in vim authoritatis à banniente conceſſæ, videlicet deprædari poſſe omnia bona Bannitorum, ut ferè per totam Italiam, ac alias Mundi partes viget hæc practica, & hoc procedit etiam in ſenſu contrariorum, ut benè per *Altogr. dicto conſ. 98. num. 62. & Ciarlin. dicta controverſ. 161. num. 53. 54. ad num. 63.* Imò *Bart.* ipſe anteſignanus opinionis adverſæ fatetur, quod hoc beneficium juris communis (quatenus competeret) circa bona in territorio Bannientis ſita, Bannitus habitu ſolum haberet, non tamen actus, quia impoſſibile ei eſt ad effectum poſſe illud reduci ob prohibitionem Bannientis, & in ſubſtantia idem eſt, ac ſi in potentia, vel habitu illud non haberet, ita advertit *Ciarlin. dicta controverſ. 161. num. 66. & 67. & Pacian. conſ. 60. num. 45.* ubi pulchrè hanc diſputationem elucidat.

48 In bonis autem extra territorium non diſputatur, quod poſſint Banniti ut ſupra ſuccedere, & omnia beneficia juris communis habere *Rot. deciſ. 177. numer. 23. par. 5. & deciſ. 103. num. 3. junctis n 11. & 12. par. 6. rec. Mart. de ſucceſſ. legal. par. 4. quæſt. 1. artic. 5. num. 42. Bellon. in ſuo aureo tractatu de jur. accreſc. cap. 7. quæſt. 52. num. 11.*

49 Modo verò videamus de damnatis perpetuò ad remigandum. Utrum ex diſpoſitione Statuti noſtri ſuccedere poſſint ad excluſionem fœminæ. Tu tene pro indubitabili quod non, quia Statutum odioſis non patrocinatur: Ideoque hujuſmodi ad triremes damnati, prout deportati, quibus ſunt ſimiles ex atteſtationibus *Boſs. in prax. tit. de extraordin. crim. num. 3. Decian. in tract. crimin. lib. 8. cap. 17. num. 19. Clar. §. fin. quæſt. 83. num. 6. verſ. oſculum. Mart. de ſucceſſ. leg. par. 3. quæſt. 14. artic. 3. num. 6.* vel ad metallum damnatis *Mart. d. loco num. 1. & ſeqq. Picchard. inſtit. de cap. diminut. in princ. num. 6. & 7. Capyc. deciſ. 153. num. 3. Gabriel. conſ. 174. num. 17.* non excludunt fœminas ex privilegio Statuti maſculis competenti, quia ſunt ex dicto Statuto civitatis inſucceſſibiles *Brun. de Stat. fœmin. excluſ. artic. 12. numer. 89. Carpan. ad Stat. Mediol. cap. 278. num. 74. Tort. ad Stat. Pap. Civil. ſtat. 95. numer. 145. & 180. Ruin. conſ. 154. num. 5. lib. 2. Bald. in l. Gallus §. & quod ſi tantum num. 14. ff. de lib. & Poſth.*

Utrum verò iſti damnati ad triremes ſuccedere poſſint de jure communi, & ſecundùm illius formam; Hæc controverſia ſemel in hac Civitate inſurrexit, & per MM. Hieronymum Rodinum, & Hieronymum Bargalium tunc Conſultores electos fuit reſponſum affirmativè.

50 Sed, ut verum fatear, nihil eorum votum mihi plauſibile fuit, quia à communiori, ac ſolidiori opinione declinaverunt, principaliter confiſi ſuper *Auth. ſed hodiè C. de donat. inter vir. & uxor.* per quam de jure noviſſimo nemo pœnæ ſervus efficitur, quod fundamentum pœnitus corruit, ut mox infrà edocebo.

51 Multi etiam tenuerunt prædictos ad remigandum perpetuò damnatos eſſe de jure ſucceſſibiles, & habere utramque factionem, activam, & paſſivam teſtamenti (omiſſa inutili diſputatione, cui pœnæ, vel damnationi ad metallum, vel deportationi iſta

52 aſſimiletur) quia de jure noviſſimo nemo benè natus per quamlibet damnationem efficitur ſervus pœnæ per expreſſam *Auth. ſed hodie Cod. de donation. inter vir. & uxor. §. quod autem auth. de nupt. Covar. in tertia par. rubr. de teſtam. n. 27. Pichard. ad inſtit. de capit. diminut. in princ. num. 6. & 7. Rot. deciſ. 714.*

53 *numer. 7. Vermigliol. conſ. 362. numer. 1.* excluſa damnatione capitali, ſive ad mortem, de qua non loquitur *Auth. Bart. in l. qui ultimo ff. de pœnis n. 3. Aretin. in inſtit. de capit. diminut. in §. maxima numer. 1. Bellon. de jur. accreſc. cap. 7. quæſt. 52. num. 42. Trentacinque var. reſol. lib. 1. de mort. natur. reſol. 1. num. 3. & Covar. d. loc. citat. num. 27. per tot.* & dixi ſuprà in quæſtione Banniti capitalis, & omnes tenent.

Per iſtam rationem ſucceſſibiles eſſe, & utramque 54
retinere factionem teſtamenti damnatos perpetuò ad triremes, & quoſcumque alios hujuſmodi ſimiles, ſcilicet deportatos, damnatos ad metallum, vel ad perpetuos carceres affirmant *Covarr. in dicta tertia par. Rub. de teſtam. num. 27. antè verſ. præmiſſa, Thuſc. concluſ. 197. num. 22. lit. D. Rot. rec. par. 2. deciſ. 492. Sabell. in ſumm. diverſ. §. condemnatio num. 10. verſ. quod hodiè Clar. in §. teſtamentum quæſt. 23. Craſſ. de ſucceſſ. in §. inſtitutio q. 6. circà medium, & in fin. Vermigliol. conſ. 362. per tot. Vaſquez. de ſucceſſ. progreſſ. lib. 1. §. 1. num. 159. verſ. hodiè quid juris, Bellon. de jur. accreſc. cap. 7. quæſt. 52. num. 40.*

Contraria tamen ſententia eſt verior, ac longè 55
communior, quia iſti ad remigandum perpetuò damnati aſſimilantur, vel deportatis, vel damnatis in metallum, & hanc tenuerunt graves authores *Caſtill. deciſ. 37. lib. 1. Scalon. de teſtam. lib. 2. cap. 2. numer. 51. fol. 105. Garz. Maſtrill. dec. 167. lib. 2. utrobique per tot. Simon. de Præt. de interpretat. ultim. voluntat. lib. 2. interpretat. 2. dub. 1. ſolut. 1. num. 7. & 8. fol. mihi 123. Burſatt. conſ. 48. num. 26. & ſeq. Peregr. de jur. Fiſci lib. 3. tit. 4. num. 7. Trentacinque var. reſol. lib. 1. tit. de mort. natural. Vaſquez. de ſucceſſ. progreſſ. in tit. qui teſtari non poſſ. lib. 1. §. 1. num. 159. Craſs. §. teſtamentum quæſt. 28. num. 3. Mart. de ſucceſſ. legal. quæſt. 14. artic. 3. par. 3. per tot. Tort. ad Stat. Pap. Civil. ſtat. 95. num. 135. & 180. Carpan. ad Stat. Mediol. cap. 278. num. 74. juncto num. 76. Farinac. de var. quæſtion. quæſt. 102. num. 138. & 140. Barry de ſucceſſion. lib. 1. de Teſtam. tit. 7. num. 29. verſ. damnatum ad triremes, & num 31. & tit. 8. num. 2. & 4.*

Non obſtat fundamentum contrariæ opinionis, 56
quia verum eſt, quod hodiè omnes damnati ad ſupplicium, præterquam ultimum, non fiunt ſervi pœnæ, ſcilicet quoad libertatem tantum, itaut non maximo, ſed medio capite diminuantur, ut declarat *Aretin. inſtit. de capit. dimin. §. maxima numer. 2. Barr. de ſucceſſ. lib. 1. tit. 7. num. 31. & tit. 8. num. 2. verſ. ideoque hodiè, Bellon. de jur. accreſc. cap. 7. q. 49. nu. 6. & ſeq.* Verum eſt, quod non amittunt, quæ ſunt ju- 57
ris gentium ſimpliciter, ut ſunt contractus juriſgentium *Aretin. d. loco in §. minor num. 5. Oinot. inſtitut. quib. mod. patr. pot. ſolv. §. cum autem num. 1.* amittunt 58
tamen hodiè Civitatem, & omnia privilegia à jure communi civibus conceſſa, quod ſufficit ad amittendam utramque factionem, tam activam, quam paſſivam teſtamenti *l. deportati, & ibi gloſs. C. de bon. proſcript. Oinot. inſtit. de capit. dimin. §. quod autem n. 1. & 2. & tit. quib. mod. patr. poteſt. ſolv. §. cum autem n. 1. Gloſs. inſtit. de capit. diminut. §. quod autem lit. C. verb. cognationis, Aretin. inſtit. dicto tit. §. maxima num. 1. & §. quod autem num. 2. Bellon. d. loco num. 10.* & in puncto de iſtis damnatis ad Triremes *Barr. de ſucceſ. dicto tit. 7. num. 31. & tit. 8. num. 2. & 4. lib. 1.* ubi 59
reprehendit Vaſquez citatum in contrarium, qui ex eo, quod hodiè non fiunt ſervi pœnæ hujuſmodi damnati, in errorem hunc prolapſus fuit, ſcilicet affirmandi, quod poſſint ſuccedere, non bene advertens, quod ſimul poteſt admitti, quod aliquis non ſit pœnæ ſervus, ſcilicet habeat libertatem, & non poſſit habere utramque teſtamenti factionem, ſi Civitatem amiſerit.

Et cum iſta redargutione reſpondetur *Covarr. Thuſc. Clar. Vermigliol. Craſs.* objectis in contrarium, quia ſolum cum hoc fundamento, quod hodiè non fiant ſervi pœnæ iſti damnati, ſuam opinionem tradiderunt.

Neque officit *Rot. deciſ. 492.* pariter allegata contrà nos, quia loquitur de neutra teſtamenti factione, ſed contractu, qui hujuſmodi damnatis libertatem hodiè non amittentibus non prohibetur, ut dixi ſuprà per *Aretin. inſtit. de capit. diminut. §. minor num. 5. & Oinot. inſtit. quib. mod. patr. pot. ſolvit. §. cum autem num. 1.*

Source : BIU Cujas

Craſs. cecinit palinodiam in §. teſtamentum qu. 28.

60 *num.* 3. & ſtat pro nobis, imò dicit hanc noſtram opinionem eſſe magis communem, ſecus in clericis, circa quos mitior, & æquior opinio ſequenda eſt, & hunc authorem ſic etiam declarat *Barry de ſucceſſion. d. lib.* 1. *de Teſtam. tit.* 7. *num.* 32.

61 *Sabell.* non poteſt allegari contra nos, quia paulò ante firmavit pro nobis, neque ab ea prima opinione recedere videtur, quia iſte Author non ſcripſit pro reſolutione, ſed in modum repertorii tantum, unde ex eo ſcribendi modo indigeſto non poteſt fieri aliquod fundamentum ſuper illius doctrina digerenda, ultraquam quod dictus author ſe quoque juvat argumento dictæ auth. ſed hodiè.

62 Intellige tamen hæc non procedere in damnatis ad triremes ad tempus, quia tunc tanquam Relegati non perdunt civilitatem, ideoque habent utramque teſtamenti factionem *Maſtrill. deciſ.* 167. *numer.* 12. *Proſp. Farinac. de var. quæſt. quæſt.* 102. *numer.* 159. *Mart. de ſucceſſ. leg. par.* 3. *q.* 14. *n.* 7. qui tamen non benè dicit, quod libertatem hujuſmodi damnati amittant *Barry de ſucceſſ. de teſtam. lib.* 1. *tit.* 7. *num.* 31. *Thuſc. concluſ.* 197. *num.* 23. *lit. D.* li-

63 cèt ex marte ſuo poſteà ſubjungat, quod in iſto caſu debeant ingredi termini juris poſtliminii, itaut iſti damnati, quouſque in triremibus manent, ſunt civiliter mortui, poſteà verò finito eorum tempore dicuntur ſemper vixiſſe per fictionem, & ſic eorum vitam ab eventu dependere aſſeruit, quod ſecundum illius dictum cum ſuo primo repugnat, quia ſi comparantur Relegatis, iſti numquam civiliter moriuntur, nec civilitas per exilium ſuſpenditur, ſed ſimpliciter retinet Civitatem *l. aut damnum* §. *eſt pœna ff. de pœn. Inſtit. quib. mod. jus patr. poteſt. ſolv.* §. *cum autem ibique gloſs.* & per conſequens utramque factionem teſtamenti abſolutè retinet *Oinot. inſtit. quib. mod. jus patr. pot. ſolv. d.* §. *cum autem num.* 9. *Farinac. de var. quæſt. q.* 102. *n.* 165. & 166.

64 Curioſum ex his video lectoris animum ſciendi, ad quem hæc bona per damnatum perpetuò ad remigandum poſt ejus condemnationem acquiſita, poſt illius mortem naturalem pervenire debeant, quod imperceptibile videtur, ſi non poſſunt ab inteſtato, neque ex teſtamento hæredem habere, reſpondeo pro reſolutione hujus quæſiti, quod poſt mortem hujuſmodi damnati, omnia ejus bona publicantur, & ad fiſcum pertinere debent, niſi de iſtis damnatus in vita diſpoſuerit per contractus, ut latè cum pluribus accumulatis probat Doctiſſimus *Jo: Anton. Bellon. de jur. accreſc. cap.* 7. *quæſt.* 49. *num.* 11. Ideoque ſi hujuſmodi damnati voluerint, quod iſta bona pervenire debeant ad ſuos proximiores, de iſtis in ſuos diſponant inter vivos, quod eis prohibitum non eſt *Farinac. de var. quæſt. q.* 102. *num.* 164.

65 Adverte tamen, quod ſi tempore mortis ſupereſſent filii, vel aſcendentes, ſeu deſcendentes, vel cognati uſque ad tertium gradum, vel uxor remaneat quæ perſonæ ſunt illæmet, quæ nominantur in *Auth. bona damnatorum C. de bon. proſcript. ſeu damnat.* Tunc bona omnia debebunt pervenire ad aſcendentes, vel deſcendentes, vel cognatos uſque ad tertium gradum, vel mulier dotes ſuas, vel donationem antè nuptias conſequi, vel ſi dotem non dederit tertiam partem bonorum mariti percipere poterit, Fiſcus verò reſpectu prædictorum excluſus remanebit, quam opinionem tamquam communiorem, & æquiorem tenendam eſſe exiſtimo juxtà dicta *Peregrin. de jur. Fiſci lib.* 3. *tit.* 5. *num.* 5. & *tit.* 6. *num.* 4. *Bellon. in dicto tract. de jur. accreſc. dicto cap.* 7. *quæſt.* 49. *num.* 14. ex majoritate rationis deſumpta à *dicta auth. bona damnatorum*, quæ ſi voluerit, quod bona hujuſmodi damnatorum, in quibus Fiſcus majus jus habet, prædictis nominatis aſſignari debeant, tantò magis in quærendis, in quibus minus jus Fiſcus habet.

66 An verò maſculi legitimati, vel per ſubſequens matrimonium, vel diſpenſati in radice, aliique excludant fœminas, omitto modò hìc has quæſtiones, quia eas tractabo in §. penultimo hujus capituli noſtri Statuti, ubi aptiùs cadunt hujuſmodi diſputationes.

67 Sed quid, ſi maſculus poſtquam fuit admiſſus moriatur, an tunc admittatur fœmina excluſa, reſpondeo negativè, quia ſatis eſt quod per momentum ſemel fuerit excluſa *Cott. in ſuis Memorab. in verb. Statutum quod extantibus verſ. an autem Tiraquell. in rep. l. ſi unquam in verb. ſuſceperit liberos n.* 192. *C. de revoc. donat. Alex. conſ.* 29. *n.* 7. *Gabriel. in ſuis Commun. in tit. de Stat. concl.* 4. *Monald. conſ.* 13. *n.* 4. *lib.* 2. Non etiam procedit hoc Statutum ſi maſculi extarent, & 68 ſuccedere vellent ſuas ſorores, ac contentarentur, ut dixi latè ſupra, & tradit *Surd. conſ.* 85. & *Tort. ad Stat. Pap. Stat. Civil.* 95. *num.* 150. poteſt enim huic 69 Statuto renunciari per maſculum *Bald. in l. maximum vitium col.* 7. *verſ. ſed pone frater C. de liber. præter.* ideoque ſi maſculi extarent, & vellent fœ- 70 minam ſuccedere, & facere partem in hæreditate, tunc fœmina non poſſet eos cogere ad ſe dotandam *Borgnin. dec.* 29. *n.* 23. *lib.* 3. & *Tort. ad Stat. Pap. d. Stat.* 95. *n.* 150. & 151. ubi etiam dicit, quod poſt- 71 quam fœmina fuit ſemel admiſſa ad ſuccedendum à maſculis, non poſſunt poſtmodum maſculi pœnitere, dicendo velle eam dotare, niſi eſſent minores beneficio reſtitutionis in integrum.

Idem dicendum eſt, ſi fœmina dediſſet in dotem 72 partem bonorum paternorum cum conſenſu fratris, nam iſto caſu cenſeretur à fratre uti hæres approbata, & diceretur renunciaſſe Statuto, & ita in puncto refert idem Tort. loco ſupracitato conſultum fuiſſe per *Alber. conſ.* 775 *per tot.* & ratio aſſignatur per 73 eumdem Authorem, quæ optima eſt, quia hujuſmodi Statuti diſpoſitio non habet locum niſi maſculus Statuti beneficio utatur, & fœminam excludere vellet *l.* 2. §. *liberi verſ. ſed ſi ſint, & ibi Bart. ff. ad Tertul. Socin. Sen. conſ.* 85. *col. fin. & conſ.* 116. *col.* 3. *lib.* 1. *Honded. conſ.* 1. *num.* 85. *lib.* 2. & ſic ſemper lex inducens aliquid ad alicujus favorem intelligitur, ſi ipſe velit uti ſuo privilegio *Gratian. diſcept. for. cap.* 100. *num.* 7.

Ultimo videndum reſtat, an tranſmiſſio hæreditatis verè non aditæ, ſeu juris deliberandi, quæ in certis caſibus fit providentia legis militet etiam contrà fœminam à Statuto excluſa, & hæc quæſtio non eſt inutilis in noſtra regione quamvis habeamus *Statutum in cap.* 18. *lib.* 5. ubi ſtatuit, quod filius, vel filia, vel pater, aut mater tranſmittant hæreditatem reſpectivè ſui patris, matris, filii, ſeu filiæ, quia poſſunt dari alii caſus, in quibus hæc diſputatio de jure accidere poſſit, ideoque eam hic tetigimus.

Diximus enim ſuprà, quod maſculi, ut excludere poſſint fœminas, debeant extare, & ſuccedere, aliter non videretur tranſmiſſio locum habere contra 74 fœminas à Statuto excluſas, quia ipſa excluſio eſt facta ſolum favore maſculorum, & ſic quatenus, ut adeant *Bottiler. de ſucceſſ. cap.* 1. *Theorem.* 2. *numer.* 24. & *ſeq. Altograd. conſ.* 82. *lib.* 1.

Sed opinio contraria contra maſculos eſt magis 75 recepta, & communior, ut per *Brun. de Stat. fœmin. excluſ. artic.* 13. *num.* 83. & *ſeq. Carpan. ad Stat. Mediol. Stat.* 278. *num.* 84. *Noal. de tranſmiſſ. cap.* 8. *num.* 30. & *ſeq. Mart. de ſucceſſ. leg. par.* 1. *q.* 24. *artic.* 1. *num.* 8. & *artic.* 4. *num.* 26. & *ſeq. Cancer. var. reſol. cap.* 21. *num.* 149. *par.* 3. *Barr. de ſucceſſ. lib.* 12. *tit. de tranſmiſſ. num.* 5. *Mormil. ad conſtit. in aliquibus ſub num.* 23. *Franch. deciſ.* 32. & *ibi add. Surd. deciſ.* 138. & *ibi Hodiern. in addit. & idem in controv.* 24. *num.* 11. & *ſeq.* & quæ principalis ratio conſideratur, illa eſt, quia ſi maſculus verè adiviſſet hæreditatem, fœmina excluderetur, etiam ſi per momentum ille fuiſſet hæres *Morot. reſp.* 51. *num.* 4. *Cenſal. ad Peregrin. de fideicom. artic.* 29. *fol. mihi* 169. *Altograd. dicto conſ.* 82. *num.* 27. & ita pariter 76 debet excludi per fictam aditionem exiſtente tranſmiſſario, nam dicitur fictè hæreditatem adiviſſe tranſmittentem *Noal. d. cap.* 8. *num.* 37. *Bellon. de jur. accreſc. cap.* 7. *quæſt.* 41. *numer.* 97. *Maſ. reſolut.* 42. *numer.* 15. *lib.* 3. & ita probant *tex. in leg. apud hoſtes Cod. de ſui & leg.* & ibi *ad te tranſmittit ſucceſſionem, & in leg. unic. Cod. de his qui ant. ap. Tab.* ibi *hæreditariam portionem poſſe tranſmittere*, 77 & infra ibi *omnia ex quacumque ſucceſſione ad eumdem infantem devoluta, jure patrio quaſi jam infanti quæſita capere.* Hæc enim fictio poteſtate legis, ita operatur in caſu ficto ſicuti veritas in caſu ve-

ro

Source : BIU Cujas

78 ro *Bellon. d. quæſt.* 41. *num.* 9. & quia paria ſunt in jure noſtro, quod quis ſit hæres, vel quod alium faciat hæredem *Arg. l. ſi pater* 40. *ff. de hæred. inſtit. Bart. in l. cum proponas n.* 4. *C. eod. Noal. d. cap.* 8. *n.* 131. *de tranſmiſſ.*

79 Ulterius cum tranſmiſſarius perſonam tranſmittentis repræſentet, ejus conditio attendi debet *Caſtill. controv. lib.* 3. *cap.* 19. *num.* 16. *& ſeq. & num.* 163. *& ſeq. Cancer. d. cap.* 21. *num.* 149. *lib.* 3. *Bellon. d. q.* 41. *num.* 7. *Morot. d. reſp.* 51. *num.* 3. *Surd. d. deciſ.* 138. *num.* 14. *& ſeq. & ibi Hodiern.*

Plura hucuſque circa fœminarum excluſiones adnotavimus, nondum verò tractavimus, utrum filiæ, vel earum deſcendentes à Statuto noſtro excluſi in favorem maſculorum unquam reintegrari poſſint ad ſucceſſionem, & hìc diſtinguendum eſt, an à Statuto, vel à Patre, ſeu Teſtatore reintegratio quæratur.

80 Si à Statuto, iterum diſtinguendum eſt, videlicet, an Statutum ſimpliciter excludat filias, ut eſt noſtrum, & hoc caſu nunquam filiæ, vel earum deſcendentes reintegrantur ad ſucceſſionem, & ſemper remanere debent ab ea excluſi, tanquam non exiſtentes in natura, ut tetigimus ad alium propoſitum ſupra, & ita docet *Bart. in l. fin. §. quamdiu in princ. q. ff. ad S. C. Tertul. Merlin. de legitim. lib.* 3. *q.* 3. *tit.* 1. *num.* 1. *& Michalor. de fratr. par.* 3. *cap.* 10. *n.* 1. *&* 2.

81 ſi verò temporaliter eſt excluſa filia, & ejus deſcendentes, ſcilicet donec, & quouſque filius maſculus ſupervixerit, tunc poteſt fœmina, vel ejus deſcendentes, dummodo tempore excluſionis eſſent nati, vel concepti, reintegrari ad ſucceſſionem, ut latè tractat *Michalor. in d. cap.* 10. *par.* 3. *à num.* 4. *& ſeq. & Merlin. d. q.* 3. *num.* 25.

Si verò quæramus, an aſcendens, ſive pater, ſive avus reintegrare poſſit filiam ſuam, vel neptem?

82 Reſpondeo dubium non eſſe, quin poſſit hoc facere quia Statutum in tantum excludit filias in quantum pater vult, ut non diſponat contrà Statutum excluſivum, quod ſolùm procedit ab inteſtato: Quam proviſionem Statutariam poteſt ſine dubio tollere Pater, vel Avus *Merlin. de legit. lib.* 3. *tit.* 1. *q.* 8. *n.* 89. *Mareſcot. var. reſol. lib.* 1. *c.* 28. *n.* 8. *lib.* 1. *Cyriac. controv.* 536. *num.* 14. *& ſeq. Rot. rec. deciſ.* 514. *num.* 6. *& ſeq. par.* 5. *tom.* 2.

Utilis eſt certè ſcientia hujus reintegrationis, nam filia reintegrata ad ſucceſſionem non obſtante Statuto noſtro excluſivo fœminarum debet habere legitimam liberam, & ſine ullo onere, & alia quæ omitto, & videbis per Doctores ſuprà citatos.

Major enim difficultas eſt quando non ſumus in

83 expreſſa reintegratione, ſed in dubiis verbis per quæ ambigimur, an reintegrata ſit filia, vel non, quamvis enim in dubio ſemper non præſumatur reintegrata, imò Pater, vel Avus, filiæ, ſeu nepti legando, ſeu relinquendo, adhærere præſumitur potiùs voluiſſe diſpoſitioni Statuti *Merlin. d. lib.* 3. *tit.* 1. *q.* 8. *n.* 54. *de legit. Redenaſc. conſ.* 5. *n.* 11. *& Rot. poſt Fenzon. ad Stat. Urb. deciſ.* 113.

84 Adverte tamen, quod ſi dos, vel aliud relinquitur filiæ non ſimpliciter pro dote, nec pro legato, ſed expreſsè pro legitima, tunc filia dicitur à patre agnita, ut ſua, & cenſetur reintegrata, quia qui vult, ut filia habeat legitimam, vult etiam ejus reintegrationem ad jus ſuccedendi tanquam neceſſarium antecedens, ſine quo eſſe non poteſt *Merlin. d. q.* 8. *n.* 59. *Mart. in ſumm. leg. ſucc. par.* 1. *q.* 13. *art.* 2. *n.* 39. *Bellon. de jur. accreſc. c.* 6. *q.* 15. *n.* 13. *Rot. diverſ. dec.* 60. *par.* 1. *Rot. poſt Fenzon. dicta deciſ.* 113.

85 Item dicitur reintegrata filia, ſi filia inſtituitur hæres univerſalis una cum maſculis in quota *Merlin. d. quæſt.* 8. *num.* 59.

86 Item ſi filia paciſcitur cum patre, ut ei ſuccedere poſſit, & tunc cenſetur reintegrata, quia facultas competens patri reintegrandi non reſtringitur ad teſtamentum, ſed eſt abſoluta, & per hoc pactum tollitur impedimentum Statuti, quo ſtante jus commune non poterat libere operari *Barry de ſucceſſ. tit.* 4. *de inſtitut. lib.* 2. *n.* 3. *Brun. ad Stat. excluſ. fœmin. artic.* 6. *n.* 252. *Mart. d. tract. par.* 1. *q.* 13. *artic.* 4. *Rendin. in prompt. var. tit.* 127. *num.* 7.

87 Intellige tamen prædicta cum limitatione, quod filia cenſeatur reintegrata quoad ſucceſſionem patris reintegrantis, non autem, quoad alias tranſverſalium ſucceſſiones, à quibus vigore noſtri, vel ſimilis Statuti fœmina in certis caſibus excluditur propter agnatos *Bottiler. de ſucceſſion. cap.* 1. contrà *de Luc. de dot. diſc.* 144. *n.* 40. *Theorem.* 40. *n.* 12. *& ſeq. Hodiern. contr.* 24. *ſub num.* 5. *& ſeq. & Molfeſ. ad conſuet. Neapol. in addit. par.* 4. *q.* 2. & ratio eſt quia hujuſmodi ſucceſſiones ſunt diſtinctæ, & differentes, & non infertur de una ad aliam, nam patris reintegratio non eſt fratris, vel aliorum agnatorum, ſine quorum expreſſa diſpoſitione numquam fœminæ reintegrari poſſunt ad eorum ſucceſſionem, quamvis eſſent reintegratæ à Patre ad ejus ſucceſſionem.

ADDITIO

Ad num. 65.

Non ſolum habet iſta *Auth.* locum in perſonis 88
tantum ab ea nominatis, ſed extenditur ad omnes aſcendentes, deſcendentes, collaterales in infinitum ſecundum alias ſucceſſiones juris communis, *Hodierna ad Surd. dec.* 280. *n.* 3. quinimo de praxi morte damnati, & decapitandi, qui faciunt teſtamentum, ut de communi obſervantia teſtatur præcipue Genuæ *Marilian. in tract. l. quoties C. de rei vindicat. num.* 475.

Ad num. 75.

Contra tenet *Cyroch. diſcept.* 42. ubi latiſſime, & 89
concordat cum prima opinione, ſed iterum pro mea opinione hic firmata ſtant *Urceol. conſult.* 78. *n.* 7. 8. 9. 10. *& Conſtantin. ad Stat. Urb. annot.* 39. *art.* 4. *numer.* 292. *&* 293.

Ad num. 82.

Fœmina poteſt à fratribus maſculiari, & tamquam 90
maſculus ſuccedere, & ſemel maſculiata quoad unam ſucceſſionem, quoad alias etiam pro maſculo haberi debet ex deductis per *Card. de Luc. de dot. diſc.* 144. *n.* 40. Vide tamen *Bottiler. de ſucceſs. Theor.* 40. contrarium tenentem, & diſtinguentem.

Ad num. 87.

Ultimo ſi maſculus adivit hæreditatem cum fœ- 91
mina ſine contradictione, aut oppoſitione fratris ſui, intelligitur reintegrata, *Rot. dec.* 146. *par.* 10. *rec.* Vide tamen contra prædictam deciſionem ea quæ adducit *Peregr. conſ.* 130. *lib.* 5. & alii per me in una *Januen. locorum.*

SUMMARIUM.

1 *MUltum differt qualitas maſculinitatis ab agnatione.*

2 *Ex qualitate maſculinitatis non intelligitur conſiderata agnatio, ſed ſolum prædilectus ſexus.*

3 *Etiamſi eſſet qualitas maſculinitatis ſæpius repetita.*

4 *Sub appellatione maſculorum veniunt etiam maſculi ex fœminis.*

5 *Præcipuè ſi vocatio fiat ab extraneo, vel à principio vocata fuit aliqua fœmina.*

6 *Item habet locum hæc concluſio, etiamſi à principio fuit excluſa fœmina, & vocati maſculi.*

7 *Limita, niſi adeſſent conjecturæ urgentes ad favorem agnationis.*

8 *Si ſimul concurrunt maſculi ex maſculis, & maſculi ex fœminis, præferuntur illi in ſucceſſione.*

9 *Ita ſi filii legitimi, & naturales concurrerent cum naturalibus, illi præferentur iſtis.*

10 *Si vocantur deſcendentes maſculi per lineam maſculinam, tunc numquam poſſunt concurrere maſculi ex fœminis.*

11 *Sub vocatione deſcendentium per lineam maſculinam, veniunt in defectu maſculorum ex maſculis, maſculi ex fœminis, & ipſæ fœminæ.*

12 *Et ſic in conceſſione facta pro filiis, & deſcendentibus per lineam maſculinam, veniunt etiam fœminæ.*

PER MASCULINUM SEXUM DESCENDENTES) Mirabile enim fateri debet, & ſemper ma-

Source : BIU Cujas

gis tale mihi videtur Statutum noſtrum, nam quantum potuit, ad ambages exterminandas intentum fuerit, dum viderit qualem differentiam adeſſe in vocatione ſimplici maſculorum ab illa, quæ fit cum explicatione totius lineæ maſculinæ ſine intermedio
1 fœminarum. Scire principaliter debemus multum differre maſculinitatis qualitatem ab agnatione *Contr.*
2 *diſcept.* 65. *num.* 2. immò ex qualitate maſculinitatis non intelligitur contemplata agnatio *Caſanat. conſ.* 4. *num.* 232. ſed ſolùm prædilectus ſexus *Palm. Jun. alleg.* 47. *num.* 36. *Rot. deciſ.* 244. *num.* 7. *& ſeq. par.* 11. *Altogr. Jun. contr.* 40. *num.* 10. *lib.* 1. quibus addo etiam *Rot. deciſ.* 199. *num.* 7. *& deciſ.* 349. *num.* 29. *par.* 19. & apud *Pamphil. dec.* 237. *n.* 8. etiamſi dicta
3 qualitas maſculina eſſet ſæpius repetita, atque ageretur de filiis in conditione poſitis, quo caſu non poſſet præcisè dici quod eſſent vocati *Caſanat. d. locon.* 233.
4 Indubitatum equidem eſt appellatione deſcendentium maſculorum ex vi, ac proprietate verbi includi etiam maſculos ex fœminis *Bellon. conſ.* 72. *n.* 22. *& 25. Peregr. de fideic. art.* 26. *num.* 15. *& ſeq. Caſtil. contr. Jur. cap.* 131. *num.* 1. *& ſeq. & num.* 5. *& cap.* 133. *num.* 2. *Card. de Luc. de Fideicom. diſc.* 11. *num.* 5. *& 7. diſc.* 24. *num.* 5. *& ſeq. diſc.* 25. *num.* 2. *& 5. diſc.* 26. *num.* 2. *& 8. diſc.* 27. *num.* 4. *diſc.* 32. *num.* 8. *& de Jur. patr. diſc.* 28. *num.* 3. *Carol. Anton. de Luc. de lin. leg. cap.* 76. *num.* 2. *lib.* 2. *Rot. dec.* 199. *num.* 148. *par.* 8. *deciſ.* 42. *num.* 27. *& ſeq. par.* 9. *&*
5 *deciſ.* 183. *num.* 1. Præcipuè ſi vocatio fiat ab extraneo, vel à principio vocata fuerit aliqua fœmina
6 *Barboſ. appel.* 141. *num.* 3. & adeò vera eſt prædicta regula, itaut ſi ab initio fuiſſet excluſa fœmina, & vocati maſculi tantùm, venirent etiam maſculi ex fœminis, ut per *Caſtill. contr. Jur. lib.* 5. *cap.* 129. *num.* 32. *&* 33. *Paſchal. de Patr. Poteſt. par.* 4. *cap.* 9. *num.* 44. *Rot. deciſ.* 78. *num.* 3. *par.* 12. *Manſ. conſult.* 387. *num.* 13.
7 Intellige tamen prædicta quando non adeſſent potentes, ac urgentiſſimæ conjecturæ ad inducendam agnationis contemplationem, quia tunc ſolum maſculi ex maſculis venirent, & per Doctores ſuprà hic diſtinguentes.
8 Adverte quoque, quod quamvis ſub nomine deſcendentium maſculorum veniant maſculi ex fœminis, adhuc ſi adeſſent maſculi ex maſculis, iſti præferendi eſſent in ſucceſſione, ſive admiſſione *Altograd. conſ.* 63. *num.* 9. *lib.* 2. *Rot. deciſ.* 402. *num.* 30. *par.* 9. *tom.* 2. & coram *Priol. deciſ.* 283. *num.* 3. Ita-
9 que etiam ſi vocantur filii quamvis veniant legitimi naturales & naturales tantum, attamen legitimi præferuntur idem *Altograd. d. conſ.* 63. *num.* 10.
10 Aliter dicendum eſt quando fuerint vocati deſcendentes maſculi per maſculinum ſexum, ſeu per virilem, vel maſculos ex maſculis, ut Statutum noſtrum optimè advertit, nam tunc ſolum venirent, & ſemper maſculi agnati, ita diſtinguunt, & benè *Manſ. conſult.* 387. *num.* 11. *Caſtr. conſ.* 91. *num.* 4. *lib.* 1. *Menoch. conſ.* 205. *num.* 19. 20. *&* 27. & eleganter pro utroque caſu faciunt *Giovagn. conſ.* 7. *num.* 41. *lib.* 1. *Manſ. dicta conſult.* 387. *num.* 11. *& ſequitur Caſtil. d. cap.* 229. *num.* 34. & noviſſimè *Bonden. colluct. leg.* 25. *num.* 120. *lib.* 2. quibus addo *Mart. Ventur. conſ.* 25. *num.* 250. *cum ſeq.* Vide late *Gobb. de ſucceſſ. obſervat.* 1. *per tot. & alibi Dunozet. Jun. deciſ.* 109. *num.* 2. late *Panſut. controv.* 43. *num.* 37. Et in puncto ſtatuti noſtri *Beniell. conſ.* 56. *num.* 103.
11 Neque falſa opinio fuit illa conſulentium, quod etiam de jure ſub vocationibus deſcendentium per lineam maſculinam, in defectu maſculorum ex maſculis, venire poſſint maſculi ex fœminis, ſed etiam fœminæ, nam pro certo dedit illam *Ruin. conſ.* 120.
12 *num.* 8. *lib.* 1. & ſic in conceſſione feudi, ſeu emphyteuſis pro ſe filiis, & deſcendentibus per lineam maſculinam, veniunt etiam fœminæ *Rot. deciſ.* 737. *num.* 11. *&* 12. *par.* 4. *tom.* 3. & de communi teſtatur cum infinitis *Fuſar. de ſubſtitut. quæſt.* 346. *n.* 19. cum verum ſemper ſit, quod ſi diſpoſitio vocet deſcendentes per lineam maſculinam, fœminas, quæ deſcendunt per lineam maſculinam comprehendit, & ſic Statutum noſtrum non ſolum vocavit deſcendentes per maſculinum ſexum, ſed maſculum per maſculinum ſexum deſcendentem.

SUMMARIUM.

1 *EXcluſis filiabus per maſculos in Statuto, intelliguntur etiam excluſi omnes deſcendentes ab eis.*
2 *Filiæ excluſæ à Statuto, ſi ſunt à Patre præteritæ, non poſſunt rumpere teſtamentum, dummodo frater ſit inſtitutus, ſecus ſi extraneus.*
3 *In noſtro Statuto vitium præteritionis ſublatum eſt.*

VEL EARUM DESCENDENTES) Idem eſſet, 1
quamvis hoc non fuiſſet expreſſum, quia excluſis fœminis per Statutum intelliguntur excluſi omnes deſcendentes *Menoch. conſ.* 172. *& conſ.* 187. *num.* 9. *vol.* 2. *Carpan. ad Stat. Mediol. cap.* 278. *numer.* 146. *&* 147. *lib.* 1. ubi Statutum excludens filiam fœminam à ſucceſſione exiſtentibus maſculis extenditur etiam ad neptem ex filia, & deinceps *Orian. de interpretat. Stat. num.* 36. ab eo relatus.

AUT DESCENDENTES MASCULI: Altercationem tollit hìc Statutum, an filii maſculi ex fœmina comprehendi poſſunt ſub vocatione filiorum maſculorum, quam diſputationem tetigimus ſupra, & ad eam me remitto.

EXCLUSÆ: Et ſic filiæ excluſæ omnino à Sta- 2
tuto, quamvis ſint præteritæ non poſſunt rumpere teſtamentum patris ſui, dummodo tamen ſit inſtitutus frater, & non extraneus *Durand. de art. teſtand. tit.* 11. *caut.* 16. in noſtra autem Civitate, & Dominio vigore Statuti *de teſtam.* & Statuti *de fœmin. dot.* & per ea, quæ dixi ſupra in verbo *Soli* numquam rumpitur teſtamentum defuncti ob præ- 3
teritionem, alioſque defectus, ad quem locum recurre, & in terminis Statuti noſtri, ſcilicet quod ob præteritionem non rumpatur Teſtamentum addo *Rot. poſt Torr. de Majorat. Ital. deciſ.* 59. *num.* 29.

SUMMARIUM.

1 *SI Statutum ſimpliciter excludit filias, & poſtea eas mandet dotari. tunc dotatio non ſuccedit loco legitimæ.*
2 *In noſtro Statuto dos non ſuccedit loco legitimæ.*
3 *Non ſuccedit in Statuto noſtro, dos loco legitimæ quia fuit conſiderata tanquam æs alienum.*
4 *Pater poteſt gravare filiam in dote, eique onera apponere, ſi dos non ſuccedit loco legitimæ.*
5 *Legatum dotis factum filiæ non debetur, niſi adveniente conditione nuptiarum, ſi dos non ſuccedit loco legitimæ.*
6 *Legatum dotis dicitur habere tacitam conditionem matrimonii.*
7 *Statum jubens dotare fœminas, intelligitur de tempore matrimonii habere locum.*
8 *Et interim fœminæ poſſunt prætendere alimenta.*
9 *Et ſic dos à parentibus relicta, vel à Maſculis præſtanda, ad hæredes filiarum non tranſmittitur, niſi ſequutæ fuerint nuptiæ.*
10 *Idem in terminis Statuti noſtri.*
11 *Per noſtrum Statutum de fœmin. dotand. §. filiabus, filiæ non maritatæ, ſed dotatæ poſſunt de earum dote diſponere, ſi volunt, dummodo non habeant fratres utrinque, vel conſanguineos, ſive eorum liberos maſculos.*

ET TOTA HÆREDITAS) Difficilis, ac ardua ſemper reputata fuit quæſtio, & ſæpiùs in noſtro Statuto, an dos ſuccedat loco legitimæ, quæ tamen ſi benè perpenſa fuiſſet, neque cum extraneis caſibus, ac doctrinis involuta à Doctoribus, plana exiret, & ſine ambagibus reſurgeret. Et primò attendi debet, an Statutum excludat fœminas ſimpliciter ob ſexum, an verò propter dotem fœminis ab eo aſſignatam, ſi ſimpliciter propter ſexum, ut quando 1
excludit fœminas ſimpliciter à ſucceſſione, & poſtea mandat dotari, ne remaneant indotatæ, tunc nunquam ſuccedit loco legitimæ, quia dotatio aſſignata à Statuto poſt excluſionem a ſucceſſione eſt contemplata alio titulo, ſive cauſa, quam ob excluſionem ab eo factam à ſucceſſione *Caſtrenſ. in l.*

Ti-

Source : BIU Cujas

Titio centum §. Titio genero num. 8. ff. de condit. & demonſtr. & conſ. 6. num. 2. & conſ. 16. num. 2. lib. 2. & benè, ac latè *Michalor. de fratribus par. 3. cap. 4. à num. 16.* ubi diſtinguendo procedit ſuper verbis Statutorum, quomodo intelligi debeant ſuper hac dote ſuccedente loco legitimæ, vel non, & hanc diſtinctionem amplexa ſemper fuit Rota, ut teſtatur *Ludoviſ. deciſ. 575. num. 11. & deciſ. 156. num. 4. & 5. par. 15. rec. Redenaſc. conſ. 5. num. 3. & ſeq. Peregrin. deciſ. 2. ſub num. fin. Merlin. de legit. lib. 8. tit. 1. quæſt. 8. num. 9. Ciarlin. controv. 45. num. 33. Caren. reſol. 33. num. 5. Altograd. Sen. conſ. 87. lib. 1. num. 11. Ferentill. ad Buratt. deciſ. 215.* & poſt tractatum *Merlin. de legitim. deciſ. 74. numer. 2. & poſt Fenzon. ad Stat. Urbis deciſ. 113.* & poſt *Salgad. labyrint. credit. deciſ. 50. num. 4. Emin. de Luc. in tit. de dot. diſc. 13. num. 4. & ſeq.*

2 Hìc non ſolum Statutum noſtrum excludit ſimpliciter fœminas à ſucceſſione, & mandat poſtea dotari, ſed tam clarè ſe expoſuit, ut meo judicio parum dubitari poſſit, quin dos non ſuccedat loco legitimæ, dum voluit totam hæreditatem pertinere maſculis, ultra alias conſiderationes, quæ fuerunt ponderatæ ſuper hoc puncto in terminis pariter noſtri Statuti ab *Altograd. conſ. 17. per tot. & conſ. 18. numer. 1. lib. 2. & ſequutus à Manſ. conſult. 446. n. 24.* & tandem articulo acriter examinato in noſtro Statuto deciderunt MM. Carolus Maſcardus, & Jo: Antonius Taſſorelli JJ. CC. & Judices delegati in cauſa inter M. Violantem Salvagam, & M. Henricum Imperialem q. Jo: Jacobi, & M. Jo: Dominicum Imperialem q. Baptiſtæ, quorum deciſio typis edita fuit ſub titulo Januenſ. Dot. & anterioritat. Lunæ 30. Julii *1691.*

3 Et inſuper obſervo (quod nunquam fuit conſideratum) quod Statutum noſtrum in *tit. de falcid. §. debita*, dicit quod in ære alieno intelligatur eſſe illud, in quo filiæ fuerint dotatæ, ut ſuprà, ex qua diſpoſitione videtur expreſsè, quod Statutum nunquam conſideravit dotem pro legitima, ſcilicet partem hæreditatis aſcendentium, ſed tanquam Æs alienum, undè non poteſt illam ſuccedere loco legitimæ. *Merlin. de legitim. lib. 1. num. 4. quæſt. 7. num. 13. & Bellon. de Jur. accreſc. cap. 6. q. 15. num. 12. & 34.*

4 Itaque ſuppoſito, Pater poteſt gravare filiam in dote, eique quæcumque onera apponere, ut benè conſuluit in noſtro caſu *Altograd. conſ. 17. & 18.*

5 *lib. 2.* & ſtantibus terminis hujus Statuti, in quibus fœminæ intelliguntur excluſæ à legitima, ita ut dos loco ipſius non dicatur ſuccedere, legatum dotis factum ſub conditione nuptiarum non ſolùm non debetur, niſi adveniente conditione, ſed etiam ſi nullam expreſſam conditionem haberet, ſed ſimpliciter legatum fuerit pro dote *Rot. deciſ. 450. num. 2. rec.*

6 *par. 1.* dicitur enim habere tacitam conditionem matrimonii, cum dos abſque matrimonio eſſe non ſoleat *Surd. de aliment. tit. 3. quæſt. 1. num. 46. &*

7 *ſeq.* Undè licet in Statuto non dicatur dotem dandam eſſe, cum nupſerit, attamen id tacitè ſubintelligitur *Surd. loco cit. n. 53. & ſeq. Michalor. de fratribus cap. 4. par. 3. n. 18. Mart. vot. piſan. 47. per tot.*

Iſtæ enim dotes, quæ debentur fœminis excluſis à Statutis contemplatione maſculorum, non debent aſſignari, niſi adventis nuptiis, quia dos non poteſt

8 ſtare ſine matrimonio, interim tamen prætendere poſſunt fœminæ alimenta *Michalor d. tract. d. c. 4.*

9 *num. 20. & ſeq.* ac ideo tam dos relicta à parentibus, quam à maſculis præſtanda, ad hæredes non tranſmittitur, niſi ſequutæ fuerint nuptiæ, ut per *Menoch. conſ. 81. num. 4. Caſtr. in l. Titio centum §. Titio genero n. 8. ff. de condit. & demonſtrat. & in conſ. 327. in fin. lib. 1. Rot. dicta deciſ. 450. per tot. par. 1. recent. Noal. de tranſmiſſion. caſ. 19. numer. 2. Honded. conſ. 16. lib. 1. num. 55. Menoch. conſ. 81. num. 4. & Michalor. de fratribus cap. 4. par. 3. numer. 23. & 24. De Luc. de dot. diſc. 4. num. 9. 10. &*

10 *Thor. in Compend. deciſ. verb. Paragium*, & in terminis Statuti noſtri dictus *Emin. Card. de Luc. d. tract. de dot. diſc. 101. num. 9.*

11 Adverte tamen, quod per noſtrum Statutum *ſub rub. de fœmin. dot. §. filiabus* filiæ non maritatæ, ſed dotatæ à Patre, vel ſi eis legatum factum fuerit à patre ad ſuum maritare, vel monachare, poſſunt, ſi voluerint de dotibus, aut relicto, tam inter vivos, quam in ultima voluntate diſponere, ſi tamen fratres, vel utrinque, vel ex patre tantùm, vel eorum liberos maſculos non habuerint, & facta tali diſpoſitione tunc benè tranſmitterentur dotes, ſeu legatum ad hæredes inſtitutos, ſecus verò ſi id non fecerint.

ADDITIO.

Hìc poteſt cadere diſputatio, an in caſu quo Filia haberet plures Fratres, & aliquis eorum mortuus fuerit ſine prole, poſſit pro portione dotis ſibi tangente in bonis, ſeu portione fratris præmortui diſponere. Vide ad hanc materiam quamdam meam allegationem in cauſa D. Jo: Baptiſtæ Arnaldi Finarien.

---

§. I.

HAbeant tamen dictæ filiæ, vel neptes, ſeu proneptes fœminæ, vel maſculi ex fœminis, & deſcendentes ex eis tantum, quantum diſponitur per capitulum, ſub rubrica de fœminis dotandis.

SUMMARIUM.

1 *EXplicatur Statutum* de fœmin. dotand. §. decedentibus autem.

2 *Dotes filiarum in bonis parentum per noſtrum Statutum* de Falcid. *poſſunt taxari pro arbitrio proximiorum, vel Magiſtratus, dummodò tamen non excedatur, quin filii maſculi non habeant tot bona hæreditatis, quorum tertia pars, vel dimidia ſecundum numerum filiorum non ſit legitima illis debita de jure communi.*

3 *Maſculus, & fœmina de jure communi æqualiter ſuccedunt.*

4 *Dos per noſtrum Statutum non debet taxari uſque ad limites legitimæ.*

5 *Prius deducendum eſt æs alienum, & ex reſiduo hæreditatis debet extrahi legitima.*

6 *Statutum noſtrum mandat dotes computandas eſſe in ære alieno, & ſic legitima, quæ erit tertia vel dimidia ſecundum numerum filiorum, deducitur à reſiduo hæreditatis deductis prius dictis dotibus.*

7 *Opponuntur duæ implicantiæ ſuper Statuto de falcid. quæ poſteà diluuntur.*

8 *Dictio* ea *eſt relativa ad legitimam antecedenter nominatam.*

9 *Dictio* prædictæ *refertur ad ſuperiùs expreſſa.*

10 *Dictio* ſemper *nequit applicari tempori, & reddit diſpoſitionem Statuti perpetuam.*

11 *Dictio* ut ſuprà *eſt repetitiva diſpoſitionis antecedentis circà dotes conſtituendas.*

12 *Nullam diſtinctionem poſſumus inferire Statutis, præcipuè ſtante Statuto, quod ea intelligi debeant ad literam.*

13 *Parentes poſſunt aſſignare filiabus dotes uſque ad limites legitimæ debitæ maſculis.*

14 *Nulla habetur ratio legatorum quoad taxandam quantitatem legitimæ, quam legata abſorbuerunt.*

15 *Dotatio debet convenire qualitati dotandæ, uſui Civitatis, & patrimonio dotantis.*

16 *Item ne umquam excedat virilem maſculi.*

17 *Statutum noſtrum excluſivum fœminarum ab hæreditate, & legitima, conditum fuit favore maſculorum.*

18 *Statutum fœminarum excluſivum non poteſt retorqueri contrà maſculos, quia in eorum favorem factum eſt.*

19 *Si Parentes non reliquerint dotes ſuis filiabus, dicuntur per noſtrum Statutum* de fœm. dotand. *deceſſiſſe quoad dictas dotes inteſtati.*

20 *Nemo per pactum poteſt ſibi adimere facultatem teſtandi.*

21 *Funeris impenſæ taxantur arbitrio Judicis.*

22 *Filiæ nuptæ, vel monacatæ habentur, ac ſi non extarent, & non impediunt modum dotationis aliarum à Statuto noſtro traditum.*

Source : BIU Cujas

23 *Masculi ponere possunt in calculo hæreditatis dotes à Patre filiabus, jam traditas ad finem extrahendi veram eorum legitimam à tota hæreditate.*

24 *De uno casu ad alium non debemus inferre.*

25 *Dos filiæ debet taxari usque ad quantitatem legitimæ, si adsit frater, vel descendentes ab eo, aliàs in tota hæreditate, si aliter viro digno nubere non possit.*

26 *In deducenda legitima debet haberi respectus ad quantitatem patrimonii relicti tempore obitus, secus si Pater in vita fecerat magnas donationes, quia tunc illud tempus attendi deberet inclusis donationibus.*

27 *Quando adsunt masculi non possunt assignari filiabus dotes excedentes legitimam.*

28 *In rebus dubiis, & controversis non sunt redarguendi Doctores, quin potius unam, quam alteram sequantur opinionem.*

29 *Explicantur Statuta* de falcid. & de fœmin. dotand. *& cum istis qualiter taxandæ sint dotes filiarum.*

30 *Singula singulis debent referri.*

31 *Quando filia excluditur à totali hæreditate, debet dotari ad arbitrium proximiorum.*

32 *Quale arbitrium esse debeat proximiorum in dotandis fœminis, remissivè.*

33 *Filiæ debent dotari secundùm qualitatem personæ, quantitatem patrimonii, & condecentiam viri.*

34 *Fœminæ sunt melioris conditionis, quàm masculi quia possunt habere pro dote portionem excedentem legitimam.*

35 *Dos est danda fœminis in pecunia.*

36 *Quia debet haberi aliquis respectus ad totalem filiarum exclusionem ab hæreditate, & sic in aliqua parte damnum compensari.*

37 *Item quia utilius est filiabus.*

38 *Secus verò quando masculus inhabilis esset ad tradendam dotem in pecunia.*

1 HABEANT TAMEN DICTÆ FILIÆ) Ut scire debeamus quantum habere possunt filiæ, neptes, seu proneptes exclusæ prout suprà à successione, præmittere debemus Statutum sub *rub. de fœmin. dotand.* dicit enim ibi Statutum §. *decedentibus*, ut infrà;

„ Decedentibus autem aliquibus ex ascendentibus „ paternis, vel maternis, qui quoad infrascripta in„ telligantur decessisse intestati, si de dotibus nihil di„ xerint, vel disposuerint, si aderunt filiæ maritatæ, „ sed quæ non fuissent dotatæ, vel filiæ non marita„ tæ, vel neptes ex filiis præmortuis, ad quos ex for„ ma Statutorum non spectet hæreditas, quæ pariter „ non fuissent dotatæ, habeant, & habere debeant „ de bonis ut suprà decedentium ab intestato dumta„ xat tantum, quantum tres ex proximioribus pro„ pinquis ex patre, vel ex linea ejus, de cujus bo„ nis, & hæreditate tractatur, arbitrati fuerint volun„ tatem intestati fuisse tempore suæ mortis, illas fi„ lias, vel neptes habere de bonis suis, & si propin„ qui non invenirentur, solùm tantum, quantum „ Magistratus arbitratus fuerit fuisse voluntatem de„ functi, ita tamen ut masculi non possint habere mi„ nus, quam contineatur in Statuto *de falcidiis*.

Neque ex hoc Statuto possumus scire quantitatem prædictarum dotium, cum illud nos remittat ad alterum Statutum *de falcid.* videamus pariter ejus dispositionem, Statutum siquidem de falcidiis sic mandat fieri.

„ Debita jure naturæ illis, qui privari ea non „ possunt, sit, & esse intelligatur illa, quæ debere„ tur de jure communi, sed si fuerint masculi filii, „ & fœminæ, ubi tractetur de legitima, dicta legi„ tima sit tota filiorum masculorum, & aliæ fœminæ „ habeant dumtaxat illud, in quo fuissent dotatæ per „ patrem, vel ascendentem, sive aliter beneficio ca„ pituli *sub rubr. de fœmin. dotand.* dumtamen do„ tatio non excedat, quin filii masculi habeant de „ bonis parentum, quantum aliàs essent habituri „ pro dicta legitima de jure communi, & habere „ debeant pro ea dicti filii masculi tertiam partem „ omnium bonorum, si computatis fœminis fue„ rint quatuor, vel abinde infrà, & dimidiam par„ tem, si computatis fœminis fuerint à quatuor su„ pra, nisi filiæ fœminæ essent numero majori, vel „ pari cum masculis, quo casu dicti masculi pro legi„ tima habeant dumtaxat tertiam partem, etiamsi „ omnes in numero essent ultra quatuor: & prædi„ ctæ portiones intelligantur semper deducto ære alie„ no, & funeris impensa, in quo ære alieno intel„ ligatur esse illud, in quo filiæ fuerint dotatæ, ut „ suprà.

Hactenus Statuta. Super hac taxationis causa dotis prodiit anno 1691. Lunæ 30. Julii decisio MM. Caroli Mascardi, & Jo: Antonii Tassorelli, quam hìc omissis superfluis modo registrandam censui, ut infrà mox sequitur.

Si igitur constitutio dotis debitæ filiabus non po- 2
test excedere, quin filii masculi habeant de bonis parentum, quantum alias habituri essent pro legitima de jure communi, si dicta legitima debet esse tertia, vel dimidia omnium bonorum secundum numerum filiorum, si antequam deducatur dicta tertia, vel dimidia, detrahi semper debet æs alienum, & funeris impensa, & in dicto ære alieno sunt computandæ dictæ dotes, insequitur perneceſsè talem regulam servandam esse in dicta constitutione dotium, ut deducto ære alieno, funeris impensa, & dictis dotibus, remaneant tot bona, quorum tertia, vel dimidia secundùm numerum filiorum ascendat saltem ad illam quantitatem legitimæ, quæ masculis debita esset de jure communi.

Exempli gratia, si Patrimonium Parentis consisteret in scutis septem millibus, & æs alienum simul cum funeris impensa compleret scuta mille, remaneret reliquum in scutis sex mille, & supposito adesse duos filios, masculum, & fœminam, quæ de jure communi æqualiter succedit *l. maximum vitium C. de filiis præter.* pro legitima eorum secundum dictum jus 3
commune assignanda esset tertia pars dictorum scutorum sex mille, nempè sc. mille pro singulo, itaut masculus salvam habeat dictam legitimam, & sit tertia omnium bonorum deducto ære alieno, funeris impensa, & dote debita filiæ, ut disponit Statutum. Opus erit quod supersint libera à dote scuta tria mille, quorum tertia erunt dicta mille debita secundum jus commune masculo pro legitima. Et data proportione idem statuendum erit, quando pro legitima erit debita dimidia bonorum.

Alioquin, si talis mensura non adhiberetur, & 4
filiabus constitueretur dos usque ad limites legitimæ debitæ masculo de jure communi, ut ab una parte fuit prætensum, nequiret adimpleri Statutum sanciens pro legitima masculorum accipiendam esse tertiam, sive dimidiam omnium bonorum deducto ære alieno, funeris impensa, & dotibus filiarum, quia integra bona remanentia, & non tertiam partem dicta legitima absorberet; neque similiter verificaretur dictum Statutum in ea parte, in qua mandat dotes esse computandas in ære alieno: Istud enim priùs est 5
deducendum ex toto asse, ut residui accipiatur tertia pars, vel dimidia secundùm numerum filiorum pro legitima eis debita *l. Papinianus* §. *quarta autem*, ubi communiter DD. *ff. de inofficios. Testam. l. scimus antea C. eodem tit.*

Ideoque in puncto similis Statuti etiam non ita 6
explicitè loquentis, sed dumtaxat disponentis dotes filiarum extantibus fratribus computandas esse in ære alieno, ut decernitur à dicto Statuto Januæ. Hoc nempè casu pro legitima masculorum accipiendam esse quotam remanentium honorum, hoc est tertiam, vel dimidiam juxta numerum filiorum post deductas dotes, sicut illud æs alienum, firmaverunt *Gabriel. conf.* 11. *num.* 10. *versic. quinta est lib.* 1. *Decian. conf.* 46. *num.* 37. *in fin. vers. eum igitur lib.* 3. *Paris. conf.* 25. *num.* 41. *lib.* 2. *Cardin. de Luc. de dot. discurs.* 91. *num.* 9. & à dicta opinione non esse recedendum in judicando dixit *Thesaur. decis.* 159. *numer.* 18. quam sequutus fuit *Merlin. de legit. lib.* 1. *tit.* 4. *quæst.* 6. *num.* 13. & clarè etiam idem concludit *Cyriac.* (licet in contrarium fuerit allegatus) *controv.* 316. ubi *num.* 22. *versic. nec obstant* omninò convenit cum prædictis auctoribus.

Fuerunt nihilominùs adversùs dictum intellectum 7
duo

Source : BIU Cujas

duo oppoſita : Primum videlicet oriri ex eo implicantiam, quia dato ſuppoſito dotem eſſe detrahendam antè legitimam, reſultaret ex conſtitutione dotis poſſe abſorberi integrum Patrimonium, & lædi legitimam quam ſalvam voluit Statutum.

Alterum ita accipiendum eſſe dictum Statutum, ut eo tantummodo caſu dos ſit detrahenda ante legitimam, quando ex calculo reliqui Patrimonii poteſt deduci legitima pinguior illa debita de jure communi, & ſic Statutum in §. *& prædictæ portiones* in quo mandavit detrahendam eſſe dotem antè legitimam, uti æs alienum, referendum eſſe ad legitimam Statutariam, hoc eſt auctam, ut ſuprà non ad illam debitam maſculis de jure communi.

Verum non percepimus vim primæ objectionis, quia dato noſtro intellectu non ſolum ſalvatur legitima maſculis, ſed relinquitur à dote immune reſiduum talis quantitatis, ut tertia illius portio, vel dimidia ſufficere poſſit pro dicta legitima, tantum abeſt eam abſorberi.

Secundum autem objectum diluitur ex ſola lectura Statuti ponderando in relato *cap. de legat. & falcid.* §. *debita jure naturæ* præfigi legitimam ad terminos juris communis, ab eoque ſolum diſcedi, in quantum integra aſſignatur maſculis excluſis filiabus inde diſponitur, quod filiæ fœminæ habere debeant dumtaxat illud, in quo fuiſſent dotatæ, dum tamen dotatio non excedat, quin filii maſculi habeant de bonis parentum quantum aliàs eſſent habituri pro dicta legitima de jure communi.

Uſque adhuc ergo Statutum loquutum fuit de legitima ſancita à jure communi, & tantummodò addidit integram attribuendam eſſe maſculis, & quia mens ejus erat, prout indè expreſſit, computandas eſſe dotes in ære alieno, quod de jure detrahi debet, antequam percipiatur legitima, ut firmatum fuit, ideo ſtatuit limites conſtitutioni dotium, ad hoc ut non excederent, quin non remaneret tale Patrimonium, cujus tertia, vel dimidia ſufficeret ſaltem pro legitima maſculis competente de jure communi: Hoc ergo beneficium conferre voluit maſculis, ut pinguiorem aliquando poſſent conſequi dictam tertiam, vel dimidiam, numquam verò minorem, eis debitam de jure communi, & propterea magis explicitè in duobus Paragraphis ſequentibus declaravit pro dicta legitima aſſignandam eſſe maſculis tertiam, ſeu dimidiam omnium bonorum ſecundum numerum filiorum, & antequam accipiantur dictæ portiones, detrahendum eſſe æs alienum, funeris impenſam, & dotes, ut ſi contingeret moderatas dotes conſtitui, pinguior evaderet legitima maſculorum, ſi verò liberaliori manu taxarentur, non poſſent excedere, quin tot bona non remanerent, quorum tertia, vel dimidia portio ſatis eſſet pro legitima ſaltem debita maſculis de jure communi.

Omnes ergo dicti Paragraphi ſunt ſimul connexi, & unus alteri relativus, & ad eumdem finem directi, quod liquet etiam animadvertendo poſt primum ex dictis Paragraphis legi in immediatè poſito, ibi
8 *& habere debeant pro ea*, quæ dictio *ea* eſt relativa ad legitimam antecedenter nominatam, & ſic ad legitimam debitam de jure communi, de qua ſuperius dictum fuerat *Barboſ. dict. 98.* & ſimiliter in altero poſteriori Paragrapho loquutum fuit verbis eamdem relationem denotantibus, ibi *& prædictæ*
9 *portiones :* dictio enim *prædictæ* refertur ad ſuperius expreſſa, idem *Barboſ. dict. 276. num. 1. & ſeq. Rot. deciſ. 270. num. 11. part. 11. recent.* & clarius patet ibi *& prædictæ portiones intelligantur ſemper deducto ære alieno, ac funeris impenſa, in quo ære alieno intelligatur eſſe illud, in quo filiæ fuerint dotatæ*
10 *ut ſuprà.* Notandum enim eſt namque dictum adverbium *ſemper*, quod nequit applicari tempori, quia ſtaret ſuperfluum, cum Statutum ſit perpetuum, & conſequenter ejus diſpoſitio perpetua, ſed ejus ſignificatus directus fuit ad includendos omnes caſus, in quibus ageretur de dote aſſignanda filiabus, & de legitima reſervanda maſculis in ſuperioribus paragraphis recenſitos *Tiraquell. de retract. lignag.* §. 1. *gloſs.* 9. *num.* 224. *Rota deciſ.* 474. *num.* 3. *&* 13. *part.* 18.
11 *recet.* & eumdem ſenſum parit alia particula, ibi *ut ſuprà*, eſt enim repetitiva dotium vi antecedentis diſpoſitionis conſtituendarum *Rot. deciſ.* 322. *num.* 5. *par.* 15. *& deciſ.* 691. *num.* 8. *par.* 18. *recent.*

Ex his inſequitur non poſſe adaptari diſtinctionem conſideratam ex adverſo, ut ſcilicet Statutum in ea parte, in qua ordinavit dotem computandam eſſe in ære alieno, atque detrahendam antequam deducatur tertia, vel dimidia quota omnium bonorum pro legitima, referatur ad legitimam ſtatutariam, & non ad illam decretam maſculis ad normam juris communis. Hoc enim ratiocinium, ſive diſtinctio repugnat connexitati in dictis paragraphis continuatæ, pervertit ſignificatum dictarum dictionum, impedit adimplementum omnium partium Statuti, adverſatur literali ſenſui, quem ſervandum eſſe decernitur *in cap. de extrinſ. intellect. prohibit.* quia 12
divertit à verbis, & ponit diſtinctionem non expreſſam, quod fieri non poteſt ſub motivo cujuſvis rationis, ut ponderavit *Altogr. in puncto dicti Statuti conſ.* 63. *num.* 15. *lib.* 2. *& Maſcard. de gener. Stat. interpret. concluſ.* 2. *num.* 78.

Non negamus tamen, quin liceat parentibus aſ- 13
ſignare dotes filiabus uſque ad legitimam debitam maſculis de jure communi, quia uſque ad dictos limites poſſunt diſponere de eorum bonis etiam in extraneos *Bart. in l. Titio Seio* §. *Imperator num.* 1. *& ibi Caſtr. num.* 4. *ff. de legat.* 1. & decernitur à Statuto in *cap. de ultimis voluntatibus*, ponderatque *Cyriac. in relata controv.* 316. *num.* 19. Ideoque evadit ſuperflua quoad Parentum diſpoſitiones propoſita inſpectio, nihilominùs etiam quoad eos poterit ſuum effectum ſortiri Statutum, ſiquidem in calculanda legitima, pars illa, in qua dotes excederent menſuram ſuperiùs relatam, ponenda eſſet tali caſu in calculo, ad finem, ut ſumeretur tertia, vel dimidia pro legitima maſculorum, vel potius non conſideraretur dicta pars excedens tamquam æs alienum, &
antè legitimam detrahendum, quemadmodum obſer- 14
vatur in legatis, quorum ratio nulla habetur, ac ſi relicta non fuiſſent quoad taxandam quantitatem legitimæ *Merlin. de legit. lib.* 2. *tit.* 1. *quæſt.* 10. *n.* 1. *& ſeq.* & paſſim omnes DD. & ſimiliter in donationibus factis à parentibus *Merlin. dicto tit.* 1. *q.* 21. *num.* 12. 13. Sed hæc conſideratio non eſt applicabilis taxationi dotium factæ à propinquis deputatis, ſive à Magiſtratu, quia præter dotes nulla potiuntur facultate liberè diſponendi de bonis, ſuper quibus taxandæ ſunt.

Cæterum non admiſso dicto intellectu plura abſurda ſequerentur.

Primum, quod non ſervaretur illa congruitas, quam exigunt DD. in conſtitutione dotium, ut ſci- 15
licet non ſolum conveniant qualitati dotandæ, ſed etiam uſui Civitatis, & Patrimonio dotare debentis *Boſc. conſ.* 2. *num.* 5. *Peregr. conſ.* 86. *num.* 13. *lib.* 1. & taliter ut non excedat virilem maſculi *Card. de* 16
Luc. de dote diſc. 144. *num.* 37. *Capyc. Latr. conſult.* 138. *num.* 40. 41. & ſanè incongruum, & inconſuetum eſſet, ſi ex patrimonio, exempli gratia, ſcutorum triginta mille aſſignaretur dos filiæ uſque ad ſcuta vigintiquinque mille, & ſolùm quinque mille relinquerentur fratri præcipuè nobili, hoc enim non eſſet præſumendum fuiſſe ſomniatum à Statuto, à quo præcipuum apparet habitum fuiſſe intuitum ad conſervandas familias ex *cap. de fœmin. dotand. ac de falcid. & de ſucceſſ. ab inteſt.*

Secundum, quia Statutum prædictum excluſivum 17
fœminarum ab hæreditate, & legitima conditum fuit favore maſculorum, ut ex ſe patet, & probat *Altogr. conſ.* 60. *num.* 61. *& conſ.* 63. *numer.* 3. *vol.* 2. *Brun. de Statut. quod ſtantibus maſculis art.* 3. *&* 4. *Mart. Medices examine* 49. *per tot.* (quem addo ego *in deciſ.* 7. *num.* 5. *verſ. placuit*) *Merlin. de legit. lib.* 3. *tit.* 1. *quæſt.* 2. *num.* 15. abſurdum propterea eſ- 18
ſet ſi retorqueretur in eorum odium, & fierent deterioris conditionis ſororibus propter ipſos excluſis *Ruin. conſ.* 51. *num.* 10. *lib.* 3. *Gabriel. conſ.* 20. *n.* 78. *cum ſeq. vol.* 2. *Boſc. conſ.* 343. *num.* 9.

Tertium, quia Statutum in caſu dotium non relicta- 19
rum à Parentibus vult, quoad dictas dotes, earumque conſtitutionem, conſiderari, ac ſi inteſtati deceſſiſent ut legitur in §. *decedentibus ſub tit. de fœm. dotand.* ſi igitur Propinqui, vel Magiſtratus deputati ad illarum taxatio-

xationem, haberent liberam facultatem eas constituendi usque ad legitimam debitam masculis, possent destruere legata, omniaque disposita à parentibus nulla habita ratione testamenti, quia illos perpendere deberent tamquam intestatos, ut præmisimus, quo nihil absurdius, nihilque magis contrarium juri communi, ut innuitur ex *Textu in l. 1. C. de Sacros. Eccl.* aut magis absonum à Statuto ut colligitur *ex §. omnis voluntas sub tit. de ultim. volunt.* & adeò hoc est exosum legibus, ut voluerint neminem etiam per pactum posse sibi adimere facultatem testandi *l. hæreditas C. de Pact. convent. l. final. C. de Pact. & alibi.*

Et sanè non solùm liquet de mente Statuti limitandi facultatem taxatoribus, ne in constituenda dote ita liberaliter procederent, ut indè facto calculi reliqui Patrimonii tertia pars non sufficeret legitimæ debitæ masculis de jure communi, sed ulterius mandavit intuitum fore habendum ab eis ad voluntatem præsumptam Testatoris, qui de dotibus nihil dixit, ut legitur in Statuto de fœminis dotandis §. *decedentibus* ibi *Quantum tres ex proximioribus propinquis arbitrati fuerint voluntatem intestati fuisse tempore suæ mortis illas filias, vel neptes habere de bonis suis.*

Noluit ergo Statutum posse à taxatoribus infringi voluntatem Testatoris, sed eis opus esse illam sequi; Tantum abest, quod ipsis permiserit liberas habenas taxandi dotes usque ad legitimam debitam masculis, & sic perimendi omnia legata à Testatore ordinata; non inficiamur tamen, si legata talia forent, ut non relinquerent, ultrà legitimam filiorum, bona sufficientia pro congruè dotandis filiabus, quin diminui debeant legata non in totum, sed taliter, ut dotes assignari possent convenientes patrimonio dotare debentis, qualitati puellæ maritandæ, ac usui Civitatis inter personas ejusdem generis, & Patrimonii, nam usque ad dictam congruitatem dotes sunt debitæ, ut suprà probavimus, & ut æs alienum considerandæ, ut disponit Statutum, & consequenter legatis sunt anteponendæ usque ad mentem dictæ congruitatis.

Nec explicationi dicti Statuti à nobis firmatæ obesse in nihilo censuimus, immò fovere credidimus *decis. 4. Rot. Rom. relatam à Merlino post tract. de legit.* siquidem supposuit Rota à Statuto Firmano excludi filias à successione Parentis intestati superstitibus masculis, & mandari eas dotari arbitrio Potestatis, & Prioris, & quia in casu in dicta decisione proposito aderat unus frater, & duo sorores à Patre universales hæredes institutæ, nec non dotatæ ab eo, sive à Potestate, movit dubium Rota, an dictæ dotes essent detrahendæ antè legitimam debitam dicto masculo, & an pro dicta legitima accipienda esset tertia reliqui patrimonii deductis dotibus, ponderavit itaque num. 1. secundum communem opinionem Doctorum in casu similis Statuti præmittendam esse detractionem dotium uti æris alieni, & tertiam residui assignari debere masculo pro legitima, ut nos pariter supposuimus, sed quia dicta mensura servata nimis remanebat diminuta dicta legitima in dicto casu: Ideo Rota æquum duxit declinare à dicta opinione quamvis communi, & decernere integrum Trientem totius patrimonii tribuendum esse masculo pro legitima, & propterea non esse priùs detrahendas dotes, vel ex solo residuo sumendam esse tertiam pro dicta legitima, ut colligitur ibi num. 5. 6. licet errore Typographi in Codice à nobis viso omissa fuerit dicta dictio *non*, ut patet ex contextu totius decisionis, nam alioquin si detrahendæ fuissent dotes, verificari nequibat legitimam ascendere ad trientem totius patrimonii, ut voluit Rota, & mota fuit, quia cum Statutum Firmanum conditum fuisset favore masculorum, non conveniebat, quod in eorum odium retorqueretur, & quod masculus minorem portionem consequeretur, quam ea, quæ obtigerat sororibus, & consequenter deterioris fieret conditionis. Omne studium ergo adhibuit Rota, ut opitularetur masculo, & pro obtinendo hoc fine discessit à communi opinione, quia dictum Statutum non ligabat ei manus, nec præcisè disponebat prout istud Januæ, nempè semper dotes, uti æs alienum, detrahendas esse ante legitimam, & indè ex reliquo patrimonio assignandam esse tertiam masculo; Consideravit etiam in suo casu fuisse sorores hæredes universales institutas, & proinde nullam aliam viam supereſſe proficiendi masculo, nisi pinguiorem reddendò ejus legitimam. Quanto ergo magis Rota amplexa fuisset nostram literalem explicationem in terminis Statuti disponentis, sicut istud Januæ, ut masculi si non æqualem cum sororibus, saltem non nimis minorem obtinerent portionem.

Applicando igitur conceptum à nobis formatum controversiæ vertenti, ponderavimus dotem q. M. Liviæ, constituram fuisse in sc. 20000. aureis, à quibus demptis libris mille Cartularii pro fraziis ad formam Statuti sub *cap. 7. lib. 5.* quæ redactæ ad scutos aureos, componunt summam scutorum 180. 16. 4. additis aliis scutis 70. similibus pro Funeris impensis, quas in defectu probationum taxavimus in dicta summa, sequendo arbitrium à Jure hoc casu relictum Judici, ut advertit *Cyriac. controv. 610. num. 42.* remanet dicta dos in scutis aureis 19749. 3. 8. & quia superfuerunt duo filii masculi, scilicet q. Excell. Carolus, & q. M. Nicolaus ejus frater, & q. M. Joanna soror innupta, cùm nulla debeatur haberi ratio reliquarum filiarum, quæ jam fuerant à patre dotatæ, & una nupta, & reliquæ Professæ in Monasterio, quæ haberi debuerant, ac si non extarent ut ait *Parisius cons. 25. num. 40. lib. 2.* & apertè disponit Statutum *de fœminis dotand. & in cap. de success. ab intest. §. dedicatus, vel dedicata.* Ideò de Jure communi legitima dictorum trium filiorum ascendisset ad summam scutorum aureorum 2194. 7. & quia duo aderant masculi, eorum legitima simul juncta compleviſſet summam scutorum 4388. 14. auri. Ad hoc ergo, ut verificari possit legitimam dictorum fratrum esse tertiam reliquorum bonorum deductis dotibus, ut decrevit Statutum, opus fuit relinquere illæsam à dictis dotibus tantam partem patrimonii, sive dotis dictæ M. Liviæ, quæ ascenderet ad scuta aurea 13165. 19. & propterea pro dote dictæ M. Joannæ superfuerunt tantummodò sc. 6583. 4. 8. similia, ad quos limites in nostra sententia reduximus anterioritatem hypothecæ, quam pro dote dictæ M. Joannæ M. Dominicus Imperialis ejus hæres desumpsit à dote dictæ M. Liviæ.

Diximus non innotescere nobis, an fuerit umquam decisus dictus articulus. Verùm quia pro parte dicti M. Dominici allegata fuit tamquam punctualis quædam decisio in uno casu, in quo Pater dotatis, dum in vita degebat, duabus filiabus usque ad summam, quæ absorbebat Bessem suorum bonorum, hæredes in testamento instituerat duos filios masculos, eosque fideicommisso gravaverat, & cum indè dictum Fideicommissum fuisset purificatum, & orta fuisset controversia inter hæredes masculorum, & vocatum ad Fideicommissum circà quantitatem legitimæ detrahendæ, & quæ debita fuerat dictis masculis, D. Bartholomæus de Rusticis assumptus Judex pronunciavit ponenda esse in calculo dictæ hæreditatis etiam bona assignata pro dotibus dictarum filiarum, ad finem detrahendi, prout detraxit integrum trientem pro dicta legitima, & sic totum residuum, quod remanserat apud Patrem deductis dotibus, & ad ita judicandum, ut nobis fuit supposítum, motus fuit fundamentis adductis in relata *decisione 4. post Merlin. de legit. & à Surd. cons. 332. num. 14. Barii de success. lib. 16. tit. 5. num. 6. Giovagn. resp. 9. num. 14. lib. 1. & Cyriac. controv. 116. num. 21.* 23

Ideò omittere noluimus differentiam inter dictum casum, & alterum coram nobis controversum, in eo enim agebatur de constitutione dotium facta à Patre, qui habebat liberam dispositionem suorum bonorum usque ad legitimam debitam filiis, & sicut dicta bona poterat relinquere extraneis, eadem & æquiori ratione licitum ei fuit assignare filiabus pro earum dotibus, ut superius animadvertimus, at in casu coram nobis vertente constituta fuit dos à taxatoribus electis, qui non habebant liberam dispositionem bonorum, ex quibus dos M. Joannæ erat detrahenda, & in ejus constitutione limitatam habebant eorum authoritatem à Statuto, ac sequi debebant præsumptam voluntatem dotare debentis, ut idem Statutum præscribit, & non eam destruere, ut resultaret, si dos constituta M. Joannæ esset integrè

Source : BIU Cujas

grè ſolvenda ex bonis M. Liviæ, quia perimerentur legata, etiam pia, ab ea ordinata, & ideò ab uno
24 caſu ad alterum non eſt facienda illatio vulgata *l. Papinianus ff. de minorib.* an autem in facti ſpecie, in quo judicavit D. de Ruſticis, triens totius patrimonii, non deductis priùs dotibus, poſſet aſſignari maſculis pro eorum legitima in terminis noſtri Statuti non admittentis interpretationem, ut in *cap. de extrinſ. intell. prohibit.* ut illius, ſuper quo emanavit *dicta deciſio 4. poſt Merlin.* & ſimilium Statutorum, ſuper quibus ratiocinati ſunt relati Doctores favendo maſculis omni meliori modo, quo potuerunt, eſt alia indagatio, quam non duximus eſſe hìc opus aſſumendi, ne magis prolixa noſtra ſcripta faſtidiant.

25 Ultimo loco contra intellectum à nobis datum dicto Statuto fuit adductus *Brun. ſuper Statut. fœmin. à ſucceſſion. exclud. art. 9. quæſt. 1. col. 3. ſub verſ. quod maximè procedit*, ubi refert opinionem *Alexandri in conſ. 7. lib. 2. num. 5.* ubi ait dotem congruam aſſignandam eſſe filiæ, uſque ad quantitatem legitimæ, & ſi non extant Fratres, vel alii deſcendentes ab eo, qui tenetur dotare, conſtituendam eſſe dotem in tota hæreditate, ſi aliter viro digno nubere non poſſit.

26 Fuit etiam allegatus *Surd. conſ. 332. n. 14. lib. 3.* ubi ait, quod ſi legitima præſtanda ſit regulariter habito intuitu ad quantitatem patrimonii relicti tempore obitus parentum, à quibus debetur, nihilominùs ſi fecerint in vita immenſas donationes etiam deſcendentibus, tunc in calculanda eorum legitima attenditur tempus donationis, & ad cognoſcendum quanta ſit legitima, fit æſtimatio omnium bonorum, quæ parens eo tempore poſſidebat incluſis, etiam donatis, & ſupplendum eſſe de dictis bonis donatis, ſi libera non ſuperſint ſufficientia.

Retulimus itaque dictas doctrinas, ut nihil intactum relinquamus, non quia controverſiæ adaptari agnoverimus; Etenim prætermiſſo Alexandrum non loqui in Statuto, prout noſtro Januæ non admittente aliquam interpretationem, & præfigente ſemper dotes ponendas eſſe in ære alieno, & pro legitima percipiendam eſſe tertiam reliqui patrimonii, & propterea Statutum eſſe arbitris limitem in taxanda dote filiabus excluſis, ne ita excedant, ut inde maſculorum legitima reſultet minor ea, quæ eis debetur de jure communi, prout eveniret, ſi non relinquerent exemptam à dote tantam portionem patrimonii, ut ejus tertia ſatis eſſet pro dicta legitima ſancita à Jure communi; Prætermiſſis etiam à Bruno non examinari dictum particularem articulum, & contra Alexandrum allegari alios Doctores contrarium ſentientes. Non vidimus quid commune habeat dictum Alexandri, qui loquitur quando non adſunt alii deſcendentes præter filiam dotandam, cum Statuto noſtro condito favore maſculorum deſcen-
27 dentium, quinimmò hoc caſu, ſcilicet quando adſunt fratres maſculi non poſſe aſſignari ſorori majorem dotem, quàm ſit virilis maſculorum, deſumi poteſt à contrario ſenſu Alexandri, & communem eſſe opinionem docuit *Cardinal. de Luca de dote diſc. 44. num. 37. ſub verſic. verum ſicuti*, ubi citat deciſionem Magni Conſilii Neapolis, & plures alios Doctores in idem convenientes, quod ſit dictum ex abundanti.

Similiter aliena à noſtra quæſtione viſa ſunt tradita à *Surd. dict. conſ. 323.* loquitur enim ſecundum diſpoſitionem juris communis, nec ratiocinatur in caſu dotis aſſignatæ filiabus, nec tangit punctum, quando dos eſt detrahenda uti æs alienum, neque umbram uniformitatis illius inſpectio habet cum propoſita controverſia, & cum Statuto, de quo ſermonem habuimus, unde nihil ad rem refert.

Ex his igitur vidiſtis enucleationem prædictorum Statutorum traditam à MM. Carolo Maſcardi, & Joanne Antonio Taſſorello, quæ tamen non ex omnibus partibus vera eſt, quia prædictæ diſpoſitiones ſecundum intellectus mei imbecillitatem exigunt diſtinctionem, ut rectè, & clarè abſque abſurdo aliquo percipiantur. Non nego quidem haſce diſpoſitiones municipales in hoc puncto eſſe obſcuras, &
28 prædictos Juriſconſultos integræ eſſe capacitatis, & intelligentiæ, quia in rebus dubiis nondum redarguendi ſunt Doctores, quod potius unam, quàm alteram ſententiam, vel opinionem ſequantur *Dec. in conſ. 607. col. fin. Gratian. diſceptat. forenſ. cap. 676. n. 10. & Mart. Medices deciſ. Senenſ. 7. n. 5.*

Utque benè explicationem adeamus, cum diſtinctione procedendum eſt ſuper dictis ſtatutis.

Duo caſus igitur diſtinguendos eſſe certè crederem, 29
unus quando non tractari debebit de legitima, alter quando ſic: In primo caſu tota hæreditas devolvi deberet ad filios maſculos, & filiæ habebunt ſolum quantum tres proximiores arbitrati fuerint voluntatem aſcendentis defuncti fuiſſe, vel in eorum deficientia Magiſtratus, ut planè diſponit hic ſtatutum *de ſucceſſ. ab inteſtat.*

In ſecundo caſu, ubi tractari debebit de legitima, integra legitima, ſivè triens, ſive ſemis, ſecundum filiorum numerum à ſtatuto noſtro *de falcid. in §. & habere debeant* aſſignatum, tribuenda eſt maſculis, & fœminæ dotari pariter debebunt ad arbitrium dictorum trium proximiorum, vel Magiſtratus, ut ſuprà, dum tamen eorum taxatio dotium non excedat, quin filii maſculi habeant de bonis ſuorum parentum, quantum aliàs eſſent habituri pro ſua legitima de jure communi. Vide pro hac diſtinctione caſuum *Rovit. dec. 22. num. 15. verſ. ſed ultra prædicta.*

Et ſemper pro majori dilucidatione ſingula ſingu- 30
lis referendo, *l. ſi negotium C. de negot. geſt. & ibi gloſſ. Caſtrenſ. conſ. 18. num. 3. in fin.* dico in ſubſtantia quod ſtatutum noſtrum *de fœmin. dotand.* prædictos duos caſus comprehendit, videlicet quod quando non tractatur, nec tractari debet de legitima, tunc ſimpliciter arbitrio dictorum trium proximiorum, vel Magiſtratus regulato ad voluntatem Teſtatoris dotes taxari debebunt fœminis, & totam hæreditatem ad maſculos devolvi, ut in ſimilibus terminis totalis excluſionis filiarum à ſucceſſione, quod 31
filiæ dotari debeant à proximioribus docuit *Michalor. de fratrib. part. 3. cap. 3. num. 17.* Ubi docet et- 32
iam quantum ad arbitrium proveniri poteſt *Merlin. de legitim. lib. 3. tit. 1. quæſt. 16. num. 9. 16. 22. Manſ. conſultat. 7. num. 26. lib. 1. Rot. deciſ. 44. part. 12. & deciſ. 28. part. 13. recent.* ac etiam in terminis ſtatuti noſtri ſcripſerunt *Boſc. conſ. 2. num. 5. Maſcard. de general. ſtat. interpr. concluſ. 4. num. 135. Altograd. Sen. conſ. 17. num. 21. lib. 2.* & fere in ſimili noſtro Statuto *Beroi conſ. 65. num. 10. 17. & ſeq.* Ideoque in iſto caſu, quo non tractatur de legitima, nullam de ea rationem habere voluerunt ſtatuentes, ſed totam conſiderationem reliquerunt prudentiæ proximiorum, vel Magiſtratus.

Ulteriùs additur, quòd licèt ſtatutum noſtrum ni- 33
hil dixiſſet de dotibus fœminarum excluſarum à totali ſucceſſione, attamen deberent ipſæ ab excludentibus ſecundum qualitatem perſonæ, quantitatem patrimonii, viri condecentiam dotari *Dec. conſ. 276. num. 1. Pariſ. conſ. 36. n. 19. vol. 3. Carpan. ad Stat. Mediol. cap. 278. num. 175. lib. 1. Marin. reſol. 210. num. 6.* Vide *Giurb. ad conſuet. Meſſan. cap. 7. gloſſ. 7. part. 1. à numer. 22.* ubi latè quando dos congrua, vel incongrua dicatur *Rub. de Valid. legal. cap. 70. num. 336. & ſeq.*

In altero verò caſu, quando tractaretur de legitima, tunc benè dotandas eſſe dictas filias ad arbitrium dictorum trium proximiorum, ſeu Magiſtratus, ut ſuprà, ita tamen, ut eorum dotatio non excedat, quin filii maſculi non poſſint habere pro legitima ſtatutaria, ſcilicet pro integro triente, vel ſemeſſe ſecundum numerum filiorum à ſtatuto *de legat. & falcid.* aſſignatum minùs eo quod habuiſſent de jure communi.

Sic igitur intelligendum eſt ſtatutum *de fœmin. dotand. in §. decedentibus* ſe referens ad ſtatutum *de legat.* & ſic explicari debet in illis poſtremis verbis *ita tamen*, ut infra, ita tamen, ut maſculi, ubi tractetur de legitima, non poſſint habere minùs, quàm contineatur in ſtatuto *de falcid.* ly (attentè quæſo) ly *ubi tractetur de legitima* ſemper ſubintelligitur, quia ſtatutum *de legat. & falcid.* relatum per ſtatutum *de fœmin. dotand.* ſolum in his terminis loquitur videlicet *ſed ſi fuerint maſculi filii, & fœmina, ubi tractetur de legitima, dicta legitima ſit to-*

ta

Source : BIU Cujas

ta filiorum masculorum, & aliæ fœminæ habeant dumtaxat illud, in quo fuissent dotatæ per Patrem, seu ascendentem, sive aliter beneficio cap. sub rubr. de fœminis dotandis, dum tamen dotatio non excedat, quin filii masculi habeant de bonis parentum, quantum alias essent habituri pro dicta legitima de jure communi.

Et in terminis tantum hujus secundi casus benè procedit intellectus datus à MM. Carolo Mascardo, & Joann. Antonio Tassorello, secundum quem etiam in appellatione à MM. Joseph Maria Spinula, & Bernardo Salvago judicatum fuit ann.

Exempli gratia (retenta eorum thematis specie) si patrimonium defuncti esset in scutis 7000. existentibus duobus filiis, masculo scilicet, & fœmina, & tractaretur de legitima detrahenda, vel quia filium hæredem non instituit Pater, vel propter onera legatorum, seu fideicommissorum, vel ob inofficiosas donationes, vel ob aliam causam filius hæres Patris esse nolit, vel non possit, tunc, & eo casu, quia tractari debebit de legitima, ad hoc ut ad impleretur ad unguem prædictum statutum *de legat. & falcid.* deberet deduci prius æs alienum, funeris impensæ, quæ ad scuta 1000. in hoc nostro casu importare fingamus, quibus sic deductis patrimonium defuncti remaneret in scutis sex mille, ex quibus extractis pariter scutis tribus millibus pro dotæ filiæ tamquam ære alieno, ut vult statutum nostrum ut supra, posito quoque quod qualitas personæ, & status secundum rectum arbitrium trium proximiorum, vel Magistratus non minorem, sed majorem potius quantitatem exigeret, quam tamen taxatores augere non possunt ob prohibitionem statuti nostri, ad hoc ut filius masculus pro integra legitima, ad quem per dictum statutum nostrum spectat, habere possit saltem quantum habuisset de jure communi. Haberet igitur in hoc nostro casu masculus tertiam bonorum remanentium factis priùs prædictis deductionibus æris alieni, funeris, impensarum, & dotis ad formam statuti, quæ esset tota legitima consistens in scutis mille, quorum tertia pars sunt scuta mille, altera verò scuta duo mille applicabuntur secundum mentem Testatoris, vel legatariis, vel fideicommissariis, vel hæredi instituto, vel donatariis, vel quomodolibet fieri debebit secundum circumstantias casuum. Alterum casum quando filii masculi computatis fœminis essent à quatuor supra, & filiæ fœminæ essent in numero pari cum masculis; ita finge: Nitidum patrimonium est de scutis 6000. & adsunt tres masculi, & tres fœminæ. Sume igitur scuta 3000. quæ sunt medietas hæreditatis, & hanc dividendo in sex portiones cuilibet ex tribus masculis spectabunt de Jure communi scuta 500. quæ simul juncta pro legitima dictorum trium masculorum complebunt summam scutorum 1500. Ad hoc ergo ut verificari possit legitimam dictorum fratrum esse tertiam reliquorum bonorum deductis dotibus, prout disposuit Statutum nostrum *de legat. & falcid. §. & habere debeant* quando filii sunt ultra quatuor, & fœminæ essent in numero pari, opus erit relinquere tantam partem patrimonii, sive bonorum, quæ ascenderet ad scuta 4500. quorum 1500. quæ sunt tertia pars dictorum scutorum 4000. spectabunt ad dictos tres masculos, & alia scuta tria mille applicabuntur ut supra secundum voluntatem Testatoris.

Tertium casum quando scilicet filii masculi essent à quatuor supra, & filiæ fœminæ essent in numero majori, sic pone: Nitidum patrimonium est de scutis 6000. & adsunt tres filiæ, & duo masculi. Sume igitur ad sciendum quantum spectet ipsis masculis pro legitima de jure communi scuta tria mille, quæ sunt medietas scutorum 6000. & hanc dividendo in quinque portiones, cuilibet ex duobus masculis spectabunt scuta 600. quæ simul juncta pro dicta eorum legitima de jure communi complebunt summam scutorum 1200. Ad hoc ergo ut verificari possit legitimam dictorum masculorum esse tertiam reliquorum bonorum deductis dotibus, prout disponit nostrum Statutum *de legat. & falcid. §. & habere debeant*. Quando filii sunt ultra quatuor, & fœminæ essent in numero majori opus erit relinquere tantam partem bonorum, quæ ascenderet ad summam scutorum 3600. quorum 1200. quæ sunt tertia pars dictorum scutorum 3600. spectabunt ad dictos masculos, & alia scuta 2400. applicabuntur ut supra secundum voluntatem Testatoris.

Ultimum denique casum quando filii essent ultra quatuor, sed masculi in majori numero, sic pone: Nitidum Patrimonium est de scutis 6000. & adsunt tres masculi, & duo fœminæ. Tunc igitur ad sciendum quantum spectet ipsis masculis pro legitima de jure communi scuta tria mille quæ sunt medietas dictorum scutorum 6000. & ea dividendo in quinque portiones, spectabunt cuilibet ex dictis tribus masculis scuta 600. quæ simul juncta pro dicta eorum legitima de jure communi complebunt summam scutorum 1800. Ad hoc ergo ut verificari possit legitimam dictorum masculorum esse tertiam reliquorum bonorum deductis dotibus, prout disponit Statutum, opus erit relinquere tantam partem bonorum quæ ascenderet ad summam scutorum 3600. quorum 1800. quæ est dimidia dictorum scutorum 3600. spectabunt ad dictos tres masculos, & alia scuta 1800. applicabuntur, ut supra, secundum voluntatem Testatoris.

Neque aliquid stuporis habet, quod melioris censeantur conditionis fœminæ, quàm masculi in hoc casu, quia masculi solùm possunt prætendere eorum legitimam in bonis paternis, fœminæ verò dotem, quæ aliquando longè major est, quam earum legitima, nam in eis dotandis habetur respectus ad ea- 34
rum qualitatem, & statum, & præcipuè ad consuetudinem Patriæ, ut affirmant Doctores omnes, & præ cæteris discurrit *Cardinal. de Luc. discurs. 144. numer. 15. & 34. cum seq. de dot.* Ipsemet ego dixi supra in *verb. Soli num. 61. cum seq.*

Imò vobis observandum erit quantum favorabile fuit Statutum masculis, quia tali modo disposuit, ut filius habere posset, quando ageretur tantum de ejus legitima, pinguiorem, non verò minorem legitimam, quam habere potuisset de jure communi, & ex his clarè meo judicio evadunt prædictæ dispositiones Statutorum nostrorum.

Modò videndum est in quibus bonis debentur dotes, an possint solvi in pecunia, an in speciebus: Dico 35
enim, & indubitatè quod dos per masculos sit tradenda in pecunia, *Carpan. ad Stat. Mediol. cap. 278. num. 272. Provenzal. ad consuet. si moriatur observ. 13. num. 5. Duran. decis. 41.* & hæc opinio verior est, quia licet ad rationem dotis in communi fortè non pertineat esse potius in pecunia, quàm in bonis, & differentia sit solùm materialis, attamen ad 36
rationem dotis in particulari constituendæ in recompensationem damni illati, prout evenit in nostro Statuto, quo dotatio statuitur in recompensationem exclusionis, quam fœmina favore masculorum patitur à virili portione, seu legitima *Merlin. de legit. lib. 3. tit. 1. q. 9. n. 21. Amat. resol. 2. n. 35. Hodiern. controv. 11. n. 28. lib. 1. Franch. decis. 26. num. 6. Capyc. Latr. dec. 128. num. 30. & seq. Rot. post Fenzon. decis. 112. §. & quartum Rot. recent. decis. 405. num. 26. part. 5. & dec. 329. num. 39. & num. 52. part. 6.* ratio est, quia quando 37
Statutum dotari mandat post exclusionem, tunc dotatio videtur expressè in recompensationem dictæ exclusionis, potius ergo pertinet esse dotem in pecunia, quàm in bonis, quod regulariter est utilius fœminæ, utpotè, quæ cum pecunia promptiùs reperit maritum, illiusque periculum in eum transit, & pro ea habet omnia mariti bona obligata, *Durand. dicta decis. 41. numer. 1. Rota in Bononien. dotis 16. Novembris 1643. §. & in casu coram Bichio*, & sic magis conducit ad finem Statuti exclusivi, qui est ut bona conserventur in agnatione *Merlin. decis. 866. num. 9.*

Secùs autem si impossibilitatus esset masculus sol- 38
vere in pecunia illam dotem *Rota decis. 98. part. 5. recent. Cost. de remed. subsid. remed. 3.* & hoc procedit etiamsi dos promissa fuerit in pecunia.

SUMMARIUM.

1 DOs matris prædecedentis Patri suo, sive soluta, sive promissa, ad suos filios transmittitur.

2 Ita

2 *Ita ſi Pater matris prædecedat, quia tunc in filia dos conſolidatur, & ad ſuos hæredes eam tranſmittit.*

3 *Si mater eſt indotata tranſmittit ad filios jus petendi ſuas dotes.*

4 *Filii maſculi filiarum nihil aliud poſſunt petere in bonis avi materni quam dotes eorum matris, quia à Statuto excluduntur à tota ſucceſſione, & hæreditate.*

5 *Dos prædecedente filia cum filiis ad iſtos tranſmittitur per Conſuetudinem Martinianam.*

6 *Et hanc conſuetudinem procedere dicunt plures in caſu, quo filia præmoreretur non ſolum patri, ſed marito.*

7 *Sed indiſtinctè procedit concluſio, quia ſolùm ad favorem filiorum, hæc conſuetudo introducta fuit.*

Contrarium num. 13.

8 *Si mulier fuit nupta cum matrimonio putativo, ſcilicet, vel invalido, vel diſſoluto, dos, quæ per hoc matrimonium ei ſoluta fuit tranſmittitur benè ad ſuos hæredes.*

9 *Et hoc procedere in terminis Statuti noſtri.*

10 *Dos bonæ fidei putativa gaudet omnibus privilegiis dotis favore ipſius mulieris.*

11 *Dos conſtituta ſuper putativo matrimonio recipit fructus, vel uſuras dotales.*

12 *Item in matrimonio putativo habet locum* auth. reſque commun. de leg.

VEL MASCULI EX FOEMINIS) Quid, vel quantum habere debeant maſculi ex fœminis non dicit Statutum noſtrum *de fœmin. dotand.* ad quod Statuentes hic ſe remiſerunt, non ideò nihil habere debent, quamvis tota hæreditas ſolis filiis maſculis deferatur, quia ſi eorum mater prædeceſſit, ad eos tranſmiſſa fuit de bonis avi materni dos matri ſuæ, vel ſoluta, vel conſtituta, ſeu promiſſa *Theſaur. deciſ. Pedemont. deciſ.* 190. *numer.* 8. 9. *Rot. deciſ.* 248. *per tot. part.* 4. *diverſ. Merlin. deciſ.* 433. *num.* 10. *Gratian. diſcept.* 556. *num.* 35. Itaque ſi prædecedente Patre in filia dos ita conſolidatur, ut ad ſuos hæredes eam tranſmittat *dict. Gratian. dict. loc. num.* 34. *Honded. conſ.* 32. *lib.* 1. *num.* 25. *& l. unica §. maneat, & §. videamus C. de rei uxoriæ action. Noal. de tranſmiſſ. caſ.* 19. *n.* 1. *Barboſ. ad l.* 1. *part.* 4. *num.* 12. *ff. ſolut. matrim. Boſſ. de dot. cap.* 6. *n.* 102. Ita, ſi mater prædicta eſſet indotata, nam etiam ad ejus filios tranſmittit jus petendi ſuas dotes *Boſs. d. tract. cap.* 4. *num.* 104. & præter illud quod matri pro dotibus debitum eſt, nihil poſſunt petere ab avo materno, quia hujuſmodi maſculi excluduntur à ſucceſſione totaliter, & ſolum ad filios maſculos, per maſculinum ſexum deſcendentes tota hæreditas tranſmittitur à Statuto, unde non poſſunt habere, ut dixi ſuprà ſuo loco, aliquam legitimam, quia ab ea excluſi ſunt, nam legitima eſt pars hæreditatis à qua omnino excluduntur, quo argumento etiam utitur *De Luc. diſc.* 13. *num.* 4. *verſ. verb. igitur de dot.*

Hìc tamen incidenter omittendum non eſt declarare, quod proximè dixi, videlicet, quod prædecedente filia patri cum liberis dos profectitia tranſmittitur ad filios, non alio jure, quàm per conſuetudinem Martinianam communiter ob æquitatem receptam. Scire autem debemus in hoc quod multi authores procedunt cum aliqua diſtinctione, ſcilicet quando præmoriatur filia non ſolùm Patri, ſed etiam marito; Volunt enim in iſto caſu eſſe liberorum, ſecùs autem ſi præmoriatur maritus uxori, quia tunc ad Patrem dotantem reverti debere tenent. Ego tamen indiſtinctè quod vel præmoriatur uxor, vel maritus, ſi adſunt liberi, iſti dotem matris ſuæ habere debebunt, & ita in judicando obſervare ſemper debemus cum conſuetudo Martini ad favorem filiorum introducta fuerit, ut benè advertit *Michalor. part.* 1. *cap.* 40. *in tract. de fratr.*

Quæſivimus ſuprà, & decidimus, pariter, quod ſi filia nondum fuerit nupta, quamvis dotata, dos non ei acquiritur, nec debetur, & ideò ad hæredes non tranſmittitur. In dubium iterum venit, ſi filia eſſet nupta cum matrimonio putativo ſcilicet, vel invalido, vel diſſoluto ob cauſam, ſeu impedimentum recognitum, & pro affirmativa concludendum, nam adimpleta ſatis eſt conditio matrimonii ad hoc, ut mulier perfectè acquirat, ac irrevocabiliter *Text. ſunt expreſſi in l. ſi donaturus in princ. & l. ſi extraneus ff. de condict. ob cauſ. Bald. novel. de dot. part.* 11. *in fin. num. fin. quem ſequitur de Luc. de dot. diſc.* 101. *num.* 10. ubi loquitur in terminis Statuti noſtri *de fœmin. dotand.* & generaliter dos bonæ fidei putativa gaudet omnibus privilegiis dotis favore ipſius mulieris, quæ in bona fide verſata eſt, atque omnes conſummatos effectus ex matrimonio retinet, quamvis poſteà illud nullum detegatur *Bart. in l. ſi concubina ff. rer. amot.* & docent communiter ſcribentes inter quos *Barboſ. in l. ſi cum dotem §. fin. num.* 4. *ff. ſolut. matrim. Michalor. de fratr. part.* 3. *cap.* 11. *num.* 54. *Arias de Meza lib.* 2. *var. c.* 21. 22. *quem ſequitur dictus Card. de Luc. diſcurſ.* 101. *n.* 10. *de dot. cum Boſſ.* & aliis relatis in *diſc.* 160. 161. *eo* ubi dos conſtituta ſuper putativo matrimonio recipit fructus, vel uſuras dotales, & in *diſc.* 112. *&* 145. ubi quod in dote putativa, ſive matrimonio putativo intrat *Auth. res quæ comm. de legat.* & mulier poteſt prætendere detrahendam eſſe ſibi dotem ex fideicommiſſo, dummodo fuerit in bona fide.

9 10 11 12

ADDITIO

Ad num. 7.

Hæc opinio eſt contraria alteri, quam firmavi infra §. 9. In *omnibus autem caſibus num.* 6. 13

---

§. II.

SI ex defuncto non aderunt deſcendentes maſculi, ex maſculino ſexu ſuccedant filiæ fœminæ, & liberi ex fœmineo ſexu deſcendentes, & fœminæ ex maſculis præmortuis deſcendentes, ſeu qui aderunt ex prædictis facta invicem collatione dotium, ſi quas ex bonis inteſtati defuncti habuiſſent ſublata differentia ſexus, & Patriæ Poteſtatis, prout de jure communi ſuccedere debent, & in ſtirpem, & non in capita.

SUMMARIUM.

1 *SI maſculi nolunt, vel non poſſunt ſuccedere fœminæ ex Statuto noſtro, venire poſſunt ad ſucceſſionem.*

2 *Debitor per Statutum noſtrum ſub rubr.* quod debitores &c. *in fraudem creditorum non poteſt repudiare hæreditatem, legatum, vel donationem, & hoc Statutum ſummè laudatur à Rocc. & de Luc.*

3 *Debitor repudiando jus hæreditatis peccat contra charitatem, & tenetur in foro interno illud adire, ut creditoribus ſatisfacere poſſit.*

4 *Secùs verò de jure civili.*

5 *Si aliquis negat acquirere hæreditatem, utitur jure ſuo, & nemini injuriam facit.*

6 *Filiusfamilias non poteſt cogi à Patre ad adeundam hæreditatem in bonis adventitiis.*

7 *Debitor nolens adire hæreditatem, non damnificat cum actu poſitivo ſuum creditorem, nec eum fraudat.*

8 *Debitor hæreditatem repudiando non agit in fraudem creditorum.*

NON ADERUNT DESCENDENTES MASCULI EX MASCULINO SEXU) Non ſolum ſi non aderunt, ſed ſi noluerint ſuccedere, vel non poterunt, quia ut dixi ſupra ſi nolunt, aut non poſſunt non nocet fœminis, quia ceſſante illorum favore ceſſat diſpoſitio *Carpan. ad Stat. Med. cap.* 278. *num.* 74. *Merlin. de legit. lib.* 3. *tit.* 1. *quæſt.* 2. *n.* 56. *Bellon. de jur. accreſc. cap.* 5. *quæſt.* 49. *num.* 13. *Merlin. deciſ.* 22. *num.* 10. *Rot. rec. deciſ.* 518. *n.* 4. *part.* 3. *& deciſ.* 368. *num.* 10. *part.* 4. & vide ea, quæ dixi ſuprà. 1

Hìc incidenter cadit quæſtio, quod ſi filius nollet hæreditatem ardire, & hoc eſſet in præjudicium cre-

Source : BIU Cujas

creditorum, an possit hoc facere per nostrum Statutum disputatio hæc inutilis evadit, quia nostri statuentes voluerunt sub rubr. *quod debitores non possint repudiare hæreditates*, quod quilibet debitor teneatur adire hæreditatem, donationem, legatum in favorem creditorum, imò quoad ipsos habeatur, ut adita, ac acceptata hæreditas, donatio, ac legatum cum clausula salutari *benef. leg. & invent.* & hæc est pia, ac recta statuti dispositio & laudabilis, & semper æterno honore commendandi Statuentes nostri, ut illos etiam laudibus prosequitur *Episc. Iscl. Rocc. cap. 49. n. 5. tom. 1. &* 3 *Emin. de Luc. de credit. disc. 137. n. 12.* & quidem in foro interno debitor ex causa onerosa repudiando jus delatum peccat contra charitatem, quoties sine justa causa non utitur medio, quo facilè possit satisfacere suo creditori *Sanchez de matrimon. lib. 6. disp. 4. n. 9. & seq. Mæs. resol. 41. num. fin. lib. 2. Capyc. Latr. decis. 8. num. 13. & seq. Add. Franch. decis. 101. Olea de Cess. quæst. 3. num. 5.*

4 De jure autem communi, vel civili masculus potest invitis creditoribus repudiare jus excludendi fœminas sibi à Statuto delatum *Carpan. ad Stat. Mediolan. cap. 278. num. 96. & seqq. Gallerat. de renunc. lib. 1. cap. 2. num. 53. Donad. de renunc. cap. 2. n. 77. Castill. controv. lib. 5. cap. 112. num. 19. Mæsa resol. 41. lib. 2. Salgad. in labyrint. creditor. part. 2. cap. 14. n. 2. & seq. Gizzarell. ad decis. Capyc. Latr. observ. 8. n. 1. & seq. Burat. decis. 62. n. 7.*

Et ratio in ordine ad masculum est, quia Statutum exclusivum fœminarum principaliter conditum est favore masculi, & non odio fœminæ, & militat axioma, ut quilibet possit renuntiare favori suo, & nemo invitus cogitur sibi directo acquirere, atque in directa acquisitione necessarius est positivus
5 consensus acquirentis, & nolendo acquirere, utitur jure suo *l. nemo 199. §. quodcumque ff. de reg. Juris*
6 *Bellon. de Jur. accresc. cap. 7. quæst. 42. num. 210.* & à fortiori patet exemplum in filiofamilias, qui in adventitiis non potest cogi à Patre, ut adeat, vel agnoscat *l. fin. vers. recusante filio C. de bon. quæ liber. Bellon. dicto cap. 42. n. 193. & n. 197.*

7 Respectu verò creditoris est, quia non acquirere non est actus positivus, sed ejus negatio, seu omissio, per quam non fraudatur, nec damnificatur creditor, quia debitor nihil agit, & nihil agendo, nihil fraudis committit, prout è contra accidit per actum positivum diminutionis ejus patrimonii *l. non fraudantur 177. ff. de reg. Jur. l. qui autem 6. ff. quæ in fraud. credit.*

8 Et denique, quod absolutissimum sit in jure debitores quoscumque posse repudiare hæreditatem, quia nullo modo potest dici debitorem in fraudem creditorum agere probat cum centum ferè Doctoribus *Eruditissim. Rocc. Episc. Isclanus in cap. 49. num. 6. & Eminentiss. Card. de Luc. disc. 137. de credit.*

SUMMARIUM.

1 *Statutum excludens filias propter masculos non est simpliciter factum favore agnationis.*
2 *Statutum nostrum exclusivum filiarum conditum est favore masculinitatis.*
3 *Contrarium, & num. 4.*
5 *Decisiones, quæ fiunt super Statutis, deserviunt pro eorum interpretatione.*

1 SUCCEDANT FILIÆ FOEMINÆ) Per dispositionem hujus Statuti non videtur tantùm exclusas fuisse fœminas ratione conservandi agnationem, quia aliàs non prætulisset filias fœminas fratribus defuncti, sed benè videtur Statutum conditum fuisse non simpliciter favore agnationis, sed favore hujusmodi qualitatis, concurrentis tamen in certis gradibus tantùm personarum *Menoch. cons. 95. numer. 86. & 96. Grat. cons. 20. lib. 1. num. 13. & 14. Decian. cons. 287. num. 10. Caball. cons. 128. num. 150. & seq.*
2 *lib. 2.* Quamvis *Altograd. Pater cons. 62. à num. 12.* teneat contrarium, quod scilicet Statutum nostrum factum sit contemplatione solius masculinitatis, sed Altogradus non consideravit prædictam distinctionem, quæ verè appropriatur Statuto nostro, in quo simpliciter non excludit cognatos propter agnatos, neque absolutè præfert masculos fœminis, sed solùm excludit fœminas in certis casibus, in quibus exclusio fœminarum potest esse contemplata favore agnationis, ideoque dicitur Statutum factum favore 3
agnationis in certis gradibus cognationis, non merè favore agnationis, ut per *Grat. cons. 20. lib. 1. n. 13. & 14.* & alii suprà à me adducti. Sed saltem, quan- 4
do Statutum excludit fœminas propter masculos, intelligitur hoc Statutum id operari non favore masculinitatis, sed agnationis, ita suprà latè dixi, & de cæteris aliis Statutis huic similibus tradunt *Castill. controv. quotid. lib. 2. quæst. 4. num. 78. cum seqq. & lib. 5. controv. 95. num. 2. Merlin. de legitim. lib. 3. tit. 1. quæst. 2. num. 283. Mart. de succes. legal. part. 2. quæst. 4. artic. 4. num. 18. & seq. & part. 3. quæst. 1. artic. 4. num. 22. Cyriac. controv. 137. num. 15. Rot. decis. 232. n. 3. part. 1. divers. Emin. Cerr. decis. 126. num. 2. 3. & decis. 185. num. 1.* & in puncto Statuti nostri *Caren. resol. 172.* in eadem causa in qua scripsit prædictus Altogradus, & ita etiam fuit judicatum in causa gravi de anno 1679. inter MM. Fratres de Saulis, & Paulam Mariam Patruos, & Matrem respectivè defuncti, & ultimo loco etiam judicatum per M. Rotam nostram in una Januensis successionis die 23. Aprilis 1691. inter Illustriss. Mariam de Mari Grillam, & Illustriss. Carolum de Mari, quæ est *Allegatio 307. num. 21. Palm. Nep.* quæ judicia be- 5
nè deserviunt pro Statuti nostri interpretatione, si aliquam umbram pateretur dubietatis *Cerr. decis. 776. & decis. 842. utrobique num. 12.*

SUMMARIUM.

1 *Collationis definitio.*
2 *Item quid sit.*
3 *Collatio habet locum solum inter descendentes succedentes ascendentibus.*
4 *Et semper inter ipsos fieri debet, nisi testator eam prohibuerit expressè.*
5 *Succedentes titulo singulari, vel legato, vel fideicommisso non tenentur conferre.*
6 *Solum conferuntur bona, quæ à Defuncto processerunt.*
7 *Institutus in re certa neque conferre tenetur.*
8 *Si filii, vel filiæ nolunt esse hæredes non tenentur conferre, quod sæpè juvat filiis, quibus pingues donationes, vel filiabus splendidæ dotes constitutæ fuerunt in vita.*
9 *Si donatio facta uni ex filiis esset inofficiosa, ideoque nollet succedere ob evitandam collationem, attamen tenetur ille conferre ad limites legitimæ debitæ aliis fratribus.*
10 *Filia tenetur conferre dotem ad limites legitimæ filiorum, si dos fuit inofficiosè ei constituta.*
11 *Attenditur tempus mortis Patris ad judicandum si dos, vel donatio fuerit inofficiosa.*
12 *Filia si non potest conferre dotem jam viro suo solutam debeat id facere minus accipiendo de bonis paternis, seu maternis computata dicta dote.*
13 *Jus conferendi ad hæredes transit activè, ac passivè.*
14 *Verbum* habere *actualem existentiam importat.*
15 *Si dos filiæ tempore collationis est dilapidata sine culpa filiæ non est conferenda, secùs si culpa filiæ.*
16 *Si dos est dilapidata tunc sufficit filiam solum conferre actionem, secùs si inexigibilis actio facta fuisset illius culpa, quia tunc ad sui præjudicum tenetur conferre.*
17 *Filia tenetur conferre, scilicet actiones dotis cedere aliis fratribus, quando hæredes mariti sunt solvendo.*
18 *Quæ bona teneantur, & non teneantur conferre filii, remissivè.*

COLLATIONE DOTIS) Collatio nihil aliud 1
est, quam propriæ rei in commune inter hæredes latio pro hæreditariis portionibus dividenda *l. 1. ff.*

de

Source : BIU Cujas

2 *de collat. bonorum*, ibi *ut ſua quoque bona in medium conferant qui appetunt paterna*, & ibi *nam ſi bona à Patre relicta, & emancipatorum in medium conferuntur, & ita viriles partes ſumuntur, l. filiæ dotem C. de collat.* ibi *filiæ dotem in medium, ita demum conferre cogantur, & in l. illam eod. tit.* Vide latè *Urceol.*
3 *conſultat.* 40. & hujuſmodi collationes habent ſolùm locum inter deſcendentes ſuccedentes aſcendentibus nulla differentia facta ſexus, vel gradus emancipationis, vel patriæ poteſtatis *Text. eſt expreſſus in l. ut liberis C. de collat. Ant. Gomez. ad ll. Tauri l.* 29. *num.* 6. *Bottiler. de ſucceſſ. Theorem.* 46. *num.* 45. *Michalor. de fratr. part.* 1. *num.* 1. *&* 2. & inter eos deſcendentes ſemper datur collatio, niſi expreſsè Teſtator prohibuerit, ſive ſuccedant, unde liberi, ſive agnati, ſive cognati *Gomez. ad ll. Taur. l.* 29. *num.* 31. *verſ. ſed advertendum quod Michalor. dicto tract. & cap.* 16.
5 *part.* 1. Item ſuccedentes titulo ſingulari, vel legato,
6 vel fideicommiſſo non tenentur conferre; Requiritur etiam in conferendo, quod bona proceſſerint ſolùm à defuncto, cui ſuccedunt *Michalor. d. tract. eodem cap. num.* 13. *& Gomez. ad l.* 29. *Taur. num.* 10. *& num.* 31. *verſ. ſecundum requiſitum, & verſ. tertium requiſitum Craſſ. de ſucceſſ. lib.* 2. *artic. collatio bo-*
7 *norum quæſt.* 4. *num.* 3. ubi quod neque inſtitutus in re certa, quia loco legatarii habetur.
8 Obſerva ſemper, quod ſi filii, vel filiæ nolint eſſe hæredes, non tenentur conferre, & hoc eſt notandum, quia quandoque non competit filiabus habentibus ſplendidas dotes, ſive promiſſas, neque filiis habentibus bona donata à Patre velle ſuccedere, quia tunc non conferunt *Craſſ. de ſucceſſ. d. loc. n.* 1. *&* 2. *& Gomez. ad dictam l.* 29. *Taur. n.* 32.
9 Intellige tamen, quod ſi donatio facta fuit inofficioſa, ſcilicet nimis ſplendida, ita ut tangat legitimam aliorum filiorum, filius tenetur bona conferre, quamvis nolit ſuccedere ad limites legitimæ aliorum ſororum, ac fratrum *Gomez. d. tract. ad ll. Tauri dicta l.* 29. *num.* 33. & ibi Didacus Gomez addens, & hoc ſine dubio procedit.

Major enim difficultas eſt quando filia habet magnam, ac inofficioſam dotem, quæ tangit legitimam
10 aliorum, & negat ſuccedere, ſed tu in hoc caſu tene indiſtinctè, videlicet, ſive conſtante matrimonio, ſive non, quòd ſemper teneatur filia, ſive maritus permittere, quod conferat dotem ad limites legitimæ aliorum fratrum, ac ſororum per rationes optimas adductas à *Gomez d. tract. l.* 29. *Tauri num.* 34. *& num.* 35. *& ibi Didacus Gomez in addit.*

Quale tempus inſpici debeat, ut dicatur, & cognoſci poſſit donatio, ſive dos inofficioſa, an tempus dona-
11 tionis, vel dotis, an tempus mortis, cujus mortis tempus dicit inſpiciendum eſse dictus author, & per conſequens licet dos, ſive donatio non eſſet inofficioſa tempore dotis ſolutæ, ſive donationis, & poſtea diminuantur bona Patris, ſeu Matris, itaut tempore mortis eſſet inofficioſa, tamquam inofficioſa ſemper recenſenda eſt, & è contra quando fuit inofficioſa tempore ejus conſtitutionis, & poſteà creſcant bona, itaut inſpecto mortis tempore non ſit inofficioſa, pro inofficioſa tenenda eſt, nam ſemper tempus mortis inſpiciendum eſt, ita *Gomez d. loc. verſ. ſecundo infero, & verſ. tertio infero.* Vide *Cardin. de Luc. de dote diſc.* 66. *num.* 7. *& diſc.* 156. *num.* 7.
12 Modus enim conferendi non ſemper idem eſt, nam ſi filia dotem exegerit, & marito jam tradiderit, non poteſt alio modo conferre, niſi minùs accipiendo de bonis paternis, ſeu maternis computata dote *Gomez d. loc. num.* 36. *verſ. tertiò modo num.* 37.
13 dicit etiam quod jus conferendi tranſit ad hæredes paſſivè, & activè.

Quæritur modo in terminis Statuti noſtri, ſi filia non habeat amplius dotem, quia maritus illam dilapidaverit, an conferre debeat iſtam dotem, & ſibi pro ſua parte imputare. Videretur quod conferre debeat per Statutum hìc, ibi *& facta invicem collatione dotium*, ſed contrarium dicendum, nam dos quando non extat non eſt amplius dos, quia non entis nullæ adſunt qualitates, & ita debet intelligi Statutum, quia non ſolùm ſe exprimere voluiſſe videtur in illis verbis *facta invicem collatione dotium, ſi quas ex bonis inteſtati defuncti habuiſſent*, ſecùs autem ſi non habuiſſent, illud autem verbum 14
habere ſupponit actualem exiſtentiam *Cartar. deciſ.* 96. *numer.* 2. in terminis ſimilis verbis Statuti noſtri *Scanarol. de viſitat. Carcer. lib.* 3. §. 8. *cap.* 2. *numer.* 22. & indicat cum effectu poſſeſſionem *Dominicus Thauruſius in una ſua allegat. inſerta penes Eminent. de Luc. poſt tract. de offic. venal. & vacab. in Celebr. Roman. pretii; Secretariat. in ord. allegat.* 5. *num.* 3. *&* 28. *fol. mihi* 146. *&* 153. Et hæc intelligentia eſt ſecundum jus commune, ſecundum quod ſemper paſſivè interpretatur Statutum, undè ſi tempore mortis dotes dilapidatæ fuerint, 15
tunc non ſunt conferendæ, ſecùs tamen ſi adeſſet culpa mulieris, quia tunc ad ejus præjudicium dicitur dotes conſtare, ſicut dicitur poſſidere, qui dolo deſiit poſſidere, pro hac opinione eſt *Text. in auth. quod locum C. de collat.* & hanc tenent ibidem Doctores cum *gloſſ. & l.* 1. §. *quod ſi ff. de collat. l. filia ff. de collat. dot. Craſſ. de ſucceſſ. lib.* 2. *art. collatio bonorum quæſt.* 13. *num.* 1. *Tondut. quæſt.* 104. *num.* 3. *Urceol. conſult.* 40. *Gomez ad l. Tauri* 29. *num.* 15. *verſ. item etiam Michalor. de fratr. part.* 1. *cap.* 21. *num.* 5. ubi 16
dicit, quod ſufficit illam inanem actionem ſolum mulierem conferre cum aliis, ſecùs ſi inexigibilis dos facta fuerit ejus culpa, ut exempli gratia, ſi marito vergente ad inopiam cum ejus ſcientia hoc patiatur ſine petitione aſſecurationis ſuæ dotis, tunc conferre debet ad ejus præjudicium illam dotem tanquam extantem *Craſſ. dicta quæſt* 13. *num.* 3. Si tamen hæredes mariti eſſent ſolvendo, quomodo conferre debet uxor ejus dotem? *Alex.* enim vult *in auth. quod locum C. de collat.* referens ibi Decium, quod collatio eo caſu fiat præſtando de dote conferenda, quod exigi poterit, *Bald.* verò cujus opinio verior eſt quod 17
ſoror cedere debeat actiones fratribus per expreſſum *Text. in novell.* 97. *in fin.* & ita *Craſſ. dict. quæſt.* 13. *num.* 2.

Quæ bona teneantur, & non teneantur conferri 18
à deſcedentibus inter ſe latè tractat per ſuas quæſtiones *Anton. Gomez ad ll. Tauri dicta l.* 29. *à num.* 10. *uſque ad num.* 31. & per plura capita diſtincta *Michalor. de fratr. à cap.* 12. *uſque ad cap.* 28. *incluſivè part.* 1. *& Craſſ. per* 21. *quæſt. in artic. de collat. bonor. lib.* 2. *& Vitalius Nemauſenſ. in tract. de collat.* ad quos me remitto, ne repetam meo inutili labore, quæ eleganter tradiderunt dicti Juriſconſulti, quibus addo *Barr. de ſucceſſ. lib.* 14. *de collat. artic.* 3. *&* 4. *Valaſc. de collat.* poſt ſuas conſultationes, qui hanc materiam diffusè tradiderunt.

---

§. III.

SEd ſi non extabunt filiæ, & una cum deſcendentibus fœminis ex maſculis præmortuis, & cum nepotibus, vel neptibus ex filiabus, vel deſcendentibus maſculis, vel fœminis ex eis, ſupereſſent fratres inteſtati ex utroque parente, vel ſaltem ex Patre conjuncti, & filii, & deſcendentes maſculi per maſculinum ſexum ex hujuſmodi fratribus præmortuis, ſeu aliquis prædictorum, ſuccedant una cum dictis neptibus, vel nepotibus ex filiabus, & cum dictis deſcendentibus maſculis, vel fœminis ex eis, & cum dictis neptibus ex filio præmortuo, vel deſcendentibus maſculis, aut fœminis ex eis, vel cum illis ex prædictis, qui adfuerint in ſtirpem, & non in capita.

SUMMARIUM.

1 *DE jure communi fratres ex utroque latere præferuntur conſanguineis, ſecùs in hoc noſtro Statuto.*

2 *Fratri pupillo, vel furioſo decedenti ſucceditur per formam Statuti noſtri, & verè inteſtatus dicitur.*

3 *Statutum ſi ſemel admiſit conſanguineum cum fratribus utrinque conjunctis, in omni alio caſu Statuti admitti ille debet.*

4 *Et ſic in concurſu patris admittitur, ſi ſemel conſangui-*

Source : BIU Cujas

guineus cum fratribus utrinque conjunctis admissus fuit.

5 *Rejicitur opin. Caran.*

6 *In nostro Statuto datur repræsentatio ultrà fratrum filios, scilicet in infinitum.*

7 *Dictio* dictis *est relativa ad personas superius expressas.*

8 *Dictio* vel *in hoc Statuto est conjunctiva, non alternativa.*

9 *Et debet pro tali haberi, si absurdum aliter, vel magis juris communis læsio sequeretur.*

10 *Alternativa legis solvitur in conjunctivam.*

1 VEL SALTEM EX PATRE CONJUNCTI) Difformatur hoc Statutum à Jure communi, quia de Jure præferuntur fratres ex utroque latere consanguineis, §. *si igitur Defunctus el. 2. auth. de hæredit. ab intest. auth. itaque C. commun. de succeſſ. auth. cessante C. de legitim. hæred.* §. *vult autem lex in auth. de consanguin. & uter. fratr.*

In hoc simili Statuto, quod tam fratres ex utroque, quàm consanguinei admittantur simul *Michalor. de fratr. cap. 14. num. 36. part. 3. Honded. conſ. 5.*

2 *lib. 1. ſed à num. 51. uſque in fin.* consuluit, quod si frater sit pupillus, furiosus, ideoque intestabilis, isti succedat solùm frater ex utroque latere excluso consanguineo, quia cum hujusmodi Statutum loquatur de successione intestati, non potest habere locum in successione intestabilis, sed successio ad jus commune devolvitur, tanquam casus omissus à Statuto.

Hæc nimis semper fuit mihi visa simplex subtilitas Doctorum, prout testatur *Card. de Luc. de succeſſ. diſc. 7. num.* 5. nam in Statutis solùm consideratur actus succedendi, & deficientia personarum, non verò earum qualitates, ut dixi suprà *in princ. verb. inteſtato decedenti*, ubi reprobavi dictam opinionem Hondedei, & sequacium.

3 Fratres consanguinei, quando semel à Statuto fuerunt admissi cum frattribus utrinque conjunctis, semper in aliis casibus admitti debent, prout ipsi essent verè fratres utrinque, & non consanguinei *Caren. re-*

4 *solut.* 173. *num.* 11. Itaut si concurreret consanguineus cum Patre, Pater cum ipso admitteretur, licèt de jure in concursu Patris non admittuntur, nisi fratres utrinque conjuncti *Dec. conſ.* 628. *num. 9. in fin. vol. 2. Cancer. var. lib. 1. cap. 5. num.* 35. *de succeſſ. ab inteſt. Fachin. controv. jur. lib. 6. cap.* 8. quamvis *Caren. ſub*

5 *num.* 12. non ponit hanc conclusionem omninò in jure tutam, & claram, sed disputabilem, contraria tamen opinio locum apud majorem partem Doctorum obtinuit.

6 DESCENDENTES MASCULI) Hoc contra jus commune, quia in collateralibus non habet locum jus repræsentationis, nisi in filiis fratrum tantùm, & ultra eos non datur *auth. ut fratrum filii*, tam in rubro, quàm in nigro.

7 CUM DICTIS) Verbum *dictis* est relativum ad eas neptes, seu nepotes, qui ad oculum in Statuto leguntur *Rot. apud Durand. deciſ. 36. num. 31. tom. 1. & Caren. reſol. 173. num.* 5.

8 NEPTIBUS, VEL NEPOTIBUS) Hæc dictio, *vel* est conjunctiva, & non alternativa ordinis: Primò, quia aliter daretur implicantia in hoc Statuti paragrapho, nam prius Statutum prænominavit, nepotes, & postea neptes, ibi *& cum nepotibus, vel neptibus* & postea prænominat prius neptes, & postea nepotes, ibi *cum dictis neptibus vel nepotibus*, ideoque sine dubio pro conjunctiva debet haberi hæc dictio, cum nullum ordinem consideraverunt Statuentes prænominando modò neptes, modò verò nepotes.

9 Secundò quia esset magnum absurdum vocare prius neptes, & posteà nepotes, quod evitari debet in Statutis, assumendo illam interpretationem, ne illud inducatur *Alderan. Maſcard. de General. Statut. interpretat. concluſ. 5. num. 153. & ſeq. ad num. 156.* Maximè quando æquè, & commodè verbum utramque significationem importat *Caren. reſolut. 172. num. 8.* & semper quod minus lædat jus commune *Fenzon. ad Stat. Urb. lib. 1. cap. 175. num.* 10.

10 Tertiò semper alternativa legis resolvitur in conjunctivam, dixit in terminis Statuti nostri de successione. *Caren. reſolut. 172. numer. 2.* ubi respondet contrariis, sed me remitto inferiùs, ubi latius de hac dictione *vel* in Statuto nostro quid importet, explicabo.

---

§. IV.

QUod si non adessent descendentes ex filiabus, & sic solùm concurrerent neptes ex filiis, seu earum descendentes cum fratribus, & liberis masculis per masculinum sexum fratrum intestati, neptes ex filiis præmortuis habere debeant antepartem de bonis defuncti, de cujus successione tractabitur, ut infrà, hoc est, si una tantùm neptis adfuerit, scuta duo millia auri in auro, vel totam hæreditatem, si ejus valor fuerit ab indè infrà, & si adfuerint plures neptes, seu descendentes ex pluribus nepotibus, habeant antepartem pro qualibet ipsarum scuta mille quingenta auri in auro, vel totam hæreditatem, si fuerit minoris æstimationis. Et si fuerit capax pluris quantitatum superiùs declaratarum, residuum, quod erit (deductis antepartem quantitatibus, de quibus suprà in casibus respectivè prædictis) dividatur inter ipsas neptes, & ex eis descendentes ex filiis, & inter fratres, ac liberos masculos, per lineam masculinam fratrum defuncti in stirpem, & non in capita.

SUMMARIUM.

1 *APpellatione fratris venit etiam consanguineus ut hic in nostro Statuto, quia semel consanguineus cum fratre utrimque conjuncto admissus fuit.*

2 *Dictio*, & sic, *est illativa.*

3 *Dictio*, & sic, *est continuativa, & repetitiva formæ, & qualitatis præcedentis vocationis.*

4 *Statutum nostrum non consideravit vinculum cognationis, ideoque mater excluſa fuit, qua excluſa videntur excluſi, qui per eam conjunguntur.*

5 *In nostro Statuto veniunt omnes descendentes fratrum in infinitum.*

6 Residui *appellatione veniunt alia bona præter expressas portiones.*

7 *Item sub appellatione* altri, *vel* reliqui.

8 *Verba* in tutti gli altri beni *excludunt omnia legata particulariter facta.*

CUM FRATRIBUS) Potest hic cadere disputatio in casu, quo adessent fratres utrinque, & consanguinei, nam fratres utrimque utique prælati à jure excludere vellent consanguineos, ut dixi suprà in præcedenti paragrapho *verb. vel ſaltem ex parte conjuncti*, sed brevibus sedatur hæc contentio per ea, quæ dixi ibidem scilicet, quod quando Statutum admisit fratres utrimque cum consanguineis semper admitti debent in aliis casibus. Præcipuè cum hìc videatur, quod dictæ neptes in præcedenti Statuto admissæ fuerint cum fratribus utriusque generis, & Statutum unum est exclarativum alterius, itaut si frater à Statuto utriusque sortis desumitur in uno casu, etiam in altero includitur. 1

Præterea considerandum est, quod Statutum solùm respexit casum, in quo non adessent descendentes ex filiabus, & id solùm animadvertit, nam in conditione solùm posuit descendentes ex filiabus, & posteà Statutum dicit, sive prosequitur cum verbo *& ſic*, quod verbum facit cognoscere inclusionem aliorum, jam suprà vocatorum, quia per hoc, quod est illativum *Honded. conſ. 64. num. 7. lib. 2. Barbos. de clauſ. dicta 365. num.* 3. Inferuntur subito, exclusis descendentibus ex filiabus, alii superius vocati. Quod si per exclusionem descendentium ex filiabus Statutum adhuc non se acquievisset, sed etiam aliquas personas jam nominatas excludere vellet, non se conferret post excluſos descendentes ex filiabus ad verbum illati- 2

vum

3 vum & *ſic*, quod eſt continuativum, ac repetitivum formæ, & qualitatis præcedentis vocationis *Grat. conſ.* 106. *num.* 52. *Barboſ. dict.* 365. *num.* 1.

4 Et tandem hujuſmodi Statutum diſponens de fratribus, tam conjunctis utrimque, quàm ex uno latere nunquam conſiderat cognationis vinculum: Imò mater expreſsè excluditur, ideòque illud impertinens omninò eſt, matre enim excluſa omnes videntur excluſi, qui per matrem conjunguntur, fruſtrà ergo opponitur defectus qualitatis, quæ adeſſet ſi nullius eſſet momenti, & alias rationes adducit *Surd. dec.* 239. *à n.* 7. *per tot. Menoch. conſ.* 187. *num.* 8. *verſ. quartò.*

5 LIBERIS MASCULIS) Appellatione liberorum veniunt omnes deſcendentes *l. liberorum ff. de verb. ſignific.* vide quæ dixi ſuprà in primo paragrapho *verb. liberi*: Et ſic veniunt omnes deſcendentes maſculi in hoc noſtro Statuto.

SI FUERIT MINORIS EXTIMATIONIS) Non dic minoris ſcutorum mille quingentorum, quia Statutum hoc non intendit; vult enim dicere, quod ſi erunt plures neptes, aſſignari debeant cuilibet ex illis, ſcuta mille quingenta, & ſi hæreditas eſſet minoris extimationis, ſeu valoris, itaut non poſſint aſſignari dictis neptibus ſcuta mille quingenta pro ſingula, tunc tota hæreditas illis deferatur, ſi verò in hæreditate defuncti factis priùs dictis aſſignationibus ſcutorum mille quingentorum cuilibet nepti, aliquid aliud ſupereſſet, dividatur, prout diſponit hoc Statutum.

6 RESIDUUM) *Reſidui* appellatione veniunt omnia alia bona indiſtinctè defuncti, ſolùm præter portiones excluſas, ac expreſsas, idemque importat ver-
7 bum *altri*, & verbum *reliquum*, in terminis hujus Statuti ſimilibus *Ramon. conſ.* 13. *num.* 11. *& ſeqq.*
8 *&* in terminis verborum *in tutti gli altri beni*, quæ excludunt omnia legata particulariter facta *Rot. noſtra coram Armenz. deciſ.* 72. *num.* 5.

---

§. V. & VI.

SI verò non extiterint prædicti deſcendentes, de quibus ſupra, ſuccedant fratres maſculi defuncti, ſive utrinque conjuncti, ſive ex patre tantùm.

SI cum dictis fratribus utrinque, ſive ex patre tantum conjunctis, aderunt liberi maſculi per maſculinum ſexum ex fratribus præmortuis, ſive utrinque, ſive ex patre tantùm conjunctis, ſuccedant etiam dicti liberi cum dictis fratribus in ſtirpem, & non capita.

SUMMARIUM.

1 *STatutum noſtrum admittens fratres ad excluſionem ſororum eſt conditum favore agnationis.*

2 *Vinculum cognationis in fratribus non conſideratur.*

3 *Nullus augetur effectus, quando concurrit altera pars, quæ non conſideratur, & eſt impertinens.*

4 *Et ſic cognatio in feudis non eſt conſideranda, & in eis tam frater utrinque, quàm ex uno latere conjunctus ſuccedit.*

5 *Dictio* ſive *poſita inter fratres utrinque, & alios ex uno latere conjunctos in noſtro Statuto eſt conjunctiva.*

6 *In deſcendentibus fratrum per noſtrum Statutum datur repræſentatio in infinitum.*
Etiam in terminis tranſverſalium, num. 9.

7 *Dictio* dictis *importat qualitatem fratrum ſuperius expreſſam.*

8 *Ubi datur repræſentatio, ſucceditur ſemper in ſtirpem.*

SIVE EX PATRE TANTUM) Et ſic ſemper ſtante Statuto excluſivo fœminarum, con-
1 ſanguineus admittitur cum fratre utrinque conjuncto, cum illud fundetur in ratione agnationis conſervandæ, & dicatur factum contemplatione agnationis *Riminald. Jun. conſ.* 283. *num.* 37. *Surd. conſ.* 31. *numer.* 37. *lib* 1. *Michalor. de fratr. part.* 3. *cap.* 14. *num.* 36. *Beroy conſ.* 96. *num.* 8. *lib.* 2. *Surd. deciſ.* 239. *à num.* 7. *cum ſeqq. & ibi Joan. Baptiſta Hodiern. Gratian. cap.* 661. *num.* 13. *& optimè Menoch. conſ.* 187. *per tot. Rot. Roman. in una Faventin. ſucceſſion.* 2. *Julii* 1708. *cor. Aidovrand.* ubi reſpondet contrariis, il- 2
lud enim vinculum cognationis in fratribus non conſideratur per *Surdum dicta deciſ* 239. & in terminis ſimilibus *Tort. ad Stat. Pap. Stat. Civil.* 93. *à n.* 2. *uſque ad* 11. & ubi concurrunt duæ partes, quarum 3
una eſt impertinens, tunc ex ea nullus augetur effectus *Riminald. Jun. conſ.* 283. *numer.* 33. *uſque ad* 40. *lib.* 3. *Bellon. de jur. accreſc. quæſt.* 47. *cap.* 5. *num.* 14. *Aymon. Cravet. conſ.* 186. *num.* 3. *& conſ.* 224. *num.* 4. *Socin. Jun. conſ.* 24. *n.* 7. *lib.* 4. *Menoch. dicto conſ.* 187. *n.* 14. & ſic cognatio in feudis non eſt conſideran- 4
da *Gratian. cap.* 661. *num.* 11. *Surd. dicta deciſ.* 239. *num.* 9. *Bellon. dicto tract. dicta q.* 47. *n.* 15. Itaut de jure ſuccedat, tam frater conſanguineus, quàm utrinque conjunctus, hanc verò Statutum noſtrum diſputationem omninò ſedavit hìc verbis expreſſis.

SIVE) Stat copulativè, & non alternativè, ac 5
ſi dixiſſet Statutum: ſuccedant utrinque, & ex patre tantùm, in his punctualibus terminis Statuti noſtri conſuluit doctè *Menoch. conſ.* 187. *numer.* 18. *ad* 24. *incluſivè*, ubi pluribus rationibus ad oculum demonſtrat, quod vocatio Statuti in fratribus utrinque, vel ex Patre tantùm habetur ſimultanea, & copulativè iſti cenſentur vocati.

LIBERI MASCULI) Contra dixi jus commune 6
hoc eſſe, nam ultrà fratrum filios repræſentationem negat *Oinot. inſtit. de hæredit. quæ ab inteſt. deferunt. in tertio ord. ſucced. num.* 13. & ibi omnes inſtitutiſtæ.

SIVE EX PARTE TANTUM CONJUNCTIS) Et hoc etiam eſt contrarium juri Romanorum, nam non ſolùm frater utrinque conjunctus, ſed etiam filii hujuſmodi fratrum excludunt fratrem conſanguineum, & ejus filios *Oinot. inſtitut. de hæred. quæ ab inteſt. defer. dicto tertio ord. ſucced. num.* 20.

CUM DICTIS FRATRIBUS) In ſimilibus ter 7
minis dixit *Caren. reſol.* 173. *num.* 5. importare qualitatem ſuprà expoſitam, fratrum videlicet, tam utrinque conjunctorum, quàm conſanguineorum.

IN STIRPEM, ET NON IN CAPITA) Ac- 8
commodatur juri communi, nam ubi datur repræſentatio, ſucceſſio regulatur in ſtirpem *Oinot. inſtit. de hæredit. quæ ab inteſt. defer. in tertio ord. ſucced. num.* 11. De hujuſmodi clauſulæ vigore videbis infrà aliis locis.

ADDITIO

Ad num. 6.

Vide ſupra in §. præcedenti *num.* 5. Et in terminis 9
Tranſverſalium dari repræſentationem ultra fratrum filios, ac in infinitum, quando vocati fuerunt liberi, ſeu deſcendentes admiſerunt *Robles de repræſentat. lib.* 2. *cap.* 29. *num.* 23. *&* 24. *Caſtill. quotid. contr. lib.* 3. *cap.* 19. *num.* .... *Molin. de Primogen. lib.* 3. *cap.* 7. *num.* .... Et in puncto Statuti noſtri tenuit idem *Beniell. conſ.* 77.

---

§. VII.

ET non exiſtentibus fratribus ſuccedant dicti liberi ſoli in ſtirpem, & non in capita, ut ſuprà.

SUMMARIUM.

1 *STatutum noſtrum admittit filios fratrum in ſtirpem, contra opinionem Azonis magis de jure civili receptam.*

2 *Filii plurium fratrum repræſentant reſpectivè Patrem ſuum de jure communi, ob excludendum defuncti Patruum.*

3 *Item hoc procedit, licet filii plurium fratrum eſſent inæquales numero, & per talem repræſentationem filius unius fratris præjudicaret filiis alterius fratris.*

PLanus quidem eſt hic §. claraque ejus diſpoſitio, 1
licèt in duobus contrariatur juri Romanorum: in

primo

Source : BIU Cujas

primo admittendo filios plurium fratrum defunctorum ad ſucceſſionem inteſtati patrui in ſtirpem, & non in capita, contra opinionem magis communem, & receptam Azonis, de qua hodiè amplius non diſputatur, quamvis inter Doctores ardua jam fuerit controverſia, alii enim cum Acurſio admittentes in ſtirpem, alii verò cum dicto Azone in capita, cujus tandem opinio prævaluit, ut benè refert, & firmat *Oinot. inſtit. de hæred. quæ ab inteſtat. defer. in tertio ord. ſucced. num. 29. Zaſ. de feud. ſucceſs. tit. 8. numer. 19. Morot. conſ. 1. per tot. Fachineus controv. tit. 6. cap. 3.* & ſecundùm iſtam opinionem Statutum fuit per Carolum V. Imperatorem.

In altero autem differt à jure communi, quia Statutum noſtrum in collateralibus admittit repræſentationem in infinitum, quæ de jure communi præter fratrum filios non conceditur, ut dixi ſuprà.

2 Sed ſi cum filiis fratrum adeſſet Patruus defuncti, qui eſt in pari gradu, an ſuccedat de jure communi cum dictis filiis? videtur quod ſic, quia ut dixi nullam habent dicti filii repræſentationem eorum patris.

Sed contrarium per *Text. in Auth. poſt fratres, verſ. hic autem juncta gloſs. in verb. ſimilibus C. de legitim. hæred. Barr. de ſucceſs. lib. 18. tit. 3. num. 5. verſ. quam limitationem admittere, Oinot. inſtit. de hæredit. quæ ab inteſt. defer. in tertio ord. ſucced. n. 18.*

3 *Mart. de ſucceſs. part. 3. quæſt. 8. artic. 1. num. 20.* & ita concludendum eſt etiamſi filii ex uno fratre eſſent plures & ex altero unus: nam exiſtente patruo, ſucceſſio regulari debet in ſtirpem, quamvis eis ſit præjudicialis per *Text. in dicto Auth.* poſt fratres, qui loquitur in caſu filiorum plurium fratrum ibi *hi autem filii fratrum cum pares ſint defuncti fratribus præferuntur procul dubio ejuſdem defuncti patruis*, vult enim ibi Juſtinianus, quod eo caſu filii ſuccedant in ſtirpem, & Cujac. ſequutus *à Barr. de ſucceſs. eod. loco n. 5. verſ. Cujacius in parathlitis*, dicit, quod in tribus caſibus filii fratrum repræſentant eorum patrem, primò quando veniunt ad ſucceſſionem patrui, cum alio eorum patruo, ſive fratre defuncti, ſecundo, ut excludant fratrem defuncti ex uno latere, tertio, ut excludant Patruum defuncti, in his tribus caſibus filii veniunt jure repræſentationis, & per conſequens debent ſuccedere in ſtirpem, & non in capita, ita loquuntur omnes prædicti authores.

---

§. VIII.

MAtri decedenti ab inteſtato relictis filiis ex pluribus matrimoniis ſuccedant tam fœminæ, quàm maſculi, prout de jure communi ſuccedere debent.

SUMMARIUM.

1 *STatutum relativum juris communis, vel juxta illud diſponens, non eſt verè Statutum, ſed partim Statutum, & partim jus commune.*

2 *Contrarium firmatur, & n. 4.*

3 *Perpenditur* text. in l. Magiſtratus ff. ad municipal. & incol.

5 *Sublato, vel mutato, ſeu renunciato jure communi, non dicitur ſublatum, mutatum, vel renunciatum jus ſtatutarium conforme juri communi.*

6 *Explicatur* gloſſ. in cap. 1. de conſtit. in 6.

7 *Statutum relativum ad jus commune regulatur ſecundum jus commune relatum.*

8 *Filii plurium virorum ſuccedunt matri æqualiter.*

9 *Etiam in illis bonis, quæ provenerunt matri à donationibus alicujus extranei factis contemplatione certi viri.*

10 *Secùs in donationibus factis propter nuptias.*

11 *Filii primi matrimonii habebunt lucra nuptialia, donationes, & omnia alia bona, quæ à primo viro matri obvenerunt.*

12 *Item lucrum acquiſitum uxori ex forma Statuti per mortem viri.*

13 *Item habebunt bona, quæ habuit mater in ſucceſſione liberorum dicti primi viri, quia hæc bona ad alios fratres poſt mortem matris pertinebunt, ſecus verò ſi hæc bona filii præmortui matri non provenerint ex bonis paternis.*

14 *Explicatur Statutum noſtrum in tit. de legat. & falcid. §. ſed mulier.*

15 *Nepotes primi viri ſuccedunt matri in omnibus bonis, quæ habuit mater ex bonis paternis, ſicuti filii ſuccederent, licet Statutum de filiis tantum loqueretur.*

16 *Et ſic iſti nepotes admittuntur cum patruis.*

17 *Scilicet in ſtirpes, & non in capita.*

18 *Filii primi viri ſuccedunt matri in omnibus bonis, quæ ipſa habuit à dicto primo viro, licet ſecundæ nuptiæ fuerint nullæ, vel ſecundum matrimonium factum de præſenti non fuerit conſummatum.*

19 *Item ſi cum Amaſio obdormiverit.*

20 *Vir tenetur reſervare ad filios primi matrimonii bona omnia, quæ habuit à prima ejus uxore.*

21 *Item lucrum ei datum ex Statuti forma præmoriente uxore.*

22 *Item bona quæ habuit à ſucceſſione filii primi matrimonii, & quæ olim fuerint materna.*

23 *Mulier bona acquiſita à primo viro non contemplatione ſui, ſed contemplatione alicujus ex ſuis conſanguineis, reſervare non tenetur filiis primi matrimonii.*

24 *Item non tenetur, ſi bona ei provenerint ab extraneo, licet ſui contemplatione.*

25 *Secùs in donationibus propter nuptias, quia licèt factæ ſint ab extraneo, attamen mulier tenetur reſervare filiis primi viri, ſi contemplatione ipſius viri ab extraneo factæ fuerint.*

26 *Item mulier non tenetur reſervare filiis primi matrimonii bona, quæ proveniunt à marito ob cauſam oneroſam, & etiam ob cauſam remunerationis.*

27 *Videlicet ea bona, quæ maritus ignobilis, vel ſenex donavit mulieri nobili, vel juveni.*

28 *Et in dubio in cauſam remunerationis videtur donare maritus ignobilis, vel ſenex.*

29 *Et ſolum attenditur illa remuneratio, quæ facta fuit propter merita obligatoria, ex quibus jus agendi, vel officium judicis competit.*

30 *Contra: quia donationes ob juvenilem ætatem, vel nobilitatem non ſunt ſimplices donationes, ſed remuneratoriæ.*

31 *Imò compenſativæ, & ex cauſa oneroſa.*

32 *Item dicitur ex cauſa oneroſa donatio, quæ fit uxori ob ſervitia marito facta.*

33 *Creditur dicto donantium ob merita.*

34 *Secùs in viro, niſi ſit vallata juramento donatio ſive morte confirmata.*

35 *Non dicuntur provenire ex cauſa oneroſa ea bona, quæ mulieri provenerunt ex pacto facto, quod ſuperſtes lucretur invicem bona, & ſic iſta tenetur ſuperſtes ſervare filiis primi matrimonii.*

36 *Non tenetur mulier ſervare filiis primi viri illa bona, quæ ei obvenerunt propter homicidium dicti primi viri ab ipſo homicida.*

37 *Maritus tenetur ſervare filiis primi matrimonii dotem, quam acquiſivit à muliere pœna adulterii.*

38 *Diſpoſitio l. fœminæ non ſolùm habet locum in donationibus propter nuptias factis à marito, ſed in omnibus bonis, quæ provenerunt mulieri à marito contemplatione ipſius mulieris.*

39 *Extraneus ſi donavit mulieri propter nuptias, tunc habebit locum diſpoſitio l. fœminæ.*

40 *Secùs ſi extraneus donavit præter nuptias, licèt viri contemplatione.*

41 *Aſſignatur ratio differentiæ.*

42 *Reprobatur dictum Marth.*

43 *Mulier non tenetur ſervare filiis primi matrimonii ea bona, quæ à primo marito habuit, ſi filii ſecundis nuptiis tacitè, vel expreſsè conſenſi fuerint.*

44 *Item quando maritus remiſit in donationibus*

omnes

Source : BIU Cujas

omnes injurias, ingratitudines ex clauſulis generalibus.

45 *Contra.*

46 *Mulier tenetur ſervare bona filiis, tam primi, quàm ſecundi matrimonii, ſi ſtipulata fuerit bona pro ſe, & ejus hæredibus, quia videtur omnium filiorum favore eam ſtipulationem factam fuiſſe, contra num.* 48.

47 *Stipulans copulativè pro ſe, & hæredibus non poteſt renunciare in præjudicium hæredum, ſecùs ſi alternativè fuerit ſtipulatum.*

49 *Diſpoſitio l. fœminæ habet ſolum locum in bonis immediate à Patre provenientibus, ſecùs, ſi bona provenerint ab avo paterno.*

50 *Mater debet ſervare filiis primi matrimonii omnia bona, quæ habuit ab uno eorum prædecedentis, quia mediatè dicuntur bona primi viri.*

51 *Licet filii renunciaverint ſucceſſioni maternæ non intelligitur eos renunciaviſſe hujuſmodi bonis vigore* l. fœminæ *ſibi debitis, & num.* 56.

52 *Mater non tenetur ſervare filiis ſecundi matrimonii bona à ſecundo viro accepta, ſed omnes filii, tam primi, quàm ſecundi viri in eis ſuccedunt.*

53 *Contra.*

54 *Si filii ſecundi matrimonii non adeunt hæreditatem Patris ſui, tunc filii primi matrimonii ſuccedunt matri, etiam in bonis ſibi obventis à ſecundo matrimonio.*

55 *Secùs in filiis primi matrimonii, quia iſti in omni caſu matri ſoli ſuccedunt in bonis, quæ à primo matrimonio proceſſerint.*

57 *Si filii renunciant ſucceſſioni matris ante tranſitum ad ſecundas nuptias, non intelligitur eos renunciaſſe, etiam diſpoſitioni* l. fœminæ, *ſecùs ſi poſt tranſitum.*

58 *Eadem lege, qua tenetur mater ſervare bona filiis primi, vel ſecundi matrimonii, ita Pater ſervare tenetur.*

59 *Refelluntur fautores contrariæ opinionis.*

60 *Pater non tenetur ſervare bona, quæ à prima uxore habuit, filiis primæ uxoris, ſi pro neceſſitate educandi filios ſe denùo nupſerit.*

61 *Contra, ubi refellitur* Cyriac.

62 *Mater non tenetur ſervare filiis primi matrimonii ea bona, quæ primus vir ei reliquit ſub conditione ſecundarum nuptiarum.*

63 *Maritus poteſt remittere uxori pœnam* l. fœminæ.

64 *Secùs pœnas debitas nubentibus intra annum luctus.*

65 *Mulier nubens ſe intra annum luctus perdit omnia à marito relicta.*

66 *Reprobatur* Marth.

67 *Etiam à filiis pupillis remitti poteſt matri ſuæ pœna* l. fœminæ *cum authoritate Tutorum.*

68 *Non ſolùm hæc pœna* l. fœminæ *poteſt remitti à marito, vel filiis expreſsè, ſed etiam tacitè.*

69 *Conſenſus tacitus remittendi hanc pœnam, inducitur à præſentia filii exiſtentis ſecundis nuptiis matris cum illius ſilentio.*

70 *Item ex cohabitatione cum matre ſua.*

71 *Item, ſi maritus dixerit uxori, quod poſſit retinere legatum toto tempore vitæ ſuæ.*

72 *Vel ſi legaverit uxori in quocumque ſtatu permanenti, vel in caſu expreſſo ſecundi matrimonii.*

73 *Reprobatur opinio* Boerii, *& ſequacium tenentium, quod in tali remiſſione requiratur conſenſus expreſſus, ac ſpecialis.*

74 *Non inducitur tacitus conſenſus remiſſionis in filio, qui paſſus fuit Patrem ad ſecundas nuptias pervenire.*

75 *Filius tacens præſumitur id ſemper facere ob reverentiam Patris.*

76 *Qui ob modeſtiam, vel ruborem tacet non videtur conſentire, imò contradicere.*

77 *Taciturnitas non affert præjudicium in tacente ob ignorantiam illius juris, quod ſibi competebat.*

78 *Si filii conqueſti fuerint de ſecundis nuptiis, licèt poſteà faciant aliquos actus, ex quibus induci poſſet approbatio, numquam dici poſſunt ſecundæ nuptiæ per filios approbatæ.*

79 *Imò actus facti poſt proteſtationem, vel declarationem videntur ſemper facti cum dicta impugnatione.*

80 *Si contractus fuit impugnatus, licet poſtea ex eo contractu accipiantur pecuniæ, non videtur illum approbare.*

81 *Proteſtatio contraria facto non juvat proteſtanti ad tollendum factum, ſecùs ſi proteſtatio tolleret mentem, ac intentionem à facto.*

82 *Non videtur maritum remiſiſſe pœnam exori, licèt ille donaverit uxori ſuæ cum ampla facultate diſponendi pro libito de bonis donatis.*

83 *Si minores conſenſerint, quod mater, vel pater tranſeat ad ſecundas nuptias, non competit jus reſtitutionis.*

84 *Contra.*

85 *Neque cenſetur remiſsa pœna* l. fœminæ *mulieri minori.*

86 *Quamvis habuerit à Principe poteſtatem iterum nubendi.*

87 *Si aliquis ex filiis primi matrimonii conſenſus fuerit, & quidam non, portiones conſentientium accreſcunt aliis filiis ejuſdem matrimonii non conſentientibus.*

88 *Mulier tranſeundo ad ſecundas nuptias intra annum luctus, perdit omnia à primo viro acquiſita.*

89 *Item excluditur à ſucceſſione filii, ſecùs verò ſi poſt annum, quia tunc ſuccedit in uſufructu tantùm, reſervata proprietate portionis ad alteros filios.*

90 *Mater, licèt teneatur ſervare bona, quæ habuit ab aliquo ex filiis primi viri, aliis filiis ejuſdem matrimonii, non tenetur tamen ſervare augmentum, ſive fructus cumulatos in vita filii, cui ipſa ſucceſſit.*

91 *Si Pater ſubſtituit filio ſuo aliquem excluſa matre, iſta poteſt ſuccedere in fructibus ejuſdem hæreditatis paternæ cumulatis in vita filii ſui, quia in eis non dicitur excluſa.*

92 *Explicatur* auth. ex teſtamento C. de ſecund. nupt.

93 *Fructus paternæ ſucceſſionis non dicuntur ſubſtantia paterna, ſed propria ipſius filii.*

94 *Filia maritata, & dotata, in bonis maternis vel aſcendentium ex parte matris, non ſuccedit cum aliis filiis.*

95 *Et ſic filii maſculi ſuccedere non debent in dictis bonis cum fœminis ejuſdem matrimonii; & de ratione ibid.*

96 *Fœminæ prætendere poſſunt ſuam legitimam inſtitutis in teſtamento ſolis filiis maſculis, vel maſculis extraneis.*

MUltas habet difficultates hæc diſpoſitio, quamvis ex prima facie plana videatur, attamen ſi intrinſecùs caſus, qui evenire poſſunt, inſpicias, non talis apparebit. Statutum enim iſtud ſe refert ad jus commune, ſive ad jus Romanorum, ideòque opus eſt requirere jus commune relatum, ejuſque diſpoſitiones.

Sed antequam aliquid aliud aggrediar diſputationis, firmare debemus, an hujuſmodi Statuta ſe refe- 1
rentia ad jus commune ſint verè Statuta, & videtur quod non, nam ſolùm cenſentur replicationes juris communis, totaque eorum virtus in jure communi conſiſtit, ideoque potiùs jus commune cenſendum, vel ſaltem Statutum ſecundum quid, & ſecundum quid jus commune *Gloſſ. in cap.* 1. *de conſtit. in* 6. *ibi Joann. Andreas Bal. de reſcript. cap.* 1. *num.* 31 *Felin. dict. cap. eod. num.* 16. *Petr. Anchar. conſ.* 432. *in fin. Carol. de Graſſ. de effect. Cleric. eff.* 2. *num.* 204.

Veriùs tamen & pro indubitato contrarium ſen- 2
tio, nam illud Statutum, ſeu diſpoſitio municipalis, quamvis ſit relativa ad jus commune, perconſequens idem, quod jus commune diſponat, nullo modo cenſenda eſt jus commune, neque mixta diſpoſitio, ſed verum Statutum, & municipalis conſtitutio, ut eſt *Text. expreſſus, in l. Magiſtratus ff. ad munic. & incol.* citatus à Bal. *in C. de conſtit. pecun. l.* 2. *n.* 12. 13. qui idem firmat, & quia Baldus hanc legem

Source : BIU Cujas

non inducit expresse ad hunc casum nostrum, hoc ideò cum videatur difficilis, illam extendam ad in-
3 tellectum alterius. Verba enim prædictæ legis sunt præcisè hæc *Magistratus municipales, cùm unum Magistratum administrent, etiam unius hominis vicem substinent, & hoc plerumque quidem lege municipali eis datur, verum etsi non sit datum, dummodo non denegatum, moribus competit.* Casus enim prædictæ legis erat, *ut dicit ibidem gloss.* videlicet quod Mutinæ aderant duo Potestates, qui de jure municipali illius Civitatis unum tantum Magistratum fungebant, & idem servabatur de consuetudine, unde disponit hæc lex, quod si non adesset hoc jus expressum, vel cessaret, attamen ex consuetudine semper idem servaretur, quia consuetudo etiam approbavit, quod duo in dicto loco, vel plures Magistratum administrantes, unius locum repræsentet, ex hoc enim voluit inferre Baldus, quod si cessaret Statutum municipale Mutinæ disponens expressè de dicta repræsentatione duorum loco unius, attamen semper vigeret consuetudo, quamvis similis, & disponens idem cum dicta lege expressa, ergo quando Statutum disponit idem cum jure communi, cessante jure communi, vel non amplius extante, vel cassato, vigebit Statutum, & per consequens Statutum disponens idem cum dicto jure, est merè, & simpliciter Statutum. Mirabilis enim, fateor, Baldi intellectus, & quidem subtilis visus mihi fuit in hoc puncto, cum benè prædictam legem perscrutatus fuerit, quam ego quidem inductionem ab eo factam subito non perceperim, & quod verè sensit Bald. idem firmavit, & replicavit in *l. 3. C. quæ sit longa consuetudo n. 8.*
4 *vers. & per hoc apparet*, ubi dicit quod simile Statutum, est Statutum imitativum juris communis, & sublato, vel mutato jure communi, solum mutatur illud jus commune, quoad potentiam inductivam producendi, & remanet quantum ad conservantiam juris producti, & dicere vult Bald. quod jus commune amplius non habebit potentiam producendi Statutum, sed producta ante ejus mutationem remanebunt intacta, & conservabuntur, & hanc opinionem tenuit *Alderan. Mascard. conclus.* 10. *n.* 29. *Gallin de verb. signific. lib.* 8. *cap.* 1. *numer.* 3. & 4. *Alex. ad l. falcid. l.* 1. *num.* 24. *Roman. singul.* 308. *Angel. de Perus. cons.* 302. *num.* 4. *Rovit. decis.* 100. *num.* 25. *Riminald. cons.* 371. *num.* 14. *lib.* 2. *Imol. in in cap.* 1. *de Testam. & in l.* 1. *ff. ad l. falcid. num.* 3. *Bart. in l.* 1. *ff. ad l. falcid.* & quod hujusmodi Statutum addit novum vinculum, ac remedium, & novam formam agendi. Ideòque non dicitur inutile, ac superfluum *Alex. dicta l.* 1. *ff. ad l. falcid.* & ibi *Bart. num.* 3. & 4. *Abb. in rubr. de reg. & trans. in fin. & in cap.* 31. *de verbor. signific. numer.* 5. & 6. *Alex. cons.* 108. *num.* 2. *Bart. de verb. oblig. l. si ita stipulatio* 19. *in addit. lit. B. Gallin. de verb. signific. libr.* 8. *cap.* 1. *numer.* 2. & *seq. Socin. Jun. cons.* 131. *num.* 38. *lib.* 1. *Aldovin. cons.* 83. *num.* 25. *Cyriac. conteov.* 531. *num.* 58. *Barbos. axiom.* 79. *num.* 4. *Altograd. Sen. cons.* 58. *num.* 97. *tom.* 1. *Paul. de Castr. cons.* 376. *Dec. cons.* 37. *sub num.* 11. *Menoch. cons.* 928. *num.* 84. *Bertazzol. in crimin. cons.* 201. *n.* 25. *lib.* 1. *post Bart. Jas. relatos respondit Cephal. cons.* 104. *numer.* 24. *lib.* 1. *cum innumeris Alex. l.* 1. *in princip. num.* 15. *ff. ad l. falcid. Imol. in dicto cap.* 1. *de Testament. Riminald. Sen. in cons.* 371. *num.* 14.
5 *lib.* 2. & nullo modo verum est, quod sublato, vel mutato, seu renunciato jure communi dicatur, mutatum, renunciatum seu sublatum Statutum, sed semper illud vigebit *Bald. in l.* 2. *Cod. quæ sit long. consuct. num.* 8. *vers. & per hoc apparet Alex. ad l. falcid. dicta l.* 1. *numer.* 24. & 25. *Gallin. dict. tractat. lib.* 8. *cap.* 1. *num.* 2. & *seq. Lanfrorian. de Statut. interpretat. num.* 2. *Corset. verbo matrimonium* 2. *Menoch. cons.* 928. *num.* 84. *Imol. in dicto cap.* 1. *de testament. Riminald. Sen. cons.* 371. *num.* 14. *Bald. in l.* 2. *§. post tres ff. si quis caut.* & sicut si tolleretur Statutum disponens idem, quod jus commune, non ideo videtur tolli jus commune, & sic vice versa *Imol. in l.* 1. *ad l. falcid. num.* 3. ibi alias rationes, unde etiam facit ratio, quod si Statutum Genuæ disponeret, vel se referret in aliqua contingentia casus ad Statutum Mutinæ, non diceretur Statutum Genuæ, illud Mutinense, & sic cum se referat ad jus Romanorum, non debet dici Statutum jus Romanorum, quamvis sit imitativum illius *Bald. in l.* 3. *C. quæ sit long. consuetud. prope fin.* & sic hæres nominatus in codicillis accipit solum bona ex testamento ad illos se referente *l. asse toto* 77. *ff. de hæred. instituend.*

Gloss. enim nobis objecta in *cap.* 1. *de constitut.* 6
in 6. *cum Joann. Andr. & Imol.* ultra quod opinio contraria est verior, ac indubitata, non videtur tangere quæstionem nostram, nam quærit ibidem dicta Gloss. quod si adesset Statutum disponens, idem cum jure communi, & si Papa revocaret illud jus commune, intelligitur revocatum hoc Statutum, sed hæc conclusio, dixi, nihil faceret ad casum nostrum, neque nos offenderet, quia non venit ad probandum, quod Statutum disponens idem cum jure communi non sit verè, ac de per se Statutum, sed solam mentem Principis fuisse revocandi Statutum conjecturatam ex revocatione juris communis relati. Exempli gratia, si jus commune disponeret, quod matri decedenti cum filiis ex pluribus matrimoniis, omnes succedant æqualiter, & adesset Statutum in hac parte se referens ad illud jus commune, ideòque cum dicto jure idem disponeret. Princeps verò ordinaret postea dispositionem dicti juris communis revocandam esse, censeretur in hac eadem parte revocatum, & mutatum istud Statutum referens, non quia sit jus commune, sed vigore actus Principis revocantis, vel mutantis dictam dispositionem juris communis relatam ab ipso Statuto, & quidem planum est hoc argumentum.

Tandem dicta *gloss. in dicto cap.* 1. reprobatur *per Bald. Cod. de constitut. pecun. l.* 2. *num.* 12. & *Cod. quæ sit long. consuetud. l.* 2. *num.* 8. *propè fin. Bart. in l.* 1. *ff. ad l. falcid. & etiam per Abbat. cap.* 31. *de verbor. significat. num.* 5. & 6. & simili modo reprobatur *Joann. Andreas per dictum Bart. in dicta l.* 1. *ff. ad l. falcid.* imò contrarium cecinit in *cap.* 1. *de fil. presbyter. in* 6. *& in tit. de testam. in Rubr. Joan. Imol.* eamdem cecinit palinodiam *in cap.* 1. *de testament. & in l.* 1. *ff. ad l. falcid.* & his non obstantibus, vide alia, quæ scripsi inferius in §. *quibus omnibus in verb. de jure communi.*

Et quamvis sit hoc præcisè Statutum, ut firma- 7
vimus, attamen cum sit relativum ad jus commune, non potest sciri ejus dispositio, nisi recurratur ad relatum, à quo regulatur referens *Bursat. cons.* 44. *num.* 34. *volum.* 1. *Alex. cons.* 123. *num.* 10. & *seq. lib.* 4. ideoque, quid de jure sancitum sit, videamus de matris successione passiva.

Filii igitur de jure communi, quamvis sint plu- 8
rium virorum, succedunt matri æqualiter, & æqualiter admittuntur in bonis ipsius matris tantum *Text. est in auth. de hæred. ab intestat. §. si quis igitur*, & hanc dicit communem *Bertr. l. hac edictali §. ita tamen n.* 10. *Cod. de secund. nupt.* quod proce- 9
dit etiam conclusio in illis bonis, quæ provenerunt matri ex donationibus factis ab extraneo etiam contemplatione talis viri *Cras. de succession. §. successio ab intest. quæst.* 17. *num.* 2. quem sequitur *Barr. de succes. lib.* 18. *de succession. ab intestato tit.* 1. *num.* 14. secùs de donationibus factis propter nuptias, ut di- 10
cam inferiùs. Lucra verò nuptialia, donationes, & 11
alia omnia provenientia à primo viro, vel ratione institutionis, donationis, legati, & cujuslibet causæ, filii primi matrimonii habebunt *l. fœminæ l. hac edictali §. is illud, auth. hoc locum Cod. de secund. nupt. Cras. dicta quæst.* 17. *Mart. de succes. part.* 1. *quæst.* 5. *art.* 2. *num.* 2. & 5.

Extenditur etiam in lucro acquisito uxori ex for- 12
ma Statuti per mortem mariti, quæ enim lucratur uxor mortuo marito ex bonis mariti, veniunt ad filios mariti, etiamsi hæredes non sint mariti, & solum usufructus est uxoris *Barr. de succes. d. tit.* 1. *num.* 14. *Math. de Afflict. decis.* 37. *num.* 6. & *decis.* 304. ab eo laudatæ *Cras. dicta quæst.* 17. *n.* 5. *Menoch. cons.* 155. *numer.* 2. & 32. *Boer. decis.* 185. *num.* 6. & sic decernit Statutum nostrum *de antefacto*. Item bona, quæ habet mater in successione li- 13
berorum primi mariti, reservantur aliis filiis dicti primi matrimonii, dummodò filius præmortuus matri non habuerit illa nisi ex bonis paternis *Gras. de succes. dicta quæst.* 17. *n.* 8. *Barr. de succes. dicto*

tit. 1.

Source : BIU Cujas

tit. 1. *num.* 14. *Menoch. conſ.* 155. *num.* 22. *Boer. de*
14 *ciſ.* 187. *num.* 3. *Surd. deciſ.* 73. *num.* 9. & in terminis *Boſc. conſ.* 22. *num.* 1. & hoc idem diſponit Statutum noſtrum *in tit. de legat. & falcid.* §. *ſed mulier*, ubi etiam indiſtinctè decrevit, quidquid mater à ſucceſſione filii, etiam pro legitima accepiſſet, teneatur omne conſervare filiis maſculis, ſive deſcendentibus eorum ex eodem matrimonio filii prædefuncti, cujus bona, ſucceſſionem, ſeu legitimam
15 habuiſſet mater. Item extenditur prædicta concluſio de jure communi ad nepotes, non obſtante Statuto decernente, quòd ex eodem matrimonio non exiſtentibus filiis, maritus, vel uxor poſſit diſponere de donatis, vel relictis ſibi à priori conjuge, nam filiorum nomine nepotes continentur *Molin. ad Dec. conſ.* 353. *Barrii de ſucceſſ. lib.* 1. *tit.* 9. *num.* 28. *Me-*
16 *noch. conſ.* 155. *num.* 22. & iſti nepotes admitterentur ad hæc bona ſimul cum patruis *Dec. conſ.* 87.
17 *num.* 3. *& ibid. Molin.* verùm cum Patruus exiſtet, admitti non debent nepotes in capita, ſed in ſtirpes. *Mynſing. obſerv. cent.* 5. *cap.* 24.

18 Ulterius extenditur, etiamſi ſecundæ nuptiæ eſſent nullæ, vel ſecundum matrimonium contractum, & non conſummatum, dummodo tamen ſit de præſenti *Barrii de ſucceſſ. lib.* 1. *de Teſtam. tit.* 9. *numer.* 28. *& Gallus de exceptionibus ab eo citatus Faber. lib.* 5. *Cod. tit.* 5. *diffin.* 4. *Mart. de ſucceſſion.*
19 *part.* 1. *quæſt.* 5. *artic.* 2. *num.* 3. Ibi ſi cum Amaſio obdormiverit *Put. deciſ.* 4. *part.* 3. *Verall. deciſ.* 267. *part.* 2.

Et hæc omnia procedunt de jure, etiam in viro
20 uxore præmoriente, nam lucra omnia, ſeu bona habita ex muliere, reſervare debet vir ad filios primi
21 matrimonii, *Craſs. d. quæſt.* 17. *num.* 9. Item vir debet reſervare filiis primi matrimonii, ut dixi in uxore, lucrum, quod præmoriente uxore ex forma Sta-
22 tuti debetur; Et in illis bonis, quæ vir habuerit ex filio aliquo primi matrimonii morientis ab inteſtato, provenientia tamen à bonis maternis, ſuccedere debent filii primi matrimonii, ſecùs ſi eſſent alia bona *Barr. de ſucceſſ. dict. lib.* 18. *tit.* 1. *num.* 14. *& lib.* 1. *de teſtam. tit.* 9. *num.* 28.

23 Et hæc concluſio, quod mulieres, quæ convolaverunt ad ſecundas nuptias, teneantur reſervare filiis primi matrimonii, militat ſolum, quando mulieres immediatè acquiſiverunt à marito ipſiuſmet contemplatione, & non ſui Avi, ſeu fratris, vel avunculi, vel alicujus conſanguinei ipſius mulieris, ut ſi maritus donaret uxori contemplatione fratris illius, tunc dicta concluſio non habet locum contra mulieres. *Barr. de ſucceſſ. lib.* 1. *de teſtament. tit.* 9. *num.* 28. *verſ. ſimiliter Menoch. conſ.* 155. *n.* 12. quia in hoc caſu cenſetur donatio facta fratri, & poſtea mulieri à fratre.

24 Item non habet locum dicta concluſio contra mulierem, ut dixi ſupra, ſi mulier acquiſiverit ab extraneo, & non à marito, quamvis contemplatione viri donatum fuerit *Barr. de ſucceſſ. lib.* 1. *de Teſtam. tit.* 9. *n.* 28. *verſ. unde infert, Craſs. de ſucceſſ.* §. *ſucceſſio ab inteſt. quæſt.* 17. *n.* 2. *Faber. libr.* 5. *C. tit.* 5. *defin.* 2. *Franc. Cremenſis ſingul.* 83. *Mart.*
25 *de ſucceſſ. part.* 1. *quæſt.* 5. *art.* 2. *num.* 23. Secùs verò ſi loquamur de donationibus propter nuptias, quia tunc etiamſi factæ ſint ab extraneo, dummodo tamen factæ fuerint contemplatione mariti, quia tunc habet locum dicta concluſio contra mulierem. Ita declarat *Franc. Cremenſis ſing.* 83. *in fin. quem ſequitur Barr. de ſucceſſ. lib.* 1. *de Teſtam. dicto tit.* 9. *n.* 28. *verſ. quod poſtremum. Cremenſis, Bellon. conſ.* 60. *num.* 63. *& 64.*

26 Item non habet locum hæc concluſio in bonis perventis ad mulierem à marito ex cauſa oneroſa, ut emptionis, permutationis, & etiam ex cauſa remunerationis *Menoch. conſ.* 155. *num.* 8. *Covar. cap.* 3.
27 §. 3. *num.* 3. *de matrimon.* ubi ſi maritus ignobilis, aut ſenex donaverit mulieri nobili ad remunerationem amiſſæ nobilitatis, ac juveni in remunerationem patientiæ, quam habere debet juvenis mulier cum viro ſene idem *Nicolaus Mozzius tit. de Donat. cap. de Perſon. num.* 34. *fol. mihi* 149. *Mart. de ſucceſſ.*
28 *part.* 1. *quæſt.* 5. *artic.* 2. *num.* 14. ubi etiam dicitur in compenſationem legare, vel donare, licèt vir ſenex

nihil dicat *Accurſ. in l. licet inter C. de Pact.* quamvis huic opinioni diſſentiat *Barr. de ſucceſſ. in dicto*
lib. 1. *de Teſtam. tit.* 9. *num.* 28. ubi inquit quod ad 29
vitandam prædictam concluſionem firmatam contra mulierem, attenditur dumtaxat illa remuneratio, quæ fit ob merita obligatoria, ex quibus jus agendi, vel officium Judicis poteſt competere, & hoc dicit per opinionem Pinelli.

Attamen non debemus recedere à prima opinione 30
Covaruviæ, quæ communis eſt, & ita fatetur idem Barrii, quia hujuſmodi donationes mariti ob juvenilem ætatem, ſeu nobilitatem mulieris non ſunt ſimplices donationes, ſed remuneratoriæ *Honded. conſ.*
48. *num.* 16. *Boſs. de dot. cap.* 8. *num.* 26. *&* 27. com- 31
penſativæ, & ex cauſa oneroſa *Gratian. cap.* 984. *n.* 5. *& 6. reprobans Pinellum, & ejus Sectatores*, & n. 9. comprobat hanc meam opinionem, cui quoque adhæret *Surd. conſ.* 471. *num.* 29. *Rip. in l. fœminæ num.*
44. *Cod. de ſecundis nupt. Fontanell. de Pact. nupt. gloſs.* 1. *part.* 2. *n.* 89. & bene *Mart. de ſucceſſ. part.* 1. *quæſt.* 5. *art.* 2. *num.* 13. *&* 14. ibi etiam propter ſer- 32
vitia uxoris.

Et dicto donantium in remunerationem ob merita 33
creditur *Oniot. Inſtitut. de donation.* §. *aliæ autem n.* 34. *& ſeq.* ubi diſtinguit *Menoch. conſ.* 155. *n.* 8. excepto 34
viro, qui prohibetur donare uxori, attamen ſi donatio eſt vallata juramento creditur, præcipuè ſi confirmata eſt morte mariti *Menoch. d. loc. num.* 10. 11.

Præterea non dicuntur oneroſa illa bona, quæ pro- 35
veniunt ex pacto facto inter conjuges, quod ſuperſtes lucretur invicem ejus bona, ideoque tenetur ſuperſtes ſervare filiis illius matrimonii *Barr. de ſucceſſ.*
lib. 1. *de Teſtam. num.* 28. *verſ. imò licèt.*

Sed è contra non debent ſervari à muliere illa bo- 36
na ei obventa ab homicida mariti ſuis filiis, quia hæc non ſunt bona mariti, ſed homicidæ *Barr. d. loc.* maritus verò debet ſervare dotem filiis primi ma- 37
trimonii habitam ex muliere pœna adulterii, idem *Barr. dicto loc.*

Item procedit ſolùm dicta noſtra principalis con- 38
cluſio contra mulierem in donatione propter nuptias facta à marito *Menoch. conſ.* 155. *n.* 12. Sed hoc non eſt verum, quia in omnibus donationibus, & bonis obventis à marito contemplatione immediata uxoris, tenetur uxor illa reſervare filiis primi matrimonii per ea, quæ dixi ſuprà. Id enim ſolùm procederet in ex- 39
traneo donante contemplatione mariti. Quinimo ſi donatio facta eſſet ab extraneo propter nuptias contemplatione mariti, habet locum prædicta concluſio *l. fœminæ* jubentis reſervare hanc donationem filiis ejuſdem mariti, ſecùs verò ſi extraneus donaret præ- 40
ter nuptias, quamvis viri contemplatione, quia tunc non teneretur ſervare mulier, ut firmavi ſuprà, quibus addo *Barr. de ſucceſſ. lib.* 1. *de Teſtam. d. tit.* 9. *n.* 28. *Bellon. jun. d. conſ.* 60. *n.* 64. aliter ſi diſpoſitio di- 41
ctæ *l. fœminæ* haberet ſolùm locum in donatione facta propter nuptias à viro, nulla adeſſet differentia inter viri, ac extranei donationes, quam differentiam ſatis expoſui ſupra, ac exponit *Bellon. d. conſ.* 60. *n.* 64. 42
& 65. & hæc eſt vera, & unica diſtinctio, quamvis *Mart. de ſucceſſ. part.* 1. *q.* 5. *artic.* 2. *n.* 24. *& ſeqq.* aliam diſtinctionem ſomniando admiſit.

Item non tenetur ſervare bona prædicta mulier ad 43
filios primi matrimonii, ſi filii, vel nepotes conſenſerint expreſsè, ſeu tacitè, ſine lamentatione, ſed potius congratulatione de ſecundis nuptiis cum matre ſua, vel avia *Menoch. d. conſ.* 155. *num.* 13. *cum ſeqq. Graſſ. de ſucceſs.* §. *ſucceſſio ab inteſt. q.* 17. *num.* 6. *Barr. de ſucceſs. lib.* 18. *tit.* 1. *n.* 14. ubi ſi faciat mulier de conſenſu viri, ita *Menoch. conſ.* 155. *n.* 33.

Sic etiam non tenetur mulier ſervare bona à ma- 44
rito ſibi obventa, ſi maritus in donationibus remiſit omnes injurias, ingratitudines, ſcilicet ex clauſula illa, quod donationes non poſſint revocari cauſa alicujus injuriæ, vel ingratitudinis *Menoch. d. conſ.* 155. *n.* 23. *&* 24. ſed hæc non eſt ſufficiens, ut cum ratio- 45
nibus, quæ mihi placent, contrarium ſcripſit *Rimin. jun. conſ.* 569. *num.* 129.

Item quando maritus donavit uxori Notario ſti- 46
pulante pro uxore, & ejus hæredibus, quia tunc illa bona mariti habebunt ſimul filii ſecundi matrimonii, quia ſuccedunt ex jure ſibi jam acquiſito

Source : BIU Cujas

Menoch. dicto conſ. 155. *num.* 26. Item quia videtur donatum etiam favore filiorum, ac hæredum mulie-
47 ris *Menoch. dicto loc. & conſ.* 41. ibi copiosè, neque mater tali caſu poteſt renunciare hujuſmodi donationibus in præjudicium filiorum ſuorum, ac hæredum, quia ſtipulatio facta eſt copulativè etiam pro illis, ſecùs verò ſi ſtipulatur Notarius donationem pro Cajo, & poſt mortem Caji pro Sempronio; Tunc Cajus renunciare poteſt, & præjudicat Sempronio per ea, quæ tradit *Menoch. dicto præci-*
48 *pato loco num.* 260. Sed in parte refutatur *Menoch. per Barr. de ſucceſſ. lib.* 1. *tit.* 9. *num.* 32. *propè fin.* & verè nam hæc ſtipulatio non poteſt operari favore filiorum ſecundi matrimonii, niſi ſit dictum expreſsè, quia præſumitur ſolùm ſtipulatio inducta pro filiis primi viri, ut benè contrarium ſcripſit in hoc *Riminald. Jun. conſ.* 295. *à numer.* 48. *uſque ad* 55. *& conſ.* 569. *n.* 37. 51. 53. ubi rationes latiùs adducit.
49 Et pro Coronide dicam pariter, quod dicta lex *fœminæ* habet ſolum locum in bonis provenientibus immediatè à Patre, itaut ſi mulier habeat bona paterna, tunc ea reſervare debet, ſecùs ſi bona provenerint filio, cui ſucceſſit mater, ex bonis avi, ut in fideicommiſſo avito, tunc mulier non tenetur, & poteſt illa tranſmittere ad ſuos hæredes, eleganter tradidit *Bellon. conſ.* 60. *per tot. Barr. de ſucceſſ. lib.* 1. *tit.* 9. *num.* 29.
50 Quæritur etiam, ſi mulier bona non haberet à marito immediatè, ſed ex filio, qui patri ſuo ſucceſſit, & poſteà mortuus fuerit inteſtatus, & mater ei ſucceſſerit ab inteſtato in ſua debita portione, tunc etiam illam portionem mater tenetur ſervare aliis filiis primi matrimonii *Craſſ. de ſucceſſ.* §. *ſucceſſio ab inteſtato quæſt.* 17. *numer.* 4. *Mart. de ſucceſſ. part.* 1.
51 *quæſt.* 5. *artic.* 2. *num.* 17. *Barr. de ſucceſſ. lib.* 1. *de teſtament. tit.* 9. *num.* 29. licet renunciaſſent filii hujuſmodi bonis, quia renunciatio debet eſſe præciſa, itaut non ſufficit renunciatio ſolum facta bonis, vel ſucceſſioni matris antè tranſitum ad ſecundas nuptias *Craſſ. dicto loco quem ſequitur Barr. de ſucceſſ. lib.* 18. *tit.* 1. *n.* 14. & Vide quæ dicam infra *n.* 56.
52 Modò quæro in lucris, aut bonis habitis ex ſecundo matrimonio, an debeat mulier ſervare filiis ſecundi matrimonii tantùm, vel omnes tam primi, quàm ſecundi matrimonii concurrant. *Craſſ. d. q.* 17. *num.* 3. *in fin.* dicit pro communi opinione omnes
53 filios concurrere. Attamen contrariam opinionem ſequendam eſſe ſcribit *Barry de ſucceſſ. dict. lib.* 1. *de ſucceſſ. inteſtati n.* 31. & ut ſervetur æqualitas *Menoch. conſ.* 155. *num. final. per text. ibi expreſſos Charond. lib.* 3. *pag.* 222. *Chaſſen. rub.* 7. §. 7. *ad conſuet. Burgund. Ranch. dec. part.* 3. *concluſ.* 90. *Alex. conſ.* 168. *lib.* 7. *num.* 14. & pro hac opinione textus ſunt expreſſi *in l.* 4. *Cod. de ſecund. nupt. & in Novell.* 22. *cap.* 29. & malè ſenſerunt *Craſſ. in* §. *ſucceſſio ab inteſtato quæſt.* 17. *Compilator communium opinionum tom.* 1. *lib.* 2. *pag.* 71. *col.* 1. *n.* 10. *& Capreol. libr.* 1. *num.* 576. *de ſucceſſione ab inteſtato*, & etiam male ſenſit *de Luc. ad l. fœminæ quæſt.* 76. *numer.* 2. qui contrarium firmarunt, quia textus prædictos forſitan
54 non legerunt. Adverte tamen quod ſi filii ſecundi matrimonii non adiverint hæreditatem Patris ſui, ſed omnes hæreditatem matris, tunc filii primi matrimonii admittuntur, etiam in bonis habitis à ſecundo matrimonio, & hanc reſtrictionem notat *Chaſſen. ad conſuetud. Burgund. in rubr.* 7. §. 7. *in princ.* qui allegat *text. in l. ſi quis prioris* §. *talem C. de ſe-*
55 *cund. nupt.* Secùs verò, ut dixi ſuprà in filiis primi matrimonii, quia ſive adiverint paternam, ſeu maternam, ſive neutram, ſive unam, & non aliam, ſemper habent bona, ſive lucra obventa matri ſuæ, præcipuè ex primo matrimonio, ut etiam per dictum *Chaſſen. dict. loco ſupra laudato*, & *Mart. de ſuc-*
56 *ceſſ. part.* 1. *quæſt.* 5. *art.* 2. *numer.* 7. ubi etiamſi renunciaſſent bonis maternis, ac paternis, etiam in hoc caſu dicta bona, & lucra debent pervenire ad
57 dictos filios primi matrimonii, dum tamen renunciatio ſit ſecuta ante tranſitum matris ad ſecundas nuptias, ſecùs ſi poſt eum renunciaverint, nam tunc cenſentur etiam renunciare huic juri, quod competere tunc incipit *Mart. de ſucceſſ. part.* 1. *quæſt.* 5. *artic.* 2. *num.* 7.

Hæc omnia, quæ dicta fuerunt in muliere omni- 58
nò procedunt etiam ex parte Patris habentis bona mulieris, quia eadem ratione debet ſervare filiis primi matrimonii bona, vel lucra habita à prima muliere, ita firmaverunt *Craſſ. dicta quæſt.* 17. *num.* 9. *Ruin. conſ.* 20. *col.* 2. *Pariſ. conſ.* 29. *volum.* 3. *Gabriel. conſ.* 134. *Dec. conſ.* 87. *&* 230. *&* 396. *Boer. deciſ.* 187. *& latè Barr. de ſucceſſ. lib.* 1. *de teſtam. tit.* 9. *num.* 29. *verſ. item Pater*, *Mart. de ſucceſſion. part.* 1. *quæſt.* 5. *artic.* 2. *num.* 4. ad quos me remitto, quia non eſt modo noſtra inſpectio, quia agimus ſolum de paſſiva ſucceſſione matris, ut Statutum meum præſcribit.

Non omitto tamen nonnullos tenuiſſe contrarium 59
in Patre, videlicet quod dicta *l. fœminæ* locum in eo non habeat, quia ſolùm loquitur illa de matre ut voluerunt *Altograd. conſ.* 49. *num.* 13. *lib.* 2. *Tranchedin. conſ.* 98. *num.* 1. *& ſeq. Peregrin. deciſ.* 13. *n.* 9. *Fachin. controv. lib.* 3. *controv.* 64. *& Cyriac. controv.* 137. *n.* 9. Qui tamen *Cyriac.* ipſe confitetur contrariam noſtram opinionem eſſe communiorem, ut verò eſt æquior, & rationabilior, nam eadem ratio militat in patre, quàm in matre, quia hoc eſt introductum in favorem filiorum primi matrimonii, ne incommodum ſentiant ex ſecundis nuptiis de bonis ſui Patris, vel matris ſuæ, quæ ad eos certe pertinerent.

Vidi tamen *Cyriac. d. loc.* limitare hanc noſtram 60
opinionem quando Pater ſe nubat ob neceſſitatem, videlicet educandi filias, ut ipſe à muliere honeſta Gubernium habeant, & ſuæ familiæ curam perſonæ fideli, ac honeſtæ mandare poſſit; Hæc enim neceſ- 61
ſitas mihi non arridet, quia multa adſunt monaſteria, & collegia in quibus fœminæ meliùs educantur, & quidem hæc eſt mendicata, nam ipſæ mulieres eamdem excuſationem, vel parem adducerent, & forſitan meliorem, nam potiùs pro neceſſitatibus ſuis mulier indiget viro, quam vir muliere, ideoque *Cyriac.* in hoc colludere, quàm verè loqui, & cum ſenſu ſcribere mihi viſus eſt, nam ſi attenderentur hæ frivolæ rationes prædicta diſpoſitio *l. fœminæ* numquam haberet locum, & hodie inutilis omninò evaderet, quia non deficerent hæ inanes, ac ſimiles tergiverſationes, ac ſubterfugia, cauſæque mendicatæ nubendi.

Quæro etiam an dicta concluſio *l. fœminæ* habeat 62
locum in caſu præſenti, videlicet, ſi maritus legaret uxori, ſi vidualem vitam ſervaverit mille, in caſu vero, quo tranſiret ad ſecundas nuptias ſolùm 500. An dicta quingenta in caſu ſecundi matrimonii poſt annum luctus teneatur ſervare filiis primi matrimonii, & videretur quod ſic, quia ex marito primo proceſſerunt per ea, quæ dixi ſupra. Sed contrarium dicendum eſt, nam illa quingenta fiunt propria ipſius mulieris, & ratio, quia ea relinquuntur etiam ſub conditione ſecundi matrimonii. Ideòque videtur primus vir remittere injuriam, ac pœnam legis, ita *Bal.* conſuluit principaliter in hoc caſu individuo *in l.* 1. *C. de ſecund. nupt. n.* 15. & ita refert idem *Bal.* per Doctores Bononiæ, poſt eum conſultum fuiſſe, & hanc opinionem *Bal.* ſequutus fuit *Chaſſen. ad conſuet. Burgund. rubr.* 7. §. 7. *verſ. in hac materia*, ſed adverte, quod ibi *Chaſſen.* erravit in caſu figurato à *Bald.* quia admittit omnia mille deberi uxori. Et
quod pœnam hujus *l. fœminæ* poſſit remittere mari- 63
tus, dixi ſuprà, & dicit *Bald. d. l.* 1. *C. de ſecund. nupt. d. n.* 15. Secùs ſi remitteret pœnam, ſeu pœ- 64
nas debitas nubentibus intra annum luctus, quia eſſet hæc remiſſio contra bonos mores, & in hoc caſu perderet omnia acquiſita, vel relicta à marito, ſi- 65
ve purè, ſive ſub conditione, ut ibidem, per *Bald. & Craſſ.* §. *ſucceſſio ab inteſtato q.* 17. *n.* 6. *de Prat. lib.* 2. *int.* 2. *dub.* 2. *ſolut.* 2. *num.* 181. *Dilectus tit.* 6. *caut.* 18. *de art. teſtandi*, *& Barr. de ſucceſſ. lib.* 1. *de teſtam. tit.* 9. *n.* 32. penes finem, ubi teſtatur de 66
communi quamvis contra malè tenuit *Mart. de ſucceſſ. part.* 1. *quæſt.* 5. *artic.* 3. *num.* 8. *cum authoritate Riminald. Jun.* reprobans dictum Bald. communiter 67
receptum in dicta diſtinctione, & etiam à Pupillis remitti poteſt cum approbatione propinquorum, ſeu tutorum conſenſu *Mart. dict. quæſt.* 5. *num.* 11.

Et quod quidem poſſit maritus, ſeu filii primi ma- 68
trimonii remittere poſt annum luctus hanc pœnam dixerunt communiter DD. & non ſolùm expreſsè, ſed

etiam

Source : BIU Cujas

etiam tacitè, quamvis in modo remittendi eſſet inter eos magna pugna, per conſenſum enim ſolùm tacitum eam poſſe remitti tenuerunt *Faber in ſuo Cod. lib. 5. tit. 5. deffin. 5. Andr. Gall. obſerv. cap. 98. num. 22. Menoch. dict. conſ. 145. num. 13. Simon. de Pret. lib. 4. interpr. 1. dub. 10. num. 120. verſ. tacitè Mart. de ſucceſſion. part. 1. quæſt. 5. artic. 2. num. 9.*
69 & inducitur ex præſentia filii nuptiis matris cum ejus ſilentio *Mart. dict. loco num. 9. 10. Peregr. de*
70 *ciſ. 13. num. 10.* Maximè conjuncto cum cohabitatione ſimul cum ipſamet matre ſecundò nupta *Surd. deciſ. 92. & 100. & latè Tranchedin. conſ. 98. num. 4. & cum ſeqq.* ubi plures cumulat alias conjecturas.

71 Item ſi maritus legando uxori dixerit, quod poſſit retinere rem legatam toto tempore vitæ ſuæ *Præt. dict. lib. 4. inter. 1. dub. 10. num. 120. Corn. conſ. 180.*
72 *in fin. lib. 4.* ubi etiam dicit ſi maritus relinquit uxori in quocumque ſtatu permanenti, item ſi legavit 50. in caſu nuptiarum, dixi ſupra, quibus addo *Pap. lib. 15. tit. 1. Arreſt. 8.* & hanc eſſe recentiorem, & communiorem ſententiam, quamvis *Boer.*
73 *deciſ. 185. num. 23.* conſenſum non ſolùm expreſſum, ſed ſpecialem renunciationem, vel remiſſionem requirat: Itaque teneant *Molin. ad Dec. conſ. 206. & conſ. 604. Fachin. controv. jur. lib. 3. cap. 65.* quia eorum opinio non eſt recepta.

Animadverte tamen, quod quamvis firmaverim conſenſum tacitum ſufficientem eſſe ad inducendam remiſſionem, quia eadem eſt vis expreſſi, ac taciti maximè in rebus requirentibus meram, ac præciſam
74 voluntatem agentis, adhuc iſte tacitus conſenſus non eruitur ex eo, quod liberi paſſi ſunt ad ſecundas nuptias venire Patrem *Fabr. in dict. ſuo Cod. lib. 5. tit. 5. defin. 5.* nihil enim debet imputari ei, qui ſcit ſe prohibere non poſſe, & in filio tacente in eo,
75 quod ſi conqueſtus fuiſſet non potuiſſet impedire, vel ob reverentiam Patris, quæ ſemper præſumitur, firmavit *Rot. deciſ. 154. num. 8. poſt Pacific. de Salvian. interd. Roland. conſ. 95. num. 27. lib. 1.* & qui
76 ob modeſtiam, vel ruborem tacet non videtur conſentire *Souſ. deciſ. Luſitan. 22. num. 41.* imò contradicere *Guzman. de eviction. quæſt. 41. num. 8. Gratian. diſceptat. 227. numer. 6. Blanc. de fideicommiſſ.*
77 *quæſt. 10.* Item taciturnitas non affert præjudicium in tacente ob ignorantiam illius juris, quod neſciebat ſibi competere *Rot. dict. deciſ. 154. n. 6. & Rot. rec. part. 9. deciſ. 179. num. 1. & ſeq.*

78 Item ſi filii expreſsè conqueſti fuerint de ſecundis nuptiis, & quamvis poſtea actus faciant ex quibus induceretur tacita approbatio, non videntur per iſtos tacitos actus ſecundas nuptias approbaſſe *Cyriac.*
79 *controv. 444. num. 134.* & imò actus facti poſt proteſtationem, ſeu declarationem, videntur ſemper facti cum dicta impugnatione *Poſthum. de manutent. obſerv. 85. num. 11. Bottiler. latè Theorem. 90. cap. 2.*
80 itaque ſi impugnavi contractum, & poſtea ex eo accipiam pecunias, non videtur illum approbare *Surd.*
81 *deciſ. 267. num. 3.* ſed quando proteſtatio eſt contraria ipſi facto, & directè, tunc illa ptoteſtatio non juvat ad tollendum ipſum factum. Proteſtatio enim ſolùm tollit mentem, ac intentionem, quæ ex illo facto oriri poſſet *Gratian. deciſ. 123. num. 13. Poſth. de manutent. obſerv. 85. num. 8. & ſeqq.* quia tunc illa proteſtatio benè limitat actum in intentione, ſed non tollit illud factum *Bottiler. de ſucceſſ. Theorem. 90. cap. 2.*

82 Quæro modo ſi videatur à marito remiſſa pœna ſi maritus ſimpliciter donaret uxori cum poteſtate, & ampla facultate alienandi, diſponendi, & pro libito faciendi de illis bonis donatis.

Reſpondeo negativè, nam non ſunt verba apta ad inducendum conſenſum in dicto caſu, & ita reſponderunt *Fulgoſ. conſ. 63. col. penult. Bertrand. conſ. 306. tib. 2. Menoch. conſ. 155. num. 5.* quamvis in ſua ſpecie contrarium determinet per diverſas rationes, quas ſequitur *Barry de ſucceſſion. lib. 1. de teſtament. tit. 9. num. 32. penes fin.*

83 Dubitatur etiam ſi minores conſenſerint, contra ejus conſenſum an poſſit dari reſtitutio in integrum *Boer. dicta deciſ. 185. numer. 23. Fachin. controverſ. jur. lib. 3. cap. 65.* dicunt, quod ſic, ſi datus fuerit
84 ſine juſta cauſa conſenſus. Sed *Surd.* indiſtinctè,

tam in conſenſu tacito, quàm expreſſo tenet contra minorem *in deciſ. 99.* quia agitur de alterius pœna, & ita fuiſſe refert judicatum.

Item non cenſetur remiſſa hæc pœna mulieri mi- 85
nori *Fachin. dict. cap. 65.* neque ſi mulier habuerit 86
poteſtatem ſe iterum nubendi à Principe, ſive Senatu, quia de alterius præjudicio agitur, ſive tertii, tenet idem *Fachin. dict. cap. 65. in fin. contra Boer. deciſ. 185. num. 25.*

Conſidera tamen, quod ſi adeſſent plures filii ex 87
primo matrimonio, & quidam ex his conſenſerint, & quidam non, illæ portiones, quæ ſpectarent ad conſentientes adcreſcunt cæteris filiis ejuſdem primi matrimonii non conſentientibus, neque filii ſecundi matrimonii in dictis portionibus ſuccedere poſſunt *Ranch. deciſ. part. 2. concluſ. 403.* & omnes in hoc conveniunt.

Hæc uſque dicta pro majori intelligentia proce- 88
dunt, ſi poſt annum luctus ſecundò nupſerit uxor. Nam ſi intra annum, omnia bona, quæ ad matrem à primo marito pervenerunt, omnino amittit *Text. eſt expreſſus in l. 1. C. de ſecund. nuptiis, Mart. de ſucceſſ. part. 1. quæſt. 5. artic. 2. num. 1.*

Pariter, ſi intra dictum annum nubat ſecundo vi- 89
ro, excluditur à ſucceſſione filii, ſi verò poſt annum, in illa portione ſibi obventa à patre uſumfructum tantum habet, reſervata dictæ portionis proprietate ad alteros filios primi matrimonii *Auth. ex teſtamento C. de ſecund. nupt.* & ita ſemper obſervari, & judicari vidit in Rotis *Mart. dicto loco proximè citato num. 2.*

Major tamen præ cæteris difficultas eſt, an mater ſuccedens uni ex ſuis filiis primi matrimonii, teneatur ſervare aliis filiis ejuſdem primi matrimonii non ſolùm portionem habitam à filio præmortuo, in qua iſte filius patri ſucceſſerit, ſed etiam augmentum, ſeu fructus, quos cumulavit ex portione paterna filius præmortuus matri, qui dicto patri ſucceſſerit. Exemplum vobis quæſtionem intelligendam facilè dabit. Pone quod Tutores filiorum ex fructibus paternæ ſubſtantiæ auxerint patrimonium pupillorum, puta emendo alios reditus, & quod poſtea alter ex dictis filiis decedat, utrum parentes, qui licet tranſiverint ad ſecundas nuptias, ad hujuſmodi bona filii ſui, etiam quoad proprietatem ſuccedant, itaut non teneantur aliis filiis ejuſdem matrimonii reſervare.

In hoc puncto (quamvis negativam ſententiam tenuit *Franch. deciſ. 18.* eam diſputando ad partes) 90
contrarium determinat *Mart. de ſucceſſ. part. 2. q. 2. artic. 1. num. 20. & ſeq.* per optimas rationes ibi adductas, ideo ei libenter ſubſcribo, & pro reſolutione idem dico, quod hujuſmodi reditus, ac augmentum factum ex fructibus paternæ ſubſtantiæ pleno jure ad ipſos filios pertinent, ideo matrem pleno jure ad illos ſuccedere poſſe, itaut non habeat locum prohibitio dictæ *l. fœminæ*, & ratio eſt, quæ mihi ſum- 91
mum placet; nam ſi Pater in bonis filio relictis aliquem ſubſtituerit matre excluſa, & antequam filius moriatur, & ſubſtitutioni locus ſit, multos ſuperlucretur fructus, mater excluſa à dicta ſucceſſione bonorum patris, non eſt excluſa à ſucceſſione hujuſmodi fructuum à filio perceptorum, quamvis illi de ſubſtantia Patris pervenerint, quia ſunt proprii ipſius
filii, & ita fuit deciſum per *Afflict. deciſ. 367. in* 92
tertio dubio item dicta *auth. ex teſtamento C. de ſecund. nuptiis* declaratur per *l. ſcimus §. repletionem C. de inoffic. teſtam.* qua cavetur ſupplementum legitimæ ex paterna ſubſtantia fieri debere, & tamen in dicta lege omnes concludunt, quod ex fructibus paternæ ſubſtantiæ fieri non poteſt, ergo dicta verba *paterna ſubſtantia* poſita in dicta auth. ex teſtamento non ſunt intelligenda de fructibus, ſicut in *l. fideicommiſſariam ff. ad Trebell.* ubi quod fructus pa- 93
ternæ ſucceſſionis non ſunt paterna ſubſtantia, neque pars hæreditatis, & ſic in ſimili, feudi fructus, quamvis ex feudo proveniunt, non ſunt feudales, ſed allodiales, ut probat *Lucas de Penna in l. quicumque in 2. Cod. de omni agro deſert. lib. 10. Camer. in l. Imperialem fol. 17. quem ſequitur Mart. de ſucceſſ. q. 21. num. 21. part. 2. artic. 1.*

Source : BIU Cujas

ADDITIO.

94 In hoc §. VIII. cadunt duæ quæstiones, quæ à me tactæ non fuerunt. Prima an Filia maritata, & dotata in bonis maternis, vel ascendentium ex parte matris, succedat cum aliis filiis, & videtur quod non, stante altero statuto *de fœmin. dotand. in princ. vers. si vero fuerit ex eadem matre tantum.*

95 Altera quæstio an in casu quo sit ex primo matrimonio una solum fœmina maritata & dotata, quæ secundum primam quæstionem modò proposita non possit aliquid habere, & succedere in bonis maternis, an filii masculi succedere debeant cum fœminis ejusdem matrimonii; videtur quod non, quia existentia dictæ fœminæ maritatæ & dotatæ alterius matrimonii non est considerabilis; fœminæ enim non sunt successibiles, & tamquam incapaces successionis habentur pro mortuis. Vide *infra* §. *XIII. cap. non possit numer.* 1. & 2. Et ad hanc quæstionem vide latè *Scacc. de Judic. lib.* 2. *cap.* 2. *num.* 556. *usque ad* 559. quo loci tandem distinguit cum *Felin.*

96 Alia quæstio moveri potest, an scilicet institutis solum masculis fœminæ prætendere possint suam legitimam vel institutis extraneis solum masculi & non fœminæ prætendere possint legitimam, & videtur quod non, attento statuto *de legat. & falcid.* ubi disponitur quod legitima sit tota filiorum, sed contrarium dic per rationes appositas in adnotat. ad dictum statutum de legat. & falcid. & alias, quæ considerari possunt, & ita decisum fuit à Rota Januen. in causa M. Æliani Spinulæ.

SUMMARIUM.

1 *Statutum relativum ad jus commune ab isto regulari debet.*
Et recipit omnes limitationes, ampliationes, & declarationes quas recipit jus commune, n. 6.

2 *In Statuto se referente ad jus commune non comprehenduntur personæ Ecclesiasticæ.*

3 *Sub appellatione juris communis non solum venit jus Romanorum, sive leges existentes in corpore juris civilis, sed omnes limitationes, ampliationes, declarationes, quas recipit jus commune.*

4 *Item omnium Doctorum interpretatio.*

5 *Licèt adesset Statutum prohibens omnem extrinsecum intellectum, quia hæc interpretatio est vera, & propria.*

TAM FOEMINÆ QUAM MASCULI) Oritur hic disputatio, an hoc Statutum comprehendat fœminas, & masculos, ecclesiasticas seu Ecclesiasticos, & monasterio sacratas; Dubium hoc in genere resolvi in principio hujus Statuti *de successionibus in rubr.* nam generaliter Statutum non comprehendit personas Ecclesiasticas tanquam sibi non subjectas, ut latè in eo loco dixi.

1 Sed hic cum Statutum nostrum sit relativum ad jus commune, à quo regulatur referens *Bart. in l. Prætor §. ari ff. de vi bonor. raptor. Bursat. cons.* 44. *numer.* 34. *volum.* 1. *Alex. cons.* 123. *numer.* 10. & *cons.* 135. *numer.* 8. *lib.* 14. & de jure communi etiam veniant fœminæ consecratæ, & masculi Clerici, cum laicis, ideò hanc quæstionem primum generaliter super omnibus Statutis, & postea in nostro præciso Statuti casu tractavi infra in §. *& ipsis omnibus deficientibus*, ubi ad partes agitata quæstione resolvi omnibus dubietatibus enodatis solum laicos includi, & non personas Ecclesiasticas, licet Statutum se referat ad jus commune, & ita concludendum est in præsenti Statuti nostri casu solùm fœminas laicas, & masculos laicos includere voluisse statuentes.

2

3 PROUT DE JURE COMMUNI: Sub appellatione juris communis non solùm venit jus Romanorum, sive leges existentes in corpore juris civilis, sed omnes limitationes, ampliationes, declarationes, quas recipit jus commune in eadem materia, ut docet *Gallin. in suo tract. de verb. signif. lib.* 10. *cap.* 32. *num.* 39. & 40. *Anton. Butr. cons.* 1. *col.* 3. *vers. ad tertium dotis, & cons.* 80. *col.* 2. *Mascard. de general. Stat. interpretat. conclus.* 2. *num.* 71. & 73. & *n.* 219. ubi plurimos alios adducit, & *conclus.* 5. *n.* 34. amplia etiamsi Statutum induceret formam *Carpan. in prælud. num.* 251. & 276. & hæc conclusio vera 4
est, nam vulgariter loquendo per jus commune semper intelligitur quoque omnis Doctorum interpretatio, nam vulgaris eloquutio, & communis usus loquendi solùm attenditur *Ciarlin. controv.* 88. *num.* 11. & 12. & *controvers.* 226. *num.* 23. & *seq.* & quod ista sit vera, ac propria significatio *Mascard. de general. Statut. interpret. latissimè sub conclus.* 3. *à num.* 1. & *seq. & sub num.* 32. Amplia etiam si adesset Statutum prohibens omnem extrinsecum intellectum, sed ad literam debere intelligi. 5

ADDITIO

Ad num. 1.

Statutum disponens prout de jure, recipit omnes 6
limitationes, ampliationes, declarationes, quas recipit jus commune. *Rot. Lucens. inter recoll. à D. Palm. decis.* 67. *num.* 25. *tom.* 1. *Bosc. cons.* 77. *n.* 3. *Mascard. de Statut. interpret. conclus.* 10. *num.* 29. *Saminiat. controvers.* 63. *num.* 29. *Zuccard. decis. Luc.* 59. *num.* 6.

---

§. IX.

IN omnibus autem casibus supradictis, si Pater, Avus, vel Proavus Paternus defuncti supererent, superius nominati succedant respective in proprietate, & dicti ascendentes in usufructu tantùm, ita tamen, quòd Pater excludat Avum, & Avus Proavum.

SUMMARIUM.

1 *Descendentes utriusque sexus succedunt de jure communi exclusis omnibus ascendentibus.*

2 *Pater, vel Avus etiam post mortem filii retinet usumfructum, quem vivente filio habebat.*

3 *Per mortem filii non extinguitur Patris ususfructus.*

4 *Filio decedente sine descendentibus, neque collateralibus, tunc ususfructus consolidatur cum proprietate.*

5 *Pater post mortem filiæ suæ perdit usumfructum, quem habebat in bonis adventitiis, in quibus nepotes ex dicta filia succedunt.*

6 *Contra, & reprobatur D. Bottinus.*

7 *Explicatur intellectus* l. quod scitis in dicto §. sin autem C. de bonis quæ lib.

8 *Si nepos moriatur, proprietas bonorum adventitiorum acquiritur Patri, reservato semper usufructu Avo.*

9 *Si quis semel acquisivit usumfructum, numquam illum perdere potest, nisi per mortem suam, licet proprietarius ei præmoriatur.*

10 *Si Pater acquisivit usumfructum in bonis filiæ suæ, illum non perdit per mortem dictæ filiæ suæ, sed pro toto tempore vitæ suæ in eo durare debet.*

11 *Antiquitùs Pater vigore patriæ potestatis acquirebat bona adventitia jure peculii, scilicet tam proprietatem, quàm usumfructum.*

12 *Filius ante mortem Patris neminem potest habere hæredem in usufructu, nisi in proprietate.*

13 *Assignatur error D. Bottini, quem habuit à Bartolo.*

14 *Pater in bonis Castrensibus, vel quasi &c. non habet usumfructum.*

15 *Pater in dictis bonis Castrensibus, vel quasi &c. acquirit usumfructum post mortem filii, si supererunt nepotes.*

16 *In proprietate bonorum filii non extantibus descendentibus succedunt æqualiter Pater, & mater.*

17

Source : BIU Cujas

17 *In bonis profectitiis ſolùm Pater ſuccedit, & in bonis perventis à matre, vel aliquo ex linea materna ſola mater ſuccedit.*

18 *Reprobatur contraria opinio.*

19 *Barry inclinatus eſt pro ingenii acumine recedere à communioribus opinionibus, ideòque ab ejus ſententiis cavendum eſt.*

20 *In noſtra ſcientia juriſprudentia debemus captivare intellectum noſtrum aliorum authoritatibus, ſecùs in aliis ſcientiis.*

21 *Si aſcendentes eſſent diſpares numero, ſed in pari gradu, tunc ſuccederent in ſtirpes, ſecùs in bonis acquiſitis ex una linea, quia ſolùm aſcendentes de illa linea ſuccedent.*

22 *Si aſcendentes eſſent inæqualis gradus, tunc proximior excludit remotiorem, & repræſentatio in aſcendentibus non habet locum.*

23 *Pater excludit aviam in ſucceſſione deſcendentis, etiam in bonis, quæ à materna linea provenerunt.*

24 *Reprobatur Butrigarius.*

25 *Pater, vel mater non ſuccedunt in feudis, niſi in inveſtitura expreſſum ſit, quia talis ſucceſſio eſt contra feudi naturam.*

26 *Aſcendentes, fratres, ſorores ex utroque latere defuncto ſuccedunt in capita.*

27 *Et id procedit etiam in aſcendentibus ſecundi gradus.*

28 *Liberi fratris, & ſororis ex utroque latere ſuccedunt unà cum aſcendentibus in ſtirpem, & non in capita.*

29 *Pater nullum habet uſumfructum in illis portionibus, in quibus ſuccedunt fratres, vel filii fratrum.*

30 *Mater ſuccedit in bonis filii ſui ſimul cum Patre, ſed vivente patre uſumfructum non habebit.*

31 *Si ad ſucceſſionem filii non ſolùm concurreret pater, mater, ſed etiam fratres defuncti, tunc in ſuccedendo nulla haberetur ratio bonorum paternorum, vel maternorum.*

32 *Dos à Patre profecta ad eum redire ſemper debet, & nullus in illa niſi Pater ſuccedit.*

33 *Et ita in peculio dato à Patre filio.*

MUltum hæc diſpoſitio contrariat juri communi, nam hìc ad ſucceſſionem inteſtati defuncti ſolum admittit Statutum patrem, avum, proavum in uſufructu indiſtinctè, & omnes alios prædictos in proprietate, &c.

Videamus igitur difformitatem hujus diſpoſitionis à jure communi, deinde quæſtiones, quæ ſuper hoc Statuto evenire poſſunt tractabo, & reſolvam ordine ſolito.

Plures enim amplectitur caſus hoc Statutum, nam quot ſunt vocationes in præcedentibus Statutis, tot ſunt in hoc præſenti diſpoſitiones, & præpoſita deciſione juris communis, videbis ſuper omnibus reſpectivè conformitatem & difformitatem Statuti noſtri ab illo.

Et primò videndum eſt quomodo ſuccedant de ju-
1 re communi pater, vel avus filio defuncto deſcendentes habenti, & in hoc indubitata juris deciſio eſt quod ſolum deſcendentes, tam maſculi, quàm fœminæ ſuccedunt excluſis omnibus aſcendentibus *Text. eſt in auth. in ſucceſſione cum ibi notatis C. de ſuis*
2 *legit.* attamen pater, vel avus etiam poſt mortem filii retinet uſumfructum, quem vivente filio habebat in ejus bonis *l. 1. & 2. C. de bon. matern. l. 1. l. ſi viva matre 3. & l. cum oportet C. de bon. quæſit. liber. D. Bottin. in collat. ad Statut. Gen. hoc eod. tit. Boſſ. de patr. poteſt. cap. 5. numer. 122. Chaſſan. ad Statut. Burgund. Rub. 6. §. 5. num. 8. & ſeq.*
3 cum per mortem filii non extinguatur patris uſusfructus quemadmodum uſusfructus cujuslibet extranei uſusfructuarii *Oinot. inſtitut. de hæredit. quæ ab inteſt.*
4 *deffer. ſub ſecund. ord. ſucced. num. 15.* & quando filius decedit ſine deſcendentibus, neque collateralibus, ſed patre tantum, tunc uſusfructus conſolidatur cum proprietate, cum pater ipſe in totum ſuccedat §. *ſi igitur defunctus deſcendentes verſ. ſi verò cum aſcendentibus, & in auth. item hæreditas C. de bon. quæ liber.*

Declara, quod ſi avus haberet nepotes ex filia, qui 5
ſuccederent in bonis adventitiis matris ſuæ, tunc uſusfructus, quem habebat pater filiæ extinguitur per ſolam ejus mortem, & non patris, quia hi nepotes, qui ſuccedunt remanent in poteſtate eorum patris, ideoque uſusfructus pertinet ad eorum Patrem, & non avum maternum, ut hìc *Dom. Bottin. per l. quod ſcitis 3. §. ſin autem C. de bon. quæ liber.*

Sed hæc opinio Domini mei non eſt vera, quia 6
lex prædicta *quod ſcitis* in dicto §. *ſin autem* non dicit id, ad quod allegatur: Imò contrarium omnino facit, & firmat, nam prædicta lex nullo modo lo- 7
quitur de parentibus, ſeu aſcendentibus, tam lineæ paternæ, quàm maternæ ſimul concurrentibus ad ſucceſſionem nepotis, ſeu neptis, quia id implicaret in ſe, nam adhuc de illo tempore Codicis agnati præferebantur in ſucceſſione cognatis, ut obſervat *Marth. de ſucceſſ. legal.* inferiùs mox allegandus, ideoque de aſcendentibus lineæ maternæ tantùm, videlicet, de avo, & proavo materno concurrentibus ad ſucceſſionem reſpectivè ſui nepotis, vel pronepotis, ut videtur confirmare *Salycet. in dicta l. ſub numer. 2.* adhærendo verbis illius gloſſæ, vel de aſcendentibus ex linea paterna tantùm, videlicet patre, & avo paterno nepotis, qui intellectus verior, & communior non ſolùm apud Theoricos, ſed practicos admiſſus eſt, & nititur omninò literæ ipſius textus, & hunc tenuerunt poſt *Cyn. Alberic. Fulgoſ. Corn.* & alios à me reviſos *Marth. de ſucceſſion. legal. part. 1. quæſt. 24. num. 22. artic. 4. Anton. Gomez. ad ll. Taur. 6. num. 12.* & ibi *Didac. Gomez. numer. 8. verſ. nec obſtat textus capitalis, & numer. 12. verſ. tertio infero* reprobans omnino dictum intellectum contrarium, quibus etiam aſſociantur *Mantic. de tacit. & ambig. lib. 12. tit. 9. num. 17. Boſſ. de patr. poteſt. cap. 5. §. 5. numer. 123. & in tit. de dot. cap. 3. num. 93.* Igitur ſi loquitur de una tantùm aſcendentia, non poteſt adduci textus ad intentionem ſuam à Domino Bottino, quia non poteſt dari caſus, quòd de avo materno, qui prius habebat uſumfructum in bonis filiæ ſuæ, tranſeat per mortem ejus uſusfructus ad patrem nepotis, qui in ejus poteſtate eſt, ut caſus expreſſus eſt ſupra à D. meo.

Sed ſolùm probatur per illam *l. 3.* quod nepos 8
ſuccedens in bonis, ſive in lucris matris ſuæ, ſi poſtea iſte moriatur, proprietas eorum bonorum acquiritur ejus patri, reſervato tamen avo ſemper uſufructu jam acquiſito, quia tam filius ſuus, quàm nepos erant in ejus poteſtate, & ita in terminis dictæ legis ſcripſerunt *Mart. Gomez.* & alii ſupra laudati, undè ex prædicta lege benè arguitur, quod 9
ſemper uſusfructus continuatur in eo, qui jam illud acquiſivit, & numquam ab eo exire poteſt, niſi moriatur, quemadmodum uſufructuario tantum morìente, & non proprietario extinguitur uſusfructus, itaque aſcendens, ſi jam acquiſiverit uſumfructum in bonis ſuorum filiorum, illum ſemper habebit donec vivet, & per totum tempus ſuum, niſi aliqua lex ſpecialis expreſſa in aliquo caſu contrarium diſponeret, & ſic non obſtante quod filius proprietarius præmoriatur, vel quomodo ſit, patriam poteſtatem perdat, genitor illum uſumfructum retinebit in vita ſua, quia ſufficit illam habuiſſe à principio acquiſitionis ad effectum perſeverationis, & continuationis dicti uſusfructus in toto vitæ ſuæ curriculo, affirmant omnes, & præ cæteris *Antonius Gomez. ad ll. Tauri l. 6. per tot. numer. 11. & 12.* & *ibi Didac. numer. 11.* inducentes ad id dictam *l. quod ſcitis §. ſin autem*, & idem replicat dictus *Antonius in l. 48. numer. 5. Philipp. Paſchal. de virib. patr. poteſtat. part. 1. cap. 3. numer. 34. Michalor. de fratr. cap. 3. numer. 12. 13. & 14. 15. Cardin. de Luc. de uſufruct. diſc. 61. num. 7. Gratian. cap. 820. numer. 12. & benè Boſſ. de patr. poteſtat. cap. 2. numer. 28.* & meliùs *cap. 5. num. 122. Aſcan. Clem. de patr. poteſt. cap. 6. eff. 1. num. 34. verſ. amplia ſexto cum ſeq. Chaſſan. ad conſuetud. Burgund. Rub. 6. §. 5. numer. 17.* ubi dicit, quod ſi per mortem filiæ Pa- 10
ter perderet uſumfructum eſſet poſitivè in damno, nam perderet jus antea acquiſitum, & radicatum pro toto tempore vitæ ſuæ ex jure patriæ poteſtatis, & quidem textus omnes à prædictis Docto-

Source : BIU Cujas

ribus inducti expresse verbis rotundis concedunt Patri dictum usumfructum duraturum per totum tempus vitæ suæ ad similitudinem cujuscumque usufructuarii, & in hoc nulla est controversia, ideoque cum sit dictus ususfructus radicatus, & acquisitus jam à Patre in bonis adventitiis filiæ suæ, non potest post mortem ejus nepotis, eradicari, & in Patrem ejusdem nepotis transferri, quia filius non potest Patri acquirere, quod non habet, & per consequens, cum non habeat illum usumfructum, non potest in eo succedi.

11 Ulteriùs debet considerari, quòd antiquitùs Pater vigore patriæ potestatis bona adventitia filii acquirebat jure peculii, ideoque etiam proprietatem habebat, sed jure novissimo sublata fuit proprietas à Patre, & concessa filio, ut docent *Paschal. de patr. potest. part.* 1. *cap.* 3. *n.* 31. *Michalor. de fratr. part.* 1. *cap.* 3. *n.* 2. *Anton. & Didacus Gomezii ad l.* 6. *Taur. utrobique num.* 1. *& Chassan. ad consuetud. Burgund. Rub.* 6. §. 5. *num.* 16. *&* 17. ubi dicit quod hodiè privatio dictæ proprietatis est positivè damnum Patris, nam lex voluit illam concedere filiis favore descendentiæ, ex qua consideratione infero, quod si Pater filiæ haberet prout jure antiquo digestorum omne jus in dictis bonis, quid enim posset nepos ex filia, seu Pater ejus nepotis habere? nisi post mortem Patris dictæ filiæ, & sic hoc jure moderno Codicis non potest habere Pater nepotis dictum usumfructum ra-
12 dicatum in Patre filiæ, quia filius ante mortem Patris solùm habet hæredem in proprietate, & non in usufructu vivo Patri spectante per totum tempus vitæ suæ *Michalor. de fratr. part.* 1. *cap.* 3. *num.* 3. & in hoc concordant omnes.

13 Hæc enim nostra conclusio meo judicio plenissima est, ideoque advertere debetis ab opinione erroneè firmata à D. Bottino super mala intelligentia *Textus dicta l. quod scitis*, quam habuit à *Bart.* & ejus sequacibus, & fateor sanè per Bartolum multos in hoc errasse, ut idem fatetur *Marth. de successione. part.* 1. *quæst.* 24. *artic.* 4. *num.* 24. nam ea esset omninò extravagans alterando jus alteri acquisitum, & naturam ususfructus, & contra apertas leges illum concedentes Patri, donec ipse vivet.

14 Item quando filius decedit cum descendentibus, licèt in bonis Castrensibus, vel quasi Pater non haberet usumfructum *Oinot. institut. de patr. potest.*
15 *numer.* 47. Attamen Pater acquirit dictum usumfructum in illis bonis post mortem filii, quia respectu nepotum sunt bona adventitia *Auth. de hæreditat. ab intestat. venien. in princip. l. sancimus* 11. *C. commun. de success. l. quæcumque* 4. *l. cum oportet* 6. *C. de bonis, quæ lib. Paschal. de viribus Patr. Potestat. cap.* 4. *lib.* 1. *num.* 5.

16 Et hæc de usufructu Patris, nam in proprietate, tam mater, quàm Pater succedunt æqualiter in bonis propriis filii *Oinot. institut. de hæred. quæ ab intest. defer. in secund. ord. succed. numer.* 8. *Barry de successione. libr.* 18. *de successione. intestat. tit.* 2. *numer. . Cravs.* §. *successio ab intestato quæst.* 22.

17 Limita tamen hanc conclusionem solum in bonis castrensibus, vel quasi, seu adventitiis, nam in profectitiis à Patre, vel linea Paterna solùm succedit Pater, & è contra in bonis perventis ad filium ex matre, vel ex aliquo de linea materna sola mater in hisce succedit *Oinot. dicto loc. num.* 11. *&* 12. *Thesaur. decis.* 27. *num.* 3. *Mart. de success. part.* 2.
18 *quæst.* 1. *artic.* 1. *num.* 7. *& seq.* cum ibi innumeris relatis quos recensere inutilis modo labor est, quamvis contrariam sententiam non rectè tenuerint *Cravs. de successionibus dict. quæst.* 22. *num.* 5. *Didac. Gomez. ad l.* 6. *Tauri numer.* 8. *Barry de successione. lib.* 18. *tit.* 2. *num. . . . .* cum aliis quos laudat; Et licèt ibi Barrii fervidè hanc opinionem tueatur, & doceat à prima cavendum esse, attamen nihil perturbat nostram primam opinionem magis communem, & æquiorem, & multum cavebunt Doctores non solùm à prædicta opinione Barrii, sed aliis et-
19 iam, quia non parum inclinatus est dictus Author, quamvis virtute excellens, ac Doctrina meritissimus, ab opinionibus communioribus recedere, (ut sæpiùs agnoverim) quæ ejus intellectum non ca-
20 ptivant, sed in hac scientia illum cedere inviti debemus authoritatibus, & contra dictum illud Martialis

Qui velit ingenio cedere rarus erit.

Observa verò, quod si dispares numero essent as- 21
cendentes, sed in pari gradu, videlicet ex una parte Avus Paternus, ex altera Avus, & Avia materna. Tunc successio regulanda est in stirpem, scilicet in duas partes, una Avo Paterno, altera Avo, & Aviæ; In bonis tamen quæsitis ex una linea, illa linea tantùm succedit, ita *Oinot. institut. d. tit. n.* 22. *& seq. Cravs. dict. quæst.* 22. *Cujac. ad Novell.* 118. *Marth. de success. part.* 1. *quæst.* 24. *artic.* 4. *num.* 20. *Thesaur. decis.* 27. *num.* 4. Et è contra si reliquit plu- 22
res ascendentes inæqualis gradus, tunc proximior excludit remotiorem, itaut Pater excludat aviam, & vice versa, & repræsentatio non habebit locum *Cravs. dicta quæst.* 22. *Petr. Gregor. lib.* 45. *cap.* 9. *num.* 11. *Marth. de successione. part.* 2. *quæst.* 1. *artic.* 1. *num.* 5. *Covar. tract. de successione. ab intestat. Barr. de successione. dicto libr.* 18. *tit.* 2. *de successione. intestat. num.* 1. amplia etiam hanc conclusionem, & dic, 23
quod etiam Pater excludit aviam in bonis, quæ à materna linea provenerunt, & vice versa *Oinot. institut. de hæredit. quæ ab intestat. defer. de secund. ord. succed. num.* 20. *Thesaur. dicta decis.* 27. *num.* 4. *Mart. de successione. part.* 2. *quæst.* 1. *artic.* 1. *num.* 10. *& part.* 1 *quæst.* 24. *artic.* 4. *num.* 20. Quamvis Bu- 24
trigarius contrariam opinionem tenuit, sed reprobato hoc Doctore prior opinio communis, & verior reputata fuit.

In bonis feudalibus, neque pater, neque mater 25
succedit nisi id in investitura expressum sit, quia contra naturam feudi est, ut est *Text. & gloss. in cap.* 1. *de natura success. feud. in princ.*

Succedit hic alter casus, scilicet quando filius non 26
solum reliquit ascendentes, sed collaterales simul, idest fratres, sorores, ex utroque latere; Tunc omnes succedunt in capita, & non in stirpes *Oinot. d. tit. n.* 24. *Cravs.* §. *successio ab intestato dict. quæst.* 22. *Vasq. de success. progr. libr.* 3. §. 25. *num.* 38. *Mynsing. observ. cent.* 6. *cap.* 41. *Barry de success. dicto lib.* 18. *tit.* 2. *num.* 2. Ita etiam procedit prædicta con- 27
clusio, quando reliquit ascendentes secundi gradus, scilicet aviam, vel avum, vel utrumque, nam pariter ista successio regulanda est in capita, post multa argumenta contraria decidit *Oinot. dicto tit. de hæredit. quæ ab intest. defer. de secund. ord. succed. n.* 25.

Amplia etiam, quod liberi fratris, & sororis de- 28
functi succedunt cum dictis ascendentibus in stirpes per repræsentationem. Observa tamen, quod debent fratres, si volunt succedere cum dictis ascendentibus esse utrinque conjuncti defuncto, neque uterini, neque consanguinei *Oinot. dict. loc. numer.* 29. *&* 30. Dixi quod liberi fratrum succedunt cum dictis ascendentibus in stirpem per repræsentationem eorum Patrum, sed ultra fratrum filios non datur repræsentatio, & per consequens nulla successio *Oinot. dict. loc. num.* 31.

Scire autem debes quod Pater nullum potest reti- 29
nere usumfructum in illis portionibus, in quibus succedunt fratres, vel filii fratris utrinque conjuncti *Barry de success. dicto lib.* 18. *tit.* 2. *n.* 3. *& Oinot. dicto loc. num.* 36. & in hoc differt successio matris 30
à Patre, nam illa succedit solum in proprietate bonorum Castrensium, & adventitiorum, & Frater etiam quoad usumfructum per dictos authores proximè citatos. Item omnes prædicti Pater, Mater, 31
Frater, Soror utrinque conjuncti succedunt non solùm in bonis castrensibus, vel adventitiis, sed etiam in bonis, quæ vel à matre, vel à Patre irrevocabiliter acquisiverunt *Barr. de success. lib.* 18. *tit.* 2. *n.* 3. *propè finem Thesaur. decis.* 27. *n.* 4. *&* 5. quia quando concurrunt etiam fratres, nulla habetur distinctio bonorum, & benè dixi irrevocabiliter acquisita filio ab
ascendentibus, nam dos non est talis: Ideoque in ea 32
non potest succedere nisi Pater exclusis omnibus, videlicet matre, & fratre, quia dos à patre profecta semper ad eum redire debet *l. dos à Patre C. solut. matrim. Barr. d. tract. & loc. num.* 4. & ita procedit 33
in peculio dato à Patre filio, qui solùm habet administrationem in illo, nam istud peculium pertinet solùm ad Patrem, ut distinguit *Ranch. de success. ab intest.*

Source : BIU Cujas

inteſt. §. 12. num. 6. quem ſequitur Barr. de ſucceſs. d. loco num. 3. in fin.

Ex his quæ uſque adhuc de jure firmavi videre potes in quo noſtrum Statutum conformat, vel diſſonat à dicto jure communi ſine aliqua replicatione, ſeu inutili labore; Quæſtiones modo, ſeu dubia, quæ evenire poſſunt in noſtra Statuti ſpecie de more ſubjiciam.

SUMMARIUM.

1 *VErbum in omnibus eſt univerſale, & continet omnes qualitates ſupra expoſitas in vim ſpecialis expreſſionis.*

2 *Filio decedenti ſuccedens non acquirit uſumfructum, quem de tempore mortis filii Pater habebat.*

3 *Statutum de ſucceſſion. ab inteſtat. habet ſolum locum in ſucceſſionibus univerſalibus, & non particularibus.*

4 *Pater in dote filiæ ſuæ, vel in peculio profectitio filii ſuccedit ipſe ſolus titulo particulari.*

5 *Si filia moriatur cum filiis, per Martinianam conſuetudinem dos ad filios permanere debet, & ad patrem redire ceſſat.*

6 *Intellige, ſi filia præmoriatur viro, ſecus verò ſi vir uxori præmoriatur.*

7 *Item ſi Pater ſtipulatus expreſsè fuerit, quod ſemper dos ad ſe redire debeat, tunc remanere non poterit ad filios, & ceſſabit hoc caſu Martini conſuetudo.*

8 *In dote, quæ per conſuetudinem Martini ad filios extantes remanere debet, ſuccedunt tam fœminæ, quam maſculi, etiam per noſtrum Statutum.*

9 *Fœmina licet excludatur per Statutum à ſucceſſione, ac legitima, non eſt excluſa à lucro proveniente jure particulari, ſcilicet* l. hac ædictali.

10 *Jus ſucceſſionis univerſalis eſt omnino diverſum, ac ſeparatum à jure particulari filiationis, vel ſanguinis, & num.* 11.

12 *Dos profectitia ad filios extantes remanet jure particulari filiationis, non verò hæreditario, ac univerſali.*

13 *Itaut ſuccedant tanquam filii, ac jure proprio, non verò matris hæredes, & valent materna hæreditate repudiata dotem ex conſuetudine Martiniana retinere.*

14 *Quod jure particulari legis defertur non eſt ſucceſſio.*

15 *Dote remanente per conſuetudinem Martini apud filios, debet etiam remanere uſusfructus dotis in patre filiorum.*

16 *Judicatum fuit pluries in noſtra Civitate conſuetudinem Martini habere locum in noſtro Statuto.*

17 *Verbum* ſuccedant *in Statutis importat qualitatem hæreditariam, ſecus verbum* habeant, obtineant, lucrentur.

18 *Statutum de ſucceſſionibus ſemper intelligitur de hereditaria ſucceſſione, ſive univerſali.*

19 *Dictio* reſpectivè *diſtinguit perſonas, ac ſingulas ſingulis refert, ne fiat confuſio.*

20 *Aſcendentes admiſſi ad uſumfructum tantùm excluſi ſunt eo ipſo ab hæreditate, ac legitima.*

21 *Ubi in terminis Statuti noſtri.*

22 *Inter aſcendentes non datur repræſentatio, & ſic Pater excludit Avum, Avus Proavum.*

---

1 IN OMNIBUS AUTEM CASIBUS) Hæc verba ſunt adeo univerſalia, ut contineant omnes omnino qualitates, & caſus ſuprà expoſitos, ut præcisè loquendo de verbo *in omnibus* notavit *Bellon. conſ.* 30. *num.* 39. atque vim ſpecialis expreſſionis *Peregrin. de fideicommiſs. art.* 36. *num.* 89.

SI PATER: Intellige tamen, ſi adeſſet Avus maternus, qui jam acquiſiviſſet uſumfructum in bonis filiæ ſuæ, cujus ob prædecedentiam in proprietate ſucceſſit filius dictæ filiæ, in hoc uſufructu non ſuccederet Pater nepotis, quia iſte uſusfructus eſt jam radicatus in Avo materno, itaut non poteſt ab eo diſcedere, niſi cum ejus morte, ut latè probavi ſupra in principio hujuſmet paragraphi, & probat *Chaſſan. ad conſuetud. Burgund.* Nam ſolum morte uſufructuarii extinguitur uſusfructus, ideoque ſi filius non habebat uſumfructum, qui ad alterum pertinet, ſcilicet ad Avum maternum per totum tempus vitæ ſuæ jure particulari patriæ poteſtatis, non poteſt ad ejus patrem tranſmittere, & Statutum noſtrum *de ſucceſſion.* ſolum loqui poteſt de juribus pertinentibus ad decedentem ab inteſtato, ideoque ſolum diſponit 2
in caſibus, quibus filius, tam proprietatem, quam uſumfructum in bonis tempore mortis ſuæ haberet, videlicet in caſtrenſibus, ſeu quaſi, vel in bonis adventitiis, in quibus filius, vel pacto, vel emancipatione, vel legis diſpoſitione, vel quocumque alio modo, etiam uſumfructum haberet, & numquam de jure uſusfructus alteri ſpectante, & acquiſito, ut in ſimili firmat *Boſſ. de patr. poteſt. cap.* 5. *num.* 174. *verſ. & ita facultas*, ubi in dubitabiliori caſu dicit, quod licet Statutum, vel ipſemet Pater dediſſet filio facultatem teſtandi de bonis ſuis, non poteſt filius teſtari de uſufructu, jam Patri acquiſito, quia non eſt jus filii, itaque ſi quis ſuccedere deberet filio per diſpoſitionem Statuti, in uſufructu non poſſet ſuccedere, ſi filius illum non haberet, & ad alterum jam pertineret.

Evenire poteſt etiam alter caſus in terminis hujus Statuti noſtri, ſi Pater dotaverit filiam, & in matrimonio eam collocaverit, vel filio conſtituerit peculium profectitium, & poſtea filia deceſſerit, vel filius reliquerit fratrem, an in hac dote à Patre profecta, vel peculio profectitio ſuccedat frater, vel alii vocati ſupra à Statuto in proprietate, & Pater in uſufructu tantum.

Hæc quæſtio non eſt arduæ reſolutionis, quia Sta- 3
tutum *de ſucceſsion.* non habet locum in ſucceſſione, ſive jure particulari, ſed ſolum in ſucceſſione univerſali prout noſtrum Statutum, quod inſcriptum eſt *de ſucceſſion. ab inteſtat.* ut in terminis ſimilibus dicit *Bottiller de ſucceſſion. Theorem.* 14. *num.* 14. *& ſeq. cap.* 1. ita ut non habet locum, ut latè dixi ſuprà in lucro delato liberis ex providentia *l. hac ædictali*, neque in donatione nuptiali conceſſa ex providentia *l. fœminæ §. illud C. de ſecund. nuptiis*, nam in hujuſmodi bonis etiam veniunt fœminæ excluſæ à ſucceſſione.

Itaque ergo cum dos à patre profecta, mortua fi- 4
lia ad eum redire debet ex providentia *l. dos à Patre C. ſolut. matrimon.* ideoque Pater ſuccedit jure particulari, & non jure univerſalis ſucceſſionis, & ita dicendum eſt de peculio profectitio filii familias, in quo nullum habet hæredem *l.* 2. *ff. de Caſtrenſ. pecul.* late *Galeot. controv.* 30. *fere per tot. lib.* 2. *& Fachin. controverſ. jur. lib.* 3. *cap.* 71. *lit. D.* & in utroque caſu in terminis Statuti noſtri, ita benè conſuluit *Doctiſſimus Bartholomæus Boſch. noſter conſ.* 506. & in ſimilibus optime *Capic. Galeot. controv.* 30. *num.* 23. *lib.* 2. *& Cæphal. conſ.* 256. *tom.* 2. *fere per tot. Ruin. conſ.* 131. *num.* 11. *vol.* 4. *Matth. Brun. conſ.* 7. Contrarium tenet *Sederin. reſponſ. 9. n.* 19. ſed vide eum per totum, & præcipuè *numer.* 49. *& ſequent.*

Modo vice verſa videamus, an pariter ſtante hoc noſtro Statuto, ſi filia maritata reliquerit filios, ejus dos profectitia revertatur ad Patrem, vel quis in hac ſuccedere debebit. Hæc diſputatio ſatis pulchra, ac utilis eſt.

Præmittamus igitur Concluſiones de jure communi, ad hoc, ut meliùs difficultatem attingamus, eamque facilius reſolvamus.

Indubitata enim juris civilis concluſio eſt, quod 5
ſi filia præmoriatur cum filiis, ejus dos profectitia ad Patrem non revertatur, ſed ad filios permanere debeat, & hæc procedunt de recepta, ac approbata conſuetudine apud totum orbem Martini. Ita voluit *Jaſ. in l. poſt dotem num.* 99. *ff. de acquir. hæredit. Fachin. controv. jur. lib.* 3. *cap.* 71. *Boſs. de Dot. cap.* 3. *num.* 174. *De Luc. de dot. diſcur.* 154. *n.* 54.

Limita autem primò hanc concluſionem, quod 6
ſolum habeat locum ſi filia præmoriatur viro, ſecus

verò

Source : BIU Cujas

verò si vir præmoriatur, quia tunc quamvis filii extent, nullatenus dos ad Patrem revertitur *Rot. decis.* 708. *in princ. par.* 1. *rec. num.* 4. *& decis.* 108. *n.* 17. *par.* 4. *tom.* 2. *recent. Eminentissimus de Luc. de dot. disc.* 154. *num.* 54. latissime *Urceol. consult.* 7. *à n.* 40. *usque ad* 45. hæc autem opinio contraria est alteri quam firmavi supra §. 1. *cap. vel masculi ex fœminis num.* 7.

7 Limita secundo, si Pater stipulatus fuerit expressè quod dos, etiamsi extarent filii, sibi restituatur, quia tunc debet ad Patrem redire ex ipsa stipulatione, quæ facit cessare Martinianam consuetudinem *Merlin. decis.* 433. *num.* 10. *Thesaur. decis.* 237. *num.* 7. *De Luc. de dot. disc.* 154. *num.* 56. *in fin. Urceol. consult.* 7. *numer.* 34. 35. ubi late.

8 Præmissis his ad cognitionem, dicimus, quod sicut in Statuto nostro, ut probavimus, habet locum *l. dos à Patre C. solut. matrimon.* itaut, si filia, quæ reliquit fratrem, & patrem, solum pater in dote profectitia succedere debeat, quia hæc successio non defertur jure hæreditario, sed particulari, ut dixi proximè supra, ita replicandum est à pari ratione, quod si filia habet filios, sive eos relinquat, solum debebunt isti filii succedere in hac dote sive masculi, sive fœminæ æqualiter excluſis omnibus aliis vocatis à Statuto, quia consuetudo Martiniana nunquam intelligi debet excluſa à Statuto *de successionibus ab intestat.* quod solum jus universale comprehendit, & sic hæc dos profectitia, quæ ex consuetudine Martini debetur filiis, debet inter filios, tam masculos, quam fœminas dividi æqualiter, & in hac omnes æqualiter succedunt, & ut clarius pateat, modò infrà latius ostendam, ne tibi mirabilis videatur hæc concluſio, quæ nunquam in Civitate hac accidit, & si forte evenerit, credo, quod transiverit sine disputatione, vel deceptæ fœminæ tacuerint.

9 Ad comprobationem hujus propositionis faciunt ea, quæ supra deduxi in terminis lucri provenientis à *l. hac edictali C. de secund. nupt.* in qua firmavi, quod quamvis fœmina excludatur à successione, & à legitima per Statutum, attamen non intelligitur excluſa ab hujusmodi lucro *Merlin. de legitim. lib.* 3. *tit.* 1. *quæst.* 21. *Marth. de succession. par.* 1. *qu.* 13. *artic.* 11. *Hodiern. ad Surd. decis* 8. *num.* 3. 4. &
10 vide supra alios quos citavi suo loco. Ratio est quia excluſio statutaria restringitur ad successionem universalem, & ita remanet salvum dictum lucrum tanquam divisum, & separatum ab hujusmodi successione, & solum delatum jure particulari sanguinis, & filiationis *Rot. diverſ. decis.* 255. *num.* 7. *par.* 4. *& in Romana successionis* 14. *Junii* 1647. *coram Corrado*, & per ea quoque quæ dixi supra, & quemadmodum dixi de lucro nuptiali (quamvis contrarium in nostro Statuto firmavi per alia fundamenta) à quo, licet Statutum excludat fœminam à successione, ac legitima, nondum excluſa remanet, quia
11 hujusmodi lucrum defertur etiam jure particulari filiationis, & sanguinis, & non titulo hæreditario *Dec. cons.* 396. *Marin. resol.* 68. *num.* 15. ac alios quos supra laudavi.

12 Itaque omninò resolvendum in nostro casu, quia hæc dos profectitia, quæ ad filios remanere debet, non defertur eis jure hæreditario, & universali, sed particulari filiationis, ita in terminis concludunt post pugnam *Mart. de succeſſ. par.* 1. *quæst.* 4. *art.* 1. *n.* 10. 11. 12. *Urceol. consult.* 7. *num.* 25. *&* 26. *Caren. re-*
13 *sol.* 63. *num.* 6. Imò ex jure proprio, & nunquam tanquam hæredes matris, adeò ut filii ad onera per matrem injuncta non tenentur, & possunt materna hæreditate repudiata dotem retinere ex consuetudinis Martinianæ vigore *Eminentiſs. de Luc. de Dot. disc.* 154. *num.* 56. *verſ. decedente vero*, *& disc.* 104. *numer.* 5. *usque in fin. & disc.* 34. *num.* 12. *Michalor. de fratrib. par.* 1. *cap.* 40. *num.* 15. *& seq.* & dicta dos defertur filiis non tanquam hæredibus matris suæ, sed aufert lex specialis ab Avo, & liberis hæc bo-
14 na concedit *Gratian. cap.* 556. *num.* 36. & quod defertur jure particulari legis non est successio, ideoque non excluditur ab eo fœmina *Brun. de Stat. fœmin. excluſ. artic.* 8. *num.* 144. *Carpan. ad Stat. Mediol. cap.* 278. *num.* 27. *par.* 1.

Dixi enim quod præmissa quæstio nondum fuit agitata in hac Civitate, sed non omitto, quod similis fuit mota controverſia, quæ coincidit cum pri- 15
ma, videlicet, mortua quadam filia, & relictis, post se, patre, marito, & filiis, contendebat pater in dote profectitia habere usumfructum stante præsenti paragrapho Statuti, per quem Pater in usufructu succedit.

Sed fuit absolutè negatus ususfructus Patri, & marito conceſſus, quia etiam post mortem mulieris durant adhuc onera matrimonii stantibus filiis, tum quia ex consuetudine Martini dos remanet apud liberos, per consequens ususfructus remanere debet apud maritum legitimum usumfructuarium *Rot. apud Farinac. decis.* 126. *par.* 1. *in posthum. Caval. decis.* 442. *per tot.*

Insuper annis 1609. & 1645. tale dubium fuit 16
motum in una Genuensi, & in alia Tabiensi à Patre prætendente usumfructum vigore hujus Statuti, sed Casanova J. C. celeberrimus, cujus multæ vivunt adnotationes ad nostrum Statutum, scripsit contrà Patrem ad favorem mariti, ut videre est ab ejus consilio 79. manuscripto mihi relato per quasdam notulas Jo: Dominici Patris mei amatissimi, & secundum hanc opinionem fuit per Illustrissimos Supremos nostros Syndicatores decisum, & ita fuit judicatum dictam Martinianam consuetudinem habere locum in Statutis nostris per MM. Josephum Martignonum, & Philippum Casonum JJ. CC. Arbitros in quadam causa Dianensi. Rationes verò non puto diversas ab illis, quas exposui.

SUCCEDANT: Hoc verbum importat in Sta- 17
tutis qualitatem hæreditariam, secus si Statutum diceret, habeant, obtineant, lucrentur, *De Luc. de dot. disc.* 101. *n.* 6. *disc.* 115. *n.* 3. *disc.* 108. *n.* 4. & semper 18
Statutum *de succeſſion.* intelligitur de successione hæreditaria, sive universali, *Bottiler. de succeſſion. Theorem.* 14. *num.* 14.

RESPECTIVE: Hæc dictio distinguit personas, 19
ac singulas singulis refert, ne fiat confusio *Gratian. cap.* 627. *num.* 36. *& cap.* 705. *numer.* 7. *Rot. par.* 13. *rec. decis.* 263. *num.* 1. *& Rot. post Massol. in Trismegist. leg. dec.* 21. *num.* 2. *Palm. Nep. alleg.* 228.

IN USUFRUCTU TANTUM: Et sic sunt 20
ascendentes excluſi ab omni hæreditate, & per consequens etiam à legitima per allegata à *Grat. c.* 178. *num.* 14. & in terminis Statuti nostri Januensis *Me-* 21
noch. conſ. 968. *sub num.* 12. *verſ. nec repugnat idem Statutum*, *De Luc. de lin. legal. tom.* 2. *artic.* 9. *sub num.* 7. *Armenzan. decis.* 2. *num.* 54. *& seq. Bosc. conſ.* 184. *sub numer.* 6. *& Rot. Roman. in una Januenſ. succeſſion. decis.* 36. *numer.* 13. 23. *&* 24. *post Torr. de Majorat.*

PATER EXCLUDAT AVUM: & ita de jure 22
communi, nam parens proximior excludit remotiorem, quia in ascendentibus non datur repræsentatio. *Mart. de succeſſion. par.* 2. *quæst.* 1. *artic.* 1. *n.* 5. *Barr. de succeſs. lib.* 18. *tit.* 2. *de succeſſ. inteſtati num.* 1.

---

§. X.

QUatenus verò nulli ex supraſcriptis nominatis quoad proprietatem adeſſent, succedant dicti ascendentes, etiam quoad proprietatem secundùm gradus prærogativam, ut suprà.

SUMMARIUM.

1 *VErba* dicti ascendentes, *sunt perſonaliſſima, & repetunt ſolum Patrem, Avum, Proavum ſuprà nominatos.*

2 *Dictio* etiam *eſt ampliativa, & augmentativa.*

3 *Dictio* ut suprà *regulat diſpoſitionem ſecundum conditiones, ac qualitates ſuprà expreſſas.*

QUATENUS VERO) Est dictio præcedentis sermonis adversativa ad latè tradita per *Barbos. diction.* 420.

DICTI ASCENDENTES: Hæc dictio *dicti* re- 1
petit dictum Patrem, Avum, & Proavum, quia

est

eſt perſonaliſſima, ut in terminis *Sperell. deciſ.* 152. *num.* 20. *& ſeq.*

2 ETIAM : Eſt clauſula ampliativa, & augumentativa, itaut facit modo venire aſcendentes ad proprietatem, qui prius ſolùm vocabantur ad uſumfructum *Pic. ad Stat. Urb. gloſſ. num.* 1. *Urceol. conſult. for. cap.* 79. *num.* 13. *vol.* 2. omiſſis omnibus authoribus quos laudat *Barboſ.* in dicta dictione, ad quem omnis recurrit.

3 UT SUPRA : Repetit omnes qualitates, conditiones prius expreſſas, itaut hæc diſpoſitio reguletur ab antecedenti *Gratian. diſcept.* 575. *num.* 36. *&* 37. *& c.* 585. *n.* 11. *& cap.* 836. *n.* 14. *& c.* 648. *n.* 4. *Magon. deciſ. flor.* 37. *n.* 37. *Altogr. conſ.* 60. *num.* 5. *&* 6. *lib.* 1. *& conſ.* 78. *num.* 4. *lib.* 2. itaque hic etiam Pater debet excludere Avum, & Avus Proavum indiſtinctè in omnibus bonis deſcendentis, ſive à matre, ſive à Paterna linea proceſſerint, ut dixi ſuprà pleno calamo ſuis locis.

---

§. XI.

NOn extantibus autem aliquibus ex ſuprà ſcriptis, ſuccedant ſorores, vel utrinque, vel ex patre conjunctæ, & filiæ, ſeu deſcendentes ex filiabus fratris præmortui, & filii, ſive filiæ ex ſorore præmortua, vel illi ex ſuprà ſcriptis, qui aderunt in ſtirpem, & non in capita.

SUMMARIUM.

1 *DE jure communi non extantibus deſcendentibus, neque aſcendentibus, ſorores ſuccedunt ſimul cum fratribus, excluſis aliis collateralibus.*

2 *Prius ſuccedunt ſorores utrinque conjunctæ, quam ex uno latere tantum.*

3 *Dictio* vel *in Statutis de ſucceſſionibus non importat ſimultaneam vocationem.*

4 *Contrarium firmatur.*

5 *D. Palma Nepos commendatur.*

6 *Alternativa legis ſemper reſolvitur in conjunctivam, quando eſt poſita inter vocatos.*

7 *Sub verbo filii comprehenduntur etiam fœminæ.*

8 *Si filiæ expreſſæ ſunt poſt filios per dictionem* ſive, *tunc filiæ conjunctim venient cum maſculis, quia iſta dictio non ordinem, ſed declarationem verbi generici* filli *ſolum importat.*

9 *Dictio* ſive *poſita inter verbum genericum, & ſpecificum non inducit diverſitatem, ſed majorem expreſſionem ejus, quod tacitè inerat.*

10 *Dictio alternativa, licet interponatur inter perſonas, inter quas poteſt cadere ordo affectionis, quando eſt à lege prolata, nunquam denotat ordinem.*

11 *Statutum noſtrum conſideravit maſculinitatem in ordine dumtaxat ad agnationem.*

12 *Ratio maſculinitatis non conſideratur in Statutis, ubi agnationem non conſervet.*

13 *Per ſororum filios non conſervatur agnatio.*

14 *Reprobatur* Altograd. in conſ. 59. 60. 61. 62. & 63.

15 *Dictio* ſive *poſita inter gradus ſubſtitutionis, vel inter diſpoſitiones tractum ſucceſſivum importantes, ordinem confert.*

16 *Imò ipſa conjunctiva ſita inter maſculos, ac fœminas, in ſucceſſione feudi reſolvitur in disjunctivam, quia ſecundum feudi naturam fœminæ non ſuccedunt.*

17 *Et ita in jure patronatus.*

18 *Inter perſonas æquali in gradu exiſtentes non cadit ordo affectionis, cum æque chari ſint Teſtatori.*

19 *Inter vocatos cum generali, & diſtributiva diſpoſitione non cadit ordo ſucceſſivus, ſed conjunctim admitti debent.*

20 *Statutum quando vocavit filias, & deſcendentes ex filiabus fratris præmortui, tantò magis intelliguntur vocatæ filiæ filii fratris præmortui.*

21 *Abſurdum eſſet ſi Statutum parem in gradu excluderet, tantò magis remotiorem, ſine aliquæ vel maſculinitatis, vel agnationis ratione conſiderata.*

22 *Ad tollendum abſurdum in hoc noſtro Statuto, vocatio deſcendentium referri debet ad deſcendentes tantum primi gradus.*

23 *Statutum vocans deſcendentes in infinitum, omnes deſcendentes dicentur vocati.*

24 *Sub appellatione fratris, venit etiam filius fratris in Statuto.*

25 *Licet adſit Statutum jubens literam Statuti rigoroſè ſervari.*

26 *Præcipuè, quando daretur in Statuto contrarietas, vel abſurdum.*

27 *In Statutis vocatio deſcendentium, eſt vocatio ſucceſſiva per vulgarem, ſcilicet omnes ſunt activè vocati, non verò paſſivè.*

28 *Filiæ vocatæ poſt filios cum dictione* ſive *ſunt conjunctim vocatæ cum maſculis.*

DE jure communi non extantibus deſcendentibus, neque aſcendentibus ſorores ſuccedunt ſimul cum fratribus excluſis omnibus aliis collateralibus *Oinot. inſtit. de hæredit. quæ ab inteſt. defer. ſub tertio ord. ſucced. num.* 1. *& ſeq.* & prius ſuccedunt ſorores utrinque conjunctæ, quam ex uno latere tantum *Oinot. d. loco num.* 20. & quæ dixi ſuprà de fratribus de jure communi, ita ſtatuendum eſt pro ſororibus, quia differentia cognationis, ac agnationis per jus commune ſublata fuerit. 1 2

Veniamus ſubito ad noſtras quæſtiones, quæ utiliores ſunt, nam ſucceſſiones de jure communi ſunt adeò diſcuſſæ ab authoribus, ac tractantibus, quòd parum dubietatis inveniri poteſt.

Plures habet caſus, qui contingere poſſunt, hoc Statutum, ideoque tot habet difficultates, quas gradatim in ſuis verbis accommodabo. 3

SORORES : Remanent igitur ſorores excluſæ à Patre, Avo, vel Proavo, & in eorum deficientia admiſſæ per Statutum noſtrum.

Verùm, quia poteſt caſus contingere, quod defunctus, vel defuncta habeat bona materna, & relinquat poſt ſe Patrem, & ſororem. In hoc caſu ambiguum eſt in noſtro Statuto, an in illis bonis maternis, ſuccedat Pater, an ſoror; Hoc dubium non naſcitur præcisè ex hoc §. Sed ex §. *Omnibus caſibus ſupraſcriptis* inferiùs regiſtrando, in quo videtur quod ſorores in bonis maternis debeant præferri Patri, vel aliis aſcendentibus. Hæc quæſtio multum agitata fuit Genuæ, & diverſa prodita fuere judicia, ac ſententiæ. Ideoque eam plenè tractare debemus, ſed cum magis commodè cadat ſuper dicto §. *omnibus caſibus ſupraſcriptis*, ad illum me remitto.

VEL EX PATRE : Gravis, ac intricata inter Doctores fuit quæſtio, an dictio *vel* eſt ordinis nota, ſive conjunctiva perſonarum : Itaut ſimul dicantur vocatæ perſonæ, quæ per dictionem *vel* à Statutis vocantur, & quamvis verè hæc diſputario non cecidit ſuper hac præcisè parte Statuti, attamen cum eadem diſputationis occaſio ſit hìc, illam reſolvam.

Quod hæc dictio *vel* non importet ſimultaneam vocationem, dixit in noſtro punctuali Statuto *Altograd. Sen. latiſſimè conſ.* 59. *num.* 30. *& ſeq. conſ.* 60. *num.* 51. *& ſeq. &* 61. *num.* 11. *& ſeq. & conſ.* 63. *num.* 4. *lib.* 2. & præcipuè hac in noſtra punctuali Statuti parte *dicto conſ.* 60. *num.* 52. & quidem, qui vellet ea recenſere, ac reſpondere, multum temporis terere deberet, quia potius *d. Altograd.* ad ſubtilitates pro cliente materiam deduxit, ut Theorici ad ſatietatem diſcurrere haberent illam, quam hodie non aggredior, quia ex deciſionibus ſequutis videtur ſatis reſolutus hic articulus.

Contrariam verò opinionem, quod importet hæc dictio *vel* in noſtro Statuto tenuit *Caren. reſol.* 172. quem ſequutus fuit *Rocc. Epiſc. Iſclan. cap.* 6. *n.* 22. quæ magis omnibus placuit, non obſtantibus prædictis conſiliis *Altograd.* Nam verior opinio eſt, & ſimul communior, quod in legibus, & Statutis habeat vim copulativæ, per Theoricam *Bart. in l. ſi is qui ducentæ §. utrum col.* 1. *ff. de reb. dub. de qua Cacher. deciſ.* 13. *num.* 1. *& Fenzon. ad Stat. Urb. cap.* 68. *num.* 14. & in terminis Statuti de ſucceſs. 4

Mart.

Source : BIU Cujas

Mart. de succeſſ. legal. par. 3. quæſt. 4. artic. 1. nu. 40. Rocc. Epiſc. Iſclan. diſp. jur. cap. 6. num. 22. qui ſequutus fuit opinionem Carenæ, *Giurb. ad Conſtitut. Meſſan. cap. 3. gloſſ. 12. num. 13. quæſt. 1. Rot. coram Coccin. deciſ. 1722. num. 18. & coram Merlin. deciſ. 436. num. 5. & num. 6. & Emin. Cerro deciſ. 818. numer. 9. & deciſ. 852. num. 3. Honded. conſ. 2. lib. 1. numer. 6.* & in ſimili dictione *vel*, utrinque latè *Menoch. conſ. 187. num. 18. & ſeq.* communiter receptus, & hanc opinionem tenuit Eruditiſſimus *Palma Nepos* Dominus meus hac tempeſtate diſertiſſimus ſcribens in ſua quadam allegatione volanti typis edita in cauſa vertente inter D. Mariam Grillam, pro qua ſcripſit contrà Carolum Mari, quæ eſt inter ſua allegationum volumina allegatio 304. *num.* 40. & juxtà hanc opinionem fuit deciſum per Rotam noſtram in *Januenſ. ſucceſſion. die* 23. *Aprilis* 1691. in prædicta cauſa quæ deciſio eſt inſerta inter dictas allegationes Palmæ Nepotis *allegatione* 307. & ita vidi judicatum per binas conformes in hæreditate Pauli Baptiſtæ Liceti inter Pompeum, & Judith Fauſtinam Liceti, ideoque ſatis habemus in omni caſu hanc interpretationem, & tot deciſionibus in noſtro Statuto de dicta dictione *vel*.

Deciſio Præſtantiſſimi Domini Jacobi Gianetti Rotæ Genuenſ. Auditor. die 27. Januarii 1678.

Defunctis Paulo Baptiſta, Nicolao, & Hieronymo, ſuperſtitibus Pompejo, & Judith Fauſtina ex Fauſtina ſorore præmortua, fuit in gradu appellationis dubitatum coram me uti Rotæ Civilis Priore, an ad ſucceſſionem avunculorum eſſet admittenda Judith Fauſtina una cum Pompejo ejus Fratre pro æquali portione vigore Statuti *de ſucceſſ. ab inteſtato lib. 5. cap. 23. §. non extantibus*, cujus verba ſunt hæc. *Non extantibus autem aliquibus ex ſupradictis ſuccedant ſorores, vel utrinque, vel ex Patre conjunctæ, & filiæ, ſeu deſcendentes ex filiabus Fratris præmortui, & filii, ſive filiæ ex ſorore præmortua, vel illi ex ſupraſcriptis, qui aderunt in ſtirpem, & non in capita*; & latè diſcuſſo ex utraque parte articulo, tandem affirmativè pronunciandum cenſui.

6 Fundamentum reſolutionis fuit, quia alternativa legis ſemper reſolvitur in conjunctivam, quando eſt poſita inter vocatos *tex. eſt in l. generaliter in princ. C. de inſtit. & ſubſtit. l. cum quidam 4. C. de verb. ſignif.* ibi *melius itaque nobis viſum fuit omni hujuſmodi verboſitate exploſa conjunctionem* aut *pro & accipi, ut videatur copulativo modo eſſe prolata, & magis ſit ita ut, & primam perſonam inducat, & ſecundam non repellat*. Item ibi *hoc eſt intelligendum, ut ambo veniant æqua lance ad hæreditatem*, & ſingulariter docet *Bar. in l. ſi quis ita 32. ff. de aur. & arg. leg. & in l. re conjuncti num. 15. ff. de leg. 3.* ibi, quartò quæro quid de conjunctione alternativa? Reſp. ſi ponitur inter perſonas reſolvitur in conjunctivam, idem *Bart. in l. ſi is qui ducenta §. utrum num. 1. ff. de reb. dub.* & ibi *Alex. in addit. ad Bart.* inquit, tene menti perpetuò, quòd in Statutis disjunctiva ponitur pro conjunctiva *Bald. in d. l. cum quidam per tot. ubi & Cyn. num. 1. 3. & 4. Alberic. num. 7. Corn. numer. 1. & 2. Soc. Sen. conſ. 63. num. 12. lib. 1. Riminald. Sen. conſ. 187. num. 27. lib. 1. Menoch. conſ. 187. num. 18. lib. 2. Honded. conſ. 2. num. 6. lib. 1. Riminald. Jun. conſ. 746. num. 14. Ger. Spin. conſ. 78. n. 1.* ubi reſpondet contrariis *Beroi conſ. 145. lib. 2. Oſaſc. deciſ. Pedem. 13. num. 2. Mart. de ſucceſſ. legal. par. 3. quæſt. 1. artic. 4. num. 40. & ſeq. Caren. reſol. 172. numer. 2. & 8. & per tot. Rot. deciſ. 69. num. 5. par. 1. rec. & coram Ludoviſ. deciſ. 21. num. 2. Merlin. deciſ. 51. num. 17.* & in fortioribus terminis *Bellon. de jur. accreſc. cap. 6. quæſt. 28. num. 125. cum ſeqq.* quibus potiſſima congruit ratio, quia quamvis ſub verbo filii comprehenderentur etiam fœminæ, ut inquit *Mantic. de conject. ultim. volunt. lib. 11. tit. 7. n. 24. Caſanat. conſ. 6. num. 14. Andreol. controv. 137. numer. 25.* Ad tollendas tamen quæſtiones, & ad majorem claritatem, ac extenſivè adjuncta fuerunt illa verba, *ſive filiæ*, & huc pertinet, quod quando lex, ſive Statutum inter verba generica ſpeciem inſimul ſignificantia ponit dictionem *ſive*, ut in noſtro caſu ibi, *& filii, ſive filiæ*, habet vim conjunctivæ, & denotat illud verbum filiæ poſitum fuiſſe tanquam ſpeciem, & augmentativè *l. ſi quis legaverit ff. de aur. & arg. leg. Covar. var. cap. 5. num. 10.* quodque disjunctiva prædicta poſita inter verbum genericum, & ſpecificum non inducat diverſitatem, ſed clariorem expreſſionem ejus, quod tacitè inerat, & eamdem faciat diſpoſitionem tradit *tex. in l. cives, & incolæ C. de appellat.* ex quo ſequitur, quod ſicuti ſpecies ſignificabatur in verbo generico, ſaltem virtute comprehenſiva, dici neutiquam poteſt dictionem *ſive* eſſe disjunctivam. 9

Nec obſtat quod dicebatur prædicta procedere, quando inter perſonas honoratas nullus cadit ordo affectionis, & charitatis, tum quia verſamur in alternativa à lege prolata, in qua non attenditur ratio prædicta majoris affectionis, ut inquit *Bart. loc. citato, Borgnin. Cavalc. deciſ. 20. per tot. lib. 5. & ſignanter à num. 7.* ubi ait ſomnium eſſe dicere non poſſe filias ſororum prædefunctarum ſuccedere, niſi ordine ſucceſſivo poſt fratres maſculos, & num. 6. ſubdit hanc reſolutionem deſervire ad interpretationem *Stat. Gen.* & egregiè ſequitur *Flav. Tort. ad Stat. Pap. 42. numer. 16.* ubi dat concordantes *Mart. de ſucceſſ. legal. loc. proxim. citato num. 41. Caren. reſol. 172. num. 3. & 4.* Tum etiam, quia Pompeus, & Judith Fauſtina ſunt in eodem gradu ſuccedendi ab inteſtato juxta *Tex. vulg. in l. maximum vitium C. de liber. præter. ut notat Bart. in l. Gallus §. quidem rectè nu. 4. in fin.* & ibi *Jaſ. num. 20. ff. de liber. & poſth. Clar. in §. Teſtamentum quæſt. 80. num. 1. & 5.* quos ſequitur *Cancer var. reſol. lib. 1. cap. 1. num. 112. Bellon. de jur. accreſc. par. 1. cap. 5. quæſt. 16. num. 14.* 10

Nec relevari poteſt Pompejus ex qualitate maſculinitatis, ad hoc, ut inter ipſum, & Judith Fauſtinam cadat ordo affectionis, & charitatis, quia Statutum conſideravit maſculinitatem in ordinatione dumtaxat ad agnationem, ut dixit *Rot. in Januenſ. Juris honorifici de Saulis 26. Jan. 1532. coram Pirovano, quæ eſt deciſ. 89. num. 6. par. 6. rec.* & dum ad ſucceſſionem parentum maſculos ex maſculino ſexu vocavit, quæ verba congruere ſolummodo agnatis ſcriptum reliquit *Vulpian. in l. 2. ff. de ſuis, & legit. & confert. Rot. deciſ. 76. num. 15. par. 13. rec.* quod confirmatur ex eodem Statuto *de ſucceſſ. ab inteſt. §. quibus omnibus* diſponente per hæc favore agnationis; *Quibus omnibus defunctis ſuccedat agnatus maſculus proximior defuncto inteſtato uſque in quartum gradum incluſivè*, & proinde remanet penitùs excluſa animadverſio prædicta ſuper ſimplici maſculinitate, ut ponderavit etiam *Roman. conſ. 411. num. 2. Brun. de Stat. artic. 3. nu. 12. Rot. deciſ. 104. num. 4. & deciſ. 563. num. 2. par. 1. rec. Valenzuol. conſ. 55. lib. 1.* ubi in terminis Statuti noſtri conſuluit favore fœminarum collateralium concurrentium cum maſculis ejuſdem gradus ad ſucceſſionem avunculi defuncti ab inteſtato, verum quia in dicto §. *non extantibus* nulla fuit habita ratio agnationis, cum loquatur de filiis ſororum, per quos non conſervatur *l. Juriſconſultus in princ. ff. de grad. cognat. Rot. deciſ. 463. num. 5. verſ. ex quo infertur par. 1. recent.* ceſſat proinde quælibet ratio affectionis, & prælationis ad favorem Pompei, ut inquit *Rot. deciſ. 461. num. 5. par. 2. rec.* 11 12 13

Secundò non obſtat Doctrina *Altograd. & ejus conſ. 59. 60. 61. 62. & 63.* ſuper qua fundabatur vis disjunctivæ dictionis *ſive*, quia fuit ponderatum de mente *Bart.* inferiùs citandi dictionem *ſive* disjungere tantum verba, ſenſum verò conjungere ut notat idem *Bart. in d. l. ſi quis ita ff. de aur. & arg. leg. nu. 1.* ibi quædam eſt disjunctiva propria, & ſimplex, ideſt, quæ tam verba, quam ſenſum disjungit, ut dictio *aut*, & dictio, *vel*, quædam eſt disjunctiva non ſimplex, ſed habet aliquam naturam copulativæ, ut dictio *ſeu*, & dictio *ſive*, quæ licèt disjungat verba, ſenſum tamen conjungit, & ideò videtur falſa disjunctio. Ex quibus infertur, quod eadem dictio *ſive* ponitur ampliativè, & facit utrumque vocari *Rot. coram Ludoviſ. dicta deciſ. 21. num. 2. & coram Coccin. deciſ. 1721. num. 18. Covar. var. reſol. lib. 2. c. 5. numer. 10.* 14

Tandem non obſtat *Tex. in l. cum Pater §. à te peto marito ff. de leg. 2.* ibi *à te peto marito ſi quos liberos habueris illis prædia relinquas, vel ſi non habueris tuis, ſive meis propinquis, aut etiam noſtris libertis*

Source : BIU Cujas

bertis non eſſe datam electionem, ſed ordine ſcripturæ factam ſubſtitutionem Reſpondi, & ſequitur *Curt. conſ. 5. num. 18. lib. 1. Caſtill. quotid. controv. lib. 2. c. 26. per tot.* quibus addo *Tex. in l. hæredes mei §. fin. ff.*
15 *ad ſen. conſ. Trebell.* quia loquitur non de ſucceſſionibus in bonis liberis, ut in dicto §. *à te peto* ibi *illis prædia relinquas*, & in dicto §. *fin.* ibi *hæreditatem meam reſtituas*, & in iſtis terminis, nempè ſucceſſionis perpetuæ, & individuæ, veluti majoratuum, & ſimilium tractum ſucceſſivum habentium procedit diſpoſitio dictarum legum, ut teſtatur *Molin. de Primogen. lib. 1. cap. 6. num. 6. & 7. & lib. 2. cap. 11. num. 36. 37. & 38. Caſtill. dicto lib. 2. cap. 26.*
16 *& lib. 5. cap. 67. num. 5.* ſicuti etiam in feudis, in quibus ſecundum eorum naturam non ſuccedunt fœminæ, niſi in defectum maſculorum, quamvis ſint vocatæ per conjunctivam, quia iſto caſu reſolvitur in disjunctivam, ut ex *Socin. in l. Gallus*, §. *quidam rectè num. 17. & 25. ff. de lib. & poſth. & aliis tradit Bellon. de jur. accreſc. lib. 1. cap. 5. quæſt. 26. num. 246. & ſeqq.* nec non in jure patronatus fundato adinſtar majoratuum *Molin. d. lib. 1. cap. 1. n. 26.*
17 Neque applicari poſſunt caſui, de quo agitur tam Tex. & Doctores prædicti, quam alii allegati ab *Altograd. d. conſ. 60. num. 32. & dicto conſ. 61. num. 2. & ſeqq.* quia non loquuntur in alternativa legis, ſed in alternativa hominis, in qua attenditur illius voluntas, & præſumitur major affectio erga prſmò nominatos, optimè *Bald. in dicta l. cum quidam numer. 3. C. de verb. ſignif.* Verùm, quando inter iſtos conſiderari non poteſt major affectio, cenſentur æquè vocati etiam in diſpoſitione teſtamentaria, & procedit diſpoſitio *Text. in d. l. cum quidam*, ut animadvertit *Menoch. conſ. 187. num. 20. Cavalcan. dicta de-*
18 *ciſ. 20. num. 8.* ibi & ideo in perſonis exiſtentibus in eodem gradu non cadit ordo charitatis, & affectionis ſucceſſivus, cum omnes teſtatori, & ſtatuentibus æque cari, & proximi ſint, & pariter ſuccedant & ſequitur *Cæphal. dicto conſ. 473. num. 1. & ſeqq. & num. 28. lib. 4.* maximè quando in vocatione adhibentur verba generalia, & diſtributiva, prout ſunt in noſtro Statuto, ibi *vel illi ex ſupraſcriptis, qui aderunt in ſtirpem, & non in capita*, quia iſto caſu vocantur conjunctim, & non ordine ſucceſſivo, ut poſt *Peregr. de fideicom. artic. 17. num. 15. tradit Gratian. diſcept. 741. n. 8. Bellon. de jur. accreſc. lib. 1. c. 5. quæſt. 26. n. 182.* & ita utraque parte informante.
19 Et demum (quod à memoria mea quaſi recedebat) anno pariter 1642. in terminis hujus noſtri Statuti fuit diſputatum, an ſorores ex Patre tantum concurrere deberent cum utrinque, & tunc M. Caſanova J. C. ut jam dixi, notiſſimæ famæ, affirmativam ſententiam obtinuit per duas conformes, pro Blanca Maria Oliva Uxore Jo: Baptiſtæ Martini de Cariana, & prima ſententia lata fuit à M. Franciſco Piliſario Auditore Rotæ noſtræ, ſecunda verò à M. Jo: Antonio de Leonardis Judice appellationis, utraque fuit recepta à D. Chriſtopharo Cavalerio Notario.

ET FILIÆ, SEU DESCENDENTES EX FILIA-
20 BUS FRATRIS PRÆMORTUI : Videtur propter hoc Statutum ſolum vocatas eſſe filias, & deſcendentes ex filiabus fratris præmortui, quid ergo dicendum eſſet de filiabus filii fratris præmortui; Iſtæ enim non cenſentur vocatæ per Statutum hìc, ſed ſolùm in ſubſequenti §. *Et in defectu prædictorum ſuccedant deſcendentes ex fratribus, & à ſororibus ultra ſuperiùs vocatos*. Pono exemplum, ut magis hujus ſpeciei dubium intelligas, quod à nemine fuit excogitatum.

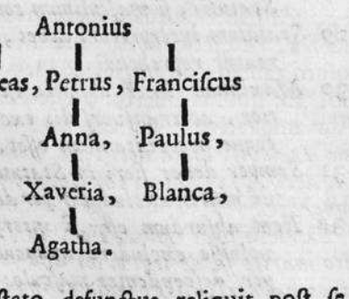

Andreas ab inteſtato defunctus reliquit poſt ſe ex præmiſſa facti ſpecie Xaveriam, Agatham, & Blancam, videtur quod Xaveria, vel Agatha excludere debeat Blancam, quia Xaveria, vel Agatha tanquam deſcendens ex filiabus fratris præmortui vocata eſt à Statuto, ibi *ſeu deſcendentes ex filiabus fratris præmortui*, & Blanca non legitur ſimultanee vocata niſi in §. ſubſequenti, *& in defectu prædictorum ſuccedant deſcendentes ex fratribus, & à ſororibus ultrà ſuperius vocatos*, hoc enim abſurdum eſſet, ut par in 21
gradu, imò remotior excluderet proximiorem ſine ulla rationabili cauſa, ſcilicet agnationis, ſeu maſculinitatis, ideoque interpretandum benè eſt hoc Statutum, ut facit *Jaſon. conſ. 213. lib. 2. Altograd. conſ. 60. num. 21. lib. 2.*

Ad tollenda igitur omnia abſurda dicere debemus 22
quod in prædicto paragrapho ſolùm ſint vocati deſcendentes primi gradus ex filiabus fratris præmortui, ut eſt caſus in *l. Lucius la 2. ff. de hæred. inſtituend.* & ex traditis *per Beroi conſ. 122. num. 5. lib. 2. Menoch. conſ. 238. num. 2. Surd. conſ. 554. num. 16. lib. 4.* & alii cumulati per *Barboſ.* in dictione *ex*, & in ſimilibus terminis quando diſcretive dictum fuit de liberis, & liberorum liberis, tunc in prima vocatione liberorum veniunt ſolum filii primi gradus, licet verbum *liberi* importet omnes deſcendentes, *Sanleger. reſolut. civil. par. 2. cap. 119. num. 19. Gatt. conſ. 5. num. 42. & 43.*

Itaque dicere debemus, nam non ſolum darentur abſurda prædicta, ſed etiam patens contrarietas, quia in hoc paragrapho Statutum noſtrum vocat filias, 23
& omnes deſcendentes ex filiabus fratris præmortui, in qua vocatione cenſentur vocati omnes deſcendentes in infinitum, ut latè per *Barboſ. de appellation. verb. appell. 70. num. 1. & ſeq.* & poſtea Statutum in ſubſequenti §. *& in defectu prædictorum* diſponit, quod veniant alii deſcendentes ex fratribus, quomodo igitur poſſunt alii venire deſcendentes, ſi ſunt omnes vocati in hoc præſenti paragrapho, evidens eſt igitur, quod hic Statutum voluit ſolùm deſcendentes primi gradus, & poſteà in paragrapho ſubſequenti vocavit alios deſcendentes ultrà ſuperiùs non vocatos.

Hoc igitur præſuppoſito. Blanca filia filii fratris non excluderetur à deſcendentibus ex filiabus fratris præmortui, neque pariter à deſcendentibus primi gradus, ratio eſt, quia ſunt vocatæ etiam filiæ filiorum fratris in hoc Statuto, & Statutum vocando filias, & deſcendentes ex filiabus fratris præmortui, interpretandum eſt filias filii fratris, & ejus deſcendentes vocaſſe, nam ſub appellatione fratris venit et- 24
iam filius fratris in Statutis *Giurb. deciſ. 5. num. 25. Mareſcot. var. reſolut. lib. 2. reſol. 80. numer. 7. Ruin. conſ. 12. lib. 1. Alex. conſ. 88. numer. 3. latè Gabriel. conſ. 1. lib. 2. per tot.* etiamſi adeſſet Statutum, quod 25
præciperet Statuta ad literam intelligi debere, & ſine ulla interpretatione, idem *Mareſcot. d. loco n. 13.* & hoc procedit in caſu noſtro ſine ſcrupulo, quia 26
aliter daretur maximum abſurdum, & contrarietas in Statutis prædictis, quia tunc Statutum poteſt reſtringi, ampliari, ac ſubintelligi non obſtante prohibitione noſtri Statuti *de extrinſec. intell.* ita perbellè decidit *Alder. Maſcard. concluſ. 5. num. 153. & ſeq. ad num. 156.* & dixi aliàs in ſuis locis.

SEU DESCENDENTES EX FILIABUS FRA-
TRIS : Ad intelligentiam enim ſcire debes maximè 27
in Statutis, quod quando in inſtitutione adeſt verbum collectivum, licèt de ſui natura importet perpetuitatem, ut ſi dictum eſſet deſcendentes, cenſentur hi deſcendentes vocati ordine ſucceſſivo per vulgarem, itaut ſemel uno deſcendentium admiſſo ad hæreditatem, reliquos deſcendentes cenſeri debemus excluſos, cum omnes ſint activè vocati tantum, non tamen paſſive, ut admiſſus cenſeatur gravatus de reſtituendo alteri deſcendenti *Cancer. var. reſol. de ſubſtitut. lib. 1. cap. 1. num. 122. & 123. Peregrin. de fideicommiſſ. art. 18. num. 5.* late *Urceol. deciſ. 13. Gatt. conſ. 5. num. 8. 9. 10. & ſeq.*

ET FILII, SIVE FILIÆ : Sunt conjunctivè vo- 28
catæ filiæ, ut in hoc Statuto punctualiter ſcripſit *Caren. 172.* quem ſequutus fuit *Rocc. Epiſc. Iſclan. diſp. cap. 6. num. 22.* & dixit Rota noſtra ſuprà regiſtrata in verb. *vel ex Patre* contra ea, quæ pro acumine ingenii latè cumulavit *Altograd.* in conſi-

liis

Source : BIU Cujas

liis paulo ſuprà à me relatis, & refutatis in dicto verbo *Vel ex Patre*.

§. XII.

ET in defectu prædictorum ſuccedant deſcendentes ex fratribus, & à ſororibus ultra ſuperiùs vocatos, & Patrui defuncti cum ejus patre utrinque, vel ex patre conjuncti, & liberi maſculi deſcendentes per lineam maſculinam ex hujuſmodi, vel illi qui fuerint ex prædictis in ſtirpem, & non in capita.

SUMMARIUM.

1 *IN defectu deſcendentium, aſcendentium, fratrum, ſororum, eorumque filiorum, hæreditas ad collaterales proximiores defertur.*

2 *Uſque ad decimum gradum inter collaterales ſuccedi tantum poteſt.*

3 *Reprobatur Barrii tenens ſucceſſionem uſque in infinitum tranſire.*

4 *Ultra fratrum filios non conſideratur conjunctio ex utroque latere proveniens, ſed omnes tam utrinque, quam ex uno latere conjuncti indiſtinctè ad ſucceſſionem veniunt.*

1 IN defectu autem deſcendentium, aſcendentium, fratrum, ac ſororum, eorumque reſpectivè filiorum de jure communi defertur hæreditas ad reliquos conſanguineos collaterales proximiores in gradu, remotis remotioribus, & ſi ſint plures in eodem gradu exiſtentes, tunc omnes in capita ſuccedunt *Novell. de hæred. ab inteſtat. venient.* 118. §. *ſi verò neque*, *Auth. poſt fratres fratrumque C. de legitim. hæred. Petr. Gudelin. de jur. noviſſim. lib.* 2. *cap.* 15. *numer.* 7. *Oinot. inſtit. de hæred. quæ ab inteſtat. defer. ſub tertio ordine ſuccedend. num.* 31. *& ſeq.* neque habetur aliqua differentia ſexus, vel cognationis, ſeu agnationis, item ſimul admittuntur collaterales ſuperiores, ideſt patruus magnus, ſeu propatruus, ideſt Proavi ſtater, cum collateralibus inferioribus, ſcilicet nepotibus, ac pronepotibus ex fratre, aut ſorore, & ſi ſuperior eſt proximior, excludit remotiorem inferiorem, & viceverſa, per eumdem *Oinot. d. loco num.* 33. 34. *& ſeq. & per tex. in dicta Auth. poſt fratres, fratrumque.*

2 Uſque modo, ad quem gradum iſti agnati, vel cognati ſuccedere poſſunt, & dicimus uſque ad decimum gradum *Oinot. inſtit. de hæred. quæ ab inteſt. defer. ſub tertio ord. ſucced. numer.* 38. *Mart. de ſucceſſ. part.* 3. *quæſt.* 2. *artic.* 2. cum authoritatibus ab eo relatis. Non obſtantibus iis, quæ pro contraria adducit *Barr. de ſucceſſ. ab inteſt. lib.* 18. *tit.* 3. *n.* 8. Videlicet in infinitum etiam tranſverſales ſuccedere, ſed hæc opinio quam etiam tenuit *Craſſ.* §. *ſucceſſio ab inteſtato quæſt.* 33. non eſt recepta, & eſt falſa, & contrà apertos textus, & gloſſas, ac Doctores, quos cumulat *Oinot. & Mart.* dictis locis à me ſuprà laudatis, nec miror de opinione Barii, cujus mos eſt ſententias minus communes approbare, & ſequi.

4 Item advertendum eſt, quod in prædictis collateralibus ultra fratres, fratrumque filios non conſideratur, an quis ſit conjunctus ex uno, vel utroque latere, ſed ſuccedunt, tam ille utrinque, quam ex uno latere conjunctus, itaut Patruus utrinque conjunctus Patri defuncti admittitur ſimul cum Patruo ex uno latere conjuncto *Oinot. inſtit. de hæred. quæ ab inteſt. defer. ſub tertio ordine ſucced. n.* 34. *&* 35.

SUMMARIUM.

1 *IN Statuto maſculinum concipit fœmininum.*

2 *Præcipuè ſi ageretur de adjectivo ſimplici, & dictionibus*, quis, aliquis, nullus, nemo.

3 *Vel quando proclivior ſit tranſitus de maſculino ad fœmininum, itaut ſub nomine filii veniat filia, ſub nepotis nepta &c.*

4 *Si Statutum jubeat maſculinum concipere fœmininum, tunc etiam venit fœmininum ſub maſculino, licet nomine differat, & ſic ſub nomine fratris, ſoror, patrui, amita, veniunt.*

5 *Tantò magis, ſi hujuſmodi maſculini prolati eſſent in numero plurali.*

6 *Appellatione Patrui prolati in numero plurali venit amita, & ſic appellatione fratrum veniunt ſorores.*

7 *Si Statutum non juberet expreſsè maſculinum concipere fœmininum, tunc vocabula diverſi nominis, ut frater, patruus non comprehenderent fœmininum.*

8 *Secus verò, ſi univoca ſint vocabula, ut filii, nepotes, quia tunc fœminæ comprehenderentur.*

9 *Quando Statutum jubet fœmininum ſub maſculino comprehendi debere, videtur intellexiſſe de genere maſculinitatis concepto per dictiones* quis, aliquis, *& ſimiles, & non venirent ſub vocabulo maſculino diverſi nominis, ſcilicet fratris, patrui, fœminæ.*

10 *Nunquam fœmininum ſub maſculino concipitur, licet Statutum jubeat, quando eſſet maximè exorbitans à jure communi.*

11 Iu tit. de extrinſ. intellect. *noſtrorum Statutorum regulam habemus, quod fœmininum maſculinum concipiat.*

12 *Non poteſt ſub maſculino fœmininum comprehendi abſque læſione extrinſeci intellectus prohibiti in Statuto. Contrà num.* 14. *in noſtro Statuto.*

13 *Exceptio firmat magis regulam in caſibus non exceptis.*

15 *Quando expreſsè Statutum juſſit ſub maſculino concipi fœmininum, iſtud tanquam ſpecialius attenditur, licèt per aliud Statutum prohibitus fuerit omnis extrinſecus intellectus, perpenſa ſola Statutorum litera.*

16 *Genus maſculinum non importat in noſtro Statuto generalitatem maſculinitatis, ſed qualitatem.*

17 *Fœmininum non debet concipi ſub maſculino, quando materia non apte convenit fœminino.*

18 *Et ita voluit Statutum noſtrum de extrinſeco intellectu.*

19 *Quando materia eſt correctoria juris communis, tunc fœmininum non comprehenditur ſub maſculino.*

20 *Item non comprehenditur, quando Statutum loquitur diſcretivè de maſculis, & fœminis.*

21 *Caſus unius Statuti ſufficit pro intelligentia aliorum.*

22 *In Statutis non datur prius, neque poſterius, ſed omnia robur accipiunt eodem tempore à confirmatione.*

23 *In noſtris Statutis diſcretiva facta eſt loquutio de maſculis, ac fœminis, & ſic maſculinum non concipit fœmininum.*

24 *Quando Statutum poſt prohibitionem extrinſeci intellectus dat facultatem comprehendendi fœmininum ſub maſculino, ſemper intelligitur, quando materia utrique ſexui adaptari poteſt ſecundum jus commune.*

25 *Quando Statutum proſpexit conſervationi agnationis, maſculinum numquam extenditur ad fœminas, in quibus finitur agnatio.*

26 *Maſculinum non concipit fœmininum, cum materia ſit differens per rationem agnationis.*

27 *Ob evitanda abſurda maſculinum non concipit fœmininum.*

28 *Oſtenduntur abſurda, quæ ſequerentur in noſtris Statutis, ſi maſculinum conciperet fœmininum.*

29 *Statutum interpretari debet, ne à ſapientibus mereatur reprehendi.*

30 *Maximum inter abſurda eſt, ſi fœmina remotior, ac tranſverſalis excluderet matrem, ideoque hoc evitandum eſſet.*

31 *Semper debet fieri in Statutis illa interpretatio, ne mater excludatur per deſcendentes à patruis.*

32 *Item abſurdum eſt, ſi interpretaretur Statutum voluiſſe excludere avunculos, & materteras per deſcendentes maſculos ab amita, & ſic voluiſſe proximiores cognatos excludere ad favorem remotiorum.*

33 *Sta-*

Source : BIU Cujas

33 *Statutum vetus pro interpretatione novi deſervit.*
34 *Lex nova addens, vel demens antiquæ recipit omnes interpretationes, quas recipiebat antiqua.*
35 *Dictio* vel *denotat ordinem ſucceſſivum, & poſita inter maſculum, & fœminam facit, ut ille prius debeat ſuccedere ad fœminæ excluſionem.*
36 *Tam de jure communi, quàm Statutario maſculinum concipit fœmininum.*
37 *Et fortiùs quando expreſsè Statutum hoc mandaret.*
38 *Appellatione propinquorum veniunt etiam tranſverſales, qui per fœmineum ſexum conjunguntur.*
39 *Soror per renunciationem factam bonis paternis, fraternis, & quorumcumque aſcendentium, & propinquorum, tam ab inteſtato, quàm ex teſtamento competituris, remanet excluſa à ſucceſſione, & ſolùm frater ſuccedere debet.*
40 *Licet à Patre fuerit inſtituta hæres, nam ſemper per dictam renunciationem, etiam ex teſtamento facto non poteſt ſuccedere.*
41 *Renunciatio eſt abdicativa, & realis, quando ex effrænatis verbis eſt facta à filia recepta dote ad favorem fratris.*
42 *Quando renunciatio eſt realis, & abdicativa, renuncians habetur, ac ſi eſset mortua.*
43 *De jure communi ſucceſſio defertur collateralibus omnibus in æquali gradu exiſtentibus, ſublata cognationis, & agnationis differentia.*
44 *Dictio* vel *in legibus, & Statutis habet vim copulativæ.*
45 *Statuta debent intelligi, ne repugnantiam contineant, ne ſequatur correctio, & magis juri communi conformetur.*
46 *Dictio* vel *poſita eſt ad diſtinguendum verba, non verò mentem.*
47 *Et debet intelligi explicativè ad utrumque ſexum, citrà prælationem maſculini ad fœmininum in paritate gradus.*
48 *Verba generalia Statuti intelligi debent in ſua generalitate.*
49 *Quando Statutum generaliter ſe refert ad jus commune, debet jus commune attendi generaliter cum ſuis qualitatibus in ipſo Statuto referente.*
50 *In Statutis maſculinum concipit fœmininum, quando de maſculino ad fœmininum facilis eſt tranſitus, ut filius, filia, nepos, neptis, ſecus ubi diverſis nominibus maſculus contradiſtinguitur à fœmina, ut frater, ſoror, patruus, amita.*
51 *Maſculinum non concipit fœmininum, quando Statutum diſcretivè loquitur de maſculis, & fœminis.*
52 *Una Statuti pars per aliam declaratur.*
53 *Quando aliquid irrationabilitatis inſurgeret in Statutis, maſculinum non concipit fœmininum, videlicet, ſi mater excluderetur favore patrui à luctuoſa filii ſucceſſione.*
54 *Mater in noſtro Statuto non eſt præterita, ſed excluſa.*
55 *Maſculinum non comprehendit fœmininum, quando eadem non eſt ratio in fœmina, quæ eſt in maſculo.*
56 *Statutum Genuæ propter excluſionem fœminarum à ſucceſſione, dicitur factum favore agnationis.*
57 *Quando Statutum conſideravit in Patruis agnationem vocando poſt eos eorum filios maſculos per lineam maſculinam, eo caſu nunquam poteſt venire amita ſub nomine Patruorum.*
58 *Ratio diſpoſitionis quando eſt unica conſiderari debet, ac ſi eſset expreſsa in diſpoſitione.*
59 *Quælibet renunciatio licèt effrænatis verbis concepta quomodocumque, & qualitercumque, ſemper intelligi debet ex cauſa de præterito, præſenti, nunquam de futuro.*
60 *Quamvis fuerit renunciatum juri, quod quis habere poſset in futurum, quia renunciatio juris futuri, adhuc intelligitur de jure futuro ex cauſa de præſenti.*
61 *Dictiones* quomodocumque, & qualitercumque *poſſunt in renunciatione operari reſpectu ſucceſſionis, non verò reſpectu cauſæ, niſi addatur etiam clauſula* ex quacumque cauſa.
62 *Imò clauſula* ex quacumque cauſa *non ſufficit, niſi addatur* ex nova cauſa.
63 *Jus ſuccedendi, quod habent propinqui ex teſtamento, vel ab inteſtato, eſt jus omnino futurum, & ex cauſa omnino futura, ſine ulla ſpe probabili de præſenti.*
64 *Tanto magis quando renunciantes non eſsent proximiores Teſtatori, quia tunc tale jus ſuccedendi eſset omnino de futuro, ac mediato.*
65 *Super incogitatis, & veroſimiliter non conſideratis per contrahentes non cadit renunciatio.*
66 *Renunciatio facta à Puella nubente in ſæculo venit ſtrictè intelligenda.*
67 *Secus ſi eſset ab ingrediente in Religionem, quia tunc latiùs interpretari debet.*
68 *Fortiùs ſi fuerit renunciatum bonis, & non hæreditati.*
69 *Item renunciatio ſtrictè accipienda eſt, ſcilicet pro juribus competentibus, non verò de futuris, quando facta fuit à Puella dote recepta.*
70 *Renuntiatio non debet comprehendere, niſi quæ in ea expreſsa ſunt vel quæ ab expreſſis neceſsariò reſultant.*
71 *Et in dubio ad favorem renunciantis intelligi debet renunciatio, ut minùs ei præjudicet.*
72 *Et ad declarandam dubiam renunciationem poteſt admitti renuncians, cui ſtandum eſt.*
73 *Qui renunciat bonis paternis, maternis, ac legitimæ non dicitur renunciaſse juri abſolutè de futuro propter ſpem probabilem, quam habent filii in hæreditate parentum.*
74 *Diſcretivus loquendi modus diverſam arguit intentionem diſponentium.*
75 *Quod ſub involucro verborum expreſsum eſt fœminæ renuncianti, non intelligitur ab ea renunciatum.*
76 *Exceptio ſuperfluitatis non eſt ſufficiens ad extendendam renunciationem.*
77 *Potius eſt tolleranda ſuperfluitas, quam quod contra veriſimilem mentem diſponentis verba generalia in ejus præjudicium retorqueantur.*
78 *Satis operatur renuntiatio in juribus de præſenti competentibus, & ſic juribus cauſam de futuro ſolùm habentibus non intelligitur renunciatum, niſi expreſsè id dictum fuerit.*
79 *Ob evitandam ſuperfluitatis exceptionem ſat eſt quod actus etiam minimum operetur.*
80 *Sufficit etiam qualis operatio circa majorem declarationem ejus, quod expreſsum fuit.*
81 *Teſtator inſtituens eos, qui de jure communi ſuccedere debent, ſuccedentes de jure habentur, ac ſi à Teſtatore expreſsè inſtituti, ac nominati fuiſsent.*
82 *Teſtes ſingulares non probant.*
83 *Diſcurſus Teſtatoris poſt teſtamentum conditum, & clarè factum non attenduntur.*
84 *Præcipuè quando facti fuere perfunctoriè, ac incidenter.*

DESCENDENTES EX FRATRIBUS, ET A SORORIBUS ULTRA SUPERIUS VOCATOS) Si Statutum vocat hic alios deſcendentes ex fratribus ſuprà non vocatos per conſequens dicendum eſt non fuiſſe ſuperius vocatos omnes deſcendentes, ſed deſcendentes ſolum primi gradus, ut probavi in præcedenti paragrapho, & ſic conveniunt Statuta ſine ullo abſurdo, ac repugnantia, ut dixi per rationes ibi adductas.

ET PATRUI DEFUNCTI : An ſub nomine Patrui veniat Amita, quæſtio hæc fuit maximi ponderis, & quia tota dependet ab illa concluſione, an maſculinum in Statutis concipiat fœmininum, quæ controverſia non eſt benè digeſta, & multum intricata apud Doctores quamvis potius à circumſtantiis Statuti reſolvitur, quam ex concluſionibus. Attamen hanc videamus primò generaliter, & poſteà ſpecialiter ad Statutum noſtrum cum ſuis limitationibus, & declarationibus.

Generalis autem concluſio eſt, quod etiam in Statutis maſculinum concipiat fœmininum, ut probavit

Source : BIU Cujas

vit *Michalor. de fratribus p. 3. cap. 16. numer. 9. Rot. decis. 125. num. 31. par. 2. diverſ. Tiraquell. de retract. lignag. §. 1. gloſſ. 9. num. 205.* & tantò magis id procedit, & ſine difficultate ulla tranſit, ſi ageretur de adjectivo ſimplici, & dictionibus, *quis*, *aliquis*, *nullus*, *nemo*, quæ dictiones, cum ad ſubſtantivum commune *Homo* referantur ex propria eorum ſignificatione, comprehendunt fœminas *Bart. l. 1. ff. de verb. ſignif.* ibique *Alciat. num. 1. Jacobus Rigoſ. num. 5. & ſequent. & numer. 19. Cepoll. numer. 25. verſ. tertio caſu.*

3 Etiamque procedit hæc concluſio in illis tantum nominibus, in quibus facilis, & proclivior fit tranſitus de maſculo ad fœminam, videlicet ſub nomine filii veniat filia, nepotis nepta, avi avia, &c. & ſic de ſingulis *Bart. in l. centurio ff. de vulgar. & pupill. num. 3. & in l. ſi convenerit §. ſi quis caverit ff. de Pignorat. action. Caſtrenſ. in l. ſi non ſortem §. ſi centum*
4 *in fin. ff. de condict. indebiti.* Item quando adeſt Statutum, quod jubet maſculinum concipere fœmininum. Quia etiam in his, quæ nomine differunt, ut frater, ſoror, patruus, amita, ſub nomine maſculi veniret fœmininum indiſtinctè, ut in puncto docent *Bald. conſ. 47. lib. 5. Dec. conſ. 617. Peregr. conſ. 11. lib. 2. verſ. ad hoc etiam videtur, Brun. de Statut. artic. 12. quæſt. 9. Menoch. conſ. 542. num. 25. & 28. juncto num. 29. verſ. quando, & verſ. ſexto, & num. 16. & conſ. 490. n. 5. verſ. præterea, & conſ. 990. num. 5. Alex. conſ. 85. lib. 4. num. 7. 8. & num. 12. & numer. 14. & 18. Marius Antonin. var. lib. 2. reſol. 59. caſ. 9. Curtius Sen. conſ. 9. ſub num. 28. verſ. & multum Gallin. de verb. ſignif. lib. 8. cap. 7. numer. 15. & ſeq. Socin. Jun. conſ. 10. lib. 2. num. 9. & ſeq. num. 15. 19. 23. 25. & conſ. 23. lib. 1. numer. 55. Alciat. reſp. 58. ſub numer. 6.*

5 Tantò magis hoc procedit ſi frater, patruus, maritus prolati eſſent in plurali numero ut tradunt *Caſtrenſ. in l. tres fratres ff. de Pact. num. 2. Alex. conſ. 85. lib. 4. num. 7. Bolognin. conſ. 60. num. 6. Alciat. in l. 1. ff. de verb. & rer. ſignif. num. 2. Gabriel. conſ. 14. lib. 1. ſub num. 28. verſ. nec obſtet Marius Antonin. var. lib. 2. reſol. 59. caſu 9. Carpan. ad Stat. Mediol. cap. 288. ſub*
6 *num. 7.* & quod nomine patrui in plurali numero veniat amita *Curt. Sen. conſ. 9. n. 17.* & in plurali appellatione maritorum veniat uxor probat *Tex. in l. ſi vir uxori 53. §. uxor viro ff. de donat.* inter virum, & uxorem ibique *gloſs. in verb. maritus*, & nomine fratrum veniant ſorores facit *l. tres fratres ff. de pact. l. Lucius Titius §. quæſitum eſt ff. de leg. 3. l. Lutius, & Titia ff. famil. erciſc. l. Lucius §. Mevia el. 2. ff. ad Sen. Conſ. Trebell.* quod non eſt ex alia ratione, niſi quia maſculinum concipiat fœmininum.

7 Secùs verò eſſet ſi Statutum non juberet maſculinum concipere fœmininum, quia tunc vocabula diverſi nominis, ut frater, patruus non comprehenderent fœmininum, ut benè diſtinxit *Dec. conſ. 617. num. 2. & Bald. conſ. 47. lib. 5. Curt. Sen. conſ. 9. n. 13. & 28. Gallin. de verb. ſignif. lib. 8. cap. 7. numer. 17. & ſeq. Menoch. conſ. 542. num. 34. verſ. non obſtant, Socin. Jun. conſ. 23. lib. 1. num. 57. Alciat. reſp. 58. num. 3. Menoch. conſ. 990. num. 5. Alex. conſ. 85. lib. 4. numer. 7. 8. 12. 14. & 18.*

Et ita intelligendi ſunt omnes alii DD. qui negaverunt in Statutis maſculinum concipere fœmininum quando vocabula ſunt diverſi nominis, ut frater, ſoror, patruus, amita, ſecus ſi univoca ſint, ut fi-
8 lius, filia, nepos, neptis, avus, avia, quia ſemper aut loquuntur, quando non adeſt Statutum jubens maſculinum concipere fœmininum, ut diſtinctionem dederunt prædicti authores à me hic paulò ſuprà laudati, qui ita intellexerunt *Bald. in l. illam num. 1. & 2. C. de collat. Caſtrenſ. conſ. 119. Alex. conſ. 45. lib. 7.* qui videbantur hanc contrariam ſententiam firmare, & alii citati per *Rot. noſtram in fin. hujus §. regiſtranda verſ. non obſtat ſecundum*, nam loquuntur, ut adverti, & animadverſerunt prædicti authores in terminis Statuti præcipientis maſculinum concipere fœmininum, ſed in Statutis carentibus hac regula.

9 Aut intelligendi ſunt in caſu quo Statutum ſanè juberet maſculinum comprehendere fœmininum, ſed tamen explicaret ſe, de quo genere maſculinitatis intelligat, ut ſi diceret per dictiones, *quis*, *nullus*, *aliquis*, *nemo*, quia tunc maſculinum non comprehenderet fœmininum, quia ſatis Statutum ſe explicavit cum limitatione qualitatis maſculinitatis, ſecus verò quando regula eſſet generalis, ut benè *Rot. poſt Fenzon. ad Stat. dec. 128. per tot. & Corneus conſ. 335. lib. 1. num. 23. & 24. & ſeq.*

Limita verò tamen hanc concluſionem principali- 10
ter, quòd, licet Statutum indefinitè jubeat fœmininum comprehendi à maſculino, non habeat locum, quando eſſet maximè exorbitans à Jure communi *Gabriel. de Stat. concluſ. 7. num. 6.* aliaſque limitationes modo inferius videbis in reſolutione noſtri Statuti.

Veniamus nunc his præmiſſis ad reſolutionem noſtri Statuti, & videamus, an ſub nomine hujus Patrui veniat amita. Per concluſionem ſuprà emiſſam videretur affirmativè reſpondendum, nam in noſtro 11
Statuto *de extrinſ. intell.* habemus regulam, quod maſculinum concipiat fœmininum, per quam facit venire indiſtinctè fœmininum ſub maſculino.

Attamen in noſtro caſu aliter dicendum eſt ſine dubio per concluſiones hic inferius firmandas.

Et dicebatur primò, quia quamvis Statutum noſtrum mandat maſculinum concipere fœmininum, hoc facit ſolùm per modum limitationis, nam in principio Statutum noſtrum firmavit *in tit. cod. de extrinſ. intell.* regulam, quod nemo poſſit, aut debeat interpretationem aliquam, aut extrinſecum intellectum dare Statutis, nec arguere, & ſubaudire, nec ampliare, nec reſtringere, nec ex identitate, nec majoritate rationis, nec aliqua alia occaſione, vel rarione, ſed accipi, & intelligi debeant ſimpliciter prout litera jacet, ita tamen (hæc eſt limitatio) quod ubi profertur verbum in maſculino, intelligatur etiam in fœminino, ſi alicui Statuto expreſsè non contrariatur, & ſi illud, in quo profertur maſculinum poterit convenire ita fœminæ, ſicut maſculo.

Stante igitur hac regula, ſi maſculinum concipe- 12
ret fœmininum, admitteretur extrinſecus intellectus *Bald. in l. illam num. 1. C. de collat. Dec. conſ. 617. numer. 2.* qui ſicuti fuit prohibitus in rubro, & in nigro, ita non præſumitur ſtatim correctus *l. præcipimus in fin. C. de appellat. Giurb. obſerv. 16. num. 10. Gregor. deciſ. 197. num. 3.* ab illa dictione *ita tamen*, quæ eſt modificativa retentis ejuſdem terminis *l. ubi adhuc C. de jure Dotium, Surd. conſ. 315. numer. 29. Afflict. deciſ. 248. numer. 11. Redenaſc. conſ. 30. numer. 102. lib. 1.*

Item in noſtro Statuto ſtante prædicta regula excluſiva omnium extrinſecarum interpretationum venit excluſus etiam interpretatio nominis maſculini, & generis maſculini, videlicet, quod neque nomen maſculinum, ſcilicet patruus, frater, neque genus maſculinum videlicet filius, nepos, concipiat fœmininum, itaque ſi limitat poſteà Statutum hanc regulam addendo ſubitò, *ita tamen, quod ubi profertur verbum in maſculino genere intelligatur etiam in fœminino*, ſolùm videtur limitaſſe regulam prædictam Statuti reſpectu generis maſculini, & non reſpectu nominis maſculini, nam limitatio loquitur ſolùm de genere maſculino, nam certiſſimum eſt quod limi- 13
tatio, & exceptio non poteſt extendi ultrà, quod in caſu, quo exceptio legitur, imò magis amplificat regulam in omnibus caſibus non exceptis *Altograd. conſ. 35. num. 19. Pariſ. conſ. 119. num. 3. Cyriac. controv. 196. n. 119. Vela diſſert. 49. n. 67.*

Sed hæc, ut verè, & ingenuè fatear, non ſunt 14
apta ad firmandum in caſu noſtro, quod maſculinum non concipiat fœmininum, quamvis ſint ſubtiliter conſiderata, quia etiamſi Statutum procedat per limitationem, nihilominus id non operatur, quod limitatio non ſit attendenda: Imò attenditur ſpecialis diſpoſitio, quæ eſt, quod maſculinum concipiat fœmininum, quæ derogat generali regulæ excluſivæ omnis extranei intellectus *Dec. conſ. 617. num. 4.* & quidem non præſumitur correctio mentis ſuæ in dubio; Attamen quando eſt expreſſa contraria, hæc attendenda eſt, nam in claris nullis indigemus conjecturis *Honded. conſ. 78. n. 40. lib. 1.* Hic enim Statutum clarè voluit, quod maſculinum concipiat fœmininum, ubi, ita tamen, quod ubi profertur verbum

bum in maſculino genere intelligatur etiam in fœminino. Dictio enim illa *ita tamen* eſt limitativa, & modificativa præcedentium; ut tradit latè *Barboſ. diction.* 183.

15 Ulterius ſi ob id quod verba Statutorum debeant intelligi ad literam, maſculinum non conciperet fœmininum, Statutum illud expreſſum, quod maſculinum fœmininum concipiat, otioſum, ac inutile foret, & prorsùs inane. *Menoch. conſ.* 541. *num.* 31. & in terminis tandem, in quibus adſint ambo Statuta, videlicet, quod Statuta debeant intelligi ad literam, & quod ſimul maſculinum concipiat fœmininum, nihilominus maſculinum concipere fœmininum affirmaverunt *Curt. Sen. conſ.* 9. *num.* 9. *junctis numeris* 25. 26. *&* 28. *verſ. & multum*, *Alciat. reſponſ.* 58. *Menoch. d. conſ.* 541. *num.* 16. 18. *juncto numero* 25. *&* 28. 29. *&* 31.

16 Neque pariter obſtat ſubtilis conſideratio, quod limitatio Statuti noſtri fuit ſolùm circà genus maſculinum, & non circa nomen, quia illud verbum *genus* in caſu noſtri Statuti nihil aliud importat, quàm qualitatem, ſeu conditionem ſexus, ut paſſim dicunt Grammatici, apud quos, ut docet Alvarez, genus maſculinum idem eſt, quod ſexus maſculinus, & fœmininum ſexus fœmininus, & ſic non importat diverſitatem generis à ſpecie, ut ſubtiliter dictum fuit.

17 Secundo loco principaliter conſiderabam, quod in Statuto noſtro non poteſt venire amita ſub nomine Patrui, quia Statutum diſponit, quod maſculinum concipiat fœmininum, hac tamen reſtrictione, ſi illud, quod profertur maſculinum, poterit convenire fœminæ, ſicut maſculo; unde cum Statutum ſemper interpretari debeat, ut res ad jus commune reducatur, illa reſtrictio debet conformari cum jure communi, itaut de jure communi maſculinum concipiat fœmininum, quando materia adaptari valet, & eadem eſt ratio in maſculo, ac in fœmina, in puncto *Dec. l.* 2. *num.* 92. *ff. de regul. jur.* cui concordat *Corn. ab eo allegat. in conſ.* 11. *num.* 6. *verſ. nec obſtant lib.* 1. *Michal. de fratr. par.* 3. *cap.* 16. *nu-*

18 *mer.* 12. Ideoque videtur, quod Statutum noſtrum per illam reſtrictionem noluiſſe maſculinum concipere fœmininum, niſi maſculinum commodè, & æquè poſſit convenire fœminæ, & maſculo, ſcilicet, quando eadem eſt ratio in maſculo, quam in fœmina,

19 vel quando non agitur de materia correctoria ad normam juris communis, & ad ejus limites, ut pulchrè *Ruin. conſ.* 22. *num.* 13. *vol.* 3. *Tort. ad Statut. Pap. rubr.* 93. *in Civilibus num.* 24. *Capr. conſ.* 62. *numer.* 9. *optimè Rot. coram Eminentiſſimo Cerro deciſ.* 776. *n.* 11. *&* *deciſ.* 842. *n.* 11. *Rocc. Epiſc. Iſclanus diſput. jur. cap.* 37. *n.* 36. & vide inferiùs dicenda in quarta ratione, quæ hìc multùm conſonant.

20 Tertiò Statutum noſtrum diſcretivè loquitur de maſculis, & fœminis, ut in *cap.* 18. *lib.* 1. ubi Patruus nominatur diſcretivè ab amita, ergo cum diſcretivè loquatur de maſculis, ac fœminis, maſculinum non concipit fœmininum *Dec. in leg. fœminæ num.* 101. *ff. de reg. Jur. Gabriel. de verb. ſignif. concluſ.* 6. *num.* 63. 64. *Jaſon. in l. ſi quis* 7. *num.* 13. *ff.*

21 *de juriſdict. omni Jud.* Hic enim caſus prædicti c. 18. ſufficit pro intelligentia in omnibus Statutorum ca-

22 pitulis, quia in eis non datur prius, nec poſterius, ſed omnia eodem tempore robur accipiunt à confir-

23 matione *Royaſ. deciſ.* 137. *num.* 10. ſed hanc etiam diſtinctionem diſcretivam de maſculis, & de fœminis tenuit Statutum hic §. *Et in defectu prædictorum*, ibi *deſcendentes à fratribus*, *&* *à ſororibus*, & in §. *Maſculus*, *&* *fœmina*, ibi *fratris ſororis ad alios fratres*, *&* *ſorores* in §. *in omnibus caſibus ſupraſcriptis*, ibi *in quibus hæreditas defertur*, *ad fratres*, *&* *ſorores*, & alibi ſæpiùs *Riminald. Jun. conſ.* 782. *num.* 92. *Larr. conſ.* 101. *num.* 8. *poſt reſolut.* 168. *num.* 144. *&* *ſeq. Carpan. ad Stat. cap.* 287. *in princ.* in terminis verbi *aliquis Rot. deciſ.* 388. *numer.* 8. 9. *Epiſc. Rocc. diſput. cap.* 37. *numer.* 29. *Adrian. Neguſ. quæſt.* 450. *num.* 29. *Rot. deciſ.* 128. *nu.* 2. *poſt Fenzon. ad Stat. Urb. Corn. conſ.* 11. *num.* 5. *vol.* 1. *omninò videndus Decian. conſ.* 78. *num.* 29. *lib.* 3. *Spad. conſ.* 254. *num.* 11. *&* *conſ.* 259. *num.* 3. *lib.* 3. *Michal. de fratr. par.* 3. *cap.* 16. *num.* 20. *Rot. coram Merlin.* 471. *n.* 9. *Rot. deciſ.* 30. *poſt Farinac. in repert. de ultim. vol.*

Caſareg. Tom. IV.

per quos DD. docetur, quod attenta diſcretiva locutione debent intelligi ſinguli ſub eorum germano nomine, nec confundi.

Quartò, quia omne Statutum præmittens prohi- 24
bitionem cujuſcumque extrinſeci intellectus, & poſteà per modum limitationis admittens maſculinum concipere fœmininum, operatur quod fœmininum ſub maſculino contineatur, ubi de jure communi continetur, ſcilicet, quando materia adaptari valet, & eadem eſt ratio in maſculo, ac in fœmina, debet enim ſecundum jus commune intelligi, & nihil aliud ultrà illud operari, ut ita intelligit Statutum noſtrum hoc facere, ut dixi ſuprà in ſecunda ratione per verba Statuti noſtri *ſi illud*, *quod profertur maſculinum poterit convenire fœminæ*, *ſicuti maſculo. Dec. in l.* 2. *num.* 92. *ff. de reg. jur. Corn. dicto conſ.* 11. *num.* 6. *verſ. nec obſtant lib.* 1. aliàs ſi materia eſt differens, maſculinum non concipit fœmininum *Michal. de fratr. cap.* 13. *num.* 12. 13. *&* 17. *par.* 3. *Rocc. dicta diſp.* 37. *numer.* 34. *Cardin. Cerr. deciſ.* 116. *numer.* 9. *&* *deciſ.* 185. *numer.* 8. 9. ubi in ſpecie de amita, *&* *deciſ.* 842. *numer.* 9. 10. 11. In propoſito autem noſtro nequaquam admitti poteſt verbum maſculinum *Patruus* convenire fœminæ, ſicut maſculo, in qua non intrat neque ratio conſervandæ agnationis, quia amita tamquam fœmina qualitatem agnatitiam ad ſuam prolem non tranſmittit, quæ agnatio fuit ſemper conſiderata in noſtro Statuto, ut probavi latè ſupra ſuis locis, & inter rationes, ex quibus excluditur comprehenſio fœminini ſub maſ- 25
culino, illa eſt potiſſima, quando Statutum proſpicit conſervationi agnationis, quia benè diſpoſitio tunc ſemper reſtringitur ad maſculos, per quos conſervatur, non autem extenditur ad fœminas, in quibus finitur agnatio *Rot. deciſ.* 179. *num.* 5. 6. *par.* 6. *recent. Card. Cerr. deciſ.* 185. *num.* 2. nec maſculi- 26
num concipit fœmininum, cum materia ſit reddita differens per rationem agnationis *Michalor. de fratr. dicto cap.* 16. *numer.* 12. 13. *&* 15. *par.* 3. *Gabriel. de verb. ſignif. concluſ.* 6. *num.* 78. *Epiſc. Rocc. dicta diſput.* 37. *num.* 34. *Rot. deciſ.* 267. *num.* 9. *par.* 9. *recent. Cerr. deciſ.* 126. *num.* 9. *&* *dicta deciſ.* 185. *numer.* 8. 9. ubi in ſpecie de amita, *&* *dicta deciſ.* 842. *numer.* 9. *&* *ſeq.*

Quintò, ſi nomine Patrui admitteretur amitam 27
contineri, plura quidem intolerabilia ſequerentur abſurda, quæ omninò evitari debent cum læſione, etiam proprietatis verborum, licèt in Statutis rigoroſè illam prohibentibus, ut dixi ſuprà, & probavi, ideoque in tali caſu maſculinum numquam concipit fœmininum, ut abſurda evitentur.

Primum enim, quod daretur in noſtro Statuto 28
eſt, quod ſuperſtitibus Patruo, & amita, uterque deberent ad ſucceſſionem admitti, & ſic frater, patruus defuncti non excluderet ſuam ſororem, amitam defuncti, deſcendens verò ab amita per lineam maſculinam excluderet ſororem ſuam, licèt ambo eſſent de familia extranea à defuncto, quod omni penitùs caret ratione.

Secundum, quod Statutum prædictum in paragrapho; *Sed ſi non extabunt* in caſu deficientiæ filiarum, unà cum deſcendentibus ex maſculis præmortuis, & nepotibus, vel neptibus ex filiabus vocavit fratres utrinque, vel ex patre conjunctos, & filios, & deſcendentes maſculos per maſculinum ſexum ex fratribus præmortuis, & non cum iſtis invitavit ſorores licèt agnatas, nec eorum liberos quamvis in æquali gradu exiſtentes: ergo non eſt rationabile, quod dicatur Statutum id voluiſſe in patruo, & amita in remotiori, & per conſequens minus dilecto gradu conſtitutis. Statutum autem ita debet in- 29
terpretari, ut non mereatur à ſapientibus reprehendi in terminis *Corn. dict. conſ.* 11. *num.* 5. *verſ. nam Statutum lib.* 1. *Maſchard. concl.* 2. *n.* 256. *Rot. deciſ.* 294. *n.* 3. *par.* 2. *diverſ. Fenzon. ad Stat. Urb. cap.... num.* 17. *fol. mihi* 342.

Tertium, quod ubi Statutum vocavit liberos maſculos per maſculinum ſexum deſcendentes, ſemper intellexit de maribus agnatis, prout hic in principio Statutum, ibi *ſuccedant ſoli maſculi liberi per maſculinum ſexum deſcendentes*, & in §. *Sed ſi non extabunt*, ly *&* *filii*, *&* *deſcendentes maſculi*, *per*

Source : BIU Cujas

masculinum sexum ex hujusmodi fratribus, & in §. *Quod si non adessent*, ly *& liberis masculis, per masculinum sexum fratrum intestati*, & in §. *Si cum dictis*, ly *aderunt masculi, per masculinum sexum ex fratribus præmortuis*, vocatio igitur masculorum descendentium per lineam masculinam à Patruo debet pariter accipi de descendentibus agnatis, & sic à patruo, & non ab amita.

30 Quartum, quod descendentes ab amita, fœmina remotiori, excluderent matrem in primo gradu propinquitatis existentem, & sic descendens à fœmina remotiori, transversalis defuncto, in extranea familia constitutus, excluderet matrem in primo ascendentium gradu posita, quod omnino esset fatuum, ac irrationabile, cum in aliis casibus, ubi mater excluditur, expressè assignabilis sit ratio, quæ omnino cessaret admissa contraria interpretatione, ut ponderat in præcisis terminis *Ruin. cons.* 22. *n.* 14. *vol.* 3. *Merlin. decis.* 571. *num.* 3. *Rocc. Episc. Isclan. disp.* 37. *n.* 38.

31 & semper in dubio facienda est interpretatio, ne mater excludatur per descendentes à Patruis *Honded. cons.* 1. *num.* 40. *imò per tot. & cons.* 2. *per tot.* & præcipuè *num.* 35. *lib.* 1.

Quintum, quod descendentes ab amita per lineam masculinam deberent præferri agnatis in tertio, & quarto gradu quamvis proximioribus, itaut descendens masculus ab amita nedum excluderet matrem, verum etiam Agnatum proximiorem, qui matrem à successione non excludit, ut dicam suo loco.

32 Sextum, in concursu descendentis masculi ab amita excluderentur avunculi, & materteræ, quamvis in proximiori gradu positi, & sic cognatus remotior excluderet cognatos proximiores, quod utique omninò indebitum est, nisi nominatim exclusio in Statuto legatur *per Jas. cons.* 213. *lib.* 2. *Altogr. cons.* 60. *num.* 21. *lib.* 2.

Septimum si appellatione Patrui veniret amita, ambobus his existentibus æqualiter admitterentur ad successionem, si tamen amita haberet filium, & filiam, filius succederet exclusa filia, quamvis agnata, ut ipse, & pari vinculo conjuncta, è contrà si adesset fœmina descendens à fratre, vel sorore defuncti, etiam in gradu multum remoto non excluderetur à Patruo, & ab amita licèt proximioribus, quod certè peccatum mortale est, & non admittendum in nostro Statuto.

Ulterius habemus Statutum antiquum sub eadem *rubr. de succes. ab intest.* §. *Si verò decesserint el* 5. quod vocavit patruos cum qualitate masculina ibi *relictis patruis masculis, ut suprà*, qui suprà tamen non erant vocati cum adjuncto masculinitatis, quæ

33 quidem interpretatio verbi *patrui* desumpta à Statuto veteri significativa, admittenda necessario est non obstante Statuto *de extrin. intell. prohib. Maschard. de general. Stat. interpretat. conclus.* 2. *num.* 83. & sic etiam quando Statutum vetus restrinxit vocationem Patrui ad masculos tantum, igitur ubi in Statuto novo usus est verbo *patrui* simpliciter sine qualitate masculina, hæc posterior dispositio ad terminos antiquæ regulanda est, & restringenda, ut scilicet patrui masculi dumtaxat in posteriori dispositione comprehensi censeantur, juxta famigeratum *cons. Roman.* 345. *à num* 8. ubi plures textus ad propositum ponderat, sequitur *Fontanell. de pactis nuptial. claus.* 4.

34 *glos.* 9. *par.* 3. *num.* 45. *fol.* 105. ubi, quod lex nova addens, vel de mens antiquæ recipit omnes restrictiones, & interpretationes, quas recipit antiqua *Carol. Anton. Bottiglier. dissert. for.* 10. *num.* 22.

Ultimò denique sciendum est, quod ita decisum fuit à Rota nostra anno 1691. contrà amitam, seu ejus descendentes liberos masculos, ut in decisione hic mox infra registranda.

Decisio Rotæ Januens. in causa successionis die 23. Aprilis 1691.

Vigore testamentariæ dispositionis Domini q. Babilani Pallavicini in qua scripti leguntur hæredes, *quello, o quelli, che per disposizione dello Statuto di Genova de succession. ab intest. doveranno succedere, e saranno chiamati dal detto Statuto alla successione ereditaria de beni di esso Testatore.*

Prætendens Illustrissimus Carolus de Mari defuncti amitinus ad integram illius hæreditatem esse ex supradicti Statuti dispositione vocatum, simultaneam cum ipso successionem, quam Illustrissima Maria de Mari Grilla ejus soror petiit in hac Rota, declinare contendebat, & ab illius informantibus sororis exclusio deducebatur, tam ex eodem Statuto, quàm ex propria ejusdem renunciatione.

In Statuto siquidem *de succession. ab intest.* illius exclusio desumebatur. Primò ex §. *Et ipsis omnibus deficientibus*, ubi ad successionem vocatur ille, vel illa ad quem hæreditas, seu successio de jure communi defertur, assumendo virtutem illius dictionis 35
vel, quæ conjunctioni refragatur, ac proinde ordinem denotat successionis, ostenditque fœminam non esse vocatam masculis extantibus, ad notata per *Altograd. cons.* 59. *num.* 6. *& seq. cons.* 60. *num.* 26. 35. 67. 69. *&* 90. *& cons.* 61. *numer.* 10. *& cons.* 63. *numer.* 4. *lib.* 2.

Secundò, ex §. *Et in defectu prædictorum* in illis verbis, *& patrui defuncti, cum ejus Patre utrinque, vel ex patre conjuncti, & liberi masculi descendentes per lineam masculinam ex huiusmodi*. Ex quo eliciebatur expressa vocatio dicti Domini Caroli, tanquam masculi descendentis ex q. Pellina amita defuncti, quæ dicebatur comprehensa appellatione pa- 36
trui, cum masculinum concipiat fœmininum non solum attento jure communi ad *tex. in l.* 1. *& l. pronunciatio ff. de verbor. signific.* sed etiam in Statutis *Tiraquell. de retract. lignag.* §. 1. *glos.* 9. *num.* 203. *Rot. decis.* 125. *num.* 31. *par.* 2. *divers. Franch. decis.* 652. *De Marin. lib.* 2. *resol.* 21. *per tot. Ursin. de succession. par.* 2. *q.* 9 *art.* 3. *num.* 13. *& seqq. Antonin. var. lib.* 2. *resol.* 59. *cas.* 9. præsertim ubi Statutum loquitur in plurali, ut hìc *Antonin. d. cas.* 9. *Jo. Ant. Basius in addit. ad Afflict. in constit. Neapol. de fratr. obligat. partem feudi litter. C. Carpan. ad Stat. Mediol. cap.* 288. *sub num.* 7. & fortius ubi 37
Statutum expresse mandat, ut masculinum concipiat fœmininum, ut in hoc nostro Genuæ *sub rubr. de extrinf. intell. prohib. Bald. cons.* 43. *num.* 3. *lib.* 5. *Alex. cons.* 85. *numer.* 4. *& seqq. lib.* 4. *Hodiern. ad Surd. decis.* 9. *num.* 28. & in terminis amitæ *Dec. cons.* 617. *num.* 2. *Alciat. cons.* 58. *num.* 3.

Ex propria verò renunciatione remanere dicebatur exclusam dictam D. Mariam, quia ipsa recipiendo dotem in scutis 28700. auri renunciavit, ne dum bonis paternis, & fraternis, sed quorumvis ascendentium, & propinquorum quomodocumque, & qualitercumque competentibus, & competituris, tam ab intestato, quàm ex testamento. Dum enim renunciavit bonis propinquorum; renunciasse etiam dici debet bonis dicti Babilani, cum appellatione 38
propinquorum veniant etiam illi transversales, qui per fœmineum sexum conjunguntur *l. unic. C. unde vir, & uxor Peregrin. de fideicom. artic.* 22. *numer.* 36. *Castill. controvers. lib.* 5. *cap.* 90. *numer.* 18. *& sequent.* ac propterea eadem Domina Maria per 39
talem renunciationem remansit omninò exclusa, nec succedere potest, & integra hæreditas ad dictum D. Carolum ejus fratrem delata fuit *l.* 1. §. *quibus ff. de successor. edict. Andreas de Georgio allegat.* 23. *num.* 2. *&* 3. *Montan. controv.* 10. *sub num.* 4. 7. *&* 11. *Rot. decis.* 356. *num.* 3. *par.* 13. *recent.* Non obstante 40
quod dicta D. Maria fuerit hæres instituta à dicto Babilano, cujus vigore potuisset ipsa fortassis hæreditatem prædictam consequi *Galerat. de renunciat. lib.* 2. *cap.* 5. *numer.* 25. *tom.* 1. *Donad. de renunciat. cap.* 7. *num.* 66. Nam ex quo renunciavit successioni etiam ex testamento, & posuit in locum suum Dom. Joannem Baptistam de Mari ejus Patrem, ejusque hæredes cum jurium cessione tenetur hæreditatem sibi delatam relinquere, vel acceptam restituere dicto D. Carolo Patris renunciatarii hæredi, cui fuit jus ex dicta renunciatione quæsitum *Montan. dicta controvers.* 10. *num.* 8. *Capon. controv.* 28. *numer.* 54. Maximè cum renunciatio hæc effrænatis 41
verbis, quibus est munita, dici debet realis, & abdicativa tamquam facta à filia recepta dote ad favorem Patris. *Capyc. Latro consult.* 76. *num.* 47. *lib.* 2. *Galerat. de renunciat. lib.* 3. *cap.* 2. *num.* 23. *Napodan. in consuetud. Neapol. si quis, vel si qua sub nu.* 199. Quo casu renuncians habetur, ac si esset mor- 42
tua, aperitque locum aliis vocatis. *Donad. de renunc.*

cap. 44.

Source : BIU Cujas

cap. 44. *num.* 120. *lib.* 2. *Andreol. controverſ.* 310. *numer.* 13.

Sed his minimè refragantibus poſt acerrimam cauſæ diſcuſſionem Rota, uno contradicente, qui erat cauſæ Commiſſarius, pro dicta D. Maria reſpondit, eamque ad hæreditatem prædictam ſimultaneè admiſit cum dicto D. Carolo.

Satis clara enim viſa fuit diſpoſitio Statutaria *de ſucceſſion. ab inteſt.* ad illius favorem in ſupradicto §. *Et ipſis omnibus*, ubi dum ad ſucceſſionem vocatur ille, vel illa, ad quem hæreditas, ſeu ſucceſſio de jure communi defertur, jam patet apertè per Statutum noſtrum redactam fuiſſe ſucceſſionem ad terminos juris communis, ut præcisè conſiderat *Altograd. conſ.* 60. *num.* 40. *&* *num.* 45. quo Jure com-
43 muni attento, cum dicta Dom. Maria ſit in æquali gradu conjuncta dicto Babilano, ac eſt dictus Dom. Carolus, debita eſt exinde eidem etiam ſucceſſio in illius hæreditate, uti dicto Dom. Carolo, cum de jure communi omnibus in æquali gradu exiſtentibus deferatur ſucceſſio pro æqualibus portionibus ſublata penitus omni ſexus agnationis, & cognationis differentia ad *Tex. in* §. *ſi plures*, *&* §. *cæterum inſtit. de legit. agnat. ſucceſſ.* §. *ſi uno neque Auth. de hæredib. ab inteſt. venient. Auth. poſt Fratres la* 2. *C. de legitim. hæredit. Card. Cerro deciſ.* 68. *num.* 1. *&* *dec.* 642. *numer.* 3. cum ſimilibus.

Nec pro illius excluſione viſa ſunt ſuffragari dicto Dom. Carolo ea, quæ ex adverſo fuerunt ſuperiùs deducta.

Ad primum enim de dictione *vel*, quam uti alternativam reſpuere conjunctionem, & maſculi prius vocati prælationem inducere dicebatur ex Altrogrado in conſiliis ſuis ſuperius deductis, fuit reſponſum dictam dictionem *vel*, quicquid ſit in contractibus,
44 verior, & communior eſt opinio in legibus, & Statutis habere vim copulativæ *Juxt. Theor. Bart. in l. ſi is qui ducenta* §. *utrum col.* 1. *ff. de reb. dub. de qua Cacher. deciſ.* 13. *num.* 1. & in puncto Statuti *de ſucceſſion. Mart. de ſucceſſion. legal. par.* 3. *quæſt.* 4. *artic.* 1. *nnm.* 40. *Caren. reſol.* 172. *per tot. Rocc. Epiſc. Iſclan. diſput. jur. cap.* 6. *numer.* 22. & in hoc noſtro Statuto pro excludenda alternativa, & admittenda cumulativa militat concludens ratio, quia ſi contrarius intellectus eſſet admittendus alternativæ, manifeſtam Statutum contineret repugnantiam, nam implicat maſculos præferri fœminis, & deferri ſucceſſionem ad terminos juris communis talem prælationem exclu-
45 dentis ex juribus ſuprà indicatis. Statuta autem ita debent intelligi ut repugnantiam non contineant, & contradictionem. *Altograd. conſ.* 59. *num.* 9. *&* *conſ.* 60. *num.* 91. *lib.* 2. ferè in terminis *Rot. deciſ.* 396. *nu.* 5. *par.* 17. *recent.* & ne incontinenti ſequatur correctio. *Palm. Nepos allegat.* 187. *numer.* 11. *&* *allegat.* 189. *numer.* 14. *&* 16. illeque ſemper eſt retinendus intellectus per quem revertimur ad jus commune *gloſſ. in cap. Statutum in verb. numerandum de præbend. in* 6. *Surd. deciſ.* 272. *num.* 34. *Rot. deciſ.* 167. *numer.* 16. *par.* 6. *recent. Merlin. deciſ.* 564. *num.* 15. *Saminiat. contr.* 63. *num.* 49. Unde dum mens ſtatuentium eſt clara reducendi ſucceſſionem juxta diſpoſitionem juris communis maſculos, & fœminas pro æquali por-
46 tione admittentis, dicta dictio *vel* debet omnino dici poſita ad diſtinguendum verba, non autem mentem *Cardin. Cerr. deciſ.* 818. *numer.* 9. *&* 10. *&* *de-*
47 *ciſ.* 852. *numer.* 3. debetque intelligi explicativè ad utrumque ſexum citra aliquam prælationem unius ad alterum in paritate gradus ad *Text. in l. cum quidam Cod. de verb. ſignific. Giurb. ad conſtitut. Meſſan. cap.* 3. *gloſſ.* 12. *numer.* 13. *quæſt.* 1. & ipſemet *Altograd.* ex adverſo allegatus, licèt ubi loquitur in parte diverſa à noſtro §. *Et his omnibus*, conetur defendere dictam dictionem *vel* debere intelligi alternativè; Tamen deveniendo ad dictum noſtrum §. *Et his omnibus* expreſsè firmat Statutum deferre ſucceſſionem ad formam juris communis nulla habita differentia ſexus ut in *d. conſ.* 60. *num.* 40. *&* 45.

Nec noſtrum Statutum generaliter remittens jus ſucceſſionis ad jus commune debet reſtringi, ut intelligere voluerit de exiſtentibus in paritate gradus, cum prælatione tamen maſculi in caſu quo cum ipſo concurrat fœmina, ut ex adverſo objiciebatur,

quia generalitas verborum hanc reſpuit reſtrictionem ex regula vulgari, quod generalia verba debent 48
intelligi in ſua generalitate *l.* 1. §. *generalis ff. de leg.* 1. *Bonden. colluct. legal.* 38. *num.* 208. *vol.* 2. *Rot. deciſ.* 16. *num.* 7. *par.* 18. *recent.* & generalis, & indefinita Statutorum diſpoſitio juxta communem juris determinationem explicari, diſtinguique debet *Gabriel. conſ.* 1. *numer.* 17. *lib.* 1. *Manſ. conſult.* 340.
numer. 35. & cum in deferenda ſucceſſione genera- 49
liter Statutum ſe referat ad jus commune, debet etiam dictum jus commune relatum attendi, & intelligi generaliter cum dictis ſuis qualitatibus in ipſo Statuto referente *Rot. deciſ.* 47. *num.* 5. *&* *deciſ.* 61. *numer.* 1. *par.* 9. *&* *deciſ.* 264. *num.* 8. *par.* 13. *&* *deciſ.* 261. *num.* 15. *&* 16. *par.* 14. *recent. Altogr. conſ.* 6. *num.* 22. *lib.* 1. *Urceol. conſult.* 47. *num.* 4.

Non obſtat ſecundum de verbo *Patrui*, quod comprehendit Amitam, à qua ipſe Dom. Carolus deſcendit, ex eo quod maſculinum concipiat fœmininum, tam de jure, quàm ex noſtro Statuto *de extrinſ. intellect.* id expreſsè mandante, quia omiſſa ulteriori diſputatione ſuper veritate ſupra adductæ concluſionis, quam ita generaliter ſumptam informantes pro D. Maria acriter controvertebant, aſſe- 50
rendo illam procedere ſpecialiter in nominibus communibus quæ per ſolam qualitatem maſculinam, & fœmininam diſtinguuntur, ut ſunt filius, filia, nepos, neptis, avus, avia, & ſimilia in quibus proclivior fit tranſitus de uno ad alium, & ideo maſculinum eſt aptum concipere fœmininum, ſecus ubi diverſis nominibus maſculus contradiſtinguitur à fœmina, ut frater, ſoror, patruus, amita, quo caſu maſculinum non concipere fœmininum ex *Doctr. Caſtrenſ. conſ.* 119. *lib.* 1. *Corn. conſ.* 94. *numer.* 4. *lib.* 2. firmat *Adrian. Neguſ. quæſt.* 450. *numer.* 29. & antè eum *Gabr. lib.* 6. *commun. concluſ. tit. de verb. ſignific. concluſ.* 6. *numer.* 31. *Capr. conſ.* 62. *Natt. in cap. quamvis de pact. in* 6. *Rot. deciſ.* 128. *numer.* 2. *&* *ſeq. poſt Fenzon. ad Statutum Urb. Merlin. deciſ.* 472. *num.* 6. 7. *&* 8. & in puncto patrui in Statuto idem *Caſtrenſ. in l. illam* 19. *ſub num.* 6. *verſic. Quæritur primo C. de collation.* refert, & ſequitur *Brun. in tract. de conſtitut. decret. Statut. &* *conſuet. verb. Patruus*, *verſic. Statutum loquens fol. mihi* 198. *à terg. col.* 2. poſt medium fuit pro reſponſione ponderatum, quod objecta concluſio utcumque etiam generaliter ſumpta plures patitur in jure limitationes, ex quibus, quæ noſtro militant in Statuto.

Prima eſt quando Statutum diſcretivè loquitur de 51
maſculis, ac fœminis *Decian. conſ.* 76. *numer.* 29. *lib.* 3. *Spad. conſ.* 245. *num.* 11. *lib.* 3. *Gabr. concluſ.* 6. *num.* 57. *Neguſant. dicta partic.* 450. *num.* 18. *Michalor. de fratr. par.* 3. *cap.* 16. *num.* 20. *Rot. deciſ.* 388. *num.* 9. *&* *ſeqq. par.* 5. *recent. Merlin. dicta deciſ.* 461. *numer.* 6. 8. 9. cum aliis apud *Rocc. Epiſc. Iſclan. diſp.* 38. *num.* 29. Hæc autem diſcretiva locutio concurrit in noſtro Statuto non ſolum in diſpoſitis in hac *rubr. de ſucceſſion. ab inteſt.* in qua dum vocantur ad ſucceſſionem fœminæ, iſtas nunquam Statutum comprehendit ſub maſculino, ſed ſemper de illis facit ſpecificam mentionem, & licèt in patruo, de cujus interpretatione agitur, loquatur ſimpliciter, adhuc diſcretiva loquutio circa alias perſonas, cum adaperiat mentem Statuentium non comprehendendi ſub maſculino fœmininum, deſervit etiam pro patruo juxta punctualem doctrinam *Cornel. conſ.* 11. *numer.* 5. Sed etiam in ſpecie de patruo diſcretiva locutio legitur in *rubr.* 18. *lib.* 1. ubi Patruus contradiſtinguitur ab amita, quæ pariter ſuffragatur, licet ſit diverſa ab iſta, de qua eſt quæſtio, quia non datur in Statutis prius, & poſteriùs, dum omnia eodem tempore robur accipiunt à confirmatione *Bald. in cap. Canonum Statuta* 2. *numer.* 3. *extra de conſtitut. Royas deciſ.* 137. *ſub n.* 10. Exemplo inſtrumentorum, in quibus non datur prius nec poſterius. *Salgad. labyr. credit. par.* 2. *cap.* 4. *numer.* 151. *Rot. deciſ.* 202. *num.* 3. *par.* 7. *recent. Rich. deciſ.* 417. *numer.* 4. *&* 5. & etiam quia Statuti una 52
pars per aliam declaratur *l. ſi ſervus plurium in fin. ff. de leg.* 1. *Anchar. conſ.* 93. *Dec. conſ.* 309. *numer.* 1. *Pariſ. conſ.* 110. *num.* 34. *lib.* 3. quos ſequitur *Acolin. reſol.* 6. *numer.* 110. ad effectum præſertim eliciendi

Source : BIU Cujas

mentem ſtatuentium etiam in aliis capitibus, & materiebus ſtatutariis *Socin. Jun. conſ.* 18. *num.* 16. *lib.* 3. *Tob. Non conſ.* 44. *num.* 16. *Honded. conſ.* 14. *num.* 15. 16. *lib.* 1. *Palm. Nepos allegat.* 251. *num.* 44. & attenditur uſus loquendi Statuentium, etiamſi ſit in diverſis Statutis *Rot. Bononienſ. deciſ.* 2. *numer.* 24. *& ſeqq.* & in terminis diſcretivæ locutionis *Palm. Nepos allegat.* 65. *num.* 39. *& allegat.* 68. *num.* 90.

53 Altera eſt quando Statutum eſt juris communis correctorium, ut eſt noſtrum, quod favore patruorum excludit matrem à luctuoſa filii ſucceſſione contrà *Tex. in* §. *ſi igitur defunctus Auth. de hæred. ab inteſt. venient. Authent. defuncto C. ad Tertull.* quo caſu maſculinum non concipit fœmininum *Gabriel. d. concluſ.* 6. *num.* 54. *Neguſant. dicta quæſt.* 450. *n.* 32. *Merlin. dicta deciſ.* 571. *numer.* 3. *&* 4. *Rocc. diſput. jur.* 38. *num.* 30.

54 Replicatio autem quod in noſtro Statuto mater non excluditur, ſed eſt præterita, remanet ex lectura ejuſdem Statuti penitus eliſa, dum licet in §. *Et in defectu prædictorum* enumerentur ſolum perſonæ ad ſucceſſionem vocatæ, abſque matris expreſſione, & in hoc videri poſſit præterita, in ſubſequenti tamen §. *In omnibus verò caſibus*, dum Statutum dicit, *in omnibus verò caſibus ſupraſcriptis in quibus adeſſent aſcendentes, & deſcendentes ex linea patris defuncti admiſſi ſecundum ordines ſupraſcriptos, mater, & aſcendentes ex linea materna ſucceſſione etiam debita jure naturæ excludantur, imò prædicti, & ſinguli admiſſi, ſeu vocati reſpectivè ſuccedant omnibus aliis penitus excluſis*, excluſio matris eſt literalis, dum expreſsè illa excluditur extantibus perſonis ſuprà vocatis, & ita etiam pro illius excluſione fuit deciſum in cauſa maximi ponderis de anno 1679. inter MM. Fratres de Sauli, & Paulam Mariam, Patruos, & Matrem reſpectivè defuncti, ex rationibus in voto typis edito luculenter deductis, quæ ſententia, præſertim cum in judicatum tranſierit benè deſervit pro Statuti interpretatione, quatenus aliquam illud pateretur difficultatem *Card. Cerr. deciſ.* 776. *&* *deciſ.* 842. *utrobique num.* 12.

55 Tertia demum limitatio eſt illamet, de qua noſtrum Statutum quoque loquitur, quando ſcilicet eadem non eſt ratio in fœmina, quæ eſt in maſculo, ibi *ſi illud, quod profertur maſculinum, poterit convenire fœminæ, ſicuti maſculo*, & hæc etiam ratio de jure ſubintelligitur ad limitationem regulæ, quod maſculinum concipiat fœmininum *Ruin. conſ.* 22. *num.* 13. *vol.* 3. *Tort. ad Stat. Pap. Rub.* 93. *in Civil. de ſucceſſ. ab inteſt. n.* 24. *Capr. dicto conſ.* 61. *num.* 9. *Card. Cerr. dicta deciſ.* 776. *&* *deciſ.* 842. *utrobique num.* 11. *Rocc. dicta diſputat.* 38. *numer.* 36. & inter rationes ex quibus excluditur comprehenſio fœminini ſub maſculino, illa eſt potiſſima, quando Statutum proſpicit conſervationi agnationis, quia tunc diſpoſitio reſtringitur ad maſculos, per quos conſervatur, non autem extenditur ad fœminas, in quibus finitur agnatio *Rot. deciſ.* 179. *num.* 5. 6. *par.* 6. *recent. Card. Cerr. deciſ.* 185. *num.* 2. nec maſculinum concipit fœmininum, cum materia ſit reddita differens *Michalor. de fratr. dicto cap.* 16. *numer.* 12. 13. 15. *Gabr. dicta concluſ.* 6. *num.* 78. *Rocc. d. diſp.* 38. *num.* 34. *Rot. deciſ.* 267. *num.* 9. *par.* 9. *rec. Card. Cerr. deciſ.* 126. *num.* 9. *&* *dicta deciſ.* 185. *num.* 8. *&* 9. ubi in ſpecie de amita, *&* *dicta deciſ.* 842. *numer.* 9. 10. 11.

56 Quod autem Statutum hoc Genuæ dicatur conditum pro conſervatione, ac favore agnationis, & familiæ reſultat ex ipſamet maſculorum vocatione, & excluſione fœminarum, prout de cæteris aliis Statutis fœminarum excluſivis tradunt *Caſtill. controv. quot. lib.* 2. *quæſt.* 4. *num.* 78. *cum ſeqq. & lib.* 5. *contr.* 95. *num.* 2. *Merlin. de legitim. lib.* 3. *tit.* 1. *quæſt.* 2. *num.* 283. *Mart. de ſucceſſion. legal. par.* 2. *quæſt.* 4. *artic.* 4. *num.* 18. *& ſeqq. & par.* 3. *quæſt.* 1. *art.* 4. *n.* 22. *Cyriac. controv.* 137. *num.* 15. *Rot. deciſ.* 232. *num.* 3. *par.* 1. *diverſ. Card. Cerr. deciſ.* 126. *num.* 2. 3. *&* *dicta deciſ.* 185. *num.* 1. & in puncto Statuti Genuæ *Caren. reſol.* 172. *num.* 5. & ita fuit ſententiatum in ſupradicta cauſa MM. de Saulis, & in Voto, quod venit attendendum pro interpretatione Statuti, ut ſupra proximè dictum fuit.

Et ſpecialiter reſpectu patrui res videtur clarior 57
ponderando, quod Statutum vocando patruos non ſolùm voluit illos agnatos ex utroque parente, vel ex patre tantum, quod ſufficeret, ut amita remaneret excluſa *Corn. conſ.* 224. *ſub num.* 5. *lib.* 2. *Card. Cerr. dicta deciſ.* 185. *num.* 9. 10. 11. 13. ſed ulteriùs non exiſtente patruo vocavit illius filios non ſimpliciter, ſed maſculos, & deſcendentes per lineam maſculinam ex eis, quæ quidem vocatio maſculorum per lineam maſculinam deſcendentium inducit abſque dubio votum pro agnatione conſervanda *Fuſar. conſ.* 192. *numer.* 29. *Altograd. conſ.* 80. *numer.* 64. *lib.* 2. *Cardin. de Luc. de fideicommiſſ. diſc.* 25. *num.* 3. *&* *diſcur.* 28. *numer.* 10. *Torr. de Majorat. Ital. cap.* 38. *numer.* 308. *Rot. deciſ.* 28. *numer.* 58. *&* 59. *apud Arguell. deciſ.* 218. *num.* 4. *&* 5. *par.* 11. *&* *deciſ.* 445. *num.* 5. *& ſeqq. par.* 18. *tom.* 2. *recent. Capon. diſcept.* 59. *num.* 33. *&* 34. *lib.* 1. & vide infinitos per me citatos in *Florentina primogenituræ de Orlandinis*. Ponderando præterea diſcretivum modum, quo utitur noſtrum Statutum, quando vocat deſcendentes ex fœminis, & deſcendentes ex patruis, illos enim ſimpliciter vocat deſcendentes, quorum nomine veniunt, tam maſculi, quam fœminæ *Rot. deciſ.* 370. *numer.* 7. *par.* 13. *recent.* deſcendentes vero ex patruis vocat cum qualitate maſculinitatis, quod non alia ratione poteſt dici per ſtatuentes volitum, quàm ad conſervandam verè, & realiter in iſtis deſcendentibus ex patruis agnationem illam, quam in fœminis, ſeu illarum deſcendentibus conſervare non poterat, quæ ratio cum ſit unica de- 58
bet conſiderari, ac ſi eſſet expreſsè in Statuto poſita *Rot. dec.* 267. *num.* 14. *&* *deciſ.* 383. *par.* 9. *rec.*

Denique dictam D. Mariam excludere non valet à petita ſucceſſione, propria ejuſdem renunciatio, quam fecit ampliſſimis verbis ad favorem patris, ejuſque hæredum, etiam de bonis propinquorum eidem competentibus, & competituris quomodocumque, & qualitercumque, tam ex teſtamento, quàm ab inteſtato.

Quia viſum fuit præfatam renunciationem nullo pacto poſſe comprehendere prædictam Babilani hæreditatem, & ad illam extendi, tanquam delatam longè poſt renunciationem: militat enim in 59
præſenti communis, & ab omnibus recepta concluſio, quod quælibet renunciatio pro omni eo, quod prætendi poſſet, quomodocumque, & qualitercumque, ſemper intelligi debet ex cauſa de præterito, vel præſenti, non autem de futuro juxtà receptiſſimam *Bart. Doctrinam in l. qui Romæ* §. *duo fratres num.* 19. *ibique Bald. numer.* 24. *Rip. ſub numer.* 46. *Bolognett. numer.* 110. *ff. de verb. obligat. Cancer. var. par.* 3. *reſol.* 15. *num.* 133. *Beltram. ad Gregor. deciſ.* 265. *num.* 6. *plenè Rocc. diſp.* 55. *num.* 17. *Palm. Nepos allegat.* 152. *numer.* 16. *&* 17. *&* *allegat.* 153. *num.* 87. *Rot. deciſ.* 523. *numer.* 9. 10. *ibique Rub. numer.* 1. 2. *& ſeqq. par.* 4. *tom.* 3. *&* *deciſ.* 543. *num.* 21. *&* 22. *par.* 5. *recent. Gomez. ad l. Taur.* 22. *numer.* 10. *de Marin. lib.* 2. *reſol.* 189. *num.* 6. *Actolin. reſol.* 55. *num.* 19. *Cavaler. deciſ.* 340. *num.* 5. *& ſeqq. Buratt. deciſ.* 281. *num.* 5.

Quamvis etiam fuerit renunciatum juri, quod 60
quis habere poſſet in futurum, ut in noſtra renunciatione, ibi competentibus, & competituris, quia renunciatio juris etiam futuri adhuc eſt intelligenda de jure futuro ex cauſa de præſenti, non autem extendenda ad jus futurum ex cauſa de futuro non habente ſpem probabilem de præſenti *Bart. in d. l. qui Romæ* §. *duo fratres dicto num.* 19. *ibique Jaſon. num.* 69. *&* *conſ.* 418. *numer.* 24. *Mart. de ſucceſſion. legal. par.* 1. *quæſt.* 14. *artic.* 4. *num.* 1. *& ſeqq. Molfeſſ. ad conſuetud. Neapol. de renunciat. quæſt.* 1. *num.* 34. *Mut. ad conſuetud. Panorm. cap.* 44. *num.* 20. *Cancer. d. reſol.* 15. *num.* 133. *Marcian. Jur. diſp.* 14. *num.* 30. *lib.* 1. *Cyriac. contr.* 292. *num.* 8. *Beltram. ad Gregor. dicta deciſ.* 265. *num.* 6. *Roſa conſult.* 7. *num.* 69. *Rot. dict. deciſ.* 543. *num.* 27. *plenè Rocc. dicta diſput.* 55. *numer.* 18. *Carbon. apud Maſſin. de confiſc. bonor. quæſt.* 45. *num.* 68. ubi quod etiamſi per verba ampliſſima, & de futuro concipiatur renunciatio, numquam in ea comprehenditur hæreditas poſteà de futuro mediatè ſuperveniens *Samminiat. controv.* 73. *num.* 29.

Prat.

Source : BIU Cujas

Prat. diſcept. forenſ. cap. 39. num. 13. & 14. vol. 2. Hodiern. ad l. hac edictali quæſt. 17. num. 75. Actolin. d. reſol. 55. num. 21. & reſol. 56. num. 1.

61 Et dictiones illæ *quomodocumque*, *& qualitercumque*, in noſtra renuntiatione adjectæ operari quidem poſſunt reſpectu ſucceſſionis, ſed non reſpectu cauſæ, niſi addatur etiam clauſula *ex quacumque cauſa*, quæ eſt apta comprehendere etiam ſucceſſiones ex cauſa de futuro, ut loquuntur *Pancirol. conſ. 62. numer. 8. Addent. ad Burat. deciſ. 310. num. 9. Rot. deciſ. 95. poſt Gilian. ad Stat. Perugin. Altograd. conſ. 66. num. 17. 18. 20. 22. & 23. lib. 1. Rocc. diſput. 55. ſub*

62 *num. 18. verſ. quicquid in contrarium ſit.* Imò eſt neceſſarium, ut dicatur non ſolum *ex quacumque cauſa*, ſed addatur etiam *ex nova*, ſine qua incluſum non intelligitur jus futurum *ex nova* delatum poſt renunciationem, *Surd. conſ. 267. num. 20. 25. & 26. Rip. in l. conditionis num. 24. in fin. & num. 25. & 26. C. de pact. benè Fontanel. dec. 417. n. 16.* ubi, quod non dicitur renunciatum juri de futuro ex cauſa de futuro, niſi etiam dicatur *ex nova cauſa*.

63 Certum eſt autem, quod jus ſuccedendi ab inteſtato, ſive ex teſtamento propinquis eſt jus futurum ex cauſa omninò de futuro, ſine ulla ſpe probabili de præſenti, nulloque juris fomite munita, ut probant *Barr. in dicta leg. qui Romæ §. duo fratres in 6. quæſt. num. 19. Cæphal. conſ. 526. num. 68. & 75. Cyriac. dicta controv. 292. num. 9. Rot. dicta deciſ. 543. num. 22. par. 5. recent. Rocc. d. diſput. 55. n. 19. Actolin. dicta reſolut. 56. num. 1. Saminiat. dicta controv. 73. num. 30.*

64 Fortiùs in præſenti, dum tempore renunciationis dictus Babilanus non ſolum erat floridæ juventutis, longè minoris ætatis dicta renunciante, & in ſtatu nubendi, & conſequenter habendi etiam deſcendentes, ſed inſuper plures habebat ſorores, alioſque proximiores, quibus immediatè debebatur ejuſdem ſucceſſio in caſu obitus; ex quibus circumſtantiis clarius conſequitur ejuſdem hæreditatem tamquam jus tempore renunciationis non formatum, & immediatum, ſed ſine ſpe probabili de præſenti uti mediatum, & futurum non poſſe in tali renunciatione dici comprehenſum, *Rot. dicta deciſ. 543. num. 5. Altograd. conſ. 41. num. 56. bene Ruin. conſ. 98. per tot. in ſpecie à numer. 8. vol. 1. Dec. conſ. 379. per tot. ſignanter à numer. 10.* quod Decii conſilium ſequitur in ſpecie *Fulgin. de jur. emphyt. titul. de renunciat. quæſt. 7. num. 8.* & allegatur generaliter in propoſito à *Beltram. ad Gregor. dicta deciſ. 265. num. 6. Rot. poſt Merlin. deciſ. 48. num. 7.* quos allegat, & ſequitur *Carbon. apud Maſſin. dicta quæſt. 45. num. 71.* cum dicta D. Maria cogitare non potuerit dictum Dom. Babilanum, & alios immediatos ſucceſſores ante ipſam turbato mortalitatis ordine præmorituros & ipſammet ſuperſtitem ex teſtamento ſucceſſuram,

65 ac proinde ſuper incogitatis, & veriſimiliter non conſideratis per contrahentes non cadit renunciatio, *Saminiat. dicta controv. 73. num. 28. Rot. deciſ. 10. numer. 10. par. 11. & deciſ. 735. num. 22. par. 18. recent. Actolin. d. reſol. 56. num. 9.*

66 Quæ omnia eò magis procedere viſa ſunt in noſtra hypotheſi, quia nos verſamur in renunciatione facta à Puella nubente in ſæculo, quæ venit ſtrictè intelligenda *Cyriac. controv. 292. numer. 19. Manzaned. deciſ. 166. numer. 3. & deciſ. 451. num. 5.* ad dif-

67 ferentiam renunciationis factæ propter ingreſſum religionis, quæ largius interpretatur, ut concordando tradit *Rot. deciſ. 616. numer. 13. coram Cerro, Octobon. dicta deciſ. 10. num. 27. & par. 14. recent. deciſ.*

68 *253. num. 19.* eoque magis, cum fuerit renunciatum bonis, non hæreditati *Rot. deciſ. 66. numer. 14. poſt Torr. de pact. futur. ſucceſſ. & deciſ. 114. ſub numer. 22. par. 8. Recent. Altograd. Jun. controv. 26. num. 19.*

69 *20. 21. lib. 1.* & ulterius, quia dicta Puella renunciavit recepta dote à Patre, quo caſu renunciatio tamquam regulata à cauſa dotandi, renunciationis nomen non meretur, ſed potius ſimplicis, & abſolutæ quietantiæ, ſeu liberationis, quæ quamvis generaliſſima, eſt intelligenda de juribus tum competentibus, non autem de futuris, ut ex *Alex.* benè *Ruin.* & aliis probat *Rocc. citat. diſput. 55. num. 22. Rot. apud Merlin. deciſ. 44. num. 7.* Præſertim cum

Dos ſc. 28700. auri, quam Pater conſtituebat, erat ordinaria ſecundùm communem uſum hujus Civitatis inter nobiles, quæ ideo ultrà renunciam, quam faciebat de bonis Paternis, Maternis, Fraternis, ac de legato ſc. 12000. auri eidem renuncianti debito extra ſubſtantiam Patris, non merebatur renunciam etiam bonorum ex nova cauſa proveniendorum. Ex quibus cum verba renunciationis licèt generalia neceſſariò non importent dictam comprehenſionem hæreditatis Babilani tamquam dubiam, & diverſam recipientia interpretationem ex ſupra deductis. Hoc itaque ſufficere debet, ne dictæ D. Mariæ obſtet renunciatio, quæ comprendere debet ſolum ea, quæ 70
exprimuntur, vel neceſſario ab expreſſis reſultant *Bottiler. de ſucceſſion. cap. 2. Theor. 56. num. 16. Donad. de renunciat. cap. 27. numer. 136. Torr. de pact. futur. ſucceſſion. lib. 2. cap. 23. numer. 36. & 37. Rot. poſt eum deciſ. 116. numer. 13.* & in dubio ſemper 71
interpretanda eſt ad favorem renunciantis, ut minus ei præjudicet *Valenzuel. conſ. 179. numer. 45. 46. 47. & ſeqq.* Itaut admitti etiam debeat ipſamet re- 72
nuncians ad ſuam dubiam declarandam renunciam, & ei eſt ſtandum, *Molfeſſ. ad conſuetudin. Neap. de renunciat. quæſt. 17. num. 38. & in addit. num. 7. Rot. in Rom. de Lanuviis 5. Julii 1673. coram Taya apud Manſ. conſ. 258. num. 50.*

Hinc objici non valet, quod ſicuti reſpectu bonorum, & legitimæ Patris, & Matris, quibus renunciatum fuit ipſis parentibus viventibus, negari non poteſt, quin fuerit renunciatum juri de futuro, ex cauſa de futuro; ita debeat dici renunciatum juri de futuro ex cauſa de futuro reſpectu renunciationis de bonis propinquorum unica oratione, & in eadem periodo factæ, quia non currit paritas inter renunciationem de bonis propinquorum, ac de bonis parentum, & legitimæ ob diſparitatem rationis. In illis enim non poteſt dici renunciatum juri de futuro ex cauſa de futuro, quia non adeſt ſpes probabilis de præſenti aliquo juris fomite munita, ſtantibus præſertim aliis immediatis ſucceſſoribus tempore renunciationis, ut ſuprà fuit deductum. In iſtis verò bonis paternis, maternis, 73
& legitimæ non cadit jus abſolutè de futuro propter ſpem probabilem, quam filii habent in hæreditate parentum, cum dicantur quaſi Domini, & in eis dicatur Dominium potiùs continuari, quam de novo acquiri *Merlin. de legit. lib. 5. titul. 3. quæſt. 1. numer. 3. Cardin. de Luc. de Jur. Patron. diſcurſ. 56. numer. 14. Bich. deciſ. 511. numer. 6. Rot. deciſ. 209. num. 34. par. 9. recent. ex Paſchal. de Patr. poteſt. par. 4. cap. 1. num. 5. 6.*

Quinimò viſum fuit objectum retorqueri, quia ſicuti, ubi actum fuit de legitima matris, & hæreditate patris adhuc viventis, fuit facta illarum ſpecifica mentio, utpotè quia agebatur de juribus de futuro ſpecialem mentionem requirentibus ad effectum ea ſub renunciatione comprehendendi; ita pariter id feciſſent, ſi reſpectu aſcendentium, & propinquorum de juribus de futuro partes intellexiſſent. Cum diſcretivus loquendi modus diverſam 74
quoque arguat diſponentium intentionem. *Cocin. deciſ. 2121. numer. 143. Merlin. deciſ. 800. num. 11. Cardin. Celſ. deciſ. 116. numer. 8. & deciſ. 202. num. 16.* Adeout cum dictæ D. Mariæ jus expreſſum 75
non fuerit, ſed ſub involucro verborum velatum, id cui hodie renunciaſſe prætenditur, attendi non debet *Actolin. dicta reſol. 56. num. 13. 14. 15. & 16.* ubi concordanter.

Minus ſubſiſtit, quod ſi reſpectu propinquorum non includeretur in renunciatione hæreditas dicti Babilani, renunciatio remaneret ſuperflua, quia exceptio ſuperfluitatis non eſt conſiderabilis ad effe- 76
ctum extendendi renuntiationem, ut in puncto animadvertit *Rot. deciſ. 47. numer. 9. & ſequentib. poſt Merlin. de legit. & dicta deciſ. 523. num. 16. 17. par. 4. recent. tom. 3. Actolin. dicta reſolut. 55. numer. 24.* cum potius ſit toleranda ſuperfluitas, 77
quam quod verba generalia contra veriſimilem diſponentis mentem in grave ejus præjudicium retorqueantur *Mantic. de tacit. lib. 4. tit. 2. nu. 10. Altograd. Jun. contr. 73. n. 50. & contr. 83. n. 49. vol. 2. Pal. Nep. allegat. 95. num. 11. & allegat. 104. num. 18.* &

Source : BIU Cujas

ceſſat etiam objecta ſuperfluitas, quia cum jura futura in bonis propinquorum verificari valeant reſpectu legati provenientis à multiplico Domini Stephani de Mari, quod reſpectu executionis cauſam de futuro reſpiciebat, non debet alia aſſumi interpretatio, per quam alia jura futura, & cauſam de futuro ſolùm habentia ſine ulla ſpe de præſenti comprehenſa congeri debeant, cum ſufficiat dicta verba in dictis juribus legati poſſe verificari, nec umquam alia jura ſimpliciter de futuro cenſentur renunciata ex cauſa de futuro, niſi expreſsè id dictum fuerit, ut ſupradictum fuit, & tradit *Valenzuel. conſ. 179. numer. 43. & 44. Durand. deciſ. 268. num. 19. Rocc.* 79 *diſput. 55. numer. 44. 45. & 46.* ut vitium ſuperfluitatis remaneat ſublatum ſat eſt, quid etiam minimum operari *Rot. dicta deciſ. 47. numer. 17. poſt Merlin. de legitim. & dicta deciſ. 523. in fin. par. 4.* 80 *recent. Actolin. dicta reſolut. 55. numer. 30.* ſufficitque qualis operatio etiam circà majorem declarationem ejus, quod ineſt, & fuit expreſſum *Rot. deciſ. 600. num. 28. par. 5. & dec. 249. num. 21. par. 7. rec. Alex. VIII. dec. 244. num. 24. De Luc. de fideicom. diſ. 54. num. 7.*

Poſito autem quod in dicta renunciatione non fuerit incluſa hæreditas poſteà delata dicti D. Babilani, ſupervacanea redditur diſſertatio, an prædicta renunciatio fuerit realis perſonalis, vel mixta, & an ſtante renunciatione etiam ex teſtamento teneatur dicta D. Maria hæreditatem ſibi delatam reſtituere dicto D. Carolo, quia quæſtio non ſtat in qualitate renunciationis, ſed in eo, an fuerit in ea comprehenſum jus futurum ex cauſa de futuro, quo non comprehenſo, ut ſuprà probatum fuit, ceſſant omnia in contrarium deducta, cum non entis nullæ ſint qualitates ex vulgatis.

Quæ demum deducta fuere ultimo loco de præſumpta voluntate dicti Babilani Teſtatoris admittendi ad ſucceſſionem dictum D. Carolum, nullius vi- 81 ſa fuerunt roboris, & momenti, quia cum Teſtator expreſſis verbis inſtituerit hæredes *quelli, o quello, che per diſpoſizione dello Statuto noſtro di Genova de ſucceſſ. ab inteſt. doveranno ſuccedere* clarè expreſſit ſuam voluntatem habendi hæredes illos, qui ab inteſtato eſſent eidem ex ſtatutaria diſpoſitione ſe ad jus commune referente ex ſuprà firmatis ſucceſſuri, & ſic dicti Dom. Carolus, & Dom. Maria, qui de jure communi ſimultaneè ſuccedunt, ambo haberi debent, ac ſi à Teſtatore expreſsè nominati, & inſtituti fuiſſent *Pret. de interpr. ultim. volunt. lib. 4. nu. 51. Theſaur. quæſt. for. 56. num. 20. lib. 1. Surd. deciſ. 128. Ciroch. diſcept. 7. num. 5. & 9.* ac proinde epiſtanda, & perquirenda non eſt aliunde ejus voluntas, quæ clara eſt, & in claris non admittitur quæſtio voluntatis ex vulgar. *Tex. in l. ille, aut ille ff. de leg. 3.*

Teſtes autem de alloquutionibus per teſtatorem longe poſt teſtamentum factis deponentes, haberi non 82 poſſunt in conſideratione. Quia ultra quod ſunt ſingulares *Merlin. deciſ. 174. num. 5. Bicher. deciſ. 560.* 83 *num. 2.* eorum dicta nihil relevant, nam cum ex ſupradictis teſtamentum ſit clarum, diſcurſus teſtatoris poſteà facti non attenduntur *Gabriel. conſ. 112. num. 30. vol. 2. Rocc. diſput. jur. cap. 43. num. 5. 6. Rot. deciſ. 305. num. 30. par. 10. deciſ. 282. num. 13. par. 11. & deciſ. 321. num. 13. & ſeq. par. 13. recent.* ſtante 84 præſertim quod ex diſcurſibus iſtis, & ſermonibus Teſtatoris tamquam incidenter factis, & perfunctoriè deferri non poteſt ſucceſſio *Rot. deciſ. 128. num. 17. par. 18. tom. 2. & deciſ. 38. num. 17. par. 19. recent.* & cum teſtes prædicti ſimpliciter deponant dictum Babilanum deſideraſſe hæredem dictum Domin. Carolum, non autem taxativè depoſuerint, quod nempè teſtator eum dumtaxat voluerit hæredem, id nihil impedit quin dicta D. Maria foret admittenda in concurſu cum dicto D. Carolo benè *Gabr. dicto conſ. 112. num. 30.* & ita &c. utraque &c.

SUMMARIUM.

1 *STatutum noſtrum fuit conditum ratione agnationis, dum poſt deficientiam Patruorum vocavit eorum filios maſculos deſcendentes per lineam maſculinam.*

2 *Statutum noſtrum cum vocaverit deſcendentes ex fœminis ſub ſimplici* deſcendentium *vocabulo, & deſcendentes ex maſculis, ſcilicet à Patruis cum qualitate maſculinitatis, per lineam maſculinam, ex hoc diſcretivo loquendi modo inducitur votum agnationis.*

3 *Cum in Statuto noſtro fuerint vocati Patrui, tam ex latere Patris, quam ex utroque latere, conſideratam per illud fuiſſe agnationem decidebet, ideoque Amita non venit.*

4 *Copulativè vocati debent ſimultaneè ſuccedere, ſecus in noſtro Statuto per verba* vel illi, qui fuerint.

ET LIBERI MASCULI DESCENDENTES PER LINEAM MASCULINAM) Dixit Rota noſtra Genuenſis, quæ ad alium effectum mox ſuprà regiſtrata fuit, quid operentur hæc verba præſentis noſtri Statuti, ideoque ſuperfluum eſſet ea repetere, quæ jam exarata fuere, niſi ordo mihi præſcriptus concluſiones ſuis locis adaptandi id à me exigeret.

Videmus hìc certè conſideratam fuiſſe à Statuto 1 noſtro agnationem; nam non exiſtente patruo vocavit illius filios, & deſcendentes, non ſimpliciter, ſed maſculos, & deſcendentes per lineam maſculinam ex eis, quæ quidem maſculorum diſpoſitio inducit abſque dubio votum pro agnationis conſervatione *Fuſar. conſ. 192. numer. 29. Altograd. conſ. 80. num. 64. lib. 2. Card. de Luc. de fideicomm. diſc. 25. num. 3. & diſc. 28. num. 10. Torr. de Majorat. Ital. cap. 38. num. 308. Rot. deciſ. 28. num. 58. & 59. apud Arguelles deciſ. 218. num. 4. & 5. par. 11. & deciſ. 445. num. 5. & ſeq. par. 18. tom. 2. rec. Capon. diſcept. 59. num. 33. & 34. lib. 1.*

Ulterius ponderamus diſcretivum modum, quo uti- 2 tur Statutum noſtrum, quando vocat deſcendentes ex fœminis, & deſcendentes ex maſculis, ſive patruis, illos enim ex fœminis ſimpliciter vocat ſub nomine deſcendentium, quorum appellatione veniunt ſimul maſculi, ac fœminæ, ut pluries dixi ſuprà, quibus addo *Rot. deciſ. 370. num. 7. par. 13. recent.* Deſcendentes verò ex maſculis, ſive patruis vocat cum qualitate maſculina, & per lineam maſculinam, id enim nulla alia ratione poteſt conſiderari fuiſſe factum à Statuentibus, quam ad conſervandam in iſtis deſcendentibus agnationem, quæ in fœminis conſiderari non poteſt, neque in earum deſcendentibus, quæ ratio, cum ſit unica, debet haberi, ac ſi expreſſa poſita fuiſſet per Statuentes *Rot. dec. 267. num. 14. & deciſ. 383. par. 9. rec.*

Sed ſemper magis res clara evadit, quia Statutum 3 hic non ſolum vocat patruos utrinque, ſed ex patre tantum conjunctos, quia non eſt ratio cur debeat conſiderari in amita iſta conjunctio, prout de jure communi dixi ſuprà in principio hujus paragraphi, ideoque ſi Statutum noſtrum illam conſideravit in patruis ea eſt, quia in his agnatio conſervatur, ideoque ſufficiens eſt ad excludendam amitam, ut per *Cornel. conſ. 224. ſub num. 5. lib. 2. Card. Cerr. dec. 185. numer. 9. 10. 11. 12.*

EX HUJUSMODI: Denotat perſonas patruorum ſupra expreſſas, tam utrinque, quàm ex patre conjunctorum *gloſſ. in §. fuerat inſtit. de action. Gratian. cap. 145. num. 5. Surd. deciſ. 210. num. 18. Alex. conſ. 45. num. 3. lib. 7. Carpan. cap. 303. num. 3. lib. 1. Seraphin. deciſ. 822. num. 3.*

VEL ILLI QUI FUERINT: Poſita ſunt 4 hæc verba poſt plures copulativè vocatos, ut hic vocantur deſcendentes ex fratribus, & à ſororibus, & patrui, & liberi maſculi ex hujuſmodi, & benè ſubjiciunt ſtatuentes, *vel illi, qui fuerint*, quæ verba certè referuntur ad collectivè vocatos, oſtendendi gratia non requiri omnium collectivè vocatorum concurſum, ut diſpoſitioni hujus Statuti locus ſit,

ut

Source : BIU Cujas

ut etiam obſervavit in noſtro Statuto *Altograd. Sen. conſ. 60. num. 23. & 24. lib. 2.* alias certè neceſſe fuiſſet ob vim copulativæ dictionis copulatorum concurſum adeſſe, ut voluit *Honded. conſ. ſuo 1. & conſ. 2. ubi latiſſimè per tot. lib. 1.* & in his terminis *Chaſſan. ad conſuetud. Burgund. de ſucceſſ. rub. 7. §. 12. in tex.* ibi *il ne luii expreſſement reſerve num. 12. verſ. advertendum eſt, & Honded. conſ. 8. num. 11. 12. 13. 14. 15. & num. 42. dicto lib. 1. Peregrin. conſ. 51. num. 18. lib. 1. Caball. conſ. 128. num. 166. & infr. lib. 2. Altograd. conſ. 64. num. 6. & 7. lib. 1.*

§. XIII.

MAſculus, & Fœmina dedicatus, vel dedicata in aliquo Monaſterio, ſive ante, ſive poſt mortem patris, matris, fratris, ſororis, vel alicujus ipſorum, qui, vel facto teſtamento, vel ab inteſtato deceſſerint non poſſit petere nec habere in bonis paternis, maternis, & aſcendentium, niſi illud, quod fuiſſet ei legatum, ſeu inter vivos datum, vel aſſignatum fuiſſet, & in caſu quo ei nihil legatum, vel aſſignatum fuiſſet, non poſſit petere, niſi pro ſuſtentatione vitæ ipſorum cognoſcenda arbitrio Magiſtratus de conſilio trium ex proximioribus propinquis, & eis deficientibus proborum virorum, quos eliget Magiſtratus, ſed omnia bona prædicta pervenire debeant ad alios fratres, & ſorores, & eorum liberos ſecundum formam præſentis Statuti, poſſit tamen petere omne id, quod ipſi fuiſſet legatum, ſeu inter vivos aſſignatum.

SUMMARIUM.

1 *Laici nihil ſtatuere poſſunt in perſonas Eccleſiaſticas.*
2 *Statutum prohibens, ne dicati, vel dicatæ alicui Monaſterio ſuccedere poſſint, eſt nullum, ac invalidum.*
3 *Quia tale Statutum repugnat juri divino, ac religioni Chriſtianæ.*
4 *Vel quia Chriſtiani fiunt timidiores ad ingrediendum Monaſterium.*
5 *Contra prædictam concluſionem.*
6 *Quia tale Statutum non eſt conditum in præjudicium Religioſorum, ſed propter optimum finem conſervandi familias.*
7 *Omnia poteſt facere Princeps, dummodo in omnibus finem rectum habeat.*
8 *Præcipuè quæ fiunt in Reipublicæ conſervationem.*
9 *Teſtator poteſt ex rationabili cauſa, puta agnationis, omnes religioſos à ſucceſſione ſui fideicommiſſi perpetuò inſtituti excludere.*
10 *Teſtator poteſt impedire, vel prohibere matrimonium, dummodo id faciat ex rationabili cauſa, ſecus ſi nuptiarum odio.*
11 *Qui Spiritu Dei agit, Temporalia non curat, & omnia bona ſæculi deſpicit.*
12 *Statutum prohibens ingredientibus in Religionem ſuccedere poſſe, eſt validum, quia vinculum hoc caſu injicitur ante Clericatum.*
13 *Reprobatur* Maſchard. *contrarium aſſerens.*
14 *Statutum excludens fœminas propter maſculos, monialem etiam excludit.*

PRæſens diſpoſitio, quæ excludit à ſucceſſione bonorum paternorum, maternorum, ac aſcendentium maſculum, & fœminam dedicatum, & dedicatam alicui Monaſterio ad favorem aliorum fratrum, ac ſororum eorumque liberos, videtur nulla, & omninò invalida, cum nullo modo poſſint laici ſtatue-
1 re in perſonas Eccleſiaſticas per *tex. in cap. Eccleſia Sanctæ Mariæ*, & ibi *communiter canoniſtæ de conſt.* Et à plurimis tale Statutum nullum, ac invalidum
2 omninò reputatum fuit, ut per *Imol. in cap. quod Clericus numer. 5. in princip. de fori compet. Actolin. Caſareg. Tom. IV. reſol. 77. num. 11. Paul. de Caſtr. conſ. 462. numer. 2. lib. 1. Surd. conſ. 2. per tot. Ciroc. diſceptat. 29. numer. 49. Graſſ. de effect. Cleric. effect. 2. numer. 1. & ſeq. per tot. Craſſ. de ſucceſſ. §. teſtamentum quæſt. 36. num. 13. Maſcard. de gener. Stat. interpret. concluſ. 1. num. 14. & 15.* latiſſimè *Bellet. diſquiſit. Cleric. par. 1. tit. de exempt. Cleric. à Statuto ſæculari §. 1. numer. 1. & ſeq. per tot. Zacchias de obligat. cam. q. 2. num. 60. Sperell. deciſ. 10. num. 1. Mart. Medices deciſ. Senenſ. 53. num. 1. 2. 3.* & pluries deciſum fuit in *Rot. Rom. dec. 404. n. 16. par. 13. rec.* & coram *Bich. deciſ. 272. num. 6. & ſeq. & deciſ. 288. numer. 36. & ſeq. & coram Sanctiſs. Alex. VIII. deciſ. 149. num. 4. & ſeq.*

Et in præciſis terminis Statuti excludentis religioſum à ſucceſſione, videlicet, quod ſit nullum, irritum, ac invalidum *Menoch. conſ. 196. num. 32. 33. & 34. & duobus ſeq.* ubi de communi dicens, quia 3
hujuſmodi Statuta repugnant juri Divino, ac Religioni Chriſtianæ *Alex. conſ. 44. numer. 15. lib. 5. Caphal. conſ. 526. num. 57. & ſeq. uſque ad fin. lib. 4. Socin. Sen. conſ. 183. ſub num. 3. in fin. & conſ. 241. numer. 2. & ſeq. lib. 2.* latè *Bellet. d. loc. cit. §. 4. num. 17. & 18.* ubi de communi, *& tit. de bon. Cleric. §. 21. num. 6.* & etiam efficitur quis timidior ad in- 4
grediendum Monaſterium *Maſchard. de Statut. concluſ. 1. num. 13.* magiſtraliter *Rot. coram Bich. deciſ. 625. à num. 16. & ſeq. per tot.* ubi rejicit diſtinctionem, an Statutum inhabilitaverit ad ſuccedendum antè ingreſſum in Religionem, necne, & *Rot. coram Veroſpio Maceraten. hæredit. Lunæ 27. Maji 1658.* impreſſa penes *Urceol. conſult. lib. 2. in appendic. ad cap. 50. §. & licèt.*

Item ratio eſt, & communiter aſſignatur, quia aliàs hujuſmodi Statuta de facili retrahere poſſent filios ab ingreſſu in Religionem, & ita eſſent impeditiva vitæ contemplativæ, quæ eſt melior activæ.

Hæc opinio in ſtatu Eccleſiaſtico certè communis videtur, & ſequuta, nam quaſi de proprio ejus intereſſe agitur, ideoque illam enixè tueri videntur Eccleſiaſtici. Attamen in jure noſtro inſubſiſtens eſt, 5
ſed contraria apud omnia tribunalia, ac Reſpublicas, & Principes laicos recepta eſt, & quidem per ſua principia conſiderata utiliſſima eſt, ac veriſſima, & eam ſequuti fuerunt *Paul. Æmil. Gallus in tract. de exception. ſucceſſion. titul. 4. exception. 27. par. 2. num. 242. & 243.* latiſſime *Scopp. ad Cod. Fabr. lib. 1. tit. 2. de ſacroſ. Eccleſ. explanat. 44. numer. 5. cum pluribus ſequentib. Fuſar. de ſubſtit. quæſt. 429. numer. 82. Honded. conſ. 11. num. 37. lib. 2. Laderch. conſ. 133. Bardelon. conſ. 16. Gatti conſ. 4. numer. 148. Chaſſan. ad conſuetud. Burgund. rub. 7. de ſucceſſ. ſub verb. ſe un baſtard. Cardin. de Luc. de Statut. ſucceſſion. §. 11. numer. 13. verſ. quidquid ſit. Caphal. conſ. 146. numer. 26. 27. Pereir. de man. reg. cap. 57. num. 9. 10. 11.* & de ſimili Statuto Sabaudiæ teſtatur *Faber in ſuo Cod. lib. 1. tit. de Epiſc. & Cleric. deffin. 2. Zaſius in l. ſtipulatus hoc modo ff. de verb. obligat. num. 38. Maynard. deciſ. 56. Parlamen. Tholoſan. lib. 5. & deciſ. 25. eod. lib. ſequutus à Caren. reſol. 179. num. 2.* in ſimili Statuto, ubi dicit eſſe pluries judicatum, & ſic eſſe in multis regnis, ac provinciis bene *Peregr. de fideicom. art. 28. numer. 92.* in ſimili pariter Statuto *Carpan. ad Statut. cap. 284. numer. 3. verſ. quod autem Statutum hoc valeat* cum pluribus ab eo cumulatis *de Luc. de ſucceſſ. ab inteſt. in Catalogo Doctorum, quos enumerat in fine diſcurſus 5. num. 15.* ubi inducit *Bald. & Butrium, & numer. 32. & ſeqq.* ubi ad ſatietatem *Camer. par. 1. var. cap. 24. num. 10. Fontanell. de pact. nupt. clauſ. 4. gloſſ. 2. numer. 31. Boſſ. de matrimon. cap. 11. num. 685. quia licet ſub num. 688.* dicat contrariam opinionem eſſe magis piam, attamen concordat hanc noſtram opinionem eſſe veram, & ſimilia Statuta eſſe valida, ob praxim, & conſuetudinem tot Civitatum talia Statuta admittentium, & in terminis Statuti noſtri dixit *De Luc. diſc. 28. de legit. à numer. 12.* probans etiam Statutum poſſe tollere, ac diminuere legitimam, dummodo tamen filii habeant ſubſtentationem vitæ *d. loco à num. 20. & ſeq.* & mens hujuſmodi Statuti non eſt directa in 6
præjudicium religioſorum in ratione auctoritativa,

Source : BIU Cujas

ſeu juriſdictionali, neque in odium ſtatus Eccleſiaſtici, qua mente ſtatuentium data non poſſet dubitari, quod tale Statutum ſit iniquum, ac irritum, ſed ſtatuentes habuerunt explicitum, vel implicitum honeſtum finem, quo in dubio præſumendus, conſulendi ſcilicet conſervationi bonorum in domibus, ac familiis non coarctato morientium arbitrio diſponendi de eorum bonis, ut talem facultatem concedunt noſtri ſtatuentes, quatenus velint ad favorem etiam Religioſorum, & id ſtat ſolùm in bona voluntate ſtatuentium, ut hæc omnia, & alia diſcurrit idem *De Luc. de legit. dicto diſcurſ.* 28. *num.* 15. & ibidem per alias optimas rationes, & *de ſucceſſ. diſc.* 5. *num.* 32. & *num.* 103. *cum ſeq. Camer. var.*
7 *cap.* 24. *num.* 10. & 11. *lib.* 1. Et tota ratio eſt in fine, qui ſi licitus eſt, omnia cum eo poteſt facere Princeps, qui habet manus liberas ad omne placitum, dummodo ſit honeſtum, & intentione honeſta factum, & pro bono publico, & non ſit peccatum *Carpan. ad Stat. in prælud. numer.* 490. *Cancer. var. reſol. par.* 1. *cap.* 24. *num.* 10.

8 Item altera ratio conſiderari poteſt in noſtris ſtatuentibus, quod reſpexerint juſtam vivendi rationem pro tali approbatum in ipſius Reipublicæ conſervationem. Cum igitur objectum ſit ſolùm publicum commodum nec directè opponatur Clericorum immunitati, ut dicit *Merlin. de legit. lib.* 3. *tit.* 1. *quæſt.* 19. *num.* 7. *Medic. deciſ.* 53. *num.* 19. & *num.* 22. & 23. *Cancer. var. par.* 1. *cap.* 24. *num.* 10.

9 Tertiò confirmatur, quia, ſi quis Teſtator non ex rationabili odio erga religioſos, ſeu vitam Eccleſiaſticam, excluſionem feciſſet Religioſorum à ſuis bonis, vel fideicommiſſo, quod in dubio non præſumitur, ſed ex ratione honeſti finis, vel deſiderii conſervandi familiam, vel deſcendentes mediante matrimonio, valet diſpoſitio, & hodiè eſt receptiſſima concluſio, ut per *Covar. lib.* 1. *var. cap.* 19. *num.* 11. *Mantic. de conject. lib.* 8. *tit.* 12. *numer.* 25. *cum ſeq. Torr. de Majorat. par.* 1. *cap.* 30. *num.* 2. ubi etiam in majoratibus *Sanchez in præcepta Decalogi lib.* 7. *cap.* 15. *num.* 19. *Molin. de Primog. lib.* 1. *cap.* 13. *Galeot. lib.* 2. *controv.* 59. *latè Altograd. conſ.* 96. *lib.* 1. *ex num.* 18. ibi innumeros colligit, & hanc opinionem tenuit ſemper *Rot. & præſertim deciſ.* 135. *par.* 7. *rec. & deciſ.* 278. *num.* 10. *par.* 14. *Carill. deciſ.* 266. *Dunnozet. deciſ.* 938. & 945. *Celſ. deciſ.* 339. *dec.* 163. *num.* 13. & *deciſ.* 313. *num.* 15. *par.* 10. *recent. Molin. de Hiſpan. primogen. lib.* 2. *cap.* 12. *num.* 53. *cum ſeq. Eminent. de Luc. de feud. in diſc.* 54. & *Fidcicomm. diſc.* 63. *nem.* 4. & *num.* 12. ubi quod etiam ſufficit tacita excluſio, quæ reſultat ex conjecturis inter quas potens eſt agnationis contemplatio quamvis communiter videtur ex ſe non ſufficere, ut dicit *ibid. de Luc. & de teſtam. diſc.* 73. *num.* 10. Tantò ergo magis poteſt id facere Princeps, qui majorem facultatem habet, quam Privatus.

10 Quartò, ſi Teſtator impedit matrimonium, ſeu nuptias, dummodo id faciat ex honeſto fine, & rationabili cauſa, quæ præſumitur, & non odio nuptiarum, tenet diſpoſitio, & conditio, ita latè tradit *De Luc. dicto diſcurſ.* 73. *de Teſtam. num.* 10. & *ſeq.*

Neque in contrarium urget dicta ratio, quod aſſignent aliqui videlicet averſionis, quam inducunt
11 in ingredientibus in Religionem, à vita Eccleſiaſtica, attamen ex probabiliori, magiſque recepto forenſium ſenſu iſta ratio conſiderabilis non eſt, quoniam quæ ſpiritu Dei aguntur ab hujuſmodi temporalibus non pendent, neque ille, qui ex divina inſpiratione, ſeu vocatione hanc meliorem partem eligere determinat, retrahendus eſt à cogitatione hujuſmodi temporalitatum, à quibus omnibus alienum ita ſe reddit, earumque incapacem ſe facit, undè propterea commodum non eſt proprium, ſed communitatis, vel Religionis, ut dicit *De Luc. de leg. diſc.* 28. *num.* 19. & *Cancer. var. cap.* 24. *num.* 16. *lib.* 1. *Covarr. in cap. quamvis punctum* 3. *par. num.* 4. *verſ. tertia ratio. Actolin. reſol.* 77. *num.* 34.

12 Si verò Statutum loqueretur de ingredientibus monaſterium, & non de ingreſſa, ſeu dedicata tenent Doctores, & eſt magis vera, quod tunc valeat Statutum, quia injecerit vinculum ante Clericatum, ſeu ingreſſum, ut per *Carol. de Graſs. de effect. Cleric. eff.* 2. *num.* 121. & 122. *Bart. in l. fin. C. de pact. & ibi Bald. numer.* 14. *verſ. item faciunt* quos ſequutus fuit *Sintagm. jur. commun. opinion. de Magiſtrat. & univerſ. Princip. moderat. loco* 2. *tit.* 8. *cap.* 7. *fol. mihi* 167. *De Luc. de ſucceſſion. in catalogo Doctorum, quos enumerat in fin. diſc.* 5. *num.* 15. *ubi inducit Bald. & Bart. & numer.* 29. & 32. & faciunt ea, quæ dixi ſuprà quibus addo *Cancer. var. lib.* 3. *cap.* 11. *numer.* 198. licet contrarium tenuit *Maſcard. de Statut. concl.* 1. 13
num. 15. & *Lap. in addit. lit. O. verb. præcedit Monachatum.*

Tanto magis, quando Statutum fœminas ſimpli- 14
citer excludit propter maſculos, quia quamvis poſtea fiat Monialis, attamen ſemper dicitur excluſa à ſtatuentibus, quia alia ratione fuit facta excluſio, quam monialitatis, ità tenent communiter, & ſine dubio Doctores, & latiſſimè *Carpan. ad Stat. Mediol. cap.* 284. *numer.* 3. *verſ. quæ opinio tantò magis, Hodiern. conſult. for. cap.* 7. *Brun. de Stat. art.* 6. *numer.* 202. *Surd. conſ.* 192. *Theſaur. lib.* 2. *quæſt. for. quæſt.* 3. *Lap. allegat.* 101. *num.* 26. & *ibi Addent. Cancer. var. lib.* 3. *cap.* 11. *numer.* 197. *Carol. de Graſſ. de effect. Cleric. eff.* 2. *num.* 269. & *ſeq. Burſat. conſ.* 93. *num.* 39. & *ſeq. lib.* 1. & *latè per D. de Luc. diſcurſ.* 5. *de ſucceſſ.*

ADDITIO.

Super hoc noſtro Statuto ſcripſit copioſe *Joannes Torr. var. quæſt. tom.* 3. *fol.* 111. *quæſt.* 57. ubi pluries me citat, & prius *lib.* 2. *quæſt.* 6. *fol.* 30.

SUMMARIUM.

1 *Participium præteriti temporis reſolvitur in relativum ſui temporis, & ſic dedicatus denotat dedicationem factam.*

2 *Statutum noſtrum in §. Maſculus loquitur de profeſſis non verò de novitiis.*
Ampliatur concluſio circa Jeſuitas, qui ad inſtar Cappuccinorum ſunt incapaces ſucceſſionum numer. 64.

3 *Profeſſio regularis facit dedicationem.*

4 *Nulliter profeſſi, non ſunt verè dedicati, ſed ſæculares.*

5 *Jeſuitæ dicuntur verè Religioſi, licet ſolum vota biennii emiſerint.*

6 *Licet habeant dominium, ac proprietatem ſuarum rerum, ſecus verò quoad uſum, ac adminiſtrationem.*

7 *Et dimitti poſſint ex Religione ex cauſa, & contrahere poſteà matrimonium, niſi ſint adhuc Sacerdotes.*

8 *Jeſuitæ non ſortiuntur naturam aliorum Religioſorum, ideoque non licet ab aliis regularibus ad iſtos arguere.*

9 *Jeſuitæ licet emiſerint tria vota ſimplicia retinent beneficia, & penſiones ad differentiam aliorum regularium.*

10 *Et retinere poſſunt omnia alia bona, donec ſuperiori aliter videatur, aut vota Coadjutorum formatorum, ſeu ſolemnem profeſſionem emittant.*

11 *Jeſuitæ, qui tantum vota biennii emiſerunt, dicuntur ſemper in probatione, & in ſtatu pendenti, donec ſolemniter profiteantur.*

12 *Jeſuitæ non excluduntur à ſucceſſione, quia verè non dicuntur dedicati.*

13 *Qui eſt in probatione tendit ſolum ad ſe dedicandum.*

14 *Statutum excludens ingreſſos in Religionem intelligitur de profeſſis.*

15 *Authoris cultus, ac affectio erga Ven. Soc. Jeſus.*

16 *Statutum noſtrum excludit etiam à ſucceſſione Jeſuitas, qui biennii vota ſolum emiſerint, quia ſunt verè profeſſi.*

17 *Jeſuitæ dicuntur verè profeſſi, & dedicati, ex eo quod non poſſunt ipſi ex ſe à Religione exire ſine Apoſtaſiæ labe.*

18 *Jeſuitæ quoad ſe ipſos non dicuntur in ſtatu pendenti, ſecus quoad Præpoſitum Generalem,*

qui

Source : BIU Cujas

quì ex juſtis cauſis poteſt illos foras emittere.

19 *Quia ſunt reſpectu ipſorum ſolemniter profeſſi.*

20 *Facultas, quam habet Præpoſitus Generalis, Jeſuitas emittendi non operatur, quin Jeſuitæ non ſint verè Religioſi, ſicut cæteri Religioſi.*

21 *Jeſuitæ Scholares æquiparantur ſervis, qui manumitti poſſunt, ſed ſe manumittere non poſſunt.*

22 *Contractus cum facultate redimendi eſt verè contractus, perpetuus, & non temporalis.*

23 *Jeſuitæ per quartum votum non denuò dedicantur Religioni.*

24 *Jeſuitæ per quartum votum ſe ponunt in ſtatu non poſſe dimitti à Præpoſito Generali, & non operatur dictum quartum votum novam Religionis profeſſionem ex parte Religioſi.*

25 *Declaratur* Caræn. in reſol. 179.

26 *Jeſuitæ poſſunt retinere penſiones, acquirere, ſuccedere, & in hoc differunt ab aliis Religioſis, ſecus quoad alia.*

27 *A Civibus divitibus honor Reipublicæ conſervatur.*

28 *Equites Hieroſolymitani excluduntur à ſucceſſione per noſtrum Statutum, quia ſunt verè Religioſi.*

29 *Equites S. Jacobi Hiſpaniæ, Calatrabæ, Alcantaræ, & ſimiles non ſunt verè Religioſi, ideòque non excluduntur.*

30 *Regulares facti Epiſcopi, vel Cardinales excluduntur à ſucceſſione, quia remanent ſemper regulares, ac Religioſi.*

31 *Sacerdotes Divi Philippi Nerii non ſunt Religioſi.*

32 *Quando Jeſuita redivit ad ſtatum ſæcularem non eſt amplius Religioſus, & poteſt ſuccedere.*

33 *Dimiſſus à Religione liberatur ab ejus vinculo, & ab omnibus votis.*

34 *In ſucceſſionibus attenditur ſolùm tempus delatæ hæreditatis.*

35 *Novitii ſunt ſæculares.*

36 *Licèt gaudeant privilegiis fori Eccleſiaſtici.*

37 *Jeſuitæ ad ſæculum redeuntes non poſſunt de rigore recuperare bona donata fratribus, vel cuilibet alio.*

38 *Si aliquis abſolutus per Papam ſit à votis, non poteſt recuperare bona donata, vel renunciata.*

39 *Niſi Papa de poteſtate ad id quoque habilitaret.*

40 *Reſtringe tamen ad bona in ſuo ſtatu exiſtentia, quia habilitatio extra ſuum Territorium nihil operaretur.*

41 *Quod effectum habuit conſummatum, non eſt amplius reſcindendum.*

42 *Et quæ utiliter ſemel facta fuerunt, durant ſemper, licèt caſus contigerit, quo incipere non potuiſſet.*

43 *Quando effectus eſt conſummatus ceſſante cauſa non debet ceſſare effectus.*

44 *Jus quæſitum alicui ex cauſa exiſtente, licet cauſa deficiat, jus tamen illud quæſitum durat.*

45 *Succeſſio ex parte Præpoſiti Generalis Jeſuitarum habentis facultatem emittendi foras ſuos Religioſos non debet manere in ſuſpenſo.*

46 *Laudatur Alvarez Pegaz. J. C. Ulyſſiponenſis.*

47 *Jeſuita poſt tria vota emiſſa à Religione egreſſus recuperat de æquitate bona ab eo donata.*

48 *Filius ab aſcendente materno adoptatus, licet poſtea ab eo emancipetur, ſuccedit ex æquitate in bonis dicti Avi, quando non poteſt in bonis Patris ſui naturalis amplius ſuccedere.*

49 *Jeſuita egreſſus à Religione non ex juſta cauſa non liberatur à voto.*

50 *Referuntur duæ opiniones contrariæ, una affirmans Jeſuitam non poſſe recuperare bona fideicommiſſi, & ſimilia jam alteri acquiſita, altera negans.*

51 *Clericus minorum ordinum incapax ſucceſſionis, ſi ſtatim habitum dimittat, poteſt ſuccedere in feudo.*

52 *Jeſuita non poteſt recuperare bona, quæ aliis acquiſita fuerunt propter ſuum ingreſſum.*

53 *Exiſtente inſucceſſibili primo ſucceſſuro, proximior admittitur irrevocabiliter.*

54 *Differentia notatur, quæ intercedit inter Clericos Ordinum Minorum, & Jeſuitas trium votorum.*

55 *Clericus Ordinum Minorum, ſi ſtatim non dimittat habitum, & feudum apprehendat, alius immediatus ſucceſſor in eo ſuccedit.*

56 *Si Clericus Minorum ordinum poſt devolutionem feudi acceptat aliquod beneficium, intelligitur per eum renunciaſſe feudi ſucceſſioni, & alius ſucceſſor admittitur.*

57 *Si de tempore apertæ ſucceſſionis aliquis reperiatur Clericus Minorum Ordinum, ſufficit, ad hoc ut poſſit ſuccedere, quod habitum ſubito dimittat.*

58 *Excluſio, vel incluſio alicujus feudi, fideicommiſſi &c. attenditur ſolum de tempore apertæ ſucceſſionis.*

59 *Jeſuita non poteſt recuperare bona, quæ poſt ſuum ingreſsum, ac profeſſionem trium votorum acquiſita fuere aliis.*

60 *Emancipatio facta ab Avo materno filio adoptivo non retrotrahitur, ad hoc ut iſte filius recuperet hæreditatem Patris naturalis, alteri medio tempore acquiſitam.*

61 *Jeſuita non poteſt recuperare bona paterna pro ſua portione, in quibus alter frater poſt ingreſſum dicti Jeſuitæ acquiſivit.*

62 *Hæreditas aliquando poteſt ſtare in ſuſpenſo.*

63 *Explica habere locum in fideicommiſſis habentibus tractum ſucceſſivum, ſecùs in momentaneis ſucceſſionibus.*

DEDICATUS) Certè, cum ſit participium præteriti temporis denotat dedicationem factam, ſeu profeſſionem emanatam, & reſolvitur in relativum ſui temporis, itaut dicat, qui ſe dedicavit, ut per *Barboſ. in Auth. ingreſſi n. 3. & 10. de Sacroſanct. Eccleſ. Guttierez Canon. quæſt. lib. 2. cap. 1. num. 21. Paul. Æmil. Gall. de exception. tit. 4. except. 27. n. 143. Menoch. conſ. 711. num. 2. 3. & 4.* & actum conſummatum ad *text. in l. 1. §. fin. verſ. nam ſtatuit ff. quod quiſque jur. Menoch. conſ. 761. num. 10. & 11. Thuſc. concluſ. 101. num. 2. lit. P.* & in terminis participii inducti à Statuto *Rot. coram Gregor. XV. deciſ. 117. numer. 2.* & latè *Torr. var. quæſt. tom. 3. Miſcellan. part. 2. quæſt. 57. tit. 12. fol. 111.* & prius *tom. 2. quæſt. 6. fol. 30.* 1

Et ſic videtur quod Statutum noſtrum loquitur de profeſſis, ac dedicatis, non verò de novitiis qui adhuc ſunt in anno probationis, quia ingreſſus in Monaſterium ante profeſſionem non dicitur Monachus, nec efficitur de corpore Monaſterii *cap. porrectum de regul. Bart. & alii in Auth. ſi qua mulier ubi Jaſon. n. 59. de Sacroſanct. Eccleſ. Soccin. jun. conſ. 48. num. 22. lib. 4. Riminald. jun. conſ. 85. num. 32. Honded. conſ. 94. numer. 5. Tiraquell. de retract. lignager. §. 1. gloſs. 8.* ſed ſolùm regularis profeſſio facit ingreſſum, & ingreſſam, aliter diceretur ſæcularis *cap. ex parte de regul. cap. quia ingredientibus, ubi Joann. Imol. de teſtament. Bald. conſ. 197. in fin. lib. 5. Tiraquel. dict. gloſſ. 8. ante num. 29.* & per ea quæ tradit *Torr. de Majorat. Italiæ cap. 30. §. 5. num. 103. & ſeq. lib. 1. Rocc. cap. 194. numer. 51.* neque loquitur Statutum noſtrum de profeſſis nulliter in Religione, quia iſti non ſunt verè profeſſi, ſed ſæculares *Rocca Epiſcop. Iſclan. cap. 194. num. 52. Card. de Luc. de renunciat. diſc. 17. n. 4.* 2 3 4

Ex his igitur patet quod Jeſuita, licèt emiſerit tria vota ſimplicia tantùm, adhuc non videtur dedicatus alicui Monaſterio, quia indiget quarto, & ultimo voto, quod verè profeſſum illum facit.

Nam licèt hujuſmodi Jeſuitæ verè, & propriè Religioſi dicantur, ut definivit Munificentiſſimus Societatis Jeſu Benefactor Sanct. Memor Gregor. XIII. *in ſua Conſtitutione incipient. Quantò fructuoſius* ſub dat. Romæ Kalend. Febr. 1582. *Riciul. de jur. perſonar. lib. 8. cap. 9. numer. 2. verſ. fatendum, Rot. coram Martin. Andrea deciſ. 78. n. 2. Oter. part. 1. q. 9. num. 5.* 5

Source : BIU Cujas

6 *num.* 5. ubi quod Jesuitæ scholares, videlicet, qui solùm emiserunt vota post biennium, habeant dominium, aç proprietatem suarum rerum, secus verò quoad usum, & administrationem, & possint di-
7 mitti ex religione ex causa, & contrahere matrimonium, si adhuc non sint Sacerdotes, ut tradit *Eman. Roder.* 3. *tom. quæst.* 1. *art.* 6. *&* 1. *tom. quæst.* 1. *art.* 3. ex Bulla Gregorii XIII. quæ extat manuscripta in Compendio Societatis, attamen cum hoc faciant ex authoritate Summi Pontificis, ideo non debent perdere nomen Religiosorum, ut ita eos canonizavit Bulla prædicti Gregorii XIII. & ita debemus illos sine dubio tanquam Religiosos habere. *Oter. dicta quæst.* 9. *num.* 9. quem refert, & sequitur *Cutel. de donat. disc.* 2. *particul.* 4. *num.* 7. *Buratt. decis.* 39. *num.* 10. *coram Bich. decis.* 52. *num.* 5. *& coram Octobon. decis.* 3. *numer.* 31. *Vivian. de jur. patronat. part.* 2. *lib.* 5. *cap.* 5. *numer.* 164. *vers. quamvis enim scripti*.

8 Tamen isti Religiosi non sortiuntur naturam aliorum Religiosorum, ideoque non licet ab aliis regularibus ad istos arguere *Martin. Andrea decis.* 78. *n.* 19. *Rot. coram Bich. dicta decis.* 52. *n.* 8. *Vivian. de jur. patronat. part.* 2. *lib.* 5. *cap.* 5. *num.* 164. *vers. hinc facilè*, ubi dicit quod hoc est speciale, ac diversum ab aliis regularibus *Vasq. in par.* 2. *tom.* 2. *disputat.* 165. *num.* 104. *in fin. Garzia de benefic. part.* 7. *cap.* 10. *num.* 62.

9 Hinc est quod Jesuitæ, postquam emiserint tria vota simplicia, retinent beneficia, & pensiones ad differentiam aliorum regularium *Riciull. de jur. personar. lib.* 8. *cap.* 9. *sub num.* 1. *Addent. ad Buratt. decis.* 39. *num.* 10. *Rot. coram Andrea dicta decis.* 78. *per tot. Rot. coram Bichio decis.* 52. *num.* 6. *Vivian. de jur. patron. par.* 2. *lib.* 5. *cap.* 5. *num.* 164. *vers. quod autem Religiosis*, *Caren. resol.* 179. *num.* 8. late *Torr. de Pact. futur. succes. cap.* 25. *num.* 99. *Posthum. resolut.* 141. *Bertachin. vot.* 52.

10 Sicut etiam possunt acquirere, & retinere bona, donec superiori aliter videatur, aut vota coadjutorum formatorum, seu solemnem professionem emittant ut expressè disponitur in *Constit. Greg. XIII. incipient. Ascendente Domino*, *& in Constitut. Societat. part.* 4. *cap.* 4. *add. ad Buratt. decis.* 39. *num.* 10. *Bich. dicta decis.* 52. *num.* 5. *& seq. & decis.* 625. *num.* 2. *& decis.* 3. *num.* 31. *coram Octobon. nunc Sanctiss. memor. Alex. VIII.*

11 Et fortiùs, quia Jesuitæ, qui tantum vota biennii emiserunt, donec in Religione solemniter profiteantur semper dicuntur esse in probatione, & in statu pendenti, ita ut sint sicut novitii, & non in statu certo, ut habetur in *Constitut. Societat. part.* 4. *cap.* 4. *in declarat. sub lit. E. in fin. part.* 5. *cap.* 2. *& part.* 10. *num.* 7. *vers. non enim alii. Bertachin. vot.* 52. *Sanleger. quæst. benef. part.* 3. *cap.* 191. & firmat *Rot. coram Martin. Andrea in sæpè citata decis.* 78. *n.* 17. *& coram Bich. dicta decis.* 52. *num.* 8. *Vivian. de jur. patron. part.* 2. *lib.* 5. *cap.* 5. *num.* 164. *vers. quibus optimè*, &
12 in puncto similis nostri Statuti excludentis à successione mortuos civiliter, quod non includantur Jesuitæ, quia sunt in statu probationis ante ultimum, seu quartum votum *Caren. resol.* 179. *num.* 5.

13 Qui autem est in probatione non potest dici dedicatus in monasterio, cum adhuc sæculo non renunciaverit, sed solùm tendit ad se dedicandum, nempè ad profitendum, ut benè ponderat *Reverendiss. Fagn. in* 2. *lib. Decret. in cap. in præsentia n.* 101. *de probat.*

Item Statutum nostrum simili verbo loquitur de fœmina, sicut de masculo ibi *masculus*, *vel fœmina dedicatus*, *vel dedicata* de fœmina indubitatum est, quod intendit de professa, ergo etiam de masculo.

14 Ex his igitur clarè videtur quod Jesuita simplex solùm se tendit ad dedicandum, & profitendum, sed adhuc non est dedicatus, neque professus, quia aliud est velle se dedicare, aliud esse dedicatus, ut eleganter in nostris terminis de consimili Statuto Ferrarien. excludente à successione volentes ingredi in religiones ratiocinatur *Cephal. cons.* 526. *n.* 61. 62. 63. *& duobus seq. lib.* 4.

15 Hæc verè omnia de Jesuitis mihi non placent, non ex eo forsan, quod dictam Religionem altè non diligam non solum ob ejus excellentiam in virtutibus, pietatem in operibus omnibus ac modestiam, vitæque exemplaritatem, sed etiam, quia ab ea mores Christianos, disciplinam, & studia mea omnia, ac doctrinam usque ab incunabulis, ut ferè dicam, habui, ideòque pro tanti beneficii remuneratione quasi teneor illam defendere, & æterno amore prosequi, & ita ingenuè fateor, adeout in præsens non possum ab ejus uberibus labia removere, & ejus collegia, domusque non frequentare.

Sed quia ea, quæ vera sentio dicere debeo, & veritatem solùm amamus, ob id igitur solùm contrariam opinionem sequar pro rationibus modo transcribendis.

Tota enim vis exclusionis hujusmodi Religiosorum debet esse in verbis Statuti, quæ si appropriantur certè debet habere locum dispositio, quia ubi verba conveniunt quoque dispositio convenire debet ex vulgatis Juribus. Statutum enim nostrum loquitur de 16
dedicatis in aliquo Monasterio, quæ verba hoc idem sonant de dedicatis alicui Religioni, ideòque cum verè sint Religiosi Jesuitæ, qui non emiserunt ultimum votum, ut probavi suprà, per authoritates, eorumque constitutiones, ac Bullam Pontificis Gregorii XIII. & per Doctores ibidem allegatos. Ergo si verè dicuntur Religiosi, sunt verè dicati Religioni, seu Monasterio, sine quo non potest stare Religio.

Et quidem verum est, quod hujusmodi Jesuitæ di- 17
cuntur dedicati, & professi, quia non possunt ex se à Religione exire, seu Monasterio, alias dicerentur veri Apostatæ, nam ipsi sunt perpetuò obligati, & uti tales coerceri possunt dixit *Rot. coram Burat. decis.* 39. *num.* 10. *sive ad eam Addent. lit. B. Marius Cutellus de donat. disc.* 2. *partic.* 4. *Hieronym. Fernandez. Oter. quæst.* 9. *num.* 7. *part.* 1. *Vivian. de Jur. Patron. part.* 2. *lib.* 5. *cap.* 5. *num.* 164. *vers. ulterius hæc emissio*, *& decis.* 78. *coram Martin. Andrea Actolin. resol.* 77. *num.* 2. *Posth. resol.* 140. *num.* 33. *& seq. Pignatell. consult.* 92. *n.* 9. *& 66. tom.* 10. *& Censal. ad Peregr. art.* 28. *in fin. & Pegaz. in terminis nostris de Majorat. cap.* 18. *num.* 73. omninò videndus. Et D. Joann. Baptista Gritta J. C. magni nominis, & Collega meus in una allegatione typis edita in causa M. Philippi Mariæ Cattanei, contra M. Dominicum Cattaneum incipiente *Egit M. Philippus Maria Cattaneus fol.* 17. *vers. circa tertium*, *& vers. seq.* ubi quod substitutus in casu alicujus ingressi in Religionem venit ad successionem, si institutus ingressus est in Religionem Jesuitarum, in qua vota tria solùm emiserit.

Neque obstat, quodi dicantur in statu pendenti, & non certo, & semper in probatione.

Quia respondetur cum distinctione, quoad ipsos 18
Jesuitas simplices non est verum. Ipsi etenim verè dicuntur dicati, obligati perpetuò, prout omnes regulares Monasterio, ac Religioni, & si egrederentur, ut dixi, sunt veri Apostatæ, prout tales coerceri possunt, secùs verò quoad Reverendissimum Patrem Generalem prædictæ Ven. Societatis, quia retinet in ea facultatem illam dedicationem revocandi, & ex causis justis eos dimittendi, ut ita affirmant *Pegaz. dicto loc. citat. & decis. coram Burat.* 39. *numer.* 10. *Oter. part.* 1. *quæst.* 9. *num.* 7. *Cutell. de donat. disc.* 2. *partic.* 4. *num.* 9. *Vivian. dict. tract. & loc. suprà allegat. & Rot. coram Andrea dicta decis.* 78. *De Luc. de renunciat. disc.* 17. *num.* 6. & quoad ipsos sunt so- 19
lemniter professi *Cutell. d. loc. num.* 15. *vers. nec facit Pegaz. d. loc. & num.* 66. *& seq.*

Cum igitur Statutum nostrum loquatur de dedi- 20
catis alicui Monasterio in genere, si isti sunt verè dedicati, quia perpetuò sunt obligati Religioni, verè loquitur de eis dispositio; facultas enim concessa Præposito Generali revocandi hanc suam dedicationem, & foras emittendi non operatur, quod non sit vera dedicatio, quia illud est accidens, & non immutatur eorum conditio, ut ratiocinatur *Cutell. dict. loco num.* 10. *cum authoritate Honded. cons.* 62. *num.* 47. *&* 48. *lib.* 1. & isti Jesuitæ scholares assi- 21
milantur servis, qui licèt possint manumitti à Dominis, tamen non desinunt esse verè servi, ita, quamvis Præpositus Generalis habeat authoritatem hujusmodi dedicatos emittendi non desinunt ex parte sua esse dedicati, sicut dicimus de contractu consen- 22
sus,

Source : BIU Cujas

ſus, qui non per hoc deſinit eſſe contractus, neque dicitur temporalis, ex quo venditori facultas eſt permiſſa illum quandocumque redimere, quia ſufficit ad perpetuitatem contractus quòd ſit perpetuus ex parte ementis *Argum. l. ſufficit*, ubi notat *Jaſ. numer. 2. ff. de condit. indebit. l. juris peritos 23. ff. excuſat. Tutor. gloſſ. 1. in cap. fin. in verb. perpetuos, ubi Gemin. num. 8. de reſcript. in 6. Bonius de Cenſ. artic. 14. num. 32. & artic. 15. num. 38. Ruin. conſ. 82. num. 2. lib. 2. Decian. conſ. 59. num. 10. lib. 1. Cenc. de Cenſ. cap. 1. quæſt. 1. art. 2. part. 1. à num. 2.*

23 Ideòque perſuadere nos debemus, quod non per quartum votum Jeſuitæ dedicantur Religioni, quia jam ex eorum parte regulares, & ſolemniter profeſſi ſunt antè quartum votum *Enrich. in ſumm. libr. 2. cap. 5. §. 5. & 6. Valenz. tom. 4. diſputat. 10. quæſt. 5. punct. 3. Cutell. de donat. diſc. 2. particul. 4.*

24 *num. 15. & 32.* Sed quia per quartum votum emiſſum (quod non eſt in rei veritate nova profeſſio, ſed eadem ſolemnior) facultas in Præpoſito Generali expirat emittendi à Religione Jeſuitæ, ſeu revocandi eorum dedicationem, ſicut in vendente operatur pactum retrovenditionis temporale, & in hoc eſt fallentia, quæ à paucis dignoſcitur, & hinc procedit, quod dicitur Jeſuitas eſſe in probatione uſque ad quartum votum, ſed verè non ſunt, aſſimilantur in aliquo effectu novitiis tantùm, ſed non ideo debent dici iidem cum Novitiis, & in ſummum advertere ſemper debetis, quod hæc ſolemnitas votorum, quæ apud Jeſuitas dicitur quartum votum, non operatur novam profeſſionem in Jeſuitis, ſed ſolum ex parte acceptantis, ut amplius liberè non poſſit à Monaſterio eos dimittere *Ant. à S. Spiritu tract. 3. diſp. 1. num. 83. 84. & 85.*

Item Papa, qui ſemper habet facultatem emittendi à Monaſterio quemlibet ex Religioſis, ideoque omnes Religioſi debent dici non dedicati Monaſterio, & in ſtatu pendenti? quia Papa habet hanc facultatem, idem omnino debemus concludere in Jeſuitis, licèt Præpoſitus Generalis habeat talem poteſtatem à Papa conceſſam ad tempus ejiciendi ſuos Jeſuitas ex juſtis cauſis.

25 Nec obſtat authoritas *Caren. dicta reſol. 179.* ad favorem Jeſuitæ, quia primo ejus rationes non ſunt in jure firmæ, & refutantur, ut modo dicam, ſed in omnem caſum ſumus in diverſis terminis, nam *Caren.* loquitur in Statuto Mediolanenſi, quod excludit à ſucceſſione mortuos civiliter, & quia hujuſmodi mortui civiliter debent in omnibus mortuis naturaliter æquiparari, ideoque cum Jeſuitæ poſſint ex voluntate Præpoſiti Generalis redire ad ſæculum, non poſſunt dici mortui civiliter antè profeſſionem ſolemnem, niſi ea ſequuta *Cutell. de donat. diſc. 2. partic. 4. num. 5.* Sed præſens Statutum noſtrum loquitur de dedicatis alicui Monaſterio, quod verè de Jeſuitis poſt emiſſionem votorum ſimplicium prædicatur, quia veriſſimè ipſi ſe dedicant, ut dixi Religioni, quod per noſtrum Statutum ſatis eſt.

26 Ad ea enim, quæ dicebantur, quod non licet arguere ab aliis regularibus reſpondeo, quod verum eſt cira ea ſolum, quæ permittuntur ab eorum Conſtitutionibus, ut ſcilicet penſiones retinere, & acquirere, quia in iſtis accidentalibus ſunt diverſi ab aliis regularibus, ſecùs verò quoad alia omnia, quia habentur tamquam omnes alii veri regulares profeſſi *Vivian. part. 2. lib. 5. cap. 5. numer. 164. verſ. hinc facile patet, & Rota coram Andrea deciſ. 78. & Bich. deciſ. 52. num. 8.* ubi dicit quod ad effectum prædictum retinendi, acquirendi dicuntur ſolùm diverſi ab aliis regularibus, & idem videtur affirmare D. Joann. Baptiſta Gritta Collega meus doctiſſimus in dicta allegatione volanti typis edita incipiente *Egit M. Philippus Maria Cattaneus fol. 18. verſ. Doctrinæ autem.*

Et quidem hæc noſtra opinio ſequenda eſt, aliter ſtatuentium mens deciperetur, quæ eorum fuit, ne bona ad aliquam Religionem perveniant, ſed remaneant apud fratres, ſorores, ut familiæ conſerventur,

27 ac Reſpublica ſemper magis vigeat civibus divitibus, ex quibus ſolum honor, & bonum publicum, ac commodum conſervatur, & dependet *Boſcol. poſt Cardinal. de Luc. de feud. art. 2. n. 154. & ſeq. Achil. Padroch. conſ. 38. num. 126. & ſeq. Knipſchil. de fideicomm. cap. 7. num. 4.*

Ex his benè infertur, quod etiam excluduntur à 28
ſucceſſione per Statutum noſtrum equites Hieroſolymitani, quia verè per tria vota ſolemnia ſe dedicant Religioni, & dicuntur verè Religioſi, ut latè probat *Hieronym. Fernand. Oter. part. 1. quæſt. 10. à n. 1. uſque ad 5. Cacheran. deciſ. 27. numer. 18. Ludoviſ. deciſ. 87. numer. 2. & 13. & deciſ. 109. num. 1.* & alia, quæ ad veros Religioſos pertinent, ipſis etiam competere, ut tenet *Cord. in ſumm. quæſt. 148. & & 278. in fin. Navarr. de regul. lib. 3. conſ. 21. & tit. de converſ. conjug. concluſ. 1. Paulut. diſſert. 36. artic. 2. n. 12. & Sot. lib. 7. de juſt. & jur. quæſt. 5. artic. 3. verſ. ex his ergo militum*, & verè habent ſuum Conventum, & dicuntur fratres, ut per verba Bullæ Pii IV. *& Sot. dicto loco*, & in puncto quod intelliguntur excluſi à Statuto excludente Religioſos *Oter. q. 38. n. 9. part. 2. Torr. de Majorat. lib. 1. cap. 30. num. 118. De Luc. de feud. in ſupplem. ad diſcurſ. 16. Pereir. in Elucid. Theolog. libr. 2. Elucid. 20. n. 1363. Scopp. ad Fabr. in Cod. de Epiſc. & Cler. explan. 27.*

De aliis verò equitibus S. Jacobi Hiſpaniæ, Ca- 29
latrabæ, Alcantaræ, & ſimiles de quibus *Valdaur. obſerv. 55. num. 18. & ſeq. part. 2.* qui poſſunt matrimonio copulari non loquor, quia ſub hoc Statuto certè non poſſunt eſſe comprehenſi, quia Statutum noſtrum loquitur ſimpliciter de dedicatis alicui Monaſterio, videlicet de dedicatis cum omnibus tribus votis, & non verò de partim dedicatis, & partim non, & qui neque habeant conventum, ideòque cum non dicantur verè, ac ſimpliciter, vel propriè religioſi, ut teſtatur *Sot. de juſtit. & jur. lib. 7. quæſt. 5. verſ. tertium autem argumentum, uſque ad verſ. ex his ergo militum, Oterus part. 1. quæſt. 10. num. 10. & quæſt. 11. num. 7. Bertachin. vot. 88. numer. 35. Pereir. in Elucid. Theolog. lib. 2. Elucid. 20. num. 1363.* non comprehenduntur in Statuto loquente ſolùm de veris propriis, & ſimpliciter dedicatis, ſcilicet veris Religioſis, & non de caſu ficto, ac mixto, in terminis dictus *Fernandez. Oter. dicta quæſt. 38. n. 9. part. 2. Torr. de Majorat. Ital. cap. 3. lib. 1. num. 121.*

Religioſi verò, ſeu Regulares, qui facti Cardina- 30
les, vel Epiſcopi, vel in ſimili dignitate conſtituti fuerunt, excluduntur à ſucceſſione per hoc Statutum noſtrum, quia licet ab obedientiæ voto interim liberentur, adhuc dubitari non poteſt; quin non ſint veri Religioſi, nam ſemper retinent alia vota Religionis *Rovit. deciſ. 10. Marin. reſol. 185. num. 4. lib. 2. Torr. de Majorat. Ital. cap. 30. num. 129. De Luc. de renunciat. diſc. 17. n. 10.*

E contra non includuntur ſub hoc Statuto Sacer- 31
dotes Oratorii Divi Philippi Nerii, quia nullo modo ſunt Regulares, neque alicui Religioni, ſeu Monaſterio dicati, ſed ſimplices Clerici congregatim viventes *Spad. conſ. 143. num. 2.*

Quæro modo, ſi de tempore ſucceſſionis Jeſuita eſſet à Religione emiſſus, an dicatur ampliùs dedicatus, itaut non poſſit ſuccedere, vel ſi de tempore ſucceſſionis eſſet adhuc Jeſuita, & poſtea emiſſus, an recuperabit bona ad alium fratrem, ſeu ſororem perventa.

Circa primam quæſtionem reſpondeo negativè, 32
quia quando Jeſuita eſt ejectus à Societate reſolvitur ejus dedicatio, ſicut contractus per redemptionem venditoris intra tempus præfixum à contrahentibns, itaque non poteſt amplius Jeſuita dici dedicatus, & id patet ſenſibus, ſine aliqua authoritate, & argumento, aliter eſſet imbecillitas intellectus rationem quærere, ubi ratio clara nos perſuadet, & ſimiliter ſervus manumiſſus amplius non dicitur ſervus, & filius emancipatus, amplius non dicitur ſub patria poteſtate; Itaque qui emittitur à religione, liberatur 33
ab ejus vinculo, *Bich. deciſ. 52. num. 11.* & ab omnibus votis *Cutell. de donat. diſc. 2. partic. 4. num. 14. P. Rinbondiner. è Soc. Jeſ. Inſtit. cap. 17. Azor. inſtit. moral. part. 1. lib. 12. cap. 6. quæſt. 2. in fin.* ideoque, cum non ſit de tempore ſucceſſionis amplius Religioſus, ac dedicatus, non eſt comprehenſus ſub hoc 34
Statuto, quia in ſucceſſionibus ſolùm attenditur tem-

pus

Source : BIU Cujas

pus delatæ ſucceſſionis *l. ſi cognatus ff. rebus dubiis Alb. conſ.* 106. *num.* 12. *Menoch. conſ.* 828. *num.* 33. *Surd. deciſ.* 20. *num.* 8. cum aliis relatis per *Giurb. de ſucceſſ. feud.* §. 2. *gloſſ.* 4. *num.* 3. *& ſeq. Dec. conſ.* 265. *num.* 2. *Marian. Socin. conſ.* 2. *à num.* 3. *lib.* 2. *Roman. conſ.* 442. *Corn. conſ.* 314. *num.* 7. *lib.* 4. *Bart. conſ.* 31. *Mæſa reſol. cap.* 28. *n.* 15. *lib.* 2. & *Cutell.* dicit, quod hoc in caſu nullam habet difficultatem præſens quæſtio *in dicto tract. de donat. diſc.* 2. *partic.* 4. *n.* 31. *verſ. & licet.*

Secunda quæſtio propoſita eſt difficilioris reſolutionis, & quidem non parvo ſtudio ad iſtam animum revocavi, quia utilitatis ſummæ eſt pro familiis, ac domibus paternis, quæ ſæpè moleſtantur ex iſtis egreſſibus Jeſuitarum cum novis prætenſionibus, quæ parum, aut nihil ſubſiſtunt, non alloquor enim de Jeſuitis novitiis, quia circa eos nulla adeſt diſpu-
35 tatio, quia ut dixi novitii habentur prout ſæculares, & nullo modo dicuntur Monachi, ideoque bene retinent uſque ad profeſſionem feudum *Torr. de Ma-*
36 *jorat. Ital. cap.* 30. §. 5. *à num.* 103. *& ſeq.* licèt gaudeant privilegiis fori Eccleſiaſtici, quia id eſt ad diverſos effectus, ac reſpectus, ut tenuit *Sperell. deciſ.* 16. *per tot.*

Diſcurſum ſane facio de Jeſuitis profeſſis per vota ſimplicia tantum, ſive ut dicunt biennii, utrum quæ bona poſt egreſſum recipiant, vel recipere poſſint in bonis paternis, & in præſenti diſpoſitione ſtatutaria reſolvendum quid ſit, & duo caſus diſtinguendi ſunt.

37 Aut agimus de bonis donatis ab hujuſmodi Jeſuitis eorum fratribus, vel conſanguineis, ſeu extraneo, vel cuilibet. Vere, & de rigore non poſſunt amplius illa petere, quia cum ſint verè Religioſi profeſſi, ideoque effectus cauſæ donationis eſt conſummatus, & perfectus, & ob id conſolidatum fuerit irrevocabiliter dominium rerum in donatariis, ideoque non poteſt ab eis tolli, ut dicit *Cutell. de donat. part.* 1. *diſc.* 2. *partic.* 4. *num.* 14. *Bertachin. vot.* 170. & faciunt ea, quæ latiſſimè differit more ſuo eruditiſſimus *Hieronym. Rocca Epiſc. Iſclan. cap.* 194.
38 *per tot.* itaque ſi Papa diſpenſaret alicui Religioſo gratioſa cum abſolutione votorum non recuperaret bona alienata, ſive donata aliis, *Carol. de Graſſ. de effect. Cleric. effect.* 4. *numer.* 102. & 104. *Mart. de ſucceſſ. legal. part.* 3. *quæſt.* 13. *artic.* 2. *numer.* 10. *cum ſeq. Honded. conſ.* 62. *num.* 47. & 48. *lib.* 1. & latius *Epiſcop. Iſclanus cap.* 194. *num.* 67. & *Cutell. de donat. part.* 1. *diſc.* 2. *partic.* 6. *num.* 3. & *partic.* 4. *nu-*
39 *mer.* 42. niſi habilitaret Monachum etiam ad bona præterita, & hoc expreſsè, de cujus Pontificis pote-
40 ſtate nolo diſputare. Attamen verum eſt quod ſolum reſtringeretur dicta habilitatio ad bona ejus territorii, & non alieni Principis, quia circa hæc habilitatio in ſuccedendo bonis, vel recuperandi habet ſolùm effectum in ſtatu Principis habilitantis, ſecus verò ſi habilitatio eſſet ſolùm circa defectum perſonæ, *Bertachin. vot.* 170. *num.* 8. ut latius dixi ſupra ſuis locis, & benè per *Cutell.* proximè laudatum *num.* 5. *& ſeq.* cum pluribus ab eo allegatis, & recollectis.
41 Et indubitatum in jure eſt, quod poſt rem conſummatam, & effectum ſortitum non eſt reſcindendum, quod factum eſt *Aymon. conſ.* 194. *numer.* 7. *Theſaur. quæſt. for. lib.* 1. *quæſt.* 34. *num.* 22. *Rocc. cap.*
42 194. *num.* 20. eò magis, quia eſt certum in jure, quod, quæ ſemel utiliter conſtituta ſunt, durant, licet ille caſus contigerit, quo incipere non potuiſſet *l. pluribus* §. *ſi placuit ff. de verb. obligat. l. in ambiguis* §. *non eſt novum ff. de regul. jur. Caſtill. quotid. lib.* 3. *cap.* 15. *numer.* 5. & *Theſaur. dicta quæſt.* 34. *num.* 27. & licèt ceſſante cauſa ceſſet effectus *toto C.*
43 *cum ceſſante de appellat.* Attamen quando cauſæ effectus eſt conſummatus, & in eſſe deductus, ac perfectus non debet ceſſare effectus *Tiraquell. in tract. ceſſante cauſ. limit.* 12. *num.* 1. *Merez. part.* 2. *de Majorat. quæſt.* 6. *num.* 168. *Merlin. de legit. lib.* 3. *tit.* 1. *quæſt.* 1. *n.* 20. & benè Joann. Antonius Murchius, & Petrus Auguſtinus Solarius JJ. CC. Genuenſes ſummi ingenii in eorum voto typis edito in cauſa nuperrimè actitata inter M. Conſulem Hiſpaniarum Agentem pro Sacra Cæſarea Majeſtate, & MM. Graſ-
44 ſos, & Pincetos §. *nec ad rem fol.* 5. & jus quæſitum alicui ex cauſa exiſtente, licet cauſa deficiat, jus tamen illud quæſitum durat *l. poſt mortem* §. 1. *l. non putabit ff. de bonor. poſſeſſ. contra Tabul. Palaez. Merez. ubi ſupra num.* 172. *Caſtill. dicto lib.* 3. *cap.* 15. *n.* 12. & *lib.* 5. *cap.* 91. *num.* 28. & 29.

Item non poteſt actus, neque ſucceſſio ex parte 45
Præpoſiti Generalis emittendi Jeſuitas, ſive Papæ diſpenſantis ſtare in ſuſpenſo tanquam ex facto tertii *Giurb. de ſucceſſion. feud. cap.* 118. §. 2. *gloſſ.* 4. *n.* 52. quem ſequitur *De Luc. de lin. leg. artic.* 12. *n.* 55. *verſ. non obſtat, Cutell. dict. loco num.* 42. *Pegaz.* 46
J. C. Celeberrimus Ulyſſiponenſis, cujus doctrinam valde miror *in tractat. de majorat. cap.* 18. *num.* 74.

Hæc licet omnia in jure noſtro veriſſima, ac ab- 47
ſolutiſſima ſint, & militare quoque deberent contra Jeſuitas, attamen omiſſo rigore juris in contrarium his non obſtantibus uſus obtinuit, ut tam Jeſuitæ ſimplicium votorum egredientes recuperent ab omnibus donatariis, ſive ſit ipſum Collegium Societatis, ſive qualiſcumque extraneus donatarius bona ab eis donata per eorum ingreſſum, etiam quod ſolemniter de illis diſpoſuerint, *Sanleger. part.* 3. *cap.* 191. ideoque non mihi videtur in hoc immorandum, & certè hanc obſervantiam mihi rationabilem ſatis videri, quia fundatur forſan ſuper ratione, quod in aliis Religionibus Monaſteria ſunt perpetuò obligata ad alendum Religioſum, *Bertachin. vot.* 170. *num.* 5. & 10. *vot.* 52. *num.* 5. 6. ſecus in hac. Ideo rationi congruum eſt ut ex juſta cauſa dimiſſus non debeat ſuis bonis remanere exutus, & ſimul à Religione expulſus, ut benè diſcurrit *Cutell. de donat. dicto diſc.* 2. *partic.* 4. *num.* 24. *quem ſequitur Cenſal. ad Peregrin. de fideicomm. art.* 28. *verſ. ſed quod quid velit*, ſicuti ex 48
æquitate admittitur filius adoptatus ab aſcendente materno, & poſtea emancipatus ad ſucceſſionem dicti Avi, quando utraque ſucceſſione ſcilicet patris naturalis prædecedentis ante emancipationis actum factum ab aſcendente adoptante, & altera Patris adoptantis per emancipationem, excluſus reperitur, ut concludit omiſſo rigore juris *Oinot. inſtitut. de hæredit. quæ ab inteſt. defer. ſub primo ord. ſucced. de ſucceſſ. filior. adoptiv. num.* 12.

Secus verò dicerem ſi non ex juſta cauſa, ſed 49
mendicata Jeſuita à ſocietate exiret, quia tunc non liberatur à voto, ut notat *Rot. coram Bich. deciſ.* 52. *numer.* 14. *& ſequent.* & per conſequens non recuperaret.

Quouſque procedunt dicta quoad bona allodialia donata ab ipſo Jeſuita, major enim difficultas eſt circa bona alicujus primogenituræ, fideicommiſſi, ſeu feudi, an iſte recuperet, quia cum pervenerunt ad ſubſtitutum, ſive ſubſtitutos in primogenitura, fideicommiſſo, vel feudo vocatos ex diſpoſitione fideicommittentis, ſeu primi acquirentis.

In hac enim controverſia fuerunt duæ opiniones, 50
una ad favorem egredientium, altera contra eos, ut refert *Cutell. dicto loco proximè laudato n.* 25. & refert pariter caſum in terminis noſtris. Et præcipuum argu- 51
mentum ad favorem Jeſuitarum egreſſorum videbatur aſſiſtere videlicet, quod cum Clericus minorum ordinum incapax ſucceſſionis feudi, ſi tamen ſtatim habitum dimittat poteſt in feudo ſuccedere, ut ibidem per dictum *Authorem numer.* 27. *Torr. de Majorat. part.* 1. *cap.* 30. §. 2. *num.* 39. *De Luc. de feud. diſc.* 17. *n.* 4. & ad favorem Jeſuitæ egreſſi adeſt deciſio *Caſtill.* 201. *part.* 3.

Attamen contrarium firmiter tenet *Pegaz. de ma-* 52
jorat. cap. 18. *num.* 74. *idem Cutell. à num.* 31. *uſque ad* 47. quibus equidem libentiſſimè adhæreo ex ra- 53
tione principali, ac potiſſima, quia exiſtente inſucceſſibili primo ſucceſſuro, feudum, ſive primogenitura tranſivit ad proximiorem agnatum, & talis actus fuit effectus conſummatus, & perfectus illo inſtanti, quo inventus fuit inhabilis primogenitus, unde fuit quæſitum plenum dominium ſecundogenito *Afflict. deciſ.* 320. *Molin. de primogen. lib.* 1. *cap.* 13. *numer.* 77. 93. & 94. *Caſanat. conſ.* 26. *num.* 5. & 6. & ex Jeſuitis Authoribus *P. Sanceſ. in ſumm. lib.* 7. *cap.* 15. *num.* 4. *Leſſ. de juſt. & jur. lib.* 2. *cap.* 41. *dubit.* 10. *num.* 84. *Azor. part.* 1. *lib.* 12. *cap.* 8. *quæſt.* 16. *inſtitut. moral. & D. Regens de Toppia deciſ.* 28. *n.* 3. & alii relati ab ipſo *Cutell. num.* 41. & faciunt ea,

quæ

Source : BIU Cujas

quæ plenè ſcripſit elegantiſſimus *Rocc. Epiſc. Iſclan. cap.* 194. *num.* 71. *&* 90. *cum aliis ſeqq. in dubitabiliori caſu, & per tot.*

54 Et ad ea quæ exemplo Clerici adducuntur. Reſpondetur quod eſt diverſus caſus Clerici minorum ordinum, quia ipſi ex ſuo arbitrio, & non alterius poſſunt redire ad ſæculum, itaque novitii, ſecus omnino verò quoad Jeſuitas, qui profectò dicuntur profeſſi, & eorum actus eſt conſummatus, ac perfectus, & eorum liberatio à votis dependet ab alterius arbitrio, ità diſtinguit *Cutell. dicto loco n.* 39. *&* 42. *& Rocca dicto cap.* 194. *num.* 96.

55 Et tantum vera eſt hæc noſtra concluſio, quod ipſi Clerici, qui poſſunt ſubito redire ad ſæculum ex arbitrio ſuo, ſi ſtatim non dimittant habitum, & feudum non apprehendant, & negligant hoc facere antequam alius immediatus ſucceſſor petat feudum, non datur amplius illis ſucceſſionis locus *Eminentiſſ. Card. de Luc. diſc.* 17. *num.* 4. *de feud. & ibi in ſupplem. numer.* 7. *quem ſequitur Torr. de Majorat.*

56 *Ital. part.* 1. *cap.* 30. *num.* 39. vel ſi poſt apertam ſucceſſionem Clericus acquirat aliquod beneficium, & illud acceptet, tunc poſtea non poteſt amplius acquirere ſucceſſionem, quia per tacitam voluntatem videtur velle in Clericatu permanere, neque poteſt amplius ſe pœnitere ad præjudicium proximiorum, vel ſubſtituti ſucceſſi, declarat *Cutell. dict. tract. de donat. diſc.* 2. *partic.* 4. *num.* 27. Tantò magis in Jeſuita, qui non per ſolam tacitam voluntatem, ſed per expreſſam, & irrevocabilem ſe perpetuo obligavit ex parte ſua Religioni cum profeſſione trium votorum, prout dixi latè ſuprà.

57 Imò *Rot. in Peruſina Primogenituræ* 16. *Januarii* 1651. *coram Eminentiſſ. Cerr.* tenuit quod ſi de tempore delatæ ſucceſſionis Clericus non reperiatur laicus, quamquam ſit paratus dimittere habitum, & Clericatum, non poſſit hoc facere, quia ſtatim jus eſt quæſitum medio tempore alteri ſucceſſori, ſed hæc Doctrina pro rei veritate non eſt ſana, & refellitur jure merito tanquam nimis rigoroſa à *Torr. de Majorat. dicto cap.* 30. *num.* 40. *& ab Emin. Cardin. de Luc. in ſupplem. ad diſc.* 17. *de feud. num.* 6. *&* 7. *& in ſupplem. ad diſcurſ.* 204. *numer.* 12. *de fideicommiſſ.* quia eſt nimis fundata in præciſura temporis, & habet ſpeciem Judaiſmi, ſufficit enim Clerico de tempore apertæ ſucceſſionis ſtatim dimittere habitum, & Clericatum poſt ſcientiam delatæ ſucceſſionis, quamvis eo tempore non ſit in ſtatu ſæculari, & hæc eſt magis communis opinio, & rationabilior, ut fatentur prædicti authores.

58 Ratio quoque noſtræ principalis concluſionis eſt, quod excluſio, vel incluſio fideicommiſſi, feudi, vel Primogenituræ attenditur ſolum de tempore apertæ ſucceſſionis *Dec. conſ.* 265. *num.* 2. *Meſ. reſol. cap.* 28. *num.* 15. *lib.* 2. *Theſaur. quæſt. forenſ. quæſt.* 34. *lib.* 1. *num.* 23. *Cenſal. ad Peregr. de Fideicomm. artic.* 22. *num.* 7. *in princip. fol.* 54. *col.* 1. *Peregrin. conſ.* 37. *numer.* 21. *& ſeqq. lib.* 2. *Maſtrill. deciſ.* 266. *num.* 16. *Sevarol. apud Manſ. conſultat.* 63. *num.* 2. *& ſeq. & Rot. apud eumdem Manſ. conſult.* 64. *num.* 14. *& ipſe Manſ. conſult.* 108. *num.* 22. *& ſeq. & conſult.* 232. *num.* 1. *& ſeq.* Itaque ſi Statutum excludit à ſucceſſione Patris dotatam, ſi de eo tempore non ſit, continuat ſemper filia in poſſeſſione ſucceſſionis, quamvis poſtea eſſet dotata, quia illa qualitas dotationis

59 non erat eo tempore. *Bart. conſ.* 31. Et in terminis quod Jeſuita, qui non erat egreſſus tempore apertæ ſucceſſionis, ſed poſt jus quæſitum alteri non poſſit illam amplius habere, quia illa qualitas laicalis, ſive capacitas non erat de tempore apertæ ſucceſſionis tenet *Rot. coram Bichio deciſ.* 52. *num.* 21. *& ſeq.* licet ibi *Rot.* contrarium determinet in caſu ſuo vigore cujuſdam renunciationis factæ ab Jeſuita cum conditione ſolùm permanentiæ in Religione, ſecùs verò ſi egrederetur, ut patet ſub num. 8. cui etiam aſſentitur *Rocca cap.* 194. *num.* 53.

60 Et indubitata eſt hæc regula, itaut emancipatio filii adoptivi ſequuta poſt mortem Patris naturalis non retrotrahitur ad effectum, ut idem filius recuperet Patris naturalis hæreditatem alteri medio tempore delatam eſt bonus *Text. in §. at ii Inſtit. de hæred. quæ ab inteſt. defer.* quem ſequutus fuit idem *Bich. d. loco n.* 24.

Ex his enim latè deductis, ac firmatis poſſumus 61
aliam reſolvere quæſtionem, quæ pariter poteſt contingere in noſtro Statuto, an videlicet ſi adeſſent filii ſæculares, & filius Jeſuita ſimplicium votorum, ſcilicet non ſolemnis profeſſionis, & moreretur Pater certè, ut ſuprà docuimus, per præſentem diſpoſitionem non poterit iſte Jeſuita ſuccedere, ſed hæreditas deferetur tota ad alios fratres, ſi verò poſtea hic Jeſuita ex licentia ſuperioris egrederetur ex religione, non poterit portionem ſuam habere in bonis Paternis, quia jam eſſent quæſita aliis fratribus, nec hæreditas poterat ſtare in ſuſpenſ., ex arbitrio tertii, ſcilicet Præpoſiti Generalis, ut latè firmavi ſuprà; Sufficit enim aliis fratribus, quod de tempore delatæ ſucceſſionis ſit incapax Jeſuita, quia in ſucceſſionibus, ut dixi, attenditur capacitas de tempore ſucceſſionis, ut docuerunt in terminis hujuſmodi Jeſuitarum à Religione excludentium *Cutell. & Rot. ſuprà laudati, & Rot. deciſ.* 62. *n.* 8. *coram Zarat. & Pegaz. de majorat. c.* 18. *num.* 74.

Et quamvis objici poſſit, quod aliquando hæredi- 62
tas poteſt eſſe in ſuſpenſo, ut videlicet ſi Teſtator Fideicommiſſum perpetuum inſtituerat pro filiis maſculis, & in defectu eorum pro fœminis, ſi de tempore ſucceſſionis maſculus non reperiatur, Fideicommiſſi ſucceſſio ſtat in ſuſpenſo uſque ad nativitatem maſculi, & non admittitur fœmina, niſi ſaltem revocabiliter, ut docet *Torr. de majorat. cap.* 25. *numer.* 212.

Sed id non procedit in noſtro caſu, quia non ſu- 63
mus in fideicommiſſo, majoratu, vel feudo habente tractum ſucceſſivum cum conditione expreſſa, quod præferantur ſemper maſculi fœminis, itaut fœminæ per expreſſam mentem Teſtatoris videntur omninò excluſæ exiſtente, vel adveniente quandocumque maſculo prædilecto, ſecùs verò eſſet in aliis ſucceſſionibus, quæ non habent tractum ſucceſſivum, ſed inſtantaneum, ut eſt noſter caſus Statuti, quia tunc irrevocabiliter dominium, ac poſſeſſio acquiritur ſubſtituto, & ſolùm attenditur illud tempus ſucceſſionis, quo debet eſſe capacitas, & incapacitas, ita diſtinguit, & quidem egregiè *Torr. de Majorat. dicto cap.* 25. *numer.* 210. *&* 211. *& Eminent. Cardin. de Luc. de Fideicomm. diſc.* 10. *num.* 10. *& Manſ. conſult.* 71. *num.* 7.

ADDITIO

Ad num. 2.

Jeſuitæ Profeſſi quatuor votorum non ſunt capa- 64
ces ſucceſſionum ad inſtar Cappuccinorum, quia nec in particulari, nec in communi ſunt capaces in ſuccedendo, latè *Cutell. de donat. diſc.* 2. *partic.* 4. *num.* 5. *cum ſeq.* Contrarium tenet *Menoch. conſ.* 1014. *De Luc. ad Gratian. cap.* 202. & latè ad materiam *Stayban. reſol.* 162. *tom.* 2. *& reſol.* 163.

SUMMARIUM.

1 *STatutum noſtrum excludens Religioſos, ac Moniales à bonis paternis, maternis, vel fratris, ac ſororis intelligit ſolum de illis, qui ſunt dedicati Religioni tempore apertæ ſucceſſionis, ſecùs ſi poſt eam ſe dedicaſſent. Contrarium num.* 7.

2 *In ſenſu æquivoco debemus attribuere Statuto illum, qui minus corrigit jus commune, & rationabilius eſt.*

3 *Si Statutum accipi poteſt, quod in uno tantum corrigat jus commune, numquam accipiendum eſt, quod in duobus illud corrigat.*

4 *Qui ſemel fuit hæres, ſemper erit hæres.*

5 *Facilius tollitur jus quærendum quàm quæſitum.*

6 *Qualitas excluſionis, vel inhabilitatis attenditur ſolùm de tempore hæreditatis.*

SIVE ANTE, SIVE POST) Hæc verba qualifi- 1
cant verbum principale *non poſſit*, itaut dedicatus, ſeu dedicata non poſſit petere, ſive ante, ſivè poſt mortem, nec ampliant, ſeu qualificant verbum *dedicatus*, ſeu dedicata ob abſurda, quæ evenirent

ſine

ſine dubio, nam Statutum ſuper quod *Torr. var. quæſt. tom. 3. quæſt. 58. tit. 12. fol. mihi* 111. & ante *tom. 2. quæſt. 6. fol.* 30. auferret omne jus filiis, qui poſt mortem Patris, Matris, ſeu Fratris, ſororis ſucceſſerunt cum aliis in ejus reſpectivè bonis, ſi ſe dedicarent alicui Monaſterio, quod profectò omninò non eſt dicendum, nam iſto caſu contineret iniquitatem, quia tolleret jus jam acquiſitum Religioſis, ſeu Monialibus, quod neque laicis, in quos authoritatem poteſt impertiri Princeps, facere poteſt ſine
2 juſta, ac rationabili cauſa, ideòque ſanum intellectum dare debemus Statuto, & ex æquivoco, ſenſum illum tantùm, ut minus corrigat jus commune, & rationabilius ſit. *Rot. deciſ. 475. num. 6. par. 1. diverſ. Gratian. diſcept. 546. numer. 14. deciſ. 167. poſt*
3 *Joann. de Torr. de pact. futur. ſucceſſ. n. 39.* Et ſi Statutum poteſt corrigere jus commune in uno, & in duobus numquam eſt interpretandum, ut corrigat, & alteret in duobus, imò declarandum eſt, ut corrigat in uno tantùm. *Altograd. conſ. 88. num. 14. lib. 1. Aſcan. Venturin. apud Joann. de Torr. quæſt. 46. num. 8. Palm. nepos allegat. 81. num. 3. deciſ. 241. numer. 7. part. 18.* & id præcipuè quando contineret abſurditatem, quia etiam tunc improprianda eſſent verba Statuti, ut pluries dixi.

4 Monſtruoſius enim in jure noſtro eſſe non poteſt, quam quod qui ſemel fuit hæres ille eſſe deſinat *text. eſt in l. ei qui ſolvendo 88. ff. de hæred. inſtit. l. & ſi ſine §. ſed quod Papin. ff. de minor. Socin. conſ. 14. à numer. 4. lib. 1. Sylvan. conſ. 23. numer. 2. lib. 1. Menoch. præſumpt. 141. num. 27.* ſemper enim facilius tollitur jus quærendum, quam quæſitum *l. contra 28. §. ultim. ff. de Pact. l. ultim. C. de acquir. poſſeſſ. ubi omnes Doctores, Abb. cap. quod autem de Jur. Patron. Ancharan. conſ. 59. numer. 6. Surd. conſ. 351. num. 38. Vallaſc. conſult. 72. n. 23. Orland. de Curt. inter conſ. Calcan. conſ. 6. num. 9.*
5
Voluntas enim Statuentium ſola fuit excludere dedicatos, ſeu dedicatas, quæ de tempore ſucceſſionis tales ſunt, non eas, quæ de eo tempore non ſunt,
6 ſed poſt ſucceſſionem jam acquiſitam tales fiunt, nam qualitas excluſionis, ſeu incluſionis attendi ſemper debet de tempore delatæ hæreditatis *l. ſi alienum §. in extraneis de hæred. inſtit. §. in extraneis inſtit. de hæred. qualit. Abb. conſ. 107. in fin. libr. 2. Dec. conſ. 265. numer. 2. Roman. conſ. 442. Caſtrenſ. conſ. 111. Socin. Sen. conſ. 42. numer. 2. lib. 4. Corn. conſ. 314. num. 7. libr. 4. Roland. conſ. 46. numer. 10. Marian. Socin. conſ. 2. à num. 3. lib. 2.* & ſic habilitas, ſeu inhabilitas tempore ſolùm actualis ſucceſſionis attenditur, *Theſaur. quæſt. forenſ. lib. 1. quæſt. 34. num. 23. Cenſal. ad Peregrin. de fideicommiſſ. artic. 22. num. 7. in princip. fol. 54. num. .... col. 1. Peregrin. conſ. 37. numer. 21. & ſeq. lib. 2. Maſtrill. deciſ. 266. num. 16. Sevarol. apud Manz. conſultat. 63. numer. 2. & ſeqq. & Rot. apud eumdem Manſ. conſultat. 64. num. 14. & ipſe Manſ. conſultat. 108. numer. 22. & ſeqq. & conſult. 232. num. 1. & ſeq. Molina de primog. cap. 13. num. 31. Knipſchil. de fideicommiſſ. cap. 8. numer. 116.* & ut nuperrimè repetit *D. Joann. Torr. de Majorat. Ital. cap. 28. §. 2. numer. 25. lib. 1.*

7 Contrarium dictis in præſenti §. colligitur à ſtatuto veteri ſub rubr. *de Fœmina tradit. in matrimon. cap. 17. fol. mihi 45. à §. penultimo.*

SUMMARIUM.

1 *Reprobatur D. Bottinus aſſerens, quod Religioſus non excludatur per noſtrum Statutum à ſucceſſione Avi.*

2 *Pars orationis diſpoſitiva ſolum attendenda eſt, quando eſt clara.*

3 *Sub nomine aſcendentium venit Avus, Avia Proavus, Proavia.*

4 *Bona aſcendentium perventa ad Patrem, & Matrem non ſunt amplius aſcendentium, ſed paterna, & materna.*

5 *Bona feudalia, emphyteutica, fideicommiſſaria, & ſimilia non dicuntur paterna, ſed verè, ac propriè aſcendentium.*

6 *Monachus, ſive Religioſus non ſuccedit, neque de jure communi in feudo annexam juriſdictionem habente.*

7 *Neque in fideicommiſſo, vel majoratu agnatitio.*

8 *Si aliquis aſcendens fideicommiſſum, vel emphyteuſim inſtitueret pro filiis deſcendentibus maſculis, adhuc intelligerentur excluſi Religioſi ex tacita mente diſponentis ſe conformandi cum noſtro Statuto.*

9 *Si aſcendens inſtituerit aliquod fideicommiſſum pro filiis, ſtante Statuto excluſivo intelligitur ſemper fœmina excluſa.*

10 *Præſumitur Teſtator voluiſſe potius ſuam diſpoſitionem regulare ſecundum jus municipale, quàm commune, & num. 12.*
Limita, & declara ut num. 16.

11 *Et licet ab aſcendente fuiſſent vocatæ fœminæ cum maſculis in ſua diſpoſitione, attamen id ſemper intelligendum eſſet cum maſculorum prælatione.*

13 *Conjecturæ faciunt venire etiam ad fideicommiſſum Religioſos.*

14 *In eo caſu, ubi fœminæ non ſunt à Statuto excluſæ, non præſumuntur fuiſſe excluſæ à Teſtatore.*

15 *Item quando maſculi nolunt, vel non poſſunt ſuccedere, tunc fœminæ admittuntur.*

IN BONIS PATERNIS, MATERNIS ET ASCENDENTIUM) Fuit conſideratum ab ingenioſiſſimo Domino meo Joſepho Bottino in ſua allegatione infrà ſuo loco regiſtranda poſt verb. *Sed omnia bona prædicta pervenire debeant ad alios fratres numer. 28.* ſcilicet, quod dicati alicui Monaſterio non excludantur, niſi à ſucceſſione matris, patris, & à bonis aſcendentium in ipſos parentes jam perventis, ſecus verò ab immediata ſucceſſione aſcendentium, quia Statutum agit hìc de excluſione hujuſmodi dicatorum à ſucceſſione dumtaxat patris, & matris, non verò à ſucceſſione Avi immediata. 1

Sed hæc ſubtilis conſideratio nullum habet fundamentum, quia licèt Statutum in caſus circumſtantia loquatur de morte matris, patris, fratris, ac ſororis, attamen in parte diſpoſitiva excluſiva, ſive prohibitiva clarè noluit, quod dicati, ſeu dicatæ poſſint aliquid petere in bonis maternis, paternis, & aſcendentium, quæ pars orationis diſpoſitiva, quando adeo 2
eſt clara, ſolum attendenda eſt. *Rot. dec. 465. part. 13. recentior. num. 8. & 11.* Claritas autem apparet ſatis ſuperque ex verbis in bonis paternis, maternis, & aſcendentium, nemo enim dubitare poteſt quin 3
veniant avus, avia, proavus, proavia, & alii, qui ſupra ſunt. *Fontanell. deciſ. 12. num. 16. Rot. coram Cavaler. deciſ. 242. numer. 1.* & ita accipienda hæc 4
interpretatio ſemper eſſet: nam bona aſcendentium jam perventa ad patrem, & matrem non ſunt amplius aſcendentium, ſed paterna, ac materna, affirmat *Rot. deiſ. 247. num. 5. part. 5. recentior. & deciſ. 329. num. 59. & ſeq. part. 6.* Ideoque, ſi Statutum noſtrum dicit, quod non poſſit petere Monachus, ſeu Monialis in bonis etiam aſcendentium, evidenter cognoſcitur voluiſſe eum, ſive eam privare etiam à ſucceſſione Avi, Aviæ, & ſuprà deinceps.

Adverte tamen, quod etiam dantur aliqua bono- 5
rum genera, quæ propriè, ac verè dicuntur aſcendentium, licèt in patrem, matrem pervenerint, prout ſunt feudalia, emphyteutica, fideicommiſſaria, majoratus, primogenituræ. *Bellon. conſ. 60. num. 55. & ſeq. Muſcul. de ſucceſſ. conventional. & anomal. ex anomala Claſs. prim. membr. 2. num. 361. & ſeq.*

Sed hæc bona, attende benè, non veniunt ſub diſpoſitione Statuti noſtri, quia loquitur *de ſucceſſ. ab inteſt.* non verò de ſucceſſione teſtati, neque de his bonis, quæ proveniunt ex providentia aſcendentium, ſeu ex teſtamento, ſeu ex contractu, nam quæſtio hæc eſſet voluntatis, non legis, vel ſtatuti, ideoque ad mentem Teſtatoris recurrendum eſſet, & non ad Statutum.

Itaque circa hæc aliqua notabilia videamus, ſi agi- 6
tur de feudo annexam juriſdictionem habente, vel de fideicommiſſo, majoratu agnatitio, ſine dubio Monachus,

Source : BIU Cujas

chus, ſeu Religioſus, vel Monialis capacis Religionis non ſuccedit, & hæc eſt communis, quam tradit *Joann. Torr. de primogen. Ital. cap.* 30. *num.* 77. §. 4. *num.* 84. & 85. §. 5. *num.* 97. *Pegaz. de majorat. cap.* 18. *per tot.* ac in puncto de fideicommiſſo agnatitio latè, & benè concludit Doctiſſimus his tempeſtatibus *Rocca Epiſcop. Iſclan. cap.* 19. *num.* 11.

Quoad alia bona, quæ qualitates prædictas non habent, utrum ſint excluſi Religioſi vigore prædicti Statuti prohibentis nihil petere in bonis aſcendentium, dixi, quod ad iſtas ſucceſſiones provenientes ex teſtamento, vel contractu non porrigit ſermonem ſuum Statutum noſtrum *de ſucceſſ. ab inteſt.*

8 Tamen ſciendum eſt ſi aſcendens ſimpliciter fideicommitteret, ſive emphyteuſim contraheret pro filiis, deſcendentibus maſculis, ſive pro liberis, ſine poſteris, ſive progenie in infinitum, ſine expreſſa Religioſorum incluſione, adhuc Monachi non ſuccederent attenta diſpoſitione Statuti noſtri in dictis bonis aſcendentium, non vigore diſpoſitionis dicti Statuti, ſed ex præſumpta voluntate Teſtatoris ſe conformandi voluiſſe cum Statuto excluſivo Religioſorum à ſucceſſione dictorum aſcendentium, ut in terminis dicit *Alciat. in conſ.* 53. *numer.* 4. quem ſequitur *Peregrin. de fideicommiſſ. art.* 28. *n.* 91. 92. *Merlin. deciſ.* 447. *n.* 17.

9 Sic etiam quando Teſtator vocavit ſimpliciter filios, ſub appellatione filiorum non venient fœminæ ſtante Statuto excluſivo fœminarum *Fuſar. de ſubſtitut. quæſt.* 379. *num.* 11. & *ſeq.* & *quæſt.* 402. *num.* 62. *Mart. de ſucceſſion. legal. part.* 1. *quæſt.* 9. *artic.* 6. *num.* 2. & *ſeq. Molfeſ. ad conſuetud. Neapol. part.* 4. *quæſt.* 57. *num.* 5. *Barboſ. appellat.* 99. *num.* 60. *Bellon. de jur. accreſc. cap.* 5. *quæſt.* 26. *num.* 128. & *ſeq. Bottiler. de ſucceſſ. cap.* 1. *Theorem.* 3. *numer.* 2. & *ſeqq. Carpan. de fideicommiſſ. artic.* 1. *inſpect.* 2. *ſub num.* 32. *limit.* 8. *Aymon. inter conſ. Redenaſch.* 53. *num.* 8. & *ſeqq. Ciſott. Sen. conſ.* 20. *num.* 23. & *ſeq. Capyc. Latr. deciſ.* 38. *num.* 49. *Rot. apud Marin. reſolut.* 279. *num.* 30. *lib.* 1. & *apud Caren. reſolut.* 10. *numer.* 18.

10 quia cenſetur regulaſſe Teſtatorem ſuam diſpoſitionem ſecundum jus municipale, *Rodolphin. alleg.* 54. *Cardin. de Luc. diſc.* 36. *num.* 3. 4. *de Fideicomm.* quod prævalet juri communi, & potentius eſt. *Rot. poſt Salgad. in labyr. credit. deciſ.* 84. *numer.* 5. & *in Spoletan. ſucceſſionis* 19. *Junii* 1651. §. *juſtitia coram Celſo*, & *in Bononienſ. ſucceſſion.* 5. *Maji* 1653. §. *prædictis coram Meltio.*

Et ad hæc conferunt etiam ea, quæ dixi ſupra an filia excluſa propter maſculos excludatur ab emphyteuſi, tam hæreditaria, quàm mixta (de quibus parum dubium) cum requiratur qualitas hæreditaria, quam habere non poſſunt filiæ per Statutum noſtrum, ac etiam pactionata; in qua quæſtione affirmativè concludi ob conformitatem cum Statuto, cum qua præſumitur mori aſcendens, dum ſimpliciter de

11 filiis, deſcendentibus, poſteris, liberis, ac etiam ſi dixiſſet de filiis, ac fœminis, quia etiam fœminæ venirent poſt maſculos, & non ſimul, ac ſemel *Cavaller. deciſ.* 583. *Merlin. dicta deciſ.* 447. *numer.* 21. *Rodolphin. allegat.* 54. *num.* 18. & *ſeq. de Luc. de fideicommiſſ. diſc.* 36. *numer.* 3. 4. *Ferentill. ad Buratt. deciſ.* 838. *num.* 15. & *Buratt. dicta deciſ. Rot. recent. deciſ.* 355. *num.* 20. & *ſeq. part.* 5. *Carpan. ad Statut. Mediolan. cap.* 278. *n.* 29. *part.* 1. & aliæ plures authoritates à me ſupra cumulatæ.

Non obſtat quod Statutum noſtrum excludat, ut firmavi, à ſucceſſione univerſali ab inteſtato, & non à prædictis bonis provenientibus à providentia aſcendentium.

12 Quia reſpondetur quod excluſio, ut jam tetigi, non procedit ex Statuto, ſed ex mente Teſtatoris, qui intelligitur ſe in hoc conformare cum lege municipali *Ferentill. ad Buratt. deciſ.* 838. *num.* 15. *Cavaller. dicta deciſ.* 583. *numer.* 7. *Merlin. dicta deciſ.* 447. *num.* 21.

13 Tantùmque id verum eſt, quod hæc omnia ceſſant in caſu, quo adeſſent conjecturæ, & præſumptiones urgentes in contrarium pro admiſſione Religioſorum *Coccin. deciſ.* 32. & *deciſ.* 137. *Cavaller. deciſ.* 583. *num.* 11. *ubi reſpondet deciſ.* 119. *poſt Fenzon. ad Stat. Urb.* vel quando conſtat de contraria mente Teſtatoris *Mart. de ſucceſſ. legal. part.* 4. *q.* 6. *artic.* 1. *num.* 21. & *ſeq. Mareſcot. reſolut.* 28. *numer.* 8. *lib.* 1. *Cyriac. controv.* 536. *num.* 14. & *ſeq. Rot. rec. deciſ.* 514. *num.* 6. & *ſeq. part.* 5. *tom.* 2.

Item fallunt prædicta in illo caſu, quo Statutum 14
non diſponeret ad excluſionem fœminarum, non enim dici poteſt Teſtatorem ſequutum fuiſſe Statuti diſpoſitionem, quæ non eſt in illo caſu *Calderon. reſolut.* 99. *numer.* 40. 41. *Fuſar. de ſubſtitut. quæſt.* 311. *num.* 46. & *quæſt.* 402. *num.* 66. & *conſ.* 137. *num.* 10. *Rovit. conſ.* 57. *n.* 15. *lib.* 1. *Andreol. controverſ.* 248. *num.* 8. & 249. *num.* 10. *Rot. deciſ.* 638. *num.* 10. 11. *part.* 18. *tom.* 2. *recent.* & vide *Card. de Luc. in ſupplem. de Fideicommiſſ. diſc.* 234. ubi explicat per diſtinctiones. *Andreol. in controverſ.* 248. *Rot. recent. deciſ.* 581. *num.* 20. & *ſeq. part.* 5. *tom.* 2. *Cenſal. deciſ.* 34. *num.* 20. *Bottiler. Theorem.* 3. *numer.* 40. Item 15
quando maſculi nolunt, vel non poſſunt ſuccedere. *Molfeſ. ad Conſuetud. Neapol. part.* 4. *quæſt.* 57. *numer.* 6. *Carpan. ad Statut. Mediol. cap.* 278. *num.* 74. *Merlin. de legitim. lib.* 3. *tit.* 1. *quæſt.* 2. *numer.* 56. & *ſeq. Bellon. de jur. accreſc. cap.* 5. *quæſt.* 49. *num.* 13. & *ſeq. Mart. de ſucceſſ. part.* 1. *quæſt.* 12. *artic.* 4. & *part.* 2. *artic.* 7. *quæſt.* 4. *n.* 1. & *ſeq. Redenaſch. conſ.* 58. *num.* 6. & *ſeq.* ubi fœmina facit deficere conditionem ſi ſine filiis, ſi maſculi non extant, vel non ſuccedunt.

ADDITIO

Ad num. 10.

Iſta præſumptio quod Teſtator ſe uniformare vo- 16
luerit cum Statuto excluſivo fœminarum levis reputatur à multis, & faciliter ab ea receditur, ſi adſit aliqua conjectura in contrarium, quinimo illa non attenditur ſecundum aliquos, niſi concurrant aliæ conjecturæ, *Duran. deciſ.* 126. *num.* 26. *Balduc. dec.* 39. *num.* 55. *delegat.* & *Fideicommiſſ. Andreol. controv.* 248. & 249. & *deciſ.* 62. *num.* 3. *ad materiam Card. de Luc. de teſtam. Calderon. reſolut.* 99. *num.* 13. Item dicta præſumptio ceſſat quando Teſtator ipſe receſſit ab ordine Statutario *Mart. de ſucceſſ. legal. part.* 4. *quæſt.* 6. *artic.* 1. *num.* 21. & *ſeq. Coccin. deciſ.* 32. *numer.* 5. 6. 7. & *deciſ.* 137. *num.* 6. & *ſeq.* & ad materiam *Card. de Luc. de fideicommiſſ. deciſ.* 23. *Bottilier. de ſucceſſ. Theor.* 26. *tit.* 1. *n.* 6. Item quando in aliqua parte teſtamenti Teſtator admiſit fœminas cum maſculis, *Andreol. controv.* 48. *n.* 10. 11. & *ſeq.* & *Rot. deciſ.* 306. *num.* 2. 3. *part.* 12. *rec.* Item quando Teſtator eſt fœmina *Fuſar. de ſubſtitut. quæſt.* 311. *num.* 94. & *quæſt.* 379. *num.* 19. Item quando in diſpoſitione adeſt clauſula *æquis portionibus. Fuſar. dict. quæſt.* 379. *num.* 18. In dubio ſemper pro fœmina *Andreol. dicta controverſ.* 248. *num.* 13. Alias declarationes vide penes *dict. Andreol.* & *Balducc.* & *Coccin. loc. citat. Rocc. diſp.* 19. *tom.* 1.

SUMMARIUM.

1 *VErba* non poſſit petere *impediunt fœminæ hæreditatis delationem.*

2 *Excluſio facta à lege, vel Statuto impedit nedum acquiſitionem, ſed etiam hæreditatis delationem, ſecus illa ab homine facta, ut eſt renunciatio.*

3 *Verbum* lego *ex ipſa propria ſignificatione importat quamcumque facultatem diſponendi.*

4 *Et ſignificat idem quod* decerno, ordino, *ſive* mando.

5 *Item inſtitutionem importat.*

6 *Vel quamcumque Teſtatoris diſpoſitionem, ſeu ordinationem.*

7 *Item ſignificat verbum* lego, *ac verbum* Teſtatus.

8 *Hodie eſt reſtricta per leges novas facultas legandi, ſecus ſignificatio generalis verbi* lego.

9 *Verbum* lego *hodierno uſu eſt obliquum.*

10 *Hodiè verbum* lego *eſt ſolùm obliquum, quando eſt in uſu, ac exercitio, ſecus quando non eſt in exercitio.*

11 *Statutum debet taliter interpretari, ne correctionem inducat.*

12 *Quan-*

Source : BIU Cujas

12 *Quando verbum* lego *ponitur ad differentiam dispositionis inter vivos, tunc importat quamlibet dispositionem Testatoris.*

13 *Mors naturalis quando est posita ad differentiam Civilis tunc importat quodcumque mortis genus.*

14 *Sub appellatione secundarum nuptiarum veniunt tertiæ, & ultra, quia positæ fuere ad differentiam primarum.*

15 *Intellectus qui eruitur à mente ipsorum Statuentium, & ab ipsa legis expositione numquam est extraneus, sed intrinsecus, ac verus.*

16 *Religiosi in nostro Statuto possunt habere, nedum id quod eis legatur, sed omne id, quod per institutionem eis relictum fuerit.*

17 *Falcidia, vel Trebellianica de jure non potest detrahi à legatis, vel fideicommissis piis; Contra num. seqq.*

18 *Doctores non possunt facere opinionem communem, quæ est omni jure destituta.*

19 *Quando opinio est contra textum licet communis, debemus ab illa recedere.*

20 *Doctores non sunt numerandi numeratione Arithmethica, sed ponderandi.*

21 *Judex injustè judicaret, si non consideret, an benè Doctores opinionem firmaverant.*

22 *Non debemus vivere alienis exemplis, sed rationem sequi.*

23 *Communis opinio dicitur, quæ in melioribus rationibus fundatur.*

24 *Perpenduntur* text. in l. si quis ad declinandum C. de Episcop. & Cleric. *& textus* in Auth. similiter C. ad l. falcid. *& num. 26. 28.*

25 *Trebellianica debet detrahi à fideicommissis piis.*

27 *Item falcidia à legatis piis.*

29 Auth. similiter C. ad l. falcid. *desumpta fuit cum corruptione sensus ab Authentico* de Ecclesiastic. titul. §. sin autem, *& hoc fuisse vitium Irnerii asseritur.*

30 *Ab exequutoribus Testamentariis non potest detrahi falcidia, neque Trebellianica, quia non sunt hæredes.*

31 *Causa pia potest detrahere falcidiam, vel Trebellianicam à legatis, vel fideicommissis piis.*

32 *Etiam in causis piis, qui nimium indiscreto zelo abundat, est injustus.*

33 *In dubio ad favorem causæ piæ judicandum est.*

34 *Pietas non debet vincere justitiam.*

1 NON POSSIT PETERE, NEC HABERE) Statutum hìc impedit dedicatis in Monasterio delationem, & acquisitionem hæreditatis per *text. in l. 2. §. si mater junctо*, §. *videndum ff. ad Senat. Consult. Tertill.* & in simili Statuto quod filia dotata nihil petere possit in paterna, ac materna hæreditate adversus fratres, quod in tali casu Statutum impediat hæreditatis delationem, & operatur, ut fœmina effecta sit inhabilis, ac incapax successionis tradit *Surd. cons. 100. sub numer. 16. vers. parum etiam*
2 *movet, junctо num. 1. vers. nec ea ratione*, quia exclusio facta à Statuto, vel lege impedit etiam jus delationis, secùs quando exclusio facta est ab homine sicuti in renunciatione, quia tunc impeditur solum acquisitio, non verò delatio. *Rot. coram Royas decis. 135. num. 9. 11.* & vide ea, quæ referuntur infra in verbo, *sed omnia bona prædicta numer. 61. & 62.*

NISI ILLUD QUOD FUISSET EI LEGATUM: In hoc enim Statuto potest insurgere quæstio, quæ esset non mediocris momenti, an scilicet dedicatus, vel dedicata possint habere solùm in bonis paternis, vel maternis id quod ei legatum, non vero, quod ei per institutionem fuit relictum, quia verbum *lego*, si propriè sumendum est in Statutis, ut ita jubet præcipuè nostrum, non extenditur extra limites propriæ significationis, videlicet simplicis legati, non verò ad vires institutionis, neque substitutionis, seu fideicommissi.

Sed faciliter resolvimus objectum ex ipsa proprie-
3 tate verborum, quia verbum *lego* ex ipsa naturali, & propria significatione importat quamcumque liberam facultatem disponendi, & est *text. expressus in l. verbis legis 120. ff. de verb. signific.* ibi *verbis*, & si- 4
gnificat idem quod *decerno*, *ordino*, sive *mando*, à quo descendit, ut explicat *Alciat. dicta l. verbis legis post princ. & ibi Brecher. ad fin. Alciat. l. Centurio num. 72. ff. de vulgar.* & agnoscunt *Socin. Jun. ff. de leg. 1. in rubr. num. 69.* & ibi *Negueira numer. 82. Robertus lib. 2. sententiarum cap. 23. post princip. Thesaur. decis. ped. decis. 58. numer. 8.* item institutio- 5
nem *Rip. in l. hæredis nomen ff. de vulgar.* meritò igitur relatum verbum *lego* ad dispositionem Testato- 6
ris significabit quamcumque Testatoris ordinationem, seu dispositionem, ut advertit *Alciat. lib. 10. Parergon. cap. 1.* quem refert *Covarr. cap. Raynutius §. 10. num. 1. Altograd. cons. 75. part. 1. num. 21. & 22. Pichard. instit. de hæred. fideicommiss. in princip. num. 5.* & denique significat idem quod significat vulgare 7
verbum *testatus est*, *Bald. ad l. 26. legum 12. Tab. col. 1. Viglius in princip. institut. de testam. numer. 33.* quos sequitur *Barbos. ad rubr. ff. de leg. 1. num. 33.* & solùm hodie est restricta per leges novas facultas 8
absoluta legandi, non vero significatio generalis dicti verbi *lego*, quia semper retinuit eamdem significationem generalem, ita tenet *gloss. dicta l. verbis legis 120.* & egregiè latèque *Petr. Barbos. de legat. in dicta rubr. ad ff. de leg. 1. n. 35.* ubi respondet contrariis.

Adverte tamen ne æquivocum sumas, quod ver- 9
bum *lego* hodierno usu videtur obliquum, ut dicit etiam *Barbos. dicto loco citato sub num. 37. & Bellon. de jur. accresc. cap. 7. quæst. 3. num. 154. & seq.* & huic conclusioni non dissentitur, sed cogitandum est, quod diversum est quærere de significatione hujus verbi, & usu prædicti verbi, ideoque *Barbos.* 10
diversas instituit super his conclusiones, unam *sub numer. 35.* & alteram *sub numer. 37.* significatio enim semper eadem est lata, ac generalis, sed tamen quando eo verbo utimur in dispositionibus nostris significat solùm simplex legatum, scilicet verbum obliquum, & sic considerat idem *Barbos. supra citatus sub num. 35.* quod restrictio verbi *lego* per novas leges est solùm ad potestatem legandi, non verò quoad significationem, itaut si quis dicat homines solent legare, vel multi legaverunt bona sua, in istis casibus verbum *lego* retinet suam propriam significationem, secùs verò esset, si illud videamus in usu, scilicet in actuali dispositione Testatoris, tunc solùm importaret simplex legatum, scilicet verbum obliquum, ex his igitur sequitur, quod hic in nostro Statuto non est verbum *lego* in actuali dispositione, & in usu, ideòque retinet suam amplam, & latam significationem, ut in simili firmat *Merlin. Pignarell. centur. 2. cap. 9. num. 26. vers. nec est, junctо, num. 35.*

Ulterius etiam debemus considerare Statutum nostrum *de testamentis, & ultimis voluntatibus §. omnis autem dispositio* in quo disponitur, quod omnis voluntas, & dispositio quælibet Testatoris valeat, ac teneat, dummodo non sit contra bonos mores, sed si Monachus, vel Monialis non possent habere, nisi quod eis legatum esset, non posset substineri voluntas Testatoris, ideòque non valeret, & sic Statuta se pugnarent ad invicem, vel saltem corrigerentur, 11
quod non debet unquam admitti, si alio quolibet modo salvari possunt *Alex. cons. 134. numer. 25.* & expressius *Bald. Cod. per quas person. nob. acquirit. Cravet. cons. 70. numer. 19. & 32.* ubi quod potius admittitur restrictio, quam inducatur correctio per *text. in sua gloss. l. quoties C. de fam. ercisc.* & faciunt adducta per *Roman. cons. 339. numer. 11.* Item dato hoc intellectu minus corrigeretur jus commune, quod fieri debet in Statutis, quando potest, præcipuè in hoc casu in quo aliter Testatoribus auferretur arbitrium disponendi de bonis suis in suos filios Monachos, quod maximum foret absurdum.

Pro corroboratione prædictorum adjungimus, quod 12
Statuentes per verbum *legatum* intellexerunt expressè de omnibus ultimis dispositionibus, seu relictis in morte ex eo quod successivè dixerunt, *seu inter vivos datum*, ex quo videtur quod verbum *legatum* solum positum fuit ad differentiam ejus, quod assignatum esset inter vivos, sive ad illius contradistinctionem, ideoque hoc verbum debet importare totam
suam naturalem significationem, exempli gratia si 13
Te-

Source : BIU Cujas

Teſtator nominaverit mortem naturalem, & civilem includitur ſub morte naturali omne mortis genus, ſive ex violentia, ſive ex natura provenientis, quia naturalis poſita fuit hoc locò ad differentiam civilis. *Bald. conſ. 8. num. 2. 3. vol. 4. Ciarlin. controverſ. 88. n. 7. & 13. & controv. 226. num. 22.* per bonos textus ab eo inductos, & ſic ſubſtitutio, quæ dicitur ſecunda hæredis inſtitutio importat primam, ſecundam, tertiam ſubſtitutionem ob differentiam pri-
14 mæ: ſic appellatione ſecundæ nuptiarum venient ſecundæ, tertiæ, & ultra ad differentiam primarum. *Oinot. inſtit. de vulgar. in princip. n. 3. ibid. Pichard.*
15 *n. 44.* & hujuſmodi intellectus, qui non procedit ab interpretatione, ſeu extenſione hominis, ſed ab interpretatione, quæ eruitur ab ipſis ſtatuentibus, vel eorum mente, & à verbis ipſorum, ac expoſitione legis nunquam eſt extraneus, ſed verus, & intrinſecus. *Curt. Sen. conſ. 9. num. 9. junctis n. 25. 26. Rot. deciſ. 548. part. 1. num. 9. Gabriel. conſ. 14. n. 5. lib. 1. Theſaur. deciſ. 269. num. 6. & 12. Caſanat. conſ. 60. num. 16. & ſeq.*

16 Hinc igitur firmandum eſt quod hujuſmodi dedicati habebunt omne id, quod eis relictum fuerit in ultimis diſpoſitionibus, vel per legatum, ſeu inſtitutionem, vel per fideicommiſſum, ſeu aliam ſubſtitutionem, quia noſtrum Statutum noluit unquam limitare voluntatem in Teſtatoribus, & eorum arbitrium, ut cognoſcitur ex multis Statutis videlicet in Statuto *de Teſtam. & ultim. volunt. §. omnis autem* de quo ſupra, & in Statuto *de leg. & falcid.* in quo etiam ſtatuentes noluerunt, quod gravatus hæres, præterquam ille, cui deberetur legitima de jure, poſſit ſibi retinere aliquam Trebellianicam, ac falcidiam, quæ hæredi cuicumque de jure deberetur.

Scio enim quod multi de jure communi, & quidem erroneè communis Doctorum ſententia in legatis piis hoc procedere noluerit. Negant enim falcidiam poſſe in iſtis gravatum habere ob privilegium cauſæ piæ, quod verum in jure non eſt, ut modo oſtendam, & utile eſt ſcire, ne amplius in errore vivamus, & cæcitatem aliorum ſequamur.

17 Et fateor quidem ob numeroſum examen Doctorum, qui ſequuti fuerunt, quod non poſſit detrahi falcidia, vel Trebellianica ex legatis piis, inter quos tenaciter hanc opinionem tenuerunt *Michael. Craſſ. de ſucceſſ. §. falcidia q. 3. n. 5. Vaſquez. de ſucceſſ. lib. 3. §. 26. n. 24. Alex. conſ. 139. lib. 1. col. 2. Tiraquell. de privileg. piæ cauſ. Surd. de alim. tit. 8. privil. 18. n. 3. Vallaſc. conſult. 105. num. 39. Peregrin. de fideicomm. art. 3. n. 63.* qui dicit contra hanc opinionem temerarium eſſe defendere *Curt. Jun. conſ. 120. Mareſcot. var. reſol. lib. 2. cap. 72. numer. 11. & ſeq. Mart. de ſucceſſ. legal. part. 4. quæſt. 28. artic. 2. num. 18. Cancer. var. reſol. lib. 1. cap. 2. num. 12. ad fin.* & multos ab eo congeſtos *Ciarlin. cap. 139. num. 2. & ſeqq.* infinitos cumulat, & demum ego ipſemet ſine inani regiſtratione omnium Doctorum, qui pro hac opinione fuerunt, agnoſco eſſe communem.

Attamen cum omnes hi DD. & horum ſequaces erroneè hanc opinionem amplexi fuerint per æquivocum expreſsè ſumptum ſuper literali textus deciſione, ut inferius demonſtrabo, ideoque nullam eorum authoritas vim nobis facit ſtante errore prædicto ſuper intelligentia textuum noſtrorum, *Rovit.*
18 *conſ. 18. tom. 1.* quia Doctores licet infiniti non poſſunt inducere opinionem communem, quæ eſſet deſtituta omni jure *Dec. in cap. ſi duobus de appellat.*
19 *paulò antè n. 62. verſ. & quia communis;* Itaque auſus benè fuit in noſtro caſu *Doctiſſimus Carvalh. de una, & altera quarta deduc. part. 2. à n. 141. ad 147. & ſeq.* (quem ſummè commendat *D. Torr. de Majorat. lib. 2. quæſt. 25. n. 24.*) procedere contra communiſſimam opinionem, quia hæc fuit cum corruptione, ut ille dicit proprii ſenſus textus; Idemmet-
20 que *De Luc. de Judic. diſc. 35. num. 84. & 85.* docet quod Doctores non ſunt numerandi numeratione aritmetica, ſed ponderandi, & videndi ſi aberrent ab juris noſtri principiis, quia proſequitur non licet unquam à profeſſoribus legum ab iſtis deviare, & ridi-
21 culum eſſet ſi Judex opinionem ſequeretur non conſiderando ſi illam Doctores benè firmaverant, & quod non ſit contra aliquam textus deciſionem *Cyriac. controverſ. 57. num. 17. controverſ. 118. num. 30. Rot. deciſ. 17. num. 4. & 9. part. 7. recent.* quæ etiam receſſit à communi opinione quam non invenit rationibus juris innixam, undè benè admonet nos mo- 22
ralis Doctor *Senec. meus amatiſſimus in cap. 1. de Vit. Beat.* ubi dicit quod nihil magis præſtandum eſt, quàm ne pecorum ritu ſequamur antecedentium gregem, pergentes non qua eundum eſt, ſed qua itur, nec ad rationem, ſed ad ſimilitudinem vivimus, alieniſque perimus exemplis. Ex his conſidera quod communis opinio non eſt retinenda, quando illa erravit, ſecus quando ex interpretatione alicujus textus magis unam opinionem, quam aliam ſequuti fuerunt Doctores, & demum opinio illa communis dicitur, 23
quæ melioribus rationibus fundatur, quam quæ ſuper majori numero Doctorum fundamenta collocavit *Ciarlin. controv. 106. num. 51.*

Videamus igitur in noſtro caſu ſi prædicti omnes 24
Auctores, ac alii eorum ſequaces in errorem hunc ceciderunt, & quidem ſatis evidenter decepti fuerunt, ut eleganter, ac eruditè affirmat *Jo: de Carvalh. in dicto ſuo tract. de una, & alter. quart. deduc. part. 2. num. 147.* quia Doctores prædictam opinionem tenuerunt per *text. in l. ſi quis ad declinandam circa finem C. Epiſcop. & Cleric.* ibi *ſin verò in perſonam certam, venerabilemve certam domum reſpexerit, ei tantummodo hæreditatem, vel legatum competere ſancimus, nulla falcidia, nec in hac parte intercedente,* idem per alium *text. in Auth. ſimiliter C. ad l. falcid.* ubi Imperator ſic habet.

Similiter falcidia ceſſat in his, quæ ad pias cauſas relicta ſunt.

Hæ autem deciſiones textuales præmiſſæ, in quibus fundatur prædicta communis opinio contraria, nihil omninò firmant ad ejus intentum, & omne aliud ac diverſum diſponunt, ut modo patebit ex dicendis.

Agamus primo circa Trebellianicam, ſed ut melius, ac clariùs materiam aggrediamur, firmabo priùs meam opinionem, & ſucceſſivè reſpondebo dictis textibus, vel eos exclarabo oſtendendo vobis æquivocum, & undè iſtud proceſſit.

Et ſanè quod Trebellianica debeat detrahi à ſub- 25
ſtitutionibus fideicommiſſariis factis ad favorem piæ cauſæ non eſt dubitandum quod ſic per jura Digeſtorum in *l. 1. §. ad municipium ff. ad l. falcidiam*, & ſic fatetur *Ciarlin. controverſ. 139. num. 1.* defenſor contrariæ, & pro noſtra *Innocent. ad cap. cum tibi de teſtam. ad fin. Archidiacon. ad cap. ſi Pater de teſtament. in 6. & ibi Joann. Andreas in gloſſ. verb. Trebellianicæ, Oldrad. conſ. 248. dub. 6. Butricar. Roman. Jaſ. Coſta, Coraſ.* & alii citati per *Carvalh. dicta part. 2. ante num. 142. verſ. contrariam tamen*, qui omnes quamvis aſſerant, quod de jure Codicis, & Authenticæ falcidiam detrahi non poſſe in ſenſu contrariæ à legatis piis propter abrogationem factam de dicta *l. 1. §. municipium ff. ad l. falcid. vigore dictæ Auth. ſimiliter C. ad l. falcid.* Nihilominus prædicti Authores concludunt, quod Trebellianica poteſt detrahi à ſubſtitutionibus, quia hæc abrogatio fuit ſolùm in legatis, & per conſequens in falcidia.

Moventur quoque Doctores noſtri per *text.* Canonicum expreſſum *in cap. ſi Pater de teſtam in 6.* Ubi habetur, quod ſi ſubſtitutio non eſſet directa pupillaris, poſſet mater, ſeu hæredes pupillarem deducere partem jure naturæ pupillo debitam, & inſuper quartam Trebellianicam contra pauperes ſubſtitutos, & hunc textum ſic etiam induxit gloſſa ſua, & ibi Doctores, ac nuperrime *Carvalh. dicto loco n. 142.* ubi dicit quod licèt jura antiqua reperirentur correcta in falcidia per dictam *Auth. ſimiliter*, quæ expreſsè loquitur ſolùm de falcidia, quoad Trebellianicam, tamen nulla correctio reperitur, ac proinde non poteſt fieri extenſio in materia correctoria de caſu falcidiæ ad Trebellianicam per tacitos ſubauditos intellectus, maximè, quia in correctoriis non fit extenſio etiam ex majoritate rationis per Doctores ibi cumulatos.

Ad textum *in l. ſi quis ad declinandum §. ſin au-* 26
tem C. de Epiſc. & Cleric. Reſpondeo, quod nihil loquitur ad materiam noſtram, quia benè textus ibi

Source : BIU Cujas

dicit, quod non debet detrahi Trebellianica, seu falcidia, sed advertendum est priùs in quo casu disponit, loquitur enim in casu quando pauperes solùm sunt directè instituti hæredes, & principaliter, non verò oblique, sive indirectè modo fideicommissario illis relictum est; Quemadmodum dictum textum explicat glossa *in dicto cap. si Pater in verb. Trebellianicæ*, & ita optimè consideravit *Jas. l. 3. ff. ad Sen. conf. Trebel. num. 26. Ciarlin. dicta controv. 139. num. 30. & 31. Corn. in dicta Auth. similiter C. ad l. falcid.* qui sequitur *Jas.* Undè nihil mirum, inquit *Fachin. controv. jur. lib. 5. cap. 17. in princip.* si textus decidat nihil esse deducendum nomine falcidiæ, vel Trebellianicæ per Episcopos non hæredes gravatos ad restituendum pauperibus hæreditatem, vel legatum, sed tanquam procuratores eorum, quibus interim à jure committitur custodia relictorum pro pauperibus, ut patet ex verbis dictæ objectæ *l. si quis ad declinandum §. & si quidem* ibi *nullo penitus hoc lucro, vel Æconomo, vel Episcopo, vel Sacrosanctæ Ecclesiæ relinquenda*, & sine ulla admiratione idem fatetur dictus *Carvalh. dicto tract. numer. 143. & 146.* & ego dicam potius contrarium affirmare, esse omnino admirabile, ac extravagans.

Calamum modo revertamus ad falcidiam, quæ expressè per utrumque textum suprà in contrarium allatum videtur prohibita detrahi à legatis piis, & derogatum *l. 1. §. ad municipium ff. ad l. falcid.* quæ ut dixi hanc detractionem sine dubio ab hujusmodi legatis admittebat.

27 Et in falcidia idem tuetur, & concludit prædictus *Carvalh. dicto tract. numer. 145.* prout in Trebellianica, eleganterque probat, ac verè simul de jure quoque Auth. & Codicis posse dictam falcidiam detrahi, & fatetur dictam *l. 1. §. ad municipium* esse in viridi observantia cum pluribus authoritatibus ibidem adductis, quos recensere supervacaneus labor est, ex ea enim ratione, quia quando Imperator revocat juris antiqui dispositiones de illis solet mentionem facere, ut passim in pluribus legibus videre est. Igitur cùm non inveniamus decisum ab Imperatore falcidiam cessare in relictis ad pias causas, & nullibi legamus derogationem ex adverso ideatam, concludendum per necesse est, quod dicta *l. 1. §. ad municipium* ad præsens adhuc locum habeat, & habere debeat.

Neque officit primo *l. si quis ad declinandum C. de Episcop. & Cleric. §. sin autem*, quia vidimus paulò suprà, in quibus terminis loquatur videlicet omnino diversis nihil commune cum nostris habentibus.

28 Major difficultas reperiretur in altero textu nobis pariter opposito *in Auth. similiter C. ad l. falcid.* quia videtur ex se clarus, ibi *similiter falcidia cessat in his, quæ ad pias causas relicta sunt*.

Si pro responsione animadvertendum non esset, quod prædicta *Auth. similiter* desumpta fuit ex *Authentic. de Ecclesiastic. titulis §. sin autem hæres*, ut idemmet Codex denotat in dicta *Auth. similiter*, ideoque ad illum locum, scilicet ad relatum recurrere debemus. Dicit enim ibi textus *in dicto §. sin autem hæres*, hæc præcisè verba: *Sin autem hæres, quæ ad pias causas relicta sunt non adimpleverit, dicens sibi relictam substantiam, non sufficere ad ista, præcipimus omni falcidia vacante quicquid invenitur in tali substantia proficere pro jussione Sanctissimi locorum Episcopi ad causas, quibus relictum est*, ex qua dispositione colligitur mentem Justiniani non fuisse prohibere falcidiam ex legatis piis, sed punire hæredem negligentem in solvendis legatis allegando pro excusatione suæ negligentiæ bona prædictis legatis non sufficere quo casu jure meritò, & quidem sanctissimè decidit Justinianus noster, ut in pœnam hujus fraudis nomine falcidiæ nihil detrahatur per hæredem, sed omnia bona applicentur causis piis per Episcopos, & iste germanus intellectus apparet ex eo etiam, & confirmatur, quia textus *in dicto §. sin autem* sequitur continuò ad thema propositum ab ipso Imperatore in §. præcedenti, ubi Imperator privat hæredes omni lucro, si moniti per annum non adimpleverint, quæ per defunctum fuerint eis mandata, & ita observat *dictus Carvalh. loco supra citato num. 147.*

29 & ibi cum eo concludo propter nimiam summariè-

tatem cum corruptione proprii sensus deductam fuisse *Auth. similiter* ab authentico *de Ecclesiasticis titulis §. sin autem*, & istæ auth. desumptæ ab Irnerio non probant *Gobb. cons. 117. num. 71.* & hoc vitium Irnerii sæpè parum fideliter Imperatoris decisiones transcribentis deplorat *Zasius in singul. respons. lib. 1. cap. 7. sub num. 6. propè fin.* ubi dicit, quod ille multos Doctores decipit, & decipiet, qui ad Authenticas transcriptas advertunt, non ad verba authenticorum, ideoque decepti fuerunt Doctores omnes, qui pro contraria communiter fuerunt, nam solùm prælibarunt verba *dictæ Auth. similiter*, quæ quidem ex se sola veritatem propositionis firmare videtur, ita crediderunt, & benè *Cujac. in novell. 131. Fachin. controv. lib. 5. cap. 17. Gothofred. in annotat. ad text. in Auth. de Ecclesiastic. titul. §. sin autem collat. 9. lit. F. Mangil. de imputat. & detract. quæst. 118. numer. 20. & 22.*

Ex istis pro veritate collige, quod si quis est verè institutus hæres, potest detrahere falcidiam à legatis piis, ut probavi suprà, & certum in jure est, 30
secus verò si loquamur de exequutoribus, videlicet Æconomis, Episcopis, vel locis piis, quos quamvis titulo hæredis honoramus, attamen pro meris exequutoribus voluntatis nostræ, sive eorum, quæ ordinavimus, instituti sunt, ut loquitur *text. in dicta l. si quis ad declinandum §. sin autem C. de Episcop. & Cleric.* quem explicavi suprà, & Doctores ibi à me allegati. Quibus addo *Ciarlin. controv. 139. n. 30. 31.* In hoc enim casu hujusmodi exequutores non debent aliquam falcidiam, seu Trebellianicam detrahere à legatis piis, seu hæreditate pro pauperibus relicta, quia illi nullo modo reputantur hæredes, & nullum commodum possunt habere ut dicit *Cardin. de Luc. de legitim. & detract. disc. 34. num. 2. 3. & 4. & num. 14. & addent. ad decis. 25. part. 3. rec. num. 31. & 36.*

Hinc consequenter cessat illa magna disputatio, an 31
pia causa instituta possit detrahere falcidiam, sive Trebellianicam à legatis piis, de qua elaboratè scripsit *Ciarlin. controvers. 139. & 140.* & alii in ista quæstione nimium, sed inaniter efaticantes, quamquam etiam dubiam dixit *Rot. decis. 11. numer. 13. part. 10. recent.* insudando super dictæ propositionis intelligentia, nam satis probavimus suprà nullum adesse in jure nostro circa id privilegium concessum causis piis, ideoque semper remanet corroborata illa Doctorum opinio, quæ ad favorem causæ piæ hæredis institutæ contra quoscumque legatarios pios, vel hujusmodi generis concludit, itaque stabilit *Carvalh. tractat. de una, & alter. quart. num. 148.* Ex hac mala textuum intelligentia, vel potius æquivoco, ecce quot involutiones emanarunt, & quod pejus est in eas semper velimus incidere, & istam veritatem non percipere, sed aliorum æquivoca insequi sub prætextu secundandi communiori opinioni, quæ decepta fuit à corruptione prædicti textus *Auth. similiter* translati cum mutilatione in libro Codicis, & sic benè his temporibus applicatur sanctissima Senecæ supra relata sententia, quod non ad rationem, sed ad similitudinem vivimus, alieniisque perimus exemplis, quod ex parte mea multum deploro.

Non ignoro quidem in hac nostra Civitate esse quosdam Judices, qui nimio exuberantes zelo semper ad favorem piarum causarum sententiam proferunt, eisque videtur summum meritum sibi comparare, quoties ad earum utilitatem pronuncient, hu- 32
jusmodi autem personarum genus pro meo Judicio, *& Cardin. de Luc. disc. 34. num. 12. de legitim.* in simili casu, contemptibile est, quia nimium indiscreto zelo abundant, & nollem ab eis audiri, quia certè me pro blasphematore haberent, ignorantes illud Euangelii nostri documentum *reddite autem, quæ sunt Cæsaris Cæsari, quæ sunt Dei Deo*, & quod multum admiratione facit illud est, quod illorum liberalitas, & favor circa pias causas vivit solùm in concedendo libenter bona tertii, & non propria, ideò ridicula mihi pœnitus videtur eorum pietas, & charitas cum nemo potest de bonis alienis facere eleemosynam *Mantic. de conject. libr. 3. tit. 19. numer. 11.*

Non nego verò quod non sit in dubio inclinandum 33
causis

cauſis piis, eiſque favendum in ambiguo *gloſſ. 1. in princip. ad regulam, cum ſunt 11. de regul. jur. in 6. Souſ. deciſ. Luſitan. 6. num. 18.* ſed ſolùm perſuadere deſidero hujus modi ſcrupuloſos, quod tunc ſatis merentur prophanis cauſis concedendo, quod eis de jure debitum eſt ad excluſionem piarum, cum pietas 34 non debeat vincere juſtitiam *l. ſunt perſonæ 43. ff. de religioſ. Souſ. deciſ. 6. num. 17.*

SUMMARIUM.

1 *SUbſtentatio vitæ idem eſt, ac ſi diceretur, alimentum, ſubſidium, vel neceſſitas vitæ.*

2 *Relictum pro neceſſitatibus, licet neceſſitates non ſubſiſtant debetur legatum, & n. 11.*

3 *Alimenta debita ex contractu, ſcilicet jure actionis, & non officio judicis peti poſſunt præterita.*

4 *Licet nulla interfuerit interpellatio.*

5 *Et debentur alimenta etiam perſonæ diviti.*

6 *Etiam in caſu quando petuntur actione Statuti.*

7 *Ille, qui non habet ex reditibus ſe alere, dicitur in neceſſitate, licet proprietatem bonorum multorum habeat.*

8 *In Statuto noſtro, qui non habet neceſſitates vitæ non poteſt petere quidquam pro ſubſtentatione.*

9 *Ex diſpoſitione legis pro ſubſtentatione conceſſum, ceſſat ceſſantibus neceſſitatibus, ſecus ex diſpoſitione hominis.*

10 *Præcipuè quando relictum pro dictis neceſſitatibus debebit reſpicere commodum tertii.*

12 *Quando ſimpliciter relinquitur alicui pro ſubſtentatione, & non quantitas certa, tunc non debetur legatum, niſi neceſſitas aderit.*

13 *In relicto pro certa neceſſitate attenditur ſolùm tempus neceſſitatis.*

14 *Alimenta præterita etiam debentur, licèt ex officio judicis deberentur, dummodo tamen in mora debitor conſtitutus eſſet.*

15 *Item quando contraxit debita ad ſe alendum.*

16 *Monachus, ſive Monialis in bonis paternis, maternis, & aſcendentium non poſſunt habere niſi unicam ſubſtentationem.*

17 *Diſpoſitio collectiva facit unicum corpus de collectis.*

18 *Si Teſtator ad mille vocavit duas perſonas, non debetur pro ſingula mille, ſed quingenta & ita viceverſa.*

19 *Secus ſi Teſtator diſtributivè dixerit Cajo mille, & Sejo mille.*

20 *Verba* omnia prædicta bona *referunt omnes portiones ſuprà à Statuto expreſſas.*

21 *Neceſſitas, ſive vitæ ſubſtentatio remittitur arbitrio Judicis.*

22 *Alimenta debent detrahi à fructibus, & non à capitalibus.*

1 NISI PRO SUBSTENTATIONE VITÆ) Subſtentatio vitæ idem eſt, ac alimentum, ſeu ſubſidium, vel neceſſitas vitæ, unde paria ſunt, ac ſi dicatur pro ſubſtentatione vitæ, pro alimentis, pro neceſſario, ſeu neceſſitatibus, vel pro ſubſidio vitæ. *Caſtill. de alim. cap. 2. num. 1. Dunozet. Sen. dec. 288. n. 8. Cravet. conſ. 149. num. 4. Surd. de alim. tit. 2. q. 2. num. 18. 19. 20. & quæſt. 5. num. 1. 2. Simon. de Præt. de interpret. ultim. volunt. lib. 1. interrog. 2. dub. 2. ſolut. 12. num. 5. fol. mihi 72.*

Quæſtio enim poteſt in hoc Statuto contingere, utrum ſi Monachus, vel Monialis habeant, unde aliàs vivere, ſcilicet ex bonis ab extraneo donatis, ita ut non ſint in neceſſitate, vel non indigeant aliqua vi- 2 tæ ſubſtentatione hoc videtur dubium, nam quando relinquitur aliquid, vel pecunia, vel fundum alicui perſonæ pro ſuis neceſſitatibus, vel ut ſe paſcant, tunc etiam debetur legatum etiamſi neceſſitates non ſubſiſtant, & habeant unde aliàs vivere *Menoch. conſ. 8. numer. 23. in fin. Caſtill. quotid. de uſufruct. cap. 30. numer. 11. Cancer. var. libr. 3. cap. 20. numer. 168. Rot. deciſ. 203. part. 2. diverſ. numer. 1. deciſ. 55. num. 10. part. 10. recentior.* ac in præciſis ter-

minis alicujus quantitatis relictæ pro alicujus ſubſtentatione, quod tunc debeatur legatum, ſeu relictum, licet nulla tunc vitæ ſubſtentationis neceſſitas adſit. *Surd. de alim. tit. 5. quæſt. 5. numer. 13. & antea in tit. 2. quæſt. 5. numer. 8. Caſtill. de alim. cap. 2. numer. 1. verſ. & concludit Corn. lib. 2. conſ. 187. num. 9. & 10. Bald. conſ. 35. numer. 1. Simon. Præt. libr. 4. dub. 8. num. 91. fol. mihi 399.* ex his ſuccedit, quod 3 etiam alimenta præterita, quæ debentur ex contractu, vel ultima voluntate, & ſic jure actionis, & non officio Judicis peti poſſunt, licet aliunde habita fuerint, & nulla fuerit ex præterito neceſſitas *Textus ſunt expreſſi in l. libertas 18. §. manumiſſis, & ibi Bart. ff. de alim. & cibar. leg. & conſ. 211. vol. 1. n. 5. Rot. deciſ. 203. num. 1. part. 2. diverſ. Gratian. cap. 104. num. 57. Menoch. conſ. 8. ſub numer. 22. verſ. non obſtat, Surd. de aliment. tit. 2. quæſt. 2. numer. 11.* ac 4 etiam ubi non adeſſet interpellatio, quia debentur abſque ulla interpellatione *Bart. in l. libertis quos §. 1. de aliment. legat.* quem ſequitur *Simon de Præt. lib. 4. dub. 11. num. 88. fol. mihi 430.* & præſtanda ſunt 5 etiam diviti pro præteritis. *Ferentil. ad deciſ. Buratt. 705. numer. 10. Rot. deciſ. 55. num. 3. part. 8. recent.* & in caſu quando petuntur actione Statuti. *Rot. de-* 6 *ciſ. 398. num. 25. part. 9. tom. 2. recent. Molin. de primogen. quæſt. 75. num. 4. Palm. alleg. 103. num. 9. 13. 14. 15. Menoch. conſ. 8. num. 20. verſ. primo,* adverte quoque quod dicitur ille in neceſſitate, quando 7 non habet ex redditibus ſe alere, licèt habeat proprietatem multorum bonorum, quia hæc non tenetur vendere per dictam *deciſ. 398. numer. 28. part. 9. tom. 2. rec. Bald. conſ. 30. num. .... lib. 2.*

Contrarium tamen his non obſtantibus decido in 8 caſu Statuti noſtri, quia non ſumus in diſpoſitione 9 hominis, ſed in diſpoſitione legis, ex qua omne id quod nobis conceſſum eſt ob cauſam, ſemper intelligitur illa cauſa finalis, & non impulſiva, ut in diſpoſitione hominis, ideoque alimenta debita ex vigore legis, ſeu ex illa conceſſa ſemper dicuntur ob neceſſitatem ſubſtentationis, & ſubducta neceſſitate non debentur. *Text. in l. ſi quis à liberis §. idem reſcripſit, & §. ſed ſi filius ff. de liber. agnoſc.* quos pariter inducit *Bellon. conſ. 88. numer. 2. Cancer var. cap. 16. num. 36. lib. 1. Roland. conſ. 55. num. 5. lib. 1. Altograd. conſ. 95. numer. 85. part. 1. Caſtill. de aliment. cap. 18. num. 6. Cephal. conſ. 81. numer. 7. Surd. de aliment. tit. 1. quæſt. 44. numer. 48. tit. 4. quæſt. 2. num. 28.* ubi in terminis diſtinguit, *& tit. 5. quæſt. 5. numer. 10. Alex. conſ. 27. num. 2. vol. 4. Ruin. conſ. 80. numer. 5.*

Secundò, ex eo quia non poteſt dubitari quod in 10 noſtro Statuto non ſit cauſa finalis, quia hæc cauſa reſpicit commodum tertii, & ita procedit quamvis non eſſemus in lege, ſed in diſpoſitione hominis. Quod reſpiciat commodum tertii evidens eſt, quia ceſſante hac cauſa accreſcitur relictum, ſive diſpoſitum ad favorem aliorum fratrum, ſive ſororum. *Cancer var. libr. 3. cap. 20. numer. 183. Tiraquell. tract. ceſſante cauſ. ceſſat effectus limit. 1. numer. 52. & 53.*

Tertiò, omnia prædicta contraria nobis oppoſita 11 procedunt ſolùm in caſu, quo eſſet relicta certa quantitas, ſive ſpecies in quibus terminis licet ſit appoſitum à Teſtatore verbum pro neceſſitatibus, vel pro ſubſtentatione, nihilominus legatarius acquirit illud certum legatum, licet non ſubſiſtant neceſſitates, vel vitæ neceſſarium non adſit, neque vitæ ſubſtentatio, quia id non valet ad diminuendum legatum certæ quantitatis. *Corn. conſ. 187. num. 9. & 10. Bald. conſ. 235. lib. 1. Roſa conſult. 64. num. 10. Præt. de interpretat. ultim. vol. interr. 2. dub. 2. ſolut. 12. fol. mihi 72. num. 12. Caſtill. quotid. de uſufruct. cap. 30. num. 11. Cancer. var. cap. 20. num. 167. & 168. lib. 3.* Secus 12 verò quando aliquis relinquit in genere pro neceſſitatibus, ſive vitæ ſubſtentatione, exempli gratia lego quod erit neceſſarium pro ſubſtentatione vitæ, *Sabell. in ſumm. verb. alimenta n. 15.* quia tunc non militant prædictæ authoritates nobis in contrarium allatæ, & ratio diverſitatis expreſſa cognoſcitur, nam legatum certæ quantitatis pro ſuis neceſſitatibus, ſine ulla inveſtigatione neceſſitatum legatarii ſubito debetur, ſecus verò quando legatum eſt incertum, nam illud

Source : BIU Cujas

debet regulari secundum necessitates legatarii, & per consequens illæ debent omnino considerari, ad hoc ut possint congruenter taxari alimenta, ideoque in isto casu necessitates sunt finaliter consideratæ, quia debent dare normam, ac regulam legato, unde ex hoc infero, quod si nullæ etiam adsunt necessitates non debetur relictum incertum pro necessitatibus, sive alimentis, quia solùm debentur in quantum necessitas requiret *Simon. de Præt. lib. 4. de interpret. ultim. vol. dub. 11. numer. 7. fol. mihi 425.* ubi si relinquo tali tantum, quod ei sufficiat pro faciendis expensis, tantum importat hoc legatum quantum pro expensis illis possit se substentare, & ita *Alex. cons. 158. numer. 7. lib. 7. Cravet. cons. 25. numer. 27. Gabriel. cons. 108. lib. 2. numer. 17. junctis numer. 64.* 13 *& 68.* & sic quando relinquitur occasione certæ necessitatis, & non certa quantitas pro necessitatibus, consideratur solum tempus necessitatis, & non præteritum, quo non adfuit necessitas *l. nec semel §. si inhabitationem ubi Bart. ff. quando de leg. ced. & Bald. in auth. ingressi num. 60. vers. sed nunquid inspicimus C. de Sacrosanct. Eccluſ. quos sequitur Simon. Præt. de ultim. vol. lib. 1. interr. 2. dub. 2. solut. 12. num. 12. fol. mihi 72.* ubi quod legatum relictum pro certa necessitate, & non certa quantitas pro necessitatibus debetur solum respectu temporis necessitatis, secus verò alio casu, quia debetur pro omnibus temporibus, quia tunc non attenduntur, sive extent necessitates, sive non, ut dixi supra per authores cumulatos.

Dixi suprà quod possunt solùm alimenta præterita peti, quando jure actionis petuntur, secus verò quando ex officio Judicis *Rot. decis. 193. num. 68. par. 5.* 14 *& decis. 55. num. 2. par. 8. recent.* Intellige tamen, quod si ex officio debeantur, & debitor sit in mora factus, tunc debentur etiam alimenta præterita de- 15 bita ex officio, ita distinguit *Gratian. cap. 60. n. 21.* Item quando contraxit debita ad se alendum *Mart. Medic. decis. Senens. 89. num. 19. & 20. Paul. Melius ad Castill. de aliment. cap. 19. num. 6.*

16 Ex hucusque allegatis resolvitur aliud dubium, quod oriri possit in hoc nostro Statuto, videlicet si modo moriatur Pater, & Filius Monachus, sive filia Monialis obtineat illud, quod debetur sibi pro substentatione vitæ, & deindè mater moriatur non poterit certè Monachus, seu Monialis prætendere, ac obtinere aliud vitæ substentamentum, quia illud jam habuerit in bonis paternis, vel viceversa, & per consequens nullo amplius indiget substentamento, quo deficiente, ut dixi mox supra, ac probavi, omnis petitio, sive actio deficit.

Et quoque admisso, non verò concesso, quod necessitas vitæ substentationis non requiratur, adhuc hujusmodi Monachus seu Monialis numquam poterunt petere, tam in bonis paternis, quàm maternis, nisi unicam substentationem, & una obtenta, vel in bonis paternis, vel maternis amplius aliam obtinere non poterunt, nam Statutum sic voluit expresè, ut videmus: nam de bonis paternis, ac maternis fecit unum corpus, per collectivam dispositionem, seu co- 17 pulativam ibi *in bonis paternis, maternis, & ascendentium*, quia dispositio collectiva facit unicum corpus de collectis *l. interdum 13. in princ. ff. de hæred. instit.* latè *Barbos. de offic. & potest. Episc. allegat. 72. n. 198. vers. alius separ. 3.* & ita copulativa *l. plane 34. §. 1. ff. de leg. 1.* ideoque si Statutum tanquam ex uno corpore bonorum voluit substentationem detrahi, non possunt duæ substentationes ex eodem corpore prætendi, quia esset contra voluntatem statuentium volentium, quod in omnibus bonis paternis, maternis, & ascendentium substentationem unam desumere possit Monachus, & si duas peteret distingueret bona paterna, ac materna, quam separationem negavit facere Statutum, nam de istis omnibus bonis collectivè, seu copulativè positis fecit unum corpus, ex quo il- 18 la substentatio detrahi possit, & cum paritate res clara fit si Testator vocat plures personas videlicet Titium, & Cajum ad mille ejus hæreditatis, videtur ne pro singulo legatum mille, necquaquam, quia Titius, & Cajus vocati copulativè faciunt unicam personam ad illud legatum mille, & solum habebunt mille, & non bismille, ita concludunt infiniti Authores relati per Doctissimum *Bellon. de jur. accresc. cap. 5. quæst. 21. numer. 4.* itaque dicendum est vice versa si una persona vocetur ad mille plurium bonorum, videlicet in bonis meis paternis, ac maternis habeat Petrus mille, Petrus non recipiet nisi mille, quia illa bona paterna, ac materna faciunt unum corpus, secus verò dicendum erit si Testator dispo- 19 suerit sic, Titio mille, & Cajo mille relinquo, quia vocantur ad diversas summas *Bellon. dict. tractat. cap. 5. quæst. 17. num. 5. & seq.* & ita quoque si Statutum dixisset in bonis paternis substentationem unam, & unam substentationem in bonis maternis, quia tunc Statutum duas substentationes certum est, quod vellet detrahi.

Ex his enodata satis videtur hæc quæstio, quæ meo judicio parum dubietatis in se retinet præcipuè si consideremus etiam postrema verba hujus Statuti volentis, quod omnia prædicta bona, tam paterna, quàm materna deferantur ad alios fratres, vel sorores, qui totum dicit nihil excludit vulgatis juribus, & verbum *omnia* est universale *diction. 281. Jo: Augustini Barbos.* & totum comprehendit *Altograd. Sen. cons. 54. numer. 90. tom. 1.* nullam admittit limitationem *Giurb. decis. 84. numer. 16. Rot. decis. 157. numer. 7. part. 8. & D. Bonden. colluct. legal. 8. num. 33. lib. 2.* & in terminis nostræ hypothesis, quod prædictum 23 verbum *omnia* referat omnes portiones supra expositas dixit *D. Palm. Nepos allegat. 374. numer. 16.* licet finis ad quem allegavit est insubsistens, ut modo videbimus suo loco; Igitur si omnes portiones, tam patris, quàm matris pervenire debent ad alios fratres, vel sorores excluſa substentatione vitæ, non poterit ultra istam dedicatus aliam portionem petere, seu prætendere aliam portionem, videlicet in bonis matris, & in bonis patris, quia hoc in casu non omnia bona ad alios fratres, seu sorores pervenirent, si alteram portionem, præter unicam substentationem, retinerent dedicati.

COGNOSCENDA ARBITRIO MAGISTRA- 21 TUS: Et sic est de jure, nam debent Judices, quibus spectat, considerare qualitates personæ, & vires hæreditarias *Surd. de aliment. tit. 4. quæst. 18. numer. 1. Simon. de Præt. de ultim. volunt. lib. 4. dub. 11. num. 68. fol. mihi 428. & late à num. 51. cum seq.* ubi 22 solùm à fructibus, & non à capitalibus hæreditatis alimenta trahenda sunt, sed quia non possunt dari super hoc certæ regulæ, ideoque totum committitur arbitrio Judicis ex circumstantiis considerandis in actuali taxatione.

SUMMARIUM.

1 *SI morietur Testator relicta post se filia dicata Monasterio, ac nepotibus ex altera filia, cum fratre Laico ipsius Testatoris, successio devolvitur per nostrum Statutum ad nepotes ex filia, & ad fratrem Testatoris. Ita tamen quod ea bona, quæ deferri deberent ad filiam dicatam, perveniant ad nepotes ex altera sorore præmortua. Contra num. 7.*

2 *Antecedentia numquam debent tolli, sed præservari à sequentibus, ne destruantur, præcipuè quando sequens dispositio est dubia.*

3 *Ex diversitate loquendi, diversa mens arguitur, & voluntas.*

4 *Verbum* pervenire *non est hæreditarium.*

5 *Si duo succederent simul, & tertia persona excluſa sit respectu unius, non vero respectu alterius, portio dictæ tertiæ personæ perveniet solum ad eum, cujus favore est excluſa, & quando hæc opinio procedat sub num. 10.*

6 *Summè laudatur Bellonus.*

7 *Omnia bona defuncti, si aderit filia dicata alicui Monasterio, debebunt pervenire solum ad nepotes ex altera filia, & non ad fratrem defuncti.*

8 *Statutum excludens certum genus personarum ad favorem alterius, solum dicitur illud excluſum respectu incluſi, & non alia personarum genera.*

9 *Sorores excluſæ ad favorem fratris, deficiente fratre possunt succedere.*

Source : BIU Cujas

11 *Fœmina quando non excluſa eſt ſimpliciter, ſed in caſu particulari ad favorem certi generis perſonarum tunc non habetur pro mortua.*

12 *Vel ſaltem haberi debet pro mortua reſpectu perſonæ tantum per quam excluditur.*

13 *Verba referentia ad formam ſuccedendi ſuperius expoſitam operantur ſolum ordinem ſucceſſionis inter expreſsè vocatos in diſpoſitione.*

14 *Verba* pervenire debeant *ſunt communia, & important hæreditariam ſucceſſionem, quando loquitur in caſum mortis.*

15 *Verba accipienda ſunt ſecundum ſubjectam materiam.*

16 *Sub Statuto* de ſucceſſionibus ab inteſtat. *ſolum tituli hæreditarii dicuntur comprehenſi.*

17 *Dictio* alios *eſt repetitiva qualitatis præcedentis.*

18 *Statutum excludens deſcendentes propter fratres intelligi debet de fratribus ipſius perſonæ excluſæ, non verò de fratribus defuncti.*

19 *Major ratio eſt includendi deſcendentes, quam tranſverſales.*

20 *Ubi bona aſcendentium deficiunt, frater, ac ſoror ali, vel dotari debet ab altero fratre, vel ſorore, non autem à Patruo, vel avunculo.*

21 *Qui ſentit onus debet etiam ſentire commodum.*

22 *In Statutis debet accipi intellectus, qui minus deroget juri communi.*

23 *Dictio adverſativa* ſed *non ſolùm adverſatur, ſed etiam conjungit retentis terminis præcedentis caſus.*

24 *Incluſio, & excluſio in Statuto ſunt correlativa.*

25 *Verba relativa ad aliquam formam ſuccedendi important ſolum ordinem ſucceſſivum inter expreſsè vocatos in diſpoſitione.*

26 *Argumentum debet eſſe clarius quæſtione, de qua agitur.*

27 *Ad hoc ut Statutum excluſivum locum habeat verificari debet, quod defunctus ſit ex perſonis expreſſis, à quorum ſucceſſione quis excluditur.*

28 *Dicatus, vel dicata alicui Monaſterio non debet excludi à ſucceſſione avi, ac aliorum ſupra aſcendentium, ſed tantum Patris, & Matris.*

29 *Bona feudalia, & emphyteutica non dicuntur paterna, vel materna, ſed propriè aſcendentium.*

30 *Clauſula generalis determinatur per ſpecialem clauſulam præcedentem.*

31 *Dictio univerſalis* omnia *juxtà ipſam naturam actus & ſubjectam materiam reſtringi debet.*

32 *Portio excluſi favore alterius huic ſemper accreſcit, quia favore ejus facta eſt excluſio.*

33 *Dictio univerſalis* omnia *debet reſtringi quando ex ea reſultaret abſurdum.*

34 *Excluſio facta unius perſonæ à Statuto ad favorem alterius non præjudicat tertiæ perſonæ non excluſæ.*

35 *Quando Statutum quoſdam includit, & quoſdam excludit, admittuntur cum incluſis etiam hi, qui pari gradu ſunt, ad ſucceſſionem, licèt non fuerint vocati, vel incluſi à Statuto expreſsè.*

36 *Generalis diſpoſitio non trahitur ad caſus in ſpecie proviſos.*

37 *Superviventia matris excluſæ favore agnatorum facit ſuccedere ipſos agnatos, quaſi per jus in eos translatum, licet adfuerint tranſverſales proximiores non excluſi à Statuto, qui agnatos excluderent.*

38 *Fœmina excluſa maſculorum contemplatione habetur ſolum pro mortua reſpectu ipſorum, ſecus reſpectu tertiæ perſonæ, quæ cum maſculo admitti debet, & tunc portio fœminæ accreſcit ſolum maſculis.*

39 *Fœmina tunc habetur pro mortua, quando omni caſu eſt excluſa.*

40 *Perſona excluſa propter aliam, hac nolente, vel deficiente, poteſt ſuccedere.*

41 *Renunciatio reſolubilis in caſum non ſolutionis annui non excludit in totum, & omni caſu renunciantem à ſucceſſione.*

42 *Quando renuncians aliquid recipit intuitu etiam ejus quod competere ſibi poterit, recipit etiam illud loco portionis, qua in futurum ipſi debitura erit.*

43 *Et fœmina excluſa aliquid accipiendo, vel pro alimentis, vel alia qualibet cauſa ab hæreditate defuncti non debet haberi pro mortua.*

44 *Renunciatio fœminæ eſt inutilis quando Statutum à ſucceſſione eam excludit.*

45 *Renunciatio hæreditatis deferendæ ſemper habet tacitam conditionem ſi hæreditas fuerit renuncianti delata, & num. 46.*

47 *Nullo modo poteſt renunciari juri, quod delatum non eſt neque deferendum erit, & ante conditionem repudiare legatum non poſſumus.*

48 *Notatur differentia inter repudiare, ac renunciare, illud juri jam delato refertur, iſtud juri deferendo.*

49 *Renunciatio abſolute facta, ac ſimpliciter ſine pacto, idem eſt, ac repudiatio, & utraque valere non poteſt, niſi hæreditas ſit in ſtatu, quo adiri poſſit.*

50 *Renunciatio ſpei de futuro valet, & quod renuncians habuit non tenetur reſtituere etiamſi ei nihil deferatur.*

51 *Dubius eventus ſubſtinet pactum, vel tranſactionem, ne dicatur nulla.*

52 *Spes de futuro in contractu non poteſt deduci niſi ſit probabilis.*

53 *Spes de futuro, quæ eſt cum deſiderio mortis proximioris in ſucceſſione præcedentis non eſt probabilis.*

54 *Renunciatio hæreditatis cenſetur collata in tempus, quo hæreditas defertur.*

55 *Contra. Ad tempus renunciationis delata poſt profeſſionem hæreditate actus renunciationis retrotrahitur.*

56 *Adhoc ut fiat talis retrotractio ad tempus renunciationis extrema debent eſſe habilia, ſcilicet tempus renunciationis, & tempus delatæ hæreditatis.*

57 *Renunciatio hæreditatis deferendæ eſt pura, non conditionalis, ideòque obligat renunciantem à principio.*

58 *Licet ſit pura renunciatio ſemper habet tacitam conditionem, ſi quandoque hæreditas deferatur.*

59 *Filia renuncians eodem inſtanti ſuccedit per legem, ac excluditur per virtutem renunciationum.*

60 *Monaſterio non aliter hæreditas defertur, quam ex jure, & perſona Monachi, ſeu Monialis, ideoque ſi ille, vel iſta renunciaverit Monaſterio, nihil acquirere poſſunt.*

61 *Statutum prohibens, quod filia, vel Monialis non poſſit petere, nec habere, reddit eam incapacem ſucceſſionis, & omnem delationem hæreditatis impedit.*

62 *Excluſio facta à Statuto, vel lege impedit delationem, & acquiſitionem, ſecùs illa facta ab homine, ut in renunciatione, quia tunc ſolum impeditur acquiſitio.*

63 *Renunciatio ſucceſſionis inutilis eſt in eo caſu quo Statutum renunciantem ab hæreditate ſemper excluderet etiam abſque renunciatione.*

SED OMNIA BONA PRÆDICTA PERVENIRE DEBEANT AD ALIOS FRATRES, VEL SORORES) Super his verbis nuperrime contigit quæſtio, quæ non eſt parvi ponderis, & quod non indigeat aliquo ſtudio, ut benè ſuper illa reſolutio intelligatur, adhuc enim illa viget, non quia coram Judice lis adhuc pendeat, nam per tranſactionem amicabiliter interpoſitam ſopita eſt, ſed quia non adhuc deciſivè reſoluta fuerit, ſeu determinatio aliqua ſuper hoc dubio prodierit.

Quæſtio enim illa eſt mortuo Teſtatore, ſive Teſtatrice relictis poſt ſe filia dicata Monaſterio, ac nepotibus ex altera filia cum fratre laico ipſius Teſtatoris, fuit diſputatum, an cui hæreditas deferatur, an ſolis nepotibus ex filia, an fratri dicti Teſtatoris, ſive Teſtatricis.

Source : BIU Cujas

Caſus iſte fuit à pluribus ingenioſiſſimis, ac celeberrimis advocatis conſultus hinc inde, & ex utraque parte viriliter certatum eſt, ſperans utraque ſuper valore earum advocatorum victoriam referre, prout iſti hanc ſibi omnino perſuadebant, id profectò procedit ex more advocationis, quæ affectus animum patrocinantis perturbans ſine ullo diſcrimine veritatis, ac falſitatis opinionem inſerit, & talis uſus ſemper fuit nedum modernis, ſed antiquis temporibus, ideoque parum, aut nihil de hoc miror, quia conſulentium ſtylus omnibus innoteſcere debet, id verò quod me multum ſcandalizat eſt mos quorumdam Authorum, qui tractantium formam ſequuti, attamen auri præmio clam obtento concluſionem ad favorem alicujus pro indubitata in lucem exponunt ſub ſpecie imaginarii caſus, qui nimis in concreto reperitur, abominandum hoc genus eſt, & ab eo tanquam peſti abhorreo.

Precor hanc avertere peſtem,
O Dì immortales, tantiſque obſtare ruinis.

Quia in ſe non minus peccant, quàm Judices contra mentem judicantes, ratio enim eſt, quia qui pro veritate ſcribit in illa ſe tanquam Judicem conſtituit, & non ſolum falſitatis, ſed injuſtitiæ reus redditur. Quiſque conſcientiæ ſuæ conſulat, mihi ſolùm provideo, mihi attendo, quia non ſum Cuſtos fratris mei.

Redeamus ad noſtram præmiſſam diſputationem, dixi, quod fuit agitata, videlicet ex una parte Eruditiſſimus D. Joſeph Bottinus Advocatus noſter celeberrimus conſuluit ad favorem ſolum nepotum ex filia, & firmavit totam hæreditatem ad illos devolvi debere excluſo fratre inteſtati, pro altera verò parte ſcilicet fratris inteſtati voluerunt hæreditatem, tam nepotibus, quàm fratri deferri inter quos inſignes JJ. CC. Hieronymus Palma Nepos in duabus allegationibus, quas nuperrimè typis edidit *in* 4. *Tomo ſuarum allegationum in ordine allegat.* 374. & 375. & Joannes Torre in una allegatione volanti folio, quæ ad manus meas nunquam pervenit.

1 Mihi verò primo aſpectu conciliare poſſe videbantur prædictorum Juriſconſultorum jura, & opiniones media via, ſcilicet cum diſtinctione ſequenti, admittendos videlicet eſſe nepotes ex filia ſimul cum fratre Teſtatoris, ut clarè diſponitur ſuprà in §. *Sed ſi non extabunt filiæ*, cum hac tamen conditione, quod bona, quæ deferri deberent ad filiam dedicatam, ipſa perveniant ad ejus nepotes ex ſorore præmortua, & talis intellectus mihi videbatur eſſe genùinus, ac germanus, ſine tot involutionibus, ac argumentorum ſerie mendicata.

Ratio autem hujus tertiæ opinionis videtur erui ex literis apertis dicti §. *Sed ſi non extabunt filiæ*, in quo ſine dubio admittuntur fratres cum nepotibus ex filia, & ſic ex parte fratris, ac nepotum firmata eſt eorum ſucceſſio ſuper dicto §. Neque præſens §. de quo ſcribimus contrarium diſponere voluerit, ſed inhabilitare dicatos, ſeu dicatas, ut eorum bona pervenire debeant ad alios fratres non mutando ſucceſſionem primam ſtabilitam etiam ad fa-
2 vorem fratris defuncti, ſeu defunctæ, quia antecedentia nunquam debent tolli, ſed præſervari à ſequentibus, ne deſtruantur *Rot. deciſ.* 55. *num.* 28. 29. *part.* 9. *tom.* 1. præcipuè quando diſpoſitio ſequens eſt dubia, quia tunc prima influit ad ſequentem, & eam declarat, non è contra. *Cancer. var. reſolut. lib.* 3. *cap.* 20. *de legat. num.* 209. *cum ſeq.* & id quoque mihi perſuadere videbatur ex ſonu verborum, quo utitur hic Statutum *pervenire debeant ad alios fratres*, diverſum à verbo *ſuccedant* poſitum ſuprà
3 in §. *ſed ſi non extabunt filiæ*, ex qua diverſitate cognoſcitur alia mens ſtatuentium, & voluntas aliter diſponendi *Alex. conſ.* 204. *num.* 13. *lib.* 6. *de Luc. de leg. diſc.* 53. *num.* 6. §. *eo magis Galganet. de condit. & demonſtrat. part.* 2. *cap.* 1. *quæſt.* 104. *num.* 6. *Coccin. deciſ.* 2121. *num.* 143. *Merlin. deciſ.* 800. *num.* 11. *Card. Celſ. deciſ.* 116. *num.* 8. & *deciſ.* 202. *num.* 16.
4 & ita illam fuiſſe, nam verbum *pervenire debeant*, non eſt verbum hæreditarium ſucceſſionem importans, ſed quidem verbum jure particulari aliquod attribuens diverſum omnino à verbo *ſuccedant* ut in in ſimili *Emin. Cardin. de Luc. diſc.* 101. *num.* 6. & *diſc.* 108. *num.* 4. Unde concludendum eſſe videtur, quòd tam nepotes, quàm frater defuncti admittendi ſunt ad ſucceſſionem hæreditariam, ſed ea bona, quæ pervenire debebant ad filiam dicatam, ſeu dicatum, alio titulo particulari per verbum *pervenire debeant*, pertinebunt ad nepotes ex filia.

Ad corroborationem prædictæ opinionis faciunt ea, 5
quæ tradunt Doctores, videlicet ſi duo ſimul ſuccedunt, & ſit tertia perſona, quæ reſpectu unius ex dictis duobus ſit excluſa, non verò reſpectu alterius, adhuc prædicti ambo ſuccederent, ſed portio dictæ tertiæ perſonæ perveniret ſolum ad eum, cujus favore eſt excluſa dicta tertia perſona, ita pulchrè firmat Bellon. à me ſemper comendandus æterna laude, & 6
ſummum benemeritus de noſtra Juriſprudentia *Bellon. inquam, de jur. accreſc. cap.* 5. *q.* 49 *n.* 8. *uſque ad fin. Abb. conſ.* 111. *Gabriel. conſ.* 18. *n.* 19. *Torr. de pact. futur. ſucceſſ. par.* 2. *c.* 47. *n.* 60. *Capon. diſcept.* 350. *n.* 14.

Sed re vere maturius conſiderata aliud contrarium 7
pro veritate ſentio, & opinioni primæ ab inſigni D. Bottino noſtro firmatæ adhæreo ex validis argumentis ab eo deductis, nec non ex quibuſdam conſiderationibus pro Ingenii mei imbecillitate habitis, & à Divino numine ſuppeditatis. Omnis igitur hæreditas, ſic concludendum eſt, & ritè, & rectè ad ſolos nepotes ex filia pertinere debet excluſo Fratre defuncti, ſive defunctæ non obſtantibus iis quæ, vel pro acumine ingenii, vel ut melius dicam pro ſubſtinenda ejus opinione clientulis affirmata etiam pro veritate latè deduxerunt *D. meus Hieron. Palma Nep. in ſuis allegat. nuperrimè in lucem editis ſcilicet d. alleg.* 374. & 475. Et Celeberrimus opere, ac ſermone Jo: Torre in allegatione pariter typis edita, ſed volanti folio, quam præ manibus habeo.

Ratio autem præcipua hujus noſtræ concluſionis innititur literali diſpoſitioni hujus §. *Maſculus*, ex quo clarè colligitur, quod ſolùm fratres, vel ſorores, vel eorum liberi ſuccedant in omnibus bonis, tam Paternis, quàm maternis ad excluſionem filii dicati, ſeu filiæ dicatæ alicui Monaſterio qui, vel quæ deberet ſuccedere ad excluſionem omnium, *ut ex princip. hujus noſtri Statuti, & ex* §. *Si ex defuncto*, immediatè ſequenti, quomodo ergo poteſt venire frater defuncti, ſi ad ſucceſſionem non vocatur? nam ſi in principio Statutum noſtrum vocat filios maſculos, & eorum deſcendentes, poſtea filias ad excluſionem omnium, ergo frater defuncti non eſt ibi vocatus, neque admiſſus cum filiis, ſeu filiabus, ſed penitus excluſus, neque videtur vocatus frater defuncti in hoc paragrapho præſenti, ſed ſolùm fratres, ſorores, ſive eorum liberi, dicatorum, vel dicatarum: ergo excluſus legitur ſemper defuncti frater.

Indubitata, & ſine ſcrupulo procedit concluſio in 8
jure, quod quando Statutum excludit unum genus perſonarum ad favorem alterius ſolum dicitur genus excluſum reſpectu incluſi, & non alia perſonarum genera. Itaut non exiſtente genere incluſo poteſt genus excluſum ſuccedere reſpectu aliorum *Peregrin. de fideicomm. art.* 28. *n.* 55. & 56. & *ibi Cenſal. addens*, ubi 9
quod ſi ſorores excludantur ad favorem fratris, ceſſante fratre, vel nolente, vel impotente, vel non extante poteſt ſuccedere ſoror *Mart. de ſucceſſ. part.* 1. *q.* 12. *art.* 4. *n.* 1. & *ſeq.* & *part.* 2. *q.* 4. *art.* 6. *n.* 16. ubi quod excluſio dicitur favore perſonarum à Statuto expreſſarum, & non aliarum, quia factum ad favorem unius non eſt diſpoſitum ad favorem alterius ſed reſtringitur favor ad perſonas ſpecificatas. *Carpan. ad Stat. Mediol. cap.* 278. *n.* 81. *Merlin. de legit. lib.* 3. *tit.* 1. *q.* 2. *n.* 57. 58. 59. *Cenſal. ad Peregrin. de fideicomm. art.* 26. *verſ. verum declara omnia cum ſeqq.* & *art.* 36. *n.* 11. *Altograd. conſ.* 82. *lib.* 1. *à n.* 25. *Merlin. dec.* 22. *n.* 10. *Rot. dec.* 518. *n.* 4. *part.* 3. *rec.* & *dec.* 223. *in fin. part.* 5. & *dec.* 514. *n.* 8. *d. part.* 5. *tom.* 2. & melius *Rot. dec.* 116. *n.* 4. 5. & *dec.* 181. *num.* 3. & *ſeq. part.* 5. *Rot. coram Penn. deciſ.* 162. *num.* 11. *ſecundum impreſſionem Venetam*, & in puncto Statuti noſtri *Belmont. deciſ.* 77. *num.* 4. & *ſeq.*

Sic igitur concludendum in noſtro caſu, nam dedicatus, & dedicata eſt ſolum in noſtro Statuto excluſus, ſive excluſa ad favorem aliorum fratrum, ſororum, & eorum liberorum ibi expreſſorum, ſed non ad favorem aliorum, imò præter perſonas ſpecificè

præ-

Source : BIU Cujas

prædilectas remanerent ab omni excluſione illæſæ, & ſub diſpoſitione juris communis, ut firmarunt una voce prædicti authores, & præcipuè *Rot. deciſ.* 223. *in fin. part.* 5. *tom.* 1. *recent. & deciſ.* 514. *numer.* 8. *tom.* 2. quod non ſequeretur, ſi vellemus admittere cum perſonis à Statuto expreſsè prædilectis, ſeu honoratis Fratrem defuncti, cujus favore Statutum non abſtulit bona ſua à dicato, vel dicata, ſed ſolum favore perſonarum ſpecificatarum in præſenti paragrapho.

10 Nec quidquam contrarium facit illa concluſio, quod quando Statutum excludit fœminas à ſucceſſione patris, aut matris extantibus maſculis, ſi præter maſculos, quorum contemplatione fuit fœmina excluſa, ſupereſt alia perſona, quæ pariter cum maſculis excludentibus fœminas ad ſucceſſionem admittatur, portio fœminæ excluſæ debeat ſolis maſculis excludentibus applicari, & non removeri debet alia perſona non excluſa à Statuto à ſucceſſione pro illa portione ſibi etiam debita per authoritatem *Bellon. cap.* 5. *de jur' accreſc. quæſt.* 49. *num.* 8. *& ſeq. ad fin. Abb. conſ.* 111. *Gabriel. conſ.* 18. *num.* 19. *Torr. de pact. futur. ſucceſſ. lib.* 2. *cap.* 47. *num.* 60. *Capon. diſceptat.* 350. *num.* 14.

Quia reſpondetur quod hujuſmodi Doctores loquuntur, & eorum Doctrina procedit, quando fœmina excluſa debebat ſimul ſuccedere cum illa perſona tertia, cujus favore non erat excluſa. Ideòque ſolum portio fœminæ excluſæ pervenire debet maſculis eam excludentibus, videlicet ſi Statutum excluderet fœminam propter maſculum, & adeſſet alia tertia perſona, quæ cum dicto maſculo, & fœmina ſuccederet, tunc portio fœminæ excluſæ propter maſculum, & non propter dictam tertiam perſonam perveniret ſolùm ad maſculum, cujus favore excluſa eſt filia fœmina. Portio autem in qua tertia perſona ſuccederet, ſemper eadem remanere debet apud eamdem, neque ad maſculum pertinere debet, quia non eſt propter eum excluſa à Statuto, ſed continuat in ejus portione ſibi debita, & hoc caſu procedunt Doctores, & Doctrinæ ſupra allegatæ.

Sed nos ſumus in ſpecie diverſa, quia fœmina excluſa propter fratrem ſuum non ſuccedit ſimul cum Patruo, ſed in toto ſuccedit, ut habemus in §. *Si ex defuncto non aderunt*. Ideoque tota ejus hæreditas pervenire debet ad fratrem, vel ſororem ſuam, ſive eorum liberos ſecundum formam Statuti, & non ad Patruum, quia ſicut valet argumentum de toto ad totum, quàm de parte ad partem vulgatis juribus; ita debemus dicere in caſu noſtro. Nam ſi Doctores prædicti voluerunt, quod tota portio, quæ ad fœminam excluſam ſpectaret, perveniat ad maſculum eam excludentem, & non ad tertiam perſonam non excluſam à Statuto, quæ cum dicto maſculo excludente fœminam ſuccedit, & admittitur. Igitur hæc dicata, quæ cum perſona Patrui non ſuccedit, ſed in tota hæreditate, hæc hæreditas tota ſibi debita pervenire debet ad alios fratres ſuos, ſeu ſorores eorumque liberos; Unde eſt quod hæc concluſio magis convalidat noſtram opinionem, & omninò eam in tuto collocat.

Neque contrarium facit quod excluſa à ſucceſſione pro mortua habeatur.

11 Primò enim reſpondetur hoc procedere, quando perſona eſt omni caſu excluſa, ſecùs verò quando poteſt in aliquo caſu ſuccedere, ut filia, quæ maſculis extantibus à ſucceſſione repellitur, nam ſuccedere poteſt, ſi maſculi portionem non acceptent, vel ſi omnimodò non ſuccedant, & ideò non poteſt ante acceptationem maſculorum pro mortua reputari *Honded. conſ.* 1. *num.* 86. *& ſeq. vol.* 2. quem ſequitur ibi *Bellon. n.* 15. *& Altograd. conſ.* 82. *n.* 26. *tom.* 1. *Merlin. deciſ.* 22. *num.* 10. *& deciſ.* 43. *part.* 7. *numer.* 14.

12 Secundò dicitur perſona excluſa tunc haberi pro mortua ſolùm reſpectu ejus, à quo excluditur, & ad ſolum ejus commodum. Cæterum reſpectu aliorum perinde haberi, ac ſi ſuccederet *Pariſ. conſ.* 36. *num.* 29. *vol.* 2. *& Honded. dict. conſ.* 1. *num.* 89. *vol.* 2. *Menoch. conſ.* 172. *num.* 30. *Jul. Capon. diſceptat. forenſ.* 350. *num.* 14. *Olea de ceſſion. jur. tit.* 3. *quæſt.* 4. *num.* 32. 40. 41. *& 42. Torr. de Primog. Ital. part.* 2. *quæſt.* 4. *num.* 20. *& 21.*

Nec juvat argumentum deſumptum ex præſenti §. *Maſculus* ex verbis *ſecundum formam præſentis Statuti*, quæ uti de ſui natura relativa comprehendere debent perſonas expreſsas in §. *Sed ſi non extabunt*, ubi diſponitur quod fratres defuncti una cum nepotibus ex filia admittantur.

Et licet hoc objectum ſit præ omnibus aliis reſponſione dignum, attamen brevi indigemus ſtudio ad illud diluendum.

Nam prædicta verba relativa ſolum accommodantur fratribus, ſororibus, & eorum liberis, & ſunt ſolùm importantia ordinem ſucceſſionis inter expreſsè vocatos in dicto §. *Maſculus*, ut in ſimilibus terminis ratiocinatur *Rot. dec.* 172. *num.* 12. *part.* 14. *recent. & deciſ.* 158. *part.* 5. *tom.* 1. *& deciſ.* 513. *n.* 28. *part.* 5. *tom.* 2. 13

Ad ea autem, quæ deduxi pro tertia opinione, videlicet, quod tam nepotes, quàm frater defuncti ſuccedere debeant ex diſpoſitione dicti §. *Sed ſi non extabunt filiæ*, cum conditione tamen quod bona, quæ pervenire debebant ad dicatum, ſeu dicatam pertinere debeant ad alios fratres, ſorores ejuſdem dicati, vel dicatæ ob diverſitatem obſervatam à ſtatuentibus, ut ſuprà conſideravimus, nam in præſenti §. *Maſculus* non uſum fuit Statutum verbo *ſuccedere*, ſed verbo *pervenire debeant*, ex quo videtur, quod titulo particulari ſolum voluerit admittere fratres dicati ad ejus portionem tantùm, & non excludere ad ſucceſſionem fratrem defuncti, qui admiſſus fuit à ſtatuentibus cum nepotibus ex filia in §. *ſed ſi non extabunt*.

Reſpondetur enim primò, quia quamvis Statutum non utatur verbo *ſuccedant*, attamen cum loquatur per alia verba poſt mortem alicujus, vel matris, vel patris, tunc videtur velle alicui acquiri, ut hæredi. *Honded. conſ.* 16. *num.* 15. *vol.* 2. Item quando non ſunt directiva in perſonas, ut ſi diceret Statutum alii Fratres habeant, lucrentur, & ſimilia ſed directiva in ſucceſſionem, ut pertineant bona ſeu in noſtro caſu *pervenire debeant*, quæ ſunt communia, tunc verba hujuſmedi important ſucceſſionem hæreditariam *Merlin. de legit. lib.* 4. *tit.* 2. *quæſt.* 3. *num.* 4. *Rot. coram Ludoviſ. deciſ.* 398. *in apoſtillis Beltramini litt. A & Rot. deciſ.* 710. *num.* 4. *part.* 1. *rec. & Rot. deciſ.* 653. *num.* 7. *cum aliis antecedentibus part.* 2. *recent.* & in terminis verbi *pervenire*, quod ſignificat hæreditatem, ac ſucceſſionem *Altograd. conſ.* 75. *n.* 27. *part.* 1. 14

Secundo, quod tollit omne dubietatem, quod verba accipienda ſunt ſecundum ſubjectam materiam de qua fit ſermo *cap. ſolitè de majorit. & obedientia*, *l. ſi uno in principio ff. locati l. ſi ſtipulatus ff. de uſur. l. Inſulam de Præſcript. verb.* quod à fortiori procedit in Statutis *l.* 3. §. *hæc verba ff. de negot. geſt.* conſequenter ſi noſtrum Statutum tractat de ſucceſſionibus in hoc eodem §. *Maſculus*, nam dicit *quod bona pervenire debeant ad alios fratres*, *ſorores*, *& eorum liberos ſecundum formam præſentis Statuti*, ſed ſecundum formam præſentis Statuti inſtituerunt ſtatuentes ſermonem de ſucceſſionibus, ut videtur in vocatione fratrum, ſororum in paragraphis atecedentibus; ergo hic etiam hæc bona pervenire debent ad fratres, ſorores jure hæreditario, ac ſucceſſionis, præcipuè cum hoc Statutum ſit poſitum *ſub rubrica de ſucceſſionibus ab inteſtato*, ex qua arguitur, quod ſolum titulus hæreditarius intelligatur comprehenſus in Statuto, ut per *Bottiler. de ſucceſſ. cap.* 1. *Theorem.* 14. *num.* 15. *& 16.* 15 16

Ad alterum verò motivum deductum ex dicto §. *Maſculus* ly *ad alios Fratres*, quaſi per ly *Fratres* veniat quoque frater defuncti, ſatis reſpondebo paulò infrà ſuo loco in prædictis verbis paragraghi præſentis, cum ibi ſuis annotationibus faciendis, & ad ea recurre.

Alia verò motiva, quæ meo Judicio parvi momenti perpendo, & parum curanda, ſatis, ac eluculenter ab Eruditiſſimo D. meo Bottino diluuntur in allegatione ſequenti, ne duplici, ac inutili quidem labore me, ac vos lectores humaniſſimos moleſtem, ac tædio afficiam, & quidem fateor ſatis ad evidentiam reductum eſſe hunc articulum, & qui adhuc de eo dubitaret, potius illum de imbecillitate, vel de cavilloſo arguerem.

Source : BIU Cujas

Allegatio D. Josephi Bottini in prædicto articulo.

Præsupponitur in facto ab intestato decessisse M. Mariam Spinulam superstitibus R. Theresia filia Moniali Professa MM. Christophoro, Vincentio, & Nicolao Andrea de Spinulis, nepotibus ex M. Hieronyma altera filia prædefuncta, & M. Ludovico ipsius M. Mariæ fratre utrinque conjuncto. Orta fuit quæstio, an ad successionem M. Mariæ admitti debeat M. Ludovicus frater unà cum dictis descendentibus ex filia prædefuncta juxta formam, & dispositionem Statuti in §. *sed si non extabunt*, vel soli descendentes ipso M. Ludovico prorsus excluso.

In qua clari juris esse censeo solos descendentes ad integram successionem admitti debere, & esse casum literalem præallegati Statuti in §. *Masculus*; Cum enim hoc Statutum apertè loquatur in casu, quo post mortem matris, de cujus successione tractatur, extet filia in aliquo Monasterio dedicata cum fratribus, sororibus, & eorum liberis, & disponat quod filia in aliquo Monasterio dedicata non possit petere, nec habere in bonis maternis, nisi illud quod fuisset ei legatum, seu inter vivos datum, vel assignatum, & in casu quo ei nihil legatum, vel assignatum fuisset non possit petere, nisi pro subsistentatione vitæ ipsius, sed omnia bona prædicta pervenire debeant ad alios fratres, & sorores, & eorum liberos secundum formam præsentis Statuti, & in proposita facti specie extat R. Theresia filia in Monasterio dedicata cum MM. Christopharo, Vincentio, Nicolao, Andrea ex alia sorore præmortua liberis ad solidam successionem dilucidè vocatis, utique admitti debent excluso penitus M. Ludovico ejusdem R. Theresiæ avunculo, qui in isto Statuto non reperitur nominatus.

Nam appellatione aliorum fratrum, sororum, & eorum liberorum non veniunt in hoc Statuto fratres matris, aut patris defuncti, de cujus successione agitur, sed dumtaxat continentur fratres, sorores, & liberi fratrum, & sororum ipsius personæ in Monasterio dedicatæ, qui licet nuncupentur fratres respectu personæ dedicatæ, tamen etiam sunt filii, & descendentes respectu matris, aut Patris, de cujus successione tractatur.

17 Primò, quia illa verba Statuti *ad alios fratres*, intelliguntur secundum verba præcedentia per illam dictionem *alios*, quæ est repetitiva qualitatis præcedentis *Clement. pr. juncta gloss. de reb. Ecclesiastic. non alienand. cap. 1. de summa Trinit. l. quidam relegatus 6. ff. de rebus dubiis l. si fugitivi 3. ibique gloss. verb. alia, & communiter scribentes C. de servis fugitivis Ponte cons. 154. lib. 2. num. 73. Castill. controvers. libr. 6. cap. 181. num. 43. Casan. cons. 34. numer. 22. Vela disert. 29. num. 53.* verba autem præcedentia ad fratres, & sorores ipsius personæ dedicatæ sunt omnino restricta, ibi *dedicatus, vel dedicata in aliquo Monasterio, sive ante, sive post mortem Patris, Matris, Fratris, ac Sororis*, similiter, & verba illa Statuti *omnia bona prædicta* referuntur ad bona præcedentia, scilicet bona paterna, materna, & ascendentium, quæ solùm congruunt descendentibus ejus de cujus successione agitur.

18 Secundò, quia Statutum excludens descendentes à successione propter Fratres intelligi debet de fratribus ipsius personæ exclusæ, non autem de fratribus defuncti, de cujus hæreditate agitur, cum non sit sumenda interpretatio, ut transversalis excludat descendentes *Michalor. de fratribus part. 3. cap. 11.*

19 *numer. 188.* Et major est ratio includendi filios, & proximiores, quam transversales, aut eos, qui sunt in gradu remotiori, magisque descendentibus, quàm transversalibus debita est successio *Bald. in l. quod verò numer. 3. ff. de legibus, Acosta de major. bonorum patrimonialium pag. 119. Joann. Faber institut. de legitima agnat. succes. §. Cæterum Milanen. decis. 9. numer. 117. lib. 1. Cacheran. cons. 72. numer. 28. Francisc. à Sousa in l. fœmina ff. de Reg. Jur. part. 1. numer. 205. & 206. Ursin. de succes. feudor. part. 2. quæst. 4. artic. 1. numer. 1. & seqq. Ascan. Venturin. apud D. Joann. Torre de Primogen. & majorat. Italiæ part. 2. quæst. 46. num. 48.* & quia cum frater, & soror, ubi bona ascendentium deficiunt, à fratre, & sorore ipsius, non autem à Patruo, vel avunculo ali, & dotari debet *l. 1. §. 1. ff. de Tutel. & ration. distrahendis l. qui filium ff. ubi pupillus educari l. mutus 76. §. manente ff. de jure dotium l. quamvis 21. ff. solut. matrimon.* conveniens est, quod emolumentum portionum fratrum, & sororum excusarum acquiratur fratri, & sorori, qui tenetur eos alere, & dotare, nam qui sentit onus 21 debet etiam sentire commodum *l. secundum 10. ff. de regul. juris.* 20

Tertio, quia quamvis verba quantumvis indefinita, & universalia, ubi Statutum duos intellectus recipere potest, semper intelligi debent secundum intellectum, qui minus, quàm fieri potest juri communi deroget. *Rot. decis. 475. num. 6. part. 1. divers. Gratian. discept. 546. numer. 13. & 14. decis. 167. post Joann. Torr. de Pact. futur. succes. numer. 39.* & si Statutum potest corrigere jus commune in uno, & in duobus numquam est interpretandum, ut corrigat in duobus, imo declarandum est, ut corrigat in uno tantùm *Altograd. cons. 88. numer. 14. libr. 1. Ascan. Venturin. apud Joann. Torre dicta quæst. 46. num. 8. D. Palma Nepos allegat. 81. sub num. 3. decis. 241. num. 7. part. 18.* 22

Non obstat motivum à Præstantissimo D. Felice Andreolo causæ commissario accutissimè excitatum, & à DD. meis Palma nepote, & Joann. Torre in eorum Doctissimis allegationibus in hac causa editis pariter comprobatum, quod nimirum M. Ludovicus M. Mariæ defunctæ frater in dicto §. *masculus* sit nominatus, & incluſus propter illa verba immediatè sequentia *secundum formam præsentis Statuti*, quæ uti de sui natura relativa comprehendere debent personas expressas in §. *sed si non extabunt*, ubi disponitur, quod unà cum nepotibus ex filiabus prædefunctis fratres intestatæ personæ ad successionem admitti debent.

Primò, quia illa verba *secundum formam præsentis Statuti* quamvis de sui natura relativa, tamen relationem habere non possunt ad §. *sed si non extabunt*, etenim Statutum in §. *sed si non extabunt* expressè loquitur in casu, quo filiæ non extant, at Statutum in §. *masculus in principio*, supponit existentiam filii, vel filiæ in aliquo Monasterio dedicatæ, ut aperta sunt verba ipsius Statuti in principio, ibi *post mortem patris, matris*, & observat etiam *Card. de Luca de successionibus in supplement. disc. 45. numer. 6.* quæ existentia filii, vel filiæ in aliquo Monasterio dedicatæ intelligitur quoque repetita in eodem §. *masculus*, in illis verbis *sed omnia bona prædicta pervenire debeant ad alios fratres, & sorores, & eorum liberos secundum formam præsentis Statuti*, propter dictionem adversativam *sed*, quia adversativa non solùm adversatur, sed etiam conjungit retento eodem themate, & repetitis terminis præcedentis casus *Surd. cons. 354. num. 23. cons. 315. num. 1. 2. & cons. 426. num. 33. Giovagn. respons. 99. lib. 1. num. 10. 11.* cum ergo Statutum in §. *masculus in principio* posuerit casum existentiæ filiorum in aliquo Monasterio dedicatorum, in sequenti clausula *sed omnia bona* intelligi debet, ut pariter loquatur existentibus filiis, vel filiabus in aliquo Monasterio dedicatis *Bald. in l. omnes populi ff. de justitia, & jure sub n. 21.* ubi inquit, quod unum caput Statuti trahitur ad alterum caput ejusdem Statuti etiam per conjunctiones adversativas, nam etiam in adversativa videtur repetita qualitas præcedentium, cum sit conjunctio; Verbi gratia dicit Statutum existentibus masculis fœminæ non succedant ab intestato, nisi in dote, facto verò Testamento non succedant, nisi quatenus Testator eis duxerit relinquendum, certè intelligitur facto Testamento, scilicet masculis extantibus, & hoc ex natura copulæ, quia dictio *verò* prout *sed* est conjunctiva, ergo repetitionem inducit, quam *Baldi* doctrinam post alios quos adducit, sequitur *Natta cons. 570. num. 8. & 9.* & consequenter verba illa *secundum formam præsentis Statuti*, non possunt referri, nisi ad illas dispositiones in quibus Statutum loquitur extantibus filiis masculis, vel fœminis. Accedit quod inclusio, & exclusio in Statuto 24 23

sunt

ſunt correlativa, undè non habet locum incluſio facta de fratribus, ſororibus, & eorum liberis ſecundum formam præſentis Statuti, niſi quatenus extant filiæ, aut filii in aliquo Monaſterio dedicati, qui excludi debent *Dec. conſ.* 296. *num.* 4. *Gabriel. conſ.* 15. *lib.* 1. *ſub num.* 22. *deciſ.* 43. *par.* 7. *num.* 19.

25 Secundò quia verba *ſecundum formam præſentis Statuti* ſtant per modum continuationis cum illa præcedenti clauſula *ſed omnia bona prædicta pervenire debeant ad alios fratres, ſorores, & eorum liberos*, & non augent numerum perſonarum incluſarum, ſed dumtaxat ad ordinem ſuccedendi referuntur, & nihil aliud ſignificant, quàm dedicatis in aliquo Monaſterio excluſis eumdem ſucceſſionis ordinem inter alios fratres, ſorores, & eorum liberos ſervandum fore, qui in aliis diſpoſitionibus præſentis Statuti fuit deſignatus *Vela diſſert.* 49. *num.* 108. Idque optimo conſilio factum eſt ad dirimendas quæſtiones illas, quæ ſecluſis his verbis oriri poſſent, nimirum, an alii fratres, ſorores, & eorum liberi intelligerentur ſimul invitati, an verò ordine ſucceſſivo, & an cenſerentur vocati ſecundum ordinem ipſius Statuti, vel juris communis *Albert. Brun. de Statutis fœmin. excludentib. art.* 13. *quæſt.* 4.

Nec turbat motivum à præfato D. cauſæ Commiſſario, & etiam ab altero Præſtantiſſimo Domino meo Auditore Philippo Conſtantino ſubtiliſſimè conſideratum, quod nimirum, ſi prædicta verba *ſecundum formam præſentis Statuti*, eſſent duntaxat reſtricta ad ordinem ſuccedendi inter dictos fratres, ſorores, & eorum liberos, plura continerent abſurda, ſiquidem, ut ajunt, decedente aliquo cum filio, & duobus neptibus ex altero filio, vel filia præmortua, quarum una ſit religioſa, tota hæreditas devolveretur ad neptem laicam, quæ eſt ſoror Religioſæ, & excluderetur filius maſculus, & immediatus defuncti, quia ipſe non eſt frater, nec deſcendens à fratre, vel ſorore ipſius Religioſæ, & ſi eſſent neptes ex filia præmortua, neptis laica remotior minùs dilecta, & fœmina præferretur proprio filio defuncti, quando ſi exiſteret viva mater ipſarum neptum proximior ipſum defuncti filium non excluderet, quare plus concederetur remotiori, quam propinquiori. Præterea excluderetur filius religioſi, ſi exiſteret tempore mortis avi, quia nec ipſe eſſet de perſonis incluſis, & à Statuto contemplantis in dicto §. *Maſculus*.

26 Primò, quia iſtæ argumentationes, aut ex iis, quæ inferius dicentur, non procedunt, aut ſaltem dubiæ, & incertæ ſunt, & quia ſecundum logicorum leges argumentum debet eſſe notius, & clarius ipſa quæſtione, fit, ut ex principio dubio inefficax ſit argumentatio *Muſculus de ſucceſſione conventionali*, & *anomala claſſe prima membr.* 2. *num.* 351.

27 Secundò, quia ad hoc ut Statutum excluſivum locum habeat, verificari debet, quod defunctus ſit ex perſonis expreſſis, à quarum ſucceſſione quis excluditur *Aſcanius Venturin. apud Jo: Torre de primogen. Ital. par.* 2. *quaſt.* 46. *num.* 15. Atqui Statutum in §. *Maſculus* ex parte paſſiva defuncti, a cujus ſucceſſione Religioſi excluduntur, requirit, ut defunctus ſit Pater, vel mater, frater, vel ſoror, ut aperta ſunt verba ipſius Statuti, ibi *Patris, matris, fratris, ſororis, vel alicujus ipſorum, qui, vel facto teſtamento, vel ab inteſtato deceſſerint*, & conſequenter ſi moritur avus relicta moniali ex filio, vel filia prædefuncto cum iſta monialis à ſucceſſione avi non excludatur, penitus ceſſant prima abſurda in motivis adducta.

Et quamquam Statutum ſtatim ſubjiciat *non poſſit petere, nec habere in bonis paternis, maternis*,
28 *& aſcendentium*, non tamen inde ſequitur, ut inquit Doctiſſimus D. Auditor Conſtantinus, quod voluerit Religioſum excludere à ſucceſſionibus omnium aſcendentium, quia intelligendum eſt retentis terminis immediatè ſuprà expreſſis, & ſic de iis bonis aſcendentium ad prædictum patrem, vel matrem perventis, qui, vel facto teſtamento, vel ab inteſtato deceſſerint, & quæ religioſus conſequeretur, ſi à ſolis bonis paternis, & maternis excluſus eſſet, ut
29 ſunt feudalia, & emphyteutica, quæ nulla perſonarum Religioſarum mentione habita aſcendens pro ſe, filiis, & deſcendentibus acquiſivit, aut in quibus ad favorem deſcendentium fideicommiſſum ſucceſſivum conſtituit, nam licet prius in filios tranſeant, tamen quoad ulteriores deſcendentes non dicuntur bona paterna, vel materna, ſed propriè, & verè bona aſcendentium *Jaſon. in l.* 1. §. *veteres ff. de acquirend. poſſeſſ. num.* 19. *Jo. Anton. Bellon. conſ.* 60. *num.* 55. 56. 57. 74. *& ſeq. Muſculus de ſucceſſ. conventional. & anomala claſſ.* 1. *membr.* 2. *num.* 361. *& ſequentib.*

Tertiò demus, & ultrò quidem quod Statutum in §. *Maſculus* religioſum à ſucceſſione avi, & omnium aſcendentium excludat, quia tamen dictis fratribus, & ſororibus, eorumque liberis acquiritur ſolum portio, à qua religioſus excluditur, & quam ipſe Religioſus conſequeretur, ſi à Statuto in dicto §. *Maſculus* excluſus non eſſet, ceſſant pariter prima abſurda ſuperius objecta; Et quamvis acutiſſimè in motivis Præſtantiſſimi D. mei Auditoris Conſtantini replicetur, quod huic reſponſioni contrariatur litera Statuti, quod verè loquitur de integra hæreditate non de ſola portione, quæ ad Religioſum ſpectaret propter illa verba *bona omnia*, tamen obſervari debet quod verba Statuti *omnia bona prædicta* referuntur ad antecedentem clauſulam in eodem §. expreſſam ibi *non poſſit petere, nec habere in bonis paternis, maternis, & aſcendentium*, & ideò intelligi debent de omnibus illis bonis paternis, maternis, & aſcendentium, quæ Religioſus non poteſt petere, nec habere, ſeu à quibus per Statutum excluditur *ad tex. in l. quoties* 10. *C. Famil. Erciſc.* ubi diviſio mancipiorum facta per teſtatorem inter ſuos hæredes non mutatur, quod in ſequentibus verbis mancipia ſua univerſa nulla facta eorum diſcretione commendanda putaverit hæredibus, cum iis ea videatur commendaſſe, quibus etiam teſtamento relinquenda eſſe decrevit, quem *tex.* ſummando *Bartolus* dicit, quod clauſula generalis ſequens determinatur per ſpecialem clauſulam præcedentem, ad idem eſt *Tex. in l. fin. §. cui dulcia ff. de tritico vino, & oleo legato*, ubi cum Teſtator legaſſet vinum amphorarium Græcum, & dulcia omnia, & dubitatum fuiſſet, an ob illam univerſalem *omnia* etiam dulcia, quæ non ſunt potionis in legato comprehenderentur, reſponſum fuit venire dulcia tantum, quæ potionis ſunt, non alia, ex quo textu notat ibi *gloſſ. in verb. ex collatione*, quod præcedentia minuunt generalitatem ſequentium. Præterea obſervandum eſt, quod 31
dictio *omnia* juxta ipſam actus naturam, & ſubjectam materiam reſtringi debet *l. in provinciali* 3. §. *final. juncta l. de pupillo ff. de novi operis nunciat. leg. generali* 32. §. *uxori ff. de uſufr. legat. c. ad noſtram* 21. *de jurejurand.* ubi textus ait, quod verba illa juramenti, *quod in omni cauſa deberes ordinem judiciarium obſervare* ſecundum approbatum intellectum rectè intelligi poſſunt, ut omnibus cauſis ordinem judiciarium obſervares, in illis videlicet in quibus eſt ordo judiciarius obſervandus, & belliſſimè tradit *gloſſ. in l.* 3. *C. ſine cenſu, vel reliquis*, ibi *cum dico omnis homo diligit filium ſuum refertur ad habentes filios, & illud omnis homo videt, quod ipſe videt refertur ad videntes, ſic omnis homo timet, in mari ſubauditur, qui ibi ſunt*; *Item mulier præfertur omnibus creditoribus, verum eſt talibus, qualis eſt ipſa, ideſt hypothecas tacitas non etiam expreſſas habentibus* & verba illa 8. Regum *ivit Azael in occurſum ejus habens ſecum munera, & omnia bona Damaſci*, de quibus *in c. Judices* 1. *quæſt.* 1. exponit *gloſs. ibid. in verbo bona, ideſt aliqua de omnibus bonis, ideſt de omni genere bonorum*. materia autem ſubjecta in pro- 32
poſito ejuſmodi eſt, quod quando quis excluditur à ſucceſſione contemplatione alterius, ſemper portio, quam excluſus habiturus fuiſſet, applicatur ei, cujus contemplatione excluſus eſt *Bartol. in l.* 2. §. *ſi duos fratres ff. de collatione bonorum*, *Roman. in leg. unica C. quando non peten. partes numer.* 68. *& conſ.* 411. *in fin. Honded. conſ.* 1. *lib.* 2. *num.* 77. *Bellon. de jur. accreſc. cap.* 5. *quæſt.* 49. *num.* 1. *& ſeqq.* & quando quis ſuccedit cum diminutione aliqua, illud, quod diminuitur accreſcit ei, ad cujus commodum facta eſt lex *Bal. in ſummario l. ſi defunctus* 15. *C. de ſuis legitimis*, & proinde illa verba *omnia bona*

in

in ſtatuto expreſſa intelligi debent de omnibus bonis, à quibus Religioſus excluditur, non autem de integra hæreditate, ſeu de omnibus bonis ipſius defuncti, alioquin illud maximum, & prorſus intolerabile abſurdum ſequeretur, quod ſi pater, vel mater Religioſi decederet cum teſtamento, in quo partem hæreditatis, vel bonorum perſonis extraneis reliquiſſet, nullius momenti Teſtamentum eſſet, cum omnia bona Teſtatoris ad perſonas incluſas in dicto §. *Maſculus* pervenire deberent, quod ſanè ferendum
33 non eſt, & ſemper dictio *omnia* reſtringi debet, quando ex ea reſultaret abſurdum *Dec. in l. omnia ff. ſi certum petatur in fin. Barboſ. diction.* 241. *num.* 19.

Quartò demus etiam, quod Statutum verè loquatur de integra hæreditate applicanda fratribus, ſororibus, & eorum liberis, & non de ſola portione,
34 quæ ad religioſum ſpectaret, nihilominùs hæc vocatio fratrum, ſororum, eorumque liberorum ad integram hæreditatem intelligeretur in præjudicium religioſorum dumtaxat, qui excluduntur, non autem filiorum defuncti, vel ipſius Religioſi, aut aliarum perſonarum à Statuto non excluſarum, & ſic ceſſant omnia abſurda in motivis figurata, ut probat in puncto *Gabriel. conſ.* 15. *num.* 1. *& num.* 22. *verſ. non obſtat, & num.* 23. ubi ſtante Statuto, quod fœminæ nihil petere poſſint in bonis maternis, ſed in illis maſculi tantum ejuſdem matrimonii plenariè, & integrè ſuccedant, ſi ex eodem matrimonio extant fœminæ excluſæ, & maſculi ad integram hæreditatem vocati, extat etiam ex alio matrimonio frater uterinus à Statuto non excluſus, reſolvit quod iſte frater uterinus ad ſucceſſionem admittitur, & maſculi ejuſdem matrimonii à Statuto expreſſis verbis vocati, ut ipſi plenariè ſuccedant, intelligi debent tantum vocati in præjudicium fœminarum, quæ excluduntur, non autem aliorum, qui jure communi una cum eis admittuntur, & in Statuto excludente ſorores utrinque conjunctas ab hæreditate fratris, & matris, & diſponente quod maſculi tantum integrè in totum, ac plenariè ſuccedant, ſi extat ſoror utrinque conjuncta excluſa, ſoror uterina non excluſa, & maſculus ad integram, & plenariam ſucceſſionem vocatus, quod ex hac vocatione maſculi ad univerſam hæreditatem, non inferatur præjudicium ſorori uterinæ non excluſæ, quæ nihilominus ſuccedere debet in portione ſua, quam de jure communi habuiſſet circumſcripto Statuto plenè tradit *Honded. conſ.* 1. *lib.* 2. *num.* 72. 73. *&* 76.

35 Quinto, quia ubi Statutum quoſdam excludit, & quoſdam includit, tunc demum vocatis in capite incluſivo defertur integra ſucceſſio, quando extat caſus à Statuto proviſus, in quo ſucceſſio deferatur, ut quoties excluſi, & incluſi dumtaxat reperiuntur, nec concurrat alia perſona à Statuto omiſſa, quæ ſit in pari, aut proximiori gradu cum nominatis, ſed ſi non exiſtat caſus proviſus à Statuto, in quo ſucceſſio deferatur, ut quando ultra perſonas in capite excluſivo, & incluſivo enumeratos, adſunt alii non nominati à Statuto, qui pari gradu ſunt cum nominatis, aut ſuperiore, tunc ſanè illi non excluduntur, ſed admittuntur cum lex deferat ſucceſſionem incluſis in præjudicium tantum excluſorum, non autem alterius perſonæ non excluſæ *Bald. in l. ſi quis filium num.* 10. *C. de inoff. teſtam. Giovagnon. reſponſ.* 14. *lib.* 2. *num.* 24. *& lib.* 1. *reſponſ.* 3. *num.* 2. 4. 8. 9. 13. *& reſponſ.* 2. *num.* 22. *&* 31. *Gabriel. conſ.* 15. *lib.* 1. *num.* 2. 4. *& ſub numer.* 22. *verſ. cum enim Honded. conſ.* 1. *lib.* 2. *num.* 75. *&* 99. *& conſ.* 2. *cod. lib. num.* 18. *Angel. conſ.* 210. *Anchar. in repet. c. canonum Statuta de Conſtitution. num.* 408. *Dec. conſ.* 71. *num.* 2. *Millin. deciſ.* 68. *num.* 1. *deciſ.* 165. *par.* 19. *num.* 2. 3. 7. *& ſeqq. D. Jo: Torr. de primog. Ital. par.* 2. *quæſt.* 45. *numer.* 24. Unde ſi Statutum diſponit, quod extantibus agnatis non ſuccedat mater, nec alii aſcendentes ex materna linea, fœmina agnata, & deſcendentes ex ea non dicuntur excluſi, ſed data paritate gradus concurrunt cum agnatis maſculis, quia iſtud Statutum excludendo nullam facit mentionem de fœminis agnatis, nec eorum deſcendentibus, id circo ad eas non debet extendi, nam Statuta tantum diſponunt, quantum loquuntur, & habent locum in caſibus tantum formaliter expreſſis in eis, & non dicuntur excludere, niſi quem nominatim privant pulchrè *Cyriac. controv.* 386. *num.* 4. *& ſeqq. &* generaliter ex incluſione unius non ſequitur alterius excluſio, quando aliàs oriretur abſurditas, legum correctio, aut gradus præpoſteratio *Bald. conſ.* 295. *lib.* 2. *Rot. deciſ.* 43. *numer.* 7. *p.* 7. Quamobrem ſi ultra fratres perſonæ Religioſæ, vel ſorores, & eorum liberos, extant alius collateralis, vel filius ipſius perſonæ Religioſæ in §. *Maſculus* non nominatus, & qui in ſucceſſione illius, de cujus hæreditate tractatur à jure eſſet dilectus unà cum fratribus, ſororibus, & eorum liberis in dicto §. *Maſculus* expreſſis, profectò ab illis excludi non debet cum ſit caſus in eodem §. *Maſculus* non proviſus.

Quibus non adverſatur ſubtiliſſima illa obſervatio Præſtantiſſimi Dom. mei Auditoris Conſtantini, quod nimirum (quidquid ſit in terminis aliorum Statutorum) noſtrum Statutum *de ſucceſſion. ab inteſtato* literaliter excludit omnes alias perſonas non nominatas in eo, ut in §. *in omnibus verò caſibus* (in hæc verba) *prædicti omnes, & ſinguli admiſſi, ſeu vocati reſpectivè ex forma præſentis capituli ſuccedant omnibus aliis penitus excluſis.*

Quia admiſſio illa, ſeu vocatio fratrum, ſororum, & eorum liberorum, de qua in dicto §. *Maſculus*, eſt limitata ſolùm ratione ipſius Religioſi excluſi, nec admittit, ſeu vocat quoad præjudicium aliarum perſonarum, quæ religioſæ non ſunt, & quæ à jure una cum dictis fratribus, ſororibus, & eorum liberis dilectæ reperiuntur *Gabriel. d. conſ.* 1. *lib.* 1. *num.* 4. *Bald. in d. l. ſi quis filium num.* 10. *C. de inoffic. teſtam. Giovagnon. reſponſ.* 14. *lib.* 2. *n.* 24. *Decius conſ.* 71. *num.* 2. *Honded. conſ.* 2. *num.... lib.* 2. *num.* 18. *& ſeqq. deciſ.* 43. *num.* 2. *& ſeq. par.* 7. & propterea, cum in præjudicium hujuſmodi perſonarum dicti fratres, ac ſorores, & eorum liberi non ſint ex forma Statuti *de ſucceſſion. ab inteſt.* admiſſi ſeu vocati, conſequens eſt, ut neque cenſeantur excluſæ ex relatis verbis dicti §. *in omnibus verò caſibus*, ſed ſit caſus in dicto §. *Maſculus* non proviſus.

Sextò largiàmur, & illud quod dicta verba *ſecundum formam præſentis Statuti* non eſſent reſtricta ad ordinem ſuccedendi inter dictos fratres, ſorores, & eorum liberos, ſed extendi deberent ad omnes alias perſonas ſecundum formam Statuti *de ſucceſſionibus ab inteſtato* adhuc iſta interpretatione admiſſa nihil cauſæ noſtræ nocitura eſt, & MM. Chriſtophorus, & fratres de Spinulis ad integram ſucceſſionem M. Mariæ earum Aviæ admitti deberent excluſo prorsùs M. Ludovico eorum avunculo magno, nec aliqua ex abſurdis objectis oriri poſſunt, nam quoties ex defuncto, de cujus ſucceſſione agitur, non adſunt deſcendentes maſculi, ex maſculino ſexu, ſed extant filiæ, & liberi ex fœmineo ſexu deſcendentes, integra ſucceſſio ſecundum formam ejuſdem Statuti *de ſucceſſionibus ab inteſtato* devolvitur ad deſcendentes, prout de jure communi excluſo prorſus fratre ejuſdem defuncti, & cæteris tranſverſalibus, ut expreſsè habetur in §. *ſi ex defuncto.* Et ubi adeſſent filii, nepotes, vel alii ulteriores maſculi, per maſculinum ſexum deſcendentes tota hæreditas ad dictos liberos maſculos in ſtirpem, & non in capita defertur aliis deſcendentibus excluſis, ut in §. *inteſtato decedenti.*

Non officit, quod R. Tereſia M. Mariæ filia pro non extante haberi debeat cum à ſucceſsione matris reperiatur excluſa nedum ex diſpoſitione Statuti in dicto §. *Maſculus*, verum etiam propter renunciationem antè profeſsionem ab eadem facta, in qua " intuitu profeſsionis emittendæ, & quatenus illam " emittat, & cum infraſcripta reſervatione, & non " aliter, nec alio modo, acceptando ſummam pecu- " niarum pro ejus dotibus, & aliis expenſis conven- " tam pro omni eo, & toto quidquid, & quantum " prædicta R. Thereſia habet, & ſibi competit, ei- " que, & ex ejus perſona Monaſterio, & illius RR. " Monialibus competere, ac ſpectare, & pertinere " poteſt, & poterit nunc, & in futurum in bonis, " & hæreditate paterna, & materna, renunciavit, " ceſsit, & donavit reſpectu bonorum ex parte pa- " tris pro dimidia M. Dominico Spinulæ ejus fratri " ex "

Source : BIU Cujas

„ ex patre tantum conjuncto, & pro alia dimidia „ M. Joſepho Mariæ ejus pariter fratri utrinque con„ juncto excluſa ſemper ipſa R. Thereſia, ejuſque „ perſona mediante excluſo etiam Monaſterio, & „ illius RR. Monialibus, reſpectu verò bonorum ma„ternorum remaneant in diſpoſitione juris, & ſpe„ctent, cui de jure, excluſa ſemper ut ſuprà ipſa R. „ Thereſia omnia, & ſingula bona, jura, rationes, & „ actiones quæ, & quas prædicta R. Thereſia ha„ber, & ſibi competunt, eique, & ex ejus perſo„na prædicto Monaſterio, & illius RR. Moniali„bus competit, competereque, & ſpectare, & per„tinere poteſt, & poterit nunc, & in futurum cum „ diſtinctione de qua ſuprà in bonis, & hæreditate „ paterna, materna, etiamſi bona, & hæreditates „ prædictæ, aut aliqua eorum transferrentur, ſeu „ transferretur in alium, ſeu alios, cui ſeu qui„bus prædicta R. Thereſia, & ex ejus perſona Mo„naſterium, & illius RR. Moniales ſuccedere poſ„ſent, aut deberent, quibus omnibus, & ſingulis „ prædictis, ac etiam ſpei cujuſcumque ſucceſſionis, „ tam de præſenti, quàm de futuro prædicta R. The„reſia expreſsè renunciavit, & renunciat ad com„modum, beneficium, & favorem dictorum MM. „ Dominici, & Joſephi Mariæ ejus fratrum, licèt „ abſentium me Notario pro dimidia bonorum pater„norum pro quolibet eorum, & reſpectu bonorum „ maternorum remaneant ut ſuprà ab ipſa expreſ„ſum fuit, nihil ex dictis juribus in ſe ipſam re„nunciantem retento, ſed ea omnia transfert in di„ctos ejus fratres cum diſtinctione de qua ſuprà. „ Reſervatio de qua ſupra eſt, quod ipſa R. The„reſia ſibi reſervat annuum livellum pro ſupplendis „ ſuis particularibus neceſſitatibus librarum mille vi„ta ipſius naturali durante, pro quibus libris mil„le ſe ſe obligare debebunt ſcilicet M. Dominicus „ pro libris quingentis, & M. Joſeph Maria pro re„liquis libris quingentis, & in caſu neglectæ, ſeu „ retardatæ ſolutionis dicti annui livelli in totum, „ ſeu in parte reſervavit ſibi omnem opportunam „ facultatem dictum annuum livellum, ſeu dictas li„bras mille quingentas ſcilicet, pro unoquoque di„ctorum ejus fratrum modo ſuperiùs expreſſo exi„gendi, & habendi, tam in bonis paternis, quàm „ maternis perindè, ac ſi præſens inſtrumentum re„nunciationis reſpectu dictarum librarum mille an„nui livelli factum non fuiſſet.

Siquidem paria ſunt non extare, & extare, & non poſſe ſuccedere, & quem à ſucceſſione excludi morte, vel Statuto, aut renunciatione, ut eleganter deduxerunt in eruditiſſimis motivis Præſtantiſſimi DD. mei Auditores Andreolus, & Conſtantinus, & Doctiſſimi DD. Palma Nepos, & Jo: Torre in eorum reſponſis, & quemadmodum ſi verè R. Thereſia fuiſſet mortua utique locus eſſet diſpoſitioni Statuti in dicto §. *ſed ſi non extabunt*, & tota hæreditas M. Mariæ debuiſſet diſtribui inter M. Ludovicum ejuſdem M. Mariæ fratrem, & MM. Chriſtophorum, & fratres de Spinulis ex filia prædefuncta nepotes, ergo, & hoc caſu idem eſt dicendum cum reperiatur à ſucceſſione excluſa.

Primò, quia Statutum in §. *ſed ſi non extabunt*, in illis verbis generalibus, *ſed ſi non extabunt filiæ* non poteſt comprehendere caſum in quo extant filiæ moniales à ſucceſſione excluſæ, nam cum Statutum de caſu, quo extant filiæ Moniales ſeparatim, & diſcretivè diſpoſuit, apertè conjicitur eaſdem non poſſe eſſe comprehenſas in præcedenti generali diſpo-
36 ſitione, cum generalis proviſio non trahatur ad caſus in ſpecie proviſos *l. cum in teſtamento* 37. §. *fin. ff. de hæred. inſtituend. Caſanat. conſ.* 57. *num.* 15. *Altograd. conſ.* 89. *lib.* 2. *num.* 7. 28. 31. 32. *Minadous in Conſtitut. in aliquibus notabil.* 3. *num.* 34.

Secundò, quia regula illa vulgaris, quod paria ſunt non extare, vel extare, & non poſſe ſuccedere, ſeu excluſa per Statutum, vel renunciationem haberi pro mortua, & non extante, ſolùm procedit, & vera eſt quoad ipſammet perſonam inhabilem ad ſuccedendum, & quoad commodum aliorum, à quibus excluditur, non autem procedit reſpectu aliorum à quibus non excluditur, aut in præjudicium tertii, ſeu vocatorum cum ea, nam tunc perinde habetur, ac ſi extaret, & ſuccederet, in puncto *Pariſ. conſ.* 36. *n.* 29. *lib.* 2. *Honded. conſ.* 1. *num.* 89. 104. *lib.* 2. *Menoch. conſ.* 172. *num.* 30. *verſ. qua ex re*, *Bellon. de jur. accreſc. cap.* 5. *quæſt.* 49. *n.* 16. *Jul. Capon. diſceptat. forenſ.* 350. *num.* 14. *Olea de ceſſion. jurium tit.* 3. *quæſt.* 4. *numer.* 32. 40. 41. *&* 42. *ipſe D. Jo: Torr. de primogenit. par.* 2. *quæſt.* 4. *n.* 20. *&* 21. *deciſ. Sicil. in cauſ. ſucceſſionis principatus Buteræ ſub num.* 58. & conſequenter R. Thereſia M. Mariæ filia reſpectu avunculi, à quo non excluditur, aut in præjudicium nepotum ex alia filia prædefuncta incluſorum in dicto §. *Maſculus*, & etiam vocatorum ad integram ſucceſſionem una cum ſuperſtite filia in §. *ſi ex defuncto*, pro mortua, & non extante haberi non poteſt, ſed dumtaxat habetur pro mortua quoad commodum aliorum fratrum, ſororum, & eorum liberorum.

Et ad rem bene confert illa communis, & rectiſ- 37
ſima opinio, quando mater excluditur à Statuto extantibus agnatis maſculis, & contingit extare amitam, vel cognatos tranſverſales proximiores, qui de jure communi agnatis præferrentur, ita diſtinguens: aut mater à Statuto excluſa ſupervivit, & tunc pro extante habetur, & jus quod ipſa mater haberet ad ſuccedendum, ſi non fuiſſet excluſa, cenſetur tranſlatum in ipſos agnatos quorum contemplatione excluditur, quia eſſet abſurdum, quod mater proximior excluderetur, & amita, aut alii cognati tranſverſales admitterentur, nec poteſt amita, aut cognatus tranſverſalis conqueri de agnato remotiori, quia etiamſi ipſe non eſſet, ad hæreditatem non vocaretur extante matre, & mater cenſetur adhuc extare ad finem excludendi alios, quia agnatus loco matris cui aufert, ſuccedit, unde amita, vel cognatus cenſetur excludi potius propter exiſtentiam matris, quam agnati remotioris, aut mater non ſupervivit, & tunc agnati remotiores amitam, ſeu cognatos proximiores non excludunt, quia ceſſant rationes prædictæ. *Bald. in l. illam merito* 19. *C. de collat. numer.* 2. *& ſub num.* 3. *verſ.* 3. *& verſ. item non obſtat ibique Caſtrenſ. num.* 9. *idem Caſtrenſ. poſt Bald. in l. ſi defunctus C. de ſuis*, *& legitim. Menoch. conſ.* 172. *num.* 30. *verſ. decimo*, *Berouſ. conſ.* 147. *lib.* 2. *num.* 13. 14. 18. 32. *Peregrin. conſ.* 11. *lib.* 2. *in princ. verſ. ſublata*, *& num.* 5. *&* 6. Similiter confert alia 38
receptiſſima quoque opinio, quod quando Statutum excludit fœminas à ſucceſſione patris, aut matris extantibus maſculis, ſi præter maſculos, quorum contemplatione fuit fœmina excluſa, ſuperſit aliqua alia perſona, quæ pariter cum maſculis excludentibus ad inteſtati ſucceſſionem admittatur, portio fœminæ excluſæ debet ſolis maſculis excludentibus applicari, quia fœmina excluſa habetur dumtaxat pro mortua, quoad commodum maſculorum, à quibus excluditur, ſecus reſpectu aliorum, qui pariter cum maſculis ab inteſtato ſuccedunt, ut latè comprobat *Joannes Ant. Bellonus de jur. accreſc. cap.* 5. *quæſt.* 49. *à num.* 9. *uſque ad fin. Honded. conſ.* 1. *numer.* 66. *& ſeq.* 77. *& ſeq. &* 99. *lib.* 2. & ſequitur ipſe *D. Jo: Torr. de pact. futur. ſucceſſion. lib.* 2. *cap.* 47. *n.* 60.

Tertio, quia eadem regula, quod paria ſunt non 39
extare, vel extare, & non poſſe ſuccedere, procedit, quando perſona eſt omni caſu excluſa, ſecus verò quando poteſt in aliquo caſu ſuccedere *Bellon. de jur. accreſc. d. cap.* 5. *quæſt.* 49. *num.* 15. At qui 40
tempore mortis M. Mariæ potuiſſet ſuccedere Rev. Thereſia, quæ extantibus fratribus, ſororibus, & eorum liberis à ſucceſſione matris ex diſpoſitione Statuti in dicto §. *Maſculus* repellitur, nam ſi dicti fratres, ſorores, & eorum liberi ſucceſſionem non acceptaſſent, utique ſuccedere potuiſſent *Altograd. conſ.* 82. *lib.* 1. *num.* 25. *Surd. conſ.* 100. *nu.* 20. *Merlin. deciſ.* 22. *num.* 10. *deciſ.* 43. *par.* 7. *num.* 14. & ideò non poteſt ante illorum acceptationem pro mortua, & non extante reputari, cum potuiſſet contingere, quod illi non ſuccederent. *Honded. dicto conſ.* 1. *num.* 86. *& ſeqq. lib.* 2. *Bellon. dicta quæſt.* 49. *num.* 15. Maximè cum in ſupradicta renunciatione 41
ab eadem facta regreſſum ad bona paterna, & materna in caſum non ſolutionis annuarum librarum mille expreſsè ſibi reſervaverit, cujus reſervationis ea vis eſt, ut non in totum, & omni caſu per te-

nun-

Source : BIU Cujas

nunciationem à ſucceſſione excludatur, *Muſculus de ſucceſſion. conventional. & anomal. Claſ. prim. membr.* 42 *2. num.* 293. *&* 294. Præterea quando renunciavit, aliquid etiam recepit loco portionis, quæ in futurum deberi ſibi poſſet in hæreditate materna, ut cantant dicta verba renunciationis ibi *acceptavit, & acceptat ſummas pecuniarum, de quibus ſupra, pro omni eo, & toto, quod ſibi competit, & competere poteſt, & poterit in hæreditate materna Cravet. conſ.* 84. *num.* 4. 43 *&* 5. *deciſ.* 351. *num.* 17. *par.* 12. & in Statuto etiam in dicto §. *Maſculus* ex teſtamento capere poteſt, & ubi nihil aſſignatum fuiſſet, ei reſervantur alimenta in bonis paternis, & maternis, unde multominus pro non extante, aut mortua haberi debet *Socin. Sen. conſ.* 183. *lib.* 2. *ſub num.* 1. *Gallerat. de renunciat. lib.* 2. *cap.* 5. *num.* 23. *verſ. ſed hanc opinionem, idem D. Jo: Torr. de pact. futur. ſucceſſion. lib.* 2. *cap.* 27. *numer.* 22.

44 Quartò, quoad præfatam renunciationem attinet, quia etiam ſine ea R. Thereſia erat excluſa à ſucceſſione materna per Statutum in dicto §. *Maſculus*, ſane hujuſmodi renunciatio nullius utilitatis eſt *Marant. diſput.* 10. *num.* 14. *Giovagnon. lib.* 1. *reſponſ.* 3. *num.* 16. 17. *Anton. Faber de errorib. pragmat. decad.* 45 12. *error.* 8. *num.* 5. Nam renunciatio hæreditatis deferendæ ſemper habet tacitam conditionem, ſi hæreditas fuerit renuncianti delata *Caſtrenſ. in l. qui ſuperſtitis* 93. *ff. de acquir. vel amittend. hæred. num.* 3. *Pariſ. conſ.* 69. *num.* 63. *lib.* 3. *Giovagnon. reſponſ.* 85. *lib.* 1. *num.* 10. *Actolin. reſol.* 40. *num.* 15. *Galler. de renunciat. lib.* 1. *cap.* 2. *numer.* 23. *Molfeſ. de renunciat. quæſt.* 6. *num.* 38. *Robles de repræſent. lib.* 2. *c.* 16. *num.* 54. *&* 70. 71. *Peregrin. conſ.* 83. *lib.* 1. *numer.* 6. *Marant. diſp.* 10. *num.* 8. *Donat. Anton. de Marin. lib.* 2. *reſol. cap.* 192. *num.* 15. *Jul. Capon. diſcept. for.* 216. *num.* 60. *diſcept.* 217. *numer.* 59. *&* *diſcept.* 350. *num.* 6. *Theſaur. quæſt. for.* 90. *lib.* 2. *ſub num.* 4. *Anton. Faber de error. pragmat. decad.* 12. *error.* 3. *n.* 8. *Joſeph Roſa conſultat.* 14. *tom.* 2. *num.* 31. *&* *ſeq. Vincentius de Franch. deciſ.* 67. *Capyc. Latr. deciſ.* 41. *num.* 4. 12. *deciſ.* 4. *poſt D. Jo: Torr. de pact. futur.* 46 *ſucceſſ. numer.* 15. At hæreditas matris poſt profeſſionem ſuperſtitis R. Thereſiæ renunciantis delata non fuit, cum Statutum in dicto §. *Maſculus* faciat, quod ipſi Moniali extantibus fratribus, ſororibus, & eorum liberis matris ſucceſſio non deferatur, inde fit, quod illius renunciationis vis eſt utpotè factæ ſub conditione, quæ non extitit, & perinde eſt ac ſi numquam fuiſſet facta *Marant. diſput.* 10. *numer.* 8. *&* 13. *Peregr. conſ.* 83. *lib.* 2. *num.* 6. 7. *Robles de repræſentat. lib.* 2. *cap.* 16. *num.* 54. *&* 70. *Molfeſ. de renunciat. quæſt.* 6. *num.* 38. *Surd. conſ.* 33. *num.* 19. *Capon. Donat. Anton. de Marin. Vincent. de Franch. Theſaur. Anton. Faber locis ſuperius citatis, & dicta deciſ.* 4. *poſt Torr. de pact. futur. ſucceſſion. num.* 16. Si ergo ceſſante prædicta conditione renunciatio pro infecta habetur, jam ab ea aliquod fundamentum ſumi non poteſt, quia non entis nullæ ſunt qualitates, & reſoluto actu, æquè reſoluti cenſentur omnes effectus ab eo procedentes, perinde, ac ſi nunquam factus fuiſſet, & ideo ſicut admitterentur fratres, ſorores, & eorum liberi, quando R. Thereſia non renunciaſſet, ita debent admitti reſoluta renunciatione, & ad nihilum redacta, ut rectè concludunt *Morotius d. reſponſ.* 22. *num.* 5. 6. *Capyc. Latr. deciſ.* 41. *num.* 17. 18.

Nec in propoſito eſt facienda diſtinctio inter repudiationem, vel renunciationem, vel an renunciatio ſit abdicativa, aut translativa, quia utroque caſu renunciatio hæreditatis viventis cenſetur fieri ſub conditione, ſi hæreditas renuncianti deferatur *Joan. Anton. Bellon. de jur. accreſc. cap.* 9. *quæſt.* 11. *n.* 22. *&* *ſeq. Anton. Faber de errorib. Pragmat. dec.* 12. *error* 3. *in princ. &* *num.* 8. *error* 4. *num.* 13. Fieri ſi- 47 quidem per rerum naturam non poteſt, nec verò intellectus cogitatione percipi, ut excludatur quis ab acquirenda ſucceſſione, aut qua alia re, priuſquam ea delata ſit, & ſicut delatio præcedit neceſſariò acquiſitionem, ita & repudiationem, & quod idem eſt renunciationem, ut eleganter inquit *Anton. Faber de error. pragm. deciſ. in error* 3. *num.* 8. *Robles de repræſent. lib.* 2. *cap.* 16. *numer.* 71. 72. & ut prius ſcripſit *Bald. conſ.* 437. *lib.* 1. *ſub num.* 1. Impoſſibile eſt, quod quis per renunciationem excludatur à ſucceſſione futura, niſi tunc demum cum ſucceſſio defertur, & non antè, niſi quis diceret, quod renunciat ſpei de futuro, unde ſi ſub conditione nobis legatum eſt, antè conditionem repudiare non poſſumus, ut ait *Tex. in l. ſi ita ſit ſcriptum* 46. §. *ſi ſub conditione ff. de legat.* 2.

Nec obſtabis, ſi dicas, repudiari quidem non poſ- 48 ſe jus nondum delatum, ſed benè renunciari poſſe pendente conditione, & rationem diſcriminis eſſe, quia repudiamus tantum id quod eſt noſtrum, vel nobis delatum, vel acquiſitum de preſenti, ſed renunciamus, vel paciſcimur quoquo modo de rebus futuris, quæ nondum nobis delatæ ſunt, ut poſt *Duran. Cujac. Ottoman. &c.* alios inter repudiationem, & renunciationem diſtinguendo objicit *Robles de repræſentat. lib.* 2. *cap.* 16. *num.* 73. *quam ſimpliciter refert Urceol. conſult. forenſ. cap.* 98. *numer.* 62. à Præſtantiſſimo Domino cauſæ Commiſſario allegatus.

Quoniam ut ad objectum reſpondet idem *Robles* 49 *dict. cap.* 16. *num.* 73. *&* *Giovagnon. reſponſ.* 85. *lib.* 1. *num.* 10. valet quidem renunciatio hæreditatis, vel juris nondum delati, ſed ſub conditione ſi aliquando tale jus ad renunciantem pertinere cœperit, ſeu ſi renuncianti delatum fuerit, quod ſi ſucceſſio renuncianti delata non ſit, renunciatio evaneſcit. Præterea de rebus futuris, quæ nondum nobis delatæ ſunt; Tunc validè renunciamus, quando renunciatio fit per pactum, & continet conſenſum utriuſque nempè renunciantis, & recipientis, ſecus quando renunciatio hæreditatis viventis fit abſolutè, ſimpliciter, & ſine pacto, quoniam tunc inter renunciationem, & repudiationem nulla eſt differentia, & ut renunciatio, & repudiatio valeat debet hæreditas eſſe in eo ſtatu, ut adiri poſſit *Molfeſ. de renunciat. quæſt.* 6. *num.* 27. *&* *ſeq. Giovagnon. reſponſ.* 91. *lib.* 1. *num.* 13. 15. *Surd. conſ.* 133. *num.* 6. *Gallerat. de renunciat. lib.* 1. *cap.* 2. *num.* 22. & propterea *num.* 23. *in fin.* agens de hujuſmodi renunciatione ſimpliciter facta, dicit, quod renunciatio hæreditatis nondum delatæ ſemper habet hanc tacitam conditionem, nimirum ſi hæreditas deferatur.

Similiter quamquam valeat renunciatio ſpei de 50 futuro, adeout ſi fiat aliqua re mediante non tenetur renuncians reddere, quod habuit, etiamſi nihil ei deferatur juxta doctrinam *Jo: Anton. Bellon. de jur. accreſc. cap.* 9. *quæſt.* 11. *ſub num.* 42. *verſ. nec obſtat*, à præfato D. cauſæ Commiſſario pariter adductam, & in renunciatione, de qua agimus, Rev. Thereſia nedum renunciaverit hæreditati matris deferendæ, ſed etiam ſpei cujuſcumque ſucceſſionis de futuro, tamen ſi nihil deferatur, ſpes illa nullum effectum habet, & quod datum eſt, ideo repeti non poteſt, quia datum fuit ob remiſſionem ſpei, quæ renuncianti competebat, & poterat habere effectum, licèt non habuerit, quemadmodum dicimus de eo, 51 qui emit jactum retis, vel tranſigit ſuper re de qua poterat eſſe lis, nam quia dubius erat eventus; Ideò ſuſtinetur, ut tradit idem *Bellon. dicta quæſt.* 11. *ſub num.* 42. *Giovagnon. reſponſ.* 85. *lib.* 1. *num.* 11.

Amplius tunc ſpes de futuro validè in contractum 52 deduci poteſt, quando de ſpe probabili agitur *D. Auth. in l. final. C. de pact num.* 39. at ſpes illa, quæ 53 non poteſt eſſe, niſi cum deſiderio mortis proximioris in ſucceſſione præcedentis probabilis non eſt, unde filiæ, quæ extantibus maſculis à Statuto excluduntur, quando extant maſculi, nec admittuntur ad partem, nec admitti ſperant, cum ſpes, quod poſſint maſculi mori, non ſit in conſideratione. *Socin. Sen. conſ.* 84. *lib.* 1. *ſub num.* 7. *verſ.* 5. *Gabriel. conſ.* 15. *lib.* 1. *num.* 19. *Honded. conſ.* 1. *lib.* 2. *n.* 69. *Corſett. conſ.* 22. *ſub num.* 10.

Nec turbat, quod in renunciatione hæreditatis deferendæ, renunciatio ſtatim ſuum operetur effectum itaut tempus renunciationis non tempus delatæ hæreditatis inſpici debeat, ut argumentatur idem Præſtantiſſimus D. cauſæ Commiſſarius, & D. Jo: Torre in hac eadem cauſa ſcribens.

Quia controverſia illa, quæ apud Doctores, tam in renunciatione translativa, quàm abdicativa, exagitatur, utrum ſcilicet in renunciatione hæreditatis

defe-

Source : BIU Cujas

deferendæ tempus renunciationis, vel tempus delatæ hæreditatis conſideretur, procedit ſolum in caſu, quo renuncianti hæreditas deferatur, & qui tenent inſpiciendum eſſe tempus delatæ hæreditatis, ea ratione
54 moventur, quod renunciatio cenſetur collata in tempus, quo hæreditas defertur ſub conditione, ſi deferatur, & ſic adveniente caſu delationis eodem inſtanti defertur, & per renunciationem præcedentem abdicatur *Pariſ. conſ.* 69. *num.* 63. *lib.* 3. *Socin. Sen. conſ.* 183. *verſ. confirmatur lib.* 2. *Capyc. dec.* 159. *numer.* 14. *ipſe Jo: Torre de pact. futuræ ſucceſſ. lib.* 2. *cap.* 47. *num.* 27. 28. cum paria ſint aliquid fieri certum quodam tempore, & propter conditionem annexam in id tempus differri, ut in propoſito poſt *Hartaman. Piſthor.* obſervat idem *Jo: Torr. dicto nu-*
55 *mer.* 28. Qui verò opinionem contrariam ſequuntur, nimirum, quod renunciationis tempus attendatur, admittunt quidem, ut renunciatio intelligatur habere tacitam conditionem ſi renuncianti deferatur hæreditas, & eo fundamento ducuntur, quia in renunciatione, licèt conditionali attendi debet tempus renunciationis non tempus exiſtentis conditionis, & ſic delatæ ſucceſſionis per *Tex. in l. ſi filius familias* 78. *ff. de verb. obligat.* ubi Tex. ait quod ſi filiusfamilias ſub conditione ſtipulatus emancipatus fuerit, deinde extiterit conditio, patri actio competit, quia in ſtipulationibus id tempus ſpectatur, quo contrahimus; Ratio autem quare tempus contractus attendi debet illa eſt, quia exiſtens conditio per fictionem translativam ad tempus contractus retrotrahitur, ut docet *Bart. in dicta l. ſi filiusfamil.* unde adveniente caſu delatæ ſucceſſionis contractus fit purus à die quo fuit initus, non à tempore, quo conditio extitit, ſed quando hæreditas renuncianti non defertur, tunc ſanè renunciatio habetur pro non facta, & evaneſcit tamquam conditionalis non ſequuta delatione hæreditatis, ſicut pro non facta habetur ſtipulatio conditionalis, ubi conditio deficit *l. quoties* 14. *ff. de novat.* & in terminis renunciationis hæreditatis deferendæ tradunt *Socin. Sen. conſ.* 183. *lib.* 2. *per tot. Capyc. deciſ.* 159. *num.* 24. *Molfeſ. de renunciat. quæſt.* 6. *numer.* 32. *&* 38. *Robles de repræſentat.*
56 *lib.* 2. *cap.* 16. *num.* 67. *& ſeq.* Quamobrem delata poſt profeſſionem hæreditate utique renunciatio valeret, & ad tempus renunciationis etiam fieri retrotractio poſſet, ſi Statutum perſonas in Monaſterio dedicatas non excluderet, quoniam tunc res tempore delationis reperirentur in eodem ſtatu, quo erant tempore contractus, nam ad hoc ut fiat retrotractio, extrema debent eſſe habilia, ſcilicet tam extremum à quo, ſicut eſt tempus mortis, ſeu delationis hæreditatis, quàm extremum ad quod, ſcilicet tempus renunciationis, ut rectè deducunt *Altograd. conſ.* 43. *lib.* 2. *num.* 39. *&* 4. *Capyc. deciſ.* 159. *num.* 14. *&* 15. Sed quoties habilitas extremorum deficit, ut in caſu de quo agimus, in quo eſto quod extremum ad quod, ſive tempus renunciationis habile ſit, non eſt tamen habile extremum aliud à quo, tempus nimirum delatæ ſucceſſionis, quia R. Thereſia renuncians eo tempore à Statuto noſtro excluſa reperitur, conſequens omnino eſt, ut fictioni translativæ locus eſſe non poſſit *Socin. Sen. conſ.* 283. *lib.* 2. *Jo: Ant. Bellon. de jur. accreſc. cap.* 9. *quæſt.* 11. *ſub num.* 47. *verſ. denique Actolin. reſol.* 40. *num.* 18. *Carol. Anton. de Luc. de ceſſion. quæſt.* 64. *num.* 14.

57 Minus reſiſtit, quod retenta ea opinione, ut renunciatio hæreditatis deferendæ, ſeu conventio de non ſuccedendo non recipiet vires eo tempore, quo ſucceſſio defertur, ſed ab illo tempore, quo renunciatum eſt, pura dicitur non autem conditionalis renunciatio, ut ex *Kellembent. de renunciat. quæſt.* 1. *num.* 30. inquit D. Jo: Torre, alioquin, ut idem D. Jo: Torre proſequitur, ſi tota diſpoſitionis, & renunciationis vis ex conditione delatæ hæreditatis penderet, pater non poſſet filiam, quæ renunciaſſet, præterire, quia ſi hæreditas Patris renunciata non deferetur renuncianti, nulla eſſet renunciatio, ſimiliter corruerent omnes renunciationes à fœminis ingredientibus Monaſterium factæ, ſi perſona, de cujus bonis agitur, decederet poſt profeſſionem à renunciante initam, quia de illo tempore moniali jus ſuccedendi non defertur, ſed Monaſterio.

Quia etiam dato quod renunciatio ab initio ſta- 58
tim valeat, vireſque accipiat, adeout renuncians obligetur à principio promiſſa ſervare, quando veniet caſus ſucceſſionis, ramen ſemper habet tacitam conditionem, ſi quandoque hæreditas deferatur, & in tempus delatæ hæreditatis effectum ſuum confert, nec prius vires ſuas demonſtrat, quàm hæreditas delata ſit, ut tradit *Anton. Faber de errorib. Pragmat. decad.* 3. *err.* 5. *ſub num.* 3. *& num.* 5. *Molfeſ. de renunciat. quæſt.* 6. *num.* 31. *&* 38. & docuit idem *Kellembent. de renunciat. quæſt.* 2. *num.* 22. *quæſt.* 30. *numer.* 6. *quæſt.* 33. *num.* 17. *& ſeq.* 42. *num.* 61. *& ſeq.* relatus à *Muſculo de ſucceſſ. convention. & anomala claſſ.* 1. *membr.* 2. *num.* 348. *&* 349. nec ex hoc ſequitur, quod cum hæreditas patris renuncianti non deferatur, pater non poſſet filium, quæ renunciavit præterire, quia ſi filia renuncians paternæ hæredi- 59
tati ſupervixit, patri illa renunciatio non obſtat quominus patre mortuo, ſtatim deferatur hæreditas ipſi filiæ, quæ renunciavit, licet eodem inſtanti virtus renunciationis ſuccedat, quæ filiam excludit, cum lex ipſa, quæ filiam ad paternam ſucceſſionem vocat, renunciatione potentior ſit, & etiam invitæ ſucceſſionem deferat, licèt invitæ ſucceſſio non acquiratur *Caſtrenſ. in l. qui ſuperſtitis ff de acquir. vel omitt. hæredit. ſub n.* 3. *Anton. Faber de error. Pragmat. decad.* 12. *err.* 3. *ſub num.* 8. *& error.* 4. *num.* 10. *&* 13. *Robles de repræſent. lib.* 2. *cap.* 16. *num.* 9. *& 69. Capon. diſcept. forenſ.* 350. *num.* 8. Similiter non 60
ſequitur, quod cum poſt profeſſionem non deferatur hæreditas moniali renuncianti, ſed Monaſterio. Ipſa renunciatio corrueret, quia retenta etiam opinione Canoniſtarum, quod Monaſterio, & non Moniali hæreditas deferatur utique renunciatio illam tacitam conditionem ſemper haberet ſi quandoque hæreditas fuerit delata, ſcilicet renuncianti, vel alteri ex perſona, & jure ipſius renunciantis, nam Monaſterio non aliter hæreditas patris ipſius Monialis defertur, quàm ex jure, & perſona monialis, ut in puncto ad objectum reſpondit *Covar. var. in tertia par. relut. cap. quamvis de pact. in* 6. §. 2. *num.* 2. *&* 3. *verſ. non oberit huic opinioni.*

Nec dicatur quod Statutum noſtrum in §. *Maſculus & fœmina* non impediat quominus patris, vel matris hæreditas deferatur perſonis in aliquo Monaſterio dedicatis etiam extantibus fratribus, ſororibus, & eorum liberis cum dumtaxat mandet, ne poſſint petere bona parentum, ibi *non poſſit petere, nec habere*, quo mediante impeditur dumtaxat acquiſitio ut ex *Ant. Fabro de erroribus Pragmaticar. decad.* 12. *error.* 3. *num.* 8. *circa medium, & Bartholomæo Muſculo de ſucceſſ. convention. & anomal. memb.* 2. *claſſ.* 1. *concluſ.* 6. *num.* 274. in fine objicit D. meus Joannes Torre.

Quia imò Statutum in illis verbis *non poſſit pete-* 61
re, nec habere delationem hæreditatis impedit ad *tex. in l.* 2. §. *ſi mater non petierit juncto*, §. *videndum eſt ff. ad S. C. Tertul.* & in ſimili Statuto, ut dotata nullum habeat regreſſum ad petitionem, tam paternæ, quàm maternæ hæreditatis adverſus fratres quod in his verbis Statutum impediat hæreditatis delationem, & operetur, ut fœmina per dotationem effecta ſit inhabilis, & incapax ſucceſſionis probat *Surd. conſ.* 100. *ſub num.* 16. *verſ. parum etiam movet juncto num.* 1. *verſ. ea ratione.*

Neque hic applicari poteſt Doctrina *Ant. Fabr.* 62
& Bartholomæi Muſcul. locis ſuprà relatis, ſiquidem ipſi non loquuntur de excluſione facta à Statuto, ſed ſolùm de excluſione hominis, ſcilicet renunciatione, quæ ſanè delationem hæreditatis non impedit, ſed dumtaxat acquiſitionem, ut ſuperiùs comprobatum fuit, diverſum verò eſt in excluſione ſtatutaria, nam Monialis excluſa per Statutum à ſucceſſione matris extantibus fratribus, ſororibus, & eorum liberis, intelligitur excluſa ante momentum delatæ ſucceſsionis cum excluſio, quæ fit per Statutum tanquam cauſa, quod integra ſucceſsio remota Moniali pertineat ad fratres, ſorores, & eorum liberos, debet præcurrere dictam ſucceſsionem tanquam ſuum effectum, ſaltem juxtà ordinem intellectus, qui non poteſt concipere ſucceſſionem fratrum, ſororum, & eorum liberorum, niſi prius Monialis

exclu-

Source : BIU Cujas

excluſione concepta, ut in puncto hanc differentiam inter renunciationem, & excluſionem Statutariam tradit *Rojas deciſ. 135. num. 9. 11. 18. & docuit Bart. in l. 1. §. ſi pater in poteſtate ſub num. 2. verſ. contrà prædicta ff. de conjugend. cum emancip. liber. Gabriel. conſ. 15. lib. 1. num. 18. & num. 25. poſt medium, & ſub num. 26.* ubi inquit quod in excluſione legis ſemper præcedit juſta privatio, & privatus tempore, quo defertur lucrum, reperitur excluſus.

Denique non movet elegans illa, & acutiſſima ejuſdem D. Jo: Torre obſervatio, quod nimirum noſtrum Statutum in §. *Maſculus* quatenus loquitur de excluſione Monialium non poteſt habere locum in caſu, quo Religioſa ante profeſſionem hæreditatibus deferendis renunciaverit; nam cum ſe privaverit mediante renunciatione à principio valida, non poteſt denuo à Statuto privari de bonis jam renunciatis.

Tum quia excluſo ab homine per renunciationem adhuc hæreditas defertur, quam ſanè hæreditatis delationem excluſio ſtatutaria impedit, ut proximè pro-
63 batum fuit. Tum etiam, quia cum renunciatio ſemper habeat tacitam conditionem, ſi hæreditas renuncianti deferatur eo ipſo, quod R. Thereſia etiamſi ſine renunciatione erat per Statutum excluſa à ſucceſſione materna, nullius utilitatis eſt renunciatio. *Marant. diſput. 10. num. 14.* cum aliis ſuperius cumulatis, & per conſequens non poteſt excluſionem, & privationem operari, & dicitur eadem R. Thereſia privari, & excludi ab hæreditate materna profeſſione, ſeu Statuto, non renunciatione *Giovagnon. reſponſ. 85. num. 10. lib. 1. Actolin. reſol. 40. num. 15. Capyc. Latr. deciſ. 41. num. 17. Rot. poſt ipſum D. Jo: Torr. de pact. futur. ſucceſſ. deciſ. 4. numer. 16.* Quid enim proſit factam ab ea renunciationem, cui etiamſi non renunciaſſet, nihil unquam juris delatum fuiſſet, ut inquit *Axton. Faber de error. pragmat. decad. 12. error. 8. num. 5.*

Ex quibus &c.

SUMMARIUM.

1 *Statutum excludens filias propter fratres intelligit etiam de fratribus inteſtati. Contra num. ſeq. & num. 4.*

2 *Dictio* alios *eſt repetitiva qualitatis fratris antea denotatæ.*

3 *Dictio* alios *de ſui natura denotat ſimilia.*

4 *Statutum excluſivum filiarum propter fratres debet intelligi ſolum de fratribus ipſarum filiarum, & non de fratribus inteſtati, & num. 6. 7. 9.*

5 *In Statutis debet accipi ille intellectus, qui minùs deroget juri communi, ac illud corrigat.*

7 *Statutum excluſivum fœminarum propter fratres non debet intelligi loqui de fratribus defuncti quando frater matris comprehendi poſſet.*

8 *Licet Statutum excluſivum fœminarum propter fratres deberet comprehendere fratres defuncti, ſemper præferendi eſſent iſtis fratres filiarum.*

9 *Reprobatur D. Palm. Nep. & illius opinio.*

10 *Clauſula* ſecundum formam præſentis Statuti *deſignat ordinem, cum quo debent ſuccedere ſuprà, jam à Statuto expoſitum in perſonis tantum nominatis in præſenti diſpoſitione.*

11 *Clauſula relativa refert ſolùm perſonas, quibus immediatè adhæret.*

1 AD ALIOS FRATRES, ET SORORES, ET EORUM LIBEROS) Voluit hic *D. Palma Nepos in ſuis allegat. 373. num. 18. & 375. num. 1.* eſſe intelligendos tam fratres dicati, ſeu dicatæ, quàm matris, ſeu patris inteſtati, quia quando Statutum vocat fratres ſecundum communem Doctorum opinionem, & aſſenſum veniunt etiam fratres inteſtati, videlicet, quod filia, ſeu deſcendentes fœminæ dotatæ non habeat regreſſum ad bona paterna, ſeu materna contrà fratres, intelligitur etiam de fratribus inteſtati, ſive patris, ſive matris *Roman. conſ. 16. per tot. Jaſon. conſ. 24. el. 2. incip. viſis, & diligenter conſideratis vol. 1. Campegg. de dot. par. 5. quæſt. 24.* (quem corruptè allegat *D. Palm. in dictis ejus allegat.*) *Natt. in eod. tract. in 5. quæſt. principali, Port. Imol. conſ. 35. num. 36. uſque ad fin.* quibus ego addo *Altograd. Sen. conſ. 87. lib. 1. num. 37.*

Attamen hoc erroneum eſſet affirmare in noſtro 2
caſu Statuti, primo per verbum ly *alios*, quod cum
ſit repetitivum qualitatis antecedentis *l. quidam relegatus*, & ibi *Bart. ff. de reb. dub. & l. 3.* & ibi *gloſſ. C. de ſerv. fugit. Caſtill. controv. lib. 6. cap. 181. numer. 43. Vela diſert. 29. num. 53.* cum igitur ſupra nominatus fuerit frater, & ſoror dicati, ſeu dicatæ, ejuſdem dicati, ſeu dicatæ fratres importat hoc ver- 3
bum *alios*. Quia idem verbum eſt de ſui natura implicare, ac denotare ſimilia etiam in rebus *Rot. deciſ. 391. par. 1. recent. num. 5. apud Farinac. Barbat. conſ. 33. à num. 26. Honded. conſ. 7. numer. 31. lib. 2. Surd. conſ. 42. numer. 25. verſ. confirmatur, & ead. Rot. deciſ. 663. par. 1. recent. num. 8.*

Sed in omnem caſum quando Statutum procedit 4
excludendo deſcendentes fœminas propter fratres, intelligit ſemper de fratribus ipſarum fœminarum, & non de fratribus ipſius Defuncti, ſeu inteſtati, non eſt ſumenda interpretatio, ut tranſverſales excludant deſcendentes *Rot. deciſ. 360. num. 22. par. 17. recent. & deciſ. 167. num. 48. poſt tract. de pact. futur. ſucceſſ. D. Torr. Michalor. de fratrib. p. 3. cap. 11. num. 188. Corn. conſ. 125. lib. 4.* & talis interpretatio ſemper eſſet accipienda, ut minus derogaretur juri communi, & minus abſurdum ſequeretur, ut pluries in ſcribendo occaſionem habui utendi iſtis concluſioni- 5
but, & in terminis, quando Statutum poteſt recipere duos intellectus, illum ſemper recipere debemus, qui minùs deroget juri communi, & abſurditatem contineat *Rot. deciſ. 475. num. 6. par. 1. diverſ. Gratian. diſcept. 546. num. 13. & 14. deciſ. 167. poſt Jo: Torre de pact. futur. ſucc.* & ſi Statutum poteſt corrigere jus commune in duobus, interpretatio facienda eſt, ut in uno tantum corrigat. *Mart. de ſucceſſ. par. 2. quæſt. 4. artic. 6. numer. 50. Altograd. conſ. 88. num. 14. lib. 1. Palma Nepos allegat. 81. numer. 3. & deciſ. 241. num. 7. par. 18.*

Nec aliquid faciunt contrarium adverſæ authoritates: primò, quia loquuntur in caſu dubio, ubi dictum fuit ſimpliciter de fratribus, ſecus in caſu noſtro, ubi Statutum ſolum loquutum fuit clarè de fratre, ac ſorore dicati ibi *maſculus dicatus &c. poſt mortem fratris, ſororis*, & deinde per verbum *alios* repetitivum ſimilium fratrum nominatorum, ut dixi, quod facit fratres ejuſdem dicati, ſeu dicatæ venire.

Secundo advertimus, quod prædictæ authoritates 6
loquuntur immediatè de perſonis inteſtati parentis, ad cujus ſucceſſionem excludebat Statutum filias propter fratres, hoc enim caſu poterat accipi frater, tam inteſtati, quàm filiarum, ſecus in caſu noſtro ubi Statutum noſtrum non loquitur immediatè ſuper perſonis matris, ac patris, ſed dicatorum, ſeu dicatarum, & immediatè loquitur de eorum portione perventura ad alios ſuos fratres, quo caſu non poſſunt hujuſmodi dicati recipere in alio ſenſu verbum *Fratres*, niſi proprios, quia frater eorum parentis remanet eis patruus, & id eſt evidentiſſimum, ut in ſimili ratiocinatur *Pariſ. conſ. 110. numer. 7. 8. 9. & ſeq. Dec. conſ. 346. numer. 6. 7. Rub. conſ. 94. num. 4. & conſ. 118. num. 2. & Millin. deciſ. 68. numer. 1. & 2. Torr. de major. par. 2. quæſt. 45. numer. 18.*

Tertiò, ſi eſſet vera opinio prædictorum Docto- 7
rum nobis in contrarium objectorum à *D. Palm. Nep. in citat. allegat.* numquam meo judicio procederet in Statuto excluſivo fœminarum propter fratres à ſucceſſione, tam matris, quàm patris, quia ſemper in hoc caſu intelligi deberet de fratribus fœminarum, & non de fratribus perſonæ defunctæ, nam cum ratio dictorum Doctorum eſt conſervatio agnationis, hæc non poſſet militare in fratres matris, ut animadvertit *dictus Jaſ. in conſ. 24. el. primo num. 2. verſic. quarto pro illa parte, & penultim. col. verſ. tum etiam lib. 1.* quamvis ipſe *in conſ. 24. el. 2.* contrariam ſententiam ob reverentiam patris ſui firmavit, ut credo, & ex principio hujus ultimi conſilii apparet, & pro nobis facit *Socin. Jun. conſ. 9. num. 17. & ſeq. lib. 2.*

Quæ-

Source : BIU Cujas

8 Quartò in ſenſu etiam prædictorum authorum deberent prius admitti fratres filiarum, quam inteſtati, ut dixit *Campegg. de dote par. 5. quæſt. 24. num. 5. verſ. ſi ergo ratio*, & non extantibus illis frater defuncti.

9 Ultimò tandem prædictæ omnes Doctrinæ, & authoritates non ſunt in jure veræ. Quia contraria opinio eſt receptior, & communiter recepta, Dom. enim Palma eas immediatè decerpſit à *Brun. de Stat. artic. 12. num. 236.* Quibus tamen reprobatis idem *Brun.* contrarium firmat, & de veriori teſtatur *numer. ſeqq.* & pro noſtra opinione ſimiliter tenuit *Marian. Socin. conſ. 9. lib. 2. Corn. conſ. 125. lib. 4. Bart. Bal. Ancheran. Alex.* & alii cumulati à *Bruno dicto loco*, quam opinionem ſequitur ultimo loco *Michalor. de fratribus par. 3. cap. 11. num. 188.* ſuprà à me alias allegatus *Rot. deciſ. 360. num. 22. par. 17. recent.* quæ refellit *conſ. Portii Imolæ 35.* pariter nobis objectum ut ſuprà in utraque *allegat. à D. Palma Nep. & deciſ. 167. num. 48. poſt Torr. de pact. futur. ſucceſſ. & ab eod. Torr. de majorat. par. 2. q. 45. num. 27. in fin.*

Remanet alia quæſtio, an deficientibus fratribus, ſororibus, & eorum liberis dedicati reſpectu aliorum intelligantur excluſi à ſucceſſione patris, & matris, reſoluta fuit ex ſuprà deductis in præcedenti pariter quæſtione, ubi latè probavimus, quod hæc excluſio ſolum operatur reſpectu perſonarum expreſſarum à Statuto in præſenti §. *Maſculus* non verò aliorum, & ad ea quæ ſcripſi me remitto, ne actam materiam amplius incaſſum exponam.

10 SECUNDUM FORMAM PRÆSENTI STATUTI) Hæc clauſula relativa nihil aliud importat (quidquid dixerit *D. Palm. Nep. in ſua allegat. 374. num. 19.*) quàm ad deſignandum ordinem, cum quo debent ſuccedere fratres, ſorores, & eorum liberi, videlicet eo ordine, quo fuerunt ſupra vocati, & non importat alias perſonas, ibi non expreſſas, ut in terminis dixit *Rot. deciſ. 172. num. 12. par. 18. recent. & deciſ. 158. par. 5. tom. 1. & deciſ. 513. n. 28. par. 5. tom. 2. Vela diſertat. 49. num. 108.* Quia ſemper clauſula relativa refert ſolum materiam, ſive illas perſonas, quibus immediatè adhæret, ut in ſimili ratiocinata fuit *Rota pluries deciſ. 581. numer. 11. 12. 17. par. 5. tom. 2. recent. deciſ. 81. num. 7. par. 17. & 166. num. 4. 5. par. 18. & deciſ. 158. num. 12. p. 5. tom. 1. Burat. deciſ. 129. num. 4.* & id optimè operatum fuit Statutum noſtrum ad fugandas quæſtiones, quæ ſecluſis his verbis oriri poterant, videlicet, an alii fratres, ſorores, & eorum liberi intelligerentur ſimul vocati, an verò ordine ſucceſſivo ſecundùm ordinem ſuperiorum Statutorum *Albert. Brun. de Stat. artic. 13. quæſt. 4.*

---

§. XIV.

QUod habeat locum reſpectu bonorum dictorum aſcendentium, etiam, quod ageretur de hæreditate fratrum, vel ſororum, qui hæreditatem aſcendentium prædictorum adiviſſent.

SUMMARIUM.

1 *FIlii ſecundi matrimonii non poſſunt ſuccedere matri in bonis à primo matrimonio habitis, ſed in his filii primi matrimonii ſuccedunt.*

2 *Filia excluſa à bonis paternis, vel maternis, in illis non poteſt ſuccedere etiamſi per fratres hæreditas adita ſit, quia per diſpoſitionem Statuti bona remanent cum qualitate paterna, vel materna.*

3 *Secus verò de jure communi, quia per aditionem hæreditatis fiunt bona adeuntis.*

4 *Monialis excluſa à bonis paternis, vel maternis non eſt ab illis excluſa, ſi hæreditas à fratre adita fuerit.*

5 *Hæreditas per aditionem appropriatur hæredi.*

6 *Et hærede defuncto ſucceditur ipſi hæredi, & non aſcendenti.*

7 *Fœmina excluditur à bonis, quæ pervenerunt in perſonam, à cujus bonis per Statutum excluſa eſt, licèt à principio fuerunt bona illius, à cujus ſucceſſione non excludebatur.*

8 *Status bonorum attenditur ſolùm de tempore ſucceſſionis.*

OPtimè fuit proviſum per ſtatuentes noſtros, quod quamvis filius, ſeu filia adiviſſet hæreditatem ſui patris, ac matris, vel eorum aſcendentium, ſcilicet avi, ſeu aviæ, ut dixi, adhuc ipſa bona remaneant paterna, ac materna, ſeu aſcendentium, quia quando aliqua legis communis diſpoſitione, vel Statuti quis deſinit hæres eſſe, exempli gratia filii ſe- 1
cundi matrimonii in ſucceſſione matris ſuæ reſpectu bonorum à primo matrimonio matri perventorum, in quibus debent ſuccedere ſolùm nati ejuſdem matrimonii, quia filii ſecundi in illis deſinunt eſſe hæredes *Mart. de ſucceſſ. par. 2. quæſt. 4. artic. 1. n. 12.* & origo hujuſmodi bonorum conſervatur in fratribus, itaut ſuccedi debeat per genera bonorum, & non in univerſum jus, prout hic in noſtro Statuto, 2
tunc bona ſemper remanent paterna, ſeu materna, quamvis adita à fratre, & de fratre in fratrem perventa ſit centies, itaut ſi filia excludatur à bonis paternis, ſeu maternis, quamvis hæreditas adita ſit per fratres, ſemper excluderetur ab hujuſmodi bonis quia ſemper in iſtis fratribus adhuc conſervatur illa qualitas, ſeu origo paterna, ſeu materna propter legem, ſeu Statutum in puncto *Carpan. ad Statut. Mediol. cap. 287. num. 13. par. 1. Mart. de ſucceſſ. par. 2. quæſt. 4. artic. 1. num. 12. & ſeqq. & 14. Montan. controv. 1. num. 36. & ſeq. & num. 69. & ſeq. Hodiern. controv. 24. numer. 19. & ſeq. lib. 1. Marcian. diſput. 45. num. 17. & ſeq. de Franch. deciſ. 87. & 307. & melius ibi de Luc. addition.*

Nam aliter de jure tenendum foret, ſi Statutum 3
non ſe verbis expreſſis explicaviſſet, quia receptiſſimam habemus opinionem, quod aliquis, ſive fœmina excluſa à ſucceſſione matris, fratris, ac aſcendentium non excludatur ab hæreditate fratris, ſive tertii in iiſdem materialiter bonis in eum perventis ab ipſo aſcendente *Brun. ad Stat. excluſ. fœmin. artic. 8. num. 75. Fab. Ann. conſ. 45. numer. 37. Carpan. ad Stat. Mediol. cap. 286. num. 13. par. 1. Merlin. de legitim. lib. 3. tit. 1. quæſt. 3. num. 31. & ſeq. Altogr. Sen. conſ. 66. num. 38. par. 1.* ibi in puncto de mo- 4
niali excluſa propter fratres à ſucceſſione patris, ſeu matris, attamen non excluditur à ſucceſſione ipſius fratris, in quem pervenerunt bona paterna. *Mart. de ſucceſſ. legal. par. 1. quæſt. 14. art. 5. num. 2. 4. 5. & ſeq. Rot. rec. deciſ. 247. num. 2. & ſeq. par. 5. deciſ. 329. num. 59. & ſeq. par. 6. Rot. coram Rojas deciſ. 417. num. 5. & coram Merlin. deciſ. 62. num. 2. & ſequent.*

Ratio autem eſt, quia per aditionem hæreditatis 5
bona, & jura defuncti appropriantur hæredi *l. paterfamilias verſ. at cum ſubſtitutus ff. de privileg. creditor. Velaſc. de partition. cap. 2. num. 12. & ſeq.* itaut 6
hærede defuncto agitur de ſuccedendo ipſi hæredi, & non aſcendenti, & ſemper ad potentiam ſuccedendi inſpicitur perſona ultimi morientis, aliter opus eſſet inquirere in ſucceſſione primum communem noſtrum parentem *Rot. dicta deciſ. 247. nu. 3. par. 5. & deciſ. 329. num. 59. & ſeq. par. 6.*

Et ſic vice verſa fœmina per Statutum excluſa à 7
ſucceſſione tertii, ſive fratris, ſive cujuſcumque tranſverſalis agnati, ſi bona patris, vel matris in eum perveniant, hæc fœmina ab iſtis bonis quamvis provenerunt à patre, ſeu matre à qua non eſſet excluſa, non poſſet ſuccedere, quia dicta bona perventa ab abſcendente in fratrem non ſunt amplius aſcendentis, ſed propria fratris. *Rot. coram Rojas dicta deciſ. 413. num. 4. & 5.*

Et ſi poſt acceptatam hæreditatem ſoleant appel- 8
lari prædicta bona paterna, ſeu materna, id tamen impropriè dicitur, & ampliativè tantum habito reſpectu originis, & prioris ſtatus, ſecus præſentanei, qui in ſucceſſionibus ſolum attenditur *Mart. in l. qui Romæ §. duo fratres prælud. ultim. ff. de verbor. obligat. Velaſc. de partition. cap. 2. numer. 15. & ſeq. Merlin. deciſ. 62. num. 2. & ſeq.*

§. XV.

§. XV.

OMnibus casibus suprascriptis, in quibus hæreditas defertur ad fratres, sorores, & ab eis descendentes, respectu successionis in bonis maternis, etiam quod hæreditas materna fuisset adita, præferantur primò fratres utrinque conjuncti, & eis non extantibus sorores utrinque conjunctæ, quibus non extantibus admittantur fratres ex matre tantum, & eis deficientibus sorores ex matre tantum, omnibus aliis prædictis respectivè exclusis.

SUMMARIUM.

1 *Facti species.*
2 *Ad successionem fratris admittuntur primò fratres utrinque conjuncti, & eis deficientibus tam uterini, quàm consanguinei.*
3 *Declara, quod in bonis à Patre habitis solum consanguinei, à matre solum uterini.*
4 *Quando bona conservant vigore legis qualitatem paternam, vel maternam in eis succeditur, ac si succederetur patri, vel matri.*
5 *Si Statutum excluderet uterinum favore consanguinei non intelligitur voluisse excludere uterinum in bonis maternis.*
6 *Ultra fratrum filios non consideratur uterinitas, vel consanguinitas.*
7 *Soror utrinque conjuncta exclusa per fratrem consanguineum succedit in bonis maternis jure particulari.*
8 *Sorores per nostrum Statutum in bonis maternis non succedunt jure hæreditario, sed particulari, ideoque etiam bona non agnita transmittunt.*
9 *Omne id quod ex processione legis habetur, & non jure universali absque agnitione transmittitur.*
10 *Declara nisi etiam simul in aliquo jure universali succederet, quia tunc jus particulare non agnitum non transmitteretur.*
11 *Et assignatur ratio.*
12 *Quæ bona dicantur materna remissivè.*

UT res quam tractamus clara fiat, & facilius omnibus pateat, ac innotescat etiam Tyronibus, vel eis qui brevi intellectu dotati sunt, speciem hujus paragraphi constituimus, ut infrà.

Sylvius Franciscæ mulier — Franciscæ secundò nuptæ cum Seio — Sejus secundò nuptus cum Amarilide

Carinus, Coriscæ, — Titirus, Dorinda, Ergastus, — Montanus.

1 Ex hac igitur facti præpositione vides Titirum, Dorindam, Ergastum filios Franciscæ, & Seji habere tria genera fratrum, videlicet utrinque conjunctos, qui sunt inter se se, uterinos, qui sunt Carinus, & Coriscæ; Consanguineos, qui sunt Montanus, voluit enim hìc Statutum, quod in bonis Franciscæ matris perventis ad ejus filios, qui succedunt æqualiter, ut dixi in §. *Matri*, inter eos primò succedant fratres utrinque conjuncti, & his deficientibus sorores utrinque, & in earum defectu fratres ex matre tantum, & his non extantibus sorores ex matre, exclusis omnibus aliis; veniamus his præcognitis ad nostras quæstiones, sive dubia, quæ oriri possunt in hac dispositione.

2 IN OMNIBUS AUTEM BONIS: Conformissima hæc est dispositio Statuti legibus juris Romanorum, nam istæ quoque priùs ad successionem fratris intestati admittunt fratres utrinque conjunctos, & eis deficientibus, tam uterinos, quàm consanguineos
3 æqualiter, cum hac tamen distinctione, quod in bonis paternis videlicet à Patre habitis solum succedant consanguinei, & in bonis maternis uterini tantum, in omnibus aliis bonis, tam uterini, quàm consanguinei. *Oinot. instit. de hæredit. quæ ab intestato deferuntur in tertio ordine succedendi num.* 22. 23. & notat hic Eruditissimus Bottinus ad præsens Statutum.
4 Ratio autem est, quia in istis fratribus, & filiis fratrum tantum per legis dispositionem conservatur qualitas paterna, vel materna. Ideoque semper videtur succedere Patri, aut Matri, & non fratribus, ut consideravimus supra in paragrapho antecedenti per rationes ibi expositas, & facit nobis punctualiter ad Statutum nostrum *Carpan. ad Statut. Mediol. cap.* 287. *num.* 12. *par.* 1. ubi quod quando Statutum conservat bona cum qualitate materna semper dicuntur materna, itaut consanguineus Frater non potest succedere,
5 sed solum uterinus. Imò si Statutum hoc non diceret expressè, sed excluderet fratrem uterinum per consanguineum, semper in bonis maternis intelligi deberet Statutum noluisse excludere uterinum per consanguineum, ne absurdum tam iniquum admitteremus. Ita censuit *Brun. ad Stat. fœmin. exclus. artic.* 8. *qu.* 15. quem sequitur *Carpan.* hic proximè laudatus *sub numer.* 13. *in fin. & Alex. cons. imò Castr. cons.* 291. *num.* 1. *lib.* 2. *Peregrin. decis.* 13. *num.* 4.

Differt tamen hæc dispositio à jure communi propter differentiam appositam inter sexum masculinum, & fœmineum, videlicet quod primo præferantur fratres, & posteà sorores, quæ differentia per illud sublata fuit, ut sæpe dixi in similibus contingentiis, ad quæ vos remitto, ne jam scriptum rescribam, dictumque replicem.

Differt etiam in hoc, quod de jure communi ea- 6
dem habetur ratio de fratribus, quam filiis fratrum repræsentationis auxilio gaudentibus, itaut filius consanguinei consideratur pro consanguineo, & filius uterini, pro uterino ob repræsentationem *Oinot. d. tit. de hæredit. quæ ab intest. in tertio ord. succed. num.* 23. Tamen ultra fratrum filios nulla consideratur uterinitas, seu consanguinitas, videlicet an quis sit conjunctus ex materno, vel paterno latere. *Oinot. d. loco*, vel ex utroque latere *sub num.* 33.

In hoc nostro Statuto filii fratrum non videntur neque venire, neque vocari, sed excluſi, quia Statutum expressè solum vocat fratres utrinque, & postea sorores utrinque, & postea fratres ex matre, & deinceps sorores ex eadem matre tantum omnibus aliis exclusis, sed infra latiùs dicam in hac quæstione à me proponenda, & resolvenda cum rationibus, ac argumentis, ad quam me remitto, ut benè eam intelligatis.

Non est ulterius prætereundum ad expositionem 7
hujus nostri paragraphi quod valde notabile censeo, videlicet an hujusmodi successio in bonis maternis sit ex jure particulari, vel universali producta ob illationes, quæ evenire possunt in nostra specie, & pro indubitabili teneo stante nostro Statuto exclusivo fœminarum ab hæreditate, esse quoddam lucrum particulare sororibus delatum, exempli gratia si moriatur frater relictis post se sororibus utrinque, & fratribus consanguineis sorores nihil habebunt de hæreditate fratris, sed in ea tota frater consanguineus succedet exclusis solum bonis maternis, in quibus soror succederet ex provisione hujus Statuti, ergo videtur expressè non jure hæreditario sororem succedere in dictis bonis maternis, cum cætera bona dicti fratris defuncti sint delata fratribus consanguineis ad hæc punctualiter facit *Castrens. cons.* 291. *lib.* 2. *num.* 2. Et in dubitabilioribus terminis, quia in casu Castrensis Statutum non expressè providebat in bonis maternis sorores debere succedere *Altograd. cons.* 29. *num.* 14. *lib.* 2.

Ex hoc enim inferendum est, quod sorores præ- 8
dictæ uterinæ licet non adiverint dicta bona materna adhuc ea transmittunt sine ulla agnitione ad quemcumque cum ea non capiant jure hæreditario fratris, sed provisione Statutaria quasi lucrum quoddam à Statuto in casu speciali impositum, cum cætera bona dicti fratris defuncti, & tota ejus hæreditas devolvatur ad ejus fratres de hac opinione videtur dixisse *Alex. cons.* 150. *lib.* 2. *num.* 7. *& seq.*

Alto-

Source : BIU Cujas

Altograd. conſ. 97. num. 104. lib. 1. Capyc. deciſ. 176. num. 27. latè Roland. de lucr. dot. quæſt. 47. numer. 7.
9 *uſque ad fin.* & præſertim *num. 13.* Ratio autem eſt, quia omne id quod habetur ex proviſione legis, & non jure univerſali, vel hæreditario tranſmittitur ad hæredes abſque agnitione. *Roland. d. loco à numer. 7. com ſeqq. & Alex. d. conſ. num. 7. Altogr. conſ. 29. num. 14. lib. 2.*

10 Hoc tamen ſemper intellige, & ſublimita, niſi quis in hoc jure particulari alicui ſuccedens adeſſet etiam ejus hæres in aliis bonis, ut ſi filius, tam in lucro dotis, quàm in hæreditate matris, ſeu patris ſimul ſuccederet, quia illud lucrum quamvis delatum jure particulari non tranſmitteretur niſi ad agnitum vel in proximioribus terminis ſi moriatur frater relictis ſorore uterina, & conſanguineo de jure communi diximus, quod in bonis paternis ſolum conſanguineus in maternis uterina ſuccedit, in aliis bonis uterque æqualiter, ſi hæc bona materna non eſſent adita per ſororem certè non tranſmitterentur, quia ſoror etiam in aliis bonis ſuccedit ſcilicet in hæreditate fratris defuncti, & hæres eſt, unde concludendum venit, quod ſi quando ſuccedimus in jure particulari, & eo ipſo hæredes ſumus eidem defuncto tunc jura particularia, ſeu bona ex jure particulari nobis provenientia non adita non tranſmittuntur, quia illo caſu hoc jus particulare ſit hæreditarium, & jure quaſi hæreditario ſucceditur *Alexand.* 11 *conſ. 150. num. 8. in fin. lib. 2.* quem ſequitur *Roland. à Vall. de Lucr. dot. quæſt. 47. num. 17.*

12 IN BONIS MATERNIS: Quæ dicantur bona materna, vide *Bald. conſ. 104. lib. 2. Tuſch. concluſ. 108. lit. B.*

ADITA: Idem eſſet de jure communi, ut diximus mox ſuprà in principio hujus paragraphi, quia inter fratres, quamvis iſti adeant hæreditatem maternam ſemper bona remanent materna, quia reſpectu fratrum conſervatur hæc qualitas in fratribus, & filiis fratrum tantum: ad ea jam latè deducta me remitto.

SUMMARIUM.

1 *Facti ſpecies.*
2 *In Statuto non poteſt fieri extenſio de perſona ad perſonam.*
3 *Statutum diſponens de nepote debet intelligi de vero nepote ex filio, & non filio fratris.*
4 *Mater excluſa propter Patruum non eſt excluſa propter filios Patrui.*
5 *Statutum loquens de patruelibus non videtur habere locum in eorum filiis.*
6 *Explicatur Statutum de extrinſec. intell. & per illud firmatur ſub nomine fratris non venire fratris filios.*
7 *Quando Statutum voluit vocare filios fratris, eos expreſsè vocavit, ergo ſi eos non vocavit, noluit eos venire poſſe.*
8 *Si Statutum excludit matrem propter patruum, & ejus filios, ſi poſtea excludit ſororem propter patruum, non debet illud intelligi voluiſſe excludere ſororem etiam propter patrui filios.*
9 *Statutum factum favore maſculorum ſemper accipiendum eſt, ne in odium ipſorum retorqueatur, quia iſtud principale abſurdum eſſet.*
10 *Prælatio maſculorum in ſucceſſione matris conſideratur à ſtatuentibus propter favorem maſculinitatis, non verò agnationis.*
11 *Doctori ſeneſcenti parum deferendum eſt propter lapſum memoriæ.*
12 *Quando eſt conſideratus favor maſculinitatis, & non agnationis, filius fratris comprehenditur ſub fratris appellatione.*
13 *Statutum quando excludit ſororem propter fratrem, filius fratris etiam illam excludere poteſt tanquam comprehenſus ſub ſtatuto.*
14 *Filii fratrum dicuntur in locum Patris verè adeſſe, & in eodem gradu.*
15 *Etiam ſtante Statuto noſtro* de extrinſ. intell. *filius fratris includitur ſub appellatione fratris.*
16 *Secus filia fratris, vel filius maſculus ſororis.*
17 *Reſpondetur regulæ, quod ſi Statutum voluiſſet id, quod non expreſſit, expreſſiſſet prout in aliis locis fecit.*
18 *Statutum noſtrum dum voluit vocare ſolum filios fratris, eos vocavit ſub nomine fratris, ſecus quando omnes fratrum liberos.*

PRÆFERANTUR PRIMO FRATRES UTRINQUE CONJUNCTI) Multum me anci- 1
pitem tenuit, quæſtio in hoc præſenti Statuto an filii fratrum utrinque conjunctorum excludant ſorores, & fateor quidem hinc inde deduci poſſe argumenta, ad favorem ſororum. Videtur favere ipſa diſpoſitio Statuti, quæ clara apparet, ut ſcilicet primò præferantur fratres utrinque, & his non extantibus ſorores, Sta- 2
tutum enim diſponit quantum illud loquitur, neque fieri poteſt extenſio de perſona ad perſonam, & de caſu ad caſum. *Maſcard. de general. Statut. concluſ. 4. num. 1. & ſeq. & num. 54. Honded. conſ. 1. lib. 1. numer. 13. 14. 15. & ſeq.* & Statutum vocans nepotem 3
intelligitur de vero nepote deſcendenti, & non filio fratris. *Carpan. ad Stat. Mediol. cap. 278. imò 287. num. 4.* & in ſimili quod mater excluſa propter pa- 4
truum non intelligitur propter filios patrui *Honded. dicto conſ. 1. per tot. Socin. Sen. conſ. 9. per tot. lib. 3. Socin. Jun. conſ. 13. num. 16. lib. 4. & conſ. 6. num. 10. lib. 1. Brun. de Stat. excluſ. fœmin. artic. 12. n. 215.* & Statutum loquens de patruelibus non videtur ha- 5
bere locum in eorum filiis *Albert. Brun. dicto tract. & artic. 12. num. 209. Honded. dicto conſ. 1. num. 57.* quia ut dixi Statutum non debet extendi de uno caſu ad alium in præjudicium tertii.

Sed fortius argumentum, quod nos pro hac par- 6
te obſtringit eſt diſpoſitio Statuti *de extrinſ. intell. prohib.* quod nobis prohibet quemlibet extraneum intellectum, extenſionem, ſubauditionem, neque ex identitate, neque paritate, neque majoritate rationis, ob id enim videmur ligati judaicè ſervare Statuta prout beſtiæ, quæ ſolum moventur ab his, quæ vident, & nihil aliud comprehendunt, niſi quod earum ſenſibus patet, & oculis percipiunt, unde per hoc ſimile Statutum minus etiam rigoroſum dixit *Michalor. de fratr. par. 3. quæſt. 16. num. 25.* filios fratris non venire ad excluſionem ſororum, neque filios ſororum ad aliorum excluſionem ſub appellatione fratris, ſeu ſororis.

Tantò magis procedere videtur in noſtro caſu, dum 7
Statutum quando voluit vocare filios fratris eos vocavit expreſsè, ut ſuprà in §. *Si cum dictis fratribus* & in §. *Maſculus, & fœmina*, ibi *Sed omnia bona prædicta pervenire debeant ad alios fratres, ſorores, & eorum liberos*, ut in ſimili arguit *Socin. Sen. conſ. 9. lib. 3.* ubi quod ſi Statutum in una parte exclu- 8
dat matrem propter patruum, & filios ejus, ſi poſtea excludit ſororem propter patruum, noluit filios patrui excludere ſororem, quia quando voluit illud dixit, & hanc opinionem tenet etiam *Socin. Jun. conſ. 100. num. 19. lib. 1.*

Ultimò etiam facit magnum dubium conſiderando, quod Statutum noſtrum enarrando caſus ſuprà expoſitos, videlicet ſucceſſionem fratris, ſororis, & eorum liberorum, conſtituendo in iſtis novum ordinem ſuccedendi in bonis maternis, dixit expreſsè, quod primò præferantur fratres utrinque conjuncti, & eis non extantibus ſorores utrinque, omnibus aliis reſpectivè excluſis, unde videtur etiam excluſos fuiſſe liberos omnes fratrum, & admiſſæ ſorores, & per ea, quæ paulò ſupra diximus in præcedenti quæſtione, nàm incluſio unius eſt excluſio totalis alterius. Hoc quidem argumentum ingenuè loquendo mihi viſum fuit potentius, & præcipuum ad reſolvendum pro ſororibus.

Attamen his non obſtantibus non potui ſubmitte- 9
re intellectum meum prædictæ opinioni ob magnam improprietatem, & inveriſimilitudinem, quæ daretur in hoc Statuto contemplante maſculinitatem in filiis matris, ita quod voluerit filios fratris utrinque conjuncti, & conjunctos, qui alias de jure communi admitterentur cum ſororibus utrinque, excludi à ſucceſſione ad favorem prædictarum, id me perſuadere nunquam potuit, nec poterit Statutum velle in ſubſtantia excludere ſorores utrinque conjunctas propter

Source : BIU Cujas

masculinitatem fratrum utrinque conjunctorum, quæ sorores cum eis admitterentur, & postea filios fratris utrinque masculos excludi à successione, qui alias de jure admitterentur, cum dictis sororibus utrinque non contemplata amplius illorum masculinitate, itaut potius masculinitas eis noceret, absurdissimum propterea esset si retorqueretur in eorum odium & fierent deterioris conditionis masculi quam fœminæ. *Ruin. cons.* 51. *num.* 10. *lib.* 3. *Gabriel. cons.* 20. *num.* 78. *vol.* 2. *Bosc. cons.* 343. *num.* 9.

10 In Statutis autem præferentibus in successione matris masculos fœminis, quod edita sint ob favorem masculinitatis tantum, non verò agnationis non controvertitur ab *Eruditissimo Rocc. disput.* 56. *num.* 42. in sequente *Mart. de succes. legal. par.* 1. *quæst.* 5. *artic.* 3. *n.* 8. *& seq.* & in propioribus terminis Statuti præferentis fratres utrinque conjunctos sorori utrinque conjunctæ, quod sit factum favore masculinitatis idem *Marta de succession. legal. eod. loco proxime citato num. tamen* 14. *&* 15. reprobans decisio-

11 nem 74. Peregrin. ob agnationem fuisse factum Statutum volentis, immemoris ejus, quod contrarium firmavit in *cons.* 106. *num.*.....*vol.* 2. ad propositum nostræ intentionis præcisæ, sed tolerandus est, quia cum jam senesceret facile erat memoriam amisisse, ut bene inquit *Senec. lib.* 1. *contr.* 1. *in proœm.* Memoria est res ex omnibus partibus animi maximè delicata, & fragilis, in quam primum senectus incurrit, ideoque decisiones scriptas in decrepita ætate à Doctore parum momenti esse dicit ibi *Marta di-*

12 *cto tract. & loco*, unde cum Statutum hoc favore masculinitatis sit conditum, comprehendere debet filios fratris, & sub ejus vocabulo venire, secus quando est considerata agnatio, ut in casu agnationis resolvit *Marescot. var. lib.* 2. *cap.* 80. *num.* 9.

23 Et magis communis opinio est, quod Statuta vocantia fratres ad successionem cum exclusione sororum, filius fratris per hanc dispositionem excludat sorores, quia filii fratris per subrogationem fiunt fratres, imò præsumitur eorum pater vivere, & sumere portionem sibi debitam, & filiis suis dividere, unde benè filius fratris venit ad excludendam sororem latè pro omnibus *Marescott.* post contrariam opinionem reprobatam concludit cum pluribus authoritatibus in *resolut.* 80. *num.* 7. *& seq. lib.* 2. *variar.* & hanc opinionem videtur tenere idem *Honded. dicto cons.* 1. *numer.* 57. nobis ex adverso objectus, qui voluit quod Statutum vocans patruos non dicitur vocare filios patrui, in fratribus autem ipsemet fatetur hanc opinionem non esse tutam, ut eum sic explicat *Merlin. de legitim. lib.* 7. *titul.* 1. *quæst.* 17. *num.* 24. *vers. nec faciunt authoritates*, itaut sub appellatione fratris benè agnovit dictus Author venire fratris filios non obstantibus *Dec. cons.* 315. *num.* 4. *Imol. Bald. Alex. Barbat.* & ita firma-

14 vi suprà in §. *non extantibus*, quibus addo alios eandem opinionem insequentes ex eâ ratione, quod ingredientes filii fratrum in eorum patris locum dicuntur in eodem gradu, & loco propriè, ac verè adesse *Grat. discept.* 890. *n.* 28. *& optimè Merlin. de legitim. lib.* 3. *tit.* 1. *quæst.* 17. *à num.* 24. *& seq.* quem sequutus fuit *Altograd. cons.* 58. *num.* 11. *lib.* 1. *Sabell. post summ. divers. tractatuum par.* 4. *cap.* 45. & idemmet *Michalor. de fratr. par.* 3. *cap.* 11. *n.* 168. in contrarium oppositus *in ead. parte cap.* 16. *n.* 25. tenuit quod filius fratris ad excludendum sorores est in pari gradu cum sorore, prout esset alter frater, qui eam excluderet, & denique quando considerata fuit aliqua ratio, vel agnationis, & sic etiam masculinitatis, ut in casu nostro, tunc filii fratris etiam sub vocabulo fratris excludunt fœminas per jus repræsentationis, ut per *Sabell. in verb. repræsentatio n.* 11.

15 Neque obstat Statutum nostrum *de extrinf. intell.* prohibens omnem interpretationem, quia similia Statuta etiam recipiunt interpretationem passivam à jure, quæ nunquam videtur exclusa à Statutis, hæc interpretatio fratris, quæ contineat filios fratris, est interpretatio juris, quia de jure frater recipit hanc interpretationem, ut in terminis huic in simili Statuto respondet *Marescot. var. resol.* 80. *par.* 2. *n.* 13. 14. 15. 16. quem sequitur cum aliis pluribus *Merlin. de legitim. lib.* 3. *tit.* 1. *q.* 17. *num.* 25.

Secus autem filia ex fratre non ex deficientia ju- 16
ris repræsentationis, sed ex mente Statuti, quod consideravit masculinitatem, quam non potest habere fœmina quamvis patrem repræsentet *Gratian. discept.* 695. *num.* 12. *Marta vot. Pisan.* 47. *num.* 6. 7. *& vot.* 102. *num.* 3. *& seq.* & sic ex repræsentatione non admittitur filius masculus ex sorore in concursu patrui, vel ad aliorum exclusionem, quia non militat eadem ratio in filio fratris masculo *Gratian. discept. cap.* 15. *num.* 89. *& seq. Brun. de Stat. exclus. fœmin. artic.* 6. *n.* 89. *cum seq. & num.* 95. *Merlin. de legitim. lib.* 3. *tit.* 1. *quæst.* 17. *num.* 34.

Ad ea verò, quæ nobis objiciuntur videlicet quod Statutum in paragraphis præcedentibus dum voluit vocare filios fratris id omnino fecit, itaque si hic voluisset etiam expresse fecisset, & maximè, quando narrando successiones præordinatas enunciat expresse descendentes fratrum, & postea in dispositione solum vocat fratres, & non ejus descendentes prout distinctè narravit, & in puncto *Palm. Nep. alleg.* 89. *num.* 16.

Facilè respondetur, & multifariè, primò, quia hoc argumentum non est à Doctoribus reputatum magni momenti, ideoque parum nos movere deberet ad firmandum contrarium, sine aliquibus aliis conjecturis, & argumentis *Cancer. var. lib.* 3. *cap.* 20. *num.* 380.

Secundò negatur absolutè quod hoc Statutum non 17
se explicaverit, ac expresse non vocaverit filios fratrum sub appellatione fratrum, ut superius probavi per rationes, ac authoritates paulò suprà adductas, igitur non nobis facit contrà prædicta regula, dummodo habemus intentionem statuentium in hoc Statuto, & expressam sub vocabulo fratris, & sub eadem ratione, ut in simili respondent *Dec. cons.* 11. *num.* 18. *& cons.* 14. *num.* 6. *Cyriac. controver.* 301. *n.* 42. *&* 43. *Cancer. var. resol. lib.* 3. *cap.* 20. *n.* 380. Nam statuentibus non prohibetur mentem suam explicare sub diversis verbis dummodo nobis eamdem eorum intentionem manifestent *Barbos. axiom.* 89. *n.* 8.

Tertiò, non officit quia sicut suprà statuentes vo- 18
luerunt vocare nedum filios, sed omnes descendentes fratrum, oportuit eos vocare per verbum diversum à fratre, scilicet per verbum liberos, & descendentes, quod non erat necessarium in hoc §. volente solum filios fratris, & non alios, & ita observavit Statutum nostrum.

SUMMARIUM.

1 *IN bonis maternis per nostrum Statutum prius succedere debent sorores, quam Pater salvo usufructu Patri sub num.* 16. 17.

2 *Verba enunciativa dicuntur ea, quæ sunt posita ad effectum dispositivæ inducendæ.*

3 *Si vinco vincentem te multo magis vincam te.*

4 *Notatur absurdum quod sequeretur non admissa intelligentia nostra data huic paragrapho.*

5 *Per Statutum antiquum in bonis maternis soror excludebat expresse Patrem, ac alios ascendentes.*

6 *Statutum antiquum deservit pro interpretatione moderni.*

7 *Novæ leges declarantur per antiquas.*

8 *Et id procedit etiamsi essent omninò derogatæ.*

9 *Secus verò si Statutum novum, vel nova lex contrarium voluisse disponere cognosci possit, quia tunc Statutum vetus pro diversitate inducenda deservit.*

10 *Statutum vetus deservit pro declaratione moderni præcipuè si adducatur illud in eodem puncto controverso.*

11 *Posterius testamentum declaratur per anterius nulliter factum, vel revocatum, & n.* 13.

12 *Mens, & voluntas cognoscitur etiam ex actu nullo, ac irrito.*

14 *Testamentum revocatum non potest deservire pro interpretatione secundi.*

15 *Declara id non procedere quando primum Testamentum revocatum fuit per causam extrinsecam & non per mentem Testatoris aliter disponendi.*

16 *Item*

Source : BIU Cujas

16 *Item quando ſecundum teſtamentum eſt dubium, ſemper interpretationem recipit à primo licèt revocato.*

17 *Pater, & ſoror defuncti debent ſuccedere in capita ſecundum jus commune, quia eſt caſus à noſtro Statuto omiſſus contrà num.* 20.

18 *Caſus omiſſus, ſive mixtus remanet in diſpoſitione juris.*

19 *Statutum loquens ſolum de fratribus, ac ſororibus, an quis eorum ad ſucceſſionem admitti debeat ſi Avus, vel Pater eſt in medio dicitur caſus mixtus.*

20 *Incluſio unius eſt alterius excluſio.*

21 *Si in primo Teſtamento fiant plures conditiones, & poſtea diverſæ in ſecundo imponantur cenſentur primæ ſublatæ.*

22 *Quando legatum transfertur in eamdem perſonam ſimpliciter cenſentur excluſæ primæ qualitates.*

23 *Vel quando transfertur in diverſam perſonam, tunc cenſetur excluſa prima.*

24 *Laudatur D. Julius Cæſar Baldiſſonus, quem Author ſummo amore proſequitur.*

25 *Dum habemus caſum deciſum quieſcere debemus, & ulteriores rationes inveſtigandæ non ſunt.*

26 *Statutum intelligi debet ad literam.*

27 *Præcipuè vigore Statuti noſtri de extrinſec. intell. prohib. per quod ſolum id quod oculis corporeis legitur attendi debet.*

28 *Nihil ſubaudiri debet in Statutis contrà mentem ſtatuentium, ſed præcisè eis inhærendum eſt.*

29 *Statutum diſponens per verba univerſalia omnes caſus comprehendit.*

30 *Statutariis qualitatibus verificatis habet locum diſpoſitio ſtatutaria.*

31 *Legem quærere, ubi ratio naturalis præcellit, hebetis intellectus eſt.*

32 *Rota non ſequitur ſubtilitates juris, ſed conſiderat bonum jus.*

33 *Non eſt ſumenda interpretatio in Statutis, ex qua oriri poſſit correctio ſubitanea, vel repugnantia, & num.* 34.

34 *Dictiones* ſupraſcriptis, eiſdem, iſtis, hoc, illis, prædictis *ſunt ad oculum demonſtrativæ, & repetitivæ perſonarum, vel rerum.*

35 *In dubio verba potius accipi debent pro demonſtrationis cauſa, quam taxationis, ſeu diſpoſitivè poſita.*

36 *Verba demonſtratia nullum juris miniſterium denotant, ſed ſolùm contingentiam facti, vel circumſtantias.*

37 *Poſteriora derogant prioribus.*

38 *Si remotior excludit aliquem, tanto fortiùs proximior ex regula ſi vinco vincentem &c.*

39 *Diſpoſita ſub unico verbo æqualiter determinari debent, prout determinatio reſpiciens plura determinabilia eodem modo determinat, & numer.* 40. *&* 43.

41 *Licèt unum ex determinatis ſit altero favorabilius, vel ratio diverſa militaret.*

42 *Unica oratio debet tota capi, & non in partes ſcindi.*

44 *Statutum licèt intelligi debeat ad literam, ſemper tamen intelligi debet, ne abſurdum contineat.*

45 *Statutum ſi intelligeretur, quod frater conſanguineus excludere deberet ſororem utrinque conjunctam in bonis maternis, contineret iniquitatem.*

46 *Si interpretaretur Statutum quod voluerit præferre in bonis maternis fratres uterinos ſorori utrinque conjunctæ, Statutum redderetur inconveniens, & ineptum.*

47 *Statutum vetus licèt abrogatum deſervit pro interpretatione, ac intelligentia moderni.*

48 *Appellatione fratris veniunt in Statutis filii fratrum, & num.* 53.

49 *Et appellatione ſororis veniunt filiæ ſororis.*

50 *Et hoc procedere etiam ad excluſionem agnatorum, & cum clauſula inſerta in Statuto* Omnibus aliis penitùs excluſis.

51 *Non eſt contra Statutum de extrinſec. intellect.*

ſi appellatione fratris, ac ſororis eorum filios venire aſſeramus.

52 *Doctori, qui fuit ſibimet contrarius, non eſt credendum.*

ET EIS NON EXTANTIBUS SORORES) Aptè hic cadit celeberrima illa quæſtio, an deficientibus fratribus utrinque conjunctis, & eorum filiis admitteretur ſoror utrinque conjuncta in bonis maternis ad ſucceſſionem fratris præmortui, vel ſororis præmortuæ exiſtente adhuc patre defuncti fratris, ſeu ſororis, an verò admitteretur etiam ad proprietatem ſolum pater, ſeu Avus excluſis ſororibus prout admittitur ſupra in §. *quatenus verò*, & §. *non extantibus*.

Hic caſus meo judicio indigeret levi indagatione, ſi ad veritatem, & mentem Statuti animum admoveremus; Verùm quia ſubtilis Doctorum argumentatio, & eorum ingenium à clientium inſtantiis ſollicitatum ſub ſpe pinguis ſucceſſionis occaſionem dubitandi in prædicto puncto ſatis dederit, ideò hæc quæſtio celebris evaſit, ſed nos ad ejus reſolutionem aggrediamur provinciam.

Pro re autem indubitabili teneo ſtante hac diſpo- 1
ſitione ſtatutaria in bonis maternis præferri ſorores etiam uterinas Patri, ſive alio aſcendenti paterno, ſtatutum in hoc clarum eſt, nam poſt enarratos omnes ordines ſucceſſionis ſupra diſpoſitos circa ſucceſſionem fratrum, ſororum, & eorum deſcendentium diſponit, quod in bonis maternis aliter obſervetur, & in iſtis primo præferantur fratres utrinque conjuncti, & eis non extantibus ſorores excluſis omnibus aliis, & talis ſenſus patet ex ipſis verbis hujus paragraphi ibi *in omnibus caſibus ſupraſcriptis in quibus hæreditas defertur ad fratres, ſorores, & ab eis deſcendentes* exponit quidem Statutum in iſtis verbis etiam vocationem ſororum ſupra in §. *non extantibus* ordinatam, quæ propter illum paragraphum ſuccedunt poſt patrem, ſeu avum, ſed diverſus hic inſtituitur modus, ſeu ordo ſuccedendi in bonis maternis, nam in iſtis Statutum voluit præferri primò fratres, & poſteà eis non extantibus ſorores ad excluſionem patris, ſeu avi.

Tota difficultas adverſariorum eſt in admittendo quod præſens §. procedat in principio per narrationem ſimplicem, quam nullam penitùs invenio, nam verba 2
illa dicuntur verè enunciativa, quæ in diſpoſitione poſita ſecundum eorum ſonum diſpoſitionem aliquam non inducunt, & ſunt, vel emiſſa propter ſe, ut quando non determinantur ad aliud, nec reſpiciunt alium finem, quàm illuminandi orationem, & factum de quo agitur, vel emiſſa propter aliud (ut in noſtro caſu) videlicet quando proferuntur ad effectum alterius diſpoſitionis, & non ſunt principalia in oratione de qua agitur ad tradita per *Gen. de verb. enunciativ. lib.* 1. *q.* 1. *&* 2. *per tot. fol.* 1. *Altogr. conſ.* 28. *n.* 3. *lib.* 2. *Præt. de ultim. volunt. lib.* 2. *interpret.* 3. *dub.* 2. *ſolut.* 3. *num.* 18. *fol.* 156.

Et cum igitur in noſtro caſu verba prædicta noſtri §. *Omnibus*, ſint exarata ſolùm ad effectum alterius diſpoſitionis, quæ legitur in verbis *præferantur primo fratres &c.* & nihil de ſe ponant, non poteſt negari ea eſſe enunciativa, ad quod conferunt ea, quæ deducuntur infra ſub *num.* 35. *&* 36. Et talis ſenſus huic Statuto negari non poteſt, quia ſic argumentamur contrà adverſarios, ſi Statutum voluit ſe referre ad caſus ſuprè diſpoſitos, & ordinatos pro ſucceſſione fratrum, vel ſororum, & ab eis deſcendentium, cum hi caſus ſint penitus diſtincti, ac ſeparati, quia ſorores non ſuccedunt ſimul cum fratribus neceſſe eſt quod dividamus diſpoſitionem, quæ conſiſtit in illis verbis *præferantur primò fratres utrinque conjuncti*, & iſta ſolùm adaptemus ad caſum, in quo hæreditas ad fratres defertur, & ita facto reſultaret ſolum prælatio fratrum utrinque conjunctorum fratribus conſanguineis, ita ut non extantibus fratribus utrinque conſanguinei admitterentur ad excluſionem ſororum utrinque conjunctarum, ac fratrum uterinorum in bonis etiam maternis, quod pro maximo abſurdo habent Doctores, ideoque ad illud tollendum in Statutis excludentibus fratres uterinos ad favorem conſanguineorum interpretatur

Source : BIU Cujas

ſtatuentes nunquam id intelligere voluiſſe in bonis maternis, *Cavaller. deciſ. 50. numer. 2. Merlin. deciſ. 564. num. 18. Carpan. ad Stat. Mediol. cap. 287. numer. 13. Brun. ad Stat. excluſ. fœmin. art. 8. quæſt. 15.* Aut diſcretivè dividere nolunt adverſarii diſpoſitivam prædictam ſecundum caſus prædictos relatos, ſed totam ad ſingulos caſus illam adaptare, jam feſtum facio, quia tunc noſtrum haberemus intentum, nam adaptando totam diſpoſitionem, quæ conſiſtit in eo, quod præferantur primo fratres utrinque conjuncti, & eis non extantibus ſorores, ad caſum Statuti, in quo defertur hæreditas ad fratres, certè, ita facto, non extantibus fratribus utrinque, ſuccedent ſorores ad excluſionem patris.

Sed verè conſiderando, quod nec diſcretivè, nec tota ad ſingulos caſus, in quibus defertur hæreditas ad fratres, ſorores, & ab eis deſcendentes, diſpoſitiva referri poteſt, non diſcretivè, ut ſuprà dixi, non tota ad ſingulos caſus relatos, quia nullo modo eſſet applicabilis ad caſum, quo per Statutum defertur hæreditas ad deſcendentes maſculos ex fratribus, vel ad ſorores, nam in iſtis caſibus non poſſet dici, quod primò præferantur fratres utrinque conjuncti, & eis non extantibus ſorores utrinque, ideoque debemus dicere, quod Statutum voluerit enarrare ſolùm caſus ſucceſſionis fratrum, ſororum, ac eorum deſcendentium, ſcilicet eorum ordinem, quo ſunt ſuperius vocati, & poſtea illum inter eos mutare, aſſignando novum in bonis maternis, ad excluſionem omnium aliorum, qui inter fratres, ac ſorores, & eorum deſcendentes intermediabant, ac præferebantur.

In omnem caſum ſemper prævalere debent verba diſpoſitiva verbis narrativis, ac enunciativis, & omnibus aliis, dummodo clara ſit ipſa diſpoſitio, quæ attendenda eſt ad excluſionem narrati, ſeu enunciati, ut in ſimili ratiocinatur *Rota par. 13. recent. deciſ. 465. num. 10.* Diſpoſitiva verba in noſtro caſu clariora ſunt luce meridiana, quia expreſsè legitur, quod in bonis maternis præferantur primò fratres utrinque, & eis non extantibus ſorores, undè in illis aliquod dubium inſurgere nobis non poteſt.

Et quod omninò Statutum voluerit diverſum ordinem ſuccedendi in bonis maternis ad excluſionem Patris, ac aſcendentis, me fortiter perſuadet illa conſideratio, cum qua video, quod in bonis maternis ſoror utrinque, vel uterina excludit conſanguineum, quæ ob diſpoſitionem præcedentem ejuſdem Statuti excludebatur ab eo, qui etiam Patrem excludit, ſi ergo Statutum admiſit uterinam in bonis maternis excludendo conſanguineum, non adſtringimur dicere, quod etiam voluerit mutare ordinem ſucceſſionis filiæ reſpectu Patris in bonis maternis, per re-
3 gulam ſi vinco vincentem te multò magis vincam te, ut in ſimili arguit *Medic. deciſ. 77. n. 22.* quod argumentum habuerunt pro indiſſolubili Doctores omnes.

4 Ulterius aliud inconveniens reſultaret, ſi alter intellectus à meo extraneus concederetur Statuto, quod nullo modo tolerare poſſumus, dato videlicet caſu, quod Frater moriens relinqueret patrem, ſororem uterinam, ſeu utrinque conjunctam, & ſimul fratrem conſanguineum, quis enim ſuccederet in bonis maternis? Daretur quidem circulus vitioſus, ſi Pater excluderet in bonis maternis ſororem uterinam ſeu utrinque ob diſpoſitionem §. *quatenus verò*, Pater excluderetur à conſanguineo, & conſanguineus à ſorore, & in gyrum daretur excluſio ex ventre ejuſdem Statuti, & ejuſdem diſpoſitionis circulus inconveniens.

5 Ultimo denique, quod claudit os omnibus eſt Statutum antiquum *in eod. tit. de ſucceſſ. §. ſi verò non extantibus* in quo expreſsè habetur dilucidatio hujus dubii; diſponit enim ibidem clarè, quod ſorores utrinque, vel uterinæ præferantur in bonis maternis, patri, ac alio aſcendenti, qui tamen ſuccedere debeat in uſufructu tantum, & juxta hunc ſenſum conſuluit *Boſc. conſ. 23. & conſ. 209. num. 1.* & licèt prædictum Statutum caſſum, ac derogatum ſit, ni-
6 hilominus nemo negat illud non eſſe validum ad explicandam mentem Statuti novi, & quidem melior interpretatio haberi non poteſt, & magis vehemens ad diſſolvendam hanc dubietatem argumentum deſumi nequit, quàm à Statutis antiquis *l. non eſt novum cum ſeq. ff. de leg. l. 1. C. de latin. libert. Armenzan. in Statuto noſtro deciſ. 36. n. 12. Honded. conſ. 1. lib. 1. num. 35. verſ. ſeptimò, & fortiùs, & num. 62. verſ. tollitur etiam*, omnino videndus, *Rot. poſt Pacif. de Salvian. dec. 249. n. 5. Roman. conſ. 345. num. 21.* ubi plures textus ad propoſitum cumulat *Fontanell. de pact. nupt. clauſ. 4. gloſſ. 9. par. 3. n. 45.* cum nova lex, ſeu 7
Statutum debeat intelligi, & diſtingui ſecundum leges antiquas; Poſteriores enim leges ad priores pertinent, ut per eas poſteriores terminentur, ac ſuppleantur, *Maſcard. de general. Stat. interpr. concl. 2. num. 103.* & hoc etiam militat quando Statutum 8
novum haberet expreſſas derogationes alterius Statuti antiqui, quia ſi intellectus alicujus caſus Statuti novi eſſet dubius ſemper exclararetur ab antiquo in illa diſpoſitione dubia, benè *Honded. conſ. 1. n. 35. verſ. ſeptimò, & fortiùs, & dicto n. 62. verſ. tollitur etiam Maſcard. d. loco n. 105. & 106.* ubi ſecus eſ- 9
ſet, ſi Statutum novum voluit expreſsè, & clarè contrariare diſpoſitioni antiquæ, tunc iſta revocatio magis urget, & magis deſervire debet pro nova lege ad inducendam diverſitatem diſpoſitionis ab antiqua, ita *Roman. conſ. 57. num. 1. & conſ. 322. numer. 2. Tiraquell. de utroque retract. tit. 1. §. 15. gloſſ. 2. in fin.* & hæc eſt rationabilis diſtinctio, & *Maſcard. dicta concl. 2. num. 130.*

Et tanto magis procedit hæc noſtra concluſio quan- 10
do ſumus in eadem materia, imò in eodem puncto diſpoſitionis ſtatutariæ *Maſchard. de Statut. d. concluſ. 2. num. 129.*

Tantique roboris eſt hæc interpretatio de una diſ- 11
poſitione ad aliam poſteà factam, ut etiam in ultimis voluntatibus locum habet, & ſupremum argumentorum locum obtinet, nam teſtamenta poſteriora ab anterioribus nulliter factis explicantur, & per conſequens mens Teſtatoris *Menoch. de præſumpt. lib. 4. præſumpt. 15. per tot. & præſumpt. 176. n. 9. Magon. dec. Flor. 146. n. 27. Altograd. conſ. 65. n. 124. lib. 2. Ricc. collectan. 2097.* & ſemper mens, ſeu vo- 12
luntas cognoſcitur etiam ex actu nullo, ac irrito *l. final. ff. de reb. dub. Curt. Jun. conſ. 134. Rot. rec. deciſ. 369. nu. 2. par. 1. Manſ. conſult. 481. nu. 18. Merlin. deciſ. 447. n. 16. Hunn. par. 4. tit. 25. de legat. c. 4. n. 14.* & benè *Altogr. conſ. 65. n. 25. par. 2.* ubi Teſtatoris voluntas cognoſcitur ex teſtamento nullo, & ex hujuſmodi teſtamentis cognoſcitur filiam dotatam fuiſſe ex bonis maternis, ſi Pater ſic declaravit quam- 13
vis ſint nulla, & revocata, quia voluntas ex eis ſatis colligitur *Menoch. lib. 3. præſumpt. 15. n. 24. & de arbitr. q. 73. lib. 1. Gratian. diſcept. c. 890. n. 22. & c. 504. n. 15. Boer. deciſ. 172.*

Et licet quando primum Teſtamentum revocatur 14
per ſecundùm videtur quod non poteſt ex teſtamento præcedenti ſumi interpretationem poſterioris per *Rot. deciſ. 107. num. 7. par. 13. & deciſ. 257. num. 9. par. 5. recent.*

Omiſſo quod iſtud non procedit quando revoca- 15
tio primi teſtamenti proceſſerat ex aliquo accidenti extrinſeco eidem teſtamento, vel aliqua contingentia inopinata à Teſtatore, ut ſi poſthumus naſcatur, vel ſi aliquis ex inſtitutis prædeceſſerit, vel ſimili accidenti, quod Teſtatorem moverit ad revocandum, ut ei iterum providere poſſit, & non præcisè ex mente aliter diſponendi à prima voluntate, tunc bene ex primo teſtamento arguitur præſumptivè ad ſecundi declarationem, ut defendit *Cravet. conſ. 113. in fin. & Menoch. lib. 4. præſumpt. 176. n. 9. Mantic. de conject. ultim. volunt. lib. 3. tit. 20. num. 4. Prat. de ultim. vol. lib. 1. interpret. 1. dub. 3. num. 54. quem ſequitur Cyriac. controv. 96. num. 55.* Reſpondetur enim, quod 16
quando illa diſpoſitio ſecundi Teſtamenti in ſubſtantia eſt eadem cum prima, videlicet, quod Teſtator idem diſpoſuiſſet in primo teſtamento, quàm in ſecundo, & quod difficultas ſolum remaneat in aliquo dubio non benè declarato, ac expreſſo in ſecundo teſtamento, tunc ſecundum teſtamentum declaratur ex primo, & hæc eſt ſatis rationabilis diſtinctio, quam menti tenendam fore vos animadverto, quia præſumitur vitio potius novi componentis, ſeu ſcriptoris, vel reformantis alio mutato ſtylo, ſeu latinitatis themate

dubium

dubium factum fuiſſe, quam diſtinctionem elegantiſſimè largitur nobis *Cyriac. d. controv. 96. num. 56. ſequens Menoch. lib. 4. præſumpt. 176. num. 9.* quorum Doctrinam non videntur improbare prædictæ Sacræ Rotæ Romanæ deciſiones, ſed tacitè ei adhærere.

Non obſtat quod ſi iſte meus intellectus admitteretur non leve reſultaret inconveniens dum Statutum in §. *omnibus autem* voluit Patrem habere uſumfructum fratribus magis prædilectis ſuccedentibus, & illum non haberet ſororibus minus dilectis ſuccedentibus.

Reſpondetur autem ſic, aut dicimus Statutum voluiſſe in §. *omnibus autem* concedere uſumfructum Patri ſuccedentibus fratribus in bonis aliundè, quàm ex matre acquiſitis, & tunc argumentum non concludit, quia ad hoc, ut urgeret neceſſe eſſet, quod probaretur Patrem uſumfructum habere in bonis maternis ſuccedentibus fratribus in bonis maternis, aut dicimus, quod ſuccedentibus fratribus utrinque conjunctis in bonis maternis adhuc uſumfructum habere debeat Pater in dictis bonis ex eo, quia frater utrinque conjunctus enumeratur inter perſonas, quæ ſi ſuccedunt, uſusfructus ad Patrem ſpectare debet per diſpoſitionem dicti §. *omnibus autem*, hoc enim caſu etiam ſuccedentibus ſororibus idem uſusfructus ad Patrem ſpectabit, quia cum ſorores vocentur in bonis maternis antè §. *quatenus verò*, & ponantur quando ſuccedunt in illis bonis in locum fratrum utrinque conjunctorum per ſubſtitutionem, eumdem ergo modum, ac onus injunctum fratribus utrinque conjunctis, nempè ipſam reſervationem uſusfructus Patri, vel aliis aſcendentibus, habere ſorores dicendum eſt, quia in Jure non eſt novum, quòd modus, ſeu conditio appoſita in inſtitutione cenſetur repetita in ſubſtitutione, ne minus dilecti cenſeantur melioris conditionis *Altograd. conſ. 87. num. 17. & numer. 59. Menoch. conſ. 215. num. 181. & 182. Peregrin. de fideicom. artic. 16. numer. 58. Menoch. de præſumpt. præſumpt. 178. numer. 27. lib. 4.* Et quidem hæc interpretatio eſt æquiſſima, & mihi ſummùm placuit, ad cujus comprobationem etiam accumulatur prædictum Statutum antiquum in *tit. de ſucceſſion. §. & ſi ſuperfuerint*, quod ſuccedentibus ſororibus utrinque, vel fratribus uterinis, vel ſororibus uterinis in iſtis bonis maternis voluit concedere uſumfructum Patri, vel aliis aſcendentibus, & ita ſuper eo conſuluit *Boſc. dicto conſ. 23. & conſ. 209. num. 1.* Quanta enim ſit vis interpretationis deſumptæ à Statuto antiquo vidimus mox ſuprà *numer. 5. 6. & ſeq.*

17 Neque ſaltem recutri poſſe dicebam ad caſum mixtum, qui comprehendi non debeat ſub hoc Statuto, ideoque ſaltem admitti debeant Pater, &
18 ſoror in capita prout de jure communi. Caſus enim mixtus eſt ille, qui non eſt comprehenſus, neque proviſus à ſtatuentibus, ſed omiſſus remanet in diſpoſitione juris *Altograd. conſ. 64. par. 1. numer. 5. 6. 7. Honded. conſ. 8. numer. 14. & 15. 16. & 17. & antea in conſ. 1. numer. 23. & ſeqq.* & in terminis, quod in noſtro caſu ſit caſus omiſſus, ſive mix-
19 tus non proviſus, patet, quia Statutum providet ſolùm in ſucceſſione bonorum maternorum in caſibus, quibus eſſent fratres utrinque, vel ſorores utrinque, & ab eis deſcendentes, fratres conſanguinei, & fratres uterini, uterinæque ſorores quibus extantibus diſpoſuit, qui præferri debeant, & qui excludi, ſed non providit, quando in medio adeſſet Pater, ſeu Avus in iſto caſu, ſi adeſſet Pater, ſive Avus, diceretur ſemper caſus mixtus, & omiſſus à Statuentibus, videtur in puncto *Mart. de ſucceſſion. quæſt. 5. art. 4. par. 1. num. 8. 9.*

20 Nam hoc objectum ceſſare debet in caſu noſtri Statuti, in quo benè ſtatuentes nedum tacite ob incluſionem primò fratrum utrinque conjunctorum, & poſtea ſororum utrinque conjunctarum, quarum perſonarum incluſio eſt cæterarum aliarum excluſio, quod patens eſt præcipuè in Statutis de ſucceſſionibus, per ea, quæ deduxi infrà *in §. 16. In omnibus verò caſibus num. 5. 6.* verùm etiam expreſsè excluſionem fecerunt de patre, ac alio aſcendente, ideoque benè conſuluerunt caſui exiſtentiæ patris, probatur quia cum Statutum hic, ut dixi, prænarret ordinem, cum quo ſuccedebant ſorores, videlicet poſt deficientiam patris, & immediatè novum ordinem in bonis maternis inſtruat diverſum à primo, ſcilicet quod præferantur omnibus prædictis excluſis primò fratres, & immediatè ſorores, non poteſt concipi, quod ſorores non excludant expreſsè patrem. Regula enim ſuperius conſtituta, quòd primò ſuccedant fratres, poſteà Pater, & eo non exiſtente ſorores, variata fuit in hoc paragrapho volente primò præferri poſt fratres ſororem in bonis maternis, ergo quis non videt in hoc novo ordine diverſo ſuccedendi inducto patrem excludi voluiſſe ſtatuentes à ſororibus per earum novam incluſionem, ſeu prælationem noviter conceſſam ſororibus in bonis maternis ad excluſionem omnium prædictorum inter quos eſt Pater, incluſio quidem unius eſt excluſio totalis alterius *Barboſ. axiom. 121. Præt. de ultim. volunt. lib. 4. fol. mihi 448. num. 32.* & ſic ſi in primo te- 21
ſtamento fiant plures conditiones, ſeu gravamina, & poſtea diverſæ conditiones, & qualitates ponantur in ſecunda diſpoſitione, cenſentur ſublatæ primæ, ac excluſæ per diverſitatem novarum incluſarum *Jo: de Anan. conſ. 8. num. 5.* & pariter quando 22
legatum transfertur in eamdem perſonam ſimpliciter dicitur hæc nova diſpoſitio excluſio primæ, itaut amplius non cenſeantur replicatæ primæ qualitates, & conditiones, ſive modi ſucceſſionum, ſed omninò ſpecialiter excluſi *l. ſi tibi ff. de adim. legat. leg. alumnæ 30. eod. tit. & Bart. in dicta leg ſi tibi Mantic. de conjectur. ultim. volunt. lib. 12. tit. 3. numer. 3. & in l. Cajo in princ. ff. de alim. & cibar. legat. Ruin. conſ. 53. num. 7. lib. 2. & conſ. 38. lib. 5. n. 16. Cæphal. conſ. 67. num. 11. lib. 1. Camarel. de leg. lib. 4. cap. 1. tertia cauſa quæſt. 4. fol. mihi 478. n. 2. Galganet. de condit. & demonſtrat. par. 2. cap. 1. quæſt. 104. numer. 5.* vel ſi in diverſam perſonam, quia 23
tunc omninò cenſetur excluſa prima legatarii *l. alumnæ de adim. leg.* quam reaſſumit *Angel. conſ. 294. num. .... & in fin. Caſtrenſ. in conſ. 140. col. 1. in fin. & conſ. 326. num. 2. lib. 1. Alex. conſ. 66. n. 4. lib. 3. Dec. conſ. 190. num. 6. verſ. tertio loco. Ruin. d. conſ. 53. num. 7. lib. 2. & in conſ. 38. num. 16. lib. 5. Cæphal. conſ. 67. num. 13. & 23. lib. 1. Mantic. de conjectur. ultim. vol. lib. 12. tit. 3. verſ. tertio debet reſtringi*, & alios quos cumulavi in reſolutione infrà ponenda poſt tractatum in *Intimilienſ. fideicomm.*

Juxtà prædictam meam opinionem fuit deciſum anno 1690. 27. Maji ab Eruditiſſimis DD. Hyacinto Maria Maynero, ac Julio Cæſare Balduſſono (quem potiſſimum ob ejus virtutem, & ſummum ingenium multum amore proſequor, & chariſſimus mihi eſt) in cauſa compromiſſi ipſis demandati inter MM. Veronicam, & Jo: Baptiſtam Salutium Jugales ex una, & MM. Victoriam, & Jo: Baptiſtam Cicalam ex altera ſuper hæreditate q. MM. Caroli, & Annæ Mariæ de Caſella in actis Antonii Mariæ Ronchi.

Item deciſum fuit anteà de anno 1659. 10. Maji per Rotam noſtram coram Præſtantiſſimo D. Audirore Arrighino, cujus deciſionem mox infrà regiſtravi, licèt non omninò mihi plauſibilis fuit, non quia in ſe non ſit vera, ac opinionem bonis rationibus non firmet, ſed quia per quamplura leviſſima fundamenta, quæ omitti poterant, multum ſe dilatavit, melius quidem eſt pauca, ſed ſolida loqui, non multa malè, ut cecinit Ovidius

Facundus non eſt, qui multa, at qui benè dicit
Ut nec fœcundus, qui malè gignit ager.

Deciſio D. Bonaventuræ Arrighini.

Leviſſima viſa ſunt Dominis fundamenta iterum excitata pro parte Curatoris conſtituti bonis, & hæreditati q. Sp. Dominici Godani ad impugnandam exequutionem contra eumdem expeditam ad inſtantiam M. Caroli Grimaldi Cebà q. M. Julii Cæſaris nomine M. Theodoræ ejus uxoris, & M. Franciſci Olivæ q. Octavii filii Virginiæ alterius ſororis hæredum ab inteſtato M. Ducatæ eorum matris, & ex forma Statuti eidem ſuccedentium excluſo patre ſuperſtite.

Non enim à vera literali, & genuina intelligentia dicti Statuti *de ſucceſſion. ab inteſtat. cap. 23. §. In omnibus autem caſibus* juncto paragrapho ſequenti, &

Source : BIU Cujas

§. *Omnibus casibus suprascriptis lib.* 5. subtilis, & peregrina interpretatio potuit Dominorum mentes avertere.

Nam Statutum in dictis paragraphis ita expressissimis verbis disponit *in omnibus autem casibus suprascriptis si Pater, Avus, vel Proavus paternus defuncti supereſſent, superius nominati succedant respectivè in proprietate, & dicti ascendentes in usufructu tantum. Ita tamen quod Pater excludat avum, & avus proavum* subdens *quatenus verò nulli ex suprascriptis nominatis quoad proprietatem adeſſent succedant dicti ascendentes etiam quoad proprietatem secundum gradus prærogativam, ut suprà*, & sequitur dictus §. *Omnibus casibus &c.* ubi *omnibus casibus suprascriptis, in quibus hæreditas defertur ad fratres, sorores, & ab eis descendentes respectu successionis in bonis maternis, etiam quod hæreditas materna fuisset adita, præferantur primo fratres utrinque conjuncti, & eis non extantibus sorores utrinque conjunctæ, quibus non extantibus admittantur fratres ex matre tantum, & eis deficientibus sorores ex matre tantum omnibus aliis prædictis respectivè exclusis.*

Nec turbat, quod ex ipsa officina videretur posse partem arma desumere ad offerendum hujus argumenti clypeo munitam, nempè cum in casu, de quo agitur, defecerint MM. Joseph, Joannes Baptista, & Horatius fratres, & filii dicti q. Dominici nullis aliis relictis fratribus, nec liberis, nec liberorum liberis superstitibus, sed M. tantum Theodora sorore utrinque conjuncta, & Magn. Francisco Uliva filio qu. M. Virginiæ alterius sororis utrinque pariter conjunctæ ac etiam superstite dicto Dominico Patre, ex hoc sequi, quod sicut sorores dispositionem dicti Statuti non sint per prius nominatæ ad successionem fratrum quamvis utrinque conjunctorum, idcò indistinctè debeat pater ex dicto Statuto indistinctè loquente admitti ad successionem ejus filiorum etiam in bonis maternis, exclusis sororibus, quod etiam procedere non solum quia priùs nihil fuit dictum in dicto Statuto de prælatione successionis sororis in bonis fraternis ad exclusionem Patris, sed etiam quia in paragrapho sequenti, nempè §. *Omnibus casibus suprascriptis* respectu successionis in bonis maternis præferuntur primi fratres utrinque conjuncti, & eis non existentibus sorores utrinque conjunctæ nullo de exclusione Patris sermone habito.

Quia arma ista non satis rutè tractata per partem contrà ipsam validè retorquentur,

Et primò unico verbo respondetur Statutum in dicto §. *Omnibus casibus suprascriptis* mirabiliter decidere, quod in bonis maternis, si non adsunt fratres utrinque conjuncti præferantur sorores utrinque
25 conjunctæ, unde habemus casum à Statuto decisum cujus resolutioni quiescendum est *Magon. decis. Lucens.* 15. *num.* 10. & 216. *num.* 8. *Luchard. decis. crim. Lucens.* 27. *num.* 2. ad omnes altercationes removendas *Merlin. decis. Lucens.* 4. *num.* 1. per quem ulteriores rationes investigandæ non sunt *Rot. rec. par.* 4. *decis.* 414. *num.* 6.

26 Nec extraneo Statuti intellectui sophisticæ interpretationi, subauditioni, ampliationi, vel restrictioni, & cuicumque argumento etiam ex identitate, vel majoritate rationis annuendum est, non solùm secundum terminos juris communis, ubi Statuta debent intelligi ad literam, & tantum disponere quantum verbis expressis loquuntur, & non ultrà *Magon. decis. Florent.* 15. *numer.* 15. neque esse licitum quidquam eis addere, vel minuere *Cyriac. controv.* 254. *num.* 62. *Merlin. decis. Lucens.* 24. *num.* 8. & 47. *num.* 2. *Fulgos. cons.* 214. *num.* 2. *Ancharan. cons.* 97. *num.* 2. & 147. *numer.* 2. *Barz. decis. Bononienſ.* 97.
27 *num.* 10. 11. 12. & 98. *num.* 25. 26. 27. sed nostri Statuti *de extrinſ. intell. prohibit. lib.* 1. *cap.* 16. strictissimè in hac materia disponentis, quo stante alius intellectus tribui non potest, nisi ille qui oculis corporis legitur, non autem quod intellectu percipitur. *Mascard. in punct. Stat. Januen. ad general. Stat. interp. conclus.* 4. *num.* 102. & *seqq. ex cumulat. per Roland. cons.* 62. *vol.* 3. *num.* 36. 37. *ubi ex Soc. Jun. cons.* 16. *num.* 6. *vol.* 1. declarante dictum *Bart. in l. omnes populi in 6. quæst.* 1. *ff. de just. & jur.* volentis quod Statutum prohibens interpretationem dicatur tantum prohibere frivolam, dicit quod illud procedit quando Statutum simpliciter prohibet interpretationem secus quando ultrà procedit, ut intelligatur ad literam prout jacet *Chartar. decis.* 66. *numer.* 21. 23. quia tunc etiam legalis interpretatio dicitur sublata, & ratio est quia illud dicitur ad literam in Statuto comprehensum, quod legi potest, non quod per subauditionem additur juxtà *tex. in l.* 1. *ff. de his, quæ in testam. delent. Roland. dicto cons.* 62. *num.* 38. si itaque diceretur, quod sorores utrinque, vel ex matre conjunctæ post mortem fratris non admittantur ad bona materna, nisi quando Pater in medio non existit, subaudiretur Statuto, & eo daretur intellectus, qui in verbis non legitur contrà dictam dispositionem Statuti *de extrinſ. intell. prohibit.* ut pulchrè in similibus arguitur *Rot. par.* 1. *rec. decis.* 464. *num.* 12.

Omnemque dubietatis scrupulum removere advertebant DD. ex dicto Statuto sorores utrinque conjunctas præferente *omnibus casibus suprascriptis in quibus hæreditas defertur ad fratres, sorores, & ab eis descendentes*, quia non data hac prælatione, quando Pater existit, necessariò sequeretur non dari omnibus casibus, sed in aliquibus tantum, & sic peculiariter restricta dispositione Statuti odiosissimè subaudiretur contrà purissimam Statuentium mentem, cui contrariari, & ipsorum verba offendere nefas est *in l. non dubium. C. de leg. & const. Princ. Gloss. in l. prospexit sub lit. I. vers. item nota quod non licet alicui ff. qui & à quibus manumiss.* Statutis enim quamvis duris diversimodè naturæ à nostro est punctualiter inhærendum *dicta l. prospexit eod. tit. Chartar. decis.* 77. *num.* 2. *Cyriac. controv.* 437. *num.* 35. *Ancharan. cons.* 147. *sub num.* 1. *vers. ergo verba Statuti, Rot. Bononienſ. decis.* 66. *sub num.* 39. eademque 29
sub verborum universalitate loquentia, ut per hujusmodi sub universali affirmativa dictione *omnibus* clarissimè impræsentiarum disponit Statutum, singulos prænominatos casus includunt, nihilque excludunt, *l.* 1. *ff. de legat.* 1. *l. Julianus ff. de legat.* 3. *Chartar. decis.* 77. *num.* 19. *Rot. coram Pen. decis.* 811. *num.* 6. *coram S. M. Gregor. decis.* 315. *num.* 11. *Seraphin. decis.* 205. *num.* 2. etiam ea complectendo, quæ alias non venirent *Bart. in l. omnia privilegia C. de Epiſc. & Cleric. cum aliis relatis per Gratian. discept.* 752. *num.* 28. *Rot. coram dictis decis. coram Gregorio decis.* 315. *sub d. num.* 11. *coram Pen.* 811. *sub d. numer.* 6. *& coram Eminentiſs. Octobon. Roman. liberationis à moleſtiis decis.* 67. *num.* 3. *Oldrad. cons.* 322. *num.* 2.

Et pariter animadversione digna existimaverunt verba illa *omnibus casibus suprascriptis in quibus hæreditas defertur ad fratres, sorores, & ab eis descendentes respectu successionis in bonis maternis etiam quando hæreditas fuisset adita*, non cadere sub perfecto orationis sensu, nec ab alio verbo determinari, quam subsequenti *præferantur*, à quo tota regitur, & determinatur antecedens oratio, ut per se patet, comprehendens tam fratres utrinque conjunctos, quam, eis non extantibus, sorores utrinque conjunctas, quæ propterea in bonis maternis sunt præferendæ omnibus casibus suprascriptis, ut in dicto §. *omnibus casibus* verb. *præferantur primo fratres utrinque conjuncti quibus non extantibus sorores utrinque conjunctæ*. Ideoque etiam existente Patre, vel ex paternis ascendentibus alio, iste est enim unus ex casibus suprascriptis, in quibus conceditur prælatio data delatione hæreditatis ad fratres, & sorores, ut, nisi adulteretur Statutum, clare constat, cum ea tamen limitatione, quam admittimus respectu successionis in bonis maternis, undè qualitatibus statutariis in hoc casu verificatis Statutariam dispositionem 30
suffragari est in jure vulgatum argumentum à contrario sensu *l.* 1. §. *toties ff. de damn. infect. Surd. decis.* 9. *n.* 3. & 256. *n.* 11. & 14. *Rot. rec. par.* 4. *dec.* 18. *num.* 2. *Ossch. decis.* 59. *n.* 3. *Cavalcan. de brach. reg. fragm.* 3. *col.* 2. *in princ.* stantibus præterea postremis subsequentibus verbis *omnib. aliis prædictis respectivè exclusis* expressam importantibus eorum omnium exclusionem, per quorum existentiam impediretur prælatio in bonis maternis concessa sororibus in successione fratrum, & ita rotundis literis remanet decisus Statuti casus, ut in claris versantes majori explanatione, seu

futili

Source : BIU Cujas

futili interpretatione non egeamus *l. ille, aut ille §. cum in verbis de legat. 3. Cyriac. controv. 210. numer. 52. Gabr. conſ. 183. num. 2. lib. 2.* nec ullo le-
31 gum, aut juriſtarum præſidio, quia legem quærere ubi ratio naturalis præcellit hebetis intellectus infirmitas reputatur ex Ariſtotele. *Gomez var. tom. 2. c. 10. de individ. fol. 224. ſub numer. pr. Curt. Jun. conſ. 55. ſub numer. 12. verſic. præterea dicere ſolebat Ariſtoteles.*

Ponderabant inſuper ad lumen veritatis eruendum quod verba illa *omnibus caſibus ſupraſcriptis, in quibus hæreditas defertur ad fratres, ſorores, & ab eis deſcendentes,* (& ex hac ponderatione ad trutinam reductum motivum DD. ingeniosè informantium pro Sp. Godano quam leve, quia ſubtile, luce cla-
32 rius dignoſcitur. Rota enim non ſequitur ſubtilitates, in quas ſæpiſſimè perniciosè erratur, ut inquit *Celſ. J. C. in l. ſi ſervum 91. §. ſequitur ff. de verb. oblig.* quem refert, & ſequitur *Peregrin. deciſ. 111. ſub num. 2. §. Inſuper teſtator*, ſed conſiderat bonum jus *Rot. recent. par. 1. deciſ. 1. num. 5.*) non eſſe appoſita ad qualificandum, ſeu reſtringendum ſubſequentem diſpoſitionem, nec ad aliquod juris miniſterium denotandum, ſed ad indicandos, & demonſtrandos caſus, in quibus ſorores utrinque conjunctæ fratres uterini, & ſorores uterinæ debent præferri fratribus, & ſororibus conſanguineis in ſucceſſione fratris; implicaret enim manifeſtam contradictionem, quod dicta verba denotarent juris miniſterium, & qualificarent ſubſequentem diſpoſitionem; Itaut fratres præferantur quando hæreditas ipſa ad ſorores defertur, & quod dictis ſororibus detur prælatio omnibus caſibus ſupraſcriptis, quia ſi prælatio eis non datur, niſi quando hæreditas ad ſorores defertur ſtando dicta verba qualificativè, & diſpoſitivè, eſſet impoſſibile, quod daretur omnibus caſibus ſupraſcriptis,
33 & omnibus aliis prædictis reſpectivè excluſis, unde ad evitandam inductionem ſubitaneæ correctionis, & repugnantiæ in ſermone contrà regulas juris prædicta procedere non eſt dicendum *l. non ad ea ff. de condit. & demonſtr. Rot. Bonon. deciſ. 150. num. 82. Rot. coram Cavaler. deciſ. 309. ſub numer. 13. & 199. numer. 5. coram Pen. deciſ. 226. ſub numer. 14. & ibi add. coram Gregor. deciſ. 295. num. 3. Altograd. conſ. 60. num. 13. lib. 1.*

34 Nam dicta verba ad dictam contrarietatem evitandam cum verbis, & rationibus ſupraſcriptis veniunt intelligenda; Itaut in caſu noſtro ratiocinatur *Rot. in Tiraſonen. unionis coram Eminentiſs. Octobon. deciſ. 44. num. 15.* ſubdens *num. 16.* quamlibet interpretationem deſumendam eſſe ad evitandam verborum contrarietatem in quacumque diſpoſitione, idem *Merlin. in Melevit. ſeu Tranen. translationis penſionis deciſ. 22. num. 26. Surd. deciſ. 322. numer. 16. & coram Merlin. deciſ. 237. num. 11. & 14.*

Ad removendam itaque hujuſmodi contradictionem indubitanter exiſtimavimus dicta verba *omnibus caſibus ſupraſcriptis in quibus hæreditas defertur ad fratres, ſorores &c.* ſtare enunciativè, narrativè, vel demonſtrativè illorum caſuum, in quibus conceditur prælatio perſonis ibi nominatis, non verò diſpoſitivè, id enim evidentiſſimè ſuadet prima Dictio illa *ſupraſcriptis* ad oculum demonſtrativa, & repetitiva perſonarum, & rerum ſuperiùs expreſſarum, ut in dictione *ejuſdem* in pronomine *hoc*, *illius*, vel *ille*, & in dictione noſtra *ſupraſcriptis*, vel *prædictis*, quod eſt idem, vel *infraſcripti* decidit *Surd. deciſ. 125. numer. 1. Fuſar. de ſubſtit. q. 679. n. 7. & 8. cum ſeqq. pulchrè Rot. in Teracin. fideicomm. de Pilariis coram*
35 *Eminentiſs. Octobon. dec. 177. n. 4.* Secundò dato, & numquam conceſſo, quod aliqua inſurgeret dubietas circà intelligentiam dictorum verborum, an ſtent diſpoſitivè, vel demonſtrativè clariſſima eſt juris concluſio, verba in dubio accipienda eſſe demonſtrativè, quam diſpoſitivè *ex tex. leg. final. §. Titia ff. de libert. legat. Bart. in l. centurio num. 39. ff. de vulgar. & ibi DD. communiter Gratian. diſcept. 657. nu. 31. 32. 834. num. 22. 957. num. 28. 417. num. 12. Altogr. conſ. 49. ſub num. 66. in fin. lib. 1. Rot. Januen. de mercat. deciſ. 37. num. 3. Rot. deciſ. 442. num. 3. par. 1. diverſ. rec. par. 4. deciſ. 656. ſub num. 7. & par. 7. deciſ. 76. ſub n. 25. & coram S. M. Gregor. dec. 516. n. 8.*

Eſt ergo concludendum hujuſmodi verba, quæ ſunt 36
appoſita demonſtrativè nullum juris miniſterium denotare, ſed ſolam facti contingentiam, & exprimere id, quod tacitè ineſt eodem prorsùs modo, quo ineſt *Altogr. conſ. 53. num. 14. lib. 1.* nullamque reſtrictionem operari *Mantic. dec. 59. num. 10.* ſed ſolum effectum demonſtrandi, idem *Altogr. conſ. 49. ſub numer. 10. eodem lib. 1.*

Et ex his ultimis verbis omninò claris *omnibus aliis prædictis reſpectivè excluſis*, quando aliqua adeſſet, omnis tolleretur dubitatio, quæ ex antecedentibus reſultare poſſet, nam hæc verba uti ultimo loco po- 37
ſita cenſerentur adjecta ad correctionem, & moderationem antecedentium, & tamquam poſteriora, omniumque ſupradictorum expreſsè in Statuto nominatorum excluſiva, eſſent attendenda, ut magiſtralis eſt *tex. in l. lecta 40. ff. ſi certum petat. & l. pacta noviſſima 12. C. de Pact. & poſt Mantic. & Buratt. decidit Rot. in allegat. Tiraſonen. unionis coram Eminentiſſimo Octobono deciſ. 177. num. 5. 37. & in Lauden. Penſionis deciſ. 61. num. 9.* Importantque determinationem juxtà terminos ejuſdem limitationis idem *dicta Lauden. penſionis deciſ. 76. num. 7.* & tamquam univerſalia ad aliquos tantùm in Statuto nominatos reſtringi non poſſunt, ſed omnes comprehendunt, ut ſupra firmavi addo *Rot. coram Eminentiſs. Octobono Rom. fideicom. de maximis deciſ. 97. num. 10. cum ſeqq.*

Validantur prædicta ex eo, quod reſpectu deſcendentium à fratribus, & ſororibus nulla diſtinctio fieri poteſt exiſtentiæ, vel inexiſtentiæ Patris, vel avi paterni, quia prælatio quoad eos indiſtinctè conceditur ſub his verbis in dicto §. ibi *& ab eis deſcendentes* in quibus includuntur tam deſcendentes à fratribus, quàm à ſororibus, & tamen verius eſt, quod ſi adſunt deſcendentes maſculi per maſculinum ſexum à fratribus etiam ex Patre tantum conjuncti, quamvis ſuperſtite aliquo ex aſcendentibus, illi præferantur in ſucceſſione Patri, ut in §. *& non extantibus fratribus*, ideò voluerunt ſtatuentes hoc caſu ſororibus utrinque conjunctis, & fratribus, ac ſororibus uterinis quoad bona materna competere adversùs dictos deſcendentes ex fratribus prælationem, quod non poteſt intelligi, niſi etiam exiſtente aliquo ex aſcendentibus paternis, quia aliàs non haberent prælationem prædictam, & per conſequens magis eſt, quod debeat intelligi eamdem prælationem habere dictas ſorores adversùs dictos aſcendentes, quibus, ut dictum fuit ab eis deſcendentes præferuntur, nàm ſi à dictis ſororibus deſcendentes, qui 38
ſunt matri nepotes, excludunt ab ejus hæreditate parentem, fortius illæ, quæ ſunt tamquam filiæ ipſi matri proximiores *tex. in §. primo Inſtit. de grad. cognat. & in §. ſecundo gradus d. tit.* ex regula ſi vinco vincentem te multò magis vincam te *ex cap. in 6.* conſuluit in ſimilibus *Abb. conſ. 79. ſub n. 6. verſ. nam iſti.*

Sed ulterius fuit obſervatum (quod perfunctoriè in paragrapho *& pariter* animadverſione dignum ſupra judicavi) Statutum in dicto §. *omnibus caſibus ſupraſcriptis* dum agit de ſuccedendo fratri in bonis maternis præferre primo fratres utrinque conjunctos & eis non extantibus ſorores utrinque conjunctas, & ſic tam fratres, quàm ſorores vocare ſub uni- 39
ca periodo, & oratione regulata, ac determinata ab unico verbo *præferantur*, ut iſtis ferè terminis perpendit *Rot. coram Merlin. deciſ. 564. numer. 4. & latiùs in deciſ. 47. num. 6. inter impreſſ. poſt repert. Farinac. de ultim. volunt.* undè ſorores, quæ ſunt poſitæ in eadem oratione in qua ponuntur fratres non debent diverſo jure cenſeri; Itaut fratres utrinque conjuncti dicantur vocati ad ſucceſſionem alterius fratris in bonis maternis etiam exiſtente Patre, & vocatio ſororum non cenſeatur facta niſi quando Pater non adeſt contrà regulam, quod determi- 40
natio reſpiciens plura determinabilia omnia æqualiter determinare debet non autem diverſimodè *l. jam hoc jure ff. de vulg. & Pupill. leg. quamvis Cod. de impub. & aliis ſubſtit. Rot. penes S. M. Gregor. deciſ. 85. n. 19. & deciſ. 190. num. 2. & in rec. dec. 361. num. 9. par. 1. Menoch. conſ. 327. n. 62. & conſ. 370. num. 25. Surd. conſ. 150. num. 17. uſque ad numer. 20.*

Source : BIU Cujas

41 ubi ampliat etiam si unum ex determinatis sit alterò favorabilius *Gratian. discept. 940. sub numer. 23. plenè Barbos. tract. var. axiom. 69. num. 6.* & procedit etiam quando militaret diversa ratio, nam semper fieri debet eadem determinatio ubi plura ponuntur in eadem oratione, & sub eodem constructu verborum regulato ab eodem verbo, ut optimè tradit *Aret. in l. si Patri in princ. in verbo in eadem gloss. ff. de vulg. & pupill. egregiè Ruin. cons. 3. num. 20. vol. 2.*

Sed debent censeri vocatæ in eodem casu, in quo vocantur Fratres, his tamen deficientibus, & per consequens etiam patre superstite, procul dubio vocantur fratres, unica enim oratio perfecta, &
42 unico verborum vinculo copulata debet tota capi non autem in partes scindi, & dividi. *Boer. decis. 151. numer. 1. Rot. recent. par. 1. decis. 33. num. 11. & in allegat. decis. Merlin. 45. numer. 10. 11.* nec est dubium quod divideretur in plures casus diverso modo terminandos, si admitteretur, quod fratres succederent existente Patre, sorores verò non aliter, quod contra inconcussam juris rationem permitti non debet. *Honded. cons. 4. sub numer. 13. vers. dispositio hæc statutaria lib. 2. Socin. Jun. cons. 51. numer. 7. lib. 4.* ubi inquit quod unica oratio diverso modo intelligi nequeat etiamsi considerari possit diversa ratio. *Ruin. cons. 162. n. 9. vol. 1. & dicto cons. 3. num. 2. vol. 2.* quem refert, & sequitur *Surd. cons.*
43 *31. num. 15.* in proposito casus nostri inquiens, quod substitutio sorores utrinque conjunctas, & sorores consanguineas sine aliqua distinctione debet omnes æqualiter determinare benè *Gratian. discept. 940. à num. 20. usque ad 25. cum seqq.*

Et si aliter referendum esset Statutum, quod claræ veritatis, & æquitatis refulget speculum, turpissima iniquitatis obrueretur caligine contrà inviolabilem ejus mentem, & nitidissima verba, ac indè
44 manifesta emanarent absurda, quod quamvis Genuæ Statutum intelligi debeat prout litera jacet, debet tamen intelligi, ne absurdum contineat, & ne via malitiis, & calumniis aperiatur *Chartar. decis. 121. num. 15. Rot. Bononien. decis. 94. numer. 45. 46.*
45 quod contineret absurdum, & iniquitatem patet, nam soror utrinque conjuncta remaneret exclusa à successione Fratris in bonis maternis etiam non existente Patre, & succederent fratres consanguinei, quia si contingeret, quod frater decederet relictis fratribus consanguineis, & sorore utrinque conjuncta etiam non existente patre illa remaneret exclusa cum hæreditas ex dispositione Statuti in §. *si verò non extiterint* deferatur ad fratres consanguineos non autem ad sorores, & quamvis respectu illius matris fratres consanguinei sint omninò extranei, tamen sorores utrinque conjunctæ ab eis excluderentur in bonis propriæ matris, ut quasi in puncto ex *Castr. Corn. Brun. ad Statut. exclus. fœmin. Lader. Peregr. & Cavaller.* firmavit Rota *in dicta decis. Merlin. 564. num. 18. vers. id procedit.*

Aut volumus itaque (iteratis rationibus subdebant Domini) quod sorores utrinque conjunctæ præferantur eo tantum casu, quo hæreditas defertur ad sorores; itaut prælatio cadat tantummodò inter sorores consanguineas, sorores utrinque conjunctas, & sorores uterinas, aut volumus eas etiam esse præferendas, quando hæreditas defertur ad fratres consanguineos, nam si admittimus prælationem dari tantummodò in primo casu, Statutum fieret iniquum ex jam dictis, quia fratres consanguinei excluderent sorores utrinque conjunctas, & sorores uterinas in bonis maternis contrà dispositionem juris communis, & expressa Statuti verba, sed si dicimus prælationem dari sororibus, etiam quando hæreditas defertur ad fratres consanguineos, sumus in claris, quod quotiescumque agitur de succedendo fratri in bonis maternis, si non existant fratres utrinque conjuncti debent succedere sorores etiam ad exclusionem Patris, qui excluderetur per fratres consanguineos, quibus sorores in bonis maternis sunt præferendæ ex allegata suprascripta regula: *Si vinco vincentem &c.*

Et aliud sequeretur absurdum, ex quo Statutum redderetur ineptum, nam illud deferens hæreditatem fratribus consanguineis non habet locum in bonis maternis ad exclusionem fratris uterini *Rot. coram Card. Caval. dicta decis. 50. num. 2. & coram Merlin. dicta pariter decis. 564. numer. 18. vers. quibus etiam*, tum quia Statutum in allegato §. *omnibus casibus suprascriptis* expressè disponit, quod non existentibus fratribus, vel sororibus utrinque conjunctis, admittantur fratres uterini, undè isti essent 46
melioris conditionis, quàm sorores utrinque conjunctæ, quæ existente Patre non succederent in bonis maternis fratri defuncto, & tamen succederet frater uterinus post ipsas vocatus, quod non solum esset absurdum, & inconveniens, sed Statutum redderetur ineptum, ut eruditissimè ponderavit *Rot. in cit. decis. 564. coram Merlin. numer. 11. vers. ineptum, & num. 20. vers. in præsenti.*

Confirmantur tandem omnia deducta ad exclusionem patris in casu, de quo agitur ex antiquo Statuto *sub rubr. de successione. ab inteſt. in §. si verò non extantibus prædictis*, ubi clarissimis verbis datur prælatio sororibus utrinque conjunctis, & fratribus uterinis etiam existente Patre, avo, vel Proavo, quibus usufructus tantummodò servatur, quod Statu- 47
tum licet sit abrogatum per Statuta moderna potest tamen allegari in argumentum ad intelligentiam, & declarationem novi Statuti de eadem materia disponentis *l. non est novum cum seqq. ff. de leg. Rot. post Pacific. de Salvian. decis. 249. numer. 5. Roman. cons. 345. num. 20. 21.* ubi quod quamvis lex nova habeat clausulam derogatoriam ad leges priores, tamen non derogatur quominus posteriores à prioribus suppletionem, limitationemque recipiant, & est *gloss. singul. in Auth. de hæredit. quæ ab inteſt. circa princ. verbo vacantibus*, de qua, ait ibi idem Rom. festum facere *Bart. in extravagant. ad reprimendum in gloss. super verbo non obstantibus*, & idem sentire *gloss. in l. ob æs alienum Cod. de Præd. minor. Barbat. cons. 88. sub num. 3. versic. sed primum, & versic. facit, dicta leg. non est novum idem Roman. cons. 57. num. 1. 2. 3. ibique add. litt. B. & 322. numer. 3. cum relat. per add. litt. B. sub dicto num. 2. & 399. numer. 10. 11.* & aliis locis, & cum Bartolo, Jasone, Alexandro, Decio, & Tiraquello, subampliat, & limitat conclusionem *Mascard. de gen. stat. interpretat. concluſ. 2. n. 103. & signanter n. 105. & 106.*

Nec obstat gratuita partis assertio, quod non fuerit legitimè citatus curator dicti q. D. Sp. Godani, vel non fuerit ex parte M. Caroli, & litis consortium eorum sufficienter legitimata persona, quia ex revolutione Processus contraria nobis enituit probatio juxtà *vulgat. decis. caputaquens. 260. par. 2.* Et ita decisum acerrimè utraque parte informante, & in terminis Statuti veteris Genuæ consuluit *Bosc. cons. 23. per tot.* ubi latè.

FRATRES EX MATRE TANTUM: Sic et- 48
iam iisdem rationibus suprà modo expressis in verbo *præferantur primò fratres*, veniunt etiam filii hujusmodi fratrum, cum eadem argumenta, & rationes, ac authoritates hìc præcisè conferunt, itaque etiam è converso concludendum est in filiis sororum utrinque conjunctarum, qui etiam debent excludere hosce fratres ex matre tantum ex eisdemmet rationibus supra deductis, quia potissimum impossibile est Statutum voluisse præferri sorores utrinque conjunctas ad exclusionem fratrum ex matre tantum, propter considerationem duplicis vinculi, & noluisse filias dictarum sororum, quæ pariter habent, & retinent prædictam qualitatem vinculorum, amplius præferri dictis fratribus adinstar juris communis, 49
ut in terminis affirmant venire verè, ac propriè filios sororis admissæ à Statuto ex jure repræsentationis *Dec. cons. 299. numer. 5. vers. sed revocatur in dubium, & cons. 527. per tot. Alciat. cons. 12. col. 2. in secunda, & tertia responsione ad Azon. lib. 2. Alex. cons. 88. lib. 1. cons. 26. lib. 3. & cons. 36. n. 3. lib. 6. Corn. cons. 115. in secundo dubio lib. 2. cons. 82. eod. cons. 331. num. 20. Beroi cons. 149. num. 9. lib. 2. Brun. super Statut. quod stant. masc. art. 13. quæst. 4.*

Et in dubitabilioribus terminis concludit ad favo- 50
rem filiorum sororis admissæ ad exclusionem agnatorum, etiam cum clausula omnibus aliis exclusis, ut in casu nostro, quam agnationem in nostro casu non habemus cum agamus de exclusione fratris uterini exclusi

etiam

Source : BIU Cujas

etiam de jure communi concludit inquam elegantiſſimè, & latiſſimè ſimul *Mercurial. Merlin. de legit. lib. 3. tit. 1. q. 17. à n. 51.* cum pluribus ſequentibus reſpondendo contrariis.

51 Nec obſtat Statutum noſtrum *de extrinſec. intellect.* quia hæc interpretatio eſt propria, & juris paſſiva, ut dixi ſupra in verbo *præferantur primò fratres* præſentis paragraghi, ad quem recurrite, licèt contra hanc meam opinionem tenuit *Michalor. de fratrib. part. 3. cap. 17. num. 25.* quia parum obeſſe
52 nobis poteſt, nam cum fuit ſibimet contrarius in altero capite, ut notavi ſuprà in dicto verbo *præferantur primò*, parum aut nihil ei credendum eſt *Surd. conſ. 2. num. 49.* ultra quàm quod ejus opinio non eſſet ullo modo ſequenda tanquam adverſans noſtræ communiori, ut teſtatur idem Merlin. ac Alexander ſupra à me relati, & plures ab eis cumulati.

Poſt hæc ſcripta inveni D. Palma, qui in *allegat. 89. numer. 19.* plures citat pro contraria, inter quos duas deciſiones unam *Merlin. deciſ. 526. numer. 4.* alteram *deciſ. 360. num. 22. part. 18. recent.* per quas authoritates extra terminos noſtri Statuti mihi hæſitandum dedit, dixi extrà terminos noſtri Statuti propter abſurda, quæ conſideravimus, tam ſuprà in §. *non extantibus n. 24. & 25.* quàm in præſenti §. *verb. præferantur primò num. 9.* per quæ dubitari non poteſt in Statuto noſtro quin filii fratres ſub fratris appellatione veniant.

Attamen propter Doctores utroque in loco à me ſupra citatos, ac denuò reviſos, & alios quos veritatis indagandæ cauſa reperivi meliorem, ac communiorem opinionem meam judicavi, & tu videbis, ad quem effectum modo illos per columnam tranſcribere volui, ut facilius tibi ſit eos recognoſcere, & ſunt.

Bart. in l. liberorum ff. de verb. ſignific.
Alex. conſ. 88. num. 4. lib. 1.
Gratian. diſcept. cap. 449. num. 13. & in cap. 890. num. 28.
Merlin. de legit. lib. 3. tit. 1. q. 17. n. 24.
Gabriel. conſ. 1. lib. 2. per tot.
Mareſcott. var. reſol. cap. 80. lib. 2. per tot.
Rot. Bononienſ. deciſ. 150. n. 73.
Giurb. deciſ. 5. num. 25.
Bellon. de jur. accreſc. libr. 3. cap. 9. q. 12. n. 14.
Robles de repræſentat. lib. 3. cap. 1.
Rot. Roman. ſucceſſion. de Giron. 23. Januarii 1573. coram Robuſterio citata à Merlino.
Michalor. de fratrib. part. 3. cap. 11. num. 168.
Sabell. in cap. 45. poſt tom. 4. diverſ. tractat.
Et in ſumma diverſ. tract. verb. repræſentatio n. 11.
D. Manſ. in conſult. 276. num. 16. qui in contrarium ſcripſit in eadem cauſa Statuti Pontremolenſis contra *D. Palmam Nepot. in d. allegatione 89.*

Et hanc meam opinionem denique tenet, ac admiſit *D. Joann. Torr. in quæſt. 45. num. 49. & ſeq. part. 2. de majorat.* non obſtante, quod ipſe ſcripſit cum D. Palma Coadvocato contra D. Manzi, quia in eorum caſu non poterat eſſe locus repræſentationi, quia filii fratres non concurrebant cum amita, ſed cum filiis amitæ.

---

§. XVI.

IN omnibus verò caſibus ſupraſcriptis in quibus adeſſent aſcendentes, vel deſcendentes, ex linea Patris defuncti admiſſi ſecundum ordines ſupraſcriptos, Mater, & aſcendentes ex linea materna ſucceſſione etiam debita jure naturali excludantur, imò prædicti omnes, & ſinguli admiſſi, ſeu vocati reſpectivè ex forma præſentis capituli ſuccedant omnibus aliis penitùs excluſis.

SUMMARIUM.

1 *NOtatur contrarietas ſtatuti de legat. cum præſenti §.*
2 *Referuntur concordationes diverſæ ſuper intelligentia dictorum Statutorum.*
3 *Affertur vera concordia.*
4 *Patruus per noſtrum Statutum excludit à ſucceſſione matrem defuncti, & 14.*
5 *In Statutis de ſucceſſionibus quando vocati ſunt aliqui ad ſucceſſionem, omnes alii dicuntur excluſi, & num. 6. & 7.*
6 *Allegantur ad id punctuales Doctrinæ in noſtris Statutis.*
8 *Statuta, quæ excludunt matrem à ſucceſſione filii propter Patruos ſunt rationabilia, quia ſunt facta favore agnationis.*
9 *Licet etiam excluderet matrem à legitima.*
10 *Explicatur Statutum* de legat. in §. in omnibus verò caſibus.
11 *Verba* etiam excludantur *ampliant, ac extendunt excluſionem.*
12 *Exceptio eſt excluſio à comprehenſione regulæ.*
13 *Caſus non exceptus relinquitur ſub regula.*
15 *Reprobantur duæ deciſiones Rotæ noſtræ.*
16 *Reprobatur* Altograd. Jun. *& alia deciſ. Rotæ noſtræ.*
17 *Excluſio certi generis perſonarum facta à Statuto non extenditur ad alias perſonas non expreſſas.*
18 *Statutum excludens matrem propter patrem non debet extendi ad fratrem conſanguineum.*
19 *Mater non excluditur, niſi à perſonis expreſſis in Statuto.*
20 *Mater excluſa propter aſcendentes, ac deſcendentes ex linea Patris non dicitur excluſa à Patruis, qui non ſunt de illis.*
21 *In dubio ſemper ad favorem matris judicandum eſt, ne luctuoſa filii ſucceſſione privetur.*

VEL DESCENDENTES EX LINEA PATRIS DEFUNCTI: Hoc Statutum videbatur contrariare Statuto *de legat. fideicommiſſ. & falcid. §. in caſibus verò Statuti* ibi *quantitas debita jure naturæ dictæ matri revertatur in omnem caſum ad filios maſculos, ſeu deſcendentes ex maſculis &c.* nam hic in præſenti paragrapho videtur Statutum excluſiſſe matrem à ſucceſſione, & legitima ſtantibus aſcendentibus, ſeu deſcendentibus ex linea Patris defuncti; in illo autem paragrapho ſupponit, quod licet adſint filii ex linea Patris defuncti mater non excludatur à legitima. Ridiculum autem eſſet ſi vellem enarrare 2
omnes inſanias, & concordationes inanes, ſubauditiones etiam cum læſione literæ Statuti, quas aliàs expoſuerunt multi ex Doctoribus noſtris ſuper intelligentia dictorum Statutorum. Alii enim dixerunt præſens Statutum agere debere de ſucceſſione univerſali, & illud ſub *tit. de legat.* ſolùm de legitima. Alii hoc Statutum diſponere, quando mater tranſiverit ad ſecundas nuptias, & illud quando non; Alii verò magis erroneè, quod ſtatuentes erraverunt in extendendo in hoc §. præſenti verbum *deſcendentes*, quod non debebant ponere, ſed fuit eorum error; Ideòque non eſſe attendendum; Cæteri autem admiſerunt contrarietatem, ſed quia Statutum *de legat. & falcid.* erat ſpecialius ob mentionem quam faciebat *de Statut. de ſucceſſion.* eſſe illud attendendum per allegata *à Brun. à Sole in compend. reſolut. verſ. Statutis duobus pag. 85.* & ſic legi plures noſtrates non inferioris notæ conſuluiſſe, de quo maximè ſtupeo; Quibus omnibus interpretationibus, vel alienis, vel impropriis, vel ſubauditis rejectis, penituſque reprobatis noſtrum intellectum exponimus, & literæ, & rationi conſonum.

Senſus autem prædictorum Statutorum eſt ſequens 3
videlicet quod hoc noſtrum Statutum voluit excludere à ſucceſſione etiam debita jure naturæ matrem, & aſcendentes ex linea materna exiſtentibus aſcendentibus, vel deſcendentibus defuncti ex linea paterna, ut exemplo modo expono.

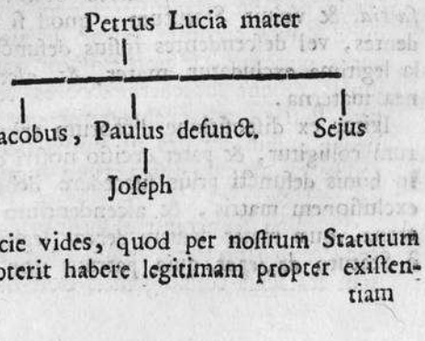

Ex hac ſpecie vides, quod per noſtrum Statutum Lucia non poterit habere legitimam propter exiſtentiam

tiam Petri patris Pauli, vel Josephi filii Pauli, nam defunctus habet ascendentem, vel descendentem ex linea paterna.

Casus verò alterius Statuti in §. *In casibus verò de legat. & falcid.* est diversus à præcedenti; nam Statutum voluit quod mater non existentibus ascendentibus, seu descendentibus defuncti succedat in legitima, quam restituere, vel reverti tamen debeat ad filios masculos, & ejus descendentes ipsius matris, qui essent, ut in præmissa facti specie Jacobus, & Sejus, qui sunt benè filii matris, non verò descendentes defuncti, sed ejus fratres, & hæc est sana vera accommodata interpretatio, quam post hæc scripta inveni etiam sequutam, ac observatam à DD. Flaminio Armenzano, & Arioto Benielli J. C. celeberrimò, cujus felix memoria adhuc vivit ob ejus excellentiam juris in decidendo, quorum decisio est inter decisiones Genuæ coram Armenzano videlicet *decisio* 3. *num.* 4. *Beniell. cons.* 13. *num.* 5. & hanc quoque opinionem videtur tenuisse *Altograd. filius in controv.* 22. *num.* 1. *lib.* 1.

Æquivocus erat solùm in illo verbo *defuncti* postposito post verba *ex linea Patris* in hoc præsenti paragrapho, ibi *in quibus adessent ascendentes, vel descendentes ex linea patris defuncti*, dum præponi debebat ob majorem intelligentiam. Ex hoc enim solùm postponendo verbum *defuncti* verbo *Patris* Statutum dedit locum prædicto æquivoco, sed, ut dixit, hæc verba disjungendo, & componendo hunc sensum, in quibus adessent ascendentes, vel descendentes defuncti ex linea Patris, vel accipiendo ly *defuncti*, prò adjectivo Patris, & non substantivi, ideſt *del defonto*; Ecce quomodo resolutus est nodus, atque zifra, tam facilis studii, & hunc intellectum nobis patefacit Statutum antiquum, à quo dubia interpretatio erui potest ad claram; Statutum enim vetus *eod. tit. de succeſſ. §. ita quod* disposuit in hæc verba *in quibus reperirentur Patrem avum, vel proavum, seu descendentes ex linea paterna superesse defunctis*, ex quibus patet, quod superexistentia descendentium immediata esse debet Defunctis. Ex his resoluta est hæc practica, quæ nobis in aliis casibus deservire debet, & ad hoc etiam faciunt tradita, seu à me scripta hic infra in verbo *ex linea Patris*, quæ precor considerari.

4 His igitur præmissis, & firmatis venio ad quæstionem, an Patruus defuncti excludere debeat matrem à successione, in hac parte plures Doctores scripserunt, sed non benè tetigerunt meo judicio veritatis præcordia, alii verò licèt realiter veritatem attigerunt per ea, quæ deducam, attamen eorum rationes non subsistunt, sed inter se oppugnant, ut videbimus.

Ad resolutionem hujus casus cumulare debemus tres paragraphos Statutorum, videlicet §. *& in defectu prædictorum*, paragraphum de quo agimus, & §. *In casibus verò Statuti de legat. & falcidia*, qui in Statuto antiquo erat sub titulo *de successionibus ab inteſt. §. salvo quod*, quorum dispositionibus consideratis facilis fiet resolutio.

Disponit enim Statutum in primo §. *Et in defectu*, quod succedant patrui defuncto nepoti deficientibus illis, quibus primitus vocavit.

In §. *in casibus verò Statuti de legat. & falcid.* qui antiquitus erat sub titulo *de successionib. ab inteſtat.* regulariter disponitur, quod *in omnibus casibus, in quibus non fuit facta mentio de matre in Statuto de successionib. ab inteſtat. succedat ipsa in legitima; Dummodo non transiverit ad secundas nuptias ante mortem filii.*

In hoc verò præsenti paragrapho limitatur prædicta dispositio posita in dicto Statuto *de legat. & falcid.* & voluit Statutum, quod si adessent ascendentes, vel descendentes ipsius defuncti etiam ab illa legitima excludatur mater, & ascendentes ex linea materna.

Igitur ex dispositione dictorum trium paragraphorum colligitur, & patet decisio nostri casus, videlicet in bonis defuncti priùs succedere debere patruos ad exclusionem matris, & ascendentium ex linea materna, quæ mater habere debeat legitimam taxatam à Statuto *de legat.* quia patruus non est de ascendente, neque descendente defuncti, ut excipit hic §. nostri Statuti.

Probatur hæc nostra conclusio, quam firmavimus etiam argumentis, & authoritatibus, & diximus primò, quod patrui in §. *& in defectu prædictorum*, clarè vocati sunt post alios suprà defectos, ergo cum includantur patrui ad successionem defuncti, omnes alii dicuntur excluſi, & sic etiam mater non inclusa per *Bart. in l.* 2. §. *videndum num.* 2. *verſ. quia fateor ff. ad Tertull. Bald. in l. maximum vitium* 4. *numer.* 3. *verſ. ex primo ergo C. de liber. præter. & in l. quod verò* 13. *num.* 6. *ff. de leg. Corn. conſ.* 276. *num.* 5. *lib.* 4. *Dec. conſ.* 71. *num.* 1. *Boſc. conſ.* 184. in casu 6
Statuti nostri *num.* 8. *verſ. item quia*, & in hac ratione benè dixit punctualiter in terminis nostri Statuti *Rot. coram Armenzan. deciſ.* 2. *numer.* 4. & per ea, quæ latè deduxi de hac regula supra in paragrapho præcedenti; Indubitatum enim est, quod in suc- 7
cessionibus certo genere personarum incluso omnium aliorum est exclusio per allegata à dicta *deciſ.* 2. *n.* 5. *& Boſc. dicto conſ.* 184. *num.* 8. *dicto verſ. item quia in ſucceſſionibus.*

Neque implicat Statutum excludere propter patruos 8
à successione filii matrem suam, quia hæc Statuta apud totam Italiam, & ferè Europam admissa sunt propter favorem agnationis, quæ est principalis intentio statuentium, ut latè probat dicta *deciſ.* 2. *à num.* 11. *usque ad num.* 15. *coram Armenzan.* cui, & authoritatibus ab eo cumulatis me remitto, ne jam scriptum transcribam, ac etiam à legitima Boscus in 9
casu Statuti nostri *dicto conſ.* 184. *n.* 3. *& ſeq.*

Oportet igitur hic probare, quod Patrui prædicti 10
modo excludantur à matre hoc non dicit hic paragraphus, quia solum limitat regulam successionis matris super legitima constitutam in §. *in omnibus verò casibus de legat. & falcid.* ubi ut dixi Statutum voluit matrem habere legitimam in omnibus casibus, in quibus non fuit facta mentio de ea in Statuto *de ſucceſſionib. ab inteſtat.* sed non tollit successionem patruorum ob inclusionem matris.

Hæc enim exceptio, seu limitatio Statuti est clarissima ex verbis hujus paragraphi, ibi *mater, & aſcendentes ex linea materna ſucceſſione etiam debita jure naturæ excludantur*, sicuti enim mater in omnibus casibus excludebatur per Statutum à successione defuncti, attamen vigore Statuti *de falcid.* admissa erat in omnibus dictis casibus ad ejus legitimam taxatam à dicto Statuto *de falcid.* hic enim Statutum *de ſucceſſ.* excipiendo voluit, quod stantibus descendentibus, seu ascendentibus defuncti etiam excludatur à legitima, ly verbum *etiam* stat ampliativè exclu- 11
sionis, quæ trahitur ad alium casum scilicet prædictæ existentiæ descendentium, seu ascendentium defuncti *Barboſ. diction.* 112. *n.* 9. 10. 11. 12.

Undè ex his etiam sic argumentari possumus ad favorem patruorum, quod si Statutum *in tit. de legat. & falcid. §. in omnibus verò casibus*, admisit matrem ad legitimam, sive ad certam quantitatem pro legitima ibi taxatam id arguit veram, ac expressam exclusionem matris à successione universali ad favorem respectivè vocatorum in Statuto *de ſucceſſion. ab inteſtat.* inter quos etiam reperiuntur patrui, ut in §. *& in defectu prædictorum*, ista enim exceptio Statuti admittentis ad legitimam matrem significat, quod illa sub Statuto *de ſucceſſion.* excludebatur à totali successione, & per consequens à legitima, aliàs inepta fuisset hæc exceptio, seu provisio, quia exceptio 12
est quædam à comprehensione regulæ exclusio, cum exceptio sit exclusio entis actualiter, vel potentialiter, aliàs non esset exceptio, quia non reperitur privatio privationis *l. ſi quis legaverit ff. de leg.* 1. sicut nec acceptilatio acceptilationis *ff. de pact. l. ſi unus §. pactus facit ff. de vin. trit. & ol. leg. §. cui dulcia de pecu. l. nam quòd §. fin.* & quod notat *Dyn. in rubr. de regul. jur. lib.* 6. quia casus non exceptuatus re- 13
linquitur sub regula, & exceptio magis firmat regulam in omnibus casibus non exceptis *ff. de leg.* 1. *l. titia textores ff. de fund. inſtruct. l. quæſitum, §. idem reſpondit, ff. de leg.* 1. *l. in his, & not. per Doctores C. de tranſ. l. actione, & per Bald. ff. ſi quis cav. l. ſi eum §. qui injuriarum, Altograd. conſ.* 35. *num.* 19. *Pariſ. conſ.* 119. *num.* 3. *Cyriac. controv.* 196. *n.* 119.

Vela

Source : BIU Cujas

Vela diſſertat. 49. num. 67. & Rot. coram Sanctiſſimo Alex. VIII. deciſ. 44. numer. 8. 9. Statuto enim excipiente, quod mater habeat certam legitimam taxatam, clarum eſt quod ejus excluſio erat à totali ſucceſſione, quæ erat regula ſuæ excluſionis.

14 Et hanc opinionem ad favorem patruorum contra matrem non ſolum tenuit *Rot. coram Armenz. dicta deciſ. 2. & 3. per totas*, ſed etiam eadem Rota noſtra, quæ eſt deciſio ſupra regiſtrata in calce §. *& in defectu prædictorum* 13. *verb. & Patrui defuncti num.* 54.

Sed ambo Rotæ inter alias rationes moventur ex ſequenti, videlicet, quod mater ſtantibus patruis ſit literaliter excluſa à præſenti paragrapho, & expreſsè, ac ſpecialiter admiſſi patrui, quia cum Statutum in hoc paragrapho diſponat, quod ſtantibus aſcendentibus, vel deſcendentibus ex linea patris defuncti, mater etiam excludatur à ſucceſſione debita jure naturali, imò prædicti omnes, & ſinguli admiſſi, & reſpectivè vocati ſuccedant omnibus aliis penitus excluſis, ex quibus verbis dicta *deciſ. 2. à numer. 6. uſque ad num.* 56. probare intendit totalem excluſionem matris, & ſpecialem incluſionem patruorum ly *imò prædicti omnes, & ſinguli admiſſi*, inter quos ſunt patrui, quia ſunt de deſcendentibus ex linea patris, & ly *omnibus aliis penitus excluſis*, inter quos eſt etiam mater, quæ verba ob eorum reſpectivè generalitatem prædictos omnes includunt, & omnes alios excludunt, ut per dictam *deciſ. 2. num.* 22.

15 Verum enim verò fateor hanc rationem invalidam eſſe, nam prædictæ Rotæ noſtræ erraverunt in ſuppoſito, crediderunt quidem Statutum in hoc paragrapho vocaviſſe aſcendentes, & deſcendentes reſpectu aſcendentium perſonæ defunctæ, inter quos deſcendentes venirent etiam patrui tanquam deſcendentes ab Avo perſonæ defunctæ à quo incipit linea contentiva patris.

Sed aliter ſenſit Statutum noſtrum, dum vocaverit ſolùm aſcendentes, & deſcendentes reſpectu perſonæ defunctæ, ut latè probavi ſuprà hic in principio harum annotationum hujus paragraphi ob concordiam paragraphorum ibi contrariorum *num.* 3. & quod admirationem parit illud eſt, quod etiam dicta *Rot. in ſequenti tertia deciſione num.* 5. prædictum meum intellectum admiſit canendo palinodiam, & eumdemmet inſequitur *Altograd. filius dicta controv. 22. num. 1. & 2. lib. 1.*

Quomodo ergo poterat prædicta Rota ſe fundare in prædicta ratione, quæ ſupponit id quod Statutum non dicit, neque potuit dicere ob vitandam contrarietatem, cum Statuto *de falcid.* Concludo igitur, quod per prædictam rationem, ac fundamentum, in quo etiam ſibi contrariavit, Rota malè decidit, ſed benè per alias rationes, & melius per eas, quæ hic obſervavi, ſi conſideraviſſet.

16 Neque faciunt contra nos ea, quæ ſcripſit in ſimili caſu Statuti noſtri *Altograd. Joſeph. controv. 22. part. 1. & Rot. noſtra in Tabienſ. ſucceſſionis* 1605. *per dictum Altograd. relata in §. aut igitur uſque ad §. aut pariter*, quæ moventur principaliter (omiſſis aliis levibus) ex duobus fundamentis, quæ tamen

17 non concludunt in noſtro caſu; Primum enim, quod quando excludit Statutum certas perſonas non debet extendi excluſio ad alias perſonas, itaut, ſi hic mater excludatur per aſcendentes, & deſcendentes tantùm ex linea patris, non debeat excludi à patruis, qui non ſunt de illis, nam Statutum non extenditur de caſu ad caſum, nec de perſona ad perſonam *l. illa, & ibi Alex. num. 7. C. de collat. Jaſ. conſ. 7. num. 14. Gabriel. comm. concluſ. in tit. de Statut.* præcipuè cum habeamus Statutum tam rigoroſum in *tit. de extrinſ. intellect.* jubens Statuta intelligi debere ad literam, & prout ſonus verborum cantat, quo caſu fortiùs, ac tenaciùs inhærendum eſt verbis *Curt. Jun.*

18 *conſ. 6. num. 10. Pariſ. conſ. 49. num. 90. lib. 3.* & tam regulare eſt, quod Statutum excludens matrem propter patrem non debet extendi ad fratrem conſanguineum quamvis in gradu potiorem *Gabriel. conſ.*

19 *14 num. 32. lib. 1.* & generaliter, quod mater non excludatur niſi à perſonis expreſſis tradiderunt *Angel. conſ. 210. Jaſ. conſ. 150. num. 5. & ſeq. lib. 1. Dec. conſ. 71. n. 2. Corn. conſ. 89. lib. 1. Socin. Jun. conſ. 1. num. 106. lib. 1. & Altograd. dicta controverſ. 22. numer. 2. 3.*

Itaque concludendum eſſe in noſtro caſu, quod deficientibus dictis aſcendentibus, & deſcendentibus ſuprà à Statuto expreſſis debeat mater ſuccedere, quia quando per Statutum aliquis ſuperſtitibus certis perſonis excluditur, eis non exiſtentibus, vel non volentibus, ſi adeſſent, ceſſat excluſio *Gozadin. conſ. 37. n. 7. & col. fin. verſ. non obſtat, Grat. conſ. 26. n. 40. lib. 1. Socin. Jun. conſ. 80. n. 6. lib. 2. Cephal. conſ. 571. n. 57. lib. 4. & latè dictus Altograd. Joſeph. dicta controv. 22. part. 1. n. 11.* tunc Statutum dicitur habere duo capita correlativa, unum incluſivum aſcendentium, & deſcendentium ex linea patris, alterum excluſivum matris, undè cum caput incluſivum locum non habeat, debet etiam ceſſare caput excluſivum per *Dec. conſ. 383. num. 4. verſ. & quia, Merlin. de legitim. libr. 3. tit. 1. quæſt. 2. numer. 64. allegatos ab eod. Altograd. dicta controverſ. 22. numer. 4.* 20

Alterum fundamentum contrarium eſt videlicet, 21 quod quando dubia eſt excluſio matris ſemper ad ejus favorem decidere debemus, ne privetur à luctuoſa filii ſucceſſione *Mart. Mediceſ. deciſ. ſen. 78. n. 37. & Altograd. dicta controv. 22. n. 14.*

Hæc omnia penitùs non intrant in caſu noſtro, licet vera ſint in jure, vel potiùs militant cum ſuppoſito, quod hic mater ſit excluſa à totali ſucceſſione dumtaxat per deſcendentes, & aſcendentes ex linea paterna, quod falſum eſt in noſtris terminis, nam Statutum voluit hic ſolùm excludere matrem à legitima, ad quam admittebatur per Statutum *de legat.* propter deſcendentes, aſcendentes ex linea paterna, unde prædicta argumenta contraria concludere poſſunt ſolùm in hac parte legitimæ, videlicet ceſſantibus aſcendentibus, vel deſcendentibus non debet per alios mater à legitima excludi, ſed non debemus inferri hæc ad ſucceſſionem à qua, ut probavi ſuprà, excluſa eſt per patruos in §. *Et in defectu prædictorum*, prout hic idem paragraphus ſupponit excluſam, ſed ſolùm admiſſam ad legitimam vigore Statuti *de legat. & falcid.* à quà propter aſcendentes, ac deſcendentes expreſsos eam privare etiam voluit Statutum hic.

Non obſtat ſecundum fundamentum, ſcilicet quod mater non debeat abſtineri à ſucceſſione filii, quia id procedit in dubioſa ſtatuentium diſpoſitione, & in ambiguis Statuti, ſecus quando ſunt expreſsa, & evidens pateat excluſio matris, quemadmodum ſatis probavimus mox ſuprà, & in hoc caſu loquuntur adverſi præcitati Doctores.

SUMMARIUM.

1 IDem *importat* ex linea patris, *ac ſi dictum ſit ex parte Patris.*

2 *Duobus modis accipitur linea Patris, una dicitur effectiva, altera contentiva.*

3 *Statuta loquentia ſimpliciter de linea Patris intelliguntur de linea contentiva ad favorem maſculorum.*

4 *In hoc noſtro Statuto linea Patris debet accipi pro effectiva tantum, & num. 6.*

6 *Reprobatur* Armenz. *& reprehenditur de contrarietate, ac inordinato ſcribendi modo.*

7 *Verbum* Deſcendentes *directum ad verbum* defuncti *comprehendit ſolùm deſcendentes ab ipſo defuncto tanquam principio.*

8 *Semper accipienda eſt illa interpretatio in Statutis, ne mater à ſua legitima excludatur per tranſverſales.*

9 *Statutum excludens matrem à ſucceſſione, ac legitima propter aſcendentes, ac deſcendentes ex linea Patris eſt rationabile, quia conditum eſt ad conſervationem familiarum.*

10 *Et conformatur cum legibus 12. Tab. & juri Prætorio antiquo, per quod agnati admittebantur ad excluſionem matris.*

11 *Statutum excludens matrem à ſucceſſione filii propter aſcendentes ex parte patris, vel avi non intelligitur excluſa avia paterna.*

12 *Si Statutum in ſucceſſione filii præferat matri paren-*

Source : BIU Cujas

parentes ex parte Patris, & Avi non dicitur præferre parentes ex parte Proavi.

1 EX LINEA PATRIS) Idem eſt, quod ſi ſit dictum ex parte Patris *Medic. deciſ. 77. num. 14. Honded. conſ. 4. num. 11. lib. 1. Crivell. deciſ. 109. ſub numer. 12. Rot. deciſ. 102. numer. 9. part. 7. recen-*
2 *tior.* Verum eſt quod linea Patris poteſt deſumi duobus modis, videlicet effectiva, & contentiva. Prima, quæ ſolùm comprehendit deſcendentes ab ipſo Patre, ſeu defuncto. Altera, quæ omnes deſcendentes complectitur ab aſcendentibus ipſius defuncti, & etiam tranſverſales. Hanc diſtinctionem ſequuti fuerunt, & admiſerunt *Honded. conſ. 4. lib. 1. num. 22. De Luc. de lin. legal. art. 1. num. 31.* & alii adducti
3 per Rotam coram *Armenzan. deciſ. 2. n. 18.* & non nego, quod in Statutis ſimpliciter loquentibus de linea Patris maximè quando eſt favorabile pro maſculis ad excluſionem fœminarum, de linea contentiva, ſeu comprehenſiva intelligatur, ut benè adnotavit dictus *Honded. conſ. 4. dicto libr. 1. à num. 23. & ſeq. & dicta deciſ. 2. coram Armenzan. num. 19. & 20.*

4 Sed in caſu hujus noſtri Statuti linea Patris ſolùm debet accipi pro effectiva videlicet de deſcendentibus ipſius defuncti ob ſalvandam contrarietatem, quam adnotavi ſuprà in principio hujus paragrahi non obſtante *deciſ. 2. Armenzani à num. 18. & ſeqq.* tenente contrarium, qui tamen ipſemet in tertia deciſione ſuper eadem cauſa emanata *n. 5.* neſciendo ſe ſalvare à dicta contrarietate tenet meam opinionem ſcilicèt ſolùm eſſe intelligendum in Statuto noſtro de deſcendentibus defuncti, qua Doctrina agnita contrarium denuò concludit *ſub num. 6.* unde mihi per-
5 ſuadere poſſum, quod dictus author obdormitabat in extendendis dictis deciſionibus, ſed ut verè dicam, iſte author fuit beatus in paupertate ſpiritus, ut ex inordinato modo extendendi deciſiones facile eſt cuique dignoſcere, & de illius intellectus tenuitate fidem facit exagerando contra illas, tam malè, & confuſim traditas *D. Manſ. in conſult. 372. §. Poſtremò ſubjungit uſque ad fin.* cui ſe ſe accumulat *Bonden. colluct. 47. num. 240. lib. 2.* ubi parvi faciendam eſſe illius doctrinam annotat.

6 Hanc eamdem meam opinionem videtur tenere in hoc paragrapho *Altograd. Junior. controv. 22. num. 1.* firmans quod Patruus non eſt de deſcendentibus defuncti, ergo dicendum eſt, quod ipſemet Altogradus cenſuit ſolùm intelligi debere de deſcendentibus defuncti, & ſic de linea effectiva, & non contentiva ſub qua Patruus aliter contineretur.

7 Et eò magis dicendum eſt in hoc noſtro paragrapho, quia verbum deſcendentes dirigitur ad perſonam defuncti, ut probavi ſupra in principio ejuſdem, quo caſu ſolùm intelligitur de deſcendentibus ipſius Defuncti tanquam Principis *Carol. Anton. de Luc. de lin. legal. artic. 19. num. 41. per tot.*

8 Ulterius in noſtro Statuto ſumenda eſſet interpretatio illa, ne omnes tranſverſales ſuprà vocati à Statuto excluderent quoque à legitima matrem defuncti; nam ſatis eis favor eſt eſſe excluſam à ſucceſſione, quod eſſet multum contra juris regulas, & magis earumdem correctorium, quod minus fieri poſſit, advertendum eſt. Et minus eſſet odioſum admittendo ſolùm ad excluſionem matris aſcendentes, ac deſcendentes defuncti, & non tranſverſales *Medic. deciſ. Senenſ. 78. à num. 5. 6. 7. 8.*

9 MATER: Hoc Statutum licèt ſit derogatorium juris communis, ac eidem contrarium, attamen eſt rationabile ob rationem conſervandi familiam Patris, ac ejus aſcendentes, & deſcendentes maſculos cum honore, qui divitiarum præſidio deſtituti ſordeſcerent, ut benè advertit *Rot. deciſ. 353. num. 6. 7. 8.* coram Merlin. cum pluribus authoritatibus ab eo cumulatis, quos recenſere ſuperfluum reputo, & plenè in noſtro Statuto firmavit Rota noſtra coram *Armenzan. deciſ. 2. à n. 11. & uſque ad 16.*

10 Imò cum Statutum excludat matrem à ſucceſſione filiorum reducit ſucceſſionem ad primævam juris præcedentiam, ſecundum quam ſoli agnati admittebantur, & mater excludebatur §. 1. *Inſtit. de legit. agnat. ſucceſſ. §. 1. inſtit. ad Tertyllianum;* Ideoque hoc Statutum dicitur favorabile, & conforme juri Civili 12. Tabularum, & juri prætorio *Merlin. dicta dec. 353. num. 8. Prat. diſcept. for. cap. 12. n. 50. lib. 1. Guglielm. de Benedict. in cap. Rainutius verb. uxorem nomine part. 1. num. 25. & 26. de Teſtam. Cravet. conſ. 243. num. 5. Decian. conſ. 1. num. 318. lib. 1.*

Item ad cognitionem, non verò ad caſum Statu- 11
ti noſtri, quodlibet Statutum anteponens matri in ſucceſſione filii omnes aſcendentes ex parte Patris, vel avi non dicitur anteponere aviam paternam in ſucceſſione defuncti *Mart. Medic. deciſ. ſen. 77. per tot.* neque dicitur præferre parentes ex parte proavi, ſi 12
Statutum præferat in ſucceſſione filii matri parentes ex parte patris, & avi idem *Medices dec. 78. per tot.*

SUMMARIUM.

1 *Legitima matris vigore Statuti noſtri eſt etiam ea, quæ de jure communi matri deberetur.*

2 *Attamen per noſtrum Statutum legitima matris non poteſt excedere lib. 8000. licet de plurium filiorum morte ageretur.*

3 *Mater, ſi ab inteſtato non poteſt ſuccedere ex forma Statuti, nullam poteſt petere legitimam ob præteritionem de ea in teſtamento factam.*

4 *Solum illi præteriti, vel exhæredati, qui ab inteſtato habent ſucceſſionem poſſunt querelam proponere contra teſtamentum.*

5 *Si mater ab inteſtato deberet ſuccedere ſaltem in legitima, caſu quo præteriretur, poteſt legitinam ſuam habere.*

6 *Quando cum matre adſunt fratres utrinque conjuncti, mater pro legitima habet ſolum portionem tertiæ partis hæreditatis.*

7 *Secus ſi cum matre adeſſent fratres conſanguinei defuncti, quia tunc legitima matris eſt tertia totius.*

8 *Vigore Statuti noſtri conſanguinei æquiparantur fratribus utrinque conjunctis, ideoque exiſtentibus fratribus conſanguineis per noſtrum Statutum, mater habebit ſolùm pro legitima portionem tertiæ totius.*

9 *Relatio fieri debet ad proximiores.*

10 *Dictio univerſalis* omnis *qualificatur, & reſtringitur ſecundum ſubjectum cui adhæret.*

11 *Declaratur clauſula* omnibus aliis penitus excluſis *remiſſivè.*

ETIAM DEBITA JURE NATURALI) Ad hoc ut poſſitis intelligere à qua legitima excludatur hìc mater, debetis ſcire quænam ſit legitima matris, & quota; Multi enim caſus diſtinguendi eſſent, ſed nos ſolum verſabimus circa illos magis accommodatos noſtro tractatui & Statutis noſtris, ne materiam involvamus ſuperfluis quæſtionibus, maximè cum habeamus in jure bonos, ac optimos tractantes de legitima, qui nil intactum reliquerunt, inter quos multum commendo Merlin. mercurialem, cui vos remitto.

Legitima autem ex noſtro Statuto *de legat. & fal-* 1
cid. §. in caſibus verè Statuti, debetur ſolum matri, quæ non tranſiverit ad ſecunda vota ante mortem filii, & ſit ea, quæ de jure communi matri deberetur, ſecùs verò ſi tranſiverit prout in *dicto cap. de legat. §. ſi verò.*

Verumtamen dicta legitima non poteſt umquam 2
excedere ſummam librarum 8000. ſive tractetur de ſucceſſione unius ex filiis, ſive plurium, ſeu eorumdem ſimul, ſive diverſis vicibus, nam Statutum pro certo conſtituit, quod in bonis omnium filiorum ſuorum mater non poſſit habere pluſquam 8000. libras, & cum hoc onere, quod dicta legitima poſtea revertatur ad alios filios maſculos, & ex eis deſcendentes, & his non extantibus ad filias de illo matrimonio, de quo filius defunctus erat.

Inſuper hæc omnia de matre dicta militant gradatim in avia, & abavia paterna quando mater non ſupereſſet.

Hac Statuti diſpoſitione præpoſita diſtinguendum eſt, an agimus ex teſtamento, vel ab inteſtato.

Si ex teſtamento, ſcilicet ſi eſſent inſtitutæ perſo- 3
næ à defuncto, quibus ſtantibus vigore Statuti noſtri

mater

Source : BIU Cujas

mater non poſſet ab inteſtato ſuccedere in legitima, vel quia eſſent inſtitutæ de perſonis, de quibus loquitur hic præſens paragraphus, vel mater tranſiverit ad ſecundas nuptias, ut in §. *in omnibus verò de legat.* ſuprà expoſito, tunc mater nullam haberet legitimam in bonis filii, quia ab inteſtato de jure Statuti noſtri non ſuccederet, ratio autem eſt, quia ſolùm debetur legitima ei, qui ab inteſtato deberet ſuccedere, & hæreditas deberetur; & ſi ab inteſtato illam habere non poteſt, tantò minùs contra teſtamentum, quia major favor eſt teſtati, quàm inteſtati, ut benè in caſu iſto noſtri Statuti licet antiqui, ſed non diſſimilis in hoc à moderno conſuluit doctiſſimus *Bartholom. Boſc. conſ.* 22. *num.* 2. *Rot. cor. Penna deciſ.* 162. *num.* 13. 14. *Boſc.* hic citatus ſequutus in puncto noſtrum Statut. de legat. à *Belmont. deciſ.* 77. *num.* 17. *Peregr. conſ.* 80. *num.* 37. *&* 44. *lib.* 1. *Mangill. de imput. quæſt.* 7. *n.* 10. *Bald. conſ.* 39. *lib.* 5. *Altograd. conſ.* 57. *num.* 28. *&* 29. *lib.* 1. *De Luc. de legitim. diſc.* 11. *ſub num.* 9. *Manſ. conſult.* 677. *numer.* 4. *&* 5. Nam ſolùm præteriti, vel exhæredati, qui ab inteſtato habent ſucceſſionem poſſunt querelam proponere contra teſtamentum *Bart. in l. Gallus* §. *& quid ſi tantum n.* 7. 8. *Alex. ibi n.* 15. 16. *ff. de liber. & poſthum. Alex. conſ.* 131. *num.* 12. *lib.* 1. Undè cum mater non habeat ſucceſſionem, ſeu legitimam ab inteſtato non poteſt illam prætendere etiam contrà teſtamentum filii. *Manſ. conſultat.* 676. *num.* 23.

5 Verumtamen ſi eſſemus in caſu quo ſuccederet ab inteſtato mater vel in legitima à Statuto conceſſa, vel in ſucceſſione totali, ſi non adeſſent perſonæ à Statuto noſtro prædilectæ, tunc mater benè poterit habere, ac prætendere ſuam legitimam in bonis filii defuncti de jure communi ſibi competentem, ut etiam hoc modo diſcurrit *Boſc. dicto conſ.* 22. *num.* 2. *verſ. verumtamen*, & id eſt indubitatum.

Si verò agimus ab inteſtato in caſibus in quibus legitima per Statutum noſtrum matri ab inteſtato
6 deberetur, tunc diſtinguendi ſunt duo caſus; Primò ſi defunctus filius haberet fratres utrinque conjunctos, tunc mater ſolùm haberet illam portionem, quam haberet ab inteſtato cum dictis ejus filiis, ſcilicet portionem tertiæ partis totius hæreditatis, & non tertiæ totius hæreditatis, quam haberet, ſi non adeſſent prædicti Fratres *Alex. in l. plena* 34. §. *ſi duobus*, & ante eum *Bald.* ibi reprobans *Butrigar. n.* 2. *verſ. deinde formando de leg.* 1. *Bald. in Auth. noviſſima num.* 12. *C. de inoffic. Teſtam. & conſ.* 350. *num.* 2. *lib.* 4. latè *Gabriel. conſ.* 94. *num.* 20. 21. *lib.* 1. *Rot. Rom. diverſ. deciſ.* 421. *num.* 1. *part.* 4. *& per tot. & Mercurial. Merlin. de legit. lib.* 1. *tit.* 4. *q.* 7. *n.* 24. *Fachin. controv. Jur. cap.* 29. *lib.* 4. Ratio autem eſt, quia fratres utrinque conjuncti ſuccedendo actu ab inteſtato faciunt numerum ad diminuendam legitimam matri, & ſolùm fratres exhæredati, ſeu præteriti non faciunt numerum ad diminuendam legitimam matri, quia habentur pro mortuis, & non habentur in conſideratione; Itaut tota tertia totius hæreditatis deberetur matri, ut probat opinionem Butrigarii inſequens *Merlin. de legit. dicto loco num.* 11. *verſ. ſecunda ratio.*

7 Alter caſus eſt videlicet ſi defunctus filius haberet ſolùm fratres conſanguineos, qui cum matre non ſuccedunt, ut fratres utrinque, ſive eorum filii, ſed ab ea excluduntur ab inteſtato *Auth. defuncto Cod. ad Tertullian.* De jure communi caſus eſt planus, nam certum eſt, quod legitima matris erit, & eſt tertia totius, & non portio portionis, quia ut dixi, illi qui non admittuntur ad ſucceſſionem ab inteſtato non faciunt partem ad diminuendam legitimam matri, ſed habentur pro mortuis *Oldrad. conſ.* 123. *num.* 3. quem ſequitur *Merlin. lib.* 1. *tit.* 4. *quæſt.* 7. *n.* 18. quia paria ſunt non exi-
8 ſtere, ac exiſtere, & non ſuccedere *Mareſcot. lib.* 1. *var. cap.* 10. *n.* 13. Stante verò noſtro Statuto excludente matrem etiam per conſanguineos fratres, & æquiparante conſanguineos utrinque conjunctis, utrum legitima matris debeat eſſe portio tertiæ portionis, vel tertia totius hæreditatis, & videtur quod debeat eſſe tertia totius etiam ſtante noſtro Statuto excluſivo fœminarum, quia Statutum *de legat. & falcid.* concedit, & aſſignat matri legitimam, quæ de jure ei deberetur, ſed de jure communi ſtantibus fratribus conſanguinei, qui ab inteſtato cum ea non ſuccedunt, & per conſequens non faciunt partem, haberet tertiam totius, ergo debet habere tertiam totius, argumentum hoc literaliter videtur concludere ad favorem matris, ſed ſi attendamus mentem Statuti non ita eſſe intelligendum. Nam Statutum benè voluit legitimam dare matri in ea quantitate, quæ deberetur ei de jure, ſed attendere debemus ordinem ſuccedendi ab inteſtato ab eodem Statuto ordinatum, ad hoc ut taxare debeamus ipſam legitimam. Statutum enim noſtrum excluſivum fœminarum, & admittens ad ſucceſſionem fratris ſimul utrinque, & conſanguineos, videtur in illis abſtuliſſe rationem, & conſiderationem cognationis inter fratres; Ideoque per Statutum videtur ceſſare diſpoſitio *Auth. defuncto* admittente ſolùm utrinque fratres cum matre, hoc ordine mutato à Statuto tam fratres utrinque, quàm conſanguinei ab inteſtato ſuccedunt, & ſine ulla differentia; Ergo debent facere partem ad diminuendam legitimam matri, quia ſemper advertendum eſt quod Statutum benè aſſignavit matri legitimam de jure, ſcilicet circa quantitatem, ſed in illa calculanda attendi debet ordo inteſtati à Statuto præfixus, & ſic ad meam opinionem faciunt tradita per *Merlin. dicto lib.* 1. *tit.* 4. *quæſt.* 7. *num.* 20. 21. 22. quia ſemper legitima eſt prætaxanda juxta moderationem ſucceſſionis ab inteſtato dictus *Author lib.* 1. *tit.* 1. *quæſt.* 1. *num.* 17. *Altograd. Pater conſ.* 87. *num.* 38. *& conſ.* 91. *num.* 25. *lib.* 1. *& filius controv.* 48. *n.* 77. *Rot. dec.* 687. *n.* 6. *part.* 3. *rec.*

IMO PRÆDICTI OMNES: ſcilicet aſcendentes, ſeu deſcendentes effectivi ipſius defuncti, quia relatio 9
fieri debet ad proximiores *Bich. deciſ.* 337. *numer.* 7. *Merlin. deciſ.* 41. *num.* 1. & non ad omnes alios ſu- 10
prà vocatos, ſive tranſverſales. Neque obſtat verbum univerſale *omnes*, quia qualificatur, ac reſtringitur ſecundum illud ſubjectum, cui inhæret, ut ſi legaverim vinum Græcum, & dulcia omnia, intelligitur de omnibus dulcibus, quæ ſunt potionis, & non etiam dulcia, quæ potionis non ſunt ſic eſt *text. in l. final.* §. *cui dulcia ff. de tritico vin. ol. legat. & ibi gloſſ. in verb. collatione* & faciunt multi contextus *l. in provinciali* 3. §. *final. juncta l. de Pupillo ff. de novi operis Nunciat. l. generali* 32. §. *uxori ff. de uſufruct. legat. cap. ad noſtram* 21. *de Jur. jurand. & perbellè tradit gloſſ. in l.* 3. *C. ſine cenſu, vel reliquis* ibi cum dico omnis homo diligit filium ſuum refertur ad habentes filios, & illud omnis homo videt, quod ipſe videt refertur ad videntes, ſic omnis homo timet, in mari ſubauditur qui navigant. Item mulier præfertur omnibus creditoribus, verùm talibus qualis eſt ipſa ideſt hypothecam tacitam non etiam expreſſam habentibus, & facit etiam *Gloſſ. in cap. Judices* 1. *quæſt.* 1. *in verb. bona.*

OMNIBUS ALIIS PENITUS EXCLUSIS: Has 11
dictiones latè explicaverunt DD. Ariotus Benielli, & Flaminius Armenzanus in eorum deciſione, quæ eſt coram *dicto Armenzan. deciſ.* 2. *num.* 26. *& ſeqq. & Merlin. de legitim. lib.* 3. *tit.* 1. *quæſt.* 17. *à num.* 50. *cum pluribus ſeqq.*

---

§. XVII.

QUibus omnibus deficientibus ſuccedat agnatus maſculus proximior defuncto inteſtato uſque in quartum gradum incluſivè.

SUMMARIUM.

1 *MAter per Statutum noſtrum videtur excludere agnatos uſque in quartum gradum, contra num.* 5. *& ſeq.*

2 *Ablativi abſoluti prolati à Statuentibus diſpoſitionem, & vocationem inducunt omnium in ablativo poſitorum.*

3 *In dubio ad favorem matris judicandum eſt, ne excludatur à ſucceſſione filii.*

4 *Ad evitandum inconveniens relatio debet fieri ad omnes tam diſpoſitivè vocatos, quàm ſimpliciter nominatos.*

5 *Agna-*

Source : BIU Cujas

5 *Agnati usque in quartum gradum per nostrum Statutum excludunt matrem à successione. Et reprobatur Altograd. Junior contrarium asserens.*

6 *Relatio debet fieri solùm ad vocatos dispositivè tantùm, & non ad nominatos.*

7 *Statuta, quæ favore agnatorum excludunt matrem sunt æqua, ac rationabilia.*

8 *Laudatur Ariotus Benielli.*

9 *Adducitur Doctrina Bosc. tanquam punctualis.*

10 *Proximior agnatus dicitur ille, quem nemo antecedit.*

OCcurrit hic subitò celebris illa quæstio, an mater, vel ascendentes materni nominata, seu nominati in paragrapho præcedenti, non verò vocati ad aliquam successionem præferantur istis agnatis us-
1 que in quartum gradum inclusivè. Super hac quæstione scribens in principio ad favorem matris persuasus fui in sequendo doctrinam punctualissimam *Joseph. Altograd. controv. 22. num. 10. lib. 1. & Rotæ nostræ decisionem in Tabiens. succeſſ. ann. 1605.* quam habeo manuscriptam, & est eadem quæ citatur à *dicto Altograd. in dicto loco*, utramque Doctrinam factam in terminis hujus nostri Statuti, per quas authoritates terminantes stabilitum satis mihi esse proponebam, quod in istis verbis conditionalibus *quibus omnibus deficientibus*, etiam comprehenderetur mater, aliique materni ascendentes suprà nominati.

2 Quo stante negare non poteram, quod isti ablativi absoluti, qui prolati sunt à statuentibus, qui possunt disponere, dispositionem non inducant, & vocationem importent omnium in dictis ablativis positorum *l. fideicommisso §. cum esse de leg. 3. l. in ratione §. tametsi ad l. falcid. & notat Bart. de condit. & deb. l. à Testatore de contra tab. l. 1. §. quidem filium, & ad Tertullianum l. 2. §. videndum, Bellon. de jur. accresc. cap. 9. quæst. 12. numer. 105. & seq. & Bald. C. de lib. præterit. l. maximum vitium in princ.* textus & DD. inducti in similibus terminis Statuti nostri à *Bosc. cons. 261. num. 2.*

3 Ulterius cum adesset dubia exclusio matris, semper in dubio esset admittenda, & pro ea semper judicandum *l. final. C. de instit. & substit. Bald. cons. 141. lib. 3. & cons. 339. lib. 4. Gozzadin. cons. 35. num. 13. Curt. Jun. cons. 134. n. 6.* ubi de communi, *& cons. 176. num. 10. Cæphal. cons. 210. numer. 38. & cons. 416. num. 43. Honded. cons. 1. num. 40. lib. 1. Borgnin. decis. 13. num. 83. lib. 3. Gratian. discept. forens. cap. 275. num. 24. Ludovis. decis. 495. in fin. Mart. Medic. dicta decis. 78. num. 37.* ne mater privaretur de luctuosa filii successione.

4 Et quod magis me in hac opinione confirmabat illud erat quod ad tollendum hoc absurdum, ac inconveniens satis erat posse nos hanc relationem procedentem à dictis verbis *quibus omnibus* referre facere etiam ad matrem licet solum in paragrapho præcedenti nominatam tantùm exclusivè, & non verò vocatam, conferunt ea, quæ dixi suprà in *tract. de decret. à Senat. impetr. §. 7. n. 28. & 29. quibus addo D. Mans. consult. 358. num. 22. & Rot. decis. 536. n. 3. part. 4. recent.* & secundum hanc meam opinionem decisum fuit anno 1698. à Rot. Januen. in Causa M. Gherardi Spinulæ cum &c. eum patrocinante D. Carolo Mascardi, & sic tenet *Belmont. decis. 77. num. 29.*

Re tamen sub mente iterum revoluta, & ad novam trutinam revocata contrarium firmare decrevi,
5 & recedere à doctrina prædicti Altograd. & Rotæ nostræ cum earum rationes locum vindicare non possunt in casu hujus Statuti, ex quo, si attentè perpenditur, apparet, quod in istis ablativis noluerunt umquam comprehendere matrem vel ejus ascendentes.

6 Et primò, quia relatio concepta ly sub verbis *quibus omnibus* generaliter fit solùm ad personas dispositivè vocatas in præcedenti dispositione, & non ad nominatas *argum. l. nam quod liquide §. fin. ff. de penu. legat. Bart. in l. fin. §. fin. ff. de liber. leg. Ruin. cons. 181. n. 3. lib. 2. Jacob. Cancer. var. resol. cap. 1. num. 96. de substit. D. Joann. Torr. de Majorat. q. 36. n. 40. part. 2.* & latè *Torr. variar. quæst. lib. 1. fol. 413. num. 18.*

Corroboratur hæc conclusio ab ipsismet verbis Statuti ly *quibus omnibus deficientibus*, quæ non possunt locum habere nisi referantur ad illos, qui apti sunt deficere secundum terminos prædicti Statuti, quod cum de matre dici non possit, quia non fuit ante vocata, proinde venire ea non potest sub relatione istius ablativi absoluti.

Et talem fuisse mentem statuentium dignoscitur ex tota serie hujus capituli de successionibus, ut in §. *non extantibus autem aliquibus*, & præcipuè in §. *& in defectu prædictorum*, ubi expressè apparet, quod statuentes in istis ablativis absolutis solùm comprehendere voluerint personas superiùs vocatas, ibi *ultrà superius vocatos*, sic igitur hic solum ablativum absolutum importare dicere debemus solùm superiùs vocatos dispositivè prout in aliis ablativis se statuentes declaraverunt.

Tanto magis, quia id in hoc Statuto palpamus, nam in §. *in omnibus autem casibus*, in quo licet vocatus fuerit Pater, vel ascendentes paterni ad usumfructum, attamen in §. *quatenus verò*, expressè disponere voluerunt statuentes, quod non extantibus superius nominatis ad proprietatem, ipse Pater, vel ascendentes paterni succedant in ipso proprietate, quam expressam vocationem poterant relinquere. Dum isti Pater, & ascendentes nedum anteà nominati, sed etiam vocati ad usumfructum poterant comprehendi sub ablativo absoluto §. *non extantibus autem aliquibus ex supascriptis*, immediatè sequenti. Ergo evidenter patet, quod qui dispositivè non fuerint vocati ad successionem, ac hæreditatem non veniunt in hoc nostro Statuto sub ablativis absolutis, & hoc argumentum robur magnum mihi videtur habere.

Ad id enim quod ex adverso objicitur super inconvenientia, ac irrationabilitate Statuti, quæ ut fieri possit evitanda est, respondetur quod similia Sta- 7
tuta, quæ facta fuerunt favore agnationis contra matrem non uti odio ejusdem, sed uti quia ea non potest servare agnationem defuncti, sunt omninò justa, æqua rationabilia *Rot. decis. 438. num. 69. usque ad 101. part. 4. recent. tom. 2.* & plenè firmavit super 8
nostro Statuto Ariotus Benielli J. C. meritissimus, & magni nominis *decis. 2. num. 14. inter decisiones Genuens. Armenzani num. 11.* dicit quod hujusmodi Statuta vigent ferè per totam Italiam *Rot. dec. 53. n. 7. vers. secunda ratio part. 3. rec. & dicta decis. 438. n. 95. & seq. à num. 101. part. 4. rec. tom. 2. & decis. 342. num. 8. part. 12. recent.* & per ea, quæ allegavi suprà in §. 16. *In omnibus verò num. 8.*

Ideoque nihil absurdi, vel irrationabilitatis admittitur, si relatio de verbis *quibus omnibus*, fiat solùm ad vocatos ad quos solùm de jure fieri debet, ut probavi suprà, & non ad matrem nominatam exclusivè, & ad effectum solùm eam magis excludendi scilicet à legitima ad favorem descendentium, ac ascendentium ex linea paterna.

Ulterius hanc meam opinionem in puncto nostri 9
Statuti tenuit *Bosc. cons. 184. in princ. vers. & est indubitabile*, licèt iste author consuluit super Statuto nostro antiquo, quod verè nihil officit, quin ejus opinio, & dictum non habeat locum in recenti, primò quia circa hanc dispositionem scilicèt circa exclusionem matris, & aviæ maternæ, & inclusionem agnatorum per modernum Statutum nihil immutatum fuit, sed eamdem dispositionem retinuit, ut idem observavit prædicta Rota nostra in *decis. 2. num. 34. §. ex quibus patet.*

Et quidem si legatur Statutum antiquum; idem prorsus dubium dabatur prout in moderno quia in illo in §. *ita quod pro prædictis cap. 14. lib. 2. de succession. ab inteſt.* excludebatur antea mater, ac ascendentes materni etiam à legitima ad favorem ascendentium, vel descendentium ex linea paterna, & sic priùs erat etiam nominata mater, ac ejus ascendentes, & postea in §. *quibus omnibus deficientibus*, vocabatur agnatus proximior usque in quartum gradum, undè ex prævia matris nominatione exclusivè facta, & in subsequenti ablativo absoluto posito in dicto §. *quibus omnibus deficientibus*, idem insurgebat dubium, an sub isto ablativo mater, & ascendentes ex linea materna superiùs exclusivè vocati comprehenderentur per dictionem adeò universalem *quibus omnibus*;

igitur

Source : BIU Cujas

igitur benè videmus quod authoritas *Boſch. in dicto conſ.* 148. punctualiter allegari poteſt ad hoc noſtrum modernum Statutum, & hæc ſufficiant.

10 AGNATUS MASCULUS PROXIMIOR: Proximior dicitur ille agnatus, quem nemo antecedit *l. proximus l. proximi l. in vulgari ff. de verb. ſignific. Petr. de Ancharan. conſ.* 94. *col.* 2. *Port. Imol. conſ.* 55. *num.* 57. *Roland. à Val. conſ.* 38. *num.* 9. *lib.* 4. *Altograd. conſ.* 47. *lib.* 2. & benè agnoſces ex modò infra ſcribendis.

SUMMARIUM.

1 *DE jure communi in ſucceſſionibus gradus computandi ſunt ſecundum calculationem juris civilis.*

2 *Eamdem regulam ſervari in ſtatibus Eccleſiaſticis, quia computatio juris Canonici inducta fuit propter matrimoniales cauſas.*

3 *Oſtenditur modus computandi gradus ſecundum jus Civile.*

4 *In ſucceſſionibus computandi ſunt gradus per noſtrum Statutum ſecundum jus Canonicum.*

5 *Secundum jus Canonicum computatis gradibus admittitur ad ſucceſſionem, tam ille, qui cum defuncto eſt in quarto, & quinto gradu, quàm ille, qui eſt in quinto.*

6 *Item, tam ille, qui cum defuncto eſt proximior de jure canonico, ac civili, quàm qui eſt ſolùm de jure Canonico.*

7 *Subtilitates in jure attendendæ non ſunt, ſed rejiciendæ.*

8 *Computatio graduum debet fieri ſecundum jus civile, non obſtante Statuto noſtro, quando ageremus de teſtata ſucceſſione.*

9 *Contrà.*

10 *Statutum ſi omiſiſſet verbum* incluſivè *idem dicendum eſſet quia dictio* uſque *ſtat ſemper incluſivè.*

USQUE IN QUARTUM GRADUM INCLUSIVE) Quomodo iſti gradus computan-
1 di ſint inſurgit dubium in hoc noſtro Statuto, de jure verò communi res eſt plana, nam in ſucceſſionibus ſemper calculatio facienda eſt ſecundum computationem juris civilis *Honded. conſ.* 4. *num.* 4. *lib.* 1. *Boſc. conſ.* 184. *num.* 1. *Bart. & Bald. in l. ſi aviæ C. de ſucceſſ. edict. Brun. de Stat. excluſ. fœmin. artic.* 5.
2 *quæſt.* 11. *num.* 19. & etiam in Terris Eccleſiæ, dum ſolùm computatio juris Canonici inducta eſt propter cauſas matrimoniales *Surd. conſ.* 5. *numer.* 20. & 21. *Oinot. inſtitut. tit. de nupt. in princip. numer.* 10.
3 & 11. & *in rubr. de arbor. Canonica numer.* 1. Itaut unaquæque perſona facit gradum, & conſtituit unam cellulam, undè ad cognoſcendum quoto gradu diſtent duo collaterales, incipiendum eſt ab uno, & aſcendendum uſque ad ſtipitem communem, deinde deſcendendum ex alia parte uſque ad illam perſonam, quam ſcire volumus eſſe diſtantem, & quot erunt perſonæ intermediæ enumeratæ, dempto ſemper ſtipite, tot erunt gradus *l. Juriſconſultus* §. *ſunt*, & *ex lateribus de grad. affin.* §. *fin. inſtit. de grad. cognat.* & *ibi Aretin. Piccard. in dictis inſtit. in princ. num.* 10. *Surd. conſ.* 5. *num.* 22. & *ſeqq. Oinot. inſtit. de nupt. in princip. rubr. de arb. civil. num.* 1. 2. 3. & *in rubr. de arb. Canon. num.* 6. & *ego inſtit. de nupt.*
4 Contrarium verò tenendum eſt in noſtro Statuto ob ejus diſpoſitionem expreſſam *ſub tit. de jur. reddend.* ubi ordinat, quod quando in Statutis tractatur de aliquo gradu agnationis, conſanguinitatis, ac affinitatis intelligatur ſecundum jus canonicum, videlicet ſecundum computationem juris Canonici, & quando extat ſimile Statutum, quod nullo modo ſit attendenda computatio juris Civilis in ſucceſſionibus *Cyriac. controv. forenſ. controv.* 386. *n.* 36. *Mart. de ſucceſſ. legal. part.* 2. *quæſt.* 4. *artic.* 6. *n.* 33. & *ſeqq. Honded. conſ.* 4. *numer.* 99. & latè *Altograd. Pater conſ.* 46. *num.* 37. & *conſ.* 47. *numer.* 2. *lib.* 2. Et in præciſis terminis Statuti noſtri licèt antiqui, ſed in hac parte huic recenti conformi advertit *Roſc. conſ.*
5 184. *num.* 1. *verſ. veruntamen*; Et ſic tam admittitur ille ad ſucceſſionem, qui cum defuncto eſt in quarto, & quinto gradu conjunctus, ſimul cum illo, qui eſt in quinto, quia hoc non facit mixturam gradus, ut benè, latiſſimèque tuetur *Altograd. conſ.* 46. *num.* 35. & *conſ.* 47. *num.* 18. & *ſeqq. lib.* 2. Igi- 6
tur in ſubſtantia ſimul admittitur ad ſucceſſionem ſtante præſenti Statuto, tam ille, qui eſt proximior de jure canonico, quàm ille qui eſt proximior de jure canonico, & jure civili *Rot. Lucenſ. in deciſ. poſt Altograd. conſ. tom.* 2. ubi latiſſimè quia iſtud vinculum civile non attenditur, quando ſola facienda eſt computatio ſecundum jus canonicum *Honded. conſ.* 4. *num.* 99. *lib.* 1. plenoque calamo eruditiſſimè probat reprobato Andreolo in hoc omnino aberrante *controv.* 168. ac aliis, concludit pro hac opinione *Altograd. in dictis conſ.* 46. *num.* 18. 19. & 20. & *conſ.* 47. *num.* 53. 54. 55. *lib.* 2. ad quos vos remitto ne ſupervacaneam repetam lectionem. Si tamen ſucceſſio devolvi deberet ad unum tantum, tunc attendi deberet duplicitas vinculi, nempe de jure canonico, & civili, ita *Altograd.* dictis *conſ.* 46. & 47. *lib.* 2. & *Rot. Lucenſ. poſt Altograd. conſ. in nov. editione.*

Neque prætermittere volui argumentum, quod ſubtiles deducunt ingeniorum eorum acumen potius oſtentantes, quàm verè ſentientes, admittunt enim in noſtro Statuto, quod in ſucceſſionibus attendi debeat jus canonicum circa gradus computationem, ſed cum ipſummet jus canonicum diſponat, quod attendi debeat in ſucceſſionibus jus civile *cap. ad ſedem* 35. *quæſt.* 5. *Mynſinger.* §. *hactenus numer.* 4. *Juſtit. de grad. cognat. Mareſcot. var. lib.* 2. *cap.* 80. *num.* 23. Ergo etiam ſtante Statuto ſemper in ſucceſſionibus eſſet attendendum jus civile circa gradus agnationis, ſeu cognationis.

Hæc argumenti reſolutio aptius ſpectaret ad Dialecticos, qui delectantur ſophismatibus, quam ad nos Juriſconſultos, qui mentem ſolum conſideramus diſponentium; ideòque in jure ſanctiſſimè cautum eſt 7
quod Judices præſertim à nimia ſubtilitate, ne jura partium ſubvertantur, abhorreant, eamque rejiciant, quia ſæpè veritatem obumbrat *Fontanell. deciſ.* 470. *n.* 10. 11. & *ſeq.* attamen reſolvamus argumentum, ut dicunt Logici in forma: Statutum noſtrum non diſponit, quod in caſibus in quibus caderet computatio graduum, attendenda ſit diſpoſitio juris canonici, nam benè concluderet argumentum prædictum, quia cum canones diſponant in ſucceſſionibus attendi computationem civilem, attendendum certè eſſet civile computum graduum, ſed ſtatuentes noſtri diſpoſuerunt, quod gradus in omni caſu numerentur ſecundum jus canonicum, ergo argumentum non concludit, quia Statutum refert ſe ad numerationem factam à Jure canonico non verò ad diſpoſitionem factam ab eo ſuper caſibus, in quibus caderet computatio, & ex his deſtruitur ſubtilitas argumenti, ſeu potius ſophiſma prædictum concludens ſolùm in apparentia, quod nos puerile appellamus.

Prædicta omnia non procedunt in paragrapho ſequenti *num.* 28. 29. ut ibi dicam, quia in computatione graduum eſſet ibi attendendum jus civile, nam Statutum cum ad jus ſe remittat, & vocet illum, ſeu illam ad quem de jure ſucceſſio devolvitur, attendendus eſt gradus juris civilis, ſi ſuccedere debet ille, qui de jure communi ſuccedit, & ſic etiam Statutum noſtrum procedit in ſucceſſionibus ab inteſtato, ſecùs ſi ageretur de ſucceſſionibus teſtati, nam
tunc computatio fieri ſecundum jus commune debe- 8
bit, ut tradunt *Caſtrenſ. Brun.* allegati ab *Altograd. Sen. conſ.* 46. *num.* 8. *lib.* 2. & *Andreol. in controv. forenſ.* 138. *num.* 11. corruptè allegatus ab eodem Altorado pro *controv.* 168.

Sed tu tene contrarium per late deducta ab eodem *Altograd. dicto conſ.* 46. *num.* 28. & *conſ.* 47. *nu-* 9
mer. 5. & *Peregrin. conſ.* 147. *num.* 6. *lib.* 5. *Socin. Sen. conſ.* 51. *n.* 28. & *ſeqq. lib.* 4. *Menoch. conſ.* 198. *n.* 14. ratio autem eſt, quia præſumitur teſtatorem ſe conformare voluiſſe cum Statuto, & ad hoc conferunt etiam ea, quæ dixi ſupra in §. *Maſculus, vel fœmina in verb. in bonis paternis, maternis, & aſcendentium num.* 10. & *ſeq.*

A D.

Source : BIU Cujas

ADDITIO

Ad num. 1.

10 Si fuisset omissum hoc verbum *inclusive* idem dicendum esset, quia dictio *usque* stat semper inclusivè, scilicet includeret etiam quartum gradum, *Christin. decis. Belgic. vol. 6. decis. 61. num. 9. 10. 11.* sed optime fuit per Statutum provisum ad tollendum omne dubium, per ea quæ ponit ibidem *Christin.* & *Peramut. in conflict. doctor. ad conf. 1. Perni fol. mihi 162. vers. insuper eum.*

---

§. XVIII.

ET ipsis omnibus deficientibus succedat ille, vel illa, ad quem hæreditas, seu successio de jure communi defertur.

SUMMARIUM.

1 *Laudatur D. Bottinus.*
2 *Agnati, vel cognati succedunt usque in decimum gradum.*
3 *Deficientibus prædictis agnatis, & cognatis succedit vir uxori, & è converso.*
4 *In defectu viri, vel uxoris succedit Collegium de quo est defunctus.*
5 *His omnibus deficientibus succedit Fiscus.*
6 *Ablativum* Quibus omnibus deficientibus *importat conditionem.*
7 *In hoc loco Statuti sine ulla controversia dictio* vel *stat pro conjunctiva.*
8 *Statutum relativum ad jus commune est verè Statutum, ac propriè.*

2 DE jure communi antiquo quomodo succedebant agnati, & cognati usque in quem gradum vide D. Bottinum virum eruditissimum, ac J. C. doctissimum hoc loco num. 1. ubi diversitatem graduum inter agnatos, & cognatos assignat. Primi enim usque ad decimum gradum succedebant, isti ad sextum. 2 Hodie tamen tam agnati, quàm cognati succedunt usque in decimum gradum, quia sublata est differentia inter hæc vincula, ut probat ibidem Dominus meus, & dixi suprà in §. *Et in defectu prædictorum*, reprobata opinione eorum, qui tenent usque in infinitum succedere transversales; 3 Deficientibus autem agnatis, & cognatis usque in decimum gradum vir succedit uxori, & è conversò per bonorum possessionem undè vir, & uxor *Oinot. instit. de hæredit. quæ ab intestat. defer. in rubr. de succeff. inter virum,* 4 *& uxorem, & D. Bottinus d. loco num. 2.* & deficientibus conjugibus succedit ad exclusionem Fisci Collegium, & sic Doctori defuncto succederet Collegium Doctorum, vel universitas *Carpan. ad Stat. Mediol. cap. 299. num. 12. part. 1.* vel collegium artis defunctæ personæ *Bart. in l. 6. de injusto ac irrit. testam. §. ejus qui, & ibid. add. lit. B.* & alii qui antè fiscum ad- 5 mittuntur, ut firmat *D. Bottinus sub num. 3.* & istis omnibus deficientibus succedit fiscus *Oinot. dictis institut. de hæredit. quæ ab intestat. deferunt. rubr. de succeff. Fisci.*

6 QUIBUS OMNIBUS DEFICIENTIBUS) In terminis hujus Statuti, quod sint isti ablativi absoluti conditionem importantes stat *Altograd. Sen. conf. 60. num. 45. lib. 2.*

SUCCEDAT ILLE, VEL ILLA) Satis tractatum fuit suprà in §. *Et in defectu prædictorum*, ac aliis locis an hæc dictio *vel* sit in statutis successionem agentibus alternativa, aut conjunctiva, & benè concludimus illam pro conjunctiva accipi debere per authoritates, doctrinas, argumenta ibi latè expofita.

7 Advertendum insuper est, quod Altogradus, licèt suprà in dictis locis tamquam opinionem contrariam ponens reprobatus fuit, hoc loco ipsemet confitetur stare pro conjunctiva, ut in ejus *conf. 60. num. 41. & 45. tom. 2.* ubi simul admittit fœminam cum masculo, ex eo quia successio debet regulari secundum jus commune, quod hanc differentia nullo modo considerat.

DE JURE COMMUNI) Nil dubium quod hoc Statutum sit relativum ad jus commune, ut præsefert idem *Altograd. dicto conf. 60. tom. 2. numer. 45.* Ideòque esse illud quærendum pro agnoscenda dispo- 8 sitione, & licèt sit relativum ad jus commune, attamen est verè Statutum, & municipalis dispositio, ut latè probavi supra in §. *Matri decedenti in princip.* quibus addo *Bosc. in conf. 77. num. 3. vers. Item* ibi: *Item quia capitulum referens jus commune videtur uti jure communi cum sua causa, suisque intellectibus, cum jus commune sit ratione originis, & observantia, licet translatum sit in figuram Statutorum, & illud quod Statutum formaliter non dicit possumus dicere ratione materiæ, quæ nobis præstat causam interpretandi*, hucusque optimè Boscus, & ita fere his verbis dicit *Mascard. de gener. Stat. interpr. conclus. 10. num. 29.* ex qua punctuali doctrina benè etiam infero, ut pariter supra latè probavi in dicto §. *Matri decedenti*, quod quando Statutum refert jus commune, refert non solùm leges, seu constitutiones corporis juris civilis, sed omnes intellectus, ac interpretationes, quas cumulaverunt Doctores, ac Jurisconsulti tractantes, consulentes, ac decidentes super eisdem legibus.

SUMMARIUM.

1 *Proponitur dubium, an in Statuto se referente ad jus commune comprehendantur Clerici, ac personæ Ecclesiasticæ, adeout illæ vigore Statuti succedere possint una cum laicis, vel istos excludere.*
2 *Statutum relativum ad jus commune dicitur specialiter de casibus personis etiam Ecclesiasticis providere.*
3 *Statutum relativum ad jus commune est speciale, & specialiter providet super casu à jure communi determinato.*
4 *Expressio, quæ fit per relationem dicitur specialis, vera, ac propria.*
5 *Renunciatio facta à filio legitimæ suæ est specialis, ac expressa.*
6 *Testamentum factum per relationem ad scripturam, in qua est scriptus hæres valet.*
7 *Existentia personæ non vocatæ à Statuto facit devolvere successionem ad jus commune.*
8 *Statutum relativum ad jus commune est Statutum mixtum de jure communi, ac municipali.*
9 *In Statuto relativo ad jus commune non comprehenduntur personæ Ecclesiasticæ, ideoque ad successionem veniunt solùm personæ laicæ.*
10 *Statutum relativum juris communis continet expressè, ac specialiter casus juris communis, & num. 11.*
12 *Explicatur Statutum de privileg. Clericor.*
13 *Filii Ecclesiastici ad successionem parentum suorum de jure admittuntur cum aliis fatribus.*
14 *Item omnes collaterales Ecclesiastici ad successionem collateralium admittuntur cum aliis transversalibus in eodem gradu existentibus.*
15 *Sub unica ratione veniunt expressè omnes casus eidem rationi adaptabiles.*
16 *Quod procedit etiam in Statutis, quorum litera præcisè servanda est.*
17 *Explicatur Statututum nostrum* de extrinf. intell. prohib. *quod ex identitate rationis non possit extendi de casu ad casum, quomodo istud procedat.*
18 *Expressa per relationem non sunt propriè, ac verè expressa per referentem.*
19 *Præcipuè quando Statutum requirit exprimi pro forma.*
20 *Explicatur Statutum de privileg. Cleric. in verb.* Quæ specialiter de talibus personis per Statuta provisa fuerint.
21 *Dispositio generalis non trahitur ad eas personas, seu casus, de quibus specialiter disposuerunt statuentes, & 22.*
23 *Rebatio debet fieri ad eas personas, de quibus principaliter Statutum agit.*
24 *Et ad subjectam materiam.*

25 *Et*

Source : BIU Cujas

25 *Et ſolùm ad illas perſonas, quæ habent qualitatem ad Statutum adaptabilem.*
26 *In ſucceſſionibus attenditur ſolùm proximitas ſuccedendi, & non ſanguinis.*
27 *Clauſula* nec alio modo *nullum alium caſum comprehendit, quàm expreſſum.*
28 *Cum Statutum ſe referat ad jus commune, ſolà diſpoſitio juris communis eſt attendenda.*
29 *Item omnes qualitates juris communis.*
30 *Summè laudatur Petrus Franciſcus Serra.*

SUCCESSIO DEFERTUR) Cui deferatur, videndum eſt jus commune, ut dixi mox ſupra, ad
1 quod ſe refert Statutum. Attamen ſilere non poſſum altam quæſtionem, quæ ſuper hoc Statuto inſurrexit inter Nobiles potentes ſuper cujuſdam Teſtamento, qui ſuos hæredes inſtituit illum, ſeu illos, qui per diſpoſitionem noſtri Statuti Genuæ *de ſucceſſ. ab inteſt.* debebunt ſuccedere, vel vocabuntur à dicto Statuto ad ſucceſſionem hæreditariam bonorum dicti Teſtatoris, poſt cujus mortem repertæ fuerunt ejus ſorores Moniales Profeſſæ in celebribus Monaſteriis hujus Almæ Civitatis, quæ adiverunt prædictam hæreditatem tanquam proximiores ad excluſionem aliorum remotiorum, & ultrà quartum gradum exiſtentium, qui contendunt ſucceſſionem ſibi deberi ex paragrapho præſenti.

Pendet adhuc prædicta cauſa, ejuſque determinatio, nos verò pro noſtro munere intactam relinquere non debemus; Ideoque eam tractabimus, ut infrà; Habet enim hic caſus ſpecialis hinc inde argumenta, ut videbimus, unde me diu ancipitem tenuit præcipuè ſuper lectura tot ſcriptorum, ac conſultationum hinc inde proditarum ab Eruditiſſimis, ac Ingenioſiſſimis viris non ſolùm hujus Patriæ, ſed etiam exteris, quorum ingenia ex utraque parte ſatis experta fuere in hoc certamine, ſed nos veritatem amantes reſtringemus quæſtionem ad ſolidiora argumenta, omiſſis his, quæ ſolum pro acumine excitata fuerunt, demumque concludemus re diſcuſſa ad cujus favorem prædicta ſucceſſio devolvenda erit.

Studium totum in hac controverſia ſtat in interpretanda mente Statuti noſtri *de ſucceſſ. ab inteſtat.* ad quod ſe retulit teſtator. Indubitata enim concluſio eſt ut latè ſuprà firmavimus in principio hujus Statuti, & in rubrica, quod Statutum generaliter non comprehendit Clericos. Et in ſpecie hoc de ſucceſſionibus, licèt Statutum ſit favorabile, quo tamen de jure non negavi Clericos poſſe uti, ſed de jure noſtro municipali res eſt plana, quod neque Clerici poſſint uti noſtris Statutis favorabilibus ob expreſſam prohibitionem eis factam ſub Statuto *de Privilegiis Cler.* quod ſatis ſuprà explicavi cum authoritatibus punctualibus *in princ. rubr.* hujus Statuti ad ſatietatem.

Quibus ſtantibus, & pro veris agnitis à RR. Monialibus vocationem ſuam eruere ipſæ volunt à præſenti paragrapho, de quo agimus, ubi referendo ſucceſſionem ad jus commune videtur eas eſſe admiſſas, cum de jure communi ſuccedant ſorores etiam moniales excluſis omnibus aliis agnatis, ſeu cognatis; Ideòque de earum vocatione expreſsè agit hic paragraphus, & videtur non poſſe hæſitari cum literaliter pateat ex verbis Statuti relativis dicti juris communis, in quo reperiuntur vocatæ.

Secundò firmant earum vocationem ex diſpoſitione Statuti *de Privileg. Clericor.* ubi quamvis prohibeantur perſonæ Eccleſiaſticæ uti Statutis, attamen quando de illis Statutum ſpecialiter diſponeret, tunc valeret diſpoſitio, & earum proviſio, cùm itaque hic ſpecialiter diſponatur in hoc præſenti Statuto de perſonis Eccleſiaſticis per relationem ad jus commune, in quo nominatim leguntur, ergo attendenda eſt earum proviſio, & non cavillanda.

2 Et pro corroboratione prædictæ opinionis, ſcilicet quod relatio ad dictum jus commune faciat de dictis perſonis Eccleſiaſticis ſpecialem proviſionem adducunt in puncto authoritatem *Rotæ Romanæ deciſ.* 106. *num.* 7. *part.* 9. *recent.* ubi verba illa *ſucceda il più proſſimo ſecondo la legge comune* operantur propriam, ac individuam expreſſionem omnium caſuum, qui in corpore juris continentur, cui opinioni etiam prodeſt *D. Manz. conſultat.* 469. *num.* 10. *lib.* 5. firmans ſtante Statuto, quod non extantibus perſonis ſuprà expreſſis Jure Romano ſucceſſio deferatur, fratrem uterinum de jure ad fratris ſucceſſionem vocatum haberi, perinde, ac ſi à Statuto eſſet expreſsè invitatus, inſuper etiam addo in terminis magis terminantibus *Riminald. Sen. conſ.* 737. *à n.* 27. *cum ſeqq.* ubi ſtante Statuto Ferrariæ, ſive conſtitutionibus du- 3
calibus diſponentibus, quod ad Statuta Ferrariæ recurratur, quando ſpecialiter non eſſet proviſum per Statuta Argentæ, & cum inveniretur unum Statutum Argentæ ſe referens in caſu ſucceſſionis ſororum in bonis fratrum, ad jus commune, hoc non obſtante prædictus author concludit hoc Statutum ſimpliciter relativum ad jus commune eſſe ſpeciale, & ſpecialiter providere ſuper illo caſu à jure communi relato, quia ſpecialiter relatum eſt in referente, ne ſit locus recurrere Statutis Ferrariæ, item in ſimili caſu concludit *Borgnin. deciſ.* 13. *n.* 11. & 15. 16. & 21. *part.* 3. & *deciſ.* 12. *num.* 12. *ead. part.* 3.

Et generaliter quod expreſſio, quæ fit per relatio- 4
nem dicatur ſpecialis, vera, & propria *Bald. conſ.* 112. *num.* 1. *lib.* 5. *Merlin. deciſ.* 571. *num.* 6. 7. & individua *deciſ.* 583. *num.* 5. *coram eod. Menoch. conſ.* 164. *num.* 31. *conſ.* 287. *num.* 28. ſpecialis *Rot. deciſ.* 557. *num.* 2. *part.* 4. *tom.* 1. *dec.* 515. *num.* 43. *part.* 5. *tom.* 2. *recent. Pariſ. conſ.* 97. *Barzia deciſ.* 99. *num.* 34. *Merlin. Hiſpan. Primogen. lib.* 3. *cap.* 7. *num.* 11. *Rot. deciſ.* 1. *num.* 74. & *deciſ.* 358. *num.* 36. *part.* 10. & *deciſ.* 162. *num.* 10. *part.* 11. & *deciſ.* 310. *n.* 30. *part.* 6. ubi quod relatio ad antiquas inveſtituras infert individuam relatæ feudalitatis repetitionem, & *dec.* 536. *num.* 73. *part.* 14. *recent.* & *deciſ.* 281. *num.* 15. & 16. *ead. part.* 14. ubi quod in referente eſt propriè, & non per fictionem relatum. *Priol. deciſ.* 439. *n.* 7. 8. & quod virtus relationis importat ſpecialem vocationem, ut ſi expreſſim fuerint relata in referente nominata *Rot. deciſ.* 87. *num.* 5. *part.* 15. & literaliter expreſſa *deciſ.* 135. *num.* 3. *part.* 18. & relatio æquipollet expreſſæ nominationi factæ *Mart. deciſ.* 336. *n.* 3. *Rot. dec.* 58. *n.* 15. *part.* 16. *Mazaned. dec.* 881. *n.* 4. & quod verè propriè, ac expreſsè ſit in referente *Bald. conſ.* 212. *n.* 1. *Decian. conſ.* 128. *n.* 8. *lib.* 3. *Dec. conſ.* 647. *n.* 2. & 3.

Et ad hoc propoſitum facit illa quæſtio, an filius acceptando legata facta à Patre in teſtamento cum onere renunciationis legitimæ ſibi præjudicet non obſtantibus *l. ſi quando* §. *fin. C. de inoff. teſtam.* & *l. fin. ubi gloſſ. C. de negot. geſt. l. fin. ubi gloſſ. in verb. ſpecialiter ff. quod cum eo* requirentibus ſpecialem, ac
expreſſam renunciationem, ſed per relationem factam 5
à filio ad teſtamentum dicitur ſpecialis, ac expreſſa renunciatio, & ſic non poteſt ampliùs petere ſupplementum legitimæ, ita firmat *Dec. conſ.* 687. & hanc opinionem contra additionantem Decii tenentem contrariam probat *Gratian. cap.* 983. *num.* 3. 4. 5. *Bald. in l.* 1. *col. pen. verſ. ſed pone C. de Jur. Fiſci Curt. Jun. conſ.* 159. *Socin. Jun. conſ.* 122. *vol.* 1. *Pariſ. conſ.* 9. *vol.* 3. *Peregrin. de fideicom.* qui de communi & veriori teſtatur *artic.* 36. *num.* 62. *poſt medium verſ. mihi autem conſiderato Eugen. conſ.* 37. *n.* 8. 9. & pulcherrimè *Pedroch. conſ.* 6. *n.* 41. qui innumeros laudat *Surd. conſ.* 357. *num.* 32. *Riminald. Sen. conſ.* 243. *num.* 24. *lib.* 2. *Ruin. conſ.* 56. *num.* 8.

Et ſic valet teſtamentum per relationem ad ſcriptu- 6
ram, in quo eſt ſcriptus hæres non obſtante *l. hæredes palam ff. de Teſtam.* requirente expreſſam nominationem à Teſtatore *Mantic. de conject. lib.* 4. *tit.* 3. *n.* 11. *Carocc. deciſ.* 51. *num.* 2. *Medic. dec.* 97. *n.* 23. *Amat. deciſ.* 15. *num.* 31. *Mart. deciſ.* 190. *Calvin. de æquit. lib.* 2. *cap.* 200. *per tot. De Luc. de Teſtament. diſc.* 1. *num.* 3. & *diſc.* 2. *num.* 1. ubi atteſtatur de ſenſu continuo Rotæ Romanæ, ut idem firmat *Papa Alex.* 8. *deciſ.* 181. *num.* 8.

Ex his igitur latè deductis infertur, quod cum hic paragraphus noſter ſe referat ad jus commune, ideoque illi, qui ſuccedunt de jure communi, in quo adſunt ſpecialiter perſonæ Eccleſiaſticæ ſunt ſpecialiter in hoc paragrapho nominatæ. Itaut habeat locum *Stat. de Privileg. Cleric.* quod attendatur proviſio perſonarum Eccleſiaſticarum, ubi de eis facta eſt ſpecialis proviſio, & per conſequens admittendæ ſunt ſorores tanquam ſpecialiter vocatæ à Statuto.

Source : BIU Cujas

Insuper considerabatur ad favorem sororum monialium, licet non possent dici specialiter comprehensæ in hoc paragrapho ob deficientiam virtutis relationis, quod ipsæ nihilominus admitti debeant, quia
7 cum in jure communi sint proximiores personæ, quibus jus commune defert successionem, & sic operantur, quod Statutum vocans illum, vel illam ad quem de jure defertur successio, verificari non possit in laicis agnatis, seu cognatis remotioribus, quibus de jure numquam potest deferri successio ob earum existentiam, quæ à jure admittuntur ad exclusionem omnium aliorum remotiorum, & hoc probatur ex decisionibus *Rot. Rom. dec. 59. part. 1. & 43. part. 7. rec.*

8 Ultimò denique quod cum hìc paragraphus non sit verè Statutum, quia est relativum ad jus commune, ideòque partim est jus commune, & partim Statutum, ideòque dicitur casus mixtus, unde infertur quod dictæ moniales possunt eo uti, quia prohibitio in Statuto *de Privil. Cler.* respicit solum Statuta simplicia, & non Statuta mixta, & sic ex hoc Statuto tanquam mixto non prohibito Ecclesiasticis possunt venire ad prædictam successionem *Bald. de rescript. c. 1. n. 31. Felin. d. cap. 10. n. 16.* & in terminis Statuti relativi ad successionem juris communis *Beroy cons. 65. part. 2. per tot.*

Hæc itaque sunt quæ ad favorem Monialium sororum solidè excogitari possunt.

9 Attamen his maturè perpensis, & consideratis contrariam sententiam contra eas tenendam fore sentio, & successionem illam deberi ad alios cognatos remotiores ex rationibus modo extendendis, & principaliter quia statuentes noluerint comprehendere in hoc Statuto, seu paragrapho personas Ecclesiasticas, ut de natura Statutorum est, sed solum providere de subditis, & non de illis, quæ eorum jurisdictionem non profitentur. Igitur primum nostrum fundamentum erit firmare hunc paragraphum esse verè Statutum, & municipalem dispositionem, sub qua contineri non possint personæ non subditæ.

Et pro probatione hujusmodi assumpti satis conclusum est supra in §. *Matri decedenti in princip. & in hoc eod. §. in verb. de jure communi num.....* ubi latè firmavimus quod Statutum disponens idem quod jus commune, vel ad illud se referens sit verè Statutum per authoritates ibi lato calamo adductas, & congestas omninò videndas.

Neque obstare potest, si replicetur, quod prædictæ authoritates videantur loqui in Statutis disponentibus idem, quod jus commune, non verò in simpliciter ad illud referentibus, quia stante præmissa conclusio-
10 ne ex adverso objecta, quod relatum dicatur expressè verè, propriè, ac specialiter esse in referente, prout literaliter, & per extensum legerentur casus juris communis in Statuto, dicere debemus, quod militent prædictæ Doctrinæ in nostro Statuto; ubi per hanc relationem disponit idem, quod jus commune non minus si non per relationem, sed per extensum illud disponeret, & hoc argumento in terminis Statuti relativi ad jus commune utitur punctualiter *Borgnin. dec. 12. n. 12. & dec. 13. n. 11. 15. 16. & 21.* & pariter *Riminald. Sen.* scribens contrarium in eadem causa in qua scripsit *Beroi* nobis in hoc puncto objectus scilicet in *cons. 737. n. 5. 6.* junctis *numeris 27. 28. 29.* in quibus respondet objecto Statuti relativi, quod sit mixtum, quia est eadem ratio disponere idem cum jure communi per expressam dispositionem conformem illi, quàm per relativum ad illud.

Cui etiam intellectui favet *Barthol. Bosc. cons. 77. n. 7. allegatus hic supra in verb. de jur. comm.* ubi dicit quod paragraphus Statuti relativi ad jus commune transfert materiam juris communis in figuram Statutorum.

11 Et in puncto etiam videntur favere decisiones *Rotæ Romanæ decis. 22. num. 2. & 3. & decis. 106. num. 1. part. 9. recent.* ubi stante Statuto disponente, quod successio deferatur ad eos, quibus debita est de jure communi, quod dicatur Statutum, & non jus commune, aliter oporteret recurrere ad Statutum Civitatis Dominantis, cujus dispositio sic cantabat: In defectu Statutorum locorum recurri debeat ad Statutum illius, unde cum prædictum Statutum relativum ad jus commune esset verè Statutum, non aderat necessitas recurrendi ad Statutum Civitatis dominantis, ita punctualiter concludunt prædictæ Rotæ Romanæ decisiones.

Et multis rationibus corroboratur hoc argumentum, nam si Statutum Genuæ se referret in aliqua parte ad Statutum Mutinæ, istud Statutum diceretur Mutinense, aut Genuense, vel partim Mutinense, vel Genuense, hoc esset maximus error mentis humanæ: Ergo esset verè, ac propriè Statutum Genuense disponens idem cum jure Mutinensi per relationem.

Secundò diximus, quod testamentum relativum ad scripturam aliquam dicitur verè testamentum, ut paulò supra scripsimus, nam idem est disponere expressè, quod illa scriptura loquitur, quàm disponere per relationem ad illam, & sic etiam si testator diceret *faccio miei heredi quelli, che ab intestato mi devono succedere*, quis ambigit non esse hoc testamentum, & nemo audebit dicere esse partim testamentum, & partim non, quia partim mori testatum, & partim intestatum Testatorem admitteret cum monstruositate à jure intolerabili, & similia vide supra quæ attuli in dicto allegato §. *Matri decedenti.*

Igitur stat pro inconcusso, quod Statutum relativum ad jus commune sit verè, ac propriè Statutum: hoc firmato patet argumentum fortissimum ad favorem cognatorum remotiorum, nam Statutum solùm providere censetur, & solùm comprehendere personas subditas, & non subditas, seu Ecclesiasticas, ut naturam Statutorum esse docui abundanter suprà in principio hujus rubricæ, ad quam vos remitto, & talis etiam fuit expressa voluntas statuentium, ut co- 12
gnoscitur ex dispositione Statuti *de Privileg. Cleric.* non providere super Personis Ecclesiasticis, ibi *quæ ratione cujusvis professionis, & Religionis non essent suppositæ jurisdictioni Magistratuum ordinariorum Reipublicæ*, & ob id voluit eos prohibere successivè à Statutis, ibi *judicentur secundum Jura Romana, & non secundum formam Statutorum*, quam similem prohibitionem stante prædicta pariter simili ratione prænarrata Statuti eleganter docet *Riminald. Sen. cons. 268. à n. 39. ad n. 42.* quod Statutum voluerit privare personas Ecclesiasticas indistinctè à quocumque Statuto, vel favorabili, vel non, & ejus auxilio, seu protectione, ut idem firmat in nostro Statuto punctualiter *Mascard. de Statut. interpret. concluf. 1. num. 194. juncto num. 250. & Franciscus de Aretiis in cons. 45.*

Neque obstant postrema verba Statuti *de Privil. Cleric.* ibi *tamen salvis, & firmis manentibus, quæ specialiter de talibus personis per Statuta provisa fuerint*, unde ex his colligitur, quod non obstante prohibitione facta personis Ecclesiasticis non utendi eorum statutis, statuentes voluerunt tamen, quæ quod, specialiter de eis per Statuta provisa fuerint firma maneant; unde, si hìc per relationem ad jus commune, in quo specialiter vocatæ etiam sunt personæ Ecclesiasticæ, providetur de hisce sororibus monialibus, hæc provisio ad favorem earum est attendenda.

Respondebatur enim ad hoc objectum primò, quod 13
in nulla lege juris communis vocantur specialiter personæ Ecclesiasticæ ad successionem collateralium præter *l. Deo nobis §. hoc etiam C. de Episc. & Cler.* ubi loquitur de successione filiorum ad parentum successionem tantùm; unde concluditur, quod sicut in Jure communi non est facta specialis mentio de personis Ecclesiasticis ad successionem collateralium, non potest esse specialis provisio in Statuto se ad illud referente.

Verùm, ut ingenuitatem meam semper fatear, hoc argumentum est magni faciendum ob subtilitatem, & perspicacitatem, sed non benè resolvit objectum, quia insubsistens est, nam Statutum, quando se refert ad jus commune non refert se solùm ad leges juris Civilis Romanorum, sed etiam ad omnes interpretationes, intellectus, declarationes, ampliationes Doctorum, ut probavi latè suprà in §. *Matri decedenti* in verbo *prout de Jure communi*, & hic supra in verbo *de Jure communi*, undè stantibus tot 14
Doctoribus, qui per rationem illius *l. Deo nobis*, voluerunt, & vocaverunt specialiter ad successionem collateralium personas Ecclesiasticas, ut expressè dicit *Bart. in dict. l. Deo nobis §. hoc etiam, & in ejus summario, & gloss. in dicto §. hoc etiam, & in §. nullam Bottiler. de succeff. ab intest. Theor. 12. cap. 1. num. 8.*

Source : BIU Cujas

n. 8. 9. 10. *Marth. de ſucceſſ. leg. part.* 3. *q.* 13. *art.* 1. *n.* 5. *Bellon. de jur. accreſc. cap.* 7. *q.* 44. *n.* 42. *Nicol. de Ubald. de ſucceſſ. ab inteſtat. part.* 2. *n.* 5. *Barr. de ſucceſſ. lib.* 18. *tit.* 6. *n.* 1. videtur ſpecialiter jus commune loqui de perſonis Eccleſiaſticis.

15 Item ſi conſideramus *l. Deo nobis dicto* §. *hoc etiam*, ejus ratio eſt, *quod nullo* (ſunt expreſſa verba textus) *quod nullo eis impedimento ex ſanctimoniali converſatione generando*, quæ continet in ſe ex mente ipſorum ſtatuentium, & non per extenſionem, nec ampliationem, expreſſe omnes alios caſus ſucceſſionum adaptabiles ipſi rationi, ſicut genus omnes ſpecies *Cravett. conſ.* 183. *num.* 3. *verſ. alibi ſentit*, & *Fuſar. de ſubſtit. q.* 678. *n.* 7. *Redenaſc. conſ.* 36. *n.* 35. & 56. *Buratt. deciſ.* 253. *à num.* 4. *ad num.* 9. *Mart. de ſucceſſ. leg. part.* 3. *q.* 4. *artic.* 5. *num.* 33. & 34. *Maſcardus de interpret. Stat. concluſ.* 5. *n.* 27. & 28.

16 & *concluſ.* 4. *num.* 104. 105. & 106. qui loquitur in Statuto prohibente omnem intellectum extrinſecum, ac literam omnino ſervari debere jubente.

Neque obſtare poteſt Statutum noſtrum *de extrinſec. intellect. prohib.* ubi diſponitur expreſſis verbis, quod nec arguere, nec ſubaudire, nec ampliare, nec reſtringere ex identitate rationis poſſint Statuta, quod ſi id fieret in dicta *l. Deo nobis* relata per Statutum fieri per conſequens intelligeretur ex identitate rationis ampliatio in ipſo Statuto referente.

Quia reſpondetur (præter quàmquod dictæ ampliationes, & extenſiones recipiuntur à Statutis, quando ſe referunt ad jus commune, ut dixi mox ſuprà

17 *num.* 13. *verſ. verum ut*) reſpondetur inquam, quod prædictum Statutum noſtrum voluerit ſolum prohibere argumentationem, ſubauditionem, ampliationem, reſtrictionem, quæ fiunt ex ſimilitudine rationis, vel ex identitate rationis præſumptæ, quæ per intellectum fieri debet, ſecus verò quando ratio fuerit expreſſa, ac generalis, ſcilicet, quod ex illa concipi poſſit, vel per aliquam demonſtrationem ſtatuentium mentem fuiſſe extendendi caſum, ſeu perſonam ad alios, ſive ad alias, & non reſtringendi ſuam diſpoſitionem ad caſum, ſeu perſonam nominatam *Mart. de ſucceſſ. legal. part.* 3. *quæſt.* 9. *art.* 1. *ſub num.* 6. *Decian. conſ.* 43. *num.* 20. *vol.* 22. *Torr. de Majorat. quæſt.* 46. *num.* 45. & per ea, quæ benè conſideravit *Redenaſc. conſ.* 40. *à num.* 35. *verſ. hinc tutiſſima, per tot. num.* 37. qui eodem modo reſpondet in Statuto huic noſtro ſimili, quod tale cognoſcitur *à num.* 18. *verſ. & maximè*, ratio enim patens eſt, quia ſi Statutum prohibet ſolùm argumentationem, ſubauditionem, ampliationem, & reſtrictionem ex identitate rationis, hæc dari non poſſunt in Statutis, in quibus expreſſa ratio, ac generalis poſita fuit, quia in eis nulla fit extenſio, ampliatio, ſubauditio vel argumentatio; Sed omnes caſus ſub illa ratione comprehenduntur ex mente ipſiſſima ſtatuentium per Doctores ſuprà relatos, quibus addo *Cancer. var. cap.* 8. *n.* 13. 14. 15. *tom.* 1. *Altogr. Sen. conſ.* 58. *num.* 58. & 59. ubi dicit, quod tunc Statuentes aſſumunt occaſionem ex caſu particulari, vel perſona ponendi rationem univerſalem, ideoque ratio expreſſa diſponit de lege, non lex de ratione, cujus dictum meretur applauſum.

18 Secundò, principaliter reſpondendo negatur, quod expreſſa per relationem ſint ſpecialiter expreſſa, ſaltem propriè, & non fictè, ut requirit Statutum noſtrum *de extrinſ. intell. prohibit.* quam opinionem tradunt *Aretin. in l. pluribus ff. de verb. obligat. numer.* 1. *Tiraquell. de leg. connub. l.* 16. *gloſſ.* 7. *n.* 195. *Gratian. diſcept.* 28. *num.* 33. *Gipſ. ad Capyc. Latro obſerv.* 67. *num.* 8. *Manfrell. obſerv.* 67. *num.* 2. *in dicta obſerv. Carol. Ant. de Luc. ad de Franch. obſerv.* 192. *num.* 4. & quod ſi à lege ſpecialis mentio alicujus rei exigatur non ſufficiat mentio per relationem tradit *Afflict. deciſ.* 220. *num.* 15. *verſ. nec obſtat*, & *num.* 16. *Vallaſc. de emphyt. quæſt.* 11. *num.* 8. *Carpan. ad Stat. cap.* 455. *n.* 30. & quando requiritur derogatio ſpecialis non ſufficit relatio ad aliud Privilegium derogationis. *Capyc. Latro deciſ.* 67. *numer.* 16. *Caſtill. deciſ.* 39. *num.* 3. & in Statuto requirente expreſſionem ſpecialem, maximè ſtante alio Statuto, quod debeant intelligi ad literam omnia Statuta, & propriè, non ſufficit relatio, quia non eſt expreſſio propria *Joſ. Altograd. controv.* 48. *n.* 62.

Et hæc magis procedunt, & ſine dubio, quando 19
lex, ſeu Statutum exigit aliquid exprimi pro forma, *Angel. in l. prima ff. de lib. & Poſth. n.* 1. 2. 3. *Grat. reſponſ.* 28. *n.* 5. *lib.* 1. *Jaſ. in l. Gallus* §. *idem credendum n.* 17. *ff. de lib. & Poſth. Oſaſc. dec.* 128. *n.* 15. *Carpan. ad Stat.* 455. *n.* 30. *Gratian. diſcept.* 973. *n.* 11. *Venturin. conſ.* 1. *n.* 14. & videtur ſatis Statutum noſtrum *de Privil. Cleric.* pro forma requiri ſpecialitatem per illa verba *nec aliter nec alio modo*, ut probat *Oſaſc. deciſ.* 166. *num.* 13. & *Rot. deciſ.* 619. *num.* 2. *part.* 1. *recent. deciſ.* 73. *num.* 14. *part.* 5.

Sed verè in hac parte Statuti noſtri conſiderandum 20
eſt, quod Statutum non requirit ſpecialem nominationem Clericorum, ſive eorum qualitatem exprimi, ſed ſpecialiter providere de illis, ut in ſimili ratiocinatur *Rot. Rom. in dec.* 348. *n.* 21. 22. *part.* 4. *tom.* 2. undè videmus, quod verbum *ſpecialiter* cadit ſuper proviſione, & non ſuper perſona Clerici, quod multùm diverſum eſt, unde ſtantibus punctualibus Doctrinis ex adverſo ſuprà à me deductis certè, ac ingenuè opinarer ſatis ſpecialem proviſionem factam fuiſſe de, & circa perſonas Eccleſiaſticas per relationem prædicti Statuti ad jus commune, in quo etiam legitur proviſio de dictis perſonis, & ſic magis eſſet opinio conſona juri municipali, & rationi.

Sed nos dicimus hanc concluſionem ad favorem Monialium licet conceſſam nihil eis prodeſſe, quia relatio Statuti non fuerit, neque ea cenſenda eſt facta ad perſonas Eccleſiaſticas, licet in jure communi adſint, quia mens ſtatuentium, ut dixi à principio, non eſt providendi Eccleſiaſticis, & non ſubditis, ideoque ſolùm de ſubditis intelligenda eſt relatio ſecundum naturam Statutorum.

Et hoc etiam probatur ex forma ſervata ab ipſo Statuto *de ſucceſſ.* ubi continuando ordinem ſuæ ſucceſſionis dixit denique *ſuccedat ille, vel illa ad quem hæreditas de jure communi defertur*, certè, ac indubitatè hæc continuatio debet eſſe de eiſdem qualitatibus perſonarum, propter quas Statutum voluit à principio providere ſcilicet de laicis ſibi ſubditis, & numquam de aliis, ſi velimus accommodare æqualiter omnes partes Statuti, & non inducere difformitatem, ac monſtruoſitatem, quæ eſſet, ſi admitteremus in hoc paragrapho hunc ſenſum, videlicet deficientibus omnibus deſcendentibus, aſcendentibus, fratribus, ſororibus, matre, ac agnatis laicis ſuccedant deſcendentes Eccleſiaſtici, aſcendentes Eccleſiaſtici fratres, ſorores, agnati Eccleſiaſtici, maximè quando de iſtis eſt 21
facta ſpecialis mentio in alio loco, propter quam non debemus amplius dicere ſtatuentes voluiſſe hic denuò eos comprehendere ſub generali diſpoſitione relativa ad omnes in jure communi vocatos, inter quos licèt aliàs dicerentur comprehenſi *Altograd. Sen. conſ.* 89. *n.* 13. *part.* 2. *Cravet. conſ.* 808. *n.* 4. *Becc. conſ.* 101. *n.* 19. *lib.* 1. *Dec. conſ.* 362. *Cardin. Cerr. dec.* 30. *n.* 8. & *Doctiſſimus Rocca Iſclanus Epiſcop. cap.* 20. *n.* 21. & *cap.* 128. *num.* 37. *cap.* 190. *num.* 48. & *cap.* 166. *numer.* 7. 8. Item verba quamvis univerſalia non con- 22
tinent eas diſpoſitiones, de quibus diſcretivè providit Statutum in alia parte *Cæſ. Afflict. controv.* 31. *numer.* 35. & 37. *Rocca dicto cap.* 190. *num.* 46. licet eſſent apta eas comprehendere *Ruin. conſ.* 131. *num.* 4. *lib.* 2. *Corn. conſ.* 90. *n.* 6. & *ſeq. lib.* 3. quod tamen 23
abſurdum evitamus, ſi continuamus ſolam vocationem, & faciamus ſolum relationem ad laicos in jure communi comprehenſos, ut mens Statuti præmiſſa eſt; Nam relatio ſolùm fieri debet ad eas perſonas de quibus principaliter agit Statutum ad tradita per *Bart. in l. fin.* §. *Titia ff. de liber. leg. Ruin. conſ.* 131. *n.* 2. *Merlin. dec.* 263. *n.* 8. & ſecundùm ſubjectam mate- 24
riam *Rot. dec.* 16. *n.* 13. & *dec.* 81. *n.* 8. *part.* 18. *rec. Pacion. reſol.* 198. *n.* 46. & ſolùm ad illas perſonas, quæ habent qualitatem, quæ ad Statutum adaptatur, & ſecundum ejus mentem per celebrem *Text. in l. Plautius ff. de aur. & arg. leg. & in l.* 1. §. *per procuratorem ff. de acquir. poſſeſſion. Surd. conſ.* 220. cum aliis quos ſequitur *Rot. part.* 3. *rec. deciſ.* 238. *num.* 4. & 5. & *part.* 9. *deciſ.* 469. *num.* 26.

Et eò magis nos perſuadet mentem Statuti fuiſſe providendi de ſuis laicis, & ſe referendi ſolum ad laicos in jure communi vocatos ex eo, quia Statutum

Source : BIU Cujas

noſtrum in paragrapho ſequenti voluit, quod omnes de quibus loquitur hoc Statutum intelligantur, & eſſe debeant de legitimo, & vero matrimonio nati, & non aliter, ſi ad ſucceſſionem admitti debent, quæ qualitas in perſonis Eccleſiaſticis non videtur volita à Statuto dum eis aſſignavit liberam ſucceſſionem ſecundum jus Romanorum, undè dicta relatio reſtringi debet ad perſonas laicales, ne velimus dicere quod Statutum hic requirere voluit hanc neceſſitatem veræ legitimationis etiam in perſonis Eccleſiaſticis contra libertatem Eccleſiaſticam, aut ſaltem inutilem eam fateri, dum etiam perſonæ Eccleſiaſticæ legitimatæ tantùm, & non natæ ex vero matrimonio poterunt habere eamdem ſucceſſionem ex dicto altero Statuto *de Privileg. Cleric.*

Neque obſtat ſi dicatur, quod ſequens §. *Omnes*, & *ſingulæ* Statuti noſtri non debeat referri ad præſens paragraphum, quia darentur plura abſurda, nam iſta qualitas requireretur etiam in viro, muliere, & fiſco, quia reſpondetur, quod ſolùm relatio debet fieri ad materiam proportionabilem, & ad perſonas, & modos proportionabiles, ut latè tradit *Tuſch. concluſ. 915. lit. P. per tot.* & per conſequens non debet fieri ad haſce perſonas, ſeu ad alios cognatos, qui inſunt ſub hoc paragrapho qui proportionabiliter poſſunt recipere hanc qualitatem, & melius dixi infrà in paragraho ſequenti *verſ. repetitum in qualibet parte ejuſdem Statuti.*

Neque obſtant ex adverſo *Rotæ dec. 59. part. 1. & 43. part. 7. rec.* cum quarum authoritate prætenditur probare, quod licèt Moniales prædictæ non ſint ſpecialiter nominatæ in hoc paragrapho, ſaltem uti primum gradum ſuccedendi occupantes de jure communi impediunt, ne alii cognati remotiores ſuccedere poſſint, ideoque reducere faciunt caſum ad cauſam inteſtati, ex qua ipſæ ſolum ſuccedere debebunt.

Quia reſpondetur nihil penitus ad nos facere prædictas deciſiones dum loquuntur in cauſis ſucceſſionis defuncti inteſtati, & mixturæ caſus omiſſi à Statuto, ob quam reducitur ſucceſſio ad juris communis formam, ſecundum quam regulatur ſucceſſio ad bona inteſtati, & ſic admittuntur ſolùm proximiores, caſus autem primæ *deciſionis 59. part. 1. rec.* nobis objectæ erat in Statuto, in quo mater excludebatur ab agnatis uſque in quartum gradum, & ſtante Patruo Clauſtrali, qui non poterat frui dicto Statuto ſucceſſio reducebatur ad jus commune, ſecundum quod mater proximior ſuccedebat. Alter caſus *dec. 43. part. 7. rec.* erat quod cum reperiebatur ſoror defuncti cum patruo, & matre in caſu Statuti, in quo excludebatur mater à conjunctis maſculis, ex linea paterna, tunc quia iſte caſus erat à Statuto omiſſus ſucceſſio pariter reducebatur ad inteſtatam juris communis formam, ſecundum quam mater omnes excludebat.

Sed nos agimus in ſucceſſione teſtati vocando eos, quos vocat Statutum *de ſucceſſ. ab inteſt.* undè ſolùm illi, quos Statutum vocat admittuntur non obſtante, quòd in jure communi ſint alii proximiores
26 ſanguinis, qui non vocantur, nam in hujuſmodi ſucceſſionibus attenditur proximioritas gradus reſpectu ſucceſſionis vocatorum, & non ſanguinis. Itaut licet filius, ac filia ſint in pari gradu reſpectu ſanguinis, ſi tamen, ex forma Statuti vocatur filius, & non filia, filius diceretur in primo gradu reſpectu ſucceſſionis, & filia in ſecundo *Fuſar. de ſubſtit. q. 357. n. 3. Milanenſ. dec. 8. n. 227. Alderin. conſ. 32. n. 15.*

Et ſic etiam in caſu dictarum deciſionum ſi teſtator vocaviſſet ad ſucceſſionem quos vocabat Statutum *de ſucceſſ. ab inteſt.* debebatur tunc regulari ſucceſſio ſecundum Statutum prout diſpoſuiſſet Teſtator, & non ſecundum jus commune: Ideoque ſuccederet agnatus ad excluſionem matris non obſtante patruo non conſiderato à Statuto quia tunc non potuiſſet ſtante diſpoſitione teſtatoris reducere ſucceſſionem ad formam juris communis omiſſa diſpoſitione municipali.

Neque tandem obeſſe poteſt tertium fundamentum allatum ſupra ad favorem Monialium ſcilicet quod non obſtante aliqua nominatione in hoc paragrapho de earum perſonis poſſint dicto Statuto uti, cum id non prohibeatur à Statuto *de privileg. Cleric.* ſub quo ſolum excluſa fuere Statuta ſimplicia, & non alia, quæ mixtam continent diſpoſitionem juris communis, & Statuti, prout eſt iſtud relativum ad jus commune per authoritatem Bald. ſuprà citati.

Tribus modis reſpondetur huic objecto, primò negamus abſolutè eſſe hoc Statutum mixtum, ſed ſimplex, ut probavimus latè ſuprà, undè ceſſat ſubito motivum prædictum.

Secundò, adhuc, ſi eſſet mixtum non poſſent eo uti, quia etiam à mixto excluduntur, & ſolùm eis intacta ſunt jura Romana, & nihil aliud, quam illa conceduntur per verba expreſſa Statuti *de privileg. Cleric.* ibi *lites Eccleſiaſticorum, & eorum cauſæ cognoſcantur ſecundum Jura Romana, & non ſecundum formam Statutorum, nec alio modo*, quæ verba adeò 27
præciſa ſunt, ut non patiantur aliam diſpoſitionem, & non accipiunt ullum alium caſum, quàm expreſſum, ſed ſolùm ad illum reſtringuntur. *Menoch. conſ. 369. num. 25. 26. Alex. conſ. 3. lib. 1. num. 4. & Rot. deciſ. 619. part. 1. recent. Gratian. diſceptat. Forenſ. cap. 748. num. 12. 13. Venturin. conſ. 11. numer. 230. Gobb. conſult. 48. num. 19. conſult. 121. num. 23. conſult. 140. num. 25.*

Tertiò ex abundanti dicimus in omnem caſum perſonas Eccleſiaſticas in noſtra ſpecie uti non poſſe hoc Statuto ex diſpoſitione contraria Teſtatoris, nam teſtator vocavit illum, aut illos, qui per diſpoſitionem noſtri Statuti *de ſucceſſ.* debebunt ſuccedere, & vocabuntur, quæ verba requirunt certam & diſpoſitivam vocationem à Statuto, quæ nullo modo verificari poſſet de Clericis, qui non ſunt vocati à Statuto licet poſſent eo uti, ut firmavimus ſuprà *in princip. Rubr. hujus tit. num. 11.*

Revertamur ad aliam quæſtionem videlicet quomodo connumerandi ſint in hoc Statuto gradus; Tetigi ſuprà hanc quæſtionem in paragrapho præcedenti, & decidi ſecundum jus civile, & non ſecundum jus canonicum non obſtante Statuto *de jur. redd.* graduum computationem juxta decretorum connumerationem ordinante, ratio autem noſtra eſt in promptu, nam hìc Statutum ſe refert ad diſpoſitionem 28
juris communis, undè diſpoſitio juris communis eſt ſervanda, & ea inquirenda, ut ad hoc Statutum notavit *Altograd. conſ. 60. num. 45. tom. 2. & in ſimili Riminald. Sen. conſ. 737. num. 28. Borgnin. deciſ. 12. n. 12. & dec. 13. n. 16. part. 3.* & ſic ſi attendenda eſt diſpoſitio juris communis relati debet ſuccedere ille, cui jus commune defert ſucceſſionem, aliter ſi diverſa fieret computatio, ille ſucceſſor numquam erit, cui jus commune defert ſucceſſionem; Quia quando 29
Statutum ſe refert ad ſucceſſionem juris communis debent attendi omnes qualitates juris communis, quæ expreſſæ dicuntur in Statuto, ut ferè in terminis ſcripſit *Riminald. Sen. dicto conſ. 737. numer. 28. & ſeqq. Borgnin. dicta deciſ. 12. n. 12. & deciſ. 13. n. 16. part. 3.* & generaliter ſtatur in omnibus relato *Rota deciſ. 47. numer. 5. & deciſ. 61. numer. 1. part. 9. rec. & deciſ. 264. numer. 8. part. 13. & deciſ. 261. numer. 15. & 16. part. 14. recentior. Altograd. Sen. conſ. 6. lib. 1. n. 22. Urceol. conſult. 47. n. 4.* Juxtà hanc meam ſententiam fuit etiam deciſum anno 1647. à 30
Petro Franciſco Serra inſigni Juriſconſulto cujus memoriam uti Oraculum Genuæ veneramur in cauſa vertente inter Vincentium Chigixolam, & D. Gaſparem Inſulam Bonam, ſivè illius Fideicommiſſarios in actis Jo: Baptiſtæ Compiani Notarii. Neque officit prædictum Statutum *de jur. redd.* nam illud haberet locum ſi Statutum nominaret gradus, ſed hìc nullos gradus nominat, ſed perſonas, illum, vel illam ad quem de jure communi defertur hæreditas.

Secundò regula Statuti ceſſat ubi aliter Statutum expreſsè in alio caſu diſponit, ut hìc per relationem ad jus commune, quod attendi debet cum omnibus qualitatibus.

---

§. XIX.

OMnes, & ſingulæ diſpoſitiones præſentis Statuti, & cujuslibet partis ejus intelligantur de natis de legitimo, & vero matrimonio, & non aliter, quod intelligatur repetitum in qualibet parte ejuſdem Statuti.

SUM-

Source : BIU Cujas

SUMMARIUM.

1 *Clauſula* Omnes, & ſingulæ *refert omnes, & quaſcumque particulas Statuti ſupra expoſitas.*

2 *Filius naturalis tantùm non excludit vigore Statuti fœminas.*

3 *Appellatione liberorum in Statutis non veniunt naturales tantùm.*

4 *Quia Statutum excluſivum fœminarum eſt conditum favore agnationis, ideoque naturales tantum non veniunt.*

5 *Filius natus ex matrimonio putativo eſt legitimus, ac naturalis, & venit in Statuto excluſivo fœminarum.*

6 *Item legitimatus per ſubſequens matrimonium.*

7 *Legitimatus per reſcriptum Principis venit in Statuto excluſivo fœminarum, & eas excludit illius vigore.*

8 *Tantò magis ſi in reſcripto legitimationis adſit clauſula* perinde, ac ſi eſſet de legitimo matrimonio.

9 *Adoptivi non veniunt in Statutis excluſivis fœminarum.*

10 *Appellatione filiorum natorum ex legitimo matrimonio nullo modo veniunt legitimati per reſcriptum.*

11 *Si tamen eſſet dictum legitimos, & naturales, & de legitimo matrimonio natos, excluderentur legitimati per reſcriptum, ſecus legitimati per ſubſequens matrimonium.*

12 *Reprobantur D. Manſ. & Mart. tenentes contrarium.*

13 *Sub appellatione filiorum natorum ex legitimo matrimonio veniunt ſolùm, qui verè legitimi nati ſunt, & non per ſubſequens matrimonium legitimati.*

14 *Contrarium firmatur.*

15 *Et veniunt etiam illi, qui nati ſunt ex matrimonio putativo.*

16 *Si adeſſent conjecturæ, per quas ſolùm verè legitimi nati vocarentur, tunc per ſubſequens matrimonium legitimati non venirent.*

17 *In noſtro Statuto de ſucceſſionibus legitimati per ſubſequens matrimonium non poſſunt venire, quia dictum fuit ex vero, & legitimo matrimonio, & non aliter.*

18 *Refellitur ſingularis opinio Lupi contrarium aſſerentis.*

19 *Clauſula* non aliter *poſita poſt vocationem natorum ex verò matrimonio excludit legitimatos per ſubſequens, & omnes alios.*

20 *Ex duobus filiis, quorum primus natus ex Concubina, uxore legitima effecta poſt diſſolutum alterum legitimum matrimonium viri, ſecundus natus ex matrimonio legitimo; quis eorum in primogenitura ſuccedere debeat? an ſcilicet primus legitimatus per ſubſequens poſt diſſolutum alterum legitimum matrimonium, vel ſecundus.*

21 *Teſtator invitans legitimos naturales, natos & procreatos de legitimo matrimonio, & non aliter, etiam legitimati per ſubſequens matrimonium invitati cenſentur.*

1 OMNES, ET SINGULÆ) Habet hæc clauſula vim referendi præcisè omnes particulas Statuti, & nullam intactam reliquit de expreſſis ſuprà *Oſaſc. deciſ.* 90. *n.* 4. *Bich. deciſ.* 52. *n.* 41.

INTELLIGANTUR: De ſucceſſione naturalium non eſt hic locus noſter tractandi, nam iſta materia cadit aptè ſub Statuto proximè ſequenti *tit. de ſucceſſoribus naturalium;* Ideòque eam hic omitto, videamus igitur quos voluit iſte paragraphus ſtatutarius excludere, dum voluit, & vocavit ſolùm omnes ſucceſſores natos de legitimo, & vero matrimonio.

2 Concluſio generalis eſt, quod ſimplex naturalis non excludat fœminam legitimam, & naturalem vigore Statuti excluſivi, *Brun. ad Stat. excluſ. art.* 12. *n.* 30. *& ſeqq. Carpan. ad hoc Stat. cap.* 278. *n.* 54. *Bottiler. cap.* 1. *Theor.* 7. *n.* 9. *Knipſcildt. de fideicommiſſ. cap.* 8. *n.* 317. *Rot. cor. Royas dec.* 316. *n.* 21. *&* 22. Et ratio 3 eſt, quia Statutum non intendit efficere capaces eos maſculos, qui de jure ſunt incapaces ſuccedendi, præterea in legis diſpoſitione appellatione filiorum non veniunt naturales, quando repugnat ſub certa materia legis ratio, & mens, *Barboſ. appell.* 99. *n.* 42. *& ſeq.* prout repugnat in naturalibus, nam ratio, & 4 mens Statuti fit favor agnatorum, quæ non poteſt verificari in illis, qui carent jure agnationis, ut diſtinguit, & firmat dicta *Rot. Rom. cor. Royas d. deciſ.* 316. *n.* 21. *Lup. de illegit. Comment.* 1. §. 2. *n.* 5. *&* §. 3. *n.* 24. *Marcian. conſ.* 1. *n.* 191. *& ſeq. lib.* 1.

Filius autem natus ex matrimonio putativo ſolem- 5 niter contracto, cum bona fide conjugum, ſeu alterius eorum, ignorato impedimento dirimente eſt legitimus, licèt ex poſt facto impedimentum fuerit detectum, & ſic tanquam legitimus, & naturalis includitur in Statuto excluſivo fœminarum, *Mart. de ſucceſſ. part.* 1. *art.* 7. *n.* 18. *Boſſ. de matrim. cap.* 8. §. 12. *n.* 54. *Caſtill. controv. lib.* 2. *cap.* 11. *Rot. rec. dec.* 100. *n.* 51. *& dec.* 201. *n.* 5. *& ſeq. & deciſ.* 264. *n.* 1. *part.* 5. *& deciſ.* 273. *n.* 3. *part.* 6.

Legitimatus quoque per ſubſequens matrimonium 6 trahitur retrò ad tempus conceptionis, ſeu nativitatis, prout ei magis expedit, quo inter parentes potuiſſet eſſe legitimum matrimonium *Cod. tanta qui fil. ſint legit. l. nuper C. de nat. lib. auth. de Inceſt.* §. *fin. Coſt. de retrotract. caſ.* 32. *in cap.* 8. *num.* 3. *& ſeq. Boſſ. de matrimon. cap.* 10. *num.* 364. *Merlin. de legit. lib.* 1. *tit.* 2. *quæſt.* 7. *num.* 1. *& ſeq. & num.* 20. *& ſeq. Rot. recent. deciſ.* 430. *num.* 3. *& ſeq. part.* 5. *tom.* 2. & ſic cum antecedenti tempore fingantur eſſe legitimi, & naturales, (nam fictio poteſtate legis, ita operatur moraliter quoad juris effectus ſicut veritas phycè in caſu vero) hæſitari non poteſt, quin excludant fœminas vigore Statuti excluſivi *Bottiler. de ſucceſſ. cap.* 1. *Theorem.* 9. *per tot. Altograd. conſ.* 93. *num.* 58. *lib.* 2. *Carpan. ad Statut. Mediolan. cap.* 278. *num.* 55. *Merlin. de legitim. lib.* 1. *tit.* 2. *quæſt.* 7. *n.* 5. *Knipſcildt. de fideicomm. cap.* 8. *n.* 344. *Provenzal. ad conſuetud. ſi quis obſerv.* 10. *n.* 6. *Trentacinq. var. lib.* 1. *reſolut.* 1. *n.* 29. *de legitimat.*

Legitimatus per reſcriptum Principis ex communio- 7 ri ſententia, & veriori in Statuto excluſivo excludit fœminam. *Lup. de illegitim. tom.* 3. §. 1. *n.* 75. *Gobb. de ſucceſſ. obſerv.* 13. *Rocc. cap.* 8. ubi late *Barr. de ſucceſſ. lib.* 18. *tit. quomod. liber. ſucced. n.* 26. *Merlin. de legitim. lib.* 3. *tit.* 1. *q.* 20. *n.* 16. *Thomas de legit. tit.* 14. *cap.* 6. *n.* 31. *Mart. de ſucceſſ. part.* 1. *q.* 18. *artic.* 8. *n.* 9. *cum ſeq. Capyc. Latr. dec.* 166. *n.* 119. *& Rota cor. Bich. dec.* 52. *n.* 1. *Barzius dec.* 91. *n.* 4. *Rot. dec.* 379. *n.* 1. *part.* 13. *rec.* Ratio autem principalis eſt, quia in iſtis etiam pari modo conſervatur agnatio, finis contemplatus à Statuto.

Tantò magis, ſi in reſcripto legitimationis eſſet 8 clauſula *perinde ac ſi eſſent de legitimo matrimonio nati*, quia tunc etiamſi Statutum vocaret de legitimo matrimonio natos, ſub quo non venirent hujuſmodi legitimati, tunc legitimatus veniret, & excluderet fœminam per illam clauſulæ vim à Principe appoſitæ in decreto, qui æquiparavit omninò legitimè natos ex matrimonio legitimatis modo prædicto, cum clauſula prædicta, ita tenuerunt in caſu *Memoch. conſ.* 687. referens ſæpius fuiſſe ſic judicatum *Carpan. ad Stat. Mediol. cap.* 278. *n.* 61. *Giovagnon. conſ.* 59. *num.* 49. *Rocc. cap.* 8. ubi late *Andreol. controv.* 277. *num.* 40. *& ſeq. Merlin. deciſ.* 832. *Mart. de ſucceſſ. part.* 1. *quæſt.* 18. *art.* 6. *n.* 2. *& art.* 8. *n.* 16. *& art.* 9. *n.* 5. *Altograd. conſ.* 93. *n.* 17. *&* 18. *part.* 2. Ratio autem principalis eſt, quia princeps poteſt derogare prædictæ legi, & admittere facere hujuſmodi legitimatos *Andreol. dicta controv.* 277. *num.* 42. *& Mart. loc. ſupra citatis*, quibus addo Decium *conſ.* 623. *à num.* 4. *cum ſeqq. & Rot. deciſ.* 379. *num.* 11. *part.* 13. *recent.*

De adoptivo vix loquor, cum dubium non ſit, 9 quod filia ab eo non excludatur, quia Statutum intelligit de filio vero, ac per naturam, & generationem facto, non autem de ficto, & civili, quia eſt per artem, ut eſt adoptivus *l. filio* 27. *ff. de lib. & Poſth. Carpan. ad Stat. Mediol. cap.* 278. *& cap.* 270. *num.* 80. *part.* 2. *Fenzon. ad Stat. Urb. cap.* 141. *n.* 47. *Mart. de ſucceſſ. legal. part.* 1. *quæſt.* 19. *art.* 1. *numer.* 11. 12. *Rot. diverſ. deciſ.* 425. *num.* 3. *part.* 4.

Source : BIU Cujas

Maſc. de Stat. concluſ. 10. *num.* 12. Tum etiam, quia noſtrum Statutum loquitur etiam de deſcendentibus, & ita non convenit adoptivo per dictos authores.

Hæc prædicta omnia procedunt generaliter in caſibus ſuis, ſed per Statutum noſtrum diverſo modo concludendum eſt, nam ejus verba omnino expreſſa volunt dumtaxat filios, & maſculos legitimos, & naturales ex vero & legitimo matrimonio natos, non verò, qui fictè, & per modum fictum fiunt legitimi, & naturales, ſed, qui naſcuntur verè legitimi, & naturales ſimul.

Et certè hoc noſtrum modernum Statutum fuit ſatis oculare in adjungendo verbum *vero*, quod non erat in Statuto antiquo, nam ſi ſolum dixiſſet de natis, & de legitimo matrimonio, vel filiis legitimis, & naturalibus ex legitimo matrimonio natis magna adeſſet diſputatio, quæ diſtinctione, ac reſolutione ſequenti indigeret.

10 Aut tunc ageremus de legitimatis per reſcriptum, certè verior opinio, & magis communior eſt, quod appellatione natorum ex legitimo matrimonio nullo modo venirent legitimati per reſcriptum *Barbat. conſ.* 27. *lib.* 1. *Vegg. conſ.* 55. *n.* 15. *Gail. obſerv.* 140. *n.* 15. *Ruſtic. de lib. in condit. poſit. lib.* 3. *cap.* 3. *Urceol. conſult.* 57. *n.* 11. *&* 43. *Dec. conſ.* 52. *n.* 3. *& conſ.* 155. *n.* 4. *conſ.* 284. *num.* 9. 10. *Rot. part.* 13. *deciſ.* 379. *n.* 10. *Socin. Jun. conſ.* 77. *num.* 14. *lib.* 3. *Pariſ. conſ.* 12. *n.* 146. *lib.* 1. *Lofred. conſ.* 1. *num.* 49. *Mareſcot. var. lib.* 3. *cap.* 16. *num.* 12. *Burſat. conſ.* 390. *num.* 49. *&* 50. *Alba conſ.* 257. *Menoch. conſ.* 173. *n.* 71. *Boer. deciſ.* 123. *Guid. Pap. deciſ.* 482. & hanc opinionem *Covar. in quarta* 2. *part. cap.* 8. §. 2. *n.* 30. *Decian. reſponſ.* 33. *n.* 13. *Trentacinq. de ſubſtitut. part.* 4. *cap.* 7. *n.* 41. *& ſeqq. Mangill. de Imputat. quæſt.* 68. *num.* 15. & cum hac opinione ferè omnes concordant Doctores, ut agnoſcunt *Altograd. conſ.* 93. *à num.* 60. *tom.* 2. *& Manſ. conſult.* 124. *num.* 35. 36. *& ſeqq.* licèt contrarii inter ſe in legitimatis per ſubſequens matrimonium.

11 Tantò magis ſi eſſet dictum legitimos, & naturales, & de legitimo matrimonio natos, quia tunc ſolum excluderentur legitimati, per reſcriptum, & non legitimati per ſubſequens matrimonium, ut benè firmat *Altograd. conſ.* 93. *numer.* 60. *verſ. ſed ratio hæc nihili eſt*, quem ſequitur *Urceol. dicta conſultat.* 57. *num.* 29. *Rocc. cap.* 8. ubi late *num.* 25. *Mart. de ſucceſſ. part.* 1. *quæſt.* 18. *Artic.* 9. *num.* 27. *Noguerol. allegat.* 23. *num.* 36. *Bellon. conſ.* 34. *num.* 22. & plures ab iſtis allegati, eorumque ratio eſt, quia hæc geminatio appoſita fuiſſe præſumitur ſolùm ad excludendos legitimatos per reſcriptum, qui ſecus venirent ſub verbis legitimis, & naturalibus, ut etiam firmat *Rota part.* 13. *recentior. deciſ.* 379. *numer.* 1.

12 Non obſtante aſſertione *Martæ de ſucceſſ. part.* 1. *quæſt.* 18. *artic.* 9. *num.* 8. *&* D. *Manſ. conſult.* 124. *&* 125. *per tot.* tenentium contrarium, & teneri docentium.

13 Major enim difficultas eſt, ſi ſub appellatione natorum ex legitimo matrimonio, vel legitimorum, ac naturalium natorum ex legitimo matrimonio veniant per ſubſequens matrimonium legitimati; vide *Gobb. de Jur. inteſtatæ ſucceſſ. obſervat.* 13. In duas partes ſciſſæ ſunt opiniones Doctorum: Plures tenuerunt, quod non veniant, quia verbum *natis*, & dictio *de* important legitimationem habitam à nativitate, & immediatè à matrimonio, ut per *Marth. de ſucceſſ. part.* 1. *quæſt.* 18. *art.* 9. *num.* 8. latiſſimè *Ruſtic. ad l. cum avus lib.* 2. *cap.* 16. *à numer.* 184. *Rot. deciſ.* 167. *part.* 14. *& deciſ.* 535. *num.* 74. *part. ead. Ger. Spin. conſ.* 40. *n.* 7. *Caſtill. lib.* 5. *controv.* 31. ubi latiſſimè & pleniſſimè *Fajard. poſt alleg. Fiſcal. in parvo tract. de legitim. per ſubſequens matrimonium à num.* 262. *uſque ad* 307. & vide quæ dixit ibi *Fajard. in additione. Caren. reſol.* 212. *n.* 1. *& ſeq. Bellon. conſ.* 34. *n.* 30. *Molin. de Hiſpan. Primogen. lib.* 3. *cap.* 3. *n.* 31. *Peregrin. de fideicomm. art.* 24. *n.* 36. *&* 37. *Trentacinq. de ſubſtitut. part.* 4. *cap.* 7. *n.* 53. *Fuſar. conſ.* 102. *n.* 1. *Donat. Anton. Marin. lib.* 1. *reſol.* 226. *num.* 4. *Fachin. controv. Juris lib.* 4. *cap.* 54. *in princip. Ciarlin. controverſ.* 111. *numer.* 8. *& ultimo loco Dom. Manſ. conſultat.* 124. *per tot.* & deciſum per Rotam relatam à dicto *Dom. Manſ. in ordine conſultat.* 125. *per tot.*

Contrariam verò ſententiam, & in jure veriorem, 14
communiorem, ac æquiorem ſequuti fuerunt, & in praxi ſequuntur *Burſat. conſ.* 18. *num.* 11. *uſque ad* 19. *lib.* 1. *Laderch. conſ.* 24. *per tot.* latiſſimè *Palm. allegat.* 213. *per totam de Luc. ad Marin. reſolut.* 226. *lib.* 1. *Menoch. conſ.* 799. *n.* 8. *&* 43. *& de præſumpt. lib.* 4. *præſumpt.* 81. *n.* 4. *Molina de Hiſpanis Primog. lib.* 3. *cap.* 1. *num.* 10. ubi teſtatur fuiſſe judicatum in Supremo Caſtellæ Senatu *Gratian. diſcept.* 468. *numer.* 33. *Mareſcot. var. reſol. lib.* 3. *cap.* 18. *num.* 45. *& ſeq. Giovagnon. conſ.* 59. *num.* 66. *& conſ.* 60. ubi inquit hanc opinionem eſſe ubique locorum receptam *Michalor. de fratribus part.* 3. *cap.* 24. *ſub numer.* 24. *verſ. verum, Surd. conſ.* 213. *num.* 17. 18. *&* 19. *Hodiern. ad Surd. deciſ.* 319. *num.* 5. ubi adhæret huic ſententiæ tamquam ultimo loco relatæ *Mart. vot.* 93. *Bellon. conſ.* 34. *num.* 29. *Carpan. ad Statut. Mediolan. part.* 1. *cap.* 414. *numer.* 47. *&* 89. ubi teſtatur in Senatu deciſum *Caſtill. controverſ. lib.* 5. *cap.* 75. *per tot. &* cap. 105. *num.* 35. *Fuſiſſimè Noguerol. allegat.* 23. *num.* 13. *& ſeqq. Rot. coram Royas deciſ.* 209. *numer.* 18. *repetita in recentior. deciſ.* 190. *num.* 29. *&* 30. *part.* 9. *tom.* 1. *& Rota poſt Salgad. labyrint. credit. deciſ.* 83. *num.* 16. latiſſimè, & pleno calamo *Altograd. conſ.* 93. *per tot. lib.* 2. ubi reſpondet omnibus contrariis Doctoribus, & in quibus terminis loquantur ſpecialiter docet *Andreol. controverſ.* 302. *numer.* 5. ubi cumulat centum quadraginta Doctores, qui ex profeſſo hanc opinionem defendunt, *Conſtantin. ad Stat. Urb. tom.* 2. *de Stat. excluſ. fœmin. annot.* 39. *num.* 157. *& ſeq.* ubi me citato hanc opinionem tenet latiſſimè; hanc eamdem fovet *Palm. allegat.* 213. *per tot. Rocc. Epiſc. cap.* 8. *per tot. Bertachin. vot.* 120. *Fajard. in tract. de legitim. per ſubſequens à num.* 262. *uſque ad* 307. tenet contra legitimatos, ſed in addit. ad eumdem tractatum videtur mutare opinionem ex authoritatibus modernis, & tandem *Urceol. conſultat.* 57. *numer.* 27. *&* 28. qui totidem ferè authoribus eamdem opinionem tuetur; & juxta eam judicatum fuiſſe refert reprobatis contrariis *ſub numer.* 1. deſcriptis, & ratio ab eo adducta, & à dictis *Altograd. Noguerol. Surd. dicto conſ.* 211. *num.* 20. ac aliis eſt, quia iſti per præſumptionem juris, ac interpretationem paſſivam, quam hæc verba accipere debent à jure ſunt verè legitimi, & naturales, nati ex legitimo matrimonio per vim tanti Sacramenti, quod ſequitur; unde ex harum ſententiarum differentia diverſitatem conſidera inter legitimatos per ſubſequens matrimonium, & per reſcriptum Principis, nam illa per ſubſequens matrimonium eſt majoris potentiæ, favoris, ac firmitatis, ut per *Altograd. dicto conſ.* 93. *numer.* 48. *& ſeq. lib.* 2. *Surd. conſ.* 213. *num.* 17. *ac Urceol. conſultat.* 55. *numer.* 43. qui utraque parte informante ita reſolutum fuiſſe refert, & in terminis Statutorum *Carpan. ad Statut. Mediolan. cap.* 414. *num.* 47. *&* 89. *part.* 1. *Jaſ. in l. cum acutiſſimi C. de Fidecommiſſ. num.* 5. licèt contrarium tenuit in *l. ſi quis pro emptore num.* 284. *ff. de Uſucapion.* quia ibidem etiam addens *lit. B.* tenet pro noſtra communiſſima opinione, & in iſto loco eum reprobavit *Gail. obſerv.* 14. *num.* 1. *Menoch. conſ.* 227. *à numer.* 40. *ad* 48. *vol.* 3. *Boer. deciſ.* 159. *num.* 5. *Alciat. de verb. ſignific. lib.* 3. *num.* 13. *Peregrin. conſ.* 8. *numer. . . . . vol.* 2. *Dec. conſ.* 155. *num.* 4. & pro omnibus *Lup. de illegit. comm.* 4. §. 3. *num.* 4. 5. 6. 7. *Surd. conſ.* 213. *num.* 20. Et ſic tantò magis illi, 15
qui naſcuntur ſub matrimonio putativo *Mareſcott. var. reſolut. lib.* 3. *cap.* 16. *num.* 8. *& ſeqq. Caſtill. quotid. controverſ. cap.* 11. *à num.* 12. *& ſeqq. Altograd. conſ.* 93. *tom.* 2. *numer.* 57. *verſ. partis comm. opinion.*

Igitur ex his latè firmatis patet hanc ultimam opinionem eſſe veriorem, & communiorem, quamvis ex alia parte non defecerint plures, & plures Doctores, qui contrariam amplexi fuerunt, mori ſolùm ex argumento, quod in diſpoſitionibus Teſtatoris, & Statuti verba debent accipi in ſenſu vero, & ſecundum uſum loquendi, quod argumentum in caſu noſtro non habet locum, ut benè conſiderant prædicti noſtri authores, & in ſpecie *Altograd. dicto conſ.* 93. *tom.* 2. *& Urceol. dicta conſultat.* 57.

Nam

Source : BIU Cujas

Nam ſubſequens matrimonium operatur retrotractionem, quæ habet vim relationis, per quam verè, & propriè dicitur relatum in referente, non obſtante Statuto exigente expreſſionem, & ſpecialitatem, ut dixi ſuprà latiſſimè in paragrapho præcedenti. Item quia, ut dixi, verba Statuti debent recipere interpretationem paſſivam, quæ nunquam per ſtatuentes intelligitur rejecta.

16 Adverte verò, quod hæc procedunt, dummodo præter verba prædicta non adeſſent aliquæ conjecturæ, quæ nos inducerent ad credendum teſtatorem, ſeu ſtatuentes voluiſſe conſiderare ſolùm illos verè natos ex matrimonio legitimo, & non legitimatos per ſubſequens, quod obſervavit in hac parte *Rot. relata per Manſ. in conſult.* 125. *à num.* 36. *& ſeqq. De Luc. de fideicom. diſc.* 222. Neque veniunt nati ex legitimo matrimonio, ſed concepti de legitimo matrimonio, quando adſunt conjecturæ *De Luc. d. diſc.* 222. *de fideicom.*

17 In noſtro autem Statuto ceſſant prædicta omnia, & omnem dubietatem nobis abſtulerunt verba *de natis de vero, & legitimo matrimonio, & non aliter*, quando enim in diſpoſitione adeſt verbum *ex vero matrimonio*, tunc importat veritatem ejuſdem, & nullam juris præſumptionem, itaut neque per ſubſequens matrimonium legitimati admittuntur, ut tenent expreſsè *Burſatt. conſ.* 390. *num.* 50. *verſ. tertiò conſtat, Theſaur. deciſ.* 196. *num.* 4. *Ciarlin. controv. forenſ. cap.* 111. *num.* 3. *Paſchal. de Patr. poteſt. par.* 2. *cap.* 4. *num.* 62. *in fin. Rot. Rom. coram Farin. Poſthum. deciſ.* 645. *par.* 2. *num.* 2. *& deciſ.* 645. *par.* 4. *recent. num.* 2. *Merlin. tract. de legitim. lib.* 1. *tit.* 2. *quæſt.* 7. *num.* 12. & huic opinioni conſentit *Altogr. dicto conſ.* 93. *num.* 51. *tom.* 2. *Fuſar. quæſt.* 408. *num.* 55. *Peregr. de Fideicomm. artic.* 24. *num.* 46. *in fin. Ruſtic. de condit. & demonſtrat. lib.* 2. *cap.* 16. *n.* 184. & hanc meam opinionem in ſimili omnino ſtatuto latè tenet *Conſtantin. ad Statut. Urb. tom.* 2. *de ſpurior. legitim. annot.* 38. *art.* 1. *num.* 18. *& annot.* 39. *num.* 160. *de Statut. excluſ. fœmin. tom.* 2. Contrà *Palm. alleg.* 213. *num.* 14. *cum ſeqq. & Rocca cap.* 8. *nu.* 31.

18 *&* 32. & ex his nihil officere nobis in hoc caſu Statuti noſtri opinionem ſingularem Lupi *de illegitim. comm.* 4. §. 3. *num.* 16. tenentis contrarium.

19 Item ad majorem intelligentiam, & declarationem ſtatuentes noſtri poſuerunt hanc clauſulam *non aliter*, quæ importat præciſam mentem ſtatuentium volendi ſolum legitimos, & naturales verè natos, non alios, vel per ſubſequens matrimonium, vel ex putativo, vel minus per reſcriptum, ut teſtantur *Peregrin. de fideicom. dicto artic.* 24. *num.* 46. *& in ejus deciſion.* 107. *num.* 3. *Theſaur. deciſ.* 196. *num.* 4. & ibi Gaſpar ejus filius addens, quam diſtinctionem approbare videtur *Altogr. dicto conſ.* 93. *tom.* 2. *n.* 60. *quaſi in fine, & Paul. Leon. conſ.* 10. *Manſ. conſult.* 125. *num.* 37. *par.* 2. Nihil obſtante ſingulari opinione *Lup. de illegitim. dicto loco ſcilicet comm.* 4. §. 3. *num.* 15. quia ex iſtis verbis Statuti noſtri nimis colligitur mens ſtatuentium voluiſſe ſolùm veros legitimos, ac naturales natos ex vero matrimonio, & non per ſubſequens.

Et ita judicatum fuit anno 1647. die 10. Octobris ab Illuſtriſſimis DD. Protectoribus S. Ædis Sancti Georgii inter Georgium Juſtinianum q. Simonis ex una, & Jo: Baptiſtam, & Juſtinianum fratres Juſtinianos ex altera, ut in foliario M. Oberti Mutii Cancellarii car. 308. in Archivio Cancellariorum.

ADDITIO.

Super hoc noſtro Statuto vide *Marcian. conſ.* 1. *ſub num.* 204. *verſ. denique* citatum à *Gob. de ſucceſſ. obſervat.* 13. *num.* 19. *in fin.*

20 Quid dicendum in caſu quo filius natus eſſet ex aliqua concubina, & poſtea ex alio matrimonio cum alia fœmina contracto naſcatur filius legitimus & naturalis ex eodem matrimonio, & ſucceſſive diſſoluto hoc matrimouio, vir contrahat cum prima concubina ſecundum matrimonium, & ſic legitimetur per ſubſequens primus filius, quid dicendum igitur in hoc caſu, ſi quæreretur an quis ex dictis filiis ſuccedere debeat in aliqua primogenitura, ſcilicet an primus legitimatus per ſubſequens poſt diſſolutum primum matrimonium, an ſecundus natus ex ſecundo matrimonio, vide *de Luc. ad Marin. reſol.* 226. *num.* 8. *cum ſeq. lib.* 1. *Fajard. in tract. de legitimat. per ſubſequens matrimon. num.* 234. *& in addition. ibid.* & hic notandum eſt, quod Filii effecti legitimi in radice matrimonii, vel nati ex matrimonio putativo comprehenduntur in vocatione filiorum natorum ex legitimo matrimonio, & plura ad hanc materiam vide *Fajard. in tractatulo de legitimat. per ſubſequens matrimon. à num.* 307. *poſt allegat. Fiſcales, & ibi in ſua addit.*

In caſu quo Teſtator invitavit legitimos naturales natos & procreatos de legitimo matrimonio, & non aliter, veniunt etiam legitimati per ſubſequens matrimonium, late *Rocc. Epiſc. dict. cap.* 8. *num.* 30. *cum ſeq.* ſed vide *de Luc. de Fideicommiſſ. diſc.* 224. *& Bich. deciſ.* 101. *num.* 14. *cum ſeq.* 21

SUMMARIUM.

1 *Legitimationis naturalis qualitas attenditur de tempore nativitatis, & non conceptionis.*

2 *Natus ſub vero, ac legitimo matrimonio eſt verè, propriè, ac legitimè natus, licet ſub legitimo matrimonio non fuit conceptus.*

Contrarium num. 7.

3 *Relatio qualitatis debet ſemper fieri ad ea, quæ poſſunt illam recipere, ſecus ad ea, quibus illa non convenit, nec eſſet proportionabilis, & congrua, & num.* 6. *&* 8.

4 *Clauſula ron refertur ad ea, quibus ratio ſpecialis aſſignari poteſt, per quam non debeat referri.*

5 *Collegium, fiſcus, & ſimiles non ſunt propriè perſonæ, ideoque Statutum de ſucceſſionibus de illis non loquitur, & num.* 9.

DE NATIS) Quid dicendum in hoc Statuto ſi de tempore nativitatis conjuges eſſent ſub legitimo, & vero matrimonio, ſed filius conceptus fuerit antè contractum matrimonium, reſpondeo, quod cum Statutum reſpexerit ſolùm tempus nativitatis, & de eo ſolùm loquatur non includere tempus conceptionis, & ita ſtatuit etiam expreſsè Juſtinianus *Auth. quibus modis natural. efficiant. ſui* §. *ſi quis igitur dotalia verſ. cum enim dubitatur, l. nuper verſ. eſt multò magis de natural. liber.* & ſic conſideravit noſtrum Statutum cum ſolum reſpexit tempus nativitatis, ideoque, ſi de eo tempore naſcatur de legitimo matrimonio, tantum ſufficit, licèt non ſit conceptus, quia verè, & propriè tunc negari non poteſt, quin ſit natus de vero, ac legitimo matrimonio *Curt. Jun. in tract. feud. in* 3. *par. ſub verſ. expeditam num.* 23. late *Rocc. Epiſc. cap.* 8. *fere per tot. Gabriel. concluſ.* 1. *numer.* 23. *lib.* 6. *de legitimat. Boſc. conſ.* 216. *num.* 1. *verſ. ſed gloſſa Bernardi Alex. conſ.* 5. *num.* 3. *in fin. vol.* 7. *& benè Cardinal. Mantic. de conject. ult. volunt. lib.* 11. *tit.* 12. *num.* 26. & pro indubitato de quo non debeat fieri controverſia, cum verè, & propriiſſime ſit natus de vero, & legitimo matrimonio tradunt *Menoch. lib.* 4. *præſumpt.* 81. *num.* 27. *Ludovic. Molin. de Hiſpan. Primogen. lib.* 3. *cap.* 1. *numer.* 10. & quod ſit vana diſputatio *Jo: Baptiſta Lup. de illegitim. comm.* 4. §. 3. *num.* 13. *verſ. undè ſurrexit alia, & verſ. ſequenti ibi*, quæ opinio vana redditur cum liquidò conſtat verè naſci ex legitimo matrimonio, quam etiam admittit *Manſ. conſult.* 124. *num.* 13. 1 2 3

REPETITUM IN QUALIBET PARTE EJUSDEM STATUTI: Et ſic etiam intelligitur hæc diſpoſitio repetita in paragrapho præcedenti *& ipſis omnibus* hujus Statuti, ſed poſſet ex hac intellecta repetitione in dicta parte naſci ſequens abſurdum, videlicet, quia cum Statutum ibi vocat omnes illos, quos jus commune admittit ad ſucceſſionem, certè veniunt in illa parte vocati etiam maritus, uxor, collegium, tutor, univerſitas, fiſcus *Carpan. ad Stat. Mediol. cap.* 299. *num.* 12. qui per hanc diſpoſitionem habere debere videntur qualitatem legitimitatis habitæ etiam à nativitate.

Source : BIU Cujas

3 Sed breviter reſpondetur, quod hæc repetitio hujus diſpoſitionis in illa parte Statuti debebit ſolùm referri ad illas perſonas, quæ poſſunt recipere ſano modo, & proportionabili illam qualitatem, non verò prædicti hìc expreſſi, qui ſunt perſonæ fictæ, & non ſunt proportionabiles ad recipiendam illam qualitatem, nam relatio quamvis generalis ſolùm debet fieri ad materiam proportionabilem, & ad modos, & perſonas quibus conveniunt ſano intellectu qualitates relatæ, ut latè docet *Thuſc. concluſ. 915. lit. P. per tot. l. 1. in fin. C. de liber. præterit. Cephal. conſ. 117. n. 4. lib. 1. Peregrin. de fideicomm. artic. 16. n. 39. Fenzon. ad Stat. Urb. cap. 151. inſpect. 2. n. 46.*

4 *fol. 380. Gabriel. de clauſ. concluſ. 9. n. 16.* nec ad omnia præcedentia refertur relatio, ſeu qualitas, quando ſpecialis ratio aſſignari poteſt, ut ad unum caſum, & non ad alium referatur *Bart. in l. talis ſcriptura §. fin. de leg. 1. Caſtr. l. 1. C. de liber. præter. Socin. Jun. conſ. 158. n. 49. lib. 2. & conſ. 160. n. 61. dicto libro, Palm. allegat. 47. num. 10. 11. 12. & alleg. 50. n. 34. 35. & ſeq.* vel quando ſequeretur aliquod abſonum, & abſurdum *Scayn. latè in deciſ. Bonon. 81. n. 13. & 14. Pariſ. conſ. 79. col. 5. vol. 2. Grat. conſ. 112. col. 3. vol. 3. & Socin. Jun. conſ. 160. n. 61. lib. 2.*

5 Item, quia Statutum, quando loquitur de legitimè natis, videlicet de perſonis natis, non loquitur de perſonis fictis, quia tutor, fiſcus, collegium &c. non naſcitur, ſed de veris: Ideoque illis non poſſunt adaptari prædicta verba *Bald. in l. Lucius ff. de legat. 2. Rot. dec. 134. n. 7. & 10.* quia dicuntur perſonæ fictæ, & civiles, non naturales, prout repræſentant illud munus, vel corpus, latè *Fuſar. de ſubſtit. q. 429. à n. 38. cum ſeqq.* & non veniunt in Statutis. *Maſcard. de general. Stat. interpret. concluſ. 4. n. 9. Carpan. ad Stat. Mediol. cap. 5. n. 46. lib. 1.*

Et pro totali declaratione attende, quod hìc Statutum dicit, quod præſens diſpoſitio intelligatur repetita in qualibet parte hujus Statuti, & ſic facit operationem ſuam hic paragraphus in paragrapho præcedenti *& ipſis omnibus*, ſi dictam diſpoſitionem in eò repetamus, & ita ſufficit ad ſalvandum ſuum effectum, ſed poſtea non debemus dicere, quod omnes de jure vocati per hanc diſpoſitionem debeant eſſe

6 verè legitimi, & naturales, quia Statutum noſtrum non adſtringit fieri hanc relationem ad omnes ideoque eo caſu debemus admittere ſolum illos, quibus aptè, & convenienter ſine improprietate, & ſtulta relatione accommodatur illa qualitas, nam generalitas Statuti ſemper reſtringitur ad id, quod rationis eſt. *Maſc. de Statut. concluſ. 5. n. 79.*

ADDITIO

Ad num. 2.

7 Non ſufficit eſſe natos de legitimo matrimonio, ſed oportet eſſe etiam de legitimo matrimonio conceptos, ſi adeſſent conjecturæ *Card. de Luc. de Fideicomm. diſc. 222. & diſc. 224.* Optime *Bich. deciſ. 101. n. 14. & ſeq. ubi* etiam de verbo *generatis*.

Ad num. 3.

8 Relatio intelligitur eorum, quæ non repugnant actui referenti, & reſtringitur, ut non operetur contra diſpoſita in referente, ſed tantùm quoad ea ibi non expreſſa, ut eviteur repugnantia, *Cæſar Afflict. cap. 31. n. 34. & 37.*

Ad num. 5.

9 Statutum diſponens per verba perſonalia, ſcilicet *Si quis* non comprehendit Collegium, & hujuſmodi, *Rot. Flor. deciſ. 36. numer. 29. poſt. Girond. de Gabell.*

---

§. XX.

INteſtati intelliguntur, non ſolùm, qui Teſtamentum non fecerint, ſed qui non habent factionem teſtamenti, vel qui feciſſent Teſtamentum non validum, vel quorum hæreditas ex teſtamento etiam valido adita non fuerit.

SUMMARIUM.

1 *INteſtati pluribus modis dicuntur, & quales ſint hìc enumerantur.*
2 *Inteſtatus in Statutis accipitur ſolùm quoad effectum.*
3 *Inteſtabiles in Statutis de ſucceſſion. ab inteſt. non veniunt.*
4 *Contra.*

CErtè omnes dicuntur inteſtati, qui cum poſſunt 1
teſtamentum facere teſtati non ſunt, vel qui feciſſent teſtamentum non validum, vel quorum hæreditas ex teſtamento etiam valido adita non fuerit, aut idem teſtamentum, quod fecerant ruptum, irritumve factum eſt, aut per bonorum poſſeſſionem contra tabulas, aut per querelam inofficioſi teſtamenti reſciſſum eſt, ita apertè *Text. in princip. inſtit. de hæredit. quæ ab inteſtat. deferunt.* ibi *Oinot. in princ. à n. 14. & ſeqq.* & hìc benè explicat D. meus Bottinus in ſuis Collation. ad noſtrum Statutum, quia ver- 2
bum *inteſtatus* ſemper accipitur cum effectu, præcipuè in Statutis, & ille attenditur, ut benè explicat *Brun. de Statut. fœmin. excluſ. artic. 8. q. 10. & 11. Bald. conſ. 246. num. 4. lib. 1.*

SED QUI NON HABENT FACTIONEM TESTAMENTI: Videbatur quod inteſtabiles, ut pupil- 3
lus, demens, Prodigus non debeant in Statutis venire cum verè, & propriè non ſint inteſtati, & hanc opinionem docuerunt quamplures Doctores *Alex. conſ. 153. n. 6. lib. 7.* ubi teſtatur de communi *Roman. conſ. 32. Honded. conſ. 5. n. 50. & n. 56. lib. 1. Surd. conſ. 257. n. 20. Tort. ad Stat. Pap. Stat. 97. Redenaſc. conſ. 43. n. 8. Brun. de Statut. excluſiv. fœmin. art. 8. q. 11.*

Attamen contraria ſententia in praxi apud omnes 4
ſervatur, tum ex ratione, quia ſuper hujusmodi Statuti reſpicientibus non qualitatem perſonæ decedentis, ſed ipſum actum ſuccedendi, tum ex uſu ſolito ita loquendi in Statutis, ac diſpoſitionibus, & hanc firmaverunt *Gratian. cap. 309. n. 18. Socin. Jun. conſ. 28. n. 5. lib. 3.* ubi affirmat, quod eſt mera ſubtilitas contrarium dicere *Fachin. controv. lib. 4. cap. 74. Gabriel. concluſ. 1. de Stat. & ita Card. de Luc. diſc. 7. n. 5. de ſucceſſ. Bald. conſ. 108. lib. 2.* & ſic examinando ad partes cum authoritatibus innumerabilibus pro tali opinione canendo palinodiam concludit idem *Redenaſc. conſ. 23. per tot. & conſ. 24. pariter per tot.* Et vide ea, quæ dixi ſuprà in principio hujus Statuti verbo *Inteſtato decedenti*.

Et ſic de jure procedit, quod qui non habent factionem teſtamenti inteſtati dicuntur prout oſtendit dictus Dominus meus Bottinus hoc loco *verſ. planè qui non habent in ſuis collationib. Pontific. & Cæſar. Jur.* Et hæc ad honorem Omnipotentis Dei Trini, & unius, ac Beatiſſimæ ſemper Virginis Mariæ, totiuſque Curiæ Cœleſtis, & SS. Joſephi, & Laurentii meorum Protectorum, quos in articulo mortis meæ adeſſe, & aſtare ex corde nunc, ac humiliter exoro.

FINIS.

RESO-

Source : BIU Cujas

RESOLUTIONES

JOSEPHI LAURENTII MARIÆ

DE CASAREGIS

J. C. GENUENSIS COLLEGIATI,

QUÆ AD MATERIAM, SEU INTERPRETATIONEM
STATUTORUM nostrorum, ac aliarum CIVITATUM
multùm conferunt;

Denuò in lucem edita cum Additionibus, &c.

Source : BIU Cujas

Source : BIU Cujas



RESOLUTIONES

JOSEPHI LAURENTII MARIÆ

DE CASAREGIS

J. C. GENUENSIS COLLEGIATI.

ARGUMENTUM.

AN ſucceſſio paſſiva Clericorum locum habeat in Statuto noſtro *de ſucceſſionibus ab inteſtato*. Latè diſcutitur materia.

SUMMARIUM.

1 *Facti ſeries.*

2 *De Jure Canonico Clerico decedenti ſuccedunt conſanguinei.*

3 *Appellatione conſanguineorum veniunt etiam fœminæ.*

4 *Statutum ex defectu poteſtatis, quam voluntatis non comprehendit Clericos.*

5 *Statutum laicale contrarium Eccleſiaſticæ libertati auferens ea, quæ de jure communi habent Clerici, nullius roboris eſt.*

6 *Statuta in perſonam concepta Clericos non ligant, neque forenſes.*

7 *Statutum noſtrum de ſucceſſion. conceptum eſt in perſonam.*

8 *Idem argumentum procedit in cauſa teſtati, quàm inteſtati.*

9 *Statutum ſi prohiberet, ne pro eorum arbitrio Clerici diſponere poſſint, eſſet nullum.*

10 *Statutum generaliter loquens non comprehendit Clericos.*

11 *Statutum procedens per verba præceptiva, ac prohibitiva non comprehendit Clericos.*

12 *Succeſſio debet eſſe reciproca, itaut ei, qui ſuccedit, ſuccedi poſſit.*

13 *Clericus vigore Statuti noſtri de ſucceſſion. non poteſt ſuccedere, ita ei ſecundum illud ſuccedi non poteſt.*

14 *Statutum noſtrum de ſucceſſion. ab inteſt. non eſt factum favore agnationis, ſed favore certorum graduum, quia frater excluditur per filiam.*

15 *Verbum* ſuccedat *eſt præceptivum, ideoque Clericum non comprehendit, licet ſit favorabile.*

16 *Si Statutum noſtrum vocat ad inteſtati ſucceſſionem liberos maſculos non poteſt habere locum in paſſiva ſucceſſione Clerici, qui filios habere non poteſt.*

17 *Adducuntur punctuales Doctores, aſſerentes Statutum de ſucceſſionibus ab inteſt. non habere locum in ſucceſſione paſſiva Clerici.*

18 *Contrarium firmatur.*

19 *In Statuto de ſucceſſionib. ab inteſt. conſiderantur perſonæ ſuccedentium, & non perſona Clerici defuncti.*

20 *Statutum favorabile, quod non arctat, neque eſt præceptivum, comprehendit Clericos.*

21 *Clericus decedens ab inteſtato cenſetur vocare eos, quos vocat lex Patriæ ſuæ.*

22 *Statutum poteſt habilitare, vel inhabilitare ſubditos etiam reſpectu bonorum, quæ alibi ſita ſunt.*

23 *Statutum poteſt diſponere de bonis ſibi ſuppoſitis, licet non ſit ſubditus ei, de cujus hæreditate agitur.*

24 *Si Statutum reſpicit publicum commodum, & non ſit arctativum comprehendit quoque hæreditatem Clerici.*

25 *Statutum, ne monialis, vel monachus ſuccedat, eſt validum, quia factum eſt favore publico.*

26 *Statutum præcipiens ne bona in forenſes alienentur, comprehendit etiam patrimonialia bona Clerici.*

27 *Statutum imponens privationem hæreditatis filiis familias nubentibus ſine conſenſu Patris, benè valet.*

28 *Res Clericorum extrahi tentatæ contrà prohibitionem extractionis annonæ cadunt in commiſſum.*

29 *Declaratur* Surd. in conſ. 2. & conſ. 301.

30 *Statutum, quando diſponit de bonis, ac hæreditate non dicitur conceptum in perſonam, licèt in perſonam loquatur, ſed reale, ſecùs verò quando perſonam habilitaret, vel inhabilitaret.*

31 *Bona patrimonialia Clericorum ſunt mere laicalia, & ſubjecta juriſdictioni Principis ſæcularis.*

32 *Bona patrimonialia Clerici eo defuncto deſinunt eſſe immunitate privilegiata, & ſequuntur conditionem hæredis, & num. 34.*

33 *Hæreditas repræſentat in omnibus perſonam defuncti, ſecus in iis, quæ requirunt factum hominis.*

35 *Ex gratia inductum fuit, ut quis poſt mortem diſponere poſſit de rebus ſuis, cum de illo tempore res amplius non ſunt in ejus dominio.*

36 *Inteſtatus decedens tacitè videtur vocare illos, quos lex, aut Statutum vocat ad ſucceſſionem, & num. 40.*

37 *Hæreditati jacenti Clerici delata laicis non datur curator coram Eccleſiaſtico, & num. 59.*

38 *Statutum quando eſt favorabile, nempè conditum ad conſervanda bona in familia, & agnatione comprehendit etiam hæreditatem Clerici.*

39 *Licèt Statutum in omni caſu non præferat maſculos fœminis, attamen in illis, in quibus illos præferat, dici non poteſt, quin non ſit factum favore agnationis, & num. 49.*

41 *Clerici non minus appetunt familiæ conſervationem, quàm laici, & 43.*

42 *Sta-*

Source : BIU Cujas

42 *Statutum ſervari debet tanquam jus commune.*
43 *Legibus, & non exemplis judicandum eſt.*
44 *Super Statutis controverſis obſervantia multùm attendenda eſt pro eorum declaratione.*
45 *Reſpondetur contrariis argumentis.*
46 *Deficientibus legitimis hæredibus ſuccedit Clerico Eccleſia, & non fiſcus.*
47 *Seeus in ſtabilibus.*
48 *Teſtator in dubio præſumitur ſe conformare voluiſſe cum diſpoſitione juris.*
49 *Statutum excluſivum fœminarum propter maſculos eſt favorabile, quia odium capitis excluſivi non conſideratur.*
50 *Statutum de ſucceſſionibus ab inteſtato, licet loquatur cum ſuppoſito, quod filios habere poſſit inteſtatus, nihilominus comprehendit infantes, tantò magis Clericos.*
51 *Statutum diſponens circa bona, licet loquatur in perſonam, eſt reale.*
52 *Bona quæ provenerunt Clerico ex beneficio Eccleſiaſtico non ſubjacent Statuto de ſucceſſion. ab inteſt. ſicuti cætera bona patrimonialia.*
53 *Licet Genuæ Clerici poſſint de iſtis bonis diſponere ex conventione initâ cum Camera Apoſtolica.*
54 *Appellatione proximiorum veniunt maſculi, & fœminæ.*
55 *Præſumitur Clericus beneficiatus omnes fructus beneficii in alimenta conſumpſiſſe.*
56 *Beneficiati non tenentur ſe alere ex bonis patrimonialibus, ſed poſſunt hoc facere ex bonis Eccleſiaſticis.*
57 *Quando conditio non facit ſententiam incertam, neque ſententia adverſatur, tunc pro conditione habenda non eſt.*

RESOLUTIO I.

Clavarenſ. Paſſivæ ſucceſſionis.

1 

Utores, & Curatores reſpectivè pro tempore filiorum q. Jo: Antonii Fenogetti, unà cum Petro Franciſco altero ex dictis filiis jam pubere, præmiſſa aditione legitima, petierant eumdem Petrum Franciſcum inſolidum admitti ad hæreditatem q. R. Jo: Andreæ ejus Patrui ab inteſtato defuncti ad formam Statuti *de mandat. & licent.* pro bonis defuncti concedendis, cum nullus adeſſet hæres maſculus, præter eum, in gradu ſuccedendi eidem q. R. Jo: Andreæ attenta diſpoſitione Statuti *de ſucceſſionibus ab inteſt.*

At mox comparentes ſorores, ac neptes, unà cum nepotibus ex altera ſorore ejuſdem R. Defuncti dixerunt ſe quoque hæreditatem prædictam adiviſſe, ac inſtabant ad eam pariter admitti in ſtirpes, tanquam exiſtentes in pari, ſeu reſpectu ſororum in proximiori utique gradu dicto q. R. Jo: Andreæ, neque poſſe, ſubdebant, uti fœminas, aut ex fœminis deſcendentes excludi à dicta hæreditate, ad quam utpote quæ ſit Clerici, remoto Statuto ſucceditur ſecundum diſpoſitionem juris communis.

Et quidem ad favorem agnatarum fœminarum plura non mediocriter videbantur urgere.

2 Primò, quod de Jure Canonico, Clerico decedenti ab inteſtato, in bonis, de quibus poteſt teſtari, debent ſuccedere conſanguinei, & ſi non habet conſanguineos ſuccedit Eccleſia *cap. 1. ubi Abbas in princ. de ſucceſſ. ab inteſt. cap. quicumque 12. quæſt. 5. §. ſi quis autem Epiſcopus Auth. de Eccleſiaſt. tit. coll. 9.*

3 Appellatione autem conſanguineorum in materia ſucceſſibili propriè veniunt etiam fœminæ *Peregrin. de fideicomm. artic. 22. num. 24. Fuſar. quæſt. 364. numer. 9. Auguſtinus Barboſ. tract. var. de appell. appellat. 57. num. 5.* & alii per eum allegati, cum igitur de ſucceſſione perſonæ Eccleſiaſticæ habeamus in puncto textus, & claram diſpoſitionem Juris Canonici, non eſt ulterius quærendum.

4 Secundò, quod Statuta laicorum non poſſunt comprehendere perſonas, nec bona Clericorum vulgatis juribus, & quidem non tantum ex defectu poteſtatis, quàm voluntatis, cum nemo in dubio dicatur voluiſſe comprehendere eos, de quibus expreſsè diſponere non poteſt *Surd. conſ. 2. num. 14. Gratian. diſcept. forenſ. cap. 709. num. 20. Duard. in Bulla Cœnæ Domini can. 15. quæſt. 20. num. 87.* Aliàs hujuſmodi Statutum tanquam Eccleſiaſticæ libertati contrarium, auferenſque à Clericis ea, quæ ipſis competunt de jure communi, nullius prorsùs roboris eſſet juxtà *tex. in l. 1. in fin. ff. de Tut. & curat. dat. ab his l. etiam de tutel. & concordant. & ex c. cum terra 14. de elect. & ibi gloſſ. Butr. Imol. & Abb. in c. Eccleſia Sanctæ Mariæ de Conſtit. Riminal. Sen. conſ. 268. num. 23. Surd. deciſ. 20. num. 10. & 11. Fachin. controv. Jur. lib. 12. cap. 29. & Maſchard. de generali Statut. interpret. concluſ. 1. num. 43.* ubi plures alios allegans ita in noſtra regione bis judicatum fuiſſe teſtatur, comprobavit in ejus eleganti juris allegatione egregius, & oculatiſſimus fœminarum advocatus D. Benedictus Maſchius, quibus additur *Grammat. deciſ. 100. num. 7.* ubi quod nec, ſi pro bono publico eſſet conditum Statutum, Clericos, aut eorum bona comprehendere poſſet, & ratio eſt quia omnis poteſtas ſtatuendi à juriſdictione regulatur, & proinde omnes leges *C. tit. de Sanct. Eccleſ.* quæ ſunt inductæ etiam ad favorem Clericorum ſunt nullæ. 5

Tertiò, urgere videbatur, quod Statuta, quæ concepta ſunt in perſonam haud ligent non ſubditos *l. 1. in fin. ff. de tut. & curat. dat. ab his*, & ſic non ligant forenſem etiam pro bonis in territorio ſtatuentium ſitis, quia bona veniunt acceſſoriè ad perſonas nec bonorum ratione poteſt fundari juriſdictio, ac poteſtas ſtatuendi in non ſubditos, ut notat *Cyn. in l. 1. C. ubi pet. curat.* & in puncto, quod Statutum conceptum in perſonam principaliter non adſtringat Clericos, aliòſque, qui ſuæ juriſdictioni non ſubjacent, eleganter deducebat idem M. pro fœminis advocatus ex *Bart. in l. cunctos populos num. 24. & ſeq. C. de ſumm. Trinit. & fid. Cath. Petrus de Bellapertic. in §. plebiſcitum Inſtit. de jur. nat. gent. & civil. Imol. in cap. quod Clerici in 3. de for. compet. Ruin. conſ. 195. num. 4. lib. 4. Surd. dicta deciſ. 20. numer. 10. ac aliis*; Statutum noſtrum *de ſucceſſion. ab inteſt.* in perſonam conceptum eſſe demonſtrant ad oculos verba ibi *Inteſtato decedenti ſuccedant &c.* ut in puncto decidit *Imol. in dicto cap. quod Clericus de for. competen.* & Clericus quoad forum pro forenſe habetur, cum non minus dici debeat non ſubditus, quàm forenſis; Ergo nec Clerici ſucceſſio paſſiva à Statuto comprehenditur, & ita videtur argumentari *Ruin. in dicto conſ. 195. num. 4. lib. 4.* 6

Quartò, quia idem judicium fit de cauſa teſtati, ac inteſtati *l. cauſa cognita ff. de vulgar. & pupill. l. precibus C. de inoff. donat. l. 1. §. 1. de bon. poſſeſſ. circa tabul.* ſed Statutum noſtrum *de teſtam. & ultim. volunt.* neque Clericos, neque eorum teſtamenta comprehendit, quinimò non valeret, ſi prohiberet ne pro eorum arbitrio Clerici diſponerent de rebus ſuis, tam in maſculos, quàm in fœminas, ut probat *Mart. de juriſdict. par. 2. quæſt. 5. num. 13. & 14.* & etiam ſi generaliter eſſet conditum perſonas clericorum non comprehenderet cum in ſpecie eas comprehendere non poſſit, ut ille dicit, ac tradit *Honded. conſ. 3. num. 17. idem Mart. in ſumm. ſucceſſ. legal. par. 1. artic. 13. num. 13.* & præſertim quia dictum Statutum in pluribus præcipiendo, vetando, ac prohibendo procedit, quo caſu non comprehendere clericos concludunt *Abbas in cap. Eccleſia Sanctæ Mariæ 10. num. 25. de conſtit.* cui ſubſcribunt *Barbat. conſ. 50. lib. 3. Thæſaur. in quæſt. 2. ſub numer. 7. lib. 2. & ipſe Mart. Medic. deciſ. 53. num. 17.* in qua aliàs contrarium ſtatuit, ergo neque Statutum *de ſucceſſ. ab inteſt.* eos comprehendere poteſt. 7 8 9 10 11

Quintò, quia ſucceſſio debet eſſe reciproca, ut quemadmodum quis ſuccedit, ita, & ei ſuccedatur, & ſuccedi poſſit *l. nam, & ſi parentibus ff. de inoff. teſtam.* At clericus in hoc Dominio non auditur ſecundum diſpoſitionem Statuti, ſed ſecundum Jura Romana, & tam in procedendo, quàm in judicando uſque adeo, quod licet beneficium utendi Statutis quandoque Clericis indulgeatur, tamen ſemper illud Statutum *de ſucceſſ. ab inteſt.* excluditur: Ergo 12 13

ſicut

Source : BIU Cujas

ſicut clericus in activa ejus ſucceſſione non excludit fœminam, ita nec iſta ab illius paſſiva ſucceſſione arceri debet, quia quotieſcumque clericus activè frui non poteſt Statuto, nec ejus diſpoſitioni paſſivè ſubjectus dici poteſt, juxtà doctrinam *Bald. in l. omni novatione 6. num. 10. C. de Sacroſ. Eccleſ. & repet. in l. 1. num. 9. C. de contrab. empt. Socin. Sen. in conſ. 97. num. 3. lib. 1.* & alios quos recenſet *Surd. dicta deciſ. 20. num. 2. & Adrian. Neguſan. quæſt. 133. n. 19. & quæſt. 145. num. 30.*

14 Sextò, quia Doctores contrariam amplectentes opinionem ſe fundant principaliter, quod Statutum excluſivum fœminarum ſit favorabile, ac conditum pro conſervandis agnationibus, ſed id de Statuto Genuæ non poteſt dici, cum potius appareat factum favore cæterorum graduum perſonarum, ex quo frater excluditur per filiam à ſucceſſione fratris, ſi enim eſſet factum favore agnationis, excluderet etiam neptem ex filia *Menoch. conſ. 95. num. 86. & 96. Grat. dicto conſ. 20. lib. 1. num. 13. & 14. Dec. conſ. 287. col. 5. Caball. conſ. 128. num. 150. & ſeq. lib. 2.* ubi allegat eumdem *Grat. dicto conſ. 20.* Ergo in noſtro caſu hujuſmodi ceſſat fundamentum.

15 Septimo, urget quod Statutum noſtrum loquitur præceptivè, ibi in principio *inteſtato decedenti ſuccedat*, quo caſu DD. etiam contrariæ ſententiæ dicunt clericum non comprehendi, licèt eſſet favorabile *dictus Martius Medices d. deciſ. 53. num. 13. & 17. Burſat. dicto conſ. 93. num. 4. & 22. Theſaur. d. qu. 2. ex Barbat. conſ. 50. col. 2. lib. 3.*

16 Octavo, quia cum Statutum vocet ad ſucceſſionem inteſtati ſolos maſculos liberos deſcendentes non poteſt verificari in clericis, qui non poſſunt habere filios de legitimo matrimonio, ut requirit Statutum in paragrapho penultimo: Ergo, ubi non verificatur Statuti ſuppoſitum, neque obtinet ſibi locum illius diſpoſitio vulgatis juribus, ut in hiſce noſtris terminis tradunt *Signorol. de Homod. in conſ. 101. in fin. & Brun. de Stat. fœmin. excluſ. artic. 8. num. 47.*

Nec obſtare videbatur, quod aliquando contingat aliquos Sacerdotes habere filios de legitimo matrimonio progenitos antequam fierent clerici, quia hoc dicebatur evenire ex accidenti, ſicut etiam accidere poteſt moniali, & monacho, ſi fortè eſſent conjugati antè monachationem, non tamen indè ſequitur eos uti Monachum, & Monialem poſſe habere filios legitimos, & cum hæc ſint de raro contingentibus, leges ad ea non adaptantur.

Nonò, quia ſicut, cum Statutum dixit *inteſtato decedenti, ſive maſculo, ſive fœminæ*, etiam addidiſſet, *ſive clerico, ſive laico*, non valeret ex quo laici, ut ſuprà dictum fuit, nullam juriſdictionem habent in clericos, ita non poterit ſubſtineri, ſi dicantur tacitè comprehenſi, quo caſu oportet in Statuto ſubintelligi verba illa, *ſive laico, ſive clerico*, & haberi pro expreſſis.

17 Decimò, tandem urgere videbantur authoritates DD. inſignium, qui negativam hanc ſententiam firmaverunt, Imolæ nempè omnium Coryphæi in *in c. quod clericis de for. competent. Guglielm. de Benedict. in c. Rainut. verſ. duas habens filias num. 145. de teſtam. Dec. in cap. Eccleſia Sanctæ Mariæ num. 218. de conſtit.* cum aliis quos allegat *Maſchard. de gener. Stat. interpret. concl. 1. num. 43. Fachin. controv. jur. lib. 12. cap. 29. Mart. de ſucceſſ. par. 1. quæſt. 13. artic. 13. numer. 2. Bellet. diſquiſ. cleric. tit. de exempt. cleric. à Stat. laicali §. 4. num. 24. & Surd. deciſ. 20. num. 7. Carol. de Graſſ. de effect. cleric. effect. 2. numer. 275.*

18 Placuit tamen his non obſtantibus, & aliis, quæ copiosè ſanè non minùs, quàm ſubtiliter pro mulieribus deducta fuerunt, ſententiæ, quæ maribus favet in judicando ſubſcribere; Declarando ſcilicet hæreditatem dicti q. R. Jo: Andreæ delatam eſſe in ſolidum dicto Petro Franciſco illius ex fratre nepoti excluſis cæteris omnibus agnatis fœminis, vel ex fœminis deſcendentibus ad formam Statuti *de ſucceſſion. ab inteſt.* deductis tamen bonis, quæ eidem q. R. Jo: Andreæ obveniſſent ab aliquo beneficio Eccleſiaſtico, quæ tamen ſuperfuiſſent ab illius alimentis neceſſariis pro ejus ſtatu, qualitate, & dignitate, ad quæ dictum fuit debere ſuccedere in ſtirpes agnatos, tam maſculos, quàm fœminas ejuſdem gradus, ſi quæ obveniſſe, & ſuperfuiſſe, ut ſuprà intra dies 30. probatum fuerit. Et quidem ex infraſcriptis potiſſimùm fundamentis, & rationibus.

Primò, quòd in Statuto *de ſucceſſ. ab inteſt.* conſiderantur perſonæ ſuccedentium non autem perſona clerici defuncti, ut tradunt eleganter *Theſaur. quæſt. forenſ. quæſt. 2. & 4. num. 20. lib. 2. Peregr. conſ. 90. num. 25. lib. 1. & deciſ. 117. num. 12. Rot. Roman. diverſ. deciſ. 295. num. 6. 9. 10. lib. 1. & deciſ. 304. par. 1.* ac deciſum refert *Chriſtophorus Mart. Medic. deciſ. ſen. 53. n. 19. ac per tot. Surd.* (qui receſſit *à deciſ. 20.* ubi contrarium tenuit) *conſ. 560. lib. 4.* & ſecundum ipſum fuit judicatum teſte *Theſaur. dicta quæſt. 4.* ad etiam tradita per *Merlin. de legitim. lib. 3. tit. 1. quæſt. 19. Caval. deciſ. 33. par. 3. num. 15. & deciſ. 20. lib. 4. num. 4. Graſſ. de effect. cleric. effect. 2. num. 276. Tort. ad Stat. Pap. in civil. ſtat. 95. Mangil. de imput. & detract. quæſt. 56. num. 34.* 19

Nec officere viſum fuit, quod ſucceſſor, & ille cui ſuccedit ſint inter ſe correlativi, ac unus non poſſit conſiderari ſine altero. Quia non indè rectè infertur, quod ſtatuentes non potuerint diſponere ſuper perſonis ſucceſſorum ſibi ſubjectis, ut ſcilicet potiùs hoc quam illo modo, & ordine ſuccedant; Attenditur enim in Statutis id quod principaliter eſt in intentione ſtatuentium, ut in terminis noſtris tradunt *Cancer. var. reſolut. par. 1. cap. 24. num. 11. Medices dicta deciſ. 53. num. 11. Theſaur. dicta qu. 2. num. 7.* Nam non ex eo, quod prohibitum ſit fœminis extantibus maſculis ab inteſtato ſuccedere, inhibitum dici poteſt clericis pro libito de rebus ſuis diſponere in quemvis, quia Statutum hujuſmodi caſu non jubet, non arctat perſonam Clericorum, quo caſu Statuta comprehendere etiam clericos docent *Bart. in l. cunctos populos C. de ſum. Trinit. & fid. Cathol. & Merlin. dicta quæſt. 19. numer. 7.* pluries in hanc ſententiam adducens *Cancer. var. reſol. par. 3. cap. 11. num. 23. 191. 192. Coſt. de port. rat. quæſt. 103. num. 23. 24. Tort. dicta rubr. 95. à numer. 87. uſque ad 120.* 20

Undè regula correlativorum, ut ſcilicet prohibitum uni, dicatur prohibitum & alteri, non applicatur noſtris terminis, ubi clericus non prohibetur diſponere de rebus ſuis, prout ſibi libet. Quinimò ab inteſtato decedendo cenſetur vocare ipſemet (ut mox dicetur) ad ejus hæreditatem eos, quos pro familiæ conſervatione, & bono publico lex ſuæ patriæ vocat. Et ideo non eſt trahendum ad prohibitionem id, quod ſua ſpontè ſibi eligit. Sed dicendum eſt Statutum operari ſecundum illius voluntatem *Rot. Rom. dicta deciſ. 295.* 21

Minus obſtare poteſt, quod qui ſuccedit hæreditati clerici non dicitur venire ad illam ſimpliciter ſumptam, ſed prout eſt clerici; Quia cum Statutum ſine difficultate inter ſibi ſubditos poſſit pro arbitrio diſponere habilitando, vel inhabilitando eos etiam reſpectu bonorum, quæ alibi ſunt ſita *Salycet. in dicta l. cunctos populos verſ. ſi autem C. de ſumm. Trinit. Jaſon. conſ. 80. num. 11. 12. lib. 3. Socin. conſ. 36. num. 23.* Idem poterit longè fortiùs, & nemo hoc impugnat, reſpectu bonorum ſtatuentibus ſuppoſitorum, prout ſunt bona clericorum poſt ejus mortem ut infrà dicetur, licèt non ſit ſubditus is, de cujus hæreditate agitur *Rot. Rom. dicta deciſ. 295. num. 6. & 304. par. 1.* dicens, quod maſculus ſubditus excludit fœminam ſubditam, etiamſi tractetur de hæreditate forenſis, & eſt communiter recepta, ut teſtatur *Gaſp. Ant. Theſaur. dicta quæſt. 4. num. 2. & 3. Merlin. dicto tract. de legit. lib. 3. tit. 1. quæſt. 18. n. 58.* quos pro multis allegare ſufficiat. 22 23

Secunda ratio decidendi ea fuit, quod Statutum noſtrum *de ſucceſſ. ab inteſt.* diſponit circa bona temporalia clericorum, ac reſpicit juſtam vivendi rationem pro tali approbatam in ipſius Reipublicæ conſervationem. Quapropter cum ſubjectum illius ſit quid reale, & publicum commodum concurrat, nec (ut ſuprà dictum eſt) directè opponatur immunitati clericorum, ejuſve diſpoſitio ſit generalis non prohibitiva, aut arctativa, nulla ſubeſt ratio, quin ſibi locum non obtineat etiam in hæreditate clerici, ut ex *Merlin.* & copiosè per eum citatis *in dict. tract.* 24

de

de legitim. lib. 3. *tit.* 1. *quæſt.* 19. *num.* 7. probavimus, quibus additur *Rot. Senenſ. apud Medic. dicta deciſ.* 53. *numer.* 19. *junctis numer.* 22. *ac* 23. *cum ſeq.* Sic
25 Statutum ne monialis, ſeu monachus ſuccedat, quamvis aliàs nequeat complecti perſonas Eccleſiaſticas. Tamen quia diſponit ſuper bonis, & factum eſt favore publico validum eſſe nemo adhuc dubitavit. Sic pa-
26 riter aliud Statutum, ne immobilia alienentur in forenſes, quod utique eſt in fortioribus terminis, comprehendit etiam bona patrimonialia clericorum *Balb. de præſcript. par.* 5. *quæſt. princ. num.* 2. *Carroc. conſ.* 127. *num.* 6. *Gypſ. in addit. ad deciſ. Bonon.* 133. *verſ. ſed in aliquibus*, ea ſolum ratione, quia diſponit ſuper re ſtatuentibus ſubjecta.

Nec eſt conſiderabilis reſtrictio libertatis alienandi rem ſuam in forenſes, cum inter ſubditos poſſit pro libito eam exercere, neque ſit id principale in intentione ſtatuentium, quæ non eſt directa ad perſonas ſed ad res ne in extraneos deveniant *Federic. de Sen. conſ.* 85. *vol. pen. verſ. non obſtat. Surd. conſ.* 2. *n.* 40. neque enim ita eſt immunitati clericorum inhærendum ut bonum Reipublicæ regimen negligatur, vel offendatur.

27 Sic rurſus Statutum quod imponeret pœnam privationis hæreditatis paternæ filiisfamilias nubentibus ſine conſenſu patris licèt videatur contrarium libertati matrimonii ſuſtinetur, quia præponderat intentio principalis, quæ movit ſtatuentes, nimirum, ut reprimantur mali mores, nec diſponit ſuper matrimonii ſubſtantia, ſed de re ſtatuentibus ſuppoſita; *Cancer. dicto cap.* 24. *num.* 6. *Vaſquez. de ſucceſſ. creat. lib.* 1. §. 10. *num.* 628. *Borell. in ſumm. deciſ. p.* 3. *c.* 1. *num.* 292. *Peregr. conſ.* 6. *num.* 4. *lib.* 2. *ad Stat. Urb. tit. de Stat. Urb. præſcript. gloſſ.* 19. *num.* 208.

28 Sic denique cadunt in commiſſum res clericorum extrahi tentatæ contrà prohibitionem extractionis annonæ, ex quo ob bonum Reipublicæ, & ſalutem condita dicitur *Mauſon. de contrahan.*

29 Nec obſtare viſus fuit *Surd. in conſ.* 2. *num.* 32. *& ſeq.* dum contrà *Bart. in d. l. cunctos populos* negat ſtatuta ligare clericos etiam quod honeſta de cauſa condita fuerint, ac generalia ſint, nec de clericis mentionem faciant, & in *conſ.* 301. *num.* 24. dum ait quod ſi Statutum laicorum ligaret clericos etiamſi foret eis favorabile plus obeſſet juriſdictionem exercendo in illos, quam prodeſſet, loquitur enim Surd. in dictis locis de Statuto arctante perſonam, jubendo, aut prohibendo, & quando in eo clerici ſunt nominati, ut fatetur *num.* 25. *verſ. quinto, & n.* 33. *ac* 34. *junct. fin. d. conſ.* 2. Secus ubi de bonis agitur, nec de Eccleſiaſticis mentionem faciat, ut videre eſt penes eumdem *Surd. d. conſ.* 301. *num.* 66. & tradit eleganter *Gypſ. in addit. ad deciſ. Bonon.* 133. *verſ. ſed in aliquibus, & Medices dicta deciſ.* 53. *num.* 40.

30 Non refragatur prædictis licèt dici poſſet verba noſtri Statuti concepta eſſe in rem, ſed in perſonam, quia ad cognoſcendum utrum Statuta ſint perſonalia, vel realia, ſeu potius utrum diſponant de bonis, vel arctent perſonas clericorum, non attenditur quomodo verba ſint concepta, cum hæc diſtinctio ſit magis verbalis, quàm eſſentialis, nec lex ſit impoſita verbis ad tradita per *Theſaur. d. q.* 2. *lib.* 2. *num.* 7. *& Medic. dicta deciſ.* 53. *num.* 23. & ante eos per *Boſc. conſ.* 269. *num.* 2. Attenditur autem, ut ſupra reſolutum fuit, quænam fuerit principalis intentio ſtatuentium, utrum ſcilicet directa ad perſonas, vel res, & in hoc ſecundo caſu licèt expreſsè perſonas nominaret, non proindè Statutum dici poſſet perſonale, quia perſonæ non conſiderantur de per ſe, ſed in conſequentiam rerum, ut latè per eumdem *Theſaur. & Medic. in locis mox laudatis, & Surd. conſ.* 343. *num.* 9. 10. *poſt Natt. conſ.* 148. *in primo dubio*: Dicitur autem Statutum in perſonam, quando perſonæ ipſæ habilitantur, vel inhabilitantur, arctantur, vel coercentur aliquid facere, vel non, aliàs quomodocumque demum ſit conceptum ſemper de bonis cenſetur diſponere *Surd. ubi ſuprà, Rot. dicta deciſ.* 295. *num.* 10. 11. *par.* 1. *diverſ. Mar. Anton. var. reſol. lib.* 2. *reſol.* 59. *caſ.* 10. *Cyriac. controv. jur.* 177. *num.* 45.

31 Tertia eſt ratio, quia bona patrimonialia clericorum ſunt merè laicalia, & ſubjecta juriſdictioni Principis ſæcularis, clerici enim in iis non gaudent privilegiis Eccleſiæ extrà caſus à jure expreſſos *Balb. de præſcript. p.* 1. *p.* 5. *princ. quæſt.* 5. *num.* 2. *Gypſ. in addit. ad deciſ. Bonon.* 133. *verſ. ſed in aliquibus. Odd. apud Flav. Tort. ad Stat. Pap. Tomat. de collect. Pariſ. Surd. Carrocc.* & alii quamplures congeſti per *Mart. Medic. dicta deciſ.* 53. *num.* 19. 20. Quod uſque adeò receptum eſt in Dominio hujus Sereniſſimæ Reipublicæ, ut quotidiè ſuper bonis patrimonialibus clericorum tamquam laicalibus imponantur collectæ (avariæ materna lingua vocantur) tam ordinariæ, quàm extraordinariæ prout collectantur cætera omnia bona laicorum, quo caſu, ut inquit Thæſaurus Statutum laicorum, maximè coram Judice laico ſervandum erit abſque eo quod dicatur ponere falcem in meſſem alienam cum diſponat de re ſibi ſubjecta.

Quarta eſt quia in omnem caſum Statutum no- 32
ſtrum diſponit de bonis eo tempore, quo deſierunt eſſe clerici nimirum poſt mortem illius, quo caſu eſto etiam millies quod eo vivente ex perſona ipſius eſſent aliquo privilegio vallatæ, illud ceſſat, cum mors omnia ſolvat §. *deinceps in auth. de nupt. leg. Paulus reſpondit* 89. §. 1. *ff. de acquir. hæred.* & in terminis, quod bona quæ vivo clerico erant affecta aliquo privilegio eo defuncto deſinunt Eccleſiaſtica dici, & ſequuntur conditionem hæredis *Guid. Pap. quæſt.* 261. *Petr. Gregor. in ſyntagm. univerſ. jur. lib.* 46. *cap.* 3. *num.* 8. Undè poſſunt ſtatuentes eò fortiùs abſque difficultate diſponere de eis, quo magis tunc temporis abſque difficultate eorum juriſdictioni ſubſunt ad tradita per *Barb. c. quod clericis de for. competent. Gabriel. Saray in addit. ad Mathef. ſing.* 110. *num.* 86. *Brun. de Stat. fœmin. excluſ. artic.* 8. *num.* 4. *Burſ. conſ.* 93. *num.* 36. *vol.* 1. *Surd. dicto conſ.* 560. *num.* 11. & poſt prædictos, & alios, quos plena manu congerit *Martius Medices dicta deciſ.* 53. *num.* 5. & 6. qui dicit quod eo tempore ſucceſſio defertur maſculis, & aufertur fœminis, quo clericus jam mortuus eſt, quapropter cum agatur tantum de bonis hæreditatis ad laicos pervenientis non poteſt ullo pacto dici, quod fiat præjudicium ipſi clerico jam defuncto per *Gloſſ. in l. illa inſtitutio ff. de hæred. inſtituend.* cui ſanè rationi obſervat non fuiſſe per *Surd. in dicta deciſ.* 20. reſponſum etiamque *num.* 9. ſubdit à nemine fuiſſe evacuatam.

Prædictis autem parum obeſſe viſum fuit quod eo momento, quo defertur hæreditas, bona adhuc dicantur eſſe in dominio clerici quaſi non ſit diverſum momentum, ſive inſtans, quo clericus decedit, ab eo quo defertur ejus hæreditas, quia verius eſt ineſſe temporis prioritatem inter obitum defuncti, & ſucceſſionem hæredis, prout patet ad ſenſum, non enim huic defertur hæreditas, niſi ille penitus defunctus ſit, quo caſu Dominium rerum à moriente diſcedit, ut probat apertè *tex. in l. ſi ego* 10. §. 1. *ff. de jur. dot. & tex. in l. ſi quis presbyter. C. de Epiſc. & Cleric.* Quatenus utitur verbo præteriti temporis denotante in defuncto eodem momento ejus obitus Dominium extinctum fuiſſe ibi *bona, quæ ad ipſum pertinuerunt.*

Nec vis facienda eſt in verbis Statuti ibi *inteſtato decedenti*, dum utitur participio præſentis temporis, quaſi diſpoſitionem ſuam conferat in ipſo ultimo vitæ ſpiritu inteſtati. Quia ſatis ex contextu ejuſdem Statuti conſtat conſideraſſe inteſtatum tempore, quo jam defunctus eſt; ſubdit enim ibidem paulò poſt ibidem Statutum *Etiamſi adeſſent filiæ fœminæ, vel ejus deſcendentes ex ipſo defuncto*, rurſus *Et tota hæreditas dicti inteſtati deferatur*, cum autem hæreditas viventis non detur *l.* 1. *ubi gloſſ. in princ. ff. de hæred. vel act. vend.* Utique patet Statutum non conſideraſſe inteſtatum adhuc viventem, qui neque poſſet adhuc dici inteſtatus hujuſmodi caſu, ſed poſt mortem, ut verba illa in §. 3. *Si ex defuncto non aderunt maſculi*, ubi reaſſumit ea, quæ præmiſit in principio, planum faciunt.

Ulterius non eſſet novus loquendi modus apud eximios DD. ut præſens tempus accipiatur pro præterito, ſic enim omiſſis Grammaticis, qui antipteſym figuram vocant genus illud ſermonis, habetur *in l. de ſubmerſis verb. nudantur C. de naufrag. lib.* 11.

ſic

Source : BIU Cujas

ſic in l. ſi cum dies in princ. ibi finiretur ubi gloſſ. de recept. arbitr.

33 Nec pluris valere potuit ad evertendum aſſumptum prædictum toties allegata à Dominis informantibus pro fœminis concluſio illa, quod hæreditas jacens, penes quam rerum Dominium eſt, perſonam Clerici repræſentat, & illius vicem ſubſtinere dicitur *leg. hæreditas* 34. *ff. de acquir. rerum Domin. l. non minus* 31. *ff. de hæredib. inſtit.* cum aliis adductis per *Barth. de Boſc. conſ.* 269. *num.* 2. *verſ. tertio non obſtat*, qua ſuppoſita concluſione Dominium rerum à defuncto omninò abdicatum non cenſetur; Hæreditatem enim jacentem repræſentare defunctum verum eſt in pleriſque, non autem in omnibus, ut dicunt expreſsè *tex. in l. hæreditas* 64. *ff. de acquir. rerum Domin. & §. primo Inſtit. de ſtipulat. ſervor.* In his ſcilicet, quæ non requirunt factum hominis concluſio prædicta procedit *Boſch. dicto ſuo eleganti conſ.* 269. *dicto verſ. tertiò non obſtat.* Nec hunc ſenſum, ut defunctus fingatur vivus, & Dominus, quoad hæres adeat, quia id fingere lex ipſa non poteſt ex quo impoſſibile eſt quod mortuus vivat, & Dominus ſit. Jura autem non fingunt ſuper impoſſibili natura, ut docet *Bart. in l. ſi quis pro empt. ff. de uſucap.* quem DD. ſequuntur teſte *Muſſ. ibid. num.* 145. Sed lex, ne aliqua pereant, & ſit cui quæratur collegit in unum omnia jura per defunctum relicta, & huic collecto cumulo jurium ſuſpenſorum, qui appellatur hæreditas, dedit virtutem quærendi ad beneficium hæredis venturi, excluſis tamen iis, quæ factum perſonæ requirunt, ut ſunt *tex. expreſſ. in dicta l. hæreditas* 61. *ff. de acquir. rer. Domin. leg. uſusfructus* 26. *ff. de ſtipul. ſervor.* Non enim quæritur defuncto, quia eſt impoſſibile, ut dictum eſt, non hæredi, qui nondum eſt, ſed hæreditati: Ideſt juri ſuſpenſivo expectanti unam perſonam per aditionem. Hæres enim quandocumque adierit fingitur retrò adiviſſe *l. hæres quandocumque ff. de acquir. hæredit. l. ſi ex re* 28. §. *fin. ff. de ſtipul. ſervor. Boſc. d. conſ.* 269. *ibidem.*

34 Non eſt igitur verum, quod antè hæreditatem aditam Statutum dicatur diſponere de rebus non ſuppoſitis ejus juriſdictioni ex eo, quod fuit Clericus, qui deceſſit, quia bona, & jura defuncti per mortem, quæ omnia ſolvit deſinunt eſſe Clerici, ſicut, & cujuſcumque defuncti etiam laici, quod planum eſt per *tex. in l. nihil aliud ff. de verb. ſignif.* ubi dicitur quod hæreditas eſt ſucceſſio in univerſum jus, quod defunctus habuit, ut doceremur illud amplius non haberi per defunctum, & Dominium omninò à morientе ſejungi, licèt hæreditas ipſa Domina in pleriſque appelletur dicto §. 1. *Inſtit. de ſtipulat. ſervor.*

Secundò planum etiam id facit *tex. in leg. ſi quis præsbyter. C. de Epiſcop. & Cleric.* ibi *bona quæ ad eum pertinuerunt*, quod verbum præteriti temporis utique demonſtrat amplius non eſſe clerici.

Tertiò tandem convincitur ex *tex. in l.* 1. *ſi ego* 10. §. *ff. de Jur. dot.* ubi *J. C.* rationem reddens quare extinguatur donatio inter vivos facta à defuncto ſub conditione nuptiarum, quæ conditio poſt illius obitum purificetur, eam dicit, quia Dominium per mortem à donatore diſcedit, & ad hæredem tranſmittitur.

35 Quod uſque adeò verum eſt, ut (quicquid dicat Viglius in contrarium) cuilibet diſponere de rebus ſuis poſt ejus mortem fuerit tantum ex gratia permiſſum *Menoch. conſ.* 275. *num.* 48. Aliàs enim non poſſet ſuper illis imponere legem, & conditionem eo tempore, quo ſuæ amplius futuræ non ſunt, cum nihil referat aliquid fieri tempore habili, vel inhabili, ſi effectus illius conferatur in tempus inhabile *l.* 1. §. *quod ſponſa C. de donat.* Undè non facta diſpoſitione, & ſic non urendo gratia conceſſa dicere non poſſumus, quod defunctus poſt mortem adhuc ſit Dominus, nec lex aliqua reperitur quæ hoc innuat.

Cæterum in noſtris terminis res clara eſt, quia nedum prætenditur bona poſt mortem clerici fingi in ejus dominio, ſed etiam fingi eodem munita privilegio clericali, ne ſubſint ſtatuto laicorum, quæ omnia aliena ſunt à juris regulis; Prima quod mors omnia ſolvit, ſecunda quod bona privilegio vallata concernente perſonam poſſeſſoris, ea ſublata privilegium amittunt, tertia quod clerici extrà caſus in jure expreſſos nullum habent privilegium in temporalibus bonis, quarta, quod duo ſpecialia non poſſunt eſſe in eodem ſubjecto.

Si ergo Statutum noſtrum principaliter de rebus diſponit, non autem de perſonis decedentium, ut ſuprà oſtenſum fuit, & diſponit eo tempore, quo non amplius ſunt in defuncti Dominio, ſequitur concludenter, ut etiam bona, & hæreditas, quæ fuerunt clerici ab illo comprehendantur, nec aliquo pacto exempta dici poſſint.

Et quamvis ex prædictis ſatis appareat quomodo procedat concluſio, quod hæreditas jacens repræſentat defunctum, tamen animadvertebatur ulterius, quod res hæreditariæ antè aditam hæreditatem in nullius bonis ſunt, ita verbis expreſſis dictante *tex. in l.* 1. *ff. de rer. diviſ.* Nec propterea reſultant conſiderata à Magnifico pro fœminis Advocato abſurda, nimirum, quod ſi hoc verum eſſet, fierent occupantis aut non magis propinquorum defuncti, quàm extraneorum, quia lex, & Statutum id opportunè præcavens expreſsè diſponit eas deferri deſcendentibus, & conſanguineis, quos præſumitur Teſtator præ cæteris dilexiſſe, quoſque veroſimiliter vocaſſet, ſi teſtamentum feciſſet *arg. l. cum avus de condit. & demonſtr. l. acutiſſimum de fideicomm.*

Qua propter dicitur quod inteſtatus decedens taci- 36
tè videtur ordinare id quod lex ipſa, aut Statutum diſponit de ejus ſucceſſione, ut ex *Bald. in conſ.* 121. *num.* 2. *lib.* 4. *Curt. Jun. conſ.* 4. *num.* 4. *verſ. eamdem opinionem*, *Natt. conſ.* 216. *num.* 10. *Mantic. de conject. ultimar. volunt. lib.* 7. *tit.* 7. *num.* 14. *Peregr. de fideicomm. art.* 25. *num.* 15. *Joſeph. de Ruſtic. d. lib.* 2. *cap.* 3. *num.* 5. *& lib.* 6. *cap.* 8. *num.* 23. *Marin. reſol.* 88. *numer.* 4. *Cancer. var. reſolut. cap.* 8. *numer.* 221. *tom.* 1.

Patet etiam ex prædictis, quod non obſtaret licet 37
hæreditati jacenti clerici perſonis laicis delatæ dandus eſſet curator coram Judice Eccleſiaſtico, ut dictum fuit pro parte mulierum probari per *Carleval. de Judic. lib.* 1. *diſputat.* 2. *à num.* 322. quamvis id non ſit ita planum, quod decidi contrarium non poſſit per doctrinam *Guid. Pap. deciſ.* 261. *& Petr. Gregor. in ſyntegmat. univ. Jur. lib.* 46. *cap.* 3. *num.* 8. ubi habetur, quod bona ſequuntur conditionem illius, cui ſunt deſtinata.

Quinta decidendi ratio fuit, quia eò magis Sta- 38
tutum comprehendere debet hæreditatem clerici, quo favorabile eſt, nempè conditum ad conſervanda bona in familia, & agnatione. *Rot. Rom. deciſ.* 563. *numer.* 2. *in recent. Theſaur. deciſ.* 375. *num.* 52. *Medic. allegata deciſ.* 53. *num.* 10. 11. *& ſeq. Joſeph. de Ruſtic. dicto tract. de lib. in condit. poſit. lib.* 2. *cap.* 2. *n.* 7. *Alex. Trentacinq. var. reſol. lib.* 1. *tit. de Statut. concl.* 1. *num.* 1. *verſ. minor probatur latiſſimè Cavagn. ad decret.* 73. *Montisferrati* §. 1. *quæſt.* 1. *& 2. per tot.* ſunt etiam pro hac opinione *dec. Rot.* 104. *p.* 1. *recent. & deciſ.* 644. *num.* 2. *in* 2. *par. rec.* per quam revocata fuit *deciſ. ejuſdem Rot.* 780. ubi concluſum fuerat hujuſmodi Statutum odioſum eſſe, & ſic tandem argumentati ſunt *Merlin. d. tract. de legitim. lib.* 3. *tit.* 1. *quæſt.* 19. *Caval. deciſ.* 33. *par.* 3. *nu.* 15. *& deciſ.* 20. *n.* 4. *lib.* 4. *Graſſ. de effect. cleric. effect.* 2. *num.* 276. *Tort. ad Stat. Pap. in civil. Stat.* 95. inferendo quoque ex conſervatione familiarum ipſius Reipublicæ conſervationem per *tex. in leg.* 1. §. *ſed & ſi ſervus verſ. publicè enim intereſt ff. de ventr. inſpic.*

Nec in conſideratione habitum fuit, quod Statu- 39
tum aliquo caſu vocet fœminas, nimirum filias antè patruos, quia ex hoc non deſinit eſſe conditum favore agnationis in caſibus in quibus maſculi ſunt prælati fœminis. *Socin. Jun. conſ.* 23. *num.....vol.* 1. *& conſ.* 53. *vol.* 2. *Gratian. conſ.* 26. *col.* 7. *vol.* 2. ex *Molin. de Hiſpan. primogen. cap.* 5. *numer.* 50. tradit *Fuſar. quæſt.* 499. *num.* 24.

Sicut nec attendenda fuit conſideratio deducta ex eo quod clerici non gaudent hoc Statuto in eorum ſucceſſione activa, in qua favor conſiſtit; undè inferebatur eoſdem neque volentes illo ligari poſſe.

Quia cum ſuperius probatum fuerit Statutum con-

ſide-

Source : BIU Cujas

ſideraſſe dumtaxat perſonas ſuccedentium, ac diſponere de rebus, quæ non ſunt exempta à juriſdictione laicali, & in omnem caſum tempore, quo non amplius ſunt ſub Dominio inteſtati defuncti, utique jam patet objectum undequaque ceſſare; non enim agitur de favore, vel præjudicio clericorum, neque de eiſdem, volentibus, aut nolentibus Statuto ſubjiciendis, ſed an hæreditas ac bona, quæ fuerunt clerici poſt quam ſine teſtamento obiverunt ſubjacent diſpoſitioni Statuti *de ſucceſſ. ab inteſt.* & inter varias rationes, ac ſolida fundamenta, quæ ſtant pro affirmativa, hæc etiam quod Statutum ſit favorabile, concernatque publicam utilitatem ſuperaddita fuit.

Cæterum ſi aliquo pacto poſſet argumentum prædictum de ſucceſſione reciproca locum ſibi vendicare in hiſce terminis, quod negatur. Illud tamen, ut inferiùs dicetur in reſponſione ad contraria, procedit affirmativè, non autem negativè. *Lap. alleg.* 101. *num.* 22. aliàs valeret argumentum, fœmina non ſuccedit cum maſculo, ergo nec ei ſuccedítur, & Statutum in ejus hæreditate locum non habere malè concluderet.

40 Sexta, quia cum Statuto concurrit etiam voluntas ipſiuſmet Clerici (ut ſuprà attigimus) qui dum inteſtatus deceſſit, & teſtando potuiſſet de bonis ſuis diſponere pro libito, cenſetur ad ejus hæreditatem invitare eos, quos lex ſuæ Patriæ vocat, & velle id quod Statuta volunt *Peregr. de fideicomm. artic.* 25. *num.* 15. *Joſeph. de Ruſticis dicto lib.* 2. *cap.* 3. *num.* 5. *& lib.* 6. *cap.* 8. *num.* 23. *Mantic. de conject. ult. volunt. lib.* 6. *tit.* 7. *per tot.* Et hoc, etiamſi ſimus in perſonis Statuto noſtro ſuppoſitis *Rot. dicta dec.* 295. *&* 304. *par. pr. diverſ.* ut de clerico tradit *Pic. in l. Titia* §. *Titia cum nuberet num.* 78. Et de Principe, qui Statuto non ligatur *Vaſq. quæſt. Illuſtr. controv. c.* 45. *num.* 16, 17. Præſertim ſi maſculos pro familiæ conſervatione, ac bono publico, ut ſuprà de noſtro Statuto concluſum fuit, Statutum vocet *DD. in l. hæredes mei* §. *cum ita ff. ad Trebell.* quo caſu etiam quod præceptivè procederet, ſaltem ex dictamine rationis ligari Clericos admittit *Surd. d. conſ.* 301.

Et eò magis clericorum voluntatem non contrariam, ſed conformem ſtatutis præſumere debemus,
41 quo non minus eos appetere familiæ propriæ conſervationem, quam laici in dies experimur, ac tradit *Surd. d. conſ.* 760. *num.* 10. *Medic. dicta dec.* 53. *num.* 13. Accedat denique quod licèt ſucceſſio Clericorum regulari deberet à jure communi, ut pro par-
42 te mulierum prætenditur, cum Statutum jus commune in regione ubi viget appelletur, ex quo idem jus civile mandat Statuta pro jure obſervari *l. omnes populi ff. de juſt. & jur. Honded. conſ.* 13. *numer.* 131. *lib.* 1. *Surd. conſ.* 8. *num.* 14. *conſ.* 110. *n.* 12. *&* 343. *num.* 7. *Jaſ. conſ.* 149. *numer.* 14. 17. 18. *lib.* 2. Adhuc non poterit evitari diſpoſitio Statuti vigentis tempore mortis defuncti, regulare enim eſt leges poſteriores prioribus derogare.

At ſi fortè dicatur cum *Mantic. in lib.* 6. *tit.* 7. *num.* 20. *de conject. ultim. volunt.* quod eatenùs clericus præſumitur ſe cum Statutis conformare, quatenus illis vivens uſus fuerit; Præſto erit reſponſio, quia præterquamquod omnes Clerici paſſim in Dominio Genuenſi Statutis laicorum utuntur ex privilegio, quod perquàm facillimè illis impertitur, nec vis tota argumenti poteſt reſidere in negatione aliquot caſuum, qui in dicto privilegio juſta, ac rationabili de cauſa excipiuntur, cum cæteris omnibus plenè utantur; adhuc ſi daretur, quod Clerici noſtris Statutis non uterentur, non proindè jure inferri poſſet, quod non præſumatur eorum voluntas ſe conformare cum diſpoſitione Statuti *de ſucceſſion.*
43 *ab inteſt.* cum hæc præſumptio ſit fundata in propriamet eorum appetentia conſervationis agnationis, & ſuæ familiæ, *Surd. d. conſ.* 560. *num.* 10. *& DD. in l. hæredes mei* §. *cum ita ff. ad Trebell.* ad quam omninò reſpicit (ut dictum fuit) Statutum prædictum, & hinc fit, ut ſuprà pariter animadverſum fuit ex *Rot. in dicta deciſ.* 295. *&* 304. quod eadem præſumptio procedit, licèt ſimus in perſonis Statuto non ſubjectis.

Nec relevans viſum fuit, quod ratione motivorum opponebatur M. Advocato dicti maſculi, nempè conjecturas habere dumtaxat locum in teſtamento, non in ſucceſſione ab inteſtato, quo caſu attenditur lex ſola, ſeu Statutum, non autem voluntas defuncti, quamvis de ea conſtaret evidenter, aut per teſtes, aut per teſtamentum invalidum; Quia, prout eleganter reſpondebatur per dictum M. Advocatum, nulla ſubeſt differentia in indaganda voluntate teſtati, ac inteſtati, quod ſi non attenditur voluntas inteſtati minus legitimè declarata, id tamen provenit, quia non eſt, nec cenſetur ejus voluntas, ut per *l. cùm Syllanianum C. de iis quibus ut indign. l. hæredes* §. *ultimo ff. de Teſtam.* §. *ex eo autem ſolo Inſtit. quib. mod. teſtam. infirm.* probat *poſt Alex. in l.* 2. *num.* 22. *C. de bon. poſſeſſ. Mantic. dicto tract. de conject. lib.* 3. *tit.* 3. *num.* 2. Secùs autem eſt, ubi voluntas etiam ex conjecturis colligitur.

Et hæc ex abundanti, & ad ornatum hujus celeberrimæ quæſtionis dicta ſint; Quatuor enim primæ ex enucleatis rationibus decidendi nullum amplius ambigendi locum pro parte maſculinæ prolis reliquiſſe viſum fuit; Addita præſertim pro coronide obſervantia interpretativa maribus favente cum caſus aliàs evenerunt hìc Genuæ, ſic enim deciſum fuit anno 1626. per M. Egregiumque J. C. Jo: Baptiſtam Caſanovam, uti arbitrum, & arbitratorem inter Antonium Antonellum Procuratorem Pellegrinæ Barbambeæ, & Bernardum ejus fratrem, ſic per M. Aſdrubalem Bizzari Priorem Rotæ Civilis re mordicùs hinc indè diſcuſſa anno 1636. in cauſa Michaelis Blanchetti revocata ſententia M. Vicarii Clavari, ſic denuo in eadem cauſa per Illuſtriſſimum, integerrimumque J. U. D. Opicium Spinulam Judicem ſecundæ inſtantiæ, ſic denique per Magn. Rotam Civilem in ſolemni, ac diutius agitata cauſa ſucceſſionis q. R. Canonici Draghi: Undè patet hæc exempla fuiſſe adeò frequentia, ac uniformia, prout requiri dicebatur ex parte mulierum, ut ex illis haud temerè concludi poſſit inductam fuiſſe obſervantiam interprætativam.

Et licèt, ut opponebatur, non exemplis, ſed legibus fore judicandum, planum ſit apud omnes, neque quod Romæ actum ſit, ſed potius, quod agi, fierique debebat inſpiciendum eſſe probat *Menoch. in præfat. lib.* 1. *præſumpt. num.* 22. Tamen quando quæ-
44 ſtio tantum controvertitur ſuper obſervantia Statuti expreſsè præcipientis id, quod quæritur, exempla illa habentur pro declaratione, quæ deſumitur ſemper ex obſervantia ſubſequuta, quæ dicitur regina omnium interpretationum *Surd. conſ.* 362. *n.* 10. *& conſ.* 224. *num.* 7. ac idem operatur, quod lex ſcripta ex traditis *per Fontanell. deciſ. Cath.* 37. *num.* 9. *& Rot. deciſ.* 446. *apud Ludoviſ.*

Nec obſtare cenſuimus enunciata exempla, ſeu ut vocantur præjudicia, de quibus teſtatur *Maſcard. in tract. de gener. Stat. interpret.* tum quia ea non habentur præ manibus, ſicut è contrà habentur ea, quæ maribus favent; Undè minimè perpendi poſſunt quomodò adaptentur ad terminos præſentis noſtræ quæſtionis, & à quonam Juriſperito provenerint; Tum etiam quia illis non obſtantibus toties, ut ſuprà relatum eſt, contrarium deciſum, ac judicatum fuit in hac Civitate dominante ab eximiis, ſtrenuiſque Juriſconſultis; Quapropter cum numero, authoritate, ac tempore præjudicia, quæ ſtant pro maribus præponderent duobus illis, de quibus ſit tantum fides per Maſchard. nemo inficiabitur (ſi modò aliquam vim habere debent in Judiciis) illa, non hæc ſequenda fuiſſe.

Conſtat ex prædictis jam opus non eſſe latiùs inſiſtere in ſolutione contrariorum, cum ſaltem ea, quæ prima fronte rem dubiam facere videbantur penitus convulſa remaneant, tamen, ut omnia eodem quo objecta fuere, ordine percurrantur, illa ſigillatim reaſſumere non pigebit.

Non obſtat igitur primum, in quo dicebatur ex- 45
peditum eſſe de Jure Canonico, ut ad hæreditatem clerici inteſtati ſuccedant conſanguinei, quorum appellatione veniunt etiam fœminæ, & in defectu conſanguineorum Eccleſia.

Quia reſpondetur eoſdem dari de Jure Canonico ſucceſſores clericis, qui dantur de Jure Civili, ut in dicta *Auth. de Eccleſ. titul. collat.* 9. §. *ſi quis autem*

Epiſco-

Source : BIU Cujas

Epiſcopus, & leg. ſi quis presbyter. Cod. de Epiſc. & Cleric. ad quod Jus Canonicum ſe refert in materia ſucceſſionis *gloſſ. in dicto cap. 1. de ſucceſſ. ab inteſt. verb. tradantur Specul. eod. tit. per tot.* Et licèt de jure civili etiam fœminæ admittantur ad ſucceſſionem inteſtati *leg. maximum vitium de lib. præter.* Attamen aliud ſuggerente Statuto hoc attendendum eſſe per fundamenta, ac rationes latè jam enucleatas probatum fuit, nec ex eo, quod jus commune contrarium ſtatuat, inferri poteſt Statutum attendi non debere in ſucceſſione clerici, cum hoc ſit decidere per idem, quod quæritur.

Minùs obſtat ſi replicetur, quod ſaltem ex quo deficientibus hæredibus legitimis ſuccedit Eccleſia, inferri debet, quod bona clerici, eo mortuo adhuc dicuntur Eccleſiaſtica, & ſic de eis non potuiſſe Statutum quidquam diſponere, quia ſi hæc illatio vera eſſet, ſemper Eccleſia ſuccederet etiam propinquis exiſtentibus, cum de bonis Eccleſiaſticis ne quidem teſtari clericus permittatur, ſed tantum abeſt, quod dicta *l. ſi quis Presbyter. 20. C. de Epiſc. & Cleric.* probet bona clericorum poſt eorum mortem adhuc Eccleſiaſtica dici, ut quinimò ſicut jam obſervatum fuit probat totum contrarium, dum ibi dicitur *bona, quæ ad Clerici pertinuerunt*, per verbum præteriti temporis, retorquetur ergo argumentum eodem aſſumpto, ſi clerico ſuccedunt hæredes legitimi in bonis, quæ ad eum pertinuerunt, jure non poſſunt
46 Eccleſiaſtica dici; Quod vero Eccleſia ſuccedat deficientibus propinquis non fiſcus, ut diſponitur in dicta *l. ſi quis Presbyter*; Id fuit de jure poſitivo inducto ab Imperatoribus Theodoſio, & Valentiniano, confirmatumque per *Juſtinianum in dicta Auth. de Eccleſ. tit. §. ſi quis autem Epiſcopus*, eodem ſanè motu pietatis, quo Magnus Conſtantinus olim toti Italiæ, Inſuliſque adjacentibus ceſſerat ad favorem
47 Eccleſiæ. Quinimò nec eſt ita undequaque tutum, quod Eccleſia ſuccedat Clerico deficientibus legitimis hæredibus, ſaltem in ſtabilibus, ac aliis, quæ illius intuitu quæſita dici non poſſunt *Oldrad. conſ. 17. & Peregr. de Jure Fiſci lib. 4. tit. 3. de bon. vacant. num. 10. verſ. attende*, ubi ad favorem Fiſci Cameralis urbis Paduæ deciſum refert.

Non obſtant ſecundum, & tertium, in quibus dicebatur Statutum noſtrum *de ſucceſſ. ab inteſt.* tum ex poteſtatis, tum ex voluntatis defectu nequaquam comprehendere poſſe perſonas, aut bona Clericorum quia ſatis ſuperque illis occurſum fuit, dum dicebatur Statutum reſpicere principaliter ad perſonas ſuccedentium, ac diſponere circà bona merè laicalia ſtatuentibus prorsùs ſubjecta, ac tempore, quo non amplius ſunt clerici, factumque id eſſe pro bono publico, nec aliquo pacto Immunitati Eccleſiaſticæ adverſari, cum non arctet, vel prohibeat, habilitet, vel inhabilitet clericos, & quod dumtaxat fuit principale in intentione ſtatuentium attendi debere.

Non obſtat quartum de cauſa teſtati, ad cauſam inteſtati, quia reſpondetur hoc argumenti genus hìc
48 locum non habere, quandoquidem ſi argumentari licet quoad interpretandam ſcriptam voluntatem Teſtatoris, quæ aliquo pacto dubia apparet. Regulatur enim tali caſu à cauſa inteſtati, quia præſumitur teſtatorem ſe voluiſſe conformare cum diſpoſitione juris, ſi modò diverſitas rationis aliud non ſuadeat, ut tradit *Everard. in Topic. Jur. per tex. quos citat, & Rot. deciſ. 295. par. 1. diverſ.*

At è contrà non rectè infertur Statutum non poteſt prohibere clericis, ne diſponant pro libito de rebus ſuis in quemcumque, tam maſculum, quàm fœminam, ergo nec diſponere poteſt, ut ad eorum hæreditatem, quatenus inteſtati decedant, ſuccedant ſoli maſculi excluſis fœminis; In primo enim caſu Statutum loquitur expreſsè de clericis, vel ſaltem eſt præceptivum, & coarctativum, & per conſequens contrà libertatem Eccleſiaſticam, ut agnoſcit idemmet Magnificus pro fœminis Advocatus in quarto ex fundamentis allatis pro opinione, quam eleganter quidem, ac ſatis doctè conatur defendere in dicta luculenta, & copioſa ejus juris allegatione *verſ. at qui palam*, utpotè quod reſtringit liberam eorum facultatem, ne diſponant pro libito de rebus ſuis; In caſu autem inteſtati Statutum non jubet, non ar-

ctat, nec quidquam operatur, in quo libertas clerici patiatur detrimentum; Imò potius voluntas clerici adeſſe dicitur cum ſemper præſumatur (ut oſtenſum fuit) conformis juribus vigentibus in loco ejus originis, nec deſinit eſſe Civis ſuæ Civitatis, ſed in omnem caſum diſponit de bonis tempore, quo amplius non ſunt clericorum, ac in ſubditos juriſdictionem exercet.

Non obſtat quintum de ſucceſſione reciproca, ut ſcilicet dum clerici in activa ſucceſſione excluduntur à beneficio Statuti, nec paſſivæ eorum ſucceſſiones ab illo regulari poſſunt. Ex doctrina enim *Lapi in laudata allegatione* 101. *num.* 22. conſtat argumentum hoc tantummodo affirmativè concludere non verò negativè, aliàs neque hæreditas fœminæ, quæ extantibus maſculis non ſuccedit, à Statuto comprehenderetur: Præterea non procedit argumentum per diverſitatem rationis in utroque caſu; Succeſſiones enim clericorum activæ à Statuto non regulantur, quia, ut proximè ſuprà dictum eſt, Statutum tali caſu procedit in pluribus percipiendo, vetando, ac prohibendo, nam, & in aliquibus generaret præjudicium ipſiſmet clericis, ut puta quando clericus nepos defuncti ex filia præmortua excluderetur à filio defuncti, ſecus autem eſt in noſtro caſu, ergo corruit argumentum.

Sextum objectum deductum ex eo, quod non vi- 49
detur noſtrum Statutum conditum favore agnationis, cum Patruus excludatur à nepte, prorſus ablatum remanet per ea, quæ fuerunt ſuprà conſiderata in quinta ex rationibus decidendi, dum dicebatur non ideò minùs deſinere Statutum conditum eſſe favore agnationis in caſibus in quibus maſculi ſunt prælati fœminis ex *Molin. Fuſar. Socin. Grat.* & aliis ibi congeſtis præſertim *deciſ. Rot. 644. par. 2. recent.* Licèt enim in capite excluſivo, & eo conſiderato dumtaxat odioſum videatur, & in incluſivo favorabile, veriùs tamen eſſe concluditur dici favorabile, nam aliqualis illa odii conſideratio non attenditur *Cravett. conſ. 118. num. 9. 10. Medic. dicta deciſ. 53. num. 13.*

Septimo, quoque ubi opponebatur noſtrum Statutum loqui præceptivè, plenè reſponſum fuit perlatè firmata in ſecunda, & quarta ex iiſdemmet rationibus decidendi, cæterum non eſt verum, quod ſit præceptivum, nec ex parte vocati, qui poſſet non ſuccedere, ſi nollet nec ex parte defuncti, qui ſicut dum vivebat non fuit prohibitus de rebus ſuis pro libito diſponere, ita ad eumdem jam mortuum referre præceptum planè ridiculum foret.

Non obſtat octavum, quod ſcilicet dum Statutum vocat maſculos liberos ex legitimo connubio deſcendentes, minimè poteſt comprehendere clericos, quibus juſtæ nuptiæ interdicuntur; Licèt enim clerici ſacris ordinibus initiati matrimonium contrahere non poſſint, ſæpè tamen contingit plures clericos effectos poſt matrimonium, relinquere filios legitimos, ac naturales, alioſque clericos retento habitu, tonſura, ac privilegiis ex legitima uxore filios habere, nec replicetur his caſibus per accidens, ac de rarò contingentibus Statutum non adaptari, quia data inſtantia, ex qua non abeſſe potentiam conſtat, cadit argumentum; Præſertim cum non ita de rarò hæc fiant, nam plures ex clericis progeniti legitimi, ac naturales poſſent hic Genuæ, & in toto Dominio indicari.

Cæterum non admittitur argumentum procedere, 50
aliàs enim pupillus infans, cæterique omnes, qui nequeunt, aut ex inhabilitate naturæ, aut ex accidenti liberos procreare non comprehenderentur à Statuto, cum tamen contrarium probatur per *Theſaur. inſtar omnium lib. 2. quæſt. 18. per tot.* Dicendum eſt igitur, ut reſpondebat idem Magnificus pro parte maris Advocatus, quod Statutum generalem præſcribens ſuccedendi methodum, ubi adſunt liberi, liberos vocat, iis non extantibus fratres, & ſic deinceps, ſed non minùs operatur ad beneficium fratris, ex quo defunctus non habeat, vel numquam habuerit liberos.

Ad nonum latiſſima patet ex ſupraſcriptis reſponſio, licèt enim Statutum poſt illa verba *Inteſtato decedenti*, ſubderet expreſsè *ſive laico, ſive clerico* non 51
ideò minus validum foret, cum propterea non eſſet

Source : BIU Cujas

minùs reale, ac diſponens circa bona prorsùs ſubjecta ſtatuentium juriſdictioni, ad quæ principalis eorum intentio eſt directa, ut toties concluſum fuit, præſertim ex *Theſaur. dicta quæſt. 2. lib. 2. num..... & dec. 295. n. 10. 11. par. 1. diverſ. Surd. dicto conſ. 343.* & aliis ulterius tollitur etiam objectum per regulam *l. expreſſa de reg. Jur.* ubi expreſſa aliquando nocent, ſecus non expreſſa, & potiſſimum, ubi agitur de annullatione actus.

Authoritates denique Doctorum, qui pro fœminis contrà Statuti diſpoſitionem allegabantur, nullo pacto urgere poſſe haud temerè ex prædictis infertur, quamvis majoris, aut ponderis, aut numeri illæ eſſent (ut jactare non deſinunt contrariam ſententiam profitentes) cum apertiſſimis juribus, ac ſolidioribus fundamentis iſthæc noſtra firmetur opinio; Attamen adhuc ea illorum jactatio evaneſcit; In Confeſſo enim eſt omnes contrariæ ſententiæ DD. ut obſervat *Thæſaur. dicta quæſt. 2.* ab uno pendere Imola, qui malè inducens de caſu Statuti pœnalis loquentis in perſonam arctantis modum teſtandi, & ſic contrà perſonam Eccleſiaſticam ad caſum Statuti *de ſucceſſ. ab inteſt.* nihil concludit, vel ſaltem pendere ab Alex. & Ruin. Imolæ ſequelis, qui inſuper eo in errore fuerunt, ut exiſtimaverint ſucceſſionem non ſubditi etiam pro bonis Statuto ſuppoſitis inter ſubditos à Statuto non determinari, cujus contrarium ſuprà *num....* vel ipſiuſmet Rotæ Romanæ authoritate oſtenſum fuit.

Cæterum ſi in cathalogum redigantur DD. qui ſententiam, quæ Statuto noſtro non derogat, fuerunt profeſſi, ut quamplures enumerat *Mart. Medic. dicta deciſ. 53. numer.....* frequentioribus, ac gravioribus profectò ſuffragiis defenſata hæc materia reperiretur, ſatis nihilominus eſſe viſum fuit Rotæ Romanæ, Senatui Pedemontano, Rotæ Senenſi, ac propiùs in terminis Rotæ noſtræ Genuenſi Claſſicis, ac planè Sacris Tribunalibus adhærere; Quæ utique præjudicia penſitatis eorum rationibus, ſi veritatem amamus, Judicibus normam quamdam præſcribere videntur, *quam ultraque citraque*, ut cecinit ille, *nequit conſiſtere rectum*; Quare nec mirum ſi ut ſuprà præmiſſum eſt ſecundum ea deciſum per nos fuit, & ità quoque deciſum refert *Molfeſ. ad conſuetud. Neapol. par. 2. de perſonis quæſt. 7. numer. 13. Peregrin. deciſ. 217. num. 12.* qui tamen loquitur in hæreditate forenſis, ſed eadem videtur ratio militare.

52 Excluſa tamen fuerunt bona, quæ obveniſſent dicto q. R. Jo: Andreæ ab aliquo beneficio Eccleſiaſtico, quia iſta dicuntur Eccleſiaſtica, & proindè non ſubjacent, ut cætera juriſdictioni Statuti, ſed ſubjecta ſunt ſpolio de Jure Canonico. *Theſaur. d. q. 2. n. 10. circa finem. Merlin. d. q. 19. num. 18.*

53 Nec obſtare viſum fuit quod ex parte dicti maſculi allegabatur, nempè quod cum ex conventione inita cum Camera Apoſtolica Clerus Genuæ habeat facultatem de eis teſtandi; Ideò bona etiam Eccleſiaſtica tamquam patrimonialia dijudicantur, & portio illa, quæ ſecluſa dicta conventione poſſet prætendi ſpectare Cameræ Apoſtolicæ, ſpectat iiſdemmet hæredibus, quibus ſpectant cætera bona Clericorum.

Quia contrarium concludunt etiam in iſtis terminis DD. ipſi, qui pro maribus ſcripſerunt, ut videre eſt apud *Theſaur. & Merlin.* ubi proximè ſuprà, & tradit *Burſat. conſ. 93. ſub num. 10. Mart. Medic. dicta deciſ. 53. numer. 7. & 19. Saraji in dicta addit.*

54 *poſt ſing. Matthef. num. 106.* Accedat quod in liberatione ſpolii ex conventione inita cum Camera Apoſtolica expreſsè diſponitur à Summo Pontifice, quod ea bona debeant applicari proximioribus ipſius clerici, ſub quo nomine tamquam communi maſculis, & fœminis hæc veniunt etiam ex propria verborum ſignificatione. *Gabriel. de verb. ſignif. concl. 6. num. 4. Tiraquell. de retract. lignag. §. 1. gloſſ. 9. num. 2. Dec. in l. fœmina num. 125. ff. de reg. Jur. Barboſ. de appellat. verb. appellat. 229. num. 3.* ubi quamplures allegat, & denique *Fuſar. de ſubſtit. quæſt. 366. numer. 2. & ſequentib.*

55 Additum tamen fuit, ſi ſuperfuiſſent ab alimentis neceſſariis dicti q. noſtri Clerici pro ejus ſtatu, qualitate, & dignitate, ſemper enim præſumendum venit, quod clericus fructus beneficii in alimenta conſumpſerit *Grat. cap. 381. num. 3.* cum non teneantur 56
Beneficiati ſe alere ex bonis patrimonialibus, vel perſonarum intuitu elargitis, ſed poſſunt hoc facere ex bonis Eccleſiaſticis, & ut eſt trita regula, altari inſerviens de eo vivere debet *c. cum ſecundum de præb.* reſervando ſibi, & poſteris patrimonialia, ac cætera bona non Eccleſiaſtica *Innoc. cap. cum Epiſcopus de Præbend. Socin. conſ. 91. num. 3. latè Surd. de alim. tit. 9. par. 12.* ubi *à numer. 11. uſque ad 21.* probat quod præſumitur clericus habere bona utriuſque generis alimenta, & alia ſibi neceſſaria percepiſſe ex Eccleſiaſticis.

Verùm, ne prædictæ ſententiæ effectus protraheretur ſolitis Reorum dilationibus in infinitum prævia dicta plenaria, ac difinitiva deciſione ſuper propoſita quæſtione juris, utrum ſcilicet in ſucceſſione dicti q. R. Andreæ attendi deberet jus commune, vel Statutum, ſuper qua lis fuerat conteſtata, aſſignatum fuit certum tempus, intrà quod emergens quæſtio facti, nimirum, an in hæreditate dicti clerici adſint, & ſuperſint aliqua bona eidem obventa ab aliquo beneficio Eccleſiaſtico diffiniri debeat, nec retardare debuit ejus prolationem dubium, quin poſſet dici concepta ſub conditione intrinſeca de futuro, quo caſu ſi omninò inutilis ſit ſententia, invalida dicitur. *Scacc. de ſentent. & re judic. gloſſ. 14. quæſt. 14. num. 12. & 32.*

Tota enim quæſtio juris, quæ propoſita, & ſuper qua lis conteſtata fuit (ut dictum eſt) plenè diffinita remaneat, undè ſecluſa appellatione ulterius de ea non eſſet quærendum, nec nova ſententia egeret, & ideò jure potuit emergens quæſtio facti ad futuras probationes, & liquidationem reſervari. *Scacc. eodem tract. dicta gloſſ. 14. quæſt. 14. num. 53. 55. junctis præcedentibus num. 45. 46. & ſeqq.* Quando autem 57
conditio non facit ſententiam incertam, nec aufert deciſionem rei in controverſiam deductæ, tunc non reputatur conditio, aut ſaltem non adverſatur ſententiæ, ſic videmus quotidiè reum condemnari ad rem incertam, & illiquidam reſervata liquidatione facienda in alio judicio, ſeu in executione ſententiæ, *Scacc. ibid. quæſt. 15. num. 21. & 25.* Sic quando petitio continet, ut aliquis condemnetur ad rationem reddendam ſufficit quod ad hoc condemnetur circà ea tantummodò, quæ ad ejus manus pervenerunt, factaque exindè liquidatione Judex certam feret ſententiam. Sic denique orta controverſia ſuper validitate donationis Judex poteſt proferre ſententiam, ut bona donata ſpectant ad donatarium, quatenus ex liquidatione facienda appareat bona donata non exceſſiſſe unciam bonorum donantis, idem *Scacc. dicta quæſt. 14. num. 55.* Et ita.

Jo: Dominicus de Caſaregis.

Juxta prædictam deciſionem Genitoris mei deciſum fuit à Commiſſario Maſſæ inter Liviam matrem, & Antonium filium de Caſtellanis.

Item à Prætore Arculæ inter Franciſcum Ugolinum q. Simonis, & Thomaſinam Domenichinam, & Catharinam ſorores, & filias q. Jo: Ugolini ſuper hæreditate fratris eorumdem Simonis, ac Joannis anno 1624. die 30. Julii.

A M. Georgio Ceſis Priore Rotæ Civilis anno 1627. die 26. Aprilis Judice appellationis à dicto Prætore Arculæ in actis D. Jo: Franciſci Cavatiæ Notarii.

A M. Aſdrubale Bizarri Priore pariter Rotæ Civilis noſtræ Judice appellationis die 8. Julii 1632. in cauſa ſucceſſionis q. R. Petri Franciſci Blanchetti in actis Petri Mathiæ Rubini ad favorem Michaelis, & Turrini Blanchettorum.

Item à M. Opitio Spinula Judice appellationis tertiæ inſtantiæ dictæ cauſæ contrà Suſannam, & Minettam de Blanchettis anno 1635. die 1. Martii in actis ejuſdem Notarii.

A M. Hieronymo Bargalio Judice appellationis tertiæ inſtantiæ à ſententia Genitoris mei, quam ille confirmavit contrà ſententiam Prioris Rotæ in actis D. Franciſci Bagnaſci die 10. Julii anno 1660.

A M. Hieronymo Rodino Judice delegato ad referendum in cauſa hæreditatis Rev. Vincentii Tiſcorniæ anno 1662. die 20. Maii.

Per Rev. Jo: Campionum, & M. Bargalium

Judices

Source : BIU Cujas

Judices Compromiſſarios in cauſa hæreditatis R. Nicolai Acubi q. Landi in actis D. Hieronymi Scotti Notarii anno 1662. die 6. Septembris.

Super hac quæſtione vide ea, quæ latè deduxi ſuprà in *Stat. de ſucceſſ. ab inteſt. ad rubr. numer.* 16. *& ſequent.*

ADDITIO

Ad num. 37.

58 Vide *Altimar. de nullit. rubr.* 11. *quæſt.* 4. *num.* 154. *uſque ad* 160. ubi curator Clerico dari debet à Judice laico quando litigatur coram Judice laico, & alias declarationes vide penes eum authorem late ſuper hac materia. *Vide Rovit. deciſ.* 58. *& ibi add.* Hæreditati tamen vacanti Clerici curator debet dari à Judice laico, *Rub. de confuſ. jur. cap.* 3. *numer.* 152. *Fajard. alleg. fiſcal. par.* 2. *alleg.* 45. *per tot.*

ARGUMENTUM.

AN, & quando per adhæſionem factam appellationi licèt limitatæ intelligatur etiam appellatum per adhærentem, & tractatur ſucceſſivè de ſeparatione, individuitate, ac connexione Capitulorum. Materia ſubtilis, ac utiliſſima.

SUMMARIUM.

1 *Facti ſeries.*
2 *Appellatio etiam ſine miniſterio adhæſionis remanet communis appellato per l. ampliorem.*
3 *Secus quando appellatio eſſet limitatè interpoſita ab appellante.*
4 *Limitata cauſa effectum producere debet limitatum.*
5 *Appellatio licèt limitatè interpoſita ſit communis appellato, quando iſte adhæſit appellationi intra dies* 10. *hoc etiam in capitulis ſeparatis.*
6 *In Regno Franciæ ſublata eſt diſpoſitio l. ampliorem C. de appellation.*
7 *Adhæſio infra* 10. *dies, ac appellatio à pari procedunt.*
8 *Si utraque pars appellaverit, & una deficiat poſtea in proſequutione ſuæ appellationis poteſt ſe juvare proſequutione alterius partis, & numer.* 10.
9 *Æquior opinio in judicando ſequenda eſt, licèt altera ſit communior.*
11 *Reprobantur Coſta, & Ricc.*
12 *Appellatio in connexis remanet communis appellato ſine miniſterio adhæſionis.*
13 *Conciliantur, & declarantur Coſta, & Riccius in contrarium allati.*
14 *Reprobatur Rugginell. & reprehenditur ab Amat.*
15 *Adhæſio debet Judici intimari prout appellatio, & quomodo procedat declaratur numeris ſequentibus* 16. 17. *&* 19.
18 *Numquam appellari poteſt limitatè, quando ſententia Judicis expreſsè in capitula non diviſit, & ſi appellabitur limitatè, adhuc appellatio in totum remanebit communis appellato, & num.* 21.
19 *Quando capita ſunt connexa, appellatio ſine adhæſione eſt communis appellato, licèt limitatè fuerit interpoſita.*
20 *Quando capita ſententiæ dependent ab uno articulo ſunt individua.*
21 *Item quando proveniunt ab eadem cauſa.*
22 *Secus quando ex diverſis cauſis ſumma petita proceſſerit.*

RESOLUTIO II.

Albinganenſis appellationis,

Pro M. JO. AUGUSTINO ODDO.

INter alios articulos plenè diſcuſſos præſens hìc 1
mordicus examinandus remanſit in cauſa vertente inter Magn. Jo: Auguſtinum Oddum, & DD. Scottos utroſque Albinganenſes, utrùm appellatio ab iſtis limitatè interpoſita in punctis, & partibus effecta fuerit communis dicto Magnific. Oddo appellato per ejus adhæſionem in actis factam intra terminum ad appellandum à Statuto noſtro præfixum.

Videbatur enim non exiſtere communem dictam 2
appellationem, quia ſolùm ipſo jure etiam ſine miniſterio aliquo adhæſionis remanet communis illa appellatio, quæ fuit ſimpliciter interpoſita ab appellante, ut eſt *Tex. in leg. ampliorem Cod. de appell. & ibi gloſſ. ac omnes ſcribentes, Rota coram Ludoviſ. deciſ.* 581. *numer.* 6. *Amat. reſolut.* 9. *numer.* 10. *&* 11. *Dec. cap. ſi duobus de appellat. numer.* 61. *Joan. Anton. ab Eccleſ. obſervat.* 24. *numer.* 5. *in titul. de appellation.* Idem dicendum in laudo arbitrorum, *Cancer. var. lib.* 3. *cap.* 17. *num.* 78. *& pluribus ſeqq.* Secus verò quando appellatio eſſet limitatè interpoſi- 3
ta in punctis, & partibus contrà appellantem, eo enim caſu non poteſt aliquo modo juvare appellatum in aliis capitulis ſeparatis, ac diſtinctis *Gloſſ. in verb. Judicatis leg. ampliorem Cod. de appellat. Franch. de appellation. in cap. ſi duobus numer.* 9. *Oſaſch. deciſ.* 142. *numer.* 27. *Abb. in cap. cum Joannes* 10. *à numer.* 17. *nerſ. Ego limitarem de fid. Inſtrument. Joſfred. deciſ.* 458. *Gratian. cap.* 1. *numer.* 16. *uſque ad* 19. *& in ejus deciſ.* 83. *numer.* 6. *& ibi Scopp.* ratio eſt, quia ubi non eſt appellatio, ea non poteſt eſſe communis, neque particularis, cum non entis nullæ ſunt qualitates. *Scacc. de appellat. quæſt.* 17. *limit.* 21. *numer.* 20. *Marcian. diſput.* 16. *numer.* 5. *& ſeqq. & Hodiern ad deciſ.* 143. *Surdi numer.* 3. Item quia 4
limitata cauſa effectum producere debet limitatum. *Ludoviſ. deciſ.* 223. *&* 552. *lit. A. Ruginell. de appellation.* §. 6. *gloſſ.* 1. *cap.* 1. *numer.* 4. 5. *& ſequent. Lancellot. de attentat. appellat. pendent. cap.* 12. *numer.* 9. *par.* 2. Ideoque neque adhæſio facta ab appellato appellationi poteſt extendere ſubjectum, cui ipſa adhæſio inhæret, & per conſequens non poteſt ampliare appellationem ad altera capitula non appellata, quia actus adhæſionis ſolùm poteſt aſſentiri appellationi exiſtenti, non equidem appellationi inexiſtenti in alteris capitibus ex deficientia ſubjecti, cui inhærere poſſit. *Scacc. de appellat. quæſt.* 17. *limit.* 1. *numer.* 54. *& limit.* 21. *numer.* 20. *Lancellot. de attent. par.* 2. *cap.* 12. *ampliat.* 12. *numer.* 9. *Scopp. ad deciſ. Gratian. obſervat.* 23. *numer.* 27. *Marcian. diſput.* 16. *num.* 3. *Rot. Lucen. inter recoll. à D. Palma Jun. deciſ.* 68. *num.* 2. *tom.* 1.

His tamen nihil obſtantibus, pro veritate indubitabili tenendum eſt in noſtro caſu fuiſſe, & eſſe communem appellationem, quia prædicta in contrarium adducta procedunt ſolùm, quando appellatio fuit limitatè interpoſita, & non fuit facta adhæſio ſaltem intra tempus ad appellandum ab ipſo appellato, ſed 5
in noſtro caſu, quo appellatus adhæſit intra tempus legitimum ad appellandum, quo poterat verè, ac principaliter appellare, tunc illa adhæſio induit naturam principalis appellationis hoc mirabili privilegio, ut adhærens juvari poſſit ipſamet appellatione appellantis ſine alia operatione, quemadmodum ſi appellatio eſſet ipſo jure communis in omnibus capitulis ſententiæ utrique parti, tradidit in puncto *Paſeth. conſ.* 96. §. *ibi ergo*, quia ut adhæſio facta in tempore ad appellandum non ſit inutilis, & aliquid operetur dicere debemus, quod tunc proſit in ſeparatis, maximè quando expreſsè in adhæſione id dictum fuit cujus occaſione facta fuit adhæſio, prout ipſemet Oddus proteſtatus fuit ſe adhærere ob alia capitula ſibi perniciosa, & non appellata. Eamdem pariter opinionem, & Doctorem ſequitur *Lancellot. de attent. cap.* 12. *limitat.* 44. *numer.* 3. *in fin.*

Source : BIU Cujas

in fin. ibi niſi appellatus adhæſerit appellationi adverſarii infrà 10. dies datos ad appellandum, quia hoc caſu etiam in ſeparatis juvabitur appellatione adverſarii, ita *Peregr. in conſ.* 18. *numer.* 19. *in fin. tom.* 3. *Magon. deciſ. Lucenſ. deciſ.* 9. *Peguer. deciſ.* 187. *numer.* 5. *& deciſ.* 194. *numer.* 20. *& deciſ.* 46. *Senatus Dolæ coram Grivell. cum ſuis additionibus*, ubi in ſubſtantia determinat, quod adhærens intra
6 decem dies poteſt uti, ac juvari appellatione appellantis licèt in toto Regno Franciæ nemo ob conſtitutiones Regias poteſt appellatione partis juvari etiam in terminis *l. ampliorem* niſi ipſemet appellatus expreſsè appellaverit *Rebuff. ad conſtit. Regias de appellat. tom.* 3. *in præfat. num.* 25. *& Boer. deciſ.* 73. *num.* 7. *Scacc. de appellat. quæſt.* 17. *limit.* 1. *num.* 53. *& Hodiern. ad Surd. deciſ.* 143. *num.* 8. *verſ. tamen*
7 quia adhæſio intra 10. dies, & appellatio in effectu à pari procedunt, & unum, & idem in effectu reputantur *Guidopap. deciſ.* 436. *num.* 87. *Fontanell. deciſ.* 413. *num.* 13. *Rot. inter recoll. à D. Palma Jun. dict. deciſ.* 68. *num.* 6. *tom.* 1. *Altograd. deciſ.* 55. *numer.* 30. Nam per adhæſionem prædictam adhærens utendo appellatione appellantis poteſt à Judice *ad quem* reformari facere alia capitula diſtincta, ac non appellata, prout ſi adhærens ſolemniter appellaviſſet, & appellationem proſequutus fuiſſet, ideoque cum parem ſortiatur effectum adhæſio, ac appellatio, æqualis cenſenda eſt; In nihilo refragante doctrina *Rotæ Florentinæ deciſ.* 55. *coram Magon.* quinimo allegari poterat ad noſtrum intentum, quia in caſu dictæ Rotæ adhæſio non poterat hunc effectum producere, ex eo quod fuerat per adhærentem interpoſita prius, ac proſequuta formalis appellatio, quæ in deſertionem abiit, idcirco *ſub num.* 28. concludit Rota quod ſi nuncians adhærere ſolum intendebat, non debebat vim facere, & ſe fundare in appellatione, prout fecit ſolvendo datium, & illam proſequendo, & ſibi imputet ſi adhæſionis remedio neglecto, ad appellationis viam convolavit, quæ ſibi parum feliciter ſucceſſit, & ideo ad refugium adhæſionis eidem non datur amplius regreſſus, & melius ſe explicat *ead. Rot. ſub numer.* 21. ubi fere his verbis dicit quod cum appellatus habeat duo remedia, appellationis ſcilicet, ac adhæſionis, & appellaverit ac adhæſerit, cum fecerit has duas appellationes, prima appellatio valida fuit, & omnia devolvit, ſecunda facta virtute adhæſionis fuit inutilis, quia non invenit quod devolvere poſſet, nam cum prima appellatio fuit valida, ea ſola fuit in proſequutione, & defectione.

Quibus etiam pro majori corroboratione addebam *Eminentiſs. Cardin. de Luc. de Judic. diſc.* 37. *numer.* 71. quo loco teſtatur de continua praxi S. Rotæ Romanæ tenentis hanc opinionem, neque immorantis in hiſce ſuperſtitionibus, vel ſubtilitatibus, an adhæſio facta fuerit intrà tempora, vel appellatio interpoſita ſit ſimpliciter, vel in partibus odioſis tantum, ſed commendabiliter veritatis, ac Juſtitiæ ſubſtantiam attendit. Ideoque ſi de juſtitia videatur, quod ſuppletioni locus eſſe debeat, tunc rectè Judex appellationis id faciet, ſecundum quam magnorum Tribunalium opinionem ſemper judicandum eſſe teſtatur *Sylv. Nuptial. in verb. in dubio judicandum ampliat.* 4. quem ſequitur *de Franch. deciſ.* 238. *num.* 3.

8 Ex prædictis Doctrinis inferebam etiam, quod ſi utraque pars limitatè appellaverit ſeorſum in capitulis ſeparatis, & poſteà una deficiat in proſequutione appellationis ſuæ, nihil hoc ei officere amplius poteſt, quia per ejus appellationem jam interpoſitam fuit judicium denuò unitum, ac commune prout erat in prima inſtantia. Itaut ſi unus ex appellantibus proſequatur ſuam appellationem, videlicet committere eam faciat, inſtantiam conſervet, alter appellans poteſt pro ſubſtinenda ſua ipſius uti appellatione adverſarii, ac illa juvari, & id nobis ſatis probant *Lancellot. Paſeth.* ac alii ſuprà citati, dum affirmant adhæſionem ſimul, & ſemel factam intra tempus habere vim ſolemnis appellationis, & hujuſmodi adhærentes uti poſſe, ac juvari appellatione adverſarii, in capitulis diſtinctis.

Sed neque in hoc caſu indigemus argumentis, ac inductionibus, quia *Dec. in cap. ſi duobus de appellat. ſub numer.* 54. *uſque ad num.* 59. *verſ. retenta tamen opinione antè numer.* 63. tractat in puncto hanc eamdem quæſtionem, & concludit, quod non obſtante utraque appellatione interpoſita à partibus in capitulis ſeparatis, ac diverſis unica appellatio ſufficiat, & alteri proſit, quia ſtatim per utrumque actum appellationis denuò unitur judicium prout erat in prima inſtantia. Itaut ſi unus ex appellantibus proſequatur, & unus deficiat in appellatione, iſte poterit juvari in ſuis capitulis appellatione adverſa.

Huic Decii opinioni, quamquam ipſe confitetur habere aliquos Canoniſtas in hoc contrarios, quos tamen ille rationibus reſellit, & quoque ego pauciſſimos inveni, ſubſcripſit *Tondut. de Prævention. cap.* 12. *par.* 1. *num.* 17. *& 18.* & tamquam æquiorem, ut ille refert, in praxi ſervatam fuiſſe vidit per quadraginta annos in Avenionenſi Provincia, eamque ſequutus fuit *Scacc. quæſt.* 17. *limit.* 21. *toto numer.* 28. *& quæſt.* 10. *artic.* 2. *in fin.* ſaltem 9
verò tamquam æquiorem in judicando amplectendam fore juxtà tradita per *DD. in leg. placuit, ubi Caſtrenſ. Cod. de Judic. & in leg. ſi tibi ff. ſi cert. petat.* ubi in dubio ſemper æquior opinio prævalere debet, quod extenditur etiamſi contraria ſententia eſſet communior, & frequentiori numero Doctorum recepta, ut tradunt *Honded. conſ.* 59. *num.* 67. *lib.* 1. *Cæphal. conſ.* 93. *numer.* 6. *lib.* 1. *Altograd. ſen. conſ.* 56. *numer.* 14. 15. *tom.* 1. *Decian. inter conſilia Port. conſ.* 42. *num.* 10. *Lancellott. Gall. conſ.* 122. *numer.* 10. haud ſecus ſenſit *Rot. deciſ.* 193. *num.* 96. *par.* 7. *recent. & Altogr. Jun. controv.* 63. *numer.* 68. *lib.* 2. *Rot. par.* 15. *recent. deciſ.* 22. *num.* 11. *& deciſ.* 141. *num.* 3. *Rot. Lucenſ. inter recoll. à Dom. Palma tom.* 1. *deciſ.* 69. *numer.* 26. *Marott. diſcept. cap.* 29. *num.* 13. *& ſeq.*

Et in terminis etiam quod quando aliquis ſe ap- 10
pellavit poſſit nihilominus uti, ac juvari appellatione adverſarii, & ejus commiſſione, licèt limitatè in partibus interpoſita, ſecus verò quando ille non appellaviſſet docuit *Burſatt. conſ.* 145. *num.* 25. *lib.* 2. ibi quod altera pars non poteſt juvari commiſſione, neque appellatione appellantis interpoſita in partibus contra ſe, niſi altera pars ipſamet appellaviſſet, idem dicit *Quintill. Mandoſ. in form. commiſſ. appellat.* 17. *cap. in parte, & partibus verſ. idem Abbas Fol. mihi* 89. ibi, quod ſi victor vult conſequi reformationem ſententiæ ex appellatione adverſarii interpoſita in partibus, oportet victorem appellare. *Abbas in cap. cum Joannes de Fid. inſtrument. num.* 17. *in fin.* & perbellè *Marcian. diſput.* 16. *num.* 7. *verſ. ad finem*, ibi, ad finem igitur ut in omnibus alteri parti prodeſſe valeat appellatio neceſſe eſt, ut etiam altera pars appellet. Igitur concludendum eſt quod per adhæſionem intra tempus legitimum factam ad appellandum, vel appellationem interpoſitam ab altera parte poteſt iſta ſine alia operatione uti, ac juvare appellatione adverſarii, licèt ab eo interpoſita in partibus, ac punctis ſibi tantùm odioſis, quia per adhæſionem prædictam appellati, vel ejus appellationem veram, denuo unitur cauſa, & fit denuo unicum judicium, & per conſequens omnia inter partes evadunt communia, & invicem juvant prout in prima inſtantia.

Obſtare tamen videntur prædictis authoritates *Co-* 11
ſtæ in remed. 56. *& Ricc. collectan.* 1467. ubi dicunt quod adhæſio non poteſt fieri ab appellato appellationi limitatæ, & interpoſitæ in punctis, & partibus, & idem confirmat *Ruginell. de appellation.* §. 6. *gloſſ.* 1. *cap.* 1. *num.* 4. *verſ. ad id verò*, ubi reſpondendo *Surd.* auſus eſt dicere oſcitanter, & ex ſuo proprio marte, quod omnes conveniunt, ut in articulis ſeparatis adhæſio fieri nequeat. Ideoque ſi adhæſio appellationi limitatæ fieri nequeat, falſum omninò eſt, quòd appellatio limitata reddi poſſit communis appellato in articulis ſeparatis per adhæſionem.

Nullam in primis vim contra nos faciunt prædicti authores Coſta, & Riccius ex adverſo objecti,

quia

Source : BIU Cujas

quia eorum Doctrina falſiſſima eſt. Quinque enim requiſita pro facienda adhæſione neceſſaria cumulant ipſi, quorum duo ſunt hæc, videlicet, quod adhæſio ab appellato fiat intra tempus dierum decem ad appellandum, & quod appellatio partis, cui fit adhæſio non ſit limitata, ſed ſimplex, & quis non videt hæc eſſe contraria, quia ſimul haberi non poſſunt? nam ſi agamus de appellatione ſimplici, tunc indubitatum eſt, illam eſſe appellato ipſo jure communem ſine ulla adhæſione per *Tex. apertum in l. ampliorem C. de appellation. & ibi Doctores, & quos allegavi ſuprà in princip. num.*..... vel ſi de appellatione limitata in caſu tamen, quod omnia ſententiæ capita ſint connexa, & tunc non ſolum adhæſio poteſt fieri extrà tempus decem dierum, & in
12 omni tempore, ſed pariter appellatio remanet communis in aliis capitulis connexis appellato ſine aliquo adhæſionis miniſterio, ut probavi latè ſuprà, & affirmat pro concluſione textuali *Amat. reſol. 9. numer. 4. & 10. Dec. in cap. ſi duobus numer. 54. de appellation. Vincent. de Franch. deciſ. 467. num..... Surd. deciſ. 143. Scopp. ad deciſ. Gratian. obſerv. 23. numer. 2. & 4. Cancer. cap. 17. numer. 63. Hodiern. ad Surd. deciſ. 143. Jo: Anton. ad Eccleſ. obſervat. 24. num. 5. & ſeq. de appellation. Peguer. deciſ. 194. num. 20.*

Ulterius eſſet omninò ſuperfluum hoc remedium adhæſionis, quia in nulla appellatione penitus juvaret, non in ſimplici, quia iſta eſt ipſo jure communis, non in limitata, dum tamen omnia capitula ſententiæ ſint connexa, quia pariter eſt communis ſine adhæſione in omnibus aliis capitulis ſeparatis. Ergo ſi adhæſio non poteſt habere locum in appellatione interpoſita in partibus, in caſu, quo capitula ſententiæ eſſent diſtincta, eſſet omninò ſuperflua, & inutilis.

Secundò obſervavi, quod nemo ex Doctoribus cumulatis à dictis Coſta, & Riccio ad requiſitum appellationis ſimplicis, & non limitatæ, illud probat. Imò omnes loquuntur de adhæſione facta extrà tempus decem dierum appellationi limitatæ, quo tempore pro indubitato ego pariter teneo adhæſionem fieri non poſſe, niſi ſimplici appellationi, & in his terminis loquuntur, & intelligi debent prout punctualiter docet *Paſeth. conſ. 96. verſ. tertia ratio.*

13 Ad conciliandum tamen prædictorum authorum doctrinam dixi quod prædicta requiſita ab eis conjunctim allata pro adhæſione debent accipi in terminis ſuis habilibus, ea dividendo ſecundum diverſas ſpecies adhæſionis, & appropriando ſolùm illa requiſita illi adhæſioni, cum qua compatibilia ſunt, videlicet modò adhæſioni faciendæ extra tempus decem dierum requiritur appellatio ſimplex, quia limitatæ appellationi factæ in capitulis ſeparatis non poteſt extra tempus adhærere, modo adhæſioni limitatæ appellationi faciendæ, & tunc hæc adhæſio fieri debet intrà decem dies, quia poſt decem dies eſt omninò ſuperflua, neque abſolutè debet accipi pro quacumque adhæſione.

Sed in omnem caſum opinio dictorum authorum eſſet ſine ratione, & oppugnaret primæ meæ opinioni majori Doctorum numero, & claſſe confirmatæ.

14 Neque ultimo Rombum facit authoritas Ruginell. ex ſe ſolo affirmantis, quod omnes conveniant, quod in capitulis ſeparatis non poſſit fieri adhæſio. Fuit enim hoc ſomnium, vel phantaſia corrupta prædicti authoris, nam omnes è contrà conveniunt, quod in capitulis ſeparatis illa concedatur, ut per *Lancellot. Paſeth. Peregrin. Peguer. Cardinal. de Luc. Grivell. Magon.* pro hac opinione relatos, imò illa locum ſolum habere poteſt in capitulis ſeparatis, nam in aliis appellationum ſpeciebus, ut vidimus, remanet ſuperflua, & per conſequens benè *Amat. dicta reſol. 9. num. 17.* reprehendit Ruginell. affirmando non eſſe verum, quod omnes conveniant in capitibus ſeparatis non dari adhæſionem, ſed eſſe ejus prætextum pro indebitè reſpondendo Surdi authoritati.

15 Remanet adhuc in hoc puncto major difficultas, quod adhæſio facta à M. meo cliente nondum fuit intimata Judici *à quo* prout ſervatur in ſolemnibus appellationibus, quarum adinſtar regulatur adhæſio, ita videntur ſenſiſſe *Rot. deciſ. 5. aliàs 225. de ſentent. excommunic. in novis Hartaman. deciſ. 3. de appellat. relat. Ricc. collectan. jam allegata verſ. quinto requiritur, Lancellot. de attent. par. 2. cap. 12. ampliat. 12. num. 7. 8.*

Reſpondetur primo, quod hujuſmodi Doctrinæ 16
loquuntur in terminis à noſtris diverſis, videlicet tertii adhærentis ad appellationem alterius pro ſuo intereſſe, non verò unius collitigantis appellati adhærentis, prout nos ſumus, quam differentiam notat *Amat. reſol. 9. num. 17.* ideoque tamquam diſtinctæ à noſtra ſpecie nihil contrarium ſtatuere poſſunt, quia in terminis noſtræ opinionis, videlicet collitigantis appellati, pro certo habemus non eſſe neceſſariam hanc intimationem, nam *Paſeth. dicto conſ. 96. §. ſecunda ratio verſ. quia ſi quando* ab aliis tamquam Anteſignanus ſequutus expreſsè dicit, quod ſicuti adhærens poteſt uti, ac juvare appellatione partis in capitibus connexis ab ea non appellatis, quo caſu nemo negat non eſſe neceſſariam nedum intimationem, ſed neque adhæſionem, eo modo, & forma adhærens infrà tempora poteſt uti, ac juvare appellatione limitata appellantis in capitibus diſtinctis, ac ſibi contrariis.

At dato, numquam vero conceſſo, quod autho- 17
ritates prædictæ nobis in contrarium adductæ loquerentur de collitigante appellato adhærente appellationi ſuæ adverſarii, & non tertii adhærentis pro ſuo intereſſe, in quibus terminis loquitur *Rot. lucenſ. in dicta deciſ. 68. num. 6. tom. 1. inter recoll. à D. Palm. Nepot.* nihilominus retorquentur eædemmet contra partem cum magiſtrali diſtinctione *Gloſſ. cap. ut circa in verb. adhærentes de election. in 6.* à qua Doctrina contraria emanavit, & ejus fautores ad eam ſe omninò referunt.

Decidit enim ibidem Gloſſa tertium adhærentem pro ſuo intereſſe obligatum eſſe ad jurandum, & ratificandum intra decem dies appellationem interpoſitam à principali appellante, & obſervandum omnes eas ſolemnitates, quas obſervare debet principalis appellans, ſi vult adhærens proſequi appellationem in caſu, quo principalis appellans eam deſeruiſſet, & in his terminis benè loquuntur Doctores, quia etiam adhærens debebit intimare Judici *à quo* ſuam adhæſionem, prout principalis appellans ſuam appellationem.

Contrarium tamen determinat Gloſſ. in caſu, quo appellans principalis proſequeretur, vel proſequutus fuiſſet ipſam appellationem, tunc enim adhærens penitus liber eſſet ab hujuſmodi ſolemnitatibus, & requiſitis, valens eo modo uti, ac juvare appellatione principalis appellantis, & per conſequens omnibus illius ſolemnitatibus, ac requiſitis ab eo obſervatis, ſunt ipſamet verba gloſsæ hæc infraſcripta *adhærentes*, attentè, *adhærentes debent ſervare hanc conſtitutionem, ut principales, aliàs non audirentur, adhærentes verò quando appellans proſequeretur negotium ad hoc non tenentur, nec ſit tutum, nec honeſtum cogi multitudinem ad jurandum, illo vero defuncto, vel proſequi omittente, ſi ipſi proſequi volunt, benè jurabunt, & ſpecificabunt.*

Itaque concludimus in noſtro caſu non fuiſse adſtrictum M. Oddum adhærentem obſervare aliquem ſolemnitatis actum, & per conſequens intimationem prætenſam, quia utebatur, ac juvabat appellatione ſui adverſarii, qui eam ſemper proſequutus fuit; ut ſupra firmavimus *num. 5. 6. & 7.* Prædicta tamen circa virtutem adhæſionis firmata procedere tantum advertere debemus pro æquivoco à Curia evitando in iis appellationibus, pro quibus non ſolvitur Gabella, ſecus in illis pro quibus ea ſolvitur quemadmodum in noſtra Curia pro appellationibus à ſententiis Rotalibus, quia cum per limitate appellantem ſolvatur Gabella pro ea tantum parte à ſe appellata, adhærens niſi etiam pro aliis partibus ſibi contrariis Gabellam ſolverit, non poteſt ſe juvare appellatione adverſarii, ex traditis per *Zucar. deciſ. Luc. 34. num. 7.*

Addebam ultimo ad favorem M. Oddi, quod 18
primus Judex non diviſit expreſsè per capitula ſepa-

Source : BIU Cujas

rata ſuam ſententiam, videlicet expreſsè condemnando, & expreſsè abſolvendo, ſed ſolùm condemnavit DD. Scottos ad intereſſe ad rationem trium pro centenario, non expreſsè abſolvendo eos à ſuperpluri petito, hoc enim caſu licet Rei appellaverint limitatè, & in partibus, per quod aliàs operaretur limitationem ſolum in capitulis appellatis, attamen tota cauſa dicitur devoluta, & totum negotium ad novum Judicem, quia nihil operatur limitatio appellationis à ſententia non condemnante, ac abſolvente ſimul expreſſim per capitula ſeparata reſpectivè reum, & actorem *Amat. reſol. 9. num. 4. verſ. quod non*, *Marcian. diſput. 16. num. 20. addens ad Franch. deciſ. 467. num. 3. verſ. ad doctrinas in contrarium*, *Hodiern. ad deciſ. 143. Surd. num. 6. Rot. deciſ. 283. num. 20. par. 9. tom. 1. rec.*

19 Huc uſque omnia adducta fuere cum ſuppoſito, quod adeſſent capitula ſeparata, ſed verè ſumus in capitulo unico, vel ſaltem in connexis, ideoque M. Oddus poterat uti appellatione Dominorum de Scotis, quamvis illam propoſuerant limitatè, & in partibus dumtaxat contrà ſe per *l. ampliorem Cod. de appellat. ibique gloſs. & Doctores omnes Dec. in cap. ſi duobus num. 54. de appellat. Salic. in l. ampliorem num..... Vincent. de Franch. deciſ. 467. Surd. deciſ. 143. Amat. reſol. 9. numer. 4. Lancellot. de attentat. cap. 12. par. 2. limitat. 44. num. 1. & ſeqq. Scopp. ad deciſ. Gratian. obſervat. 23. num. 34.* nam connexa capitula unum, & idem reputantur, hoc enim caſu haud refragante, quod appellatio interpoſita ſit in partibus ex capite connexitatis totum dicitur devolutum. *Cancer. cap. 17. num. 63. Hodiern. ad Surd. deciſ. 143. Jo: Anton. ab Eccleſ. obſervat. 24. de appellationibus.*

20 Individuum, vel connexum fuiſſe caput in noſtro caſu probatur primo, quia id quod petebatur dependebat ab uno articulo: Individuo, videlicet, ſi Pupillus petat decem à curatore ratione malæ adminiſtrationis, tunc licèt Judex condemnet curatorem in quinque, & in aliis quinque abſolvat, nihilominus ſi Tutor, vel Pupillus appellet ſolum in partibus contrà ſe, devolvitur totum negotium, & tota cauſa, quia hæc decem dependent ab articulo malæ adminiſtrationis ſuper quo Judex debet ſemper cognoſcere, ideoque dicitur hoc caput individuum, vel connexum. *Dec. in cap. ſi duobus num. 56. de appellat.* mirè *Bart. conſ. 150. in princ.* quem explicat *De Luc. ad deciſ. de Franch. 467. num. 3. §. minus obſtat. Amat. reſol. 9. n. 19.* Ita ipſe concludebam in mea ſpecie, & à fortiori, quia M. Oddus non petiit certam ſummam pro ſuo intereſſe, ſed ſimpliciter intereſſe ratione damni emergentis, & lucri ceſſantis, quod paſſus fuit, ideoque totum negotium pendebat ab uno articulo, quod erat individuum, ſcilicet à cognitione prædicti damni, & lucri, nam intereſſe eſt acceſſio ſortis ratione ejus, quod amiſimus, vel lucrari non potuimus adverſarii culpa *Leotard. q. 71. num. 3. l. ſi commiſſa 13. ff. rem rat. haber.* ibi *in tantum competit actio in quantum inter fuit, ideſt in quantum mihi abeſt, quantumque lucrari potui*, & ſic taxatio intereſſe advertebam eſt conſequutiva ad damnum, & in tantum primus Judex condemnavit DD. Scottos ad ſolum tres pro ſingulo centenario, quia exiſtimavit damnum emergens, & lucrum ceſſans non exceſſiſſe hanc ſummam, & ſi ab hac taxatione limitatè appellaverunt DD. de Scottis poteſt Judex *ad quem*, ſi verè cognoverit M. Oddum majus paſſum fuiſſe damnum, vel minus reſpectivè diminuere, vel augere intereſſe, licet ipſe non appellaverit, quia hæc calculario ſemper dependet ab illo primo articulo, qui devolvi neceſſariò debet ad Judicem *ad quem*, ut rectè judicare poſſit, ideoque totum negotium devolvitur, & tota cauſa, ex traditis per *Dec. in cap. ſi duobus numer. 56. de appellation.*

21 Secundò probatur individuitas, vel connexitas, quia intereſſe petitum emanabat ab eadem cauſa, & ſic quando ſumma in libello poſtulata procedit ex una, ac eadem cauſa, licet Judex eam dividat partim reum condemnando, & partim abſolvendo, tunc capitula dicuntur individua, ac connexa. Itaut ſi reus appellet in partibus contrà ſe tantum, nihilominùs tota cauſa dicitur devoluta ad Judicem *ad quem* pro communi affirmant *Franch. in cap. ſi duobus col. 3. de appellat. Dec. dicto cap. num. 54. Amat. reſolut. 9. num. 11. Specul. in tit. de appellat. §. 1. numer. 13. Surd. deciſ. 143. num. 4. & ibi Hodiern. numer. 6. Boer. deciſ. 73. numer. 6. Bart. conſ. 150. in princ. Scacc. de appellat. quæſt. 17. limit. 21. num. 25. Gratian. diſcept. Forenſ. cap. 1. num. 3. & 4. Cyriac. controverſ. 655. num. 2. Riminald. Sen. conſ. 99. à numer. 66. uſque ad fin. lib. 1. Cancer. var. cap. 17. numer. 65. & num. 100. par. 4. Hieronym. Gabriel. conſ. 56. vol. 1. per tot. Rot. deciſ. 688. par. 3. rec. num. 5. & 6. & optimè Rot. deciſ. 283. à num. 18. 19. 20. & ſeq. par. 9. tom. 1.* ubi quod non conſideratur materia diviſibilis in libello petita, ſed forma ſive actio, quæ indiviſibilis eſt, quia eſt eadem.

Neque obſtare poſſunt ex adverſo citati authores 22
ſcilicet *Scopp. obſerv. 23. num. 40. 41. De Luc. ad deciſ. de Franch. deciſ. 467. num. 3. verſic. contrarium*, *Marcian. diſput. 16. n. 13. Lanar. conſ. 33. num. 19. & 20.* quia loquuntur in capitulo diviſibili videlicet quando adſit ſumma petita unico capitulo, ſed producta ex diverſis cauſis, ſeu fontibus, ut etiam declarat *Cancer. var. cap. 17. num. 65. par. 3.* quia tunc ſi judex partim condemnet, & partim abſolvat poteſt in odioſis reclamare, & in parte favorabili ſententia amplecti, itaut tota cauſa dici non poſſit devoluta, ſed tantum pars à qua fuit appellatum, & ſic debent intelligi, aliter opponerentur communiſſimæ opinioni ſupra expoſitæ, tantòque magis id nobis perſuadere debemus, quia Hodiern. à dicto Scopp. reprobatus tamquam contrariam ſubſtinens opinionem loquitur in caſu unius ſummæ unico capitulo cumulatæ, productæ tamen ex diverſis cauſis ſi perpendas dictum *Hodiernum ſub num. 5.*

Et juxtà prædicta fuit deciſum per binas conformes ann. 1693. & 1694. in actis Notarii Jo: Auguſtini Savignoni à MM. Jo: Bartholomæo Paſtorio, & Jo: Baptiſta Follià poſt acerrimam hinc inde diſcuſſionem.

ARGUMENTUM.

QUæ ſint interloquutoriæ habentes vim definitivæ, & de earum vi, an ab iſtis appellari poſſit vigore Statuti noſtri prohibentis ab interloquutoriis appellationem. Explicatur Statutum *de cauſ. ordinar. §. in quibus §. declarato, & §. probationes.*

SUMMARIUM.

1 *Facti ſeries.*

2 *Appellatione definitivæ veniunt etiam interloquutoriæ habentes vim definitivæ, & ab iſtis appellari poteſt, ac ſi eſſent definitivæ vigore Statuti, & num. 4.*

3 *Statutum prohibens appellationem ab interloquutoria non cenſetur prohibuiſſe appellationem ab ea habente vim definitivæ.*

5 *In Statutis noſtris æquiparatur definitiva interloquutoriæ mixtæ.*

6 *Si non fuit appellatum à definitiva poteſt appellari à ſententia relevantis declarativa.*

7 *A denegatione, vel admiſſione relevantis datur appellatio, quia habet hæc interloquutoria vim definitivæ.*

8 *Quando diſcretivè Statutum loquitur de definitivis, ac mixtis, tunc interloquutoriæ mixtæ non comprehenduntur ſub definitivis.*

9 *Interloquutoria, quæ occludit defenſionis, ac probationis viam habet vim definitivæ.*

10 *Ad arbitrium Judicis remittitur, an interloquutoria habeat vim definitivæ, vel non.*

11 *Quando fieri poteſt debemus decidere quæſtionem cum doctrinis terminantibus, & non per generales concluſiones.*

12 *Si Judex pronunciaverit probationes non eſſe admittendas, hæc interloquutoria vim definitivæ habet, & num. 25.*

13 *Et ab hujuſmodi ſententia appellari poteſt.*

14 *Item*

Source : BIU Cujas

14 *Item appellari poteſt ab interloquutoria prohibente teſtes non eſſe redigendos.*

15 *Interloquutoria declarans fuiſſe elapſum terminum probatorium eſt mixta, & ab iſta datur appellatio.*

16 *Tempus, quod numquam cepit nondum poteſt dici finitum.*

17 *Terminus probatorius per noſtrum Statutum de cauſ. ordin. incipit à die pronunciationis ſuper dilatoriis, ſi fuerint appoſitæ, aliàs à die primi præcepti, vel à die electionis Notarii confidentis, quando ſuſpectus allegatus fuit.*

18 *Dilatoriæ allegari poſſunt in prima comparitione Rei.*

19 *Reus poteſt hanc comparitionem arbitrio ſuo dilatare, ne in morâ ab Actore ponatur.*

20 *Lex quamvis irrationabilis, dummodo clara ſit, ſervanda eſt.*

21 *De gravamine interloquutariarum permiſſum eſt cognoſcere in appellatione à definitiva.*

22 *In judicio poſſeſſorio gravamen interloquutariarum eſt reparabile in appellatione, vel in judicio petitorio ad libitum grævati.*

23 *Interloquutoria declarans terminum probatorium elapſum habet vim definitivæ.*

24 *Reus vigore Statuti noſtri de cauſ. ordin. poteſt quandocumque comparere ad opponendas dilatorias.*

RESOLUTIO III.

Januenſis appellationis

Ad intelligentiam Statuti noſtri de cauſis ordinariis.

Pro Patre meo amatiſſimo, &c.

1 POſtquam D. Maria Magdalena Natta ſuo, & nomine ejus ſororis in judicio ordinario moto ad formam Statuti noſtri *de cauſ. ordinar.* adversùs M. Jo: Dominicum patrem meum coram Illuſtriſſimis Supremis Syndicatoribus pervenerit quaſi ad ſignaturam proceſſus, videlicet ad concludendum in cauſa, comparuit in actis dictus Genitor meus, & in iſta ſua prima comparitione oppoſuit dilatorias judiciales, nempè incompetentiam Judicis, & illegitimationem actricis, quas verò Illuſtriſſimus Magiſtratus pronunciavit non fuiſſe attendendas tanquam factas poſt terminum probatorium à Statuto aſſignatum, ideoque non eſſe amplius aptas ad retractandum, & diſſolvendum proceſſum, jam conſtructum.

Ab iſta enim pronunciatione appellationem interpoſuit dictus Magn. Jo: Dominicus ad Sereniſſimum Senatum noſtrum, ad quem hujuſmodi appellationes devolvuntur, ut ſæpius judicatum fuit, & coram eo duo fuerunt diſputata, primum videlicet, an à prædicta interloquutoria potuerit appellari, ſecundum data appellatione, an verè terminus probatorius expiraverit, & per conſequens non eſſe, neque fuiſſe locum opponendi dictas dilatorias, ſaltem ad reſolvendum proceſſum jam conſtructum, ſuper quibus Sereniſſimus Senatus, ut ejus mos eſt, commiſit cognitionem M. Julio Cæſari Baldiſſono reſponſuro quænam ſint partes ejuſdem Sereniſſimi Senatus in pronunciando.

Habui enim conſtantiſſimè pro genitore meo amatiſſimo utrumque articulum, & principaliter ſuper præjudiciali appellationis allegabam illam dari in no-
2 ſtro caſu, quia licet Statutum noſtrum *de appellat.* ſolum eam admittat à ſententiis definitivis, attamen in Statutis ſub appellatione definitivarum comprehenduntur ſententiæ interloquutoriæ mixtæ, habentes ſcilicet vim definitivæ, & pari paſſu ambulant juxtà communiſſimam opinionem, ita ut inter Doctores nullum diſcrimen aſſignatur niſi in nomine, & ſignanter *Bald. in leg. majoribus Cod. de his quibus ut indigni. Alex. conſ.* 182. *numer.* 1. *lib.* 1. *Gabriel. conſ.* 192. *lib.* 2. *Marant. par.* 6. *verſ. & demum fertur num.* 26. *&* 42. *Theſaur. deciſ.* 122. *numer.* 9. *&* 13. *Papienſ. in forma libell. action. real. verſ. per veſtram definitivam ſententiam, & ibi add. fol.* 54. *verb. definitivam. Scacc. de appellat. q.* 17. *limit.* 17. *numer.* 127. *&* 371. *& quæſt.* 4. *num.* 56. *Ridulphin. in prax. par.* 1. *cap.* 13. *numer.* 308. *Scop. ad Gratian. deciſ.* 33. *numer.* 12. *poſt Peguer. deciſ.* 197. *numer.* 6. *lib.* 1. cum innumeris ferè à prædictis cumulatis.

Per quæ regulàm generalem ſtatuerunt Doctores 3
omnes, quod Statutum prohibens appellationem ab interloquutoria non intelligatur unquam loquutum fuiſſe de ea habente vim definitivæ, quia iſta venit ſub appellatione definitivarum *Bald. in leg.* 9. *ff. qui ſatiſdar. dicuntur num.* 6. *& ſeq. Scacc. de appellation. quæſt.* 17. *limit.* 47. *num.* 84. *Felin. in rubr. de ſentent. & re judic. numer.* 3. *uſque ad finem. Franc. de Aret. conſ.* 20. *num.* 2. *& ſeq. Laufrer. concluſ.* 433. *& ſeq. Peguer. deciſ.* 195. *numer.* 8. *Rugginell. de appellation. §.* 1. *cap.* 1. *numer.* 12. *Rot. deciſ.* 658. *par.* 3. *rec. numer.* 2. & in proprioribus terminis Statuti noſtri *Fenzon. ad Stat. Urb. cap.* 173. *numer.* 8. *Tort. ad Stat. Pap. ſtat.* 1. *in civilibus num.* 744. *&* 745. *fol.* 206. *Ruin. conſ.* 78. *num.* 4. *lib.* 5. *Carpan. ad Stat. Mediol. cap.* 41. *lib.* 1. quæ omnia habent locum, 4
& applicantur etiam alteri Statuto noſtro de melioration ibus in illis caſibus, in quibus conceditur melioratio à ſententiis definitivis, nam poterit etiam meliorari interloquutoria habens vim definitivæ, quæ nullo modo differentiatur, niſi in mero nomine à definitiva, ut diximus præcipuè per *Felin. in rubr. de ſent. & re judic. num.* 3. *& Rot. dicta deciſ.* 658. *num.* 2. *par.* 3. *recent.*

Fortius ergo dicendum eſt ob diſpoſitionem Statuti noſtri *de melior. ſentent.* §. *intra tempus, & de impenſ. lit. refic. in princip.* in quibus expreſsè æqui- 5
parantur ſententiæ habentes vim definitivæ ipſiſmet definitivis, imò ob dictionem, *ſeu*, quæ eumdem ſignificatum utrique tribuit excludendo inter eas per modum declarationis diverſitatem, eumdemque effectum æquè ipſis ampliat juxtà tradita per *Barboſ. de dicta diction. ſeu* 363. *Seraphin. deciſ.* 393. *num.* 8. *Amoſtaz de cauſis piis tom.* 1. *lib.* 3. *cap.* 5. *n.* 19.

Et hinc anno 1646. deciſum fuit in cauſa M. Fabricii Pallavicini, contra M. Bartholomæum Maynerium per Illuſtriſſimos Supremos Syndicatores, qui pronunciaverunt inſtantiam peremptam, eamque melioraverunt dicentes eam durare.

Iterumque 1637. per eoſdem idem declaratum in cauſa M. Aſcanii Criſpi contrà Principem Maſſæ.

Ac anno 1640. idem per eumdem Illuſtriſſimum Magiſtratum de Voto M. Bartholomæi Maynerii in cauſa M. Portiæ Vaccà.

Et prius anno 1606. 18. Octobris idem obtinuit Antonius Maria Pucius in cauſa inter Marcum Antonium de Turri reum, & Stephanum Frugonum in actis Jo: Baptiſtæ Bacigalupi.

Nec non anno 1671. de menſe Junii in cauſa examinis teſtium ad æternam memoriam, in qua Prior Rotæ noſtræ pronunciavit non eſſe procedendum ad dictum examen, à qua pronunciatione fuit conceſſa appellatio in contradictorio judicio; & in terminis noſtri Statuti latè *Beniell. conſ.* 53.

Ac denique M. Carolus Maſcardus, dum erat à Secretis Sereniſſimi Senatus in cauſa q. Dom. Caroli Bonfilii contrà Hieronymum Spontonum, qui obtinuerat pronunciari per M. Jo: Felicem Foſſam de Voto M. Jo: Baptiſtæ Gritæ relevans non fuiſſe reportatum per prædictum D. Bonfilium, à qua interloquutoria is appellaverat, & patrocinante D. patre meo impetravit appellationem à Sereniſſimo 6
Senatu committi, quia in caſu quo non fuit appellatum à definitiva admittitur appellatio ab interloquutoria declarativa relevantis quod operatur ſicut definitiva. *Scaccia de appellat. quæſt.* 17. *limit.* 4. *ſub numer.* 60. *verſ. quid dicendum*, & generaliter à quacumque declaratione dari appellationem, eſt *Rot. Rom. in deciſ.* 100. *numer.* 3. *&* 31. *in fin. par.* 1. *diverſ.* & in puncto quod à denegatione admiſſionis, ſive à rejectione exceptionis relevantis, ex qua gravamen irreparabile redditur, admittitur appellatio tradit *Ridulphin. in prax. par.* 1. *cap.* 13. *nu-*
328. *& ſeq. Cenſal. dec.* 77. *n.* 21. & magis individua-

Source : BIU Cujas

liter, quod ſi quis non appellet à ſententia intra decem dies, ſed putat eam revocari, & judex loco eam revocandi confirmat, poterit appellare poſt illos ab hujuſmodi ſententia primæ confirmatoria, habetur apud *Guid. Pap. tract. de appellat. quæſt.* 108. *per Doctrinam Innoc. cap.* 3. *de nov. oper. nunciat. & ſeq. Lancellott. tract. de attent. par.* 2. *cap.* 12. *limit.* 50. *num.* 136.

Non obſtat enim quod ex adverſo replicetur nempe prædicta non procedere, quando Statutum diſcretivè loquutum fuit de mixtis interloquutoriis, ac ſententiis definitivis, ut videtur in noſtro Statuto *de meliorand. ſentent.* §. *intra tempus*, ubi loquitur de ſententiis definitivis, & §. *ab interloquutoriis*, ubi loquitur de interloquutoriis meris, ſive mixtis, &
8 ſic conſiderans diſtinctè, & diſcretivè definitivas à mixtis ſub verbo definitivarum Statutum non comprehendit mixtas, ſed reſtringitur diſpoſitio ad definitivas *Alber. tract. Statut. lib.* 1. *quæſt.* 20. *Alex. conſ. ultim. num.* 1. & 9. *lib.* 4. *Carpan. ad Stat. Mediol. in pralud. num.* 228.

Hoc equidem non procedit in facto, quia Statutum noſtrum nullam diſcretivam loquutionem ſervavit in ſententiis definitivis ab eis habentibus vim definitivæ, imò contrarium habemus, ut obſervavi mox ſuprà num. 5.

9 Remanet modò videre, an interloquutoria, de qua agimus, ſit mixta ſcilicet habens vim definitivæ, & pro indubitato affirmandum eſſe cenſeo, dum omninò occluſit M. Reo omnes defenſiones, ac probationes eò quia Magiſtratus Illuſtriſſimus declaravit fuiſſe elapſum terminum probatorium, ideoque ſolùm Reus expectare coactus fuit condemnationem ſuper inſtrumento ab actrice contrà eum producto, quare in effectu operatur præjudicium tanquam definitiva *Marant. in ſuo ſpecul. aur. p.* 6. *verſ. & demum fertur ſententia in tertia parte act.* 1. *num.* 42. *fol. mihi* 399. vel ſaltem quando interloquutoria eſt magni præjudicii, quod negari non poteſt in noſtro caſu *Marant. dicto loco num.* 11. *Caball. caſ.* 119. *num.* 34. & *ſeq. Ridulphin. in prax. par.* 1. *cap.* 13. *nu-*
10 *mer.* 309. *verſ. ſecundo*. Et hoc relinquitur arbitrio recti Judicis, cùm jure decidi regulariter non poteſt quæ ſit mixta, vel mera interloquutoria, cum ex contingentiis in facto reſolvi debeat *Corn. conſ.* 33. *num.* 3.

11 Sed parùm immorari debemus in his generalibus concluſionibus, quando poſſumus decidere quæſtionem cum Doctrinis terminantibus quoad excluſionem aliarum ſolum in regula inſiſtentium, ut admonuit *Quezad. in ſuis diſſert. diſſert.* 14. *num.* 3.

12 Et primò illa interloquutoria habet vim definitivæ quando Judex pronunciavit non eſſe admittendas aliquas probationes, ſine quibus producens non poterit obtinere *Marant. dicto loco citat. num.* 44. *Ridulphin. par.* 1. *cap.* 13. *num.* 310. *Gratian. cap.* 77. *numer.* 11. *Surd. deciſ.* 36. *Valaſc. conſult.* 47. *numer.* 7. *tom.* 1. quanto magis in caſu noſtro, ubi non ſolum aliquas negavit probationes Illuſtriſſimus Magiſtratus prædictus, ſed omnes, & quaſcumque, & hoc procedit ſine dubio, quando hæc interloquutoria rejectionis probationum facta eſt poſt litem conteſtatam, vel in medio cauſæ, ut in caſu noſtro præciſo, ſecus antè litem conteſtatam *Cartar. deciſ.* 27. *num.* 32. quem ſequitur *Petr. ſuper rit. magn. Cur. rit.* 127. *num.* 8. *Gratian. cap.* 26. *num.* 11.

13 Et ſic poſſe appellari à pronunciatione rejectionis probationum non obſtante Statuto prohibente appellationem, quia ſine probationibus non poteſt reportari juſta ſententia, & ex quo non poteſt reparari gravamen in definitiva dixit *Gratian. dicto cap.* 76. *num.* 11. & *ſeq.* & *in cap.* 74. *num.* 14. & 15. quia hæc interloquutoria continet gravamen, & abſorbet jus partis, vel parit præjudicium in negotio principali, quam concluſionem in iiſdem terminis amplexus fuit *Senat. Pedemont. apud Oſaſc. deciſ.* 25. *numer.* 14. Nam hæc pronunciatio ſuper rejectione probationum affert tale præjudicium, quod nequit reparari in ſententia definitiva.

Sed melius eamdem ſententiam retulit *Giurb. deciſ.* 56. *num.* 8. & *ſeq.* dicens quod quia hujuſmodi interloquutoriæ afferunt præjudicium grave, dicuntur habere vim definitivæ, & ab eis poſſe appellari non obſtante quocumque Statuto, & in numeris pluribus ſequentibus ampliat hanc concluſionem in caſibus noſtro dubitabilioribus.

Per quæ etiam concludit *Surd. deciſ.* 36. quod ab 14
interloquutoria prohibente teſtes non eſſe in actis redigendos poteſt appellari, quamvis adſit Statutum vetans appellationem ab interloquutoria.

In terminis denique terminantibus, ſcilicet quan- 15
do Judex pronunciavit elapſum fuiſſe terminum probatorium ab iſta interloquutoria poſſe appellari procul dubio conſulùit *Natt. conſ.* 172. *in princ. & numer.* 1. 2. & *ſeq.* ubi dicit ex eo quia poteſtas rejecerit capitula probatoria producta per Cathenam intulit gravamen irreparabile poſt definitivam, quia aufert defenſionem, quæ conſiſtit in probationibus. Ergo licuit appellare non obſtante Statuto appellationem ab interloquutoria prohibente, & in pari caſu reſpondit *Corn. conſ.* 35. *in princ.* & *num.* 1. & *ſeq.*

Firmato hoc puncto appellationis procedere debemus ad merita dictæ interloquutoriæ, nempe an verè terminus probationis elapſus fuerit. Hoc dubium reſolvitur ex litera ipſius Statuti, niſi eam negare velimus. Oportet enim prius oſtendere principium prædicti termini, ut cognoſci poſſit ejus finis, nam tempus quod non ceperit dici nondum poterit fini- 16
tum. *Boſc. conſ.* 24. *ante num.* 3.

Quemadmodum eſt in noſtro caſu, quia Statu- 17
tum noſtrum *de cauſ. ordin.* §. *in quibus* aſſignat pro termino probatorio dies 30. incipiendos à die primi præcepti cum hac exceptione, quòd ſi fuerint oppoſitæ dilatoriæ incompetentiæ Magiſtratus, & illegitimationis perſonæ non incipiat dictus terminus, niſi à pronunciatione ſuper prædictis, ut in terminis dixit *Rot. noſtra de mercatura deciſ.* 127. *num.* 2. & 7. & ita ſi allegatus fuerit notarius ſuſpectus, niſi à die electionis notarii confidentis, ut in §. *declarato quod ut*.

Has enim dilatorias juſſit dictum Statutum no- 18
ſtrum §. *appoſitiones autem* fieri in prima comparitione ſaltem poſt electionem prædicti Notarii confidentis, vel deſiſtentiæ.

Igitur ex his clarè apparet, quod ſi Pater meus 19
reus conventus in prima comparitione oppoſuerit prædictas dilatorias, eas in tempore oppoſuit, & ſic nondum terminus dierum 30. inceperit, ſed omnino incipere debebat à die pronunciationis ſuper illis, ut punctualiter in ſimili Statuto decidit *Fontanell. deciſ.* 17. *num.* 4. & *deciſ.* 21. *num.* 4. & 8. *lib.* 1. *Accaſ. de Ripoll. var. reſol. cap.* 2. *de recuſat. omn. Judic. num.* 211.

Neque obſtat quod Pater meus amatiſſimus dilataverit comparitionem ſuam uſque ad ſignaturam totius proceſſus, quia cum Statutum non diſponat quando hanc comparitionem debeat facere reus, poterit eam quandocumque facere, cùm in hoc uratur jure ſuo, & per mille annos poterit eam differre, ut in terminis reſpondit idem *Fontanell. dicta deciſ.* 20. *num.* 2. Imo eidem actrici imputari debet hæc dilatio, quia procedere debebat poſt tres citationes emiſſas reo non comparenti per Statutum *de contumacibus*, quo ei conſultum eſt, & ſic de jure, vel melius faciendo aſſignare terminum dicto reo ab Illuſtriſſimo Magiſtratu ad comparendum intra tot dies, quibus elapſis, & non comparente habebitur, & declarabitur pro comparſo, quam cautelam edocet idem *Fontanell. in dicta deciſ.* 20. *num.* 7.

Quibus remediis attentis ceſſabat alterum, & omne motivum inconvenientis, quod videbatur intolerabile, nempe quod per noſtrum Statutum fuiſſet omninò in facultate rei protrahendi proceſſum, quam- 20
diù voluerit, & in omnem caſum iſta lex licet haberet aliquid irrationabilitatis, attamen dummodo ſit clara ſervanda eſt, & ſolum ad majus conſilium Reipublicæ noſtræ ſpectat illam moderari, vel revocare *De Luc. de judic. diſc.* 35. & *de dot. in ſupplem. diſc.* 196. *num.* 6.

V O-

Source : BIU Cujas

VOTUM

M. Julii Cæſaris Baldiſſoni in prædicta cauſa à Sereniſſimo Senatu approbatum.

Obſequendo juſſionibus Sereniſſimarum DD. Veſtrarum in cauſa appellationis interpoſitæ per M. Joann. Dominicum de Caſaregis à Pronuncia Illuſtriſſimorum DD. Supremorum Sindicatorum lata die 13. & melioratione diei 20. Novembris proximè præteriti anni 1693. in cauſa contra eum mota per Mariam Magdalenam Natram nominibus, in qua dixerunt *oppoſitiones dilatoriarum non eſſe attendendas eò quia fuerint factæ elapſo termino probatorio.*

Refero partes VV. DD. Sereniſſimarum eſſe in pronunciando, prout quantum in me eſt, Chriſti nomine invocato pronuncio non eſſe locum dictæ appellationi.

21 Motus quia de gravamine interlocutoriarum permiſſum eſt cognoſcere in appellatione à deffinitiva *Stat. lib. 3. cap. 3. §. fin. ſub rubr. de appellat. Scacc. de appellat. quæſt. 17. limit. 6. membr. 7. ſub num. 39. verſ. quinta via*; ideo in judicio poſſeſſorio permittenda
22 non eſt appellatio interponi ab Interlocutoria etiam gravaminis per ſubſecuturam deffinitivam irreparabilis in prima inſtantia, ſed rejiciendum eſt ad ſuæ reparationis locum, ideſt ad Judicium, vel ſecundæ Inſtantiæ, vel ad Judicium petitorium ad libitum gravati *Scacc. loc. citat. verſ. quinta via* junctо numer. 32. *uſque ad* 36. *incluſivè*, ubi latè, junctis iis, quæ notat *Berous conſ.* 101. *ſub num.* 11. *verſ. tamen in caſu lib.* 3.

Nec enim ego negaverim ad Sereniſſimas DD. VV. regulariter devolvi appellationes à placitis Illuſtriſſimi Magiſtratus DD. Supremorum, id enim admitto poſtquam re ſæpiùs à Sereniſſimis DD. VV. plenè diſcuſſa, & aliquando etiam in judiciis exceſſus ſtabilitum eſt devolvi taliter ut nefas mihi eſſet refricare, & quæ aliquando deducebam antè repetitas deciſiones Sereniſſimi Senatus.

Sic etiam admitto (quod ſolidè ad literam Statuti inhærens firmabat dictus M. Joann. Dominicus) in judicio ordinario poſſeſſorio contra ſe ut ſuprà moto coram præfato Illuſtriſſimo Magiſtratu non potuiſſe decurtari ſibi, aut auferri terminum probatorium per pronunciam prædictam eo prætextu, quod ipſe nimis ſerò oppoſuiſſet dilatorias poſt jam pro-
23 lapſum terminum ipſum, per quam pronunciam ſublato termino probationis agitur de gravamine illato per pronunciam habentem vim definitivæ *Natt. conſ.* 172. *tom.* 1. ex quo dicitur auferre defenſiones *Corn. conſ.* 35. *num.* 3. ſic de pronuncia ſuper proceſſu faciendo, vel non *Felin. in rubr. de ſentent. & re judicat. numer.* 9. 15. *fol.* 78. *tom.* 3. *Ridulphin. in prax. part. prima cap.* 13. *ſub num.* 309. *verſ. deci-*
24 *mo*; Nam ſatis tempeſtivè dilatorias oppoſitas eſſe cenſui quoties in prima Comparitione oppoſitæ ſunt; Nimis enim urget in hoc litera Statuti *lib. 2. cap. 2. ſub rubr. de cauſ. ord. §. in quibus, & §. oppoſitiones*, junctо alio Statuto *lib. 1. cap. 16. de extr. Intell. prohibit. in princip.* Nec admittenda eſſe puto è contra argumenta in contrarium cogitata à viris optimis in eorum relationibus præbitis dicto Illuſtriſſimo Magiſtratui. Nam ea credo aliena à litera Statuti, ut in ſimili decidit *Fontanell. deciſ.* 17. *ſub num.* 4. *verſ. & cum Conſtitutio, & deciſ.* 20. *num.* 8. *lib.* 1.

Hæc autem non probant faciendam eſſe hoc loci reparationem gravamini, ſed alio loco omnino reparandum eſſe; Nempè in appellatione à definitiva Sententia ejuſdem poſſeſſorii, aut in petitorio, ut dicebam.

Quæ omnia, ut ſubjecta eſſe debent, ita obſequenter ſubjicio prudentiſſimæ, rectiſſimæque cenſuræ.

DD. VV. Sereniſs.

Hac die 5. Novembris 1694.

1694. die 10. Novembris.

Aperiatur Votum prædictum, & tradatur copia partibus per Sereniſſimum Senatum ad calculos &c.

18. Dicti.

Fuit approbatum omnibus concurrentibus in numero undecimo.

Anfranus.

ADDITIO

Ad num. 12.

Interloquutoria, per quam perimitur totum Judi- 25
cium, habet vim diffinitivæ, *Palm. Nep. alleg.* 192. *num.* 15.

ARGUMENTUM.

INſtantia debet incipi à die purgatæ contumaciæ, & non à die pronunciationis ſuper dilatoriis, ſi intentatum fuit Statutum *de contumac.* & quando intentatum iſtud dicatur, & non Statutum *de cauſ. ordinar.* Explicantur Statuta *de cauſ. ordinar. & de contumac.*

SUMMARIUM.

1 FOrma *Statuti* de contumac. *non habet locum quando agitur contra contumacem non ad ſententiam definitivam, ſed ad effectum immittendi in poſſeſſionem.*
2 *Facti ſeries.*
3 *Notariis electis à Judice ob calculandum tempus inſtantiæ ex conſuetudine Genuæ plena fides habetur, niſi manifeſtus error appareat.*
4 *Præcipuè quando calculatio facta fuit per calculatores à Judice, ſivè à parte nominatos.*
5 *In præparatoriis non dicitur incæptum judicium præparatum.*
6 *Concordantur Statuta* de contumac. & de cauſ. ordinar.
7 *In Statutis non datur prius, neque poſterius, ſed attenditur ordo intellectus.*
8 *Pars una Statuti ſemper refertur ad alteram, etiamſi nulla facta fuerit expreſſio.*
9 *Dictio* ſemper *omne tempus, omneſque caſus comprehendit.*
10 *Explicatur* §. ſanè de contumac.
11 *Terminus Statuti non currit impedito facto, & dilatione adverſarii.*
12 *Caſus omiſſus à Statuto relinquitur diſpoſitioni juris communis.*
13 *De jure dilatio ad probandum non aſſignatur à Judice, niſi poſt conteſtationem litis.*
14 *Terminus nondum incæptus currere numquam potuit.*

RESOLUTIO IV.

HAbemus Statutum *de cauſ. ordinar. in cap. 2. §. in quibus quidem, & §. declarato lib. 2.* diſponens terminum probatorium initium ſumere à die primi præcepti, vel (ubi fuiſſet notarius ſuſpectus allegatus) à die proviſionis Notarii confidentis, ſeu deſiſtentiæ à ſuſpicione, vel à die qua fuit pronunciatum ſuper competentia Judicis, & legitimatione perſonarum, ſi hujuſmodi dilatoriæ fuiſſent oppoſitæ in prima comparitione, ut dixi latiùs in reſolutione 3.

Habemus pariter aliud Statutum *de contumac. cap. 17. in princip. & §. ſi verò citatus eod. lib.* cavens *quod ſi conventus exiſtens in Civitate, vel Suburbiis coram Magiſtratu Dominii, qui citatus fuerit ter perſonaliter, vel ſaltem ſemel perſonaliter, & bis ad domum ſuæ ſolitæ habitationis, & non reſponderit in actis cauſæ &c. ſit contumax, & condemnetur in contumaciam*, vel ſimiliter §. *ſi verò. Si citatus ut ſuprà, & reſponſionem ad merita cauſæ non fecerit, licet vel ſuſpectum Notarium allegaverit, ſeu juraverit, vel Judicis incompetentiam, aut perſonæ adverſarii illegitimationem oppoſuerit, & poſtea facta proviſione ſuper hujuſmodi oppoſitionibus citatus ſemel perſonaliter ad reſpondendum meritis non reſponderit, condemnetur nihilominus in contumaciam in omnibus, ut ſuprà, non obſtantibus prædictis comparitionibus.*

Quod ſanè Statutum, vel ejus forma requiſita ad 1
condemnandum aliquem uti contumacem habere locum, quando per actorem procedi vellet contra contumacem ad ſententiam definitivam, ſecùs vero con-

tra

Source : BIU Cujas

tra eum uti contumacem ad effectum ſe immittendi in poſſeſſionem tantùm bonorum rei conventi affirmavit pro certo noſter *Boſc. in conſ.* 545. *num.*6. quia tunc, dicit ille, ſufficit obſervare diſpoſitionem §. *Contrahentes cap. Romana de for. compet. in* 6. aliter immiſcendo dictum §. *Contrahentes* cum Statuto *de contumac.* eſſet imbrattare rem, & ſe ipſum non intelligere.

Hiſce in Jure ex Statuti cenſura poſitis. Habemus in facto.

2 Quod Titius propoſita coram Judice actione perſonali contra Cajum impetravit primum præceptum ad reſpondendum petitioni, eoque exequuto, reus allegavit in termino cadentis citationis, ſcilicet die 5. Maji anni 1682. ſuſpicionem actuarii, cumque poſt ſex dies, ſcilicet 11. dicti fuiſſet facta proviſio Notarii confidentis, tranſmiſſum fuit ſecundum præceptum ad reſpondendum petitioni, & quidem explicitè pro ſecundo præcepto quod exequutum fuit die 15. ejuſdem menſis.

Verùm quia eodem die fuerant oppoſitæ incompetentia Judicis, & illegitimatio perſonarum, & die 27. facta pronunciatio ſuper dictis dilatoriis, ideo die 9. Junii impetratum, & exequutum fuit tertium præceptum ad idem cum expreſſis verbis *pro tertio peremptoriè*, & die ſequenti reſponſum per reum petitioni, ſive meritis.

Cum autem eſſemus in calculo ferendæ ſententiæ fuit per reum oppoſita peremptio inſtantiæ, commiſſoque illius calculo Notario actuario, retulit is *inſtantiam durare* quia terminus probatorius (à cujus fine initium ſumit inſtantia) incæpit poſt tertium præceptum ad formam Statuti *de contumac.* per reſponſionem ad merita factam die 10. Junii, & ſic compertum fuit propter additiones, & prorogationes in ejuſdem actuarii relatione enunciatas nedum non eſſe peremptam inſtantiam, ſed duraturam fore ad 26. Septembris anni *1686.*

Huic relationi non acquieſcens reus petiit illius reviſionem, eaque commiſſa alteri Notario, qui in ſua relatione (præmiſſis nonnullis ex fundamentis hinc inde coram ſe deductis) concluſit tandem ſe *non recedere à relatione actuarii, & hanc litem fuiſſe cæptam, & proſequutam ad formam Statuti de contumac. & ſic, attento illius progreſſu, non licuiſſe ab ea recedere, & aliam eligere nempè formam de cauſ. ordin. niſi purificatis extremis dicti Statuti de contumac. alioqui terminus probatorius ſtaret in pendenti, nempè utrum incipere deberet ad formam Statuti de cauſ. ordin. vel de contumac. Addito quod tria præcepta præſertim cum verbis pro ſecundo, & pro tertio peremptoriè fuiſſent fruſtatoria, neque convenientia judicio ordinato ſecundum formam Statuti de cauſ. ordin. nil relevante quod dictum ultimum præceptum fuerit conceptum ad reſpondendum petitioni, & non ad reſpondendum meritis, tum quia iſta verba ſunt ſynonima, tum etiam quia merita continentur in petitione præſertim propter verba adjuncta, ſcilicet pro tertio peremptoriè convenientia tantummodo formæ Statuti de contumac.*

Et hæc fuit relationis ſumma Notarii reviſoris ſequentis, & confirmantis in ſubſtantia relationem actuarii.

Nam articulus, utrum reus fuerit nec ne contumax, & contumaciam purgaverit per ejus reſponſionem factam ſine ſententia contumaciali, quem reliquit deciſioni Præſtantiſſimi Commiſſarii, nihil referebat ad rem, & ad præſentem quæſtionem.

His ita ſe habentibus Præſtantiſſimus D. Commiſſarius pronunciavit, ſalva cognitione, juxta relationem Notarii reviſoris, ſed die 4. dicti pronunciando ſuper reſervatis declaravit terminum probatorium incæpiſſe ad formam Statuti *de cauſ. ordin.*

Juxtà quod Statutum curſus illius habuiſſet initium 28. Maji 1682. quia die 27. antecedenti fuerat pronunciatum ſuper dilatoriiis, & ſic idem terminus de mente partis expiraſſet die 26. Junii, quia additio dierum 10. facta à Sereniſſimo Senatu ſub 30. dicti inveniſſet terminum probatorium ante tres dies jam peremptum.

Cum è contra quatenus idem terminus probatorium ſuum iniiſſet principium ad formam Statuti *de contumac.* ut verum eſt, *in §. ſanè ſemper intellecto*, ſcilicet poſt tertium præceptum à die purgatæ contumaciæ per reſponſionem factam à reo idem terminus duraſſet per totam diem 10. Julii, & per conſequens tempus inſtantiæ ſuperabundaſſet juxta relationem utriuſque Notarii.

Quamobrem hujuſmodi pronunciatio D. Commiſſarii fuiſſet in melioratione reformanda, ſive meliorandà, & pronunciandum inſtantiam durare, quod ſolùm erat in quæſtione, & in relatione reviſoris, & quidem nedum ex fundamentis allegatis ab eodem Notario, ſed etiam quia non videtur licuiſſe recedere à relatione amborum, quibus ritè, & rectè electis à Judice ad ineundum calculum inſtantiæ de generali conſuetudine Genuæ integra fides præſtatur, ut in ſimili dixit Rota noſtra *de mercat. deciſ.* 141. *in princip.* & de jure (niſi de manifeſto errore ſolius computationis plenè dicatur) ſemper ſtandum eſt *Bart. in l.* 2. *C. de jur. fiſci lib.* 10. *verſ. aut quod revocat. col. fin.* Præſertim quando calculatio facta fuit per calculatores à Judice, ſive à parte nominatos, qui à pari procedunt *Seſſ. dec.*38. *n.* 6. Quod fortius recipiendum erat in eo, quod per Notarium reviſorem non fuerat remiſſum Præſtantiſſimi Commiſſarii deciſioni, nam diſertis verbis idem reviſor ſequutus fuit relationem actuarii, & M. Commiſſarius interloquutus fuit juxtà relationem, quæ ſanè interloquutio tranſitum fecerat in rem judicatam. 3 4

Secundò beneficio Statuti *de contumac.* quilibet uti poteſt in quocumque judicio tanquam quodam præparatorio ad illud, & optima planè ratione in praxi obſervanda, nam actor hoc pacto, vel per contumaciam rei relevari poſſet ab onere diſpendioſæ litis, ſive ſaltem ab onere probandi, vel cogitur reus ſtatim reſpondere petitioni, unde lis brevior evadit, alioquin cum Statutum *de cauſ. ordin.* diſponat terminum probatorium incipere poſt pronunciationem ſuper dilatoriis opponendis in prima comparitione rei (ut dixi in præcedenti Reſolut. 3.) poſſet is differendo ejus comparitionem, & ſic dilatoriarum oppoſitionem prætendere quod terminus probatorius non antea fuerit incæptus.

Cùm autem in præparatoriis non dicatur cæptum judicium præparatum. *Leo. de præparat. part.* 1. *præparat.* 2. *num.* 46. *&* 48. neque propter præparatoria res deſinat eſſe integra idem *præparat.* 6. *num.* 2. Ideo nullo pacto potuit incipere terminus probatorius ad formam Statuti *de cauſ. ordin.* Cum primum debeat deſinere cauſa præparatoria, antequam initium ſumat cauſa præparata, nativitas enim unius pendet à fine alterius, conſiderantur namque unum judicium, ut priùs, & alterum uti poſterius, quia diverſus ordo datus à Statuto in utroque impedit concurſum utriuſque, & illa ſeparat, oportuit ergo evacuare judicium contumaciæ, aut per reſponſionem rei (nam huc collimant tria præcepta) aut per ſententiam, antequam aperiretur locus judicio ordinario, & per conſequens abſonum planè eſſet quod incæperit terminus probatorius, niſi citato per tres vices reo juxta Statutum *de contumac.* ibi enim trinæ citationes operantur effectum unius, adeo quod una deficiente, aut deficiente citatione ad reſpondendum meritis poſt pronunciationem ſuper dilatoriis non diceretur citatus reus. 5

Eſſet ergo maximum abſurdum, & repugnantia ſemper evitanda intellectu Statutorum, quod terminus probatorius lapſus eſſet ante citationem partis in judicio contumaciali intentato, & ſic antè cœptum judicium ordinarium, niſi dicere velimus hæc duo ſtatuta eſſe incompatibilia, & unius obſervantiam impedire alterum, vel Statutum *de contumac.* non eſſe exercibile ad praxim, aut quod favore actoris fuit introductum in odium retorqueri poſſe contra notorias juris regulas, inter quas ea quoque ponderatur quod Statuta ejuſdem loci ad concordiam reduci debent etiam per ſubauditionem *Maſc. de general. Statut. interpret. concluſ.* 12. *num.* 11.

Verùm his adhuc omnibus præteritis, (licèt maximi ponderis illa ſint) ſubdo denique nos eſſe in apertiſſimo & literali caſu legis, nam quoad initium termini probatorii penitus diſcrepans, & incompatibilis eſt diſpoſitio Statuti *de cauſ. ordin.* cum Statuto *de contumac.* in illo enim decernitur quod, ſi 6

fuerint

fuerint oppoſitæ dilatoriæ, incipiat dictus terminus à die, qua fuerit ſuper eiſdem pronunciatum. In iſto autem diſponitur, quod comparente citato, & opponente dilatorias, factaque proviſione ſuper illis, adhuc citetur ipſe reus ad reſpondendum meritis, etenim noluerunt ſtatuentes quoad Statutum *de contumac.* nondum haberi reum pro citato non obſtante primo, vel ſecundo præcepto, niſi ſibi noviſſimo hoc tranſmiſſo poſt interloquutoriam ſuper dilatoriis, quomodo ergo, nondum reo citato ad merita poteſt dici, vel concipi terminum probatorium initium, & finem habuiſſe, & per conſequens judicium evanuiſſe?

Calculus igitur termini probatorii rectè initus fuit ab utroque Notario juxtà diſpoſitionem Statuti *de contumac. in* §. *ſanè* à die purgatæ contumaciæ per reſponſionem rei, nihil refragante quod idem Paragraphus poſitus ſit poſt §. *condemnatus* loquentem de modo purgandi contumaciam poſt ſententiam contumacialem, quaſi ſequens §. *ſanè* percutiat ſolùm hujuſmodi caſum, neque referendus ſit etiam ad caſum, quo reus purgaſſet ante condemnationem contumaciam.

7 Primò, quia in hujuſmodi diſpoſitionibus, & Statutis non datur prius, neque poſterius, ſed attenditur ordo intellectus non ſcripturæ, neque literæ. *Bart. in l. cum pater* §. *fidei ff. de leg.* 2. quem ſequitur *Seraphin. deciſ.* 24. *n.* 2.

8 Secundò, quia pars una Statuti ſemper refertur ad alteram etiamſi nulla facta fuerit expreſſio, vel repetitio, ut docuit de hujuſmodi Statutorum materia benemeritus *Alderan. Maſcard. de gener. Statut. interpret. concluſ.* 2. *num.* 112. *Rot. noſtra deciſ.* 5. *n.* 11. *apud Cartar.*

Tertiò, quia diſpoſitio dicti §. *ſanè* non eget gloſſa, neque ulla extrinſeca interpretatione, diſertiſſimis enim verbis ſe refert ad omnes ejuſdem tituli partes, & caſus, ibi *ſanè ſemper intellecto, quod ſi purgans contumaciam reſponderit, terminus probatorius*
9 *incipiat à die purgatæ contumaciæ*, ut nulla cavillatione declinari valeat ponderata particula *ſemper*, quæ cum generalis ſit, omne tempus, omneſque caſus comprehendere debet *Barboſ. axiom.* 197. *numer.* 4. *& De Luc. de lin. legal. artic.* 12. *num.* 29. *&* 40.

Quarto, quia cum ſtatuentes diſpoſuiſſent quando terminus incipere deberet, ubi reus reſpondiſſet cum oppoſitione dilatoriarum in dicto §. *ſi verò citatus*, utique conveniens, & neceſſe fuit, ut diſponeret etiam circa inchoationem ejuſdem termini in caſu, quo reus reſponderet ſine dilatoriis.

10 Neque digna eſt Almæ Rotæ, ſed indecora ampliſſimis viris in ea tunc reſidentibus videtur replicatio quod idem §. *ſanè* non loquatur abſolutè, ſed ſolùm ubi reus purgat contumaciam per reſponſionem abſque dilatoriarum exceptionibus; Unde haud temerè ſuſpicor ne ab ipſis MM. Auditoribus inconſultis præcipitanter exciderit, vel, illis non animadvertentibus, ſubdolè ab eo, cui fortè munus reſpondendi incubuit id ſuggeſtum fuerit, nimis enim craſſa & à cordati cujuſvis viri judicio aliena eſt hujuſmodi replicatio, nam, ea data, alterum de duobus dicendum eſſet, nempè, quod ubi reus purgans contumaciam opponeret dilatorias unà cum reſponſione, cauſa agenda foret in ſenſu partis, abſque termino probatorio, quod eſſet de directo contra idem Statutum in præcedenti §. *condemnatus* jubens audiri denuo jura partium, & permittens reo facere quaſcumque oppoſitiones, quas facre potuiſſet, *ſi in termino præcepti, ſeu præceptorum anteà factorum comparuiſſet*, ſi verò dictas exceptiones non opponeret, puta quia jam ante ſententiam contumacialem eas oppoſuiſſet, ut in caſu noſtro, idem terminus ante purgationem contumaciæ expiraſſet, & per conſequens ante cæptum judicium contra apertiſſimam diſpoſitionem dicti Statuti in §. *ſi verò citatus*, & in dicto §. *condemnatus* quod ſcilicet hujuſmodi exceptiones non habeantur in conſideratione ante reſponſionem ad merita quoad evitandam contumaciam, ſivè ante illius purgationem, clauſula enim in dicto §. *ſanè ibi abſque oppoſitione, ſeu exceptione dilatoriarum* appoſita fuit ad indicandum, quod nolebant legum latores derogare diſpoſitioni Statuti, quod ubi unà cum reſponſione fuiſſent oppoſitæ dilatoriæ, terminus incipere debeat poſt pronunciationem ſuper eiſdem exceptionibus, ne facto adverſarii in perniciem actoris tempus conſumeretur, ut mox dicetur.

Verùm quicquid ſit de hoc, planè in caſu noſtro reus reſpondit abſque dilatoriis, unde tantò magis etiam ſecundum adverſam partem intrat diſpoſitio dicti §. *ſanè*.

Et longè fortiùs convincitur dictum §. *ſanè* percutere caſum, quo reus non expectata condemnatione purgat contumaciam per reſponſionem ad merita poſt præceptum ſibi tranſmiſſum, facta proviſione ſuper dilatoriis juxta formam dicti §. *ſi verò citatus*, conſiderando, quod ſententia contumacialis non facit, ſed declarat reum contumacem, vel uti jam contumacem illum condemnat juxta petita tamquam fictè confeſſum, ad quod alludit Statutum ipſum *in princip.* ibi (*ſi non reſponderit in actis cauſæ per ſe, vel per procuratorem ſuum legitimum ſit contumax.*)

His accedat, quod terminus Statuti non currit 11
impedito facto, & dilatione adverſarii, ut diſputato articulo ad partes firmavit Rota noſtra penes *Cartar. deciſ.* 121. *numer.* 6. *&* 15. ubi concludit quod non obſtante Statuto jubente intelligi debere, ut litera jacet ſemper recipienda ſunt, ne contineant abſurdum, & ne calumniis litigantium via aperiatur, prout aperiretur ſi intentanti Statutum *de contumac.* interea, quòd citatur, reus curreret, ac laberetur terminus probatorius ſub fide dicti Statuti.

Accedat ſecundo prædicta fortiùs recipienda eſſe quatenus caſus præſens, nimirùm ubi reus diſtulit reſpondere meritis per tertium præceptum conſideraretur tamquam caſus, ſi non omninò diverſus à Sta- 12
tuto *de cauſ. ordinar.* ſaltem tamquam mixtus, & ſic à Statuto omiſſus, & per conſequens relictus diſpoſitioni juris communis *l. ſi cum dotem in princip. ff. ſolut. matrimon.* & ibi DD. & poſt eos *Mart. Medic. exam.* 24. *numer.* 1. quo jure dilatio ad pro- 13
bandum numquam aſſignatur à Judice, niſi poſt conteſtationem litis, quia priùs probationes non permittuntur *toto tit. ut lite non cauteſt.* Unde terminus 14
antea non incæptus currere non potuit. *Boſc. conſ.* 24. *num.* 2. *in fin.*

ARGUMENTUM.

SEntentia reviſionalis facit conformitatem cum prima ſententia, cui reviſio conceſſa fuit, adeout ſtante tali conformitate non poſſit amplius appellari ad formam Statuti noſtri *de appellat.*

SUMMARIUM.

1 *Acti ſeries.*
2 *Reviſio appellationi æquiparatur, & eoſdem effectus parit, niſi expreſſe in jure aliter decretum fuerit.*
3 *A ſententia reviſionali conformi cum prima ſententia, quam revideri per Principem permiſſum fuit, non poteſt dari appellatio.*
4 *Reviſio reviſionis non conceditur.*
5 *Duæ ſententiæ conformes faciunt per Statutum noſtrum rem judicatam, & ideo habentur tanquam tres conformes de jure.*

RESOLUTIO V.

Januenſ. conformitatis.

IL Sign. Rodrigo Barros gli anni traſcorſi otten- 1
ne da queſto Sereniſſimo Trono reviſione di una Sentenza, la quale fece paſſaggio *in judicatum* per ommiſſione dell'appellazione. Eſſa ſentenza, ò parte fu confermata dal Giudice reviſore, e perciò in parte pure reſtò conforme alla prima del Giudice *à quo*.

Si ricerca in queſti termini ſe poſſa dalla ſeconda ſentenza reviſionale appellarſi il Signor Rodrigo.

Io

Source : BIU Cujas

Io infraſcritto ricercato in ſenſo di verità del mio parere ho riſpoſto animoſamente per la negativa, appoggiato primieramente ſulla diſpoſizione del noſtro Statuto *nel tit. de appellat. §. quæcumque appellationes*, nel quale viene inviolabilmente proibita l' appellazione da due ſentenze conformi, o da quelle parti, ove è la conformità in ſoſtanza, *itaut cuilibet appellationi ſit finis impoſitus*.

Nè ſi deve far punto ſulla varietà de giudicj, o ſieno di prima inſtanza, o di appellazione, reviſione, o ricorſo, baſta che ſi ritruovi fra queſte due ſentenze la detta conformità, e così indiſtintamente dobbiamo ricevere le parole del noſtro Gius municipale in termini generali, come furono proferite, ivi *quæcumque appellationes quomodolibet conceſſæ intelligantur conceſſæ quouſque ſint duæ ſententiæ conformes in ſubſtantia, quibus extantibus in totum, ſeu pro parte ea, in qua eſſent conformes in ſubſtantia cuilibet appellationi ſit finis impoſitus*, ſe non vogliamo traſgredire alle principali regole dell' Imperatore oſſervate dalla *Rota nella deciſ. 54. part. 9. num. 2. recent. e Sord. nel conſigl. 352. num. 19.* e dove la legge non diſtingue non dobbiamo noi farlo per la regola nella *l. non diſtinguimus 37. de recept. arbitr. e Conciol. all' allegaz. 81. num. 29.*

2 La ragione fondamentale di ciò non è altro, che la reviſione, o ricorſo ſuccede in vece dell' appellazione rimedio ordinario, e tanto è vero ciò, che la reviſione ſi chiama da Dottori appellazione ſtraordinaria, e tutto ciò, che ſi ammette, e diſcorre ne termini di quella, viene conceſſo, e pratticato in queſta. In ſomma non vi ſi rittrova differenza alcuna ſe non quelle, che ſpecialmente ſono eſpreſſe dalle leggi, e così ſenza contraſto inſegnano *Scacc. de appellat. quæſt. 19. remed. 3. ſub numer. 24. Cefal. conſ. 180. Maſtrill. deciſ. 39. num. 9. part. 1. Pereir. de reviſ. cap. 9. num. 1. & cap. 94. ferè per tot. Menoch. de arbitr. Judic. lib. 1. quæſt. 70. num. 55. Seraph. nella deciſ. 495. num. 4. & ſeq. Rebuff. nel ſuo tratt. de ſupplicat. in præfat. numer. 95. Amat. nella reſolut. 6. num. 22.* e tanto vi è la conformità trà di eſſe, che l' appellazione ſi dice reviſione, o ſupplicazione ordinaria *Pereir. de reviſ. al detto cap. 9. num. 8. Roland. conſ. 94. numer. 11.* e ſubentra in luogo, e diffetto dell' appellazione. *Coſt. de remed. ſubſid. remed. 23. Pereir. de man. reg. part. 2. cap. 37. num. 37. Figueroa de jur. adhærend. cap. 54. num. 1.* dove riporta un' infinità de ſeguaci.

3 Di più aggiongo in ſpecie la *deciſ. 66. di Giurb.* per eſſere puntuale al caſo noſtro, dove cercandoſi ſe ſi poteſſe dimandar reviſione doppo di averla un' altra volta ottenuta, nella quale aveva il vinto di nuovo ſoccombito, conchiude affirmativamente, perchè nel ſuo caſo ſecondo il Gius commune ſi eſigeva la conformità di tre ſentenze per non poter più appellare, provocare, o ſupplicare; Il contrario ſarebbe (ſecondo detto Autore al num. 6.) ſe dalla precedente ſentenza foſſe ſtato appellato, e confermata nella ſeconda inſtanza, e poi dimandata la reviſione, nel quale judicio reviſionale ſe aveſſe di nuovo il reviſionario patito la medema ſoccombenza, in queſto caſo non ſarebbe più luogo a dimandar reviſione, perchè vi ſarebbero trè conformi, lo ſteſſo ſtabiliſce *Covarr. nelle ſue pratticab. quæſt. al cap. 25. numer. 6. e Amat. nella reſoluz. 6. numer. 17. 18. 19.*

4 In ogni caſo il Rodrigo non doveva ſemplicemente appellarſi dalla ſentenza reviſionale confermatoria della prima, perchè non poteva farlo in alcun modo in queſto giudicio ſtraordinario, ma di nuovo dimandarne la ſeconda reviſione, la quale non gli ſarebbe ſtata conceſſa per l' oſtacolo *della l. ſi quis adverſus C. de prec. imper. offer.* ivi, *victuſque defuerit nullam habebit licentiam ſuper ead. cauſa iterum ſupplicandi*, e così vogliono tutti li Dottori, li quali eſpreſſamente dicono, che ſe nel giudicio reviſionale un' altra volta ſoccomba il reo, non può più dimandar la ſeconda reviſione, o ſupplicazione, la quale non ſarebbe neceſſaria, ſe ſi poteſſe ſemplicemente appellare, accordano *Giurb. nella detta deciſ. 66. num. 1. Amat. nella reſol. 6. num. 1. Berlic. concluſ. 6. num. 12. 13. e 14.* ove *reviſio reviſionis non conceditur, quod verum eſt in eo, qui jam reviſionem petiit, impetravit, & ſuccubuit, Vallaſc. nella dotiſſima conſult. 51. num. 49.* ove *cenſetur enim litigator importunus, & indignus, quod bis in idipſum gratia iteretur, Pereir. de reviſ. cap. 98. num. 1. e 2. Mart. Mut. deciſ. 17. num. 1.* così ha deciſo il Senato di Granata appreſſo il *Larrea nella deciſ. 39. num. 3.* dove anco dice, che ſe quantunque il Giudice ammetteſſe la ſeconda reviſione, la ſentenza proferita in queſto ſecondo giudicio reviſionale ſarebbe del tutto, *& ipſo jure nulla*. Non potendolo fare il Principe, o il Papa fra li termini di Giuſtizia, cioè di autorità ordinaria *cap. tua nobis de appellat. Marcheſ. de commiſ. fol. 355. num. 1. 2. 3. Amat. reſolut. 6. num. 4.* ſe non della diſpotica, e aſſoluta *Innoc. in cap. cum ſuam de appellat. Amat. dicta reſol. 6. num. 5. e 6.*

Li quali Dottori parlano anco in caſo di ſentenza reviſionale confermatoria di una ſola Sentenza paſſata *in judicatum*, e rinforzano l' argomento quando con la ſentenza reviſionale ſi ritrovaſſero tre conformi, *nam à tribus conformibus nulla datur appellatio, ſupplicatio, vel reviſio, Amat. nella reſolut. 6. numer. 8. Surd. per tutto il ſuo elegante conſigl. 277. il quale al num. 16. e 17.* dice, che ſiccome per diſpoſizione delle leggi communi viene proibito l' appellazione, o ſia qualunque ricorſo, o di reviſione, o ſupplicazione contra tre conformi per tutto il *tit. del Cod. ne lic. in ead. cauſ. tertiò provoc. Amat. nella reſolut. 6. num. 2. e 3. e Giurb. nella replicata dec. 66. num. 6.* Così ancora quando vi foſſe lo Statuto, che 5
la proibiſce da due ſolamente, perchè tutto ciò, che ſi diſpone *de jure* nelle tre Sentenze conformi ſi ammette indubitatamente nelle due Statutarie, perchè la ſeconda ſi reputa come terza, e opera in ſe il medemo effetto, così fin' ora diſcorre *Sord. nel detto conſigl. 277. alli citati numeri 17. e 18. e conſigl. 102. num. 15.* à cui fanno compagnia *Pereir. de reviſ. cap. 27. num. 12. e Covar. al detto cap. 25. num. 8. e Urſill. in verb. appellatio concluſ. 128. num. 376.* ne quali preciſi termini ritrovandoſi devo conchiudere non poterſi in alcun modo appellare detto Sign. Rodrigo, com' egli pretendeva.

E così &c.

Giuſeppe Maria Caſaregi.

Concurro in Sententiam Doctiſſimi Domini mei argumentis per eum optimè adductis, & quia ſi quis vellet recedere ab opinione tam benè firmata, & non ponere in computo conformium numerum omnium Sententiarum ſtatim ſepararet judicium reviſionis à primis judiciis, qua ſegregatione facta extincta eſſet cum primis judiciis omnis appellabilitas cauſæ, quam appellabilitatem ſemel amiſſam nunquam cauſa recuperare poſſet, quanquam ad reviſionem reducta, id enim non redintegraret cauſam ad appellationem, ut deciſum habemus apud *Giurb. deciſ. 35. n. 7. & ſeq.*

Julius Cæſar Baldiſonus J. C.

Ho coltivato ſempre lo ſteſſo parere, nel caſo, e queſtione del preſente Conſiglio ſoſtenuto opportunamente con leggi, con ſodezza di ragioni, e puntuali autorità dal Conſultatore, ſe non m' inganna la paterna affezzione, il che non credo, perchè ventidue anni prima ch' io foſſi Padre fu predominante nel mio intelletto la propria opinione, come ho accennato, in teorica, e in prattica, onde ne ottenni in fatto nelli preciſi termini, e impedii come Avvocato l' appellazione, ch' il M. Girolamo Calvi l' anno 1674. dinanzi il Sereniſſimo Senato tentava dalla Sentenza contro di lui pronunciata dall' Illuſtriſſimo Sign. Eugenio Durazzo Giudice delegato à favore della Sign. Anna Benedetta Vedova del q. Illuſtriſſimo, ed Eccellentiſſimo Vincenzo Montebruno deputata per li di lei figliuoli, ed allora dal M. Domenico Chieſa Giudice pur delegato in giudicio reviſorio confermata.

Le ragioni, e motivi non furono diſſimili dalle propoſte nel premeſſo Conſulto, benchè non così abbondanti eſſendo ora ſenza dubbio meglio arricchite da ponderabiliſſime rifleſſioni, e autorità terminanti, e particolarmente del Senato di Meſſina nella dec. 66.

appreſ-

Source : BIU Cujas

appreſſo Mario Giurba, onde ſiccome eſſe mi ſtabiliſcono per ſempre con ſenſo di verità nel mio antico aſſonto, maggiore altresì agevolezza in impetrare l'intento, cioè l'eſcluſione della detta appellazione, del mio principale averei allora incontrata.

Soggiungo ſolamente *Rovit. alla prammatic.* 38. *de offic. Procur. Caſ.* dove dottamente *dal numer.* 6. dichiara che nel Giudicio di reclamazione, o reviſione, *licèt non dicatur per unicam ſententiam finem accepiſſe litem, & controverſiam, ſecus utique per ſecundam inſtantiam confirmatam, cum per reclamationem, ſive ſupplicationem ſit redacta ad terminos litis conteſtatæ prout per appellationem, cui recurſus omninò æquiparatur niſi in caſibus expreſſis ibid. num.* 9. 11. 18.

Anzi è tanto remoto, che dalla Sentenza confirmata nella reviſione ſi permetta l'appellazione, che ſarebbe più facile ottenerla da due Sentenze di Giudici ordinarj, e pedanei, perchè in giudicio di reviſione impetrato dalla Maeſtà del Principe, ovvero dal di lui Supremo Tribunale, dalli quali per la ſomma Eccellenza loro indegno ſarebbe il ſottommettere, e umiliare le loro ſentenze, o delli loro delegati ad altri Giudici, e perciò fu ſempre pratticato il ricorſo, e le Suppliche alli medemi, e li loro reſcritti ſi chiamano di Grazia non mai contra il decoro loro di Giuſtizia *Rovit. nel luogo accennato numer.* 13. *& ſequent.* e di quì è, ch' il noſtro Statuto ha fatto longa diſtinzione tra *la rubric. de Decret. à Senat. impetrand. & de appellat.* e ſimili, benchè non ſi coſtuma ammettere quella, cioè la reviſione nelle cauſe di ſua natura non appellabili, perchè il bene, e l'utilità pubblica, in ciò gli uguaglia *n.* 9. 11. 18.

Perciò, *omiſſo profuſo ſermone, & pompoſa allegatione*, tenendo io per l'approvazione del M. Giulio Ceſare Baldiſone queſta concluſione per ſentenza *in Jure* definita animoſamente concorro, e ſtrettamente in tutto al predetto Conſulto mi ſottoſcrivo.

Gio: Domenico Caſaregi Dottore.

Sententiam Domini mei juri, & veritati conſonam arbitror, maximè cum agatur de Sententia confirmata in Judicio reviſionis, à quo non ſolum ordinarium remedium appellationis non conceditur, verum nec extraordinarium reviſionis *Chriſt. deciſ.* 12. *vol.* 1. *deciſ.* 30. *& ſeq.*

Quare requiſitus libenter ſubſcripſi.

Paulus Franciſcus Molinellus in Piſana Univerſitate Juris Civilis Lector Extraordinarius.

ARGUMENTUM.

CORreſponſalis, ſive mandatarius in nihilo tenetur contra mandantem, ſi de rebus illius ſibi tranſmiſſis diſpoſuerit prudenter ſecundum boni viri judicium, nam de malo eventu tunc redargui non poteſt, latè tractatur, & multum utilis materia inter mercatores.

SUMMARIUM.

1 *Facti ſeries.*

2 *Mandatarius præſertim cum mercede ſive* Proviſione *tenetur de omni damno, quod ex illius facto, & culpa etiam leviſſima obvenit ejus mandantibus.*

3 *Rota noſtra de Mercatur. in cauſis mercantilibus eſt maximæ authoritatis.*

4 *Mandatarius tenetur de omni negligentia, & culpa, & de dolo ſuorum deputatorum, vel ſubſtitutorum.*

5 *Mandatarii induſtria cenſetur ſemper electa, ideoque alium ille ſubſtituere non poteſt.*

6 *Si mandatarius elegit perſonam idoneam ad deferendum argentum, vel aliud negotium peragendum mandantis, ſi illud perit, mandantis, & non mandatarii detrimentum erit.*

7 *Subſtituens tenetur ſuo principali de dolo, aut culpa ſuorum ſubſtitutorum, vel agentium, cum de mala eorum electione redargui poteſt, ſecus ſi electæ eſſent perſonæ integræ fidei.*

8 *Amplia licet perſona electa eſſet pauper.*

9 *Debitor ſi elegit depoſitarium pecuniæ debitæ ad ſui liberationem, de quo omnes diligentes veroſimiliter confidiſſent valet depoſitum, & periculum foret creditoris, & num.* 12.

10 *Et diligens dicitur eſſe, qui eum elegit, qui idoneus, ac integræ fidei habebatur.*

11 *Socius non liberatur erga conſocium, ſi miniſtrum ad peragendas res ſociales minus idoneum elegit, ſecus ſi idoneum.*

13 *Mandatarius excuſatur de culpa, ſeu dolo, quando de rebus mandantis diſpoſuit, non ſecus, ac de ſuis.*

14 *Mandatarius ſi elegit perſonam idoneam, juxta mentem mandantis fieri tunc dicitur.*

15 *Mandatarius caret omni culpa quando fecit illud quod veroſimiliter ipſe mandans feciſſet, & num.* 29.

16 *Mandatum debet extendi ad eum caſum, in quo ſi mandans fuiſſet interrogatus idem veroſimiliter dixiſſet.*

17 *Diligentia, ac probitas ipſo jure præſumitur in ſubſtitutis electis.*

18 *Integritas, & fides ſubſtituti ſufficit ſolum fuiſſe de tempore electionis factæ non curato eventu contrario, & num.* 20. *&* 24.

19 *Non ex eo quod perſonæ pauperes ſunt, & viles, debent dici non idoneæ.*

21 *Locator non tenetur niſi de dolo lata, & levi culpa non autem de leviſſima, quia eſt contractus gratia utriuſque celebratus.*

22 *Locator, mandatarius, vel depoſitarius tenetur de leviſſima culpa, eo caſu, quo receperat mercedem pro cuſtodia principaliter.*

23 *Et eligendo perſonam ſive ſubſtitutum idoneum in nulla etiam leviſſima culpa dici poteſt.*

25 *Tanto magis, quando electio facta fuit ex cauſa neceſſaria.*

26 *Neceſſitas facit licitum, quod aliàs fuiſſet illicitum.*

27 *In caſu neceſſitatis non exigitur conſenſus, ubi aliàs omnino requireretur.*

28 *Quæ fiunt in poſtremo vitæ ſpiritu ab omni culpa excuſantur.*

30 *Negotiorum geſtor excuſatur à leviſſima culpa, quando prudenter ſe geſſit circa negotia tertii, & num.* 31.

32 *Quando mandatarius non deviat à ſolito quod alii prudentes mercatores faciunt, excuſatur etiam à leviſſima culpa.*

RESOLUTIO VI.

Januenſis Societatis,

Pro Illuſtriſs. Franciſco Maria Spinula.

DUrabat anno 1605. inter MM. Paulum Baptiſtam Genuæ, & Julium utrumque Spinulam commorantem Matriti ſocietas negotiationis, quæ per mortem dicti M. Pauli Baptiſtæ die 20. Maji dicti anni ei obventam reſoluta fuit, cum verò prius ſupremum ſuum teſtamentum die 18. dicti menſis, & anni, nec non die ſequenti præcedenti ejus morti condicillum in actis Notarii Jo: Franciſci Valdetari condiderat, in quo diſpoſitum comperitur his verbis. 1

Item eſſo Teſtatore dichiara avere un negozio " col M. Giulio Spinola q. Aleſſandro ſpettante a " ciaſcun di loro per mettà, come per il libro di " detto negozio conſta, e vuole, che detto negozio ſi ſaldi, e ſi facci ripartimento fra di loro, ed " a ciaſcun di loro ſi faccia buona la ſua mettà, " fatto però buono a detto codicillante delli effetti " di detto libro li 10. per 100. di antiparte, che li " ſpetta conforme all'accordo frà di loro. "

Item perchè con le Galere di queſta Sereniſſima " Repubblica ſon inviati molti effetti ad eſſo codicillante da detto M. Giulio, come da altri, vuole, " ed ordina, che tutti detti effetti ſi ricevino, e ri- "

capitino

Source : BIU Cujas

„ capitino per ſuoi fideicommiſſarj, e che ſe ne ſer-
„ vi l'ordine del detto M. Giulio, e delli altri, che
„ li mandano.

Advertendum quidem eſt quod paulò ante tempus ſui obitus M. Teſtator aderat creditor M. Julii conſocii de relevanti, ac ingenti ſumma.

Poſt aliquod tempus à morte M. Teſtatoris pervenit Genuam Petrus Vincentius Capellus ex Hiſpania, cui tradita fuerant illic per M. Julium ſcuta 16920. auri, & Regalia 106600. conſignanda dicto M. Paulo Baptiſtæ, at cum dictus Capellus eo reperto jam defuncto dictas ſummas pecuniarum interim penes ſe reſervabat.

Magn. verò Teſtamentarii executores q. M. Pauli Baptiſtæ licentiam contra dictum Petrum Vincentium obtinuerunt, & detinere eum fecerunt in carceribus Malepagæ, uſque ad ſolutionem dictarum pecuniarum, quam poſtea dictus Mandatarius integram fecit, ut liquet ex inſtrumento quitantiæ facto die 19. Junii dicti anni 1605. in actis Notarii Jo: Franciſci Maratii.

Inde procurator dicti M. Julii à dictis MM. Executoribus teſtamentariis coram duobus MM. Civibus per Magiſtratum Extraordinariorum Judicibus delegatis rationis redditionem intentavit, atque anno 1609. 11. Maji ſententia prodita fuit, ex qua tamen uſque in præſentem diem non apparet, de qua vera ſumma, ſeu partitis dicti DD. Fideicommiſſarii debitores evaſerint, præter quam ex una ſcriptura à dicto Procuratore depoſita, in qua per eum petita fuit ſumma lib. 15300. circiter.

Nullatenus dictus procurator, ſeu actor dicti M. Julii Spinulæ anno 1687. vigore novæ ſententiæ à M. Rota obtentæ expertus fuerit ſibi ſolutionem dictarum lib. 15300. cum earum fructibus pro cambio, & recambio ſuper bonis q. M. Pauli Baptiſtæ vinculatis per eumdem perpetuo fideicommiſſo, & modo poſſeſſis à M. Franciſco Maria Spinula q. Jo: Baptiſtæ primi vocati ad ſupradictum fideiccommiſſum.

Hac præmiſſa facti expoſitione in jure quæritur, an dictus q. M. Paulus Baptiſta, vel ejus bona obligatus, vel obligata ſint pro dictis ſummis, ac libris 15300. unà cum fructibus verſus prædictum Julium prætenſum creditorem, vel ejus curatorem, & prima facie videtur affirmativè reſpondendum.

2 Nam cum dictus defunctus ſine mandato, ac conſenſu ejus conſocii, & abſque ulla exinde approbatione elegerit MM. Federicum Spinulam, Thomam de Nigro, & Geneſium Sanguinetum in executores, & Complimentarios ad accipiendum ejus bona, & pecunias tranſmiſſas ab ejus correſponſalibus tenetur de omni damno, quod ex illius facto, & culpa etiam leviſſima obvenerit ejus correſponſalibus, & Dominis, attenta præſertim mercede, ſive *proviſione*, ut nuncupatur à mercatoribus, ut per *text. in l. à procuratore C. mandat. & dixit Rot. noſtra de Mer-*
3 *cat. deciſ.* 160. *num.* 1, 2. quæ in cauſis mercantilibus maximæ eſt authoritatis *Sanliger. quæſt. ac reſol. ci-*
4 *vil. cap.* 72. *num.* 12. & in ſpecie mandatarium, qualis erat q. M. Paulus Baptiſta Spinula, teneri de omni negligentia, & culpa, & multò magis de dolo
1 ſuorum agentium deputatorum, vel ſubſtitutorum in perniciem ejus principalis ex celebri *l. nam, & ſervus* 22. §. *mandato tuo ff. de negot. geſt.* in qua fuit fundata dicta *deciſ.* 160. *à numer.* 6. quam ſequitur *Rocc. lib.* 1. *reſponſ. notab. de mandat.* 50. *n.* 105.
5 & præcipua ratio deciſionis eſt, quia cenſetur ſelecta fides, & induſtria mandatarii, qui deinde ſi ad expediendum mandatum ſibi collatum elegit, ſemper ipſius periculo facit, eique hujuſmodi ordinis inobſervantiam imputare, ac nocere debet, utens enim opera aliena, & aliter diſponens dicitur in culpa, atque damnum, quod Dominus ſenſit emendare tenetur, ut benè diſcurrit *Rot. apud Ludoviſ. deciſ.* 233. *num.* 4.

Unde concludit M. Julius, ſeu pro eo legitimus agens obligatum eſſe M. Teſtatorem, & per conſequens ejus hæreditatem propter malam electionem ſuorum Complimentariorum, ſeu executorum factam in ejus poſtremis tabulis ibi *vuole, ed ordina, che tutti detti effetti ſi ricevino, e ricapitino per ſuoi fideicommiſſarj.*

His tamen, & ſimilibus quæ objici, & excogitari poſſunt pro parte dicti M. Actoris non obſtantibus concludendum eſt q. M. Jo: Paulum Baptiſtam, vel ejus hæredes non teneri verſus prætenſum creditorem de facto, & mala adminiſtratione dictorum exequutorum teſtamentariorum.

Et pro optima hujus inſpectionis deciſione faciunt 6
primo textus in *l. cum qui* 10. §. *fin. juncta l.* 11. *ſeq. ac præcipuè ex l. argentum ff. commod.* ubi Julianus dicidit quod is qui tradiderat idoneo ſervo ſuo ad perferendum ad aliquem argentum, ut non debuerit exiſtimare futurum, ut deciperetur, detrimentum erit mandantis non mandatarii, ex qua *Bart. in ſumm.* ponit pro regula ſi res culpa nuncii perdatur perit periculo Domini, niſi remittens fuerit in culpa malæ electionis.

Secundò *l. nam & ſervus* 22. §. *mandato tuo ff. de negot. geſt.* incontrarium paulo ſupra allegata, quæ meritò redarguitur, nam ibi Juriſconſultus in tantum affirmavit eum, qui aliena negotia per alium geſſit teneri actione negotiorum geſtorum in quantum malè, & imprudenter elegit illum tertium, ut apertè legitur in literis dicti textus, ibi *ſed etiam quod imprudenter eum elegeris, & gloſſ. in verb. elegeris* advertens puniri dumtaxat, qui malè elegit, ac Faber idem ſubdit *cum tibi debeas imputare, cur tam imprudenter eum elegeris, in quo ut dolo careas non cares culpa*, & melius præ omnibus dixiſſe comperitur *Bald. ibi verſ. ſecundo*, notans, quod culpa eſt non idoneum eligere.

Ex quibus textibus, & aliis conſimilibus cumulatis per gloſſ. & DD. planum, ac indubitatum cognoſcitur, quod tunc demum tenetur ſubſtituens ſuo 7
principali de culpa, vel dolo ſuorum ſubſtitutorum deputatorum, vel agentium, cum de mala eorum electione redargui poteſt, ſecus ſi electæ eſſent perſonæ communi reputatione integræ, & ſufficientes, & legales, ut pariter poſt *Oldrad. conſ.* 92. *Felin. in cap. cum contingat de reſcript. Lup. in cap. per veſtras* §. 7. *infertur num.* 3. *in fin. & num.* 4. *ac ſub num.* 12. ibi probatæ fidei, & opinionis *de donat. inter vir. & uxor.* concludunt *D. Anſald. de commerc. diſc.* 23. *num.* 12. *& Gabriel. concluſ. de malefic.* 8. *numer.* 62. *Pariſ. conſ.* 156. *num.* 20. *lib.* 4. ubi ampliat etiam in 8
eo, de quo eligens valdè confidebat, etiamſi electus fuiſſet pauper, dummodo non fuerit malæ famæ, eo quia benè, & licitè quis poteſt confidere de eo, qui reputatur integer, & fide expertus ex *Paul. de Caſtr. Alberic. Salyc. & Neguſ. de pignor. tertio membr. part.* 5. *numer.* 26. *verſ. & hunc ultimum caſum*, ubi 9
agens de debitore, qui ultrò vult pecuniam debitam ad ſui liberationem deponere, elegit depoſitarium, de quo omnes diligentes veriſimiliter confidiſſent, decidit depoſitum validum eſſe, & periculum fore creditoris, ubi non poſſit imputari de aliqua culpa, & priùs pronunciaverat *Bart. in l. ſi ſoluturus* 39. *num.* 1. *ff. de ſolut. quem ſequutus fuit Bald. in l. acceptam in 9. quæſtion. num.* 33. *Cod. de uſur. & concluſit Marin. ad Reverter. deciſ.* 206. *num.* 3. *verſ. quando ſubſtituens*, & præcipuè ibi *unde diligens dicitur eſſe* 10
ſi elegit eum, qui idoneus habebatur, Rot. coram Seraphin. in deciſ. 527. *numer.* 1. *verſ. tamen limitatio* quam cum aliis deciſionibus adducit *Farinac. lib.* 1. *tract. de delict. & pœn. quæſt.* 24. *à num.* 62. & reaſſumpſit eam approbando *num.* 89. §. 5. *quod Notarii*, neque diſſentit *Rot. coram Ludoviſ. deciſ.* 233. *num.* 5. *ac ſequitur Rodver. ad Marin. cap.* 3. *numer.* 10. *lib.* 1. ibi reſtringitur tertio in ſubſtituente perſonam valdè integram, quaſi eo caſu non ſit in culpa, & ceſſat mala electio. *Berlich. concluſ.* 57. *num.* 7. *part.* 5. & non leve robur addit huic concluſioni nuperrimè *D. Alvarez. Pegaz. in cap.* 3. *reſolut. forenſ. num.* 511. firmans ideò ſocium *in l. de illo* 23. *ff. pro ſocio, & l. nam &* §. *fin. ff. de negot. geſt.* non liberati actiones cedendo ejus conſocio, quando miniſtrum minus idoneum elegit ad peragendas res ſociales ob culpam patratam in mala electione, ſecus autem eſſe ait dictus Juriſconſultus in *l. ſi vi* 16. *ff. depoſiti* ſcilicet non teneri depoſitarium, qui depoſuit rem apud ſecundum, vel iſte dolosè in iſta ſe verſavit, quia ibi nullam culpam, ſeu dolum fuiſſe commiſſum per primum depoſitarium in electione præſupponitur.

Et

12 Et ſatis optima, & bona electio probata habetur ad effectum evitandi culpam, & obligationem ſubſtituentis, quæ oriri poſſit ex facto, & inobſervantia ſubſtituti electi ex eo, quod in tali contingentia veroſimiliter alius prudens feciſſet, ita *Alvarez. Pegaz. dicto cap.* 3. *num.* 63. *& Riminald. conſ.* 801. *num.* 25. *& ſeq.* Præcipuè quando ipſe mandatarius de re Domini, vel mandantis diſpoſuerit illud idem, quod veroſimiliter ipſemet quoque diſpoſuiſſet de rebus ſuis propriis, quam planè concluſionem probaverunt *Dec. conſ.* 430. *num.* 4. *& conſ.* 473. *n.* 11. *Cravet. conſ.* 247. *ſub num.* 6. *omnino videndus in* §. *quinto reſpondeo*, & poſt eoſdem exornavit hoc ævo eruditiſſimus *D. Alvarez. Pegaz. dicto cap.* 3. *num.* 513. *lib.* 1. *ſuarum reſolut. forenſ. & Scacc. de commerc.* §. 2. *gloſſ.* 5. *quæſt.* 16. *num.* 405.

13 Quantò igitur magis recipienda ſunt in noſtro caſu ubi ipſe D. Paulus Baptiſta Mandatarius non tantum ex veroſimilitudine, ſed de facto æquè diſpoſuit de rebus, & pecuniis alienis, non ſecus, ac de tota ejus opulenta hæreditate, & in ſimilibus terminis arguunt *Cravet. dicto conſ.* 247. *n.* 6. §. *quinto reſpondeo*, *& Dec. conſ.* 473. *num.* 11.

14 Ultra quod deſumitur ex urgentiſſima conjectura veriſimilis mentis mandantis (qui eſt in noſtra ſpecie M. Julius) ejus ſcilicet concurſus, & conſenſus tacitus in electionem perſonæ communi opinione idoneæ, & integræ, ut ex Pileo antiquiſſimo Gloſſatore apud *Vigel. deciſ. juris controv. dec. ultim. dec.* 142. *in ſolution. verſ. mihi ergo*, *& Scacc. dicto* §. 2. *gloſſ.* 5.

15 *num.* 405. ubi concludit, quod ideò mandatarius caret omni culpa, quia fecerat id, quod & ipſe mandans probabiliter agere debuiſſet, non enim dicitur excedere fines mandati procurator, qui fecit ea, quæ veroſimiliter intuitu ejus utilitatis ipſe Dominus feciſſet *l. fin.* §. *fin. ff. mandati Alex. conſ.* 206. *libr.* 2. *Thuſch. lit. M. concluſ.* 40. *numer.* 39. *Rota noſtra de mercatura deciſ.* 64. *n.* 2. *& Capyc. Latr. conſult.* 108. *n.* 20. *Mantic. de tacit. & ambig. lib.* 7. *tit.* 15. *n.* 25.

16 & quod mandatum debet extendi ad eum caſum, in quo ſi mandans fuiſſet interrogatus idem veroſimiliter dixiſſet unanimiter admonuerunt *Cæphal. conſ.* 768. *num.* 28. *Raudenſ. conſ.* 21. *ſub numer.* 111. *verſ. tertio reſpondetur lib.* 1. *& Rota noſtra de mercatur. deciſ.* 8. *num.* 5. *deciſ.* 64. *num.* 2. *& deciſ.* 174. *n.* 5. *Mart. Medic. deciſ.* 158. *num.* 26. *omnes relati*, *& cumulati per Dominum Anſaldum de Anſald. in tract. de commerc. & mercatur. diſc.* 61. *num.* 16. *&* 17.

Minimèque præmiſſis obſtare poteſt, quod nondum probetur, & appareat de bona electione, & perſonarum idoneitate ſubſtitutorum à M. D. Paulo Baptiſta Teſtatore, quinimo de contraria videlicet de mala, ut viſum fuit ab ejus eventu.

17 Quia reſpondetur quod hujuſmodi diligentia, probitas atque fides ipſo jure, & regulariter præſumuntur in perſonis electis, vel ſubſtitutis ad planè cumulata per *Noguerol. allegat.* 2. *n.* 120. *D. meus Bonden. collect.* 21. *num.* 28. *& Rot. coram Royas deciſ.* 189. & alias ſequutas à *D. meo de Anſald. dict. tract. de commerc. diſc.* 23. *n.* 14. qui verò contrarium prætendit probare tenetur.

18 Addo etiam quod plenè probata fuit per teſtes integritas, & fides DD. executorum dicti M. Pauli Baptiſtæ de illo tempore conditi teſtamenti, quod ſolum debet reſpici, qua probatione attenta non intrat amplius aliqua præſumptio in contrarium, ita argumentatus eſt *Bald. conſ.* 442. *in* 3. *vol. quem refert Jaſ. in dicta l. domus num.* 8. *de legat.* 1.

Neque ſimiliter malus adminiſtrationis ſubſequutus eventus obeſſe poteſt, nam D. Teſtator non potuit cognoſcere futuram malam adminiſtrationem, & inobſervantiam executorum fidei, de qua nihil unquam dubitaverat, attentis præcipuè eorum qualitatibus, & prærogativis, videlicet nobilitatis, dignitatis, & divitiarum, quæ etiamſi non comperirentur in perſonis ſubſtitutis, atque electis non poſſet ſubſtituens, vel eligens redargui de mala electione, vel ſubſtitutione, neque dici poſſet culpoſus, niſi probaretur per-

19 ſona electa eſſe malæ vitæ, quod ex eo quod pauperes ſunt, & viles non tollitur propterea eorum fides *l. ſed ſi unius* §. *interdum ff. de injur. l.* 3. *in princ. verſ. nam ſi careat ff. de teſtam. l. ſuſpectum ff. de ſuſpect. tutor.* §. *fin. inſtit. eod. & notat. in l. humilem per ſcribentes in* §. *ſancimus in auth. de teſt.* §. *ſi quis autem*, *in auth. ut libert. de cæter. Pariſ. conſ.* 156. *n.* 20. *lib.* 4. & ita ſatis ſuperque habetur ad tollendam om- 20
nem culpam in ſubſtituente, quod ſolùm de tempore factæ electionis ab eo ſubſtituens ſit probus, & fide expertus ajunt *Menoch. de arbitr. lib.* 1. *q.* 65. *n.* 11. *Farinac. in prax. quæſt.* 24. *n.* 61. *Theſaur. Jun. lib.* 1. *quæſt.* 62. *num.* 12. *Munoz. de ratiocin. cap.* 19. *num.* 52. *Regens Conſtant. in l.* 60. *C. de decur. lib.* 10. *ex numer.* 63. *cum ſequent.* ubi ponit exemplum Caſtellani, qui ad Caſtri cuſtodiam alium ſubſtituit; qui de tempore commiſſæ cuſtodiæ diligens, & ſufficiens reputabatur, & ita fuiſſe judicatum refert *Boer. dec.* 217. *num.* 9. *Ambroſ. deciſ. Peruſ.* 48. *num.* 30. *Roduer. ad Marin. cap.* 3. *num.* 9. *Capon. conſult.* 161. *numer.* 82. *Manſ. conſult.* 418. *numer.* 6. *Rot. coram Seraphin. deciſ.* 527. *num.* 1. *& coram Ludoviſ. deciſ.* 233. *Marin. ad Reverter. deciſ.* 206. *num.* 3. *in fin.* ubi non debet eligenti nocere, quod ſubſtitutus, ſive electus mores poſtea mutaverit. Sufficit enim mittere talem qui reputabatur idoneus. *Rovit. deciſ.* 79. *num.* 2. *D. de Anſald. de commerc. diſc.* 29. *numer.* 5. 6. & ut cecinit Guarinus in ſua Celebri Paſtorali.

Facciaſi, che conviene
Alla pietà preſente.
Che del futuro ſol preſago è il Cielo.

Nec etiam urgeri poteſt, quod licèt eligens à principio perſonam idoneam, & integram non teneatur ejus facto, ac mala adminiſtratione, attamen ſi eligens receperat mercedem, ſeu proviſionem pro conſervandis mercibus, & pecuniis, quia tunc teneretur de cuſtodia, & per conſequens de leviſſima culpa juxta *l. qui mercedem ubi gloſſ. & alii ff. locati*, à qua numquam excuſari poteſt M. Paulus Baptiſta, quia majoribus diligentiis, & ſecuritatibus, quas non ut prudens, ſed prudentiſſimus Paterfamilias peragere conſueverit.

Hoc objectum prima facie alicujus roboris videtur, ſed benè eo penſato nihil afficit noſtram inſpectio- 21
nem, ſupponi enim debet q. M. Paulum Baptiſtam eſſe locatorem ſuarum operarum in peragendo negotiationem ſibi commiſſam à q. M. Julio conductore, & ideo locator non tenetur, niſi de dolo, lata, & levi culpa non autem de leviſſima, quia contractus locationis eſt gratia utriuſque celebratus, ex quo intervenit merces, ſeu proviſio *l. ſi ut certo* §. *nunc videndum ff. commodat l. ſi creditor*, *& l. qui fortuitis C. de pignorat. action. l. ſi rem inſpiciendam ff. de præſcript. verb. l.* 1. *& l. in judicium C. locat. & ibi Gloſſ. &* §. *qui pro uſu inſtitut. locat.*

Sed quicquid ſit, vel dictum Paulum Baptiſtam lo- 22
catorem, vel mandatarium, vel depoſitarium nominemus, nihilominùs ad evacuandum dictum objectum ex adverſo deductum advertendum eſt quemlibet teneri de leviſſima culpa dumtaxat in caſu, quo receperat mercedem principaliter pro cuſtodia, non ſecus, ut apertus eſt *text. in l. qui mercedem juncta l. nauta ff. Naut. Caupon. Stabul.* At cum q. M. Paulus Baptiſta non receperit proviſionem principaliter pro cuſtodia dictarum pecuniarum, idcirco de ea non tenetur, ſed locati, ex qua non intrat leviſſima.

Secundo dico, quod præſuppoſito etiam, non ta- 23
men conceſſo, quod quis teneretur de cuſtodia, verumtamen eligendo depoſitarium, ſeu ſubſtitutum à principio idoneum, & valdè integrum liberatur, & excuſatur ab omni culpa. *Neguſant. de pignor.* 3. *memb. part.* 5. *num.* 26. *verſ. & hunc ultimum caſum. Bart. in l. ſi ſoluturus* 39. *num.* 1. *ff. de ſolut. Luc. de Penn. in l. agentes num.* 10. *column. penult. verſ. vel dic melius. Pegaz. reſol. for. cap.* 3. *num.* 513. ibi nullam culpam fuiſſe commiſſam in præſuppoſita electione *Roduer. ad Marin. cap.* 3. *n.* 10. *lib.* 1. *& alii ſupra citati in* §. *neque ſimiliter.*

Nihil relevante quod poſt mortem Teſtatoris 24
MM. illius executores non obſervaverunt fidem, & adminiſtratione ſibi commiſſa abuſi fuerint, quia mala adminiſtratio, morum mutatio, vel inobſervantia fidelitatis puri caſus cenſendi ſunt, qui fallere quemque prudentiſſimum potuiſſent, & ſic excuſant nedum à levi, ſed à leviſſima ex pulchrè adnotatis per *D. de Luc. diſc.* 16. *num.* 12. *de tut. & procurat. &*
diſc. 68.

Source : BIU Cujas

disc. 68. in tract. de credit. sub num. 13. per rationes ibi ab eodem adductas, & post *Dec. cons. 473. Grat. cons. 94. 95. Paris. cons. 156. num. 21.* ubi quando talis, cui committuntur pecuniæ, erat in communi æstimatione vir probus, & bonæ fidei, istis enim casibus, si ille qui sic reputabatur fecit furtum illarum, certè tale furtum dicetur casus fortuitus, & fieri sine culpa committentis rem.

25 Hæc autem quæsita apud omnes indubitata transeunt, & longè magis procul dubio tenenda sunt in substituente ex causa merè necessaria (qualis est constitutio in casu mortis) *l. 2. Cod de offic. ejus, & l. 1. ff. eod. ubique Alex. numer. 54. Jas. numer. 58. Barbos. in l. cum Prætor. §. 1. numer. 387.* hoc autem in casu non teneri substituentem pro defectibus, & culpis substituti, si tamen nulla fraus, vel negligentia intercessit, ut docuit originaliter insignis *Lucc. de Penn. in sæpius citata l. agentes numer. 10. vers. vel dic melius C. de propos. agent. in rebus libr. 12. Cancer. var. part. 2. cap. 2. de jurisd. omn. jud. Marin. ad Revert. dicta decis. 206. num. 3. Roduer. in addit. ad Marin. cap. 3. num. 6. 7.* qui tradit pluries fuisse definitum *Rovit. in decis. 79.* & alias cumulatas per *D. Ansaldum de commerc. disc. 23. numer. 7.* præsertim quoties necessitas, ut in præsenti casu non habuit initium ab actu voluntario, & supervenit ex facto non præciso, & contradistincta ab illa, in quam sponte sua aliquis incidit vel quæ ex natura negotii sibi commissa provenit, ut optimè enucleat *Rovit. dicta decis. 79. numer. 6.* & potissimùm si necessitas superveniens esset dilationis impatiens, qua res, & interesse mandantis periclitaretur quatenus mandatarius maluisset expectare novos ordines, seu commissiones *Tusch. lit. M. conclus. 40.*
26 *numer. 9.* & hujusmodi necessitas facit licitum id quod alias fuisset illicitum, quia acta necessitatis causa sub nulla lege prohibitiva numerentur. *Pellycion. Illustr. quæst. q. 41. cap. 28. col. 1. in princip.* &
27 pro regula admittitur quod in casu necessitatis non exigitur consensus, ubi alias ominò requireretur per *Text. in l. Tutor. qui ff. de administrat. tutel. Felin. in c. cum accessissent num. 21. de constitut.*

Necessità legge non have.

Nisi eam, quam ab ipsa necessitate accipit *Duran. decis. 241. num. 22. Bald. cons. 496. num. 3. lib. 1.*

Et planè ex his patet resolutio, seu responsio ad objectum, videlicet, quod cum fuisset electa industria personæ q. M. Pauli Baptistæ non licuerit sibi alium substituere, quia ultra rationes superiùs expositas cessat secundùm *Rovit. in pragm. Regn. Neapol. tit. de admin. & quod personal. serv. n. 24. & seq.* Hæc prohibitio dato impedimento necessario, ac inevitabili quod ab *Ursill. conclus. 50. n. 5.* mortis eventus appellatur, & à *Domino Alvarez. Pegaz. dicto cap. 3. num. 17.* casus fortuitus, in quo numquam præsumitur nedum dolus, sed neque ulla culpa, quæ etiam probanda esset per probationem certam, & limitatam ab allegante secundum eumdem authorem *numer. 28. & 59. Dec. cons. 472. sub num. 11.* Actus enim ex necessitate dicitur semper coactè non liberè elicitus, ut vulgare est in *l. aristo §. 1. de jur. delib. l. Pater filium ff. ad l. Aquil.* & in his quibus actus voluntarius præjudicat, necessarius excusat *Pedroch. cons. 16. num. 225.* præsertim in actu gesto pro conservatione rerum Dominorum, ut in casu nostro huic finitimo, sed longè magis dubitabili consuluit *Paul. de Castr. cons. 220. numer. 2. & per tot.*

28 Cum autem M. Paulus Baptista elegisset suos executores eo tempore, in quo comperiebatur in postremo vitæ spatio, vel spiritu, qua necessitate nulla alia urgentior, ac inevitabilior, & per consequens magis involuntaria dari potest, idcirco ex hoc improviso casu, & impensato ab omni culpa dictus D. Testator excusari debet, ut ex prædictis & præsertim ex plenè traditis per *D. Pegaz. in loco supra laudato num. 28.*

29 Ulterius addi potest quoties de mandato non docetur circa aliquod in scriptura, vel in literis obligatoriis habetur pro casu omisso, sed mandans, seu principalis q. M. Pauli Baptistæ nullum ei expressum mandatum dedit, quoad dispositionem earum pecuniarum in eventu ejus interitus; Ideò procul dubio facilius M. Paulus Baptista potuit agere, quod ipsi mandantes in casu omisso acturi fuissent ex deductis suprà in §. *& satis*, & si interrogati fuissent, verosimiliter respondissent, unde videtur, quod si q. M. Julius requisitus fuisset in simili contingentia verosimiliter respondisset suas pecuniarum summas deponi penes personam fidelem, & integerrimam, quæ illa servet usque ad nova ejus mandata, ut in simili ratiocinando firmat *Cravett. citato cons. 247. num. 4. 5. in §. planè si per illud*, ergo penitùs excusandus est à culpa dictus M. Testator, si fecit, quæ tenebatur facere, nam apud personas fideles, & integras, & magis idoneas dictas pecunias q. M. Julii non solum deposuit, sed de eis ulterius ordinavit in suo codicillo, *che se ne servi l'ordine di detto M. Giulio, e dell'altri, che li mandano.*

Postremùm si faciendo ens rationis hucusque deducta in favorem q. M. Pauli Baptistæ, vel M. Francisci Mariæ Spinulæ ejus Fideicommissarii cessare fingeremus, quæ undequaque inconcussa sunt in Jure, quæque satis superque habentur sufficientia ad eliminandam quamlibet, vel levissimam culpam circa electionem MM. DD. executorum, non minùs idcircò 30
exculpabilis tali casu idem M. Paulus Baptista detegeretur in directa actione negotiorum gestorum, in quo non levissimam culpam, neque casum præstari rectè concludit *Eruditissimus D. Pegaz. in loco pluries supra allegato num. 640.* adeò quod potiùs ad favorem hæredis dicti q. M. Pauli Baptistæ contraria actio exercibilis sit.

Quinimò veriùs applicantur termini *l. 3. §. interdum, & §. si exequitur, & l. atqui necessaria 20. §. si cum me ff. de negot. gestor.* ex quibus desumitur quod excusatur culpa, & venit dumtaxat dolus quotiescumque gestor ob nimiam affectionem quasi non voluntarius ageret, prout ex facto ipso deprehenditur evenisse Testator, qui propter ardens desiderium, ac sollicitudinem prospiciendi una cum suis rebus, & pecuniis alienis necessitate coactus (ut latè probavimus) elegit depositarios, & custodes juxta doctissimè exposita *per Dominum Pegaz. dicto loco num. 645. ad 656.* 31

Minusque pro coronide omittendum mihi videtur, quod cum Dominus Testator de bonis, & pecuniis q. M. Julii, una cum suis disposuerit juxtà solitum in hujusmodi facti contingentia inter mercatores, & alios, quorum frequenter exempla, nedum in hoc Genuæ emporio, sed ubique ex parte ostendebuntur, hoc inquam in casu, in quo gestor, sive mandatarius (id ad propositum nil refert) non deviat à solito excusatur ab omni culpa etiam levissima *Bart. in l. si pignora §. fin. per illum text. ff. de Pignor. action. l. quis sit fugitivus §. apud labeo ff. de Ædilit. ædict. l. 3. ff. ad Macedon. l. 1. C. de Pignor. action. Paul. Castr. in cons. 423. quia scio column. pen.* & ideo consuluit *Bald. in cons. 441. quidam magister col. 3.* in casu longè magis dubitabili, ubi quod si quis commisit custodiam pecorum puero, cujus negligentia perierint, quod non tenebitur si erat consuetudo committendi similes custodias puero, & ideo dicebat *Gloss. in l. si negotia in vers. sit solitus ff. de negot. gest.* quod si custos equi illum dimisit nocte in pascuis, & probat, quod ita ab aliis erat solitum fieri, idcircò non tenebitur, si lupus equum occidit, ita secutus fuit *Petr. Cyn. in l. 3. C. de Episc. audient.* & quod consuetudo aliorum excuset quemque à culpa si fecit, quod alii solent gerere, ut notat *Angel. cons. 312. col. 1.* 32

Quare ex prædictis absque aliis, quæ per subtiliores, & doctiores JJ. CC. melius subdentur, concludo non esse molestandum M. Franciscum Mariam Spinulam Fideicommissarium bonorum, sive hæreditatis q. M. Pauli Baptistæ, neque super eis ullum intentandum æstimum, imò benè propositam fuisse per dictum M. Franciscum Mariam contradictionem, seu cancellam benè elevatam.

Quia sic.

A R.

Source : BIU Cujas

ARGUMENTUM.

QUando dementes excluſi ſunt à Teſtatore, qualis dementiæ qualitas attendenda eſt, naturalis, vel accidentalis, item illa reperta de tempore aperti fideicommiſſi, vel ſuperventa poſt illius ingreſſum.

SUMMARIUM.

1 *Facti ſeries.*
2 *Præſumitur in dubio Teſtator ſe voluiſſe conformare cum jure communi.*
3 *Habilitas, vel inhabilitas ſuccedendi de jure communi attenditur tempore apertæ ſucceſſionis.*
4 *Item qualitas admiſſiva, vel excluſiva.*
5 *Demens excluſus à ſucceſſione majoratus non attenditur, an talis fuerit à nativitate, vel non quia ſolum attenditur tempus actualis ſucceſſionis.*
6 *Demens repertus de tempore apertæ ſucceſſionis habetur, ac ſi à nativitate fuiſſet demens.*
7 *Qualitas adjecta verbo ſecundum tempus verbi intelligenda eſt.*
8 *Facilius tollitur jus quærendum, quàm quæſitum.*
9 *Semel hæres ſemper hæres.*
10 *Turpius eſt de gradu deturbari, quam ad eum non attolli.*
11 *Si quis admiſſus ad majoratum poſtea demens evaſerit non excluditur à fideicommiſſo, ſed in eo continuat.*
12 *Verba* ſe diveniſſe pazzo *ad tempus futurum trahi debent.*
13 *Omnes qualitates propoſitionis debent concordare cum verbo principali.*
14 *Verba*, e altri ſuoi beni *indicant bona præcedentia eſſe etiam in poteſtate, ac dominio ejuſdem.*
15 *Pronomen* ſuus *denotat dominium, & poſſeſſionem.*
16 *Dictio* altri *ſimilitudinem implicat.*
17 *Leges civiles nullam differentiam faciunt inter dementes à nativitate ab accidentalibus.*
18 *Dementes tam à nativitate, quàm ex accidenti excluduntur de jure à ſucceſſione primogenituræ habentis juriſdictionem, ſecus ſi poſtea ſupervenerit dementia.*
19 *Dementes utriuſque generis admittuntur de jure ad ſucceſſionem majoratus ſimplicis ſine juriſdictione.*
20 *Verba*, e perciò inabile à governar lui, e ſua caſa, *important cauſam finalem diſpoſitionis, quæ fuit inhabilitas.*
21 *Cauſa finalis diſpoſitionem totam regulat, & mentem aperit diſponentis.*
22 *Non minùs expreſſum dicitur per rationem, quàm per verba.*
23 *Inhabilitas ſe gubernandi tam concurrit in demente à nativitate, quàm ex accidenti.*
24 *Quando concurrit eadem ratio excluſionis à fideicommiſſo, diſpoſitio locum habere non poteſt.*
25 *Verba* per difetto naturale *ſignificant defectum naturæ, non defectum à nativitate reportatum.*
26 *In diſpoſitionibus attendi debet uſus, & vulgaris ſermo loquendi.*
27 *Mors dicitur quoque naturalis, quando proceſſit à morbo.*
28 *Dementia procedit à morbo, & eſt infirmitas vera.*
29 *Dementia dicitur defectus naturalis communiter per Doctores.*
30 *Præſumitur quiſque durare in dementia, quia natura non patitur repentem mutationem.*
31 *Statutum authorizans Teſtamentum dementis eſt invalidum.*
32 *Verba* per difetto naturale *poſita ad differentiam defectus civilis magis extendi debent.*
33 *Dementes non excluduntur à ſucceſſione majoratus non habentis annexam juriſdictionem.*
34 *Mens magis conveniens, ac veroſimilis retinenda eſt.*
35 *Dementiæ morbus eſt ferè inſanabilis.*
36 *Impoſſibilium, ac multum difficilium apud JJ.CC. idem eſt Judicium.*
37 *Dementia probatur ex Decreto curæ conceſſæ.*
38 *Ex atteſtationibus Phyſicorum, & Confeſſoris numero* 40.
39 *Commendatur Pietas Adm. R.P. Petri Antonii Bonfilii Patrui materni Auctoris.*
41 *Dementes faciunt quandoque actus prudentes, & ſermones ſenſatos proferunt, quod omnino caſuale eſt.*
42 *Superexiſtentia maſculi incapacis ad ſucceſſionem non operatur, quin linea maſculina dicatur defecta.*
43 *Demens non poteſt habere legitimos filios, quia non poteſt contrahere matrimonium.*

RESOLUTIO VII.

Januenſis Fideicommiſſi,

Pro Illuſtriſſima D. Maria Magdalena Uxore Illuſtriſſimi, ac Excellentiſſimi D. Stephani Franzoni.

SUmmum DD. Advocatorum in hac cauſa ex adverſo conſulentium ingenium longa mei admiratione excitavit dubium, ubi vere non aſtat, nam ſatis ex ſe verba fideicommiſſi lucida ſunt, cujus præcisè ſunt infraſcripta. 1

Se accadeſſe, che il chiamato al fideicommiſſo per difetto naturale non foſſe idoneo, perchè foſſe pazzo, o furioſo, o ſcemo d'intelletto, e perciò inabile a governar lui, e ſua caſa, o foſſe cieco, o muto, in queſto caſo ordina, che il detto fideicommiſſo trapaſſi ad altro immediatamente chiamato come ſopra, al quale impone carico di dare a quel tale, come ſopra inabile, mentre viverà gli alimenti per il vitto, e veſtito ſuo condecente, avuto riguardo alla qualità della perſona, e quantità de frutti da dichiararſi eſſi alimenti da due parenti più proſſimi, e più vecchi maſchi fra gli deſcendenti di eſſo Teſtatore, e in defetto de maſchi le femine.

Se per accidente il chiamato al detto fideicommiſſo diveniſſe pazzo, o ſia demente, in queſto caſo ordina, che li beni di detto fideicommiſſo quanto alli frutti, debbano eſſere retti, e governati, ſin ch' egli ritorni in ſua priſtina ſanità, o ſin ch' egli viverà per quelli, che averanno cura della ſua perſona, e altri ſuoi beni.

Mortuo enim Jo: Baptiſta de Puteo ultimo poſſeſſore prædicti fideicommiſſi, vel primogenituræ relictis poſt ſe Dominico Maria fratre demente, & Maria Magdalena ejus ſorore, ac uxore illuſtriſſimi, ac Excellentiſſimi D. Stephani Franzoni, quæſtio inter eos inſurrexit, an quis eorum admitti debeat ad prædictum fideicommiſſum.

Jura autem dicti Dominici Mariæ dementis tuentes prætendebant illum non eſſe excluſum à dicta primogenitura, quia dumtaxat per Teſtatorem excluſi fuerunt illi dementes, qui tales ſunt à natura, videlicet à nativitate, ibi *ſe per difetto naturale non foſſe idoneo perchè foſſe pazzo ordina, che il detto fideicommiſſo trapaſſi ad altro immediatamente chiamato*, ſecùs verò dementes, qui tales evaſerint per accidens, nam iſti debent habere prædicta bona; & adminiſtrari per eorum curatores, ibi *ſe per accidente diveniſſe pazzo, ordina, che li beni del fideicommiſſo debbano eſſere governati per quelli, che averanno cura d'altri ſuoi beni*, cumque dictus Dominicus Maria non ſit demens, vel ſaltem non probetur à natura, videlicet à nativitate, ſed per accidens tantum evaſit talis in ætate valdè adulta, ideoque admittendus eſt ad dictum fideicommiſſum ad excluſionem dictæ Mariæ Magdalenæ immediatè vocatæ.

Dixi ſubtilem tantum, ſed verè ſubtiliſſimam, ac potius idealem fuiſſe prædictam expoſitionem diſpoſitionis fideicommiſſariæ, quia non ſolum diſcrepat à jure, à veroſimilitudine, ac mente Teſtatoris, ſed

Source : BIU Cujas

ſed à ſenſu literali, & vocabulorum ſignificatione. Quis enim veridicè ſcribens non ſentiat duos caſus in recenſitis verbis conſideraviſſe fideicommitentem noſtrum prudentia laudatiſſimum, videlicet ſi tempore apertæ ſucceſſionis vocatus ad primogenituram haberet aliquem defectum naturalem, per quem redderetur inhabilis ad Gubernium Familiæ ſuæ, tunc iſte remaneat excluſus, & admiſſus alter immediatè vocatus, ſi verò (& eſt ſecundus caſus) poſt adeptam poſſeſſionem Primogenituræ evaſerit demens, vel aliter inhabilis, tunc privandum non eſſe voluit dicto fideicommiſſo, ſed continuari in dicta poſſeſſione dictorum bonorum, quæ tamen curari, & adminiſtrari debeant per ejus curatores ad reditum ejus priſtinæ ſanitatis, vel mortis adventum, & hic ſenſus eſt genuinus, ac germanus ſecundum juris regulas, ſecundum mentem fideicommittentis, & ſecundum literam diſpoſitionis, quæ ut vera ſint ex infrà deducendis videamus.

2 Secundum juris regulas principaliter fateri debemus prædictum fideicommittentem conformare ſe voluiſſe diſpoſitioni juris communis *l. commodiſſimè ff. de lib. & Poſth.* & interpretatio facienda eſt juxtà illud magis conveniens *Alex. conſ. 4. numer. 12. libr. 4.* & in dubio præſumitur teſtatorem cogitaſſe illud quod jus diſponit *Alex. conſ. 55. num. 2. lib. 5. Gratian. cap. 825. Rot. deciſ. 194. part. 12. recentior.*

3 De Jure verò communi habilitas, ſeu inhabilitas in fideicommiſſo ſuccedendi ſolum attenditur tempore apertæ ejus ſucceſſionis *Theſaur. quæſt. forenſ. quæſt. 34. numer. 23. lib. 1. Cenſal. ad Peregrin. de fideicommiſſ. artic. 22. numer. 7. in princip. fol. 54. col. 1. Peregrin. conſ. 37. numer. 21. & ſeqq. lib. 2. Maſtrill. deciſ. 266. numer. 16. Sevarol. apud Manſ. conſultat. 63. numer. 2. Rota apud eumd. Manſ. conſult. 64. numer. 14.* & ipſe *D. Manſ. conſult. 108. numer. 22. &*

4 *ſeq. & conſult. 232. num. 1. & ſeq.* & ſic qualitas admiſſiva, vel excluſiva fideicommiſſi attenditur tempore tantum actualis ingreſſus *l. ſi alienum §. in extraneis de hæredibus inſtituendis §. in extraneis inſtitut. de hæred. qualit. Abb. conſ. 107. in fin. lib. 2. Dec. conſ. 265. numer. 2. Roman. conſ. 442. Caſtrenſ. conſ. 111. Socin. Sen. conſ. 42. n. 2. lib. 4. Corn conſ. 314. num. 7. lib. 4. Roland. conſ. 96. num. 10. Marian. Socin. conſ. 2. à num. 3. lib. 2. Bart. conſ. 31. Meſa reſolut. cap. 29. num. 15. lib. 2.* & nuperrimè *D. Pegaz. J. C. celeberrimus in tract. de majorat. part. 2. cap. 9. num. 142.*

Itaque concludendum eſt in noſtro caſu, quod ſolum illa dementia excluſiva fideicommiſſi attendi debet de tempore aperti fideicommiſſi, nec aliud tempus, vel præcedens, vel poſterius inſpici debet, ut

5 in terminis propioribus, videlicet ſi quis excludatur à majoratu, vel feudo ob amentiam, vel furorem, aut alium defectum ſufficit, ut inhabilis ſolum reperiatur de tempore ſucceſſionis, nec attenditur, an talis fuerit uſque à nativitate *Vveſembec. de feud. cap. 6. num. 20. Harttaman. Piſtor. quæſt. Juris part. 2. quæſt. 31. n. 9. Solorzan. de Indiar. gubernat.*

6 *lib. 2. cap. 17. num. 19. tom. 2.* Imò, quando ſi quis demens reperitur tempore apertæ ſucceſſionis habetur, ac ſi à nativitate talis fuerit, licèt verè non ſit *Knipſchild. de fideicomm. famil. nobil. cap. 8. num. 116. Molin. de Primog. cap. 13. num. 31. & D. meus Torr. de Majorat. Ital. cap. 28. §. 2. num. 27.*

Tantò magis hæc procedunt in noſtra ſpecie, cum habeamus Teſtatorem, qui conſideravit dementiam, & quamlibet aliam inhabilitatem ſolum de tempore ſucceſſionis, ibi *ſe accadeſſe, che il chiamato al fidei-*

7 *commiſſo non foſſe idoneo*, & ſic debet intelligi, nam qualitas adjecta verbo ſecundum illius tempus intelligenda eſt vulgata *l. in delictis 3. §. ſi extraneos ff. de Noxal. action. l. Titius 26. ff. de militar. teſtam. Peregrin. de Fideicomm. art. 29. Ciarlin. controv. 222. num. 62. Rot. deciſ. 607. num. 7. part. 18. rec. tom. 2.* cum aliis apud *Barboſ. axiom. 96. num. 6. & Tabor eod. tract. lib. 15. cap. 4. num. 21.*

Item ſecundum juris regulas pariformiter dicendum eſt, quod ſi quis ad ſucceſſionem admiſſus eſt non

8 debet ab ea removeri propter maximum inconveniens, faciliùſque enim tollitur jus quærendum quam quæſitum *l. contra 28. §. ultimo ff. de Pact. l. ultima Cod. de acquir. poſſeſſione* ubi DD. omnes *Abbas cap. quod autem de Jur. Patronat. Ancharan. cap. 59. numer. 6. Surd. conſ. 351. numer. 38. Vallaſc. conſult. 72. num. 23.* & facilius datur retentio quàm acquiſitio *Caſtill. lib. 5. quotidian. cap. 164. n. 6. D. Pegaz. dicto tract. de majorat. part. 2. cap. 9. n. 137.* & qui ſemel hæres ſemper hæres *l. ei qui ſolvendo* 9 *88. ff. de hæred. inſtit. l. & ſi ſine §. ſed quod Papinianus ff. de minor. Socin. conſ. 14. à num. 4. lib. 1. Sylvan. conſ. 23. numer. 2. lib. 1. Menoch. præſumpt. 141. num. 27. Cardin. de Luc. de credit. diſcurſ. 90. in fin.* Itaque obſervatur etiam inter humanas correſpondentias *turpius ejicitur quàm non admittitur hoſpes*, & in materiebus politicis turpius eſt de gra- 10 du deturbari, quam ad eum non attolli. *Fam. Strad. de Bello Belgic. fol. 547.* & in terminis denique pun- 11 ctualibus, videlicet quando aliquis admiſſus fuerit ad fideicommiſſum, vel primogenituram, & poſtea demens evaſerit, tunc non eſt excludendus, ſed continuare debet in fideicommiſſo affirmant *Knipſchild. de fideicommiſſ. famil. nob. cap. 8. numer. 116. Molin. de primogen. Hiſpan. dicto cap. 13. numer. 31. & 34. Hartaman. Piſtor. dicta quæſt. 32. numer. 19. & 22. in med. Roſenthald. de feud. cap. 7. concluſ. 28. numer. 1. Solorzan. de indiar. gubern. lib. 2. cap. 17. numer. 87. tom. 2. Maſtrill. deciſ. 266. numer. 16. & D. Torr. de Majorat. Ital. dicto cap. 28. §. 2. numer. 25. lib. 1.* ita pariter dicendum eſt in noſtra ſpecie Teſtatorem voluiſſe, & tanto magis cum verba ipſius clara, & aperta legantur in ſecundo paragrapho *ſe per accidente il chiamato al fideicommiſſo* 12 *diveniſſe pazzo*, quæ comprehendunt tempus poſt ſucceſſionem, & ingreſſum ad fideicommiſſum, nam loquuntur per tempus futurum, ad quod trahi debet diſpoſitio *Caſanat. conſ. 44. numer. 32. & numer. 39. Surd. conſ. 335. numer. 20. 21.* adeoque clarum eſt, quod aliter concipi non poteſt, nam 13 verbum *chiamato* ſupponit ingreſſum ſucceſſionis ad favorem vocati tempore habili, ſcilicet tempore ſanæ mentis, & verbum *diveniſſe pazzo*, ſupponit vocatum prædictum poſſe mutari de ſano in ſtultum, igitur concludere debemus, quod vocatus de tempore ſucceſſionis non fuerat ſtultus, aliter non poſſet concordari verbum *chiamato*, cum verbo *diveniſſe pazzo*, & ſi id concordari velimus, intelligi debet qualitas *del chiamato*, ſecundum tempus verbi *diveniſſe*, ſcilicet poſt ingreſſum mutatio *Andreol. controverſ. 117. numer. 11. Rocc. Epiſcop. diſput. 47. numer. 38. Palm. Nepos allegat. 52. num. 7. Rot. deciſ. 75. numer. 3. part. 18. tom. 1.* item ex verbis *in queſto caſo ordina, che li beni di detto fideicommiſſo debbano eſſere retti, e governati per quelli, che averanno cura della ſua perſona, ed altri ſuoi beni*, quæ manifeſtant fideicommittentem loquutum fuiſſe de dementia ſuperveniente poſt ingreſſum, & acquiſitionem fideicommiſſi, quia ſolùm cura poſt ſucceſſionem, & acquiſitionem dari poteſt, ut in ſimili ne dicam potius in puncto, facit *Molin. de primogen. Hiſpan. lib. 1. cap. 13. numer. 34. verſ. ſecunda autem*, & potiſſimum ſi conſideremus præciſè illa verba, *e altri ſuoi beni*, quæ indicant ex- 14 preſsè fideicommiſſi bona eſſe jam à fideicommiſſario poſſeſſa, nam dictio *altri* implicat ſimilitudinem *l. quidam relegatus, & ibi Bart. ff. de reb. dub. l. 3. ubi gloſs. Cod. de ſerv. fugit. & Barboſ. diction. 26.* ideoque ſicuti alia bona ſucceſſoris vocati ſunt ab 15 eo poſſeſſa, quia pronomen *ſuus* denotat dominium *l. quantus 2. §. argento, & ibi Bart. ff. de aur. & argent. leg. Menoch. conſ. 179. numer. 7. & de præſumpt. lib. 4. præſumpt. 162. numer. 28.* ac actualem poſſeſſionem *Rot. deciſ. 90. num. 2. part. 2. recentior. relata à Barboſ. in diction. 398. numer. 2.* per conſe- 16 quens bona fideicommiſſi debent ſupponi jam poſſeſſa à vocato, in ſimili caſu decidit punctualiter *Rot. deciſ. 391. part. 1. recentior. numer. 5. apud Farinac.* ubi teſtator prohibuerit hæredibus moleſtiam aliquam dare Antonio *tanto ſopra detti cenſi quanto ſopra ogn' altro dinaro delli ſuoi eredi, che gli foſſe pervenuto in mano*, ex hoc concludit Rota, illa enim dictio *altro* cujus natura eſt implicare, & denotare ſimilia indicat, quod etiam cenſus non eſsent ſui (ſcilicet Antonii) prout nec pecunia, quæ ad ejus manus

perve-

Source : BIU Cujas

pervenisset, & pariter in alio simili consuluit *Barbat. consil.* 33. *à numer.* 26. *lib.* 2. *Honded. consil.* 7. *numer.* 31. *lib.* 2. *Surd. consil.* 42. *numer.* 25. *versic. confirmatur, & ead. Rot. decis.* 663. *part.* 1. *recentior. numer.* 8. & in casu proximiori *Palm. Nep. allegat.* 314. *num.* 44.

Ex his igitur apertè colligitur nostrum fideicommittentem providisse in secundo paragrapho de casu dementiæ supervenientis in persona fideicommissarii post acquisitionem fideicommissi videlicet postquam bona fideicommissi essent sua, & ab eo possessa.

Denique non potest persuaderi intellectus in percipiendo, quod Testator voluerit differentiam constituere inter nativam, ac supervenientem dementiam in suis fideicommissariis de tempore apertæ successionis, dum in utroque stultitiæ genere concurrit ea-
17 dem prorsus inhabilitas, per quam leges Juris communis prohibent dementibus utriusque qualitatis factionem activam Testamenti *l. furiosum, Cod. qui Testam. facer. possess. l. filiusfamilias* §. *Marcellus ff. de testament. & in* §. *item furiosus Institut. quibus non est permiss. facere testament.* & pari modo de exemplari substitutione eis provident §. *liberis suis Institut. de pupill. substitut.* & absque distinctione curatores assignant §. *furiosi Institut. de Curat.* ubi
18 omnes Instituistæ, tantaque est æqualitas inter dementes utriusque qualitatis, sive ex accidenti, sive ex natalibus, quòd tam uni, quàm alteri excludantur de tempore apertæ successionis ab ingressu primogenituræ habentis secum annexam jurisdictionem, secus verò si superveniret dementia post acquisitionem dictæ primogenituræ, quæ dementia propriè diceretur accidentalis, ut tradunt *Molin. de primogen. Hispan. lib.* 1. *cap.* 13. *num.* 31. *& sequent. Knipschilt. dicto tract. cap.* 8. *numer.* 116. *& D. Torr. de Majorat. Ital. cap.* 28. §. 2. *numer.* 25. *lib.* 1. *& quæst.* 10. *num.* 48. *part.* 2. & in terminis feudalibus *Carpzon. jurisprud. for. part.* 3. *const.* 28. *definit.* 8. *per tot. Pistor. quæst. for. lib.* 2. *quæst.* 32. *numer.* 16. *Rosenthald.*
19 *de feud. cap.* 7. *conclus.* 27. *numer.* 7. & sic è contra admittuntur pariter dementes utriusque generis ad successionem fideicommissi simplicis non habentis annexam jurisdictionem *Knipschilt. de fideicommiss. dicto cap.* 8. *numer.* 123. *Molin dicto tract. libr.* 1. *cap.* 13. *numer.* 22. *Tiraquell. de primogen. quæst.* 23. *num.* 5.

Eo magis hæc procedunt, dum ratio formalis
20 nostri Testatoris solùm fuit inhabilitas gubernandi propriam domum, ac familiam, *e perciò inabile a governar lui, e sua casa*, ex quo cognoscitur solum fuisse consideratam rationem inhabilitatis per illam dictionem *perciò*, quæ importat causam finalem dispositionis per Doctores à *Barbos. in dictione* 144. *num.* 2. cumulatos, cumque hæc appareat ab ista so-
21 lum mens disponentis regulatur *Spad. consil.* 220. *n.* 12. *vol.* 2. *Rot. decis.* 16. *num.* 19. *&* 20. & causa finalis ea est, quæ nobis aperit caput Testatoris, & dubium omne resolvit *l. libertas* 17. §. *hæc scriptura ff. de manumiss. testam. & ead. Rot. loco supra citato*, & secundum rationem expressam à Testatore interpretatur,
22 cum non minus expressum videatur per rationem, quam id quod apertis verbis concipitur *l. si quas adulterium* §. 1. *ff. de adult. Valenzuel. consil.* 68. *&* 113. *numer.* 41. *Castill. quotid. controvers. lib.* 5. *cap.* 170. *Solerzan. de Indiar. gubern. lib.* 2. *cap.* 21. *num.* 10. & facit in proposito *Tiraquell. in Celebri tract. cessante caus. part.* 1. *n.* 134. *Hartaman. Pistor. lib.* 2. *quæst.* 32. *num.* 16. *Gallin. de verb. signif. lib.* 5. *cap.* 11.

Quomodo igitur, si à testatore considerata solum
23 fuit inhabilitas gubernii, quæ in dementibus utriusque qualitatis concurrit, ut apertus textus est in §. *sed & de mentecaptis Institut. de curat.* ubi *Harpрect. numer.* 16. *& in princip. numer.* 15. *&* 16. ibi *cum rebus suis superesse non possint, l. servo invito* 65. §. *si pupillo* 3. *ad Sen. Consult. Trebell.* & tam inhabilis est, qui à nativitate natus, quàm qui tempore successionis ex accidenti reperitur sic confirmat *Hartaman. Pistor. dicto lib.* 2. *quæst.* 32. *num.* 16. *Solorzan. de Gubern. dicto lib.* 2. *cap.* 17. *num.* 84. *tom.* 2.
24 Quomodo igitur sine læsione voluntatis Testatoris admittetur unus, & excludetur alter, id verè facere non possumus concurrenti pari ratione inhabilitatis

gubernandi se, & suam familiam, quæ est qualitas, & æqualis causa exclusionis à fideicommisso prædicto *Valenzuel. consil.* 31. *num.* 12. *& seq. lib.* 1. *Molin. de Hispan. primogen. lib.* 1. *cap.* 13. *num.* 33. *versic. Item quia*, & reassumpsit melius, ac latius doctissimus *Jo: Torr. de Majorat. Ital. part.* 2. *quæst.* 10. *num.* 48. *& cap.* 28. §. 2. *n.* 25. *lib.* 1. *Rosenthald. de feud. cap.* 1. *conclus.* 15. *num.* 5. *& cap.* 3. *conclus.* 8. *num.* 1. *& cap.* 7. *quæst.* 27.

Nec ex adverso aliquod fundamentum fieri debet super particula dispositionis *se per difetto naturale non fosse idoneo*, quasi quod voluisset dicere Testator *per difetto* à natura, scilicet à nativitate.

Pluribus enim modis demolitur hoc objectum, & 25
primo considerando quantum diversus sit defectus naturalis à defectu nativo, ratio autem est, quia omne id, quod à nativitate est naturale est, secus verò omne quod naturale est, à nativitate semper non est, inspicimus enim quamplura naturalia in homine à nativitate non fuisse exempl. grat. barbam, dentes, capillos &c. sensus enim verborum *per difetto naturale*, nihil aliud est, quam defectus naturæ, & sicuti *effetto naturale*, nihil aliud significat, quàm effectum naturæ videlicet naturæ operationem *Zachias de medic. legal lib.* 4. *tit.* 1. *quæst.* 4. *num.* 15. ita à contrario *difetto naturale*, defectum ipsius naturæ, ergo si quandocumque natura operatur in homine, vel à nativitate, vel post eam, dicitur effectus naturalis, ita defectus naturalis debet dici quandocumque natura deficiet in homine, vel à nativitate, vel alio tempore.

Præcipuè hic intellectus est verus inter Doctores 26
à quibus potius attenditur usus loquendi, & vulgaris sermo *Ciarlin. controvers.* 226. *num.* 10. *Riminald. Jun. consil.* 416. *num.* 14. ideoque ab illis dicitur mors 27
naturalis ea quoque, quæ processit à morbo aliquo accidentali, & non per resolutionem causatam à defectu humidi radicalis, ac extinctione caloris naturalis, cumque procedat à morbo, procedit à facto naturæ, ideoque naturalis est semper nominanda, secus verò si à facto hominis externo *Ciarlin. controvers.* 88. *num.* 11. *&* 12 *& controvers.* 226. *num.* 27. 28. 29. 30. ubi si ergo mors procedit à facto naturæ naturalis censenda est, quia effectus debet esse similis
suæ causæ, itaque omnino dicendum in quacumque 28
dementia, nam cum ipsa procedat à morbo *Paul. Rub. resolut. practic. cap.* 16. *n.* 337. & latinè dicitur insania ab insanitate, ideſt non sanitas dictus *Author cap.* 12. *num.* 51. ubi eam sic definit, dementia est ægritudo animi scilicet in ratiocinatione, vel in imaginatione, vel memoria, & quod de aliis infirmitatibus, ac morbis prædicatur, in dementia verificari potest *Zachias de medic. legal. lib.* 2. *q.* 23. *n.* 4. & in terminis cæcitatis, ac surditatis *Attius de infirmit. legal. cap.* 21. *n.* 1. igitur cum procedat à morbo, procedit à facto naturæ, ideoque naturalis dicenda omnino est dementia, quia effectus debet similis esse suæ causæ, & *D. Cardin. de Luc. sub tit. de dot. disc.* 143. *numer.* 48. quemlibet gibbosum, vel claudum, seu patientem aliquam corporis deformitatem dicit habere defectum naturalem, quia natura tali modo deficit.

Et id adeo verum est, quod pars ex Doctoribus 29
ipsis loquendo indistinctè de dementia scilicet, tam de nativa, quàm accidentali, eam nominat modò pro re, modò pro defectu naturali, & causa naturali, ita *Harpрect. Instit. de Curat.* §. *furiosi n.* 11. ibi & hoc largimur ipsam naturam hoc est morbum animi in causa esse, ut furiosi per legem adimantur; Pars alia quærendo de præsumptione continuationis 30
dementiæ affirmat præsumi quemlibet dementem continuare in sua dementia, quia natura non patitur repentem mutationem *Jas. in l. Pater furiosi ff. de his qui sunt sui, vel alieni jur. n.* 5. *Decian. consil.* 34. *n.* 32. *lib.* 3. *Paul. Rub. practic. resol. cap.* 15. *num.* 218. ac in proprioribus terminis, ac ferè individuis faciunt ea,
quæ decidunt Doctores alii in quæstione celeberri- 31
ma, an Statutum authorizans testamentum dementis sit validum, pro negativa concludunt omnes, non alia ratione, quàm cum sit dementia defectus naturalis non potest à lege positiva tolli, nec ei dispensari eruditissimè *Capr. reg.* 102. *numer.* 4. *&* 5. ubi talis

Source : BIU Cujas

defectus proveniat à natura, ut eſt in furioſo, vel in demente, qui teſtari non poteſt, etiamſi Statutum contrarium diſponeret, nam cum talis defectus proveniat à natura (repetit) non poteſt per jus poſitivum tolli ita confirmando ſequitur *Rub. reſol. practic. dicto cap. 17. num. 103. cum aliis ab eo cumulatis, Gomez. ad ll. Taur. 45. n. 112. verſ. ſecundo pro iſta parte*, ubi dicit, quod ſufficit, ut quis careat judicio, quamvis non à nativitate, ad hoc, ut dicatur laborare defectu naturali, ut ſurdus, mutus, & perpetuo furioſus.

At fortiùs in noſtro caſu fateri procul dubio debemus dicta verba *per difetto naturale*, non importare ſimpliciter defectum à nativitate conceptum, ſed etiam ſupervenientem, ſive accidentalem, quia cum providus Teſtator noſter prænominaviſſet in paragraphis antecedentibus ſuæ diſpoſitionis quamplures defectus civiles, videlicet prodigalitatis, ſtatus, ac
32 delicti, quibus etiam conſuluit, ex hoc cognoſcitur illa verba *per difetto naturale*, poſita fuiſſe à Teſtatore ob differentiam defectus civilis, quo caſu licet defectus naturalis indicaret ſimpliciter defectum à nativitate, nihilominus cum fuerit adjectivum *naturale* appoſitum, ut dixi in vim differentiæ deberet eſſe majoris efficaciæ, & majoris ſignificationis, itaut denotare debeat quodcumque genus dementiæ, tam nativæ, quàm accidentalis, ad hæc faciunt ea, quæ tradit *Ciarlin. controverſ. 88. num. 4. & 7. & controverſ. 226. num. 24. & 25.* ubi quod quando mors naturalis, ponitur ob differentiam civilis indicat quamcumque ſeparationem animæ à corpore, licèt ab homine violenter cauſatam.

Unus tamen ex MM. ex adverſo ſcribentibus, cui videbatur hucuſque deducta validè, ac ſolidè urgere pro eis declinandis, ac vi præmiſſorum aufugienda, dicebat fideicommittentem noſtrum duobus dumtaxat caſibus conſuluiſſe, ei ſcilicet, quo quis reperiretur tempore aperti fideicommiſſi demens à nativitate, & alteri caſui, quando poſt ingreſſum ad fideicommiſſum eveniſſet demens, neque loquutum fuiſſe de tertio caſu, videlicet de dementia accidentali exiſtente tempore apertæ ſucceſſionis, & cum hic tertius caſus remanere debeat in diſpoſitione juris communis di-
33 ctus Dominicus Maria admitti debet, quia dementes à tali ſucceſſione non habente annexam juriſdictionem non excluduntur *Knipſchilt. de fideicomm. famil. nobil. dicto cap. 16. n. 123. & D. meus Torr. de Majorat. & primogen. Ital. quæſt. 10. num. 7. 8. part. 2.*

Hoc argumentum factum fuit à M. contrario conſulente ſolum cum ſuppoſito, quod in prima diſpoſitione noſtri Teſtatoris in primo §. *ſe accadeſſe*, regiſtrata ubi excluſit inhabiles ob defectum naturalem, excluſiſſet tantum dementes, ita natos, & non alios accidentales, ſed corruit hoc ſuppoſitum ex latè deductis, quia per totam ſeriem hujus conſultationis contrarium demonſtravi, opus etenim eſt in primis probare contrarium, quam ſupponere id quod eſt in quæſtione.

Imò ex hoc reſultaret vehemens conjectura ad præſumendum, quod teſtator noſter voluerit ſuper primo paragrapho providere in omni genere dementiæ exiſtentis tempore apertæ ſucceſſionis, & in ſecundo paragrapho de accidentali ſuperveniente poſt apertum fideicommiſſum, itaut redargui non poſſit de negligentia, & omiſſione noſter fideicommittens adeo pro-
34 vidus, ac diligentiſſimus, ſed cum ſit ſaltem mens hæc magis conveniens, ac veroſimilis amplectenda eſt *Roman. conſ. 343. num. 8. 9.*

Objicitur pariter quod prædictus Dominicus Maria non ſit verè demens, vel non perpetuò, vel ſaltem, cum ſit ex accidenti, & non ab utero ſpem habeat reſipiſcentiæ, tantò magis cum ab ultimis operationibus ab eo factis emicuerunt ſigna rationis, ac prudentiæ, videlicet expoſcendo libros ſuarum facultatum, & declarando ſe uxorem ducere.

Circa hoc objectum parum inſudandum eſt, quia faciliter pluribus modis reſolvitur, & in facto, ac
35 in jure; In jure autem habetur paris deſperationis demens ab utero, quam ex accidenti, vel morbo; in furorem, dum quis incidit, cum morbus iſte cerebri ſit fere deſperatus, difficillimè ſanatur, ut conſtat ex communi phyſicorum ſchola *Paul. Rub. in ſuis reſolut. practic. cap. 15. in princip. Caſtrenſ. l. qui teſtamento §. nec furioſus num. 3. ff. de teſtament.* ubi eum, qui cœpit inſanire numquam liberari, & ita aſſerit ex atteſtationibus omnium medicorum. *Spad. conſ. 93. numer. 1. lib. 1. Torr. de Majorat. Ital. part. 2. quæſt. 10. num. 56. & ſeq.* præcipuè, quando eſſet per plures annos, ut in caſu noſtro confirmata dementia *Rot. deciſ. 348. numer. 1. & 2. part. 16. & Torr. dicto loco mox ſupra citato.* Sed in omnem caſum, ſi non fuiſſet accidentalis dementia æqualis deſperationis apud Phyſicos, ſaltem apud Juriſcon- 36
ſultos talis conſideratur, quia impoſſibilium, & multum difficilium idem eſt judicium *l. cum hæres 4. §. 1. ff. de ſtatu liber. ubi Alberic. in princip. l. continuus 137. §. illud, & ſeq. ff. de verb. obligat.* & in terminis dementiæ accidentalis *Torr. de Majorat. dicta quæſt. 10. num. 64. part. 2.* Tanto magis in noſtro caſu, cum Teſtator non removet à fideicommiſſo amentem, ſeu furioſum in gradu perfecto, vel exquiſita dementia, aut ideopatica freneſi laborantem, ut deffinit *Rot. deciſ. 348. num. 3. part. 16. rec.* Sed etiam eum, qui propter aliqualem incapacitatem, ſive qualemqualem fatuitatem, ſeu hebetudinem non poteſt gubernare ſe, & familiam ſuam ibi *o foſſe pazzo, o furioſo, o ſcemo d' intelleito*, quod verbum *ſcemo d' intelletto* aliqualem importat, non totalem privationem Judicii.

Secundo loco probatur perfecta dementia dicti Do- 37
minici Mariæ ex decretis annorum 1682. & aliorum Succeſſivorum à Sereniſſimo Senatu conditis, in quibus proviſum fuit de curatoribus ob illius dementiam *Maſcard. de probat. con-cluſ. 826. num. 7.*

Tertiò, ex depoſitionibus trium Medicorum, ſci- 38
licet DD. Franciſci Antonii Gibboni, Fabritii Ardiſoni, & Joſeph Marenghi aſſerentium de perfecta illius dementia impoſſibili naturaliter ad reſipiſcentiam, quibus datur plena fides, ut affirmat poſt alios *Ciarlin. controv. 226. num. 8.* etiamſi medicus eſſet unicus. *Cyriac. controv. 394. num. 20. Bald. conſ. 136. num. 4. lib. 2.*

Quartò, ex atteſtatione Adm. R. Patris Petri An- 39
tonii Bonfilii Patrui mei ex Ven. Soc. Somaſchorum hominis integræ, ac Sanctæ vitæ, ut apud omnes inconfeſſo eſt, qui affirmavit pluries, cum Admod. R. P. D. Franciſco Maria Conti eſſe dictum Dominicum Mariam penitùs incapacem Sacramentorum Ec- 40
cleſiæ, quibus plena fides habetur, denique *Rot. dec. 348. num. 12. & 13. part. 16.*

Quintò, ex numeroſo cumulo teſtium ſine exceptione.

Neque obſtare poteſt, quod aliquando dictus Dominicus Maria fecerat operationes aliquas prudentes, & loquutus fuerat ad propoſitum, quia id in 41
amentibus omnino caſuale eſt *Paul. Rub. in ſuis practic. reſolut. cap. 16. numer. 381. & in tract. de valid. legal. cap. 7. numer. 130. Menoch. de præſumpt. præſumpt. 45. numer. 60. & numer. 5. lib. 6. Rot. deciſ. 107. num. 23. in fin. & deciſ. 129. ſub numer. 8. part. 2. diverſ. Mart. Medic. exam. 9. ſub num. 50. Cyriac. controv. 334. n. 25. cum ibi citatis.* Et ſicuti infirmus corpore poteſt facere aliquando aliquem actum ſanitatis, ſcilicet eundi, ludendi &c. Ita pariter compatibile eſt, quod unus ſit demens, & ſimul, & ſemel faciat aliquem actum prudentialem ſive verba adaptata proferat, & hoc compatibile dicit idem author *num. 383.* quia ſtant ſimul, quod quis ſit ſimul demens, & loquatur ad propoſitum, & *Lup. allegat. 25. num. 2.* ibi qui poteſt loqui ad propoſitum, & actus prudentes facere, & tamen ſtultum eſſe *Rot. deciſ. 129. num. 8. part. 2. diverſ. Cyriac. controv. 334. num. 25. Zacch. quæſt. medic. legal. part. 2. conſ. 52. num. 9.*

Pro ultimo terribilium opponitur ex adverſo quod M. Maria Magdalena non poteſt ad prædictum Fideicommiſſum vocari non evacuata tota linea maſculorum, tam legitimorum, quàm illegitimorum priùs vocatorum non ſolùm per exiſtentiam dicti Dominici Mariæ, ſed per ſpem ejus filiorum, quos habere poteſt.

Reſpondetur enim primò ad ſuperviventiam dicti 42
Dominici Mariæ filii maſculi, quod inutilis eſt hæc oppoſitio, quia ob ejus dementiam incapax factus eſt dicti Fideicommiſſi, & perpetuò, quia impoſſibile eſt

reſi-

reſipiſcere poſſe ac irremediabilis eſt iſte morbus per plures annos confirmatus, ut probavi latè ſuprà, qua incapacitate perpetua attenta nihil officit ſuperventia dicti Dominicici Mariæ, ut plenè probat *Torr. de Majorat. Ital. quæſt.* 10. *part.* 2. *num.* 54.

43 Ad ſpem ſaltem filiorum quos habere poteſt dictus Dominicus Maria pariter inutilis eſt oppoſitio, quia nulla ſpes haberi poteſt de legitimis filiis ſtante ſua perpetua incapacitate dementiæ *Sanchez de matrim. lib.* 1. *diſput.* 8. *numer.* 17. *Ricc. collect. part.* 5. *collect.* 1751. *& eſt text. in cap. neque furioſus* 32. *quæſt.* 7. *Socin. Sen. conſ.* 47. *numer.* 8. *lib.* 3. Neque filios illegitimos, quia dictus Dominicus Maria vivit ſub cura perſonarum Nobilium, ac integræ vitæ, quæ nullo modo ei permittent aliquam copulam illegitimam, quod peccatum eſſet *Sanchez de matrimon. diſput.* 23. *numer.* 6. Ideoque remanet id moraliter impoſſibile.

ARGUMENTUM.

AN dominium rei venditæ non præſoluto ab emptore pretio tranſeat in emptorem. Quando dicatur habuiſſe venditor fidem de pretio. Item ſi venditor ſtipulatus fuit pretium ad ſui voluntatem, vel requiſitionem, non inducit hæc ſtipulatio dilationem ad favorem debitoris. Emptor fundi emphyteutici ad quantos, & quales fructus recompenſativos teneatur. Materia ſingulariſſima.

SUMMARIUM.

1 *Facti ſeries.*

2 *Pernicioſiores Reipublicæ ſunt Doctores ignari, quam Docti iniqui.*

3 *Fructus ſequuntur Dominium.*

4 *Fructus rei venditæ ſpectant ad venditorem, ſi non ſolutum fuit pretium, & emptor ad fructus compenſativos tenetur.*

5 *In contractu venditionis, adeſt tacita reſervatio Dominii, & expreſſa eſt ſuperflua.*

6 *Dominium in emptorem non transfertur, niſi interveniat poſt traditionem rei ſolutio integri pretii, vel fides habita de illa.*

7 *Emptor licet ſolverit partem pretii non acquirit dominium prædii empti ad ratam pretii ſoluti.*

8 *In contractu venditionis licèt Dominium rei venditæ in emptorem translatum dici poſſet, adhuc fructus remanerent venditoris tanquam quid diverſum ab ipſa re vendita.*

9 *Si præfixo termino pretium ab emptore non ſolvatur, vel reſiduum illius, res poteſt alteri vendi ſine falſi ſuſpicione.*

10 *Reſoluto venditionis contractu reſolvuntur omnia accidentalia, & conſequentia illius.*

11 *Limitatur concluſio poſita ſub num.* 9. *in caſu quo fuit res tradita.*

12 *Emptor debet reſtituere eoſdem fructus, quos receepit ex fundo vendito.*

13 *Inveſtitura Domini directi non transfert dominium utile in emptorem, niſi per eum ſolutum fuerit pretium, quia illa regulari debet ſecundum formam contractus.*

14 *Periculum rei venditæ ſpectat ad emptorem ex natura contractus, non verò ex cauſa dominii, & num.* 15.

16 *Stipulatio facta de pretio ſolvendo ad voluntatem venditoris eſt ad favorem ipſius, ideoque prætendi non poteſt ab emptore fuiſſe ſibi factam aliquam dilationem ad ſolvendum.*

17 *Clauſula* ad omnem voluntatem venditoris *contra venditorem nihil operatur.*

18 *Venditor, quouſque pretium ei ſolvatur, poteſt penes ſe retinere rem.*

19 *Venditor eo ipſo quo retinet rem venditam tacitè ſe declarat nolle habere fidem de pretio.*

20 *Si aliquis rem, vel fructus alterius recipiat, intelligitur compenſare cum fructibus, vel eo quod ſibi ab illo debetur, licèt aliàs cenſeretur remiſſum.*

21 *Factum, & obſervantia magis declarant, quàm verba.*

22 *Imò declarant talem fuiſſe mentem de tempore contractus.*

23 *Traditio rei facta à venditore ex ſe ſola non ſufficit ad probandam fidem de pretio.*

24 *In contractu venditionis non ſufficit ad transferendum dominium titulus, & rei traditio, niſi interveniat etiam pretii ſolutio, vel fides de pretio.*

25 *Neque ſufficit ſolutio partis pretii, neque fides in parte pretii, ſed ad ultimum nummum ſolvi debet pretium.*

26 *Venditor licet habuerit fidem de pretio per tempus incertum adhuc fructus recompenſativi debentur ab emptore.*

27 *Dilatio incerti temporis conceſſa emptori ad ſolvendum non removet illum ab obligatione ſolvendi interim fructus recompenſativos.*

28 *Fructus recompenſativi non debentur tam rigoroſè ad ratam rei venditæ ab emptore, quando res multum ſubjacet periculo peremptionis, ſed moderatè exiguntur.*

29 *Fructus recompenſativi debentur ad ratam fructuum, quos fundus generavit, & hoc procedit etiam in fundo emphyteutico vendito.*

30 *Periculum caducitatis fundi emphyteutici non habetur in conſideratione, quia poſſunt haberi alia commoda.*

31 *Venditor facit omnes fructus ſuos ſi non eſt in mora tradendi rem.*

32 *Expenditur* text. in l. ſervi emptor 16. ff. de peric. & commod. rei vend.

33 *Poſſeſſor bonæ fidei facit omnes fructus ſuos licet in contractu exceſſiva inæqualitas reperiretur.*

34 *Fructus exceſſivè exacti non debent imputari in ſortem, ſed impoſterum moderandi ſunt.*

35 *Inconveniens evitari debet, ne emptor rem habere poſſit ſine pretio ex cumulo ſolo fructuum rei venditæ ab ipſo venditore retentæ.*

36 *Doctores propter ſuos irrationabiles Judaiſmos, ac ſubtilitates inter alios ſcientiarum profeſſores tanquam Hebræi reputantur.*

37 *Fundus emphyteuticus minori pretio venditur, & ſecundum conſuetudinem regionis modo tertia, quarta, quinta, ſexta pars pretii remittitur.*

38 *Venditor tenetur ad fructus recompenſativos emptori ad ratam pretii ſoluti, vel partis ejus.*

39 *Fructus recompenſativi ab emptore debentur, ne actualiter fruatur re, & pretio cum venditoris jactura.*

40 *Emptor ſi verè non potuit ex re vendita fructus percipere non tenetur ad fructus recompenſativos.*

41 *Et ita procedit ex parte venditoris ſi pretio frui non potuiſſet.*

42 *Emptor niſi prius totum pretium ſolverit non habet actionem petendi fructus compenſativos, & num.* 46.

43 *Debitor ſolvens creditori cenſetur renunciatum juri compenſandi in eo cujus remanebat creditor ſui creditoris.*

44 *Si in actis fuerit oppoſita aliqua exceptio, ſuper qua Judex cognovit, cenſetur per eum ſuper ea tacitè judicatum.*

45 *Sententiæ quando ſunt in ſubſtantia conformes licet diverſo modo prolatæ fuerint faciunt rem judicatam.*

RESOLUTIO VIII.

Albinganen. fructuum.

CUm M. Jo: Auguſtinus Oddus ſenior vendide- 1
rit prædium quoddam emphyteuticum Nob. Petro Benedicto Scotto anno 1614. vigore inſtrumenti in quo fuerit appoſita clauſula conſtituti ad favorem

Source : BIU Cujas

emptoris pro pretio lib. 8000. ſolvendo ad omnem voluntatem ipſius venditoris, qui uſque ad annum 1623. ſibi retinuit dictum prædium; quo tempore ſolùm ab emptore fuit capta actualis poſſeſſio.

Fuit diſputatum accerrimè ad quem iſti fructus medii temporis percepti à venditore ab anno 1614. ad dictum annum 1623. ſpectarent, cujuſque in commodum cederent; At quia in hac cauſa plura ex adverſo deducta fuere, quæ nihil ad quæſtionem noſtram conveniunt, nihilque commune habent cum noſtris terminis, multum temporis fruſtrà trivimus, & id fortè procedit ex eo, quia quamplures ex advocatis potius per repertorium, quam per methodum, ac juris principia ſtudentes ignorant ſecernere concluſiones adaptabiles potius uni, quam alteri caſui, & fateor quidem meum in hoc animum pluries exacerbaviſſe ægrè tollerando tantos, & tales errores quibus ſtultitiæ potius, ac fatuitatis nomen deberem.

Et hæc præcipua origo eſt, per quam nos deplorabiles proprio ordine, ac meliori methodo in hac ſcientia diutius inſudantes, quandoque ob alienam inſcitiam, eò vilitatis reducimus intellectum, ut ipſiſmet hominum deliriis reſpondere cogamur, ideoque lubenter, & lubentiſſimè concurro cum *Eminentiſſimo Card. de Luc. in tract. de offic. venal. vacabil. cap.* 4. *num.* 1. *&* 2. quod perniciosiores Reipublicæ ſunt Doctores ignari, quam docti iniqui habito reſpectu ad effectum non verò cauſam. 2

Principaliter ad propoſitum quæſtionis noſtræ dubium inſpicere debemus penes quem dominium prædii venditi remanſerit; Videbatur enim tranſmiſſum fuiſſe illud in emptorem concurrentibus omnibus requiſitis ad illud transferendum, nempè titulus, traditio per conſtitutum, & aſſenſus cum nova inveſtitura Menſæ Epiſcopalis Albingan. Dominæ direc- 3 tæ, cui ſolutum fuit laudimium. Ideoque fructus ſequi debent dominium, & fieri ipſius emptoris *l. qui ſcit, & ibi gloſſ. ff. de uſur. l. ex diverſo ff. de rei vindic. Leotard. de uſur. quæſt.* 22. *numer.* 4. *Sperell. Epiſc. deciſ.* 119. *num.* 15. *Gratian. cap.* 523. *num.* 30.

Sed hoc minimè obſtante firmiter tenendum cenſeo, & quidem pro veritate, ut in toto hoc volumine mihi ſcribendi uſus fuit, licèt res à venditore tradatur numquam intelligitur in eum integrè, & 4 abſolutè tradi dominium, itaut fructus facere poſſit ſuos, ſed ea tantum tacita conditione, pacto, vel onere quod fructus remaneant ſemper venditoris donec pretium integrè ſolutum fuerit ab emptore, & ſic ad omnes fructus compenſativos tenetur emptor ſi eos perceperit ad *text. in l. curabit Codic. de act. empt. & eſt text. in l. ſervi emptor ff. de pericul. & commod. rei vendit. Sperell. deciſ.* 119. *numer.* 38. *&* 40. *& præcedenti deciſ.* 118. *numer.* 16. *&* 17. *Surd. conſ.* 101. *numer.* 17. *Rot. recentior. deciſ.* 370. *num.* 4. *part.* 3. *Merlin. de Pignor. ac hypothec. lib.* 3. *quæſt.* 96. *numer.* 7. *&* 8. *Roderic. de ann. reddit. lib.* 3. *quæſt.* 7. *num.* 81. *Leotard. de uſur. quæſt.* 27. *numer.* 17. *& ſeq. Lup. ad l. curabit comm.* 1. §. 7. *num.* 143.

5 Quapropter nil relevat expreſſa reſervatio dominii, quia tacitè ea ſemper ineſt in contractu venditionis. *Surd. deciſ.* 220. *num.* 12. *Magon. deciſ. Lucenſ.* 31. *numer.* 9. *Altimar. de contract. part.* 2. *fol.* 24. *numer.* 280. in puncto fundi emphyteutici *Sperell. deciſ.* 118. *num.* 15. *Gratian. cap.* 523. *num.* 13.

6 Et ratio principalis in eo conſiſtit, quia dominium non liberè, & abſolutè transfertur in emptorem, niſi interveniat poſt traditionem rei factæ emptori ſolutio integri pretii, vel fides habita de illo. *Gratian. diſceptat. for. cap.* 523. *numer.* 9. 10. 11. *&* 12. *Surd. conſ.* 101. *numer.* 12. *Cartar. deciſ.* 96. *nu-* 7 *mer.* 8. *Sperell. deciſ.* 119. *numer.* 16. Imò ſi ſolveret partem pretii emptor non acquireret dominium prædii empti ad ratam pretii ſoluti *Gratian. dicto capit.* 523. *num.* 2. *Sperell. dicta deciſ.* 119. *numer.* 16. *Beltramin. ad deciſ.* 347. *Gregor. XV. lit. D. Surd. conſ.* 101. *num.* 7. *in fin. & numer.* 16. *Ruin. conſ.* 144. *numer.* 3. *lib.* 1. & in terminis fundi emphyteutici *Surd. deciſ.* 220. *num.* 12.

8 Ulterius tantæ eſt efficaciæ prædicta concluſio, ut nullam conſiderationem habere debeamus, an dominium tranſiverit, nec ne in emptorem, id enim nihil refert, quia etiam dominio translato ſemper fructus eſſent venditoris tanquam quid omnino diverſum, ac ſeparatum à re vendita propter tacitam conditionem, ut dixi; in contractu venditionis exiſtentem illos ſibi reſervandi, ſicuti eſſent venditoris dominio numquam translato, idcircò inter dictos caſus nulla notanda eſt differentia, niſi eſſet aliqua dilatio certa ad ſolvendum emptori conceſſa, ut ſingulariter, & notabiliter tradunt *Honded. conſ.* 30. *n.* 30. *lib.* 1. *Sperell. dicta deciſ.* 118. *num.* 16. *Lup. ad dictam l. curabit comm.* 1. §. 7. *num.* 143. *Palm. Nep. alleg.* 212. *num.* 15. *&* 16. *tom.* 3.

Imò etiam in caſu conceſſæ dilationis ad ſolven- 9 dum per quam inducitur venditor fidem habuiſſe de pretio, & per conſequens translatum fuiſſe dominium in emptorem, tamen ſi præfixo termino ab eo pretium non ſolvatur, vel reſiduum, ſi pretii pars retroſoluta fuerit, poterit venditor alteri vendere ſine falſi ſuſpicione, quia prima venditio reſolvitur, & remanet res inempta. *Surd. deciſ.* 220. *num.* 15. *&* 16. *Cancer. var. reſol. tit. de emption. & vendit. cap.* 13. *num.* 5.

Reſolutoque contractu reſolvuntur omnia acciden- 10 talia ſpecialiter circa fructuum acquiſitionem, vel amiſſionem prout numquam venditio celebrata fuerit, & abſolutè fiunt venditoris fructus abſque eo, quod ad ratam pretii accepti teneatur illos reſtituere emptori *Rot. Roman. deciſ.* 95. *numer.* 40. 41. 42. *poſt Joſeph Ramonium cum addition. D. Balducc. denuò editum lib.* 4. *& part.* 12. *recent. deciſ.* 423. *numer.* 5. Nullum in iſto caſu locum vindicante diſpoſitione *l. curabit*, quia ſolum illius æquitas intrat in ſimplici, ac perfecta venditione, ſecùs verò in imperfecta, & reſoluta dicta *deciſ.* 95. *num.* 60. addita per *D. Balduccium ad Ramon. Alex. conſ.* 74. *lib.* 2. quod eſt repetitum in *lib.* 4. *conſ.* 121. *Gabriel. conſ.* 64. *n.* 9. 13. *&* 14. *lib.* 1. *Rota dicta deciſ.* 423. *num.* 5. 6. *&* 11. *part.* 12. *recentior.*

Intellige tamen hanc concluſionem ſi nondum fue- 11 rit tradita à venditore res vendita, & penes ipſum remanſerit, ſecùs verò ſi eſſet tradita, quia tunc contractus re non amplius integra reſolvi non poteſt, & ſuum habere debet effectum, ideoque venditor agere ſolum poſſet ad pretium *Gratian. dict. cap.* 523. *num.* 19. *&* 20. *Merlin. deciſ.* 567. *numer.* 45. *&* 46. *Balducc. ad dictum Ramon. dicta deciſ.* 95. *numer.* 9. *&* 10. *lib.* 4.

In omnem caſum nihil umquam aliud operaretur 12 translatio Dominii, & actualis poſſeſſionis in emptorem, niſi quod ipſe lucraretur fructus prædii tamquam Dominus, ſed integrum eorum intereſſe reſtituere deberet venditor, & ſic idem per diverſa, per unam manum acciperet, & per alteram reſtitueret *Gratian. diſceptat. forenſ. cap.* 588. *num.* 24. *Honded. conſ.* 30. *num.* 26. *&* 27. *lib.* 1. *Rot. deciſ.* 370. *num.* 4. *part.* 3. *recentior. Sperell. deciſ.* 119. *numer.* 36. *&* 41.

Neque obſtat inveſtitura à Domino directo habi- 13 ta, per quam videatur omne dominium fuiſſe abſolutè, & liberè in emptorem translatum, quia hæc inveſtitura debet reſtringi ad formam contractus venditionis, & ab illo regulari, & ſecundum illius naturam exponi, ut in puncto obſervat *Surd. dicta deciſ.* 220. *per tot.* & præcipuè *num.* 48. ubi concludit *Ger. Spin. conſ.* 16. *num.* 65. *&* 66.

Sicuti pariter non probatur dominium fuiſſe pe- nes emptorem ex eo, quia periculum rei vendi- 14 tæ, & omne onus videlicet Canonis, laudimii, ad eum ſpectaret, nam id ſolum procedit ex ipſa natura contractus emptionis, non verò ex cauſa dominii, ut firmat *Sperell. deciſ.* 119. *numer.* 42. *&* 43. & ſic omne commodum, & incommodum, periculum, & ſpes idem *Author dicto num.* 42. *Gratian. diſceptat. cap.* 523. *num.* 17. *Salynger. de prævent. cap.* 31. *num.* 32. *part.* 1. *Bonden. de jur. controverſ. colluct.* 49. *numer.* 32. *lib.* 1. *Alex. conſ.* 122. *num.* 6. *verſ. ſed in caſu noſtro lib.* 5. & quod poſſit 15 ſpectare periculum ad emptorem abſque eo quod traditio ſequuta fuerit, vel dominium in eum translatum, extra dentes loquitur *Bonden. colluct.* 49. *numer.* 115. 120. & *Altograd. Sen. conſ.* 9. *num.* 27.

& 28.

Source : BIU Cujas

& 28. 29. 30. & *per tot. num.* 33. Ubi quod à periculo malè, ego autem peſſimè arguitur ad dominium, & eſt apertus *textus in l. ſervi emptor ff. de pericul. & commod. rei vendit.* à paucis perpenſus præter *Bonden. dicto loco*, & *Venturin. in conſ.* 33. *numer.* 69.

Neque officit, quod eſt Palladium partis, ſomniata fides de pretio, quam habuiſſe prætenditur venditorem noſtrum, cum pretium ſtipulatus fuerit ad omnem ſui voluntatem exburſandum, quæ dilatio ad voluntatem duo operari debeat, nempe translationem abſolutam dominii, & interim fructus cedere in commodum emptoris.

Arcetur enim à noſtro caſu tale objectum abſolutè inficiando, quod venditor nullam habuerit fidem emptori de pretio, quia licet ad voluntatem
16 ſuam ſtipulatus fuerit pretium ſolvendum fore, iſta clauſula ſolum appoſita fuit ad favorem creditoris, itaut nullam dilationem, licèt minimam ad ſolvendum venditor prætendere poſſit, ſed ut celeriùs, vel ſubitò pretium ſolvat, propterea contra venditorem nullo modo retorqueri debet, quod in illius favorem pactum fuit, ut in pucto, & æquiſſimè conſideravit *Card. de Luc. in tit. de dot. diſc.* 114. *n.* 10. & *diſc.* 161. *num.* 16. *Ludovic. deciſ.* 21. *num.* 48. *Staiban. de intereſſ. lib.* 2. *tit.* 3. *quæſt.* 1. *num.* 8. 9. *Gratian. cap.* 143. *num.* 15.

17 Nam prædicta verba ſive clauſula *ad omnem voluntatem* nullum operatur effectum contra venditorem tanquam ſi appoſita non fuiſſet, & ſic emptor ſi eſt in mora, vel qualibet ſolvendi obligatione per dictam clauſulam, nullo modo, & tempore illius obligatio ſuſpenditur, quia ſemper remanet in mora, itaque numquam intrat habitæ fidei concluſio, ut ad ſimile facit ſatis punctualis Doctrina *Barthol. Socin. conſ.* 288. *numer.* 27. *penes in fin. verſ. nec præmiſſis obſtat*, & *numer.* 28. *lib.* 2. *Ruin. conſ.* 132. *numer.* 2. *lib.* 1. *Jaſ. in l. ſi ex certi cauſa* 23. *numer.* 12. *verſ. amplia quod non ſolum ff. de verb. obligat. Card. Thuſc. concluſ.* 408. *numer.* 5. *lit. D. Trentacinq. var. reſolut. tit. de ſolut. lib.* 3. *reſolut.* 32. *num.* 6. *Gabriel. in ſuis concluſ. de ſolut. concluſ.* 9. *numer.* 3. & ibi innumeri ab eo citati *Bertazol. de Clauſ. clauſ.* 4. *gloſſ.* 1. *numer.* 1. *uſque ad* 2. *Cyriac. controverſ.* 687. *numer.* 11. *Antonell. de temp. leg. lib.* 4. *cap.* 3. *num.* 20. *Milanen. deciſ.* 10. *numer.* 100. *lib.* 1. quidquid in contrarium loquutus fuit *Gratian. cap.* 748. *numer.* 1. 5. quia male ad caſum ſuum adaptavit *Alex.* alioſque Authores, qui loquuntur in caſu quo nulla dies, vel locus ſolutionis erat, ſed erat alterutrer declarandus per pactum ab ipſo creditore, vel Judice, nam tali caſu interpellatio recta requiritur, ſicuti in caſu quo nulla dies præfigatur, ſed ſimpliciter ad voluntatem creditotis ſolutio ſtipulatur, *Rot. deciſ.* 31. *num.* 8. *penes Zach. de obligat. camer. Poſt. reſolut.* 94. *num.* 6. *de Luc. ad Gratian. cap.* 243. *numer.* 27. ubi dicit quod non poteſt per iſtam clauſulam debitor poni in mora ſtatim ab eo pecuniam datam petendo, vel dies præfigatur, & poſt diei appoſitionem adjungatur clauſula *quando fuerit interpellatus*, vel ſimiles, quæ inducunt conditionem, ſeu pactum, *Gabriel. dicta concluſ.* 9. *numer.* 4. *verſ. limita*, quia tali caſu duo verificari debent, nempe dies adventus, & conditio interpellationis, ſeu requiſitionis, juxta tradita per *Angel. Imol. & add. ad Salic.* citatos à dicto *Gabriel. dict. loc.*

18 Et talem fuiſſe mentem venditoris probat ipſa obſervantia, quia venditor prædium ſemper penes ſe retinuerit uſque ad annum 1623. ob facultatem quam ei tradit *text. in l. Julianus* §. *offerri. ff. de action. empt.* quem declarat *Altograd. conſ.* 9. *numer.* 65. & *numer.* 71. *lib.* 1. & §. *venditæ ibique gloſs.*

19 *Inſtitut. de rer. diviſion.* Si fundum igitur retinuerit in pignus, eo ipſo voluntatem ſuam tacitè declaravit noluiſſe fidem habere de pretio, confert ad hoc *Altograd. dicto conſ.* 9. *numer.* 2. 3. 4. Cum ſolùm id ille retineatur, ut prius ab emptore pretium ſolvatur per dictos *text. & Altograd. dicto*
20 *conſ. numer.* 65. & ſic dum fructus prædii venditi percipiebat dubitari non poterat, quod ſuam voluntatem deferre voluerit M. Oddus, ut iſti cederent in commodum emptoris, ad tradita mirum in modum in non diſſimili caſu à *Surd. conſ.* 290. *numer.* 52. *verſ. ſecundò reſpondeo*, & *numer.* 58. Imò dicto anno 1623. quo petitum fuit ab emptore actualiter relaxari prædium, uno eodemque tempore à venditore poſtulatum fuit pretium, quæ obſer- 21
vantia, & factum magis declarant voluntatem venditoris, quàm ſi expreſsè dixiſſet velle ante relaxationem fundi, vel ſaltem uno eodemque actu, quo relaxabitur, pretium illius *Barboſ. axiom.* 93. *numer.* 10. & 11. *Gregor. XV. deciſ.* 247. *numer.* 18. *Surd. conſ.* 220. *numer.* 3. & *Rot. deciſ.* 108. *numer.* 3. 4. & *ſeq. part.* 5. *recentior.* & talem fuiſſe mentem ven- 22
ditoris de tempore contractus præſumitur *Rot. deciſ.* 233. *numer.* 7. *part.* 17. *recent. Scacc. de commerc.* §. 2. *gloſs.* 3. *numer.* 119. *Epiſcop. Rocc. cap.* 161. *numer.* 30. *cap.* 71. *numer.* 8. & *cap.* 177. *numer.* 13. & 15. & meliùs *Rot. deciſ.* 73. *numer.* 28. *part.* 5. *recetior. Rot. Lucenſ. à D. Palm. recollect.* 17. *numer.* 10. *Poſth. deciſ. Bonon. deciſ.* 39. *num.* 51. *Rot. deciſ.* 564. *num.* 18. *coram Dunozet. Jun.*

In dubio ſaltem hæc fides præſumi non debet, 23
etiamſi res à venditore tradatur, nam traditio ſola non ſufficit ad probandum venditorem habuiſſe fidem de pretio. *Rot. deciſ.* 107. *num.* 3. *part.* 3. *recentior. Urſell. concluſ.* 119. *numer.* 8. & pro communiori, & equidem veriori, & æquiori rejectis contrariæ opinionis fautoribus abſolutè defendit *Bonden. collect. legal.* 49. *numer.* 25. & *ſequent. tom.* 1. *Lup. ad l. curabit Cod. de action. empt. comment.* 1. §. 7. *numer.* 143. *Covar. var. reſolut. lib.* 3. *cap.* 4. *numer.* 4.

Unde ceſſante hac fide de pretio, quæ in defe- 24
ctu ſolutionis integri pretii neceſſaria omnino eſt ad transferendum dominium rerum venditarum, cum in iſtis contractibus non ſufficiat titulus, & traditio rei, niſi interveniat etiam pretii ſolutio, vel fides de pretio. *Gratian. cap.* 523. *numer.* 9. 10. 11. 12. *Surd. conſ.* 101. *numer.* 12. *Chartar. deciſ.* 96. *numer.* 8. *Sperell. deciſ.* 119. *numer.* 16. *Altograd. conſ.* 9. *numer.* 1. & *ſeq. Tondut. de prævent. cap.* 31. *numer.* 1. & 2. & 30. *Bonden. dicta collect.* 49. *numer.* 24. *tom.* 1. Neque ſufficeret fides pro parte pre- 25
tii, ſicuti non ſufficeret ſolutio pro parte pretii, quia nihilominus dominium non diceretur translatum in emptorem, ſed de toto pretio fides haberi ſicuti integrum pretium ſolvi debet. *Gratian. dicto cap.* 523. *numer.* 2. *Sperell. deciſ.* 119. *num.* 16. *Beltram. ad deciſ.* 427. *Ludoviſ. liter. D. Surd. conſ.* 101. *numer.* 7. *in fin.* & *numer.* 26. *in fin. Cancer. var. tit. de empt.* & *vendit. cap.* 13. *numer.* 5. *lib.* 1. Et in puncto fundi emphyteutici *Surd. deciſ.* 220. *Leotard. de uſur. quæſt.* 27. *numer.* 55. ubi, etiamſi deficiat unus nummus; Concludere igitur oportet nullum fuiſſe translatum dominium in D. Petrum Benedictum Scottum emptorem, qui pretium non ſolvit, cuique venditor nullam de eo fidem habuerit.

Secundò licet habita fides de pretio fuiſſet, & do- 26
minium in emptore translatum fuiſſet una cum traditione, attamen fructus recompenſativi ſemper debentur ab emptore, quia fides non fuit habita per certum, ac determinatum tempus, cujus reſpectu poſſit conſiderari fructus voluiſſe remittere venditor, ſed ad voluntatem creditoris, quod tempus eſt incertum, & poteſt omni momento venire, & verificari. *Staiban. de intereſſ. lib.* 2. *tit.* 9. *quæſt.* 1. *numer.* 105. & *ſeq. Leotard. de uſur. quæſt.* 27. *numer.* 35. *Rot. deciſ.* 370. *num.* 5. *part.* 3. *recentior. Gratian. cap.* 588. *numer.* 25. & *deciſ.* 397. *numer.* 1. *part.* 3. *Gabriel. conſ.* 57. *numer.* 5. *lib.* 1. *Mangil. de evict. quæſt.* 159. *numer.* 10. *Rot. deciſ.* 13. *num.* 23. & 24. & *ſeq. tom.* 5. *recentior. Sperell. deciſ.* 118. *numer.* 25. & *numer.* 27. ubi in emptore, cui data fuit dilatio 27
retinendi pretium, donec venditori occaſio fuerit illud inveſtiendi.

Opponebatur ulteriùs, quod ferè extra rationis 28
dictamen videbatur eſſe, quod periculum caducitatis prædii emphyteutici empti remanſiſſet penes emptorem, & venditor nulli periculo ſubjectus frui debuiſſet omnibus fructibus dicti prædii id vere pati non deberet, ideoque aliqua portio fructuum habito reſpectu ad inveſtituræ qualitatem ratione

Source : BIU Cujas

periculi ſpectare deberet ad emptorem, & venditor moderatos exigere fructus recompenſativos, ut in vaccis venditis affirmat *Cyriac. controv.* 259. *num.* 23. quem ſequitur *Eruditiſſimus Epiſc. Rocc. diſp. cap.* 159. *num.* 12. *&* 13. & ſic videtur concludere *Emin. de Luc. de Regal. diſc.* 17. *num.* 10. *& diſc.* 11. *n.* 15. *& in tit. de ſociet. offic. diſc.* 11. *num.* 5. 6. quem ſequitur idem *Rocc. dicto loc. cit.* ubi quod Officialis non teneatur præſtare mutuanti ſibi pretium ad eumdem officium omnes fructus recompenſativos ad ratam emolumentorum officii, ſed cum moderatione aliqua, ſcilicet ad rationem 5. pro ſingulo 100. propter ceſſationem periculi, ac intuitus, quod totum remanet penes Officialem, ad cujus vitam officium conceſſum fuit.

29 Et licèt verè fatear omiſſo rigore juris, quòd idem ex æquitate ſentirem in ſimilibus caſibus, quando ſcilicet periculum totius rei eſſet omnino certum, facile, & proximum, ut conſiderat Cyriacus prædictæ æquitatis Antiſignanus loco ſupra citato. Nam nihil certius, ac facilius eſſe poteſt, quàm hujuſmodi animalia, cæteraque viventia mori; Secus verò quando eſſet incertum, ac remotiſſimum, ut in noſtro caſu, periculum caducitatis prædii, quia non ad ſolam vitam unius, ſed omnium liberorum maſculorum inveſtitum fuit, quod per longas, & infinitas generationes durare poterit ut conſiderat *Cardin. de Luc. de Emphyt. diſc.* 49. *in fin.* ubi quod præjudicium ſatis leve, ac remotum tamquam in caſu nimis raro, non eſt habendum in conſideratione, & ſimilia tradunt *Menoch. conſ.* 1147. *num.* 21. *&* 22. *cum ſeq.* optime *Surd. de aliment. tit.* 4. *quæſt.* 23. *numer.* 9. 10. *& tit.* 9. *quæſt.* 41. *num.* 21. *&* 22. *Rot. deciſ.* 465. *num.* 45. 46. 47. *part.* 19. *tom.* 2. *rec.* habita etiam conſideratione, quod ſi ultimus poſſeſſor prævideret extinctionem lineæ faciliter poſſet vendere alteri dictum prædium aſſenſu Domini impetrato (quemadmodum nunc exequutum fuit) & ſic ſemper ſalvum habere capitale pretii à primo acquirente ſoluti, fortèque majorem recipere valorem ob incrementum intrinſecum, quàm extrinſecum dicti fundi. Idcircò non videtur poſſe recedere à regula, quod non debeat emptor compenſare intereſſe ad rationem fructuum, quos fundus generavit, quia ſicuti omne aliud periculum tanquam quid accidentale non conſideratur propter commodum, ac utilitatem ad emptorem pariter ſpectantem *Sperell. deciſ.* 119. *n.* 42.
30 *& per tot. n.* 43. ita dicendum eſſet de hoc periculo caducitatis tanquam accidentali, quia pari ratione emptor poſſet habere commodum longiſſimæ durationis in ſuis deſcendentibus maſculis, & poſtea ab ultimo poſſeſſore eodem pretio, fortèque majori prædium vendi, ne umquam damnum caducitatis ſentire poſſit, confert punctualiter *Eminentiſſimus de Luc. in ejus ſupplem. ad tit. de donat. diſc.* 61. *num.* 5. *& num.* 11. 12. 13. *Menoch. conſ.* 1147. *num.* 21. *&* 22. *Surd. de aliment. tit.* 4. *quæſt.* 23. *num.* 9. 10. *&* *tit.* 9. *quæſt.* 41. *num.* 21. *& ſeq.*

Sed nos ſumus (Bone Deus) in terminis prorſus indubitabilibus, quia non agimus de aliquibus uſuris, vel intereſſe recompenſativo ad terminos *l. curabit* ſolvendis, vel ſolvendo ab emptore, qui fruitus fuerit pretio, & re, ſed prætenditur cogere venditorem ad reſtituendam emptori partem fructuum receptorum reſpectu periculi caducitatis, quod in emptorem ex natura ſolùm contractus emptionis tranſit ut *tot. tit. ff. & C. de peric. & commod. rei vendit. & §. cum autem, ibique tota gloſſ. inſtit. de emption. & vendition.* Hoc enim injuſtum, ac irrationabile penitùs eſſet, quia venditor tanquam Dominus retinendo ſibi prædium, ut dixi ſuprà, quod non tenebatur tradere, niſi ſoluto integro pretio ut ſunt textus in *l. Julianus §. offerri ff. de action. empt. & in §. venditæ Inſtitut. de rer. diviſion. ibique gloſſ. Leotard. de*
31 *uſur. quæſt.* 27. *num.* 4. *& num.* 19. *in fin.* fecit omnes fructus ſuos, quia in nulla mora fuit tradendi. *Leotard. dicto loco num.* 6. *& latius num.* 18. *Sperell. deciſ.* 118. *num.* 41. *Ruin. conſ.* 144. *num.* 3. *lib.* 1. quod tranſit ſine difficultate, itaut etiam in ſenſu eorum, qui erroneè aſſeruerunt fructus ſpectare ad emptorem propter periculum rei, quod in eum tranſit poſt venditionem, attamen ſi res non eſſet tradita venditor omnes fructus ſuos facit, ut affirmat *Sperell. d. deciſ.* 119. *num.* 43. *verſ. quemadmodum*, & eſt pro 32
hac deciſione apertus *text. in l. ſervi emptor* 16. *ff. de peric. & commod. rei vendit.* ibi *nihil de fructibus, ſive operibus ſervi ſpectare ad emptorem, ſi res adhuc tradita non ſit à venditore, ſed per locationem retenta, licet omne mortis periculum, vel quodlibet aliud ad emptorem ſpectet.*

In omnem caſum licèt talis inæqualitas, imò ma- 33
jor reperiretur in contractu, attamen cum venditor uſquequo retineat rem venditam, & emptor pretium dicitur ille in bona fide, & per conſequens facit omnes fructus ſuos, & ſibi imputet emptor, cum non priùs de jure ſuo expertus fuerit faciendo ſibi rem reſtitui præſoluto pretio, ut in ſimili conferunt tradita per *Mazon. deciſ.* 23. *num.* 8. *Franch. deciſ.* 495. *numer.* 3. *Donadeus de renunciat. cap.* 12. *numer.* 15. *tom.* 1. *Cyriac. controverſ.* 259. *numer.* 13. *tom.* 2. *Fontanell. de pact. fol. mihi* 300. *numer.* 52. *tom.* 2. *Gratian. cap.* 422. *numer.* 2. tantò magis ne 34
imputentur in ſortem, moderandi tamen impoſterum ſolum eſſent. *Eminent. Card. de Luc. in ſupplem. ad tit. de uſur. diſc.* 39. *num.* 9. *& diſc.* 40. *numer.* 9. ubi in puncto de fructibus recompenſativis *Cyriac. dicta controverſ.* 259. *numer.* 13. *Palm. Nep. allegat.* 212. *numer.* 38. *Saminiat. controverſ.* 152. *num.* 2. 3. *Gob. conſult.* 136. *num. . . . . Balduc. ad Ramon. obſervat.* 40. *numer.* 32. 37. 38. *& deciſ.* 49. *la* 2. *penes dict. Balduc. numer.* 9. *&* 27. 28. *& ſeq.* Contrarium late tenet *Rot. coram Emerix deciſ.* 140.

Ulterius advertebam, quod poſſet dari inconve- 35
niens, videlicet, quod emptor prædii emphyteutici pretium numquam exburſando venditori, illudque differendo per plures annos, certus, quod interim pro tertia parte prædii fructus ad favorem ſuum currant, negligeret traditionem rei venditæ, obdormitando venditorem in bona fide verſantem, adeout ex ſolo cumulo dictorum fructuum abſque pretio rem acquirere poſſit, quo nihil abſurdius, ac irrationabilius exagerat in punctualibus ferè terminis *De Luc. de feud. diſc.* 31. *num.* 3. & melius in *ſupplem. ſive addit. ad eumdem diſc.* 31. *numer.* 7. Ideòque concludit, quod licet facta compenſatione fructuum inter emptorem, & venditorem, reſiduum fructuum recompenſativorum, quod unum alteri adhuc debere reſultabit, propter bonam fidem reſtituere non teneri, & ne prædicta fraus, vel inconveniens umquam dari poſſit.

Et hoc potiſſimum erat, quod multum exagerabam in hac cauſa coram M. Jo: Baptiſta Follià Judice delegato, impotens quaſi patiendi objectum, tam irrationabile partis adverſæ, & omni juri naturali, legali, ac divino contrarium, ut illud quoque habet pro tali dictus *Emin. de Luc. loco citato.* Et hoc modo facillimè aperiretur via fraudibus, & quilibet cum alterius jactura locupletari poſſet, quia ſi multa ſtabilia emphyteutica emeret pro quibus pretium per annos multos differret, cum ſolo cumulo fructuum ad favorem ſuum decurſorum pro tertia parte, omnia ſtabilia ſine aliquo pretio habere poterit, imò & ipſa ſtabilia cum reſiduo ipſorum fructuum; Proinde eſt quod Doctores nunc propter eo- 36
rum irrationabiles Judaiſmos legales, & ſubtilitates conceptas ſine ratione reputantur inter alios ſcientiarum profeſſores tanquam Hebræi. *De Luc. de dot. in ſupplem. diſc.* 197. *num.* 7.

Hinc eſt quod ſubtilius, ſed irrationabilius motivandi occaſionem accepit Judex in prædicta cauſa, nempè, cum ſimus in fundo emphyteutico, qui ob 37
periculum caducitatis, aliaque onera minori pretio venditur, & ſecundum majora, vel minora onera ad arbitrium judicis modo tertia, modo quarta, quandoque quinta, vel ſexta pars ſolum juſti pretii, ac valoris emptori remittatur, vel deducatur. *Gobb. conſult.* 124. *per tot. Saminiat. controverſ.* 4. *num.* 28. ſed Albinganæ per conſuetudinem ſolum tertia remittitur, quæ conſuetudo ſervari debet. *Gobb. dicta conſult. num.* 11. Ideoque fructus ſaltem recompenſativi pro rata illius partis remiſſæ ſpectare debent ad emptorem, & non lucrari venditor tam- 38
quam ſi emptor partem pretii ſolverit, ad cujus ratam fructus percepti in fundo à venditore deberentur, ut

dicunt

dicunt *Beltramin. ad deciſ.* 347. *Ludoviſ. lit. D. Sperell. deciſ.* 118. *num.* 36. *&* 37. *&* *num.* 41. *Leotard. de uſur. quæſt.* 37. *num.* 56.

Reſpondetur, quod iſti fructus recompenſativi debiti à venditore ad ratam pretii ſoluti non alia ratione debentur, quàm ex æquitate *l. curabit*, ut di-
39 cunt citati DD. propterea ex ea ratione tantum, quia non licet alicui frui re, & pretio, alienaque jactura locupletari. Hæc lex igitur fundata eſt ſolum in ipſa actuali locupletatione, vel fruitione ſimul rei, & pretii, ut benè ponderant *Honded. conſ.* 30. *n.* 30. *Sperell. dec.* 118. *n.* 7. 18. *&* 71. *dec.* 119. *n.* 27. *&* 37. *Rot. noſtra de Mercatur. deciſ.* 194. *num.* 1. 2. 3. *Leotard. de uſur. quæſt.* 27. *num.* 15. *Palm. Nep. alleg.* 212. *num.* 15. 16. *&* *alleg.* 330. *num.* 17. *De Luc. in ſupplem. de uſur. diſc.* 42. *num.* 62. *&* *Rot. Roman.*
40 *deciſ.* 13. *num.* 5. *par.* 5. *recent.* & per prædictam rationem tenent DD. omnes, quod licèt res tradatur emptori, & eam ſimul cum pretio retineat, attamen ſi actualiter non potuit emptor ob caſus contingentes percipere fructus, & cum effectu, frui non tenetur ad fructus compenſativos, *Leotard. dicta q.* 27. *num.* 43. *&* 44. *Cagnol. in dict. l. curabit num.* 26. 28. *&* 29. *Lup. in l. curabit comment.* 1. §. 7. *n.* 141. *Sperell. deciſ.* 118. *num.* 69. & latè *Eruditiſſ. Hieron. Roce. cap.* 159 *num.* 26. *Roderic. de ann. redit. lib.* 3.
41 *quæſt.* 7. *num.* 84. Vel ſi emptor fructus prædii perceperit, ſed non potuerit frui pretio deſtinato ſine ejus facto, vel culpa ad nullas uſuras recompenſativas tenebitur, quia eſſentiale requiſitum *l. curabit*, eſt totum in ſimultaneo commodo rei, & pretii. *De Luc. de uſur. & intereſ. diſc.* 22. *num.* 17. *verſ. ac etiam*, & rationem aſſignant DD. quia nihil adfuit emptori, & recompenſatio requirit relationem extremorum, itaque ergo dicendum reſpectu venditoris cum eadem inter eos ſervanda ſit ratio, *Sperell. dec.* 118. *num.* 45. *Card. de Luc. in ſupplem. ad titul. de uſur. diſc.* 42. *num.* 7. *&* *diſc.* 37. *num.* 2. nullos fructus ab eo deberi ad ratam partis pretii remiſſæ, vel donatæ, & qui benè intelligit æquitatem dictæ *l. curabit* non incidit ſine æquitate in prædictam æquivocationem.

42 Præſertim in noſtro caſu, in quo cum emptor nondum integrum pretium ſolverit & adhuc remaneat debitor magnæ quantitatis, ut ex ſententiis apparet nullam habet actionem petendi fructus compenſativos ad ratam pretii retroſoluti, niſi prius totum, & integrum pretium rei venditæ exburſaverit ſingulariter tradiderunt *Beltramin. ad deciſ.* 347. *Gregor. XV. lit. D. Surd. conſ.* 101. *num.* 6. 7. *&* 20. 26. *in fin. Sperell. deciſ.* 118. *num.* 35. *&* 36. & uſque ad ultimum nummum *Leotard. de uſur. quæſt.* 27. *num.* 56. per conſequens licèt ad ratam pretii donati, vel remiſſi deberentur fructus compenſativi, ſicuti deberentur ad ratam pretii ſoluti, quod omnino negatur, adhuc DD. de Scottis hæredes emptoris rejici deberent ab iſta prætenſione, quia eis nondum competit actio petendi, niſi prius ſoluto reſiduo totius pretii.

Hæc enim ſunt, quæ in jure ad favorem venditoris verè deducebam; in facto autem conſiderabam quod terminata fuerit hæc diſputatio nedum per ſententiam Judicis, ſed etiam per remiſſionem factam
43 ab ipſo emptore, per remiſſionem videlicet, conſtat de anno 1623. pluries fuiſſe petitam in actis ab emptore dictam portionem fructuum, & oppoſitam de eis compenſationem ad computum librarum 8000. pretii ſolvendi, & exindè ab ipſo emptore ultroneè depoſitatum fuit integrum pretium librarum 8000. ut ex actis annorum 1624. 26. 28. cum proteſtatione ſæpius emanata ab ipſo emptore ſolvendi totum pretium, ad quod ſe ſemper paratum declaravit, undè ſi adhuc ſpectaret aliqua portio fructuum propter prædictum voluntarium depoſitum, ac magis proteſtationes, ſibi præjudicavit emptor, & cuicumque juri compenſandi renunciavit, eamque venditori remiſit, ut in dubitabilioribus terminis decidit *Afflict. deciſ. Neapol.* 381. *&* *ibi Urſell. add. ſub num.* 4. *Durand. deciſ.* 157. *&* 404. *in fin. Sabell. reſol.* 46. *num.* 14. *Donad. de renunciat. cap.* 32. *n.* 157. *tom.* 1. *Seraphin. de juram. privileg.* 74. *num.* 130. *&* *ſeq.* & latè cum pluribus per columnam allegatis tenet *Zacchias ad Galleſ. de oblig. Camerał. quæſt.* 18. *num.* 25. *De Luc. in ſupplem. de debit. & credit. diſc.* 163. *numer.* 6. *De Luc. de debit. diſc.* 46. *Rot. deciſ.* 305. *num.* 4. 5. 6. *par.* 5.

Per ſententiam, quia D. Joannes Baptiſta Paſtorius Vicarius de anno 1628. 6. Junii declaravit, quod omnes ſummas depoſitas per emptorem cedant vel pro integra ſolutione, vel infra ſolutionem totius capitalis librarum 8000. Ex hoc enim apparet 44
per Judicem rejectam fuiſſe oppoſitam prætenſionem dictorum fructuum, & rem tacitè judicatam fuiſſe ad favorem venditoris. *Surd. conſ.* 467. *num.* 11. *&* *deciſ.* 69. *numer.* 10. *Mart. Medic. deciſ.* 40. *num.* 5. *&* 23.

Et reſpectu anni 1623. res clara eſt, nam adſunt duæ ſententiæ conformes condemnantes D. Scottum emptorem, ſive ejus hæredes ad ſolvendum totum intereſſe omnium fructuum perceptorum dicto anno in prædio vendito hæredibus venditoris, quæ ſententiæ, per noſtrum Statutum faciunt rem judicatam, dummodò ambæ ſint conformes in ſubſtantia, & ſic etiam eſt de jure; Nam quando ſententiæ ſunt con- 45
formes in effectu, videlicet, quando eumdem effectum operantur licèt per orationem diverſam, ac verba, ſive modum diverſum prolatæ fuerint faciunt rem judicatam *Gratian. cap.* 42. *num.* 1. *&* 2. *&* *ſeq. &* *deciſ.* 18. *Anſald. deciſ.* 21. *num.* 1. *Ramnon. conſ.* 89. *num.* 2. 3. *De Luc. de Judic. diſc.* 36. *num.* 53. *Rot. deciſ.* 292. *num.* 2. *par.* 6. *recent.* In noſtro autem caſu non eſt dubitandi ratio, quia prima ſententia condemnat ad valorem 560. quartariarum olivarum habito reſpectu an. 1623. ſecunda ad ſupplementum totius intereſſe loco ſcilicet fructuum debitum in recompenſatione recollectorum de anno 1623. ad ratam, & quantitatem reſultantem ex actis præmiſſorum judiciorum. Cum igitur ſecunda ſententia condemnat ad ſuplendum totum intereſſe loco fructuum collectorum dicto anno 1623. qui fructus erant cædemmet, quartariæ 560. olivarum, per conſequens hæc ultima ſententia conformis eſt cum prima, quæ condemnat ad valorem dictarum quartariarum 560. olivarum.

Quare &c.

ADDITIO

Ad num. 31.

De natura contractus emptionis, emptor tenetur 46
prius ſolvere pretium, ſecus ſi emptor non conſideret de venditore, & iſte de emptore, quia tunc proceditur per ſequeſtrum & depoſitum rei, & pretii, *Curt. de ſequeſtris num.* 13.

ARGUMENTUM.

ANprohibitio alienationis inducat fideicommiſſum in caſu mortis, vel ratio, ſeu cauſalis id faciat. Item quando ſtat prohibitio acceſſoriè, vel de per ſe. Quomodo, & quando habere poſſit locum ſubſidiaria ſucceſſio fœminarum in defectu lineæ maſculinæ. Super his magiſtralis Deciſio.

SUMMARIUM.

1 *Facti ſeries.*

2 *Qui prætendit habere jus ſuper fideicommiſſo docere debet ſuam vocationem ſaltem per urgentiſſimas conjecturas.*

3 *Vocatio infertur ex gravamine prohibitionis.*

4 *Impugnatur hæc concluſio à quampluribus Doctoribus.*

5 *Dictio* prædicti *refert ſolum deſcendentes ſuperius expreſſos.*

6 *Prohibitio, licèt relativa ſit diſpoſitioni præcedenti, continet alias perſonas ultrà ſuperiùs expreſſas, quando ea magis ampla apparet.*

6 *Relatio fit ſolum ad perſonas expreſſas in principali diſpoſitione.*

8 *Ratio in una parte teſtamenti appoſita per modum cauſæ ad alias facilè porrigitur.*

9 *Di-*

9 *Dictio relativa refert ſolum qualitatem, cui inhæret, & non aliàs.*
10 *Contrarium.*
11 *Dictio relativa præcedentem tantum inſtitutionem, non vero ſubſtitutionem refert.*
12 *Pecuniæ, ſeu loca montium deſtinata ad augendum fideicommiſſum, eodem fideicommiſſo, ac qualitatibus ejuſdem dicuntur affecta.*
13 *Appellatione poſterorum maſculorum per lineam maſculinam non veniunt deſcendentes ex fœminis.*
14 *Prohibitio alienationis eſt ſolum modus conſervandi bona, & ſuum ſortitur effectum in fideicommiſſo conſervatorio tantùm, & ultra non extenditur.*
15 *Prohibitio alienationis licèt perpetuitatem habeat & alias circumſtantias aptas ad inducendum fideicommiſſum abſolutum, dummodo tamen appareat eſſe conſequutiva ad præcedentes, vel ſubſequentes ſubſtitutiones, ultra eas non operatur, & num. 27. & 39.*
16 *Fideicommiſſum abſolutum in caſu mortis non deducitur regulariter à prohibitione.*
17 *Diſtinctio dependentiæ, vel independentiæ unius ab altera diſpoſitione communiter admittitur.*
18 *Quando dari poſſunt duo fideicommiſſa ejuſdem rei unum ſcilicet expreſſum, alterum tacitum.*
19 *In noſtro caſu ſimplex, & abſolutum fideicommiſſum legitur in linea tantum maſculina expreſſa ex clauſula* quia voluit.
20 *Fideicommiſſum ordinatum verbis directis, & non obliquis reputatur tacitum fideicommiſſum.*
21 *Fideicommiſſa quandoque relinquuntur verbis directis etiam civilibus, neque id implicat naturæ fideicommiſſi, quia de jure novo non ſpectantur amplius verborum formulæ, ſed Teſtatoris voluntas.*
22 *Clauſula* quia voluit *adjecta prohibitioni veſtitæ verbis quantumvis precariis inducit expreſsè ſimplex, ac abſolutum fideicommiſſum.*
23 *Non minus dicitur expreſſum fideicommiſſum illud, ad quod inducendum uſus fuit Teſtator verbo directo, dummodo alia verba ſolum applicentur fideicommiſſariæ ſubſtitutioni, quàm illud quod verbis obliquis fuit ordinatum.*
24 *Quando verba directa ſunt ex cæteris trahibilia ad obliquam diſpoſitionem, habentur tanquam obliqua.*
25 *Verbum* pervenire *obliquatur quando voluntas diſponentis ita cogat.*
26 *Prohibitio interjecta inter inſtitutionem, ac ſubſtitutionem eſt correſpectiva ad fideicommiſſum tantum expreſſum, & ab eo ſolum regulatur, neque extenditur ultrà perſonas in illo comprehenſas.*
27 *Prohibitio alienationis ratione continuati ſermonis etiam in diverſis orationibus abſque dictionibus illationis cenſetur reſtricta ad perſonas, & caſus præcedentis, vel ſubſequentis diſpoſitionis.*
28 *Quando dicatur individua prohibitio alienationis cum ſua cauſa.*
29 *Appellatione* poſterorum, ac deſcendentium *non veniunt in fideicommiſſo fœminæ, quando Teſtator in eadem diſpoſitione eos nominaverat cum qualitate maſculina per lineam maſculinam.*
30 *Unica diſpoſitio non debet in partes ſcindi, ut aliud cenſendum ſit de fideicommiſſo in caſu obitus, aliud in caſu alienationis.*
31 *Identitas diſpoſitionis efficit, ut teſtator tam in parte diſpoſitiva, quàm prohibitiva dicatur loqui de eiſdem perſonis.*
32 *Identitas diſpoſitionis non minus eruitur ab unitate ſermonis, quam ipſius diſpoſitionis connexione.*
33 *Qualitas adjecta perſonis poſitis in prima diſpoſitione non cenſetur repetita in ſecunda facta ad favorem diverſarum perſonarum, in quibus diverſa ratio verſari poteſt, licèt utraque diſpoſitio ſit ſub unica oratione contenta.*
34 *Verba* poſteri, deſcendentes, liberi, linea, familia, filii, *licèt promiſcua ſint, propter conjecturatam tamen mentem Teſtatoris intelligi poſſunt de maſculis tantùm, & non de fœminis.*
35 *Ratio ſpecialis ſemper declarat, ſeu reſtringit diſpoſitionem generalem ad caſus, ſeu perſonas in ipſa ratione comprehenſas.*
36 *Prohibitio alienationis reſtringitur ad limites ſuæ cauſæ quoad perſonas in ea comprehenſas.*
37 *Verba* quia voluit *ſunt diſpoſitiva.*
38 *Verba quamvis prolata per modum cauſæ, & rationis efficacia ſunt ad inducendum fideicommiſſum.*
40 *Teſtator ſi voluiſſet in defectu maſculorum vocare fœminas non ſuffeciſſet baſtardos maſculos, ſed eas expreſsè vocaſſet.*
41 *Si prohibitio in una diſpoſitione cognoſcatur ſtare acceſſoriè, ac famulativè ad rationem, ita alia prohibitio quoque ad ſimilitudinem alterius facta fuit.*
42 *Diſpoſitio concepta per verba communia in materia indifferenti ex verbis quantumvis reſtrictivis ad maſculos prolatis non coarctatur ad eos, ſed maſculis non extantibus fœminæ ſuccedent.*
43 *Declaratur hæc concluſio, & num. 55.*
44 *Quando Teſtator conſideravit ſolum lineam maſculinam, tunc non poteſt ingredi ſucceſſio fœminarum ſubſidiaria, ſcilicet poſt defectos maſculos ſubſtitutio fœminarum.*
45 *Fideicommiſſum factum favore unius ſpeciei perſonarum cum expreſſione aliquorum ex eis non reſtringitur ad nominatas, quia iſti ſolum prælationem habebunt.*
46 *Deſcendentia fœminina venire non poteſt ſub nomine poſterorum, & deſcendentium in prohibitione poſitorum quando conſideratum fuit agnationis votum.*
47 *Præcipuè cum alia ratio in diſpoſitione aſſignari non poſſit.*
48 *Multo magis quando in eadem periodo poſita fuit ratio, & prohibitio.*
49 *Et vocata fuerit tam linea maſculina legitimorum, quam baſtardorum legitimatorum.*
50 *Quando cognoſcatur, & ex quibus verbis votum agnationis fuiſſe conſideratum.*
51 *Tacitè videtur votum agnationis fuiſſe à Teſtatore contemplatum, quando ſine interruptione voluit ſucceſſores maſculos etiam illegitimos.*
52 *Neque in tali caſu fœminæ poſt maſculos in ſubſidium admittendæ ſunt.*
53 *Agnationis affectio non includit perpetuam fœminarum excluſionem, ſed temporalem tantum durante linea maſculina.*
54 *Contrarium.*
56 *Præſumitur Teſtatorem voluiſſe proprios deſcendentes conſiderare.*
57 *Quod procedit in dubio quando ſcilicet nullum ſermonem de filiis fecerit.*
58 *Reſoluto fideicommiſſi vinculo ſucceditur gravato ex diſpoſitione juris, vel ipſius gravati, & non Teſtatoris.*
59 *Clauſula* omni meliori modo *operatur tantum, ubi actus nullo pacto ſubſiſtere poſſet.*

RESOLUTIO IX.

Januenſ. Fideicommiſſi.

DOminus Marchio Galeatius Riarius, ſcripto ſibi hærede univerſali D. Julio ejus filio, *illi, ejuſque poſteris, & deſcendentibus in perpetuum* (ſunt verba teſtamenti, ſive columnæ) *expreſsè prohibuit venditionem, & alienationem omnium, & ſingulorum ſuorum bonorum ſtabilium, & præſertim infraſcriptorum videlicet &c. & generaliter omnium, & quorumcumque aliorum bonorum ſtabilium acquirendorum in futurum; Et hoc quia voluit, & mandavit bona ipſa in Familia, & poſteritate maſculina ipſius Illuſtriſs. Teſtatoris perpetuò remanere, illaque ad poſteros ejus mares legitimos, & naturales, & ex legitimo matrimonio procreatos per directam lineam maſculinam in perpetuum* 1

Source : BIU Cujas

petuum deſcendentes ſucceſſivo ordine pervenire ; Quibus deficientibus Baſtardos maſculos ex eadem linea deſcendentes, ſi extabunt, dummodo ad poſtulationem eorum genitorum, & Principis authoritate legitimatos in bonis prædictis ſuccedere voluit, & non alias &c. Cum ſimili prohibitione venditionis, & alienationis illorum, ex eò quia ipſa eadem bona ad dictorum Baſtardorum, ità legitimatorum liberos, & poſteros mares legitimos, & naturales, per directam lineam maſculinam deſcendentes uſque in infinitum ſucceſſivo ordine devenire voluit, & mandavit.

Et exinde, collata facultate prædictis ſuis liberis, & poſteris in bonis prædictis ſuccedentibus locandi ipſa bona ſub certa forma, & penſione, de qua in eodem teſtamento, ſubdidit.

Item prohibuit dictus Illuſtriſs. D. Galeatius Teſtaſtor prælibato ſuo hæredi, ac poſteris, & deſcendentibus prædictis, venditionem, & alienationem omnium, & ſingulorum locorum ipſius Domini Teſtatoris Januæ exiſtentium in platea longa, in Officio S. Georgii Januæ anni 1544. *ſub eo die duorum millium, & octingentorum donec, & quouſque dictus ejus hæres inſtitutus, & ejus poſteri, & deſcendentes prædicti illa alienare volentes* 45. *eorum ætatis annum attigerint, & ad dictum* 45. *annum devenientes, dictaque bona alienare volentes teneantur, & debeant pretium &c. in tot rebus, & bonis ſtabilibus exponere, & inveſtire &c.* proſequendo ulterius ad privationem alienantium, & ad ſubſtitutionem in tali caſu Hoſpitalium, *ut ibi.*

Cum autem per obitum Marchionis Franciſci Mariæ Riarii noviſſimi poſterorum, & deſcendentium maſculorum ex dicto Julio ad columnam eorumdem locorum 2800. admiſſi propoſitum fuerit dubium coram DD. VV. Illuſtriſs. numnè conſtet de Fideicommiſſo ad favorem Eminentiſs. D. Cardinalis Bonſii, & DD. Comitum de Herculanis, ab eodem Julio per lineam fœmininam deſcendentium, aut de collaterali Fideicommiſſo agnatitio ad favorem D. Octavii Riatii, proximioris de Familia Riaria, unde illi, vel iſte reſpectivè admittendi veniat, rejectis mandatis DD. Comitum Odoardi de Pepulis, & de Savorgnanis, ac aliorum cohæredum ab inteſtato dicti Franciſci Mariæ ad dictam columnam concurrentium.

Hiſce articulis nobis ad referendum cum jurium expreſſione ex reſcripto DD. VV. Illuſtriſſimarum commiſſis, & partibus accerrimè hinc inde, & ſine intermiſſione informantibus, prævia rei diuturna, & alta inter nos indagine, ac diſcuſſione.

Spiritus Sancti lumine Deiparæque Virginis numine humiliter imploratis, reſpondemus, Deſcendentes per lineam fœmininam à q. Galeatio Riario Teſtatore non eſſe vocatos, neque comprehenſos in Fideicommiſſo per eum ordinato, ſed illud extinctum remanſiſſe in perſona præfati D. Franciſci Mariæ Riarii, & loca prædictæ Columnæ, vel deberi hæredibus ab inteſtato, vel D. Octavio Riario, prout in alio voto per nos dando, partibus informantibus, quod hucuſque peragere abnuerunt, totæ in probanda extinctione Fideicommiſſi adversùs deſcendentes à fœminis, & nos repetitis juſſibus DD. VV. Illuſtriſſimarum adacti quæſtionis tractatæ coram nobis votum diutius retardare non debuimus.

2 Moti quia præfati Domini deſcendentes ſe in teſtamento D. Galeatii vocatos, aut ſubſtitutos nuſquam viſi ſunt docuiſſe, ut tenebantur per claras, & indubitatas probationes, vel ſaltem per urgentiſſimas, & neceſſarias conjecturas à verbis aptis teſtamenti deductas juxtà *Tex. in l. ſi quis ita ſubſtituat ff. de vulgar. & pupillar.* per quem, & alios concordantes ita docent *Grivel. deciſ. Doland. Senat.* 125. *num.* 82. *&* 83. *Altogr. conſ.* 92. *num.* 2. *&* 7. *lib.* 2. & rurſus *num.* 49. *&* 55. & tenuit *Rot. in dec.* 665. *ſub num.* 2. *par.* 2. *recent.* & alibi ſæpè concludentes dubiam probationem in propoſito non relevare, cùm viceverſa DD. Cohæredibus, quorum intentio in ſola Fideicommiſſi negatione fundatur, ſatis fuerit objicere adverſariis ſubſtitutionem de illis non loqui ex traditis per eundem *Altogr. ibidem num.* 1. *&* 2. *poſt Peregrin. de Fideicomm. art.* 11. *num.* 37.

Neque enim ſuaderi potuimus vocationem eorundem deſcendentium prodire ex prohibitione alienationis locorum facta *poſteris, & deſcendentibus*, à qua celeberrimi informantes ingenioſa, ac pervigili cura, & allegationum copia, ponderando efficaciam nominum *poſterorum, & deſcendentium* communium ac collectivorum plurium graduum, & perſonarum, tractumque (ut ajebant) habentium ſucceſſivum, illam, irrito licèt conatu, deducere ſatagebant propter vulgatam regulam, quod ex gravamine infertur 3
vocatio, de qua per DD. *in l. ab eo C. de fideicom.* quamque communiter receptam eſſe inquit *Spad. conſ.* 283. *num.* 7. 8. quaſi non potuerint ſucceſſivè deſcendentes prohiberi, niſi intelligantur eodem quoque ordine ſucceſſivo vocati authoritate *Rot. in dec.* 54. *num.* 27. *& ſeq. coram Arguel. deciſ.* 481. *num.* 7. *coram Celſ. Altograd. conſ.* 80. *numer.* 39. *lib.* 2. & aliorum lato folio cumulatorum in allegationibus datis.

Etenim, omiſſo hanc ita conjecturatam deſcendentium à fœminis perpetuam ſucceſſivam vocationem, duo neceſſaria antecedentia ſupponere; Primum prohibitionem locorum eſſe ſeparatam, & independentem diſpoſitionem à præcedenti Fideicommiſſo ſtabilium, cujus contrarium verius ſubſtineri poteſt ex traditis ſatis ad propoſitum per *Altograd. conſ.* 79. *num.* 23. *lib.* 2. Secundum allegatas ex ad- 4
verſo concluſiones eſſe in jure pacificas, & tutas, quæ tamen impugnantur à ſtrenuis contradictoribus ut contra primam de vocatione deducta ex gravamine ipſemet *Spad.* fatetur ſtare *Tex. in dicta l. ab eo*, & inſurgunt *Petr. de Fideicomm. quæſt.* 1. *n.* 32. 33. *&* 74. ac alii relati per *Ricciard. conſ.* 169. *numer.* 81. *apud Fuſar. & Cancer. variar. reſolut. par.* 1. *cap.* 1. *num.* 235. *& ſeq.* & alteram de Fideicommiſſo ſucceſſivo deducto à prohibitione alienandi facta pluribus ſub nominibus collectivis impugnant poſt *Cuman. in l. cum ita §. in Fideicomm. num.* 4. *ff. de leg.* 2. DD. congeſti per *Gabriel. de Fideicomm. concluſ.* 9. *num.* 3. *Fuſar. tract. de Fideicomm. quæſt.* 685. *num.* 8. *&* 9. *&* 41. *& quæſt.* 688. *num.* 66. *Odd. eo tr. quæſt.* 2. *num.* 102. & alii *in dicto conſ.* 169. *Ricciard. num.* 81. *verſ. in terminis, Petr. in loco mox citat. n.* 30. ubi declarans famigeratam *Gloſs. in l. Codicillis §. Inſtituto ff. de leg.* 2. ſubdit eam intelligendam eſſe juxtà terminos *Tex. in dictis §. Inſtitut. & leg. cum Pater §. Libertis ff. eo tit.* ad quos ipſa gloſſa ſe remittit, in quibus Textibus adeſt expreſſa vocatio prohibitorum, & cauſa ſive ratio prohibitionis *Peregrin. art.* 14. *num.* 2. *in fin.* ubi quod alioqui communis traditio reprobat illam gloſ. *Gratian. cap.* 280. *à nu.* 14. *& cap.* 917. *n.* 17. 20. *&* 21. *Surd. dec.* 238. *n.* 18. *& Rot. deciſ.* 131. *num.* 7. *par.* 17. *recent.* Et hinc eſt aliquas ex authoritatibus in contrarium allegatis loqui in terminis deſcendentium poſitorum in conditione, nonnullas ubi diſpoſitivè ſunt vocati, & ferè omnes (ſi agatur de ſola prohibitione) ubi cum verbis perpetuitatis concurrit cauſa illius, & alia conjectura, ut meritò concludi poſſet, quod facultas conceſſa prohibitis in ſubjecto caſu alienandi poſt ætatem 45. annorum, onus inveſtiendi pretium, & pœna privationis in eodem caſu alienationis, non operentur niſi validitatem, & indumentum prohibitionis, alioquin nudæ, & inutilis, non etiam Fideicommiſſum ſimplex in caſu mortis.

Attamen his, inquimus, omiſſis, quinimò con- 5
ceſſa, illæſa veritate, prætenſa deſcendentium prohibitorum ſubſtitutione, adhuc ex quo non fuerunt gravati, & prohibiti poſteri, & deſcendentes ſimpliciter, ſed *deſcendentes prædicti* hoc eſt cum hac dictione relativa *prædictis*, ibi *prohibuit dictus Illuſtriſſimus D. Teſtator prælibato ſuo hæredi, ac ejus poſteris, & deſcendentibus prædictis*, utique ex vi hujuſmodi relativæ perſonaliter referentis, ac demonſtrantis arctativè ad oculos deſcendentes ſuperius in diſpoſitione ſtabilium expreſſos cum omnibus qualitatibus ſuis perindè, ac ſi in ipſa locorum diſpoſitione referente eſſent perſonaliter comprehenſi, ut conſtanter firmavit *Rot. dec.* 713. *num.* 3. *& ſeq. par.* 1. *diverſ. dec.* 6. *num.* 35. *par.* 5. *dec.* 15. *num.* 5. *par.* 7. *deciſ.* 254. *num.* 3. *par.* 12. *dec.* 44. *num.* 1. *par.* 14. *recent. deciſ.* 569. *num.* 8. *coram Merlin. tom.* 2. *& tradunt Beltram. ad Ludoviſ. deciſ.* 514. *num.* 17. *Ferent. ad*

Bu-

Source : BIU Cujas

Burat. deciſ. 272. *numer.* 20. *deciſ.* 298. *num.* 8. *apud Bich. & Fuſar. quæſt.* 403. *num.* 21. *& quæſt.* 683. *numer.* 20. *Peregr. conſ.* 23. *num.* 4. *lib.* 3. *Altograd. conſ.* 92. *num.* 52. *lib.* 1. *Redenaſc. conſ.* 30. *num.* 49. & in puncto *Cancer. dicto cap.* 1. *ſub num.* 270. §. *quoad dictum dubium*, neceſſariò conſequitur non venire, neque comprehenſos eſſe in hac locorum prohibitione, niſi poſteros, & deſcendentes, qui continentur in relata diſpoſitione ſtabilium.

Neque applicari duximus *Rotam in bonorum Fideicommiſſi de Pancaldis* 10. *Junii* 1642. §. *minus obſtat* in qua reſolutum fuit dictiones relativas non reſtringere deſcendentes, & omnes de Familia Pancalda in prohibitione comprehenſas ad perſonas in præcedenti ſubſtitutione dumtaxat expreſſas, ſed prohibitionem omnes afficere.

6 Quia ibi agebatur de prohibitione magis ampla, continente ſcilicet alias perſonas ultrà comprehenſas, & vocatas in ſubſtitutione relata, ut in hujuſmodi caſus figura idem dixit *Fuſar. quæſt.* 683. *numer.* 23. cujus tamen contrarium tenuit *Rot. in deciſ.* 121. *n.* 6. *par.* 1. *diverſ. teſte Spad. conſ.* 238. *num.* 19. *lib.* 3. ſed (utcumque ſit de veritate alterutrius opinionis) ſanè in noſtro præſenti caſu iidemet poſteri, & deſcendentes, & non alii, æquè ſunt comprehenſi in diſpoſitione referente, ac in relata, propterea dictio *prædictis* non impeditur operari omnes ſuos mox allatos effectus.

7 Nihil relevante replicatione, quod relatio ad ſummum non fiat, niſi ad perſonas expreſſas in principali diſpoſitione, per Theoricam *Bart. in l. fin. Titia num.* 1. *&* 3. *ff. de liberat. legat.* Tum quia principalis diſpoſitio in Fideicommiſſo ſtabilium conſiſtit, ut inferiùs dicetur, in rationali ſive in clauſula, *& hoc quia voluit*, ubi liberis, & poſteris adjecta fuit qualitas maſculinitatis per directam lineam maſculinam in perpetuum deſcendentibus; Tum quia eadem qualitas percutit, & qualificat totam illam diſpoſitionem, & omnes illius partes, ut pariter opportunè probabitur, undè potiùs retorqueri poteſt aſſumptum,

8 coque magis quia ratio in una parte Teſtamenti per modum cauſæ adjecta ad alias facilè porrigitur, *Altograd. conſ.* 92. *num.* 10. *in fin. lib.* 2. *ex Ruin. conſ.* 116. *num.* 30. *&* 31. *vol.* 2.

9 Prout non obeſſe putavimus, quod eadem dictio relativa referat, & deſignet quidem perſonas in perpetuum poſterorum, & deſcendentium contentorum in diſpoſitione relata, non autem qualitatem maſculinitatis illis adjectam ex *Rot. deciſ.* 12. *num.* 14. *pœnes Merlin. deciſ.* 144. *num.* 10. *par.* 7. *deciſ.* 581. *numer.* 11. *& ſeq. par.* 5. *tom.* 2. *ac deciſ.* 39. *numer.* 23. *par.* 13. *recent.*

10 Quia, ultra quod imò relativarum dictionum adjectarum perſonis natura, & proprietas eſt referendi, ac repetendi omnes qualitates eiſdem perſonis appoſitas in diſpoſitione relata, quæ non fuerunt in referente expreſſæ *Gratian. diſcept. cap.* 828. *num.* 28. niſi evidens diverſitatis ratio allegetur *Rot. deciſ.* 703.

11 *num.* 3. *par.* 1. *diverſ.* non autem præcedentes ſubſtitutiones, & diſpoſitiones, ut ponderat *Præſes Paſſer. in Problem.* 4. *num.* 139. Conſideratum fuit nihil aliud ex Rota in oppoſitis deciſionibus, ſi rectè perpendantur, in ſubſtantia deſumi, niſi dictionem relativam adjectam uni qualitati in referente non integrè expreſsæ ad illam integrandam, & perfectè ex diſpoſitione relata dignoſcendam, non eſſe referibilem ad alias qualitates, quibus eadem dictio non fuit adjecta, aut de quibus nulla legitur facta mentio in referente, quapropter apparet, aut dictas deciſiones non adverſari, aut non applicari noſtro caſui, in quo relativum *prædictis* adjectum poſteris, & deſcendentibus, nullatenus in referente qualificatis, ſed qualificandis à relato, non debet coarctari, ut unius tantum qualitatis, vel magis unius, quam alterius operetur relationem, & repetitionem, & longè minus, ut potius referibile ſit ad diſpoſitionem, & caſus illius, quam ad perſonas, quibus fuit appoſitum, contra receptiſſimas concluſiones ſuperiùs firmatas.

Et iſtiuſmodi relationi locum eſſe etiam ex abundanti cenſuimus, quia illam quoque ſuadet deſtinatio pretii locorum in emptionem ſtabilium ad augendum horum Fideicommiſſum ordinatum per Teſtatorem, nedum de exiſtentibus tempore Teſtamenti, ſed de quibuſcumque acquirendis in futurum, cui 12
ratione dictæ deſtinationis, & neceſſariæ implicationis, loca ipſa ex tunc remanſerunt affecta, ut in ſimili docet *Salgad. in labyrint. credit. par.* 2. *c.* 24. *n.* 9. *junctis numeris* 36. 39. *& ſeq. uſque ad fin. poſt Caſtill. cap.* 63. *num.* 74. 83. & alios nuperrimè relatos per dictum *D. Præſidem Paſſer. problem.* 6. *num.* 165. *& ſeq.* 173. *ac* 176. ex quo fit quod locorum diſpoſitio propter eamdem deſtinationem, & præceptum Teſtatoris inveſtiendi eorum pretium, aſſumpſiſſe cenſeatur naturam, & qualitatem inhærentes Fideicommiſſo ſtabilium, & perſonis ad illud invitatis ex traditis per *Salgad. & Paſſer. ibid. & Rot. deciſ.* 38. *n.* 3. *& deciſ.* 70. *num.* 7. *&* 8. *par.* 9.

Firmata igitur, & ſarta tectaque habita ab oppoſitis in poſteris, & deſcendentibus Julii contentis in prohibitione locorum, repetitione, ac relatione omnium qualitatum, quæ inhærent, & adjectæ leguntur eiſdem poſteris, & deſcendentibus in diſpoſitione ſtabilium, tota denique difficultas, & controverſia meritò revocanda venit, prout ſtrictim redacta fuit, ad verum intellectum ejuſdem Fideicommiſſi ſtabilium, cui ex vi dictæ relationis, & dictionis relativæ *prædictis* prohibitionem locorum acceſſoriam, vel ſaltem pro dignoſcendis qualitatibus prohibitorum, ſubordinatam eſſe nullus ambigendi locus remanet.

Ad hoc autem Fideicommiſſum ſtabilium leguntur 13
expreſsè invitati poſteri mares per directam lineam maſculinam in perpetuum deſcendentes, quorum appellatione exploratum eſt non venire deſcendentes à fœminis *Fuſar. dicto tract. quæſt.* 346. *num.* 2. & eſt originalis doctrina *Caſtrenſ. in l. Maritus* 21. *nu.* 5. *C. de procurat.* quem ſequitur *Rot. deciſ.* 47. *num.* 3. *& 4. poſt repert. ultim. volunt. Farinac.* Proinde ſuam ipſi vocationem non magis ex hac immobilium diſpoſitione, quàm ex illa locorum arguêre, & docere poſſunt.

Quibus nihil prodeſſe viſum fuit probibitionem alienationis horum quoque ſtabilium factam fuiſſe æquè, ac prohibitionem locorum poſteris, & deſcendentibus Julii ſimpliciter, ac indefinitè abſque adjunctione maſculinæ qualitatis, ideòque promiſcuè comprehenſivis utriuſque lineæ, ut ſuperiùs deductum fuit.

Quia cùm alienationis prohibitio ſit ſolum mo- 14
dus conſervandi bona, ut Fideicommiſſum ſuum ſortiatur effectum, ut advertunt *Fuſar. quæſt.* 683. *num.* 6. *verſ. nam prohibitio Altograd. dicto conſ.* 79. *num.* 9. *in fin. lib.* 2. *& Rot. deciſ.* 217. *num.* 4. *par.* 2. *recent.* undè ſuam operationem regulariter terminat in Fideicommiſſo conſervatorio, & contraventionali *Bellon. dicto conſ.* 1. *num.* 86. *Altograd. conſ.* 94. *numer.* 10. *& ſeq. lib.* 2. *Redenaſc. conſ.* 30. *num.* 88. & non obſcurè colligitur ex traditis per *Eminentiſſimum De Luca de Fideicomm. diſc.* 55. *num.* 11. *verſ. attamen*, idcircò illa non eſt attendenda, neque ex ea rectè infertur ad determinandum caſum deficientiæ lineæ, & mortis *Rot. dicta deciſ.* 217. *in fin. part.* 2. *recent. Seraph. deciſ.* 883. *num.* 6. magnæque operæ labor eſt inducere ex ea ſimplex, & abſolutum Fideicommiſſum reſtitutorium in concurſu potiſſimè talis Fideicommiſſi expreſſi in eodem Teſtamento, ut mox dicetur.

Nec ad rem pertinet, quod illi ſecundo objiciunt diſpoſitionem ſtabilium initium ſumere ab eadem prohibitione per ſe valida, & veſtita pluribus indumentis, & proinde ex ea unita cum cauſa, & ratione prohibendi principaliter prodire efficax Fideicommiſſum abſolutum, & ſimplex pro omnibus poſteris, & deſcendentibus alienari prohibitis.

Quia tunc demùm prohibitio, quantumvis veſti- 15
ta cum verbis perpetuitatem denotantibus pluralitatem perſonarum, & graduum, vel aliis indumentis aptis alioqui ad formandum Fideicommiſſum ſimplex & abſolutum, illud operatur, quatenus ſtat independenter, & per ſe abſolutè in ſeparata omninò oratione à ſubſtitutionibus expreſsè ordinatis, ſecus ſi habeat aliquam dependentiam ab illis ſive præcedentibus, ſive ſubſequentibus; non enim datur prius, aut poſterius in uno, & eodem teſtamento, ſed ad

hoc

hoc propoſitum attenditur ſolùm prohibitionis independentia, & ſeparatio, vel è converſo conjunctio, ſubordinatio, aut correſpectivitas ſecundum ordinem intellectus, non etiam ſcripturæ ad præcedentes, aut ſubſequentes ſubſtitutiones, prout in puncto deciſum legitur per *Rotam in dicta celebri deciſ.* 883. *à n.* 4. *coram Serapb. & in deciſ.* 481. *num.* 4. *&* 5. *coram Caval. deciſ.* 632. *num.* 10. *& ſeq. tom.* 3. *par.* 4. *rec. coram Celſ. deciſ.* 228. *num.* 13. *&* 18. *& tradunt Odd. tract. de fideicomm. quæſt.* 14. *num.* 134. *Giovagn. conſ.* 39. *num.* 8. *verſ. eſto enim, junctis num.* 12. *&* 24. *Grivel. deciſ.* 22. *num.* 26. *& ſeq. & num.* 64. 68. 72. *Cyriac. controv.* 142. *num.* 20. *Hodiern. controv.* 32. *numer.* 53. *&* 54. *Altograd. conſ.* 92. *num.* 51. *lib.* 1. *& dicto conſ.* 79. *lib.* 2. *à num.* 7. *per plures ſequentes junctis numeris* 40. *&* 41. *Mareſcott. cap.* 103. *num.* 18. *&* 19. Ubi quod generalitas prohibitionis reſtringitur ad caſus, & perſonas ſubſtitutionis ſubſequentis, nec ſpectantur perſonæ prohibitæ, ſed vocatæ, & iterum fuit reſolutum per *Rot. deciſ.* 15. *à num.* 4. *&* 25. *par.* 7. *recent.* juxtà receptiſſimum *conſ. Decii* 636. cum quo ſubdit ibi Rot. tranſire communiter DD. & millies amplexam fuiſſe eamdem Rotam cujus 15. deciſ. inter cæteras ibidem recenſet, & poſt eas in *deciſ.* 272. *apud Burat. & deciſ.* 159. *num.* 6. *par.* 15. *recent.*

16 Cum enim fideicommiſſum abſolutum in caſu mortis non ſit regulariter deducibile à prohibitione, neque ab aliis conjecturis, ubi ſpecialiter ordinatum, ac diſpoſitum in eumdem caſum reperitur, ut poſt Bart. Bald. & alios antiquiores firmat *Zanth. in leg. Hæredes mei* §. *cum ita ff. ad Trebellian. numer.* 676. *Gab. in ejus doctiſs. conſ.* 132. *quæſt.* 9. *num.* 67. *Odd. dicta q.* 11. *num.* 274. *& quæſt.* 14. *artic.* 7. *num.* 134. *& ſeq. Fuſar. quæſt.* 688. *num.* 15. 101. 126. *in fin. Ricciard. dicto conſ.* 169. *num.* 90. *verſ. ex verbis Cancer. reſol.* 60. *num.* 8. *reſol.* 61. *num.* 13. *&* 19. *Rot. deciſ.* 262. *num.* 4. *par.* 2. *recent. deciſ.* 312. *num.* 29. *par.* 6. *deciſ.* 8. *num.* 5. *&* 6. *par.* 7. *& deciſ.* 433. *num.* 12. *coram Ludoviſ. deciſ.* 228. *num.* 13. *coram Celſ. Caren. reſol.* 60. *num.* 8. *reſol.* 61. *num.* 1. *&* 19. *& Eminentiſs. De Luc. diſc.* 51. *num.* 9. *de Fideicomm.* qui omnes loquuntur in fortioribus terminis nimirum de prohibitione concomitata à ſua cauſa, quia non eſt præſumendum Teſtatorem voluiſſe per prohibitionem Fideicommiſſum ordinare in eo caſu, in quo ſpecialiter illud diſpoſuit.

17 Hanc propterea diſtinctionem dependentiæ, vel independentiæ unius ab alia diſpoſitione ad conciliandas altercantium opiniones, quibus antiquorum torquebantur ingenia poſt *Decium in dicto conſ.* 636. amplexi unanimiter ſunt ferè omnes moderniores, ut vidimus, & ſignanter ultra ſupradictas *Bellon. conſ.* 1. *num.* 42. *& ſeq. Hodiern. ad Surd. deciſ.* 85. *num.* 8. *Gratian. dict. cap.* 828. *à num.* 2. *&* 7. 8. *Cyroc. diſcept.* 38. *num.* 23. *Fuſar. quæſt.* 689. *in fin.* & cum ea frequenter tranſivit Rot. Nulla habita ratione *deciſ.* 306. *num.* 17. *par.* 12. *recent.* quæ prædictis adverſari dicebatur, quia ex authoritatibus ibi allatis nihil minùs, quàm illius aſſumptum probatur, ſed ex eis ſolùm in ſubſtantia colligitur; quod ſi contingat dubitari de perpetuitate deſcenſivi, vel reciproci fideicommiſſi, non parva illius conjectura, & declaratio deſumitur ex prohibitione veſtita à ſua cauſa cum verbis perpetuitatem denotantibus.

18 Quibus nec reſiſtunt *Peregrin. conſ.* 45. *lib.* 1. *Altograd. in conſ.* 94. *num.* 8. *lib.* 2. *Rot. deciſ.* 207. *num.* 11. 358. *num.* 14. *par.* 16. & alii dum admittunt reſultare poſſe duo Fideicommiſſa in caſum mortis etiam ejuſdem rei ex eodem teſtamento, unum ſcilicet expreſſum, aliud tacitum ex clauſula diſpoſitiva, *Quia voluit &c.* juncta prohibitione alienationis; Quia, & ipſi loquuntur, vel ubi agitur de re diverſa, ut in caſu Peregr. vel data totali independentia tacitæ diſpoſitionis ab expreſſa in ſeparatis, & diverſis orationibus, ut apertè ſe declarat *Rot. in d. deciſ.* 207. *num.* 11. *verſ. Placuit*; Prætereà dum Altograd. non ex prohibitione, ſed ex clauſula, & ratione diſpoſitiva adjecta prohibitioni agnoſcit Fideicommiſſum (quæ veritas inferiùs probabitur) non immeritò retorqueri poſſe cenſuimus contra illum allegantes.

Quamobrem non dubitare potuimus quin præmiſſa Juris concluſio cum ſua receptiſſima diſtinctione dependentiæ, vel independentiæ affabrè applicetur quoad primum illius membrum huic caſui, ubi prohibitionem alienationis immediatè ſubſequitur clauſula, *& hoc quia voluit, & mandavit bona ipſa in Familia, & poſteritate maſculina ipſius Illuſtriſſimi Teſtatoris, illaque ad liberos, & poſteros ejus mares legitimos, & naturales ex legitimo matrimonio procreatos per directam lineam maſculinam in perpetuum deſcendentes ſucceſſivo ordine pervenire*, in qua ſpeciale legitur ſimplex, & abſolutum Fideicommiſſum in linea dumtaxat maſculina, cum diſtinctione graduum, & ordine ſuccedendi in infinitum, ut in ſimili advertit *Peregrin. conſ.* 63. *num.* 5. *lib.* 2. *Gratian. diſcept. forenſ. cap.* 828. *num.* 24. *& ſeq. Caren. reſol.* 163. *num.* 7. *Farinac. in repert. ultim. volunt. q.* 77. *num.* 6. *&* 11. *Rot. coram Coccin. deciſ.* 2100. *num.* 1. *Redenaſc. inſtar omnium conſ.* 29. *num.* 10. 11. *&* 13. ubi ad hoc propoſitum ponderat differentiam inter Fideicommiſſum deductum ex prohibitione alienandi & illud quod emanat ex cauſa ſive ratione illi adjecta, longamque recenſet *num.* 33. cohortem DD. primæ notæ quibus maximam noviſſimè adjecit authoritatem *Eminentiſſ. De Luc. in Theatro de Fideicommiſſ. diſc.* 54. *numer.* 12. *verſ. ſecundo autem caſu.* 19

Nihil turbante quod Fideicommiſſum reſultans ex recitata clauſula non fuerit precariis, vel obliquis verbis conceptum, quaſi non debeat ex hoc reputari expreſſum, authoritate *Craſſ. recept. ſent.* §. *Fideicommiſſum quæſt.* 4. *num.* 12. *&* 13. Undè inferebatur (additis *Redenaſc. dicto conſ.* 29. *num.* 2. *Caren. reſol.* 163. *ante num.* 1. *& Altograd. conſ.* 92. *num.* 47. *lib.* 1. *& conſ.* 94. *num.* 7. *lib.* 2.) concluſionem negantem oriri Fideicommiſſum tacitum eo in caſu ubi adeſt expreſſum, non eſſe præſenti ſpeciei applicabilem. 20

Quia hæc, quæ procedebant de antiquo rigore Juris, quo Fideicommiſſa non niſi verbis precariis, & obliquis conſtabant, & verba Civilia imperativo modo prolata ad directas inſtitutiones, & ſubſtitutiones dumtaxat pertinebant, ut habetur ex *Caſtrenſ. & DD. in l. Quoniam indignum: C. de Teſtam. & Cujac. in not. ad Inſtit. Vulpian. lib.* 25. Planè non merentur allegari, poſtquam Fideicommiſſa à Jure robur habere cæperunt *Teſte Juſtin. Inſtit. de Fideicommiſſariis Hæredit. in princip.* factumque fuit (rigore illo abolito) ne in Fideicommiſſis ſpectarentur formulæ verborum, ſed tantummodo Teſtatoris voluntas *l. Fideicommiſſa* 11. §. *Ita ſi quis ff. deleg.* 3. *& concord. DD. in dicta leg. Quoniam indignum, Bellon. de Jure accreſcend. cap.* 7. *quæſt.* 3. *num.* 56. *Molin. de Primogen. lib.* 1. *quæſt.* 1. *num* 11. *& ſeq. Kinipſchilt. de Fideicomm. Fam. Nob. cap.* 6. *num.* 28. *Rot. deciſ.* 495. *num.* 1. *par.* 4. *diverſ.* 21

Hinc nil mirum, quòd ferè omnes DD. agnoſcant ex hujuſmodi clauſula *Quia voluit* adjecta prohibitioni veſtitæ verbis quantumvis non precariis, diſpoſitivis tamen concepta, abſolutum Fideicommiſſum ſimplex in caſum mortis, ut præter mox relatos in §. *Quamobrem*, habetur ex *Dec. conſ.* 23. *numer.* 4. *verſ. ſextò moveor, Fuſar. quæſt.* 688. *num.* 33. 35. *&* 58. *Caren. in contrarium allegato reſol.* 61. *à num.* 13. *& reſol.* 163. *num.* 7. *Gabriel. conſ.* 132. *q.* 1. *in fin. & quæſt.* 9. *num.* 68. *Barr. de ſucceſſ. lib.* 8. *tit.* 3. *numer.* 13. *Petra quæſt.* 1. *num.* 1. 10. 19. *&* 20. *& quæſt.* 11. *num.* 541. *&* 572. *Surd. conſ.* 67. *numer.* 43. *Altograd. conſ.* 94. *num.* 22. *lib.* 2. *Rot. deciſ.* 10. *n.* 1. *&* 2. *par.* 1. *& deciſ.* 166. *num.* 3. *par.* 17. Prout illud abſolutè pro expreſſo habuerunt *Molin. de Primogen. lib.* 1. *cap.* 5. *num.* 7. & pluribus ſequentibus, & ſignanter *num.* 11. *Dec. dicto conſ.* 23. *num.* 4. *verſ. ſextò moveor Odd. dicta quæſt.* 11. *num.* 147. *&* 148. dum uterque appellat rationem, diſpoſitionem expreſſam & voluntatem Teſtatoris, *Altogr. conſ.* 92. *num.* 37. *&* 38. *lib.* 1. *Redenaſc. conſ.* 29. *ferè per tot. in contrarium allegati Fuſar. quæſt.* 382. *num.* 59. *& dict. quæſt.* 688. *num.* 41. *&* 44. *Zucc. deciſ. Lucenſ.* 76. *num.* 51. *&* 58. ubi ait hoc idem voluiſſe Rotam in duabus Firmanis de Fulchis, quæ ſunt deciſiones 44. *&* 47. *par.* 1. *recent. Surd. in puncto conſ.* 96. *num.* 21. *verſ.* 2. *Reſpondeo, & deciſ.* 238. *num.* 5. *& ſeq.* ubi in propoſito, 22

Source : BIU Cujas

poſito, deſinere eſſe tacitum id, quod exprimitur, ideoque cauſam prohibitionis vocat expreſſam diſpoſitionem *Rot. poſt conſ.* 75. *Giovagnon. num.* 83. *in fin. lib.* 1. *& coram Caval. deciſ.* 481. *num.* 6. *ac in deciſ.* 358. *num.* 4. *& 5. par.* 16. *recent.* attenta præſertim clauſula *Ordine ſucceſſivo. Fuſar. dicta quæſt.* 382. *numer.* 57. *& quæſt.* 688. *num.* 44. *& Farinac. d. q.* 77. *num.* 11. *de ultim. volunt.*

23 Quantò ergo clarius per ea verba *illaque ad liberos, & poſteros ejus mares legitimos, & naturales de, & ex legitimo matrimonio procreatos per directam lineam maſculinam in perpetuum deſcendentes ſucceſſivo ordine pervenire, quibus deficientibus Baſtardos maſculos &c.* ut vix expreſſiùs potuerit Fideicommiſſum ordinari, eſt enim reale, quia Teſtator voluit bona ad omnes pervenire, uſus fuit verbo communi, loquutus fuit diſpoſitivè per verba *voluit, & mandavit*, vocavit omnes poſteros per lineam maſculinam, & ordine ſucceſſivo, eiſque deficientibus ſubſtituit Baſtardos &c. quæ ſanè non poſsunt convenire niſi Fideicommiſſariæ ſubſtitutioni ut in terminis magis dubitabilibus, quando, ſcilicet Teſtator uſurpavit verbum directum conſideravit *Peregrin. art.* 18. *num.* 5. *Fuſar. quæſt.* 474. *num.* 5. *Rot. dicta deciſ.* 495. *par.* 4. *diverſ. Ciarl. contr.* 11. *n.* 10. *& ſeq. Altogr. conſ.* 92. *num.* 2. *lib.* 1.

Aſſertio igitur Craſſi, aliorumque, ſi qui ſunt, tradentes expreſſum Fideicommiſſum dici, quod verbis precariis ordinatum eſt, eatenus ſubſtineri poteſt quatenus intelligant cætera verba non eſſe clara ſed æquivoca, apta ſcilicet inducere vocationem directam æquè, ac Fideicommiſſariam, ut poſt Bart. Cæphal. & alios admonet *Bellon. d. cap.* 7. *num.* 90. nullate-
24 nus verò recipienda in eo ſenſu, quo minus contineat expreſſam vocationem trahibilem, ſi ita cogat voluntas diſponentis, ad obliquam, ut agnovit idem Craſs. in ferè noſtris terminis in loco ex adverſo laudato *num.* 16. *&* 17. *Surd. conſ.* 232. *num.* 25. & in
25 puncto de *verbo pervenire Tex. eſt expreſſus in dict. l.* 11. §. *Hæc verba ff. de leg.* 3. *& tradunt. Bart. in leg. Centurio num.* 48. *verſ. Hoc eſt ff. de vulg. Idem Craſs.* §. *ſubſtitutio quæſt.* 5. *numer.* 14. & alii penes *Bellon. d. cap.* 7. *quæſt.* 3. *num.* 332.

Non enim refert Fideicommiſſum eſſe expreſſum magis iſto, quam illo modo ad propoſitum, ut faciat ceſſare tacitum, cum hujuſmodi effectum operetur ex eo ſolum, quod expreſſum non admittit quæſtionem voluntatis Teſtatoris, à qua ſola omnis diſpoſitio pendet, & inde fit, ut ea ſemper prævalere debeat, per quam minus contingit dubitari de voluntate diſponentis, nam in ultimis diſpoſitionibus par non eſt taciti virtus, ac expreſſi, ſed efficaciores dicuntur illæ, quæ magis dirimunt diſceptationem, magiſque teſtantium aperiunt voluntatem, ita *Odd. elegantius in d. tract. de Fideicomm. quæſt.* 14. *art.* 2. *num.* 21. *& tribus ſequentibus.* Quapropter cum ex paulò antè dictis Fideicommiſſum in caſu mortis ex clauſula *Quia voluit*, clarior ſaltem comparativè imò abſque ulla comparatione ex alia clauſula *illaque ad poſteros &c.* prodeat, quam illud quod poſſet unquam deſumi (prout inaniter ex adverſo tentabatur) ex prohibitione alienandi, utique applicatio regulæ, quod non admittitur tacitum, ubi adeſt expreſſum Fideicommiſſum, ab impugnatione vendicata ſubſiſtit.

26 Potiſſimum quia prohibitio in noſtro caſu venit continuativè ad præcedentem inſtitutionem Julii, ibi *cui quidem hæredi ſuo prædicto*, unde tamquam ei acceſſoria, dicitur quoddam antecedens ad Fideicommiſsum, quod Teſtator erat dictaturus, & reſpectu Julii minuit inſtitutionem aliàs liberam, attenta autem ſequente ratione diſpoſitiva, dicitur correſpectiva ad Fideicommiſsum in illa exiſtens, ita ut reguletur ab eo, neque extendatur ultra perſonas in illo comprehenſas, ita in puncto prohibitionis interjectæ inter inſtitutionem hæredis, & ſubſtitutionem ſequentem cum eodem relativo *Cui* probat *Gob. dict. conſ.* 132. *num.* 20. *verſ. tamen contrarium, & n.* 21. *lib.* 1. nec diverſus eſt caſus dictæ *deciſ.* 883. *Seraphin.* & pluribus aliis relatis ſequitur *Altograd. dicto conſ.* 79. *num.* 9. *verſ. nec refert, & num.* 10. *lib.* 2. Tantum enim Teſtator conſervare intendit quantum ſubſtituit.

Verum, & longè fortiùs, quia nedum militat in 27
noſtro caſu ratio continuati ſermonis, quæ etiam in diverſis orationibus abſque dictionibus continuativis, & illativis efficit quod prohibitio cenſeatur adjecta, & reſtricta ad perſonas, & caſus diſpoſitionis præcedentis, ſeu ſubſequentis, juxtà terminos præmemorati *conſ. Decii* 636. *toties* in Sacræ Rotæ Auditorio, ut præmiſimus, canonizati, ut benè ad propoſitum tradit *Altogr. d. conſ.* 79. *num.* 11. ubi obſervat in caſu dictæ *deciſ. Rot.* 883. *in Fanen. Bon. coram Seraph.* & repetita apud *Giovagnon. conſ.* 39. *numer.* 64. præceſſiſse prohibitionem cum ſua cauſa, & incontinenti, per verba ſeparata abſque dictionibus continuativis, neque illativis additam fuiſse ſubſtitutionem, & nihilominus reſolutum fuiſse illam ab iſtis pendere, ac regulari propter rationem continuati ſermonis, ut latius firmavit poſtea eadem *Rot. deciſ.* 2083. *num.* 5. *& ſeq.* 2100. *&* 2122. *num.* 6. *&* 7. *coram Coccin.*

Sed verſamur in unitate, identitate, ſive indivi- 28
duitate prohibitionis cum ſua cauſa, unica enim inſeparabilis, & eadem eſt diſpoſitio, qua Galeatius ſuum ordinavit Fideicommiſsum, nihil refragante, quod conſtet ex duabus partibus, & ſit compoſita ſive Hypothetica non cathegorica, & ſimplex, ut in ſimili obſervat doctiſſimus Caſanat. *conſ.* 47. *à num.* 88. & tenuit *Rot. in deciſ.* 47. *num.* 8. *&* 11. *poſt repert. ultim. volunt. Farinac.* repetita apud *Coccin. d. deciſ.* 2122. alioquin ſeparando, & ſcindendo prohibitionem à ſua cauſa, & ratione, perinde eſset, ac ſi ſepararetur medium à fine, & intentione Teſtatoris, & perverteretur, ac deſtrueretur ejus voluntas in ultimis diſpoſitionibus ſola attendenda.

Ex qua unitate, & identitate diſpoſitionis ulte- 29
rius manifeſtè prodire cenſuimus alterum firmiſſimum fundamentum perpetuæ, excluſionis deſcendentium per lineam fœmininam, propter mutuam repetitionem, & communicationem qualitatum, hinc inde expreſsarum in utraque parte illius, prohibitiva ſcilicet, & cauſali, ſive verius pro removendo diſormem ſenſum, & diſsonum uſum Teſtatoris nominum *poſterorum, & deſcendentium* in una, & eadem ſua diſpoſitione qui non eſset ferendus in diverſis, in quibus præſertim agatur, prout hic, de iiſdem perſonis, ut per *Tex. in l. ſi ſervus plurium* §. *fin. ff. de legat.* 1. *& ibi Bart. tradunt Odd. conſ.* 95. *n.* 76. *Altograd. dicto conſ.* 79. *num.* 24. *& conſ.* 60. *num.* 113. *lib.* 1. & omnium elegantiſſimè *Caſanat. conſ.* 17. *numer.* 11. *& dict. conſ.* 47. *num.* 89. *Peregr. conſ.* 38. *numer.* 16. *&* 18. *in fin. num.* 28. *& conſ.* 57. *numer.* 6. *& ſeq. conſ.* 58. *num.* 6. *verſ. ſecunda concl. lib.* 5. *Cyriac. controv.* 143. *num.* 34. (reprobatis Corneo & Beroo contrarium ſentientibus quos etiam reprobat *Peregrin. conſ.* 159. *num.* 15. §. *Quare ad contrarium lib.* 5.) *Ricciard. d. conſ.* 169. *num.* 61. *&* 65. *Rot. deciſ.* 89. *num.* 23. *&* 24. *part.* 6. *recent. & Eminent. Gaſtald. in deciſ.* 536. *ſive voto deciſivo à numer.* 196. *part.* 14.

Et huc ſpectant tradita per *Rot. in deciſ.* 406. *nu-* 30
mer. 9. *&* 11. *par.* 13. *ac in alleg. deciſ.* 47. *poſt Farinac. de ultim. volunt.* ubi ad propoſitum ponderat, unicam diſpoſitionem non ita in partes ſcindendam eſse, ut aliud cenſendum ſit de Fideicommiſso in caſu obitus, aliud autem de Fideicommiſso in caſu alienationis, cum agatur, ut proſequitur *numer.* 13. ſolum de interpretandis verbis communibus teſtatoris, qualia erant in caſu dictæ deciſ. verba *de Domo & Familia de Caetanis.*

Identitas ergo diſpoſitionis efficit, ut Teſtator in 31
parte non minus prohibitiva, quàm diſpoſitiva dicatur loqui de iiſdemmet omnino perſonis, & in terminis punctualibus habetur ex *Peregrin. dicto conſ.* 159. *num.* 12. 13. *&* 14. §. *ſecundus caſus, & uſque ad finem, Larrea deciſ.* 54. *num.* 10. *verſ. Præſertim, Jul. Capon. diſcept. forenſ.* 165. *num.* 43. *&* 45. & ex profeſso tenuit *Rot. in deciſ.* 374. *in fin. par.* 1. *diverſ. &* 237. *num.* 8. *par.* 5. *dicta deciſ.* 89. *num.* 23. *&* 24. *par.* 6. *& in dicto voto deciſivo num.* 597. *& ſeq. par.* 14. *recent. deciſ.* 514. *num.* 17. *coram Ludoviſ. dictis deciſ.* 2083. *num.* 25. 2100. *num.* 5. 2122. *à numer.* 5. *apud Coccin.* & quidem in terminis longè magis dubitabilibus, quia ibi Rot. ſubaudivit qualitatem maſculi-

Source : BIU Cujas

culinam in familia de Caetanis comprehenſa in diſpoſitione, ex eo quod in ſola parte prohibitiva illa qualitas adjecta fuerat eidem Familiæ, nos autem verſamur in caſu contrario, hoc eſt de adjectione hujuſmodi qualitatis poſteris in parte diſpoſitiva, nempè in clauſula *Et hoc quia voluit &c.* unde tantò fortius eadem qualitas ſubintelligi debet in prohibitione.

32 Quarum deciſionum vim, aut applicationem non removet conſideratio, quod ibi ageretur de unica oratione, quæ tota regebatur à verbis, *voluerunt, & conſenſerunt*; Tum quia nedum vis ipſa ſit in connexione, & unitate ſermonis, ſed fortius in identitate diſpoſitionis, ut habetur ex ipſamet *Rot. in d. deciſ.* 2122. *num.* 2. *& ſeq.* ubi allegat *Peregr. de Fideicomm. art.* 16. *num.* 19. loquentem in caſu duarum orationum ſimul junctarum per copulam, &, in quibus terminis pariter loquuntur cæteri DD. mox laudati, tum quia non deſinit unica eſſe oratio, quæ componitur ex duabus partibus concurrentibus ad unicam tantum diſpoſitionem, & determinationem, ut paulò ſuprà authoritate Rotæ, & Caſan. oſtendimus, addito denique attendendam eſſe magis ſubſtantiam voluntatis Teſtatoris, quàm formulam verborum, ſive ſcripturæ formalitatem, ut graviter ſuo more admonet *Eminentiſs. De Luca d. diſc.* 51. *n.* 8. ubi alioqui frigiditatis nota arguit hujuſmodi obſervationes.

Sicuti non reſiſtunt *deciſiones* 249. *num.* 12. *&* 144. *num.* 4. *par.* 7. *recent.* in quarum prima denegatur repetitio qualitatis, quæ non fuerat adjecta per modum regulæ independenter in principio; aut in fine diſpoſitionis ad illam qualificandam in omnibus ejus partibus, in ſecunda verò firmatum fuit unitatem orationis non eſſe ſufficientem ad operandum hanc repetitionem.

33 Placuit enim reſponſio allegatas deciſiones benè procedere in terminis earum ſpecierum, ubi agebatur de diverſis diſpoſitionibus, licèt contentis ſub unica oratione factis favore diverſarum perſonarum, in quibus diverſa ratio verſari poteſt, ut diſtinguit magiſtraliter *Petra de fideicomm. quæſt.* 11. *num.* 559. *&* 560. & habetur in caſu *Gratian. cap.* 828. *n.* 19. *& ſeq. & conſ.* 203. *lib.* 4. *Corn.* (qui nihilominus, ut præmiſſum fuit, adhuc in his terminis reprobatur à Peregr. & Cyriac. in locis relatis) ſecus autem ubi agitur de unica tantum diſpoſitione, prout in ſubjecto caſu, in favorem deſcendentium lineæ maſculinæ, quamvis comprehenderetur contra ſuprà firmata in diverſis orationibus, ita colligitur, & clarius ex ipſis deciſionibus in contrarium allatis, & in fortioribus terminis ex *deciſ.* 406. *num.* 11. *&* 12. *junctis numeris* 14. *&* 15. *par.* 13. *recent.*

Deciſiones autem coram *Dunozet.* 748. *numer.* 29. *& in recent.* 170. *num.* 5. *&* 6. *&* 211. *num.* 7. *par.* 14. pariter in contrarium objectæ non obſtant, cum non ex alio firmatum in eis fuerit pro remotione à deſcendentibus maſculinæ qualitatis, quæ adjecta fuerat filiis, niſi propter diverſitatem graduum, & perſonarum, & univerſalitatem dictionum, cum quibus ipſi deſcendentes diſcretivè vocati erant in Teſtamento.

Quemadmodum neque opitulari duximus deſcendentibus replicationem, quod verba *poſteris, & deſcendentibus* tanquam habentia claram, propriam, & determinatam ſignificationem non patiantur reſtrictionem, neque declarationem, quippè quæ cadat tantummodo ſuper verbo dubio, ex *Seſſa deciſ.* 412. *num.* 32. *Cyriac. controv.* 269. *num.* 68. *Gratian. dicto cap.* 828. *num.* 13. *&* 30.

34 Quia, quidquid dicant hi, & alii DD. in terminis eorum hypotheſis longè diverſis à noſtris, verius eſt nomina *poſterorum, & deſcendentium*, & ſimilia communia, & duplicis ſignificationis eſſe capacia declarationis, ut appoſitè docet *Peregr. artic.* 16. *num.* 108. *& conſ.* 38. *num.* 28. *in fin.* de nomine *liberorum*, & in puncto de nomine *deſcendentium*, quod tanquam ambiguum, & æquivocum recipiat declarationem, & intellectum, ut ſolum de maſculis Teſtator ſenſiſſe dicatur, prout in alia Teſtamenti parte diſpoſitive illud accepiſſe apparet, ne difformis, & inconſtans is judicetur idem *Author in art.* 25. *n.* 48. ita etiam de nomine *Familiæ* habetur à *Fuſar. conſ.* 37. *num.* 12. *&* 13. *Surd. conſ.* 96. *num.* 41. *Altograd. conſ.* 60. *num.* 105. *&* 113. de verb. *linea Redenaſc. conſ.* 54. *num.* 55. *&* 56. de nomine *Filiorum Cyriac. controv.* 271. *num.* 79. *&* 80. ubi ambigua, & æquivoca eſſe firmat hujuſmodi nomina promiſcua, & indifferentia, quæ dupliciter ſumi poſſunt, & ideò rectè *Rot. in deciſ.* 300. *par.* 1. *recent. num.* 22. propter conjecturatam mentem Teſtatoris ex parte diſpoſitiva dixit nomen *agnationis, & Caſatæ* ad deſcendentiam, & lineam ibi expreſſam reſtringi.

Prætereà tertio excluſionem lineæ fœmininæ con- 35
vinci arbitrati ſumus, advertentes communi DD. ſuffragio, quos ferè ſine numero cumulat poſt *Mantic. de conject. ultim. volunt. lib.* 6. *tit.* 14. *num.* 8. *& ſeq. Caſtil. eodem tract. cap.* 169. *num.* 1. *ad* 7. *lib.* 5. conſtitui pro regula rationem ſpecialem declarare, reſtringere, & omninò regulare præcedentem generalem diſpoſitionem, quippe quæ in omnibus hominum diſpoſitionibus interpretandis primum locum obtinet, tanquam detegens eorum finem, & intentionem, ſubdens talem interpretationem elicitam à ratione eſſe neceſſariam, eamque potius, quàm verba attendendam, & in propoſito Fideicommiſſum reſtringi per rationem, tam quoad caſus, quam ad perſonas in eadem ratione comprehenſas, proſequitur idem *Author numer.* 24. *&* 26. poſt Mantic. Simon de Prætis, Peregr. & alios, quibus addimus *Fuſar. dicta quæſt.* 678. *num.* 5. *&* 688. *ſub num.* 35. *verſ. tertia ratio, & verſ. receptum enim Altograd. conſ.* 79. *num.* 8. 16. *& ſeq. per tot. conſ.* 94. *à num.* 18. *ad* 24. *lib.* 2. *Rot. deciſ.* 193. *ſub num.* 7. *parte* 1. *rec. deciſ.* 203. *num.* 4. *par.* 4. *recent. Bich. deciſ.* 129. *numer.* 13. ubi quod ratio declarat verba communia, quæ poſſunt continere plus, vel minus ſecundum unam, vel aliam ſignificationem juxtà *Fuſar. in d. conſ.* 37. *num.* 13.

Et in puncto prohibitionem alienationis reſtringi 36
ad limites ſuæ cauſæ quoad perſonas in ea comprehenſas, & contemplatas per *Tex. in l. cum Pater* 79. §. *Dulciſſimis ff. de legat.* 2. de mente gloſ. Bart. & omnium apertiſſimum, & inevitabile tradunt ipſe *Bart. in l. cum Pater Filium* §. *Fundum ff. de leg.* 3. *Dec. conſ.* 23. *num.* 4. *conſ.* 637. *num.* 5. quem refert, & ſequitur *Emin. de Luc. diſc.* 101. *ſub num.* 3. *verſ. ubi enim de Fideicomm. Gab. de Fideicomm. concluſ.* 9. *num.* 29. *Petr. eo tract. quæſt.* 11. *numer.* 530. *Crot. conſ.* 48. *num.* 25. *&* 28. *Peregr. dicto conſ.* 149. *n.* 14. *&* 15. *lib.* 5. *Odd.* mirabiliter diſputans quæſtionem ad partes *quæſt.* 11. *num.* 149. *&* 150. *tract. de Fideicomm. Bellon. Jun. conſ.* 1. *n.* 75. *&* 76. *Vegg. conſ.* 74. *num.* 170. *Pariſ. conſ.* 22. *num.* 35. *lib.* 3. *Fuſar. in cit. quæſt.* 678. *num.* 4. *&* 8. *& ſequenti, Surd. conſ.* 67. *ex num.* 19. 41. *conſ.* 96. *num.* 21. *verſ. ſecundo reſpond. juncto num.* 50. *& ſeq. Giovagn. ſive Rot. apud eum reſponſ.* 75. *num.* 83. *lib.* 1. *Rot. deciſ.* 15. *num.* 28. *par.* 7. *deciſ.* 272. *num.* 14. *deciſ.* 454. *numer.* 2. *&* 743. *num.* 3. *in celebri Fideicommiſſo de Joardis apud Burat. Decian. conſ.* 7. *num.* 6. *& ſeq. &* 27. *& conſ.* 50. *num.* 14. *lib.* 1. ubi in punctualibus terminis nomen *deſcendentium* reſtringi ad maſculos ex ratione adjecta *Altogr. dicto conſ.* 94. *numer.* 22. 23. 24. Idemque habetur ex *Redenaſc. conſ.* 29. *num.* 13. *& pluribus ſeq. iterum à num.* 33. *& ſeq. & conſ.* 26. *num.* 48. *Manſ. conſult.* 105. *num.* 4. *& ſeq.* ubi ex ratione reſtringi nomen *Familiæ* ad deſcendentes conſuluit, & *conſult.* 189. *num.* 18. *lib.* 2. *Card. Bich. dicta dec.* 129. *num.* 16. ubi deciſum legitur non eſſe attendendam prohibitionem, ſed rationem, & cauſam, quæ eſt principalis in diſpoſitione, & innuit *Eminent. De Luc. dicto diſc.* 55. *num.* 11.

Patet ex hactenus præcognitis, & confirmatis jam nihil referre quod clauſula, *& hoc quia voluit, mandavit &c.* in qua diximus conſiſtere ſpeciale, ſimplex, & abſolutum Fideicommiſſum, de quo agitur, adjecta dicatur per modum cauſæ, & rationis ad præcedentem prohibitionem, quaſi ea tali pacto concepta non præſeferat diſpoſitionem per ſe principaliter ſtantem, ſed acceſſoriam, & conſequutivam, ideòque non valeat reſtringere, & corrigere, neque vel declarare ſignificatum nominum *poſterorum, & deſcendentium* communium ad utramque lineam marium, & fœminarum.

Verum

Source : BIU Cujas

Verum quia in hoc assumpto informantes pro DD. descendentibus præcipuum eorundem præsidium, & Achillem constituere enitebantur, ideò pro ulteriori responsione animadvertendum esse putavimus.

37 Primo verba dispositiva (qualia nullatenus ambigendum est esse illa, *& hoc quia voluit &c.* ex *Peregrin. cons.* 45. *num.* 15. *vers. primò quia verba lib. pr.* & aliis de quibus suprà in §. *Hinc nil mirum sub*
38 *numer.* 22. *vers. prout illud*, quodque vel neutra partium inficiata fuit) quantumvis prolata per modum causæ, & rationis non minus efficacia esse ad inducendum Fideicommissum, quàm quælibet alia dispositio per se stans, ac principaliter emissa, quidquid aliud sit de verbis enunciativis cujusdam futuri eventus, juxtà probatissimam distinctionem *Bart. in leg. cum Pater* §. *Dulcissimis de legat.* 2. *& leg. Pater Filium* §. *Fundum de legat.* 3. quam signanter sequuntur *Decius dicto cons.* 23. *à num.* 3. *vers. sextò moveor Molin. post plures de Primogen. lib.* 1. *cap.* 5. *n.* 7. *& seq. & Surd. cons.* 67. *n.* 43. *& cons.* 96. *n.* 21. *vers. secundo respondeo*, *Fusar. quæst.* 678. *n.* 11. *quæst.* 679. *num.* 19. 688. *num.* 33. *num.* 35. *vers. quarto quia*, & præclarè *Vegg. dicto cons.* 74. *num.* 370. ubi quod immò ex hoc ipso, quia verba prolata sunt per modum rationis, ideò operantur simplex, & absolutum Fideicommissum per ipsam rationem, & Fideicommissum dumtaxat in casum alienationis per prohibitionem, idemque repetit num. & pluribus sequentibus, docetque *Odd. in dicta quæst.* 11. *art.* 6. *numer.* 149. concludens prohibitionem indistinctè regulari à dispositione sequenti per modum rationis, quia ad hunc finem prohibitio alienationis facta dicitur, ut bona conserventur in Familia, non è converso, & ideò nihil refert, quod clausula sequens sit concepta per modum rationis, quia imò tanquam finalis intentio prima in intellectu Testatoris magis attendenda venit *Bellon. dicto cons.* 1. *num.* 75. *Rot.* coram *Caval. decis.* 481. *num.* 6. apud *Bich. dicta decis.* 129. *num.* 8. *&* 9. *decis.* 10. *num.* 1. *&* 2. *par.* 1. *decis.* 166. *num.* 7. *parte* 17. apud *Burat. dicta decis.* 742. *num.* 3. *Peregr. dicto cons.* 45. *num.* 15. *lib.* 1. *Surd. cons.* 67. *numer.* 8. *vers. quamvis*, *& à num.* 12. *& decis.* 238. *num.* 8. *in fin. & cons.* 96. *num.* 49. *&* 50. *Crot. cons.* 98. *num.* 25. *&* 28. ubi quod verba per modum rationis disponunt, limitant, declarant, ac restringunt præcedentem prohibitionem *Altograd. cons.* 92. *num.* 19. 37. *&* 38. *lib. pr. cons.* 81. *num.* 8. *&* 9. *& cons.* 94. *num.* 24. *lib.* 2. *Redenasc.* de more ad satietatem *cons.* 29. *ferè per tot. à num.* 2. *& præcipuè à num.* 3. 4. 5. 8. 33. 46. *& Mans. consult.* 198. *num. pr. lib.* 2.

Secundo compertum esse omnes authoritates allatas ad probandam clausulam, *& hoc quia voluit &c.* tanquam adjectam per modum causæ, & rationis stare accessoriè, dependenter, & famulativè ad præcedentem prohibitionem, undè inferebatur illam esse inefficacem regulandi istam, & longè minus eam restringendi, minimè percutere hunc punctum de relatione, dependentia, sive accessorietate rationis, vel causæ ad prohibitionem, hoc est habito respectu ad prohibitionem, vel è converso, neque de prævalentia, & potioritate alterutrius earum, vel unius in alteram, de qua agunt *DD. in dicta l. cum Pater* §. *Dulcissimis*, *& concordantibus*, & cæteri paulò supra relati *in* §. *& in puncto* concludentes (ut vidimus)
39 rationi, in qua dispositio tota residet, accedere, & ancillari prohibitionem, sed versari prædictas Doctrinas in contrarium allegatas circa dependentiam, & correspectivitatem prohibitionis unitæ cum sua causa, vel solius causæ, absque prohibitione habito respectu ad præcedens, vel subsequens expressum Fideicommissum simplex, & indubitatum, juxtà terminos toties laudati cons. Decii 636. quod data, & supposita hujusmodi dependentia, & correspectivitate, ferè omnes, ut vidimus, unanimi concordia hac nostra tempestate sequuntur, & in his terminis procedunt congestæ *decis. Rotæ* 473. *à num.* 3. §. *nec obstare*, *&* §. *Et his cessat parte* 4. *divers. decis.* 193. *juncta decis.* 300. *par.* 1. *decis.* 121. *numer.* 2. *&* 3. *par.* 2. 179. *num.* 12. 406. *num.* 24. *&* 25. *par.* 13. 159. *par.* 15. 228. *coram Cels. num.* 6. *Osasch. decis.* 50. *numer.* 12. *& seq.* & huc petunt *Caren. resol.* 163. *num.* 7. *ac* 21. *&* 23. *Marth. de succes. legal. par.* 3. *quæst.* 1. *art.* 5. *n.* 47. *ad* 55. & alii innumeri ejusdem farinæ quos ipsi, & *Redenasc. cons.* 30. *à num.* 84. referunt, & sequuntur, & in quibus Cardo pro DD. descendentibus à fœminis constituebatur.

Concludendum ergò undequaque fuit in sola clausula *hoc quia voluit &c.* quantumvis per modum causæ, & rationis prolata, Fideicommissum constitutum esse, liberosque, & posteros nominatos in prohibitione alienationis esse ejusdem qualitatis, hoc est mares per directam lineam masculinam à Julio descendentes, quales in eadem clausula continentur, eoque evidentius, quia alioquin ratio subsequens evaderet incongrua, & inepta, nam alienum est ab homine sanæ mentis prohibere alienationem fœminis ut bona conserventur in masculis, & vocationi descendentium per lineam fœmininam subjicere rationem, ut bona ad mares per directam lineam masculinam in perpetuum descendentes deveniant, ut advertit *Surd. decis.* 84. *num.* 6. *&* 7. subdens faciendam esse semper interpretationem, ut ratio conveniat dispositioni, quod cum non possit contingere in verbis rationis coarctatis ad lineam masculinam, & sic ampliationis incapacibus, necessariò id assequi debet in verbis prohibitionis, quæ tanquam generalia declarationem, & restrictionem patiuntur, & sic Rot. in fortioribus terminis, ut præmissum fuit, in dictis tribus decisionibus Fideicommissi de Gaetanis coram Coccin. propter verba sequentis *dispositionis* restricta ad lineam masculinam, declarandum esse dixit in antecedenti nomen generale *Familiæ de Caetanis* aptum alioqui comprehendere fœminas agnatas.

Neque pro abundantiori præmissorum confirmatione visa fuit contemnenda immediata subsitutio Bastardorum post masculos legitimos, ex qua nedum datur intelligi mens Testatoris perpetuò fœminas ex- 40
cludendi, siquidem quatenus illas admittere aliquando voluisset, earum loco non suffeciset illegitimos, vel saltem post lineam masculinam istorum eas expressè vocasset, ut per vulg. regulam *l. Unica* §. *sin autem ad deficientis C. de caduc. Tollend.* argumentantur in simili *Rota decis.* 360. *num.* 33. *par.* 5. *recent. & coram Gregor. decis.* 433. *num.* 4.

Sed etiam ex quo eadem substitutio facta fuit *cum* 41
simili prohibitione venditionis, *& alienationis*, *&c.* ex hujusmodi verbis similitudinem, & æquiparationem inducentibus inter hanc, & præcedentem prohibitionem factam legitimis, manifestè detegitur illius dependentia, & accessorietas ad partem rationalem, & dispositivam, prout ipsa prohibitio accessoriè, & famulativè adjecta fuit Bastardorum vocationi, ut in similibus terminis ratiocinatur *Altogr. dicto cons.* 79. *num.* 27. Tum quia æquiparatorum eadem est dispositio, *leg.* 1. *ff. de leg.* 1. *& Concord.* Tum etiam quia nullus tutior aut certior interpres adhiberi potest ad mentem Testatoris asequendam ipsomet Testatore, si credimus *Bald. in auth. nisi rogati*, *& Casanat. cons.* 33. *num.* 32. eoque existente, non est confugiendum ad leges, & glos.

Quæ cum ita sint, facilè intelleximus nihil omnino pensi habere responsionem, quod præmissa procederent quatenus Fideicommissum ex clauf. *Et hoc quia voluit*, *&c.* totum oriretur, verum quia, ut in contrarium assumitur ex utraque dispositionis parte, prohibitiva scilicet, & rationali, sive causativa prodit, esto quod hæc potiorem, & Principem locum in illo formando obtineat, non proinde ejus prævalentia destruere valet partem prohibitivam concurrentem in compositione Fideicommissi mixti, licèt ea juxta majorem, vel minorem suam participationem, majores, vel minores producat effectus, sed idem Fideicommissum, uti participans ex utraque parte illius constitutiva, debet esse comprehensivum personarum in utraque vocatarum, ordine tamen prælativo marium per lineam masculinam specialiter designatorum in ratione, & causa prohibitionis, quia sic utraque dispositionis pars suum operatur effectum, nec una alteram destituit ex traditis *per Casanat. cons.* 57. *num.* 71.

Evanescit enim assumptum in acumine objicientis in aliquo Juris fundamento, vel authoritate consistens, recolendo dumtaxat nonnulla ex præmissis, cæteris omissis, nimirum; Primo clausula: *Et hoc*

quia

Source : BIU Cujas

quia voluit, abſque concurſu, & adminiculo prohibitionis continet expreſſum, indubitatum, abſolutum, perpetuum, & deſcenſivum Fideicommiſſum, cujus naturam prohibitio alienationis præcedens, vel ſubſequens tamquam ab eo dependens, eique correſpectiva, & famulativa, aſſumit, & ſequitur, juxtà ſuperius tradita in §. *Quia tunc demum*, *& ſeq. & §. Hinc nil mirum*.

Secundò, ipſam prohibitionem regi, ſemperque regulari, ac reſtringi à ſua cauſa, & ratione, ut ex deductis ſuprà *in* §. *Præterea fortiùs*, non adverſante *Petr. in dicto tract. de Fideicommiſſis quæſt.* 1. *numer.* 104. *verſ. ſed hæc declaratio in contrarium allegata* minuſque *quæſt.* 6. *num.* 24. §. *non obſtat modo*: In primo enim loco nihil aliud profert, niſi quod ex qualitate rei prohibitæ, & ex cauſa prohibitioni adjecta reſultat Fideicommiſſum ſimplex, in ſecundo vero loquitur de Fideicommiſſo contraventionali, quod ſicuti nemo inficiatur oriri ex prohibitione etiam nuda, ſi veſtiatur ex cohærentia cauſæ, uti proprius effectus ipſius prohibitionis, ita nemo pariter aſſerit, quod ea licèt veſtita, concurrat principaliter cum ratione ad producendum Fideicommiſſum ſimplex in caſum mortis, cujus oppoſitum de directo docuerunt *Odd. in dict. quæſt.* 11. *& cæteri ſuperiùs allegati in* §. *Hinc nil mirum*, *& §. primo verba*.

Tertiò, *Quod verba poſterorum*, *& deſcendentium* in prohibitione contentorum ex vi continuati ſermonis, quinimò unitatis, & identitatis diſpoſitionis non admittunt, neque patiuntur diſſonum, & diſormem ſenſum, ab eo, ſecundum quem prolata, & emiſſa fuerunt per eundem Teſtatorem, in clauſula *Quia voluit*, in qua illa ad maſculos reſtrinxit ut probavimus in §. *Verùm*, *& longè fortius & ſequentibus*, accedat quod etiam ſi concederetur hujuſmodi Fideicommiſſum dici, mixtum nihil tamen proponitur, quo minus oriri dicatur ex ratione, ex traditis ſuprà, & per *D. Card. de Luc. in d. diſc.* 55. *n.* 11.

Hinc evidenter convincitur non applicari ea, quæ de ordine ſuccedendi, prælativo quoad maſculos in linea maſculina, & ſucceſſivo ſive ſubſidiario, illis deficientibus, quoad deſcendentes à fœminis in prolixis allegationibus cumulata fuerunt, quamvis enim regulariter vera ſit concluſio, quod in quacumque
42 materia indifferenti, diſpoſitio concepta per verba communia, ex verbis quantumvis reſtrictivis ad maſculos exinde prolatis, non coarctatur ad eos cum perpetua, ac totali excluſione fœminarum, ſed tantum temporaliter, quouſque extant maſculi, & in eorum concurſu, ut ſignanter per *Peregr. de Fideicommiſſ. art.* 25. *ſub num.* 47. *& Fuſar. eo tract. quæſt.* 379. *num.* 2. *& 4. verſ. ſaltem in his caſibus Rot. deciſ.* 20. *num.* 7. *par.* 2. *& deciſ.* 126. *num.* 2. *verſ. & deficientibus maſculis par.* 7. *recent.* ac in puncto Fideicommiſſi reſultantis ex prohibitione, per verba communia *Peregr. conſ.* 8. *numer.* 2. *& ſeq. lib.* 5. *Fuſar. quæſt.* 352. *num.* 1. *& num.* 12. *Rot. in dicta Bonorum de Pancaldis* §. *Minus fuit*.

43 Attamen hujuſmodi concluſio præſupponit comprehenſionem, & vocationem fœminarum, & earum poſteritatis, ſaltem per verba communia in Fideicommiſſo, & ſubſtitutione, ut videre licet ex DD. præallegatis, & ex *Rot. deciſ.* 217. *in fine par.* 2. *deciſ.* 133. *par.* 9. *deciſ.* 7. *par.* 10. *recent. Altogr. conſ.* 79. *num.* 58. *& de Luc. diſc.* 35. *num.* 1. ibi *cum poſita comprehenſione de Fideicom.* quod ſanè ſuppoſitum deficit in noſtro caſu, ubi deſcendentes à fœminis, ut vidimus, ſunt dumtaxat poſiti in prohibitione, non autem in diſpoſitione, ſive in Fideicommiſſo, aut veriùs neque, vel comprehenduntur in prohibitione, ſiquidem verba *poſterorum*, *& deſcendentium*, licèt promiſcua, & utriuſque lineæ complexiva, recipiunt (ut abundè probavimus in §. *Ex qua unitate*, *& ſeq. num.* 29. *&* 30.) declarationem, & reſtrictionem ab adjuncta qualitate maſculinitatis eiſdem poſteris, & deſcendentibus in parte cauſativa, & rationali, & longo diſcrimine diſtat vocatio deſcendentium ſimplex, à vocatione qualificata, & differente, ut illa nempe apta ſit comprehendere cognatos, quibus è contra iſta non convenit, ut in punto admonet *Rota in d. deciſ.* 89. *num.* 22. *par.* 6. *rec.*

Quamobrem, cum appareat quo in ſenſu Teſtator 44
illa protulerit, & receperit, non eſt cur tractetur de ſucceſſiva, & ſubſidiaria fœminarum, vel earum deſcendentium ſucceſſione, ad quam non datur locus niſi illis perſonis, quæ reperiuntur vocatæ, ſed earum admiſſio aliqua ratione ad tempus ſuſpenditur, juxtà notata in *l. cum ita* §. *in Fideic. delegat.* 2. & ut conſtanter per tres vices deciſum fuit per *Rot. in Carpentorat. Fideicomm. dec.* 203. 217. *&* 432. *par.* 2. *recent.* quas retulit, & ſequuta fuit eadem Rot. non minori perſeverantia in Fideicommiſſo de Joardis, *dictis deciſ.* 272. 454. *&* 742. *apud Burat.* in quibus terminis utique fortioribus firmatum fuit perpetuò excluſas fuiſſe fœminas agnatas, ex eo ſolùm, quod propter conjecturatam mentem Teſtatoris de maſculis tantùm Teſtator ſenſiſſe videbatur, quod iterum eadem *Rot. firmavit in deciſ.* 462. *numer.* 14. *& ſeq. par.* 14. non obſtantibus dictionibus ſuſpenſivis tantùm, non autem excluſivis, & in *deciſ.* 228. *num.* 5. *& ſeq. par.* 15. quibus non diſſentit *Rot. in dicta deciſ. Bon. Fideicomm. de Pancaldis coram Cerro*, *in deciſ.* 890. *num.* 5. *&* 6. *coram Merlin. in deciſ.* 174. *verſ. Hinc patet apud Carill.* admittens eandem diſtinctionem, *& in dec.* 1083. *num.* 36. *coram Coccin.* ubi pro perpetua excluſione fœminarum ponderat dictionem perpetuitatis appoſitam in vocatione, & ſubſtitutione maſculorum, ſimilem ei, quæ in ſubjecta columna geminata fuit, ibi, *in Familia*, *& poſteritate maſculina perpetuò remanere*, & ibi *illaque ad poſteros ejus mares*, *per directam lineam maſculinam in perpetuum ſucceſſivo ordine pervenire*.

Et hinc pariter evitantur, quinimò conciliantur 45
Seſſe deciſ. 412. *& ſeq. lib.* 1. *cap.* 4. *num.* 33. *Caſanat. conſ.* 57. *num.* 71. & cæteri, quicumque ſunt, in contrarium allegati, aſſerentes, Fideicommiſſum, & ſubſtitutionem favore unius ſpeciei perſonarum, cum expreſſione aliquorum ex eis, non reſtringi ad nominatas, ſed illorum tantummodo prælationem inducere ad terminos *l. cum ita legatur* §. *in Fideicom. ff. de legat.* 2. quia, & ipſi ſupponunt præexiſtentiam vocationis omnium contentorum ſub nominibus communibus, vel Collectivis in oratione perfecta, & ſeparata, præter *Corn. in conſ.* 203. *lib.* 4. quem, ut diximus, reprobatum invenimus à *Peregr. in conſ.* 159. *lib.* 5. *& Cyriac. controv.* 142. *&* 143. *num.* 34.

Præterea Caſanat. loquitur in caſu, quo aderant duæ diſpoſitiones expreſſæ, & totaliter ſeparatæ in diverſis Inſtrumentis, una pro maſculis tantùm, altera pro maſculis, & fœminis, quapropter is conſuluit, ut pro evacuatione diſpoſitionis æqualiter relativæ ad utramque primò admitterentur maſculi, & his extinctis, fœminæ, quod nihil commune habere duximus cum noſtro caſu, in quo ex prædictis, nulla pro fœminis, & earum deſcendentibus diſpoſitio, nullaque relatio habetur, ſed unica tantùm diſpoſitio pro maſculis, eiſque ſolis adaptabilis adeſt.

Et licèt, attentis præmiſſis, excluſio lineæ fœminæ nulla indigeat ulteriori probatione, cum etiam ea dicatur ſatis excluſa, eo ipſo, quod non probatur ſub verbis diſpoſitivis incluſa, hoc enim caſu (inquit *Altogr. conſ.* 79. *num.* 4. *&* 5. *& rurſus numer.* 58. §. *Huic objecto verſ. nam ſicut*) non tam ex Teſtatoris facto, quàm ex non facto colligitur ipſius intentio illam perpetuò excludendi, quam conſultò omiſit.

Nihilominùs fuit tantummodo abundantiùs pon- 46
deratum, quòd neque deſcendentia fœminina venire poſſet ſub nominibus poſterorum, & deſcendentium in ſola prohibitione poſitorum, propter votum conſervandæ agnationis, quod operatur, ut verba quantumvis communia, ſive promiſcua ad utrumque ſexum coarctentur ad ſolos maſculos ex maſculis, ut pluribus relatis docent *Molin. de Primog. c.* 5. *lib.* 2. *num.* 38. *& ſeq. & ibi addentes Rot. in puncto in dicta deciſ.* 129. *num.* 16. *coram Bich. & in recent. dictis deciſ.* 203. *n.* 5. *dec.* 217. *n.* 2. *&* 3. *illius confirmatoria par.* 2. *deciſ.* 126. *par.* 7. *num.* 3. Et ne fœminæ ſub nomine poſterorum comprehendantur, & multò minùs earum deſcendentes, qui non ſunt de agnatione, *Gabr. conſ.* 116. *num.* 4. *& ſeq. lib.* 2. *Molin. ubi ſupra Caſtill. contr. lib.* 3. *cap.* 29. *num.* 6. *ubi quod in hoc nullus diſſentit*, *& cap.* 139. *n.* 3. *lib.* 5.

Source : BIU Cujas

tom. 6. Caren. reſol. 163. num. 42. & 43. Rot. dec. 13. num. 2. par. 2. diverſ. deciſ. 89. num. 17. par. 6. dicta deciſ. 203. num. 5. par. 2. & deciſ. 95. numer. 11. par. 11. deciſ. 398. num. 3. & deciſ. 269. num. 8. & per tot. par. 13. deciſ. 69. à num. 17. & ſeq. par. 17. & coram Burat. deciſ. 742. num. 3. 4. & ſeq. deciſ. 454. numer. 1. deciſ. 151. num. 13. parte 5. 165. num. 7. par. 8. recent. & in deciſ. 536. ſive verius in dicto voto deciſivo *Eminent. Cardinalis Gaſtaldi num. 206. par. 14. recent.*

47 Præſertim quotieſcumque, ut in præſenti caſu, nulla alia diſpoſitionis ratio reddi poteſt, *Molin. dicto cap. 5. num. 38. lib. 3. Peregrin. conſ. 23. num. 8. & conſ. 49. num. 3. lib. 3. Gabr. conſ. 132. num. 38. & 48. Fuſar. dicto conſ. 169. num. 38. Decian. conſ. 55. num. 65. Rot. deciſ. 1. num. 59. par. 10. deciſ. 397. num. 2. ac deciſ. 128. num. 5. & 6. par. 15.* quibus affines ſunt omnes ſupra allegati in §. *Præterea*, ac in terminis firmavit *Rot. deciſ. 170. num. 2. par. 16. Ciarl. contr. cap. 9. num. 57.* ubi quod tunc ratio agnationis cenſetur expreſſa, etiam ſi de ea nulla facta fuerit mentio.

48 Fortius, quia prohibitio, & ratio ſunt in eadem periodo, & oratione, ex *Altogr. conſ. 92. num. 51. lib.* ultra ſuperius ponderata in §. *Ex qua unitate*.

49 Et ſine dubio vocata linea maſculina, tam legitimorum, quàm baſtardorum legitimatorum *Ludoviſ. deciſ. 433. num. 4. Rota coram Arguel. deciſ. 28. à numer. 55. deciſ. 81. num. 1. par. 16.*

50 Votum autem conſervandæ agnationis ſatis aperuit ipſe D. Galeatius Teſtator, explicitè quidem per verba ibi, *voluit bona ipſa in Familia, & poſteritate maſculina ipſius perpetuò remanere Fuſar. quæſt. 499. num. 1.* Familiæ enim, & domus appellatione, agnationem comprehendi, non eſſe amplius dubitandum teſtatur *Ricciard. dicto conſ. 169. num. 40.* & in ſimili firmatum fuit in dicto voto deciſivo *D. Cardin. Gaſtaldi num. 208. & dicta deciſ. 170. numer. 2. par. 16. recent. & penes Giovagn. conſ. 75. num. 87. lib. 1.* ubi quòd nulla eſt differentia, an ratio prohibitionis fuerit prolata favore agnationis, vel Familiæ deſcendentium maſculorum, *Altogr. in puncto in conſ. 92. num. 54. lib. 1.* ubi ex innumeris, probat fœminas excluſas omninò eſſe à Fideicommiſſo ordinato pro conſervatione bonorum in Familia, quod conſilium fuit deciſivum, & redditum pro veritate.

51 Tacitè verò, ſed non minus clarè, propter qualitatem maſculinam in omnibus ſucceſſorum, etiam illegitimorum gradibus ſine interruptione requiſitam in Fideicommiſſo à maſculo ordinato juxtà *Peregr. art. 26. num. 15. Bellon. Jun. conſ. 7. numer. 1. Rot. deciſ. 135. num. 8. 237. numer. 8. & in deciſ. 514. numer. 9. parte 5. recent. dicta deciſ. 129. num. 8. coram Bicch. Altograd. dicto conſ. 92. num. 13. & numer. 59. lib. 1. & conſ. 80. num. 91. & 99.* ubi auctoritate Ro-
52 tæ in pluribus deciſionibus ſubdit, neque tali caſu, fœminas poſt maſculos, & in ſubſidium eſſe admittendas, rurſus *Rot. coram Gregor. deciſ. 464. n. 16. & 18. deciſ. 37. num. 8. par. 8. deciſ. 1. num. 54. deciſ. 142. num. 31. par. 10. deciſ. 95. num. 9. par. 11. deciſ. 415. num. 18. & 19. par. 12.*

53 Non obſtat, quod juxtà hodiernam receptiorem opinionem agnationis affectio, & contemplatio non concludat perpetuam fœminarum excluſionem, ſed temporalem tantum, durante linea maſculina ex *Peregr. conſ. 58. num. 3. vol. 5. & de Fideicomm. art. 25. num. 47. Rot. coram Merlin. 890. par. 2. coram Caril. deciſ. 147. num. 4. & aliis per Rub. ad dec. 523. num. 123. par. 4. tom. 3. recent. Caſtil. de conject. cap. 143. §. unico per tot. & de Luc. de Fideicomm. diſc. 40. num. 2. & ſeq.*

54 Quia præterquam quod contrarium verius eſſe dixerunt, etiam remoto concurſu maſculorum ibidem *Peregrin. dicto conſ. 58. num. 6. & 8. Merlin. num. 3. & Caril. numer. 11. §. Hinc patet*, & pluries alios allegans *Capon. dicta diſcept. 164. à num. 10. 21. 24. & ſequent. Rota dictis deciſ. 203. 217. 432. par. 2. & apud Burat. deciſ. 272. 454. & 772. deciſ. 89. n. 19. & 20. par. 6. recent.* quoties conſervatio Familiæ, prout in iſto caſu deprehenditur perpetuò reſtricta ad maſculos, & nulla mentio, vel vocatio fœminarum facta fuit in Teſtamento, eadem *Rot. dec. 133. à num. 21. par. 9. recent. & num. 28.* idemque conſentit *Eminent. de Luca ubi ſupra num. 12. & 15.* non reſiſtentibus *Rubeo ad dictam deciſ. 523. Merlin. dec. 864. & Caril. dicta deciſ. 147.* in objecto allegatis, qui in terminis Fideicommiſſi agnatitii abſque adjectione maſculinæ qualitatis eatenus concludunt pro admiſſione fœmineæ agnatæ, maribus extinctis, quatenus ipſa, donec vivit, dicitur conſervare agnationem, quod non procedit in deſcendentibus ab ea, minuſque obſtante Caſtillo, qui loquitur de Primogenitura Hiſpanorum, in quibus ob eorum naturam, & legalem perpetuitatem inquit, & centies repetit, & ſignanter in fine, vigere inconcuſſam regulam, quod ſemel excluſus non remanet perpetuò excluſus, cum ſecus firmaverit, ut diximus, de aliis Fideicommiſſis *in dicto cap. 29. lib. 3. & cap. 129. lib. 5. tom. 6.*

Adhuc conſideratum fuit, quod dubium intraret, 55
ubi fœminæ ſub nomine communi eſſent comprehenſæ, non tantum poſitæ in prohibitione ab illa dependente, ut latius ſuprà deduximus, & in puncto advertit *Caren. reſol. 237. num. 10.* & poſt eum *Capon. dicta diſcept. 164. nom. 24.*

Quapropter ceſſat ex his oppoſita conjectura ve- 56
riſimilis mentis Teſtatoris deducta ex illius naturali affectione erga proprios deſcendentes, authoritate *Tex. in l. cum Avus ff. de condition. & demonſtrat.* quam in qualibet ultimarum voluntatum diſpoſitione ſibi locum vendicare firmant DD. apud *Gabr. conſ. 90. lib. 1. & Rot. deciſ. 84. num. 8. par. 10. rec.* & alii paſſim, addito quod hujuſmodi præſumptio 57
militat, quando Teſtator nullum de Filiis ſermonem habuit. *Bart. in dicta l. cum Avus num. 4. Spad. conſ. 252. lib. 3. Altogr. conſ. 6. num. 13. 14. & 15. De Luc. de Fideicommiſſis diſcur. 147. num. 8.* illa enim, ſicut cæteræ omnes corruit, ubi veritas in contrarium emicat *Rot. deciſ. 527. num. 17. par. 14. rec.*

Neque magis urget abſurdum eſſe præferri deſcen- 58
tibus extraneum, habentem cauſam ab ultimo maſculo, in quo finivit Fideicommiſſum, quia objecto ſatisfacit *Rot. deciſ. 432. numer. 7. par. 2. recent.* ubi ait, quod ſublato Fideicommiſſi vinculo, ſucceſſio extranei procedit ex diſpoſitione Juris, vel ultimi gravati, non etiam Teſtatoris, quam ſequitur *Eminent. de Luc. diſc. 28. num. 13.* ubi admonet, officium judicis eſſe teſtamentum interpretandi, non novum condendi.

Prout neque nos tandem movit, omiſſis levioribus, 59
ſeria ponderatio DD. informantium ſuper efficacia clauſulæ *omni meliori modo &c.* appoſitæ in Teſtamento Galeatii, quia *poſthabitis* ex induſtria cæteris reſponſionibus, illa placuit, tunc demum hujuſmodi clauſulam operari, ubi diſpoſitio, vel actus nullo poſſet pacto ſubſiſtere, *Rot. d. deciſ. 300. num. 29. par. 1. rec.* repetita apud *Peregr. dec. 134. n. 23. ex Menoch. præſumpt. 76. numer. 82. in tract. de præſumpt. lib. 4.*

Jo: Baptiſta Caliſſanus J. C.
Jo: Dominicus de Caſaregis J. C.

ARGUMENTUM.

AN primi legati ademptio fit, quando eadem res iiſdem perſonis denuò legatur, etiam in eodem teſtamento, vel diverſis perſonis cum mutatione conditionum, vel onerum, ſeu perſonarum in primo legato appoſitarum.

Fideicommiſſum reciprocum linearum numquam extenditur ultrà perſonas in ſubſtitutione comprehenſas.

Clauſula, ut ſupra poſita in fine vocationis refert ſolum modum activum ſuccedendi, ſecus ſubſtitutiones, aliaque onera, & conditiones.

SUMMARIUM.

1 FActi ſpecies.
2 *Ademptio legati dari poteſt in eodem teſtamento.*

3 Le-

Source : BIU Cujas

3 *Legatum factum alicui cum onere reſtitutionis dicitur ademptum, ſi idem legatum translatum fuit ſimpliciter in eamdem perſonam.*

4 *Secus, ſi in diverſam perſonam translatum fuerit legatum, vel in eamdem perſonam, ſed diverſam rem, vel in eamdem perſonam, ac rem, ſed adjuncta alia re, vel perſona.*

5 *Legatum translatum in eamdem, vel diverſam perſonam cum novis oneribus præſumitur ſemper Teſtatorem à primis receſſiſſe.*

6 *Clauſula* item modo prædicto jure prælegati *repetit omnes qualitates expreſſas in aliis prælegatis.*

7 *Clauſula* item omni meliori modo *præciſam mentem aliter diſponendi importat.*

8 *Et habet vim clauſulæ* pleno jure.

9 *Clauſula* pleno jure *omnimodam translationem dominii ſignificat.*

10 *Clauſula* omnia ſingula jura, actiones, & rationes in proprietate &c. *docet plenum, ac abſolutum dominium translatum fuiſſe.*

11 *Proprietas nominatur, quando res fit tua.*

12 *Ex novo, ac diverſo diſponendi ſtylo diverſa mens arguitur.*

13 *Subſtitutio facta ad ſuperviventes, vel exiſtentes, non extenditur ultrà illos.*

14 *Subſtitutio facta inter certas perſonas, ac expreſſas non poteſt umquam trahi ad alias.*

15 *Nec reciproca linearum inducitur, niſi vis verborum illam neceſſariò referat.*

16 *Si Teſtator, quando voluit ſubſtitutionem, illam expreſſit, ſi eam in alio caſu non expreſſit, noluiſſe tunc illam cenſendum eſt.*

17 *Dictio* eorum trium *eſt perſonaliſſima ad tres perſonas expreſſas.*

18 *Dictio* tantum *excludit omnes alias perſonas præter ſpecializatas.*

19 *Dictio* ut ſuprà modis, & formis prædictis *ſunt relativa qualitatum præcedentium diſpoſitioni.*

20 *Dictio* ut ſupra &c. *eſt relativa ſolum illius qualitatis, cui immediatè adhæret, & num.* 21.

22 *Præſertim quando fideicommiſſum induceretur.*

23 *Quando verba poſſunt duplicem effectum parere, contra multiplicitatem fideicommiſſi ille accipiendus eſt.*

24 *Dictio* ut ſupra, *ac aliæ relativæ ad diſpoſitionem, ſeu vocationem præcedentem referunt ſolum modum activum ſuccedendi, ſecus ſubſtitutiones, conditiones, aliaque onera.*

RESOLUTIO X.

Januenſ. ſive Intimilienſ. Fideicommiſſi.

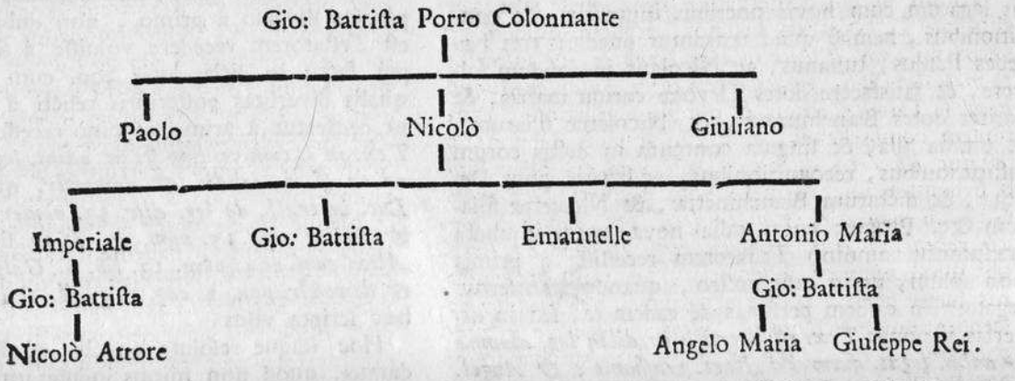

1 QUatenus ſupponere deberemus inſtitutum fuiſſe perpetuum fideicommiſſum locorum tercentorum in Comperis S. Georgii à D. Jo: Baptiſta Porro ſeniore, in prima parte ejus teſtamenti, ad favorem ſuorum filiorum, ſcilicet Pauli, Juliani, & Nicolai, ac etiam ad favorem illorum deſcendentium, attamen potuerit dictus D. Nicolaus ſenior liberè diſponere de omnibus dictis locis, & eorum multiplicis, in quos voluerit, quia dictum ſuppoſitum fideicommiſſum in ſecunda parte ejuſdem teſtamenti ademptum fuerit, & translatum in ſimplex
2 legatum per ipſummet Teſtatorem, quam ademptionem dari poſſe in eodem teſtamento probat apertè *tex. in §. unic. Inſtit. de adempt. legat. & in l. ſi tibi* 28. *ff. de adim. leg.* vel ſaltem potuerit diſponere liberè de duobus tertiis partibus dictorum locorum tercentorum dicto Nicolao obventis per prædecedentiam aliorum fratrum, ſcilicet Pauli, & Juliani abſque liberis vigore ſubſtitutionis reciprocæ inter eos factæ à D. Teſtatore.

Et ut melius, clariuſque procedamus, Teſtamentum hìc referam in illis dumtaxat partibus, quas ad propoſitum noſtrum facere arbitratus fui. Nam in hujuſmodi ferè materiebus reſolutio à verbis Teſtatoris procedit.

Inſtituta ergo perpetua columna dictorum locorum tercentorum in Comperis S. Georgii ſub modis, & formis, de quibus in teſtamento, ad illam vocavit Teſtator ſuos hæredes infraſcriptos, ſcilicet Julianum, Paulum, & Nicolaum, & eorum ſucceſ„ ſores hiſce verbis poſſint hæredes infraſcripti dicti „ Teſtatoris, & ſucceſſores pro rata capere, & de„ ſcribi facere.

Inferiori tamen parte ejuſdem Teſtamenti idem Teſtator poſt multa prælegata facta dictis ſuis hæredibus, & filiis iterum diſpoſuit in hæc.

„ Item modo prædicto Jure prælegati, ut ſuprà, „ & omni meliori modo prælegavit dictus Teſtator

dictis Paulo, Juliano, & Nicolao filiis ſuis præ- " nominatis omnia, & ſingula Jura, actiones, ac " rationes prædictorum locorum 300. ponendorum " in Comperis S. Georgii, ut ſupra fit mentio, ad " multiplicum modo, & formis prædeſcriptis, tam in " proprietate, quàm in proventibus, & multiplicis. "

Poſt hæc omnia ſubſtitutionem reciprocam inter primos hæredes fecit hoc pacto.

Et ſi dictus Paulus, Julianus, & Nicolaus de- " cederent, ſeu aliquis eorum decederet ſine liberis " legitimis à ſe natis, quod tunc, & eo caſu al- " ter, ſeu alii eorum ſuperviventes eorum trium " tantum ſuccedat, ſeu ſuccedant in dictis juribus, " ut ſuprà dictorum locorum, & multiplicorum mo- " dis, & formis prædeſcriptis. "

His omnibus benè ponderatis venio ad primum punctum ademptionis Fideicommiſſi, quæ ſatis patet ex præhabitis verbis teſtamenti, ibi.

Item modo prædicto Jure prælegati, ut ſuprà " prælegavit dictus Teſtator dicto Paulo, Juliano, " & Nicolao, omnia, & ſingula jura, actiones, " & rationes dictorum locorum 300. "

Nam quando Teſtator ſimpliciter eamdem rem 3 denuò legat eidem perſonæ, ſeu perſonis, quibus jam ſupra eam legavit, cum aliquo onere, videlicet reſtituendi alteri, tunc illud primum legatum dicitur ademptum, & translatum in ſecundum ſimpliciter, ſine replicatione oneris, vel conditionis in prima diſpoſitione appoſitæ. *Tex. eſt apertus in leg. ſi tibi* 28. *ff. de adimend. vel transf. legat.* ibi, *ſi tibi certam rem legavero, & rogavero te, ut eam Titio reſtitueres, deindè eamdem rem tibi fideicommiſero, nec erogavero te, ut alii eam præſtares, quæritur, an in tua poteſtate ſit ex cauſa fideicommiſſi eligere, ut fideicommiſſum non præſtes, & magis poſteriorem ſcripturam teſtamenti placuit ſervari*, ibique *gloſſ. cum contex. & l. alumna* 30. *eod. Bart. in dicta leg. ſi tibi*, quem ſequitur *Mantic. de conjectur.*

Source : BIU Cujas

ultim. volunt. lib. 12. *titul.* 3. *numer.* 3. *& in leg. Cajo in princ. ff. de alim. & cibar. legat. Ruin. controv.* 53. *numer.* 7. *lib.* 2. *& conſ.* 38. *lib.* 5. *numer.* 16. *Cæphal. conſ.* 67. *num.* 1. *lib.* 1. *Camarel. de legat. cap.* 1. *lib.* 4. *tertia cauſa quæſt.* 4. *num.* 2. *fol.* 478. *Galganet. de condit. & demonſtr. par.* 2. *cap.* 1. *quæſt.* 104. *n.* 5. quam concluſionem agnovit etiam *D. Emin. de Luc. diſc.* 4 127. *numer.* 11. *de fideicommiſſ.* ſecus verò dicendum eſſet, ſi non in eamdem perſonam, ſed diverſam translatum fuerit legatum, vel in eamdem perſonam, ſed diverſam rem, vel in eamdem rem, ac perſonam, ſed cum adjuncta alia re, vel perſona, quia tunc comprehenderetur ratio, ac finis Teſtatoris diverſus ab auferendis primis conditionibus, ac oneribus, dum per aliam prorsùs occaſionem ſecundum legatum renovatum fuiſſet, ita tradiderunt *Ruin. conſ.* 53. *num.* 8. *lib.* 2. *Corn. conſ.* 105. *num.* 15. *lib.* 2. *Dec. conſ.* 190. *num.* 8. *Natt. conſ.* 476. *num.* 14. *Manſ. conſult.* 282. *num.* 29. *Peregrin. conſ.* 69. *num.* 10. *volum.* 3. *Bellon. Jun. conſ.* 15. *num.* 30. *Mantic. de conjectur. ultim. volunt. lib.* 10. *tit.* 6. *num.* 31. *Fuſar. conſ.* 114. *à num.* 1. *De Luc. diſc.* 127. *de fideicomm. num.* 10. *&* 11. *Hunn. in ſua Encicloped. Jur. univerſ. par.* 4. *tit.* 25. *de legat. cap.* 4. *num.* 73.

Concludendum igitur eſt in noſtra hypotheſi, quod cum Dom. Jo: Baptiſta fideicommittens ſimpliciter dicta loca tercentum denuo legaverit eiſdem ſuis filiis nomine proprio vocatis voluit tollere onus reſtituendi illa ſuis deſcendentibus.

Præcipuèque, cum in noſtro caſu translatum fuerit legatum cum novis oneribus injunctis, & conditionibus, nempè quod teneantur prædicti tres hæredes Paulus, Julianus, ac Nicolaus in ſolidum ſolvere, & ſatisfacere dotes Devotæ eorum matris, & pariter dotes Blanchinettæ, & Nicolettæ filiarum, & omnia alia, & ſingula contenta in dictis eorum inſtitutionibus, recognitionibus, ac legatis ipſius Devotæ, & dictarum Blanchinettæ, & Nicolettæ filia- 5 rum &c. Propter enim talia nova onera injuncta præſumitur omninò Teſtatorem receſſiſſe à primis non ſolùm, ut in caſu noſtro, quando transfertur legatum in eaſdem perſonas de eadem re, ſed in diverſas perſonas *Tex. eſt literalis in dicta leg. alumnæ de adim. legat. quem ibi Bart. reaſſumit, & Angel. conſ.* 294. *num.* 6. *& in fin. Caſtrenſ. in conſ.* 140. *col.* 1. *& conſ.* 326. *num.* 2. *lib.* 1. *Alex. conſ.* 66. *num.* 4. *lib.* 3. *Dec. conſ.* 190. *num.* 6. *verſ. tertio loco. Ruin. conſ.* 53. *num.* 7. *lib.* 2. *& in conſ.* 38. *num.* 16. *lib.* 5. *Cæphal. conſ.* 67. *numer.* 13. *&* 23. *lib.* 1. *Mantic. de conject. ultim. nolunt. lib.* 12. *tit.* 3. *verſ. tertio debet reſtringi Galganet. de demonſtr. & condition. par.* 2. *cap.* 1. *quæſt.* 104. *num.* 3.

Addendum ulterius quod ad hæc convalidanda multæ concurrunt qualitates, & circumſtantiæ, ſi 6 benè perpendantur verba dicti prælegati, & præcipuè dictio, *item modo prædicto jure prælegati*, quæ repetit per regularem traditionem de ſui natura omnes qualitates ſuperius expreſſas in omnibus aliis prælegatis domorum, petiorum terræ, & mulæ, ad quæ fit relatio *Cyriac. controv.* 69. *num.* 38. *deciſ.* 15. *numer.* 25. *poſt Torr. de Majorat. & in quæſt.* 23. *n.* 20. *par.* 2. *Rot. coram Dunozet. Junior. deciſ.* 715. *num.* 1. *deciſ.* 354. *num.* 28. *Gratian. in puncto cap.* 621. *num.* 28. *& ſeq.* Et ſicut illa ſolum jure prælegati ſimpliciter abſque ullo Fideicommiſſi vinculo relicta fuere, ita etiam hæc loca tercentum diſpoſita cenſentur.

Et fortiùs in noſtra ſpecie perſtringit argumentum cui cedere adſtringimur, dum prædictum legatum dictorum locorum diſpoſitum fuerit immediatè poſt aliud prælegatum mulæ, quod abſonum eſt dicere pati poſſe perpetui Fideicommiſſi onus, tantumque abfuit in hac ſecunda diſpoſitione prædicti prælegati mens Teſtatoris à creatione Fideicommiſſi, ſive ab illius confirmatione, quod verbis clariſſimis ſe explicare voluit, unde cum eſſemus in claris nullis indigemus argumentis, & conjecturis *Honded. conſ.* 78. 7 *num.* 40. *lib.* 1. & ſatis enixam illius voluntatem demonſtrant primo verba *item omni meliori modo*, quæ præciſam mentem aliter diſponendi important, & vim habent, ac ſi teſtator dixiſſet non obſtantibus quibuſcumque in contrarium ordinatis, ut benè conſiderant more ſuo *Bald. conſ.* 226. *lib.* 1. *Cyriac. controv.* 205. *numer.* 113. *&* 114. Etiamque habet hæc 8 clauſula vim, & robur clauſulæ pleno jure *Barboſ. clauſ.* 95. *num.* 2. quæ omnimodam translationem Do- 9 minii etiam ad effectum diſponendi importat, ut ſenſit *Rot. deciſ.* 306. *numer.* 7. *par.* 14. *rec. Dec. conſ.* 498. *num.* 8.

Item ex clauſula prægnantiſſima *prælegavit omnia* 10 *& ſingula Jura, actiones, & rationes dictorum locorum tercentorum ponendorum in Comperis D. Georgii, tam in proprietate, quàm in proventibus, & multiplicis*, quæ docent plenum, abſolutumque Dominium, & non revocabile translatum fuiſſe in dictos filios, cum quo poſſumus liberè diſponere de re ad mentem *Rotæ deciſ.* 52. *par.* 6. *num.* 11. *recent. Socin. Sen. conſ.* 53. *num.* 14. *lib. pr. Scopp. ad deciſ. Gratian. obſervat.* 239. *num.* 5. *Cirocch. diſcept.* 66. *num.* 9. *&* 73. *Gratian. cap.* 848. *num.* 4. *& cap.* 46. *num.* 12. & fideicommiſſum excludunt, argumento *Rotæ deciſ.* 474. *num.* 4. 5. 6. *par.* 18. *tom.* 2. *recent.* Nam verbum *in proprietate* idem eſt, ac ſi teſtator 11 dixiſſet lego Dominium verum, ac quando res propriè fit ad effectum liberè diſponendi ſua, tunc proprietas nominatur *l.* 1. §. *hujus autem uti poſſidetis* §. *retinendæ* 3. *Inſtit. Interd. & ibi Myſinger. in verbo proprietas num.* 4. *Gratian. dicto cap.* 838. *num.* 5. Igitur repugnat hæc clauſula fideicommiſſo, in quo gravatus verè non acquirit proprietatem ad effectum liberè diſponendi tanquam de re propria, ut in ſimili facit *Cyroc. diſcept.* 66. *n.* 74. Imò ex hoc no- 12 vo relinquendi modo, tam abſoluto, ac libero, & prorſus diverſo à primo, non dubitandum amplius eſt Teſtatorem recedere voluiſſe à fideicommiſſo ſuprà facto in dictis locis 300. cum ſufficiat qualiſqualis diverſitas poſterioris relicti à primo ad hoc, ut cenſeatur à primo omninò receſſum à diſponente *Tex. in l. cum centum ff. de adim. leg. & l. cum non ad ea ff. de condit. & demonſtr.* quos expendit *De Luc. in tract. de leg. diſc.* 53. *numer.* 6. §. *eò magis, & Bellon. conſ.* 15. *num.* 16. & in ſimili ratiocinatur *Alex. conſ.* 204. *num.* 13. *lib.* 6. *Galganet. de condit. & demonſtr. par.* 2. *cap.* 1. *quæſt.* 104. *numer.* 6. poſt hæc ſcripta viſus.

Hoc itaque reſoluto puncto ad ſecundum procedamus, quod non minus indubitatum eſt primo, & illud eſt, quod licet extaret fideicommiſſum prædictum ad favorem dictorum hæredum, videlicet Pauli, Juliani, & Nicolai, & eorum ſucceſſorum, neque dici poſſet ademptum in ſimplex legatum, ut probavi nìox ſuprà, attamen dici numquam poſſet gravatus D. Nicolaus illud integrè reſtituere ſuis deſcendentibus, nempè in portionibus ſibi etiam obventis per prædecentiam aliorum duorum fratrum ſine filiis in vim ſubſtitutionis reciprocæ factæ ab eodem Teſtatore, quæ prætenditur trahi quoque de linea ad lineam.

Dubium prorsùs non invenitur, quin teſtator feciſſet ſolum ſubſtitutionem inter primos tres hæredes reciprocam, & non inter alios deſcendentes ab eiſdem verba ſunt clara, quæ repetenda cenſeo, ibi, quod ſi dictus Paulus, Julianus, & Nicolaus de- " cederent, ſeu aliquis eorum decederet ſine liberis " legitimis à ſe natis, quod tunc, & eo caſu al- " ter, ſeu alii eorum ſuperviventes tantum ſucce- " dant, ſeu ſuccedat in dictis juribus, ut ſupra di- " ctorum locorum, & multiplicorum modis, & " formis prædictis; Ideoque cum hic teſtator ſubſti- 13 tuat ſolum reciprocè ſuperviventes eorum trium, non poteſt aliquo modo extendi dicta ſubſtitutio ad alias perſonas, ſcilicet deſcendentes illorum ſuperviventium, ut in his ferè paſſibus conſuluit *Peregrin. conſ.* 30. *num.* 6. *par.* 3. *& conſ.* 33. *eod. lib. numer.* 16. 17. 18. 19. *& conſ.* 47. *numer.* 15. *lib. pr. & conſ.* 150. *numer.* 14. *&* 152. *numer.* 19. *lib.* 5. *Nuperrimè Eruditiſſimus D. Rocc. Epiſc. Iſclan. diſput. ſelect. cap.* 17. *n.* 2. *Bardellon. conſ.* 106. *n.* 34. 35. 36. *&* 37. & ſic ſubſtitutio facta inter certas perſonas, 14 ac expreſſas, non poteſt umquam argui, & trahi ad alias *l. ſi unus* §. *antè omnia ff. de pact. Peregr. de fideicomm. art.* 3. *num.* 90. *& d. conſ.* 30. *num.* 4. *lib.* 3. *Dec. conſ.* 218. *numer.* 12. Nec reciprocum linea- 15 rum inducitur, niſi vis verborum illud neceſsariò referat, *Peregrin. dicto conſ.* 47. *num.* 7. *& conſ.* 30.

num.

Source : BIU Cujas

num. 1. 2. 3. & quando ejus probatio non eſſet certa, ſed dubia prodeſſe ullo modo non poſſet, *Cephal. conſ.* 430. quem ſequitur *Fuſar. conſ.* 17. *num.* 4.

16 Magiſque hæc omnia habent locum in caſu noſtro, quia quando Teſtator voluit ſubſtitutionem deſcendentium illam expreſsè, & clarè protulit ſub verbis pluriès ab eo repetitis *eorum ſucceſſores*, & ſic, ſi voluiſſet illam, hìc etiam facere de una linea ad aliam pariter expreſſiſſet, ſi ergo non expreſſerit, dicendum eſt eam noluiſſe inſtituere *Argum. leg. unic.* §. *ſin autem ad deficientis Cod. de caduc. tollend.* quo communiter utuntur DD. inter quos *Fuſar. in quæſt.* 472. *numer.* 30. *de ſubſtitution. Ludoviſ. deciſ.* 514. *numer.* 17. *Caſtil. quotid. par.* 2. *cap.* 4. *num.* 102. *Gratian. diſcept. cap.* 930. *numer.* 31. *Cyriac. controv.* 8. *numer.* 45. *& controver.* 142. *numer.* 5. & in terminis noſtris proprioribus, quando Teſtator voluerit apponere plures gradus, & ſubſtitutiones in ſua diſpoſitione, & in alia non potuit, certum eſt, quod noluerit *De Luc. de lin. leg. artic.* 13. *num.* 13. *& artic.* 15. *num.* 29. *par.* 1.

17 In quorum confirmationem ponderantur verba diſpoſitionis, nempè ly *eorum trium*, quæ dictiones reſtringunt ſubſtitutionem ſolum ad perſonas Nicolai, Juliani, & Pauli, & faciunt diſpoſitionem eſſe perſonaliſſimam, & limitatam ad dictas tres perſonas *Cavalc. deciſ.* 81. *num.* 15. 26. 28. *par.* 3. *Menoch. conſ.* 532. *num.* 8. *& ſeq. Decian. conſ.* 2. *numer.* 70. *lib.* 2. *Petr. de fideicomm. quæſt.* 5. *num.* 96. *Peregrin. dicto conſ.* 47. *num.* 12. *lib.* 1. *Honded. conſ.* 51. *num.* 6. *par.* 2. *Bardellon. conſ.* 106. *numer.* 34. 35. 36. Et ſic conſuluerunt quatuor inſignes advocati in una allegatione inſerta apud *Eminent. Card. de Luc. in tract. de offic. venal. vacabil. in celeberrima Roman. Pretii offic. ſub num.* 19. *fol. mihi* 344. ad quam allegant *Seraphin. deciſ.* 189. *num.* 1. *Ubald. deciſ.* 156. *num.* 4. *Coccin. deciſ.* 1125. *num.* 4. *&* 5. *& alios.*

18 Secundò, per dictionem *tantum*, quæ ſolum ex ſe ad perſonas expreſſas Nicolai, Pauli, & Juliani reſtringit diſpoſitionem, & omnes alios excludit *Rot. deciſ.* 113. *numer.* 9. *& deciſ.* 431. *numer.* 6. *par.* 5. *tomo* 2. *Surd. deciſ.* 291. *& Rot. deciſ.* 391. *par.* 14. *rec. & deciſ.* 472. *num.* 7. *par.* 5. *tom.* 2.

Neque obſtant dictiones *prout ſupra modis, & formis prædictis*, quæ leguntur in fine prædicti novi prælegati, & dictæ reciprocæ ſubſtitutionis, cujus natura eſt repetendi res ſuperius expreſſas cum omnibus ſuis qualitatibus, per quam cenſeatur etiam repetita conditio, ſeu gravamen reſtituendi dicta loca tercentum ſuis deſcendentibus *Altograd. conſ.* 58. *num.* 44. *& ſeqq. lib.* 1. *Cyriac. controv.* 69. *num.* 38. *Rot. deciſ.* 375. *num* 18. *& 25. par.* 17. *recent. & Rot. apud De Luc. in tract. de offic. ven. vacab. in Roman. Pretii offic. num.* 4. *fol. mihi* 391. & deſignant omnimodam identitatem *Rot. coram Coccin. deciſ.* 1591. *num.* 30. 31. *coram Dunoz. Jun. deciſ.* 705. *numer. pr. & deciſ.* 555. *numer.* 6. *par.* 2. *recent. & deciſ.* 354. *numer.* 28. *par.* 11. *& deciſ.* 377. *num.* 18. *&* 25. *par.* 17. *Saminiat. reſponſ. inſertum in dicta Roman. Pretii offic. num.* 16. *penes dictum De Luc. de offic. venal. & vacabil. fol.* 250.

19

20 Quia reſpondetur, quod hæ dictiones non referunt modum ſuccedendi, ſed dumtaxat jura, & formam, ſeu modum multiplicorum ordinatum, quibus illæ immediatè adhærent, & non aliud, ut ex ſenſu diſpoſitionum patet, ibi *ad multiplicum modo, & formis prædictis*, ut in ſimili caſu ratiocinata pluries fuit *Rot. Rom. deciſ.* 581. *num.* 11. 12. 13. *par.* 5. *tom.* 2. *rec. & deciſ.* 81. *num.* 7. *par.* 17. *& deciſ.* 166. *num.* 4. 5. 6. *par.* 18. *& deciſ.* 158. *num.* 12. *par.* 5. *tom. pr. Burat. deciſ.* 129. *num.* 4. *Ger. Spin. conſ.* 13. *n.* 24. *& ſeqq. & ſupra in reſol.* 9. *num.* 20. & ſic ſolam illam qualitatem ad quam refertur *Paſſerin. problem.* 4. *num.* 227. 228. *&* 230. *Rot. deciſ.* 225. *numer.* 14. *poſt tract. de Torr. de pact. futur. ſucceſſ. & Spin. d. loco*, & ferè in individuo facit *Rot. in Cremonenſ. hæredit.* 21. *Julii* 1686. *coram Bon. Mem. Benincaſa impreſſa apud Manſ. conſult.* 605. *num.* 8. *par.* 7. *ac D. Jo. Torr.* in quadam ſua allegatione, quæ eſt *conſult.* 392. *penes Palm. Nep. tom.* 3. *num.* 41. poſt hæc ſcripta viſa volanti folio typis edita in §. *neque ad eamdem, &* §.

21 *ſeq. fol.* 14. ſuper columna q. M. Nicolai Pinelli pro M. Martia de Franchis ad dotale ſuffragium aſpirante, ubi ſtante hac dictione, *ut ſupra percipere poſſit* eam referendam eſſe dixit ſolum ad perceptionem fructuum, videlicet ad quantitatem eorum, non verò ad alias qualitates, ſeu modos aliter ſuccedendi, & ſatis eſt, quod habeat ſuum effectum in una qualitate ne videatur ſuperflua *Rot. in dicta dec.* 581. *n.* 11. *& 12. par.* 5. præſertim hæc procedere debent quando fideicommiſſum induceretur, quia hoc eſt de materia odioſa *l. coheredi* §. *cum filiæ ff. de vulgar. Menoch. conſ.* 81. *num.* 29. & ſemper pro non exiſtentia fideicommiſſi judicandum eſſe dixit *Bar. deciſ. Bonon.* 1. *num.* 1. *& deciſ.* 122. *num.* 14. *& ſeq. Gabriel. conſ.* 95. *num.* 17. *lib.* 2. *Rota in antiqu. deciſ.* 864. *Raudenſ. deciſ.* 32. *num.* 325. Item ſi diſpoſitionis verba poſſunt 23 parere duplicem effectum, ſolum ille contrà multiplicitatem fideicommiſſi attendendus eſt *l. cum Pater* §. *ultim. ff. de leg.* 3. *& Rot. coram Seraph. dec.* 1023. & quando poteſt eſſe dubia interpretatio ſemper ad excluſionem fideicommiſſi accipienda eſt *Honded. conſ.* 78. *num.* 12. *lib.* 1.

Reſpondetur ſecundo, quia illa dictio *prout ſuprà* 24 ſi caderet ſupra verbum *ſuccedat*, ſeu *ſuccedant*, & illud qualificaret, ſolum importaret activum modum ſuccedendi illorum trium hæredum, videlicet eum modum, & ordinem, quo ſupra ſunt activè vocati, nec umquam referre poſſet ſucceſſionem paſſivam eorum trium, ſcilicet gravamen reſtituendi Fideicommiſſum ſuis deſcendentibus aliaſque conditiones, ſubſtitutiones, & perſonas, ut punctualiter tradidit *Rot. deciſ.* 172. *num.* 2. *par.* 14. *recent. & deciſ.* 158. *par.* 5. *tom.* 1. *& deciſ.* 513. *num.* 28. *par.* 5. *tom.* 2. *Paſſerin. problem.* 4. *num.* 139. *&* 232. *Carena reſol.* 163. *n.* 40. 41. *Rot. deciſ.* 30. *num.* 16. *par.* 14. *& Surd. dec.* 269. *num.* 19. *Octobon. deciſ.* 252. *num.* 13. 14. & per ea, quæ firmavi ſupra in meo *tract. de ſucceſſ. ab inteſt.* §. *.....num.... & in reſolut.* 9. *num. fin.*

Ex quibus igitur ſtabiliendum procul dubio eſt, quod nullo modo gravatus dici poteſt dictus D. Nicolaus, & liberè potuit diſponere de dictis locis tercentum, & eorum multiplicis, vel ſaltem in illis portionibus obventis per prædecedentiam Pauli, & Juliani ejus fratrum ſine liberis *Caſtald. conſult.* 154. *num.* 2. *Card. de Luc. de fideicomm. diſc.* 32. *per tot.* Et ita, &c. Salvo &c.

ARGUMENTUM.

AN per prohibitionem alienandi à Teſtatore ordinatam inducatur fideicommiſſum in caſum mortis, & quando illa ſtet famulativè, ac conſequutivè, & quid operetur etiam cum clauſulis perpetuitatis.

SUMMARIUM.

1 *Facti ſeries.*

2 *Prohibitio alienandi facta pluribus vocatis, & eorum deſcendentibus operari ſolum poteſt fideicommiſſum reſpectu deſcendentium cujuslibet lineæ, & numquam reciprocum linearum.*

3 *Verba* & caſu quo, *ad caſum expreſſum reſtringunt diſpoſitionem.*

4 *Subſtitutio facta in caſu alienationis cenſetur facta ad veſtiendam prohibitionem nudam.*

5 *Prohibitio expreſſa per actum venditionis numquam eſt apta ad inducendum fideicommiſſum in caſu mortis, & num.* 8.

6 *A diſpoſitione conditionali non poteſt inferri ad puram diſpoſitivam.*

7 *Verbum univerſale* alienarentur *debet reſtringi ad actum venditionis tantum expreſſum.*

9 *Prohibitio alienationis regulatur ſemper ſecundum ſubſtitutiones præcedentes, & perſonas in eis expreſſas, aliaſque non comprehendit.*

10 *Præcipuè quando prohibitio facta fuit cum verbis relativis ad præcedentem diſpoſitionem, ac perſonas.*

11 *Prohibitio reſtricta ad perſonas in ſubſtitutione vocatas eſt perſonaliſſima, & ultra illas non extenditur.*

12 *Prohibitio alienationis conſequutivè appoſita,*

Source : BIU Cujas

& non per ſeparatam orationem non poteſt extendere fideicommiſſum ultra caſum, & perſonas in ſubſtitutione comprehenſas.

13 *Licet per ſeparatam orationem ſit appoſita prohibitio alienationis, dummodo conſtet ex mente Teſtatoris eam ſtare conſequutivè.*

14 *Quæ concluſio procedit quantumvis adeſſent particulæ perpetuitatis.*

RESOLUTIO XI.

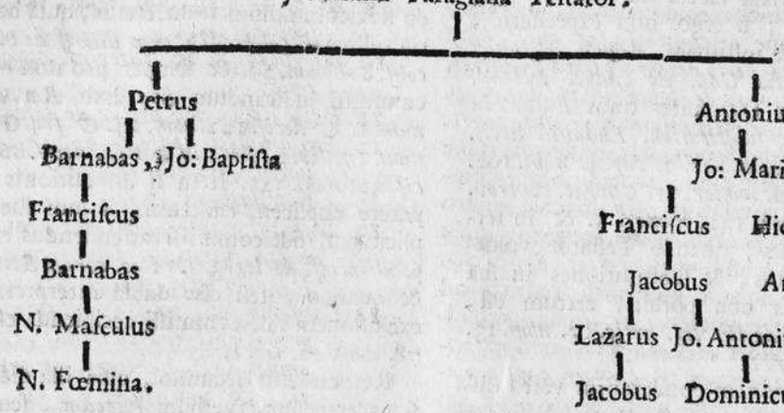

OMiſsa immiſſionis nullitate (quæ inſanabilis eſt propter defectum actuum, & præſertim citationum, quæ erant neceſſariæ) obtentæ, ac exequutæ à Dominico, & Jacobo patruelibus in bonis ultimi deſcendentis maſculi ex linea Petri Senioris ſine filiis maſculis decedentis.

1 Principaliter videndum eſt, utrum fideicommiſſum perpetuum cum reciproca lineali ab Jo: Maria Teſtatore, ac prædictorum omnium deſcendentium communi ſtipite creatum fuerit, ac tale fuiſſe, & eſſe contendunt prædicti Jacobus, & Dominicus ad effectum ſe ſe manutenendi in poſſeſſione, & excludendi Dom. Bonaventuram Scottum ſororium meum amatiſſimum creditorem de relevanti ſumma, tam Barnabæ, ac Franciſci ejus filii ex linea Petri Senioris, quàm Lazari, & Jo: Antonii fratrum ex altera linea Antonii Senioris.

Ad favorem enim dicti D. Bonaventuræ jura deducens dicebam non ſolùm locum non habere linealem reciprocam in caſu præſenti, quæ nullis ex verbis teſtamenti concipi poterat, quorumvis dumtaxat illam operari deberet, cùm ſit de materia adeo exoſa, & contrà ſucceſſionis regulas introducta per ea, quæ latè habentur ſupra in *Intimilienſ. fi-*
2 *deicommiſſ. reſolut.* 10. *numer.* 14. *& ſeq.* & in terminis prohibitionis de non alienando factæ pluribus vocatis, & eorum deſcendentibus, quæ numquam importet talis prohibitio reciprocum fideicommiſſum inter eos, ſed operari debeat reſpectu cujuslibet lineæ tantum *Fuſar. de ſubſtitut. quæſt.* 689. *per tot. & Altogr. Sen. conſ.* 92. *num.* 33. *lib.* 1.

Verùm etiam dicebam, non habere locum fideicommiſſum abſolutum, & perpetuum in omnibus deſcendentibus reſpectivè, tam lineæ Petri, quàm Antonii, ſed ſolùm in caſu alienationis ſimplex fideicommiſſum duraturum ſolùm in filiis alienantium.

At quia in his controverſiis cum tota dependeat à verbis teſtamenti, ſemper confuſa remanere videatur ſcribentis reſolutio, ideòque illa recenſere non mediocri nauſea non prætermiſi.

Item ordinavit (ſunt hæc ipſiſſima) *quod omnia bona mobila, & immobilia, quæ dictus Teſtator habet in Villa Faraggianæ, & etiam iis contigua, & annexa, quod nullo tempore poſſint vendi, alienari quovis modo per dictos Ser Petrum, & Antonium ejus filios.*

Imò ordinavit, quod fructus dictorum bonorum tantummodò ſint pro dimidia dicti Ser Petri, & ejus hæredum, & pro altera dimidia dicti Antonii, & ejus hæredum; Bona verò ſint pro dimidia filiorum maſculorum Ser Petri, tam Barnabæ nati, quàm aliorum naſcendorum ex legitimo matrimonio, pro altera dimidia maſculorum filiorum dicti Antonii naſcendorum ex legitimo matrimonio cum hac etiam ſervitute, quod ab illis vendi non poſſint, & caſu quo alienarentur ex nunc prout ex tunc ſubſtituit hæredes dictorum bonorum pro dimidia filios legitimos maſculos naſcendos à filiis Ser Petri, & à filiis Antonii maſculis, videlicet filiis Ser Petri pro dimidia, & filiis Antonii pro altera dimidia cum dicta ſervitute, quod non poſſint alienari, ſed remaneant ſemper in dicta domo.

Patet enim ex prædicta diſpoſitione fideicommiſſum factum fuiſſe in caſu alienationis tantum, ideoque merè conſervatorium, & non reſtitutorium, cum ſubſtitutio aliorum filiorum legatur ſolùm in caſu alienationis prohibitæ, ibi, *& caſu quo alienarentur*, quæ verba ad caſum ſolum expreſſum re- 3
ſtringunt diſpoſitionem, ut tradit *Torr. de Majorat. Ital. par.* 2. *quæſt.* 17. *numer.* 47. *&* 48. *& in parte* 1. *cap.* 9. *num.* 106. *Fuſar. quæſt.* 685. *num.* 45. *&* 46. *de ſubſtitution. Saminiat. controverſ.* 64. *numer.* 22. Præterquam quod ex ſola prohibitione non eſt deducibile fideicommiſſum in caſu mortis, niſi ſpecialiter appareat in eundem caſum ordinatum per Doctores latè ſuprà cumulatos in *reſolut.* 9. *num.* 16.

Imò dicendum hanc ſubſtitutionem in caſu alie- 4
nationis fuiſſe factam ad veſtiendam prohibitionem præcedentem tantùm, quæ uti nuda non valuiſſet latè per *Fuſar. quæſt.* 685. *Manſ. conſult.* 483. *numer. pr. Gratian. cap.* 917. *numer.* 15. *&* 16. *Cancer. var. reſolut. cap. pr. lib. pr. num.* 265. *verſ. ſecundi dubii, Torr. de Majorat. Ital. par.* 1. *cap.* 9. *numer.* 75.

Tantò fortius, quia prohibitio in noſtro caſu eſt 5
ſolum expreſſa per actum venditionis, undè liquidè conſtat non fuiſſe factum fideicommiſſum in caſum mortis, cum quælibet aliæ alienationes non ſint prohibitæ, prohibita ſolùm venditione *Fuſar. de ſubſtitut. d. quæſt.* 685. *num.* 8.

Et quamvis dici poſſet, quod ſubſtituti non fuerint vocati in caſu venditionis tantum, ſed indiſtinctè in caſu alienationis, ibi, *& caſu quo alienarentur*, per quam diſpoſitionem conditionalem extendi vellet illud verbum *venditionis* in diſpoſitiva poſitum ad omnia alia genera alienationum.

Reſpondetur quod dummodò clarè conſtet in diſ- 6
poſitiva tantum de prohibitione venditionis non eſt curandum de verbis poſitis in conditione, quia à diſpoſitione conditionali non poteſt inferri ad puram diſpoſitivam *Royas deciſ.* 90. *numer.* 11. *Surd. conſ.* 443. *num.* 38. *Rot. coram Cerr. in Bononienſ. fideicomm.* 27. *Aprilis* 1643. *num.* 16. *& ſeq. Bal. conſ.* 13. *num.* 2. 3. *lib.* 3. *Honded. conſ.* 57. *num.* 36. *lib. pr. Alban. conſ.* 10. Diſpoſitio enim conditionalis informatur à diſpoſitiva, *Caſtald. conſult.* 113. *num.* 7. & declaratur.

Quinimmò hoc verbum univerſale *alienarentur* 7
in conditionę poſitum debet reſtringi ſaltem ad qualitatem alienationis ſpecialiter expreſsæ in diſpoſitione prohibitiva alienationis, & ſic ad genus alienationis inter vivos *Fuſar. dicto tract. diffuſo de ſubſtit. quæſt.* 682. *num.* 5. *& quæſt.* 688. *num.* 102. *Cancer. var. reſol. cap. pr. num.* 268. *Manſ. conſult.* 484. *num.* 6. *&* 8
486. *n.* 4. *&* 5. *Gratian. cap.* 594. *num.* 6. *&* 7. *Surd. dec.* 124. *num.* 11. Ideòque non importat fideicommiſſum in caſum mortis, *Fuſar. d. quæſt.* 688. *De Luc. diſc.* 56. *num.* 6. *de fideicommiſs.*

Et

Source : BIU Cujas

Et adhuc ſi extendi poſſet dictum fideicommiſsum contraventionale ad alterum in caſum mortis favore dictorum filiorum ſubſtitutorum cum eadem prohibitione non alienandi, & cum clauſula ibi adjecta, *ſed remaneant ſemper in dicta domo*; non ideò reſultaret ſimplex, ac abſolutum fideicommiſsum, ſed conſervatorium tantum in dictis filiis ſubſtitutis, quia
9 hæc prohibitio ſemper regulatur ſecundum caſum, & perſonas in ſubſtitutione comprehenſas, ut retenta communiori opinione defendit *Fuſar. quæſt.* 683. *num.* 1. *& ſeq. uſque ad verſ. retenta prima, Altogr. Sen. conſ.* 79. *num.* 9. *lib.* 2. & ſupra in *reſolut.* 9. *n.* 14. punctualiter etiam *Cancer. variar. reſolut. cap.* 1.
10 *num.* 265. *verſ. iſtam ſententiam*, tantoque magis hic procedit, ac indubitatè quando prohibitio alienationis facta fuit per verba relativa, ut in caſu noſtro ibi *cum dicta ſervitute, ſed remaneant ſemper in dicta domo Fuſar. dicta quæſt.* 683. *num.* 1. *Rocc. Epiſc. cap.*
11 10. *numer.* 11. Et tamquam prohibitio reſtricta ad perſonas in ſubſtitutione vocatas, per quam prohibitio perſonaliſſima remanet, & ad alias non extenditur *Fuſar. quæſt.* 673. *numer.* 18. *Cancer. cap.* 1. *numer.* 270. *verſ. quoad quartum lib.* 1. Undè benè ap-
12 plicatur, quod cum iſta prohibitio alienationis ſubſtitutis appoſita ſit acceſsoriè, & conſequutivè ad ſubſtitutionem præcedentem, ut ex verbis conſtat teſtatoris, quæ non fuit appoſita per ſeparatam orationem, non poteſt extendere de caſu ad caſum prædictum fideicommiſſum in caſu alienationis tantum factum *Torr. par.* 2. *de Majorat. quæſt.* 17. *num.* 45. *Fuſar. quæſt.* 683. *num.* 9. 10. *Rot. poſt Torr. de Majorat. deciſ.* 18. *numer.* 55. *Rocc. Epiſc. cap.* 10. *num.* 6. maximè ex verbis relativis *Rocc. dict. loc. numer.* 11. *Torr. de Majorat. par.* 1. *cap.* 9. *numer.* 82. *Altograd.*
13 *Sen. conſ.* 79. *num.* 9. *tom.* 2. Ubi licet ſit poſita per ſeparatam orationem, dummodo tamen appareat ſtare dependenter, ac conſequutivè non importat ſimplex, ac abſolutum fideicommiſsum in caſu mortis, & per ea, quæ deduxi latè ſuprà in *reſolut.* 9. *numeris* 15. 16. *&* 27.

14 Quæ concluſio pari paſsu procedit in caſu, in quo adſunt etiam particulæ perpetuitatis, ut in noſtra hypotheſi non deficiunt, quia iſtæ tamquam acceſsoriæ non poſsunt conturbare principalem intentionem, ſed veſtiuntur juxtà corpus diſpoſitionis, ut liberè tradiderunt *Torr. de Majorat. Ital. cap.* 9. *num.* 84. *lib.* 1. *& in quæſt.* 17. *num.* 46. *Peregr. de fideicomm. & cum pluribus allegatis artic.* 14. *num.* 15. 18. 28. optime *Caſtald. conſult.* 154. *num.* 3. *verſ. ubi quod Cancer. var. reſol. cap.* 1. *lib.* 1. *paulò ante num.* 266. *&* 270. *verſ. nec his obeſt*, qui ferè in noſtris terminis loquitur, & conferunt ea, quæ latè ſuprà ad *Statut. de ſucceſſ. ab inteſtat. in princip. verb. ſoli num.* 100. *&* 101. & ſuprà in *reſolut.* 9. *num.* 15. Et hæc breviter pro prima manu deduxi.

ARGUMENTUM.

DOtis confeſſio emiſſa conſtante matrimonio quando dicatur facta in fraudem legis, vel tertii, ſive oſtentationis cauſa. De exceptione non numeratæ dotis, de conjecturis, tam ad favorem dotis confeſſatæ, quàm contra eam latiſſimè in hac reſolutione tractatur.

SUMMARIUM.

1 *DOs conſtante matrimonio confeſſata non eſt vera dos.*
2 *Dos confeſſata à viro conſtante matrimonio nullum conſtituit probationis genus in præjudicium viri, ejuſque hæredum.*
3 *Et reſolvitur in nudam promiſſionem, quæ nihil relevat.*
4 *Promiſſa dos, ſeu confeſſata nullo dotis privilegio gaudet.*
5 *Dos confeſſata habetur pro donatione inter conjuges prohibita.*
6 *Statutum loquens de lucro dotis non habet locum in dote promiſſa.*
7 *Dos confeſſata aſsumit naturam donationis, quæ licet valeret adhuc ſi excederet aureos 500. egeret inſinuatione, aliàs in toto non valeret.*
8 *Et morte donantis confirmaretur prædicta donatio, non conſtito de illius contraria voluntate.*
9 *Et eo caſu in vim legati, non autem donationis ſubſtineretur.*
10 *Jus vero tertii interim acquiſitum non poſſet tolli.*
11 *Ratio, quia non agitur de dote, ſed de donatione.*
12 *Exceptio dotis confeſſatæ, non conſtito de illius ſolutione, impedit etiam exequutionem inſtrumenti guarintigiati.*
13 *Diſputatur inter Doctores, an dotis confeſſio emiſsa fuerit ſpe futuræ numerationis, vel in fraudem legis, vel ſortis, vel pompæ cauſa.*
14 *Confeſſio dotis emiſsa conſtante matrimonio nullum probationis genus conſtituit, & pro ſimulata apud omnes DD. habetur, etiam reſpectu confitentis, & num. ſeq.*
15 *Niſi de illius ſolutione, ac veritate doceatur.*
16 *Præſumptio ſimulationis in dote confeſſata eſt juris, ac de jure.*
17 *Simulatio omnes contractus infirmat.*
18 *Actus ſimulatus eſt corpus ſine anima.*
19 *Juramentum non validatur ſtante ſimulatione, & conſenſus deficientia in contractu.*
20 *Confeſſio dotis ob ſimulationem caret eſsentia veritatis.*
21 *Veriſimilitudo, vel inveriſimilitudo inter præſumptiones obtinent principatum.*
22 *Quando confeſſio dotis eſt ſimulata, nulla ratio haberi debet de exceptione non numeratæ dotis intra tempus opponenda.*
23 *Renunciatio exceptionis non numeratæ dotis non poteſt obſtare exceptioni præſumptionis donationis, quia iſta perpetua eſt.*
24 *Præſertim quando renunciatio exceptionis non numeratæ dotis facta fuerit in eodem inſtrumento confeſſionis.*
25 *Dos confeſsata concipitur tanquam donatio facta in fraudem legis prohibitivæ donationes inter conjuges.*
26 *Dos confeſsata ad inſtar aliorum contractuum ſimulatorum non firmatur juramento.*
27 *Confeſſio dotis, ſive emiſsa fuerit animo donandi, ſive oſtentationis cauſa, eumdem effectum, quoad ſimulationem, habet.*
28 *Confeſſio viri de dote facta ſocero, fratri, matri, vel extraneæ perſonæ cenſetur facta ſub ſpe futuræ numerationis; Contrà num.* 31.
29 *Exceptio dotis non numeratæ elapſo decennio non admittitur.*
30 *Maximè quando credita cœperunt poſt decennium à die confeſſionis.*
31 *Confeſſio dotis facta à marito ſocero, vel ſocro cenſetur eſse facta in fraudem legis, ac ſi facta fuiſset ipſi mulieri.*
32 *Dotis confeſſio facta à viro conſtante matrimonio, cum præcedenti promiſſione, præſumitur facta ſub ſpe futuræ numerationis, vel præſumetur continere veritatem ſolutionis, ſi concurrerent aliæ conjecturæ.*
33 *Promiſſio dotis, quando non præceſſit matrimonium non poteſt inſervire pro conjectura ad validandam confeſſionem viri factam conſtante matrimonio.*
34 *Præcipuè quando promiſſio ineſt in ipſo inſtrumento confeſſionis.*
35 *Et iſta promiſſio debet apparere per ſcripturam, in qua non poſſit haberi ſuſpicio antidatæ.*
36 *Conjecturæ debiliores à fortioribus vincuntur, ac excluduntur.*
37 *Simulatio dotis arguitur à confeſſione facta à viro coram Notario Gabellæ, & modo, tempore, & loco inſolito.*
38 *Item à ſtatu malo ſoceri, ac viri qualitatibus, ſcilicet ſenis, bigami, & ære gravati.*
39 *Dotis ſimulatio etiam arguitur ex eo, quod ſo-*

Source : BIU Cujas

ſocer non curavit ſibi celebrari inſtrumentum publicum, prout fecerat in aliis dotium conſtitutionibus.

40 *Inverisimilitudo ſolutionis dotis deſumitur ex eo, quia ſocer nullam quitationem fieri ſibi curavit à marito, & num. 53.*

41 *Item præſumitur dotis confeſſio ſimulata, quando in eadem confeſſione nulla qualitas, ſeu circumſtantia ſolutionis, aut monetæ explicata fuerit.*

42 *Ex eo quoque quòd contrahentes noluerint celebrare publicum inſtrumentum timore forte perjurii non incurrendi.*

43 *Deducitur etiam ſimulatio, quando conſiderari poteſt fuiſſe factam in fraudem filiorum primi matrimonii.*

44 *Altera conjectura ſimulationis, ex qua Pater nullam memoriam ſcripſiſſe docetur de dote exburſata.*

45 *Item alia ex ſilentio ſervato cujuslibet circumſtantiæ in ipſa confeſſione, ne veritas ſimulationis indagari poſſet.*

46 *Maxima ſimulationis conjectura conſideratur ea, quæ oritur ex ipſa confeſſione, non conſtito de alicujus partis dotis numeratione.*

47 *Item conjectura difformitatis confeſſionis à partitis notatis in libro ſoceri.*

48 *Prout etiam illa renitentia in exhibendo libros ſoceri, vel mariti.*

49 *Vehemens præſumptio inſurgit contra eum, qui non utitur probationibus, quas de facili habere poteſt.*

50 *Serotina jurium exhibitio plurimum ſuſpicionis habet.*

51 *Liber liberè non exhibitus maximam ſuſpicionis præſumptionem inducit.*

52 *Dotis confeſſio facta conſtante matrimonio concurrentibus conjecturis præſumitur ſoluta.*

53 *Notario Gabellæ, ſive officiali creditur ſolum in eis, quæ pertinent ad illius officium.*

54 *Simplex Notarii fides nullam fidem facit.*

55 *Confeſſio dotis facta à marito coram Notario Gabellæ valet, dummodo conſtet factam fuiſſe præſente ſocero, ſecus abſente.*

56 *Quando ſolutio Gabellæ inducat ſolutionem dotis, & quando non.*

57 *Solutio Gabellæ non eſt conjectura ſolutionis dotis quando debet illa ſolvi ex lege imponente pœnam amiſſionis ipſius dotis.*

58 *Libri non probant, quatenus in eis cognita fuit aliqua partita falsè appoſita.*

59 *Libri apothecati probant ſolum in iis, quæ pertinent ad apothecam, & mercaturam, non vero dotem.*

60 *Extracta, ſive tranſumpta facta ſine citatione, ac teſtibus nullum probationis gradum faciunt.*

61 *Dotis confeſſatæ veritas deducitur ex conſimilibus dotium ſolutionibus à ſocero factis pro aliis filiabus.*

62 *A Dotis conſtitutione non debet argui ſolutio.*

64 *Frivola reputatur conjectura conſuetudinis, quod matrimonia ſine dote non contrahantur.*

65 *Prout illa deducta ab alimentis uxori præſtitis.*

66 *Confeſſio mariti habuiſſe dotem* in contanti, *nil magis operatur, quàm ſimplex confeſſio.*

67 *Conjectura ſolutionis dotis deſumpta ab juramento eſt leviſſimi momenti.*

68 *Depoſitio unius Sacerdotis, licet minus ſolemniter habita inſervit pro conjectura veritatis dotis.*

69 *Judex ſecundum validiores conjecturas in materia conjecturali judicare debet.*

70 *Cognitio qualitatum conjecturarum remittitur arbitrio Judicis.*

RESOLUTIO XII.

Januenſis Dotis confeſſatæ.

1 COnſtitutam habemus in jure generalem, receptamque pro regula concluſionem, dotem ſcilicet conſtante matrimonio confeſſatam non eſſe propriè, neque verè dotem, ut pro cunctis docuerunt, poſt antiquiores *Bart. in rubr. ff. ſolut. matrimonio num. 16. quem ſequitur ex l. 1. Cod. de dot. caut. non numer. Card. Mantic. tract. de tacit. & ambig. lib. 12. tit. 4. leg. 1. 2. 3. ff. de donat. inter vir. & uxor. Menoch. de præſumpt. lib. 3. præſumpt. 12. num. 51. 52. cum ſeq. Caſtill. de aliment. cap. 36. §. 6. num. 3. De Luc. de dot. in ſumm. num. 355. & diſc. 72. num. 5. & 8. & diſc. 159. num. 1. Cancer. var. cap. 9. numer. 54. Petr. Barboſ. in rubr. ff. ſolut. matrimon. par. 4. n. 34. verſ. his tamen explicatis, & num. ſeq.* ubi ſubdit talem confeſſionem non eſſe, neque cenſeri contractum nominatum, niſi de futuro ſequuta, nempe traditione dotis.

Hinc meritò infertur ejuſmodi confeſſionem nullum 2
conſtituere probationis genus in præjudicium viri conſitentis, ejuſve hæredum, aut habentium cauſam ab eo *Rot. deciſ. 683. num. pr. & 2. par. 2. recent. & coram Ludoviſ. deciſ. 67. num. 2. & coram Buratt. dec. 612. num. 1. &* 2. ubi, quod eadem Rota, tam antiqua, quam moderna conſtanter tenuit hanc opinionem, quam ſequuntur *De Luc. diſc. 159. num. 2. & 40. Mart. Medices deciſ. ſive exam. 51. numer. 3. &* 7. etenim aſſerta dos, de cujus numeratione non 3
liquet, reſolvitur in ſimplicem, & nudam promiſſionem, quæ nihil relevat *Mantic. ubi ſuprà Rot. poſt Pacific. de Salvian. dec. 22. num. 2. 3. cum ſeqq.*

Nullo enim ex dotalibus Privilegiis veræ dotis 4
promiſſam tantum, ſive confeſſionatam gaudere edocent *Merlin. de Pignor. quæſt. 58. lib. 3. num. 11. De Luc. dicto tract. in ſumm. num. 355. Boſſ. eod. tract. c. 10. numer. 227. fol. 435. Mantic. ubi ſuprà lib. 12. tit. 20. Cancer. var. dicto cap. 9. num. 54.*

Imò dos confeſſata ſubjicitur omnibus regulis do- 5
nationis inter conjuges *Sanchez de Matrim. titul. 4. de donation. lib. 6. diſp. 9. num. 3. 6. Rot. coram Buratt. deciſ. 108. num. 16. & Merlin. dicta quæſt. 58. num. 2. de Pignor.* Ita, quod neque Statutum de lucro do- 6
tis locum habeat in dote promiſſa *Mantic. tract. lib. 12. tit. 5. & Medic. dicto exam. 51. num. 3.* & comprehenditur ſub ſtatuto prohibente donationem, *Gratian. cap. 693. num. 6. 7.* quem ſequitur *Rot. dec. 47. num. 8. 9. poſt Rodrig. de privileg. credit.* & uſque ad- 7
eo aſſumit naturam donationis inter conjuges, ut etiamſi de Jure poſſet ſubſtineri, adhuc tamen ſi excedit quingentos aureos inſinuatione egeret, aliàs non valebit, nedum in exceſſu, ſed etiam in toto *deciſ. 108. num. 14. & 15. coram Buratt. Merlin. allegat. quæſt. 58. num. 2. & 10. lib. 3. Gratian. cap. 693. num. 6. Fontanell. de pact. nuptial. tom. 2. clauſ. ultim. par. 1. num. 73. & 74. Rot. deciſ. 259. num. 3. par. 6. & Trentacinq. reſolut. 7. lib. 3. num. 28. verſ. hac confeſſio de jure dotis fol. 317.* Attamen ipſius donantis 8
morte confirmaretur, non conſtito de contraria illius voluntate *De Luc. dicto diſc. 159. numer. 33. &* 34 *Conciol. ad Stat. Eugub. rub. 44. lib. 2.* quia ſub- 9
ſtineretur potius eo caſu in vim legati, non autem donationis *Sanchez de matrimon. lib. 6. diſput. 9. numer. 3. 4. 12.* Jus verò tertiis quæſitum medio tem- 10
pore tolli non poſſet, ut advertit *De Luc. in loc. mox citat. num. 82. verſ. aut tandem, & Fontanell. d. tract. clauſ. 14. gloſſ. unic. par. 1. num. 73.* non enim tunc 11
ageretur de dote, ſed de donatione, ideoque illi vincerent mulierem donatariam ſoli perſonali innitentem *De Luc. eod. diſc. 159. num. 82. §. aut tandem.*

Denique exceptio dotis confeſſatæ, non conſtito 12
de illius ſolutione habita ſemper fuit tantæ efficaciæ, ut retardare valeat executionem, etiamſi appareret de confeſſione per inſtrumentum Guarentigiæ, ſive Cameralis obligationis *Mart. Medices exam. 51. numer. 5. De Luc. ibid. num. 4. poſt Menoch. dicta præſumpt. 12. numer. 79. ac præſumpt. ..... num. 33. Rot. deciſ. 259. num. 8.* Quantum ergo magis in præſenti caſu, in quo nullum allegatum fuit, nequidem documentum privatum, quo inniti tentari poſſit prætenſæ dotis ſolutionem, ut infra dicetur ex traditis per *Rot. deciſ. 22. poſt Salgad. in labyrint. numer. 29.*

Quamvis aliquando dubitaverint Doctores quo- 13
nam animo, & intuitu ea confeſſio emiſſa fuerit, an ſcilicet potius ad unam, quàm ad alteram ex dictis cauſis, nempe ſpe futuræ numerationis, ſive in

frau-

Source : BIU Cujas

fraudem legis prohibentis donationem inter jugales, vel in tertii præjudicium, vel oſtentationis, ac pompæ cauſa, aut etiam in læſionem futurorum creditorum. *Medices exam.* 51. *num.* 24. *Buratt. deciſ.* 108. *num.* 6. *repetit. deciſ.* 683. *num.* 3. *part.* 2. *Rot. dec.* 23. *poſt Salgad. labyrint. credit. num.* 1. *& pluribus ſeqq. & 29. & deciſ.* 29. *num.* 1. *&* 2. *poſt Bonden. colluct. legal. & deciſ.* 682. *num.* 2. *part.* 2. *& De Luc. dicto diſc.* 159. *à num.* 3. *Vallaſc. conſultat.* 5. *numer.* 15. *&*
14 *Merlin. de Pignor. quæſt.* 58. *lib.* 3. *num.* 4. *& ſeq.* Id tamen peræquè apud omnes fuit, quod quotieſcumque illa detegatur emanata conſtante matrimonio non ad probationem veritatis, quinimmò ad eam ſimulandam, & occultandam hoc itaque caſu, ſive ab uno, vel ab alio motivo talis confeſſio prodierit æquè numquam ullum effectum veræ dotis operatur, & proindè nullatenus iſta confeſſio venit attendenda. *De Luc. diſcurſ.* 72. *num.* 15. *& ſeq. ac diſcurſ.* 159. *num.* 10. §. *contrarium de Dot. Medic. dicto exam.* 51. *à numer.* 40. §. *Sed ego Boſſ. dicto cap.* 10. *à num.* 52.
15 *&* 185. Niſi aliundè de illius veritate plenè doceatur alias ſimulata cenſenda, quoad præjudicium confitentis, & longè minus ab eo cauſam habentium *Antonell. de loc. legal. lib.* 2. *cap.* 17. *num.* 35. *Ruin. conſ.* 83. *numer.* 2. *lib.* 1. *Aretin. inſtitut. de action* §.
16 *fuerat num.* 38. ſubdens ulterius hujuſmodi ſimulationis præſumptionem eſſe Juris, & de Jure in contrarium præſumptionem non patientem *Rot. coram Buratt. dicta deciſ.* 108. *numer.* 3. *deciſ.* 387. *numer.* 4. *coram Duran. & in recent. part.* 6 *deciſ.* 55. *num.* 12. *uſque ad* 18. *ac deciſ.* 259. *à numer.* 2. *Merlin. dicta*
17 *quæſt.* 58. *num.* 12. *& deciſ.* 23. *numer.* 10. poſt eum, ſimulatio enim inficit omnes contractus, ut in propoſito punctualiter firmavit eadem *Rota dicta deciſ.* 108. *coram Buratt. ſive deciſ.* 682. *num.* 3. *part.* 2. *numer.* 3. *&* 15. *Trentacinq. var. reſol.* 7. *tit. de jur. dot. num.* 28. §. *Prima eſt, &* §. *tu non diſcedas fol. mihi* 317. *lib.* 3. *Merlin. dicta quæſt.* 58. *num.* 4. 7. *&* 12.
18 *Buratt. deciſ.* 108. *num.* 4. Si quidem actum ſimulatum corpus eſſe ſine anima ob conſenſus deficientiam docet *Bald. in l.* 1. *C. plus valere quod agitur, & in l. ab Anaſtaſio n.* 4. *C. mand.* quem poſt alios relatos ſequitur *Vallaſc.* in his terminis *conſultat.* 6. *numer. ..... tom.* 1. *&* *Buratt. deciſ.* 612. *numer.* 7.
19 *&* 8. ubi quod ſtante ſimulatione, & conſenſus deficientia non validatur juramentum, cui adhæret *De Luc. diſc.* 159. *à numer.* 29. *&* 31. §. *tertia eſt de Dot. Rot. dict. deciſ.* 22. *poſt Salgad. num.* 30. *&* 31.
20 ubi advertit quod talis confeſſio ob ſimulationem caret eſſentia veritatis, & ſubſiſtentia obligationis ſolùm in partium conſenſu poſita *Boſſ. dicto cap.* 10. *num.* 181. *Card. de Luc. dicto diſc.* 159. *à num.* 2, *junctis numeris* 8. 9. 10. §. *contrarium quod imò additis numeris* 26. 27. *&* 28. *verſ. ubi vero, poſt Barboſ. l.* 1. *part.* 6. *num.* 27. *ff. ſolut. matrimon.* firmat quod confeſſio dotis receptæ ob præſumptionem ſimulationis abſque ulteriori oppoſitione numquam illius veritatem probat, & eadem *Rot. deciſ.* 255. *num.* 1. *&* 4. *ac num.* 7. *&* 9. *juncta deciſ.* 40. *num.* 13. *coram Celſ.*
21 *De Luc. dicto diſc.* 72. *num.* 20. ubi quod principatum obtinet inter præſumptiones veriſimilitudo, ac inveriſimilitudo, quæ eſt omnium præſumptionum norma, & regula, & quod eſt inveriſimile non eſt credibile *Conciol. allegat.* 12. *numer.* 12. *&* 15. quæ præcipuè procedunt accedente cauſa ſimulandi, qua data imperfecta probatio ſimulationis ſufficit *De Luc. tract. de credit. diſc.* 77. *num.* 6. *ex Buratt. deciſ.* 99. *& addit. ad Gregor. deciſ.* 157.
22 Et hinc nulla habetur ratio de lapſu temporis opponendi de non numerata dote, quippe quod tempus numquam ſimulationis exceptionem tollit, quin potius fortiorem reddit *Bart. Socin. in rubr. ff. ſolut. matrimon. ſub numer.* 102. *verſ. diſtinguit etiam, De Luc. idem concludit in diſc.* 159. *num.* 27. *&* 28. *de dot.* & antea dixerat *Menoch. præſumpt.* 12. *num.* 74. *&* 75. *lib.* 4. *Mart. Medic. exam.* 51. *num.* 39. 44. *&* 48. §. *ſed quia, Angel. de confeſſ. quæſt.* 10. *lib.* 3. *num.* 54.
23 *&* 55. prout nec renunciatio exceptionis de non numerata dote non poteſt obſtare exceptioni præſumptionis donationis, quæ perpetua eſt, dicta *deciſ.* 22. *poſt Salgad. num.* 5. *&* *deciſ.* 23. *num.* ..... *&* 15. *Menoch. ibidem num.* 51. *&* 52. *Merlin. dicta quæſt.* 58. *num.* 3.

De Luc. dicto loco num. 29. præſertim ubi renunciat i[illegible] 24
facta fuerit in eodem inſtrumento, vel eodem tempore *Addent. ad Covar. dict. cap.* 7. *num.* 91. *Mart. Medices exam.* 51. *n.* 40. §. *ſed ego Antonell. loco ſupra allegato limit.* 4. ubi ſemetipſum laudat in *tract. de temp. legal. lib.* 2. *cap.* 45. *n.* 12. *Gratian. cap.* 693. *à num.* 11.

Plurima ergo præmiſſorum effectuum reſultantium ex præſumpta ſimulatione dotis conſiſtentis in ſola confeſſione viri facta conſtante matrimonio ponderantur fundamenta, ac rationes, præcipua deſumitur ex ſuperius tradita regula, quod dos confeſſata non eſt vera dos, neque apta ullam producere obligationem, quandoquidem, ut præmiſi, nullus ex dicta confeſſione contractus oriri poteſt niſi de futuro, nempè poſt ſolutionem nullum interim dotis privilegium, & effectum obtinens.

Secundò, quia iſthæc à jure præſumpta ſimulatio 25
non poteſt concipi ſine fraude ſaltem legis prohibitivæ, ſcilicet *l.* 1. *ff. de donat. inter virum, & uxorem l.* 2. *C. de dot. caut. & l.* 1. *C. de donation. ante nupt.* prohibentium donationes inter conjuges uti præſumptas ex cupiditate, & calore maritalis affectionis juxtà *De Luc. diſc.* 159. *num.* 12. *poſt Fontanell. de pact. nuptial. tom.* 2. *claus. ult. part.* 1. *num.* 76. *Manſcott. variar. lib.* 1. *cap.* 8. *num.* 2. *Sanchez de matrim. lib.* 6. *diſp.* 9. *num.* 5. *Menoch. dicta præſumpt.* 12. *num.* 58. *&* 59. *lib.* 3. *Merlin. dicta quæſt.* 58. *num.... lib.* 3.

Quapropter ob donationis ſimulationem non fir- 26
mari, ſuperius dixi, hujuſmodi confeſſionem juramento prout quoslibet alios contractus ſimulatos, tenent *Gomez. ad l.* 50. *Taur. num.* 52. *&* *var. lib.* 2. *cap.* 14. *num.* 20. *Menoch. præſumpt.* 122. *num.* 62. *lib.* 3. *Olea de ceſſ. tit.* 8. *quæſt. pr. num.* 3. *Jul. Clar.* §. *donatio q.* 9. *verſ. hæc tamen concluſio Rot. deciſ.* 55. *num.* 14. *& deciſ.* 259. *part.* 6. *rec. Buratt. deciſ.* 511. *num.* 56.

Quoad hujuſmodi præſumptam dotis ſimulationem 27
confeſſatæ, ejuſque effectus, ſive confeſſio emiſſa fuerit animo donandi, ſive ob apparentem honorificentiam, ac oſtentationem, utrumque enim parem ſimulationem præſefert, ut advertit *De Luc. dicto diſc.* 159. *num.* 15. §. *in contrarium, & diſcurſ.* 72. *Menoch. dicta præſumpt.* 12. *num.* 31. *Rot. dictis deciſ.* 22. *&* 23. *numer.* 1. *&* 2. *poſt Salgad. ac deciſ.* 29. *apud Bonden. colluct. tom. pr. Boſſ. de dot. cap* 10. *num.* 181. *&* *Rot. deciſ.* 612. *num.* 7. *coram Buratt.*

Solent tamen aliqui ex doctoribus limitare hanc 28
concluſionem, quando confeſſio facta fuit à marito ad favorem mulieris, ſecùs verò quando emiſſa fuit ad favorem ſoceri, prout in noſtro caſu, quo præſumi potius debet factam fuiſſe ſub ſpe futuræ enumerationis, non autem in fraudem donationis, ut per *Andreol. controv.* 186. *num.* 12. *Altograd. conſ.* 33. *numer.* 7. *tom.* 1. & noviſſimè *Gaſtald. conſult.* 254. *numer.* 7. *vol.* 2. *Rot. poſt Zuff. de legit. proceſ. deciſ.* 45. *num.* 5. *Surd. conſ.* 290. *num.* 52. *&* *deciſ.* 214. *num.* 5. *part.* 14. Tantò magis ſi fratri, vel matri, vel extraneæ perſonæ *Caball. conſ.* 33. *num.* 5. *lib.* 1. *Rot. deciſ.* 483. *num.* 28. *part.* 9. *rec. Andreol. dicto loc. cit. Manſcott. var. reſol. lib. pr. cap.* 8. *num.* 8. *Rot. deciſ.* 306. *coram Celſ. num.* 9. & per conſequens hujuſmodi ex- 29
ceptionem ob lapſum decennii eſſe penitùs excluſam, & denegari creditoribus mariti tradit *Fontanell. de pact. nuptial. claus.* 14. *gloſſ. unic. part. pr. numer.* 79. *Angel. de Confeſs. libr. pr. quæſt.* 8. *num.* 105. *Fachin. controv. lib.* 8. *cap.* 86. *per tot. Coccin. dec.* 490. *n.* 5.
maximè quando credita contra maritum cœperunt 30
poſt lapſum decennium à die prolatæ confeſſionis à marito de dote, nam eo caſu creditores remanerent quoque excluſi à beneficio reſtitutionis in integrum, quod eis competeret prætextu ignorantiæ *Andreol. dicta controv.* 186. *num.* 6. *Angel. ubi ſuprà num.* 110. *Menoch. præſumpt.* 13. *num.* 15. *lib.* 3. *Gait. de credit. cap.* 4. *quæſt.* 11. *numer.* 1795. *Gratian. deciſ.* 103. *num.* 18.

Contraria tamen opinio verior, & receptior eſt, 31
nam etiam ad favorem ſoceri, vel ſocrus prohibita eſt donatio, ideoque etiam ad ejus favorem emiſſa confeſſio ſimulata remanet, & in fraudem legis per *Textus in l.* 3. §. *qui in ejuſdem, & in* §. *ab uxoris ff. de donat. inter vir. & uxor. & ibi gloſſ. & DD. præſertim Azo in ſumm. C. de donat. inter vir. &*

uxor.

Source : BIU Cujas

uxor. numer. 3. qui concludunt per eumdem textum non minùs prohibitam confeſſionem dotis receptæ factam à marito ſocero, quàm ejus uxori; Textus eſt etiam expreſſus *in l. cum hic textus* 32. §. *oratio ff. de donat. inter vir. & uxor. Ruin. conſ.* 96. *num.* 3. *lib.* 5. *Bald. novell. part.* 10. *num.* 14. *in fin. verſ. & multò magis, Boſſ. de dot. cap.* 10. *num.* 115. *fol.* 407. reprobans Surdum *Menoch. de præſumpt.* 12. *num.* 66. & 83. *lib.* 3. *Rot. deciſ.* 683. *part.* 2. *recentior. Buratt. deciſ.* 612. *num.* 2. & *deciſ.* 108. *num.* 4. *Ludovic. deciſ.* 66. *numer.* 21. *in Perug. Mart. Medic. exam.* 51. *num.* 6. *Rot. deciſ.* 22. *poſt Salgad. in labyrint. num.* 22. & 27. ubi in terminis Socrus, & *deciſ.* 23. *numer.* 14. *De Luc. de dot. diſc.* 159. *num.* 11. reprobans Surdum, & Altogradum *Bald. conſ.* 398. *lib.* 1. & *conſ.* 14. *Mantic. de tacit. & ambig. lib.* 21. *tit.* 3. *numer.* 24. qui nititur duobus textibus, ſcilicet §. *ab uxoris l.* 3. & §. *oratio l. ſi ſtatus ff. de donat. inter vir. & uxor. Angel. de confeſſ. lib.* 1. *quæſt.* 8. *limit.* 6. *num.* 56. *Surd. de alim. quæſt.* 2. *tit.* 6. *num.* 4. allegatus ex adverſo *Simon. de Præt. conſ.* 100. *num.* 2. 3. *Antonell. de loc. legal. part.* 2. *cap.* 17. *num.* 35.

32 Nec relevat ad excludendam ſimulationem dotis confeſſatæ conſtante matrimonio præcedens dotis promiſſio, qua interventa multi ex Doctoribus ſaltem affirmare volunt confeſſionem prædictam factam eſſe ſub ſpe futuræ numerationis, vel continere in ſe veritatem ſolutionis, quando aliquæ etiam concurrerent ſimul conjecturæ *Altograd. conſ.* 33. *numer.* 7. *tom.* 1. latiſſime *Caſtald. conſult.* 144. *num.* 4. & 5. *Decius conſ.* 536. *numer.* 9. *Rot. coram Duran. deciſ.* 428. *num.* 2. & *Rot. deciſ.* 141. *num.* 10. *poſt Merlin. de pignor. & Rot. deciſ.* 455. *part.* 18. *num.* 12. & *ſeq.*

33 Quia in noſtro caſu hæc promiſſio, ſeu conſtitutio dotis non præceſſit matrimonium prout debebat præcedere, ut inſervire poſſet pro valida conjectura ad præſumi faciendam ſolutionem additionator ad *Covarr. lib.* 1. *cap.* 7. *num.* 102. *Angel. de Confeſſ. quæſt.*

34 10. *num.* 35. 82. & 88. *lib.* 3. præcipuè quando dicta promiſſio ineſt, vel eſt enunciata in eodem actu confeſſionis receptæ dotis à viro factæ prout in caſu noſtro, quia tunc nihil operatur, imò deſervit pro conjectura contraria *Merlin. deciſ.* 419. *num.* 3. *Antonel. de loc. legal. libr.* 2. *quæſt. pr. cap.* 17. *num.* 35. *verſ. notandum, Rot. deciſ.* 147. *num.* 27. *part.* 11. *recent. & deciſ.* 485. *num.* 5. *part.* 3. & *deciſ.* 141. *n.* 4. *part.* 10. *rec. Socin. in l.* 1. *ff. ſolut. matrim. num.* 10. *Medices exam.* 51. *numer.* 79. 80. *Grat. conſ.* 36. *ſub num.* 11. *lib. pr.* & eſt denique *textus in l. qui teſtamento ff. de probat.* cum aliis adductis in *Roman. dotis* 21. *Februarii* 1650. §. *nec relevat. coram Emin. D. Card. Corrado*, & debet apparere per ſcripturam ſeparatam diſtinctamque ab ea in qua maritus confitetur additionator ad *Covarr. dicto cap.* 7. *num.* 102.

35 *lib. prim.* Neque ſufficit apocha privata, quia debet arceri quælibet ſuſpicio antidatæ *De Luc. de dot. diſc.* 259. *num.* 44. *Rot. deciſ.* 141. *num.* 4. *part.* 10. *recent. & coram Buratt. deciſ.* 108. *num. pr. Antonell. de loco legal. lib.* 2. *quæſt. pr. num.* 36.

Ulterius ad probandam ſimulationem ſatis ſuperque concurrunt in noſtris terminis plures conjecturæ, ac argumenta, quæ, licet præceſſiſſet dotis promiſſio ante matrimonium, adhuc convincunt, ac per-

36 ſuadent ſimulationem hujus dotis, quia cum promiſſio, ſeu conſtitutio dotis ſit una conjectura, & non probatio ſolutionis poteſt à pluribus, & fortioribus demoliri, ac excludi *Conciol. allegat.* 12. *n.* 21. & 22. 23. 24. *allegat.* 19. *n.* 25. & 26. quibus locis latè probat per plures *Rot. Roman. deciſiones, ac Doctores ab eo allegatos Medic. deciſ. ſen. examin.* 51. *num.* 79. & 80.

37 Prima enim ex conjecturis nobis aſſiſtentibus ea eſt, quod confeſſio fuit facta coram Notario Gabellæ, & modo, tempore, loco, inſolitis, ex quibus affectationibus prodit ſuſpicio fraudis *De Luc. dicto diſc.* 72. *de dot. num.* 25. & 27. *verſ. ut enim, & Rot. deciſ.* 22. *numer.* 9. *poſt Salgad. & deciſ.* 283. *part.* 5. *recent. Farinacc. de ſimulat. quæſt.* 262. *n.* 189. *Conciol. allegat.* 12. *num.* 9. *Pegaz. reſol. cap.* 19. *n.* 40. 41. *tom.* 2. & *num.* 62. ut etiam ex inſolitis clauſulis, & cautelis, *Altograd. Jun. controv.* 63. *n.* 131. *tom.* 2.

Secundò ex veriſimilitudine, quod dotantis ſtatus 38
ob erogationem aliarum dotium (quatenus perſolutæ fuiſſent de quo nullam in actis habemus probationem) evaſerit deterioris conditionis, & ideo non conſtituerit minuſque numeraverit hanc, de qua controvertimur genero inæquali ætate, facultatibus, Bigamo prole gravato ex præcedentibus nuptiis, & ære alieno preſſo *Rot. deciſ.* 22. *num.* 9. & 10. *poſt Salgad. labyr. credit. & coram Merlin. deciſ.* 409. *n.* 15. & 419. *num.* 15. *De Luc. diſc.* 159. *num.* 23. *Conciol. allegat.* 19. *num.* 25. & *allegat.* 12. *num.* 11. *Rot. coram Buratt. deciſ.* 108. *num.* 7. & *coram Duran. deciſ.* 98. *num.* 13. *Angel. de Confeſs. quæſt.* 10. *num.* 72.

Tertia eruitur ex eo, quod in præcedentibus do- 39
tationibus ſocer, & reſpectivè Pater filiæ ſollicitus ſemper fuit, curavitque celebrari de iis publica inſtrumenta, cum obligationibus reſtituendi dotes in quocumque caſu ſolutionis matrimonii, & in hac aſſerta dote nimis confidenter ſe geſſit, ubi majus periculum imminebat, quod utique prorſus inveriſimile eſt, *De Luc. dicto diſc.* 72. *de dot.* §. *idem dicendum verſ. etiam retorquebatur, & diſc.* 159. *n.* 23. *Medic. exam.* 55. *num.* 7. & *deciſ.* 80. *num.* 2. & 22.

Quarta, maxima eſt inveriſimilitudo, quod nul- 40
lam quitantiam privatam, ſeu fidem receptionis ſibi fieri curavit à marito de aſſerta ingenti ſumma, & præcipuè cum aſſeritur factam eſſe ſolutionem dictæ ſummæ, ac dotis in pluribus vicibus, ac temporibus diverſis *De Luc. diſc.* 72. *num.* 25. & 27. *ac diſc.* 159. *num.* 20. *dicto tract. de dot. Rot. deciſ.* 188. *coram Ludoviſ. num.* 2. & *deciſ.* 27. *poſt Salgad. deciſ.* 259. *numer. pr. part.* 6. *rec.* & *deciſ.* 144. *num.* 23. *part.* 15. & *deciſ.* 419. *num.* 9. & 10. *coram Merlin. Boſs. cap.* 10. *num.* 130. *de dot. fol. mihi* 411. *Conciol. allegat.* 12. *num.* 8. & 11. *Rot. deciſ.* 485. *à num.* 4. & 7. *part.* 3. *diverſ. Medic. dicto exam.* 51. *num.* 20. *Angel. de Confeſs. quæſt.* 20. *part.* 3. *num.* 39. *Sabell. in verb. ſolutio num.* 24.

Quinta, ponderanda eſt conjectura, quod in con- 41
feſſione emiſſa à marito non fuerint expreſſæ, quot vices, nulla quantitas partitarum, nulla qualitas monetarum ſolutarum, aut ſpecies, neque quo loci, quomodo, quando, & tandem ſuppreſſis omnibus circumſtantiis, unde poſſit cognoſci veritas, vel ſimulatio, juxta tradita per *Rot. deciſ.* 144. *part.* 15. *recentior. de Luc. diſc.* 159. *de dot. num.* 51. *Merlin. deciſ.* 419. *num.* 8. & 9. *ac deciſ.* 18. *poſt Pacific. de Salvian.*

Sexta, præſtat non ſpernendum adminiculum, ex 42
quo contrahentes noluerunt celebrare inſtrumentum de confeſſata dote, metu juramenti ſoliti apponi in illo, eo quia juramentum in confeſſione dotis induit præſumptionem numerationis *De Luc. dicto diſc.* 159. *num.* 73. *Bonden. coll.* 42. *tom.* 1. *num.* 22. *Buratt. deciſ.* 108. *num.* 11. & *Rot. rec. dec.* 683. *num.* 8. *part.* 2. *Medic. dicto exam.* 51. *num.* 30. ideoque probabiliter non emiſiſſet.

Septima, quoque ponderabilis ejuſdem ſimulatio- 43
nis in fraudem filiorum primi, & ſecundi matrimonii, eruitur ex *l. hac edictali C. de ſecundis nupt.* ut eamdem præſumptionum in puncto canonizant *De Luc. diſc.* 159. *numer.* 86. *Fontanell. de pact. nuptial. clauſ.* 14. *gloſs. unic. part.* 1. *numer.* 52. *in fin.* quem ſequitur *Caſtill. de alim. lib.* 8. *cap.* 36. §. 6. *num.* 22. *fol.* 321.

Octava deducitur, ex quo Pater, qui dicitur nu- 44
meraſſe dotem, nullam notam, aut memoriam ſcripſiſſe docetur, quod valdè impoſſibile detegitur ex traditis per *Rot. deciſ.* 296. & *deciſ.* 126. *part.* 12. *rec. ac per Card. de Luc. dicto diſc.* 72. *num.* 23. *Angel. de Confeſs. quæſt.* 10. *num.* 47. & 74.

Nona, ex eo, quod in ipſa confeſſione, tam ſo- 45
cer, quàm gener probabiliter ſubdidiſſet, aut ſaltem aliquam mentionem feciſſet de dotis confeſſatæ promiſſione, cujus nullibi conſtat, imò ſilentio præterierunt, ne indagari poſſit veritas illius ſimulationis *Rot. deciſ.* 18. *num.* 5. 6. *poſt Pacific. de Salvian. deciſ.* 82. *num.* 30. *part.* 10. *recent.* ac alii ſuprà citati *ſub num.* 41. ac eſt tritiſſima conjectura ſimulationis ſilentium, & occultatio.

Decima, non videtur omittendum, quod maritus ex primis nuptiis cum longè inferiori dote nu-

pſerat,

Source : BIU Cujas

pſerat, quo tempore reputabatur melioris ſtatus, & conditionis, quia erat juvenis, ſine prolis gravamine, & celebris.

46 Decimaprima, ſimulationis præcipua conjectura cenſetur ea, quæ oritur ex ipſamet confeſſione de recepto, non conſtito de alicujus partis dotis, ſeu partitæ reali numeratione *Farinac. de falſitat. quæſt.* 162. *n.* 189. *fol.* 310. ſiquidem veriſimilitudo, & inveriſimilitudo princeps omnium conjecturarum dicitur *De Luc. diſc.* 72. *num.* 20. *& diſc.* 73. *num.* 11.

47 Duodecima, quod confeſſio emanata à viro non conformatur tempore aſſertis partitis ſcriptis in libris ejuſdem viri, quia reperiuntur plurimæ partitæ adnotatæ à marito in ſuis libris in computum dictæ dotis poſt tempus ejus confeſſionis *Rot. coram Celſ. deciſ.* 280. Nam prædicta diſcrepatio operatur præſumptionem ſuſpicionis, ac ſimulationis *Rot. deciſ.* 144. *num.* 21. *& ſeqq. part.* 15. *rec.*

48 Decimatertia, multò magis ſummum adminiculum ſuſpicionis reſultat ex renitentia habita exhibendi ſoceri librum, ex cujus præcipuè editione facillimè poterat deduci juſtificatio aſſertæ confeſſionis receptæ do-
49 tis à genero factæ. Præſumptio ergo maximè vehemens inſurgit contra eum, qui non utitur probationibus, quas de facili habere poteſt, ita *Conciol. allegat.* 12. *num.* 10. *Rot. deciſ.* 188. *num.* 5. 10. *coram Gregor. XV. & deciſ.* 259. *num.* 5. *part.* 6. *Ma-*
50 *gon. deciſ. Florent.* 90. *in fin.* ubi quod ſerotina Jurium exhibitio plurimum ſuſpicionis habet, idem *Rocc. Epiſc. diſput.* 141. *num.* 16. *tom.* 2. *& Rot. deciſ.* 345. *numer.* 25. *in fin. part.* 15. *Rot. deciſ.*
51 282. *part.* 16. *recentior. numer.* 5. ubi, liber numquam, vel ſaltem liberè non exhibitus maximam ſuſpicionis præſumptionem inducit *Seraphin. deciſ.* 1339. *n.* 7. & ex longa productione à die motæ litis inveriſimilitudo reſultat, dicta *dec.* 282. *n.* 7. *Gen. de ſcript. privat. lib.* 1. *quæſt.* 6. *num.* 30. *fol. mihi* 49. *Rot. deciſ.* 233. *part.* 9. *rec. tom.* 1. *& deciſ.* 99. *eod. & D. Pegaz. reſol. cap.* 19. *num.* 43.

52 Quibus non obſtat, quòd prædicta confeſſio dotis probet numerationem, etiamſi facta ſit per maritum tempore ſuſpecto, concurrentibus conjecturis id ſuadentibus *Rot. apud Salgd. labyr. credit. deciſ.* 3. *n.* 5. *Maſſin. de confiſc. bon. quæſt.* 31. *num.* 19.

Quia omiſſa etiam invaliditate dictæ confeſſionis,
53 quia facta fuit coram Cancellario Gabellæ, cui ſolum creditur in rebus, quæ pertinent ad Gabellam, & ejus officium, ut recipere ſolutionem Gabellæ, pro contractibus *Medices deciſ.* 87. *num.* 2. *&* 3. *Socin. Sen. conſ.* 208. *num.* 1. *Gen. de ſcript. privat. lib.* 4. *tit. de libr. Gabell. num.* 16. *fol.* 235. *Maſcard. concl.* 611. *num. pr. &* 976. *num.* 36. *Rot. Gen. de mercatur. deciſ.* 110. *num.* 6. *Boſſ. de dot. cap.* 1. §. 2. *n.* 37. *Surd.*
54 *dec.* 336. *à n.* 4. Imò iſta confeſſio reſolvitur in ſimplicem Notarii fidem, quæ minimè fidem facit *Rot. deciſ.* 455. *num.* 6. *part.* 18. *tom.* 2. *recent. & deciſ.* 159. *num.* 11. *poſt Poſth. & deciſ.* 687. *part.* 1. *recent.* Ergo, ſi non conſtat de iſta confeſſione facta à marito inane eſſet inſpicere alia adminicula ad eam ſubſtinendam, nam dirupto principali corruunt acceſſoria, attamen, ut videatis meam ingenuitatem, cum qua conſulo, verè mihi viſum fuit non adaptari ca-
55 ſui noſtro prædictam doctrinam in ſe veram, quia prædicti Doctores loquuntur ſolum quando ſolutio Gabellæ, & ſucceſſivè confeſſio emanaſſet à ſolo marito abſente tamen debitore dotis, ſecùs verò præſente, ut in noſtro caſu, quo erant præſentes ambæ partes, ſcilicet ſocer, ac gener, de quorum conſenſu ſcriptum fuit in libro Gabellæ *Cravett. de antiq. temp. part.* 1. *verſ. quarto limita numer.* 29. *Alex. conſ.* 36. *num.* .... *lib.* 5. *Menoch. de arbitrar. centur.* 2. *caſ.* 191. *num.* 26. *& caſ.* 40. *num.* 72. *idem Maſcard. concluſ.* 978. *num.* 8. *& concluſ.* 570. *numer.* 3. *& ſeq.*

Quia, dico, conjecturæ, quæ ex adverſo adducuntur, nedum ſunt numero pauciores, ſed leviſſimæ, quarum primæ.

56 Quæ ex ſolutione Gabellæ dictæ dotis deducitur per *Andreol. controv.* 186. *num.* 10. *Tuſch. lit. G. concluſ.* 13. *numer.* 7. *&* 12. *Merlin. deciſ.* 754. *num.* 13. ubi aſſignat rationem, quia non eſt veriſimile voluiſſe partes jactare ſuum; reſpondetur, quòd non ſolum dicta ſolutio Gabellæ non probat numerationem dotis, ac realem ſolutionem, ut per *Medic. deciſ.* 87. *num.* 7. ſed neque facit præſumptionem pro ſolutione, quia voluntariè, & ex intervallo ſoluta fuit, ac affectate non apparente contractu, niſi per ipſammet confeſſionem ſpontè factam ab ipſis partibus in actis ſolutionis Gabellæ, ideoque contra partem retorquetur, & inſervit pro contraria conjectura, ut benè conſideravit *De Luc. de dot. diſc.* 72. *ſub num.* 27. §. *idem dicendum*. Item quia erat neceſſa- 57
ria ad ſubſtinendam dictam confeſſionem hæc ſolutio Gabellæ, ſine qua contractus dotis nullam habuiſſet efficaciam, neque privilegia *per ll. ejuſdem Gabellæ anni* 1662. aliàs non ſolviſſent, ideoque debet conſiderari tamquam pars conſtitutiva dictæ confeſſionis, & non actus externus, ac diverſus à dicta confeſſione, qui inſervire poſſit pro conjectura, vel adminiculo, qui enim ſimulare vult attentè utitur omnibus modis, cum quibus palliari poſſit ſimulatio.

Nec non ejuſdem eſt roboris altera, quæ eſt ſecunda conjectura deducta ex computis à libro mariti defuncti extractis, & in actis exhibitis, ex quibus apparet ſolutio dictæ dotis, primo, quia dicti libri nullam fidem faciunt tamquam privati, & non more mercatorum facti, ſaltem cum repertus fuit in 58
dicto libro quidam ſcriptus debitor, qui verè numquam fuit, multùm redditur ille ſuſpectus, ut habetur in puncto, ex *Conciol. allegat.* 12. *numer.* 6. & mendax in uno in omnibus præſumitur *De Luc. de dot. diſc.* 159. *num.* 71.

Attamen, ſi fidem facerent, probarent dumtaxat 59
in iis, quæ pertinent ad apothecam, & mercaturam *Medic. deciſ.* 87. *num.* 4. *Gen. de ſcript. privat. de libr. Mercator. num.* 30. *fol.* 240. & alii per eum cumulati *Maſcard. de probat. concluſ.* 976. *n.* 70. non vero dotem impertinentem ad negotia apothecæ mariti.

Ulterius denique hæc computa extracta fuere à 60
libris defuncti ſine teſtibus, citatione partis, & mandato Judicis, ac ſine probatione literaturæ manus defuncti, ideoque nullum conſtituunt probationis genus *Gratian. cap.* 767. *num.* 35. *& Medic. deciſ.* 87. *num.* 7.

Tertia conjectura ex adverſo deſumpta fuit ex tri- 61
bus publicis inſtrumentis, cum quibus probari intendebatur Patrem filiæ conſimilem dotem dediſſe, & ſolviſſe tribus aliis filiabus in matrimonium antea collocatarum, ex qua dotis congruentia, ac idoneitate dotantis attenta deducebatur validiſſimum argumentum veritatis confeſſionis dotis, de qua modo agitur *Merlin. deciſ.* 682. *num.* 13. *&* 718. *num.* 7. *& deciſ.* 82. *num.* 25. *part.* 10. *recentior. Seraphin. deciſ.* 587. *numer.* 14. *De Luc. de dot. diſc.* 159. *numero* 53.

Huic enim adminiculo facile reſpondetur, obſer- 62
vando in facto, quòd dicta tria inſtrumenta continebant ſolum conſtitutiones dotium, ex quibus non juſticantur earum ſolutiones *Rot. deciſ.* 144. *num.* 21. *&* 24. *part.* 15. *recentior. Pegaz. reſolut. cap.* 7. *fol. mihi* 552. ex ſolutionibus tantùm aliarum dotium à patre factis poſſet argui ſolutio præſentis confeſſatæ, niſi in ſenſu partis promiſſio acciperetur idem, ac ſi ſolutio, ut ad ſimile propoſitum alludit *Martial. lib.* 10. *epigram.* 15. *his carminibus.*

Si donare voces promittere, nec dare Cai,
Vincam te donis, muneribuſque meis;
Accipe Callaicis quicquid fodit aſtur in arvis,
Aurea quicquid habet divitis unda Tagi,
Quicquid Erithræa niger invenit indus in alga.
Quicquid & in nidis unica ſervat avis.
Quicquid Agenoreo Tyros improba cogit aheno,
Quicquid habent omnes, accipe, quidquid habes:

Ac Ovidius relatus ad ſimile propoſitum à Doctiſſimo Alvarez. Pegaz. dicto loco.

Promittas facito, quid enim promittere lædit?
Promiſſis dives quilibet eſſe poteſt.

Imò id retorquetur, quia ſi ſolutæ non apparent aliæ dotes per inſtrumentum promiſſæ, tanto minus iſta, de qua nulla adfuit conſtitutio, neque per publicum, neque per privatum documentum.

Eodem

Source : BIU Cujas

63 Eodem modo retorqueretur, ſi extitiſſet aliqua quitantia, vel publica, vel privata de ſolutione aliarum dotium, prout jactabat, & blaterabat pars contraria, nam tunc diceremus, quod ſi præſens ſoluta fuiſſet, pariter aliquam quitantiam fieri ſibi curaviſſet Pater, & conſtitutionem pariter celebraviſſet per publicum inſtrumentum, ut obſervavit in aliis dotibus aliarum filiarum, dum neutrum fecerat in hac, de qua controvertimur, inveriſimile omnino eſt fuiſſe ſolutam, *De Luc. diſc. 72. num. 27. §. idem dicendum, & diſc. 159. num. 72. de dot. Medic. deciſ. 80. num. 22. & exam. 51. num. ....*

64 Quarta conjectura ex conſuetudine, quod matrimonia ſine dote non contrahantur, reputatur non ſolum leviſſima, ſed penè ridicula à *Cardin. de Luc. diſc. 159. numer. 13. Fontanell. de pact. clauſ. 14. gloſſ. unic. part. 2. num. 58. Medic. deciſ. 80. num. 13.*

65 Sicuti quaſi frivolam appellant quintam deductam ex præſtatione alimentorum mulieri, idem *De Luc. num. 62. eod. loc. & Fontanell. dicto loco num. 59. Medic. deciſ. 80. num. 30. & 31. Buratt. deciſ. 108. n. 19. Merlin. deciſ. 419. n. 17. & 18. & deciſ. 144. part. 15. rec. num. 22.*

66 Prout neque attendere debemus, quod maritus in libris ſuis confeſſus fuerit habuiſſe dotem *in contanti*, quia cùm facilis fuit confiteri dotem non ſolutam, facilior fuerit addere *in contanti De Luc. di-*
67 *cto diſc. 159. num. 61. & 62.* quemadmodum dicitur ſic de juramento appoſito in eadem confeſſione mariti, quod non habemus in noſtro caſu, quia ſi facilis fuit vir ſimulare dotem, facilis quoque fuerit ad jurandum *Conciol. allegat. 12. num. 20.*

68 Afferebatur pro ſexta conjectura depoſitio unius Sacerdotis atteſtantis de promiſſione dotis facta à ſocero antè matrimonium, & poſt matrimonium de confeſſione ex ore mariti ei facta in hæc verba *che andava ricevendo la ſudetta dote in diverſe partite*, qui licet ſit unicus, ſaltem ad relevandam conjecturam, ſive adminiculum favore dotis ſufficiens eſt, ut tradiderunt *Covar. reſol. lib. 2. cap. 7. num. 6. Gratian. deciſ. 103. num. 21. Rot. deciſ. 124. num. 7. & deciſ. 148. num. 24. part. 10. recent.* Præcipuè quando eſt Sacerdos *Rot. deciſ. 448. num. 4. part. 14. recent. Seraphin. deciſ. 676. n. 2. Cyriac. controv. 16. n. 16.*

Replicabam enim primò contra dictum prædicti Teſtis nullitatem examinis, utpotè facti abſque partis citatione, tam de jure, quàm vigore Statuti *de cauſ. ordin. §. probationes* (admiſſo quod aliquam conjecturam poſſet probationis operari per prædictos authores in contrarium allegatos) nam adminicula, & conjecturæ debent in ſe probari legitimè, ut inſervire poſſint pro adminiculis, & conjecturis aliàs nullum probationis genus conſtituunt quemadmodum aliæ probationes nulliter factæ.

Secundo advertebam, quòd nihil aliud deponit dictus Teſtis, quàm de verbali promiſſione ante matrimonium habita, & de confeſſione de recepta dote à marito conſtante matrimonio ei facta, & ſic ſemper ex ore ſuſpecto viri, nam ſi centies, & centies confiteretur maritus nihil magis probationis habet, ut dixi ſuprà in §. *ulterius nihil*, ad hoc enim ut dictum unius Teſtis faciat validam conjecturam pro ſolutione dotis oportet teſtem ex ſe affirmare ſolutionem dictæ dotis, vel majoris partis eſſe verè ſolutam, ut dicunt doctrinæ ex adverſo allatæ in quibus æquivocum accipiebat advocatus ex adverſo ſcribens.

Et licet aliqua harum conjectura ex adverſo oppoſita conſiderari poſſet, adhuc, cum longè præponderent, & numero, ac vi conjecturæ ſuprà in contrarium pro fraude adductæ, ſimulationem judicare de-
69 bemus interfuiſſe; Nemini autem dubium eſt conjecturas plures præferri paucioribus, & validiores eſſe attendendas, itaut ad favorem habentis plures conjecturas, & probabiliores judicandum ſit, ut latè more ſuo diſſerit *Conciol. allegat. 12. num. 21. 22.*
70 *& 23. 24. & allegat. 19. numer. 26. & 27.* quarum cognitio tota ſecundum caſuum qualitates, & circumſtantias diſcretioni, & arbitrio recti Judicis demandatur *Bald. in l. 1. num. 3. Cod. de privil. dot. Fontanell. de pact. nuptial. clauſ. 15. gloſſ. unic. part. 2. num. 50. Ludovic. deciſ. 62. num. 2. Merlin. deciſ. 652. num. 3. Coccin. deciſ. 499. num. 3. Arguel. deciſ. 409. & 428. per tot. & in rec. part. 6. deciſ. 335. numer. 2. & part. 11. deciſ. 40. num. 4. Medices deciſ. 80. n. 26. De Luc. de dot. diſc. 159. numer. 13. & 20. & diſc. 164. num. 2.*

ARGUMENTUM.

UTrum licentia ad Clerici inſtantiam à Notario relaxata in vim debiti confeſſi valida ſit, & ejus exequutio ſubſtineri poſſit ad intellectum Statuti noſtri *de confitentibus debitum*.

SUMMARIUM.

1 *Facti ſeries.*

2 *Inſtrumenta confeſſionata de jure habent executionem paratam, tanquam res judicata.*

3 *Actus, qui ex duplici jure fieri poteſt, ex eo dicitur geſtus, per quod ſubſtinetur.*

4 *Semper dicitur electa via, quæ ad effectum perducit.*

5 *Sumenda eſt interpretatio, ut actus firmus remaneat, ac nullitatem excludat.*

6 *Tam de jure communi, quàm ſtatutario actuarii valent concedere licentiam pro inſtrumentis confeſſionatis.*

7 *Notarii nullam habent authoritatem percipiendi confeſſos. Declaratur num. ſeq.*

8 *Notatur differentia inter inſtrumenta confeſſionata, & guarentigiata.*

9 *Notarii debita confeſſionata, ac omnia acta recipiunt authoritate Judicis, & non propria, & 10.*

11 *Clauſulæ in inſtrumentis tanquam acceſſoriæ regulantur ſecundum formam contractus.*

12 *Quæ ſuperabundant non vitiant, neque obeſſe poſſunt.*

13 *Clauſulæ de ſtylo Notariorum appoſitæ non cenſentur de voluntate partium volitæ.*

14 *Clerici poſſunt ſe ſubmittere Statutis laicorum, & ſecundum eorum formam ſe ſe obligare, & ſic ad formam Statuti* de confitentibus debitum.

15 *Contrahentium pactio operatur tamquam lex.*

16 *Argumentum à contrario ſenſu deciſionum etiam Rotæ Romanæ, vel ſententiarum non admittitur.*

17 *Notarius poteſt relaxare licentiam, dummodo in actis non conſtet de adimplemento, & ſolutione, etiamſi authoritas eam relaxandi conceſſa fuerit Notario ſub conditione, ſi reus deficiet in ſolutione.*

18 *Leges ab inutilibus circuitibus abhorrent.*

19 *Illuſtriſſimo Magiſtratui Supremorum Syndicatorum competit ſolum cognitio nullitatis licentiæ, ſive actuum, non autem juſtitiæ, ac injuſtitiæ.*

20 *Licentia exequi non poteſt contra obligatum hæreditario nomine.*

21 *Qui ſimpliciter ſe obligavit non cenſetur obligatus nomine hæreditario, ſed proprio.*

22 *Hæres, qui ſimpliciter ſe denuò obligat, intelligitur velle facere proprio nomine aliam obligationem diverſam à prima facta in aditione hæreditatis nomine hæreditario.*

23 *Obligatio ſimpliciter facta ab hærede non perdit beneficium inventarii, quando proceſſit ex neceſſitate, ſcilicet in executionem alicujus laudi.*

24 *Declaratur id procedere, quando compromiſſum fuit factum ab hærede in vim legis, vel Judicis, ſecus ſi liberè, & non coactè.*

25 *In Regno ſecundum ejus conſuetudines hæres, licèt ſe ſimpliciter obliget, numquam cenſetur renunciaſſe beneficio inventarii, niſi ſpecialiter id fecerit, ſecus de jure communi.*

RE-

Source : BIU Cujas

RESOLUTIO XIII.

Januenſ. executionis licentiæ.

1 AD inſtantiam Bartholomæi Theſauri Procuratoris R. Archipresbyteri Caroli Joſephi Saitæ Mediolanenſis fuit à Notario Auguſtino Savignono die 26. Junii anni proximè præteriti relaxata ex officio licentia perſonalis, & realis adverſus Petrum Martyrem Protis pro libris mille ſeptingentis, vigore inſtrumenti per eumdem Notarium recepti ſub die 23. Junii anni 1676. habentis (ſunt verba dictæ licentiæ) vim debiti confeſſi.

Executa poſtmodum hujuſmodi licentia in bonis mobilibus, hoc eſt in mercibus aliæneis Tabernæ dicti Protis.

Fuit coram DD. VV. Illuſtriſſimis propoſitum dubium; utrum prædicta licentia, ejuſque executio valida ſit, ac ſubſtineri poſſit ad favorem Clerici non habentis privilegium fruendi beneficio Statutorum adverſus dictum Protis qui ulterius prætendit ſe non proprio, ſed tamen hæreditario nomine ejus Patris cum beneficio Inventarii non in ſolidum ex dicto Inſtrumento teneri.

Verum mihi relaturo in ſcriptis cum expreſſione Jurium, ac rationum commiſſo articulo ab Illuſtriſſimis DD. VV. ex eorum benignis decretis 28. Januarii, ac 4. Februarii anni currentis, ideò veſtris juſſibus obtemperans partes pluries audivi cum eorum Magnificis Advocatis, quibus motiva oretenus, & in ſcriptis excitavi, eorumque acutiſſimas reſponſiones perpendi, & tandem, omnibus latè, diuque pro mea tenuitate examinatis, Divino, ac Deiparæ præſidio humillimè implorato DD. VV. Illuſtriſſimis referendum eſſe cenſui, prout eorum ſaniori Judicio ſemper ſalvo refero.

Videlicet licentiam, de qua agitur, diſpoſitioni Juris communis Romanorum (juxta quod Clericorum cauſæ audiri, ac decidi Genuæ debent) inniti, & proindè nihil ex adverſo proponi, quo minus ejuſdem licentiæ executio tanquam ritè, & rectè emanata firma, & valida haberi debeat.

Ratio meæ hujuſmodi relationis, ac voti eſt, nam cum Inſtrumenta confeſſionata, ſive confeſſiones Judiciales ad ſimplicem tantùm rogationem, vel ſtipulationem creditoris nulla præcedente petitione, & abſque figura Judicii emiſſæ (quæ debita confeſſa in noſtra Civitate appellari ſolent, prout etiam animadverterunt noſtri legumlatores in Statuto *de confitentibus debitum in §. pro ſummis verò*) ne dum ab eodem Statuto originem non trahant, neque formam ullam recipiant, ſed nullum ne quidem fomentum, ac robur mutuentur ab eo, quippè quod ſuppoſitivè
2 dumtaxat, de illis loquitur; eumque propterea in diſpoſitione ſolius juris communis, per quod confeſſus pro judicato, & condemnato habetur, vel in partium conventione omninò fundentur, habeantque executionem paratam tamquam præſeferentia vim, & vices rei judicatæ, juxtà illud, *non eſt confeſſi cauſa tuenda rei, Caravit. ſuper rit.* 166. & *Text. in l. ſi debitori* 21. *ff. de Judic. in l. poſt rem judicatam ff. de re judicata, & l. unica C. de confeſſis poſt Bartol. & antiquiores omnes, tradunt Marant. in ſpecul. par.6. act. 5. n.* 21. *Scacc. in tract. de appellat. quæſt.* 15. *limit.* 47. *num.* 187. *Parlador. lib.* 2. *rerum quotidianarum* 1. *part.* §. 2. *de confeſſ. pluribuſque relatis Cancer. var. reſolut. lib.* 2. *cap.* 3. *num.* 21. *Theſaur. deciſ.* 26. *num.* 13. *& Ridulph. in prax. part.* 1. *cap.* 1. *num.* 82. ac de anno 1642. in cauſa carcerationis Antonii Carboni ad inſtantiam R. Jo: Jacobi Zerbi Illuſtriſſimis DD. VV. reſponſum fuit à nunc Illuſtriſſimo, & Excellentiſſimo D. Jo: Baptiſta Raggio, & M. Jo: Baptiſta Caſanova, cui tertia vice commiſſus fuerat articulus Jure-Conſultis celeberrimæ authoritatis, ſecundum quorum votum pronunciatum fuit. Ideò obligatio Petri Martyris Protis concepta, quod, eo deficiente præfinito tempore in ſolutione ob inobſervantiam promiſſorum liceret præfato R. Creditori, ſive dicto Bartholomæo Theſauro ejus Procuratori *in tal caſo aver la ſua licenza ſpedita in forma di debito confeſſo* nulla habita expreſſa relatione ad dictum Statutum *de confitentibus debitum;* Ideò, inquam, dicti Protis obligatio, non ad Statutum, ſed ad jus commune, à quo hujuſmodi debita confeſſa (ut præmiſi) ſuam originem, & exiſtentiam deducunt referenda venit, ſiquidem plures Juris regulæ hanc ſuadent intelligentiam, ſive conjecturam, quarum præcipuæ ſunt, quod ubi actus fieri poteſt 3
ex duplici jure, geſtus ex eo dicitur per quod ſubſtinetur *Reyger. in Theſaur. jur. lib.* 1. *verb. actus n.* 6. *Seraph. deciſ.* 509. *num.* 1. *& 2. & deciſ.* 1418. *num.* 10. Altera quod ſemper dicitur electa via, quæ ad effe- 4
ctum à partibus intentum perducit *Bald. conſ.* 88. *lib.* 1. & denique quod interpretatio, quæ actus firmita- 5
ti adſiſtit tamquam omnium aliarum Regina ſemper ſumenda venit, *Mantic. de conject. lib.* 12. *tit.* 17. *n.* 23. *& ſeq.* cui finitima ſunt tradita per *Gratian. cap.* 355. *num.* 5. quod ſcilicet poſitis duobus poſſibilibus unum quod ſuadeat contractum valere, aliud ſecus, ſumendum eſt primum nullitatem excludens, ut habetur etiam ex *Pacian. de probat. cap.* 7. *num.* 11. *lib.* 2.

Ex his non reſiſtit quod facultas relaxandi pro debitis confeſſis licentiam ex officio competat Notariis Collegiatis à præallegato Statuto *de confiten. debitum in §. pro ſummis verò*, ibi *finito termino concedantur ex officio licentiæ expeditæ.*

Nam ex hoc non infertur quod ſemoto Statuto 6
non valeant de Jure Notarii actuarii præſertim ex conventione partium, ut infrà dicetur de mandato Judicis ſimiles concedere, & relaxare licentias, ſive mandata pro executione hujuſmodi Judicialium confeſſionum. Non enim diverſus in ſubſtantia eſt modus, & ordo, quo de jure communi compellitur debitor ad obſervantiam harum obligationum prodeuntium ex confeſſionatis Inſtrumentis ab eo, quo proceditur ad earum executionem, à forma præſcripta per dictum noſtrum Statutum, ſive verius introducta à ſtylo, & obſervantia ejuſdem Statuti interpretativa deſumpta (ut puto) *ex dicta l. ſi debitori ff. de Judiciis*, & ab ejus interpretibus, qui pro illius practica exigunt præceptum Judicis ad ſolvendum, & obſervandum promiſſa cum aſſignatione brevis termini, ut habetur ex *Boer. deciſ.* 295. *n.* 6. *Phan. de Invent. quæſt.* 242. *num.* 102. *de Franch. deciſ.* 218. *Theſaur. ex dicta deciſ.* 26. *nnm.* 13. Quæ ſanè requiſita, licet contineantur in illis clauſulis cæteratis in debitis confeſſis apponi ſolitis, *videlicet, & ita Statutus eſt terminus &c. quo termino tranſacto &c.* nihilominus attenta diſpoſitione dicti noſtri Statuti concedentis authoritatem Notariis relaxandi licentias *expeditas, nullo requiſito*, ſuperflua deteguntur, undè ſequitur, ut dixi, quod tantummodò à Praxi deſumpta ex jure communi introducta fuerint.

Non obſtat, quod præcitata Jura, & DD. loqui videantur de confeſſionibus emanatis coram Judice, vel ſaltem coram Notariis, qui ſimul ſunt Judices Ordinarii, vel Cartularii, & hinc ſecus dicendum ve- 7
niat, quoad confeſſionem factam ſimpliciter coram Notariis, tamquam puris Tabellionibus, qui nullam habent authoritatem præcipiendi in confeſſos, ſed dumtaxat tenentur pro eorum munere ſcribere factum, de quo rogantur, ut benè declarat *Ridulph. in dicto cap.* 1. *part.* 1. *num.* 90. *ubi ſuprà.*

Nam pro reſponſione animadvertendum venit di- 8
ſcrimen, quod DD. & ſignanter *Phanu. dicta quæſt.* 242. *num.* 102. *Theſaur. deciſ.* 26. *num.* 4. *&* 13. *Scacc. dicto cap.* 62. *num.* 13. 15. *&* 17. *verſ. & ut intelligas, Graſſ. de except. in prælud. n.* 10. *&* 24. *Vincent. de Franch. dicta deciſ.* 118. *num.* 7. *ac Ridulph. ubi ſupra n.* 82. 84. 89. 95. conſtituunt inter inſtrumenta confeſſionata, ſive debita confeſſa, de quibus ſupra actum eſt, & Inſtrumenta Guarentigiata, hoc eſt habentia Guarentigiam, in his enim, cum nihil aliud ſit Guarentigia, niſi præceptum, quod per Notarios fit in confeſſum volentem, & acceptantem non ex diſpoſitione juris communis, ſed ex authoritate Statutorum, ſeu conſuetudinis talem eis facultatem, & juriſdictionem concedentium teſte *Bartol. in lib.* 1. *ff. de Judic. & in l. error.* 25. *C. de Juris, & fact. Ignorant. Boer. dicta deciſ.* 295. *num.* 6. *Menoch. de arbitrar. caſ.* 17. *num.* 6. *Aſin. de execution.* §. 1. *cap.* 25. *&* 26. *Scacc. dicto cap.* 62. *num.* 2. *&* 15. *Theſaur. dicta deciſ.* 26. *numer.* 13. *& Cancer. variar. lib.* 2. *cap.* 3. *n.* 6. Ideò perneceſsè requiritur ex communi voto DD.

ad

Source : BIU Cujas

ad hoc ut Notarii talem habeant facultatem, quòd ſint etiam electi Judices, vel à Statuto, vel in eorum creatione, ita *Corn. conſ.* 238. *num.* 3. *lib.* 3. *Boer. dicta deciſ.* 295. *num.* 5. *Scacc. dicto cap.* 62. *numer.* 14. *Phanuc. de Franch. ubi ſuprà num.* 6. *& Graſſ. de except. in prælud. num.* 17. *in fine*, *Rot. in deciſ.* 173. *numer.* 9. *poſt Zachiam de obligat. Camer. Gratian. cap.* 455. *num.* 18. *& ſeq. Merlin. controv.* 24. *num.* 8. & inſtar omnium *Ridulph. ubi ſuprà num.* 86. 90. *& ſeq.*

9 Confeſſionata verò Inſtrumenta ſive debita confeſſa recipiuntur à Notariis, non uti coram ſe facta, nec de aliqua eorummet authoritate propria, ſed apud acta, & tamquam Actuariis Judicis ordinarii, & nomine, ac de authoritate, & mandato illius, quod utique mandatum generaliter habere dicuntur ipſi Actuarii ad expedienda univerſa acta judicialia eo ipſo, quod ad hoc munus deputantur *Berlich. concluſ. practic.* 8. *num.* 23. *part.* 1. eoque ex inveterato ſtylo Genuæ utuntur. Quapropter per dictos Actuarios de mandato, & nomine ipſius Judicis recipiuntur dictæ confeſſiones, ſtatuitur terminus debitori ad ſolvendum, ſive ad obſervanda conventa, & concipitur præceptum contra eum juxta ſuperius tradita, non enim minus dicuntur facta coram Judice, quæ fiunt penes acta, ac expediuntur ab Actuariis illius
10 nomine, & de ejus mandato, juxtà vulgatiſſimas regulas, quod omnia noſtra facimus, quibus authoritatem noſtram impertimur *l. unic. C. de mandat.* & quod actus tribuitur mandanti non exequenti *Cap. litteris, & ibi ſcribentes de reſcript. Barboſ. axiom.* 12. *num.* 4. & in puncto eſt originaria Doctrina *Aretini in cap. Quoniam contra num.* 28. *& ſeq. de probat. ac habetur ex Afflict. dicta deciſ.* 135. *Caravit. ſuper Rit. magnæ Cur. Vic.* 128. *num.* 12. ubi nihil ſubdit referre quocumque in loco dicta acta per Actuarios explicentur abſque præſentia Judicis *De Franch. dicta deciſ.* 118. *num.* 10. *Scacc. dicto tract. de Judiciis lib.* 1. *dicto cap.* 62. *num.* 5. *Ridulph. in prax. cap.* 9. *part.* 1. *numer.* 109. *&* 111. quibus in locis habetur, quod obligatio recepta de mandato Judicis abſentis dicitur facta apud acta, ac ſi Judex præſens fuiſſet.

Nihil quoque prædictis obeſſe viſum fuit, quod clauſula cæterata, *incipiens il qual termine &c.* appoſita in Inſtrumento, de quo agitur, videatur juxtà communem formulam approbatam à Sereniſſimo Senatu extendenda, ut contineat verba *in omnibus ad formam Statuti de confitentibus debitum.*

11 Primò, quia clauſulæ omnes reſtringendæ ſunt, ut conveniant caſui, in quo verſatur, & de quo loquitur diſpoſitio, nam illæ ſunt acceſſoriæ ad diſpoſitionem, & ideò regulantur ſecundum illam, & ſecundum contractum, cui adjiciuntur, & ſortiuntur illius naturam *Decian. conſ.* 373. *numer.* 14. *Surd. conſ.* 350. *numer.* 28. *Put. deciſ.* 1. *numer.* 1. *libr.* 1. *Michal. de fratribus cap.* 41. *numer.* 7. 8. *part.* 3. *Rota deciſ.* 393. *numer.* 13. *part.* 7. *recentiorum, & poſt Cencium de Cenſibus deciſ.* 84. *numer.* 7. *ac deciſ.* 329. *num.* 2. *part.* 1. *diverſorum*, ubi in ferè ſimilibus terminis noſtris, quod nominatio, quæ non poteſt fieri, niſi in vim alicujus legis, ſive Statuti non cenſetur facta aliter, alioſque refert, & ſequitur *Barboſ. de clauſulis clauſ.* 1. *num.* 3. *ubi num.* 2. generaliter tradit, quod hujuſmodi clauſulæ non alterant, augent, neque mutant diſpoſitionem, idemque ſequitur *Mart. de clauſ. part.* 4. *clauſ.* 21. *num.* 24. quibus congruunt tradita per *Menoch. de arbitr. cap.* 144. *num.* 12. ubi quod non attenditur clauſula, quæ ex defectu, & inhabilitate contrahentium nihil operari poteſt.

12 Secundò quia, quæ ſuperabundant non vitiant, neque obeſſe poſſunt *Roman. conſ.* 343. *num.* 9. *&* 10. *Curt. Jun. conſ.* 20. *ſub num.* 7. & faciunt tradita per *Rotam deciſ.* 96. *num.* 1. *& in deciſ.* 549. *n.* 2. *part.* 2. *diverſorum*, in quibus habetur quod Judex, qui habet ordinariam, & delegatam juriſdictionem enunciando ſe abundanter ordinarium non obeſt actui, in quo procedere debet ſolùm uti delegatus, idemque ſequitur *Menoch. de præſumpt. præſumpt.* 17. *numer.* 6. *lib.* 2.

13 Accedat, quod hujuſmodi clauſulæ perſæpè adjiciuntur à Notariis de ſtylo perfunctoriè, & inconſideratè, quo in caſu non præſumuntur appoſitæ de voluntate contrahentium, niſi prout conveniant diſpoſitioni, ut ſuprà dixi *Cæphal. conſ.* 94. *num.* 29. *& ſeq. & conſ.* 142. *num.* 5. *vol.* 1. *Decius conſ.* 322. *col. penult. & Tiraq. de retract.* §. 1. *gloſſ.* 18. *num.* 6. *Paſſerin. in problem. legal.* 4. *num.* 141. *&* 232. *Michal. de frat. part.* 3. *cap.* 41. *num.* 13. *De Luc. diſc.* 177. *numer.* 21. *&* 22. *de fideicomm. diſc.* 178. *num.* 3. *&* 6. *ac diſc.* 179. *num.* 7.

Patet ex prædictis reſponſio ad objectum deductum ex *dicta deciſ. Rotæ* 173. *n.* 7. *poſt Zacch. de obligat. Cameral.* ubi reſolutum fuit obligationem Abbatis Maphæi concedentis facultatem ejus creditori agendi contra ſe executivè, non ſimpliciter, ſed juxta formam ritus Magnæ curiæ Vicariæ Neapolis nullam, & irritam eſſe, ex quo Clerici ex defectu poteſtatis nequeunt conſtitutionibus laicalibus ſe ſe ſubjicere; unde pro parte dicti Petri Martyris Protis inferebatur, idem reſolvendum fore in hoc caſu noſtro, quaſi militet eadem ratio, licet non agatur de paſſiva obligatione Clerici, ſed de obligatione ad ejus favorem ſuſcepta per Laicum, cum Clericus non minus activè, quàm paſſivè excludatur in Judiciis à beneficio noſtri Statuti.

Non enim idem Protis ſe obligavit (ut uberrimè ex ſuprà narratis apparet) habito reſpectu ad noſtrum Statutum, & proindè illius obligatio ad jus commune referenda venit, juxta quod Cauſæ Clericorum audiri, ac decidi debent; ſecus in caſu dictæ deciſionis, ubi fuerat inita obligatio cum dicta expreſſa relatione ad ritum Magnæ Curiæ Vicariæ benè declarat *Rot. deciſ.* 348. *ad num.* 24. *part.* 9. *rec.*

Ulterius in noſtro caſu ceſſare videtur præallega- 14
tum fundamentum dictæ *deciſ. Rotæ de qua ibi num.* 8. nimirum, quod Eccleſiaſtici non poſſunt, vel volentes ſe ſubmittere laicorum ſtatutis, ſe ſe obligando juxta eorum formam erga Laicos; quia iſtis vice verſa non videtur prohibitum, ſicut illis renunciare Juri ad eorum favorem introducto, & ſic paciſci poſſent, ut contra eos ad inſtantiam Clericorum procedatur executivè, ac relaxetur licentia ex officio Notarii, prout relaxanda foret, ubi ad favorem perſonæ Laicæ obligati eſſent ex traditis per *Bart. in l. creditoris* 26. *C. de Pignor. Boer. dicta deciſ.* 295. *num.* 10. *Theſaur. dicta deciſ.* 26. *numer.* 6. *uſque ad fin. Graſſ. de except. in prælud. num.* 8. *Rot. dicta deciſ.* 348. *numer.* 24. *part.* 9. *rec. Seraphin. de jurament. privileg.* 77. *num.* 4.

Quæ ſanè partium conventio, nedum removet
hoc objectum, ſed quodcumque aliud, quod excogitari poteſt adverſus facultatem Actuarii relaxando 15
nomine Judicis licentiam executivam, nam non minùs operatur pactio contrahentium, quàm lex *l. non impoſſibile ff. de pact. l. fin. C. de fidejuſſ. Abb. conſ.* 33. *lib.* 2. *Peregr. in conſ. unic. de ſucc. regiis num.* 18. *Rot. deciſ.* 172. *num.* 2. *& dicta deciſ.* 173. *num.* 6. *& ſeq. in punct. poſt Zacch. de oblig. Camer. Scacc. d. cap.* 62. *ſub num.* 17. *verſ. unde eam habent ex contrahent. pact. & num.* 20. *&* 23. *lib.* 1. *de Judic. & de Luca tract. de judic. diſcurſ.* 116. *num.* 16. *&* 20.

Non obſtat memoratum votum Illuſtriſſimi, & Excellentiſſimi Jo: Baptiſtæ Raggii pro R. Jo: Jacobo Zerbi, in quo poſt ingenioſiſſimam diſtinctionem inter debita confeſſa, circa quæ, ut præmiſſum fuit, nihil diſponere, inquit, Statutum noſtrum, ſed illa tantùm ſupponere, & eorum executionem, cui ſtatuentes voluerunt formam perſcribere, concludit licentiam in caſu ſuo, & illius executionem impugnari non valuiſſe, quia attento tempore obligationis Carboni, quo R. Zerbi carebat privilegio, debitum confeſſum rectè de jure procedebat, ſi verò ſpectetur tempus relaxatæ licentiæ, is jam obtinuerat privilegium, ex quo per Dominos informantes pro dicto Protis deducebatur contrarium concludendum eſſe adverſus R. Saitam, qui dicto privilegio non patiebatur de tempore ſibi conceſſæ licentiæ.

Tum quia argumentum à contrario ſenſu non ad- 16
mittitur, neque etiam ex deciſionibus Romanæ Rotæ, ut ex *Seraph. deciſ.* 1342. *num.* 1. *docet Barboſ. loc.* 27. *n.* 21. nec à ſententiis *Mart. Medic. deciſ.* 40. *n.* 4. *deciſ.* 69. *n.* 9. & longè minùs à dictis DD. ut pluribus relatis proſequitur *Barboſ. loc. cit. n.* 22. præſertim, quia præfatus Excellentiſſimus Conſultor hunc

arti-

Source : BIU Cujas

articulum non examinavit, neque examinare debuit, cum ceſſaret ratio dubitationis in caſu ſibi propoſito, & propterea objectum non diluit, ſed prudenter excluſit, tum etiam, quia non aderat ibi expreſſa inter partes conventio, quod adverſus debitorem inobſervantem concederetur licentia in forma dicti debiti confeſſi, quæ referri poſſet ſemoto Statuto ad jus commune, prout in noſtro caſu ex ſuperiùs traditis.

Non obeſſe pariter duxi, quod obligatio Protis videatur concepta ſub conditione, quatenus is defeciſſet in ſolutionibus, diverſis temporibus promiſſis, prout à DD. VV. Illuſtriſſimis pronunciatum fuiſſe videtur ſub die 23. Decembris anni proximè præcedentis in cauſa detentionis Franciſci Carboni.

Quia quidquid evenerit in caſu prædicto, in quo agebatur de paupere regno, & articulus minimè diſcuſſus fuit, comparuit enim pro creditore ſolus D. Joann. Baptiſta Calſeta inſtitor ejus negotii ſerici, & die cadentis primæ citationis ad carceres Malepagæ prodiit aſſerta proviſio potiùs, quàm ſententia; 17 utique in caſu noſtro indubitatiſſimi Juris eſt, quod cum de adimplemento, & ſolutione nihil apud acta conſtiterit; Ideòque R. Saita, cui adimplendum fuerat, haberet intentionem fundatam in negativa per *Text. in l. 1. Cod. de probat. Corn. conſ.* 102. *numer.* 5. *lib.* 1. *Rota deciſ.* 362. *num.* 2. *part.* 1. *recent. & in Caligat. Capellæ penes Marcheſ. fol. mihi* 122. Rectè potuit, & debuit Notarius conventam relaxare licentiam, prout de facto quotidie hoc jure utimur, alioquin vix unquam poſſet dari caſus, quod hujuſmodi licentia concederetur, cum ferè omnia debita confeſſa concipiantur, quatenus debitor tempore ſibi indulto non ſolvat, vel non adimpleat promiſſa, ut in puncto, quinimò in terminis longè fortioribus, author mihi eſt *Cancer. lib.* 2. *var. reſolut. cap.* 3. *de inſtrum. guarentigiato nobis num.* 69.

Quibus ita pro firmitate, & validitate licentiæ, & oppignorationis, de quibus eſt quæſtio ſe habentibus, cenſeo non eſſe immorandum circa aliud fundamentum pro eodem R. Saita allegatum, nempè quod præſuppoſita (citrà præjudicium veritatis) nullitate ejuſdem executionis, adhuc illa jure communi attento ſubſtinenda foret, *vel ſaltem conſtito de bo-* 18 *no Jure actoris non revocanda*, cùm leges hos inutiles circuitus abhorreant ex traditis per *Rotam noſtram deciſ.* 39. *num.* 21. *penes Cartar. Surd. deciſ.* 46. *num.* 12. *Gratian. cap.* 259. *num.* 14. *diſcept. for. Mart. Medic. exam.* 56. *num.* 11. *ad deciſ. Rotæ Senen. Carleval. de Judic. tit.* 2. *diſp.* 8. *num.* 4. 5. *& ſeq. Rot. deciſ.* 151. *part.* 2. *recent.* & innumeros alios congeſtos per *An-* 19 *dreol. controv.* 159. *num.* 3. cui fundamento ex adverſo reſpondebatur huic Illuſtriſſimo Magiſtratui competere cognitionem nullitatis, non autem juſtitiæ, vel injuſtitiæ, licentiæ, quapropter decretum meæ commiſſionis non egreditur dictæ nullitatis articulum.

20 Denique non obſtat altera exceptio Protis, nimirum quòd his ſe obligavit hærditario nomine &c. Raphaelis ejus Patris, nec proindè potuiſſe contra eum proprio nomine prædictam licentiam relaxare, & longè minùs eam exequi, quippe quod de jure adverſus hæredem non permittitur executio, niſi eo citato, & prævia cognitione (quæ ex conceſſis non competit Notario) juxta tradita per *Phanuc. de Invent. quæſt.* 242. *num.* 29. *&* 70. *& Rot. deciſ.* 721. *n.* 1. *&* 2. *coram Merlin. part.* 2.

Quia id procedit, & authoritates præmiſſæ loquuntur, vel quando agitur contra hæredem ex obligatione defuncti, vel ubi non apparet eumdem hæredem, licet cum beneficio Inventarii ultrà vires hæreditatis ſe obligare voluiſſe.

21 Protis autem pulſatus fuit ex propria ipſius obligatione abſque eo, quod nequidem ſe enunciaverit hæredem beneficiatum, quo in caſu proprio nomine, & novandi animo contraxiſſe dicitur, neque Inventarii beneficio ſe tueri poteſt, ut poſt *Phanuc. de Invent. part.* 6. *num.* 113. *in princ. Gratian. cap.* 264. *numer.* 20. *& ſeq. Rot. deciſ.* 545. *part.* 5. *recentiorum tom.* 2. noviſſimè inſtar omnium docet *Doctiſſimus Paſſerin. in lib. problem. legal. problem.* 1. §. 3. *à n.* 21. *&* §. 4. *num.* 53. *&* §. 5. *num.* 123. *verſ. denique*, ſub-
22 dens *num.* 26. rationem, quia quando promiſſio ultronea hæredis eſt determinata ad certam quantitatem abſque ulla reſervatione dicendus eſt omninò voluiſſe facere novam promiſſionem ſubſtantialiter diverſam ab ea, quæ priùs in hæreditatis aditione cùm beneficio Inventarii facta fuerat præſertim, ut in ſubjecto cum obligatione propriorum hæredis bonorum, ut proſequitur idem *Auctor num.* 110. 111. quam diſtinctionem amplexa fuit *Rot. deciſ.* 430. *coram Bich. part.* 2. *per totam, & præcipuè à num.* 7. *& ſequent.*

Nullumque prædictis negotium faceſſere poteſt, quod 23
obligatio Protis tanquam facta in executionem laudi Arbitratorum ex neceſſitate proceſſiſſe, & per conſequens Inventarii beneficio minimè carere videatur, ſed juxta vires hæreditarias illa coarctanda veniat, juxtà communiſſimam diſtinctionem DD. de qua teſtantur *Surdus deciſ.* 297. *num.* 12. *Gratian. ubi ſuprà cap.* 553. *n.* 19. *& clarius Rot. dicta deciſ.* 700. *part.* 3. *num.* 1. *&* 2. quos refert cum aliis, & ſequitur *Paſſerin. ubi ſuprà num.* 104.

Quia id ponderandum eſſet, quatenus compromiſ- 24
ſum factum fuiſſet ex neceſſitate, nempè vigore decreti Judicis, vel Statuti illud mandantis, juxtà terminos dictæ *deciſ. Rotæ* 700. *& deciſ.* 648. *Præſid. de Franchis*, ſecùs ubi hæres non coactè, ſed liberè, & ſpontè, prout in caſu noſtro tranſegiſſet, vel compromiſiſſet, ut in puncto luculenter probat *Paſſerin. ubi ſuprà num.* 46. *&* 95. *ex Surd. deciſ.* 183. *n.* 11. *Fontanel. deciſ.* 491. *num.* 10. & aliis pluribus per eum laudatis.

Tandem non turbat *deciſ.* 5. *conſ. Neapolis* junctis 25
aulis emanata anno 1622. qua cautum fuit hæredem, cum beneficio Inventarii obligatum pro debito defuncti etiam proprio, & principali nomine, & in ſolidum, non teneri ultra vires hæreditarias, niſi expreſſa, & ſpecialis renunciatio eidem beneficio interveniat cum obligatione ſatisfaciendi ultra vires hæreditatis, de qua deciſ. teſtatur *Capyc. Latro conſult.* 31. *num.* 26. pro parte Protis allegatus.

Quia id ſancitum dumtaxat fuit pro ſpeciali jure, & lege in dicto Regno Neapolis, teſte eodem *Capyc. ibid.* qui alioquin ſecundum diſpoſitionem juris communis enixè contrarium tuetur in ſpecie huic noſtræ ſimili in tota dicta ejus conſultatione, & teſtantur *Donat. Anton. de Marin. lib.* 2. *reſol.* 233. *num.* 13. *& ſequent. Carol. Anton. de Luc. ad dictam deciſionem* 648. *Franch. num.* 2. *& num.* 4. *verſ. nihilominus, cum aliis, quos allegat Paſſer. in loc. citat. num.* 50. Quamobrem non obſtat juri communi, ut etiam prudenter animadvertunt prædicti auctores, & præcipue *Paſſer. num.* 52.

Ex quibus hoc qualecumque meum hujuſce quæſtionis judicium, & obedientiæ meæ teſtimonium Illuſtriſſimis DD. VV. Supremo Juſtitiæ, & Univerſæ Reipublicæ Sereniſſimæ oraculo expurgandum ſubmitto.

Prædictum votum, præter aliquas meas authoritatum additiones idem eſt cum eo præſentato Illuſtriſſimo Magiſtratui Supremorum Syndicatorum à Jo: Dominico Genitore meo, & ab eodem Illuſtriſſimo Magiſtratu fuit anno 1678. menſe Septembris approbatum.

ARGUMENTUM.

A Qua die incipiat decennium, intra quod inſtrumenta executioni mandantur, ad intellectum Statuti noſtri *de cauſ. executivis in princip.* in verbis *à die quo advenit tempus petendi, ſeu conſequendi*; explicatur quoque §. *acta, & geſta*, Statuti noſtri *de Curat. general.*

SUMMARIUM.

1 *Facti ſeries.*
2 *Per mortem uxoris ſolvitur matrimonium.*
3 *Soluto matrimonio maritus tenetur ſtatim reſtituere dotem, ſi in bonis immobilibus conſiſtit, vel ſaltem intra annum, ſi in pecunia numerata.*

4 *Ne-*

Source : BIU Cujas

4 *Neque agi poteſt contra eum pendente anno, ut eo tranſacto dos ſolvatur.*

5 *Uſusfructus bonorum maternorum defuncta matre, remanet pœnes patrem, in cujus poteſtate filii adſunt.*

6 *Pater retinens poſt mortem uxoris dotem cenſetur illius hæreditatem nomine filiorum adiviſſe. Declaratur, ac limitatur n. 11. 12. 13. pluribus modis.*

7 *Aditione hæreditatis patrimonium defuncti fit hæredis.*

8 *Uſufructuarius non dicitur ſibi, ſed proprietario poſſidere, & dicitur procurator proprietarius.*

9 *Poſt mortem matris nulla competit filiis actio conſequendi dotes, ſi in medio adſit pater retinens eas pro uſufructu.*

10 *Paria ſunt actionem non habere, & per exceptionem poſſe infirmari.*

14 *Explicatur* text. in l. qui in aliena §. Sed, & ſi non adierit ff. de acquirenda hæreditate.

15 *Pater poſt mortem uxoris retinendo dotem non poteſt fingere ſibi ſolviſſe tanquam creditori nomine filiorum ad hoc, ut extincta dici poſſit actio ex dotali Inſtrumento filiabus competens.*

16 *Explicantur verba Statuti de cauſis executivis ibi* à die, quo advenit tempus petendi, ſeu conſequendi, *& num. 19.*

17 *Alternativorum ſufficit alteram partem eſſe veram.*

18 *Dictio* ſeu *aliquando ſtat pro conjunctiva, & declarativa.*

20 *Notatur differentia inter præſcriptionem quinquennalem Statuti* de confitentibus debitum, *& aliam decennalem Statuti* de cauſ. executiv.

21 *Quando agitur de levi præjudicio, etiam impedito tempus currit.*

22 *Filii debent expreſsè hæreditatem matris apprehendere, vel ſe pro hæredibus gerere, quia non ſunt ſub ejus poteſtate.*

23 *Si aliquis faciat actum, uti hæres, dicitur hæreditatem adiviſſe.*

24 *Ad favorem filii in dubio ſemper intelligitur adita hæreditas lucroſa.*

25 *Propinqui ad formam Statuti conſentientes dicuntur tantummodo conſentire actui, quod principaliter conficitur, non verò præſuppoſito, vel enunciato.*

26 *Mulier non obſtante Statuto noſtro poteſt ſine propinquorum conſenſu adire hæreditatem opulentam.*

27 *Et ita procedit in pupillo, qui ſine Tutoris authoritate poteſt opulentam hæreditatem adire.*

28 *Explicatur Statutum* de Curat. general. in §. acta, & geſta, *& num. 32. & 33.*

29 *Non juvat ſcire aliquem eſſe hæredem, niſi probetur eum hæreditatem adiviſſe.*

30 *Patrimonium defuncti per aditionem fit hæredis.*

31 *Confeſſio voluntaria procuratoris non nocet Domino, niſi mandatum habuerit à Principali, vel præcedente Judicis præcepto illam emiſerit.*

33 *Non ſufficit actori agenti contra curatorem generalem ſupervenientia notitiæ hæredum ad hoc, ut ab ea die notitiæ proſequi teneatur judicium contra hæredes, ſed requiritur, quod in judicio compareat, ac opponat, & ſic intelligendus eſt* §. acta, & geſta de Curat. general.

34 *Scientia procuratoris non præjudicat Domino.*

35 *Scientia vera procuratoris eſt ſcientia præſumpta Domini,*

36 *Qui facit actum, qui citra jus, & nomen hæredis fieri non poteſt, non dicitur verus, ſed præſumptus hæres.*

37 *Statuta intelligi debent de vera, & non præſumpta ſcientia.*

38 *Semper pro validitate Judicii in dubio pronunciandum venit.*

RESOLUTIO XIV.

Clavarenſ. executionis inſtrumenti dotalis.

1 DOminæ Minetta, & Benedicta ſorores de Riparolia, uti hæredes ambæ pro quadrante q. D. Benedictæ earum matris propoſuerunt executionem ad formam Statuti *de cauſ. execut.* pro dote materna, ſeu portione dictæ dotis ad eas ſpectante adverſus curatorem q. D. Laurentii patris, ſed quia prædicti Statuti beneficium coarctatur intra decennium à die, quo advenit tempus petendi, ſeu conſequendi, quod continetur inſtrumentis exequi poſtulatis, ut cantant præciſa ipſius verba; Dubitatum fuit numquid iſtud decennium deberet computari à die obitus matris, vel patris? utilitas autem in eo reſidebat, quia ſi primum dicendum foret, cùm non modo decem, ſed quadraginta ferè anni exacti eſſent à die, quo mater deceſſerat, DD. Actrices juvari non poterant dicto ſtatuto, ſicut è contra eveniſſet in ſecundo caſu.

Quod autem ab obitu matris currere incœperit allata ſtatutaria præſcriptio mordicus contendebat Magnificus Curatoris Advocatus ex eo, quòd per mortem uxoris ſolvitur matrimonium *cap. fin. de ſecundis nupt. auth. de nupt. §. deinceps coll. 4. Barboſ. in 2. part. rubr. ff. ſol. matrim. ſub n. 72. verſ. Succedit igitur;* eo autem ſoluto dies petendi, & conſequendi dotem hæredibus mulieris ſtatim cedit, ſi dos in bonis immobilibus conſiſtit, vel ſaltem intra annum, ſi in pecunia numerata *l. unica §. exactio, C. de rei uxor. act. Bart. in l. ſi conſtante, §. quoties, ff. ſol. matrim.* Quinimò, & nondum decurſo anno prædicto, agi poteſt contra maritum, ut eo tranſacto dos ſolvatur, *Zuccard. conſ. 68. Ruin. deciſ. 463. 3. parte Imol. ad Stat. Mutin. cap. 13. gloſſ. 6. part. 1. num. 34.* 2 3 4

Nec videbatur obſtare prædictis, quod bona materna (ut ex adverſo allegabatur) remanere debeant defuncta uxore pœnes patrem, in cujus poteſtate filii, filiævè ſunt, cum ipſe pater habeat pro ſui libito adminiſtrationem, & uſumfructum, *l. 1. C. de bon. matern. l. cum oportet, §. non autem, C. de bon. quælib.* Adeò ut nec poſſint ab eo, vel ad ſecunda vota tranſeunte avelli, ideoque durante ejus vita nullam eſſe natam actionem filiis pro dotis reſtitutione. 5

Reſpondebatur enim ex parte curatoris conventi, quod ex hoc ipſo, unde ſolutionem objectis autumabant, magis involvebantur DD. Actrices; etenim, cum pater poſt mortem uxoris ejus dotem pœnes ſe retinuerit, dicitur illius hæreditatem nomine filiarum adiviſſe, *Text. eſt expreſſus in l. qui in aliena 6. §. ſed, & ſi non adierit, ff. de acquir. hæred. Surd. conſ. 244. n. 20. lib. 2. & deciſ. 140. n. 1. Rot. Rom. apud Ludov. dec. 421. n. 7. Natt. conſ. 74. n. 10. Buratt. deciſ. 120. n. 32. Rot. in rec. deciſ. 527. n. 4. part. 4. quibus addo, Gratian. diſcept. forenſ. 627. n. 26. Mantic. de conject. ult. volunt. lib. 12. tit. 13. ſub n. 12. cum ſeqq. & Morot. reſp. 11. n. 10. & ſeqq.* Quia aditione mediante ipſa hæreditas in qua materna dos conſiſtebat, dicitur ex tunc effecta proprium patrimonium dictarum filiarum, *l. ſed, & ſi plures 10. §. filio impuberi, ff. de vulg. & pupill. Aret. in his ferè terminis conſ. 160. n. 2. verſ. eſſe in patrimonio, Rot. in rec. deciſ. 527. n. 8. part. 4. tom. 3. Surd. deciſ. 444. n. 15.* Et quidem non obſtante uſufructu debito patri, quia uſusfructuarius non ſibi, ſed proprietario poſſidere dicitur, *Cum in l. naturaliter n. 1. verſ. ego autem, ff. de acquir. poſſeſſ. Andreas Niger in tract. de laudem. tom. 1. quæſt. 1. art. 2. n. 27. fol. 120.* & dicitur procurator proprietarii *Bellon. Sen. conſ. 7. n. 11. Rot. March. apud Gratian. deciſ. 47. n. 15.* 6 7 8

Ergo ſequitur dictas DD. Actrices nullo pacto poſtulari potuiſſe executionem ejus inſtrumenti, quod jamdiu ſuam habuit executionem, nec petere id, quod à tanto tempore in earum patrimonio connumerabatur. Et ſi quidem actualem apprehenſionem maternæ dotis affectant, agere debent, non uti matris hæredes ex prima obligatione dotali, ſed tamquam proprietariæ defuncto uſufructuario.

Viſum tamen fuit, his minimè refragantibus, executionem procedere, & decennium prædicti ſtatuti currere non cœpiſſe, niſi à die obitus patris, quo tempore, & non anteà potuerunt dictæ DD. Actrices petere, & conſequi maternas dotes, quæ, quoad viveret ipſe pater, remanere debebant pœnes eum, propter uſumfructum in illis ipſi competentem; uſque adeò, quod nec prohiberi poterat pro ſui libito, ſalva diſtractione, eas adminiſtrare, cum veriùs citrà alienationem dicatur habere in eis perfectum, ſolidumque dominium *dicta l. 1. C. de bon. matern. & l. cum oportet, §. non autem, C. de bon. quæ liber.*

Quapropter nulla nata fuit prius actio dictis filia- 9

bus

bus pro maternis dotibus conſequendis, ut in terminis decidit *Senat. Pedem. apud Gaſp. Antonium Theſ. q.59. n.1. lib.* 4. Licèt enim verum ſit, quod ſoluto matrimonio venit caſus reſtituendarum dotium, id tamen intelligi debet in terminis habilibus, non autem quando earum debitor poteſt alio ex jure, aut cauſa adhuc illas ſibi retinere, prout in caſu noſtro, ubi quinimò, eſto etiam, quòd eſſet nata actio filiabus pro petenda dote, eodem prorsùs inſtanti orta eſt pariter exceptio patri eas repellendi, paria autem ſunt actionem non habere, & per exceptionem poſſe infirmari, *l. non videtur, & l. nihil intereſt, ff. de reg. jur. & utrobique Deci. & Cagnol.* & malè petit, cui obſtat exceptio, *l.* 4. *ff. de compenſat.*

Non obſtat, quod pater, retinendo maternas dotes, dicatur nomine filiarum adiviſſe per jura, & DD. plena manu ſupra allegatos. Quia omiſſo non eſſe id ita generaliter acceptum à DD. (ut reſpondebat Mag. Agentium Advocatus) cum non deſint quamplures ex receptioribus contrarium tenentes, ut obſervant *Surd. dicto deciſ.* 140. *n.* 10. *& Maſcard. tract. de probat. concluſ.* 44. *num.* 53.

11 Multifariam objectum ſubmovetur; primò quia prædicta procedunt in filio infanti, minore ſcilicet ſeptennio, cujus nomine pater hæreditatem adire poteſt, *l. ſi in infanti, Codic. de jur. de lib.* Secus in filio infantiam egreſſo, pro quo ne quidem expreſſè, non modo tacitè adire poteſt, ſed ipſius filii præſentia, & voluntas, licèt cum conſenſu patris, requiritur. *DD. omnes in dicta l. ſi infanti, l. cum non ſolum, §. ſi autem in ſecunda ætate, C. de bon. quæ liber.* & ita intelligunt concluſionem prædictam DD. pro ea allegati, uti videre eſt *ex Bald. conſ.* 273. *n.* 8. *Surd. d. dec.* 140. *n.* 11. *& ibi Hodiern. num.* 19. *Maſcard. dicta concluſ.* 44. *n.* 52. *Mantic. de conject. ult. volunt. lib.* 12. *tit.* 13. *n.* 2. *& Natt. dicto conſ.* 74. *n.* 10. Qui dum in comprobationem ejuſdem concluſionis allegat dictam *l. ſi in infanti*, debet intelligi ſecundum legem, quam allegat *Bart. in l. non ſolum, §. liberationis verba, §. de liberat. leg. Prat. diſcept. foren. lib.* 1. *cap.* 7. *n.* 11. Quæ ſanè infantia debuiſſet probari ab allegante *Maſcard. eadem concl.* 44. *num.* 52.

12 Secundò, quod numquam præſumitur aditio, quando pater potuit ratione uſusfructus dotem ſibi retinere, *Rot. Rom. in rec. deciſ.* 723. *n.* 14. *in fine part.* 2. *& apud Buratt. deciſ.* 207. *n.* 3. *Gratian. diſcept. cap.* 627. *n.* 27. *&* 28. *Hodiern. ad Surd. dicta deciſ.* 140. *num.* 19. *ubi allegat eamdem Rot. deciſ. apud Farinac.* Competit enim patri uſusfructus, quamvis filius hæreditatem adire nolet, *l. cum non ſolum C. de bon. quæ liber.* Si autem alia de cauſa, & titulo quam hæreditatis quis retinere, & poſſidere rem hæreditariam poſſit, non inde rectè arguitur aditio, *Maſcard. dicto tract. de probat. concluſ.* 45. *lib.* 1. *n.* 29. *& ſeqq. Rot. apud Buratt. in dicta deciſ.* 207. *n.* 3. *&* 4. *ubi adducit. aliam Rotæ deciſ. apud Ludoviſ.* Et concludit aditionem minimè probari, quando actus fieri poteſt citrà jus, & nomen hæredis, & idem reaſſumit *in deciſ.* 523. Nec eſt probandum, quòd actus alia ex cauſa, quam hæreditaria facti ſint, ſed ſatis eſt eam ſubeſſe *ad tradita, per addentes ad dictam deciſ. Burat.* 207. *ex Caſtr. Dec. Maſcard. ac aliis*, ibi congeſtis; Ratio autem eſt, quia regulariter hæreditatis aditio, cum ſit facti, non præſumitur, niſi probetur. *Maſc. concl.* 40. *n.* 7. *Menoch. de præſumpt. lib.* 4. *præſump.* 99. *n.* 2. *Cyriac. lib.* 2. *contr.* 244. *n.* 21. *& ſeqq. ubi prædictos, & alios recenſet;* Quod uſque adeò verum eſt, ut ſi quidem alia conjectura, & interpretatio, quæ illam excludat, capi poſſit, illa accipienda eſt *Cyriac. Niger ibidem n.* 26. *Mantic. dicto tract. de conject. ultim. volunt. lib.* 12. *tit.* 9. *n.* 3. Nec actus dubius aditionem inducit *Mantic. ibidem n.* 5. *Maſcard. eadem concluſ.* 40. *n.* 10. *Cyriac. ubi ſupra n.* 27. *&* 29.

13 Tertiò ſubmovetur objectum, quia per retentionem dotis non cenſetur adita hæreditas, ubi aditio tenderet in damnum filiorum. *Hodiern. ad dict. deciſ.* 140. *num.* 20. *& ſeqq.*

Quarto tandem, & ultimo, quia *ſecundum Bart. in dicta quæſt.* 10. *incipiente debitor in diem in fin. & conſ.* 129. *lib.* 1. id procedit, quando ipſæ filiæ aditionem præſumptam allegarent, ſecus ſi contra eas allegaretur, ut in noſtro caſu, hæreditatem enim à patre pro ſe aditam fuiſſe declarare poſſunt filii *Burat. dicta deciſ.* 523. *num.* 3.

Et prædictis minus obſtare viſum fuit *Text. in d.* 14
l. qui in aliena §. ſed, & ſi non adierit ff. de acquir. hæredit. Quia præterquamquod, & ipſa lex ſatis ſuperque tollitur per ſecundam, tertiam, & quartam ex allegatis reſponſionibus; Reſpondetur illum textum loqui in patre poſſidente bona immobilia matris, non autem ſi pecunias dotales, quas debebat, & in caſu, de quo agitur non exſolvit, cum debitor non dicatur poſſidere debitum, ſed potius creditor. *Surd. ubi ſupra deciſ.* 140. *num.* 12. *&* 13.

Ceſſat igitur ceſſante ſuppoſita hæreditatis aditio- 15
ne fictio ſolutionis factæ per patrem debitorem ſibimet ipſi creditori nomine filiarum, ex qua ſolutione arguebatur extinctam fuiſſe actionem ex dotali inſtrumento filiabus competentem. Accedat, quod abſque aliquo facto hominis ſolutionem prædictam nullo pacto intelligi poſſe conſtanter negat *Raph. de Turri ex latè per eum adductis in tract. de Camb. diſp.* 2. *q.* 10. *n.* 10. *&* 27. Quod fortiùs obtinet in noſtris terminis, ubi admiſſa fictione ſolutionis prædicta hypotheca, quæ pro dote dictis DD. Actricibus competebat extincta fuiſſet, ex quo fieret, ut in bonis paternis cæteris creditoribus poſteriores, & inferiores exiſterent, & ſic poſſet pater ejus filiorum in dote Materna conditionem deteriorem facere contra apertum *Text. in l. fin. §. æs autem alienum ibi (& omnia circa uſumfructum facere, quæ proprietatem nullo modo deteriorem poſſint facere) C. de bon. qua liber.*

Parvi quoque pendenda fuit conſideratio deducta 16
ex verbis ſtatuti *de cauſ. execut.* ibi *(à die quo advenit tempus petendi, ſeu conſequendi, quod continetur in inſtrumento)* per quæ ſatis eſſe infergebatur, quod advenerit à die obitus matris tempus petendi, licèt conſequi non potuerint ejus hæredes maternas 17
dotes, quia, alternativorum ſufficiet alteram partem eſſe veram *l. plane §. pen. ff. de leg.* 1. *Menoch. de præſumpt.* 83. *n.* 66. *Amat. conſ.* 15. *n.* 6. Etenim de induſtria prætermiſſa reſponſione ab Advocato DD. Agentium allata, nempe dictionem illam (ſeu) vim 18
potiùs habere in noſtro caſu conjunctivæ, & declarativæ per *deciſ. Rot. apud Seraphin.* 393. *n.* 7. *&* 11. ubi interpretando verba Bullæ ibi *(diffamati, ſeu condennati)* declarat non intelligi de ſimplici diffamatione, quæ ſufficiat ad inquirendum, ſed de illa, quæ ſufficiat ad condemandum, & ſic pariter in caſu noſtri ſtatuti non verificantur verba ipſius, nec ſufficit eſſe ortam actionem, aut adveniſſe tempus petendi, niſi etiam ſit talis petitio, ex qua poſſit ſubſequi condemnatio. Omiſſis inquam prædictis, negatur primo adveniſſe tempus petendi dotes maternas, cum ex iis, quæ ſupra deducta fuere, ſatis luculenter conſtet, quod remanere debebant pœnes patrem, uti earum verum dominum ejus vita durante, ſi demas facultatem alienandi.

Secundò, reſpondetur verba illa ſtatuti (*petendi*, 19
ſeu conſequendi) non ita accipienda eſſe, ut intelligantur voluiſſe ſtatuentes ſic diſcrimen facere inter petere, & conſequi, ut ſi fortè daretur caſus, quod aliquis poſſet petere, licet conſequi minimè poſſet, id ſufficeret ad inchoandam præſcriptionem decennalem ſtatuti; Quia cum vix poſſit caſus hujuſmodi figurari, non eſt præſumendum illum præ oculis habuiſſe; cum quia jura ſe adaptant ad caſus magis frequentes *l. nam ad ea ff. de leg.* & Concord. tum quia verba debent intelligi cum effectu *l.* 1. *§. hæc verba ff. quod quiſque juris cum aliis concordantibus, & DD. allatis per Barboſ. in tract. var. axiom.* 222. *n.* 10. Veriùs ergo dicendum venit, quod cum plerumque contineatur in inſtrumento id, cui non poteſt aptè congruere petitio, at ſatius verbum conſequi, quod enim, exempli gratia, noſtrum jam eſt, id non petimus, ſed perſequimur, pro ut notatur in diffinitione actionis, ubi ad hoc, ut illa comprehendat utramque actionem perſonalem ſcilicet, & realem, additur à DD. *ſeu jus perſequendi in judicio, quod noſtrum eſt*, poſt illa verba (quod ſibi debetur) ad tradita per *Gloſſ. in principio Inſt. de act. §. actio autem verb. quod ſibi debetur verſ. med. & Jaſon. de act. in principio §. ſupereſt numer.* 98. *&* 99. *ubi ex*

Source : BIU Cujas

Baldo, & Aretino docet ſtatutum diſponens, quod ſi aliquis fuerit negligens ad petendum ſibi debitum ſpacio decem annorum, amplius petere non poſſit, non intelligi procedere, ubi agitur de actione reali, in qua quis propriè non petit ſibi debitum, nam ſtatutum debet intelligi in propria, & ſtricta ſignificatione, quare ad ablegandas haſce longas diſputationes, ſtatuentes uſi ſunt verbis aptis ad utrumque ut pro varietate contentorum in inſtrumentis fieret dictorum verborum ad omnia congrua relatio; ſi enim in inſtrumento contineatur nobis debitum, tempus ibi præſcriptum incipiet à die, quo potuit peti, ſi verò facultas conſequendi quod noſtrum eſt, à die quo conſequi potuit.

20 Nec ſatis opportunum viſum fuit ſimile deductum à ſtatuto de confitentibus debitum præfigente terminum quinque annorum ad obtinendam ex officio executionem à Notario; Secundum, quod dicebatur, quòd ſi maritus fuiſſet obligatus erga uxorem per debitum confeſſum ad ſolvenda centum in Kalend. Maji, decedente interim uxore, quamvis denegetur actio filiis nihilominus illud quinquennium præſcriberetur adverſus eos, licèt non valentes agere; Reſpondebatur enim per DD. Actrices diverſum id penitus eſſe à noſtra facti ſpecie, in qua, ut ſupra oſtenſum fuit tempus petendi, ſeu conſequendi adveniſſe minimè verificatur, aut in ſuppoſito caſu certum erat adveniſſe Kalend. Maji, & ſic tempus à ſtatuto requiſitum; Unde cum à diverſis non ſit facienda illatio vulgata *l. Papinianus exuli ff. de Min.* argumentum minimè procedit *Everard. in loc. à ſimili.*

21 Sicut nec ultimo loco admittere placuit hìc agi de modico præjudicio, dum verſamur dumtaxat in præſcriptione temporis circa modum agendi, & ſic cum regulare ſit etiam impedito hujuſmodi caſu currere tempus *ad trad. per Barboſ. dicto tractat. var. axiom. 116. in fine*, decennium dicti ſtatuti præſcriptum eſſe; non enim (ſi verum amamus) tam leve apparet illud præjudicium, dum brevi manu expediuntur cauſæ executivæ nullis prorſus admiſſis, præter ſolutionem, exceptionibus, aut dilationibus, minuſque appellatione ſaltem quo ad effectum ſuſpenſivum, at è contra in judiciis ordinariis ſæpè ſæpius prius vita, quam lis ad finem perducitur.

22 Ad exceptiones autem oppoſitas circa legitimationem perſonarum, nimirum dum primo dicebatur DD. Actrices nullo pacto ſe probaſſe hæredes dictæ q. D. earum matris, pro cujus dotis conſecutione agebant, nec ſufficere eas egiſſe tamquam tales, quia cum in matre, quæ non habet filios in poteſtate, ceſſent jura ſuitatis, debebant expreſsè illius hæreditatem apprehendere, aut ſaltem gerere ſe pro hæredibus *ex Cyriac. in comment. ad tit. 56. C. ad S.C. Orphic. verſ. ſed non, & aliis* ſatis occurſum fuit ex eademmet *deciſ. Mantic. 198. n. 7.* quam ad ſui favorem allegabat curator conventus, dum in ea deciditur debere actores probare ſe feciſſe actus tales, qui non potuerint fieri citrà jus, & nomen hæredis; Verum enim verò ſtatim, ac DD. Actrices, uti hæredes earum matris conſtituerunt procuratorem ad lites omnes activas, & paſſivas, dicuntur feciſſe actum, quod citrà jus, & nomen hæredis non potuit fieri, addito præſertim, quod in proceſſu probaverunt mortem dictæ earum matris, & nullo condito teſtamento, nec alios præter ipſas in gradu ſuccedendi reliquiſſe, quæ ſanè probationes ſolitæ ſunt fieri ab iis, qui

23 hæreditatem alicujus adire volunt, & in terminis, quod is, cui delata fuit hæreditas, ſi faciat actum uti hæres, dicatur hæreditatem adiviſſe tradunt *Mantic. de conject. ultim. volunt. lib. 12. tit. 11. n. 10. per tot. & ſeqq. Michael. Graff. lib. 2. ſent. §. acquiſitio hæreditatis q. 7. n. 13. 14. & 15. quem ſequitur, & refert, Nicol. Gen. de verb. enunciat. q. 29. n. 7. lib. 2.*

24 Quinimò licèt eſſemus in dubio adhuc æquitate ſuadente ad favorem filii intelligitur adita hæreditas lucroſa, ut in ſimili determinat *Mantic. eodem lib. tit. 9. n. 12. & clariùs tit. 13. n. 26. & poſt illum Maſcard. de probat. concluſ. 43. ſub n. 3. verſ. concilias.*

Sed omnis difficultas, ſi quæ erat noſtro in caſu, tollebatur per illam clauſulam (*quam hæreditatem licèt jam adiverint, tamen ad cautelam per hunc præſentem actum denuò adeunt, & apprehendunt*) exiſtentem in dicto inſtrumento mandati; nec relevans habita fuit doctrina *Lambertenghi in tract. de contract. gloſſ. 7. num. 5. 6. deſumpta ex Socin. Sen. conſ. 92. num. 20. cum ſeqq. vol. 3.* nempè, quòd propinqui ad formam ſtatuti conſentientes, dum neſciunt hæreditatem fuiſſe prius aditam, & credunt aliàs aditam fuiſſe, dicuntur tantummodò conſentire mandato, quod principaliter conficiebatur, non verò aditioni hæreditatis; quia dum in effectu præſtiterunt eorum conſenſum omnibus contentis in dicto inſtrumento, ut legitur ibi (facientes prædicta omnia, & ſingula in præſentia, & de conſilio) ſatis apertè dignoſcitur eos cenſentire voluiſſe aditioni hæreditatis factæ per verba diſpoſitiva de præſenti, non enunciativa de præterito, permittentes ulteriùs dictis DD. Minetæ, & Benedictæ, quod uti hæredes dictæ earum matris procuratorem ſuum conſtituerent, ut in terminis punctualiter ſic declarato dicto *Lambertengh.* firmat *Rot. Gen. Legatorum die 4. Februarii 1697.* quæ eſt inter recoll. à D. *Balducc. ſub tit. de legat. & fideicommiſſ. tit. 3. deciſ. 46. à numer. 17. uſque ad 21. Gizzarell. deciſ. 35.* 25

Accedat denique non eſſe ita expeditum in jure (ut ſupponitur) quod in aditione hæreditatis requiratur conſenſus propinquorum à ſtatuto requiſitus in contractibus, & diſtractibus, quibuſcumque per mulierem faciendis. Contrarium enim quamplures, & quidem clarioris nominis DD. ſimpliciter docent, & præcipuè *Paul. de Caſtr. conſ. 91. n. 5. lib. 1. & antè eum Bart. in l. apud Julianum §. ſi pupillus num. 3. ff. ex quibus cauſis in poſſeſſ. eatur, & Alex. ibi in apoſtil. Abb. cap. qua fronte num. 4. extr. de appellat. cum aliis, quos plena manu congerit Carpan. in comment. ad Stat. Mediol. cap. 328. num. 41.* Verùm ſi agatur de aditione hæreditatis utilis, & opulentæ, omnes uno ore, & omni dubio procul id concedere firmat in terminis noſtri Statuti *Rot. Genuæ apud Cartar. deciſ. 46. num. 16. cui addo Menoch. de arbitr. conſ. 171. num. 53. Lambert. de contract. gloſſ. 3. verſ. ex contract. vel quaſi numer. 3. 4. & ſeqq. Vaſq. cum aliis de ſucceſſ. creat. lib. primo §. 4. num. 46.* etiam de pupillo, quod poſſit adire opulentam hæreditatem abſque tutoris authoritate dixit *Caſtrenſ. in l. 21. §. ſi ſervus fuit ff. de acquir. hæredit.* Quibus in locis habetur hæreditatem in dubio ſemper præſumi opulentam, niſi contrarium probetur. *Roſ. conſultat. 4.* Ergo tanto magis in præſenti noſtro caſu, ubi agitur de hæreditate matris defunctæ poſt paucos annos à die contracti matrimonii, quo conſtante nullam præſumitur habuiſſe cauſam æs alienum contrahendi, quinimo nec potuiſſe ex ſe ſola palam eſt, utilis ac opulenta haberi debet, præſertim cum (ut communiter accidit) in ſola dote conſiſtat. 26 27

Nec magis urgere potuit altera reſpiciens legitimationem Rei conventi exceptio, quæ deſumebatur ex Statuto *de Curat. generalibus, in §. acta, & geſta*, nempè judicium motum adverſus dictum D. Curatorem q. D. Laurentii fuiſſe nullum propter ſcientiam, quam habebant DD. Actrices exiſtentiæ hæredis ejuſdem q. D. Laurentii, & quidem antequam illud inchoaſſent, quæ ſcientia arguebatur ex compromiſſo olim facto anno ſcilicet 1652. inter eaſdem DD. Actrices, & alias ſorores ex una, & DD. Didacum Riparolam, & Thereſiam ejus ſororem hæredes pro beſſe q. D. Joannis Bernardi patris ex altera, nec non & ex quadam ſcriptura reſponſionis factæ per D. Jo: Benedictum Bacigalupum, uti procuratorem earumdem DD. Minetæ, & Benedictæ adverſus executionem viceverſa propoſitam per D. Mariam uxorem ſecundo loco dicti q. D. Laurentii, & illarum Novercam contra eumdem Curatorem, in qua id ipſe D. Jo: Benedictus dicto nomine oppoſuerat, quod judicium dirigi debebat contra Curatorem, aut aliam perſonam legitimam q. D. Jo: Gregorii filii, & hæredis in ſolidum dicti q. D. Laurentii, pro quo cum adeſſet hæres, Curatoris officium extinctum erat. 28

Nam quoad compromiſſum (omiſſis cæteris omnibus, quæ pro reſponſione adducebantur ex parte DD. Actricium) licet ipſæ ſeſe aſſeruerint hæredes dicti q. D. Laurentii patris mediante perſona D. Jo:

Gre-

Source : BIU Cujas

29 Gregorii earum fratris, non inde infertur quod ſciverint eumdum D. Jo: Gregorium dictam hæreditatem adiviſſe; non enim implicat contradictionem, quod aliquis ſciat Titium eſſe hæredem Caji, hæreditatem ſcilicet illi delatam eſſe, & ignoret non ne hæreditatem adierit: hoc enim eſt, quid facti, ideò probari debet *Bart. in l. neceſſariis ff. de acquir. hæredit. Natt. conſ.* 398. *n.* 44. *vol.* 2. *cum aliis, quos congerit Maſcard. de probat. concluſ.* 40. *num.* 8.

30 Quinimò dum ſeſe aſſeruerunt hæredes patris mediante perſona fratris uti ſuperſtitis poſt mortem dicti patris, ſatis clare apparet, quoad eas latebat hæreditatem fuiſſe ab eo agnitam, quia ſi id ſciviſſent non patris, ſed fratris ſimpliciter, & immediate ſeſe dixiſſent hæredes, nam poſt aditionem, & immixtionem hæreditas non dicitur ampliùs, ſed patrimonium hæredis *l.* 1. §. *veteres ff. de acquir. poſſeſſ. l. ſi plures ff. de vulg. & pupil. Fachin. controv. lib.* 4. *cap.* 41. *in fin. Surd. deciſ.* 144. *num.* 15. Accedat quod probabile fuit eas ignoraſſe aditionem factam à fratre defuncto exacto tantummodo biduo poſt patrem.

31 Quò verò ad aſſertam ſcripturam reſponſionis, nullibi conſtabat, quod de ea habuerint ſcientiam dictæ DD. Actrices, nec procuratoris confeſſio potuit eis aliquod præjudicium inferre niſi habuiſſet ad hoc ſpecialiſſimum mandatum, & quidem legitimè factum *Jodoc. in prax. rerum civ. de procurat. ſpecial. cap.* 88. *Ludov. comm. concl.* 30. *Bich. deciſ.* 259. *n.* 9. *Angel. de confeſſ. lib.* 3. *quæſt.* 1. *&* 2. *per tot.* & revocari poteſt à principali etiam non docto de errore *Bich. deciſ.* 169. *num.* 14. ſecus ſi fuit facta à procuratore coactè, ideſt præcedente Judicis mandato per *Bich. & Angel. ſupra citatos.*

Secundò minimè producta fuerat ante cœptam litem per dictas DD. Actrices adverſus dictum Curatorem, qua propter nec ſubintrabat illatio prædicta.

Tertiò, nec in omnem caſum de ea quidquam apparebat in præſenti, de quo agebatur judicio, licèt enixè id aſſereret Magnificus Rei Advocatus, & quæ ſunt extrà proceſſum, tanquam extra Mundum dijudicantur.

Ultimo tandem loco rejicere placuit oppoſitionem, quam idem D. Curator conventus deſumebat ex teſtamento dicti q. Jo: Gregorii exhibito in judicio de quo agitur ab eodem procuratore DD. Agentium; licet enim inficiari non poſſit, quin in eo aliquid appareat, unde aditio paternæ hæreditatis præſumatur.

32 Non tamen proinde reſultat, quod deberent impoſterum dictæ DD. Actrices, relicto Curatore proſequi cœptum judicium contra perſonam legitimam pro earum fratre, nam omiſſo, quod non ſufficit aditio, ſed requiritur ſucceſſio, & delatio hæreditatis ex doctrina *Virgil. de legitim. perſon. cap.* 12. *n.* 1. & verè deficiebant in proceſſu aliquot probationes neceſſariæ, ad juſtificandam hæreditatis aditionem utpotè probatio filiationis legitimitatis, & aliæ, ut obſervabat oculatiſſimus dictarum ſororum Advocatus, omiſſo etiam, ut pariter reſpondebat idem D. Advocatus, quod licèt notitia delationis, & aditionis deduceretur ex productione dicti teſtamenti, cum tamen non fuerit probatum fuiſſe pœnes actrices tempore incæptæ litis, acta, & geſta cum Curatore nihilominus valebant per *Statutum de curat. generalibus in* §. *acta, & geſta.* Etenim licet ſtatuentes uſi ſint dictionibus temporis præteriti, non inde ſequitur, quod agenda, & gerenda poſt notitiam hæredis non approbaverint, quia ſtatuta loquentia in præſenti, & per conſequens etiam in præterito trahuntur ad futura, quia lex futuris negotiis providet, ubi præſertim agitur de actu habente tractum ſucceſſivum etiam in futurum per doctrinam *Alciati in l. verbum oportebit verſ. præſens ff. de verb. ſignificat.* omiſſiſque aliis pluribus ab eodem D. Advocato pro objecto prædicto diluendo copioſè quidem, & perquàm ſubtiliter allegatis.

33 Reſpondetur, quod ſola, & ſimplex ſupervenientia notitiæ hæredis non videtur ſufficere ad hoc, ut quis cogatur proſequi contra hæredem litem incœptam adverſus curatorem, non quidem ponderatis verbis ſtatuti ibi *(niſi ſupervenerit hæres)* quatenus caſus iſte à ſtatuto comprehendatur, videtur enim ſtatutum per dicta verba ponderare ſupervenientiam hæredis in judicio opponentis ſcilicet, & requirentis ſe citari, non ſimplicem ſcientiam in actore, ut in praxi ſic intelligi teſtatus fuit Egregius, & conſummatus in Alma Urbe Genuæ cauſarum Patronus Bartholomæus Navarrus. Non denique de jure communi, quatenus ad hoc, utpotè quod iſte caſus à ſtatuto fuerit omiſſus recurrendum ſit, quia tunc demum proſequendum venit Judicium contra hæredem ſi ipſe compareat, id requirens, ut non obſcurè *ex Specul. de execut. ſententiæ*, §. *ſequitur num.* 9. *lib.* 1. *ibi (ſed ſi hæres ſe opponet) Virg. de legit. perſon. cap.* 11. *ſub n.* 14. *verſ. eſt verum ibi (hæres comparuerit) Boſc. conſ.* 287. *n.* 1. *verſ.* 2. *quia ibi: dicendum eſt ergo, cum iſte curator detur bonis, & hæreditati javenti, intelligitur dari ad tempus, ſcilicet quoad hæres appareat, & ſe offerat liti, qui hæreditatem adiverit, quia paria ſunt non eſſe, & eſſe, ſed non apparere l. rutilia ff. de contrah. empt. l. duo ſunt Titii de Teſtam. tut. & tunc per hujuſmodi comparentiam finitur cura.*

Prædicta autem fortiùs locum obtinent, quando eſt facta debita diligentia in datione curæ, factumque proclama, ut ſi quis eſſet, vel eſſe vellet hæres, compareret, prout requiritur ex forma præfinita à Statuto noſtro *de Curat. generalibus* §. *quotieſcumque ad trad. per Virg. dicto tract. de legit. perſon. cap.* 11. *n.* 14. *verſ. Sed tu dic in fin. ex Scacc. de Camb.* §. 7. *gloſſ.* 6. *n.* 130.

Cæterùm nec in omnem caſum notitia aditionis 34
hæreditatis paternæ factæ per q. D. Jo: Gregorium, prout deducitur ex dicto ejus teſtamento exhibito, pervenerat ad dictas DD. Actrices, ſed tantummodo ad earum procuratorem. Unde nullum potuit præjudicium afferre ipſis Dominabus *per text. in l. interveniunt* §. *petitam ff. de petit. hæreditatis*, ubi ſcientia procuratoris Domino non præjudicat, quem textum ad hoc propoſitum allegat *Capyc. deciſ.* 86. *n.* 9.

Nec relevat, quod procurator mandatum haberet ad exhibendum quæcumque teſtamenta, quia non indè reſultat, quod DD. ejus principales notitiam habuerint hoc, vel illud teſtamentum in ſpecie fuiſſe exhibitum.

Denique licèt aliqua ſcientia convinceretur in ipſis DD. Actricibus propter ſcientiam procuratoris, ea tamen nunquam fuiſſet ſcientia vera, ſed præſumpta; ſcientia enim vera procuratoris dicitur ſcientia præſumpta Domini, *Capyc. eadem deciſ.* 86. *ſub n.* 9. Quinimò præſumpta quoque in noſtris terminis dici debet 35
ſcientia ipſiuſmet procuratoris, quæ deducitur ex dicto teſtamento q. D. Jo: Gregorii: Præſumitur enim 36
hic hæreditatem paternam adiviſſe ex eo dumtaxat, quod in dicto ſuo teſtamento mandat ſolvi quoddam debitum, & exigi creditum ejus patris. Quæ, & ſi faciant præſumi hæreditatis aditionem *per text. ac DD. in l.* 2. *C. de jur. delib. Mantic. de conject. ult. lib.* 12. *tit.* 10. *n.* 15. quia adire intelligitur in dubio, qui de re hæreditaria teſtatur, *Mantic. ibid. tit.* 12. *verſ. Is quoque;* Tamen nunquam erit verum dicere hanc eſſe veram, & non præſumptam aditionem, undè concludit ex *Cæphal. conſ.* 203. *n.* 10. *vol.* 2. *Maſcard. de probat. concluſ.* 44. *n.* 7. quod ubicumque quis gerit actum, qui citrà jus, & nomen hæredis fieri non poteſt, licèt gerat ſe pro hærede, non tamen dicitur adiviſſe recta via, ſed haberi pro adeunte per indirectum, & in conſequentiam illius actus, ad quem non promovetur potiſſimum ea mente, atque conſilio, ut adeat, & efficiatur hæres, & ſic actus ſemper non fit ea voluntate, ſed eſt lex, quæ adeundi animum præſumit ad tradita per *Paul. de Caſtr. in conſ.* 274. *num.* 2. *verſ. nam ille qui facit lib.* 1.

Præſertim, quia & ſolvere debita, & exigere credita hæreditaria, ac denique de eis teſtari licèt veriſimiliter inducant aditionem hæreditatis, tamen non ita neceſſariò eam inducunt ut fieri nequeant citra jus, & nomen hæredis; quilibet enim pro alio etiam invito ſolvere poteſt, *l. ſolvendo, ff. de negot. geſt. l. ſolutionem, ff. de ſolut.* & filius aut contemplatione maternæ dotis, aut ejus legitimæ debitæ jure naturæ poteſt credita exigere, tradit *Mantic. d. tract. lib.* 12. *tit.* 12. *n.* 5. Nec prohibetur aliquis de rebus alienis teſtari *l. unum ex familia* §. *ſi rem ſuam de leg.* 2. *& l. cum alienam C. de leg.* §. *non ſolum inſtit. eodem tit.*

Ex qua præſumpta, & non vera ſcientia hæredis 37
malè inferebatur nullitas judicii, de quo agitur,

Source : BIU Cujas

eſto etiam, quod Statutum, & jura diſponerent adveniente ſimplici tantummodo ſcientia exiſtentiæ hæredis judicium dirigi debere contra illum relicto Curatore, cum leges, & Statuta ſemper intelligi debeant de vera, & non præſumpta ſcientia, quia loquuntur in caſu vero, non autem in caſu ficto. *Cravet. conſ. 271. num. 3. Jaſon. in l. lecta verſ. quia pacta col. 13. num. 14. & ibi Dec. numer. 16. not. 11.*
38 *leg. 3. §. hæc verba ff. de negot. geſt.* Addito potiſſimum, quod etiamſi aliquod remaneret adhuc dubium, quod non videtur ex prædictis, ſemper pro validitate Judicii venit pronunciandum *argumento l. ſi pars ff. de inoff. teſtam. l. quoties ff. de rebus dubiis cum aliis concordantibus, & DD. adductis per Vant. tract. de nullit. tit. quid ſit nullitas, & undè dicatur num. 24. & ſeqq.*

Et ità ex prædictis omnibus prævia pronunciatione ſuper dilatoriis affirmativè, deductis fraziis ad formam Statuti, excluſaque ſumma per dictum q. Laurentium non exacta tam ratione pacti in iſtrumento dotali, quam Statuti *ſub rubr. quod dotes non ſolutæ &c.* pro qua tamen teneatur Curator nomine hæreditatis cedere jura, & manutenere efficacia pro facto ejuſdem q. D. Laurentii, fuit pronunciatum ad favorem DD. Agentium Capitulum intentatum ſibi locum vendicare, & executio deinde expedita ad formam Statuti *de cauſis executivis.*

Jo: Dominicus de Caſaregis.

ARGUMENTUM.

LAtè tractatur de conjecturis præſumptæ ſolutionis.
De intellectu *l. Proculæ ff. de probat.*

SUMMARIUM.

1 *FActi ſeries.*
2 *Solutio, licèt ſit quid facti, poteſt per conjecturas probari.*
3 *Diuturnitas temporis eſt conjectura ſolutionis.*
4 *Ex eo quod creditor, neque ejus filius petierit debitum à principali debitore, neque à fidejuſſore, neque ab ejus hæredibus, dum vitam reſpectivè ducebant, oritur urgens præſumptio ſolutionis.*
5 *Conjectura præſumptæ ſolutionis reſultat ex qualitate tum creditoris, ac debitoris.*
6 *Ex parte debitoris, nempè ſi fuit ſolvendo, & paratus omni tempore ad ſolutionem.*
7 *Ex qualitate creditoris, ſi fuit iſte ſemper diligens in omnibus aliis ſuis creditis exigendis.*
8 *Eò magis, quia creditor erat Genuenſis, in quo præſumitur diligentia.*
9 *Præſumitur item ſolutio crediti ex eo, quia Tutores filiorum creditoris nullam in libris fecerunt notulam crediti.*
10 *Tutores tenentur de ſuo, ſi munus rectè non adimplent ſuæ tutelæ.*
11 *Pro conjectura ſolutionis etiam deſervit hoc, nempe quòd nunquam fuerit exhibitus aliquis liber creditoris defuncti, ex quo appareat deſcriptum creditum.*
12 *Item quod non fuerint pro ſolutione crediti conventi hæredes debitoris principalis, ſed fidejuſſoris.*
13 *Præſumitur ſolutio ex eo, quia creditor per longum tempus adminiſtravit bona debitoris.*
14 *Inveriſimile eſt quod nunquam creditor mentionem feciſſet de ſuo credito, ſi iſtud non fuiſſet ſolutum.*
15 *Enumerantur requiſita l. Proculæ, quæ concurrunt in caſu noſtro.*
16 *Fortiores requiruntur præſumptiones ad inducendam donationem præſumptam, quàm ſolutionem, & num. 20.*
17 *Contractus factus alieno nomine, ſi non eſt ratificatus, penitus evaneſcit.*
18 *Fidejuſſor non remanet obligatus, ſi principalis obligatio non ſubſiſtit.*
19 *Liberatio præſumitur cum creditor debitori ſæpius ex alia cauſa ſolvat, nec ſui debiti compenſationem fieri petat, vel de prætenſo credito nihil dicat.*

RESOLUTIO XV.

Intimilienſis ſolutionis præſumptæ.

CAuſa, quam habet M. Antonius Franciſcus Oli- 1
gnanus conventus, uti hæres fuit paterni debitoris in vim fidejuſſionis factæ ad favorem q. D. Bataglini Orenghi pro credito dotali q. D. Conſtantiæ Mariæ ejus uxoris contra D. Antonium Bataglinum Orenghum, uti aſſertum hæredem dictæ q. D. Conſtantiæ Mariæ ſuæ Aviæ maternæ mediante perſona q. M. Joſeph Franciſci ejus Patris meretur prorſus arbitrium Judicis, de quo minimè ambigendum eſſe non debere ad favorem dicti M. Rei ſtantibus præcipuè bonis, & legalibus conjecturis, & fundamentis, ad quæ, omiſſo facto ſuper quo jam puto informatum eſſe M. Judicem D. meum Colendiſſimum, extendenda immediatè me transfero.

Indubitata enim concluſio in Jure noſtro, quòd 2
quando debitor creditori opponit præſumptam ſolutionem ſupponunt omnes ſolutionem probari ex conjecturis, quamvis ſolutio ſit quid facti. *Maſc. concluſ. 1324. num. 16. de Probat. Menoch. de præſumpt. lib. 3. præſumpt. 135. Surd. deciſ. 125. num. 6. & ſeq.*

Prima enim conjectura ſolutionis in noſtro caſu eſt 3
diuturnitas temporis per ſexaginta ferè annorum curſum, quæ fortis, & vehemens, ac violenta reputata eſt à Doctoribus, & præcipuè à *Menoch. conſ. 1257. n. 9. vol. 3.* qui decem, & novem refert Doctores *Scipion. Theodor. conſ. 78. n. 29.* ubi hanc præſumptionem appellat vehementem *Galeot. controv. 14. lib. 2. n. 7.* ubi vocat hanc conjecturam magnam *Anell. Amat. conſ. 13. n. 1. verſ. hinc firmarunt Marcell. Cala de mod. artic. n. 1415. Seraphin. deciſ. 1337. Jo: Baptiſta Torr. tom. 5. compend. deciſ. Regni verbo ſolutio, ſeu redemptio,* & ſanè omnes hi Doctores ad ſummum loquuntur in lapſu ſexdecim, vel 20. annorum: vide hic *Afflict. controv. cap. 27. n. 27. & 28. Pacion. alleg. 187. n. 5.* qui loquitur in lapſu 12. annorum. Relinquo modo cogitandum D. meo Judici, quid dixiſſent in caſu lapſus annorum 60. cum à veriſimili ſatis aberrare videatur creditorem, & ſimul ejus hæredes tanto temporis intervallo ſui crediti petitionem diſtuliſſe, ſi illud re vera non fuiſſet ſolutum *Cravet. conſ. 148. n. 13. Pariſ. conſ. 137. n. 12. Gozadin. conſ. 8. n. 46. in fin. Lancellott. Galea conſ. 48. n. 19. & conſ. 86. n. 13. Rot. deciſ. 379. n. 14. part. 17. Altograd. conſ. 53. n. 33. lib. 2. Cyriac. controv. 516. n. 14. Prat. diſcept. 8. n. 6. & 11. lib. 3. Theod. allegat. 78. n. 18. & 19. Galeot. controv. 14. n. 7. & ſeq. n. 11. lib. 2.* aſſerens hanc conjecturam ex temporis lapſu deductam eſſe magni faciendam *Merlin. controv. 37. n. 12. lib. 1. Andreol. controv. 55. n. 1. & ſeq. & 318. n. 13. Surd. deciſ. 105. n. 4. Medic. deciſ. 84. num. 2. & exam. 53. num. 52. Epiſcop. Thomat. deciſ. 143. Epiſcop. Iſclan. cap. 155. num. 3. & 4. Caraceol. deciſ. jur. prætor. Panorm. 19. num. 28. Cardin. Mantic. deciſ. 246. num. 3. Celſ. deciſ. 40. num. 6. Rot. poſt Zach. de obligat. Cameral. deciſ. 59. num. 4. Caren. reſol. 108. num. 4.*

Secunda conjectura eſt, quod numquam q. D. Ba- 4
taglinus Orenghus, & ejus filius, nec non ejus Nepotes petierunt hoc debitum à ſuis principalibus, neque ab ejus hæredibus, nec à q. M. Jo: Franciſco Olignano uti fidejuſſore, neque pariter ab ejus filio, & nepote, dum vitam reſpectivè ducebant, hanc conjecturam urgentiſſimam exiſtimavit *Merlin. controverſ. for. 57. num. 12.* & fortiſſimam *Munoz. de ratiocin. adminiſ. cap. 37. num. 10. Caraceol. deciſ. 19. num. 29. Monac. deciſ. Flor. 2. num. 13.* Hoc enim caſu præſumendum certè eſt, quod illi non petiiſſent tamquam de ſolutione benè informata *Menoch. de arbitr. caſ. 88. num. 17. & ſeq. & præſumpt. 135. num. 19. lib. 3. Mart. Medic. deciſ. 85. num. 9. Prat. diſceptat. 8. num. 8. 9. lib. 3.* qui urgentiſſimam appellat, & *Rot. deciſ. 379. num. 18. part. 17. recent.*

Tertia conjectura eruitur ex qualitate perſona- 5
rum, & potentiſſima eſt ſecundum *Cardinal. de Luc. diſc. 31. de debit. & credit.* & primo ex qua- 6
litate debitorum, & eorum hæredum, qui ſemper fuerunt ſolvendo, & divites, optimæque famæ, & familia, ut notorium eſt, promptique, & parati in omni tempore ad ſolutionem, ut apparet ex ſolutionibus longè majoris ſummæ factis in inſtrumentis

anno-

Source : BIU Cujas

annorum 1621. & 1639. exhibitis, quam autem conjecturam approbat *Mart. Medic. exam.* 84. *num.* 3. & *Andreol. controv.* 57. *num.* 12. *Pacion. allegat.* 187. *numer.* 7. & in hac materia qualitas hæc ſummum operatur *Mart. Medic. examin.* 53. *num.* 33. & benè *Prat. diſcept.* 8. *num.* 15. *lib.* 3. Neque umquam veriſimile hujuſmodi debitores hoc debitum tandiu retinuiſſe *Pariſ. conſ.* 83. *num.* 29. *lib.* 1. *Amat. conſ.* 53. *num.* 3. *verſ. tertio ad idem, Conciol. dicta deciſ.* 19. *numer.* 27. *Surd. dicta deciſ.* 105. *numer.* 2. *Capon. diſcept.* 179. *ſub num.* 7. *Gobb. conſultat.* 68. *numer.* 13.

7 Secundo ex qualitate creditoris, qui diligens ſemper fuit in omnibus aliis ſuis creditis exigendis *Afflict. deciſ.* 13. *num.* 9. *Surd. dicta deciſ.* 105. *num.* 2. *Maur. de ſolut. cap.* 4. *num.* 15. *Cravet. conſ.* 129. *numer.* 6. *Bertazol. conſ.* 118. *Munoz. de præſumpt. lib.* 3. *præſumption.* 135. *num.* 13. & *conſ.* 457. *num.* 6. *lib.* 5. & *conſ.* 1257. *num.* 15. *lib.* 13. *Prat. dicta diſcept.* 8. *numer.* 13. & 16. *Venturin. conſ.* 36. *numer.* 72. tantò

8 magis, quia erat Genuenſis, ut in ſpecie creditoris Januenſis ponderat *Dunnozet. Jun. deciſ.* 962. *num.* 7. affirmans, quod mores patriæ noſtræ ſummam diligentiam in exigendo ſuadeant, prout experientia ſatis ſuperque edocuit, idemque ſenſit *Rota noſtra de Mercat. deciſ.* 139. *num.* 9. & ſignanter erat mercator non aſſuetus detinere pecunias otioſas, prout in ſpecie hanc creditoris qualitatem expendit *Monac. dec. Flor. dec.* 2. *n.* 5. & 12. *Pacion. allegat.* 187. *n.* 6.

9 Quarta habetur ex eo, quod curatores filiorum dicti q. M. Creditoris de anno 1655. notam omnium bonorum, & creditorum ex libris q. M. Creditoris eorum Patris deſumptam juſſi fuerunt à Principe, ſive per ejus interpoſitas perſonas, in qua nota non fuit deſcriptum hoc creditum, & profectò ſi verè tutores creditorem reperiiſſent, dictum q. M. Battaglinum non omiſiſſent, & hanc conjecturam ponderat in ſpecie *Cyriac. controv.* 516. *num.* 20. & meo quidem judicio ipſamet ſola validiſſima eſt, &

10 de per ſe ſufficiens, nam benè tutores, ſeu curatores conſideraverint, & proſpexerint in omnibus libris defuncti, & in eis omnia credita inquiſiverint, adhoc ut numquam teneri poſſent, prout tenerentur de ſuo pro neglectis *Rot. deciſ.* 155. *par.* 15. *rec.* & *plenè deciſ.* 57. *num.* 5. *par.* 5. *recent.*

11 Quinta conjectura eſt, quod D. Antonius Battaglinus non exhibuerit aliquem librum, vel notulam ſui avi Paterni, vel aviæ, in quo deſcriptum videri poſſit hoc antiquum debitum, quod veroſimiliter eſſet, ſi adhuc non fuiſſet extinctum. Hac enim præſumptione utitur validiſſimè *Rot. deciſ.* 296. & *deciſ.* 126. *par.* 12. *recent.*

12 Sexta conjectura, quæ non minus vehemens eſt in noſtro caſu, quod ſcilicet D. Antonius Battaglinus convenire voluerit hæredes fidejuſſoris, & non principalis debitoris, ſeu debitorum, à quibus haberi poſſent quitantiæ, ſeu probationes, vel defenſiones, vel aliqua alia indicia, de quibus omnibus deſtitutus eſt M. Antonius Franciſcus, qui nunquam ſcientiam habet in præſentiarum de dictis principalibus, neque de eorum hæredibus, & ita in ſimili argumentatus eſt *Merlin. dicta controver.* 87. *num.* 12. & *Prat. dicta diſcept.* 8. *numer.* 9. *Venturin. in puncto conſ.* 36. *num.* 70. & 71.

13 Septima ex eo, quod creditor per longum tempus bona debitoris adminiſtraverit, & habuerit ſæpius ſummas pecuniarum illius in manu, ex quibus poterat benè ſe ſatisfacere, hoc enim caſu præſumitur ſibi ſolviſſe *Mart. Medic. exam.* 53. *numer.* 35. *Rot. rec. deciſ.* 86. *par.* 10. *n.* 7. *par.* 5. *deciſ.* 51. *n.* 21. & *par.* 9. *dec.* 337. *n.* 25. 26. *Merlin. dec.* 44. *n.* 7. & *Rot. par.* 15. *recent. deciſ.* 345. *numer.* 23. & *deciſ.* 152. *n.* 7. 8. *par.* 9. & *dec.* 166. *n.* 23. *par.* 10. *Pedrocc.*

14 *conſil.* 3. *num.* 82. *Surd. latè conſil.* 290. *num.* 33. Nec veriſimile eſt, quod ipſe bona reddiderit, & ſibi non ſolverit, vel ſaltem omni eo tempore, quo fuit adminiſtrator, non appareat aliquam mentionem feciſſe de ſuo credito *Medic. dicto loco num.* 43. & *bene in deciſ.* 84. *num.* 5. & *Cyriac. controv.* 76. *num.* 8.

Reflectendum denique eſt in noſtro caſu, quod præſumptiva, vel adminiculativa probatio deducitur excipiendo, & ad liberandum, non verò ad obligandum, nec ad reſtituendum, & ſic in terminis facilius admittitur præſumptio ſolutionis, ita juxta terminos noſtros dotis non ſolutæ ſenſit *Cardin. de Luc. diſc.* 132. *de debit.* & *credit. num.* 9.

Hæ conjecturæ ſatis ſuperque ſunt ad talem ſolutionem præſumendam, at in omni caſu evitare non poſſumus terminos *l. Procula ff. de probat.*

Requiſita autem *l. Procula* ad inducendam remiſſio- 15
nem hujus debiti ſunt ſanguinis conjunctio, diuturnitas temporis, & calculata ſæpius ratio, quæ in caſu noſtro ſuperabundant.

Et prima ſanguinis conjunctio ſcilicet, nos ſumus inter fratres, & ſorores, quod eſt præcisè exemplum dictæ legis Proculæ, quæ tamen extenditur ad omnes conjunctos *Dec. conſ.* 79. *numer.*..... & 267. *Mart. Medic. deciſ.* 85. *num.* 2.

Secunda diuturnitas temporis, quæ ad plus arbitratur ab interpretibus 10. annorum, & eſt in noſtra ſpecie curſus 60. *Medic. dicto loco*, & *deciſ.* 26. *numer.* 24. & *ſeq. afflict. controv. cap.* 27. *n.* 28. *Gob. Conſult.* 68. *n.* 28. & *ſeq. Balduc. deciſ.* 7. & 8. *de Rot.*

Tertia calculata ratio facta fuit generaliter inter debitores, & creditores, ſive eorum viros de anno 1638. *dictus author dicto num.* 2. & *Merlin. controv.* 87. *num.* 8. & 9. omninò videndus, qui explicat illud verbum *ſæpius*, quod arbitrio Judicis remittitur, & præſertim conſiderandum eſt, quod dicta calculatio facta fuit ſine aliqua mentione dicti crediti, & proteſtatione, quod arguit ſatis, & clarè remiſſionem, ſive ſolutionem *Andreol. controv.* 318. *n.* 4. *Monac. deciſ. Flor.* 2. *num.* 16.

Addendum pariter eſt, quod ſumus in caſu adeò parvæ quantitatis, quo magis ex qualitatibus etiam ſuprà expoſitis perſonarum præſumitur donatio, ſeu remiſſio *Andreol. dicta controv.* 318. *num.* 11. *Medic. deciſ.* 86. *num.* 2.

Cum igitur habemus in hypotheſi ſufficientia adminicula, & probationes præſumptivas remiſſionis debiti, tantò magis debemus admittere ſolutionem ſequutam fuiſſe, nam fortiores requiruntur præſum- 16
ptiones ad præſumendam remiſſionem, quam ſolutionem *Caren. reſol.* 108. *Epiſc. Iſclanus cap.* 155. *numer.* 16. ubi ſufficiunt pro ſolutione leviores probationes, quod ſecus eſt, quando probanda eſt remiſſio in terminis *l. Procula*.

Sed per impoſſibile dato hucuſque adducta ad favorem dicti M. Rei ceſſare adhuc non remanet deſtitutus à fundamentis dictus Dom. Antonius Franciſcus, quin à lite debeat recedere, & victum ſe fateri.

Cum obligatio hæc dotalis facta fuerit de libris 4000. a qq. aſſertis DD. Horatio, & Ambroſio Olignanis fratribus, & nomine q. D. Jo: Baptiſtæ abſentis alterius eorum fratris, pro quo promiſit de rato N..... Speronus dicti Horatius, & Ambroſius ſubitò ſolverunt lib. 3600. ſuis, & dicto nomine, & pro lib. 400. reſiduo dictæ dotis non ſoluto promiſerunt dictis nominibus eas ſolvere in fine anni, & pro eis principaliter fidejuſſerunt q. Jo: Franciſcus Olignanus, & dictus N. Speronus.

Dictus q. D. Jo: Baptiſta non ratum habuit hoc inſtrumentum, & ſic numquam habet, & habuit locum obligatio fidejuſſoria pro tertia parte dicti q. D. Jo: Baptiſtæ ea ratione, quia ſi quis contrahet 17
alterius nomine, ſi iſte non ratificat poſtea contractum, nulla adeſt obligatio *Bald. conſ.* 199. *in princ. lib.* 1. *Gemin. conſ.* 150. *per tot.* & ſic corruit fidejuſ- 18
ſoria, quamvis facta fuerit in vim principalis obligationis *Rot. dec.* 50. *n.* 1. 2. 3. & *deciſ.* 55. *par.* 1. *rec.*

At ſi dicatur, quòd ſaltem remanent obligati dicti fidejuſſores pro duabus portionibus dictarum lib. 400. ſcilicet dicti DD. Horatii, & Ambroſii.

Reſpondeo quòd dicti creditores, vel eorum hæredes ſatis ſuperque habent, & habuerunt in manu pro earum compenſatione, nam ſi de lib. 4000. ſolutæ fuerunt lib. 3600. longè hæc ſolutio exſuperat dictas duas portiones debitas per dictos DD. Horatium, & Ambroſium, imò remanent iſti creditores de ſumma lib. 933. 6. 8. ſupra pluris ab eis exburſato proportione dicti q. D. Jo: Baptiſtæ eorum fratris, qui numquam ratificavit dictum inſtrumentum dotale, habet tamen dictus Actor actionem contrà hæredes q. D. Speroni, qui ad intereſſe tenetur de ſuo, qui ille ſolus de rato promiſit.

Source : BIU Cujas

ADDITIO

Ad num. 11.

19 Liberatio præſumitur cum Creditor debitori ſæpius ex alia cauſa ſolverit, nec ſui debiti compenſationem fieri petiit. *Galganet. de Jur. public. libr. 2. tit. 30. num. 27. Rot. Roman. deciſ. 259. n. 3. part. 4. tom. 2.* etiam quando Creditor teſtamentum fecit, & in eo omnia credita deſcripſit, & de uno nihil dixit, vel mentionem fecit præſumitur ſolutum. *Vot. Motron. in fin. Tom. 3. allegat. Palm. Nep. num. 118.*

Ad num. 16.

20 Requiſita *L. Proculæ* non ſemper rigoroſe exiguntur ad præſumptionem liberationis: *Palm. Nep. deciſ. 31. num. 2. De Luc. de Debit. diſc. 132. num. 3. & 4. Cyriac. controv. 280. num. 6. & controverſ. 411. n. 30. Antonell. de temp. leg. lib. 2. cap. 67. n. 2. Pignatell. controv. 62. num. 5. cent. 2. Scopp. ad Gratian. Obſerv. 46. per tot. idem Pignatell. cap. 87. ſub n. 8. per tot. Rot. dec. 259. n. 5. & 8. deciſ. 343. n. 9. part. 18. rec.*

ARGUMENTUM.

QUando committatur, vel non vitium litigioſi, vel dicatur in fraudem paratæ executionis alienatio fuiſſe facta, & quando non. Quomodo dicatur alienatio voluntaria, vel neceſſaria. Explicatur Statutum noſtrum *de elevatione Canellæ §. non poſſit.*

SUMMARIUM.

1 *Facti ſeries.*

2 *Vitium litigioſi committitur ſolum quando actum fuit in actione reali, ſecus perſonali.*

3 *Si res effecta fuit litigioſa, tunc agi poteſt contra acquirentem ſine novo proceſſu, quemadmodum fieri poterat contra primum reum.*

4 *Nulla requiritur ſcientia ex parte acquirentis de litis pendentia ad effectum inducendi vitium litigioſi.*

5 *Vitium litigioſi committitur etiam quando actum fuit in actione perſonali ratione certæ rei, ut ex vendito, depoſito, cenſu, legato, & n. 16.*

6 *Alienatio facta fuiſſe in fraudem paratæ executionis, dicitur, quando poſt expeditum mandatum, & bona ſub haſta poſita fuerint, alienatio facta fuerit.*

7 *Secus ſi poſt ſententiam, vel primum Decretum alienatio facta fuerit.*

8 *Alienatio facta poſt inſtrumentum guarentigiatum, dummodo interveniat ex utraque parte intentio fraudandi cenſetur facta in fraudem paratæ executionis.*

9 *Alienatio non dicitur facta in fraudem paratæ executionis, quando facta fuit in creditorem habentem cauſam ante motum judicium, & num. 11.*

10 *Quando apparet aliquem principaliter egiſſe ad ſui commodum, numquam præſumitur in eo fraus, quamvis actus reſultet in damnum tertii.*

12 *Datio in ſolutum licèt facta ſine Judicis authoritate dicitur neceſſaria alienatio, quia fit pro complemento alicujus contractus.*

13 *Ad hoc, ut dicatur aliquis neceſſariò agere, ſufficit, quod de jure ad id faciendum compelli poſſit.*

14 *Statutum prohibens alienationem intelligitur de voluntaria, & non de neceſſaria in vim alicujus debiti, vel contractus.*

15 *Explicatur Statutum noſtrum* de elevatione Canellæ §. non poſſit.

17 *Dolus quando habet mixtam utilitatem non dicitur dolus, ſed diligentia.*

RESOLUTIO XVI.

Clavarenſis in fraudem paratæ executionis.

1 FUit anno 1694. coram me Judice tertiæ inſtantiæ diſputatum, an alienatio facta per Reum poſt latam ſententiam de quadam terra, ſeu tenuta fuiſſet prohibita tanquam de re litigioſa, vel in fraudem paratæ executionis, itaut contra acquirentem ſine novo proceſſu directè agi, ac exequi poſſit ſine reſciſſione, & omiſſa via ordinaria.

Pro indubitato in prædicto caſu habui non adaptari terminos *l. 2. & l. fin. C. de litigioſ.* cum aliis contextibus, quia ſolum vitium litigioſi committitur in re contra quam principalis actio realis concepta fuit, & non in actione perſonali, licet poſtea executio contra bona intentata fuerit eſt magiſtralis *Rot. in deciſ. 364. n. 8. coram Duran. Rot. deciſ. 157. par. 10. rec. per tot. Manſ. conſult. 217. n. 10. & ſeq.* quibus doctrinis attentis rejeci *Coler. de proceſſ. execut. part. 2. cap. 3. n. 443.* contrarium firmantem, quamvis ipſemet melius conſultus ſe remittit novo examini dictæ propoſitionis: Sic ergo ſolum quando fuit actum in actione reali vel hypothecaria, vel in rem ſcriptam res alienata efficitur litigioſa, & prohibita alienari, itaut contra acquirentem directè agi, & exequi poteſt ſine novo proceſſu, prout fieri poterat contra reum primo poſſidentem, & in tali caſu neque requiritur aliqua ſcientia in acquirente de litis pendentia, nempe de intentione fraudandi ex parte acquirentis, prout in alienatione facta in fraudem paratæ executionis neceſſaria eſt, ut infrà dicam *Rot. deciſ. 177. n. 14. & 15. cum ſeq. poſt Poſth. de ſubhaſt. Andreol. controv. 211. n. 6. 7. Ridulphin. in prax. part. 1. cap. 6. n. 64. Merlin. de Pignor. lib. 1. q. 18.* optime *de Luc. ad Marin. reſol. 256. lib. 1. Sperell. deciſ. 7. n. 8.* ac etiam procedit hæc concluſio, quando actum fuit in perſonali actione, ratione tamen certæ rei, ut ex vendito, depoſito, cenſu, legato, ac aliis, quia tunc etiam ea res efficitur litigioſa, & contra tertium acquirentem via recta ſine novo proceſſu agi poteſt *Rot. part. 10. rec. deciſ. 339. n. 3. & 4. Rot. deciſ. 296. per tot. part. 18. rec. & 157. n. 1. & 12. part. 10.* latiſſimè *Schettin. de tertio ven. ad cauſ. cap. 2. inſpect. 2. n. 55. 56. Salgad. de reg. protect. part. 4. cap. 8. n. 173.* Tota enim difficultas reſtricta fuit ad id videlicet, an prædicta alienatio facta fuerit in fraudem paratæ executionis, ad quam materiam late *Pegaz. cap. 5. n. 120. & plurib. ſeqq.* ubi docet plures caſus; ſed in hac quæſtione diſtinguendum eſt; ſcilicet ſi actor non ſolum obtinuiſſet ſententiam, ſed etiam primum, & ſecundum decretum immiſſionis ad bona debitoris, nempè ſi fuiſſet ei mandatum executivum expeditum, executumque ſuper illius bonis, quæ deinde ſub haſta poſita fuerint; eo caſu abſolutè dici poſſet alienationem factam fuiſſe in fraudem paratæ executionis, & per conſequens agere poſſet contra acquirentem directè, & executivè ſine novo proceſſu. *Poſth. de ſubhab. inſpect. 18. num. 178. & deciſ. 364. n. 14. & 58. coram Duran. Buratt. deciſ. 917. num. 7.*

Secus verò, ſi reus poſt primum decretum tantum, ſeu ſolam ſententiam contra ſe ab actore obtentam, vel antea, nempè poſt litem incæptam alienaverit. Tunc ut dici poſſet factam fuiſſe alienationem in fraudem futuræ, & imminentis executionis requireretur probatio ſcientiæ de litis pendentia ex parte acquirentis, & ſic probatio illius intentionis fraudandi judicium actoris, ſi verò alienatio facta fuerit ante litem motam, tunc ſolum dici poſſet fuiſſe factam in fraudem creditorum, & per conſequens neceſſaria eſſet reſciſſoria in via ordinaria, quæ omnia probat *Bald. in l. executorem de execut. rei Judic. & in l. ob maritorum C. ne uxor pro marit. num. 8. Oſaſc. deciſ. 65. num. 4. & 5. Pegaz. reſol. cap. 5. num. 122. Giurb. deciſ. 62. num. 9. Guzman. de evict. quæſt. 11. num. 61.* ad literam Giurbam tranſcribens *Buratt. deciſ. 166. num. 3. & 4. & in addit. ad deciſ. 917. numer. 10. & ſequent. Poſth. de ſubhaſt. inſpect. 18. numer. 145. & ſequent. Rota coram Duran. deciſ. 364. à numer. 22. cum ſeq. Rot. deciſ. 177. numer. 16. & 17. poſt Poſth. de ſubhaſt. Ridulphin. in prax. part. 1. cap. 6. numer. 65. Cancer. var. reſolut. part. 3. cap. 17. numer. 461. & ſequent. Schettin. de tertio venien. ad cauſam cap. 2. inſpect. 3. per tot.* quam concluſionem militare exiſtimo in inſtrumento Guarentigiato, vel habente paratam executionem, licet executioni nondum demandatum fuerit, dum tamen ex utraque parte alienantis, & acquirentis probata ſit intentio fraudandi

Source : BIU Cujas

dandi paratam executionem dicti inſtrumenti. Quemadmodum requiritur ut ſupra per Doctores lato calamo à me laudatos non obſtante quicquid contrarium ſenſit *Salgad. de reg. protection. part. 4. cap. 8. n. 182.* erroneè opinans petendam prius eſſe oportere executionem dicti inſtrumenti, ſed verè intelligendo dictum authorem dicere debebis, quod Salgad. ad hunc finem tantum voluit demandandum prius eſſe executioni dictum inſtrumentum, ut facilius cognoſci poſſit, ac probari, an alienans, & acquirens voluerint fraudare paratam exequutionem dicti inſtrumenti, non verò, ut illud neceſſarium ſit.

Deveniamus modo ad noſtram hypotheſim in qua alienationem non fuiſſe factam in fraudem imminentis executionis veridicè cenſui, licet concurrebat ſcientia de litis pendentia ex parte noſtri acquirentis, & inopia ex parte noſtri rei alienantis, quæ conjecturæ ſatis ſuperque eſſent in altero caſu ad inducendam fraudem, tam ipſius acquirentis, quàm alienantis.

9 Ratio autem principalis fuit, quia cum reus alienaverit in creditorem ſuum ex ſententia, ideoque alienatio non fuit facta ex mera voluntate, ſed ex neceſſitate ſolvendi debitum, & ex cauſa oneroſa, undè non poterat argui præciſa fraus in alienante paratæ executionis, multò minus in acquirente, qui verè eſt creditor, quo caſu imò potius præſumendum eſt non fraudis faciendæ conſilio acquiſiverit, ſed ut ejus propriæ rei conſuleret nempè, ut Judicis, & alieni Judicii coactionem præveniret, & ſic licitè agendo nulla fraudis ſuſpicio cadere poterat. Ita hucuſque *D. Manſ. dicta conſult. 217. num. 23. & ſeq. Carpan. ad Statut. Mediol. cap. 68. n. 122. lib. 1. Ca-*
10 *ren. reſol. 250. n. 11.* & ſic quando apparet aliquem principaliter egiſſe ad ſui commodum, & utilitatem numquam præſumitur fraus, quamvis actus evadat in damnum tertii *Surd. conſ. 300. n. 21. 22. Conciol. alleg. 34. n. 33. Gob. conſult. 87. n. 35. Gratian. cap. 391. n. 26. & 27. late Rub. ad deciſ. 16. part. 8. rec. n. 72.* Quinimo nulla intrat ſimulatio, vel fraus, quando in actu celebrato aderat primordium veritatis late *D. meus Calderon. reſol. 53.* & ubi non probatur cauſa ſimulandi non ſunt indagandæ conjecturæ ſimulationis, quia requiritur cauſa ſimulandi late *Pegaz. reſol. . . . .*

Et quamvis ſubtiliter replicatum fuerit ex adverſo, quod cum prædicta alienatio à debitore facta fuerit in creditorem poſteriorem, & ſine Judicis authoritate dici debet voluntaria, & per conſequens tamquam in fraudem prohibita per *text. in l. alienationes 13. ff. famil. Erciſc.* ubi per Papinianum deciſum fuit, quod ſolum permiſſæ ſint alienationes, *quæ vetuſtiorem cauſam, & originem juris habent neceſſariam*, ſecùs verò dici debet de quibuſcumque aliis, quæ nullam vel poſteriorem cauſam habent.

11 Satis enim nobis viſum fuit non procedere objectum, nam prædictus textus nullam rationem habuit de anterioritate crediti, & creditoris, in quem fit alienatio, ſed ſolum reſpexit cauſam, & originem alienandi neceſſariam, quæ tamen debeat ineſſe ante incœptum judicium, & ſic habens vetuſtiorem cauſam reſpectu Judicii, ut benè ex dicto textu malè incontrarium relato dignoſcitur ibi *alienationes enim poſt judicium incœptum interdictæ ſunt dumtaxat voluntariæ, non quæ vetuſtiorem cauſam, & originem Juris habent neceſſariam.* Itaque punctualiter *Manſ. conſult. 217. n. 23.* & cauſam vetuſtiorem ſcilicet ante motum judicium cum alienante benè explicant *Lancellot. de attentat. lit. pendent. part. 2. cap. 4. limit. 8. n. 8. 9. Buratt. deciſ. 166. n. 10. Rot. poſt Poſth. de ſubhaſt. deciſ. 178. n. 20. & inſpect. 18. n. 111. de ſubhaſt. Pegaz. reſol. cap. 5. n. 127. Giurb. deciſ. 62. n. 20. Guzman. de evict. q. 11. n. 78.* ubi quod dicitur ex cauſa neceſſaria alienatio, quæ habet cauſam ante alienandi prohibitionem.

Prout neque officit alterum objectum, quod non 12
fuerit facta in noſtro caſu datio in ſolutum à debitore authoritate Judicis, ſed voluntariè, quia ſemper dicitur neceſſaria illa alienatio, quando fit pro complemento alicujus contractus, vel ſolutionis alicujus debiti etiam non cogente Judice, ita *text. in dicta l. alienationes ff. famil. Erciſc. in verb. originem juris*, & in his ſimilibus terminis noſtris ſenſit *Lancellott.* paulo ſupra citatus *Benintend. deciſ. 48. n. 16. Gratian. cap. 227. n. 12. & ſeq. deciſ. 278. n. 9. part. 5. rec.* Optime *Salgad. Labyr. credit. part. 1. cap. 14. à n. 80. uſque ad 87. & late Rocc. de decoct. not. 52. n. 155. &* 13
ſeq. & Rocc. Epiſc. cap. 104. n. 12. ubi quod idem eſt agere per metum præſentem, quam per metum futuræ coactionis. *Conciol. dicta alleg. 34. n. 12. & n. 34.* ubi, quod ſufficit poſſe partem, & debitorem compelli ad id faciendum, quod pars, vel debitor facit, adhoc, ut dicatur actus neceſſario factus.

Probata igitur hac neceſſaria alienatione nulla um- 14
quam poteſt conſiderari in caſu noſtro fraus, quæ ſolum habet locum in translationibus, & alienationibus voluntariis, & non neceſſariis, ita *Manſ. conſult. 217. n. 23. & melius n. 36. per text. prædictum in l. alienationes* cui ſubnecto alium *in l. peto §. prædium de leg. 2.* Eruditiſſimus hoc ævo *Alvarez. Pegaz. c. 5. n. 127.* & 15
ſic Statutum, ſive lex prohibens alienationem (prout noſtrum *de elevation. Canellæ §. non poſſit*) intelligit ſolum de voluntariis *Roman. conſ. 107. & conſ. 219. n. 8. Carpan. ad Stat. Mediol. cap. cap. 68. n. 122. & cap. 438. n. 3. & 4. part. 1. Benintend. deciſ. 48. n. 16. & in puncto Manſ. dicta conſult. 217. n. 36. Mantic. de conjectur. lib. 3. tit. 18. num. 13.*

ADDITIO

Ad num. 5.

Quando, & in quibus caſibus committatur vitium 16
litigioſi latiſſime diſſerit *Altimar. ad Rovit. conſ. 66. tom. 1.* & quod in hypothecaria non debetur vitium litigioſi tenent *Rodolphin. in prax. part. 1. cap. 6. n. 64. Duran. dicta deciſ. 364. n. 11.* Sed contrarium eſt verius per Doctores hic à me citatos, & latè *Schettin. de tert. venien. ad cauſam cap. 2. inſpect. 2. n. 48.* quibus addo *Merlin. de Pignor. lib. 1. quæſt. 18. n. 7. 8. 9. 10.* ubi reprobat *Duran. Carol. Anton. de Luc. ad Marin. reſol. 256. Rot. coram Ubald. deciſ. 79. lib. 3.* Egregie *Carleval. de Judic. tit. 3. diſput. 11. n. 2. verſ. res igitur. Far. ad Covar. pract. quæſt. 15. n. 40. Altimar. ad Rovit. conſ. 66. lib. 1.*

Ad num. 9.

Dolus quando habet mixtam utilitatem non dici- 17
tur dolus ſed diligentia, *Rovit. conſ. 69. n. 17. 18. tom. 1.* Vide ad materiam late *Surd. conſ. 528. n. 35. & ſeqq.*

DE-

Source : BIU Cujas

DECISIO

EXCELSÆ ROTÆ FLORENTINÆ CONSILIIQUE JUSTITIÆ S. R. C.

IN CAUSA DELEGATA

FLORENTINA FIDEICOMMISSI DE FERONIS

Coram Illuſtriſſimo Domino Auditore

JOSEPH BIZZARRINI

EJUSDEM CAUSÆ RELATORE,

Veneris xi. Septembris 1739.

AMICE LECTOR.

DUm reddebatur typis in uberiorem exactioremque formam præſens Tractatus de Succeſſionibus ab inteſtato editus à celeberrimo Juriſconſulto Joſepho Caſaregis in Illuſtriſſima Florentina Rota Auditore emeritiſſimo, ſequentem habui præ manibus Deciſionem à tanto, ac tam inſigni Tribunali evulgatam in famigerata Cauſſa inter Illuſtriſſimos DD. Marchiones de Feronis, in qua præcipui totius ferè Italiæ Juris Antiſtites ſcripſerunt, ac deſudarunt; cumque in perdifficili materia, nodoſiſque involuta Articulis ſapientiſſimi & ſelectiſſimi Judices matura animadverſione ſententiam dixerint, Reipublicæ litterariæ, ac ſcitis præſertim in juridica facultate rem gratam & perjucundam me facturum ſum arbitratus, ſi Magiſtrale hoc Reſponſum in calce hujus voluminis traductum publicæ commoditati exhibuerim. Vive feliciter.

DEfuncto abſque filiis Marchione Franciſco Silvio de Feronis die 13. Octobris 1733. celebris in Curia noſtra, tum propter Cauſæ gravitatem, tum propter præſtantiſſimorum Conſulentium hinc inde edita reſponſa, exarſit controverſia ſuper ſucceſſione ad particulare Fideicommiſſum ſcutorum fere biſcentum millium inductum ab olim Clariſſimo Senatore, & Marchione Franciſco de Feronis; contendebant ſiquidem Dom. Marchiones Ubaldus, & Alexander Fratres de Feronis prædicti Franciſci Sylvii nepotes, ſibi dumtaxat debitam eſſe hujuſmodi ſucceſſionem; E contra vero Dominus Marchio Franciſcus pariter de Feronis eorum frater natu major pro virili ad illam quoque admitti expoſtulabat: eoque annuente in Judicialem arenam ſubinde deſcendit Dominus Marchio Franciſcus Antonius illius filius pro coæquali conſucceſſione cum prædictis Dominis Ubaldo, & Alexandro ejus patruis, quatenus Dominus Marchio Franciſcus illius Pater voti compos fieri non poſſet.

Inito propterea inter Partes compromiſſo coram Supremo Magiſtratu hujus Civitatis, die 15. Maji 1736. prodiit Laudum petitionibus tum Domini Marchionis Franciſci, tum Domini Marchionis Franciſci Antonii ejus filii contrarium. Delegata vero nova hujus Cauſæ cognitione integro noſtræ Rotæ Auditorio ex Supremo Principis Reſcripto diei 2. Julii 1738. poſt rem ſerio, & diligenter diſcuſſam, & opportune communicatas utrique Parti dubitandi rationes, pronunciavimus pro confirmatione Laudi, quoad petitionem Domini Marchionis Franciſci, illudque e contra revocavimus quoad petitionem Domini Marchionis Franciſci Antonii, quem ideo unà cum Dominis ejus patruis conſuccedere debere cenſuimus, ejuſque favore condemnavimus reos conventos ad reſtitutionem fructuum à die obitus prælaudati Domini Marchionis Franciſci Silvii.

Antequam motivas rationes, quæ Nos ad ita ſentiendum impulerunt in medium proferamus, operæ pretium ducimus teſtamentariæ diſpoſitionis, de qua eſt quæſtio ſeriem breviter exponere, nec non verba Teſtamenti, ſuper quorum interpretatione præcipuè lis agitata eſt, hic recenſere, quo facilius totius Cauſæ ſtatus, & Dominorum unà mecum Judicantium ſenſus patere poſſit.

In ultimo igitur, cum quo deceſſit Teſtamento memoratus Dominus Marchio, & Senator Franciſcus de Feronis, rerum gerendarum peritia, & Principis beneficentia conſpicuum nactus Patrimonium, cum duos haberet filios Fabium, & Franciſcum Silvium, ex univerſa hæreditate certam, ac ſatis amplam, quam innuimus, portionem primum ſegregavit, eamque reliquit favore dicti Franciſci Silvii natu minoris cum onere perpetui, & particularis Fideicommiſſi, eidemque ſubſtituit omnes ejus Filios, & Deſcendentes maſculos, quibus deficientibus ad ſucceſſionem prædicti particularis Fideicommiſſi vocavit Fabium, iſtiuſque filios, & deſcendentes maſculos ſub hac verborum formula „ *ed all' ultimo deſcendente maſchio di maſchio, che morirà di detto Signor Franceſco Silvio, ſoſtituiſco in tutti i ſopraddetti effetti volgarmente, e per fidecommiſſo il Sign. Marcheſe Fabio altro mio figliuolo maggiore, ed i ſuoi figliuoli, e deſcendenti maſchj legittimi, e naturali a principio di lor concezione come ſopra, in perpetuo, ed in infinito nel modo, e forma, che più a baſſo ho diſpoſto di tutto il reſto della mia Eredità a favore*

di

di detto Signor Marcheſe Fabio, e ſua Deſcendenza.

Hæredem deinde univerſalem inſtituit Fabium natu majorem, cumque in hæreditate adeſſet Tenuta, & Marchionatus *di Bellaviſta*, ſuper illa ordinavit perpetuam Primogenituram linearem favore Marchionis Franciſci ſui nepotis tunc jam nati, iſtiuſque lineæ maſculinæ, variis deinde adjectis ſubſtitutionibus, quarum ſeriem infra opportune indicandam opus non eſt hic accuratius enarrare; cætera autem omnia Bona titulo univerſalis inſtitutionis relicta Fabio ſuppoſuit univerſali fideicommiſſo favore reliquorum filiorum, & deſcendentium maſculorum ejuſdem Fabii per hæc verba „ *in tutto il reſtante della mia Eredità laſciata come ſopra al detto Sig. Marcheſe Fabio, niuna coſa eccettuata, ſoſtituiſco dopo la morte del detto Sig. Marcheſe Fabio tutti gli altri ſuoi Signori figliuoli, e deſcendenti maſchi di maſchio, legittimi, e naturali a principio di lor concezione in infinito, fino a tanto, che ve ne ſarà alcuno, eccettuato però il Primogenito, e quello, che di mano in mano ſuccederà nella detta Primogenitura, il quale non poſſa ſuccedere in detto reſtante, ſe non in mancanza di tutti li figliuoli, e gli altri deſcendenti maſchi di detto Sig. Marcheſe Fabio, tra i quali tutti induco una perpetua, e reciproca ſoſtituzione in infinito di perſona a perſona, e di linea a linea con ordine ſucceſſivo, e ſecondo la proſſimità del grado all'ultimo moriente.*

Ex hac itaque Teſtamenti litera ſicuti reſultare exiſtimavimus excluſionem Domini Marchionis Franciſci, ita clare emergere viſa eſt vocatio Domini Marchionis Franciſci Antonii, eique licet remotiori conſucceſſionem cum patruis decrevimus, de quibus ſingillatim modo habendus eſt ſermo.

ARTICULUS I.

Super excluſione Domini Marchionis Franciſci.

QUamvis prima fronte ſuæ vocationis ſedem oſtendere conaretur Dominus Marchio Franciſcus in ea Teſtamenti parte, in qua ad Fideicommiſſum, de quo agitur, extincta linea Silvii, vocantur „ *il Signor Marcheſe Fabio, ed i ſuoi figliuoli, e deſcendenti* „ cum revera ipſe uti filius Fabii ibi litteraliter comprehenſus dici poſſet, quia tamen ſupradicta diſpoſitionis pars neceſſario referenda eſt ad alteram mox enunciatam Teſtamenti partem, in qua ſcriptum legimus „ *eccettuato però il Primogenito, e quello, che di mano in mano ſuccederà nella detta Primogenitura* „ hinc Dominus Marchio Franciſcus, qui eſt Primogenitus, & ſucceſſit in Primogenitura *di Bellaviſta* tantum abeſt, quod vocatus dici poſſit, ut è contrario ex littera Teſtamenti omnino repellatur à ſucceſſione ob pervulgatam regulam, *ſubſtitutio de te non loquitur*, de qua poſt *Joann. Andr. in addit. ad ſpeculat. tit. de teſtament.* 51. *verſ. occurrit. Peregr. conſ.* 31. *num.* 2. *lib.* 4. *Rot. deciſ.* 433. *num.* 2. *coram Gregor. deciſ.* 272. *num.* 1. *coram Buratt. & deciſ.* 378. *num.* 3. *par.* 13. *recent.*

Neque in dubium revocari poſſe credidimus, quod diſpoſitio concernens fideicommiſſum particulare referri debeat ad alteram diſpoſitionem reſpicientem fideicommiſſum univerſale, adeout utraque ex jam enarratis Teſtamenti partibus ſimul accipienda, ac conferenda ſit, cum Teſtator id luculenter expreſſerit mediantibus verbis „ *nel modo, e forma, che più a baſſo ho diſpoſto di tutto il reſto della mia eredità a favore di detto Signor Marcheſe Fabio, e ſua deſcendenza* „ & hujuſmodi clauſulæ ea ſit indoles, ac natura, ut partem relatam cum referente, omnino parificet, nec una, abſque altera poſſit conſiſtere, ſed immò utriſque invicem collatis una ferme Teſtamenti pars conſtituatur, ſicuti poſt *Text. in l. ſi teſtamentum* 8. §. *ſin autem Cod. de inſtitut. & ſubſtitut. & l. cum pater* 77. §. *final. ff. de legat.* 2. in terminis ſimilis clauſulæ docent *Gratian. cap.* 832. *num.* 3. *& ſeqq. Cyriac. controv.* 70. *num.* 4. *Balduc. ad Ramon. conſil.* 37. *num.* 44. *in fin. Altograd. Jun. controv.* 94. *num.* 67. *& ſeqq. Rot. cor. Priol. deciſ.* 423. *num.* 16. *coram Lancett. deciſ.* 1297. *num.* 4. *& 5. & deciſ.* 1332. *numer.* 6. *& 7. Rot. Lucenſ. poſt Paulut. tom.* 3. *poſt diſſert.* 109. *deciſ.* 1. *num.* 109. *Rota Noſtra penes Palm. deciſ.* 454. *num.* 66. *& ſeqq. & in Florentina Primogenituræ de Orlandinis* 11. *Auguſti* 1725. §. *Reliquum fundamentum coram Illuſtriſs. D. Audit. Vaſoli Piccinini.*

Non obſtante ſatis nota regula, quod referens non debeat deſtrui à relato, de qua *Surd. conſ.* 244. *numer.* 5. *lib.* 3. *Rocc. diſp. jur. cap.* 67. *num.* 30. *& ſeqq. Cyriac. controv.* 96. *num.* 82. 83. *Rot. deciſ.* 513. *num.* 28. *par.* 5. *& deciſ.* 536. *num.* 93. *par.* 14. *recent.* prout contingeret, ſi vigore partis relatæ excluderetur à ſucceſſione uti Primogenitus Domin. Marchio Franciſcus, qui in referente, uti filius Fabii litteraliter vocatus apparet, cujus abſurdi vitandi cauſa prætendebatur relationem ad alia expreſſa in parte relata, præterquamquod ad excluſionem primogeniti fieri debere; diſpoſitio ſiquidem contenta in relato, ubi excluditur à ſucceſſione Primogenitus „ *il quale non poſſa ſuccedere, ſe non in mancanza di tutti gli figliuoli, e gli altri deſcendenti maſchi del detto Sig. Marcheſe Fabio* „ revera non deſtruit ſubſtantiam vocationis Domini Marchionis Franciſci Primogeniti, ſed unice modum, & ordinem ſuccedendi præſcribit inter filios Fabii antea in referente vocatos, ut nimirum primogenitus ſuccedere nequeat niſi in defectum aliorum filiorum, & deſcendentium ejuſdem Fabii; id verò non correctionem, aut deſtructionem præcedentis diſpoſitionis, ſed tantum illius modificationem, & declarationem præfefert, ut bene in propoſito conſiderant *Menoch. conſ.* 973. *num.* 12. *& ſeqq. Buratt. conſil.* 73. *num.* 11. *Bellon. de jur. accreſcend. cap.* 5. *quæſt.* 26. *num.* 172. *& ſeqq. Card. De Luc. de fideicommiſſ. diſc.* 118. *num.* 4. *& 6. Manſ. conſult.* 296. *num.* 35. *& ſeqq. Palm. Nep. allegat. poſthum.* 101. *num.* 26. *Oſaſch. deciſ.* 23. *ſub num.* 40. *Rot. deciſ.* 210. *num.* 6. *coram Emer. Jun. Rota noſtra in Florentina Majoratus de Puccis poſt Balducc. de legation. tit.* 3. *deciſ.* 35. *num.* 54. *& ſeqq.*

Minuſque ſuffragari poſſe exiſtimavimus præfato Domino Marchioni Franciſco, quòd ipſe licèt excluſus à fideicommiſſo univerſali aſpirare tamen poſſit ad fideicommiſſum particulare, de quo nunc agitur, cum iſtud diverſum ſit ab alio, utpote diverſa bona reſpiciens, & ſub diverſo caſu, & ſubſtitutione conceptum.

Etenim fideicommiſſorum duplicitas, eorumque diverſitas non impedit, quin inter utrumque adſit ſimilitudo, eaque ſatis inducitur ex ſupra recenſitis verbis „ *nel modo, e forma &c.* quæ licèt non operentur unionem, & conjunctionem utriuſque fideicommiſſi per veritatem, illam tamen inducunt per ſimilitudinem juxta opinionem *Soccin. Jun. conſil.* 75. *per tot. lib.* 3. communiter receptam contra *Dec. conſ.* 362. *& conſ.* 497. & ſignanter per *Caſanat. conſ.* 47. *num.* 114. *& ſeqq. conſ.* 53. *num.* 16. *& conſ.* 56. *per tot. Peregrin. de fideicomm. art.* 16. *num.* 114. *Fuſar. de ſubſtitut. quæſt.* 498. *num.* 7. *Caſtill. controv. jur. lib.* 4. *cap.* 43. *num.* 5. *De Luc. de fideicommiſſ. diſc.* 119. *num.* 5. *& in ſumm. num.* 208. *Torr. de primogenit. par.* 2. *quæſt.* 20. *num.* 12. *& ſeqq. quæſt.* 22. *per tot. & quæſt.* 23. *num.* 37. *Rot. deciſ.* 180. *num.* 15. *par.* 17. *recent. & cor. Molin. deciſ.* 1023. *n.* 21. *& ſeqq.* quod ſufficit ad effectum, ut in hiſce duobus fideicommiſſis ita parificatis per relationem, & ſimilitudinem diverſi ſtatuendi non ſint ordines ſuccedendi, ad late firmata per *Rot. noſtram penes Palm. Nep. dec.* 454. *num.* 63. *& ſeqq. ubi concord.*

Ex quibus potiſſimum rationibus moti fuerunt Domini pro reſolutione præſentis Articuli, in cæteris ſe referendo ad deciſionem ſuper hoc puncto in præcedenti Inſtantia emanatam, ubi late hujuſmodi fundamenta exornantur, quæ propterea conſulto hic ſummis tantum labiis attigimus, & argumentis in contrarium adductis pleniſſime occurritur. Et ita, &c.

Marcus Philippus Bonfini Prætor.
Octavius Vaſoli Piccinini Rotæ Auditor.
Hieronymus Finetti Rotæ Auditor.
Joſeph Bizzarrini Rotæ Auditor, & Relator.
Raynerius Franciſcus de Mari ſubrogatus.

A R-

Source : BIU Cujas

ARTICULUS II.

Super vocatione Domini Marchionis Franciſci Antonii.

TOta præſentis articuli controverſia in eo potiſſimum ſita erat, an excluſio Primogeniti, quæ adjecta legitur in diſpoſitione concernente fideicommiſſum univerſale, juxta antea recitatam Teſtamenti litteram, & quæ vigore omnimodæ relationis ſuperius examinatæ repetita cenſenda eſt etiam in fideicommiſſo particulari, adaptari poſſit, ac debeat Domino Marchioni Franciſco Antonio, quem cæteroquin, ut filium dicti Domini Marchionis Franciſci, ac nepotem Fabii in dubium revocari non poterat comprehenſum eſſe in vocatione deſcendentium ipſius Fabii ex propria, ac germana verborum ſignificatione per *Text. in l. fin. Cod. de ſuis, & legit.* & communiter notata per *Barboſ. de appellat. appellat. 70. num. 1. Mart. de ſucceſſ. legal. p. 1. quæſt. 1. art. 1. num. 5. & 7. Fuſar. de ſubſtitut. quæſt. 325. numer. 3. Palm. Nep. allegat. 233. numer. 13. & alleg. 235. num. 34. Samminiat. controv. 175. num. 49. Rot. coram Falconer. titul. de fideicomm. deciſ. 8. numer. 12. deciſ. 308. num. 4. part. 14. & deciſ. 168. numer. 16. par. 17. recent.* Super qua ſane quæſtione Domini concordi Voto cenſuerunt prædicto Domino Marchioni Franciſco Antonio, quamvis filio Primogenito Domini Marchionis Franciſci, minime congruere excluſionem Primogeniti a Teſtatore demandatam, cum talis excluſio unice reſpiciat Primogenitum civilem, ſeu pro tempore ſucceſſorem primogenituræ *di Bellaviſta*; unde ſicuti ratione hujus poſſeſſionis à fideicommiſſaria ſucceſſione arcetur D. Marchio Franciſcus, ut ſupra deciſum fuit, ita obeſſe nequit hujuſmodi excluſio D. Marchioni Franciſco Antonio ejus filio, qui vivente patre Primogenituram non poſſidet, quæ penes duos uno, eodemque tempore eſſe non poteſt, ut de ſe patet, & bene ad rem noſtram ponderant *Surd. conſ. 494. n. 7. Tiraq. de primogenit. quæſt. 42. num. 3. Torr. var. jur. quæſt. tit. 1. quæſt. 6. numer. 25. & de majorat. par. 1. cap. 40. numer. 60. Bottin. de majorenat. cap. 4. numer. 2. & cap. 13. numer. 18. Fontanell. deciſ. 34. num. 9. Rot. coram Criſp. deciſ. 75. num. 16. & coram Molin. deciſ. 837. num. 6.*

Hujuſmodi vero capiendam eſſe intelligentiam evidenter apparuit, ſive attendatur genuinus, ac legalis verborum ſenſus, quibus exarata legitur teſtamentaria diſpoſitio, de qua agitur, ſive mentem, ac voluntatem Teſtatoris ex ipſa diſpoſitionis natura elicitam introſpiciamus. Et quidem exordiendo primum à diſquiſitione verborum, quibus uti communibus cogitationum humanarum ſignis nulla datur aptior via ad aſſequendam Teſtatoris voluntatem, *Bald. in leg. continuus §. Cum ita ff. de verbor. obligat. Peregrin. de fideicomm. art. 11. numer. 33. & ſeqq. Mantic. de conjectur. ult. volunt. lib. 3. tit. 3. num. 4. & 6. Rota Noſtra coram Urceol. deciſ. 13. numer. 58.* Verbum „ *Primogenito* „ cui refertur excluſio, nil aliud proprie ſignificat, quam Primogenitum cum effectu, actu ſcilicet Primogenituram poſſidentem, ut in ſubjecta materia primogenialis ſucceſſionis ſolide docent *Caſtill. quotid. jur. controver. lib. 5. cap. 93. §. 1. num. 68. Rocc. ſelect. jur. diſputat. cap. 3. num. 66. Robles de repræſent. lib. 2. cap. 30. num. 3. Mierez. de primogenit. quæſt. 4. illat. 3. verſ. nec ſentit Peguer. deciſ. Luſitan. 114. num. 19.* ita plane ſuadente regula, qua edocemur verba ſemper intelligenda eſſe cum effectu, ad *Text. in l. 1. §. Hæc verba ff. quod quiſque jur. leg. quoties ff. qui ſatisd. cogant. l. ſi quis ita §. final. ff. de legat. 2.* unde receptum eſt hæredis appellatione, non hæredem tantummodo ſcriptum in Teſtamento, ſed eum, qui hæreditatem adivit proprie contineri, *L. 3. §. ſi quis ita ff. de hæred. inſtit. Bart. in leg. gerit ff. de acquir. hæred. Bald. in l. potuit Cod. de jur. delib. Alexand. conſ. 1. lib. 1. num. 6. Peregrin. de fideicomm. artic. 32. numer. 2.* nec actorem eum dici, qui poteſt agere, ſed illum, qui in Judicio agit *l. quæ omnia 25. ff. de procurat.* nec ſimiliter Dominum eum nuncupari, qui habet jus ad rem, ſed potius, cui res ipſa tradita eſt *L. tradition. Cod. de pact. l. numquam nuda ff. de acquir. rer. dom.*

Et quamvis juxta multiplicem fere omnium verborum ſignificationem, verbum iſtud „ *Primogenito* „ ad varios etiam ſenſus pro diverſa rei ſubjectæ natura trahi poſſit, ut nempè in ſenſu mere grammaticali accipiatur pro eo, qui primo natus eſt, vel illum quoque aliquando deſignet, qui habet jus, aut ſpem ſuccedendi in Primogenitura, tamen omnis exulat ambiguitas, quoties in diſpoſitione reſpiciente perpetuam Primogenituram illud adhibetur relative ad tempus mortis, quia tunc ſemper intelligitur de Primogenito civili, & actualiter ſuccedente in Primogenitura, prout egregie firmant *Alciat. reſp. 560. num. 3. in fin. Peregrin. conſ. 1. num. 28. lib. 4. Alb. conſ. 60. numer. 11. vol. 1. Menoch. conſ. 106. num. 354. Torre de Majorat. par. 1. cap. 1. numer. 44. & 45. & cap. 10. num. 21. & cap. 33. numer. 44. Bottin. de majorenat. cap. 8. numer. 8. Fragoſ. de regim. Reipubl. par. 6. lib. 6. diſput. 9. num. 7. Tiraquell. de primogenit. quæſt. 34. num. 27. Pegas. de majorat. cap. 8. num. 7. Bellamer. dec. 723. numer. 16. Larr. deciſ. Granaten. 52. numer. 22. Rot. poſt Torr. de Majorat. Ital. deciſ. 7. n. 4. & ſeqq. deciſ. 8. num. 2. deciſ. 9. num. 1. & ſeqq. & deciſ. 10. num. 1. & ſeqq.*

Quod autem in caſu noſtro verbum *Primogenito* prolatum fuerit relative ad tempus mortis, manifeſte profluit ex littera Teſtamenti ibi „ *ſoſtituiſco dopo la morte del detto Sig. Marcheſe Fabio tutti gli altri ſuoi Sig. figliuoli, e deſcendenti, eccettuato però il Primogenito, &c.* „ unde conſequitur Teſtatorem revera locutum eſſe de Primogenito actualiter ſucceſſuro poſt mortem Fabii, non autem de iis, qui vel eſſent primogeniti, aut qui tantum habitu pollerent qualitate primogenitali, ad tradita per *Mantic. de conject. ult. volunt. lib. 8. tit. 10. num. 6. Menoch. de præſumpt. lib. 4. præſumpt. 92. num. 3. Gutier. practic. quæſt. lib. 5. quæſt. 46. num. 8. Rot. poſt De Luc. de fideicomm. deciſ. 109. numer. 12. coram Emer. Jun. deciſ. 1229. num. 16. coram Bich. deciſ. 196. num. 27. & coram Falconer. tit. de primogenit. deciſ. 10. num. 10.*

Præſertim animadvertendo, quod excluſio Primogeniti concepta legitur in numero ſingulari, cujuſmodi loquendi formula ad unam tantum perſonam, minime autem ad plures referri poteſt per *Tex. in cap. gaudemus de divort. cap. pluralis locutio ibique Jo. Andr. num. 1. verſ. ſciendum, de reg. jur. in 6. Alciat. in l. in uſu num. 3. de verbor. ſignificat. Decian. reſp. 16. num. 31. lib. 4. Burſatt. conſil. 354. num. 12. & 13. Andreol. controv. 191. n. 5. Manſ. conſult. 235. num. 18. Torr. de primogenit. par. 1. cap. 23. num. 55. Rot. deciſ. 566. num. 1. par. 1. diverſ. deciſ. 837. num. 7. coram Molin. & deciſ. 1. num. 7. par. 10. recent.* & ſic convenire nequit pluribus ſimul, qui naturaliter ſint Primogeniti, ſeu qui potentiam habeant ſuccedendi in Primogenitura, ſed illi tantum, qui actu gaudet poſſeſſione Primogenituræ, qui niſi unus in eadem familia, eademque ſucceſſione eſſe non poteſt *Riminald. Jun. conſ. 544. num. 89. & ſeqq. Surd. conſ. 494. num. 7. Tiraquell. de primogenit. quæſt. 40. num. 3. Afflict. de feud. rubric. 8. tit. de ſucceſſ. feud. num. 17. Rot. deciſ. 837. num. 6. & ſeqq. cor. Molin. & deciſ. 75. num. 15. & 16. coram Criſpo.*

Fortius quia hic res eſt non de vocatione primogeniti, ſed de ejus excluſione, proindeque verſamur in materia odioſa, & in qua omnis ſtrictior ſumi debet interpretatio, ut plurimis omiſſis, conſiderant *Torr. de Majorat. Ital. par. 1. cap. 35. num. 19. & ſeqq. & num. 148. & ſeqq. & par. 2. quæſt. 53. numer. 8. & ſeq. Maſtrill. deciſ. 266. num. 31. & numer. 46. Rot. deciſ. 896. num. 2. & 3. coram Molin.* quo fit, ut expreſſio ſingularis numeri, licet in materia favorabili, plures aliquando complecti poſſet ad terminos *Text. in l. in uſu 158. ff. de verbor. ſignificat.* in materia tamen odioſa nullo modo impropriari poſſit, aut ad plures extendi per *Text. apertum in l. nominatim 2. ff. de liber. & poſthum.* & punctualiter tradita per *Jaſon. in l. qui filiabus 17. §. Si*

quis

quis ita num. 6. ff. de legat. 1. Caſtrenſ. in l. 1. numer. 4. in fin. ff. de liber. & poſthum. Caſtill. quotid. contr. jur. lib. 5. cap. 121. num. 47. Mierez de Majorat. par. 2. quæſt. 12. num. 70. Rot. deciſ. 1066. num. 3. coram Pen. & deciſ. 29. num. 4. p. 2. recent.

Accedente etiam uſu, & conſuetudine loquendi ipſius Teſtatoris, qui in aliis Teſtamenti partibus, cum de Primogenito ſermo haberetur, illum appellat ſucceſſorem in Primogenitura, atque his duabus denominationibus pluries promiſcue unitur, ut ex lectura ipſius Teſtamenti colligitur præcipue in §. *Per ragione di legato* §. *Con obbligo*, §. *E perchè nel Fidecommiſſo*, & §. *Gravo il detto Sig. Marcheſe Fabio*. Unde arguere fas eſt Teſtatorem etiam de Primogenito poſſeſſore ſenſiſſe in ea parte Teſtamenti, quæ reſpicit Primogeniti excluſionem, cum in interpretatione verborum, quæ aliquam fortaſſe dubietatem involverent, ſatis validum præbeat argumentum conſuetudo loquendi ipſiuſmet Teſtatoris, ut per *Text. in l. liberorum* §. *Quod autem Caſſius ff. de legat. 3. & in l. ſi quis vinum ff. de tritic. legat.* bene conſiderant *Ciriac. controv. for. 70. num. 6. tom. 1. Caſanat. conſ. 47. num. 61. & ſeqq. Mantic. de conject. ultim. volunt. lib. 3. tit. 9. num. 1. & per tot. Rodulphin. allegat. 174. num. 19. Peregrin. de fideicomm. art. 11. num. 7. & art. 25. num. 29. & 30. De Roſ. conſult. 69. num. 218. Manſ. conſult. 691. numer. 11. Rot. coram Buratt. deciſ. 272. num. 7. coram Molin. deciſ. 1023. num. 6. & ſeqq. cor. Ludoviſ. deciſ. 344. num. 30. deciſ. 40. num. 8. verſ. non obſtat, par. 5. & deciſ. 398. num. 7. part. 15. recent. Rota noſtra poſt Torr. de majorat. Ital. deciſ. 1. numer. 7. 8. & 23. in Florentina Primogenituræ de Orlandinis 11. Auguſti 1725. §. Tanto magis coram Iltuſtriſs. Dom. Aud. Piccinini, & in Maſſen. Fideicommiſſi 9. Auguſti 1737. §. Aliud argumentum coram eodem.*

Clariora autem redduntur hactenus perpenſa ſuper vera ſignificatione verbi „ *Primogenito* „ ſi illud cohærenter ad alia verba, quibus adjungitur, & completam orationis formam conſtituit, ut par eſt, conſideretur. Subſtituit Teſtator in Fideicommiſſo univerſali, ibi „ *tutti gli altri ſuoi Signori figliuoli, e deſcendenti, &c. eccettuato però il Primogenito, e quello, che di mano in mano ſuccederà, il quale, &c.* „ patet igitur excluſionem Primogeniti, non aliò directam eſſe, quam ad Primogenitum poſſeſſorem, quia verbum „ *ſuccederà* „ quod unicam, & continuatam hanc orationem regit, ac proinde ad omnia in illa contenta æque refertur vulgata *l. nam hoc jure ff. de vulgar. & pupill. l. in Teſtamento 6. C. de teſtament. militar. l. hæreditatem, & l. quamvis 4. C. de impuber. & aliis ſubſtitut. Bart. in l. re conjuncti num. 12. verſ. 4. ff. de legat. 2. Soccin. Jun. conſ. 26. num. 3. lib. 3. Pacion. allegat. 75. num. 23. Manſ. conſult. 1710. num. 41. Rot. coram Molin. deciſ. 381. num. 3. & deciſ. 357. numre. 8. par. 4. recent.* nil aliud præfefert, quam actualem, & effectivam ſucceſſionem, nec habitum, aut potentiam, ſed proprie actum ſuccedendi deſignat, *Caſanat. conſ. 15. num. 16. conſ. 49. num. 24. & conſ. 55. num. 2. Roland. a Vall. conſ. 59. num. 15. lib. 3. Natt. conſ. 678. num. 15. Bellamer. deciſ. 720. num. 15. verſic. modo hoc verbum Rot. cor. Put. deciſ. 154. par. 3. & deciſ. 116. num. 4. part. 1. recent.*

Idque apprime etiam indigitat clauſula „ *di mano in mano* „ adjuncta prædicto verbo „ *ſuccederà* „ quæ ordinem gradualem ſucceſſionis, cum temporum tamen diſtinctione, nec niſi in una perſona eodem tempore verificabilem denotat, ut præciſe advertit *Rot. cor. Emer. Jun. deciſ. 598. num. 2. & deciſ. 306. num. 14. par. 12. recent.* adeout in vim dictæ clauſulæ excluſio Primogeniti, non ſolum non afficit eos, qui numquam ſuccedent in Primogenitura, verum etiam nec cadit in illos, qui aliquando ſuccedere poterunt pro tempore, nimirum, quo actualis ſucceſſio eis nondum delata ſit.

Quinimò prædictorum verborum efficacia magis, magiſque examinata, illud aperte colligitur, quod excluſio Primogeniti à ſucceſſione in fideicommiſſo unice pendet à conditione poſſeſſionis Primogenituræ, perinde ac dictum fuiſſet „ *eſcluſo il Primogenito, e quello, che di mano in mano è chiamato alla Primogenitura, ſe ſuccederà* „ regulare quippe eſt, ut quotieſcumque, prout in præſenti themate, dictio relativa „ *che* „ ſeu „ *il quale* „ additur verbo futuri temporis, ſemper conditionem importat, ut pulchre docet *Tex. in l. ſtychum, qui meus erit ff. de legat. 1.* & aliis cumulatis notant *Altograd. conſ. 77. num. 31. lib. 2. Peregrin. de fideicomm. art. 22. numer. 76. Barry de ſucceſſ. lib. 17. tit. 5. in fin. Camarell. de legat. lib. 8. quæſt. 27. num. 38. pag. 656. Oſaſch. deciſ. 171. numer. 5. Fuſar. de ſubſtit. quæſt. 318. numer. 89. Manſ. conſult. 59. num. 4. Rot. coram Molin. dec. 646. numer. 15.*

Prædicta maxime comprobantur ex eo, quod exceptuatio, ſeu excluſio Primogeniti non ſit relative ad unam tantum perſonam, ſed ad deſcendentes Fabii in parte vocativa antea expreſſos, & ſic ad integram familiam de Feronis quaſi per modum Collegii conſideratam; ideoque cum relative ad omnes Fabii deſcendentes, totamque familiam de Feronis unus dumtaxat eſſe poſſit, qui in individua Primogenituræ ſucceſſione locum, & nomen ſibi adſciſcat Primogeniti, hinc plane emergit, unum quoque inter omnes prædictos vocatos eſſe excluſum, & exceptuatum, ob regulam ſervandæ correſpectivitatis, de qua *Barboſ. axiom. 85. num. 6. Rot. cor. Falconer. tit. de offic. ord. deciſ. 10. num. 12. & cor. Molin. deciſ. 314. num. 6.* Cumque talis Primogenitus excluſus ſit modo Dominus Marchio Franciſcus, qui inter omnes deſcendentes Fabii poſſidet Primogenituram *di Bellaviſta*, ita excluſio, ejus vita durante afficere non valet D. Marchionem Franciſcum Antonium, qui vivente patre nullo pacto dici poteſt Primogenitus inter omnes deſcendentes Fabii, nec totius familiæ de Feronis, *Rocc. ſelect. jur. diſputat. cap. 3. num. 66. Torr. de Majorat. Ital. par. 1. cap. 33. num. 57. Peguer. deciſ. 114. num. 19. Rot. Ferrarien. penes Balducc. ad Ramon. deciſ. 92. num. 19. tom. 4. Rot. Januen. penes Palm. deciſ. 411. num. 32. & ſeqq. Rot. Roman. cor. Molin. deciſ. 687. num. 17. & deciſ. 627. num. 1. p. 2. recent.*

Quodque juxta præcitatam Teſtamenti partem, ubi inter deſcendentes Fabii vocatos ad fideicommiſſum exceptuatur Primogenitus, excluſio ſit omnino correſpectiva vocationi, obvia, optimaque ratione evincitur, cum Primogenitus non odio, aut alia de cauſa privatus dici poſſit commodo ſucceſſionis in reſiduo hæreditatis, ſed ſolum intuitu emolumenti in Primogenitura eidem à Teſtatore elargiti; non eſt igitur diverſo jure cenſendus Primogenitus ad effectum excluſionis, quam ad effectum ejus admiſſionis ad ſuccedendum, & ſicuti ſi quæſtio foret ſuper ſucceſſione ad Primogenituram, non omnes ſane admitti poſſent, qui naturaliter eſſent primogeniti, ſed in concurſu filii, aut nepotis ſuccederet pater, quamvis in ſuo gradu tam filius, quàm nepos reſpective dici poſſent Primogeniti, ita agendo excluſione, ſub hac comprehendi nequeunt omnes ſimul, qui primo nati in ſuo gradu reperiuntur, ſed excluſus habendus eſt ſolum pater, qui ſucceſſurus fuiſſet, prout effective ſucceſſit Dom. Marchio Franciſcus, qui propterea in contingenti unice excluditur, ne aliàs deſtruatur æqualis proportio, quæ eſt in caſu noſtro inter vocationem, & excluſionem, contra monitum *Text. in l. alumnæ 30. §. Seja ff. de adim. legat. l. quominus ff. de flumin. & l. manumiſſ. 4. ff. de juſt. & jur.* & bene in propoſito animadverſa per *Rodulphin. allegat. 164. n. 7. Capyc. Galeot. contr. 59. num. 24. lib. 2. Pegaſ. de majorat. par. 2. cap. 8. num. 24. Torr. de Majorat. Ital. par. 1. c. 25. n. 164. & var. jur. quæſt. tom. 2. tit. 8. quæſt. 10. n. 12. Giurb. deciſ. 85. n. 20. Rot. cor. Cerr. deciſ. 752. num. 5.*

Denique omnem prorſus dubitandi anſam removet reintegratio Primogeniti ad ſucceſſionem fideicommiſſi à Teſtatore volita in caſu omnimodæ deficientiæ cæterorum deſcendentium Fabii „ ibi „ *eccettuato il Primogenito, e quello, che di mano in mano ſuccederà in detta Primogenitura, il quale non poſſa ſuccedere, ſe non in mancanza di tutti gli figliuoli, e gli altri deſcendenti maſchi del detto Sig. Marcheſe Fabio, tra' quali tutti, &c.* „ ratione ſiquidem continuatæ, atque abſolutæ orationis plane aſſequimur, eumdem omnino, ejuſdemque generis eſſe debere

Pri-

Source : BIU Cujas

Primogenitum, qui in defectum omnium deſcendentium Fabii reintegratur ad ſuccedendum in fideicommiſſo, ac illum, qui inter prædictos Fabii deſcendentes à ſucceſſione fuit excluſus; cum igitur ſuppoſita omnium aliorum deficientia in uno tantum verificari poſſit reintegratio, luce clarius apparet, unum quoque dumtaxat Primogenitum habendum eſſe pro excluſo, qui certe alius eſſe non poteſt, quam Primogenitus civilis, ſeu pro tempore Primogenituræ poſſeſſor, ut facile cuique conſideranti patet.

Propiuſque accedendo ad noſtram quæſtionem, in hypotheſi quod defeciſſent omnes aliæ lineæ ſecundogenitæ, quodque ex tota Fabii deſcendentia non alii ſupereſſent, quam Dominus Marchio Franciſcus, nec non Dominus Marchio Franciſcus Antonius ejus filius, nemo non videt, quod iſte reintegratus dici non poſſet ad fideicommiſſum univerſale, quin potius ob propriam exiſtentiam impediret ad illud reintegrari Dominum Marchionem Franciſcum ejus patrem, ideoque palam fit eumdem Dominum Marchionem Franciſcum Antonium, qui vivente patre non eſſet reintegratus, nec etiam in vita patris habendum eſſe pro excluſo propter identitatem perſonæ, ſuper qua cadit tum excluſio, tum reintegratio, ut in ſimilibus terminis arguunt *Alexandr. conſ. 9. num. 4. lib. 2. Soccin. Jun. conſ. 202. numer. 14. volum. 1. Manſ. conſult. 268. numer. 25. Rot. deciſ. 69. numer. 16. coram Priol. deciſ. 198. numer. 3. coram Bich. deciſ. 183. numer. 16. par. 8. deciſ. 344. num. 3. par. 14. & deciſ. 23. num. 25. par. 15. recent.*

Nec ad elidendam vim fortiſſimi hujus argumenti quidquam profuit replicatio, quod plures eodem tempore Primogeniti, licet diverſi gradus cenſendi ſint excluſi à fideicommiſſo, quia plures quoque eodem tempore dari poſſint Primogeniti reintegrati, quorum unus intelligatur reintegratus ad actum ſucceſſionis, cæteri vero ad illius habitum, & potentiam; quoniam cum reintegratio nec verificari, nec concipi poſſit in eo, qui eſt penitus, & perpetuo excluſus, ſed ſolum in eo, cujus actualis ſucceſſio ſuſpenditur ex aliqua conditione, & interim pendet ab aliquo futuro eventu, ſicuti docent *Altograd. Sen. conſ. 48. numer. 25. & 26. lib. 2. Gratian. diſcept. for. cap. 218. numer. 85. & cap. 477. numer. 25. Urceol. conſult. forenſ. 78. in addit. num. 1. Brun. de ſtat. excluſ. fœmin. art. 10. num. 63. & ſeqq. Peregrin. de fideicomm. artic. 27. numer. 21.* Ideo adveniente caſu, & purificata conditione, reintegrationis effectus conſiſtit in acquiſitione juris actualiter ſuccedendi, quod antea conditione pendente per aliquod tempus ſuſpendebatur, non autem in acquiſitione habitus, & potentiæ, quæ etiam antea præexiſtebat, quod recte confirmatur exemplo reintegrationis fœminarum temporaliter excluſarum, & quouſque extant maſculi, quæ fieri dicitur non per acquiſitionem novi juris, nec vi novæ, ſed primordialis vocationis, & ex jure jam ad ipſas delato per exiſtentiam maſculorum dumtaxat ſuſpenſo, ut optime conſiderat *Rot. coram Molin. deciſ. 186. num. 11. & ſeqq. & in Foroſempronien. Legatorum ſuper reintegratione 18. Aprilis 1712. §. Abſque eo quod, cor. Emin. Aldovrando, & in Camerinen. prætenſæ Succeſſionis 4. Junii 1714. §. Et ratio diſcriminis cor. Cerr.* propterea quæ omnino repugnat plures inter Fabii deſcendentes dici poſſe habitu, & potentia reintegratos ad ſucceſſionem fideicommiſſi univerſalis, ad quod habitualiter omnes erant vocati, adveniente nimirum caſu eorum vocationis *Bottin. de majorenat. cap. 5. num. 5. Molin. de primogen. Hiſpan. lib. 3. cap. 6. numer. 36. Torr. var. jur. quæſt. lib. 2. titul. 9. quæſt. 3. num. 38. bon. mem. Dom. Audit. De Comitib. in addit. ad deciſ. Florentin. de Fideicommiſſ. deciſ. 28. numer. 108.*

Omnique procul dubio in caſu noſtro, ubi hæc reintegratio ab eodem Teſtatore exprimitur per verba „ *poſſa ſuccedere* „ quæ non habitum, aut potentiam, ſed præciſum actum ſucceſſionis cum effectu deſignant, juxta authoritates ſuperius laudatas in §. *Clariora autem redduntur*; unde magis, magiſque fatendum eſt Teſtatorem in excluſione Primogeniti de aliis locutum non fuiſſe, præter quam de Primogenito poſſeſſore, qui ex ejuſdem judicio reintegratur ad ſucceſſionem fideicommiſſi univerſalis in caſu omnimodæ deficientiæ reliquorum deſcendentium ejuſdem Teſtatoris, qui eo caſu nil aliud de facto præcipit, quamquod ipſa Juris diſpoſitio operata fuiſſet, juxta firmata per *Rox. de incompatib. par. 1. num. 28. 29. & 32.* ibique *De Aquil. in addit. numer. 13.*

His ita conſtabilitis pro coarctanda excluſione Primogeniti ad perſonam ſolius Primogeniti poſſeſſoris, ex enucleatione, ac proprietate verborum, quibus concepta eſt diſpoſitio, de qua agitur, nihil officiebant, quæ in contrarium ſuper dictorum verborum interpretatione afferebantur. Et primo minime referre viſum fuit, quod verbum „ *primogenito* „ prolatum in diſpoſitione progreſſiva, & perpetua pro collectivo accipiendum ſit, adeout omnes, & quoſcumque primogenitos comprehendat ex firmatis per *Caſtill. controv. jur. lib. 5. cap. 93. §. 1. num. 50. & ſeqq. Manſ. conſult. 92. num. 1. Rotam noſtram penes Torr. de primogen. deciſ. 2. num. 31.*

Etenim, ultra quam quod hic non agitur de explicatione verbi „ *Primogenito* „ relative ad ſucceſſionem Primogenituræ, ſed habito reſpectu ad excluſionem a fideicommiſſo univerſali, ideoque tamquam in re prorſus diverſa, & odioſa ſtrictiorem decet amplecti interpretationem, ut præ aliis adductis in §. *fortius quia*, monent *Dec. conſ. 406. n. 6. Caball. conſ. deciſ. 72. numer. 47. par. 2. Giurb. de feud. §. 2. gloſſ. 8. num. 10. Paulut. diſſert. 109. art. 1. numer. 59. & 60. par. 3. Rox. de incompatib. par. 4. cap. 2. numer. 5. & ſeqq. Palm. Nep. deciſ. 46. numer. 37. Rot. cor. Emer. Jun. deciſ. 187. num. 6. Rota noſtra de fideicomm. deciſ. 77. num. 38.* quodque etiam in terminis ſucceſſionis primogenialis verbum „ *Primogenito* „ non ſemper, & indiſtincte pro collectivo, ſed quandoque etiam pro appellativo juxta caſuum circumſtantias uſurpatur *Palm. Nep. allegat. poſthum. 107. num. 6. & ſeqq. & deciſ. 472. num. 272. Rot. in Bononien. Immiſſionis 30. Aprilis 1736. §. Contra cor. R. P. D. de Vais*, nulla ſuboritur difficultas etiamſi præcitatum verbum pro collectivo accipiatur, quia id verum eſſe poteſt, cum temporum diverſitate, deſignando nimirum omnes, qui ordine ſucceſſivo, & lineali ex tota familia erunt Primogeniti, quorum cum niſi unus eodem tempore dari non poſſit ratione linealis, & individuæ ſucceſſionis, ita unus in caſu noſtro cenſendus eſt excluſus, qualis eſt D. Marchio Franciſcus, qui fruitur poſſeſſione Primogenituræ *di Bellaviſta*.

Nec pariter relevat, quod immediate poſt verbum *primogenito* „ ſubſequantur alia verba „ *e quello, che di mano in mano ſuccederà* „ ex quo prætendebatur duplex quoad excluſionem conſideratum fuiſſe a Teſtatore genus perſonarum, ut nempe appellatione Primogeniti veniant omnes Primogeniti naturales, appellatione autem „ *di quello, che di mano in mano ſuccederà* „ veniant poſtea omnes Primogeniti civiles vigore particulæ illius copulativæ „ & „ quæ regulariter ſtare dicitur augmentative, & ampliat præcedentem orationis partem, cui adnectitur, juxta notata per *Rot. cor. Merlin. deciſ. 685. num. 11. cor. Molin. deciſ. 88. num. 5. & in rec. deciſ. 119. numer. 5. part. 18. & deciſ. 144. numer. 22. part. 19. tom. 2.*

Quandoquidem præmiſſo, quod prænunciata particula „ & „ non ſemper apponitur ampliative, verum ſæpiſſime ſtare dicitur expoſitive, ſeu declarative, præſertim cum, ut in caſu noſtro, oratio a genere progreditur ad ſpeciem, ſicuti communiter aſſerunt *Altograd. conſ. 79. num. 16. lib. 2. Andreol. controv. 254. num. 41. Palm. Nep. alleg. 314. num. 5. Cabed. deciſ. 117. num. 9. bon. mem. Dom. Audit. De Comitib. deciſ. Senen. 32. num. 31. & in addit. Rotæ Florentinæ de fideicommiſſ. deciſ. 35. numer. 15. Rota deciſ. 38. num. 12. & 13. par. 6. & deciſ. 181. numer. 22. par. 11. recent.* Ideoque prædictorum verborum æque commode, ac proprie ſenſus eſſe poſſit „ *eccettuato il Primogenito, e quello, che di mano in mano ſuccederà* „ qui uti congruentior argumentis hactenus adductis pro coarctanda excluſione ad Primoge-

mogenitum poſſeſſorem facile eſſet recipiendus, admittebant nihilominus Domini particulam copulativam „ & „ in illo themate accipi poſſe in ſenſu ampliativo, eo videlicet modo, ut verbum „ *Primogenito* „ referatur ad Primogenitum in ingreſſu, qui talis erit tempore mortis Fabii, & ſubſequentia verba „ *e quello, che di mano in mano ſuccederà* „ reperantur ad ſubſequentes ſucceſſores Primogenitos in progreſſu, ſicuti in noſtris terminis ratiocinatur *Palm. deciſ.* 467. *numer.* 272. *& deciſ.* 493. *numer.* 21. ſive etiam eo pacto, ut correſpective ad partem vocativam, ubi invitantur ad ſucceſſionem filii, & deſcendentes Fabii, prior dictæ orationis pars denotet Primogenitum inter filios Fabii, & ſecunda Primogenitum inter illius deſcendentes, quia etiam in hoc ſenſu ſemper fateri neceſſe eſt excluſionem ad unicum pro tempore Primogenitum poſſeſſorem eſſe referendam.

Numquam vero admitti poterit vigore prædictorum verborum „ *Primogenito, e quello che di mano in mano ſuccederà* „ indigitari duplex, diverſumque genus perſonarum, quarum una pars habenda ſit abſolute pro excluſa, altera vero tantum ſub conditione poſſeſſionis, & quarum rurſus, aliæ ſimul eodemque tempore omnes excluderentur, aliæ vero non item, ſed ordine ſucceſſivo, quia cum prædicta verba unicam, & continuatam orationem conſtituant, & regantur ab unico verbo „ *ſuccederà* „ quod nonniſi de actuali ſucceſſione intelligi poteſt ex ſupra firmatis, impoſſibile eſt, ut tam diverſam, immò contrariam interpretationem admittant argumento notiſſimi *Text. nam hoc jure ff. de vulgar. & pupillar.* cum concord. ſupra allegatis *Pacion. allegat.* 75. *num.* 25. *Gabriel. commun. concluſ. lib.* 6. *concluſ.* 9. *num.* 1. *Capyc. deciſ.* 108. *num.* 9. *Molin. deciſ.* 581. *num.* 3.

Inhærendo igitur proprietati verborum, quorum vim, ac ſignificationem hactenus ponderavimus, & abſque violatione literæ connectendo ambas Teſtamenti partes, quæ ordinationem fideicommiſſi, tum particularis, tum univerſalis reſpiciunt, non alia profecto erui poteſt intelligentia, quamquod Teſtator ad ſucceſſionem fideicommiſſi, de quo agitur, vocaverit omnes filios, & deſcendentes Fabii, in quorum numero adeſſe Dominum Marchionem Franciſcum Antonium nulla ſuboriri poteſt dubitatio, parique evidentia colligitur, quod à ſucceſſione prædicti fideicommiſſi illum tantum excluſerit, qui eſt Primogenitus habito reſpectu ad totam familiam de Feronis, quique obtinet poſſeſſionem Primogenituræ, & Marchionatus *di Bellaviſta*, qualis eſt Dominus Marchio Franciſcus, quem propterea repellendum duximus à petita ſucceſſione in fideicommiſſo, ad quam viceverſa omni jure admittendus eſt hodie Domin. Marchio Franciſcus Antonius, quantumvis in ſuo gradu Primogenitus, quia excluſio Primogeniti eſt mere perſonalis, nec in eo verificatur, nec illius vocationem clare ex litera reſultantem deſtruere poteſt, ſicuti in terminis excluſionis mere perſonalis in individuo firmant *Caſtill. contr. lib.* 5. *cap.* 178. *num.* 2. *verſ. multum intereſt, Solorzan. de jur. Indiar. lib.* 2. *cap.* 19. *num.* 28. *De Luc. de lin. legal. art.* 9. *numer.* 39. *Rox. de incompatib. par.* 4. *cap.* 1. *num.* 37. *& ſeqq.* Patris enim incapacitas, ſeu excluſio, quoties de reali, aut lineali non agitur, minime nocet filio venienti ex propria perſona *Faber. in Cod. lib.* 6. *tit. de condit. inſect. definit.* 3. *Molin. de primogen. Hiſp. lib.* 3. *cap.* 7. *numer.* 4. *Torr. de Majorat. Ital. par.* 1. *cap.* 33. *numer.* 134. *& plur. ſeqq. Balducc. ad Ramon. conſ.* 16. *numer.* 34. *Rot. deciſ.* 403. *num.* 4. *& 5. cor. Emer. Jun.* & in ejus confirmatoria poſt *Torr. de Majorat. deciſ.* 26. *num.* 10.

Verum enimvero ſupradicta evidentiora quoque redduntur, ſi ad mentem, & voluntatem Teſtatoris advertamus, ejuſque diſpoſitionem ad laudabiles prudentiæ, & æquitatis leges, ut fieri debet revocemus juxta monitum *Rotæ in Albanen. Fideicommiſſi* 29. *Januarii* 1714. *cor. Anſald. & in Romana, ſeu Interamnen. Fideicommiſſi* 1. *Aprilis* 1715. §. *Quamquam cor. Cerr.* Cum enim à veritate maxime abhorreat Teſtatorem odio habuiſſe Primogenitum, ejuſque lineam, quæ potius prædilecta, & magis honorata non ſolum de jure præſumitur *Tiraquell. de jur. primogenit. in præfat. num.* 3. *& ſeqq. Torr. de Majorat. Ital. par.* 1. *cap.* 33. *num.* 19. *& par.* 2. *quæſt.* 53. *num.* 8. *Fontanell. deciſ.* 32. *num.* 24. Verum ſpeciali beneficio cumulata in facti contingentia dignoſcitur ob vocationem ad conſpicuam Tenutam, & Marchionatum *di Bellaviſta* nulla congruentior aſſignari poteſt ratio, cur eumdem Primogenitum excluſerit à fideicommiſſo quamquod illum ſatis proviſum cenſuerit mediante poſſeſſione dictæ conſpicuæ Primogenituræ *di Bellaviſta*, quodque ita gradatim ſervari voluerit reſpectu quorumcumque poſſeſſorum Primogenituræ, ut ſic pinguius, latiuſque etiam, quo fieri poſſet provideret cæteris omnibus ſuis deſcendentibus, inter quos æqualiter propriam ſubſtantiam diviſerat, qui ſane diſpoſitionis ordo diſtributivæ juſtitiæ regulis apprime conformis, & æqualitati inter liberos ſervandæ maxime accommodatus communi Doctorum calculo commendatur, ut videre eſt poſt *Text. in l. cum pater* §. *Evictis ff. de legat.* 2. *l. quæſitum* §. *Sed & ipſe ff. de fund. inſtr. l. illud in fin. Cod. de collat. apud Mantic. de conjectur. ultim. volunt. lib.* 6. *tit.* 2. *num.* 5. *Fuſar. de ſubſtitut. quæſt.* 549. *num.* 14. *Tondut. reſolut. civil. par.* 2. *cap.* 109. *num.* 23. *Fontanell. deciſ.* 53. *num.* 10. *& deciſ.* 526. *num.* 28.

In hypotheſi vero, quod excluſio a fideicommiſſo non unum tantum Primogenituræ poſſeſſorem, ſed totam ejus lineam, ſive omnes Primogenitos de linea Primogeniti directa comprehendat vix dici poteſt quantum teſtamentaria hæc diſpoſitio ab omni æquitate, & prudentia aberraret, cum lineis ſecundogenitorum eſſet ſatis ample quidem conſultum ob dividuam fideicommiſſi univerſalis ſucceſſionem, linea vero Primogeniti in nulla haberetur conſideratione, & in ea quotquot forte reperirentur in inopia fere fordeſcerent, in quibus ſane terminis facile apparet pro excluſione mere perſonali, & reſtricta ad Primogenitum poſſeſſorem eſſe pronunciandum, cum omnis diſpoſitio ita mereatur interpretari, ut ſit prudens, ac rectæ rationis regulis conſentanea, ſicuti generaliter monent *Cravet. conſ.* 32. *num.* 23. *in fin. Menoch. conſ.* 55. *num.* 22. *Caſanat. conſil.* 20. *num.* 48. *Surd. conſ.* 203. *n.* 38. *& deciſ.* 4. *num.* 14. *Bellamer. deciſ.* 723. *num.* 6. *Falconer. tit. de ſtat. excluſ. fœmin. deciſ.* 4. *num.* 7. *& ſeqq.* in dubio is verior reputetur intellectus, qui diſpoſitionem benigniorem, ac minus odioſam efficit *l. ea quæ* §. *in re dubia, l. capienda, & l. quoties idem ff. de regul. jur. l. Salvius Ariſto ff. de legat. præſtand. Capr. concl.* 28. *num.* 2. *Dec. conſ.* 406. *numer.* 6. *Cyriac. controv.* 555. *num.* 13. *Palm. Nep. deciſ.* 46. *num.* 37. *Caball. conſ. deciſ.* 72. *num.* 47. *par.* 2. *Rot. deciſ.* 487. *num.* 6. *coram Emer. Jun. Illuſtriſſ. Dom. Audit. Finetti in Florentina, ſeu Liburnen. Fideicommiſſi* 13. *Septembris* 1737. §. *Ulterius autem in fin.*

Quin juvet replicatio, quod Teſtator excludere intellexerit etiam cæteros deſcendentes de linea Primogeniti, quia illos ſatis proviſos exiſtimaverit, vel propter alimenta eiſdem competentia, vel propter ſpem, quam habent ſuccedendi in Primogenitura. Etenim quoad alimenta cum hæc debeantur, non ex diſpoſitione hominis, ſed ex proviſione Legis, *l. final.* §. *Ipſum autem cod. de bon. quæ liber.* reputari nullo modo poſſunt correſpectiva excluſioni ordinatæ à Teſtatore, nec propterea ſalvari poſſet maxima inæqualitas inter diverſas lineas, quarum una ad ſimplex alimentorum ſubſidium redacta foret, dum aliæ fruerentur opulenta Teſtatoris ſubſtantia univerſali fideicommiſſo ſuppoſita; quoad ſpem vero ſuccedendi in Primogenitura, nec ea ad effectum correſpectivæ excluſionis meretur attendi, quia utpote à plurimis eventuum circumſtantiis dependens, & facile in irritum ceſſura in nulla habenda eſt conſideratione, unde receptum eſt ſpem in cujuſquam Patrimonio proprie numquam computari *l. ſpem, & l. ſtante Cod. de donat. l. Proculus ff. de damn. infect. Roman. in leg. is poteſt column.* 1. *ff. de acquirend. hæredit. Tiraquell. ad ll. connubial. Gloſſ.* 2. *num.* 37. & magis præciſe *Rot. cor. Emer. Jun. deciſ.* 1153. *num.* 16.

Nec reſpectu perſonæ Dom. Marchionis Franciſci

Source : BIU Cujas

Antonii officere poteſt, quod ipſe ſaltem, uti filius Domini Marchionis Franciſci Actualis poſſeſſoris Primogenituræ habeat ſpem magis proximam, & immediatam ſuccedendi in eadem Primogenitura, prò indeque ſatis proviſus dici poſſit, & conſequenter in excluſione Primogeniti comprehenſus. Cum enim ei aperte faveat litera Teſtamenti, in quo deſcendentes Fabii invitantur ad ſucceſſionem, curandum non eſt de aliqua diverſitate inter ſpem magis proximam, aut remotam, ſi quæ in re ſemper incerta adeſſe dici poſſet, nec ideo ſatis proviſus reputari valet in vita patris, ad effectum, ut etiam eo vivente ſucceſſionem ſibi delatam capere nequeat, ſicuti in præciſis terminis noſtræ quæſtionis egregie firmant *Rox. de incompatib. par. 7. cap. 6. num. 16. & ſeqq. & numer. 40. & ſeqq. Caſtill. controv. lib. 3. capit. 15. numer. 63. & 69. Solorzan. de Jur. Indiar. lib. 2. cap. 19. numer. 37. & ſeqq. adden. ad Molin. de primogenit. Hiſpan. lib. 3. cap. 2. numer. 30. verſ. cæterum. Torr. de Majorat. Ital. part. 2. quæſt. 46. numer. 49. & quæſt. 58. numer. 4. & ſeqq. De Luc. de lin. legal. lib. 1. artic. 9. numer. 36. & 37. Valaſc. conſult. 76. numer. 58. Manſ. conſult. 121. numer. 13. Palm. Nep. allegat. 128. numer. 2. allegat. 204. num. 3. & allegat. 323. num. 21. Balducc. ad Ramon. obſerv. 16. num. 137. Bellamer. deciſ. 723. numer. 16. Larr. deciſ. 52. numer. 22. Rot. cor. Emer. deciſ. 403. num. 4. & 5.* & in ejus confirmatoria poſt *Torr. de Majorat. Ital. deciſ. 26. numer. 10.*

His ita conſtabilitis, ruit Marte ſuo prætenſa excluſio linearis, ſuper qua præcedentis contrariæ reſolutionis principale fundamentum conſtitutum eſt. Communi ſiquidem Doctorum calculo, qui de incompatibilitate in Primogenituris tractarunt, receptum eſt illam ad duo tantum genera reduci poſſe, nempe vel ad linearem, propter quam non ſolum Primogenitus, ſed tota ejus deſcendentia excluditur, vel ad perſonalem, ob quam ſolus excluditur Primogenituræ poſſeſſor, ut cæteris omiſſis luculenter docet *Rox. de incompatib. dict. par. 7. cap. 6. numer. 36. & ſeqq.* & alibi paſſim. Unde cum excluſio in caſu noſtro ſit mere perſonalis ex iis, quæ ſatis ſupra firmavimus, omnis de lineari ceſſat diſputatio.

Verumtamen proſequendo examen eorum, quæ in contrarium adducebantur, prænotabant Domini excluſionem linearem, cujus vigore univerſa Primogeniti linea, tamquam à radice infecta procedens à ſucceſſione repellitur, rem ſuapte natura maxime odioſam, ac exorbitantem reputari, itaut clariſſimis argumentis ex litera Teſtamenti deſumptis probanda ſit. *Caſtill. controv. lib. 6. cap. 178. numer. 2. verſ. verum, & numer. 4. & 8. Solorzan. de jur. Indiar. lib. 2. cap. 18. numer. 14. Torr. de primogen. par. 1. cap. 33. numer. 81. & par. 2. quæſt. 53. numer. 9.* adeout re ad quamlibet, vel minimam dubietatem redacta, pro illius rejectione ſit judicandum *Torr. dict. par. 1. cap. 33. num. 19. & dict. par. 2. quæſt. 53. num. 8. Larr. deciſ. Granaten. 51. numer. 5. verſ. & cum majoratum. Fontanell. deciſ. 32. num. 24.*

Ulterius animadvertebant, quod ad tramites contrariæ defenſionis quæſtio proprie non verſabatur ſuper excluſione lineari, ſed nova quædam, ac prorſus irregularis aſſerebatur reſultare incompatibilitas, ſive excluſio, dum ultro concedebatur ſecundo, & ultragenitos in linea primogenita exiſtentes ad ſucceſſionem de qua agitur fore admittendos, excluſis dumtaxat Primogenitis quibuſcumque de linea directa ipſius Primogeniti poſſeſſoris. Atque hæc inuſitata ſucceſſionis methodus, quam nec forus unquam audivit, nec præciſa ullius Doctoris authoritas comprobavit juxta diſtinctionem paulo ſupra recenſitam, eo difficilius videbatur admittenda, ni pro illa indubia conſurgeret hominis diſpoſitio, cujus tamen ne minimum quidem veſtigium præſefert litera Teſtamenti, de quo quæritur.

Pro adſtruenda itaque peculiari hac excluſionis ſpecie afferebatur pars vocativa, ubi legitur „ *in tutto il reſtante della mia Eredità, &c. ſoſtituiſco dopo la morte del detto Sig. Marcheſe Fabio tutti gli altri ſuoi figliuoli, e deſcendenti maſchi, &c. eccettuato però il Primogenito, e quello, che di mano in mano ſuccederà in detta Primogenitura* „ quæ cum proxime ſubſequatur aliam Teſtamenti partem, ubi Teſtator Primogenituram ordinaverat ſuper poſſeſſione, & Marchionatu *di Bellaviſta*, hinc arguebatur verba illa „ *tutti gli altri* „ quæ ſunt adverſativa, & excluſionem reſpectu certi generis perſonarum important, ad notata per *Rot. deciſ. 105. n. 8. & deciſ. 1086. num. 56. cor. Emer. Jun.* intelligenda eſſe adverſative ad Primogenitos antea vocatos, ſolumque referri poſſe ad ſecundogenitos in ſuperiori diſpoſitione non comprehenſos, adeout Teſtator omnes Primogenitos prius excluſerit, reliquos vero omnes non vocatos ad Primogenituram invitaverit ad reſiduum ſuæ hæreditatis, nempe ad fideicommiſſum univerſale, & ſic excluſionem linearem reſpectu lineæ primogenialis à Primogenito poſſeſſore recta via derivantis induxerit.

Verùm aſſerta hæc interpretatio futilis prorſus, ſibique contradictoria comperta eſt, reflectendo, quod ad Primogenituram plura invitantur, & reſpective ſubſtituuntur perſonarum genera, cum Teſtator ad illam primo vocaverit omnes filios, & deſcendentes maſculos Fabii; ſecundo omnes filios, & deſcendentes maſculos Silvii; tertio omnes deſcendentes maſculos fœminarum Fabii; quarto omnes deſcendentes maſculos fœminarum Silvii; quinto omnes deſcendentes maſculos Domus de Vecchiettis, ſexto omnes deſcendentes maſculos Domus de Portinaris, & ſeptimo demum omnes deſcendentes maſculos Domus de Braccis, quorum omnium reſpectu ordinatur ſucceſſio juxta formam linearem, invitatis nimirum ſecundo, & ultragenitis de linea prius admiſſa, ante quam ad diverſum genus perſonarum Primogenitura devolvi poſſit; profecto in his terminis, ſi verba „ *tutti gli altri* „ ſtare poſſent adverſative ad omnes ſupra vocatos ad Primogenituram, eorumque excluſionem inducerent reſpectu fideicommiſſi, ſequeretur omnes ſecundogenitos ex deſcendentia Fabii, & ſic etiam Dominum Marchionem Ubaldum, ejuſque fratres incapaces fore ſuccedendi in eodem fideicommiſſo, immò etiam excluſio protenderetur ad deſcendentes maſculos ex fœminis tum Fabii, tum Silvii, nec non ad cæteros deſcendentes maſculos ex familiis ſupra nominatis, qui omnes nil habent commune cum vocatione ad fideicommiſſum, & ſic eadem exclûſio latior eſſet ipſa vocatione ad fideicommiſſum, quod unice deſtinatum legitur favore deſcendentiæ maſculinæ Fabii, & Silvii, quæ omnia abſurdum undequaque intollerabile, nec unquam admittendum involvunt.

Omnino irrelevante replicatione, quod verba illa adverſativa „ *tutti gli altri* „ non ad omnes indiſtincte ſupra vocatos ad Primogenituram, ſed ad ſolam lineam directam qualitatis primogenialis referenda ſint, quia ſi admitteremus hujuſmodi adverſativam ex prædictis verbis reſultantem operari poſſe relative ad præcedentem diſpoſitionem, fateri quoque cogeremur illam referendam eſſe ad omnes perſonas antea vocatas, cum nulla probabilis aſſignari poſſit ratio, cur talis excluſio ſub tali generalitate verborum concepta aliquas tantum perſonas afficiat ex toto genere in priori diſpoſitione comprehenſo, cumque revera prædicta verba „ *tutti gli altri* „ ſi ad præcedenter diſpoſita referantur, ſint penitus, & integre excluſiva omnium, de quibus mentio facta fuerat, ſicuti ponderant *Soccin. Jun. conſ. 107. numer. 45. verſ. nam per illud verbum lib. 3. Pariſ. conſ. 79. num. 21. lib. 2. Decian. reſp. 55. num. 83. Celſ. deciſ. 278. num. 1.*

Nec dici poteſt, quod ſicuti ad præcedentem diſpoſitionem vocati ſunt Primogeniti, ita verba „ *tutti gli altri* „ proprie intelligenda ſint de ſecundogenitis, qui deſtituti ſunt vocatione ad Primogenituram; quoniam attenta natura, atque indole Primogenituræ perpetuæ, & linearis, cujuſmodi eſſe illam, de qua modo fit ſermo, Teſtamenti litera ſatis evincit, explorati Juris eſt omnes perſonas de lineis honoratis generaliter, & uſque à principio vocatas haberi, ea nimirum lege, ut unaquæque juxta lineæ, & gradus prærogativam poſſit, ac debeat ſuccedere; ſicuti poſt *Text. in leg. unum ex familia §. Rogo ff. de legat. 2.* optime docent *Alciat. reſp.*

560.

Source : BIU Cujas

560. *numer.* 1. *& ſeqq. Molin. de primogenit. lib.* 1. *cap.* 4. *numer.* 32. *Mierez. de Majorat. par.* 2. *q.* 4. *illat.* 3. *Bottin. de majorenat. capit.* 13. *numer.* 25. *Torr. de Majorat. Ital. par.* 1. *cap.* 10. *numer.* 29. *& 30. Mart. de ſucceſſ. legal. par.* 3. *quæſt.* 2. *art.* 2. *per tot. Peguer. deciſ.* 114. *num.* 19. *Rovit. deciſ.* 51. *num.* 7. *& 8. Rot. deciſ.* 118. *num.* 1. *part.* 2. *diverſ. & deciſ.* 1229. *num.* 15. *& ſeqq. cor. Emer. Junior.*

Omnia autem hæc abſurda optime vitantur, ſi verba „ *tutti gli altri* „ non ad præcedentem ſatis prolixam diſpoſitionis partem, ac tot perſonarum genera complectentem referantur, ſed ad proxime cohærentia verba in eadem oratione, ac periodo videlicet „ *ſoſtituiſco, &c. tutti gli altri ſuoi figliuoli, e deſcendenti maſchi, &c. eccettuato però il Primogenito, e quello, che di mano in mano ſuccederà in detta Primogenitura* „ adeout adverſativa reſpectu Primogeniti actualiter ſuccedentis ſuum operetur effectum, quia ſic utraque pars tum vocativa, tum excluſiva, juxta naturalem, ac rectam ſermonis rationem, una, eademque oratione, ac periodo commode comprehenduntur, ut regulariter fieri debere conſiderant *Bald. in l. final. ff. de reb. dubiis*, ibique *Bartol. verſ. ſi enim illa clauſula. Decian. conſil.* 44. *num.* 42. *lib.* 5. *Peregrin. de fideicomm. art.* 16. *num.* 45. *Rot. noſt. de fideicommiſſ. deciſ.* 16. *numer.* 31. 32. *&* 33. attenta etiam dictione illa pariter adverſativa „ *però* „ quæ repetit thema antecedens, & ad ſuperiorem ejuſdem orationis partem neceſſario refertur *Alexand. conſ.* 9. *numer.* 4. *lib.* 7. *Manſ. conſult.* 453. *num.* 25. *Rota coram Ludoviſ. deciſ.* 85. *num.* 9. *cor. Bich. deciſ.* 198. *numer.* 3. *coram Priol. deciſ.* 69. *numer.* 13. *& deciſ.* 75. *numer.* 4. *part.* 2. *recent.* talique pacto cæterorum vocatio bene compatitur cum excluſione Primogeniti, quem neceſſario deſignare actualem ſucceſſorem in Primogenitura, proindeque unam tantum perſonam ſatis eſt manifeſtum ex rationibus ſuperius adductis.

Objiciebatur ulterius excluſionem lineæ primogenialis reſultare ex eo, quod Teſtator pinguem ſuam hæreditatem in duas partes diviſerit, aſſignando Primogenitis Marchionatum *di Bellaviſta*, reſiduum vero ſecundogenitis, eorumque lineis maſculinis, idque non alia de cauſa fecerit, quàm ut provideret diverſis lineis, & propriæ familiæ multiplicationi anſam præberet; hujuſmodi vero cauſa ita ſuppoſita ſubinferebatur inductam fuiſſe à Teſtatore inter has duas ſucceſſiones excluſionem, ſeu incompatibilitatem linealem, ut nimirum, ſicuti nullus ſecundogenitus admitti valet ad Primogenituram, ita nullus Primogenitus ad fideicommiſſum ſit admittendus, ſed utraque pars hæreditatis data cenſeatur a principio unicuique in excluſionem alterius, prout arguit præcedens contraria Deciſio *Super prætenſa ſucceſſione Primogeniti junioris* §. 12. *& plur. ſeqq.*

Facili tamen negocio diluebatur objectum, præſentis diſpoſitionis natura in qualibet ejus parte bene perſpecta; nam licèt verum ſit Teſtatorem ſecreviſſe à ſua hæreditate poſſeſſionem *di Bellaviſta*, ſuper ea erigendo Primogenituram favore illorum, quorum ſupra meminimus, nullo modo ſubſiſtit, quod ejuſdem hæreditatis reſiduum reliquerit ſecundogenitis, ſuper eo ordinando diſtinctam, & individuam ſucceſſionem cum ordine ſecundogenituræ, quia contrarium ſatis evincit litera Teſtamenti, ubi ad fideicommiſſum invitantur „ *tutti gli altri figliuoli, e deſcendenti di Fabio, eccettuato però il Primogenito, &c.* nec ullum adeſt verbum denotans individuæ ſucceſſionis formam favore ſecundogenitorum ordine lineali regulandam, ſed immo omnia conſonant pro inſtitutione ſimplicis fideicommiſſi de ſui natura diviſibilis inter omnes deſcendentes Fabii, quo poſito corruit penitus aſſerta excluſio, ſeu incompatibilitas linealis ex voto providendi pluribus lineis; id enim locum habere poſſet, quando ageretur de inſtitutione duplicis majoratus de ſui natura incompatibilis, ſeu de duplici ſucceſſione individua, quarum altera eſſet pro Secundogenitis, quia tunc neque Primogenitus, neque illius linea ad eam aſpirare poſſet ob diverſitatem lineæ, quam quiſque ex filiis conſtituit ſub ea diſtincta qualitate vocatis, ut late firmat *Rox. de incompatib. par.* 4. *cap.* 1. *numer.* 87. *& par.* 8. *cap.* 7. *numer.* 17. quem ſequitur *Torr. de primogenit. par.* 1. *cap.* 33. *numer.* 159. *& ſequentib. & par.* 2. *cap.* 53. *numer.* 22. 36. *&* 39. longe vero aliter ſe res habet quando poſt erectionem Primogenituræ, inſtituitur, ut in caſu noſtro, ſimplex diviſibile fideicommiſſum favore omnium deſcendentium, quia tunc omnibus lineis, omnibuſque individuis eaſdem componentibus proviſum dicitur, nec ulla reſultat linealis excluſio. Ita in puncto *Torr. de Majorat. Ital. par.* 2. *quæſt.* 56. *numer.* 17. *&* 18. *& var. jur. quæſt. lib.* 1. *quæſt.* 14. *numer.* 25. *Molin. de primogenit. lib.* 1. *cap.* 11. *numer.* 3. *&* 4. *Rox. de incompatibil. par.* 4. *cap.* 1. *numer.* 87.

Ultra quam quod hujuſmodi Teſtatoris deſiderium providendi pluribus lineis non ſufficit, quod vel præſumi poſſit, vel quod a Doctoribus quandoque connumeretur inter cauſas inductivas incompatibilitatis realis, ſive linealis, ut videre eſt apud *Rox. dict. tract. par.* 1. *cap.* 8. *num.* 33. *& par.* 4. *cap.* 1. *numer.* 43. ſed neceſſe eſt, quod Teſtator illud diſertis verbis expreſſerit, vel implicite patefecerit mediante inſtitutione alterius ſecundogenituræ, aut duplicis majoratus de ſui natura incompatibilis, quia tunc ab hoc Teſtatoris deſiderio, & voluntate recta fit illatio ad excluſionem linealem juxta authoritates ſupra relatas. In caſu autem noſtro neque verba, neque diſpoſitionis indoles tale quidquam præſeferunt, quinimmo, quantum conjectura aſſequi licet, longe alia in mente Teſtatoris conſideranda videtur ratio excludendi à ſucceſſione fideicommiſſaria Primogenitum, ut pinguius ſcilicet conſultum remaneret omnibus individuis in quacumque linea exiſtentibus ex tota deſcendentia Fabii eodem tempore, quo Primogenitus prælative quoad omnes honoratur, ac providetur conſpicuo Primogenituræ relicto, ut ex toto Teſtamenti contextu facile colligitur.

Altera vero cauſa inducendæ propagationis propriæ familiæ, quam pariter ſupponebatur Teſtatorem præ animo habuiſſe, nedum favet excogitato ſiſtemati excluſionis linealis, quin potius eidem directo adverſatur; data ſiquidem excluſione lineali in deſcendentibus à Primogenito poſſeſſore, difficilius potius propagari poſſet Teſtatoris familia, quia unico excepto Primogenito poſſeſſore, cæteri de illius linea, utpote excluſi à commodo fideicommiſſi impares propemodum reperirentur impenſis neceſſariis pro parandis condignis nuptiis, noviſque familiis ſeorſim conſtituendis. Redacta vero excluſione ad ſolam Primogeniti poſſeſſoris perſonam, & ſic Patrimonio inter omnes deſcendentes æqualiter diſtributo, facile perſpicitur commodiorem viam ſterni unicuique ad contrahendas nuptias, & Teſtatoris familiam nova linearum ſubdiviſione multiplicandam, ut bene in propoſito advertit ſæpe laudatus *Torr. de Majorat. d. quæſt.* 56. *num.* 18. *par.* 2.

Concludendo igitur, clara, & innegabilis viſa fuit vocatio Domini Marchionis Franciſci Antonii, qui eſt unus ex deſcendentibus Fabii invitatis ad fideicommiſſum modo purificatum per obitum Marchionis Franciſci Silvii eodem modo, & forma regulandum, quibus inſtitutum legitur fideicommiſſum univerſale, quique e contrario non eſt Primogenitus exceptuatus à ſucceſſione prædicta, dum ab ea ſolum excluditur Primogenitus totius familiæ de Feronis, & pro tempore poſſeſſor Primogenituræ, & Marchionatus *di Bellaviſta*, cumque hæc excluſio ſit mere perſonalis, vana, atque inutilis remanet omnis diſceptatio circa excluſionem linealem, cui nec litera Teſtamenti, nec veriſimilis Teſtatoris voluntas ullo modo opitulantur; tantoque minus admitti valet tertia illa excluſionis ſemilinealis ſpecies, ob quam excluderentur ſoli Primogeniti de linea directa Primogeniti poſſeſſoris, admiſſis nihilominus ſecundo, & ultragenitis de eadem linea primi honorati (quod liberaliter ex adverſo concedebatur) quia hic ſucceſſionis ordo enormem, ac monſtruoſam inæqualitatem inter perſonas in una, eademque linea exiſtentes induceret, nec ullum habet in litera, aut in juris principiis fomentum, adeout novo ingenioſæ defenſionis commento dumtaxat adſcribi poſſit.

Source : BIU Cujas

His firmatis, nullum denique scrupulum injicere valuit animadversio, quòd admisso hodie ad successionem Domino Marchione Francisco Antonio, sicuti is pòst mortem patris successurus est in Primogenitura, ita tunc portionem sibi obventam ex fideicommisso universali tenebitur dimittere, ne alias implicite subvertatur dispositio Testatoris, qui a fideicommisso excludit ejusdem Primogenituræ possessorem, ut supra firmavimus, cujus absurdi vitandi gratia inferebatur nullo in numero habendam esse vocationem prædicti Domini Marchionis Francisci Antonii, cujus hodierna admissio ad consuccessionem fideicommissi inutilis, ac frustratoria proinde redditur propter futuræ dimissionis necessitatem.

Quamvis enim non æque constet de voluntate Testatoris inducendi incompatibilitatem ad effectum retentionis, ac ad effectum assecutionis, adeout diversum fortasse super utroque casu ferri posset Judicium, quod tamen Domini de præsenti minime duxerunt determinandum, id unum pro removenda dificultate exuberat, quod ex necessitate futuræ dimissionis, neutiquam profluit defectus præsentis vocationis, cum in fideicommisso præsertim dividuo nulla adsit repugnantia, quod aliquis admittatur ad successionem temporalem, & post adeptam aliam incompatibilem, primam dimittat, prout in durioribus terminis duplicis majoratus incompatibilis fieri posse affirmant *Roxas de incompatib. par. 17. cap. 4. numer. 6. Mierez. de Majorat. par. 2. quæst. 6. numer. 211. & seqq. Torr. de primogen. par. 1. cap. 33. num. 60. & plur. seqq. & par. 2. quæst. 58. numer. 3. & seqq.* Quod sane facere tenerentur etiam Domini fratres Ubaldus, & Alexander de Feronis, eorumque descendentes, si aliquando, defecta linea Domini Marchionis Francisci, Primogenitura ad eos devolveretur, cum tamen interea de illorum vocatione ad fideicommissum nulla cadat quæstio.

Nec inutilis proinde, aut frustratoria remanet hodierna admissio Dom. Marchionis Francisci Antonii ad successionem fideicommissi, quantumvis subjecta eventuali dimissioni in casum adeptæ Primogenituræ, quia interea hac de causa auctus facultatibus facilius uxorem ducere, & liberos suscipere poterit, ad quorum commodum tunc portio antea quæsita fideicommissi dimittetur, quæ sane utilitas non modo præsentem, ac temporalem, sed futurum quoque, ac quodammodo perpetuum respicit rei familiaris statum, & mire confert ampliori familiæ propagationi, quam verisimile est, maxime in votis habuisse Testatorem; cumque idipsum beneficium præventivæ consecutionis fideicommissi ex ejusdem Testatoris judicio competat lineis secundogenitorum, eorumque descendentibus, utique lineæ Primogeniti ex mente ipsius Testatoris censeri nequit ablatum, ne ut aliàs consideratum fuit eadem linea Primogenialis contra obvia Juris principia minus dilecta dici possit.

Et ita, &c.

Marcus Philippus Bonfini Prætor.
Octavius Vasoli Piccinini Rotæ Auditor.
Hieronymus Finetti Rotæ Auditor.
Joseph Bizzarini Rotæ Auditor, & Relator
Raynerius Franciscus de Mari subrogatus.

ARTICULUS III.

Super actuali successione Domini Marchionis Francisci Antonii, nec non super fructibus.

COnstabilita ex rationibus expositis in præcedenti articulo vocatione Domini Marchionis Francisci Antonii, altera suborta est non minus acris disputatio super illius actuali, seu hodierna successione unà cum Dominis Marchione Ubaldo, aliisque ejus patruis, qui cum sint uno gradu proximiores respectu Marchionis Francisci Silvii, de cujus successione agitur, juxta consuetum proinde intestatæ successionis ordinem repellere satagebant Dominum Marchionem Franciscum Antonium uno pariter gradu remotiorem à consuccessione prædicta, quam tamen remotioritatem minime obstare credidimus prædicto Domino Marchioni Francisco Antonio, illumque hodie admittendum ad consuccessionem cum Dominis ejus Patruis, uno licet ex Dominis dissentiente, declaravimus.

Æqualem siquidem gradum D. Marchioni Francisco Antonio submministrat repræsentatio, cujus vigore una cum patruis nepotes ad successionem admitti sancitur in §. *Cum filius, instit. de hæred. quæ ab intest. deferunt. §. Si igitur defunctus Auth. de hæred. ab intest. venient. & novell. 118. cap. 3.* adeout remotior concurrere valeat cum proximiore, & licet gradu dispar, æqualis nihilominus in successione habeatur *Caball. consil. decis. 114. num. 27. lib. 2. Roland. cons. 68. numer. 41. lib. 1. Episcop. Rocc. disput. jur. 9. num. 15. & 16. Fusar. de substit. quæst. 485. numer. 1. & seqq. Crass. de success. §. Fideicommissum quæst. 11. num. 1. Rot. cor. Cels. decis. 176. num. 25. Rot. Lucen. post Balducc. ad Ramon. tom. 2. decis. 46. num. 25. & decis. 47. num. 1.*

Quod juris beneficium licet in intestatis successionibus jure civili primo introductum sit, æque tamen locum sibi vindicat in successionibus fideicommissariis, juxta inconcussam Doctorum, & Tribunalium sententiam, quam post *Gloss. in l. cum ita §. In fideicommisso ff. de legat. 2.* communiter asserunt *Cephal. cons. 16. num. 29. & seqq. Decian. resp. 9. n. 43. & seqq. lib. 2. Bald. cons. 488. vol. 3. Peregrin. de fideicommiss. art. 21. num. 6. & 7. Knischilpdt. eod. tr. cap. 9. num. 30. & seqq. Cardin. De Luc. eod. pariter tract. disc. 21. num. 4. Fusar. de substitut. d. quæst. 485. num. 16. Mart. de success. legal. par. 1. quæst. 23. ar. 1. per tot. Rot. dec. 88. n. 16. & seqq. cor. Cels. dec. 335. n. 4. cor. Priol. & dec. 707. num. 8. cor. Merlin.*

A qua quidem opinione admittendi repræsentationem etiam in fideicommissis, quæ nititur præsumptæ Testatoris voluntati sese conformandi juris civilis dispositioni, quæque tendit ad conservandam laudabilem inter omnes descendentes æqualitatem, recedendum plane non est, nisi ipsius Testatoris voluntas concludentissimis, & univocis conjecturis patefacta in contrarium refragetur, imò omnis latior, ac benignior favore repræsentationis sumenda est interpretatio, sicuti unanimiter advertunt *Decian. dicta resp. 9. numer. 38. & seqq. lib. 2. & resp. 55. numer. 38. lib. 3. Castill. quotid. jur. controv. lib. 3. cap. 19. numer. 284. Fusar. de substitut. dict. quæst. 485. numer. 121. & num. 131. Robles de repræsent. lib. 1. cap. 13. num. 16. Molin. de primogenit. lib. 3. cap. 8. num. 5. Mansf. consult. 89. numer. 11. lib. 1. Rot. cor. Falconer. tit. de fideicomm. decis. 45. numor. 23. & 24. & in Tusculana Immissionis 2. Julii 1723. §. Et quamvis cor. Ratto*, impressa post *dec. 60. de fideicommiss. inter recollect. à bon. mem. Domino Audit. De Comitib. Rot. nostr. in Lucinianen. Fideicommissi 21. Martii 1702. inter recollect. per Palm. Nep. dec. 454. num. 8.*

In casu autem nostro tantum abest, ut Testatoris voluntas resistat beneficio repræsentationis, ut potius illius admissio ex forma, ac verbis Testamenti apprime resultet. Primo siquidem sese offert substitutio per verba collectiva in eadem oratione concepta „ ibi „ *sostituisco, &c. tutti gli altri figliuoli, e descendenti, &c.* inter quos pariter collective ordinatur reciproca „ ibi „ *tra i quali tutti induco una perpetua, e reciproca sostituzione di Persona a Persona, e di linea a linea* „ qui sane disponendi modus æqualem affectionem erga singulos, & respectu uniuscujusque portionis, quam parentes capere potuissent, suapte natura demonstrat *Honded. cons. 70. num. 33. vol. 1. Bellon. Jun. cons. 77. nu. 89. Menoch. cons. 1082. n. 28. & de præsumpt. lib. 4. præsumpt. 95. numer. 33. Tondut. resolut. civil. 118. numer. 12. & 22. Cyriac. controv. 114. num. 40. & seqq. Peregrin. de fideicommiss. artic. 21. numer. 26. & art. 27. numer. 15. Fusar. de substitut. dict. quæst. 485. n. 111. Rot. post Urceol. de transact. dec. 70. n. 9. & dec. 71. num. 1. Rota nostra penes Palm. Nep. dict. decis. 454. numer. 61. & post Torr. de primogen. decis. 1. numer. 35. & decis. 2. numer. 17. & seqq.* Ideoque indubie præsefert volitam fuisse à Testatore repræsentationem *Surd. cons. 325. num. 1. & seqq. Altograd. consil. 67. num. 22.*

Source : BIU Cujas

numer. 22. *lib.* 1. *Caſtald. conſ.* 124. *numer.* 12. *Cancer. var. par.* 1. *cap.* 5. *numer.* 53. *Caſtill. controv. lib.* 3. *cap.* 19. *numer.* 214. *Rocc. diſp. jur. cap.* 9. *numer.* 18. & 43. *Cardin. De Luc. de fideicommiſſ. diſc.* 20. *num.* 11. *Palm. d. deciſ.* 454. *numer.* 22. *Seraphin. deciſ.* 1023. *num.* 3. & 5.

Secundo hoc ipſum aperte ſuadet expreſſa vulgaris ſubſtitutio filiorum, & deſcendentium Fabii, de qua non eſt ambigendum ob clauſulam „ ibi, *volgarmente, e per fidecommiſſo* „ quæ cum neceſſario importet ſubingreſſum filii in locum patris, clare etiam repræſentationis beneficium inducit *Decian. reſponſ.* 9. *ſub num.* 53. *verſ. ſecunda conjectura. Altogr. Sen. conſ.* 65. *num.* 20. *lib.* 1. *Manſ. conſult.* 48. *n.* 13. maxime attento quod dicta clauſula „ *vulgariter* „ nedum æquipollet, ſed majoris quoque ad hunc effectum eſt efficaciæ alterius clauſulæ „ *in ſtirpes* „ *Torniol. apud Port. conſ.* 51. *numer.* 3. *Manſ. dicta conſult.* 48. *numer.* 14. *Rot. deciſ.* 426. *numer.* 4. *par.* 4. *diverſor. bon. memor. Dominus Audit. Bonſini Senior in Florentina Fideicommiſſi de Fantonis* 5. *Februarii* 1716. §. *Ex his manifeſte in fin.* qua quidem clauſula „ *in ſtirpes* „ adhibita ſemper intrat remedium ejuſdem repræſentationis *Decian. reſp.* 55. *numer.* 24. & *ſeqq. lib.* 3. *Caſtald. conſultat.* 124. *num.* 11. & 13. *Altograd. Sen. dict. conſ.* 65. *num.* 5. & *conſil.* 67. *numer.* 23. & 24. *lib.* 1. *Fuſar. conſ.* 84. *numer.* 14. & *de ſubſtitution. dict. quæſt.* 485. *numer.* 115. *Peregrin. de fideicommiſſ. artic.* 20. *numer.* 8. & *artic.* 21. *numer.* 18. *bon. memor. Dominus Audit. de Comitib. in addit. ad deciſ.* 60. *de fideicommiſſ. numer.* 12.

Tertio pro admittenda repræſentatione maximum voluntatis Teſtatoris indicium eruitur ex forma ſuccedendi, quam in hoc fideicommiſſo idem Teſtator voluit ſervari omnino ſimilem, ac in fideicommiſſo univerſali „ ibi „ *nel modo, e forma, che piu a baſſo ho diſpoſto di tutto il reſtante della mia Eredità a favore del detto Signor Marcheſe Fabio, e ſua deſcendenza* „ ſicuti igitur in fideicommiſſo univerſali relicto favore Fabii regulariter, ac de ſui natura intrat beneficium repræſentationis, cum ibi agatur de ſuccedendo aſcendenti, ita etiam ob hanc ſimilitudinem vigore dictæ clauſulæ inter utrumque fideicommiſſum inductam, ut alias oſtendimus, dicendum eſt repræſentationem locum habere in fideicommiſſo relicto favore Silvii, prout optime in propoſito firmant *Robl. de repræſent. lib.* 2. *cap.* 29. *numer.* 20. & *ſeqq. Molin. de primogenit. Hiſpan. lib.* 3. *cap.* 7. *numer.* 11. *De Luc. de lin. legal. artic.* 27. *numer.* 26. *Rot. cor. Kaunitz deciſ.* 199. *numer.* 10. & *deciſ.* 244. *numer.* 3. & *in utriuſque confirmatoria* 18. *Aprilis* 1712. *coram Scotto* §. *Ita dicendum eſt*, & §. *Non attento*, & *cor. Lancett. deciſ.* 1332. *numer.* 5. & 6. & *in Aſculana Immiſſionis* 16. *Maji* 1727. §. *Eodemque cor. Gamaches*; & in præciſis terminis *Rot. noſtr. in Lucinianen. Fideicommiſſi* 31. *Martii* 1702. *inter recollect. per Palm. Nep. deciſ.* 454. *num.* 65. & *ſeqq.* & *num.* 78.

Unde etiam nil refert, quòd verſemur in fideicommiſſo particulari, in quo regulariter non admittitur repræſentatio, quoniam ultraquamquod huic concluſioni ſui non deſunt contradictores, ut videre eſt apud *Molin. de primogenit. lib.* 3. *cap.* 6. *num.* 44. & *cap.* 7. *num.* 29. *Caſtill. quotid. jur. controv. lib.* 3. *capit.* 9. *numer.* 214. *Rot. deciſ.* 69. *numer.* 14. *poſt Urceol. de tranſact.* & *deciſ.* 478. *numer.* 15. *par.* 18. *recent.* ceſſat omnis difficultas ex mox ponderata omnimoda relatione, & ſimilitudine, cum fideicommiſſo univerſali, quam Teſtator juſſit ſervari in hoc ipſo fideicommiſſo particulari, in quo proinde omnia, quæ fert natura fideicommiſſi univerſalis, repetita, ac volita cenſenda ſunt, & conſequenter etiam repræſentatio, ut pro ejuſdem objecti ſolutione in individuo reſpondet eadem *Rota noſtra penes Palm. Nep. d. deciſ.* 454. *num.* 63. & *plur. ſeqq.*

Nec aliquod negotium faceſſit, quòd Teſtator in diſpoſitione fideicommiſſi univerſalis de ordine ſucceſſivo, ſeu etiam de gradus proximitate mentionem fecerit, ut propterea videatur excluſa repræſentatio, & impeditus contemporaneus concurſus nepotis una cum patruis; nam clauſula „ *con ordine ſucceſſivo* „ tantæ efficaciæ eſſe nequit, ut impedire valeat repræſentationem juxta receptiſſimam Doctorum ſententiam, quam præ cæteris propugnant *Gabriel. conſil.* 86. *numer.* 3. *lib.* 1. *Caſtald. conſult.* 124. *numer.* 18. *Samminiat. controv.* 18. *numer.* 22. *Caſtill. quotid. controv. jur. lib.* 3. *cap.* 19. *numer.* 308. & 309. *Manſ. conſult.* 48. *ſub num.* 14. *tom.* 9. *Palm. Nep. allegat.* 204. *num.* 28. *tom.* 1. *Rot. poſt Urceol. de tranſact. deciſ.* 64. *numer.* 11. & *deciſ.* 65. *numer.* 34. & *cor. Falconer. tit. de fideicommiſſ. deciſ.* 45. *numer.* 7. & ſimiliter vocatio proximioris in gradu inſufficiens reputatur pro auferendo repræſentationis beneficio, ſicuti de communi teſtantur *Port. Imol. conſil.* 55. *numer.* 105. & *ſeqq. Decian. reſp.* 9. *numer.* 18. & *fere per tot. Altograd. conſil.* 65. *numer.* 25. *lib.* 1. *Rovit. conſ.* 51. *numer.* 17. *Fuſar. de ſubſtitut. quæſt.* 485. *ſub num.* 3. *verſ. reſpondetur*, & *num.* 37. & *ſeqq. Urceol. conſultat. forenſ. cap.* 12. *append.* 1. *num.* 1. *Tondut. reſolut. civil. cap.* 89. *num.* 19. *Caball. conſ. deciſ.* 114. *numer.* 24. *lib.* 2. *Rot. deciſ.* 526. *numer.* 6. *par.* 4. *diverſ. deciſ.* 5. *num.* 22. *par.* 6. *deciſ.* 437. *num.* 8. *par.* 19. *recent.* & *in d. Tuſculana Immiſſionis coram Ratto* §. *Quin pro inducenda*, & in ejus confirmatoria penes *Fredian. de fideicomm. diſſert.* 27. *à num.* 56. & *ſeqq.* quia mentio proximitatis gradus intelligi debet non de facto, & ſecundum naturam, vel ſanguinem, ſed de jure, & ſecundum ſucceſſionem, ut conſiderant Doctores ſupra laudati, & ſignanter *Rovit. dict. conſil.* 51. *numer.* 8. & *ſeqq. Peregrin. de fideicommiſſ. d. art.* 21. *numer.* 9. & 11. *Mart. de ſucceſſ. legal. par.* 1. *qu.* 21. *artic.* 1. *num.* 7. *Caſtill. controv. lib.* 3. *d. c.* 19. *ſub num.* 305. *verſic. rectius etiam Rot. dict. deciſ.* 5. *num.* 24. *par.* 6. *recent.*

His ita firmatis, minime obſtat, quod Dominus Marchio Franciſcus Antonius ſit extra gradus de jure repræſentabiles, cum agatur de ſuccedendo Marchioni Franciſco Silvio illius propatruo, ideoque reddantur extranei termini repræſentationis, quæ in tranſverſalibus ultra tertium gradum non protenditur ad *Text. in leg. ex diverſo verſ. hujuſmodi vero*, & §. *Si autem verſ. quandoquidem inſtit. de hæred. ab inteſt.* & tradita per *Curt. Jun. conſil.* 128. *numer.* 11. *Menoch. conſ.* 124. *num.* 84. *volum.* 2. *Honded. conſ.* 70. *n.* 73. *lib.* 1. *Altrogr. contr.* 73. *num.* 2. & 3. *Palm. deciſ.* 452. *num.* 33. *Rot. deciſ.* 24. *num.* 9. & *deciſ.* 224. *num.* 9. *par.* 15. *recent.*

Etenim cum ex iis, quæ ſupra ponderavimus ſatis conſtet Teſtatorem inducere voluiſſe repræſentationem inter ejus deſcendentes, nihil intereſt, quod res ſit de ſucceſſione tranſverſalium, quia pariter in iſta, conſtito de voluntate Teſtatoris, repræſentatio etiam ultra patruum locum habere poteſt, ut bene animadvertunt *Altograd. conſ.* 67. *num.* 14. *lib.* 1. *Fuſar. de ſubſtitution. quæſt.* 485. *num.* 109. *Rocc. ſelect. jur. diſput. cap.* 9. *numer.* 19. *Caſtald. conſult.* 124. *num.* 11. *Palm. Nep. allegat.* 183. *numer.* 6. *Torr. de Majorat. Ital. par.* 1. *cap.* 34. *numer.* 75. & *variar. jur. quæſt. tom.* 2. *titul.* 9. *quæſt.* 5. *num.* 46. *Rot. poſt Urceol. de tranſact. deciſ.* 70. *numer.* 7. & *deciſ.* 71. *numer.* 1. *Rot. coram Emerix Jun. dec.* 299. *numer.* 7. & *ſeqq. bon. memor. Dom. Audit. De Comitibus in addit. ad deciſ. Rotæ Florentinæ de fideicommiſſ. deciſ.* 60. *num.* 6. & *deciſ.* 75. *numer.* 19. cum in hac repræſentationis materia totum pendeat à voluntate Teſtatoris, qui ſicuti illam tollere poteſt in caſibus, in quibus juxta Legis præſcriptum locum haberet, ita viceverſa eamdem poteſt introducere, ubi alias juris diſpoſitio reſiſteret *l. cum ita* §. *In fideicommiſſo verſic. niſi ſpecialiter ff. de legat.* 2. *Samminiat. controv.* 38. *num.* 30. & *controv.* 62. *num.* 33. *Robl. de repræſent. lib.* 1. *cap.* 7. *numer.* 16. & *cap.* 13. *numer.* 12. *Fredian. de fideicommiſſ. diſſert.* 27. *num.* 39. *Rot. deciſ.* 702. *num.* 8. *par.* 18. *tom.* 2. & *deciſ.* 174. *part.* 19. *recent.*

Sed ulterius omnis removebatur difficultas ex ea facti circumſtantia, quod in contingenti non agitur de continuatione ſucceſſionis inter perſonas ejuſdem lineæ, ſed de novo tranſitu, atque ingreſſu fideicommiſſi à linea Silvii, cujus nullæ extant reliquiæ ad alteram lineam Fabii hodie vigentem, quo caſu revolvi dicitur totius ſucceſſionis ordo, & ad

Source : BIU Cujas

illius effectum proximitas non deſumitur à gravato, ſed à gravante, prout unanimi ſententia ſtatuunt *Decian. reſp.* 21. *numer.* 6. *& ſeqq. lib.* 3. *& reſponſ.* 14. *num.* 4. *& ſeqq. lib.* 5. *Beniell. conſ.* 6. *numer.* 150. *Altograd. Sen. conſ.* 65. *num.* 11. *lib.* 1. *De Roſ. conſultat.* 2. *num.* 13. 22. *&* 23. *Tondut. quæſt. civil.* 114. *num.* 13. *Cyriac. controv.* 269. *num.* 14. *Gratian. diſcept. forenſ. cap.* 456. *num.* 39. *Peregrin. de fideicommiſſ. art.* 20. *per tot. Petr. de fideicommiſſ. quæſt.* 11. *num.* 5. *Cardin. De Luc. de fideicommiſſ. diſcurſ.* 15. *num.* 9. *& in ſumm. numer.* 232. *Carol. Ant. De Luc. de lin. legal. part.* 1. *art.* 11. *numer.* 22. *Giurb. de ſucceſſ. feud.* §. 2. *gloſſ.* 8. *numer.* 40. *ampliat.* 2. *Manſ. conſult.* 89. *num.* 12. *Mant. de tacit. lib.* 23. *tit.* 29. *numer.* 10. *Caball. conſ. deciſ.* 114. *n.* 16. *& ſeqq. lib.* 2. *adden. ad Pamphil. deciſ.* 306. *numer.* 12. *Palm. Nep. deciſ.* 277. *num.* 36. *& deciſ.* 291. *num.* 56. *Rot. deciſ.* 98. *num.* 16. *par.* 8. *deciſ.* 458. *n.* 7. *&* 8. *par.* 9. *tom.* 2. *deciſ.* 469. *num.* 5. *par.* 13. *recent. deciſ.* 31. *numer.* 36. *cor. Priol. & deciſ.* 2. *num.* 5. *cor. Molin. & in Senogallien. Fideicommiſſorum* 21. *Januarii* 1715. §. *Facilior cor. Anſald. &* 14. *Februarii* 1716. §. *Nec magis cor. Cerro, & in Tiburtina Fideicommiſſi* 21. *Junii* 1715. §. *Non ideo, &* §. *Quidquam, & ſeqq. cor. eod. & in Avenionen. fideicommiſſi* 4. *Februarii* 1729. §. 18. *cor. Nunez.*

Attenta autem gravantis proximitate perinde eſt, ac ſi verſaremur inter deſcendentes ad omnes Juris effectus, & conſequenter repræſentatio nullo gradu præſcribitur, ſed procedit in infinitum, ut generaliter ſancitur per *Text. in* §. *Cum filius inſtit. de hæred. quæ ab inteſt. & l. Papinianus* 8. §. *Quoniam autem ff. de inoff. teſtam.* & in præciſa noſtra facti ſpecie communiter tradunt *Buccaferr. reſp.* 41. *num.* 2. *& per tot. Altograd. d. conſil.* 65. *num.* 9. *&* 10. *lib.* 1. *Manſ. d. conſult.* 89. *num.* 11. *&* 13. *Caball. d. conſ. deciſ.* 114. *num.* 19. *Fuſar. de ſubſtit. d. quæſt.* 485. *numer.* 1. *Peregrin. de fideicomm. art.* 21. *num.* 6. *Card. De Luc. eod. tract. diſc.* 17. *num.* 14. *Barz. deciſ. Bononien.* 39. *num.* 9. *& ſeqq. Magon. dec. Florent.* 194. *num.* 20.

Quin de prædictæ concluſionis veritate dubitari poſſit ex eo, quod aliquando Doctores firmaverint ſpectandam eſſe proximitatem gravati etiam in tranſitu ſucceſſionis de una linea ad aliam; id namque procedit ubi agatur de duabus lineis ratione tantum qualitatis inter ſe diverſis, ut puta, ſi fideicommiſſum tranſire deberet à linea maſculina ad fœminam ab eodem tamen ſtipite derivantem; quando vero, prout in caſu noſtro agitur de duabus lineis ſeparatim procedentibus à duobus filiis Teſtatoris, quæ dicuntur lineæ ſubſtantiæ penitus inter ſe diverſæ, prout notant *Caxd. de Luc. de fideicomm. diſc.* 13. *per tot. Cancer. var. reſolut. par.* 3. *cap.* 21. *num.* 285. *Caſtill. controv. lib.* 3. *cap.* 19. *num.* 19. tunc profecto inconcuſſa viget regula, quam præmiſimus, de attendenda gravantis proximitate ſicuti bene diſtinguendo firmant *Samminiat. controv.* 103. *num.* 32. *& ſeqq. Manſ. conſult.* 198. *ſub n.* 6. *Fredian. de fideicommiſſ. diſſert.* 37. *num.* 22. *&* 23. *De Luc. de fideicommiſſ. in ſumm. numer.* 232. *&* 233. *Rota noſtra penes Palm. Nep. deciſ.* 451. *num.* 15. *& deciſ.* 453. *num.* 48. *&* 49. cum cæteris ibidem cumulatis.

Ad declinandam certiſſimam hanc Juris diſpoſitionem repræſentationis beneficio faventem, opponebatur Teſtatorem in inſtitutione fideicommiſſi univerſalis, ad cujus normam regulari debet etiam particulare, præcepiſſe ſervari proximitatem gravati ibi „ *atteſa la proſſimità del grado all' ultimo moriente* „ quo attento Teſtatoris præcepto fruſtra recurreretur ad Legis ſanctionem pro dimetienda proximitate quoad gravantem etiam in novo ordine ſucceſſionis, novoque tranſitu de una in aliam lineam, quia nihilominus Teſtatoris placitum foret obſervandum ex traditis per *Surd. conſ.* 370. *num.* 14. *Amat. reſolut.* 10. *num.* 33. *&* 49. *Simon. de Præt. de interpret. ultimar. volunt. lib.* 3. *num.* 44. *Petr. de fideicommiſſ. quæſt.* 11. *num.* 7. *Rot. dec.* 21. *num.* 5. *&* 16. *cor. Ottob. & dec.* 841. *num.* 8. *cor. Emer. Jun.*

Facili tamen negotio diluebatur objectum ex ipſa utriuſque fideicommiſſi comparatione; prædicta ſiquidem verba „ *atteſa la proſſimità del grado all' ultimo moriente* „ in fideicommiſſo univerſali appoſita dignoſcuntur pro regulando dumtaxat progreſſu ejuſdem fideicommiſſi poſt radicatam ſcilicet ſucceſſionem in deſcendentibus Fabii, & proprie reſpiciunt fideicommiſſum reciprocum, ut infra conſiderabimus, nullo autem modo referri poſſunt ad ejuſdem fideicommiſſi univerſalis ingreſſum, quod revera ſuum deſumebat initium in perſonis filiorum ipſius Fabii, inter quos nulla erat, nec conſiderari poterat gradus diſparitas; ſicuti igitur vigore talis clauſulæ in fideicommiſſo univerſali determinatur ſolum illius progreſſus, ita pariter dicendum eſt illam determinare quidem poſſe alterius fideicommiſſi particularis progreſſum, poſtquam nimirum ſucceſſio radicata fuerit in deſcendentibus Fabii, & ſubſtitutioni reciprocæ inter eoſdem locus fiet, nullimode vero reſpicere ejuſdem fideicommiſſi particularis ingreſſum, qui modo contingit à linea Silvii ad lineam Fabii, cum alias diſpoſitio in parte relata contenta omnino difformis eſſet ab altera contenta in referente, nec ſalvari poſſet utriuſque fideicommiſſi omnimoda parificatio contra cenſuram *Text. in leg. aſſe toto ff. de hæred. inſtit. l. final. ff. mand. l.* 1. *ff. de legat.* & firmata per *Rot. deciſ.* 1297. *num.* 7. *& ſeqq. & deciſ.* 1332. *num.* 5. *& ſeqq. cor. Lancett.* cum aliis ſupra allegatis in *artic.* 1. §. *Neque in dubium, &* §. *Minuſque ſuffragari.*

Quodque revera hujuſmodi clauſula ſolum afficiat fideicommiſſi univerſalis progreſſum bene depromitur ex altera præcedenti clauſula, cui immediate adhæret „ ibi „ *con ordine ſucceſſivo, e ſecondo la proſſimità del grado all' ultimo moriente* „ cum namque ordo ſucceſſivus de ſui natura progreſſum inter vocatos importet, neque conſiderari poſſit in ingreſſu ut bene advertunt *Decian. reſp.* 10. *numer.* 15. *in fin. lib.* 3. *Cancer. var. reſol. par.* 1. *cap.* 1. *n.* 301. *Mart. de ſucceſſ. legal. par.* 2. *quæſt.* 1. *art.* 3. *num.* 3. ad progreſſum quoque coarctanda eſt immediate ſubſequens clauſula circa gradus proximitatem propter connexam ſermonis formam, ut in ſere ſimilibus terminis appoſite conſiderant *Cravett. conſ.* 147. *num.* 8. *Gabriel. concluſ. titul. de clauſul. concluſ.* 9. *numer.* 3. *Manſ. conſult.* 650. *num.* 21. *tom.* 7. *Rot. cor. Ludoviſ. deciſ.* 384. *num.* 4. *cor. Coccin. deciſ.* 2283. *num.* 60. *& ſeqq. & deciſ.* 627. *num.* 9. *par.* 2. *recent.*

Fortius ſpectata veroſimili mente Teſtatoris, qui potius præſumitur ſe conformare voluiſſe Juris diſpoſitioni, quam ab ea recedere, ut generaliter monent *Fuſar. de ſubſtit. quæſt.* 485. *num.* 1. *Mantic. de conject. ultim. volunt. lib.* 6. *num.* 8. *Rota coram Cerr. deciſ.* 177. *num.* 17. unde conſequimur clauſulam prædictam cenſeri debere appoſitam prò regulando ſucceſſionis progreſſu, in quo ex juris diſpoſitione gravati proximitas attendi debet, minime autem pro regulando illius ingreſſu, ubi Lex jubet attendi proximitatem gravantis, ne ex verbis, quæ exprimi potuerunt ad explicationem ejus dumtaxat, quod veniebat ex Juris diſpoſitione, ſumatur interpretatio ipſius Juris correctoria, & exorbitans, cujuſque vigore ademptum ſit vocatis beneficium repræſentationis, ſicuti in puncto decidit *Rota in Tuſculana Immiſſionis* 2. *Julii* 1723. *cor. Ratto poſt deciſ. Rotæ Florentinæ de fideicommiſſ. recollectas à bon. memor. Dom. Audit. De Comitibus deciſ.* 6. *num.* 16. & in ejus confirmatoria relata per *Fredian. de fideicommiſſ. diſſert.* 27. *num.* 66. *& cor. Falconer. titul. de fideicommiſſ. deciſ.* 45. *num.* 5. 6. *&* 24. & conſonant *Decian. reſponſ.* 55. *per tot. lib.* 3. ſcribens in Cauſa Strozzi in qua adeſt Deciſio eidem favorabilis *Rot. Florent. Lib. Motivor.* 31. *à* 28. *& Rot. Roman. deciſ.* 426. *per tot. par.* 4. *diverſor.* quodque in vim ſupradictæ hujuſce præſumptionis conſimiles clauſulæ unice ad progreſſum referri debeant luculenter etiam firmavit *Rota coram Falconer. titul. de fideicomm. deciſ.* 45. *numer.* 5. *&* 6. *&* 24. *cor. Priol. deciſ.* 70. *num.* 5. *deciſ.* 627. *numer.* 9. *part.* 18. *recent. & in Ferrarien. fideicommiſſi de Signa penes Fredian. de fideicommiſſ. diſſert.* 37. *num.* 45. nec non in ejus pariter confirmatoria 7. *Julii* 1720. §. *Nec relevante coram Marimon.* & in ſimilibus terminis in *Bonon. Immiſſionis* 14. *Maji* 1735. §. *Spreta penitus cor. Eminentiſſ. Rezonico.*

Nec

Source : BIU Cujas

Nec ullius ponderis viſa fuit replicatio, quod cum Teſtator defecta linea Silvii, ſubſtituerit in fideicommiſſo particulari Fabium, ejuſque filios, & deſcendentes „ *nel modo, e forma, che più a baſſo, &c.* „ hinc proximitas reſpectu gravati ordinata in parte relata Teſtamenti referri debeat non ſolum ad caſum progreſſus, ſed etiam ad caſum ingreſſus fideicommiſſi in lineam Fabii vigore illius verbi „ *ſoſtituiſco* „ quod totam orationem regit, ac determinat, cuique annexa reperitur clauſula ſupradicta gravati proximitatem reſpiciens, ut aliàs firmavit *Rot. noſtr. in Lunen. Fideicommiſſi 6. Junii 1727. §. Siquidem coram Illuſtriſs. Dom. Aud. Piccinini.*

Ceſsat enim difficultas reflectendo duo proprie in parte relata contineri fideicommiſſa, unum ſcilicet deſcenſivum inter filios, & deſcendentes Fabii per ea verba „ *ſoſtituiſco, &c. tutti gli altri ſuoi Signori figliuoli, e deſcendenti maſchi di maſchio, &c. in infinito, fino à tanto, che ve ne ſarà alcuno, &c.* alterum vero reciprocum ſubſequentibus verbis expreſſum „ *trà quali tutti induco una perpetua, e reciproca ſoſtituzione di perſona a perſona, e di linea a linea con ordine ſucceſſivo, e ſecondo la proſſimità del grado all' ultimo moriente* „ Quoniam & ſi admitti poſſit ordinationem fideicommiſſi deſcenſivi regi à præcedenti verbo „ *ſoſtituiſco* „ in parte referente prolato, ſecus tamen eſt reſpectu fideicommiſſi reciproci, quod ſeparata, & diſtincta oratione concluditur, & regitur à diverſo verbo „ *trà quali tutti induco* „ unde ſequitur clauſulam „ *ſecondo la proſſimità del grado all' ultimo moriente* „ neutiquam reſpicere, ac determinare poſſe caſum fideicommiſſi deſcenſivi, ſive illius ingreſſum, ſed unice tribui, ac referri debere caſui alterius fideicommiſſi reciproci, ſive illius progreſſui, cui immediate adhæret connexa, etiamſi in calce totius diſpoſitionis adjecta ſit, propter duplicem, perfectam, ac ſeparatam orationem, quam eadem diſpoſitio complectitur, juxta in ſimilibus terminis perpenſa per *Card. de Luc. de tutor. diſc. 19. n. 5. & 6. Urceol. conſult. forenſ. cap. 89. n. 7. Rodulphin. alleg. 176. n. 6. Maſtrill. deciſ. 66. n. 20. Rot. Januen. poſt Torr. de Majorat. Ital. deciſ. 16. n. 46. & plur. ſequent. Rot. cor. Buratt. deciſ. 21. num. 9. cor. Ludoviſ. deciſ. 384. n. 4. & deciſ. 530. n. 6. part. 1. recent.*

Neque his adverſatur prælegata Deciſio in *Lunen. Fideicommiſſi*, quia juxta ibi propoſitam facti ſpeciem duo fuerant à principio inſtituti hæredes, & duæ conſtitutæ lineæ cum declaratione, quod in caſu extinctionis unius earum, illi ſemper ſuccedere deberent, qui eſſent proximi ultimo morienti, ideoque clare jam habebatur deciſus caſus ex judicio Teſtatoris de attendenda proximitate gravati etiam in primo ingreſſu, & tranſitu de una linea ad aliam, unde cum quæſtio incidiſſet ſuper interpretatione alterius ſequentis ſubſtitutionis ordinatæ ſub iiſdem pactis, Legibus, & conditionibus, merito Rota cenſuit, in illa quoque ſubſtitutione ſpectandam fuiſſe proximitatem gravati, etiam quoad ingreſſum propter pariformem utriuſque ſubſtitutionis determinationem, præſertim, quia ibi Teſtator præceperat, quod *ſemper* ſuccedere deberet is, qui eſſet ultimo defuncto proximior, ut clare colligitur ex ejuſdem deciſionis lectura, quæ omnia longe diſtant à terminis noſtræ quæſtionis, in qua clauſula de ſpectanda proximitate gravati determinat ſolum ſubſtitutionem reciprocam inter deſcendentes Fabii, & ſtat de per ſe in oratione ſeparata, & diſtincta à fideicommiſſo deſcenſivo, nec ulla extat præcedens regula circa unam, vel aliam proximitatem in ingreſſu fideicommiſſi, adeout in tam diverſis facti circumſtantiis ſubintret vulgata regula deſumpta ex *Text. in l. ſi ex plagis §. In clivo capitolino ff. ad l. Aquil. & l. quidam referunt ff. de jur. codicill.*

Fruſtra pariter prætendebatur ſæpe dictam clauſulam „ *ſecondo la proſſimità del grado all' ultimo moriente* „ indiſtincte cuique caſui aptari debere, ex quo fuerit appoſita per modum regulæ in teſtamentaria diſpoſitione, de qua agitur; quoniam ultraquamquod ſolemne eſt, ut ſi quid Teſtatores per modum regulæ præcipere velint, id in principio orationis ſeparatæ, & omnino à quovis caſu independentis exarandum curent, ut bene notant *Caſanat. conſ. 38. n. 97. Manſ. conſult. 607. n. 29. & conſult. 608. n. 23. & ſeqq. Rot. deciſ. 249. n. 12. part. 7. deciſ. 165. n. 13. & 14. part. 8. dec. 519. n. 13. part. 13. & dec. 232. n. 1. part. 19. rec. cor. Royas dec. 90. n. 6. & ſeqq.* quod non ita ſe habet in caſu noſtro ex ſuperius animadverſis, conſimilis ordinandi formula per viam regulæ Teſtatori noſtro haud erat incognita, cum ea expreſsè uſus fuerit reſpectu legitimitatis vocatorum „ ibi „ *con dichiarazione ſempre per via di regola, che i ſucceſſori in detta Primogenitura devino eſſere ſempre legittimi, e naturali a principio di lor concezione, eſcluſi ſempre i legittimati in qualſivoglia modo* „ unde ſi generaliter ſpectari voluiſſet gravati proximitatem, utique eamdem loquendi formam adhibuiſſet, quod cum revera non fecerit, corruit penitus objectum in vim validiſſimi argumenti, quod à diſcretiva locutione deſumitur ad *Text. in l. unica §. Sin autem ad deficientis C. de caduc. tollend. & l. quæſitum §. Idem reſpondet ff. de fund. inſtruct. Mantic. de conject. ult. vol. lib. 1. tit. 14. n. 10. Card. De Luc. de donat. diſc. 8. n. 20. & de fideicomm. diſc. 56. n. 11. Palm. dec. 215. n. 13. Rot. dec. 345. n. 13. part. 16. recent.*

Irrito demum conatu provocatum fuit ad aliam Teſtamenti partem, in qua ordinatur Primogenitura ſuper Poſſeſſione, & Marchionatu *di Bellaviſta*. Cum namque ibi Teſtator extincta linea maſculina Fabii, nec non altera linea maſculina Silvii ſubſtituerit prius deſcendentes maſculos ex fœminis Fabii, rurſuſque deſcendentes maſculos ex fœminis Silvii, addita tamen declaratione, quod ſpectanda eſſet proximitas ultimi morientis, inducta proinde in eo caſu dicebatur regula, quod etiam in tranſitu de una linea ad aliam ſervanda eſſet proximitas reſpectu gravati, idque non minus in fideicommiſſo ſervari oportere ob declarationem, quam una Teſtamenti pars ab altera recipere ſolet ad *Text. in l. qui filiabus ff. de legat. 1. l. ſi ſervus plurium §. final. ff. eod. l. utrum ff. de petit. hæredit.*

Placuit enim reſponſio, quod nulla vis fieri poſſit ſuper diſpoſitione concernente Primogenituram ad effectum declarandi diſpoſitionem fideicommiſſi, tum quia agitur de duabus Teſtamenti partibus omnino diſtinctis, ac ſeparatis, diverſæque penitus naturæ, atque indolis, tum quia diſpoſitio primogenialis in eo, quod attinet ad ordinem proximitatis inepta, inopportuna, variisſque ambagibus involuta deprehenditur.

Et ſane cum diſpoſitio Primogenialis toto Cœlo diſtet ab inſtitutione fideicommiſſi ob diverſitatem non minus relicti, quam generis vocatorum, nec non ordinis ſuccedendi, cumque unaquæque earum independenter ab alia diſtincta, & ſeparata oratione concepta ſit, in his certe terminis nulla Juris ratio ſuadet ab una ad aliam argumentum declarationis gratia deſumi poſſe, ſicuti egregie advertunt *Bellon. conſ. 56. n. 13. & per tot. Gabriel. conſ. 95. ſub n. 12. & 13. lib. 1. Honded. conſil. 57. n. 35. lib. 1. Altograd. conſ. 76. n. 63. & 64. lib. 1. Manſ. conſult. 205. n. 15. & 18. Torr. var. jur. q. lib. 1. tit. 2. q. 39. n. 35. pag. 414. Caball. conſ. deciſ. 60. num. 17. & per tot. Fuſar. conſ. 182. n. 25. & ſeqq. conſ. 183. n. 34. & ſeqq. & de ſubſtit. q. 11. n. 5. & 7. & q. 482. n. 17. & 18. Palm. deciſ. 212. n. 9. & ſeq. Rot. Januen. poſt Torr. de Majorat. Ital. deciſ. 16. n. 43. Rota noſtra deciſ. 34. n. 1. coram Urceol. & deciſ. 98. n. 79. cor. bon. mem. Dom. Audit. de Comitib. Rot. Rom. deciſ. 12. n. 4. cor. Ubald. & in Senogallien. Immiſſionis 24. Novembris 1724. cor. Cerr.* relata per *Fredian. de fideicommiſſ. diſſert. 15. num. 22.*

Jam vero ipſam Primogenituræ diſpoſitionem, vel leviter examinando, quiſque videt clauſulam de attendenda proximitate gravati ibi omnino eſſe inutilem, ac prorſus ineptam; cum enim agatur de ſucceſſione individua, ac lineali, contentio de proximitate cadere non poterat inter unum, ex. gr. ex deſcendentibus ex fœmina de linea Silvii, & alterum de linea Fabii, ſed neceſſario verſari debebat inter omnes deſcendentes ex fœmina de linea Fabii, quos Teſtator prælative ad deſcendentes Silvii invitaverat; in hoc autem concurſu ſuperfluum plane erat ordinare, quod ſpectaretur proximitas gravati, quaſi ad contradiſtinctionem proximitatis gravantis, ſeu Teſtatoris, quia cum omnes de linea Fabii ſint tranſ-

ver-

Source : BIU Cujas

versales respectu ultimi de linea Silvii, non potest in aliquo ex eis verificari major proximitas respectu ejusdem ultimi de linea Silvii, quin itidem sit æque proximus gravanti, seu Testatori, dum in successione transversalium dimensio graduum fit percurrendo usque ad communem stipitem, computatis tot gradibus, quot sunt personæ per ascensum, & totidem per descensum, juxta notam regulam præscriptam in §. *final. instit. de grad. cognat. & l. jurisconsultus* 10. §. *Et lateribus ff. de grad. affinit.*

Quocirca hujusmodi clausula merito tribuenda videtur oscitantiæ, aut imperitiæ extensoris Testamenti, formulario, ut sæpe usuvenit, abutentis, ut propterea nulla vis in ea constitui possit, sicuti præcæteris crebro advertit *Emin. De Luc.* & præcipue de alienationibus *disc.* 45. *n.* 4. *de legit. disc.* 32. *n.* 7. *& de fideicomm. disc.* 123. *n.* 3. *in fin. & disc.* 141. *n.* 1. *&* 12.

Ulterius etiamsi concederetur dictam clausulam ibi consulto, & ex mente Testatoris fuisse appositam, nihil tamen prodesset ad effectum prætensæ declarationis in fideicommisso, cum in Primogenitura non alia ratione adjecta dici valeat, quàm pro designandis fœminis, unde nova linea primogenialis initium sumeret „ ibi „ *salva però sempre la prelazione alli descendenti delle femmine più prossime in grado all' ultimo Primogenito* „ & infra „ *gli figliuoli, e descendenti maschj dell' altre femmine descendenti di detto Sign. Marchese Fabio più prossime in grado all' ultimo moriente* „ unde consequitur ibi proprie non agi de proximitate gradus personæ vocatæ, sed potius de proximitate illius, vel alterius fœminæ sumptæ pro stipite masculorum vocatorum, quamvis ipsa fœmina nullo modo esset ad Primogenituram vocata. In fideicommisso autem quæstio præcise versatur circa proximitatem gradus personæ vocatæ, & sic cum inter unam, & aliam proximitatis speciem nulla adsit analogia, nulla quoque à Primogenitura ad fideicommissum oriri potest comparatio, nullusque intercedere declarationis effectus vulgata *l. Papinianus ff. de minor.*

Præsertim, quia spectata proximitate talis fœminæ pro stipite designatæ respectu ultimi morientis, facile posset contingere, quod masculus gradu remotior comparative ad gravatum præferretur alteri masculo proximiori vigore majoris proximitatis, quam respectu ultimi morientis haberet fœmina, unde masculus descendit, adeout spectato effectu istius clausulæ, is nihil prodesse possit pro eruenda declaratione circa proximitatem, de qua in fideicommisso disputari contingit, juxta ea, quæ in proximis terminis arguunt *Peregr. de fideicom. art.* 25. *n.* 33. *Fusar. de subst. q.* 450. *n.* 9. 10. *Mans. consult.* 199. *n.* 12. *&* 13. *tom.* 2.

Immo si quid ex dispositis in hac parte respiciente successionem in Primogenitura erui valet, quod pertineat ad regulandam successionem in fideicommisso, seu ad interpretandum, an in ingressu novæ lineæ Testator voluerit spectari proximitatem gravantis, vel gravati, argumentum potius retorquetur, si consideremus non dictum inutile, & superfluum extensoris Testamenti, sed factum præmeditatum, & deliberatum Testatoris, qui cum extincta linea Silvii substituerit in Primogenitura masculum ex fœmina lineæ Fabii, non curato, quòd adesset masculus ex fœmina de linea ipsius Silvii ultimi gravati, aperte voluntatem suam patefecit minime propensam proximitati gravati in transitu successionis de una linea ad aliam, ut in puncto ratiocinatur *Rot. in rec. dec.* 460. *n.* 14. *& dec.* 550. *n.* 3. *p.* 1. *dec.* 627. *n.* 6. *part.* 2. *cor. Cels. dec.* 33. *n.* 12. *& cor. Molin. dec.* 470. *n.* 23. cum aliis relatis ab eadem *Rot. in Bononien. Immissionis* 28. *Junii* 1734. §. *final. cor. Emin. Rezzonico*, & in ejus confirmatoria 14. *Martii* 1735. §. *Idemque efficaciter cor. eodem;* quod quidem factum, potius quam dictum eidem repugnans est attendendum *cap. dilecti* 52. *de appell. l. si tamen* 48. §. *Ei qui ff. de edil. edict. Nevizzan. cons.* 66. *n.* 53. *Tiraquell. de retract. conventional. ad fin. tit. sub n.* 76. *Thusc. pract. conclus. litt. F. concl.* 15. *n.* 14. 15. *&* 16. *Barbos. axiom.* 93. *n.* 9. 10. *&* 11. *Roman. cons.* 291. *n.* 4. *Magon. dec. Lucens.* 24. *n.* 19. *& dec.* 25. *n.* 21. *Rota dec.* 27. *n.* 10. *& dec.* 151. *n.* 24. *part.* 10. *dec.* 344. *n.* 6. *part.* 16. *& dec.* 328. *n.* 10. *part.* 18. *rec. cor. Buratt. dec.* 113. *n.* 20. *Caval. dec.* 100. *n.* 7. *Crisp. dec.* 552. *n.* 4. licet enim sæpe dicant homines aliud quam velint, ut advertit Jurisconsultus in *l.* 3. *ff. de reb. dub.* tàm autem, vel numquam faciunt contra id, quod sentiunt, ut bene observat *Rot. d. decis.* 344. *n.* 7. *&* 8. *part.* 16. *& decis.* 328. *n.* 11. *&* 12. *part.* 18. *recent. & cor. Ludovis. dec.* 247. *sub num.* 18.

Verum pro omnimoda hujus objecti resolutione fuit etiam consideratum, quod in Primogenituris perpetuis, & ordine lineali rigorosè ordinatis cujusmodi est illa, de qua fit mentio, successio non per gradus, sed per lineas primario defertur, itaut semper succedat is, qui linea, & gradu reperitur proximior personæ ultimi masculi, in quo linea Primogenialis obtruncatur. *Amat. resol.* 10. *n.* 21. *Cyriac. de success. in Ducat. Mant. art.* 6. *n.* 454. *De Ros. consult.* 69. *n.* 10. *& seqq. Rot. cor. Falcon. tit. de primog. dec.* 2. *n.* 3. *&* 4. *& in Romana Primogenituræ de Sanneſiis* 18. *Junii* 1725. §. *Indeque cor. Ratto*, repetita post *Castill. tit. de var. quæst. dec.* 85. *num.* 16. quod procedit etiamsi vocatus fuerit proximior, aut mentio de proximiore in gradu facta fuerit, quia semper intelligitur de prærogativa gradus successionis in linea Primogeniali, & qui in ista reperitur pro proximiore habetur *Castill. quotid. jur. controv. lib.* 3. *cap.* 19. *n.* 314. *Torr. de Majorat. Ital. cap.* 12. *n.* 28. *& seqq. &* 36. *Rot. Lucens. post eumd. dec.* 14. *n.* 37. *& seqq. Rot. Roman. in Bonon. Primogenituræ de Podiis*, pariter post *Torr. de Majorat. dec.* 28. *n.* 2. *& seqq. & decis.* 30. *n.* 1. *& seqq. & in Bonon. Fideicommissi de Barberiis decis.* 28. *n.* 6. *dec.* 29. *n.* 2. *& decis.* 30. *n.* 12. *post consult. Velæ.*

Qua quidem incontrovertibili Juris dispositione attenta, vel dicendum est nullius efficaciæ habendam esse hanc clausulam, utpote, quæ in substitutionibus factis favore descendentium ex fœminis interverteret proprium, ac rigorosum ordinem successionis linealis contra normam tum præcedentium, tum subsequentium substitutionum, & contra uniformem totius Primogenituræ speciem, quam Testator declaravit instituisse, ibi *per via, ed ordine di Primogenitura perpetua lineare* „ (quod sæpe sæpius in toto dispositionis primogenialis contextu, & in hac eadem substitutione quoque repetitum legitur) vel saltem maxima oriretur dubietas, an in vim dictæ clausulæ derogatum dici posset in ea parte supra recensitis regulis successionis linealis, quod neque hoc loco, neque hoc tempore meretur determinari. Quoquo autem modo rem interpretari libeat, id unum pro remotione objecti exuberat, ut præsens quæstio circa unam, vel aliam proximitatem attendendam in fideicommisso, nullam exinde declarationem recipere valeat, dum pars ipsa Testamenti, quæ pro declaratione afferri prætenditur, extranea, superflua, ac dubia omnino deprehenditur, prout bene ponderant *Altograd. Sen. cons.* 22. *n.* 27. *cons.* 61. *n.* 59. *& cons.* 76. *n.* 58. *&* 59. *lib.* 1. *Mans. consult.* 288. *n.* 56. *consult.* 338. *n.* 29. *& cons.* 583. *n.* 80. *Mantic. de conject. ult. vol. lib.* 6. *tit.* 13. *n.* 4. *Palm. inter dec. per eum recollect. dec.* 274. *n.* 30. *Torr. de primog. part.* 1. *cap.* 39. §. 2. *n.* 36. *Rot. dec.* 125. *n.* 38. *part.* 2. *rec.* ad effectum præsertim auferendi descendentibus Fabii beneficium repræsentationis, quæ cum in jure maxime favorabilis reputetur, tolli nequit per conjecturas incertas, aut subobscuras interpretationes. *Rot. cor. Falcon. tit. de fideicomm. dec.* 45. *n.* 23. *vers. deinde, & n.* 24. *in Balneoreg. Fideicommissi* 6. *Februarii* 1718. §. *Et licet cor. Card. Scotto, & in Tusculana Immissionis* 2. *Julii* 1723. §. *Et quamvis cor. Ratto*, cum cæteris prius allegatis in præsenti Articulo §. *A qua quidem opinione.*

Firmum igitur stat, immotumque fundamentum innixum beneficio repræsentationis, cui ob novum successionis ordinem, & transitum fideicommissi à linea Silvii ad lineam Fabii, Juris dispositio viam sternit, etiamsi agatur de succedendo propatruo, cuique nullatenus adversatur proximitas gravati spectanda in suis congruis casibus fideicommissi reciproci numquam tamen in præsenti casu novi ingressus fideicommissi descensivi attendenda, ut demonstravimus.

His omnibus postremo non obstat, quod Dominus Marchio Franciscus Pater careat vocatione ad controversum fideicommissum, vel quod adhuc vivat, ex qua duplici facti circumstantia dicebatur præberi obstaculum Domino Marchioni Francisco Antonio ejus filio, quominus frui posset beneficio repræsentationis.

Source : BIU Cujas

tionis. Nam pro eo, quod attinet ad vocationem, licet eam nonnulli ex antiquioribus neceſſario requiri autumaverint in perſona, quæ vult repræſentari; hodie communiter in foro recepta eſt opinio, ut perſonæ vocatio ad hunc effectum minime ſit neceſſaria, quia non perſona, ſed proprie gradus repræſentatur, prout unanimi ſententia comprobant *Faber in C. lib. 2. tit. 2. defin. 14. verſ. illa etiam ratio Surd. conſ. 133. n. 25. Fuſar. conſ. 19. n. 17. & 18. Caſtald. conſult. 117. n. 1. & 4. Robles de repræſent. lib. 1. cap. 10. n. 4. & 5. & cap. 11. n. 18. & lib. 2. cap. 16. n. 99. & 100. Bellon. de jur. accreſc. cap. 9. q. 11. n. 27. & 28. Palm. Nep. alleg. 104. n. 34. Rodulphin. alleg. 80. n. 23. & 24. & alleg. 81. n. 1. & 2. Torr. de Majorat. Ital. part. 2. q. 4. à n. 4. ad 13. & q. 56. n. 54. & ſeqq. Salgad. Labyr. credit. part. 2. cap. 25. n. 10. & 11. Palm. Nep. deciſ. 291. n. 4. & deciſ. 292. n. 6. & 10. Rot. cor. Priol. deciſ. 314. n. 10. & ſeqq. cor. Molin. deciſ. 367. n. 5. & deciſ. 753. n. 4. & 5. part. 18. rec.* qua de cauſa repræſentatur etiam mater quantumvis excluſa à Statuto *Rot. poſt De Luc. de legat. lib. 8. deciſ. 23. per tot. Severol. inter deciſ. ad mater ejuſdem Cardin. De Luc. de ſtat. ſucceſſ. reſp. 2. à num. 231. & plur. ſeqq. Rot. deciſ. 463. num. 4. & 9. part. 1. recent.*

Quo verò ad ſuperviventiam Patris, nec ea apta eſt nocere prædicto Domino Marchioni Franciſco Antonio, quia cum Pater propter actualem Primogenituræ poſſeſſionem incapax ſit ſuccedendi in fideicommiſſo, ad hunc plane effectum perinde eſt, ac ſi obiiſſet, cum paria ſint non extare, ac non poſſe ſuccedere, ut punctualiter ad rem noſtram docent *Rub. conſ. 22. n. 14. Stella apud Fuſar. conſ. 19. n. 18. Gabriel. conſ. 153. n. 21. lib. 1. Bellon. de jur. accreſc. cap. 9. q. 10. n. 12. & 13. Robl. de repræſent. lib. 1. cap. 10. n. 12. Caſtill. quotid. jur. controv. lib. 3. cap. 15. n. 46. & ſeqq. Pegas de majorat. part. 2. cap. 10. n. 754. & ſeqq. Palm. Nep. alleg. 128. n. 22. & 23. allegat. 204. n. 33. & alleg. poſth. 7. n. 16. bon. mem. Dom. Audit. De Comitib. deciſ. Senen. 25. ſub n. 9. & in annot. ad deciſ. Rot. Florent. de fideicomm. deciſ. 75. n. 26. in fin.*

Hactenus de repræſentatione, ex qua objectæ remotioritatis defectum ſatis ſuperque ſuppleri omnes, qui favore Domini Marchionis Franciſci Antonii ſuffragium tulimus, unanimiter arbitrati ſumus; additum tamen præterea fuit, aliud in omnem caſum eidem Domino Marchioni Franciſco Antonio, ad effectum concurrendi cum patruis, competere poſſe remedium à Teſtatoris voluntate deductum, ſubingreſſus ſcilicet in vim vulgaris in fideicommiſſo, ſive anomalæ ex rationibus hic adnectendis.

Non controvertebatur in ſubſtitutione Fabii, ejuſque filiorum, & deſcendentium, de qua agitur, contineri vulgarem anomalam tum expreſsè vigore enunciatæ clauſulæ „ *volgarmente* „ tum tacite vigore compendioſæ ſub qua vulgaris comprehenditur; cum autem iſtiuſmodi ſubſtitutionis ea ſit indoles, ut ſinguli deſcendentes propriis reſpective aſcendentibus non ſolum per fideicommiſſum, ſed etiam per vulgarem in infinitum ſubſtituti, ſuccedant in locum, & gradum Patris nolentis, vel non valentis ſuccedere, eamque capiant portionem, quæ eorum Patri contigiſſet juxta communiter receptam *Bartoli* theoricam *in l. quamdiu num. 10. ff. de acquir. hæredit.* clare inde emergebat coæquatio Domini Marchionis Franciſci Antonii cum DD. ejus Patruis, cum ope vulgaris anomalæ ſubingrediatur in locum Patris non valentis ſuccedere, atque ad illius gradum elevetur pro obtinenda ſucceſſione una cum ipſius Patruis, ſicuti concorditer firmant *Ruin. conſ. 168. n. 9. conſ. 171. n. 8. lib. 2. & conſil. 152. n. 4. lib. 3. Odd. conſ. 39. n. 57. & ſeqq. Decian. conſ. 9. n. 53. lib. 2. & conſ. 55. n. 24. & ſeqq. lib. 3. Buccaferr. reſp. 41. per tot. Altograd. Sen. conſ. 65. n. 20. & conſ. 67. n. 20. & 22. lib. 1. Port. Imol. conſ. 55. n. 92. & ſeqq. Torniol. apud eumd. conſ. 51. n. 5. Manſ. conſult. 56. n. 34. lib. 9. Andreol. contr. 87. n. 4. & per tot. Samminiat. controv. 110. n. 19. & ſeqq. Merlin. apud Urceol. conſult. 13. n. 45. Rocc. ſelect. jur. diſp. cap. 13. n. 5. & n. 18. Peregr. de fideic. art. 21. n. 39. Fuſar. de ſubſtit. q. 485. n. 72. & plur. ſeqq. Intrigliol. de ſubſtit. cent. 3. q. 87. n. 34. De Luc. de fideicomm. diſc. 21. n. 8. verſ. ſecus autem, & diſc. 107. n. 5. Caſtald. conſult. 124. per tot. bon. mem. Dominus Auditor De Comitibus deciſ. Senen. 26. per tot. Rot. poſt Merlin. de legit. dec. 96. n. 4. & ſeqq. & poſt Urceol. de tranſact. deciſ. 64. n. 14. & ſeqq. & deciſ. 55. n. 28. & ſeqq. cor. Coccin. deciſ. 1230. n. 10. & ſeqq. cor. Buratt. dec. 770. n. 5. cor. Falcon. tit. de fideicomm. dec. 51. per tot. cor. Molin. deciſ. 879. n. 15. & n. 20. cor. Kaunitz. dec. 199. n. 4. & deciſ. 244. n. 6. & per tot. Rota noſtra poſt Torr. de primog. deciſ. 1. & 2. per tot. & in Florentina Fideicommiſſi de Braccis 16. Aprilis 1706. Dom. Audit. Marini, & Advocatus Galeotti Judices delegati in Florentina Fideicommiſſi de Bardis 13. Martii 1683. §. Primo quia non agitur,* cum aliis pluribus adductis per *bon. mem. Dom. Aud. Bonfini Sen. in Florentina Fideicommiſſi de Fantonis 5. Februarii 1716. §. Ex Tribunalibus in fin.*

Quin ceſſare debeat effectus vulgaris anomalæ, ex quo fideicommiſſum non eſt modo in cauſa caduci ob totalem peremptionem gradus antecedentis, quo caſu ne contra voluntatem Teſtatoris fiat caduca diſpoſitio fideicommiſſaria, gradus ſubſequens transfertur, & ſubrogatur in locum gradus interciſi, ſed verſemur in terminis gradus integrè non perempti, cum nimirum D. Marchio Ubaldus, aliique fratres de Feronis reperiantur in priori gradu ſucceſſibili, quo caſu, ceſſante periculo caducationis fideicommiſſi vulgari anomalæ locus eſſe non poſſit, ad tradita per *Palm. Nep. allegat. poſth. 60. n. 5. & alleg. 109. n. 31. & 32.* quoniam verius viſum eſt vulgarem anomalam nedùm operari præſervationem fideicommiſſi à caducitate, ſed eum quoque parere effectum, ut adhuc perdurante fideicommiſſo ſubſequens vocatus ſubintrare poſſit in locum antea vacantem, quamvis gradu integre non perempto, ut revera ſupponunt omnes fere auctoritates ſuperius hic cumulatæ perpendentes vulgarem ad præciſum effectum concurſus nepotis cum patruo, independenter à repræſentatione, & in ſpecie animadvertunt *Port. Imol. conſ. 55. num. 92. verſ. ne alias, Torniol. apud eumd. conſ. 91. ſub n. 5. verſ. nam ſi ſecus diceretur, Menoch. conſ. 124. ſub n. 78. Altograd. Sen. conſ. 65. n. 20. lib. 1. Laderch. conſ. 10. n. 6. Andreol. controv. 87. n. 6. in fin. Rodulphin. alleg. 95. n. 11. Peregrin. de fideicomm. art. 13. n. 20. in fin. & art. 21. n. 32. in fin. Rot. apud Balducc. deciſ. & rer. judicat. tit. de legat. dec. 48. n. 15. & 18.*

Nec pariter refert, quod agatur de concurſu remotioris cum proximiore inter deſcendentes ab unica, eademque linea, quo caſu ceſſare vulgarem anomalam aſſeruit *Card. De Luc. de fideicomm. diſc. 17.* & innuit præcedens contraria Deciſio §. 129. *& ſeqq.* Hujuſmodi ſiquidem opinio numquam ſatis tuta comperta eſt, & præciſe reprobatur à *Rot. Rom. cor. Falconer. tit. de fideicomm. dec. 51. num. 14.* quodque etiam in hoc caſu intret remedium vulgaris anomalæ diſerte colligitur, ex firmatis per *Odd. Pariſ. Buccafer. Altograd. Merlin. & Manſ.* locis ſupra citatis, idemque tenuit *Rot. Senen. deciſ. 26. n. 6. cor. bon. mem. Dom. Audit. De Comitib.* nec non *Rota noſtra in dicta Florentina Fideicommiſſi de Braccis,* quam refert bon. mem. prælaudatus *Dom. Audit. Bonfini ſen. in d. Florentina Fideicommiſſi de Fantonis §. Et in caſu individuali.*

Nihil etiam officiente, vel quod verſemur in ſucceſſione Propatrui, vel quod ob relationem ad fideicommiſſum univerſale pro repetita haberi debeat clauſula de attendenda proximitate gravati, ob quam præſcriptus videatur ordo gradualis ſuccedendi, & ſic ceſſet concurſus nepotis cum patruis etiam ope vulgaris anomalæ, ut in finitimis terminis clauſulæ „ *ſalva gradus prærogativa* „ dixit *Rot. cor. Cerr. deciſ. 875. n. 6. & deciſ. 896. n. 13. & coram Emer. Jun. deciſ. 841. n. 8. & 9. & deciſ. 1116. n. 12.*

Prima enim objecti pars extranea eſt à terminis vulgaris anomalæ, quæ etiamſi fraternizzet cum repræſentatione quoad effectum coæquandi nepotem cum patruo, in eo tamen potiſſimum differt, quod locum ſibi vindicat etiam in caſibus, ubi aliàs repræſentatio admitti non poſſet, ut de communi teſtantur *Odd. d. conſ. 39. n. 63. verſ. & præſertim, Coccin. Jun. conſil. 116. n. 17. 18. & 24. lib. 1. Ruin. conſ. 168. ſub n. 11. lib. 2. Andreol. controv. 87. n. 1. & 4. Caſtald. conſult. 124. n. 13. Card. De Luc. apud Manſ. conſult. 86. n. 15. tom. 1. & de fideicomm. diſc. 21. n. 8.*

Rot.

Source : BIU Cujas

Rot. Senen. d. dec. 26. cor. bon. mem. De Comitib. Rot. cor. Falcon. tit. de miscellan. dec. 29. n. 8.

Posterior vero pluribus responsionibus per Informantes pro D. Marchione Francisco Antonio adductis removetur; prima nempe, quod clausula de attendenda proximitate gravati minoris est efficaciæ, quam clausula „ *salva gradus prærogativa* „ nam quidquid sit de ista, utique prima, quæ aliud non involvit, quam vocationem proximioris, effectum vulgaris non tollit, qua mediante qualitas proximitatis volita à Testatore æque verificatur in patruo, ac in nepote, ut uno ore affirmant *Torniol. apud Port. Imol. cons. 55. n. 37. & seqq. Decian. resp. 55. n. 25. & resp. 56. n. 2. lib. 3. Altogr. Sen. cons. 65. n. 25. lib. 1. Menoch. cons. 357. n. 27. Fusar. de substit. q. 485. n. 37. Amat. resolut. 10. n. 37. Knipschildt. de fideicomm. cap. 9. n. 28. & seqq. Mans. consult. 610. n. 19. Samminiat. controv. 110. n. 25. & 26. Caball. cons. decis. 114. n. 26. lib. 2. Rot. decis. 426. n. 5. & 6. part. 4. diversi. in rec. dec. 147. n. 6. & dec. 437. n. 8. part. 19. rec. post Urceol. de transact. dec. 64. n. 4. & 5. & dec. 65. n. 17. & seqq. & in Romana, seu Ariminen. Fideicommissi coram Kaunitz dec. 199. n. 5. & decis. 244. n. 19. & seqq.* & in illarum confirmatoria 18. *Aprilis* 1712. §. *Majori facilitate cor. Scotto.*

Altera, quod supposita etiam parificatione inter utramque ex dictis clausulis, non tamen exinde excluderetur operatio vulgaris anomalæ, cum non agatur de tacita contenta in compendiosa, sed de expressa per clausulam „ *volgarmente* „ quæ sicuti apertam disponentis mentem ostendit pro subingressu substituti in locum gradus præcedentis vacui, ita modificat, & enervat vim clausulæ „ *salva gradus prærogativa* „ qua stante modificatione inefficax remanet ad impediendum concursum nepotis cum patruo ope vulgaris anomalæ, ad tradita per *Soc. Jun. cons. 116. sub n. 12. vers. primo quia, & n. 24. lib. 1. Decian. resp. 9. n. 60. & 62. lib. 2. Torniol. apud Port. Imol. consil. 51. n. 1. Menoch. cons. 124. n. 87. & cons. 357. n. 30. & de præsumpt. lib. 4. præsumpt. 95. n. 20. in fin. Peregr. de fideicomm. art. 21. n. 18. Rodulphin. alleg. 95. n. 2. & alleg. 96. n. 6. Samminiat. controv. 110. n. 24. Castald. consult. 96. n. 8. Mans. consult. 610. n. 20. Mart. de succes. legal. part. 1. q. 21. art. 1. n. 14. & seqq. Andreol. controv. 29. n. 5. Rocc. select. jur. disp. cap. 9. n. 12. Petra de fideicomm. q. 11. n. 132. Urceol. consult. 12. n. 29. Crass. de succes. §. Fideicommissum q. 11. n. 7. Tondut. quæst. civil. lib. 1. cap. 99. n. 2. Rot. cor. Dunozet. Jun. dec. 837. num. 9. cor. Falconer. tit. de fideicomm. decis. 45. n. 14. cor. Molin. decis. 1002. n. 30. & in rec. dec. 445. n. 8. & seqq. part. 19.* quæ auctoritates licet loquantur non de clausula „ *volgarmente* „ sed de clausula „ *in stirpes* „ tamen à fortiori applicantur, & procedunt in terminis clausulæ „ *volgarmente* „ quæ ad inducendum subingressum filii in locum patris potentior, & efficacior reputatur, ex auctoritatibus supra relatis in §. *Secundo hoc ipsum*, istamque diversitatem inter vulgarem tacitam, & expressam bene agnovit *Rot. cor. Emer. Jun. d. decis. 1166. ubi n. 11. & 12.* conatur excludere in facto vulgarem expressam, & deinde firmat cessare tacitam mediante clausula „ *salva gradus prærogativa.*

Tertia demum, quod verba „ *secondo la prossimità del grado all' ultimo moriente* „ potius designant personam, à qua proximitas desumi debet, quam ordinem succedendi inter vocatos, ut in puncto observant *Decian. resp. 55. sub n. 44. versic. & ita lib. 3. Rota in Tusculana Immissionis 2. Julii* 1723. *cor. Ratto*, impressa post *dec. 60. Rot. nostr. Florent. de fideicomm. in append. n. 14. & seqq.* & in ejus confirmatoria penes *Fredian. de fideicomm. differt. 27. sub n. 65.* exprimendo id, quod de jure, & præcisive à quacumque Testatoris declaratione tacite inerat, cum hodie juxta receptam sententiam in fideicommissis regulariter non gravantis, sed gravati proximitas attendatur, unde plus operari non debent, quam quod venit ex juris dispositione, ut generalibus omissis, in puncto objecto occurrit *Rot. cor. Falconer. tit. de miscellan. decis. 29. num. 4. & 5.*

His positis minime obstat, quod Dominus Marchio Franciscus, ad cujus gradum elevari prætenditur ope vulgaris anomalæ illius filius, non sit vocatus ad fideicommissum, de quo agitur, juxta superius decisa in Art. I. qua proinde deficiente vocatione, impossibilis reddatur subingressio ex vulgari in gradum antecedentem, cum is, qui vocatus non est, substitutum habere non possit, *ad Text. in l. cohæredi §. Quod si hæredem vers. & ideo ff. de vulgar. & l. final. §. Sin autem C. de hared. instit.*

Etenim etiamsi verum sit Dominum Marchionem Franciscum carere actuali vocatione ad fideicommissum ob assecutionem Primogenituræ *di Bellavista*, constat tamen eumdem habendum esse uti saltem habitualiter vocatum ad eamdem fideicommissi successionem, quæ habitualis vocatio sufficiens reputatur ad hoc, ut filius tanquam vocatus ex propria persona subingredi, & occupare valeat gradum vacantem ex superventa incapacitate patris vigore vulgaris anomalæ, sicuti optime distinguendo docent post *Bald. in l. pactum dotale C. de collat. Molin. de primog. Hispan. lib. 3. cap. 7. n. 4.* ibique *Adden. Giurb. de succes. feud. cap. 118. §. 2. gloss. 6. n. 88. Castill. quotid. jur. controv. lib. 3. cap. 15. n. 64. in fin. & n. 76. & seqq. Rox. de incompatib. part. 7. cap. 6. n. 20. Thes. quæst. forens. 34. n. 21. vers. secunda est conclusio lib. 1. Torr. de majorat. Ital. lib. 2. q. 4. n. 9. & 10. & q. 56. n. 45. & 51. Palma Nep. alleg. 128. n. 16. & n. 22. & 23. bon. mem. Dom. Audit. De Comitib. decis. Senen. 25. n. 10. & in addit. ad decis. Rot. Florentin. de fideicomm. decis. 75. num. 20.*

Quod autem prædictus Dominus Marchio Franciscus considerari mereatur habitualiter vocatus ad fideicommissum, corollarie deducitur ex iis, quæ late firmavimus in Artic. II. super vocatione Domini Marchionis Francisci Antonii; cum namque ibi ostensum fuerit, Testatorem vocasse ad fideicommissum omnes filios, & descendentes Fabii, e contra vero ab eodem exclusisse non omnes, qui aliquo modo dici possent Primogeniti, sed illum dumtaxat, qui in Primogenitura actu successisset, hinc sequitur, quod Dominus Marchio Franciscus, utcumque Primogenitus, aliquo tempore ante agnitam Primogenituram, quo incertum erat, an potuisset, vel voluisset in ea succedere, fuerit revera in statu habitualiter succedendi in fideicommisso, in qua sane capacitate succedendi per possibile aliquo temporis momento ante apertam successionem constitit habitualis vocatio ad effectum de quo agitur, ut bene explicat *Molin. de primog. Hispan. lib. 3. cap. 7. n. 4.* & ibi *Addent.* cum cæteris mox supra laudatis, quibus addi merentur *Robl. de repræsent. lib. 1. cap. 11. n. 18. Rox. de incompat. part. 7. cap. 6. n. 22. Palm. Nep. alleg. 128. n. 23. Castill. quotid. jur. controv. lib. 3. cap. 15. n. 76. & 78. Giovagnon. resp. 77. sub n. 5. vers. at si primi lib. 1. Ruin. cons. 97. n. 4. lib. 2. Surd. cons. 347. n. 16. & dec. 37. n. 54.* ibique *Hodiern. n. 33. Bellon. de jur. accresc. cap. 9. q. 10. n. 13. Rot. apud Palm. Nep. alleg. 324. n. 1. 2. & 3. Rot. nostra post Torr. de majorat. Ital. dec. 2. n. 54. versic. inhabilitas.*

Nec turbat, quod idem Dominus Marchio Franciscus fuerit antea specialiter ad Primogenituram vocatus, aut primam habuerit causam succedendi in eadem Primogenitura, unde dicendum sit Testatorem de eo nominatim sensisse, quando excludit Primogenitum à successione fideicommissi; recurrit enim responsio, quod quidquid dici possit de vocatione ad Primogenituram, exclusio Primogeniti à fideicommisso non alio directa censeri potest, quam ad illum, qui tempore mortis Fabii extitisset actuali Primogenituræ successor inter omnes ejusdem Fabii descendentes, & sic ad personam prorsus incertam, de certo tamen genere à futuro solum eventu certificandam, ut bene considerant *Riminald. Jun. cons. 544. sub n. 24. vers. substitutio, & n. 38. & n. 241. lib. 5. Alciat. resp. 560. n. 4. Mier. de majorat. part. 2. q. 4. illat. 3. n. 1. Mart. de succes. legal. part. 3. q. 9. art. 2. n. 12. Peguer. dec. 114. n. 19. Bellamer. dec. 723. sub n. 16. Rot. post Torr. de majorat. Ital. dec. 7. n. 8. & 10.* ideoque hac certificatione pendente omnes per possibile, & habitualiter includuntur in vocatione *Fusar. de substit. q. 503. n. 54. vers. non facta electione, Peregr. de fideicomm. art. 33. n. 57. vers. & non eligente, Duran. de condit. & mod. impossib. part. 3. cap. 4. n. 24. Cancer. var. resol. part. 3. cap. 20. n. 93. Torr. de pact. futur. succes. lib. 3. cap. 6. n. 69. Bellamer. d. dec. 723. sub n. 16. vers. septimo quia, Rot. cor. Seraphin. decis. 1219. n. 2.* quod æque dicendum est de Domino Marchione Francisco, etiamsi prima causa succedendi in Primogenitura ei fuerit à Testatore

Source : BIU Cujas

tore collata, cum adhuc incertum esset an de tempore mortis Fabii potuisset, vel etiam voluisset in Primogenitura succedere, ad servandam præsertim inter omnes descendentes Testatoris debitam æqualitatem, cum aliàs eidem adempta fuisset optio succedendi in fideicommisso, prævia Primogenituræ refutatione, quæ cæteris descendentibus Fabii præservata apparet, contra præsumptionem *Text. in l. si vivamatre C. de bon. matern.* & generaliter tradita per *Fusar. de subst. q.* 359. *n.* 10. *Torr. var. jur. quæst. tom.* 1. *q.* 29. *n.* 69. *Rot. Lacen. post eumdem de majorat. dec.* 25. *n.* 5. *Rota Romana coram Falconer. tit. de fideicomm. decis.* 26. *num.* 26. *in fin.*

Neque itidem prædictis adversatur, quod vocatio Domini Marchionis Francisci, uti saltem concepta sub conditione negativa, *si Primogenituram non possederit*, ob ipsius conditionis inadimplementum, ex causa scilicet adeptæ possessionis Primogenituræ, sublata penitus, ac destructa dicenda sit, cum regulariter quælibet vocatio conditionalis deficiente postmodum conditione, pro non scripta usque ab initio haberi debeat, per *Text. in l. si quis sub conditione ff. si quis omiss. caus. testam. l. ex facto ff. de hæred. instit. & l. aliquando ff. de condit. & demonstrat.* prædicta enim conclusio bene procedit quoad vocationem actualem, ut nempe is, in cujus persona conditio defecerit, nequeat actu succedere, & ad hunc effectum perinde habeatur, ac si numquam vocatus fuisset, secus tamen quoad vocationem habitualem, qua statim pollet is, qui aliquando successionis fuit capax, & spem habuit succedendi, licet suspensam ab alicujus conditionis eventu, quia etiamsi conditio deficiat, semper tamen verum est, quod vocatus sub conditione fuit aliquando in numero vocatorum, habuitque potentiam, & habitum succedendi, antequam conditio ipsa deficeret, sicuti egregie advertunt *Molin. de primog. Hispan. d. lib.* 3. *cap.* 7. *n.* 4. *& Castill. quotid. jur. contr. lib.* 3. *d. cap.* 15. *n.* 76. cum cæteris superius allegatis in Artic. II. §. *Nec ad elidendam.*

Aliàs si conditionis defectus tolleret vocationem etiam habitualem, numquam substitutus vulgaris succederet instituto sub conditione, qui ob conditionis defectum succedere non potuisset, ex quo semper deesset vocatio saltem habitualis gradus præcedentis contra apertam dispositionem *Textus in l. sub conditione ff. de hæred. instituend. Vigil. in instit. tit. de pupillar. substit. cap.* 1. *sub n.* 1. *pag.* 259. *Mantic. de conject. ult. vol. lib.* 10. *tit.* 6. *sub n.* 2. *vers. proinde deducitur.*

Verum tantum abest, ut hic ipse conditionis defectus, cujus gratia pater excluditur à successione, ullum præbeat obstaculum filio substituto, quin potius ei viam aperiat ad subingrediendum in locum patris, juxta individualem doctrinam *Peregr. de fideicommiss. art.* 15. *n.* 9. *&* 11. unde bene infertur conditionis defectum neutiquam tollere, aut destruere præcedentem vocationem habitualem, dum alias substitutio tali vocatione omnino sublata, locum habere non posset; & ita pro certo supponunt auctoritates in individuo firmantes filium subingredi in locum patris exclusi ob assecutionem Primogenituræ incompatibilis, ad effectum concurrendi cum patruis in successione alterius fideicommissi, quales sunt præ cæteris *Torr. de primog. part.* 2. *q.* 56. *num.* 45. *vers. & in omnem casum, & n.* 51. *&* 55. *Dom. olim Audit. De Comitib. in addit. ad decis. Rot. Florent. de fideicomm. dec.* 75. *n.* 20. *Rot. Rom. apud Palm. Nep. allegat.* 324. *n.* 1. 2. *&* 3.

Postremo neque ullam difficultatem ingerit, quod filius ad effectum subingrediendi ope vulgaris in gradum paternum, probare debeat purificationem conditionis, non solum respectu sui, sed etiam respectu personæ ipsius patris; etenim ultra plures responsiones per Informantes allatas, eo distinctionis fœdere tota quæstio dissolvitur, quod aut agitur de conditione apposita ad relevandum gravatum, seu conditionandum relictum, & tali casu ea in gradu antecedenti non purificata, cesset effectus vulgaris, ea nempe ratione, quod si primus, & magis dilectus excluditur ob defectum conditionis, nec Testator hæredem gravare voluit illius favore, nisi purificata conditione, multo minus illum favore secundi, & minus dilecti gravare voluisse præsumi debeat; ubi vero conditio appositа dignoscitur ad qualificandam personam anteriorem in gradu, seu conditionandum relictum primo substituto defectus conditionis, non solum non officit venienti per vulgarem, sed immo illi viam aperit, idque non solum in hæreditate, sed etiam in fideicommisso, vel legato, sicuti magistraliter distinguit *Peregr. de fideicomm. d. art.* 15. *à n.* 7. *ad* 11. *& n.* 38. *& cons.* 53. *n.* 10. *lib.* 5. quam distinctionem secuti sunt *Rodulphin. alleg.* 90. *n.* 6. *& Rot. Rom. cor. Dunoz. Jun. decis.* 280. *num.* 2.

Hujusque distinctionis præsidio facile inapplicabiles dignoscuntur contrariæ auctoritates, & præcipue *Rot. cor. Duran. dec.* 339. omnes enim intelligi debent juxta primam ejusdem distinctionis partem, quando scilicet agitur de conditione appositа ad conditionandum relictum, ac relevandum gravatum ab onere fideicommissi, vel legati, in quibus ad amussim terminis procedit allegata *decis. cor. Duran.* in qua Testator fecerat legatum cum expressa conditione compensandi legatum cum legitima debita legatariæ, quæ cum maluerit habere legitimam, merito decisum fuit legatum ad legatariæ substitutum transire non posse, neque per fideicommissum, neque per vulgarem, conditio enim compensandi unice tendebat ad relevandum hæredem, quem Testator duplici onere, legati videlicet, & legitimæ gravatum noluerat, sicuti explicando hanc ipsam *Durani Decisionem* animadvertit eadem *Rot. Rom. cor. Falcon. tit. de fideicomm. & substit. dec.* 53. *n.* 19.

Applicando autem casui nostro distinctionem supra recensitam, facile apparet, conditionem non possidendi Primogenituram volitam non fuisse favore gravati, ad illum nempe relevandum ab onere restitutionis, cum de fideicommissi continuatione etiam respectu portionis ademptæ Primogenito minime dubitetur, sed unice appositа dignoscitur ad qualificandam personam cujuslibet ex descendentibus Fabii, seu ad conditionandum relictum singulis, ut proinde defectus conditionis in uno, alteri per vulgarem substituto præjudicare non possit. Quod si in omnibus hujusce generis conditionibus servari juris ratio postulat, eo fortius admittendum videtur in conditione non possidendi Primogenituram, de qua disceptari contingit, quæ non solum tendit ad qualificandas personas substitutorum, sed primario appositа dignoscitur ad magis consulendum cæteris descendentibus, in quibus eadem verificetur conditio; cum autem certum sit in Domino Marchione Francisco Antonio, æque, ac in Dominis ejus Patruis verificari conditionem, quod non sit Primogenitus, ad effectum, ut possit in fideicommisso succedere, ex supra firmatis, consequens est, ut illius non minus, quam Patruorum favore scripta dici debeat prædicta conditio, quæ modo in illius odium retorqueri prætendebatur, aliàs enim Patrui non solum proprias portiones caperent, sed etiam portionem Primogeniti absorberent per Jus accrescendi, in exclusionem nepotis, qui in portione proprii parentis patruos ipsos excludere debet, cum nimirum vigore vulgaris substitutionis omni Juri accrescendi locus ademptus remaneat, sicuti late probat *Bellon. de jur. accresc. cap.* 20. *q.* 20. *n.* 1. *& seqq.* eumque in proposito sequuntur *Peregr. de fideicomm. art.* 13. *n.* 20. *Fusar. de substit. q.* 493. *n.* 5. *in fin. Andreol. contr.* 87. *n.* 4. *Rota in Romana, seu Ariminen. Fideicommissi* 18. *Aprilis* 1712. §. *Quod procedit coram Card. Scotto.*

Potissime, quia si in casu nostro conditio negativa non possidendi Primogenituram intelligeretur adjecta primo ad conditionandum relictum, & relevandum hæredem, inutilis, & sine effectu remaneret vulgaris expressa, quam Testator inter vocatos ordinavit, quia exclusio primi ob conditionis defectum influeret etiam in substitutum, quare ad evitandam contrarietatem, & repugnantiam inter ejusdem dispositionis partes, dicendum potius est, conditionem non possidendi Primogenituram adjectam intelligi ad qualificandam personam anterioris in gradu, & conditionandam illius admissionem *Decian. resp.* 9. *n.* 60. *&* 62. *lib.* 3. *Caball. cons. dec.* 162. *n.* 46. *lib.* 1. *Rota cor. Buratt. dec.* 168. *n.* 3. *cor. Cavaler. decis.* 65. *n.* 2. *cor. Falconer. tit. de primog. decis.* 1. *n.* 14. *& coram Molin. decis.* 76. *n.* 12.

Ad removendam exceptionem remotioritatis gradus præstantissimi defensores Domini Marchionis Francisci Antonii, aliud quoque in principio causæ, decidendi fundamentum proposuere, videlicet simultaneæ voca-

vocationis, ex eo desumptum, quod tum filii, tum descendentes Fabii apparent copulative substituti, in quibus terminis extranea remanet quæstio circa majorem, vel minorem proximitatem inter vocatos, juxta doctrinam *Paris. consil. 38. n. 55. & seqq. lib. 2. Peregr. de fideicomm. art. 21. n. 39. & 40.* nec non *Rot. Florent. in Causa Strozzi Lib. Motiv. 21. à 28. §. Vidimus autem, & §. Cum igitur*, cum aliis concordantibus.

At Domini existimantes resolutionem consuccessionis Domini Marchionis Francisci Antonii unà cum Patruis satis superque innixam fundamento repræsentationis, nec non beneficio vulgaris anomalæ ex rationibus superius examinatis, superfluam proinde hujus articuli discussionem censuerunt.

Quoad condemnationem demum fructuum restituendorum à die obitus Domini Marchionis Francisci Silvii, moti fuerunt Domini ex eo, quod agitur de fideicommisso particulari, quod cum in Jure nostro exæquatum in omnibus reputetur legatis *l. 1. ff. de legat. 1. & l. 2. C. commun. de legat.* ideoque recta via, & absque ulla traditione, seu acceptatione transeat in dominium fideicommissarii statim ac cedit dies, ad *Text. in leg. servo legato 69. in princ. l. si tibi homo §. Cum servus ff. de leg. 1. & l. legatum ff. de legat. 2.* in hujusmodi propterea Judicio fructus, qui sunt accessiones dominii eidem fideicommissario debentur à die apertæ successionis, etiam sine interpellatione, & mora, sicuti post *Text. in l. Herennius 42. ff. de usur. & fruct. & Bartol. in l. fideicommissarium n. 6. ff. ad Trebell.* tradunt communiter *Marian. Soc. cons. 182. n. 24. lib. 2. Casanat. cons. 23. n. 13. Gall. de fruct. disp. 16. n. 3. & seqq. Peregr. de fideicomm. art. 49. n. 88.* ibique *Censal. observ. 5. vers. vero, Petr. eod. tract. q. 15. n. 313. & sequent. Surd. decis. 138. n. 63.* & firmavit *Sac. Rot. dec. 47. & dec. 48.* utrobique *n. 1. & seqq. cor. Emin. Falcon. tit. de fideicomm. & substit. dec. 51. n. 3. cor. Priol. dec. 34. n. 17. & decis. 74. n. 1. cor. Crisp. & in Romana Fideicommissorum super reservatis 3. Martii 1738. §. Quod vero attinet coram Crescentio.*

Et licèt aliquando à prædicta certissima Juris regula recedi valeat, ubi res sit de fideicommisso maxime dubio, & obscuro, atque ab extrinsecis conjecturis contra propriam verborum significationem eliciendo, aut ubi principaliter de ipsius fideicommissi existentia quæri contingat, quo casu fructuum restitutio non debetur, nisi à die motæ litis, etiam in fideicommissis particularibus, ut innuit *Rot. dict. decis. 34. n. 18. & dec. 74. n. 2. cor. Crispo;* de hoc tamen minime ambigendum putarunt Domini in præsenti controversia, in qua vocatio Domini Francisci Antonii perspicue resultare visa est, ex propria, ac germana verborum significatione, & ex clara littera Testamenti, juxta rationes, & auctoritates late superius adductas, præsertim, cum nulla ne quidem orta fuerit quæstio super substantia, seu existentia fideicommissi, sed solum disceptatum fuerit circa comprehensionem, vel exclusionem alterius substituti, in quibus sane terminis dubitari nequit, quin fructuum restitutio semper facienda sit à die purificati fideicommissi prout huic objecto opportune occurrens decidit eadem *Sac. Rot. d. decis. 34. n. 19. & seqq. & dec. 74. n. 4. & 5. cor. Crispo.*

Neque ullo bonæ fidei præsidio sese tueri possunt Domini Marchiones Ubaldus, aliique fratres de Feronis pro evitanda refusione fructuum à die obitus Marchionis Francisci Silvii, quia ne dum habuerunt certam scientiam hujusmodi fideicommissi particularis, dum secuta morte Marchionis Francisci Silvii in sui creditum transferre curarunt conspicuam quantitatem Locorum Montium Urbis, vigore hujusmodi fideicommissi, sed ulterius sese judicialiter opposuerunt Domino Marchioni Francisco, & Domino Marchioni Francisco Antonio, qui usque sub die 17. Octobris 1733. atque ita triduo post mortem dicti Marchionis Francisci Silvii apponi fecerant *nihil transeat* super omnibus Locis Montium Romæ existentibus, posteaque die 31. ejusdem Mensis obtinuerant mandatum de immittendo pro quarta parte super dictis Locis Montium huic fideicommisso suppositis; ex quibus satis colligitur, tum quod prædicti Domini fratres de Feronis nullam allegare valeant bonam fidem, quæ sola contraria scientia tollitur *l. si quis fundum 43. ff. de acquir. possess. Bartol. in l. Celsus vers. sed qualiter probetur ff. de usucapion. Felin. in cap. illud de præscript.* optime in proposito *Rot. in d. Romana Fideicommissorum super reservatis 3. Martii 1738. §. Cessare visa est, & seqq. cor. Crescentio*; tum quod revera ex parte Domini Marchionis Francisci Antonii lis mota fuerit Romæ super consuccessione ad controversum fideicommissum statim post obitum Marchionis Francisci Silvii, ibique contestata cum Dominis reis conventis, licet subinde, proprii Principis, ut par erat, obtemperando mandatis, illam Domini Marchio Franciscus, & Marchio Franciscus Antonius in hac Curia reassumpserint; quod sane exuberat pro decernenda fructuum restitutione à die obitus March. Francisci Silvii, quo vita functo, in continenti ob motam litem Domini rei conventi in statu malæ fidei constituti fuerunt, juxta notam censuram *Text. in l. sed & si §. Si ante litem ff. de petit. hæred. in l. qui scit fundum ff. de usur. & l. in fideicommissaria 18. ff. ad Treb.*

Et ita utraque Parte, accerrima, ac numquam intermissa contentione informantes &c.

Marcus Philippus Bonfini Prætor.
Octavius Vasoli Piccinini Rotæ Auditor.
Joseph Bizzarrini Rotæ Auditor, & Relator.
Raynerius Franciscus de Mari subrogatus.

FINIS.

Source : BIU Cujas

INDEX MATERIARUM, LOCUPLETISSIMUS,

Quæ ſub utroque Tractatu, ac Reſolutionibus continentur.

Ablativi.

Ablativi abſoluti prolati à Statuentibus diſpoſitionem inducunt, & vocationem, num. 2. fol. 141.

Ablativus *quibus omnibus deficientibus* importat conditionem, num. 6. fol. 144.

Actio.

Actio ad exhibendum differt à rei vindicatione, n. 19. f. 28.

Actio ad exhibendum eſt præparatoria rei vindicationis ſine tamen ullo ordine à lege præfixo, n. 20. fol. ibid.

Actiones, Jura, nomina debitorum ſunt tertiæ ſpecies bonorum, & dicuntur incorporalia, n. 64. fol. 40.

Actionem non habere, & per exceptionem poſſe infirmari paria ſunt, num. 10. fol. 208.

Actus.

Actus licèt nullus ipſo jure indiget declaratoria Judicis, num. 23. fol. 18.

Actus nullus non conſideratur tamquam actus quia Statutum reſtringitur ad actum validum, n. 21. fol. 20.

Unde reiterandus eſt actus, num. 43. fol. ibid.

Actus præſumitur factus ex eo capite per quod ſubſtineri poſſit, num. 6. fol. 30. num. 4. fol. 204.

Actus nullus contrà facientem illum cum dolo valet, num. 45. fol. 33.

Actus imperfecti ſimul juncti nihil perfectum pariunt, num. 78. fol. 40.

Actus nullus, ac irritus deſervit pro interpretatione voluntatis, num. 12. fol. 130.

Actus ut firmus remaneat ſemper interpretari debet, num. 5. fol. 204.

Actuarius.

Actuarii tam de jure communi, quàm Statuti licentiam, pro inſtrumentis confeſſionati concedere poſſunt, num. 6. fol. ibid.

Ademptio.

Ademptio legati dari poteſt in eodē teſtamento, n. 2. f. 194. Vide *Legatum*.

Adhæſio.

Adhæſio appellationi, vide verbum *Appellatio*.

Aditio.

Aditio hæreditatis præſumitur ſi aliquis uti hæres faciat actum, num. 27. fol. 208.

Aditione hæreditatis patrimonium defuncti fit hæredis, num. 7. fol. ibid.

Adita præſumitur hæteditas lucroſa ad favorem filii, num. 24. fol. ibid.

Adire non debet cogi filius à Patre hæreditatem in bonis adventitiis, num. 6. fol. 75.

Adire cenſetur hæreditatem Pater nomine filiorum ſi poſt mortem uxoris dotem retinet, n. 6. fol. 208.

Declaratur, ac limitatur, num. 11. 12. 13. fol. ibid.

Adire debent filii ſecundi matrimonii hæreditatem patris ſui, aliàs filii primi matrimonii ſuccedent marri etiam in bonis à ſecundo matrimonio perventis, n. 54. f. 81.

Secùs, eod.

Adminiculum.

Adminiculum non eſt probatio probata, & habere debet ſubjectum cui adhæreat, num. 88. 89. fol. 40.

Admiſſus.

Admiſſus ad majoratum ſi demens evaſerit ab eo non excluditur, num. 11. fol. 177.

Adoptatus.

Adoptatus filius ab aſcendente, & poſteà emancipatus ex æquitate ſuccedit in bonis illius quando non poteſt ſuccedere patri ſuo, num. 48. fol. 105.

Adoptati filii non veniunt in Statuto excluſivo fœminarum, num. 9. fol. 149.

Affectio.

Affectio major, vel minor non cadit inter perſonas æqualis gradus quia æquè chari ſunt teſtatori, n. 18. fol. 91.

Affinitas.

Affinitas quid ſit, & quot ſint genera affinitatis, n. 22. fol. 30.

Affinitas ſecundi, & tertii generis non venit in ſtatutis, num. 23. fol. ibid.

Affinitas orta ex copula illicita de jure civili non conſideratur, ſecùs de jure canonico. n. 24. fol. ibid.

Affinitas finitur per mortem illius qui cauſam dedit affinitati, num. 33. fol. ibid.

Affinitate per mortem reſoluta non reſolvitur cauſa ſuſpicionis in cauſis motis durante affinitate, ſecùs in motis poſteà, num. 30. fol. ibid.

Limita tamen, ut num. 36. fol. ibid.

Affinitas ſecundum ſtatutum durat etiam poſt mortem illius, qui cauſam dedit affinitati, n. 23. fol. ibid.

Idem de jure canonico, num. 37. fol. ibid.

Affinium appellatione qui veniant, n. 24. fol. ibid.

Affinium appellatione veniunt affines uſque ad decimum gradum ad effectum recuſandi Judicem, n. 28. f. ibid.

Affinium appellatione in ſtatutis veniunt etiam vir, & uxor, num. 38. & 40. fol. ibid.

Agnatio.

Agnatio differt à qualitate maſculinitatis, n. 1. fol. 67.

Agnatio non intelligitur conſiderata ex qualitate maſculinitatis, ſed ſolum prædilectus ſexus, n. 2. fol. ibid.

Agnationis favore conditum eſt Statutum excluſivum fœminarum, n. 1. fol. 76. num. 56. fol. 95.

Agnatio non conſervatur per filios ſororum, n. 13. f. 91.

Agnatio quando conſideratur à Statuto, vide verbum *Statutum*.

Agnationis, & cognationis differentia ſublata collaterales omnes in æquali gradu exiſtentes ſuccedunt, n. 43. fol. 95.

Agnationem conſideravit in patruis ſtatutum quando poſt eos vocavit eorum maſculos, n. 57. fol. ibid.

Agnati per ſuperviventiam matris excluſæ ſuccedunt quaſi per jus in eos translatum licet adfuerint tranſverſales proximiores non excluſi à Statuto, qui agnatos excluderent, num. 37. fol. 117.

Agnati uſque in quartum gradum excludunt matrem à ſucceſſione, num. 5. & ſeq. fol. 142.

Agnatus proximior eſt ille, quem nemo antecedit, num. 10. fol. ibid.

Agnationis votum quando conſideratum fuerit à teſtatore, n. 50. fol. 186.

Tacitè conſideratam fuiſſe agnationem quando ſine interruptione voluit teſtator ſuccedere maſculos, & illegitimos, num. 51. fol. ibid.

Neque illo caſu fœminę veniunt in ſubſidium, n. 52. f. ib.

Agnationis affectio non includit perpetuam fœminarum excluſionem, ſed temporalem durante linea maſculina, num. 53. fol. ibid.

Contrarium, num. 54. fol. ibid.

Agnati quomodo differunt à cognatis, n. 13. fol. 30.

Allegatio.

Allegari poteſt Judex ſuſpectus ex eo ſolum quod pars, quæ habebat cauſam legitimam illum recuſandi non recuſavit, num. 20. fol. ibid.

Vide in verbo *Judex*.

Alienatio.

Alienatio univerſalis reſtringitur ad actum venditionis expreſſum, num. 7. fol. 197.

Alienatio in fraudem paratæ executionis dicitur, ſi poſt expeditum mandatum, & bona ſub haſta poſita, facta fuerit, num. 6. fol. 214.

Secùs poſt ſententiam, vel primum Decretum, n. 7. f. ib.

Alienatio poſt inſtrumentum guarentigiatum interveniente ex utraque parte fraudandi animo, in fraudem facta cenſetur, num. 8. fol. ibid.

Alienatio quando facta fuerit in creditorem habentem cauſam ante motum judicium non dicitur facta in fraudem, num. 9. 11. fol. ibid.

Quando apparet aliquem egiſſe actum ad ſui commodum numquam præſumitur in eo fraus etiamſi actus in damnum tertii reſultat, num. 10. fol. ibid

Source : BIU Cujas

Alienatio dicitur neceſſaria, quando datio in ſolutum facta eſt pro complemento contractus, n. 12. fol. 214.
Et adhoc ut quis dicatur neceſſariò agere ſufficit quod de jure ad id faciendum poſſit compelli, num. 13. fol. ibid.
Alienatio bonorum fideicommiſſi pro dotis reſtitutione, vel conſtitutione. Vide in verbo *Fideicommiſſi*, & in verbo *Auth. res quæ*.

Alimenta,

Alimenta debita ex contractu ſcilicet jure actionis non officio Judicis peti poſſunt licet præterita, num. 3. fol. 115.
Licet nulla interfuerit interpellatio, n. 4. fol. ibid.
Alimenta debentur etiam perſonæ diviti, n. 5. f. ibid.
Etiam in caſu quando petuntur actione Statuti, num. 6. fol. ibid.
Alimenta ex officio Judicis debita licet ſint præterita debentur dummodò in mora debitor conſtitutus fuerit, num. 14. fol. ibid.
Item quando contraxit debita ad ſe alendum alimentarius, num. 15. fol. ibid.
Alimenta debent detrahi à fructibus, & non à capitalibus, ideòque haberi debent in conſideratione ſolum redditus, num. 22. fol. 115.
Alimentorum taxatio remittitur arbitrio Judicis, num. 21. fol. ibid.

Alternativa,

Alternativorum ſufficit alteram partem eſſe veram, num. 17. fol. 208.
Alternativa legis reſolvitur in conjunctivam, n. 10. f. 78.

Alteri,

Alteri per alterum iniqua conditio inferri non debet, num. 18. fol. 20.

Altogradus,

Altogradus Jun. controv. 22. reprobatur, n. 16. fol. 137.

Amita.

Amita ſub appellatione Patrui an, & quando veniat in ſtatuto, num. 6. fol. 94.
Amita non intelligitur vocata à ſtatuto noſtro dum vocat patruos tam ex latere patris, quàm ex utroque, cum conſideret agnationem, n. 3. fol. 102.

Anima.

Anima unius non eſt anima alterius, n. 43. fol. 50.

Annuus introitus.

Annui introitus cenſentur pro immobilibus, n. 67. f. 40.

Antecedentia,

Antecedentia numquam debent tolli, ſed præſervari à ſequentibus, num. 2. fol. 116.

Antefactum,

Antefacti proprietas in regno non diſcedit à patrimonio prædecedentis, & ſic revertitur ad filios jure hæreditario, num. 83. fol. 51.
Contrà, num. 88. fol. ibid.
Antefacti proprietas tranſmittitur ad hæredes filiorum, ſi per ſuperviventiam alicujus ex filiis non fuerit conſolidata cum uſufructu matris, n. 84. f. 51.
Secùs ſi filii ſuccederent uti filii, & non uti hæredes in antefacto, num. 85. fol. ibid.
Antefactum in regno habent filii uti hæredes non uti filii, num. 86. fol. ibid.
Secùs in noſtro Statuto, n. 87. fol. ibid.
Antefacti uſumfructum licet ſolum acquirat, mulier attamen non remanet proprietas in hæreditate Patris, num. 88. fol. ibid.
Ita in noſtro Statuto, num. 89. fol. ibid.
Antefactum per Statutum noſtrum ſolum acquirunt filii maſculi, & in eo ſolum ſuccedunt, & non fœminæ, num. 90. fol. ibid.
Antefactum per noſtrum Statutum filii maſculi habent uti filii, non uti hæredes, n. 91. fol. ibid.
Antefactum non poteſt habere fœmina ſtante noſtro Statuto, num. 71. fol. 51.
Antefactum de jure communi non debetur, niſi ſit conſtitutum, num. 72. fol. ibid.
Antefactum non debetur niſi dos ſoluta fuerit, & conſummatum matrimonium, n. 73. fol. ibid.
Antefactum non debetur niſi transducta muliere ad domum viri, fol. ibid.
Antefactum non debetur mulieri ſi à domo viri fugerit ſine cauſa, fol. ibid.
Antefacti pars ſolum debetur ſi pars dotis ſoluta fuerit, num. 74. fol. 51.
Antefactum debetur pleno jure conjugi ſuperviventi, ſi filii non extant, num. 75. fol. ibid.
Antefacti proprietatem perdit mulier ſi ad ſecundas nuptias tranſiverit, ſecùs ſi permanſerit in viduitate cum filiis, num. 76. fol. ibid.
Antefactum acquirit mulier in totum poſt mortem omnium filiorum, num. 77. fol. ibid.
Antefactum debitum matri, vel patri acquiritur filiis ſi pater, vel mater prædecedant, dummodò de eo non diſpoſuiſſent expreſsè, num. 78. fol. ibid.
Antefactum per Statutum noſtrum lucratur diſtinctè quoad uſumfructum tantùm, n. 79. fol. ibid.
Antefactum defertur titulo particulari filiationis, & non hæreditario, num. 80. fol. 51.
Antefactum licet non ſit aditum tranſmittitur ad ſuos hæredes, num. 81. fol. ibid.
Contra in noſtro Statuto, num. 82. fol. ibid.

Antiquum Statutum.

Antiquum Statutum deſervit pro interpretatione moderni, vide verbum *Statutum*.

Antumnez.

Antumnez. de donat. reg. cap. 10. *n.* 43. *lib.* 1. reprobatur, num. 14. fol. 4.

Appellatio,

Appellatio non datur à ſententiis latis per Senatum niſi judicaverit de conſilio ſapientis, num. 15. & 16. fol. ibid.
Appellatio quod ſit interpoſita exponendum eſt Principi, ut valeat reſcriptum commiſſionis, n. 54. fol. 8.
Appellari poteſt à mala principis informatione, n. 2. f. ib.
Appellatio ſine miniſterio adhæſionis remanet communis appellato, num. 2. fol. 163.
Secùs quando eſſet limitate interpoſita, n. 3. fol. ibid.
Appellatio licet limitatè interpoſita ſit communis quando altera pars adhæſit intrà dies decem etiam in capitulis ſeparatis, num. 5. fol. ibid.
Appellationis diſpoſitio *l. ampliorem* ſublata eſt in Regno Franciæ, num. 6. fol. ibid.
Appellatio, ac adhæſio intrà decem dies pari paſſu procedunt, num. 7. fol. ibid.
Appellans ſi deficiat in proſequutione ſuæ appellationis poteſt ſe juvare proſequutione alterius partis, num. 8. 10. fol. 163.
Reprobatur *Coſt.* & *Ricc.* num. 9. 11. fol. ibid.
Appellatio in connexis remanet communis ſine miniſterio adhæſionis, num. 12. fol. ibid.
Conciliantur, & declarantur *Coſt.* & *Ricc.* n. 13. f. ib.
Reprobatur *Ruginell.* num. 14. fol. ibid.
Appellatio, & adhæſio debent intimari eodem modo, num. 15. & ſeqq. fol. ibid.
Appellari non poteſt limitatè, quando ſententia non eſt diviſa in capitibus, & ſi appellabitur limitatè in totum ſubſtinetur, num. 18. & 21. fol. 163.
Appellatio ſine adhæſione eſt communis in connexis licèt limitatè interpoſita, n. 19. f. ibid.
Appellatio dicitur individua licet ſententia ſit diviſa in plura capita quando dependent ab eodem articulo, num. 20. fol. ibid.
Item quando proveniunt ab eadem cauſa, n. 21. f. ibid.
Secùs quando ex diverſis cauſis, n. 22. fol. ibid.
Appellari poteſt à ſententiis interlocutoriis quando habent vim definitivæ acſi eſſent definitivæ vigore Statuti, num. 2. 4. fol. 166.
Appellatio prohibita per ſtatutum ab interlocutoriis non cenſetur ab habentibus vim definitivæ, n. 3. fol. ibid.
Appellatum ſi non ſit à definitiva poteſt appellari à declarativa relevantis, num. 6. fol. ibid.
Appellatio datur à denegatione, vel admiſſione relevantis, num. 7. fol. ibid.
Appellari licet ab interlocutoria, qua Judex pronunciat probationes non eſſe admittendas, n. 12. fol. ibid.
Item prohibente teſtes non eſſe redigendos, n. 14. fol. 167.
Et ab interlocutoria, qua declaratur fuiſſe elapſum terminum probatorium, num. 15. fol. ibid.
Appellationi reviſio æquiparatur in omnibus niſi ſpecialiter in jure decretum ſit, n. 2. fol. 171.
Appellatione poſterorum maſculorum per lineam maſculinam non veniunt deſcendentes ex fœminis, num. 13. fol. 186.
Appellatione maſculorum veniunt etiam maſculi ex fœminis, num. 4. fol. 67.

Præ-

Source : BIU Cujas

Præcipuè ſi vocatio fiat ab extraneo, vel à principio fuerit vocata fœmina, num. 5. fol. ibid.
Item ſi à principio fuit excluſa fœmina, n. 6. f. ibid.
Limitatur niſi adeſſent conjecturæ favore agnationis, num. 7. fol. ibid.

Arbitrium.

Arbitrium in alterius collata inſtitutione non valet etiam vigore Statuti noſtri, num. 42. fol. 50.

Argumentum.

Argumentum à majoritate, vel identitate rationis prohibitum à ſtatuto quo modo procedit, num. 42. fol. 30. num. 17. fol. 144.
Et in decretis non valet, num. 13. fol. 1.
Argumentum debet eſſe clarius quæſtione de qua agitur, num. 26. fol. 117.
Et à contrario ſenſu deciſionum, vel ſententiarum non admittitur, num. 16. fol. 204.
Arguere non licet à diſpoſitione conditionali ad diſpoſitionem puram, num. 6. fol. 197.

Armenzanus.

Deciſ. 2. reprobatur, & redarguitur de inordinato ſcribendi ſtylo, ac de inſufficientia, n. 5. fol. 139.

Ariotus Benielli.

J. C. Genuenſis commendatur, num. 52. fol. 40.

Aſcendentes.

Aſcendentes habent onus dotandi ſuas deſcendentes, num. 51. fol. 50.
Aſcendentes ex parte patris quam matris tenentur aſſecurare dotes receptas per ſuos filios, n. 55. fol. ibid.
Aſcendens per conſenſum tacitum obligatur ad reſtituendas dotes receptas à ſuis deſcendentibus non obſtante prohibitione non alienandi bona ex cauſa dotis, num. 58. fol. ibid.
Aſcendentes ſi ſunt diſpares numero, ſed in pari gradu tunc ſuccedunt in ſtirpes, ſecùs in bonis acquiſitis ex una linea, quia ſolùm aſcendentes de illa linea ſuccedunt, num. 21. fol. 87.
Aſcendentes ſi ſunt inæqualis gradus tunc proximior excludit remotiorem, & repræſentatio in aſcendentibus non habet locum, n. 22. fol. ibid.
Aſcendentes, fratres, ſorores ex utroque latere defuncto ſuccedunt in capita, n. 26. fol. ibid.
Et id procedit etiam in aſcendentibus ſecundi gradus, num. 27. fol. ibid.
Aſcendentes admiſſi ad uſumfructum tantum excluſi ſunt eo ipſo ab hæreditate, ac legitima, n. 20. fol. 89.
Aſcendentium appellatione venit avus, avia, proavus, proavia, num. 3. fol. 110.

Avia.

Aviam excludit Pater in ſucceſſione deſcendentis etiam in bonis, quæ à materna linea provenerunt, num. 23. fol. 87.
Avia paterna non cenſetur prælata matri per ſtatutum præferens matri parentes ex parte patris, n. 11. fol. 139.

Auth.

Auth. ſed, & lis C. de tempor. & reparat. appell. expenditur, num. 37. fol. 4.
Auth. res quæ C. communia de legat. habet locum in ſtatuto noſtro de ſucceſſion. num. 46. fol. 50.
Auth. res quæ habet locum in fideicommiſſo ab aſcendente pro deſcendentibus inſtituto, n. 48. fol. ibid.
Limitationes, ampliationes, & declarationes hujus authenticæ, num. 144. fol. ibid.
Auth. res quæ habet ſolum locum in caſu quo alia bona libera non adeſſent, n. 64. fol. ibid.
Auth. res quæ habet locum etiam in dote putativa, num. 12. fol. 75.
Auth. ſimiliter C. ad l. falcid. perpenditur, num. 24. 26. 28. fol. 112.
Authenticas Codicis cum corruptione ſenſus ſæpè ab authenticis deſumpſit Irnerius, n. 29. fol. ibid.

Baldiſonus Julius Cæſar.

Laudatur ab Authore, qui ſummo amore eum proſequitur, num. 24. fol. 131.

Bannitus.

Bannitus capitalis, deportatus, rebellis non excludunt fœminas ex diſpoſitione Statuti noſtri, n. 32. fol. 62.
Bannitus capitalis non gaudet beneficio ſtatutorum noſtrorum, num. 36. fol. ibid.
Bannitus capitalis non poteſt ſuccedere ab inteſtato neque ex teſtamento ſecundum ſtatuti formam, n 37. f. ib.
Secus de jure communi, num. 38. fol. ibid.
Bannitus capitalis non poteſt ſuccedere de jure communi in bonis in territorio bannientis ſitis, n. 39. fol. ibid.
Bannitus nullam habet factionem teſtamenti, n. 41. f. ibid.
Bannitus per contumaciam nullam habet factionem teſtamenti, num. 42. fol. 62.
Eo magis ſi ſententia contumacialis lata fuit prævia compilatione proceſſus, num. 43. fol. ibid.
Bannitus licet non fuerint ei bona confiſcata nullam factionem teſtamenti habet, num. 44. fol. ibid.
Aſſignantur rationes, num. 46. 47. fol. ibid.
Bannitus in bonis extra territorium bannientis ſitis poteſt ſuccedere, num. 48. fol. ibid.

Barrii.

Inclinatus eſt pro ingenii acumine recedere à communioribus opinionibus, num. 19. fol. 87.
Et reprobatur in *lib.* 18. *tit.* 3. *num.* 8., num. 3. f. 94.

Bellonus Junior.

Declaratur in *conſ.* 74. num. 77. fol. 40.
Reprobatur, fol. ibid.

Beneficium.

Beneficium jam obtentum exponi debet ab impetrante aliud beneficium, num. 37. fol. 8.
Beneficium impetrare volens exprimere debet an ſit ſimplex, vel cum cura animarum, num. 38. fol. ibid.
Item an ſit juris patronatus nec ne, n. 39. fol. ibid.
Item an ſit Eccleſiæ Cathedralis, vel alterius inferioris, fol. ibid.
Item an habeat reſidentiam, num. 40. fol ibid.
Item cujus valoris ſit, ſi hoc eſt de ſtylo, n. 41. fol. ibid.
Item an ſit electivum, vel regulare, hoſpitale, vel non ſimplex, vel alteri annexum, vel monoculare, num. 42. fol. 8.
Item cauſa vacationis beneficii exprimenda eſt, an ſcilicet vacet per obitum, an per reſignationem, num. 43. fol. ibid.
Item an ſit datum per Papam in Comendam, aut impetrans intruſus fuerit in poſſeſſionem, n. 44. fol. ibid.

Beneficiatus.

Vide verbum *Clericus.*

Benielli Ariotus.

Advocatus Januenſis laudatur, n. 8. fol. 142.

Bona.

Clerici defuncti cadunt ſub diſpoſitione ſtatuti de de ſucceſſ. ab inteſt., num. 16. fol. 39.
Bona patrimonialia clericorum ſunt laicalia, n. 28. f. ib.
Bona patrimonialia clericorum ſaltem poſt eorum mortem fiunt laicalia, num. 31. fol. ibid.
Bona omninò Eccleſiaſtica ſunt exempta à juriſdictione laicali, num. 44. fol. ibid.
Bona damnatorum ad remigandum acquiſita poſt eorum damnationem debent poſt mortem eorumdem ſpectare ad fiſcum, n. 64. fol. 62.
Secùs ſi adſunt aſcendentes, vel deſcendentes, vel cognati uſque in tertium gradum, vel uxor damnatorum, num. 65. fol. ibid.
Bona quæ mulier teneatur reſervare filiis primi matrimonii, & quando. Vide in verbo *Mulier*, & in verbo *Filii*.
Bona adventitia, ſi nepos moriatur, acquiruntur patri, reſervato ſemper uſufructu avo, n. 8. fol. 86.
Bona aſcendentium perventa ad patrem, & matrem non ſunt amplius aſcendentium, ſed paterna, & materna, num. 4. fol. 110.
Bona feudalia, emphyteutica, fideicommiſſaria, & ſimilia non dicuntur paterna, ſed propriè aſcendentium, n. 5. fol. 110., num. 29. fol. 117.
Bonorum ſtatus, ſivè qualitas attenditur ſolum de tempore ſucceſſionis, num. 8. fol. 127.
Bona materna, quæ dicantur, num. 12. fol. 128.
Bona remanent cum qualitate paterna, vel materna, etiamſi adita ſint à fratribus, quando ſtatutum id expreſsè mandet, num. 2. fol. 127. & num. 4. fol. 128.
Secùs de jure communi, num. 3. fol. 127.
Bona patrimonialia clericorum non includuntur ſub ſtatuto præcipiente, ne bona alienentur in forenſes, num. 26. fol. 155.
Et ſunt merè laicalia, & ſubjecta juriſdictioni Principis ſæcularis, num. 31. fol. ibid.
Item deſinunt eſſe immunitate privilegiata, & ſequuntur conditionem hæredis, n. 32. fol. ibid.

Secùs bona habita ex beneficio Eccleſiaſtico, numer. 52. fol. 156.

Bottinus Joſeph

Advocatus Genuenſis laudatur, num. 1. fol. 144.
Reprobatur, num. 1. fol. 119.
Bottinus aſſerens non eſſe neceſſarium exprimere Principi de precibus ab eo jam denegatis reprobatur, n. 5. f. 22.
Bottinus tenens non eſſe de jure ſubreptitium decretum à Principe impetratum ſine mentione denegationis de eo factæ à Judice inferiori refellitur, num. 14. fol. 26.

Calculator.

CAlculatori notario creditur niſi appareat error præſertim ſi à parte, vel judice electus ſit, num. 3. 4. fol. 169.

Cancellarius.

Cancellarius Principis dictat, & ſubſcribit decreta, num. 4. fol. 20.

Capitalis.

Capitaliter damnatus ſit ſervus pœnæ, n. 53. fol. 62.
Vide *Damnatus*.

Caſus.

Caſus mixtus in ſtatuto non comprehenditur, & conſequenter regulatur ſecundum jus commune, num. 45. verſ. antequam, fol. 39.
Caſus mixti plura exempla, num. 46. uſque ad 51. & 103. fol. ibid.
Caſus mixtus non eſt quando perſona non nominata à ſtatuto non excludit de jure communi excludentem vigore ſtatuti aliam perſonam, n. 51. f. 40.
Caſus omiſſus, ſivè mixtus remanet in diſpoſitione juris communis, n. 18. fol. 131.
Caſus omiſſus, ſivè mixtus dicitur quando ſtatutum diſponit ſolum de fratribus, ac ſororibus ſcilicet an quis eorum ad ſucceſſionem admitti debeat, & avus, vel pater ſit in medio, n. 19. fol. ibid.
Secus in noſtro ſtatuto, num. 20. fol. ibid.
Caſus non exceptus relinquitur ſub regula, n. 13. f. 137.

Cauſa.

Cauſa pia poteſt detrahere falcidiam, vel trebellianicam à legatis, ſeù fideicommiſſis piis, n. 31. f. 112.
In cauſis piis qui nimio indiſcreto zelo abundat eſt injuſtus, num. 32. fol. ibid.
Cauſæ piæ ad favorem in dubio judicandum eſt, num. 33. fol. ibid.
Cauſa limitata producit limitatum effectum, n. 4. f. 163.
Cauſa finalis regulat totam diſpoſitionem, n. 21. f. 177.
Cauſa poſſeſſorii in Curia Romana eſt magni præjudicii, num. 75. fol. 8.
Cauſa ſemel in aula Principis introducta ab ea exire non poteſt ſine remiſſione Principis, n. 10. fol. 28.
Cauſa per Senatum commiſſa ad referendum non dicitur revocata, num. 14. fol. ibid.
Limita ut, num. 15. fol. ibid.
Cauſæ recuſandi judicem, quæ ſint remiſſivè, n. 6. f. 33.
Cauſa ſuſpicionis quando dicatur de novo ſupervenire, num. 12. fol. ibid.
Cauſam ſuſpicionis perveniſſe de novo ad notitiam partis probatur per ipſius juramentum, n. 13. fol. ibid.
Cauſa ſuſpicionis procedens ex facto partis non attenditur, num. 14. fol. ibid.
Limita ut, num. 15. fol. ibid.
Cauſa quælibet ſuſpicionis probari debet ab opponente niſi eſſet ſcandaloſa, vel præjudicialis tertio, num. 17. fol. ibid.
Cauſa ſuſpicionis de perſona alicujus ex Senatoribus cognoſcitur à toto Senatu, n. 18. fol. ibid.
Cauſa ſuſpicionis an ſit ſufficiens relinquitur arbitrio Judicis, num. 37. fol. 33.
Cauſa ſuſpicionis etiam levis eſt ſufficiens quia materia eſt favorabilis, num. 38. fol. ibid.
Cauſa ſuſpicionis ceſſat quando mutata fuit perſona Judicis ſuſpecti, num. 39. fol. ibid.
Cauſa ſuſpicionis ſcandaloſa non eſt probanda ab allegante, num. 40. fol. ibid.

Cœleſtinus Papa

Id quod manè conceſſerat ſerò revocabat, n. 8. f. 22.

Cenſus.

Cenſus, loca montium, pecuniæ ad montes, ſeù bancum perpetuò collocatæ habentur pro immobilibus, num. 68. fol. 40.

Citatio.

Citatio in omni actu eſt neceſſaria tam de jure naturali, & divino, quàm civili, num. 1. fol. 14.
Citatio per Principem tolli non poteſt, n. 2. fol. ibid.
Limita ut num. 3. fol. ibid.
Citatio etiam in decretis Gratiæ eſt neceſſaria, n. 4. f. ibid.
Limita ut num. 7. & 8. fol. ibid.
Citatio non eſt neceſſaria in revocatione ſententiæ interlocutoriæ ſi agatur de modico præjudicio, n. 9. f. ibid.
Citatio invalida non vitiat actum quando non erat neceſſaria, num. 10. fol. ibid.
Citatio non requiritur ubi proceditur per viam gratificationis, num. 11. fol. ibid.
Citatio in decretis quare fuerit à ſtatuto requiſita, num. 15. fol. ibid.
Citatio non requiritur ad actum cui pars eſt præſens, num. 17. fol. ibid.
Citatio quando eſt de forma, præſentia eam non ſupplet, num. 25. fol. 15.
Citatio non ſolum requiritur ad impetrandum decretum, ſed etiam ſi ageretur de illius interpretatione, num. 28. fol. ibid.
Citatio ad quem effectum efficiatur communis utrique parti, num. 33. fol. ibid.
Citatio non requiritur in impetrando decreto temporis vivi, num. 34. fol. ibid.
Citatio procuratoris non ſufficit, ubi requiritur citatio principalis, num. 4. fol. 17.
Secùs ubi requiritur citatio partis, n. 5. fol. ibid.
Declara ut, num. 6. fol. ibid.
Citatio coram Senatu poteſt fieri ſine ſcriptis excluſa prima vice, num. 7. fol. 18.
Citatus ad aliquid opponendum, ſi intrà tempus præſcriptum nihil opponat habetur pro conſentiente, n. 2. f. 32.

Cives.

Cives divites honorē Reipublicæ conſervant, n. 27. f. 105.

Civitas.

Civitatem amittens amittit omnia privilegia civilia, & utramque teſtamenti factionem, n. 58. fol. 62.

Clauſula.

Clauſula *ad omnem voluntatem venditoris* contra venditorem nihil operatur, num. 17. fol. 181.
Clauſula *omni meliori modo* operatur tantùm, ubi actus nullo pacto poteſt ſubſiſtere, n. 59. fol. 186.
Clauſula *item modo prædicto jure prælegati* repetit omnes qualitates expreſſas in aliis prælegatis, n. 6. fol. 195.
Clauſula item *omni meliori modo* præciſam mentem aliter diſponendi importat, num. 7. fol. ibid.
Et habet vim clauſulæ *pleno jure*, n. 8. fol. ibid.
Clauſula *plena jure* omnimodam translationem dominii ſignificat, num. 9. fol. ibid.
Clauſula *omnia, & ſingula jura, actiones, & rationes in proprietate &c.* docet plenum abſolutumque dominium translatum, n. 10. fol. ibid.
Clauſulæ in inſtrumentis regulantur ſecundum naturam contractus, num. 11. fol. 204.
Et quæ ſuperabundant non vitiant, neque obeſſe poſſunt, num. 12. fol. ibid.
Clauſulæ de ſtylo Notariorum appoſitæ non cenſentur volitæ à partibus, num. 13. fol. ibid.
Clauſula *ſi preces veritati nitantur* tacitè ineſt decretis, num. 59. fol. 8.
Clauſula, *vel non citatis citandis* debet in decretis apponi ſeparatim ab ipſo decreto, n. 25. fol. 18.
Clauſula *vel non citatis citandis* convalidat decretum factum abſque citatione, n. 24. fol. ibid.
Clauſula *ut ſuprà* repetit qualitates ſuprà expreſſas, num. 24. fol. 28.
Clauſula *ſivè* inter filios, & filias vocatos à ſtatuto, vel à lege, eſt conjunctiva, neque importat ordinem ſucceſſivum, num. 8. fol. 91.
Clauſulæ *quomodocumque, & qualitercumque, aut ex quacumque cauſa* quid operentur in renunciatione vide *Dictio*, vide *Renunciatio*.
Clauſula generalis determinatur per ſpecialem clauſulam præcedentem, num. 30. fol. 117.
Clauſula *ſecundum formam præſentis ſtatuti* deſignat ordinem cum quo debent ſuccedere vocati, jam ſuprà expoſitum in perſonis prænominatis, numer. 10. fol. 126.
Clauſula relativa refert ſolum perſonas, quibus immediatè adhæret, num. 11. fol. ibid.

Clauſu-

Source : BIU Cujas

Clauſula *omnibus aliis penitùs excluſis* declaratur remiſſivè, num. 11. fol. 140.
Clauſula *quibus omnibus deficientibus* vide *ablativum*.
Clauſula *nec alio modo* nullum alium caſum comprehendit quàm expreſſum, num. 27. fol. 145.
Clauſula *omnes*, & *ſingulæ* refert omnes, & quaſcumque particulas ſtatuti ſuprà expoſitas, n. 1. fol. 149.
Clauſula *non aliter* poſita poſt vocationem filiorum natorum ex vero matrimonio exeludit legitimatos per ſubſequens, & omnes alios, num. 19. fol. ibid.
Clauſula non refertur ad ea, quibus ratio ſpecialis aſſignari poteſt, per quam non debeat referri, n. 4. f. 151.
Clauſula *in perpetuum* in emphiteuſi poſita, vide *emphiteuſis*.
Clauſula *in perpetuum* poſita in fine ſubſtitutionum fideicommiſſariarum non illas extendit, mutat, neque variat, num. 101. fol. 51.
Clauſula *æquis portionibus*, *æqualiter*, *vel in capita* appoſita in fideicommiſſo perpetuò facto pluribus perſonis operatur ſolum intrà deſcendentes cujuslibet lineæ, num. 102. fol. ibid.
Clauſula *ut ſuprà* ſatis habet ſuum effectum ſi in una qualitate operetur, num. 103. fol. ibid.
Clauſula *in ſtirpem* ſatis operatur, ſi qualem qualem effectum obtineat, num. 104. fol. ibid.
Præcipuè quando inducerentur fideicommiſſa, n. 105. fol. ibid.
Clauſula *ut ſuprà* referri debet ad actum ſolum, & modum ſuccedendi, non verò ad ſubſtitutiones, vel alia onera, num. 107. fol. ibid.
Clauſula *pro ſe*, & *quibus dederit* vide verbum *Emphiteuſis*.
Clauſula *in ſtirpem*, & *non in capita* facit venire omnes deſcendentes in infinitum, num. 3. fol. 61.

Clericus.

Clerici bona patrimonialia comprehenduntur ſub ſtatuto præcipiente, ne bona in forenſes alienentur, num. 26. fol. 155.
Et ſunt merè laicalia, & ſubjecta jurisdictioni Principis ſæcularis, num. 31. fol. ibid.
Item deſinunt eſſe immunitate privilegiata defuncto Clerico, num. 32. fol. ibid.
Secùs tamen bona habita ex beneficio Eccleſiaſtico, num. 52. fol. 156.
Clerici hæreditati jacenti delatæ laicis coram Eccleſiaſtico non datur curator, num. 37. fol. 155.
Clerici non minùs appetunt familiæ conſervationem, quàm laici, num. 41., & 43. fol. ibid.
Clerici poſſunt Genuæ diſponere de bonis ex beneficio Eccleſiaſtico habitis vigore conventionis initæ cum Camera Apoſtolica, num. 53. fol. 156.
Clericus beneficiatus præſumitur omnes fructus in alimenta conſumpſiſſe, num. 55. fol. ibid.
Clerici beneficiati non tenentur ſe alere ex bonis patrimonialibus, num. 56. fol. ibid.
Clerici poſſunt ſe ſubmittere ſtatutis laicorum, & ſe obligare ad formam ſtatuti *de confitentibus debitum*, num. 14. fol. 204.
Clericus ſupplicans Principi narrare debet ſe eſſe clericum, num. 36. fol. 8.
Clerici in ſtatuto laicorum non comprehenduntur, num. 4. fol. 155. & num. 7. fol. 39.
Clerici hæreditas cadit ſub diſpoſitione ſtatuti *de ſucceſſ. ab inteſt.* num. 16. fol. ibid.
Clerici merces extractæ contrà prohibitionem legis incidunt in commiſſum, n. 23. f. 39. & n. 28. f. 155.
Clerici Genuæ non gaudent beneficio ſtatutorum, num. 12. fol. 39.
Clericus minorum ordinum incapax ſucceſſionis, ſi ſtatim habitum dimittat, poteſt ſuccedere in feudo, num. 57. f. 105. num. 51. fol. ibid.
Et ſi ſtatim non dimittat habitum, & feudum apprehendat, alius immediatè ſucceſſor in eo ſuccedit, num. 55. fol. ibid.
Et ſi acceptet aliquod beneficium intelligitur per eum renunciaſſe feudi ſucceſſioni, & alius ſucceſſor admittitur, num. 56. fol. ibid.
Clerici ad ſucceſſionem parentum de jure admittuntur, num. 13. fol. 144.
Item ad ſucceſſionem collateralium, num. 14. fol. ibid.
Clericus inteſtatus decedens præſumitur voluiſſe ad ſucceſſionem vocare illos, qui vocantur à ſtatuto ſuæ patriæ, num. 40. uſque ad 43. & 102. fol. 39.
Clerici includuntur ſub ſtatuto favorabili, n. 3. fol. 50.
Clerici uti poſſunt ſtatutis favorabilibus, n. 5. fol. ibid.
Et illo excluſivo fœminarum, num. 16. fol. ibid.
Et retinent agnationem, num. 17. fol. ibid.
Clerici damnati ad triremes retinent ex æquitate utramque factionem teſtamenti, num. 60. fol. 62.

Cognatio.

Cognationis vinculum in fratribus non conſideratur, num. 2. fol. 79.
Cognatio in ſucceſſione feudorum non conſideratur, & ſic frater tam utrinque, quàm ex uno latere conjunctus ſuccedit, num. 4. fol. ibid.

Cognitio.

Cognitio qualitatum conjecturarum arbitrio judicis remittitur, num. 70. fol. 200.

Collatio.

Eſt propriæ rei in commune inter hæredes latio pro hæreditariis portionibus dividenda, n. 1. fol. 76.
Et habet ſolum locum inter deſcendentes aſcendentibus ſuccedentes, num. 3. fol. ibid.
Collatio inter deſcendentes ſuccedentes aſcendentibus debet ſemper fieri, niſi teſtator expreſsè eam prohibuerit, num. 4. fol. ibid.
Collationi non tenentur ſuccedentes titulo ſingulari, vel legato, vel fideicommiſſo, num. 5. fol. ibid.
Et illa ſolum habet locum in bonis, quæ proceſſerunt à defuncto, num. 6. fol. ibid.
Collationi non tenetur inſtitutus in re certa, n. 7. f. ibid.
Vide *Conferre*.

Collaterales.

Collaterales ſuccedunt uſque in decimum gradum, num. 2. fol. 94.
Omnes exiſtentes in æquali gradu ſuccedunt ſublata cognationis, & agnationis differentia, n. 43. fol. 95.

Collegium.

Collegium de quo eſt defunctus ſuccedit in defectu viri, vel uxoris, num. 4. fol. 144.
Collegium, Fiſcus, & ſimiles non ſunt propriè perſonæ, ideoque ſtatutum de ſucceſſion. de illis non loquitur, num. 5. & num. 9. fol. 151.

Collecta.

Collectæ imponi poſſunt ſuper bonis patrimonialibus clericorum, num. 29. fol. 39.

Collectiva.

Collectiva diſpoſitio facit unum corpus de collectis, num. 17. fol. 115.

Commiſſio.

Commiſſio reviſionis non præſumitur facta in præjudicium rei judicatæ, num. 26. fol. 1.
Commiſſio reviſionis ſententiæ latæ per Judices non delegatos fieri poteſt etiam per ſtatutum, n. 18. f. 28.

Commiſſionatus.

Commiſſionatus ad referendum nullam habet juriſdictionem, num. 13. fol. 28.

Compenſatio.

Compenſatio intelligitur facta de eo, quod ſibi debetur, ſi aliquis rem, vel fructus alterius recepit, licet aliàs cenſeretur remiſſum, num. 20. fol. 181.

Computatio.

Computatio graduum conſanguinitatis in ſtatuto fieri debet ſecundum jus canonicum, num. 26. fol. 30.

Conditio.

Conditio quando non facit ſententiam incertam, neque ſententiæ adverſatur, tunc pro conditione habenda non eſt, num. 57. fol. 156.
Conditiones in primo teſtamento appoſitæ cenſentur ſublatæ per diverſas in ſecundo ſcriptas, n. 21. f. 131.
Et appoſitæ in primo legato cenſentur ſublatæ, quando ſimpliciter legatum transfertur in eamdem perſonam, num. 22. fol. ibid.

Conferre.

Conferre non tenentur filii, ſeù filiæ ſi hæredes nolunt eſſe aſcendentis, num. 8. fol. 76.
Et tenentur filii licèt nollent eſſe hæredes ad limites legitimæ debitæ aliis filiis, num. 9. fol. ibid.
Conferre tenetur filia dotem ad limites legitimæ filiorum ſi dos fuit inofficioſa conſtituta, n. 10. fol. ibid.
Et ſi non poteſt, quia jam marito ſoluta, debet id facere minus accipiendo de bonis paternis, ſeù maternis, num. 12. fol. ibid.

Source : BIU Cujas

Conferrendi jus transit ad hæredes tam activè, quàm passivè, num. 13. fol. ibid.
Conferenda non est dos si sine culpa filiæ fuit dilapidata à viro, secùs si ejus culpa, n. 15. fol. 76.
Conferre actionis dotis sufficit filiæ si dos dilapidata fuit à viro sine illius culpa, secùs si ejus culpa facta fuit dos inexigibilis, n. 16. fol. ibid.
Conferre tenetur filia actionem dotis eam cedendo fratribus quando hæredes mariti sunt solvendo, num. 17. fol. ibid.
Conferri, quæ bona teneantur, & quæ non à filiis, num. 18. fol. ibid.

Confessio.

Confessio quæ resultat ex verbis in supplicatione expositis procedit in iis, quæ assertivè non quæ enunciativè expressa sunt, num. 21. fol. 8.
Amplia ut num. 22. fol. ibid.
Confessio dotis, vide verbum *Dos*.
Confessio procuratoris non habentis ad id speciale mandatum non nocet Domino, n. 31. fol. 208.

Confinis.

Confinis non dicitur hæres, qui nondum adivit hæreditatem, num. 11. fol. 30.

Conformitas.

Conformitas statuti ubi bona sita sunt cum statuto testatoris defuncti facit ut successio devolvatur ex jure statuti loci testatoris, num. 74. fol. 40.
Contraria opinio firmatur, num. 75. fol. ibid.
Conformitas statutorum nullam parit jurisdictionem uni contrà alium Principem, num. 76. fol. ibid.

Conjectura.

Conjecturæ solutionis vide verbum *Solutio*.
Debiliores à fortioribus vincuntur, numer. 36. fol. 199.
Conjecturæ dotis solutæ, vide in verbo *Dos*.
Conjectura non est probatio probata, & habere debet subjectum, cui adhæreat, num. 88. & 89. fol. 40.

Conjunctio.

Conjunctio utriusque lateris ultrà fratrum filios non consideratur, num. 4. fol. 94.

Consanguineus.

Consanguineorum appellatione veniunt omnes sanguine conjuncti, num. 14. fol. 30.
Consanguineus frater admissus in uno casu à statuto cum fratribus utrinque conjunctis in omni alio casu admitti debet, num. 3. fol. 77.
Si admissus fuit cum fratribus utrinque conjunctis etiam in concursu patris admitti debet, n. 4. fol. ibid.

Consensus.

Consensus tacitus idem operatur, ac expressus, n. 4. fol. 33.
Non requiritur in casu necessitatis, ubi omninò aliàs requireretur, num. 27. fol. 173.
Consensus tacitus, vel expressus filii ad secundas nuptias parentum quid operetur, vide in verbo *Pater*, & *Mater*.
Consensus filii ad secundas nuptias parentum, quando primò conquestus fuerit, non inducitur ex eo, quod posteà gesserit acta, ex quibus posset argui approbatio, n. 78. fol. 81.
Immo actus post protestationem facti videntur cum impugnatione, num. 79. fol. ibid.
Consensus propinquorum ad formam Statuti intelligitur solum adhærere actui, qui principaliter conficitur, non verò præsuppositio, vel enunciato, num. 25. fol. 208.
Et non requiritur in muliere adeunte opulentam hæreditatem, num. 26. fol. ibid.
Sicut & ille tutoris non requiritur in pupillo adeunte opulentam hæreditatem, n. 27. fol. ibid.
Consensus masculorum operatur, ut fœminæ exclusæ succedere possint, num. 68. fol. 62.
Consentiente fratre sorori constituenti dotem viro super parte bonorum paternorum, censetur approbata soror uti hæres, & renunciatum statuto, num. 72. fol. ibid.

Consuetudo.

Consuetudo Martiniana introduxit, quod decedente filia cum filiis ad istos transmittatur dos matris, num. 5. fol. 75.
Consuetudo Martiniana procedit quando filia non solum præmoritur patri, sed marito, n. 6. fol. ibid.
Et fuit solum introducta ad favorem filiorum, n. 7. fol. ibid.
Contrarium, num. 13. fol. ibid.

Consultor.

Consultor electus de consensu partium recusari potest ex nova causa superveniente, num. 10. fol. 33.
Amplia in assessore, arbitro, notario, & procuratore, num. 11. & 51. fol. ibid.
Contrarium, num. 52. fol. ibid.

Contractus.

Contractus alieno nomine factus si non est ratificatus penitùs evanescit, num. 17. fol. 213.
Si fuerit impugnatus, non censetur approbatus, licèt ex eo accipiantur pecuniæ, num. 80. fol. 81.
Contractus cum facultate redimendi est verè contractus perpetuus, & non temporalis, n. 22. fol. 105.

Contrahentes.

Contrahentium pactio operatur tamquã lex, n. 15. f. 204.

Cujacii.

Opinio reprobatur, num. 53. fol. 1.

Culpa.

Imputari non potest ei qui non fecit id quod facere non tenebatur, num. 15. fol. 20.
Culpa omninò excusantur hi qui in ultimo vitæ spiritu operantur, num. 30. fol. 173.

Cura.

Cura à Principe data restringitur intrà suum territorium, secùs tutela, quia illa datur rebus, ista personæ, num. 96. fol. 40.

Curator.

Curator ad lites non desinit esse legitimus reus per superviventiam notitiæ hæredum, nisi hæres in judicio compareat, & opponat, n. 33. fol. 208.
Et sic intelligendum statutum, num. eod.

Damnatus.

Damnati perpetuo ad triremes non possunt succedere secundum statuti formam, num. 49. fol. 62.
Damnati perpetuò ad remigandum possunt succedere secundum jus commune, & habent utramque testamenti factionem, num. 51. & 54. fol. ibid.
Damnatus capitaliter fit servus pœnæ, n. 53. fol. ibid.
Damnati ad perpetuas carceres, vel ad perpetuas triremes habent factionem testamenti, n. 54. fol. ibid.
Contrarium, num. seq.
Damnati Clerici ad triremes retinent ex æquitate utramque factionem testamenti, n. 60. fol. ibid.
Damnati ad tempus ad remigandum habent utramque testamenti factionem, num. 62. fol. ibid.
Damnatorum ad triremes bona per contractus post eorum damnationem acquisita debent post eorum mortem pervenire in Fiscum, n. 64. fol. 62.
Secùs si adsunt ascendentes, vel descendentes, vel cognati usque in tertium gradum, vel uxor damnatorum, num. 65. fol. ibid.
Amplia hanc conclusionem, ut n. 88. fol. ibid.

Debitor.

Debitor solvens creditori censetur renunciasse juri compensandi, num. 43. fol. 181.
Et per statutum nostrum non potest repudiare hæreditatem, legatum, vel donationem, n. 2. fol. 75.
Debitor repudiando jus hæreditatis in fraudem creditorum peccat contrà charitatem, n. 3. fol. ibid.
Secùs de jure civili, num. 4. fol. ibid.
Debitor nolens adire hæreditatem non damnificat actu positivo suum creditorem, n. 7. fol. ibid.
Hæreditatem repudiando non agit in fraudem creditorum, num. 8. fol. ibid.
Debitores Civitatis honorem aliquem habere non possunt, num. 4. fol. 36.
Liberatio debitoris præsumitur, cum creditor debitori sæpius ex alia causa solvat, nec sui debiti compensationem fieri petat, vel de prætenso credito nihil dicat, num. 19. fol. 212.

Decedens.

Decedens intestatus tacitè videtur vocare illos, quos lex, aut statutum vocat ad successionem, n. 36. & 40. f. 155.

Decisio.

Decisio emanata super statuto deservit pro illius interpretatione.
Decisionem casus dummodo habeamus ulteriores rationes investigandæ non sunt, n. 25. fol. 131.

Source : BIU Cujas

Decretum.
Decretum impetratum à Principe ſine mentione denegationis ipſius factæ à Judice inferiori eſt ſubreptitium, num. 13. fol. 26.
Decreta temporis vivi non ſubjacent diſpoſitioni, §. *in iis ſub rubr. de decret. à Senat. impetr.* n. 8. fol. 30.
Decretum cujus confectioni interfuit habens intereſſe in cauſa eſt nullum, licet pars monita ad allegandum impedimentum nil oppoſuerit, n. 42. f. 33.
Decretum quid ſit, num. 1. & 2. fol. 1.
Decreti appellatione veniunt reſcriptum, edictum, mandatum, & literæ, num. 3. fol. ibid.
Decretum continens actum individuum etiam ipſum eſt individuum, ſecùs ſi contineat actum dividuum, num. 4. 58. & 60. fol. ibid.
Idem dicendum eſt de ſententiis, n. 59. fol. ibid.
Decretum habet vim legis, num. 11. fol. 1.
Et eſt ſtricti juris, & in eo ſolum veniunt, quæ expreſſa ſunt, num. 12. fol. ibid.
Undè non poteſt extendi de caſu ad caſum, n. 14. f. ibid.
Venit tamen id quod tacitè à decreto reſultat, n. 18. f. ib.
Decretum reſtringitur ad ſupplicata, & ab eis recipit interpretationem, num. 15. & 63. fol. ibid.
Magis tamen attenditur ſubſtantia, & diſpoſitio decreti, quam expoſitio ſupplicationum, n. 19. fol. ibid.
Intellige ut num. 62. fol. ibid.
Decretum in dubio interpretari debet, ut intelligatur conceſſum id, quod fuit poſtulatum, n. 16. fol. 1.
Hinc intelligitur delegata tam cauſa petitorii, quàm poſſeſſorii, ſi ambæ in precibus poſtulatæ fuerint, n. 17. f. ib.
Decreta interpretari debent ſecundum jus commune, licet verba diſſonare videantur, n. 21. & 22. fol. ibid.
Item ne lædant jus tertii, num. 23. fol. ibid.
Vel ſaltem quò minus fieri poſſit tertio præjudicent, num. 29. & 30. fol. ibid.
Item ne contineant injuſtitiam, num. 24. fol. ibid.
Decretum non extenditur ad perſonas in illo non nominatas, num. 35. fol. 7.
Decretum impetratum à ſocio non prodeſt alteri conſocio, num. 36. fol. ibid.
Neque à conſorte litis alteri conſorti, n. 37. fol. ibid.
Decreta in dubio præſumuntur conceſſa ad petitionem partis, & ad cujus favorem facta ſunt, n. 45. f. ibid.
Decreta beneficialia ſunt perpetua, num. 55. fol. 2.
Decretum ſi contineat aliquod injuſtum, & irrationabile, dicitur Princeps circumventus à miniſtris, n. 64. f. ib.
Decreta alia ſunt gratiæ, & alia Juſtitiæ, n. 4. fol. 8.
Quæ ſint inter illa differentiæ, n. 5. 6. 7. & 104. f. ibid.
Decretum quando dicatur ſubreptitium, vel obreptitium, vid. *Subreptio*, & n. 102. fol. 14.
Decretum ex falſa cauſa impetratum eſt ipſo jure nullum, num. 56. fol. 8.
Decretum obtentum ex una cauſa partim vera, & partim falſa eſt nullum, num. 57. fol. ibid.
Decretum impetratum ex duabus cauſis, quarum quælibet moviſſet Principem licet altera earum falſa ſit ſubſtinetur, num. 58. & 60. fol. ibid.
Decretum, quod prius tractetur cauſa petitorii, eſt levis præjudicii, n. 71. fol. ibid.
Decreta, quæ jus partis non tollunt, ſed dilationem concedunt ſervanda ſunt, n. 76. fol. ibid.
Decretum poteſt ab impetrante lacerari, ſi illo numquam uſus fuit, quia dicitur jus privatum ipſius impetrantis, num. 88. fol. 9.
Amplia ut num. 89. fol. ibid.
Decretum licèt Judici præſentatum fuerit ſine citatione non dicitur commune utrique parti, n. 89. fol. ibid.
Decretum fit commune utrique parti per citationem, num. 93. fol. 9.
Idem quando impetrans illo uſus fuit, n. 94. fol. ibid.
Amplia ut n. 97. & 108. fol. ibid.
Decretum fit commune quando impetratum eſt audita parte licèt non citata, num. 96. fol. ibid.
Intellige ut num. 107. fol. ibid.
Decretum abſque citatione inpetratum eſt nullum, n. 5. fol. 14.
Limita ut num. 7. & 8. & 35. fol. ibid.
Et abſque citatione factum non præſumitur habere inſertam cauſam, per quam Princeps velit privare partem jure ſuo, num. 6. fol. ibid.
Decretum fieri non poteſt ad inſtantiam citati abſque inſtantia citantis, num. 29. fol. 15.
Decretum ad lites non eſt ipſo jure nullum ob vitium obreptionis, vel ſubreptionis, ſed ope exceptionis, num. 10. fol. 18.
Secùs decretum gratioſum, num. 11. fol. ibid.
Item ſecùs ſecundum ſtatutum, num. 13. fol. ibid.
Decretum quando cenſeatur eſſe, vel non eſſe ſubreptitium, num. 21. fol. 18.
Decretum cum clauſula *vel non citatis citandis*, valet ſine citatione, num. 24. fol. ibid.
Exemplum habes, num. 29. fol. ibid.
Decretum impetrari non poteſt niſi citentur illi, qui ſe oppoſuiſſent vel Senatus provideat cum clauſula *non obſtantibus propoſitionibus*, n. 26. fol. ibid.
Decreta prorogationum inſtantiæ cauſarum cum apocha Judicis ſalvi conductus, & plura alia valent ſine citatione eorum, qui ſe oppoſuiſſent, licèt ipſis noceant, num. 27. fol. ibid.
Decretum conceditur ex mera gratia Principis, ideoque eſt remedium extraordiarium, num. 2. fol. 20.
Decretum impetratum per importunitatem ſuper re irrationabili eſt nullum, num. 11. fol. ibid.
Decretum eſt validum licet cancellarius non dederit notitiam Senatui de precibus ſuper illa re prius oblatis, num. 14. fol. ibid.

Defunctus.
Defuncti perſonam repræſentat hæreditas, ſecùs in iis, quæ requirunt factum hominis, n. 33. fol. 155.

Delegatus.
Delegatus à Principe allegari poteſt ſuſpectus, n. 22. f. 33.

De Luca.
Diſc. 4. num. 8. & 9. de ſucceſſ. ab inteſt. reprobatur, num. 74. fol. 40.

Demens.
Demens non eſt qui habet lucida intervalla, n. 6. fol. 50.
Dementes, vel furioſi de jure communi admittuntur ad fideicommiſſa, primogenituras familiarum, n. 10. fol. ibid.
Secùs ſi deberet ſuccedi in feudo, vel fideicommiſſo habente annexam juriſdictionem, n. 11. fol. ibid.
Demens, mentecaptus, furioſus non excludunt fœminas, num. 34. fol. 62.
Contrarium, num. 35. fol. ibid.
Demens excluſus ab aliqua ſucceſſione attenditur, an tempore actualis ſucceſſionis ſit talis, n. 5. fol. 177.
Et repertus tempore ſucceſſionis demens habetur, ac ſi fuiſſet à nativitate, num. 6. fol. ibid.
Dementes admiſſi ad fideicommiſſum per ſupervenientem dementiam non excluduntur, n. 11. fol. ibid.
Dementes ex nativitate, & ex accidenti excluduntur à ſucceſſione primogenituræ habentis juriſdictionem, ſecùs per ſupervenientem dementiam, n. 18. f. ibid.
Dementes utriuſque generis admittuntur ad majoratum ſimplicem, num. 19. fol. ibid.
Dementia procedens à morbo eſt infirmitas vera, & eſt defectus naturalis, num. 28. 29. fol. 177.
Dementis teſtamentum, ſi Statutum authorizet eſt invalidum, num. 31. fol. ibid.
Dementes non excluduntur à ſucceſſione majoratus ſimplicis, num. 33. fol. ibid.
Dementiæ morbus eſt inſanabilis, num. 35. fol. ibid.
Dementia probatur ex decreto curæ ex atteſtationibus Phiſicorum, & Confeſſoris, num. 37. 38. fol. ibid.
Dementes quandoque faciunt actus prudentes, & ſermones ſenſatos proferunt, quod omnino caſuale eſt, num. 41. fol. ibib.
Demens non poteſt habere legitimos filios, quia non poteſt contrahere, num. 43. fol. ibid.
Quiſquis durare in dementia præſumitur, n. 30. f. 177.

Deportatus.
Deportatus, bannitus capitalis, rebellis non excludunt fœminas, num. 32. fol. 62.

Depoſitum.
Depoſitum factum à debitore pecuniæ penès depoſitarium, cui omnes veroſimiliter confidiſſent, liberatur, & depoſitum perit creditori, n. 9. fol. 173.
Et diligens dicitur eſſe, qui elegit eum, qui idoneus, & integræ fidei habebatur, num. 10. fol. ibid.

Determinatio.
Determinatio debet æqualiter determinare diſpoſita ſub unico verbo, num. 39. fol. 131.
Amplia, etiamſi unum ex determinatis ſit altero favorabilius, vel eſſet diverſa ratio, n. 41. fol. ibid.

Source : BIU Cujas

Descendentes.

Descendentium vocatio facta à statuto est successiva per vulgarem, num. 27. fol. 91.
Descendentium appellatione in statuto nostro veniunt solum descendentes à defuncto, num. 7. fol. 139.
Descendentes ex fœminis non veniunt appellatione posterorum per lineam masculinam, n. 13. fol. 186.
Descendentes proprios considerare voluisse præsumitur testator, num. 56. fol. ibid.
Quod procedit quando nullum sermonem de filiis fecerit, num. 57. fol. ibid.
Descendentes masculi ex linea masculina si vocentur non possunt concurrere masculi ex fœminis, num. 10. fol. 67.
Descendentium per lineam masculinam nomine veniunt in defectu masculorum ex masculis masculi ex fœminis, & ipsæ fœminæ, n. 11. fol. ibid.
Et sic in conceptione facta pro filiis, & descendentibus per lineam masculinam veniunt etiam fœminæ, num 12. fol. ibid.
Descendentes à fœminis intelliguntur excluſi per statutum exclusivum fœminarum, num. 1. fol. 68.
Descendentes utriusque sexus succedunt de jure communi exclusis omnibus ascendentibus, n. 1. fol. 86.

Dicatus.

Dicatus, vel dicata vide *Religiosus*, & *Monialis*.

Dictio.

Dictio *seu* aliquando stat pro declarativa, n. 18. f. 208.
Dictio *semper* omnes casus, & omne tempus amplectitur, num. 9. fol. 169.
Dictio *altri* similitudinem denotat, num. 16. fol. 177. num. 3. fol. 126.
Dictio vide *Verbum*.
Dictio *prædicti* refert solum descendentes superius expressos, num. 5. fol. 185.
Dictio relativa vide in verbo Relatio.
Dictio *eorum trium* est personalissima ad tres personas expressas, num. 17. fol. 195.
Dictio *tantum* excludit omnes alias personas præter specializatas, num. 18. fol. ibid.
Dictio *ut suprà* modis, & formis prædictis sunt relativa qualitatum præcedentium dispositionis, n. 11. fol. 69. num. 3. fol. 90. & num. 19. fol. 195.
Sed solum illarum, quibus immediatè adhæret, num. 20., & 21. fol. ibid.
Præsertim quando fideicommissum induceretur, numer. 22. fol. ibid.
Dictio *ut suprà*, ac aliæ relativæ ad dispositionem, seu vocationem præcedentem referunt solum modum activum succedendi, secùs substitutiones, conditiones, aliaque onera, n. 24. fol. ibid.
Dictio *quotiescumque* significat plures vices, n. 7. f. 20.
Dictio *eadem* repetit omnes qualitates suprà expressas, num. 24. fol. ibid.
Dictio *interim* est limitativa temporis intermedii, num. 27. fol. ibid.
Dictio *nisi* stat limitativè tantùm, num. 33. fol. ibid.
Dictio *omnis* est universalis, & nihil excludit, n. 1. fol. 24.
Dictio *citrà* aliquando idem significat, ac *præter*, num. 2. fol. ibid.
Dictio *de* connotat causam proximam, & immediatam, num. 1. fol. 26.
Aliquando tamen ponitur pro super, n. 2. fol. ibid.
Dictio *nisi* ponit contrarium orationis præambulæ, num. 2. fol. 36.
Dictio *soli* est exclusiva omnium aliarum personarum. fol. 50.
Dictio alternativa semper resolvitur in conjunctivam, quando est posita inter vocatos, num. 6. fol. 91.
Dictio *sivè* est conjunctiva, quando vocantur masculi sivè fœminæ, neque importat ordinem successivum, num. 8. fol. ibid.
Dictio *sivè* posita inter verbum genericum, & specificum non inducit diversitatem, sed magis exprimit id, quod tacitè inest in genere, num. 9. fol. ibid.
Dictio alternativa licèt inter personas, inter quas potest cadere inæqualis ordo affectionis à lege prolata numquam denotat ordinem, n. 10. fol. ibid.
Dictio *sivè* posita inter gradus substitutionis, vel dispositionis tractum successivum importantes ordinem confert, num. 15. fol. 91.
Imò ipsa conjunctiva posita in successione feudi resolvitur in disjunctivam, num. 16. fol. ibid.
Dictio *seu* posita inter filios, ac filias stat per modum conjunctionis, num. 28. fol. 91.
Dictio *vel* denotat ordinem successivum, & posita inter masculum, & fœminam facit, ut ille prius debeat succedere, num. 35. fol. 95.
Dictio *vel* in statutis habet vim copulativæ, n. 44. fol. ibid.
Et est posita ad distinguenda verba, non verò mentem, & est explicativa utriusque sexus circà prælationem masculini ad fœmininum, num. 46. fol. ibid.
Dictiones *quomodocumque*, & *qualitercumque* possunt in renunciatione operari respectu successionis non verò causæ, nisi addatur ex quacumque causa, num. 61. fol. 95.
Imò clausula *ex quacumque causa* non sufficit, nisi addatur ex nova causa, n. 62. fol. ibid.
Dictio *alios* est repetitiva qualitatis præcedentis, n. 2. fol. 126. num. 17. fol. 117.
Dictio *sed* non solum adversatur, sed etiam conjungit retentis terminis præcedentis casus, n. 23. fol. ibid.
Dictio universalis *omnia* juxta naturam actus, & subjectam materiam restringi debet, n. 10. f. 140. num. 31. fol. 117.
Præcipuè quando resultaret absurdum, n. 33. fol. ibid.
Dictio *suprascriptis*, *eisdem*, *istis*, *hoc*, *illis*, *prædictis* est ad oculum demonstrativa, & repetitiva personarum, vel rerum, n. 34. fol. 131.
Dictio *ea* est relativa ad legitimam antecedenter nominatam, num. 8. fol. 69.
Dictio *prædictæ* est relativa ad superius expressa, num. 9. fol. ibid.
Dictio *semper* nequit applicari tempori, & reddit dispositionem statuti perpetuam, n. 10. fol. ibid.
Dictio *dictis* est relativa ad personas superius expressas, num. 7. fol. 78.
Dictio *vel* in hoc statuto est conjunctiva, non alternativa, num. 8. fol. ibid.
Eo magis si absurdum, vel læsio juris communis sequeretur, num. 9. fol. ibid.
Dictio *& sic* est illativa, & repetitiva formæ, & qualitatis præcedentis vocationis, n. 2. fol. 78.
Dictio *sivè* posita inter fratres utrinque conjunctos, & alios ex uno latere est conjunctiva, num. 5. fol. 79.
Dictio *dictis* importat qualitatem fratrum superius expressam, num. 7. fol. ibid.
Dictio *in omnibus* est universalis, & continet omnes qualitates suprà expositas, n. 1. fol. 89.
Dictio *respectivè* distinguit personas, ac singula singulis refert, num. 19. fol. ibid.
Dictio *dicti* est personalissima, n. 1. fol. 90.
Dictio *etiam* est ampliativa, num. 2. fol. ibid.
Dictio *vel* non importat in statutis simultaneam vocationem, num. 3. fol. 91.
Contrarium, num. 4. fol. ibid.

Dictum.

Dicto unius Doctoris standum est, licèt loquatur sine lege, vel auctoritate quando ab aliis non impugnatur, num. 24. fol. 33.

Dignitas.

Dignitas recusari potest tamquam suspecta, nu. 23. fol. ibid.
Dignitates conferri debent viris probis, divitibus, ac peritis, num. 3. fol. 36.

Dilatio.

Dilatio incerti temporis non relevat emptorem ab obligatione solvendi fructus, n. 27. fol. 181.

Dilatoriæ.

Dilatoriæ opponi possunt in prima comparitione rei, num. 18. fol. 167.
Et potest ista comparitio per reum dilatari, ne in mora ponatur, num. 19. fol. ibid.

Discretivus.

Discretivus loquendi modus diversam arguit disponentium intentionem, num. 74. fol. 95.

Dispensatio.

Dispensationes prius obtentæ exponendæ sunt Principi à supplicante, num. 37. fol. 8.
Item dignitas supplicantis. fol. ibid.

Di-

Source : BIU Cujas

Diſpoſitio.

Diſpoſitio generalis non trahitur ad caſus in ſpecie proviſos, num. 36. fol. 117.
Et ſtatutaria habet locum verificatis ſtatutariis qualitatibus, num. 30. fol. 131.
Diſpoſitio generalis non trahitur ad eas perſonas, ſeu caſus, de quibus ſpecialiter diſpoſuerunt ſtatuentes, num. 21. 22. fol. 144.
Diſpoſitio declaratur, vel reſtringitur ex ſpeciali ratione reſpicienti caſus, ſeu perſonas comprehenſas, num. 35. fol. 186.
Diſpoſitio convenire debet, ubi verba conveniunt, num. 8. fol. 50.
Diſpoſitio facta de dote à filiis dotatis, & non maritatis valet, dummodo non habeant fratres, & eorum liberos maſculos, num. 11. fol. 68.
Diſpoſitio l. fœminæ habet ſolum locum in bonis immediatè à Patre provenientibus, ſecùs ſi bona provenerint ab avo paterno, n. 49. fol. 81.

Diſpoſitiva.

Diſpoſitiva orationis ſolùm attenditur quando eſt clara, num. 2. fol. 110.

Diſtinctio.

Diſtinctio dependentiæ unius ab altera diſpoſitione communiter admittitur, num. 17. fol. 186.

Doctor.

Doctores non ſunt numerandi numeratione arithmetica, ſed ponderandi, num. 20. fol. 112.
Doctori ſeneſcenti parùm deferendum eſt propter lapſum memoriæ, num. 11. fol. 129.
Et ſibi contrario non eſt pariter deferendum, num. 52. fol. 131.
Doctores ignari perniciores ſunt Reipublicæ, quàm iniqui, num. 2. fol. 181.
Doctores tenentes, quod ſtatutum de ſucceſſ. ab inteſt. habeat locum in hæreditate Clerici enumerantur, num. 42. fol. 39.
Doctores contrarium ſentientes reprobantur, n. 43. fol. ibid.
Doctores more ovium, vel avium opinionem alterius inſequuntur num. 99. fol. 51.
Doctores, antequam opiniones affirment debent eas purgare à falſis, prout farinæ flos per cribra, num. 128. fol. ibid.
Doctores, qui confusè tractatum tradiderunt ignominia afficiendi ſunt, num. 40. fol. 67.
Doctores, qui ſcribunt per modum repertorii nullam habent authoritatem, num. 61. fol. ibid.
Et perfunctoriè loquentes parum curandi ſunt, num. 37. fol. 51.
Doctores, qui breviter tangunt articulum nullæ authoritatis ſunt, num. 38. fol. ibid.
Doctoribus propriæ Patriæ, ubi ſtatutum viget quam forenſibus potiùs credendum eſt, n. 39. fol. ibid.

Dolus.

Dolus quando habet mixtam utilitatem non dicitur dolus, ſed diligentia, num. 17. fol. 214.

Dominium.

Dominium bonorum hæreditariorum ſtatim mortuo teſtatore acquiritur hæredi, num. 37. fol. 39.
Dominium actuale hæreditatis, licèt aliquando ſuſpendatur, habituale tamen ſtatim quæritur ſucceſſori, num. 38. fol. ibid.

Dominus.

Dominus non tenetur ex facto ſui procuratoris, num. 19. fol. 20.

Donatio.

Donationes factæ à Patre, ſi ſunt exceſſivæ debent computari in bonis ad effectum extrahendi legitimam, num. 26. fol. 70.
Donatio facta ob juvenilem ætatem, vel nobilitatem non eſt ſimplex donatio, ſed remuneratoria, num. 30. fol. 80.
Imò compenſative, & ex cauſa oneroſa, num. 31. fol. ibid.
Donatio dicitur ex cauſa oneroſa, quæ fit uxori ob ſervitia marito facta, num. 32. fol. ibid.
Donantis dicto creditur, in quam cauſam fuit facta donatio, num. 33. fol. ibid.
Secùs in viro, niſi ſit vallata juramento donatio, ſivè morte confirmata, num. 34. fol. ibid.

Dos.

Dotis ſolutio non præſumitur ex ſolutione gabellæ ſub pœna, num. 57. fol. 200.
Dotis confeſſatæ veritas ex conſimilibus ſolutionibus dotium factis pro aliis filiabus deducitur, n. 61. fol. ibid.
Dotis conſtitutione non debet argui ſolutio, n. 62. fol. ibid.
Et frivola reputatur conjectura, quod matrimonia ſine dote non contrahentur, n. 64. fol. ibid.
Prout illa deducta ab alimentis uxori præſtitis, num. 65. fol. ibid.
Dotis confeſſio à marito *in contanti*, nil magis operatur, quàm ſimplex confeſſio, n. 66. fol. ibid.
Dotis ſolutæ conjectura deſumpta à juramento eſt leviſſimi momenti, num. 67. fol. 200.
Dotis ſolutæ conjectura eſt depoſitio unius Sacerdotis nimis ſolemniter habita, n. 68. fol. ibid.
Dotem tenetur reſtituere ſtatim maritus ſoluto matrimonio, ſi in immobilibus conſiſtit, vel intrà annum, ſi in pecunia numerata, n. 3. fol. 207.
Neque agi poteſt contrà eum pendente anno, num. 4. fol. 208.
Dotes conſequendi actio nulla competit filiis poſt mortem matris, ſi in medio adſit Pater retinens eas pro uſufructu, num. 9. fol. ibid.
Dotis privilegia habent etiam locum in muliere ſterili, num. 18. fol. 50.
Dotes tenetur pater aſſecurare filio, num. 52. & 53. fol. ibid.
Dotes non tenentur avus, proavus ſui nepotibus, vel pronepotibus aſſecurare, n. 54. fol. ibid.
Dotes receptas per filios tenentur aſcendentes, tàm ex parte patris, quàm matris aſſecurare, num. 55. fol. ibid.
Dotes reſtituere tacitè obligatur aſcendens non obſtante prohibitione non alienandi bona ex cauſa dotis, num. 58. fol. ibid.
Dos conſtante matrimonio confeſſata non eſt vera dos, num. 1. fol. 199.
Neque ullum conſtituit probationis genus in præjudicium viri, atque hæredum, n. 2. fol. ibid.
Et reſolvitur in nudam promiſſionem, n. 3. f. ibid.
Dos promiſſa, ſeu confeſſata nullo dotis privilegio gaudet, num. 4. fol. ibid.
Et habetur pro donatione inter conjuges prohibita, num. 5. fol. ibid.
Dos promiſſa habet locum in ſtatuto loquente de lucro dotis, num. 6. fol. ibid.
Dos confeſſata aſſumit naturam donationis, quæ licet valeret, ſi excederet aureos 500. egeret inſinuatione, aliàs in toto non valeret, n. 7. f. ibid.
Et morte donantis confirmaretur non conſtito de contraria voluntate, num. 8. fol. ibid.
Et eo caſu vim legati haberet, num. 9. fol. ibid.
Jus verò tertiis acquiſitum interim non poſſet tolli, num. 10. fol. ibid.
Et ratio quia non agitur de dote, ſed de donatione, num. 11. fol. ibid.
Dos non eſt conferenda, ſi ſine culpa filiæ fuit dilapidata à viro, ſecùs ſi ejus culpa, n. 15. fol. 76.
Dos à patre profecta ad patrem redire debet, & in ea nemo ſuccedit, num. 32. fol. 87.
In dote filiæ ſuæ, vel in peculio profectitio filii ſuccedit ſolus pater titulo particulari, n. 4. fol. 89.
Dos permanere debet ad filios per Martinianam conſuetudinem, ſi filia moritur cum filiis, num. 5. fol. ibid.
Intellige, ſi filia præmoriatur viro, ſecùs verò ſi vir uxori, num. 6. fol. ibid.
Item ſi pater ſtipulatus expreſsè fuerit, n. 7. f. ibid.
In dote, quæ per conſuetudinem Martini ad filios ſtantes remanere debet, ſuccedunt filii utriuſque ſexus etiam per noſtrum ſtatutum, n. 8. fol. ibid.
Dos profectitia ad filios ſtantes remanet jure particulari filiationis, non verò hæreditario, ac univerſali, num. 12. fol. 89.
Et in iſta ſuccedunt filii jure proprio, non verò hæredes matris, num. 13. fol. ibid.
Dotis confeſſatæ exceptio non conſtito de ſolutione impedit executionem inſtrumenti guarentigiati, n. 12. fol. 199.

Et

Et inter DD. disputatur, an confessio emissa fuerit spe futuræ numerationis, vel in fraudem legis, vel pompæ causa, num. 13. fol. ibid.
Dotis confessio emissa constante matrimonio nullum probationis genus constituit, & pro simulato habetur respectu confitentis, num. 14. & seqq. fol. 199.
Nisi de illius solutione doceatur, num. 15. fol. ibid.
Et simulatio præsumitur præsumptione juris, & de jure, num. 16. fol. ibid.
Dotis confessio ob simulationem caret veritate, n. 20, fol. ibid.
Dotis confessio quando est simulata non debet haberi ratio de exceptione non numeratæ pecuniæ intra tempus opponenda, num. 22. fol. 199.
Dotis non numeratæ exceptio renunciata non potest obstare exceptioni donationis præsumptæ, num. 22, fol. ibid.
Præsertim si facta fuerit in eodem instrumento, num. 23. fol. ibid.
Dos confessata concipitur tamquam donatio in fraudem legis prohibentis donationes inter conjuges, num. 25. fol. ibid.
Dos confessata ad instar aliorum contractuum simulatorum non firmatur juramento, num. 26. fol. ibid.
Dotis confessio sivè animo donandi, sivè ostentationis causa eumdem effectum habet, n. 27. fol. ibid.
Dotis confessio à viro facta socero, fratri, vel extraneæ personæ censetur sub spe futuræ numerationis, num. 28. fol. 199.
Dotis non numeratæ exceptio decennio elapso non admittitur, num. 29. fol. ibid.
Maximè quando cæperunt credita post decennium à die confessionis, num. 30. fol. ibid.
Dotis confessio à marito facta socero, vel socro esse in fraudem legis, ac si ipsi mulieri censetur, num. 31. fol. ibid.
Dotis confessio constante matrimonio præsumitur facta spe futuræ numerationis, si præcedat promissio, & concurrere veritatem solutionis, si adsunt aliæ conjecturæ, num. 32. fol. ibid.
Dotis promissio quando non præcessit matrimonium non potest inservire ad validandam confessionem viri constante matrimonio, num. 33. fol. ibid.
Præcipuè si promissio sit in ipso instrumento, num. 34, fol. ibid.
Dotis promissio debet apparere per scripturam, ubi non cadat suspicio antidatæ, n. 35. fol. ibid.
Dos si relicta sit filiæ pro legitima à patre dicitur reintegrata ad successionem, num. 84. fol. 62.
Dos non succedit loco legitimæ in statuto simpliciter exclusivo fœminarum etiamsi mandet eas dotari, nn. 1. fol. 68.
Dos per statutum Genuæ non succedit loco legitimæ, num. 2. fol. ibid.
Quia fuit considerata tamquam æs alienum, n. 3. fol. ibid.
Dos filiæ potest gravari, quando non succedit loco legitimæ, num. 4. fol. ibid.
Dos legata non debetur nisi adveniente conditione matrimonii, si dos non succedit loco legitimæ, num. 5. fol. ibid.
Et dicitur habere tacitam conditionem, n. 6. fol. ibid.
Dos per Statutum constituta fœminis intelligitur de tempore matrimonii, num. 7. fol. ibid.
Et interim fœminæ possunt prætendere alimenta, num. 8. fol. ibid.
Dos à parentibus relicta, vel à masculis præstanda ad hæredes filiarum non transmittitur, nisi sequutæ fuerint nuptiæ, num. 9. fol. ibid.
Idem in terminis statuti nostri, num. 10. fol. ibid.
Dotes possunt relinqui in testamento à filiis dotatis, & non maritatis per nostrum statutum, dummodò non adsint fratres, sivè eorum liberi, n. 11. fol. ibid.
Dotes filiarum quomodo debeant taxari per statutum de falcidiis, num. 2. fol. 69.
Quod non possint excedere; quin filii masculi habeant tota bona, quorum tertia pars non sit legitima illius debita, num. 2. fol. ibid.
Dos per nostrum Statutum non debet taxari usque ad limites legitimæ, num. 4. fol. ibid.
Dotes sunt computandæ in ære alieno, & sic legitima à residuo hæreditatis, n. 61. fol. ibid.
Dotes possunt assignari à parentibus filiabus usque ad limites legitimæ debitæ masculis, n. 13. f. ibid.
Dos debet esse congrua qualitatis dotandæ, usui civitatis, patrimonio dotantis, n. 15. fol. ibid.
Item ne umquam excedat virilem masculi, n. 16, fol. ibid.
Dos à parentibus filiabus si non sit relicta dicuntur decessisse quoad dotes intestati, n. 19. fol. ibid.
Dotes à patre filiabus traditis possunt à masculis calculari ad effectum extrahendi legitimam, nu. 23. fol. 70.
Dos filiæ usque ad quantitatem legitimæ debet taxari, si adsit frater, aut descendentes ab eo, aliter in tota hæreditate, si viro digno nubere non possit, num. 25. fol. ibid.
Dotes si adsunt masculi non possunt excedere legitimam, num. 27. fol. ibid.
Dos est danda fœminis in pecunia, n. 35. f. ibid.
Et ratio ob compensandum damnum exclusionis, num. 36, fol. ibid.
Secus quando masculus esset inhabilis, n. 38. fol. ibid.
Dos filiæ prædecedentis patri suo, sivè soluta, sivè promissa ad suos filios transmittitur, n. 1. f. 74.
Dos filiæ post mortem patris in ea consolidatur, & ad suos hæredes transmittitur, n. 2. fol. 75.
Dotes maternas possunt solum petere filii masculi filiarum in bonis avi materni, quia à statuto excluduntur ab hæreditate, num. 4. fol. ibid.
Dos prædecedente filia cum filiis ad istos transmittitur per consuetudinem Martinianam, n. 5. f. ibid.
Dos per fœminam acquiritur, licet nuptam cum matrimonio putativo, num. 8. fol. ibid.
Dos bonæ fidei, vel putativa gaudet omnibus privilegiis dotis, num. 10. fol. ibid.
Dos constituta super putativo matrimonio accipit fructus, vel usuras dotales, num. 11. fol. ibid.
Dotes constitutæ sub matrimonio putativo comprehenduntur sub dispositione *auth. resque comm. de leg.*, num. 12. fol. ibid.
Dotis simulatio arguitur à confessione facta à viro coram Notario modo, & tempore, & loco insolito, num. 37. fol. 199.
Item à malo statu soceri, ac viri qualitatibus, scilicet senis, bigami, & ære gravati, n. 38. f. ibid.
Et ex eo quod socer non curavit sibi celebrari instrumentum, prout in aliis constitutionibus dotium, num. 39. fol. ibid.
Item inverisimilitudo solutionis præsumitur ex eo, quod socer nullam sibi quitationem facere curavit à marito, num. 40. 53. fol. 200.
Item præsumitur, quando nulla qualitas solutionis, & monetæ explicata fuerit, n. 41. fol. ibid.
Ex eo quoque quod contrahentes timore perjurii instrumentum celebrare noluerit, n. 42. fol. ibid.
Deducitur etiam simulatio, quando potest considerari facta in fraudem filiorum primi matrimonii, num. 43. fol. ibid.
Altera conjectura, quia Pater nullam memoriam exbursatæ dotis scripsisse docetur, n. 44. fol. ibid.
Item ex silentio servato, num. 45. fol. ibid.
Maxima solutionis dotis conjectura consideratur ea, non constito de aliqua numeratione, num. 46, fol. ibid.
Item ex difformitate confessionis à partitis notatis in libro, item ex renitentia exhibendi libros, num. 47. 48. fol. ibid.
Prout etiam ex eo, quod non utatur probationibus, quas de facili habere potest, n. 49. fol. ibid.
Item serotina jurium exhibitio, liber liberè non exhibitus, num. 50. 51. fol. ibid.
Dotis confessio facta constante matrimonio conjecturis concurrentibus soluta præsumitur, num. 52. fol. 200.
Dotis confessio coram Notario Gabellæ valet præsente socero, secus absente, num. 55. fol. ibid.
Et quando solutio Gabellæ solutionem dotis inducat, num. 56. fol. ibid.

Dotare.

Dotandi onus habent ascendentes ob sanguinem, & pudicitiæ causam, num. 51. fol. 50.

Dota-

Source : BIU Cujas

Dotatio est onus diversum à legitima, n. 61. fol. ibid.
Dotandi onus etiam habent alii conjuncti non existentibus ascendentibus paternis, vel maternis, num. 62. fol. ibid.
Dotare non tenentur masculi fœminas si consentiuntur eas simul cum eis succedere, num. 70. fol. 62.
Dotari debet soror ab altero fratre si bona ascendentium deficiant, num. 20. fol. 117.
Dotationis jus sivè petendi dotes matris suæ indotatæ ad filios transmittitur, num. 3. fol. 75.
Dotationis modus non impeditur à filiabus nuptis, vel monachatis, num. 22. fol. 69.

Dux.

Dux Serenissimus debet etiam ipse abstinere à voto in causis quibus habet impedimentum statutarium, num. 2. fol. 30.

Ecclesia.

Ecclesia succedit Clerico loco Fisci, num. 46. fol. 156.
Secùs in stabilibus, num. 47. fol. ibid.
Ecclesiastici ad successionem parentum de jure admittuntur, num. 13. fol. 144.
Item ad successionem collateralium, n. 14. fol. ibid.

Effectus.

Effectus quando est consummatus non cessat cessante causa, num. 43. fol. 105.
Effectus nullus augetur quando concurrit altera pars, quæ non consideratur, & est impertinens, n. 3. fol. 79.

Emancipatio.

Emancipatio facta ab avo materno filio adoptivo non retrotrahitur ad hoc ut iste filius recuperet hæreditatem patris naturalis alteri medio tempore acquisitam, num. 60. fol. 105.

Emphiteusis.

Emphiteusis tria sunt genera, hæreditaria, pactionata, & mixta, num. 92. f. 51.
Emphiteusis dicitur hæreditaria quando non fuit facta expressa mentio hæredum, vel descendentium, num. 93. fol. ibid.
Tantò magis si stipulata fuerit pro se, & hæredibus, num. 94. fol. ibid.
Emphiteusis Ecclesiastica de sui natura non est transitoria ad extraneos hæredes, n. 95. fol. ibid.
Emphiteusis Ecclesiastica stipulata hæredibus intelligitur de hæredibus sanguinis, n. 96. fol. ibid.
Emphiteusis si ex aliqua clausula, seù tenore investituræ hæreditaria appareat pro tali judicanda est, num. 97. fol. ibid.
Emphiteusis cum clausula *in perpetuum* sæpè repetita censetur hæreditaria, num. 98. fol. ibid.
Contrarium numeris seqq. fol. ibid.
Emphiteusis natura non alteratur ex clausula *in perpetuum*, num. 100. fol. 51.
Emphiteusis Ecclesiastica censetur hæreditariæ naturæ quando in ea adest pactum alienandi cum exceptione aliquarum personarum, n. 108. fol. ibid.
Emphiteusis hæreditaria censetur quando adsunt clausulæ *pro se, & quibus dederit*, n. 109. fol. ibid.
Emphiteusis pactionata dicitur quando est stipulata pro se, filiis, seù descendentibus nulla expressa qualitate hæreditaria, num. 111. fol. ibid.
Emphiteusis mixta dicitur quando est stipulata pro se, & hæredibus, num. 112. fol. ibid.
Emphiteusis hæreditariæ, vel mixtæ non potest habere fœmina successionem per nostrum Statutum, nisi sit fœmina reintegrata ad successionem, numer. 113. fol. ibid.
Emphiteusis in successione succeditur primo acquirenti, & non ultimo defuncto, n. 115. fol. ibid.
Emphiteusis hæreditariæ, vel mixtæ jam divisæ inter duos fratres, licet unus præmoriatur cum filiabus, istæ filiæ non habent successionem, sed alter frater, num. 114. fol. 51.
Emphiteusis stipulata à primo acquirente semper ea intentione censetur facta, ut præferantur masculi fœminis juxtà formam Statuti de succeſſ. n. 116. fol. ibid.
Secùs si fuit à duobus acquisita emphiteusis, quia tunc filiæ unius lineæ non excluduntur à masculis alterius lineæ, num. 117. fol. ibid.
Emphiteusis successionem habet fœmina quando ad eam per statutum reintegrata fuit, num. 118. fol. ibid.
Emphiteusis stipulatæ pro filiis masculis, & fœminis, seù verbis communibus successionem habebunt fœminæ cum masculis, n. 119. fol. ibid.
Contrà, num. 120. fol. ibid.
Emphiteusis successionem habent fœminæ cum masculis, si adsunt conjecturæ pro fœminis, n. 121. fol. ibid.

Emphiteuticus.

Emphiteuticus fundus minori pretio venditur secundum consuetudinem regionis, n. 37. fol. 181.
Emphiteutico in fundo non consideratur periculum caducitatis ad hoc ut fructus recompensativi, tàm rigorosè non debeantur, num. 29. fol. ibid.

Emphiteuta.

Emphiteuta alienans fundum emphiteuticum irrequisito Domino, si alienatio est nulla non privatur emphiteusi, num. 23. fol. 20.

Emptor.

Emptor, vide verbum *Venditio, & Venditor.*

Enunciativum.

Enunciativa verba dicuntur ea, quæ sunt posita ad effectum dispositivæ inducendæ, n. 2. fol. 130.

Episcopus.

Episcopus, vel Cardinalis, qui fuit regularis semper remanet exclusus à successione per statutum nostrum, num. 30. fol. 105.

Equites.

Equites Hyerosolimitani excluduntur per nostrum statutum, quia religiosi, num. 28. fol. 105.
Equites S. Jacobi, & similes non excluduntur, quia non religiosi, num. 29. fol. ibid.

Exceptio.

Exceptio rei judicatæ coram Principe numquam obstat, num. 2. fol. 26.
Exceptione subreptionis opposita contrà decretum supersedendum est quousque prædicta exceptio cognoscatur, num. 16. fol. 18.
Exceptio firmat magis regulam in casibus non exceptis, num. 13 fol. 94., & num. 34. fol. 50.
Et est exclusio à comprehensione regulæ, nu. 12. fol. 137.
Exceptione dilatoriæ vigore Statuti nostri potest quandocumque comparuerit reus opponere, num. 24. fol. 167.
Vide in verb. *Reus.*
Exceptio aliqua si fuerit opposita super qua judex cognovit, censetur super ea tacitè judicatum, num. 44. fol. 181.

Exclusio.

Exclusio, & inclusio in statutis sunt correlativa, num. 24. fol. 117.
Exclusio facta unius personæ à statuto ad favorem alterius non præjudicat tertiæ personæ non exclusæ, num. 34. fol. ibid.
Exclusio certi generis personarum à statuto facta non extenditur ad alias personas non expressas, num. 17. fol. 137.

Exclusus.

Exclusæ fœminæ portio solum accrescit personæ cujus favore exclusa fuit, & non aliæ, num. 5. fol. 116. num. 32. fol. 117. num. 38. fol. ibid.
Exclusa persona propter aliam, hac nolente, vel deficiente potest succedere, num. 40. fol. ibid.

Executio.

Executio sententiæ non impeditur per concessionem revisionis, num. 6. fol. 28.

Exemplum.

Exemplis alienis non debemus vivere, n. 22. f. 112.
Exemplis, sed legibus, judicandum non est, num. 43. fol. 156.

Exhæredatio.

Exhæredationis, prætereitionis, inofficiosi testamenti vitium, & omissio institutionis opponi non potest in testamentis vigore statuti nostri, num. 27. fol. 50.

Exhæredatus.

Exhæredati, vel præteriti, nisi ab intestato successerint, vigore statuti nostri non possunt proponere querelam, num. 4. fol. 140.

Exi-

Source : BIU Cujas

Exiſtentia.

Exiſtentia maſculorum ad excluſionem fœminarum conſideratur tempore ſucceſſionis delatæ à ſtatuto, num. 4. fol. 61.

Expenſæ.

Expenſæ funeris taxantur arbitrio Judicis, num. 21. fol. 69.

Expreſſio.

Expreſſio per relationem dicitur ſpecialis, & propria, num. 4. fol. 144.
Contrarium, num. 18. fol. ibid.
Expreſſio quando requiritur pro forma non ſufficit fieri per relationem., num. 19. fol. ibid.
Et requiſita à ſtatuto debet fieri propriè, & ſpecificè, num. 40. fol. 20.
Expreſſionem ſubſtitutionis, quam non fecit teſtator, noluiſſe cenſetur, ſi in alio caſu eam expreſſiſſet, num. 16. fol. 195.

Expreſſum.

Expreſſum dicitur, quod colligitur ex mente, & conjecturis, num. 35. fol. 20.
Expreſſum etiam dicitur, quod verbis generalibus exponitur, num. 39. fol. ibid.
Item, quod virtualiter ineſt, num. 38. fol. ibid.
Item, quod venit à contrario ſenſu, n. 37. fol. ibid.
Expreſſum non minus eſt per verba, quam per rationem, num. 22. fol. 177.

Extenſio.

Extenſio non poteſt fieri in ſtatuto de perſona ad perſonam, num. 2. fol. 129.

Extractum.

Extracta, ſivè tranſumpta, ſine citatione, & teſtibus nullam probationem faciunt, n. 60. fol. 200.

Extraneus.

Extraneus intellectus prohibitus eſt in ſtatutis, numer. 26. fol. 50.

Factum.

FActum, & obſervantia magis declarant, quam verba, num. 21. fol. 181.
Imò talem fuiſſe mentem contrahentium, num. 22. fol. ibid.

Falcidia.

Falcidia ſivè Trebellianica de jure non poteſt detrahi à legatis, vel fideicommiſſis piis, n. 17. fol. 112.
Contrarium firmatur numeris ſeqq. fol. ibid.
Nec debet detrahi ab executoribus teſtamentariis, num. 30. fol. ibid.

Fœmina.

Fœmina, & maſculus comprehenduntur ſub verbo *decedens ab inteſtato* tamquam verbum univocum, num. 1. fol. 49.
Fœminæ non excluduntur ab hæreditate matris per Statutum excluſivum illarum ab hæreditate patris, ſecùs per Statutum noſtrum, n. 2. fol. ibid.
Et melioris ſunt conditionis, quam maſculi propter eorum dotationem, n. 61. f. 50., n. 34. fol 70.
Fœmina reintegrata per ſtatutum ad ſucceſſionem in emphyteuſi ſuccedere poteſt, num. 118. fol. 51.
Excluditur à jure patronatus, vide verbum *Patronatus.*
Excluditur à jure accreſcendi, vide verbum *Jus accreſcendi.*
Fœminæ non ſunt à ſtatuto excluſæ, quando non extant maſculi, num. 5. fol. 61.
Fœmina excluditur à maſculo adhuc in utero exiſtente, num. 8. fol. ibid.
Fœminæ ſuccedunt impotentibus, vel nolentibus maſculis, num. 9. fol. ibid. & num. 1. fol. 75.
Excluſæ videntur à Statuto, ut bona remaneant in agnatione, num. 12. fol. ibid.
Et ejus excluſio à Statuto non inducitur earum odio, ſed favore maſculorum, n. 14. fol. ibid.
Fœminæ excluduntur per pactum perfectum licet ſubito moriatur, ſecùs per monſtruoſum, vel imperfectum, num. 16. 19. 20. fol. 61.
Fœmina ſemper excluſa remanet ſi ſemel fuit excluſa à maſculo, qui ſtatim mortuus ſit, n. 67. f. 62.
Fœminæ non excluduntur à ſtatuto ſi maſculi conſentiuntur, ut ſimul cum eis ſuccedant, n. 68. f. ibid.
Fœminæ dotari non debent per maſculos conſentientes ſimul illas cum eis ſuccedere, n. 70. fol. ibid.
Nec ſemel ab eis admiſſæ ad ſucceſſionem poſſunt amplius recuſari, num. 71. fol. ibid.
Fœmina ſi dederit in dotem partem bonorum paternorum cum conſenſu fratris cenſetur à fratre approbata uti hæres, & diceretur renunciaſſe ſtatuto, num. 72. fol. ibid.
Fœminæ non veniunt in fideicommiſſo appellatione poſterorum, ac deſcendentium quando nominaverit eos teſtator cum qualitate maſculinitatis, numer. 29. fol. 186.
Non excluduntur per ſtatutum, niſi maſculus velit uti beneficio ejuſdem ſtatuti, n. 73. fol. 62.
Fœminæ veniunt etiam in conceptione facta pro filiis, & deſcendentibus per lineam maſculinam, num. 12. fol. 67.
Fœminæ dotatæ, & non maritatæ poſſunt diſponere de dote dummodò non habeant fratres, vel eorum liberos maſculos, num. 11. fol. 68.
Fœmina nupta cum matrimonio putativo acquirit dotem, num. 8. fol. 75.
Fœmina excluſa per ſtatutum à ſucceſſione, ac legitima non excluditur à lucro proveniente jure particulari ſcilicet l. hac edictali, n. 9. fol. 89.
Fœmina remotior, ac tranſverſalis ſi excluderet matrem maximum eſſet abſurdum, n. 30. fol. 94.
Fœmina non cenſetur renunciaſſe id, quod tacitè venit ſub involucro verborum, n. 75. fol. 95.
Fœmina renuncians vide *Renunciatio.*
Fœmina excluſa intelligitur ſtante ſtatuto excluſivo fœminarum à fideicommiſſo inſtituto pro filiis, num. 9. fol. 110.
Fœminæ vocatæ cum maſculis intelliguntur ſemper vocatæ cum maſculorum prælatione, n. 11. fol. ibid.
Ubi non ſunt à ſtatuto excluſæ non præſumuntur excluſæ à teſtatore, num. 14. fol. ibid.
Item quando maſculi nolunt, vel non poſſunt ſuccedere admittuntur, n. 15. fol. ibid.
Fœmina quando non eſt excluſa ſimpliciter, ſed ad favorem certi generis perſonarum non habetur pro mortua, fol. 117.
Vel ſaltem haberi debet pro mortua reſpectu perſonæ tantum per quam excluditur, n. 12. fol. ibid.
Fœmina quando deficiunt bona aſcendentium debet ali, vel dotari à fratribus, vel ſororibus, num. 20. fol. ibid.
Fœmina excluſa propter maſculos habetur pro mortua, ſecùs reſpectu tertiæ perſonæ, quæ cum maſculo admitti debet, & tunc portio fœminæ accreſcit ſolum maſculis, num. 38. fol. ibid.
Fœminæ portio accreſcit ſolum perſonæ cujus favore eſt excluſa, n. 5. f. 116. n. 32. f. 117. n. 38. fol. ibid.
Fœmina habetur pro mortua quando omni caſu eſt excluſa, num. 39. fol. ibid.
Fœmina excluditur à bonis, quæ pervenerunt in perſonam à cujus hæreditate excluſa eſt, licèt à principio fuerunt bona illius à cujus ſucceſſione non excludebatur, num. 7. fol. 127.
Fœminæ prætendere poſſunt ſuam legitimam inſtitutis in teſtamento ſolis filiis maſculis, vel maſculis extraneis num. 96. fol. 81.

Fœmininum.

Fœmininum quando concipitur in maſculino per ſtatutum, vide in verb. *Statutum.*
Fœmininum non debet concipi ſub maſculino, quando materia non aptè convenit, n. 17. fol. 94.
Item quando ſtatutum proſpexit agnationi, n. 26. fol. ibid.
Item ob evitanda abſurda, num. 27. 28. fol. ibid.
Fœmininum, tam de jure communi, quàm ſtatutario ſub maſculino concipitur, n. 36. fol. 95.
Et fortius quando expreſsè ſtatutum mandaret, num. 37. fol. ibid.
Fœmininum non concipitur ſub maſculino, quando aliquid irrationabilitatis inſurgeret, videlicet ſi mater excluderetur favore Patrui à lucroſa filii ſucceſſione, num. 53. fol. ibid.
Et quando eadem non eſt ratio in fœmina, quæ eſt in maſculo, num. 55. fol. ibid.
Fœminina deſcendentia non poteſt venire ſub nomine poſterorum conſiderata agnatione, n. 46. fol. 186.
Et quando poſita fuit ratio, & prohibitio in eadem periodo, num. 48. fol. ibid.

Præ-

Source : BIU Cujas

Præcipuè quando non concurrit alia ratio in diſpoſitione, num. 47. fol. ibid.
Ac etiam ſi vocata fuerit tam linea maſculina legitimorum, quàm legitimatorum, n. 49. fol. ibid.

Feudum.

Feuda reguntur regulis emphyteuſis, niſi diverſimodè in jure expreſſum ſit, num. 125. fol. 51.
Feudi ſucceſſio non eſt danda ſecundum ſtatutum de ſucceſſ. num. 126. fol. ibid.
Feudi ſucceſſio juxta inveſtituræ tenorem regulanda eſt, num. 127. fol. ibid.
Feudi ſucceſſio ad patrem, vel matrem non defertur, niſi in inveſtitura expreſſum ſit, quia talis ſucceſſio eſt contra feudi naturam, n. 25. f. 87.

Fideicommiſſum.

Fideicommiſſi ad excluſionem quando concurrit eadem ratio diſpoſitio locum non habet, num. 24. fol. 177.
Fideicommiſſum, qui prætendit debet docere vocationem ſuam, num. 2. fol. 185.
Et talis vocatio infertur ex gravamine prohibitionis, num. 3. fol. ibid.
Quod tamen impugnatur ex pluribus Doctoribus, num. 4. fol. ibid.
Fideicommiſſo deſtinata pecunia, ſeù loca montium ejuſdem qualitatibus dicuntur affecta, n. 12. f. 186.
Fideicommiſſum abſolutum in caſu mortis non deducitur regulariter à prohibitione, n. 16. fol. ibid.
Fideicommiſſi alienandi prohibitio, vide verbum *Prohibitio*.
Fideicommiſſa duo poſſunt eſſe ejuſdem rei, alterum tacitum, alterum expreſſum, n. 18. fol. ibid.
Fideicommiſſum ordinatum verbis directis, non obliquis reputatur tacitum, num. 20. fol. 186.
Fideicommiſſa relinquuntur quandoque verbis directis, neque implicat, num. 21. fol. ibid.
Fideicommiſſum inducitur ex clauſula, *quia voluit* adjecta prohibitioni quantumvis veſtitæ verbis precariis, num. 22. fol. ibid.
Fideicommiſſum non minùs dicitur expreſsum, quod inducitur ex verbo directo, dummodò alia verba applicentur fideicommiſſariæ ſubſtitutioni, n. 23. fol. ibid.
Nam verba directa ſunt trahibilia per reliqua ad obliquam diſpoſitionem, n. 24. fol. ibid.
Fideicommiſſi diſpoſitio non debet in partes ſcindi, ut aliud cenſendum ſit in caſu alienationis, aliud in caſu obitus, num. 30. fol. 186.
Et identitas diſpoſitionis efficit, ut teſtator, tam in parte diſpoſitiva, quam prohibitiva dicatur loqui de eiſdem perſonis, num. 31. fol. ibid.
Fideicommiſſo non cenſentur vocatæ fœminæ nomine poſterorum, ac deſcendentium per lineam maſculinam ſi nominaverit teſtator cum qualitate maſculinitatis, num. 29. fol. ibid.
Fideicommiſſum ad inducendum ſufficiunt verba prolata per modum cauſæ, num. 38. fol. 186.
Fideicommiſſo ſi teſtator voluiſſet vocare fœminas non ſuffeciſſet baſtardos maſculos, ſed eas vocaſſet expreſsè, num. 40. fol. ibid.
Fideicommiſſo ſi vocata ſit linea maſculina, & illam conſideravit teſtator, poſt defectos maſculos non veniunt fœminæ, num. 44. fol. ibid.
Fideicommiſſum factum favore unius ſpeciei perſonarum cum expreſſione aliquorum non reſtringitur ad nominatas, ſed iſtæ prælationem habent, num. 45. fol. ibid.
Fideicommiſſi reſoluto vinculo ſuccenditur gravato, & non teſtatori fideicommittenti, n. 58. f. 186.
Fideicommiſſi multiplicitas in dubio inducenda non eſt, num. 23. fol. 195.
Fideicommiſſum reciprocum linearum numquam operatur prohibitio alienandi facta pluribus vocatis, & eorum deſcendentibus, ſed reſpectu uniuſcujuſque lineæ tantum, num. 2. fol. 197.
Fideicommiſſum non inducitur per prohibitionem expreſsam in caſu venditionis, n. 5. fol. ibid.
Fideicommiſſa alienari prohibita ex cauſa dotis poſſunt alienari, tam pro ejus conſtitutione, quàm reſtitutione, num. 49. fol. 50.
Item ſi teſtator id ſpecialiter, ac expreſsè prohibuerit, num. 50. fol. ibid.
Fideicommiſſi bona alienari poſsunt pro dote, licet adſint alia bona libera intricata, & litigioſa, num. 59. fol. ibid.
Quomodo hæc probentur, n. 145. fol. ibid.
Fideicommiſsum non alteratur per clauſulam *in perpetuum*, num. 101. fol. 51.
Fideicommiſsum factum paribus perſonis cum clauſula *æquis portionibus æqualiter* operatur ſolum iſta clauſula inter deſcendentes cujuslibet lineæ, n. 102. fol. ibid.
Fideicommiſſi multiplicitas rejicienda, & retinendus eſt conceptus contrà illam, n. 106. fol. 51.
Poſſidens bona fideicommiſsaria nequit conſtringi ad dotandum fœminam alterius columnelli, licet hæc fœmina deſcendat à fideicommittente, num. 147. fol. 52.

Fidejuſſor.

Fidejuſsor non remanet obligatus, ſi obligatio principalis non ſubſiſtit, n. 18. fol. 212.

Filius.

Filii nullam habent actionem conſequendi dotem poſt mortem matris, ſi in medio adſit Pater retinens eas pro uſufructu, num. 9. fol. 208.
Filii debent hæreditatem matris expreſsè adire, vel ſe pro hæredibus gerere, quia non ſunt ſub ejus poteſtate, num. 22. fol. ibid.
Contrarium, num. 141. fol. ibid.
Filii primi matrimonii debent ſemper excluſa eorum legitima dividere æqualiter cum filiis ſecundi matrimonii hæreditatem parentis binubi, n. 22. f. 50.
Filiis primi, vel ſecundi matrimonii pater, & mater eadem lege tenentur ſervare bona, n. 58. f. 81.
Opinio contraria refellitur, n. 59. fol. ibid.
Filiis primæ uxoris bona, quæ Pater habuit à prima uxore, non tenetur ſervare, ſi pro neceſſitate educandi filios denuò ſe nupſerit, n. 60. fol. ibid.
Filii quando poſſint remittere pœnas ſecundo nubentium, & quando præſumantur remiſiſſe, vide in verbo *Pater*, & *Mater*, & *conſenſus*, & *ſilentium*.
Filius poſt mortem non poteſt habere hæredem aliquem in uſufructu vivente Patre, ſed ſolum in proprietate, num. 12. fol. 86.
Filii utriuſque ſexus ſuccedunt per ſtatutum noſtrum in dote, quæ per Martinianam conſuetudinem ad eos remanet, num. 8. fol. 89.
Filii in dote ſibi acquiſita per conſuetudinem Martini ſuccedunt uti filii, ſivè jure proprio, non verò uti matris hæredes, n. 13. fol. ibid.
Filii ſororum non conſervant agnationem, reprobatur Altograd. n. 13. & 14. fol. 91.
Filii fratrum in ſtatuto veniunt appellatione fratris, num. 24. fol. ibid.
Licèt adſit ſtatutum jubens literam ſervari, n. 25. fol. ibid.
Et præſertim quando daretur abſurdum, num. 26. fol. ibid.
Filius adoptatus ab aſcendente materno, poſtea emancipatus ex æquitate ſuccedit dicto aſcendenti, quando non poteſt in bonis patris ſui ſuccedere, numer. 48. fol. 105.
Filii ſecundi matrimonii non poſsunt ſuccedere matri in bonis à primo matrimonio habitis, ſed in his filii primi matrimonii ſuccedunt, num. 1. fol. 127.
Filius naturalis tantum non excludit vigore ſtatuti fœminas, n. 2. f. 149. n. 4. fol. ibid.
Filii naturales tantum non veniunt in ſtatutis appellatione liberorum, num. 3. fol. ibid.
Filius natus ex matrimonio putativo eſt legitimus, & naturalis, & venit in ſtatuto excluſivo fœminarum, num. 5. & 15. fol. ibid.
Filii adoptivi non veniunt in ſtatuto excluſivo fœminarum, num. 9. fol. 149.
Filii legitimati per ſubſequens matrimonium excluduntur in ſtatuto per clauſulam *non aliter* poſitam poſt verba *ex vero matrimonio*, num. 19. fol. ibid.
Filius natus ſub vero, ac legitimo matrimonio eſt verè, propriè, ac legitimè natus, licet ſub legitimo matrimonio non fuerit conceptus, n. 2. f. 151.
Contrarium, num. 7. fol. ibid.

Source : BIU Cujas

Filii legitimi, & naturales præferuntur naturalibus, num. 9. fol. 67.
Ex duobus filiis, quorum primus natus ex concubina, uxore legitima effecta poſt diſſolutum alterum legitimum matrimonium Viri, ſecundus natus ex matrimonio legitimo; quis eorum in primogenitura ſuccedere debeat? an ſcilicet primus legitimatus per ſubſequens poſt diſſolutum alterum legitimum matrimonium, vel ſecundus, n. 20. fol. 149.
Filii maſculi filiarum, niſi dotes maternas, nihil poſſunt petere in bonis avi materni per ſtatutum noſtrum, num. 4. fol. 75.
Filius fam. non poteſt cogi à Patre ad adeundam hæreditatem in bonis adventitiis, n. 6. fol. ibid.
Filii fratrum repræſentant reſpectivè Patrem ſuum ob excludendi defuncti patruum, n. 2. fol. 79.
Item hoc procedit licet filii plurium fratrum eſſent inæquales numero, & per talem repræſentationem filius unius fratris præjudicaret filiis alterius fratris, num. 3. fol. ibid.
Filii maſculi ſuccedere non debent in bonis maternis vel ejus aſcendentium cum fœminis ejuſdem matrimonii, & de ratione, n. 95. fol. 81.
Filii plurium virorum ſuccedunt matri æqualiter, num. 8. fol. 80.
Filii plurium virorum ſuccedunt etiam in illis bonis, quæ provenerunt matri à donationibus alicujus extranei factis contemplatione certi viri, num. 9. fol. ibid.
Secùs in donationibus factis propter nuptias, numer. 10. fol. ibid.
Filii primi matrimonii habebunt nuptialia lucra, donationes, & omnia alia bona, quæ à primo viro matri obvenerunt, num. 11. fol. ibid.
Item lucrum acquiſitum uxori ex forma ſtatuti per mortem viri, num. 12. fol. ibid.
Item habebunt bona, quæ habuit mater in ſucceſſione liberorum dicti primi viri, quia hæc bona ad alios fratres poſt mortem matris pertinebunt, ſecùs verò ſi hæc bona filii præmortui matri non provenerint ex bonis paternis, n. 13. fol. 80.
Et ita de nepotibus, num. 15. fol. ibid.
Filii primi viri ſuccedunt matri in omnibus bonis, quæ ipſa habuit à primo virò, licet ſecundæ nuptiæ eſſent nullæ, vel matrimonium nondum conſummatum, num. 18. fol. ibid.
Filiis primi matrimonii tenetur vir ſervare bona omnia, quæ habuit à prima uxore, num. 20. fol. ibid.
Item lucrum ei datum ex ſtatuti forma, num. 21. fol. ibid.
Item bona, quæ habuit à ſucceſſione filii primi matrimonii, & quæ olim fuerint materna, numer. 22. fol. ibid.
Filiis primi matrimonii non tenetur mulier ſervare bona acquiſita à primo viro non contemplatione ſui, ſed contemplatione alicujus ſui conſanguinei, num. 23. fol. 80.
Item non tenetur, ſi bona ei provenerint ab extraneo, licet ſui contemplatione, n. 24. fol. ibid.
Secùs in donationibus propter nuptias, num. 25. fol. ibid.
Filiis primi matrimonii non tenetur reſervare mulier bona, quæ provenerunt à marito ob cauſam oneroſam, vel ob remunerationem, n. 26. fol. ibid.
Item bona, quæ maritus ignobilis, vel ſenex ei donavit, num. 27. fol. ibid.
Filiis primi matrimonii tenetur ſervare mulier bona, quæ ei provenerunt ex pacto facto, quod ſuperſtes lucretur bona, n. 35. fol. ibid.
Filiis primi matrimonii non tenetur ſervare mulier bona, quæ ſibi obvenerunt propter homicidium primi viri ab ipſo homicida, n. 36. fol. ibid.
Filiis primi matrimonii tenetur maritus reſervare dotem, quam acquiſivit à muliere pœna adulterii, num. 37. fol. ibid.
Filiis primi matrimonii tenetur reſervare mulier bona omnia, quæ ſibi provenerunt à marito contemplatione ſui, num. 38. fol. 80.
Item bona omnia, quæ habuit etiam ab extraneo propter nuptias, num. 39. fol. ibid.
Secùs ſi extraneus donavit propter nuptias, licet viri contemplatione, num. 40. fol. ibid.
Filiis primi matrimonii non tenetur ſervare mulier bona, quæ habuit à primo viro, ſi filii ſecundis nuptiis tacitè, vel expreſsè conſenſi fuerint, n. 43. fol. ibid.
Item quando maritus remiſit in donationibus omnes injurias, ingratitudines, ex clauſulis generalibus, num. 44. fol. ibid.
Sed contrà, num. 45. fol. 81.
Filiis, tam primi, quàm ſecundi matrimonii tenetur ſervare mulier bona, ſi ſtipulata fuerit pro ſe, & ejus hæredibus, num. 46. fol. ibid.
Sed contrà, num. 48. fol. ibid.
Filiis primi matrimonii tenetur ſervare mulier bona, quæ habuit ab uno eorum prædecedente, n. 50. fol. ibid.
Filii licet renunciaverint ſucceſſioni maternæ non intelligitur renunciaſſe hujuſmodi bonis, num. 51. fol. ibid.
Filii tam primi, quàm ſecundi matrimonii ſuccedunt in bonis, quæ habuit mater à ſecundo viro, num. 52. fol. ibid.
Sed contrà, num. 53. fol. ibid.
Filii ſecundi matrimonii, ſi non adeunt hæreditatem patris ſui, tunc filiis primi matrimonii ſuccedunt matri, etiam in bonis ſibi obventis à ſecundo matrimonio, num. 54. fol. ibid.
Secùs in filiis primi matrimonii, n. 55. fol. ibid.
Filii ſi renunciant ſucceſſioni matris antè tranſitum ad ſecundas nuptias non cenſetur eos renunciaſſe etiam diſpoſitioni l. fœminæ, ſecùs ſi poſt tranſitum, num. 57. fol. ibid.
Filius præſumitur mariti, & non adulteri, n. 27. f. 8.

Filia.

Filia, vel neptis deſcendentes numquam reintegrantur ad ſucceſſionem ſtatutariam, ſi ſimpliciter à ſtatuto excluſa eſt, ſecùs ſi temporaliter, n. 80. & 81. fol. 62.
Filia, vel neptis poteſt reintegrari à patre, vel ad ſucceſſionem ſtatutariam, n. 82. fol. ibid.
Filia, vel neptis in dubio non præſumitur reintegrata ad ſucceſſionem, num. 83. fol. ibid.
Filia, cui relicta fuit dos pro legitima à Patre dicitur reintegrata ad ſucceſſionem, n. 84. fol. ibid.
Filia cenſetur ſolum reintegrata ad ſucceſſionem patris reintegrantis, non verò quoad alios tranſverſales, num. 87. fol. ibid.
Filiabus excluſis per maſculos intelliguntur excluſi eorum deſcendentes, num. 1. fol. 68.
Filiæ excluſæ à ſtatuto non poſſunt rumpere teſtamentum, fratre tamen inſtituto, ſecùs extraneo, num. 2. fol. ibid.
Filia poteſt gravari in dote, quando non ſuccedit loco legitimæ, num. 4. fol. 68.
Filiæ non debetur legatum dotis, niſi adveniente conditione nuptiarum, ſi dos non ſuccedit loco legitimæ, num. 5. fol. ibid.
Filiæ nuptæ, vel monachatæ non impediunt modum dotationis aliarum, num. 22. fol. 69.
Filia excluſa à totali hæreditate debet dotari arbitrio proximiorum, num. 31. fol. 70.
Quale arbitrium proximiorum debeat eſſe, n. 32. fol. ibid.
Secundum qualitatem perſonæ, quantitatem patrimonii cum decentia viri, num. 33. fol. ibid.
Filia conferre debet dotem vide *Conferre*, vide *Collatio*.
Filia non debet conferre dotem, ſi fuit dilapidata à viro ſine ejus culpa, ſecùs ſi ejus culpa, n. 15. fol. 76.
Filiæ ſufficit conferre dotis actionem, ſi dos dilapidata fuit à viro ſine ejus culpa, ſecùs ſi ejus culpa facta fuit dos inexigibilis, n. 16. fol. ibid.
Filia tenetur conferre actionem dotis eam cedendo fratribus quando hæredes mariti ſunt ſolvendo, num. 17. fol. ibid.
Filia maritata, & dotata, in bonis maternis, vel aſcendentium ex parte matris, non ſuccedit cum aliis filiis, num. 94. fol. 81.
Filiæ vocatæ poſt filios cum dictione *ſeu* ſunt conjunctim vocatæ cum maſculis, n. 28. fol. 91.
Filia renuncians eodem inſtanti ſuccedit per legem, ac excluditur per virtutem renunciationis, num. 59. fol. 117.

Source : BIU Cujas

Filia excluſa à bonis paternis, vel maternis non poteſt ſuccedere in illis, etiamſi per fratres hæreditas adita ſit, quia per diſpoſitionem ſtatuti bona remanent cum qualitate paterna, vel materna, num. 2. fol. 127.
Secùs de jure communi, quia per aditionem hæreditatis fiunt bona adeuntis, n. 3. fol. ibid.
Filia excluſa à bonis paternis, vel maternis non dicitur excluſa, ſi hæreditas à fratre adita fuerit, num. 4. fol. ibid.
Filia dotata poſt ſucceſſionem retinet hæreditatem paternam, licet ſtatutum ab ea dotatas excludat, num. 7. fol. 61.

Fiſcus.

Fiſcus clerico non ſuccedit, ſed Eccleſia, n. 46. fol. 156.
Secùs in ſtabilibus, num. 47. fol. ibid.
Fiſcus acquirit bona damnatorum ad remigandum poſt eorum mortem, num. 64. fol. 62.
Secùs ſi aderunt aſcendentes, vel deſcendentes, vel cognati, uſque in tertium gradum, vel uxor, num. 65. fol. ibid.
Fiſcus ſuccedit deficiente collegio, de quo eſt defunctus, & aliis, qui antè fiſcum admittuntur, num. 5. fol. 144.
Fiſcus, collegium, & ſimiles non comprehenduntur in ſtatuto de ſucceſſ. loquente de perſonis, quia non eſt verè perſona, n. 5. fol. 151.

Forenſes.

Forenſes non ligantur ſtatutis in perſonam conceptis, num. 6. fol. 155.
Forenſis in ordinatoriis Judicii, & reſpicientibus ſolemnitatem contractus ligatur ſtatuto loci, in quo litem agit, vel contrahit, n. 5. fol. 39.
Forenſes ligantur ſtatutis illius loci, in quo bona ſita ſunt, num. 45. fol. ibid.
Forenſi ſucceditur ad formam ſtatuti loci, in quo ejus bona ſita ſunt, num. 59. fol. 40.
Forenſes ſuccedunt defuncto ſecundum ſtatutum loci, in quo ejus bona ſita ſunt, ſi defunctus ſit civis ejuſdem loci, num. 60. fol. ibid.
Secùs ſi tam defunctus, quàm ſuccedentes ſint forenſes reſpectu loci, in quo bona hæreditaria reperiuntur, num. 62. quibus obſtat *Rot. Genuenſ.* num. 104. fol. ibid.

Forma.

Forma præſcripta à ſtatuto in condendis decretis eſt ſervanda, num. 23. fol. 15.
Forma requiſita à ſtatuto conſenſu partium tolli non poteſt, num. 24. fol. ibid.

Frater.

Fratres, aſcendentes, ſorores ex utroque latere defuncto ſuccedunt in capita, n. 26. fol. 87.
Et hoc procedit etiam in aſcendentibus ſecundi gradus, num. 27. fol. ibid.
Fratris, & ſororis liberi ex utroque latere ſuccedunt una cum aſcendentibus in ſtirpem, & non in capita, num. 28. fol. ibid.
Fratres defuncti, ſi ſuccedunt cum patre, & matre, tunc non habebitur ratio bonorum paternorum, vel maternorum, num. 31. fol. ibid.
Fratris appellatione veniunt filii fratrum, n. 24. fol. 91.
Licet ſtatutum prohibeat omnem extrinſecum intellectum, num. 25. fol. ibid.
Et præcipuè quando daretur abſurdum, num. 26. fol. ibid.
Et vide infrà in aliis locis.
Fratris ſub nomine venit ſoror, n. 4. fol. 94.
Fratres ſtatutum vocans ad excluſionem deſcendentium intelligitur loqui de fratribus perſonæ excluſæ, non verò defuncti, n. 18. fol. 117.
Frater, vel ſoror debent alere, vel dotare alterum fratrem, vel ſororem, ſi bona aſcendentium deficiant, num. 20. fol. ibid.
Fratres ſtatutum vocans ad excluſionem certi perſonarum generis intelligitur ſolum loqui de fratribus excluſorum, & non defuncti, num. 7. & ſeq. fol. 126.
Saltem fratres excluſorum deberent præferri fratribus defuncti, num. 8. fol. ibid.
Fratres utrinque conjuncti admittuntur ad ſucceſſionem fratris, & eis deficientibus, tam uterini, quàm conſanguinei, num. 2. fol. 128.
Declara, quod in bonis à patre habitis ſolum conſanguinei, à matre ſolum uterini, ſuccedunt, num. 3. fol. ibid.
Frater uterinus excluſus favore conſanguinei à ſtatuto numquam intelligitur excluſus in bonis maternis, num. 5. fol. ibid.
Fratrum ultra filios non conſideratur uterinitas, vel conſanguinitas, num. 6. fol. ibid.
Fratris appellatione in ſtatutis non venit filius fratris, num. 6. fol. 129.
Præcipuè quando ſtatutum filios fratris alibi expreſsè vocavit, num. 7. fol. ibid.
Contrarium, num. 12. & 13. & ſeqq. fol. ibid. & num. 48. & 53. fol. 131.
Etiam ſtante ſtatuto noſtro de extrinſ. intell. prohibit. num. 15. fol. 129.
Fratris appellatione non venit filia fratris, nu. 16. fol. ibid.
Frater conſanguineus, ſi excluderet ſororem utrinque conjunctam in bonis maternis contineret abſurdum, ideoque aliter intelligendum eſt ſtatutum, num. 45. fol. 131.
Item ne frater uterinus præferatur ſorori utrinque conjunctæ, num. 46. fol. ibid.
Frater cenſetur renunciaſſe ſtatuto, & approbaſſe hæredem ſororem, ſi præſtiterit conſenſum ſorori conſtituenti dotem viro ſuper partem bonorum paternorum, num. 72. fol. 62.
Fratres ex utroque latere præferuntur conſanguineis, ſecùs in noſtro ſtatuto, n. 1. fol. 77.
Frater conſanguineus admiſſus in uno caſu à ſtatuto cum fratribus utrinque conjunctis in omni alio caſu admitti debet, num. 3. fol. ibid.
Frater conſanguineus, ſi cum fratribus utrinque conjunctis admiſſus fuit, etiam in concurſu Patris admitti debet, num. 4. fol. ibid.
Fratris appellatione venit etiam conſanguineus in ſtatuto noſtro, num. 1. fol. 78.
Fratrum deſcendentes in infinitum veniunt in noſtro ſtatuto, num. 5. fol. ibid.
In fratribus vinculum cognationis non conſideratur, num. 2. fol. 79.
Frater tam utrinque, quam ex uno latere conjunctus ſuccedit in feudis, quia cognatio non conſideratur, num. 4. fol. ibid.
Fratrum filii ſuccedunt in ſtirpem, & non in capita in ſtatuto noſtro, num. 1. fol. ibid.

Fructus.

Fructus paternæ ſucceſſionis non dicuntur ſubſtantia paterna, ſed propria ipſius filii, n. 93. fol. 81.
Fructus ſequuntur dominium, num. 3. fol. 181.
Fructus rei venditæ ſpectant ad venditorem, ſi non ſolutum fuerit pretium, n. 4. fol. ibid.
Fructus compenſativi, & recompenſativi quando debeantur, & cui, vide in verbo *Venditio*.
Fructus exceſſivè exacti non imputantur in ſortem, ſed impoſterum moderandi, num. 34. fol. 181.
Fructus omnes, licet in contractu exceſſiva inæqualitas reperiatur, bonæ fidei poſſeſſor facit ſuos, num. 33. fol. ibid.

Fundus.

Fundus emphiteuticus minori pretio venditur ſecundum conſuetudinem regionis, n. 37. fol. 181.

Furioſus.

Furioſus, vel pupillus inteſtatus decedit, & ei ſuccedit ur ad formam ſtatuti noſtri de ſucceſſ., n. 2. fol. 77.
Furioſus, demens, mentecaptus non excludunt fœminas, num. 34. fol. 62.
Contrarium, num. 35. fol. ibid.
Furioſus, vel mentecaptus vigore ſtatuti excluſivi fœminarum eas excludit, num. 6. fol. 50.
Idem dic de caſtratis, ſenibus, frigidis, ac maleficiatis, num. 140. fol. ibid.
Contrarium firmatur, num. 7. fol. ibid.
Furioſi, vel dementes de jure communi admittuntur ad fideicommiſſa, primogenituras familiarum, n. 10. fol. ibid.
Secùs ſi deberet ſuccedi in feudo, vel fideicommiſſo habente annexam jurisdictionem, num. 11. fol. ibid.

Source : BIU Cujas

Generalis.

GEneralis diſpoſitio non trahitur ad caſus in ſpecie præviſos, num. 36. fol. 117.

Gloſſa.

Gloſſ. in cap. 1. de conſtitut. in 6. explicatur, n. 6, fol. 80.

Gradus.

Gradus conſanguinitatis in ſtatuto computari debent ſecundum jus canonicum, n. 26. fol. 30.

Gradus de jure communi in ſucceſſionibus computandi ſunt ſecundum calculationem juris civilis, num. 1. fol. 143.

Eamdem regulam ſervari in ſtatibus Eccleſiaſticis, num. 2. fol. ibid.

Gradus computandi modus ſecundum jus civile decetur, num. 3. fol. ibid.

Graduum computatio debet fieri ſecundum jus civile, non obſtante ſtatuto noſtro, quando ageretur de teſtata ſucceſſione, num. 8. fol. ibid.

Contrarium, num. 9. fol. ibid.

Gradus per noſtrum ſtatutum in ſucceſſionibus computandi ſunt ſecundum jus canonicum, n. 4. fol. 143.

Et ſic tam admittitur ille ad ſucceſſionem, qui cum defuncto eſt in quarto, & quinto gradu, quam ille, qui eſt in quinto, num. 5. fol. ibid.

Item tam ille admittitur, qui cum defuncto eſt proximior de jure canonico, ac civili, quam qui eſt ſolum de jure canonico, num. 6. fol. ibid.

Gratianus.

Gratian. diſcept. forenſ. cap. 100. num. 14. declaratur, num. 31. fol. 30.

Habere.

HAbere verbum actualem exiſtentiam importat, num. 14. fol. 76.

Habilitatio.

Habilitatio, ſeu inhabilitatio, vel legitimatio perſonæ habet locum ſolùm intrà fines dominii Genuenſis, num. 92. 95. fol. 40.

Habilitatio non juvat pro bonis extrà territorium ſitis, niſi expreſsè ſit dictum à Principe, n. 93. fol. ibid.

Habilitatio perſonæ facta à Principe valet ubique terrarum, num. 94. fol. ibid.

Habilitas.

Habilitas, vel inhabilitas ſuccedendi de jure communi attenditur tempore apertæ ſucceſſionis, n. 3. f. 177.

Hæres.

Hæres ſemel ſemper hæres, n. 9. f. 177. & n. 4. f. 109.

Hæres, qui ſimpliciter ſe obligat, proprio nomine velle facilè intelligitur, num. 22. fol. 204.

Non perdit beneficium inventarii ſimpliciter ſe obligans ex neceſſitate, num. 23. fol. ibid.

Declaratur, num. 24. fol. ibid.

Et quid de conſuetudine regni, n. 25. fol. ibid.

Hæres dicitur, ſi aliquis uti talis faciat actum, num. 23. fol. 208.

Hæredem aliquem ſcire non juvat, niſi probetur, num. 29. fol. ibid.

Hæredis ſit patrimonium defuncti, n. 30. fol. ibid.

Hæredis citrà nomen, & jus, quæ fieri non poſſunt, ſi per aliquem facta fuerint non verus, ſed præſumptus hæres erit, num. 36. fol. ibid.

Hæres non repræſentat defunctum in his, quæ factum hominis requirunt, num. 35. fol. 39.

Hæres per noſtrum ſtatutum Genuæ fieri poteſt ad tempus, num. 29. fol. 50.

Hæredem eſſe, aut alium facere paria ſunt in jure noſtro, num. 78. fol. 62.

Hærede defuncto ſuccenditur ipſi hæredi, & non aſcendenti, num. 6. fol. 127.

Hæreditas.

Hæreditas clerici defuncti cadit ſub diſpoſitione ſtatuti de ſucceſſ. ab inteſt. num. 16. fol. 39.

Hæreditatem repræſentare defunctum, quomodo ſit intelligendum, n. 34. f. 39. num. 33. fol. 155.

Hæreditas matris non venit ſub ſtatuto excludente fœminas ab hæreditate Patris, n. 2. fol. 49.

Secùs in Statuto noſtro, fol. ibid.

Hæreditas, tam maſculo inepto, quàm apto ad prolem defertur per ſtatutum, n. 15. fol. 50.

Hæreditatem, ac legitimam non habent aſcendentes admiſſi à ſtatuto ab uſumfructum tantùm, num. 20. fol. 89.

Hæreditas aliquando poteſt ſtare in ſuſpenſo, numer. 62. fol. 105.

Explica, habere locum in fideicommiſſis habentibus tractum ſucceſſivum, ſecùs in momentaneis ſucceſſionibus, num. 63. fol. ibid.

Hæreditas, licèt adita ſit per fratres, remanet cum qualitate paterna, vel materna ob diſpoſitionem ſtatuti noſtri, num. 2. fol. 127.

Secùs de jure communi, num. 3. fol. ibid.

Hæreditas per aditionem appropriatur hæredi, n. 5. f. ib.

Hæreditati jacenti clerici delatæ laicis non datur curator coram Eccleſiaſtico, n. 37. & 59. fol. 155.

Hæreditatem nomine filiorum cenſetur adire pater poſt mortem uxoris retinens dotem, n. 6. fol. 208.

Declaratur, & limitatur, num. 11. & 12. fol. ibid.

Hæreditas lucroſa ad favorem filii ſemper in dubio intelligitur adita, num. 24. fol. 208.

Hæreditas opulenta poteſt ſine conſenſu propinquorum à muliere adiri, num. 26. fol. ibid.

Quod etiam procedit in pupillo, num. 27. fol. ibid.

Hermafroditus.

Hermafroditus, ſi in eo ſexus maſculinus prævalet, tamquam maſculus fœminas excludit, n. 30. fol. 62.

Secùs ſi non prævaleret, ſed eſſet æqualis potentia, num. 31. fol. ibid.

Hieronymi Rodini, & Bargalii

JJ. CC. votum, in quo aſſeritur damnatos ad triremes poſſe ſuccedere, reprobatur, n. 50. fol. ibid.

Jaſon.

PArum ſibi conſtans, num. 6. fol. 8.

Identitas.

Identitas materiæ non impedit diverſitatem rei procedentem ex diverſitate formæ, n. 35. fol. 33.

Identitas diſpoſitionis non minùs eruitur ab unitate ſermonis, quàm connexione diſpoſitionis, n. 32. f. 186.

Jeſuitæ.

Jeſuitæ vide verbum *Religioſus, Religio, & ſtatutum.*

Ignorantia.

Ignorantia, & imperitia ſupplicantis excuſat decretum à vitio ſubreptionis, n. 17. fol. 8.

Declara tamen, ut num. 18. & 19. fol. ibid.

Impeditus.

Impedito tempus currit, quando agitur de levi præjudicio, num. 21. fol. 208.

Impetrans.

Impetrans reſcriptum ad lites tenetur exprimere litis pendentiam, & ſubſtantiam proceſſus, n. 51. fol. 8.

Item coram quo Judice pendeat, n. 52. f. ibid.

Item conditionem perſonæ contrà quàm impetratur, num. 53. fol. ibid.

Item, an in cauſa lata ſit ſententia, à qua ſit appellatum, vel tranſierit in judicatum, n. 54. fol. ibid.

Item, an cauſa terminata ſit cum laudo, vel tranſactione, num. 55. fol. ibid.

Impetrans decretum contra contractum juratum committit perjurium, licet decreto uſus non fuerit, num. 92. fol. 9.

Impetrans duo decreta ſuper eadem re ad diverſos Judices perdit beneficium utriuſque, n. 100. fol. ibid.

Impetrantem poteſt pœnitere antequam decretum effectum ſit commune utrique parti, n. 90. fol. 9.

Amplia, ut num. 91. fol. ibid.

Impetrans decretum debet expreſſam mentionem facere de precibus ſuper eadem re anteà oblatis, & de decretis in ea cauſa factis, n. 9. & 10. f. 22.

Limita ut num. 14. fol. ibid.

Impoſſibilia.

Impoſſibilia ſunt, quæ honeſtè fieri non poſſunt, num. 64. fol. 8.

Impubes.

Impubes non poteſt habilitari à Principe ad teſtandum, niſi ſit proximus pubertati, num. 78. fol. 8.

Incapax.

Incapaces ſucceſſionis maſculi non excludunt fœminas, num. 33. fol. 62.

Incluſio.

Incluſio, & excluſio in ſtatutis ſunt correlativa, num. 24. fol. 117.

Source : BIU Cujas

Incluſio unius eſt excluſio alterius, n. 20. fol. 131.
Incluſio certarum perſonarum in ſtatutis eſt excluſio aliarum, num. 5. fol. 137.

Inconſtantia.

Inconſtantia, & variatio non conveniunt Principi, num. 8. fol. 22.

Infantes.

Infantes comprehenduntur ſub ſtatuto de ſucceſſ. ab inteſtat. licet loquatur cum ſuppoſito, quod inteſtatus habere poſſit filios, n. 50. fol. 156.

Inhabilitas.

Inhabilitas ſe gubernandi, tam concurrit in demente à nativitate, quàm ex accidenti, n. 23. fol. 177.

Inhabilitatio.

Inhabilitatio, vel habilitatio habet ſolum locum intrà fines Dominii Genuenſis, n. 92. 95. fol. 40.

Injuria.

Injuriam nemini facit, ſi aliquis utitur jure ſuo, num. 5. fol. 75.

Inofficioſus.

Inofficioſa ut judicetur dos, ſive donatio tempus mortis Patris attendi debet, n. 11. fol. 76.

Inofficioſitas.

Inofficioſitas, præteritio, exheredatio, vel omiſſio inſtitutionis hæredis opponi non poteſt in teſtamentis vigore ſtatuti noſtri.

Inſtantia.

Inſtantia cauſæ ſuſpenditur pendente tractatu compoſitionis commiſſæ à Principe, n. 16. fol. 28.
Inſtantia cauſæ currit etiam coram Senatu, n. 17. & 59. fol. 4.
Contrarium tamen, num. 18. 19. & 58. fol. ibid.
Declara ut num. 20. uſque ad 24. fol. ibid.
Et currit coram quocumque judice ordinario, numer. 27. fol. ibid.
Limita ut num. 28. uſque ad 44. fol. ibid.

Inſtitutio.

Inſtitutio horum hæredum, qui ſuccedere de jure debent, ſuccedentes de jure habentur acſi nominati, & expreſſi eſſent, num. 81. fol. 95.
Inſtitutionis omiſſio, inofficioſitas, præteritio, exhæredatio opponi non poteſt in teſtamentis vigore ſtatuti noſtri, num. 27. fol. 50.
Inſtitutio filiorum valet in legato certæ rei, n. 32. f. ibid.
Inſtitutio collata in arbitrium tertii non valet, n. 42. f. ib.
Inſtitutio ſpurii eſt contrà bonos mores, n. 67. f. 51.

Inſtrumentum.

Inſtrumenta confeſſionata de jure paratam habent executionem, num. 2. fol. 204.
Inſtrumenti guarentigiati, & confeſſionati differentia, num. 8. fol. ibid.
Inſtrumentum quid ſit, num. 19. fol. 24.
Et quomodo differat Inſtrumentum à contractu, num. 40. fol. ibid.
Inſtrumento annullato non annullatur contractus in eo contentus, num. 20. fol. ibid.
Inſtrumenti appellatione veniunt teſtimonia, teſtamenta, & codicilli, acta & omne id quod in ſcriptura continetur, num. 20. & ſeqq. fol. ibid.
Inſtrumenti appellatione veniunt in ſtatutis ſolùm inſtrumenta publica, num. 25. fol. ibid.
Sæpè venit contractus, num. 26. fol. ibid.
Non tamen in ſtatutis, num. 29. fol. ibid.
Inſtrumento annullato poteſt ſubſtantia contractus in eo contenti probari per Notarium, vel teſtes, num. 32. fol. ibid.

Intellectus.

Intellectum noſtrum debemus captivare aliorum authoritatibus in noſtra juriſprudentia, ſecùs in aliis ſcientiis, num. 20. fol. 87.
Intellectus qui eruitur à mente ipſorum ſtatuentium numquam eſt extraneus, ſed intrinſecus, nu. 15. fol. 112.

Intentio.

Intentio potiùs quam verba in ſtatutis attendi debet, num. 25. 26. fol. 39.

Intereſſatus.

Intereſſati principaliter, vel ſecundario, qui dicantur, num. 1. fol. 17.
Intereſſati omnes citandi ſunt, ut omnibus decretum præjudicet non ut actus valeat, ad hoc enim ſufficit citatio aliquorum, num. 2. fol. ibid.
Intereſſati ſecundario quando citandi ſint, ut eis noceat remiſſivè, num. 3. fol. ibid.

Interlocutoria.

Interlocutoriæ habentes vim definitivæ veniunt appellatione definitivæ, & ab iſtis appellari poteſt, ac ſi definitivis vigore ſtatuti, n. 2. & 4. fol. 166.
Interlocutoriæ mixtæ per Statutum noſtrum æquiparantur definitivis, num. 5. fol. ibid.
Interlocutoriæ ſententiæ, & quando ab eis liceat appellari, vide in verbo *Appellatio.*
Interlocutoria, quæ occludit defenſionis, ac probationis viam vim habet definitivæ, n. 9. fol. 166.
Interlocutoriæ non comprehenduntur ſub definitivis quamvis habeant vim definitivæ quando Statutum loquitur diſcretivè de definitivis, ac mixtis, num. 8. fol. ibid.
Interlocutoria an habeat vim definitivæ remittitur arbitrio Judicis, num. 10. fol. ibid.
Interlocutoria qua judex pronunciat non eſſe admittendas probationes habet vim definitivæ, num. 12. & 25, fol. ibid.
Et ab hujuſmodi licet appellari, n. 13. fol. ibid.
Interlocutoriarum gravamen cognoſcitur in appellatione à definitiva, num. 21. fol. 167.
Et eſt reparabile in appellatione, vel in judicio petitorio quando ſumus in poſſeſſorio ad libitum gravati, num. 22. fol. ibid.
Interlocutoria declarans terminum probatorium elapſum habet vim definitivæ, n. 23. fol. ibid.

Interpretatio.

Interpretatio in Statutis illa accipienda eſt, quæ minùs deroget juri communi, n. 44. fol. 50.

Inteſtatus.

Inteſtatus decedens tacitè videtur vocare illos quos lex aut Statutum vocat ad ſucceſſionem, num. 36. & num. 40. fol. 155.
Inteſtatus dicitur pupillus, vel furioſus, & ſic ei ſuccedit ad formam Statuti noſtri de ſucceſſ., num. 2. fol. 77.
Inteſtatus dicitur mori licet ruptum ſit, vel nullum teſtamentum, num. 1. fol. 48.
Inteſtatus decedere eſt idem, ac ab inteſtato, nu. 4. fol. ibid.
Inteſtati pluribus modis dicuntur, & enumerantur, num. 1. fol. 152.
Inteſtatus in ſtatutis accipitur ſolum quoad effectum, num. 2. fol. ibid.

Inteſtabiles.

Inteſtabiles in ſtatutis de ſucceſſ. ab inteſt. non veniunt, num. 3. fol. 162.
Contrà, num. 4. fol. ibid.
Inteſtabiles in ſtatutis de ſucceſſ. non veniunt pupillus, & demens, num. 2. fol. 48.

Judex.

Judex ſecundum validiores conjecturas in conjecturali materia debet judicare, num. 69. fol. 200.
Judex ordinatus à lege, vel ſtatuto eſt ordinarius, num. 25. fol. 4.
Judices appellationis electi à Magiſtratu Extraordinariorum vigore Statuti ſunt ordinarii, num. 26. fol. ibid.
Judices etiam ſupremi ſunt ordinarii, n. 28. f. ibid.
Judex allegari poteſt ſuſpectus ex eo ſolum quod pars, quæ habeat cauſam legitimam illum recuſandi non recuſavit, num. 20. fol. 30.
Judices debent eſſe proclives in admittendis recuſationibus, num. 21. fol. ibid.
Judex ex quibus cauſis recuſari poſſit remiſſivè, num. 6. fol. 33.
Judex non ſolùm à principio recuſari poteſt, ſed etiam poſt litem conteſtatam ex cauſa de novo emergenti, num. 7. fol. ibid.
Amplia, ut num. 8. fol. ibid.
Judex recuſari poteſt ex eo quod recuſans litem moverit contrà ipſum, num. 16. fol. ibid.
Judex abſque lege ex arbitrio ſuo judicare non debet, num. 26. fol. ibid.
Judex non debet legem interpretari niſi in caſu ſibi ad judicandum commiſſo, num. 33. fol. ibid.
Judex nemo eſſe poteſt in cauſa propria etiamſi adverſarius conſenſerit, num. 43. fol. ibid.
Judex in ſyndicatum condemnatus non poteſt habere aliud officium, num. 2. fol. 36.

Source : BIU Cujas

Judex injustè judicat si non considerat an benè Doctores opinionem firmaverint, n. 21. fol. 112.

Judicium.

Judicium sumit solum initium à citatione, num. 6. fol. 26.

Et pro ejus validitate pronunciandum semper est, num. 38. fol. 208.

Judicium non dicitur incæptum ex præparatoriis, num. 5. fol. 169.

Juramentum.

Juramentum non validat stante simulatione contractum, num. 19. fol. 199.

Jurisdictio.

Jurisdictio Principi est data à populo, n. 30. fol. 4.

Jurisdictio antè citationem non dicitur præventa, neque suspensa, num. 7. & 22. fol. 26.

An per recursum ad Principem pendente lite suspendatur jurisdictio ordinarii, n. 30. fol. 28.

Jurisdictio Judicis inferioris de partium consensu prorogari potest, num. 31. fol. ibid.

Jurisdictio ordinaria, & delegata sunt inter se incompatibiles, num. 36. fol. 33.

Jus.

Jus canonicum, & civile inter se concilianda sunt, num. 52. fol. 1.

Jus quod tertius habet in re quæ petitur, Principi exponi debet, num. 47. fol. 8.

Jus accrescendi non habet locum in Statuto nostro ad favorem fœminæ, sed portio masculi non succedentis accrescit alteri succedenti, n. 129 fol. 51.

Jus accrescendi reale est, ideò portio accrescit rei, & non personæ, num. 130. fol. 52.

Et habet locum ad favorem fœminæ, quando bona fratris præmorientis essent sita in territorio extraneo, ubi non adest statutum exclusivum fœminarum, num. 131. fol. ibid.

Jus accrescendi habet fœmina, quando in aliqua portione instituta est, num. 142. fol. ibid.

Intellige prout infrà, num. 144. fol. ibid.

Jus accrescendi ex qua ratione procedat, n. 133. f. 52.

Jus accrescendi habet etiam locum in statuto nostro, quando illud processerit ex mera potestate juris, num. 135. fol. ibid.

Contrà, num. 137. fol. ibid.

Jure tam communi quàm singulari præsumitur potius testator velle uti, num. 136. fol. ibid.

Jus accrescendi non habet locum in testamento militis, num. 138. fol. ibid.

Jus patronatus non acquiritur fœminæ ex statuto de successionibus, vide verbum *Patronatus*.

Jure communi renunciato, mutato, ac sublato non censetur renunciatum, aut mutatum jus statuti illi conforme, num. 5. fol. 80.

Juris communis appellatione non solum venit jus Romanorum, sivè leges existentes in corpore juris civilis, sed omnes limitationes, ampliationes, declarationes, quas recipit jus commune, n. 3. fol. 86.

Licet adsit statutum prohibens omnem extrinsecum intellectum, num. 5. fol. ibid.

Jus successionis universalis est omninò diversum à jure particulari filiationis, vel sanguinis, n. 10. & 11. f. 89.

Jus particulare non est successio, nu. 14. f. ibid.

Jus succedendi, quod habent propinqui ex testamento, vel ab intestato est jus omninò futurum, & ex causa omninò futura sine ulla spe probabili de præsenti, num. 63. fol. 95.

Tantò magis quando renunciantes non essent proximiores testatoris, quia tunc tale jus succedendi esset omninò de futuro, ac mediato, n. 64. f. ibid.

Jus quæsitum alicui, licet causa deficiat, jus quæsitum durat, num. 44. fol. 105.

Jus quærendum, quàm quæsitum facilius tollitur, num. 5. fol. 109., & num. 8. fol. 177.

Legatum.

LEgatum pro necessitatibus, licèt necessitates non subsistant, debetur, num. 2. & num. 11. fol. 115.

Legatum pro necessitatibus debetur illi, qui non habet ex redditibus se alere, licèt proprietatem multorum bonorum habeat, num. 7. fol. ibid.

Legatum simpliciter factum pro necessitatibus, vel subsistentatione, & non certa quantitas pro eis fuisset legata, tunc non debetur legatum, nisi necessitas aderit, num. 12. fol. ibid.

Legatum pro certa necessitate debetur solum tempore supervenientis necessitatis, n. 13. fol. ibid.

Legatum quando transfertur simpliciter in eamdem personam, censentur exclusæ primæ qualitates, & conditiones, num. 22. fol. 131.

Vel quando transfertur in diversam personam, tunc censetur exclusa prima, num. 23. fol. ibid.

Legandi facultas per leges novas hodie restricta est, secùs significatio generalis dicti verbi *lego*, num. 8. fol. 111.

Legare quid significat, vide verbum *Lego*, & n. 9. fol. ibid.

Legatum certæ rei deservit filio vigore Statuti nostri pro institutione, num. 32. fol. 50.

Legatum factum filiæ de centum, si nupserit, & quinquaginta, si monachaverit est contrà bonos mores, num. 68. fol. 51.

Contrarium, num. 69. fol. ibid.

Legatum librarum mille factum filiæ, si non ingredietur monasterium, valet, etiamsi in illud ingrediatur, num. 70. fol. ibid.

Legatum dotis factum filiæ non debetur, nisi adveniente conditione matrimonii, si dos non succedit loco legitimæ, num. 5. fol. 68.

Legatum dotis dicitur habere tacitam conditionem matrimonii, num. 6. fol. ibid.

Legatum factum alicui cum onere restitutionis dicitur ademptum, si simpliciter idem fuit translatum in eamdem personam, n. 3. fol. 195.

Secùs si in diversam personam translatum fuerit, vel in eamdem diversa res, vel in eamdem personam, ac rem adjuncta alia re, vel persona, num. 4. fol. ibid.

Legato translato in eamdem, vel diversam personam cum novis oneribus præsumitur à primis recessisse testator, num. 5. fol. ibid.

Legitima.

Legitima quomodocumque vigore statuti Genuæ potest filiis relinqui, num. 31. fol. 50.

Legitima est onus diversum à dotatione, num. 61. fol. ibid.

Legitima ad hoc, ut taxetur debet priùs deduci æs alienum, num. 5. fol. 69.

Legitimæ quoad taxationem nulla habetur ratio legatorum, num. 14. fol. ibid.

Legitima masculorum potest detrahi ex bonis computatis, etiam dotibus traditis à patre filiabus, num. 23. fol. 70.

Legitimam, vel hæreditatem non habent ascendentes admissi ad usumfructum tantùm à statuto, num. 20. fol. 89.

Legitimæ, quoad deductionem debet haberi respectus ad quantitatem patrimonii relicti tempore obitus, secùs si magnas Pater in vita fecerat donationes, num. 26. fol. 70.

Legitima matris regulariter in statuto nostro est ea, quæ de jure communi deberetur, n. 1. fol. 140.

Attamen per statutum nostrum numquam potest excedere lib. 8000. licet de plurium filiorum morte ageretur, num. 2. fol. ibid.

Legitima non potest peti à matre, si ab intestato non potest succedere ex forma statuti nostri, numer. 3. fol. ibid.

Secùs si succederet saltem in legitima, num. 5. fol. ibid.

Pro legitima mater habet solum portionem tertiæ partis hæreditatis, quando cum ea adsunt fratres utrinque conjuncti, num. 6. fol. ibid.

Secùs si cum matre adessent fratres consanguinei, quia tunc haberet tertiam totius, n. 7. fol. ibid.

Contrarium tamen hoc procedit in statuto nostro, quia consanguinei æquiparantur fratribus utrinque conjunctis, num. 8. fol. ibid.

Legitimatus.

Legitimatus per subsequens matrimonium venit in statuto exclusivo fœminarum, num. 6., & 14. fol. 149.

Secùs in nostro statuto de succeff. n. 17. fol. ibid.

Legitimatus per rescriptum Principis venit in statuto exclusivo fœminarum, num. 7. fol. 149.

Source : BIU Cujas

Eo magis, ſi in reſcripto legitimationis adſit clauſula *perinde, ac ſi eſſet de legitimo matrimonio*, num. 8. fol. ibid.
Secùs tamen, ſi ſtatutum vocaret filios natos ex legitimo matrimonio, vel legitimos naturales de legitimo matrimonio natos, num. 10. & 11. fol. ibid.
Legitimati per diſpenſationem in radice matrimonii æquiparantur legitimatis per ſubſequens, n. 81. fol. 8.
Et uterque non excludit per noſtrum ſtatutum fœminas, num. 66. fol. 62.

Legitimatio.

Legitimationis naturalis qualitas attenditur de tempore nativitatis, & non conceptionis, n. 1. f. 151.
Legitimatio ſpurii ſuſcepti ex conjugata ſubſtinetur, licèt qualitas adulterii non fuerit Principi expoſita, num. 23. fol. 8.
Contrarium verius, num. 24. fol. ibid.
Legitimatio non valet, niſi expreſſum fuerit, quod conjugata, ex qua proles ſpuria ſuſcepta eſt cohabitaret cum viro, num. 25. fol. ibid.
Contrà tamen, num. 26. fol. ibid.
Legitimatio perſonæ habet ſolum locum intrà fines dominii Genuenſis, num. 92. & 95. fol. 40.
Legitimatio perſonæ non habet locum extra Dominium Principis, niſi expreſsè dictum fuerit de bonis extrà territorium ſitis, num. 93. fol. ibid.
Legitimatio perſonæ facta à Principe ubique terrarum valet, num. 94. fol. ibid.

Lex.

Lex quamvis irrationabilis, dummodò clara ſit ſervanda, num. 20. fol. 167.
Leges ab inutilibus circuitibus abhorrent, num. 18. fol. 204.
Leges novæ declarantur per antiquas, n. 7. f. 130.
Et id procedit, etiamſi eſſent omnino derogatæ, num. 8. fol. ibid.
Secùs verò, ſi ſtatutum novum, vel lex nova contrarium voluiſſe diſponere cognoſci poſſit, n. 9. fol. ibid.
Lex antiqua deſervit pro interpretatione modernæ, num. 6. & 10. fol. ibid.
Legem quærere, ubi ratio naturalis præcellit hebetis intellectus eſt, num. 31. fol. 131.
L. ſervi emptor 16. ff. de peric. & commod. rei vendit. explicatur, num. 32. fol. 181.
L. qui in aliena §. ſed etſi non ff. de acquirenda hæredit. explicatur, num. 14. fol. 208.
L. univerſis C. de precib. Imper. offer. intellectus, num. 42. fol. 1.
L. cum anterioribus §. ſi tamen C. de tempor. & repar. appellat. explicatur, num. 37. fol. ibid.
L. facta §. ſi verò nominis ff. ad Trebell. perpenditur, num. 84. fol. 8.
Legibus, & non exemplis judicandum eſt, n. 41. fol. 33.
Lex non fingit ſuper impoſſibilia, nu. 36. fol. 39.
L. hac edictali non habet locum in noſtro ſtatuto, num. 24. fol. 50.
Contrarium num. 142. fol. ibid.
L. Magiſtratus ff. ad municipal. & incol. perpenditur, num. 3. fol. 80.
L. Fœminæ diſpoſitio quando habeat locum, vel non, vide *Filiis*, & verbum *Mulier*.
L. Fœminæ diſpoſitio habet ſolum locum in bonis immediatè à patre provenientibus, ſecùs ſi bona provenerint ab avo paterno, num. 49. fol. 81.
L. quod ſcitis §. ſin autem C. de bon. quæ liber. explicatur, num. 7. fol. 86.
Lex nova addens, vel demens antiquæ recipit omnes interpretationes, quas recipiebat antiqua, n. 34. f. 95.

Libellus.

Libellus ſupplex an, & quando habeat vim conteſtationis litis, & quando inducat confeſſionem, num. 23. fol. 27.

Liberi.

Liberorum appellatione ex propria, & vera ſignificatione veniunt deſcendentes in infinitum, n. 2. fol. 61.
Et omnes deſcendentes fratrum in infinitum, numer. 5. fol. 78.
Liberi fratris, & ſororis ex utroque latere ſuccedunt una cum aſcendentibus in ſtirpem, & non in capita, num. 28. fol. 87.

Liber.

Libri non probant, dum agnoſcitur aliqua partita falsè appoſita, num. 58. fol. 200.
Libri Apothecæ probant ſolum, quæ pertinent ad apothecam, num. 59. fol. ibid.

Libertas.

Libertatem retinens non amittit, quæ juris gentium ſunt, ut contractus, num. 57. fol. 62.

Licentia.

Licentia exequi non poteſt contrà obligatum hæreditario nomine, num. 20. fol. 204.

Linea.

Linea maſculina dicitur defecta, licèt ſuperexiſtat maſculus incapax ad ſuccedendum, n. 42. f. 177.
Lineam maſculinam, ſi teſtator conſideravit tunc in defectum maſculorum non veniunt fœminæ, num. 44. fol. 186.
Linea patris idem eſt, ac ſi dictum eſſet ex parte patris, num. 1. fol. 139.
Linea Patris accipitur duobus modis una effectiva, altera contentiva, num. 2. fol. ibid.
De linea Patris contentiva ad favorem maſculorum intelligitur loqui ſtatutum, num. 3. fol. ibid.
Secùs in ſtatuto noſtro, num. 4. fol. ibid.

Lis.

Lis mota contra judicem eſt cauſa ſufficiens illum recuſandi, licèt proceſſerit ex facto partis, n. 16. fol. 33.

Litigioſi vitium.

Litigioſi vitium committitur ſolùm quando actum fuit actione reali, ſecùs perſonali, n. 2. fol. 214.
Litigioſi vitium in perſonali actione ratione certæ rei contrahitur, num. 5. & 16. fol. ibid.
Litigioſa ſi res effecta fuit ſine proceſſu poteſt contrà acquirentem exequi ſententia, n. 3. f. ibid.
Neque ulla requiritur ſcientia litis pendentiæ ex parte acquirentis, num. 4. fol. ibid.

Locator.

Locator, mandatarius, & depoſitarius tenetur de leviſſima, ſi recepit mercedem, n. 22. fol. 173.
Eligendo perſonam, ſivè ſubſtitutum idoneum, neque in leviſſima culpa eſt, n. 23. fol. ibid.
Tantò magis quando electio eſt ex cauſa neceſſaria, num. 25. fol. ibid.
Locator non tenetur niſi de dolo, lata, & levi culpa, non autem de leviſſima, n. 21. fol. ibid.

Lucida intervalla.

Lucida intervalla, qui habet propriè demens non eſt, num. 6. fol. 50.

Lucrum.

Lucrum delatum ex providentia l. hac edictali poteſt habere fœmina, licet excluſa ab univerſali ſucceſſione per ſtatutum, n. 19. fol. 50.
Lucrum l. hac edictali defertur jure particulari filiationis, num. 21. fol. ibid.
Lucrum l. hac edictali nedum competit fœminæ, ſed etiam ejus liberis, num. 23. fol. ibid.
A lucro l. hac edictali, vel à quocumque lucro particulari non excluditur fœmina excluſa per ſtatutum à ſucceſſione, ac legitima, n. 9. fol. 89.

Magiſtratus.

MAgiſtratus omnes in cauſa ipſis delegata allegari poſſunt ſuſpecti, num. 21. fol. 33.
Magiſtratus non comprehenditur in ſtatutis ſub appellatione perſonæ, num. 27. fol. ibid.
Magiſtratus, & proximiores poſſunt taxare dotes, dummodò non excedant, quin filii maſculi habeant tot bona, quorum tertia pars ſit ſufficiens legitima illis debita, num. 2. fol. 69.

Mandatum.

Mandatum non requiritur ad impetrandum reſcriptum pro alio, num. 40. fol. 1.
Limita, ut num. 41. 42. & 46. fol. ibid.
Declara, ut num. 47. 48. fol. ibid.
Mandatum, vide *Subſtitutum*.
Mandatum extenditur ad omnem caſum, ad quem, ſi mandans fuiſſet præſens, extenderet, n. 16. f. 173.

Mandatarius.

Mandatarius præſertim cum mercede tenetur de omni damno, etiam ex leviſſima culpa, n. 2. fol. 173.
Mandatarius tenetur de negligentia, culpa, dolo ſubſtitutorum, num. 4. fol. ibid.

Source : BIU Cujas

Mandatarii induſtria cenſetur ſemper electa, nu. 5. fol. ibid.
Mandatarius, ſi elegit perſonam idoneam ad deferendum argentum, vel aliud, mandantis periculo perit, num. 6. fol. 173.
Mandatarius excuſatur de culpa, & dolo, quando diſpoſuit, non ſecùs, ac de ſuis, n. 13. f. ibid.
Mandatarius eligens perſonam idoneam juxta mentem mandantis fieri dicitur, n. 14. fol. ibid.
Et caret omni culpa, nu. 15. & 29. fol. ibid.
Mandatarius excuſatur etiam à leviſſima gerens, quod alii prudentes mercatores faciunt, num. 32. fol. ibid.
Et omninò culpa carent, quæ fiant in ultimo vitæ ſpiritu, num. 28. fol. 173.

Maritus.

Maritus matrimonio ſoluto tenetur reſtituere ſtatim dotem, ſi in bonis immobilibus conſiſtit, vel intrà annum, ſi in pecunia numerata, n. 3. fol. 207.
Neque agi poteſt contrà eum pendente anno, ut eo tranſacto dos ſolvatur, num. 4. fol. ibid.
Maritus tenetur reſervare filiis primi matrimonii omnia bona, quæ habuit ab uxore, n. 20. fol. 80.
Item lucrum ei datum ex ſtatuti forma, num. 21, fol. ibid.
Item bona, quæ habuit à ſucceſſione primi matrimonii, & quæ olim fuerint materna, nu. 22. fol. ibid.
Marito non creditur aſſerenti donaſſe uxori renunciationis, niſi vallata ſit donatio juramento, ſive morte confirmata, num. 34. fol. ibid.
Maritus tenetur reſervare filiis primi matrimonii dotem, quam acquiſivit à muliere pœna adulterii.
Maritus poteſt remittere uxori pœnam l. fœminæ, num. 63. fol. 81.
Secùs pœnas nubentibus intrà annum luctus, n. 64. fol. ibid.
Maritus, & filii non ſolum expreſsè, ſed tacitè poſſunt remittere hanc pœnam, n. 68. fol. ibid.
Maritus non videtur remiſiſſe pœnam uxori, licèt donaverit illi cum ampla facultate diſponendi pro libito, num. 82. fol. ibid.

Martæ

Dictum reprobatur *in tit. de ſucceſſ. part. 1. quæſt. 5. artic. 2. num. 24., 42.* fol. 80.

Martiniana conſuetudo.

Martiniana conſuetudo introduxit, quod dos remaneat in filiis, num. 5. fol. 89.
Intellige ſi filia præmoriatur viro, ſecùs ſi vir uxori, num. 6. fol. ibid.
Item ſi pater ſtipulatus expreſsè fuerit, quod dos ſemper ad ſe redire debeat, n. 7. fol. ibid.
Martini conſuetudo habet locum in ſtatuto noſtro, & ſic filii utriuſque ſexus in hac dote ſuccedunt, num. 8. fol. ibid.
Martiniana conſuetudo facit ſuccedere filios in dote matris jure particulari, non uti hæredes illius, num. 13. fol. ibid.
Martini conſuetudo habet locum in ſtatuto noſtro, num. 16. fol. ibid.
Martiniana conſuetudo, vide *Conſuetudo.*

Maſcardus.

De generali ſtatut. interpret. concluſ. 1. num. 43. reprobatur, num. 41. fol. 39.

Maſculus.

Maſculi vocati cum fœminis ab aſcendente ſemper cenſentur vocati prælativè, n. 11. fol. 110.
Maſculi ad hoc ut fœminas excludere poſſint debent exiſtere tempore ſucceſſionis delatæ, n. 4. fol. 61.
Maſculi ſi non extant ceſſat fœminarum excluſio, num. 5. fol. ibid.
Maſculus adhuc in utero excludit fœminas, nu. 8. fol. ibid.
Maſculi ſi non poſſunt, vel nolunt ſuccedere, ſuccedent fœminæ, num. 9. fol. ibid.
Maſculus, ſivè partus perfectus excludit fœminam, licèt illicò moriatur, ſecùs imperfectus, vel monſtruoſus, vide *Partus.*
Maſculus, licèt perfectus, ſi natus ſit mortuus pro non nato habetur, num. 22. f. ibid.
Maſculus, ſivè partus in dubio præſumitur perfectè natus, num. 24. fol. ibid.
Maſculi conſentientes, ut ſimul cum eis ſuccedant fœminæ ſtatutum eas non excludit, n. 68. fol. 62.
Et poſſunt renunciare ſtatuti privilegio excludentis fœminas, num. 69. fol. ibid.
Maſculi, ſi conſentiuntur fœminas cum eis ſuccedere, non tenentur eas dotare, n. 70. fol. ibid.
Maſculus ſi ſemel aſſentitus fuit, quod fœmina cum eo ſimul ſuccedat, non poteſt amplius ſe pœnitere, num. 71. fol. ibid.
Maſculorum appellatione veniunt etiam maſculi ex fœminis, num. 4. fol. 67.
Maſculi ex maſculis præferuntur maſculis ex fœminis, num. 8. fol. ibid.
Maſculi deſcendentes per lineam maſculinam, ſi vocentur, excludunt maſculos ex fœminis, n. 10. fol. ibid.
Maſculus, & fœmina de jure communi æqualiter ſuccedunt, num. 3. fol. 69.
Maſculis nolentibus, vel impotentibus ſuccedere, ſuccedent fœminæ, num. 1. fol. 75.

Maſculinum.

Maſculinum in ſtatuto fœmininum concipit, vide in verbo *Statutum.*
Maſculinum ſi conciperet fœmininum in ſtatuto noſtro plura abſurda ſequerentur, n. 28. fol. 94.
Maſculinum, tam de jure communi, quam ſtatutario concipit fœmininum, n. 36. fol. 95.
Et fortiùs quando expreſsè ſtatutum mandaret, num. 37. fol. ibid.
Maſculinum non concipit fœmininum in ſtatutis, quando aliquid irrationabilitatis inſurgeret, videlicet ſi mater excluderetur favore patrui à luctuoſa filii ſucceſſione, num. 53. fol. ibid.
Maſculinum non comprehendit fœmininum, quando eadem non eſt ratio in fœmina, quæ eſt in maſculo, num. 55. fol. ibid.

Maſculinitas.

Maſculinitatis favore conditum eſt ſtatutum noſtrum excluſivum fœminarum, n. 2. fol. 76.
Contrarium, num. 4. fol. ibid.
Maſculinitatis favore, & non agnationis conditum eſt ſtatutum præferens in ſucceſſione matris maſculos fœminis, num. 10. fol. 129.

Mater.

Mater debet ſervare filiis primi matrimonii bona, quæ habuit ab uno eorum prædecedente, n. 50. fol. 81.
Mater non tenetur ſervare filiis ſecundi matrimonii bona ſecundo viro accepta, ſed filii, tam primi, quàm ſecundi viri in eis ſuccedunt, n. 52. fol. ibid.
Sed contrà, num. 53. fol. ibid.
Mater non tenetur ſervare filiis primi matrimonii, ea bona quæ primus vir ei reliquit ſub conditione ſecundarum nuptiarum, num. 62. fol. ibid.
Matri pupilli remittere poſſunt pœnam l. fœminæ cum authoritate tutorum, n. 67. fol. ibid.
Et tacitè cenſetur remiſſa ob præſentiam filii ad ſecundas nuptias cum ſilentio, n. 69. fol. ibid.
Item ex cohabitatione cum matre ſua, num. 70. fol. ibid.
Item ſi maritus dixerit, quod poſſit uxor retinere legatum toto tempore vitæ ſuæ, n. 71. f. ibid.
Item ſi legaverit uxori in quocumque ſtatu permanenti, num. 72. fol. ibid.
Reprobatur opinio Boerii, & ſequacium, quod requiratur expreſſus conſenſus, n. 73. f. ibid.
Matri, vel Patri ſi quidem ex filiis conſenſerit, quod tranſeant ad ſecunda vota, portio illius accreſcitur non conſentientibus, n. 87. fol. 81.
Mater licet teneatur ſervare bona, quæ habuit ex filiis primi viri filiis ejuſdem matrimonii, non tenetur ſervare augmentum, ſivè fructus cumulatos in vita filii, num. 90. fol. ibid.
Mater poteſt ſuccedere in fructibus hæreditatis, in qua inſtitutus eſt à Patre filius, & ſubſtituto alio filio, qui fructus cumulati ſunt in vita filii, quia in his non dicitur excluſa mater, num. 91. fol. ibid.
Explicatur auth. teſtamentis C. de ſecundis nuptiis, num. 92. fol. ibid.
Mater, & pater ſi æqualiter ſuccedunt in proprietate bonorum filii non extantibus deſcendentibus, num. 16. fol. 86.

Mater

Mater ſola ſuccedit filio in bonis perventis à matre, vel aliquo ex linea materna, n. 17. fol. 87.
Mater ſuccedit in bonis filii ſui ſimul cum Patre, ſed vivente patre uſumfructum non habebit, numer. 30. fol. ibid.
Mater, & pater, ſi concurrunt cum fratribus defuncti, tunc in ſuccedendo nulla habebitur ratio bonorum paternorum, vel maternorum, n. 31. fol. ibid.
Mater, ſi excluderetur à fœmina remotiori, ac tranſverſali maximum eſſet abſurdum, n. 30. fol. 94.
Mater ne excludatur per deſcendentes à Patruis ſtatutum interpretari debet, num. 31. fol. ibid.
Mater in ſtatuto noſtro non eſt præterita, ſed excluſa, num. 54. fol. 95.
Matre excluſa videntur excluſi omnes, qui per eam conjunguntur, quia ſtatutum non conſideravit vinculum cognationis, n. 4. fol. 78.
Matri æqualiter ſuccedunt filii plurium virorum, vide in verbo *Filii*, cum ſuis limitationibus.
Matris excluſæ ſuperviventia favore agnatorum facit ſuccedere ipſos agnatos, quaſi per jus in eos translatum, licèt adfuerint tranſverſales proximiores non excluſi à ſtatuto, qui agnatos excluderent, num. 37. fol. 117.
Matri in bonis à primo matrimonio habitis ſuccedunt ſolum filii primi matrimonii, n. 1. f. 127.
Mater excluſa propter patruum non cenſetur excluſa propter filios patrui, num. 4. fol. 129.
Mater defuncti per noſtrum ſtatutum excluſa eſt à Patruo, num. 4. & 14. fol. 137.
Mater non excluditur, niſi per perſonas expreſſas in ſtatuto, num. 19. fol. ibid.
Mater excluſa propter aſcendentes, ac deſcendentes ex linea Patris non dicitur excluſa à Patruis, num. 20. fol. ibid.
Matris ad favorem in dubio ſemper judicandum eſt, num. 21. fol. ibid., & num. 3. fol. 141.
Item ne excludatur illa à legitima per tranſverſales interpretandum eſt in ſtatuto, n. 8. fol. 139.
Matre excluſa à ſucceſſione propter aſcendentes ex linea Patris, vel avi non cenſetur excluſa per ſtatutum ab avia paterna, n. 11. fol. ibid.
Mater excluſa per parentes ex parte patris non cenſetur excluſa per parentes ex parte avi, vel proavi, num. 12. fol. ibid.
Matris legitima, vide *Legitima*.
Mater, ſi ab inteſtato ſuccedere non poteſt, vigore ſtatuti non poteſt habere legitimam, n. 3. fol. 140.
Secùs ſi ſuccederet ſaltem in legitima, n. 5. fol. ibid.
Mater qualem legitimam habere poſſit, & quando, vide *Legitima*.
Mater per ſtatutum noſtrum excludit agnatos, n. 1. fol. 141.
Contrarium, nam agnati uſque in quartum gradum matrem excludunt, num. 5. & ſeq. f. 142.

Matrimonium.

Matrimonium putativum, vide *Dos*.
Matrimonium palam, & in facie Eccleſiæ contractum præſumitur bona fide contractum, num. 48. fol. 33.

Mens.

Mens, & intentio recta Senatus in decretis eſt attendenda, num. 20. fol. 1.
Mens magis conveniens, & veriſimilis retinenda eſt, num. 34. fol. 177.

Menſis.

Menſis de diebus triginta intelligitur, n. 26. f. 20.

Mentecaptus.

Mentecaptus, vel furioſus fœminas excludit vigore ſtatuti excluſivi, num. 6. fol. 50.
Contrarium firmatur, num. 7. fol. ibid.
Mentecaptus, demens, furioſus non excludunt fœminas, num. 34. fol. 62.
Contrarium, num. 35. fol. ibid.

Mobilia,

Mobilia, & pecuniæ non cadunt ſub diſpoſitione ſtatuti, ubi reperiuntur, ſed ſub ſtatuto teſtatoris, num. 63. fol. 40.

Monachus.

Monachus, ſeù Monialis in bonis paternis, maternis, & aſcendentium non poſſunt habere, niſi unicam ſubſtentationem, num. 16. fol. 115.
Monachus, ſivè religioſus non ſuccedit, neque de jure communi in feudo annexam juriſdictionem habente, num. 6. fol. 110.
Neque in fideicommiſſo, majoratu agnatitio, n. 7. fol. ibid.

Monaſterium.

Monaſterium non poteſt ſuccedere ex perſona Monachi, ſeu Monialis, quæ renunciavit, n. 60. fol. 117.

Monialis.

Moniales comprehenduntur ſub ſtatuto excluſivo fœminarum, num. 4. fol. 50.
Monialis excluſa à bonis paternis, vel maternis non dicitur excluſa, ſi hæreditas à fratre adita fuerit, num. 4. fol. 127.

Montium loca.

Montium loca, cenſus, ſeu pecuniæ ad bancum perpetuò collocatæ habentur pro immobilibus, n. 68. f. 40.

Monſtrum.

Monſtrum, ſive partus monſtruoſus, vel imperfectus non excludit fœminas, ſecùs perfectus, licèt illico moriatur, num. 16. 19. 20. fol. 61.

Mors.

Mors naturalis poſita ad differentiam civilis importat quodcumque mortis genus, n. 13. f. 112.
Mors violenta non poteſt dici naturalis, ideòque non veniunt in ſtatutis, qui interfecti ſunt, num. 5 f. 48.
Contrarium, num. 6. fol. ibib.
Mors civilis æquiparatur naturali quando operatur omninò eumdem effectum, num 8. fol. ibid.
Mortis civilis differentia à naturali legiſtæ ponunt qualitatem naturalitatis, n. 9. fol. ibid.
Mors dicitur naturalis, quando proceſſit à morbo, num. 27. fol. 177.

Mos.

Mores contrà bonos mores fieri dicuntur tribus modis, nempè natura, facto, & cenſura, n. 66. fol. 51.
Et quando de Jure Civili, naturali vel canonico contra bonos mores poſſit renunciari, num. 148. fol. ibid.
Contrà bonos mores eſt ſpurium inſtituere, n. 67. fol. ibid.

Mulier.

Mulier ſterilis habet etiam privilegia dotis, nu. 18. fol. 50.
Mulier non tenetur excutere bona mariti penes tertios, antequam agat contra bona fideicommiſſi, num. 146. fol. 52.
Mulier non obſtante ſtatuto noſtro poteſt ſine propinquorum conſenſu adire hæreditatem opulentam, num. 26. fol. 208.
Mulier, cui à Principe conceſſa eſt facultas dandi omnia bona ſua in dotem, ſi partem tantum tradat, nihil agit, num. 5. fol. 1.
Contrarium, num. 6. fol. ibid.
Mulier tranſeundo ad ſecundas nuptias perdit omnia à primo viro acquiſita, n. 88. fol. 81.
Item excluditur à ſucceſſione filii, ſecùs verò poſt annum, quia tunc ſuccedit in uſufructu tantùm, num. 89. fol. ibid.
Mulier intra annum ſe nubens perdit omnia à marito relicta, num. 65. f. ibid.
Reprobatur *Marth.*, num. 66. fol. ibid.
Mulier non tenetur reſervare filiis primi matrimonii bona acquiſita à primo viro non contemplatione ſui, ſed contemplatione alicujus ſui conſanguinei, num. 23. fol. 80.
Item non tenetur, ſi bona ei provenerint ab extraneo, licèt ſui contemplatione, n. 24. fol. ibid.
Secus in donationibus propter nuptias, n. 25 fol. ibid.
Mulier non tenetur reſervare filiis primi matrimonii bona, quæ proveniunt à marito ob cauſam oneroſam, & etiam ob remunerationis cauſam, n. 26. fol. ibid.
Mulier non tenetur reſervare filiis primi matrimonii ea bona, quæ maritus ignobilis, vel ſenex donavit mulieri, n. 27. fol. ibid.
Mulier tenetur ſervare filiis primi matrimonii bona, quæ ei provenerunt ex pacto facto, quod ſuperſtes lucretur invicem bona, n. 35. fol. ibid.
Mulier non tenetur reſervare filiis bona, quæ ei obvenerunt propter homicidium dicti primi viri ab ipſo homicida, n. 36. fol. ibid.
Mulier tenetur reſervare filiis primi matrimonii bona

Source : BIU Cujas

omnia, quæ sibi provenerunt à marito contemplatione sui, num. 38. fol. ibid.
Item bona, quæ propter nuptias habuit ab extraneo, num. 39. fol. ibid.
Secùs si extraneus donavit præter nuptias, licèt viri contemplatione, num. 40. fol. ibid.
Mulier non tenetur reservare filiis bona, quæ à primo marito habuit, si filii secundis nuptiis tacitè, vel expresè consensi fuerint, n. 43. fol. ibid.
Item quando maritus remisit in donationibus omnes injurias, ingratitudines ex clausulis generalibus, num. 44. fol. ibid.
Sed contrà, num. 45. fol. 81.
Mulier tenetur servare bona filiis, tam primi, quàm secundi matrimonii, si stipulata fuit pro se, & ejus hæredibus, n. 46. f. ibid.
Sed contrà, num. 48. fol. ibid.

Nativitas.

NAtivitas posthumi rumpit testamentum, n. 35. fol. 50.

Naturalis.

Naturalis tantum non excludit vigore statuti fœminas, num. 2. fol. 149.
Naturales tantum non veniunt in statutis appellatione liberorum, num. 3. fol. ibid.
Naturales tantùm non veniunt in statuto exclusivo fœminarum, num. 4. fol. ibid.

Natus.

Natus ex matrimonio putativo est legitimus, ac naturalis, & venit in statuto exclusivo fœminarum, num. 5., & 15. fol. 149.
Natus sub vero, ac legitimo matrimonio est verè, propriè, ac legitimè natus, licet sub legitimo matrimonio non fuerit conceptus, n. 2. fol. 151.

Necessarius.

Necessarius dicitur ille actus, ad quem faciendum de jure aliquis possit compelli, n. 13. fol. 214.

Necessitas.

Necessitas facit licitum, quod aliàs fuisset illicitum, num. 26. fol. 173.
Necessitates habet ille, qui non potest ex redditibus se alere, nisi multorum bonorum proprietatem habeat, num. 7. fol. 115.
Necessitatibus cessantibus cessat illud concessum à lege pro substentationibus, n. 9. fol. ibid.
Præcipuè quando relictum pro necessitatibus debebit respicere commodum tertii, nu. 10. f. ibid.
Necessitas, sive vitæ substentatio remittitur arbitrio Judicis, num. 21. fol. ibid.

Negligentia.

Negligentia supplicantis operatur, ut currat etiam coram Senatu instantia causæ, n. 20. fol. 4.
Negligentia unius alteri nocere non debet, nu. 16. fol. 20.
Negligentia Notarii omittentis aliquem actum non obest parti producenti, n. 17. fol. ibid.

Negotiorum gestor.

Negotiorum gestor excusatur à levissima culpa, quando prudenter gessit negotia, n. 30. fol. 173.

Nemo.

Nemo in causa propria est Judex, etiamsi adversarius consenserit, num. 43. fol. 33.
Nemo ex dolo suo debet lucrum reportare, nu. 46. fol. ibid.

Nepos.

Nepotes primi viri succedunt matri in omnibus bonis, quæ habuit mater ex bonis paternis, sicut filii succederent, licèt statutum de filiis tantùm loqueretur, num. 15. fol. 80.
Et sic nepotes admittuntur cum patruis in stirpem, sed non in capita, num. 16. fol. ibid.
Nepotis appellatione in statutis veniunt nepotes, num. 4. fol. 94.
Nepos in statuto intelligitur pro vero nepote ex filio, & non filio fratris, num. 3. fol. 129.

Nomen debitoris.

Nomina debitorum, jura, actiones sunt tertia species bonorum, & dicuntur incorporalia, nu. 64. fol. 40.
Nomina debitorum pro successione veniunt sub statuto testatoris defuncti, & non illius, cui debitores subjecti sunt, num. 65. fol. ibid.
Contrarium, num. 105. fol. ibid.
Contraria opinio reprobatur, n. 66. fol. ibid.

Notarius.

Notario potius fidem in actis facienti de relatione creditur, quam nuncio contrarium affirmanti, num. 8. fol. 18.
Notariis ad calculandum tempus instantiæ electis à Judice creditur ex consuetudine Genuæ, nisi manifestus error appareat, num. 3. fol. 169.
Præcipuè si calculatio facta fuit per calculatores à Judice, vel à parte electos, n. 4. fol. ibid.
Notario, seu officiali creditur solùm in eis, quæ pertinent ad ejus officium, n. 53. fol. 200.
Notarii fides nullam fidem facit, n. 54. fol. ibid.
Notarii nullam habent facultatem, aut authoritatem percipiendi confessos, n. 7. fol. 204.
Notarii debita confessionata, ac omnia acta recipiunt Judicis authoritate, n. 9. & 10. fol. ibid.
Notarius potest relaxare licentiam, dummodò non constet de solutione in actis, n. 17. fol. ibid.

Novus.

Novum Statutum recipit interpretationem à veteri, num. 33. fol. 95.

Nullitas.

Nullum *ipso jure* requirit sententiam declaratoriam, secus nullum *ipso facto*, n. 20. & 21. fol. 26.
Nullitatis cognitio in licentia non autem injustitiæ spectat ad Illustrissimum Magistratum Supremorum, num. 19. fol. 204.

Obligans.

OBligans se simpliciter non censetur hæreditario nomine, num. 21. fol. 204.

Obligatio.

Obligatio simpliciter facta ab hærede, quando processit ex necessitate, non tollit beneficium Inventarii, num. 23. fol. 204.

Oblivio.

Oblivionem in Principe admittere non est absurdum, num. 6. fol. 22.

Obreptio.

Obreptio quid sit, & quomodo differat à subreptione, num. 8. fol. 8.
Obreptio, & subreptio eundem operantur effectum in decretis Justitiæ, & ad lites, nam eodem modo, scilicet ope exceptionis vitiant decreta, num. 10. fol. 18.
Secùs quoad alios effectus, num. 12. fol. ibid.
Obreptio non dolosa non nocet in illis, quæ demonstrationis causa expressa sunt in rescriptis gratiæ, secùs quando taxationis causa, n. 17. fol. ibid.

Observantia.

Observantia statuta declarat, n. 44. fol. 156.

Offerre.

Offerre idem est, ac præsentare, n. 3. fol. 22.

Officiales.

Officiales culpabiles in officio ad aliud promoveri non possunt, num. 3. fol. 36.

Officium.

Officium Principis est eligere optimates spectatæ prudentiæ, qui ipsum in administratione Reipublicæ coadjuvent, num. 15. fol. 26.

Omissio.

Omissio eorum, quæ Princeps excogitare poterat non reddit decretum subreptitium, n. 14. fol. 8.
Limita, ut num. 15. fol. ibid.

Onus.

Onus, qui sentit commodum, sentire debet, nu. 21. fol. 117.

Opinio.

Opinio æquior in judicando sequenda est, licèt altera sit communior, num. 9. fol. 163.
Opiniones antequam firmentur purgari debent à falsis, num. 128. fol. 51.
Opinionem communem non possunt facere doctores, quæ est omni jure destituta, n. 18. fol. 112.
Opinio quando est contrà textum, licèt communis, non est retinenda, num. 19. fol. ibid.
Opinio communis dicitur, quæ in melioribus rationibus fundatur, num. 23. fol. ibid.

Source : BIU Cujas

Opponens.

Opponens, ſi denuò in Judicio compareat ſine replicatione primæ oppoſitionis, præſumitur ab ea receſſiſſe, num. 44. fol. 33.

Ordo.

Ordo affectionis, vide *Affectio.*

Oratio.

Oratio unica non debet in partes ſcindi, num. 42. fol. 131.

Pactum.

PActum filiæ cum patre, quod poſſit patri ſuccedere reintegrat filiam ad ſucceſſionem Patris, num. 86. fol. 62.

Pactum, vel tranſactionem dubius ſuſtinet eventus, num. 51. fol. 117.

Palma

Nepos reprobatur in allegatione 374. *num.* 19. num. 9. fol. 126.

Et commendatur, num. 5. fol. 91.

Pars.

Pars præſens actui præſumitur citata ad illum actum, num. 18. fol. 14.

Participium.

Participium præteriti temporis reſolvitur in relativum ſui temporis, num. 1. fol. 104.

Partus.

Partus perfectus, vel maturus, licet illicò moriatur, excludit fœminas, ſecùs ſi monſtruoſus, vel imperfectus, quia tunc habetur pro non nato, num. 16. 19. 20. fol. 61.

Partus perfectio conſiſtit in potentia vivendi, & non in perfectione integrali, num. 17. fol. ibid.

Pactus, & ſi inciſo ventre natus ſit, dicitur perfectus, num. 18. fol. ibid.

Et ejus perfectionis cognitio judicio medicorum, vel dicto obſtetricum remittitur, num. 21. fol. ibid.

Partus, licet ſit perfectus, attamen ſi natus ſit mortuus pro non nato habetur, num. 22. fol. ibid.

Ita in partu monſtruoſo, vel prodigioſo, nu. 23. fol. ibid.

Partus in dubio præſumitur perfectus, n. 24. f. 62.

Partus ſeptimeſter, nonomeſter, decimeſter præſumitur perfectus, num. 25. fol. ibid.

Partus quinquemeſter, vel ſemeſter non præſumitur maturus, num. 26. fol. ibid.

Octomeſter non præſumitur vitalis, n. 27. fol. ibid.

Præcipuè ſi illico deceſſerit, n. 28. fol. ibid.

Et undicimeſter præſumitur imperfectus, num. 29. fol. ibid.

Pater.

Pater retinens poſt mortem uxoris dotem cenſetur illius hæreditatem nomine filiorum adiviſſe, n. 6. fol. 208.

Declaratur, ac limitatur, num. 11. & 12. f. ibid.

Patris linea vide *Linea.*

Pater, vel avus poteſt reintegrare ad ſucceſſionem ſtatutariam filiam ſuam, vel neptem, n. 82. fol. 62.

Intellige, & declara hanc concluſionem, ut n. 90. fol. ibid.

Pater poteſt gravare filiam in dote, ſi non ſuccedit loco legitimæ, num. 4. fol. 68.

Pater non poteſt cogere filium ad adeundam hæreditatem in bonis adventitiis, n. 6. fol. 75.

Pater eadem lege tenetur ſervare bona filiis primi matrimonii, vel ſecundi, qua tenetur mater, num. 58. fol. 81.

Contraria opinio refellitur, num. 59. fol. ibid.

Pater, ſi denuò ſe nupſerit neceſſitate educandi filios, non tenetur ſervare bona, quæ habuit à prima uxore filiis primæ uxoris, num. 60. fol. ibid.

Contraria refellitur, num. 61. fol. ibid.

Patri tranſeunti ad ſecundas nuptias, tacitus conſenſus filii, qui paſſus fuerit, non inducitur, num. 74. fol. ibid.

Patris ob reverentiam filius tacere præſumitur, n. 75. fol. ibid.

Nam ob modeſtiam, vel ruborem tacens non videtur conſentire, num. 76. fol. ibid.

Patri, vel matri, ſi minores conſenſerint, quod tranſeant ad ſecunda vota, non competit jus reſtitutionis, num. 83. fol. ibid.

Contrà, num. 84. fol. ibid.

Neque cenſetur remiſſa pœna *l. fœmine* mulieri minori, num. 85. fol. ibid.

Quamvis habuerit facultatem à Principe iterum nubendi, num. 86. fol. ibid.

Pater, vel avus poſt mortem filii retinet uſumfructum, quem vivente filio habebat, n. 2 fol. 86.

Pater antiquitùs acquirebat in bonis adventitiis, tam uſumfructum, ac proprietatem, n. 11. fol. ibid.

Patri acquiritur bonorum adventitiorum proprietas poſt mortem filii, reſervato avo uſufructu, n. 8. fol. ibid.

Pater in bonis caſtrenſibus non habet uſumfructum, neque in quaſi caſtrenſibus, n. 14 fol. ibid.

Pater ſolus ſuccedit in bonis profectitiis, num. 17. fol. 87.

Pater in bonis caſtrenſibus, vel quaſi uſumfructum acquirit poſt mortem filii, ſi ſupererunt nepotes, num. 15. fol. ibid.

Pater, vel mater æqualiter ſuccedunt in proprietate bonorum filii, non extantibus deſcendentibus, num. 16. fol. ibid.

Pater excludit aviam in ſucceſſione deſcendentis, etiam in bonis, quæ à materna linea provenerunt, num. 23. fol. ibid.

Pater, vel mater non ſuccedunt in feudis, niſi in inveſtitura expreſſum ſit, num. 25. fol. ibid.

Pater non habet uſumfructum in illis portionibus, in quibus ſuccedunt fratres, vel filii fratrum, num. 29. fol. ibid.

Pater, & mater, ſi concurrunt cum fratribus defuncti, tunc in ſuccedendo nulla habebitur ratio bonorum paternorum, vel maternorum, num. 31. fol. ibid.

Pater in dote filiæ ſuæ, vel in peculio filii ſui ſuccedit ſolus titulo particulari, n. 4. fol. 89.

Patronatus.

Patronatus ſucceſſionem habet fœmina, quia eſt jus hæreditarium, num. 123. fol. 51.

Secùs ſi ex conjecturis appareat eſſe gentilitium, num. 24. fol. ibid.

Patruus.

Patrui appellatione venit amita in ſtatutis, num. 6. fol. 94.

Patruus per noſtrum ſtatutum excludit à ſucceſſione matrem defuncti, num. 4, & 14. fol. 137.

Peculium.

Peculium datum à patre ad patrem redire debet, num. 33. fol. 87.

In peculio profectitio, vel in dote filiæ ſuæ ſuccedit ſolus pater titulo particulari, n. 4. fol. 89.

Pecunia.

Pecunia, & mobilia non cadunt ſub diſpoſitione ſtatuti, ubi reperiuntur, ſed ſub ſtatuto teſtatoris, num. 63. fol. 40.

Pecuniæ ad bancum, ſeu montem perpetuò collocatæ habentur pro immobilibus, n. 68. f. ibid.

Pegas.

Alvarez laudatur, num. 46. fol. 105.

Pœna.

Pœna ſecundo nubentium, quando habeat locum, & quando poſſit remitti, & quando præſumatur remiſſa, vide in verbo *Mater*, & in verbo *Pater remiſſive.*

Perfectio.

Perfectio partus, vide ſupra *Partus.*

Permutatio.

Permutatio fit etiam in bonis, quæ pro immobilibus habentur, nempè cenſus, loca montium, vel credita perpetua, num. 69. fol. 40.

Perſona.

Perſona non vocata à ſtatuto in medio exiſtens facit devolvere ſucceſſionem ad jus commune, n. 7. f. 144.

Perſonæ appellatione in ſtatutis non venit magiſtratus, num. 27. fol. 33.

Petitio.

Petitio antè citationem partis non dicitur de proceſſu, ſed de præparatoriis judicii, num. 4. fol. 26.

Pietas.

Pietas non debet juſtitiam vincere, n. 34. f. 112.

Pietas R. P. Petri Antonii Bonfilii f. m. materni patrui authoris commendatur, num. 39. fol. 177.

Source : BIU Cujas

Pia Causa.

Pia causa potest detrahere falcidiam, vel trebellianicam à legatis, vel fideicommissis piis, n. 31. fol. 112.
In piis causis, qui nimium indiscreto zelo abundat est injustus, num. 32. fol. ibid.
Piæ causæ ad favorem in dubio judicandum est, num. 33. fol. ibid.

Plenitudo.

Plenitudo potestatis est inventum adulatorum, n. 66. fol. 8.

Plurale.

Plurale verificatur etiam in singulari numero in statutis, num. 1. fol. 61.

Portio.

Portio tertiæ personæ exclusæ respectu unius, & non respectu alterius accrescit solum ei, cujus favore est excluſa, n. 5. f. 116. n. 32. & 38. f. 117.

Possessor.

Possessor bonæ fidei facit omnes fructus suos, licèt in contractu inæqualitas excessiva reperiretur, num. 33. fol. 181.
Possessor fingitur, qui dolo desiit possidere, n. 12. f. 30.

Possessorium.

Possessorium, & petitorium coram Principe eodem tempore cognoscitur, & unica sententia utrumque terminatur, num. 28. fol. 1.
Possessorium cumulatum cum petitorio non potest terminari antè petitorium, n. 73. fol. 8.

Posterior.

Posteriora derogant prioribus.

Posthumus.

Posthumi nativitate rumpitur testamentum, num. 35. fol. 50.

Potestas.

Potestas non fuit à Deo data principibus ad destructionem, sed ædificationem gentium, n. 4. fol. 24.

Praxis.

Praxis civitatis valdè inservit ad intelligentiam decretorum, num. 38. & 39. fol. 1.

Præsentia.

Præsentia partis supplet defectum citationis, n. 17. f. 14.
Præsentia partis non supplet defectum citationis, quando hæc requiritur pro forma, n. 25. fol. 15.
Præsentia est supplementum citationis non propria citatio, num. 27. fol. ibid.

Præsumptio.

Præsumptio validior tollit præsumptionem contrariam debiliorem, num. 49. fol. 33.
Præsumptiones fortiores requiruntur ad inducendam donationem, quam solutionem, num. 16. & 20. fol. 212.

Præsumptus.

Præsumpta solutio, vide verbum *Solutio.*

Præteritio.

Præteritionis vitium in nostro Statuto sublatum, num. 3. fol. 68.
Præteritionis, exhæredationis, inofficiosi testamenti vitium, vel omissio institutionis hæredis opponi non potest in testamentis vigore statuti nostri, num. 27. fol. 50.

Præteritus.

Præteritis filiabus instituto fratre non rumpitur testamentum, secùs si extraneo, n. 2. fol. 68.
Præteriti, vel exhæredati, qui ab intestato vigore statuti succederent, proponere possunt querelam contrà testamentum, num. 4. fol. 140.

Preces.

Preces pro alio indistinctè offerri possunt absque mandato, num. 43. fol. 1.

Princeps.

Princeps omnia potest dummodo finem rectum habeat, num. 7. fol. 103.
Præcipuè, quæ fiunt in Reipublicæ conservationem, num. 8. fol. ibid.
Princeps numquam præsumitur privare aliquem jure suo sine causa, num. 32. fol. 1.
Limita ut num. 34. fol. ibid.
Princeps est judex ordinarius, num. 29., & 33. fol. 4.
Princeps remanet judex appellationis, si statutum de aliquo Judice non provideat, num. 32. fol. ibid.
Princeps, vel alius judex supremus potest delegare cum clausula *remota appellatione*, n. 35. fol. ibid.
Princeps non tenetur formalitatibus legum, n. 38. fol. ibid.
Princeps duplicem habet potestatem ordinariam, & absolutam, num. 47. fol. 5.
Principem scire præsumitur ea, quæ minister scivit, num. 12. & 105. fol. 8.
Princeps non potest legitimare filium, qui præsumitur legitimus, num. 28. fol. ibid.
Princeps non potest rescribere contrà legem, neque de plenitudine potestatis, num. 63. fol. ibid.
Princeps potest derogare legibus positivis, & non illis à naturali dictamine constitutis, n. 65. fol. ibid.
Princeps ob favorem publicum aliqua facere potest, quæ alias non posset, num. 67. fol. ibid.
Princeps rescribere potest, ut priùs agatur super petitorio, quam possessorio, n. 69. fol. ibid.
Princeps in modico potest tertio præjudicare, n. 70. fol. ibid.
Princeps potest concedere debitori exceptionem dilatoriam, num. 76. fol. ibid.
Princeps non obligatur juris solemnitatibus, n. 77. fol. ibid.
Princeps non potest concedere impuberi factionem testamenti, nisi sit proximus pubertati, n. 78. fol. ibid.
Princeps potest legitimare in præjudicium legitimorum, num. 79. fol. ibid.
Declara ut num. 80. fol. ibid.
Princeps non potest remittere conditionem appositam à testatore in ultima voluntate, n. 82. fol. ibid.
Intellige tamen, ut num. 87. fol. 9.
Princeps non potest concedere Judæis exercitium usurarum, num. 85. fol. 8.
Declara ut num. 86. fol. 9.
Princeps denegando gratiam præsumitur id facere ex justa causa, num. 7. fol. 22.
Princeps revocans à se, vel prædecessore suo ordinata est inimicus bonis moribus, n. 8. fol. ibid.
Principes sunt tamquam tutores, & patres status publici, num. 5. fol. 24.
Princeps facere potest solum ea, quæ secundum legem, & justitiam fieri permittuntur, n. 7. fol. ibid.
Princeps non potest de potestate ordinaria sententias infringere, num. 8. fol. ibid.
Secùs de potestate absoluta ex justa aliqua causa, num. 9. fol. ibid.
Princeps non potest immutare ultimas voluntates, num. 11. & 15. fol. ibid.
Limita ut num. 16. & 37. fol. ibid.
Et de ratione, num. 38. fol. ibid.
Princeps sæcularis non potest in relictis ad pias causas commutare voluntatem defuncti, n. 18. fol. ibid.
Limita, & declara, num. 39. fol. ibid.
Princeps non potest infringere contractus, neque de plenitudine potestatis sine justa causa, num. 33. & seqq. fol. ibid.
Princeps faciendo contrarium ejus, quod fecit Judex inferior, cum injuria afficit, num. 16. fol. 26.
Princeps solus potest jus à sententia deductum alterare, num. 9. fol. 28.
Princeps dicitur se interposuisse in causa, quam alicui commisit ad referendum, num. 12. fol. ibid.
Princeps apponendo manus in aliqua causa facit cessare jurisdictionem ordinarii, n. 17. fol. ibid.
Princeps potest habilitare personam ubique terrarum, secùs pro bonis extra territorium suum sitis, num. 92. 95. fol. 40.

Privilegium.

Privilegium clericorum cum eorum morte extinguitur, num. 30. fol. 39.

Procurator.

Procurator sine speciali mandato confitendo voluntariè sine præcepto Judicis non nocet Domino, num. 31. fol. 208.
Procuratoris scientia non præjudicat Domino, sed est scientia præsumpta Domini, num. 34. 35. fol. ibid.

Producens.

Producens decretum non potest ipsius verba impugnare, quamvis illud produxerint in parte, & passibus &c. num. 98. fol. 9.

Prohi-

Source : BIU Cujas

Prohibitio.

Prohibitio non alienandi fideicommiſſum ex cauſa reſtitutionis, vel conſtitutionis dotis eſt contrà bonos mores, num. 56. fol. 50.

Prohibitio ſpecialis non alienandi bona fideicommiſſi ex cauſa dotis non eſt attendenda tamquam contraria facto, num. 57. fol. ibid.

Prohibitiones alienationis à teſtatore ordinatæ exponi Principi debent ad vitandum vitium ſubreptionis decreti, num. 45. fol. 8.

Prohibitio alienationis conſequutivè appoſita non per ſeparatam orationem non poteſt extendere fideicommiſſum ultrà caſum, & perſonas vocatas, num. 12. fol. 197.

Licèt per ſeparatam orationem, dummodò conſtet ex mente teſtatoris ſtare conſequutivè, n. 13. fol. 198.

Quæ concluſio procedit, quamvis eſſent particulæ perpetuitatis, num. 14. fol. ibid.

Prohibitio reſtricta ad perſonas vocatas eſt perſonaliſſima, num. 11. fol. 197.

Prohibitio facta denotat vocationem ad fideicommiſſum; Impugnatur à pluribus Doctoribus iſta concluſio, num. 3. 4. fol. 185.

Prohibitio licèt relativa ſit diſpoſitioni præcedenti continet alias perſonas ultrà ſuperiùs expreſſas, quando magis ampla apparet, n. 6. fol. ibid.

Prohibitio alienationis eſt ſolum modus conſervandi bona, & ſuum ſortitur effectum in fideicomiſſo conſervatorio, num. 14. fol. 186.

Prohibitio alienationis, licet circumſtantias perpetuitatis habeat non extenditur ultrà ſubſequentes ſubſtitutiones, num. 15. fol. ibid.

Idem, num. 27. 39. fol. ibid.

Prohibitio interjecta inter inſtitutionem, ac ſubſtitutionem eſt correſpectiva ad fideicommiſſum tantum expreſſum, neque extenditur ultrà perſonas in illo comprehenſas, num. 26. fol. 186.

Prohibitio alienationis ratione continuati ſermonis, etiam in diverſis orationibus abſque illatione, cenſetur reſtricta ad caſus præcedentes, vel ſubſequentes, num. 27. fol. ibid.

Prohibitio alienationis, quando dicatur individua cum ſua cauſa, num. 28. fol. ibid.

Prohibitio alienationis reſtringitur ad limites ſuæ cauſæ, quoad perſonas comprehenſas, n. 36. fol. ibid.

Prohibitio, ſi in una diſpoſitione cognoſcatur ſtare acceſſoriè ad rationem, ita etiam aliam ſimilitudinem recipit, num. 41. fol. ibid.

Prohibitio alienationis facta pluribus vocatis, & eorum deſcendentibus non inducit fideicommiſſum reciprocum linearum, ſed reſpectu uniuſcujuſque lineæ, num. 2. fol. 197.

Prohibitio expreſſa per actum venditionis numquam eſt apta ad inducendum fideicommiſſum in caſu mortis, num. 5. 8. fol. ibid.

Prohibitionem ad inducendam cenſetur facta ſubſtitutio in caſu alienationis, num. 4. fol. ibid.

Prohibitio alienationis regulatur ſemper ſecundum ſubſtitutiones præcedentes, & perſonas expreſſas, aliaſque non comprehendit, num. 9. fol. ibid.

Præcipuè quando fuit facta verbis relativis, n. 10. fol. ibid.

Promiſſio.

Promiſſio dotis, vide verbum *Dos.*

Propinquus.

Propinqui ad formam Statuti conſentientes dicuntur tantummodò conſentire actui, qui principaliter conficitur, non verò præſuppoſito, vel enunciato, num. 25. fol. 208.

Propinquorum appellatione veniunt etiam tranſverſales, qui per fœmineum ſexum conjunguntur, num. 38. fol. 95.

Proprietas.

Proprietas nominatur, quando res fit tua, nu. 11. fol. 195.

Proprietas bonorum adventitiorum, ſi nepos moriatur, acquiritur Patri, reſervato ſemper uſufructu avo, num. 8. fol. 86.

Proteſtatio.

Proteſtatio contraria facto non juvat proteſtanti ad tollendum factum, ſecùs ſi tolleret mentem, ac intentionem à facto, num. 81. fol. 81.

Proximior.

Proximiores excludere ad favorem remotiorum eſſet abſurdum in ſtatuto, num. 32. fol. 94.

Proximior admittitur irrevocabiliter exiſtente inſucceſſibili primo ſucceſſuro, num. 53. fol. 105.

Proximiorum appellatione veniunt, tam fœminæ, quam maſculi, num. 54. fol. 156.

Proximior agnatus dicitur ille, quem nemo antecedit, num. 10. fol. 142.

Proximitas.

Proximitas ſuccedendi, & non ſanguinis attenditur in ſucceſſionibus, num. 26. fol. 145.

Pupillus.

Pupillus, ac furioſus verè dicitur inteſtatus, ac ei ſucceditur ad formam ſtatuti noſtri de ſucceſſ., num. 2. fol. 77.

Pupillus, ſine tutoris authoritate poteſt opulentam hæreditatem adire ſine tutoris authoritate, n. 27. fol. 208.

Pupillus, & demens in ſtatutis de ſucceſſionibus ab inteſtato non veniunt, ut inteſtabiles, num. 2. fol. 48.

Contraria ſententia, num. 3. fol. ibid.

Qualitas.

Qualitas adjecta verbo ſecundum tempus verbi intelligenda, num. 7. fol. 177.

Qualitates omnes propoſitionem debent concordare cum verbo principali, num. 13. fol. ibid.

Qualitas adjecta perſonis in prima diſpoſitione non cenſetur repetita in ſecunda facta ad favorem diverſarum perſonarum, in quibus poteſt eſſe diverſa ratio, num. 33. fol. 186.

Etiamſi ſint ſub unica oratione, fol. ibid.

Qualitates enarrandæ in impetratione diverſorum decretorum, num. 3. fol. 8.

Qualitates omiſſæ, quas Princeps excogitare poterat non reddunt decretum ſubreptitium, n. 14. fol. ibid.

Limita ut num. 15. fol. ibid.

Qualitatum tria ſunt genera, quæ exprimi debent ad evitandam ſubreptionem in decretis, num. 30. fol. ibid.

Qualitates in jure determinatæ ſunt exprimendæ in precibus, num. 31. fol. ibid.

Qualitates, quæ de ſtylo curiæ exprimi ſolent, ſi expreſſæ non fuerint reddunt decretum ſubreptitium, num. 32. fol. ibid.

Idem dicendum de aliis, quæ Principem retrahere potuiſſent à concedenda gratia, vel illum difficiliorem reddere, num. 33. fol. ibid.

Qualitates, quibus expreſſis Princeps non conceſſiſſet gratiam, quænam ſint, relinquitur arbitrio Judicis, num. 34. fol. ibid.

Qualitates exprimendæ ad evitandam ſubreptionem circa tria verſantur, nempè circa perſonam impetrantem, ſecundo circa qualitatem beneficii, tertio circa jus, quod in beneficio impetrando alteri competit, num. 35. fol. ibid.

Qualitas illegitimationis eſt exponenda à ſupplicante, num. 37. fol. ibid.

Qualitates omnes aggravantes exprimi debent in precibus, num. 46. fol. 8.

Item omne id, per quod inferretur præjudicium tertio, num. 50. fol. ibid.

Qualitas adjecta verbo ſecundum tempus verbi requiritur, num. 10. fol. 30.

Qualitas præſens bonorum, & non antiqua attenditur in ſucceſſionibus, num. 33. fol. 39.

Qualitas naturalitatis eſt differentia inter mortem civilem, & naturalem, num. 9. fol. 48.

Qualitas admiſſiva, vel excluſiva attenditur ſolum tempore apertæ ſucceſſionis, n. 6. fol. 61.

Qualitas maſculinitatis differt ab agnatione, num. 1. fol. 67.

Qualitate maſculinitatis conſiderata non intelligitur conſiderata agnatio, ſed prædilectio ſexus, numer. 2. fol. ibid.

Etiamſi repetita ſit dicta qualitas, numer. 3. fol. ibid.

Qualitas incluſiva, vel excluſiva feudi, vel fidei-

Source : BIU Cujas

commiſſi attenditur ſolum tempore apertæ ſucceſſionis, num. 58, fol. 105. & num. 6. fol. 109.
Qualitas, ſivè ſtatus bonorum attenditur ſolum de ſucceſſionibus, num. 8. fol. 127.
Qualitas naturalis legitimationis attenditur de tempore nativitatis, & non conceptionis, n. 1. f. 151.

Querela.

Querelam proponere poſſunt contrà teſtamentum ſolum illi præteriti, vel exhæredati, qui ab inteſtato vigore ſtatuti ſuccederent, n. 4. fol. 140.

Quilibet.

Quilibet præſumitur habere notitiam ſuorum conjunctorum, num. 47. fol. 33.

Ratio.

RAtio probabilis non limitat, neque reſtringit ſtatutum, num. 13. fol. 50.
Ratio legis, ſi ceſſat, ipſa lex ceſſat, n. 14. fol. ibid.
Ratio in una parte teſtamenti per modum cauſæ ad alias facilè porrigitur, n. 8. fol. 185.
Ratio unica continet expreſsè omnes caſus in ſtatuto eidem rationi adaptabiles, n. 15. fol. 144.
Quod procedit etiam in Statuto noſtro, cujus litera præcisè ſervanda eſt, num. 16. fol. ibid.
Ratio diſpoſitionis, quando eſt unica perindè eſt acſi eſſet expreſſa, num. 58. fol. 95.

Ratificatio.

Ratificatione conſecuta actus alieno nomine geſtus omninò corruit, num. 17. fol. 212.

Rebellis.

Rebellis, deportatus, bannitus capitalis non excludunt fœminas, num. 32. fol. 62.

Reciprocus.

Reciprocum fideicommiſſum, vide *Fideicommiſſum.*

Recurſus.

Recurſus ad Principem, propter id, quod poteſt ordinario remedio reparari, eſt fruſtraneus, n. 1. f. 28.

Reditus.

Reditus annui cenſentur pro immobilibus, n. 67. f. 40.

Referendarius.

Referendarius recipit, & colligit ſupplicationes, n. 5. f. 20.
Et nullam habet juriſdictionem, n. 13. & 32. f. 28.

Regula.

Regula, quod in majori ineſt minus, an ſemper habeat locum in decretis, num. 7. 8. 9. 10. fol. 1.
Regula, ſi teſtator, vel ſtatutum voluiſſet expreſſiſſet, & ſi non expreſſerit, noluerit, explicatur, num. 17. fol. 129.
Regula, ſi vinco vincentem te multò magis vincam te, habet locum in ſtatuto, n. 3. fol. 130.

Relatio.

Relationis natura eſt ſe referre ad proxima, n. 25. f. 28.
Relatio non fit ad omnia præcedentia quando poteſt aſſignari ratio, quod potius ad unum fieri debeat, quam ad aliud, num. 26. fol. ibid.
Item quando facta relatione ad omnia reſtringeretur diſpoſitio favorabilis, num. 27. fol. ibid.
Relatio facienda eſt, quibus æquè convenit, n. 29. f. ibid.
Relatio fit ſolum ad perſonas expreſſas in principali diſpoſitione, num. 7. fol. 185.
Relatio fieri debet ad proximiora, n. 9. fol. 140.
Relatio ad evitandum inconveniens debet fieri ad omnes, tam diſpoſitivè vocatos, quàm ſimpliciter nominatos, num. 4. fol. 141.
Relatio debet fieri ſolùm ad diſpoſitivè vocatos, n. 6. f. ib.
Relationis expreſſio eſt vera, & propria, n. 4. f. 144.
Contrarium, num. 18. fol. ibid.
Relationis expreſſio non ſufficit fieri, per relationem in ſtatuto requirente expreſſionem pro forma, num. 19. fol. 144.
Relatio debet fieri ad eas perſonas, de quibus principaliter agit ſtatutum, num. 23. fol. ibid.
Et ad ſubjectam materiam, num. 24. fol. ibid.
Item ad illas perſonas tantum, quæ habent qualitatem ad ſtatutum adaptabilem, n. 25. fol. 145.
Relatio qualitatis debet ſemper fieri ad ea, quæ poſſunt illam recipere, ſecùs ad ea, quibus illa non convenit, nec eſſet proportionabilis, & congrua, num. 3., num. 6. & 8. fol. 151.
Relatio non debet fieri ad ea, quibus ratio ſpecialis aſſignari poteſt, per quam non debet adoptari, num. 4. fol. ibid.

Relativum.

Relativum *qui, quæ, quod*, aliquando eſt declarativum, aliquando reſtrictivum, num. 1. fol. 30.
Relativum ſtatutum ad jus commune, vel juxtà iſtud diſponens eſt partim ſtatutum, & partim jus commune, num. 1. fol. 80.
Contrarium, num. 2. fol. ibid.
Relativum ſtatutum ad jus commune regulatur ſecundum jus commune relatum, n. 7. fol. ibid.
Idem num. 1. fol. 86.
Relativa dictio refert ſolum qualitatem, cui inhæret, & non alias, num. 9. fol. 186.
Contrarium, num. 10. fol. ibid.
Relativa dictio præcedentem tantùm inſtitutionem, non ſubſtitutionem refert, num. 11. fol. ibid.
Relativa clauſula refert ſolum perſonas, quibus immediatè adhæret, num. 11. fol. 126.
Relativa diſpoſitio ad perſonas ſuperiùs vocatas importat ſolum inter illas ſucceſſionis ordinem, num. 13. & 25. fol. 117.

Religioſus.

Religioſi à ſucceſſione parentum, vel collateralium non admittuntur, n. 13. & 14. fol. 144.
Religioſus Jeſuita ad inſtar Cappuccinorum eſt incapax ad ſuccedendum tam in particulari, quàm in communi, num. 64. fol. 104.
Religioſus Jeſuita poſt tria vota emiſſa egreſſus recuperat bona ab eo donata, nu. 47. fol. ibid.
Succeſſio tamen non poteſt ſtare in ſuſpenſo ex parte Præpoſiti Generalis emittendi foras Religioſos facultatem habentis, n. 45. fol. ibid.
Religioſus Jeſuita egreſſus è religione ex juſta cauſa non liberatur à voto, num. 49. fol. ibid.
Referuntur duæ opiniones contrariæ, una affirmans Jeſuitam non poſſe recuperare bona fideicommiſſi, & ſimilia, *jam tertio acquiſita*, altera negans, num. 50. fol. ibid.
Item non poteſt recuperare bona, quæ aliis acquiſita fuerunt propter ſuum ingreſſum, n. 52. fol. ibid.
Religioſorum Jeſuitarum differentia notatur, quæ intercedit inter eos, & clericum minorum, n. 54. fol. ibid.
Religioſus Jeſuita non poteſt recuperare bona, quæ poſt ſuum ingreſſum ad profeſſionem acquiſita fuere aliis, num. 59. fol. ibid.
Religioſus Jeſuita non poteſt recuperare bona paterna pro ſua portione, in quibus alter frater poſt ingreſſum dicti Jeſuitæ acquiſivit, n. 61. fol. ibid.
Religioſos, ac Moniales ſtatutum noſtrum excludens intelligit ſolùm de eis, qui ſunt dedicati religioni tempore apertæ ſucceſſionis, n. 1. fol. 109.
Contrarium, num. 7. fol. ibid.
Religioſus, ſeu Monachus non ſuccedit, neque de jure communi in feudo annexam habente juriſdictionem, num. 6. fol. 110.
Neque in fideicommiſſo, majoratu agnatitio, n. 7. fol. ibid.
Religioſus ex tacita mente diſponentis ſe conformandi cum noſtro ſtatuto intelligitur excluſus à fideicommiſſo, vel emphyteuſi inſtituta pro filiis decedentibus maſculis, num. 8. fol. ibid.
Et ſic fœmina excluſa intelligitur à fideicommiſſo inſtituto pro filiis, num. 9. fol. ibid.
Religioſi veniunt ad fideicommiſſum, ſi pro eis conjecturæ urgeant, num. 13. fol. ibid.
Religioſi in noſtro ſtatuto poſſunt habere nedum, quod eis legatum, ſed omne id, quod per inſtitutionem eis relictum fuit, n. 16. fol. 112.
Religioſi, qui non habent neceſſitatem vitæ non poſſunt petere quidquam in bonis paternis pro ſubſtentatione, num. 8. fol. 115.
Religioſus non poteſt in bonis paternis, maternis, & aſcendentium habere, niſi unicam ſubſtentationem, num. 16. fol. ibid.
Religioſus non debet excludi per noſtrum ſtatutum à ſucceſſione avi, ac aliorum ſuprà aſcendentium, ſed tantùm patris, ac matris, n. 28. fol. 117.
Religioſus vocatus profeſſus dicitur dicatus tantùm, & non novitius, num. 2, 3. fol. 104.
Et nulliter profeſſi non ſunt verè dicati, n. 4. fol. ibid.
Religioſi verè dicuntur Jeſuitæ, licèt vota biennii tantùm emiſerint, num. 3. fol. ibid.

Et

Et licet habeant dominium, ac proprietatem rerum ſuarum, ſecùs eſt quoad uſum, n. 6. fol. ibid.
Et dimitti poſſunt, & uxorem ducere, n. 7. fol. ibid.
Religioſi Jeſuitæ non ſortiuntur naturam aliorum religioſorum, nec licet ab eis ad hos arguere, numer. 8. fol. ibid.
Jeſuitæ licèt emiſerint tria ſimplicia vota retinent beneficia, & penſiones, num. 9. fol. ibid.
Et poſſunt retinere alia bona, donec ſuperiori placuerit, aut emiſerint ſolemnia vota, ſeu ſolemnem profeſſionem, num. 10. fol. ibid.
Et ſi tantùm emiſerint vota biennii ſemper ſunt in probatione, num. 11. fol. ibid.
Et non excluduntur à ſucceſſione, quia verè non dicuntur dicati, num. 12. fol. ibid.
Nam qui eſt in probatione tendit ad ſe dedicandum, num. 13. fol. ibid.
Et ſic ſtatutum excludentis ingreſſos intelligitur de profeſſis, num. 14. fol. ibid.
Jeſuitæ excluduntur etiam à ſucceſſione per ſtatutum noſtrum, qui biennii vota ſolum emiſerint, quia dicuntur profeſſi, num. 16. fol. ibid.
Religioſi Jeſuitæ dicuntur verè profeſſi, quia non poſſunt ex ſe à Religione exire, ſine Apoſtaſiæ labe, num. 17. fol. ibid.
Neque dicuntur in ſtatu pendenti quoad ſe, ſecùs quoad Præpoſitum Generalem, qui poteſt illos dimittere, num. 18. fol. ibid.
Quia reſpectu ſolum ſunt ſolemniter profeſſi, n. 19. f. 105
Et facultas, quam habet Præpoſitus Generalis emittendi Jeſuitas non operatur, niſi ſint verè Religioſi, & profeſſi, num. 20. fol. ibid.
Jeſuitæ ſcholares æquiparantur ſervis, qui manumitti poſſunt, ſed ſe manumittere non poſſunt, num. 21. fol. ibid.
Religioſus Jeſuita per quartum votum non denuò dicitur Religioni dicari, ſed tantum ponit ſe in ſtatu non poſſe dimitti à Præpoſito Generali, num. 23. 24. fol. ibid.
Declaratur Carenæ reſolutio, n. 25. fol. ibid.
Religioſi Jeſuitæ poſſunt retinere penſiones, acquirere, ſuccedere, & in hoc differunt ab aliis, ſecùs quoad alia, num. 26. fol. ibid.
Religioſi ſunt equites Hieroſolymitani, & excluduntur à ſucceſſione per noſtrum ſtatutum, n. 28. fol. ibid.
Religioſi non ſunt equites Sancti Jacobi, Calatabræ, Alcantaræ, & ſimiles, & non excluduntur, n. 29. fol. ibid.
Religioſi facti Epiſcopi, vel Cardinales à ſucceſſione remanent excluſi, quia remanent Religioſi, num. 30. fol. 105.
Sacerdotes Divi Philippi non ſunt Religioſi, n. 31. fol. ibid.
Religioſus Jeſuita rediens ad ſtatum ſæculare poteſt ſuccedere, num. 32. fol. ibid.
Sicuti dimiſſi à Religione liberantur ab ejus vinculo, & ab omnibus votis, n. 33. fol. ibid.
Et ſuccedunt in hæreditatibus poſteà delatis, numer. 33. 34. fol. ibid.
Novitii ſunt ſæculares, licèt gaudeant privilegio fori, num. 36. fol. ibid.
Religioſi Jeſuitæ redeuntes ad ſæculum de rigore non recuperant bona donata, num. 37. fol. ibid.
Et ſic aliquis abſolutus per Papam à votis non recuperat bona renunciata, niſi Papa ad id habilitaret, num. 39. fol. ibid.
Reſtringe ad bona in ſuo ſtatu exiſtentia, nam extra territorium nil operaretur, n. 40. fol. ibid.
Quia quod effectum habuit conſummatum non eſt ampliùs reſcindendum, num. 41. fol. ibid.

Religio.

Religionem incapacem ingreſſus, an vocetur per ſtatutum de ſucceſſ. ab inteſt., n. 7. fol. 48.
Religionem ingreſſus, an poſſit prohiberi à ſucceſſione per ſtatutum, vel per teſtatorem, vide verbum *Teſtator*, vide verbum *Statutum*.

Reliquum.

Reliqui appellatione veniunt alia bona præter expreſſas portiones, num. 7. fol. 78.

Remotior.

Remotiores admittere ad excluſionem proximiorum abſurdum eſſet in ſtatuto, num. 32. fol. 94.

Remuneratio.

Remunerationis cauſa bona donata non tenetur reſervare mulier filiis primi matrimoni, n. 26. f. 80.
Remunerationis cauſa videtur donare in dubio maritus ignobilis, vel ſenex, n. 28. fol. ibid.
Remuneratio illa ſola attenditur, quæ facta fuit propter merita obligatoria, num. 29. fol. ibid.

Renunciatio.

Renunciatio facta Statuto conformi alio ſtatuto non cenſetur facta ambobus ſtatutis, n. 81. fol. 40.
Renunciatio facta ſtatuto conformi juri communi non cenſetur juri communi renunciatum, n. 82. fol. ibid.
Renunciare poſſunt maſculi privilegio ſtatuti excludentis fœminas, num. 69. fol. 62.
Renunciatio facta à ſorore bonis paternis, fraternis, & quorumcumque aſcendentium, & propinquorum, tam ab inteſtato, quàm ex teſtamento competituris excludit illam à ſucceſſione, & frater ſolum ſuccedere debet, n. 39. fol. 95.
Licèt à Patre fuerit ſoror inſtituta hæres, nam ſemper per dictam renunciationem etiam ex teſtamento facto non poteſt ſuccedere, n. 40. fol. ibid.
Renunciatio eſt abdicativa, & realis quando ex effrænatis verbis eſt facta à filia recepta dote ad favorem fratris, num. 41. fol. ibid.
Renunciatio quando eſt realis, & abdicativa renuncians habetur, acſi eſſet mortua, n. 42. fol. ibid.
Renunciatio licèt ex effrænatis verbis concepta quomodocumque, & quaſitercumque ſemper intelligi debet ex cauſa de præterito, præſenti, numquam de futuro, num. 59. fol. ibid.
Quamvis fuerit renunciatum juri, quod quis habere poſſet in futurum, quia renunciatio juris futuri adhuc intelligitur de jure futuro ex cauſa de præſenti, num. 60. fol. ibid.
In renunciatione operari poſſunt dictiones *quomodocumque*, & *qualitercumque* poſſunt in renunciatione operari reſpectu ſucceſſionis, non verò cauſæ, niſi addatur clauſula *ex quacumque cauſa*, num. 61. fol. ibid.
Imò clauſula *ex quacumque cauſa* non ſufficit niſi addatur *ex nova cauſa*, num. 62. fol. ibid.
Et jus ſuccedendi, quod habent propinqui ex teſtamento, vel ab inteſtato eſt jus omninò futurum, & eſt cauſa omninò futura, ſine ulla ſpe probabili de præſenti, num. 63. fol. ibid.
Tantò magis quando renunciantes non eſſent proximiores teſtatori, quia tunc tale jus ſuccedendi eſſet omninò de futuro, ac mediato, num. 64. fol. ibid.
Renunciatio non cadit ſuper incognitis, & inverosimiliter non conſideratis per contrahentes, n. 65. f. ibid.
Renunciatio facta à Puella nubente in ſæculo venit ſtrictè intelligenda, num. 66. fol. ibid.
Secùs ſi eſſet ab ingrediente in Religione facta, num. 67. fol. ibid.
Fortiùs ſi bonis fuerit renunciatum, & non hæreditati, num. 68. fol. ibid.
Renunciatio ſtrictè accipienda eſt, ſcilicet pro juribus competentibus, non verò de futuris, quando facta fuit à Puella dote recepta, n. 69. fol. 95.
Renunciatio non debet comprehendere niſi ea, quæ in ea expreſſa ſunt, vel ab expreſſis neceſſario reſultans, num. 70. fol. ibid.
Renunciatio debet intelligi ad favorem renuncians, num. 71. fol. ibid.
Renuncians poteſt admitti ad declarandam dubiam renunciationem, num. 72. fol. ibid.
Renuncians bonis paternis, maternis, ac legitimæ non dicitur renunciaſſe juri abſolutè de futuro propter ſpem probabilem, quam habent filii in hæreditate parentum, num. 73. fol. ibid.
Renunciatum non intelligitur à fœmina id, quod expreſsum non eſt, ſed ſub involucro verborum, num. 75. fol. 95.
Exceptio ſuperfluitatis non ſufficit ad extendendam renunciationem, num. 76. fol. ibid.
Et potius etiam toleranda ſuperfluitas, quam retorquere verba in præjudicium diſponentis, n. 77. fol. ibid.
Renunciatio ſatis operatur in juribus de præſenti, nec

Source : BIU Cujas

nec juribus de futuro intelligitur renunciatum, nisi dictum sit, num. 78. fol. ibid.
Ad evitandam superfluitatem sat est, quod actus minimus operetur, num. 79. fol. ibid.
Sufficit etiam qualisqualis operatio circa majorem declarationem ejus, quod expressum fuit, num. 80. fol. ibid.
Renunciatio exceptionis non numeratæ dotis non obstat præsumptioni donationis, n. 23. fol. 199.
Renunciationis, ac repudiationis notatur differentia, num. 48. fol. 117.
Renunciatio absolutè facta, ac simpliciter sine pacto idem est, ac repudiatio, & utraque valere non potest, nisi hæreditas sit in statu, quo adiri possit, num. 49. fol. ibid.
Renunciatio spei de futuro valet, & quod renuncians habuit non tenetur restituere, etiamsi nihil ei deferatur, num. 50. fol. ibid.
Renunciatio hæreditatis censetur collata in tempus quo hæreditas defertur, num. 54. fol. 117.
Contrà, ad tempus renunciationis delatam post professionem hæreditatem actus renunciationis retrotrahitur, num. 55. fol. ibid.
Et ad hoc ut fiat talis retrotractio ad tempus renunciationis extrema debent esse habilia, n. 56. fol. ibid.
Renunciatio hæreditatis deferendæ est pura, non conditionalis, ideòque obligat renunciantem à principio, num. 57. fol. ibid.
Nisi, & sit pura renunciatio semper habet tacitam conditionem, si quandoque hæreditas deferatur, num. 58. fol. ibid.
Renunciatio facta à filio legitimæ per relationem ad testamentum est specialis, ac expressa, n. 5. fol. 144.
Renunciatio resolubilis in casum non solutionis annuæ non excludit in totum, & omni casu renunciantem à successione, num. 41. fol. 117.
Præterea quando renuncians aliquid recipit intuitu etiam illius, quod competere sibi poterit loco portionis, quæ in futurum deberi sibi posset, n. 42. fol. ibid.
Et sic fœmina exclusa aliquid accipiendo, vel pro alimentis, vel alia qualibet causa ab hæreditate defuncti non debet haberi pro mortua, num. 43. fol. ibid.
Renunciatio fœminæ est inutilis, quando statutum à successione eam excludit, num. 44. fol. 117., & num. 63. fol. ibid.
Renunciatio hæreditatis deferendæ semper habet tacitam conditionem, si hæreditas fuerit renuncianti delata, num. 45. fol. 117., n. 46. fol. ibid.
Renunciari nullo modo potest juri, quod delatum non est, neque deferendum erit, & antè conditionem repudiare legatum non possumus, n. 47. fol. ibid.

Renuncians.

Renuncians filia eodem instanti succedit per legem, ac excluditur per virtutem renunciationis, n. 59. fol. 117.
Et postquam renunciavit monasterium nihil acquirere potest ex persona dictæ filiæ, num. 60. fol. ibid.
Renunciantes filii successioni maternæ non intelligitur eos renunciavisse bonis vigore *l. fœminæ* sibi debitis, num. 51. fol. 81.
Renunciantes filii successioni matris antè transitum ad secundas nuptias non censentur renunciasse etiam dispositioni l. fœminæ sibi debitis, num. 57. fol. ibid.

Repræsentatio.

Repræsentatio in nostro statuto datur ultrà fratrum filiis, num. 6. fol. 78.
Repræsentatio in nostro statuto ultrà fratrum filios datur in infinitum, num. 6. fol. 79.
Etiam in terminis transversalium, n. 9. fol. ibid.
Repræsentatio ubi datur succeditur semper in stirpem, num. 8. fol. ibid.
Repræsentatio in descendentibus non habet locum, ideoque proximior excludit remotiorem, n. 22. f. 87.
Repræsentatio non datur inter ascendentes, n. 22. f. 89.

Reprobatio.

Reprobatio Judicis parit exceptionem rei judicatæ, num. 1. fol. 26.

Repudiatio.

Repudiationis, ac renunciationis notatur differentia, num. 48. fol. 117.
Repudiare legatum non possumus antè conditionem, num. 47. fol. ibid.
Repudiari non potest hæreditas, legatum, vel donatio per statutum nostrum à debitore in fraudem creditorum, num. 2. fol. 75.

Repudians.

Repudians hæreditatem in fraudem creditorum peccat in foro interno, num. 3. fol. 75.
Secùs de jure civili, num. 4. fol. ibid.
Repudians debitor hæreditatem non damnificat cum actu positivo suum creditorem, n. 7. f. ibid.
Repudians debitor hæreditatem non agit in fraudem creditorum, num. 8. fol. ibid.

Res.

Res non desinit esse integra per præparatoria, n. 5. f. 26.
Res non dicitur amplius integra post citationem, n. 8. fol. ibid.

Rescriptum.

Rescripta ad lites quoad virtutem extensivam strictè interpretantur, secus quoad comprehensivam, num. 61. fol. 2.
Rescripta de jure canonico sunt annalia, de jure civili perpetua; num. 49. & 50. fol. 1.
Contrà, num 51. fol. ibid.
Declara ut num. 54. usque ad 57. fol. ibid.
Cætera, vide in verbo *Decreta*.

Residuum.

Residui appellatione veniunt alia bona præter expressas portiones, num. 6. fol. 78.

Retrotractio.

Retrotractio renunciationis, vide *Renunciatio*.

Revisio.

Revisio sententiæ concedi potest, vel ex gratia, vel ex justitia, num. 1. fol. 28.
Revisio Justitiæ, & Gratiæ de jure differunt, n. 2. f. ibid.
Revisio ex gratia requirit aliquam causam, ob quam à Principe concedatur, n. 3. fol. ibid.
Quæ sint causæ concedendi revisionem, n. 4. fol. ibid.
Revisio non impedit executionem sententiæ, n. 6. f. ibid.
Revisio concessa non præsumitur, sed potius commissum, an sententia mereatur revisionem, n. 7. fol. ibid.
Revisio concedi non potest, nisi à Principe non recognoscente superiorem, num. 8. fol. ibid.
Revisio appellationi æquiparatur, num. 2. fol. 171.
Ita à sententia revisionali cum prima sententia conformi non datur appellatio, num. 3. fol. ibid.
Revisio revisionis non datur, num. 4. fol. ibid.

Reus.

Reus potest comparitionem arbitrio suo dilatare, ne in mora ab actore ponatur, n. 19. fol. 167.

Rota.

Rota de mercat. laudatur in causis mercantilibus, num. 3. fol. 173.
Rota Romana *decis.* 46. *post Torr. de majorat.* reprobatur, num. 36. fol. 50.
Rota non sequitur subtilitates juris, sed considerat bonum jus, num. 32. fol. 131.
Rota nostra coram *Armenzan. decis.* 2. & 3. reprobatur, num. 15. fol. 137.

Sabellus.

Resolut. 27. *num.* 12. & 13. impugnatur, numer. 54. fol. 40.

Scientia.

Scientia Procuratoris non præjudicat Domino, sed est præsumpta Domini, num. 34. 35. fol. 208.

Senator.

Senatoris munera quæ sint, num. 45. & 46. fol. 5.
Senatorum vota, quot requirantur in decretis Senatus, & Cameræ, num. 48. usque ad 53. fol. ibid.
Senator in omnibus causis tenetur votum suum dare, num. 4. fol. 30.
Senator non potest ex se ipso abstinere à voto, absque eo quod à partibus formiter recusetur, num. 3. fol. ibid.
Limita, ut num. 5. fol. ibid.
Senator habens interesse in causa abstinere debet à voto, sivè habeat interesse principaliter, sivè secundario, num. 9. fol. ibid.

Source : BIU Cujas

Senator æqualiter affinis, agnatus, vel cognatus utrique parti non potest ab altera earum recusari, n. 17. f. 30
Limita tamen, ut num. 19. fol. ibid.
Senator æquè inimicus ambarum partium potest ab altera earum recusari, num. 18. fol. ibid.
Senatoris persona recusari potest ex qualibet causa legitima ultrà expressas in statuto, n. 19. fol. 33.

Senatus.

Senatus quot, & quibus personis constat, n. 1. fol. 4.
Senatus habet jurisdictionem cumulativam cum aliis magistratibus, num. 2. fol. ibid.
Senatus dicitur supremus rector, num. 3. fol. ibid.
Senatus Principem repræsentat, n. 4. fol. ibid.
Senatus solus non potest condere legem, n. 7. & 8. f. ibid.
Senatus potest delegare cum clausula *remota appellatione*, num. 35. fol. ibid.
Senatus non solet apponere manus ad ea, quæ remedio ordinario expediri possunt, n. 2. fol. 28.
Senatus non potest allegari suspectus, n. 20. f. 33.

Senectus.

Senectus principaliter in memoria deficit, n. 11. f. 129.
Et senescenti Doctori parum credendum est, fol. ibid.

Sententia.

Sententia in rebus dubiis quoslibet Doctores possunt sequi, num. 28. fol. 70.
Sententiis Senatus deferendum est in decisione similium causarum, etiamsi contraria opinio esset de jure verior, num. 12. & 13. fol. 4.
Sententia interlocutoria revocari potest absque citatione, si tractetur de modico præjudicio, n. 9. f. 14.
Sententiæ licet transferant dominium, sunt tamen de jure civili, num. 10. fol. 24.
Sententia lata à Judice suspecto meretur revisionem, num. 5. fol. 28.
Sententia dicitur individua, etiamsi contineat plura capita, quando pendent ab uno articulo, n. 20. fol. 163.
Item quando proveniunt ab eadem causa, n. 21. f. ibid.
Secùs quando ex diversis causis, n. 22. fol. ibid.
Sententiæ licèt diversimodè prolatæ, si in substantia sint conformes faciunt rem judicatam, n. 45. fol. 181.
Sententia, cui non adversatur conditio in ea insita, vel per conditionem non reddatur incerta valida est, num. 57. fol. 157.
Sententia revisionalis conformis cum prima transit in judicatum, num. 3. fol. 171.
Sententiæ duæ conformes faciunt rem judicatam per nostrum statutum, num. 5. fol. ibid.

Serra

Petrus Franciscus Advocatus Januensis laudatur, num. 30. fol. 145.

Servus pœnæ.

Servus pœnæ de jure authenticorum nemo efficitur, num. 52. fol. 62.
Servus pœnæ efficitur damnatus pœna capitis, nu. 53. fol. ibid.
Servus pœnæ nemo hodiè efficitur, quoad libertatem tantùm, num. 56. fol. ibid.

Silens.

Silens ob modestiam, vel ruborem non videtur consentire, num. 76. fol. 81.

Silentium.

Silentium non affert præjudicium in tacente ob ignorantiam juris illius, quod competebat, n. 77. fol. 81.

Simulatio.

Simulatio omnes contractus infirmat, n. 17. f. 199.
Simulatio dotis, vide verbum *Dos*.
Simulatione stante, & consensus deficientia juramentum non validat contractum, n. 19. fol. ibid.

Simulatus.

Simulatus actus est corpus sine anima, n. 18. f. 199.

Socius.

Socius non liberatur erga consocium, si agentem minùs idoneum elegit, secùs idoneum, n. 11. fol. 173.

Solemnitas.

Solemnitas extrinseca non præsumitur, n. 29. fol. 20.
Limita ut num. 30. & 31. fol. ibid.
Solemnitas extrinseca non præsumitur etiam in antiquis, quando appareret ex facto illam præsumi non posse, num. 32. fol. ibid.

Solutio.

Solutio absque aliquo facto hominis intelligi non potest, num. 15. fol. 208.
Solutio licet quid facti per conjecturas probatur, num. 2. fol. 212.
Solutionis conjectura diuturnitas temporis, n. 3. f. ibid.
Ex eo quod non fuerit petitum per creditorem, aut filios ejus, debitum, neque à principali debitore, neque fidejussore, neque ab ejus hæredibus, n. 4. fol. ibid.
Et ex qualitate creditoris, & debitoris, nempè si debitor fuit solvendo, & si creditor diligens semper fuerit in aliis exactionibus, n. 5. 6. 7. fol. ibid.
Solutio præsumitur, quia tutores filiorum nullam fecerunt notam crediti, num. 9. fol. ibid.
Solutionis conjectura est, si nullus liber defuncti exhibitus fuerit, ex quo appareat descriptum creditum, num. 11. fol. 212.
Item si conventi non fuerint hæredes principalis, sed fidejussoris, num. 12. fol. ibid.
Item ex eo quod creditor per longum tempus administraverit bona debitoris, num. 13. fol. ibid.
Inverisimile enim est mentionem non fecisse de suo credito, si non fuisset solutum, n. 14. fol. ibid.
Enumerantur requisita l. procula de præsumpt. solut. num. 15. fol. ibid.

Soror.

Sorores, fratres ex utroque latere, & ascendentes succedunt defuncto in capita, n. 26. fol. 87.
Et hoc procedit etiam in ascendentibus secundi gradus, num. 27. fol. ibid.
Sororis, & fratris liberi ex utroque latere succedunt una cum ascendentibus in stirpem, & non in capita, num. 28. fol. ibid.
Sorores succedunt simul cum fratribus de jure communi, num. 1. fol. 91.
Sorores utrinque conjunctæ præferuntur in successione sororibus ex uno latere, n. 2. fol. ibid.
Soror venit sub nomine fratris, num. 4. fol. 94.
Sorores excluſæ ad favorem fratris cessante fratre possunt succedere, num. 9. fol. 116.
Soror ali, vel dotari debet ab alio fratre, vel sorore, num. 20. fol. 117.
Soror utrinque conjuncta excluſa per fratrem consanguineum succedit in bonis maternis jure particulari, num. 7. fol. 128.
Sorores per nostrum statutum in bonis maternis non succedunt jure hæreditario, sed particulari, ideòque etiam bona non agnita transmittunt, n. 8. f. ibid.
Soror per nostrum statutum in bonis maternis succedit ad excluſionem patris, cui tamen ususfructus conceditur, num. 1. 16. & 17. fol. 131.
Sororis appellatione veniunt filiæ in statuto, n. 50. f. ibid.

Specialis.

Specialiter, quæ dispositа sunt à statuto non includuntur sub dispositione generali, n. 21. & 22. fol. 144.
Vide *Expressio*.

Spes.

Spes de futuro in contractu non potest deduci, nisi sit probabilis, num. 52. fol. 117.
Iem, quando est cum desiderio mortis proximioris in successione præcedentis probabilis non est, num. 53. fol. ibid.

Spurius.

Spurios instituere est contrà bonos mores, n. 67. fol. 51.

Statutum.

Statutum *de extrinſ. intell.* prohibens argumentum à majoritate, ac identitate rationis, quomodo sit intelligendum, n. 42. f. 30. n. 17. fol. 144.
Statutum disponens circa aliquam materiam impedire videtur recursum ad jus commune, n. 25. fol. 33.
Statutum *de Delegat. §. allegatio, & juratio* explicatur, num. 28. fol. ibid.
Statutum non disponit, nec probat id, quod præsupponit, num. 29. 30. fol. ibid.
Statutum *de jur. reddend. &c. §. final.* explicatur, num. 34. fol. ibid.
Statutum comprehendit tantùm subditos, n. 1. f. 39.
Amplia ut num. 2. fol. ibid.
Statutum non potest exercere jurisdictionem suam in non subditos, num. 4. fol. ibid.
Statutum in ordinatoriis judicii servatur contrà forenses, num. 5. fol. ibid.
Statutum non comprehendit clericos, licet sit favorabile, num. 9. fol. ibid.

Decla-

Source : BIU Cujas

Declara ut num. 11. fol. ibid.
Statutum *de Privileg. Cleric.* tollit clericis omne beneficium ſtatutorum, num. 12. fol. ibid.
Amplia, ut num. 14. & 15. fol. ibid.
Statutum *de ſucceſſ. ab inteſt.* habet etiam locum in ſucceſſione paſſiva clericorum, num. 16. fol. ibid. & num. 18. fol. 155.
Et reſpicit ſolum bona, & non perſonam clerici defuncti, num. 17. fol. 39.
Statutum factum ob bonum publicum, ſi immunitati Eccleſiaſticæ non opponatur, comprehendit etiam bona clericorum, num. 18. fol. ibid.
Statutum diſponens ne Monachus, vel Monialis ſuccedat ſuis conſanguineis ab inteſtato eſt validum, num. 19. f. ibid., & num. 25. fol. 155.
Statutum diſponens, ne immobilia alienentur in forenſes, comprehendit bona clericorum, n. 20. fol. 39.
Statutum, privans hæreditate paterna filios familias nubentes contrà patris voluntatem, ſubſtinetur ob bonum publicum, num. 22. fol. ibid.
Statutum conditum gratia conſervandi bona in familiis comprehendit etiam hæreditatem clerici, num. 39. fol. ibid.
Statutum non poteſt diſponere de rebus ſitis in alieno territorio, num. 55. fol. 40.
Amplia ut num. 56. fol. ibid.
Statutum excluſivum fœminarum non comprehendit bona ſita extrà territorium ſtatuentium, n. 57. f. ibid.
Amplia ut num. 58. fol. ibid.
Statutum, ubi reperiuntur mobilia, aut pecunia teſtatoris non attenditur, ſed proprium teſtatoris defuncti, num. 63. fol. 40.
Statutum, ubi teſtator defunctus eſt, & non locale bonorum attenditur in ſucceſſione, quando utrumque ſtatutum ejuſdem Principis eſt, n. 70. fol. ibid.
Declaratur, num. 71. fol. ibid.
Statutum, ubi pars major bonorum ſita eſt, attenditur in ſucceſſione, & trahit aliud Statutum, ubi minor pars bonorum ſita eſt, n. 72. fol. ibid.
Contrarium firmatur, num. 73. fol. ibid.
Statutum, ubi bona ſita ſunt, licet ſit conforme cum ſtatuto loci teſtatoris in excluſione fœminarum, in ſucceſſione ſolum attenditur, n. 74. fol. ibid.
Contraria opinio firmatur, n. 75. fol. ibid.
Statutum loci rei ſitæ ſemper prævalere debet, n. 80. fol. 40.
Statuto conformi juri communi ſi renunciatur, non intelligitur juri communi renunciatum, num. 82. fol. ibid.
Statuta loci Teſtatoris, & in quo bona ſunt ſita, ſi reperiantur conformia non operantur quin poſſit renunciari uni, & alteri renunciatum non intelligitur, num. 81. fol. ibid.
Statutum deſervit ſolum pro interpretatione teſtamenti, ſecùs quando nulla expreſſa fuerit voluntas teſtatoris, num. 90. fol. 40.
Statutum inhabilitans fœminas habet ſolum locum intrà fines territorii Principis, num. 91. fol. ibid.
Statutum loquens de ſucceſſionibus intelligitur ab inteſtato, num. 101. fol. ibid.
Statutum de ſucceſſionibus ab inteſtato non comprehendit in verbo *inteſtabilis* pupillos, & dementes, num. 2. fol. 48.
Contraria ſententia verior, num. 3. fol. ibid.
Statutum loquens de naturaliter mortuis non comprehendit, qui interfecti ſunt, n. 5. fol. ibid.
Contrarium, num. 6. fol. ibid.
Statutum de ſucceſſ. ab inteſt. habet locum etiam in ingrediente religionem incapacem, n. 7. fol. ibid.
Statutum noſtrum de ſucceſſ. habet locum in ſucceſſione paſſiva Clerici, num. 3. fol. 49.
Statutum noſtrum, an habeat locum in ſucceſſione paſſiva Forenſi, num. 4. fol. ibid.
Statutum quod non diſtinguit, nec nos diſtinguere debemus, num. 13. fol. 14.
Statutum loquens indefinitè de decretis comprehendit omnia genera decretorum, n. 14. f. ibid.
Statutum requirit citationem, tam in decretis Juſtitiæ, quàm Gratiæ, num. 12. fol. ibid.
Statuto requirenti citationem ad aliquem actum ſatisfit, ſi ille actus expediatur partibus præſentibus, licèt non citatis, num. 19. fol. ibid.
Contrà tamen, num. 20. & ſeqq. fol. ibid.
Statutum annullans actum factum ſine forma præſcripta non patitur, quod actus ille admipleri poſſit per æquipollens, num. 21. fol. 15.
Statutum dirigens verba in Judicem, ſi Judex omittit aliquid, non facit nullitatem actus reſpectu partium, num. 20. fol. 20.
Statuta ſunt magis facti, quam juris, n. 2. fol. 22.
Statutum diſponens aliquid fieri procedendo ad annullationem actus aliter facti dicitur præſcribere formam ipſi actui, num. 18. fol. 26.
Statutum loquens de agnatis, & cognatis intelligitur de legitimis, & naturalibus, n. 15. fol. 30.
Limita ut num. 16. fol. ibid.
Statutum ſervari debet tamquam jus commune, num. 42. fol. 156. & num. 44. fol. ibid.
Statuta controverſa ſecundum obſervantiam declarantur, num. 44. fol. ibid.
Statutum excluſivum fœminarum propter maſculos eſt favorabile, quia odium capitis excluſivi non conſideratur, num. 49. fol. ibid.
Statutum de ſucceſſion. licèt loquatur cum ſuppoſito, quod inteſtatus filios habere poſſit comprehendit infantes, tanto magis clericos, num. 50. fol. ibid.
Statutum *de cauſ. executiv.* explicatur, n. 16. fol. 208.
Statuti *de Confitent. debit.* præſcriptio quinquennalis differentiam habet cum alia decennali ſtatuti *de cauſ. executiv.* num. 20. fol. ibid.
Statutum *de curator. general.* explicatur, nu. 28. 32. & 33. fol. ibid.
Statutum intelligi debet de vera, non præſumpta ſcientia, num. 37. fol. ibid.
Statutum prohibens alienationem intelligitur de voluntaria, & non neceſſaria, n. 14. fol. 214.
Statutum noſtrum *de elevatione Canellæ* §. *non poſſit* explicatur, num. 15. fol. ibid.
Statutum loquens de difinitivis, ac mixtis, tunc non comprehendit mixtas ſub difinitivis, n. 8. fol. 166.
Statutum *de contumac.* non habet locum, quando agitur contrà contumacem, non ad ſententiam definitivam, ſed ad effectum immittendi in poſſeſſionem, num. 1. fol. 169.
Statutum *de contumac.* & *cauſ. ordin.* concordantur, num. 6. fol. ibid.
Statuta non patiuntur prius, & poſterius, num. 7. fol. ibid.
Statuti pars refertur ad aliam partem, etiam nulla facta expreſſione, num. 8. fol. ibid.
Statutum explicatur *in* §. *ſanè de contumac.* n. 10. fol. 169.
Statuti terminus non currit impedito facto, vel dilatione adverſarii, num. 11. fol. ibid.
Statuti caſus omiſſus diſpoſitioni juris relinquitur, num. 12. fol. ibid.
Statutum in perſonam conceptum clericos non ligat, neque forenſes, num. 6. fol. 155.
Statutum generaliter loquens non comprehendit clericos, num. 10. fol. ibid.
Statutum poteſt habilitare, & inhabilitare filios, etiam reſpectu bonorum, quæ alibi ſita ſunt, n. 22. fol. ibid.
Statutum præcipiens, ne bona in forenſes alienentur, comprehendit etiam Patrimonialia bona clerici, num. 26. fol. ibid.
Statutum imponens privationem hæreditatis filiisfam. nubentibus ſine conſenſu Patris eſt validum, num. 27. fol. ibid.
Statutum quando diſponit de bonis, ac hæreditate numquam dicitur conceptum in perſonam, ſed reale, num. 51. fol. 156., & n. 36. fol. 155.
Statutum quando eſt favorabile, nempè conditum ad conſervanda bona in familia comprehendit etiam hæreditatem clerici, num. 38. fol. ibid.
Et licet ſtatutum in omni caſu non præferat maſculos fœminis, attamen in illis, in quibus illos præferat dici non poteſt, quin non ſit factum favore agnationis, n. 39. f. ibid., n. 49. fol. 156.
Statutum excluſivum fœminarum partim eſt favorabile, partim odioſum, num. 2. fol. 50.
Statutum excluſivum fœminarum in parte favorabili includit Eccleſiaſticos, num. 3. fol. ibid.

Statu-

Source : BIU Cujas

Statutum exclusivum fœminarum comprehendit etiam moniales, num. 4. fol. ibid.
Statutum de succeſſ. debet intelligi ſecundum leges juris communis loquentes de ultima voluntate, num. 9. fol. ibid.
Statutum excluſivum fœminarum conditum fuit propter agnationis conſervationem, n. 12. fol. 50.
Statutum defert hæreditatem, tam maſculo inepto, quàm apto ad prolem, num. 15. fol. ibid.
Statutum excludens fœminas eas non excludit à lucro leg. edictali, num. 19. fol. ibid.
Statutum de ſucceſſ. reſtringitur ad jus univerſale tantùm, & non particulare filiationis, num. 20. fol. ibid.
Statutum noſtrum *ſub rubrica de teſtament.* §. *omnis autem diſpoſitio* declaratur, n. 25. f. ibid.
Statutum noſtrum prohibet omnem extraneum intellectum, num. 26. fol. ibid.
Statutum Genuæ *de teſtament.* omnes defectus excludit, per quos teſtamentum infirmaretur, num. 28. & num. 143. fol. ibid.
Statutum Genuæ facultatem, tam liberè diſponendi concedens reſtringitur intrà limites ejus territorii, num. 41. fol. 50.
Statutis interpretatio illa danda eſt, quæ minùs deroget juri communi, num. 44. fol. ibid.
Statutum non juvans maſculis vocatis, non nocet fœminis, num. 15. fol. 61.
Statutum *de ſucceſſion. ab inteſt.* diſponit præter, & non contrà voluntatem teſtatoris, n. 122. fol. 51.
Statutum excludens dotatas ſufficit, quod de tempore ſucceſſionis filia non ſit dotata, licet ea ſit poſt ſucceſſionem, num. 7. fol. 61.
Statutum excluſivum fœminarum inducit conſervationem bonorum in agnatione, n. 12. fol. ibid.
Ubi ceſſat ratio ſtatuti, ceſſat etiam illius finis, num. 13. fol. ibid.
Statutum excluſivum fœminarum non habet locum, niſi maſculus ſtatuti beneficio utatur, n. 73. fol. 62.
Statutum excludens filias excludit ab eis deſcendentes, num. 1. fol. 68.
Statutum ſimpliciter excludens fœminas, & eas mandans dotari loco legitimæ non conſtituit dotem, num. 1. fol. 68.
Statutum noſtrum non ſubrogavit dotem loco legitimæ, num. 2. fol. ibid.
Quia fuit Dos conſiderata tamquam æs alienum, num. 3. fol. ibid.
Statutum jubens dotare fœminas intelligitur tempore matrimonii habere locum, num. 7. fol. ibid.
Et interim fœminæ poſſunt prætendere alimenta, num. 8. fol. ibid.
Et ſic dos ad hæredes filiarum non tranſmittitur, niſi purificata conditione, n. 9. fol. ibid.
Idem in terminis ſtatuti noſtri, n. 10. fol. ibid.
Statutum *de fœmin. dotand.* explicatur, n. 1. fol. 69.
Statutum mandat dotes eſſe computandas in ære alieno, & ſic legitima in reſiduo hæreditatis, n. 6. f. ibid.
Statuto *de falcid.* opponuntur duæ implicantiæ, num. 7. fol. ibid.
Statutum nullam recipit diſtinctionem, ſtante quod debeat intelligi ad literam, num. 12. fol. ibid.
Statutum excluſivum fœminarum fuit conditum favore maſculorum, num. 17. fol. ibid.
Neque poteſt retorqueri contrà maſculos, n. 18. f. ib.
Statutum *de falcid. & fœmin. dotand.* explicatur, num. 29. fol. 70.
Statutum excludens filios maſculos filiarum nil aliud per iſtos poteſt peti, niſi dotes matris ſuæ, n. 4. f. 75.
Statutum excludens filias propter maſculos conditum eſt favore agnationis, num. 1. fol. 76.
Statutum noſtrum excluſivum fœminarum conditum eſt favore maſculinitatis, num. 2. fol. ibid.
Contrarium, num. 4. fol. ibid.
Statuti pro interpretatione deſervit deciſio, quæ ſuper eo facta fuit, num. 5. fol. ibid.
Statutum ſi ſemel admiſit conſanguineum cum fratribus utrinque conjunctis, in omni alio caſu ſtatuti admitti ille debet, num. 3. fol. 77.
Statutum ſi cum fratribus utrinque conjunctis admiſit conſanguineum, etiam in concurſu Patris iſte admitti debet, num. 4. fol. ibid.
Statutum noſtrum non conſideravit vinculum cognationis, ideòque matre excluſa videntur excluſi, qui per eam conjunguntur, num. 4. fol. 78.
Statutum noſtrum admittens fratres ad excluſionem ſororum eſt conditum favore agnationis, n. 1. f. 79.
Statutum relativum juris communis, vel juxta illud diſponens eſt partim ſtatutum, partim jus commune, n. 8. f. 144., & n. 1. fol. 80.
Contrarium, n. 2. f. 80., n. 8., & n. 10. fol. 144.
Statutum non dicitur ſublatum, mutatum, ſive renunciatum, quando tollitur, mutatur, ſive renunciatur juri communi conformi ſtatuto, n. 5. fol. 80.
Statutum noſtrum *de legat. ac falcid.* §. *ſed mulier* explicatur, num. 14. fol. ibid.
Statutum relativum ad jus commune regulatur ſecundum jus commune, & illius qualitates, n. 7. f. ibid.
Idem num. 1. & 6. f. 86., & n. 28. 29. fol. 145.
Statutum decernens quod non exiſtentibus filiis ex eodem matrimonio poſſit vir, vel uxor diſponere de donatis, vel relictis à priore conjuge comprehendit etiam nepotes, num. 15. fol. 80.
Statutum *de ſucceſſ. ab inteſt.* habet locum in ſucceſſion. univerſalibus, & non particularibus, n. 3. fol. 89.
Statutum de ſucceſſ. ſemper intelligitur de univerſali re hæreditaria ſucceſſione, n. 18. fol. ibid.
Statutum vocans filios, & poſteà per dictionem *ſivè* filias, filiæ, & filii vocantur conjunctim, & non ordine ſucceſſivo, num. 8. fol. 91.
Statutum noſtrum conſideravit maſculinitatem in ordine tantum ad agnationem, n. 11. fol. ibid.
Statuta non conſiderant rationem maſculinitatis ubi agnationem non conſervent, n. 12. fol. ibid.
Statutum quando vocavit filias, & deſcendentes ex filiabus fratris præmortui intelliguntur etiam vocatæ filiæ filii fratris præmortui, n. 20. fol. 91.
Statutum parem in gradum excludere ſine aliqua, vel maſculinitatis, vel agnationis ratione conſiderata abſurdum eſſet, n. 21. fol. ibid.
Statutum ad tollendum abſurdum vocatio deſcendentium referri debet tantum ad deſcendentes primi gradus, num. 22. fol. ibid.
Statutum vocans deſcendentes omnes in infinitum cenſetur vocare, num. 23. fol. ibid.
Statutum in maſculino concipit fœmininum, n. 1. f. 94.
Præcipuè ſi ageretur de adjectivo ſimplici, & dictionibus *quis*, *aliquis*, *nullus*, *nemo*, n. 2. f. ibid.
Vel quando proclivior fit tranſitus de maſculino ad fœmininum, ut ſub nomine filii, vel nepotis veniat filia, vel neptis, num. 3. & 50. fol. ibid.
Statutum ſi jubet maſculinum concipere fœmininum, tunc ſub maſculino venit fœmininum, n. 4. fol. ibid.
Tantò magis ſi maſculinum prolatum eſſet in numero plurali, num. 5. fol. ibid.
Et ſic ſub nomine Patrui in plurali venit amita, num. 6. fol. ibid.
Statutum ſi non expreſsè juberet maſculinum concipere fœmininum, tunc vocabula maſculina non comprehenderent fœmininum, n. 7. fol. 94.
Secùs verò ſi univoca ſint vocabula, n. 8. fol. ibid.
Statutum quando jubet fœmininum ſub maſculino comprehendi videtur intelexiſſe de genere maſculinitatis concepto per dictiones *quis*, & ſimiles, & non veniret ſub vocabulo maſculino ſcilicet fratris, num. 9. fol. ibid.
Statutum licet jubeat, numquam fœmininum ſub maſculino concipitur, quando eſſet exorbitans à jure communi, num. 10. fol. ibid.
Statuti noſtri *de extrinſ. intellect.* regula eſt quod maſculinum fœmininum concipiat, n. 11. fol. ibid.
Statuti abſque extrinſeco intellectu non poteſt ſub maſculino fœmininum comprehendi, n. 12. fol. ibid.
Contrà in noſtro ſtatuto, n. 14. fol. ibid.
Statutum quando expreſsè juſſit ſub maſculino concipi fœmininum eſt ſpecialius, & attenditur, licèt aliud ſtatutum extrinſecum intellectum prohibeat, num. 15. fol. ibid.
Statutum noſtrum *de extrinſ. intellect.* non concipit fœmininum ſub maſculino quando materia non aptè convenit, n. 18. fol. 94.
Statutum quando eſt correctivum juris communis, tunc fœmininum non comprehenditur ſub maſculino, num. 19. fol. ibid.

Statu-

Source : BIU Cujas

Statutum quando quoſdam includit, & quoſdam excludit admittuntur cum excluſis etiam ii, qui pari gradu ſunt ad ſucceſſionem, licèt non fuerint vocati, vel incluſi à ſtatuto, num. 35. fol. 117.
Statutum ſi matrem excludit propter agnatos, agnati ſuccedunt quaſi per jus in eos translatum, licèt adſint tranſverſales proximiores non excluſi à ſtatuto, qui agnatos excluderent, n. 37. f. ibid.
Statutum excludens filias propter fratres intelligit de fratribus inteſtati, num. 1. fol. 126.
Contrarium de fratribus perſonæ excluſæ, ſcilicet filiarum, num. 4. 6. 7. & ſeqq. fol. ibid.
Vel ſaltem hujuſmodi ſtatutum excluſivum filiarum propter fratres, ſi deberet comprehendere fratres defuncti, ſemper præferendi eſſent iſtis filiarum fratres, num. 8. fol. ibid.
Statutum excludens filiam, vel monialem à bonis paternis, vel maternis non intelligit eas excludere, quando hæreditas à fratre adita fuerit, n. 4. fol. 127.
Secùs per noſtrum ſtatutum, num. 2. fol. ibid.
Statutum excludens uterinum favore conſanguinei non intelligit voluiſſe excludere uterinum in bonis maternis, num. 5. fol. 128.
Statutum non poteſt extendi de perſona ad perſonam, num. 2. fol. 129.
Statutum diſponens de nepote debet intelligi de vero nepote ex filio, & non filio fratris, n. 3. fol. ibid.
Statutum excludens matrem propter patruum non intelligit eam excludere propter filios patrui, n. 4. fol. ibid.
Statutum loquens de patruelibus non videtur habere locum in eorum filiis, n. 5. f. ibid.
Statutum *de extrinſ. intellect.* explicatur, n. 6. fol. ibid.
Statutum excludens matrem propter patruum, & ejus filios, ſi poſteà excludat ſororem propter dictum patruum non debet intelligi excludere voluiſſe ſororem propter patrui filios, n. 8. fol. 129.
Statutum favore maſculorum conditum in odium ipſorum retorqueri non debet, n. 9. fol. ibid.
Statutum præferens maſculos fœminis in ſucceſſione matris conditum eſt favore maſculinitatis, non verò agnationis, n. 10. fol. ibid.
Statutum antiquum in bonis maternis præferebat ſororem patri, ac aliis aſcendentibus, n. 5. fol. 130.
Statutum modernum per antiquum declaratur, n. 7. fol. ibid.
Id procedit, etiamſi eſſet ſtatuto antiquo omninò derogatum, num. 8. f. ibid. & 47. fol. 131.
Secùs verò, ſi ſtatutum novum, vel lex nova contrarium voluiſſe diſponere cognoſci poſſit, n. 9. fol. 130.
Statutum loquens ſolum de fratribus, ac ſororibus, ſcilicet, an quis eorum ad ſucceſſionem admitti debeat, ſi avus, vel pater eſt in medio dicitur caſus mixtus, num. 19. fol. 131.
Secùs in noſtro Statuto, num. 20. fol. ibid.
Statutum intelligi debet ad literam, n. 26. fol. ibid.
Præcipuè vigore noſtri de extrinſ. intell. prohib. per quod id ſolum, quod oculis corporeis legitur attendi debet, num. 27. fol. ibid.
Neque aliud ſubaudiri, num. 28. fol. ibid.
Statutum diſponens per verba univerſalia omnes caſus comprehendit, n. 29. fol. ibid.
Statutum debet intelligi, quod frater conſanguineus non excludat ſororem utrinque conjunctam in bonis maternis, num. 45. fol. 131.
Item quod non præferat fratres uterinos ſorori utrinque conjunctæ, ntm. 46. fol. ibid.
Statutum *de ſucceſſion. in §. in ommnibus* ſalvatur à contrarietate, quam videtur habere cum ſtatuto *de falcid. §. in caſibus verò*, num. 1. fol. 137.
Statutum quod excludit matrem propter patruum eſt favore agnationis rationabile, num. 8. fol. ibid. & num. 7. fol. 142.
Licèt etiam excluderet matrem à legitima, n. 9. f. 137. & num. 9. fol. 139.
Et ità conformatur cum *ll. 12. Tab.* n. 10. fol. ibid.
Statutum *de legat. in §. omnibus verò* caſibus explicatur, num. 10. fol. 137.
Statutum excludens certum genus perſonarum ad aliud non expreſſum numquam extenditur, num. 17. fol. ibid.
Statutum excludens matrem propter Patrem non debet extendi ad fratrem conſanguineum, num. 18. fol. ibid.
Statutum excludens matrem propter aſcendentes, & deſcendentes ex linea Patris non cenſetur eam excludere à Patruis, num. 20. fol. ibid.
Statutum loquens de linea patris, vide *Linea*.
Statutum intelligendum eſt, ne mater à legitima excludatur per tranſverſales, num. 8. fol. 139.
Statutum excludens matrem à ſucceſſione filii propter aſcendentes ex parte patris, vel avi non cenſetur eam excluſiſſe aviam paternam, n. 11. f. ibid.
Statutum in ſucceſſione filii præferens parentes ex parte patris matri non cenſetur prætuliſſe parentes ex parte avi, vel proavi, n. 12. fol. ibid.
Statutum relativum ad jus commune dicitur ſpecialiter de perſonis, etiam Eccleſiaſticis providere, num. 2. fol. 144.
Et ſpecialiter providet ſuper caſu à jure communi determinato, num. 3. & 10. fol. ibid.
Statutum relativum ad jus commune eſt mixtum de jure communi, ac municipali, n. 8. fol. ibid.
Statutum *de privilegiis clericorum* explicatur, n. 12. fol. ibid.
Statutum *de extrinſ. intell.* quod ex identitate rationis non poſſit extendi quomodo procedat explicatur, num. 17. fol. ibid.
Statutum *de Privileg. clericor.* explicatur, num. 20. fol. ibid.
Statutum *de ſucceſſ.* loquens de perſonis non loquitur de Collegio, Fiſco, vel ſimilibus, n. 5. & 9. f. 151.
Statutum loquens de inteſtatis intelligitur loqui de inteſtatis cum effectu, num. 2. fol. 152.
Statutum de ſucceſſ. ab inteſt. non comprehendit inteſtabiles, num. 3. fol. ibid.
Contrà num. 4. fol. ibid.
Item quando directivè loquitur, num. 20. fol. 94. & num. 51. fol. 95.
Statuti unius caſus ſufficit pro intelligentia aliorum, num. 21. fol. 94.
Nec datur prius, ac poſterius, num. 22. fol. ibid.
Statutum noſtrum loquitur diſcretivè de maſculis, & fœminis, & ſic maſculinum non concipit fœminium, nu. 51. f. 95., & n. 23. fol. 94.
Statutum noſtrum dans facultatem comprehendendi ſub maſculino fœmininum intelligitur, quando utrique ſexui ſecundum jus commune eſt adaptabile, num. 24. fol. ibid.
Statutum quando proſpexit conſervationi agnationis maſculinum numquam extenditur ad fœminas, num. 25. fol. ibid.
Statutum debet interpretari ne à ſapientibus mereatur reprehendi, num. 29. fol. ibid.
Statutum debet interpretari, ne mater excludatur per deſcendentes à Patruis, num. 31. fol. ibid.
Statutum interpretari debet noluiſſe excludere avunculos, & materteras per deſcendentes maſculos à fœmina, num. 32. fol. ibid.
Statutum proximiores ad favorem remotiorum voluiſſe abſurdum eſſet, n. 32. fol. ibid.
Statutum vetus pro novi interpretatione deſervit, n. 6. & 10. f. 130. & num. 33. fol. 131.
Statutum novum addens, vel demens antiquo recipit omnes interpretationes, quas recipiebat antiquum, num. 34. fol. ibid.
Statutum debet intelligi ne repugnantiam contineat, ne ſequatur correctio, & magis juri communi conformetur, n. 45. fol. 95. & n. 33. fol. 131.
Statutum generaliter loquens, generaliter accipiendum eſt, num. 48. fol. 95.
Statutum ſe referens ad jus commune debet jus commune attendi generaliter cum ſuis qualitatibus, num. 49. fol. ibid.
Statuti una pars per aliam declaratur, num. 52. fol. ibid.
Statutum Genuæ favore agnationis cenſetur factum, num. 56. fol. ibid.
Statutum Genuæ vocando poſt patruum eorum filios maſculos conſideravit agnationem, n. 57. fol. ibid.
Statutum noſtrum eſt conditum ratione agnationis, num. 1. & 2. fol. 102.
Statutum noſtrum cum vocaverit patruos, tam ex late-

Source : BIU Cujas

latere patris, quàm ex utroque, consideratа dicitur agnatio, ideòque amita non venit, n. 3. f. ibid.
Statutum nostrum non vocat simultaneè, & copulativè per verba *vel illi qui fuerint*, quod secùs regulariter est verùm, num. 4. fol. ibid.
Statuere nihil possunt laici in personas Ecclesiasticas, num. 1. fol. 103.
Statutum prohibens ne dicati Monasterio succedere possint est nullum, num. 2. fol. ibid.
Quia tale statutum repugnat juri divino, vel quia Christiani fiunt timidiores ad ingrediendum Monasterium, num. 3. & 4. fol. ibid.
Contrà prædictam conclusionem, n. 5. f. ibid.
Quia non est conditum in præjudicium religiosorum, sed propter conservationem familiarum, num. 6. fol. ibid.
Statutum prohibens succedere posse iis, qui ingressi sunt religionem, est validum, n. 12. fol. 103.
Reprobatur *Mascard.* contrarium asserens, quia, qui spiritu Dei agitur temporalia non curat, n. 13. f. ibid.
Statutum excludens fœminas propter masculos monialem etiam excludit, n. 14. fol. ibid.
Statutum nostrum loquens de dicatis intelligit de professis, non verò de novitiis, n. 2. fol. 104.
Ampliatur conclusio circa Jesuitas, qui ad instar Cappuccinorum sunt incapaces successionum, numer. 64. fol. ibid.
Nam professio facit dedicationem, & nulliter professi non sunt verè dedicati, n. 4. fol. ibid.
Quinam dicantur dicati, vide verbum *Religio*.
Statutum excludens Religiosos, ac Moniales à bonis paternis, maternis, vel fratris ac sororis intelligit solum de illis, qui sunt dedicati Religioni tempore apertæ successionis, secus si post eam se dedicassent, num. 1. fol. 109.
Contrarium, num. 7. fol. ibid.
Statutum in sensu æquivoco, ut minùs corrigat jus commune, interpretandum est, n. 2. fol. ibid.
Et ne in duobus illud corrigat, num. 3. fol. ibid.
num. 22. fol. 117.
Statutum, sive lex mandans fœminæ, quod non possit petere aliquid in bonis ascendentium, impedit, nedum acquisitionem, sed hæreditatis delationem, num. 2. fol. 111.
Secùs quando exclusio facta est ab homine, ut in renunciatione, fol. ibid.
Statutum excludens certum genus personarum ad favorem alterius, solum dicitur illud exclusum respectu inclusi, & non alii, n. 8. fol. 116.
Statutum *de success. ab intest.* solùm titulos hæreditarios comprehendit, n. 16. fol. 117.
Statutum excludens descendentes propter fratres intelligi debet de fratribus ipsius personæ exclusæ, non verò fratribus defuncti, n. 18. fol. ibid.
Statutum exclusivum, ut locum habeat verificari debet, quod defunctus sit ex personis expressis, à quorum successione quis excluditur, n. 27. fol. ibid.
Statutum quando excludit personam ad favorem alterius, tertia persona non exclusa non præjudicatur, num. 34. fol. ibid.
Statutum nostrum *de successionibus* si omisisset verbum *inclusivè*, idem dicendum esset, quia dictio *usque* stat semper inclusive, n. 10. fol. 143.

Stipulans.

Stipulans copulativè pro se, & hæredibus non potest renunciare in præjudicium hæredum, secùs si alternativè fuerit stipulatum, n. 47. fol. 81.

Subreptio.

Subreptio quid sit, & quomodo differat ab obreptione, num. 8. fol. 8.
Subreptio evitatur per narrationem, in qua implicitè contineatur id, quod narrari debuisset, n. 10. fol. ibid.
Subreptio facta ab uno impetrante decretum nomine alterius illud non vitiat, n. 16. fol. ibid.
Limita ut num. 18. fol. ibid.
Subreptio non evitatur, licet supplicans sit persona rudis, si supplicatio formata sit à perito, n. 19. fol. ibid.
Subreptio non incurritur, quando narrata verificantur per æquipollens, n. 11. fol. 8.
Decretum non est subreptitium deficiente expressione præjudicii alterius, quando est valde remotum, & eventuale, num. 103. fol. ibid.
Subreptio præsumitur ex præjudicio tertii, n. 20. fol. 18.
Subreptio sine dolo commissa non vitiat decretum in totum, sed tantùm in ea parte, qua commissa fuit, num. 18. fol. ibid.
Subreptio non incurritur per silentium actus nulli, num. 22. fol. 20.

Subrogatio.

Subrogatio devolvitur ad primum eligentem, licèt electio ad alios pertineret, n. 22. fol. 28.

Subrogatus.

Subrogatus est idem cum primo, & ejusdem naturæ, num. 23. fol. ibid.

Substentatio.

Substentatio vitæ remittitur arbitrio judicis, n. 21. f. 115.
Substentatio vitæ idem est, ac alimentum, seu subsidium, vel necessitas vitæ pro alimentis, n. 1. fol. ibid.

Substitutio.

Substitutio facta ad superviventes, vel existentes non extenditur ultrà illos, n. 13. fol. 195.
Substitutio facta inter certas personas, ac expressas non potest numquam trahi ad alias, n. 14. fol. ibid.
Nec reciproca linearum inducitur, nisi vis verborum illam necessario referat, n. 15. fol. ibid.
Substitutio facta in casu alienationis censetur ad vestiendam prohibitionem nudam, n. 4. fol. 197.
Substitutio facta pluribus personis cum clausula *æquis portionibus* restringitur intrà descendentes cujuslibet personæ, num. 102. fol. 51.

Substituens.

Substituens tenetur de dolo, & culpa substitutorum agentium, secùs si electæ essent personæ integræ fidei, num. 7. fol. 173.
Amplia licèt esset electa persona pauper, num. 8. fol. ibid.

Substitutus.

Substituti diligentia ipso jure præsumitur, num. 17. fol. 173.
Substituti integritas, & fides sufficit fuisse de tempore electionis, num. 18. 20. & 24. fol. ibid.
Neque ex eo quod personæ sint pauperes, & viles debent dici non idoneæ, n. 19. fol. ibid.

Subtilitas.

Subtilitates juris non sequitur Rota, n. 32. f. 131.
Subtilitates juris à nemine attendendæ sunt, n. 7. f. 143.

Successio.

Successio in fructibus hæreditatis, quos filius in vita sua cumulavit, etiamsi à patre substitutus fuerit filius potest deferri ad matrem, n. 91. fol. 81.
Successio non debet dici, quod juri particulari defertur, num. 14. fol. 89.
Successio defertur conjunctim, & non successivè ad personas vocatas cum generali, & distributiva dispositione, num. 19. fol. 91.
Successio ad collaterales usque in decimum gradum tantum defertur, num. 2. fol. 94.
Successio de jure communi defertur collateralibus omnibus æquali gradu existentibus sublata agnationis, & cognationis differentia, n. 43. fol. 95.
Successio tam agnatorum, quàm cognatorum usque ad decimum gradum extenditur, n. 27. fol. 30.
Successio statuti ab intestato, an habeat locum in ingrediente religionem incapacem, n. 7. fol. 48.
Successio passiva clerici regulatur per statutum nostrum de succession. n. 3. f. 49. n. 18. fol. 155.
Successioni statutariæ filia, vel neptis non præsumitur reintegrata per avum, vel patrem, n. 83. fol. 62.
Successioni dicitur reintegrata filia, si sit instituta à Patre in portione hæreditatis cum masculis, n. 85. fol. ibid.
Et quando ei relicta fuit dos pro legitima, n. 84. fol. ibid.
Et quando pacta fuit cum patre ei posse succedere, num. 86. fol. ibid.
Item si masculus adivit hæreditatem cum fœmina sine contradictione, aut oppositione fratris, numer. 91. fol. ibid.
Intellige tantum quoad successionem patris, non quoad alios, num. 87. fol. ibid.
Succedendi habilitas, vel inhabilitas attenditur tempore apertæ successionis, num. 3. fol. 177.
Et sic demens exclusus à successione majoratus, an talis fuerit à nativitate, vel non attenditur, sed

Source : BIU Cujas

ſed tempus ſolum actualis ſucceſſionis, num. 5. fol. ibid.

Succedendi proximitas, & non ſanguinis attenditur in ſucceſſionibus, n. 26. fol. 145.

Succedens.

Succedentibus duobus ſimul cum tertia perſona, quæ excluſa ſit reſpectu unius, & non alterius, portio dictæ tertiæ perſonæ perveniet ſolum ad eum, cujus favore eſt excluſa, num. 5. fol. 116. & num. 32. . . . . & 38. fol. 117.

Superfluitas.

Superfluitas verborum in decretis toleratur potius, quàm ut tertio præjudicent, num. 31. fol. 1.

Supplicans.

Supplicans, licèt utatur decreto, non tamen videtur fateri ea, quæ in illo continentur, n. 29. fol. 8.

Supplicans per ſolam oblationem precum non dicitur aliquid petere, ſed petere velle, n. 3. fol. 26.

Supplicans in ſecundis precibus debet facere mentionem de primo actu geſto cum citatione partis, n. 9. f. ibid. fol. ibid.

Amplia ut num. 10, fol. ibid.

Supplicans in ſecundis precibus tenetur facere mentionem de negotio propoſito coram primo Judice, licet negotium illud non fuerit proſequutus, n. 11. f. ibid, fol. ibid.

Secùs de jure communi, num. 12, fol. ibid.

Supplicatio.

Supplicationes porrigendæ Senatui antiquitùs ſubſcribebantur à ſupplicantibus, num. 1. fol. 20.

Supplicationes recipere, & colligere ſpectat ad referendarium, num. 5. fol. ibid.

Supplicare ſemel tantum licet de jure, n. 8. f. ibid.

Declara tamen ut num. 9. & 10. fol. ibid.

Supplicatio, in qua petitur eadem res, quæ priùs fuerat poſtulata ex diverſa tamen cauſa non eſt eadem cum prima, num. 12. fol. ibid.

Amplia, ut num. 13. fol. ibid.

Surdus

Deciſ. 268. impugnatur, num. 6. fol. 1.

Suſpectus.

Suſpectus Judex, vide *Judex, & Magiſtratus.*

Suſpicio.

Vide *Cauſa ſuſpicionis.*

Tacens.

TAcens in judiciis habetur pro conſentiente, n. 3. fol. 32.

Amplia, ut num. 5. fol. ibid.

Taciturnitas.

Taciturnitas conjuncta cum dolo parit effectum conſenſus, num. 50. fol. 33.

Tempus.

Tempus à ſtatuto præfixum ad aliquid præſcribendum eſt continuum, num. 25. fol. 20.

Tempus vivum impetrari poteſt etiam interveniente eo, qui non poſſet dicere in cauſa, n. 8. fol. 30.

Tempus quod numquam cœpit numquam dicitur finitum, num. 16. fol. 167.

Tempus currit impedito quando agitur de levi præjudicio, num. 21. fol. 208.

Terminus.

Terminus probatorius per noſtrum ſtatutum incipit in cauſis ordinariis à die pronunciationis ſuper dilatoriis, ſi fuerint oppoſitæ, quin à die primi præcepti, vel electionis Notarii confidentis, n. 17. f. 167.

Terminus ſtatuti non currit dilatione adverſarii impedito, num. 11, fol. 169.

Terminus ad probandum à Judice non aſſignatur de jure niſi poſt conteſtationem litis, n. 13. fol. ibid.

Terminus nondum incæptus currere nunquam potuit, num. 14. fol. ibid.

Teſtamentum.

Teſtamentum ſi ruptum, vel nullum declaratum ſit, ſemper inteſtatus dicitur deceſſiſſe teſtator, n. 1. fol. 48.

Teſtamentum factum à deportato, vel damnato ad perpetuos carceres, & triremes ſubſtinetur, n. 54. fol. 62.

Contrarium num. ſeq. fol. ibid.

Teſtamenti utramque factionem, & alia privilegia juris civilis amittit, qui civitatem amittit, n. 58. fol. ibid.

Teſtandi facultatem nemo poteſt ſibi adimere, numer. 20. fol. 69.

Teſtamentum poſterius declaratur per anterius nulliter factum, vel revocatum, num. 11. 13. fol. 130.

Declara id non procedere, quando primum teſtamentum revocatum fuit per cauſam extrinſecam, & non per mentem Teſtatoris aliter diſponendi, n. 15. f. ibid.

Item, quando ſecundum teſtamentum eſt dubium, recipit ſemper interpretationem à primo licet revocato, num. 16. fol. 131.

Teſtamentum factum per relationem ad ſcripturam, in qua ſcriptus eſt hæres, validum eſt, n. 6. fol. 144.

Teſtari inductum fuit ex gratia, n. 35. fol. 155.

Teſtator.

Teſtatoris voluntas præſumi debet voluiſſe, quod ſtatutum non habeat locum extrà fines territorii ſui Principis, num. 97. fol. 40.

Teſtator præſumitur habere tot patrimonia, quot ſunt loca, in quibus ejus bona reperiuntur, n. 98. fol. ibid.

Teſtator tot perſonas repræſentat, quot loca ſunt, in quibus ejus bona reperiuntur, n. 99. fol. ibid.

Teſtator vigore ſtatuti Genuæ decedere poteſt partim teſtatus, & partim non, n. 30. fol. 50.

Teſtator inſtituens hæredes eos, qui de jure ſuccedere debent, ſuccedentes de jure habentur, ac ſi à teſtatore expreſsè inſtituti, ac nominati eſſent, n. 81. fol. 95.

Teſtatoris diſcurſus poſt teſtamentum conditum, & clarè factum non attenduntur, n. 83. fol. ibid.

Præcipuè quando factum fuit perfunctoriè, n. 84. fol. ibid.

Teſtator poteſt cauſa agnationis omnes religioſos à ſucceſſione fideicommiſſi perpetuò excludere, n. 9. f. 103.

Teſtator poteſt impedire matrimonia, dummodo agat ex rationabili cauſa, n. 10. fol. ibid.

Teſtator præſumitur voluiſſe potius regulare ſuam diſpoſitionem ſecundum jus municipale, quàm commune, num. 10. & 12. fol. 110.

Limita, & declara ut num. 16. fol. ibid.

Teſtator non præſumitur voluiſſe excludere fœminas in eo caſu, quo ſtatutum eas non excludit, numer. 14. fol. ibid.

Teſtator, ſi ad mille vocavit duas perſonas, non debentur pro ſingula mille, num. 18. fol. 115.

Secùs ſi diſtributivè dixit Cajo mille, Sejo mille, num. 19. fol. ibid.

Teſtator, ſi voluiſſet, expreſſiſſet, & ſi non expreſſerit, noluerit, hæc regula explicatur, num. 17. fol. 139., & num. 16. fol. 195.

Teſtator præſumitur voluiſſe conformare ſe juri communi, num. 48. fol. 156. & num. 2. fol. 177.

Teſtator invitans legitimos naturales, natos, & procreatos de legitimo matrimonio, & non aliter, etiam legitimati per ſubſequens matrimonium invitati cenſentur, num. 21. fol. 149.

Teſtis.

Teſtes ſingulares non probant, n. 82. fol. 95.

Traditio.

Traditio rei venditæ non ſufficit ad probandam fidem de pretio, neque ad transferendum dominium etiam cum titulo, n. 23. 24. fol. 181.

Tranſactio.

Tranſactionem, vel pactum ſubſtinet dubius eventus, num. 51. fol. 117.

Tranſmiſſarius.

Tranſmiſſarius perſonam tranſmittentis repræſentat, num. 79. fol. 62.

Tranſmiſſio.

Tranſmiſſio hæreditatis, quæ fit providentia Juris non habet locum contrà fœminas excluſas, numer. 74. & 89. fol. 62.

Contrarium, num. 75. fol. ibid.

Tranſmiſſio hæreditatis tam verè aditæ, quam fictè pari paſſu ambulant, num. 76. fol. ibid.

Tranſmittitur dos, ſivè ſoluta, ſivè promiſſa ad filios matris, vide verbum *Dos.*

Tranſmittitur omne id ſine agnitione, quod ex lege, jure particulari, & non univerſali habetur, num. 9. fol. 128.

Limita niſi ſimul in aliquo jure univerſali ſuccederetur, num. 10. fol. ibid.

Trebellianica.

Trebellianica, vel falcidia non poteſt detrahi à legatis, vel fideicommiſſis piis, num. 17. fol. 112.

Contrarium firmatur numeris ſeqq. fol. ibid.

Trebellianica, vel falcidia non debet detrahi ab exequutoribus teſtamentariis, n. 30. fol. ibid.

Trire-

Source : BIU Cujas

Triremes.

Vide verbum *Damnati ad triremes.*

Tutor.

Tutor datus pupillo ubique terrarum eſt tutor, num. 96. fol. 40.

Tutores tenentur de ſuo ſi minùs rectè non adimplent tutelæ munus, num. 10. fol. 212.

Vallaſcus

Conſult. 148. *numer.* 27. refellitur, numero 14. fol. 4.

Venditio.

Venditionis in contractu tacita adeſt reſervatio dominii, num. 5. fol. 181.

Et ſic emptor, licet ſolverit pretii partem, non acquirit ad ratam dominium, num. 7. f. ibid.

Venditæ rei fructus ſpectant ad venditorem, & emptor ad recompenſativos tenetur, n. 4. f. ibid.

Venditæ rei dominium licet transferatur in emptorem, adhuc fructus remanerent venditoris, numer. 8. fol. 181.

Vendi poteſt ſine labe falſi res vendita, ſi pretium, vel reſiduum non fuerit ſolutum in termino convento, num. 9. fol. ibid.

Venditionis contractu reſoluto omnia accidentalia, & conſequentia reſolvuntur, n. 10. fol. ibid.

Limitatur num. 11. fol. ibid.

Venditi fundi fructus, quos recepit emptor, tenetur reſtituere, num. 12. fol. ibid.

Vendito fundo non obſtante inveſtitura domini directi non transfertur dominium utile niſi ſoluto pretio, num. 13. fol. ibid.

Venditæ rei periculum ad emptorem ſpectat non ex natura contractus, ſed ex dominii cauſa, numer. 14. 15. fol. 181.

Venditæ rei pretium ſi ad voluntatem venditoris ſolvendum ſtipulatum fuerit, dilationem ab emptore fuiſſe factam non poteſt prætendi, num. 16. fol. ibid.

Venditionis in contractu ad transferendum dominium titulus, & traditio non ſufficiunt, niſi ſolutio, vel fides de pretio interveniat, num. 24. fol. ibid.

Neque ſufficit fides, vel ſolutio in parte pretii, num. 25. fol. ibid.

Venditæ rei traditio ex ſe ſola non ſufficit ad probandam fidem de pretio, num. 23. fol. 181.

Venditæ rei fructus recompenſativi non debentur, tam rigoroſè ad ratam rei venditæ, quando res ſubjacet periculo peremptionis, n. 28. fol. ibid.

Venditæ rei fructus recompenſativi debentur ad ratam fructuum, quot fundus produxit, n. 29. f. ibid.

Sed periculum caducitatis fundi non habetur in conſideratione, num. 30. fol. ibid.

Venditæ rei pretium ne ſolvatur ex fructibus ipſius rei, evitari debet, num. 35. fol. 181.

Venditio fundi emphyteutici minori pretio fit ſecundum conſuetudinem regionis, n. 37. fol. ibid.

Venditæ rei fructus ſi percipi non potuerunt, emptor non tenetur ad fructus recompenſativos, numer. 40. fol. ibid.

Et ſic ex parte emptoris ſi pretio frui non potuiſſet, num. 41. fol. ibid.

Venditæ rei emptor non habet actionem petendi fructus recompenſativos niſi ſoluto toto pretio, num. 42. & 46. fol. ibid.

Venditor.

Venditor, quouſque pretium ei ſolvatur, poteſt retinere, num. 18. fol. 181.

Et ſic retinendo rem, tacitè declarat ſe nolle habere fidem de pretio, n. 19. f. ibid.

Venditor licet habuerit fidem de pretio per tempus incertum, adhuc fructus recompenſativi debentur, num. 26. fol. ibid.

Et ſic dilatio incerti temporis ad ſolvendum emptori non liberat eum ab onere fructus recompenſativi, num. 27. fol. ibid.

Venditor facit omnes fructus ſuos, ſi non eſt in mora tradendi, num. 31. fol. 181.

Expenditur *tex. in l. ſervi ff. de peric. & commod. rei vend.*, num. 32. fol. ibid.

Venditor ad ratam pretii tenetur ad fructus recompenſativos, num. 38. fol. ibid.

Ne fruatur re, & pretio, num. 39. fol. ibid.

Verbum.

Verbum *ſe diveniſſe pazzo*, ad tempus futurum trahi debet, num. 12. fol. 177.

Verbum *& altri ſuoi beni* indicat bona præcedentia eſſe etiam in poteſtate ejuſdem, n. 14. fol. ibid.

Verbum *ſuus* denotat dominium, & poſſeſſionem, num. 15. fol. ibid.

Verba *e perciò inabile à governar lui, e ſua caſa* important cauſam finalem diſpoſitionis, n. 20. f. 177.

Verbum *per difetto naturale* ſignificat defectum naturæ non à nativitate reportatum, num. 25. fol. ibid.

Verba directa ſunt trahibilia ex cæteris verbis ad obliquam diſpoſitionem, num. 24. fol. 186.

Verbum *pervenire* obliquatur, quando diſponentis voluntas ita cogat, num. 25. fol. ibid.

Verba *poſteri, deſcendentes, liberi, linea, familia, filii*, licet promiſcua de maſculis poſſunt etiam tantum intelligi ſecundum mentem teſtatoris, numer. 34. fol. ibid.

Verba quamvis prolata per modum cauſæ, vel rationis ſunt efficacia ad inducendum fideicommiſſum, num. 38. fol. ibid.

Verba *quia voluit* ſunt diſpoſitiva, n. 37. fol. ibid.

Verba communia in materia indifferenti ex quibus concepta eſt diſpoſitio ad maſculos non coarctatur ad eos, ſed iis non extantibus ad fœminas, num. 42. fol. 186.

Declaratur hæc concluſio, num. 43. & 55. f. ibid.

Verba quando poſſunt duplicem effectum parere contrà multiplicitatem fideicommiſſi, ille accipiendus eſt, num. 23. fol. 195.

Verba, *& caſu quo* ad caſum expreſſum reſtringunt diſpoſitionem, num. 3. fol. 197.

Verbum univerſale *alienarentur* reſtringitur ad actum venditionis expreſſum, n. 7. fol. ibid.

Verba annullantia actum aliter factum important formam, num. 22. fol. 15.

Verba *nullius momenti* inducunt nullitatem ipſo jure, num. 22. fol. 18.

Verba clara dicuntur in quorum intelligentia intellectus non laborat &c. num. 28. fol. ibid.

Verbum *poſſit* cum negativa præpoſita tollit omnimodò poteſtatem, & inducit formam, n. 1. fol. 36.

Verbum *debeat* importat neceſſitatem, n. 1. fol. 36.

Verba Statuti quando dicantur concepta in rem, vel in perſonam, num. 27. fol. 39.

Verbum *decedens ab inteſtato* comprehendit maſculum cum fœmina tamquam verbum univocum, num. 1. fol. 49.

Verbum *habere* actualem exiſtentiam importat, numer. 14. fol. 76.

Verba *in tutti gli altri beni* excludunt omnia legata particulariter facta, num. 8. fol. 78.

Verbum *altri, reſto*, importat alia bona præter expreſſa, num. 7. fol. ibid.

Verbum *in omnibus* eſt univerſale, & continet omnes qualitates ſuprà expoſitas, n. 1. fol. 89.

Verba *non poſſit petere* impediunt fœminæ hæreditatis delationem, n. 1. f. 111. & n. 61. fol. 117.

Verbum *lego* ex ipſa propria ſignificatione importat quamcumque facultatem diſponendi, & ſignificat idem quod *decerno, ordino*, ſivè *mando*, num. 3. & 4. fol. 111.

Verbum *ſuccedant* in Statutis important qualitatem hæreditariam, ſecùs verba *habeant, obtineant, lucrentur*, num. 17. fol. 89.

Verbum *lego* inſtitutionem importat, n. 5. fol. 111. vel quamcumque teſtatoris diſpoſitionem, n. 6. f. ibid.

Idem ſignificat, ac verbum *teſtatus*, n. 7. fol. ibid.

Et hodie reſtricta eſt per leges novas facultas legandi, ſecùs ſignificatio generalis dicti verbi *lego*, num. 8. fol. ibid.

Verbum *lego* hodierno uſu eſt obliquum, n. 9. f. ibid.

Secùs quando non eſt in exercitio, n. 10. fol. ibid.

Verbum *lego* poſitum ad differentiam diſpoſitionis inter vivos importat quamlibet diſpoſitionem teſtatoris, num. 12. fol. 112.

Verba *omnia prædicta bona* referunt omnes portiones à ſtatuto ſuprà expreſſas, n. 20. fol. 115.

Verbum *pervenire* non eſt hæreditarium, num. 4. fol. 116.

Verba referentia ad formam ſuccedentium ſuperiùs expoſi-

expoſitam operantur ſolum ordinem ſucceſſionis inter expreſsè vocatos in diſpoſitione, num. 13. & 25. fol. 117.

Verba *pervenire debeant* ſunt communia, & important hæreditariam ſucceſſionem, quando loquitur in caſu mortis, num. 14. fol. ibid.

Verba accipienda ſunt ſecundum ſubjectam materiam, num. 15. fol. ibid.

Verba enunciativa, vide *Enunciatio*.

Verba in dubio accipi debent, tam pro demonſtrationis, quàm taxationis cauſa, n. 35. fol. 131.

Verba demonſtrativa nullum juris miniſterium denotant, ſed ſolum contingentiam, vel circumſtantias facti, num. 36. fol. ibid.

Verbum debet æqualiter determinare omnia, quæ ſub ſe continentur, num. 39. fol. ibid.

Verba *etiam excludantur* ampliant, ac extendunt excluſionem, num. 11. fol. 137.

Verbum *deſcendentes* directum ad verbum defuncti comprehendit ſolum deſcendentes ab ipſo defuncto, num. 7. fol. 139.

Veriſimilitudo.

Veriſimilitudo, vel inveriſimilitudo inter præſumptiones obtinet principatum, n. 21. fol. 199.

Veritas.

Veritas narratorum in precibus non requiritur, quod duret ad evitandam obreptionem, ſed ſufficit quod tempore porrectarum precum res ſic ſe haberet, num. 20. fol. 8.

Vetus.

Vetus ſtatutum deſervit pro interpretatione novi, num. 33. fol. 95.

Vir.

Vide verbum *Maritus*.

Vir uxori, & è converſo invicem ſuccedunt deficientibus agnatis, vel cognatis uſque in quartum gradum, num. 3. fol. 144.

Vocatus.

Vocati copulativè debent ſimultaneè ſuccedere, ſecùs in noſtro ſtatuto per verba *vel illi quæ fuerint*, num. 4. fol. 102.

Voluntas.

Voluntas tacita teſtatoris non attenditur, n. 85. fol. 40.

Voluntas teſtatoris, licèt ex teſtamento invalido cognoſcatur, attamen habet ſucceſſio de jure ſtatutario, num. 86. fol. ibid.

Voluntas ex actu invalido declaratur, n. 87. f. ibid.

Voluntas teſtatoris declaratur ex ſtatuto, num. 90. fol. ibid.

Voluntas teſtatoris præſumi debet, quod ſtatutum patriæ ſuæ non habeat locum extrà fines illius, num. 97. fol. ibid.

Voluntas collata in alterius arbitrium neque vigore ſtatuti noſtri ſubſtinetur, num. 42. fol. 50.

Item eſt contrà bonos mores, n. 45. fol. ibid.

Voluntas coacta, eſt voluntas abuſiva, n. 139. f. 52.

Voluntas diverſa arguitur ex diverſitate loquendi, num. 3. fol. 116.

Voluntas, & mens cognoſcitur etiam ex actu nullo, ac irrito, num. 12. fol. 130.

Voluntas arguitur diverſa ex novo, ac diverſo diſponendi ſtylo, num. 12. fol. 195.

Votum.

Votorum numerus in decretis exprimi debet, n. 54. f. 5.

Uſura.

Uſuras dotales recipit dos conſtituta ſuper matrimonio putativo, num. 11. fol. 75.

Uſusfructus.

Uſumfructum retinet Pater etiam poſt mortem filii, quem eo vivente habebat, num. 2. fol. 86.

Uſusfructus filio decedente ſine deſcendentibus, neque collateralibus conſolidatur cum proprietate, num. 4. fol. ibid.

Uſumfructum, quem pater habebat in bonis adventitiis, in quibus nepotes ex dicta filia ſuccedunt, perdit poſt mortem filiæ ſuæ, n. 5. fol. ibid.

Sed contrà, num. 6. fol. ibid.

Uſusfructus patris non extinguitur per mortem filii, num. 3. fol. ibid.

Uſusfructu ſemper Avo reſervato bonorum adventitiorum proprietas acquiritur patri, ſi nepos moriatur, num. 8. fol. 86.

Uſumfructum ſi quis ſemel acquiſivit numquam illum perdere poteſt, niſi per mortem ſuam, licet proprietarius præmoriatur, num. 9. fol. ibid.

Uſumfructum in bonis filiæ ſuæ, ſi pater acquiſivit illum, non perdit per mortem filiæ ſuæ, n. 10. fol. ibid.

Uſumfructum, & proprietatem antiquitùs acquirebat Pater in bonis adventitiis vigore patriæ poteſtatis, num. 11. fol. ibid.

In uſufructu filius non poteſt habere hæredem vivente patre, niſi in proprietate, n. 12. fol. ibid.

Uſumfructum non habet pater in bonis caſtrenſibus, vel quaſi, num. 14. fol. ibid.

Uſumfructum in bonis caſtrenſibus, vel quaſi pater acquirit poſt mortem filii, ſi ſupererunt nepotes, num. 15. fol. ibid.

Uſumfructum nullum habet pater in illis portionibus, in quibus ſuccedunt fratres, vel filii fratrum, num. 29. fol. 87.

Uſumfructum non habebit mater vivente Patre, ſed ea ſuccedet in bonis filii ſui tantùm in proprietate, num. 30. fol. ibid.

Uſumfructum non acquirit ſuccedens filio, quem de tempore mortis filii pater habebat, n. 2. f. 89.

Uſusfructus dotis acquiſitæ filiis per conſuetudinem martinianam remanet pœnès patrem eorumdem filiorum, num. 15. fol. ibid.

Uſumfructum aſcendentes habentes à Statuto excluſi ſunt eo ipſo ab hæreditate, ac legitima, n. 20. f. ibid.

Uſusfructus bonorum maternorum defuncta matre remanet pœnès patrem, n. 5. fol. 208.

Uſufructuarius.

Uſufructuarius non dicitur ſibi, ſed proprietario poſſidere, & dicitur procurator proprietarii, n. 8. fol. 208.

Uſusfructuarius non poteſt facere deteriorem proprietatem, num. 15. fol. ibid.

Uterinus frater.

Uterinus frater excluſus favore conſanguinei à ſtatuto numquam intelligitur excluſus in bonis maternis, num. 5. fol. 128.

Uterinitas.

Uterinitas, vel conſanguinitas ultrà fratrum filios non conſideratur, num. 6. fol. ibid.

Uxor.

Uxor viro & è contrà invicem ſuccedunt, num. 3. fol. 144.

FINIS.

Source : BIU Cujas